



**N. 2960-A**

**ALLEGATO 3**

## **TESTO PROPOSTO DALLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

PER IL

### **DISEGNO DI LEGGE**

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020

### **ALLEGATO 3**

#### **EMENDAMENTI**

*esaminati dalla 5° Commissione e dalle Commissioni competenti in sede consultiva,  
con indicazione del relativo esito procedurale*

## EMENDAMENTI

### Art. 1

#### 1.1

MANDELLI, SERAFINI

#### Respinto

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

*b-bis) al comma 179, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:*

«d-bis) sono invalidi del lavoro o vittime di malattie professionali ai quali sia stata riconosciuta una invalidità pari o superiore al 60 per cento e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni».

#### 1.2

MANDELLI, SERAFINI

#### Respinto

*Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

*d-bis) al comma 199, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:*

«c-bis) sono invalidi del lavoro o vittime di malattie professionali ai quali sia stata riconosciuta una invalidità pari o superiore al 60 per cento».

#### 1.0.1

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 21-bis.**

*(Deduzione ai fini IRAP dei costi sostenuti per i lavoratori stagionali)*

1. All'articolo 11, comma 4-*octies*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La deduzione di cui al periodo precedente è ammessa altresì per i lavoratori stagionali e calcolata per ogni lavoratore impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto"».

---

## Art. 2

### 2.1

BONFRISCO, QUAGLIARIELLO, DI GIACOMO, FUCXSIA

#### **Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, dopo l'alea, sostituire il numero 3), con il seguente:*

«3) sopprimere la lettera c)».

*All'onere derivante, di euro 10 milioni per l'anno 2019 e di euro 350 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante riduzione dello 0,5 per cento di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato, fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali Politiche sociali e famiglia, Politiche per il lavoro. Tutela della salute, Difesa e sicurezza.*

### 2.2

BOCCARDI, MANDELLI, AZZOLLINI, CERONI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 24-ter, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504:

a) al punto 4) la parola: "regolari" è soppressa;

b) dopo il punto 4) è inserito il seguente punto:

"5) imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218".

*1-ter. Le imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 possono accedere al rimborso dell'accisa sul gasolio per autotrazione anche in relazione ai consumi di gasolio effettuati a partire dal 1° aprile 2012 e sino all'entrata in vigore della presente legge. Il rimborso, fruibile anche mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, spetta alle medesime condizioni e per i medesimi importi già riconosciuti alle imprese di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito con modificazioni*



dalla legge 27 febbraio 2002 n. 16, in base alle disposizioni nazionali *ratione temporis* vigenti in materia. Ai fini del rimborso le predette imprese, entro il termine di decadenza, biennale di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono presentare apposita dichiarazione attestante i consumi di gasolio effettuati con le medesime modalità ed effetti, anche fiscali, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, e dall'articolo 6, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26».

### 2.3

RUVOLO

#### **Ritirato**

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1.bis. All'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del D Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504:

a) al punto n. 4) la parola "*regolari*" è soppressa;

b) dopo il punto 4) è inserito il seguente punto:

"5) imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218".

1.ter. Le imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 possono accedere al rimborso dell'accisa sul gasolio per autotrazione anche in relazione ai consumi di gasolio effettuati a partire dal 1° aprile 2012 e sino all'entrata in vigore della presente legge. Il rimborso, fruibile anche mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, spetta alle medesime condizioni e per i medesimi importi già riconosciuti alle imprese di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, in base alle disposizioni nazionali *ratione temporis* vigenti in materia. Ai fini del rimborso le predette imprese, entro il termine di decadenza biennale di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono presentare apposita dichiarazione attestante i consumi di gasolio effettuati con le medesime modalità ed effetti, anche fiscali, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277 e dall'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26».

**2.4**

MALAN

**Ritirato**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Entro il 31 marzo 2017 il Ministero delle infrastrutture e trasporti avvia le procedure delle gare per l'assegnazione di tutte le concessioni autostradali già scadute e di quelle che scadono entro il 31 dicembre 2019. Nel redigere le condizioni per le gare il governo include un canone supplementare pari al 10 per cento dei ricavi da pedaggi sulle stesse tratte del 2016. I proventi di tale canone sono destinati alla sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA e delle accise per gli anni dal 2019. Il Ministero avvia altresì le medesime procedure anche per le tratte incluse nei piani finanziari di concessioni esistenti e non completate entro i termini previsti applicando, ove possibile, il canone aggiuntivo di cui al secondo periodo».

---

**2.5**

MALAN

**Respinto**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Entro il 30 aprile 2017 il Ministero delle infrastrutture e trasporti avvia le procedure delle gare per l'assegnazione di tutte le concessioni autostradali già scadute e di quelle che scadono entro il 31 dicembre 2019. Nel redigere le condizioni per le gare il ministero include un canone supplementare pari al 10 per cento dei ricavi da pedaggi sulle stesse tratte del 2016. I proventi di tale canone sono destinati alla sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA e delle accise per gli anni dal 2019».

---

**2.6**

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

**Respinto**

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

"1-bis. Dal 1° gennaio 2018 i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, e successive modificazioni, sono soggetti ad imposta di consumo parametrata alla quantità di nicotina contenuta nei medesimi liquidi. L'imposta di consumo di cui al presente comma è fissata in euro 5.000 per un chilogrammo di nicotina. Dalla data di entrata in vigore del presente comma cessa di avere applicazione l'imposta prevista dal comma 1, le cui disposizioni continuano ad avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in vigenza del regime di imposizione previsto dal medesimo comma».

*Conseguentemente, all'articolo 92 sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «245 milioni» e le parole: «330 milioni» con le seguenti «325 milioni».*

**2.7**

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

**Respinto**

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, è sostituito dal seguente:

"Art. 62-*quater*. - (*Prodotti succedanei dei prodotti da fumo*) - 1. La vendita di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, e successive modificazioni, è consentita, in deroga all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n.1074, altresì per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n.1293, ferme le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n.38, adottato in attuazione dell'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, quanto alla disciplina in materia di distribuzione e vendita al pubblico dei prodotti ivi disciplinati"».

*Conseguentemente, all'articolo 92 sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «245 milioni» e le parole: «330 milioni» con «325 milioni».*

## 2.8

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, ZIN

### Respinto

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. I commi 711 e 712 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono abrogati.

*Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis valutato in 96 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92 della presente legge».*

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Sterilizzazione incremento di aliquote dell'IVA e agevolazione sull'IVA di biocombustibile pellet di legno».*

## 2.9

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, FRAVEZZI, ZIN

### Respinto

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al n. 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "esclusi i pellet." sono aggiunte, infine, le seguenti: "non destinati ad essere utilizzati nelle zone climatiche di fascia E ed F, di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.

*Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis valutato in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante*

*corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92 della presente legge».*

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Sterilizzazione incremento di aliquote dell'IVA e agevolazione sull'IVA di biocombustibile pellet di legno».*

## 2.0.1

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 2-bis.**

*(Misure per il recupero di immobili sfitti in aree urbane degradate)*

1. Al fine di favorire il recupero urbanistico delle aree urbane degradate, con particolare riferimento ai centri storici ed alle aree rurali a disagio abitativo, è disposta la concessione di particolari agevolazioni fiscali in casa di avvio di un'attività di vendita al dettaglio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 o di somministrazione di alimenti e bevande, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, ed alle corrispondenti norme di legge regionali che disciplinano i predetti settori, ovvero di un'attività di produzione e vendita di prodotti artigianali, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443, in locali sfitti da almeno due anni, trasferiti in proprietà o concessi in locazione per l'esercizio delle predette attività.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano anche alle attività avviate in locali sfitti da almeno due anni, trasferiti in proprietà o concessi in locazione per la prestazione di "servizi primari di vicinato", per tali intendendo quegli esercizi, rientranti tra le attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ed alle corrispondenti norme di legge regionali, inerenti la distribuzione e la commercializzazione diffusa e capillare sul territorio in particolare nei piccoli comuni ed in specifici ambiti urbani, dei prodotti alimentari di prima necessità.

3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i comuni, con regolamento di cui all'articolo 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, individuato le aree al cui interno sono situati gli immobili in relazione ai quali i soggetti interessati possono godere dei benefici ammessi.

4. Ai contratti di locazione ad uso non abitativo, di cui all'articolo 27 della legge 27 luglio 1918, n. 392, stipulati, per l'esercizio delle attività e negli immobili individuati secondo quanto previsto dai precedenti commi, a decor-

rere dal giorno successivo all'approvazione del regolamento di cui al comma 3 si base alla decisione del locatore, un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, dell'imposta sui redditi delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 15 per cento, ad eccezione dei contratti stipulati per una durata non inferiore ad anni otto e comunque dei contratti di cui al comma 2, per i quali l'aliquota è ridotta al 10 per cento. Per l'applicazione del regime agevolativo si fa rinvio alle norme previste dai commi 3 e seguenti dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili.

5. Ai soggetti che abbiano avviato un'attività fra quelle previste ai commi 1 e 2, mediante acquisizione in proprietà o in locazione di locali ubicati nelle aree individuate dai Comuni ai sensi del comma 3, si applica un regime fiscale di vantaggio. Conseguentemente, a partire dal 1° gennaio 2018, si applica, nel periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata, esclusivamente agli imprenditori individuali e alle imprese familiari di cui all'articolo 230-*bis* c.c. che intraprendano l'attività successivamente al 31 dicembre 2017, un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali ridotta al 5 per cento. Il beneficio è riconosciuto a condizione che il contribuente:

a) non abbia esercitato, nei tre anni precedenti, attività d'impresa, anche in forma associata o familiare;

b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo;

c) dall'attività avviata abbia conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori agli importi previsti dall'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;

d) nel triennio solare precedente non abbia effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore ad euro 50.000,00.

6. Per i soggetti che intraprendono le attività al comma 2, il beneficio è riconosciuto a condizione che siano rispettati i soli limiti di cui alle lettere c) e d) del comma 5.

7. Per le attività di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai primi tre anni, le tariffe ed i tributi locali sono applicati nella misura del 50 per cento».

**2.0.2**

SANTINI, TOMASELLI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Rimborso alle imprese danneggiate dall'alluvione del Piemonte del 1994)*

1. Le imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994 hanno diritto al rimborso dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi relativi al triennio 1995-1997 versati per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo i requisiti previsti dalla decisione 2016/195 della Commissione europea del 14 agosto 2015, a seguito di presentazione della relativa domanda nel termine di prescrizione di dieci anni, decorrente dalla data entrata in vigore della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Per le imprese di cui al comma 1 il termine di prescrizione per la presentazione della domanda di rimborso dei tributi versati per il triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 2007, n. 17, di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017 e delle relative proiezioni triennali, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il rimborso di cui ai commi precedenti, stimato in 30 milioni di euro, è effettuato in tre rate annuali, di pari importo, da effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

**2.0.3**

CANDIANI, COMAROLI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. All'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, così come sostituito dall'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2018, sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633"».

**2.0.4**

COMPAGNONE, SCAVONE, MILO, RUVOLO

**Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Esenzione dall'IMU di terreni agricoli e fabbricati rurali)*

1. A decorrere dall'anno 2018, la disciplina dall'articolo 1, comma 13 della legge n. 208/2015 si applica a tutti i terreni agricoli in qualsiasi area ubicati e a qualsiasi titolo posseduti, nonché ai fabbricati che insistono su essi».

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente:*

«2. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite



le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

### 2.0.5

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, MINEO, URAS

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 2-bis.

*(Riduzione aliquota al 4 per cento, per spettacoli cinematografici e sportivi)*

1. Al comma 11 dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 33, recante "Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione, e federalismo fiscale" (*Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17-5-1999 - Suppl. Ordinario n. 96), dopo la parola: "cinematografici" sono inserite le parole: ", per i servizi indicati al n. 1 della tabella C) allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633". Inoltre, all'interno della medesima disposizione, le parole "10 per cento" sono sostituite dalle parole: "4 per cento" e le parole: "1° gennaio 2000» sono sostituite dalle parole: "1° gennaio 2018».

### 2.0.6

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, MINEO, URAS

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 2-bis.

*(Riduzione aliquota iva spettacoli cinematografici)*

1. Il comma 11 dell'articolo 6, della legge 13 maggio 1999, n.33, "Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale" (*Gazzetta Ufficiale* n.113 del 17-5-1999 - Suppl. Ordinario n.96), è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2000, per gli spettacoli sportivi per ingressi di prezzo fino a lire 25.000 nette, l'aliquota dell'IVA è fissata al 10 per cento. A decorrere dal 1° gennaio 2018 per tutti gli spettacoli cinematografici

e per i servizi indicati al n.1 della tabella C) allegata al DP.R. 26 ottobre 1972, n. 633, l'aliquota dell'IVA è fissata al 4 per cento».

## 2.0.7

CANDIANI, COMAROLI

### Respinto

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 2-bis.

*(Esenzione dall'accisa per il carburante utilizzato per la navigazione nelle acque interne a fini di pesca e trasporto passeggeri)*

1. Al numero 3 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: "trasporto delle merci," sono inserite le seguenti: "alla pesca e al trasporto dei passeggeri a scopo commerciale,"».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole da: «è incrementato di» fino alla fine del comma con le seguenti: «è incrementato di 245 milioni di euro per l'anno 2018 e di 325 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».*

## 2.0.8

CANDIANI, COMAROLI

### Respinto

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 2-bis.

*(Esenzione dall'accisa per il carburante utilizzato per la navigazione nelle acque interne a fini di pesca)*

1. Al numero 3 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: "trasporto delle merci," sono inserite le seguenti: "alla pesca,».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole da: «è incrementato di» fino alla fine del comma con le seguenti: «è incrementato di 245 milioni di euro per l'anno 2018 e di 325 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».*

---

## Art. 3

### 3.1

GIROTTA, CASTALDI, CIOFFI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

#### Respinto

*Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «31 dicembre 2018» con le seguenti: «31 dicembre 2020».*

*Conseguentemente:*

*1) all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2018 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».*

*2) all'articolo 94, tabella A ivi richiamata, alla voce ««Ministero dell'economia e delle finanze»», apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 50.000.000:

2019: - 150.000.000;

2020: - 150.000.000.

---

### 3.2

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

#### Respinto

*Al comma 1, lettera a), numero 1) sostituire le parole: «31 dicembre 2018» con le seguenti: «e a decorrere dal 1° gennaio 2018».*

*Conseguentemente: all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «287,1 milioni di euro per l'anno 2019 e di 60,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020».*

---

**3.3**

MAURO MARIA MARINO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 2 e 3.*

---

**3.4**

ORELLANA, LANIECE, FAUSTO GUILHERME LONGO, BENCINI, PANIZZA

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 2) e 3).*

---

**3.5**

VICARI, ORELLANA

**Respinto**

*Al comma 1, lettera a), sopprimere i punti 2) e 3).*

*Conseguentemente alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Missione 23 «Fondi da ripartire (33)», programma 23.1 fondi da assegnare (33.1)» apportare le seguenti variazioni:*

2018:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000.

2019:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000.

2020:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Missione 23 «Fondi da ripartire (33)», pro-*

gramma 23.2 «fondi di riserva e speciali (33.2)» apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000.

2019:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000.

2020:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000.

### **3.6**

PERRONE

#### **Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 2) e 3).*

### **3.7**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

#### **Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera a) sopprimere i numeri 2) e 3).*

### **3.8**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

#### **Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 2) e 3).*

**3.9**

IURLARO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 2 e 3.*

---

**3.10 (testo 2)**

TOMASELLI, MUCCHETTI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, PEZZOPANE, SCALIA, VALDINOSI, PUPPATO

**Respinto**

*Al comma 1, lettera a), sono apportate le seguenti modifiche:*

*a) dopo il numero 4), inserire il seguente:*

*«4-bis) dopo il comma 2-quater è inserito il seguente:*

*"2-quater. 1. Per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica di cui al comma 2-quater del presente articolo, qualora la loro realizzazione determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, i soggetti beneficiari possono usufruire, in alternativa. Alle detrazioni previste dal suddetto comma 2-quater e dal comma 1-quinquies dell'articolo detrazione di cui al comma 1 nella misura dell'80 per cento ripartita in dieci quote annuali di pari importo, applicata sulle spese complessive degli interventi ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio-inferiori, la detrazione si applica nella misura dell'85 per cento ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Le predette detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio,"».*

*b) al numero 5), aggiungere le seguenti parole: «e le parole "e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021"» sono sostituite dalle seguenti: «, di 4 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021».*

*Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro» con le seguenti: «246 milioni di euro per l'anno 2018, di 323 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, di 321 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 290 milioni*

per ciascuno degli anni dal 2024 al 2029; di 310 milioni di euro per ciascuno degli anni 2030 e 2031».

### **3.11**

FABBRI

#### **Respinto**

*Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 2) e 3).*

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 80.000.000;

2019: - 80.000.000;

2020: - 80.000.000.

### **3.12**

SANTINI, TOMASELLI, BROGLIA

#### **Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 2) e 3).*

### **3.13**

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO,  
ZIZZA

#### **Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 2) e 3).*



**3.14**

PEGORER, RICCHIUTI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).*

*Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92, comma 1.*

---

**3.15**

GIROTTA, CASTALDI, CIOFFI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

**Respinto**

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).*

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «180 milioni di euro per l'anno 2018 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».*

---

**3.16**

COMAROLI, CONSIGLIO, ARRIGONI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).*

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole da: «è incrementato di» fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2018, di 230 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro a decorrere dal 2020».*

---

**3.17**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).*

---

**3.18**

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).*

---

**3.19**

DE PETRIS, PEGORER, BAROZZINO, BOCCHINO, RICCHIUTI, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

**Respinto**

*Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «ridotta al 50» con le seguenti: «pari al 65» e al numero 3), sostituire la parola: «50» con la seguente: «65».*

*Conseguentemente, all'onere recato pari a un importo massimo di 36,4 milioni di euro nel 2019, di 37,6 milioni di euro per il 2020, di 31,5 milioni di euro su base annua per il periodo 2021-2028 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze.*

---

**3.20**

PEGORER, RICCHIUTI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera a), al numero 2), sostituire le parole: «e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione» con seguenti: «ed è pari al 65 per cento per le spese di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di classe A+».*

---

**3.21**

GIBIINO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «caldaie a condensazione» con le seguenti: «caldaie a condensazione nonché prodotti ed apparecchiature per l'efficienza e la pulizia degli impianti termici».*

---

**3.22**

PUPPATO, VACCARI, TOMASELLI, ASTORRE, CALEO, DALLA ZUANNA, LUCIA ESPOSITO, FABBRI, FISSORE, MORGONI, PEZZOPANE, SCALIA, SOLLO, VALDINOSI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: «impianti dotati di caldaie a condensazione» aggiungere le seguenti: «con efficienza pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento delegato (UE) N. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente comma gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A di cui al periodo precedente. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento delegato (UE) N. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013 e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI*

oppure VIII della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/029 o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute all'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione».

---

### 3.23

ARRIGONI, CONSIGLIO

#### **Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: «caldaie a condensazione» aggiungere le seguenti: «, nonché prodotti ed apparecchiature per l'efficienza e la pulizia degli impianti termici».*

---

### 3.24 (testo 3)

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, LANIECE

#### **Accolto**

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), inserire il seguente:*

*«2-bis) al comma 2, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:*

*"b-bis) per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro. Per poter beneficiare della suddetta detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES), come definito all'Allegato III del Decreto Interministeriale 4 agosto 2011, pari almeno al 20 per cento"».*

*Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «327,8 milioni di euro per l'anno 2019, 325,4 milioni di euro per l'anno 2020 e 326,7 a decorrere dall'anno 2021».*

---

**3.25**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).*

**3.26**

COMAROLI, CONSIGLIO, ARRIGONI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).*

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole da: «è incrementato di» fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2018, di 230 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro a decorrere dal 2020».*

**3.27**

COMAROLI, CONSIGLIO, ARRIGONI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera a), numero 3), aggiungere in fine le seguenti parole: «e dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:*

*"2-bis.1. Le detrazioni spettanti ai sensi del precedente comma sono ripartite in tre quote annuali costanti e di pari importo per l'acquisto e la posa in opera di impianti dotati di generatori di calore a biomassa di nuova generazione rispettanti le classi 4 e 5 di cui all'allegato 1"».*

Allegato 1

CO=Monossido di carbonio,?=Rendimento

Classe 4 stelle					
Tipo di generatore	PP (mg/Nm3)	COT (mg/Nm3)	NOx (mg/Nm3)	CO (mg/Nm3)	ij (%)
Caminetti aperti	30	70	160	1250	77

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Camini chiusi, inserti a legna	30	70	160	1250	77
Stufe a legna	30	70	160	1250	77
Cucine a legna	30	70	160	1250	77
Stufe ad accumulo	30	70	160	1000	77
Stufe, inserti e cucine a pellet - Termostufe	20	35	160	250	87
Caldaie	20	10	150	200	87
Caldaie (alimentazione a pellet o a cippato)	15	10	130	100	91
PP=Particolato primario, COT=carbonio organico totale, NOx=Ossidi di azoto, CO=Monossido di carbonio, ? =Rendimento					

Classe 5 stelle					
Tipo di generatore	PP (mg/Nm3)	COT (mg/Nm3)	NOx (mg/Nm3)	CO (mg/Nm3)	ij (%)
Camini aperti	25	35	100	650	85
Camini chiusi, inserti a legna	25	35	100	650	85
Stufe a legna	25	35	100	650	85
Cucine a legna	25	35	100	650	85
Stufe ad accumulo	25	35	100	650	85
Stufe, inserti e cucine a pellet - Termostufe	15	10	100	250	88
Caldaie	15	5	150	30	88
Caldaie (alimentazione a pellet o a cippato)	10	5	120	25	92

PP=Particolato primario, COT=carbonio organico totale, NO <sub>x</sub> =Ossidi di azoto, CO=Monossido di carbonio, ? =Rendimento					
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

Conseguentemente, all'articolo 92, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Il fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307 è ridotto di 200 milioni di euro per l'anno per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020»;

b) alla rubrica aggiungere infine le seguenti parole: «e del Fondo per interventi strutturali di politica economica».

### 3.28

COMAROLI, CONSIGLIO, ARRIGONI

#### Respinto

Al comma 1, lettera a), punto 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

"2-bis.1. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2018, per l'acquisto e la posa in opera di impianti dotati di generatori di calore a biomassa di nuova generazione rispettanti le classi 4 e 5 di cui all'allegato 1, e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione dell'imposta lorda per una quota pari al 65 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo».

Allegato 1

CO=Monossido di carbonio,?=Rendimento

Classe 4 stelle					
Tipo di generatore	PP (mg/Nm3)	COT (mg/Nm3)	NO <sub>x</sub> (mg/Nm3)	CO (mg/Nm3)	ij (%)

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Caminietti aperti	30	70	160	1250	77
Camini chiusi, inserti a legna	30	70	160	1250	77
Stufe a legna	30	70	160	1250	77
Cucine a legna	30	70	160	1250	77
Stufe ad accumulo	30	70	160	1000	77
Stufe, inserti e cucine a pellet - Termostufe	20	35	160	250	87
Caldaie	20	10	150	200	87
Caldaie (alimentazione a pellet o a cippato)	15	10	130	100	91
PP=Particolato primario, COT=carbonio organico totale, NOx=Ossidi di azoto, CO=Monossido di carbonio, ? =Rendimento					

Classe 5 stelle					
Tipo di generatore	PP (mg/Nm3)	COT (mg/Nm3)	NOx (mg/Nm3)	CO (mg/Nm3)	ij (%)
Caminietti aperti	25	35	100	650	85
Camini chiusi, inserti a legna	25	35	100	650	85
Stufe a legna	25	35	100	650	85
Cucine a legna	25	35	100	650	85
Stufe ad accumulo	25	35	100	650	85
Stufe, inserti e cucine a pellet - Termostufe	15	10	100	250	88
Caldaie	15	5	150	30	88
Caldaie (alimentazione a pellet o a cippato)	10	5	120	25	92



PP=Particolato primario, COT=carbonio organico totale, NOx=Ossidi di azoto, CO=Monossido di carbonio, ? =Rendimento					
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

*Conseguentemente, all'articolo 92, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 200 milioni di euro per l'anno per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020»;

*b) alla rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: «e del Fondo per interventi strutturali di politica economica».*

### 3.29

COMAROLI, CONSIGLIO, ARRIGONI

#### Respinto

*Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso «2-bis», sostituire la parola: «50» con la parola: «65».*

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole da: «è incrementato di» fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2108, di 230 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro a decorrere dal 2020».*

### 3.30

CONSIGLIO

#### Respinto

*Al comma 1, lettera a), numero 3), dopo le parole: «anno 2018» inserire le seguenti: «dopo le parole: "per l'acquisto" sono inserite le seguenti: ", il montaggio e l'installazione"».*

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole da: «è incrementato di», fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2018, di 230 milioni di euro per l'anno 2019 e di 230 di euro a decorrere dal 2020».*

### **3.31**

VACCARI, CALEO, DALLA ZUANNA, LUCIA ESPOSITO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, FAVERO, AMATI, PANIZZA, SANTINI, DEL BARBA

#### **Ritirato**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera a), numero 3), dopo le parole: «biomasse combustibili» inserire le seguenti: «di ultima generazione che garantiscano la riduzione delle emissioni inquinanti».*

b) *al comma 1, lettera a), numero 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e il secondo periodo è soppresso».*

c) *al comma 1, lettera a), dopo il numero 7) inserire il seguente:*

*«7-bis) al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per i contribuenti di età superiore ai 67 anni, la detrazione spettante può essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo."».*

d) *dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:*

*«6-bis. Per le spese documentate, sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 1600 euro, relative all'acquisto ed installazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica dotate di uno o più punti di ricarica non accessibili al pubblico ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, spetta una detrazione dall'imposta lorda sul reddito per una quota pari al 65 per cento degli importi a carico del contribuente, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo.*

*6-ter. La detrazione di cui al comma 6-bis si applica anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente per l'acquisto ed installazione di infrastrutture di ricarica sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del Codice Civile».*

*Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «288 milioni di euro per l'anno 2019, di 280 milioni di euro per l'anno 2020, di 289 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, di 319 milioni di euro annui*

per ciascuno degli anni dal 2024 al 2029 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.».

---

### 3.32

GIROTTO, CASTALDI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA, CIOFFI

#### Respinto

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), inserire il seguente:*

«3.1) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

"2-bis.1. La detrazione di cui al comma 1 si applica altresì alle spese sostenute per gli interventi di sostituzione delle coperture o degli involucri degli edifici contenenti amianto con impianti di generazione elettrica da fonti rinnovabili, sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, fino ad un valore massimo della detrazione di 30.000 euro."».

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 20.000.000;

2019: - 50.000.000;

2020: - 50.000.000.

---

### 3.33

PUGLISI, TOMASELLI, PUPPATO

#### Respinto

*Al comma 1, lettera a), numero 3), dopo il capoverso «2-bis», aggiungere il seguente:*

«2-bis.1. La detrazione nella misura del 65 per cento si applica altresì alle spese sostenute nell'anno 2018 per gli interventi di insonorizzazione delle abitazioni ubicate in prossimità di scali aeroportuali».

*Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «di 309 milioni di euro per l'anno 2019, di 310 milioni di euro dall'anno 2020 all'anno 2028 e di 330 milioni a decorrere dall'anno 2029».*

---

**3.34**

ARRIGONI, COMAROLI, STEFANI

**Dichiarato inammissibile***Apportare le seguenti modifiche:*a) *al comma 1, lettera a):*1) *sostituire il numero 4) con il seguente:*

«4) al comma 2-ter le parole: "Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, ivi compresi quelli di cui al comma 2-*quater*. i soggetti che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese si trovavano nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito." sono sostituite dalle seguenti: "Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo in luogo della detrazione è possibile optare per la cessione del diritto a beneficiare del corrispondente credito."»;

2) *dopo il numero 4) inserire il seguente: «4-bis) il comma 2-*sexies* è soppresso».*

b) *al comma 1, lettera b):*1) *dopo il numero 1) inserire il seguente:*«1-bis) al comma 1-*quinquies* gli ultimi tre periodi sono soppressi.»2) *sostituire il numero 4 con il seguente:*

«4) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:

"2-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) le informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.

*2-ter.* Per le spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili di cui al presente articolo, in luogo della detrazione è possibile optare per la cessione del diritto a beneficiare del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."».

### 3.35

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

#### Dichiarato inammissibile

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera a):*

1) *sostituire il numero 4) con il seguente:*

«4) al comma 2-ter) le parole: "Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, ivi compresi quelli di cui al comma 2-*quater*, i soggetti che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese si trovavano nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1 lettera a), e comma 5, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, in luogo della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito." sono sostituite dalle seguenti: "Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo in luogo della detrazione è possibile optare per la cessione del diritto a beneficiare del corrispondente credito."»;

2) *dopo il numero 4) inserire il seguente: «4-bis) il comma 2-*sexies* è soppresso».*

b) *al comma 1, lettera b):*

1) *dopo il numero 1) inserire il seguente:*

«1-*bis*) al comma 1-*quinquies* gli ultimi tre periodi sono soppressi.»

2) *sostituire il numero 4 con il seguente:*

«4) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:

"2-*bis*. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui

al presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) le informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.

*2-ter.* Per le spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili di cui al presente articolo, in luogo della detrazione è possibile optare per la cessione del diritto a beneficiare del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."».

### 3.36

MAURO MARIA MARINO

#### Dichiarato inammissibile

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, lettera a),*

1) sostituire il numero 4), con il seguente:

«4) al comma *2-ter*, le parole: "Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, ivi compresi quelli di cui al comma *2-quater*, i soggetti che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese si trovavano nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1, lettera *a*), e comma 5, lettera *a*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, in luogo della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito.", sono sostituite dalle seguenti: "Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo in luogo della detrazione è possibile optare per la cessione del diritto a beneficiare del corrispondente credito";

2) *dopo il numero 4) inserire il seguente: «4-bis) il comma 2-sexies è soppresso».*

b) *al comma 1, lettera b)*:

1) *dopo il numero 1) inserire il seguente:*

«1-bis) al comma 1-*quinquies* gli ultimi tre periodi sono soppressi.»

2) *sostituire il numero 4) con il seguente:*

«4) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:

"2-bis) Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) le informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.

2-ter) Per le spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili di cui al presente articolo, in luogo della detrazione è possibile optare per la cessione del diritto a beneficiare del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione"».

### 3.37

IURLARO

#### **Dichiarato inammissibile**

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, lettera a)*:

*sostituire il numero 4) con il seguente:*

«4) al comma 2-ter le parole: "Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, ivi compresi quelli di cui al comma 2-*quater*, i soggetti che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese si trovavano nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del testo unico delle imposte sui

redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, in luogo della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito", sono sostituite dalle seguenti: "Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo in luogo della detrazione è possibile optare per la cessione del diritto a beneficiare del corrispondente credito."»;

2) dopo il numero 4) inserire il seguente: «4-bis) il comma 2-sexies è soppresso».

b) al comma 1, lettera b):

1) dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) al comma 1-quinquies gli ultimi tre periodi sono soppressi.»

sostituire il numero 4 con il seguente:

«4) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:

"2-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) le informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.

2-ter. Per le spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili di cui al presente articolo, in luogo della detrazione è possibile optare per la cessione del diritto a beneficiare del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione"».



**3.38**

FRAVEZZI, LANIECE, BERGER, PANIZZA

**Respinto***Apportare le seguenti modificazioni:*a) *al comma 1, lettera a):*1) *sostituire il numero 4) con il seguente:*

«4) al comma 2-ter le parole: "Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, ivi compresi quelli di cui al comma 2-*quater*, i soggetti che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese si trovavano nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, in luogo della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito.» sono sostituite dalle seguenti: "Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo in luogo della detrazione è possibile optare per la cessione del diritto a beneficiare del corrispondente credito."»;

2) *dopo il numero 4) inserire il seguente: «4-bis) il comma 2-*sexies* è soppresso».*b) *al comma 1, lettera b):*1) *dopo il numero 1) inserire il seguente:*«1-bis) al comma 1-*quinquies* gli ultimi tre periodi sono soppressi.»2) *sostituire il numero 4) con il seguente:*

«4) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:

"2-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previste in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) le informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.

2-ter. Per le spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili di cui al presente articolo, in luogo della detrazione è possibile optare per la cessione del diritto a beneficiare del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione"».

*Conseguentemente, allo stato di previsione del «Ministero dell'economia e delle finanze», missione Fondi da ripartire, programma Fondi di riserva e speciali apportare le seguenti modificazioni:*

2018:

CP: - 20.000.000;

CS: - 20.000.000.

2019:

CP: - 20.000.000;

CS: - 20.000.000.

2020:

CP: - 20.000.000;

CS: - 20.000.000.

### 3.39

MAURO MARIA MARINO

#### **Dichiarato inammissibile**

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, lettera a):*

1) *sostituire il numero 4) con il seguente:*

«4) al comma 2-ter le parole: "Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, ivi compresi quelli di cui al comma 2-quater, i soggetti che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese si trovavano nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 2; e all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, in luogo della detrazione possono optare per la cessione del

corrispondente credito", sono sostituite dalle seguenti: "Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo in luogo della detrazione è possibile optare per la cessione del diritto a beneficiare del corrispondente credito"»;

2) dopo il numero 4) inserire il seguente: «4-bis) il comma 2-sexies è soppresso».

b) al comma 1, lettera b):

1) dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) al comma 1-quinquies gli ultimi tre periodi sono soppressi.»

2) sostituire il numero 4 con il seguente:

«4) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:

"2-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) le informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi a Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali».

2-ter. Per le spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili di cui al presente articolo, in luogo della detrazione è possibile optare per la cessione del diritto a beneficiare del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione"».

**3.40**

PERRONE

**Dichiarato inammissibile***Apportare le seguenti modifiche:*a) *al comma 1, lettera a):*1) *sostituire il numero 4) con il seguente:*

«4) al comma 2-ter le parole: "Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, ivi compresi quelli di cui al comma 2-quater, i soggetti che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese si trovavano nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 2, all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, in luogo della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito.", sono sostituite dalle seguenti: "Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo in luogo della detrazione è possibile optare per la cessione del diritto a beneficiare del corrispondente credito."»;

2) *dopo il numero 4) inserire il seguente: «4-bis) il comma 2-sexies è soppresso».*b) *al comma 1, lettera b):*1) *dopo il numero 1) inserire il seguente:*

«1-bis) al comma 1-quinquies gli ultimi tre periodi sono soppressi.»

2) *sostituire il numero 4 con il seguente:*

«4) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:

"2-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) le informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.

2-ter. Per le spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili di cui al presente articolo, in luogo della detrazione è possibile optare per la cessione del diritto a beneficiare del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione"».

### 3.41

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

#### Dichiarato inammissibile

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, lettera a):*

1) *sostituire il numero 4) con il seguente:*

«4) al comma 2-ter le parole: "Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, ivi compresi quelli di cui al comma 2-*quater* i soggetti che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese si trovavano nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, in luogo della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito.", Sono sostituite dalle seguenti: "Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo in luogo della detrazione è possibile optare per la cessione del diritto a beneficiare del corrispondente credito,"»;

2) *dopo il numero 4) è inserito il seguente: «4-bis) il comma 2-*sexies* è soppresso».*

b) *al comma 1, lettera b):*

1) *dopo il numero 1) inserire il seguente:*

«1-bis) al comma 1-*quinqies* gli ultimi tre periodi sono soppressi.»

2) *sostituire il numero 4 con il seguente:*

«4) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:

"2-*bis*) Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) le informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.

2-*ter*. Per le spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili di cui al presente articolo, in luogo della detrazione è possibile optare per la cessione del diritto a beneficiare del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione"».

### 3.42

SANTINI, TOMASELLI, BROGLIA

#### **Dichiarato inammissibile**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera a):*

*sostituire il numero 4) con il seguente:*

«4) al comma 2-*ter* le parole: "Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, ivi compresi quelli di cui al comma 2-*qua-ter*, i soggetti che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese si trovavano nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, in luogo della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito", sono sostituite dalle seguenti: "Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo in luogo della

detrazione è possibile optare per la cessione del diritto a beneficiare del corrispondente credito"»;

2) dopo il numero 4) è inserito il seguente: «4-bis) il comma 2-*sexies* è soppresso».

b) al comma 1, lettera b):

1) dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) al comma 1-*quinquies* gli ultimi tre periodi sono soppressi.»

2) sostituire il numero 4 con il seguente:

«4) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:

"2-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) le informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.

2-ter Per le spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili di cui al presente articolo, in luogo della detrazione è possibile optare per la cessione del diritto a beneficiare del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione"».

### 3.43

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

#### Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 4), inserire il seguente:

«4-bis. Al comma 2-*quater*, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Le detrazioni di cui al presente comma sono calcolate fino a un valore massimo della detrazione di euro 50.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, da ripartire in dieci rate annuali di pari importo"».

*Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui», con le seguenti: «245 milioni di euro per l'anno 2018 e di 325 milioni di euro annui».*

### **3.44 (testo 3)**

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

#### **Accolto**

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 4), inserire il seguente:*

«4)-bis. Al comma 2-*quater*, ultimo periodo, apportare la seguente modificazione:

a) le parole: "di cui al presente articolo", sono sostituite dalle seguenti: "di cui al presente comma";

### **3.45**

TOMASELLI, MUCCHETTI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, PEZZOPANE, SCALIA, VALDINOSI, PUPPATO

#### **Respinto**

*Al comma 1, lettera a), sono apportate le seguenti modifiche:*

a) *dopo il numero 4), inserire il seguente:*

«4-bis) dopo il comma 2-*quater* è inserito il seguente:

"2-*quater*.1. Per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica di cui al comma 2-*quater* del presente articolo, qualora la loro realizzazione determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, i soggetti beneficiari possono usufruire, in alternativa. Alle detrazioni previste dal suddetto comma 2-*quater* e dal comma 1-*quinquies* dell'articolo 16, della detrazione di cui al comma 1 nella misura dell'80 per cento ripartita in dieci quote annuali di pari importo, applicata sulle spese complessive degli interventi ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione si applica nella misura dell'85 per cento ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Le predette detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio,"».



b) *al numero 5), aggiungere le seguenti parole: «e le parole "e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018-al 2021"» sono sostituite dalle seguenti: «, di 4 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021».*

*Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro» con le seguenti: «246 milioni di euro per l'anno 2018, di 323 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, di 321 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 290 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2029, di 310 milioni di euro per ciascuno degli anni 2030 e 2031».*

---

### 3.46

DI BIAGIO, VICECONTE

#### Respinto

*Al comma 1 lettera a), numero 6) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Tale cessione del credito deve essere ammessa soltanto per interventi di coibentazione della parte opaca dell'involucro, cioè quelli più efficaci ed efficienti. In alternativa, tutti gli altri interventi possono beneficiare della cessione del credito a condizione che l'involucro opaco sia già stato riqualificato nel rispetto dei requisiti minimi previsti dal decreto ministeriale del 26 giugno 2015».*

---

### 3.47

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

#### Respinto

*Al comma 1, lettera a) dopo il numero 6) inserire il seguente:*

*«6-bis). Al comma 2-sexies dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, è soppresso il seguente periodo: "Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari».*

*Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del «Ministero dell'economia e delle finanze», Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33.1):*

2018:

CP:-500.000.000;

CS:-500.000.000;

2019:

CP:-500.000.000;

CS:-500.000.000;

2020:

CP:-500.000.000;

CS:-500.000.000.

*Conseguentemente alla tabella 2, stato di previsione del «Ministero dell'economia e delle finanze», Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.2 fondi di riserva e speciali (33.2)*

2018:

CP:-500.000.000;

CS:-500.000.000;

2019:

CP:-500.000.000;

CS:-500.000.000;

2020:

CP:-500.000.000;

CS:-500.000.000.

---

### 3.48

BIGNAMI

#### Respinto

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 6), aggiungere il seguente:*

*«6-bis. Al comma 2-sexies il secondo periodo è soppresso».*

---

**3.49**

GIROTTO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

**Respinto**

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 6), inserire il seguente:*

«6-bis) al comma 2-sexies, il secondo periodo è soppresso».

---

**3.50**

COMAROLI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera a), numero 7), capoverso «2-septies», dopo le parole: «e operanti alla data del 31 dicembre 2013», inserire le seguenti: «e alle fondazioni Onlus che svolgono servizi socio assistenziali per anziani».*

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole da: «è incrementato di» fino a fine con le seguenti: «è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2018, di 230 milioni di euro per l'anno 2019 e di 230 milioni di euro a decorrere dal 2020».*

---

**3.51 (testo 2)**

CERONI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 7), inserire il seguente:*

«7-bis. Dopo il comma 2-septies, è aggiunto il seguente:

"2-octies. La detrazione di cui al comma 1 si applica, nella misura del 65 per cento, anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente, per la sostituzione dei tetti in amianto con impianti fotovoltaici. La detrazione spettante ai sensi del presente comma è ripartita in cinque quote annuali di pari importo. È possibile cedere la detrazione ai sensi della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modifiche, alle imprese che realizzano gli interventi. L'accesso alla detrazione vale per le persone fisiche e giuridiche"».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 200 milioni per l'anno 2018 e di 300 milioni di euro a decorrere dal 2020».*

### **3.52 (testo 2)**

PUPPATO, DI BIAGIO, VACCARI, TOMASELLI, ASTORRE, CALEO, DALLA ZUANNA, LUCIA ESPOSITO, FABBRI, FISSORE, MORGONI, PEZZOPANE, SCALIA, SOLLO, VALDINOSI

#### **Respinto**

*Apportare le seguenti modificazione:*

a) *al comma 1, alla lettera a), dopo il numero 7), aggiungere il seguente:*

*«7-bis. Dopo il comma 2-septies è aggiunto il seguente:*

*"2-octies. Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza e di protezione dal fuoco degli involucri edilizi, l'accesso alla detrazione di cui al comma 2-quater, secondo periodo, viene riconosciuta nel solo caso di utilizzo di materiali isolanti di Euroclasse A1 o A2-s1, d0 di reazione al fuoco"».*

b) *Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: «impianti dotati di caldaie a condensazione» aggiungere le seguenti: «con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento delegato (UE) N. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente comma gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A di cui al periodo precedente. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento delegato (UE) N. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013 e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/029 o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute all'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione».*

*Conseguentemente, all'articolo 92 sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui», con le seguenti: «230 milioni di euro per l'anno 2018 e di 310 milioni di euro annui».*

---

### **3.53**

GIROTTI, CASTALDI, CIOFFI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

#### **Respinto**

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 7) inserire il seguente:*

*«7-bis) al comma 3, le parole: "dieci quote annuali" sono sostituite dalle seguenti: "cinque quote annuali"».*

*Conseguentemente:*

*1) all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2018 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019»;*

*2) all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

*2018: - 50.000.000;*

*2019: - 150.000.000;*

*2020: - 150:000.000.*

---

### **3.54**

GIOVANNI MAURO

#### **Respinto**

*Al comma 1, lettera a) numero 8), capoverso «3-ter» dopo le parole: «sono definiti», aggiungere le seguenti: «anche al fine di semplificare le procedure di accesso alle agevolazioni» e dopo le parole: «di cui al presente articolo», aggiungere le seguenti: «a partire al 1° gennaio 2019».*

---

**3.55 (testo 2)**

BONFRISCO, FUCKSIA, COLLINA

**Respinto**

*Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:*

a) *al numero 8), capoverso «3-ter», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entro lo stesso termine è definito l'aggiornamento dei requisiti minimi di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, in conformità con le finalità indicate dall'articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192»;*

b) *dopo il n. 8, aggiungere il seguente: «8-bis) A tutti gli effetti di legge, per imprese di autoproduzione di energia elettrica si intendono anche i consorzi e le società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili utilizzata per uso proprio, per uso delle imprese ad esse associate e dei loro soci».*

*Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018: - 1.000.000;

2019: - 1.000.000;

2020: - 1.000.000.

---

**3.56**

GIOVANNI MAURO

**Respinto**

*Al comma 1, lettera a), numero 8), capoverso «3-ter» è aggiunto in fine, il seguente periodo: «Entro lo stesso termine è definito l'aggiornamento dei requisiti minimi di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, in conformità con le finalità indicate dall'articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192».*

---

**3.57**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO,  
PETRAGLIA, MINEO, URAS

**Respinto**

*Al comma 1, lettera a), numero 8), dopo il comma 3-quater, è aggiunto il seguente:*

«3-quinquies. Al fine di incentivare e agevolare lo scambio di energia da fonti rinnovabili di cui al presente articolo, è istituita, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 15, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, l'autoproduzione negli edifici, nei distretti produttivi industriali e nelle aziende, mediante una gestione integrata di impianti di produzione e di accumulo in grado di offrire un efficiente servizio di bilanciamento e dispacciamento della rete attraverso immissioni e prelievi dell'energia stessa».

**3.58**

ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO

**Respinto**

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) all'articolo 15, concernente detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione ed efficienza energetica e idrica, al comma 1, le parole: "entro il 31 dicembre 2017", sono sostituite dalle seguenti: "entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge"».

**3.59**

SAGGESE, LUCIA ESPOSITO, SOLLO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis) all'articolo 15, comma 1, dopo le parole: "l'adeguamento antisismico" aggiungere le seguenti: ", intesa anche come interventi di demolizione e ricostruzione in sito"».

*Conseguentemente, al comma 5, le parole: «La detrazione di cui ai commi da 2 a 4» sono sostituite dalle seguenti: «La detrazione di cui ai commi da 1 a 4».*

---

**3.60**

GIROTTI, CASTALDI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA, CIOFFI

**Respinto**

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) all'articolo 15, comma 1, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018"».

*Conseguentemente:*

1) all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «180 milioni di euro per l'anno 2018»;

2) all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: -50.000.000;

2019: - 150.000.000.

---

**3.61**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), inserire il seguente:*

«1-bis) al comma 1-bis, primo periodo, le parole: "a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno." sono sostituite dalle seguenti: "a 96.000 euro per unità immobiliare adibita ad abitazione e a 150.000 euro per unità immobiliare adibita ad attività produttive per ciascun anno"».

---



**3.62**

PERRONE

**Respinto**

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), inserire il seguente:*

«1-bis) al comma 1-bis, primo periodo, le parole: "a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno." sono sostituite dalle seguenti: "a 96.000 euro per unità immobiliare adibita ad abitazione e a 150.000 euro per unità Immobiliare adibita ad attività produttiva per ciascun anno".

*All'onere derivante dalle presenti disposizioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui l'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282».*

**3.63**

GAMBARO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), inserire il seguente:*

«1-bis) al comma 1-bis, primo periodo, le parole: "a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno." sono sostituite dalle seguenti: "a 96.000 euro per unità immobiliare adibita ad abitazione e a 150.000 euro per unità immobiliare adibita ad attività produttive per ciascun anno."».

**3.64**

IURLARO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), inserire il seguente:*

«1-bis) al comma 1-bis, primo periodo, le parole: "a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno." sono sostituite dalle seguenti "a 96.000 euro per unità immobiliare adibita ad abitazione e a 150.000 euro per unità immobiliare adibita ad attività produttive per ciascun anno."».

**3.65**

SANTINI, TOMASELLI, BROGLIA

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), inserire il seguente:*

«1-bis) al comma 1-bis, primo periodo, le parole: "a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno." sono sostituite dalle seguenti "a 96.000 euro per unità immobiliare adibita ad abitazione e a 150.000 euro per unità immobiliare adibita ad attività produttive per ciascun anno."».

**3.66**

COMAROLI, CROSIO, ARRIGONI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), inserire il seguente:*

«1-bis) al comma 1-bis, primo periodo, le parole: "a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno." sono sostituite dalle seguenti "a 96.000 euro per unità immobiliare adibita ad abitazione e a 150.000 euro per unità immobiliare adibita ad attività produttive per ciascun anno."».

*Conseguentemente, all'onere pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.*

**3.67**

GIROTTA, CASTALDI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA, CIOFFI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), inserire il seguente:*

«1-bis) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1.1. La detrazione spettante ai sensi del comma 1 si applica, nella misura del 50 per cento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019, anche ai contri-

buenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, residenti nel territorio dello Stato. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma."».

Conseguentemente:

3) *all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2018 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019»;*

4) *all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: -50.000.000:

2019: - 100.000:000;

2020: - 100.000.000.

### **3.68 (testo 2)**

BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, GIROTTI, PUGLIA

#### **Ritirato**

*Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il numero inserire il seguente:*

«1-bis) al comma 1-quinquies, sopprimere il quarto periodo.»;

b) *dopo il numero 2), inserire il seguente:*

«2-bis) al comma 1-septies, sopprimere l'ultimo periodo.»;

c) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Le modalità di attuazione dei numeri 1-bis) e 2-bis) della lettera b) del comma 1, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

**«Art. 88-bis.**

*(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

### **3.69**

SPILABOTTE, BROGLIA, PEZZOPANE, LANIECE, DALLA TOR, FASIOLO, MARGIOTTA, BORIOLI, ANGIONI, CONTE, DAVICO, SOLLO, STEFANO ESPOSITO, AMATI, ZIZZA, PUPPATO, ROMANO, GIANNINI, D'ADDA, ORRU', GIACOBBE, NACCARATO, VATTUONE, PAGLIARI, CHITI, MOSCARDELLI, MASTRANGELI, BENCINI, ANITORI, MANASSERO, SCALIA, LIUZZI

#### **Respinto**

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1) inserire il seguente:*

«1-bis. Al comma 1-sexies, dopo le parole: "degli immobili" aggiungere le seguenti: "nonché quelle inerenti l'acquisto e la messa in opera dei di-

spositivi di misurazione degli effetti delle forze sulla costruzione, funzionali alla predetta classificazione"».

*Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «300 milioni di euro per l'anno 2019 e di 295 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020».*

---

### **3.70 (testo 2)**

BONFRISCO

#### **Respinto**

*Al comma 1, lettera b), dopo il punto 1), inserire il seguente:*

«1-bis). Al comma 1-sexies, dopo le parole: "degli immobili", aggiungere le seguenti: ", nonché quelle inerenti l'acquisto e la messa in opera dei dispositivi di misurazione degli effetti delle forze sulla costruzione, funzionali alla predetta classificazione"».

*Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «300 milioni di euro per l'anno 2019 e di 295 milioni di euro a decorrere dell'anno 2020».*

---

### **3.71**

MATTEOLI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), inserire il seguente:*

«1-bis). Al comma 1-sexies, dopo le parole "degli immobili" aggiungere le seguenti: ", nonché quelle inerenti l'acquisto e la messa in opera dei dispositivi di misurazione degli effetti delle forze sulla costruzione, funzionali alla predetta classificazione».

**3.72**

CONSIGLIO

**Respinto**

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), inserire il seguente:*

«1-bis) al comma 1-sexies, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché quelle inerenti l'acquisto e la messa in opera dei dispositivi di misurazione degli spostamenti delle strutture della costruzione e delle forze agenti sulle stesse, funzionali alla predetta classificazione"».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 92.*

**3.73**

PUGLISI, TOMASELLI, PUPPATO

**Respinto**

*Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo il capoverso 1-sexies.1 aggiungere il seguente: «1sexies.2 Le detrazioni di cui ai commi da 1-bis a 1-sexies, nella misura maggiorata del 65 per cento, si applicano altresì alle spese sostenute per l'installazione di ascensori negli edifici di proprietà privata, degli IACP, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa.»*

*Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «di 289 milioni di euro per l'anno 2019, di 295 milioni di euro dall'anno 2020 all'anno 2028 e di 330 milioni a decorrere dall'anno 2029».*

**3.74**

COMPAGNONE, SCAVONE, MILO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

«2-bis). Dopo il comma 1-sexies.1 aggiungere il seguente: 1-sexies.2. Le detrazioni di cui ai commi da 1-bis a 1-sexies si applicano anche per gli interventi realizzati su fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non

sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni e sono calcolate su un ammontare complessivo di spese non superiore a euro 96.000 ogni 200 metri quadri di superficie risultante dalla documentazione catastale. Per valori eccedenti i 200 metri quadri di superficie, la detrazione è calcolata in maniera proporzionale».

### 3.75

MALAN, GIBIINO, D'ALI'

#### **Respinto**

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

«2-bis). dopo il comma 1-sexies.1 è aggiunto il seguente. "1-sexies.2. Le detrazioni di cui ai commi da 1-bis a 1-sexies si applicano anche per gli interventi realizzati su fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, e sono calcolate su un ammontare complessivo di spese non superiore a euro 96.000 ogni 200 metri quadri di superficie risultante dalla documentazione catastale. Per valori eccedenti i 200 metri quadri di superficie, la detrazione è calcolata in maniera proporzionale.».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni», con le seguenti: «225 milioni» e le parole: «330 milioni di euro», con le seguenti: «305 milioni di euro».*

### 3.76

CROSIO, COMAROLI

#### **Respinto**

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

«2-bis). dopo il comma 1-sexies.1 è aggiunto il seguente:

"1-sexies.2. Le detrazioni di cui ai commi da 1-bis a 1-sexies si applicano anche per gli interventi realizzati su fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, e sono calcolate su un ammontare complessivo di spese non superiore a euro 96.000 ogni 200 metri quadri di superficie risultante dalla documentazione catastale. Per valori eccedenti i 200 metri quadri di superficie, la detrazione è calcolata in maniera proporzionale"».

*Conseguentemente, all'onere pari a 24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 24 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.*

### **3.77**

CROSIO, COMAROLI

#### **Respinto**

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2 è inserito il seguente:*

*«2-bis. Al comma 1-septies le parole "zone classificate a rischio sismico 1" sono sostituite dalle seguenti: "zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3"».*

*Conseguentemente, all'onere pari a 2 milioni di euro per l'anno 2018, 24 milioni per l'anno 2019, 45 milioni per l'anno 2020, 63 milioni per l'anno 2021 e 80 milioni annui a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 2 milioni di euro per l'anno 2018, 24 milioni per l'anno 2019, 45 milioni per l'anno 2020; 63 milioni per l'anno 2021 e 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.*

### **3.78**

MALAN, GIBIINO, D'ALI'

#### **Respinto**

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2 è inserito il seguente numero:*

*«2-bis. Al comma 1-septies le parole: "zone classificate a rischio sismico 1" sono sostituite dalle seguenti: "zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3"».*

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni», con le seguenti: «248 milioni» e le parole: «330 milioni di euro», con le seguenti: «280 milioni di euro».*



---

**3.79**

VICECONTE

**Respinto**

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Al comma 1-septies le parole: "zone classificate a rischio sismico 1", sono sostituite dalle seguenti: "zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3"».

*Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione, pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.*

---

**3.80**

RUSSO

**Respinto**

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:*

«2-bis) Al comma 1-septies, le parole: "zone classificate a rischio sismico 1", sono sostituite dalle seguenti: "zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3"».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle Finanze», apportare le seguenti variazioni;*

2018: - 24.500.000;

2019: - 24.500.000;

2020: - 24.500.000.

---

**3.81**

COMPAGNONE, SCAVONE, MILO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), inserire il seguente:*

«2-bis. Al comma 1-septies le parole: "zone classificate a rischio, sismico 1", sono sostituite dalle seguenti: "zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3"».

**3.82**

SANTINI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) è inserito il seguente:*

«2-bis Al comma 1-septies le parole: "zone classificate a rischio sismico 1", sono sostituite dalle seguenti: "zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3"».

**3.83**

BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

**Respinto**

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), inserire il seguente:*

«2-bis) al comma 1-septies, dopo le parole: "rischio sismico 1", inserire le seguenti: ", a rischio sismico 2 nonché a rischio sismico 3," e dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Il Fondo da ripartire per l'accelerazione delle attività di ricostruzione a seguito di eventi sismici di cui all'articolo 14 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 è incrementato di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020"».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2018 e di 130 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».*

**3.84 (testo 2)**

MARINELLO, VICECONTE, VACCARI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera b), punto 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le parole: "A+" sono sostituite dalle seguenti: "A++" e le parole: "A per i forni" sono sostituite dalle seguenti: "A+ per i forni e le cappe da cucina"».*

*Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.*

**3.85**

MORONESE, PUGLIA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:*

*«3-bis. Al comma 2 sostituire le parole: "non inferiore ad A+, nonché A per i forni," con le seguenti: "non inferiore ad A++, nonché A+ per i forni,"».*

**3.86**

GIROTTA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

**Respinto**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*«1-bis. La detrazione fiscale di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applicano anche alle spese sostenute, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, per l'acquisto di sistemi di accumulo collegati contestualmente, o successivamente, alla realizzazione di impianto fotovoltaico. La detrazione di cui al presente comma spetta nella misura del 65 per cento delle spese documentate sostenute per l'acquisto del sistema di accumulo, a condizione che il medesimo si configuri come elemento funzionalmente collegato all'implan-*

to fotovoltaico di potenza non superiore ai 20 kW. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 20.000 euro».

*Conseguentemente, all'articolo 92; comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «150 milioni di euro per l'anno 2018 e di 130 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».*

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 50.000.000;

2019: - 100.000.000;

2020: - 100.000.000.

### 3.87

GIROTTA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

#### Respinto

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 75, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016", sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018"».

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 35.000.000;

2019: - 35.000.000;

2020: - 35.000.000.

### 3.88

GIROTTA, CASTALDI, CIOFFI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

#### Respinto

*Al comma 2, sostituire le parole: «Per l'anno 2018», con le seguenti: «Per gli anni dal 2018 al 2020».*

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».*

---

### **3.89**

CANDIANI, COMAROLI

#### **Respinto**

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 2, sostituire le parole: «5.000 euro», con le seguenti: «20.000 euro»;*

b) *al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire le parole: «5.000 euro», con le seguenti: «30.000 euro»;*

2) *dopo le parole: «al condominio», aggiungere le seguenti: «e da questo pagate al fornitore che ha eseguito l'intervento».*

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 71, sostituire le parole da: «è incrementato di», fino alla fine del comma con le seguenti: «è incrementato di 170 milioni di euro per l'anno 2018 e di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».*

---

### **3.90**

BIGNAMI

#### **Respinto**

*Al comma 2, dopo le parole: «ad uso abitativo», aggiungere le seguenti: «ed in attesa della revisione delle categorie e dell'aggiornamento dei valori catastali, esclusivamente per le categorie catastali da A1 ad A7».*

---

**3.91**

DE PETRIS, BAROZZINO, PEGORER, RICCHIUTI, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

**Respinto**

*Al comma 2, dopo le parole: «ad uso abitativo», inserire le seguenti: «, ad esclusione di quelle alle quali sono attribuite le categorie catastali A/8 e A/9,».*

---

**3.92**

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «realizzazione pozzi», aggiungere le seguenti: «, anche ai fini della realizzazione di orti urbani».*

---

**3.93 (testo 2)**

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

**Respinto**

*Al comma 2, lettera a) dopo le parole: «realizzazione pozzi» aggiungere le seguenti: «e cisterne chiuse per la raccolta delle acque piovane o reflue, se utilizzabili a scopo irriguo».*

---

**3.94**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

**Respinto**

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «a verde», inserire le seguenti: «ovvero la realizzazione di coperture rimovibili».*

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole da: «di 250 milioni» fino alla fine del comma, con le seguenti: «di 150 milioni di euro per l'anno 2018 e di 230 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».*

**3.95**

VACCARI, CALEO, DALLA ZUANNA, LUCIA ESPOSITO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO

**Respinto**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2018 per interventi finalizzati alla sostituzione di apparecchi sanitari (vasi) con nuovi apparecchi aventi scarico massimo fino a 6 litri, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente. La detrazione è calcolata sulle spese di acquisto e installazione degli apparecchi sanitari e relativi sistemi di scarico, con valore non superiore a 550 euro per singolo intervento, comprendente le spese relative alla loro posa in opera e alle opere murarie ad essa collegate».

*Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «327 milioni di euro per l'anno 2019, di 326 milioni di euro per l'anno 2020, di 328 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2029 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030».*

**3.96**

VACCARI, CALEO, DALLA ZUANNA, LUCIA ESPOSITO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, PAGLIARI

**Respinto**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Per finalità di tutela dell'ambiente, per le imprese e per i lavoratori autonomi cessionari di pneumatici ricostruiti, secondo il regolamento ECE/ONU 109, da destinare ai veicoli di cui all'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), per gli anni 2018, 2019 e 2020 è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 20 per cento della spesa relativa all'acquisto di pneumatici ricostruiti. Il credito spetta per l'acquisto di un treno di pneumatici ricostruiti secondo la norma ECE/ONU 109 per ciascun veicolo di cui all'articolo 164 del TUIR, ogni anno. Il credito di imposta IRPEF/IRES, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo all'acquisto, è utilizzabile esclusivamente in compensa-

zione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi, e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

*Conseguentemente, alla Tabella 4, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018: - 16.500.000;

2019: - 16.500.000;

2020: - 16.500.000.

### **3.97**

SANTINI, TOMASELLI, BROGLIA, PUPPATO

#### **Respinto**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 12, comma 1, della legge 28 luglio 2016, n. 154, sostituire la lettera *b*) con la seguente:

"*b*) da imprese agricole, artigiane, industriali, commerciali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti possesso di adeguate competenze. Tali conoscenze si intendono acquisite se si riscontra almeno una delle seguenti condizioni:

- 1) l'impresa sia iscritta al Registro delle imprese da almeno 5 anni;
- 2) il responsabile tecnico dell'impresa abbia esercitato, per almeno cinque anni, l'attività di manutenzione del verde come titolare di azienda, come coadiuvante familiare o come dipendente con responsabilità tecniche".».



**3.98**

MORONESE, PUGLIA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 12 della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nelle more della definizione delle modalità per l'effettuazione dei corsi di formazione le imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, possono richiedere l'iscrizione al Registro ufficiale dei produttori con riserva. Entro 6 mesi dall'attivazione dei corsi di formazione le imprese di cui al precedente capoverso provvedono a produrre l'attestato di idoneità di cui al comma 1, lettera b)».

**3.99**

COMAROLI

**Respinto**

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La stessa detrazione è usufruibile anche dalle fondazioni Onlus che svolgono servizi socio-assistenziali per anziani per interventi di cui al medesimo comma 2, realizzati su immobili di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni».

*Conseguentemente, all'onere pari a 800 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante:*

a) quanto a 155 milioni di euro per il 2018 e di 272 milioni di euro a decorrere dal 2019 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 82 milioni di euro per l'anno 2018 e per 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dello sviluppo economico per 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 al Ministero della giustizia per 11 milioni di euro per l'anno 2018 e per 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'interno per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro

a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 4 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 10 milioni di euro per l'anno 2018 e per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 4 milioni di euro per l'anno 2018 e per 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019; al Ministero della salute per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;

b) quanto a 250 milioni per l'anno 2018 e 330 milioni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 345 milioni per l'anno 2018 e 198 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) quanto a 50 milioni per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

e) quanto a 198 milioni di euro a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato, fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: diritti sociali, politiche sociali e famiglia, politiche per il lavoro, tutela della salute, difesa e sicurezza.

*Conseguentemente,*

a) all'articolo 92:

1) *sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 345 milioni di euro per l'anno 2018 e di 198 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020,»;

2) *sostituire la rubrica con la seguente: «(Rideterminazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica)».*

b) *all'articolo 58, comma 9, sostituire le parole: «di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019» con le seguenti: «di 100 milioni di euro per l'anno 2018, di 150 milioni di euro per l'anno 2019».*

---

**3.100**

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 4, dopo la parola: «manutenzione», inserire le seguenti: «ordinaria e straordinaria».*

---

**3.101**

GAMBARO

**Respinto**

*Al comma 5, dopo le parole: «La detrazione di cui ai commi da 2 a 4 spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni», aggiungere le seguenti: «ed il progetto, nei casi di cui al comma 4, sia redatto da un tecnico iscritto in un albo professionale del settore agrario».*

---

**3.102**

DI BIAGIO, VICECONTE

**Respinto**

*Al comma 5, dopo le parole: «delle operazioni», inserire le seguenti: «ed il progetto, nei casi di cui al comma 4, sia redatto da un tecnico iscritto a un albo professionale del settore agrario».*

---

**3.103**

SPOSETTI

**Respinto**

*Al comma 5, dopo le parole: «delle operazioni», inserire le seguenti: «ed il progetto, nei casi di cui al comma 4, sia redatto da un tecnico iscritto in un albo professionale del settore agrario».*

---

**3.104**

SCOMA

**Respinto**

*Al comma 5, dopo le parole: «a consentire la tracciabilità delle operazioni», inserire le seguenti: «ed il progetto, nei casi di cui al comma 4, sia redatto da un tecnico iscritto in un albo professionale del settore agrario».*

---

**3.105**

GIROTTA, CASTALDI, CIOFFI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

**Respinto**

*Al comma 5, sostituire le parole: «10 quote annuali», con le seguenti: «5 quote annuali».*

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 50.000.000;

2019: - 50.000.000;

2020: - 50.000.000.

---

**3.106**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

**Respinto**

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«5-bis. A tutti gli effetti di legge, per imprese di autoproduzione di energia elettrica si intendono anche i consorzi e le società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili utilizzata per uso proprio, per uso delle imprese ad esse associate e dei loro soci.

5-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze».

### 3.107

ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO

#### Respinto

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. A decorrere dall'anno 2018, le detrazioni spettanti ai sensi del presente articolo sono ripartite in cinque quote annuali costanti e di pari importo in favore di soggetti di età pari o superiore a settanta anni che si trovano in stato di quiescenza».

*Conseguentemente, all'onere pari a 800 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante:*

a) quanto a 155 milioni di euro per il 2018 e di 272 milioni di euro a decorrere dal 2019 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 82 milioni di euro per l'anno 2018 e per 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dello sviluppo economico per 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 al Ministero della giustizia per 11 milioni di euro per l'anno 2018 e per 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'interno per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 4 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 10 milioni di euro per l'anno 2018 e per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 4 milioni di euro per l'anno 2018 e per 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019; al Ministero della salute per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;

b) quanto a 250 milioni per l'anno 2018 e 330 milioni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte

a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 345 milioni per l'anno 2018 e 198 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) quanto a 50 milioni per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

e) quanto a 198 milioni di euro a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato, fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: diritti sociali, politiche sociali e famiglia, politiche per il lavoro, tutela della salute, difesa e sicurezza.

*Conseguentemente,*

a) all'articolo 92:

1) *sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 345 milioni di euro per l'anno 2018 e di 198 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020,»;

2) *sostituire la rubrica con la seguente: «(Rideterminazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica)».*

b) *all'articolo 58, comma 9, sostituire le parole: «di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019» con le seguenti: «di 100 milioni di euro per l'anno 2018, di 150 milioni di euro per l'anno 2019».*

### **3.108**

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, LANIECE

#### **Respinto**

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge per gli interventi di efficienza energetica negli

edifici, di ristrutturazione edilizia, per quelli di acquisto di mobili e per quelli di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, per i quali la legge vigente prevede per gli aventi diritto la possibilità di portare in detrazione le spese sostenute in 10 quote annuali di pari importo, qualora in uno degli anni successivi a quello di sostenimento della spesa la detrazione risulti d'importo superiore all'imposta dovuta, l'avente diritto può richiedere la compensazione ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero il rimborso della quota annuale non detratta secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione».

*Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Fondi da ripartire, programma Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti modificazioni:*

2018:

CP: - 40.000.000;

CS: - 40.000.000;

2019:

CP: - 40.000.000;

CS: - 40.000.000;

2020:

CP: - 40.000.000;

CS: - 40.000.000.

### **3.109**

GIROTTI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

#### **Respinto**

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Le detrazioni fiscali di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applicano anche alle spese sostenute, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, per l'acquisto di batterie al litio installate su veicoli elettrici. La detrazione di cui al presente comma spetta nella misura del 65 per cento delle spese sostenute per l'acquisto delle batterie ed è calcolata su un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 10.000 euro.».

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 15.000.000;

2019: - 15.000.000;

2020: - 15.000.000.

---

### **3.110**

SANTINI, PUPPATO, PANIZZA, PAGLIARI

#### **Ritirato**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Le detrazioni fiscali previste dall'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sono prorogate per il triennio 2017-2019. Le detrazioni fiscali di cui al comma precedente sono fruibili per il triennio 2017-2019 anche dai soci di cooperative edilizie di abitazione assegnatari in godimento di alloggi adibiti a propria abitazione principale. La misura della detrazione spetta in conformità a quanto previsto nei commi 1 e 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018: - 5.000.000;

2019: - 5.000.000;

2020: - 5.000.000.

---



**3.111**

SANTINI, PUPPATO

**Respinto**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Alla Tabella A, Parte III-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, aggiungere il seguente numero:

1-quater) locazioni a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, di immobili adibiti ad abitazione principale e locazioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018: - 5.000.000;

2019: - 5.000.000;

2020: - 5.000.000.

**3.112**

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

**Respinto**

*Sostituire il comma 6 con i seguenti:*

«6. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 47 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, le parole: "Per il quadriennio 2014-2017", sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2014";

6-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 3, comma 2, il secondo periodo è soppresso.

6-ter. Agli oneri di cui al comma 6 si provvede per quota parte con i risparmi derivanti dalla disposizione di cui al comma 6-bis e per quota parte con le risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92 della presente legge».

---

**3.113**

MIRABELLI, VACCARI, CALEO, DALLA ZUANNA, LUCIA ESPOSITO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO

**Respinto**

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. A decorrere dall'anno 2018 l'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è ridotta al 10 per cento».

*Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «di 123,7 milioni di euro per l'anno 2018 e di 197,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».*

---

**3.114**

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

**Respinto**

*Al comma 6, sostituire le parole: «dal 2014 al 2019», con le seguenti: «dal 2014 al 2020», ed aggiungere il seguente comma:*

«6-bis. Agli eventuali oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 6 si provvede per l'anno 2020 con quota parte delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92 della presente legge».

---

**3.115**

CROSIO, COMAROLI

**Respinto**

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

*Conseguentemente, all'onere pari a 18 milioni di euro per l'anno 2019, 29 milioni di euro per l'anno 2020 e 43 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 18 milioni di euro per l'anno 2019, 29 milioni di euro per l'anno 2020 e 43 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.*

**3.116**

RUSSO

**Respinto**

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 14.300.000;

2019: - 28.600.000;

2020: - 42.900.000.

**3.117**

SANTINI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 6 inserire il seguente comma:*

*6-bis.* All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

**3.118**

COMPAGNONE, SCAVONE, MILO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

*6-bis.* All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n.208, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

**3.119**

VICECONTE

**Respinto**

*«Dopo il comma 6 inserire i seguenti:*

*6-bis.* All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n.208, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

*6-ter* A copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma *6-bis*, pari a 50 milioni a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.»

**3.120**

FABBRI, TOMASELLI, MUCCHETTI, ASTORRE, FISSORE, PEZZOPANE, SCALIA, VALDINOSI, RUSSO

**Respinto**

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 1, comma 75, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti «dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018».

*Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, di 298 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 299 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029».*

**3.121 (testo 2)**

SANTINI, TOMASELLI, BROGLIA

**Respinto**

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. All'articolo 1, comma 75, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018".

*Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, di 298 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 299 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno»*

**3.122**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

**Respinto**

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. All'articolo 1, comma 75, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018"».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 30,2 milioni di euro annui, si provvede mediante il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 che è ridotto di 370 milioni di euro annui per il triennio dal 2018 al 2020.*

**3.123**

COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, CENTINAIO

**Respinto**

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. All'articolo 1, comma 75, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti "dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018".

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole da: «è incrementato di» fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 219,8 milioni di euro per l'anno 2018, di 299,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».*

**3.124**

BIANCONI, VICECONTE

**Ritirato**

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 1, comma 75, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019".

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 15,2 milioni di euro nel 2018, 53 milioni di euro nel 2019, 68 milioni di euro nel 2020, 60,4 milioni di annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2028 e 7,4 milioni di euro nel 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».*

**3.125**

BIANCONI, VICECONTE

**Respinto**

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 1, comma 75 della legge 28 dicembre 2015, n.208, le parole: "dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018".

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 15,2 milioni di euro nel 2018, 37,8 milioni di euro nel 2019 e 30,2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».*

**3.126**

BIANCONI, VICECONTE

**Respinto**

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 75 è inserito il seguente:

«75-bis. Le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni, che stipulino nel corso dell'anno 2018 un contratto di locazione avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo da adibire ad abitazione principale, beneficiano di una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro. Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con quello di cui alla lettera c) del comma 74. L'agevolazione fiscale di cui al presente comma è riconosciuta, a domanda, nel limite massimo di spesa pari a 15,2 milioni di euro nel 2018, 37,8 milioni di euro nel 2019 e 30,2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2028. L'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma nel caso in cui, in sede di attuazione, si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa programmato, l'Agenzia delle entrate non prende in esame ulteriori domande finalizzate ad usufruire dell'agevolazione di cui al presente comma.

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 15,2 milioni di euro nel 2018, 37,8 milioni di euro nel 2019 e 30,2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2028; si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.*



**3.127**

SANTINI

**Respinto**

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-bis. Per il triennio 2018-2020, in via sperimentale, il canone di locazione relativo ai nuovi contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.

6-ter. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1 nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.

6-quater. Alle minori entrate, valutate in 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**3.128**

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

**Respinto**

*Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«6-bis. Per il triennio 2018-2020, in via sperimentale, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nelle categorie catastali A/10 e C/1, situati in zona territoriale omogenea A), nonché immobili di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, inclusi nelle categorie catastali A/10 e C/1, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.

6-ter. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 6-bis, nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente comma e del comma 6-bis.

6-quater. Alle minori entrate, valutate in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

**3.129**

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

**Respinto**

*Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«6-bis. Per il triennio 2018-2020, in via sperimentale, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, inclusi nelle categorie catastali A/10 e C/1, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.

6-ter. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 6-bis, nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente comma e del comma 6-bis.

6-quater. Alle minori entrate, valutate in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

**3.130**

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

**Respinto**

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-bis. Per il triennio 2018-2020, in via sperimentale, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.

6-ter. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1 nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.

6-quater. Alle minori entrate, valutate in 980 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**3.131**

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

**Respinto**

*Dopo il comma 6, inserire i seguenti:*

«6-bis. Per il triennio 2018-2020, in via sperimentale, il canone di locazione relativo ai nuovi contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.

6-ter. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1 nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.

6-quater. Alle minori entrate, valutate in 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**3.132**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:*

«6-bis. Per il triennio 2018-2020, in via sperimentale il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.

6-ter. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1 nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.

6-quater. Alle minori entrate, valutate in 980 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**3.133**

BONFRISCO, QUAGLIARIELLO, DI GIACOMO, FUCKSIA

**Respinto**

*Dopo il comma 6, inserire i seguenti:*

«6-bis. Per il triennio 2018-2020, in via sperimentale, il canone di locazione relativo ai contratti stipulati a far data dal 1° gennaio 2018, aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1, e le relative pertinenze locato congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.

6-ter. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1 nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.

6-quater. Alle minori entrate, valutate in 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**3.134**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI, SACCONI

**Respinto**

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-bis. Per il triennio 2018-2020, in via sperimentale, il canone di locazione relativo ai nuovi contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.

6-ter. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1 nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.

6-quater. Alle minori entrate, valutate in 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».



**3.135**

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

**Respinto**

*Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«6-bis. Per il triennio 2018-2020, in via sperimentale, il canone di locazione relativo ai nuovi contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.

6-ter. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 6-bis, nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente comma e del comma 6-bis.

6-quater. Alle minori entrate, valutate in 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

**3.136**

COMAROLI

**Respinto**

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-bis. In via sperimentale, per il biennio 2018-2019, al fine di favorire lo sviluppo di esercizi di vicinato situati nei soli centri storici (zone A, come definite dall'articolo 2 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444), è disposta l'introduzione della cedolare secca, in ragione di un'aliquota del 21 per cento, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sui contratti di locazione aventi ad oggetto immobili nei quali si svolgano le attività ai cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e le relative pertinenze locate congiuntamente la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.

6-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 6-bis nonché del versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente comma.

6-quater. Al maggiori oneri di cui al comma 6-bis, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole da: «è incrementato di» fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2018, di 230 milioni di euro per l'anno 2019 e di 330 milioni di euro a decorrere dal 2020».*

**3.137 (testo 2)**

SANTINI, DEL BARBA, PUPPATO, PAGLIARI

**Ritirato**

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-bis. I commi da 1 a 5-ter dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono sostituiti dai seguenti:

"1. Ai fini del presente articolo, per locazioni brevi si intendono i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati a qualsiasi finalità, compresa quella turistica, dal titolare di diritto reale sull'immobile, dal locatario dello stesso o dal comodatario, di durata non superiore a 10 giorni, ivi compresi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero per il tramite di piattaforme telematiche che mettono in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

2. Gli immobili locati, per intero o solo in parte, secondo i contratti di cui al comma 1 mantengono la destinazione d'uso abitativo e non sono assimilabili alle strutture ricettive, fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

3. A decorrere dal 1° giugno 2017, sui canoni e corrispettivi lordi derivanti dai contratti di cui al comma 1, in cui il locatore agisca in qualità di persona fisica al di fuori dell'attività di impresa, nonché nell'ambito dell'offerta di alloggio a titolo oneroso in strutture ricettive non imprenditoriali disciplinate ai sensi delle normative turistiche regionali, si applicano le disposizioni sulla cedolare secca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento, salva opzione per il regime ordinario da esercitare in dichiarazione dei redditi.

4. I soggetti che, senza incassare o intervenire nel pagamento dei canoni o corrispettivi relativi di cui al comma 1, esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca ai un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, trasmettono i dati relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3 conclusi per il loro tramite entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i predetti dati. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3 è punita con la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata

entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

5. Al fine di contrastare l'evasione ed incentivare l'emersione dei redditi derivanti dai contratti di cui al comma 1, a titolo sperimentale per tre anni a partire dal periodo fiscale al 31 dicembre 2018, soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero le piattaforme telematiche di cui al comma 1 che incassano tramite sistemi di pagamento tracciabili i canoni o i corrispettivi di cui al comma 3, ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, operano, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta della cedolare secca con aliquota pari al 10 per cento sull'ammontare del canoni e corrispettivi all'atto del pagamento al beneficiario qualora quest'ultimo abbia dichiarato di volersi avvalere di tale opzione. Tali soggetti provvedono al versamento delle suddette ritenute con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e alla loro certificazione e dichiarazione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Qualora i soggetti di cui al comma 1 dichiarino di non volersi avvalere di tale opzione, ai contratti in oggetto si applicano esclusivamente le disposizioni di cui al comma 3 senza alcun intervento da parte di intermediari e piattaforme telematiche.

*5-bis.* I soggetti di cui sopra non fiscalmente residenti in Italia, né ivi stabiliti, ma operanti da uno Stato che consente lo scambio di informazioni e che abbiano optato per la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati per il loro tramite in luogo dei locatori, possono scegliere di adempiere gli obblighi di cui al comma 5 direttamente dal loro luogo di stabilimento ovvero tramite rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

*5-ter.* L'adempimento degli obblighi di cui al precedente comma 4 da parte dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e delle piattaforme telematiche operanti in libera prestazione di servizi da un altro Stato membro non comporta la presenza di una stabile organizzazione in Italia di tali soggetti.

*5-quater.* L'accesso ai dati comunicati dai soggetti di cui al comma 5 è consentito in via esclusiva alle sole amministrazioni fiscali e finanziarie dello Stato ai fini di controllo e rendicontazione, le quali assicurano idonee misure di Sicurezza a tutela dei dati personali dei soggetti passivi. La piattaforma o il soggetto intermediario, se necessario per le dovute verifiche sul regolare assolvimento dell'imposta e/o degli obblighi in capo all'agente contabile, fornisce un estratto dei registri e scritture contabili necessarie per il controllo dell'accuratezza della riscossione e per il successivo riversamento dell'aliquota prevista. Le amministrazioni, nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria sulla circolazione dei dati personali possono utilizzarli solamente per il controllo sull'accuratezza dell'aliquota riscossa e versata, nonché condividerli, su richiesta, con i soli soggetti preposti al controllo sovraordinato".

6-ter. L'articolo 53 del decreto legislativo 22 maggio 2011, n. 79 è abrogato.

6-quater. All'articolo 4, comma 1, primo periodo, del decreto-legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo le parole: "coloro che alloggiano nelle strutture ricettive", sono aggiunte le seguenti: "o negli immobili locati secondo contratti di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50".

6-quinquies. All'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 dopo le parole: "coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città" sono aggiunte le seguenti: "o negli immobili locati secondo i contratti di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50"; e le parole: "da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione", sono sostituite dalle seguenti: "da applicare, esclusivamente secondo i criteri di gradualità in proporzione al prezzo"».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018:-18.250.000;

2019:-18.250.000;

2020:-18.250.000.

### 3.138

VICARI

#### **Respinto**

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-bis. Per il biennio 2018-2019, il canone di locazione relativo ai nuovi contratti, stipulati dal 1° gennaio 2018, aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione. La cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.

*6-ter.* La cedolare secca di cui al comma *6-bis* è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma *6-bis* nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del comma precedente».

*Conseguentemente, per la copertura degli oneri derivanti dai commi 6-bis e 6-ter, pari a 140 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2018 e 2019: sostituire il comma 1 dell'articolo 82 con il seguente:*

*«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 110 milioni di euro per l'anno 2018 e di 190 milioni di euro per l'anno 2019 e di 330 milioni a decorrere dall'anno 2020».*

### **3.139**

VICARI

#### **Respinto**

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

*«6-bis.* Per il biennio 2018-2019, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione. La cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.

*6-ter.* La cedolare secca di cui al comma *6-bis* è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente

già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 6-*bis* nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del comma precedente».

*Conseguentemente, per la copertura degli oneri derivanti dai commi 6-bis e 6-ter, pari a 987 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2018 e 2019:*

a) *sostituire il comma 1 dell'articolo 92 con il seguente:*

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 203 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.»;

b) *sostituire il primo periodo del comma 1 dell'articolo 95 con il seguente:*

«Il fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è rifinanziato per 953 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033».

### **3.140**

VICARI

#### **Respinto**

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-*bis*. In via sperimentale, per il biennio 2018-2019 e nel rispetto dei criteri di cui al comma 6-*ter* e dei limiti di spesa cui al comma 6-*quater*, al fine di favorire il riutilizzo nei centri storici di immobili inclusi nella categoria catastale C/1, non locati da almeno due anni, è disposta la concessione di agevolazioni fiscali nella forma della cedolare, secca, in ragione di un'aliquota del 15 per cento, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e, delle relative addizionali, dell'imposta sui redditi delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione, in caso di avvio da parte di soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni di:

a) un'attività di vendita al dettaglio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o di somministrazione

ne di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, ed alle corrispondenti norme di legge regionali che disciplinano i predetti settori;

b) un'attività di produzione e vendita di prodotti artigianali, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443.

6-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di accesso all'agevolazione di cui al comma 1, nonché i criteri per la delimitazione delle aree territoriali nelle quali applicare le agevolazioni medesime.

6-quater. Per le finalità di cui al comma 6-bis è stanziata la somma di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### 3.141

VICARI

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-bis. I commi da 1 a 5-ter dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertita con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono sostituiti dai seguenti:

"1. Ai fini del presente articolo, per locazioni brevi si intendono i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati a qualsiasi finalità, compresa quella turistica, dal titolare di diritto reale sull'immobile, dal locatario dello stesso o dal comodatario, di durata non superiore a 10 giorni, ivi compresi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero per il tramite di piattaforme telematiche che mettono in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

2. Gli immobili locati, per intero o solo in parte, secondo i contratti di cui al comma 1 mantengono la destinazione d'uso abitativo e non sono assimilabili alle strutture ricettive, fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

3. A decorrere dal 1° giugno 2017, sui canoni e corrispettivi lordi derivanti dai contratti di cui al comma 1, in cui il locatore agisca in qualità di persona fisica al di fuori dell'attività di impresa, nonché nell'ambito



dell'offerta di alloggio a titolo oneroso in strutture ricettive non imprenditoriali disciplinate ai sensi delle normative turistiche regionali, si applicano le disposizioni sulla cedolare secca di cui dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento, salva opzione per il regime ordinario da esercitare in dichiarazione dei redditi.

4. I soggetti che, senza incassare o intervenire nel pagamento dei canoni o corrispettivi relativi di cui al comma 1, esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca ai un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, trasmettono i dati relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3 conclusi per il loro tramite entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i predetti dati. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti di cui al comma 1 e 3 è punita con la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

5. Al fine di contrastare l'evasione ed incentivare l'emersione dei redditi derivanti dai contratti di cui al comma 1 a titolo sperimentale per tre anni a partire dal periodo fiscale in corso al 31 dicembre 2018, qualora i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero le piattaforme telematiche di cui al comma 1, incassino tramite strumenti di pagamento tracciabili i canoni o i corrispettivi di cui al comma 3, ovvero intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, operano, in qualità di agente contabile, una ritenuta a titolo di imposta pari al 10 per cento all'atto del pagamento al beneficiario, cui rilasciano idonea ricevuta. Tali soggetti provvedono versamento delle suddette ritenute in forma anonima ed aggregata su base mensile con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. I soggetti che operano ritenuta e versamento ai sensi del presente comma non sono tenuti agli obblighi dichiarativi di cui al comma 4.

*5-bis.* I soggetti di cui sopra non fiscalmente residenti in Italia, né ivi stabiliti, ma operanti da uno Stato che consente lo scambio di informazioni e che abbiano optato per la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati per il loro tramite in luogo dei locatari, possono scegliere di adempiere gli obblighi di cui al comma 5 direttamente dal loro luogo di stabilimento ovvero tramite rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

*5-ter.* L'adempimento degli obblighi di cui al precedente comma 4 da parte dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e delle piattaforme telematiche operanti in libera prestazione di servizi da un altro Stato membro non comporta la presenza di una stabile organizzazione in Italia di tali soggetti.

*5-quater.* Nel caso in cui sia esercitata l'opzione per il regime ordinario in luogo di quello di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, la ritenuta di cui al presente articolo si considera effettuata a titolo di acconto.

*5-quinquies.* L'accesso ai dati comunicati dai soggetti di cui al comma 5 è consentito in via esclusiva alle amministrazioni fiscali e finanziarie dello Stato, le quali assicurano idonee misure di sicurezza a tutela dei dati personali dei contribuenti. La piattaforma o il soggetto intermediario, se necessario per le dovute verifiche sul regolare assolvimento dell'imposta e/o degli obblighi in capo all'agente contabile, fornisce un estratto dei registri e scritture contabili necessarie per il controllo dell'accuratezza della riscossione e per il successivo riversamento dell'aliquota prevista al comma 5."

*6-ter.* L'articolo 53 del decreto legislativo 22 maggio 2011, n. 79 è abrogato.

*6-quater.* All'articolo 4, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo le parole: "coloro che alloggiano nelle strutture ricettive", sono aggiunte le seguenti: "o negli immobili locati secondo i contratti di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50".

*6-quinquies.* All'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 dopo le parole: "coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città" sono aggiunte le seguenti: "o negli immobili locati secondo i contratti di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50" e le parole: "da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione", sono sostituite dalle seguenti: "da applicare, esclusivamente secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo"».

### 3.142

VICARI

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-bis. I commi da 1 a 5-ter dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertita con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono sostituiti dai seguenti:

"1. Ai fini del presente articolo, per locazioni brevi si intendono i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati a qualsiasi finalità, compresa quella turistica, dal titolare di diritto reale sull'immobile, dal loca-

tario dello stesso o dal comodatario, di durata non superiore a 10 giorni, ivi compresi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero per il tramite di piattaforme telematiche che mettono in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

2. Gli immobili locati, per intero o solo in parte, secondo i contratti di cui al comma 1 mantengono la destinazione d'uso abitativo e non sono assimilabili alle strutture ricettive, fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

3. A decorrere dal 1° giugno 2017, sui canoni e corrispettivi lordi derivanti dai contratti di cui al comma 1, in cui il locatore agisca in qualità di persona fisica al di fuori dell'attività di impresa, nonché nell'ambito dell'offerta di alloggio a titolo oneroso in strutture ricettive non imprenditoriali disciplinate ai sensi delle normative turistiche regionali, si applicano le disposizioni sulla cedolare secca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento, salva opzione per il regime ordinario da esercitare in dichiarazione dei redditi.

4. I soggetti che, senza incassare o intervenire nel pagamento dei canoni o corrispettivi relativi di cui al comma 1, esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, trasmettono i dati relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3 conclusi per il loro tramite entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i predetti dati. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti di cui al comma 1 e 3 è punita con la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

5. Al fine di contrastare l'evasione ed incentivare l'emersione dei redditi derivanti dai contratti di cui al comma 1, a titolo sperimentale per tre anni a partire dal periodo fiscale al 31 dicembre 2018, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero le piattaforme telematiche di cui al comma 1 che incassano tramite sistemi di pagamento tracciabili i canoni o i corrispettivi di cui al comma 3, ovvero che intervergono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, operano, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta della cedolare secca con aliquota pari al 10 per cento sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto del pagamento al beneficiario qualora quest'ultimo abbia dichiarato di volersi avvalere di tale opzione. Tali soggetti provvedono al versamento delle suddette ritenute con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e alla loro certificazione e dichiarazione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Qualora i soggetti di cui al comma 1 dichiarino di non volersi avvalere di tale opzione, ai contratti in oggetto si applicano esclusivamente le disposizioni di cui al comma 3 senza alcun intervento da parte di intermediari e piattaforme telematiche.

*5-bis.* I soggetti di cui sopra non fiscalmente residenti in Italia, né ivi stabiliti, ma operanti da uno Stato che consente lo scambio di informazioni e che abbiano optato per la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati per il loro tramite in luogo dei locatori, possono scegliere di adempiere gli obblighi di cui al comma 5 direttamente dal loro luogo di stabilimento ovvero tramite rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

*5-ter.* L'adempimento degli obblighi di cui al precedente comma 4 da parte dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e delle piattaforme telematiche operanti in libera prestazione di servizi da un altro stato membro non comporta la presenza di una stabile organizzazione in Italia di tali soggetti.

*5-quater.* L'accesso ai dati comunicati dai soggetti di cui al comma 5 è consentito in via esclusiva alle sole amministrazioni fiscali e finanziarie dello Stato ai fini di controllo e rendicontazione, le quali assicurano idonee misure di sicurezza a tutela dei dati personali dei soggetti passivi. La piattaforma o il soggetto intermediarie, se necessario per le dovute verifiche sul regolare assolvimento dell'imposta e/o degli obblighi in capo all'agente contabile, fornisce un estratto dei registri e scritture contabili necessarie per il controllo dell'accuratezza della riscossione e per il successivo riversamento dell'aliquota prevista. Le amministrazioni, nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria sulla circolazione dei dati personali, possono utilizzarli solamente per il controllo sull'accuratezza dell'aliquota riscossa e versata, nonché condividerli, su richiesta, con i soli soggetti preposti al controllo sovraordinato."

*6-ter.* L'articolo 53 del decreto legislativo 22 maggio 2011, n. 79 è abrogato.

*6-quater.* All'articolo 4, comma 1, primo periodo del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo le parole: "coloro che alloggiano nelle strutture ricettive" sono aggiunte le seguenti: "o negli immobili locati secondo i contratti di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50".

*6-quinquies.* All'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122 dopo le parole: "coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città" sono aggiunte le seguenti: "o negli immobili locati secondo i contratti di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50" e le parole: "da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione", sono sostituite dalle seguenti: "da applicare, esclusivamente secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo".

**3.143**

MALAN, GIBIINO, D'ALI'

**Respinto**

*Dopo il comma 6 inserire i seguenti:*

«6-bis. Sino al 31 dicembre 2021, per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi cinque anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, nonché all'alienazione degli stessi, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro duecento ciascuna.

6-ter. Nel caso in cui non si verificano le condizioni di cui al precedente comma, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono altresì dovuti gli interessi di mora a decorrere dall'acquisto dell'immobile di cui al precedente comma 6-bis».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni», con le seguenti: «200 milioni» e le parole: «330 milioni di euro» con le seguenti: «280 milioni di euro».*

**3.144**

VICECONTE

**Respinto**

*Dopo il comma 6 inserire i seguenti:*

6-bis. Sino al 31 dicembre 2021, per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi cinque anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, nonché all'alienazione degli stessi, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro duecento ciascuna.

6-ter. Nel caso in cui non si verificano le condizioni di cui al precedente comma, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse im-

ste. Sono altresì dovuti gli interessi di mora a decorrere dall'acquisto dell'immobile di cui al precedente comma 6-bis».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione, pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.

### 3.145

MILO

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo il comma 6 inserire i seguenti commi:*

6-bis. Sino al 31 dicembre 2021, per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi cinque anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, nonché all'alienazione degli stessi, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro duecento ciascuna.

6-ter. Nel caso in cui non si verificano le condizioni di cui al precedente comma, sono dovute le imposte di registro ipotecaria e catastale nella misura ordinaria; nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono altresì dovuti gli interessi di mora a decorrere dall'acquisto dell'immobile di cui al precedente comma 6-bis.»

### 3.146

CROSIO, COMAROLI

#### Respinto

*Dopo il comma 6 inserire i seguenti:*

«6-bis. Sino al 31 dicembre 2021, per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi cinque anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, nonché all'a-

alienazione degli stessi, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro duecento ciascuna.

*6-ter.* Nel caso in cui non si verificano le condizioni di cui al precedente comma, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono altresì dovuti gli interessi di mora a decorrere dall'acquisto dell'immobile di cui al precedente comma *6-bis.*».

*Conseguentemente alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze» apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018: - 48.000.000

2019: - 48.000.000

2020: - 48.000.000

2021: - 48.000.000

### **3.147**

RUSSO

#### **Respinto**

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«*6-bis.* Sino al 31 dicembre 2021, per i trasferimenti di interi fabbricati a favore di imprese di costruzione e di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi cinque anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente purché nel rispetto delle norme urbanistiche vigenti, nonché alla loro alienazione, si applicano l'imposta di registro e le Imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro duecento ciascuna.

*6-ter.* Nel caso in cui non si verificano le condizioni di cui al comma *6-bis*, sono dovute le imposte di registro; ipotecaria e catastale nella misura ordinaria nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono altresì dovuti gli interessi di mora a decorrere dall'acquisto dell'immobile di cui al precedente comma *6-bis*».

*Conseguentemente,*

*alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 40.000;000;

2019: - 40.000.000;

2020: - 40.000.000.

---

### 3.148

DI BIAGIO, SUSTA

#### Respinto

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Nella Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il punto n. 20-bis) è aggiunto il seguente: "20-ter) interventi, realizzati su unità immobiliari ad uso abitativo o sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, relativi alla:

a) "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;

b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili».

*Conseguentemente alla Tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018: - 10.000.000;

2019: - 20.000.000;

2020: - 25.000.000

---

### 3.149

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo il comma 6, inserire i seguenti:*

«6-bis. Per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 e relative all'acquisto ed installazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica dotate di uno o più punti di ricarica non accessibili al pubblico ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera h) del decreto legislativo 16 dicembre 2016 n. 257, spetta una detrazione dall'imposta lorda sul reddito per una quota pari al 65 per cento degli importi a carico del contribuente, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo.



6-ter. La detrazione di cui al comma 6-bis si applica anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente per l'acquisto ed installazione di infrastrutture di ricarica sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile».

---

**3.150**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

**Ritirato**

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al comma 1, lettera i-sexies), le parole: "distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa" sono sostituite dalle seguenti "distante da quest'ultimo almeno 50 chilometri".

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 50.000.000

2019: - 70.000.000

2020: - 70.000.000

---

**3.151**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

**Ritirato**

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al comma 1, lettera i-sexies), dopo le parole: "100 chilometri", sono inserite le seguenti ", o 50 chilometri per gli studenti fuori sede residenti in zone montane o disagiate,"».

*Conseguentemente, alla Tabella 14, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 50.000.000;

2019: - 70.000.000;

2020: - 70.000.000.

---

### 3.152

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

#### Ritirato

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera i-sexies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole "provincia diversa" sono inserite le seguenti "dagli studenti fuori sede residenti in zone montane o disagiate che frequentino università ubicata in un comune distante almeno 50 chilometri dal comune di residenza».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 50.000.000;

2019: - 70.000.000;

2020: - 70.000.000.

---

### 3.153

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

#### Ritirato

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Il termine per l'applicabilità dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b-ter) del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i fabbricati rurali ancora iscritti al Catasto Terreni e non ancora dichiarati al Catasto Edilizio Urbano, di cui all'articolo 13, comma 14-ter e 14-quater, della legge 6 dicembre 2011, n. 201, è fissato improrogabilmente al 30 giugno 2018».

---

**3.154**

COLLINA, DEL BARBA

**Respinto**

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«7. Le prestazioni di servizi e le forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico nell'ambito del contratto servizio energia disciplinato dalle vigenti norme sono assoggettate ad aliquota ridotta, di cui al numero 122) della tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, solo se l'energia è prodotta da fonti rinnovabili.

8. Non si fa luogo al recupero di imposta e all'irrogazione delle sanzioni in caso di applicazione dell'aliquota ridotta alle prestazioni e alle forniture dei beni di cui al comma 1 relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico prodotta da fonti non rinnovabili, per le quali è stata emessa fattura prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento».

**3.155**

SANTINI, PUPPATO

**Respinto**

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«7. Le prestazioni di servizi e le forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico nell'ambito del contratto servizio energia disciplinato dalle vigenti norme sono assoggettate ad aliquota ridotta, di cui al numero 122) della tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, solo se l'energia è prodotta da fonti rinnovabili.

8. Non si fa luogo al recupero di imposta e all'irrogazione delle sanzioni in caso di applicazione dell'aliquota ridotta alle prestazioni e alle forniture dei beni di cui al comma 1 relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico prodotta da fonti non rinnovabili, per le quali è stata emessa fattura prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento».

**3.156**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PEGORER, PETRAGLIA, BOCCHINO, DE CRISTOFARO

**Respinto**

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Al fine di incentivare il rilancio del settore delle energie rinnovabili, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020 per favorire l'uso di accumulatori di energia rinnovabile installati presso l'abitazione e l'azienda, ovvero a servizio delle attività commerciali di tipo ambulante. Tale misura viene stabilita in 500 euro a Kw di potenza installata fino un massimo di 10 Kw per impianto. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro il 31 gennaio 2018, sono definiti i tempi e le modalità di erogazione del contributo di cui al presente comma».

*Conseguentemente all'articolo 94, Tabella B, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti modifiche:*

2018: - 50.000.000;

2019: - 50.000.000;

2020: - 50.000.000.

**3.157**

GIROTTI, CASTALDI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA, CIOFFI

**Respinto**

*Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«6-bis. Per le spese documentate, sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 relative all'acquisto e all'installazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, dotate di uno o più punti di ricarica non accessibili al pubblico, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257; spetta una detrazione dall'imposta lorda sul reddito per una quota pari al 65 per cento degli importi a carico del contribuente, fino ad un ammontare complessivo non superiore a 1.000 euro, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo.

6-ter. La detrazione di cui al comma 6-bis spetta anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente per acquisto ed installazione di

infrastrutture di ricarica sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-*bis* del codice civile.».

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla Tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 10.000.000;

2019: - 30.000.000;

2020: - 50.000.000.

### **3.158**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

#### **Respinto**

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-*bis*. Al fine di favorire e accelerare gli interventi di bonifica da amianto, e sostenere contestualmente l'energia prodotta da fonti rinnovabili, dalla data di entrata in vigore della presente legge, la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici, qualora installati in sostituzione di coperture o tetti contenenti amianto, è incentivata tramite gli strumenti e sulla base dei criteri individuati con il decreto di cui al successivo comma.

6-*ter*. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'introduzione e l'attuazione del nuovo meccanismo di incentivazione.

6-*quater*. A parziale copertura degli oneri conseguenti dalle disposizioni di cui ai commi 6-*bis* e 6-*ter*, e in relazione allo stato della capacità produttiva del sistema elettrico nazionale, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto di cui al successivo comma, è ridotto del 50 per cento l'approvvigionamento dei servizi di interrompibilità di cui all'articolo 30, comma 18, della legge 23 luglio 2009, n. 99. Sono fatti salvi, i servizi di riduzione istantanea resi sul territorio di Sicilia e Sardegna ai sensi del decreto-legge n. 3 del 2010, convertito con modificazioni con legge n. 41 del 2010.

6-*quinqüies*. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta

i provvedimenti necessari a disciplinare le procedure di approvvigionamento dei servizi di interrompibilità ai lini dell'applicazione di quanto disposto dal comma precedente.

*Conseguentemente all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole da: «di 250 milioni» fino alla fine, con le seguenti: «di 150 milioni di euro per l'anno 2018 e di 230 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».*

---

### **3.159**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

#### **Respinto**

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Al fine di agevolare l'accesso al credito, presso il Ministero dall'economia e delle finanze è istituito il "Fondo speciale per favorire il settore dell'energia rinnovabile e il risparmio energetico" destinato alle piccole e medie imprese e all'artigianato ovvero alle attività commerciali di tipo ambulante, con una dotazione di 30 milioni per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, che installano accumulatori di energia rinnovabile. La dotazione del Fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici».

*Conseguentemente all'articolo 94, Tabella B, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti modifiche:*

2018: - 30.000.000;

2019: - 30.000.000;

2020: - 30.000.000.

---

**3.160**

BONFRISCO, COLLINA

**Respinto**

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo la lettera q), è aggiunta la seguente:

*q-bis)* a tutti gli effetti di legge per "soggetti auto-produttori" si intendono le imprese che producono l'energia elettrica con un proprio impianto e che la consumano esse stesse (totalmente o in parte - con cessione alla rete - ), compresi i consorzi e le società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili utilizzata per uso proprio, per uso delle imprese ad esse associate e dei loro soci».

*Conseguentemente alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018: - 1.000.000;

2019: - 1.000.000;

2020: - 1.000.000.

**3.161**

CENTINAIO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Al comma 1, dell'articolo 4, del decreto ministeriale. n. 37 del 2008, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: "*d-bis)* possesso del certificato di categoria I, di cui alla lettera a), comma 2, dell'articolo 4, del Regolamento (CE) n. 303 del 2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, per l'esercizio dell'attività di cui alla lettera c), comma 2, dell'articolo 1, del presente decreto, limitatamente agli impianti di condizionamento, refrigerazione e climatizzazione contenenti F-GAS."».

**3.162 (testo 2)**

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

**Accolto**

*Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:*

«6-bis. Ai sensi dell'articolo, 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché il decreto del Ministro delle Finanze 29 dicembre 1999, si interpretano nel senso che l'individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e delle parti staccate si effettua in base all'autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale come individuato nel decreto ministeriale, come valore dei predetti beni deve essere assunto quello risultante dall'accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi. La fattura emessa ai sensi dell'articolo 21 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dal prestatore che realizza l'intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio formante l'oggetto della prestazione, anche il valore dei beni di valore significativo, individuati con il predetto decreto del Ministro delle Finanze del 29 dicembre 1999, che vengono forniti nell'ambito dell'intervento stesso. Sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Non si fa luogo al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto applicata sulle operazioni effettuate».

**3.163**

GIANLUCA ROSSI, MAURO MARIA MARINO, GIACOBBE, LUCHERINI, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, SUSTA, TURANO, SANTINI

**Ritirato**

*Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«6-bis. Qualora all'atto dell'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici o ristrutturatrici delle stesse, sia trasferito in permuta un immobile abitativo a favore delle medesime imprese, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, a



condizione che l'impresa acquirente trasferisca l'immobile entro i successivi cinque anni, dopo aver effettuato sullo stesso interventi di recupero di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'articolo 3, primo comma, del decreto del presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con il conseguimento della certificazione energetica che attesti un miglioramento del fabbisogno di energia primaria pari almeno al 30 per cento rispetto alla situazione antecedente gli interventi di recupero.

*6-ter.* Ove non si realizzi la condizione di cui al comma precedente, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle maggiori imposte dovute, oltre agli interessi di mora di cui all'articolo 55, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

*6-quater.* Le disposizioni di cui ai commi *6-bis* e *6-ter* hanno effetto per gli atti pubblici formali e le scritture private autenticate sino al 31 dicembre 2019.

*6-quinquies.* All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni», con le seguenti: «205 milioni», e le parole: «330 milioni», con le seguenti: «270 milioni».*

---

### **3.164**

MALAN, GIBIINO

#### **Respinto**

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

*«6-bis.* All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "31 dicembre 2017", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «330 milioni di euro», con le seguenti: «287 milioni di euro».*

---

**3.165**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GIBIINO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«6-bis. Al comma 63, lettera "c)", dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, dopo le parole: "da almeno una delle parti", sono inserite le seguenti: "al momento della sottoscrizione del contratto preliminare o, in assenza del contratto preliminare, entro i 30 giorni precedenti l'atto di trasferimento, costituzione o estinzione"».

**3.166**

COMAROLI, CONSIGLIO, ARRIGONI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 6 inserire il seguente:*

«6-bis. Il Ministero dello Sviluppo Economico e l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emanano, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, i provvedimenti necessari alla riduzione pari ad almeno il 30 per cento della tariffa elettrica TD per la parte afferente gli oneri generali di sistema in quota fissa e in quota energia».

**3.167**

CONSIGLIO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 6, inserire i seguenti:*

«6-bis. Al fine di favorire il rilancio del settore del legno arredo e per il riavvio delle attività nell'ambito dell'edilizia abitativa, nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, alla TABELLA A Parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", dopo il numero 24, è inserito il seguente: "24-bis) arredi forniti in sede di costruzione, anche in economia, dei fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, e delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis).

6-ter. La misura si applica limitatamente agli anni 2013, 2019 e 2020 ed è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea ai sensi della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 167, comma 2 lettera b) del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, ratificato con la legge 7 aprile 2005, n. 57"».

*Conseguentemente, ai relativi oneri pari a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018, 2019 e 2020 si provvede mediante riduzione dello 0,5 per cento di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato, fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: diritti sociali, politiche sociali e famiglia, politiche per il lavoro, tutela della salute, difesa e sicurezza.*

### 3.168

CONSIGLIO

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018, la percentuale di ammortamento di cui alle tabelle annesse al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, attuativo dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento ai mobili di ufficio è elevata dal 12 al 20 per cento, tenuto conto di quanto prescritto dall'articolo 6 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, a condizione che le attrezzature rispondano ai criteri di certificazione UNI, individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto n. 400».

*Conseguentemente, ai relativi oneri pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante riduzione dello 0,5 per cento di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato, fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: diritti sociali, politiche sociali e famiglia, politiche per il lavoro, tutela della salute, difesa e sicurezza».*

**3.169 (testo 2)**

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

**Respinto**

*Dopo il comma 6, inserire i seguenti:*

«6-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "In relazione alle fatture e alle bollette doganali emesse nel mese di dicembre 2017, il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo."»

6-ter. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017.».

**3.170**

COMAROLI

**Respinto**

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-bis. Al comma 1 dell'articolo 26 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al secondo periodo sono eliminate le parole "ad uso abitativo".»

6-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole da: «è incrementato di», fino alla fine, con le seguenti: «è incrementato di 220 milioni di euro per l'anno 2018 e di 300 milioni di euro a decorrere dal 2019.».*

**3.171**

CONSIGLIO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e sono altresì ricompresi gli interventi su mobili e parti in legno montati fissi su misura"».

*Conseguentemente, ai relativi oneri pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante riduzione dello 0,5 per cento di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato, fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute, difesa e sicurezza.*

**3.172**

ZIN, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZELLER, LANIECE, PANIZZA

**Respinto**

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1314, le parole da "una quota non inferiore" fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "i proventi derivanti dalle operazioni di dismissione di cui al comma 1312, sono destinati interamente al rifinanziamento della legge 31 dicembre 1998, n. 477, per la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione straordinaria degli immobili ubicati all'estero"».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «225 milioni di euro», e le parole: «330 milioni di euro», con le seguenti: «305 milioni di euro».*

**3.173**

ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO

**Respinto**

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Alle famiglie, in cui almeno uno dei due coniugi sia cittadino italiano o comunitario, con figli di età compresa tra 0 e 3 anni, è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, per una quota pari al 50 per cento delle spese documentate sostenute entro 31 dicembre 2018, relativa all'acquisto di mobili per l'arredo di camerette di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, fino ad un valore massimo della detrazione di 10.000 euro, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole da: «è incrementato di», fino alla fine, con le seguenti: «è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2018, di 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».*

**3.174**

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, EVA LONGO, MAZZONI, PAGONCELLI, SCAVONE, VERDINI

**Ritirato**

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 39, comma 1, al quarto periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo la parola: "edilizia" aggiungere le seguenti: "e per gli immobili ad uso non residenziale"».

**3.175**

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, FRAVEZZI, ORELLANA, ZIN

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:*

«6-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Il comma 3 non si applica ai trasferimenti di immobili a titolo gratuito, ai contratti di donazione a favore del coniuge o parenti entro il terzo grado di parentela e ai contratti di cui all'articolo 768-bis del codice civile".».

**3.176**

FILIPPI, SANTINI

**Ritirato**

*Dopo il comma 6, è inserito il seguente:*

«6-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo di rotazione, ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, finalizzato all'erogazione di finanziamenti ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive e per la chiusura delle procedure di sanatoria edilizia ancora aperte con uno stanziamento pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri, le modalità operative per la gestione e l'utilizzazione del fondo».

*Conseguentemente, alla Tabella B, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 10.000.000;

2019: - 10.000.000;

2020: - 10.000.000.

**3.177**

CROSIO, COMAROLI

**Respinto**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«6-bis. Nel rispetto del principio di progressività tributaria, garantita l'invarianza del gettito fiscale, le tasse automobilistiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, fatte salve le esenzioni già previste per legge nonché le riduzioni di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a decorrere dal 1° gennaio 2018 sono modulate in base alla data di costruzione del veicolo. Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti in contrasto con quanto stabilito al comma precedente».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole da: «è incrementato di», fino alla fine, con le seguenti: «è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2018 e di 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».*

**3.178**

GIBIINO, CERONI

**Respinto**

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Il comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è sostituito dal seguente:

"5. Al fine di contrastare l'evasione ed incentivare l'emersione dei redditi derivanti dai contratti di cui al comma 1, a titolo sperimentale per il triennio 2018-2020, qualora i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, incassino tramite strumenti di pagamento tracciabili i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, ovvero intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, operano, in qualità di sostituto d'imposta, una ritenuta a titolo di imposta pari al 10% sull'ammontare dei canoni o corrispettivi all'atto del pagamento provvedono al relativo versamento con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e alla relativa certificazione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Nel caso in cui non sia esercitata



l'opzione per l'applicazione del regime di cui al comma 2, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.».

*Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni», con le seguenti: «230 milioni» e le parole: «330 milioni», con le seguenti: «310 milioni».*

---

### **3.179**

DI BIAGIO, SUSTA

#### **Respinto**

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Gli interventi di cui ai commi 2 e 3 sono in ogni caso soggetti all'aliquota IVA del 10 per cento».

*Conseguentemente alla Tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018: - 10.000.000;

2019: - 20.000.000;

2020: - 25.000.000.

---

### **3.180**

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, EVA LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 39, comma 1, al quarto periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo la parola: "edilizia" aggiungere le seguenti: "e per gli immobili ad uso non residenziale"».

---

**3.181**

BENCINI, MAURIZIO ROMANI, MOLINARI

**Respinto**

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sostituire le parole: "del 21 per cento", con le seguenti: "del 10 per cento"».

*Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre tutti gli importi, fatta eccezione per la rubrica del Ministero degli affari esteri, del 90 per cento.*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 92.*

**3.182**

VICECONTE

**Respinto**

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Il termine per l'applicabilità dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b-ter) del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 per i fabbricati rurali ancora iscritti al Catasto Terreni e non ancora dichiarati al Catasto Edilizio Urbano, di cui all'articolo 13, comma 14-ter e 14-quater, della legge 6 dicembre 2011, n. 201, è prorogato al 30 giugno 2018».

**3.183**

GIROTTI, CASTALDI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA, CIOFFI

**Respinto**

*Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:*

«6-bis. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per il solo anno 2018 le banche e le Poste Italiane S.p.a. operano una ritenuta del 4 per cento"».

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e riduzione dell'aliquota applicata alle ritenute sui bonifici».*

*Conseguentemente, ancora:*

1) *all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018», con le seguenti: «159 milioni di euro per l'anno 2018»;*

2) *all'articolo 94; alla tabella A ivi richiamata, alla voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 80.000.000.

### **3.184**

BIANCONI, VICECONTE

#### **Respinto**

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, dopo le parole: "per protesi dentarie e sanitarie in genere", sono inserite le seguenti: ", nonché dalle spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 11,2 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.*

*Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Agevolazioni per interventi di efficienza energetica negli edifici, di ristrutturazione edilizia, per l'acquisto di mobili, detrazione per sistemazione a verde e per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali e cedolare secca ridotta per alloggi a canone concordato».*

**3.0.1**

VICARI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Misure per il recupero di negozi e botteghe locati)*

1. Per il triennio 2018-2020, in via sperimentale, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.

2. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1 nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo».

3. Alle minori entrate, valutate in 980 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

### 3.0.2

SACCONI

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Misure per il recupero di negozi e botteghe locati)*

1. Per il triennio 2018-2020, in via sperimentale, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.

2. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1 nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo».

*Conseguentemente, alle minori entrate, valutate in 980 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, si provvede nei seguenti termini:*

*a) sostituire il comma 1 dell'articolo 92 con il seguente:*

*«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 203 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».*

b) *sostituire il primo periodo del comma 1, dell'articolo 95 con il seguente:*

«Il Fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è rifinanziato per 953 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033».

### 3.0.3

VICARI

#### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Misure per il recupero di negozi e botteghe locati)*

1. Per il triennio 2018-2020, in via sperimentale, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.

2. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1 nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo».

3. Alle minori entrate, valutate in 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione

del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

### 3.0.4

SACCONI

#### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Misure per il recupero di negozi e botteghe locati)*

1. Per il triennio 2018-2020, in via sperimentale, il canone di locazione relativo ai nuovi contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.

2. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1 nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo».

3. Alle minori entrate, valutate in 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**3.0.5**

GIBIINO, CERONI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Misure per il recupero di negozi e botteghe locati)*

1. Per il triennio 2018-2020, in via sperimentale, il canone di locazione relativo ai nuovi contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.

2. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1 nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo».

3. Alle minori entrate, valutate in 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.



### 3.0.6

D'ALI', CERONI

#### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Cedolare secca per immobili ad uso diverse dall'abitazione)*

1. Al fine di contrastare l'evasione fiscale sulle locazioni degli immobili ad uso diverso dall'abitazione, a decorrere dall'anno 2018, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso diverso dall'abitazione può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella norma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. La cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione.

2. Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si applica l'articolo 69 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986. In caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l'opzione per l'applicazione dell'imposta cedolare secca, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, si applica la sanzione in misura fissa pari a euro 67, ridotta a euro 35 se presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

3. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1, nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.

4. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 370 milioni di euro annui per il triennio dal 2018 al 2020.

5. A decorrere dal 1 gennaio 2018 le variazioni della tassazione sui tabacchi di cui all'articolo 5 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono stabilite in misura tale da assicurare un gettito ulteriore su base annua non inferiore a 700 milioni di euro».

*Conseguentemente:*

*alla Tabella A, ridurre tutti gli importi, fatta eccezione per la rubrica del Ministero degli affari esteri, del 90 per cento;*

*sopprimere gli articoli, 39, 44, 45, 46, 58, comma 9, 92;*

*alla sezione II, sono ridotti del 30 per cento tutti i rifinanziamenti di parte corrente operati ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera b) della legge 196 del 2009.*

### 3.0.7

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Cedolare secca sui canoni di locazione di alcune tipologie di immobili ad uso diverso dall'abitativo)*

1. Per il quadriennio 2017-2020, in via sperimentale, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1 e le relative pertinenze locale congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.

2. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso dell'imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione; i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1, nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile; anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.

3. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2018, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 900 milioni di euro per l'anno 2018. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 900 milioni di euro per l'anno 2019 e 900 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2018; per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2019 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere nelle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

### 3.0.8

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

#### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

1. Al fine di favorire il recupero urbanistico delle aree urbane degradate, con particolare riferimento ai centri storici ed alle aree rurali a disagio abitativo, è disposta la concessione di particolari agevolazioni fiscali in caso di avvio di un'attività di vendita al dettaglio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, e alle corrispondenti norme di legge regionali che disciplinano i predetti settori, ovvero di un'attività di produzione e vendita di prodotti artigianali, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443, in locali sfitti da almeno due anni, trasferiti in proprietà o in locazione per l'esercizio delle predette attività.

2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, individuano le aree al cui interno sono situati gli immobili in relazione ai quali i soggetti interessati possono godere dei benefici ammessi.

3. Ai contratti di locazione ad uso non abitativo, di cui all'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392 stipulati, per l'esercizio delle attività e negli immobili individuati al comma 1, a decorrere dal giorno successivo all'approvazione del regolamento di cui al comma 2 si applica, in base alla decisione del locatore, un'imposta, operata nella forma della cedolare, secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e, delle relative addizionali, dell'imposta sui redditi delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione anno stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 20 per cento.

4. Per l'applicazione del regime agevolativo di cui al comma 3 si fa rinvio alle norme previste dai commi 3 e seguenti dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge n. 196 del 2009, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2017, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 4.500 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di

pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministro previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte per l'anno 2018 in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 1.000 milioni di euro ed in via permanente, decorrere dall'anno 2019, in misura tale da garantire e risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 1.000 milioni di euro.

7. Mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, di ottimizzazione dell'uso degli immobili, nonché di razionalizzazione delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-*bis*, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si provvede ad una riduzione della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 2.000 milioni di euro per l'anno 2018 e non inferiore a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, assicurando risparmi di spesa ulteriori a quelli disposti dal comma 6, necessari a provvedere all'onere recato dal comma 1.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ciascun anno, a decorrere dall'anno 2018, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 4, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma e ne dà comunicazione al Parlamento. Qualora a seguito della verifica, le misure adottate ai sensi del comma 4 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, con il disegno di legge di bilancio sono disposte tutte le modificazioni legislative ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui allo stesso comma».

### **3.0.9 (testo 2)**

MIRABELLI, VACCARI, CALEO, DALLA ZUANNA, LUCIA ESPOSITO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, PAGLIARI

#### **Accolto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-*bis*.**

*(Misure per il contenimento dei canoni delle locazioni abitative e di sostegno e incentivo all'affitto)*

1. Al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, è assegnata una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

2. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 6, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, le Regioni possono destinare le somme non spese della dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, all'incremento del Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

3. Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e trasporti, da emanarsi entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2019 e 2020, sono stabilite le modalità di trasferimento delle risorse tra i due fondi in relazione alle annualità pregresse».

*Conseguentemente all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «320 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dal 2021».*

### **3.0.10**

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Disposizioni per favorire la rigenerazione urbana)*

1. Al fine di contribuire al riuso del suolo edificato, alla generazione nelle aree urbane e alla riduzione del consumo di suolo inedito, in caso di acquisto da parte di un'impresa di costruzione e di cooperative edilizie di un intero fabbricato, oggetto da parte dei medesimi soggetti di interventi di restauro, risanamento conservativo, recupero e ristrutturazione, e che provvedano alla sua vendita, è riconosciuto ai medesimi soggetti, purché in assenza di contratti di locazione, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2027, un credito d'imposta nella misura del 30 per cento del costo complessivo so-

stenuto per gli interventi edilizi di cui al presente comma, fino a un importo massimo di 50 mila euro annui per ciascuna unità immobiliare interessata dagli interventi di cui al presente comma.

2. Gli interventi di cui al precedente comma, devono avvenire senza modifiche della sagoma esistente, nel rispetto della normativa urbanistica vigente, nonché nel rispetto integrale del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nel caso di immobili, di cui al comma 1, soggetti a vincolo.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1, ripartito in tre quote annuali di pari importo, è elevato al 40 per cento con un limite di 70 mila euro, qualora l'immobile oggetto degli interventi di cui al medesimo comma 1, risulti ubicato all'interno dei centri storici, o nelle "zone omogenee A" interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale.

4. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, e non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

5. Qualora, a seguito dei controlli, sia accertata una indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta, si provvede al recupero dell'intero importo, maggiorato di interessi e sanzioni, come previsto dalla normativa vigente.

6. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, sentita la Conferenza Unificata, sono individuate le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

*Conseguentemente, all'articolo 90, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, come convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate"».

**3.0.11**

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

**Respinto**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Disposizioni per favorire il recupero delle facciate degli immobili siti nei centri storici, nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti)*

1. Al fine di favorire il recupero e la riqualificazione delle facciate e delle parti comuni degli edifici privati dei centri storici o di aree di particolare pregio dei comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti, presso il Ministero per beni culturali e ambientali è istituito il "Fondo per il recupero delle facciate degli immobili siti nei centri storici dei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti" con una dotazione annuale di 50 milioni di euro per il triennio 2018-2020.

2. Hanno accesso ai finanziamenti gli interventi finalizzati al recupero delle facciate degli edifici che insistono nei centri storici, nelle "zone omogenee A" interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale, nonché in eventuali ulteriori aree individuate dai comuni. Nell'erogazione delle risorse, hanno priorità gli immobili di maggior pregio storico e architettonico, o che necessitano di più urgenti e importanti interventi di recupero.

3. I contributi, erogati dal Comune, coprono fino al 50 per cento dei costi dei lavori e spese tecniche, relativamente agli interventi di cui al comma 2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero per beni culturali e ambientali, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono definite le modalità di attuazione e i criteri di ripartizione annuale a favore dei comuni delle risorse del fondo di cui al comma 1. I Comuni possono stabilire di coprire il 100 per cento dei costi per i lavori e le spese tecniche solo nel caso che i soggetti proprietari siano in condizioni accertate di impossibilità a sostenere i costi relativi al recupero delle facciate.

4. Ai fini delle agevolazioni fiscali in materia di ristrutturazioni edilizie previste dalla normativa vigente, i soggetti proprietari possono riferirsi alle sole somme eccedenti la quota di contributo erogata dal Comune ai sensi del comma 3 del presente articolo.



*Conseguentemente, all'articolo 90, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, come convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il secondo periodo è sostituito dal seguente: La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate».

### 3.0.12

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, ORELLANA, ZIN

#### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 3-bis.

*(Detraibilità iva per le porzioni di fabbricato alberghiero  
destinato al personale dipendente)*

1. All'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla lettera i) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "relativa all'acquisto", sono inserite le seguenti: "e alla costruzione";

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La disposizione non si applica ai predetti fabbricati o porzioni di fabbricato che siano destinati esclusivamente e durevolmente all'attività d'impresa di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, ricomprensive anche alberghi, motel, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agro-turistici, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, o alle parti dell'immobile alberghiero destinate all'abitazione del personale dipendente non residente nel comune di sede dell'attività o nei comuni limitrofi delle strutture ricettive"».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'Economia e delle Finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 30.000.000;

2019: - 30.000.000;

2020: - 30.000.000.

**3.0.13**

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, LANIECE, VALENTINI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Agevolazioni fiscali sull'acquisto di autocaravan nuovi per disabili)*

1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 31), le parole: "di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f)", sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: "di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c), f) ed m)".

*Conseguentemente, allo stato di previsione del «Ministero dell'economia e delle finanze», missione Fondi da ripartire, programma Fondi di riserva e speciali», apportare le seguenti modificazioni:*

2018:

CP: - 30.000.000;

CS: - 30.0-00.000;

2019:

CP: - 30.000.000;

CS: - 30.000.000;

2020:

CP: - 30.000.000;

CS: - 30.000.000.

**3.0.14**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GIBIINO

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Incentivi fiscali alla permuta)*

1. È riconosciuta all'impresa costruttrice l'esenzione, per la durata di cinque anni dalla data di trascrizione dell'atto di trasferimento, dal pagamen-

to delle imposte gravanti sull'immobile ricevuto in permuta per le cessioni di unità immobiliari effettuate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2021, da imprese costruttrici a favore di qualunque soggetto, a fronte delle quali, a parziale pagamento del prezzo, sia ceduto in permuta dall'altra parte un immobile, a condizione che l'impresa costruttrice si impegni ad eseguire, sull'immobile stesso, lavori di ristrutturazione che consentano ad esso di raggiungere la classe energetica superiore rispetto a quella già in essere.

2. Ove l'impresa costruttrice non esegua i lavori di risinaturazione ovvero li esegua in modo tale da non consentire l'attribuzione al fabbricato della classe energetica superiore l'agevolazione di cui al comma si intende revocata le risulteranno dovute tutte le imposte gravanti annualmente su detto immobile a partire dalla data di trascrizione dell'atto notarile definitivo».

*Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni», con le seguenti: «230 milioni», e le parole: «330 milioni», con le seguenti: «310 milioni».*

### 3.0.15

VICARI, VACCARI

#### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Ecobonus per efficientamento idrico delle abitazioni private)*

1. In attuazione di quanto previsto 15 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con legge 3 agosto 2013, n. 90, per le spese documentate, sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 e relative ad interventi di miglioramento l'efficienza idrica delle abitazioni private spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 20.000 euro. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Il valore massimo della detrazione è incrementato a 80.000 euro nel caso di installazione di:

- a) impianti di fitodepurazione;
- b) sistemi di raccolta e utilizzo dell'acqua piovana;
- c) sistemi di depurazione di acque reflue.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con

la facoltà di successiva cessione del credito. È consentita altresì la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. La detrazione di cui al comma i è riconosciuta nel limite di spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. A copertura dei maggiori oneri, stimati in 10 milioni a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

### 3.0.16

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, LANIECE, VALENTINI

#### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 3-bis.

*(Incentivi alla rottamazione)*

1. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la sostituzione, mediante demolizione, dei veicoli di cui all'articolo 54 comma 1, lettera *m*) del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di categoria "euro 0", "euro 1" o "euro 2", con veicoli nuovi, aventi classi di emissione non inferiore ad "euro 5" della medesima tipologia, è riconosciuto un contributo di 8.000 euro per ciascun veicolo acquistato. A tal fine è autorizzata la spesa massima complessiva di 5 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019. Il contributo è anticipato all'acquirente dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di attuazione, comprese quelle per usufruire del credito d'imposta, le modalità di comunicazione delle spese effettuate ai fini della verifica della capienza dei fondi disponibili, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato tra venditore e acquirente a decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2019».

*Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui», con le seguenti: «240 milioni di euro per l'anno 2018 e di 320 milioni di euro annui».*

### **3.0.17**

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

*«Art. 3-bis.*

*(Estensione delle agevolazioni fiscali al settore del turismo)*

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è riconosciuto anche per i periodi d'imposta 2019 e 2020, nella misura del 65 per cento, a condizione che gli interventi abbiano anche le finalità di cui al comma 2 del medesimo articolo. Sono comprese tra i beneficiari del credito d'imposta di cui al periodo precedente anche le strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali.

2. Il credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è riconosciuto per i periodi d'imposta 2018, 2019 e 2020, nella misura del 65 per cento, a condizione che gli interventi abbiano anche le finalità di cui al comma 2 del medesimo articolo, anche alle strutture ricettive all'aperto definite ai sensi della legislazione vigente e dalle pertinenti norme regionali.

3. Il credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è riconosciuto per i periodi d'imposta 2018, 2019 e 2020, nella misura del 65 per cento, a condizione che gli interventi abbiano anche le finalità al comma 2 del medesimo articolo, anche agli alberghi situati nei territori termali come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 24 ottobre 2000, n. 323.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1, come prorogato e modificato dal medesimo comma, ripartito in due quote annuali di pari importo e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, nel limite massimo di 60 milioni di euro nell'anno 2020, di 60 milioni di euro nell'anno 2021.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 2, è ripartito in tre quote annuali di pari importo e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, nel limite massimo di 20 milioni di euro nell'anno 2019, di 20 milioni di euro nell'anno 2020 e di 20 milioni di euro nell'anno 2021.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 3, è ripartito in tre quote annuali di pari importo e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a in cui gli interventi sono stati realizzati, nel limite massimo di 5 milioni di euro nell'anno 2019, di 5 milioni di euro nell'anno 2020 e di 5 milioni di euro nell'anno 2021.

7. Per quanto non diversamente previsto dai precedenti commi continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede all'aggiornamento del decreto di cui all'articolo 10, comma 4, del citato decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014.

*Conseguentemente, all'articolo 92 sostituire le parole: «250 milioni», con le seguenti parole: «165 milioni» e le parole: «330 milioni», con le seguenti: «245 milioni».*

### 3.0.18

PANIZZA, FRAVEZZI, BERGER, LANIECE, ZIN

#### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Disposizioni in materia di accise sui prodotti energetici)*

1. All'articolo 21 del "Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative" approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e comma 3, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Non sono, al contrario, sottoposti ad accisa i prodotti di cui al comma 1, indicati dai codici di accisa ricadenti nel intervallo da NC 1507 e NC 1515 e individuati quali "oli vegetali non modificati chimicamente", utilizzati, o destinati ad essere utilizzati, come combustibili per riscaldamento, o ad uso industriale, in unità non cogenerative per la produzione di energia termica (caldaie) asservite a reti di tele-riscaldamento, autorizzate all'uso dei medesimi prodotti ed entrate in esercizio entro il 31 dicembre 2017.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 92, comma 1 della presente legge».

### 3.0.19

DAVICO

#### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### «Art. 3-bis.

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, nel triennio 2018, 2019 e 2020 i proprietari di edifici a uso abitativo costruiti dall'anno 1942 all'anno 2004 compreso, possono presentare istanza per ottenere la dichiarazione di conformità stesso. L'istanza deve essere presentata presso il Comune competente per territorio, accompagnata dalla prova della previa corresponsione d'una oblazione. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, un regolamento che determini i parametri necessari per il calcolo dell'importo dovuto a titolo di oblazione, il quale non può superare in nessun caso il cinquanta per cento del valore dell'immobile.

2. I proprietari degli edifici a uso abitativo di cui al comma 1 del presente articolo possono presentare istanza di regolarizzazione, a condizione che siano in possesso del certificato di agibilità dell'immobile rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale, e siano proprietari dell'immobile a titolo originario *mortis causa*».

### 3.0.20

CERONI

#### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### «Art. 3-bis.

1. Le accise sui carburanti sono modificate in modo proporzionale al contenuto di CO<sub>2</sub> emessa al litro, a parità di gettito per lo Stato a partire dal 2017. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con

decreto del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono individuati i valori delle accise».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro», con le seguenti: «150 milioni di euro», e le parole: «330 milioni di euro», con le seguenti: «230 milioni di euro»*

### 3.0.21

CERONI

#### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

1. Al comma 1, del D.P.R. 22 dicembre n. 917, dopo la lettera *i-novies*), è inserita la seguente:

*"i-decies)* le spese per l'acquisto di biciclette e dimezzi elettrici per il trasporto di una persona fino a una potenza di 300 watt e con velocità massima di 25 km/h nel limite massimo di 200 euro".

2. Al comma 1 dell'articolo 50 del Nuovo Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "nonché i mezzi, concepiti per il trasporto di una sola persona di età non inferiore a sedici anni, dotati di sistemi di autobilanciamento o motori elettrici, con una potenza massima di 300 watt e velocità massima di 25km/h"».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro», con le seguenti: «150 milioni di euro» e le parole: «330 milioni di euro», con le seguenti: «230 milioni di euro».*

### 3.0.22

CERONI

#### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**



1. Per gli operatori dell'usato e dei servizi *disharing mobility* di auto, scooter e biciclette l'aliquota IVA è ridotta al 4 per cento. I comuni possono definire accordi con le imprese che lavorano conto terzi con impegni per la riduzione dei rifiuti e di conseguenza della tariffa Tari».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro», con le seguenti: «150 milioni di euro» e le parole: «330 milioni di euro», con le seguenti: «230 milioni di euro».*

### 3.0.23

PEGORER, DE PETRIS, RICCHIUTI, CASSON, FORNARO

#### Respinto

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Agevolazioni per bonifica amianto)*

1. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano nell'anno 2018 interventi di bonifica dall'amianto su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è attribuito, nel limite di spesa complessivo di 1.5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per i predetti interventi nel periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il credito d'imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 10.000 euro.

3. Il credito d'imposta è ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi nei quali il credito è utilizzato. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La prima quota annuale utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo di imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli interventi di bonifica. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi te-

lematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dallo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento sulla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate Fondi di bilancio».

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo, al fine di individuare tra l'altro modalità e termini per la concessione del credito d'imposta a seguito di istanza delle imprese da presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le disposizioni idonee ad assicurare il rispetto del limite di spesa complessivo di cui al comma 1, nonché casi di revoca e decadenza dal beneficio e le modalità per recupero di quanto indebitamente percepito. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse stanziato, determina l'ammontare dell'agevolazione spettante a ciascun beneficiario e trasmette all'Agenzia delle entrate, in via telematica, l'elenco dei soggetti beneficiari e l'importo del credito spettante a ciascuno di essi, nonché le eventuali revoche, anche parziali.

5. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 56, comma 7, della legge 28 dicembre 2015, n. 221 è aumentata di euro 4 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019, e rifinanziata di euro 10 milioni per l'anno 2020».

*Conseguentemente alla Tabella A apportare le seguenti modificazioni:*

*2018 - 19.000.000;*

*2019 - 19.000.000;*

*2020 - 25.000.000.*

### **3.0.24**

ZIN, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZELLER, LANIECE, PANIZZA

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Esenzione canone RAI per i cittadini iscritti all'AIRE)*

1. I cittadini iscritti all'Anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), proprietari di un immobile sito sul territorio nazionale sono esentati dal pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «244 milioni di euro», le parole: «330 milioni di euro» con le seguenti: «324 milioni di euro».*

### 3.0.25

ALBANO

#### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

1. Al comma 8 dell'articolo 29 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole: "30 settembre 2012" introdotte dall'articolo 3, comma 19, del decreto legislativo 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2018».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018: - 5.000.000;

2019: - 5.000.000;

2020: - 5.000.000.

### 3.0.26

BROGLIA, SANTINI, TOMASELLI, PANIZZA

#### Respinto

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Misure per il recupero di immobili ad uso non abitativo sfitti da almeno due anni)*

1. In via sperimentale, per il biennio 2018-2019 e nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 e dei limiti di spesa cui al comma 3, al fine di favorire

il riutilizzo nei centri storici di locali sfitti da almeno due anni, è disposta la concessione di agevolazioni fiscali nella forma della cedolare, secca, in ragione di un'aliquota del 15 per cento, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e, delle relative addizionali, dell'imposta sui redditi delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione, in caso di:

a) avvio di un'attività di vendita al dettaglio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, ed alle corrispondenti norme di legge regionali che disciplinano i predetti settori;

b) di avvio di un'attività di produzione e vendita di prodotti artigianali, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di accesso all'agevolazione di cui al comma 1, nonché i criteri per la delimitazione delle aree territoriali nelle quali applicare le agevolazioni medesime.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è stanziata la somma di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019».

*Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «di 220 milioni di euro per l'anno 2018, di 300 milioni di euro per l'anno 2019 e di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020».*

---

## Art. 4

### 4.1

MARGIOTTA

#### **Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*alla lettera a), punto 1) le parole: «abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale» sono sostituite dalle seguenti: «abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e nazionale».*

*alla lettera b) le parole: «abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale» sono sostituite dalle seguenti: «abbonamenti per il trasporto pubblico locale regionale e nazionale».*

### 4.2

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

#### **Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera a), il numero 1) è sostituito dal seguente:*

*a) nel comma 1, dopo la lettera i-nonies), è inserita la seguente:*

*«i-decies) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, inclusi quelli svolti con treni ad alta velocità, per un importo non superiore a 500 euro;».*

*Conseguentemente, al maggior onere finanziario derivante dalla precedente disposizione si provvede mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario pari a circa 180 milioni di euro nell'anno 2019 e 100 milioni a decorrere dall'anno 2020, di quota parte del maggior gettito derivante dalla seguente disposizione:*

*all'articolo 90, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*«4. A decorrere dal 1° gennaio 2019 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma*

1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate».

### 4.3

COMAROLI

#### **Respinto**

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera a) capoverso 1) dopo le parole: «e interregionale» aggiungere le seguenti: «e per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale»;*

b) *alla lettera b) dopo le parole: «e interregionale» aggiungere le seguenti: «nonché per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale».*

*Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:*

*«Agevolazioni fiscali sugli abbonamenti al trasporto pubblico locale e sui servizi di mobilità condivisa a uso individuale».*

*Conseguentemente, alla sezione II, Tabella 8 dello stato di previsione del Ministero dell'Interno, missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, il programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose è ridotto di 100 milioni di euro a decorrere dal 2018.*

### 4.4

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, EVA LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera a) capoverso 1) dopo le parole: «e interregionale» aggiungere le seguenti: «e per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale»;*

b) *alla lettera b) dopo le parole: «e interregionale» aggiungere le seguenti: «nonché per l'utilizzo dei servizi di mobilità condiviso a uso individuale».*

*Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:*

«Agevolazioni fiscali sugli abbonamenti al trasporto pubblico locale e sui servizi di mobilità condiviso a uso individuale».

---

#### **4.5**

MATTEOLI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera a) capoverso 1) dopo le parole: «e interregionale» aggiungere le seguenti: «e per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale»;*

b) *alla lettera b) dopo le parole: «e interregionale» aggiungere le seguenti: «nonché per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale».*

*Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:*

«Agevolazioni fiscali sugli abbonamenti al trasporto pubblico locale e sui servizi di mobilità condivisa a uso individuale».

---

#### **4.6**

MATTEOLI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera a) capoverso 1) dopo le parole: «e interregionale» aggiungere le seguenti: «nonché per l'acquisto dei biglietti per i servizi automobilistici interregionali di competenza statale»;*

b) *alla lettera b) dopo le parole: «e interregionale» aggiungere le seguenti: «nonché per l'acquisto dei biglietti per i servizi automobilistici interregionali di competenza statale».*

---

**4.7**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

**Respinto**

*Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «e interregionale» inserire le seguenti: «compresa l'Alta velocità».*

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 250 milioni fino alla fine» con le seguenti: «di 200 milioni di euro per l'anno 2018 e di 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».*

**4.8**

CIOFFI, CASTALDI, SCIBONA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA

**Respinto**

*Al comma 1, lettera a), numero 1), al paragrafo i-decies), in fine, sostituire le parole: «250 euro» con le seguenti: «500 euro».*

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «245 milioni di euro per l'anno 2018, 230 milioni di euro per l'anno 2019 e 270 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.».*

**4.9**

DIVINA, COMAROLI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera a), punto 1), dopo la lettera i-decies) aggiungere la seguente:*

*«i-undecies. le spese sostenute per l'acquisto di una bicicletta a pedalata assistita dotata di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW di cui all'articolo 50 del Codice della strada o, in alternativa, per l'acquisto di un mezzo concepito per il trasporto di una sola persona di età non inferiore a sedici anni, dotato di sistemi di auto bilanciamento o motori elettrici, con una potenza massima di 300 watt e velocità*



massima di 25 km/h, possono beneficiare di una detrazione Irpef pari al 19 per cento».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 34.*

#### **4.10**

ZELLER, BERGER, PANIZZA, LANIECE

#### **Ritirato**

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:*

*«b-bis). All'articolo 164:*

*a) nel comma 1, le parole: "nella misura del 20 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 40 per cento"; inoltre, le parole: "lire 35 milioni", "lire 8 milioni", "lire 4 milioni", "lire 7 milioni", "lire 1,5 milioni" e "lire ottocento mila", sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "euro quarantamila", "euro diecimila", "euro tremila", "euro ottomila", "euro duemila" e "euro seicento";*

*b) nel comma 1, lettera b-bis), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non si tiene conto della parte di costo di acquisizione e dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente, nonché dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio indicati nella precedente lettera b)».*

*Conseguentemente, sostituire la Rubrica con la seguente:*

*«Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali».*

#### **4.11**

RUSSO

#### **Respinto**

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*«b-bis) all'articolo 51, comma 3, ultimo periodo, le parole: "lire 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 500"».*

*Conseguentemente,*

*alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché su beni ceduti e servizi prestati»;*

*alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 3.500.000;

2019: - 3.500.000;

2020: - 3.500.000.

#### **4.12 (testo 2)**

MAURO MARIA MARINO, MOSCARDELLI, LEPRI, GIACOBBE, LUCHERINI, PEZZOPANE, GIANLUCA ROSSI, SUSTA, TURANO, COCIANCICH, COLLINA, CUCCA, DALLA ZUANNA, DEL BARBA, DI GIORGI, FASIOLO, FATTORINI, FAVERO, LANZILLOTTA, ORRU', PADUA, PAGLIARI, SAGGESE, SCALIA

#### **Respinto**

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 12, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole: "alle quali si riferiscono" aggiungere le seguenti: "fatte salve quelle di cui al comma-2-bis,";

b) Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Le detrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis spettano a condizione che il figlio possieda un'età non superiore a 25 anni ed un reddito da lavoro non superiore a 5.000 euro, al lordo degli oneri deducibili".

1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2018 i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, sono ridotti in misura tale da conseguire maggiori entrate non inferiori a 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati».

*Conseguentemente sostituire la Rubrica con la seguente: «Agevolazioni fiscali per le famiglie numerose e sugli abbonamenti al trasporto pubblico».*

**4.13**

MOSCARDELLI, LEPRI, MAURO MARIA MARINO, GIACOBBE, LUCHERINI, PEZZOPANE, GIANLUCA ROSSI, SUSTA, TURANO, COCIANCICH, COLLINA, CUCCA, DALLA ZUANNA, DEL BARBA, DI GIORGI, FASIOLO, FATTORINI, FAVERO, LANZILLOTTA, ORRU', PADUA, PAGLIARI, SAGGESE, SCALIA, CANTINI

**Respinto**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 12, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "1.200 euro" sono sostituite dalle seguenti: "2.400 euro"».

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 116,5 milioni di euro per l'anno 2018, a 170,3 milioni di euro per l'anno 2019 e a 153,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede:*

Alla Tabella A:

1) *Alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018: - 80.000.000;

2019: - 140.000.000;

2020: - 130.000.000.

2) *Alla voce «Ministero della salute», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018: - 15.000.000;

2019: - 15.000.000;

2020: - 10.000.000.

3) *Alla voce, «Ministero del lavoro e delle politiche sociali», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018: - 5.000.000;

2019: - 5.000.000;

2020: - 5.000.000.

4) *Alla voce «Ministero della giustizia», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018: - 5.000.000;

2019: - 5.000.000;

2020: - 5.000,000.

5) *Alla voce «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018: - 5.000.000;

2019: - 5.000.000;

2020: - 3.200.000.

6) *Alla voce «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018: - 4.000.000;

2019: - 300.000;

2020: 0.

7) *Alla voce «Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018: - 2.500.000;

2019: 0;

2020: 0.

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Agevolazioni fiscali per le famiglie numerose e sugli abbonamenti al trasporto pubblico)».*

#### 4.14

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

#### Respinto

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Con l'obiettivo di favorire la sicurezza stradale e la protezione degli utenti delle due ruote motorizzate, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 50 per cento delle spese documentate, sostenute per l'acquisto di protezioni per uso motociclistico a salvaguardia degli arti e delle loro estremità, del torace e della schiena, nel limite complessivo di spesa di 2.000 euro per ciascun soggetto intestatario di motoveicolo o motociclo. Coerentemente con le disposizioni del Parlamento europeo che a gennaio 2016 ha deciso che tutto l'abbigliamento motociclistico dovrà rispondere a *standard* europei relativi

alla protezione offerta, rispettando in tutta Europa gli stessi *standard* di sicurezza, la detrazione spetta esclusivamente per l'acquisto di suddetti dispositivi di sicurezza per uso motociclistico marchiati e certificati CE e conformi agli *standard* europei EN pubblicati dal CEN (European Committee for Standardization): EN13595, EN1621-1, EN1621-2, EN1621-3, EN1621-4, EN13594, EN13634. Sono altresì compresi nel perimetro della detrazione i protettori gonfiabili ad attivazione elettronica per uso motociclistico purché marchiati e certificati CE, di seconda categoria, da Ente Notificato, in conformità alla Direttiva 89/686/CE e successive modificazioni. La misura si applica nel limite di spesa di 3 milioni di euro per le spese sostenute in ciascuno degli anni 2018 e 2019. Ove il predetto limite sia superato la misura dell'agevolazione è proporzionalmente ridotta sino a concorrenza del limite medesimo».

*Conseguentemente modificare come segue la rubrica dell'articolo: «(Agevolazioni fiscali sugli abbonamenti di trasporto pubblico e per l'acquisto di protezioni per uso motociclistico)».*

*Conseguentemente all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «e di 330 milioni a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «, di 327 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e 330 milioni a decorrere dall'anno 2021».*

#### **4.15**

CIOFFI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

#### **Respinto**

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. La detrazione di cui al comma 1, lettera a), numero 1), per il solo anno 2018, si applica alle spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale nella misura del 30 per cento».

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 10.000.000;

2019: - 20.000.000.

**4.0.1**

CASTALDI, GIROTTI, PUGLIA

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente.*

**«Art. 4-bis.**

*(Incentivi per la mobilità ciclistica)*

1. Al fine di procedere all'erogazione di contributi a fondo perduto per l'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita, il fondo di cui all'articolo 3 della legge 19 ottobre 1998, n. 366, è rifinanziato nella misura di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla Tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 5.000.000:

2019: - 5.000.000;

2020: - 5.000.000.

**4.0.2**

GIROTTI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Disposizioni in materia di incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni complessive)*

1. Al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, l'articolo 17-*decies* è sostituito dal seguente:

"Art. 17-*decies*. - *(Incentivi per l'acquisto dei veicoli)*. - 1. A coloro che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, e immatricolano un

veicolo nuovo di fabbrica a basse emissioni complessive, e che consegnano per la rottamazione un veicolo di cui siano proprietari o utilizzatori, in caso di locazione finanziaria, è riconosciuto un contributo pari al:

a) 25 per cento del prezzo di acquisto, nel 2018, fino ad un massimo di 7.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO<sub>2</sub> uguali o non superiori a 20 g/km;

b) 15 per cento del prezzo di acquisto, nel 2018, fino ad un massimo di 3.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO<sub>2</sub> uguali o non superiori a 50 g/km;

c) 10 per cento del prezzo di acquisto, nel 2018, fino ad un massimo di 1.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO<sub>2</sub> uguali o non superiori a 90 g/km.

2. Il contributo spetta per i veicoli acquistati e immatricolati a partire dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2018, a condizione che: a) il veicolo acquistato non sia stato già immatricolato in precedenza; b) il veicolo consegnato per la rottamazione sia intestato allo stesso soggetto intestatario di quest'ultimo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo; c) sia alimentato con combustibile alternativo.

3. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2600, n. 358.

4. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito in parti uguali tra un contributo statale e uno sconto praticato dal venditore. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

5. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto dell'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati: le modalità per la richiesta di accesso agli incentivi di cui al presente articolo; i criteri per la definizione dell'entità del contributo statale; la tipologia di documentazione necessaria ai fini dell'ottenimento dei contributi; la tipologia e le modalità di conservazione della do-

cumentazione che il venditore è tenuto a trasmettere alle imprese costruttrici o importatrici"».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

**«Art. 88-bis.**

*(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* i commi 67 e 68 sono abrogati;

*b)* al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

*b)* all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

*c)* all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».



**4.0.3**

GIROTTO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Rifinanziamento del fondo per l'erogazione di incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni)*

1. Il fondo di cui all'articolo 17-*undecies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è rifinanziato della misura di 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020. Le predette risorse, nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2018, sono finalizzate all'erogazione dei contributi statali di cui all'articolo 17-*decies*, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* del medesimo decreto-legge n. 83, erogati a beneficio di tutte le categorie di acquirenti, assicurando comunque che tali risorse siano assegnate per una quota pari al 70 per cento alla sostituzione di veicoli privati destinati all'uso proprio e di terzi, ai sensi dell'articolo 82 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le modalità per la preventiva autorizzazione all'erogazione e le condizioni per la fruizione dei contributi previsti dall'articolo 17-*decies*, a valere sulle risorse di cui al comma 1, in modo da assicurare che una quota non inferiore al 50 per cento per l'anno 2018 sia destinata all'erogazione dei contributi statali di cui all'articolo 17-*decies*, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

3. Per l'anno 2019, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono rideterminate le ripartizioni delle risorse di cui al comma 1, sulla base della dotazione del fondo di cui all'articolo 17-*undecies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e delle risultanze del monitoraggio degli incentivi relativi all'anno precedente».

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 50.000.000;

2019: - 50.000.000;

2020: - 50.000.000.

#### **4.0.4**

BENCINI, MAURIZIO ROMANI, MOLINARI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Agevolazioni fiscali per gli autocaravan)*

Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 9 aprile 1986, n. 97, e successive modificazioni, si applicano anche alle cessioni di autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera *m*) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

*Conseguentemente,*

*alla Tabella A, ridurre tutti gli importi, fatta eccezione per la rubrica del Ministero degli affari esteri, del 90%.*

*Sopprimere l'articolo 92.*

#### **4.0.5**

CANDIANI, ARRIGONI, CONSIGLIO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente*

**«Art. 4-bis.**

*(Tassa concessione governativa licenza di porto di fucile)*

1. A decorrere dall'anno 2018 la tassa di concessione governativa prevista per la licenza di porto di fucile, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1971, n. 641, è ridotta del 50 per cento per i seguenti soggetti:

- a) coloro i quali richiedono la licenza per la prima volta;
- b) gli ultrasessantacinquenni;
- c) i disoccupati da almeno sei mesi.

2. All'articolo 5 della Tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo il numero 4 aggiungere il seguente:

"4-bis. È dovuta in misura ridotta del 50 per cento da coloro i quali richiedono la licenza per la prima volta, dagli ultrasessantacinquenni e dai disoccupati da almeno sei mesi"».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole da: «è incrementato di» fino alla fine del comma con le seguenti: «è incrementato di 225 milioni di euro per l'anno 2018 e di 305 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».*

#### 4.0.6

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

#### Respinto

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Detrazione fiscale per studenti)*

1. All'articolo 15, comma 1, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, (Testo unico delle imposte sui redditi) la lettera *i-sexies*) è sostituita dalla seguente:

"*i-sexies*) i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea;"

2. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono definiti modalità e termini di attuazione della disposizione di cui al comma 1, entro il limite di spesa per ciascun anno solare pari a 250 milioni di euro».

*Conseguentemente all'articolo 92, le parole: «di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: «di 80 milioni di euro».*

#### **4.0.7**

BENCINI, MAURIZIO ROMANI, MOLINARI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

*(Agevolazioni fiscali per le attività sportive  
e le cure odontoiatriche dei figli minori a carico)*

1. Per le spese sostenute dalle famiglie per le attività sportive e le cure odontoiatriche dei figli a carico sono previste misure di agevolazione fiscale da attuarsi mediante detrazioni fino ad un importo massimo del cinquanta per cento delle spese stesse».

*Conseguentemente,*

*alla Tabella A, ridurre tutti gli importi, fatta eccezione per la rubrica del Ministero degli affari esteri, del 90%.*

*Sopprimere l'articolo 92.*

#### **4.0.8**

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

*(Modifica all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi in materia di detrazioni per oneri, relativamente alle spese veterinarie)*

All'articolo 15, comma 1, lettera *c-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: "le spese veterinarie, fino all'importo di euro 800, limitatamente alla parte che eccede euro 129,11"».

**4.0.9 (testo 2)**

BONFRISCO, QUAGLIARIELLO, DI GIACOMO, FUCKSIA

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Agevolazioni fiscali terzo settore)*

1. All'articolo 83, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sopprimere le seguenti parole: "per un importo superiore a 1.300 euro".

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 83, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 al comma 1, come modificato dalla presente legge, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**4.0.10**

SACCONI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art 4-bis.**

*(Revoca dello sciopero)*

1. All'articolo 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. Al fine di garantire un congruo preavviso agli utenti, con il conseguente incremento delle entrate tariffarie, i soggetti che hanno promosso lo sciopero comunicano alle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, all'apposito ufficio costituito presso l'autorità competente ad adottare l'ordinanza di cui all'articolo 8, nonché alla Commissione di cui all'articolo 12, la eventuale revoca dello stesso almeno cinque giorni prima della data in cui è indetto lo sciopero"».

**4.0.11**

SACCONI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Comunicazione anticipata dell'adesione individuale allo sciopero)*

1. Dopo l'articolo 3 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

**"Art. 3-bis.**

1. Al fine dell'informazione agli utenti dei servizi attivi in costanza di sciopero, con il conseguente incremento delle entrate tariffarie, i lavoratori comunicano alla direzione aziendale, almeno sette giorni prima della data in cui è indetto lo sciopero, la loro adesione individuale allo sciopero"».

---

**Art. 5****5.1**

MAURO MARIA MARINO, GIANLUCA ROSSI, GIACOBBE, LUCHERINI, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, SUSTA, TURANO, SANTINI

**Ritirato**

*Al comma 1, dopo le parole: «beni materiali strumentali nuovi,» inserire le seguenti: «software e tecnologie digitali,».*

*Conseguentemente all'articolo 92, sostituire le parole: «330 milioni» con le seguenti: «180 milioni».*

---

**5.2**

PERRONE

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, eliminare le seguenti parole: «esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 186, n.917».*

---

**5.3**

SANTINI, TOMASELLI, BROGLIA

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 164, comma 1,», inserire le seguenti: «lettere b) e b-bis),».*

---

**5.4**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 164, comma 1,», inserire le seguenti: «lettere b) e b-bis),».*

---

**5.5**

PERRONE

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 164, comma 1,», inserire le seguenti: «lettere b) e b-bis),».*

*All'onere derivante dalle presenti disposizioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui l'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282.*

---

**5.6**

GAMBARO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 164, comma 1,», inserire le seguenti: «lettere b) e b-bis),».*

---

**5.7**

IURLARO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 164, comma 1,», inserire le seguenti: «lettere b) e b-bis),».*

---



**5.8**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 164, comma 1», aggiungere le seguenti: «, lettere b) e b-bis)».*

---

**5.9**

CERONI

**Respinto**

*Al comma 1, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917», aggiungere le seguenti: «ad eccezione delle autovetture di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ad esclusivo uso strumentale».*

*Conseguentemente, il comma 1, dell'articolo 92 è sostituito dal seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 220 milioni di euro per l'anno 2018, 270 milioni di euro annui per l'anno 2019, 220 milioni per l'anno 2020, 237 milioni per l'anno 2021, 243 milioni per l'anno 2022, 244 milioni per l'anno 2023, 303 milioni per l'anno 2024 e 330 milioni a decorrere dall'anno 2025».*

---

**5.10**

AUGELLO

**Respinto**

*Al comma 1, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917», aggiungere le seguenti: «ad eccezione delle autovetture di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ad esclusivo uso strumentale».*

*Conseguentemente, l'articolo 92 è sostituito dal seguente: «Art. 92 - (Rideterminazione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili). - 1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 220 milioni di euro per l'anno 2018, 270 milioni di euro per l'anno 2019, 220 milioni per l'anno 2020, 237 milioni per l'anno 2021, 243*

milioni per l'anno 2022, 244 milioni per l'anno 2023, 303 milioni per l'anno 2024 e 330 milioni annui a decorrere dall'anno 2025».

## 5.11

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

### Respinto

*Al comma 1, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917», aggiungere le seguenti: «ad eccezione delle autovetture di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, ad esclusivo uso strumentale».*

*Conseguentemente, l'articolo 92 è sostituito dal seguente: «Art. 92. - (Rideterminazione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili) - 1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 220 milioni di euro per l'anno 2018, 270 milioni di euro per l'anno 2019, 220 milioni per l'anno 2020, 230 milioni per l'anno 2021, 243 milioni per l'anno 2022, 244 milioni per l'anno 2023, 303 milioni per l'anno 2024 e 330 milioni annui a decorrere dall'anno 2025».*

## 5.12

LANGELLA

### Ritirato

*Al comma 1, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917», aggiungere le seguenti: «ad eccezione delle autovetture di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ad esclusivo uso strumentale».*

*Conseguentemente, l'articolo 92 è sostituito dal seguente:*

*«Art. 92. - (Rideterminazione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili). - 1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 220 milioni di euro per l'anno 2018, 270 milioni di euro per l'anno 2019, 220 milioni per l'anno 2020, 237 milioni per l'anno 2021, 243 milioni per l'anno 2022, 244 milioni per l'anno 2023, 303 milioni per l'anno 2024 e 330 milioni annui a decorrere dall'anno 2025».*

**5.13**

PELINO, MANDELLI, AZZOLLINI

**Respinto**

*Al comma 1, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» inserire le seguenti: «ad eccezione delle autovetture di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ad esclusivo-uso strumentale.».*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 92 con il seguente:*

*«Art. 92. - (Rideterminazione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili). - 1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 220 milioni di euro per l'anno 2018, 270 milioni di euro annui per l'anno 2019, 220 milioni per l'anno 2020, 237 milioni per l'anno 2021, 243 milioni per l'anno 2022, 244 milioni per l'anno 2023, 303 milioni per l'anno 2024 e 330 milioni a decorrere dall'anno 2025».*

**5.14**

FISSORE, TOMASELLI, MUCCHETTI, ASTORRE, FABBRI, PEZZOPANE, SCALIA, VALDINOSI, SANTINI

**Ritirato**

*Al comma 1, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,» aggiungere le seguenti: «ad eccezione delle autovetture di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ad esclusivo uso strumentale.».*

*Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «di 2.75 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, di 280 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 288 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029».*

**5.15**

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, EVA LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

**Respinto**

*Al comma 1, dopo le parole: «esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, del testo unica delle imposte sui redditi, di cui al decreta del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» aggiungere le seguenti: «ad eccezione delle autovetture di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, ad uso esclusivo strumentale.».*

*Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, stimabili in 150 milioni per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.*

**5.16**

LANGELLA

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, dopo il numero 917, inserire la seguente frase: «ad eccezione delle autovetture di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ad esclusivo uso strumentale.».*

**5.17**

STEFANI, CONSIGLIO, COMAROLI, DIVINA

**Respinto**

*Al comma 1, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 eccetto quelli utilizzati dagli agenti e rappresentanti ai commercio nell'esercizio della loro attività.».*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 92.*

**5.18**

MATTEOLI

**Respinto**

*Al comma 1, dopo le parole: «esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1956, n. 917» aggiungere le seguenti: «ad eccezione delle autovetture di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, ad uso esclusivo strumentale,».*

*Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, stimabili in 150 milioni per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo in cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.*

**5.19**

PERRONE

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, dopo le parole: «30 per cento», inserire le seguenti: «Alle imprese definite dall'articolo 2, commi 2 e 3, allegato 1, della raccomandazione della commissione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, si applica a maggioranza del 40 per cento».*

**5.20**

VICARI

**Respinto**

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

*«1-bis. Al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica volti all'uso razionale dell'acqua, la disposizione di cui al comma 1 si applica altresì agli investimenti in beni e tecnologie volti a garantire il riuso integrale dell'acqua utilizzata nei processi produttivi effettuati dalle imprese a forte consumo di energia di cui al decreto del 5 aprile 2013 del Ministero dell'economia e delle finanze. L'agevolazione è riconosciuta nel limite massimo di spesa annui di 50 milioni di euro. Con decreto del Ministero dello Sviluppo, da adottare*

di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

## 5.21

RUSO

### Dichiarato inammissibile

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 2 è aggiunto il seguente periodo:* «Al fini di quanto previsto dal periodo precedente all'elenco dei beni materiali strumentali nuovi di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il capoverso "componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni", è inserito il seguente capoverso "dispositivi, componenti, sistemi e soluzioni afferenti ai diversi ambiti applicativi dei Sistemi di Trasporto Intelligenti (ITS),»;

b) *al comma 3 è aggiunto il seguente periodo:* «Ai fini di quanto previsto dal periodo precedente all'elenco dei beni immateriali strumentali di cui all'Allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il capoverso "software, sistemi, piattaforme e applicazioni di *reverse modeling and engineering* per la ricostruzione virtuale di contesti reali", è inserito il seguente capoverso: "software, sistemi, piattaforme e applicazioni afferenti ai diversi ambiti applicativi dei Sistemi di Trasporto Intelligenti (ITS),"».

## 5.22

CATALFO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

### Dichiarato inammissibile

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Il comma 9 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.232, si interpreta nel senso che titolari del beneficio sono sia soggetti titolari di reddito di impresa che soggetti esercenti arti e professioni».

**5.23**

VICECONTE

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il comma 9 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.232, si interpreta nel senso che titolari del beneficio sono sia soggetti titolari di reddito di impresa che soggetti esercenti arti e professioni».*

---

**5.24**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il comma 9 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.232, si interpreta nel senso che titolari del beneficio sono sia soggetti titolari di reddito di impresa che soggetti esercenti arti e professioni».*

---

**5.25**

COMAROLI, CONSIGLIO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il comma 9, dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.232, si interpreta nel senso che titolari del beneficio sono sia soggetti titolari di reddito di impresa che soggetti esercenti arti e professioni».*

---

**5.26**

BONFRISCO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «il comma 9 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.232, si interpreta nel senso che titolari del beneficio sono sia soggetti titolari di reddito di impresa che soggetti esercenti arti e professioni».*

lari del beneficio sono sia soggetti titolari di reddito di impresa che soggetti esercenti arti e professioni».

## 5.27

VICARI

### Respinto

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. All'articolo 1, comma 10, allegato B, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per sistemi di certificazione e tracciabilità dei prodotti a tutela dei marchi aziendali tramite l'utilizzo di codici identificativi univoci della singola unità di prodotto (quali ad esempio RFID, NFC, QR CODE, ecc.) che consentono al consumatore di verificare l'autenticità del prodotto". Agli investimenti effettuati per i beni di cui al primo periodo nel tasso temporale di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 10 della citata legge nel limite di spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.

3. ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

## 5.28

VALDINOSI, TOMASELLI, MUCCHETTI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, PEZZOPANE, SCALIA

### Respinto

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 1, comma 10, allegato B, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per sistemi di certificazione e trattabilità dei prodotti a tutela dei marchi aziendali tramite l'utilizzo di codici identificativi univoci della singola unità di prodotto (quali ad esempio RFID, NFC, QR CODE, ecc.) che consentono al consumatore di verificare l'autenticità del prodotto"».

*Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 ai 2021, di 280 milioni per ciascuno*



degli anni 2022 e 2023, di 288 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029».

---

### 5.29

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 1, comma 10, allegato B, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per sistemi di certificazione e tracciabilità dei prodotti a tutela dei marchi aziendali tramite l'utilizzo di codici identificativi univoci della singola unità di prodotto (quali ad esempio RFID, NFC, QR CODE, ecc.) che consentono al consumatore di verificare l'autenticità del prodotto"».

---

### 5.30

CERONI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 1, comma 10, allegato B, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per sistemi di certificazione e tracciabilità dei prodotti a tutela dei marchi aziendali tramite l'utilizzo di codici identificativi univoci della singola unità di prodotto (quali ad esempio RFID, NFC, QR CODE, ecc.) che consentono al consumatore di verificare l'autenticità del prodotto"».

---

**5.31**

SANTINI, TOMASELLI, BROGLIA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis) All'Allegato A previsto dal comma 9 dell'articolo 1, della legge 232/2016 sono aggiunte le seguenti spese:

Sistemi per migliorare l'automazione, l'efficienza produttiva, le caratteristiche qualitative del prodotto/servizio, il contenimento energetico, nonché l'ergonomia e la sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0; ivi comprese le fasi di vendita e distribuzione;

Sistemi di gestione della realtà aumentata e virtual-reality applicati a soluzioni tecnologiche *in store* per l'ausilio ai processi di vendita;

Sistemi hardware (sensori) e software (algoritmi) per la profilazione e misurazione *in store* e in remoto interconnessi ai processi produttivi, ivi compresi i processi di distribuzione e vendita;

Sistemi integrati della gestione logistica ivi incluse le fasi di display e vendita, anche attraverso modalità alternative allo *store* fisico (es. *click and collect*);

Macchine automatiche di vendita interconnesse a sistemi di pagamento digitali e a sistemi di tracciabilità, rilevazione ed invio delle informazioni fiscali, gestibili anche da remoto;

Sistemi digitali per la gestione dei servizi ricreativi e turistici».

**5.32**

SANTINI, TOMASELLI, BROGLIA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. All'allegato B previsto dal comma 9 dell'articolo 1 della legge 232/2016 sono aggiunte le seguenti spese:

- Sistemi tecnologici per la multicanalità online e offline. - Sistemi di gestione della *supply chain* finalizzata al *drop shipping* nell'*e-commerce*;

- Strumenti informativi, di amministrazione, di gestione e di prenotazione *online* e mobile, dei servizi turistici e commerciali;

- Piattaforme digitali per acquisti collettivi di beni e servizi nell'ambito del *co-retail*;
- Software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata, applicazioni mobile;
- Sistemi di *customer relationship management* e utilizzo dei big data per analisi del mercato e del comportamento di acquisto dei clienti in ambito artigianale, commerciale, turistico e dei servizi, ivi compreso il software gestionale di servizi turistici digitali;
- Piattaforme condivise per lo sviluppo di *marketplace*;
- Software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica campo con integrazione telematica dei dispositivi *on-field* e field dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi *on-field*)».

### 5.33

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

#### Respinto

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'allegato A, sezione "Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti" dopo le parole: "robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot" sono aggiunte le seguenti: "robot chirurgici";

b) All'allegato A, sezione "Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti" le parole: "macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici" sono sostituite dalle seguenti: "macchine operanti con laser ed altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni, protoni e fotoni) elettroerosione, processi elettrochimici, ionizzazioni";

c) All'allegato A, sezione "Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità" le parole da: "sistemi per l'ispezione e la caratterizzazione dei materiali" a "sistema informativo aziendale" sono sostituite dalle seguenti: "sistemi per l'ispezione, la caratterizzazione, la verifica e la diagnosi (ad

esempio macchine di prova di materiali, macchine per il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove o collaudi o diagnosi non distruttivi, tomografia) in grado di definire le caratteristiche di quanto oggetto di verifica e che vanno a costituire il prodotto il prodotto risultante a livello macro (ad esempio caratteristiche meccaniche e morfologiche) o micro (ad esempio porosità, inclusioni, caratteristiche fisiche di composizione) e di generare opportuni report da inserire, nei casi richiesti, all'interno del sistema informativo aziendale".

d) All'allegato A, la sezione "Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità" è sostituita dalla seguente: "Sistemi per l'assicurazione e verifica delle condizioni, della qualità o della sostenibilità".

7-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 7-bis, pari a 0,7 milioni per il 2018, 2,8 milioni per il 2019, 3 milioni per il 2020, 3,1 milioni per il 2021, 3,3 milioni per il 2022 e 2,5 milioni per il 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

## 5.34

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

### Respinto

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'allegato A, sezione "Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti" dopo le parole: "robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot" sono aggiunte le seguenti: "robot chirurgici";

b) All'allegato A, sezione "Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti" le parole: "macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici" sono sostituite dalle seguenti: "macchine operanti con laser ed altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni, protoni e fotoni) elettroerosione, processi elettrochimici, ionizzazioni";

c) All'allegato A, sezione "Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità" le parole da: "sistemi per l'ispezione e la caratterizzazione dei materiali" a "sistema informativo aziendale" sono sostituite dalle seguen-

ti: "sistemi per l'ispezione, la caratterizzazione, la verifica e la diagnosi (ad esempio macchine di prova di materiali, macchine per il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove o collaudi o diagnosi non distruttivi, tomografia) in grado di definire le caratteristiche di quanto oggetto di verifica e che vanno a costituire il prodotto il prodotto risultante a livello macro (ad esempio caratteristiche meccaniche e morfologiche) o micro (ad esempio porosità, inclusioni, caratteristiche fisiche di composizione) e di generare opportuni report da inserire, nei casi richiesti, all'interno del sistema informativo aziendale".

d) All'allegato A, la sezione "Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità" è sostituita dalla seguente: "Sistemi per l'assicurazione e verifica delle condizioni, della qualità o della sostenibilità".

7-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 7-bis, pari a 0,7 milioni per il 2018, 2,8 milioni per il 2019, 3 milioni per il 2020, 3,1 milioni per il 2021, 3,3 milioni per il 2022 e 2,5 milioni per il 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

### 5.35

DIVINA, COMAROLI, CONSIGLIO

#### Respinto

*Aggiungere infine il seguente comma:*

«7-bis. Al fine di favorire il completamento della digitalizzazione delle imprese di cui al "Piano Industria 4.0" sul piano della commercializzazione dei prodotti e servizi, il criterio dell'iperammortamento del 250% è esteso agli investimenti effettuati negli anni 2018 e 2019 dalle imprese nella realizzazione di piattaforme aziendali integrate tra sito internet, commercio elettronico e scambio "B2B" tra imprese e centri di ricerca universitarie hub di innovazione e sviluppo per la circolazione e l'implementazione di brevetti e ricerche con un tetto di spesa complessivo di 25.000 euro per ogni richiedente».

*Conseguentemente, all'onere pari a 400 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante:*

a) quanto a 155 milioni di euro per il 2018 e a 272 milioni di euro a decorrere dal 2019 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 82 milioni di euro per l'anno 2018 e per 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dello sviluppo economico per 2 milioni di euro a decorrere dall'anno

2018, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, al Ministero della giustizia per 11 milioni di euro per l'anno 2018 e per 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'interno per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 4 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 10 milioni di euro per l'anno 2018 e per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 4 milioni di euro per l'anno 2018 e per 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero della salute per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;

b) quanto a 245 milioni per l'anno 2018 e 128 milioni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino a fine, con le seguenti: «è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 202 milioni di euro a decorrere dal 2019».*

---

### 5.36

MILO, BARANI, LANGELLA

#### Ritirato

*Dopo il comma 7 inserire il seguente:*

«7-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 luglio 2002, n. 138, il secondo periodo del comma 11 è abrogato».

---

**5.0.1**

BONFRISCO

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:*

«5-bis. Ai fini degli adempimenti relativi all'imposta sui redditi delle persone fisiche per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2017, sono interamente ammesse in deduzione le spese sostenute dalle imprese per la manutenzione, la riparazione, l'ammodernamento e la trasformazione dei beni danneggiati dagli eventi calamitosi manifestatosi l'8 luglio 2015, indipendentemente che tali spese risultino nel bilancio imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono.

5-ter. L'onere derivante dall'attuazione del comma 5-bis è valutato nella misura massima di 200 milioni di euro per l'anno 2018, 200 milioni di euro per l'anno 2019 e 200 milioni di euro per l'anno 2020».

*Conseguentemente, allo stato di previsione del «Ministero dell'economia e delle finanze», missione 23, Fondi da ripartire, programma 23.2, Fondi di riserva e speciali (33.2), apportare le seguenti variazioni:*

2018:

-CP:-200.000.000;

CS:-200.000.000.

2019:

-CP:-200.000.000;

CS:-200.000.000.

2020:

-CP:-200.000.000;

CS:-200.000.000.

**5.0.2**

CATALFO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Deducibilità dei contributi versati da professionisti e lavoratori autonomi per servizi di assistenza integrativa)*

1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e-ter) è aggiunta la seguente:

"e-quater) i contributi versati per finalità di assistenza sanitaria, fino a un massimo di euro 80, dai lavoratori autonomi agli enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o ad altri enti mutualistici"».

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia delle finanze, apportare le seguenti variazioni.*

2018: - 20.000.000;

2019: - 20.000.000;

2020: - 20.000.000.

### **5.0.3 (testo 2)**

VICARI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Deducibilità dei contributi versati da professionisti e lavoratori autonomi per servizi di assistenza integrativa)*

1. Al comma I dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ("Testo Unico delle imposte sui redditi"), dopo la lettera e-ter) è aggiunta la seguente lettera:

"e-quater) I contributi versati per finalità di assistenza sanitaria, fino a un massimo di euro 80, dai lavoratori autonomi agli enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o ad altri enti mutualistici".

2. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma, stimati in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».



**5.0.4 (testo 2)**

VICECONTE

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Deducibilità dei contributi versati da professionisti e lavoratori autonomi per servizi di assistenza integrativa)*

1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 "Testo Unico delle imposte sui redditi", dopo la lettera *e-ter*) è aggiunta la seguente lettera:

"*e-quater*) i contributi versati per finalità di assistenza sanitaria, fino a un massimo di euro 80, dai lavoratori autonomi agli enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o ad altri enti mutualistici".

2. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma, stimati in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

**5.0.5**

BONFRISCO

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Deducibilità dei contributi versati da professionisti e lavoratori autonomi per servizi di assistenza integrativa)*

1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 "Testo Unico delle imposte sui redditi", dopo la lettera *e-ter*) è aggiunta la seguente lettera:

"*e-quater*) i contributi versati per assistenza sanitaria integrativa, fino ad un massimo di euro 80, dai lavoratori autonomi agli enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o ad altri enti mutualistici".

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, stimati in 15 milioni di euro per l'anno 2018 e seguenti, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 92 della presente legge».

### 5.0.6

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

#### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Deducibilità dei contributi versati da professionisti e lavoratori autonomi per servizi di assistenza integrativa)*

1. Al comma 1, dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 "Testo Unico delle imposte sui redditi", dopo la lettera e-ter) è aggiunta la seguente lettera:

"e-quater) i contributi versati per l'assistenza sanitaria integrativa, fino ad un massimo di euro 80, dai lavoratori autonomi agli enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o ad altri enti mutualistici".

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, stimati in 15 milioni di euro per l'anno 2018 e seguenti, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 92 della presente legge».

### 5.0.7

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA

#### Ritirato

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Disposizioni in materia di imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali)*

1. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23 è sostituito dal seguente:

"1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è interamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito di arti e professioni. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e all'imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14".

2. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 4 a 8.

4. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68", sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66". 5. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare", sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

6. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare, sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

7. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 4 a 6 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017.

8. Le modifiche introdotte dai commi 4 e 6 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 80.000.000;

2019: - 150.000.000;

2020: - 150.000.000.

### **5.0.8 (testo 2)**

MARGIOTTA

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

*(Modifiche al Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi)*

Al comma 4 dell'articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono aggiunti infine i seguenti periodi: "A decorrere dal 2018, per la durata di tre anni, il rimborso di cui al presente comma, riconosciuto con le modalità e con gli effetti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, si applica anche alle imprese esercenti professionalmente l'attività di trasporto valori con veicoli conformi alle caratteristiche costruttive e funzionali individuate dal Ministero dell'interno, senza limiti di massa complessiva, di categoria euro uguale o superiore a 3. Le procedure per ottenere il rimborso destinato alle imprese esercenti professionalmente l'attività di trasporto valori di cui al precedente periodo possono essere attivate solo dopo l'autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea prevista dall'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003."

Al fine di ottenere l'autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea di cui all'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, il Governo pone in essere gli adempimenti previsti dal medesimo articolo entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 6 milioni di euro per ciascuna della annualità 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23

dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

### 5.0.9

MARINELLO, VICECONTE

#### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Incremento deduzioni IRAP imprese Sud)*

1. Per le imprese operanti nelle Regioni meno sviluppate e in transizione, così come individuate dalla normativa europea, le deduzioni di cui all'articolo 11, comma 4-*bis*, lettera d-*bis*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono raddoppiate per i due periodi d'imposta successivi al 31 dicembre 2017.

2. Ai maggiori oneri, stimati in 200 milioni a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

### 5.0.10

FORMIGONI, ANITORI, CONTE, DALLA TOR, PAGANO, VICECONTE, DI GIACOMO

#### Respinto

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Modifiche al decreto del Presidente della repubblica*

*22 dicembre 1986, n917)*

1. il primo periodo del secondo comma dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente: "Per gli oneri indicati alle lettere c), e), e-*bis*), f), i-*quinquies*) e i-*sexies*) del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 nonché comunque i parenti in linea retta, e tutti che si trovino nelle

condizioni ivi previste, anche se non conviventi, fermo restando, per gli oneri di cui alla lettera f), il limite complessivo ivi stabilito"».

*Conseguentemente, alla tabella 2, «stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze», Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 Fondi da assegnare (33.1) apportare le seguenti variazioni:*

2018:

-CP:-500.000.000;

CS:-500.000.000;

2019:

-CP:-500.000.000;

CS:-500.000.000;

2020:

-CP:-500.000.000;

CS:-500.000.000.

*Conseguentemente alla tabella 2, «stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze», Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.2 Fondi di riserva e speciali (33.2) apportare le seguenti variazioni:*

2018:

-CP:-500.000.000;

CS:-500.000.000;

2019:

-CP:-500.000.000;

CS:-500.000.000;

2020:

-CP:-500.000.000;

CS:-500.000.000.

---

**5.0.11**

FORMIGONI, ANITORI, CONTE, DALLA TOR, PAGANO, VICECONTE, DI GIACOMO

**Respinto**

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica*

*22 dicembre 1986, n. 917)*

1. il comma 3-*bis* dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale propria o di unità immobiliari concesse in comodato e effettivamente destinate ad abitazione principale di una persona indicata nell'articolo 433 del codice civile e comunque ad abitazione principale dei parenti in linea retta, nonché il reddito delle relative pertinenze, si deduce un importo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze, rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare. Sono pertinenze le cose immobili di cui all'articolo 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica che la possiede o detiene sulla base di un titolo idoneo, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata".

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 125 milioni di euro per il 2018, 200 milioni di euro per il 2019, e 300, milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

## **Art. 6**

### **6.1**

GUERRA, RICCHIUTI

#### **Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **6.2**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

#### **Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **6.3**

CERONI, GASPARRI, GIBIINO, D'ALI'

#### **Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **6.4**

PAGANO, VICECONTE

#### **Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

---



**6.5**

LANGELLA, MILO

**Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**6.6**

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

**Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**6.7**

CONTE, DALLA TOR, VICECONTE

**Respinto**

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

---

**6.8**

ENDRIZZI, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, BERTOROTTA, PUGLIA

**Respinto**

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) al comma 26, le parole: "e 2017" sono sostituite dalle seguenti: "2017 e 2018" e dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16, del decreto legislativo n.267 del 2000, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote"».

---

**6.9**

COLLINA

**Respinto**

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «2017 e 2018» inserire il seguente periodo: "La sospensione di cui al primo periodo non si applica altresì alla tassa automobilistica regionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953 n. 39. Le Regioni potranno applicare una tassa automobilistica differenziata (bonus-malus) in funzione della maggiore efficienza energetica e del minore livello di emissioni inquinanti del veicolo. Da tale previsione non devono derivare nuovi i maggiori oneri a carico della finanza pubblica"».*

---

**6.10**

CONTE, DALLA TOR, VICECONTE

**Respinto**

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tale disposizione non si applica relativamente alla tassa di soggiorno».*

---

**6.11**

ARRIGONI, COMAROLI, STEFANI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Al fine di ridurre i problemi di liquidità nella fase di avvio delle nuove attività, per il primo periodo successivo e per i due seguenti all'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata, rispettivamente al 30 per cento, al 50 per cento e al 70 per cento.

1-ter. La disposizione in cui al comma 1-bis si applica:

a) ai titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo, compresi i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione che l'ammontare del

reddito d'impresa o di lavoro autonomo sia almeno pari al 50 per cento del reddito complessivo del contribuente;

*b)* se ricorrono le condizioni di cui alla lettera *a)*, anche a coloro che fuoriescono dai regime fiscale agevolato di all'articolo 27 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ovvero dal regime forfetario di all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, considerando come primo periodo in cui si applica la misura ridotta dell'acconto quello successivo al primo anno di applicazione di un regime di determinazione ordinaria del reddito».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:*

«(Proroga del blocco aumenti aliquote 2018 e riduzione della misura dell'acconto IRPEF per i soggetti in fase di *start up*)».

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente comma, pari a 1 miliardo di euro per 2018, al mld di euro per il 2019 e 1 mld di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante riduzione dello 0,5 per cento di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato, fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *a)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, tutela della salute, difesa e sicurezza.

## 6.12

SANTINI, TOMASELLI, BROGLIA

### Dichiarato inammissibile

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-*bis*. Al fine di ridurre i problemi di liquidità nella fase di avvio delle nuove attività, per il primo periodo successivo e per i due seguenti all'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata, rispettivamente, al 30 per cento, al 50 per cento e al 70 per cento;

1-*ter*. La disposizione di cui al comma 1-*bis* si applica:

*a)* ai titolari di reddito d'Impresa e di lavoro autonomo, compresi i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione che l'am-

monta re del reddito d'impresa o di lavoro autonomo sia al meno pari al 50 per cento del reddito complessivo del contribuente;

*b)* se ricorrono le condizioni di cui alla lettera *a)*, anche a coloro che fuoriescono dal regime fiscale agevolato di all'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ovvero dal regime forfetario di all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, considerando come primo periodo in cui si applica la misura ridotta dell'acconto quello successivo al primo anno di applicazione di un regime di determinazione ordinaria del reddito».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:*

«Proroga del blocco aumenti aliquote 2018 e riduzione della misura dell'acconto IRPEF per i soggetti in fase di *start up*».

### 6.13

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Al fine di ridurre i problemi di liquidità nella fase di avvio delle nuove attività, per il primo periodo successivo e per i due seguenti all'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata, rispettivamente, al 30 per cento, al 50 per cento e al 70 per cento.

*1-ter.* La disposizione di cui al comma 1-bis si applica:

*a)* ai titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo, compresi i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione che l'ammontare del reddito d'impresa o di lavoro autonomo sia almeno pari al 50 per cento del reddito complessivo del contribuente;

*b)* se ricorrono le condizioni di cui alla lettera *a)*, anche a coloro che fuoriescono dal regime fiscale agevolato di all'articolo 27 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2001, n. 111 ovvero dal regime forfetario di all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, considerando come primo periodo in cui si applica la misura ridotta dell'acconto quello successivo al primo anno di applicazione di un regime di determinazione ordinaria del reddito».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:*

«Proroga del blocco aumenti aliquote 2018 e riduzione della misura dell'acconto IRPEF per i soggetti in fase di *start up*».

## **6.14**

PERRONE

### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti;*

«1-*bis*. Ai fini di ridurre i problemi di liquidità nella fase di avvio delle nuove attività per il primo periodo successivo e per i due seguenti all'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata, rispettivamente, al 30 per cento, al 50 per cento al 70 per cento.

1-*ter*. Disposizione di cui al comma 1-*bis* si applica:

a) ai titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo, compresi i soggetti che partecipano di società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 77 dicembre 1986, n. 911, a condizione che l'ammontare del reddito d'impresa o di lavoro autonomo sia almeno pari al 50 per cento del reddito complessivo del contribuente;

b) se ricorrano le condizioni di cui alla lettera a), anche a coloro che fuoriescono dai regimi fiscali agevolati dall'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ovvero dal regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, considerando come primo periodo in cui si applica la misura ridotta dell'acconto quello successivo al primo anno di applicazione di un regime di determinazione ordinaria del reddito».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:*

«Proroga del blocco aumenti aliquote 2018 e riduzione della misura dell'acconto IRPEF per i soggetti in fase di *start up*».

All'onere derivante dalle presenti disposizioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

**6.15**

GAMBARO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Al fine di ridurre i problemi di liquidità nella fase di avvio delle nuove attività, per il primo periodo successivo e per i due seguenti all'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata, rispettivamente, al 30 per cento, al 50 per cento e al 70 per cento.

1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis si applica:

a) ai titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo, compresi i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione che l'ammontare del reddito d'impresa o di lavoro autonomo sia almeno pari al 50 per cento del reddito complessivo del contribuente;

b) se ricorrono le condizioni di cui alla lettera a), anche a coloro che fuoriescono dal regime fiscale agevolato di all'articolo 27 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ovvero dal regime forfetario di all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, considerando come primo periodo in cui si applica la misura ridotta dell'acconto quello successivo al primo anno di applicazione di un regime di determinazione ordinaria del reddito».

*Conseguentemente, sostituire lo rubrica con lo seguente:*

«Proroga del blocco aumenti aliquote 2018 e riduzione della misura dell'acconto IRPEF per i soggetti in fase di *start up*».

**6.16**

IURLARO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis Al fine di ridurre i problemi di liquidità nella fase di avvio delle nuove attività, per il primo periodo successivo e per i due seguenti all'avvio di

un'attività d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata, rispettivamente, al 30 per cento, al 50 per cento e al 70 per cento.

1-ter La disposizione di cui al comma 1-bis si applica:

a) ai titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo, compresi i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione che l'ammontare del reddito d'impresa o di lavoro autonomo sia almeno pari al 50 per cento del reddito complessivo del contribuente;

b) se ricorrono le condizioni di cui alla lettera a), anche a coloro che fuoriescono dal regime fiscale agevolato di all'articolo 27 del decreto legge 6 luglio 2011, n.98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.111 ovvero dal regime forfetario di all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n.190, considerando come primo periodo in cui si applica la misura ridotta dell'acconto quello successivo al primo anno di applicazione di un regime di determinazione ordinaria del reddito».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:*

«(Proroga del blocco aumenti aliquote 2018 e riduzione della misura dell'acconto IRPEF per i soggetti in fase di *start up*)».

## 6.17

BOCCARDI, MANDELLI, AZZOLLINI, CERONI

### Respinto

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) al comma 1, le parole: "derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle" sono soppresse.

2) I primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dal seguente periodo: "Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi

d'imposta e per la differenza nei successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi".

b) all'articolo 55-*bis*:

1) al comma 2, secondo periodo, le parole: ", considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse", sono soppresse;

2) al comma 2, terzo periodo, le parole: "proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili" sono sostituite dalle seguenti: "nella proporzione stabilita dall'articolo 5";

c) all'articolo 56, comma 2, la parola: "complessivo", è soppressa;

d) all'articolo 101, comma 6, le parole: "nei successivi cinque periodi di imposta", sono soppresse;

e) all'articolo 116:

1) al comma 2, le parole: "del primo e terzo periodo", sono soppresse;

2) al comma 2-*bis*, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: "Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo".

1-*ter*. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1-*bis*, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:

a) del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2017 e 2018 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta per cento e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;

b) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi". Conseguentemente, sostituire:

a) la rubrica con la seguente: «(Proroga del blocco aumenti aliquote 2018 e nuova disciplina delle perdite nella determinazione del reddito d'impresa)»;

b) il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, con-



vertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 100 milioni di euro nel 2019 e di euro 80 milioni a decorrere dal 2020.

## 6.18

ARRIGONI, COMAROLI, STEFANI

### Respinto

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) al comma 1, le parole: "derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle" sono soppresse;

2) i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dal seguente: "Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettiva e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trovo capienza in essi";

b) all'articolo 55-bis:

1) al comma 2, secondo periodo, le parole: ", considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse" sono soppresse;

2) al comma 2, terzo periodo, le parole: "proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili" sono sostituite dalle seguenti: "nella proporzione stabilita dall'articolo 5";

c) all'articolo 56, comma 2, la parola: "complessivo" è soppressa;

d) all'articolo 101, comma 6, le parole: "nei successivi cinque periodi di imposta" sono soppresse;

e) all'articolo 116:

1) al comma 2, le parole: "del primo e terzo periodo", sono soppresse;

2) al comma 2-bis, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: "Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo".

1-ter. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1-bis, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:

a) del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2017 e 2018 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta per cento e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;

b) del periodo di imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Proroga del blocco aumenti aliquote 2018 e nuova disciplina delle perdite nella determinazione del reddito d'impresa».*

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino alla fine, con le seguenti: «è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2018, di 230 milioni di euro per l'anno 2019 e di 250 milioni di euro a decorrere dal 2020».*

## 6.19

TOMASELLI, MUCCHETTI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, PEZZOPANE, SCALIA, VALDINOSI, PANIZZA, SANTINI

### Ritirato

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) al comma 1, le parole "derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle" sono soppresse;

2) i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dal seguente: "Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e per la differenza nei successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento

dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi";

*b)* all'articolo 55-*bis*:

1) al comma 2, secondo periodo, le parole: ", considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse", sono soppresse;

2) al comma 2, terzo periodo, le parole: "proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili" sono sostituite dalle seguenti: "nella proporzione stabilita dall'articolo 5";

*c)* all'articolo 5-6, comma 2, la parola: "complessivo" è *soppressa*;

*d)* all'articolo 101, comma 6, le parole: "nei successivi cinque periodi di imposta" sono soppresse;

*e)* all'articolo 116:

1) al comma 2, le parole: "del primo e terzo periodo" sono soppresse;

2) al comma 2-*bis*, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: "Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo".

*1-ter.* In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:

*a)* del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2017 e 2018 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta per cento e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;

*b)* del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi«.

*Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «di 330 milioni di euro» con le seguenti: «di 230 milioni di euro per l'anno 2019 e di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020».*

**6.20**

SANTINI, TOMASELLI, BROGLIA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) al comma 1, le parole: "derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle" sono soppresse;

2) i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dal seguente: "Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e per la differenza dei successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento del relativi redditi conseguiti in detti periodi di imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi";

b) all'articolo 55-bis:

1) al comma 2, secondo periodo, le parole: ", considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse" sono soppresse;

2) al comma 2, terzo periodo, le parole: «proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili" sono sostituite dalle seguenti: "nella proporzione stabilita dall'articolo 5";

c) all'articolo 56, comma 2, la parola: "complessivo" è soppressa;

d) all'articolo 101, comma 6, le parole: "nei successivi cinque periodi di imposta" sono soppresse;

e) all'articolo 116:

1) al comma 2, le parole: "del primo e terzo periodo" sono soppresse;

2) al comma 2-bis, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: "Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo«.

1-ter. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1-bis, le perdite

derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:

a) del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2017 e 2018 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta per cento e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;

b) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Proroga del blocco aumenti aliquote 2018 e nuova disciplina delle perdite nella determinazione del reddito d'impresa».*

## 6.21

MAURO MARIA MARINO

### Dichiarato inammissibile

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) al comma 1, le parole: "derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle" sono soppresse;

2) i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dal seguente: "Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi";

b) all'articolo 55-bis:

1) al comma 2, secondo periodo, le parole: ", considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse" sono soppresse;

2) al comma 2, terzo periodo, le parole: "proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili" sono sostituite dalle seguenti: "nella proporzione stabilita dall'articolo 5";

c) all'articolo 56, comma 2, la parola: "complessiva" è soppressa;

d) all'articolo 101, comma 6, le parole: "nei successivi cinque periodi di imposta" sono soppresse;

e) all'articolo 116:

1) al comma 2, le parole: "dei primo e terzo periodo" sono soppresse;

2) al comma 2-*bis*, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: "Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscano di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo".

1-*ter*. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:

a) del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2017 e 2018 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta per cento e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;

b) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi«.

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Proroga del blocco aumenti aliquote 2018 e nuova disciplina delle perdite nella determinazione del reddito d'impresa)».*

**6.22**

PERRONE

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) al comma 1, le parole: "derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle" sono soppresse;

2) i primi due periodi del comma 3, sono sostituiti dal seguente: "Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e per la differenza nei successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi";

b) all'articolo 55-bis:

1) al comma 2, secondo periodo, le parole: ", considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse" sono soppresse;

2) al comma 2, terzo periodo, le parole: "proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili" sono sostituite dalle seguenti: "nella proporzione stabilita dall'articolo 5";

c) all'articolo 56, comma 2, la parola: "complessivo" è soppressa;

d) all'articolo 101, comma 6, le parole: "nei successivi cinque periodi di imposta" sono soppresse;

e) all'articolo 116:

1) al comma 2, le parole: "del primo e terzo periodo" sono soppresse;

2) al comma 2-bis, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: "Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo".

1-ter. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1-bis, le perdite

derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:

a) del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2017 e 2018 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta per cento e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;

b) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Proroga del blocco aumenti aliquote 2018 e nuova disciplina delle perdite nella determinazione del reddito d'impresa)».*

## 6.23

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

### Dichiarato inammissibile

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) al comma 1, le parole; "derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle" sono soppresse;

2) i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dal seguente periodo: "Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e per la differenza nei successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi".

b) all'articolo 55-bis:

1) al comma 2, secondo periodo, le parole: ", considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse", sono soppresse;



2) al comma 2, terzo periodo, le parole: "proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili", sono sostituite dalle seguenti: "nella proporzione stabilita dall'articolo 5".

c) all'articolo 56, comma 2, la parola: "complessivo" è soppressa;

d) all'articolo 101, comma 6, le parole: "nei successivi cinque periodi di imposta", sono soppresse;

e) all'articolo 116:

1) al comma 2, le parole: "del primo e terzo periodo", sono soppresse;

2) al comma 2-*bis*, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: "Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo".

1-*ter*. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1-*bis*, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:

a) del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2017 e 2018 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta per cento e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;

b) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Proroga del blocco aumenti aliquote 2018 e nuova disciplina delle perdite nella determinazione del reddito d'impresa».*

**6.24**

GAMBARO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) al comma 1, le parole: "derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle", sono soppresse;

2) i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dal seguente periodo: "Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e per lo differenza nei successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi".

b) all'articolo 55-bis:

1) al comma 2, secondo periodo, le parole: ", considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse", sono soppresse;

2) al comma 2, terzo periodo, le parole: "proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili", sono sostituite dalle seguenti: "nella proporzione stabilita dall'articolo 5".

c) all'articolo 56, comma 2, la parola: "complessivo", è soppressa;

d) all'articolo 101, comma 6, le parole: "nei successivi cinque periodi di imposta" sono soppresse;

e) all'articolo 116:

1) al comma 2, le parole: "del primo e terzo periodo", sono soppresse;

2) al comma 2-bis, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: "Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo".

1-ter. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1-bis, le perdite

derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:

a) del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2017 e 2018 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta per cento e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;

b) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con lo seguente: «Proroga del blocco aumenti aliquote 2018 e nuova disciplina delle perdite nella determinazione del reddito d'impresa».*

## 6.25

IURLARO

### Dichiarato inammissibile

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) al comma 1, le parole: "derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle", sono soppresse;

2) i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dal seguente periodo: "Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e per la differenza nei successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi".

b) all'articolo 55-bis:

1) al comma 2, secondo periodo, le parole: ", considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse", sono soppresse;

2) al comma 2, terzo periodo, le parole: "proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili", sono sostituite dalle seguenti: "nella proporzione stabilita dall'articolo 5".

c) all'articolo 56, comma 2, la parola: "complessivo" è soppressa;

d) all'articolo 101, comma 6, le parole: "nei successivi cinque periodi di imposta", sono soppresse;

e) all'articolo 116:

1) al comma 2, le parole: "del primo e terzo periodo", sono soppresse;

2) al comma 2-*bis*, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: "Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo".

1-*ter*. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1-*bis*, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:

a) del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2017 e 2018 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta per cento e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;

b) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi«.

*Conseguentemente, sostituire lo rubrica con la seguente: «Proroga del blocco aumenti aliquote 2018 e nuova disciplina delle perdite nella determinazione del reddito d'impresa».*

**6.26**

DI GIACOMO, FUCXSIA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) al comma 1, le parole: "derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle", sono soppresse;

2) i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dal seguente periodo: "Le perdite derivanti dall'esercizio eli imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e per la differenza nei successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi".

b) all'articolo 55-bis:

1) al comma 2, secondo periodo, le parole: ", considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse", sono soppresse;

2) al comma 2, terzo periodo, le parole: "proporzionalmente alla sua quota- di partecipazione agli utili", sono sostituite dalle seguenti: "nella proporzione stabilita dall'articolo 5".

c) all'articolo 56, comma 2, la parola: "complessivo", è soppressa;

d) all'articolo 101, comma 6, le parole: "nei successivi cinque periodi di imposta", sono soppresse;

e) all'articolo 116:

1) al comma 2, le parole: "del primo e terzo periodo", sono soppresse;

2) al comma 2-bis, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: "Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo".

1-ter. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1-bis, le perdite

derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:

a) del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2017 e 2018 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta per cento e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;

b) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Proroga del blocco aumenti aliquote 2018 e nuova disciplina delle perdite nella determinazione del reddito d'impresa».*

## 6.27

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

### Dichiarato inammissibile

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) al comma 1, le parole: "derivanti dall'esercizio di imprese di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle", sono soppresse;

2) i primi due periodi del-comma 3 sono sostituiti dal seguente periodo: "Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e per la differenza nei successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi l'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi".

b) all'articolo 55-bis:

1) al comma 2, secondo periodo, le parole: ", considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse" sono soppresse;

2) al comma 2, terzo periodo, le parole: "proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili", sono sostituite dalle seguenti: "nella proporzione stabilita dall'articolo 5".

c) all'articolo 56, comma 2, la parola: "complessivo" è soppressa;

d) all'articolo 101, comma 6, le parole: "nei successivi cinque periodi di imposta", sono soppresse;

e) all'articolo 116:

1) al comma 2, le parole: "del primo e terzo periodo", sono soppresse;

2) al comma 2-*bis*, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: "Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo".

1-*ter*. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2016, n. 917, come modificato dal comma 1-*bis*, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:

a) del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2017 e 2018 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta per cento e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;

b) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Proroga del blocco aumenti aliquote 2018 e nuova disciplina delle perdite nella determinazione del reddito d'impresa».*

## 6.28

VICARI, CONTE, DALLA TOR

### Respinto

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-*bis*. All'articolo 11, comma 4-*bis*, lettera *d-bis*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "di euro 5.000, di euro 3.750, di

euro 2.500 e di euro 1.250" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750".

*1-ter.* Ai maggiori oneri, stimati in 120 milioni a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* «Proroga del blocco aumenti aliquote 2018 e incremento della deduzione IRAP».

## 6.29

ARRIGONI, COMAROLI, STEFANI

### Respinto

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750"».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* «Proroga del blocco aumenti aliquote 2018 e incremento della deduzione IRAP».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole:* «è incrementato di» *fino a fine con le seguenti* «è incrementato di 130 milioni di euro per l'anno 2018, di 210 milioni di euro per l'anno 2019 e di 210 milioni di euro a decorrere dal 2020».

## 6.30 (Testo 2)

MAURO MARIA MARINO, SANTINI, TOMASELLI

### Dichiarato inammissibile

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750"».



*Conseguentemente:*

- *sostituire la rubrica con la seguente:* «Proroga del blocco aumenti aliquote 2018 e incremento della deduzione IRAP»;

- *all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole:* «250 milioni» *con le seguenti:* «130 milioni» *e sostituire le parole:* «330 milioni» *con le seguenti:* «210 milioni».

### **6.31**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750"».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* «Proroga del blocco aumenti aliquote 2018 e incremento della deduzione IRAP».

### **6.32**

IURLARO

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750"».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* «Proroga del blocco aumenti aliquote 2018 e incremento della deduzione IRAP».

**6.33**

GAMBARO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, le parole: "di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750"».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Proroga del blocco aumenti aliquote 2018 e incremento della deduzione IRAP)».*

---

**6.34**

PERRONE

**Respinto**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, le parole: "di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750"».

*Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «Proroga del blocco aumenti aliquote 2018 e incremento della deduzione IRAP».*

---

**6.35**

MAURO MARIA MARINO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, le parole: "di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750"».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Proroga del blocco aumenti aliquote 2018 e incremento della deduzione IRAP».*

---

**6.36**

SANTINI, TOMASELLI, BROGLIA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, le parole: "di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750"».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Proroga del blocco aumenti aliquote 2018 e incremento della deduzione IRAP».*

---

**6.37**

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750"».

A fronte del maggior onere derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dalla presente legge, quantificato in 120 milioni di euro, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di bilancio in termini di competenza e di cassa, a legislazione vigente, relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione di ciascun Ministero, per un importo pari a 120 milioni di euro.

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con lo seguente: «Proroga del blocco aumenti aliquote 2018 e incremento della deduzione IRAP».*

---

**6.38**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "di euro 5000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750".».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* «Proroga del blocco aumenti aliquote 2018 e incremento della deduzione IRAP».

**6.39**

TOMASELLI, MUCCHETTI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, PEZZOPANE, SCALIA, VALDINOSI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 14, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa, del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e dell'imposta regionale sulle-attività produttive nella misura del 40 per cento".

1-ter La disposizione di cui al comma 1-bis ha effetto a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, la misura del 40 per cento è elevata al 70 per cento e, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento».

*Conseguentemente, all'articolo n 92, sostituire le parole:* «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro» *con le seguenti:* «93 milioni di euro per l'anno 2018 e di 94 milioni di euro».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* «Proroga del blocco aumenti aliquote 2018 e incremento della deducibilità dell'IMU».

**6.40**

ARRIGONI, COMAROLI, STEFANI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 14, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa, del reddito derivante da l'esercizio di arti e professioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 40 per cento».

1-ter La disposizione di cui al comma 1-bis ha effetto a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, la misura del 40 per cento è elevata al 70 per cento e, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento».

*Conseguentemente, sostituire lo rubrica con lo seguente:* «(Proroga del blocco aumenti aliquote 2018 e incremento della deducibilità dell'IMU)».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole:* «è incrementato di» *fino a fine con le seguenti:* «è incrementato di 93 milioni di euro per l'anno 2018, di 94 milioni di euro per l'anno 2019 e di 94 milioni di euro a decorrere dal 2020».

**6.41**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 14, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa, del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 40 per cento"».

1-ter La disposizione di cui al comma 1-bis ha effetto a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, la misura del 40 per cento è elevata al 70

per cento e, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Proroga del blocco aumenti aliquote 2018 e incremento della deducibilità dell'IMU)» e, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «93 milioni» e sostituire le parole: «330 milioni» con le seguenti: «94 milioni».*

## 6.42

PERRONE

### Dichiarato inammissibile

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2001, n. 23, art. 14, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente; "1. l'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa, del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e dell'imposta regionale sulle attività introduttive nella misura del 40 per cento,".

1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis ha effetto a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, la misura del 40 per cento è elevata al 70 per cento e, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Proroga del blocco aumenti aliquote 2018 e incremento della deducibilità dell'IMU)».*

*All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui l'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.*

**6.43**

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 14, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa, del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 40 per cento».

1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis ha effetto a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, la misura del 40 per cento è elevata al 70 per cento e, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento».

*Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; articolo 14, comma 1, come modificato dalla presente legge, pari a 157 milioni di euro per il 2018, ad ulteriori 236 milioni di euro per il 2019 e ad ulteriori 236 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui l'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282.*

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Proroga del blocco aumenti aliquote 2018 e incremento della deducibilità dell'IMU,)».*

**6.44**

GAMBARO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 14, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa, del reddito derivante dall'esercizio di arti e profes-

sioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 40 per cento".

*1-ter.* La disposizione di cui al comma *1-bis* ha effetto a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, la misura del 40 per cento è elevata al 70 per cento e, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento».

*Conseguentemente, sostituire lo rubrica con lo seguente: «(Proroga del blocco aumenti aliquote 2018 e incremento della deducibilità dell'IMU)».*

## 6.45

SANTINI, TOMASELLI, BROGLIA, PUPPATO

### Dichiarato inammissibile

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«*1-bis.* Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, articolo 14, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa, del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 40 per cento".

*1-ter.* La disposizione di cui al comma *1-bis* ha effetto a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, la misura del 40 per cento è elevata al 70 per cento e, a decorrere dal periodo d'imposta in corsa al 31 dicembre 2019, la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Proroga del blocco aumenti aliquote 2018 e incremento della deducibilità dell'IMU)».*

## 6.46

IURLARO

### Dichiarato inammissibile

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«*1-bis.* Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 14, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa, del reddito derivante dall'esercizio di arti e profes-



sioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 40 per cento,".

*1-ter.* La disposizione di cui al comma *1-bis* ha effetto a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, la misura del 40 per cento è elevata al 70 per cento e, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* «Proroga del blocco aumenti aliquote 2018 e incremento della deducibilità dell'IMU».

---

## 6.47

MAURO MARIA MARINO

### Dichiarato inammissibile

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«*1-bis.* Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 14, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa, del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 40 per cento".

*1-ter.* La disposizione di cui al comma *1-bis* ha effetto a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, la misura del 40 per cento è elevata al 70 per cento e, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, la misura dei 70 per cento è elevata al 100 per cento».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* «Proroga del blocco aumenti aliquote 2018 e incremento della deducibilità dell'IMU».

---

## 6.48

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

### Dichiarato inammissibile

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«*1-bis.* Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 14, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazio-

ne del reddito d'impresa, del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 40 per cento".

1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis ha effetto a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, la misura del 40 per cento è elevata al 70 per cento e, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Proroga del blocco aumenti aliquote 2018 e incremento della deducibilità dell'IMU».*

### 6.0.1

PICCOLI, MARIN, CERONI

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Deducibilità dell'IMU)*

1. All'articolo 14, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, le parole: "nella misura del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 40 per cento"».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «208 milioni di euro», e le parole: «200 milioni di euro con le seguenti: «280 milioni di euro».*

### 6.0.2

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

«1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, le parole: "nella misura del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 40 per cento"».

**6.0.3**

PANIZZA, LANIECE, ZIN

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Determinazione della base imponibile IMU)*

1. All'articolo 13, comma 4 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

"*d*) 50 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;"».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 92.*

---

**6.0.4**

BOCCA

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

1. La lettera *d*) del comma 4 dell'articolo 13, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214, è così sostituita:

"*d*) 50 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;"».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: «Ministero dell'Economia e delle Finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018:-80.000.000;

2019:-120.000.000;

2020:-120.000.000.

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, le parole: «250 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «30 milioni di euro», e le parole: «330 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni di euro».*

---

**6.0.5**

PANIZZA, LANIECE, ZIN

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Deducibilità dell'IMU)*

1. All'articolo 14, comma 1, primo capoverso, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sostituire le parole: "nella misura del 20 per cento" con le seguenti: "nella misura del 40 per cento"».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 92.*

---

**6.0.6**

CONTE, DALLA TOR, VICECONTE

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Deducibilità dell'IMU)*

1. All'articolo 14, comma 1, primo capoverso, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, le parole: "nella misura del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 40 per cento".

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 320 milioni di euro annui a decorrere da euro nel 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

---

**6.0.7**

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, ORELLANA, ZIN

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Deducibilità dell'IMU)*

1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nel primo periodo, le parole: "nella misura del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 30 per cento".

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2018 e pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92 della presente legge».

**6.0.8**

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, ORELLANA, ZIN

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Deducibilità dell'IMU)*

1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nel primo periodo, le parole: "nella misura del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 40 per cento".

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2018 e pari a 236 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92 della presente legge».

**6.0.9**

DE POLI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Deducibilità dell'IMU)*

All'articolo 14, comma 1, primo capoverso, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" sostituire le parole: "nella misura del 20 per cento" con le seguenti: "nella misura del 40 per cento"».

**6.0.10**

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(IMU per il settore alberghiero)*

Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 14 marzo 2011, n. 23 dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per gli immobili strumentali appartenenti alla categoria catastale D2, l'imposta municipale propria è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 100 per cento. La medesima imposta è deducibile nella stessa misura (100%) anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive"».

*Conseguentemente, all'articolo 92 le parole: «250 milioni» sono sostituite con le seguenti: «50 milioni» e le parole: «330 milioni» sono sostituite con le seguenti: «130 milioni».*

**6.0.11**

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(IRAP per il settore alberghiero)*

All'articolo 1, comma 73, della legge 20 dicembre 2015 le parole: "nei limiti del 70 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 100 per cento"».

*Conseguentemente all'articolo 92 le parole: «250 milioni» sono sostituite con le seguenti: «235 milioni» e le parole: «330 milioni» sono sostituite con le seguenti: «315 milioni».*

**6.0.12**

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(IRAP per il settore del turismo)*

All'articolo 1, comma 73, della legge 20 dicembre 2015 le parole: "nei limiti del 70 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 100 per cento"».

*Conseguentemente le parole: «250 milioni» sono sostituite con le seguenti: «235 milioni» e le parole: «330 milioni» sono sostituite con le seguenti: «315 milioni».*

**6.0.13**

CENTINAIO, TOSATO

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

L'ultimo periodo del comma 4-*octies*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è sostituito dal seguente: "Per i datori di lavoro imprenditori del settore del turismo, la deduzione di cui al periodo precedente è ammessa anche per ogni lavoratore a tempo determinato assunto per ragioni di stagionalità, a condizione che allo stesso venga applicato un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni nazionali di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative"».

*Conseguentemente, il comma 9 dell'articolo 58 è soppresso.*

**6.0.14**

GIROTTA, CASTALDI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Disposizioni in materia di deducibilità dell'Irap nel settore turismo)*

1. All'articolo 11, comma 4-*octies*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per i datori di lavoro imprenditori del settore del turismo, la deduzione di cui al periodo precedente è ammessa anche per ogni lavoratore a tempo determinato assunto per ragioni di stagionalità, a condizione che allo stesso venga applicato un trattamento economico e normativa non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni nazionali di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative"».

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018:-30.000.000;

2019:-30.000.000;



2020:-30.000,000.

---

### 6.0.15

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, ORELLANA, ZIN

#### Ritirato

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Deducibilità IRAP costo lavoro a tempo determinato)*

1. All'articolo 11, comma 4-*octies* del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per i datori di lavoro imprenditori del settore del turismo, la deduzione di cui al periodo precedente è ammessa anche per ogni lavoratore a tempo determinato assunto per ragioni di stagionalità, a condizione che allo stesso venga applicato un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni nazionali di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative".

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 valutato in 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 92 della presente legge».

---

### 6.0.16

PANIZZA, FRAVEZZI, LANIECE, ZIN

#### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Deducibilità IRAP costo lavoro a tempo determinato)*

1. L'ultimo periodo del comma 4-*octies*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è sostituito dal seguente: "Per i datori di lavoro imprenditori del settore del turismo, la deduzione di cui al periodo precedente è ammessa anche per ogni lavoratore a tempo determinato assunto per ragioni di stagionalità, a condizione che allo stesso venga applicato un trattamento economico e normativa non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi di

lavoro stipulati dalle organizzazioni nazionali di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative"».

*Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 92, comma 1 della presente legge.*

### 6.0.17

BOCCA, MANDELLI, PELINO

#### Respinto

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Deducibilità IRAP costo lavoro a tempo determinato)*

1. L'ultimo periodo del comma 4-*octies* dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è sostituito dal seguente: "Per i datori di lavoro imprenditori del settore dei turismo, la deduzione di cui al periodo precedente è ammessa anche per ogni lavoratore a tempo determinato assunto per ragioni di stagionalità, a condizione che allo stesso venga applicato un trattamento economico e normativa non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni nazionali di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative"».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018:-45.000.000;

2019:-45.000.000;

2020:-45.000.000.

### 6.0.18

TOMASELLI, MUCCHETTI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, PEZZOPANE, SCALIA, VALDINOSI

#### Respinto

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Deducibilità IRAP costo lavoro a tempo determinato)*

1. L'ultimo periodo del comma 4-*octies*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è sostituito dal seguente: "Per i datori di lavoro imprenditori del settore del turismo, la deduzione di cui al periodo precedente è ammessa anche per ogni lavoro a tempo determinato assunto per ragioni di stagionalità, a condizione che allo stesso venga applicato un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni nazionali di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative"».

*Conseguentemente:*

*all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «130 milioni di euro per l'anno 2018, di 210 milioni di euro per gli anni dal 2019 al 2027 e di 330 milioni a decorrere dall'anno 2028»;*

*alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018:-30.000.000;

2019:-30.000.000;

2020:-30.000.000.

**6.0.19**

PICCOLI, MARIN, CERONI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Deduzione dalla base imponibile IRAP di una quota del costo del lavoro relativo ai lavoratori stagionali)*

1. L'ultimo periodo del comma 4-*octies*, dell'articolo 11, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è sostituito dal seguente: "Per i datori di lavoro imprenditori del settore del turismo, la deduzione di cui al periodo precedente è ammessa anche per ogni lavoratore a tempo determinato assunto per ragioni di stagionalità, a condizione che allo stesso venga applicato un trattamento economico e normativa non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni nazionali di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative"».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «220 milioni di euro» e le parole: «330 milioni di euro» con le seguenti: «300 milioni di euro».*

### **6.0.20 (testo 2)**

CONTE, DALLA TOR, VICECONTE

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

*(Deducibilità IRAP costo lavoro a tempo determinato)*

L'ultimo pericolo del comma 4-*octies*, articolo 11, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è sostituito dal seguente: "Per i datori di lavoro imprenditori del settore del turismo, la deduzione di cui al periodo precedente è ammessa anche per ogni lavoratore a tempo determinato assunto per ragioni di stagionalità, a condizione che allo stesso venga applicato un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni nazionali di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative"».

All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.».

### **6.0.21**

DE POLI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

*(Deducibilità IRAP costo lavoro a tempo determinato)*

1. L'ultimo periodo del comma 4-*octies*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è sostituito dal seguente: "Per i datori di lavoro imprenditori del settore del turismo, la deduzione di cui al periodo precedente è ammessa anche per ogni lavoratore a tempo determinato assunto per ragioni di

stagionalità, a condizione che allo stesso venga applicato un trattamento economico e normativa non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni nazionali di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative"».

### 6.0.22

VICECONTE

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Deducibilità IRAP costo lavoro a tempo determinato)*

1. L'ultimo periodo del comma 4-*octies* del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è sostituito dal seguente: "Per i datori di lavoro imprenditori del settore del turismo, la deduzione di cui a: periodo precedente è ammessa anche per ogni lavoratore a tempo determinato assunto per ragioni di stagionalità, a condizione che allo stesso venga applicato un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni nazionali di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative"».

### 6.0.23

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Misure in materia di deducibilità IRAP)*

1. All'articolo 11, comma 4-*octies*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per i datori di lavoro imprenditori del settore del turismo, la deduzione di cui al periodo precedente è ammessa anche per ogni lavoratore al tempo determinato assunto per ragioni di stagionalità, a condizione che allo stesso venga applicato un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni: nazionali di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative"».

**6.0.24**

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Esonero contributo addizionale per il turismo)*

1. All'articolo 2 comma 29 della legge 28 giugno 2012 n.92 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) è soppresso il seguente periodo: ",per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015,"

b) dopo la lettera d) è inserita la seguente lettera: "*d-bis*) ai lavoratori di cui alla lettera b) comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n.81"».

*Conseguentemente, all'articolo 92 le parole: «250 milioni» sono sostituite con le parole: «242 milioni» e le seguenti: «330 milioni» sono sostituite con le parole: «322 milioni».*

**6.0.25**

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

**Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**Art. 6-bis.**

*(Esonero contributo addizionale per il turismo)*

1. All'articolo 2, comma 29 lettera b) della legge 28 giugno 2012, n.92 le parole: ", per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015," sono soppresse.

2. Al comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81 dopo la lettera d) è inserita la seguente: "*d-bis*) ai lavoratori di cui all'articolo 29, comma 2 lettera b) della legge 28 giugno 2012, n.92".

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo valutati in 8 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23

dicembre 2014, n.190, come integrate dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n.232 e dal comma 1 dell'articolo 92"».

## 6.0.26

DE PIETRO, URAS

### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 6-bis.

*(Agevolazioni fiscali)*

1. La persona che assiste il parente o affine entro il terzo grado di età uguale o superiore agli ottanta anni, non titolare di reddito ovvero possessore di una situazione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui, purché convivente da almeno sei mesi, ha diritto ad una detrazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 19 per cento delle spese sostenute per l'assistenza fino a un tetto massimo di 10.000 euro annui, in aggiunta alle altre detrazioni di cui eventualmente benefici a per altro motivo, a titolo di rimborso spese.

2. Per ottenere la detrazione di cui al comma 1 il contribuente deve conservare ed esibire, a richiesta, la certificazione attestante lo stato di famiglia, dalla quale risultano i nominativi del contribuente medesimo e della persona assistita di cui al comma 1, nonché copia della certificazione attestante una situazione economica corrispondente a un valore dell'ISEE non superiore a 25.000 euro annui.

3. A colui che, non titolare di reddito ovvero incapiente parzialmente o totalmente, assiste il parente o affine in possesso dei requisiti di cui al comma 1, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è tenuto a corrispondere una somma a titolo di rimborso spese non superiore a 1.900 euro annui.

4. I lavoratori dipendenti che assistano un parente o affine in possesso dei requisiti di cui al comma 1 possono richiedere al datore di lavoro la trasformazione reversibile del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale in misura non superiore al 50 per cento, per un periodo massimo di due anni.

5. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede con quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 6.

6. A decorrere dal 10 gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge

23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 31 per cento".

7. Le maggiori entrate derivante dalla disposizione di cui al comma 6 eccedenti la quota parte di cui al comma 5, sono versate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1 comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

## 6.0.27

DE PIETRO, URAS

### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 6-bis.

*(Oneri deducibili per lavoratori domestici  
ci in assistenza di anziani non autosufficienti)*

1. Alla lettera e-ter) dell'articolo 10 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere infine il seguente periodo: "nel caso in cui il contribuente sia di età uguale o superiore agli ottanta anni e non autosufficiente ed il suo nucleo familiare non abbia un Isee, di cui all'articolo 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, superiore a 25.000 euro, non si applica il limite massimo di deducibilità, al contribuente stesso o ai familiari che ne sostengano la spesa;".

2. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.

3. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

4. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento".

5. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 eccedenti la quota parte di cui al comma 2, sono versate al Fondo per la



riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1 comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

## 6.0.28

DE PIETRO, URAS

### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 6-bis.

*(Oneri deducibili in situazione di condivisione di lavoratore domestico in assistenza di anziani in uno stesso condominio)*

1. Alla lettera e-ter) dell'articolo 10 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "nel caso in cui il contribuente di età uguale o superiore agli ottanta anni condivide in uno stesso condominio con altri contribuenti bisognosi di assistenza per età e infermità il medesimo lavoratore domestico, non si applica il limite massimo di deducibilità, al contribuente stesso o ai familiari che ne sostengano la spesa".

2. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.

3. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole "nei limiti del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

4. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento".

5. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 eccedenti la quota parte di cui al comma 2, sono versate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1 comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

**6.0.29**

DE PIETRO, URAS

**Dichiarato inammissibile***Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 6-bis.***(Oneri deducibili per lavoratori domestici in assistenza di anziani non autosufficienti in situazione di cohousing)*

1. Alla lettera *e-ter*) dell'articolo 10 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere infine il seguente periodo: "nel caso in cui il contribuente di età uguale o superiore agli ottanta anni viva in situazione di *cohousing*, ovvero condivida una abitazione privata con altri contribuenti bisognosi di assistenza per età e infermità usufruendo del medesimo lavoratore domestico, non si applica il limite massimo di deducibilità, al contribuente stesso o ai familiari che ne sostengono la spesa;".

2. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.

3. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma *5-bis*, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

4. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento";

*b)* all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento".

5. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 eccedenti la quota parte di cui al comma 2, sono versate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1 comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

**6.0.30**

GIROTTA, CASTALDI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente.*

**«Art. 6-bis.**

*(Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo)*

1. L'articolo 16 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente: "Art. 16. - *(Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo)* - 1. A decorrere dal 10 gennaio 2018, per i soggetti di cui al presente comma, gli importi dei canoni, ivi compresi gli importi dovuti con canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:

a) alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere pari o superiore a cento: euro 5.365,00;

b) alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; navi di lusso: euro 1.610,00;

c) alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi e residenze turistico alberghiere classificati con 4 e 3 stelle, che abbiano un numero di camere pari o superiore a venticinque; villaggi turistici e campeggi classificati con 4 e 3 stelle; pubblici esercizi di lusso e di prima categoria; sportelli bancari: euro 805,00;

d) attività ricettive, pubblici esercizi e navi non indicati alle lettere a), b) e c) del presente comma; aerei in servizio pubblico; altre attività con fine di lucro; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: euro 322,00;

e) le attività che effettuano la vendita di alimenti con consumo sul posto o forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, inclusi coloro che svolgono l'attività a titolo occasionale o non professionale, anche in forma di locazioni di durata inferiore a trenta giorni, se non rientrano in una delle categorie espressamente menzionate alle lettere a), b) e c) del presente comma, sono tenute al pagamento nella misura prevista alla lettera d);

f) soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del presente comma con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole istituti scolastici non esenti dal canone in virtù

della legge del 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificato dalla legge del 28 gennaio 1989, n. 421 euro: 160,00.

2. Nel canone televisivo è ricompreso anche quello per gli apparecchi radiofonici.

3. Per le imprese stagionali, gli importi di cui al presente articolo sono proporzionalmente rideterminati sulla base dei giorni di effettiva apertura al pubblico.

4. Gli importi di cui al presente articolo saranno percentualmente commisurati alla annuale determinazione del canone di abbonamento RAI».

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 10.000.000;

2019: - 10.000.000;

2020: - 10.000.000.

### **6.0.31**

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, FRAVEZZI, ORELLANA, ZIN

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

*(Abbonamento speciale RAI unico per esercizi ricettivi operanti in edifici separati)*

1. All'articolo 27, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223 è aggiunto, in fine, il seguente ulteriore comma:

"2-bis. Il pagamento del canone di abbonamento speciale consente la detenzione del numero indicato di apparecchi televisivi da parte del titolare dell'esercizio ricettivo nei luoghi adibiti alla propria attività. Il canone è unico anche qualora l'attività è svolta in edifici distinti comunque autorizzati con unico provvedimento"».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'Economia e delle Finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 2.000.000;

2019: - 2.000.000;

2020: - 2.000.000.

---

### **6.0.32 (testo 2)**

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, FRAVEZZI, ORELLANA, ZIN

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

*(Prestazioni di benessere del corpo e di cura della persona)*

1. Le prestazioni di benessere del corpo e di cura della persona rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla Tabella A, parte III, n. 120) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono accessorie, in conformità all'articolo 12 del medesimo decreto, alle prestazioni alberghiere a condizione che siano rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi e sempre che il valore normale delle prestazioni di benessere e di cura non risulti prevalente rispetto a quello della prestazione alberghiera.

2. Il corrispettivo delle prestazioni di benessere del corpo e di cura della persona rese ai clienti alloggiati nella struttura ricettiva è indicato separatamente nella fattura emessa, ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dal prestatore dei servizi ricettivi».

*Conseguentemente, alla Tabella voce: «Ministero dell'Economia e delle Finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 1.000.000

2019: - 1.000.000

2020: - 1.000.000

---

### **6.0.33 (testo 2)**

CONTE, DALLA TOR, VICECONTE

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

*(Interpretazione autentica in materia di aliquota IVA per le prestazioni rese dagli intermediari ad oggetto i contratti di scrittura connessi con spettacoli e concerti)*

La disposizione di cui al n. 119 della Tabella A, parte III allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, e successive modificazioni si interpreta nel senso che l'aliquota ridotta si applica anche alle prestazioni rese dagli intermediari che abbiano a oggetto i contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali di cui al successivo n. 123 della medesima Tabella».

Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma, stimati in 15 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.».

#### **6.0.34**

PUGLIA, PAGLINI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

*(Esenzione IRAP per le microimprese)*

1. A decorrere dal 1 gennaio 2018, alle microimprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005, è riconosciuta l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa.

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 88-*bis*».

*Conseguentemente:*

a) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

#### **«Art. 88-bis.**

*(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68", sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare", sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare", sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero de l'Peconomia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni.*

2018: - 80.000.000:

2019: -150.000.000;

2020: -150.000,000.

## 6.0.35

PUGLIA, PAGLINI

### Respinto

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-*bis*.**

*(Riduzione della TARI per le microimprese)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, a favore delle microimprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005, che effettuano assunzioni di lavoratori con contratto a tempo indeterminato e per almeno un numero di ore pari al settanta per cento dell'orario settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile, è riconosciuta una riduzione della superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o riscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI, nella misura del:

- a) 10 per cento per la prima assunzione;
- b) 5 per cento per ogni ulteriore assunzione.

2. La somma dei benefici di cui al comma 1 non può in ogni caso comportare una riduzione della superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI superiore al 50 per cento.

3. Il beneficio di cui al comma 1, lettera a), è revocato se la media della forza lavoro calcolata al 31 dicembre di ciascun anno successivo a quello della prima assunzione, risulta inferiore alla media, calcolata a fine mese, della forza lavoro dei dodici mesi precedenti alla data della prima assunzione.

4. I benefici di cui al comma 1, sono diminuiti se i livelli occupazionali calcolati alla fine di ciascun mese risultano inferiori ai livelli occupazionali calcolati alla fine del mese precedente. Tale diminuzione è pari a 5 punti percentuali per ogni riduzione oraria superiore al 10 per cento dell'orario settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile. Nel calcolo di cui al precedente periodo non rilevano le ore di lavoro straordinario o supplementare.

5. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 88-bis».

Conseguentemente:

- a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente.

**«Art. 88-bis.**

*(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
- b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".



2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unica delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura nel 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni.*

2018:-80.000.000;

2019:-150.000.000;

2020:-150.000.000.

## 6.0.36

COMAROLI, ARRIGONI

### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Ulteriori disposizioni concernenti le entrate locali)*

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 654-bis è abrogato».

*Conseguentemente, all'onere pari a 800 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante:*

a) *quanto a 155 milioni di euro per il 2018 e di 272 milioni di euro a decorrere dal 2019 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 82 milioni di euro per l'anno 2018 e per 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dello sviluppo economico per 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, al Ministero della giustizia per 11 milioni di euro per l'anno 2018 e per 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'interno per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 4 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 10 milioni di euro per l'anno 2018 e per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 4 milioni di euro per l'anno 2018 e per 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero della salute per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;*

b) *quanto a 250 milioni per l'anno 2018 e 330 milioni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;*

c) *quanto a 345 milioni per l'anno 2018 e 198 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;*

d) *quanto a 50 milioni per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;*

e) *quanto a 198 milioni di euro a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del*

*bilancio dello Stato, fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute, difesa e sicurezza.*

*Conseguentemente,*

*sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 92.(Rideterminazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica)-Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 345 milioni di euro per l'anno 2018 e di 198 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020»;

*b) all'articolo 58, comma 9, sostituire le parole: «di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019» con le seguenti: «di 100 milioni di euro per l'anno 2018, di 150 milioni di euro per l'anno 2019».*

## **6.0.37**

VICARI, BIANCONI

### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

1. Al comma 2 dell'articolo 5 del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159, al primo periodo, dopo le parole: "non esercenti attività di impresa", inserire le seguenti: "con l'esclusione degli immobili, ad uso residenziale, adibiti ad abitazione principale, purché non rientranti nei fabbricati di cui alle categorie catastali A9 e A10, sui quali gravano mutui ipotecari intestati a persone fisiche con età inferiore ai 40 anni"».

*Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del «Ministero dell'Economia e delle Finanze», Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33.1)*

2018:

CP-500.000.000;

CS-500.000.000;

2019:

CP-500.000.000;

CS-500.000.000;

2020:

CP-500.000.000;

CS-500.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del «Ministero dell'Economia e delle Finanze», Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.2 fondi di riserva e speciali (33.2)*

2018:

CP-500.000.000;

CS-500.000.000;

2019:

CP-500.000.000;

CS-500.000.000;

2020:

CP-500.000.000;

CS-500.000.000.

### **6.0.38**

ANITORI, VICECONTE

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

1. Al comma 4, lettera a), dell'articolo 5 del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159, le parole: "depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo," sono sostituite dalle seguenti: "ad eccezione di quelli non produttivi di interessi, i depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, per importi superiori ai 10.000 euro"».

*Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del «Ministero dell'Economia e delle Finanze», Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33.1) apportare le seguenti variazioni:*

2018:

CP-500.000.000;

CS-500.000.000;

2019:

CP-500.000.000;

CS-500.000.000;

2020:

CP-500.000.000;

CS-500.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del «Ministero dell'Economia e delle Finanze», Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.2 fondi di riserva e speciali (33.2) apportare le seguenti variazioni:*

2018:

CP-500.000.000;

CS-500.000.000;

2019:

CP-500.000.000;

CS-500.000.000;

2020:

CP-500.000.000;

CS-500.000.000.

### **6.0.39**

ANITORI, VICECONTE

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

1. Al comma 4, lettera *b*), dell'articolo 5 del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159, le parole: ", buoni fruttiferi ed assimilati," sono soppresse».

*Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del «Ministero dell'Economia e delle Finanze», Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33.1) apportare le seguenti variazioni:*

2018:

CP-500.000.000;

CS-500.000.000;  
2019:  
CP-500.000.000;  
CS-500.000.000;  
2020:  
CP-500.000.000;  
CS-500.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del «Ministero dell'Economia e delle Finanze», *Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.2 fondi di riserva e speciali (33.2) apportare le seguenti variazioni:*

2018:  
CP-500.000.000;  
CS-500.000.000;  
2019:  
CP-500.000.000;  
CS-500.000.000;  
2020:  
CP-500.000.000;  
CS-500.000.000.

#### **6.0.40**

TOMASELLI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

1. Il comma 5 dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1977 n. 284 si interpreta nel senso che le disposizioni concernenti il computo del Servizio comunque prestato, con percezione dell'indennità del Servizio d'istituto o di quelle indennità da essa assorbite per effetto della legge 22 dicembre 1969, n. 967, si applicano anche nel caso in cui venga costituita posizione assicurativa previdenziale a seguito di instaurazione di rapporto di lavoro dipendente regolato dal Diritto privato.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

#### **6.0.41**

DALLA TOR, VICECONTE

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2017 ed entro il 30 settembre 2018. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2018 ed entro il 16 giugno 2019.

2. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2017 riposte in essere dal 1° gennaio 2018 al 31 maggio 2018. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2018 e il 16 giugno 2019. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2018.

3. La possibilità di opzione di cui al comma precedente è estesa, alle medesime condizioni e con riguardo agli stessi beni, ai soggetti di cui all'articolo 73 comma 1, lettera *c*) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro nel 2019, 26 milioni di euro nel 2020, 28 milioni di euro nel 2021, 29 milioni di euro nel 2022 e 30 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

**6.0.42**

DALLA TOR, VICECONTE

**Dichiarato inammissibile***Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 6-bis.**

1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni trasformazioni e cessioni puste in essere successivamente al 30 settembre 2017 ed entro il 30 settembre 2018. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2018 ed entro il 16 giugno 2019.

2. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2017, poste in essere dal 10 gennaio 2018 al 31 maggio 2018. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 10 novembre 2018 e il 16 giugno 2019. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2018.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, in termini di competenza pari a 23 milioni di euro nel 2019, 24,5 milioni di euro nel 2020, 26 milioni di euro nel 2021, 27,5 milioni di euro nel 2022 e 26 milioni di euro nel 2023, e in termini di cassa pari a 24 milioni di euro nel 2019, 24,2 milioni di euro nel 2020, 26 milioni di euro nel 2011, 27,5 milioni di euro nel 2022, 29 milioni di euro nel 2023 e 28 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

**6.0.43**

DE PIETRO, URAS

**Dichiarato inammissibile***Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 6-bis.***(Detrazione per uso di sistemi di irrigazione a risparmio di acqua*



*in agricoltura e nei giardini e fondi privati)*

1. Per l'anno 2018, ai fini delle imposte sui redditi, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei coltivatori diretti, degli imprenditori agricoli e dei contribuenti, che abbiano effettuato interventi relativi agli impianti di irrigazione a risparmio di acqua.

2. Tra le spese indicate al comma 1 sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi ivi indicati.

3. La detrazione di cui al presente articolo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

4. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 51-bis.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 51 inserire il seguente:*

**"Art. 51-bis.**

*(Costo CO2)*

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi della Conferenza internazionale di Parigi COP21, a decorrere dal 1° gennaio 2018 è introdotto un costo minimo per le emissioni di CO2 in atmosfera da applicare nel settore di generazione termoelettrica per i soli impianti soggetti alla direttiva europea 87/2003 e successive modificazioni, nell'ottica di avviare un programma di interventi che consentano di:

*a)* perseguire e attuare gli impegni internazionali di riduzione delle emissioni di CO2 responsabili dei cambiamenti climatici, dando stabilità alla politica energetica ambientale nazionale attraverso un meccanismo che permetta di garantire un livello minimo di internalizzazione dei costi ambientali per la generazione termoelettrica;

*b)* stabilizzare le entrate dello Stato in relazione alle previsioni di vendita delle quote di emissioni ai sensi della direttiva n.87 del 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità Europea, per alcuni settori produttivi, tra cui la generazione termoelettrica;

*c)* assicurare un gettito prevedibile da destinare a strumenti a sostegno dell'occupazione nei settori maggiormente esposti alla riforma dei sistemi

energetici nonché a strumenti per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e l'efficienza energetica.

2. Il costo minimo per il 2018 è stabilito in 20 euro per ciascuna tonnellata emessa di CO<sub>2</sub> dai suddetti impianti. Il costo minimo è incrementato annualmente a partire dal 2018 in maniera lineare fino a raggiungere il valore di 30 euro per ciascuna tonnellata di CO<sub>2</sub> al 2022. Il costo minimo per tonnellata di emissione di CO<sub>2</sub> si applica ai volumi di emissione degli impianti del settore elettrico come calcolati in ottemperanza alle prescrizioni derivanti dall'applicazione della direttiva n.87 del 2003. Il costo minimo include il valore che gli operatori sono tenuti a pagare in ottemperanza della direttiva n.87 del 2003, acquistando all'asta i permessi di emissione.

3. La differenza tra la il costo minimo definito per l'anno in corso ed il valore dei diritti di emissione scambiati sui mercati europei è calcolata mensilmente dal Gestore dei Mercati Energetici (GME). Il GME è tenuto a pubblicare sul suo sito internet, entro il 10 di ogni mese il valore calcolato ai sensi del comma 2. Tale differenza è denominata valore residuale costo emissioni.

4. Qualora il valore residuale costo emissioni come calcolato dal GME risulti positivo, gli operatori degli impianti sono tenuti a pagare alla Agenzia delle Entrate, entro il 25 esimo giorno del mese successivo, il valore residuale costo emissioni moltiplicato per il numero di tonnellate di CO<sub>2</sub> emesso nel mese dai relativi impianti. Qualora il prezzo delle quote di emissione ai sensi della Direttiva n.87 del 2003 sia uguale o superiore al costo minimo come aggiornato annualmente, ed il valore residuale costo emissioni risulti nullo o negativo, nulla è dovuto dagli operatori per effetto del presente provvedimento.

5. Nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze è istituito un apposito fondo per gli interventi previsti al comma 1, lettera c)».

#### **6.0.44**

BROGLIA, SANTINI, TOMASELLI

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

1. All'articolo 19, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al secondo periodo le parole da: "ed è esercitato" fino a: "del diritto medesimo." sono sostituite dalle seguenti: "e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno successivo

a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.".

2. All'articolo 25, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al secondo periodo le parole da: "nella quale" fino a: "medesimo anno." sono sostituite dalle seguenti: ", ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta."

3. Le disposizioni dei precedenti commi 3-*bis* e 3-*ter* si applicano alle operazioni di acquisto di beni e servizi la cui imposta è esigibile dal 1° gennaio 2017».

*Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro» con le seguenti: «200 milioni di euro per l'anno 2018 e di 280 milioni di euro».*

---

**Art. 7****7.1**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

**Respinto***Al comma 1 anteporre il seguente:*

«01. All'articolo 2, comma 2, del decreto legge 21 giugno 2013, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.98, le parole: "e dagli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario o" sono sostituite con le seguenti: ", dai confidi iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, comma 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385 ovvero da intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di *leasing* finanziario"».

**7.2**

PERRONE

**Respinto***Al comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al comma 1, dell'articolo 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n.98, dopo le parole: "maggio 2003", inserire le seguenti: "nonché ai soggetti descritti dal comma 1, dell'articolo 1, della legge 22 maggio 2017, n.81 e dagli articoli 2229 e 2230 del codice civile"».

**7.3**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

**Respinto***Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Gli investimenti sostenuti dalle piccole e medie imprese in *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per sistemi di certificazione e tracciabilità dei prodotti a tutela dei marchi aziendali tramite l'utilizzo di codici identificativi univoci della singola unità di prodotto che consentono al con-

sumatore di verificare l'autenticità del prodotto, sono ammissibili alle agevolazioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.59 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.98. Una quota fino a 20 milioni di euro dell'importo massimo dei finanziamenti di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.98 e successive modificazioni e integrazioni, è riservata agli investimenti di cui al presente comma».

#### 7.4

CERONI

##### **Respinto**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Gli investimenti sostenuti dalle piccole e medie imprese in software, sistemi, piattaforme e applicazioni per sistemi di certificazione e tracciabilità dei prodotti a tutela dei marchi aziendali tramite l'utilizzo di codici identificativi univoci della singola unità di prodotto che consentono al consumatore di verificare l'autenticità del prodotto, sono ammissibili alle agevolazioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.98. Una quota fino a 20 milioni di euro dell'importo massimo dei finanziamenti di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.98 e successive modificazioni e integrazioni, è riservata agli investimenti di cui al presente comma.».

#### 7.5

VICARI

##### **Respinto**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Gli investimenti sostenuti dalle piccole e medie imprese in software, sistemi, piattaforme e applicazioni per sistemi di certificazione e tracciabilità dei prodotti a tutela del marchi aziendali tramite l'utilizzo di codici identificativi univoci della singola unità di prodotto che consentono al consumatore di verificare l'autenticità del prodotto, sono ammissibili alle agevolazioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.98. Una quota fino a 20 milioni di euro dell'importo massimo dei finanziamenti di cui all'articolo 2,

comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.98 e successive modificazioni e integrazioni, come rifinanziato dal comma 1 è riservata agli investimenti di cui al presente comma.».

## 7.6

VALDINOSI, TOMASELLI, MUCCHETTI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, PEZZOPANE, SCALIA

### Respinto

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Gli investimenti sostenuti dalle piccole e medie imprese in software, sistemi, piattaforme e applicazioni per sistemi di certificazione e tracciabilità dei prodotti a tutela dei marchi azienda tramite l'utilizzo di codici identificativi univoci della singola unità di prodotto che consentono al consumatore di verificare l'autenticità del prodotto, sono ammissibili alle agevolazioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.98. Una quota fino a 20 milioni di euro dell'importo massimo dei finanziamenti di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.98 e successive modificazioni e integrazioni, è riservata agli investimenti di cui al presente comma.».

*Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro» con le seguenti: «230 milioni di euro per l'anno 2018 e di 310 milioni di euro».*

## 7.7

VICARI

### Respinto

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Una quota pari al dieci per cento delle risorse e di cui al comma 1 è riservata agli investimenti delle piccole e medie imprese in tecnologie per l'efficientamento dell'utilizzo delle risorse idriche utilizzate nel processo produttivo.».

**7.8**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

**Respinto***Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«4. Ai fini del presente articolo, la nozione di PMI corrisponde alle definizioni di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, inclusiva dei liberi professionisti e lavoratori autonomi».

---

**7.9**

BONFRISCO

**Respinto***All'articolo 7, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«4. Ai fini del presente articolo, la nozione di PMI corrisponde alle definizioni di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, inclusiva dei liberi professionisti e lavoratori autonomi».

---

**7.10**

VICECONTE

**Respinto***Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«4. Ai fini del presente articolo, la nozione di PMI corrisponde alle definizioni di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, inclusiva dei liberi professionisti e lavoratori autonomi».

---

**7.11**

COMAROLI, CONSIGLIO

**Respinto**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«4. Ai fini del presente articolo, la nozione di PMI corrisponde alle definizioni di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, inclusiva dei liberi professionisti e lavoratori autonomi».

**7.12**

D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

**Respinto**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«4. All'articolo 2, comma 2, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 8, dopo le parole: "intermediari finanziari" sostituire le parole: "autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario" con le parole: "iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385"».

**7.13**

IURLARO

**Respinto**

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«4. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: "intermediari finanziari", sostituire le parole: "autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario" con le parole: "iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385"».



**7.14**

GAMBARO

**Respinto**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«4. All'articolo 2, comma 2, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: "intermediari finanziari", sostituire le parole: "autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario" con le parole: "iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385"».

---

**7.15**

VICECONTE

**Respinto**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«4. All'articolo 2, comma 2, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: "intermediari finanziari", sostituire le parole: "autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario" con le parole: "iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, comma 1, del decreto-legislativo 1 settembre 1993, n.385"».

---

**7.16**

PERRONE

**Respinto**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«4. All'articolo 2, comma 2, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: »intermediari finanziari«, sostituire le parole: "autorizzati all'esercizio dell'attività di *leasing* Finanziario" con le parole: "iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385"».

---

**7.17**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

**Respinto***Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«4. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: "intermediari finanziari", sostituire le parole: "autorizzati all'esercizio dell'attività di *leasing* finanziario" con le parole: "iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385"».

---

**7.18**

ORELLANA, LANIECE, FAUSTO GUILHERME LONGO, BENCINI, PANIZZA

**Respinto***Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«4. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sostituire le parole: "autorizzati all'esercizio dell'attività di *leasing* finanziario", con le parole: "iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385"».

---

**7.19**

SANTINI, TOMASELLI, BROGLIA

**Respinto***Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«4. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: "intermediari finanziari", sostituire le parole: "autorizzati all'esercizio dell'attività di *leasing* finanziario" con le parole: "iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385"».

---

**7.20**

COMAROLI, ARRIGONI

**Respinto**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«4. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: "intermediari finanziari", sostituire le parole: "autorizzati all'esercizio dell'attività di *leasing* finanziario" con le parole: "iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385"».

---

**7.21**

PANIZZA, LANIECE, ZIN

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«4. Al comma 54 dell'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) sono sostituite le parole: "nei limiti dell'importo" con le seguenti: "per l'importo di" e alla fine sono aggiunte le seguenti parole: "Eventuali risorse che residuino alla piena attuazione di tali misure sono utilizzate negli anni 2018, 2019 e 2020 per analoghe misure a sostegno dei confidi"».

---

**7.22**

PANIZZA, LANIECE, ZIN

**Respinto**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«4. Al comma 54 dell'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147 sono aggiunte le seguenti parole: "Le misure definite dal decreto indicato in apertura del presente comma consentono che le garanzie rilasciate dai confidi beneficiari possano essere contro garantite dal Fondo di garanzia delle piccole e medie imprese ex legge n. 662 del 1996"».

---

**7.23**

GASPARRI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 3, aggiungere in fine il seguente:*

«4. All'articolo 1, comma 1, della legge 13 gennaio 1994, n. 43, le parole: "ed aventi una scadenza non inferiore a un mese e non superiore, a trentasei mesi dalla data di emissione" sono sostituite dalle seguenti: "ed aventi una scadenza non inferiore a un mese e non superiore a sessanta mesi dalla data di emissione"».

**7.24**

BONFRISCO

**Respinto**

*dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«4. L'articolo 12, decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, si intende applicabile anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai sensi dell'articolo 5, D.L. vo446/1997"».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'Economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018:-1.000.000;

2019:-1.000.000;

2020:-1.000.000.

**7.25**

BONFRISCO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 465 è abrogato».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'Economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2017:-3.000.000;

2018:-3.000.000;

2019:-3.000.000.

---

### **7.26 (Testo 2)**

SANTINI, COLLINA, DEL BARBA, PUPPATO

#### **Ritirato**

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 465 è abrogato».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018:-15.000.000;

2019:-15.000.000;

2020:-15.000.000.

---

### **7.27**

COLLINA, DEL BARBA

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 465 è abrogato».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2017:-3.000.000;

2018:-3.000.000;

2019:-3.000.000.

---

**7.28**

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, EVA LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

**Respinto**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«4. All'articolo 48, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), possono indicare quale affidatario dei lavori altro consorzio di cui alla medesima disposizione di minore dimensione il quale dovrà a sua volta indicare il consorzio esecutore. Anche per i soggetti indicati è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara"».

**7.29**

TOMASELLI, SANTINI, BROGLIA, PUPPATO

**Ritirato**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Per sostenere il finanziamento degli investimenti delle micro piccole e medie imprese previsti nel piano «Industria 4.0», gli enti del sistema camerale nel triennio 2018-2020 versano i risparmi conseguiti ai sensi delle disposizioni relative al contenimento della spesa, previsti dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, ai Confidi a titolo di contributo per la costituzione di fondi rischi. L'Unioncamere trasmette annualmente al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero dell'Economia e delle Finanze un rapporto sul monitoraggio delle somme erogate e degli interventi realizzati ai sensi del presente comma.».

*Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018: - 40.000.000;

2019: - 40.000.000;

2020: - 40.000.000.

**7.0.1**

FABBRI, TOMASELLI, MUCCHETTI, ASTORRE, FISSORE, PEZZOPANE, SCALIA,  
VALDINOSI, SANGALLI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Investimenti in capitale PMI a seguito di esodo di lavoratori)*

1. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. L'imposta si applica con l'aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori con qualifica di dirigente, investite in *start-up* o in partecipazioni nel capitale sociale delle piccole e medie imprese"».

*Conseguentemente:*

*all'articolo 92 sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro» con le seguenti: «230 milioni di euro per l'anno 2018 e di 310 milioni di euro».*

*alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018: - 10.000.000;

2019: - 10.000.000;

2020: - 10.000.000.

**7.0.2**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**Art. 7-bis.**

*(Investimenti in capitale PMI a seguito di esodo di lavoratori)*

1. All'articolo 17, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. L'imposta si applica con l'aliquola pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità e somme indicate alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 16 per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori con qualifica di dirigente, investite in *start-up* o in partecipazioni nel capitale sociale delle piccole e medie imprese".

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 20 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2».

### 7.0.3

SACCONI

#### Respinto

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Investimenti in capitale PMI a seguito di esodo di lavoratori)*

1. All'articolo 17, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. L'imposta si applica con l'aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità e somme indicate alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 16 per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori con qualifica di dirigente, investite in *start-up* o in partecipazioni nel capitale sociale delle piccole e medie imprese".

2. All'onere derivante dal presente articolo, nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».



**7.0.4**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Diffusione strumenti elettronici di pagamento)*

1. All'art. 12 comma 1, lett. c) del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, apportare le seguenti modificazioni:

1. al primo periodo, dopo le parole: "accesso al credito" inserire le seguenti parole: "ed ai servizi di pagamento";

2. al secondo periodo, dopo le parole: "sulla base di dette convenzioni" inserire le seguenti: "nonché la raccolta di proposte contrattuali relative alla prestazione di servizi di pagamento".

3. dopo il secondo periodo inserire il seguente: "Per la conclusione dei contratti relativi ai servizi di pagamento effettuata sulla base delle suddette convenzioni, le associazioni possono avvalersi di soggetti in possesso dei requisiti previsti all'articolo 128-*quater*, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni."».

**7.0.5**

DI GIACOMO, FUCKSIA

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Diffusione strumenti elettronici di pagamento)*

1. All'art. 12, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, apportare le seguenti modificazioni:

1. al primo periodo, dopo le parole: "accesso al credito" inserire le seguenti parole: "ed ai servizi di pagamento";

2. al secondo periodo, dopo le parole: "sulla base di dette convenzioni" *inserire le seguenti*: "nonché la raccolta di proposte contrattuali relative alla prestazione di servizi di pagamento".

3. dopo il secondo periodo inserire il seguente periodo: "Per la conclusione dei contratti relativi ai servizi di pagamento effettuata sulla base delle suddette convenzioni, le associazioni possono avvalersi di soggetti in possesso dei requisiti previsti all'art. 128-quater, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, il. 385 e successive modificazioni.»

### 7.0.6

COMAROLI, TOSATO, ARRIGONI

#### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Diffusione strumenti elettronici di pagamento)*

1. All'art. 12, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, apportare le seguenti modlficazioni:

1. al primo periodo, dopo le parole: "accesso al credito" inserire le seguenti parere: «ed ai servizi di pagamento".

2. al secondo periodo, dopo le parole: "sulla base di dette convenzioni inserire le seguenti: "nonché la raccolta di proposte contrattuali relative alla prestazione di servizi di pagamento".

3. dopo il secondo periodo inserire il seguente periodo: "Per la conclusione dei contratti relativi ai servizi di pagamento effettuata sulla base delle suddette convenzioni, le associazioni possono avvalersi di soggetti in possesso dei requisiti previsti all'art. 128-*quater*, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni"».

### 7.0.7

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

#### Respinto

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

1. In relazione all'esigenza di potenziare il sistema produttivo italiano, rafforzando le imprese e per migliorarne la competitività sui mercati nazionali ed internazionali, ai fini della crescita e dell'occupazione, nonché per rafforzare la capacità di attrazione di nuovi investimenti nelle aree industriali

italiane, in relazione agli obiettivi del modello innovativo ispirato a «Industria 4.0» per la gestione intelligente di sistemi della Aree Industriali, è promossa la Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI).

2. Per le finalità di cui al precedente comma, la Confederazione Italiana Sviluppo Economico (C.I.S.E.) compartecipa lo sviluppo e la operatività della Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI).

3. RIISI svolgerà anche compiti di mobilitazione e accelerazione ai fini del pieno utilizzo dei Fondi Europei, attraverso una progettazione coordinata con le Regioni di cui all'obiettivo 1. per le aree svantaggiate e a ritardo di sviluppo, nel periodo finale del settennio 2014-2020.

4 Per l'attuazione degli obiettivi di cui ai precedenti punti a), b) e c), è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 in favore della Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI). Al relativo onere, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale in conto capitale iscritto ai fini del bilancio triennale 2018/2020, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e Finanze di cui alla tabella «B» della presente legge».

*Conseguentemente alla Tab. «B», voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

anno 2018: - 1.500.000;

anno 2019: - 1.500.000;

anno 2020: - 1.500.000.

## **7.0.8**

MARIO FERRARA, GIOVANNI MAURO

### **Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 7-bis.**

*(Industria 4.0 e Mezzogiorno - Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale - RIISI)*

1. In relazione all'esigenza di potenziare il sistema produttivo del Mezzogiorno, rafforzando le imprese e per migliorarne la competitività sui mercati nazionali ed internazionali, ai fini della crescita e dell'occupazione, nonché per rafforzare la capacità di attrazione di nuovi investimenti nelle aree industriali, in particolare del Sud d'Italia, in relazione agli obiettivi del modello innovativo ispirato a «Industria 4.0» per la gestione intelligente di sistemi delle

Aree Industriali, nonché per il recupero e la riqualificazione delle aree industriali dismesse, è favorita la promozione di piani e progetti operativi a cura della Rete delle infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo industriale (RIISI), già operante in alcune aree e Regioni del Mezzogiorno d'Italia,

2. Per le finalità di cui al precedente punto 1, la Confederazione Italiana Sviluppo Economico (C.I. S.E.) compartecipa lo sviluppo e la operatività della Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI).

3. RIISI svolge anche compiti di mobilitazione e accelerazione ai fini del pieno utilizzo dei Fondi Europei, attraverso una progettazione coordinata con le Regioni di cui all'obiettivo 1. per le aree svantaggiate e a ritardo di sviluppo, nel periodo finale del settennio 2014 - 2020.

4. Per l'attuazione degli obiettivi di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 in favore della Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI). Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo Speciale di parte corrente, iscritto ai fini del Bilancio triennale 2018 - 2020, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciale", della missione «fondi da ripartire», dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e Finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Economia e delle Finanze».

### 7.0.9

CIOFFI, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA, CASTALDI, CATALFO

#### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 7-bis.

*(Misure per favorire i processi di accelerazione di impresa)*

1. Al fine di perseguire gli obiettivi del Piano Nazionale Impresa 4.0, agli incubatori di *start-up* innovative certificati di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che svolgono attività di accelerazione di impresa, sono concessi contributi a fondo perduto, nel limite massimo di 3,3 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020, finalizzati a sostenere i costi di struttura e di funzionamento, anche nell'ambito di programmi di investimento promossi dagli Istituti nazionali di promozione di cui all'articolo 2, numero 3, del Regolamento (UE) 2015/1017, a condizione che i medesimi dispongano di capitale adeguato a sostenere l'investimento iniziale in tale attività.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di attuazione e di erogazione dei predetti contributi.

3. L'efficacia della disposizione di cui al presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.».

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 3.300.000;

2019: - 3.300.000;

2020: - 3.300.000.

#### **7.0.10**

MARINELLO, VICECONTE

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente articolo:*

#### **«Art. 7-bis.**

*(Iniziative per favorire i processi di accelerazione di impresa)*

1. Coerentemente con gli obiettivi del Piano Nazionale Industria 4.0, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di erogazione a fondo perduto di contributi ai costi di struttura e di funzionamento, nel limite di 3,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, da destinare, anche nell'ambito di programmi di investimento promossi dagli Istituti nazionali di promozione di cui all'articolo 2, numero 3, del Regolamento (UE) 2015/1017, agli incubatori di *start-up* innovative certificati di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che svolgono attività di accelerazione di impresa e dispongono di capitale adeguato a sostenere l'investimento iniziale in tale attività.

2. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, pari a 3,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

**7.0.11**

CERONI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Iniziative per favorire i processi di accelerazione di impresa)*

1. Coerentemente con gli obiettivi del Piano Nazionale Industria 4.0, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di erogazione a fondo perduto di contributi ai costi di struttura e di funzionamento, nel limite di 3,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, di destinare, anche nell'ambito di programmi di investimento promossi dagli Istituti nazionali di promozione di cui all'articolo 2, numero 3, del Regolamento (UE) 2015/1017, agli incubatori di *start-up* innovative certificati di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che svolgono attività di accelerazione di impresa e dispongono di capitale adeguato a sostenere l'investimento iniziale in tale attività».

**7.0.12 (testo 2)**

BONFRISCO, FUCSIA

**Respinto**

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Iniziative per favorire i processi di accelerazione di impresa)*

1. Coerentemente con gli obiettivi del Piano Nazionale Industria 4.0, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di erogazione a fondo perduto di contributi ai costi di struttura e di funzionamento, nel limite di 3,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, di destinare, anche nell'ambito di programmi di investimento promossi dagli Istituti nazionali di promozione di cui all'articolo 2, numero 3, del Regolamento (UE) 2015/1017, agli incubatori di *start-up* innovative certificati di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che svolgono attività di accelerazione di

impresa e dispongono di capitale adeguato a sostenere l'investimento iniziale in tale attività».

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla Tabella A ivi richiamata, alla voce "Ministero dell'economia e delle finanze", sono apportate le seguenti variazioni:*

2018: -3.300.000

2019: -3.300.000

2020: -3.300.000

### **7.0.13 (testo 2)**

LUIGI MARINO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 7-bis.**

*(Iniziative per favorire i processi di accelerazione di impresa)*

1. Coerentemente con gli obiettivi del Piano Nazionale Industria 4.0, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di erogazione a fondo perduto di contributi ai costi di struttura e di funzionamento, nel limite di 3,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, da destinare, anche nell'ambito di programmi di investimento promossi dagli Istituti nazionali di promozione di cui all'articolo 2, numero 3, del Regolamento (UE) 2015/1017, agli incubatori di *start-up* innovative certificati di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che svolgono attività di accelerazione di impresa e dispongono di capitale adeguato a sostenere l'investimento iniziale in tale attività».

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla Tabella A ivi richiamata, alla voce "Ministero dell'economia e delle finanze", sono apportate le seguenti variazioni:*

2018: -3.300.000

2019: -3.300.000

2020: -3.300.000

**7.0.14**

DI BIAGIO, VICECONTE

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Iniziative per favorire i processi di accelerazione di impresa)*

1. Coerentemente con gli obiettivi del Piano Nazionale Industria 4.0, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di erogazione a fondo perduto di contributi ai costi di struttura e di funzionamento, nel limite di 3,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, da destinare, anche nell'ambito di programmi di investimento promossi dagli Istituti nazionali di promozione di cui all'articolo 2, numero 3, del Regolamento (UE) 2015/1017, agli incubatori di *start-up* innovative certificati di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre-2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che svolgono attività di accelerazione di impresa e dispongono di capitale adeguato a sostenere l'investimento iniziale in tale attività».

**7.0.15**

SANTINI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Iniziative per favorire i processi di accelerazione di impresa)*

1. Coerentemente con gli obiettivi del Piano Nazionale Industria 4.0, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di erogazione a fondo perduto di contributi ai costi di struttura e di funzionamento, nel limite di 3,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, da destinare, anche nell'ambito di programmi di investimento promessi dagli Istituti nazionali di promozione di cui all'articolo 2, numero 3, del Regolamento-(UE) 2015/1 017, agli incubatori di *start-tup* innovative certificati di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che svolgono attività di accelerazione di



impresa e dispongono di capitale adeguato a sostenere l'investimento iniziale in tale attività».

### 7.0.16

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 7-bis.**

1. In relazione all'esigenza di potenziare il sistema produttivo del Mezzogiorno, rafforzando le imprese e per migliorarne la competitività sui mercati nazionali ed internazionali, ai fini della crescita e dell'occupazione, nonché per rafforzare la capacità di attrazione di nuovi investimenti nelle aree industriali, in particolare del Sud d'Italia, in relazione agli obiettivi del modello innovativo ispirato a «Industria 4.0» per la gestione intelligente di sistemi delle Aree Industriali, nonché per il recupero e la riqualificazione delle aree industriali dismesse, è favorita la promozione di piani e progetti operativi a cura della Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI), già operante in alcune aree e Regioni del Mezzogiorno d'Italia.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Confederazione Italiana Sviluppo Economico (C.I.S.E.) compartecipa lo sviluppo e la operatività della Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI).

3. RIISI svolge anche compiti di mobilitazione e accelerazione ai fini del pieno utilizzo dei Fondi Europei, attraverso una progettazione coordinata con le Regioni di cui all'obiettivo 1 per le aree svantaggiate e a ritardo di sviluppo, nel periodo finale del settennio 2014-2020.

4. Per l'attuazione degli obiettivi di cui ai precedenti commi è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 in favore della Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI). Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo Speciale di parte corrente, iscritto ai fini del Bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciale», della missione «fondi da ripartire», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

**7.0.17**

SANTINI, TOMASELLI, BROGLIA

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Disposizioni in materia di confidi)*

1. Al fine di favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) e di preservare la parità di trattamento tra le imprese associate, le misure di attuazione dell'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono indirizzate contestualmente, a pena di inefficacia, sia ai confidi sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, sia ai confidi che realizzano operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia, sia ai confidi che stipulano contratti di rete finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia operativa dei confidi aderenti i quali, nel loro complesso, erogano garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di euro».

**7.0.18**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Accesso al credito e partecipazione dei professionisti ai confidi)*

Ai commi 1 ed 8, dell'articolo 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, così come modificati dall'articolo 8, comma 12-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n.70, convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n.106, dopo la parola: "professionisti"; aggiungere: ", anche non organizzati in ordini o collegi, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n.4"».

**7.0.19**

DI GIACOMO

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Accesso al credito e partecipazione dei professionisti ai confidi)*

Ai commi 1 ed 8, dell'articolo 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, così come modificati dall'articolo 8, comma 12-*bis*, del decreto-legge 13 maggio 2011, n.70, convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n.106, dopo la parola: "professionisti"; aggiungere: ", anche non organizzati in ordini o collegi, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n.4".

**7.0.20**

SANTINI, TOMASELLI, BROGLIA

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Accesso al credito e partecipazione dei professionisti ai confidi)*

Ai commi 1 ed 8, dell'articolo 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, così come modificati dall'articolo 8, comma 12-*bis*, del decreto-legge 13 maggio 2011, n.70, convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n.106, dopo la parola: "professionisti"; aggiungere: ", anche non organizzati in ordini o collegi, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n.4"».

**7.0.21**

GASPARRI, MANDELLI, RIZZOTTI

**Dichiarato inammissibile***Dopo l'articolo, inserire il seguente:***Art. 7-bis.***(Sostegno agli investimenti in colture arboree pluriennali)*

1. Ai soli fini della determinazione della quota deducibile in ciascun esercizio, a norma dell'articolo 108, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono incrementate del 40 per cento con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni».

*Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:*  
voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2018:-5.000.000;

2019:-5.000.000;

2020:-5.000.000.

**7.0.22**DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO,  
PETRAGLIA, MINEO, URAS**Respinto***Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 7-bis.***(Sostegno agli investimenti in colture arboree pluriennali)*

1. Ai soli fini della determinazione della quota deducibile in ciascun esercizio, a norma dell'articolo 108, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono incrementate del 40 per cento, con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni.».

*Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:*  
voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2018:-5.000.000;

2019:-5.000.000;

2020:-5.000.000.

---

### **7.0.23**

CANDIANI, COMAROLI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 7-bis.**

*(Sostegno agli investimenti in colture arboree pluriennali)*

"1. Ai soli fini della determinazione della quota deducibile in ciascun esercizio, a norma dell'articolo 108, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono incrementate del 40 per cento con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni"».

*Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:*  
voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2018:-5.000.000;

2019:-5.000.000;

2020:-5.000.000.

---

### **7.0.24**

GASPARRI, MANDELLI, RIZZOTTI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 7-bis.**

*(Credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura)*

1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n.917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2018 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario n.8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n.27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n.232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.

*Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:*  
voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2018:-5.000.000;

2019:-15.000.000;

2020:-20.000.000.

## 7.0.25

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO,  
PETRAGLIA, MINEO, URAS

### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura)*

1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2018, è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n.8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n.27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso

so alla legge 11 dicembre 2016, n.232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento».

*Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:*  
voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2018:-5.000.000;

2019:-15.000.000;

2020:-20.000.000.

## 7.0.26

CANDIANI, COMAROLI

### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 7-bis.

*(Credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura)*

1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2018 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 11 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n.8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n.27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n.232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento».

*Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:*  
«voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2018:-5.000.000;

2019:-15.000.000;

2020:-20.000.000.

## **Art. 8**

### **8.1**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

#### **Respinto**

*Al comma 1, le parole: «A tutte le imprese», sono sostituite con le seguenti:  
«A tutte le imprese e studi professionali».*

---

### **8.2**

VICECONTE

#### **Respinto**

*Al comma 1, le parole: «A tutte le imprese», sono sostituite con le seguenti:  
«A tutte le imprese e studi professionali».*

---

### **8.3**

BONFRISCO, FUCKSIA

#### **Respinto**

*Al comma 1, le parole: «A tutte le imprese», sono sostituite con le seguenti:  
«A tutte le imprese e studi professionali».*

---

### **8.4**

COMAROLI, CONSIGLIO

#### **Respinto**

*Al comma 1, dopo le parole: «A tutte le imprese», sono inserite le seguenti:  
«e studi professionali».*

---



**8.5**

PERRONE

**Respinto**

*Al comma 2 sopprimere le parole: «, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali».*

*Conseguentemente, all'onere derivante dalle presenti disposizioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui l'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282.*

**8.6**

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

**Respinto**

*Al comma 2 sopprimere le parole: «, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali».*

**8.7**

IURLARO

**Respinto**

*Al comma 2 sopprimere le parole: «, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali».*

**8.8**

PERRONE

**Respinto**

*Al comma 2 sopprimere le parole: «, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali».*

**8.9**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

**Respinto**

*Al comma 2 sopprimere le parole: «, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali».*

---

**8.10**

VICECONTE

**Respinto**

*Al comma 2, le parole: «pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali» sono soppresse.*

---

**8.11**

SANTINI, TOMASELLI, BROGLIA

**Respinto**

*Al comma 2, le parole: «pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali» sono soppresse.*

---

**8.12**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

**Respinto**

*Al comma 3, dopo le parole: «processi aziendali,» aggiungere le seguenti: «eco-innovazione ed economia circolare».*

---

**8.13**

FABBRI, BORIOLI, FAVERO

**Respinto**

*All'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:*

*al comma 3, dopo le parole: «nell'Allegato 1» sono aggiunte le seguenti: «nonché in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro».*

*al comma 4 le parole: «in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro» sono soppresse.*

**8.14**

GRANAIOLA

**Respinto**

*Sopprimere il comma 4.*

**8.15**

ELENA FERRARA, DI GIORGI, MARCUCCI, FASIOLO, IDEM, MARTINI, PUGLISI, TOCCI, ZAVOLI

**Respinto**

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. Sono altresì ammesse al beneficio di cui al presente articolo le imprese culturali e creative, intendendosi come tali quelle tutte le imprese o i soggetti di cui al titolo II del libro primo del codice civile che svolgono attività stabile e continuativa con sede in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva, un'unità locale o una filiale in Italia, e che abbiano quale oggetto sociale, in via prevalente o esclusiva, l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei, nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto

con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sentite le competenti commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto delle necessità di coordinamento con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è disciplinata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziari disponibili a legislazione vigente, la procedura per il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa e per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui al presente comma e sono previste adeguate forme di pubblicità».

## 8.16

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

### Dichiarato inammissibile

*All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:*

al comma 11, le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «250 milioni di euro l'anno 2019 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021».

*Dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:*

«12. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 11, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 gennaio 2019, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 150 milioni di euro per l'anno 2019 e 150 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2019 per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 luglio 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, preven-

do un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

### 8.0.1

PICCOLI, MARIN, CERONI

#### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Pagamenti elettronici)*

1. Dopo il comma 4-ter, dell'articolo 15, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, inserire il seguente:

"4-quater. Ai soggetti di cui al comma 4 è riconosciuta un'eredità d'imposta annuale pari al costo complessivo effettivamente sostenuto in ciascun periodo d'imposta. Tale ammontare è riconosciuta mediante apposita certificazione rilasciata, entro il 31 marzo dell'anno successiva a quella in cui la spesa è stata sostenuta, dagli Istituti di credito eroganti il servizio di cui al presente articolo. Il credito d'imposta spettante è utilizzabile in compensazione di altre imposte dovute dagli esercenti attività d'impresa e dai lavoratori autonomi, senza soggiacere alle limitazioni di cui al decreto-legge n. 78/2010, o, in alternativa può essere oggetto di rimborso previo presentazione di apposita istanza. Le modalità operative circa la fruibilità del credito saranno oggetto di provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 31 marzo 2018"».

*Conseguentemente alla Tabella A, ridurre tutti gli importi, fatta eccezione per la rubrica dei «Ministeri dell'interno, della salute e della difesa» del 90 per cento.*

### 8.0.2

PICCOLI, MARIN, CERONI

#### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Pagamenti elettronici)*

1. Al comma 4, dell'articolo 15, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: "i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali" sono sostituite dalle seguenti: "i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi mediante pubblici esercizi"».

*Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre tutti gli importi, fatta eccezione per la rubrica del «Ministero dell'interno, della salute e della difesa» e del 90 per cento.*

### 8.0.3

PICCOLI, MARIN, CERONI

#### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Pagamenti elettronici)*

1. I commi 4 e 5, dell'articolo 15, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, sono abrogati».

*Conseguentemente alla Tabella A, ridurre tutti gli importi, fatta eccezione per la rubrica del «Ministero dell'interno, della salute e della difesa» del 90 per cento.*

### 8.0.4

PICCOLI, MARIN, CERONI

#### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Contrasto di interessi)*

1. Al comma 1, dell'articolo 25, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122, le parole: "8 per cento" sono sostituite con le parole: "4 per cento".

*Conseguentemente alla Tabella A, ridurre tutti gli importi, fatta eccezione per la rubrica del Ministero dell'Interno, della Salute e della Difesa del 90 per cento.*

---

### 8.0.5

PICCOLI, MARIN, CERONI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Perdite fiscali)*

1. Dopo il comma 23, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n.232, è inserito il seguente:

"23-bis. Il reddito dei periodi d'imposta in cui si applicano le disposizioni di cui ai commi 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 del presente articolo, è ridotto delle perdite conseguite nell'esercizio precedente"».

*Conseguentemente alla Tabella A, ridurre tutti gli importi, fatta eccezione per la rubrica del Ministero dell'Interno, della Salute e della Difesa del 90 per cento.*

---

### 8.0.6

PICCOLI, MARIN, CERONI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Imposta sul valore aggiunto)*

1. L'articolo 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge n.96 del 21 giugno 2017, è abrogato».

---

**8.0.7**

PICCOLI, MARIN, CERONI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Franchigia IRAP)*

1. All'articolo 11, comma 4-*bis*, lettera d-*bis*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e successive modificazioni, le parole: "di euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 12.000, di euro 7.500, di euro 7.500 e di euro 5.000"».

*Conseguentemente alla Tabella A, ridurre tutti gli importi, fatta eccezione per la rubrica del Ministero dell'Interno, della Salute e della Difesa del 90 per cento.*

**8.0.8 (testo 2)**

RICCHIUTI, GUERRA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, FORNARO, PEGORER, PETRAGLIA, GATTI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Misure finanziarie di contrasto alla delocalizzazione delle attività produttive)*

1. Al fine di contrastare la delocalizzazione delle piccole e medie imprese e la conseguente perdita di occupazione e di elevati gradi di specializzazione e unicità sul mercato mondiale, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il "Fondo speciale per il sostegno alla formazione di cooperative di maestranze" con una dotazione di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, destinato a supportare le nuove cooperative costituite da lavoratori dipendenti che intendano riscattare l'azienda subentrandone nella gestione per il mantenimento della continuità produttiva qualora si tratti di piccole e medie imprese che versano in gravi difficoltà di produzione e di commercializzazione dei prodotti con imminente pericolo di chiusura oppure che abbiano avviato procedure di delocalizzazione delle attività produttive.



2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 2, la cui dotazione può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici».

*Conseguentemente all'articolo 92 sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «200 milioni», nonché sostituire le parole: «330 milioni» con le seguenti: «280 milioni».*

### 8.0.9

FORNARO, RICCHIUTI

#### Respinto

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Istituzione del Fondo per il sostegno alla ricerca, sviluppo, studio, ideazione e realizzazione di campionari)*

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il "Fondo per il sostegno alla ricerca, sviluppo, studio, ideazione e realizzazione di campionari" al fine di erogare appositi contributi alle *start up*, micro, piccole e medie imprese del settore manifatturiero dell'abbigliamento.

2. I contributi erogati a valere sul Fondo di cui al comma 1 devono essere utilizzati esclusivamente per svolgere le attività dirette alla realizzazione del contenuto innovativo di un campionario o delle collezioni e per la realizzazione dei prototipi previa richiesta nella quale siano indicati in particolare i costi relativi a:

a) lavoro del personale interno impiegato nelle attività di ideazione e realizzazione dei prototipi;

b) le prestazioni dei professionisti;

c) le materie prime e materiali di consumo connessi alle attività di ideazione e realizzazione dei prototipi;

d) le lavorazioni esterne connesse alle attività di ideazione e realizzazione dei prototipi;

e) le attrezzature tecniche specifiche utilizzate o acquistate.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di erogazione delle risorse di cui al Fondo istituito dalla presente legge, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo delle risorse erogate per le finalità di cui al comma 1, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione delle risorse di cui l'impresa ha eventualmente fruito indebitamente.

4. Ai fini dell'erogazione delle risorse di cui al Fondo di cui al presente articolo non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

5. Il Ministero dello sviluppo economico svolge il monitoraggio dell'erogazione del contributo e gli obiettivi ed effetti sulle imprese di cui al comma 1 in termini di competitività e livelli occupazionali. Il Ministero dello sviluppo economico entro il 30 settembre con cadenza annuale in via alle competenti commissioni parlamentari una relazione relativa al monitoraggio di cui al presente comma.

6. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 a decorrere dall'anno 2018 è pari a 5 milioni di euro annui».

*Conseguentemente all'articolo 92 sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «245 milioni», nonché sostituire le parole: «330 milioni» con le seguenti: «325 milioni».*

## **8.0.10**

COLLINA, DEL BARBA

### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 8-bis.**

1. Al fine di ridurre i consumi e la produzione dei gas climalteranti di cui al regolamento (UE) n.517/2014, per gli investimenti in beni materiali nuovi e beni immateriali di cui all'elenco allegato, effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 30 giugno 2019 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il costo di acquisizione è maggiorato del 150 per cento.

2. I beni di investimento di cui all'elenco allegato devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

a) centrali di produzione dei refrigeranti che utilizzano esclusivamente anidride carbonica e non utilizzano, per nessuno scopo, gas che abbiano un GWP maggiore di 150, dotate di almeno un *inverter* per la regolazione della velocità;

b) tutti i banchi espositivi in bassa temperatura di cui all'elenco allegato devono essere dotati di chiusure trasparenti; tutti i banchi espositivi orizzontali, semiverticali e verticali in bassa o media temperatura devono essere dotati di ventilatori con motori EC a basse perdite, illuminazione con tecnologia LED, valvole di laminazione a controllo elettronico; i banchi espositivi verticali in media temperatura, per almeno l'80 per cento del loro sviluppo lineare complessivo devono essere dotati di chiusure trasparenti, prive di resistenze elettriche;

c) le apparecchiature di cui all'elenco allegato devono rispondere ai vigenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro nonché prevedere un collegamento con il sistema di riscaldamento degli edifici all'interno cui sono collocati gli impianti al fine di favorire il recupero energetico per la produzione di acqua calda sanitaria e/o per il riscaldamento, laddove sia economicamente giustificato».

#### Elenco

Beni funzionali alla eliminazione dei gas di cui al Regolamento UE n.517/2014, «Stop all'Effetto Serra»; Apparecchiature fisse di refrigerazione utilizzate per la conservazione degli alimenti e costituiti dai seguenti componenti, collegati tra loro, ivi comprese le opere edili e impiantistiche necessarie a rendere finito e funzionante l'impianto:

1. Centrale di produzione del freddo.
2. Apparecchi per la condensazione.
3. Celle di conservazione.
4. Banchi espositivi.
5. Sistemi di monitoraggio.
6. Sistemi di controllo automatici, collegati con centrali di monitoraggio volte a verificare e garantire il costante corretto funzionamento degli impianti, comprensivi di sistemi di registrazione delle temperature delle celle frigorifere e/o dei banchi espositivi e della misura dei consumi di energia.
7. Apparecchi per il recupero di calore ai fini della produzione di acqua calda sanitaria e/o riscaldamento ambiente, ivi compresi i relativi sistemi di controllo».

**8.0.11**

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

**Respinto**

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Industria 4.0 per le piccole e medie imprese)*

Il fondo di cui all'articolo 2.100 della legge 23 dicembre 1996, n.662, è incrementato di 200 milioni per gli anni 2018, 2019 e 2020. Tale finanziamento è dedicato agli investimenti delle piccole e medie imprese così come definite nell'allegato 1 al Regolamento (UE) n.651/2014, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 9 e articolo 1 comma 10 della legge 11 dicembre 2016, n.232».

*Conseguentemente, all'articolo 92 le parole: «250 milioni» sono sostituite dalle parole: «50 milioni» e le parole: «330 milioni» sono sostituite dalle parole: «130 milioni».*

**8.0.12**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

1. All'articolo 1, comma 115, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sostituire le parole: "e di 10 milioni di euro per il 2018" con le seguenti: "e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020"».

*Conseguentemente, alla tabella A voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018:-10.000.000;

2019:-20.000000;

2020:-20.000.000.

## Art. 9

### 9.1

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

#### Dichiarato inammissibile

*L'articolo è sostituito dal seguente:*

«Art. 9. - (*Potenziamento del sistema ITS*) - 1. Al fine di rispondere alla crescente domanda di partecipazione al sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, nonché per aumentare il numero di diplomati in possesso di competenze abilitanti all'utilizzo degli strumenti avanzati di innovazione tecnologica e organizzativa correlati al processo Industria 4.0, la quota parte del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 destinata ai percorsi erogati dagli Istituti tecnici superiori (ITS) di cui al Capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, è incrementata di euro 40 milioni per l'anno 2018, euro 92 milioni per l'anno 2019 e di 144,5 milioni a decorrere dall'anno 2020.

2. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2018, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 40 milioni di euro per l'anno 2018. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 92 milioni di euro per l'anno 2019 e 144,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2018, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2019 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

**9.2**

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

**Respinto**

*Al comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 5 milioni», con le seguenti: «è incrementato di 10 milioni».*

*Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui l'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.*

**9.3**

CERONI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *sostituire le parole: «5 milioni» con le seguenti: «13 milioni»;*
- b) *alla fine del comma inserire le seguenti parole: «tenuto conto dell'incremento percentuale dei percorsi rispetto all'anno scolastico 2016/2017»;*
- c) *alla fine del comma, inserire il seguente periodo: «L'incremento del fondo è destinato prioritariamente a finanziare la crescita del sistema ed è assegnato alle fondazioni ITS in relazione all'aumento percentuale dei percorsi rilevato nell'anno precedente, con riferimento al limite di costo previsto dalla normativa vigente».*

**9.4**

SANTINI, TOMASELLI

**Respinto**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *al comma 1, le parole: «5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «15 milioni»;*

b) *al comma 1, dopo le parole: «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono inserite le seguenti: «di concerto con il Ministro dello sviluppo economico»;*

c) *al comma 2, dopo le parole: «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono inserite le seguenti: «di concerto con il Ministro dello sviluppo economico».*

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», apportare le seguenti variazioni:*

2018:-10.000.000.

## 9.5

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, MINEO, URAS

### Respinto

*Al comma 1 sostituire:*

- 1) *le parole: «5 milioni» con le seguenti: «10 milioni»;*
- 2) *le parole: «15 milioni» con le seguenti: «30 milioni»;*
- 3) *le parole: «30 milioni» con le seguenti: «60 milioni».*

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 250 milioni per l'anno 2018» con le seguenti: «di 240 milioni di euro per l'anno 2018» e le parole: «di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «di 300 milioni di euro annui per l'anno 2019 e di 270 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».*

## 9.1000/1

SANTINI

### Ritirato

*All'emendamento 9.1000, alla lettera a) dopo le parole: «e 35 milioni a decorrere dal 2020.», aggiungere le seguenti: «Inoltre, per il potenziamento delle attività connesse all'incremento dell'offerta formativa di tipo laboratoriale e per i correlati investimenti in conto capitale è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro nell'anno 2019 e di 15 milioni di euro nell'anno 2020».*

*Conseguentemente aggiungere, infine: Alla Tabella 3, stato di previsione Ministero dello sviluppo economico, Missione (32) Servizi istituzionali*

e generali delle amministrazioni pubbliche, Programma (2) Indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni, limitatamente alle spese in conto capitale:

2019

-CP:-15.000.000;

CS:-15.000.000.

2020

-CP:-15.000.000;

CS:-15.000.000.

---

### **9.1000/2**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

#### **Ritirato**

*All'emendamento 9.1000, alla lettera b), apportare le seguenti modificazioni:*

- 1) *sostituire la parola: «Ministero», con la seguente: «Ministro»;*
- 2) *sostituire le parole: «del Lavoro e della Politica Sociale», con le seguenti: «del Lavoro e delle Politiche Sociali»;*
- 3) *dopo le parole: «del Lavoro e della Politica Sociale» inserire le seguenti: «nonché del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno».*

---

### **9.1000/3**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

#### **Ritirato**

*All'emendamento 9.1000, alla lettera b), alla lettera b), dopo le parole: «sono integrati gli standard organizzativi», aggiungere la seguente: «,qualitativi».*

---



**9.1000/4**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

**Ritirato**

*All'emendamento 9.1000, alla lettera b), sostituire le parole: «l'offerta formativa alle mutate esigenze del contesto di riferimento», con le seguenti: «l'offerta formativa alle mutate esigenze del mercato del lavoro».*

**9.1000/5**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

**Ritirato**

*All'emendamento 9.1000, alla lettera b), sostituire le parole: «l'offerta formativa alle mutate esigenze del contesto di riferimento», con le seguenti: «l'offerta formativa alle esigenze delle imprese».*

**9.1000**

IL GOVERNO

**Accolto**

*All'articolo, sono apportate le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1 le parole: «5 milioni di euro nell'anno 2018, 15 milioni nell'anno 2019 e 30 milioni a decorrere dal 2020» sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni di euro nell'anno 2018, 20 milioni nell'anno 2019 e 35 milioni a decorrere dal 2020».*

b) *dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

*«2-bis. Con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, del Ministero dello Sviluppo Economico nonché del Ministero del Lavoro e della Politica Sociale sono integrati gli standard organizzativi e di percorso degli Istituti Tecnici Superiori al fine di adeguare l'offerta formativa alle mutate esigenze del contesto di riferimento correlato anche al processo industria 4.0».*

*Conseguentemente,*

*Alla tabella 3, stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, Missione (32) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Programma (3) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, apportare le seguenti variazioni:*

2018:

CP: - 5.000.000;

CS: - 5.000.000;

2019:

CP: - 5.000.000;

CS: - 5.000.000;

2020:

CP: - 5.000.000;

CS: - 5.000.000;

### **9.0.1**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 9-bis.**

*(Promozione di corsi di orientamento riferiti al settore delle STEM)*

1. Nell'ambito delle competenze digitali correlate al processo Industria 4.0, le scuole di ogni ordine e grado prevedono corsi di orientamento riferiti al settore delle STEM (*Science, Technology, Engineering and Mathematics*). Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i programmi di sviluppo a livello nazionale che beneficiano delle risorse del primo periodo».

*Conseguentemente all'articolo 92 le parole: «250 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «240 milioni di euro» e »330 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «290 milioni di euro».*

**Art. 10****10.1**

COMAROLI

**Respinto**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dal 2019» con le seguenti: «dal 2018».*

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino a fine con le seguenti: «è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2818».*

---

**10.2**

ORELLANA, LANIECE, FAUSTO GUILHERME LONGO, BENCINI, PANIZZA

**Ritirato**

*Al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:*

- a) *sopprimere la parola: «sperimentali e»;*
- b) *ovunque ricorrano, sopprimerete parole: «su comma»;*
- c) *sostituire le parole: «ad alimentazione alternativa», con le seguenti «alimentati per mezzo dei combustibili di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), punti da 1 a 5 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257»;*
- d) *dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze», sostituire le seguenti: «da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge,».*

*Conseguentemente, alla rubrica, sostituire la parola: «Sperimentazione», con la seguente: «Promozione».*

---

**10.3**

BIGNAMI

**Respinto**

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «innovativi di mobilità sostenibile,» aggiungere le seguenti: «anche destinati alle persone con disabilità motorie,».*

---

**10.4**

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

**Respinto**

*Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) *dopo le parole: «mezzi su gomma ad alimentazione alternativa» sono inserite le seguenti parole: «ivi compresi mezzi finalizzati al trasporto turistico»;*

2) *dopo le parole: «mezzi di trasporto pubblico su gomma» sono aggiunte parole: «dei mezzi finalizzati al trasporto turistico»;*

3) *dopo le parole: «Ministero dello sviluppo economico» sono aggiunte le seguenti parole: «Il Ministro del beni e delle attività culturali e del turismo».*

---

**10.5**

MORONESE, PUGLIA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

**Respinto**

*Al comma 1, sostituire le parole: «su gomma ad alimentazione alternativa» con le seguenti: «ad alimentazione elettrica, o ad alimentazione alternativa».*

---

**10.6**

CIOFFI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

**Respinto**

*Al comma 1, dopo le parole: «ad alimentazione alternativa» inserire le seguenti: «, di cui almeno il 50 per cento per veicoli a trazione elettrica.».*

---

**10.7**

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

**Respinto**

*Al comma 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Le risorse previste dal presente articolo sono destinate per un importo non inferiore al 30 per cento agli interventi di cui al primo e secondo periodo, effettuati nelle aree del Mezzogiorno.».*

---

**10.8**

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

**Respinto**

*Al comma 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Le risorse previste dal presente articolo sono destinate per un importo non inferiore al 30 per cento agli interventi di cui al primo periodo effettuati nelle aree del Mezzogiorno.».*

---

**10.9**

GIOVANNI MAURO

**Respinto**

*Al comma 1, ultimo capoverso, dopo le parole: «al presente articolo», aggiungere le seguenti: «previa intesa in Conferenza Stato Città e Autonomie locali».*

**10.10**

CONSIGLIO, CROSIO, CALDEROLI, STUCCHI, COMAROLI, CANDIANI

**Respinto**

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis). Ai fini dell'attuazione del protocollo d'intesa propedeutico alla stipula dell'accordo di programma per il completamento del sistema tranviario di Bergamo attraverso la realizzazione della linea T2 per la tratta Bergamo-Villa d'Almè, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2018.

1-ter). Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del precedente comma, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

*Conseguentemente, all'articolo 92, apportare le seguenti motivazioni:*

a) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 150 milioni di euro per l'anno 2018»;

b) *alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e del Fondo per interventi strutturali di politica economica».*

**10.11**

ZELLER, BERGER, PANIZZA, FRAVEZZI, LANIECE

**Ritirato**

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Per il perseguimento delle finalità di cui ai protocolli di intesa stipulati il giorno 14 gennaio 2016 rispettivamente tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol unitamente a tutte le amministrazioni pubbliche interessate allo sviluppo del Corridoio Scandinavo Mediterraneo e sottoscrittici del predetto Protocollo e tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto, interessate allo sviluppo del corridoio Mediterraneo, tesi a promuovere la cooperazione istituzionale per lo sviluppo dei medesimi corridoi, il coordinamento delle infrastrutture autostradali A22 Brennero Modena e A4 Venezia Trieste, A28 Portogruaro Pordenone e il raccordo Villesse Gorizia è assicurato come segue:

a) la gestione è svolta per la durata di trent'anni, decorrenti dalla sottoscrizione delle relative convenzioni attuative, per ciascuna convenzione congiuntamente dalle regioni e dagli enti locali che hanno sottoscritto i rispettivi protocolli di intesa, che dovranno avvalersi di società in *house*, esistenti o appositamente costituite, nel cui capitale non figurino privati;

b) le funzioni di vigilanza e di controllo sono svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le disposizioni delle convenzioni di cui alla lettera a).

1-ter. L'acquisizione alla disponibilità del bilancio dello Stato dei proventi accantonati, di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che produce effetti in regime di esenzione fiscale fino alla data dell'efficacia dell'atto convenzionale stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol unitamente a tutte le amministrazioni pubbliche interessate allo sviluppo del Corridoio Scandinavo Mediterraneo, avverrà mediante versamento da effettuarsi entro 30 giorni dall'efficacia delle convenzioni attuative di cui alla lettera a)».

**10.12**

GIROTTI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

**Respinto**

*Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, sono individuati criteri e modalità volti a favorire la diffusione della tecnologia *vehicle to grid*, anche prevedendo la definizione delle regole di partecipazione ai mercati elettrici e di specifiche misure di riequilibrio degli oneri di acquisto rispetto ai prezzi di rivendita dell'energia.

1-ter. Al fine di incentivare l'uso di veicoli alimentati ad energia elettrica, entro il medesimo termine di cui al comma 1-bis, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico definisce le tariffe per il consumo dell'energia elettrica per la ricarica dei veicoli, non superiori alle attuali tariffe previste per i clienti domestici residenti, applicabili ai punti di prelievo in ambito privato e agli operatori del servizio di ricarica in ambito pubblico di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257».

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018:-10.000.000;

2019:-10.000.000;

2020:-10.000.000.

**10.13**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

**Respinto**

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, adotta disposizioni relative alla mobilità elettrica volte a favorire la diffusione della tecnologia *vehicle to grid* anche attraverso la definizione delle regole di partici-



zione ai mercati elettrici e di specifiche misure di riequilibrio degli oneri di acquisto rispetto ai prezzi di rivendita dell'energia.

*1-ter.* Entro il medesimo termine di cui al comma 2, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico definisce tariffe per il consumo dell'energia elettrica per la ricarica dei veicoli non superiori alle attuali tariffe previste per i clienti domestici residenti, applicabili ai punti di prelievo in ambito privato e agli operatori del servizio di ricarica in ambito pubblico di cui all'articolo 4.9 del decreto legislativo n. 257 del 16 dicembre 2016, che incentivino l'uso di veicoli alimentati ad energia elettrica».

---

#### **10.14**

VACCARI, CALEO, DALLA ZUANNA, LUCIA ESPOSITO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, FAVERO, DEL BARBA

#### **Respinto**

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema Idrico, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, adotta disposizioni relative alla mobilità elettrica volte a favorire la diffusione della tecnologia *vehicle to grid* anche attraverso la diffusione delle regole di partecipazione ai mercati elettrici e di specifiche misure di riequilibrio degli oneri di acquisto rispetto ai prezzi di rivendita dell'energia.

*1-ter.* Entro il medesimo termine di cui al comma 1-bis, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico definisce tariffe per il consumo dell'energia elettrica per la ricarica dei veicoli, non superiori alle attuali tariffe previste per i clienti domestici residenti, applicabili ai punti di prelievo in ambito privato e agli operatori del servizio di ricarica in ambito pubblico di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, che incentivino l'uso di veicoli alimentati ad energia elettrica».

---

#### **10.15**

DIVINA, COMAROLI

#### **Respinto**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis). Al fine di incentivare nuove forme di mobilità e ridurre l'inquinamento in ambito urbano, sono autorizzati alla libera circolazione su stra-

da e su piste ciclabili anche i velocipedi ad assistenza elettrica di cui al Regolamento europeo 168/2013, che possono essere condotti senza limiti di età e senza obblighi di immatricolazione, targatura ed assicurazione».

*Conseguentemente, all'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:*

«2-bis. I velocipedi di cui al comma 1 possono essere condotti senza limiti di età e senza obblighi di immatricolazione, targatura ed assicurazione.

2-ter. Sono autorizzati alla libera circolazione su strada e su piste ciclabili anche i velocipedi ad assistenza elettrica di cui al regolamento europeo 168/2013.

2-quater. Per la categoria di velocipedi rientranti nelle categoria L1 e A equipaggiati con motore elettrico ausiliario di potenza nominale continua massima non superiore a 1.000 W ed in grado di esprimere velocità non superiore a 25 km/h, il loro impegno non è soggetto a limitazioni.

2-quinquies. Per la categoria di velocipedi rientranti nelle categorie L1 e B equipaggiati con motore elettrico ausiliario di potenza nominale continua massima non superiore a 4.000 W ed in grado di esprimere velocità fino a 45 km/h, il loro impiego è limitato a persone aventi più di 18 anni di età.

2-sexies. I velocipedi di cui ai due commi precedenti sono soggetti ad omologazione, nonché alla copertura assicurativa RC famiglia e l'uso del casco ciclistico. Non sono soggetti a targatura, revisione periodica, ne a tassa di proprietà.

2-sexties. I velocipedi devono essere obbligatoriamente dotati di impianti di illuminazione anteriore e posteriore fissi di adeguata potenza atti ad illuminare la strada e a far percepire la presenza del ciclista in condizioni di scarsa visibilità da parte degli altri utenti della strada e delle piste ciclabili».

## 10.16

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

### Respinto

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di attribuire le risorse aggiuntive di cui al comma 1 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, per opere e programmi non ancora finanziati, il CIPE provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla integrazione della Delibera CIPE del 7 agosto 2017 recante lo schema di contratto di programma 2017-2021 - Parte investimenti,

destinando una quota pari a 200 milioni di euro in ragione annua per il triennio 2018-2020 al rinnovo del parco ferroviario regionale, per implementare il trasporto pubblico locale in un'ottica di sostenibilità socio-ambientale».

*Conseguentemente:*

a) *all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 250 milioni fino alla fine» con le seguenti: «di 150 milioni di euro per l'anno 2018, di 230 milioni di euro annui per il biennio 2019-2020 e di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021»;*

b) *alla Tabella, B di cui al comma 1 dell'articolo 94, apportare le seguenti modificazioni: «Ministero dell'economia e delle finanze:*

2018:-100.000.000;

2019:-100.000.000;

2020:-100.000.000».

## 10.17

GIROTTI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

### Respinto

*Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:*

«1-bis. All'articolo 17-octies, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) alla ricerca sulle batterie nonché alla ricerca, allo sviluppo e alla sperimentazione di metodologie innovative e sostenibili per il riutilizzo delle batterie a fine vita dei veicoli ovvero per il recupero e riciclo dei materiali presenti all'interno delle medesime batterie"».

*Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «mobilità sostenibile» aggiungere, in fine, le seguenti: «e azioni di sostegno alla ricerca nel settore della mobilità sostenibile».*

*E conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018:-50.000.000;

2019:-50.000.000;

2020:-50.000.000.

**10.18**

RUVOLO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 16-*quinquies* della legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo le parole: "Dall'istituzione e dal funzionamento del tavolo di lavoro non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.", aggiungere le seguenti: "Nelle more delle risultanze del tavolo di lavoro di cui sopra il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n.285" è sostituito dal seguente: "Nel caso di esercizio richiesto da una riunione di imprese, le condizioni di cui al comma 2, ad eccezione delle lettere g) e m), si intendono riferite alle singole imprese facenti parte della riunione di Imprese. La condizione prevista alla lettera g) del comma 2 si intende riferita alla riunione di imprese i soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi automobilistici di competenza statale si adeguano alle previsioni del presente comma entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministero effettua le verifiche entro sessanta giorni dalla comunicazione anzidetta e, in caso di mancato adeguamento, dichiara la decadenza delle autorizzazioni"».

**10.19**

COMAROLI

**Respinto**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di favorire la crescita e la competitività delle imprese che operano nel settore nautico, la tassa annuale dovuta per il possesso e lo stazionamento delle unità da di porto di cui all'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201 è ridotta del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2018».

*Conseguentemente, alla sezione II, Tabella 8 dello stato di previsione del Ministero dell'Interno, missione 5 immigrazione, accoglienza e garanzia del diritti, il programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppa della*

*coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose è ridotto di 100 milioni di euro a decorrere dal 2018.*

---

## **10.20**

COMAROLI

### **Respinto**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di favorire la crescita e la competitività delle imprese che operano nel settore nautico attraverso una revisione della disciplina concernente il regime fiscale delle accise utilizzate per la navigazione, è prevista l'esenzione dall'accisa per le società di *boat renting* di diritto italiano».

*Conseguentemente, alla sezione II, Tabella 8 dello stato di previsione del Ministero dell'Interno, missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, il programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose è ridotto di 500 milioni di euro a decorrere dal 2018.*

---

## **10.21**

CONSIGLIO, COMAROLI

### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018 è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'elenco nazionale dei soccorritori stradali di veicoli, a cui sono tenute ad iscriversi tutte le imprese che intendono esercitare tale attività. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa col Ministero dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i requisiti, i criteri e le modalità relative all'iscrizione al registro».

---

**10.22**

ORELLANA, LANIECE, FAUSTO GUILHERME LONGO, BENCINI, PANIZZA

**Respinto**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente.*

«1-bis. Nell'ambito del Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono destinati ulteriori 43 milioni di euro per il finanziamento dei 45 progetti presentati dagli enti locali ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale n. 208 del 20 luglio 2016, e risultati ammissibili a cofinanziamento ma rientranti nella fase programmatica per insufficienza di fondi».

*Conseguentemente, per gli oneri derivanti dall'applicazione della precedente disposizione pari a 43 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.*

**10.23**

MARGIOTTA

**Respinto**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Nell'ambito dei progetti sperimentali e innovativi di mobilità sostenibile, è ricompresa la pratica del *car pooling*, intesa come l'uso condiviso di veicoli privati tra due o più utenti che devono percorrere uno stesso itinerario, o parte di esso, messi in contatto anche tramite servizi, informatici e non, forniti da gestori intermediari, pubblici o privati il *car pooling* non si configura come attività d'impresa di trasporto di persone. Sono ammesse solo forme di compartecipazione alle spese di Viaggio condivise tra gli utenti, che non possono essere superiori al costo complessivo del trasporto, non determinando profitti».

**10.24**

RUVOLO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 7, comma 9 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 28, e successive modificazioni, dopo l'ultimo periodo, sono aggiunti i seguenti: "Sono in ogni caso esentati dal pagamento di qualsiasi somma, in caso di ingresso, circolazione e/o sosta all'interno delle zone a traffico limitato, gli autobus adibiti a servizi di trasporto regolari di linea, che si svolgono in ambito sia nazionale che internazionale, da qualsiasi ente autorizzati. Per i veicoli di categoria M2 ed M3 adibiti a servizi di noleggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, con Direttiva della Direzione Generale per la Sicurezza Stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti da emanarsi, sentita la Conferenza Stato - Città ed Autonomie Locali, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono individuati i criteri di determinazione della somma di cui al precedente quarto periodo secondo principi di ragionevolezza, proporzionalità, gradualità e non discriminazione rispetto ad altre modalità di trasporto, tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici, delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale e dell'impatto ambientale dei predetti veicoli"».

**10.25**

CASTALDI, GIROTTO, PUGLIA

**Respinto**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al fine di incentivare la mobilità sostenibile tra i centri abitati dislocati lungo il litorale abruzzese, favorire il ciclo turismo e proseguire la realizzazione del Corridoio verde adriatico, è assegnato alla regione Abruzzo un contributo pari a euro 5 milioni per l'anno 2018 per il recupero e la riqualificazione ad uso ciclo pedonale dei tracciati già esistenti e per la realizzazione degli interventi necessari nei comuni interessati».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce «Ministero dell'economia e finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018:-5.000.000.

---

## 10.26

STEFANO ESPOSITO, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, MARGIOTTA, ORRU',  
RANUCCI

### Dichiarato inammissibile

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 27, comma 12-*quater* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: "di affidamento" sono sostituite dalle seguenti: "di evidenza pubblica per l'affidamento"».

---

## 10.0.1

CROSIO, COMAROLI

### Respinto

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 10-bis.

*(Disposizioni a favore dello sviluppo del trasporto per vie d'acqua interne)*

1 Al comma 3, dell'articolo 3, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: "nonché" è soppressa;

b) dopo le parole: "ugualmente adibite ai collegamenti marittimi tra porti nazionali" sono aggiunte le seguenti: "nonché le merci caricate sulle unità navali della navigazione interna che effettuano la navigazione fluviomarittima".

2 Al comma 3, dell'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: "nonché" è soppressa;



b) dopo le parole: "su navi porta contenitori adibite a collegamenti marittimi tra porti comunitari" sono aggiunte le seguenti: "nonché alle merci caricate sulle unità navali della navigazione interna che effettuano la navigazione fluviomarittima".

3 Al comma 2-ter, dell'articolo 3, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, dopo le parole: "con particolare riferimento alle autostrade del mare" sono aggiunte le seguenti: "e alle modalità di trasporto strada-fiume, strada-canale, strada-lago, canale-mare e fiume-mare".

4. Al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dell'articolo 1, alla lettera f) dopo le parole: "strada-mare," sono aggiunte le seguenti: "strada-fiume, strada-canale, strada-lago, canale-mare e fiume-mare,";

b) alla lettera a) del comma 1, dell'articolo 2, dopo le parole: "con particolare riferimento all'utilizzazione della modalità marittima" sono aggiunte le seguenti: "e della modalità di trasporto per vie navigabili interne";

c) all'articolo 3, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

"6-bis. Agli operatori della logistica che optino per la modalità di trasporto della merce per via navigabile interna nazionale o fluviomarittima è corrisposto un contributo pari ad euro 2,5 per ogni tonnellata di merce trasportata dal porto di imbarco al porto di sbarco, incluso il conteggio dell'eventuale peso del contenitore. Il contributo può essere erogato anche per il viaggio a vuoto del contenitore imbarcato sull'unità navale. È esclusa la corresponsione del contributo nel caso di trasporto merci da e verso le isole".

5 All'articolo 11 della legge 30 novembre 1998, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "all'articolo 3 della" sono sostituite con la seguente: "alla";

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Al fine dello sviluppo del trasporto di merci e di persone sul sistema idroviario padano veneto nonché ai fini di tutela dell'ambiente e della sicurezza della navigazione, a ciascuna impresa armatoriale che effettua lavori di ammodernamento dell'unità operante regolarmente su un porto fluviale interno, installa a bordo della stessa nuove dotazioni, apparecchiature necessarie per la utilizzazione dei servizi di informazione fluviale (Ris), dispositivi anche di ausilio alle operazioni di carico e scarico della merce o di imbarco e sbarco di persone, o nuovi motori dotati delle più recenti tecnologie per il controllo delle emissioni, è riconosciuto un aiuto fino ad un massimo di euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari, ai sensi ed in conformità al

regolamento UE n. 1407/2013. L'aiuto è altresì riconosciuto alle imprese che effettuano operazioni portuali nei porti fluviali interni, ai fini dell'acquisto o ammodernamento di applicazioni telematiche, di apparecchiature necessarie per la utilizzazione dei servizi di informazione fluviale (Ris), ovvero ai fini dell'ammodernamento delle attrezzature per il carico e lo scarico della merce. Ai fini dell'ottenimento dell'aiuto, l'armatore o l'operatore portuale presenta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, soggetto erogante, specifica istanza corredata da relazione illustrativa indicante l'oggetto dell'intervento da effettuare".

6. Al comma 647, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "servizi marittimi" sono aggiunte le seguenti: "o di navigazione interna";

b) dopo le parole: "48,9 milioni di euro per l'anno 2018." è aggiunto il seguente periodo: "Per il miglioramento e lo sviluppo della catena intermodale di cui al periodo precedente nonché ai fini della crescita della occupazione e dell'incremento degli investimenti nel settore, le imprese armatrici della navigazione interna, per il personale avente i requisiti di cui all'articolo 133 del codice della navigazione ed imbarcato su unità navali iscritte nei registri della navigazione interna e adibite al trasporto merci lungo il sistema idroviario padano veneto, nonché lo stesso personale, sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per legge"».

*Conseguentemente,:*

*a copertura degli oneri derivanti dall'articolo 10-bis, valutati in euro 1.000.000,00 derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, euro 1.500.000,00 derivanti dall'attuazione dei commi 3 e 4, euro 1.500.000,00 derivanti dall'attuazione del comma 5 e euro 700.000,00 derivanti dall'attuazione del comma 6;*

*all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 245 milioni di euro per l'anno 2018, di 325 milioni di euro per l'anno 2019 e di 325 milioni di euro a decorrere dal 2020».*

**10.0.2**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

*(Piano straordinario per la sicurezza ferroviaria)*

1. Al fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al Decreto n. 216 del 5 agosto 2016, a decorrere dall'anno 2018, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentita l'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria, è autorizzato ad uno stanziamento straordinario di 300 milioni di euro finalizzato ad interventi urgenti per la messa in sicurezza delle reti ferroviarie regionali, nonché per la circolazione anche attraverso l'utilizzo della tecnologia satellitare.

2. A decorrere dal 11° giugno 2018 e successivamente con cadenza annuale, l'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria invia al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e alle competenti commissioni parlamentari una relazione dettagliata sullo stato di avanzamento di attuazione degli interventi di cui al comma precedente.

3. Agli oneri del presente articolo si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 4 e 5.

4. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

5. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento".

6. Le maggiori entrate derivante dalle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 eccedenti la quota parte di cui al comma 1, sono versate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1 comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

**10.0.3**

TOSATO, CROSIO, COMAROLI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

All'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "L'esenzione è subordinata alla certificazione rilasciata dall'ASI e per i motoveicoli anche dall'F.M.I., di cui al comma 3 che segue, stesso articolo.";

b) dopo il comma 1, inserire i seguenti:

"1-bis. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:

a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;

b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;

c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.

1-ter. I veicoli indicati al comma precedente sono individuati previo esame di ogni esemplare, con propria determinazione dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dall'F.M.I. mediante rilascio di idoneo certificato attestante il particolare interesse storico e collezionistico dello stesso";

c) sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. I veicoli di cui ai commi precedenti sono assoggettati, in case di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di euro 75,00 per gli autoveicoli e di euro 35,00 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l'Imposta provinciale di trascrizione è fissata in euro 51,64 per gli autoveicoli ed in euro 25,82 per i motoveicoli"».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 235 milioni di euro per l'anno 2018, di 315 milioni di euro per l'anno 2019 e di 315 milioni di euro a decorrere dal 2020».*

#### **10.0.4**

RUTA, BERTUZZI, ALBANO, CANTINI, FASIOLO, PIGNEDOLI, SAGGESE, URAS, PANIZZA

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

*(Industria 4.0 per le imprese a reddito agrario)*

1. Agli imprenditori agricoli che svolgono attività connesse di cui all'articolo 2135, comma 3, del codice civile, produttive di reddito agrario ai sensi dell'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e altre attività agricole di cui all'articolo 56-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è attribuito un credito di imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione; ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2 Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano agli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

3. Il credito di imposta di cui al comma 1 si applica in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla legge n. 232 del 2016, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.

4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e

delle finanze, da adattarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le necessarie disposizioni applicative con particolare riguardo alla conoscibilità delle risorse finanziarie disponibili, all'individuazione delle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta per l'ottenimento del beneficio ed alle relative cause di decadenza e revoca, all'effettuazione dei controlli, nonché le ulteriori disposizioni applicative, anche con riguardo alla fruizione del reddito di imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa di cui al comma 5 e al relativo monitoraggio.

5. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non può comportare oneri superiori a 15 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

#### **10.0.5**

BIANCONI, VICECONTE

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

1. All'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 501, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 20 è inserito il seguente:

"20-*bis*. È consentito l'accesso alle prestazioni di cui al presente articolo anche attraverso le piattaforme digitali dell'economia della condivisione. Per le spese sostenute per il pagamento delle prestazioni occasionali di cui ai precedenti commi ottenute nell'ambito delle predette piattaforme, all'utilizzatore è riconosciuto un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019, fino ad un massimo di 2.500 euro. L'agevolazione fiscale di cui al presente comma è riconosciuta, a domanda, nel limite massimo di spesa pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. L'INPS provvede all'monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma; nel caso in cui, in sede di attuazione, si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa programmato, l'INPS non prende in esame ulteriori domande finalizzate ad usufruire dell'agevolazione di cui al presente comma.

20-ter. Al fine di garantire la tracciabilità e la trasparenza delle operazioni nelle prestazioni di lavoro occasionale di cui al precedente comma, il Ministro nel lavoro e delle politiche sociali, sentita il Ministro dello sviluppo economico, adotta, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto un atto di indirizzo per la formazione di uno schema di convenzione tra l'INPS e i gestori delle predette piattaforme digitali"».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro nel 2018 e 10 milioni di euro nel 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.*

#### **10.0.6 (testo 2)**

COMAROLI, CONSIGLIO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

1. Al fine di favorire la ripresa economica dei piccoli esercizi di vicinato, in via sperimentale per il biennio 2018 e 2019, le persone fisiche e le società di persone, esercenti servizi commerciali di prima necessità nei territori dei piccoli comuni, con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, possono essere assoggettate ad un'imposta, operata nella forma di cedolare secca, in ragione di un'aliquota del 21%, sostitutiva dell'imposta sui reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione dell'immobile in cui si svolge l'attività commerciale e le relative pertinenze locate congiuntamente. La cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione.

2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1, nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo».

*Conseguentemente, all'articolo 92, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020»;

*b) alla rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: «e del Fondo per interventi strutturali di politica economica».*

### **10.0.7**

CONSIGLIO, COMAROLI

### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

1. Il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018, 2019 e 2020, per favorire il ricambio generazionale delle micro e piccole imprese a conduzione familiare».

*Conseguentemente, all'articolo 92, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020»;

*b) alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e del Fondo per interventi strutturali di politica economica"».*



**10.0.8**

CANDIANI, COMAROLI, CENTINAIO, CONSIGLIO, ARRIGONI, GASPARRI, VALENTINI, DE PETRIS, GRANAIOLA, RUTA, AUGELLO, IURLARO

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

1. Il comma 8, dell'articolo 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 è sostituito dal seguente:

"8. Al fine di allineare le scadenze delle concessioni di commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenze anteriore al 31 dicembre 2023 è prorogato fino a tale data. Fino alla medesima data alle concessioni in essere si applica il rinnovo automatico annuale con il pagamento dei diritti di istruttoria pari a 16 euro annui per concessione. Nelle more del complessivo riordino della disciplina in materia di concessioni di commercio su aree pubbliche sono sospese le procedure di selezione pubblica già avviate dalle amministrazioni competenti"».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 92.*

**10.0.9**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

**Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

*(Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile)*

1 Ai fini dello sviluppo del sistema di trasporto merci intermodale in conformità agli obiettivi climatici energetici e sociali individuati dall'Accordo ONU sul clima di Parigi (COP 21), entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, emana un decreto ministeriale per la concessione di contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale

in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia, per l'adeguamento tecnologico dei carri ferroviari, nonché per interventi infrastrutturali di ri-classificazione delle linee ferroviarie e di elettrificazione e prolungamento dei binari all'interno del terminal ferroviari, per consentire l'effettuazione senza attività di manovra di treni fino a 750 metri di lunghezza secondo gli standard dell'Unione europea, A tal fine è autorizzata la spesa annua di 50 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019 e 40 milioni di euro per l'anno 2020».

*Conseguentemente alla Tabella B di cui al comma 1 dell'articolo 94, apportare le seguenti modificazioni:*

Ministero dell'economia e delle finanze:

2018:-50.000.000;

2019:-50.000.000;

2020:-40.000.000.

#### **10.0.10**

PEGORER, DE PETRIS, RICCHIUTI, LAI, PUPPATO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

*(Agevolazioni per lo sviluppo della mobilità elettrica)*

1. Al fine di incentivare la realizzazione di infrastrutture di ricarica per le auto elettriche nonché lo sviluppo del mercato sulla mobilità elettrica, alle spese documentate per l'acquisto ed installazione di infrastrutture di ricarica, ivi incluse le spese per acquisto ed installazione di impianti di ricarica dei veicoli elettrici su parti comuni degli edifici condominiali, è applicata una detrazione dall'imposta lorda pari al 65 per cento degli importi documentati.

2. Ai maggiori oneri derivanti pari a 100 milioni di euro per l'anno 2018 e pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92, comma 1».

**10.0.11**

RICCHIUTI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

*(Sperimentazione della mobilità sostenibile)*

1. All'articolo 16-*quinquies* del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, al comma 1, lettera *b*), capoverso 12-*bis*, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 è sostituito dal seguente":

"3. Nel caso di esercizio richiesto da una riunione di imprese, le condizioni di cui al comma 2, ad eccezione delle lettere *g*) e *m*), si intendono riferite alle singole imprese facenti parte della riunione di imprese. La condizione prevista alla lettera *g*), del comma 2 si intende riferita alla riunione di imprese. I soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi automobilistici di competenza statale si adeguano alle previsioni del presente comma entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministero effettua le verifiche entro sessanta giorni dalla comunicazione anzidetta e, in caso di mancato adeguamento, dichiara la decadenza delle autorizzazioni"».

**10.0.12**

PUGLISI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

1. Per l'anno 2018 è istituito il Programma sperimentale di finanziamento alla ricerca applicata sulle città "Innovazione urbana", di seguito denominato "Programma", finalizzato all'individuazione di soluzioni ai problemi urbani basate sulla condivisione delle conoscenze, favorendo la creazione di relazioni permanenti tra il mondo della ricerca, le istituzioni del governo locale, le imprese pubbliche e private e gli altri protagonisti della vita delle città.

2. I progetti di ricerca ammissibili al Programma riguardano lo sviluppo urbano sostenibile nei suoi molteplici aspetti di carattere urbanistico, sociale, economico, ambientale, culturale, istituzionale e finanziario.

3. La domanda di partecipazione al Programma deve essere necessariamente sottoscritta da un Comune con più di 200.000 abitanti o capoluogo di Città metropolitana, oppure da una Città metropolitana, da una Università o Ente pubblico di ricerca, da imprese partecipanti in forma singola o associata. Possono essere *partner* del progetto associazioni del volontariato e del Terzo settore, organizzazioni economiche e sociali, altri soggetti pubblici e privati. Ciascun progetto può essere finalizzato con un massimo di 50.000 euro.

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da approvare entro il 31 gennaio 2018, verranno stabiliti:

a) le modalità di trasmissione delle domande al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica entro il 31 maggio 2018;

b) la costituzione, la composizione e il funzionamento di una commissione giudicatrice dei progetti presentati la quale sarà dotata di una Segreteria tecnica presso il medesimo Ministero;

c) la documentazione che gli enti interessati devono allegare ai progetti contenente anche la descrizione dei loro costi complessivi e dei relativi tempi di attuazione;

d) i criteri per la valutazione dei progetti da parte della Commissione e di formazione della graduatoria, in coerenza con le finalità del Programma, tra i quali l'innovatività, il coinvolgimento dei *partner*, la misurabilità dei risultati, la trasferibilità, i costi direttamente sostenuti dai soggetti proponenti, l'esistenza di fonti di cofinanziamento;

e) la valutazione dei risultati ottenuti dal Programma ai fini di un suo possibile sviluppo.

5. Per l'anno 2018 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un fondo di 1 milione di euro per l'attuazione del Programma sperimentale di ricerca applicata sulle città "Innovazione urbana"».

*Conseguentemente, alla tabella A, ridurre di 1 milione di euro lo stanziamento della rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze.*

**10.0.13**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO,  
PETRAGLIA, MINEO, URAS

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

*(Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile)*

1 Il Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, di seguito denominato Fondo, ha una dotazione annuale pan a 4.859.000.000 euro per il 2018, 5.032.000.000 per il 2019 e 5.032.000.000 euro a decorrere dal 2020. Non trova applicazione, dal 2013, 11 comma 4 dell'articolo unico del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26/07/2013».

**10.0.14**

CERONI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

*(Promozione delle Fonti rinnovabili)*

1. È consentito lo scambio di energia elettrica prodotta da impianti da fonti rinnovabili e in cogenerazione/microcogenerazione ad alto rendimento tra aziende limitrofe attraverso reti private. Le misure valgono per tutti i nuovi interventi di potenza complessiva fmo a 18 MW. La cessione dell'energia-elettrica è regolata da contratti consortili o di vendita diretta tra privati sulla base di accordi bilaterali nel rispetto delle condizioni di sicurezza e stabilità del servizio. La produzione elettrica deve essere esclusivamente da fonti rinnovabili e da cogenerazione/microcogenerazione ad alto rendimento, eventualmente integrata con sistemi di accumuli. Se la configurazione è in grado di ridurre gli sbilanciamenti può beneficiare di un vantaggio in termini di riduzione degli oneri di sistema, di dispacciamento e di distribuzione. Gli interventi avranno la forma dei sistemi di distribuzione chiusi (SDC) come definiti dall'articolo 28 della direttiva 2009/72/CE. Con il gestore di rete sarà definito un contratto di immissione in rete con individuazione di una tolleranza

za massima nell'energia non auto-consumata e una riduzione della potenza impegnata in prelievo rispetto alla situazione precedente l'installazione degli impianti di produzione».

---

**10.0.15**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

*(Modifiche alla disciplina della tassazione di utili e dividendi)*

1. Ai fini degli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si considerano provenienti da società residenti o localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato gli utili percepiti a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e maturati in periodi di imposta precedenti nei quali le società partecipate, ivi indicate, erano residenti o localizzate in Stati a territori non inclusi nel decreto ministeriale 21 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 23 novembre 2001. Ai soli fini del precedente periodo, gli utili distribuiti dal soggetto non residente si presumono prioritariamente formati con quelli da considerare non provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato».

---

**10.0.16**

CROSIO, COMAROLI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

1. All'articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 11, dopo le parole: "della Croce rossa" inserire le seguenti: "e delle associazioni di volontariato che svolgono servizi di primo soccorso sanitario"».

---

## **Art. 11**

### **11.1**

BOTTICI, AIROLA, PUGLIA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

#### **Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **11.2**

GUERRA, RICCHIUTI

#### **Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **11.3**

MAURO MARIA MARINO, GIANLUCA ROSSI, PARENTE, GIACOBBE, LUCHERINI,  
MOSCARDELLI, PEZZOPANE, SUSTA, TURANO

#### **Ritirato**

*Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 102, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché di imprese di piccola e media dimensione non quotate dotate di piani di sviluppo sostenibili e che rispettano sia i criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sia i criteri sociali minimi adottati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, certificati da un ente terzo, anche attraverso l'uso di canali e veicoli appropriati come *equity crowdfunding* e fondi *impact*."».

---

**11.0.1**

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

**Respinto***Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 11-bis.***(Nuove disposizioni in materia di crediti deteriorati)*

1. Le persone fisiche e giuridiche, debentrici di banche, intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, soggetti autorizzati in base alla normativa vigente all'esercizio del credito, comprese le società di cui alla legge 30 aprile 1999, n.130, e agenzie di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773, di seguito complessivamente denominati "soggetti autorizzati all'esercizio del credito", le cui posizioni siano classificate a sofferenza nella centrale dei rischi tenuta dalla Banca d'Italia alla data del 31 dicembre 2016, possono inoltrare, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una proposta di transazione stragiudiziale a saldo di quanto dovuto.

2. I soggetti autorizzati all'esercizio del credito sono tenuti a rispondere per iscritto entro trenta giorni alla richiesta di cui al comma 1, evidenziando il valore contabile dell'esposizione bancaria del richiedente nonché dei relativi accantonamenti registrati nei propri bilanci come credito in sofferenza al 31 dicembre 2016.

3. I debitori di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla risposta dei soggetti autorizzati all'esercizio del credito possono proporre una transazione per un valore compreso tra il 50 per cento del credito in sofferenza e l'entità dell'accantonamento relativo alla propria posizione nel bilancio del creditore.

4. I destinatari della richiesta di cui al comma 1 sono tenuti a comunicare la loro decisione entro i trenta giorni successivi alla stessa richiesta. Le parti possono stabilire un'ulteriore proroga di pari durata per concordare modifiche al contenuto della transazione. L'atto di transazione è esente dalle imposte di bollo e di registro.

5. I soggetti autorizzati all'esercizio del credito non possono rifiutare la proposta transattiva qualora l'importo offerto in pagamento dal debitore sia pari o superiore al valore netto di bilancio di ciascuno dei crediti.

6. Al debitore non è consentito, senza l'autorizzazione in forma scritta del creditore, di effettuare atti dispositivi del proprio patrimonio mobiliare



o immobiliare dallo stesso detenuto alla data dell'istanza di cui al comma 1 e fino al momento in cui non ha ultimato i pagamenti previsti nell'accordo transattivo. Al creditore è consentito negare l'autorizzazione di cui al presente comma solo qualora l'atto dispositivo preannunciato dal debitore possa compromettere la sua capacità patrimoniale di onorare i pagamenti di cui all'accordo transattivo perfezionato. Il debitore, a sua volta, a fronte del diniego del creditore, può ricorrere al giudice ordinario con procedimento d'urgenza ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile.

7. Per tutti i crediti ipotecari classificati a sofferenza alla data del 31 dicembre 2016, per i quali era originariamente previsto un pagamento rateale con durata non inferiore a tre anni, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito e il debitore possono concordare, in alternativa alla transazione di cui al comma 1, il ripristino non novativo del contratto di finanziamento ipotecario con rateizzazione concordata non superiore a venti anni, limitando il debito residuo in linea capitale a una somma non superiore al valore netto di bilancio di detto credito al 31 dicembre 2016.

8. Qualora i soggetti autorizzati all'esercizio del credito non ottemperino all'istanza avanzata dal proprio debitore ai sensi del comma 1, lo facciano in ritardo rispetto al termine ivi indicato; ovvero forniscano un'informazione non veritiera rispetto al dato di bilancio approvato, sono soggetti alle sanzioni stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Banca d'Italia con proprio provvedimento.

9. I soggetti autorizzati all'esercizio del credito che decidono di cedere a terzi un credito classificato a sofferenza di cui all'articolo 1, sia singolarmente che nell'ambito di operazioni di cessione massiva, sono tenuti a comunicare a ciascun debitore il prezzo di cessione concordato con il cessionario per la relativa quota di debito in sofferenza, pena l'invalidità della cessione eventualmente perfezionata nonostante la mancata comunicazione.

10. Il debitore che riceve la comunicazione di cui al comma 9 può proporre al soggetto autorizzato all'esercizio del credito cedente di perfezionare una transazione a saldo e a stralcio da definire entro centoventi giorni dalla ricezione della comunicazione.

11. Il soggetto autorizzato all'esercizio del credito non può rifiutare la proposta di transazione se il valore offerto è pari o superiore al prezzo di cessione comunicato ai sensi del comma 9.

12. Qualora la cifra proposta a transazione dal debitore ai sensi del comma 3 sia pari o superiore al valore netto di bilancio del credito come comunicato dal soggetto autorizzato all'esercizio del credito ai sensi del comma 2 e il soggetto stesso la rifiuti, le eventuali perdite aggiuntive, in caso di cessione a terzi dei relativi crediti, non sono fiscalmente deducibili.

13. Qualora il debitore, non rispettando i termini concordati nella transazione, effettui anche uno solo dei pagamenti previsti con un ritardo superiore a centottanta giorni, la transazione perfezionata decade e i soggetti autorizzati all'esercizio del credito possono agire anche giudizialmente per l'intero importo originariamente dovuto.

14. Gli accordi transattivi perfezionati ai sensi dei commi precedenti, se efficacemente rispettati, comportano la relativa esdebitazione del debitore e la conseguente cancellazione dalla centrale dei rischi tenuta dalla Banca d'Italia della segnalazione a sofferenza del suo nominativo».

## 11.0.2

COLLINA, TOMASELLI, BERGER

### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 11-bis.

1. I commi 149-150-151 dell'articolo 1 della legge 28/12/2015 n. 208 come modificati dall'art. 3-*quater* del decreto-legge 29/12/2016 n. 243 sono sostituiti dai seguenti:

149. Per assicurare il contributo al conseguimento degli obiettivi 2030 in materia di emissioni gas ad effetto serra, energia rinnovabile ed efficienza energetica previsti dal "quadro per il clima e l'energia 2030" della EU, agli esercenti di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili che hanno cessato o cesseranno entro il 31/12/2027 di beneficiare di incentivi sull'energia prodotta è concesso, a scelta dei predetti esercenti, ed in alternativa a qualsiasi altra diversa forma di incentivazione, il diritto di fruire per ulteriori 5 anni di un incentivo sull'energia prodotta; con le modalità e alle condizioni di cui ai commi 150 e 151.

150. L'incentivo sarà erogato dal GSE (Gestore Servizi energetici SpA) con le stesse modalità e sarà di valore pari al 90 per cento di quello riconosciuto allo stesso impianto nel periodo incentivato precedente alla estensione prevista dal comma 149. A tale proposito il GSE, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente norma, pubblica le modalità con cui gli esercenti potranno aderire, entro i successivi 30 giorni, alla opzione riconosciuta al precedente comma, dando poi evidenza scritta agli stessi, entro i successivi ulteriori 30 giorni, della nuova data di termine degli incentivi.

151. L'estensione del periodo incentivato di cui al comma 149 inizia, per ogni -singolo impianto, dal giorno successivo in cui cessa il periodo di incentivazione previgente ovvero, se successivo, da primo giorno del mese

successivo al mese in cui il GSE rende evidenza scritta ad ogni singolo esercente di impianto della data di termine dell'incentivo di cui al comma 150».

### 11.0.3

SANTINI, TOMASELLI

#### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 11-bis.

*(Fondo per il carbon leakage indiretto)*

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: "è riassegnata," sono aggiunte le seguenti: "nella misura del 40 per cento al fondo di cui all'articolo 27, comma 2, e il 60 per cento";

b) al comma 6, la lettera *i-bis*) è soppressa.

2. All'articolo 27 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il "Fondo per il *carbon leakage* indiretto", per il sostegno di settori o di sottosettori considerati esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica. Il fondo è alimentato secondo le previsioni dell'articolo 19, comma 5 e le sue erogazioni sono conformi alle norme sugli aiuti di Stato ed in particolare alla comunicazione della Commissione (2012/C 158/04) "Orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas effetto serra dopo il 2012". Nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, con uno o più decreti di natura non regolamentare da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto col Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono regolamentate le modalità di gestione del fondo"».

**11.0.4**

TOMASELLI, SCALIA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Fondo per il carbon leakage indiretto)*

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, il 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: "è riassegnata," sono aggiunte le seguenti: "nella misura del 40 per cento al fondo di cui all'articolo 27, comma 2, e il 60 per cento";

*b)* al comma 6, la lettera *i-bis*) è soppressa.

2. All'articolo 27 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il "Fondo per il *carbon leakage* indiretto", per il sostegno di settori o di sottosettori considerati esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica. Il fondo è alimentato secondo le previsioni dell'articolo 19, comma 5 e le sue erogazioni sono conformi alle norme sugli aiuti di Stato ed in particolare alla comunicazione della commissione (2012/C 158/04) - "Orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2012". Nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, con uno o più decreti di natura non regolamentare da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono regolamentate le modalità di gestione del fondo"».

**11.0.5**

AZZOLLINI, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

1. Al fine della valorizzazione e ottimizzazione del patrimonio immobiliare, con particolare riferimento alla gestione degli *asset* a destinazione pubblica, e per accelerare la realizzazione degli interventi di riqualificazione degli immobili detenuti, l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e INVIMIT SGR S.p.A., ai sensi dell'articolo 4, comma 1 e 2, lettera *d*), del decreto legislativo n. 175 del 2016, sono autorizzati ad acquisire la partecipazione totalitaria di una società già esistente ovvero, eventualmente, a costituire una società per lo svolgimento delle attività di gestione amministrativa e manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili da loro gestiti.

2. Ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo n. 50 del 2016 l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e INVIMIT SGR S.p.A. sono inseriti nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatari e la società di nuova costituzione ovvero quella di cui è stata acquisita la partecipazione di controllo ex comma 1 è una società *in house* e opera ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 175 del 2016 e nel rispetto del decreto legislativo n. 50 del 2016».

**11.0.6**

MAURO MARIA MARINO

**Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modifiche:

*a) All'articolo 1, comma 5-novies* dopo le parole: "investono prevalentemente in piccole e medie imprese" sono aggiunte le parole: "e di finanziamenti tramite obbligazioni o strumenti finanziari di debito da parte delle

piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), primo alinea, del regolamento (UE) 2017/1129";

b) All'articolo 100-ter, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

"1-ter. La sottoscrizione di obbligazioni o di strumenti finanziari di debito è riservata nei limiti stabiliti dal codice civile, agli investitori professionali e a particolari categorie di investitori eventualmente individuate dalla Consob e deve avvenire su una sezione del portale separata rispetto a quella su cui si svolge la raccolta di capitale di rischio"».

---

### 11.0.7

SANTINI, TOMASELLI, BROGLIA

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Esclusione Fondi Interprofessionali dal Bail In)*

1. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

"h) i depositi ed ogni altra passività nei confronti dei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388"».

---

### 11.0.8

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Esclusione Fondi Interprofessionali dal Bail In)*

1. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

"h) i depositi ed ogni altra passività nei confronti dei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388".».

---

### 11.0.9 (testo 3)

BARANI

#### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

All'articolo 16 del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49 e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 32 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2018"».

---

### 11.0.10

TOMASELLI, ASTORRE

#### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Stabili organizzazioni SIIQ e imposta sostitutiva ridotta al 5 per cento)*

1. All'articolo 1, comma 141-bis, della legge 27 dicembre 2006, n.296, secondo periodo, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "5 per cento"».

---

## Art. 12

### 12.1

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

#### Dichiarato inammissibile

*Sopprimere l'articolo 12, e, di conseguenza, dopo l'articolo 98, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 98-bis.

*(Equo compenso dei professionisti da parte delle Pubbliche amministrazioni)*

1. È nulla ogni clausola o patto che determina un eccessivo squilibrio contrattuale tra il professionista a favore della Pubblica Amministrazione, committente della prestazione, prevedendo un compenso non equo.

2. Si presume manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo un compenso di ammontare inferiore ai minimi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o collegi e dei professionisti ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, definiti con le modalità e dai soggetti di cui al successivo comma 3.

3. Al fine della determinazione dei parametri di cui al comma 2 viene istituito all'interno del tavolo di cui all'articolo 17 della legge del 22 maggio n. 81, un comitato permanente cui partecipano gli Enti e Ministeri interessati, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, gli ordini, albi e collegi professionali, le associazioni e le forme aggregative iscritte nell'elenco del Mise ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è delegato ad emanare, entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento attuativo del comitato per la definizione dei parametri delle prestazioni dei professionisti.

4. La nullità della clausola o del patto di cui al comma 1 opera a vantaggio del professionista che esercita la relativa azione, ferma restando la validità del contratto nelle altre sue parti».



**12.2**

BOTTICI, AIROLA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

**Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**12.3**

BONFRISCO, FUCKSIA

**Dichiarato inammissibile**

*dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 10, comma 4-bis del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della Legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

---

**12.0.1 (testo 3)**

MARINELLO, VICECONTE

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Offerte attraverso portali per la raccolta di capitali)*

1. Al fine di rafforzare le misure a favore della finanza per la crescita, al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 5-novies, dopo le parole: "investono prevalentemente in piccole e medie imprese" sono aggiunte le parole: "e di finanziamenti tramite obbligazioni o strumenti finanziari di debito da parte delle piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), primo alinea, del regolamento (UE) 2017/1129";

b) all'articolo 50-quinquies, al comma 2, sono eliminate le parole: "rappresentativi di capitale";

c) all'articolo 100-ter, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

"1-ter. La sottoscrizione di obbligazioni o di strumenti finanziari di debito è riservata, nei limiti stabiliti dal Codice Civile, agli investitori professionali e a particolari categorie di investitori eventualmente individuate dalla Consob e deve avvenire su una sezione del portale separata rispetto a quella su cui si svolge la raccolta di capitale di rischio."

2. Nell'ambito delle misure dirette alla finanza per la crescita e nel contesto del generale adempimento dei relativi compiti finalizzati alla più ampia tutela a favore dei risparmiatori e degli investitori, a far data dalla data di entrata in vigore della presente legge al fine di rafforzare la vigilanza a tutela dei consumatori, la dotazione della pianta organica della Consob è incrementata fino a 40 unità. Ai relativi oneri si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, esclusivamente con le risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni.

3. I soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e esperti contabili, Sezione A, su richiesta possono essere iscritti nell'albo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998, nella sezione dei consulenti finanziari autonomi, purché in possesso dei medesimi requisiti di onorabilità e professionalità previsti per questi ultimi. A tal fine l'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998, con propria delibera, definisce, in coerenza con il quadro normativo europeo e nazionale di riferimento, il contenuto di una prova valutativa semplificata che i soggetti di cui al primo periodo del presente comma devono sostenere in considerazione dei requisiti di professionalità già posseduti. A tal fine all'articolo 2 comma 30 lettera e) ultimo periodo del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 219 sopprimere le parole: "All'Organismo" e dopo le parole: "28 dicembre 2005 n. 262" aggiungere le parole: "L'attività dell'organismo, anche nei rapporti con i terzi è disciplinata dal codice civile e dalle altre norme applicabili alle persone giuridiche di diritto privato. È in ogni caso esclusa l'applicazione all'organismo delle norme vigenti in materia di contratti pubblici"».

## 12.0.2

CANDIANI, COMAROLI

### Respinto

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Riduzione IRES per le aziende avicole antibiotic free)*

1. Al fine di incentivare la riduzione progressiva dell'utilizzo di antibiotici negli allevamenti avicoli, per il benessere animale e per la tutela della salute del consumatore, in aggiunta alle detrazioni sull'imposta lorda sul reddito delle società (IRES), previste dall'articolo 78 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si introduce, per gli allevamenti avicoli, una ulteriore detrazione pari al 2 per cento sulla quota di produzione certificata che non utilizza antibiotici (produzione *antibiotic free*). La detrazione di cui al precedente periodo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.»

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole da «è incrementato di» fino alla fine del comma con le seguenti: «è incrementato di 70 milioni di euro per l'anno 2018 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».*

---

### **12.0.3**

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, EVA LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 12-bis.**

1. Al comma 1 dell'articolo 173 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sostituire le parole "violano gli obblighi" con le seguenti: "ritardano di oltre sei mesi l'adempimento degli obblighi"».

---

**Art. 13****13.1**

GUERRA, RICCHIUTI

**Respinto***Sopprimere l'articolo.*

---

**13.2**

PANIZZA, FRAVEZZI, BERGER, LANIECE, ZIN

**Respinto***Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:**«b-bis) all'articolo 57, il comma 1 è sostituito dal seguente:*

"1. Oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le particontraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli articoli 12 e 19, coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli articoli 796, 800 e 825 del codice di procedura civile e il debitore e il creditore per i quali è stato pronunciato il decreto ingiuntivo di cui all'articolo 633 del codice di procedura civile"».

*Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 92, comma 1 della presente legge.*

---

**13.3**

CASSINELLI, MANDELLI

**Respinto**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Il comma che precede si applica a tutti i rapporti tributari non esauriti».

**13.4**

GIOVANNI MAURO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunto il seguente comma:

"1-quater. Qualora tra le parti in causa vi sia una Pubblica Amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, questa è esentata dal pagamento dell'imposta di registro relativa all'atto degli organi giurisdizionali."».

**13.5**

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, FRAVEZZI, ORELLANA, ZIN

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:

"1-quater. Qualora tra le parti in causa vi sia una Pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, questa è esentata dal pagamento dell'imposta di registro relativa all'atto degli organi giurisdizionali."».

**13.6**

GIOVANNI MAURO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Dopo il comma 1, lettera a), dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, e successive modificazioni ed integrazioni, inserire il seguente comma:

"1-bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), se il trasferimento avviene a favore dello Stato, delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni e delle unioni di comuni, viene applicata l'imposta fissa di euro 200,00».

**13.7**

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, ORELLANA, ZIN

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), se il trasferimento avviene a favore dello Stato, delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni e delle unioni di comuni, viene applicata l'imposta fissa di euro 200,00"».

**13.8**

TOMASELLI, ASTORRE

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

«1-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 10, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, nel senso che ai fondi di investimento

alternativo immobiliare continua ad applicarsi l'articolo 7 della tabella allegata al testo unica delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131».

---

### 13.9

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

#### Respinto

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. All'articolo 20, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

"1-bis. Il trattamento tributario di cui al comma 1 si applica anche alle convenzioni di qualsiasi tipo e comunque denominate, nonché agli atti ad esse connessi e consequenziali, stipulati dai Comuni delle Province Autonome di Trento e di Bolzano e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano in base alle normative urbanistiche provinciali che abbiano il fine di facilitare, nel pubblico interesse, l'attuazione di interventi previsti nei piani urbanistici comunali oppure in piani attuativi anche mediante modifiche degli stessi piani comportanti la previsione di nuove zone edificabili o l'aumento delle capacità edificatorie dei suoli a fronte delle obbligazioni assunte dai privati a favore degli enti pubblici coinvolti.

1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis si applica a tutte le convenzioni e atti per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente o rispetto ai quali non sia stata emessa sentenza passata in giudicato"».

*Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92, è ridotto di 2 milioni di euro a decorrere dal 2018.*

---

**13.10 (testo 3)**

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

**Accolto**

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. All'articolo 20, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

"1-bis. Il trattamento tributario di cui al comma 1 si applica anche a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici, nonché a tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi.

1-ter. La disposizione al comma 1-bis si applica a tutte le convenzioni e atti di cui all'articolo 40-bis della legge provinciale di Bolzano 11 agosto 1997, n. 13, per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente o rispetto ai quali non sia stata emessa sentenza passata in giudicato"».

*Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui», con le seguenti: «249,5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 329,5 milioni di euro annui».*

**13.11**

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

**Respinto**

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«1-bis. A decorrere dall'anno 2018, le disposizioni dell'articolo 33 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e successive modificazioni, non trovano applicazione con riferimento agli immobili convenzionati ai sensi della normativa urbanistica vigente per la Provincia di Bolzano, in corso di costruzione o ristrutturazione, sulla base di titolo abilitativo in vigore alla data del 13 dicembre 2014.

1-ter. Ai fini dell'imposta di registro, a decorrere dall'anno 2018, agli immobili convenzionati ai sensi della normativa urbanistica vigente per la Provincia di Bolzano, in corso di costruzione o ristrutturazione, sulla base di titolo abilitativo in vigore alla data del 1° gennaio 2014, si applica, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis) dell'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica



26 aprile 1986, n. 131, l'aliquota ridotta, purché gli immobili non abbiano i requisiti di case di abitazione di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969.

*1-quater.* I commi *1-bis* e *1-ter* si applicano solo sul primo trasferimento della proprietà o dei diritti reali successivo all'ultimazione dell'intervento edilizio"».

*Conseguentemente, al relativo onere, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

---

### 13.0.1

COMPAGNA, DI GIACOMO, FUCSIA

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 13-bis.**

*(Disposizioni in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, l'importo di reddito complessivo indicato all'articolo 13, comma 5, lettera *a*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è elevato a 8.000 euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutato in 1.060 milioni di euro per l'anno 2019 e 630 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020-si provvede mediante riduzione dello 0,5 per cento di tutte le dotazioni di parte corrente del bilancio dello stato, ad esclusione delle spese per oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *a*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e fatta eccezione per le spese relative alle missioni "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", "Politiche per il lavoro" e "Tutela della salute, difesa e sicurezza"».

---

**13.0.2**

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

**Dichiarato inammissibile***Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 13-bis.***(Introduzione del regime di reverse chance a carico dei compra oro)*

1. All'articolo 17, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per i soggetti individuati ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 92, in deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all'articolo 10, numero 11) e per le cessioni di materiale d'oro, il cui valore di cessione non ecceda o ecceda in modo trascurabile il valore di quotazione sul mercato ufficiale di riferimento dello stesso metallo prezioso assunto nei giorno della cessione, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. Le stesse disposizioni si applicano alle cessione di prodotti semilavorati, componenti, accessori, parti di materiali, tutti contenenti oro o altri metalli preziosi, anche se destinati ad essere incorporati in altri prodotti in corso di lavorazione o alla lavorazione al fine del recupero del metallo prezioso in essi contenuto, sempreché il valore di cessione non ecceda o ecceda in modo trascurabile il valore di quotazione come sopra individuato"».

**13.0.3**

DONNO

**Respinto***Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 13-bis.***(Misure per il processo amministrativo)*

1. All'articolo 13, comma 6-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e dal decreto legislativo 20 dicembre-2009, n. 199,

non è dovuto alcun contributo. Per quelli aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto è di euro 300. Non è dovuto alcun contributo per incorsi previsti dall'articolo 25 della citata legge n.241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale nonché per i ricorsi relativi al diritto di accesso civico connessi all'inadempimento degli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013; n. 33".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai ricorsi proposti a far data dal giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2018 è autorizzata la spesa di euro 30 milioni a favore del Ministero della giustizia per l'efficienza del processo amministrativo».

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018:-30.000.000:

2019:-30.000.000;

2020:-30.000.000.

#### **13.0.4**

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserite il seguente:*

#### **«Art. 13-bis.**

*(IVA Leasing finanziario)*

1. All'articolo 2, secondo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", nonché le locazioni finanziarie per le quali alla scadenza del contratto è prestabilito un prezzo inferiore al valore normale del bene;".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai contratti di locazione finanziaria conclusi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

**Art. 14****14.1**

RICCHIUTI

**Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**14.2**

BONFRISCO

**Respinto**

*Al comma 1, dopo le parole: «procedura di ammissione alla quotazione», inserire le seguenti: «, ovvero ammissione di obbligazioni alla quotazione».*

*Conseguentemente, allo stesso comma, in fine, sostituire le parole: «per la predetta finalità», con le seguenti: «per la predetta finalità».*

---

**14.3**

MARINELLO, VICECONTE

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 3, inserite il seguente:*

*«3-bis. I soggetti iscritti all'Albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili - Sez. A, su richiesta sono iscritti nell'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998 nella sezione dei consulenti finanziari autonomi, purché in possesso dei medesimi requisiti di onorabilità e professionalità previsti per questi ultimi. A tal fine l'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998, con propria delibera, definisce, in coerenza con il quadro normativo europeo e nazionale di riferimento, il contenuto di una prova valutativa semplificata che i soggetti di cui al primo periodo del presente comma devono sostenere in considerazione dei requisiti di professionalità già posseduti. In tal caso si applica il regime di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 58 del 1998 e i soggetti iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti*

Contabili - Sez. A sono soggetti alle regole di condotta vigenti per i consulenti finanziari autonomi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati termini e modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma limitatamente all'attività svolta dai soggetti iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - Sez. A quando gli stessi operano in forma societaria».

#### 14.4

DEL BARBA

#### Respinto

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Al fine di allargare anche alle piccole e medie imprese innovative la possibilità di acquistare le perdite delle *start-up* partecipate, al comma 76 dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 132, dopo le parole: "scambio di informazioni" sono inserite le seguenti: "ovvero, in via sperimentale per il solo anno 2018, a condizione che la società cessionaria o la società che controlla direttamente o indirettamente la società cessionaria, sia una piccola e media impresa innovativa, come definita dall'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazione dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, e che alla data del 1° novembre 2017 risultavano iscritte al Registro delle imprese di cui al comma 8 articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 come convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».

*Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «245 milioni di euro per l'anno 2018».*

#### 14.5

PANIZZA, FRAVEZZI, LANIECE, ZIN

#### Respinto

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 10 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, al comma 1, dopo le parole: "alle imprese alberghiere" sono inserite le seguenti: "nonché alle imprese che gestiscono campeggi, villaggi turistici, aree attrezzate per la sosta temporanea e altre strutture ricettive all'aria aperta"».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire la parola: «250» con la seguente: «245».*

#### **14.0.1**

COMAROLI

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 14-bis.**

*(Rito davanti al tribunale in composizione monocratica)*

1. Al libro secondo, titolo I, del codice di procedura civile il capo III-bis è sostituito dal seguente:

#### **"Capo III-bis**

**DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN  
COMPOSIZIONE MONOCRATICA**

#### **Art. 281-ter.**

*(Norme applicabili)*

Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei capi precedenti, ove non derogate dalle disposizioni del presente capo.

Le disposizioni del presente capo si applicano anche all'opposizione avverso il decreto d'ingiunzione nonché alle opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi, ferma la competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 615 e dal secondo comma dell'articolo 617 nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza.

#### **Art. 281-ter.**

*(Forma della domanda. Costituzione delle parti)*

Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda è proposta con ricorso al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e l'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell'articolo 163.

A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.

Il giudice designato fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione. Quando la notificazione prevista dal periodo precedente deve effettuarsi all'estero, il termine di trenta giorni è elevato a quaranta giorni.

Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di Decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.

Se il convenuto intende chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del quarto comma.

**Art 281-*quater*.**

*(Procedimento)*

Il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza.

Alla prima udienza il giudice, sentite le parti, ammette i mezzi di prova proposti e, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto e provvede, con sentenza emessa a norma dell'articolo 281-*sexies* all'accoglimento o al rigetto delle domande.

**Art. 281-*quinquies*.**

*(Poteri istruttori del giudice)*

Il giudice può disporre d'ufficio la prova testimoniale, quando le parti nella esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità.

**Art. 281-*sexies***

*(Decisione e impugnazione)*

Il giudice, fatte precisare le conclusioni, ordina la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronuncia sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositi-

vo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ovvero depositando la sentenza nei quindici giorni successivi alla discussione.

Ove resa in udienza, la sentenza s'intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria; altrimenti il giudice dà atto nel verbale del successivo deposito della sentenza in cancelleria.

Il termine per proporre appello avverso la sentenza emessa a norma del presente articolo è di trenta giorni e decorre dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore la sentenza è comunicata anche alla parte non costituita"

2. L'articolo 183-*bis* e le disposizioni di cui al capo III-*bis* del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile sono abrogati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; è fatto salvo quanto previsto ai commi 4 e 5.

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano ai procedimenti introdotti dopo il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. I procedimenti introdotti con il rito sommario di cognizione prima della scadenza del termine di cui al comma 3 continuano ad essere regolati dalle disposizioni di cui al capo III-*bis* del titolo I del libro quarto del codice di procedura

5. Le disposizioni di cui all'articolo 183-*bis* del codice di procedura civile continuano ad applicarsi ai procedimenti introdotti con il rito ordinario di cognizione prima della scadenza del termine di cui al comma 3.

6. Al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera a) è soppressa;

2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) rito davanti al tribunale in composizione monocratica: il procedimento regolato dalle norme del capo III-*bis* del titolo I del libro secondo del codice di procedura civile";

b) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Disposizioni comuni alle controversie disciplinate dal rito davanti al tribunale in composizione monocratica;

2) il comma 1 è soppresso;



3) al comma 2, le parole: "all'articolo 702-*bis*" sono sostituite dalle seguenti: "281-*ter*";

4) al comma 3, le parole: "702-*bis* e 702-*ter*" sono sostituite dalle seguenti: "281-*ter* e 281-*quater*";

c) al capo III, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Delle controversie regolate dal rito davanti al tribunale in composizione monocratica." e le parole: "rito sommario di cognizione", ovunque ricorrano nelle disposizioni del predetto capo, sono sostituite dalle seguenti: "rito davanti al tribunale in composizione monocratica";

d) all'articolo 22, comma 9, le parole: "all'articolo 102-*quater*" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 281-*sexies*, terzo comma";

e) dopo l'articolo 30, le parole: "Capo IV Delle controversie regolate dal rito ordinario di cognizione" sono soppresse;

f) all'articolo 31 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 le parole: "ordinario di cognizione" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c)";

2) al comma 3, le parole: "L'atto di citazione è notificato" sono sostituite dalle seguenti: "Il ricorso e il decreto di cui all'articolo 281-*ter*, terzo comma, del codice di procedura civile sono notificati";

g) all'articolo 32, comma 1, le parole: "ordinario di cognizione" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c)";

h) all'articolo 33 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "ordinario di cognizione" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c)";

2) al comma 5, le parole: "L'atto di citazione è notificato" sono sostituite dalle seguenti: "Il ricorso e il decreto di cui all'articolo 281-*ter*, terzo comma, del codice di procedura civile sono notificati".

7. Le disposizioni del precedente comma si applicano ai procedimenti introdotti dopo il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

**14.0.2**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

**Respinto***Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 14-bis.***(Fondo patrimonio Italia)*

1. Al fine di prevenire l'insorgere di una situazione di emergenza abitativa e di conseguente disagio sociale determinata dal crescente numero di unità immobiliari sottoposte a espropriazione forzata in conseguenza del recupero dei crediti deteriorati da parte degli istituti di credito nel contesto dell'attuale congiuntura economica negativa, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per gli anni 2018, 2019 e 2020, il Fondo patrimonio Italia, di seguito denominato "Fondo", con una dotazione minima di 500 milioni di euro per ciascun anno. La dotazione del Fondo è destinata all'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i limiti di investimento delle risorse del Fondo, secondo criteri volti alla riduzione dei rischi di credito, di concentrazione e di mercato e nel rispetto di parametri di sostenibilità per la finanza pubblica e di equilibrio finanziario nella gestione del Fondo medesimo, nonché i criteri per l'individuazione delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata da acquistare ai sensi del comma 4. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i criteri per la selezione delle banche e dei gruppi bancari interessati da procedure di risanamento, risoluzione o sostegno economico finanziario pubblico straordinario ai sensi della normativa vigente, di seguito "istituti di credito" ammessi e le modalità di presentazione della richiesta di intervento del Fondo ai sensi del comma 4.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità per la gestione e la valorizzazione delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata acquisite dal Fondo, con priorità per la loro utilizzazione per le finalità di cui al comma 1. Con il medesimo decreto sono altresì indicati i criteri per l'individuazione dei soggetti economicamente o socialmente deboli, ai fini dell'applicazione delle misure di tutela da parte del Fondo.

4. Gli istituti di credito che intendono chiedere l'intervento del Fondo allegano alla richiesta l'elenco delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata che sono poste a garanzia dei propri crediti deteriorati, indicando la classificazione con cui il credito è iscritto nel bilancio, i dati identificativi dell'unità immobiliare, comprendenti la sua localizzazione, la tipologia, i dati catastali e il valore aggiornato all'ultimo trimestre, nonché i dati identificativi della procedura esecutiva instaurata, il valore dell'unità immobiliare stimato dal consulente tecnico d'ufficio, la data e il prezzo base della successiva asta. Gli istituti di credito indicano altresì i dati identificativi delle ipoteche iscritte a proprio favore sulle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata e i dati identificativi dei soggetti debitori o garanti proprietari delle stesse. Gli istituti di credito, contestualmente alla presentazione della richiesta di intervento del Fondo, ne inviano comunicazione scritta a tutti i debitori e i garanti dei crediti per i quali chiedono l'intervento del Fondo. La comunicazione deve contenere l'avvertenza, espressa in modo chiaro e comprensibile, che il destinatario della comunicazione può opporsi all'intervento del Fondo inviando comunicazione scritta all'istituto di credito e in copia al Fondo stesso entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione. L'intervento del Fondo è precluso nel caso in cui il debitore o il garante proprietario dell'unità immobiliare oggetto di espropriazione forzata, ai sensi presente comma e nel termine ivi previsto, comunichi la propria opposizione, senza obbligo di motivazione.

5. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine indicato al comma 4, il Fondo valuta la conformità della richiesta alle finalità di cui comma 1, nonché l'opportunità dell'operazione, esaminando, ove ritenuto necessario, separatamente ogni unità immobiliare oggetto di espropriazione forzata, anche avvalendosi della consulenza di professionisti esterni. A seguito di tale valutazione, il Fondo comunica all'istituto di credito richiedente il rigetto o l'accoglimento della richiesta di intervento. L'eventuale accoglimento della richiesta di intervento può riguardare tutte le unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata o parte di esse, sulla base della valutazione dell'opportunità dell'intervento effettuata in relazione a ciascuna unità immobiliare.

6. Qualora accolga la richiesta di intervento presentata dall'istituto di credito, il Fondo comunica le condizioni di acquisto delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata. Il Fondo può acquistare in blocco tutte le unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata iscritte nell'elenco di cui al comma 4, secondo le modalità di cui al comma 9 del presente articolo, o partecipare alle singole aste giudiziarie secondo le modalità di cui al comma 10 del presente articolo.

7. Nella valutazione della migliore modalità di acquisto delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata, il Fondo effettua ogni analisi ritenuta necessaria e, in particolare, tiene conto del numero complessivo delle unità immobiliari, del valore di ciascuna unità stimato dalla consulenza tecnica d'ufficio depositata nella relativa procedura esecutiva o concorsuale, del

prezzo base della successiva asta, nonché della presenza di altri creditori intervenuti.

8. Il Fondo può partecipare alle aste soltanto dal secondo esperimento di vendita e con un prezzo non superiore al valore stimato dalla consulenza tecnica d'ufficio, ridotto del 25 per cento.

9. Il Fondo, ove lo ritenga opportuno, può procedere all'acquisto in blocco di più unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata. In tale caso, l'Istituto di Credito, a proprie spese, entro il settimo giorno successivo alla data dell'asta, comunica agli organi giudiziari di ciascuna procedura esecutiva o concorsuale l'intervento del Fondo finalizzato all'acquisto delle unità immobiliari oggetto di vendita giudiziaria e coadiuva il Fondo per gli adempimenti relativi al saldo del prezzo e all'emissione del decreto di trasferimento della proprietà delle unità immobiliari al Fondo stesso. Tutte le unità immobiliari devono essere acquistate a un prezzo pari all'offerta minima presentata nell'ultima asta alla quale il Fondo non ha partecipato. Tale asta non può comunque essere antecedente all'esperimento di vendita di cui al comma 4.

10. Il Fondo, ove lo ritenga opportuno, può acquistare singolarmente ciascuna unità immobiliare oggetto di espropriazione forzata partecipando separatamente ad ogni asta, nel rispetto del comma 4 e delle disposizioni vigenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, mediante partecipazione diretta ovvero tramite professionisti esterni, enti pubblici, società strumentali o istituzioni finanziarie controllate dallo Stato o da altri enti pubblici. Tali aste non possono comunque essere antecedenti all'esperimento di vendita di cui al comma 8.

11. Il Fondo provvede alla gestione ordinaria e straordinaria e alla valorizzazione delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata acquistate, in conformità a quanto disposto dal decreto di cui al comma 3. Il Fondo può delegare tali attività a professionisti esterni, enti pubblici, società strumentali o istituzioni finanziarie controllate dallo Stato o da altri enti pubblici.

12. Per garantire l'attuazione delle finalità di cui al comma 1, e per tutelare i soggetti economicamente o socialmente deboli, individuati in base ai criteri previsti dal decreto di cui al comma 3, dal rischio di perdita della disponibilità dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale o dell'immobile commerciale nel quale è esercitata un'attività professionale fondamentale per il sostentamento del soggetto e del suo nucleo familiare, il Fondo può concedere in locazione a canone agevolato le unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata da esso acquistate. Nel concedere in locazione le unità immobiliari è data priorità all'originario proprietario o al soggetto che occupava con titolo idoneo le unità immobiliari stesse.

13. Il Fondo, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto di cui al comma 3, può procedere alla vendita delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata da esso acquistate, effettuando, ove opportuno, attività dirette

alla valorizzazione delle unità immobiliari per la realizzazione del massimo valore di vendita. Il Fondo, nella determinazione delle attività di valorizzazione e delle decisioni di vendita di cui al presente comma, considera, oltre alla realizzazione del massimo valore di vendita, anche le esigenze sociali del territorio nel quale sono ubicate le singole unità immobiliari.

14. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dal presente articolo, pari a 590 milioni di euro per l'anno 2018, 500 milioni di euro per l'anno 2019 e 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2018, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2018. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 500 milioni di euro per l'anno 2019 e 500 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2018, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2019 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali»

### 14.0.3

CASTALDI, GIROTTO, NUGNES, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

#### Respinto

*Dopo L'articolo, inserire i seguenti:*

#### «Art. 14-bis.

*(Credito d'imposta per spese per la bonifica dell'amianto o dei materiali contenenti amianto nei locali pubblici e aperti al pubblico, per la progressiva sostituzione dei materiali in amianto con altri prodotti di uso equivalente)*

1. Al fine di dare attuazione agli obblighi comunitari di protezione dei lavoratori dal rischio amianto, e quindi di insorgenza delle patologie asbe-

sto correlate, di cui alla Direttiva 2009/148/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio e alla direttiva: 477/83/CEE del Consiglio con la bonifica dei siti con presenza di amianto, attraverso la rimozione dei materiali che lo contengono, ai soggetti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, che effettuano interventi di bonifica dell'amianto su beni e strutture produttive ubicati nel territorio dello Stato è attribuito un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per i predetti interventi nel periodo d'imposta successivo a quello di effettivo sostenimento degli oneri. Le spese si considerano sostenute nel periodo d'imposta in cui si verifica l'effettivo pagamento. Il beneficio si applica alle spese relative agli interventi effettuati con decorrenza dal 1° gennaio 2018, sostenute a partire dalla medesima data e a condizione che gli interventi agevolati siano effettivamente realizzati.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino ad un importo massimo complessivo annuale di un milione di euro. In caso di necessità e urgenza e per far fronte a calamità naturali e altri eventi eccezionali, che devono essere indicati in un apposito decreto, emanato dal Ministero dell'Economia e Finanza entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, si potrà derogare a tale limite.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui avviene il riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi successivi nei quali è utilizzato. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, e successive modificazioni, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2001, n.244. Non si applica il limite generale di compensabilità di crediti di imposta e contributi di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n.388, pari a 700.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2014 e non è soggetto alla limitazione di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122, che prevede un divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali e accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro.

5. La prima quota è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il relativo pagamento delle spese. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato

esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 1 può essere ceduto ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile il cessionario subentra nel diritto di credito del cedente e sostituisce a quest'ultimo nella medesima posizione. La cessione del credito in esame deve risultare da atto avente data certa e, per essere efficace, deve essere notificata all'Agenzia delle entrate. Non è necessario che l'atto di cessione rivesta la forma dell'atto pubblico e della scrittura privata autenticata; in quanto rileva qualunque fatto che possa essere idoneo a stabilire, con carattere di obiettività, l'antiorità del documento. Il cessionario, a sua volta, può utilizzare il credito ceduto nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, ossia in compensazione con i propri debiti d'imposta o contributivi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n.241 del 1999. Ai fini della compensazione mediante il modello F24 è necessario, altresì, che il credito ceduto risulti dalla dichiarazione del soggetto cessionario. Nel contratto di cessione del credito e nella comunicazione di tale cessione all'Agenzia delle entrate deve essere indicato ogni elemento utile per consentire alla messa di verificare il corretto uso. In particolare, deve essere specificato il credito d'imposta ceduto con il relativo riferimento normativo, il codice tributo da utilizzare ai fini della compensazione e il periodo d'imposta in cui il credito viene ad esistenza.

7. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta di cui al comma 1, per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

8. L'effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

9. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e della Finanze, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni di attuazione, al fine di individuare, oltre agli interventi e alle spese effettivamente agevolabili, le modalità e termini per la concessione del credito d'imposta ai titolari di reddito d'impresa, a seguito d'istanza delle imprese da presentare al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la cessione, nonché i casi di revoca e decadenza dal beneficio e le modalità per il recupero di quanto indebitamente percepito.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo poste a protezione della salute dei lavoratori dal rischio amianto con la concreta attuazione della bonifica, ed il riconoscimento di un apposito credito d'imposta utilizzabile in compensazione secondo l'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, e successive modificazioni, non costituiscono aiuto di Stato. L'incentivo è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

11. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutate in 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 88-bis.

#### **Art. 14-ter.**

*(Agevolazioni per interventi di bonifica dall'amianto)*

1. All'articolo 15, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *i-octies*), dopo le parole: "all'edilizia scolastica e universitaria e all'ampliamento dell'offerta formativa" sono aggiunte le seguenti: ", alla bonifica dell'amianto";

b) dopo la lettera *i-novies*) è aggiunta la seguente:

"*i-decies*) le erogazioni liberali a favore di aziende ospedaliere, anche non universitarie, finalizzate alla bonifica dell'amianto. La detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241".

2. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera *l*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, eseguiti con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su unità immobiliari residenziali e non residenziali, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 75 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 120.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno. La detrazione è ripartita da cinque a dieci quote annuali di pari importo, a scelta del contribuente, nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Nel caso in cui gli interventi di cui al presente comma, realizzati in ciascun anno, consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione. La scelta



del numero delle rate è irrevocabile e deve essere manifestata nella dichiarazione dei redditi in cui si considera in detrazione la prima rata.

3. Qualora gli interventi di cui al comma 2 siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall'imposta spettano nella misura dell'80 per cento. Le predette detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a euro 120.000 moltiplicato per il numero delle unità: immobiliari di ciascun edificio. Per tali interventi eseguiti a decorrere dal 1° gennaio 2018, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati; con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

4. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutate in 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 88-*bis*.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

**"Art. 88-*bis*.**

*(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* i commi 67 e 68 sono abrogati;

*b)* al comma 69 le parole: 'ai commi da 65 a 68' sono sostituite dalle seguenti: 'ai commi 65 e 66'.

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: 'sono deducibili nel limite del 96 per cento dell'ammontare' sono sostituite con le seguenti: 'sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare'.

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: 'Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.';

*b)* all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: 'nella misura del 96 per cento del loro ammontare' sono sostituite con le seguenti: 'nella misura dell'82 per cento del loro ammontare';

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: 'nella misura del 96 per cento' sono sostituite dalle seguenti: 'nella misura dell'82 per cento'.

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017"».

*E conseguentemente ancora, all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018:-80.000000:

2019:-150.000.000;

2020:-150.000.000.

#### **14.0.4 (testo 3)**

VACCARI, CALEO, DALLA ZUANNA, LUCIA ESPOSITO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, SANTINI

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:*

#### **«Art. 14-bis.**

*(Credito di imposta per le imprese che utilizzano nel proprio processo produttivo materie prime seconde ottenute dal riciclo di plastiche miste e Fondo per la prevenzione e la gestione dei rifiuti)*

1. Al fine di favorire il processo di sviluppo e rafforzamento dell'industria di trattamento dei rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica e, in particolare, di valorizzazione dei rifiuti selezionati costituiti da plastiche miste, a ciascuna impresa che utilizza nel proprio processo produttivo materie prime seconde ottenute dal riciclo di plastiche miste spetta, per ciascun anno del triennio 2018, 2019 e 2020, un credito di imposta pari al 50% delle spese sostenute e documentate per acquisto della materia prima seconda, fino ad un ammontare complessivo, per ciascuna impresa, non superiore al limite annuo individuato con il decreto di cui al comma 3.

2. Tra le spese di cui al comma 1 rientrano quelle sostenute per attività di progettazione, ricerca e sviluppo di nuove applicazioni nel campo della selezione e del riciclo delle plastiche miste e dell'utilizzo delle materie prime

seconde ottenute nonché nel campo delle nuove applicazioni per gli scarti di selezione in alternativa all'avvio a recupero energetico.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto disciplina le modalità di applicazione e di fruizione del credito di imposta di cui al comma 1, ivi compreso l'ammontare massimo annuo della spesa sostenuta da ciascuna impresa ammissibile all'agevolazione, da definire nel rispetto del limite complessivo di spesa di cui al comma 4.

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dei commi da 1 a 3 si provvede entro il limite massimo di spesa pari a 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020.

5. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un fondo, con una dotazione annua di 120 milioni di euro a decorrere dal 2021, destinato all'acquisto di prodotti realizzati con materiali derivanti da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui (RUR).

6. I soggetti beneficiari del fondo di cui al comma 5 sono enti pubblici territoriali e soggetti pubblici e privati proprietari o gestori di aree classificate come siti di interesse comunitario, zone di protezione speciale o aree protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

7. Il fondo di cui al comma 5 è destinato all'acquisto di:

- a) arredo urbano per parchi e giardini pubblici;
- b) prodotti per la viabilità e allestimento di percorsi;
- c) contenitori per la raccolta differenziata di rifiuti;

d) attrezzature varie, purché realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui (RUR).

8. I prodotti di cui al comma 7 devono essere realizzati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui (RUR), aventi la conformità al protocollo europeo EuCertPlast, nonché essere conformi alle specifiche tecniche di cui alla circolare del Ministero dell'ambiente e del territorio e del mare 4 agosto 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 16 agosto 2004.

9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità attuative del comma 5, con particolare riferimento ai

criteri di priorità per l'ottenimento dei finanziamenti del fondo di cui al comma 5, garantendo comunque il rispetto dei limiti del medesimo fondo, nonché eventuali criteri di esclusione:

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 120 milioni annui a decorrere dal 2018, si provvede con le risorse derivanti dall'articolo 14-ter.

**Art. 14-ter.**

*(Soppressione di agevolazioni fiscali)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1962, n. 633, alla Tabella A, parte III, i numeri 110) e 113) sono soppressi».

**14.0.5**

FORNARO

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Credito d'imposta per le imprese di settore termale)*

1. Al fine di sostenere la riqualificazione delle aziende termali esistenti, è istituito un credito d'imposta pari a 150 per cento delle spese di ristrutturazione in favore delle aziende stesse per gli anni 2018-2020.

2. il credito d'imposta è riconosciuto fino a un massimo di 250.080 euro per ciascun beneficiario e comunque entro il limite di spesa di cui al comma 5.

3. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109; comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.

4. I criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta, finalizzati anche a prevedere il monitoraggio dello stesso credito d'imposta e il rispetto del limite di spesa di cui al comma 5, nonché le spese ammissibili sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

5. Per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze,

un fondo con una dotazione massima di 5 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2018-2020».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro», con le seguenti: «245 milioni di euro», nonché le parole: «330 milioni di euro» con le seguenti: «325 milioni di euro».*

#### 14.0.6

PICCOLI, MARIN, CERONI

#### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile o da fonte solare fotovoltaica)*

1. La disposizione di cui all'articolo 26, comma 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28, si applica anche nel caso di fruizione della detassazione prevista dall'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n.388, per tutti gli investimenti in impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e incentivati con certificati verdi, tariffa onnicomprensiva e tariffa incentivante, entrati in esercizio ai fini del riconoscimento dell'incentivo erogato dal GSE dal 1° gennaio 2009.

2. Per i soli impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica incentivati con la tariffa incentivante da parte del GSE ai sensi del d.m. 19 febbraio 2007, del d.m. 6 agosto 2010, del d.m. 5 maggio 2011 e del d.m. 5 luglio 2012 il cumulo con la detassazione per investimenti di cui all'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n.388 e all'articolo 5 della legge 1° luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102 è consentito nei limiti del 20 per cento inteso quale risparmio al costo sostenuto dall'impresa iscritto a bilancio per l'acquisizione del bene agevolato».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «220 milioni di euro» e le parole: «330 milioni di euro» con le seguenti: «300 milioni di euro».*

**14.0.7 (testo 2)**

CERONI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserite il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Poteri del Gestore dei servizi energetici)*

1. Il comma 3 dell'articolo 42, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 è sostituito dal seguente:

"3. Al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili, nel caso in cui il GSE accerti che le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, applica una decurtazione proporzionale della tariffa o dell'incentivo che tenga motivatamente conto della gravità della violazione e delle caratteristiche dell'impianto, sino al rigetto dell'istanza ovvero alla decadenza degli incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate e trasmette all'Autorità l'esito degli accertamenti effettuati per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481. I controlli sono definitivi e non possono essere ripetuti per duplicare verifiche già effettuate. La misura della decurtazione è ridotta qualora le violazioni siano spontaneamente denunciate dal soggetto responsabile al di fuori di un procedimento di verifica e controllo. Il Ministero dello Sviluppo economico aggiorna l'elenco delle violazioni rilevanti contenuto nel decreto ministeriale 31 gennaio 2014 individuando, per ogni tipologia di violazione, il minimo e il massimo della sanzione applicabile"».

**14.0.8**

RICCHIUTI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Modifica alle disposizioni in materia di revocatoria della cessione di credito contro corrispettivo in denaro)*

1. Sostituire l'articolo 7, della legge 21 febbraio 1991, n. 52 con il seguente:

"Art. 7 - (*Fallimento del cedente*). - 1. Le cessioni di credito verso corrispettivo di cui all'articolo 1 non sono revocabili ai sensi dell'art. 67 del testo delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

2. Il corrispettivo deve essere pari al valore nominale del credito, fatto salvo il compenso a favore del cessionario nei limiti indicati dall'art. 67, comma 1, n. 1) del testo delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il pagamento può essere fatto nei termini di cui all'articolo 5, comma 1.

3. Il curatore del fallimento del cedente può recedere dalle cessioni stipulate dal cedente, limitatamente ai crediti non ancora sorti alla data della sentenza dichiarativa.

4. In caso di recesso il curatore deve restituire al cessionario il corrispettivo pagato dal cessionario al cedente per le cessioni previste nel comma 3."».

#### 14.0.9

CERONI

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Modifica alle disposizioni in materia di revocatoria della cessione di credito contro corrispettivo in denaro)*

1. L'articolo 7, della legge 21 febbraio 1991, n. 52, è sostituito con il seguente:

«Art. 7 - (*Fallimento del cedente*). - 1. Le cessioni di credito verso corrispettivo di cui all'articolo 1 non sono revocabili ai sensi dell'articolo 67 del testo delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

2. Il corrispettivo deve essere pari al valore nominale del credito, fatto salvo il compenso a favore del cessionario nei limiti indicati dall'articolo 67,

comma 1, n. 1) del testo delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il pagamento può essere fatto nei termini di cui all'articolo 5, comma 1.

3. Il curatore del fallimento del cedente può recedere dalle cessioni stipulate dal cedente, limitatamente ai crediti non ancora sorti alla data della sentenza dichiarativa.

4. In caso di recesso il curatore deve restituire al cessionario il corrispettivo pagato dal cessionario al cedente per le cessioni previste nel comma 3."».

---

#### **14.0.10**

RICCHIUTI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Modifica alle disposizioni in materia di revocatoria della cessione di credito contro corrispettivo in denaro)*

1. All'articolo 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole "nell'anno anteriore" con le seguenti: "nei sei mesi anteriori";

b) sopprimere le parole "e prima della scadenza del credito ceduto"».

---

#### **14.0.11**

CERONI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Modifica alle disposizioni in materia di revocatoria della cessione di credito contro corrispettivo in denaro)*



1. All'articolo 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "nell'anno anteriore" sono sostituite con le seguenti "nei sei mesi anteriori";

b) le parole "e prima della scadenza del credito ceduto" sono soppresse».

#### **14.0.12**

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

**Dichiarato inammissibile limitatamente al comma 9, respinto per la parte restante**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **Art. 14-bis.**

*(Estinzione agevolata dei debiti pregressi insoluti delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese verso gli istituti di credito)*

1. Ai fini del presente articolo sono considerate posizioni a sofferenza i rapporti giuridici tra banche o intermediari finanziari individuati ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e loro debitori, classificati a sofferenza, secondo le vigenti disposizioni della Banca d'Italia, e risultanti tali alla data del 31 dicembre 2016 presso la Centrale dei rischi della Banca d'Italia.

2. Entro il 31 dicembre 2018, i titolari delle posizioni a sofferenza possono richiedere in forma scritta alla banca o all'intermediario finanziario di cui sono debitori di concordare una transazione stragiudiziale per la restituzione, a saldo di quanto dovuto, di un importo non superiore al valore netto di bilancio delle loro singole esposizioni, come risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2017 della banca o dell'intermediario finanziario destinatario dell'istanza.

3. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 2, la banca o l'intermediario finanziario è tenuta a comunicare in forma scritta il valore contabile dei crediti vantati verso il debitore istante con l'indicazione dei relativi accantonamenti stanziati per le previsioni di perdita al 31 dicembre 2017. Inoltre la banca o l'intermediario finanziario non può rifiutare la proposta transattiva qualora l'importo offerto in pagamento dal debitore coincida con il valore netto di bilancio di ciascuno dei crediti.

4. L'atto di transazione, a pena di nullità, deve essere sempre in forma scritta e prevedere la espressa rinuncia del creditore ai maggior credito e a tutte le garanzie personali e reali costituite sui beni del debitore o di terzi garanti, con efficacia a decorrere dalla data dell'ultimo effettivo pagamento a saldo, previsto dall'accordo transattivo. Gli oneri per l'eventuale cancellazione di ipoteche, ai sensi del presente comma, sono totalmente a carico della banca o dell'intermediario finanziario creditore.

5. Al debitore non è consentito, senza l'autorizzazione in forma scritta del creditore, di effettuare atti dispositivi del proprio patrimonio mobiliare o immobiliare dallo stesso detenuto alla data dell'istanza di cui al comma 2 e fino al momento in cui non ha ultimato i pagamenti previsti nell'accordo transattivo di cui al medesimo comma. Al creditore è consentito negare l'autorizzazione di cui al presente comma solo qualora l'atto dispositivo preannunciato dal debitore possa compromettere la sua capacità patrimoniale di onorare i pagamenti di cui all'accordo transattivo perfezionato. Il debitore, a sua volta, a fronte del diniego del creditore, può ricorrere al giudice ordinario con procedimento d'urgenza ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile.

6. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non ottemperi all'istanza avanzata dal proprio debitore ai sensi del precedente comma 2, lo facciano in ritardo rispetto al termine ivi indicato, ovvero forniscano un'informazione non veritiera rispetto al dato di bilancio approvato, sono soggetti alle sanzioni stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Banca d'Italia con proprio provvedimento.

7. Per tutti i crediti ipotecari classificati a sofferenza alla data del 31 dicembre 2017, per i quali era originariamente previsto un pagamento rateale con durata non inferiore a tre anni, la banca o l'intermediario finanziario e il debitore possono concordare, in alternativa alla transazione di cui ai commi precedenti, il ripristino non novativo del contratto di finanziamento ipotecario con rateizzazione concordata non superiore a venti anni, limitando il debito residuo in linea capitale a una somma non superiore al valore netto di bilancio di detto credito al 31 dicembre 2017. Il ripristino del contratto di finanziamento secondo quanto previsto dal presente comma comporta, a seconda dei casi e sempre che il creditore non vi rinunci espressamente, l'obbligatoria applicazione di quanto previsto dagli articoli 48-bis e 120-*quinquiesdecies* del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385. Si applicano in ogni caso gli articoli 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

8. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non aderisca alla proposta del debitore di formalizzare la transazione ai sensi di quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5 e 7, le eventuali perdite future registrate sui relativi crediti nei quattro anni solari successivi non sono fiscalmente deducibili. In ogni caso, qualora il credito oggetto della proposta di transazione rigettata venga ceduto

a terzi, non sono fiscalmente deducibili le perdite commisurate alla differenza tra il valore proposto dal debitore e l'eventuale minor prezzo di cessione realizzato sul relativo credito ceduto.

9. Le maggiori perdite della banca o dell'intermediario finanziario derivanti dal perfezionamento degli accordi transattivi di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 7, sono interamente deducibili ai fini fiscali nell'esercizio in cui sono state effettivamente registrate, con una maggiorazione compresa tra un minimo dell'1 e un massimo del 10 per cento in funzione lineare crescente della differenza tra il valore netto di bilancio al 31 dicembre 2017 del credito oggetto di transazione e l'importo effettivamente versato dal debitore a seguito della transazione concordata.

10. I crediti per i quali sia stata proposta da parte del debitore alla banca o all'intermediario finanziario una transazione ai sensi dei commi 2, 3, 4, 5 e 7, per i tre anni successivi alla stessa non possono essere ceduti a terzi a qualunque titolo, per un importo inferiore al loro valore netto di bilancio al 31 dicembre 2017.

11. In tutti casi in cui, in presenza di un accordo transattivo formalizzato tra banca o intermediario finanziario e debitore ai sensi del presente articolo, il debitore non provvede al pagamento di quanto dovuto entro sessanta giorni dalle singole scadenze previste dall'accordo transattivo o dal ripristinato finanziamento ipotecario, la banca o l'intermediario finanziario ha diritto di pretendere l'intero importo del debito originariamente dovuto dal debitore e non si applica il divieto di cessione di cui al comma 10.

12. Qualora una banca o un intermediario finanziario intenda cedere a terzi in tutto o in parte un credito classificato a sofferenza ai sensi di quanto previsto dal comma 1, è tenuta ad informarne per iscritto in tempo utile il debitore comunicandogli il prezzo di cessione concordato con il cessionario. Il debitore ha diritto di pagare al creditore cedente l'equivalente del prezzo comunicatogli entro novanta giorni dalla comunicazione del medesimo un pagamento così avvenuto libera il debitore da tutte le sue obbligazioni verso il creditore.

13. L'avvenuto pagamento del debito ai sensi del presente articolo comporta l'automatica cancellazione della posizione di sofferenza del debitore segnalata nella Centrale dei rischi della Banca d'Italia».

**14.0.13**

COMAROLI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art 14-bis.**

*(Fondo Centrale di Garanzia)*

1. All'articolo 39, comma 4 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "l'importo massimo garantito dal Fondo per singola Impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 3 milioni e cinquecentomila euro per le sole garanzie concesse nell'ambito di portafogli di finanziamenti".

2. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere concessa, nel limite massimo di disponibilità finanziaria del fondo pari a 50.000.000 di euro, anche in favore di piccole e medie imprese che effettuano operazioni finanziarie determinano il superamento del limite di importo garantibile di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ed entro il limite di euro 3.5 milioni, a condizione che almeno il 60 per cento del finanziamento per il quale è richiesta la garanzia del Fondo sia destinato a investimenti in beni materiali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia di cui al presente comma.

3. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi precedenti, le piccole e medie imprese possono accedere alla garanzia del Fondo, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, in relazione ad operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantibile di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, a fronte del pagamento di una commissione orientata al mercato calcolata sulla quota dell'operazione finanziaria che ecceda il predetto limite». Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia, che non devono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

**14.0.14**

PERRONE

**Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Incremento dotazione del fondo di garanzia per le PMI sezione speciale autotrasporto)*

1. Gli incrementi della dotazione del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recanti dall'articolo 9 del decreto-legge n. 148 del 2017, sono destinati, netta misura del 5 per cento, a sostenere l'operatività della sezione speciale e per l'autotrasporto, istituita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 7 ottobre 2009.

2. All'onere derivante dalle presenti disposizioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui l'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282».

**14.0.15**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 173, del 30 aprile 1998, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché alla controgaranzia a prima richiesta a valere su fondi propri prestata dalle società finanziarie di cui all'articolo 24, del decreto legislativo n. 114, del 31 marzo 1998, a favore dei confidi operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca"».

**14.0.16**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

**Dichiarato inammissibile***Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 14-bis.***(Ambito di applicazione del decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 luglio 2017)*

1. Al fine di favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) e di preservare la parità di trattamento tra le imprese associate, le misure di attuazione dell'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono indirizzate contestualmente, a pena di inefficacia; sia ai confidi sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, sia ai confidi che realizzano operazioni di fusione finalizza all'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia, sia ai confidi che stipulano contratti di rete finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia operativa dei confidi aderenti i quali, nel loro complesso, erogano garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di euro».

**14.0.17**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

**Respinto***Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 14-bis.***(Sostegno agli Investimenti delle PMI)*

1. Alla costituzione di fondi interconsortili di garanzia da parte delle società finanziarie di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, è destinato un ammontare pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, finalizzati alla crescita dimensionale d'impresa, alla digitalizzazione dei processi operativi aziendali, all'incremento della produttività e dell'occupazione. All'attuazione della misura si provvede a valere sulle risorse previste dall'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n.147, che non risultano impegnate alla data del 30 giugno 2018. Tali disponibilità, qualora insufficienti, possono essere incrementate a valere sulle ri-

sorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*) della legge 23 dicembre 1996, n.662. Il Ministero dello sviluppo economico, con apposito decreto, stabilisce criteri e modalità per l'assegnazione di tali risorse».

---

**14.0.18**

COMAROLI, ARRIGONI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Incremento dotazione del fondo di garanzia per le PMI sezione speciale autotrasporto)*

1.Gli incrementi della dotazione del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recati dall'articolo 9 del D.L. 148/2017, sono destinati, nella misura del 5%, a sostenere l'operatività della sezione speciale per l'autotrasporto, istituita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 7 ottobre 2009».

---

**14.0.19**

SANTINI, TOMASELLI, BROGLIA

**Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Incremento dotazione del fondo di garanzia per le PMI sezione speciale autotrasporto)*

1.Gli incrementi della dotazione del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recati dall'articolo 9 del D.L. 148/2017, sono destinati, nella misura del 5%, a sostenere l'operatività della sezione speciale per l'autotrasporto, istituita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 7 ottobre 2009».

---

**14.0.20**

ORELLANA, LANIECE, FAUSTO GUILHERME LONGO, BENCINI, PANIZZA

**Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Incremento dotazione del fondo di garanzia per le PMI sezione speciale autotrasporto)*

1. Gli incrementi della dotazione del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recati dall'articolo 9 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, sono destinati, nella misura del 5 per cento, a sostenere l'operatività della sezione speciale per l'autotrasporto, istituita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 7 ottobre 2009».

**14.0.21**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

**Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Incremento dotazione del fondo di garanzia per le PMI sezione speciale autotrasporto)*

1. Gli incrementi della dotazione del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recati dall'articolo 9 del D.L. 148/2017, sono destinati, nella misura del 5%, a sostenere l'operatività della sezione Speciale per l'autotrasporto, istituita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 7 ottobre 2009.».



**14.0.22**

GAMBARO

**Respinto**

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Incremento dotazione del fondo di garanzia per le PMI sezione speciale autotrasporto)*

1. Gli incrementi della dotazione del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recati dall'articolo 9 del D.L. 148/2017, sono destinati, nella misura del 5%, a sostenere l'operatività della sezione speciale per l'autotrasporto, istituita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 7 ottobre 2009».

**14.0.23**

IURLARO

**Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Incremento dotazione del fondo di garanzia per le PMI sezione speciale autotrasporto)*

1. Gli incrementi della dotazione del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recati dall'articolo 9 del D.L. 148/2017, sono destinati, nella misura del 5%, a sostenere l'operatività della sezione speciale per l'autotrasporto, istituita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 7 ottobre 2009».

**14.0.24**

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

**Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Incremento dotazione del fondo di garanzia per le PMI sezione speciale autotrasporto)*

1. Gli incrementi della dotazione del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recati dall'articolo 9 del D.l. 148/2017, sono destinati, nella misura del 5%, a sostenere l'operatività della sezione speciale per l'autotrasporto, istituita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 7 ottobre 2009».

**14.0.25**

COMAROLI, ARRIGONI, PUPPATO

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Disposizioni in materia di pagamenti elettronici)*

1. Al fine di favorire la diffusione dei moderni strumenti di pagamento elettronico, finalizzati anche al contrasto all'evasione fiscale, a decorrere dal 2018, per l'effettuazione di pagamenti con modalità informatiche di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2012, n. 221, ai soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, che sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito, è applicato un canone fisso mensile per l'utilizzo e la gestione del servizio, comprensivo di tutte le commissioni relative alle transazioni elettroniche effettuate nel corso del mese, nonché dei costi di noleggio degli apparecchi.

2. Il canone di cui al comma precedente, applicato ad ogni apparecchio dai prestatori di servizi di pagamento, i gestori di schemi di carte di paga-

mento e ogni altro soggetto che interviene nell'effettuazione di un pagamento mediante carta, non deve superare il limite massimo di 20 euro mensili.

3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nel presente comma sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

4. Al comma 4-*ter* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, le parole: "delle commissioni e la loro stretta correlazione e proporzionalità ai costi effettivamente sostenuti dai prestatori di servizi di pagamento e dai gestori di circuiti e di schemi di pagamento, nonché" sono sostituite dalle seguenti: "del canone mensile, nonché".

5. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente.».

#### **14.0.26**

COMAROLI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 14-bis**

*(Disposizioni in materia di pagamenti elettronici)*

1. Al fine di favorire la diffusione dei moderni strumenti di pagamento elettronico, finalizzati anche al contrasto all'evasione fiscale, a decorrere dal 2018, per l'effettuazione di pagamenti con modalità informatiche di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, che sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito, non è applicato alcun onere relativo all'utilizzo e alla gestione.

2. Gli oneri di cui al comma precedente sono comprensive delle commissioni relative alle transazioni elettroniche effettuate e dei costi di noleggio degli apparecchi utilizzati dai prestatori di servizi di pagamento di cui al comma 1 che sono sostenute interamente dai prestatori di servizi di pagamento, i gestori di schemi di carte di pagamento e ogni altro soggetto che interviene nell'effettuazione di un pagamento mediante carta. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nel presente comma sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

3. Al comma 4-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, sono soppresse le seguenti parole: "di assicurare trasparenza, chiarezza ed efficienza della struttura delle commissioni e la loro stretta correlazione e proporzionalità ai costi effettivamente sostenuti dai prestatori di servizi di pagamento e dai gestori di circuiti e di schemi di pagamento, nonché".

4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente.».

#### 14.0.27

CONSIGLIO

#### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 14-bis.

*(Disposizioni in materia di pagamenti elettronici)*

1. Al fine di favorire la diffusione dei moderni strumenti di pagamento elettronico, finalizzati anche al contrasto all'evasione fiscale, a decorrere dal 2018, per l'effettuazione di pagamenti con modalità informatiche di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai soggetti che effettuano l'attività di vendita di carburanti per motori, che sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito, non è applicato alcun onere relativo all'utilizzo e alla gestione.

2. Gli oneri di cui al comma precedente sono comprensive delle commissioni relative alle transazioni elettroniche effettuate e dei costi di noleggio degli apparecchi utilizzati dai prestatori di servizi di pagamento di cui al comma 1 che sono sostenute interamente dai prestatori di servizi di pagamento, i gestori di schemi di carte di pagamento e ogni altro soggetto che interviene nell'effettuazione di un pagamento mediante carta. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nel presente comma sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

3. Al comma 4-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, sono soppresse le seguenti parole: "di assicurare trasparenza, chiarezza ed efficienza della struttura delle commissioni e la loro stretta correlazione e proporzionalità ai costi effettivamente sostenuti dai prestatori di servizi di pagamento e dai gestori di circuiti e di schemi di pagamento, nonché".

4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente.».

---

**14.0.28**

COMAROLI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere Il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

1. All'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, le parole: "30 giugno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018".

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante:

a) quanto a 200 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente, riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

**14.0.29**

CERONI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Modifiche alla disciplina della riserva di proprietà)*

1. All'articolo 1524 del codice civile, dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:

"Ove l'acquisto di un autoveicolo o di un motoveicolo sia in tutto o in parte finanziato, la vendita può essere stipulata, ed il titolo di acquisto re-

gistrato al Pubblico Registro Automobilistico, con patto di riservato dominio nella cui titolarità subentra al venditore, all'atto del finanziamento totale o parziale, il finanziatore.

La riserva di proprietà si estingue con il pagamento dell'ultima rata del rimborso finanziamento. A tale momento il finanziatore rilascerà al debitore quietanza liberatoria atta ad ottenere la cancellazione dal PRA della riserva.

Il mancato pagamento di quattro rate di rimborso del finanziamento, attribuisce al finanziatore il diritto di ottenere, dal debitore finanziato, la consegna del veicolo acquistato tramite finanziamento, e di vendere, o di acquisire in proprietà, il detto bene, al valore stabilito dalla media dei listini comunemente utilizzati in Italia in relazione alle compravendite del bene il cui acquisto sia stato finanziato, da determinarsi in relazione all'anno di immatricolazione del veicolo - o di produzione dell'altro bene mobile registrato - ed al suo stato di conservazione.

Nei tre mesi successivi alla presa in possesso del veicolo il finanziatore, anche ove non abbia perfezionato la vendita a terzi del bene, o l'acquisto di questo in proprietà definitiva dovrà corrispondere al cliente l'eventuale differenza, al netto dei costi sostenuti e degli interessi moratori maturati a carico del debitore, fra il debito complessivo di questo ed il valore a cui il bene è stata venduto o acquisito in proprietà"».

---

#### 14.0.30

COMAROLI

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Single tax rate)*

1. Al fine di semplificare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonché delle ritenute fiscali da parte dei datori di lavoro, i sostituti di imposta possono richiedere di accedere al regime opzionale di versamento *single tax rate*.

2. Con l'opzione di cui al precedente comma, il sostituto di imposta versa direttamente all'Agenzia delle Entrate presso gli sportelli abilitati, attraverso un unico modello e in un'unica soluzione mensile, l'intero importo dei contributi previdenziali ed assistenziali e delle ritenute fiscali relativa all'imposta sul reddito delle persone fisiche, comprensive dell'addizionale regionale e dell'addizionale comunale, relative ad ogni dipendente.

3. L'Agenzia delle entrate provvede a versare, al netto delle trattenute Irpef dovute allo Stato, i rispettivi importi spettanti agli enti previdenziali ed assistenziali, per la parte dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonché agli enti locali e regionali, per la parte delle addizionali Irpef comunale e regionale.

4. Resta ferma la possibilità per il sostituto di imposta di continuare ad effettuare i versamenti secondo le modalità previste dalla legislazione alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i termini di attuazione delle disposizioni del presente articolo».

---

#### **14.0.31**

SACCONI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 14-bis.**

1. Per gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 13 per cento.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 195 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

---

**14.0.32**

TOMASELLI, ASTORRE

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Disposizioni sull'incarico di esperto indipendente)*

1. All'articolo 39, comma *d*), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Gli esperti indipendenti, le società da essi controllate, collegate o soggette a comune controllo, le società controllanti, gli amministratori e i dipendenti, si astengono dallo svolgimento di incarichi di valutazione e non estimativi nei confronti del gestore, delle società da esso controllate o che lo controllano, nonché delle società e dei gestori sottoposti a comune controllo qualora i corrispettivi ricevuti da questi ultimi superino il dieci per cento del totale complessivo dei ricavi dell'ultimo esercizio chiuso. Tale circostanza costituisce causa di revoca dell'incarico. Per incarichi non estimativi si intendono le attività di:

I) verifica e consulenza non direttamente connesse a valutazioni immobiliari;

II) amministrazione di immobili;

III) manutenzione ordinaria e straordinaria;

IV) progettazione, sviluppo e ristrutturazione immobiliare;

V) intermediazione immobiliare.

L'incarico di valutazione non può avere durata superiore a un triennio e può essere rinnovato o nuovamente conferito una sola volta"».

**14.0.33**MAURO MARIA MARINO, GIANLUCA ROSSI, GIACOBBE, LUCHERINI,  
MOSCARDELLI, PEZZOPANE, SUSTA, TURANO**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 14-bis.**



1. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, dopo la lettera *g*), è aggiunta la seguente:

"*g-bis*) passività nei confronti delle forme obbligatorie di previdenza per i liberi professionisti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103"».

---

#### **14.0.34**

COMAROLI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Disposizioni in materia di società partecipate)*

1. All'articolo 1, comma 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 sopprimere le seguenti parole: "o partecipate"».

---

## **Art. 15**

### **15.1**

CASALETTO

#### **Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **15.0.1**

BONFRISCO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 15-bis.**

*(Abolizione della Tobin tax)*

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sopprimere i commi da 491 a 499.

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, valutato in 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede riduzione pari al 40 per cento dei finanziamenti di parte corrente, ad esclusione di quelli riferibili a fattori di spesa per oneri inderogabili disposti alla sezione seconda della presente legge ai sensi dell'articolo 21, comma 12-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

---

### **15.0.2**

BORIOLI, FILIPPI, CANTINI, STEFANO ESPOSITO, ORRU', MARGIOTTA, RANUCCI, CALEO, SCALIA

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 15-bis.**

1. All'articolo 177, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In deroga a quanto previsto dal presente comma, i soggetti titolari delle concessioni autostradali sono obbligati ad affidare una quota pari al sessanta per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e relativi alle medesime concessioni autostradali mediante procedura ad evidenza pubblica; la restante quota può essere realizzata da società direttamente o indirettamente controllate o collegate; ovvero tramite operatori individuati mediante procedura ad evidenza pubblica anche di tipo semplificato.";

*b)* al comma 3, le parole: "del limite di cui al comma 1, pari all'ottanta per cento," sono sostituite dalle seguenti: "dei limiti cui al comma 1, relativi agli affidamenti," e le parole: "rispetto al limite indicato" dalle seguenti: "rispetto ai limiti indicati"».

---

## Art. 016

### 016.1

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

### Respinto

*All'articolo, premettere il seguente:*

#### «Art. 15-bis.

*(Fondo per il finanziamento del Piano straordinario per il lavoro e gli investimenti pubblici nel Paese)*

1. Al fine di fare fronte all'emergenza lavorativa e dare un impulso al rilancio degli investimenti pubblici prioritariamente finalizzati alla manutenzione, alla messa in sicurezza del territorio e al rischio sismico, al miglioramento delle periferie urbane, alla bonifica dei territori compromessi da inquinamento, al recupero di strutture pubbliche da destinare ad uso abitativo, uso sociale e/o produttivo, ad investimenti nell'efficienza energetica negli immobili della pubblica amministrazione, al potenziamento del trasporto pubblico locale con particolare riguardo al pendolarismo regionale e al trasporto su ferro, ad investimenti per la costruzione di asili nido a livello nazionale, per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e la diffusione della banda larga e ultra larga nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché per sostenere l'occupazione femminile, la nascita di startup e l'avvio di attività d'impresa da parte di giovani sotto i 35 anni, attraverso un insieme di interventi finalizzati a promuovere, direttamente o indirettamente, il lavoro di qualità lungo un sentiero di sviluppo sostenibile sui versante sociale e ambientale, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo, denominato «Fondo per il finanziamento del Piano straordinario per il lavoro e gli investimenti pubblici nel Paese» di seguito denominato «Fondo».

2. Per definire le modalità di attuazione del Piano di cui al precedente con il Governo adotta, su proposta dei Ministri della economia e delle finanze, del la voto e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca e delle politiche agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Una quota non inferiore al 45 per cento delle risorse finanziarie finalizzate agli investimenti relativi agli interventi previsti dal programma triennale di interventi è riservata ai territori del Mezzogiorno.

4. I regolamenti di cui al comma 2 si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) costituzione di una Agenzia per lo sviluppo dell'occupazione con il compito di assumere disoccupati con contratti a tempo determinato per la realizzazione del Piano i cui oneri non possono superare il limite massimo di 3 milioni di euro annui;

b) definizione di un programma triennale di interventi che investa enti locali ed enti territoriali per investimenti in piccole opere relative alla riqualificazione delle periferie attraverso piani di recupero, alla salvaguardia dell'assetto idrogeologico dei territori, alla prevenzione del rischio sismico, alla bonifica di zone di territorio compromesso da inquinamento, al recupero di strutture pubbliche da destinate ad uso abitativo, sociale o produttivo, alla messa in sicurezza degli edifici scolastici e alla diffusione della banda larga e ultra larga nelle scuole di ogni ordine e grado, al recupero, alla salvaguardia e allo sviluppo del patrimonio artistico e ambientale, al risanamento delle reti di distribuzione delle acque potabili, alla realizzazione dell'autonomia e dell'efficientamento energetico degli edifici pubblici attraverso l'utilizzo delle energie rinnovabili, al potenziamento del trasporto pubblico locale con particolare riguardo ai pendolarismo regionale e al trasporto su ferro, alla realizzazione di un piano straordinario per la creazione di asili nido pubblici, alla diffusione della banda larga e ultra larga nelle scuole di ogni ordine e grado, al sostegno dell'occupazione femminile, della nascita di start up e di attività d'impresa da parte di giovani sotto i 35 anni, favorendo investimenti in ricerca e sviluppo che si orientino e prioritariamente:

1) al settore delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico, nonché nell'ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente per la salvaguardia dell'assetto idrogeologico e le bonifiche ambientali, nonché nella prevenzione del rischio sismico;

2) all'incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile, industriale e terziario;

3) ai processi di produzione o di valorizzazione di prodotti, processi produttivi od organizzativi ovvero servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita;

4) alla pianificazione di interventi nell'ambito della gestione energetica, attraverso lo sviluppo di soluzioni *hardware* e *software* che consentano di ottimizzare i consumi;

5) allo sviluppo di soluzioni per la gestione del ciclo dei rifiuti, con particolare riferimento ai modelli di raccolta, trattamento e recupero, e per la gestione idrica, attraverso la progettazione di strumenti che garantiscano un monitoraggio più attento della rete idrica;

c) ripartizione regionale e per aree di particolare disagio occupazionale delle risorse e dei disoccupati da avviare alle attività;

d) previsione delle modalità per la presentazione di progetti attinenti al Programma;

e) previsione delle modalità di presentazione della domanda e dei criteri per stabilire le priorità nell'avvio dei disoccupati alle attività;

f) previsione delle modalità di espletamento dell'attività dei disoccupati assunti, inclusi la previsione di attività formative;

g) previsione delle modalità per il vaglio da parte dell'Agenzia dei progetti presentati dando priorità alle ricadute occupazionali, ma anche a quelle produttive in termini di nuovi processi, prodotti o servizi;

h) previsione di forme di collaborazione per la realizzazione dei progetti con università, dipartimenti, centri di ricerca dipartimentali e/o interdipartimentali;

i) definizione delle modalità con le quali l'Agenzia rendiconta annualmente dei risultati conseguiti nella realizzazione dei singoli programmi e piani;

j) definizione delle modalità per la partecipazione dei cittadini interessati all'elaborazione ed al controllo dell'attuazione dei progetti di cui alla lettera d).

5. Sugli schemi di regolamenti di cui al comma 3 è acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, i regolamenti sono comunque emanati.

6. Entro il limite massimo di 16.000 milioni di euro per l'anno 2018, di 17.000 milioni di euro per l'anno 2019 e di 18.000 milioni di euro per l'anno 2020, al Fondo di cui al comma 1 affluiscono i risparmi e le maggiori entrate, opportunamente accertati, rinvenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 6 a 20 del presente articolo nonché dai risparmi o dalle maggiori entrate derivanti dalla soppressione degli articoli 5 e 12 della presente legge e dal riversamento al predetto Fondo degli accantonamenti per l'anno 2018 delle Tabelle A e B di cui all'articolo 94. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con proprio decreto ad autorizzare le spese per i diversi programmi del Piano nei limiti delle risorse del Fondo stesso.

7. Al Fondo di cui al comma 1 sono destinate quota parte delle risorse del Fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato dall'articolo 95 della presente legge, pari a 3.040 milioni di euro per l'anno 2018, 4.440 milioni di euro per l'anno 2019 e 5.500 milioni di euro per l'anno 2020.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 31 per cento».

9. I soggetti indicati dal comma 1-*bis*, dell'articolo 17-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che corrispondono a altri soggetti, anche non residenti nel territorio dello Stato, compensi comunque denominati per cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuati nei confronti dei medesimi soggetti, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovute dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa.

10. L'obbligo di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute e registrate di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è esteso ai soggetti indicati dal comma 1-*bis*, dell'articolo 17-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze definisce con proprio decreto le modalità attuative della disposizione di cui al comma 9.

12. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il punto 2 è abrogato.

13. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».

14. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».

15. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 61 è abrogato.

16. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 491:

1) sono premesse le seguenti parole: «Nelle more dell'approvazione definitiva della proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, in via transitoria»;

2) le parole: "Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato," sono sostituite dalle seguenti: "Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione";

3) le parole: "Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nei mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nei mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro";

b) al comma 492 le parole: "che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma," e le parole: ", che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma" sono soppresse; le parole: "ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione";

c) dopo il comma 499, è inserito il seguente:

"499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e, comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro";

d) al comma 500 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni previste, in via transitoria, dai commi da 491 al presente comma,



sono adeguate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della normativa definitiva di cui alla proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, a quanto disposto da tale normativa prevedendo, in particolare, l'introduzione del principio di emissione a complemento del generale principio di residenza, al fine di limitare i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari».

17. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente.

18. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti a decorrere dal 1° gennaio 2018:

"48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

*a)* devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

*b)* devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

*c)* devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

*d)* devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.

49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

*a)* a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro; 7 per cento;

b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado; 10 per cento;

d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere".

19. Le lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 12, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono abrogate.

20. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, comma 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera a), è sostituita dalla seguente:

"a) al comma 639 le parole: "a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile" sono sostituite dalle seguenti: "a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia dei Territorio, ecceda i 400.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9".";

2) la lettera b), è sostituita dalla seguente:

"b) il comma 669 è sostituito dal seguente:

"669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabile ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede i 400.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.";

3) dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

"b-bis) il comma 671 è sostituito dal seguente:

"671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria",;

*b-ter*) al comma 674 le parole: «o detentori» sono soppresse;

4) la lettera *c*) è soppresa;

5) la lettera *d*), è sostituita dalla seguente:

"*d*) il comma 681 è sostituito dal seguente:

'681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare";

21. Le maggiori entrate realizzate nel triennio 2018-2020 per utili e dividendi, anche derivanti da distribuzione di riserve per una quota pari al cinquanta per cento del valore complessivo, versati all'entrata del bilancio dello Stato da società partecipate e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, eccedenti l'ammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei saldi di finanza pubblica, sono riassegnate, fino all'importo massimo di 1 miliardo di euro all'anno al fondo di cui al comma 1».

*Conseguentemente gli articoli 5 e 12 sono soppressi, e alle Tabelle A e B di cui all'articolo 94 gli accantonamenti relativi all'anno 2018 sono soppressi.*

## Art. 16

### 16.1

BOCCARDI, MANDELLI, AZZOLLINI, CERONI

#### Dichiarato inammissibile

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 16. - 1. Al fine di rafforzare la competitività delle imprese e promuovere l'occupazione stabile nel mezzogiorno, ai datori di lavoro privati che a decorrere dal 1° gennaio 2018, garantiscono il livello di occupazione medio fatto registrare negli ultimi cinque anni, al netto dei pensionamenti e dimissioni volontarie, è riconosciuto l'esonero dal versamento del 25 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a settemila euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. L'esonero spetta alle imprese che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso del Documento unico di regolarità contributiva.

3. L'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non o abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

4. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, valutati in 800 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di bilancio in termini di competenza e di cassa, a legislazione, vigente, relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione di ciascun Ministero, per un importo pari a 800 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023.

5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge definiscono le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo».

**16.2**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

**Respinto**

*Apportare le seguenti modifiche:*

- a) *nella rubrica sopprimere la parola: «giovanile»;*
- b) *al comma 1, sopprimere la parola: «giovanile»;*
- c) *sostituire il primo periodo del comma 2 con il seguente:*

«L'esonero spetta se il 50 per cento delle assunzioni è riservata ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata ai sensi del presente articolo, non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e 50 per cento delle assunzioni sia riservato ai soggetti che alla medesima data abbiano superato il trentesimo anno di età, e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nei sei mesi precedenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 4».

- d) *il comma 3 è sostituito dal seguente:*

«3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel limite di spesa di 314 milioni di euro per l'anno 2018, di 900 milioni di euro per l'anno 2019, di 1.350 milioni di euro per l'anno 2020, di 1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022 e di 1.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, stabilisce con proprio decreto le modalità attuative dei commi da 1 a 3».

**16.3**

DONNO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo le parole: «datori di lavoro privati», ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: «, anche del settore agricolo,».*

**16.4 (testo 2)**

GUERRA, DE PETRIS, GATTI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, FORNARO, PEGORER, PETRAGLIA, RICCHIUTI, BATTISTA, BUBBICO, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, GOTOR, GRANAIOLA, LO MORO, MIGLIAVACCA, SONEGO

**Respinto**

*All'articolo sostituire ovunque ricorrano le parole: «tempo indeterminato» con le seguenti: «tempo pieno e indeterminato».*

**16.5**

CATALFO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

**Respinto**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «del 50 per cento», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro»;*

b) *al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «, fermo restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua,»;*

c) *al comma 9, alinea, sostituire le parole da: «è elevato», fino a: «base annua e», con le seguenti: «è riconosciuto, fermo restando».*

*Conseguentemente:*

a) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

**«Art. 88-bis.**

*(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. -208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite

tuite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018:-80.000.000;

2019:-150.000.000;

2020:-150.000.000.

## 16.6

CATALFO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

### Respinto

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «del 50 per cento», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro»;*

b) *al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «, fermo restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua,»;*

c) *al comma 9, alinea, sostituire le parole da: «è elevato», fino a: «base annua e», con le seguenti: «è riconosciuto, fermo restando».*

*Conseguentemente:*

a) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

**«Art. 88-bis.**

*(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. -208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».



b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018:-80.000.000;

2019:-150.000.000;

2020:-150.000.000.

### 16.7

GUERRA, DE PETRIS, GATTI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, FORNARO, PEGORER, PETRAGLIA, RICCHIUTI, BATTISTA, BUBBICO, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, GOTOR, GRANAIOLA, LO MORO, MIGLIAVACCA, SONEGO

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente*

«1-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. È consentita l'apposizione di un termine alla durata nel contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.».

### 16.8

GATTI, GUERRA, RICCHIUTI

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo le parole "a tempo determinato" sono inserite le seguenti: ", con contratto di lavoro intermittente, di somministrazione di lavoro e di collaborazione organizzata dal committente"».

*Conseguentemente,*

*alla rubrica dell'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di tipologie temporanee».*

**16.9**

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 2 apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire la parola: «trentesimo» con la seguente: «trentacinquesimo»;*

b) *sopprimere le parole da: «e non siano stati occupati» fino alla fine del periodo.*

*Conseguentemente al comma 3 sostituire la parola «trentacinquesimo» con la seguente: «quarantesimo».*

**16.10**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

**Respinto**

*Al comma 2, dopo le parole: «non abbiano compiuto il trentesimo anno di età» inserire le seguenti: «e soggetti di età superiore ai trent'anni purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 84, inserire il seguente:*

**«Art. 84-bis.**

*(Imposta di bollo money transfer)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie *money transfer* ed altri agenti in attività finanziaria, in misura pari al 6 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione. L'imposta non si applica ai trasferimenti effettuati da persone fisiche munite di matricola Inps e codice fiscale, ai trasferimenti effettuati verso Paesi membri dell'Unione europea, nonché a quelli effettuati dai cittadini dell'Unione europea».

**16.11**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 2, dopo le parole: «non abbiano compiuto il trentesimo anno di età» inserire le seguenti: «e soggetti di età superiore ai 30 anni, purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi».*

**16.12**

RICCHIUTI, GATTI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 2, dopo le parole: «non abbiano compiuto il trentesimo anno di età» aggiungere le seguenti: «e soggetti di età superiore ai trent'anni purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi».*

**16.13**

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA

**Respinto**

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «trentesima anno di età,» aggiungere le seguenti: «ovvero a soggetti di età superiore ai trent'anni purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi».*

*Conseguentemente:*

*a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

**«Art. 88-bis.**

*(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

*a) i commi 67 e 68 sono abrogati;*

*b) al comma 69, le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".*

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017»;

b) all'articolo 94, alla tabella A, ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018:-80.000.000;

2019:-150.000.000;

2020:-150.000.000.

## **16.14 (testo 2)**

PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, ICHINO, SPILABOTTE

### **Respinto**

*Al comma 2, dopo le parole: «o con altro datore di lavoro seguenti» inserire le seguenti: «nei sei mesi precedenti».*

*Conseguentemente:*

a) all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui» con le seguenti: «210 milioni di euro per l'anno 2018 e di 270 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019»;

b) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018:-50.000.000;

2019:-60.000.000;

2020:-70.000.000.

## 16.15

CATALFO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

### Respinto

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. L'esonero spetta anche ai datori di lavoro che assumono lavoratori, indipendentemente dal requisito anagrafico, con almeno 3 figli a carico e si trovino in stato di disoccupazione da almeno 6 mesi.».

*Conseguentemente:*

a) dopo l'**articolo 88**, inserire il seguente:

#### **«Art. 88-bis.**

*(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "Sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'impasta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017»;

b) all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018:-80.000.000:

2019:-150.000.000;

2020:-150.000.000.

## 16.16

GASPARRI, RIZZOTTI

### Respinto

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. L'esonero spetta anche ai datori di lavoro che assumono lavoratori, indipendentemente dal requisito anagrafico, con almeno 3 figli a carico e si trovino in stato di disoccupazione da almeno 6 mesi».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018:-50.000.000;

2019:-50.000.000;

2020:-50.000.000.

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, le parole: «250 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «200 milioni di euro», e le parole: «330 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «280 milioni di euro».*

---

### **16.17**

DI BIAGIO

#### **Respinto**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*«2-bis. L'esonero di cui al comma 1 spetta anche ai datori di lavoro che assumono, indipendentemente dal requisito anagrafico, lavoratori con almeno 3 figli a carico e in situazione di disoccupazione da almeno 6 mesi».*

---

### **16.18**

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

#### **Respinto**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*«2-bis. L'esonero spetta anche ai datori di lavoro che assumono lavoratori, indipendentemente dal requisito anagrafico, con almeno 3 figli a carico e si trovino in stato di disoccupazione da almeno 6 mesi».*

---

### **16.19**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

#### **Respinto**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*«2-bis. Con riferimento alle assunzioni antecedenti al 31 dicembre 2018 è riconosciuto l'esonero contributivo nella misura del 50 per cento sulla trasformazione di un contratto a tempo determinato in tempo indeterminato a prescindere dalla data anagrafica. Per i contratti di apprendistato antecedenti al 31 dicembre 2018 l'esonero è riconosciuto nella misura del 35 per cento sul rinnovo a tempo indeterminato».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 84, inserire il seguente:*

**«Art. 84-bis.**

*(Imposta di bollo money transfer)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari; le agenzie *money transfer* ed altri agenti in attività finanziaria, in misura pari al 6 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione. L'imposta non si applica ai trasferimenti effettuati da persone fisiche munite di matricola Inps e codice fiscale, ai trasferimenti effettuati verso Paesi membri dell'Unione europea, nonché a quelli effettuati dai cittadini dell'Unione europea».

**16.20**

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

**Respinto**

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Con riferimento alle assunzioni antecedenti al 31 dicembre 2018 è riconosciuto l'esonero contributivo nella misura del 50 per cento sulla trasformazione di un contratto a tempo determinato in tempo indeterminato a prescindere dalla data anagrafica.

2-ter. Riguardo ai contratti di apprendistato antecedenti al 31 dicembre 2018 è riconosciuto un esonero del 35 per cento sul rinnovo a tempo indeterminato».

*Conseguentemente:*

a) dopo l'**articolo 88**, inserire il seguente:

**«Art. 88-bis.**

*(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati.;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sosti-



tuite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: " nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.».

b) all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce *Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:

2018:-80.000.000:

2019:-150.000.000;

2020:-150.000.000.

## 16.21

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

### Dichiarato inammissibile

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Per le assunzioni effettuate prima del 31 dicembre 2018 è riconosciuto un esonero contributivo nella misura del 50 per cento nei casi di conversione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore. Nei casi di con-

versione di un contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato l'esonero contributivo è riconosciuto nella misura del 35 per cento».

---

## 16.22

RICCHIUTI, GATTI

### Dichiarato inammissibile

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Con riferimento alle assunzioni antecedenti al 31 dicembre 2018 è riconosciuto l'esonero contributivo nella misura del 50 per cento sulla trasformazione di un contratto a tempo determinato in tempo indeterminato a prescindere dalla data anagrafica. Riguardo ai contratti di apprendistato antecedenti al 31 dicembre 2018, è riconosciuto un esonero del 35 per cento sul rinnovo a tempo indeterminato».

---

## 16.23

BENCINI, MAURIZIO ROMANI, MOLINARI

### Respinto

*Al comma 3, sostituire le parole: «in riferimento ai soggetti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età» con le seguenti: «senza limiti di età».*

*Conseguentemente, alla Tabella A ridurre tutti gli importi fatta eccezione per la rubrica del «Ministero degli affari esteri», del 90 per cento.*

*Sopprimere l'articolo 92.*

---

## 16.24 (testo 2)

SANTINI, TOMASELLI, BROGLIA

### Ritirato

*Al comma 3, sostituire le parole: «ferme restando le condizioni di cui al comma 2» con le seguenti: «e non risultino occupati a tempo indeterminato presso altro datore di lavoro nei sei mesi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge».*

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «dal comma 4» con le seguenti: «dai commi 3 e 4».*

*Conseguentemente:*

a) *all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui» con le seguenti: «di 210 milioni di euro per l'anno 2018 e di 290 milioni di euro annui»;*

b) *alla Tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018:-20.000.000;

2019:-30.000.000;

2020:-30.000.000.

## 16.25

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA

### Respinto

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Con riferimento alle assunzioni effettuate entro la data del 31 dicembre 2018; l'esonero è previsto per la metà degli assunti in azienda, con la fascia di età indicata nei presente disegno di legge».

*Conseguentemente:*

a) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

**«Art. 88-bis.**

*(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce *Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:

2018:-80.000.000:

2019:-150.000.000;

2020:-150.000.000.

---

## 16.26

RICCHIUTI, GATTI

### Dichiarato inammissibile

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Con riferimento alle assunzioni entro il 31 dicembre 2018, l'esonero è previsto per la metà degli assunti in azienda, con la fascia di età indicata ad presente disegno di legge».

---

**16.27**

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 4, sostituire le parole: «il periodo residuo utile alla piena fruizione» con le seguenti: «un periodo pari a ventiquattro mesi».*

---

**16.28**

SANTINI, TOMASELLI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 5, sostituire le parole: «licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva» con le seguenti: «licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, relativi a lavoratori inquadri con la medesima qualifica dei lavoratori che si intende assumere con l'esonero di cui al comma 1 nella medesima unità produttiva».*

---

**16.29**

GATTI, GUERRA, RICCHIUTI

**Respinto**

*Al comma 5, dopo le parole: «per giustificato motivo oggettivo» aggiungere le seguenti: «, soggettivo e per giusta causa».*

*Conseguentemente, al comma 6 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, dopo le parole: «per giustificato motivo oggettivo» aggiungere le seguenti: «, soggettivo e per giusta causa»;*

b) *dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «La previsione di cui al presente comma si applica anche nel caso di licenziamenti collettivi».*

---

**16.30 (testo 2)**

D'ADDA, PARENTE, ANGIONI, FAVERO, SPILABOTTE

**Respinto**

*Al comma 5, sostituire le parole: «nella medesima unità produttiva» con le seguenti: «di lavoratori con le medesime mansioni».*

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole «di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui» con le seguenti: «di 150 milioni di euro per l'anno 2018 e di 230 milioni di euro annui».*

**16.31**

GOTOR, RICCHIUTI, FORNARO

**Dichiarato inammissibile**

*Sopprimere il comma 6.*

**16.32**

BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

**Respinto**

*Al comma 6, sostituire le parole: «nei sei mesi successivi» con le seguenti: «nei trentasei mesi successivi».*

**16.33**

GATTI, GUERRA, RICCHIUTI, FORNARO, PEGORER, BATTISTA, BUBBICO, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, GOTOR, GRANAIOLA, LO MORO, MIGLIAVACCA, SONEGO, DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, CERVellini

**Respinto**

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«6-bis. Per il datore di lavoro che licenzia il lavoratore assunto nei termini e con l'incentivo di cui, al comma 1 nei tre anni successivi a quello in cui ha utilizzato il beneficio, è prevista una sanzione pari ad un importo di 3.000 euro su base annua, riparametrata su base mensile e applicata per ogni mese fino al raggiungimento del periodo dei 36 mesi successivi alla fruizione del beneficio».

**16.34**

DE PETRIS, GUERRA, BAROZZINO, RICCHIUTI, PETRAGLIA, FORNARO, CERVellini, PEGORER

**Respinto**

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 1, effettuato nei dodici mesi successivi alla scadenza del periodo di fruizione dell'esonero, comporta il recupero del beneficio già fruito».

**16.35**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

**Respinto**

*Al comma 7, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «ventiquattro mesi».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 84, inserire il seguente:*

**«Art. 84-bis.**

*(Imposta di bollo money transfer)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie *money transfer* ed altri agenti in attività finanziaria, in misura pari al 6 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione. L'imposta non si applica ai trasferimenti effettuati da persone fisiche munite di matricola Inps e codice fiscale, al trasferimenti effettuati verso Paesi membri dell'Unione europea, nonché a quelli effettuati dai cittadini dell'Unione europea».

---

**16.36**

ARRIGONI, COMAROLI, DIVINA

**Respinto**

*Al comma 7, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «ventiquattro mesi».*

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino a fine con le seguenti: «è incrementato 100 milioni di euro per l'anno 2019, di 38 milioni di euro a decorrere dal 2020».*

---

**16.37**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

**Respinto**

*Al comma 7 sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «ventiquattro mesi».*

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «184 milioni».*

---

**16.38**

VICARI

**Respinto**

*Al comma 7, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «ventiquattro mesi».*



*Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni, pari a 146 milioni di euro nel 2019 e a 292 milioni a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.*

---

### **16.39**

ORELLANA, LANIECE, FAUSTO GUILHERME LONGO, BENCINI, PANIZZA

#### **Respinto**

*Al comma 7 sostituire le parole «dodici mesi» con le seguenti: «ventiquattro mesi».*

*Conseguentemente, per gli oneri derivanti dall'applicazione della precedente disposizione, pari a 146 milioni di euro per l'anno 2019 e per 292 milioni a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

### **16.40**

BOCCARDI, MANDELLI, AZZOLLINI, CERONI

#### **Respinto**

*Al comma 7, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «ventiquattromesi».*

*Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 146 milioni di euro nel 2019 e per 292 milioni a partire dal 2020.*

---

**16.41**

PERRONE

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 7 sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «ventiquattro mesi».*

*All'onere derivante dalle presenti disposizioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui l'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282.*

**16.42**BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO,  
ZIZZA**Respinto**

*Al comma 7 sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «ventiquattro mesi».*

**16.43**

IURLARO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 7 sostituire le parole «dodici mesi» con le seguenti: «ventiquattro mesi».*

**16.44**

SANTINI, TOMASELLI, BROGLIA

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 7, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «ventiquattro mesi».*

---

**16.45**

CANDIANI, COMAROLI

**Respinto**

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. L'esonero di cui al presente articolo è riconosciuto ai datori di lavoro agricolo anche in caso di assunzione di lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, a condizione che il lavoratore svolga almeno 101 giornate di lavoro nell'anno per tre annualità consecutive».

*Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:*  
voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2018: - 5.000.000;

2019: - 5.000.000;

2020: - 5.000.000.

**16.46**

GASPARRI, MANDELLI, RIZZOTTI

**Respinto**

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. L'esonero di cui al presente articolo riconosciuto ai datori di lavoro agricolo anche in caso di assunzione di lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, a condizione che il lavoratore svolga almeno 101 giornate di lavoro nell'anno per tre annualità consecutive.».

*Conseguentemente, alla Tabella A apportare le seguenti variazioni:*  
voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2018: - 5.000.000;

2019: - 5.000.000;

2020: - 5.000.000.

---

### 16.47

PETRAGLIA, BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

#### **Respinto**

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. Si istituisce un Fondo, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il finanziamento di laboratori per la formazione all'utilizzo degli strumenti avanzati di innovazione tecnologica utile all'occupabilità dei giovani che non abbiano compiuto i trenta anni di età con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2018, a 16 milioni di euro per l'anno 2019, a 65 milioni di euro per l'anno 2020, a 94 milioni di euro per l'anno 2021, a 122 milioni di euro per l'anno 2022 e pari a 131 milioni di euro per l'anno 2023».

---

### 16.48

FRAVEZZI, LANIECE, BERGER, PANIZZA

#### **Respinto**

*Al comma 9 apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo le parole:* «di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23,» *aggiungere le seguenti:* «ovvero con contratto di apprendistato professionalizzante,»;

b) *alla lettera b) aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «L'esonero è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante, ai sensi dell'articolo 43, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2015, nonché nei casi di prosecuzione del contratto, al termine del periodo formativo, come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato».

*Conseguentemente, allo stato di previsione del «Ministero dell'economia e delle finanze», missione Fondi da ripartire, programma Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti modificazioni:*

2018:

CP:-10.000.000;

CS:-10.000.000;

2019:

CP:-10.000.000;

CS:-10.000.000;

2020:

CP:-10.000.000;

CS:-10.000.000.

---

## **16.49**

PERRONE

### **Respinto**

*Al comma 9 apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo le parole:* «di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23» *aggiungere le seguenti:* «ovvero con contratto di apprendistato professionalizzante»;

b) *alla lettera b) aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «L'esonero è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante, ai sensi dell'articolo 43, comma 91 del D.Lgs. n. 81/2015, nonché nei casi di prosecuzione del contratto, al termine del periodo formativo, come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato».

*Conseguentemente, all'onere derivante dalle presenti disposizioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui l'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282.*

---

**16.50**

ORELLANA, LANIECE, FAUSTO GUILHERME LONGO, BENCINI, PANIZZA

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 9 apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo le parole:* «di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23,» *aggiungere le seguenti:* «ovvero con contratto di apprendistato professionalizzante,»;

b) *alla lettera b) aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «L'esone-  
ro è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto in apprendi-  
stato professionalizzante, ai sensi dell'articolo 43, comma 9, del Decreto Le-  
gislativo n. 81/2015, nonché nei casi di prosecuzione del contratto, al termine  
del periodo formativo, come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo  
indeterminato».

**16.51**BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO,  
ZIZZA**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 9 apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo le parole:* «di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23» *aggiungere le seguenti:* «ovvero con contratto di apprendistato profes-  
sionalizzante,»;

b) *alla lettera b) aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «L'esone-  
ro è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto in appren-  
distato professionalizzante, ai sensi dell'articolo 43, comma 9, del D.Lgs. n.  
81/2015, nonché nei casi di prosecuzione del contratto, al termine del periodo  
formativo, come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indetermi-  
nato».

**16.52**

GAMBARO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 9 apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo le parole:* «di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23,» *aggiungere le seguenti:* «ovvero con contratto di apprendistato professionalizzante,»;

b) *alla lettera b) aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «L'esonero è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante, ai sensi dell'articolo 43, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2015, nonché nei casi di prosecuzione del contratto, al termine del periodo formativo, come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato».

**16.53**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 9 apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo le parole:* «di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23,» *aggiungere le seguenti:* «ovvero con contratto di apprendistato professionalizzante,»;

b) *alla lettera b) aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «L'esonero è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante, ai sensi dell'articolo 43, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2015, nonché nei casi di prosecuzione del contratto, al termine del periodo formativo, come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato».

**16.54**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 9 apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo le parole:* «di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23,» *aggiungere le seguenti:* «ovvero con contratto di apprendistato professionalizzante,»;

b) *alla lettera b) aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «L'esone-ro è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto in apprendi-stato professionalizzante, ai sensi dell'articolo 43, comma 9, del decreto legi-slativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché nei casi di prosecuzione del contratto, al termine del periodo formativo, come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato».

**16.55**

ARRIGONI, COMAROLI, DIVINA

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 9 apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo le parole:* «di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23,» *aggiungere le seguenti:* «ovvero con contratto di apprendistato profes-sionalizzante,»;

b) *alla lettera b) aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «L'esone-ro è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto in apprendi-stato professionalizzante, ai sensi dell'articolo 43, comma 9, del decreto legi-slativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché nei casi di prosecuzione del contratto, al termine del periodo formativo, come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato».



**16.56**

IURLARO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 9 apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo le parole:* «di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23,» *aggiungere le seguenti:* «ovvero con contratto di apprendistato professionalizzante,»;

b) *alla lettera b) aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «L'esone-  
ro è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto in apprendi-  
stato professionalizzante, ai sensi dell'articolo 43, comma 9, del decreto legi-  
slativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché nei casi di prosecuzione del contratto, al  
termine del periodo formativo, come ordinario rapporto di lavoro subordinato  
a tempo indeterminato».

**16.57**

SANTINI, TOMASELLI, BROGLIA

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 9 dopo le parole* «di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23,» *aggiungere le seguenti:* «ovvero con contratto di apprendistato profes-  
sionalizzante,».

**16.58**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 9, dopo le parole:* «di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23,» *aggiungere le seguenti:* «ovvero con contratto di apprendistato profes-  
sionalizzante».

**16.59 (testo 2)**

CERONI

**Respinto**

*Al comma 9, apportare seguenti modificazioni:*

a) *alla fine del primo periodo, sostituire le parole: «entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio» con le seguenti: «a sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio»;*

b) *alla lettera a), sostituire le parole: «studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro» con le seguenti: «soggetti in numero pari al massimo al numero di studenti ospitati in percorsi di alternanza scuola lavoro nell'anno scolastico in corso purché abbiano svolto»;*

c) *aggiungere la seguente:*

*«b-bis) giovani che abbiano svolto periodi di apprendistato di ricerca entro sei mesi dalla conclusione del progetto di ricerca».*

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino a fine, con le seguenti: «è incrementato di 200 milioni per l'anno 2018 e di 300 milioni di euro a decorrere dal 2020».*

**16.60**

MONTEVECCHI, PUGLIA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

**Ritirato**

*Al comma 9, lettera a) dopo le parole: «scuola-lavoro» inserire le seguenti: «se coerente con il corso di studi seguito dallo studente».*

**16.61 (testo 2)**

BIGNAMI

**Respinto**

*Al comma 9, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

*«a-bis) Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, definisce con proprio*

decreto di natura non regolamentare le modalità per rendere facoltativo l'obbligo alternanza scuola-lavoro, di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, agli studenti dell'ultimo triennio delle scuole secondarie superiori che convivono con una persona riconosciuta invalida al 100 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 che sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della Legge 11-febbraio 1980, n. 18. Le previsioni di cui alla lettera *a*) non operano nei confronti degli studenti di cui al precedente periodo, indipendentemente dall'esercizio della facoltà loro riconosciuta dal decreto di cui al precedente periodo».

---

**16.62**

SANTINI, TOMASELLI, BROGLIA

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 9, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «L'esonero è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante, ai sensi dell'art. 43, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2015, nonché nei casi di prosecuzione del contratto, al termine del periodo formativo, come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato».

---

**16.63**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «L'esonero è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante, ai sensi dell'art. 43, comma 9, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché nei casi di prosecuzione del contratto, al termine del periodo formativo, come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato».

---

**16.64**

SANTINI, TOMASELLI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. L'esonero di cui al comma 9 si applica anche in caso di prosecuzione di un contratto di apprendistato tra quelli indicati al comma 9, lettera b), in rapporto a tempo indeterminato. In tal caso, l'esonero è applicato a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo di cui all'articolo 47, comma 7, del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 31. Non si applicano le disposizioni di cui ai commi 4,5 e 6».

*Alla Tabella B, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:*

2018:-110.000;  
2019:-1.540.000;  
2020:-4.180.000.

**16.65**

SANTINI, TOMASELLI

**Respinto**

*Dopo il comma 9, è inserito il seguente:*

«9-bis. In caso di prosecuzione a tempo indeterminato di uno dei rapporti di apprendistato indicati dal comma 9, lettera b), se il giovane assunto ha svolto anche attività di alternanza con le modalità di cui al comma 9, lettera a) presso il medesimo datore di lavoro, l'esonero di cui al comma 9 è elevato a 6.000 euro su base annua. In tal caso, l'esonero è applicato a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo di cui all'articolo 47, comma 7, del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 31. Non si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma, stimate in 6,8 milioni di euro per il 2018, 20,3 milioni di euro per il 2019 e 33,8 milioni di euro per il 2020, sono destinate al finanziamento di misure per l'incentivazione dell'occupazione giovanile. A tal fine, le predette risorse sono versate all'entrata di bilancio dello Stato per essere riassegnate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.».

**16.66 (testo 2)**

PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, SPILABOTTE

**Accolto**

*Dopo il comma 9, inserire i seguenti:*

«9-bis. A decorrere dall'anno 2018, sono destinati annualmente nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modificazioni, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:

euro 189.109.570,46 all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione nei percorsi di istruzione formazione professionale - IeFP;

euro 75 milioni al finanziamento dei percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera d), della legge n. 183 del 2014 e del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77;

euro 15 milioni al finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

euro 5 milioni per l'estensione degli incentivi di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

euro 5 milioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, per i quali è dovuto un premio speciale unitario ai sensi dell'articolo 42 del T.U. 1124/1965. Sono fatti salvi gli adempimenti previsti dall'articolo 32, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

9-ter. L'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 è abrogato.

9-quater. Limitatamente all'esercizio finanziario 2018, le risorse di cui alla lettera b) sono incrementate di euro 50 milioni a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera

a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

## 16.67

PEZZOPANE, TOMASELLI, MUCCHETTI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, SCALIA, VALDINOSI

### Respinto

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. L'esonero di cui al comma 1 si applica alle imprese di *call center* che siano in possesso della certificazione di qualità, finalizzata ad attestare la sussistenza di specifici requisiti di qualità ed in particolare:

a) il regolare adempimento di tutti gli obblighi contributivi, fiscali e assicurativi connessi, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC), relativo al personale impiegato nei servizi di *contact center*, e comunque secondo le modalità previste dalla normativa vigente;

b) l'integrale rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore adottati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

c) l'utilizzo di personale qualificato, debitamente formato e aggiornata, in relazione agli specifici servizi richiesti dai committenti.

Ai fini del rilascio della certificazione è costituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un «Osservatorio nazionale permanente per il settore dei *call-center*», di seguito denominato «Osservatorio».

L'Osservatorio ha i seguenti compiti:

a) monitorare l'evoluzione normativa, economica e occupazionale, nazionale ed europea, nonché l'attuazione delle disposizioni vigenti in materia di *call center*;

b) analizzare le problematiche complessive che investono il settore e coordinare gli eventuali tavoli tecnico-istituzionali attivati sui singoli aspetti, al fine di individuare specifiche misure di sostegno di politica industriale e fiscale nonché le aree prioritarie di intervento, anche legislativo, con particolare riferimento alla disciplina in materia di registro pubblico delle opposizioni, di cui all'articolo 130, comma 3-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178;

c) emanare linee guida generali per l'adozione di corretti, trasparenti ed efficaci modelli di organizzazione, gestione e controllo dei servizi di *contact center*, nonché per la formulazione di eventuali accordi, intese e protocolli tra i committenti e le imprese di *call center*;

d) predisporre, nel rispetto della normativa in materia di consumo e di protezione dei dati personali, un apposito codice etico di condotta che le imprese di *call center* devono obbligatoriamente adottare e rispettare nell'erogazione dei servizi di *contact center* nonché nei rapporti con i committenti, con i consumatori e con i terzi, individuando altresì le sanzioni in caso di inosservanza;

e) attivare un tavolo tecnico di coordinamento finalizzato al monitoraggio e alla gestione di eventuali crisi aziendali garantendo soluzioni strutturali concordate, attraverso procedure di consultazione ai sensi della normativa vigente e secondo quanto definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento;

f) elaborare un programma annuale di interventi specifici finalizzati a incentivare l'occupazione e a sostenere le spese per la ricerca, l'innovazione e il processo di digitalizzazione nel settore dei *call center*;

g) promuovere ogni opportuna iniziativa a sostegno del settore, anche attraverso attività coordinate di formazione, qualificazione e aggiornamento destinate agli operatori.

Nell'espletamento dei compiti di cui al presente comma, l'Osservatorio si avvale della collaborazione delle associazioni nazionali di categoria, anche recependo esperienze e azioni già avviate o realizzate per gli aspetti connessi alle sue competenze.

Il Ministro dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, disciplina la composizione, la durata, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio, prevedendo che esso sia composto, in misura paritetica, da rappresentanti designati rispettivamente:

a) dai Ministeri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze;

b) dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

c) dalle associazioni e dalle organizzazioni datoriali e sindacali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

d) dalle associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Alle riunioni dell'Osservatorio possono essere invitati in relazione alla trattazione di tematiche di specifico interesse, rappresentanti del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dell'Autorità nazionale anticorruzione nonché di altri enti e istituzioni pubblici o privati.

L'Osservatorio, a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, trasmette alle Camere entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sulle attività svolte. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione all'Osservatorio non dà luogo, in alcun caso, alla corresponsione di emolumenti, compensi, indennità o rimborsi di spese comunque denominati. Nell'ambito dell'Osservatorio di cui al presente comma, è costituito un Organismo nazionale di controllo e di certificazione, di seguito denominato «Organismo», volte ad accreditare le imprese abilitate al rilascio della certificazione di qualità, sulla base di determinati requisiti individuati con apposito regolamento. Il Ministro dello sviluppo economico, entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto ministeriale, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina la composizione, la durata, l'organizzazione e il funzionamento dell'Organismo, prevedendo, in particolare, che esso sia composto altresì dai rappresentanti delle associazioni di imprese di *call-center* e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché dai rappresentanti delle associazioni datoriali e sindacali e dai rappresentanti della committenza.

Le imprese accreditate ai sensi del presente comma rilasciano la certificazione alle imprese di *call center* che siano in possesso di specifici requisiti, individuati con il regolamento di cui al presente comma volti a garantire *standard* adeguati e omogenei dei servizi da erogare, anche in coerenza con la normativa europea e nel rispetto dei principi generali di cui al primo capoverso del presente comma. L'Organismo effettua controlli periodici sulla sussistenza e permanenza dei requisiti di qualità di cui al presente comma e, in caso di inosservanza, irroga le sanzioni previste dal regolamento ministeriale».

*Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro» con le seguenti: «240 milioni di euro per l'anno 2018 e di 320 milioni di euro».*



**16.68**

MOSCARDELLI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. Al fine di rendere permanente la riduzione del costo del lavoro sui contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, decorso il periodo agevolato di cui al precedente comma 1, viene riconosciuto ai datori di lavoro con riferimento ad ogni unità lavorativa assunta in forza degli incentivi di cui al presente articolo, una deduzione d'imposta nella misura del 5 per cento degli oneri contributivi previdenziali dovuti a regime».

*Conseguentemente, all'articolo 77, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:*

«5-bis. Con decorrenza dal 1° gennaio 2011 all'articolo 10, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 e successive modificazioni, è apportata la seguente modifica, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi, nelle seguenti percentuali: a) 100 per cento delle somme versate fino ad un reddito complessivo di euro 15.000,00; b) 90 per cento delle somme versate quando un reddito complessivo non è superiore ad euro 28.000,00; c) 80 per cento delle somme versate quando un reddito complessivo non è superiore ad euro 55.000,00; d) 70 per cento delle somme versate quando il reddito non è superiore ad euro 75.000,00; e) 60 per cento delle somme versate quando il reddito è superiore ad euro 75.000,00. Sono altresì deducibili i contributi versati al fondo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n.565. I contributi di cui all'articolo 30, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n.101, sono deducibili alle condizioni nei limiti ivi stabiliti"».

**16.69 (testo 2)**

GIOVANNI MAURO

**Respinto**

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Al comma 8-bis dell'articolo 2 della legge 30 ottobre 2013, n.125, il periodo da: "sono fatti salvi" a "prestazioni di servizi essenziali", è sostituito dal seguente: "sono fatti salvi, con qualunque statuizione, fino al 30 giugno 2014, gli incarichi dirigenziali conferiti dalle province stesse ai sensi del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in corso alla data del 31 agosto 2013, per l'esigenza di assicurare la prestazione dei servizi essenziali" .».

**16.70**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO, QUAGLIARIELLO

**Respinto**

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. Al medesimo fine di cui al comma 1 ed al conseguente fine di fornire misure rafforzate per affrontare gli impatti occupazionali derivanti dalla transizione dal vecchio al nuovo assetto del tessuto produttivo, all'articolo 4, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n.92, le parole: "quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "sette anni"».

**16.71 (testo 4)**

MILO, AIELLO, MANCUSO, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, EVA LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

**Ritirato**

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. Le Aziende del Servizio sanitario nazionale possono consentire, su richiesta entro il 31 dicembre 2018, il pensionamento anticipato dei loro dirigenti medici alla sola condizione che gli stessi abbiano raggiunto un'età pari a 64 anni e 6 mesi e in presenza di un'anzianità contributiva pari a 40

anni e 8 mesi, costituita da contributi versati o accreditati a qualsiasi titolo e che alla data del 31 dicembre 2017 appartengano all'amministrazione dell'Azienda sanitaria e siano collocati da almeno due anni fuori dal reparto o dal servizio sanitario; o siano comunque soggetti ad infermità o inabilità o malattie documentate dal medico competente che li esonera da alcune mansioni proprie del reparto di appartenenza da almeno un anno; o che non abbiano più svolto la professione medica nell'azienda di appartenenza né in altre aziende sanitarie né in strutture private né abbiano svolto attività libero professionale da oltre tre anni».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 220 milioni per l'anno 2018 e di 300 milioni di euro a decorrere dal 2020».*

---

## 16.72

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, ORELLANA, ZIN

### Respinto

*Dopo il comma 12, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«12-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, per i contratti di apprendistato ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81, stipulati successivamente all'entrata in vigore della presente legge, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n.296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

12-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 12-bis, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2017, 76 milioni di euro per l'anno 2018 e 245 milioni di euro a decorre dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 92 della presente legge».

---

**16.73**

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, ORELLANA, ZIN

**Ritirato**

*Dopo il comma 12, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«12-bis. All'articolo 22, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n.183, e successive modificazioni, le parole: "Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2012, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data ed entro il 31 dicembre 2016", sono sostituite dalle seguenti: "Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2012, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data ed entro il 31 dicembre 2018".

12-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 12-bis, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2017, 76 milioni di euro per l'anno 2018 e 245 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 92 della presente legge».

**16.74**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

**Respinto**

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. A valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, sono destinati annualmente a decorrere dall'anno 2018, secondo le modalità che saranno stabilite con successivo decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, 30 milioni di euro per la copertura dei costi di tutoraggio aziendale nell'ambito dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 84, inserire il seguente:*

**«Art. 84-bis.**

*(Imposta di bollo money transfer)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie *money transfer* ed altri agenti in attività finanziaria, in misura pari al 6 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione. L'imposta non si applica ai trasferimenti effettuati da persone fisiche munite di matricola Inps e codice fiscale, ai trasferimenti effettuati verso Paesi membri dell'Unione europea, nonché a quelli effettuati dai cittadini dell'Unione europea».

## 16.75

ARRIGONI, COMAROLI, DIVINA

### Respinto

*Dopo il comma 12 inserire il seguente:*

«12-bis. A valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono destinati annualmente a decorrere dall'anno 2018, secondo le modalità che saranno stabilite con successivo decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali da emanarsi entro 60 giorni dall'entra in vigore della presente legge, 30 milioni di euro per la copertura dei costi di tutoraggio aziendale nell'ambito dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino a fine con le seguenti: «è incrementato di 220 milioni di euro per l'anno 2018, di 300 milioni di euro per l'anno 2019 e di 300 milioni di euro a decorrere dal 2020».*

## 16.76

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

### Dichiarato inammissibile

*Dopo il comma 12 inserire il seguente:*

«12-bis. A valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono destinati annualmente a decorrere dall'anno 2018, secondo le

modalità che saranno stabilite con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, 30 milioni di euro per la copertura dei costi di tutoraggio aziendale nell'ambito dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore».

---

**16.77**

CONTE, DALLA TOR, VICECONTE

**Respinto**

*Dopo il comma 12 inserire il seguente:*

«12-bis. Sono destinati annualmente, a decorrere dall'anno 2018, secondo le modalità da stabilire con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, 30 milioni di euro per la copertura dei costi di tutoraggio aziendale nell'ambito dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementate dall'articolo 92 della presente legge».

---

**16.78 (testo 2)**

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

**Accolto**

*Dopo il comma 12, aggiungere, il seguente:*

«12-bis. Per l'anno 2018, per i soggetti che determinano un valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è consentita la piena deducibilità per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto, in deroga all'articolo 11, comma 4-*octies*, del medesimo decreto legislativo».

*Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «240,5 euro per l'anno 2018, 318,4 milioni di euro per l'anno 2019, 317,9 milioni di euro a decorrere dal 2020».*

---

**16.79**

PANIZZA, FRAVEZZI, BERGER, LANIECE, ZIN

**Respinto**

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, al comma:6, sopprimere le seguenti parole: "Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto e,"».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire la parola: «250» con la parola: «240».*

---

**16.80**

ORELLANA, LANIECE, FAUSTO GUILHERME LONGO, BENCINI, PANIZZA

**Respinto**

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. A valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono destinati attualmente a decorrere dall'anno 2018, secondo le modalità che saranno stabilite con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, 30 milioni di euro per la copertura dei costi di tutoraggio aziendale nell'ambito dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore».

*Conseguentemente, per gli oneri derivanti dall'applicazione della precedente disposizione, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

**16.81**

PERRONE

**Respinto**

*Dopo il comma 12 inserire il seguente:*

«12-bis. A valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 185, comma 1 lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono destinati annualmente a decorrere dall'anno 2018, secondo le modalità che saranno stabilite con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, 30 milioni di euro per la copertura dei costi di tutoraggio aziendale nell'ambito dell'apprendistato per lo qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore».

*Conseguentemente, all'onere derivante dalle presenti disposizioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo Interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui l'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.*

**16.82**

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

**Respinto**

*Dopo il comma 12 inserire il seguente:*

«12-bis. A valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 11 lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009; n. 2, sono destinati annualmente a decorrere dall'anno 2018, secondo le modalità che saranno stabilite con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, 30 milioni di euro per la copertura dei costi di tutoraggio aziendale nell'ambito dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore».



**16.83**

GAMBARO

**Respinto**

*Dopo il comma 12 inserire il seguente:*

«12-bis. A valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono destinati annualmente a decorrere dall'anno 2018, secondo le modalità che saranno stabilite con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, 30 milioni di euro per la copertura dei costi di tutoraggio aziendale nell'ambito dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore».

---

**16.84**

IURLARO

**Respinto**

*Dopo il comma 12 inserire il seguente:*

«12-bis. A valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, sono destinati annualmente a decorrere dall'anno 2018, secondo le modalità che saranno stabilite con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, 30 milioni di euro per la copertura dei costi di tutoraggio aziendale nell'ambito dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore».

---

**16.85**

NACCARATO, GIOVANNI MAURO

**Respinto**

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. L'Amministrazione economico-finanziaria, in via straordinaria, per gli anni 2018 e 2019 per fronteggiare la necessità di coprire il maggior numero di posti vacanti e per una maggiore riduzione della spesa, è autorizzata, nel rispetto dei limiti assunzionali allo scorrimento delle graduatorie relative a procedure concorsuali interne bandite anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2009».

**16.0.1**

STEFANI, TOSATO, DIVINA, COMAROLI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

1. Il comma 308, dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è sostituito dal seguente:

"308. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile e favorire le transizioni occupazionali dei giovani, ai datori di lavoro privati, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato, con esclusione dei contratti di lavoro domestico e di quelli relativi agli operai del settore agricolo, decorrenti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, è riconosciuto per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando la quota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua. Tale esonero è riconosciuto anche nei casi di trasformazione ovvero di prosecuzione del contratto di apprendistato, al termine del periodo formativo, l'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, secondo quanto stabilito al primo periodo del presente comma, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studi; studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola lavoro: a) pari almeno al 30 per cento delle ore di alternanza previste ai sensi dell'articolo

1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107; b) pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto annualmente per le attività di alternanza, ovvero di *stage* aziendale previsti dai percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza regionale che non rientrino nella sperimentazione di cui all'Accordo Stato Regioni del 24 settembre 2015, all'interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; c) pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell'ambito dei percorsi di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008; d) pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari, l'esonero si applica inoltre ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione o di ricerca, della durata minima di sei mesi. Obiettivo dell'intervento garantire, l'accesso all'esonero contributivo strutturale alle imprese che assumano giovani che abbiano svolto percorsi di alternanza o apprendistato integrati nell'ambito di percorsi scolastici ovvero di formazione e istruzione professionale anche di competenza regionale. L'esonero è riconosciuto anche nei casi di trasformazione ex articolo 43 comma 9 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e nei casi di prosecuzione del contratto di apprendistato, al termine del periodo formativo in ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato l'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente al monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze"».

*Conseguentemente, all'onere pari a 400 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante:*

a) quanto a 155 milioni di euro per il 2018 e di 272 milioni di euro a decorrere dal 2019 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 82 milioni di euro per l'anno 2018 e per 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dello sviluppo economico per 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018; al Ministero della giustizia per 11 milioni di euro per l'anno 2018 e per 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Mini-

stero dell'interno per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 4 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 10 milioni di euro per l'anno 2018 e per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 4 milioni di euro per l'anno 2018 e per 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero della salute per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;

b) quanto a 245 milioni per l'anno 2018 e 128 milioni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 202 milioni di euro a decorrere dal 2019».*

## 16.0.2

STEFANI

### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 16-bis.**

1. Il comma 308, dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è sostituito dal seguente:

"308. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile e favorire le transizioni occupazionali dei giovani, ai datori di lavoro privati, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato, con esclusione dei contratti di lavoro domestico e di quelli relativi agli operai del settore agricolo, decorrenti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando. L'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annuale esonero è riconosciuto anche nei casi di trasformazione ovvero di prosecuzione del contratto di apprendistato, al termine del periodo formativo. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro che assumono a tempo in-

determinato, secondo quanto stabilito al primo periodo del presente comma, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola lavoro:

a) pari almeno al 30 per cento del monte ore di alternanza previste ai sensi dell'articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

b) pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto annualmente per le attività di alternanza ovvero di *stage* aziendale previsti dai percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza regionale che non rientrano nella sperimentazione di cui all'Accordo Stato Regioni del 24 settembre 2015; all'interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

c) pari almeno al 30 per cento del monte ore previste per le attività di alternanza realizzata nell'ambito dei percorsi di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008;

d) pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari l'esonero si applica Inoltre ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica del diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione o di ricerca, della durata minima di sei mesi. Obiettivo dell'intervento garantire l'accesso all'esonero contributivo strutturale alle imprese che assumano giovani che abbiano svolto percorsi di alternanza o apprendistato integrati nell'ambito di percorsi scolastici ovvero di formazione e istruzione professionale anche di competenza regionale. L'esonero è riconosciuto anche nei casi di trasformazione *ex* articolo 43 comma 9 del d.lgs 15 giugno 2015, n. 81 e nei casi di prosecuzione del contratto di apprendistato, al termine del periodo formativo in ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente al monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze"».

**16.0.3**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

**Dichiarato inammissibile***Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 16-bis.**

1. Con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato decorrenti dal 1° gennaio 2018 e non oltre il 31 dicembre 2022 a seguito di contratti di apprendistato di cui all'articolo 41, comma 2 lettera *a*) e *c*) del capo V del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 è riconosciuto l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero di cui al presente comma rappresenta una dote contributiva in capo all'apprendista per la successiva assunzione a tempo indeterminato e la sua fruizione è garantita presso qualsiasi datore di lavoro che sottoscriva il rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

2. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, quantificati in 10.368.000 euro per ciascuno degli anni 2018-2025, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 gennaio 2018, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 10.368.000 di euro per l'anno 2018 e 10.368.000 di euro per ciascuno degli anni del periodo 2019-2025. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2018 per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 luglio 2019 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, fermo restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

**16.0.4**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

**Dichiarato inammissibile***Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 16-bis.**

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2018, per i contratti di apprendistato di cui all'articolo 41, comma 2 lettera a) e c) del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 stipulati a decorrere dalla medesima data ed entro il 31 dicembre 2018, è riconosciuto ai datori di lavoro privati uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.

2. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, quantificati in 5.760.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 e 2021, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 gennaio 2018, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 5.760.000 di euro per l'anno 2018 e 5.760.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2018, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 luglio 2019 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione nella misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

**16.0.5**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

*(Sgravio contributivo totale per i primi tre anni di contratto per le assunzioni in apprendistato nelle micro imprese)*

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2018, per i contratti di apprendistato stipulati a partire dalla medesima data è riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo pari a 13 milioni di euro nel 2018, per 35 milioni di euro nel 2019 e di 99 milioni nel 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 84, inserire il seguente:*

**«Art. 84-bis.**

*(Imposta di bollo money transfer)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie *money transfer* ed altri agenti in attività finanziaria, in misura pari al 6 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione. L'imposta non si applica ai trasferimenti effettuati da persone fisiche munite di matricola Inps e codice fiscale, ai trasferimenti effettuati verso Paesi membri dell'Unione europea, nonché a quelli effettuati dai cittadini dell'Unione europea».



**16.0.6**

ARRIGONI, COMAROLI, DIVINA

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

*(Sgravio contributivo totale per i primi tre anni di contratto per le assunzioni in apprendistato nelle micro imprese)*

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2018, per i contratti di apprendistato stipulati a partire dalla medesima data è riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo pari a 13 milioni di euro nel 2018, per 35 milioni di euro nel 2019 e 99 milioni nel 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per Interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307».

*Conseguentemente, all'articolo 92, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 301 è ridotto di 13 milioni di euro nel 2018, per 35 milioni di euro nel 2019 e di 99 milioni nel 2020;

b) *alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e del Fondo per interventi strutturali di politica economica».*

**16.0.7**

VICARI, CONTE, DALLA TOR

**Respinto***Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 16-bis.**

*(Sgravio contributivo totale per i primi tre anni di contratto per le assunzioni in apprendistato nelle micro imprese)*

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2018, per i contratti di apprendistato stipulati a partire dalla medesima data è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773 quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

2. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, 13 milioni di euro nel 2018, per 35 milioni di euro nel 2019 e di 99 milioni nel 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 260, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

**16.0.8**

ORELLANA, LANIECE, FAUSTO GUILHERME LONGO, BENCINI, PANIZZA

**Respinto***Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 16-bis.**

*(Sgravio contributivo totale per i primi tre anni di contratto per le assunzioni in apprendistato nelle micro imprese)*

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2018, per i contratti di apprendistato stipulati a partire dalla medesima data è riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del

100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo».

*Conseguentemente, per gli oneri derivanti dall'applicazione della precedente disposizione, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2018, 35 milioni di euro per l'anno 2019 e per 99 milioni per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

## 16.0.9

PERRONE

### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 16-bis.**

*(Sgravio contributivo totale per i primi tre anni di contratto per le assunzioni in apprendistato nelle micro imprese)*

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2018, per i contratti di apprendistato stipulati a partire dalla medesima data è riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo».

*Conseguentemente, all'onere derivante dalle presenti disposizioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturati di politica economica (FISPE), di cui l'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.*

**16.0.10**

GAMBARO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

*(Sgravio contributivo totale per i primi tre anni di contratto per le assunzioni in apprendistato nelle micro imprese)*

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2018, per i contratti di apprendistato stipulati a partire dalla medesima data è riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo».

**16.0.11**

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

*(Sgravio contributivo totale per i primi tre anni di contratto per le assunzioni in apprendistato nelle micro imprese)*

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2018, per i contratti di apprendistato stipulati a partire dalla medesima data è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo

il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo».

---

**16.0.12**

IURLARO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

*(Sgravio contributivo totale per i primi tre anni di contratto per le assunzioni in apprendistato nelle micro imprese)*

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2018, per i contratti di apprendistato stipulati a partire dalla medesima data è riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo».

---

**16.0.13**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

*(Sgravio contributivo totale per i primi tre anni di contratto per le assunzioni in apprendistato nelle micro imprese)*

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2018, per i contratti di apprendistato stipulati a partire dalla medesima data è riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo

il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo».

---

**16.0.14**

MAURO MARIA MARINO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

*(Incentivi all'assunzione in apprendistato)*

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2018, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo».

---

**16.0.15**

SANTINI, TOMASELLI, BROGLIA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

*(Incentivi all'assunzione in apprendistato)*

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2018, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando

fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo».

---

**16.0.16**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

*(Incentivi all'assunzione in apprendistato)*

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2018, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo».

---

**16.0.17**

GUERRA, DE PETRIS, GATTI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, FORNARO, PEGORER, PETRAGLIA, RICCHIUTI, BATTISTA, BUBBICO, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, GOTOR, GRANAIOLA, LO MORO, MIGLIAVACCA, SONEGO, BERTUZZI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

*(Tirocini)*

1. All'articolo 1, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il comma 35 è aggiunto il seguente:

"35-bis. In ogni caso al fine di limitare l'abuso nell'utilizzo dell'istituto del tirocinio, è prevista una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un

minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro, conformemente alla previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 qualora non venga rispettata la sua finalità formativa, nonché il divieto di sostituzione dei lavoratori con contratti a termine e del personale nei periodi di malattia, maternità o ferie"».

## 16.0.18

MARIO MAURO

### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 16-bis.**

*(Finanziamento a regime del «sistema duale»)*

1. A decorrere dall'anno 2018, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede, nei limiti degli importi rispettivamente indicati, all'estensione degli incentivi di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. A tal fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018;

2. All'articolo 32, del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 150, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "«a titolo sperimentale" e le parole "e fino al 31 dicembre 2016" sono soppresse;

b) al comma 3:

1) al primo periodo, le parole: "a titolo sperimentale per gli anni 2015, 2016 e 2017" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2018" e le parole: "sono incrementate di 27 milioni di euro per l'anno 2015, di 27 milioni di euro per l'anno 2016 e di 27 milioni di euro per l'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "sono incrementate di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018";

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto destina annualmente nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modificazioni una quota non inferiore al 75 per cento alla tipologia di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore";



c) dopo il comma 6 è inserito il seguente: "6-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1 valutati in 5 milioni di euro annui, e dal comma 3, pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede quanto a 32,5 milioni di euro ai sensi dell'articolo 68 comma 4 lettera a della legge 17 maggio 1999, n. 144 e quanto a 32,5 milioni di euro con le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE)";

d) al comma 8, primo periodo, le parole: "Per gli anni 2016 e 2017," e ", in via sperimentale e limitatamente al predetto biennio", sono soppresse; al secondo periodo le parole: "per ciascuno degli anni 2016 e 2017" sono sostituite dalle parole: "A decorrere dall'anno 2018"; le lettere a), b) e c) sono sostituite dal seguente periodo: "Ai relativi oneri si provvede a decorrere dall'anno 2018, quanto a 2,5 milioni di euro ai sensi dell'articolo 68 comma 4 lettera A della legge 17 maggio 1999, n. 144 e quanto a 2,5 milioni di euro con le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE)"».

## 16.0.19

SACCONI

### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 16-bis.**

*(Finanziamento del sistema duale)*

1. A decorrere dall'anno 2018 a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede, nei limiti degli importi rispettivamente indicati:

a) all'estensione degli incentivi di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; a tal fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018; conseguentemente, all'articolo 32, comma 1 dello stesso decreto legislativo n. 150 del 2015, le parole: "a titolo sperimentale" e le parole «" fino al 31 dicembre 2016" sono soppresse; al comma 3, primo periodo, le parole: "a titolo sperimentale per gli anni 2015, 2016 e 2017" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2018" e le parole: "sono incrementate di 27 milioni di euro per l'anno 2015, di 27 milioni di euro per l'anno 2016 e di 27 milioni di euro per l'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "sono incrementate di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018"; al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto

destina annualmente nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modificazioni una quota non inferiore al 75 per cento alla tipologia di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore";

al comma 6 è aggiunto il comma 6-bis: "Agli oneri derivanti dal comma 1 valutati in 5 milioni di euro annui, e dal comma 3, pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede quanto a 32,5 milioni di euro ai sensi dell'articolo 68 comma 4 lettera a della legge 17 maggio 1999, n. 144 e quanto a 32,5 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190";

al comma 8, primo periodo, le parole "Per gli anni 2016 e 2017," e ", in via sperimentale e limitatamente al predetto biennio," sono soppresse; al secondo periodo le parole "per ciascuno degli anni 2016 e 2017" sono sostituite dalle parole "a decorrere dall'anno 2018"; le lettere a), b) e c) sono sostituite da: "Ai relativi oneri si provvede a decorrere dall'anno 2018, quanto a 2,5 milioni di euro ai sensi dell'articolo 68 comma 4 lettera a della legge 17 maggio 1999, n. 144 e quanto a 2,5 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

## 16.0.20

SACCONI

### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 16-bis.

*(Promozione del sistema duale italiano)*

1. Al fine di promuovere le tipologie di apprendistato che realizzano i percorsi di formazione duale, a decorrere dal 1° gennaio 2018 è riconosciuto il complessivo esonero dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale; il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di alta formazione e di ricerca, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Al comma 773 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i periodi compresi fra le parole "con effetto" e "successivi al secondo" sono soppressi».

*Conseguentemente, all'articolo 18, sostituire le parole «24.600» e «26.600 euro» con le seguenti: «24.500» e «26.500».*

### **16.0.21**

LIUZZI, GIOVANNI MAURO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 16-bis.**

*(Disposizioni in materia di personale delle Agenzie fiscali)*

1. Al fine di garantire in via immediata l'efficacia ed il buon andamento dell'azione amministrativa in ambito fiscale attraverso il soddisfacimento delle esigenze di funzionalità operativa dell'amministrazione finanziaria e la salvaguardia delle professionalità esistenti, corrispondendo in tal modo anche alla necessità di urgente adeguamento ai principi dell'ordinamento europeo in materia di contratto di lavoro a tempo determinato, le Agenzie fiscali procedono ad inquadrare direttamente nel corrispondente ruolo dirigenziale il proprio personale, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area ed in possesso di titolo di studi universitario, che abbia svolto, in forza di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato; funzioni dirigenziali per almeno tre anni anche non continuativi, conseguendo valutazioni tutte positive. L'inquadramento viene effettuata a totale invarianza finanziaria nei limiti delle risorse disponibili correlate alla capacità assunzionale autorizzata, procedendo progressivamente sulla base del criterio della maggiore durata degli incarichi dirigenziali».

### **16.0.22**

ORRU'

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 16-bis.**

*(Disposizioni in materia di personale delle Agenzie fiscali)*

1. Al fine di garantire in via immediata l'efficacia ed il buon andamento dell'azione amministrativa in ambito fiscale attraverso il soddisfacimento delle esigenze di funzionalità operativa dell'amministrazione finanziaria e la

salvaguardia delle professionalità esistenti, corrispondendo in tal modo anche alla necessità di urgente adeguamento ai principi dell'ordinamento europeo in materia di contratti di lavoro a tempo determinato, le Agenzie fiscali procedono ad inquadrare direttamente nel corrispondente ruolo dirigenziale il proprio personale, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area ed in possesso di titolo di studi universitario, che abbia svolto, in forza di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, funzioni dirigenziali per almeno tre anni anche non continuativi, conseguendo valutazioni tutte positive. L'inquadramento viene effettuato a totale invarianza finanziaria nei limiti delle risorse disponibili correlate alla capacità assunzionale autorizzata, procedendo progressivamente sulla base del criterio della maggiore durata degli incarichi dirigenziali».

### 16.0.23

PAGLIARI, COLLINA, CARDINALI, COCIANCICH, MARAN, MIRABELLI, RUSSO, MAURO MARIA MARINO

#### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente*

#### «Art. 16-bis.

*(Sui benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo)*

1. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 1-bis, sono aggiunti i seguenti:

"1-ter. Ai fini dell'applicazione del beneficio di cui al comma 1-bis, ai quadri apicali dipendenti privati è consentito di accedere alla qualifica superiore, ovvero alla qualifica di dirigente. Il suddetto beneficio è riconosciuto con decorrenza economica dal 1° settembre 2004, se pensionati al 26 agosto 2004, ovvero dalla data del pensionamento; se successiva. Il conseguente riconoscimento economico non è soggetto a termini di prescrizione o decadenza e non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF.

1-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2007, il beneficio dell'incremento del 7,5% si applica anche alla pensione e all'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente di cui al comma 1 e all'aumento figurativo di cui al comma 1 dell'articolo 3, della presente legge, in godimento al coniuge e ai figli, anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente all'atto terroristico o i figli siano nati successivamente al medesimo evento, nonché, in mancanza di coniuge o di figli, ai genitori degli invalidi permanenti ancora in vita ovvero deceduti includendo quelli defunti alla data del 26 agosto 2004,

con invalidità non inferiore alla percentuale del 25%, come determinata o rideterminata ai sensi dell'articolo 6, comma 1";

b) all'articolo 5, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 3-*bis*, è aggiunto in fine il seguente periodo: «La presente disposizione trova applicazione anche nel caso in cui l'invalido sia deceduto prima del 1° gennaio 2014 ovvero qualora i familiari abbiano presentato domanda di richiesta del beneficio dopo la morte dell'invalido, con decorrenza economica dal 1° gennaio 2014»;

2) al comma 3-*ter*, sono abrogate le parole: "o ai figli nati da precedente matrimonio e viventi al momento dell'evento";

3) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"5-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater* si applicano anche ai figli naturali e ai figli adottivi a decorrere dal 1° gennaio 2014";

c) all'articolo 6, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. Le percentuali di invalidità di cui alla presente legge sono espresse in una percentuale unica inclusiva del danno biologico e morale ai fini del riconoscimento di ogni beneficio di legge. In caso di intercorso aggravamento le percentuali di invalidità già accertate devono essere rivalutate seguendo il medesimo criterio. La percentuale unica in ogni caso non può superare la misura del cento per cento.

1-*bis*. Le valutazioni e rivalutazioni delle percentuali di invalidità di cui al comma 1, ivi incluse le prime valutazioni per attentati terroristici avvenuti prima e dopo il 26 agosto 2004, sono espresse in una percentuale unica di invalidità indicante l'invalidità complessiva, comprensiva anche del danno biologico e morale secondo quanto previsto dall'articolo 4 del DPR n. 181/2009.

1-*ter*. Le domande di revisione per intervenuto aggravamento dell'invalidità già accertata possono essere presentate in ogni tempo, senza limiti e senza alcuna preclusione";

d) l'articolo 7 è sostituito dal seguente: "art. 7. A decorrere dal 26 agosto 2004, ai trattamenti pensionistici diretti spettanti alle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice ed ai familiari di cui all'articolo 3 della presente legge, nonché ai trattamenti pensionistici indiretti e di reversibilità spettanti agli stessi soggetti è assicurata, ogni anno, la rivalutazione automatica in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Alla suddetta rivalutazione si aggiunge un incremento annuale percentuale pari, nel massimo, all'1,25 per cento calcolato secondo l'articolazione indicata dall'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. La sommatoria dei due valori percentuali determina l'incremento percentuale complessivo annuo da applicarsi alla misura della pensione dell'anno precedente"».

*Conseguentemente:*

*alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018:-12.000.000;

2019:-12.000.000;

2020:-12.000.000.

#### **16.0.24**

FABBRI, RUSSO, AMATI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

*(Rivalutazione annuale rendite INAIL)*

1. Con effetto dall'anno 2018, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, la retribuzione di riferimento per la liquidazione e la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, come definito con l'articolo 116 del T.U. infortuni n. 1124 del 1965, è rivalutata annualmente, con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, su determina del Presidente dell'INAIL».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2018 e di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».*

#### **16.0.25**

PUGLIA, PAGLINI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

*(Ulteriore incentivo all'occupazione nel Mezzogiorno)*

1. Al termine del periodo di trentasei mesi di cui al comma 1 dell'articolo 16, nel caso il datore di lavoro operi, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, una nuova assunzione di personale a tempo indeterminato in soprannumero rispetto alla media occupazionale dei dipendenti in forza a tempo indeterminato nei trentasei mesi precedenti tale assunzione, l'esonero di cui al medesimo articolo 16 è riconosciuto per ulteriori dodici mesi nella misura del 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 88-*bis*».

*Conseguentemente:*

a) dopo l'**articolo 88**, inserire il seguente:

**«Art. 88-*bis*.**

*(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018:-80.000.000;

2019:-150.000.000;

2020:-150.000.000.

## 16.0.26

ORRU'

### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 16-bis.**

*(Disposizione normativa in tema di trattamento economico dei dipendenti trasferiti per mobilità volontaria presso i comuni delle isole minori)*

I dipendenti trasferiti per mobilità volontaria presso i comuni delle isole minori possono mantenere il trattamento economico fondamentale e accessorio ove più favorevole limitatamente alle voci con carattere di generalità e natura fissa e continuativa, non correlate allo specifico profilo d'impiego nell'ente di provenienza, previste dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro corrisposto dall'amministrazione di provenienza al momento dell'inquadramento, mediante assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti, nei casi in cui sia individuata la relativa copertura finanziaria ovvero a valere sulle facoltà assunzionali e sempre che tale facoltà sia espressamente prevista dal bando di cui all'articolo 30, comma 1, secondo periodo, del Decreto legislativo 30 marzo



2001, n. 165, in cui sono indicati i posti che si intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni».

### 16.0.27

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, ORELLANA, ZIN

#### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 16-bis.

*(Misure a favore delle prestazioni occasionali)*

1. All'articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), le parole: "5000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "10.000 euro";

b) al comma 7, dopo la lettera d) è aggiunta, in fine, la seguente: "d-bis) per attività a favore delle famiglie della comunità".

c) al comma 13, sono soppresse le parole: "o saltuarie di ridotta entità".

d) al comma 14 è abrogata la lettera a)».

### 16.0.28

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, LANIECE

#### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 16-bis.

*(Incentivo strutturale all'occupazione di genitori con più di tre figli)*

1. In osservanza degli art. 1, 31, 35 e 37 della Costituzione, nell'intento di eliminare le discriminazioni sociali ed economiche a cui sono soggette le famiglie con figli ed affinché possano adempiere al loro prezioso ruolo educativo e procreativo mediante un libero accesso e/o reintegro nel mondo del lavoro, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, assumono genitori con almeno 4 figli a carico e si trovino in stato di disoccu-

pazione da almeno 6 mesi, è riconosciuto, per un periodo massima di trenta-sei mesi, l'esonero del versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche».

*Conseguentemente, allo stato di previsione del «Ministero dell'economia e delle finanze», missione Fondi da ripartire, programma Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti modificazioni:*

2018:

CP-2.000.000;

CS-2.600.000;

2019:

CP-1.500.000;

CS-1.500.000;

2020:

CP-1.500.000;

CS-1.500.000.

## **16.0.29**

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 16-bis.**

*(Applicazione del regime speciale di tassazione in favore di lavoratori rimpatriati che intraprendono attività di lavoro autonomo)*

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il comma 159 è sostituito dal seguente:

"159. Le disposizioni di cui ai commi da 148 a 158 si applicano per la prima volta con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione del comma 150, per il quale vige la disposizione di cui all'articolo

16, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e successive modificazioni"».

---

**16.0.30**

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

*(Contribuzione figurativa a favore degli obiettori totali)*

1. Il riconoscimento dell'accredito figurativo, a fini pensionistici, per i periodi di servizio militare obbligatorio prestato nelle Forze Armate Italiane e quelli ad esso equiparati, di cui all'articolo 49 della legge 30 aprile 1969, n. 153 si applica, a domanda dell'interessato, anche agli obiettori di coscienza condannati a periodi di detenzione in ragione della loro obiezione.

2. Ai maggiori oneri previdenziali derivanti dal comma 1 si provvede mediante riduzione a decorrere dal 1° gennaio 2018 delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 92, comma 1, della presente legge».

---

**16.0.31**

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:*

**«Art. 16-bis.**

*(Abrogazione del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23)*

1. Al fine di rafforzare il mercato del lavoro e di garantire tutele reali in caso di licenziamenti individuali e collettivi illegittimi, il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 è abrogato.

**Art. 16-ter.**

*(Modifica dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300)*

1. L'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 è sostituito dal seguente:

"Art. 18. - (*Tutela del lavoratore in caso di licenziamento individuale illegittimo*) -1. Per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il regime di tutela nel caso di licenziamento è disciplinato dalle disposizioni del presente articolo.

2. Il giudice ordina al datore di lavoro la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro con la sentenza con la quale dichiara inefficace il licenziamento perché intimato in forma orale, o per mancanza di motivazione, o perché la condotta è stata contestata al lavoratore in modo generico o non immediato, o per la violazione della procedura di cui all'articolo 7, o con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché:

a) discriminatorio ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108, o del considerando (3) della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, in materia di parità di trattamento;

b) accerta il difetto di giustificazione, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, per inidoneità fisica o psichica del lavoratore;

c) intimato in violazione dell'articolo 2110, secondo comma, del codice civile, per ritorsione o rappresaglia, in concomitanza con il matrimonio ai sensi dell'articolo 35 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o in violazione dei divieti di licenziamento di cui all'articolo 54, commi 1, 6, 7 e 9, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

d) accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa adottati dal datore di lavoro per insussistenza del fatto contestato, ovvero perché esso non è stato commesso dal lavoratore o comunque non è a lui imputabile, ovvero perché non costituisce infrazione rilevante sul piano disciplinare, ovvero perché rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa ai sensi delle disposizioni dell'articolo 2106 del codice civile ovvero sulla base dei contratti collettivi di lavoro o dei codici disciplinari applicabili;

e) riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge o determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell'articolo 1345 del codice civile;

f) accerta, acquisite d'ufficio le informazioni e le osservazioni delle associazioni sindacali registrate che hanno partecipato alla procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, che non ricorrono gli estremi

del giustificato motivo oggettivo per insussistenza delle ragioni poste a base del licenziamento o per aver accertato nel corso del giudizio che il licenziamento è stato determinato dalle ragioni di cui alle lettere da *a*) a *e*) del presente comma.

3. Il giudice, con la sentenza di cui al comma 2, condanna altresì il datore di lavoro:

*a*) al risarcimento del danno subito dal lavoratore a causa del licenziamento di cui è stata accertata l'illegittimità, stabilendo a tale fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di allontanamento dal lavoro, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non può essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;

*b*) al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, maggiorati degli interessi nella misura legale, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione. La contribuzione dovuta è pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dal licenziamento illegittimo e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative. In quest'ultimo caso, qualora i contributi afferiscano a un'altra gestione previdenziale, essi sono imputati, d'ufficio alla gestione corrispondente all'attività lavorativa svolta dal dipendente licenziato, con addebito dei relativi costi al datore di lavoro;

*c*) al pagamento di una somma da corrispondere al lavoratore in caso di inosservanza o di ritardo nel procedere all'effettiva reintegrazione. Tale somma non può essere inferiore alla retribuzione globale di fatto dovuta per il periodo di mancata reintegrazione e non è ripetibile anche in caso di successiva riforma del provvedimento di reintegrazione;

*d*) nel caso di licenziamento discriminatorio di cui al comma 2, lettere *a*), *b*), *c*) e *f*):

1) al pagamento al Fondo pensioni lavoratori dipendente di una somma variabile da una a tre mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, sulla base del comportamento mantenuto dal datore di lavoro in relazione al licenziamento, anche in sede processuale, e alla dimensione dell'impresa;

2) alla pubblicazione della sentenza di reintegrazione ai sensi dell'articolo 120 del codice di procedura civile o dell'articolo 28, comma 7, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

4. In tutti i casi in cui il giudice ha ordinato la reintegrazione ai sensi del comma 2, al lavoratore è data la facoltà, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto del lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità del-

l'ultima retribuzione globale di fatto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza, o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio se anteriore alla predetta comunicazione. Salvo il caso in cui il lavoratore abbia richiesto la predetta indennità sostitutiva, il rapporto di lavoro si intende risolto qualora non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro.

5. Nei casi diversi da quelli del presente articolo, comma 1, lettera *f*), quando il giudice accerta, acquisite d'ufficio le informazioni e le osservazioni delle associazioni sindacali registrate che hanno partecipato alla procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo oggettivo, o nel caso in cui il datore di lavoro non dimostra di non poter ragionevolmente utilizzare il dipendente interessato in altre mansioni equivalenti o, in mancanza, inferiori, con il limite del rispetto della dignità del lavoratore, può, tenuto conto della capacità economica del datore di lavoro:

*a*) applicare la disciplina reintegratoria di cui ai commi 2 e 3;

*b*) in alternativa, e con l'obbligo di specifica motivazione di tale scelta, dichiarare risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condannare il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di quarantotto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ovvero tra un minimo di sei e un massimo di trentasei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto per i datati di lavoro che occupano fino a dieci dipendenti, tenuto conto oltre che della capacità economica dell'impresa, delle condizioni sociali e familiari del lavoratore nonché di quelle del mercato locale del lavoro, delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione e del comportamento delle parti nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, desumibile anche dal verbale redatto in sede di commissione provinciale di conciliazione.

6. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisce mandato, il giudice di merito può disporre con ordinanza, quando ritiene irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.

7. L'ordinanza di cui al comma 6 può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 178, terzo, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile. L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.

8. Nell'ipotesi di revoca del licenziamento, purché effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impu-

gnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal presente articolo.

9. Il lavoratore che intende agire in giudizio al fine di ottenere il provvedimento di cui al comma 2 è tenuto a esperire preventivamente il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile.

10. Fatto salvo quanto previsto dal comma 11, la tutela prevista contro i licenziamenti illegittimi ai sensi del presente articolo si applica:

*a)* a tutti i datori di lavoro, imprenditori o non imprenditori, inclusi quelli che svolgono senza fine di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto, quale che sia il numero di dipendenti occupati;

*b)* alla pubblica amministrazione, con esclusione dei commi 2, lettera *f)*, 5, 12 e 13;

*c)* al socio lavoratore di una cooperativa con rapporto di lavoro subordinato, incluso il caso in cui all'annullamento della delibera di esclusione del socio consegue l'annullamento del suo licenziamento;

*d)* ai dirigenti, limitatamente alla tutela prevista contro i licenziamenti illegittimi discriminatori, ai sensi del comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *f)*.

11. Qualora il datore di lavoro occupi fino a cinque dipendenti, nel caso in cui il giudice accerta:

*a)* con riferimento al comma 2, lettera *d)*, che il fatto contestato ai fini del licenziamento rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa di particolare gravità;

*b)* ovvero, con riferimento al comma 2, che ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa, ma il licenziamento è inefficace per una delle ragioni ivi indicate, il giudice stesso, valutate ed esplicate le specifiche condizioni ambientali e relazionali in cui dovrebbe svolgersi il lavoro:

1) applica la disciplina reintegratoria di cui ai commi 2 e 3;

2) condanna il datore di lavoro a reintegrare il lavoratore ai sensi dei commi 2 e 3 o, in mancanza, a versare al lavoratore, a titolo di risarcimento del danno, una somma commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello della sentenza, che non può in ogni caso essere inferiore a cinque mensilità della predetta retribuzione, nonché un'ulteriore somma forfetaria pari a quindici mensilità di tale retribuzione.

12. Nei casi di condanna del datore di lavoro, o nell'ambito della somministrazione di lavoro dell'utilizzatore o del somministratore, alla trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato si applica il comma 3, lettere *a)* e *b)*".

2. Il regime di tutela previsto dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applica anche ai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e a quelli per i quali non sono ancora decorsi i termini per l'impugnazione del licenziamento.

#### **Art. 16-quater.**

*(Modifica dell'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604)*

1. L'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, è sostituito dal seguente:

"Art. 7. -1. Il datore di lavoro che intende effettuare un licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 è tenuto a dare comunicazione preventiva per scritto al lavoratore, alla rappresentanza unitaria sindacale o alla rappresentanza sindacale aziendale (RSA), nonché alle rispettive associazioni sindacali registrate di categoria di livello territoriale. In mancanza della rappresentanza unitaria sindacale o della RSA la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni sindacali registrate di categoria di livello territoriale aderenti alle associazioni sindacali registrate di livello confederale più rappresentative. Tale comunicazione può essere effettuata per il tramite dell'associazione registrata di livello territoriale alla quale il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.

2. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere con testualmente inviata anche alla direzione territoriale del lavoro del luogo in cui il lavoratore effettua la prestazione.

3. Nella comunicazione il datore di lavoro deve indicare puntualmente i fatti e i motivi per cui intende procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, le ragioni tecnico-produttive per cui risulta impossibile adibire il lavoratore a differenti mansioni, nonché le misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato che intende porre in essere.

4. La direzione territoriale del lavoro, entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione, convoca per cui incontro davanti alla commissione provinciale di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile il datore di lavoro e il lavoratore, nonché i soggetti sindacali di cui al comma 1. Per quanto riguarda il lavoratore, la convocazione si considera validamente effettuata quando è recapitata al domicilio da lui indicato nel contratto di lavoro o a un altro domicilio formalmente comunicato al datore di lavoro, ovvero quando è consegnata nelle sue mani previa sottoscrizione per ricevuta



5. Le parti possono essere assistite da rappresentanti delle associazioni sindacali registrate cui sono iscritte o conferiscono mandato, oppure da cui componente della rappresentanza unitaria sindacale o di una RSA, ovvero da un avvocato o un consulente del lavoro.

6. Durante la procedura le parti e i rappresentanti sindacali esaminano e discutono i contenuti della comunicazione del datore di lavoro e procedono a esaminare anche soluzioni alternative al recesso ovvero percorsi di riqualificazione e di ricollocazione del lavoratore o altre misure sociali di accompagnamento. La procedura si concluda entro venti giorni dalla data del primo incontro, fatta salva l'ipotesi in cui le parti, di comune avviso, ritengano di proseguire la discussione per il raggiungimento di un accordo. Se il tentativo di conciliazione fallisce o, comunque, decorso il predetto termine di venti giorni, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore.

7. La mancata presentazione di una o entrambe le parti al tentativo di conciliazione è valutata dal giudice ai sensi dell'articolo 116 del codice di procedura civile.

8. Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni in materia di nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e, oltre alle specifiche misure sociali concordate con il datore di lavoro, può essere previsto, al fine di favorire la ricollocazione professionale del lavoratore, il suo affidamento a un'agenzia di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), c) ed e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

9. Il comportamento complessivo delle parti, desumibile anche dal verbale redatto in sede di commissione provinciale di conciliazione, è valutato dal giudice anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 92 del codice di procedura civile.

10. In caso di legittimo e documentato impedimento del lavoratore a presenziare all'incontro di cui al comma 4, la procedura può essere sospesa per un massimo di quindici giorni".

#### **Art. 16-quinquies.**

*(Modifiche all'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223)*

1. All'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "di cui all'articolo 1" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", al fine di attuare la riduzione o la trasformazione di attività o di lavoro di cui all'articolo 24 della presente legge";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le imprese che intendano esercitare la facoltà di cui al comma 1 sono tenute a dare comunicazione preventiva per scritto alle rappresentanze unitarie sindacali o alle rappresentanze sindacali aziendali, nonché alle rispettive associazioni sindacali registrate di livello territoriale. In mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni sindacali registrate di livello territoriale afferenti alle associazioni sindacali registrate di livello confederale più rappresentative. Tale comunicazione può essere effettuata per il tramite dell'associazione sindacale registrata di livello territoriale alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato";

c) al comma 5, le parole: "a richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive associazioni" sono sostituite dalle seguenti: "a richiesta della rappresentanza unitaria sindacale, della rappresentanza sindacale aziendale o delle rispettive associazioni" e dopo le parole: "e la riconversione dei lavoratori licenziati," sono inserite le seguenti: "previste dall'impresa nel piano sociale";

d) al comma 9, le parole: "Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa" sono sostituite dalle seguenti: "Siglato l'accordo sindacale ovvero esaurita la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa trasmette tempestivamente alla direzione territoriale del lavoro il piano sociale, da essa predisposto ed eventualmente approvato nell'ambito del predetto accordo, e successivamente";

e) al comma 10, la parola: "collochi" è sostituita dalla seguente: "licenzi";

f) dopo il comma 15-*bis* sono inseriti i seguenti:

"15-*ter*. Il piano sociale di cui ai commi 3, 5 e 9 deve prevedere, in tutto o in parte, le seguenti misure a carico dell'impresa in favore dei lavoratori licenziati:

- a) ricollocazione in imprese collegate;
- b) attività formative o di riqualificazione professionale;
- c) affidamento a enti specializzati per la ricollocazione professionale;
- d) copertura aggiuntiva alla nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, per ulteriori periodi rispetto alla durata legale;
- e) misure di accompagnamento alla pensione.

15-*quater*. La direzione territoriale del lavoro accerta che il piano sociale inviato dal datore di lavoro ai sensi del comma 9 contempli, in tutto o

in parte, le misure di cui al comma 15-ter. In mancanza, comunica tale difformità al datore di lavoro stesso e alle associazioni sindacali di cui al comma 2";

g) le parole: "Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "direzione territoriale del lavoro" e le parole: "articolo 5, comma 4", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "articolo 5, comma 3-quinquies".

#### **Art. 16-sexies.**

*(Modifiche all'articolo 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223)*

1. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è sostituito dai seguenti:

"3. Il giudice, acquisite d'ufficio le informazioni e le osservazioni delle associazioni sindacali registrate che hanno partecipato alla procedura di cui all'articolo 4 della presente legge e della direzione territoriale del lavoro presso cui essa si è svolta, emette sentenza con la quale applica la disciplina reintegratoria di cui all'articolo 18, commi 2, 3, 4 e 5, della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle seguenti ipotesi:

a) nel caso in cui accerti l'insussistenza dei fatti e dei motivi dichiarati dall'impresa in occasione della procedura, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, e posti a fondamento della riduzione o trasformazione di attività o lavoro;

b) nel caso di violazione delle procedure richiamate all'articolo 4, comma 12;

c) nel caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1;

d) nel caso in cui l'impresa abbia proceduto a effettuare i licenziamenti senza aver trasmesso il piano sociale alla direzione territoriale del lavoro competente, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, ovvero nel caso in cui accerti la sussistenza delle difformità rilevate dalla direzione territoriale del lavoro nella comunicazione di cui all'articolo 4, comma 15-*quater*;

e) nel caso in cui il licenziamento dei singoli lavoratori sia intimato senza l'osservanza della forma scritta.

3-*bis*. Decorsi tre mesi dal licenziamento collettivo, qualora la direzione territoriale del lavoro competente accerti l'inadempimento totale o parziale del piano sociale, il direttore dell'ufficio medesimo ordina all'impresa, con provvedimento motivato, l'esecuzione specifica delle misure mancanti, nonché il pagamento di una sanzione Amministrativa a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti da 1.000 a 5.000 euro per ciascun lavoratore licenziato. In mancanza di ottemperanza al suddetto provvedimento, si applica l'articolo 650 del codice penale.

3-*quater*. Ai fini dell'impugnazione del licenziamento si applicano le disposizioni dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

*3-quinquies.* Per ciascun lavoratore licenziato l'impresa è tenuta a versare alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in trenta rate mensili, una somma pari a sei volte il trattamento mensile iniziale della NASpI spettante al lavoratore. Tale somma è ridotta alla metà quando la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all'articolo 4, comma 9, abbia formato oggetto di accordo sindacale.

*3-sexies.* L'impresa che, secondo le procedure determinate dalla commissione regionale per l'impiego, procuri al lavoratore offerte di lavoro a tempo indeterminato professionalmente equivalenti ovvero, in mancanza di queste, che presentino omogeneità anche intercategoriale e che, avendo riguardo ai contratti collettivi nazionali di lavoro, siano inquadrare in un livello retributivo non inferiore del 10 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza, non è tenuta al pagamento delle rimanenti rate relativamente ai lavoratori che perdano il diritto al trattamento della NASpI in conseguenza del rifiuto di tali offerte ovvero per tutto il periodo in cui essi, accettando le offerte procurate dalla impresa, abbiano prestato lavoro. Il predetto beneficio è escluso per le imprese dello stesso o diverso settore di attività che al momento del licenziamento presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa disposta ad assumere, ovvero risultino con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo.

*3-septies.* Qualora il lavoratore sia licenziato dopo la fine del dodicesimo mese successivo a quello di emanazione del decreto di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e la fine del dodicesimo mese successivo a quello del completamento del programma di cui all'articolo 21 del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015, nell'unità produttiva in cui il lavoratore era occupato, la somma che l'impresa è tenuta a versare ai sensi del comma *3-bis* del presente articolo è aumentata di cinque punti percentuali per ogni periodo di trenta giorni intercorrente tra l'inizio del tredicesimo mese e la data di completamento del programma.

*3-octies.* L'impresa che nei dodici mesi successivi alla conclusione della procedura intenda assumere a tempo indeterminato, ovvero convertire a tempo indeterminato un rapporto di lavoro a termine, per mansioni o posizioni di lavoro fungibili con quelle di taluno dei lavoratori licenziati ai sensi della presente legge è tenuta, anche in assenza di richiesta dei medesimi lavoratori, a offrire loro tale posizione mediante comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L'offerta si intende rifiutata ove il lavoratore non provveda ad accettarla con comunicazione inviata entro sette giorni dal ricevimento della proposta. Il lavoratore che intenda accettare l'offerta ha diritto a posporre l'avvio del nuovo rapporto di lavoro al termine dell'eventuale periodo di preavviso che abbia l'obbligo di dare presso altro datore di lavoro.

*3-novies.* Ai fini dell'esercizio dei diritti connessi alla presente legge e dell'eventuale impugnazione del licenziamento, il lavoratore ha diritto di ottenere dal datore di lavoro e dalle amministrazioni competenti ogni documento relativo alla procedura, compresi quelli di cui all'articolo 4, comma 9, nonché ogni documento e informazione relativi alle assunzioni effettuate dal datore di lavoro nei dodici mesi successivi al licenziamento. La mancata cooperazione del datore di lavoro all'esercizio del diritto di informazione di cui al presente comma è valutata dal giudice ai fini della prova dei fatti controversi e del regolamento delle spese di giudizio.

*3-decies.* L'impresa che, nell'ambito di operazioni economico produttive con le quali attui delocalizzazioni all'estero, effettui licenziamenti collettivi, è tenuta all'integrale restituzione di qualsiasi tipo di sussidio pubblico di cui abbia goduto nel corso dei cinque anni precedenti l'avvio della procedura di cui all'articolo 4".

**Art. 16-septies.**

*(Modifiche all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223)*

1. Al comma 1 dell'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "e 15-bis, e all'articolo 5, commi da 1 a 5, si applicano alle imprese che occupino più di quindici dipendenti, compresi i dirigenti, e che, in conseguenza" sono sostituite dalle seguenti: "15-bis e 15-ter, e all'articolo 5, ad eccezione del comma 3-septies, si applicano alle imprese che occupino più di dieci dipendenti, compresi i dirigenti, e che, a causa";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai licenziamenti di cui al primo periodo sono equiparate le dimissioni incentivate e le risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione".

**Art. 16-octies.**

*(Diritti del socio lavoratore di cooperativa)*

1. All'articolo 2, comma 1, primo periodo, della legge 3 aprile 2001, n. 142, le parole: ", con esclusione dell'articolo 18 ogni volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo" sono soppresse».

**16.0.32**

MARGIOTTA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

*(Superamento precariato PA)*

Il comma 1 dell'articolo 20 del decreto-legge n. 75 del 25 maggio 2017 è così sostituito:

"1. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e/o con contratti di lavoro flessibile, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:

a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato e/o con contratti di lavoro flessibile presso l'amministrazione che procede all'assunzione;

b) sia stato reclutato a tempo determinato e/o con contratti di lavoro flessibile in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali (ivi comprese le selezioni pubbliche per titoli ed esami) anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;

c) abbia maturato, nel caso del tempo determinato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, mentre nel caso di contratti di lavoro flessibile, per chi risulti in servizio alla data del 30 settembre 2017 e abbia maturato almeno sei anni di servizio, anche non cumulativi negli ultimi otto anni"».

**16.0.33**

RICCHIUTI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

1. All'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, in legge 23 aprile 2002, n. 73, al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"*c-bis*) nel rispetto delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego, da parte del datore di lavoro privato, di lavoratori subordinati oltre l'orario di lavoro contrattualmente previsto, ed in assenza di preventiva pattuizione tra le parti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria:

1) da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00 per ciascun lavoratore, in caso di impiego del lavoratore oltre l'orario di lavoro contrattualmente previsto, sino a trenta giorni di effettivo lavoro;

2) da euro 2.000,00 ad euro 10.000,00 per ciascun lavoratore, in caso di impiego del lavoratore oltre l'orario di lavoro contrattualmente previsto, da trentuno sino a novanta giorni di effettivo lavoro;

3) da euro 5.000,00 ad euro 20.000,00 per ciascun lavoratore, in caso di impiego del lavoratore oltre l'orario di lavoro contrattualmente previsto, oltre novanta giorni di effettivo lavoro".

Al successivo comma 3-*quinquies* del medesimo articolo aggiungere il seguente periodo: "In ogni caso di violazione amministrativa di cui al comma 3 del presente articolo, sempre ferme restando le violazioni già previste dalla normativa in vigore, il datore di lavoro privato è altresì punito con la pena dell'arresto fino a ventiquattro mesi e dell'ammenda da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00, ove i lavoratori coinvolti dalle violazioni in oggetto siano più di cinque o nei casi di impiego irregolare, per assenza della preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto e per impiego oltre l'orario di lavoro contrattualmente previsto, di uno o più lavoratori per più di 120 giorni. Ove le due ipotesi su indicate concorrano, il datore di lavoro è punito con la pena dell'arresto da dodici a trentasei mesi e l'ammenda è aumentata fino al triplo"».

## 16.0.34

ORRU'

### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 16-bis.

1. Gli enti locali, gestori di aree marine protette di cui alla legge n. 394/1991, in deroga alle norme di assunzione del personale di cui all'arti-

colo 20 del decreto legislativo 75/2017, sono autorizzati alla stabilizzazione del personale assegnato specificamente ai compiti di gestione delle medesime aree marine protette, che abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno 5 anni di servizio negli ultimi 10 alle dipendenze della medesima p.a., mediante rapporti di lavoro parasubordinato (contratti di collaborazione coordinata e continuativa), purché tali assunzioni siano state svolte con procedura di evidenza pubblica. L'eventuale stabilizzazione non può trovare copertura nei fondi del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare».

### **16.0.35**

NACCARATO, GIOVANNI MAURO

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 16-bis.**

1. Al fine di un più efficace e razionale utilizzo delle risorse umane finalizzato al contenimento della spesa pubblica i dipendenti non dirigenti delle amministrazioni dello Stato, in servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, almeno da quattro anni alla data di entrata in vigore della presente legge, con esclusione degli appartenenti alle forze di polizia, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei limiti dei posti vacanti. Il personale è trasferito nel rispetto dell'ordine di anzianità del servizio prestatato in posizione di comando o fuori ruolo ed è inquadrato nella qualifica corrispondente. A seguito delle procedure di trasferimento di cui al presente comma, le dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza sono ridotte in misura pari alle unità di personale trasferito e sono contemporaneamente trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le corrispondenti risorse finanziarie relative al trattamento stipendiale.

2. A seguito dell'inquadramento del personale di prestito nelle qualifiche dell'organico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è ridotto in misura corrispondente il contingente di personale nel di ruolo utile per l'espletamento dei compiti istituzionali di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

3. Il personale non immediatamente trasferito per carenza di posti disponibili in organico rimane nella posizione di comando o fuori ruolo, previo assenso dell'interessata fino al successivo inquadramento a copertura dei posti resisi disponibili in organico. È escluso ogni onere aggiuntivo per retribuzio-



ne riferite, a qualsiasi titolo, a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Alle spese derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede in parte mediante le risorse trasferite di cui al comma 1), e per la restante parte mediante le risorse finanziarie attualmente esistenti nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. Le disposizioni del presente articolo, fermo restando il rispetto dell'invarianza finanziaria, non determina effetti sui saldi di finanza pubblica».

---

### **16.0.36**

COLLINA, DEL BARBA

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 16-bis.**

1. Al fine di consentire il corretto svolgimento delle funzioni attribuite all'Agenzia Nazionale per i Giovani e garantire l'attuazione del Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, il pieno ed efficiente utilizzo delle risorse del programma comunitario "Erasmus+: Youth in action"; nonché per rafforzare il percorso di sostegno al settore della gioventù e della solidarietà a livello locale, nazionale ed europeo è autorizzato in favore della suddetta Agenzia un contributo pari a 500.000 euro annui a decorrere dal 2018».

*Conseguentemente alla sezione II missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» (14) programma «Protezione sociale per particolari categorie» (14.1), apportare le seguenti variazioni:*

2018-500.000;

2019-500.000;

2020-500.000.

---

**16.0.40**

BUCCARELLA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 46-bis.**

*(Disposizioni in materia di assicurazione professionale obbligatoria)*

1. Al comma 2 dell'articolo 12 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 le parole: "a sè e" sono soppresse».

---

**Art. 17****17.1**

AMIDEI, MARIN

**Respinto**

*Al comma 1, sostituire le parole: «quaranta anni» con le seguenti: «quarantacinque anni».*

*Conseguentemente: all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 250 milioni fino alla fine» con le seguenti: «di 247,5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 323 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».*

**17.2**DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO,  
PETRAGLIA, URAS**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2018» con le seguenti: «31 dicembre 2019».*

*Conseguentemente, dopo il comma 2 inserire il seguente:*

*«2-bis. Agli oneri di cui al comma 1, nel limite di 7,4 milioni di euro per l'anno 2018, 31,3 milioni per l'anno 2019, 50,3 milioni per l'anno 2020, 48,4 milioni per l'anno 2021, 38,8 milioni per l'anno 2022, 24,6 milioni per l'anno 2023, 9,1 milioni per l'anno 2024, 1,3 milioni per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».*

**17.3**

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

**Dichiarato inammissibile**

*All'articolo apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «36 mesi» con le seguenti: «60 mesi».*

b) *al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

A fronte dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di bilancio in termini di competenza e di cassa, a legislazione vigente, relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione di ciascun Ministero, per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023.

**17.4**

BOCCARDI, MANDELLI, AZZOLLINI, CERONI

**Dichiarato inammissibile**

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «trentasei mesi» con le seguenti: «5 anni».*

b) *al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «trentasei mesi» con le seguenti: «5 anni».*

**17.5**

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, FRAVEZZI, ORELLANA, ZIN

**Respinto**

*Al comma 1, dopo il terzo periodo inserire il seguente: «Nei territori montati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 l'esonero di cui al presente comma si applica anche ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali che*

in precedenza erano già iscritti nella previdenza agricola come coadiuvanti o affittuari sui medesimi fondi».

*Conseguentemente alla Tabella A, voce: «Ministero dell'Economia e delle Finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 1.250.000;

2019: - 2.000.000;

2020: - 2.000.000.

## 17.6

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, FRAVEZZI, ORELLANA, ZIN

### Respinto

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Al fine di salvaguardare l'attività agricola nei territori montani e per contrastare l'abbandono del territorio, l'esonero di cui al comma 1 si applica anche agli assuntori di masi chiusi di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17, anche se precedentemente già iscritti nella previdenza agricola come coadiuvanti nello stesso maso chiuso.

1-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, valutati in 150.000 euro per l'anno 2018, 200.000 euro per l'anno 2019 e 200.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92 della presente legge».

## 17.7

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

### Respinto

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Per il sostegno al settore lattiero caseario di qualità degli allevamenti ubicati nei comuni montani confinanti con Paesi esteri è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'Economia e delle Finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018:-3.500.000;

2019:-3.500.000;

2020:-3.500.000.

### 17.0.1

PUGLIA, PAGLINI

#### Respinto

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

**«Art. 17-bis.**

*(Giovani artigiani)*

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai datori di lavoro artigiani il cui progetto finale viene totalmente lavorato nelle regioni. Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, e che abbiano vissuto nel territorio nazionale per almeno diciotto anni.

2. I datori di lavoro privati di cui al comma 1 che, senza esservi tenuti, assumono personale a tempo indeterminato soggetti di età compresa tra 15 anni compiuti e 27 non compiuti, possono richiedere tramite UNILAV l'applicazione delle norme di cui ai commi seguenti.

3. Il trattamento economico dei lavoratori indicati al comma 2 è determinato dall'importo più favorevole tenendo conto dell'età del soggetto assunto, tra le retribuzioni previste per le diverse tipologie di apprendistato stabilite dai contratti collettivi, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai datori di lavoro non iscritti alle Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile.

4. La contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro e del lavoratore a far data dall'assunzione è applicata come di seguito indicato:

a) il primo e secondo anno: è accreditata tramite contribuzione figurativa a totale carico dello Stato tenendo conto di un importo imponibile pari al limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi, fissato nella misura del 40 per cento del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell'anno di riferimento a norma dell'articolo 7, comma 1, primo periodo del decreto legge n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638 del 1983, modificato dall'articolo 1, comma 2, del decreto legge n. 338 del 1989, convertito, con modificazioni dalla legge n. 389 del 1989;

*b)* terzo anno: tramite contribuzione figurativa a totale carico dello Stato tenendo conto di un importo imponibile pari al limite minimo di retribuzione giornaliera, che, ai sensi di quanto disposto dell'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto legge n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638 del 1983, modificato dall'articolo 1, comma 2, del decreto legge n. 338 del 1989, convertito, con modificazioni dalla legge n. 389 del 1989, non può essere inferiore al 9,5 per cento dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno;

*c)* quarto anno: per quanto attiene il fondo pensioni lavoratori dipendenti si applica quanto disposto dalla lettera *b)*, mentre resta a carico del datore di lavoro il versamento delle altre assicurazioni;

*d)* quinto anno: è a carico del datore di lavoro e del lavoratore dipendente il 50 per cento della contribuzione relativa al fondo pensioni lavoratori dipendenti, mentre il restante 50 per cento viene accreditato come quanto disposto alla lettera *b)*. Per quanto attiene il versamento delle altre assicurazioni esse restano a carico del datore di lavoro.

5. I soggetti assunti a norma del presente articolo sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali connesse allo svolgimento dell'attività lavorativa alla retribuzione valevole ai fini contributivi e risarcitivi è pari alla retribuzione minima annua di riferimento ai fini della liquidazione delle rendite INAIL, secondo quanto previsto dall'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965. Il tasso di tariffa applicabile è quello relativo alla voce di tariffa «0611» delle varie gestioni.

6. Il trattamento economico previsto dal comma 3 è considerato reddito di lavoro dipendente ma non rileva per l'anno d'imposta in cui il lavoratore è assunto ai fini del reddito utile per essere considerati fiscalmente a carico di cui al comma 2 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai datori di lavoro che:

*a)* nei trentasei mesi precedenti hanno licenziato per giustificato motivo oggettivo soggetti che nel periodo considerata avevano un'età superiore ai trenta anni;

*b)* negli anni precedenti hanno licenziato per giustificato motivo oggettivo lavoratori sui quali il datore di lavoro ha fruito del beneficio di cui al presente articolo;

8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì con riferimento alle assunzioni di quei lavoratori che siano stati licenziati, nei dodici mesi precedenti, da parte di un'impresa dello stesso o diverso settore di attività che, fino ai dodici mesi precedenti il momento del licenziamento, presenta

assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

9. Si decade dall'applicazione disposizioni di cui al presente articolo all'atto del licenziamento per giustificato motivo oggettivo di soggetti che hanno più di trenta anni.

10. Al fine di adempiere l'obbligo di formazione di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, i lavoratori per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui al presente articolo frequentano obbligatoriamente i corsi sulla sicurezza sul lavoro organizzati dall'INAIL anche in modalità *e-learning*, fermo restando la libertà del datore di lavoro di scegliere altre modalità per adempiere alla formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 81, del 2008. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al presente comma, l'INAIL predispone, entro sei mesi, in ogni sede territoriale appositi spazi destinati alla formazione ovvero i corsi in modalità *e-learning*.

11. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle-maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui articolo 88-*bis*».

*Conseguentemente:*

a) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

**«Art. 88-*bis*.**

*(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 911, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".



3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare".

b) all'articolo 6 comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018:-80.000.000;

2019:-150.000.000;

2020:-150.000.000.

## 17.0.2 (testo 2)

PUGLIA, PAGLINI

### Respinto

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 17-bis.**

*(Contributi per familiari coadiuvanti di artigiani e coadiutori di esercenti attività commerciali)*

1. All'articolo 1 della legge 2 agosto 1990 n. 233, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Nel caso di ditte individuali rientranti nella definizione di microimprese ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione

ne Europea il cui titolare possiede un valore ISEE non superiore ad euro 22.500.000, per i soggetti coadiuvanti ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 luglio 1959, n. 463, o coadiutori, ai sensi dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1966, n. 613, qualora tali soggetti siano coniugi o figli del titolare dell'impresa artigiana o commerciale e con esso residenti, il versamento del contributo di cui ai commi 1 e 2 è facoltativo.

*2-ter.* Nel caso di scelta di versamenti facoltativi di cui al comma precedente, da effettuarsi entro il 28 febbraio di ciascun anno a valere anche per i successivi, non si applica il livello minimo imponibile di cui al successivo comma 3, né la rideterminazione annua di cui al comma 7, dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415. La quota di pensione corrispondente agli eventuali versamenti di cui al precedente periodo è calcolata secondo il sistema contributivo.

*2-quater.* Ai soggetti che hanno scelto i versamenti facoltativi non spetta l'indennità di maternità, di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, se nell'anno non abbiano versato contributi almeno pari a quelli dovuti dai soggetti di cui al comma 1, ovvero comma 2 se in possesso dei relativi requisiti.

*2-quinquies.* Per i soggetti di cui al comma *2-bis*, nel caso di versamento dei contributi senza aver effettuato la scelta del versamento facoltativo, a richiesta, i contributi possono essere versati con cadenza mensile.

*2-sexies.* Per i soggetti di cui al comma 1, 2 e *2-bis* è data facoltà di versare somme presso la forma pensionistica complementare di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, *2-septies.* Il valore ISEE di cui al comma 1 è rivalutato in misura pari all'aumento percentuale applicato ai trattamenti pensionistici".

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, quantificato in 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo *88-bis*».

*Conseguentemente,*

*dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

**«Art. 88-bis.**

*(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

i commi 67 e 68 sono abrogati;

al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017. »

*b) all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 80.000.000;

2019: - 150.000.000;

2020: - 150.000.000.

### **17.0.3 (testo 2)**

CATALFO, PUGLIA, CIOFFI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

**«Art. 17-*bis*.**

*(Equo compenso)*

1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate a tutelare l'equità del compenso dei professionisti, siano essi iscritti ad un ordine o collegio professionale ovvero svolgano una delle professioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e a garantire certezza del diritto nei loro rapporti con il committente quando esso è una pubblica amministrazione.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai professionisti di cui al comma 1 nel caso in cui, pur non essendo il committente una pubblica amministrazione, l'opera professionale sia espletata nell'ambito dell'affidamento di un contratto pubblico.

3. Ai fini del presente articolo, per compenso equo si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale.

4. Nei rapporti di cui ai commi 1 e 2 è nulla ogni clausola o patto che determina un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente della prestazione, prevedendo un compenso non equo.

5. Si presume manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo un compenso di ammontare inferiore ai minimi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o collegi e dei professionisti che svolgono una delle professioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, definiti con le modalità di cui ai seguenti commi.

6. Ai fini della determinazione dei parametri di cui al comma 5, è istituito all'interno del Tavolo tecnico di cui all'articolo 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81, un comitato permanente composto dai rappresentanti dei soggetti previsti al comma 1 del medesimo articolo nonché dai rappresentanti degli enti e dei ministeri individuati dal decreto di cui al comma 4 del presente articolo, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, degli ordini e dei collegi professionali e delle associazioni e delle forme aggregative presenti nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4.

7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le norme di funzionamento del comitato permanente, prevedendo in particolare:

a) i soggetti che devono essere rappresentati nel comitato permanente e il numero dei rappresentanti di ciascun soggetto;

b) l'istituzione, nell'ambito del comitato permanente, di:

1) una commissione per la definizione dei parametri delle prestazioni riguardanti attività riservate, composta dai rappresentati degli ordini e dei collegi professionali e delle pubbliche amministrazioni;

2) una commissione per la definizione dei parametri delle prestazioni libere, composta dai rappresentanti delle associazioni e delle forme aggregative presenti nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e delle pubbliche amministrazioni;

3) una commissione per la definizione dei parametri delle prestazioni libere anche tipiche dei professionisti iscritti ad un ordine o ad un collegio professionale, composta dai rappresentanti degli ordini e dei collegi professionali, dai rappresentanti delle associazioni e delle forme aggregative presenti nell'elenco ai cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e delle pubbliche amministrazioni.

8. Le delibere che definiscono i parametri di cui al comma 2 sono adottate dal comitato permanente entro sei mesi dal suo insediamento.

9. Il comitato provvede ogni due anni alla revisione ed all'aggiornamento dei parametri di cui al comma 2.

10. Ai componenti del comitato permanente non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento, comunque denominato.

11. La nullità della clausola o del patto di cui al comma 4 opera a vantaggio del professionista che esercita la relativa azione, ferma restando la validità del contratto nelle altre sue parti.

12. Il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale decorre dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista.

13. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 88-*bis*».

*Conseguentemente:*

a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

**«Art. 88-*bis*.**

*(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole:

"sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze» apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 80.000.000:

2019: - 150.000.000;

2020: - 150.000.000.

#### **17.0.4**

PUGLIA, PAGLINI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 17-bis.**

*(Caregiver)*

1. A coloro che in ambito domestico si prendono cura volontariamente e gratuitamente di un familiare o di un affine entro il secondo grado ovvero di uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 maggio 1983,

n. 184, che risulti convivente e che, a causa di malattia, infermità o disabilità, è riconosciuto invalido civile al 100 per cento e che necessita di assistenza globale e continua ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per almeno 54 ore settimanali, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni, è riconosciuta, qualora ne faccia richiesta, la qualifica di *caregiver* familiare.

2. La qualifica di *caregiver* familiare di cui al comma 1 non può essere riconosciuta a più di un familiare per l'assistenza alla stessa persona.

3. Il riconoscimento della qualifica di *caregiver* familiare preclude a tutti gli altri familiari lavoratori, fatta eccezione per i genitori, la facoltà di godere delle disposizioni di cui all'articolo 33 della legge n. 104 del 1992, in relazione allo stesso soggetto assistito.

4. Agli iscritti alla gestione speciale INPS artigiani e commercianti cui sia riconosciuta la qualifica di *caregiver* familiare di cui al comma 1 è riconosciuto l'esonero dei contributi dovuti annualmente all'INPS e la copertura di contributi figurativi, equiparati a quelli da lavoro domestico, a carico dello Stato per il periodo di lavoro di assistenza e cura effettivamente svolto in costanza di convivenza, a decorrere dal momento del riconoscimento di *handicap* grave del familiare assistito.

5. Ai fini del riconoscimento del beneficio di cui al comma 4, l'iscritto alla gestione speciale INPS artigiani e commercianti presenta, entro il 31 gennaio di ciascun anno, apposita domanda all'INPS, corredata dalla seguente documentazione:

a) certificato di stato di famiglia storico anagrafico da cui risulti il periodo di convivenza tra iscritto alla gestione artigiani e commercianti e familiare assistito;

b) copia del verbale di riconoscimento al familiare assistito dell'invalidità al 100 per cento;

c) copia del verbale di riconoscimento dello stato di gravità all'assistito ai sensi del articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992;

d) documentazione che attesti la cittadinanza italiana dell'iscritto alla gestione artigiani e commercianti del familiare assistito.

6. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 90 giorni dell'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

7. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 88-*bis*».

*Conseguentemente:*

a) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

«Art. 88-*bis*.

*(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018:-80.000.000:

2019:-150.000.000;



2020:-150.000.000.

### 17.0.5

CASTALDI, GIROTTO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

#### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 17-bis.**

*(Azioni di sostegno per la promozione dell'occupazione nel settore della green economy e della ricerca nel campo delle smart cities)*

1. Ai fini della promozione dell'occupazione nel settore della *green economy* e della ricerca tecnologica nel settore delle *smart cities*, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono concessi finanziamenti a tasso agevolato a soggetti privati che operano nei seguenti settori:

a) protezione del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico e sismico;

b) incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile, industriale e terziario, compresi gli interventi di *social housing*;

c) processi di produzione o valorizzazione di prodotti, processi produttivi od organizzativi o servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita;

d) pianificazione di interventi nell'ambito della gestione energetica, attraverso lo sviluppo di soluzioni *hardware software* che aiutino ad ottimizzare i consumi, e della domotica;

e) sviluppo di soluzioni per la gestione del ciclo dei rifiuti, con particolare riferimento ai modelli di raccolta, trattamento e recupero, e per la gestione idrica, attraverso la progettazione di strumenti che garantiscono un monitoraggio più attento della rete;

f) progettazione di nuovi sistemi di mobilità ecologici e sostenibili, anche attraverso la definizione di processi che possano ottimizzare la logistica dell'ultimo miglio e le attività di trasporto proprie delle compagnie private in aree urbane, tenendo in considerazione il traffico generato, la congestione, l'inquinamento e il dispendio energetico.

2. Per accedere ai finanziamenti di cui al comma 1, i progetti di investimento presentati dalle imprese ricadenti nei settori di cui al comma 1 devono prevedere occupazione aggiuntiva a tempo indeterminato di giovani con

età non superiore a 35 anni alla data di assunzione. Nel caso di assunzioni superiori a tre unità, almeno un terzo dei posti è riservato a giovani laureati con età non superiore a 28 anni. Per singola impresa richiedente, le nuove assunzioni devono essere aggiuntive rispetto alla media totale degli ultimi 12 mesi. I finanziamenti di cui al presente articolo sono erogabili ai progetti di investimento sino a concorrenza della disponibilità.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di presentazione delle domande e le modalità di erogazione dei finanziamenti, prevedendo procedure semplificate e informatizzate di accesso al beneficio.

4. I finanziamenti a tasso agevolato, concessi nei settori di cui al comma 1, hanno durata non superiore a settantadue mesi.

5. Al fine dell'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa del Ministero dello sviluppo economico, nel limite massimo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2018, 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».*

### **17.0.6 (testo 2)**

BERTUZZI, ALBANO, CANTINI, FASIOLO, PIGNEDOLI, SAGGESE, RUTA, PANIZZA

#### **Accolto**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 47-bis.**

*(Affiancamento in agricoltura)*

1. Al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura e agevolare il passaggio generazionale nella gestione dell'attività d'impresa, per il triennio 2018-2020, i giovani di età compresa tra i diciotto e i quarant'anni, anche organizzati in forma associata, che non siano titolari del diritto di proprietà o di diritti reali di godimento su terreni agricoli e che stipulano con imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 c.c. o coltivatori diretti, di età superiore a sessantacinque anni o pensionati, un contratto di affiancamento ai sensi del presente comma, hanno accesso prioritario alle agevolazioni previste dal Capo III del Titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni. Il contratto di affiancamento,

da allegare al piano aziendale presentato ad ISMEA che può prevedere un regime di miglioramenti fondiari anche in deroga alla legislazione vigente, impegna da un lato l'imprenditore agricolo o il coltivatore diretto a trasferire al giovane affiancato le proprie competenze nell'ambito delle attività di cui all'articolo 2135 c.c.; dall'altro il giovane imprenditore agricolo a contribuire direttamente alla gestione, anche manuale, dell'impresa, d'intesa con il titolare, e ad apportare le innovazioni tecniche e gestionali necessarie alla crescita d'impresa. L'affiancamento non può avere durata superiore ai tre anni e comporta in ogni caso la ripartizione degli utili di impresa tra giovane e imprenditore agricolo, in percentuali comprese tra il 30 ed il 50 per cento a favore del giovane imprenditore. Il contratto può stabilire il subentro del giovane imprenditore agricolo nella gestione dell'azienda, ed in ogni caso prevede le forme di compensazione del giovane imprenditore in caso di conclusione anticipata del contratto. Al giovane imprenditore è garantito in caso di vendita, per i sei mesi successivi alla conclusione del contratto, un diritto di prelazione con le modalità di cui all'articolo 8 della legge n. 590 del 1965.

2. Nel periodo di affiancamento il giovane imprenditore è equiparato all'imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99».

### **17.0.7 (testo 3)**

BERTUZZI, ALBANO, CANTINI, FASIOLO, PIGNEDOLI, SAGGESE, RUTA, COLLINA, VICARI, VERDUCCI

#### **Accolto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 17-bis.**

*(Sostegno al reddito in favore dei lavoratori del settore della pesca)*

1. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n.250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio è riconosciuta per ciascun lavoratore, per l'anno 2018 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro, un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari 30 euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro, delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui alla presente disposizione. Ai relativi oneri, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente

riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014; n.190, come rifinanziato dall'articolo 92 della presente legge.

2. Al fine di sostenere il settore, la dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, di cui all'articolo 2, comma 5-*decies* del decreto legge 29 dicembre 2010, n.225, convertito in legge 26 febbraio 2011, n.10, adottato con decreto 28 dicembre 2016 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, è integrata di 12 milioni di euro. Ai relativi oneri, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 92 della presente legge».

### 17.0.8

DONNO

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**«Art. 17-bis.**

*(Microcredito per le imprese agricole e della pesca)*

1. Le imprese operanti nel settore dell'agricoltura e della pesca possono accedere a forme di microcredito di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come disciplinato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176».

### 17.0.9 (testo 2)

TOMASELLI, ALBANO, BERTUZZI, CANTINI, FASIOLO, PIGNEDOLI, SAGGESE, PADUA, STEFANO, URAS

#### Accolto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 17-bis.**

*(Misure in favore dei territori danneggiati dal batterio Xylella fastidiosa)*

1 Al fine di realizzare un programma di rigenerazione dell'agricoltura nei territori colpiti dal batterio *Xylella fastidiosa*, anche attraverso il recupero di culture storiche di qualità, sono stanziati 2 milioni di euro per l'anno 2019

e 2 milioni di euro per l'anno 2020 da destinare al finanziamento di contratti di distretto per i territori danneggiati dal batterio.

2. Al fine di favorire la ripresa economica delle imprese agricole dei territori colpiti da *Xytella fastidiosa*, il Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 è rifinanziato, per un importo pari ad 1 milione di euro per ciascuna delle annualità 2018 e 2019, da destinare al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 102 del 2004, in favore delle imprese agricole danneggiate, dal batterio *Xylella fastidiosa* negli anni 2016 e 2017, a tal fine, la Regione Puglia, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, può deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi, entro il termine perentorio del 31 marzo 2018.

3. All'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:

"1-bis. Al fine di superare l'emergenza derivata dal batterio *Xylella fastidiosa*, il Fondo di cui al comma 1, è esteso al settore olivicolo nelle aree colpite dal batterio *Xylella fastidiosa*.

1-ter. Conseguentemente, il Fondo è incrementato di 1 milione di euro, per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, da destinare al reimpianto con piante tolleranti o resistenti a *Xylella fastidiosa* nella zona infetta sottoposta a misure di contenimento per *Xylella fastidiosa*, di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2015/789, ad eccezione dell'area di 20 km adiacente alla zona cuscinetto"».

*Conseguentemente, la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Misure per la competitività delle filiere agricole strategiche e per il rilancio del settore olivicolo nelle aree colpite da Xylella fastidiosa».*

*Conseguentemente, alla Tabella 12, missione «1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», programma «1.3 - Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6)», azione «Competitività delle filiere agroalimentari, sviluppo delle imprese e della cooperazione per la valorizzazione del sistema agroalimentare italiano», voce «Cap. 7810 SOMME DA RIPARTIRE PER ASSICURARE LA CONTINUITÀ DEGLI INTERVENTI PUBBLICI NEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE (22.2.1) (4.2.1 60 per cento 4.8.2 40 per cento)» apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018:-2.000.000.

*Conseguentemente, alla Tabella 12, missione «1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», programma «1.1 - Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2)», azione «Tutela settore agricolo a seguito di avversità climatiche, salvaguardia della biodiversità e del patrimonio ge-*

netico vegetale, servizio fitosanitario e contrasto epizoozie», voce «cap. 7439  
- FONDO DI SOLIDARIETÀ NAZIONALE INCENTIVI ASSICURATIVI  
(23.1.1) (4.2.1)» *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019:-4.000.000;

2020:-3.000.000.

---

**Art. 18****18.1**

GASPARRI, RIZZOTTI

**Dichiarato inammissibile**

*All'articolo 18, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 12 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le detrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché, quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 7.002,12 euro, al lordo degli oneri deducibili, adeguato ogni anno, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'indice aggiornato di povertà relativa, calcolato annualmente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)".».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018:-80.000.000;

2019:-120.000.000;

2020:-120.000.000.

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, le parole: «250 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «30 milioni di euro» e le parole: «330 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni di euro».*

---

**18.2**

CATALFO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

**Respinto**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2. Le detrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti organismi internazionali rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 7002,12 euro, al lordo degli oneri deducibili, adeguato ogni anno, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'indice aggiornato di povertà relativa, calcolato annualmente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).".».

*Conseguentemente:*

a) *sostituite la rubrica, con la seguente:* «Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;

b) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

**«Art. 88-bis.**

*(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".



3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

c) all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018:-80.000.000;

2019:-150.000.000;

2020:-150.000.000.

### 18.3

GASPARRI, RIZZOTTI

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1 del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 gennaio 2008, dopo il comma 2 inserire il seguente comma:

"2-bis. La quota di credito che non ha trovato capienza nel periodo d'imposta corrispondente è erogato all'avente diritto dall'Istituto nazionale per la previdenza sodale entro 90 giorni dall'insorgere del credito stesso"».

**18.4**

GASPARRI, RIZZOTTI

**Dichiarato inammissibile**

*Sostituire la Rubrica con la seguente: «Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi di cui al DPR n. 917/1986».*

**18.0.1**

CATALFO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

1. All'articolo 12, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire la parola: "950", con "1050", e la parola: "1220", con "1350".

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo quantificato in 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 88-bis».

*Conseguentemente:*

*a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

**«Art. 88-bis.**

*(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)*

1. All'articolo 1 della legge-28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

*a) i commi 67 e 68 sono abrogati;*

*b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68", sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".*

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare", sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare", sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94 alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018:-80.000.000;

2019:-150.000.000;

2020:-150.000.000.

## 18.0.2

GASPARRI, RIZZOTTI

### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo 18, inserire il seguente articolo:*

#### **«18-bis.**

1. All'articolo 12, comma 1, lettera c) del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire la parola "950", con "1050" e la parola "1220" con "1350"».

*Conseguentemente,*

*alla Tabella A, ridurre tutti gli importi, fatta eccezione per la rubrica del Ministero degli affari esteri, del 90%.*

*Sopprimere l'articolo 92.*

*Alla sezione II, sono ridotti del 30% tutti i rifinanziamenti di parte corrente operati ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera b) della legge n. 196 del 2009.*

*Il fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307 è ridotto di 370 milioni di euro annui per il triennio dal 2018 al 2020.*

### **18.0.3**

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 18, inserire il seguente articolo:*

#### **«Art. 18-bis.**

*(Limite di reddito per familiare a carico)*

1. All'articolo 12 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 2 è sostituito dal seguente comma:

"2. Le detrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 7.002,12 euro, al lordo degli oneri deducibili, adeguato ogni anno, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, all'indice aggiornato di povertà relativa, calcolato annualmente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)".

*Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del «Ministero dell'Economia e delle Finanze», Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33.1) apportare le seguenti variazioni:*

2018

-CP:-500.000.000;

-CS:-500.000.000;

2019

-CP:-500.000.000;

-CS:-500.000.000;

2020

-CP:-500.000.000;

-CS:-500.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del «Ministero dell'Economia e delle Finanze», Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.2 fondi di riserva e speciali (33.2) apportare le seguenti variazioni:*

2018

-CP:-500.000.000;

-CS:-500.000.000;

2019

-CP:-500.000.000;

-CS:-500.000.000;

2020

-CP:-500.000.000;

-CS:-500.000.000.

#### **18.0.4**

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 18, inserire il seguente articolo:*

#### **«Art. 18-bis.**

*(reddito per familiare a carico)*

1. All'articolo 12, comma 1, lettera *c*) del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire la parola: "950", con "1050" e la parola: "1220" con "1350"».

*Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del «Ministero dell'Economia e delle Finanze», Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33.1) apportare le seguenti variazioni:*

2018

-CP:-500.000.000;

-CS:-500.000.000;

2019

-CP:-500.000.000;

-CS:-500.000.000;

2020

-CP:-500.000.000;

-CS:-500.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del «Ministero dell'Economia e delle Finanze», Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.2 fondi di riserva e speciali (33.2) apportare le seguenti variazioni:*

2018

-CP:-500.000.000;

-CS:-500.000.000;

2019

-CP:-500.000.000;

-CS:-500.000.000;

2020

-CP:-500.000.000;

-CS:-500.000.000.

## 18.0.5

DI BIAGIO

### Dichiarato inammissibile

*Sostituire l'articolo 18, con il seguente:*

«Art. 18. - (Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi di cui al DPR n. 917/1986) - 1. Nel comma 1-bis dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "24.000 euro", ovunque ricorrono sono sostituite dalle seguenti: "24.600 euro", e le parole "26.000" euro, ovunque ricorrono sono sostituite dalle seguenti: "26.600 euro".

2. All'articolo 12, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le

parole: "2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili", sono sostituite dalle seguenti parole: "7.002,12 euro al lordo degli oneri deducibili, adeguato ogni anno, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, all'indice aggiornato di povertà relativa, calcolato annualmente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)". All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

#### **18.0.6 (testo 2)**

BIANCO, PADUA, DE BIASI, MATURANI, MANASSERO, MATTESINI, SILVESTRO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 18-bis.**

*(Retribuzione individuale di anzianità (RIA))*

1. Le risorse della retribuzione individuale di anzianità del personale del Servizio Sanitario Nazionale cessate dal servizio, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, incrementano i corrispettivi fondi individuati nelle aree contrattuali per la contrattazione decentrata integrativa e non rilevano ai fini dell'applicazione del comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. I contratti collettivi nazionali disciplinano le modalità di attribuzione agli specifici fondi contrattuali favorendo la tendenziale perequazione tra gli enti del Servizio sanitario nazionale della stessa regione o provincia autonoma".

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018: - 45.000.000;

2019: - 45.000.000;

2020: - 45.000.000.

**18.0.7**

COMAROLI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

*(Retribuzione individuale anzianità)*

1. Le risorse della retribuzione individuale d'anzianità del personale cessato con decorrenza 1° gennaio 2017 implementano i fondi per la contrattazione decentrata integrativa e non rilevano ai fini dell'applicazione del comma 2 dell'articolo 23.

2. Per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, il contratto collettivo nazionale può disciplinare le modalità di attribuzione favorendo la tendenziale perequazione tra le diverse aziende della stessa Regione».

**18.0.8**

COMAROLI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

*(Personale provinciale trasferito)*

1. Le Regioni e gli enti strumentali regionali procederanno, in considerazione di quanto previsto dall'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 75/2017, all'incremento, secondo i tempi e le modalità stabiliti dal CCNL, delle risorse che alimentano i fondi destinati alla contrattazione integrativa per il riequilibrio dei trattamenti economici accessori del personale ad esse trasferiti ai sensi della legge n. 56 del 2014, al netto del personale ricollocato con l'utilizzo delle risorse legate al *turn-over*. Alle regioni è attribuito, per le finalità di cui sopra, un contributo pari a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».



**18.0.9**

COMAROLI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

*(Personale provinciale trasferito)*

1. Per il riequilibrio del salario accessorio del personale, anche di qualifica dirigenziale, inquadrato nei ruoli regionali e proveniente dalle province ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, le regioni, fermo restando l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1 commi 466 e seguenti della legge 11 dicembre 2016, n. 232, possono utilizzare le risorse di cui all'articolo 1 comma 456 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e le risorse di cui all'articolo 1, comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

**18.0.10**

MARINELLO, VICECONTE

**Respinto**

*Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

*(Misure di sostegno al reddito nei confronti dei giovani professionisti)*

1. Gli Enti di previdenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, singolarmente oppure in forma associata, attraverso le modalità di cui al comma 3 articolo 10-bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, destinano le somme del riversamento previsto dal comma 417 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 per le ulteriori azioni a sostegno all'avvio e all'esercizio della libera professione.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 12 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

**18.0.11**

COMAROLI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 18, è aggiunto il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

*(personale dipendente)*

1. L'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31.05.2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che non rientrano negli incarichi tutti i contratti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, e le collaborazioni coordinate e continuative, ivi compresi quelli di cui all'articolo 90 del decreto legislativo n. 267 del 2000».

**18.0.12**

COMAROLI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

*(Disposizioni per il personale per le funzioni di difesa fitosanitaria obbligatoria e di tutela idrogeologica)*

1. A decorrere dal 2018 le regioni e le province autonome e gli enti strumentali ad esse collegati possono, fermo restando l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1 commi 466 e seguenti della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e il rispetto del limite di spesa del personale di cui all'articolo 1 comma 557-*quater* della legge 27 dicembre 2006, n. 296, superare il limite di spesa, previsto dall'articolo 9 comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, limitatamente alle assunzioni indispensabili a garantire l'esercizio delle funzioni di difesa fitosanitaria obbligatoria e di tutela idrogeologica».

**18.0.13**

COMAROLI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

*(Facoltà assunzionali Agenzie per l'Ambiente)*

1. Nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle dotazioni organiche, al fine di garantire l'efficace svolgimento delle funzioni di monitoraggio e controllo ambientale, in relazione a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132 e nelle more dell'adozione del DPCM previsto dall'articolo 9, comma 3, della medesima legge, le Agenzie regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente (ARPA/APPA) sono autorizzate, per il triennio 2017/2019, in deroga alla normativa vigente in materia di capacità assunzionali, a procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per il contingente necessario ad assicurare le suddette attività. A tal fine, nell'ambito del piano triennale delle assunzioni, determinano annualmente i fabbisogni di personale e i piani occupazionali da sottoporre all'approvazione delle Regioni di riferimento. L'entità delle risorse del piano annuale costituisce il corrispondente vincolo assunzionale. Per il medesimo triennio non si applicano, altresì, le norme limitative delle assunzioni di personale con forme contrattuali flessibili di cui al comma 28, articolo 9 del decreto-legge 31/05/2010, n. 78, per un contingente necessario ad assicurare le attività di monitoraggio e controllo ambientale previste dalla normativa di settore e da appositi progetti di potenziamento».

## Art. 19

### 19.1

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

#### Respinto

*Al comma 1 sopprimere le parole: «con organico superiore a 100 unità lavorative e rilevanza economica strategica anche a livello regionale» e sostituire le parole: «100 milioni», con le seguenti: «500 milioni».*

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «pari a 100 milioni», con le seguenti: «pari a 500 milioni».*

*Conseguentemente, all'articolo 88, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

«8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 28 per cento"».

### 19.2 (testo 2)

AZZOLLINI, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI, D'ALI', MILO, VICARI

#### Accolto

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 346, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni, al penultimo periodo aggiungere il seguente: "A decorrere dall'anno 2018, e nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui a ciascuno dei soggetti di cui al presente comma è altresì riconosciuta la medesima indennità giornaliera onnicomprensiva fino ad un importo massimo di 30 euro nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, per un periodo non superiore complessivamente a quaranta giorni in corso d'anno. All'onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica"».

*Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «di 325 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».*

### 19.3

CATALFO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

#### Respinto

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, dopo le parole: «politiche attive», aggiungere le seguenti: «e di formazione mirata dei lavoratori»;*

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali assicura tramite le proprie strutture il controllo circa la corrispondenza tra le azioni di politiche attive e di formazione mirata dei lavoratori previste dai piani di cui al primo periodo del presente comma e l'effettivo svolgimento della formazione dei lavoratori».*

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018:-80.000.000;

2019:-150.000.000;

2020:-150.000.000.

### 19.4

STEFANI, TOSATO, DIVINA, COMAROLI

#### Respinto

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«3. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, articolo 20 comma 1, la lettera b) è abrogata».

*Conseguentemente, all'onere pari a 400 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante:*

a) *quanto a 155 milioni di euro per il 2018 e di 272 milioni di euro a decorrere dal 2019 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accan-*

*tonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 82 milioni di euro per l'anno 2018 e per 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dello sviluppo economico per 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, al Ministero della giustizia per 11 milioni di euro per l'anno 2018 e per 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'interno per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 4 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 10 milioni di euro per l'anno 2018 e per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 4 milioni di euro per l'anno 2018 e per 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero della salute per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;*

*b) quanto a 245 milioni per l'anno 2018 e 128 milioni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino alla fine, con le seguenti: «è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 202 milioni di euro a decorrere dal 2019».*

## **19.5**

STEFANI

### **Dichiarato inammissibile**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*«3. Al decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, articolo 20 comma 1, la lettera b) è abrogata».*

**19.6**

BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

**Respinto**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 42 del decreto legislativo 14 Settembre 2015, n. 148, è aggiunto il seguente:

"6. Le imprese beneficiarie dei trattamenti straordinari di integrazione salariale di cui al comma 3 che hanno registrato durante il periodo di utilizzo del trattamento stesso una variazione del proprio assetto industriale per acquisizioni o dismissione con la conseguenza di una modifica dell'originario piano di riorganizzazione, su domanda di una delle parti firmatarie dell'accordo, hanno diritto ad includere nei destinatari dei trattamenti straordinari di integrazione salariale i lavoratori delle unità produttive del gruppo coinvolte nel nuovo piano di riorganizzazione. A tale scopo il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2018"».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «240 milioni di euro per l'anno 2018».*

**19.0.1**

MALAN, GIBIINO, D'ALI'

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

**«Art. 19 bis.**

1. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Per le imprese dell'industria edile, ai fini del requisito di cui al comma 2, l'anzianità di effettivo lavoro del lavoratore si computa tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore è stato alle dipendenze del medesimo datore di lavoro"».

**19.0.2**

VICECONTE

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 148/15 aggiungere il seguente:

"3-bis. Per le imprese dell'industria edile, ai fini del requisito di cui al comma 2, l'anzianità di effettivo lavoro del lavoratore si computa tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore è stato alle dipendenze del medesimo datore di lavoro"».

**19.0.3**

MILO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

All'articolo 1, comma 3, del Decreto legislativo n. 148/15 aggiungere il seguente:

"3-bis. Per le imprese dell'industria edile, ai fini del requisito di cui al comma 2, l'anzianità di effettivo lavoro del lavoratore si computa tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore è stato alle dipendenze del medesimo datore di lavoro"».

**19.0.4 (testo 2)**

FAVERO

**Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 19-bis.**



1. All'articolo 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Per le imprese dell'industria edile, ai fini del requisito di cui al comma 2, l'anzianità di effettivo lavoro del lavoratore si computa tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore è stato alle dipendenze del medesimo datore di lavoro"».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui» con le seguenti: «di 200 milioni di euro per l'anno 2018 e di 280 milioni di euro annui».*

---

### 19.0.5

COMAROLI, DIVINA

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 148/15 aggiungere il seguente:

"3-bis. Per le imprese dell'industria edile, ai fini del requisito di cui al comma 2, l'anzianità di effettivo lavoro del lavoratore si computa tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore è stato alle dipendenze del medesimo datore di lavoro"».

---

### 19.0.6

MALAN, GIBIINO, D'ALI'

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

1. Al comma 4, dell'articolo 12, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono abrogate le parole: "m),"».

---

**19.0.7**

VICECONTE

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

Al comma 4, dell'articolo 12, del decreto legislativo n. 148/15, sono abrogate le parole: "m),"» .

---

**19.0.8**

MILO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

Al comma 4, dell'articolo 12, del decreto legislativo n. 148/15, sono abrogate le parole: "m),"» .

---

**19.0.9**

COMAROLI, DIVINA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

Al comma 4, dell'articolo 12, del Decreto legislativo n. 148/15 sono abrogate le parole: "m)"».

---

**19.0.10**

FAVERO

**Dichiarato inammissibile***Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 19-bis.**

1. All'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole: "lettere *m*), *n*), e *o*)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere *n*) e *o*)"».

---

**19.0.11**

MALAN, GIBIINO, D'ALI'

**Dichiarato inammissibile***Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:***«Art. 19-bis.**

1. All'articolo 13, comma 1, lettera *c*), del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole: "4,70 per cento" sono sostituite con: "4,00 per cento"».

---

**19.0.12**

VICECONTE

**Dichiarato inammissibile***Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 19-bis.**

All'articolo 13, comma 1, lettera *c*) del Decreto legislativo n. 148/15, sostituire le parole: "4,70 per cento" con "4,00 per cento"».

---

**19.0.13**

MILO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

All'articolo 13 del decreto legislativo n. 148/2015 al comma 1, lettera c), sostituire le parole: "4,70 per cento" con "4,00 per cento"».

---

**19.0.14**

FAVERO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

1. All'articolo 13, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole: "4,70 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "4;00 per cento"».

---

**19.0.15**

COMAROLI, DIVINA

**Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

All'articolo 13, comma 1, lettera c), sostituire le parole: "4,70 per cento" con "4,00 per cento"».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2018, di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 20 milioni di euro a decorrere dal 2020».*

---

**19.0.16**

STEFANO, TOSATO, DIVINA, COMAROLI

**Assorbito***Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 19-bis.**

Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:

**"Art. 24-bis.***(Accordo di ricollocazione)*

1. Nell'ambito dell'accordo sindacale che definisce l'utilizzo dell'ammortizzare sociale erogato a carico dei fondi di solidarietà bilaterali alternativi costituiti ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e smi è possibile prevedere il ricorso alla ricollocazione per i lavoratori a rischio di esubero. I lavoratori individuati in detto accordo, possono richiedere all'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione dello stesso, l'attribuzione anticipata dell'assegno di ricollocazione, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nei limiti e alle condizioni di cui al presente articolo. L'accordo può altresì prevedere che i centri per l'impiego o i soggetti privati accreditati ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto n. 150 del 2015 possano partecipare alle attività di mantenimento e sviluppo delle competenze, da realizzarsi con l'eventuale concorso dei fondi interprofessionali per la formazione continua, di cui all'articolo 118 della legge n. 388 del 2000. Il lavoratore che, accetta l'offerta di un contratto di lavoro con altro datore, che non presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore in essere, beneficia dell'esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, entro il limite massimo di 9 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede sono soggette al regime fiscale applicabile ai sensi della disciplina vigente. Al datore di lavoro che assume tali lavoratori è riconosciuto l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contribuzioni dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 4.030 euro su base annua, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. L'esonero è riconosciuto per una durata non superiore a: *a)* diciotto mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato; *b)* dodici mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento,

il predetto contratto venga trasformato in contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori sei mesi. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche"».

*Conseguentemente, all'onere pari a 400 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante:*

a) quanto a 155 milioni di euro per il 2018 e di 272 milioni di euro a decorrere dal 2019 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 82 milioni di euro per l'anno 2018 e per 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dello sviluppo economico per 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, al Ministero della giustizia per 11 milioni di euro per l'anno 2018 e per 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'interno per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 4 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 10 milioni di euro per l'anno 2018 e per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 4 milioni di euro per l'anno 2018 e per 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero della salute per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;

b) quanto a 245 milioni per l'anno 2018 e 128 milioni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino a fine con le seguenti: «è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 202 milioni di euro a decorrere dal 2019».*

**19.0.17**

STEFANI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art.19-bis.**

Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:

**"Art. 24-bis.**

*(Accordo di ricollocazione)*

1. Nell'ambito dell'accordo sindacale che definisce l'utilizzo dell'ammortizzare sociale erogato a carico dei fondi di solidarietà bilaterali alternativi costituiti ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e smi è possibile prevedere il ricorso alla ricollocazione per i lavoratori a rischio di esubero. I lavoratori individuati in detto accordo, possono richiedere all'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, (ANPAL), entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione dello stesso, l'attribuzione anticipata dell'assegno di ricollocazione, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nei limiti e alle condizioni di cui al presente articolo. L'accordo può altresì prevedere che i centri per l'impiego o i soggetti privati accreditati ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto n. 150 del 2015 possano partecipare alle attività di mantenimento e sviluppo delle competenze, da realizzarsi con l'eventuale concorso dei fondi interprofessionali per la formazione continua, di cui all'articolo 118 della legge n. 388 del 2000. Il lavoratore che, accetta l'offerta di un contratto di lavoro con altro datore, che non presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore in essere, beneficia dell'esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, entro il limite massimo di 9 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede sono soggette al regime fiscale applicabile ai sensi della disciplina vigente. Al datore di lavoro che assume tali lavoratori è riconosciuto l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 4.030 euro su base annua, annualmente rivalutata sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi

al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. L'esonero è riconosciuto per una durata non superiore a:

a) diciotto mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;

b) dodici mesi, in caso di assunzione con contratto a termine determinato. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato in contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori sei mesi. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche"».

### 19.0.18

STEFANI, TOSATO, DIVINA, COMAROLI

#### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art.19-bis.**

Al Testo Unico delle imposte sui Redditi di cui al DPR 22 dicembre 1986 n. 917 e smi sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 51, al comma 2, dopo la lettera *f-quater*), aggiungere la seguente:

*"f-quinquies)* le somme, i servizi, le prestazioni erogate ai dipendenti e ai familiari indicati all'articolo 12 da organismi bilaterali derivanti da contratti nazionali o territoriali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale";

b) all'articolo 51 al comma 3, all'ultimo periodo sostituire le parole: "lire 500.000" con le seguenti: "euro 500"».

*Conseguentemente, all'onere pari a 400 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante:*

a) *quanto a 155 milioni di euro per il 2018 e di 272 milioni di euro a decorrere dal 2019 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 82 milioni di euro per l'anno 2018 e per 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dello sviluppo economico per 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, al Ministero della giustizia per 11 milioni di euro per l'anno 2018 e per 15 milioni di euro a decorrere dall'anno*



2019, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'interno per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 4 milioni di euro per l'anno 2018, per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 10 milioni di euro per l'anno 2018 e per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 4 milioni di euro per l'anno 2018 e per 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero della salute per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;

b) quanto a 245 milioni per l'anno 2018 e 128 milioni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 202 milioni di euro a decorrere dal 2019».

### 19.0.19

STEFANI

#### Dichiarato inammissibile

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

#### «Art. 19-bis.

Al Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al DPR 22 dicembre 1986 n. 917 e smi sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 51, al comma 2, dopo la lettera *f-quater*), aggiungere la seguente:

"*f-quinquies*) le somme, i servizi, le prestazioni erogate ai dipendenti e ai familiari indicati all'articolo 12 da organismi bilaterali derivanti da contratti nazionali o territoriali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale";

b) all'articolo 51 al comma 3, all'ultimo periodo sostituire le parole: "lire 500.000" con le seguenti: "euro 500"».

**19.0.20**

AMORUSO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

*(Disposizioni di semplificazione per la installazione di impianti mobili temporanei in situazioni di emergenza, sicurezza o per esigenze stagionali)*

1. Gli impianti temporanei di telefonia mobile, cosiddetti "carrati", necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri eventi, destinati ad essere rimossi al cessare delle anzidette necessità e comunque entro e non oltre centoventi giorni dalla loro collocazione, possono essere installati previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale. L'impianto è attivabile qualora, entro trenta giorni dalla presentazione della relativa richiesta di attivazione all'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della Legge 22 febbraio 2001 n. 36, non sia stato comunicato dal medesimo un provvedimento di diniego.

Si applicano a tali impianti le disposizioni di cui al punto A16 dell'Allegato A al D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31.

2. L'installazione di carrati, la cui permanenza in esercizio non superi i 7 giorni, è soggetta ad autocertificazione di attivazione - da inviare con testualmente alla realizzazione dell'intervento, all'Ente Locale, agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, nonché ad ulteriori Enti di competenza, fermo restando il rispetto dei vigenti limiti di campo elettromagnetico. Tale disposizione si applica - in deroga - anche in presenza di vincoli imposti da normativa nazionale, locale e regolamentare».

**19.0.21**

LUMIA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

Al fine di perseguire le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico degli esiti dei contenziosi pendenti con riferimento al concorso per Dirigenti Scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, i soggetti che hanno superato la prova preselettiva del suddetto concorso o i soggetti che hanno svolto un corso di formazione di cui al D.M. 499/2015, purché abbiano un ricorso avverso alla procedura concorsuale e per il quale non siano stati destinatari alla data di entrata in vigore della presente legge di sentenze definitive in merito a contenzioso instaurato vengono ammessi direttamente al tirocinio formativo di cui al Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica di cui al Decreto 3 agosto 2017, n. 138 pubblicata nella G.U. serie generale n. 220 del 20/09/2017.

I soggetti di cui al presente articolo sono ammessi in deroga al contingente di cui al limite del numero dei posti disponibili ai sensi dell'articolo 4, comma 5 del citato regolamento delle procedure concorsuali».

## 19.0.22

SANTINI

### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 19-bis.

*(Integrazione dotazione finanziaria del programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019)*

1. La dotazione finanziaria del programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019 di cui all'articolo 2, comma 5-*decies* del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge 26 febbraio 2011, n. 10, adottato con decreto 28 dicembre 2016 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, è integrata di 6 milioni di euro sulla base delle necessità della nuova Programmazione, per ciascuna delle rimanenti annualità 2018 e 2019.

2. Conseguentemente il Ministro dell'Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare negli stati di previsione dei Ministeri interessati le pertinenti variazioni di bilancio».

**19.0.23**

RICCHIUTI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

1. A decorrere dall'anno 2018 è assegnato all'INPS della Regione Autonoma della Sardegna un contributo finanziario pari a 60 milioni di euro annui finalizzato all'erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga in favore dei lavoratori dell'industria sarda sia di area di crisi complessa, sia di area di crisi non complessa.

2. Ai fini di cui al comma 1 è consentita la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di mobilità in deroga anche per quei lavoratori che ne siano rimasti esclusi in quanto presentate successivamente al 31 dicembre 2016 al fine di favorire il riesame da parte dell'INPS della Regione Autonoma della Sardegna».

*Conseguentemente, all'articolo 92 sostituire la parola: «250» con la seguente: «190», nonché la parola: «330» con le seguenti: «270».*

**19.0.24**

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, ORELLANA, ZIN

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

*(Disposizioni urgenti in materia di pubblica sicurezza)*

All'articolo 43 comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, dopo le parole: "può essere riacquisita" inserire le seguenti: "ai soggetti di cui al comma 1, qualora sia intervenuta riabilitazione,"».

*Conseguentemente, alla Tariffa - Articolo 5, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, alla voce: «Ammontare delle tasse in euro», sostituire: "168,00", con la seguente: «180,00».*

**Art. 20****20.1**

CASTALDI, GIROTTI, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 24-bis», nel comma 2, sostituire la parola: «intensivo» con la seguente: «strutturato».*

---

**20.2**

CASTALDI, GIROTTI, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, capoverso «Art. 24-bis», nel comma 4, sopprimere la seguente parola: «sostanzialmente».*

---

**20.3**

SANTINI, TOMASELLI

**Respinto**

*Al comma 2, le parole: «entro il 20 ottobre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2017».*

*Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo pari a 13,5 milioni di euro per il 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione dello Stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017 e delle relative proiezioni triennali, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, occorrenti variazioni di bilancio.*

---

**20.4**

CATALFO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

**Respinto**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Ai fini del finanziamento dell'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il fondo di cui all'articolo 24, comma 1, lettera a) del medesimo decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, e 2021».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 26.*

---

**20.5**

AZZOLLINI, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI

**Respinto**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Il comma 15-bis dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dai seguenti:

"15-bis. Al fine di sostenere l'occupazione, il rinnovamento e l'aggiornamento professionale degli organici dell'impresa o dell'agenzia fornitrice di manodopera, l'Autorità di Sistema può destinare una quota, comunque non eccedente il 15 per cento delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci sbarcate ed imbarcate, al finanziamento della formazione, del ricollocazione del personale, ivi incluso il reimpiego del personale inidoneo totalmente o parzialmente allo svolgimento di operazioni e servizi portuali in altre mansioni, e delle misure di incentivazione al pensionamento dei lavoratori dell'impresa o dell'agenzia di cui al presente articolo.

15-ter. Al fine evitare grave pregiudizio dell'operatività del porto, le Autorità di Sistema portuale possono finanziare interventi finalizzati a ristabilire gli equilibri patrimoniali dell'impresa o dell'agenzia fornitrice di manodopera nell'ambito di piani di risanamento approvati dall'Autorità stessa, anche attraverso l'istituzione di addizionali una *tantum* sulle merci sbarcate ed imbarcate non eccedenti il 10 per cento delle aliquote vigenti e all'uopo autorizzate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti."».

---

**20.6**

QUAGLIARIELLO, FUCKSIA

**Respinto**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Il comma 15-bis dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dai seguenti:

"15-bis. Al fine di sostenere l'occupazione, il rinnovamento e l'aggiornamento professionale degli organici dell'impresa o dell'agenzia fornitrice di manodopera, l'Autorità di Sistema può destinare una quota, comunque non eccedente il 15 per cento delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci sbarcate ed imbarcate, al finanziamento della formazione, del ricollocamento del personale; ivi incluso il reimpiego del personale inidoneo totalmente o parzialmente allo svolgimento di operazioni e servizi portuali in altre mansioni, e delle misure di incentivazione al pensionamento dei lavoratori dell'impresa o dell'agenzia di cui al presente articolo.

15-ter. Al fine evitare grave pregiudizio dell'operatività del porto, le Autorità di Sistema-portuale possono finanziare interventi finalizzati a ristabilire gli equilibri patrimoniali dell'impresa o dell'agenzia fornitrice di manodopera nell'ambito di piani di risanamento approvati dall'Autorità stessa; anche attraverso l'istituzione di addizionali *una tantum* sulle merci sbarcate ed imbarcate non eccedenti il 10 per cento delle aliquote vigenti e all'uopo autorizzate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

**20.7**

AZZOLLINI, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI

**Assorbito**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Il comma 15-bis dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

"15-bis. Ai fini di sostenere l'occupazione, il rinnovamento e l'aggiornamento professionale degli organici dell'impresa o dell'agenzia fornitrice di manodopera, l'Autorità di Sistema può destinare una quota, comunque non eccedente il 15 per cento delle entrate proprie derivanti le tasse a carico delle merci sbarcate ed imbarcate, al finanziamento della formazione, del ricollocamento del personale, ivi incluso il reimpiego del personate inidoneo total-

mente o parzialmente allo svolgimento di operazioni e servizi portuali in altre mansioni".».

---

## 20.8

QUAGLIARIELLO, FUCXSIA

### Assorbito

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Il comma 15-bis dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

"15-bis. Al fine di sostenere l'occupazione, il rinnovamento e l'aggiornamento professionale degli organici dell'impresa o dell'agenzia fornitrice di manodopera, l'Autorità di Sistema può destinare una quota, comunque non eccedente il 15 per cento delle entrate proprie derivanti dalle tasse-a carico delle merci sbarcate ed imbarcate, al finanziamento della formazione, del ricollocamento del personale, ivi incluso il reimpiego del personale inidoneo totalmente o parzialmente allo svolgimento di operazioni e servizi portuali in altre mansioni".».

---

## 20.9

AZZOLLINI, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI

### Respinto

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Il comma 15-bis dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

"15-bis. Al fine di evitare grave pregiudizio dell'operatività del porto, le Autorità di Sistema portuale possono finanziare interventi finalizzati a ristabilire gli equilibri patrimoniali dell'impresa o dell'agenzia fornitrice di manodopera nell'ambito di piani di risanamento approvati dall'Autorità stessa, anche attraverso l'istituzione di addizionali *una tantum* sulle merci sbarcate ed imbarcate non eccedenti il 10 per cento delle aliquote vigenti e all'uopo autorizzate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".».

---



**20.10**

QUAGLIARIELLO, FUCKSIA

**Respinto**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Il comma 15-bis dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

"15-bis. Al fine evitare grave pregiudizio dell'operatività del porto, le Autorità di Sistema portuale possono finanziarie interventi finalizzati a ristabilire gli equilibri patrimoniali dell'impresa dell'agenzia fornitrice di manodopera nell'ambito di piani di risanamento approvati dall'Autorità stessa, anche attraverso l'istituzione di addizionali una tantum sulle merci sbarcate ed imbarcate non eccedenti il 10 per cento delle aliquote vigenti e all'uopo autorizzate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".».

**20.11**

BOCCARDI, MANDELLI, AZZOLLINI, CERONI

**Respinto**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al fine di garantire la sostenibilità occupazionale e limitare il più possibile il ricorso alla messa in mobilità dei lavoratori del settore, nelle more di quanto previsto dall'articolo 16-*quinquies* del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, è sostituito dal seguente:

"Nel caso di esercizio richiesto da una riunione di imprese, le condizioni di cui al comma 2, ad eccezione delle lettere *g*) e *m*), si intendono riferite alle singole imprese facenti parte della riunione di imprese. La condizione prevista alla lettera *g*) del comma 2 si intende riferita alla riunione di imprese. I soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi di cui all'articolo 2, comma 1 lettera *a*), si adeguano alle previsioni del presente comma entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dandone comunicazione al ministero competente. Il ministero effettua le verifiche entro sessanta giorni dalla comunicazione e, in caso di mancato adeguamento, dichiara la decadenza delle autorizzazioni".».

**20.12**

RUVOLO

**Respinto**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al fine di garantire la sostenibilità occupazionale e limitare il più possibile il ricorso alla messa in mobilità dei lavoratori del settore, nelle more di quanto previsto dall'articolo 16-*quinquies* del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, è sostituito dal seguente:

"Nel caso di esercizio richiesto da una riunione di imprese, le condizioni di cui al comma 2, ad eccezione delle lettere *g*) e *m*) si intendono riferite alle singole imprese facenti parte della riunione di imprese. La condizione prevista alla lettera *g*) del comma 2 si intende riferita alla riunione di imprese. I soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi di cui all'articolo 2, comma 1 lettera *a*), si adeguano alle previsioni del presente comma entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dandone comunicazione al ministero competente. Il ministero effettua le verifiche entro sessanta giorni dalla comunicazione e, in caso di mancato adeguamento, dichiara la decadenza delle autorizzazioni".».

**20.13**

DE POLI

**Respinto**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al fine di garantire lo sostenibilità occupazionale e limitare il più possibile il ricorso alla messa in mobilità dei lavoratori del settore, nelle more di quanto previsto dall'articolo 16-*quinquies* del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 è sostituito dal seguente: "Nel caso di esercizio richiesto da una riunione di imprese, le condizioni di cui al comma 2, ad eccezione delle lettere *g*) e *m*), si intendono riferite alle singole imprese facenti parte della riunione di imprese. La condizione prevista alla lettera *g*) del comma 2 si intende riferita alla riunione di imprese. I soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi di cui all'articolo 2, comma 1 lettera *a*), si adeguano alle previsioni del presente comma entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dandone comunicazione al ministero competente. Il ministero

effettua le verifiche entro sessanta giorni dalla comunicazione e, in caso di mancato adeguamento, dichiara la decadenza delle autorizzazioni"».

## 20.14

CATALFO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

### Dichiarato inammissibile

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. I dati relativi ai risultati dei censimenti di città al comma 1, affluiscono al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150».

## 20.0.1

ANITORI, VICECONTE, CONTE, RIZZOTTI, LIUZZI, BIANCONI

### Ritirato

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 20-bis.

*(Fondo a sostegno della tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo)*

1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo per il sostegno ai bambini e agli adolescenti impegnati in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo. La dotazione del Fondo pari a 5 milioni di euro annui per il triennio 2018-2020 è finalizzata all'adozione delle misure di cui al comma 2-bis dell'articolo 4 della legge 17 ottobre 1967, n. 977.

2. All'articolo 4 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

a) la presenza di un locale idoneo, posto a disposizione dei genitori o del tutore e atto a garantire il soddisfacimento delle principali esigenze fisiologiche del minore, con la presenza in loco di un pediatra e di un medico convenzionato per la medicina generale da consultare in caso di necessità;

b) l'accertamento della preventiva idoneità dell'ambiente di svolgimento dello spettacolo da parte di uno specialista in pediatria o puericoltura o neonatologia;

c) la mancata esposizione diretta del minore a fonti di luce viva o a radiazioni calorifere e all'accertamento che le condizioni di lavoro non comportino l'esposizione a sbalzi termici;

d) la mancata esposizione del minore a fonti di rumore particolarmente intense e che eccedano i 60 dBA;

e) la presenza di una psicologa infantile sul luogo di lavoro, al fine di garantire un supporto costante ai minori;

f) per i minori fino a 3 anni:

1) l'impegno lavorativo non può in alcun caso superare le due ore giornaliere e deve avvenire in presenza del genitore o del tutore ovvero di persona da questi espressamente delegata;

2) il minore non può essere sottoposto a truccatura;

g) per i minori da tre a sei anni:

1) l'impegno lavorativo non può in alcun caso superare le tre ore giornaliere e deve avvenire in presenza del genitore o del tutore ovvero di persona da questi espressamente delegata;

2) il minore non può essere sottoposto a truccatura;

h) per i minori da sei a undici anni:

1) la somma delle ore impiegate per la frequenza scolastica e di quelle lavorative non può essere superiore a cinque ore giornaliere e trenta ore settimanali;

2) per la truccatura non possono essere usate sostanze nocive o comunque note quali potenziali allergizzanti. La prestazione lavorativa deve avvenire in presenza del genitore o del tutore ovvero da persona da questi espressamente delegata;

i) per i minori da dodici a quindici anni:

1) la somma delle ore impiegate per la frequenza scolastica e di quelle lavorative non può essere superiore a sette ore giornaliere e trentacinque ore settimanali;

2) per la truccatura non possono essere usate sostanze nocive o comunque note quali potenziali allergizzanti. La prestazione lavorativa deve avvenire in presenza del genitore o del tutore ovvero da persona da questi espressamente delegata;

l) per i minori da quindici a diciotto anni:

1) la somma delle ore impiegate per la frequenza scolastica e di quelle lavorative non può essere superiore a otto ore giornaliere e quaranta ore settimanali;

2) per la truccatura non possono essere usate sostanze nocive o comunque note quali potenziali allergizzanti".

3. Alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 17, dopo le parole: "dall'articolo 15,", sono aggiunte le seguenti: "e nel rispetto di quanto previsto dal comma 2-bis dell'articolo 4,";

b) al comma primo dell'articolo 20 sono premesse le seguenti parole: "Salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2-bis,";

c) all'articolo 26:

1) al comma 1, dopo le parole: "articoli 4, comma 1" sono inserite le seguenti: "e comma 2-bis";

2) al comma 4, dopo le parole: "articolo 4, comma 2" sono inserite le seguenti: "e 2-bis".

4. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui per il triennio 2018-2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

## 20.0.2

CASSON, FORNARO, RICCHIUTI

### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 20-bis.**

*(Benefici previdenziali per i lavoratori di stabilimenti chimici)*

1. I benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono estesi anche ai lavoratori di stabilimenti chimici presenti sul territorio nazionale esposti al rischio chimico da cloro, nitro e ammine, ammine aromatiche, indipendentemente dagli anni di esposizione, a decorrere dal 2018. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dal 2018.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 1 con l'individuazione degli stabilimenti in cui si è esposti al rischio chimico e dei lavoratori interessati dall'assegnazione dei benefici, nell'ambito delle disponibilità autorizzate nel medesimo comma 1.

*Conseguentemente alla tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 10.000.000;

2019: - 10.000.000;

2020: - 10.000.000.

### **20.0.3**

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 20-bis.**

*(Misure finanziarie di contrasto alla delocalizzazione delle attività produttive)*

1. I commi 60 e 61 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono sostituiti dai seguenti:

"60. Per i contributi erogati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di contributi pubblici in conto capitale, qualora, entro tre anni dalla concessione degli stessi, delocalizzino la propria produzione dal sito incentivato ad uno Stato anche appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione o messa in mobilità del personale, decadono dal beneficio stesso e hanno l'obbligo di restituire i contributi in conto capitale ricevuti, dalle stesse imprese, con applicazione degli interessi legali, anche laddove la delocalizzazione avvenga tramite, cessione di ramo d'azienda o di attività produttive appaltati a terzi, con riduzione o messa in mobilità del personale dell'impresa.

61. Le imprese italiane ed estere di cui al comma 1 con almeno 1.000 dipendenti non possono delocalizzare la propria produzione dal sito incentivato ad uno Stato anche appartenente all'Unione europea con conseguente riduzione o messa in mobilità del personale prima di aver trovato un nuovo

acquirente che garantisca la continuità aziendale e produttiva, nonché il mantenimento dei livelli occupazionali dell'impresa stessa. Nel caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma, le imprese interessate devono restituire i contributi in conto capitale ricevuti negli ultimi cinque anni, con applicazione degli interessi legali, nonché corrispondere al soggetto erogatore del contributo il pagamento ai una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 2 per cento del fatturato conseguito negli ultimi cinque anni.

61-bis. I soggetti erogatori dei contributi, di cui ai commi 1 e 2 disciplinano le modalità e i tempi di restituzione dei contributi stessi.

61-ter. Le somme derivanti dall'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 61 affluiscono in un apposito fondo, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato a sostenere le imprese che assumono lavoratori posti in mobilità da imprese che hanno delocalizzato la propria produzione ad uno Stato anche appartenente all'Unione europea attraverso il riconoscimento di appositi incentivi fiscali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di funzionamento del fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

#### 20.0.4

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 20-bis.

*(Misure concernenti i contratti di solidarietà espansiva)*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 41 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148, sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Le percentuali dei contributi di cui al comma 1 sono incrementate di un 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2018 nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 1-ter e sulla base delle date di stipulazione dei contratti collettivi aziendali ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

1-ter. È istituito il Fondo di solidarietà per le riduzioni di orario presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). A decorrere dal 1° gennaio 2018, l'esecuzione del lavoro straordinario comporta, a carico delle imprese con più di quindici dipendenti, il versamento, a favore di tale Fondo di un

contributo pari al 5 per cento della retribuzione relativa alle ore di straordinario compiute. Per le imprese industriali tale misura è elevata al 10 per cento per le ore eccedenti le 44 ore e al 15 per cento, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati, per quelle eccedenti le 48 ore.

*1-quater.* Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi *1-bis* e *1-ter*.

*1-quinquies.* Il versamento di cui al comma *1-ter* non è dovuto nei casi in cui lo svolgimento di lavoro straordinario crei in capo al lavoratore, secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva, il diritto ad una corrispondente riduzione dell'orario normale di lavoro e tale riduzione venga effettivamente goduta. Il versamento non è altresì dovuto per specifiche attività individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in considerazione delle particolari caratteristiche di espletamento delle prestazioni lavorative».

## 20.0.5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 20-bis.

*(Indennizzo cessazione attività commerciale - Riapertura termini e sanatoria)*

1. L'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso nella misura e secondo le modalità ivi previste, anche ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2020. Per i soggetti che nel mese di compimento dell'età pensionabile sono anche in possesso del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia, il predetto indennizzo spetta fino alla prima decorrenza utile della pensione di vecchia medesima. Le domande di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 207 del 1996 possono essere presentate fino al 31 gennaio 2021. A decorrere dal 1° gennaio 2018, la lettera *a)* dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 è così sostituita: "*a)* almeno 63 anni di età";.

2. L'aliquota contributiva aggiuntiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contri-



buti e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'INPS, è prorogata, con le medesime modalità fino al 31 dicembre 2022.

3. All'articolo 19-*ter*, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n.2, come modificato dall'articolo 1, comma 490, della legge 27 dicembre 2013, n.147, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Le condizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *c*), del decreto legislativo 28 marzo 1996, n.207, si intendono soddisfatte anche per le domande di cancellazione presentate entro il 31 gennaio 2017"».

#### **20.0.6 (testo 3)**

RUTA

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 20-bis.**

1. Per l'anno 2018 le regioni, previo accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, possono disporre, anche in deroga alla legislazione vigente, la concessione del trattamento di mobilità in deroga fino ad un massimo di 12 mesi, senza soluzione di continuità, ai lavoratori del comparto bieticolo saccarifero.

2. L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, non può comportare oneri superiori a 1,2 milioni di euro per l'anno 2018».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018: - 1.200.000;

2019: - ;

2020: - .

#### **20.0.7 (testo2)**

PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, SPILABOTTE

#### **Accolto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 20-bis.**

Al fine di concorrere al finanziamento delle spese di implementazione dell'assegno di ricollocazione, escluse le spese di personale, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015, è trasferito in favore di ANPAL Servizi s.p.a., di cui all'articolo 1, comma 595, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, un importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018, e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulle risorse del Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 1, comma 215 della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

## 20.0.8

ICHINO, LEPRI, FAVERO, D'ADDA, ANGIONI, SANTINI, PUPPATO

### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 20-bis.

1. Il Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementato: di 40 milioni di euro per l'anno 2018; di 48,7 milioni di euro per l'anno 2019; di 40 milioni di euro per l'anno 2020; di 20 milioni di euro per l'anno 2021; di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 2 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito il Fondo per l'assistenza ai *caregivers*, ovvero persone impegnate nell'assistenza a parenti gravemente disabili con una dotazione iniziale di 47,6 milioni di euro per l'anno 2018, 48,7 milioni di euro per l'anno 2019, 50,9 milioni di euro per l'anno 2020, 49,8 milioni di euro per l'anno 2021, 49,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 15,3 milioni di euro per l'anno 2023».

*Conseguentemente: all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «di 162,4 milioni di euro per l'anno 2018, di 232,6 milioni di euro per l'anno 2019, di 239,1 milioni di euro per l'anno 2020, di 260,2 milioni di euro per l'anno 2021, di 275,3 milioni di euro per l'anno 2022, di 312,7 euro per l'anno 2023 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».*

## Art. 21

### 21.1 (testo 2)

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

#### Respinto

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Per le tesse finalità di cui al comma precedente nonché per le aree di crisi non complessa sono stanziati ulteriori 100 milioni di euro a carico del Fondo Sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29, novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che sono assegnati e ripartiti tra le regioni con la medesima procedura di cui all'articolo 44 comma 11-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «150 milioni di euro per l'anno 2018».*

### 21.2

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 1, la lettera *b*) è soppressa;

*b)* il comma 5 è soppresso».

**21.1000/1**

RUTA

**Decaduto**

*All'emendamento 21.1000, aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«2-bis. Per l'anno 2018 le regioni, previo accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, possono disporre la prosecuzione, senza soluzione di continuità e a prescindere dall'applicazione dei criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, n. 83473 del 1° agosto 2014, del trattamento di mobilità in deroga, per un massimo di 12 mesi, per i lavoratori del comparto bieticolo saccarifero che risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga e abbiano operato in un'area di crisi industriale non complessa.

2-ter. L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis non può comportare oneri superiori a 1,2 milioni di euro per l'anno 2018».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018:-1.200.000;

2019:-;

2020:-.

**21.1000/2**

RUTA

**Decaduto**

*All'emendamento 21.1000, aggiungere, in fine i seguenti commi:*

«2-bis. Per i lavoratori del comparto bieticolo saccarifero in mobilità in forza di precedente rapporto di lavoro con aziende ricadenti nel territorio di aree di crisi semplici, le Regioni possono disporre, previa intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno 2018, anche in deroga alla legislazione vigente, la concessione del trattamento di mobilità in deroga fino ad un massimo di 12 mesi, senza soluzione di continuità.

2-ter. L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis non può comportare oneri superiori a 1,2 milioni di euro per l'anno 2018».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018:-1.200.000;

2019:-;

2020:-.

### **21.1000/3**

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, EVA LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

#### **Decaduto**

*All'emendamento 21.1000, aggiungere, il seguente comma:*

«2-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è aggiunto il seguente:

"2. Sono altresì destinatari della NASp1 gli operai a tempo indeterminato dipendenti da cooperative inquadrare nel settore agricolo ai sensi dell'articolo 2 delle legge 15 giugno 1984, n. 240. L'aliquota contributiva per il finanziamento della prestazione è quella già in vigore per gli impiegati delle medesime cooperative. A tale aliquota continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Ai fini di quanto previsto dal presente titolo, sarà utile anche l'anzianità maturata in regime di disoccupazione 'agricola'».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino a fine con le seguenti: «è incrementato di 180 milioni per l'anno 2018 e di 260 milioni di euro a decorrere dal 2020».*

### **21.1000/4**

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

#### **Decaduto**

*All'emendamento 21.1000, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 1 nonché per le aree di crisi non complessa sono stanziati ulteriori 100 milioni di euro a carico del

Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che sono assegnati e ripartiti tra le regioni con la medesima procedura di cui all'articolo 44 comma 11-*bis* del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

**«Art. 88-bis.**

*(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* commi 67 e 68 sono abrogati;

*b)* al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" *sono sostituite con le seguenti*: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

*b)* all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

*c)* all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

**21.1000/5**

DI BIAGIO

**Decaduto**

*All'emendamento 21.1000, aggiungere in fine il seguente comma:*

«2-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 è aggiunto il seguente comma:

"2. Sono altresì destinatari della NASpI gli operai a tempo indeterminato dipendenti da cooperative inquadrati nel settore agricolo ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 giugno 1984 n. 240. L'aliquota contributiva per il finanziamento della prestazione è quella già in vigore per gli impiegati delle medesime cooperative. A tale aliquota continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 11 marzo 1988 n. 67. Ai fini di quanto previsto dal presente titolo, sarà Utile anche l'anzianità maturata in disoccupazione agricola"».

**21.1000**

IL GOVERNO

**Ritirato**

*All'art. 21, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

«2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, nei limiti delle risorse finanziarie non utilizzate, anche alla prosecuzione, senza soluzione di continuità, della nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASPI), nella misura pari all'ultimo importo percepito».

**21.0.1000/1**

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO

**Respinto**

*All'emendamento 21.1000, prima del comma 1, inserire il seguente:*

«01. In deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e al fine di prendere

in considerazione, oltre alle disposizioni di cui al presente articolo, anche i risultati della Commissione tecnica di cui al comma 9, l'adozione definitiva del decreto per gli aggiornamenti previsti dal 1° gennaio 2019 è rinviata al 30 settembre 2018.»;

*Conseguentemente, al comma 9, apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo le parole: «in relazione all'età anagrafica» aggiungere le seguenti: «, in base al genere»;*

b) *le parole: «entro il 30 settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2018.»;*

*e, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

*«5-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:*

*a) al comma 12-bis:*

1) *le parole: "con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali," sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche;*

2) *le parole: "La mancata emanazione del predetto decreto direttoriale comporta responsabilità erariale" sono soppresse;*

*b) al comma 12-ter, le parole: "e lo stesso aggiornamento non viene effettuato nel caso di diminuzione della predetta speranza di vita" sono soppresse;*

*c) dopo il comma 12-ter, sono aggiunti i seguenti:*

*"12-ter-bis. La Commissione tecnica di cui al comma 9 dell'articolo 21-bis della legge di bilancio per l'anno 2018, accerta, a decorrere dell'anno 2019, entro 31 dicembre di ogni anno le speranze di vita della popolazione suddivisa per professioni sulla base della classificazione delle professioni, redatta in conformità agli standard dell'Unione europea e internazionali.*

*12-ter-ter. Il dato relativo alla variazione delle speranze di vita, reso disponibile dal Governo con la relazione annuale di cui al comma 9 dell'articolo 21-bis della legge di bilancio per l'anno 2018, ai sensi dell'articolo 12, comma 12-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, oltre a riferirsi agli incrementi o ai decrementi delle speranze di vita relativi alla media della popolazione italiana, deve essere distinto per ogni attività professionale, al fine di tenere conto dell'impatto delle diseguaglianze socio-economiche sulle speranze di vita. Il dato deve essere distinto anche in base al genere. In sede di prima ap-*



plicazione i dati di cui ai commi 12-*ter-bis* e 12-*ter-ter* sono resi disponibili entro il 10 luglio 2018.

12-*ter-quater*. I criteri di adeguamento indicati ai commi 12-*bis* e 12-*ter* e nell'ambito del decreto ministeriale di cui al comma 12-*bis* sono differenziati per ogni attività professionale ed in base al genere sulla base dei dati Istat di cui ai commi 12-*ter-bis* e 12-*ter-ter*.»;

d) al comma 12-*quater*, le parole: «del decreto direttoriale» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto ministeriale».

e, dopo il comma 13, aggiungete i seguenti:

«13-*bis*. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 01 e 5-*bis*, quantificato in 2.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 13-*ter*.

13-*ter*. A decorrere dal 1° gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 31 per cento".

13-*quater*. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 13-*ter* eventualmente eccedenti la quota parte necessaria a far fronte, insieme alle altre risorse previste, agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 01 e 5-*bis* del presente articolo, sono versate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

## **21.0.1000/2**

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

### **Respinto**

*All'emendamento 21.1000, prima del comma 1, inserire il seguente:*

«01. In deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 12-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e al fine di prendere in considerazione, oltre alle disposizioni di cui al presente articolo, anche i risultati della Commissione tecnica di cui al comma 9, l'adozione definitiva del decreto direttoriale per gli aggiornamenti previsti dal 1° gennaio 2019 è rinviata al 30 settembre 2018.»;

*Conseguentemente, al comma 9, le parole: «entro il 30 settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2018»;*

*e, dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:*

«13-bis. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 01, quantificato in 2.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 13-ter.

13-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 31 per cento".

13-quater. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 13-ter eventualmente eccedenti la quota parte necessaria a far fronte, insieme alle altre risorse previste, agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 01 del presente articolo, sono versate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2"».

---

### **21.0.1000/3**

COMAROLI, ARRIGONI

#### **Respinto**

*All'emendamento 21.1000, premettere il seguente comma:*

«01. In deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, il decreto direttoriale per gli aggiornamenti previsto dal medesimo comma 12-bis deve essere emanato il 30 giugno 2018».

---

**21.0.1000/4**

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

**Respinto**

*All'emendamento 21.0.1000, paragrafo «Art. 21-bis», sostituire i commi da 1 a 8 con i seguenti:*

«1 In deroga alla normativa vigente, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2022, è sospeso il procedimento di cui al comma 12-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2 All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 12-bis:

1) le parole: "con decreto direttoriale" sono sostituite dalle seguenti: "con decreto";

2) le parole: "La mancata emanazione del predetto decreto direttoriale comporta responsabilità erariale" sono soppresse;

b) al comma 12-quater le parole: "del decreto direttoriale", sono sostituite dalle seguenti: "del decreto ministeriale".

3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, quantificato in 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 88-bis».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

**«Art. 88-bis.**

*(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "al commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2 All'articolo 96, comma 5-bis. del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono

deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono supportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni.*

2018:-30.000.000;

2019:-30.000.000;

2020:-30.000.000.

---

**21.0.1000/5**

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO

**Respinto**

*All'emendamento 21.1000, sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Sostituire il comma 13 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con il seguente:

"1. Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita sono aggiornati con cadenza annuale. La variazione della speranza di vita relativa all'anno di riferimento è computata in misura pari alla differenza tra il valore dell'anno di riferimento rispetto al valore registrato nell'anno precedente. Gli adeguamenti annuali di cui al primo periodo del presente comma non possono in ogni caso superare i 30 giorni. Gli stessi adeguamenti vengono effettuati nel caso di diminuzione della speranza di vita relativo all'anno di riferimento.»;

*e, aggiungere i seguenti commi:*

«1-bis. I riferimenti al triennio, di cui ai commi 12-bis e 12-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, devono intendersi riferita ad una cadenza annuale. Al citato comma 12-ter, le parole: "e lo stesso aggiornamento non viene effettuato nel caso di diminuzione della predetta speranza di vita" sono soppresse.

1-ter. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con le disposizioni di cui, ai precedenti commi 1 e 1-bis».*e, di conseguenza, dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:*

13-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 31 per cento".

13-ter. *Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 13-bis eventualmente eccedenti la quota parte necessaria a far fronte, insieme alle altre risorse previste, agli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 1 e 1-bis del presente articolo, sono versate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2"».*

**21.0.1000/6**

COMAROLI, ARRIGONI

**Respinto**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 24, comma 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, le parole: "con decorrenza 1° gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "con decorrenza 2021"».

*Conseguentemente, all'onere pari a 2.400 milioni di euro annui decorrenti dal 2018 si provvede mediante:*

a) quanto a 155 milioni di euro per il 2018 e di 272 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio biennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministero dell'economia e delle finanze per 82 milioni di euro per l'anno 2018 e per 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dello sviluppo economico per 2 milioni euro a decorrere dall'anno 2018, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, al Ministero della giustizia per 11 milioni di euro per l'anno 2018 e per 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'interno per 2 milioni di euro per l'anno 2018 per 10 di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 4 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 10 milioni di euro per l'anno 2018 e per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 4 milioni di euro per l'anno 2018 e per 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero della salute per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, b) quanto a 245 milioni per l'anno 2018 e 128 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, c) quanto a 2000 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione delle protezioni per i medesimi anni dello stanziamento di parte corrente iscritto, ai fini bilancio triennale 2018-2020; nell'ambito del programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le

confessioni religiose» della missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituite le parole: «è incrementato di» fino a fine con le seguenti: «è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 202 milioni di euro a decorrere dal 2019».*

## **21.0.1000/7**

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

### **Respinto**

*All'emendamento 21.0.1000, paragrafo «Art. 21-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1 lettera b), primo periodo, sostituire le parole da: «1 gennaio 2021», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «1 gennaio 2027, in riferimento al quale la variazione della speranza di vita relativa al biennio 2023-2024 è computata, ai fini dell'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento, in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati negli anni 2023 e 2024 rispetto al Valore registrato nell'anno 2022»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole da: «non trova», fino alla fine del comma, con le seguenti: «non trovano applicazione, ai fini del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata, di cui all'articolo 24, commi 6 e 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, gli adeguamenti alla speranza di vita stabiliti per gli anni dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2026, ai sensi dell'articolo 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».*

*Conseguentemente:*

a) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

#### **«Art. 88-bis.**

*(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis* del testo unico delle, imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare", sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8; dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: " nella misura del 96 per cento del loro ammontare", sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società, e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo dell'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

*Conseguentemente alla tabella A alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 20.000.000;

2019: - 20.000.000;

2020: - 20.000.000.

## **21.0.1000/8**

COMAROLI, ARRIGONI

### **Respinto**

*All'emendamento 21.0.1000, paragrafo comma 1, lettera b), dopo le parole: «negli anni 2017 e 2018 rispetto al valore registrate nell'anno 2016», inserire il seguente periodo: «Se la variazione della speranza di vita dovesse*



risultare negativa, con il medesimo decreto di cui al comma 12-*bis* dell'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010 viene effettuata una modifica dell'età anagrafica, al fine di ridurre l'età pensionabile».

*Conseguentemente, all'onere pari a 2.400 milioni di euro annui decorrenti dal 2018 si provvede mediante:*

a) quanto a 155 milioni di euro per il 2018 e di 272 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 dagli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 82 milioni di euro per l'anno 2018 e per 160 milioni, di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dello sviluppo economica per 2 a decorrere dall'anno, 2018, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, al Ministero della giustizia per 11 milioni di euro per l'anno 2018 e per 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'interno per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019; al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 4 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 10 milioni di euro per l'anno 2018 e per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 4 milioni di euro per l'anno 2018 e per 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero della salute per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;

b) quanto a 245 milioni per l'anno 2018 e 128 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 2.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose» della missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «è incrementato*

di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 202 milioni di euro a decorrere dal 2019».

---

**21.0.1000/9**

GUERRA, RICCHIUTI, GATTI, PEGORER, FORNARO

**Respinto**

*All'emendamento 21.0.1000, capoverso «Art. 21-bis», comma 1, lettera b) secondo periodo, sostituire le parole: «non possono in ogni caso superare i tre mesi» con le seguenti: «non possono in ogni caso superare mediamente i tre mesi rapportati alla totalità delle professioni».*

---

**21.0.1000/10**

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

**Respinto**

*All'emendamento 21.0.1000, paragrafo «Art. 21-bis», al comma 1, lettera b), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «tre mesi», con le seguenti: «un mese».*

*Conseguentemente,*

*a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

**«Art. 88-bis.**

*(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

*a) i commi 67 e 68 sono abrogati;*

*b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68», sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».*

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella, misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 30.000.000;

2019: - 20.000.000;

2020: - 20.000.000.

## **21.0.1000/11**

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

### **Respinto**

*All'emendamento 21.0.1000, al comma 1, lettera b), sostituire, ove ricorrono, le parole: «tre mesi», con le seguenti: «un mese».*

*Conseguentemente, dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:*

«13-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 31 per cento".

13-ter. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 13-bis eventualmente eccedenti la quota parte necessaria a far fronte, insieme alle alte risorse previste, agli oneri derivanti dalle disposizioni del comma 1 del presente articolo, sono versate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

### **21.0.1000/12**

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO

#### **Respinto**

*All'emendamento 21.0.1000, al comma 1, lettera b), le parole: «gli stessi adeguamenti non vengono effettuati nel caso di speranza di vita relativa al biennio di riferimento, computata ai sensi del terzo periodo del presente comma, salvo recupero in sede dell'adeguamento o degli adeguamenti successivi», sono soppresse.*

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al comma 12-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "e lo stesso aggiornamento non viene effettuato nel caso di diminuzione della predetta speranza di vita.", sono soppresse».

*Conseguentemente, dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:*

«13-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento, sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 31 per cento".

13-ter. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 13-bis eventualmente eccedenti la quota parte necessaria a far fronte, insieme alle altre risorse previste, agli oneri derivanti dai commi 1 e 1-bis del presente articolo, sono versate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

**21.0.1000/13**

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

**Respinto**

*All'emendamento 21.0.1000, paragrafo «Art. 21-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2014", sono sostituite con le seguenti: "30 settembre 2018"».

b) *al comma 9, sostituire le parole: «entro il 30 settembre 2018», con le seguenti: «entro il 30 giugno 2018».*

*Conseguentemente,*

a) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

**«Art. 88-bis.**

*(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68», sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 20.000.000;

2019: - 20.000.000;

2020: - 20.000.000.

## **21.0.1000/14**

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

### **Respinto**

*All'emendamento 21.0.1000, paragrafo «Art. 21-bis», dopo il comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. L'adozione del decreto direttoriale di cui all'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, è rinviata al 30 settembre 2018».*

b) *al comma 9, sostituire le parole: «entro il 30 settembre 2018», con le seguenti: «entro il 30 giugno 2018».*

*Conseguentemente,*

a) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

**«Art. 88-bis.**

*(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

*b* al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68», sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

*b)* all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

*c)* all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

*b)* all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 20.000.000;

2019: - 20.000.000;

2020: - 20.000.000.

**21.0.1000/15**

PUGLIA, PAGLINI

**Respinto**

*All'emendamento 21.0.1000, paragrafo «art. 21 bis», apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera d), aggiunta la seguente:

"d-bis) personale marittimo di cui all'articolo 114, primo comma, lettera a), del codice della navigazione";

b) al comma 2, le parole: "lettere a), b), c) e d)", sono sostituite con le seguenti: "lettere a), b), c), d) e d-bis)";

c) al comma 3, le parole: "Lettere .a), b), c) e d)", sono sostituite con le seguenti: "Lettere a), b), c), d) e d-bis)"

d) al comma 7, le parole: "lettere a), b), c) e d" sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: "lettere a), b), c) d) e d-bis)"».

b) *al comma 3, lettera b), le parole: «lettere a), b), e d)», sono sostituite con le seguenti: «lettere a), b), c), d) e d-bis),».*

*Conseguentemente:*

a) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

**«Art. 88-bis.**

*(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi. 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".



3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento del loro ammontare» sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale, sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 20.000.000

2019: - 30.000.000;

2020: - 30.000.000.

## **21.0.1000/16**

PUGLIA, PAGLINI

### **Respinto**

*All'emendamento 21.0.1000, paragrafo «Art. 21-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera d), aggiunta la seguente:

"d-bis) lavoratori di cui all'articolo 4 della legge 26 luglio 1984, n. 413.";

b) al comma 2, le parole: "lettere a), b), c) e d)", sono sostituite con le seguenti: "lettere a), b), c), d) e d-bis)";

c) al comma 3, le parole: "Lettere .a), b), c) e d)", sono sostituite con le seguenti: "Lettere a), b), c), d) e d- bis)"

d) al comma 7, le parole: "lettere a), b), c) e d" sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: "lettere a), b), c) d) e d-bis)"».

b) al comma 3, lettera b), le parole: «lettere a), b), c) e d)», sono sostituite con le seguenti: «lettere a), b), c), d) e d-bis),».

*Conseguentemente:*

a) dopo l'**articolo 88**, inserire il seguente:

**«Art. 88-bis.**

*(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi. 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale, sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 20.000.000

2019: - 30.000.000;

2020: - 30.000.000.

## **21.0.1000/17**

DONNO, PUGLIA

### **Respinto**

*All'emendamento 21.0.1000, paragrafo «art. 21 bis», apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

"d-bis) lavoratori del settore della pesca professionale, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4";

b) al comma 2, le parole: "lettere a), b), c) e d)", sono sostituite con le seguenti: "lettere a), b), c), d) e d-bis)";

c) al comma 3, le parole: "Lettere .a), b), c) e d)", sono sostituite con le seguenti: "Lettere a), b), c), d) e d-bis)"

d) al comma 7, le parole: "lettere a), b), c) e d" sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: "lettere a), b), c) d) e d-bis)».

b) *al comma 3, lettera b), le parole: «lettere a), b), e d)», sono sostituite con le seguenti: «lettere a), b), c), d) e d-bis),».*

*Conseguentemente:*

a) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

**«Art. 88-bis.**

*(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi. 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento del loro ammontare» sono sostituite con le seguenti: «nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale, sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 20.000.000

2019: - 30.000.000;

2020: - 30.000.000.

**21.0.1000/18**

GIROTTO, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

**Respinto**

*All'emendamento 21.0.1000, paragrafo «Art. 21-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera *d*), aggiunta la seguente:

"*d-bis*) conducenti di mezzi per la navigazione interna e lagunare ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 marzo 1963, n. 366, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.;

b) al comma 2, le parole: "lettere *a*), *b*), *c*) e *d*)", sono sostituite con le seguenti: "lettere *a*), *b*), *c*), *d*) e *d-bis*)";

c) al comma 3, le parole: "Lettere *a*), *b*), *c*) e *d*)", sono sostituite con le seguenti: "Lettere *a*), *b*), *c*), *d*) e *d-bis*)"

d) al comma 7, le parole: "lettere *a*), *b*), *c*) e *d*)" sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: "lettere *a*), *b*), *c*) *d*) e *d-bis*)"».

b) *al comma 3, lettera b), le parole: «lettere a), b), c) e d)», sono sostituite con le seguenti: «lettere a), b), c), d) e d-bis),».*

c) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 1, comma 179, lettera *d*), all'allegato C, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera *M*, è aggiunta la seguente:

"*M-bis*. Personale di equipaggio dei mezzi per la navigazione interna e lagunare ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 marzo 1963, n. 366, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo"».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 88, inserire seguente:*

**«Art. 88-bis.**

*(Riduzione deducibilità interessi passivi e banche e assicurazioni)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'«82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.<";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.<";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

**21.0.1000/19**

CATALFO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

**Respinto**

*All'emendamento 21.0.1000, paragrafo «art. 21 bis», apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

"d-bis) operai dell'edilizia e della manutenzione degli edifici;

b) al comma 2, le parole: «lettere a), b), c) e d)», sono sostituite con le seguenti: «lettere a), b), c), d) e d-bis)»;

c) al comma 3, le parole: "lettere a), b), c) e d)", sono sostituite con le seguenti: "lettere a), b), c), d) e d-bis)»;

d) al comma 7, le parole: "lettere a), b), c) e d" sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: "lettere a), b), c) d) e d-bis)».

b) *al comma 3, lettera b), le parole: «lettere a), b), c) e d)», sono sostituite con le seguenti: «lettere a), b), c), d) e d-bis)».*

*Conseguentemente:*

a) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

**«Art. 88-bis.**

*(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi. 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: " sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento del loro ammontare» sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale, sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 20.000.000

2019: - 30.000.000;

2020: - 30.000.000.

## **21.0.1000/20**

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

### **Respinto**

*All'emendamento 21.0.1000, paragrafo «art. 21-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Dopo il comma 10 decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è inserito il seguente:

"10-bis. Ai fini del godimento del diritto di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto n. 243 non si applicano le disposizioni in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita cui al-



l'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 come modificato dal comma 22-ter dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111"».

*Conseguentemente:*

a) dopo l'**articolo 88**, inserire il seguente:

**«Art. 88-bis.**

*(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni.*

2018: - 30.000.000:

2019: - 20.000.000;

2020: - 20.000.000

### **21.0.1000/21**

PUGLIA, PAGLINI

#### **Respinto**

*All'emendamento 21.0.1000, paragrafo «art. 21-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; è successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con l'esclusione del personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto"».

b) dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il personale operante nelle imprese ferroviarie nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni; addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto consegue il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento del requisito anagrafico di cinquantotto anni di età e del requisito contributivo di trentotto anni, di cui almeno venti anni effettivamente svolti nelle mansioni di cui al presente comma. Al personale addetto alle mansioni di cui al primo periodo del presente comma, qualora a causa della perdita dei requisiti psicofisici previsti dalle disposizioni vigenti venga meno la specifica abilitazione per lo svolgimento della mansione, è riconosciuto il diritto alla pensione anticipata se ha raggiunto il requisito contributivo di trentacinque anni, di cui almeno quindici anni effettivamente svolti nelle mansioni di cui al primo periodo del presente comma. In alternativa, il lavoratore può scegliere di rimanere in servizio fino al raggiungimento del limite di età per l'accesso al pensionamento di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 8 del presente articolo,»

*Conseguentemente:*

a) dopo l'**articolo 88**, inserire il seguente:

**«Art. 88-bis.**

*(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui la decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 917, e successive integrazioni e modificazioni al primo periodo, le parole: sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare« sono sostituite con le seguenti: »sono deducibili nel limite dell' 82 per cento del loro ammontare».

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare."

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento"».

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.»

b) all'articolo 94, tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: - 20.000.000:

2019: - 30.000.000;

2020: - 30.000.000

## 21.0.1000/22

PAGLINI, PUGLIA, BOTTICI, CATALFO

### Respinto

All'emendamento 21.0.1000, paragrafo «art. 21-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 24, del decreto legge 67 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre n. 214 al comma 14, all'alinea, dopo le parole: "ad applicarsi", sono inserite le seguenti: "al personale addetto ai lavori nelle cave come definiti dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 4 settembre 1999"».

Conseguentemente:

a) dopo l'**articolo 88**, inserire il seguente:

#### «Art. 88-bis.

*(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;

b) all'articolo 6, comma 9, secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento del loro ammontare» sono sostituite con le seguenti: «nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 82 per cento».

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 30.000.000:

2019: - 30.000:000;

2020: - 30.000:000.

## **21.0.1000/23**

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

### **Respinto**

*All'emendamento 21.0.1000, paragrafo «Art. 21-bis», dopo il comma 1, aggiungere seguenti:*

«1-bis. All'articolo 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 16 è abrogato.

1-ter. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 12-*quies* è abrogato»

*Conseguentemente;*

a) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

**«Art. 88-bis.**

*(Riduzione-deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi di a 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: «sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare» sono sostituite con le seguenti: «sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare».

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare".

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.»

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 20.000,000;

2019: - 20:000.000;

2020: - 20.000.000

## **21.0.1000/24**

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

### **Respinto**

*All'emendamento 21.01000, paragrafo «art. 21-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 2, sopprimere le parole: «, che si trovano in una delle condizioni di cui al comma 3,»*

*b) sopprimere i commi da 3 a 8.*

*Conseguentemente:*

*a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

**«Art. 88.-bis.**

*(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

*a) i commi 67 e 68 sono abrogati;*

*b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".*

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: «sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare» sono sostituite con «sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare».

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare".»;*

*b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";*

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017..

b) all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: - 20.000.000:

2019: - 30.000.000;

2020: - 30.000.000

## **21.0.1000/25**

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO

### **Respinto**

*All'emendamento 21.0.100 del Governo, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018, il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e delle prestazioni di cui all'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è fissato a 65 anni. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la disposizione di cui al presente comma.

2-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 31 per cento".

2-quater. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 2-ter eventualmente eccedenti la quota parte necessaria a far fronte agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 2-bis del presente articolo, sono versate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui



all'articolo 18, comma 1, lettera *a*) del-decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

### **21.0.1000/26**

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

#### **Respinto**

*All'emendamento 21.0.1000, paragrafo «art. 21-bis», al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) ai lavoratori dipendenti che sono in possesso di una anzianità contributiva pari ad almeno 20 anni e svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento le professioni di cui all'allegato A o hanno svolto le medesime professioni per almeno metà del proprio periodo lavorativo complessivo.»

*Conseguentemente:*

*a) Dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

#### **«Art. 88-bis.**

*(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti-modifiche:

*a) i commi 67 e 68 sono abrogati;*

*b) al comma 69 le parole "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".*

2. All'articolo 96, comma *5-bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare,";*

*b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare".;*

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: nella misura del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.»

b) all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: - 30.000.000:

2019: - 30:000.000;

2020: - 30.000.000

## **21.0.1000/27**

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

### **Respinto**

All'emendamento 21.0.1000, paragrafo «Art. 21-bis», al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) ai lavoratori dipendenti che sono in possesso di una anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni e svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento le professioni di cui all'allegato A o hanno svolto le medesime professioni per almeno metà del proprio periodo lavorativo complessivo,».

*Conseguentemente:*

a) dopo l'**articolo 88**, inserire il seguente:

**«Art. 88-bis.**

*(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento";

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018:-30.000.000;

2019:-30.000.000;

2020:-30.000.000.

**21.0.1000/28 (testo 2)**

GUERRA, DE PETRIS, RICCHIUTI, BAROZZINO, GATTI, PETRAGLIA, PEGORER, CERVellini, FORNARO

**Ritirato**

*All'emendamento del Governo 21.0.1000 capoverso Articolo 21-bis, al comma 3, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:*

*sostituire le parole: "che svolgono da almeno sette anni" con le seguenti: "che hanno svolto per almeno sette anni".*

*dopo le parole: "allegato A" aggiungere le seguenti: ", ovvero se braccianti agricoli, che hanno svolto almeno settecento giorni di lavoro nei dieci anni precedenti il pensionamento,".*

**21.0.1000/29**

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

**Respinto**

*All'emendamento 21.0.1000, al comma 3 lettera a), sostituire le parole: «che svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento» con le seguenti: «che hanno svolto per almeno sette anni».*

*Conseguentemente, dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:*

*«13-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 31 per cento".*

*13-ter. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 13-bis eventualmente eccedenti la quota parte necessaria a far fronte, insieme alle altre risorse previste, agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo, sono versate, al fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».*

**21.0.1000/30**

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO

**Respinto**

*All'emendamento 21.0.1000, al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «che svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti pensionamento» con le seguenti: «che hanno svolto per almeno sette anni».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:*

**«Art. 84-bis.**

*(Web Tax)*

1. L'articolo 1-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 è sostituito dal seguente:

**"Art. 1-bis.**

*(Procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata)*

1. Le società e gli enti di cui alla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che appartengono a gruppi multinazionali con ricavi consolidati superiori a 1 miliardo di euro annui e che effettuino cessioni di beni e prestazioni di servizi nel territorio dello Stato per un ammontare superiore a 50 milioni di euro annui avvalendosi del supporto dei soggetti di cui alla lettera *a)* del medesimo comma 1 dell'articolo 73 o di stabili organizzazioni in Italia di società di cui alla citata lettera *d)*, appartenenti al medesimo gruppo societario, sono assoggettati ad un'imposta del 3 per cento calcolata sul totale del fatturato comunque realizzato sul territorio nazionale.

2. I soggetti di cui al comma 1 che ravvisino la possibilità che l'attività esercitata nel territorio dello Stato costituisca una stabile organizzazione, possono chiedere all'Agenzia delle entrate una valutazione della sussistenza dei requisiti che configurano lo stabile organizzazione stessa, mediante presentazione di apposita istanza finalizzata all'accesso al regime dell'adempimento collaborativo di cui al titolo III del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.

3. Ai fini della determinazione del fatturato consolidato del gruppo multinazionale cui appartengono i soggetti di cui al comma 1, si considera il valore più elevato delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi indicate nel bilancio consolidato relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione dell'istanza e ai due esercizi anteriori.

4. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da parte dei soggetti di cui al comma 1 si considera il valore più elevato delle medesime cessioni di beni e prestazioni di servizi indicate nel bilancio relativo all'esercizio precedente a quello in corso alta data di presentazione d'istanza e ai due esercizi anteriori. Ai medesimi fini si tiene conto anche delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate dai soggetti, residenti o non residenti, che si trovino, nei confronti delle società e degli enti di cui al comma del presente articolo, nelle condizioni di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Qualora in sede di interlocuzione con l'Agenzia delle entrate sia constatata la sussistenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, per i periodi d'imposta per i quali sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate invia al contribuente un invito ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.218 al fine di definire in contraddittorio con il contribuente, i debiti tributari della stabile organizzazione.

6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

7. Le entrate rivenienti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 affluiscono ad appositi capitoli ovvero capitoli/articoli dell'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio delle predette entrate a fini dell'attuazione delle disposizioni di successivo comma 8».

---

### **21.0.1000/31**

GUERRA, RICCHIUTI, GATTI, PEGORER, FORNARO

#### **Respinto**

*All'emendamento 21.0.1000, capoverso «Art. 21-bis», al comma 3 lettera a), sostituire le parole: «che svolgono da almeno sette anni» con le seguenti: «che hanno svolto per almeno sette anni».*

---

**21.0.1000/32**

BONFRISCO

**Respinto**

*All'emendamento 21.0.1000, capoverso «Art. 21-bis», al comma 3, lettera a), dopo le parole: «che svolgono» aggiungere le seguenti: «da almeno la metà della vita lavorativa complessiva ovvero».*

*Conseguentemente, all'articolo 92 comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro» con le seguenti: «è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2018 e di 280 milioni di euro».*

**21.0.1000/33**

GUERRA, DE PETRIS, RICCHIUTI, BAROZZINO, GATTI, PETRAGLIA, PEGORER, CERVELLINI, FORNARO

**Respinto**

*All'emendamento 21.0.100, capoverso «Art. 21-bis», al comma 3, lettera a), dopo le parole: «che svolgono» aggiungere le seguenti: «da almeno la metà della vita lavorativa complessiva ovvero».*

*Conseguentemente, alla tabella 4 voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018:-50.000.000;

2019:-50.000.000;

2020:-50.000.000.

**21.0.1000/34**

BENCINI, URAS

**Respinto**

*All'emendamento 21.0.1000, all'allegato A, sostituire la lettera f) con la seguente: «Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche*

ospedaliera, operatori socio sanitari, con lavoro organizzato in turni, inteso per turno anche quello di uno che ruota sui sette giorni e festività».

---

**21.0.1000/35**

BENCINI, URAS

**Respinto**

*All'emendamento 21.0.1000, all'allegato A, lettera f), aggiungere in fine le seguenti parole: «inteso per turno anche quello diurno che ruota sui sette giorni e festività».*

---

**21.0.1000/36**

SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

**Respinto**

*All'emendamento 21.0.1000, Allegato A, sostituire la lettera H, con la seguente:*

«H. insegnanti della scuola dell'infanzia, educatori degli asili nido, e insegnanti di sostegno didattico che abbiano conseguito la specializzazione ai sensi dell'articolo 13 del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, e successive modificazioni».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 88, inserire seguente:*

**«Art. 88-bis.**

*(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68", sono sostituite dalle seguenti: " ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto, del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare", sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".



3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, somma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare", sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

---

## **21.0.1000/37**

ANITORI

### **Respinto**

*All'emendamento 21.0.1000, Allegato A, sostituire la lettera H, con la seguente:*

«H. Insegnanti della scuola dell'infanzia, educatori degli asili nido ed insegnanti della scuola primaria».

*Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.*

---

**21.0.1000/38**

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO

**Respinto**

*All'emendamento 21.0.1000, al comma 3, lettera a), alla Tabella A allegata, dopo la lettera Q, aggiungere la seguente: «R. Lavoratori dell'industria manifatturiera addetti alle catene di montaggio».*

*Conseguentemente, dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:*

«13-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 31 per cento".

13-ter. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 13-bis, eventualmente eccedenti la quota parte necessaria a far fronte, insieme alle altre risorse previste, agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3 del presente-articolo, sono versate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2002, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

**21.0.1000/39**

ANITORI

**Respinto**

*All'emendamento 21.0.1000, Allegato A, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«Q-bis. Invalidi per malattie oncologiche o degenerative, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità di almeno 74 per cento».

*Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014; n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.*

**21.0.1000/40**

DI BIAGIO

**Respinto**

*All'emendamento 21.0.1000, Allegato A, alla lettera Q, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e lavoratori subacquei».*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 92.*

---

**21.0.1000/41**

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO

**Respinto**

*Al comma 3, lettere a) e b), sostituire le parole: «anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni», con le seguenti: «anzianità contributiva pari ad almeno 20 anni».*

*Conseguentemente, dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:*

«13-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 31 per cento".

13-ter. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 13-bis eventualmente eccedenti la quota parte necessaria a far fronte, insieme alle altre risorse previste, gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo, sono versate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

---

**21.0.1000/42**

DE PETRIS, GUERRA, PETRAGLIA, RICCHIUTI, BAROZZINO, FORNARO, BOCCHINO, GATTI, CERVellini, PEGORER, DE CRISTOFARO, MINEO

**Respinto**

*Al comma 3, lettere a) e b), sostituire le parole: «anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni», con le seguenti: «Anzianità contributiva pari ad almeno 20 anni».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 84, aggiungere, il seguente:*

**«Art. 84-bis.**

*(Web Tax)*

1. L'articolo 1-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 è sostituito dal seguente:

*"1-bis. - (Procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata) - 1. Le società e gli enti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che appartengono a gruppi multinazionali con ricavi consolidati superiori a 1 miliardo di euro annui e che effettuino cessioni di beni e prestazioni di servizi nel territorio dello Stato per un ammontare superiore a 50 milioni di euro annui avvalendosi del supporto dei soggetti di cui alla lettera a) del medesimo comma 1 dell'articolo 73 o di stabili organizzazioni in Italia di società di cui alla citata lettera d), appartenenti al medesimo gruppo societario, sono assoggettati ad un'imposta del 3 per cento calcolata sul totale del fatturato comunque realizzato sul territorio nazionale.*

2. I soggetti di cui al comma 1, che ravvisino la possibilità che l'attività esercitata nel territorio dello Stato costituisca una stabile organizzazione, possono chiedere all'Agenzia delle entrate una valutazione della sussistenza dei requisiti che configurano la stabile organizzazione stessa, mediante presentazione di apposita istanza finalizzata all'accesso al regime dell'adempimento collaborativo di cui al titolo III del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.

3. Ai fini della determinazione del fatturato consolidato del gruppo multinazionale cui appartengono soggetti di cui comma 1, si considera il valore più elevato delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi indicate nel bilancio consolidato relativa all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione dell'istanza e ai due esercizi anteriori.

4. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da parte dei soggetti di cui al comma 1, si considera il valore più elevato delle medesime

cessioni di beni e prestazioni di servizi indicate nel bilancio relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione dell'istanza e ai due esercizi anteriori.

Ai medesimi fini si tiene conto anche delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate dai soggetti, residenti o non residenti, che si trovino, nei confronti delle società e degli enti di cui al comma 1 del presente articolo, nelle condizioni di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Qualora in sede di interlocuzione con l'Agenzia delle entrate sia constatata la sussistenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, per i periodi d'imposta per i quali sono scaduti termini di presentazione delle dichiarazioni, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate invia al contribuente un invito ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, al fine di definire, in contraddittorio con il contribuente, i debiti tributari della stabile organizzazione.

6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

7. Le entrate rivenienti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 affluiscono ad appositi capitoli ovvero capitoli/articoli dell'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio delle predette entrate ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al successivo comma 8».

---

### **21.0.1000/43**

GUERRA, RICCHIUTI, GATTI, PEGORER, FORNARO

#### **Respinto**

*All'emendamento 21.0.1000, capoverso «Art. 21-bis», al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera a), sostituire le parole: «almeno 30 anni», con le seguenti: «almeno 20 anni»;*

b) *alla lettera b), sostituire le parole: «almeno 30 anni», con le seguenti: «almeno 20 anni».*

*Conseguentemente all'articolo 85, dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. Dopo l'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, aggiungere il seguente:

**"Art. 88-bis.**

*(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati.

b) al comma 69 le parole: ai commi da 65 a 68' sono sostituite dalle seguenti: ai commi 65 e 66"».

*Conseguentemente,*

2-ter. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, le parole: «nel limite del 96 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «nel limite del 94 per cento».

2-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 9, parole: «nella misura del 96 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».

*Conseguentemente, all'articolo 92 sostituire le parole: «250 milioni di euro», con le seguenti: «150 euro», nonché le parole: «330 milioni di euro», con le seguenti: «230 milioni di euro».*

---

**21.0.1000/44 (testo 2)**

BONFRISCO, BARANI

**Respinto**

*All'emendamento 21.0.1000 capoverso "Articolo 21-bis", dopo il comma 3 inserire i seguenti:*

3-bis. Al fine di migliorare la *performance* del sistema previdenziale e prevenire il contenzioso, il comma 5 dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1977, n. 284, si interpreta nel senso che le disposizioni concernenti il computo del Servizio comunque prestato, con percezione dell'indennità del Servizio d'isti-

tuto o di quelle indennità da essa assorbite per effetto della legge 22 dicembre 1969, n. 967, si applicano anche nel caso in cui venga costituita posizione assicurativa previdenziale a seguito di instaurazione di rapporto di lavoro dipendente regolato dal diritto privato.

*3-ter.* L'onere derivante dall'attuazione del comma 3-bis, è fissato nel limite di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

*Conseguentemente,*

*all'articolo 92 comma 1, sostituire le parole: " è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2018" con le seguenti: " è incrementato di 245 milioni di euro per l'anno 2018".*

Al primo conseguentemente dell'emendamento Governo 21.0.1000 apportare le seguenti modifiche:

La lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

*"a) al comma 1 sostituire le parole: "e di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019" con le seguenti: ", di 286,3 milioni di euro per l'anno 2019, di 316,9 milioni di euro per l'anno 2020, di 315,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 304,9 milioni di euro per l'anno 2022, di 259,4 milioni di euro per l'anno 2023, di 244,2 milioni di euro per l'anno 2024, di 275 milioni di euro per l'anno 2025, di 285 milioni di euro per l'anno 2026 e di 276,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027".*

*Conseguentemente, alla rubrica sostituire le parole da: "conseguenti" fino a: "2017" con le seguenti: "nonché altre disposizioni in materia di previdenza".*

## **21.0.1000/45**

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

### **Respinto**

*All'emendamento 21.0.1000, paragrafo «Art. 21-bis», al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «30 anni», con le seguenti: «20 anni».*

*Conseguentemente:*

*a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

**«Art. 88-bis.**

*(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "al commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare".

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: " nella misura del 96 per cento del loro ammontare n" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole; "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017".

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 30.000.000;

2019: - 30.000.000;

2020: - 30.000.000.



**21.0.1000/46**

BENCINI, URAS

**Respinto**

*All'emendamento 21.0.1000, al capoverso «Art. 21-bis.», comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo per gli infermieri turnisti per i quali non si applica il limite dei sette anni nei dieci precedenti il pensionamento».*

---

**21.0.1000/47**

BENCINI, URAS

**Respinto**

*All'emendamento 21.0.1000, al capoverso «Art. 21-bis.», comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo per gli infermieri turnisti notturni per i quali non si applica il limite dei sette anni nei dieci precedenti il pensionamento».*

---

**21.0.1000/48**

BENCINI, URAS

**Respinto**

*All'emendamento 21.0.1000, al capoverso «Art. 21-bis.», comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo per gli infermieri turnisti per i quali il limite dei sette anni non si applica nei dieci precedenti il pensionamento».*

---

**21.0.1000/49**

BENCINI, URAS

**Respinto**

*All'emendamento 21.0.1000, al capoverso «Art. 21-bis.», comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo per gli infermieri turnisti*

notturni per i quali il limite dei sette anni non si applica nei dieci precedenti il pensionamento».

---

**21.0.1000/50**

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PALERMO, PANIZZA

**Ritirato**

*All'emendamento 21.0.1000, al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«*b-bis.* ai coltivatori diretti proprietari di masi chiusi, di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17».

*Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui», con le seguenti: «249,5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 329,5 milioni di euro annui».*

---

**21.0.1000/51**

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

**Respinto**

*All'emendamento 21.0.1000, paragrafo «Art. 21-bis.», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«*23-bis.* All'articolo 1 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 179, alla lettera d), le parole: "36 anni", sono sostituite con le seguenti: "30 anni«;

b) al comma 199, alinea, le parole: "41 anni sono sostituite con le seguenti: "30 anni"».

*Conseguentemente:*

a) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

**«Art. 88-bis.**

*(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento del loro ammontare» sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale, sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 30.000.000

2019: - 20.000.000;

2020: - 20.000.000.

**21.0.1000/52**

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

**Respinto**

*All'emendamento 21.0.1000, paragrafo «Art. 21-bis.», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 1, comma 119, della Legge 11 dicembre 2016, n.232, alinea, le parole: "41 anni", sono sostituite dalle seguenti: "30 anni"»

*Conseguentemente:*

a) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

**«Art. 88-bis.**

*(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento del loro ammontare» sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale, sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 30.000.000

2019: - 30.000.000;

2020: - 30.000.000.

## **21.0.1000/53**

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

### **Respinto**

*All'emendamento 21.0.1000, paragrafo «Art. 21-bis.», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 1, comma 179, lettera d), della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "36 anni", sono sostituite dalle seguenti: "30 anni"»

*Conseguentemente:*

a) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

#### **«Art. 88-bis.**

*(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono so-

stituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento del loro ammontare» sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale, sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 30.000.000

2019: - 30.000.000;

2020: - 30.000.000.

## **21.0.1000/54**

GIROTTA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

### **Respinto**

*All'emendamento 21.0.1000, paragrafo «Art. 21-bis», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 1, comma 179, lettera d), all'allegato C, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera M, è aggiunta la seguente:

"M-bis. Personale di equipaggio dei mezzi per la navigazione interna e lagunare ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 marzo 1963, n. 366, di

capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo"».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

**«Art. 88-bis.**

*(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68", sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare", sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo e inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento dei loro ammontare;

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento dei loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

**21.0.1000/55**

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ORELLANA

**Respinto**

*All'emendamento 21.0.1000, dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al comma 179, lettera a), dopo le parole: "procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604,", sono inserite le seguenti: "ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbia avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno dodici mesi"».

*Conseguentemente, ai relativi oneri, valutati in 32 milioni di euro per il 2018, 37,4 milioni di euro per il 2019, 32,2 milioni di euro per il 2020, 22,7 milioni di euro per il 2021, 8,4 milioni di euro per il 2022 e 0,6 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

**21.0.1000/56**

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

**Respinto**

*All'emendamento 21.0.1000, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«5-bis. Al fine di tutelare la salute delle donne e riconoscere il valore della maternità, fatto salvo quanto previsto dalla legislazione vigente, è riconosciuta alla lavoratrice, indipendentemente dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi della maternità, un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia pari a un anno per ogni figlio.

5-ter. In caso di accesso anticipato alla pensione ai sensi del comma 5-bis, nel settore pubblico e privato è riconosciuta la contribuzione figurativa a copertura dell'intero anno. Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con altri periodi di contribuzione figurativa riconosciuti in ragione della maternità; in tale caso è data facoltà alla lavoratrice di optare tra essi.



*5-quater.* Il requisito anagrafico per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, è ridotto, per le donne, di un anno per ogni figlio.

*5-quinquies.* Per il riconoscimento dei benefici previsti dai commi *5-bis*, *5-ter* e *5-quater*, la persona interessata presenta richiesta, secondo modalità semplificate, anche tramite un ente di patronato, all'ente previdenziale. Nelle comunicazioni inviate dagli enti previdenziali alle lavoratrici è sempre riportata in nota la comunicazione di avvalersi dei benefici di cui ai commi *5-bis*, *5-ter* e *5-quater*».

*Conseguentemente, dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:*

«*13-bis.* A decorrere dal 1° gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 31 per cento".

*13-ter.* Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma *13-bis* eventualmente eccedenti la quota parte necessaria a far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi *5-bis*, *5-ter* e *5-quater* del presente articolo, sono versate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

### **21.0.1000/57**

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO

#### **Respinto**

*All'emendamento 21.0.1000, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«*5-bis.* Al fine di garantire pensioni adeguate nel sistema contributivo ai lavoratori e alle lavoratrici che hanno avuto carriere discontinue e periodi di disoccupazione involontaria, l'importo della pensione, al raggiungimento del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia, è incrementato mediante il cumulo con l'assegno sociale, secondo quanto previsto dal comma seguente.

*5-ter.* Ai lavoratori e alle lavoratrici nel sistema contributivo che abbiano versato almeno 15 anni di contributi, l'importo pensionistico è incrementato di una somma pari al 40 per cento dell'importo dell'assegno sociale. Tale somma è incrementata del 2 per cento annuo per ogni anno di contributi

versati in più rispetto a 15, fino a un numero di anni di contributi versati pari a 25. A partire da 26 anni di contributi versati, l'importo pensionistico è incrementato di una somma pari al 61 per cento dell'assegno sociale, incrementato dell'1 per cento per ogni anno in più di contributi versati.

*5-quater.* Nel caso in cui l'importo della pensione calcolato ai sensi del comma precedente fosse inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, al lavoratore o alla lavoratrice è corrisposto l'intero ammontare dell'assegno sociale».

*Conseguentemente, dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:*

«13-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 31 per cento".

13-ter. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 13-bis eventualmente eccedenti la quota parte necessaria a far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 5-bis, 5-ter e 5-quater del presente articolo, sono versate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

## **21.0.1000/58**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

### **Respinto**

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«5-bis. Al fine del riconoscimento dell'intera anzianità contributiva annuale per il calcolo dell'anzianità contributiva necessaria ad acquisire il diritto alla pensione distribuendo nell'arco dell'intero anno lavorativo la contribuzione versata per i periodi lavorati dai lavoratori con contratti di *part-time* verticale ciclico, i contributi da accreditare a tali lavoratori sono riproporzionati sull'intero anno cui si riferiscono, anziché esser versati solo in relazione a prestazioni lavorative eseguite in una frazione di esso.

5-ter. Il ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel limite di una spesa annua pari a 50 milioni di euro, stabilisce le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 5-bis.

*5-quater.* Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi *5-bis* e *5-ter* si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili" di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 92 della presente legge».

## **21.0.1000/59**

BIGNAMI, URAS

### **Respinto**

*All'emendamento 21.0.1000, capoverso «Art. 21-bis», apportare le seguenti modifiche:*

a) *Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:*

«*5-bis.* All'articolo 1, comma 179 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per i "*caregiver* familiari", come definiti alla lettera *G-bis* di cui all'allegato A, il requisito anagrafico è ridotto di un anno ogni cinque anni di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo di cinque anni purché siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni. In ogni caso, per i *caregiver* familiari, l'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è ridotta di un anno ogni cinque anni di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo cinque anni;

*5-ter.* Ai fini dell'attuazione del comma *5-bis*, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità per l'accertamento ed il riconoscimento del periodo di assistenza globale e continua effettivamente prestata dai *caregiver* familiari, nei confronti dell'assistito. Le previsioni di cui al presente comma si applicano ad un *caregiver* familiare per assistito, eccetto i genitori».

*Conseguentemente, all'allegato A dopo la lettera «G», inserire la seguente:*

«*G-bis.* *Caregiver* Familiare ovvero il prestatore di cura in ambito domestico, ovvero la persona che assiste e si prende cura dei coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e sia titolare di

indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e che necessita di assistenza globale e continua per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta, ovvero nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessita di analogo assistenza globale e continua».

*Conseguentemente, all'articolo 92 comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2018», con le seguenti: «è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2018».*

*Conseguentemente dell'emendamento 21.0.1000 apportare le seguenti modifiche:*

1. *La lettera a), è sostituita dalla seguente: «a) al comma 1 sostituire le parole: "e di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019", con le seguenti: ", di 241,3 milioni di euro per l'anno 2019, di 271,9 milioni di euro per l'anno 2020, di 270,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 259,9 milioni di euro per l'anno 2022, di 214,4 milioni di euro per l'anno 2023, di 199,2 milioni di euro per l'anno 2024, di 230 milioni di euro per l'anno 2025, di 250 milioni di euro per l'anno 2026 e di 231,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027».*

## **21.0.1000/60**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO

### **Respinto**

*All'emendamento 21.0.1000, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Alla legge 20 maggio 1985, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, primo comma, le parole: "con esclusione di ogni riconoscimento di anzianità, e" sono soppresse;

b) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

#### **"Art. 6-bis.**

*(Anzianità di servizio)*

1. Il personale già con rapporto di lavoro convenzionato, successivamente trasformato in rapporto di lavoro subordinato con il medesimo ente o con un altro datore di lavoro, ha diritto al riconoscimento degli anni del rapporto di lavoro convenzionato ai fini dell'anzianità di servizio.

2. Gli anni del rapporto di lavoro convenzionato, riconosciuti ai sensi del comma 1, non sono computati ai fini del trattamento economico pensionistico. Il lavoratore che intenda beneficiare della possibilità di riscattare gli anni di rapporto convenzionato deve dichiarare il numero di anni per i quali richiede il riscatto. L'ammontare contributivo, ricalcolato in euro e relativo agli anni da riscattare, è certificato dall'INPS; l'azienda sanitaria locale (ASL) di provenienza e il lavoratore interessato versano all'INPS le quote contributive di rispettiva pertinenza, al netto di more, interessi e spese accessorie. Il versamento deve avvenire contestualmente alla richiesta di pensionamento il lavoratore può richiedere all'INPS la rateizzazione in dieci anni del versamento.

3. Nel caso in cui al secondo periodo del comma 2, il trattamento economico è pari a quello corrisposto al lavoratore con rapporto di lavoro subordinato, di pari qualifica e anzianità, già collocato in pensione.

4. Il lavoratore già con rapporto di lavoro convenzionato, che ha adempiuto al versamento di quanto dovuto ai fini contributivi per gli anni del rapporto di lavoro convenzionato, ha diritto al trattamento pensionistico ai sensi di quanto disposto dal presente articolo.

5. Il lavoratore che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è già collocato in pensione, ma non beneficia del riconoscimento degli anni di rapporto di lavoro convenzionato ai fini dell'anzianità di servizio e della determinazione del trattamento economico, può richiedere tale riconoscimento ai sensi del presente articolo, previo versamento dei contributi previdenziali. L'ammontare contributivo, ricalcolato in euro e relativo agli anni da riscattare, è certificato dall'INPS, la ASL di provenienza e il lavoratore interessato versano all'INPS le quote contributive di rispettiva pertinenza, al netto di more, interessi e spese accessorie. Il versamento deve avvenire entro dodici mesi dalla certificazione. Il lavoratore può richiedere all'INPS la rateizzazione in dieci anni del versamento.

6. Per lavoratori di cui ai commi 2, secondo periodo, e 5, l'INPS ricalcola e ridefinisce le posizioni previdenziali relative all'anzianità contributiva applicando, ove ricorrano le condizioni relative al metodo retributivo ovvero a quello contributivo ovvero relative ai requisiti di età e di anzianità contributiva che modifichino la posizione del lavoratore ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento di vecchiaia o di anzianità, le regole previste dalla normativa previgente all'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92».

*Conseguentemente, dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

«13-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 5-bis, pari a 100 milioni di euro annui, si provvede con le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 13-ter.

13-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge

23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 28 per cento".

13-*quater*. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 13-*ter* eventualmente eccedenti la quota parte necessaria a far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 5-*bis*, nel limite di cui al comma 13-*bis*, del presente articolo, sono versate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2».

## 21.0.1000/61

PUGLIA, PAGLINI

### Respinto

*All'emendamento 21.0.1000, paragrafo «art. 21-bis», dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

«8-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le lavoratrici e i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno trentacinque anni ovvero un'età anagrafica di almeno 58 anni possono accedere al pensionamento al raggiungimento di quota 100 quale somma di età anagrafica e anzianità contributiva. Sono fatte salve, se più favorevoli, le disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, nonché le disposizioni in materia di esclusione dai limiti di anagrafici per i lavoratori che hanno maturato il requisito di anzianità contributiva di almeno quaranta anni.»

*Conseguentemente:*

a) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

#### «Art. 88-*bis*.

*(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66»:

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.

917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: «sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare» sono sostituite con le seguenti: «sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare».

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento del loro ammontare» sono sostituite con le seguenti: «nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.»

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 20.000.000;

2019: - 20.000.000;

2020: - 20.000.000

## **21.0.1000/62**

PUGLIA, CATALFO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PAGLINI

### **Respinto**

*All'emendamento 21.0.1000, paragrafo «art. 21-bis», dopo il-comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le lavoratrici e i lavoratori che abbiano maturato anzianità contributiva di almeno 41 anni, con esclusione di limiti anagrafici e di eventuali penalizzazioni, possono accedere al trattamen-

to pensionistico. Ai fini della determinazione dell'importo della pensione si calcola per ciascuna lavoratrice o lavoratore l'importo massimo conseguibile a requisiti pieni secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza.»

*Conseguentemente:*

a) dopo l'**articolo 88**, inserire il seguente

**«Art. 88-bis.**

*(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare sono sostituite con le seguenti: »sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.»



b) all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: - 20.000.000:

2019: - 20.000.000;

2020: - 20.000.000

### **21.0.1000/63**

PUGLIA, CATALFO

#### **Respinto**

All'emendamento 21.0.1000, paragrafo «Art. 21-bis», dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Al fine di portare a conclusione la sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, la facoltà prevista al predetto articolo 1, comma 9, è estesa anche alle lavoratrici che hanno maturato i requisiti previsti dalla predetta disposizione, adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2016 ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui alla predetta sperimentazione.».

*Conseguentemente:*

a) dopo l'**articolo 88**, inserire il seguente:

#### **«Art. 88-bis.**

*(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «commi 65 e 66».

2. All'articolo 96, comma 5-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al brano periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento dei loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e del racconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.»

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 20.000.000:

2019: - 20.000.000;

2020: - 20.000.000

## **21.0.1000/64**

PUGLIA, PAGLINI

### **Respinto**

*All'emendamento 21.0.10001 paragrafo «art. 21-bis», dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. I lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate di origine professionale, qualora non abbiano ancora raggiunto i requisiti per la maturazione del diritto alla pensione, anche dopo la rivalutazione del periodo contributivo ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, possono comunque accedere al pensionamento anticipato, con il sistema contributivo, senza rinunciare alle altre provvidenze vigenti. Restano fermi i benefici previsti dagli articoli 140 e seguenti del testo

unico delle disposizioni per assicurazione obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, e ogni altra disposizione vigente in favore dei lavoratori affetti da patologie asbesto correlate.»

*Conseguentemente, dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

**«Art. 88-bis.**

*(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni; al primo periodo, le parole: «sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare» sono sostituite con le seguenti: «sono deducibili nel limite del 82 per cento del loro ammontare».

3. Al decreto-legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del'82 per cento del loro ammontare.»;

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento del loro ammontare» sono sostituite con le seguenti: «nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;

---

**21.0.1000/65**

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

**Respinto**

*All'emendamento 21.0.1000, «Art. 21-bis», sostituire comma 9, con il seguente:*

«9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è isti-

tuita una Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni, anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori. La Commissione ha il compito di acquisire elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a supporto della valutazione delle politiche statali in materia previdenziale e assistenziale, nonché il compito di classificare e comparare, a livello comunitario e internazionale, la spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali. La Commissione è presieduta dal Presidente dell'ISTAT ed è composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, del Ministero per la semplificazione e la pubblica Amministrazione, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per le assicurazioni e gli infortuni sul lavoro (INAIL), del Consiglio Superiore degli attuari, nonché da esperti in materie economiche, statistiche e designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, secondo le modalità previste dal decreto di cui al primo periodo del presente comma. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo del presente comma sono altresì disciplinate le modalità di funzionamento, nonché la possibilità di richiesta di contributi e proposte a esperti e ad accademici appartenenti a Istituzioni nazionali, comunitarie e internazionali competenti nelle materie oggetto di studio. La Commissione conclude i lavori entro il 30 settembre 2018 ed entro i dieci giorni successivi il Governo presenta al Parlamento una relazione sugli esiti dei lavori della Commissione. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza rimborso spese o altro emolumento comunque denominato».

*Conseguentemente sopprimere il comma 12.*

## **21.0.1000/66**

GUERRA, RICCHIUTI, GATTI, PEGORER, FORNARO

### **Respinto**

*All'emendamento Governo 21.0.1000 capoverso «Art. 21-bis», al comma 9, sostituire il primo periodo con il seguente: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle attività lavorative prendendo a riferimento la clas-*

sifica delle professioni Istat, nonché l'età anagrafica e le condizioni soggettive dei lavoratori, al fine di conseguire l'obiettivo di differenziare l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico legato alla speranza di vita tenendo conto della gravosità delle attività lavorative.».

---

**21.0.1000/67**

GUERRA, RICCHIUTI, GATTI, PEGORER, FORNARO

**Respinto**

*All'emendamento Governo 21.0.1000 capoverso «Art. 21-bis» al comma 9, sostituire il primo periodo con il seguente: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle attività lavorative prendendo a riferimento la classifica delle professioni Istat, nonché l'età anagrafica e le condizioni soggettive dei lavoratori».*

---

**21.0.1000/68**

ORELLANA

**Ritirato**

*All'emendamento 21.0.1000, capoverso: «Art. 21-bis.», al comma 9, dopo le parole: «studiare la gravosità», inserire le seguenti: «e la pericolosità».*

---

**21.0.1000/69**

GUERRA, RICCHIUTI, GATTI, PEGORER, FORNARO

**Respinto**

*All'emendamento 21.0.1000, capoverso: «Art. 21-bis.», al comma 9, dopo il secondo periodo inserire il seguente:*

«Fermo restando l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico alla speranza di vita di cui al comma 1, la Commissione ha altresì il compito di studiare un sistema differenziato di adeguamento dei requi-

siti di accesso al sistema pensionistico, che preveda un aumento minimo per gli operai, artigiani e personale non qualificato ed un aumento più elevato per le professioni qualificare e tecniche così come individuate dalla nuova edizione della classificazione delle professioni Istat (2013)».

---

**21.0.1000/70**

COMAROLI, ARRIGONI

**Respinto**

*All'emendamento 21.0.1000, al comma 9, terzo periodo, dopo le parole: «ed è composta da» inserire la seguente: «otto» e dopo la parola: «designati» inserire la seguente: «ognuno».*

---

**21.0.1000/71**

COMAROLI, ARRIGONI

**Respinto**

*All'emendamento 21.0.1000, al comma 9, terzo periodo, sostituire le parole: «da rappresentanti» con le seguenti: «da due rappresentanti ciascuno» e dopo la parola: «designati» inserire la seguente: «ognuno».*

---

**21.0.1000/72**

BIGNAMI, URAS

**Respinto**

*All'emendamento Governo 21.0.1000, capoverso «Art. 21-bis», apportare le seguenti modifiche:*

*al comma 9, terzo periodo, apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire la parola: «maggiormente» con la parola «comparativamente»;*

b) *dopo le parole: «e dei lavoratori,» aggiungere le seguenti: «e dei rappresentanti del Coordinamento Nazionale Famiglie di Disabili Gravi e Gravissimi.».*

---

**21.0.1000/73**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

**Respinto**

*All'emendamento Governo 21.0.1000, al comma 9, dopo il terzultimo periodo, inserire il seguente: «La Relazione, e le conclusioni in essa contenute, sono funzionali all'introduzione, annualmente e con legge di bilancio, di disposizioni legislative finalizzate al miglioramento nei luoghi di lavoro delle occupazioni particolarmente gravose, nonché al miglioramento delle politiche statali in materia previdenziale ed assistenziale».*

**21.0.1000/74**

PUGLIA, PAGLINI

**Respinto**

*All'emendamento 21.0.1000, paragrafo «Art. 21-bis», dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:*

«9-bis. È istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro, un Fondo finalizzato all'accompagnamento alla quiescenza dei lavoratori esposti all'amianto e malati di patologie asbesto correlate, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. La dotazione del Fondo è determinata nel limite massimo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

9-ter. All'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Le norme in vigore fino al 31 dicembre 2011 si applicano anche ai lavoratori che sono stati professionalmente esposti ad amianto, con riconoscimento da parte dell'INAIL, ovvero in sede giudiziaria, e che hanno contratto patologia asbesto correlata, riconosciuta dall'INAIL, ovvero certificata dalle unità operative di medicina del lavoro delle USL e dei Policlinici universitari".

9-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni di categoria delle vittime dell'amianto, sono stabiliti i criteri in base ai quali l'INPS provvede all'adozione degli interventi di cui ai commi 9-bis e 9-ter del presente articolo».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

**«Art. 88-bis.**

*(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* i commi 67 e 68 sono abrogati;

*b)* al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

*b)* all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: " nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.«;

*c)* all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole «nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento».

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulla attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».



**21.0.1000/75**

PUGLIA, PAGLINI, CATALFO

**Respinto**

*All'emendamento 21.0.1000, paragrafo «Art. 21-bis», dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252, sono apportate le modificazioni:

a) all'articolo 8 il comma 7 è sostituito con il seguente:

«7. Il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene, con cadenza almeno annuale, secondo:

a) modalità esplicite: entro sei mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta; qualora, in alternativa, il lavoratore decida, nel predetto periodo di tempo, di mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, tale scelta può essere successivamente revocate e il lavoratore può conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta;

b) modalità tacite: nel caso in cui il lavoratore nel periodo di tempo indicato alla lettera a) non esprima alcuna volontà, a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi ivi previsti, il datore di lavoro, trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS;

c) con riferimento ai lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993:

1) fermo restando quanto previsto all'articolo 20, qualora risultino iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto, a forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita, è consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta data o dalla data di nuova assunzione, se successiva, se mantenere il residuo TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, anche nel caso in cui non esprimano alcuna volontà, alla forma complementare collettiva alla quale gli stessi abbiano già aderito;

2) qualora non risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a forme pensionistiche complementari, è consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta data, se mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, nella misura già fissata dagli accordi o contratti collettivi, ovvero, qualora detti accordi non prevedano il versamento del TFR, nella misura non inferiore al 50 per cento, con possibilità di

incrementi successivi, ad una forma pensionistica complementare; nel caso in cui non esprimano alcuna volontà, si applica quanto previsto alla lettera *b*)».

*b*) l'articolo 9, è sostituito dal seguente:

"Art. 9. - (*Istituzione e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l'INPS*)

1. Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è costituita la forma pensionistica complementare a contribuzione definita prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera *e*), n.7), della legge 23 agosto 2004, n.243, alla quale affluiscono le quote di TFR maturando nell'ipotesi prevista dall'articolo 8, comma 7, lettera *b*). Tale forma pensionistica è integralmente disciplinata dalle norme del presente decreto.

2. La forma pensionistica di cui al presente articolo amministrata da un comitato composto da nove membri di cui quattro scelti tra i dipendenti dell'INPS e due tra i dipendenti dell'Agenzia delle Entrate e i restanti nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze in modo da assicurare la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro secondo un criterio di pariteticità e attraverso una rotazione annuale e casuale dei componenti scelti tra le organizzazioni sindacali nazionali che hanno maggiore rappresentazioni almeno in due province in una categoria o in comparto. La scelta di componenti dipendenti INPS ed Agenzia delle Entrate viene effettuata dai rispettivi direttori generali sulla base dei requisiti professionali e formativi. La durata in carica complessiva dei membri del comitato non può eccedere i quattro anni. I membri del comitato devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti con decreto di cui all'articolo 4, comma 3. Ai membri dipendenti dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate non spetta alcun compenso. Ai membri rappresentativi delle organizzazioni sindacali e datoriali spetta un compenso erogato come gettoni di presenza il cui importo non può eccedere le retribuzioni giornaliere, riferite ad un livello medio, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicati al settore di appartenenza di ciascun membro ovvero l'ultimo contratto collettivo applicabile. Il responsabile della forma pensionistica complementare di cui al presente articolo è il direttore generale INPS.

3. Alla posizione individuale costituita presso la forma pensionistica di cui al presente articolo si applica quanto stabilito all'articolo 14, comma 6".

*c*) all'articolo 14, il primo periodo del comma 6 è sostituito con il seguente: "L'aderente ha facoltà di trasferire in qualunque momento l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica".

*d*) all'articolo 23, comma 4, ultimo periodo, le parole: «, anche in mancanza del periodo minimo di partecipazione d'i due anni di cui all'articolo 14, comma 6", sono abrogate».

*Conseguentemente:*

a) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente*

**«Art. 88-bis.**

*(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "i commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibile nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 30.000.000;

2019: - 20.000.000;

2020: - 20.000000.

**21.0.1000/76**

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

**Respinto**

All'emendamento 21.0.1000, paragrafo «Art. 21-bis», dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. A decorrere dal 10 gennaio 2018 per i titolari di reddito derivante da pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, ovvero di assegno sociale, di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché per i titolari di pensioni minime Inps e per i titolari di una pensione integrata al minimo, appartenenti all'AGO e ai regimi sostitutivi e esclusivi nonché dei trattamenti di invalidità, vecchiaia e superstiti, l'importo della pensione o dell'assegno minimo è incrementato, per tredici mensilità, secondo quanto previsto dalla tabella di cui all'allegato A-bis.»

Conseguentemente,

a) aggiungere il seguente allegato:

Allegato A-bis

(articolo 21-bis, comma 9-bis)

Totale componenti	Adulti (>14 anni)	Ragazzi (<14 anni)	Scala OCSE modificata		Erogazione
			Coeff.	Importo annuale massimo erogabile	Importo mensile massimo erogabile
1	1	0	1	? 9.360	? 780
2	1	1	1,3	? 12.168	? 1.014
2	2	0	1,5	? 14.040	? 1.170
3	1	2	1,6	? 14.976	? 1.248
3	2	1	1,8	? 16.848	? 1.404
4	1	3	1,9	? 17.784	? 1.482
3	3	0	2	? 18.720	? 1.560
4	2	2	2,1	? 19.656	? 1.638
5	1	4	2,2	? 20.592	? 1.716
4	3	1	2,3	? 21.528	? 1.794

5	2	3	2,4	? 22.464	? 1.872
4	4	0	2,5	? 23.400	? 1.950
6	1	5	2,5	? 23.400	? 1.950
5	3	2	2,6	? 24.336	? 2.028
6	2	4	2,7	? 25.272	? 2.106
5	4	1	2,8	? 26.208	? 2.184
7	1	6	2,8	? 26.208	? 2.184
6	3	3	2,9	? 27.144	? 2.262
5	5	0	3	? 28.080	? 2.340
7	2	5	3	? 28.080	? 2.340
6	4	2	3,1	? 29.016	? 2.418
7	3	4	3,2	? 29.952	? 2.496
6	5	1	3,3	? 30.888	? 2.574
7	4	3	3,4	? 31.824	? 2.652
6	6	0	3,5	? 32.760	? 2.730
7	5	2	3,6	? 33.696	? 2.808
7	6	1	3,8	? 35.568	? 2.964
7	7	0	4	? 37.440	? 3.120

b) dopo l'**articolo 88**, inserire il seguente:

**«Art. 88-bis.**

*(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati,

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite dei 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

c) all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: - 20 000.000:

2019: - 20 000.000;

2020: - 20 000.000.

## **21.0.1000/77**

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

### **Respinto**

All'emendamento 21.0.1000, paragrafo «Art. 21-bis», dopo il comma 9, aggiungere seguente:

«9-bis. All'articolo 1, comma 40, della legge 8 agosto 1995, n. 335, all'alinella, dopo le parole: "sistema contributivo", sono aggiunte le seguenti: "e, limitatamente alla lettera c), anche per i trattamenti pensionistici determinati secondo il sistema misto,"».

*Conseguentemente:*

a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

**«Art. 88-bis.**

*(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati,

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite dei 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

c) all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: - 30 000.000:

2019: - 20 000.000;

2020: - 20 000.000.

**21.0.1000/78**

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

**Respinto**

All'emendamento 21.0.1000, paragrafo «Art. 21-bis», dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 40 lettera c), della legge 8 agosto 1995, n. 335; si applicano anche per i trattamenti pensionistici determinati secondo il sistema misto».

*Conseguentemente:*

a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

**«Art. 88-bis.**

*(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati,

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite dei 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".



4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

c) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 20 000.000:

2019: - 20 000.000;

2020: - 20 000.000.

#### **21.0.1000/79**

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, EVA LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

#### **Ritirato**

*All'emendamento 21.0.1000, dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:*

«10-bis. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, al comma 34, dopo la parola: "integrativa," sono aggiunte le seguenti: "socio assistenziale, di sostegno all'esercizio della libera professione, nonché di *welfare*," e al termine del comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli enti possono destinare fino all'1,5 per cento del patrimonio costituito dai contributi versati dagli iscritti per le finalità di cui al presente comma".

10-ter. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, dopo il comma 34 è inserito il seguente: "«34-bis. Al fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 34 gli enti, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, anche per le finalità di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, istituiscono appositi organismi di monitoraggio e verifica degli andamenti dei flussi finanziari, dei redditi, delle prestazioni, delle contribuzioni e dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base Comunitaria. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede a valere a carico dei bilanci dei rispettivi enti privati, nelle forme e con le modalità previste dai relativi statuti"».

**21.0.1000/80**

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, EVA LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

**Ritirato**

*Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:*

«10-bis. Sulle somme di denaro e sugli strumenti finanziari delle forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509 e di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996 n. 103, depositate a qualsiasi titolo presso un depositario, non sono ammesse azioni dei creditori del depositario del sub depositario o nell'interesse degli stessi.

10-ter. L'inclusione degli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 a 10 febbraio 1996 n. 103, nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica ai sensi dell'articolo 1 comma 2 della Legge 31 dicembre 2009 n. 195 e successive modificazioni e effettuato esclusivamente per finalità di natura statistico-economica. Ad essi non si applicano le norme di contenimento delle spese previste a carico degli altri soggetti inclusi nel predetto elenco, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rideterminato dall'articolo 92, comma 1, della presente legge».

**21.0.1000/81**

COMAROLI, ARRIGONI

**Respinto**

*All'emendamento 21.0.1000, al comma 12, secondo periodo, dopo le parole: «ed è composta da» inserire la seguente: «sei» e dopo la parola: «designati» inserire la seguente: «ognuno».*

**21.0.1000/82**

COMAROLI, ARRIGONI

**Respinto**

*All'emendamento 21.0.1000, al comma 12, secondo periodo, sostituire le parole: «da rappresentanti» con le seguenti: «da due rappresentanti ciascuno» e dopo la parola: «designati» inserire la seguente: «ognuno».*

**21.0.1000/83**

ORELLANA

**Ritirato**

*All'emendamento 21.0.1000, capoverso: «Art. 21», al comma 12, dopo le parole: «Ministero del lavoro e delle politiche sociali», inserire le seguenti: «Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione».*

**21.0.1000/84**

PUGLIA, PAGLINI

**Respinto**

*All'emendamento 21.0.1000, paragrafo «Art. 21-bis», dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

«12-bis. Gli enti gestori di forme assicurative pensionistiche obbligatorie istituiscono una prestazione equivalente all'assegno sociale di cui al comma 6 dell'articolo 3 del 18 agosto 1995, n. 335 e sue maggiorazioni di cui all'articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e incrementi di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando i limiti di cui al comma 10, dell'articolo 20 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'Economia delle finanze, sono determinati le modalità di erogazione delle prestazioni di cui al precedente periodo nonché i termini e le modalità di presentazione delle domande per il conseguimento delle prestazioni stesse.

12-ter. È istituita una pensione integrativa a favore di tutti i soggetti che hanno versato contributi a titolo pensionistica presso gli enti di cui al comma 12-bis, che non siano riusciti ad ottemperare alle disposizioni di cui al medesimo comma 1 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale pensione è calcolata utilizzando contributi versati non utili per il calcolo del trattamento pensionistico ordinario ed è erogata dall'ente gestore della forma assicurativa pensionistica obbligatoria in cui sono stati versati i contributi a titolo pensionistico.

12-quater. A domanda dell'interessato è data facoltà di chiedere a titolo gratuito, per i contributi versati di cui al comma l'ultimo periodo, il ricongiungimento o il cumulo del monte contributivo dei contributi versati a qualsiasi ente gestore della forma assicurativa pensionistica obbligatoria. L'accredito è effettuato se il soggetto ricade in un regime pensionistico erogato totalmente con il sistema contributivo, diversamente si applicano le regole del commi 12-bis o 12-ter.

12-quinquies. La Pensione integrativa di cui al comma 12-ter, spetta all'assicurato cui sia stata liquidata o per il quale, sussistendo il relativo diritto, sia in corso di liquidazione la pensione. Il diritto alla pensione integrativa è subordinato alla condizione che il richiedente abbia compiuto l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia o di anzianità dalle norme dell'assicurazione obbligatoria o sia riconosciuto invalido ai sensi dell'articolo 10 del Regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.

12-sexies. La pensione integrativa è reversibile alle medesime condizioni di quella ordinaria.

12-septies. Eventuali contributi versati successivamente alla decorrenza della pensione integrativa, in un Ente gestore di previdenza obbligatoria che non siano sufficienti per diritto a pensione autonoma, danno diritto ai supplementi».

*Conseguentemente:*

a) dopo l'**articolo 88**, inserire il seguente:

**«Art. 88-bis.**

*(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.

917, e successive integrazioni e modificazioni, primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare", sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare", sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

*Conseguentemente, all'articolo 94 alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 20 000.000;

2019: - 20.000.000;

2020: - 20.000.000.

## **21.0.1000/85**

CAPPELLETTI, PUGLIA

### **Respinto**

*All'emendamento 21.0.1000, paragrafo «Art. 21-bis», dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

«13-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018, i lavoratori già iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità la vecchiaia dei lavoratori dipendenti gestita dall'INPS che, in base alle disposizioni di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, in data antecedente al 1° gennaio 1996, hanno richiesto

ed ottenuto la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa presso forme obbligatorie di previdenza sostitutive di quelle citate possono richiedere il rimborso dell'importo dei contributi previdenziali eccedenti la riserva matematica, rivalutati annualmente sulla base ISTAT dei prezzi al consumo. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

**«Art. 88-bis.**

*(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite del 82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto

dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

---

**21.0.1000/86**

CATALFO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

**Respinto**

*All'emendamento 21.0.1000, paragrafo «Art. 21-bis», dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

«13-bis. All'articolo 7, comma 2-ter, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, il primo periodo è sostituito con il seguente: "All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "vigili del fuoco e soccorso pubblico", sono aggiunte le seguenti: "nonché agli appartenenti ai Corpi di Polizia locale, senza alcun onere a carico dei Comuni, a tal fine provvedendo mediante una parte dei proventi di cui ai commi 4, 5 e 5-bis dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285"».

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 5.000.000;

2019: - 5.000.000;

2020: - 5.000.000.

---

**21.0.1000/87**

CATALFO, CRIMI, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

**Respinto**

*All'emendamento 21.0.1000, paragrafo «Art. 21-bis», dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

«13-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-ter:

1) al primo periodo, dopo le parole: "dell'equo indennizzo", aggiungere le seguenti: ", della pensione privilegiata";

2) dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche con riferimento agli eventi accertati successivamente all'entrata in vigore dell'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214«.

b) sopprimere il comma 2-quinquies»,.

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 5.000.000:

2019: - 5.000.000;

2020: - 5.000.000

**21.0.1000/88**

CATALFO, CRIMI, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

**Respinto**

*All'emendamento 21.0.1000, dopo il comma 13 aggiungere il seguente:*

«13-bis. All'articolo 7, comma 2-ter, primo periodo, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, dopo le parole: "dell'equo indennizzo", sono aggiunte le seguenti: ", della pensione privilegiata"».



*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 5.000.000:

2019: - 5.000.000;

2020: - 5.000.000.

---

### **21.0.1000/89-90-91 (testo 2)**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, QUAGLIARIELLO, MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, EVA LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

#### **Accolto**

*All'articolo 21-bis, dopo il comma 13, è aggiunto il seguente:*

"13-bis. Al fine di fornire misure rafforzate per affrontare gli impatti occupazionali derivanti dalla transizione dal vecchio al nuovo assetto del tessuto produttivo senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e aggravii sull'attuale sistema previdenziale, limitatamente al periodo 2018-2020 i requisiti minimi di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, possono essere elevati da 4 a 7 anni.

---

### **21.0.1000/92**

CASTALDI, CATALFO, PUGLIA

#### **Respinto**

*All'emendamenti 21.0.1000, paragrafo «Art. 21-bis», dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

«13-bis. In caso di indebito pensionistico derivante da sentenze con le quali sia stato riconosciuto agli interessati il beneficio pensionistico previsto dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, riformate nei successivi gradi di giudizio in favore dell'ente previdenziale, non si dà luogo al recupero degli importi ancora dovuti alla data d'entrata in vigore della presente legge».

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 12.000.000;

2019: - 12.000.000;

2020: - 12.000.000.

---

### **21.0.1000/93**

MAURO MARIA MARINO

#### **Ritirato**

*All'emendamento 21.0.1000, dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

«13-bis. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 dopo la lettera g), *aggiunta la seguente:*

"g-bis) passività nei confronti delle forme obbligatorie di previdenza per i liberi professionisti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103"».

---

### **21.0.1000/94**

SACCONI, MANDELLI

#### **Respinto**

*All'emendamento 21.0.1000, dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

«13-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5 bis. È riconosciuta la facoltà di riscatto dei periodi di studio universitario e postuniversitario ai soli fini del calcolo dell'anzianità contributiva senza il concorso alla definizione della misura della prestazione. I relativi oneri a carico del lavoratore sono rideterminati in proporzione al beneficio conseguito senza oneri aggiuntivi di finanza pubblica"».

**21.0.1000/95**

VICARI

**Ritirato**

*All'emendamento 21.0.1000, dopo il capoverso «Art. 21-bis», aggiungere il seguente:*

**«Art. 21-ter.**

*(Riscatto del periodo di studio)*

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dopo il comma 5-*bis* aggiungere il seguente:

«5-*ter*. In via sperimentale, per il biennio 2018-2019, ai soggetti che presentano istanza per il riscatto del periodo di studio universitario di cui al comma 2 è riconosciuta una riduzione dell'importo dell'onere di riscatto di cui al comma 3 pari a 5.000 euro. Il beneficio è erogabile nel limite massimo di spesa annuo pari a 100 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019. L'INPS provvede al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma; nel caso in cui, in sede di attuazione, si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa programmato, l'INPS non prende in esame ulteriori domande finalizzate ad usufruire del beneficio di cui al presente comma.

All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementate dall'articolo 92 della presente legge».

*Conseguentemente, sostituire le parole: «Dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:» con le seguenti: «Dopo l'articolo 21 sono inseriti i seguenti:»*

**21.0.1000/96**

SANTINI

**Accolto**

*All'emendamento 21.0.1000, al primo conseguentemente lettera b), al comma 1-quinquies, sostituire le parole: «11,2 milioni di euro per l'anno 2019,*

di 23, 5 milioni» con le seguenti: «7 milioni di euro per l'anno 2018, di 18,2 milioni di euro per l'anno 2019, di 30 milioni».

---

**21.0.1000/97**

COMAROLI, ARRIGONI

**Accolto**

*All'emendamento 21.0.1000, alla rubrica, sopprimere le parole: «conseguenti al confronto tra il Governo e le Organizzazioni sindacali del 21 novembre 2017».*

---

**21.0.1000/98**

GUERRA, RICCHIUTI, GATTI, PEGORER, FORNARO

**Accolto**

*All'emendamento Governo 2.1. 0.1000 capoverso «Art. 21-bis». alla rubrica sopprimere le seguenti parole: «, conseguenti al confronto tra il Governo e le Organizzazioni sindacali del 21 novembre 2017».*

---

**21.0.1000**

IL GOVERNO

**Accolto**

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 21-bis.**

*(Misure previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori addetti ad attività gravose e di incentivo allo sviluppo della previdenza complementare, conseguenti al confronto tra il Governo e le Organizzazioni sindacali del 21 novembre 2017)*

1. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 13, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo sono aggiunte infine le seguenti parole: ", salvo quanto previsto dal presente comma";

b) alla fine sono aggiunti i seguenti periodi: "Con riferimento agli adeguamenti biennali di cui al primo periodo del presente comma la variazione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento è computata in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio medesimo rispetto alla media dei valori registrati nei singoli anni del biennio precedente, con esclusione dell'adeguamento decorrente dal 1° gennaio 2021, in riferimento al quale la variazione della speranza di vita relativa ai biennio 2017-2018 è computata, ai fini dell'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento, in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati negli anni 2017 e 2018 rispetto al valore registrato nell'anno 2016. Gli adeguamenti biennali di cui al primo periodo del presente comma non possono in ogni caso superare i tre mesi, salvo recupero in sede dell'adeguamento o degli adeguamenti successivi nel caso di incremento della speranza di vita superiore a tre mesi; gli stessi adeguamenti non vengono effettuati nel caso di diminuzione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento, computata ai sensi del terzo periodo del presente comma, salvo recupero in sede dell'adeguamento o degli adeguamenti successivi».

2. Per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui al comma 3, non trova applicazione, ai fini del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata, di cui all'articolo 24, commi 6 e 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'adeguamento alla speranza di vita stabilito per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 12, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. La disposizione del comma 2 si applica:

a) ai lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento le professioni di cui all'allegato A e sono in possesso di una anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni;

b) ai lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui all'articolo 1, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo n. 67 del 2011 e sono in possesso di una anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.

4. Al requisito contributivo ridotto riconosciuto ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, continuano ad applicarsi gli adeguamenti previsti ai sensi del comma 200 del medesimo articolo.

5. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai soggetti, che al momento del pensionamento, godono dell'indennità di cui all'art. 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

6. Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che soddisfano requisiti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, le indennità di fine servizio comunque denominate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse secondo le disposizioni dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.

7. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, per i lavoratori di cui ai commi 2 e 3 non trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 24, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni.

8. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attuative dei commi 2 e 3, avuto particolare riguardo all'ulteriore specificazione delle professioni di cui all'Allegato A e alle procedure di presentazione della domanda di accesso al beneficio e di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell'ente previdenziale, tenendo conto di quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni, anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori. La Commissione ha il compito di acquisire elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a supporto della valutazione delle politiche statali in materia previdenziale e assistenziale. La Commissione è presieduta dal Presidente dell'ISFAT ed è composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche del Ministero della salute, del Ministero per la semplificazione e la pubblica Amministrazione, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per le assicurazioni e gli infortuni sul lavoro (INAIL), del Consiglio Superiore degli attuari, nonché da

esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, secondo le modalità previste dal decreto di cui al primo periodo del presente comma. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo del presente comma sono altresì disciplinate le modalità di funzionamento, nonché la possibilità di richiesta di contributi e proposte a esperti e ad accademici appartenenti a Istituzioni nazionali, comunitarie e internazionali competenti nelle materie oggetto di studio. La Commissione conclude i lavori entro il 30 settembre 2018 ed entro i dieci giorni successivi il Governo presenta al Parlamento una relazione sugli esiti dei lavori della Commissione. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

10. A decorrere dal 1° gennaio 2018, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano le disposizioni concernenti deducibilità dei premi e contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Per dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti a forme pensionistiche complementari, le disposizioni concernenti: la deducibilità dei contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 si rendono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2018. Per i medesimi soggetti, relativamente ai montanti delle prestazioni accumulate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

11. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999 recante «Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione; dei pubblici dipendenti», come modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2001, nei confronti del personale di cui al comma 2 del predetto articolo 2 assunto successivamente alla data del 1° gennaio 2019 è demandata alle parti istitutive dei fondi di previdenza complementare la regolamentazione inerente le modalità di espressione della volontà di adesione agli stessi, anche mediante forme di silenzio-assenso, e la relativa disciplina di recesso del lavoratore. Tali modalità devono garantire la piena e diffusa informazione dei lavoratori nonché la libera espressione di volontà dei lavoratori medesimi, sulla base di direttive Covip.

12. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data

di entrata in vigore della presente legge, è istituita una Commissione tecnica di studio sulla classificazione e comparazione, a livello comunitario e internazionale, della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali. La Commissione è presieduta dal Presidente dell'ISTAT ed è composta da rappresentanti Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche del Ministero della salute, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per le assicurazioni e gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni, maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, secondo le modalità previste dal decreto al primo periodo del presente comma. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo del presente comma sono altresì disciplinate le modalità di funzionamento, nonché la possibilità di richiesta di contributi e proposte a esperti e ad accademici appartenenti a Istituzioni nazionali, comunitarie e internazionali competenti nelle materie oggetto di studio. La Commissione conclude i lavori entro il 30 settembre 2018 ed entro i dieci giorni successivi il Governo presenta al Parlamento una relazione sugli esiti dei lavori della Commissione. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse finanziarie, umane strumentali previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

13. All'articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 le parole: «quattro volte» sono sostituite dalle parole: «dieci volte». L'articolo 44, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 è abrogato.

*Conseguentemente, all'articolo 92 apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1 sostituire le parole: «e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «, di 291,3 milioni di euro per l'anno 2019, di 321,9 milioni di euro per l'anno 2020, di 320,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 309,9 milioni di euro per l'anno 2022, di 264,4 milioni di euro per l'anno 2023, di 249,2 milioni di euro per l'anno 2024, di 280 milioni di euro per l'anno 2025, di 290 milioni di euro per l'anno 2026 e di 281,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027».*

b) *dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

*«1-bis. Il fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 44,7 milioni di euro per l'anno 2025, di 66,9 milioni di euro per l'anno 2026 e di 70,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.»;*



1- *ter*. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e ridotto di 2,4 milioni di euro per l'anno 2018, di 65 milioni di euro per l'anno 2019, di 48,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 66,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 88,1 milioni di euro per l'anno 2022, di 82 milioni di euro per l'anno 2023, di 75,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

1-*quater*. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 2,4 milioni di euro per l'anno 2018, di 65 milioni di euro per l'anno 2019, di 48,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 66,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 88,1 milioni di euro per l'anno 2022, di 82 milioni di euro per l'anno 2023, di 75,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

1-*quinquies*. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre del 2000, n. 388, è ridotta di 11,2 milioni di euro per l'anno 2019, di 23,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 28 milioni di euro per l'anno 2021, di 26 milioni di euro per l'anno 2022, di 24 milioni di euro per l'anno 2023, di 22 milioni di euro per l'anno 2024, di 20 milioni di euro per l'anno 2025, di 18 milioni di euro per l'anno 2026 e di 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027».

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, apportare le seguenti variazioni:*

- voce *Ministero dell'economia e delle finanze*

2020: - 56.000.000

- voce *Ministero dello sviluppo economico*

2020: - 1.000.000

- voce *Ministero del lavoro e delle politiche sociali*

2020: - 2.000.000

- voce *Ministero della giustizia*

2020: - 5.000.000

- voce *Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

2020: - 8.000.000

- voce *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

2020: - 5.000.000

- voce *Ministero dell'interno*

2020: - 5.000.000

- voce *Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

2020: - 1.000.000

- voce *Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*

2020: - 2.000.000

- voce *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

2020: - 5.000.000

### ALLEGATO A

A. Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici

B. Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni

C. Conciatori di pelli e di pellicce

D. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante

E. Conduttori di mezzi pesanti e camion

F. Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni

G. Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza

H. Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido

I. Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati

L. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia

M. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti

N. Operai dell'agricoltura, della zootecnia e pesca

O. Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative

P. Lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricomprese nella normativa del decreto legislativo 67/2011

Q. Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne

**21.0.1**

ORELLANA, LANIECE, FAUSTO GUILHERME LONGO, BENCINI, PANIZZA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 21-bis.**

*(Confluenza delle imprese dell'indotto nel fondo di solidarietà bilaterale dell'artigianato)*

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sopprimere la lettera *b*) del comma 1 e il comma 5».

**21.0.2**

PERRONE

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 21-bis.**

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148 sopprimere la lettera *b*) del comma 1 e il comma 5».

*Conseguentemente, all'onere derivante dalle presenti disposizioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui l'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.*

**21.0.3**

IURLARO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 21-bis.**

*(Confluenza delle imprese dell'indotto nel fondo di solidarietà bilaterale dell'artigianato)*

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148 sopprimere lo lettera *b*) del comma 1 e il comma 5».

#### **21.0.4**

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 21-bis.**

*(Confluenza delle imprese dell'indotto nel fondo di solidarietà bilaterale dell'artigianato)*

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148 sopprimere la lettera *b*) del comma 1 e il comma 5».

#### **21.0.5**

GAMBARO

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 21-bis.**

*(Confluenza delle imprese dell'indotto nel fondo di solidarietà bilaterale dell'artigianato)*

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148 sopprimere la lettera *b*) del comma 1 e il comma 5».

#### **21.0.6**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 21-bis.**

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148 sopprimere la lettera *b*) del comma 1 e il comma 5».

---

**21.0.7**

ARRIGONI, COMAROLI, DIVINA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 21-bis.**

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n.148 sopprimere la lettera *b*) del comma 1 e il comma 5».

---

**21.0.8**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 21-bis.**

*(Fondo di Integrazione Salariale)*

1. Al comma 4 dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole: "quattro volte" sono sostituite dalle seguenti: "otto volte"».

*Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono soppresse le parole: «otto volte nell'anno 2018, sette volte nell'anno 2019, sei volte nell'anno 2020, cinque volte nell'anno 2021».*

---

**21.0.9**

COMAROLI, ARRIGONI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 21-bis.**

*(Fondo di Integrazione Salariale)*

1. Al comma 4 dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole: "quattro volte" sono sostituite dalle seguenti: "otto volte"».

*Conseguentemente al comma 5 dell'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono soppresse le parole: «otto volte nell'anno 2018, sette volte nell'anno 2019, sei volte nell'anno 2020, cinque volte nell'anno 2021».*

**21.0.10**

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 21-bis.**

1. Al decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, sostituire l'articolo 11, con il seguente:

"Art. 11. - *I.* Il Fondo di cui all'articolo 23, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2018;

2 Ai fini della concessione di finanziamenti a favore di imprese di cui all'articolo 1, lettera *a)* del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, che presentano rilevanti difficoltà finanziarie ai fini della continuazione delle attività produttive e del mantenimento dei livelli occupazionali per l'anno 2018 sono destinati 200 milioni di euro;

3. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata della legge di conversione del presente decreto legge, sono stabiliti, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei finanziamenti di cui al comma 2"».

*Conseguentemente all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «50 milioni».*

**21.0.11**

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 21-bis.**

*(Fondo alle imprese in rilevanti difficoltà finanziarie)*

1. Al decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, all'articolo 11 comma 1, alla lettera *b*) sostituire le parole: "è aggiunto il seguente" con le seguenti: "sono aggiunti i seguenti" e sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Tali criteri dovranno garantire il mantenimento o il miglioramento dei livelli e della qualità occupazionale nonché la tutela delle persone, dell'ambiente e del territorio, promuovendo, in particolare:

1) la ristrutturazione delle linee e degli impianti di produzione, dei processi e dei prodotti e dell'organizzazione dei servizi, al fine di annullare o ridurre i danni all'ambiente e alla salute umana e animale;

2) l'adozione di misure volte alla riduzione dei rifiuti derivanti dall'attività produttiva;

3) una consistente riconversione dell'utilizzo di materie prime e di energia proveniente da fonti fossili, anche attraverso il recupero e il riutilizzo di componenti e sostanze;

4) la riduzione delle distanze percorse da materie e sostanze utilizzate, nonché dai prodotti distribuiti;

5) la modifica delle caratteristiche di prodotti e servizi al fine di abbattere l'inquinamento del territorio, delle acque, dell'aria e i danni a persone e animali;

6) interventi di rigenerazione urbana e territoriale, in particolar modo attraverso il recupero di spazi in situazione di degrado e disuso;

7) la formazione continua dei dipendenti sui processi di conversione».

*Conseguentemente, alla medesima lettera b), dell'articolo 11 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, dopo il comma 3-ter aggiungere il seguente:*

«3-*quater*. L'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 3-*ter* può avvenire anche mediante anticipazioni di tesoreria da estinguere entro l'esercizio finanziario a valere sulla dotazione del Fondo».

## **21.0.12**

DALLA TOR, VICECONTE

### **Respinto**

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:*

#### **«Art. 21-bis.**

*(Indennità NASpI in favore degli operai agricoli a tempo indeterminato)*

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Sono altresì destinatari della NASpI gli operai a tempo indeterminato dipendenti da cooperative inquadrato nel settore agricolo ai sensi dell'articolo 2 delle legge 15 giugno 1984 n. 240. L'aliquota contributiva per il finanziamento della prestazione è quella già in vigore per gli impiegati delle medesime cooperative. A tale aliquota continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 11 marzo 1988 n. 67. Ai fini di quanto previsto dal presente titolo, sarà utile anche l'anzianità maturata in regime di disoccupazione agricola.

1-*ter*. L'indennità di cui al comma 1-*bis* è riconosciuta a domanda nel limite di spesa massima pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2018. qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al presente comma, la decorrenza dell'indennità è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti di cui al successivo articolo 3, e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi all'indennità non superiate al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma*



200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.

### 21.0.13

FUCKSIA

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:*

##### «Art. 21-bis.

*(Indennità NASpI in favore degli operai agricoli a tempo indeterminato)*

1. Al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, articolo 2, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Sono altresì destinatari della NASpI gli operai a tempo indeterminato dipendenti da cooperative inquadrato nel settore agricolo ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 giugno 1984 n. 240. L'aliquota contributiva per il finanziamento della prestazione è quella già in vigore per gli impiegati delle medesime cooperative. A tale aliquota continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 11 marzo 1988 n. 67. Ai fini di quanto previsto dal presente titolo, sarà utile anche l'anzianità maturata in regime di disoccupazione agricola».

### 21.0.14

DI BIAGIO, VICECONTE

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:*

##### «Art. 21-bis.

*(Introduzione di strumenti di integrazione del reddito per i lavoratori a tempo indeterminato del comparto agricolo)*

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 è aggiunto il seguente comma:

"2. Sono altresì destinatari della NASpI gli operai a tempo indeterminato dipendenti da cooperative inquadrato nel settore agricolo ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240. L'aliquota contributiva per il finanziamento della prestazione è quella già in vigore per gli impiegati delle medesime cooperative. A tale aliquota continuano ad applicarsi le dispo-

zioni di cui all'articolo 9 della legge 11 marzo 1988 n. 67. Ai fini di quanto previsto dal presente titolo, sarà utile anche l'anzianità maturata in regime di disoccupazione agricola».

### **21.0.15 (testo 2)**

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, EVA LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:*

#### **«Art. 21-bis.**

*(Indennità NASpI in favore degli operai agricoli a tempo indeterminato)*

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 è aggiunto il seguente:

"2. Sono altresì destinatari della NASpI gli operai a tempo indeterminato dipendenti da cooperative inquadrare nel settore agricolo ai sensi dell'articolo 2 delle Legge 15 giugno 1984 n. 240. L'aliquota contributiva per il finanziamento della prestazione è quella già in vigore per gli impiegati delle medesime cooperative. A tale aliquota continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Ai fini di quanto previsto dal presente titolo, sarà utile anche l'anzianità maturata in regime di disoccupazione "agricola"».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino a fine con le seguenti: «è incrementato di 180 milioni per l'anno 2018 e di 260 milioni di euro a decorrere dal 2020».*

### **21.0.16**

PUGLIA, PAGLINI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 21-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22)*

1. Al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:

**"Art. 4-bis.**

*(Calcolo per lavoratori stagionali)*

1. In deroga a quanto previsto all'articolo 4, per i lavoratori stagionali non agricoli, residenti in Italia, la NASpI, fermo restando la riduzione ed il prelievo di cui ai commi 3 e 4, è così calcolata:

a) 60 per cento della retribuzione mensile per i lavoratori che possono far valere un periodo contributivo compreso tra 13 e 52 settimane negli ultimi 4 anni, all'atto della cessazione dell'ultimo rapporto lavorativo antecedente la domanda di NASPI;

b) 65 per cento della retribuzione mensile per i lavoratori che possono far valere un periodo contributivo compreso tra 53 e 103 settimane negli ultimi 4 anni, all'atto della cessazione dell'ultimo rapporto lavorativo antecedente la domanda di NASPI;

c) 70 per cento della retribuzione mensile per i lavoratori che possono far valere un periodo contributivo di oltre 103 settimane negli ultimi 4 anni, all'atto della cessazione dell'ultimo rapporto lavorativo antecedente la domanda di NASPI.

2. Ai fini del presente articolo si considerano lavoratori stagionali non agricoli quelli assunti per attività di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, quelli definiti da avvisi comuni e da CCNL, nonché quelli assunti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche durante lo svolgimento dell'anno scolastico, in sostituzione del calcolo di cui all'articolo 4.

3. In ogni caso la NASPI non può superare nel 2018 l'importo mensile massimo di 1.300 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.";

b) all'articolo 5, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 4-bis, in sostituzione della durata calcolo di cui al comma 1, la NASpI è corrisposta mensilmente, per un massimo di 26 settimane, nella misura di un giorno di indennità per ogni giorno di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione.";

c) all'articolo 9:

1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", comma 1 e per il lavoratori di cui all'articolo 4-*bis* ai fini di cui all'articolo 5, comma 2.";

2) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", comma 1 e per i lavoratori di cui all'articolo 4-*bis* ai fini di cui all'articolo 5, comma 2.";

c) all'articolo 12, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Per i lavoratori di cui all'articolo 4-*bis*, in sostituzione del calcolo di cui al comma 1, la contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione di cui all'articolo 5, comma 1, entro un limite di retribuzione pari a 1,2 volte l'importo massimo mensile della NASPI per l'anno in corso"».

*Conseguentemente:*

a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

**«Art. 88-*bis*.**

*(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive integrazione e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8 dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2 secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018:-80.000.000:

2019:-150.000.000;

2020:-150.000.000.

#### **21.0.17 (testo 2)**

MARINELLO, VICECONTE, DALLA TOR, AIELLO

#### **Respinto**

*Inserire i seguenti commi:*

«1. L'indennità di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è riconosciuta anche per l'anno 2018 alle medesime condizioni e nei medesimi limiti ivi previsti.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 11 milioni per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.

3. Al pagamento della indennità di cui al comma 1, si provvede alle medesime condizioni e modalità disposte dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2017».

**21.0.18**

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

**Respinto**

*Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:*

**«Art. 21-bis.**

*(Incremento delle risorse destinate alla spesa  
per gli ammortizzatori sociali)*

1. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, a decorrere dal 2018 è incrementato di 400 milioni di euro destinati ad incrementare le risorse per gli ammortizzatori sociali. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con decreto da adottare entro il 31 gennaio di ogni anno, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, provvede alla destinazione delle risorse aggiuntive di cui al periodo precedente per la spesa per ammortizzatori sociali».

*Conseguentemente, all'articolo 88, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

«8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 28 per cento"».

**21.0.19**

PUGLIA, PAGLINI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:*

**«Art. 21-bis.**

*(Anticipo del TFR)*

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: «48 mesi» sono sostituite dalle seguenti: "12 mesi" e le parole: "5 anni" sono sostituite dalle seguenti: "6 anni";

b) al comma 7, lettera c), le parole: "30 per cento," sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento".

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 88-bis.».

*Conseguentemente:*

a) dopo l'**articolo 88**, inserire il seguente:

**«Art. 88-bis.**

*(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 e 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo, periodo, le parole: " nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», *apportare le seguenti variazioni:*

2018:-80.000.000;

2019:-150.000.000;

2020:-150.000.000.

## 21.0.20

PUGLIA, PAGLINI

### Respinto

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 21-bis.

*(Tassazione separata per TFR in busta paga)*

1. All'articolo 1, comma 756-bis, della legge 27 dicembre 2006, n.296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "che abbiano un rapporto di lavoro", inserire le seguenti: "instauratosi successivamente all'entrata in vigore della presente legge";

b) le parole: "è assoggettata a tassazione ordinaria", sono sostituite dalle seguenti: "è assoggettata a tassazione separata determinata mediante l'applicazione del medesimo regime fiscale applicabile alle anticipazioni del TFR";

c) le parole: "Resta in ogni caso fermo quanto previsto al comma 756" sono sostituite dalle seguenti: "Alla predetta parte integrativa della retribuzione non si applica il contributo di cui al comma precedente"».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

#### «Art. 88-bis.

*(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)*



1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione della racconca dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

## **21.0.21**

VICECONTE

### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 21, è inserito il seguente:*

**«Art. 21-*bis*.**

*(Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto*

*di collaborazione coordinata e continuativa)*

1. Al terzo periodo, del capoverso "15-bis" del comma 1, dell'articolo 7 della legge 22 maggio 2017, n. 81, le parole: "nonché per gli amministratori e i sindaci di cui al comma 1" sono sostituite dalle parole: "ad esclusione degli amministratori e dei sindaci di cui al comma 1"».

## **21.0.22**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art 21-bis.**

*(Esclusione del socio amministratore dall'iscrizione  
alla gestione separata)*

1 All'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo le parole: "limitatamente alla relativa attività", sono inserite le seguenti: "e gli amministratori di società che versino alla Gestione autonoma artigiani e commercianti".».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 84, inserire il seguente:*

**«Art. 84-bis.**

*(Imposta di bollo money transfer)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie *money transfer* ed altri agenti in attività finanziaria, in misura pari al 6 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione. L'imposta non si applica ai trasferimenti effettuati da persone fisiche munite di matricola Inps e codice fiscale, ai trasferimenti effettuati verso Paesi membri dell'Unione europea, nonché a quelli effettuati dai cittadini dell'Unione europea».

## **21.0.23**

MARINELLO, VICECONTE

### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 21-bis.**

*(Lavoratori socialmente utili)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 2 comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2018.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

**21.0.24**

VICARI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:*

**«Art. 21-bis.**

*(Norme in materia di dispositivi di protezione individuale)*

1. All'articolo 77, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, numero 81, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

*a*) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, la sanificazione, se prevista, tramite aziende specializzate che garantiscano standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale la verifica del mantenimento dei requisiti nel tempo, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante.

2. All'articolo 78, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, numero 81, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

*a*) utilizzano diligentemente i DPI messi a loro disposizione e li custodiscono con cura.

2. Dopo l'articolo 79 del decreto legislativo 9 aprile 2008, numero 81, è inserito il seguente:

**«Art. 79-bis. - (Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso) - 1.** Chiunque venda, noleggi, conceda in uso o metta in commercio dispositivi di protezione individuale, come da definizione dell'articolo 74, attesta sotto la propria responsabilità, a chi li acquista, noleggia o li riceva in uso, la conformità rispetto ai requisiti di sicurezza di cui rispettivamente all'articolo 76 del presente decreto ed all'allegato II della direttiva UE n. 89/686.

2. Chiunque noleggi o conceda in uso dispositivi di protezione individuale, deve al momento della cessione, attestante il buono stato di conserva-

zione, manutenzione ed efficienza ai fini della sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione del dispositivo di protezione individuale, una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione dei lavoratori incaricati dell'uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo e, ove si tratti di dispositivi di protezione individuale di 3 categoria, ovvero di dispositivi di protezione dell'udito, devono risultare anche opportunamente addestrati come previsto al comma 5, dell'articolo 77 del presente decreto".».

### **21.0.25**

DI BIAGIO, BERGER

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:*

#### **«Art. 21-bis.**

1. Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018 i titolari di impianti di generazione energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, non incentivati con tariffa onnicomprensiva, entrati in esercizio successivamente al 31 dicembre 2007 ed entro 31 dicembre 2012, possono optare per l'applicazione del coefficiente moltiplicativo di cui al punto 7 della tabella 2 (articolo 2, comma 144) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, anziché quello di cui al punto 6 della tabella medesima. In caso di esercizio dell'opzione, il coefficiente viene applicato ad un quantitativo massimo di energia incentivabile annuale determinato secondo i criteri di cui al successivo comma 2 senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. All'energia prodotta in eccesso rispetto al predetto quantitativo massimo di energia incentivabile annuale, viene applicato un coefficiente moltiplicativo pari a zero.

2. L'energia massima incentivabile annuale è determinata dal Gestore del Sistema Elettrico S.p.A. (GSE) moltiplicando la potenza elettrica nominale ricavabile dalla convenzione GRIN stipulata da ogni titolare di impianto con il GSE, diminuita dei servizi ausiliari risultanti dalla convenzione medesima, per 5.800 ore/annue.

3. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il GSE dovrà emettere apposite istruzioni operative contenente le modalità di presentazione da parte dei titolari di impianti di generazione energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili della richiesta per resercizio dell'opzione prevista al comma precedente.

4. La predetta richiesta dovrà essere presentata entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione ed avrà validità fino al termine

del periodo di incentivazione risultante dalla convenzione sottoscritta con il GSE.

Gli aderenti all'opzione si impegnano a salvaguardare il livello occupazionale in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, fino al termine del periodo di incentivazione».

## 21.0.26

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 21-bis.**

*(Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti  
alle lavorazioni usuranti)*

1. Al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, all'articolo 1, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Il diritto al trattamento pensionistico anticipato è esercitabile anche nel caso di lavoratori autonomi che versano contributi alla Gestione artigiani presso l'INPS e che siano iscritti all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, ovvero che prestano attività lavorativa nel settore edile"».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 84, inserire il seguente:*

**«Art. 84-bis.**

*(Imposta di bollo money transfer)*

1. A decorrere dal gennaio 2018 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie *money transfer* ed altri agenti in attività finanziaria, in misura pari al 6 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione. L'imposta non si applica ai trasferimenti effettuati da persone fisiche munite di matricola Inps e codice fiscale, ai trasferimenti effettuati verso Paesi membri dell'Unione europea, nonché a quelli effettuati dai cittadini dell'Unione europea».

**21.0.27**

PUGLIA, PAGLINI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 21-bis.**

*(Misure a sostegno dell'accompagnamento alla quiescenza dei lavoratori esposti all'amianto)*

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro, un Fondo finalizzato all'accompagnamento alla quiescenza dei lavoratori esposti all'amianto e malati di patologie asbesto correlate, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. La dotazione del Fondo è determinata nel limite massimo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

2. All'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Le norme in vigore fino al 31 dicembre 2011 si applicano anche ai lavoratori che sono stati professionalmente esposti ad amianto con riconoscimento da parte dell'INAIL, ovvero in sede giudiziaria, e che hanno contratto patologia ad esso correlata, riconosciuta dall'INAIL, ovvero certificata dalle unità operative di medicina del lavoro delle USL e dei Policlinici universitari".

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia, e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni di categoria delle vittime dell'amianto sono stabiliti i criteri in base ai quali l'INPS provvede all'adozione degli interventi di cui al presente articolo».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2018, 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».*

---

**21.0.28**

RICCHIUTI, GATTI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 21-bis.**

*(Ripristino delle Commissioni Provinciali CIGO (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria) nel settore Edile e nel settore Industria)*

1. All'articolo 46 comma 2 del Decreto Legislativa n. 19 settembre 2015 n. 148 le lettere a) e b) sono abrogate».

*Conseguentemente all'articolo 92 sostituire le parole: «250 milioni», con le seguenti: «249 milioni», nonché sostituire le parole: «330 milioni», con le seguenti: «329 milioni».*

**21.0.29**

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, LANIECE

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 21 bis.**

*(Disposizioni in materia di personale volontario del  
Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

1. In caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio oppure in occasione delle attività di addestramento e formazione è esteso al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco il sistema di tutela previdenziale ed assistenziale riconosciuto, per tali eventi, ai vigili del fuoco in servizio permanente. In caso di decesso del personale volontario per le ipotesi di cui al presente articolo, sono estese ai familiari superstiti le forme di trattamento pensionistico applicate per tali eventi al personale permanente del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco».

*Conseguentemente, allo stato di previsione del «Ministero dell'economia e delle finanze», missione Fondi da ripartire, programma Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti modificazioni:*

2018:

CP-2.000.000;

CS-2.000.000;  
2019:  
CP-1.500.000;  
CS-1.500.000;  
2020:  
CP-1.500.000  
CS-1.500.000

---

### **21.0.30 (testo 2)**

SANTINI

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 21-bis.**

1. Al comma 163 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, sostituire le parole: "da concludere inderogabilmente entro il 31 dicembre 2017, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2017", con le seguenti: "da concludere inderogabilmente entro il 31 dicembre 2020, così come previsto dall'articolo 20 comma 14 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2018"».

*Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018:-50.000.000;  
2019:-;  
2020:-.

---

### **21.0.31**

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 21-bis.**



1. Al comma 1, lettera *b*), dopo il secondo periodo inserire il seguente:  
"Tali criteri dovranno garantire il mantenimento o il miglioramento dei livelli e della qualità occupazionale nonché la tutela delle persone, dell'ambiente e del territorio"».

---

**Art. 22****22.1 (testo 3)**

SANTINI

**Accolto**

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 1, comma 184-*bis*, lettera *c*), della legge 28 dicembre 2016, n. 208, dopo le parole: "dallo stesso stabilite" sono aggiunte le seguenti: ". Ai fini di quanto stabilito dall'articolo 68, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il costo o il valore di acquisto è pari al valore delle azioni ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al medesimo comma 182"».

**22.2**

PEPE, GIOVANNI MAURO

**Respinto**

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «2019», aggiungere le seguenti: «al comma 179, lettera d), Allegato C, dopo la lettera m)», aggiungere la seguente: «n) lavoro di cura ed assistenza a familiari con una percentuale riconosciuta di invalidità pari al 100 per cento».*

**22.3**

LIUZZI, GIOVANNI MAURO

**Respinto**

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «2019», aggiungere le seguenti: «al comma 179, lettera d), Allegato C, dopo la lettera m)», aggiungere la seguente: «n) docenti di sostegno inseriti nelle scuole di ogni ordine e grado».*

**22.4**

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

**Respinto**

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*dopo la lettera a) inserire le seguenti:*

*«a-bis) dopo il comma 167, inserire i seguenti:*

"167-bis.1. Ai fini del riconoscimento dell'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE) di cui al comma 166, per i lavoratori subordinati o parasubordinati dell'ILVA e di altre grandi imprese in amministrazione straordinaria, il requisito anagrafico è ridotto ad un'età minima di 60 anni ed il requisito contributivo minimo è di 15 anni".

All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 166, come modificato dalla presente legge, valutato in 50 milioni di euro per l'anno 2018, ed in 100 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui l'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282".

*a-ter) al comma 179, primo periodo, sopprimere ":" ed inserire il seguente periodo "; per i lavoratori subordinati o parasubordinati dell'ILVA e di altre grandi imprese in amministrazione straordinaria, il requisito anagrafico è ridotto ad un'età minima di 60 anni ed il requisito contributivo minimo è di 15 anni".*

All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 179, come modificato dalla presente legge, valutato in 100 milioni di euro per l'anno 2018, ed in 200 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui l'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282».

**22.5 (testo 2)**

PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, SPILABOTTE, SANTINI

**Ritirato**

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

«*a-bis*) al comma 179, alinea, la parola: "2018" è sostituita dalla seguente: "2019"»;

*b) sostituire la lettera b) con la seguente:*

*b)* al comma 179, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* si trovano da almeno tre mesi in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine finale apposto al contratto di lavoro non hanno percepito negli ultimi tre mesi alcuna indennità di disoccupazione e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni»;

*c) dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«*b-bis*) al comma 179, lettera *d)*, le parole: "in via continuativa" sono sostituite dalle seguenti: "negli ultimi otto" e le parole: "36 anni" sono sostituite dalle seguenti: "35 anni."»;

*d) alla lettera d), sostituire le parole:* «di 688,7 milioni di euro per l'anno 2018, di 740,4 milioni di euro per l'anno 2019, di 542,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 336,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 103,9 milioni di euro per l'anno 2022 e di 9,4 milioni per l'anno 2023» *con le seguenti:* «di 888,7 milioni di euro per l'anno 2018, di 940,4 milioni di euro per l'anno 2019, di 692,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 436,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 148,9 milioni di euro per l'anno 2022 e di 29,4 milioni per l'anno 2023» *con le seguenti.*

*e) dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) al comma 199, la lettera *d)* le parole: "in via continuativa" sono sostituite dalle seguenti: "negli ultimi otto".».

*Conseguentemente,*

*a) all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole:* «di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» *con le seguenti:* «di 100 milioni di euro per l'anno 2018, di 148 milioni di euro per l'anno 2019, di 97 milioni di euro per l'anno 2020, di 30 milioni di euro

per l'anno 2021, di 143 milioni di euro per l'anno 2022, di 264 milioni di euro per l'anno 2023 e di 310 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024»;

b) *alla Tabella A, alla voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018:-70.000.000;

2019:-100.000.000;

2020:-100.000.000.

## 22.6

BENCINI, MAURIZIO ROMANI, MOLINARI

### Respinto

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

## 22.7

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ORELLANA

### Respinto

*Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «18», con la seguente: «12».*

*Conseguentemente, ai relativi oneri, valutati in 32 milioni di euro per il 2018, 37,4 milioni di euro per il 2019, 32,2 milioni di euro per il 2020, 22,7 milioni di euro per il 2021, 8,4 milioni di euro per il 2022 e 0,6 milioni di euro per il 2023; si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

**22.8**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«*b-bis.* al comma 195, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente: "*b*) il secondo periodo è sostituito dal seguente: 'La predetta facoltà può essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico a condizione che il soggetto interessato abbia i requisiti anagrafici per rientrare fra coloro che hanno titolo per l'applicazione di una delle misure di salvaguardia, ovvero abbia i requisiti anagrafici previsti, dal comma 6 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24, ovvero, indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici, abbia maturato l'anzianità contributiva prevista dal comma 10 del medesimo articolo 24, adeguata agli incrementi della speranza di vita congelati ai valori dell'anno 2018 congelando il requisito anagrafico a 61 anni 7 mesi per la quota 97,6; congelando il requisito anagrafico a 61 anni 5 mesi per la pensione vecchiaia donne, nonché per la liquidazione dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto'"».

**22.9**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

**Respinto**

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«*b-bis)* Al comma 179 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente:

"*d-bis)* sono invalidi del lavoro o vittime di malattie professionali ai quali sia stata riconosciuta una invalidità pari o superiore al 60 per cento e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni"».

**22.10**

BIGNAMI, SACCONI, PAOLO ROMANI, DE PETRIS, ZELLER, MARIO FERRARA, BARANI, CENTINAIO, QUAGLIARIELLO, ALBERTINI, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERGER,

BERNINI, BILARDI, BISINELLA, BOCCHINO, BONFRISCO, BORIOLO, BRUNI, BUBBICO, BUEMI, CALDEROLI, CALEO, CAMPANELLA, CANDIANI, CARRARO, CASALETTO, CASINI, CASSANO, CERONI, COMAROLI, COMPAGNA, CONSIGLIO, CONTE, CONTI, CORSINI, D'ALI', D'AMBROSIO LETTIERI, D'ANNA, DAVICO, DE CRISTOFARO, DE PIETRO, DE POLI, DE SIANO, DALLA ZUANNA, DALLA TOR, DI BIAGIO, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, D'ONGHIA, FALANGA, FASANO, FASIOLO, FATTORINI, FRAVEZZI, FLORIS, FORMIGONI, FUCKSIA, GAMBARO, GASPARRI, GATTI, GIOVANARDI, GOTOR, IDEM, IURLARO, LAI, LANIECE, LIUZZI, LO MORO, EVA LONGO, FAUSTO GUILHERME LONGO, MALAN, MANDELLI, MARIN, MARINELLO, LUIGI MARINO, MASTRANGELI, GIOVANNI MAURO, MARIO MAURO, MERLONI, MICHELONI, MIGLIAVACCA, MINEO, MOLINARI, MUNERATO, MUSSINI, NENCINI, OLIVERO, ORELLANA, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PETRAGLIA, PICCINELLI, PICCOLI, PUPPATO, RAZZI, RIZZOTTI, MAURIZIO ROMANI, ROMANO, MARIAROSARIA ROSSI, MAURIZIO ROSSI, RUTA, SCALIA, SCILIPOTI ISGRO', SCOMA, SERAFINI, SIBILIA, SILVESTRO, SIMEONI, SOLLO, STEFANI, STEFANO, TARQUINIO, TOSATO, TURANO, URAS, VACCARI, VACCIANO, VICARI, ZIN, ZIZZA, TOCCI

### **Respinto**

*Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:*

a) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*. Al comma 179, dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:

"*c-bis*. Il requisito anagrafico di cui all'alinea, non opera per le persone riconosciute invalide al 100 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 20 anni;

*c-ter*. Per i soggetti di cui alla lettera *c-bis*, non opera la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 24, comma 12 della legge 6 dicembre 2011, n. 201"».

*Conseguentemente, all'articolo 40 comma 6, sostituire le parole: «10 milioni annui», con le seguenti: «7 milioni annui».*

**22.11**

BIGNAMI, SACCONI, PAOLO ROMANI, DE PETRIS, ZELLER, MARIO FERRARA, BARANI, CENTINAIO, QUAGLIARIELLO, ALBERTINI, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERGER, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, BOCCHINO, BONFRISCO, BORIOI, BRUNI, BUBBICO, BUEMI, CALDEROLI, CALEO, CAMPANELLA, CANDIANI, CARRARO, CASALETTO, CASINI, CASSANO, CERONI, COMAROLI, COMPAGNA, CONSIGLIO, CONTE, CONTI, CORSINI, D'ALI', D'AMBROSIO LETTIERI, D'ANNA, DAVICO, DE CRISTOFARO, DE PIETRO, DE POLI, DE SIANO, DALLA ZUANNA, DALLA TOR, DI BIAGIO, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, D'ONGHIA, FALANGA, FASANO, FASIOLO, FATTORINI, FRAVEZZI, FLORIS, FORMIGONI, FUCKSIA, GAMBARO, GASPARRI, GATTI, GIOVANARDI, GOTOR, IDEM, IURLARO, LAI, LANIECE, LIUZZI, LO MORO, EVA LONGO, FAUSTO GUILHERME LONGO, MALAN, MANDELLI, MARIN, MARINELLO, LUIGI MARINO, MASTRANGELI, GIOVANNI MAURO, MARIO MAURO, MERLONI, MICHELONI, MIGLIAVACCA, MINEO, MOLINARI, MUNERATO, MUSSINI, NENCINI, OLIVERO, ORELLANA, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PETRAGLIA, PICCINELLI, PICCOLI, PUPPATO, RAZZI, RIZZOTTI, MAURIZIO ROMANI, ROMANO, MARIAROSARIA ROSSI, MAURIZIO ROSSI, RUTA, SCALIA, SCILIPOTI ISGRO', SCOMA, SERAFINI, SIBILIA, SILVESTRO, SIMEONI, SOLLO, STEFANI, STEFANO, TARQUINIO, TOSATO, TURANO, URAS, VACCARI, VACCIANO, VICARI, ZIN, ZIZZA, TOCCI

**Respinto**

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«*b-bis.* al comma 179, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

"*c-bis.* Il requisito anagrafico di cui all'articolo, non opera per le persone riconosciute invalide al 100 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 20 anni;

*c-ter.* Per i soggetti di cui alla lettera *c-bis*, non opera la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 24, comma 12 della legge 6 dicembre 2011, n. 201"».



*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro», con le seguenti: «è incrementato di 243 milioni di euro per l'anno 2018 e di 323 milioni di euro».*

## 22.12

BIGNAMI, SACCONI, PAOLO ROMANI, DE PETRIS, ZELLER, MARIO FERRARA, BARANI, CENTINAIO, QUAGLIARIELLO, ALBERTINI, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERGER, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, BOCCHINO, BONFRISCO, BORIOLO, BRUNI, BUBBICO, BUEMI, CALDEROLI, CALEO, CAMPANELLA, CANDIANI, CARRARO, CASALETTO, CASINI, CASSANO, CERONI, COMAROLI, COMPAGNA, CONSIGLIO, CONTE, CONTI, CORSINI, D'ALI', D'AMBROSIO LETTIERI, D'ANNA, DAVICO, DE CRISTOFARO, DE PIETRO, DE POLI, DE SIANO, DALLA ZUANNA, DALLA TOR, DI BIAGIO, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, D'ONGHIA, FALANGA, FASANO, FASIOLO, FATTORINI, FRAVEZZI, FLORIS, FORMIGONI, FUCKSIA, GAMBARO, GASPARRI, GATTI, GIOVANARDI, GOTOR, IDEM, IURLARO, LAI, LANIECE, LIUZZI, LO MORO, EVA LONGO, FAUSTO GUILHERME LONGO, MALAN, MANDELLI, MARIN, MARINELLO, LUIGI MARINO, MASTRANGELI, GIOVANNI MAURO, MARIO MAURO, MERLONI, MICHELONI, MIGLIAVACCA, MINEO, MOLINARI, MUNERATO, MUSSINI, NENCINI, OLIVERO, ORELLANA, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PETRAGLIA, PICCINELLI, PICCOLI, PUPPATO, RAZZI, RIZZOTTI, MAURIZIO ROMANI, ROMANO, MARIAROSARIA ROSSI, MAURIZIO ROSSI, RUTA, SCALIA, SCILIPOTI ISGRO', SCOMA, SERAFINI, SIBILIA, SILVESTRO, SIMEONI, SOLLO, STEFANI, STEFANO, TARQUINIO, TOSATO, TURANO, URAS, VACCARI, VACCIANO, VICARI, ZIN, ZIZZA, TOCCI

### Respinto

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«b-bis. Al comma 179, dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:

"c-bis. Il requisito anagrafico di cui all'alinea, non opera per le persone riconosciute invalide al 100 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 20 anni;

c-ter. Per i soggetti di cui alla lettera c-bis, non opera la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi

della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 24, comma 12 della legge 6 dicembre 2011, n. 201"».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'Economia e delle Finanze», apportare le seguenti modifiche:*

2018:-3 milioni m euro;

2019:-3 milioni di euro;

2020:-3 milioni di euro.

## 22.13

COMAROLI, DIVINA

### Respinto

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) al comma 179», è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «e) sono lavoratori impiegati nei mezzi acquei esercenti in servizio di trasporto pubblico di linea».*

## 22.14

BIGNAMI, SACCONI, PAOLO ROMANI, DE PETRIS, ZELLER, MARIO FERRARA, BARANI, CENTINAIO, QUAGLIARIELLO, ALBERTINI, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERGER, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, BOCCHINO, BONFRISCO, BORIOLI, BRUNI, BUBBICO, BUEMI, CALDEROLI, CALEO, CAMPANELLA, CANDIANI, CARRARO, CASALETTO, CASINI, CASSANO, CERONI, COMAROLI, COMPAGNA, CONSIGLIO, CONTE, CONTI, CORSINI, D'ALI', D'AMBROSIO LETTIERI, D'ANNA, DAVICO, DE CRISTOFARO, DE PIETRO, DE POLI, DE SIANO, DALLA ZUANNA, DALLA TOR, DI BIAGIO, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, D'ONGHIA, FALANGA, FASANO, FASIOLO, FATTORINI, FRAVEZZI, FLORIS, FORMIGONI, FUCKSIA, GAMBARO, GASPARRI, GATTI, GIOVANARDI, GOTOR, IDEM, IURLARO, LAI, LANIECE, LIUZZI, LO MORO, EVA LONGO, FAUSTO GUILHERME LONGO, MALAN, MANDELLI, MARIN, MARINELLO, LUIGI MARINO, MASTRANGELI, GIOVANNI MAURO, MARIO MAURO, MERLONI, MICHELONI, MIGLIAVACCA, MINEO, MOLINARI, MUNERATO, MUSSINI, NENCINI, OLIVERO, ORELLANA, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PETRAGLIA, PICCINELLI, PICCOLI, PUPPATO, RAZZI, RIZZOTTI, MAURIZIO ROMANI, ROMANO, MARIAROSARIA ROSSI, MAURIZIO ROSSI, RUTA, SCALIA, SCILIPOTI

ISGRO', SCOMA, SERAFINI, SIBILIA, SILVESTRO, SIMEONI, SOLLO, STEFANI, STEFANO, TARQUINIO, TOSATO, TURANO, URAS, VACCARI, VACCIANO, VICARI, ZIN, ZIZZA, TOCCI

### **Respinto**

*Al comma 1, alinea, sostituire la lettera c):*

«c) dopo il comma 179 sono inseriti i seguenti:

"179-bis. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) sono ridotti, per le donne, di sei mesi per ogni figlio nel limite massimo di due anni;

179-ter. Il requisito anagrafico di cui al comma 179, alinea, è ridotto di un anno ogni cinque anni di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo di cinque anni per i 'caregiver familiari', come definiti ai sensi del comma 179-quater, che siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni. Per i 'caregiver familiare' l'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2001, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è ridotta di un anno ogni cinque anni di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo di cinque anni.

179-quater. Ai fini di cui alla presente legge si definisce 'caregiver familiare' il familiare prestatore di cura in ambito domestico, ovvero la persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e che necessita di assistenza globale e continua per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta, ovvero nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessiti di analoga assistenza globale e continua.

179-quinquies. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità per l'accertamento ed il riconoscimento del periodo di assistenza globale e continua effettivamente prestato dai 'caregiver familiari' di cui al comma 179-quater, nei confronti dell'assistito. Le previsioni di cui al presente comma si applicano ad un 'caregiver familiare' per assistita, eccetto i genitori"».

*Conseguentemente, all'articolo 25 comma 7, sostituire le parole:* «2.059 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 15 milioni di euro accantonati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, in 2.545 milioni di euro per l'anno 2019 e in 2.745 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del Rel di cui all'articolo 4, i limiti di spesa sono determinati in 1.747 milioni di euro per l'anno 2018, fatto salvo l'eventuale disaccantonamento delle somme di cui all'articolo 18, comma 3, in 2.198 milioni di euro per l'anno 2019, in 2.158 milioni di euro per l'anno 2020 ed in 2.120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.» *con le seguenti:* «2.049 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 15 milioni di euro accantonati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, in 2.535 milioni di euro per l'anno 2019 e in 2.735 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del Rel di cui all'articolo 4, i limiti di spesa sono determinati in 1.737 milioni di euro per l'anno 2018, fatto salvo l'eventuale disaccantonamento delle somme di cui all'articolo 18, comma 3, in 2.188 milioni di euro per l'anno 2019, in 2.148 milioni di euro per l'anno 2020 ed in 2.120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

## **22.15**

BIGNAMI, SACCONI, PAOLO ROMANI, DE PETRIS, ZELLER, MARIO FERRARA, BARANI, CENTINAIO, QUAGLIARIELLO, ALBERTINI, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERGER, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, BOCCHINO, BONFRISCO, BORIOLO, BRUNI, BUBBICO, BUEMI, CALDEROLI, CALEO, CAMPANELLA, CANDIANI, CARRARO, CASALETTO, CASINI, CASSANO, CERONI, COMAROLI, COMPAGNA, CONSIGLIO, CONTE, CONTI, CORSINI, D'ALI', D'AMBROSIO LETTIERI, D'ANNA, DAVICO, DE CRISTOFARO, DE PIETRO, DE POLI, DE SIANO, DALLA ZUANNA, DALLA TOR, DI BIAGIO, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, D'ONGHIA, FALANGA, FASANO, FASIOLO, FATTORINI, FRAVEZZI, FLORIS, FORMIGONI, FUCKSIA, GAMBARO, GASPARRI, GATTI, GIOVANARDI, GOTOR, IDEM, IURLARO, LAI, LANIECE, LIUZZI, LO MORO, EVA LONGO, FAUSTO GUILHERME LONGO, MALAN, MANDELLI, MARIN, MARINELLO, LUIGI MARINO, MASTRANGELI, GIOVANNI MAURO, MARIO MAURO, MERLONI, MICHELONI, MIGLIAVACCA, MINEO, MOLINARI, MUNERATO, MUSSINI, NENCINI, OLIVERO, ORELLANA, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PETRAGLIA, PICCINELLI, PICCOLI, PUPPATO, RAZZI, RIZZOTTI, MAURIZIO ROMANI, ROMANO, MARIAROSARIA ROSSI, MAURIZIO ROSSI, RUTA, SCALIA, SCILIPOTI ISGRO', SCOMA, SERAFINI, SIBILIA, SILVESTRO, SIMEONI, SOLLO, STEFANI,

STEFANO, TARQUINIO, TOSATO, TURANO, URAS, VACCARI, VACCIANO, VICARI, ZIN, ZIZZA, TOCCI

### **Respinto**

*Al comma 1, alinea, sostituire la lettera c), con la seguente:*

«c) dopo il comma 179 sono inseriti i seguenti:

"179-*bis*. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) sono ridotti, per le donne, di sei mesi per ogni figlio nel limite massimo di due anni;

179-*ter*. Il requisito anagrafico di cui al comma 179, alinea, è ridotto di un anno ogni cinque anni di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo di cinque anni per i 'caregiver familiari', come definiti ai sensi del comma 179-*quater*, che siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni. Per i 'caregiver familiari' l'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è ridotta di un'anno ogni cinque anni di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo di cinque anni.

179-*quater*. Ai fini di cui alla presente legge si, definisce 'caregiver familiare' il familiare prestatore di cura in ambito domestico, ovvero la persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e che necessita di assistenza globale e continua per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta, ovvero nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessiti di analoga assistenza globale e continua.

179-*quinquies*. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità per l'accertamento ed il riconoscimento del periodo di assistenza globale e continua effettivamente prestato dai 'caregiver familiari' di cui al comma 179-*quater*, nei confronti dell'assistito. Le previsioni di cui al presente comma si applicano ad un 'caregiver familiare' per assistito, eccetto i genitori».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'Economia e delle Finanze», apportare le seguenti modifiche:*

2018:-10 milioni di euro;

2019:-10 milioni di euro;

2020:-10 milioni di euro.

## **22.16 (testo 2)**

BIGNAMI, PANIZZA

### **Respinto**

*Al comma 1, alinea, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) dopo il comma 179 sono inseriti i seguenti:

"179-bis. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) sono ridotti, per le donne, di sei mesi per ogni figlio non disabile, nel limite massimo di due anni, e di due anni per ogni figlio disabile»;

179-ter. Il requisito anagrafico di cui al comma 179, alinea, è ridotta di un anno ogni cinque anni di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo di cinque anni per i «caregiver familiari», come definiti ai sensi del comma 129 quater, che siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni. Per i caregiver familiari l'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è ridotta di un anno ogni cinque anni di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo di cinque anni;

179-quater. Ai fini di cui alla presente legge si definisce "caregiver familiare" il familiare prestatore di cura in ambito domestico, ovvero la persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e che necessita di assistenza globale e continua per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza di retta, ovvero nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa

di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessiti di analogo assistenza globale e continua;

*179-quinquies.* Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità per l'accertamento ed il riconoscimento del periodo di assistenza globale e continua effettivamente prestato dai *caregiver* familiari di cui al comma 179-*quater*, nei confronti dell'assistito. Le previsioni di cui al presente comma si applicano ad un *caregiver* familiare per assistito, eccetto i genitori"».

*Conseguentemente, all'articolo 92 comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro» con le seguenti: «è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2018 e di 280 milioni di euro».*

## 22.17

CATALFO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

### Respinto

*Al comma 1, lettera c), capoverso «179-bis», sostituire le parole: «di sei mesi per ogni figlio nel limite massimo di due anni», aggiungere le seguenti: «di due anni per ogni figlio nel massimo di quattro anni».*

*Conseguentemente:*

*a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

#### **«Art. 88-bis.**

*(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

*a) i commi 67 e 68 sono abrogati;*

*b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".*

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento e del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.»;

b) all'articolo 94, alla tabella A, alla voce "Ministero dell'economia e delle finanze", apportare le seguenti variazioni:

2018:-80.000.0.00:

2019:-150.000.000;

2020:-150.000.000.

---

## 22.18

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

### Respinto

*Al comma 1, lettera c), capoverso «179-bis», sostituire le parole: «6 mesi per ogni figlio nel limite massimo di due anni», con le seguenti: «un anno per ogni figlio nel limite massimo di tre anni».*

---



**22.19**

PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, SPILABOTTE

**Respinto**

*Dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:*

«d-bis) al comma 199, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) si trovano da almeno tre mesi in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine finale apposto al contratto di lavoro non hanno percepito negli ultimi tre mesi alcuna indennità di disoccupazione e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni";

d-ter) al comma 199, alla lettera d), dopo le parole: "sei anni" sono inserite le parole: "negli ultimi dieci"».

*Conseguentemente:*

a) il primo periodo dell'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n.232, è sostituito dal seguente: «Il beneficio dell'indennità disciplinata ai sensi dei commi da 179 a 185 è riconosciuto a domanda nel limite di 190 milioni di euro per l'anno 2017, di 487 milioni di euro per l'anno 2018, di 527 milioni di euro per l'anno 2019, di 342 milioni di euro per l'anno 2020, di 160 milioni di euro per l'anno 2021, di 58 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per l'anno 2023»;

b) all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 330 milioni di euro annui» con le seguenti: «di 303 milioni di euro annui».

**22.20**

COMAROLI, DIVINA

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

«d-bis) al comma 199 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"e) sono lavoratori impiegati nei mezzi acquei esercenti in servizio di trasporto pubblico di linea"».

**22.21**

VICECONTE

**Respinto**

*Al comma 1 dopo la lettera d) inserire la seguente:*

«e) al comma 179 dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

"d-bis) sono invalidi del lavoro o vittime di malattie professionali ai quali sia stata riconosciuta una invalidità pari o superiore al 60 per cento e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni"».

*Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 250 milioni di euro annui dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.*

**22.22**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1 dopo la lettera d) inserire la seguente:*

«d-bis) al comma 199 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

"c-bis) sono invalidi del lavoro o vittime di malattie professionali ai quali sia stata riconosciuta una invalidità pari o superiore al 60 per cento"».

**22.23**

VICECONTE

**Respinto**

*Al comma 1 dopo la lettera d) inserire la seguente:*

«e) al comma 199 dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

"c-bis) sono invalidi del lavoro o vittime di malattie professionali ai quali sia stata riconosciuta una invalidità pari o superiore al 60 per cento"».

*Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro annui dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 21 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.*

## **22.24**

PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, SPILABOTTE

### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, siano apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 179, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) si trovano da almeno tre mesi in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine finale apposto al contratto di lavoro non hanno percepito negli ultimi tre mesi alcuna indennità di disoccupazione e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni";

b) al comma 179, alla lettera d), dopo le parole: "sei anni" sono inserite le seguenti: "negli ultimi otto";

c) al comma 179, alla lettera d), le parole: "36 anni" sono sostituite dalle seguenti: "35 anni".

d) al comma 186, primo periodo, le parole: "di 609 milioni di euro per l'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "di 401 milioni di euro per l'anno 2018"».

**22.25**

COMAROLI

**Respinto**

*Aggiungere infine il seguente comma:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 179 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, dopo la lettera *d*), è aggiunta la seguente:

"*d-bis*) sono invalidi del lavoro o vittime di malattie professionali ai quali sia stata riconosciuta una invalidità pari o superiore al 60 per cento e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni"».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 240 milioni di euro per l'anno 2018, di 320 milioni di euro per l'anno 2019 e di 320 milioni di euro a decorrere dal 2020».*

---

**22.26**

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

**Ritirato**

*Dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 179 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, dopo le parole: "63 anni", aggiungere le seguenti: "salvo che per la condizione di cui alla lettera *b*) per la quale il requisito viene ridotto di 1 anno per ogni 5 anni di assistenza e convivenza continuativa con la persona con disabilità assistita"».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «150 milioni» e le parole: «330 milioni» con le seguenti: «230 milioni».*

---

**22.27**

GUERRA, RICCHIUTI, DE PETRIS, PETRAGLIA, GATTI, FORNARO, PEGORER, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, VACCIANO

**Respinto**

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Alla fine del comma 186 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, è aggiunto il seguente periodo: "Qualora invece dal monitoraggio delle domande presentate e accolte, risultassero risparmi di spesa, le conseguenti economie confluiscono nel Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e sono nuovamente riutilizzabili per il beneficio previsto dai commi 179 a 185 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232"».

**22.28**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016, il beneficio di cui al comma precedente è concesso agli invalidi del lavoro e vittime di malattie professionali ai quali sia stato riconosciuto un grado di menomazione dell'integrità psicofisica compreso tra il 60 per cento ed il 100 per cento, con riferimento alle tabelle di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 luglio 2000"».

**22.29**

SANTINI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Con effetto dall'anno 2018, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione e la riliquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, come definito con l'articolo 116 del TU infortuni n. 1124 del 1965, è rivalutata annualmente, con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, su determina del Presidente dell'INAIL .

1-ter. Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dal comma precedente si provvede nell'ambito del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni».

**22.30**

SANTINI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 26 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

"12-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 8, e all'articolo 25 si applicano, salvo diversa disciplina normativa a tutela dei lavoratori, anche ai dipendenti delle aziende e consorzi, costituiti rispettivamente ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, posti in liquidazione da parte di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001".

1-ter. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano ai dipendenti delle aziende e consorzi già posti in liquidazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, purché dipendenti nella fase di avvio della liquidazione, anche qualora successivamente licenziati.

1-*quater*. A tal fine è istituito un Fondo per le eventuali esigenze di integrazione finanziaria pari ad euro 1 milione per l'anno 2018».

### **22.31**

BENCINI, MAURIZIO ROMANI, MOLINARI

#### **Respinto**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Al decreto-legge 6 gennaio 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 4 dell'articolo 24, sostituire le parole: "di settant'anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita" con le seguenti: "di sessantasei anni e sette mesi, fatte salve le professionalità gravose, quali infermieri turnisti, maestre di nido e prima infanzia, operai edili, minatori, facchini, camionisti».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 92.*

### **22.32**

BENCINI, MAURIZIO ROMANI, MOLINARI

#### **Respinto**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Al decreto-legge 6 gennaio 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 4 dell'articolo 24, sostituire le parole: "di settant'anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita," con le seguenti: "sessantasei anni e sette mesi"».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 92.*

### **22.0.1**

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:*

**«Art. 22-*bis*.**

*(Suppressione dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201/2011 e flessibilità di accesso alla pensione di vecchiaia)*

1. I commi da 1 a 20 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono soppressi.

2. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i requisiti anagrafici per conseguire la pensione di vecchiaia sono fissati a 67 anni.

3. Il requisito anagrafico di cui al comma 1 non costituisce età minima di accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia, potendo i lavoratori optare per un'uscita flessibile dal lavoro a partire dal raggiungimento del requisito anagrafico di 62 anni, purché abbiano maturata un'anzianità contributiva di 40 anni, e fino a 70 anni.

4. Il proseguimento dell'attività lavorativa oltre i 70 anni è consentito, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, sulla base dell'incremento delle speranze di vita accertato dall'ISTAT, validato da Eurostat, e aggiornato in attuazione dell'articolo 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, integrato dall'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni.

5. L'accesso flessibile alla pensione di vecchiaia dei lavoratori nel regime misto a partire dai 62 anni di età comporta il ricalcolo interamente contributivo della prestazione pensionistica.

**Art. 22-ter.**

*(Coefficiente di trasformazione).*

1. L'ISTAT accerta entro il 31 dicembre di ogni anno le speranze di vita della popolazione suddivisa per professioni sulla base della classificazione delle professioni, redatta in conformità agli *standard* dell'Unione europea e internazionali.

2. Il dato relativo alla variazione delle speranze di vita, reso disponibile dall'ISTAT annualmente entro il 31 dicembre, ai sensi dell'articolo 12, comma 12-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, oltre a riferirsi agli incrementi o ai decrementi delle speranze di vita relativi alla media della popolazione italiana, deve essere distinto per ogni attività professionale, al fine di tenere conto dell'impatto delle diseguaglianze socioeconomiche sulle speranze di vita il dato deve essere distinto anche in base al genere.



3. L'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è sostituito dai seguenti:

"6. L'importo della pensione annua nell'assicurazione generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa, è determinato secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento, rideterminato, ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall'articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Al fine di tenere conto dell'impatto delle diseguaglianze socio-economiche sulle speranze di vita dei lavoratori e delle lavoratrici, sono individuati coefficienti di trasformazione *standard* distinti per attività lavorativa sulla base delle tavole sulle speranze di vita rese disponibili dall'ISTAT.

*6-bis.* I coefficienti di trasformazione *standard* per attività lavorativa, rideterminati periodicamente, ai sensi del comma 11, come modificato dall'articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono proporzionalmente più alti rispetto a quello relativo alla media della popolazione italiana e vengono applicati per individuare il coefficiente di trasformazione personalizzato del lavoratore, che è elaborato tenendo conto del numero di anni o delle frazioni di anno in cui ha svolto una o più professioni.

*6-ter.* Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è costituita una Commissione composta da dodici esperti, di cui due indicati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, due indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze, quattro indicati dall'Istituto nazionale di statistica e quattro indicati dalle organizzazioni dei lavoratori dipendenti e autonomi e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con il compito di proporre, entro il 30 giugno 2018, le formule matematiche per individuare il coefficiente di trasformazione personalizzato. Qualora la Commissione non termini i suoi lavori entro il 30 giugno 2018, le formule sono elaborate dall'ISTAT entro il 31 luglio 2017. La Commissione può chiedere all'ISTAT di integrare la classificazione delle professioni con quelle attività lavorative che non vi fossero già incluse.

*6-quater.* Le tavole recanti i coefficienti di trasformazione per ogni professione moltiplicate per il montante individuale dei contributi e le formule per individuare il coefficiente di trasformazione personalizzato sono adottate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto di natura non regolamentare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

*6-quinquies.* Per tener conto delle frazioni di anno rispetto all'età dell'assicurato al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene adeguato con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della

differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella dell'assicurato ed il numero dei mesi. Ad ogni assicurato è inviato, con cadenza annuale, un estratto conto che indichi le contribuzioni effettuate, la progressione del montante contributivo e le notizie relative alla posizione assicurativa".

**Art. 22-quater.**

*(Anticipo dell'età di accesso alla pensione dei lavoratori la cui attività lavorativa impatta negativamente sulle speranze di vita)*

1. Il lavoratore che svolge un'attività lavorativa che impatta negativamente sulle speranze di vita può richiedere, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 2, un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto se le speranze di vita del lavoratore sono ridotte di almeno un anno rispetto alla media della popolazione italiana accertata dall'ISTAT e abbia maturato almeno 35 anni di contributi.

3. L'anticipo dell'età anagrafica di accesso alla pensione, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, è pari alla riduzione delle speranze di vita, accertata dall'INPS sulla base dell'articolo 1, commi 6-bis e 6-quater, entro tre mesi dalla richiesta del lavoratore, inviata anche telematicamente.

4. L'importo della pensione annua è determinato secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente standard di trasformazione relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento reso disponibile dall'ISTAT.

5. L'estratto conto inviato annualmente ad ogni assicurato, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, indica altresì le speranze di vita del lavoratore in ragione delle attività lavorative svolte.

**Art. 22-quinquies.**

*(Tutela previdenziale della maternità)*

1. Al fine di tutelare la salute delle donne e riconoscere il valore della maternità, fatto salvo quanto previsto dalla legislazione vigente, è riconosciuto alla lavoratrice, indipendentemente dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi della maternità, un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia pari a un anno per ogni figlio.

2. In caso di accesso anticipato alla pensione ai sensi del comma 1, nel settore pubblico e privato è riconosciuta la contribuzione figurativa a copertura dell'intero anno. Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con altri periodi di contribuzione figurativa riconosciuti in ragione della maternità; in tale caso è data facoltà alla lavoratrice di optare tra essi.

3. In alternativa all'anticipo di cui al comma 1, la lavoratrice può optare per la determinazione dell'importo della pensione annuo con applicazione del coefficiente di trasformazione relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, maggiorato di due anni in caso di tre o quattro figli e maggiorato di tre anni in caso di cinque o più figli.

4. I benefici di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciuti anche se la donna risulta inoccupata durante la gestazione o al momento del parto e anche in assenza di precedenti versamenti contributivi.

5. Il requisito anagrafico per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, è ridotto, per le donne, di un anno per ogni figlio.

6. Per il riconoscimento dei benefici previsti dalla presente legge, la persona interessata presenta richiesta, secondo modalità semplificate, anche tramite un ente di patronato, all'ente previdenziale. Nelle comunicazioni inviate dagli enti previdenziali alle lavoratrici è sempre riportata in nota la comunicazione della possibilità di avvalersi dei benefici di cui ai commi 1 e 3.

7. La lettera c) del comma 40 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è abrogata.

#### **Art. 22-sexies.**

*(Solidarietà equitativa nel sistema contributivo)*

1. Al fine di garantire pensioni adeguate nel sistema contributivo ai lavoratori e alle lavoratrici che hanno avuto carriere discontinue e periodi di disoccupazione involontaria, l'importo della pensione, al raggiungimento dell'età anagrafica di cui all'articolo 22-bis, comma 2, è incrementato mediante il cumulo con l'assegno sociale, secondo quanto previsto dal comma seguente.

2. Ai lavoratori e alle lavoratrici nel sistema contributivo che abbiano versato almeno 15 anni di contributi, l'importo pensionistico è incrementato di una somma pari al 40 per cento dell'importo dell'assegno sociale. Tale somma è incrementata del 2 per cento annuo per ogni anno di contributi versati in più rispetto a 15, fino a un numero di anni di contributi versati pari a 25. A partire da 26 anni di contributi versati, l'importo pensionistico è incrementato di una somma pari al 61 per cento dell'assegno sociale, incrementato dell'1 per cento per ogni anno in più di contributi versati.

3. Nel caso in cui l'importo della pensione calcolato ai sensi del comma precedente fosse inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, al lavoratore o alla lavoratrice è corrisposto l'intero ammontare dell'assegno sociale.

#### **Art. 22-septies.**

*(Coperture per le misure previdenziali)*

1. All'onere delle disposizioni di cui agli articoli dal 22-*bis* al 22-*septies* si provvede anche con le maggiori entrate e le minori spese derivanti dalle disposizioni del presente articolo.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 31 per cento".

3. I soggetti indicati dal comma 1-*bis*, dell'articolo 17-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che corrispondono a altri soggetti, anche non residenti nel territorio dello Stato, compensi comunque denominati per cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuati nei confronti dei medesimi soggetti, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovute dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa.

4. L'obbligo di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute e registrate di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è esteso ai soggetti indicati dal comma 1-*bis*, dell'articolo 17-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze definisce con proprio decreto le modalità attuative della disposizione di cui al comma 4.

6. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il punto 2 è abrogato.

7. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

8. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento".

9. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 61 è abrogato.

10. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 491:

1) sono premesse le seguenti parole: "Nelle more dell'approvazione definitiva della proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, in via transitoria";

2) le parole: "Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato," sono sostituite dalle seguenti: "Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione";

3) le parole: "Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nei mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nei mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro";

b) al comma 492:

1) le parole: "che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma," e le parole: ", che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma" sono soppresse; le parole: "ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione";

c) dopo il comma 499, è inserito il seguente:

"499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e, comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro'";

d) al comma 500 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni previste, in via transitoria, dai commi da 491 al presente comma, sono adeguate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della normativa definitiva di cui alla proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, a quanto disposto da tale normativa prevedendo, in particolare, l'introduzione del principio di emissione a complemento del generale principio di residenza, al fine di limitare i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari.

11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente.

12. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti a decorrere dal 1° gennaio 2016:

"48. 1 trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.

49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore

di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado; 10 per cento;

d) a favore ed altri soggetti: 15 per cento.

49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere".

13. Le lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 12, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono abrogate.

14. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, comma 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera a), è sostituita dalla seguente:

"a) al comma 639 le parole: "a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile" sono sostituite dalle seguenti: "a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia dei Territorio, ecceda i 400.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.";

2) la lettera b), è sostituita dalla seguente:

"b) il comma 669 è sostituito dal seguente:

"669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabile ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede i 400.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.";

3) dopo la lettera *b*), aggiungere le seguenti:

"*b-bis*) il comma 671 è sostituito dal seguente:

"671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.";

*b-ter*) al comma 674 le parole: "o detentori" sono soppresse;

4) la lettera *c*) è soppressa;

5) la lettera *d*), è sostituita dalla seguente:

"*d*) il comma 681 è sostituito dal seguente:

"681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare".».

## 22.0.2

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

### Dichiarato inammissibile limitatamente al comma 8

*Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:*

#### «Art. 22-bis.

*(Ulteriori disposizioni di salvaguardia in materia di accesso al pensionamento e di decorrenza delle prestazioni pensionistiche)*

1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze, vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fermo restando, il limite numerico massimo di cui all'articolo 1, comma 218, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 fino alla concorrenza massima di 14.400 soggetti:

*a*) lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

*b*) lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *e*), della legge 10 ottobre 2014, n. 147, compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione a tempo determinato;



c) lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera *e-ter*), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente a coloro che hanno fruito del congedo per assistenza disabili gravi, previsto dall'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.

2. Per i lavoratori di cui alle lettere *a)* e *b)*, l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia.

3. Ai lavoratori di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 a decorrere dal primo gennaio 2018 cessa di applicarsi l'ulteriore adeguamento dell'età pensionabile alle speranze di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

4. La salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 194, lettera *e)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è estesa ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa o non governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali, ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, o nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, attivate entro il 31 dicembre 2011, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, senza alcun limite dalla fine dello stesso periodo, i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

5. All'articolo 1, comma 194, lettera *d)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono abrogate le parole: "compreso tra il 1° gennaio 2007 e" e le parole: "non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato".

6. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori

salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito *internet*, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni.

Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione di 14.400 posti in platea e dei limiti di spesa di 950 milioni l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal presente articolo.

7. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 2 del presente articolo sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.

8. Il cumulo di cui all'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si applica anche ai lavoratori e alle lavoratrici che hanno i requisiti per richiedere l'accesso ad una delle misure di salvaguardia A decorrenza dal primo gennaio 2018 ad essi cessa di applicarsi l'ulteriore adeguamento dell'età pensionabile alle speranze di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

9. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2018, 137,6 milioni di euro per un anno 2019, 188,7 milioni di euro per l'anno 2020, 180,9 milioni di euro per l'anno 2021, 139,8 milioni di euro per l'anno 2022, 84,7 milioni di euro per l'anno 2023, 18,3 milioni di euro per l'anno 2024, 1,8 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondenti riduzioni del Fondo per le esigenze indifferibili come rifinanziato dall'articolo 92 della presente legge».

**22.0.3**

CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, DIVINA

**Respinto***Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 22-bis.***(Ulteriori disposizioni di salvaguardia in materia di accesso al pensionamento e di decorrenza delle prestazioni pensionistiche)*

1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze, vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fermo restando, il limite 167.795 soggetti ai sensi del comma 218 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, nel limite di 14.400 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d) e), f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 10 ottobre 2014, n. 147, compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato e ai lavoratori di somministrazione a tempo determinato e ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente per coloro che hanno fruito del congedo per assistenza disabili gravi, previsto dall'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge, n. 214 del 2011, mese per mese fino alla concorrenza del limite del 14.400 posti in platea. Per i lavoratori di cui al citato articolo comma 194, lettere a), b), c), d), e), f) della legge n. 147 del 2013 e per i lavoratori di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera e), della legge n. 147 del 2014, l'eventuale occupazione con rapporto a tempo indeterminato non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia. I requisiti previdenziali vigenti prima sono congelati ai valori dell'anno 2018: 40 anni con 15 mesi di finestra; pensione, vecchiaia donne: congelando il requisito anagrafico a 61 anni 5 mesi con 12 mesi di finestra; quota 97,6: congelando il requisito anagrafico a 61 anni 7 mesi con 12 mesi di finestra. Per i lavoratori mobilitati la lettera e) di cui al citato articolo comma 194 legge n. 147 del 2013 è estesa ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali, ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223,

o ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, a seguito di accordi governativi non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, o nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, attivate entro il 31 dicembre 2011, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'Indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero anche mediante il versamento di contributi volontari, senza alcun limite dalla fine dello stesso periodo, i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Per i lavoratori licenziati alla lettera *d*) di cui al citato articolo comma 194 legge 147 del 2013 è sostituito dal seguente "d) I lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo precedente il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività".

2. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 201, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 dal 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dal lavoratore di ali al comma 1 del presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito *Internet*, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione di 14.400 posti in platea e dei limiti di spesa di 950 milioni l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal presente articolo.

3. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 2 del presente articolo sono utilizzati ai fini della predisposizione

della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.

4. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, si procede attraverso la conseguente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per 200 milioni di euro per l'anno 2018, 137,6 milioni di euro per l'anno 2019, 188,7 milioni di euro per l'anno 2020, 180,9 milioni di euro per l'anno 2021, 139,8 milioni di euro per l'anno 2022, 84,7 milioni di euro per l'anno 2023, 18,3 milioni di euro per l'anno 2024, 1,8 milioni di euro per l'anno 2025».

#### **22.0.4**

CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, DIVINA

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 22-bis.**

*(Ulteriori disposizioni di salvaguardia in materia di accesso al pensionamento e decorrenza delle prestazioni pensionistiche)*

1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fermo restando, il limite 167.795 soggetti ai sensi del comma 218 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, nel limite di 6.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d); e), f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al lavoratore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) della legge 10 ottobre 2014, n. 147, compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato e i lavoratori in amministrazione a tempo determinato e ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente per coloro che hanno fruito del congedo per assistenza disabili gravi, previsto dall'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, mese per mese fino alla concorrenza del limite del 6.000 posti in platea. Per i lavoratori di cui al citato articolo al comma 194, lettere a), b), c),

d), e), f) della legge n. 147 del 2013 e per i lavoratori di cui alla citato articolo 2, comma 1, lettera e), della legge n. 147 del 2014, l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia. I requisiti previdenziali vigenti prima sono congelati ai valori dell'anno 2018: 40 anni con 15 mesi di finestra; pensione vecchiaia donne congelando il requisito anagrafico a 61 anni 5 mesi con 12 mesi di finestra; quota 97,6: congelando il requisito anagrafico a 61 anni 7 mesi con 12 mesi di finestra. Per i lavoratori mobilitati la lettera e) di cui al citato articolo comma 194 legge n. 147 del 2013 è estesa ai lavoratori ai quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa o non governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali, ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223; o ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, o nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, attivate entro il 31 dicembre 2011, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, senza alcun limite dalla fine dello stesso periodo, i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Per i lavoratori licenziati la lettera d) di cui al citato articolo comma 194 legge 147/2013 è sostituito dal seguente: «d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo precedente al 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività».

2. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n.

201 del 2011, convertito con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni.

Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione di 6.000 posti in platea e dei limiti di spesa di 340 milioni l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici pervisti dal presente articolo.

3. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 2 del presente articolo sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.

4. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, si procede attraverso la conseguente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per 41,8 milioni di euro per l'anno 2018, 62,4 milioni di euro per l'anno 2019, 66,8 milioni di euro per l'anno 2020, 56,5 milioni di euro per l'anno 2021, 45,1 milioni di euro per l'anno 2022, 32,1 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024, 10,4 milioni di euro per l'anno 2025, 2,7 milioni di euro per l'anno 2026, 1,1 milioni di euro per l'anno 2027, 0,6 milioni di euro per l'anno 2028, 0,3 milioni di euro per l'anno 2029, 0,1 milioni di euro per l'anno 2030».

## 22.0.5

CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, DIVINA

### Respinto

*Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:*

#### «Art. 22-bis.

*(Ulteriori disposizioni di salvaguardia in materia di accesso al pensionamento e di decorrenza delle prestazioni pensionistiche)*

1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze, vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fermo restando, il limite 167.795 soggetti ai sensi del comma 218 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, conti-

nuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, nel limite di 150 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere *a), b), c), d), e), f)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, della legge 10 ottobre 2014, n. 147, compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione a tempo determinato e ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera *e-ter)*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente per coloro che hanno fruito del congedo per assistenza disabili gravi, previsto dall'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 i quali perfezionano i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, mese per mese fino alla concorrenza del limite dei 150 posti in platea. Per i lavoratori di cui al citato articolo comma 194, lettere *a), b), c), d), e), f)* della legge n. 147 del 2013 e per i lavoratori di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera *e)*, della legge n. 147 del 2014, l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia. I requisiti previdenziali vigenti prima sono congelati ai valori dell'anno 2018: 40 anni con 15 mesi di finestra; pensione vecchiaia donne: congelando il requisito anagrafico a 61 anni e 5 mesi con 12 mesi di finestra; quota 97,6: congelando il requisito anagrafico a 61 anni 7 mesi con 12 mesi di finestra.

2. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione di 150 posti in platea e dei limiti di spesa di 8,50 milioni l'INPS non prende in esame ulte-



riori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal presente articolo.

3. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 2 del presente articolo sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.

4. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, si procede attraverso la conseguente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per 1,045 milioni di euro per l'anno 2018, 1,560 milioni di euro per l'anno 2019, 1,670 milioni di euro per l'anno 2020, 1,413 milioni di euro per l'anno 2021, 1,128 milioni di euro per l'anno 2022, 0,803 milioni di euro per l'anno 2023, 0,500 milioni di euro per l'anno 2024, 0,260 milioni di euro per l'anno 2025, 0,068 milioni di euro per l'anno 2026, 0,028 milioni di euro per l'anno 2027, 0,015 milioni di euro per l'anno 2028, 0,008 milioni di euro per l'anno 2029, 0,003 milioni di euro per l'anno 2030.

## 22.0.6

CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, DIVINA

### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 22-bis.

*(Ulteriori disposizioni di salvaguardia in materia di accesso al pensionamento e di decorrenza delle prestazioni pensionistiche)*

Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze, vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fermo restando, il limite 167.795 soggetti ai sensi del comma 218 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, con il cumulo dei contributi per i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, salvaguardia, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti

al fine del conseguimento di un'unica pensione, qualora non siano in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico la predetta facoltà può essere esercitata anche per la liquidazione del trattamento pensionistico in salvaguardia. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2».

## 22.0.7

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 22-bis.

*(Ulteriori disposizioni di salvaguardia in materia di accesso al pensionamento e di decorrenza delle prestazioni pensionistiche)*

1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze, vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fermo restando, il limite 167.795 soggetti ai sensi del comma 218 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, nel limite di 14.400 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), della legge 27 dicembre 2013, n. 141, ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *e*), della legge 10 ottobre 2014, n. 147, compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione a tempo determinato e ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera *e-ter*), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente per coloro che hanno fruito del congedo per assistenza disabili gravi, previsto dall'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, mese per mese fino alla concorrenza del limite dei 14.400 posti in platea. Per i lavoratori di cui al citato articolo comma 194, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) della legge n. 147 del 2013 e per i lavoratori di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera *e*), della legge n. 147 del 2014, l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia. I requisiti previdenziali vigenti prima sono congelati ai valori dell'anno 2018: 40 anni con 15 mesi di finestra; pensione vecchiaia donne:

congelando il requisito anagrafico a 61 anni 5 mesi con 12 mesi di finestra; Quota 97,6: congelando il requisito anagrafico a 61 anni 7 mesi con 12 mesi di finestra. Per i lavoratori mobilitati la lettera e) di cui al citato articolo comma 194 legge n. 147 del 2013 è estesa ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa o non governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali, ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, o nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, attivate entro il 31 dicembre 2011, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, senza alcun limite dalla fine dello stesso periodo, i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Per i lavoratori licenziati la lettera d) di cui al citato articolo comma 194 legge n. 147 del 2013 è sostituito dal seguente: "d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo precedente il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività".

2. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia in salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito *internet*, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito

dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni.

Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione di 14.400 posti in platea e dei limiti di spesa di 950,00 milioni l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal presente articolo.

3. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 2 del presente articolo sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.

4. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, si procede attraverso la conseguente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per 200 milioni di euro per l'anno 2018, 137,6 milioni di euro per l'anno 2019, 188,7 milioni di euro per l'anno 2020, 180,9 milioni di euro per l'anno 2021, 139,8 milioni di euro per l'anno 2022, 84,7 milioni di euro per l'anno 2023, 18,3 milioni di euro per l'anno 2024, 1,8 milioni di euro per l'anno 2025».

## 22.0.8

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 22-bis.**

*(Ulteriori disposizioni di salvaguardia in materia di accesso al pensionamento e di decorrenza delle prestazioni pensionistiche)*

1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze, vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fermo restando, il limite 167.795 soggetti ai sensi del comma 216 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, nel limite di 6.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d), e), f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 10 ottobre 2014, n. 147, compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione a tempo determinato

e ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera *e-ter*), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; limitatamente per coloro che hanno fruito del congedo per assistenza disabili gravi, previsto dall'articolo 42; comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, mese per mese fino alla concorrenza del limite dei 6.000 posti in platea. Per i lavoratori di cui al citato articolo comma 194, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) della legge n. 147 del 2013 e per i lavoratori di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera *e*), della legge, n. 147 del 2014, l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia. I requisiti previdenziali vigenti prima sono congelati ai valori dell'anno 2018: 40 anni con 15 mesi di finestra; pensione vecchiaia donne congelando il requisito anagrafico a 61 anni 5 mesi con 12 mesi di finestra; Quota 97,6: congelando il requisito anagrafico a 61 anni 7 mesi con 12 mesi di finestra Per i lavoratori mobilitati la lettera *e*) di cui al citato articolo comma 194 legge 147/2013 è estesa ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa non governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali, ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, o nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, attivate entro il 31 dicembre 2011, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, senza alcun limite dalla fine dello stesso periodo, i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Per i lavoratori licenziati la lettera *d*) di cui al citato articolo comma 194 legge 147/2013 è sostituito dal seguente: "*d*) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo precedente al 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività".

2. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti

in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultima stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monito raggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito *internet*, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione di 6.000 posti in platea e dei limiti di spesa di 340,00 milioni l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal presente articolo.

3. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 2 del presente articolo sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.

4. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, si procede attraverso la conseguente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per 41,5 milioni di euro per l'anno 2018, 62,4 milioni di euro per l'anno 2019, 66,8 milioni di euro per l'anno 2020, 56,5 milioni di euro per l'anno 2021, 45,1 milioni di euro per l'anno 2022, 32,1 milioni di euro per l'anno 2023, 20,0 milioni di euro per l'anno 2024, 10,4 milioni di euro per l'anno 2025, 2,7 milioni di euro per l'anno 2026, 1,1 milioni di euro per l'anno 2027, 0,6 milioni di euro per l'anno 2030».

## 22.0.9

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 22-bis.**

*(Ulteriori disposizioni di salvaguardia in materia di accesso al pensionamento e di decorrenza delle prestazioni pensionistiche)*

1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze, vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fermo restando, il limite 161.795 soggetti ai sensi del comma 218 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, nel limite di 150 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere *a), b), c), d), e), f)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, della legge 10 ottobre 2014, n. 147, compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione a tempo determinato e ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera *e-ter)*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente per coloro che hanno fruito del congedo per assistenza disabili gravi, previsto dall'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, mese per mese fino alla concorrenza del limite dei 150 posti in platea. Per i lavoratori di cui al citato articolo comma 194, lettere *a), b), c), d) e), f)* della legge n. 147 del 2013 e per i lavoratori di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera *e)*, della legge, n. 147 del 2014, l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia. I requisiti previdenziali vigenti prima sono congelati ai valori dell'anno 2018: 40 anni con 15 mesi di finestra; pensione vecchiaia donne congelando il requisito anagrafico a 61 anni 5 mesi con 12 mesi di finestra; quota 97,6: congelando il requisito anagrafico a 61 anni 7 mesi con 12 mesi di finestra.

2. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n.

201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214, del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito *internet*, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione di 150 posti in platea e dei limiti di spesa di 8,50 milioni l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal presente articolo.

3. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio sul sito dall'INPS ai sensi del comma 2 del presente articolo sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.

4. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, si procede attraverso la conseguente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per 1,045 milioni di euro per l'anno 2018, 1,560 milioni di euro per l'anno 2019, 1,670 milioni di euro per l'anno 2020, 1,413 milioni di euro per l'anno 2021, 1,128 milioni di euro per l'anno 2022, 0,803 milioni di euro per l'anno 2023, e 0,500 milioni di euro per l'anno 2024, 0,260 milioni di euro per l'anno 2025, 0,068 milioni di euro per l'anno 2026, 0,028 milioni di euro per l'anno 2027, 0,015 milioni di euro per l'anno 2028, 0,008 milioni di euro per l'anno 2029, 0,003 milioni di euro per l'anno 2030».

## 22.0.10

SACCONI

### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **Art. 22-bis.**

*(Adeguamenti agli incrementi della speranza di vita per le lavoratrici)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non si applicano alle lavoratrici, per le quali gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita successivi a quello effettuato con decorrenza 1° gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza triennale secondo le modalità previste dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,



con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni».

*Conseguentemente alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33.1) apportare le seguenti variazioni:*

2018:

CP: -500.000;

CS: -500.000;

2019:

CP: -500.000;

CS: -500.000;

2020:

CP: -500.000;

CS: -500.000;

*Conseguentemente alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.2 fondi di riserva e speciali (33.2) apportare le seguenti variazioni:*

2018:

CP: -500.000;

CS: -500.000;

2019:

CP: -500.000;

CS: -500.000;

2020:

CP: -500.000;

CS: -500.000;

## **22.0.11**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 22-bis.**

*(Ulteriori disposizioni di salvaguardia in materia di accesso al pensionamento e di decorrenza delle prestazioni pensionistiche, APE sociale per esclusi da salvaguardia e disoccupati involontari)*

1. Al comma 179 dell'articolo 1 della 11 dicembre 2016, n.232 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "che si trovano in una delle seguenti condizioni di cui alle lettere da a) a d)" sono sostituite dalle seguenti: "che si trovano in una delle seguenti condizioni di cui alle lettere da a) a e)";

b) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n.604, hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi ed ai disoccupati involontari da almeno 2 anni anche se non iscritti a centro per impiego, cioè senza prestazioni per la disoccupazione e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni";

c) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "*d-bis*) si trovano in stato di esclusi dalle 8 salvaguardie previste dalle tipologie dei soggetti individuati tra i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d), e), f), della legge 27 dicembre 2013, n.147, ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 10 ottobre 2014, n.147, compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione a tempo determinato e ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, limitatamente per coloro che hanno fruito del congedo per assistenza disabili gravi, previsto dall'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151 e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 25 anni"».

## **22.0.12**

SACCONI

### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 22-bis.**

1. All'articolo 1 comma 179 della legge 11 dicembre 2016, n.232, dopo la lettera *d*), è aggiunta la seguente:

"*d-bis*) sono invalidi del lavoro o vittime di malattie professionali ai quali sia stata riconosciuta una invalidità pari o superiore al 60 per cento e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni"».

### **22.0.13**

SACCONI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 22-bis.**

1. All'articolo 1 comma 199 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera *c*), è aggiunta la seguente: "*c-bis*) sono invalidi del lavoro o vittime di malattie professionali, ai quali sia stata riconosciuta una invalidità pari o superiore al 60 per cento"».

### **22.0.14**

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 22-bis.**

*(Autorizzazione della nona salvaguardia per i lavoratori esodati)*

1. In considerazione del limitato utilizzo della misura di salvaguardia prevista dall'articolo 1, commi da 214 a 218 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ai fini dell'accesso al pensionamento secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nei limiti e mediante l'utilizzo delle accertate economie di cui al comma 1, e in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 221, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 continuano ad applicarsi, a domanda, a lavoratori che maturano i requisiti per

il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 e non inclusi nelle precedenti otto salvaguardie, fino alla concorrenza massima di 6.000 soggetti. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e i comitati dei lavoratori esodati, individua e dispone i requisiti di accesso e di regime delle decorrenze dei soggetti a cui si applica la nona salvaguardia di cui al periodo precedente, includendo tra questi i lavoratori e le lavoratrici che abbiano sottoscritto accordi di incentivo all'esodo prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, facendo affidamento alla normativa vigente alla data degli accordi.

2. Il beneficio dell'anticipo del pensionamento ai sensi del comma 1 è riconosciuto a domanda nei limiti previsti. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto al numero massimo fissato o alle risorse finanziarie di cui al comma 1-bis, la decorrenza dei trattamenti è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti agevolati individuati dal decreto ministeriale di cui al comma 1, e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla base dei predetti requisiti agevolati, non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.

3. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori individuati dal decreto ministeriale di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei

limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi del comma 1 del presente articolo, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal medesimo comma 1. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 5.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 26,5 per cento"».

## 22.0.15

DALLA TOR, VICECONTE, BIANCONI

### Ritirato

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 22-bis.

1. All'allegato C, di cui all'articolo 1, comma: 179, lettera *d*) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera *e*), è aggiunta la seguente:

"*e-bis*). Lavoratori imbarcati sui mezzi acquei esercenti servizio di trasporto pubblico locale di linea, ricompresi nel contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferofilotranvieri e internavigatori".

2. L'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta a domanda nel limite di spesa massima pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al presente comma, la decorrenza dell'indennità è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti di cui al comma 180, articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 185 della medesima legge, era parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi all'indennità non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro annuo per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 290,

della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

## 22.0.16

CATALFO, GIROTTO, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

### Ritirato

*Dopo l'articolo, inserire il seguente;*

#### «Art. 22-bis.

*(Estensione dell'APE sociale agli internavigatori)*

1. All'Allegato C della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:

"m-bis. Conducenti ed equipaggi dei mezzi per la navigazione interna e la navigazione ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 marzo 1963, n. 366, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo"».

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 50.000.000;

2019: - 50.000.000;

2020: - 50.000.000.

## 22.0.17

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:*

#### «Art. 22-bis.

*(Solidarietà equitativa nel sistema contributivo)*

1. Al fine di garantire pensioni adeguate nel sistema contributivo ai lavoratori e alle lavoratrici che hanno avuto carriere discontinue e periodi di disoccupazione involontaria, l'importo della pensione, al raggiungimento del

requisito di accesso alla pensione di vecchiaia, è incrementato mediante il cumulo con l'assegno sociale, secondo quanto previsto dal comma seguente.

2. Ai lavoratori e alle lavoratrici nel sistema contributivo che abbiano versato almeno 15 anni di contributi, l'importo pensionistico è incrementato di una somma pari al 40 per cento dell'importo dell'assegno sociale. Tale somma è incrementata del 2 per cento annuo per ogni anno di contributi versati in più rispetto a 15, fino a un numero di anni di contributi versati pari a 25. A partire da 26 anni di contributi versati, l'importo pensionistico è incrementato di una somma pari al 61 per cento dell'assegno sociale, incrementato dell'1 per cento per ogni anno in più di contributi versati.

3. Nel caso in cui l'importo della pensione calcolato ai sensi del comma precedente fosse inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, al lavoratore o alla lavoratrice è corrisposto l'intero ammontare dell'assegno sociale.

#### **Art. 22-ter.**

##### *(Coperture per le misure previdenziali)*

1. All'onere delle disposizioni di cui all'articolo 22-bis si provvede anche con le maggiori entrate e le minori spese derivanti dalle disposizioni del presente articolo.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 31 per cento".

3. I soggetti indicati dal comma 1-bis, dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che corrispondono a altri soggetti, anche non residenti nel territorio dello Stato, compensi comunque denominati per cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuati nei confronti dei medesimi soggetti, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovute dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa.

4. L'obbligo di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute e registrate di cui all'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è esteso ai soggetti indicati dal comma 1-bis, dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze definisce con proprio decreto le modalità attuative della disposizione di cui al comma 4.

6. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il punto 2 è abrogato.

7. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

8. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento".

9. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 61 è abrogato.

10. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 491:

1) sono premesse le seguenti parole: "Nelle more dell'approvazione definitiva della proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, in via transitoria";

2) le parole: "Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato,", sono sostituite dalle seguenti: "Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione";

3) le parole: "Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nei mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro", sono sostituite dalle seguenti: "Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nei mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro";

b) al comma 492:

1) le parole: "che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma," e le parole: ", che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più



strumenti finanziari indicati al precedente comma", sono soppresse, le parole: "ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge", sono sostituite dalle seguenti: "ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione";

c) dopo il comma 499, è inserito il seguente:

499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e, comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro";

d) al comma 500 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni previste, in via transitoria, dai commi da 491 al presente comma, sono adeguate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della normativa definitiva di cui alla proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, a quanto disposto da tale normativa prevedendo, in particolare, l'introduzione del principio di emissione a complemento del generale principio di residenza, al fine di limitare i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari".

11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente.

12. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti a decorrere dal 1° gennaio 2016:

"48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro 7 per cento;

b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado 10 per cento;

*d)* devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

*48-bis.* Le aliquote previste dal comma 48, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.

49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

*a)* a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro; 7 per cento;

*b)* a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

*c)* a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado; 10 per cento;

*d)* a favore di altri soggetti: 15 per cento.

*49-bis.* Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere".

13. Le lettere *h)* e *i)* del comma 1 dell'articolo 12, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono abrogate.

14. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, comma 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera *a)*, è sostituita dalla seguente:

*a)* al comma 639 le parole: "a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile", sono sostituite dalle seguenti: "a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia dei Territorio, ecceda i 400.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9";

2) la lettera *b*), è sostituita dalla seguente:

*b*) il comma 669 è sostituito dal seguente: "669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati di aree edificabili ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede i 400.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A11, A18 e A19";

3) dopo la lettera *b*), aggiungere le seguenti:

*b-bis*) il comma 671 è sostituito dal seguente: "671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria";

*b-ter*) al comma 674 le parole: "o detentori" sono soppresse;

4) la lettera *c*) è soppressa;

5) la lettera *d*), è sostituita dalla seguente: "*d*) il comma 681 è sostituito dal seguente: «681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare"».

## 22.0.18

DE PETRIS, GUERRA, RICCHIUTI, BAROZZINO, FORNARO, PETRAGLIA, PEGORER, DE CRISTOFARO

### Respinto

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 22-bis.**

*(Opzione Donna)*

1. Al fine di prorogare il regime sperimentale di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, la facoltà ivi prevista è estesa anche alle lavoratrici che maturano i requisiti previsti dal medesimo comma, adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2018 ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle

prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui al predetto regime sperimentatale.

2. Ai fini del concorso alla copertura degli oneri previdenziali derivanti dalla proroga della sperimentazione di cui al comma precedente, al netto dei dati di consuntivo e del monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 281, secondo periodo e terzo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e relativi alla conclusione della sperimentazione, si provvede fino a concorrenza del relativo fabbisogno con quota parte delle maggiori risorse derivanti dalla disposizioni di cui al successivo comma 3.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2018 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate».

## 22.0.19

MARINELLO, PAGANO, VICECONTE

### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 22-bis.**

*(Misure in materia di irrilevanza fiscale dei trattamenti pensionistici di guerra)*

1. Per la determinazione dei limiti di reddito previsti per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, nonché della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni, non rilevano i trattamenti pensionistici di guerra».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «259 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui», con le seguenti: «243 milioni di euro per l'anno 2018 e di 323 milioni di euro annui».*

**22.0.20**

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 22-bis.**

*(Misure in materia di irrilevanza fiscale dei trattamenti pensionistici di guerra)*

1. Per la determinazione dei limiti di reddito previsti per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, nonché della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, non rilevano i trattamenti pensionistici di guerra».

*Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui», con le seguenti: «243 milioni di euro per l'anno 2018 e di 323 milioni di euro annui».*

**22.0.21**

SACCONI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 22-bis.**

*(Proroga opzione donna)*

1. All'articolo 1, comma 281, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, primo periodo, le parole: "entro il 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2018".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del primo comma del presente articolo si provvede a valere sulle risorse residue dell'articolo 1, comma 281, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

**22.0.22**

SACCONI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 22-bis.**

*(Percorsi sperimentali di accompagnamento all'età di pensione)*

1. In attesa del completamento della riforma previdenziale, al fine di favorire il ricambio generazionale nelle imprese e nelle attività professionali, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018, i datori di lavoro possono integrare il reddito e i versamenti contributivi di loro dipendenti nei tre anni che precedono la maturazione del diritto alla prestazione previdenziale di vecchiaia o anticipata per anzianità contributiva.

2. I lavoratori possono accettare un percorso di durata non superiore a tre anni di trasformazione del rapporto a tempo parziale o di risoluzione del rapporto di lavoro con conseguente diritto alla Naspi per i primi 24 mesi e a una indennità speciale equivalente per i successivi 12 mesi. Il datore di lavoro integra in entrambe le ipotesi il reddito del lavoratore fino alla prestazione previdenziale teoricamente maturata nel momento di avvio del percorso sperimentale, nonché integra i contributi figurativi previsti dalla Naspi e nell'anno della successiva indennità speciale per la parte corrispondente all'ultimo reddito a tempo pieno del lavoratore. Lo Stato concorre alla sperimentazione con la indennità speciale nell'eventuale terzo anno, con l'accredito di contributi figurativi al lavoratore nel caso dello stato di disoccupazione e, nel caso di trasformazione del rapporto a tempo parziale, per la parte integrativa corrispondente all'ultimo reddito a tempo pieno del lavoratore. Tutti i versamenti del datore di lavoro sono deducibili ai fini Ires, Irpef e Irap.

3. Il datore di lavoro versa all'Inps, mensilmente o in unica soluzione, la provvista corrispondente alla integrazione del reddito e ai contributi di sua competenza in base al percorso convenuto.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dà emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabilite le modalità attuative delle previsioni contenute nel presente articolo.

5. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2018, 120 milioni di euro per l'anno 2019 e a 60 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante il versamento in entrata al bilancio dello Stato da parte dell'INPS, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di una quota pari a 60 milioni

di euro per l'anno 2018, 120 milioni di euro per l'anno 2019 e a 66 milioni di euro per l'anno 2029 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le somme versate in entrata al bilancio dello Stato ai sensi del periodo precedente sono trasferite all'INPS a copertura dei maggiori oneri derivanti ai sensi del presente comma.

6. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 1 a 7-ter della legge n. 92 del 2012 e all'articolo 41 del decreto legislativo n. 148 del 2015 le cui dotazioni finanziarie sono assorbite dal bilancio dallo Stato per compensare le deduzioni dall'Irap».

*Conseguentemente alla tabella 2, stato di previsione del «Ministero dell'economia e delle finanze», Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33.1) apportare le seguenti variazioni:*

2018:

-CP:-500.000.000;

CS:-500.000.000.

2019:

-CP:-500.000.000;

CS:-500.000.000.

2020:

-CP:-500.000.000;

CS:-500.000.000.

*Conseguentemente alla tabella 2, stato di previsione del «Ministero dell'economia e delle finanze», Missione 23 Fondi-da ripartire (33), programma 23.2 fondi di riserva e speciali (33.2) apportare le seguenti variazioni:*

2018:

-CP:-500.000.000;

CS:-500.000.000.

2019:

-CP:-500.000.000;

CS:-500.000.000.

2020:

-CP:-500.000.000;

CS:-500.000.000.

---

### **22.0.23**

SACCONI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 22-bis.**

1. All'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto il seguente comma:

"3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016, il beneficio di cui al comma precedente è concesso agli invalidi del lavoro e vittime di malattie professionali ai quali sia stato riconosciuto un grado di menomazione dell'integrità psicofisica compreso tra il 60 per cento ed il 100 per cento, con riferimento alle tabelle di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2000"».

---

### **22.0.24 (testo 2)**

SACCONI, VICARI, BIANCONI

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 22-bis.**

*(Riscatto del periodo di studio)*

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

"5-ter. In via sperimentale, per il biennio 2018-2019, ai soggetti che presentano istanza per il riscatto del periodo di studio universitario di cui al comma 2 è riconosciuta una riduzione dell'importo dell'onere di riscatto di cui al comma 3 pari a 5.000 euro. Il beneficio è erogabile nel limite massimo di spesa annuo pari a 100 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019. L'INPS provvede al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma; nel caso in cui, in sede di attuazione, si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa programmato, non prende in esame ulteriori domande finalizzate ad usufruire del beneficio di cui al presente comma"».



*Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.*

## **22.0.25**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art 22-bis.**

*(Differimento dell'emanazione del decreto direttoriale concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico)*

1. L'emanazione del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente l'adeguamento ai requisiti di accesso al sistema pensionistico, prevista entro il 31 dicembre 2017, è differita al 30 giugno 2018».

## **22.0.26**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art 22-bis.**

*(Indennizzi per le aziende commerciali in crisi)*

1. A decorrere dall'1.1.2017 l'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n.207 e successive modificazioni ed integrazioni è reso strutturale ed è concesso, nella misura e secondo le modalità ivi previste, anche ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo alla medesima data.

2. A decorrere dall'1.1.2019 l'aliquota contributiva aggiuntiva di cui al comma 2, dell'articolo 5, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n.207 e successive modificazioni ed integrazioni dovuta dagli iscritti alla gestione dei

contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali è resa strutturale, con la medesima modalità».

## 22.0.27

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

### Ritirato

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 22-bis.**

*(Proroga opzione donna)*

1. Il regime sperimentale di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, è prorogato fino al 31 dicembre 2018. Il termine del 31 dicembre 2018 deve intendersi come termine entro il quale perfezionare i requisiti per l'accesso al regime di cui al predetto articolo 1 comma 9».

*Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:*

a) *Dopo l'articolo 84, inserire il seguente:*

**«Art. 84-bis.**

*(Imposta di bollo money transfer)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie *money transfer* ed altri agenti in attività finanziaria, in misura pari al 6 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione. L'imposta non si applica ai trasferimenti effettuati da persone fisiche munite di matricola Inps e codice fiscale, ai trasferimenti effettuati verso Paesi membri dell'Unione europea, nonché a quelli effettuati dai cittadini dell'Unione europea»;

b) *All'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 250 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «di 50 milioni di euro per l'anno 2018»;*

c) *Alla sezione II, Tabella 8 dello stato di previsione del Ministero dell'Interno, missione 5, Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, il programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose è ridotto di 800 milioni di euro per l'anno 2018.*

**22.0.28**

LANIECE, ZELLER, PANIZZA, ZIN, BERGER

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 22-bis.**

*(Specificità dei Corpi forestali e dei Corpi dei Vigili del fuoco delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano)*

1. All'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Ai fini di cui al comma 1, lo Stato, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono la specificità del ruolo dei Corpi forestali e dei Corpi dei Vigili del fuoco delle medesime regioni e province".

2. Il comma 1, dell'articolo 14 della legge 10 agosto 2000, n. 246, è così sostituito:

"1-bis. Agli effetti di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, il personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano è equiparato a quello dell'Arma dei carabinieri. Conseguentemente, ad esso si applica il decreto in materia di accesso al pensionamento di anzianità ai militari del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 30 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 1998"».

*Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Fondi da ripartire, programma Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti modificazioni:*

2018:

CP: - 50.000.000;

CS: - 50.000.000;

2019:

CP: - 50.000.000;

CS: - 50.000.000;

2020:

CP: - 50.000.000;

CS: - 50.000.000.

---

### **22.0.29**

LANIECE, ZELLER, PANIZZA, ZIN, BERGER

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 22-bis.**

*(Lavori usuranti)*

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 19 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 4 settembre 1999, è aggiunta la seguente categoria: "lavori inerenti impianti a fune"; ed in particolare delle attività di ispezione e manutenzione, conduzione mezzi battipista e motoslitte, innevamento artificiale, conduzione di mezzi d'opera e servizio di soccorso sulle piste».

*Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui», con le seguenti: «249,9 milioni di euro per l'anno 2018 e di 329,9 milioni di euro annui.*

---

### **22.0.30**

LANIECE, ZELLER, PANIZZA, FRAVEZZI, ZIN, BERGER

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 22-bis.**

*(Corpo di sorveglianza del Parco Nazionale Gran Paradiso)*

1. Agli effetti di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.165, il personale del Corpo di sorveglianza del Parco Nazionale Gran Paradiso è equiparato a quello dell'Arma dei carabinieri. Conseguentemente, ad esso si applica il decreto in materia di accesso al pensionamento di anzianità ai militari del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 30 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.75 del 31 marzo 1998».

*Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui», con le seguenti: "249,9 milioni di euro per l'anno 2018 e di 329,9 milioni di euro annui.*

---

### **22.0.31**

LANIECE, ZELLER, PANIZZA, ZIN, BERGER

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 22-bis.**

*(Lavori usuranti)*

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 19 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.208 del 4 settembre 1999, è aggiunta la seguente categoria: "Lavori in altezza" ed in particolare su scale aeree, con funi a tecchia o parete, su ponti a sbalzo, su ponti a castello installati su natanti, su ponti mobili a sospensione. A questi lavori sono assimilati quelli svolti dal gruista, dall'addetto alla costruzione di camini e dal copritetto».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 92.*

---

### **22.0.32**

COMAROLI, DIVINA

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 22-bis.**

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, e successive modificazioni, il decreto direttoriale per gli aggiornamenti previsti dal 1° gennaio 2019 deve essere emanato il 30 giugno 2018».

---

**22.0.33**

COMAROLI, DIVINA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 22-bis.**

1. All'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 12-*bis*:

1) le parole: "con decreto direttoriale" sono sostituite dalle seguenti: "con decreto";

2) le parole: "La mancata emanazione del predetto decreto direttoriale comporta responsabilità erariale" sono soppresse;

b) al comma 12-*quater*, le parole: "del decreto direttoriale" sono sostituite dalle seguenti: "del decreto ministeriali";

2. In deroga alla normativa vigente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2020, è sospeso il procedimento di cui al comma 12-*ter* dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122.

3. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5, quantificato in 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede:

a) quanto a 1.400 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Flussi migratori, Interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose» della missione «immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» dello stato di previsione del Ministero dell'interno».

*Conseguentemente, all'onere pari a 800 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante:*

a) quanto a 155 milioni di euro per il 2018 e di 272 milioni di euro a decorrere dal 2019 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministero dell'economia e delle finanze per 82 milioni

di euro per l'anno 2018 e per 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dello sviluppo economico per 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, al Ministero della giustizia per 11 milioni di euro per l'anno 2018 e per 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'interno per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 4 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 10 milioni di euro per l'anno 2018 e per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 4 milioni di euro per l'anno 2018 e per 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero della salute per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;

b) quanto a 250 milioni per l'anno 2018 e 330 milioni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190;

c) quanto a 345 milioni per l'anno 2018 e 198 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307;

d) quanto a 50 milioni per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n.190;

e) quanto a 198 milioni di euro a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato, fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n.196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute, difesa e sicurezza.

Conseguentemente,

a) all'articolo 92:

1) sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307 è ridotto di 345 milioni di euro per l'anno 2018 e di 198 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020»;

2) *sostituire la rubrica con la seguente*: «Rideterminazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica»;

b) *all'articolo 58, comma 9, sostituire le parole*: «di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019» *con le seguenti*: «di 100 milioni di euro per l'anno 2018, di 150 milioni di euro per l'anno 2019».

*Conseguentemente*:

*Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'Interno, Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2), apportare le seguenti modificazioni*:

2018:

CP: - 1.200.000.000;

CS: - 1.200.000.000.

2019:

CP: - 1.200.000.000;

CS: - 1.200.000.000.

2020:

CP: - 1.200.000.000;

CS: - 1.200.000.000.

## **22.0.34**

CATALFO, GIROTTO, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

### **Ritirato**

*Dopo l'articolo 22, inserire il seguente*:

**«Art. 22-bis.**

*(Misure previdenziali per gli internavigatori)*



1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n.67, dopo la lettera *d*), è aggiunta la seguente:

"*e*) conducenti di mezzi per la navigazione interna e lagunare ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 marzo 1963, n.366, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo".

2. All'Allegato C, della legge 11 dicembre 2016, n.232, dopo la lettera *m*), è aggiunta la seguente:

"*m-bis*. Personale di equipaggio dei mezzi per la navigazione interna e lagunare ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 marzo 1963, n.366, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo"».

*Consequentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018:-50.000.000;

2019:-50.000.000;

2020:-50.000.000.

## **22.0.35 (testo 2)**

FAVERO, SANTINI

### **Ritirato**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 22-bis.**

*(Norme in materia di benefici pensionistici per gli invalidi civili)*

1. A decorrere dall'anno 2018, agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 46 per cento ed inferiore al 74 per cento è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di un mese di contribuzione figurativa utile ai soli diritti alla pensione e dell'anzianità contributiva il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa».

*Consequentemente, alla Tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018:-50.000.000;

2019:-50.000.000;

2020:-50.000.000.

---

## 22.0.36

FAVERO, SUSTA

### Respinto

*Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:*

**«Art. 22-bis.**

*(Disposizioni in materia di trattamento pensionistico  
per i soggetti affetti da emofilia)*

"1. A decorrere dall'anno 2018, alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti o autonomi del settore privato, iscritti alle gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), affetti da emofilia, che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età, è riconosciuto, su richiesta, il diritto all'accesso al trattamento pensionistico, a seguito del versamento e dell'accredito di almeno venti annualità di contributi previdenziali.

2. Ai fini del riconoscimento del diritto all'accesso al trattamento pensionistico, i soggetti di cui al comma 1 presentano un'apposita domanda all'INPS. Alla domanda, che riporta i dati anagrafici del richiedente, sono allegati in originale o in copia conforme all'originale;

a) certificazione attestante la malattia, rilasciata dalle commissioni mediche preposte;

b) certificazione attestante il numero di annualità di contribuzione versate o accreditate in favore dell'assicurato, non inferiori ai limiti minimi di cui al comma 1.

*Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: "Ministero dell'economia e delle finanze", apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018:-5.000.000;

2019:-5.000.000;

2020:-5.000.000.

---

**22.0.37**

SPILABOTTE, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, FASIOLO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:*

**«Art. 22-bis.**

*(Misure in materia di irrilevanza fiscale dei trattamenti pensionistici di guerra)*

1. Per la determinazione dei limiti di reddito previsti per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.335, e successive modificazioni, nonché della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n.153 e successive modificazioni, non rilevano i trattamenti pensionistici di guerra».

*Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui» con le seguenti: «di 243 milioni di euro per l'anno 2018 e di 323 milioni di euro annui».*

**22.0.38**

SANTINI, TOMASELLI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:*

**«Art. 22-bis.**

*(Accordo per la copertura di periodi contributivi)*

1. A seguito di istanza congiunta del singolo lavoratore e del datore di lavoro, gli Istituti previdenziali autorizzano il datore di lavoro al versamento, in tutto o in parte, degli importi corrispondenti alla contribuzione volontaria, o agli oneri di riscatto o di ricongiunzione fino ad un periodo massimo complessivo di sei anni. L'accettazione dell'istanza comporta l'obbligo per il datore di lavoro del versamento delle somme oggetto dell'istanza.

2. Le somme versate dal datore di lavoro agli Istituti previdenziali ai sensi della presente disposizione non concorrono alla formazione del reddito del lavoratore e sono deducibili ai sensi dell'articolo 95 del TUIR, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917.».

**22.0.39**

GRANAIOLA, BATTISTA, RICCHIUTI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:*

**«Art. 22-bis.**

*(Lavoratori marittimi)*

1. All'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n.67 è aggiunta la seguente lettera:

"d-bis) lavoratori marittimi".

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 pari a 70 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2018 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 92, comma 1».

**22.0.40**

GATTI, GRANAIOLA

**Respinto**

*Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:*

**«Art. 22-bis.**

*(Ape social)*

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n.67 è aggiunta la seguente lettera:

"d-bis) personale dipendente imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative di piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n.250".

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 pari a 122 milioni di euro per l'anno 2018, a 90 milioni di euro per l'anno 2019, a 80 milioni di euro per l'anno 2020, a 70 milioni di euro per l'anno 2021, a 60 milioni di euro per l'anno 2022, a 50 milioni di euro per l'anno 2023, a 40 milioni di euro per l'anno 2024, a 30 milioni di euro per l'anno 2025, a 20 milioni di euro per l'anno 2026, a 10 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede a valere sulle risorse del Fondo

di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 92 comma 1».

#### **22.0.41 (testo 2)**

GATTI, GUERRA, FORNARO, PEGORER, RICCHIUTI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente articolo:*

#### **«Art. 22-bis.**

*(Ulteriori disposizioni in materia di accesso al trattamento pensionistico.)*

1. All'articolo 24 della legge 22 dicembre 2011 n. 214 dopo il comma 15-bis, è aggiunto il seguente comma:

"15-ter. Fermo restando i requisiti cui ai commi 6 e 10, è consentito altresì in via sperimentale per un periodo di 5 anni l'accesso alla pensione con il sistema contributivo con un'età minima di 60 anni e con almeno 5 anni di contribuzione effettivamente versata a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore all'importo dell'assegno sociale. Suddetta facoltà è esercitabile anche attraverso l'istituto del cumulo dei contributi di cui all'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, modificato dall'articolo 1 comma 195 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, fermo restando il requisito minimo di 60 anni di età. Il relativo trattamento pensionistico liquidato con il sistema contributivo, è cumulabile con redditi da lavoro subordinato parasubordinato o autonomo, purché la somma dei redditi da pensione e da lavoro risulti essere inferiore a tre volte l'importo dell'assegno sociale. Sono conseguentemente abrogati i commi 7 e 11 dell'articolo 24 della legge 22 dicembre 2011 n.214".

2. A copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede attraverso i conseguenti risparmi, derivanti dall'attività di monitoraggio di cui all'art. 1 comma 281 della legge 28 dicembre 2015 n.208, qualora non utilizzati per la prosecuzione della sperimentazione opzione donna di cui all'articolo 1 comma 9 della legge 23 agosto 2004 n. 243, nonché dai risparmi derivanti dalla mancata integrazione al trattamento minimo per le pensioni liquidate con il sistema contributivo pari a 600 milioni di euro per l'anno 2018, a 500 milioni di euro per l'anno 2019, a 400 milioni di euro per l'anno 2020, a 300 milioni di euro per l'anno 2021, a 200 milioni per l'anno 2022».

**22.0.42**

RICCHIUTI, GATTI, GUERRA, FORNARO, PEGORER, VACCIANO

**Respinto***Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:***«Art. 22-bis***(Ulteriori disposizioni di salvaguardia in materia di accesso al pensionamento e di decorrenza delle prestazioni pensionistiche)*

1. In considerazione del limitato utilizzo delle risorse di cui al comma 1, confluite ai sensi del comma 2 nel Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, fermo restando, il limite 167.795 soggetti ai sensi del comma 218 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.232, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, nel limite di 14.400 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d) e f), della legge 27 dicembre 2013, n.147, ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 10 ottobre 2014, n.147, compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione a tempo determinato e ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, limitatamente per coloro che hanno fruito del congedo per assistenza disabili gravi, previsto dall'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n.201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 214 del 2011, entro il 31 dicembre 2019, ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data. Per i lavoratori di cui al citato articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d) e f) della legge n.147 del 2013 e per i lavoratori di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera e), della legge n.147 del 2013 e per i lavoratori di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera e), della legge n.147, l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato per lavoro domestico non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia.

2. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori

salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e dei regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n.201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni.

Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa di 767,20 milioni l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal presente articolo.

3. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 2 del presente articolo sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n.147.

4. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, si procede attraverso la conseguente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, per 200 milioni di euro per l'anno 2018, 137,6 milioni di euro per l'anno 2019, 188,1 milioni di euro per l'anno 2020; 180,9 milioni di euro per l'anno 2021, 139,8 milioni di euro per l'anno 2022, 84,7 milioni di euro per l'anno 2023, 18,3 milioni di euro per l'anno 2024, 1,8 milioni di euro per l'anno 2025.

## **22.0.43**

SANTINI, TOMASELLI, BROGLIA, PAGLIARI

### **Respinto**

*Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:*

**«Art. 22-bis.**

*(Indennizzi per le aziende commerciali in crisi)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n.207 e successive modificazioni ed integrazioni è reso strutturale ed è concesso, nella misura e secondo le modalità ivi previste, anche ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo alla medesima data.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2019 l'aliquota contributiva aggiuntiva di cui al comma 2, dell'articolo 5, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n.207 e successive modificazioni ed integrazioni dovuta dagli iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali è resa strutturale, con le medesime modalità.».

**22.0.44**

COMAROLI, DIVINA

**Respinto**

*Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:*

**«Art. 22-bis.**

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 28 dicembre 2015, n.208 e dall'articolo 1, comma 222, della legge 11 dicembre 2016, n.232, è prorogata fino al 31 dicembre 2018 la sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n.243. Il termine del 31 dicembre 2018 di cui al predetto articolo 1, comma 9, come modificato dal presente comma deve intendersi come termine ultimo entro il quale perfezionare i requisiti per l'accesso al regime ivi previsto».

*Conseguentemente, all'onere pari a 800 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante:*

a) quanto a 155 milioni di euro per il 2018 e di 272 milioni di euro a decorrere dal 2019 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministro dell'economia e delle finanze per 82 milioni di euro per l'anno 2018 e per 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dello sviluppo economico per 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, al Ministero della giustizia per 1 milioni di euro per l'anno 2018 e per 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'in-



terno per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 4 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 10 milioni di euro per l'anno 2018 e per l'anno 2019, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 4 milioni di euro per l'anno 2018 e per 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero della salute per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;

b) quanto a 25 milioni per l'anno 2018 e 330 milioni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190;

c) quanto a 345 milioni per l'anno 2018 e 198 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307;

d) quanto a 50 milioni per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n.190;

e) quanto a 198 milioni di euro a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato, fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n.196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute; difesa e sicurezza.

*Conseguentemente,*

a) *all'articolo 92:*

1) sostituire l'articolo con il seguente:

1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307 è ridotto di 345 milioni di euro per l'anno 2018 e di 198 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020;

2) sostituire la rubrica con la seguente: «Rideterminazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica»;

b) all'articolo 58, comma 9, sostituire le parole: «di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019,» con le seguenti: «di 100 milioni di euro per l'anno 2018, 150 milioni di euro per l'anno 2019».

#### **22.0.45**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 22-bis.**

*(Indennizzi per le aziende commerciali in crisi)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 l'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n.267 e successive modificazioni ed integrazioni è reso strutturale ed è concesso, nella misura e secondo le modalità ivi previste, anche ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo alla medesima data.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2019 l'aliquota contributiva aggiuntiva di cui al comma 2, dell'articolo 5, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n.207 e successive modificazioni ed integrazioni dovuta dagli iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali è resa strutturale, con le medesime modalità».

#### **22.0.46**

DI GIACOMO, FUCSIA

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 22-bis.**

*(Indennizzi per le aziende commerciali in crisi)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 l'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n.207 e successive modificazioni ed integrazioni è reso strutturale ed è concesso, nella misura e secondo le modalità ivi previste, anche ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo alla medesima data.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2019 l'aliquota contributiva aggiuntiva di cui al comma 2, dell'articolo 5, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n.

207 e successive modificazioni ed integrazioni dovuta dagli iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali è resa strutturale, con le medesime modalità».

---

**22.0.47**

PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, SPILABOTTE, SANTINI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 22-bis.**

1. Le eventuali economie di spesa accertate in sede di monitoraggio delle domande presentate per l'accesso sperimentale di cui all'articolo 1, comma 179 e 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono destinate all'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del "Fondo Ape Sociale e precoci" finalizzato ad adeguare ed estendere gli istituti di cui all'articolo 1, comma 179 e 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con una dotazione iniziale di 1 milione di euro per l'anno 2018».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018: - 1.000.000;

2019: -;

2020: -.

## Art. 23

### 23.1

DEL BARBA, SANTINI

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, dopo il comma 285, sono inseriti i seguenti:

"285-bis. I lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, che entro i successivi 48 mesi maturano il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia o anticipato, possono anche nell'ambito di contratti aziendali di cui all'articolo 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n.81 concordare con il datore di lavoro una riduzione stabile dell'orario di lavoro fino alla data di maturazione dei requisiti pensionistici previsti. Nei confronti dei lavoratori interessati da detta riduzione stabile dell'orario di lavoro con riduzione della retribuzione, i datori di lavoro, gli enti bilaterali o i Fondi di solidarietà di cui all'articolo 26 e ss. del d.lgs. 14 settembre 2015 n. 148, possono versare la contribuzione ai fini pensionistici, correlata alla quota di retribuzione persa, nei casi in cui tale contribuzione non venga già riconosciuta dall'INPS.

285-ter. Nei casi di cui ai commi 285 e 285-bis e nei limiti della retribuzione persa per effetto della conversione del rapporto a *part time*, il lavoratore può accedere alle prestazioni delle forme pensionistiche complementari di cui al d.lgs. 5 dicembre 2005 n. 252, con esclusione di quelle in regime di prestazione definita, in forma di rendita temporanea decorrente dal momento della riduzione dell'attività di lavoro e fino al conseguimento dei requisiti di accesso alle prestazioni del regime obbligatorio e consistente nell'erogazione frazionata per il periodo considerato del montante accumulato richiesto".

2-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai casi di cui al comma 2-bis».

---

**23.2**

BONFRISCO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, dopo il comma 285 sono inseriti i seguenti:

"285-bis. I lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, che entro i successivi 48 mesi maturano il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia o anticipato, possono anche nell'ambito di contratti aziendali di cui all'articolo 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 concordare con il datore di lavoro una riduzione stabile dell'orario di lavoro fino alla data di maturazione dei requisiti pensionistici previsti. Nei confronti dei lavoratori interessati da detta riduzione stabile dell'orario di lavoro con riduzione della retribuzione, i datori di lavoro, gli enti bilaterali o i Fondi di solidarietà di cui all'articolo 26 e ss. del d.lgs. 14 settembre 2015 n. 148, possono versare la contribuzione ai fini pensionistici, correlata alla quota di retribuzione persa, nei casi in cui tale contribuzione non venga già riconosciuta dall'INPS.

285-ter. Nei casi di cui ai commi 285 e 285-bis e nei limiti della retribuzione persa per effetto della conversione del rapporto a *part time*, il lavoratore può accedere alle prestazioni delle forme pensionistiche complementari di cui al d.lgs. 5 dicembre 2005 n. 252, con esclusione di quelle in regime di prestazione definita, in forma di rendita temporanea decorrente dal momento della riduzione dell'attività di lavoro e fino al conseguimento dei requisiti di accesso alle prestazioni del regime obbligatorio e consistente nell'erogazione frazionata per il periodo considerato del montante accumulato richiesto".

2-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai casi di cui al comma 2-bis».

---

**23.3**

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, LANIECE

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 285, sono inseriti i seguenti:

"285-bis. I lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, che entro i successivi 48 mesi maturano il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia o anticipato, possono anche nell'ambito di contratti aziendali di cui all'articolo 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n.81 concordare con il datore di lavoro una riduzione stabile dell'orario di lavoro fino alla data di maturazione dei requisiti pensionistici previsti. Nei confronti dei lavoratori interessati da detta riduzione stabile dell'orario di lavoro con riduzione della retribuzione, i datori di lavoro, gli enti bilaterali o i Fondi di solidarietà di cui all'articolo 26 e ss. del d.lgs. 14 settembre 2015 n. 148, possono versare la contribuzione ai fini pensionistici, correlata alla quota di retribuzione persa, nei casi in cui tale contribuzione non venga già riconosciuta dall'INPS.

285-ter. Nei casi di cui ai commi 285 e 285-bis e nei limiti della retribuzione persa per effetto della conversione del rapporto a *part time*, il lavoratore può accedere alle prestazioni delle forme pensionistiche complementari di cui al d.lgs. 5 dicembre 2005 n. 252, con esclusione di quelle in regime di prestazione definita, in forma di rendita temporanea decorrente dal momento della riduzione dell'attività di lavoro e fino al conseguimento dei requisiti di accesso alle prestazioni del regime obbligatorio e consistente nell'erogazione frazionata per il periodo considerato del montante accumulato richiesto".

2-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai casi di cui al comma 2-bis».

---

**23.4**

ZIN, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZELLER, LANIECE, PANIZZA

**Respinto**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014-, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, le parole: "già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza" sono soppresse».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «220 milioni di euro», e le parole: «330 milioni di euro» con le seguenti: «300 milioni di euro».*

**23.0.1**

IURLARO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 23-bis.**

*(Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni usuranti)*

1. Al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 all'articolo 1, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Il diritto al trattamento pensionistico anticipato è esercitabile anche nel caso di lavoratori autonomi che versano contributi alla Gestione artigiani presso l'INPS e che siano iscritti all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, ovvero che prestano attività lavorativa nel settore edile"».

**23.0.2**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente*

**«Art. 23-bis.**

*(Personale sanitario del Servizio sanitario nazionale)*

1. Al fine di garantire una efficace funzionalità del servizio sanitario nazionale e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono autorizzati a procedere, in deroga ai limiti finanziari e assunzionali vigenti, ad assunzioni di personale sanitario, medico, infermieristico e socio sanitario di supporto, nonché alla progressiva stabilizzazione del personale precario degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale.

2. Gli enti del Servizio sanitario nazionale possono riservare i posti disponibili, nella misura massima del 50 per cento, al personale medico e infermieristico in servizio all'entrata in vigore della presente legge, che abbia maturato alla data del bando almeno tre anni di servizio, anche a carattere non continuativo, negli ultimi cinque anni con contratti a tempo determinato, o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile con i medesimi enti.

3. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui ai commi precedenti, quantificato in 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede con quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 4.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 28 per cento".

5. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 4 eccedenti la quota parte di cui al comma 3, sono versate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1 comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

**23.0.3**

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 23-bis.**

*(Esclusione del socio amministratore dall'iscrizione  
alla gestione separata)*



1. All'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, dopo le parole: "limitatamente alla relativa attività", aggiungere le seguenti: "e gli amministratori di società che versino alla gestione autonoma artigiani e commercianti"».

#### **23.0.4**

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 23-bis.**

*(Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti  
alle lavorazioni usuranti)*

1. Al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, all'articolo 1, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Il diritto al trattamento pensionistico anticipato è esercitabile anche nel caso di lavoratori autonomi che versano contributi alla Gestione artigiani presso l'INPS e che siano iscritti all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, ovvero che prestano attività lavorativa nel settore edile"».

#### **23.0.5**

GASPARRI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:*

#### **«Art. 23-bis.**

*(Istituzione di una pensione di base)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 è istituita una pensione di base finanziata dalla fiscalità generale, di importo pari all'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, rivalutabile ai sensi delle medesime disposizioni. L'importo della pensione di base è riconosciuto *pro quota* sulle pensioni liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2018, in ragio-

ne di un quinto per anno fino al raggiungimento della quota di cinque quinti nell'anno 2022:

- a) ai lavoratori dipendenti;
- b) ai lavoratori autonomi e parasubordinati iscritti alla Gestione separata che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria;
- c) ai lavoratori iscritti ai fondi artigiani, ai commercianti e ai coltivatori diretti.

2. Ai fini dell'accesso alla pensione di base di cui al comma 1 è obbligatorio il possesso dei seguenti requisiti:

- a) quindici anni di contribuzione, anche se non continuativa, in una o più gestioni di previdenza obbligatoria;
- b) aver compiuto sessantacinque anni di età fatta eccezione per le lavoratrici per le quali l'età può essere anticipata di due anni per ogni figlio, fermo restando come limite minimo aver compiuto sessanta anni di età per avere accesso alla pensione.

3. La pensione complessivamente posta in pagamento non può comunque superare l'importo dato dalla somma del trattamento pensionistico spettante a calcolo e l'assegno sociale di cui 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, annualmente rivalutato secondo le norme vigenti.

#### **Art. 23-ter.**

*(Misure in favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata e alle Gestioni Speciali dei lavoratori Autonomi)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ai lavoratori iscritti per la prima volta a forme di previdenza successivamente al 31 dicembre 1995 e iscritti alla Gestione separata o ad una delle Gestioni Speciali dei Lavoratori Autonomi, si applicano meccanismi differenziati di calcolo della pensione, articolati secondo l'anzianità di contribuzione effettiva, nella forma di una maggiorazione fino a un massimo del 20 per cento dei coefficienti di trasformazione applicabili ovvero di un incremento dell'aliquota di computo, entro il limite applicabile ai lavoratori dipendenti.

#### **Art. 24-quater.**

*(Copertura finanziaria)*

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, valutati in 1 miliardo di euro ogni due anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, si provvede per pari importo, per ogni biennio corrispondente, mediante riduzione della spesa per consumi intermedi delle amministrazioni dello Stato, fino alla copertura del fabbisogno complessivo».

**23.0.6**

D'AMBROSIO LETTIERI

**Dichiarato inammissibile***Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 73-bis.**

1. All'articolo 23, comma 3, nel decreto legislativo n.75 del 25 maggio 2017, le parole: "Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale" sono sostituite con le seguenti: "Il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2 cessa di avere effetto al 31 dicembre 2017. Le regioni e gli enti locali, nonché gli enti del Servizio sanitario nazionale"».

---

**23.0.7**

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

**Dichiarato inammissibile***Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 23-bis.**

1. La validità e l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di approvazione della presente legge, è prorogata fino al 31 dicembre 2018.

2. Sono altresì prorogate, fino al 31 dicembre 2018, le graduatorie vigenti del personale dei corpi di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133».

---

**23.0.8**

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 23-bis.**

Al decreto legge 16 ottobre 2017, n.148 all'articolo 8, il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, è incrementato di 200 milioni di euro per anno 2017, 537,6 milioni di euro per l'anno 2018, 588,7 milioni di euro per l'anno 2019, 580,9 milioni di euro per l'anno 2020, 539,8 milioni di euro per l'anno 2021, 484,7 milioni di euro per anno 2022, 418,3 milioni di euro per l'anno 2023, 401,8 milioni di euro per l'anno 2025. Per gli anni dal 2018 al 2025, 400 milioni di euro dell'incremento del Fondo di cui al periodo precedente sono destinati ad incrementare le risorse destinate alla spesa per gli ammortizzatori sociali. A decorrere dall'anno 2026 l'incremento delle risorse, pari a 400 milioni di euro, è finalizzato all'incremento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 20, comma 2"».

*Conseguentemente, al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «, e per 400 milioni a decorrere dall'anno 2018 dalle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter.»,*

*e, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:*

"3-bis. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti "nei limiti del 95 per cento".

3-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018.

*3-quinques.* A decorrere dal 1° gennaio 2018 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, è fissata in misura pari al 7,25 per cento dell'ammontare delle somme giocate"».

*Conseguentemente, all'articolo 20, comma 2, alla fine aggiungere le seguenti parole: «e di 400 milioni a decorrere dall'anno 2026».*

### **23.0.9**

D'AMBROSIO LETTIERI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 23-bis.**

1. Al comma 186, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: "per il settore" sono inserite le seguenti: "pubblico e"».

### **23.0.10**

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 23-bis.**

1. Al comma 157 della legge 4 agosto 2017, n.124, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

"a-bis) dopo il comma 1, inserire il seguente:

'1-bis. Le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata, titolari di farmacia privata, con capitale maggioritario di soci non farmacisti, versano all'Ente nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti (ENPAF) un contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo, senza diritto di rivalsa, con esclusione di quello derivante da prestazioni rese in favore del Servizio Sanitario Nazionale. Il contributo è versato all'ENPAF annualmente entro il 30 settembre dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio"».

**23.0.11**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

**Dichiarato inammissibile***Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 23-bis.**

1. In via sperimentale, a partire dal 1° gennaio 2018, l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita in attuazione dell'articolo 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102, è calcolato su base regionale.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di al comma 1, assicurando l'invarianza di spesa».

**23.0.12**

MANDELLI, SERAFINI

**Dichiarato inammissibile***Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 23-bis.***(Rivalutazione annuale rendite INAIL)*

1. Con effetto dall'anno 2018, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, la retribuzione di riferimento per la liquidazione e la riliquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, come definito con l'articolo 116 del TU infortuni n.1124 del 1965, è rivalutata annualmente, con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerta con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, su determina del Presidente dell'INAIL.

2. Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dal comma precedente si provvede nell'ambito del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui comma 2, del decreto-legge 7 otto-

bre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189, e successive modificazioni».

---

### **23.0.13**

BONFRISCO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 23-bis.**

*(Riscatto e ricongiunzione di periodi assicurativi)*

1. All'articolo 1 della legge n.232 del 2016, al comma 237, le parole: "Per il triennio 2017-2019"sono soppresse.

2. All'articolo 1 della legge n.232 del 2016, dopo il comma 237 è inserito il seguente:

"237-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 237, limitatamente all'ipotesi di riscatto, i relativi oneri sono determinati con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema contributivo indipendentemente dalla collocazione temporale dei periodi stessi, assumendo a riferimento la retribuzione di cui all'articolo 40, legge 4 novembre 2010, n.183, e i relativi versamenti sono esclusivamente valutati con il sistema contributivo e imputati alla quota di pensione calcolata con il metodo contributivo"».

---

### **23.0.14**

IURLARO

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 23-bis.**

*(Esclusione del socio amministratore dall'iscrizione  
alla gestione separata)*

1. All'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, dopo le parole: "limitatamente alla relativa attività", sono aggiunte le seguenti: "e gli amministratori di società che versino alla Gestione autonoma artigiani e commercianti"».

---

**23.0.15**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 23-bis.**

*(Esclusione del socio amministratore dall'iscrizione  
alla gestione separata)*

1. All'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, dopo le parole: "limitatamente alla relativa attività", sono aggiunte le seguenti: "e gli amministratori di società che versino alla Gestione autonoma artigiani e commercianti"».

**23.0.16**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 23-bis.**

*(Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti  
alle lavorazioni usuranti)*

1. Al decreto legislativo 21 aprile 2011, n.67, all'articolo 1, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Il diritto al trattamento pensionistico anticipato è esercitabile anche nel caso di lavoratori autonomi che versano contributi alla Gestione artigiani presso l'INPS e che siano iscritti all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n.298, ovvero che prestano attività lavorativa nel settore edile"».



**23.0.17**

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 23-bis.**

*(Aliquota fiscale sulle pensioni pagate all'estero)*

1. Le prestazioni pensionistiche erogate a qualunque titolo dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dalle Casse previdenziali dei professionisti e dagli Enti previdenziali, a cittadini italiani stabilmente residenti all'estero o a cittadini stranieri non residenti sul territorio nazionale che abbiano maturato il diritto alla prestazione pensionistica in Italia, sono assoggettate, a decorrere dal 1° gennaio 2018, ad una aliquota differenziale, commisurata all'aliquota cui tali prestazioni sono assoggettate nel paese di residenza, in modo da garantire l'uniformità di tassazione con i corrispondenti trattamenti erogati a pensionati residenti sul territorio nazionale.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le modalità applicative del presente articolo».

**23.0.18**

PERRONE

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 23-bis.**

*(Esclusione del socio amministratore dall'iscrizione  
alla gestione separata)*

1. All'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, dopo le parole: "limitatamente alla relativa attività", sono aggiunte le seguenti: "e gli amministratori di società che versino alla Gestione autonoma artigiani e commercianti"».

Conseguentemente all'onere derivante dalle presenti disposizioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali

di politica economica (FISPE), di cui l'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282.

### **23.0.19**

PERRONE

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 23-bis.**

*(Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti  
alle lavorazioni usuranti)*

1. Al decreto legislativo 21 aprile 2011, n.67, all'articolo 1, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Il diritto al trattamento pensionistico anticipato è esercitabile anche nel caso di lavoratori autonomi che versano contributi alla Gestione artigiani presso l'INPS e che siano iscritti all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n.298, ovvero che prestano attività lavorativa nel settore edile"».

### **23.0.20**

VICECONTE

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 23-bis.**

1. All'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n.388, è aggiunto il seguente comma:

"3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018, il beneficio di cui al comma precedente è concesso agli invalidi del lavoro e vittime di malattie professionali ai quali sia stato riconosciuto un grado di menomazione dell'integrità psicofisica compreso tra il 60% ed il 100%, con riferimento alle tabelle di cui al decreto del Ministro del lavoro e della Previdenza Sociale 12 luglio 2000"».

Conseguentemente i maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 250 milioni di euro annui dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma

200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.

### **23.0.21**

BONFRISCO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 23-bis.**

*(Computo del servizio comunque prestato dal personale delle categorie indicate negli articoli 1 e 9 della legge 27 maggio 1977, n.284)*

1. Il comma 5 dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1977, n.284, si interpreta nel senso che le disposizioni concernenti il computo del Servizio comunque prestato, con percezione dell'indennità del Servizio d'istituto o di quelle indennità da essa assorbite per effetto della legge 22 dicembre 1969, n.967, si applicano anche nel caso in cui venga costituita posizione assicurativa previdenziale a seguito di instaurazione di rapporto di lavoro dipendente regolato dal Diritto privato.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2».

### **23.0.22**

SACCONI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 23-bis.**

*(Armonizzazione pubblico privato pensioni complementari)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, si applicano le disposizioni concernenti la deducibilità dei premi e contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252.

2. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti a forme pensionistiche complementari, le disposizioni concernenti la deducibilità dei contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252 si rendono applicabili a decorrere dal primo gennaio 2018. Per i medesimi soggetti, relativamente ai montanti delle prestazioni accumulate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede a decorrere dal 2018 mediante riduzione del Fondo speciale di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 1-*ter*, lettera *d*) della legge 31 dicembre 2009, n.196».

### **23.0.23**

SACCONI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 23-bis.**

*(Estensione della disciplina del bail-in per gli enti privati di previdenza obbligatoria, per i fondi interprofessionali e per le forme pensionistiche complementari)*

1. Sulle somme di denaro e sugli strumenti finanziari degli enti privati di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n.509 e 19 febbraio 1996, n.103, e dei fondi interprofessionali depositati a qualsiasi titolo presso un depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario del sub depositario o nell'interesse degli stessi.

2. La stessa tutela opera anche con riferimento alle somme di denaro e agli strumenti finanziari depositati dai soggetti di cui al comma 1 presso una banca che non svolga il ruolo di depositario.

3. Al comma 3-*quater* dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La stessa tutela opera anche con riferimento alle somme di denaro e agli strumenti finanziari depositate da una forma pensionistica complementare presso una banca che non svolga il ruolo di depositario"».

**23.0.24**

SACCONI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 23-bis.**

*(Versamento del contributo datoriale ai fondi pensione  
dei dipendenti statali)*

1. Con riferimento al personale delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, a decorrere dal 2018 le risorse per il contributo a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare, come annualmente determinate ai sensi dell'articolo 74, comma 1, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n.388 e già iscritte, per l'anno 2017, nel capitolo 2156 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono iscritte in appositi capitoli di bilancio dello Stato di previsione dei singoli ministeri ed amministrazioni ovvero sono trasferite ai bilanci delle amministrazioni statali ad ordinamento autonomo con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, secondo i criteri di riparto di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999 e successive modifiche. Il contributo a carico del datore di lavoro è versato al relativo fondo di previdenza complementare con le stesse modalità previste dalla normativa vigente per il versamento del contributo a carico del lavoratore.

2. È abrogato il comma 2 dell'articolo 74 della legge 23 dicembre 2000, n.388».

**23.0.25**

GAMBARO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 23-bis.**

*(Esclusione del socio amministratore dall'iscrizione  
alla gestione separata)*

1. All'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, dopo le parole: "limitatamente alla relativa attività", sono aggiunte le seguenti: "e

gli amministratori di società che versino alla Gestione autonoma artigiani e commercianti"».

### **23.0.26**

GAMBARO

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 23-bis.**

*(Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti  
alle lavorazioni usuranti)*

1. Al decreto legislativo 21 aprile 2011, n.67, all'articolo 1, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Il diritto al trattamento pensionistico anticipato è esercitabile anche nel caso di lavoratori autonomi che versano contributi alla Gestione artigiani presso l'INPS e che siano iscritti all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n.298, ovvero che prestano attività lavorativa nel settore edile"».

### **23.0.27**

SUSTA, FAVERO

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 23-bis.**

1. All'articolo 12 della legge 22 maggio 2017, n.81, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Per associazione temporanea tra lavoratori autonomi (ATLA) si intende un'associazione temporanea di lavoratori autonomi ovvero ditte individuali senza dipendenti di tipo verticale in cui uno degli associati assume la qualifica di 'mandatario/datore di lavoro'.

3-ter. Nei casi in cui, nello stesso cantiere, lavorino più lavoratori autonomi individuali, senza dipendenti e/o altri collaboratori, gli stessi si devono obbligatoriamente costituire in associazioni temporanee tra lavoratori autonomi (ATLA), anche ai fini dell'individuazione del 'mandatario datore di lavoro'. L'atto costitutivo dell'ATI, obbligatoriamente registrato, individua, tra

i lavoratori autonomi componenti l'ATLA, colui che assume la funzione di 'mandatario datore di lavoro'.

2. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 90 il comma 3 è sostituito dal seguente: 'Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese anche non contemporanea e di associazioni temporanee tra lavoratori autonomi (ATLA) la cui entità è superiore a 100 uomini/giorno, il committente o il responsabile dei lavori designa il coordinatore per la sicurezza';

b) all'Allegato, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

'2-bis. Il documento di valutazione dei rischi per le imprese di cui all'articolo 90, comma 9, è sostituito con un'autocertificazione relativa all'avvenuta valutazione di tutti i rischi secondo le modalità di cui all'articolo 28.

2-ter. Le associazioni temporanee tra lavoratori autonomi (ATLA) dovranno esibire al committente l'atto costitutivo dell'ATLA stessa e consegnarne copia"».

---

### 23.0.28

SUSTA, FAVERO

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 23-bis.**

*(Lavoratori invalidi)*

1. A decorrere dall'anno 2018 agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità superiore al 65 per cento o rientrante tra le prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n.834, è riconosciuto, a loro richiesta, il diritto all'accesso al trattamento pensionistico in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentasei anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per i lavoratori dipendenti e a 58 anni per i lavoratori autonomi».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «100 milioni» e le parole: «330 milioni» con le seguenti: «230 milioni».*

---

**23.0.29**

ARRIGONI, COMAROLI, DIVINA

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 23-bis.**

*(Esclusione del socio amministratore dall'iscrizione  
alla gestione separata)*

1. All'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, 335, dopo le parole: "limitatamente alla relativa attività", sono aggiunte le seguenti: "e gli amministratori di società che versino alla Gestione autonoma artigiani e commercianti"».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino alla fine del comma con le seguenti: «è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2018, di 100 milioni di euro per l'anno 2019 e di 100 milioni di euro a decorrere dal 2020».*

**23.0.30**

PUGLIA, PAGLINI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 23-bis.**

*(Lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate)*

1. I lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate di origine professionale, qualora non abbiano ancora raggiunto i requisiti per la maturazione del diritto alla pensione, anche dopo la rivalutazione del periodo contributivo ai sensi dell'articolo 13, comma. 7, della legge 27 marzo 1992, n.257, e successive modificazioni, possono comunque accedere al pensionamento anticipato, con il sistema contributivo, senza rinunciare alle altre provvidenze vigenti. Restano fermi i benefici previsti dagli articoli 140 e seguenti del testo unico delle disposizioni per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, e successive modificazioni, e ogni altra disposizione vigente in favore dei lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate.



2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 88-*bis*».

Conseguentemente: a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

**«Art. 88-*bis*.**

*(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66"».

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive integrazione e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare."»;

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017;

b) all'articolo 94, alla tabella A, alla voce: *Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:

2018:-80.000.000;

2019:-150.000.000;

2020:-150.000.000.

### **23.0.31**

PANIZZA, FRAVEZZI, BERGER, LANIECE, ZIN

#### **Accolto**

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:*

#### **«Art. 23-bis.**

*(Disposizioni in materia di previdenza complementare)*

1. Salva diversa volontà del lavoratore, quando la contrattazione collettiva o specifiche disposizioni normative disciplinano il versamento a fondi pensione negoziali di categoria operanti su base nazionale di contributi aggiuntivi alle ordinarie modalità di finanziamento di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252, tale versamento è effettuato nei confronti dei fondi pensione negoziali territoriali di riferimento ove esistenti alla data di entrata in vigore di questo articolo anche in caso di lavoratori che non abbiano destinato il proprio trattamento di fine rapporto (TFR) alla previdenza complementare. Qualora il lavoratore sia chiamato, dalla disposizione normativa o contrattuale, ad esprimere una scelta circa la destinazione del contributo aggiuntivo e non manifesti alcuna volontà, per l'individuazione del fondo si applicano i criteri previsti dall'articolo 8, comma 7, lettera *b*), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252, salvo che il lavoratore sia già iscritto ad un fondo pensione negoziale, sia esso nazionale o territoriale, nel qual caso il contributo aggiuntivo affluisce automaticamente alla posizione già in essere.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del comma 1, i fondi negoziali territoriali devono adeguare il proprio ordinamento per dare attuazione alle disposizioni previste dal medesimo comma. Dopo tale data, i versamenti aggiuntivi sono comunque effettuati secondo quanto stabilito dal comma 1. Entro la predetta data i fondi pensione negoziali nazionali assicurano comunque la portabilità automatica dei flussi contributivi aggiuntivi accantonati con riferimento alle posizioni di lavoratori che già destinano a fondi negoziali territoriali il TFR o contributi ordinari a carico del lavoratore o del datore di lavoro».

#### **«Art. 23-ter.**

*(Disposizioni in materia di fondi integrativi territoriali*

*del servizio sanitario)*

1. Qualora i contratti e gli accordi collettivi di livello nazionale prevedano l'adesione dei lavoratori e delle lavoratrici ad uno specifico fondo integrativo nazionale del servizio sanitario nazionale, nelle province di Trento e di Bolzano può essere prevista, con accordi territoriali o aziendali, la possibilità per i lavoratori e le lavoratrici di aderire ad altro fondo integrativo individuato dagli accordi medesimi, purché con prestazioni non inferiori a quelle originariamente previste».

### **23.0.32**

ARRIGONI, COMAROLI, DIVINA

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 23-bis.**

*(Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti  
alle lavorazioni usuranti)*

1. Al decreto legislativo 21 aprile 2011, n.67, all'articolo 1, dopo il comma 1', è inserito il seguente:

"1-bis. Il diritto al trattamento pensionistico anticipato è esercitabile anche nel caso di lavoratori autonomi che versano contributi alla Gestione artigiani presso l'INPS e che siano iscritti all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n.298, ovvero che prestano attività lavorativa nel settore edile"».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino alla fine del comma con le seguenti: «è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2018, di 30 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro a decorrere dal 2020».*

### **23.0.33**

PUGLIA, PAGLINI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 23-bis.**

*(Misure di equità contributiva)*

1. All'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n.155, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi quinto e sesto sono abrogati;

b) al comma ottavo:

1) al primo periodo, le parole da: "retribuzione", fino a: "dall'interessato", sono sostituite dalle seguenti: "media delle retribuzioni percepite negli ultimi cinque anni precedenti";

2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Nel caso di periodo inferiore ai cinque anni le retribuzioni vengono comunque proporzionalmente ridotte oppure a scelta dell'interessato le retribuzioni da riconoscere ai fini del calcolo della pensione sono commisurate alla media delle retribuzioni fissate dai contratti nazionali collettivi di lavoro per i diversi livelli previsti per gli impiegati delle imprese metalmeccaniche.";

3) al secondo periodo, le parole da: "che non abbiano", fino a: "di lavoro", sono sostituite dalle seguenti: "si prendono in considerazione ai fini predetti le medie delle retribuzioni fissate dai contratti nazionali collettivi di lavoro per i diversi livelli previsti".

2. Gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 8, della legge 23 aprile 1981, n.155, come modificato dal comma 1 del presente articolo operano retroattivamente a far data dal 1° gennaio 2003. Qualora attraverso il ricalcolo risultino contributi versati in eccedenza, gli importi eccedenti si considerano anticipi dei contributi per gli anni successivi in cui i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n.564 permangono in aspettativa. Nel caso in cui l'aspettativa cessi prima che le eccedenze contributive siano esaurite, queste si considerano anticipi contributivi per futuri casi di aspettativa di cui ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n.300, fino al raggiungimento dell'età pensionabile. Le eccedenze contributive non esaurite in base alle disposizioni di cui al precedente periodo entro l'età pensionabile vengono versate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n.228, e successive modificazioni.

3. A partire dal 1° gennaio 2019, a carico dei soggetti beneficiari delle disposizioni di cui all'articolo 3 comma 1, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n.564, che percepiscono un trattamento pensionistico calcolato con il sistema retributivo il cui importo risulta per oltre il 50 per cento derivante da contribuzione figurativa commisurata secondo quanto disposto dall'ultimo periodo dell'ottavo comma dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n.155, nel testo vigente anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, si applica una riduzione progressiva del trattamento pensionistico stesso fino ad un importo pari al trattamento che spetterebbe con l'applicazione del sistema di calcolo contributivo sulla base della retribuzione figurativa commisurata secondo quanto disposto dal comma 1.

4. Qualora dall'applicazione del sistema contributivo di cui al precedente comma 3 il trattamento pensionistico risultasse superiore rispetto a quello percepito, spetta comunque il trattamento con importo inferiore.

5. La riduzione progressiva di cui al comma 3, si applica:

- a) a far data dal 1° gennaio 2019 nella misura del 10 per cento;
- b) a far data dal 1° gennaio 2020 nella misura del 25 per cento;
- c) a far data dal 1° gennaio 2021 nella misura del 40 per cento;
- d) a far data dal 1° gennaio 2022 nella misura dei 60 per cento;
- e) a far data dal 1° gennaio 2023 nella misura del 80 per cento;
- f) a far data dal 1° gennaio 2024 nella misura del 100 per cento».

### **23.0.34**

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 23-bis.**

*(Trattamento anticipato di pensione per le lavoratrici)*

1. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, è inserito il seguente:

"10-*bis* ai fini del godimento del diritto di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n.243 non si applicano le disposizioni in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, come modificato dal comma 22-*ter* dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111».

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, quantificato in 750 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 88-*bis*».

*Conseguentemente:*

*a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

**«Art. 88-bis.**

*(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208 sono apportate le seguenti modifiche:

*a) i commi 67 e 68 sono abrogati;*

*b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".*

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";*

*b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";*

*c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".*

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.212, le disposizioni di cui ai commi, da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017»;

*b) all'articolo 94, alla tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018:-80.000.000:

2019:-150.000.000;

2026:-150.000.000.

### **23.0.35**

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 23-bis.**

*(Adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico)*

1. In deroga alla normativa vigente, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2022, è sospeso il procedimento di cui al comma 12-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122.

2. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 12-bis:

1) le parole: "con decreto direttoriale" sono sostituite dalle seguenti: "con decreto";

2) le parole: "La mancata emanazione del predetto decreto direttoriale comporta responsabilità erariale" sono soppresse;

b) al comma 12-quater, le parole: "del decreto direttoriale" sono sostituite dalle seguenti: "del decreto ministeriale".

3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, quantificato in 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 88-bis.».

*Conseguentemente:*

a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

#### **«Art. 88-bis.**

*(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66"».

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite del 82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare"» sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.»;

b) all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018:-80.000.000;

2019:-150.000.000;

2020:-150.000.000.

### **23.0.36**

PUGLIA, PAGLINI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 23-bis.**



*(Disposizioni in materia di ricongiunzione dei contributi pensionistici)*

1. I commi 12-*septies*, 12-*octies*, 12-*novies*, 12-*decies* e 12-*undecies* dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122 sono abrogati e le disposizioni da esso abrogate riacquistano efficacia dal 31 luglio 2010 nel testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della data legge 30 luglio 2010, n.122.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il direttore generale dell'INPS, sono stabiliti le modalità di restituzione degli oneri di riserva matematica versati a norma dei commi da 12-*septies* a 12-*undecies* dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, e il termine entro il quale tali restituzioni devono essere effettuate, fermo restando che tale termine non può comunque essere superiore a ventiquattro mesi dell'entrata in vigore della presente legge.

3. Nel caso di richiesta di ricongiunzione per gli iscritti all'Istituto Nazionale della previdenza sociale e per gli iscritti all'ex istituto nazionale della previdenza dei dipendenti dell'amministrazione pubblica si applicano i medesimi requisiti per la pensione di vecchiaia e per la pensione di anzianità.

4. Tutti i soggetti, lavoratori dipendenti o autonomi compresi gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, iscritti a due o più forme di assicurazione generale obbligatoria per l'identità, la vecchiaia e i superstiti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima nonché alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n.509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.103, possono chiedere la riliquidazione del trattamento pensionistico previo trasferimento o ricongiunzione gratuiti dei periodi con efficacia a far data dal luglio 2010.

5. La disposizione di cui al comma 3 si applica ai soggetti ivi indicati anche se già titolari di trattamento pensionistico che abbiano presentato domanda di pensione in totalizzazione ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n.42.

6. L'esercizio del diritto del trasferimento o ricongiunzione di cui al comma 3, previa rinuncia alla domanda o alla pensione in totalizzazione, è conseguibile a domanda del lavoratore, da presentarsi all'istituto nazionale della previdenza sociale che promuove il procedimento.

7. Fino al termine entro il quale è possibile presentare la apposita domanda, l'istituto nazionale della previdenza sociale comunica mensilmente ai soggetti già titolari di trattamento pensionistico, anche in accordo con l'ente gestore della forma assicurativa ove tali soggetti percepiscono il trattamento

pensionistico autonomo la facoltà prevista dalle disposizioni di cui al presente articolo.

8. I periodi coincidenti consentono il cumulo del monte contributivo.

9. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 88-*bis*.».

*Conseguentemente:*

*a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

**«Art. 88-*bis*.**

*(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)*

1. All'articolo i della legge 28 dicembre 2015, n.208 sono apportate le seguenti modifiche:

*a) i commi 67 e 68 sono abrogati;*

*b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".*

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "«sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";*

*b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "«nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";*

*c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".*

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.»;

b) all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018:-80.000.000:

2019:-150.000.000;

2020:-150.000.000.

### **23.0.37**

PUGLIA, PAGLINI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 23-bis.**

*(Disposizioni in materia di contributi silenti)*

1. Gli enti gestori di forme assicurative pensionistiche obbligatorie istituiscono una prestazione equivalente all'assegno sociale di cui al comma 6 dell'articolo 3 del 18 agosto 1995 n.335 e sue maggiorazioni di cui all'articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n.388 e incrementi di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n.448, fermo restando i limiti di cui al comma 10; dell'articolo 20 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze, sono determinati le mortalità di erogazione delle prestazioni di cui al precedente periodo nonché i termini e le modalità di presentazione delle domande per il conseguimento delle prestazioni stesse.

2. È istituita una pensione integrativa a favore di tutti i soggetti che hanno versato contributi a titolo pensionistico presso gli enti di cui al comma 1, che non siano riusciti ad ottemperare alle disposizioni di cui al medesimo comma 1 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale pensione è calcolata utilizzando i contributi versati non utili per il calcolo del trattamento pensionistico ordinario ed erogata dall'ente gestore della forma assicurativa pensionistica obbligatoria in cui sono stati versati i contributi a titolo pensionistico.

3. A domanda dell'interessato è data facoltà di chiedere a titolo gratuito, per i contributi versati di cui al comma l'ultimo periodo, il ricongiungimento o il cumulo del monte contributivo dei contributi versati a qualsiasi ente gestore della forma assicurativa pensionistica obbligatoria. L'accredito è effettuato se il soggetto ricade in un regime pensionistico erogato totalmente

con il sistema contributivo, diversamente si applicano le regole del commi 1 o 2.

4. La pensione integrativa di cui al comma 2, spetta all'assicurato cui sia stata liquidata o per il quale, sussistendo il relativo diritto, sia in Corso di liquidazione la pensione. Il diritto alla pensione integrativa è subordinato alla condizione che il richiedente abbia compiuto l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia o di anzianità dalle norme dell'assicurazione obbligatoria o sia riconosciuto invalido ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n.636.

5. La pensione integrativa è reversibile alle medesime condizioni di quella ordinaria.

6. Eventuali contributi versati successivamente alla decorrenza della pensione integrativa, in un Ente gestore di previdenza obbligatoria che non siano sufficienti per il diritto a pensione autonoma, danno diritto ai supplementi

7. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 88-bis.».

*Conseguentemente:*

*a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

**«Art. 88-bis.**

*(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208 sono apportate le seguenti modifiche:

*a) i commi 67 e 68 sono abrogati;*

*b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".*

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";*

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017,»;

b) all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018:-80.000.000:

2019:-150.000.000;

2020:-150.000.000.

### 23.0.38

PAGLINI, PUGLIA, BOTTICI

#### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 23-bis.

*(Misure di salvaguardia a favore dei lavoratori delle cave)*

1. In ragione della particolare usura e pericolosità delle mansioni svolte dai lavoratori delle cave, al comma 14 dell'articolo 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, all'alea, dopo le parole: "ad applicarsi", sono inserite le seguenti: "al personale addetto ai lavori nelle cave come definiti dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 4 settembre 1999".

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 88-bis».

*Conseguentemente:*

a) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

**«Art. 88-bis.**

*(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento« sono sostituite dalle misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 80.000.000;

2019: -150.000.000;

2020: -150.000.000.

### **23.0.39**

CATALFO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 23-bis.**

*(Accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori edili)*

1. In ragione della particolare usura e pericolosità delle mansioni svolte dai lavoratori edili, all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera *d*), è aggiunta la seguente:

*"d-bis) operai dell'edilizia e della manutenzione degli edifici;*

b) al comma 2, le parole: «lettere *a*), *b*), *c*) e *d*)», sono sostituite con le seguenti: "lettere *a*), *b*), *c*), *d*) e *d-bis*)";

c) al comma 3, le parole: "lettere *a*), *b*), *c*) e *d*)", sono sostituite con le seguenti: «lettere *a*), *b*), *c*), *d*) e *d-bis*)";

d) al comma 7, le parole: "lettere *a*), *b*), *c*)-e *d*)", sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: "lettere *a*), *b*), *c*), *d*) e *d-bis*)".

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 88-*bis*.»

*Conseguentemente:*

a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

#### **«Art. 88-bis.**

*(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole:

"sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare"».

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo; le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: -80.000.000;

2019: -150.000.000;

2020: -150.000.000.

### **23.0.40**

PUGLIA, PAGLINI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 23-bis.**

*(Quota 100)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le lavoratrici e i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno trentacinque anni ovvero un'età anagrafica di almeno 58 anni, possono accedere al pensionamen-



to al raggiungimento di quota 100 quale somma di età anagrafica e anzianità contributiva. Sono fatte salve, se più favorevoli, le disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, nonché le disposizioni in materia di esclusione dai limiti anagrafici per i lavoratori che hanno maturato il requisito di anzianità contributiva di almeno quaranta anni.

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 88-*bis*».

*Conseguentemente:*

a) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

**«Art. 88-*bis*.**

*(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: -80.000.000:

2019: -150.000.000;

2020: -150.000.000.

### **23.0.41**

PUGLIA, CATALFO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PAGLINI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 23-bis.**

*(Lavoratori precoci)*

1 A decorrere dal 1° gennaio 2017, le lavoratrici e i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 41 anni, con esclusione di limiti anagrafici e di eventuali penalizzazioni, possono accedere al trattamento pensionistico. Ai fini della determinazione dell'importo della pensione si calcola per ciascuna lavoratrice o lavoratore l'importo massimo conseguibile a requisiti pieni secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza».

*Conseguentemente:*

a) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

#### **«Art.88-bis.**

*(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "al commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole:

"sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: -80.000.000;

2019: -150.000.000;

2020: -150.000.000.

### **23.0.42**

CASTALDI, CATALFO, PUGLIA

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 23-bis.**

*(Lavoratori esposti all'amianto)*

1. In caso di indebito pensionistico derivante da sentenze con le quali sia stato riconosciuto agli interessati il beneficio pensionistico previsto dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, riformate nei suc-

cessivi gradi di giudizio in favore dell'ente previdenziale, non si dà luogo al recupero degli importi ancora dovuti alla data di entrata in vigore della presente legge».

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 12.000.000:

2019: - 12.000.000;

2020: - 12.000.000.

### **23.0.43**

PUGLIA, CATALFO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 23-bis.**

*(Trattamento anticipato di pensione per le lavoratrici)*

1. Al fine di portare a conclusione la sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, la facoltà prevista al predetto articolo 1, comma 9, è estesa anche alle lavoratrici che hanno maturato i requisiti previsti dalla predetta disposizione, adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2016 ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui alla predetta sperimentazione.

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, quantificato in 750 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 88-bis.».

*Conseguentemente:*

a) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

#### **«Art.88-bis.**

*(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, Le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 80.000.000:

2019: - 150.000.000;

2020: - 150.000.000.

**23.0.44**

PUGLIA, PAGLINI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 23-bis.**

*(Accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori marittimi)*

1. In ragione della particolare usura e pericolosità delle mansioni svolte dai lavoratori marittimi, all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera *d*), è aggiunta la seguente:

"*d-bis*) lavoratori di cui all'articolo 4 della legge 26 luglio 1984, n. 413".

b) al comma 2, le parole: "lettere *a*), *b*), *c*) e *d*)", sono sostituite con le seguenti: "lettere *a*), *b*), *c*), *d*) e *d-bis*)";

c) al comma 3, le parole: "lettere *a*), *b*), *c*) e *d*)", sono sostituite con le seguenti: "lettere *a*), *b*), *c*), *d*) e *d-bis*)";

d) al comma 7, le parole: "lettere *a*), *b*), *c*) e *d*)", sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: "lettere *a*), *b*), *c*), *d*) e *d-bis*)".

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 88-*bis*».

*Conseguentemente:*

a) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

**«Art. 88-bis.**

*(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite

tuite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017"»;

b) all'articolo 94, alla tabella A, alla voce *Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:

2018:-80.000.000;

2019:-150.000.000;

2020:-150.000.000.

## 23.0.45

CAPPELLETTI, PUGLIA

### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 23-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, i lavoratori già iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia dei lavoratori dipendenti gestita dall'INPS che, in base alle disposizioni di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, in data antecedente al gennaio 1996 hanno richiesto ed ottenuto la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria

e figurativa presso forme obbligatorie di previdenza sostitutive di quelle citate possono richiedere il rimborso dell'importo dei contributi previdenziali eccedenti la riserva matematica, rivalutati annualmente sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018:-80.000.000;

2019:-150.000.000;

2020:-150.000.000.

### **23.0.46**

PUGLIA, PAGLINI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 23-bis.**

*(Disposizioni per il pensionamento del personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie)*

1. In ragione della particolare usura e delle specifiche aspettative di vita, nonché per garantire la sicurezza del trasporto ferroviario, il personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni; addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto consegue il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento del requisito anagrafico di cinquantotto anni di età e del requisito contributivo di trentotto anni, di cui almeno venti anni effettivamente svolti nelle mansioni di cui al presente comma.

2. Al personale addetto alle mansioni di cui al comma 1, qualora a causa della perdita dei requisiti psicofisici previsti dalle disposizioni vigenti venga meno la specifica abilitazione per lo svolgimento della mansione, è riconosciuto il diritto alla pensione anticipata se ha raggiunto il requisito contributivo di trentacinque anni, di cui almeno quindici anni effettivamente svolti nelle mansioni di cui al comma 1. In alternativa, il lavoratore può scegliere di rimanere in servizio fino al raggiungimento del limite di età per



l'accesso al pensionamento di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

3. Al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con esclusione del personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetti".

4. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 88-*bis*».

*Conseguentemente:*

a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

**«Art. 88-*bis*.**

*(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018:-80.000.000;

2019:-150.000.000;

2020:-150.000.000.

### 23.0.47

PUGLIA, PAGLINI

#### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 23-bis.

*(Accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori marittimi)*

1. In ragione della particolare usura e pericolosità delle mansioni svolte dai lavoratori marittimi, all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

"d-bis) personale marittimo di cui all'articolo 114, primo comma, lettera a), del codice della navigazione.

b) al comma 2, le parole: 'lettere a), b), c) e d)', sono sostituite con le seguenti: 'lettere a), b), c), d) e d-bis)';

c) al comma 3, le parole: 'lettere a), b), c) e d)', sono sostituite con le seguenti: 'lettere a), b), c), d) e d-bis)';

d) al comma 7, le parole: 'lettere a), b), c) e d)', sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: 'lettere a), b), c), d) e d-bis)'.

2. All'onere derivante dalle disposizioni al presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 88-*bis*».

*Conseguentemente:*

a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

**«Art.88-*bis*.**

*(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare"; c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) all'articolo 94, alla tabella A, alla voce *Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:

2018:-80.000.000;

2019:-150.000.000;

2020:-150.000.000.

### **23.0.48**

PUGLIA, PAGLINI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 23-bis.**

*(Conferimento del trattamento di fine rapporto alle forme pensionistiche complementari)*

1. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le modificazioni:

*a)* all'articolo 8, il comma 7 è sostituito con il seguente:

"7. Il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene, con cadenza almeno annuale, secondo:

*a)* modalità esplicite: entro sei mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta, qualora, in alternativa, il lavoratore decida, nel predetto periodo di tempo, di mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta;

*b)* modalità tacite: nel caso in cui il lavoratore nel periodo di tempo indicato alla lettera *a)* non esprima alcuna volontà, a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi ivi previsti, il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS;

*c)* con riferimento ai lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993:

1) fermo restando quanto previsto all'articolo 20, qualora risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita, è consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta data o dalla data di nuova assunzione, se successiva, se mantenere il residuo TFR maturando presso il proprio datore di lavoro;

ro, ovvero conferirlo, anche nel caso in cui non esprimano alcuna volontà, alla forma complementare collettiva alla quale gli stessi abbiano già aderito;

2) qualora non risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a forme pensionistiche complementari, è consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta data, se mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, nella misura già fissata dagli accordi o contratti collettivi, ovvero, qualora detti accordi non prevedano il versamento del TFR, nella misura non inferiore al 50 per cento, con possibilità di incrementi successivi, ad una forma pensionistica complementare; nel caso in cui non esprimano alcuna volontà, si applica quanto previsto alla lettera b)".

b) l'articolo 9, è sostituito dal seguente:

"Art. 9. - *(Istituzione e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l'INPS).* -

1. Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è costituita la forma pensionistica complementare a contribuzione definita prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera e), n. 7), della legge 23 agosto 2004, n. 243, alla quale affluiscono le quote di TFR maturando nell'ipotesi prevista dall'articolo 8, comma 7, lettera b). Tale forma pensionistica è integralmente disciplinata dalle norme del presente decreto.

2. La forma pensionistica di cui al presente articolo è amministrata da un comitato composto da nove membri di cui quattro scelti tra i dipendenti dell'INPS e due tra i dipendenti dell'Agenzia delle Entrate e i restanti nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze in modo da assicurare la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro secondo un criterio di pariteticità e attraverso una rotazione annuale e casuale dei componenti scelti tra le organizzazioni sindacali nazionali che hanno maggiore rappresentazioni almeno in due province in una categoria o in un comparto. La scelta di componenti dipendenti INPS ed Agenzia delle Entrate viene effettuata dai rispettivi direttori generali sulla base dei requisiti professionali e formativi. La durata in carica complessiva dei membri del comitato non può eccedere i quattro anni. I membri del comitato devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti con decreto di cui all'articolo 4, comma 3. Ai membri dipendenti dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate non spetta alcun compenso. Ai membri rappresentativi delle organizzazioni sindacali e datoriali spetta un compenso erogato come gettoni di presenza il cui importo non può eccedere le retribuzioni giornaliere, riferite ad un livello medio, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicati al settore di appartenenza di ciascun membro ovvero l'ultimo contratto collettivo applicabile. Il responsabile della forma pensionistica complementare di cui al presente articolo è il direttore generale INPS.

3. Alla posizione individuale costituita presso la forma pensionistica di cui al presente articolo si applica quanto stabilito all'articolo 14, comma 6".

c) all'articolo 14, il primo periodo del comma 6 è sostituito con il seguente: "L'aderente ha facoltà di trasferire in qualunque momento l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica".

d) all'articolo 23, comma 4, ultimo periodo, le parole: ", anche in mancanza del periodo minimo di partecipazione di due anni di cui all'articolo 14, comma 6, sono abrogate"».

*Conseguentemente:*

a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

**«Art. 88-bis.**

*(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018:-80.000.000;

2019:-150.000.000;

2020:-150.000.000.

### **23.0.50**

ORELLANA, LANIECE, FAUSTO GUILHERME LONGO, BENCINI, PANIZZA

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 23-bis.**

*(Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni usuranti)*

1. Al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, articolo 1, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Il diritto al trattamento pensionistico anticipato è esercitabile anche nel caso di lavoratori autonomi che versano contributi alla Gestione artigiani presso l'INPS e che siano iscritti all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, ovvero che prestano attività lavorativa nel settore edile"».

### **23.0.51**

ORELLANA, LANIECE, FAUSTO GUILHERME LONGO, BENCINI, PANIZZA

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 23-bis.**

*(Esclusione del socio amministratore dall'iscrizione alla gestione separata)*

1. All'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo le parole: "limitatamente alla relativa attività", sono aggiunte le seguenti: "e gli amministratori di società che versino alla Gestione autonoma artigiani e commercianti"».

---

### **23.0.52**

DEL BARBA, SANTINI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 23-bis.**

*(Riscatto e ricongiunzione di periodi assicurativi)*

1. All'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, al comma 237, le parole: "Per il triennio 2017-2019" sono soppresse.

2. All'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, dopo il comma 237 è inserito il seguente:

"237-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 237, limitatamente all'ipotesi di riscatto, i relativi oneri sono determinati con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema contributivo indipendentemente dalla collocazione temporale dei periodi stessi, assumendo a riferimento la retribuzione di cui all'articolo 40, legge 4 novembre 2010, n. 183, e i relativi versamenti sono esclusivamente valutati con il sistema contributivo e imputati alla quota di pensione calcolata con contributivo"».

---

### **23.0.53**

MARGIOTTA

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 23-bis.**

*(Stabilizzazione precari CNR)*

1. In riferimento alle disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 218 del 2016 "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124" e tenendo conto di quanto disposto dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli arti-



coli 16, commi 1, lettera *a*), e 2, lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) e 17, comma 1, lettere *a*), *c*), *e*), *f*), *g*), *h*), *l*), *m*), *n*), *o*), *q*), *r*), *s*) e *z*), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", in relazione al personale di ricerca precario del Consiglio Nazionale delle Ricerche avente diritto allo stabilizzazione così come previsto dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", articolo 20 commi 1 e 2 "Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, ovvero procedere alla stabilizzazione del personale precario nella misura di:

1.138 unità di personale con contratto a tempo determinato (comma 7, articolo 20, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e 1.496 posizioni da mettere al bando con riserva di posti nella misura del 50 per cento (comma 2, articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75). Per far fronte a tutto ciò i finanziamenti occorrenti stimati ammontano a 120.211.000,00 di euro».

### **23.0.54**

D'ADDA, LO GIUDICE, CIRINNA', ELENA FERRARA, CARDINALI, AMATI, ANGIONI, GIANLUCA ROSSI, CAPACCHIONE, FABBRI, VALENTINI, BORIOLI, TOMASELLI, SANGALLI, MANASSERO, SILVESTRO, MATTESINI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 23-bis.**

*(Differimento dell'emanazione del decreto direttoriale concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico)*

1. L'emanazione del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 12, comma 12-*bis*, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, prevista entro il 31 dicembre 2017, è differita al 30 giugno 2018».

**23.0.55**

COMAROLI

**Respinto**

*Dopo articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 23 bis.**

*(Armonizzazione pubblico privato delle pensioni complementari)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano le disposizioni concernenti la deducibilità dei premi e contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

2. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti a forme pensionistiche complementari, le disposizioni concernenti la deducibilità dei contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 si rendono applicabili a decorrere dal primo gennaio 2018. Per i medesimi soggetti, relativamente ai montanti delle prestazioni accumulate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede a decorrere dal 2018 mediante riduzione del Fondo speciale di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d) della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

**23.0.56**

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 23-bis.**

*(Misure di contrasto alla erogazione di indebitate prestazioni di sostegno del reddito da lavoro)*

1. Al fine di evitare l'erogazione di prestazioni non dovute in relazione all'accesso agli ammortizzatori sociali di cui ai decreti legislativi 4 marzo 2015, n. 22 e 14 settembre 2015, n. 148, nonché alle diverse tipologie di Cassa integrazione guadagni e di mobilità, per calcolo della prestazione il lavoratore

avente diritto è tenuto a presentare una certificazione attestante il proprio stato di famiglia rilasciata dalla competente autorità nazionale. Ove tale certificazione non sia presentata è erogata la prestazione base spettante.

2. La misura si applica anche ai trattamenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Fatta salva la perseguibilità delle dichiarazioni mendaci e del falso in atto pubblico, nei casi in cui il lavoratore stia godendo o abbia già goduto di ammortizzatori o prestazioni sociali sulla base di dichiarazioni difformi da quelle presentate ai sensi del comma 1, l'ente erogante procede al recupero delle somme indebitamente percepite, mediante riduzione o azzeramento dell'assegno erogato al soggetto responsabile.

3. Con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità applicative del presente articolo, con particolare riferimento al regime dei controlli della veridicità delle attestazioni, nonché delle dichiarazioni di residenza sul territorio nazionale, che possono essere demandati agli organi di polizia».

### 23.0.57

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, LANIECE

#### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 23-bis.

*(Riscatto e ricongiunzione di periodi assicurativi)*

1. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 237, le parole: "Per il triennio 2017-2019" sono soppresse.

b) dopo il comma 237, è inserito il seguente:

"237-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 237, limitatamente all'ipotesi di riscatto, i relativi oneri sono determinati con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema contributivo indipendentemente dalla collocazione temporale dei periodi stessi, assumendo a riferimento la retribuzione di cui 40, legge 4 novembre 2010, n. 183, e i relativi versamenti sono esclusivamente valutati con il sistema contributivo e imputati alla quota di pensione calcolata con il metodo contributivo"».

**23.0.58**

CASSON, RICCHIUTI, PEGORER, FORNARO, GATTI, DIRINDIN, BATTISTA

**Dichiarato inammissibile***Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 23-bis.***(Modifica al decreto del Presidente della Repubblica  
30 giugno 1965, n. 1124 in tema di misure previdenziali)*

1. All'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, il comma 1 con il seguente:

"1. L'azione per conseguire le prestazioni di cui al presente titolo si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio e di nove anni da quello della manifestazione della malattia professionale"».

**23.0.59**

CASSON, RICCHIUTI, PEGORER, FORNARO, GATTI, DIRINDIN, BATTISTA

**Respinto***Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 23-bis.***(Incremento del Fondo nazionale  
per il risanamento degli edifici pubblici)*

1. Il Fondo Nazionale per il risanamento di cui all'articolo 2, comma 440, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato di 50 milioni di euro per gli anni 2018, 2019, 2020.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92, comma 1».

**23.0.60**

CASSON, RICCHIUTI, PEGORER, FORNARO, GATTI, DIRINDIN, BATTISTA, PUPPATO

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«23-bis.**

*(Misure per le vittime dell'amianto)*

1. La misura di cui all'articolo i, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è prevista anche per gli anni 2018, 2019, 2020.

2. Il Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, istituito presso l'INAIL, è incrementato di 50 milioni di euro.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92 comma 1».

**23.0.61**

RICCHIUTI, GATTI, GUERRA, FORNARO, PEGORER, BATTISTA, BUBBICO, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, GOTOR, GRANAIOLO, LO MORO, MIGLIAVACCA, SONEGO

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire seguente:*

**«Art. 23-bis.**

*(Differimento dell'emanazione del decreto direttoriale concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico)*

1. L'emanazione del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, prevista entro il 31 dicembre 2017, è differita al 30 giugno 2018.

2. Fermo restando l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico a partire dal 1° gennaio 2019, l'Istat, in collaborazione con Inps e Inail, è impegnato a produrre entro il 1° giugno 2018 un sistema differenziato di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, prendendo a riferimento la nuova edizione della classificazione delle professioni Istat (2013). Suddetto sistema differenziato di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico non dovrà comunque comportare nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

### **23.0.62**

SANTINI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire seguente:*

#### **«Art. 23-bis.**

*(Riscatto e ricongiunzione di periodi assicurativi)*

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 237, le parole: "Per il triennio 2017-2019" sono soppresse:

b) dopo il comma 237 sono inseriti i seguenti commi:

"237-bis. Nell'ambito dell'attuazione di piani di accesso alle prestazioni straordinarie di cui al precedente comma, il riscatto o la ricongiunzione di periodi utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia può essere realizzato dai Fondi di solidarietà di cui al comma 234, anche nei confronti dei lavoratori che accedono direttamente al pensionamento. Resta fermo l'obbligo di versamento agli stessi Fondi della relativa provvista finanziaria da parte dei datori di lavoro.

237-ter. Ai fini dell'applicazione dei commi 237 e 237-bis, limitatamente all'ipotesi di riscatto dei corsi legali di studio universitario, i relativi oneri di riscatto sono determinati con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema contributivo indipendentemente dalla collocazione temporale dei periodi stessi, assumendo a riferimento la retribuzione di cui all'articolo 40, legge 4 novembre 2010, n. 183, e i relativi versamenti sono esclusivamente valutati con il sistema contributivo e imputati alla quota di pensione calcolata con il metodo contributivo"».

**23.0.63**

SANTINI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 23-bis.**

*(Part time lavoratori senior)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 285 sono inseriti i seguenti commi:

"285-*bis*. I lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, che entro i successivi 48 mesi maturano il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia o anticipato, possono anche nell'ambito di contratti aziendali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 concordare con il datore di lavoro una riduzione stabile dell'orario di lavoro fino alla data di maturazione dei requisiti pensionistici previsti. Nei confronti dei lavoratori interessati da detta riduzione stabile dell'orario di lavoro con riduzione della retribuzione, i datori di lavoro, gli enti bilaterali o Fondi di solidarietà di cui all'articolo 26 e ss. del decreto legislativo n. 148 del 2015 possono versare la contribuzione ai fini pensionistici, correlata alla quota di retribuzione persa, nei casi in cui tale contribuzione non venga già riconosciuta dall'INPS.

285-*ter*. Nei casi di cui ai commi 285 e 285-*bis* e nei limiti della retribuzione persa per effetto della conversione del rapporto a *part time*, il lavoratore può accedere alle prestazioni delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo n. 252 del 2005, con esclusione di quelle in regime di prestazione definitiva, in forma di rendita temporanea decorrente dal momento della riduzione dell'attività di lavoro e fino al conseguimento dei requisiti di accesso alle prestazioni del regime obbligatorio a consistente nell'erogazione frazionata per il periodo considerato del montante accumulato richiesto. A tale rendita temporanea si applica la disciplina di cui al comma 189 e al comma 190 della legge 11 dicembre 2016, n. 232"».

## Art. 24

### 24.1

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. In considerazione del limitato utilizzo delle risorse, l'accesso al pensionamento seco o i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi, nel limite di centocinquanta unità, ai lavoratori ed alle lavoratrici *ex* postali che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011. Al conseguente onere quantificato in 8,5 milioni di euro annui, si provvede mediante utilizzo delle accertate economie di cui al comma 1».

### 24.0.1

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 24-bis.

*(Cadenza annuale dell'aumento dell'età pensionabile*

*collegata all'aspettativa di vita)*

1. All'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 12-bis, sono sostituite le parole: "a cadenza triennale" con le seguenti: "a cadenza annuale", e le parole: "almeno dodici mesi prima" con: "almeno sei mesi prima";

b) al comma 12-ter, le parole: "nel triennio precedente", "decreti a cadenza triennale", "al triennio di riferimento", sono sostituite con rispettiva-



mente: "nell'anno precedente", «decreti a cadenza annuale», «all'anno di riferimento»;

c) al comma 12-*ter* le parole: "e lo stesso aggiornamento non viene effettuato nel caso di diminuzione della predetta speranza di vita" sono soppresse;

d) al comma 12-*quinqies*, le parole: "l'adeguamento triennale" sono sostituite con le seguenti: "l'adeguamento annuale".

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede con quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 4.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 26,5 per cento».

#### **24.0.2**

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 24-bis.**

*(Deroga all'aumento dell'età pensionabile collegata  
all'aspettativa di vita)*

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 12-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, l'adozione del decreto direttoriale per gli aggiornamenti previsti dal 1° gennaio 2019 è rinviata al 30 giugno 2018.

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, quantificato in 2.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 3.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 31 per cento».

**24.0.3**

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 24-bis.**

*(Deroga all'aumento dell'età pensionabile collegata*

*all'aspettativa di vita fino all'anno 2022)*

1. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

*a) al comma 12-bis:*

1) le parole: "con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali," sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,";

2) le parole: "La mancata emanazione del predetto decreto direttoriale comporta responsabilità erariale" sono soppresse;

*b) al comma 12-ter, le parole: "e lo stesso aggiornamento non viene effettuato nel caso di diminuzione della predetta speranza di vita" sono soppresse;*

*c) al comma 12-quater, le parole: "del decreto direttoriale" sono sostituite dalle seguenti: "del decreto ministeriale".*

2. In deroga alla normativa vigente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2022, è sospeso il procedimento di cui al comma 12-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, quantificato in 2.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 4.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 31 per cento"».

**24.0.4**

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 24-bis**

*(Differenziazione per attività professionali e genere dell'aumento dell'età pensionabile collegata all'aspettativa di vita)*

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 12-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, l'adozione del decreto direttoriale per gli aggiornamenti previsti dal 1° gennaio 2019 è rinviata al 30 giugno 2018.

2. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 12-*bis*:

1) le parole: "con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali," sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,";

2) le parole: "La mancata emanazione del predetto decreto direttoriale comporta responsabilità erariale" sono soppresse;

*b)* al comma 12-*ter*, le parole: "e lo stesso aggiornamento non viene effettuato nel caso di diminuzione della predetta speranza di vita" sono soppresse;

*c)* dopo il comma 12-*ter*, sono aggiunti i seguenti:

"12-*ter-bis*. L'ISTAT accerta entro il 31 dicembre di ogni anno le speranze di vita della popolazione suddivisa per professioni sulla base della classificazione delle professioni, redatta in conformità agli *standard* dell'Unione europea e internazionali.

12-*ter-ter*. Il dato relativo alla variazione delle speranze di vita, reso disponibile dall'ISTAT annualmente entro il 31 dicembre, ai sensi dell'articolo 12, comma 12-*ter*, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, oltre a riferirsi agli incrementi o ai decrementi delle speranze di vita relativi alla media della popola-

zione italiana, deve essere distinto per ogni attività professionale, al fine di tenere conto dell'impatto delle diseguaglianze socio-economiche sulle speranze di vita. Il dato deve essere distinto anche in base al genere. In sede di prima applicazione i dati di cui ai commi 12-*ter-bis* e 12-*ter-ter* sono resi disponibili entro il 30 maggio 2018.

12-*ter-quater*. I criteri di adeguamento indicati ai commi 12-*bis* e 12-*ter* e nell'ambito del decreto ministeriale di cui al comma 12-*bis* sono differenziati per ogni attività professionale ed in base al genere sulla base dei dati Istat di cui ai commi 12-*ter-bis* e 12-*ter-ter*."

d) al comma 12-*quater*, le parole: "del decreto direttoriale" sono sostituite dalle seguenti: "del decreto ministeriale".

3. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, quantificato in 2.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 4.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto legge 26 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 31 per cento"».

#### 24.0.5

ROMANO, DE BIASI, SILVESTRO, BIANCO, MANASSERO, MATTESINI, MATURANI, PADUA, PANIZZA, MANDELLI

#### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 24-bis.

*(Previdenza farmacisti)*

1. Le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata, titolari di farmacia privata, con capitale maggioritario di soci non farmacisti, versano all'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti (ENPAF) un contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo, senza diritto di rivalsa, con esclusione di quello derivante da prestazioni rese in favore del Servizio Sanitario Nazionale. Il contributo è versato all'ENPAF annualmente entro il 30 settembre dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio».

**24.0.6**

LUIGI MARINO

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 24-bis.**

1. Le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata, titolari di farmacia privata, con capitale maggioritario di soci non farmacisti, versano all'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti (ENPAF) un contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo, senza diritto di rivalsa, con esclusione di quello derivante da prestazioni rese in favore del Servizio Sanitario Nazionale. Il contributo è versato all'ENPAF annualmente entro il 30 settembre dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio».

**24.0.7**

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 24-bis.**

1. Nelle more dell'introduzione nel sistema previdenziale di una differenziazione dell'età di accesso alla pensione di vecchiaia commisurandola alle attività lavorative che impattano negativamente sulle speranze di vita dei lavoratori e delle lavoratrici, il meccanismo di adeguamento dell'età pensionabile alle speranze di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a decorrere dal 1° gennaio 2018, cessa di applicarsi a:

a) operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici;

b) conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;

c) conciatori di pelli e di pellicce;

d) conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;

e) conduttori di mezzi pesanti e camion;

f) personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;

g) addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;

h) insegnanti della scuola dell'infanzia ed educatori degli asili nido;

i) facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati;

l) personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;

m) operatori ecologici ed altri raccoglitori e separatori di rifiuti;

n) lavoratori marittimi e pescatori;

o) operai agricoli,

p) operai siderurgici;

q) addetti alle catene di montaggio.

2. Ai fini dell'applicazione del beneficio di cui al comma 1, una o più delle attività lavorative usuranti indicate al comma 1 devono essere stata svolte per un periodo cumulato pari ad almeno 7 anni nel corso della vita lavorativa.

3. A partire dal 2018, l'ISTAT accerta le speranze di vita della popolazione suddivisa per professioni sulla base della classificazione delle professioni, redatta in conformità agli *standard* dell'Unione europea e internazionali. Il dato relativo alla variazione delle speranze di vita, reso disponibile dall'ISTAT annualmente entro il 31 dicembre, ai sensi dell'articolo 12, comma 12-ter, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, oltre a riferirsi agli incrementi o ai decrementi delle speranze di vita relativi alla media della popolazione italiana, deve essere distinto per ogni attività professionale, al fine di tenere conto dell'impatto delle diseguaglianze socio-economiche sulle speranze di vita. Il dato deve essere distinto anche in base al genere».

*Conseguentemente, all'articolo 88, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 29 per cento"».

**24.0.8**

DI BIAGIO, VICECONTE

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 24-bis.**

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 6 dopo le parole: "Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo," sono aggiunte le parole: "complessivamente calcolato per i pregiudizi oggetto di indennizzo" e dopo le seguenti: "a somma maggiore dell'indennità che" sono aggiunte le parole: "a qualsiasi titolo ed indistintamente";

b) all'articolo 10, comma 7, dopo le parole: "a norma degli articoli 66 e seguenti" sono inserite le seguenti: "e per le somme liquidate complessivamente ed a qualunque titolo a norma dell'articolo 13, secondo comma lettera a) e b), decreto legislativo n. 38 del 2000".

c) all'articolo 10, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124, tra la parola: "rendita" e la parola: "liquidata" si inserisce la parola: "complessivamente" e dopo le parole: "calcolato in base alle tabelle di cui all'articolo 39" sono aggiunte le parole: "nonché da ogni altra indennità erogata a qualsiasi titolo";

d) all'articolo 11, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "per le somme" sono inserite le parole: "a qualsiasi titolo" e dopo le parole: "e per le spese accessorie" sono aggiunte le parole: "nei limiti del complessivo danno risarcibile";

e) all'articolo 11, comma 1, secondo periodo tra le parole: "dell'ulteriore rendita" e le parole: "dovuta, calcolato in base alle tabelle di cui all'articolo 39" si inseriscono le parole: "a qualsiasi titolo" e dopo le parole: "calcolato in base alle tabelle di cui all'articolo 39" sono aggiunte le parole: "nonché da ogni altra indennità erogata a qualsiasi titolo".

2. All'articolo 142 comma 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 dopo le parole: "solo previo accantonamento di una somma" sono aggiunte le parole: ", a valere sul complessivo risarcimento dovuto," e dopo le parole: "erogate o da erogare" sono aggiunte le parole: "a qualsiasi titolo"».

**24.0.9 (testo 3)**

SANTINI, PERRONE, LAI, PUPPATO, PADUA, BORIOLI, ORELLANA, BARANI, URAS, DE PIETRO, PAGLIARI

**Accolto**

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:*

**«Art. 24-bis.**

1. La prestazione una *tantum* a favore dei malati di mesotelioma prevista dall'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come disciplinata dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 4 settembre 2015, è erogata anche con riferimento all'anno 2018, avvalendosi delle disponibilità residue di cui al predetto decreto interministeriale. La prestazione è erogata anche in favore degli eredi ripartita tra gli stessi. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi su proposta dell'Inail, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite la misura, non superiore a quella indicata dal citato decreto interministeriale di cui al primo periodo, e le modalità di erogazione della prestazione di cui al presente comma, per garantirne la tempestività.

2. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189, è ridotto di 5,5 milioni euro per anno 2018».

**24.0.10**

BIGNAMI, SACCONI, PAOLO ROMANI, DE PETRIS, ZELLER, MARIO FERRARA, BARANI, CENTINAIO, QUAGLIARIELLO, ALBERTINI, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERGER, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, BOCCHINO, BONFRISCO, BORIOLI, BRUNI, BUBBICO, BUEMI, CALDEROLI, CALEO, CAMPANELLA, CANDIANI, CARRARO, CASALETTO, CASINI, CASSANO, CERONI, COMAROLI, COMPAGNA, CONSIGLIO, CONTE, CONTI, CORSINI, D'ALI', D'AMBROSIO LETTIERI, D'ANNA, DAVICO, DE CRISTOFARO, DE PIETRO, DE POLI, DE SIANO, DALLA ZUANNA, DALLA TOR, DI BIAGIO, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, D'ONGHIA, FALANGA, FASANO, FASIOLO, FATTORINI, FRAVEZZI, FLORIS, FORMIGONI, FUCKSIA, GAMBARO, GASPARRI, GATTI, GIOVANARDI, GOTOR, IDEM, IURLARO, LAI,



LANIECE, LIUZZI, LO MORO, EVA LONGO, FAUSTO GUILHERME LONGO, MALAN, MANDELLI, MARIN, MARINELLO, LUIGI MARINO, MASTRANGELI, GIOVANNI MAURO, MARIO MAURO, MERLONI, MICHELONI, MIGLIAVACCA, MINEO, MOLINARI, MUNERATO, MUSSINI, NENCINI, OLIVERO, ORELLANA, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PETRAGLIA, PICCINELLI, PICCOLI, PUPPATO, RAZZI, RIZZOTTI, MAURIZIO ROMANI, ROMANO, MARIAROSARIA ROSSI, MAURIZIO ROSSI, RUTA, SCALIA, SCILIPOTI ISGRO', SCOMA, SERAFINI, SIBILIA, SILVESTRO, SIMEONI, SOLLO, STEFANI, STEFANO, TARQUINIO, TOSATO, TURANO, URAS, VACCARI, VACCIANO, VICARI, ZIN, ZIZZA, TOCCI

### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 24-bis.**

*(Contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici anticipati erogati agli iscritti ai regimi esclusivi dell'AGO prima dell'entrata in vigore della legge 27 dicembre 1997, n. 449)*

1. Sui trattamenti pensionistici anticipati erogati agli iscritti ai regimi esclusivi dell'AGO prima dell'entrata in vigore della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è applicato in via sperimentale per gli anni 2018, 2019, 2020, un contributo di solidarietà in misura del 10 per cento da calcolare sulla differenza tra l'ammontare della pensione integrata al minimo in ciascuno degli anni considerati e l'importo del trattamento percepito dal soggetto interessato. Tale contributo è stabilito in misura del 15 per cento per il medesimo periodo sui trattamenti anticipati erogati dai regimi esclusivi dell'AGO prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

2. I risparmi di spesa derivanti dal comma 1, sono integralmente versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati in quote paritarie ai seguenti Fondi:

a) Fondo nazionale per la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112;

c) Per le finalità di cui al comma 4 è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il «Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare».

3. Al fine dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il fondo di cui al comma 2, lettera c) è istituito con l'obiettivo di garantire al prestatore di cura familiare ovvero alla persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e sia titolare di indennità di accompagnamenti ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e che necessita di assistenza globale e continua per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta, ovvero nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessita di analoga assistenza globale e continua, adeguate misure, anche di natura economica, atte a garantirgli una piena conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nonché ogni forma utile di supporto, anche economico, al fine di assicurare il mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da stress fisico-psichico del prestatore di cura familiare. Sono poste a carico del Fondo medesimo le somme necessarie per assicurare al prestatore di cura familiare che non raggiunga il requisito contributivo per l'accesso alla pensione di vecchiaia, la contribuzione figurativa ai fini previdenziali per gli anni di attività svolta come prestatore di cura familiare effettivamente riconosciuti e certificati dal Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, secondo i limiti contributivi e con le modalità stabilite dal Ministero medesimo. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità di attuazione del periodo precedente.

5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del presente articolo.

6. Il Governo, ogni due anni, e in ogni caso entro il 31 dicembre 2020, procede, sulla base delle relazioni annuali di cui al comma 5, ad una verifica degli effetti derivanti delle disposizioni del presente articolo e all'adeguatezza delle risorse finanziarie destinate alle finalità dei fondi di cui al comma 2, lettere a), b), c)».

**24.0.11**

QUAGLIARIELLO, BONFRISCO

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 24-bis.**

*(Contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici anticipati erogati agli iscritti ai regimi esclusivi dell'AGO prima dell'entrata in vigore della legge 27 dicembre 1997, n. 449)*

1. Sui trattamenti pensionistici anticipati erogati agli iscritti ai regimi esclusivi dell'AGO prima dell'entrata in vigore della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è applicato in via sperimentale per gli anni 2018, 2019, 2020, un contributo di solidarietà in misura del 10 per cento da calcolare sulla differenza tra l'ammontare della pensione integrata al minimo in ciascuno degli anni considerati e l'importo del trattamento percepito dal soggetto interessata. Tale contributo è stabilito in misura del 15 per cento per il medesimo periodo sui trattamenti anticipati erogati dai regimi esclusivi dell'AGO prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

2. I risparmi di spesa derivanti dal comma 1, sono integralmente versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali presso il quale è istituito il "Fondo per il sostegno all'accesso al pensionamento di anzianità per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti".

3. Al fine dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il fondo di cui al comma 2, è istituito con il fine di garantire la disapplicazione, per il triennio 2018-2020, della disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 24, comma 12 della legge 6 dicembre 2011, n. 201, per le seguenti categorie di lavoratori e lavoratrici:

- a) Maestre di asilo nido e di scuola materna;
- b) Infermieri e ostetriche che fanno i turni di notte;
- c) Macchinisti ferroviari;
- d) Camionisti;

- e) Gruisti;
- f) Muratori;
- g) Facchini;
- h) *Caregiver* familiari di persone non autosufficienti;
- i) Addetti alle pulizie;
- l) Addetti alla raccolta dei rifiuti;
- m) Conciatori di pelli;
- n) Marittimi;
- o) Operai della siderurgia;
- p) Braccianti agricoli;
- q) Stampatori a caldo.

5. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, definisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative, le modalità di attuazione del comma precedente e i requisiti soggettivi e oggettivi per accesso al pensionamento di anzianità per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui al comma 4, numeri da 1 a 15, in analogia a quanto già previsto, per le altre tipologie di lavori usuranti, dalle nonne vigenti all'entrata in vigore della presente legge.

6. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del presente articolo.

7. Il Governo, ogni due anni, e in ogni caso entro il 31 dicembre 2020, procede, sulla base delle relazioni annuali di cui al comma 6, ad una verifica degli effetti derivanti delle disposizioni del presente articolo e all'adeguatezza delle risorse finanziarie destinate alle finalità del Fondo di cui al comma 2».

## **24.0.12**

URAS, STEFANO

### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 24-bis.**

1. È riconosciuta l'applicazione dei requisiti di accesso e il regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici di vecchiaia, ai dipendenti dell'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV S.p.A.), appartenenti ai profili professionali di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248, per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa, iscritti presso l'INPS-Gestione Privata e INPS, Gestione Pubblica (*ex*-INPDAP), ai sensi dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1983, n. 279.

2. La gestione delle attività pensionistiche relative a tutto il personale non dirigente di ENAV S.p.A. saranno disciplinate da INPS-Gestione Pubblica (*ex*-INPDAP) in deroga a quanto disposto dall'articolo 8, comma 6, della legge 21 dicembre 1996, n. 665.

3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte a esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 250 milioni fino alla fine» con le seguenti: «di 235 milioni di euro per l'anno 2018 e di 315 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».*

#### **24.0.13**

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 24-bis.**

*(Deroga all'aumento dell'età pensionabile collegata all'aspettativa di vita per gli addetti alle catene di montaggio)*

1. Dall'aggiornamento dei requisiti in vigore dal 1° gennaio 2019 definito dal decreto direttoriale di cui all'articolo 12, comma 12-*bis*, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono esclusi gli addetti alle catene di montaggio.

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali definisce con proprio decreto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le misure attuative della disposizione di cui al comma 1 nel limite di spesa di 450 milioni di euro annui.

3. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si provvede con quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 4.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 27 per cento"».

---

#### **24.0.14**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 24-bis.**

1. All'articolo 17, comma 2, lettera *b*) del decreto ministeriale 12 dicembre 2000 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale dopo le parole: "effettivamente dovuto" sono aggiunte le seguenti: "nonché nel caso di erronea comunicazione di masse salariali nelle liquidazioni annuali nell'ambito di classificazioni già comunicate all'INAIL"».

---

#### **24.0.15**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 24-bis.**

1. All'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i premi speciali di cui al periodo precedente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40"».

---

**24.0.16**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 24-bis.**

1. Le spese sostenute dalle aziende che adottino interventi aggiuntivi rispetto all'anno precedente, per la formazione professionale e per la tutela sui luoghi di lavoro ai sensi della normativa vigente, sono deducibili integralmente nell'esercizio in cui sono rilevate nel limite massimo complessivo di 250 milioni per il 2018.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure per l'accesso ai benefici di cui al presente comma, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa nei limiti di 250 milioni di euro».

*Conseguentemente, all'articolo 92 le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018» sono soppresse.*

**24.0.17**

DI BIAGIO, VICECONTE

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 24-bis.**

*(Norme in materia di trattamenti pensionistici di guerra e grandi invalidi)*

1. I trattamenti economici previsti dalle tabelle C, E, F, M e N, allegate al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, sono aumentati del 5 per cento a decorrere dal 10 gennaio 2018 e di un ulteriore 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2019.

2. Gli assegni previsti dagli articoli 21 e 39 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, dall'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 422, sono aumentati del 5 per

cento a decorrere dal 1° gennaio 2018 e di un ulteriore 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2019.

3. L'articolo 38, quarto comma, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"A decorrere dal 1° gennaio 2018 ai coniugi superstiti dei grandi invalidi di guerra, spetta un assegno supplementare pari al 60 per cento dell'assegno di super invalidità della tabella E e dell'assegno di cumulo della tabella F fruiti in vita dal grande invalido".

4. A decorrere dal 1° gennaio 2018, l'importo della pensione di cui alla tabella G, allegata al citato testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni, è elevato di una misura pari alla metà della differenza tra l'importo attuale e il 60 per cento dell'importo della pensione di la categoria di cui alla tabella C.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2019, l'importo della pensione di cui alla tabella G, allegata al citato testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni, è determinato nella misura del 60 per cento dell'importo della pensione di 1a categoria di cui alla tabella C.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato complessivamente in euro 31.276.600 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

## **24.0.18**

DI BIAGIO, VICECONTE

### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 24-bis.**

1. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 assunti prima del 1° gennaio 2001, che non abbiano optato per il trattamento di fine rapporto, in attesa



della nuova regolamentazione contrattuale della materia, di cui all'articolo 69, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, continuano ad applicarsi, ai fini del calcolo del trattamento di fine servizio, le disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro che individuano voci della retribuzione utili ai fini del predetto calcolo, stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge».

#### **24.0.19**

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 24-bis.**

*(Istituzione di un Fondo per la rivalutazione del trattamento di quiescenza per i lavoratori della società Poste Italiane s.p.a.)*

1. Al fine di riconoscere gradualmente la rivalutazione del trattamento di quiescenza sia dei lavoratori cessati che di quelli ancora in servizio di Poste Italiane s.p.a., viene istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze finanziato con 91 milioni di euro annui dal 2018 al 2027 e con 4 milioni di euro annui dal 2028 al 2040.

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le norme attuative per la rivalutazione di cui al comma 1 nel limite delle somme del predetto Fondo».

*Conseguentemente, sostituire il comma 1 dell'articolo 92 con il seguente:*

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 159 milioni di euro per l'anno 2018, di 238 milioni di euro dall'anno 2019 all'anno 2027, di 226 milioni euro dall'anno 2028 all'anno 2040 e di 330 milioni a decorrere dall'anno 2041».

**24.0.20**

PARENTE, PIGNEDOLI, ANGIONI, FAVERO, SPILABOTTE

**Respinto***Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 24-bis.**

1. Per quanto attiene al trasferimento del personale docente dal Ministero della pubblica istruzione ai ruoli dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui alla ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 217 del 6 maggio 1998, la disposizione di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 deve intendersi nel senso che la differenza tra lo stipendio tabellare attribuito dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 del comparto del personale della scuola, comprensivo sia dello stipendio base che dello stipendio classe, e lo stipendio tabellare attribuito dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 del comparto del personale degli enti pubblici non economici, proprio della corrispondente qualifica presso l'INPS, è riconosciuta con decorrenza 1° settembre 1998, al personale in servizio o cessato dal servizio, a titolo di retribuzione individuale di anzianità e non è oggetto di riassorbimento».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018:-3.700.000;

2019:-3.700.000;

2020:-3.700.000.

**24.0.21**

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ORELLANA

**Respinto***Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 24-bis.**

*(Rimborso dei contributi previdenziali alle imprese colpite dagli eventi alluvionali in Piemonte nel novembre 1994)*

1. Le imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994 hanno diritto al rimborso dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi relativi al triennio 1995-1997 versati per un importo superiore a

quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo i requisiti previsti dalla decisione 2016/195 della Commissione europea del 14 agosto 2015, a seguito di presentazione della relativa domanda nel termine di prescrizione di dieci anni, decorrente dalla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Per le imprese di cui al comma 1, il termine di prescrizione per la presentazione della domanda di rimborso dei tributi versati per il triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, decorre dalla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 2007, n. 17, di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 3.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017 e delle relative proiezioni triennali, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il rimborso di cui ai commi precedenti, stimato in 30 milioni di euro è effettuato in tre rate annuali, di pari importo, da effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

#### **24.0.22 (testo 2)**

RUSSO, FABBRI, FASIOLO, LAI, BORIOLI, BATTISTA

#### **Accolto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 24-bis.**

*(Disposizioni in favore dei lavoratori esposti all'amianto)*

1. Per i lavoratori che hanno prestato la loro attività in processi produttivi legati all'amianto, nei comuni che presentano un tasso di mortalità per patologie asbesto correlate significativamente superiore a quello medio nazionale, individuati con decreto dei Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di intesa con Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono riaperti i termini per la

presentazione delle domande per il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257.

2. I benefici sono riconosciuti a domanda, da presentare all'Inps, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle risorse assegnate a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con dotazione pari 1 milione di euro per l'anno 2019 e 1 milione di euro per l'anno 2020.

3. L'Inps provvede al monitoraggio delle domande di riconoscimento del beneficio di cui al comma 1 e provvede a pubblicare nel proprio sito *internet*, in forma aggregata ed al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di rivalutazione contributiva e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi del comma 2, l'Inps non prende in esame ulteriori domande di riconoscimento del beneficio.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, con particolare riferimento all'assegnazione dei benefici ai lavoratori interessati e alle modalità di certificazione da parte degli enti competenti».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 330 milioni di euro annui» con le seguenti: «329 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».*

#### **24.0.23**

RICCHIUTI, GATTI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 24-bis.**

*(Rivalutazione annuale rendite INAIL)*

1. A decorrere dal 1° luglio 2018 di ciascun anno, la retribuzione di riferimento per la liquidazione e la riqualificazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, come definito con l'articolo 116 del T.U. infortuni n. 1124 del 1965, è rivalutata annualmente, con decreto del Ministro

del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su determina del Presidente dell'INAIL».

#### **24.0.24**

BATTISTA

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 24-bis.**

*(Banca dati appalti)*

1. Ai fini dell'attività di accertamento, l'Inps definisce idonee modalità per la comunicazione telematica da parte dei committenti delle informazioni relative agli appalti e subappalti, di natura sia pubblica che privata, e fornisce, mediante posta elettronica certificata, apposito codice identificativo dell'appalto ai soggetti contraenti.

2. L'appaltatore e il subappaltatore indicano il codice identificativo dell'appalto, con riferimento a ciascun lavoratore in esso impiegato, nella compilazione delle denunce mensili Uniemens.

3. Ai fini di un efficace coordinamento istituzionale l'INPS trasmette in via telematica, le informazioni di cui al comma 1 all'Ispettorato nazionale del lavoro qualora, all'esito dell'attività di vigilanza documentale dell'INPS, emergano elementi di specifico rilievo per l'accertamento ispettivo. Le Amministrazioni pubbliche coinvolte provvederanno all'attuazione di quanto previsto dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

#### **24.0.25**

GRANAIOLO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 24-bis.**

*(Disposizione in materia di corretto utilizzo delle risorse trasferite dall'INPS ai fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua)*

1. Sulle risorse finanziarie trasferite dall'INPS ai fondi paritetici inter-professionali nazionali per la formazione continua di cui all'art. 118 della legge dicembre 2000, n. 388, depositate a qualsiasi titolo presso un depositario, non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub-depositario o nell'interesse degli stessi; nelle more della revisione complessiva della disciplina interna dei fondi, gli onorari corrisposti a favore dei singoli componenti degli organi sociali non possono comunque essere superiori a quelli attribuibili al presidente del Consiglio di amministrazione dello stesso fondo».

#### **24.0.26**

STEFANO ESPOSITO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 24-bis.**

*(Modifica al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149)*

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, il comma 1 è soppresso».

#### **24.0.27**

MICHELONI, SANTINI, PAGLIARI

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 24-bis.**

1. Con effetto dall'esercizio finanziario 2018, la percentuale, ai fini della determinazione degli stanziamenti in sede previsionale, di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, è stabilita nella misura del 78 per cento, restando ferma la procedura di rideterminazione degli stanziamenti medesimi sulla base delle entrate affluite al bilancio dello Stato in relazione ai versamenti degli enti previdenziali.».

*Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018: - 27.000.000;

2019: - 27.000.000;

2020: - 27.000.000.

---

**24.0.28 (testo 2)**

SANTINI, LAI, PUPPATO

**Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguenti:*

**«Art. 24-bis.**

1. All'articolo 54 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

"6-bis. I contributi versati volontariamente da parte dei lavoratori autonomi per l'assistenza sanitaria gestita ed erogata da enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative; dei settori in cui essi operano, o ad altre forme mutualistiche attraverso polizze collettive, sono deducibili nel limite di 150 euro annui".

2. All'articolo 1 della legge n.232 del 2016, al comma 237, le parole: "Per il triennio 2017-2019" sono soppresse.

3. All'articolo 1 della legge n.232 del 2016, dopo il comma 237 è inserito il seguente:

"237-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 237, limitatamente all'ipotesi di riscatto, i relativi oneri sono determinati con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema contributivo indipendentemente dalla collocazione temporale dei periodi stessi, assumendo a riferimento la retribuzione di cui all'articolo 40, legge 4 novembre 2010, n.183, e relativi versamenti sono esclusivamente valutati con il sistema contributivo e imputati alla quota di pensione calcolata con contributivo".

*Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «200 milioni».*

---

## Art. 25

### 25.1

COMAROLI

#### Respinto

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 2 e limitatamente all'applicazione del D.lgs. 15 settembre 2017, n. 147, l'articolo 4 comma 2 lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 è così modificato:

"f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a), ad eccezione della rendita per inabilità permanente erogata dall'INAIL ai sensi dell'articolo 66, numero 2), del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124"».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino alla fine, con le seguenti: «è incrementato di 240 milioni di euro per l'anno 2018, di 320 milioni di euro per l'anno 2019 e di 320 milioni di euro a decorrere dal 2020».*

### 25.2

VICECONTE

#### Respinto

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 2 e limitatamente all'applicazione del D.lgs. 15 settembre 2017, n. 147, la lettera f) comma 2, dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 è sostituita dalla seguente:

"f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a), ad eccezione della rendita per inabilità permanente erogata dall'INAIL ai sensi



dell'articolo 66, numero 2), del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge"».

### 25.3

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 2 e limitatamente all'applicazione del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, la lettera f) del comma 2 dell'articolo 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 è sostituita dalla seguente:

"f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a), ad eccezione della rendita per inabilità permanente erogata dall'INAIL ai sensi dell'articolo 66, numero 2), del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124"».

### 25.4

SACCONI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 2 e limitatamente all'applicazione del D.lgs. 15 settembre 2017, n. 147, la lettera f) del comma 2 dell'articolo 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 è sostituita dalla seguente:

"f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a), ad eccezione della rendita per inabilità permanente erogata dall'INAIL ai sensi

dell'articolo 66, numero 2), del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124"».

## 25.5

MANDELLI, SERAFINI

### Dichiarato inammissibile

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 2 e limitatamente all'applicazione del D.lgs. 15 settembre 2017, n. 147, la lettera f) del comma 2 dell'articolo 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 è sostituita dalla seguente:

"f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a), ad eccezione della rendita per inabilità permanente erogata dall'INAIL ai sensi dell'articolo 66, numero 2), del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124"».

## 25.6

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

### Respinto

*Dopo il comma 5 inserire i seguenti:*

«5-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, come rideterminato dall'articolo 1, comma 238, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e, successivamente, dall'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e dal comma 5 del presente articolo, è ulteriormente incrementato con le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 5-ter e 5-quater. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro delle politiche sociali, sono stabilite le modalità di determinazione del relativo gettito.

5-ter. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, l'aliquota di cui all'articolo 77, comma 1, del testo unico

delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è fissata al 27,5 per cento.

*5-quater.* Le disposizioni di cui al comma precedente rilevano ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle società di cui al richiamato articolo 77 del DPR n. 917 del 1986, nel primo anno di applicazione».

---

## 25.7

CATALFO, PUGLIA

### **Respinto**

*Al comma 6, sostituire il primo periodo, con il seguente:*

«Per le finalità di cui ai commi da 1 a 5, lo stanziamento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 300 milioni di euro nel 2018, di 800 milioni di euro nel 2019, di 765 milioni di euro nel 2020, di 737 milioni di euro nel 2021 e di 637 milioni di euro annui a decorrere dal 2021».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 26.*

---

## 25.8

TAVERNA, GAETTI

### **Respinto**

*Al comma 6, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «500 milioni».*

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018», con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2018».*

---

**25.9**

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

**Respinto**

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni: comma 6, aggiungere infine il seguente periodo:*

«Le maggiori entrate rivenienti dall'attuazione dell'articolo 78-bis, opportunamente accertate, fino al limite massimo di un miliardo di euro annui, sono destinate a incrementare la dotazione del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, commi 386-390, della legge n. 208 del 2015».

b) al comma 7, sub-comma 1, dopo le parole: «2.745 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.», *aggiungere le seguenti:* «Tali dotazioni sono incrementate di quota parte fino ad un miliardo di euro annui delle maggiori entrate rivenienti dall'attuazione dell'articolo 78-bis.», *e, alla fine del comma aggiungere il seguente periodo:* «I predetti limiti sono incrementati di quota parte fino ad un miliardo di euro annui delle maggiori entrate rivenienti dall'attuazione dell'articolo 78-bis.»;

*Conseguentemente:* dopo l'articolo 78, inserire il seguente:

**«Art. 78-bis.**

*(Introduzione del monopolio della cannabis e dei suoi prodotti derivati)*

1. La coltivazione della *cannabis*, fatta salva quella per uso personale fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché l'introduzione o la vendita della stessa e dei suoi derivati sono vietate e soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica ai sensi della legge 17 luglio 1942, n. 907.

2. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

"TITOLO II-BIS

MONOPOLIO DELLA CANNABIS

**Art. 63-bis.**

*(Oggetto del monopolio)*

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della *cannabis* e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

**Art. 63-ter.**

*(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)*

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere *cannabis*.

**Art. 63-quater.**

*(Provvista personale)*

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di *cannabis* fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

**Art. 63-quinquies.**

*(Licenza di coltivazione della cannabis)*

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

**Art. 63-sexies.**

*(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)*

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

**Art. 63-septies.**

*(Tutela del monopolio)*

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio

previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

**Art. 63-octies.**

*(Disciplina applicabile)*

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;

b) al titolo della legge 17 luglio 1942, n. 907, le parole: "e dei tabacchi" sono sostituite dalle seguenti: ", dei tabacchi e della *cannabis* e suoi derivati"».

**25.10 (testo 2)**

PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, ICHINO, SPILABOTTE, MATURANI, MATTESINI, RUTA

**Accolto**

*Al comma 5, le parole: «352 milioni di euro annui a decorrere dal 2020» sono sostituite da: «470 milioni di euro annui a decorrere dal 2020».*

*Conseguentemente,*

*al comma 6 del medesimo articolo le parole: «di 665 milioni di euro nel 2020 e di 637 milioni di euro a decorrere dal 2021», sono sostituite da: "di 783 milioni di euro nel 2020 e di 755 milioni di euro a decorrere dal 2021" nonché le parole: «è altresì incrementato di ulteriori 235 milioni di euro nel 2020 e di 263 milioni di euro a decorrere dal 2021» sono sostituite da: «è altresì incrementato di ulteriori 117 milioni di euro nel 2020 e di 145 milioni di euro a decorrere dal 2021».*

*dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:*

*«7-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 15 settembre, n. 147, comma 1, lettera g), le parole: "comunque non inferiore al quindici per cento", sono sostituite da: "comunque non inferiore al quindici per cento, incrementato al venti per cento a decorrere dal 2020"».*

**25.11**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

**Respinto**

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. In considerazione del limitato utilizzo delle risorse, come anche accertato dal presente articolo, le disposizioni in materia di accesso al pensionamento e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi, nel limite di cinquemila unità, ai lavoratori ed alle lavoratrici che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 e che rientrano nelle categorie individuate, da ultimo, dal comma 212 dell'articolo 1 della legge n.232 del 2016. Al conseguente onere, quantificato in 340 milioni di euro annui, si provvede mediante utilizzo delle accertate economie di cui all'articolo 24, comma 1 e, per la restante quota, con le maggiori risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 7-ter.

7-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2018 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie *money transfer* ed altri agenti in attività finanziaria, in misura pari al 6 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione. L'imposta non si applica ai trasferimenti effettuati da persone fisiche munite di matricola Inps e codice fiscale, ai trasferimenti effettuati verso Paesi membri dell'Unione europea, nonché a quelli effettuati dai cittadini dell'Unione europea».

**25.12**

VICECONTE

**Respinto**

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Con effetto dall'anno 2018, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, la retribuzione di riferimento per la liquidazione e la riliquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, come definito con l'articolo 116 del T.U. infortuni n.1124 del 1965, è rivalutata annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su determina del presidente dell'INAIL. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni

di euro annui a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

### 25.13

GATTI, LO MORO, RICCHIUTI, GUERRA, FORNARO, PEGORER

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 7, inserire, i seguenti:*

«7-bis. Il comma 8 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 è abrogato. Il requisito di accesso all'assegno sociale non è soggetto agli incrementi di speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n.122.

7-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 7-bis pari a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 92, comma 1».

### 25.14

GATTI, LO MORO, RICCHIUTI, GUERRA, FORNARO, PEGORER

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 7, inserire i seguenti:*

«7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018, il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.335 e delle prestazioni di cui all'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n.381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n.118, è fissato a 65 anni. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la disposizione di cui al precedente periodo.

7-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 7-bis pari a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 92, comma 1».



**25.15**

PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, ICHINO, SPILABOTTE, MATURANI, MATTESINI

**Respinto**

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Al fine di garantire sistematicamente l'infrastruttura sociale della legge e i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nei limiti dei due terzi delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del medesimo decreto legislativo, attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali in deroga ai divieti e alle limitazioni di nuove assunzioni previste dalla legislazione vigente, anche nel caso in cui l'amministrazione interessata sia in situazione di seprannumerarietà ovvero in condizioni strutturalmente deficitarie o in stato di dissesto ai sensi degli articoli 242 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

**25.0.1 (testo 2)**

DE PIETRO, URAS, BIANCONI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 25-bis.**

*(Programma triennale sperimentale in favore delle persone daltoniche)*

1. Ai fini del riconoscimento della condizione di daltonico nella scuola e della promozione di iniziative volte al superamento delle difficoltà che ne derivano, per il triennio 2018-2020 è attivata una campagna di *screening* gratuito in favore di studenti della, scuola dell'obbligo.

2. Lo *screening* di cui al, comma 1 viene eseguito entro il primo anno di iscrizione alla scuola dell'obbligo. Unicamente per l'anno scolastico 2017/2018 l'obbligo di cui al presente comma è esteso a tutti gli iscritti della scuola dell'obbligo. I docenti della scuola dell'obbligo partecipano allo *screening* su base volontaria.

3. Al fine di adeguare, le attività dell'insegnamento alle esigenze degli alunni daltonici, nel triennio 2018-2020 gli insegnanti della scuola partecipano a corsi di formazione sui daltonismo predisposti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite delle risorse di cui al comma 7,

lettera *b*). I corsi e le attività propedeutiche di cui al presente comma, possono essere svolti anche in modalità telematica, sono attivati in tempi e modalità utili a consentirne la conclusione entro il 31 agosto di ogni anno e in ogni caso prima dell'avvio dell'anno scolastico successivo.

4. Nel triennio 2018-2020 il materiale didattico, digitale o stampato, utilizzato all'interno delle scuole è predisposto da parte degli editori e dei produttori in modo che siano identificabili le pubblicazioni totalmente leggibili agli alunni daltonici.

5. Per le medesime finalità di cui al comma 1 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca svolge specifiche attività di sensibilizzazione e informazione sul daltonismo tra cui mostre e iniziative sociali sul modello di altre già in corso per condizioni di disagio similari. Nel corso di ogni anno scolastico del triennio 2018-2020 gli insegnanti provvedono altresì a programmare discussioni informative in materia di daltonismo nelle classi.

6. Con proprio decreto il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvede a dare attuazione e applicazione delle indicazioni di cui ai commi da 1 a 5 entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

7. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede:

*a*) per le disposizioni di cui ai commi da 1 a 2 (*screening*) nel limite massimo di cinquecento mila euro per l'anno 2018 e di centomila euro per ciascuno degli anni 2019, e 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 e sue proiezioni, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

*b*) per le disposizioni di cui al comma 3 (formazione) nel limite massimo di 2,5 milioni euro nell'anno 2018 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del Bilancio triennale 2018-2020 e sue proiezioni, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

*c*) per le disposizioni di cui al comma 5 (attività, informative) nel limite massimo di cinquecentomila euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2018/2020 mediante corrispondente, riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 e sue proiezioni, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Mi-

nistero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

## 25.0.2

DE PIETRO, URAS

### Ritirato

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 25-bis.

*(Comitato interministeriale sul daltonismo)*

1. È istituito il Comitato interministeriale sul daltonismo, presieduto dal Capo del Dipartimento delle pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Comitato è costituito da otto membri di cui uno designato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno designato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno designato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, uno designato dal Ministero della Salute, uno designato dalla Conferenza stato regioni e autonomie locali e 3 designati dal Capo del Dipartimento delle pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, tra cui un esperto in materia di *perception design* e due rappresentanti delle associazioni dei daltonici. Il Comitato può essere integrato da componenti o istituzioni individuati di volta in volta dal Comitato, stesso in merito ad argomenti specifici.

2. Il Comitato svolge compiti di monitoraggio della legislazione e della produzione documentale dello Stato volte al contrasto delle discriminazioni nei confronti dei daltonici, inviando alle Camere una relazione annuale con proposte di modifica della normativa vigente. Al fine di sviluppare nei daltonici una piena consapevolezza della propria condizione, il Comitato propone altresì al Dipartimento delle Pari Opportunità programmi di divulgazione in materia di daltonismo, tra cui mostre e iniziative sociali sul modello di altre già in corso per condizioni di disagio similari.

3. Ai componenti del Comitato non sono riconosciuti compensi o gettoni di presenza comunque denominati. A eventuali costi di funzionamento del Comitato, inclusi eventuali rimborsi delle spese di missione dei componenti, si provvede mediante le risorse rivenienti dalle disposizioni di cui al comma 11, lettera d).

4. Il Comitato di cui al comma 1 predispone annualmente un Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e il miglioramento

della qualità della vita dei soggetti daltonici, di seguito denominato "Piano nazionale", con l'obiettivo di conferire priorità ai programmi riferiti a tali soggetti e di rafforzare la cooperazione scientifica per l'individuazione di nuove tecnologie e la promozione di una migliore qualità della vita. Il Piano nazionale è adottato ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, e successive modificazioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il primo Piano nazionale di azione è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede nel limite massimo di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 e sue proiezioni, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

### 25.0.3

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

#### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 25-bis.

*(Disposizioni per il finanziamento del Fondo politiche sociali  
e del Fondo assistenza alunni disabili)*

1. Il "Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS)" di cui all'articolo 59, comma 44 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 a decorrere dal 2018 è incrementato di 220 milioni di euro.

2. Le risorse destinate al finanziamento delle funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono incrementate a decorrere dall'anno 2018 di 40 milioni di euro.

3. Il Fondo per la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dal 2018.

4. Al maggior onere derivante dal presente articolo, pari a complessivi 460 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, di quota parte del maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 88-bis. *Conseguentemente*, dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

**Art. 88-bis.**

*(Modifiche ai commi 639 e 669 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, in materia di tassa sui servizi indivisibili)*

1. Al comma 14, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2015, n. 208, le lettere *a)* e *b)* sono sostituite dalle seguenti:

*a)* al comma 639 le parole: "a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile" sono sostituite dalle seguenti: "a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, ecceda i 750.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.";

*b)* il comma 669 è sostituito dal seguente: "669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede i 750.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.».

**25.0.4**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 25-bis.**

*(Disposizioni per finanziamento del Fondo politiche sociali e del Fondo assistenza alunni disabili)*

1. Le disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 386 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2018 e sono destinate ad integrare per il medesimo anno il finanziamento del "Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS)" di cui all'articolo 59, comma 44 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 fino a concorrenza dell'importo di 312 milioni di euro e per 37 milioni il finanziamento delle funzioni relative l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

### **25.0.5**

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE, PUPPATO

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 25-bis.**

*(Detrazione di parte della spesa per la frequenza di asili nido)*

1. I costi sostenuti dalle famiglie per la frequentazione dei figli di asili nido sono detraibili dal reddito nella misura del 60 per cento, fino ad un ammontare massimo di euro 3.000».

*Conseguentemente:*

1. All'articolo 92 sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «10 milioni» e le parole: «330 milioni» con seguenti: «90 milioni».

2. All'articolo 30 sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «40 milioni».

### **25.0.6**

GASPARRI, RIZZOTTI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 25-bis.**

1. I costi sostenuti dalle famiglie per la frequentazione dei figli di asili nido sono detraibili dal reddito nella misura del 60 per cento, fino ad un ammontare massimo di euro 3.000».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018:-50.000.000;

2019:-50.000.000;

2020:-50.000.000.

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, le parole: «250 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «200 milioni di euro», e le parole «330 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «280 milioni di euro».*

## **25.0.7 (testo 2)**

CATALFO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 25-bis.**

1. I costi sostenuti dalle famiglie per l'iscrizione dei figli agli asili nido sono detraibili dal reddito nella misura del 60 per cento, fino ad un ammontare massimo di euro 3.000.

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo quantificato, in 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 88-bis.».

*Conseguentemente:*

*a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

#### **"Art.88-bis**

*(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: " sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.»

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce "Ministero dell'economia e delle finanze", apportare le seguenti variazioni:*

2018: -80.000.000;

2019: -150.000.000;

2020: -150.000.000.»

## 25.0.8

GASPARRI, RIZZOTTI

### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 25-*bis*.**



1. Alla legge 15 dicembre 1997, n. 446, all'articolo 50, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Dall'importo dovuto ai sensi del comma 2 si detrae una somma di euro 100 per ciascun figlio a carico".

2. Il minor gettito regionale derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui sopra verrà compensato previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018:-10.000.000;

2019:-10.000.000;

2020:-10.000.000.

## 25.0.9

GASPARRI, RIZZOTTI

### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 25-bis.**

1. Alla legge 15 dicembre 1997, n. 446, all'articolo 50, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Ai fini del calcolo dell'addizionale di cui al comma 1, non viene computata una somma di euro 3.000 per ciascun componente del nucleo familiare. Detta somma è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato".

2. Il minor gettito regionale derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui sopra verrà compensato previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, le parole: «250 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «200 milioni di euro», e le parole: «330 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «280 milioni di euro».*

**25.0.10**

GASPARRI, RIZZOTTI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 25-bis.**

1. Alla legge 15 dicembre 1997, n. 446, all'articolo 50, dopo il comma 2 è insrito il seguente:

"2-bis. L'addizionale di cui al comma 1 non è dovuta dai nuclei familiari con almeno 4 figli a carico".

2. Il minor gettito regionale derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui sopra verrà compensato previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, le parole: «250 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: « 200 milioni di euro», e le parole: «330 milioni di euro» sostituite dalle seguenti: «280 milioni di euro».*

**25.0.11**

CATALFO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 25-bis.**

1. Alla legge 15 dicembre 1997, n. 446, all'articolo 50, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Ai fini del calcolo dell'addizionale di cui al comma 1, non viene computata una somma pari alla soglia di povertà relativa calcolato dall'ISTAT in base ai componenti del nucleo familiare. Detta somma è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato".

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di approvazione della presente legge, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono stabilite le misure di compen-

sazione per il minor gettito regionale derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1».

*Conseguentemente:*

*a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

**«Art. 88-bis.**

*(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

*a) i commi 67 e 68 sono abrogati;*

*b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".*

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";*

*b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";*

*c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".*

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

*b) all'articolo 94, alla tabella A, alla voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018:-80.000.000;

2019:-150.000.000;

2020:-150.000.000.

## 25.0.12

CATALFO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 25-bis.

1. Alla legge 15 dicembre 1997, n. 446, all'articolo 50, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Ai fini del calcolo dell'addizionale di cui al comma 1, non viene computata una somma di euro 6.000 per ciascun componente del nucleo familiare. Detta somma è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato".

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di approvazione della presente legge, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono stabilite le misure di compensazione per il minor gettito regionale derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1».

*Conseguentemente:*

a) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

#### «Art. 88-bis.

*(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68", sono sostituite dalle seguenti: "ai commi. 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare", sono sostituite

tuite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare", sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A. alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018:-80.000.000;

2019:-150.000.000;

2020:-150.000.000.

## 25.0.13

CATALFO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 25-bis.

1. Alla legge 15 dicembre 1997, n. 446, all'articolo 50, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Ai fini del calcolo dell'addizionale di cui al comma 1, non viene computata una somma di euro 3.000 per ciascun componente del nucleo familiare. Detta somma è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori

non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato".

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di approvazione della presente legge, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono stabilite le misure di compensazione per il minor gettito regionale derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1».

*Conseguentemente:*

a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

**«Art. 88-bis.**

*(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare", sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare", sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare".;

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018:-80.000.000;

2019:-150.000.000;

2020:-150.000.000.

#### **25.0.14**

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente articolo:*

#### **«Art. 25-bis.**

*(Modifiche alla addizionale regionale Irpef)*

1. Alla legge 15 dicembre 1997, n. 446, all'articolo 50, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. L'addizionale di cui al comma 1 non è dovuta i dai nuclei familiari con almeno 4 figli a carico".

2. Il minor gettito regionale derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui sopra verrà compensato previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

#### **25.0.15**

DI BIAGIO

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 25-bis.**

*(Modifiche alla legge 15 dicembre 1997, n. 446)*

1. Alla legge 15 dicembre 1997, n. 446, all'articolo 50, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Dall'importo dovuto ai sensi del comma 2 si detrae una somma di euro 100 per ciascun figlio a carico".

2. Il minor gettito regionale derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui sopra verrà compensato previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

## 25.0.16

CATALFO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 25-bis.

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, dopo il comma 3-bis, è inserito il seguente:

"3-ter. Dall'importo dovuto ai sensi dei precedenti commi si detrae una somma di euro 100 per ciascun figlio a carico".

2. Per far fronte al minor gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, in deroga alla legislazione vigente i comuni possono deliberare un corrispondente aumento delle aliquote dell'addizionale comunale».

*Conseguentemente:*

a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

#### «Art. 88-bis.

*(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68", sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono



deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare", sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare", sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018:-80.000.000;

2019:-150.000.000;

2020:-150.000.000.

## 25.0.17

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«25-bis.**

*(Modifiche alla addizionale comunale Irpef)*

1. Dopo il comma 3-*bis* dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 è inserito il seguente:

"3-*ter. 1.* L'addizionale di cui al comma 1 non è dovuta dai nuclei familiari con almeno 4 figli a carico".

2. Per far fronte al minor gettito derivante dall'applicazione della misura di cui al comma 1 i comuni potranno deliberare un corrispondente aumento delle aliquote dell'addizionale comunale, in deroga al divieti di aumento dell'aliquota dell'addizionale comunale stabilito con legge dello Stato».

### **25.0.18 (testo 2)**

COMAROLI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 25-bis.**

*(Rivalutazione annuale rendite INAIL)*

1. Con effetto dall'anno 2018, e con oneri a carico del bilancio dell'INAIL nel limite delle risorse disponibili e fino ad un massimo di 850 milioni di euro, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, la retribuzione di riferimento per la liquidazione e la riliquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, come definito con l'art. 116 del T.U. infortuni n. 1124 del 1965, è rivalutata annualmente, su base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute rispetto all'anno precedente rilevate dell'ISTAT, con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, su determina del Presidente dell'INAIL».

### **25.0.19**

SACCONI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 25-bis**

*(Rivalutazione delle rendite INAIL)*

1. Con effetto dall'anno 2018, a decorrere dal 10 luglio di ciascun anno, la retribuzione di riferimento per la liquidazione e la riliquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, come definito con l'articolo 116 del T.U. infortuni n. 1124 del 1965, è rivalutata annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su determina del Presidente dell'INAIL.

2. Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dal comma precedente si provvede nell'ambito del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni».

## 25.0.20

COMAROLI

### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 25-bis.

*(Disposizioni in materia di beneficio pensionistico degli invalidi del lavoro)*

1. All'art. 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto il seguente:

"3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016, il beneficio di cui al comma precedente è concesso agli invalidi del lavoro e vittime di malattie professionali ai quali sia stato riconosciuto un grado di menomazione dell'integrità psicofisica compreso tra il 60 per cento ed il 100 per cento, con riferimento alle tabelle di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2000"».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino a fine con le seguenti: «è incrementato di 240 milioni di euro per l'anno 2018, di 320 milioni di euro per l'anno 2019 e di 320 milioni di euro a decorrere dal 2020».*

**25.0.21**

DI BIAGIO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 25-bis.**

*(Detrazioni per carichi di famiglia e modifiche al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360)*

1. Dopo il comma 3-*bis* dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 è inserito il seguente:

"3-*ter*. Dall'importo dovuto ai sensi dei precedenti commi si detrae una somma di euro 100 per ciascun figlio a carico. Unicamente per far fronte al minor gettito derivante dall'applicazione della misura di cui al presente comma, i comuni potranno deliberare un corrispondente aumento delle aliquote dell'addizionale comunale, in deroga al divieti di aumento dell'aliquota dell'addizionale comunale stabilito con legge dello Stato".».

**25.0.22**

COMAROLI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 25-bis.**

*(Lavoratori precoci)*

1. All'articolo 1 comma 199 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

"c-*bis*) sono invalidi del lavoro o vittime di malattie professionali ai quali sia stata riconosciuta una invalidità pari o superiore al 60 per cento".».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 240 milioni di euro per l'anno 2018, di 320 milioni di euro per l'anno 2019 e di 320 milioni di euro a decorrere dal 2020».*

**25.0.23**

ANITORI, VICECONTE

**Respinto**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 25-bis.**

*(Modifiche alla legge n. 388 del 2000  
in tema di contribuzione figurativa)*

1. Al comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 le parole: "limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa" sono sostituite dalle seguenti: "limite massimo di sei anni di contribuzione figurativa"».

*Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23 «Fondi da ripartire» (33), programma 23.1 «Fondi da assegnare» (33.1), apportare le seguenti variazioni:*

2018:

-CP:-500.000.000;

-CS:-500.000.000;

2019:

-CP:-500.000.000;

-CS:-500.000.000;

2020:

-CP:-500.000.000;

-CS:-500.000.000.

*Conseguentemente alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23 "Fondi da ripartire" (33), programma 23.2 "Fondi di riserva e speciali" (33.2), apportare le seguenti variazioni:*

2018:

-CP:-500.000.000;

-CS:-500.000.000;

2019:

-CP:-500.000.000;

-CS:-500.000.000;

2020:

-CP:-500.000.000;

-CS:-500.000.000.

---

**Art. 26****26.1**

CATALFO, PUGLIA, BOTTICI, AIROLA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI,  
BERTOROTTA

**Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**26.2**

CATALFO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

**Respinto**

*Sostituire l'articolo 26, con il seguente:*

«Art. 26. - (*Ulteriore finanziamento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale*) - 1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 25, lo stanziamento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, e 2021».

---

**26.3**

SANTINI, PUPPATO

**Accolto**

*Al comma 1 sostituire le parole: «di contrasto alle povertà, al disagio di famiglie con minori, alla domiciliarità delle cure agli anziani e ai disabili» con le seguenti: «di contrasto alle povertà, alle fragilità sociali e al disagio giovanile, di tutela dell'infanzia, di cura e assistenza agli anziani e ai disabili, di inclusione socio lavorativa e integrazione degli immigrati di dotazione di strumentazioni per le cure sanitarie».*

---

## 26.4

BIGNAMI

### Respinto

*Al comma 1, sostituire le parole: «alla domiciliarità delle cure agli anziani e ai disabili» con le seguenti: «alla domiciliarità delle cure agli anziani e ai disabili gravi e gravissimi e al loro familiare prestatore di cura in ambito domestico, ovvero la persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e che necessita di assistenza globale e continua per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta, ovvero nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessiti di analoga assistenza globale e continua».*

## 26.0.1

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO, PANIZZA

### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 26-bis.

*(Caregiver familiare)*

1. A coloro che in ambito domestico si prendono cura volontariamente e gratuitamente di un familiare o di un affine entro il secondo grado ovvero di uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, che risulti convivente e che, a causa di malattia, infermità o disabilità, è riconosciuto invalido civile al 100 per cento e che necessita di assistenza globale e continua ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per almeno 54 ore settimanali, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni, è riconosciuta, qualora ne faccia richiesta, la qualifica di *caregiver familiare*. La qualifica di *caregiver familiare* non può essere rico-



nosciuta a più di un familiare per l'assistenza alla stessa persona. Il riconoscimento della qualifica di *caregiver* familiare preclude a tutti gli altri familiari lavoratori, fatta eccezione per i genitori, la facoltà di godere delle disposizioni di cui all'articolo 33 della legge n. 104 del 1992, in relazione allo stesso soggetto assistito.

2. Al *caregiver* familiare è riconosciuta la copertura di contributi figurativi, equiparati a quelli da lavoro domestico, a carico dello Stato per il periodo di lavoro di assistenza e cura effettivamente svolto in costanza di convivenza, a decorrere dal momento del riconoscimento di *handicap* grave del familiare assistito. Tali contributi si sommano a quelli eventualmente già versati per attività lavorative, al fine di consentire l'accesso al pensionamento anticipato al maturare dei trenta anni di contributi totali, a prescindere dall'età anagrafica».

*Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo l'articolo 84, inserire il seguente:*

**«Art. 84-bis.**

*(Imposta di bollo money transfer)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie *money transfer* ed altri agenti in attività finanziaria, in misura pari al 6 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione. L'imposta non si applica ai trasferimenti effettuati da persone fisiche munite di matricola Inps e codice fiscale, ai trasferimenti effettuati verso Paesi membri dell'Unione europea, nonché a quelli effettuati dai cittadini dell'Unione europea.»;

b) *all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 250 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «di 50 milioni di euro per l'anno 2018»;*

c) *alla sezione II, Tabella 8 dello stato di previsione del Ministero dell'Interno, missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, il programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose è ridotto di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018.*

## **26.0.2 (testo 2)**

ARRIGONI, COMAROLI

### **Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 26-bis.**

*(Misure di contrasto alla denatalità)*

1. Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2020 è riconosciuto un assegno di importo pari a 1.000 euro annui erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. L'assegno, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, è corrisposto fino al compimento del terzo anno d'età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea e a condizione che i genitori abbiano conseguito, nell'anno solare precedente a quello di nascita del figlio beneficiario, un reddito determinato in base alle disposizioni dell'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 13 marzo 1988, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, complessivamente non superiore a 90.000 euro. Il predetto limite di reddito non opera nel caso in cui il figlio, nato o adottato, sia quinto o ulteriore per ordine di nascita o ingresso nel nucleo familiare. L'assegno di cui al presente comma è corrisposto, a domanda, dall'INPS, che provvede alle relative attività, nonché a quelle del comma 3, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie disposizioni per l'attuazione del comma 1.

3. Anche ai fini della verifica dei limiti di reddito complessivo di cui all'articolo 13, comma 1-*bis*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, non si tiene conto delle somme erogate ai sensi del presente articolo.

4. Gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono pari a 200 milioni di euro per l'anno 2018, 500 milioni di euro per l'anno 2019 e 1.000 milioni di euro per l'anno 2020.

5. Conseguentemente, alla sezione II, Tabella 8 dello stato di previsione del Ministero dell'Interno, missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, il programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose è ridotto di 200 milioni di euro per l'anno 2018, di 500 milioni per l'anno 2019 e di 1.000 milioni per l'anno 2020».

**26.0.3 (testo 2)**

COMAROLI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 26-bis.**

*(Piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi)*

1. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per le pari opportunità, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto di una somma di 250 milioni di euro per l'anno 2018, e di 330 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi.

2. Nell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese, il piano di cui al comma 1 è incentrato sulla ristrutturazione degli immobili comunali in disuso al fine di concederne in convenzione l'utilizzo a titolo gratuito agli operatori privati del settore che si impegnano:

*a) a mantenere i costi per l'accesso dei bambini alle strutture nel rispetto della media delle rette applicate dai nidi pubblici e privati presenti nella zona territoriale;*

*b) ad assumere prioritariamente personale dalle liste dei lavoratori socialmente utili, aventi profili e competenze coerenti con le mansioni richieste».*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 92.*

---

**26.0.4**

COMAROLI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 26-bis.**

*(Piano straordinario di intervento per il dopo di noi)*

1. Per la realizzazione di un piano straordinario per interventi mirati alla presa in carico delle persone disabili e delle loro famiglie è istituito presso il Ministero della salute, un fondo denominato "Dopo di noi", la cui dotazione per l'anno 2018 è pari a 100 milioni di euro. In via sperimentale per l'anno 2018, fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, un'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, avente ad oggetto il riparto di una somma di 100 milioni di euro per l'anno 2018. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per l'adozione di progetti individualizzati diretti a migliorare la qualità della vita e l'assistenza delle famiglie delle persone in condizione di gravità cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che restano prive di un adeguato sostegno familiare».

*Conseguentemente, alla sezione II, Tabella 8 dello stato di previsione del Ministero dell'Interno, missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, il programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2018.*

**26.0.5**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO,  
PETRAGLIA, MINEO, URAS

**Assorbito**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 26-bis.**

*(Misure per orfani vittime di femminicidio)*

1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"4-*quater*. I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l'ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi del comma 19".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 316 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"1-*bis*. Quando procede per il delitto di omicidio commesso contro il coniuge, anche legalmente separato o divorziato, contro l'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o contro la persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza, il pubblico ministero rileva la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti e, in ogni stato e grado del procedimento, chiede il sequestro conservativo dei beni di cui al comma 1, a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti dai figli delle vittime".

3. All'articolo 539 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-*bis*. Nel caso di cui al comma 1, quando si procede per l'omicidio del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o della persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza, il giudice, rilevata la presenza di

figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti, costituiti come parte civile, provvede, anche d'ufficio, all'assegnazione di una provvisionale in loro favore, in misura non inferiore al 50 per cento del presumibile danno, da liquidare in separato giudizio civile; nel caso vi siano beni dell'imputato già sottoposti a sequestro conservativo, in deroga all'articolo 320, comma 1, il sequestro si converte in pignoramento con la sentenza di condanna in primo grado, nei limiti della provvisionale accordata".

4. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 320 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis dell'articolo 539".

5. Dopo l'articolo 463 del codice civile è inserito il seguente:

**"Art. 463-bis.**

*(Sospensione dalla successione)*

1. Sono sospesi dalla successione il coniuge, anche legalmente separato, nonché la parte dell'unione civile indagati per l'omicidio volontario o tentato nei confronti dell'altro coniuge o dell'altra parte dell'unione civile, fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento. In tal caso si fa luogo alla nomina di un curatore ai sensi dell'articolo 528. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il responsabile è escluso dalla successione ai sensi dell'articolo 463 del presente codice. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei casi di persona indagata per l'omicidio volontario o tentato nei confronti di uno o entrambi i genitori, del fratello o della sorella. Il pubblico ministero, compatibilmente con le esigenze di segretezza delle indagini, comunica senza ritardo alla cancelleria del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione l'avvenuta iscrizione nel registro delle notizie di reato, ai fini della sospensione di cui al presente articolo".

6. Alla sezione II del capo II del titolo III del libro settimo della parte seconda del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

**"Art. 537-bis.**

*(Indegnità a succedere)*

1. Quando pronuncia sentenza di condanna per uno dei fatti previsti dall'articolo 463 del codice civile, il giudice dichiara l'indegnità dell'imputato a succedere".

7. Al comma 2 dell'articolo 444 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applica l'articolo 537-bis".

8. La quota di riserva di cui 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è attribuita anche ai figli orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno del genitore medesimo dal coniuge, anche se legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione

civile è cessata, o dalla persona legata da relazione affettiva e stabile convivenza, condannati ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), ovvero secondo comma, del codice penale.

9. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2011, n. 125, sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. Sono altresì sospesi dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta ovvero all'indennità *una tantum* il coniuge, anche legalmente separato, separato con addebito o divorziato, quando sia titolare di assegno di mantenimento o divorzile, nonché la parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, quando la parte stessa sia titolare di assegno, per i quali sia stato richiesto il rinvio a giudizio per l'omicidio volontario nei confronti dell'altro coniuge, anche legalmente separato o divorziato, ovvero dell'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, fino alla sentenza definitiva. In caso di passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento, sono dovuti gli arretrati dal giorno della maturazione del diritto, ad eccezione dell'ipotesi di cui al comma 1-*ter*.

1-*ter*. I figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti sono destinatari, senza obbligo di restituzione e per il solo periodo della sospensione di cui al comma 1-*bis*, sino a quando sussistono i requisiti di legge per la titolarità in capo a loro del diritto allo stesso tipo di prestazione economica, della pensione di reversibilità o indiretta ovvero dell'indennità *una tantum* del genitore per il quale è stata formulata la richiesta di rinvio a giudizio per l'omicidio volontario dell'altro genitore.

1-*quater*. Con la richiesta di rinvio a giudizio o di giudizio immediato per il delitto di omicidio commesso contro il coniuge, anche legalmente separato o divorziato, o contro l'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice penale, il pubblico ministero comunica senza ritardo all'istituto di previdenza l'imputazione, ai fini della sospensione dell'erogazione o del subentro dei figli ai sensi del comma 1-*ter* nella titolarità della pensione di reversibilità o indiretta ovvero dell'indennità *una tantum*.

1-*quinqües*. Quando pronuncia sentenza di condanna per il delitto di omicidio, aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice penale, il giudice condanna al pagamento, in favore dei soggetti di cui al comma 1-*ter*, di una somma di denaro pari a quanto percepito dal condannato, a titolo di indennità *una tantum* ovvero a titolo di pensione di reversibilità o indiretta, sino alla data della sospensione di cui al comma 1-*bis*".

10. In attuazione degli articoli 8 e 9 della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, lo Stato, le regioni e le autonomie locali, secondo le rispettive attribuzioni:

*a)* possono promuovere e sviluppare presidi e servizi pubblici e gratuiti di informazione e orientamento in materia di diritti e di servizi organizzati in favore delle vittime di reati, nonché di assistenza, consulenza e sostegno in favore della vittima in funzione delle sue specifiche necessità e dell'entità del danno subito, tenendo conto della sua eventuale condizione di particolare vulnerabilità, anche affidandone la gestione alle associazioni riconosciute operanti nel settore;

*b)* favoriscono l'attività delle organizzazioni di volontariato, coordinandola con quella dei servizi pubblici;

*c)* favoriscono sistemi assicurativi adeguati in favore degli orfani per crimini domestici;

*d)* predispongono misure di sostegno allo studio e all'avviamento al lavoro per gli orfani per crimini domestici, nei limiti delle risorse a tale fine destinate ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2;

*e)* acquisiscono dati e monitorano l'applicazione delle norme a protezione delle vittime vulnerabili e dei loro familiari, relativamente alle necessità delle vittime stesse e alla frequenza dei crimini nei riguardi dei gruppi più deboli, al fine di programmare interventi adeguati nel settore anche mediante inchieste e ricerche atte a prevenire i crimini stessi.

11. Salvo quanto previsto dal comma 10, lettera *d)*, all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

12. In favore dei figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti di vittime del reato di cui all'articolo 575, aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice penale è assicurata un'assistenza gratuita di tipo medico-psicologico, a cura del Servizio sanitario nazionale, per tutto il tempo occorrente al pieno recupero del loro equilibrio psicologico, con esenzione dei beneficiari dalla partecipazione alla relativa spesa sanitaria e farmaceutica. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 64.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi del comma 17.

13. Il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è incrementato di 64.000 euro annui a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.



14. All'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo il comma 5-*quater* sono inseriti i seguenti:

"5-*quinquies*. Nel caso di minore rimasto privo di un ambiente familiare idoneo a causa della morte del genitore, cagionata volontariamente dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, dal convivente o da persona legata al genitore stesso, anche in passato, da relazione affettiva, il tribunale competente, eseguiti i necessari accertamenti, provvede privilegiando la continuità delle relazioni affettive consolidatesi tra il minore stesso e i parenti fino al terzo grado. Nel caso in cui vi siano fratelli o sorelle, il tribunale provvede assicurando, per quanto possibile, la continuità affettiva tra gli stessi.

5-*sexies*. Su segnalazione del tribunale competente, i servizi sociali assicurano ai minori di cui al comma 5-*quinquies* un adeguato sostegno psicologico e l'accesso alle misure di sostegno volte a garantire il diritto allo studio e l'inserimento nell'attività lavorativa".

15. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n.122, è incrementata di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Tale somma è destinata all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa secondo le disposizioni della presente legge. Almeno il 70 per cento di tale somma è destinato agli interventi in favore dei minori; la quota restante è destinata, ove ne ricorrano i presupposti, agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti.

16. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro dell'interno, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 1 e per l'accesso agli interventi mediante le stesse finanziati. Lo schema del regolamento di cui al presente comma, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.

17. All'onere complessivamente risultante dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2.074.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo par-

zionalmente utilizzando, quanto a 2.064.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

18. Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti assume la denominazione di "Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici"».

### **26.0.6**

GUERRA, RICCHIUTI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 26-bis.**

*(Incremento del finanziamento del Piano straordinario contro la violenza sessuale e di genere)*

1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 è incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 26, comma 2, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020».

### **26.0.7**

VICECONTE

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 26-bis.**

*(Fondo Borse lavoro per disabili)*

1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo per la creazione di borse lavoro per disabili di cui al comma 1, articolo

1 legge n. 68 del 12 marzo 1999. La dotazione del Fondo è pari a 20 milioni annui per il triennio 2018-2020.

2. Le risorse sono ripartite annualmente con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in modo proporzionale tra le Regioni richiedenti, al fine di finanziare i fondi regionali di cui all'articolo 14 della legge n. 68 del 12 marzo 1999.

3. La durata della borsa lavoro di cui al comma 1 è prevista tra un minimo di 6 mesi e un massimo di 24 mesi.

4. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

---

## 26.0.8

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 26-bis.**

*(Contributo degli enti previdenziali privatizzati al welfare degli iscritti)*

1. Fermo restando l'equilibrio di bilancio e quello finanziario a lungo termine di ciascuna gestione, agli enti di previdenza di diritto privato possono destinare fino all'1,5 per cento del patrimonio costituito dai contributi versati dagli iscritti a interventi di natura assistenziale, anche a carattere solidaristico, di sostegno del reddito e di *welfare* degli iscritti, aggiuntivi alle prestazioni previdenziali di natura obbligatoria. La relativa delibera è approvata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera *b*) del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509. I medesimi enti, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, istituiscono appositi organismi di monitoraggio complessivo dei flussi finanziari e dell'andamento dei redditi, delle prestazioni e delle contribuzioni, nonché dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base comunitaria».

---

**26.0.9**

SACCONI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 26-bis.**

*(Norme in materia di sicurezza e protezione sociale dei professionisti iscritti a ordini o collegi)*

1. Gli enti di previdenza di diritto privato, al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale nei confronti degli iscritti, sono abilitati, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali a sostegno del reddito e dell'attività professionale che abbiano comunque effetto sulla capacità reddituale e contributiva delle platee di riferimento, nel rispetto delle procedure e dei controlli ministeriali previsti dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509. In caso di disavanzo economico-finanziario è possibile attivare misure di sostegno al reddito, nei confronti degli iscritti che abbiano subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie, solo se finanziate da apposita contribuzione.

2. L'articolo 6 della legge 22 maggio 2017, n. 81 è di conseguenza abrogato.».

**26.0.10 (testo 2)**

BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, CATALFO, BERTOROTTA, SERRA

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 26-bis.**

*(Rifinanziamento Fondo nazionale per la non autosufficienza)*

1. Fondo nazionale per la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 1264 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 150 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2018-2020».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere*

dall'anno 2019» con le seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2018, di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

### **26.0.11**

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE, LAI, CANTINI, BONFRISCO, URAS, BROGLIA, SANGALLI, PAGLIARI, BUEMI, PADUA, DE PIETRO, ORELLANA, SPOSETTI

#### **Ritirato**

*Dopo il comma 1, inserire, il seguente:*

«1-bis. A decorrere dall'anno 2018, per le attività e il conseguimento delle finalità scientifiche del Polo nazionale di cui alla Tabella A, articolo 1, comma 1, della legge 29 ottobre 2003, n. 291, il contributo annuo riconosciuto alla Sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità, di cui al decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è incrementato di euro 250.000».

*Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui», con le seguenti: «249,75 milioni di euro per l'anno 2018 e di 329,75 milioni di euro annui».*

### **26.0.12 (testo 2)**

GUERRA, RICCHIUTI, BIGNAMI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 27-bis.**

1. Il Fondo per le non autosufficienze, istituito dall'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di euro 164 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

2. Il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, istituito dall'articolo 3, comma 1 della legge 22 giugno 2016, n. 112, è incrementato di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019».

*Conseguentemente, allo stato di previsione del «Ministero dei beni e delle attività culturali e turismo», Missione 1 «tutela e valorizzazione dei beni*

e attività culturali e paesaggistici», *Programma 1.9* «tutela del patrimonio culturale», *apportare le seguenti modificazioni:*

2018:

-CP:-174 milioni;

CS:-174 milioni.

2019:

-CP:-174 milioni;

CS:-174 milioni.

### **26.0.13**

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, LANIECE

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 26-bis.**

*(Concessione di un contributo straordinario a favore della Cooperativa sociale IRIFOR del Trentino)*

1. Per sostenere l'attività di sensibilizzazione alle tematiche legate alla disabilità delle persone non vedenti ed ipovedenti, anche con iniziative quali "cene al buio" mediante l'ausilio di un mezzo speciale ed itinerante, alla Cooperativa Sociale IRIFOR del Trentino Onlus è erogato un contributo straordinario di 400.000 euro per l'anno 2018».

*Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018», con le seguenti: «249,6 milioni di euro per l'anno 2018».*

### **26.0.14**

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire in seguente:*

#### **«Art. 26-bis.**

1. All'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

"7-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche agli enti senza scopo di lucro esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali connesse all'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative".».

---

### 26.0.15

CONTE, DALLA TOR, VICECONTE

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 26-*bis*.**

1. Alla lettera *b*), comma 2, articolo 61 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; eventuali accorpamenti non devono comunque superare 1,5 milioni di abitanti"».

---

### 26.0.16

CONTE, DALLA TOR, VICECONTE

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 26-*bis*.**

1. Alla lettera *b*), comma 2, articolo 61 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117 le parole: "milione di" sono sostituite dalle seguenti: "ottocentomila"».

---

### 26.0.17

CONTE, DALLA TOR, VICECONTE

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 26-*bis*.**

1. All'articolo 101, comma 6, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2018"».

### **26.0.18**

CONTE, DALLA TOR, VICECONTE

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 26-bis.**

1. All'articolo 65, comma 2, del DLgs. 3 luglio 2017, n. 117, le parole: "Ambito 4: Veneto e Friuli Venezia Giulia; Ambito 5: Trento e Bolzano," sono sostituite dalle seguenti: "Ambito 4: Veneto; Ambito 5: Friuli Venezia Giulia e Trento e Bolzano"».

### **26.0.19**

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 26-bis.**

*(Misure a favore dell'Associazione nazionale privi della vista e ipovedenti)*

1. Alla legge 12 gennaio 1996, n. 24, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 1, dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. A decorrere dall'anno 2018 all'Associazione nazionale privi della vista ed ipovedenti - Anpvi Onlus è corrisposto un contributo di 500.000 euro annui";

b) All'articolo 2, dopo le parole: "Unione Italiana ciechi" inserire le seguenti. "Associazione nazionale privi della vista ed ipovedenti - Anpvi Onlus"».

*Conseguentemente alla Tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018:-500.000:

2019:-500,000;



2020:-500.000.

---

**26.0.20**

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, LANIECE

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 26-bis.**

1. All'articolo 2, comma 466, della legge 24 dicembre 2007, n.244 e successive modificazioni, dopo le parole: "cani guida per ciechi" sono aggiunte le seguenti: ", alla Cooperativa Sociale IRIFOR del Trentino"».

---

**26.0.21**

DEL BARBA, COLLINA

**Accolto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art.26-bis.**

1. Al fine di garantire la realizzazione delle attività istituzionali del Centro di cui all'articolo 3 del decreto del presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, nonché la loro continuità, possono essere previsti appositi finanziamenti all'ASP istituto degli Innocenti di Firenze. Per lo svolgimento dei relativi piani di attività, i ministeri membri dell'Osservatorio di cui all'articolo 2 del suddetto decreto, possono stipulare convenzioni, di norma di durata pluriennale, con il suddetto istituto».

---

**26.0.1000**

IL GOVERNO

**Accolto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 26-bis.**

1. All'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, le parole: ", con esclusione del lavoro domestico" sono soppresse.

*Conseguentemente, all'articolo 92 apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1 sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «248,5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 328,5 annui a decorrere dall'anno 2019».*

---

**Art. 27****27.1**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, MINEO, URAS

**Respinto**

*Al comma 1, sostituire le parole: «2 milioni di euro» con le seguenti: «10 milioni di euro».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili» di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2019, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 92 della presente legge.*

**27.2**

DONNO

**Respinto**

*Al comma 1, dopo le parole: «politiche di formazione», inserire le seguenti: «anche nel settore agricolo e della pesca.».*

**27.0.1**

D'AMBROSIO LETTIERI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 27-bis.**

1. A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modificazioni è applicato, per la durata legale del corso, ai veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi iscritti alle scuole di specializzazione di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 febbraio 2015, recante "Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria".

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in euro 10 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n.196».

---

### **27.0.2**

SACCONI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 27-bis.**

1. All'articolo 27, comma 5, lettera f), del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 le parole: "le finalità di cui all'articolo 26, comma 9, lettere a) e b)", sono sostituite dalle seguenti: "le finalità di cui all'articolo 26, comma 9, lettere a), b), c) nonché quelle individuate dalla contrattazione collettiva nazionale di settore per la definizione di misure di sostegno al reddito e *welfare* contrattuale in favore dei lavoratori"».

---

### **27.0.3**

MARGIOTTA

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 27-bis.**

*(Formazione di personale impiegato in attività  
della circolazione ferroviaria)*

1. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019 nel Fondo destinato alla formazione di personale impiegato in attività della circolazione ferroviaria, con particolare riferimento alla figura professionale dei macchinisti del settore merci, previsto dalla legge n. 96 del 2017».

---

## **Art. 28**

### **28.1**

CATALFO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

#### **Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **28.2**

CATALFO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Sopprimere il comma 1.*

*Conseguentemente, all'articolo 30, al comma 1, sostituire le parole: «100 milioni», con le seguenti: «113 milioni».*

---

### **28.3**

CATALFO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

#### **Respinto**

*Sopprimere il comma 1.*

---

### **28.0.1**

DI BIAGIO, VICECONTE

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 28-bis.**

1. Il comma 418 dell'articolo unico della Legge n. 208 del 28 Dicembre 2015 (Legge di Stabilità 2016) è sostituito dal seguente:

"418. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993 n. 379 è erogato, per l'85 per cento, in parti uguali, agli enti di formazione destinatari

e, per la restante parte, in parti uguali, all'Associazione nazionale privi della vista e ipovedenti Onlus, per le esigenze del Centro autonomie e mobilità e dell'annessa Scuola cani guida per ciechi ed al Polo tattile multimediale della Stamperia regionale Braille Onlus di Catania. La ripartizione è operata dal Ministero dell'interno con proprio provvedimento ed è erogato direttamente agli enti di formazione destinatari di cui al periodo precedente. I medesimi enti sono tenuti agli adempimenti di rendicontazione già previsti dall'articolo 2 della medesima legge n. 379 del 1993"».

### 28.0.3

CONTE, DALLA TOR, VICECONTE

#### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 28-bis.**

*(Contributo alle scuole materne paritarie)*

1. A decorrere dall'anno 2018, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 619, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è incrementata di euro 50 milioni, al fine di assegnare alle scuole materne paritarie un contributo aggiuntivo. Il contributo è ripartito secondo le modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

### 28.0.4

CONTE, DALLA TOR, VICECONTE

#### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 28-bis.**

*(Contributo alle scuole materne paritarie)*

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 619, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è incrementata, per l'anno 2018, di euro 50 mi-

lioni, al fine di assegnare alle scuole materne paritarie un contributo aggiuntivo. Il contributo è ripartito secondo le modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

## **28.0.5**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 28-bis**

*(Individuazione e validazione delle competenze ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n.13)*

1. Le associazioni professionali incluse nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n.4, in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi disciplinati dalle specifiche disposizioni vigenti, sono deputate ai sensi dell'articolo 2 e seguenti del decreto legislativo n. 13 del 2013, all'erogazione dei servizi di individuazione e validazione delle competenze, esclusivamente per i propri soci, in relazione alle attività di rispettiva competenza, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e degli *standard* minimi di servizio ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n.13 e previo inserimento delle relative qualificazioni professionali nel Repertorio nazionale ivi previsto. Ogni associazione potrà erogare i detti servizi per un massimo di tre attività e qualificazioni professionali inserite nel Repertorio nazionale».

**Art. 29****29.1**

DONNO

**Respinto***Apportare le seguenti modificazioni:*a) *al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*«*a-bis*) dall'anno 2018, censimento delle persone senza fissa dimora;»;b) *al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*«*d-bis*) elenchi di cui all'articolo 19, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;».*Conseguentemente:*a) *dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:***«Art. 41-bis.***(Assistenza sanitaria alle persone senza fissa dimora)*

1. All'articolo 19, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Le persone senza fissa dimora prive della residenza anagrafica sono iscritte negli elenchi di cui al precedente periodo nel cui territorio dichiarano di eleggere il domicilio".

2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere espresso in sede di Conferenza peinamente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono indicate le linee guida per programmi di monitoraggio, di prevenzione e di cura delle persone senza fissa dimora di cui all'articolo 19, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come modificato dal comma 1 del presente articolo, con il concorso delle strutture sanitarie, degli uffici comunali e delle associazioni di volontariato e di assistenza sociale».

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018:-80.000.000;

2019:-130.000.000;



2020:-150.000.000.

---

## 29.2

RICCHIUTI, GATTI, GUERRA

### Respinto

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis.* In collaborazione con Inps e Inail e utilizzando gli Indicatori di mortalità della popolazione residente, è impegnata a individuare entro il 10 giugno 2018 le differenze di aspettativa di vita con riferimento alla classificazione delle professioni Istat edizione 2013».

---

## 29.3

SCALIA, TOMASELLI, MUCCHETTI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, PEZZOPANE, VALDINOSI

### Respinto

*Al comma 2, sopprimere la lettera e).*

---

## 29.4

SCALIA

### Respinto

*Al comma 2, lettera e), aggiungere le parole: «solo con riferimento a dati aggregati ed anonimi sentito il parere del Garante Privacy, dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato e dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, ciascuno per quanto di propria competenza».*

---

**29.5**

GIOVANNI MAURO

**Respinto**

*Al comma 6, sostituire le parole: «d'intesa con il Ministero dell'interno», con le seguenti: «, previa intesa presso la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali».*

---

**29.6**

GIOVANNI MAURO

**Respinto**

*Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti: «A tal fine l'ISTAT può stipulare apposite convenzioni con ANCI ed UPI necessarie all'aggiornamento professionale del personale degli Uffici di statistica comunali e provinciali».*

---

**29.7**

SPOSETTI

**Respinto**

*Al comma 8, dopo le parole: «medesimi piani», inserire le seguenti: «, anche tramite convenzioni stipulate con gli albi professionali nazionali le cui leggi ordinamentali prevedano lo svolgimento di rilevazioni statistiche».*

---

**29.8**

DI BIAGIO, VICECONTE

**Respinto**

*Al comma 8, dopo le parole: «medesimi piani», inserire le seguenti: «, anche tramite convenzioni stipulate con gli albi professionali nazionali le cui leggi ordinamentali prevedano lo svolgimento di rilevazioni statistiche».*

---

**29.9**

LUIGI MARINO

**Respinto**

*Al comma 8, alla fine, aggiungere seguenti parole:* «, anche tramite convenzioni stipulate con gli albi professionali nazionali le cui leggi ordinamentali prevedano lo svolgimento di rilevazioni statistiche».

---

**29.10**

GAMBARO

**Respinto**

*Al comma 8, aggiungere, infine, le seguenti parole:* «anche tramite convenzioni stipulate con gli albi professionali nazionali le cui leggi ordinamentali prevedano lo svolgimento di rilevazioni statistiche».

---

**29.11**

SCOMA

**Respinto**

*Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «anche tramite convenzioni stipulate con gli albi professionali nazionali le cui leggi ordinamentali prevedano lo svolgimento di rilevazioni statistiche».

---

**29.12**

CATALFO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

**Respinto**

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. L'ISTAT provvede a garantire, la piena accessibilità ai dati relativi ai risultati dei censimenti di cui al comma 1 anche tramite il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150».

*Conseguentemente, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018:-1.000.000;

2019:-1.000.000;

2020:-1.000.000.

### **29.13**

CIOFFI, MORONESE, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

#### **Respinto**

*Dopo il comma 10, aggiungere, infine, i seguenti:*

«10-bis. Per la migliore definizione dei programmi di intervento di interesse nazionale relativi al patrimonio immobiliare pubblico, nonché alla acquisizione, raccolta, elaborazione, diffusione e valutazione dei dati sulla condizione abitativa, i Comuni; entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono al censimento ovvero, ove già effettuato, all'aggiornamento degli immobili di proprietà pubblica presenti nel rispettivo territorio e alla loro catalogazione, con riferimento in particolare alla presenza di unità immobiliari e fabbricati inutilizzati e al loro stato di manutenzione, nonché allo stato di manutenzione degli immobili utilizzati.

10-ter. Nel censimento sono ricompresi gli immobili adibiti ad edilizia economico popolare di proprietà dei comuni e degli istituti autonomi per le case popolari e gli immobili di proprietà delle regioni, delle province e degli enti di assistenza e beneficenza, anche disciolti, nonché di proprietà statale o di altri enti pubblici».

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018:-2.000.000;

2019:-2.000.000;

2020:-2.000.000.

**29.0.1**

CANDIANI, COMAROLI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 29-bis.**

*(Elevazione della soglia di accesso alle prestazioni temporanee agricole)*

1. L'indennità ordinaria di disoccupazione, l'indennità di malattia e l'indennità economica di maternità sono riconosciute agli operai agricoli a tempo determinato che, ferma restando la sussistenza di tutti gli altri requisiti previsti dall'articolo 32, comma 1, della legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni ed integrazioni, abbiano conseguito nell'anno per il quale sono richieste le indennità un accredito complessivo di almeno 78 contributi giornalieri».

**29.0.2**

GASPARRI, MANDELLI, RIZZOTTI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art 29-bis.**

*(Elevazione della soglia di accesso alle prestazioni temporanee agricole)*

1. L'indennità ordinaria di disoccupazione, l'indennità di malattia e l'indennità economica di maternità sono riconosciute agli operai agricoli a tempo determinato che, ferma restando la sussistenza di tutti gli altri requisiti previsti dall'articolo 32, comma 1, della legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni ed integrazioni, abbiano conseguito nell'anno per il quale sono richieste le indennità un accredito complessivo di almeno 78 contributi giornalieri.».

**29.0.3**

GASPARRI, RIZZOTTI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 29-bis.**

*(Valorizzazione delle prestazioni dei patronati)*

1. Il comma 14 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 è abrogato».

---

**29.0.4**

ALBANO, FASIOLO

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 29-bis.**

*(Valorizzazione delle prestazioni dei patronati)*

1. Il comma 14 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 è abrogato».

---

**29.0.5**

DE PETRIS, GUERRA, PETRAGLIA, RICCHIUTI, CERVellini, FORNARO, DE CRISTOFARO, PEGORER

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 29-bis.**

*(Rifinanziamento fondo inquilini morosi incolpevoli)*

1. Il Fondo inquilini morosi incolpevole di cui all'articolo 6, comma 5 della legge 28 ottobre 2014, n. 124, è incrementato di 150 milioni di euro nel 2018 e di 200 milioni di euro negli anni 2019 e 2020.

2. Al maggior onere derivante dal presente articolo si provvede quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, mediante utilizzo delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 92 della presente legge, e quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2018 e quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 con le risorse del Fondo per la famiglia di cui all'articolo 30, comma 1, della presente legge».

### 29.0.6

CASTALDI, CIOFFI, GIROTTO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

#### Respinto

*Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:*

**«Art. 29-bis.**

*(Fondo inquilini morosi incolpevoli)*

1. La dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n.124, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.».

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018:-10.000.000;

2019:-20.000.000;

2020:-20.000.000.

### 29.0.7

COMAROLI

#### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 29-bis.**

*(Misure per migliorare efficacia dei Centro antiviolenza e case rifugio)*

1. La lettera *d*), del comma 2 dell'articolo 5-*bis*, del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito in legge n.119/2013 è sostituita dalla seguente:

"*d-bis*) della eventuale necessità di riequilibrare la presenza dei centri anti violenza e delle case rifugio in ogni Regione, in coerenza con le rispettive programmazioni e con le esigenze dei diversi contesti territoriali".».

---

### 29.0.8

COMAROLI

#### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 29-*bis*.**

*(Misure per migliorare l'efficacia dei Centro anti violenza e case rifugio)*

1. La lettera *d*), del comma 2 dell'articolo 5-*bis*, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito in legge 119/2013 è soppressa».

---

### 29.0.9

FILIPPI, VATTUONE, BORIOLI, CANTINI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, ORRU', RANUCCI

#### Respinto

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 29-*bis*.**

1. Ai fini del mantenimento dell'occupazione italiana nel settore marittimo, ai lavoratori marittimi italiani, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera *e*), del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, è riconosciuto un contributo corrispondente all'ammontare delle spese documentate e documentabili sostenute, a partire dall'anno 2016, per la partecipazione ai corsi e per le attività di formazione necessarie per l'ottenimento e/o il rinnovo dei certificati di cui agli articoli 5 e 6 del citato decreto. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, Ministro delle infrastrutture e trasporti, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede a definire modalità e termini per l'emanazione del contributo di cui al comma 1».



*Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018:-8.500.000:

2019:-8.500.000;

2020:-8.500.000.

### **29.0.10**

CANTINI, BERTUZZI, ALBANO, FASIOLO, PIGNEDOLI, SAGGESE, RUTA, PADUA

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 29-bis.**

*(Inserimento lavorativo in agricoltura)*

1. Per il triennio 2016-2018, al fine di garantire il miglioramento delle condizioni di vita e l'inserimento nella vita sociale e lavorativa dei soggetti con disabilità psichica, con particolare riferimento ai soggetti con disturbi dello spettro autistico, alle imprese agricole di cui all'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, è riconosciuto, nel limite di spesa di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, un credito di imposta misura massima del 100 per cento dei costi, connessi all'occupazione dei predetti lavoratori, di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e comunque non superiore a 7.200 euro annui nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 e nei due successivi.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 6 va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del comma 1 e del presente comma anche con riguardo alla fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del previsto limite di spesa e al relativo monitoraggio».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018:-7.000.000:

2019:-7.000.000;

2020:-7.000.000.

---

### **29.0.11**

PEZZOPANE, GIANLUCA ROSSI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 29-bis.**

*(Personale Agenzie fiscali)*

1. All'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. In caso di adozione di delibera di affidamento da parte delle amministrazioni locali di cui al comma 2, ove sussistevano, alla data di cui al comma 1, rapporti contrattuali per l'espletamento di attività in regime di concessione con società nate per scorporo di ramo d'azienda ai sensi del comma 3 del decreto-legge 30 settembre-2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, tenuto conto della specificità delle funzioni proprie della riscossione fiscale e delle competenze tecniche necessarie al loro svolgimento, per assicurarle senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di affidamento, il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data di cui al comma 1, senza soluzione di continuità, è trasferito all'ente pubblico economico, denominato Agenzia delle entrate Riscossione' di cui all'articolo 1, comma 3. A tale personale si applica l'articolo 2112 del codice civile"».

---

**29.0.12**

SANTINI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 29-bis.**

1. Il requisito di cui all'articolo 20, comma 1, lettera *b*) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 si considera posseduto anche dal personale reclutato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

**29.0.13**D'ADDA, BORIOLI, FABBRI, PARENTE, ANGIONI, FAVERO, SPILABOTTE,  
STEFANO ESPOSITO, FASIOLO**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 29-bis.**

*(Prosecuzione dell'estensione sperimentale delle prestazioni del Fondo nazionale per le vittime dell'amianto)*

1. L'estensione sperimentale delle prestazioni del Fondo per le vittime dell'amianto, istituito presso l'INAIL, di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è confermata per gli anni 2018, 2019, 2020, a valere sulle risorse disponibili sul medesimo Fondo, e sino a loro eventuale esaurimento, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo le modalità attuative definite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

**29.0.14**

LEPRI, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, SPILABOTTE

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 29-bis.**

*(Incremento del Fondo per le non autosufficienze)*

1. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2018».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018:-50.000.000:

2019:-;

2020:-.

**29.0.15**

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, ORELLANA, ZIN

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 29-bis.**

*(Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro)*

1. All'articolo 18, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi"».

**29.0.16**

DONNO, PUGLIA

**Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 29-bis.**

*(Censimento ulivi monumentali)*

1. Entro il termine perentorio di 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni della regione Puglia procedono al censimento degli ulivi classificati come monumentali dalla legislazione regionale in materia.

2. Nel caso di mancato rispetto del termine e dell'adempimento di cui al comma 1, il comune non può accedere ai contributi di cui all'articolo 71,

commi da 1 a 9 della presente legge. Qualora il comune sia già beneficiario dei contributi di cui al precedente periodo, si applica quanto previsto dal comma 7 del medesimo articolo 71».

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018:-1.000.000:

2019:-1.000.000;

2020:-1.000.000.

## **29.0.17**

CIOFFI, MORONESE, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

### **Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere, il seguente:*

#### **«Art. 29-bis.**

*(Banca dati nazionale del patrimonio pubblico immobiliare)*

1. Per favorire la riduzione degli oneri amministrativi a carico dei cittadini ed assicurare l'efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell'azione amministrativa per la locazione e/o l'alienazione del patrimonio immobiliare pubblico, anche al fine del corretto agire della pubblica amministrazione e di prevenire fenomeni di corruzione, è istituita la "Banca dati nazionale del patrimonio immobiliare pubblico". La Banca dati di cui al presente comma è consultabile in un'apposita sezione del sito *internet* ufficiale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nella Banca dati sono evidenziate separate sezioni, recanti l'indicazione: degli immobili locati, di quelli da locare, di quelli per i quali è stata presentata domanda di riscatto nonché di quelli per i quali è stata avviata la procedura di alienazione.

2. Entra tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari regionali, stabilisce, con proprio regolamento, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le modalità di redazione della Banca dati, nonché le modalità di formazione degli elenchi e dei criteri in base ai quali gli immobili adibiti ad edilizia economico popolare di proprietà dei comuni e degli istituti autonomi per le case popolari e di proprietà delle regioni, delle province e degli enti di assistenza e beneficenza, anche disciolti, nonché di proprietà statale o di altri enti pubblici, anche partecipati, devono essere iscritti nella medesima Banca dati. Il medesimo regolamento disciplina

le modalità tecniche per l'accessibilità della Banca dati attraverso i portali o i siti *internet*, ove esistenti, degli enti e dei soggetti che detengono immobili destinati alla locazione o alla alienazione.

3. Ai fini della fissazione dei criteri di cui al comma 2, si tiene conto delle diverse competenze in materia attribuite allo Stato e alle regioni».

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018:-2.000.000:

2019:-2.000.000;

2020:-2.000.000.

## **29.0.18**

CIOFFI, MORONESE, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA, CATALFO

### **Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere, il seguente:*

#### **«Art. 29-bis.**

*(Anagrafe degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale pubblica)*

1. Al fine di favorire l'accesso al mercato delle locazioni dei soggetti meno abbienti e di permettere il monitoraggio dei requisiti soggettivi di assegnazione e di permanenza degli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, è istituita, nell'ambito dell'Osservatorio nazionale della condizione abitativa, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'Anagrafe degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale pubblica.

2. L'Anagrafe di cui al comma 1 è articolata a livello regionale mediante l'istituzione di anagrafi presso gli assessorati regionali competenti e assicura la disponibilità dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, garantendo l'accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalità istituzionali. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti:

a) i contenuti dell'Anagrafe, che dovrà permettere la circolarità delle informazioni anagrafiche, tributarie e catastali tra gli enti locali, le Regioni, le istituzioni centrali e gli enti gestori coinvolti sul territorio, anche al fine di procedere all'elaborazione di fine e guida per l'adozione di criteri, applicabili a livello nazionale, per la definizione dei limiti di reddito per l'accesso alle abitazioni;

b) le modalità con cui si procederà al confronto con i dati acquisiti dall'Anagrafe tributaria, l'agenzia delle entrate e le Conservatorie dei Registri immobiliari, utilizzando, a tal fine, criteri trasparenti e stabili nel tempo, dei quali deve essere garantita un'adeguata pubblicizzazioni;

c) le modalità con cui i risultati vengono calcolati e pubblicati con cadenza annuale;

d) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare, i criteri per l'interoperabilità dell'Anagrafe con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, nonché le modalità di integrazione e cooperazione della medesima con banche dati già istituite a livello regionale per le medesime finalità, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività.

3. Ai fini della fissazione dei contenuti di cui al comma 2, si tiene conto delle diverse competenze in materia attribuite allo Stato e alle regioni, con particolare riferimento alla uniformità dei criteri di formazione e al coordinamento della gestione dei dati».

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018:-2.000.000:

2019:-2.000.000;

2020:-2.000.000.

---

**29.0.19**

ORRU'

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 29-bis.**

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n.67, dopo la lettera *d*) sono aggiunte le seguenti:

*"d-bis*) i lavoratori del settore della pesca professionale, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4;

*d-ter*) lavoratori addetti all'attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

*d-quater*) gli educatori assistenti socio sanitari;

*d-quinquies*) i lavoratori-marittimi;

*d-sexies*) i fisioterapisti riconosciuti tra le professioni sanitarie».

**29.0.20 (testo 4)**

CANTINI, MATTESINI, CHITI, FILIPPI, GRANAIOLA, BENCINI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:*

**«Art. 24-bis.**

*(Disposizioni in materia previdenziale per il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 3 della legge 20 maggio 1985, n. 207)*

1. Presso il Ministero della Salute è istituito in fondo, con dotazione pari o a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, per l'attuazione delle disposizioni di cui al Comma 2.

2. Per il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 3 della legge 20 maggio 1985, n. 207, è prevista la facoltà di riscattare annualità di lavoro prestato in regime di convenzione, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 3. Tale facoltà di riscatto è posta a carico dell'interessato e può essere fatta valere fino a un massimo di cinque annualità, anteriori alla



data di costituzione del rapporto di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 maggio 1985, n. 207. La disciplina secondo la quale si esercita la facoltà di riscatto è quella prevista dal decreto interministeriale 2 ottobre 2001 (Facoltà di riscatto di attività prestata con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa) e successive modificazioni».

*Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «248 milioni di euro per 2018, di 328 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 e di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023».*

## **29.0.21**

BARANI

### **Ritirato**

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:*

#### **«Art. 29-bis.**

*(Disposizioni per lo sviluppo della previdenza complementare)*

1. Al fine di sostenere lo sviluppo dei Fondi previdenziali, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce gli strumenti propri di garanzia in favore dei Fondi pensione e degli enti previdenziali, che investono parte delle proprie risorse, per il finanziamento degli investimenti di cui al successivo comma.

2. Ai Fondi pensione e alle Casse professionali che, nell'ambito di apposite iniziative avviate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, investano parte delle loro risorse per il finanziamento di interventi finalizzati allo sviluppo, quali: la realizzazione di infrastrutture, la capitalizzazione o ripatrimonializzazione di micro, piccole e medie imprese, è garantito oltre alla restituzione a scadenza dell'intero capitale, anche il 75 per cento del rendimento pattuito, ove lo stesso non fosse perseguibile per intero.

3. Per le finalità di cui al comma precedente, il Fondo di Garanzia per le Opere Pubbliche, (FGOP) istituito con regolamento dalla Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 2, comma 264 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, intervengono in favore dei progetti finanziati con le risorse del risparmio della previdenza

complementare e delle Casse Professionali, nonché per le operazioni di capitalizzazione delle piccole e medie imprese, finanziate con le risorse derivanti dai medesimi enti previdenziali. Le garanzie in oggetto, non afferiscono all'entità della prestazione pensionistica, ma al singolo specifico investimento, che rientra nella fattispecie della presente disposizione.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione dei precedenti commi 2 e 3, nonché le ulteriori iniziative dirette a favorire gli investimenti previsti dal presente articolo. A tal fine, i medesimi Ministeri si avvarranno anche delle analisi, degli studi, degli approfondimenti e delle valutazioni del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato: "Previdenza Italia" istituito in data 21 febbraio 2011. Al predetto Comitato, è attribuito altresì il compito di supportare i soggetti interessati, ove da questi richiesto, con analisi e valutazioni degli investimenti in infrastrutture, opere pubbliche e potenziamento o capitalizzazione delle piccole e medie imprese meritevoli di sostegno, nonché con l'attivazione ed il coordinamento di iniziative di promozione e informazione, anche allo scopo di favorire la costituzione di consorzi volontari per gli investimenti dei Fondi pensione che, per organizzazione, dimensioni e patrimonio, non siano in grado di attivare autonomamente in modo efficace gli investimenti medesimi.

5. Al Comitato di cui al precedente comma è altresì attribuito il compito di realizzare e promuovere direttamente o incaricando altri soggetti, iniziative di informazione e formazione finanziaria, previdenziale, assistenziale e di *welfare*, destinate ai medesimi soggetti, nonché alla generalità della collettività, anche in età scolare, ovvero a qualsiasi altra iniziativa finalizzata a favorire la crescita del numero dei soggetti che aderiscano alle forme di previdenza, assistenza e *welfare* complementare in genere.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per i successivi anni 2019 e 2020, in favore del Comitato di cui al precedente comma, è assegnato un contributo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2018 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, da destinare per il funzionamento del Comitato medesimo».

*Conseguentemente, all'articolo 92, sono apportate le seguenti modificazioni: «la parola: "250" è sostituita dalla seguente: "247" e la parola: "330" è sostituita dalla seguente: "326"».*

**29.0.22**

D'ANNA, BARANI, MILO, AMORUSO, COMPAGNONE, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, SCAVONE, PAGNONCELLI, VERDINI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 29-bis.**

1. Il comma 39 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, è sostituito dal seguente: "39. Le società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e le società di capitali, operanti in regime di accreditamento col Servizio sanitario nazionale, versano, a valere in conto entrate del fondo di previdenza a favore degli specialisti esterni dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (ENPAM) un contributo pari al 2,45 per cento sul corrisposto ai medici e agli odontoiatri non dipendenti per le prestazioni specialistiche rese nei confronti del Servizio sanitario nazionale e delle sue strutture operative, senza diritto di rivalsa sul Servizio sanitario nazionale. Le medesime società indicano i nominativi dei medici e degli odontoiatri, attribuendo loro la percentuale contributiva di spettanza individuale. Tale contributo previdenziale è soggetto alla normativa in vigore sulla contribuzione previdenziale"».

**29.0.23 (testo 2)**

SANTINI, LAI, PUPPATO, PAGLIARI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 29-bis.**

*(Status giuridico del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione musicale, artistica e coreutica)*

1. A decorrere dall'anno 2018, il rapporto di lavoro e le carriere del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica è regolato, sotto il profilo giuridico garantito dall'articolo 33 della Costituzione e in analogia con i criteri adottati, dal sistema pubblicistico. Con regolamento da adottare entro e non oltre il 30 giugno 2018, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge 23 agosto 1988. n.400, su proposta del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la semplificazione la pubblica amministrazione, sono stabilite le modalità di attuazione degli inquadramenti economici, facendo salvi anche gli aumenti contrattuali in itinere e gli scatti stipendiali maturati e spettanti alla data del passaggio, anche in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n.232».

*Conseguentemente:*

a) *all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui» con le seguenti «di 200 milioni di euro per l'anno 2018 e di 280 milioni di euro annui»;*

b) *alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018:-20.000.000;

2019:-20.000.000;

2020:-20.000.000.

## **29.0.24 (testo 2)**

SPOSETTI, VACCARI, PAGLIARI, BROGLIA, LAI, GUERRA, ANITORI

### **Accolto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 29-bis.**

1. Le società cooperative che ricorrono al prestito sociale sono tenute a impiegare le somme raccolte in operazioni strettamente funzionali al perseguimento dell'oggetto o scopo sociale.

2. L'articolo 2467 del codice civile non trova applicazione per le somme versate dai soci alle cooperative, a titolo di prestito sociale.

3. Con delibera da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, il CICR definisce i limiti di raccolta del prestito sociale nelle società cooperative e le relative forme di garanzia, attenendosi ai seguenti criteri:

a) prevedere che l'ammontare complessivo del prestito sociale non possa eccedere, a regime, il limite del triplo del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato, disciplinando un regime transitorio che preveda il graduale adeguamento delle cooperative a tale limite, nel termine di tre anni, con facoltà di estendere tale termine in casi eccezionali motivati in ragione dell'interesse dei soci prestatori;

*b)* prevedere che durante il periodo transitorio, il rispetto del limite di cui alla lettera *a)* costituisce condizione per la raccolta di prestito ulteriore rispetto all'ammontare risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data di entrata in vigore della presente legge;

*c)* prevedere che ove l'indebitamento nei confronti dei soci ecceda i 300.000 euro e risulti superiore all'ammontare del patrimonio netto della società, il complesso dei prestiti sociali è coperto fino al 30 per cento, da garanzie reali o personali rilasciate da soggetti vigilati o con la costituzione di un patrimonio separato con deliberazione iscritta ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile, oppure mediante adesione della cooperativa a uno schema di garanzia dei prestiti sociali che garantisca il rimborso di almeno il 30 per cento del prestito, disciplinando un regime transitorio che preveda il graduale adeguamento delle cooperative alle nuove prescrizioni nei due esercizi successivi alla data di adozione della delibera;

*d)* definire i maggiori obblighi di informazione e di pubblicità a cui sono tenute le società cooperative che ricorrono al prestito sociale in misura eccedente i limiti indicati al comma 3, lettera *c)*, al fine di assicurare la tutela dei soci, dei creditori e dei terzi;

*e)* definire modelli organizzativi e procedure per la gestione del rischio da adottarsi da parte delle società cooperative nei casi in cui il ricorso all'indebitamento verso i soci a titolo di prestito sociale assuma significativo rilievo in valore assoluto o comunque ecceda il limite del doppio del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, entro 60 giorni dalla adozione della delibera di cui al comma 3, sono definite forme e modalità del controllo e del monitoraggio in ordine all'adeguamento e al rispetto delle prescrizioni in materia di prestito sociale da parte delle società cooperative di cui al comma 3, lettera *c)*.

5. All'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 2 agosto 2002 n. 220, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

"*c)* accertare l'osservanza delle disposizioni in tema di prestito sociale".

6. Il Comitato di cui all'articolo 4, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.78, è integrato da un rappresentante della Banca d'Italia con riferimento ai temi concernenti il prestito sociale nelle cooperative».

**29.0.25**

FUCKSIA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 29-bis.**

*(Rivalutazione annuale rendite INAIL)*

1. Con effetto dall'anno 2018, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, la retribuzione di riferimento per la liquidazione e la riliquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, come definito con l'articolo 116 del T.U. infortuni n. 1124 del 1965, è rivalutata annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con Ministero dell'economia e delle finanze, su determina del Presidente dell'INAIL.

2. Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dal comma precedente si provvede nell'ambito del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189, e successive modificazioni».

**29.0.26**

BARANI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:*

**«Art. 29-bis.**

*(Disposizioni in materia di personale di aziende concessionarie di servizio riscossione)*

1. Tenuto conto della specificità delle funzioni proprie della riscossione fiscale e delle competenze tecniche necessarie al loro svolgimento, per assicurarle senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, assorbimento del personale delle società iscritte all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446 nate per scorporo di ramo di azienda di cui all'articolo 3, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla

legge 2 dicembre 2005 n. 248, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, fino a scadenza e senza soluzioni di continuità, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, laddove le concessionarie locali perdano gli affidamenti per la riscossione nei Comuni è trasferito all'ente pubblico economico "Agenzia delle entrate-Riscossione", ferma restando la ricognizione delle competenze possedute, ai fini di una collocazione organizzativa coerente e funzionale alle esigenze dello stesso ente. A tale personale si applica l'articolo 2112 del codice civile"».

*Conseguentemente all'articolo 92 sostituire le parole: «250» e «330», con le seguenti: «230» e «310».*

---

### **29.0.27**

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 29-bis.**

*(Fondo sostegno affitto)*

1. Il Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 in materia di locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, è finanziato con 150 milioni di euro per il 2018 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

2. Al maggior onere derivante dal presente articolo si provvede quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, mediante utilizzo delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92 della presente legge, e quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2018 e quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 con le risorse del Fondo per la famiglia di cui all'articolo 30, comma 1, della presente legge».

---

**29.0.28**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO,  
PETRAGLIA, MINEO, URAS

**Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 29-bis.**

*(Stabilizzazione del personale dell'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche)*

1. Al fine di superare il precariato e valorizzare la professionalità acquisita dal personale a tempo determinato impiegato presso l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche si provvede alla stabilizzazione dei lavoratori che abbiano prestato la loro opera presso l'istituto fino al 31 dicembre 2017 per almeno tre anni.

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono stanziati 11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92 della presente legge».

**29.0.29**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 29-bis.**

1. Al fine di tutelare le condizioni e garantire le professionalità del personale del settore ricerca dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni su Lavoro e le malattie professionali - INAIL l'articolo 19, comma 4 del decreto legislativo n. 218 del 2016 si applica a tutto il personale della ricerca destinatario delle norme contrattuali e normative. Tale intervento è previsto nell'atto di indirizzo del Dipartimento della funzione pubblica indirizzato all'ARAN del 6 luglio 2017. È stabilita altresì la conversione dei contratti in essere a tempo determinato del personale di cui al comma 1 in contratto a tempo indeterminato».



*Conseguentemente, all'articolo 92 sostituire le parole: «250 milioni», con le seguenti «249 milioni», e sostituire le parole: «330 milioni», con le seguenti: «329 milioni».*

---

**29.0.30**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 29-bis.**

*(Semplificazione codici Ateco)*

1. Il Ministero dello Sviluppo economico, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, effettua una revisione dei codici Ateco prevedendo una Classificazione delle attività economiche suddivisa per macro aree produttive.

2. Il Ministero della Funzione pubblica in attesa della revisione dei codici Ateco provvede ad informare tutte le stazioni appaltanti affinché il riferimento all'attività professionale richiesta nel bando pubblico non sia identificata unicamente dal codice Ateco».

---

**29.0.31**

GASPARRI, MANDELLI, RIZZOTTI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 29-bis.**

*(Modifiche dell'articolo 603-bis del codice penale)*

1. All'articolo 603-bis del codice penale, così come sostituito dall'articolo 1 della legge 29 ottobre 2016, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

al primo comma, numero 2, la parola: "anche" è soppressa;

al terzo comma, all'alinea le parole: "una o più", sono sostituite dalle seguenti: "almeno due";

al terzo comma, il numero 2 è soppresso;

al terzo comma, numero 3, dopo le parole: "la sussistenza di", sono inserite le seguenti: "gravi e reiterate";

al quarto comma, numero 1, la parola: "tre" ,è sostituita dalla seguente: "cinque"».

### **29.0.32**

SPOSETTI

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 29-bis.**

1. Continua ad applicarsi alle agenzie fiscali l'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'acquisizione di specifiche professionalità non rinvenibili nell'ambito della carriera dei funzionari di ciascuna agenzia. La predetta carriera ha carattere unitario e si articola nelle qualifiche di funzionario direttivo e funzionario dirigente. Le attribuzioni e le dotazioni organiche di tali qualifiche sono definite nei regolamenti di amministrazione di cui all'articolo 71, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in base ai seguenti criteri:

a) previsione di posti di organico per la qualifica di funzionario dirigente con riguardo esclusivo alle attribuzioni di maggiore rilevanza e complessità, determinandone comunque il numero in misura significativamente ridotta rispetto all'attuale dotazione organica dei dirigenti;

b) individuazione, nell'ambito della qualifica di funzionario direttivo, di posizioni organizzative correlate a ruoli professionali o manageriali di particolare rilievo, demandando ai titolari di tali posizioni l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'agenzia verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, con l'assunzione delle relative responsabilità.

2. Nei medesimi regolamenti sono altresì disciplinate, secondo criteri di valorizzazione del merito e delle capacità, le procedure selettive per l'accesso dei funzionari direttivi alla qualifica di funzionario dirigente e per il conferimento delle predette posizioni organizzative mediante incarichi temporalmente definiti, utilizzando, per la remunerazione degli incarichi stessi, le economie derivanti dalla riduzione delle attuali posizioni dirigenziali, nonché le risorse di cui all'articolo 23-*quinquies*, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. In sede di prima attuazione nella qualifica di funzionario dirigente e in

quella di funzionario direttiva sono inquadrati, rispettivamente, il personale dirigente e quello della terza area».

### **29.0.33 (testo 2)**

PUGLISI, SANTINI, LAI, PUPPATO

#### **Accolto**

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:*

#### **«Art. 29-bis.**

*(Benefici pensionistici per l'esposizione all'amianto)*

1. All'articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n.208:

- primo periodo, le parole "per l'intero periodo di durata delle operazioni di bonifica", sono sostituite con le seguenti: "durante le operazioni di bonifica", nonché dopo le parole: "per il periodo corrispondente alla medesima bonifica", sono aggiunte le seguenti: "e per i dieci anni successivi al termine dei lavori di bonifica, a condizione della continuità del rapporto di lavoro in essere al momento delle suddette operazioni di bonifica";

- secondo periodo, dopo le parole "entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge", sono aggiunte le seguenti: "corredata dalla dichiarazione del datore di lavoro che attesti la sola presenza del richiedente nel sito produttivo nel periodo di effettuazione dei lavori di sostituzione del tetto. I benefici sono riconosciuti".

2. Ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, in considerazione della rilevanza del rischio sanitario e ambientale derivante dalla presenza di amianto, confermata anche da evidenze epidemiologiche, il sito Officina Grande Riparazione ETR di Bologna è qualificato come Sito di Interesse Nazionale. Agli interventi urgenti di competenza pubblica di messa in sicurezza dell'area è destinata la somma di 1.000.000 di euro per l'anno 2018 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n.208. All'articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n.208, le parole: "di bonifica e messa in sicurezza", sono sostituite dalle seguenti: "urgenti di messa in sicurezza e bonifica, per garantire la maggior tutela dell'ambiente e della salute pubblica,". Con successivo decreto, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale.».

## **Art. 30**

### **30.1**

GASPARRI, RIZZOTTI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è rifinanziato per un ammontare di 100 milioni di euro annui a partire dal 2018».

---

### **30.2**

DI BIAGIO

#### **Respinto**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è rifinanziato per un ammontare di 100 milioni di euro annui a partire dal 2018».

---

### **30.3**

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

#### **Respinto**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«Il Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è rifinanziato per un ammontare di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2018».

---

**30.4**

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire le parole: «100 milioni», con le seguenti: «500 milioni»;

b) alla fine del periodo inserire: «Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al presente articolo, quantificati in euro 500 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

**30.5**

COMAROLI

**Respinto**

*Al comma 1, sostituire le parole: «100 milioni di euro», con le seguenti: «350 milioni di euro».*

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di», fino a fine con le seguenti: «è incrementato di 80 milioni di euro per l'anno 2019 e di 80 milioni di euro a decorrere dal 2020».*

**30.6**

TAVERNA, GAETTI, CATALFO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, sostituire le parole: «100 milioni», con le seguenti: «300 milioni».*

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «200 milioni di euro per l'anno 2018 e di 130 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».*

---

### **30.7 (testo 2)**

ORELLANA, LANIECE, FAUSTO GUILHERME LONGO, BENCINI, PANIZZA

#### **Ritirato**

*Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «di questi, 20 milioni di euro sono destinati in particolare agli interventi di cui all'articolo 22, comma 2, lettera c) della legge 8 novembre 2000, n. 328.».*

---

### **30.8**

LUCIDI

#### **Respinto**

*Alla Tabella n. 6 Stato di previsione del «Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale», alla missione 1. L'Italia in Europa e nel Mondo, Programma 1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie, apportare le seguenti variazioni:*

2018:

-CP:-30.000.000;

-CS:-30.000.000.

2019:

-CP:-50.000.000;

-CS:-50.000.000.

*Conseguentemente, alla Sezione I, all'articolo 30, al comma 1, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018», con le seguenti: «130 milioni di euro nel 2018, 150 milioni di euro nel 2019 e 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2020».*

---

**30.9**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

**Respinto**

*Al comma 1 sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «80 milioni».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 30, inserire il seguente:*

**«Art. 30-bis.**

1. All'articolo 1, comma 356, della legge 11 dicembre 2011, n. 232 sostituire le parole: "per ciascuno degli anni 2017 e 2018" con le seguenti: "per il 2017, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020".».

*alla tabella A voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018:-;

2019:-40.000.000;

2020:-40.000.000.

**30.10**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

**Respinto**

*Al comma 1, alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole: «Il riparto delle risorse afferenti al Fondo viene determinato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Unificata. Il decreto definisce la quota percentuale da destinare direttamente ai Comuni rappresentati dall'Anci».*

**30.11**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

**Respinto**

*Al comma 1, alla fine del periodo, aggiungere le seguenti parole: «Il riparto delle risorse afferenti al Fondo viene determinato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Unificata».*

---

**30.12**

CERONI

**Respinto**

*Al comma 1, aggiungere, alla fine, del periodo, le seguenti parole: «Il riparto delle risorse afferenti al Fondo viene determinato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Unificata».*

---

**30.13**

BIGNAMI, SACCONI, PAOLO ROMANI, DE PETRIS, ZELLER, MARIO FERRARA, BARANI, CENTINAIO, QUAGLIARIELLO, ALBERTINI, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERGER, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, BOCCHINO, BONFRISCO, BORIOLO, BRUNI, BUBBICO, BUEMI, CALDEROLI, CALEO, CAMPANELLA, CANDIANI, CARRARO, CASALETTO, CASINI, CASSANO, CERONI, COMAROLI, COMPAGNA, CONSIGLIO, CONTE, CONTI, CORSINI, D'ALI', D'AMBROSIO LETTIERI, D'ANNA, DAVICO, DE CRISTOFARO, DE PIETRO, DE POLI, DE SIANO, DALLA ZUANNA, DALLA TOR, DI BIAGIO, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, D'ONGHIA, FALANGA, FASANO, FASIOLO, FATTORINI, FRAVEZZI, FLORIS, FORMIGONI, FUCSIA, GAMBARO, GASPARRI, GATTI, GIOVANARDI, GOTOR, IDEM, IURLARO, LAI, LANIECE, LIUZZI, LO MORO, EVA LONGO, FAUSTO GUILHERME LONGO, MALAN, MANDELLI, MARIN, MARINELLO, LUIGI MARINO, MASTRANGELI, GIOVANNI MAURO, MARIO MAURO, MERLONI, MICHELONI, MIGLIAVACCA, MINEO, MOLINARI, MUNERATO, MUSSINI, NENCINI, OLIVERO, ORELLANA, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PETRAGLIA, PICCINELLI, PICCOLI, PUPPATO, RAZZI, RIZZOTTI, MAURIZIO ROMANI, ROMANO, MARIAROSARIA ROSSI, MAURIZIO ROSSI, RUTA, SCALIA, SCILIPOTI



ISGRO', SCOMA, SERAFINI, SIBILIA, SILVESTRO, SIMEONI, SOLLO, STEFANI, STEFANO, TARQUINIO, TOSATO, TURANO, URAS, VACCARI, VACCIANO, VICARI, ZIN, ZIZZA

### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un "Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare". La dotazione del fondo di cui al primo periodo è alimentata con le risorse di cui al comma 1 in misura non inferiore a 20 milioni di euro all'anno. Le risorse non utilizzate in ciascun anno, rivenienti dal medesimo Fondo di cui al primo periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 1. Al Fondo di cui al primo periodo, è altresì assegnato il maggior gettito a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, di addizionale all'IRPEF, di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e imposta sul valore aggiunto (Iva) derivante dall'attuazione dei commi da 2 a 5 dell'articolo 3, in misura non inferiore a 50 milioni di euro per il 2018. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

1-ter. Il Fondo di cui al comma 1-bis, primo periodo, è istituito con l'obiettivo di garantire al prestatore di cura familiare ovvero alla persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento e che necessita di assistenza globale e continua ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta, ovvero nei soli casi indicati dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessita di analoga assistenza globale e continua, le necessarie misure di sostegno, anche di natura economica, atte a garantirgli una piena conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nonché ogni forma utile di supporto, anche economico, al fine di assicurare il mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da stress fisico-psichico del prestatore di cura familiare. Sono poste a carico del Fondo medesimo le somme necessarie per assicurare al prestatore di cura familiare che non raggiunga il requisito contributivo per l'accesso alla pensione di vecchiaia, la contribuzione figurativa ai fini previdenziali per gli anni di attività svolta come prestatore di cura familiare effettivamente riconosciuti e certificati dal Ministero del Lavoro e

delia previdenza sociale, secondo i limiti contributivi e con le modalità stabilite dal Ministero medesimo. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità di attuazione del periodo precedente».

### 30.14

BIGNAMI, SACCONI, PAOLO ROMANI, DE PETRIS, ZELLER, MARIO FERRARA, BARANI, CENTINAIO, QUAGLIARIELLO, ALBERTINI, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERGER, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, BOCCHINO, BONFRISCO, BORIOLO, BRUNI, BUBBICO, BUEMI, CALDEROLI, CALEO, CAMPANELLA, CANDIANI, CARRARO, CASALETTO, CASINI, CASSANO, CERONI, COMAROLI, COMPAGNA, CONSIGLIO, CONTE, CONTI, CORSINI, D'ALI', D'AMBROSIO LETTIERI, D'ANNA, DAVICO, DE CRISTOFARO, DE PIETRO, DE POLI, DE SIANO, DALLA ZUANNA, DALLA TOR, DI BIAGIO, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, D'ONGHIA, FALANGA, FASANO, FASIOLO, FATTORINI, FRAVEZZI, FLORIS, FORMIGONI, FUCKSIA, GAMBARO, GASPARRI, GATTI, GIOVANARDI, GOTOR, IDEM, IURLARO, LAI, LANIECE, LIUZZI, LO MORO, EVA LONGO, FAUSTO GUILHERME LONGO, MALAN, MANDELLI, MARIN, MARINELLO, LUIGI MARINO, MASTRANGELI, GIOVANNI MAURO, MARIO MAURO, MERLONI, MICHELONI, MIGLIAVACCA, MINEO, MOLINARI, MUNERATO, MUSSINI, NENCINI, OLIVERO, ORELLANA, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PETRAGLIA, PICCINELLI, PICCOLI, PUPPATO, RAZZI, RIZZOTTI, MAURIZIO ROMANI, ROMANO, MARIAROSARIA ROSSI, MAURIZIO ROSSI, RUTA, SCALIA, SCILIPOTI ISGRO', SCOMA, SERAFINI, SIBILIA, SILVESTRO, SIMEONI, SOLLO, STEFANI, STEFANO, TARQUINIO, TOSATO, TURANO, URAS, VACCARI, VACCIANO, VICARI, ZIN, ZIZZA

### Dichiarato inammissibile

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un "Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare". La dotazione del fondo di cui al primo periodo è alimentata con le risorse di cui al comma 1 in misura non inferiore a 20 milioni di euro all'anno. Le risorse non utilizzate in ciascun anno, rivenienti dal medesimo Fondo di cui al primo periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 1. Il Ministro dell'economia e delle

finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-ter. I Fondo di cui al comma 1-bis, primo periodo, è istituito con l'obiettivo di garantire al prestatore di cura familiare ovvero alla persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento e che necessita di assistenza globale e continua ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta, ovvero nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessita di analoga assistenza globale e continua, le necessarie misure di sostegno anche di natura economica, atte a garantirgli una piena conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nonché ogni forma utile di supporto, anche economico, al fine di assicurare il mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da *stress* fisico-psichico del prestatore di cura familiare. Sono poste a carico del Fondo medesimo le somme necessarie per assicurare al prestatore di cura familiare che non raggiunga il requisito contributivo per l'accesso alla pensione di vecchiaia, la contribuzione figurativa ai fini previdenziali per gli anni di attività svolta come prestatore di cura familiare effettivamente riconosciuti e certificati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo i limiti contributivi e con le modalità stabilite dal Ministero medesimo. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità di attuazione del periodo precedente».

### 30.15

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo il comma 1, aggiungere, i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 12, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "euro 2.840,51" sono sostituite dalle seguenti: "euro 4.000,00".

1-ter. All'articolo 9, comma 9, ultimo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sostituire le parole: "concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento", con le seguenti: "concorre interamente alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali".».

### **30.16 (testo 2)**

SERRA, PUGLIA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

#### **Respinto**

*All'articolo 30, dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. In conformità all'obiettivo comune nella misura del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e del progressivo riequilibrio territoriale per attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese, al fine di promuovere il diritto allo studio nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica e garantire alle famiglie un adeguato incremento dei servizi socio educativi per l'infanzia, il Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al comma 131, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), è rifinanziato con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, per la realizzazione di nuovi asili nido pubblici, nonché per la manutenzione e la messa in sicurezza degli asili nido pubblici esistenti.

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: "250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019" con le seguenti: "150 milioni di euro per l'anno 2018 e di 230 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019"*

### **30.17**

CATALFO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

#### **Respinto**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al comma 354, secondo periodo, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 231, sostituire le parole: "quattro giorni per l'anno 2018" con le seguenti: "otto giorni per l'anno 2018"».

*Conseguentemente, al quarto periodo del medesimo comma 354 sostituire le parole: «valutati in 41,2 milioni per l'anno 2018» con le seguenti: «valutati in 82,4 milioni per l'anno 2018».*

*Conseguentemente ancora, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «167,6 milioni di euro per l'anno 2018».*

---

### **30.18**

CATALFO, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, PUGLIA

#### **Respinto**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al comma 355, primo periodo, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sostituire le parole: "un buono di 1000 euro" con le seguenti: "un buono di 2000 euro"».

*Conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole: «250 milioni»; «300 milioni», rispettivamente con le seguenti: «35 milioni»; «400 milioni».*

*Conseguentemente ancora, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «150 milioni di euro per l'anno 2018, 230 milioni per l'anno 2019 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».*

---

### **30.19**

COMAROLI

#### **Respinto**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Per garantire alle famiglie la gratuità dei servizi socio educativi per l'infanzia è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018».

*Conseguentemente, alla sezione II, Tabella 8 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, il programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della*

coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose è ridotto di 500 milioni euro a decorrere dall'anno 2018.

---

### **30.20**

BIANCONI, VICECONTE

#### **Respinto**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di contribuire alle spese per il mantenimento dei figli, il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato al finanziamento di buoni per-racquisto di beni e servizi a favore dei nuclei familiari con un numero di figli minori pari o superiore a quattro in possesso di una situazione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 8.500 euro annui. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti l'ammontare massimo complessivo del beneficio per nucleo familiare e le disposizioni attuative del presente comma».

---

### **30.21**

BIANCONI, VICECONTE

#### **Respinto**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di sostenere la genitorialità, il Fondo di cui al comma 1, nella misura di 60 milioni di euro annui, è finalizzato al finanziamento, a decorrere dal 2019, dei seguenti benefici:

a) 30 milioni per il beneficio di cui al comma 356 della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

b) 30 milioni per il beneficio di cui al comma 357 della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

---

**30.22**

BIANCONI, VICECONTE

**Respinto**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di sostenere la genitorialità, il Fondo di cui al comma 1, è finalizzato al finanziamento, a decorrere dal 2018, del beneficio di cui al comma 130, articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel limite di spesa massimo annuo pari a 50 milioni di euro».

**30.23**

BIANCONI, VICECONTE

**Respinto**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il Fondo di cui al comma 1, è finalizzato al finanziamento di misure destinate a sostenere l'attività di cura non professionale e gratuita prestata nei confronti di persone che necessitano di sostegno intensivo e a lungo termine a causa di malattia, infermità o limitazioni gravi, svolta nel contesto di relazioni affettive e familiari, di riconoscerne il valore sociale ed economico in un'ottica di responsabilizzazione diffusa e di sviluppo di comunità, e di garantirne la conciliazione con le esigenze personali di vita privata, lavorativa e di relazioni per una quota pari al 5 per cento della dotazione di cui al comma 1 per l'anno 2018, 20 per cento per il 2019 e 25 per cento a decorrere dal 2020».

**30.24**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: "non superiore a 2.840,51 euro" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a 3.840,51 euro"».

*Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sopprimere l'articolo 92;*

b) *all'articolo 58, sopprimere il comma 9;*

c) *alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze»,  
apportare le seguenti variazioni:*

2018:-50.000.000;

2019:-70.000.000;

2020:-70.000.000.

d) *alla Tabella A, voce «Ministero del lavoro e delle politiche sociali»,  
apportare le seguenti variazioni:*

2018:-1.000.000;

2019:-4.000.000;

2020:-4.000.000.

---

### **30.25**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: "non superiore a 2.840,51 euro" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a 3.840,51 euro"».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018:-70.000.000;

2019:-100.000.000;

2020:-100.000.000.

---



**30.26 (testo 2)**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito, a decorrere dal 2018, un Fondo per l'Associazione Sogni Onlus con dotazione annua pari a 200 mila di euro».

*Conseguentemente all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «249.milioni 800 mila».*

**30.27**

DI BIAGIO

**Respinto**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Per i nati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 è riconosciuto un premio alla nascita o all'adozione di minore dell'importo di 800 euro. Il premio, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è corrisposto dall'INPS in unica soluzione, su domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

**30.28 (testo 2)**

DE PETRIS, GUERRA, PETRAGLIA, GOTOR, BOCCHINO, RICCHIUTI, CERVELLINI, FORNARO, PEGORER, DE CRISTOFARO

**Respinto**

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. I Comuni a decorrere dall'anno scolastico 2018-2019, al fine di sostenere le famiglie indigenti e porre termine agli umilianti e diseducativi allontanamenti dalle mense scolastiche comunali delle scuole che adottano il pieno tempo di quei giovani studenti morosi nei confronti del servizio, devono garantire la gratuità della mensa per gli studenti appartenenti a famiglie con un basso livello dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.

1-ter. Il Ministro della salute, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le principali associazioni rappresentative della filiera agroalimentare e l'Associazione nazionale dei comuni italiani, elabora ogni due anni le linee guida per la ristorazione collettiva, al fine di definire i requisiti di qualità minimi necessari, il contributo nutrizionale degli alimenti e dei pasti, le indicazioni dietetiche atte a contrastare patologie quali sovrappeso, obesità, diabete, ipertensione, allergie e intolleranze alimentari, nonché i criteri *standard* minimi per il corretto svolgimento del servizio di ristorazione collettiva.

1-quater. Ai fini di cui ai commi 1-bis e 1-ter, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per la gratuità delle mense nelle scuole che adottano il tempo pieno, con una dotazione annua pari al gettito derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 90-bis della presente legge il quale prevede un Contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche gassate e superalcolici.

1-quinquies. Con uno o più decreti il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e del Ministro dell'istruzione, dell'università e ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di accesso e di erogazione dei finanziamenti ai Comuni che avanzano richiesta di utilizzo del Fondo di cui al comma 1-quater».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 90, inserire il seguente:*

**«Art. 90-bis.**

*(Contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche gassate e superalcolici)*

1. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2018 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato, nonché a carico di produttori di superalcolici in ragione di 50 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente».

### **30.0.1**

CATALFO, PUGLIA

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 30-bis.**

*(Disciplina per il riconoscimento del caregiver familiare)*

1. La Repubblica, ai sensi dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, riconosce e tutela l'attività di cura non retribuita e non professionale alla persona che presta la sua opera nei confronti di persone non autosufficienti o che necessitano di ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé, purché svolta nel contesto di relazioni familiari rimuove ogni ostacolo al fine di conciliarla alle esigenze personali di vita sociale e lavorativa della persona.

2. Ai fini di cui al presente articolo si definisce "caregiver familiare" il familiare prestatore di cura in ambito domestico, ovvero la persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell'Unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e che necessita di assistenza globale e continua per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta; ovvero nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disa-

bilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessiti di analogo assistenza globale e continua.

3. L'assistito di cui al comma 2 presta personalmente o attraverso l'amministratore di sostegno il consenso alla scelta del proprio *caregiver* familiare, salvo i casi di interdizione o inabilitazione nei quali il consenso è prestato rispettivamente dal tutore o dal curatore secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6.

4. Il consenso di cui al comma 3, espresso per scrittura privata, è consegnato alla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio che entro quindici giorni la trasmette all'ufficio INPS competente. Con le medesime forme il consenso è modificabile e revocabile in ogni momento.

5. La scelta di cui al comma 4 preclude a tutti gli altri familiari lavoratori, fatta eccezione per i genitori, la facoltà di godere delle disposizioni di cui all'articolo 31 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in relazione allo stesso assistito.

6. Il *caregiver* familiare si rapporta e si integra con ali operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari-professionali che forniscono attività di assistenza e di cura, come riportato dal piano assistenziale individuale (PAI), ove previsto.

7. L'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale certifica la qualità di *caregiver* familiare, alla persona di cui comma 2, a seguito della presentazione, secondo le modalità stabilite dall'Istituto medesimo, dei seguenti atti:

a) certificazione storico-anagrafica comprovante la residenza congiuntamente all'assistito di cui al comma 2;

b) certificato attestante la relazione di parentela, di affinità e di convivenza tra il *caregiver* familiare e l'assistito di cui al comma 2;

c) certificato medico attestante le condizioni dell'assistito di cui al comma 2 rilasciato dalle competenti commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295 e successive modificazioni e integrazioni;

d) copia del piano assistenziale individuale di cui al comma 6 attestante la quantità e la qualità dell'attività svolta a favore dell'assistito da parte del *caregiver* familiare, ovvero copia della dichiarazione di presa in carico dell'assistito da parte dei servizi sociali del comune ove questi risiede;

e) copia della scrittura privata di cui al comma 4.

8. La certificazione della qualità di *caregiver* familiare di cui al comma 7, alinea, decorre dalla data del rilascio e cessa la sua efficacia per ogni effetto di legge al verificarsi delle ipotesi di cui al comma 4, secondo periodo, o al termine del servizio prestato o in caso di impedimento permanente o morte del *caregiver* familiare o per morte dell'assistito.

9. Al fine di uniformare a livello nazionale le provvidenze in favore del *caregiver* familiare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro della Salute, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e in accordo con i comuni e le aziende sanitarie locali, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità per garantire al *caregiver* familiare:

a) un'informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse esistenti a livello nazionale e territoriale che possano essere di sostegno all'assistenza e alla cura;

b) opportunità di informazione al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto, al suo valore sociale e ai rilevanti vantaggi che ne trae la collettività;

c) il supporto psicologico, nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da *stress* fisico-psichico;

d) soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale;

e) interventi di sollievo, di emergenza o programmati, attraverso l'impiego di personale qualificato anche con sostituzioni temporanee da svolgere presso il domicilio dell'assistito, anche in caso di malattia, ricovero, visite e prestazioni specialistiche o impedimento del *caregiver* familiare. Gli interventi di cui al precedente periodo sono definiti in accordo con l'assistito o attraverso l'amministratore di sostegno o, salvo i casi di interdizione o inabilitazione, dal tutore o dal curatore secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004. n. 6;

f) il supporto di assistenza di base attraverso assistenti familiari o personali;

g) il supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del *caregiver* familiare e tale da assicurare un contesto sociale di supporto nella gestione delle persone non autosufficienti;

h) il supporto di gruppi di mutuo soccorso al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze;

i) consulenze e contributi per l'adattamento dell'ambiente domestico dell'assistito;

l) la domiciliarizzazione delle visite e prestazioni specialistiche a cui deve sottoporsi il *caregiver* familiare, da svolgere presso il domicilio del-

l'assistito, nei soli casi dovuti alla mancanza del personale qualificato atto alle sostituzioni temporanee di cui alla lettera c);

m) percorsi preferenziali nelle strutture sanitarie al fine di ridurre i tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie per il *caregiver* familiare e per l'assistito;

n) apposita tessera di riconoscimento come "*caregiver* familiare", al fine di consentire forme di priorità nel disbrigo di pratiche amministrative svolte nell'interesse dell'assistito e del *caregiver* familiare stesso.

10. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un "Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare", con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per l'anno 2018, da rifinanziarsi per le annualità successive con la legge di bilancio.

11. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

12. Il Governo, ogni due anni, procede, sulla base delle relazioni annuali di cui al comma 11, ad una verifica degli effetti derivanti delle disposizioni di cui al presente articolo e all'adeguatezza delle risorse finanziarie destinate alle finalità del medesimo».

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 30.000.000.

### **30.0.2 (testo 4)**

BIGNAMI, SACCONI, PAOLO ROMANI, DE PETRIS, ZELLER, MARIO FERRARA, GUERRA, BARANI, CENTINAIO, QUAGLIARIELLO, ALBERTINI, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERGER, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, BOCCHINO, BONFRISCO, BORIOLI, BRUNI, BUBBICO, BUEMI, CALDEROLI, CALEO, CAMPANELLA, CANDIANI, CARRARO, CASALETTO, CASINI, CASSANO, CERONI, COMAROLI, COMPAGNA, CONSIGLIO, CONTE, CONTI, CORSINI, D'ALI', D'AMBROSIO LETTIERI, D'ANNA, DAVICO, DE CRISTOFARO, DE PIETRO, DE POLI, DE SIANO, DI BIAGIO, DALLA ZUANNA, DALLA TOR, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, D'ONGHIA, FALANGA, FASANO, FASIOLO, FATTORINI, FRAVEZZI, FLORIS, FORMIGONI, FUCKSIA, GAMBARO, GASPARRI, GATTI, GIOVANARDI, GOTOR, IDEM, IURLARO, LAI, LANIECE, LIUZZI, LO MORO, EVA LONGO, FAUSTO GUILHERME LONGO,

MALAN, MANDELLI, MARIN, MARINELLO, LUIGI MARINO, MASTRANGELI, GIOVANNI MAURO, MARIO MAURO, MERLONI, MICHELONI, MIGLIAVACCA, MINEO, MOLINARI, MUNERATO, MUSSINI, NENCINI, OLIVERO, ORELLANA, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PETRAGLIA, PICCINELLI, PICCOLI, PUPPATO, RAZZI, RIZZOTTI, MAURIZIO ROMANI, ROMANO, MARIAROSARIA ROSSI, MAURIZIO ROSSI, RUTA, SCALIA, SCILIPOTI ISGRO', SCOMA, SERAFINI, SIBILIA, SILVESTRO, SIMEONI, SOLLO, STEFANI, STEFANO, TARQUINIO, TOSATO, TURANO, URAS, VACCARI, VACCIANO, VICARI, ZIN, ZIZZA, TOCCI, ZAVOLI, ANGIONI, ENDRIZZI, PADUA, ANITORI, PARENTE, D'ADDA, FAVERO, ICHINO, SPILABOTTE, BOCCARDI, AZZOLLINI, BIANCONI, RICCHIUTI, ZANDA, LANGELLA, GUALDANI, ZANONI, MILO

### Accolto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 30-bis.

*(Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza  
del caregiver familiare)*

1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare, con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Il Fondo è destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del *caregiver* familiare, come definito al comma 2.

2. Si definisce *caregiver* familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18.

3. Al fine dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole:  
«250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere*

dall'anno 2019» con le seguenti: «230 milioni di euro per l'anno 2018 e di 310 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021».

### **30.0.3 (testo 2)**

ANGIONI, PARENTE, D'ADDA, FAVERO, ICHINO, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE, ASTORRE, CUCCA, STEFANO ESPOSITO, ELENA FERRARA, PAGLIARI, VACCARI, PANIZZA

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire seguente:*

#### **«Art. 30-bis.**

*(Istituzione del Fondo per la valorizzazione e il sostegno dell'attività dei caregivers familiari)*

1. Al fine di riconoscere il valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale, svolta nel contesto di relazioni affettive e familiari prestata nei confronti di persone che necessitano di assistenza a lungo termine a causa di malattia, infermità o disabilità gravi, è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati a riconoscere l'attività dei *caregivers* familiari, anche attraverso misure di sostegno economico e di conciliazione delle esigenze di vita personale e lavorativa degli stessi.

2. La dotazione iniziale del Fondo è determinata in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282».

### **30.0.4**

SACCONI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 30-bis.**

*(Fondo per il sostegno del ruolo di cura*



*e assistenza del caregiver familiare)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo da destinare ad interventi a sostegno del ruolo di cura e assistenza del *caregiver* familiare con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno finanziario 2018. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui all'articolo 94 e alla tabella A della presente legge allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

**30.0.5**

BIANCONI, VICECONTE, PANIZZA

**Dichiarato inammissibile limitatamente al comma 2, ultimo periodo**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 30-bis.**

*(Istituzione del Fondo per la valorizzazione e sostegno dell'attività dei caregivers)*

1. Al fine di sostenere l'attività di cura non professionale e gratuita prestata nei confronti di persone che necessitano di sostegno intensivo e a lungo termine a causa di malattia, infermità o limitazioni gravi, svolta nel contesto di relazioni affettive e familiari, di riconoscere il valore sociale ed economico in un'ottica di responsabilizzazione diffusa e di sviluppo di comunità, e di garantirne la conciliazione con le esigenze personali di vita privata, lavorativa e di relazioni sociali, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per la valorizzazione e sostegno dell'attività dei *Caregivers*, di seguito denominato "Fondo". La dotazione del Fondo è determinata in 100 milioni di euro per il 2017, 135 milioni di euro per il 2018, 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 135 milioni di euro per il 2021, 80 milioni di euro per il 2022 e 18 milioni di euro per il 2023.

2. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, e nel limite massimo di 33,3 milioni di euro per il 2017, 45 milioni di euro per il 2018, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 45 milioni di euro per il 2021, 26,6 milioni di euro per il 2022 e 6 milioni di euro per il 2023, è riconosciuta al *caregiver*, come individuato ai sensi del successivo comma 5, la copertura di contributi figurativi, equiparati a quelli da lavoro domestico, a carico dello Stato per il periodo di lavoro di assistenza e cura effettivamente

svolto in costanza di convivenza, a decorrere dal momento del riconoscimento al familiare assistito di una delle condizioni di non autosufficienza come indicate nell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Tali contributi si sommano a quelli eventualmente già versati per attività lavorative, al fine di consentire l'accesso al pensionamento anticipato al maturare dei trenta anni di contributi totali.

3. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, e nel limite massimo di 33,3 milioni di euro per il 2017, 45 milioni di euro per il 2018, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 45 milioni di euro per il 2021, 26,6 milioni di euro per il 2022 e 6 milioni di euro per il 2023, sono riconosciute al *caregiver*, come individuato ai sensi del successivo comma 5, le tutele previste per le malattie professionali ovvero per le tecnopatie riconosciute ai sensi delle tabelle allegate al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.

4. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, e nel limite massimo di 33,3 milioni di euro per il 2017, 45 milioni di euro per il 2018, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 45 milioni di euro per il 2021, 26,6 milioni di euro per il 2022 e 6 milioni di euro per il 2023, è riconosciuta al *caregiver*, come individuato ai sensi del successivo comma 5, la copertura assicurativa a carico dello Stato con rimborso delle spese sostenute per la vacanza assistenziale nei periodi di impossibilità di prestare il lavoro di cura da parte dello stesso *caregiver* familiare, durante i periodi di malattia o infermieri certificati, a tutela del suo diritto alla salute.

5. L'accesso alle misure a carico del Fondo di cui al presente articolo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con le medesime modalità il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per il 2017, 135 milioni di euro per il 2018, 180 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, 135 milioni di euro per il 2021, 80 milioni di euro per il 2022 e 18 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo

1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

### 30.0.6

BIANCONI, VICECONTE

#### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 30-bis.**

*(Istituzione del Fondo per la valorizzazione e sostegno dell'attività dei caregivers)*

1. Al fine di sostenere l'attività di cura non professionale e gratuita prestata nei confronti di persone che necessitano di sostegno intensivo e a lungo termine a causa di malattia, infermità o limitazioni gravi, svolta nel contesto di relazioni affettive e familiari, di riconoscerne il valore sociale ed economico in un'ottica di responsabilizzazione diffusa e di sviluppo di comunità, e di garantirne la conciliazione con le esigenze personali di vita privata, lavorativa e di relazioni sociali, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per la valorizzazione e sostegno dell'attività dei *Caregivers*, di seguito denominato "Fondo". La dotazione del Fondo è determinata in 100 milioni di euro per il 2017, 135 milioni di euro per il 2018, 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 135 milioni di euro per il 2021, 80 milioni di euro per il 2022 e 18 milioni di euro per 2023.

2. Il Fondo è destinato all'effettiva implementazione delle seguenti azioni strategiche, anche ad integrazione e razionalizzazione delle politiche, delle programmazioni e dei servizi già esistenti:

a) fornire un'informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse esistenti nel territorio che possano essere di sostegno all'assistenza e alla cura;

b) presentare opportunità formative al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto, anche mediante l'accesso a elementi essenziali allo svolgimento delle azioni di cura, di assistenza, di inclusione sociale;

c) predisporre un supporto psicologico, al fine di sostenere il *caregiver* nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da stress fisico-psichico;

d) elaborare soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale segnalate dal *caregiver*;

e) approntare interventi di sollievo, di emergenza o programmati, attraverso l'impiego di personale qualificato anche con sostituzioni temporanee da svolgere presso il suo domicilio;

f) assicurare il supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del *caregiver* assicurandogli un contesto sociale di supporto nella gestione delle persone con necessità di sostegno intensivo;

g) garantire il supporto di gruppi di mutuo soccorso al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze;

h) attivare una domiciliarizzazione delle visite e delle prestazioni specialistiche nei casi di difficoltà di spostamento dell'assistito, compatibilmente con la disponibilità del personale medico e l'organizzazione dei servizi sanitari.

3. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, e nel limite massimo di 33,3 milioni di euro per il 2017, 45 milioni di euro per il 2018, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 45 milioni di euro per il 2021, 26,6 milioni di euro per il 2022 e 6 milioni di euro per il 2023, sono riconosciute al *caregiver*, come individuato ai sensi del successivo comma 4, le tutele previste per le malattie professionali ovvero per le tecnopatie riconosciute ai sensi delle tabelle allegate al testo unico delle disposizioni per assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.

4. L'accesso alle misure a carico del Fondo di cui al presente articolo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con le medesime modalità il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per il 2017, 135 milioni di euro per il 2018, 180 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, 135 milioni di euro per il 2021, 80 milioni di euro per il 2022 e 18 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo

1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

### 30.0.7

BIANCONI, VICECONTE

#### **Dichiarato inammissibile limitatamente al comma 3, ultimo periodo**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 30-bis.**

*(Istituzione del Fondo per la valorizzazione e sostegno dell'attività dei caregivers)*

1. Al fine di sostenere l'attività di cura non professionale e gratuita prestata nei confronti di persone che necessitano di sostegno intensivo e a lungo termine a causa di malattia, infermità o limitazioni gravi, svolta nel contesto di relazioni affettive e familiari, di riconoscerne il valore sociale ed economico in un'ottica di responsabilizzazione diffusa e di sviluppo di comunità, e di garantirne la conciliazione con le esigenze personali di vita privata, lavorativa e di relazioni sociali, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per la valorizzazione e sostegno dell'attività dei *Caregivers*, di seguito denominato "Fondo". La dotazione del Fondo è determinata in 100 milioni di euro per il 2017, 135 milioni di euro per il 2018, 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 135 milioni di euro per il 2021, 80 milioni di euro per il 2022 e 18 milioni di euro per il 2023.

2. Il Fondo è destinato all'effettiva implementazione delle seguenti azioni strategiche, anche ad integrazione e razionalizzazione delle politiche, delle programmazioni e dei servizi già esistenti:

a) fornire un'informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse esistenti nel territorio che possano essere di sostegno all'assistenza e alla cura;

b) presentare opportunità formative al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto, anche mediante l'accesso a elementi essenziali allo svolgimento delle azioni di cura, di assistenza, di inclusione sociale;

c) predisporre un supporto psicologico, al fine di sostenere il *caregiver* nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da stress fisico-psichico;

d) elaborare soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale segnalate dal *caregiver*;

e) approntare interventi di sollievo, di emergenza o programmati, attraverso l'impiego di personale qualificato anche con sostituzioni temporanee da svolgere presso il suo domicilio;

f) assicurare il supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del *caregiver* assicurandogli un contesto sociale di supporto nella gestione delle persone con necessità di sostegno intensivo;

g) garantire il supporto di gruppi di mutuo soccorso al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze;

h) attivare una domiciliarizzazione delle visite e delle prestazioni specialistiche nei casi di difficoltà di spostamento dell'assistito, compatibilmente con la disponibilità del personale medico e l'organizzazione dei servizi sanitari.

3. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, e nel limite massimo di 33,3 milioni di euro per il 2017, 45 milioni di euro per 2018, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 45 milioni di euro per il 2021, 26,6 milioni di euro per il 2022 e 6 milioni di euro per il 2023, è riconosciuta al *caregiver*, come individuato ai sensi del successivo comma 4, la copertura di contributi figurativi, equiparati a quelli da lavoro domestico, a carico dello Stato per il periodo di lavoro di assistenza e cura effettivamente svolto in costanza di convivenza, a decorrere dal momento del riconoscimento al familiare assistito di una delle condizioni di non autosufficienza come indicate nell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Tali contributi si sommano a quelli eventualmente già versati per attività lavorative, al fine di consentire l'accesso al pensionamento anticipato al maturare dei trenta anni di contributi totali.

4. L'accesso alle misure a carico del Fondo di cui al presente articolo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con le medesime modalità il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per il 2017, 135 milioni di euro per il 2018, 180 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, 135 milioni di euro per il 2021, 80 milioni di euro per il 2022 e 18 milioni di euro per il 2023,

si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

### 30.0.8

BIANCONI, VICECONTE

#### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 30-bis.

*(Istituzione del Fondo per la valorizzazione e sostegno dell'attività dei caregivers)*

1. Al fine di sostenere l'attività di cura non professionale e gratuita prestata nei confronti di persone che necessitano di sostegno intensivo e a lungo termine a causa di malattia infermità o limitazioni gravi, svolta nel contesto di relazioni affettive e familiari, di riconoscerne il valore sociale ed economico in un'ottica di responsabilizzazione diffusa e di sviluppo di comunità, e di garantirne la conciliazione con le esigenze personali di vita privata, lavorativa e di relazioni sociali, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per la valorizzazione e sostegno dell'attività dei *Caregivers*, di seguito denominato "Fondo". La dotazione del Fondo è determinata in 100 milioni di euro per il 2017, 135 milioni di euro per il 2018, 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 135 milioni di euro per il 2021, 80 milioni di euro per il 2022 e 18 milioni di euro per il 2023.

2. Il Fondo è destinato all'effettiva implementazione delle seguenti azioni strategiche, anche ad integrazione e razionalizzazione delle politiche, delle programmazioni e dei servizi già esistenti:

a) fornire un'informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie nonché sulle diverse opportunità e risorse esistenti nel territorio che possano essere di sostegno all'assistenza e alla cura;

b) presentare opportunità formative al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto, anche mediante l'accesso a elementi essenziali allo svolgimento delle azioni di cura, di assistenza, di inclusione sociale;

c) predisporre un supporto psicologico, al fine di sostenere il *caregiver* nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da stress fisico-psichico;

d) elaborare soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale segnalate dal *caregiver*;

e) approntare interventi di sollievo, di emergenza o programmati, attraverso l'impiego di personale qualificato anche con sostituzioni temporanee da svolgere presso il suo domicilio;

f) assicurare il supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del *caregiver* assicurandogli un contesto sociale di supporto nella gestione delle persone con necessità di sostegno intensivo;

g) garantire il supporto di gruppi di mutuo soccorso al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze;

h) attivare una domiciliarizzazione delle visite e delle prestazioni specialistiche nei casi di difficoltà di spostamento dell'assistito, compatibilmente con la disponibilità del personale medico e l'organizzazione dei servizi sanitari.

3. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, e nel limite massimo di 33,3 milioni di euro per il 2017, 45 milioni di euro per il 2018, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 45 milioni di euro per il 2021, 26,6 milioni di euro per il 2022 e 6 milioni di euro per 2023, è riconosciuta al *caregiver*, come individuato ai sensi del successivo comma 4, la copertura assicurativa a carico dello Stato con rimborso delle spese sostenute per la vacanza assistenziale nei periodi di impossibilità di prestare il lavoro di cura da parte dello stesso *caregiver* familiare, durante i periodi di malattia o infermità certificati, a tutela del suo diritto alla salute.

4. L'accesso alle misure a carico del Fondo di cui al presente articolo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con le medesime modalità il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per il 2017, 135 milioni di euro per il 2018, 180 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, 135 milioni di euro per il 2021, 80 milioni di euro per il 2022 e 18 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».



**30.0.9**

BIANCONI, VICECONTE

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 30-bis.**

*(Istituzione del Fondo per la valorizzazione e sostegno dell'attività dei caregivers)*

1. Al fine di sostenere l'attività di cura non professionale e gratuita prestata nei confronti di persone che necessitano di sostegno intensivo e a lungo termine a causa di malattia, infermità o limitazioni gravi, svolta nel contesto di relazioni affettive e familiari, di riconoscerne il valore sociale ed economico in un'ottica di responsabilizzazione diffusa e di sviluppo di comunità, e di garantirne la conciliazione con le esigenze personali di vita privata, lavorativa e di relazioni sociali, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per la valorizzazione e sostegno dell'attività dei *Caregivers*, di seguito denominato "Fondo". La dotazione del Fondo è determinata in 100 milioni di euro per 2017, 135 milioni di euro per il 2018, 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 135 milioni di euro per 2021, 80 milioni di euro per il 2022 e 18 milioni di euro per il 2023.

2. Il Fondo è destinato all'effettiva implementazione delle seguenti azioni strategiche, anche ad integrazione e razionalizzazione delle politiche, delle programmazioni e dei servizi già esistenti:

a) fornire un'informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse esistenti nel territorio che possano essere di sostegno all'assistenza e alla cura;

b) presentare opportunità formative al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto, anche mediante l'accesso a elementi essenziali allo svolgimento delle azioni di cura, di assistenza, di inclusione sociale;

c) predisporre un supporto psicologico, al fine di sostenere il *caregiver* nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da *stress* fisico-psichico;

d) elaborare soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale segnalate dal *caregiver*;

e) approntare interventi di sollievo, di emergenza o programmati, attraverso l'impiego di personale qualificato anche con sostituzioni temporanee da svolgere presso il suo domicilio;

f) assicurare il supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del *caregiver* assicurandogli un contesto sociale di supporto nella gestione delle persone con necessità di sostegno intensivo;

g) garantire il supporto di gruppi di mutuo soccorso al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze;

h) attivare una domiciliarizzazione delle visite e delle prestazioni specialistiche nei casi di difficoltà di spostamento dell'assistito, compatibilmente con la disponibilità del personale medico e l'organizzazione dei servizi sanitari.

3. L'accesso alle misure a carico del Fondo di cui al presente articolo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con le medesime modalità il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per il 2017, 135 milioni di euro per il 2018, 180 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, 135 milioni di euro per il 2021, 80 milioni di euro per il 2022 e 18 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

### **30.0.10**

GASPARRI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 30-bis.**

1. Dopo il comma 3-*bis* dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 è inserito il seguente:

"3-*ter*. Ai fini del calcolo dell'addizionale di cui al comma 1, non viene computata una somma di euro 3000 per ciascun componente del nucleo familiare. Detta somma è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato"».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: «Ministero dell'Economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 10.000.000;

2019: - 10.000.000;

2020: - 10.000.000.

### **30.0.11**

GASPARRI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 30-bis.**

1. Dopo il comma 3-*bis* dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 è inserito il seguente:

"3-*ter*. Dall'importo dovuto ai sensi dei precedenti commi si detrae una somma di euro 100 per ciascun figlio a carico"».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: «Ministero dell'Economia e delle Finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 10.000.000;

2019: - 10.000.000;

2020: - 10.000.000.

**30.0.12**

GASPARRI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 30-bis.**

Dopo il comma 3-*bis* dell'articolo 1 del decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 è inserito il seguente:

"3-*ter*. 1. L'addizionale di cui al comma 1 non è dovuta dai nuclei familiari con almeno 4 figli a carico"».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «200 milioni di euro», e sostituire le parole: «330 milioni di euro» con le seguenti: «280 milioni di euro».*

**30.0.13**

DI BIAGIO

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 30-bis.**

*(Carta Famiglia)*

1. All'articolo 1, comma 391 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 eliminare le seguenti parole: "previo pagamento degli interi costi di emissione" e le seguenti parole: "sulla base dell'ISEE".

2. dopo il comma 391 inserire il seguente:

"391-*bis*. Per l'avvio sperimentale della Carta Famiglia è stanziata la somma di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 da attribuirsi nel bilancio del Dipartimento per le politiche della famiglia. Il Dipartimento provvederà all'avvio della sperimentazione sulla base delle disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 391"».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo Politiche per la Famiglia di cui all'articolo 30 della presente legge.*

**30.0.14**

CATALFO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 30-bis.**

1. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 391, le parole: "previo pagamento degli interi costi di emissione" e le parole: "sulla base dell'ISEE" sono soppresse.

b) dopo il comma 391, aggiungere il seguente:

"391-bis. Per l'avvio sperimentale della Carta Famiglia è stanziata la somma di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 da attribuirsi nel bilancio del Dipartimento per le politiche della famiglia. Il Dipartimento provvederà all'avvio della sperimentazione sulla base delle disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 391"».

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 80.000.000;

2019: - 150.000.000;

2020: - 150.000.000.

**30.0.15**

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

**Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 30-bis.**

*(Nuove disposizioni per la redazione dei criteri unificati ISEE)*

1. All'articolo 5 comma 2 del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159, al primo periodo, dopo le parole: "non esercenti attività di impresa", inserire le seguenti: "con l'esclusione degli immobili ad uso residenziale adibiti ad abitazione principale, purché non rientranti nei fabbricati di cui alle categorie catastali A9 e A10"».

*Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del «Ministero dell'Economia e delle Finanze», Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33.1)*

2018:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000;

2019:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000;

2020:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000.

*Conseguentemente alla tabella 2, stato di previsione del «Ministero dell'Economia e delle Finanze», Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.2 fondi di riserva e speciali (33.2)*

2018:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000;

2019:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000;

2020:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000.

### **30.0.16**

GASPARRI, RIZZOTTI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 30-bis.**

1. All'articolo 1, comma 391 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 eliminare le seguenti parole: "previo pagamento degli interi costi di emissione" e le seguenti parole: "sulla base dell'ISEE".

2. Dopo il comma 391 inserire il seguente:

"391-bis. Per l'avvio sperimentale della Carta Famiglia è stanziata la somma di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 da attribuirsi nel bilancio del Dipartimento per le politiche della famiglia. Il Dipartimento provvederà all'avvio della sperimentazione sulla base delle disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 391"».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «249,500 milioni di euro», e sostituire le parole: «330 milioni di euro» con le seguenti: «329,500 milioni di euro».*

### **30.0.17**

BIANCONI, VICECONTE

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 30-bis.**

*(Buoni per l'istruzione dei figli in favore di famiglie numerose)*

1. Nel limite di 100 milioni di euro per anno 2018, al fine di contribuire alle spese per la formazione e l'istruzione dei figli a favore dei nuclei familiari con un numero di figli minori pari o superiore a quattro in possesso di una situazione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 8.500 euro annui, è riconosciuto, per l'anno 2018, un beneficio per le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti l'ammontare massimo complessivo del beneficio per nucleo familiare e le disposizioni attuative del presente comma.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del

Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

### **30.0.18**

BIANCONI, VICECONTE

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 30-bis.**

*(Buoni per l'acquisto in favore di famiglie numerose)*

1. Nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2018, al fine di contribuire alle spese per il mantenimento dei figli, sono riconosciuti, per l'anno 2018, buoni per l'acquisto di beni e servizi a favore dei nuclei familiari con un numero di figli minori pari o superiore a quattro in possesso di una situazione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 8.500 euro annui. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti l'ammontare massimo complessivo del beneficio per nucleo familiare e le disposizioni attuative del presente comma.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

### **30.0.19**

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 30-bis.**

*(Lavoratrici madri)*

1. Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro dipendente da tempo pieno in rapporti di lavoro dipendente a tempo parziale, con orario inferiore al cinquanta per cento dell'orario settimanale, alle lavoratrici madri con



figli di età inferiore a 15 anni, viene riconosciuta per il periodo di riduzione dell'orario di lavoro:

a) la contribuzione figurativa con copertura equiparata a quella da lavoro domestico;

b) un importo mensile della prestazione dell'assegno per nucleo familiare, da applicare alle diverse tipologie di nuclei familiari, raddoppiato rispetto a quello normalmente previsto ai sensi del decreto legge 13 marzo 1988, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153;

2. Possono fruire dei benefici di cui al comma 1 le lavoratrici con anzianità di almeno cinque anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro. L'anzianità si considera senza soluzione di continuità in caso di successione dei rapporti di lavoro negli appalti ovvero in caso di assunzione di lavoratrice proveniente da un intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di riorganizzazione ovvero di crisi aziendale.

3. A far data dal 1° luglio 2018, all'articolo 2 del decreto del 13 marzo 1988, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n.153, il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente o lavoro occasionale autonomo svolto ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile è inferiore al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare".

4. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 88-bis"».

*Conseguentemente:*

a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

**«Art. 88-bis.**

*(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento delloro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017"».

b) all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018:-80.000.000;

2019:-150.000.000;

2020:-150.000.000.

### **30.0.20**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 30-bis.**

*(Contributi per l'acquisto di servizi di baby sitting o per far fronte agli oneri dei servizi per l'infanzia - Parificazione dei diritti a favore delle madri lavoratrici autonome o imprenditrici)*

1. Il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n.92, esteso alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici dall'articolo 1, comma 283, della legge 28 dicembre 2015, n.208, è concesso

a queste per un periodo complessivo non superiore a sei mesi, così come previsto per le madri lavoratrici dipendenti».

### **30.0.21 (testo 2)**

BIANCONI, VICECONTE

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Articolo 30-bis**

*(Assegno per figli nati o adottati)*

1. Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2020 è riconosciuto un assegno di importo pari a 960 euro annui erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. L'assegno, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è corrisposto fino al compimento del terzo anno di età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui. L'assegno di cui al presente comma è corrisposto, a domanda, dall'INPS, che provvede alle relative attività, nonché a quelle del comma 3, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, stabilito ai sensi del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, non superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno di cui al primo periodo del presente comma è raddoppiato.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite, entro trenta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 1.

L'INPS provvede al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 1, si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione di spesa di cui al comma 4, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno di cui al comma 1, primo periodo, e i valori dell'ISEE di cui al comma 1, secondo periodo.

Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto, a domanda, nel limite massimo di spesa pari a 100 milioni di euro nel 2018, 300 milioni di euro nel 2019 e 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, 300 milioni di euro per il 2022 e 100 milioni di euro per il 2023.

Anche ai fini della verifica dei limiti di reddito complessivo di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall'articolo 1, comma 12, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si tiene conto delle somme erogate ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.»

*Conseguentemente, a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro nel 2018, 300 milioni di euro nel 2019 e 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, 300 milioni di euro per il 2022 e 100 milioni di euro per il 2023:*

a) *sostituire il comma 1 dell'articolo 92 con il seguente:*

« 1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2018, di 30 milioni di euro annui per l'anno 2019 e di 330 milioni a decorrere dall'anno 2020»

b) *sostituire il primo periodo del comma 1 dell'articolo 95 con il seguente:*

«Il fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è rifinanziato per 940 milioni di euro per l'anno 2018, di 1.940 milioni di euro per l'anno 2019, di 1.900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di 2.200 milioni di euro per l'anno 2022, di 2.400 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033.»

**30.0.22 (testo 2)**

COLLINA, PAGLIARI, DI BIAGIO, SANTINI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 30-bis**

*(Misure in materia di adozioni)*

1. Al fine di sostenere le politiche in materia di adozioni internazionali e di assicurare il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali, il Fondo per le adozioni internazionali di cui all'articolo 1, comma 411 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.»

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018: -10.000.000

2019: -10.000.000

2020: -10.000.000

**30.0.23**

BLUNDO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:*

**«Art. 30-bis.**

*(Fondo per le adozioni internazionali)*

1. Al fine di sostenere le politiche in materia di adozioni internazionali e di assicurare il sostegno alle famiglie che hanno concluso il procedimento di adozione, al Fondo per le adozioni internazionali, di cui al comma 411 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, sono destinati 5 milioni di euro per l'anno 2018».

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla Tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018:-5.000.000.

### **30.0.24**

DI BIAGIO, VICECONTE

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 30-bis.**

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 35 della legge 184 del 1983 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Qualora l'adozione sia stata pronunciata nello Stato estero prima dell'arrivo del minore in Italia, la sentenza straniera è riconosciuta in automatico applicazione della legge 31 maggio 1995, n.218, articolo 41".

3. Se sussistono la certificazione di conformità alla Convenzione di cui alla lettera *i*) e l'autorizzazione prevista dalla lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 39, il provvedimento di adozione è immediatamente trascrivibile nei registri dello stato civile".

2. I commi 3 e 4 della legge 184 del 1983 sono sostituiti dai seguenti:

"3. Il relativo provvedimento è assunto dalla Commissione per le Adozioni Internazionali che provvede anche a quanto disposto dall'articolo 39, comma 1, lettera *e*). Di tale provvedimento è data comunicazione al tribunale per i minorenni che ha emesso il decreto di idoneità all'adozione.

4. L'adozione pronunciata dalla competente autorità di un Paese straniero a istanza di cittadini italiani, che dimostrino al momento della pronuncia di aver soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento della Commissione per le Adozioni Internazionali, purché conforme ai principi della Convenzione. Anche di tale provvedimento è data comunicazione al tribunale per i minorenni competente in applicazione dei criteri di cui all'articolo 29-*bis* comma 2».

**30.0.25 (testo 2)**

CATALFO, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:*

**«Art. 30-bis.**

*(Disposizioni in materia di riduzione dell'aliquota IVA  
sui prodotti della prima infanzia)*

1. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"41-*quinquies*) pannolini, latte in polvere e liquido, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, omogeneizzati e prodotti alimentari, passeggini, culle, lettini, seggioloni, seggiolini per automobili, destinati all'infanzia"».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «150 milioni di euro per l'anno 2018 e di 230 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».*

**30.0.26**

VICARI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«30-bis.**

*(Agevolazioni per l'acquisto di prodotti per l'infanzia)*

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-*ter*. Dal reddito complessivo delle persone fisiche è altresì deducibile un importo annuo massimo di 700 euro per spese documentate tramite fattura o scontrino, sostenute dal contribuente per l'acquisto di prodotti alimentari e non alimentari destinati a lattanti di età inferiore a dodici mesi e a bambini di età compresa fra uno e dodici anni. Tale deduzione opera per i

redditi complessivi pari o inferiori a 40.000 euro. Per le famiglie con più di un figlio, l'importo della deduzione è stabilito in ragione del numero dei figli".

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti l'elenco dei beni il cui costo d'acquisto può essere oggetto della deduzione e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente».

*Conseguentemente alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33.1) apportare le seguenti variazioni:*

2018:

-CP:-500.000.000;

CS:-500.000.000.

2019:

-CP:-500.000.000;

CS:-500.000.000.

2020:

-CP:-500.000.000;

CS:-500.000.000.

*Conseguentemente alla Tt*

*abella 2, stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.2 fondi di riserva e speciali (33.2) apportare le seguenti variazioni:*

2018:

-CP:-500.000.000;

CS:-500.000.000.

2019:

-CP:-500.000.000;

CS:-500.000.000.

2020:

-CP:-500.000.000;

CS:-500.000.000.



**30.0.27**

VICARI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**30-bis.**

*(Agevolazioni per l'acquisto di prodotti per l'infanzia)*

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, è aggiunto, infine, il seguente comma:

"4. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 20 per cento per le spese documentate tramite fattura o scontrino sostenute dal contribuente fino ad un massimo annuo di 1.000 euro, per l'acquisto di prodotti alimentari e non alimentari destinati a lattanti di età inferiore a dodici mesi e a bambini di età compresa fra uno e dodici anni. Tale detrazione opera per i redditi complessivi pari o inferiori a 40.000 euro. Per le famiglie con più di un figlio, l'importo della detrazione è stabilito in ragione del numero dei figli.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti l'elenco dei beni il cui costo d'acquisto può essere oggetto della detrazione e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente"».

*Conseguentemente alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33.1) apportare le seguenti variazioni:*

2018:

-CP:-500.000.000;

CS:-500.000.000.

2019:

-CP:-500.000.000;

CS:-500.000.000.

2020:

-CP:-500.000.000;

CS:-500.000.000.

*Conseguentemente alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.2 fondi di riserva e speciali (33.2) apportare le seguenti variazioni:*

2018:

-CP:-500.000.000;

CS:-500.000.000.

2019:

-CP:-500.000.000;

CS:-500.000.000.

2020:

-CP:-500.000.000;

CS:-500.000.000.

### **30.0.28**

LEPRI, ANGIONI, COCIANCICH, COLLINA, CUCCA, D'ADDA, DALLA ZUANNA, DEL BARBA, DI GIORGI, FASIOLO, FATTORINI, FAVERO, ICHINO, LANZILLOTTA, LUIGI MARINO, MOSCARDELLI, ORRU', PADUA, PAGLIARI, PARENTE, SAGGESE, SANTINI, SCALIA, SPILABOTTE, LAI, PUPPATO

### **Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 30-bis.**

*(Bonus bebè)*

1. L'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n.190, è riconosciuto per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018 fino al compimento del secondo anno di età, ovvero del secondo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione e non è cumulabile con il beneficio economico di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n.147.

2. All'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n.190, il quarto periodo è soppresso».

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 107,4 milioni di euro per l'anno 2018, 285,7 milioni di euro per l'anno 2019, 305,9 milioni di euro per l'anno 2020 e 158 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede:*

a) all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole «di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: "di 212,6 milioni di euro per l'anno 2018, di 144,3 milioni di euro per l'anno 2019, di 124,1 milioni di euro per l'anno 2020, di 172 milioni di euro per l'anno 2021 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022";

b) alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018:-70.000;

2019:-100.000;

2020:-100.000.

### **30.0.29**

QUAGLIARIELLO, BONFRISCO, ARACRI, AUGELLO, BILARDI, COMPAGNA, DAVICO, DI GIACOMO, FUCSIA, GIOVANARDI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 30-bis.**

*(Bonus bebè)*

1. L'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n.190, è riconosciuto per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018 fino al compimento del secondo anno di età ovvero del secondo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione e non è cumulabile con il beneficio economico di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n.147.

2. All'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n.190, il quarto periodo è soppresso».

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 107,4 milioni di euro per l'anno 2018, 285,7 milioni di euro per l'anno 2019, 305,9 milioni di euro per l'anno 2020 e 158 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede:*

a) alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018:-70.000.000;

2019:-100.000.000;

2020:-100.000.000.

b) all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «di 213 milioni di euro per l'anno 2018, di 144,3 milioni di euro per l'anno 2019, di 124,1 milioni di euro per l'anno 2020, di 172 milioni di euro per l'anno 2021 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022».

### **30.0.30**

MALAN, MANDELLI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 30-bis.**

*(Disposizioni in materia di assegno di natalità)*

1. All'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n.190, le parole: "31 dicembre 2017", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018"».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole da: «è incrementato di» fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 142 milioni per l'anno 2018 e di 25 milioni di euro a decorrere dal 2019».*

### **30.0.31 (testo 2)**

BIANCONI, VICECONTE, URAS, BONFRISCO, LANIECE, BARANI, ARRIGONI, MANDELLI, VICARI, SANTINI, FRAVEZZI, LANGELLA, BROGLIA, ELENA FERRARA, PAGLIARI, ORRU', COLLINA, RUTA, GUALDANI, ZANONI, AZZOLLINI, BOCCARDI

#### **Accolto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art.30-bis**

*(Stabilizzazione e rideterminazione dell'assegno di natalità di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190)*

1. L'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2018, alle seguenti condizioni:

a) l'assegno è corrisposto fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione;

b) l'assegno è di importo pari a 480 euro annui erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione, a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 25.000 euro annui ed è raddoppiato qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE non superiore a 7.000 euro annui. Con riferimento alle prestazioni decorrenti nell'anno 2018 e limitatamente alle mensilità spettanti nell'anno 2018 medesimo, l'importo mensile dell'assegno è confermato nelle misure indicate dall'articolo 1, comma 125 della citata legge n. 190 del 2014.

2. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione, del comma 1, si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione di spesa di cui al comma 3, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno e i valori dell'ISEE di cui al comma 1, lettera b)».

*Conseguentemente l'articolo 30 è soppresso;*

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «165 milioni di euro» e le parole: «330 milioni di euro» con le seguenti: «195 milioni di euro per l'anno 2019 e di 228,5 a decorrere dall'anno 2020».*

### **30.0.32 (testo 2)**

BIANCONI, VICECONTE

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 30-bis.**

*(Aumento della soglia reddituale ai fini della detrazione per figli a carico)*

1. All'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per il solo triennio 2018-2020 la soglia reddituale di cui al periodo precedente è aumentata fino a 3.000,00 euro".».

*Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, si provvede come segue:*

*alla tabella 2, stato di previsione del «Ministero dell'economia e delle finanze», Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33.1) apportare le seguenti variazioni:*

2018:

-CP:- 500.000.000;

CS:- 500.000.000.

2019:

-CP:- 500.000.000;

CS:- 500.000.000.

2020:

-CP:- 500.000.000;

CS:- 500.000.000.

*alla tabella 2, stato di previsione del «Ministero dell'economia e delle finanze», Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.2 fondi di riserva e speciali (33.2) apportare le seguenti variazioni:*

2018:

-CP:- 500.000.000;

CS:- 500.000.000.

2019:

-CP:- 500.000.000;

CS:- 500.000.000.

2020:

-CP:- 500.000.000;

CS:- 500.000.000.

**30.0.33**

PANIZZA, LANIECE, BERGER, ZIN

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 30-bis.**

*(Adeguamento agevolazioni fiscali per carichi di famiglia)*

1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, al comma 2, le parole: "2.840,51 euro" sono sostituite dalle seguenti: "4.000,00 euro"».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 92.*

**30.0.34**

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«30-bis.**

*(Carta Famiglia)*

1. All'articolo 1, comma 391 della legge 28 dicembre 2015, n.208 sono eliminate le parole: "previo pagamento degli interi costi di emissione" e le seguenti parole: "sulla base dell'ISEE".

2. Dopo il comma 391 è inserito il seguente comma:

"391-bis. Per l'avvio sperimentale della Carta Famiglia è stanziata la somma di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 da attribuirsi nel bilancio del Dipartimento per le politiche della famiglia. Il Dipartimento provvederà all'avvio della sperimentazione sulla base delle disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 391"».

*Conseguentemente all'articolo 92 sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «249.500.00 euro» e le seguenti parole: «330 milioni» con le seguenti: «329.500.00 euro».*

**30.0.35**

MAURO MARIA MARINO, GIANLUCA ROSSI, GIACOBBE, LUCHERINI,  
MOSCARDELLI, PEZZOPANE, SUSTA, TURANO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 30-bis.**

1. All'articolo 12, comma 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire le parole: "non superiore a 2.840,51 euro" con le parole: "non superiore a 4.124,42 euro".

2. A decorrere dal 1° gennaio 2018 i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato *C-bis* del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, sono ridotti in misura tale da conseguire maggiori entrate non inferiori a 362,8 milioni di euro per l'anno 2018, a 560,8 milioni di euro per l'anno 2019 e a 494 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati"».

**30.0.36**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 30-bis.**

1. All'articolo 1, comma 355, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 sostituire le parole: "250 milioni di euro per 2018, 300 di euro per l'anno 2019 e 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020" con le seguenti: "300 milioni di euro per l'anno 2018 e 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019"».



*Conseguentemente:*

*all'articolo 30 sostituire le parole: «100 milioni» con «80 milioni»;*

*alla tabella A voce «Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 30.000.000;

2019: - 30:000,000;

2020: -.

### **30.0.37**

MARIAROSARIA ROSSI, PAOLO ROMANI, GASPARRI, MANDELLI, AZZOLLINI, CERONI, BOCCARDI, D'ALI', MALAN, GIRO, FLORIS, SERAFINI, CALIENDO, GALIMBERTI, GIBIINO, PELINO, CASSINELLI, RIZZOTTI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 30-bis.**

1. Dopo l'articolo 15 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 è inserito il seguente:

##### **"Art. 15-bis.**

*(Ulteriori detrazioni per oneri familiari)*

1. Per gli anni d'imposta 2018, 2019, 2020 è consentito detrarre, dall'imposta lorda dei contribuenti, con un reddito familiare complessivo non superiore a 60.000 euro lordi annui, che svolgono, anche in forma non continuativa; attività di lavoro dipendente o para-subordinato o eserciti arti o professioni, attività organizzate, in forma d'impresa ovvero attività agricole e tali attività siano svolte nel rispetto dei relativi obblighi tributari, previdenziali e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia, un importo massimo pari all'80 per cento delle somme corrisposte a titolo di retribuzione lorda a collaboratori domestici nel rispetto dei relativi obblighi contrattuali, tributari, previdenziali e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia. Qualora l'attività lavorativa dei contribuenti venga svolta solo per una porzione del periodo d'imposta, la relativa detrazione sarà riconosciuta proporzionalmente a tale durata dell'attività rapportata all'anno.

2. Agli oneri di cui al comma 1 nel limite di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 si provvede mediante corrispon-

dente riduzione del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328.».

3. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di fruizione e di attribuzione della detrazione di cui al comma 1"».

---

### **30.0.38**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:*

#### **«Art. 30-bis.**

1. All'articolo 1, comma 357, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 sostituire le parole: "per ciascuno degli anni 2017 e 2018" con le seguenti: "per il 2017, 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020"».

*Conseguentemente alla tabella A voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018:-10.000.000;

2019:-20.000.000;

2020:-20.000.000.

---

### **30.0.39**

DI BIAGIO

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 30-bis.**

1. Nello Stato di Previsione del Ministero della Lavoro e delle Politiche Sociali è istituito un fondo a partire dall'anno 2018 con dotazione annuale di 700.000 euro, finalizzato al potenziamento e alla promozione del modello e delle attività legate al progetto pilota di assistenza sociale e territoriale alle famiglie di soggetti in stato vegetativo e stato di minima coscienza "Casa Iride". Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328».

---

**30.0.40**

BENCINI, MAURIZIO ROMANI, MOLINARI

**Respinto***Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 30-bis.***(Incremento del fondo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 112 del 2006)*

1. Il fondo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 112 del 2006, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

2. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero del lavoro».

**30.0.41**

BIANCONI, VICECONTE

**Respinto***Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 30-bis.**

1. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 11 è inserito il seguente:

"11-bis. Per le spese sostenute per il pagamento delle prestazioni occasionali di cui ai precedenti commi 10 e 11, all'utilizzatore è riconosciuto un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019, fino ad un massimo di 2.500 euro. L'agevolazione fiscale di cui al presente comma è riconosciuta, a domanda, nel limite massimo di spesa pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. L'INPS provvede al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma; nel caso in cui, in sede di attuazione, si verificano o siano in procinto di verificarsi

scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa programmato, l'INSP non prende in esame ulteriori domande finalizzate ad usufruire dell'agevolazione di cui al presente comma"».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro nel 2018 e 10 milioni di euro nel 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».*

---

### **30.0.42**

TAVERNA, GAETTI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 30-bis.**

*(Disposizioni in materia di riduzione dell'aliquota IVA sulle bevande sostitutive del latte a base vegetale)*

1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 3) è inserito il seguente:

"3-bis) bevande sostitutive del latte a base vegetale"».

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018:-20.000.000:

2019:-20.000.000;

2020:-20.000.000.

---

### **30.0.43 (testo 3)**

MATTESINI, ELENA FERRARA, AMATI, COLLINA, ALBANO, FASIOLO, PADUA, PARENTE, ANITORI

#### **Accolto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 30-bis.**

*(Fondo per la crescita e l'assistenza dei giovani fuori famiglia)*

1. Al fine di prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale di coloro che al compimento della maggiore età vivano la propria vita fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, nell'ambito della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, viene riservato, in via sperimentale, un ammontare di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, per interventi, da effettuarsi anche in un numero limitato di ambiti territoriali, volti a permettere di completare il percorso di crescita verso l'autonomia garantendo la continuità dell'assistenza nei confronti degli interessati, sino al compimento del 21° anno d'età.

2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono stabilite le modalità di attuazione di cui al comma 1».

#### **30.0.44**

PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, ICHINO, SPILABOTTE, CANTINI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 30 inserire il seguente:*

#### **«Art. 30-bis.**

*(Finanziamento del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare)*

1. Il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, è rifinanziato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018:-5.000.000;

2019:-5.000.000;

2020:-.

## Art. 31

### 31.1

SANGALLI, FATTORINI, GIANNINI, LANZILLOTTA, MICHELONI, TRONTI, VERDUCCI

#### Respinto

*Al comma 1 sostituire le parole: «3 milioni» con le seguenti: «6 milioni».*

*Conseguentemente alla tabella A del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale apportare le seguenti variazioni:*

2018:-3.000.000;

2019:- 0;

2020:- 0.

### 31.0.1

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 31-bis.

1. Al decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, all'articolo 14, comma 1, lettera *b*), il numero 6) è sostituito dal seguente:

6) al comma 7 le parole: "di cui ai commi 3 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi precedenti"; alla lettera *b*) aggiungere il seguente numero:

"3) la permanenza sul territorio di insediamenti produttivi, competenze e posti di lavoro, sul modello di quanto già previsto in altri Paesi dell'Unione europea;"

e dopo la lettera *b*) è inserita la seguente:

'*b-bis*) per le operazioni di cui al comma 5 è valutata, oltre alla minaccia di grave pregiudizio agli interessi di cui al comma 3, anche il pericolo per la sicurezza o per l'ordine pubblico"».

### 31.0.2

DI BIAGIO, VICECONTE

#### Respinto

1. Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

**«Art. 31-bis.**

*(Altre misure per l'internazionalizzazione)*

1. All'articolo 4, comma 233, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: "2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" sono sostituite dalle seguenti: "3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196"».

### 31.0.3

RUSSO

#### Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

**«Art. 31-bis.**

*(Accademia delle scienze del Terzo Mondo TWAS)*

1. Il contributo annuo obbligatorio per l'adesione dell'Italia all'accordo tra l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) e il Governo della Repubblica italiana concernente l'Accademia delle scienze del Terzo Mondo (TWAS), fatto a Parigi l'8 dicembre 1998 e ratificato ai sensi della legge 10 gennaio 2004, n. 17, è incrementato di 300.000 euro a decorrere dall'anno 2018».

*Conseguentemente,*

*alla Tabella A, voce «Ministero dell'Economia e delle Finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 300.000;

2019: - 300.000;

2020: - 300.000.

---

#### **31.0.4**

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ORELLANA

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 31-bis.**

*(70° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani)*

1. In occasione del 70° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, è autorizzata la spesa di 500 mila euro per la realizzazione, nel 2018, delle iniziative celebrative, approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato Storico Scientifico per gli anniversari di interesse nazionale».

*Conseguentemente alla Tabella A, voce: «Ministero dell'Economia e delle Finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 500.000.

---

#### **31.0.5**

SANGALLI, FATTORINI, GIANNINI, LANZILLOTTA, MICHELONI, TRONTI, VERDUCCI

#### **Accolto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 31-bis.**

*(Partecipazione italiana all'Expo Dubai 2020)*

1. Per avviare la preparazione della partecipazione italiana ad Expo Dubai 2020 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2018».

*Conseguentemente alla tabella A del «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» apportare le seguenti variazioni:*

2018:-3.000.000;

2019:-0;



2020:-0.

---

**31.0.6 (testo 2)**

SANGALLI, FATTORINI, GIANNINI, LANZILLOTTA, MICHELONI, TRONTI,  
VERDUCCI

**Accolto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 31-bis.**

*(Fondo per gli immobili demania-  
li assegnati ad organismi internazionali)*

1. Per assicurare il tempestivo adempimento degli impegni internazionali derivanti dagli accordi di sede con le organizzazioni internazionali site in Italia, è istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo con dotazione di euro 5 milioni per anno 2018, 10 milioni per l'anno 2019 e 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, per la partecipazione italiana alle spese di costruzione e di manutenzione di immobili di proprietà pubblica in uso alle predette organizzazioni internazionali».

*Conseguentemente, alla tabella B del «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 5.000.000;

2019: - 10.000.000;

2020: - 20.000.000.

---

**Art. 32****32.1**

LUCIDI

**Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**32.2**

MALAN

**Respinto**

*All'articolo 32, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. A ogni nato nel 2018 di cittadinanza italiana o di uno stato membro dell'Unione Europea, è erogato un contributo di euro 250 a carico del fondo di cui al comma 5»;

b) *sopprimere i commi 2, 3, 4 e 6;*

c) *al comma 7, sopprimere le parole: «di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» e sostituire le parole da: «è definito l'ambito» al termine del comma con le parole: «sono definite le modalità di applicazione della presente disposizione»;*

d) *sostituire la rubrica con la seguente: «Erogazione di un contributo per i nati nel 2018».*

---

**32.3**

BONFRISCO

**Ritirato**

*All'articolo 32 apportare le seguenti modifiche:*

a) *Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «Paesi qualificati ad alto rischio» con le seguenti: «Paesi terzi ad alto rischio, come definiti*

all'articolo 1, comma 2, lettera *bb*) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e»;

b) *Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* «d'impresa Spa-Invitalia» *aggiungere le seguenti:* «, nell'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, così come novellati dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, di attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati Informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006»;

c) *Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole:* «Allo scopo Invitalia può avvalersi del supporto tecnico di SACE S.p.a. sulla base di apposita convenzione dalle medesime stipulata.» *con le seguenti:* «Allo scopo, ed in ottemperanza agli obblighi internazionali assunti dall'Italia nella strategia di contrasto al finanziamento del terrorismo, al finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa e all'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, Invitalia si conforma alle prescrizioni del Comitato di sicurezza finanziaria, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109».

d) *Al comma 2, dopo le parole:* «obblighi internazionali, in particolare» *aggiungere le seguenti:* «del capitolo 1, articolo 1, della Carta delle Nazioni Unite, ratificata dall'Italia con legge 17 agosto 1957, n. 848,»;

e) *Sopprimere il comma 6;*

f) *Al comma 7 sopprimere le parole:* «, tenuto anche conto delle funzioni e delle operatività svolte da SACE S.p.a.».

## 32.4

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, EVA LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

### Ritirato

*All'articolo 32 apportare le seguenti modifiche:*

a) *Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* «Paesi qualificati ad alto rischio» *con le seguenti:* «Paesi terzi ad alto rischio, come definiti

all'articolo 1, comma 2, lettera *bb*) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e»;

b) *Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* «d'impresa Spa-Invitalia» *aggiungere le seguenti:* «, nell'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, così come novellati dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, di attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006»;

c) *Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole:* «Allo scopo Invitalia può avvalersi del supporto tecnico di SACE S.p.a. sulla base di apposita convenzione dalle medesime stipulata.» *con le seguenti:* «Allo scopo, ed in ottemperanza agli obblighi internazionali assunti dall'Italia nella strategia di contrasto al finanziamento del terrorismo, al finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa e all'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, Invitalia si conforma alle prescrizioni del Comitato di sicurezza finanziaria, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.»;

d) *Al comma 2, dopo le parole:* «obblighi internazionali, in particolare» *aggiungere le seguenti:* «del capitolo 1, articolo 1, della Carta delle Nazioni Unite, ratificata dall'Italia con legge 17 agosto 1957, n. 848,»;

e) *Sopprimere il comma 6;*

f) *Al comma 7 sopprimere le parole:* «, tenuto anche conto delle funzioni e delle operatività svolte da SACE S.p.a.».

## 32.5

MALAN

### Respinto

*All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:* «in paesi qualificati ad alto rischio dal gruppo d'azione finanziaria internazionale (GA-FI-FATF)» *e le parole:* «nei predetti paesi»;

b) *al comma 2, sopprimere le parole da:* «sentito Ministero degli affari esteri» *fino al termine del comma;*

c) *al comma 4, sopprimere le parole:* «sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale»;

d) *sopprimere il comma 6;*

e) *al comma 7, sopprimere le parole:* «sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» *e le parole:* «, tenuto anche conto delle funzioni e delle operatività svolte dalla SACE S.p.A.».

---

### **32.6**

MALAN

#### **Respinto**

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* «internazionalizzazione dell'economia italiana in paesi», *inserire la parola:* «non».

---

### **32.7**

MALAN

#### **Respinto**

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* «qualificati ad alto rischio dal gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI-FATF)» *con le seguenti:* «in cui è diffusa la morte per fame».

---

### **32.8**

MALAN

#### **Respinto**

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* «qualificati ad alto rischio dal gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI-FATF)» *con le seguenti:* «da cui provengono ampi flussi migratori a causa della povertà».

---

**32.9**

MALAN

**Respinto**

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «qualificati ad alto rischio dal gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI-FATF)» con le seguenti: «poveri recentemente colpiti da gravi calamità naturali».*

---

**32.10**

MALAN

**Respinto**

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «a effettuare finanziamenti e».*

*Conseguentemente, al comma 5 sostituire le parole: «120 milioni» con le seguenti: «70 milioni».*

---

**32.11**

MALAN

**Respinto**

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

*Conseguentemente, al comma 5 sostituire le parole: «120 milioni» con le seguenti: «100 milioni».*

---

**32.12**

MALAN

**Respinto**

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «o alla controparte estera».*

*Conseguentemente, al comma 5 sostituire le parole: «120 milioni» con le seguenti: «110 milioni».*

---

### **32.13**

BONFRISCO, BIGNAMI, CERONI

#### **Respinto**

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1 sopprimere le parole: «Allo scopo Invitalia può avvalersi del supporto tecnico di SACE Spa. sulla base di apposita convenzione dalle medesime stipulata»;*

b) *sopprimere il comma 6;*

c) *sopprimere le parole: «, tenuto anche conto delle funzioni e delle operatività svolte da SACE S.p.a.».*

---

### **32.14**

MALAN

#### **Respinto**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In applicazione dell'articolo 11 della Costituzione, sono comunque esclusi i paesi le cui massime autorità oggi in carica abbiano pubblicamente minacciato di usare armi di distruzione di massa per annientare altri paesi».*

*Conseguentemente, al comma 5 sostituire le parole: «120 milioni» con le seguenti: «30 milioni».*

---

### **32.15**

MALAN

#### **Respinto**

*Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono comunque escluse tutte le attività in cui è coinvolto, direttamente o indirettamente, il*

Corpo delle guardie della rivoluzione islamica, meglio noto con l'espressione «Guardiani della rivoluzione o *pasdaran*».

---

**32.16**

MALAN

**Respinto**

*Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono comunque esclusi i paesi in cui non vi è parità legale fra uomo e donna o dove l'omosessualità è considerata reato».*

*Conseguentemente, al comma 5 sostituire le parole: «120 milioni» con le seguenti: «30 milioni».*

---

**32.17**

MALAN

**Respinto**

*Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono comunque escluse tutte le attività in cui sono coinvolte, direttamente o indirettamente, organizzazioni incluse nella lista nera del terrorismo dell'Unione Europea o degli Stati Uniti d'America».*

---

**32.0.1 (testo 2)**

SANGALLI, FATTORINI, GIANNINI, LANZILLOTTA, MICHELONI, TRONTI, VERDUCCI, CASINI, SANTINI, DEL BARBA, AZZOLLINI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 32-bis.**

1. Il diritto agli indennizzi previsti dalla legge 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 135, e successive modificazioni, e dalla legge 29 gennaio 1994, n. 98, e successive modificazioni, spetta ai cittadini, agli enti e alle società italiane che abbiano crediti che



abbiano subito svalutazione e/o che siano divenuti inesigibili a seguito della situazione politico-economica del Venezuela.

2. L'indennizzo per le perdite di cui al comma 1 sarà liquidato, anche tramite riconoscimento di un equivalente credito d'imposta, in favore degli aventi diritto.

3. A seguito della liquidazione dell'indennizzo di cui ai commi 1 e 2, lo Stato subentra *ex-lege* nella titolarità del credito vantato dagli aventi diritto.

4. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo a copertura degli oneri di cui al comma 1, con dotazione iniziale di 20 milioni di euro per l'anno 2018, 10 milioni di euro per il 2019 e 5 milioni di euro per il 2020. Le risorse sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero presso la tesoreria centrale dello Stato.

5. Gli indennizzi di cui al presente articolo integrano le disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 8 della legge 5 aprile 1985, n. 135, come modificati dalla legge 29 gennaio 1994, n. 98».

*Conseguentemente all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «230 milioni di euro per l'anno 2018, 320 milioni di euro per l'anno 2019, 325 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».*

### **32.0.2**

CASTALDI, GIROTTO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA, CATALFO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 32-bis.**

*(Misure per la promozione del Made in Italy all'estero)*

1. Per il potenziamento delle misure per le imprese previste dall'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono stanziati ulteriori 10 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2018 destinati ad integrare le attività del Piano di promozione straordinaria del *Made in Italy*.

2. I fondi sono destinati alle misure di cui al comma 2, lettere c), d) e g) dell'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in particolare quanto ad euro 5 milioni per la valorizzazione delle produzioni di eccellenza, in particolare agricole e agroalimentari, e tutela all'estero dei marchi e delle

certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti, quanto ad euro 3 milioni per il sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei diversi mercati, e quanto ad euro 2 milioni per il sostegno all'utilizzo degli strumenti di *e'commerce* da parte delle piccole e medie imprese.

3. L'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane provvede alla realizzazione delle misure di cui al comma 2 nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali, ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del decreto-legge n. 133 del 2014».

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018:-10.000.000.

### **32.0.3**

CASTALDI, GIROTTO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 32-bis.**

*(Credito d'imposta per l'internazionalizzazione)*

1. Al fine di favorire l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, è riconosciuto alle medesime, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, un credito d'imposta pari al 20 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di progetti di promozione internazionale, di penetrazione commerciale e dell'organizzazione delle reti di vendita sui mercati esteri. Il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 35 per cento qualora le predette spese siano sostenute da raggruppamenti di impresa costituiti con forma di contratto di rete e dotati di un fondo patrimoniale comune o da consorzi e società consortili di piccole e medie imprese.

2. Al fine del riconoscimento del credito d'imposta, i progetti di cui al comma 1 devono identificare un settore o una filiera produttiva specializzata e definire chiaramente un percorso strutturato di internazionalizzazione finalizzato allo sviluppo di iniziative coordinate e strutturate per la promozione internazionale delle imprese con specifici obiettivi di mercato, di penetrazione commerciale e di collaborazione industriale con *partner* esteri anche nel campo dell'innovazione e della ricerca e sviluppo.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, sentita l'Agenzia delle entrate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative delle agevolazioni di cui al comma 1, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione del credito d'imposta di cui l'impresa ha fruito indebitamente e di assicurare priorità nell'accesso ai benefici ai soggetti che abbiano conseguito un maggior fatturato e un maggior reddito rispetto all'anno precedente sui mercati esteri e di garantire il rispetto del limite complessivo di spesa di cui al comma 4.

4. Ai fini di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018».

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 10.000.000:

2019: - 10.000.000;

2020: - 10.000.000.

#### **32.0.4**

PANIZZA, LANIECE, BERGER, ZIN

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 32-bis.**

*(Limiti di deduzione delle spese per acquisto di autoveicoli ed altri mezzi di trasporto)*

1. All'articolo 164, comma 1, lettera *b*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* le parole: "Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione che eccede lire 35 milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire 8 milioni per i motocicli, lire 4 milioni per i ciclomotori" sono sostituite dalle seguenti: "Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione che eccede euro 25.200,00 per le autovetture e gli autocaravan, euro 5.800,00 per i motocicli, euro 2.900,00 per i ciclomotori;"

b) nell'ultimo periodo, le parole: "euro 25.822,84" sono sostituite dalle seguenti: "euro 36.000,00".

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 92, comma 1 della presente legge».

### 32.0.5

PANIZZA, LANIECE, ZIN

#### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 32-bis.

*(Fruibilità dei contributi per gli investimenti e la formazione mediante credito d'imposta compensabile con F24)*

1. All'articolo 32-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I contributi alle imprese di autotrasporto per l'acquisizione di beni capitali, relativi all'articolo 2, comma 2, lettere c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, a valere sulle risorse finanziarie destinate al settore dell'autotrasporto dall'articolo 1, comma 89, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nei limiti delle risorse finanziarie effettivamente disponibili, sono fruiti mediante credito d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legislativo 9 luglio 1991, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, salvo che i destinatari presentino espressa dichiarazione di voler fruire del contributo diretto. A tal fine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede al versamento delle somme occorrenti per la regolazione contabile dei crediti da utilizzare in compensazione sulla contabilità speciale n. 1778, aperta presso la Banca e intestata all'Agenzia delle Entrate, fornendo all'Agenzia medesima gli elenchi dei beneficiari, i relativi codici fiscali e gli importi dei contributi unitari spettanti alle imprese. Il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione solo successivamente alla comunicazione dei dati di cui al periodo precedente, da eseguire secondo modalità telematiche definite d'intesa tra l'Agenzia delle Entrate e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dalle imprese, l'Agenzia delle Entrate

verifica che l'ammontare dei crediti utilizzati in compensazione non ecceda l'importo del contributo concesso, scartando le operazioni di versamento che non rispettano tale requisito. Al credito d'imposta riconosciuto per le finalità di cui alla presente norma non si applica il limite previsto dall'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le medesime disposizioni si applicano agli incentivi per la formazione professionale relativi all'articolo 2, comma 2, lettera f), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, solo nel caso in cui il beneficiario presenti espressa dichiarazione di voler fruire del credito d'imposta, nei limiti delle risorse finanziarie effettivamente disponibili"».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire la parola: «250» con la seguente: «244» e la parola: «330» con la seguente: «324».*

### **32.0.6**

PANIZZA, LANIECE, BERGER, ZIN

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 32-bis.**

*(Riduzione della tassa automobilistica per i veicoli di nuova immatricolazione)*

1. I veicoli adibiti al trasporto di merci per conto di terzi immatricolati a partire dal 1° gennaio 2018 sono soggetti; per un periodo di cinque anni, al pagamento della tassa automobilistica nella misura pari al minimo fissato dalla direttiva 1999/62/CE del 17 giugno 1999».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire la parola: «250» con la seguente: «240» e la parola: «330» con la seguente: «320».*

### **32.0.7**

PANIZZA, LANIECE, ZIN

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 32-bis.**

*(Divieti di circolazione)*

1. All'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "festivi o in particolari altri giorni" sono soppresse.

2. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Con il decreto di cui al comma 1, riguardante la circolazione sulle strade fuori dai centri abitati, sono indicati i giorni nei quali è vietata, nel rispetto delle condizioni e delle deroghe indicate nei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, la circolazione dei veicoli per il trasporto di cose indicati dal comma 3, da individuarsi in modo da contemperare le esigenze di sicurezza stradale, connesse con le prevedibili condizioni di traffico, con gli effetti che i divieti determinano sulla attività di autotrasporto nonché sul sistema economico produttivo nel suo complesso"».

*Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.*

---

### 32.0.8

PANIZZA, LANIECE, ZIN

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 32-bis.**

*(Estintori sulle unità di trasporto)*

1. Il controllo periodico degli estintori portatili presenti sulle unità di trasporto è effettuato con frequenza almeno annuale».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire la parola: «250» con la seguente: «245» e la parola: «330» con la seguente: «325».*

---

### 32.0.9

PANIZZA, FRAVEZZI, BERGER, LANIECE, ZIN

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 32-bis.**

*(Uso dei veicoli locati dall'estero nei trasporti nazionali)*

1. All'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'impresa italiana iscritta all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ed al Registro elettronico nazionale può utilizzare autocarri, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati, acquisiti in disponibilità mediante contratto di locazione ed in proprietà di altra impresa italiana abilitata al trasporto in conto terzi ovvero impresa stabilita in uno Stato membro UE titolare di licenza comunitaria, nell'ambito dei trasporti nazionali e internazionali».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire la parola: «250» con la seguente: «245» e la parola: «330» con la seguente: «325».*

**32.0.10**

TOMASELLI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 32-bis.**

*(Operatività del Fondo di venture capital e della SIMEST SpA)*

1. Il Fondo rotativo per le operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, assume la denominazione di "Fondo per la crescita internazionale delle imprese" e il Ministro dello sviluppo economico è autorizzato ad estendere con proprio decreto l'ambito di operatività del Fondo a tutti i Paesi non facenti parte dell'Unione europea, uniformandone le modalità e le condizioni dell'intervento che, unitamente a quello della Società italiana per le imprese all'estero - SIMEST S.p.A., non può superare il 49 per cento del capitale sociale dell'impresa partecipata. All'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84, sono soppresse le parole: "Ciascun intervento di cui alla presente lettera non può essere superiore ad un miliardo di lire e, comunque,".

2. Il Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a destinare annualmente una quota del Fondo di cui al comma 1 al rilascio di garanzie dirette a titolo oneroso, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, per gli impegni assunti dalle imprese in relazione agli Interventi partecipativi di SIMEST S.p.A. ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100 e successive modificazioni nei Paesi di operatività del Fondo stesso, con preferenza per le

piccole e medie imprese come-definite dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 e dall'Allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014. La garanzia del Fondo è alternativa alla partecipazione del Fondo nell'investimento ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100.

3, La SIMEST S.p.A. può partecipare in società e imprese con esteri qualora tale partecipazione sia funzionale ad attività di interesse nazionale per l'economia sotto i profili dell'internazionalizzazione, della sicurezza economica e dell'attivazione processi produttivi e occupazionali in Italia, nonché partecipare ad iniziative e progetti funzionali ad attività di interesse nazionale con riferimento all'attività produttiva o alla fornitura di beni o servizi delle imprese, anche con finanziati o partecipati da istituzioni finanziarie europee o dalle istituzioni finanziarie multilaterali di cui lo Stato italiano è membro.

4. L'acquisizione di partecipazioni da parte della SIMEST S.p.A. ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni, è temporanea e la SIMEST S.p.A. di norma entro il termine di otto anni e comunque non oltre il termine di quindici anni si attiva per dismettere la propria partecipazione mediante recesso ovvero cessione ad altri azionisti o a terzi, secondo modalità da essa prestabilite, incluso l'esercizio di diritti di covendita. La SIMEST S.p.A. può sottoscrivere strumenti finanziari partecipativi. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 24 aprile 1990, n. 100 e abrogato».

### **32.0.11 (testo 2)**

SANGALLI, FATTORINI, GIANNINI, LANZILLOTTA, MICHELONI, TRONTI, VERDUCCI, CASINI, SANTINI, DEL BARBA

#### **Accolto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 32-bis**

*(Misure per l'efficientamento del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per il sostegno all'export e all'internazionalizzazione del sistema produttivo)*

1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 16, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. Al fine di garantire una più efficiente gestione delle risorse disponibili per l'operatività del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, il soggetto gestore provvede ad effettuare, con riferimento agli



impegni assunti e a quelli da assumere annualmente, accantonamenti pari al costo atteso di mercato per la copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio, nonché gli ulteriori accantonamenti necessari ai fini della copertura dei rischi di maggiori uscite di cassa almeno nel biennio successivo, connessi ad eventuali ulteriori variazioni dei predetti tassi, quantificati applicando la metodologia adottata dall'organo competente all'amministrazione del Fondo su proposta del soggetto gestore e approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Ai fini della definizione e della verifica della suddetta metodologia, il soggetto gestore del Fondo può conferire, con oneri a carico del Fondo, incarichi a soggetti di provata esperienza e capacità operativa".

b) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

**"Art. 17.**

*(Operazioni e Piano previsionale dei fabbisogni finanziari)*

1. Entro il 30 giugno di ciascun anno il CIPE, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico:

a) stabilisce la tipologia e le caratteristiche delle operazioni di cui all'articolo 14, i criteri di priorità nell'utilizzo delle risorse del Fondo e la misura massima del contributo da destinare alle diverse tipologie di operazioni, tenendo conto delle risorse disponibili sulla base della metodologia di cui all'articolo 16, comma 1-*bis*, nonché delle caratteristiche dell'esportazione, del settore del Paese di destinazione, della durata dell'intervento, degli impatti economici ed occupazionali in Italia;

b) delibera il piano previsionale dei fabbisogni finanziati del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per l'anno successivo, comprensivi degli accantonamenti volti ad assicurare la copertura dei rischi di ulteriori uscite di cassa, quantificati sulla base della metodologia di cui all'articolo 16, comma 1-*bis*.

c) all'articolo 14, comma 3 è abrogato il primo periodo.

2. Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato si provvede al rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, tenuto conto del piano previsionale dei fabbisogni finanziari di cui al comma 1".

2. L'organo competente ad amministrare il fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, nonché il fondo rotativo di cui all'articolo 2 del decreto legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è il Comitato agevolazioni, composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e da un

rappresentante designato dalle Regioni, nominati con decreto del Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati competenze e funzionamento del predetto Comitato».

### 32.0.12

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, CONTE, DALLA TOR

#### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art 32-bis.

1. Il diritto agli indennizzi previsti dalla legge 26 gennaio 1980; n. 16, e successive modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985; n. 135, e successive modificazioni, e dalla legge 29 gennaio 1994, n. 98, e successive modificazioni, spetta ai cittadini, agli enti e alle società italiane che abbiano crediti che abbiano subito svalutazione o che siano divenuti inesigibili a seguito della situazione politico economica della Libia.

2. L'indennizzo per le perdite di cui al comma 1 sarà liquidato, anche tramite riconoscimento di un equivalente credito d'imposta, in favore degli aventi diritto.

3. A seguito della liquidazione dell'indennizzo di cui ai commi 1 e 2, lo Stato subentra *ex lege* nella titolarità del credito vantato dagli aventi diritto.

4. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo a copertura degli oneri di cui al comma 1, con dotazione iniziale di 40 milioni di euro per l'anno 2018, 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Le risorse sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero presso la tesoreria centrale dello Stato.

5. Gli indennizzi di cui al presente articolo integrano le disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 8 della legge 5 aprile 1985 n. 135, come modificati dalla legge 29 gennaio 1994, n. 98».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «210 milioni di euro per l'anno 2018, 315 milioni di euro per l'anno 2019, 315 milioni di euro annui per l'anno 2020 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».*

**32.0.13**

BONFRISCO

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art 32-bis.**

*(Operatività del Fondo di venture capital e della SIMEST SpA)*

1. Il Fondo rotativo per le operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, assume la denominazione di "Fondo per la crescita internazionale delle imprese" e Ministro dello sviluppo economico è autorizzato ad estendere con proprio decreto l'ambito di operatività del Fondo a tutti i Paesi non facenti parte dell'Unione europea, uniformandone le modalità e le condizioni dell'intervento che, unitamente a quello della Società italiana per le imprese all'estero - SIMEST S.p.A., non può superare 49 per cento del capitale sociale dell'impresa partecipata. All'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84, sono soppresse le parole: "Ciascun intervento di cui alla presente lettera non può essere superiore ad un miliardo di lire e, comunque,".

2. Il Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato a destinare annualmente una quota del Fondo di cui al comma 1 al rilascio di garanzie dirette a titolo-oneroso, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, per gli impegni assunti dalle imprese in relazione agli interventi partecipativi di SIMEST S.p.A. ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100 e successive modificazioni nei Paesi di operatività del Fondo stesso, con preferenza per le piccole e medie imprese come definite dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 e dall'Allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014. La garanzia del Fondo è alternativa alla partecipazione del Fondo nell'investimento ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100.

3. La SIMEST S.p.A. può partecipare in società e imprese con soci esteri qualora tale partecipazione sia funzionale ad attività di interesse nazionale per l'economia sotto i profili dell'internazionalizzazione, della sicurezza economica e dell'attivazione dei processi produttivi e occupazionali in Italia, nonché partecipare ad iniziative e progetti funzionali ad attività di interesse nazionale con riferimento all'attività produttiva o alla fornitura di beni o servizi delle imprese, anche cofinanziati o partecipati da istituzioni finanziarie europee o dalle istituzioni finanziarie multilaterali di cui lo Stato italiano è membro.

4. L'acquisizione di partecipazioni da parte della SIMEST S.p.A. ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni, è temporanea e la SIMEST S.p.A. di norma entro il termine di otto anni e comunque non oltre il termine di quindici anni si attiva per dismettere la propria partecipazione mediante recesso ovvero cessione ad altri azionisti o a terzi, secondo modalità da essa prestabilite, incluso l'esercizio di diritti di covendita. La SIMEST S.p.A. può sottoscrivere strumenti finanziari partecipativi. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 24 aprile 1990, n. 100 è abrogato».

### **32.0.14**

SANTINI

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 32-bis.**

1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 16, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. Al fine di garantire una più efficiente gestione delle risorse disponibili per l'operatività del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, l'organo competente all'amministrazione del Fondo provvede ad effettuare, con riferimento agli impegni in ogni. tempi assunti e da assumere annualmente, accantonamenti pari al costo atteso di mercato per la copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio, maggiorati secondo la metodologia adottata dall'organo stesso su proposta del soggetto gestore del Fondo e approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, ai fini della copertura dei rischi di maggiori uscite di cassa almeno nel biennio successivo, connessi ad eventuali ulteriori variazioni dei predetti tassi. Ai fini della valutazione dell'adeguatezza della suddetta metodologia, il soggetto gestore del Fondo potrà conferire incarichi a terzi di comprovata esperienza con costi a carico del Fondo. Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato si provvede al rifinanziamento del Fondo tenuto conto dei fabbisogni finanziari di cui all'articolo 17 comprensivi degli accantonamenti a copertura dei rischi di ulteriori uscite di cassa sulla base della suddetta metodologia".

b) all'articolo 17, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché le caratteristiche delle operazioni stesse, i criteri di priorità delle risorse del Fondo e la misura massima del contributo da destinare alle diverse tipologie di operazioni, tenuto conto delle risorse disponibili, delle

caratteristiche dell'esportazione, del settore, del Paese di destinazione, della durata dell'intervento, degli impatti economici ed occupazionali in Italia".

2. L'organo competente ad amministrare il Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, nonché il Fondo rotativo di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 251/1981, convertito dalla legge n. 394/1981, è il Comitato agevolazioni, nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e da un rappresentante designato dalle Regioni. Con il medesimo decreto sono disciplinate competenze e funzionamento del Comitato agevolazioni».

### 32.0.15

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

#### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 32-bis.

*(Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese)*

1. Per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, il Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese di cui all'articolo 1, comma 202, lettera *b*) della legge 13 dicembre 2014, n.190 è incrementato di 100 milioni di euro».

*Conseguentemente, alla Tabella A di cui all'articolo 94 sono apportate le seguenti modifiche:*

2018:

Ministero dell'economia e delle finanze: - 80.000.000;

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale: - 10.000.000;

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: -5.000.000;

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali: - 5.000.000.

2019:

Ministero dell'economia e delle finanze: - 100.000.000.

2020:

Ministero dell'economia e delle finanze: - 100.000.000.

---

### **32.0.16**

PANIZZA, FRAVEZZI, BERGER, LANIECE, ZIN

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 32-bis.**

*(Autorità di Regolazione dei Trasporti)*

1. All'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6-ter, aggiungere, in fine, il seguente:

"6-ter. 1. Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, iscritte all'Albo degli autotrasportatori di merci per conto di terzi ed al Registro Elettronico Nazionale, non sono tenute a concorrere agli oneri di contribuzione di cui al comma 6 del presente articolo".

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire la parola: «250» con la seguente: «245» e la parola: «330» con la seguente: «325».*

---

## Art. 33

### 33.1 (testo 2)

MICHELONI, SANGALLI, GIACOBBE, TURANO

#### Respinto

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*al comma 2 sostituire le parole "2.820 unità" con le seguenti "2.870 unità, l'incremento è destinato ai servizi consolari";*

*al comma 3 sostituire le parole da "3.870.000 per l'anno 2018" fino alla fine del comma con le seguenti: "5.805.000 per l'anno 2018, euro 5.921.100 per l'anno 2019, euro 6.039.522 per l'anno 2020, euro 6.160.313 per l'anno 2021, euro 6.283.518 per l'anno 2022, euro 6.409.190 per l'anno 2023, euro 6.537.374 per l'anno 2024, euro 6.668.121 per l'anno 2025, euro 6.801.483 per l'anno 2026, euro 6.937.512 a decorrere dall'anno 2027."*

*Conseguentemente all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole da "250 milioni di euro" fino alla fine del comma con le seguenti "euro 248.065.000 per l'anno 2018, di euro 328.026.300 per l'anno 2019, di euro 327.986.826 per l'anno 2020, di euro 327.946.563 per l'anno 2021, di euro 327.905.494 per l'anno 2022, di euro 327.863.604 per l'anno 2023, di euro 327.820.876 per l'anno 2024, di euro 327.777.293 per l'anno 2025, di euro 327.732.839 per l'anno 2026, di euro 327.687.496 a decorrere dall'anno 2027."*

### 33.2

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

#### Respinto

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*«2-bis. Al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera scuola che ha già ottenuto il trattenimento in servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 257 della legge n.208 del 28.12.2015, ancora impegnato nelle attività e nello sviluppo delle stesse, al fine di implementare la caratterizzazione dei percorsi didattici e gli accordi con Università straniere, può chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per ulteriori due anni. Il trattenimento in servizio è autorizzato, con provve-*

---

dimento motivato, dal dirigente scolastico e dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

---

### 33.3

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

#### Accolto

*All'articolo 33:*

*nella rubrica inserire in fine le seguenti parole: «e altre misure per potenziare i servizi per i cittadini e le imprese all'estero»;*

*dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a bandire concorsi per titoli ed esami e conseguentemente ad assumere a tempo indeterminato fino a 75 dipendenti della terza area funzionale, posizione economica F1, ivi inclusa l'area della promozione culturale, per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.462.500 per l'anno 2018 e di euro 5.850.000 a decorrere dall'anno 2019».

*Conseguentemente, all'articolo 33, comma 4 le parole da: «3.870.000 per l'anno 2018» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «5.332.500 per l'anno 2018, euro 9.797.400 per l'anno 2019, euro 9.876.348 per l'anno 2020, euro 9.956.875 per l'anno 2021, euro 10.039.012 per l'anno 2022, euro 10.122.793 per l'anno 2023, euro 10.208.249 per l'anno 2024, euro 10.295.414 per l'anno 2025; euro 10.384.322 per l'anno 2026, euro 10.475.008 a decorrere dall'anno 2027».*

---

### 33.4

DI BIAGIO, VICECONTE

#### Respinto

*All'articolo 33:*

*nella rubrica, inserire in fine le seguenti parole: «e altre misure per potenziare i servizi per i cittadini e le imprese all'estero»;*



*dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 4 del decreto legge 1 gennaio 2010, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, le parole: "nel triennio 2016-2018" sono sostituite dalle seguenti: "nel quinquennio 2016-2020";

b) al comma 6, le parole: "e di euro 6.205.577 a decorrere dal 2018" sono sostituite dalle seguenti: ", di euro 6.205.577 per l'anno 2018, di euro 6.488.245 per l'anno 2019 e di euro 10.056.452 a decorrere dall'anno 2020"».

*Conseguentemente, all'articolo 92, le parole: «e di 330 milioni a decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, di euro 329.771.332 per l'anno 2019 e di euro 326.304.135 a decorrere dall'anno 2020».*

### **33.5 (testo 2)**

MICHELONI, SANGALLI, GIACOBBE, TURANO, DI BIAGIO, FAUSTO GUILHERME LONGO

#### **Accolto**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

Nella rubrica inserire infine le seguenti parole: "e altre misure per potenziare i servizi per i cittadini e le imprese all'estero";

dopo il comma 3, inserire il seguente: "3-bis. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a bandire concorsi per titoli ed esami e conseguentemente ad assumere a tempo indeterminato fino a 75 dipendenti della terza area funzionale, posizione economica F1, ivi inclusa l'area della promozione cultura, per ciascuno degli anni 2018-2019 Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di Euro 1.462.500 per l'anno 2018 e di euro 5.850 000 a decorrere dall'anno 2019."

*Conseguentemente all'articolo 33, comma 4, le parole da: "3.870.000 per l'anno 2018" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "5.332.500 per l'anno 2018, euro 9.797.400 per l'anno 2019, euro 9.876 348 per l'anno 2020, euro 9.956.875 per l'anno 2021, euro 10 039.012 per l'anno 2022, euro 10.122 793 per l'anno 2023, euro 10.208.249 per l'anno 2024, euro 10.295.414 per l'anno 2025, euro 10.384.322 per l'anno 2026, euro 10.475.008 a decorrere dall'anno 2027."*

### **33.6**

MICHELONI, SANGALLI, GIACOBBE, TURANO, DI BIAGIO, FAUSTO GUILHERME LONGO

#### **Respinto**

*All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

*nella rubrica inserire in fine le seguenti parole: «e altre misure per potenziare i servizi per i cittadini e le imprese all'estero»;*

*dopo il comma 4 aggiungere in fine seguente:*

"4-bis. Al fine di potenziare l'erogazione di servizi consolari per i cittadini e le imprese all'estero, all'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 428 è abrogato;

b) al comma 429, dopo le parole di cui al primo periodo' sono aggiunte le seguenti: e che abbiano trattato almeno cinquanta pratiche di cittadinanza nell'anno di riferimento"».

*Conseguentemente, all'articolo 92, le parole: «250 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «246 milioni» e le parole: «330 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «326 milioni».*

---

### **33.7**

SANTANGELO, COTTI, MARTON

#### **Ritirato**

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. L'incremento della dotazione dell'organico nelle pubbliche amministrazioni per l'assunzione dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2017, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2017, avviene, nei limiti delle dotazioni organiche delle amministrazioni riceventi, con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 2009,

adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con assegnazione prioritaria agli uffici giudiziari del Ministero della giustizia collocati nel territorio, o regionale dell'organismo militare. Le assunzioni di cui al presente comma sono finanziate con le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007, la cui dotazione è incrementata di 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018, 2019 e 2020».

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A, ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018:-5.000.000:

2019:-5.000.000;

2020:-5.000.000.

### **33.8**

BERTOROTTA, PUGLIA

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«All'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero. Per tali enti il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi"».

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018:-5.000.000:

2019:-5.000.000;

2020:-5.000.000.

**33.0.1 (testo 2)**

MICHELONI, SANGALLI, GIACOBBE, TURANO, DI BIAGIO, FAUSTO GUILHERME LONGO, LAI, ZIN

**Accolto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 33-bis.**

1. A favore degli italiani nel mondo e per rafforzare gli interessi italiani all'estero, sono autorizzati i seguenti interventi:

a) la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2018 e 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero;

b) la spesa di 400.000 euro, per l'anno 2018, a favore del Consiglio generale degli italiani all'estero. All'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, la lettera e) è abrogata;

c) la spesa di 100.000 euro, per l'anno 2018, a favore dei Comitati degli Italiani all'Estero;

d) la spesa di 600.000 euro, a decorrere dal 2018, per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto;

e) la spesa di 400.000 euro, a decorrere dall'anno 2018, a favore delle agenzie di stampa specializzate per gli italiani all'estero che abbiano svolto tale servizio per il Ministero degli affari e della cooperazione internazionale da almeno cinque anni;

f) la spesa di 0,5 milioni di euro, per l'anno 2018, a integrazione della dotazione finanziaria per contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63 convertito, con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103;

g) la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2018 a favore delle Camere di Commercio italiane all'estero».

*Conseguentemente alla tabella A voce: «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale», apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 4.000.000.

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «330 milioni» con le seguenti: «327,5 milioni».*

### **33.0.2**

SANGALLI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire seguente:*

#### **«Art.-33-bis.**

*(Comitato nazionale per la Produttività)*

1. È istituito, in attuazione della Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 20 settembre 2016 (2016/C 349/ 01), pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 24 settembre 2016, il Comitato nazionale indipendente per la produttività, con sede in Roma presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).

2. Al Comitato sono attribuiti tutti i compiti e le funzioni di cui alla Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 20 settembre 2016 (2016/C 349/ 01); in particolare, il Comitato analizza e valuta la competitività del sistema produttivo nazionale, ne monitora gli sviluppi e informa il dibattito nazionale nel settore della produttività e della competitività, rafforzando la titolarità delle politiche e delle riforme necessarie a migliorare la base delle conoscenze per il coordinamento delle politiche economiche dell'Unione europea.

3. Il Comitato, nell'ambito delle proprie attribuzioni, svolge inoltre compiti di studio e promozione di attività volte a favorire l'indagine e l'approfondimento dei fattori che contribuiscono alla produttività e alla competitività nazionale.

4. Il Comitato svolge altresì analisi economiche imparziali, valuta misure pertinenti e formula raccomandazioni, tenendo conto delle specificità nazionali e delle prassi consolidate e le comunica alla Commissione europea. Predisponde e pubblica una Relazione annuale propedeutica alle analisi della Commissione europea effettuate nell'ambito del semestre europeo e della procedura per gli squilibri macroeconomici. Il Comitato mantiene relazioni di confronto e scambio informativo con gli analoghi Comitati costituiti negli altri Stati membri dell'Unione europea.

5. Il Comitato acquisisce dati dalle Istituzioni nazionali e analisi formulate da esperti e altri organismi di comprovata professionalità, procede ad un esame critico dei dati disponibili e delle loro fonti, al fine di conseguire l'elaborazione di risultati univoci sui singoli fenomeni. Le Istituzioni pubbli-

che sono tenute a fornire gratuitamente tutti i dati in loro possesso necessari alle attività del Comitato. Al fine di consentire all'Ufficio lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, le amministrazioni e gli enti pubblici assicurano all'Ufficio medesimo l'accesso a tutte le banche dati in materia di economia o di finanza pubblica da loro costituite o alimentate. Ai fini dell'accesso ai dati raccolti per fini statistici ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322, l'Ufficio è equiparato agli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale.

6. Il Comitato è composto da 10 membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri, tra rappresentanti di Banca d'Italia Istat, Ufficio parlamentare di bilancio, Corte dei conti, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dello sviluppo economico e del CNEL ovvero di altri organismi con competenze in tema di produttività, competitività e finanza pubblica nonché da esperti scelti tra persone di riconosciuta indipendenza e comprovata competenza ed esperienza nelle suddette materie a livello nazionale e internazionale. Se appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione, il presidente e i componenti sono collocati in posizione di comando per tutta la durata del mandato, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli emolumenti spettanti al presidente e ai componenti del Comitato.

7. Il Comitato è dotato di autonomia funzionale e si avvale di una segreteria tecnica composta da personale del CNEL, da personale specializzato di altre amministrazioni pubbliche e da esperti con contratto a tempo determinato.

8. Per le spese di funzionamento del Comitato è autorizzata la spesa di 600.000,00 euro annui a decorrere dall'anno 2018 da iscrivere in un apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di funzionamento del Comitato».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «249,4» e le parole: «330 milioni» con le seguenti: «329,4 milioni».*

### **33.0.3**

GIANNINI, SANGALLI, FATTORINI, LANZILLOTTA, MICHELONI, TRONTI,  
VERDUCCI, DI GIORGI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art 33-bis.**

1. Al fine di semplificare le norme applicabili agli studenti che soggiornano in Italia per periodi limitati di tempo per motivi di studio le disposizioni di cui alla legge 28 maggio 2007, n. 68, si applicano agli studenti delle filiazioni di cui alla legge 14 gennaio 1999, n. 4, il cui soggiorno in Italia non sia superiore a centocinquanta giorni. La relativa dichiarazione di presenza è sottoscritta altresì dal legale rappresentante della filiazione o suo delegato, che si obbliga con ciò a comunicare senza indugio al questore territorialmente competente ogni variazione relativa alla presenza dello studente durante il suo soggiorno per motivi di studio».

*Conseguentemente all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «249,9 milioni» e le parole: «330 milioni» con le seguenti: «329,9 milioni».*

---

### **33.0.4**

MICHELONI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:*

##### **«Art. 33-bis.**

1. L'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo è autorizzata ad assumere, con reclutamento mediante concorso pubblico per ed esami, fino a 12 unità di livello dirigenziale non generale dell'area tecnico-operativa. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante le risorse finanziarie stanziata a legislazione vigente ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125».

---

### **33.0.5**

ZIN, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZELLER, LANIECE, PANIZZA

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:*

#### **«Art. 33-bis.**

*(Abolizione dei diritti consolari di cui alla tabella allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011 n.71)*

1. Alla tabella allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, sezione I, l'articolo 7-bis è soppresso».

*Conseguentemente, all'articolo.92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «200 milioni di euro», e le parole: «330 milioni di euro» con le seguenti: «280 milioni di euro».*

---

### **33.0.6**

FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN, ZELLER, LANIECE, PANIZZA

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 33-bis.**

*(Riduzione importo diritti consolari)*

1. L'articolo 7-bis della sezione I della tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, introdotto dall'articolo 5-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è sostituito dal seguente:

"Art. 7-bis. - Diritti da riscuotere per il trattamento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana di persona maggiorenne: euro 100,00".».

*Conseguentemente, all'articolo 92; comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con seguenti: «215 milioni di euro» e le parole: «330 milioni di euro» con le seguenti: «295 milioni di euro».*

---



**33.0.7**

FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN, ZELLER, LANIECE, PANIZZA

**Respinto***Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 33-bis.***(Rafforzamento dei servizi consolari)*

1. I proventi derivanti dal versamento di 300 euro effettuato da persona maggiorenne a corredo della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, di cui all'articolo 7-bis della sezione I della tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, introdotto dall'articolo 5-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono riassegnati nella misura del 60 per cento, per il triennio 2018-2020, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con proprio decreto, trasferisce le risorse ricevute dal Ministero dell'economia e delle finanze agli uffici dei consolati di ciascuna circoscrizione consolare che hanno ricevuto il versamento del contributo di 300 euro di cui al primo periodo in proporzione ai versamenti ricevuti. Le somme accreditate ai consolati sono destinate al rafforzamento dei servizi consolari per i cittadini italiani residenti o presenti all'estero, con priorità per la contrattualizzazione di personale locale da adibire, sotto le direttive e il controllo dei funzionari consolari allo smaltimento dell'arretrato riguardante le pratiche di cittadinanza presentate presso i medesimi uffici consolari».

*Conseguentemente alla Tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018:-32.000.000;

2019:-32.000.000;

2020:-32.000.000.

**33.0.8**

ZIN, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZELLER, LANIECE, PANIZZA

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 33-bis.**

*(Rafforzamento dei servizi consolari)*

1. I proventi derivanti dalla riscossione dei diritti per il trattamento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana di cui alla tabella dei diritti consolari allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, sono destinati interamente al miglioramento dei servizi consolari tramite distribuzione proporzionale ai consolati stessi in proporzione al numero di italiani residenti all'estero in ogni circoscrizione consolare».

*Conseguentemente alla Tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018:-51.000.000.

**33.0.9**

FABBRI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 33-bis.**

*(Integrazione alla legge 8 marzo 2000, n. 52)*

1. All'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, dopo il comma 4-*bis*, aggiungere infine il seguente:

"4-*ter*. La lavoratrice e il lavoratore dipendenti pubblici e privati hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno, in caso di dichiarazione di stato di emergenza di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e in presenza del requisito di residenza e/o domicilio nei comuni interessati dallo stato di emergenza, allo scopo di far fronte alle attività connesse ai danni subiti a causa dell'evento"».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere*

dall'anno 2019» con le seguenti: «200 milioni di euro per l'anno 2018 e di 280 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

### **33.0.10**

MAURO MARIA MARINO

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

1. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Dopo l'articolo 2, comma 1-*bis*, aggiungere il seguente:

"1-*ter*. A decorrere dal 10 gennaio 2007, il beneficio dell'incremento del 7,5 per cento si applica anche alla pensione e all'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente di cui al comma 1 e all'aumento figurativo di cui al comma 1 dell'articolo 3, in godimento al coniuge e ai figli, anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente all'atto terroristico o i figli siano nati successivamente al medesimo evento, nonché, in mancanza di coniuge o dai genitori degli invalidi permanenti ancora in vita ovvero deceduti includendo quelli defunti alla data del 26 agosto 2004, con invalidità non inferiore alla percentuale del 25 per cento, come determinata o rideterminata ai sensi dell'articolo 6, comma 1."

b) All'articolo 5, dopo le parole: "e successive modificazioni", sono aggiunte le parole: "La presente disposizione trova applicazione anche nel caso in cui l'invalido sia deceduto prima del 1° gennaio 2014 ovvero qualora i familiari abbiano presentato domanda di richiesta del beneficio dopo la morte dell'invalido, con decorrenza economica dal 10 gennaio 2014."

c) L'articolo 6, comma 1, è sostituito dai seguenti commi 1, 1-*bis*, 1-*ter*:

"1. Le percentuali di invalidità di cui alla presente legge sono espressi in una percentuale unica inclusiva del danno biologico e morale ai fini del riconoscimento di ogni beneficio di legge. In caso di intercorso aggravamento le percentuali di invalidità già accertate devono essere rivalutate seguendo il medesimo criterio. La percentuale unica in ogni caso non può superare la misura del cento per cento.

1-*bis*. Le valutazioni e rivalutazioni delle percentuali di invalidità di cui al comma 1, ivi incluse le prime valutazioni per attentati terroristici avvenuti prima e dopo il 26 agosto 2004, sono espresse in una percentuale unica

di invalidità indicante l'invalidità complessiva, comprensiva anche del danno biologico e morale secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 181 del 2009.

1-*ter*. Le domande di revisione per intervenuto aggravamento della invalidità già accertata possono essere presentate in ogni tempo, senza limiti e senza alcuna preclusione"».

---

**Art. 34****34.1 (testo 2)**

COMAROLI, CENTINAIO

**Ritirato**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 34. - (Misure a favore degli enti locali che gestiscono servizi sociali essenziali). - 1. Al fine di sostenere i progetti degli enti locali volti ad applicare rette differenziate e gradualmente in base al reddito, fino alla piena gratuità del servizio, per la presa in carico delle persone anziane nelle strutture di assistenza pubblica o in regime di convenzione, nello stato di previsione del Ministero degli interni è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del fondo, attribuendo priorità agli enti con popolazione residente fino a 15.000 abitanti che siano dotate di strutture pubbliche per l'assistenza delle persone anziane. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno, stanziato ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5.

2. La dotazione del fondo di cui al comma 1 è annualmente incrementata con le risorse non utilizzate in ciascun anno, rivenienti dal medesimo Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, le quali sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

### **34.2**

RICCHIUTI, BUBBICO

#### **Respinto**

*Al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: «la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche» con le seguenti: «il recupero delle legalità, efficienza, trasparenza, efficacia e buona amministrazione».*

---

### **34.3**

MALAN

#### **Respinto**

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «che si trovano nella condizione di scioglimento ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».*

*Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: «commissariati per infiltrazioni mafiose».*

---

### **34.4**

RICCHIUTI, BUBBICO

#### **Respinto**

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «15.000 abitanti» aggiungere le seguenti: «nonché agli enti con territorio ad alto indice di delittuosità o già sciolti per infiltrazioni di tipo mafioso o similari.».*

---

### **34.5**

GIOVANNI MAURO

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«3. Al fine di sostenere gli amministratori locali vittime di intimidazioni di cui alla legge 3 luglio 2017, n. 105 è istituito presso il Ministero dell'interno il "Fondo per il sostegno agli amministratori locali vittime di intimidazioni".

4. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sono disciplinati e le modalità per la presentazione delle richieste da parte dei soggetti di cui al comma 1.

5. La dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 è pari a 1 milione di euro per l'anno 2017, 1,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 1,5 milioni l'anno 2019».

---

### **34.6**

GIOVANNI MAURO

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«3. Al fine di favorire ai fini abitativi e per alloggi sociali gli immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati, o in via di assegnazione, ai Comuni è adottato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Stato città e autonomie locali, un Programma triennale di recupero degli immobili confiscati alla criminalità organizzata.

4. Il Decreto di cui al comma 1 individua i criteri e le modalità di concessione dei contributi da destinare ai Comuni.

5. Il Programma triennale è alimentato con le risorse del Fondo per l'attuazione del Piano nazionale di edilizia abitativa, di comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per le finalità del presente articolo, il Fondo è rifinanziato di ulteriori 50 milioni di euro annui per gli anni 2018-2020. Il Ministero del-

l'economia e delle finanze è autorizzato ad adottare i decreti per le occorrenti variazioni di bilancio».

### **34.7**

RICCHIUTI, BUBBICO

#### **Ritirato**

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 1, comma 462-ter, della legge 11 dicembre 2016, n 232, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e degli enti locali che si trovano nella condizione di scioglimento ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativa 18 agosto 2000, n. 267".

2-ter. Nei programmi dell'Agenzia per l'Italia Digitale, del Formez PA e delle altre agenzie pubbliche aventi finalità di gestione dei servizi pubblici e di supporto alle attività amministrative e allo sviluppo locale va attribuita priorità agli interventi e alle azioni degli enti locali che si trovano nella condizione di scioglimento ai sensi dell'articolo 143, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 26.».

### **34.0.1**

COMAROLI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 34-bis.**

*(Nuove misure in materia di riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia)*

1. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"4. Il cinquanta per cento dei posti disponibili per l'accesso alla qualifica di commissario, determinati con modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 3, è riservato al personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea ad indirizzo giuridico e di età non superiore a cinquanta anni, per la metà dei posti, a quello del ruolo degli ispettori, e, per l'altra



metà, al restante personale con un'anzianità di servizio effettivo non inferiore a cinque anni, in possesso, in entrambi i casi, dei requisiti attitudinali richiesti;

b) nell'articolo 5-bis, le parole: "con un'età non superiore a 35 anni" sono soppresse e le parole: "vice commissario" sono sostituite dalla seguente: "commissario";

c) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Art. 6. - La promozione a vice questore aggiunto si consegue:

a) per i commissari capo che accedono alla carriera mediante concorso pubblico, nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione dirigenziale, della durata non superiore a tre mesi, con esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo è ammesso il personale della carriera dei funzionari con almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario capo;

b) per i commissari capo che accedono alla carriera mediante concorso interno, nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso, per titoli ed esami, e superamento del corso di formazione di cui alla lettera a), riservato ai commissari capo, in possesso di una delle lauree magistrali o specialistiche indicate dal decreto di cui all'articolo 3, comma 2, con almeno sei anni di effettivo servizio nella medesima qualifica, secondo le modalità definite con il decreto di cui all'articolo 4, comma 6. 2. La promozione a vice questore aggiunto decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria dell'esame finale del corso».

## 34.0.2

COMAROLI

### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 34-bis.

*(Nuove misure in materia di personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia)*

1. Nell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 la parola: "sette" è sostituita dalla parola: "cinque".

2. Nell'articolo 31-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, la parola: "nove" è sostituita dalla parola: "cinque".

3. Nell'articolo 31-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, inserire il seguente comma 1-*bis*:

"1-*bis*) Per gli ispettori capo promossi ispettori superiori con più di nove anni di servizio nella qualifica di ispettore capo, gli ulteriori anni trascorsi nella suddetta qualifica sono utili per la maturazione dell'anzianità per concorrere alla qualifica di sostituto commissario"».

### 34.0.3

COMAROLI

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 34-*bis*.**

*(Nuove disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia)*

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera *b*) dopo le parole: "nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono aggiunte le seguenti: "Fermo restando quanto stabilito precedentemente per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo sovrintendenti, gli assistenti capo accedono alla predetta qualifica al compimento del 23° anno di servizio, previo superamento di un corso concorso. Anche gli agenti e assistenti con più di 4 anni di servizio possono accedere alla qualifica di vice sovrintendente mediante concorso per esame";

2) le lettere *c*) e *d*) sono sostituite dalla seguente:

"*c*) Tutti gli attuali appartenenti al ruolo dei sovrintendenti transitano nel ruolo ispettori con la qualifica di vice ispettore, anche a copertura dei posti riservati a regime all'accesso mediante concorso pubblico";

3) alla lettera *i*), prima delle parole: "gli ispettori capo che al 1° gennaio 2017 hanno maturato" inserire le seguenti: "Per i vincitori del 9° corso per vice ispettore la decorrenza giuridica nella qualifica è retrodatata al 1° gennaio 2014";

4) nella lettera *r*), sostituire le parole: "Per i posti complessivamente riservati ai concorsi non banditi per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore sostituto ufficiale di pubblica sicurezza alla data del 31 dicembre 2016, si provvede attraverso un unico concorso, per titoli ed esami, da bandire entro

31 dicembre 2017, riservato agli ispettori capo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, già frequentatori del 7° e dell'8° corso di formazione per vice ispettore. La promozione alla qualifica di ispettore superiore decorre dal 1° gennaio 2018 e i vincitori del relativo concorso seguono il personale promosso; con la medesima decorrenza, a seguito di scrutinio per merito comparativo. Per le modalità di svolgimento del concorso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31-*bis*, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: "I posti complessivamente riservati ai concorsi non banditi per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore sostituto ufficiale di pubblica sicurezza alla data del 31 dicembre 2016, sono coperti attraverso un unico corso-concorso, per titoli, da bandire entro il 31 dicembre 2017, riservato agli ispettori capo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, già frequentatori del 7° e dell'8° corso di formazione per vice ispettore. La promozione alla qualifica di ispettore superiore decorre dal 1° gennaio 2018 e i frequentatori del relativo corso concorso seguono il personale promosso, con la medesima decorrenza, a seguito di scrutinio per merito comparativo";

5) alla lettera *aa*) sostituire le parole: "ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334" con le seguenti: "dopo cinque anni e mezzo nella qualifica di commissario capo";

6) alla lettera *nn*) sostituire le parole: "un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di titolo abilitante l'esercizio di professioni tecnico scientifiche" con "un qualunque diploma di scuola secondaria di secondo grado";

7) alla lettera *t*) sostituire le parole: "vicecommissario, anche durante la frequenza del corso di formazione, di commissario e di commissario capo, con funzioni analoghe a quelle delle corrispondenti qualifiche della carriera dei funzionari" con le seguenti: "commissario, durante la frequenza del corso di formazione, e di commissario capo, con funzioni identiche a quelle delle corrispondenti qualifiche della carriera dei funzionari".

2. All'articolo 45, comma 5 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole: "riassorbibile con i successivi incrementi" sono sostituite dalle seguenti: "cumulabile con i successivi incrementi";

2) le parole: "riassorbibile con i successivi incrementi retributivi conseguenti a progressione di carriera o per effetto di disposizioni normative a carattere generale" sono sostituite dalle seguenti: "cumulabile con i successivi incrementi retributivi conseguenti a progressione di carriera o per effetto di disposizioni normative a carattere generale».

#### **34.0.4**

SACCONI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 34-bis.**

1, All'articolo 1, comma 6-*sexies* della legge 26 febbraio 2011, n. 10, dopo le parole: "vittime di reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura", inserire le seguenti: "nonché dei reati di matrice terroristica interna"».

#### **34.0.5**

GASPARRI, CERONI

#### **Assorbito**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 34-bis.**

*(Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani di femminicidio)*

1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementata di ulteriori 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Tale somma è destinata all'erogazione di borse di studio, spese mediche e assistenziali in favore degli orfani di femminicidio e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa. Almeno il 70 per cento di tale somma è destinato agli interventi in favore dei minori; la quota restante è destinata, ove ne ricorrano i presupposti, agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti,

2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro dell'interno, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 1 e per l'accesso agli

interventi mediante le stesse finanziati. Lo schema del regolamento di cui al presente comma, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.

3. Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti assume la denominazione di "Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani di femminicidio"».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018:-2.500.000;

2019:-2.500.000;

2020:-2.500.000.

### **34.0.6**

GASPARRI, CERONI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 34-bis.**

*(Determinazione degli importi dell'indennizzo alle vittime dei reati intenzionali violenti)*

1. Gli importi dell'indennizzo di cui all'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, sono determinati nella seguente misura:

a) nei casi di femminicidio, nell'importo di euro 150.000 esclusivamente in favore degli eredi legittimari, nonché in assenza dei medesimi degli eredi legittimi della vittima secondo le disposizioni di cui al libro II del codice civile, salvo in caso in cui l'erede sia stato condannato per uno dei fatti di cui all'articolo 463 del codice civile;

b) per il reato di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante della minore gravità, nell'importo fisso di euro 100.000.

2. All'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122 il comma 3 è soppresso».

*Conseguentemente,*

a) *alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018:-20.000.000;

2019:-20.000.000;

2020:-20.000.000.

b) *all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «, di 190 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020».*

### **34.0.7**

GASPARRI, CERONI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 34-bis.**

*(Determinazione degli importi dell'indennizzo dei reati intenzionali violenti e modifiche alla legge 7 luglio 2016, n. 122)*

1. Gli importi dell'indennizzo di cui all'articolo 11 della legge 7 luglio 2016; n. 122, sono determinati nella seguente misura:

a) nei casi di femminicidio, nell'importo di euro 150.000 esclusivamente in favore degli eredi legittimari, nonché in assenza dei medesimi degli eredi legittimi della vittima secondo le disposizioni di cui al libro II del codice civile, salvo in caso in cui l'erede sia stato condannato per uno dei fatti di cui all'articolo 463 del codice civile;

b) per il reato di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante della minore gravità, nell'importo fisso di euro 100.000.

2. Alla legge 7 luglio 2016, n. 122 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, il comma 3 è soppresso;

b) all'articolo 12, comma 1, la lettera b) è soppressa e alla lettera e dopo le parole: "somme erogate" sono inserite le seguenti: "ad integrale copertura del danno o delle spese mediche";

c) all'articolo 13, comma 1 la lettera b) è soppressa;

d) all'articolo 13 il comma 2 è soppresso».

*Conseguentemente,*

a) *alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018-20.000.000;

2019:-20.000.000;

2020:-20.000.000.

b) *all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «, di 190 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020».*

### **34.0.8 (Testo 3)**

PUGLISI, D'ADDA, DALLA ZUANNA, FASIOLO, FAVERO, FILIPPIN, LO GIUDICE, PADUA, MATURANI, COMAROLI, URAS, BIANCONI, ZELLER, LEZZI, BULGARELLI, MONTEVECCHI, DE PETRIS, BONFRISCO, RIZZOTTI, MANDELLI, BOCCARDI, AZZOLLINI, CERONI, BELLOT, PETRAGLIA, DE PIETRO

#### **Accolto**

*Dopo l'articolo 34 inserire il seguente:*

«Art. 34-bis

*(Misure in favore di orfani di crimini domestici e femminicidio)*

1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, "come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementata di ulteriori 2,5 milioni di-euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Tale somma è destinata all'erogazione di borse di studio, spese mediche e assistenziali in favore degli orfani di crimini domestici, orfani di madre a seguito del delitto di cui all'articolo 576 comma 1, numero 5.1) e di omicidio a seguito dei delitti di cui all'articolo 609-*bis* e 609-*octies*, nonché al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa. Almeno il 70 per cento di tale somma è destinato agli interventi in favore dei minori; la quota restante è destinata, ove ne ricorrano i presupposti, agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non auto sufficienti.

2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro dell'interno, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di

entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 1 e per l'accesso agli interventi mediante le stesse finanziati. Lo schema del regolamento di cui al presente comma, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.

3. Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti assume la denominazione di «Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani di crimini domestici e orfani di femminicidio».

*Conseguentemente,*

all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole "di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019" con le seguenti "di 247,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 327,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021."

### **34.0.9**

PUGLISI, D'ADDA, DALLA ZUANNA, FASIOLO, FAVERO, FILIPPIN, LO GIUDICE, PADUA

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 34-bis.**

*(Determinazione degli importi dell'indennizzo alle vittime dei reati intenzionali violenti e modifiche alla legge 7 luglio 2016, n. 122)*

1. Gli importi dell'indennizzo di cui all'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, sono determinati nella seguente misura:

a) nei casi di femminicidio, nell'importo di euro 150 mila esclusivamente in favore degli eredi legittimari, nonché in assenza dei medesimi degli eredi legittimi della vittima secondo le disposizioni di cui al libro II del codice civile, salvo in caso in cui l'erede sia stato condannato-per-uno dei fatti di cui all'articolo 463 del codice civile;

b) per il reato di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante della minore gravità, nell'importo fisso di euro 100.000,



2. Alla legge 7 luglio 2016, n. 122 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 11, il comma 3 è soppresso;
- b) all'articolo 12, comma 1, la lettera *b*) e la lettera *e*) sono soppresse;
- c) all'articolo 13, comma 1 la lettera *b*) è soppressa;
- d) all'articolo 13, il comma 2 è soppresso.»

*Conseguentemente,*

a) *alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018:-20.000.000;

2019:-20.000.000;

2020:-20.000.000.

b) *all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «di 100 milioni di euro per l'anno 2018, di 180 milioni di euro per l'anno 2019, di 180 milioni di euro per l'anno 2020 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».*

### **34.0.10**

PUGLISI, D'ADDA, DALLA ZUANNA, FASIOLO, FAVERO, FILIPPIN, LO GIUDICE, PADUA

#### **Assorbito**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 34-bis.**

*(Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani di femminicidio)*

1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementata di ulteriori 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Tale somma è destinata all'erogazione di borse di studio, spese mediche e assistenziali in favore degli orfani di femminicidio e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno

per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa. Almeno il 70 per cento di tale somma è destinato agli interventi in favore dei minori; la quota restante è destinata, ove ne ricorrano i presupposti, agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti.

2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro dell'interno; con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di-entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 1 e per l'accesso agli interventi mediante le stesse finanziati. Lo schema del regolamento di cui al presente comma, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.

3. Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti assume la denominazione di "Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani di femminicidio"».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018:-2.500.000;

2019:-2.500.000;

2020:-2.500.000.

### **34.0.11**

COMAROLI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 34-bis**

*(Disposizioni volte a garantire l'attuazione dell'indirizzo politico in ambito amministrativo)*

1. al fine di garantire la piena e coerente attuazione dell'indirizzo politico in ambito amministrativa gli organi di vertice e i dirigenti titolari di inca-

---

richi delle amministrazioni degli enti locali possono essere revocati nel caso in cui venga meno il rapporto fiduciario».

---

### **34.0.12**

COMAROLI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 34-bis.**

*(Soppressione delle Prefetture)*

1. Allo scopo di contenere le spese dell'Amministrazione del Ministero dell'Interno, a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono soppresse le Prefetture Uffici territoriali del Governo. Le funzioni esercitate dai Prefetti in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico sono assegnate ai questori territorialmente competenti».

---

### **34.0.13**

COMAROLI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 34-bis.**

*(Disposizioni volte alla razionalizzazione della spesa pubblica)*

1. Nessuna amministrazione pubblica, comprese le forze armate, può avere in dotazione auto di servizio, ad esclusione di quelle adibite a funzioni di difesa nazionale, sicurezza interna e soccorso pubblico.

2. Fermo restando quanto stabilito al comma precedente, hanno diritto all'utilizzo per fini istituzionali dell'auto di servizio esclusivamente i titolari delle seguenti cariche: il Capo dello Stato, i Presidenti del Senato e della Camera, il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Corte costituzionale. Ciascun Ministero può avere in dotazione non più di un auto di servizio.

3. Il personale in esubero per effetto dell'applicazione dei precedenti commi 1 e 2 è collocato in mobilità.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono individuate le autovetture di proprietà pubblica risultanti in eccesso per effetto dell'applicazione dei precedenti commi e sono disposte le modalità per la loro dismissione».

---

## Art. 36

### 36.1

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

#### Dichiarato inammissibile

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, sostituire le parole: «7.394 unità», con le seguenti «10.000 unità».

*Conseguentemente, rimodulare alle lettere a), b), c), d) e) del presente comma le assunzioni previste per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, in proporzione all'incremento delle unità assunte in via straordinaria di cui alla lettera a).*

b) dopo il comma 2, inserire il seguente comma:

«2-bis. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per garantire e rafforzare il controllo del territorio da parte delle forze di polizia, è disposto per gli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 un incremento di 300 milioni di euro annui per le dotazioni di mezzi strumentali. All'onere di cui al presente comma, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».

*Conseguentemente al comma 3 apportare le seguenti modifiche:*

a) sostituire le parole: «1.729.659» con le seguenti: «1.850.000»;

b) sostituire le parole: «16.165.500» con le seguenti: «17.500.000»;

c) sostituire le parole: «50.622.455» con le seguenti: «55.500.000»;

d) sostituire le parole: «130.399.030» con le seguenti: «150.000.500»;

e) sostituire le parole: «216.151.028» con le seguenti: «250.000.000».

### **36.2 (testo 2)**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

#### **Respinto**

*All'articolo 36, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire la parola: «7.394», con la seguente: «8.444»;*

b) *al comma 1, lettera la lettera a), con la seguente:*

«a) 1.050 unità per l'anno 2018, di cui 300 nella Polizia di Stato, 300 nell'Arma dei Carabinieri, 150 nel Corpo della Guardia di Finanza, 150 nel Corpo di polizia penitenziaria e 150 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;»;

c) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Ai fini dell'attuazione del comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, da ripartire con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, con una dotazione di 5.190.000 euro per l'anno 2018, di 48.495.500 euro per l'anno 2019, di 150.00.000 euro per l'anno 2020, di 391.197.030 euro per l'anno 2021, di 550.151.028 euro per l'anno 2022, di 700.130.527 euro per l'anno 2023, di 1.200.599.231 euro per l'anno 2024, di 1.501.977.895 euro per l'anno 2025, di 1.817.770.540 euro per l'anno 2026, di 2.107.461.018 euro per l'anno 2027, di 2.350.524.488 euro per l'anno 2028, di 2.709.540.559 euro per l'anno 2029 e di 3.109.855.555 euro a regime».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «150 milioni di euro per l'anno 2018 e di 130 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».*

### **36.3**

MORONESE, ENDRIZZI, BLUNDO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

#### **Respinto**

*Al comma 1, sostituire le parole: «7.394 unità», con le seguenti: «7.544 unità» quindi sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) 500 unità per l'anno 2018, di cui 100 nella Polizia di Stato, 100 nell'Arma dei carabinieri, 50 nel Corpo della guardia di finanza, 100 nel Corpo di polizia penitenziaria, e 200 nel Corpo dei vigili del fuoco».

*Conseguentemente, sostituire il comma 3 con i seguenti:*

«3. A fini dell'attuazione del comma 1, nello stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, da ripartire con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, con una dotazione di 3.229.096 euro per l'anno 2018, 22.104.000 euro per l'anno 2019, 56.560.955 euro per l'anno 2020, 136.337.530 euro per l'anno 2021, 222.089.528 euro per l'anno 2022, 297.055.334 euro per l'anno 2023, 306.629.231 euro per l'anno 2024, 308.217.895 euro per l'anno 2025, 310.957.770 euro per l'anno 2026, 313.761.018 euro per l'anno 2027, 315.854.488 euro per l'anno 2028, 315.990.559 euro per l'anno 2029, 316.305.555 a regime.

*3-bis* Limitatamente a quanto attiene alle facoltà assunzionali di cui alla lettera *a*), del comma 1, relative al Corpo dei vigili del fuoco oltre alle prime 50 unità, esse sono finanziate facendo ricorso al fondo di cui all'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n.296».

*Conseguentemente ancora, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «248 milioni di euro per l'anno 2018 e di 323 milioni di euro annui a decorrere dal 2019».*

## **36.4**

ORELLANA, LANIECE, FAUSTO GUILHERME LONGO, BENCINI, PANIZZA

### **Ritirato**

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

*a)* alla lettera *a*, ovunque ricorra sostituire la parola: «50», con la seguente: «100»;

*b)* alla lettera *b*), ovunque ricorra sostituire la parola: «100», con la seguente: «200».

*Conseguentemente alla lettera a) sostituire la parola: «350», con «500» e alla lettera b) la parola: «700» con «1000».*

*Conseguentemente al comma 3, sostituire le parole: «2.470.941 euro», con le parole: «8.029.659 euro» e le parole: «16.165.500» con le parole: «28.765.500».*

*Conseguentemente, per gli oneri derivanti dall'applicazione della precedente disposizione, pari a 741.282 euro per Panno 2018 e 12.600.000 euro per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, degli stati di previsione*

---

*dei fondi speciali di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 6.300.000 euro per l'anno 2018 e 12.600.000 per l'anno 2019.*

---

### **36.5**

CASALETTO

#### **Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «350 unità per l'anno 2018», con le seguenti: «1.394 unità per l'anno 2018».*

---

### **36.6**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

#### **Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «50 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco», con le seguenti: «100 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco».*

---

### **36.7**

CASALETTO

#### **Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «700 unità per l'anno 2019», con le seguenti: «1.500 unità per l'anno 2019».*

---



**36.8**

CASALETTO

**Respinto**

*Al comma 1 lettera c) sostituire le parole: «2.112 unità per l'anno 2019», con le seguenti: «1.500 unità per l'anno 2020».*

---

**36.9**

CASALETTO

**Respinto**

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «2.114 unità per l'anno 2019», con le seguenti: «1.500 unità per l'anno 2021».*

---

**36.10**

CASALETTO

**Respinto**

*Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «2.184 unità per l'anno 2019» con le seguenti: «1.500 unità per l'anno 2022».*

---

**36.1100/1**

SCAVONE, COMPAGNONE, MILO

**Ritirato**

*All'emendamento del Governo 36.1100, dopo le parole: «luoghi della cultura dello Stato,» aggiungere le seguenti: «nonché nei presidi ospedalieri».*

---

**36.1100**

IL GOVERNO

**Accolto**

*Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

«1-bis. Al fine di rafforzare la sicurezza nei musei e negli altri istituti e luoghi della cultura dello Stato, il contingente di personale dell'Arma dei Carabinieri di cui all'articolo 827, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è incrementato, nell'ambito delle unità autorizzate per l'arma dei carabinieri di cui al comma 1 lettera a), di 40 unità in soprannumero rispetto all'organico. Conseguentemente, all'articolo 827, comma 1 del citato decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il numero "88" è sostituito dal numero "128";
- b) alla lettera e), il numero "18" è sostituito dal numero "22";
- c) alla lettera f) il numero "24" è sostituito dal numero "28";
- d) alla lettera g) il numero "21" è sostituito dal numero "53"».

**Art. 46.****36.11**

VICECONTE

**Respinto**

*Dopo il primo comma, inserire il seguente:*

«1-bis. Ai fini delle assunzioni nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è prorogato al 31 dicembre 2018 il termine della validità della graduatoria relativa alla procedura selettiva, per titoli ed accertamento della idoneità motoria, indetta con decreto ministeriale n. 3747 del 27 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 72 dell'11 settembre 2007, sia il termine della validità della graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008».

**36.12**

BLUNDO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il "Fondo di solidarietà per le vittime delle frodi nelle procedure di adozione internazionale" di seguito denominato Fondo. Il Fondo provvede al rimborso delle spese sostenute dalle coppie che abbiano ottenuto il decreto di idoneità di cui all'articolo 30 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e che non siano riuscite a portare a termine la procedura di adozione internazionale prevista dal titolo III, Capo I, della medesima legge a causa di comportamenti fraudolenti, ingannevoli o comunque negligenti, posti in essere dagli enti autorizzati, da loro referenti all'estero, o da altri soggetti terzi, che si siano adoperati, anche di fatto e in assenza ai qualsivoglia rapporto contrattuale, nello svolgimento delle procedure di adozione.

1-ter. Il rimborso delle spese spetta alle coppie che abbiano sporto denuncia all'autorità giudiziaria per i comportamenti di cui al comma 1-bis, a condizione che la Commissione per le Adozioni Internazionali abbia revocato all'ente denunciato l'autorizzazione allo svolgimento delle procedure di adozione, anche in assenza di provvedimenti giurisdizionali da parte delle autorità competenti. Le spese spetteranno anche in caso di parziale inidoneità o revoca dell'Ente Autorizzato o con incarico a tempo determinato da parte della Commissione Adozioni Internazionali o delle altre autorità preposte. Il rimborso è riconosciuto nei limiti delle spese effettivamente documentate, aumentato con una percentuale tra il dieci ed il venti per cento a seconda della gravità del caso, indipendentemente dall'ammontare del reddito della coppia richiedente. In ogni caso, esso non può superare l'importo di euro diecimila per ogni minore in relazione al quale la procedura di adozione internazionale non è stata completata. Viene fatto salvo ogni diritto e eventuale azione della coppia adottante nei confronti dell'ente autorizzato, referenti all'estero o da altri soggetti terzi, per gli importi che dovessero superare la cifra di euro diecimila il Fondo ha diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti responsabili per le somme pagate e le relative spese;

1-quater. Con decreto di natura non regolamentare, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri determina le modalità di presentazione delle istanze nonché i termini, non superiori a sessanta giorni, entro cui sono effettuati i rimborsi.

*1-quinquies*. Per le finalità di cui ai commi da *1-bis* a *1-quater* è autorizzata la spesa di complessivi euro 500.000 per il 2018, da destinarsi alle coppie che abbiano avviato negli anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge le procedure di adozione internazionale non concluse e per le quali sussistano le condizioni di cui al comma *1-ter*».

*Conseguentemente alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e finanze» apportare le seguenti variazioni:*

2018:-500.000.

### **36.13**

RUTA

#### **Respinto**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«*1-bis*. In deroga alla normativa vigente e a quanto previsto dal successivo comma 2, le assunzioni straordinarie previste dal comma 1, lettera *a*), del presente articolo, relative all'anno 2018, sono effettuate dalle amministrazioni ivi individuate anche tramite scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per Allievi Vice Ispettori del Corpo forestale dello Stato (G.U., IV serie speciale, n. 94 del 29/11/2011). All'uopo, la validità della predetta graduatoria è prorogata sino al 31 dicembre 2018».

### **36.14 (testo 2)**

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

#### **Accolto**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«*1-bis*. Allo scopo di assicurare il rispetto delle norme in materia di bilinguismo, al personale di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, è riservata un'aliquota di posti pari all'1 per cento, con arrotondamento all'unità superiore, del totale dei posti messi a concorso ai sensi del comma 1, per ciascun ruolo, dalle rispettive forze di polizia».

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «dell'attuazione del comma 1», con le seguenti: «dell'attuazione dei commi 1 e 1-bis».*

**36.15**

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

**Respinto**

*Inserire il seguente comma:*

«1-bis. La Presidenza del Consiglio, con propri decreti, stabilisce misure per l'uso efficiente e sinergico delle risorse finanziarie, ivi comprese quelle di cui all'articolo 25 della presente legge, in materia di povertà, immigrazione, diritti, sviluppo e cooperazione, gestite dal Ministero degli interni, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dall'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, con lo scopo di migliorarne l'impatto e di collegare gli interventi sul territorio nazionale con quelli degli Stati di provenienza dei migranti».

---

**36.16**

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MORONESE, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

**Respinto**

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «dalla legge 7 aprile 20117, n. 45», sono inserite le seguenti: «è prorogata la graduatoria del concorso indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008 ed».*

---

**36.17**

MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

**Respinto**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Ai fini e con le modalità previste dal comma 1, l'Arma dei carabinieri è autorizzata ad assumere 450 Allievi Marescialli, anche in deroga alla normativa vigente, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per Allievi Vice Ispettori del Corpo forestale dello Stato (G.U., IV serie speciale, n. 94 del 29/11/2011). All'uopo, la validità della predetta graduatoria è prorogata sino al 31 dicembre 2018».

*Conseguentemente al comma 3, sono apportate le seguenti modifiche:*

a) *le parole: «del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 1 e 2-bis»;*

b) *le parole: «1.729.659» sono sostituite dalle seguenti: «31.729.659»;*

c) *le parole: «16.165.500» sono sostituite dalle seguenti: «36.165.500»;*

d) *le parole: «50.622.455» sono sostituite dalle seguenti: «80.622.455»;*

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018:-30.000.000;

2019:-30.000.000;

2020:-30.000.000.

### **36.18**

LIUZZI, GIOVANNI MAURO

#### **Respinto**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Ai fini e con le modalità previste dal comma 1 del presente articolo, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, anche in deroga normativa vigente, per l'anno 2018, la Polizia di Stato, il Corpo di Polizia penitenziaria e il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco sono autorizzati ad assumere, rispettivamente 300, 100 e 50 unità di personale nei rispettivi ruoli ispettori, esclusivamente mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per Allievi Vice Ispettori del Corpo Forestale dello Stato (G.U. IV serie speciale, n. 94 del 29/11/2011). All'uopo, la validità della predetta graduatoria è prorogata sino al 31 dicembre 2018».

*Conseguentemente, Al fine dell'attuazione del comma 2-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 302.*

**36.19**

MARINELLO, CALEO, VICECONTE

**Respinto**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Ai fini e con le modalità previste dal comma 1 del presente articolo, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, anche in deroga alla normativa vigente, nel limite massimo di spesa pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, la Polizia di Stato è autorizzata ad assumere, nel triennio 2018-2020, 450 Allievi Vice Ispettori, esclusivamente mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per Allievi Vice Ispettori del Corpo forestale dello Stato (G.U., IV serie speciale, n. 94 del 29 novembre 2011). All'uopo, la validità della predetta graduatoria è prorogata sino al 31 dicembre 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

**36.20 (testo 2)**

VICARI, COLLINA, LAI, ORRU'

**Respinto**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2.bis Al fine di garantire gli *standard* operativi oltre che gli elevati livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, la dotazione organica nella qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 200 unità, mediante l'autorizzazione all'assunzione straordinaria, nei rispettivi ruoli iniziali, a decorrere dal 1° gennaio 2018, nell'ambito delle ordinarie facoltà assunzionali relative all'anno 2018, previste dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, legge 6 agosto e successive modificazioni. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del presente comma è autorizzata l'assunzione di un corrispondente numero di unità mediante il ricorso alle graduatorie approvate a partire dal 1° gennaio 2008, di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131. A tal fine il termine della validità delle predette

graduatorie è prorogato al 31 dicembre 2018. Agli oneri derivanti dal presente comma e determinati nel limite massimo complessivo di euro 7.980.922 a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.».

### **36.21**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

#### **Respinto**

*Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Ai fini delle assunzioni di cui all'articolo 19-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, il limite di età previsto dalle disposizioni vigenti per l'assunzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è eccezionalmente derogato, fermo restando il possesso degli altri requisiti ordinari per accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalla normativa vigente».*

### **36.22**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

#### **Respinto**

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Le assunzioni straordinarie di cui al presente articolo, relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono riservate, nel limite massimo del 30 per cento dei contingenti annuali, al personale volontario di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e successive modificazioni e integrazioni, che risulti iscritto nell'apposito elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo medesimo da almeno tre anni e che abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio. Ai fini delle predette assunzioni, il limite di età previsto dalle disposizioni vigenti per l'assunzione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è eccezionalmente elevato a 40 anni, fermo restando il possesso degli altri requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalla normativa vigente. Ai fini delle assunzioni di cui all'articolo 19-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile



---

2017, n. 45, il limite di età previsto dalle disposizioni vigenti per assunzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è eccezionalmente derogato, fermo restando il possesso degli altri requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalla normativa vigente. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabiliti per le assunzioni di cui al presente comma i criteri di verifica dell'idoneità, nonché modalità abbreviate per il corso di formazione».

---

**36.1000/1**

RICCHIUTI

**Respinto**

*All'emendamento Governo 36.1000, capoverso «comma 2-bis», sopprimere la lettera a).*

---

**36.1000/2**

RICCHIUTI

**Respinto**

*All'emendamento Governo 36.1000, capoverso «comma 2-bis», sopprimere la lettera b).*

---

**36.1000/3**

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, EVA LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

**Ritirato**

*All'emendamento 36.1000, dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:*

«2-ter. All'articolo 757, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole "riserva di posti" aggiungere le seguenti: " , calcolata sul numero delle borse messe a concorso,"

b) al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo:

Fermo restando quanto previsto del comma 5, dell'articolo 35, del Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368, l'assegnazione dei posti avviene a favore dei medici militari che abbiano conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia frequentando i corsi universitari quali Allievi delle Accademie Militari dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Accademia Navale.».

---

### 36.1000

IL GOVERNO

#### Accolto

*All'articolo, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:*

«2-bis. All'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;

b) al comma 2, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «un anno»,«

---

### 36.23

CARDIELLO, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

#### Respinto

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Ai fini delle assunzioni nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al presente articolo, è prorogato al 31 dicembre 2018 il termine della validità della graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008».

**36.24**

ORRU'

**Respinto**

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. La graduatoria 814 posti di vigili del fuoco di cui al bando indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 4 serie speciale, n. 90, del 28 novembre 2008, è prorogata al 31 dicembre 2018.

2-ter. Le assunzioni straordinarie di cui la presente articolo, relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono riservate, nel limite massimo del 20 per cento dei contingenti annuali, all'assunzione del personale dei vigili del fuoco tale da garantire l'esaurimento della graduatoria 814 di cui al bando indetto con decreto ministeriale n. 5140, del 6 novembre 2008».

**36.25**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. Con effetto dall'anno 2018, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, la retribuzione di riferimento per la liquidazione e la riliquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, come definito con l'art. 116 del T.U. infortuni n. 1124 del 1965, è rivalutata annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su determina del Presidente dell'INAIL.

2-ter. Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dal comma precedente si provvede nell'ambito del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni».

**36.26**

GASPARRI, CERONI

**Respinto**

*Il comma 3 è sostituito dal seguente:*

«3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri; su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con una dotazione di 1.000.000.000 di euro per l'anno 2018 e di 1.500.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2019, per le seguenti finalità:

a) copertura, per l'anno 2018 e a decorrere dall'anno 2019, del finanziamento da destinare alle assunzioni di cui al comma 1, nonché ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonché nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;

b) copertura, per l'anno 2018 e a decorrere dal 2019, degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n.208, così come ricalcolati complessivamente ai sensi dell'articolo 58, comma 1, della presente legge, posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativa al triennio 2018-2020 in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e per i miglioramenti economici del medesimo personale».

*Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:*

«3-bis. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 998.270.341 euro per l'anno 2018, di 1.483.834.500 euro per l'anno 2019, di 1.449.377.545 euro per l'anno 2020, di 1.369.600.970

euro per l'anno 2021, di 1.283.848.972 euro per l'anno 2022, di 1.208.881.473 euro per l'anno 2023, di 1.199.400.769 euro per l'anno 2024, di 1.198.022.105 euro per l'anno 2025, di 1.195.282.230 euro per l'anno 2026, di 1.192.538.982 per l'anno 2027, di 1.190.475.512 per l'anno 2028, di 1.190.459.441 per l'anno 2029 e di 1.190.144.445 a regime, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2018, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 998.270.341 euro per l'anno 2018. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.483.834.500 euro per l'anno 2019, 1.449.377.545 euro per l'anno 2020, 1.369.600.970 euro per l'anno 2021, 1.283.848.972 euro per l'anno 2022, 1.208.881.473 euro per l'anno 2023, 1.199.400.769 euro per l'anno 2024, 1.198.022.105 euro per l'anno 2025, 1.195.282.230 euro per l'anno 2026, 1.192.538.982 per l'anno 2027, 1.190.475.512 per l'anno 2028, 1.190.459.441 per anno 2029 e 1.190.144.445 a regime. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2018, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2019 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

### **36.27**

GASPARRI, CERONI

#### **Respinto**

*Il comma 3 è sostituito dal seguente:*

«3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con una dotazione di

1.200.000.000 di euro per l'anno 2018 e di 1.700.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2019, per le seguenti finalità:

a) copertura, per l'anno 2018 e a decorrere dal l'anno 2019, del finanziamento da destinare alle assunzioni di cui al comma 1, nonché ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonché nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e dell'articolo 4 del decreto-legge al agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125. Le assunzioni sono autorizzate con apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133,

b) copertura, per l'anno 2018 e a decorrere dal 2019, degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n.208, così come ricalcolati complessivamente ai sensi dell'articolo 58, comma 1, della presente legge, posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva del personale delle Forze annate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco .relativa al triennio 2018-2020 in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e per i miglioramenti economici del medesimo personale;

c) copertura, per anno 2018 e a decorrere dal 2019, del finanziamento da destinare alle indennità accessorie al trattamento economico di cui all'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n.121;

d) copertura, per anno 2018 e a decorrere dal 2019, del finanziamento da destinare a specifici interventi volti ad assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali».

*Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:*

«3-bis. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 1.198.270.341 euro per l'anno 2018, di 1.683.834.500 euro per l'anno 2019, di 1.649.377.545 euro per l'anno 2020, di 1.569.600.970 euro per l'anno 2021, di 1.483.848.972 euro per l'anno 2022, di 1.408.881.473 euro per l'anno 2023, di 1.399.400.769 euro per l'anno 2024, di 1.398.022.105 euro per l'anno 2025, di 1.395.282.230 euro per l'anno 2026, di 1.392.538.982 per l'anno 2027, di 1.390.475.512 per l'anno 2028, di 1.390.459.441 per l'anno 2029 e di 1.390.144.445 a regime, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica.

Entro la data del 15 marzo 2018, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.198.270.341 per l'anno 2018. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.683.834.500 euro per l'anno 2019, 1.649.377.545 euro per l'anno 2020, 1.569.600.970 euro per anno 2021, 1.483.848.972 euro per anno 2022, 1.408.881.473 euro per l'anno 2023, 1.399.400.769 euro per l'anno 2024, 1.398.022.105 euro per l'anno 2025, 1.395.282.230 euro per l'anno 2026, 1.392.538.982 per l'anno 2027, 1.390.475.512 per l'anno 2028, 1.390.459.441 per anno 2029 e 1.390.144.445 a regime. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2018, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2019 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

---

### **36.28**

CAMPANELLA, RICCHIUTI

#### **Respinto**

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, la parola: "2017" è sostituita dalla seguente: "2018". Sono altresì prorogate, fino al 31 dicembre 2018, le graduatorie vigenti del personale dei Corpi di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

---

**36.29**

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

**Respinto**

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Le graduatorie vigenti del personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sono prorogate fino al 31 dicembre 2018.».

---

**36.30**

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

**Respinto**

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Le assunzioni di cui al presente articolo sono orientate a implementare i servizi di prevenzione, monitoraggio e controllo del territorio al fine di perseguire la tutela ambientale e forestale, in particolar modo per ciò che concerne la prevenzione degli incendi, il contrasto ai reati ambientali e la vigilanza all'interno delle aree protette.».

---

**36.31**

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

**Respinto**

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Al decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 248 all'articolo 7, comma 2, lettera b) aggiungere, infine, il seguente periodo: "A decorrere dal 10 gennaio 2018, è autorizzata l'assunzione di tremilacinquecento unità del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, attraverso processi di stabilizzazione del personale precario e, in particolare, dei Vigili del Fuoco discontinui e volontari"».



*Conseguentemente, all'articolo 90, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, al secondo periodo, le parole: "6 per cento", sono sostituite con le seguenti: "7 per cento". La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere del 1° gennaio 2018».

### **36.32**

CONTE, ELENA FERRARA, VICECONTE

#### **Respinto**

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nonché per il potenziamento del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, è altresì autorizzata la spesa di euro 1.303.648 per l'anno 2018, di euro 1.621.284 per anno 2019 e di euro 1.745.000 a decorrere dal 2020».

*Conseguentemente, all'articolo 827, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- a) il numero «88» è sostituito dal numero «128»;
- b) alla lettera e), il numero «18» è sostituito dal numero «22»;
- c) alla lettera f), il numero «24» è sostituito dal numero «28»;
- d) alla lettera g), il numero «21» è sostituito dal numero «53».

*Conseguentemente alla Tabella A, voce: «Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, apportare le seguenti variazioni:*

2018:-1.303.648;  
2019:-1.621.284;  
2020:-1.745.000.

### **36.33**

VALENTINI, AMATI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione alla crescente

richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 400 unità. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco, di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217, e successive modificazioni, è incrementata di 400 unità: Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del presente comma è autorizzata l'assunzione di un corrispondente numero di unità mediante il ricorso, alla graduatoria del concorso pubblico a 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n.5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4° serie speciale, n.90 del 18 novembre 2008. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 5.203.860 per l'anno 2017, di euro 15.611.579 per l'anno 2018 e di euro 16.023.022 a decorrere dall'anno 2019. Ai predetti oneri si provvede mediante il passaggio delle competenze AIB al CNVVF il Corpo non riesce a fronteggiare da solo dopo lo scioglimento del CFS l'attività di che trattasi».

### 36.34

PELINO, GASPARRI, CERONI

#### Respinto

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 4:

a) l'Arma dei carabinieri è autorizzata all'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato, a cura del comando di cui all'articolo 174-bis, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, nel numero di 45 unità per l'anno 2018, 30 unità per l'anno 2019 e 30 unità per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, quantificati in 1,4 milioni di euro per l'anno 2018, 2,3 milioni di euro per l'anno 2019 e 3,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307;

b) all'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.177, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Gli alloggi di servizio connessi all'incarico, ove esistenti nelle strutture in uso all'Arma dei carabinieri per le esigenze di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.177, sono attribuita al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in tali strutture per tali esigenze. Possono essere concessi temporaneamente, qualora disponibili, sempre a titolo gratui-

to, al personale assunto a tempo indeterminato di cui alla legge 5 aprile 1985, n.124, addetti alle medesime strutture".».

### **36.35**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO, PANIZZA

#### **Ritirato**

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. È autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 1 milione di euro a decorrere dal 2019, per l'equiparazione della pensione ai superstiti riconosciuta ai familiari dei vigili del fuoco volontari deceduti per causa di servizio al trattamento economico spettante ai superstiti dei vigili del fuoco in servizio permanente, anche nelle ipotesi in cui i vigili del fuoco volontari siano deceduti svolgendo attività addestrative od operative diverse da quelle connesse al soccorso, e per requiparazione del trattamento economico concesso ai vigili del fuoco volontari a quello riconosciuto ai vigili del fuoco in servizio permanente in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio».

*Conseguentemente, allo stato di previsione del «Ministero dell'economia e delle finanze», missione Fondi da ripartire, programma Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti modificazioni:*

2018:

-CP:-1.500.000;

-CS:-1.500.000;

2019:

-CP:-1.000.000;

-CS:-1.000.000;

2020:

-CP:-1.000.000;

-CS:-1.000.000;

**36.36**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

**Respinto**

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n.15, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018"».

---

**36.37**

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MORONESE, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

**Respinto**

*Dopo il comma 4, inserire infine il seguente:*

«4-bis. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge è prorogata fino al 31 dicembre 2018».

---

**36.38**

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MORONESE, BLUNDO, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

**Respinto**

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. Al fine di garantire gli *standard* operativi oltre che gli elevati livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, la dotazione organica nella qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata 200 unità, mediante l'autorizzazione all'assunzione straordinaria nei rispettivi ruoli iniziali, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, previste dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, legge 6 agosto e successive modificazioni».

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018:-7.000.000;

2019:-15.000:000;

2020:-22.000.000.

---

### **36.39**

PADUA

#### **Respinto**

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, dopo le parole: "legge n. 124 del 1985" sono aggiunte le seguenti: "e il personale OTD che abbia svolto le medesime attività nell'anno 2009"».

---

### **36.0.1**

ORRU'

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

1. La graduatoria 814 posti di vigili del fuoco di cui al bando indetto con Decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* la serie speciale, n. 90, del 28 novembre 2008 è prorogata al 31 dicembre 2018».

---

### **36.0.2**

COMAROLI, CANTINI, ELENA FERRARA, BROGLIA, BORIOLI, FAVERO,  
PANIZZA, TOSATO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

*(Disposizioni a favore del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)*

1. Allo scopo di adeguare il sistema di tutela previdenziale e assistenziale in caso di grave infortunio o decesso applicato al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, a decorrere dal 1° gennaio 2018 la pensione ai superstiti riconosciuta ai familiari dei vigili del fuoco volontari deceduti per causa di servizio è equiparata al trattamento economico spettante ai familiari superstiti dei vigili del fuoco in servizio permanente anche nelle ipotesi in cui i vigili del fuoco volontari siano deceduti espletando attività ad-destrative od operative diverse da quelle connesse al soccorso.

2. A decorrere dalla medesima data, il trattamento economico concesso ai vigili del fuoco volontari è altresì equiparato a quello riconosciuto ai vigili del fuoco in servizio permanente in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio, includendo anche il periodo di addestramento iniziale reso dagli aspiranti vigili del fuoco a titolo gratuito».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino a fine con le seguenti: «è incrementato di 248,5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 329 milioni di euro a decorrere dal 2019».*

### **36.0.3**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO,  
PETRAGLIA, MINEO, URAS

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

*(Stabilizzazione del personale precario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)*

1. Al fine del rafforzamento delle attività del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e di garantire gli interventi di soccorso in particolare nelle calamità naturali si procede alla stabilizzazione del personale precario richiamato in servizio in maniera discontinua dai comandi provinciali.

2. Il personale di cui al comma precedente da stabilizzare deve possedere i seguenti requisiti alla data del 24 aprile 2017:

a) aver frequentato da almeno tre anni il corso di formazione di 120 ore o aver svolto il servizio militare di leva presso il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;

b) aver effettuato almeno 120 giorni di richiamo in servizio anche non consecutivi, presso i comandi provinciali.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità, i criteri e i termini per la stabilizzazione di cui al comma 1, nel rispetto dei requisiti di cui al comma 2.

4. All'articolo 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 81 del 2015 sostituire il testo con il seguente:

"c) il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

5. Alla stabilizzazione del personale di cui al comma 1 sono destinati risorse nel limite di 150 milioni di euro per l'anno 2017 e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, a cui si provvede mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, di quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo».

*Conseguentemente all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, le parole: «pari al 6 per cento», sono sostituite dalle parole: «pari all'8 per cento».*

#### **36.0.4**

COMAROLI, TOSATO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

*(Disposizioni a favore del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)*

1. In caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio, nonché in occasione delle attività di addestramento e formazione, al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è esteso il sistema di tutela previdenziale ed assistenziale riconosciuto, per tali eventi, ai vigili del fuoco in servizio permanente. In caso di decesso del personale volontario per le ipotesi di cui al presente articolo, sono estese ai familiari superstiti le forme di trattamento pensionistico applicate per tali eventi al personale permanente del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.

2. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2018 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2018 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2019».

### **36.0.5**

RICCHIUTI, GUERRA

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

*(Compenso lavoro straordinario Corpo nazionale vigili del fuoco)*

1. Le misure orarie lorde del compenso per lavoro svolto in turni notturni o festivi notturni festivi dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, di qualifica o categoria non direttiva e non dirigente, sono equiparate a quelle percepite dal personale delle Forze di polizia con medesima qualifica, di cui all'articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n.51 e successive modificazioni».

*Conseguentemente all'articolo 92 sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «200 milioni», nonché sostituire le parole: «330 milioni» con le seguenti: «280 milioni».*



### **36.0.6**

COMAROLI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

*(Stabilizzazione degli Ufficiali della Guardia di Finanza in ferma prefissata in servizio e in congedo dichiarati idonei non vincitori dei concorsi di cui alla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 29 luglio 2008)*

1. Al fine di razionalizzare e ridurre le spese per la selezione ed il reclutamento degli ufficiali della Guardia di Finanza, gli ufficiali della Guardia di Finanza in ferma prefissata in servizio e in congedo dichiarati idonei non vincitori dei concorsi indetti con i bandi pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 29 luglio 2008, che abbiano svolto almeno tre anni di servizio negli ultimi otto, transitano nel servizio permanente effettivo tramite scorrimento delle graduatorie, fino al loro completo assorbimento.

2. Le risorse conseguentemente risparmiate nella selezione a mezzo concorso del personale corrispondente sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per anno finanziario 2018».

### **36.0.7**

COMAROLI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

*(Fondo per il finanziamento della specificità del ruolo delle Forze di Polizia)*

1. Al fine di consentire il riconoscimento economico della specificità del comparto sicurezza di cui 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è costituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per il finanziamento della specificità del ruolo delle Forze di Polizia, dotato di 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, da impiegarsi per l'integrazione di tutte le indennità riconosciute al personale operante nel comparto sicurezza.

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020 si provvede mediante riduzione dello 0,5 per cento di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato, fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, tutela della salute, difesa e sicurezza».

### **36.0.8**

VICECONTE

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

*(Assunzione atleti disabili nel Gruppo Sportivo  
Fiamme Azzurre del Corpo di polizia penitenziaria)*

1. L'accesso ai gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria è riservato altresì, per un contingente non superiore al 2 per cento dei posti messi a concorso, ad atleti disabili riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Italiano Paralimpico.

2. L'assunzione degli atleti avviene mediante pubblico concorso per titoli al quale è ammesso a partecipare il personale in possesso dei requisiti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2002, n. 132. Per l'anno 2018 il Ministero della giustizia è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ad assumere gli atleti di cui al primo periodo del presente comma nel limite di spesa di 3 milioni di euro per il medesimo anno. All'onere derivante dal presente comma, pari a 3 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.

3. Le modalità di espletamento del concorso previsto dal precedente comma, la composizione della commissione esaminatrice, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli sono stabiliti con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni».

### **36.0.9**

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, EVA LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

1. All'articolo 757, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "riserva di posti" aggiungere le seguenti: ", calcolata sul numero delle borse messe a concorso,"

b) al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: "Fermo restando quanto previsto del comma 5, dell'articolo 35, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'assegnazione dei posti avviene a favore dei medici militari che abbiano conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia frequentando i corsi universitari quali Allievi delle Accademie Militari dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Accademia Navale"».

---

### **36.0.10**

ZELLER, BERGER, PANIZZA, FRAVEZZI, LANIECE

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

*(Ulteriori disposizioni in materia di pubblica sicurezza)*

1. All'articolo 43, comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, dopo le parole: "può essere riacquisita", inserire le seguenti: "ai soggetti di cui al comma 1, qualora sia intervenuta riabilitazione,".

2. Alla Tariffa - Articolo 5, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, alla voce: "Ammontare delle tasse in euro", sostituire la cifra: "168,00", con la seguente: "200,00"».

**36.0.11 (testo 2)**

DE POLI, SANGALLI, BONFRISCO, SANTINI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

All'articolo 52-*quater*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 50/2017, convertito in legge n. 96 del 21 giugno 2017, dopo le parole "l'ordinamento giuridico" aggiungere le parole "ed economico".

All'articolo 52-*quater*, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 50/2017, convertito in legge n. 96 del 21 giugno 2017, prima delle parole "il trattamento economico del personale" aggiungere le seguenti: "In sede di prima applicazione".

Per le finalità di cui al comma 1 l'Autorità provvede a valere sulle risorse disponibili del proprio bilancio.».

---

**36.0.12**

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

*(Relazione sulle risorse impegnate per le missioni internazionali)*

1. Entro il 31 marzo 2018 il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette alle Camere un'integrazione alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2017 (Autorizzazioni e proroghe di missioni internazionali), nella quale è riportato un quadro di sintesi delle risorse ad oggi impegnate per ciascuna delle missioni del 2017, con distinta evidenziazione del fabbisogno residuo relativamente alla prosecuzione delle medesime missioni per il periodo che va dal 1 ottobre al 31 dicembre 2017. Nell'integrazione è altresì riportato, in modo distinto per ciascuna autorizzazione alla prosecuzione, l'ammontare dei residui oneri da sostenersi distintamente a titolo di funzionamento e per oneri del personale».

---

**36.0.13**

DE PETRIS, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

1. Le risorse del Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, sono incrementate di 100 milioni di euro per l'anno 2018».

*Conseguentemente, alla Tabella A di cui all'articolo 94 sono apportate le seguenti modifiche:*

2018:

Ministero dell'economia e delle finanze: -80.000.000

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale:  
-10.000.000

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: -5.000.000

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali: -5.000.000

**36.0.14**

URAS, STEFANO

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

*(Assunzione del personale alle dipendenze di organismi militari della Comunità Atlantica)*

1. L'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestatato servizio continuativo, per almeno un anno alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, alle dipendenze di organismi militari della Comunità Atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi

medesimi adottati entro la medesima data, avviene, a decorrere dal 1° gennaio 2018, nei limiti delle dotazioni organiche delle amministrazioni riceventi, con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 2009, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con assegnazione prioritaria agli uffici delle amministrazioni riceventi collocate nel territorio provinciale o regionale. Le assunzioni di cui al presente comma sono finanziate con le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007, la cui dotazione è incrementata di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Le assunzioni di cui al presente comma sono disposte nei limiti delle disponibilità del predetto fondo.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### **36.0.15**

GASPARRI, CERONI, RIZZOTTI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

*(Ulteriori disposizioni in materia di personale delle Forze di polizia e di personale militare)*

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017, non impegnate nell'anno 2017, pari a 66 milioni di euro, sono riassegnate per anno 2018 ai corrispondenti stati di previsione dei rispettivi Ministeri, nella misura di 26 milioni di euro per la Polizia di Stato, 26 milioni di euro per l'Arma dei carabinieri e 14 milioni di euro per Guardia di finanza, allo scopo di remunerare le ore di lavoro straordinario effettuate dal rispettivo personale nel rafforzamento dei livelli di sicurezza».

**36.0.16**

GASPARRI, PELINO, CERONI, RIZZOTTI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

*(Ulteriori disposizioni in materia di personale militare)*

1. Dopo l'articolo 1917 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, aggiungere il seguente:

**"Art. 1917-bis.**

1. A far data dall'entrata in vigore del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.95 il personale militare iscritto ai fondi di cui all'articolo 1913 che transita tra ruoli è iscritto al nuovo fondo di previdenza con decorrenza dalla data di iscrizione al fondo di provenienza. L'intero importo dei contributi versati, maggiorato degli interessi semplici, è trasferito al pertinente fondo di destinazione. A tal fine, il diritto alla liquidazione dell'indennità supplementare viene riconosciuto computando il numero di anni complessivi di servizio prestato nei diversi ruoli"».

---

## **Art. 37**

### **37.1**

RICCHIUTI

### **Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

---



## Art. 38

### 38.1 (testo 2)

SPILABOTTE

#### Accolto

*All'articolo 38, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-bis. All'articolo 2190 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Ai fini del conseguimento dell'obiettivo della sostenibilità finanziaria perseguito attraverso lo sviluppo del piano industriale di cui al comma 1-bis, l'Agenzia, è autorizzata a prorogare, fino al 31 dicembre 2018, i contratti di cui all'articolo 143, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, entro il limite stabilito ai sensi dell'articolo 1, comma 379, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 540.000 euro si provvede, per l'esercizio 2018, mediante la corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 616 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.».

---

### 38.2 (testo 2)

ARRIGONI

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

«2. Per assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalità dell'Amministrazione, al fine di assicurare e perseguire la necessaria continuità nell'esercizio delle peculiari funzioni relative alla rappresentanza e tutela degli interessi forestali nazionali in sede europea e internazionale e delle altre attività e compiti anche al fine della salvaguardia e valorizzazione delle professionalità esistenti, il personale non dirigenziale assegnato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, è inquadrato, ai soli fini giuridici, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, nell'area terza dei ruoli del Ministero di cui al CCNL Comparto Ministeri attualmente vigente, ad invarianza finanziaria e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

---

### **38.0.1**

DI BIAGIO, VICECONTE

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente*

##### **«Art. 38-bis.**

*(Ulteriori disposizioni per il superamento  
del precariato nelle pubbliche amministrazioni)*

1. All'articolo 20, comma 1, lettera *c*) del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 le parole "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019". All'articolo 20 comma 2, lettera *b*) del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 le parole "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019"».

---

### **38.0.2**

DI BIAGIO, VICECONTE

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 38-bis.**

1. La validità e l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di approvazione della presente legge, è prorogata fino al 31 dicembre 2018. Sono altresì prorogate, fino al 31 dicembre 2018, le graduatorie vigenti del personale dei corpi di cui all'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

---

### **38.0.3**

MARINELLO, VICECONTE

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 38-bis.**

*(Mobilità pubblico-privato e riduzione dei costi personale)*

1. Al fine di favorire la mobilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni verso il settore privato e ridurre i costi del personale, al comma 4 dell'art. 23-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 le parole "cinque anni" sono sostituite con le seguenti: "dieci anni".

2. Al comma 1, articolo 18, della legge 4 novembre 2010, n. 183, le parole "per un periodo massimo di dodici mesi" sono sostituite con le seguenti: "per un periodo massimo di trentasei mesi".

### **38.0.4**

PADUA

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 38-*bis*.**

*(immissione di personale non dirigenziale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in posizione di comando, distacco o fuori ruolo)*

1. Nell'ambito della procedura di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 13 luglio 2015, n. 107, il personale non dirigenziale ivi indicato, in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in posizione di comando, distacco o fuori ruolo alla data di entrata in vigore del presente è immesso, in aggiunta a quanto autorizzato a valere sulle attuali facoltà assunzionali, a domanda da prodursi entro trenta giorni dalla medesima data e previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio posseduti al momento della domanda, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite le aree e le posizioni economiche per il successivo inquadramento. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 1.157.660,00. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

**38.0.5**

RICCHIUTI

**Dichiarato inammissibile***Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 38-bis.**

1. Al personale già transitato presso gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1 comma 397 della legge 208 del 2015, del DM 26 giugno 2015 articolo 3 comma 2.1 e del DM Madia 14 settembre 2015, articolo 10, comma 2, è applicato esclusivamente il contratto collettivo nazionale di lavoro in godimento al momento della mobilità diversa da quella volontaria (comparto degli enti pubblici non economici). Al fine di consentire l'applicazione del citato contratto collettivo al suddetto personale, viene conseguentemente riadeguata l'assegnazione delle risorse finanziarie, derivanti dal finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana, all'Associazione della Croce Rossa italiana e alle Regioni, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica».

**38.0.6**

DI BIAGIO

**Dichiarato inammissibile***Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 38-bis.**

1. Al personale già transitato presso gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1 comma 397 della legge 208 del 2015, del DM 26 giugno 2015, articolo 3, comma 2.1 e del DM 14 settembre 2015, articolo 10, comma 2, è applicato esclusivamente il contratto collettivo nazionale di lavoro in godimento a- momento della mobilità diversa da quella volontaria (comparto degli enti«pubblici non economici). Al fine di consentire l'applicazione del citato contratto collettivo al suddetto personale, viene conseguentemente riadeguata l'assegnazione delle risorse finanziarie, derivanti dal fmanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana, all'Associazione della Croce Rossa italiana e alle Regioni, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica».

**38.0.7**

DI BIAGIO, VICECONTE

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 38-bis.**

1. Il personale in servizio presso l'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana ancora da ricollocare viene trasferito, con corrispondente trasferimento delle risorse finanziarie, presso pubbliche amministrazioni che presentano carenze in organico nei corrispondenti profili professionali ovvero anche in sovrannumero entro e non oltre il 31 dicembre 2017».

---

**38.0.8**

DI BIAGIO, VICECONTE

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente articolo:*

**«Art. 38-bis.**

*(Ex Segretari Comunali e Provinciali)*

1. In sede di prima applicazione, gli ex segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, trasferiti in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni prima del 1° gennaio 2005 e ai quali sono stati conferiti o che svolgono incarichi dirigenziali alla data di pubblicazione del presente decreto, sono iscritti nei ruoli dei dirigenti dell'amministrazione che ha conferito l'ultimo incarico».

---

**38.0.9 (testo 2)**

SANTINI, LAI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 38-bis.**

1. In sede di prima applicazione, gli ex segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 1, comma 49 della legge 30 dicembre 2004, n.311, tra-

sferiti in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni prima del 1° gennaio 2005 e ai quali sono stati conferiti o che svolgono incarichi dirigenziali alla data di pubblicazione della presente legge, sono iscritti nei ruoli dei dirigenti dell'amministrazione che ha conferito l'incarico».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 250 milioni euro per l'anno 2018» con le seguenti: «di 245 milioni di euro per l'anno 2018».*

### **38.0.10 (testo 2)**

SCAVONE, COMPAGNONE, MILO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 38-bis.**

*(Presidio fisso di polizia presso le strutture ospedaliere)*

1. Presso ogni pronto soccorso dei presidi ospedalieri di primo e secondo livello è istituito un presidio fisso di polizia, che tuteli l'ordine e la sicurezza pubblica.

2. Ogni presidio deve essere composto da almeno un ufficiale di Polizia Giudiziaria e due agenti.

3. Nei presidi ospedalieri di base, ove non sia possibile, per ragioni organizzative o economiche, istituire il presidio fisso di polizia è previsto, nelle direttive del Ministero dell'Interno e, conseguentemente, nei Piani coordinati di controllo del territorio predisposti dai prefetti, che agenti di polizia sorvegliano tali presidi di base, anche attraverso contatti diretti e frequenti con il personale sanitario, al fine di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica.

4. Agli eventuali oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

**38.0.12**

PEZZOPANE

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 38-bis.**

*(Inquadramento del personale assegnato dalle camere di commercio a compiti ispettivi di metrologia legale)*

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, recante il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

"2-bis. Il personale assegnato dalle camere di commercio a compiti ispettivi di metrologia legale deve appartenere alla categoria D. La figura abilitata a svolgere le mansioni di metrologia legale è quella dell'ispettore metrico, essendo abolita la figura dell'assistente al servizio.

2-ter. Le camere di commercio devono provvedere al passaggio, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° marzo 2018, alla categoria D di tutto il personale di categoria C che per almeno tre anni negli ultimi sei, a seguito di superamento del corso abilitante da "assistente al servizio", abbia svolto attività ispettiva nell'ambito della metrologia legale im modo continuativo ed effettivo».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 200.000;

2019: - 200.000;

2020: - 200.000.

**38.0.13**

CATALFO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, CRIMI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 38-bis.**

*(Modifica del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48)*

1. All'articolo 7, comma-ter, del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, il primo periodo è sostituito con il seguente: «All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "vigili del fuoco e soccorso pubblico", sono aggiunte le seguenti: "nonché agli appartenenti ai Corpi di Polizia locale, senza alcun onere a carico dei Comuni, a tal fine provvedendo mediante una parte dei proventi di cui ai commi 4, 5 e 5-bis dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.».

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 5.000.000:

2019: - 5.000.000;

2020: - 5.000.000

### **38.0.14**

CATALFO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, CRIMI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 38-bis.**

*(Modifica del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48)*

All'articolo 7 del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-ter:

1) al primo periodo, dopo le parole: «dell'equo indennizzo», aggiungere le seguenti: «, della pensione privilegiata»

2) dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche con riferimento agli eventi accertati successivamente all'entrata in vigore dell'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.".

b) sopprimere il comma 2-quinquies».



*Conseguentemente, all'articolo, 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 5.000.000:

2019: - 5.000.000;

2020: - 5.000.000

### **38.0.15**

CATALFO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, CRIMI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 38 inserire il seguente:*

#### **«Art. 38-bis.**

*(Modifica del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 Aprile 2017, n. 48)*

1. All'articolo 7, comma 2-ter, primo periodo, del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, dopo le parole: "dell'equo indennizzo", sono aggiunte le seguenti: ", della pensione privilegiata".».

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze,*

apportare le seguenti variazioni:

2018: -5.000.000:

2019: -5.000.000;

2020: -5.000.000

### **38.0.16**

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, CONTE, DALLA TOR

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 38-bis.**

*(Sostegno ai familiari delle vittime del terrorismo internazionale)*

1. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, dopo il comma 1-ter aggiungere il seguente:

"1-*quater*. Il beneficio previsto dal comma 1 è elevato, limitatamente alla vedova e agli orfani di individui rimasti vittima dell'atto terroristico internazionale, a tredici anni di aumento figurativo dei versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità di servizio, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento economico di fine rapporto o altro trattamento equipollente. A tale fine è autorizzata la spesa di 5.148.000 euro a decorrere dall'anno 2018.";

b) all'articolo 5, dopo il comma 3-*quater*, aggiungere il seguente: «3-*quinquies*. A decorrere dal 1° gennaio 2018, limitatamente alla vedova e agli orfani della vittima dell'atto terroristico internazionale, lo speciale assegno vitalizio, previsto dal comma 3, non reversibile, è elevato a 2.200 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. A tale fine è autorizzata la spesa di 2.258.400 euro a decorrere dall'anno 2018.».

*Conseguentemente:*

*All'articolo 92, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, è incrementato di 242.593.600 euro per l'anno 2018 e di euro 322.593.600 a decorrere dall'anno 2019.».*

### **38.0.17**

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, CONTE, DALLA TOR

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:*

#### **«Art. 38-bis.**

*(Sostegno ai familiari delle vittime del terrorismo internazionale)*

1. Dopo il comma 1-ter dell'articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206, aggiungere il seguente:

"1-*quater*. Il beneficio previsto dal comma 1 è elevato, limitatamente alla vedova e agli orfani di individui rimasti vittima dell'atto terroristico internazionale, a tredici anni di aumento figurativo dei versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità di servizio, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento economi-

co di fine rapporto o altro trattamento equipollente. A tale fine è autorizzata la spesa di 5.148.000 euro a decorrere dall'anno 2018"».

*Conseguentemente: all'articolo 92, sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 244.852.000 euro per l'anno 2018 e di euro 324.852.000 a decorrere dall'anno 2019».

### **38.0.18**

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, CONTE, DALLA TOR

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 38-bis.**

*(Sostegno ai familiari delle vittime del terrorismo internazionale)*

1. Dopo il comma 3-*quater* dell'articolo 5 della legge 3 agosto 2004, n. 206 aggiungere il seguente:

"3-*quinquies*. A decorrere dal 1° gennaio 2018, limitatamente alla vedova e agli orfani della vittima dell'atto terroristico internazionale, lo speciale assegno vitalizio, previsto dal comma 3, non reversibile, è elevato a 2.200 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. A tale fine è autorizzata la spesa di 2.258.400 euro a decorrere dall'anno 2018"».

*Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Il Fondo di cui al comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 247.741.600 euro per l'anno 2018 e di euro 327.741.600 a decorrere dall'anno 2019.».

### **38.0.19**

PAGLIARI, COLLINA, CARDINALI, COCIANCICH, MARAN, MIRABELLI, RUSSO, CANTINI, RICCHIUTI, PADUA

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:*

#### **«Art. 38-bis**

1. L'articolo 4, comma 1, lettera *b*), numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che alle Vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, così come modificato dall'articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

*Conseguentemente:*

*alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018:-50.000.000;

2019:-10.000.000;

2020:-10.000.000.

### **38.0.20**

MAURO MARIA MARINO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:*

#### **«Art. 38-bis**

«Al fine di garantire l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune e degli innevamento programmato situati nelle Regioni a Statuto ordinario, fondo di cui all'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, e successive modifiche e integrazione, è rifinanziato per una somma pari a 150 milioni di euro nel triennio 2018-2020».

*Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018:-50.000.000;

2019:-50.000.000;

2020:-50.000.000.

**38.0.21 (testo 3)**

LAI, CUCCA, ANGIONI, URAS, ORELLANA, DE PIETRO, BIGNAMI, STEFANO, BARANI, LANGELLA, CALEO, MILO

**Accolto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 38-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)*

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 184, dopo il comma 5-*bis*, sono inseriti i seguenti:

"5-*bis*.1. Presso ciascun poligono militare delle Forze armate è tenuto, sotto la responsabilità del comandante, il registro delle attività a fuoco. Nel registro sono annotati, immediatamente dopo la conclusione di ciascuna attività:

a) l'arma o il sistema d'arma utilizzato;

b) il munizionamento utilizzato;

e) la data dello sparo e luoghi di partenza e di arrivo dei proiettili;

5-*bis*.2. Il registro di cui al precedente comma è conservato per almeno dieci anni dalla data dell'ultima annotazione. Lo stesso esibito agli organi di Vigilanza e di controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, su richiesta degli stessi, per gli accertamenti di rispettiva competenza".

5-*bis*.3. Entro 30 giorni dal termine del periodo esercitativo il direttore del poligono avvia le attività finalizzate al recupero dei residuati del munizionamento impiegato. Tali attività dovranno concludersi entro 180 giorni al fine di assicurare i successivi adempimenti previsti dagli articoli 1 e seguenti del DM 22 ottobre 2009";

b) all'articolo 241-*bis*, dopo il commi 4, sono inseriti i seguenti:

"4-*bis*. Il comandante di ciascun poligono militare delle Forze armate adotta un piano di monitoraggio permanente sulle componenti di tutte le matrici ambientali in relazione alle attività svolte nel poligono, assumendo altresì le iniziative necessarie per l'estensione del monitoraggio, a cura degli organi competenti, anche alle aree limitrofe al poligono. Relativamente ai poligoni temporanei o semi permanenti il predetto piano è limitato al periodo di utilizzo da parte delle Forze armate.

*4-ter.* IL comandante del poligono predispone semestralmente, per ciascuna tipologia di esercitazione o sperimentazione da eseguire nell'area del poligono militare delle Forze annate, un documento indicante le attività previste, le modalità operative di tempo e di luogo e gli altri elementi rilevanti ai fini della tutela dell'ambiente e della salute.

*4-quater.* Il comandante del poligono militare delle Forze armate trasmette il documento di cui al precedente comma *4-ter* alla Regione in cui ha sede il poligono. Lo stesso documento è messo a disposizione dell'ARPA e dei Comuni competenti per territorio.

*4-quinquies.* Le Regioni in cui hanno sede poligoni militari delle Forze armate istituiscono un Osservatorio ambientale regionale sui poligoni militari, nell'ambito dei sistemi informativi ambientali regionali afferenti alla rete informativa nazionale ambientale (SINANET) di cui all'articolo 11 della legge 28 giugno 2016, n. 132. Ad esso il comandante del poligono militare, entro trenta giorni dal termine del periodo esercitativo, trasmette le risultanze del piano di monitoraggio ambientale di cui al comma *4-bis*. L'Osservatorio è incardinato presso i sistemi informativi regionali ambientali afferenti alla rete (SINANET) in collegamento con il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016 n.132. Le forme di collaborazione tra il predetto Osservatorio e il Ministero della Difesa saranno disciplinate da appositi protocolli.

*4-sexies.* Con le modalità previste dall'articolo 184, comma *5-bis* del presente decreto sono disciplinate, nel rispetto dei principi di cui alla parte VI, Titolo 11, del presente decreto, le procedure applicabili al verificarsi, nel poligoni militari delle Forze armate, di un evento in relazione al quale esiste il pericolo imminente di un danno ambientale.

*4-septies.* Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute è stabilito il periodo massimo di utilizzo annuale dei poligoni militari delle Forze annate per le esercitazioni e le sperimentazioni.

*4-octies.* Ferme restando le competenze di cui all'articolo 9 del decreto ministeriale 22 ottobre 2009, l'ISPRA provvede alle attività di vigilanza sul rispetto della normativa sui rifiuti avvalendosi delle ARPA secondo le modalità definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,

*4-nonies.* Con decreto del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono determinati annualmente gli oneri, a carico del Ministero della Difesa, relativi alle attività di cui agli articoli 184, comma *5-bis.3* e *241-bis*, commi *4-bis* e *4-octies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

c) all'articolo 258, dopo il comma *5-ter*, è inserito il seguente:

"*5-quater*. In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi *5-bis.1* e *5-bis.2*, e dall'articolo 241-*bis*, commi *4-bis*, *4-ter* e *4-quater*, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze annate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a dieci mila euro. In caso di violazione reiterata dei predetti obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro"».

---

## Art. 39

### 39.1

MONTEVECCHI, PUGLIA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

#### Respinto

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Entro un limite massimo di spesa pari a 4 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato per il triennio 2018-2020, finalizzato a risolvere la grave carenza di personale concernente le attività professionali che operano nell'ambito dei beni culturali.

1-ter. Per l'onere, di cui al comma 1-bis.

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018:-4.000.000:

2019:-4.000.000;

2020:-4.000.000.

### 39.01

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

#### Respinto

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 39-bis.

*(Statizzazione delle accademie di belle arti e degli istituti musicali pareggiati e istituzione dei Politecnici delle arti)*

1. Al fine di consentire al termine del triennio 2018 «2020 la realizzazione integrale del processo di statizzazione e razionalizzazione di cui all'articolo 22-bis, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96, il fondo di cui al comma 3 del medesimo articolo 22-bis è integrato da uno stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 201-8, di 15 milioni di euro per anno 2019, di 30 milioni annui a decorrere dall'anno



2020. Nei decreti di cui al comma 2 del medesimo articolo e con riferimento-al triennio 2018-2020, sono altresì definiti i requisiti, le modalità e le, fasi attraverso cui si realizza la statizzazione. Entro l'anno 2021 si provvede alla riorganizzazione e razionalizzazione della rete territoriale del sistema statale dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, mediante l'istituzione di non più di venti Politecnici delle arti, di seguito denominati "Politecnici", di ambito regionale o interregionale, in cui le Istituzioni AFAM statali confluiscono. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano all'Accademia nazionale di arte drammatica e all'Accademia nazionale di danza. Le modalità di costituzione dei 20 politecnici delle arti sono definite con apposito decreto del Ministero dell'Università e Ricerca di concerto con il Ministero delle economie e finanze.

2. Ai fini di cui al comma 1, terzo periodo, l'articolo 2, comma 8, lettera i) della legge 21 dicembre 1999, n. 508 è sostituito dal seguente: "costituzione, sulla base della contiguità territoriale, della complementarietà e dell'integrazione e valorizzazione dell'offerta formativa, di un numero massimo di 20 Politecnici delle arti salvaguardando l'identità delle Istituzioni statali che vi confluiscono e prevedendo quali organi del Politecnico il rettore consiglio di amministrazione, il consiglio accademico, il direttore amministrativo, il collegio dei revisori dei conti, il nucleo di valutazione, i direttori di dipartimento. Sono soppressi i ruoli di direttore di istituto e presidente di istituto".

3. A decorrere dall'esercizio finanziario 2018 le risorse finanziarie di parte corrente destinate dallo Stato alle Istituzioni statali AFAM e, dal momento della loro costituzione, ai Politecnici, sono iscritte in un'unica autorizzazione di spesa destinata al finanziamento ordinario degli stessi, relativa alla quota a carico del bilancio dello Stato delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali, con esclusione degli oneri stipendiali e contributivi e del salario accessorio per il personale docente e non docente.

4. A decorrere dall'anno accademico 2018 - 2019, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.128, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

5. A decorrere dall'anno accademico 2018 - 2019, il *turn over* del personale delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico di riferimento cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico precedente per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione del corrispondente onere per contratti a tempo determinato.

6. Fino all'esaurimento delle graduatorie nazionali vigenti sono sospese le variazioni di organico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.132 del 28 febbraio 2003, che possano incidere sul totale dei posti destinati all'attribuzione degli Incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «245 milioni di euro per l'anno 2018, di 315 milioni di euro annui a per l'anno 2019 e di 300 milioni di euro decorrere dall'anno 2020».*

### **39.2**

MONTEVECCHI, PUGLIA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, DE PETRIS, BIGNAMI

#### **Respinto**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito "il Fondo per la catalogazione e digitalizzazione per la salvaguardia del patrimonio culturale" con dotazione di 1 milione di euro a decorrere dal 2018».

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018:-1.000.000:

2019:-1.000.000;

2020:-1.000.000.

### **39.3**

RICCHIUTI

#### **Respinto**

*Sopprimere i commi 2, 3, 4, 5 e 6.*

**39.4**

RICCHIUTI

**Respinto**

*Sopprimere il comma 2.*

\_\_\_\_\_

**39.1000/1**

COMAROLI, ARRIGONI

**Respinto**

*All'emendamento 39.1000, al comma 1 sopprimere le lettere a) e b).*

\_\_\_\_\_

**39.1000/2**

BONFRISCO

**Respinto**

*Sopprimere le lettere a) e b).*

\_\_\_\_\_

**39.1000/3**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

**Ritirato**

*Al capoverso «2-bis», dopo la parola: «accelerare», inserire le seguenti: «e completare».*

\_\_\_\_\_

**39.1000/4**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

**Ritirato**

*All'emendamento 39.1000, al capoverso «2-bis», sostituire le parole: «e alla riqualificazione ambientale» con le seguenti: «, alla riqualificazione e alla valorizzazione ambientale».*

**39.1000/5**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

**Ritirato**

*Al capoverso «2-bis», dopo le parole: «ambientale e» inserire le seguenti: «alla valorizzazione».*

**39.1000/6**

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

**Respinto**

*All'emendamento 39.1000, dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:*

*«2-ter. Al fine di ottimizzare nonché di consentire il necessario completamento degli interventi previsti nell'ambito del Grande Progetto Pompei, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo avvia apposita selezione per titoli e colloquio finalizzata al contestuale assorbimento, nell'organico del Ministero, delle unità di personale di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106».*

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018:-5.700.000;

2019:-5.700.000;

2020:-5.700.000.

---

**39.1000/7**

BOCCARDI

**Ritirato**

*All'emendamento 39.1000, dopo il comma 2-bis inserire il seguente:*

«2-ter. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per tutti gli interventi previsti nei Contratti istituzionali di Sviluppo di cui l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa spa è individuata quale soggetto attuatore, le obbligazioni giuridicamente vincolanti si intendono assunte all'atto della stipula dei Contratti istituzionali di Sviluppo"».

---

**39.1000/8**

SANTINI

**Ritirato**

*All'emendamento 39.1000, dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:*

«2-ter. All'articolo 10, comma 4, ottavo periodo, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo le parole: "Presidenza del Consiglio dei Ministri" sono inserite le seguenti: "e, nel caso di dipendente pubblico, è posto in posizione di fuori ruolo o di aspettativa non retribuita"».

---

**39.1000**

IL GOVERNO

**Accolto**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi inclusi nel piano strategico di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, finalizzati al rilancio economico-sociale e alla riqualificazione ambientale e

urbanistica dei comuni interessati dal piano di gestione del sito Unesco "Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata" al comma 5-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *le parole:* «31 gennaio 2019» *sono sostituite dalle seguenti:* «31 dicembre 2019»;

b) *le parole:* «Dal 1° gennaio 2018» *sono sostituite dalla seguente:* «Successivamente»;

c) *le parole:* «il Direttore generale di progetto e le competenze ad esso attribuite» *sono sostituite dalle seguenti:* «le funzioni attribuite al Direttore generale di progetto»;

d) *le parole:* «confluiscono nella» *sono sostituite dalle seguenti:* «rientrano nelle competenze della»;

e) *l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti:* «Il Direttore generale di progetto, per la progettazione, la realizzazione e la gestione degli interventi di cui all'articolo 1, commi 4 e 6 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013; n. 112, nonché per l'ulteriore sviluppo del piano strategico, attiva, su deliberazione del Comitato di gestione, un apposito Contratto istituzionale di sviluppo stipulato ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91»

### **39.5 (testo 3)**

MARCUCCI, ELENA FERRARA, FASIOLO, IDEM, PUGLISI, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI

#### **Accolto**

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al primo periodo, le parole: "fino al 31 dicembre 2018," sono soppresse e le parole: "per una durata non superiore a 9 mesi, entro i limiti di spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018," sono sostituite dalle seguenti: "per una durata massima di 24 mesi, entro il limite di spesa di 200.000 euro annui".»

**39.6**

RICCHIUTI

**Respinto**

*Sopprimere il comma 3.*

---

**39.7**

RICCHIUTI

**Respinto**

*Sopprimere il comma 4.*

---

**39.8**

RICCHIUTI

**Respinto**

*Al comma 4, sopprimere la lettera a).*

---

**39.9**

CONTE, ELENA FERRARA, VICECONTE

**Respinto**

*Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) all'articolo 10, comma 1, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai beni culturali di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni"».

---

### **39.10**

RICCHIUTI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Sopprimere il comma 5.*

---

### **39.11**

SERRA, PUGLIA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

#### **Respinto**

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«5-bis. Al fine di assicurare il funzionamento, la manutenzione ordinaria, continuità nella fruizione per i visitatori, nonché per l'abbattimento delle barriere architettoniche, nel limite massimo di spesa di 2 milioni di euro annui, nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, a decorrere dal 2018 è istituito il Fondo per il funzionamento dei piccoli musei.

5-ter. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è stabilito un piano di riparto relativo alle risorse del Fondo di cui al comma 5-bis"».

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018:-2.000.000:

2019:-2.000.000;

2020:-2.000.000.

---



**39.12**

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 337 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per gli anni 2018 e 2019 una quota di 8 milioni di euro è destinata agli interventi di conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione:

1) del Palazzo Nola - Cassano Attività di "consolidamento, restauro e valorizzazione con destinazione a centro culturale" per euro 6 milioni;

2) della Cattedrale di San Michele Arcangelo a Cariati (CS) Diocesi Rossano-Cariati per opere di manutenzione, conservazione e restauro per 2 milioni».

---

**39.13**

RICCHIUTI

**Respinto**

*Sopprimere il comma 6.*

---

**39.14**

MONTEVECCHI, PUGLIA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

**Respinto**

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «prestazioni accessorie diverse dallo straordinario», con la seguente: «straordinari».*

---

**39.15**

MONTEVECCHI, PUGLIA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 7, sostituire le parole: «5 milioni» con le seguenti: «10 milioni», nonché sostituire le parole: «prestazioni accessorie diverse dallo straordinario», con la seguente: «straordinari».*

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata; alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018:-5.000.000.

---

**39.16**

RICCHIUTI

**Respinto**

*Sopprimere il comma 8.*

---

**39.17**

MONTEVECCHI, PUGLIA, BLUNDO

**Respinto**

*Al comma 8, terzo periodo, dopo le parole: «è altresì autorizzato», inserire le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».*

---

**39.18**

TOCCI

**Respinto**

*Al comma 8, terzo periodo, dopo le parole: «Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è altresì autorizzato a costituire» aggiungere le seguenti: «, con decreto ministeriale sottoposto a parere preventivo delle Commissioni parlamentari competenti.».*

---

**39.19**

MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

**Respinto**

*Dopo il comma 8, inserire i seguenti:*

«8-bis. Al fine di incentivare il sostegno al settore dello spettacolo dal vivo, nonché a promuovere la produzione musicale delle opere di artisti emergenti, è riconosciuto, nel limite massimo di 250 euro per ciascuna famiglia, una agevolazione sotto forma di detrazione fiscale, utilizzabile anche tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, riferita ai costi sostenuti per annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, a corsi di danza, teatro e musica.

8-ter. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in conformità con la legislazione delle regioni e delle province autonome di Trento di Bolzano, sono individuati criteri e modalità di accesso al credito d'imposta di cui al comma 8-bis, prevedendo in particolare la tipologia delle scuole rispondenti alle caratteristiche in base alle quali poter usufruire di detto credito d'imposta».

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018:-30.000.000:

2019:-30.000.000;

2020:-30.000.000.

**39.20**

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. In favore della Scuola di Eccellenza Nazionale operanti nell'ambito dell'altissima formazione musicale, di rilevante interesse culturale, è

autorizzata un contributo di euro 250.000 per l'anno 2018 in favore dell'Accademia Pianistica Internazionale Incontri col Maestro, con sede ad Imola, per spese ordinarie e straordinarie, al fine di garantire la continuità delle sue attività in occasione del trentennale dalla sua fondazione. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della parte corrente dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 Maggio 2011, n.75».

### 39.21

MONTEVECCHI, PUGLIA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo il comma 8 inserire il seguente:*

«8-bis. Per il restauro della storica "Casa d'Italia", sede dell'Istituto italiano di cultura di Bruxelles, sita in rue de Livourne 38, al fine di scongiurare la cessione e il degrado di quanto in essa contenuto, è autorizzata, per il 2018, una spesa pari a 2,3 milioni di euro».

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018:-2.300.000.

### 39.22

LAI

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo il comma 8, inserire seguente:*

«8-bis. In relazione alle celebrazioni per il centenario della prima guerra mondiale, è altresì autorizzata la spesa di 300 mila euro per l'anno 2018 ed euro 150 mila per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per il Museo della Brigata Sassari».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze»; apportare le seguenti variazioni:*

2018:-300.000;

2019:-150.000;

2020:-0.

**39.23**PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO,  
BOCCHINO, MINEO, URAS**Dichiarato inammissibile***Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. È avviata la riforma del sistema previdenziale dei musicisti prevedendo la soppressione degli attuali requisiti e delle soglie di sbarramento, l'avvio di un percorso di riforma del rapporto con il settore amatoriale anche attraverso la modifica di quanto stabilito dal comma 188 della legge 27 dicembre 2006, n.296, nonché la revisione degli strumenti telematici attualmente utilizzati. Ai fini dell'attuazione di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili" di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190 come rifinanziato dall'articolo 92 della presente legge».

**39.25 (testo 3)**ELENA FERRARA, MARCUCCI, DI GIORGI, FASIOLO, IDEM, DE PIETRO, PUGLISI,  
MARTINI, TOCCI, ZAVOLI, URAS**Accolto***Dopo il comma 9, inserire i seguenti:*

«9-bis. Adecorrere dall'anno 2018, agli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita di libri al dettaglio in esercizi specializzati con codice ATECO principale 4761 è riconosciuto, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, un credito di imposta parametrato agli importi pagati quali IMU, TASI e TARI conferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione. Il credito di imposta di cui al presente comma è stabilito nella misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000 euro per gli altri esercenti.

9-ter. Gli esercizi di cui al comma 9-bis possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti

*"de minimis"*. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.

*9-quater*. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative dei commi *9-bis* e *9-ter*, anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, apportare le seguenti variazioni:*

2018:-4.000.000;

2019:-5.000.000;

2020:-5.000.000.

---

### **39.26**

CONTE, PUPPATO, DALLA TOR, VICECONTE, VICARI, PANIZZA

#### **Ritirato**

*Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «In ogni caso, una quota non inferiore al 10 per cento del fondo di cui al presente comma viene destinata alla Biblioteca Italiana per Ipovedenti Onlus».

---

**39.27**

CONTE, PUPPATO, DALLA TOR, VICECONTE

**Respinto**

*Al comma 9, aggiungere, infine, il seguente periodo: «In ogni caso, all'interno del fondo di cui al presente comma viene riservata una quota pari a 300.000 euro per la Biblioteca Italiana per Ipovedenti Onlus».*

---

**39.28**

GOTOR, GUERRA, FORNARO, RICCHIUTI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. Le risorse non utilizzate e non impegnate al 31 dicembre 2017, finalizzate al finanziamento del "bonus cultura" a favore dei giovani di età inferiore a diciotto anni, di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n.208, confluiscono nel "Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio, per l'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale", di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.63».

---

**39.29**

RUSSO, PAGLIARI, BROGLIA

**Ritirato**

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n.208, trovano applicazione, nei termini ivi previsti, anche con riferimento ai soggetti che compiono diciotto anni di età nell'anno 2018, i quali possono utilizzare la Carta elettronica di cui al citato comma 979, anche per l'acquisto di abbonamenti a giornali quotidiani e periodici, anche nella versione digitale. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono apportate le necessarie modificazioni al regolamento di attuazione emanato ai sensi dell'ultimo periodo del predetto comma 979,

nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio nella parte II (sezione II) della presente legge».

---

### **39.30**

DI BIAGIO, VICECONTE

#### **Respinto**

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n.208, trovano applicazione nei termini ivi previsti anche con riferimento ai soggetti che compiono diciotto anni di età nell'anno 2018, i quali possono utilizzare la Carta elettronica di cui al citato comma 979, anche per l'acquisto di abbonamenti a giornali quotidiani e periodici, anche nella versione digitale.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono apportate le necessarie modificazioni al regolamento di attuazione emanato ai sensi dell'ultimo periodo del predetto comma 979, nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio».

---

### **39.31**

LANIECE, ZELLER, PANIZZA, FRAVEZZI, BERGER

#### **Respinto**

*Dopo il comma 9, inserire seguente:*

«9-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n.208, trovano applicazione nei termini ivi previsti anche - con riferimento ai soggetti che compiono diciotto anni di età nell'anno 2018, i quali possono utilizzare la Carta elettronica di cui al citato comma 979, anche per l'acquisto di abbonamenti a giornali quotidiani e periodici, anche nella versione digitale.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono apportate le necessarie modificazioni al regolamento di attuazione emanato dell'ultimo periodo del predetto comma 979, nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio».

---



**39.32**

COMAROLI, CENTINAIO

**Respinto**

*Dopo il comma 9, inserire i seguente:*

«9-bis. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, dopo la lettera *e-bis*), aggiungere la seguente:

"*e-ter*) le spese per l'acquisto dei libri di testo della scuola secondaria di primo e secondo grado."

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente comma, pari a 3100 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020, si provvede mediante corrispondente-riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.».

*Conseguentemente, all'articolo 92, apportare le seguenti modificazioni:*

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307 è ridotto di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020»;

b) alla rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: «e del Fondo per interventi strutturali di politica economica».

**39.33**

COMAROLI, CENTINAIO

**Respinto**

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis: All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, dopo la lettera *e-bis*), aggiungere la seguente:

"*e-ter*) le spese per l'acquisto dei libri di testo della scuola secondaria di primo e secondo grado, per un importo annuo non superiore a 300 euro.

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente comma, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307".»

*Conseguentemente, all'articolo 92, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307 è ridotto di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020».

*b) alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e del Fondo per interventi strutturali di politica economica».*

### **39.34**

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

#### **Respinto**

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. Al fine di estinguere i debiti pregressi per interventi conservativi su beni culturali ai sensi degli articoli 31, 35 e 36 del Codice dei Beni Culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, la dotazione dei capitoli del bilancio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 7444/1 e 7441/1 è incrementata complessivamente per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 di 50 milioni di euro, destinati alla copertura dei contributi concessi fino al 15 agosto 2012. Ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 92, comma 1».

*Conseguentemente all'articolo 92 comma 1 sostituire le parole: «250 milioni» e «330 milioni annui a decorrere dall'anno 2019» rispettivamente con le parole: «200 milioni » e «280 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e 330 milioni a decorrere dall'anno 2021».*

**39.35**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, MINEO, URAS

**Respinto**

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 10 è autorizzata la spesa di 500.000 euro a sostegno delle strutture archivistiche di comprovata esperienza pluriennale, non pubbliche, dotate di un rilevante patrimonio bibliografico, storico e audiovisivo. Con il medesimo decreto di cui al comma precedente sono individuati i criteri e le modalità di accesso ai contributi».

*Conseguentemente, alla Tabella A, di cui al comma 1 dell'articolo 94, apportare le seguenti modificazioni:*

Ministero dell'economia e delle finanze:

2018:-500.000.

---

**39.36**

LUCIDI

**Respinto**

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. Al comma 485 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.232, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "e 5 milioni di euro destinati a progetti di rete, elaborati dai Comuni che siano in regola con il patto di stabilità, diversi dai vincitori, che hanno partecipato alla candidatura di Capitale Italiana della Cultura. Per progetti di rete di intendono quelli collegati da elementi comuni, presenti nei rispettivi *dossier*, proposti sotto una direzione unitaria ed elaborati d'intesa dalle o più Comuni".».

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018:-500.000.

---

**39.37**

DE POLI, PUPPATO

**Respinto**

*Dopo il comma 11 inserire il seguente:*

«11-bis. Al comma 485 dell'articolo 1 della legge 232/2016, aggiungere in fine il seguente periodo: "e 5 milioni destinati a progetti di rete, elaborati da Comuni, diversi dai vincitori che hanno partecipato alla candidatura di Capitale Italiana della Cultura. Per progetti di rete si intendono quelli collegati da elementi comuni, presenti nei rispettivi *dossier*, proposti sotto una dizione unitaria ed elaborati d'intesa da due o più Comuni».

---

**39.38**

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE, PUPPATO

**Respinto**

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. All'articolo 1, comma 485, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e 5 milioni destinati a progetti di rete, elaborati da Comuni, diversi dai vincitori, che hanno partecipato alla candidatura di Capitale Italiana della Cultura. Per progetti di rete si intendono quelli collegati da elementi comuni, presenti nei rispettivi *dossier*, proposti sotto una dizione unitaria ed elaborati d'intesa da due o più comuni"».

---

**39.39**

LIUZZI, GIOVANNI MAURO, PUPPATO

**Respinto**

*Dopo i comma 11 inserire il seguente:*

«11-bis. Al comma 485 dell'articolo 1 della legge 232/2016, aggiungere in fine il seguente periodo: "e 5 milioni destinati a progetti di rete, elaborati da Comuni, diversi dai vincitori, che hanno partecipato alla candidatura di Capitale Italia della Cultura. Per progetti di rete si intendono quelli collegati da elementi comuni, presenti nei rispettivi *dossier*, proposti sotto una dizione unitaria ed elaborati d'intesa da due o più Comuni"».

---

**39.40**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO, PUPPATO

**Respinto**

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. Al comma 485 dell'articolo 1 della legge 232/2006, aggiungere in fine il seguente periodo: "e 5 milioni destinati a progetti di rete, elaborati da Comuni, diversi dai vincitori, che hanno partecipato alla candidatura di Capitale Italiana della Cultura. Per progetti di rete si intendono quelli collegati da elementi comuni, presenti nei rispettivi *dossier*, proposti sotto una dizione unitaria ed elaborati d'intesa da due o più Comuni"».

---

**39.41**

STEFANI, COMAROLI, CENTINAIO

**Respinto**

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. Al comma 485 dell'articolo 1 della legge 232 " 2016, aggiungere in fine, il seguente periodo: "e 5 milioni destinati a progetti di rete, elaborati da Comuni, diversi dai vincitori, che hanno partecipato alla candidatura di Capitale Italiana della Cultura. Per progetti di rete si intendono quelli collegati da elementi comuni, presenti nei rispettivi *dossier*, proposti sotto una dizione unitaria ed elaborati d'intesa da due o più Comuni"».

---

**39.42**

MARGIOTTA, PUPPATO

**Respinto**

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. Al comma 485 dell'articolo 1 della legge 232"2016, aggiungere in fine il seguente periodo: "e 5 milioni destinati a progetti di rete, elaborati da Comuni, diversi dai vincitori, che hanno partecipato alla candidatura di Capitale Italiana della Cultura. Per progetti di rete si intendono quelli collegati da elementi comuni, presenti nei rispettivi *dossier*, proposti sotto una dizione unitaria ed elaborati d'intesa da due o più Comuni"».

---

**39.43 (testo 2)**

COMAROLI, ARRIGONI, CROSIO, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

**Accolto**

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. Al fine di sostenere l'Ente nazionale sordi, di cui alla legge 12 maggio 1942 n. 889, è autorizzata la spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «di 329 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 330 milioni di euro a decorrere dal 2021».*

**39.44**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, MINEO, URAS

**Respinto**

*Dopo il comma 12 inserire il seguente:*

«12-bis. Al decreto legge n. 83/2014, convertito con la legge n.106 del 2014 e successive modificazioni ed integrazioni all'articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1.Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013, per interventi di manutenzione, protezione, restauro e valorizzazione di beni culturali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 42/2004, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo n. 42/2004, delle fondazioni lirico-sinfoniche, dei teatri di tradizione, società concertistiche e degli enti e organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore culturale e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere h) e i), e 100, comma 2, lettere f) e g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.

917, e spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate".

b) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

"Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione, restauro e valorizzazione di beni culturali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 42/2004, nonché per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 42/2004 siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari di detti beni, istituti e luoghi"».

*Conseguentemente, al comma 5 le parole: «ivi inclusi i soggetti concessionari o affidatari di beni culturali pubblici destinatari di erogazioni liberali in denaro effettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni stessi» sono sostituite dalle seguenti: "ivi inclusi i soggetti concessionari o affidatari dei beni, degli istituti e dei luoghi di cui al comma 2».*

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire dalle parole: «di 250 milioni» fino alla fine con le seguenti: «di 150 milioni di euro per l'anno 2018 e di 180 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».*

## **39.45**

COMAROLI, CENTINAIO

### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. Gli utili percepiti dalle Istituzioni culturali inserite nell'apposita tabella prevista dall'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996; n. 534 non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 95 per cento del loro ammontare per effetto dell'applicazione dell'articolo 4, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 334».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 34.*

**39.46**

GOTOR

**Respinto**

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

«13-bis. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e dello sport, anche in deroga alla normativa vigente, avvia procedure concorsuali per l'assunzione di personale di musei, monumenti e siti archeologici statali. Nell'ambito delle medesime procedure concorsuali, il Ministero può riservare i posti disponibili, nella misura massima del 50 per cento, al personale già in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbia maturato data di pubblicazione del bando almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «330 milioni», con le seguenti: «40 milioni», inoltre, allo Stato di previsione del «Ministero dei Beni e delle attività culturali del turismo», Missione 1 «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», Programma 1.9 «Tutela del patrimonio culturale» (Azione promozione della fruizione del patrimonio culturale legge 208/2005, art. 1, comma 979», apportare le seguenti variazioni:*

2018:

CP:-290.000.000;

CS:-290.000.000;

2019:

CP:-290.000.000;

CS:-290.000.000.



**39.47 (testo 4)**

DI GIORGI, MARCUCCI, ELENA FERRARA, FASIOLO, IDEM, DE PIETRO, MARTINI, PUGLISI, TOCCI, ZAVOLI, PANIZZA, LAI

**Respinto**

*Dopo il comma 13, inserire il seguente:*

«13-bis. Gli utili percepiti dalle Istituzioni culturali inserite nell'apposita tabella prevista dall'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 95 per cento del loro ammontare per effetto dell'applicazione dell'articolo 4, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344».

*Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «328,6 milioni di euro per l'anno 2019 e di 329,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».*

---

**39.48**

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 13 aggiungere seguenti:*

«13-bis. All'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 8 è abrogato.

13-ter. Al fine di assicurare la piena ed efficace realizzazione degli obiettivi istituzionali perseguiti, agli enti e agli organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore dei beni culturali e dello spettacolo non si applicano le norme di contenimento delle spese previste a legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni».

---

**39.49**

SANTINI, BROGLIA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:*

«13-bis. All'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 8 è abrogato.

13-ter. Al fine di assicurare la piena ed efficace realizzazione degli obiettivi istituzionali perseguiti, agli enti e agli organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore dei beni culturali e dello spettacolo non si applicano le norme di contenimento delle spese previste a legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni».

---

**39.50**

GIOVANNI MAURO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:*

«13-bis. All'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 8 è abrogato.

13-ter. Al fine di assicurare la piena ed efficace realizzazione degli obiettivi istituzionali perseguiti, agli enti e agli organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore dei beni culturali e dello spettacolo non si applicano le norme di contenimento delle spese previste a legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni».

---

**39.51**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, MINEO, URAS

**Respinto**

*Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:*

«13-bis. Sostituire il comma 3 dell'articolo 151 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con il seguente:

"3. Per assicurare la fruizione del patrimonio culturale della Nazione e favorire altresì la ricerca scientifica e l'innovazione, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali, ogni altro ente pubblico, nonché i soggetti di qualunque tipologia in loro controllo analogo, anche congiunto, possono attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, la pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali materiali ed immateriali; per l'individuazione di uno o più partner privati, i soggetti di cui al presente comma ricorrono alle procedure semplificate analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 1».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire dalle parole: «di 250 milioni», fino alla fine, con le seguenti: «di 200 milioni di euro per l'anno 2018 e di 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».*

**39.52**

ZIN, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZELLER, LANIECE, PANIZZA

**Respinto**

*Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:*

«13-bis. All'articolo 1, comma 587, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sostituire le parole: "20 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020", con le seguenti: "40 milioni di euro per l'anno 2018, di 60 milioni di euro per l'anno 2019 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021".

13-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello stato di pre-

visione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera *a*), legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2018 e per i successivi anni 2019 e 2020, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 20 milioni di euro per l'anno 2018, 30 milioni di euro per l'anno 2019 e 50 milioni di euro per l'anno 2020. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

### 39.53

GRANAIOLA, CASSON

#### Respinto

*Dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:*

«13-bis. Al fine di individuare forme di finanziamento statali stabili atte a garantire lo sviluppo e la tutela di tutte le attività e le manifestazioni collegate al carnevale della tradizione italiana, a decorrere dall'anno 2018, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo vengono annualmente stanziare risorse economiche a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, nell'ambito della quota destinata alle iniziative multidisciplinari. Con il medesimo decreto sono stabilite le quote di riparto tra le istanze di finanziamento inoltrate dalle amministrazioni locali e territoriali interessate.

13-ter. Qualora le risorse di cui al comma 13-bis non soddisfino il fabbisogno finanziario derivante dalle istanze di cui al medesimo comma 13-bis, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo; da emanare entro il 30 settembre di ciascun anno, sono annualmente individuate, previa apposite intese con ciascuna regione, le manifestazioni dei carnevali storici italiani abbinare una lotteria nazionale e sono stabilite le relative modalità tecniche di svolgimento nonché le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione delle lotterie medesime, alle cui organizzazione e gestione provvede il Ministero dell'economia e delle finanze, Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677.

13-*quater*. Per la finalità di cui al comma 3-*bis* al fine di garantire un costante flusso di risorse finanziarie annuali, il Fondo unico per lo spettacolo è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018».

*Conseguentemente all'articolo 92 sostituire le parole: «250 milioni», con le seguenti: «245 milioni», nonché sostituire le parole: «330 milioni», con le seguenti: «225 milioni».*

### **39.54 (testo 2)**

MARCUCCI, DI GIORGI, CANTINI, GRANAIOLA, PANIZZA

#### **Accolto**

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

«13-*bis*. Per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per il sostegno di manifestazioni carnevalesche, in coerenza con quanto previsto all'articolo 4-*ter* del decreto-legge 8 agosto 2013, n.91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n.112».

*Conseguentemente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le necessarie modificazioni al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 luglio 2017, recante: «Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n.161», ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n.112. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo, di cui di cui alla legge 30 aprile 1985, n.163».*

### **39.55**

GOTOR

#### **Respinto**

*Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:*

«13-*bis*. Al fine di consentire il raggiungimento del pareggio economico entro l'esercizio finanziario 2018, alle fondazioni lirico sinfoniche che alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione abbiano presentato il piano di risanamento per il triennio 2016-2018 ai sensi dell'articolo 1, comma 356, della legge 28 dicembre 2015, n.208 ovvero le integrazioni

al piano di risanamento per il triennio 2016-2018 ai sensi dell'articolo 1 comma 355 della citata legge n.106/2015, è estesa l'applicazione dell'articolo 2, comma 11, lettera *a*), del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, per tutto il personale assunto a tempo indeterminato che entro il 31 dicembre 2018 abbia maturato il diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce «Ministero del lavoro e delle politiche sociali», apportare le seguenti variazioni:*

2018-5.200.000;

2019-5.200.000;

2020-5.200.000.

### **39.56**

PANIZZA, FRAVEZZI, BERGER, LANIECE, ZIN

#### **Respinto**

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

«13 bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 13-bis, comma 1, sostituire la lettera *i ter*) con la seguente:

"*i-ter*) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 5000 euro, in favore delle società, delle associazioni sportive dilettantistiche e delle associazioni bandistiche, corali, coreutiche e artistico culturali in genere legalmente costituite, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3. della legge 23 agosto 1988, n. 400";

*b)* all'articolo 15, al comma 1, dopo la lettera *i-novies*) aggiungere la seguente:

"*i-decies*) le spese, per un importo non superiore a 250 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, a corsi di musica, danza e teatro, presso scuole rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Ministro dei beni e delle attività

culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca o presso scuole inserite negli appositi registri previsti dalla legislazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano";

c) all'articolo 149, comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ed alle associazioni bandistiche, corali e coreutiche legalmente costituite"».

*Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 6,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 92, comma 1, della presente legge.*

### **39.57**

ELENA FERRARA, DI GIORGI, MARCUCCI, FASIOLO, IDEM, MARTINI, PUGLISI, TOCCI, PAGLIARI, PANIZZA, ZAVOLI, MONTEVECCHI, BULGARELLI, LEZZI, BIGNAMI

#### **Ritirato**

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

«13-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *i-novies*) è aggiunta la seguente:

"*i-decies*) le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione di ragazzi di età compresa tra 8 e 14 anni appartenenti a nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 20.000 euro, a corsi di musica presso scuole rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo o presso scuole inserite negli appositi registri previsti dalla legislazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché presso i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60"».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 20.000.000;

2019: - 23.600.000;

2020: - 23.600.000.

**39.58**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, MINEO

**Respinto**

*Dopo il comma 13, inserire il seguente:*

«13-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è apportata la seguente modificazione:

a) all'articolo 15:

1) al comma 1, dopo la lettera *h-bis*), è aggiunta la seguente:

*h-ter*) le spese culturali, per la parte che eccede euro 129,11.

Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese per l'acquisto di biglietti di ingresso o tessere d'abbonamento a musei, concerti e spettacoli teatrali, sale cinematografiche, dall'acquisto di libri e di opere protette da diritto d'autore su supporto cartaceo, audio o video. Ai fini della detrazione la spesa culturale deve essere certificata da biglietto o abbonamento riportante il marchio SIAE, da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni o degli spettacoli. Il certificato di acquisto deve comunque contenere l'indicazione del nome e cognome del destinatario o il suo codice fiscale».

*Conseguentemente: all'articolo 92, comma 1, sostituire dalle parole: «di 250 milioni», fino alla fine con le seguenti: «di 220 milioni di euro per l'anno 2018 e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».*

**39.59**

DALLA TOR, VICECONTE, CONTE, PANIZZA

**Ritirato**

*Dopo il comma 13, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«13-bis. Il credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, spetta anche per le erogazioni liberali effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, a favore del Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo per interventi di manutenzione, protezione e restauro degli immobili adibiti allo



svolgimento di attività di culto, sia dei beni mobili di interesse culturale in essi contenuti, anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, di cui all'articolo 9 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. Per la realizzazione dei lavori su beni immobili di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 11-*bis*, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

13-*ter*. Il credito d'imposta di cui al comma 13-*bis* è riconosciuto nel limite di spesa annua di 10 milioni di euro a decorrere dal 2018. Agli oneri derivanti dal comma 13-*bis*, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

### 39.60

CONTE, DALLA TOR, VICECONTE

#### Ritirato

*Dopo il comma 13, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«13-*bis*. Il credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, spetta anche per le erogazioni liberali effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, a favore del Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo per interventi di manutenzione, protezione e restauro degli immobili adibiti allo svolgimento di attività di culto, sia dei beni mobili di interesse culturale in essi contenuti, anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, di cui all'articolo 9 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. Per la realizzazione dei lavori su beni immobili di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 11-*bis*, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

13-*ter*. Il credito d'imposta di cui al comma 13-*bis* è riconosciuto nel limite di spesa annua di 10 milioni di euro a decorrere dal 2018. Agli oneri derivanti dal comma 13-*bis*, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

**39.61**

PANIZZA, FRAVEZZI, BERGER, LANIECE, ZIN

**Respinto**

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

«13-bis. A decorrere dall'anno 2018, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui al D.P.C.M. 21 marzo 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 aprile 2016, n. 95. Si applica l'articolo 1, comma 985, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire la parola: «250», con la seguente: «225» e la parola: «330», con la seguente: «305».*

---

**39.62**

PANIZZA, FRAVEZZI, BERGER, LANIECE, ZIN

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

«13-bis. Alle bande musicali non iscritte al registro unico del terzo settore si applica la legge 16 dicembre 1991, n. 398, e le altre disposizioni fiscali previste per le associazioni sportive dilettantistiche».

*Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 92, comma 1, della presente legge.*

---

**39.63**

DEL BARBA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

«13-bis. Al fine di consentire il pieno conseguimento degli obiettivi perseguiti dalle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legi-

slativo 28 maggio 2010, n. 85, gli accordi di valorizzazione ed i conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, definiti ai sensi e con i contenuti di cui all'articolo 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, possono includere, anche ai fini del relativo trasferimento, beni demaniali pertinenziali ancorché non assoggettati a vincolo ai sensi della predetta normativa ed anche appartenenti al demanio marittimo, qualora i beni stessi risultino direttamente e strettamente necessari all'attuazione dei programmi e piani strategici di valorizzazione culturale».

### 39.64

CENTINAIO, COMAROLI

#### Respinto

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

«13-bis. Dopo il comma 716 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, aggiungere il seguente:

716-bis. Per la loro particolare valenza culturale e sociale, le sale cinematografiche e teatrali possono dedurre per intero l'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali ai fini della determinazione del reddito d'impresa».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di», fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 180 milioni di euro per l'anno 2018, di 260 milioni di euro per l'anno 2019 e di 260 milioni di euro a decorrere dal 2020».*

### 39.65

FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN, ZELLER, BUEMI, LANIECE, PANIZZA

#### Respinto

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

«13-bis. Allo scopo di favorire la promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo attraverso la stampa italiana all'estero, per l'anno 2018, è autorizzata la spesa di: a) 500.000 euro, in favore delle agenzie specializzate per i servizi stampa dedicati agli italiani residenti all'estero; b) 1,5 milioni di euro, a integrazione della dotazione finanziaria per i contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge

18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:*

2018: - 2.000.000.

---

### **39.66**

FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN, ZELLER, BUEMI, LANIECE, PANIZZA

#### **Respinto**

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

«13-bis. A favore degli italiani nel mondo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il triennio 2018-2020 per la promozione della lingua e della cultura italiane all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiane all'estero».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:*

2018: - 5.000.000;

2019: - 5.000.000;

2020: - 5.000.000.

---

### **39.67**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

«13-bis. L'articolo 15-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

"Art. 15-bis. - *I.* I proventi spettanti alla SIAE sono ridotti quando l'esecuzione, la rappresentazione o la recitazione dell'opera avvengono nella sede dei centri o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti, nonché delle associazioni di volontariato, di associazioni di promozione sociale, di Onlus e di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cooperative sociali, purché destinate ai soli soci ed invitati e sempre che non vengano effettuate a scopo di lucro. In mancanza di accordi fra la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni di categoria interessate, la misura del compenso sarà

---

determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno.

2. I centri anziani hanno diritto all'esenzione totale dal pagamento dell'imposta dovuta alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) nell'effettuazione delle loro attività purché queste siano strettamente riservate agli associati e non soggette a pagamento di ingresso da parte degli stessi.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni nazionali interessate e la SIAE, adotta con il medesimo decreto di cui al comma 1, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il regolamento per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo"».

---

### **39.68 (testo 2)**

ZAVOLI, MATURANI, ASTORRE, PARENTE, PAGLIARI, BONFRISCO, DE PETRIS

#### **Accolto**

*Dopo il comma 13, aggiungere seguente:*

«13-bis. È autorizzata la spesa di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per il finanziamento dell'istituzione culturale denominata Accademia *Vivarium novum*, con sede in Frascati. Il contributo di cui al presente comma è finalizzato a garantire il funzionamento e a sostenere le attività di ricerca, di formazione e di divulgazione nel campo delle discipline umanistiche dell'istituzione, di rilevante interesse pubblico. L'Accademia trasmette al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'utilizzo dei contributi pubblici ricevuti, con specifico riferimento ai contributi statali e al perseguimento delle finalità di cui al presente comma. Entro il 15 febbraio di ciascun anno, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmettono la relazione di cui al secondo periodo alle Camere».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «329,65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».*

---

**39.69**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO, GIOVANNI MAURO, BARANI

**Ritirato**

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

«13-bis. Al fine di favorire la diffusione della cultura storico-scientifica e promuovere la conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico della Fondazione Luigi Einaudi ONLUS di Roma è riconosciuto un contributo straordinario pari a 250.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2018, in favore della Fondazione Luigi Einaudi ONLUS di Roma allo scopo di sostenere la digitalizzazione dei fondi archivistici in possesso della istituzione».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 250.000,00;

2019: - 250.000,00;

2020: - 250.000,00.

---

**39.70**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

«13-bis. Al comune di Fratta Polesine è assegnato un contributo pari a 250.000 euro per l'anno 2018 per la valorizzazione e la manutenzione della Casa museo Giacomo Matteotti».

*Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Fondi da ripartire, programma Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti modificazioni:*

2018:

CP - 250.000;

CS - 250.000.

---

**39.71**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

«13-bis. È autorizzata la spesa di euro 100.000 per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 per interventi di recupero e manutenzione della parrocchia di interesse storico di "San Pietro Apostolo", in San Pietro in Cairano (VR)».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 100.000;

2019: - 100.000;

2020: - 100.000.

---

**39.72 (testo 2)**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO, GIOVANNI MAURO

**Accolto**

*Dopo il comma 13, inserire il seguente:*

«13-bis. Al fine di sostenere e incentivare le attività e i servizi in favore di non vedenti, ipovedenti e dislessici, al Centro internazionale del libro parlato di Feltre è assegnato un contributo straordinario di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2019:-250.000;

2020:-250.000.

---

**39.73 (testo 2)**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO, URAS, DE PIETRO, SANTINI, BARANI, LANGELLA, MILO, ARRIGONI, DE PETRIS, BONFRISCO, LANIECE, VICARI, BIGNAMI, AUGELLO, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, MANDELLI

**Accolto**

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

«13-bis. Al fine di assicurarne la gestione e la manutenzione, al Cimitero monumentale delle vittime del Vajont, dichiarato Monumento nazionale dal decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 2003, è assegnato un contributo di euro 50.000 per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020.

*Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»*

---

**39.74**

CONTE, ELENA FERRARA, VICECONTE

**Respinto**

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

«13-bis. Al fine di promuovere la conoscenza della storia e della cultura nazionali, a decorrere dall'anno 2018 è autorizzata a favore dell'Istituto dell'enciclopedia italiana la spesa di cinquecentomila euro annui, come contributo straordinario per la realizzazione del Dizionario biografico degli Italiani».

*Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui», con le seguenti: «249,5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 329,5 milioni di euro annui».*

---



**39.75 (testo 2)**

BARANI

**Accolto**

*Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:*

«13-bis. Al fine di tutelare e rivalutare il patrimonio culturale delle aree colpite dagli eventi alluvionali del 25 ottobre 2011, è autorizzata la spesa di 400 mila euro, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per la ristrutturazione della Chiesa di San Tommaso Becket, sita in Aulla (MS).

13-ter. Al fine di tutelare e rivalutare il patrimonio culturale delle aree colpite dagli eventi alluvionali del 25 ottobre 2011, è autorizzata la spesa di 250 mila euro, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per la ristrutturazione della Chiesa di San Michele, sita in Villafranca in Lunigiana (MS)».

*Conseguentemente all'articolo 92 le parole: «di 330 milioni di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «329,35 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».*

---

**39.76 (testo 3)**

AZZOLLINI, MANDELLI, CERONI, BOCCARDI, COMAROLI, ARRIGONI

**Accolto**

*Dopo il comma 13, è aggiunto il seguente:*

«14. È concesso per l'anno 2019 un contributo dell'importo di 1.000.000 euro in favore della Lega del Filo d'oro».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «di 249 milioni di euro per l'anno 2019 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».*

---

**39.77**

CANTINI, DI GIORGI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

«13-bis. All'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n.238, sono aggiunte le parole: "e, a decorrere dal 2018, un contributo di un milione di euro a favore della Fondazione Accademia Musicale Chigiana"».

*Conseguentemente, all'articolo 92 sostituire le parole: «incrementato di 250 milioni» con «incrementato di 249 milioni» e le parole: «di 330 milioni» con le seguenti: «di 329 milioni».*

---

**39.78**

PADUA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 13, inserire il seguente:*

«13-bis. Al teatro "Massimo Vincenzo Bellini" di Catania è concesso, a decorrere dall'anno 2018, un contributo annuo di 1 milione di euro, ai fini dell'organizzazione del "Bellini Teatro Festival". All'onere di cui al periodo precedente, pari ad 1 milione di euro a decorrere dall'anno 201,; si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo unico per lo spettacolo, di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, come da ultimo rideterminata dalla tabella "C" allegata alla legge 28 dicembre 2015, n. 208».

---

**39.79 (testo 3)**

SPOSETTI, PAGLIARI, SANTINI, RUSSO, CUCCA, MOSCARDELLI, SCALIA

**Accolto**

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

«13-bis. In occasione del sessantesimo anno dalla scomparsa di Don Luigi Sturzo e del centenario della fondazione del Partito Popolare italiano, autorizzata la spesa di euro 300 mila euro per ciascuno degli, anni 2018 e, 2019, a favore dell'Istituto Luigi Sturzo ai fini del programma straordinario

di inventariazione, digitalizzazione e diffusione degli archivi librari, oltreché la promozione di ricerche e convegni da svolgere nei luoghi più significativi della storia e della tradizione cattolico-popolare».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 250 milioni di euro per anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «di 249,7 milioni di euro per anno 2018, di 329,7 milioni di euro l'anno 2019 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».*

### **39.80**

BARANI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

«13-bis. All'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, sono aggiunte le parole: "e, a decorrere dal 2018, un contributo di un milione di euro a favore della Fondazione Accademia Musicale Chigiana". Agli oneri derivanti dalla seguente misura, pari a un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di parte corrente del Fondo unico per lo spettacolo, di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

### **39.81 (testo 2)**

AZZOLLINI, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI

#### **Accolto**

*Dopo il comma 13, aggiungere, in fine, il seguente:*

«13-bis. Al fine di favorire la diffusione della cultura storico-scientifica e promuovere la conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico e archivistico di particolare interesse storico è riconosciuto un contributo pari a 200.000 euro annui, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, in favore dell'Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL, ente morale di alta cultura con sede a Roma, fondata nel 1782 e poi eretta ente morale autonomo con Regio Decreto 8 giugno 1936, n. 1275, iscritta nel registro delle persone giuridiche della Prefettura di Roma n. 361 del 1986, allo scopo di sostenere il perseguimento dei fini istituzionali dell'Accademia stessa».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «di 329,8 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».*

---

**39.82 (testo 2)**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

**Accolto**

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

«13-bis. All'articolo 1, comma 420, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "e 2018", sono sostituite dalle seguenti: ", 2018 e 2019"».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 330 milioni di euro annui», con le seguenti: «329 milioni di euro per anno 2019 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».*

---

**39.83**

MARCUCCI, ELENA FERRARA, CONTE, DI GIORGI, FASIOLO, IDEM, MARTINI, PUGLISI, TOCCI, ZAVOLI, PUPPATO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

«13-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 della legge 1° dicembre 1997, n. 420, è stabilita in 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui» con le seguenti: «di 243 milioni di euro per l'anno 2018 e di 323 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».*

---

**39.84**

LIUZZI, BRUNI, GIOVANNI MAURO

**Respinto**

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

«13-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche ai prodotti dell'editoria audiovisiva, fermo restando i limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio nella parte II (sezione II) della presente legge».

---

**39.85**

CONTE, DALLA TOR, VICECONTE

**Respinto**

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

«13-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche ai prodotti dell'editoria audiovisiva, fermo restando i limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio nella Parte II, Sezione II, della presente legge».

---

**39.86**

LIUZZI, GIOVANNI MAURO

**Respinto**

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

«13-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche a dvd e *blu-ray*, fermo restando i limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio nella parte II (sezione II) della presente legge».

---

**39.87**

LIUZZI, GIOVANNI MAURO

**Respinto**

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

«13-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle escursioni paesaggistico-culturali e ai cammini storici, fermo restando i limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio nella parte II (sezione II) della presente legge».

---

**39.88**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

**Respinto**

*Dopo il comma 13, aggiungere seguente:*

«13-bis. All'articolo 71-bis, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n.633, dopo le parole: "degli stessi" sono inserite le seguenti: "e l'utilizzo di audio libri di ultima generazione"».

---

**39.89**

COMAROLI

**Respinto**

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

«13-bis. All'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 3-bis, è inserito il seguente:

"3-ter. Ai fini della prima applicazione del comma 1, una quota pari a 10 milioni di euro, a valere sulla quota di spettanza della Presidenza del Consiglio dei ministri dello stanziamento relativo all'annualità 2018, è destinata al riconoscimento del credito d'imposta, esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, di cui al comma 1 effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell'1 per cento l'ammontare degli analoghi investimenti

pubblicitari effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016."».

### 39.0.2

CENTINAIO, COMAROLI

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Statizzazione istituti musicali)*

1. Al fine di consentire, nel triennio 2018-2020, il completamento del processo di statizzazione e razionalizzazione di cui all'articolo 22-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il fondo di cui al comma 3 del medesimo articolo 22-bis è integrato con uno stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2018, di 15 milioni di euro per l'anno 2019, di 30 milioni per l'anno 2020 e di 28 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con i decreti di cui al comma 2 del medesimo articolo 22-bis e con riferimento al triennio 2018-2020, sono altresì definiti requisiti che gli Istituti superiori musicali non statali e le Accademie non statali di belle arti di cui all'articolo 19, commi 4 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, devono possedere per il completamento del processo di statizzazione, gli obblighi cui devono attenersi al medesimo fine, nonché le modalità e le fasi attraverso cui si realizza il processo di statizzazione. Entro l'anno 2021, con regolamento di cui all'articolo 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, si provvede alla riorganizzazione e razionalizzazione della rete territoriale del sistema statale dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), costituito dagli Istituti superiori musicali e dalle Accademie di belle arti di cui al secondo periodo, dai Conservatori di musica statali, dagli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), di seguito denominate "Istituzioni AFAM", mediante l'istituzione di Politecnici delle arti, di seguito denominati "Politecnici", di ambito regionale, interregionale o infraregionale, in cui le Istituzioni AFAM confluiscono sulla base della contiguità territoriale, della complementarietà, dell'integrazione e della valorizzazione dell'offerta formativa salvaguardando la propria identità e il proprio ruolo nel territorio. I Politecnici sono costituiti tra le Istituzioni AFAM della stessa o di diversa tipologia, previa verifica del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che vi provvede sentito l'ANVUR, del possesso da parte delle singole Istituzioni dei requisiti necessari ai fini dell'accreditamento. I Politecnici godono di autonomia statutaria, didattica, organizzativa, regolamentare, finanziaria e contabi-

le. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano all'Accademia nazionale di arte drammatica dall'Accademia nazionale di danza.

2. All'articolo 22-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli istituti superiori musicali non statali e le accademie non statali di belle arti di cui all'articolo 19, commi 4 e 5-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono oggetto di un graduale processo di statizzazione e razionalizzazione nei limiti delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo, previa Intesa in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.».

### 39.0.3

GIOVANNI MAURO

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 39-*bis*.

*(Statizzazione istituti musicali)*

1. Al fine di consentire, nel triennio 2018-2020, il completamento del processo di statizzazione e razionalizzazione di cui all'articolo 22-*bis*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il fondo di cui al comma 3 del medesimo articolo 22-*bis* è integrato con uno stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2018, di 15 milioni di euro per l'anno 2019, di 30 milioni per l'anno 2020 e di 28 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con i decreti di cui al comma 2 del medesimo articolo 22-*bis* e con riferimento al triennio 2018-2020, sono altresì definiti i requisiti che gli Istituti superiori musicali non statali e le Accademie non statali di belle arti di cui all'articolo 19, commi 4 e 5-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, devono possedere per il completamento del processo di statizzazione, gli obblighi cui devono attenersi al medesimo fine, nonché le modalità e le fasi attraverso cui si realizza il processo di statizzazione. Entro l'anno 2021, con regolamento di cui all'articolo 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, si provvede alla riorganizzazione e razionalizzazione della rete territoriale del sistema statale dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), costituito dagli Istituti superiori musicali e dalle Accademie di belle arti di cui al secondo periodo, dai Conservatori di musica statali, dagli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), di seguito denominate "Istituzioni AFAM", mediante l'istituzione di Politecnici delle arti, di seguito denomina-



ti "Politecnici", di ambito regionale, interregionale o infraregionale, in cui le Istituzioni AFAM confluiscono sulla base della contiguità territoriale, della complementarietà, dell'integrazione e della valorizzazione dell'offerta formativa salvaguardando la propria identità e il proprio ruolo nel territorio. I Politecnici sono costituiti tra le Istituzioni AFAM della stessa o di diversa tipologia, previa verifica del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che vi provvede sentito l'ANVUR, del possesso da parte delle singole Istituzioni dei requisiti necessari ai fini dell'accreditamento. I Politecnici godono di autonomia statutaria, didattica, organizzativa, regolamentare, finanziaria e contabile. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano all'Accademia nazionale di arte drammatica e all'Accademia nazionale di danza.

2. All'articolo 22-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli istituti superiori musicali non statali e le accademie non statali di belle arti di cui all'articolo 19, commi 4 e 5-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono oggetto di un graduale processo di statizzazione e razionalizzazione nei limiti delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo, previa Intesa in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali."».

### **39.0.4 (testo 2)**

MONTEVECCHI, PUGLIA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 39-*bis*.**

*(Statizzazione delle accademie di belle arti e degli istituti musicali pareggiati e procedure di stabilizzazione per il personale AFAM)*

1. Al fine di consentire, la realizzazione integrale del processo di statizzazione e razionalizzazione, il Fondo di cui al comma 3 dell'articolo 22-*bis*, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96, è integrato con uno stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2018, di 15 milioni di euro per l'anno 2019, di 30 milioni per l'anno 2020 e di 28 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Nei decreti di cui al comma 2 del medesimo articolo vengono definiti i requisiti, le modalità e le fasi attraverso cui si realizza la statizzazione.

2. Dall'anno accademico 2018-2019, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

3. Dall'anno accademico 2018-2019, il *turn over* delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento delle cessazioni dell'anno precedente cui si aggiunge il 50 per cento dei posti vacanti della dotazione organica.».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «150 milioni di euro per l'anno 2018 e di 230 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.».*

### **39.0.5**

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Sostegno alla produzione locale dei centri storici a vocazione turistica)*

1. Anche in coerenza con quanto previsto dalla legge 6 ottobre 2017, n. 158, ed in particolare dall'articolo 11 della medesima legge, al fine di sostenere le produzioni locali italiane di qualità, in particolare artigianali e agroalimentari, nonché la relativa filiera commerciale collocata nei centri storici a vocazione turistica, le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali possono prevedere forme e modalità di riduzione dei tributi locali e, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, procedimenti amministrativi con livelli ulteriori di semplificazione rispetto a quelli previsti dal citato decreto, nonché politiche di sostegno per le attività produttive o esercizi commerciali da riqualificare o dismessi, a condizione che siano in grado di rafforzare la produzione locale di qualità e l'esperienza turistica dei visitatori, sia collocati nei centri storici a vocazione turistica, con particolare riferimento ai piccoli comuni, come definiti dalla legislazione vigente, e alle aree del sud Italia e alle aree interne.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, sono concessi contributi ai sistemi di aggregazione delle attività produttive, degli esercizi commerciali e delle imprese che offrono servizi turistici e ristorativi sia collocati nei centri storici a vocazione turistica, con particolare riferimento ai piccoli comuni, come definiti dalla legislazione vigente, e alle aree del sud d'Italia e alle aree interne. I contributi sono concessi, con procedura pubblica a seguito di pubblicazione di avviso pubblico per l'anno in corso ed i due anni successivi

alla data dell'entrata in vigore della presente norma entro il limite dell'importo annuale di euro 5.000.000.

3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con Ministro dello sviluppo economico, e con il Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative del comma 2, con particolare riferimento a:

a) le tipologie di sistemi di aggregazione, ed i relativi esercizi commerciali, attività produttive e imprese che possono farne parte, ammessi al contributo;

b) le tipologie di servizi turistici e ristorativi, destinati alla valorizzazione della produzione locale di qualità e alla relativa commercializzazione, che i sistemi di aggregazione devono offrire per essere ammessi al contributo;

c) le procedure e i criteri per l'ammissione al contributo, che avvengono secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui al comma 2.».

*Conseguentemente, all'articolo 92 sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «245 milioni» e le parole: «330 milioni» con le seguenti: «325 milioni».*

### **39.0.6**

BOCCARDI, MANDELLI, AZZOLLINI, CERONI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Misure per la riqualificazione dei borghi e centri storici)*

1. Al fine di promuovere lo sviluppo e di rimuovere gli squilibri economici e sociali di determinati territori, ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, lo Stato favorisce interventi finalizzati al recupero, alla tutela e alla riqualificazione dei centri storici, anche a finalità turistico ricettivi, anche al fine di attivare i finanziamenti per la realizzazione degli interventi nelle aree urbane. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definiti i

parametri qualitativi di natura storica, architettonica e urbanistica, sulla base dei quali individuare centri storici e insediamenti urbani, ai quali attribuire il marchio di "borghi antichi d'Italia".

2. Al fine di contribuire all'attuazione degli interventi di recupero e riqualificazione nei comuni e nelle unioni di comuni di cui all'articolo 1, è istituito il Fondo nazionale per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Per l'anno 2018, la dotazione del Fondo di cui al comma 2 è determinata in 50 milioni di euro.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente utilizzo della proiezione, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo per lo sviluppo e la coesione.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

### **39.0.7**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Interventi a sostegno della valorizzazione del patrimonio artistico-culturale dei comuni del centro Italia)*

1. Al fine di perseguire obiettivo di tutela e valorizzazione del patrimonio artistico-culturale dei territori compresi nelle aree del centro Italia è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per interventi di riqualificazione dei centri storici e la valorizzazione del patrimonio artistico-culturale dei comuni del centro Italia.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si individuano i criteri e le condizioni ai quali i Comuni si attengono nella predisposizione dei progetti per promuovere gli interventi di cui al comma 1».

*Conseguentemente, all'articolo 92 sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «150 milioni di euro» e le parole: «330 milioni di euro annui» con le seguenti: «230 milioni di euro».*

### **39.0.8**

MATTESINI, ELENA FERRARA

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Individuazione di zone di intervento prioritario per il contrasto della povertà educativa)*

1. Al fine di realizzare specifici interventi educativi urgenti volti al contrasto della povertà educativa minorile sul territorio nazionale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce le zone di intervento prioritario per contrastare la povertà educativa sul territorio nazionale.

2. Con proprio decreto il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in collaborazione con l'ISTAT, in coordinamento con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sentiti il Dipartimento per le pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dei beni e delle attività culturali, e le organizzazioni del privato sociale, definisce i parametri misurabili e gli indicatori al fine dell'individuazione e perimetrazione delle zone di cui al comma 1.».

### **39.0.9**

RICCHIUTI, GUERRA, GOTOR

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Modifiche alla normativa in materia di bonus cultura per i diciottenni)*

1. Le disposizioni in materia di "bonus cultura" per i giovani di età inferiore a diciotto anni, di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, trovano applicazione a favore dei soggetti il cui nucleo familiare ha una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente

(ISEE) non superiore a 13.000 euro annui. I risparmi derivanti dalla previsione di cui al periodo precedente, e conseguenti alla riduzione della platea dei giovani beneficiari, confluiscono nel "Fondo unico per il *welfare* dello studente e per il diritto allo studio, per l'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale", di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63».

### **39.0.10**

CASSON

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Interventi in favore delle istituzioni culturali)*

Gli utili percepiti dalle Istituzioni culturali inserite nell'apposita tabella prevista dall'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 95 per cento del loro ammontare per effetto dell'applicazione dell'articolo 4, comma 1, lettera *q*), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 334.».

### **39.0.11**

LIUZZI, BRUNI, GIOVANNI MAURO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Agevolazioni fiscali per la pubblicazione di cataloghi d'arte)*

1. A tutte le imprese operanti nel settore dell'editoria che pubblicano cataloghi d'arte, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per la pubblicazione e la commercializzazione dei medesimi cataloghi nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto, a ciascun beneficiario di cui al comma 3, fino ad un importo massimo annuale di euro 50.000.

3. Possano beneficiare del credito d'imposta di cui al comma 1 tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, operanti nel settore dell'edizione di libri, periodici ed altre attività editoriali, codice ATECO 58.1.

4. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese di cui al comma 1 e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed è utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi di pubblicazione e commercializzazione sono sostenuti esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. L'incentivo è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dell'articolo 51 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

6. Ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta i costi sono certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. Le imprese con bilancio revisionato sono esenti dagli obblighi previsti dal presente comma.

7. Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 6 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

8. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in euro 10 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo

per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

### **39.0.12**

URAS, STEFANO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Contributi all'editoria)*

1. Ai fini dell'applicazione della normativa introdotta dalla legge 26 ottobre 2016, n. 198, recante "Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale" con riferimento ai destinatari dei contributi, in parziale ridefinizione della platea dei beneficiari, si intendono ricomprese fra le cooperative giornalistiche indicate dal provvedimento, anche le società cooperative che gestiscono agenzie di stampa. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

### **39.0.13 (testo 3)**

CONTE, PUPPATO, DALLA TOR, VICECONTE

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

1. I benefici spettanti dalla legge della legge 7 agosto 1990 n. 230 si applicano dal momento dell'acquisizione dei requisiti e limitatamente all'ambito geografico della regione di appartenenza e quelle a stretto confine, alle



imprese radiofoniche private che operano ai sensi dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, almeno dall'anno 2002 in ambito locale, e che attualmente svolgano attività di informazione di interesse generale per un movimento politico, rappresentato anche per questa legislatura da un garante, rappresentante eletto in qualsiasi schieramento, in almeno un ramo del Parlamento; certificazione datata da almeno 24 mesi. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano, a decorrere dal 2008, anche relativamente ai benefici di cui all'articolo 44, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con lo legge 133 del 6 agosto 2008».

*Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.*

#### **39.0.14**

CONTE, PUPPATO, DALLA TOR, VICECONTE

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

1. Le imprese radiofoniche private, nazionali e locali, costituite in forma di società cooperativa e senza scopo di lucro e che abbiano maturato almeno dall'anno 2017 i requisiti di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, hanno facoltà di avvalersi della disciplina prevista dalla legge 11 giugno 1974, n. 252, nel regolare la fine dei rapporti di lavoro e sono assoggettate al regime fiscale relativo alle attività *no-profit*.».

#### **39.0.15**

CONTE, PUPPATO, DALLA TOR, VICECONTE

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

1. All'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Le imprese radiofoniche private, nazionali e locali, che abbiano maturato almeno dall'anno 2017 i requisiti di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, hanno la possibilità di avvalersi dell'uso non oneroso dei numeri telefonici speciali per la raccolta di offerte dirette."».

### **39.0.16**

CONTE, PUPPATO, DALLA TOR, VICECONTE

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 39-*bis*.**

1. Le imprese radiofoniche private, nazionali e locali, che abbiano maturato almeno dall'anno 2017 i requisiti di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, hanno la possibilità di avvalersi dell'uso non oneroso dei numeri telefonici speciali per la raccolta di offerte dirette».

### **39.0.17 (testo 2)**

SPOSETTI

#### **Accolto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 39-*bis*.**

1. Al fine della conservazione e della informatizzazione degli archivi dei movimenti politici e organismi di rappresentanza dei lavoratori, è istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo un apposito Fondo con dotazione di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, quanto a 500 mila euro annui, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 349, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e, quanto a 500 mila euro annui, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 354 del suddetto articolo».

**39.0.18**

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, PAGONCELLI, D'ADDA, ORELLANA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Modifica alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Festival "Donizetti Opera" di Bergamo)*

1. All'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"2. A decorrere dal 2018 è assegnato un contributo di un milione di euro a favore della Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo per la realizzazione del Festival Donizetti Opera."».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 1.000.000;

2019: - 1.000.000;

2020: - 1.000.000.

**39.0.19 (testo 3)**

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, EVA LONGO, MAZZONI, PAGONCELLI, SCAVONE, VERDINI

**Accolto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

1. All'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. È assegnato un contributo di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a favore della Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo per la realizzazione del Festival Donizetti Opera".

2. Al fine di tutelarne il valore culturale ed artistico, è assegnato un contributo di 100 mila euro per l'anno 2018 e di 400 mila euro per l'anno 2019,

a favore dell'abbazia complesso e sede del museo di San Caprasio di Aulla (MS)».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 250 mila euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «di 249,4 milioni di euro per l'anno 2018, di 329,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».*

### **39.0.20 (testo 3)**

RUSSO, BATTISTA

#### **Accolto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Trieste capitale europea della scienza 2020)*

1. A decorrere dall'anno 2018 e per il triennio 2018-2020, alla Fondazione Internazionale Trieste per il Progresso e la libertà delle Scienze (FIT) è attribuito un finanziamento, pari a 400.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, per la realizzazione del progetto ESOF2020Trieste.

2. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 400.000 euro per il 2018, 400.000 euro per il 2019 e 400.000 euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo integrativo speciale per la ricerca, di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *d*), della legge 19 ottobre 1999, n. 370.».

### **39.0.21**

LIUZZI, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, GIOVANNI MAURO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Disposizioni per lo sviluppo del settore librario mediante incentivi in favore di soggetti che intraprendono attività economiche aventi ad oggetto la vendita di libri nei Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti, che ne siano sprovvisti)*

1. Al fine di promuovere la crescita del settore librario, sono destinatari degli incentivi le persone fisiche, le microimprese e le piccole e medie imprese, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, e gli altri enti associativi che svolgono un'attività economica avente ad oggetto esclusivo o prevalente la vendita al dettaglio di libri nei territori dei comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti.

2. Sono altresì destinatari degli incentivi i soggetti, di cui al comma 1, che nei locali adibiti alla vendita al dettaglio dei libri svolgono altre attività ad essa accessorie o di supporto.

3. Le nuove iniziative commerciali, intraprese nei territori di cui al comma 1, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2019, sono esentate dal pagamento delle imposte sui redditi per il periodo di imposta di inizio dell'attività e per i tre mesi successivi.

4. I soggetti che intendano avvalersi degli incentivi di cui al comma 1, che al di fuori dei casi di insolvenza, cessano l'attività nei sei mesi successivi alla sua apertura, ne mutano l'oggetto esclusivo o rendono prevalente quello accessorio e di supporto, restituiscono le somme non pagate per le imposte sui redditi, maggiorate degli interessi legali.

5. Gli incentivi di cui al comma 1, sono cumulabili, ove compatibili, con ulteriori agevolazioni previste da disposizioni di carattere europeo, nazionale, regionale e locale.

6. Ai soggetti che esercitano attività di commercio *on line* di libri è vietato il cumulo degli eventuali sconti previsti dalla normativa vigente con altre agevolazioni commerciali connesse agli usi commerciali del settore.

7. Gli incentivi di cui al presente articolo, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2018, 10 milioni di euro per l'anno 2019, 15 milioni di euro per l'anno 2020, 10 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 302».

**39.0.22**

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

**Respinto**

*Dopo il comma 13 inserire i seguenti:*

«13-bis. All'articolo 17 della legge 12 novembre 2016, n. 220, al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:

"A decorrere dal 1° gennaio 2018 il credito è elevato al 50 per cento per interventi nelle sale cinematografiche già presenti all'interno dei centri storici e per interventi nei comuni al di sotto dei 30 mila abitanti, realizzati dalle piccole e medie imprese di esercizio cinematografico, nonché per interventi nelle sale gestite dai circoli di cultura cinematografiche e altri soggetti giuridici senza scopo di lucro, nonché nelle sale delle comunità ecclesiali e religiose.".

13-ter. Alle disposizioni di cui al comma 13-bis si provvede nel limite di 30 milioni di euro, mediante risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 7-bis.».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire la parola: «250» con la seguente: «220» e la parola: «330» con la seguente: «300».*

**39.0.23**

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

1. Per l'anno finanziario 2018, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti e i criteri per l'iscrizione delle associazioni nell'e-

lenco nonché le cause e le modalità di revoca o di decadenza. I contribuenti effettuano la scelta di destinazione di cui al primo periodo in sede di dichiarazione annuale dei redditi ovvero, se esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di un'apposita scheda approvata dall'Agenzia delle entrate e allegata ai modelli di dichiarazione. Con il decreto di cui al secondo periodo sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti alle associazioni culturali sulla base delle scelte operate dai contribuenti, in modo da garantire la tempestività e l'economicità di gestione, nonché le ulteriori disposizioni applicative del presente comma. Le somme non impegnate nell'esercizio 2018 possono esserlo in quello successivo. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2018.».

*Conseguentemente, alla Tabella A voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 60.000.000;

2019: - ;

2020: - .

*Conseguentemente, alla Tabella A voce «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale», apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 40.000.000;

2019: - ;

2020: - .

### **39.0.24**

LIUZZI, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Piano straordinario di recupero dei Trulli)*

1. Al fine di promuovere lo sviluppo e di rimuovere gli squilibri economici e sociali di determinati territori, ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, lo Stato favorisce interventi finalizzati al recupero, alla tutela e alla riqualificazione dei Trulli e delle Masserie fortificate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro tre mesi dalla data

di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definite le modalità attuative e i criteri di selezione degli interventi.

2. Per l'attuazione delle misure del presente articolo valutate in 20 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 saranno destinate le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, per un importo complessivo fino a 100 milioni di euro, previa rimodulazione delle assegnazioni già disposte con apposita delibera del CIPE, nonché eventuale riprogrammazione delle annualità del Fondo per lo sviluppo e la coesione ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

---



## **Art. 40**

### **40.1**

GUERRA, RICCHIUTI, GATTI

#### **Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **40.2**

RICCHIUTI, GUERRA, PEGORER, GATTI

#### **Respinto**

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 40. - (*Riconoscimento della funzione sociale dello sport*). - 1. La Repubblica, in attuazione dei principi enunciati nell'articolo 165 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e negli articoli 3, 32 e 33 della Costituzione, riconosce nella promozione dello sport una funzione sociale.

2. La Repubblica attua le conseguenti necessarie politiche di sostegno all'attività sportiva quale mezzo di miglioramento della qualità della vita individuale e collettiva, attraverso azioni educative, sociali, sanitarie, culturali e ricreative, promuovendo la parità di genere in tutti gli ambiti sportivi.

3. La promozione dell'attività sportiva è compito delle istituzioni centrali e territoriali. Esse operano in modo integrato con gli altri soggetti pubblici e privati interessati, secondo i principi di cui all'articolo 5 della Costituzione.

4. Per sport si intende qualsiasi forma di attività fisica che, mediante una partecipazione organizzata o meno, abbia come obiettivo il miglioramento delle condizioni fisiche e psichiche, lo sviluppo delle relazioni sociali o il conseguimento di risultati nel corso di competizioni a tutti i livelli.

5. Per attività sportiva di base si intende quella caratterizzata dalla prevalenza della finalità di promozione umana e sociale sulla prestazione agonistica e dall'inclusione dei praticanti a prescindere dagli aspetti selettivi dovuti alle attitudini psico-fisiche. L'attività sportiva di base garantisce la socializzazione, in particolare di giovani e anziani, la prevenzione delle malattie, l'integrazione e la promozione della cittadinanza attiva, come parte integrante del sistema dei diritti sociali.

6. L'attività sportiva di base è promossa come strumento di conoscenza e dialogo, di rispetto delle regole e di solidarietà, anche per contrastare la dispersione scolastica, il disagio sociale e la criminalità e per diffondere valori di lealtà, correttezza e legalità.

7. La Repubblica riconosce le associazioni sportive, in quanto enti e organismi sportivi a carattere associativo operanti a livello di base senza scopo di lucro, quali strutture fondamentali dello sport italiano, che esercitano una funzione di promozione umana e sociale e di progresso civile, e ne garantisce l'autonomia, favorendo lo sviluppo e la diffusione della pratica sportiva di base.

8. Ai fini della presente legge, per associazioni sportive dilettantistiche si intendono quelle riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e che hanno per oggetto l'organizzazione di attività sportive ai sensi del comma 4.

9. Le associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, gli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti o alle discipline sportive associate ai sensi delle disposizioni vigenti o iscritte nel registro del CONI sono riconosciute come organizzazioni di volontariato ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266, solo ai fini dell'accesso ai servizi e alle agevolazioni di cui agli articoli 15 e 17 della medesima legge.

10. Le associazioni sportive dilettantistiche, in presenza dei requisiti di legge 11 agosto 1991, n. 266, possono chiedere l'iscrizione nell'albo delle organizzazioni di volontariato.

11. Le associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica, costituite con scrittura privata registrata, scrittura privata autenticata o per atto pubblico, rispondono per le obbligazioni sociali nei limiti del fondo comune qualora le stesse siano iscritte nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e si siano conformate agli obblighi contabili di cui all'articolo 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

12. La disposizione del comma 11 si applica a condizione che lo statuto dell'associazione preveda le seguenti clausole:

a) l'obbligo di istituire e di accrescere il fondo comune ai sensi dell'articolo 37 del codice civile;

b) l'obbligo, in caso di disavanzo di gestione, della sua copertura con i precedenti avanzi di gestione e, in caso di incapienza; con versamenti in denaro da parte degli associati da eseguire entro l'esercizio sociale successivo a quello in cui il disavanzo si è formato.

13. Nei confronti delle associazioni di cui al comma 5 che non si siano conformate agli obblighi contabili ivi indicati i terzi creditori fanno valere

i loro diritti sul fondo comune. In caso di incapacienza possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

14. All'articolo 90, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al comma 25, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "escludendo comunque il criterio del massimo ribasso".

15. Dopo il comma 6 dell'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è inserito il seguente:

"6-bis. I programmi di cui al comma 4 sono volti, inoltre, alla creazione di spazi per l'attività sportiva di base come strumento di conoscenza e dialogo, di rispetto delle regole e di solidarietà, anche per contrastare la dispersione scolastica, il disagio sociale e la criminalità e per diffondere valori di lealtà, correttezza e legalità".

16. Sono proprietà delle società e delle associazioni sportive i seguenti segni distintivi che ne contraddistinguono le attività:

- a) i marchi;
- b) i loghi;
- c) le denominazioni;
- d) i simboli;
- e) i colori sociali e i trofei.

17. I segni distintivi di cui al comma 1 non possono costituire oggetto di registrazione come marchio da parte di soggetti diversi dalle società e associazioni sportive a cui appartengono ai sensi del comma 16.

18. Ai fini della presente legge, per *merchandising* si intendono le tecniche di sfruttamento economico dei segni distintivi di una società o associazione sportiva, nel commercio di prodotti o di servizi ai quali i predetti segni distintivi sono abbinati; accostati o collegati. Il contratto di *merchandising* è l'accordo con il quale il titolare di un marchio o di un altro diritto esclusivo concede ad altri la facoltà di uso del marchio stesso per apporlo su prodotti o per abbinarlo a servizi di natura diversa da quelli per i quali lo stesso marchio o un altro diritto esclusivo è stato realizzato e registrato in precedenza.

19. La detrazione fiscale per l'iscrizione a società o associazioni sportive, palestre, piscine o altre strutture che promuovono lo sport dilettantistico, prevista dall'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applica anche ai soggetti di età pari o superiore a sessantacinque anni e ai soggetti di cui agli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con un livello di invalidità pari o superiore al 66 per cento.

20. Al comma 2 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "250.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "350.000 euro".

21. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

22. All'articolo 69, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: "a 7.500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "a 10.000 euro".

23. All'articolo 27-*bis* della Tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, le parole: "e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI" sono sostituite dalle seguenti: "nonché dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle società e associazioni sportive dilettantistiche riconosciuti dal CONI".

24. Ai comma 8 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "ad un importo annuo complessivamente non superiore a 400.000 euro".

25. All'articolo 15, comma 1, lettera *i-ter*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di detrazione per oneri, le parole: "non superiore a 1.500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a 3.000 euro".

26. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza almeno quadriennale, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, provvede ad aggiornare il limite annuo complessivo di cui all'articolo 25, comma 852, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni.

27. In prima applicazione il decreto di cui al comma 1 provvederà ad un incremento del limite almeno pari al raddoppio di quello attualmente determinato.

28. Al primo comma dell'articolo 73-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'equo compenso non è dovuto se l'utilizzazione avviene in occasione di manifestazioni sportive dilettantistiche effettuate od organizzate dalle federazioni nazionali sportive, dalle discipline associate o dagli enti di promozione sportiva nonché da associazioni o società sportive iscritte nel registro delle società sportive dilettantistiche tenuto presso il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)"

29. Al comma 1 dell'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo

le parole: "ad esclusione delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266," sono inserite le seguenti: "nonché delle società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni,".

30. Allo scopo di promuovere e di sostenere la diffusione della pratica sportiva riordinando e semplificando la relativa normativa il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico nel quale, con le sole modificazioni necessarie al coordinamento normativo, sono riunite le disposizioni vigenti in materia di attività sportiva nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) puntuale individuazione del testo delle disposizioni vigenti;
- b) ricognizione delle disposizioni abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;
- c) coordinamento del testo delle disposizioni vigenti in modo da garantire la razionale applicazione nonché la coerenza logica e sistematica della normativa;
- d) aggiornamento e semplificazione del linguaggio normativo.

31. Il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 30, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) la previsione di un documento programmatico periodico del Governo contenente gli indirizzi, le priorità strategiche e le risorse finanziarie per gli interventi di promozione dell'attività sportiva di base tenendo conto delle iniziative, dei contributi e delle realtà regionali;
- b) la previsione di una relazione periodica al Parlamento sull'utilizzo delle risorse pubbliche elaborata sulla base delle relazioni di attività dei soggetti che percepiscono finanziamenti pubblici nel campo dello sport;
- c) la tutela dei vivai e dei giovani talenti sportivi, garantendone la partecipazione alle competizioni di alto livello, quali i campionati, atta a favorire la crescita sportiva indispensabile per la selezione delle squadre rappresentanti la nazione;
- d) gli incentivi statali e le agevolazioni finanziarie e tributarie per le società e le associazioni sportive dilettantistiche ai fini dell'incremento e della manutenzione del patrimonio impiantistico sportivo prevedendo la destinazione al "Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti per l'impiantistica sportiva" dei dividendi derivanti dagli utili di bilancio dell'Istituto per il credito sportivo di pertinenza del Ministero dell'economia alle agevolazioni in conto interessi sui mutui contratti da associazioni e società sportive dilettantistiche per l'impiantistica sportiva;
- e) il rafforzamento dei controlli sulla fruizione delle agevolazioni;

f) la revisione della disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale assicurando:

1. Pari tutela sanitaria per i praticanti le attività motorie e sportive a prescindere dal soggetto che le organizza.

2. Distinzione tra attività agonistiche e non agonistiche, all'interno delle quali comprendere tutte le attività anche di natura didattica, psico-motoria e ludico-motoria, sulla base della definizione di attività sportiva di cui al comma 5.

3. Differenziazione delle tutele sanitarie esclusivamente in ragione dell'impatto cardiovascolare delle attività svolte e delle condizioni fisiche del singolo praticante.

4. Massima diffusione della pratica sportiva come fattore di prevenzione sanitaria per tutti i cittadini.

5. Semplificazione delle procedure e riduzione dei tempi di attesa per gli accertamenti nel rilascio dei certificati.

6. Coinvolgimento dei soggetti dell'ordinamento sportivo - Coni, federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva e i sanitari interessati, pediatri di libera scelta e medici di medicina generale - nella definizione di linee guida tese a garantire la tutela sanitaria dei praticanti;

g) l'introduzione di livelli *standard* di insegnamento dell'attività sportiva nella scuola, compresa la scuola primaria;

h) l'intervento delle regioni in materia sanitaria con visite mediche specifiche a cadenza annuale gratuite per gli atleti di età inferiore a diciotto anni, tesserati delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche;

i) l'introduzione di strumenti per favorire intese con l'Associazione nazionale dei comuni italiani per l'utilizzo in orari extrascolastici delle strutture sportive degli istituti scolastici, nonché con le amministrazioni locali, al fine di conferire maggiore rilevanza agli interventi che realizzino sinergie tra i territori e diffondano buone prassi, innalzando il livello di pratica motoria in particolare nelle aree più svantaggiate e per contrastare qualsiasi forma di violenza e di bullismo a scuola nonché diffondere la cultura della corretta educazione e pratica sportiva.

32. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delegato per lo *sport* e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previo parere del Consiglio di Stato, che si esprime entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Lo schema del decreto è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto

può essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

33. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, valutati in 40 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante l'utilizzo di quota parte dei proventi annuali per lo Stato derivanti dai giochi e dalle scommesse a base sportiva. A tal fine l'aliquota del prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, è incrementata per i soli giochi e scommesse a base sportiva in misura tale da ottenere un maggior gettito annuo di 40 milioni di euro.

34. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n.196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede mediante un ulteriore incremento dell'aliquota del prelievo erariale unico di cui al predetto comma 1, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'esame dell'attività di monitoraggio.

35. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione sulle Cause degli scostamenti e sull'adozione delle misure di cui al comma 2.

36. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

37. Una quota pari al tre per cento dei ricavi complessivi delle società professionistiche di calcio della serie A e B derivanti dai diritti radiotelevisivi è destinata a finanziare la promozione dello sport sociale e per tutti e dello sport paraolimpico.

38. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dello sviluppo economico e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, da emanare entro trenta data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità di versamento della quota da parte delle società professionistiche per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, anche tenendo conto del diverso livello professionistico.

39. L'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n.9 è sostituito dal seguente:

"Art. 22. - (*Mutualità generale*). - 1. L'organizzatore della competizione destina una quota delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti di cui al comma 1 allo sviluppo dello sport dilet-

---

tantistico e giovanile ed al sostegno degli investimenti per la sicurezza; anche infrastrutturale, degli impianti sportivi.

2. La quota di cui al comma 1 non può essere inferiore al 2 per cento delle risorse complessive, derivanti dalla commercializzazione dei diritti di cui all'articolo 3, comma 1"».

---

#### **40.3**

GUERRA, RICCHIUTI, PEGORER, GATTI

#### **Respinto**

*Sopprimere il comma 1.*

---

#### **40.4**

RICCHIUTI, GUERRA

#### **Respinto**

*Al comma 1, lettera a), capoverso comma «3-bis», sostituire dalle parole: «degli impianti calcistici», fino alle seguenti: «beneficiario della mutualità», con le parole: «degli impianti portivi destinati alle attività dilettantistiche, in favore delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) iscritte al registro CONI che siano concessionarie o proprietarie degli impianti».*

---

#### **40.5**

COMAROLI, CENTINAIO, PANIZZA

#### **Respinto**

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «e alla Lega di Serie D», con le seguenti: « , la Lega di Serie D e le associazioni sportive dilettantistiche concessionarie degli impianti sportivi pubblici».*

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino a fine con le seguenti: «è incrementato di 240 milioni di euro per l'anno 2018, di 320 milioni di euro per l'anno 2019 e di 320 milioni di euro a decorrere dal 2020».*

---



**40.6**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, MINEO, URAS

**Respinto**

*Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», in fondo al secondo periodo aggiungere le seguenti parole: «, previo accertamento dell'assolvimento da parte delle società richiedenti degli obblighi di cui al decreto ministeriale 26 giugno 2017, in materia di impiego, da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori e di eventuali altri dispositivi salvavita».*

---

**40.7**

RICCHIUTI, GUERRA

**Respinto**

*Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso comma «3-bis», aggiungere il seguente capoverso:*

*«3-ter. L'organizzatore delle competizioni facenti capo alla Lega di serie A, destina al CONI una quota pari al 2 per cento delle risorse economiche e finanziarie di cui al comma 1 del presente articolo, per il finanziamento di progetti di associazioni sportive dilettantistiche relativi a discipline sportive diverse da quelle calcistiche, assicurando priorità a progetti destinati a promuovere interventi socio-educativi per la mediazione dei conflitti, il superamento del disagio sociale, la promozione dell'inclusione sociale e scuole, in collaborazione con scuole, università, enti locali.».*

---

**40.8**

LUMIA

**Respinto**

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

## 40.9

LUMIA

### Respinto

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) L'articolo 26 è così sostituito:

"Art. 26. - 1. Ripartizione delle risorse del Campionato di calcio di serie A - Campionato italiano di calcio di serie A, dedotte le quote di cui all'articolo 22, è effettuata con le seguenti modalità:

a) una quota del 50 per cento in parti uguali tra tutti i soggetti partecipanti al campionato di serie A;

b) una quota del 30 per cento sulla base dei risultati sportivi conseguiti;

c) una quota del 20 per cento sulla base del radicamento sociale.

2. La quota di cui al primo comma, lettera b), è determinata nella misura del 15 per cento sulla base dei risultati sportivi conseguiti nell'ultimo campionato, nella misura del 10 per cento sulla base dei risultati conseguiti negli ultimi cinque campionati e nella misura del 5 per cento sulla base dei risultati conseguiti a livello internazionale e nazionale a partire dalla stagione sportiva 1946/1947.

3. La quota di cui al primo comma, lettera c), è determinata sulla base del pubblico di riferimento di ciascuna squadra, tenendo in considerazione il numero di spettatori paganti allo stadio che hanno assistito dal vivo alle gare casalinghe disputate negli ultimi tre campionati e l'*audience* televisiva certificata.

4. Con decreto del Consiglio dei ministri da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di ponderazione delle quote di cui al comma 1, lettera b), nonché i criteri di determinazione del pubblico di riferimento di ciascuna squadra di cui al comma 1, lettera c)».

---

#### **40.10**

CENTINAIO, COMAROLI

##### **Respinto**

*Al comma 1, modifica b), punto 1), sostituire la lettera c) con le seguenti:*

«c) una quota del 10 per cento sulla base del criterio della diffusione di ciascuna squadra nel territorio regionale di appartenenza, tenendo anche conto degli spettatori paganti dal vivo di ogni singola squadra in considerazione del rapporto tra capacità di ricezione dello stadio ove la squadra gioca le proprie partite casalinghe e spettatori effettivi paganti dal vivo;

d) una quota pari al 10 per cento in base al criterio dell'apertura e della diffusione sul territorio predetto, negli ultimi 3 anni, di nuove scuole calcio che concorrano alla formazione ed all'avviamento del calcio in nuove aree, ovvero in quelle zone poco sviluppate dal punto di vista formativo sportivo».

---

#### **40.11**

PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, MINEO, URAS

##### **Respinto**

*Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 26.» alla lettera c), sostituire le parole: «sulla base del radicamento sociale» con le seguenti: «in parti uguali esclusivamente alle società che si impegnano con progetti concreti finalizzati a disincentivare episodi di violenza e di razzismo».*

---

#### **40.12**

CENTINAIO, COMAROLI

##### **Respinto**

*Al comma 1, modifica b), sostituire il punto 2) con il seguente:*

«La quota di cui al primo comma lettera b) è determinata nella misura del 15 per cento sulla base della classifica e dei punti conseguiti nell'ultimo campionato, nella misura del 10 per cento sulla base dei risultati sportivi conseguiti in ambito nazionale negli ultimi 5 campionati e nella misura del 5 per cento sulla base dei risultati conseguiti in ambito internazionale con prevalenza di quelli che abbiano dato luogo ad una classificazione almeno tra le prime

---

8 del torneo di appartenenza, ovvero alla vittoria di trofei internazionali nell'ambito di attività organizzate da Uefa o Fifa. Resta inteso che dovranno essere attuati dei criteri di ponderazione delle quote da parte dell'Organizzatore del campionato di Serie A sentito il parere non vincolante del Ministro/Sottosegretario allo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri».

---

#### **40.13**

BLUNDO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

##### **Respinto**

*Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 26», al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quota parte delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti di cui al presente articolo, in misura non inferiore a una quota del 5 per cento, vengono destinate al sostegno degli investimenti per la sicurezza, anche infrastrutturale, degli impianti sportivi, nonché al finanziamento di almeno due progetti per anno finalizzati a sostenere discipline sportive diverse da quelle calcistiche».*

---

#### **40.14**

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO

##### **Respinto**

*Sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.*

---

#### **40.15**

GUERRA, RICCHIUTI, DE PETRIS, PETRAGLIA, FORNARO, PEGORER, DE CRISTOFARO, CERVELLINI

##### **Respinto**

*Sopprimere i commi 2, 3, 4, 5.*

---

**40.16**

RICCHIUTI

**Respinto**

*Sostituire i commi 2, 3, 4 e 5, con il seguente:*

«2. All'articolo 90, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c-bis. Impresa sociale, costituita ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, a prescindere dalla forma giuridica adottata".

3. All'articolo 89, comma 1, del Codice del terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la lettera c) è soppressa».

---

**40.17**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, MINEO, URAS

**Respinto**

*Sopprimere i commi 2, 3 e 4.*

---

**40.18**

GUERRA, RICCHIUTI, PEGORER, GATTI

**Respinto**

*Sopprimere il comma 2.*

---

**40.19**

GUERRA, RICCHIUTI, PEGORER, GATTI

**Dichiarato inammissibile**

*Sostituire il comma 2, con i seguenti:*

«2. La Repubblica riconosce le associazioni sportive, in quanto enti e organismi sportivi a carattere associativo operanti a livello di base senza scopo di lucro, quali strutture fondamentali dello sport italiano, che esercitano una

funzione di promozione umana e sociale e di progresso civile, e ne garantisce l'autonomia, favorendo lo sviluppo e la diffusione della pratica sportiva di base.

3. Ai fini della presente legge, per associazioni sportive dilettantistiche si intendono quelle riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e che hanno per oggetto l'organizzazione di attività sportive.

4. Le associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, gli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti o alle discipline sportive associate ai sensi delle disposizioni vigenti o iscritte nel registro del CONI sono riconosciute come organizzazioni di volontariato ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266, solo fini dell'accesso ai servizi dalle agevolazioni di cui agli articoli 15 e 17 della medesima legge.

5. Le associazioni sportive dilettantistiche, in presenza dei requisiti di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, possono chiedere l'iscrizione nell'albo delle organizzazioni di volontariato.

6. Le associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica, costituite con scrittura privata registrata, scrittura privata autenticata o per atto pubblico, rispondono per le obbligazioni sociali nei limiti del fondo comune qualora le stesse siano iscritti nel registro del CONI e si siano conformate agli obblighi contabili di cui all'articolo 20-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

7. La disposizione del comma 1 si applica a condizione che lo statuto dell'associazione preveda le seguenti clausole:

a) l'obbligo di istituire e di accrescere il fondo comune ai sensi dell'articolo 37 del Codice civile;

b) l'obbligo, in caso di disavanzo di gestione, della sua copertura con i precedenti avanzi di gestione e, in caso di incapienza, con versamenti in denaro da parte degli associati da eseguire entro l'esercizio sociale successivo a quello in cui il disavanzo si è formato.

8. Nei confronti delle associazioni di cui al comma 6 che non si siano conformate agli obblighi contabili ivi indicati i terzi creditori fanno valere i loro diritti sul fondo comune. In caso di incapienza possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

9. All'articolo 90, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al comma 25, sono aggiunte infine le seguenti parole: "escludendo comunque il criterio del massimo ribasso".

10. Dopo il comma 6 dell'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è inserito il seguente:

"6-bis. I programmi di cui al comma 4 sono volti, inoltre, alla creazione di spazi per l'attività sportiva di base come strumento di conoscenza e dialogo, di rispetto delle regole e di solidarietà, anche per contrastare la dispersione scolastica, il disagio sociale e la criminalità e per diffondere valori di lealtà, correttezza e legalità".

11. Sono proprietà delle società e delle associazioni sportive i seguenti segni distintivi che ne contraddistinguono le attività:

- a) i marchi;
- b) i loghi;
- c) le denominazioni;
- d) i simboli;
- e) i colori e i trofei.

12. I segni distintivi di cui al comma 1 non possono costituire oggetto di registrazione come marchio da parte di soggetti diversi dalle società e associazioni sportive a cui appartengono ai sensi del comma 16.

13. Ai fini della presente legge, per *merchandising* si intendono le tecniche di sfruttamento economico dei segni distintivi di una società o associazione sportiva, nel commercio di prodotti o di servizi ai quali i predetti segni distintivi sono abbinati, accostati o collegati. Il contratto di *merchandising* è l'accordo con il quale il titolare di un marchio o di un altro diritto esclusivo concede ad altri la facoltà di uso del marchio stesso per apporlo su prodotti o per abbinarlo a servizi di natura diversa da quelli per i quali lo stesso marchio o un altro diritto esclusivo è stato realizzato e registrato in precedenza.

14. La detrazione fiscale per l'iscrizione a società o associazioni sportive palestre, piscine o altre strutture che promuovono lo sport dilettantistico, prevista dall'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applica anche ai soggetti di età pari o superiore a sessantacinque anni e ai soggetti di cui agli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con un livello di invalidità pari o superiore al 66 per cento.

15. Al comma 2 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "250.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "350.000 euro".

16. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

17. All'articolo 69, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,

e successive modificazioni, le parole: "a 7.500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "a 10.000 euro".

18. All'articolo 27-bis della Tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, le parole: "e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI" sono sostituite dalle seguenti: "nonché dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle società e associazioni sportive dilettantistiche riconosciuti dal CONI".

19. Al comma 8 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "ad un importo annuo complessivamente non superiore 400.000 euro".

20. All'articolo 15, comma 1, lettera *i-ter*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di detrazione per oneri, le parole: "non superiore a 1.500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a 3.000 euro"».

---

#### **40.20**

IDEM, ELENA FERRARA, MARCUCCI, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI

#### **Accolto**

*Al comma 3, lettera d), sostituire la parola: «purché» con la seguente: «ovvero».*

---

#### **40.21**

RICCHIUTI

#### **Respinto**

*Sopprimere il comma 4.*

---

#### **40.22**

RICCHIUTI

#### **Respinto**

*Sopprimere il comma 5.*

---



**40.23**

COMAROLI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«5-bis. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel registro del CONI, possono, per i periodi d'imposta non ancora prescritti ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla data di entrata in vigore della presente legge, e non oggetto, alla stessa data, di accertamenti o di rettifiche ai fini dell'IRES e IRAP per i quali non è stato instaurato, alla medesima data, un contenzioso fiscale, procedere alla regolarizzazione con versamento volontario, delle imposte relative ai medesimi periodi di imposta con conseguente preclusione di azioni accertatrici da parte dell'amministrazione finanziaria per i periodi di imposta regolarizzati ed esclusione della punibilità per i reati tributari. La regolarizzazione può essere effettuata anche limitatamente ad uno o più periodi d'imposta.

5-ter. La regolarizzazione di cui al precedente comma, si intende esaudiva, ai fini delle imposte sui redditi, se effettuata nei seguenti modi: in presenza di dichiarazioni dei redditi ai fini IRES e IRAR, con il versamento volontario di un importo pari al 25 per cento dell'IRES imponibile dichiarata e versata per ciascun periodo d'imposta nonché di un importo pari al 25 per cento dell'IRAP dichiarata e versata per lo stesso periodo in ogni caso o se in presenza di dichiarazioni negative, l'importo relativo a ciascun periodo d'imposta non potrà essere inferiore ad 800 euro ai fini IRES ed a 500 euro ai fini IRAP. In caso di omesse dichiarazioni l'importo da versare per la regolarizzazione ammonta ad euro 1.600 ai fini IRES e ad euro 1.000 ai fini IRAP per ciascun periodo d'imposta cui la regolarizzazione si riferisce.

5-quater. In presenza di avvisi di accertamento per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ancora scaduti i termini per la proposizione del reclamo di cui all'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, o per la proposizione del ricorso, i soggetti di cui ai precedente articolo 1 possono procedere alla regolarizzazione di cui al precedente comma 5-ter, riferita al periodo d'imposta oggetto dell'accertamento, con il versamento di un importo pari al 50 per cento delle maggiori imposte accertate ed al 5 per cento delle sanzioni comminate o dell'ammontare degli interessi accertati.

*5-quinquies*. I soggetti di cui al comma *5-bis*, possono procedere alla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti dinanzi alle Commissioni Tributarie od al giudice ordinario con il versamento volontario del:

a) 40 per cento del valore della lite e del 5 per cento delle sanzioni ed interessi accertati nei caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, questa penda ancora nel primo grado di giudizio;

b) 10 per cento del valore della lite e del 5 per cento delle sanzioni ed interessi accertati, in caso di soccombenza in giudizio dell'amministrazione finanziaria nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data di entrata in vigore della presente legge;

c) 50 per cento del valore della lite e del 10 per cento delle sanzioni ed interessi accertati in caso di soccombenza della società o associazione nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

*5-sexies*. Per valore della lite da assumere a base del calcolo per il versamento e la conseguente regolarizzazione, si intende l'importo che ha formato oggetto di contestazione in primo grado.

*5-septies*. La definizione agevolata di cui ai commi da *5-bis* a *5-undecies* del presente articolo è preclusa quando l'ammontare complessivo delle imposte accertate o in contestazione, relativamente a ciascun periodo d'imposta, per il quale è stato emesso avviso di accertamento o è pendente reclamo o ricorso, è superiore a euro 30.000 per ciascuna imposta, IRES e IRAP, accertata o contestata.

*5-octies*. Il modello di definizione e le modalità di versamento con i codici di tributo relativi alle diverse imposte, saranno oggetto di Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare improrogabilmente entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

*5-nonies*. Le somme di cui ai commi precedenti possono essere versate ratealmente gravate di interessi legali, in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Il mancato pagamento della prima o di una delle rate successive determina automaticamente l'annullamento della regolarizzazione e la conseguente acquisizione all'erario delle rate eventualmente già pagate.

*5-decies*. Il modello di definizione relativo ad uno o più periodi d'imposta dovrà essere inviato all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della data e dell'importo versato della prima o unica rata, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

*5-undecies*. La regolarizzazione con versamento volontario o la definizione agevolata di cui ai commi *5-bis* e seguenti della presente legge rende definitiva la liquidazione delle imposte dovute e preclude nei confronti del soggetto che la effettua ogni accertamento tributario con riferimento alle im-

poste medesime, comporta, inoltre, l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie, comprese quelle-accessorie nonché l'esclusione della punibilità per i reati tributari».

---

**40.24 (testo 3)**

AIELLO, DALLA TOR, VICECONTE

**Accolto**

*Dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:*

«5-bis. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 123), è aggiunto il seguente: "123-bis. Servizi di carattere sportivo resi dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Coni nei confronti di chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società".

5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019».

*Conseguentemente, all'articolo 92 sostituire le parole: «di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «di 327,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».*

---

**40.25**

RICCHIUTI

**Respinto**

*Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: «della presente legge», aggiungere le parole: «previa intesa in sede di Conferenza Unificata».*

---

**40.26**

GUERRA, RICCHIUTI, PEGORER, GATTI

**Respinto**

*Sopprimere i commi 7, 8, 9 e 10.*

---

**40.27**

RICCHIUTI, GUERRA, PEGORER, GATTI

**Respinto**

*Sopprimere il comma 7.*

**40.28**

COMAROLI, CENTINAIO

**Respinto**

*Sostituire il comma da 7 a 10, con i seguenti:*

«7. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati nel corso del 2018, per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture, spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

8. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1, ivi inclusi i soggetti concessionari o affidatari di impianti sportivi pubblici destinatari di erogazioni liberali in denaro effettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione e restauro dei beni stessi, comunicano mensilmente al Ministero dello sport l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito *web* istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associati tutte le informazioni relative allo stato di conservazione dell'impianto e gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonché

le informazioni relative alla fruizione. Il Ministero dello sport provvede all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

9. Con apposito regolamento di organizzazione del Ministero dello sport si individuano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, apposite strutture dedicate a favorire le elargizioni liberali da parte dei privati e la raccolta di fondi tra il pubblico, anche attraverso il portale di cui al comma 8».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di», fino a fine con le seguenti: «è incrementato di 235 milioni di euro per l'anno 2018, di 315 milioni di euro per l'anno 2019 e di 315 milioni di euro a decorrere dal 2020».*

## 40.29

COMAROLI, CENTINAIO

### Respinto

*Sostituire il comma da 7 a 10, con i seguenti:*

«7. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati nel corso del 2018, per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture, spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

8. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1, ivi inclusi i soggetti concessionari o affidatari di impianti sportivi pubblici destinatari di erogazioni liberali in denaro effettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione e restauro dei beni stessi, comunicano mensilmente al Ministero dello sport l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse,

tramite il proprio sito *web* istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associati tutte le informazioni relative allo stato di conservazione dell'impianto e gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione. Il Ministero dello sport provvede all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

9. Con apposito regolamento di organizzazione del Ministero dello sport si individuano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, apposite strutture dedicate a favorire le elargizioni liberali da parte dei privati e la raccolta di fondi tra il pubblico, anche attraverso il portale di cui al comma 8».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di», fino a fine con le seguenti: «è incrementato di 230 milioni di euro per l'anno 2018, di 310 milioni di euro per l'anno 2019 e di 310 milioni di euro a decorrere dal 2020».*

#### **40.30**

COMAROLI, CENTINAIO

#### **Respinto**

*Sostituire il comma da 7 a 10, con i seguenti:*

«7. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati nel corso del 2018, per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture, spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

8. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al i soggetti concessionari o affidatari di impianti sportivi pubblici destinatari di erogazioni liberali in denaro effettuate per la-realizzazione di interventi di manutenzione e restauro dei beni stessi, comunicano mensilmente al Ministero dello sport ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito *web* istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associati tutte le informazioni relative allo stato di conservazione dell'impianto e gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione. Il Ministero dello sport provvede all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

9. Con apposito regolamento di organizzazione del Ministero dello sport si individuano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, apposite strutture dedicate a favorire le elargizioni liberali da parte dei privati e la raccolta di fondi tra il pubblico, anche attraverso il portale di cui ai comma 8».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di», fino a fine con le seguenti: «è incrementato di 220 milioni di euro per l'anno 2018, di 300 milioni di euro per l'anno 2019 e di 300 milioni di euro a decorrere dal 2020».*

---

## **40.31**

**RICCHIUTI**

### **Respinto**

*Al comma 7, dopo le parole: «per interventi di», aggiungere le seguenti: «manutenzione, messa a norma,».*

---

**40.32**

GUERRA, RICCHIUTI, PEGORER, GATTI

**Respinto**

*Sopprimere il comma 8.*

---

**40.33**

RICCHIUTI, GUERRA, PEGORER, GATTI

**Respinto**

*Sopprimere il comma 9.*

---

**40.34**

GUERRA, RICCHIUTI, PEGORER, GATTI

**Respinto**

*Sopprimere il comma 10.*

---

**40.35 (testo 2)**

PANIZZA, FRAVEZZI, BERGER, LANIECE, ZIN, ELENA FERRARA, DI GIORGI

**Respinto**

*Sostituire il comma 11, con il seguente:*

«11. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 15, dopo la lettera *i-novies* aggiungere la seguente:

*"i-novies. 1) le spese, per un importo non superiore a 250 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 8 e 14 anni, a corsi di musica presso scuole rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il*



Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca o presso scuole inserite negli appositi registri previsti dalla legislazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.";

b) al comma 1 dell'articolo 67, lettera m), dopo le parole: "ai direttori artistici" aggiungere le seguenti: ", ai formatori";

c) al comma 2 dell'articolo 69 le parole: "di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 81" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 67" e le parole: "7.500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "10.000 euro»".

*Conseguentemente alla Tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018:-32.000.000;

2019:-35.000.000;

2020:-35.000.000.

#### **40.36 (testo 3)**

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, EVA LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

#### **Ritirato**

*Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:*

«11-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

"1-ter. Per le società sportive professionistiche sono interamente ammessi in deduzione i costi sostenuti per le prestazioni di intermediazione, assistenza e consulenza contrattuale connesse alla stipulazione di contratti con gli sportivi professionisti, dirette all'ottenimento da parte della società di variazioni di tesseramento in entrata o in uscita ovvero di rinnovi contrattuali. Sono altresì ammessi in deduzione i costi sostenuti per compensi destinati a migliorare la prestazione dello sportivo professionista tesserato".

11-ter. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 51, comma 2, dopo la lettera i-bis) è aggiunta la seguente:

"i-ter) i compensi corrisposti dalle società sportive professionistiche per le prestazioni di intermediazione, assistenza e consulenza contrattuale connesse alla stipulazione di contratti con gli sportivi professionisti dirette all'ottenimento da parte della società di variazioni tesseramento in entrata o in uscita ovvero di rinnovi contrattuali, nonché i compensi destinati a migliorare la prestazione dello sportivo professionista tesserato";

b) all'articolo 103, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. I compensi corrisposti dalle società sportive professionistiche per le prestazioni di intermediazione, assistenza e consulenza contrattuale connesse alla stipulazione di contratti con gli sportivi professionisti dirette all'ottenimento da parte della società di variazioni di tesseramento in entrata o in uscita ovvero di rinnovi contrattuali e i compensi destinati a migliorare la prestazione dello sportivo professionista tesserato sono deducibili in ogni esercizio, in quote costanti ovvero in quote decrescenti, per l'intera durata del contratto che vincola il calciatore alla società sportiva professionistica".

1-quater. All'articolo 11, comma 4-octies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La deduzione di cui al presente comma è ammessa altresì per ciascuno sportivo professionista il cui tesseramento nella società sportiva professionistica abbia durata non inferiore a due anni"».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di», fino alla fine, con le seguenti: «è incrementato di 200 milioni per l'anno 2018 e di 280 milioni di euro a decorrere dal 2020».*

#### **40.37**

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, EVA LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

#### **Respinto**

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, aggiungere, infine, il seguente periodo: "Per le società sporti-

ve professionistiche, dal valore della produzione sono escluse le plusvalenze realizzate sulla cessione dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive degli atleti di cui all'articolo 86, comma 4, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per le medesime società sono, altresì, escluse dalla base imponibile le minusvalenze realizzate sulla cessione di diritti pluriennali alle prestazioni sportive degli atleti di cui all'articolo 101, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi si applicano anche nel caso in cui l'accertamento della base imponibile sia oggetto di contenzioso alla data di entrata in vigore della presente legge. Ove i relativi contenziosi attualmente pendenti riguardino solo le plusvalenze e/o le minusvalenze di cui ai periodi precedenti gli stessi vengono estinti d'ufficio."».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di», fino alla fine, con le seguenti: «è incrementato di 200 milioni per l'anno 2018 e di 280 milioni di euro a decorrere dal 2020».*

#### **40.38**

RICCHIUTI

#### **Respinto**

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. I soggetti che, svolgendo attività di collaborazione in modo continuativo, percepiscono redditi di cui all'articolo 67, lettera *m*), del testo unico delle imposte sui redditi; approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono iscritti al fondo pensione lavoratori dello spettacolo istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, nella categoria *b*) di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 15 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 80, del 7 aprile 2005. A essi si applica un'aliquota contributiva del 10 per cento sull'intero compenso, per un terzo a carico del percipiente.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», *apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 10.000.000;

2019: - 10.000.000;

2020: - 10.000.000.

**40.39 (testo 4)**

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, EVA LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

**Accolto**

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. Al fine di assicurare il regolare svolgimento delle competizioni sportive, le società organizzatrici possono effettuare i servizi finalizzati al controllo dei titoli di accesso, all'instradamento degli spettatori e alla verifica dei regolamenti d'uso degli impianti, anche assumendo assistenti di stadio, in possesso dei prescritti requisiti, con contratti di lavoro intermittente, stipulati in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, secondo periodo, e comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di personale addetto agli impianti sportivi, con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite modalità semplificate di comunicazione alle prefetture dei dati identificativi del personale addetto a tali attività».

---

**40.40**

COMAROLI, CENTINAIO

**Respinto**

*Al comma 12, sopprimere le parole da: «Al fine di consentire», fino alle parole: «cittadini italiani».*

---

**40.41**

RICCHIUTI, GUERRA

**Respinto**

*Al comma 12, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «Tali risorse sono destinate a finanziare progetti collegati a una delle seguenti finalità:*

*a) incentivare l'avviamento all'esercizio della pratica sportiva delle persone disabili anche mediante l'uso di ausili per lo sport;*

b) perseguire la diffusione dell'attività sportiva fra la popolazione con l'obiettivo di promuovere sani stili di vita, contrastare la sedentarietà assoluta, contribuire alla prevenzione delle patologie ad essa collegate e alla ricerca di una maggior salute per tutti i cittadini, in particolare minori ed anziani;

c) garantire il diritto alla pratica sportiva dei minori come insopprimibile momento di educazione e formazione della personalità, attraverso la diffusione dell'attività sportiva dentro e fuori dall'orario scolastico, coinvolgendo insegnanti, famiglie, istituzioni territoriali;

d) perseguire la diffusione dell'attività sportiva all'aria aperta, con l'obiettivo di perseguire attraverso lo sport, una maggior vivibilità degli spazi verdi urbani, una miglior tutela e valorizzazione delle aree naturali protette e pregiate, la crescita di modalità di spostamento non inquinanti e con un maggior risparmio di emissioni di CO<sub>2</sub>, la crescita delle attività turistiche rivolte ai praticanti sportivi;

e) perseguire la diffusione dell'attività sportiva informale, spontanea e creativa, attraverso l'attrezzatura per il gioco sportivo di piccoli spazi coperti e *indoor*, diffusi sul territorio;

f) perseguire la diffusione dell'attività sportiva organizzata dalle associazioni sportive dilettantistiche di base, ad alto impatto sociale per la prevalenza della vocazione all'avviamento e all'educazione allo sport per tutti i cittadini su quella alla selezione dei talenti sportivi per le competizioni;

g) sostenere la maternità delle donne che ricevono compensi sportivi o rimborsi spese forfettari di cui all'articolo 67, primo comma, lettera *m*) del Testo unico delle imposte sui redditi».

## 40.42

BIGNAMI, PANIZZA

### Respinto

*Al comma 12, secondo periodo, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«*b-bis*) sostenere la realizzazione di eventi calcistici di rilevanza internazionale, dedicati alle persone con problemi di salute mentale».

*Conseguentemente, al comma 12, terzo periodo, dopo le parole: «e con gli altri Ministri interessati.» aggiungere le seguenti: «I decreti di cui al precedente periodo riservano, in via sperimentale per gli anni 2018, 2019 e 2020, una quota del Fondo di cui ai primo periodo, non inferiore a 120.000 euro all'anno per il triennio 2018-2020, da destinarsi alla partecipazione della squadra italiana al "Campionato del mondo di calcio a 5 per persone con problemi di salute mentale", al fine di favorire il recupero dell'integrità psico-fi-*

---

sica delle persone di cui alla lettera *b-bis*). Le attività di cui al precedente periodo sono organizzate dalla divisione calcio a 5 della lega nazionale dilettanti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, anche in occasione del quarantesimo anniversario della legge 13 maggio 1978, n. 180».

---

**40.43**

BLUNDO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

**Respinto**

*Al comma 12, secondo periodo, dopo la lettera e) inserire la seguente:*

«*e-bis*) promuovere e attivare progetti di sensibilizzazione sulla corretta alimentazione e lo stato di salute fisico dei minori, anche ai fini di arginare le crescenti patologie di disturbi alimentari nell'infanzia e nell'età evolutiva».

---

**40.44**

BONFRISCO, QUAGLIARIELLO

**Respinto**

*Al comma 12, sopprimere le parole:* «Al fine di consentire il pieno ed effettivo esercizio del diritto all'esercizio della pratica sportiva di cui alla lettera i minori cittadini di Paesi terzi, anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati presso società o associazioni affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva, anche paraolimpici, senza alcun aggravio rispetto a quanto è previsto per i cittadini italiani».

---

**40.45**

COMAROLI, CENTINAIO

**Ritirato**

*Al comma 12, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «f) sostenere la realizzazione di eventi sportivi femminili di rilevanza nazionale ed internazionale.».*

---

**40.46 (testo 2)**

RICCHIUTI

**Respinto**

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. Il CONI trasmette alla Presidenza del Consiglio una relazione annuale relativa all'utilizzo delle risorse ad esso destinate dallo Stato, comprensiva delle relazioni delle attività dei soggetti da esso riconosciuti a cui dette risorse venissero destinate. La Relazione di cui al precedente periodo, viene trasmessa dal Ministero alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari».

---

**40.47**

BLUNDO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

**Dichiarato inammissibile**

*Sostituire il comma 13 con il seguente:*

«13. L'importo che residua alla data del 1° gennaio 2018 della somma da destinare allo sport sociale e giovanile, di cui all'articolo 145, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è utilizzato, nel limite di 1 milione di euro all'anno, per aumentare gli importi destinati al "Fondo Sport e periferie" di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9.».

---

**40.48**

RANUCCI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. I dividendi di pertinenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativi ai bilanci dell'Istituto per il Credito Sportivo in chiusura nel 2017, 2018 e 2019 sono destinati al "Fondo speciale per la concessione dei contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva" di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295.».

---

**40.49 (testo 2)**

COMAROLI

**Respinto**

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. I dividendi di pertinenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativi ai bilanci dell'Istituto per il Credito Sportivo in chiusura nel 2017, 2018 e 2019 sono destinati, nel limite massimo di 5 milioni di euro annui, al "Fondo speciale per la concessione dei contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva" di cui all'art. 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295.»

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino a fine con le seguenti: «è incrementato di 245 milioni di euro per l'anno 2018, di 325 milioni di euro per l'anno 2019 e di 325 milioni di euro a decorrere dal 2020».*

---



**40.50**

STEFANO ESPOSITO, MIRABELLI

**Respinto**

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, le parole: "nella misura dell'1,2 per cento, di cui 0,60 per cento a carico del datore di lavoro e 0,60 per cento a carico del lavoratore" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'1,5 per cento, di cui 0,75 per cento a carico del datore di lavoro e 0,75 per cento a carico del lavoratore e dal 1° gennaio 2020 nella misura dell'1,8 per cento, di cui 0,9 per cento a carico del datore di lavoro e 0,9 per cento a carico del lavoratore";

b) all'articolo 1, comma 4, secondo periodo, le parole: "nella misura dell'1,2 per cento, di cui 0,60 per cento a carico del datore di lavoro e 0,60 per cento a carico del lavoratore" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'1,5 per cento, di cui 0,75 per cento a carico del datore di lavoro e 0,75 per cento a carico del lavoratore e dal 1° gennaio 2020 nella misura dell'1,8 per cento, di cui 0,9 per cento a carico del datore di lavoro e 0,9 per cento a carico del lavoratore";

c) all'articolo 3, comma 8, le parole: "ai fini del conseguimento dell'età pensionabile prevista dall'articolo 1, comma 20, della citata legge 8 agosto 1995, n. 335" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini del conseguimento del trattamento pensionistico"».

---

**40.51**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

**Respinto**

*Dopo il comma 15, inserire il seguente:*

«15-bis. Per l'adeguamento e la ristrutturazione delle strutture turistico alberghiere e ricettive delle zone che ospiteranno gli eventi sportivi delle finali di coppa del mondo di sci del marzo 2020 e dei campionati mondiali di sci alpino del febbraio 2021, è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», *apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 2.500.000;

2019: - 2.500.000;

2020: - 2.500.000.

#### **40.52**

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

#### **Respinto**

*Dopo il comma 15, aggiungere, in fine, il seguente:*

«15-bis. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

"7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche agli enti senza scopo di lucro esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali connesse all'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative."».

#### **40.53**

BONFRISCO

#### **Respinto**

*Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:*

«15-bis. Al comma 407 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, aggiungere il seguente periodo: "Al fine di favorire la realizzazione di progetti di integrazione dei disabili mentali attraverso lo sport nelle strutture scolastiche è attribuita la somma di euro 300.000."».

*Conseguentemente, al comma 12 del medesimo articolo sostituire le cifre: «12», «7», «8,2» e «10,5» con le seguenti: «11,2», «6,2», «7,4» e «9,7».*

**40.54**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, MINEO, URAS

**Respinto**

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15. Al fine di proseguire il potenziamento dell'attività sportiva agonistica nazionale e di sviluppo della relativa cultura in aree svantaggiate ed assicurare la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane di cui all'articolo 15, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge 15 novembre 2015, n. 185, l'autorizzazione di spesa di cui al medesimo articolo 15, comma 1, secondo periodo è prorogata fino all'anno 2019 con uno stanziamento pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.».

*Conseguentemente, all'onere di cui alla precedente disposizione pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, di quota parte del maggior gettito derivante dalla seguente disposizione:*

*- all'articolo 90, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«4. A decorrere dal 1° gennaio 2018 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b*) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate».

**40.55 (testo 3)**

FALANGA, BARANI, MILO

**Accolto**

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«È istituito presso il Coni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, il "Registro Nazionale degli Agenti Sportivi", al quale deve essere iscritto, dietro pagamento di un'imposta di bollo annuale di 250,00 euro, chi in forza di un incarico redatto in forma scritta mette in relazione due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal Coni ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica, del trasferimento di siffatta prestazione o del tesseramen-

to presso una federazione sportiva professionistica. Può iscriversi al suddetto registro il cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea, nel pieno godimento dei diritti civili, che non abbia riportato condanne per delitti non colposi nell'ultimo quinquennio, in possesso del diploma di scuola media superiore o equipollente, che supera una prova abilitativa diretta ad accertarne l'idoneità. E fatta salva la validità dei pregressi titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015. Agli atleti e alle società è vietato avvalersi di soggetti non iscritti nel Registro pena la nullità dei contratti, fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Coni, sono definiti: le modalità di svolgimento delle prove abilitative; la composizione e le funzioni delle commissioni giudicatrici; le modalità di tenuta del Registro; gli obblighi di aggiornamento; i parametri di determinazione dei compensi. Il Coni, con regolamento da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina i casi di incompatibilità, fissando il consequenziale regime sanzionatorio sportivo».

## 40.56

MARGIOTTA

### Dichiarato inammissibile

*Dopo il comma 15 inserire il seguente:*

«16. Apportare le seguenti modificazioni:

1) Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è individuata, nell'area della riabilitazione, la figura del massoterapista. Con il medesimo accordo sono definiti le attività proprie della figura del massoterapista, la formazione richiesta. Le funzioni caratterizzanti la figura del massoterapista devono evitare parcellizzazioni e sovrapposizioni con le professioni già riconosciute o con le specializzazioni delle stesse.

2) La figura del massoterapista non rientra nell'ambito delle professioni sanitarie individuate sulla base della procedura di cui all'articolo 5 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, come modificato dalla presente legge.

3) Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati, la legge 19 maggio 1971, n. 403, pubblicata nella *Garzetta Ufficiale* 30 giugno 1971, n. 162 (Professione sanitaria ausiliaria dei massaggiatori e dei massofisioterapisti), decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 febbraio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 12 aprile 1974, (Riconoscimento delle scuole per la formazione di terapisti della riabilitazione), l'articolo 5 del

---

decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, convertito dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché le disposizioni di cui al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, relativo al percorso formativo del massaggiatore e capo bagnino. Fermo restando che l'esercizio delle figure poste ad esaurimento deve essere riconosciuto su tutto il territorio nazionale dello Stato o delle Regioni, recependo le direttive dell'Unione europea.

4) I corsi di formazione per rilascio dei titoli per l'esercizio della professione o di arti ausiliarie di cui al comma 3 sono soppressi all'entrata in vigore della presente legge. Fermo restando la prosecuzione e la conclusione dei corsi già iniziati, senza possibilità di rinnovo.

5) Il massofisioterapista conserva lo *status* di professione sanitaria ai sensi della legge n. 42 del 1999 e quello di operatore sanitario soggetto a vigilanza ai sensi dell'articolo 99 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono stabiliti i criteri di valutazione dell'esperienza professionale nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti. Le figure richiamate dalle disposizioni abrogate dal comma 3 sono ad esaurimento ed i titolari sono legittimati a continuare e svolgere le attività attribuite a tali figure.».

---

## 40.57

COMAROLI

### Respinto

*Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 26», sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. La ripartizione dei fondi dei diritti tv si applica con un criterio di premialità (bonus) per le società che hanno nelle rose delle prime squadre calciatori professionisti cresciuti, dai primi calci al professionismo, nei SGS anche dilettantistici. Tale bonus è previsto per ogni singolo calciatore in rosa che è nelle condizioni suddette ed è rapportato al numero delle partite effettivamente giocate».

---

**40.58**

COMAROLI

**Respinto**

*Sostituire i commi 7 e 8 con i seguenti:*

«7. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati nel corso del 2018, per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture, spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate.

8. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni».

**40.0.1**

SPOSETTI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 40-bis.**

1. Alle indennità di trasferta, ai rimborsi forfetari di spesa, ai premi ed ai compensi erogati per prestazioni di natura non professionale ai propri collaboratori dalle associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, anche se costituite in forma di Reti associative di cui al successivo articolo 41 del medesimo decreto legislativo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67, comma 1, lettera m), e 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, purché le associazioni che erogano le somme risultino iscritte al Registro unico del terzo settore di cui all'articolo 45 o in uno dei registri di cui all'articolo 101, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.».

**40.0.2**

SPOSETTI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 40-bis.**

1. All'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, al comma 3, dopo le parole: "nei registri di cui al comma 4." sono aggiunte le seguenti: "Per l'iscrizione al registro dei livelli di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati ad associazioni a carattere nazionale, il requisito di anzianità annuale di cui al comma 1 si intende assolto con riferimento alla data di costituzione ed operatività. dell'associazione nazionale."».

---

**40.0.3**

PANIZZA, LANIECE, ZIN

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 40-bis.**

*(Modifica al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di rilascio della licenza di portare armi per uso caccia)*

1. All'articolo 43, secondo comma, del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo le parole: "può essere ricusata" sono inserite le seguenti: "ai soggetti di cui al comma 1 qualora sia intervenuta riabilitazione,"».

*Conseguentemente, alla Tariffa di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, articolo 5, alla voce: «Ammontare delle tasse in euro», sostituire la cifra: «168,00», con la seguente: «178,00».*

---

**40.0.4 (testo 3)**

SAGGESE, BARANI

**Accolto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 40-bis.**

*(Misure urgenti per la realizzazione della Universiade 2019)*

1. Al fine di assicurare la realizzazione della Universiade 2019, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi, d'intesa con il Presidente della Regione Campania, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un commissario straordinario, scelto tra i prefetti da collocare fuori ruolo, il quale opera in via esclusiva con il compito di provvedere all'attuazione del piano di interventi volti alla progettazione e realizzazione di lavori e all'acquisizione di servizi e beni, anche per eventi strettamente connessi allo svolgimento della manifestazione sportiva. Al commissario non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità comunque denominati. Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico delle somme già stanziato per il finanziamento della manifestazione.

2. Il commissario subentra ai soggetti istituiti, ivi compresa l'ARU, che può previa intesa svolgere attività di supporto tecnico, per definire, coordinare e realizzare le attività necessarie per la Universiade 2019; allo scopo può stipulare accordi e convenzioni anche con società a partecipazione interamente pubblica, nonché con il CUSI. Nei termini e con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 61 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, il commissario predispone piano degli interventi, tenendo conto dei progetti e degli interventi già approvati dagli enti interessati e dalla FISU e lo trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ufficio per lo sport, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, alla Regione Campania e al Presidente dell'ANAC. Per l'approvazione dei progetti degli interventi previsti nel piano, entro trenta giorni dalla sua trasmissione il commissario convoca, nei termini e con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 61 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, una o più conferenze di servizi. Eventuali modifiche e/o integrazioni del piano successive alla convocazione della conferenza di servizi sono trasmesse, senza indugio, dal commissario agli stessi soggetti e sottoposte entro dieci giorni da detta trasmissione alla medesima conferenza di servizi. Il commissario approva il piano degli interventi nei modi stabiliti dal comma 4 dell'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96.



3. Sentito il Presidente della Regione Campania, il commissario può esercitare i poteri di cui al comma 5 dell'articolo 61 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96.

4. La consegna delle opere previste nel piano degli interventi deve avvenire entro il termine del 30 aprile 2019 e si applicano i commi 6 e 7 dell'articolo 61 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96.

5. Per la realizzazione degli interventi di propria competenza, il Commissario svolge le funzioni di stazione appaltante, anche avvalendosi della centrale acquisti interna della Regione Campania e/o del Provveditorato interregionale di Campania, Molise, Puglia e Basilicata del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alle Opere Pubbliche delle medesime regioni. I rapporti tra il Commissario straordinario e la centrale acquisti e/o Provveditorati alle Opere Pubbliche sono regolati da apposita convenzione. Il commissario assicura la realizzazione degli interventi di cui al comma 1. A tale scopo è costituita una cabina di coordinamento, della quale fanno parte il Presidente del Consiglio dei Ministri e per esso dal Ministro per lo Sport, che la presiede, Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno, il Commissario, il Presidente della Regione Campania, il Sindaco del Comune di Napoli, il Presidente della Fisus, il Presidente del Cusi, il Presidente del CONI, il Presidente dell'ANAC.

6. È in facoltà del commissario (i) fare applicazione del comma 8 dell'articolo 61 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, con la specifica che il limite delle risorse disponibili è elevato fino a 800.000 euro; (ii) operare le riduzioni dei termini come stabilite dalle seguenti disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50; articolo 60; articolo 61; articolo 62; articolo 74; articolo 79; (iii) ridurre fino ad un terzo i termini stabiliti dalle seguenti disposizioni del decreto legislativo 18 aprile n. 50: articolo 97; articolo 183; articolo 188; articolo 189; (iv) ridurre fino a dieci giorni, in conformità alla Dir. 2007/66/CE, il termine dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. È altresì in facoltà del commissario, per gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture relativi agli interventi attuativi del piano, fare ricorso all'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; in questo caso, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione, è rivolto ad almeno cinque operatori economici. Nel caso degli appalti pubblici di lavori l'invito è rivolto, anche sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici, ove esistenti, iscritti negli elenchi delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo di cui ai commi 52 e seguenti dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, se istituiti. I lavori, i servizi e le forniture vengono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita secondo le modalità stabilite dall'articolo 216, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile

2016, n. 50. Per gli interventi ricompresi nel piano si applica l'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le modalità e gli interventi oggetto delle verifiche ai sensi dell'articolo 30 sono disciplinati con accordo tra il commissario e il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione. L'accordo disciplina anche le modalità di comunicazione preventiva delle deroghe attivate ai sensi del precedente comma.

7. Per le finalità del presente articolo, l'Unità Operativa Speciale di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, opera fino alla completa esecuzione dei contratti e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2019. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. Si applicano i commi 9, 10 e 11 dell'articolo 61 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, con la specifica che la relazione commissariale, che deve avere cadenza semestrale, è trasmessa anche alla Regione Campania. Il commissario, quale stazione appaltante, ha i poteri e le facoltà di cui al comma 24 dell'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96. Trovano altresì applicazione i commi 25 e 27 dell'articolo 61 del medesimo decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, con la specifica che alla Regione Veneto è sostituita la Regione Campania.

9. Il prefetto di Napoli assicura lo svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici nonché nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche comunque connessi allo svolgimento della Universiade 2019. Il prefetto, nello svolgimento delle verifiche di cui al precedente periodo, finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia per qualunque valore dei contratti e per qualunque importo delle erogazioni o provvidenze, conformandosi alle linee guida adottate dal Comitato di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può derogare alle disposizioni del Libro II del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.

10. Per le finalità di cui al comma 10 il prefetto di Napoli si avvale della sezione specializzata del Comitato di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, istituita ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito con modificazioni con legge 6 febbraio 2014, n. 6.

11. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza è istituito un Gruppo interforze centrale, a carattere permanente, per lo svolgimento di attività di monitoraggio, raccolta e analisi delle informazioni antimafia nonché per il supporto specialistico all'attività di prevenzione amministrativa dei Prefetti anche in relazione alla realizzazione di opere di massimo rilievo e al verificar-

si di qualsivoglia emergenza che ne giustifichi l'intervento. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa, è definita la composizione del Gruppo interforze centrale, nell'ambito delle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il gruppo si articola in una o più sezioni specializzate, una delle quali è dedicata alle attività connesse all'organizzazione delle Universiadi 2019, che operano in stretto raccordo con le rispettive sezioni specializzate del Comitato di coordinamento di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

12. Con decreto del Capo della Polizia sono definite, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, le funzioni e la composizione delle singole sezioni specializzate di cui si compone il Gruppo.

13. A partire dalla entrata in vigore della presente disposizione sono abrogati l'articolo 16, comma 3, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile, convertito con modificazioni dalla legge 24/06/2009, n. 77, l'articolo 3-*quinquies*, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, l'articolo 2-*bis*, comma 3 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate, convertito con modificazioni e dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6 e il comma 5 dell'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Le funzioni dei gruppi istituiti ai sensi delle disposizioni abrogate sono svolte dal gruppo interforze centrale di cui al comma 11. I riferimenti ai gruppi abrogati ovunque presenti si intendono riferiti al gruppo interforze centrale di cui al comma 11.

14. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 100.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'Interno», apportare le seguenti variazioni:*

2018: -100.000;

2019: -100.000;

2020; -0.

#### **40.0.5**

MARIO FERRARA, GIOVANNI MAURO

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 40-bis.**

*(Definizione del Cavallo Atleta adibito a sport equestri)*

1. Per cavalli adibiti a sport equestri devono intendersi i cavalli atleti, ovvero i cavalli che possiedano congiuntamente i seguenti requisiti:

a) siano cavalli registrati ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento CE 262/2015 recante disposizioni a norma delle Direttive 90/427 CE, 2009/156 CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi (regolamento sul passaporto equino);

b) siano cavalli non DPA ovvero non destinati alla produzione alimentare per l'uomo ai sensi della Decisione 2000/68/CE e del Regolamento CE 2015/262;

c) siano tesserati presso una Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI.

2. Le spese di gestione e mantenimento dei cavalli atleti definiti come sopra che abbiano più di 30 anni di età, requisito desumibile dal passaporto identificativo rilasciato ai sensi del Regolamento CE 262/2015, devono intendersi interamente deducibili fino all'importo massimo annuale di euro 1.000,00.».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 1 milione di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n.196.*

---

**Art. 41****41.1**

COMAROLI, VACCARI, BROGLIA

**Respinto**

*Sostituire i commi da 1 a 4 con i seguenti:*

1. L'AIFA è tenuta a adottare la Determina avente ad oggetto il ripiano dell'eventuale superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale e della spesa farmaceutica ospedaliera per l'anno 2016 a carico di ogni singola azienda farmaceutica titolare di AIC entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le aziende farmaceutiche provvedono alla corresponsione dell'importo dovuto entro i successivi 20 giorni. La determina di AIFA avente ad oggetto il ripiano dell'eventuale superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera individua il *pay back* spettante a ciascuna Regione e provincia autonoma e costituisce titolo per l'iscrizione nel bilancio della Regione della quota di *pay back* spettante.

2. L'AIFA conclude, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le transazioni con le aziende farmaceutiche titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali relative ai contenziosi derivanti dall'applicazione dell'articolo 21, commi 2 e 8, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, relativi al ripiano della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per gli anni 2013, 2014 e 2015, ancora pendenti al 31 dicembre 2017, che siano in regola con l'adempimento di cui al comma 1.

3. L'AIFA, entro ottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, anche tenendo conto delle transazioni di cui al comma 2, adotta una determina riepilogativa degli importi a carico di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015 e comunica altresì, sulla base di predetta determina, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della salute, con le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 7 luglio 2016, per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015, gli importi a carico di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC spettanti a ciascuna Regione e provincia autonoma. La predetta determina costituisce titolo per l'iscrizione nel bilancio di ciascuna Regione e provincia autonoma della quota di *payback* spettante per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015, e per l'effettuazione delle regolazioni di congruaggio sulle iscrizioni in bilancio già effettuate in base al decreto legge 179/2015. Conseguentemente, fermo restando quanto previsto al comma 3, dell'articolo 5 del decreto ministeriale 7

luglio 2016, il Ministro dell'economia e delle finanze, onde consentire erogazione a ciascuna Regione e provincia autonoma della quota del fondo di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 7 luglio 2016, provvede entro i successivi 20 giorni ad adottare il decreto di cui al citato comma 3, dell'articolo 5, del medesimo decreto ministeriale.

4. Ai fini di un più efficiente utilizzo delle risorse e di una conseguente migliore organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, in via sperimentale per il triennio 2018-2020, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvia un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico assistenziale complessivo. Il monitoraggio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è effettuato per il tramite del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza, di cui all'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 (Repertorio atti n. 2271) su una o più aree terapeutiche ed è svolto sulla base dei dati di *real world evidence* e delle informazioni ricavate dai Registri dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sottoposti al monitoraggio dell'Agenzia italiana del farmaco ai sensi dell'articolo 15, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Al fine assicurare un'attività di monitoraggio puntuale, AIFA fornisce alle Regioni la disponibilità di efficaci strumenti di controllo dei dati inseriti nei registri *WEB Based* sia attraverso l'implementazione della funzione di reportistica sia attraverso accesso diretto alla banca dati consultabile nella sua interezza e completezza».

#### **41.2 (testo 2)**

MATTESINI, DE BIASI, SILVESTRO, BIANCO, DI GIORGI, MATURANI, MANASSERO, PADUA

#### **Ritirato**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1:*

1) al primo periodo sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «venti giorni»;

2) al secondo periodo sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «venti giorni»;

3) aggiungere in fine il seguente periodo: «La determinazione di AIFA avente ad oggetto il ripiano dell'eventuale superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera individua il *payback* spettante a ciascuna Regione e provincia autonoma e costituisce titolo per riscrizione nel bilancio della regione della quota di *payback* spettante».

b) *al comma 2 sostituire le parole: «centoventi giorni» con le seguenti: «sessanta giorni»;*

c) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. L'AIFA, entro ottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche tenendo conto delle transazioni di cui al comma 2, adotta una determina riepilogativa degli importi a carico di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015 e comunica altresì, sulla base della predetta determina, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della salute, con le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 7 luglio 2016, per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015, gli importi a carico di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC spettanti a ciascuna regione e provincia autonoma. La predetta Determina costituisce titolo per l'iscrizione nel bilancio di ciascuna regione e provincia autonoma della quota di *payback* spettante per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015, e per effettuazione delle regolazioni di conguaglio sulle iscrizioni in bilancio già effettuate ai sensi del decreto-legge 13 novembre 2015, n. 179"».

*Conseguentemente, fermo restando quanto previsto al comma 3, dell'articolo 5, del decreto ministeriale 7 luglio 2016; «il Ministero dell'economia e delle finanze», onde consentire l'erogazione a ciascuna regione e provincia autonoma della quota del fondo di cui all'articolo I del decreto ministeriale 7 luglio 2016, provvede entro i successivi venti giorni ad adottare il decreto di cui al citato comma 3, dell'articolo 5, del medesimo decreto ministeriale.*

---

### 41.3

COMAROLI

#### **Respinto**

*Al comma 1, alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole: «La determina di AIFA avente ad oggetto il ripiano dell'eventuale superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera individua *payback* spettante a ciascuna Regione; la determina costituisce titolo per restrizione nei bilancio della Regione della quota di *payback* spettante».*

---

**41.4**

AIELLO, DALLA TOR, VICECONTE

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1 dell'articolo 41, dopo il primo periodo inserire il seguente: «I tetti della spesa farmaceutica sono calcolati al netto della spesa per i medicinali a base di ossigeno».*

---

**41.5**

MATTESINI, DE BIASI, SILVESTRO, BIANCO, DI GIORGI, MATURANI, MANASSERO, PADUA

**Respinto**

*Al comma 2 sostituire le parole: «centoventi giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».*

---

**41.6**

COMAROLI

**Respinto**

*Al comma 2 sostituire la parola: «centoventi» con la seguente: «sessanta».*

---

**41.7**

COMAROLI

**Respinto**

*Al comma 2 alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole: «Entro ulteriori trenta giorni rispetto al termine del periodo precedente, AIFA è tenuta ad adottare una determina dove espone i risultati transattivi individuando il *payback* spettante a ciascuna Regione; la determina costituisce titolo per l'iscrizione nel bilancio della Regione della quota di *payback* spettante, effettuando le regolazioni di conguaglio sulle iscrizioni effettuate in base al decreto-legge 179/2015».*

---



**41.8**

MATTESINI, SILVESTRO, BIANCO, DE BIASI, DI GIORGI, MATURANI, MANASSERO, PADUA

**Respinto**

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. L'AIFA, entro ottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche tenendo conto delle transazioni di cui al comma 2, adotta una determina riepilogativa degli importi a carico di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015 e comunica altresì, sulla base della predetta determina, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della salute, con le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 7 luglio 2016, per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015, gli importi a carico di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC spettanti a ciascuna regione e provincia autonoma. La predetta Determina costituisce titolo per l'iscrizione nel bilancio di ciascuna regione e provincia autonoma della quota di *payback* spettante per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015, e per effettuazione delle regolazioni di conguaglio sulle iscrizioni in bilancio già effettuate ai sensi del decreto-legge 13 novembre 2015, n. 179. Conseguentemente, fermo restando quanto previsto al comma 3, dell'articolo 5, del decreto ministeriale 7 luglio 2016, il Ministero dell'economia e delle finanze, onde consentire l'erogazione a ciascuna regione e provincia autonoma della quota del fondo di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 7 luglio 2016, provvede entro i successivi venti giorni ad adottare il decreto di cui al citato comma 3, dell'articolo 5, del medesimo decreto ministeriale».

**41.9**

TAVERNA, GAETTI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. L'AIFA, al fine di garantire l'equilibrio di finanza pubblica, tenuto conto anche dell'importo di ripiano determinato al comma 1 del presente articolo, provvede a rideterminare il prezzo dei medicinali rimborsati dal SSN per un valore non inferiore a 500 milioni di euro, corrispondente alla differenza tra gli importi di ripiano a carico delle aziende farmaceutiche

---

iscritte nei bilanci regionali e gli importi adottati nell'ambito della determina riepilogativa di cui al comma 3 del presente articolo».

---

#### **41.10**

ANITORI, VICECONTE

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Al fine di garantire l'efficienza del settore farmaceutico ed il rispetto del tetto della spesa farmaceutica convenzionata, prevedere nell'ambito di categorie terapeutiche utilizzate per il trattamento di patologie lievi e non croniche, generalmente a basso costo, dove si riscontra un sovrautilizzo di farmaci senza i criteri di rimborsabilità previsti dalle Note Aifa, misure di controllo finalizzate a favorire l'appropriatezza nel consumo dei farmaci».

---

#### **41.11**

ANITORI, VICECONTE

#### **Respinto**

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Al fine di garantire l'efficienza del settore farmaceutico ed il rispetto del tetto della spesa farmaceutica convenzionata, prevedere nell'ambito di categorie terapeutiche utilizzate per il trattamento di patologie lievi e non croniche, generalmente a basso costo, dove si riscontra un sovrautilizzo di farmaci senza i criteri di rimborsabilità previsti dalle Note Aifa, misure di controllo finalizzate a favorire l'appropriatezza nel consumo dei farmaci, prevedendo per tali categorie eventuale riclassificazione dalla classe A alla classe C/Cbis.»

---

#### **41.12**

ANITORI, VICECONTE

#### **Respinto**

*Dopo il comma 3, inserire seguente:*

«3-bis. Al fine di garantire l'efficienza del settore farmaceutico ed il rispetto del tetto della spesa farmaceutica convenzionata, prevedere nell'am-

---

bito di categorie terapeutiche utilizzate per il trattamento di patologie lievi e non croniche, generalmente a basso costo, dove si riscontra un sovrautilizzo di farmaci senza i criteri di rimborsabilità previsti dalle Note Aifa, misure di controllo finalizzate a favorire l'appropriatezza nel consumo dei farmaci, prevedendo per tali categorie l'eventuale riclassificazione dalla classe A alla classe C/Cbis dando mandato ad AIFA di aggiornamento del prontuario farmaceutico nazionale».

---

#### **41.13**

ANITORI, VICECONTE

#### **Respinto**

*Dopo il comma 3, inserire il seguente*

«3-bis. L'AIFA, nell'ambito delle competenze istituzionali definite dal vigente ordinamento, al fine di garantire l'efficienza del settore farmaceutico ed il rispetto dei tetti di spesa programmati provvede:

a) entro il 31 dicembre di ogni anno, con propria determinazione all'aggiornamento dell'elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, adottando meccanismi quali il *delisting* dalla classe A alla classe C/Cbis di categorie terapeutiche a basso costo utilizzate per il trattamento di patologie lievi e non croniche;

b) a prevedere, contestualmente nell'ambito dell'aggiornamento di cui alla lettera a), misure di controllo del rispetto delle note AIFA, attraverso linee guida basate su evidenze che sottolineano i possibili danni da uso non appropriato e le implicazioni economiche conseguenti agli effetti collaterali dovuti al sovrautilizzo, al fine di favorire l'appropriatezza nel consumo dei farmaci».

---

**41.14**

ANITORI, VICECONTE

**Respinto**

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. L'AIFA, nell'ambito delle competenze istituzionali definite dal vigente ordinamento, al fine di garantire l'efficienza del settore farmaceutico ed il rispetto dei tetti di spesa programmati provvede:

a) entro il 31 dicembre di ogni anno, con propria determinazione all'aggiornamento dell'elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, adottando meccanismi quali il *delisting* dalla classe A alla classe C/Cbis di categorie terapeutiche a basso costo utilizzate per il trattamento di patologie lievi e non croniche;

b) a prevedere, contestualmente nell'ambito dell'aggiornamento di cui alla lettera a), misure di controllo del rispetto delle note AIFA, attraverso linee guida basate su evidenze che sottolineano i possibili danni da uso non appropriato al fine di favorire l'appropriatezza nel consumo dei farmaci;»

---

**41.15**

BARANI

**Respinto**

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Il prezzo di ciascun farmaco di fascia C di cui al decreto-legge 20 maggio 2005, n. 87, convertito con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149 e al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, non può eccedere la somma di 5000 euro. Laddove le aziende farmaceutiche procedessero al ritiro dal commercio dei farmaci che eccedono il limite di spesa di cui al periodo precedente, alla produzione degli stessi in Italia provvederà lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di cui al Regio Decreto 26 giugno 1853».

---

**41.16**

COMAROLI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 4 dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: «I dati oggetto del monitoraggio sono condivisi con le regioni. In particolare al fine garantire la qualità dei dati necessaria per le attività di monitoraggio previste, AIFA fornisce alle regioni la disponibilità di efficaci strumenti di controllo dei dati inseriti nei registri WEB Based sia attraverso l'implementazione della funzione di reportistica sia attraverso l'accesso diretto alla banca dati consultabile nella sua interezza e completezza».*

**41.17**

MANDELLI, BOCCARDI, AZZOLLINI, CERONI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 5 inserire i seguenti:*

*«5-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo l'ottavo periodo è aggiunto il seguente: "A decorrere dall'anno 2018, al fine di garantire il pieno ed uniforme accesso ai livelli essenziali di assistenza (LEA), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono altresì programmare l'acquisto delle prestazioni di nuova introduzione risultanti dall'aggiornamento disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, in deroga ai limiti previsti dal primo periodo.*

*5-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis si provvede, nel limite di 100 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2018. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».*

**41.18**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 5 inserire i seguenti:*

«5-bis. All'articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "a decorrere dall'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2014".

5-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2018. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**41.19**

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Al fine di garantire ai pazienti l'accesso ai medicinali innovativi, nel rispetto delle condizioni previste dalle convenzioni regionali in vigore, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla distribuzione di tali medicinali secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, fatta eccezione per quelli individuati con apposito elenco dall'Agenzia Italiana del Farmaco, i quali, per esclusive ragioni cliniche, necessitano di essere gestiti in ambiente ospedaliero. La disposizione di cui al precedente periodo non comporta variazione di spesa in quanto rimane a carico della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui al comma 398 della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

---

**41.20**

D'AMBROSIO LETTIERI

**Respinto**

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Sostituire il comma 8 dell'articolo 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con il seguente:

"8. A partire dall'anno 2018, al fini dell'attuazione di quanto previsto dal primo periodo del precedente comma 7 si applicano le seguenti disposizioni:

a) in caso di mancato rispetto del tetto di spesa di cui all'articolo 1 del comma 398 della legge n. 232 dell'11 dicembre 2016, l'AIFA predispone le procedure di recupero del disavanzo a carico delle aziende farmaceutiche, secondo le seguenti modalità: il 70% dell'importo viene ripartito tra le singole aziende in proporzione al valore complessivo degli acquisti dei farmaci erogati dagli enti del SSN relativo all'anno di riferimento e il restante 30% tra le stesse aziende in proporzione all'incremento degli acquisti dei farmaci erogati dagli enti del SSN tra l'anno di riferimento e l'anno precedente;

b) ai fini del monitoraggio della spesa sostenuta per l'assistenza farmaceutica per acquisti diretti si fa riferimento ai flussi informativi di cui all'articolo 29 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

c) l'Aifa procede mensilmente al monitoraggio della spesa farmaceutica in rapporto al tetto, in ogni regione e a livello nazionale, e ne comunica gli esiti al Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Regioni;

d) il ripiano è effettuato tramite versamenti a favore delle Regioni e delle province autonome in proporzione alla quota di riparto delle complessive disponibilità del Servizio sanitario nazionale, al netto delle quote relative alla mobilità interregionale; l'entità del ripiano a carico delle singole aziende titolari di AIC è calcolata secondo i criteri di cui alle lettere a) e b);

e) la mancata integrale corresponsione a tutte le Regioni interessate, da parte delle aziende farmaceutiche, di quanto dovuto nei termini previsti comporta l'adozione da parte dell'AIFA di provvedimenti di riduzione del prezzo di uno o più medicinali dell'azienda interessata in misura e per un periodo di tempo tali da coprire l'importo corrispondente alla somma non versata, incrementato del 20 per cento, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di recupero del credito da parte delle pubbliche am-

ministrazioni interessate nei confronti delle aziende farmaceutiche inadempienti"».

#### **41.21**

BOCCARDI, AZZOLLINI, CERONI, RIZZOTTI

#### **Respinto**

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«Il comma 8, dell'articolo 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dal seguente:

"8. A partire dall'anno 2018, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal primo periodo del precedente comma 7 si applicano le seguenti disposizioni:

*a)* in caso di mancato rispetto del tetto di spesa di cui all'articolo 1 del comma 398 della legge 232 dell'11 dicembre 2016, l'AIFA predispone le procedure di recupero del disavanzo a carico delle aziende farmaceutiche, secondo le seguenti modalità: l'80 per cento dell'importo viene ripartito tra le singole aziende in proporzione al valore complessivo degli acquisti dei farmaci erogati dagli enti del SSN relativo all'anno di riferimento e il restante 20 per cento tra le stesse aziende in proporzione all'incremento degli acquisti dei farmaci erogati dagli enti del SSN tra l'anno di riferimento e l'anno precedente;

*b)* la base di calcolo per la determinazione di tali importi è costituita per ciascuna azienda dal valore complessivo degli acquisti dei farmaci erogati dagli enti del SSN, detratto il valore degli acquisti di farmaci orfani fino alla concorrenza di 50.000.000 di euro per ciascuna AIC e il valore degli acquisti dei farmaci innovativi e oncologici innovativi. Per i primi 12 mesi dopo la prima commercializzazione il valore degli acquisti erogati dagli enti del SSN di nuovi prodotti non concorre all'incremento della spesa riferita alla singola azienda di cui alla presente lettera *a)*;

*c)* i farmaci in possesso della qualifica di medicinali orfani sono definiti come da Regolamento (CE) n.141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, che non abbiano la caratteristica di farmaci innovativi. La qualifica di medicinali orfani si applica anche ai farmaci che rispettano i requisiti dal citato regolamento (CE) n.141/2000 e che sono elencati nella circolare dell'Agenzia europea per i medicinali EMEA/7381/01/en del 30 marzo 2001, nonché ad altri farmaci, da individuarsi, con apposita delibera dell'AIFA, tra quelli già in possesso dell'autorizzazione all'immissione in commercio, destinati alla cura delle malattie rare e che soddisfano i criteri stabiliti dall'articolo 3 del medesimo regolamento (CE) n.141/2000, e succes-



sive modificazioni, ancorché approvati prima della data di entrata in vigore del suddetto regolamento;

d) ai fini del monitoraggio della spesa sostenuta per l'assistenza farmaceutica per acquisti diretti si fa riferimento ai flussi informativi di cui all'articolo 29 del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96;

e) l'AIFA procede mensilmente al monitoraggio della spesa farmaceutica in rapporto al tetto, in ogni regione e a livello nazionale, e ne comunica gli esiti al Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze e alle regioni;

f) il ripiano è effettuato tramite versamenti a favore delle regioni e delle province autonome in proporzione alla quota di riparto delle complessive disponibilità del servizio sanitario nazionale, al netto delle quote relative alla mobilità interregionale; l'entità del ripiano a carico delle singole aziende titolari di AIC è calcolata secondo i criteri di cui alle lettere a) e b);

g) la mancata integrale corresponsione a tutte le regioni interessate, da parte delle aziende farmaceutiche, di quanto dovuto nei termini comporta l'adozione da parte dell'AIFA di provvedimenti di riduzione del prezzo di uno o più medicinali dell'azienda interessata in misura e per un periodo di tempo tali da coprire l'importo corrispondente alla somma non versata, incrementato del 20 per cento, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di recupero del credito da parte delle pubbliche amministrazioni interessate nei confronti delle aziende farmaceutiche inadempienti».

## 41.22

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

### Respinto

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, dopo l'ottavo periodo è aggiunto il seguente: "A decorrere dall'anno 2018, al fine di garantire il pieno ed uniforme accesso ai livelli essenziali di assistenza (LEA), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono altresì programmare, nel limite di spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, l'acquisto delle prestazioni di nuova introduzione risultanti dall'aggiornamento disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n.65 del 18 marzo 2017, in deroga ai limiti previsti dal primo periodo. Ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 92, comma 1"».

*Conseguentemente all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni» e «330 milioni» rispettivamente con le parole: «150 milioni» e «230 milioni».*

#### **41.23**

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, dopo l'ottavo periodo è aggiunto il seguente: "A decorrere dall'anno 2018, al fine di garantire il pieno ed uniforme accesso ai livelli essenziali di assistenza (LEA), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono altresì programmare, mediante l'utilizzo di risorse proprie aggiuntive, l'acquisto delle prestazioni di nuova introduzione risultanti dall'aggiornamento disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n.65 del 18 marzo 2017, in deroga ai limiti previsti dal primo periodo"».

#### **41.24**

D'AMBROSIO LETTIERI

#### **Respinto**

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Il comma 8 dell'articolo 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.1.35, è sostituito dal seguente:

"8. A partire dall'anno 2018, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal primo periodo del precedente comma 7 si applicano le seguenti disposizioni:

a) in caso di mancato rispetto del tetto di spesa di cui all'articolo 1 del comma 398 della legge n.232 dell'11 dicembre 2016, predispone le procedure di recupero del disavanzo a carico delle aziende farmaceutiche, secondo le seguenti modalità: l'80% dell'importo viene ripartito tra le singole aziende in proporzione al valore complessivo degli acquisti dei farmaci erogati dagli enti del SSN relativo all'anno di riferimento e il restante 20% tra le stesse

aziende in proporzione all'incremento degli acquisti dei farmaci erogati dagli enti del SSN tra l'anno di riferimento e l'anno precedente;

*b)* la base di calcolo per la determinazione di tali importi è costituita per ciascuna azienda dal valore complessivo degli acquisti dei farmaci erogati dagli enti del SSN, detratto: il valore degli acquisti di farmaci orfani fino alla concorrenza di 50.000.000 di euro per ciascuna AIC e il valore degli acquisti dei farmaci innovativi e oncologici innovativi. Per i primi 12 mesi dalla loro prima commercializzazione il valore degli acquisti erogati dagli enti del SSN di nuovi prodotti non concorre all'incremento della spesa riferita alla singola azienda di cui alla presente lettera *a)*;

*c)* i farmaci in possesso della qualifica di medicinali orfani sono definiti come da Regolamento (CE) n.141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, che non abbiano la caratteristica di farmaci innovativi. La qualifica di medicinali orfani si applica anche ai farmaci che rispettano requisiti previsti dal citato regolamento (CE) n.141/2000 e che sono elencati nella circolare dell'Agenzia europea per i medicinali EMEA/7381/01/en del 30 marzo 2001, nonché ad altri farmaci, da individuarsi, con apposita delibera dell'AIFA, tra quelli già in possesso dell'autorizzazione all'immissione in commercio, destinati alla cura di malattie rare e che soddisfano i criteri stabiliti dall'articolo 3 del medesimo regolamento (CE) n.141/2000, e successive modificazioni, ancorché approvati prima della data di entrata in vigore del suddetto regolamento;

*d)* ai fini del monitoraggio della spesa sostenuta per l'assistenza farmaceutica per acquisti diretti si fa riferimento ai flussi informativi di cui all'articolo 29 del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017 n.96;

*e)* l'Aifa procede mensilmente al monitoraggio della spesa farmaceutica in rapporto al tetto, in ogni regione e a livello nazionale, e ne comunica gli esiti al Ministero della Salute ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alle Regioni;

*f)* il ripiano è effettuato tramite versamenti a favore delle Regioni e delle province autonome in proporzione alla quota di riparto delle complessive disponibilità del Servizio sanitario nazionale, al netto delle quote relative alla mobilità interregionale; l'entità del ripiano a carico delle singole aziende titolari di AIC è calcolata secondo i criteri di cui alle lettere *a)* e *b)*;

*g)* la mancata integrale corresponsione a tutte le Regioni interessate, da parte delle aziende farmaceutiche, di quanto dovuto nei termini previsti comporta l'adozione da parte dell'AIFA di provvedimenti di riduzione del prezzo di uno o più medicinali dell'azienda interessata in misura e per un periodo di tempo tali da coprire l'importo corrispondente alla somma non versata, incrementato del 20 per cento, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di recupero del credito da parte delle pubbliche am-

ministrazioni interessate nei confronti delle aziende farmaceutiche inadempienti"».

#### **41.25**

BARANI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Al fine di contenere la spesa a carico del SSN, ridurre i tempi d'attesa delle relative liste e migliorare le prestazioni a favore dell'assistito, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, i certificati di idoneità sportiva, che costituiscono elemento indispensabile per ogni pratica sportiva, sono rilasciati esclusivamente da specialisti in medicina dello sport in strutture private o convenzionate, secondo protocolli e tariffe definite con apposita circolare da parte del Ministero della salute. Agli stessi specialisti è, altresì, delegata la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di svolgimento dell'attività sportiva da parte degli atleti, mentre la materia inerente la prevenzione, la sicurezza e i controlli dell'ambiente di lavoro e del lavoratore è riservata ai soli specialisti della medicina del lavoro».

#### **41.26**

DIRINDIN, GUERRA, RICCHIUTI, GATTI

#### **Respinto**

*Sopprimere il comma 6.*

*Conseguentemente, le risorse non impiegate sono destinate a incrementare la dotazione del Fondo di cui all'articolo 163 della legge 22 giugno 2016, n.112.*

#### **41.27**

BOCCARDI, AZZOLLINI, CERONI, RIZZOTTI

#### **Respinto**

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«All'articolo 1, comma 402-bis della legge 11 dicembre 2016, n.232, sopprimere le parole da: "Le risorse" fino alla fine del comma».

*Conseguentemente al comma 406, dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.232, sostituire le parole: «di ciascuno» con le seguenti: «complessivo della somma».*

---

#### **41.28**

D'AMBROSIO LETTIERI

#### **Respinto**

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n.232, al comma 402-bis sopprimere le parole da: "Le risorse" fino alla fine dei comma».

*Conseguentemente al comma 406 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.232, sostituire le parole: «di ciascuno» con le seguenti: «complessivo della somma».*

---

#### **41.29**

BOCCARDI, AZZOLLINI, CERONI, RIZZOTTI

#### **Respinto**

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«Dopo il comma 399 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.232, inserire il seguente:

"399-bis. Nel caso in cui si verifichi lo sfioramento di uno soltanto dei due tetti di cui ai commi 398 e 399, le risorse derivanti dal mancato raggiungimento di uno dei tetti sono detratte, in via compensativa, dal valore della spesa eccedente l'altro tetto con esclusivo riferimento al singolo anno in cui lo sfioramento è stato accertato"».

---

### **41.30**

D'AMBROSIO LETTIERI

#### **Respinto**

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n.232, dopo il comma 399 inserire il seguente:

"399-bis. Nel caso in cui si verifichi lo sforamento di uno soltanto dei due tetti di cui ai commi 398 e 399, le risorse derivanti dal mancato raggiungimento di uno dei tetti sono detratte, in via compensativa, dal valore della spesa eccedente l'altro tetto con esclusivo riferimento al singolo anno in cui lo sforamento è stato accertato"».

---

### **41.31**

D'AMBROSIO LETTIERI

#### **Respinto**

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. All'articolo 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, e successive modificazioni, sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

"2. A partire dall'anno 2018 le regole per il ripiano dello sforamento sono così definite:

a) l'AIFA predispone le procedure di recupero del disavanzo a carico delle aziende farmaceutiche, secondo le seguenti modalità: l'80% dell'importo viene ripartito tra le singole aziende in proporzione al valore complessivo del fatturato dell'azienda per farmaci erogati in regime di convenzione con il SSN relativo all'anno di riferimento e il restante 20% tra le stesse aziende in proporzione all'incremento del fatturato complessivo dell'azienda per farmaci erogati in regime di convenzione con il SSN tra l'anno di riferimento e l'anno precedente;

b) la base di calcolo per la determinazione di tali importi è costituita per ciascuna azienda dal fatturato complessivo dell'azienda per farmaci erogati in regime di convenzione con il SSN, detratto il valore degli acquisti dei farmaci innovativi e oncologici innovativi. Per i primi 12 mesi dalla loro prima commercializzazione il valore del fatturato complessivo dell'azienda

per nuovi farmaci erogati in regime di convenzione con il SSN non concorre all'incremento della spesa della singola azienda di cui alla presente lettera a);

c) l'AIFA effettua il monitoraggio mensile dei dati di spesa farmaceutica e comunica le relative risultanze al Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze con la medesima cadenza. L'AIFA verifica al 31 maggio, al 30 settembre e al 31 dicembre di ogni anno l'eventuale superamento a livello nazionale del tetto di spesa di cui al comma 1, calcolato sulla base dei dati dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali, disciplinato dall'articolo 68 della legge 23 dicembre 1998, n.448, e dall'articolo 18 del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n.245;

d) la quota di ripiano determinata a seguito della verifica al 31 maggio, è comunicata dall'AIFA a ciascuna Azienda entro il 15 luglio. La quota di ripiano determinata a seguito della verifica al 30 settembre è comunicata dall'AIFA a ciascuna Azienda entro il 15 novembre. Le Aziende effettuano il ripiano entro 15 giorni dalla comunicazione dell'AIFA, dandone contestuale comunicazione all'AIFA e ai Ministeri dell'economia e delle finanze e della salute;

e) ai fini del ripiano, per le aziende farmaceutiche si applica il sistema di cui all'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n.296; per la quota a carico dei grossisti e dei farmacisti, l'AIFA ridetermina, per i sei mesi successivi, le relative quote di spettanza sul prezzo di vendita dei medicinali e il corrispondente incremento della percentuale di sconto a favore del SSN. Le aziende farmaceutiche versano gli importi dovuti, entro i termini previsti dalla lettera d), del presente comma, direttamente alle regioni dove si è verificato lo sfioramento in proporzione al superamento del tetto di spesa regionale;

f) la mancata integrale corresponsione a tutte le regioni interessate, da parte delle aziende, di quanto dovuto nei termini perentori previsti, comporta la riduzione dei prezzi dei farmaci, in misura tale da coprire l'importo corrispondente, incrementato del 20 per cento, nei successivi sei mesi"».

*Conseguentemente, al comma 1 sopprimere l'ultimo periodo, dalle parole: «Nelle more» fino a: «nuovo sistema informativo sanitario».*

**41.32**

BOCCARDI, AZZOLLINI, CERONI, RIZZOTTI

**Respinto**

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«All'articolo 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, e successive modificazioni, i commi 2 e 3 sono sostituiti dal seguente:

"2. A partire dall'anno 2018 le regole per il ripiano dello sforamento sono così definite:

*a)* l'AIFA predispone le procedure di recupero del disavanzo a carico delle aziende farmaceutiche, secondo le seguenti modalità: l'80 per cento dell'importo viene ripartito tra le singole aziende in proporzione al valore complessivo del fatturato dell'azienda per farmaci erogati in regime di convenzione con il SSN relativo all'anno di riferimento e il restante 20 per cento tra le stesse aziende in proporzione all'incremento del fatturato complessivo dell'azienda per farmaci erogati in regime di convenzione con il SSN tra l'anno di riferimento e l'anno precedente;

*b)* la base di calcolo per la determinazione di tali importi è costituita per ciascuna azienda dal fatturato complessivo dell'azienda per farmaci erogati in regime di convenzione con il SSN, detratto il valore degli acquisti dei farmaci innovativi e oncologici innovativi. Per i primi 12 mesi dalla loro prima commercializzazione il valore del fatturato complessivo dell'azienda per nuovi farmaci erogati in regime di convenzione con il SSN non concorre all'incremento della spesa della singola azienda di cui alla presente lettera *a)*;

*c)* l'AIFA effettua il monitoraggio mensile dei dati di spesa farmaceutica e comunica le relative risultanze al Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze con la medesima cadenza. L'AIFA verifica ai 31 maggio, al 30 settembre e al 31 dicembre di ogni anno l'eventuale superamento a nazionale del tetto di spesa di cui al comma 1, calcolato sulla base dei dati dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali, disciplinato dall'articolo 68 della legge 23 dicembre 1998, n.448, e dall'articolo 18 del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n.245;

*d)* la quota di ripiano determinata a seguito della verifica al 31 maggio, è comunicata dall'AIFA a ciascuna Azienda entro il 15 luglio. La quota di ripiano determinata a seguito della verifica al 30 settembre è comunicata dall'AIFA a ciascuna Azienda entro il 15 novembre. Le Aziende effettuano il ripiano entro 15 giorni dalla comunicazione dell'AIFA, dandone contestuale



comunicazione all'AIFA e ai Ministeri dell'economia e delle finanze e della salute;

e) ai fini del ripiano, per le aziende farmaceutiche si applica il sistema di cui all'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n.296; per la quota a carico dei grossisti e dei farmacisti, l'AIFA ridetermina, per i sei mesi successivi, le relative quote di spettanza sul prezzo di vendita dei medicinali e il corrispondente incremento della percentuale di sconto a favore del SSN. Le aziende farmaceutiche versano gli importi dovuti, entro i termini previsti dalla lettera d), del presente comma, direttamente alle regioni dove si è verificato lo sfioramento in proporzione al superamento del tetto di spesa regionale;

f) la mancata integrale corresponsione a tutte le regioni interessate, da parte delle aziende, di quanto dovuto nei termini perentori previsti, comporta la riduzione dei prezzi dei farmaci, in misura tale da coprire l'importo corrispondente l'incrementato del 20 per cento, nei successivi sei mesi"».

*Conseguentemente al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo, dalle parole: «Nelle more» fino a: «nuovo sistema informativo sanitario».*

### **41.33 (testo 2)**

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

#### **Respinto**

*Dopo il comma 6, inserire i seguenti:*

«6-bis. L'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"1. Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie. Gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere la loro attività in farmacia, ad eccezione del professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali, la cui attività è in ogni caso incompatibile con l'esercizio della farmacia.

2. I sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che facciano qualsiasi convenzione con farmacisti sulla partecipazione all'utile della farmacia, quando non ricorra applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 170 e 172, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 10.000 a 50.000".

6-ter. Ai fini dell'applicazione del precedente comma, è istituito, presso la Federazione Ordini Farmacisti Italiani, un albo nel quale possono iscriversi le farmacie presso le quali gli esercenti le professioni o arti sanitarie svolgono le loro attività al sensi del comma 1 dell'articolo 102 del testo unico

delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come novellato presente legge. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificabili in euro 100.000, si provvede con corrispondenti risorse a valere sul fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282., convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

#### 41.34

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

#### Respinto

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. All'articolo 1, comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto periodo le parole: "non superiore a lire 750 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a euro 450.000";

b) al quarto periodo le parole: "che godono dell'indennità di residenza ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "ubicate in località con popolazione inferiore a 3.000 abitanti";

c) al quinto periodo le parole: "non superiore a lire 500 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a euro 300.000".

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».

#### 41.35

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera c), della legge 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "per protesi dentarie e sanitarie in genere" aggiungere le seguenti: "e dalle spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nelle sezioni A1 e A2 del Registro Nazionale di cui all'articolo 7 del D.M 8 giugno 2001". Agli oneri derivanti dalla presente dispo-

---

sizione, pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

**41.36**

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera c), della legge 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "per protesi dentarie e sanitarie in genere" aggiungere le seguenti: "e dalle spese sostenute per l'acquisto dei dispositivi medici di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507 e al decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332". Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

**41.37**

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. All'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n.208, al secondo periodo sostituire le parole: "70 milioni" con le seguenti "113 milioni". Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 113 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero».

---

**41.38**

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

**Respinto**

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Al comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modificazioni è applicato, per la durata legale del corso, ai farmacisti iscritti alle scuole di specializzazione di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 febbraio 2015, recante "Riordino delle scuole di specializzazione dei area sanitaria". Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

**41.39**

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

**Respinto**

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Chiunque elargisca somme finalizzate all'acquisto ovvero provveda in via diretta all'acquisto di *container* messi a disposizione del Dipartimento della Protezione Civile per le esigenze della popolazione di comuni colpiti da eventi naturali catastrofici ha diritto alla detrazione del relativo importo dall'imponibile fiscale. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 40 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

**41.40**

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. All'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, dopo la lettera a) è inserita la seguente: "a-bis) al corso di laurea in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche"».

---

**41.41**

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Alla tabella B - Area di Farmacia del decreto ministeriale 30 gennaio 1998, alle sezioni "Farmacia ospedaliera" e "Farmaceutica territoriale" le parole "Farmacologia applicata", "Farmacologia", "Farmacognosia", "Farmacia industriale" e "Tossicologia" sono soppresse. La tabella delle specializzazioni in discipline affini riferita all'area di farmacia prevista dal decreto ministeriale 31 gennaio 1998 è soppressa.»

---

**41.42**

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

**Respinto**

*Dopo il comma 11 inserire i seguenti:*

«11-bis. Al fine di prevenire le malattie trasmissibili da agenti patogeni e parassiti, qualificando nel contempo l'offerta turistica italiana anche sotto il profilo della sicurezza igienico sanitaria ed accrescendone così la competitività attraverso standard qualitativi ed ambientali più elevati rispetto a quelli dei paesi concorrenti, alle strutture turistico ricettive ed agli esercizi pubblici che, nelle attività di ospitalità e di somministrazione di alimenti e bevande, fanno uso di tessili destinati alla vestizione del letto e all'arredo del tavolo per i quali il sistema di abbattimento microbiologico è garantito da aziende specializzate dotate della certificazione UNI EN 14065 o equivalente, per il perio-

do d'imposta 2018 e per i due successivi, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 5% della spesa sostenuta con un massimo di euro 7.000,00.

11-ter. Il credito d'imposta di cui al comma che precede è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo anice delle imposte siti redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

11-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 13 e 14 del presente articolo, pari ad euro 30 milioni annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282».

#### 41.43

VICARI

#### Respinto

*Dopo il comma 11, inserire i seguenti:*

«11-bis. Al fine di prevenire le malattie trasmissibili da agenti patogeni e parassiti, qualificando nel contempo l'offerta turistica italiana anche sotto il profilo della sicurezza igienico sanitaria ed accrescendone così la competitività attraverso standard qualitativi ed ambientali più elevati rispetto a quelli dei paesi concorrenti, alle strutture turistico ricettive ed agli esercizi pubblici che, nelle attività di ospitalità e di somministrazione di alimenti e bevande, fanno uso di tessili destinati alla vestizione del letto e all'arredo del tavolo per i quali il sistema di abbattimento microbiologico è garantito da aziende specializzate dotate della certificazione UNI EN 14065 o equivalente, per il periodo d'imposta 2018 e per i due successivi, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 5% della spesa sostenuta, nel limite massimo di euro 7.000,00.

11-ter. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle impo-

ste sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

11-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 11-*bis* e 11-*ter* del presente articolo, pari ad euro 30 milioni annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

#### 41.44

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, ORELLANA, ZIN

#### Ritirato

*Dopo il comma 11 inserire i seguenti:*

«11-*bis*. All'articolo 1, comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto periodo le parole: "non superiore a lire 750 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a euro 450.000";

b) al quinto periodo le parole: "non superiore a lire 500 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a euro 300.000".

11-*ter*. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 11-*bis*, valutati in 9.250.000 euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92 della presente legge».

#### 41.45

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

#### Ritirato

*Dopo il comma 11, inserire i seguenti:*

«11-*bis*. Ai fini della determinazione della quota capitaria, in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34

e 34-*bis* della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è istituito il Registro nazionale endometriosi.

11-*ter*. È istituito, presso l'Istituto superiore di sanità, il Registro nazionale dell'endometriosi, per la raccolta e l'analisi dei dati clinici e sociali riferiti alla malattia dell'endometriosi, al fine di favorire lo scambio dei dati e di stabilire strategie condivise di intervento sulla patologia derivante dall'analisi dei dati specifici per ambito geografico, di monitorare l'andamento del fenomeno, di rilevare le problematiche ad esso connesse, nonché alle eventuali complicanze.

11-*quater*. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce i criteri e le modalità di tenuta e di rilevazione dei dati del Registro nazionale nonché le modalità di linguaggio informatico e telematico in grado di garantire la riservatezza dei dati personali dei pazienti. I criteri e le modalità definiti dal decreto di cui al presente comma si applicano, altresì, per l'istituzione dei registri regionali dell'endometriosi.

11-*quinquies*. I dati contenuti nel Registro nazionale e nei registri regionali dell'endometriosi possono essere consultati solo dagli organismi competenti, previa apposita richiesta al direttore dell'ISS o al responsabile della tenuta dei registri regionali, al fine di monitorare il percorso della patologia per lo studio ed il miglioramento continuo della qualità di diagnosi e cura dell'endometriosi.

11-*sexies*. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*quinquies* si provvede mediante uno stanziamento in favore dell'Istituto superiore di sanità.

11-*septies*. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in euro 200 mila euro per l'anno 2018, 150 mila euro per l'anno 2019, 150 mila euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».



**41.46**

SANTINI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 11 inserire i seguenti:*

«11-bis. Al fine di favorire l'accesso alla titolarità delle farmacie, nonché di favorire le procedure per l'apertura e assegnazione di nuove sedi farmaceutiche, solo ed esclusivamente per i farmacisti regolarmente iscritti all'albo professionale, che hanno assunto il ruolo di amministratori purché soci di società di qualsiasi forma giuridica, sia di persone che di capitale, ma costituite da sole persone fisiche e/o titolari unici di esercizio di cui all'articolo 5 comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per l'emergenza sindacale creatasi con conseguente perdita di posti di lavoro, per la continua chiusura di questi esercizi e per la difficoltà di quelli in essere, in deroga temporanea alla pianta organica stabilita dalla legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 2.800 abitanti secondo quanto indicato dai dati demografici dell'ISTAT al 31/12/2016 mantenendo comunque fisso il criterio della distanza superiore a 200 metri da soglia a soglia per la via pedonale più breve fra farmacie esistenti e quelle di nuova apertura, comprese le farmacie indicate dai comuni a seguito dell'articolo 11 del DL n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. A tutela delle farmacie rurali la deroga non riguarda comuni inferiori ai 1.500 abitanti (centri o frazioni). La graduatoria scorrerà fino al completo riassorbimento degli aventi diritto, in posizione utile in graduatoria.

L'adozione del presente provvedimento non prevede nessuna copertura finanziaria essendo a costo zero per lo Stato.

11-ter. I comuni terranno conto del nuovo *quorum* temporaneo di una farmacia ogni 2.800 abitanti, indicando il solo numero di sedi disponibili entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge. Qualora i comuni non comunicassero il numero di sedi disponibili nei termini previsti, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, provvederanno entro 15 giorni dalla scadenza di tali termini ad indicare autonomamente il numero di sedi per comune tenendo conto delle indagini demografiche della popolazione relative ai dati ISTAT al 31/12/2016.

11-quater. Entro i successivi 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano bandiscono una graduatoria su base regionale per la copertura delle sedi di nuova

istituzione riservata soltanto ed esclusivamente ai farmacisti di cui al comma 3-*bis*.

11-*quinquies*. Qualora negli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, vi siano più farmacisti amministratori purché soci di società di qualsiasi forma giuridica, sia di persone che di capitale, costituite da sole persone fisiche, laddove fra loro non prevalga la maggioranza societaria o dove questa è parimenti distribuita, il punteggio non potrà essere cumulato, ma potrà essere espresso solo da uno di essi consentendo solo in questi casi la partecipazione alla graduatoria regionale anche in forma associata, ma il punteggio non potrà essere cumulato fra i candidati appartenenti allo stesso esercizio. In tal caso la titolarità sarà assegnata alla società.

11-*sexies*. In ciascuna regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, è istituita una commissione esaminatrice che, sulla base della valutazione dei punteggi in possesso dei candidati, determina una graduatoria Unica Regionale entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. A parità di punteggio, prevarrà il candidato che avrà una anzianità professionale maggiore esercitata in esercizio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Qualora il punteggio risulti ancora identico prevarrà il candidato più anziano anagraficamente.

11-*septies*. Alla graduatoria su base regionale possono partecipare solo ed esclusivamente i candidati farmacisti che abbiano ricoperto alla data di entrata in vigore della presente legge, il ruolo di cui al comma 3-*bis* per un periodo superiore ad anni uno (1) in esercizio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che abbiano esercitato tale ruolo negli ultimi tre anni almeno per un periodo superiore ad anni 1 alla data di entrata in vigore della presente legge e che hanno i requisiti di legge per l'esercizio della professione (iscrizione all'albo professionale).

È possibile partecipare alla graduatoria di una sola regione.

11-*octies*. Sono esclusi dalla graduatoria regionale tutti i farmacisti che:

a) pur avendo ricoperto il ruolo di cui al precedente comma 3-*septies* siano o siano stati titolari di farmacia negli ultimi 15 anni alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

b) abbiano superato il 67° anno di età o che abbiano acquisito un vitalizio o una pensione alla data di entrata in vigore della presente legge;

c) siano impiegati pubblici e/o privati laureati in farmacia che abbiano, alla data di entrata in vigore della presente legge, aperto o abbiano partecipazioni agli utili e/o quote societarie di esercizio di cui all'articolo 5, com-

ma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

d) siano titolari di esercizio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e/o amministratori purché soci di società di qualsiasi forma giuridica, sia di persone che di capitale, ma costituite da sole persone fisiche che abbiano, o abbiano avuto negli ultimi 15 anni, rapporto di coniugio o legami diretti e/o in indiretti fino al 3° grado di parentela acquisita e non, in linea retta, con titolari di farmacia. Sono escluse, da tale provvedimento, le società di qualsiasi forma giuridica, sia di persone che di capitale, costituite da sole persone fisiche, indipendentemente dalla quota societaria e dal ruolo ricoperto dal socio farmacista, i cui soci abbiano fra loro rapporto di coniugio.

e) amministratori purché soci di società di qualsiasi forma giuridica, sia di persone che di capitale, ma costituite da sole persone fisiche le cui società hanno almeno un socio non farmacista, fatta eccezione per le società di qualsiasi forma giuridica, sia di persone che di capitale, costituite da sole persone fisiche, indipendentemente dalla quota societaria e dal ruolo ricoperto dal socio farmacista, i cui soci abbiano fra loro rapporto di coniugio o di parentela acquisita e non, fino al 1° grado in linea retta.

f) titolari e/o amministratori di esercizio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la cui ultima carica di titolare e/o amministratore sia finanziariamente riconducibile ad un farmacista titolare di farmacia.

11-*novies*. Ai fini della valutazione dell'esercizio professionale per il conferimento delle sedi, il punteggio per la costituzione della graduatoria verrà determinato in base al criterio di anzianità professionale secondo il seguente metodo: 0,5 punti per ogni anno per i primi 10 anni di attività professionale svolta sia in parafarmacia che in farmacia, alla data di entrata in vigore della presente legge e 0,2 punti per ogni anno per i restanti 10 anni di attività alla data di entrata in vigore della presente legge: Per coloro che hanno l'idoneità alla titolarità si riconoscono ulteriore due (2) punti sulla somma ottenuta dal conteggio complessivo. La somma dei punti così ottenuta sarà moltiplicata per il numero di anni svolti nel ruolo di cui ai commi 3-*septies*, 3-*octies* punto e). Si considera un anno un periodo superiore a sei mesi ed un giorno. Per i periodi di lavoro svolti nel ruolo di collaboratore/dipendente di farmacia o di esercizio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il punteggio relativo all'anzianità professionale verrà ridotto del 50 per cento soltanto per gli anni lavorati in regime di *part-time* al 50 per cento e cioè con un orario minore od uguali alle 20 ore settimanali.

11-*decies*. I farmacisti che rispondano ai requisiti indicati ai commi 3-*bis*, 3-*septies*, 3-*octies* punto e), che desiderino partecipare alla graduatoria,

all'atto della presentazione della domanda, devono espressamente rinunciare alla sede che gli è stata eventualmente assegnata in seguito alla vincita del concorso straordinario previsto dal DL 24 gennaio 2012 n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012 n. 27. Per i farmacisti, invece, che non hanno acquisito l'idoneità titolarità (come previsto dalla normativa vigente) possono, se assegnatari, nominare un direttore in attesa della maturazione della stessa.

*11-undecies.* Entro il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, i concorrenti dovranno comunicare, le sedi secondo l'ordine di preferenza così come previsto dalla normativa vigente. Qualora i candidati non dovessero effettuare le comunicazioni nei termini, la loro posizione in graduatoria scorrerà automaticamente mantenendo comunque valida la possibilità di comunicare la sede scelta indicando indirizzo e destinazione d'uso entro e non oltre ventiquattro mesi dalla pubblicazione della graduatoria stessa.

*11-duodecies.* Entro 60 giorni dalla comunicazione di cui al comma *11-undecies*, dovrà essere dimostrata la rispondenza dei criteri tecnico strutturali della sede stessa richiesti dalla normativa vigente. Qualora tale termine non venisse rispettato la posizione in graduatoria scorrerà automaticamente. Qualora il farmacista collocatosi in posizione utile per l'assegnazione della sede non abbia i requisiti di idoneità alla titolarità di farmacia, dovrà nominare un direttore avente tali requisiti per un periodo massimo di anni due.

*11-terdecies.* Dall'entrata in vigore della presente legge non sarà più concesso il codice univoco di tracciabilità del farmaco da parte del Ministero della Salute per la nuova apertura di esercizio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Per tutti gli esercizi in essere restano valide le disposizioni vigenti».

#### **41.47**

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:*

«*11-bis.* Il Ministero della salute promuove l'aderenza del paziente alla terapia farmacologica (ATF) attraverso il servizio professionale di monitoraggio e gestione della terapia reso dal farmacista nelle farmacie di comunità.

*11-ter.* Il Ministero della salute, sentita la Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti Italiani, con proprio decreto, emana le linee guida per la corretta erogazione del servizio di cui al comma *11-bis*.

11-*quater*. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito, in via ordinaria, il fondo per l'aderenza alla terapia farmacologica, alimentato dalle somme del capitolo "Prevenzione" del Fondo Sanitario Nazionale.

11-*quinquies*. Il Fondo di cui al comma 11-*quater* è assegnato alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in proporzione alla popolazione residente.

11-*sexies*. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti Italiani, utilizzano le risorse del fondo di cui al comma 11-*quinquies* per remunerare in via esclusiva e diretta la prestazione resa dal farmacista».

#### 41.48

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

#### Respinto

*Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:*

«11-*bis*. Alla parte III della tabella A, allegata ai decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero: "127-*vicies*) integratori alimentari di cui alla direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 giugno 2002".

11-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 11-*bis*, pari a 4,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

#### 41.49

AIELLO, DALLA TOR, VICECONTE

#### Respinto

*Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:*

«11-*bis*. Alla parte III della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero: "127-*vicies*) integratori alimentari di cui alla direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 giugno 2002".

11-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 11-*bis*, pari a 4,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corri-

spondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2017. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

#### 41.50

AIELLO, DALLA TOR, VICECONTE

#### Respinto

*Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:*

«11-bis. Alla parte III della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero: "127-vicies) integratori alimentari di cui alla direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 giugno 2002.

11-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 11-bis, pari a 4,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

#### 41.51

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

#### Respinto

*Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«11-bis. All'articolo 7-septies, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera l) è inserita la seguente: "l-bis) le prestazioni di ricovero ospedaliero rese in regime di solvenza".

11-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 11-bis, pari a 3,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2018. Il

---

Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**41.52**

MATURANI, DE BIASI, BIANCO, MANASSERO, MATTESINI, PADUA, SILVESTRO

**Ritirato**

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. Il Ministro della salute, con decreto da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l'Istituto superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome Trento e di Bolzano, provvede, anche in via sperimentale, a istituire, nel limite di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, un servizio idoneo a partire dall'organizzazione dei consultori e attraverso modelli di integrazione multiprofessionali e multidisciplinari degli operatori coinvolti, in riferimento alla valutazione del rischio e della successiva presa in carico della donna con depressione *post partum*».

*Conseguentemente il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, e 2020.*

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018: - 3.000.000;

2019: - 3.000.000;

2020: - 3.000.000.

**41.53**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

**Respinto**

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018 sono abrogate le disposizioni cui all'articolo 1, comma 796, lettere *p*) e *p-bis*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 relativamente alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per i non esenti nonché le disposizioni di cui articolo 17 comma 6, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».

*Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sopprimere l'articolo 92;*

b) *all'articolo 58, sopprimere il comma 9;*

c) *alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 50.000.000;

2019: - 100.000.000;

2020: - 100.000.000;

d) *alla Tabella A, voce Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 6.000.000;

2019: - 7.000.000;

2020: - 7.000.000.

#### **41.54**

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

#### **Respinto**

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. All'articolo 7-septies, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera l) è inserita la seguente:

"l-bis) le prestazioni di ricovero ospedaliero rese in regime di solvenza"».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 3.300.000;

2019: - 3.300.000;

2020: - 3.300.000.



**41.55 (testo 2)**

D'ANNA, BARANI, MILO, AMORUSO, COMPAGNONE, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, SCAVONE, PAGNONCELLI, VERDINI

**Accolto**

*Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:* «11-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il comma 16 è sostituito dal seguente: 16. Le tariffe massime delle strutture che erogano assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale di cui al decreto ministeriale 18 ottobre 2012, nonché le tariffe delle prestazioni relative all'assistenza protesica di cui all'articolo 2, comma 380, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, continuano ad applicarsi fino all'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 64, comma 2, del dpcm 12 gennaio 2017 da emanare entro il 28 febbraio 2018».

**41.56**

D'ANNA, BARANI, MILO, AMORUSO, COMPAGNONE, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, SCAVONE, PAGNONCELLI, VERDINI

**Respinto**

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. Al decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012 convertito con legge n. 135 del 7 agosto 2012, articolo 15, comma 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo dopo le parole: "assistenza ospedaliera", aggiungere le seguenti: "e di specialistica ambulatoriale";

b) al terzo periodo dopo le parole: "di cui al periodo precedente" sostituire le parole fino alla fine del periodo con le seguenti: "si provvede mediante compensazione nell'ambito del riparto delle disponibilità finanziarie del Servizio Sanitario Nazionale, in coerenza con quanto previsto dagli accordi di cui alla legge n. 208 del 28 dicembre 2015, articolo 1 comma 576";

c) al quarto periodo dopo le parole: "di assistenza ospedaliera" aggiungere le seguenti: "e di specialistica ambulatoriale" e dopo le parole: "sono definiti", sostituire le parole fino alla fine del periodo con le seguenti: "con

---

decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano"».

---

**41.57**

D'ANNA, BARANI, MILO, AMORUSO, COMPAGNONE, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, SCAVONE, PAGNONCELLI, VERDINI

**Respinto**

*Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:*

«11-bis. Al fine di garantire un adeguato livello di erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, nelle regioni sottoposte al piano di rientro di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e commissariate ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, qualora negli ultimi due esercizi siano stati accertati, con le modalità previste dai piani di rientro, risultati di bilancio positivi, gli obiettivi economico-finanziari previsti dall'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 e successive modificazioni, possono essere conseguiti, a decorrere dal 1° gennaio 2017, su altre aree della spesa sanitaria, fermo restando l'obiettivo dell'equilibrio di bilancio».

---

**41.58**

BIANCO, DE BIASI, MATURANI, SILVESTRO, MANASSERO, MATTESINI, PADUA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:*

«11-bis. L'articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, si interpreta nel senso che tra i componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono da intendersi compresi anche i componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103».

---

**41.59 (testo 3)**

MATURANI, SILVESTRO, DE BIASI, BIANCO, MANASSERO, MATTESINI, PADUA

**Ritirato**

*Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:*

«11-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Per la dirigenza medica e sanitaria, il personale delle professioni infermieristiche, tecnico sanitarie, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica del Servizio sanitario nazionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2018 per l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2019 per la loro conclusione e al 31 ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile ai sensi dell'articolo 1, comma 542, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. La partecipazione a dette procedure è consentita anche al personale di cui al presente comma che abbia maturato alla data di pubblicazione del bando almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, con contratti di lavoro a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale. La partecipazione alle medesime procedure è altresì consentita al personale di cui al presente comma che garantisce servizi essenziali con modalità di fornitura di servizio da almeno cinque anni presso l'amministrazione che indice le procedure concorsuali. Fino all'espletamento delle suddette procedure straordinarie le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale in servizio di cui al presente comma per il quale già sostengono la relativa spesa".

11-ter. Ai fini di cui al comma 10 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, come modificato dal comma 11-bis, la finalizzazione di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 di cui all'articolo 1, comma 409, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aumentata di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018,».

**41.60**

MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI

**Respinto**

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. Entro il 31 gennaio 2018, il Ministro della Salute, sentita l'Agenzia Italiana del Farmaco, con proprio decreto, individua le tariffe relative ai medicinali di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 che hanno espletato la procedura di cui all'articolo 1, comma 590 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dovute dalle aziende titolari per la variazione, il trasferimento e il rinnovo quinquennale delle autorizzazioni in commercio dei medesimi medicinali. Gli importi di cui al periodo precedente sono stabiliti in misura non superiore al 10 per cento delle somme indicate dall'allegato 1 decreto del Ministro della Salute 6 dicembre 2016 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 31 gennaio 2017, n. 25, nella parte riferita ai medicinali omeopatici concernente la modifica di un "autorizzazione all'immissione in commercio e la modifica di una registrazione di medicinali omeopatici di cui all'articolo 14 della direttiva 2001/83/CE e relativi diritti per il rinnovo e per il trasferimento"».

**41.61**

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

**Dichiarato inammissibile limitatamente all'anno 2020**

*Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:*

«11-bis. Alle farmacie pubbliche e private è riconosciuto per gli anni 2018 e 2019, un credito dalle imposte sui redditi nella misura del 50 per cento e, in ogni caso, non superiore all'importo di euro 500,00, per l'acquisto di *hardware* e *software* atti al controllo anticontraffazione, ai sensi dell'articolo 73 comma 1 p-bis) e s-bis) del decreto legislativo n. 219 del 2006, dell'articolo 54-bis, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2001/83/CE e degli articoli 10 e 11 del Regolamento Delegato UE 2016/161 della Commissione. Tale credito d'imposta favorirà l'ottemperanza per le farmacie pubbliche e private dell'obbligo di verifica anticontraffazione di ogni singola confezione di farmaco sottoposto ad obbligo di ricetta medica. La concreta ottemperanza di tale obbligo è prevista tra il 2019 e il 2020, ovvero nel momento in cui le Associazioni della filiera farmaceutica avranno definitivamente implementato il Sistema Nazionale di Verifica del Farmaco, così come stabilito dalla vigente norma-

tiva che prevede la messa a regime di tale verifica nel periodo che intercorre tra il 9 febbraio 2019 e l'8 febbraio 2025. Per l'attuazione del presente comma il credito d'imposta è utilizzabile nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e per l'anno 2020». Ai maggiori oneri si provvede con le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2014, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, che è ridotto di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

#### **41.62**

MOLINARI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, URAS

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. Il punteggio massimo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 30 marzo 1994, n. 298 è da intendersi comprensivo dell'eventuale maggiorazione prevista dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1968, n. 221».

#### **41.63**

AIELLO, VICECONTE

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. Al fine di favorire l'interscambio di risorse umane tra il Servizio sanitario nazionale e le Università, al comma 9 dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Limitatamente alle attività di carattere sanitario, ai professori ed ai ricercatori universitari che svolgono attività assistenziali e che abbiano esercitato l'opzione per l'esercizio di attività libero professionale extramuraria ai sensi del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 si applicano le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, con la facoltà di mantenere il regime di tempo pieno"».

**41.64**

SERRA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, BLUNDO, PUGLIA

**Respinto**

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. Al fine di rimuovere le barriere alla comprensione e alla comunicazione delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno. 2018 per interventi di protesizzazione uditiva e oculare precoce; di implantologia cocleare e logopedici. Con il medesimo decreto di cui al comma 2, sono individuati i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui al presente comma».

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:*

2018: - 7.000.000.

---

**41.65**

TAVERNA, GAETTI

**Respinto**

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. I commi 395 e 396 dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono abrogati».

---

**41.66**

TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

**Respinto**

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 150 milioni di euro per il 2018».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018», con le seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2018».*

#### **41.67**

SAGGESE

#### **Respinto**

*Dopo comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. Al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attività di assistenza e cura in ambito termale, favorendo la ripresa degli investimenti nel settore, l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, si interpreta nel senso che le disposizioni dello stesso decreto non si applicano al rilascio ed al rinnovo delle concessioni per la coltivazione di acque minerali e termali destinate all'esercizio dell'azienda termale in possesso delle autorizzazioni sanitarie di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, qualora il fatturato della stessa azienda, riferibile alle prestazioni termali ed alle piscine termali, ove esistenti e come individuate dalla disciplina interregionale in materia, sia stato prevalente, nei due anni precedenti l'istanza rilascio o di rinnovo, rispetto a quello delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, della predetta legge».

#### **41.68 (testo 2)**

VICECONTE

#### **Respinto**

*Dopo il comma 11, inserire i seguenti:*

«11-bis. Al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attività di assistenza e cura in ambito termale, favorendo la ripresa degli investimenti nel settore, l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, si interpreta nel senso che le disposizioni dello stesso decreto non si applicano al rilascio ed al rinnovo delle concessioni per la coltivazione di acque minerali e termali destinate all'esercizio dell'azienda termale in possesso delle autorizzazioni sanitarie di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, qualora il fatturato della stessa azienda, riferibile alle prestazioni termali ed alle piscine termali, ove esistenti e come individuate dalla disciplina interregionale in materia, sia stato prevalente, nei

due anni precedenti istanza di rilascio o di rinnovo, rispetto a quello delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, della predetta legge.

11-*ter*. A decorrere dal 1° gennaio 2018, il credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è riconosciuto, nella misura del 65 per cento, a condizione che gli interventi abbiano anche le finalità di cui al comma 2 del medesimo articolo, agli alberghi situati nei territori termali come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera *f*), della legge 24 ottobre 2000, numero 323 ed alle strutture di cui all'articolo 3 della stessa legge, a queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature ed apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.

11-*quater*. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è ripartito in tre quote annuali di pari importo e può essere utilizzato nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro annui dal 2018.

11-*quinquies*. Per quanto non diversamente previsto dai precedenti commi continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede all'aggiornamento del decreto di cui all'articolo 10, comma 4, del citato decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014.

11-*sexies*. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.».

### **41.69 (testo 3)**

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, EVA LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

### **Accolto**

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-*bis*. Al fine di valorizzare la qualità delle prestazioni degli IRCCS di diritto pubblico e di diritto privato accreditati, le regioni procedono alla rivalutazione del fabbisogno di prestazioni assicurate dai predetti istituti, ivi ricomprendendo quanto specificatamente previsto dall'articolo 1, comma 574 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando il rispetto della normativa vigente con riferimento ai rapporti con le strutture pubbliche e private



accreditate e nel rispetto dei vincoli finanziari vigenti, anche in materia di tetti di spesa».

#### **41.70**

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, EVA LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. Al decreto legislativo n. 502 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 6, dell'articolo 8-*sexies*, la parola: "periodicamente", è sostituita con le seguenti: "con periodicità almeno triennale".

b) La lettera b), del comma 2, dell'articolo 8-*sexies* è sostituita dalla seguente:

"b) programmi di assistenza a elevato grado di personalizzazione della prestazione o del servizio reso alla persona dalle strutture ospedaliere di riabilitazione intensiva per le alte complessità cardiologiche e respiratorie"».

#### **41.71**

SANTINI, LAI

#### **Ritirato**

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. Il comma 9 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 502 del 1992 è integrato come segue:

"La vigilanza sull'attività dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale è disciplinata dall'articolo 122 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Presso il Ministero della sanità, senza oneri a carico dello Stato, sono istituiti: l'anagrafe dei fondi integrativi del servizio sanitario nazionale, quale debbono iscriversi sia i fondi vigilati dallo Stato che quelli sottoposti a vigilanza regionale; l'osservatorio dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, il cui funzionamento è disciplinato con il regolamento di cui al comma 8. Con decreto interministeriale, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono definiti i requisiti di trasparenza che devono essere posseduti dai fondi iscritti all'anagrafe dei fondi integrativi

---

del servizio sanitario nazionale. Con decreto del Presidente del consiglio dei ministri adottato in Conferenza stato - regioni si disciplina l'intervento regionale in tema di assistenza sanitaria e sociale integrative al fine di assicurarne l'effettiva integrazione con i servizi sanitari e assistenziali regionali. Tale intervento potrà mediante interventi sperimentali di fondi integrativi territoriali o interventi diretti ad integrare fondi nazionali, quale che ne sia la natura, con i sistemi sanitari e assistenziali regionali anche di fuori degli ambiti di assistenza di cui all'articolo 9 del decreto-legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. La Conferenza stato - regioni dedica una seduta annuale, presente il Ministro per la sanità o suo delegato, alla verifica degli interventi regionali posti in essere in attuazione delle suddette previsioni"».

---

#### **41.72**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

#### **Respinto**

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. Ai fini della determinazione della quota capitaria, in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34 e 34-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è istituito il Registro nazionale endometriosi con una dotazione iniziale pari ad euro 200 mila per l'anno 2018».

*Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, si provvede nel limite di 200 mila euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».*

---

**41.73**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

**Dichiarato inammissibile***Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. I parametri *standard* per l'individuazione delle strutture semplici e complesse del SSN *ex* articolo 12, comma 1, lettera b), Patto per la salute 2010-2012, come definiti con provvedimento del 26 marzo 2012 dal Comitato Permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, non sono applicabili alle strutture delle funzioni dei dirigenti dei ruoli professionali, tecnico ed amministrativo del SSN, per le quali occorre fare riferimento a specifici parametri costituenti livelli essenziali di organizzazione relativi all'entità delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, patrimoniali e dimensionali della singola azienda o ente sanitario e fissati dalla contrattazione nazionale di settore».

**41.74**

AIELLO, BIANCONI, VICARI

**Ritirato***Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. Allo scopo di garantire il supporto psicologico alle donne con tumore al seno metastatico su tutto il territorio nazionale, in via sperimentale per il triennio 2018-2020, è autorizzata l'assunzione, presso ogni Unità Operativa Complessa di Oncologia Medica, di uno Psico-oncologo, in possesso delle competenze qualificanti certificate dalla Società Italiana di Psico-Oncologia. Alle assunzioni di cui al periodo precedente si provvede di spesa massima pari a 17 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «233 milioni» e le parole: «330» con le seguenti: «313 milioni».*

**41.75**

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, EVA LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 11, aggiungere seguente:*

«11-bis. Al comma 1, lettera *b-bis*), dell'articolo 20 della legge 24 luglio 1985, n. 409, dopo le parole: "31 dicembre 1994" aggiungere le seguenti: "o che hanno frequentato corsi di specializzazione post universitaria in campo odontoiatrico di durata almeno triennale, il cui corso di studi ha avuto inizio entro il 31 dicembre 2003"».

---

**41.76**

VICECONTE

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:*

«11-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera *c*), del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 319 del 31 maggio 2001 sono apportate le seguenti modifiche: la parola: "La Regione" è sostituita dalle seguenti "il Ministero della Salute, con apposito decreto ministeriale"».

---

**41.77 (testo 2)**

MILO, AIELLO, MANCUSO, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, EVA LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

**Ritirato**

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. Le Aziende del servizio sanitario nazionale possono consentire, su richiesta, il pensionamento anticipato dei loro dirigenti medici alla sola condizione che gli stessi abbiano raggiunta un'età pari a 64 anni e sei mesi e in presenza di un'anzianità contributiva pari a 41 anni, costituita da contributi versati o accreditati a qualsiasi titolo».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 200 milioni per l'anno 2018 e di 280 milioni di euro a decorrere dal 2020».*

#### **41.78**

LAI, DE BIASI, BIANCO, MANASSERO, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO

#### **Ritirato**

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. Al fine di garantire e promuovere il miglioramento della qualità e dell'efficienza dell'attività di ricerca sanitaria, parte integrante del Servizio sanitario nazionale, e di consentire la continuità e l'organica disciplina dei rapporti di lavoro con il personale della ricerca sanitaria operante con forme contrattuali atipiche, è istituito presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli Istituti zooprofilattici sperimentali, di seguito denominati "Istituti", a valere sulle risorse dedicate alla ricerca, uno specifico percorso di sviluppo professionale del personale di ricerca. Il percorso è distinto in due aree, area "ricercatore", per il personale chiamato a svolgere direttamente attività di ricerca, e area "professionalità della ricerca", per il personale chiamato a svolgere attività di supporto tecnico-amministrativo alle attività delle direzioni scientifiche e alle corrispondenti funzioni degli Istituti zooprofilattici sperimentali ed è articolato su tre livelli:

- a) Personale di ricerca;
- b) Personale di ricerca esperto;
- c) Personale di ricerca *senior*.

Al primo livello del percorso di cui al comma 1 si accede con i requisiti, i titoli e le procedure concorsuali definiti, per le diverse aree e professionalità, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con Accordo sancito in Conferenza permanente per rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Gli Istituti possono bandire le procedure concorsuali di cui al comma 2, per la specifica funzione professionale, previa verifica della disponibilità finanziaria. I vincitori sono immessi in servizio, come personale di ricerca con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato della durata, rispettivamente, per il personale dell'area "ricercatore" di dieci anni, con possibilità di

un solo rinnovo per la durata massima di ulteriori 5 per il personale dell'area "professionalità della ricerca" di sei anni, con possibilità di un solo rinnovo per la durata massima di ulteriori 3 anni, secondo l'articolazione di cui ai commi da 5 a 8. Al termine del percorso di sviluppo professionale di cui al presente articolo e previa valutazione positiva, il personale di ricerca, su richiesta, può accedere al ruolo del SSN ai sensi dei commi 6 e 8 compatibilmente con la disponibilità della relativa posizione nella dotazione organica dell'ente.

Il personale assunto ai sensi dei commi 2 e 3 è soggetto a valutazione annuale e a valutazione di idoneità per il passaggio al livello successivo, secondo le modalità ed i criteri di produttività stabiliti con decreto del Ministro della salute il passaggio tra i livelli è, altresì, subordinato alla preventiva verifica da parte dell'Istituto della necessaria disponibilità finanziaria. È ammessa la mobilità tra Istituti, con il mantenimento del livello e dell'anzianità di servizio maturati.

Salvo quanto previsto ai comma 9, per l'area "ricercatore" la permanenza nel livello iniziale non può essere inferiore a cinque e superiore a sette anni e, nel livello "esperto", inferiore a tre e superiore a cinque anni. La permanenza nel livello *senior* può protrarsi fino al completamento del periodo complessivo di quindici anni. Il superamento a qualunque titolo dei periodi massimi di permanenza previsto per i diversi livelli, comporta l'automatica risoluzione del rapporto di lavoro, I periodi di astensione obbligatoria per maternità sono esclusi dal conteggio per il raggiungimento dei limiti posti dal presente comma.

La valutazione positiva conseguita dopo almeno due anni di permanenza nel livello *senior* dell'area "ricercatore" consente a domanda, previa verifica dei requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti, l'immissione nei ruoli del Servizio Sanitario Nazionale, nell'ambito delle disponibilità della dotazione organica degli Istituti dedicate alle attività di ricerca o di assistenza.

Per l'area "professionalità della ricerca" la permanenza nel livello iniziale e nel livello "esperto" non può essere, per ciascun livello l'inferiore a due e superiore a tre anni. La permanenza nel livello *senior* può protrarsi fino al completamento del periodo complessivo di nove anni. Il superamento a qualunque titolo dei periodi massimi di permanenza previsto per i diversi livelli, comporta l'automatica risoluzione del rapporto di lavoro.

I periodi di astensione obbligatoria per maternità sono esclusi dal conteggio per il raggiungimento dei limiti posti dal presente comma.

La valutazione positiva conseguita dopo almeno due anni di permanenza nel livello *senior* dell'area "professionalità della ricerca" consente a domanda, previa verifica dei requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti, l'immissione nei ruoli nei corrispondenti profili del Servizio Sanitario Nazionale, nell'ambito delle disponibilità della dotazione organica degli Istituti dedicate alle attività di ricerca o di assistenza.

Al fine di valorizzare i giovani che esprimono alto potenziale e di favorire il rientro dall'estero delle arte professionalità, gli Istituti possono inquadrare di diritto nel livello iniziale dell'area "ricercatore" i "*Principal Investigator*" vincitori di bandi pubblici competitivi nazionali e nel livello "esperto" i "*Principal Investigator*" vincitori di bandi pubblici europei, con perdita del beneficio in caso di mancato completamento, con valutazione positiva, del progetto di ricerca. Gli Istituti possono, altresì, utilizzare fino al 5 per cento delle disponibilità finanziaria per stipulare, nella medesima area, contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con ricercatori residenti all'estero, la cui produzione scientifica soddisfi i parametri del livello "esperto" o "*senior*".

L'anzianità maturata dal personale con i contratti di cui al comma 3 è integralmente valutata come servizio di ruolo ai fini della partecipazione ai concorsi per l'accesso nei ruoli della pubblica amministrazione. Il personale dell'area "ricercatore" può concorrere per l'accesso in soprannumero ai corsi di specializzazione, ai sensi dell'articolo 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

Il rapporto di lavoro del personale dell'area "ricercatore" è disciplinato da specifica sezione del CCNL dell'area autonoma dirigenziale di contrattazione collettiva della sanità con esclusione, per tale personale, dell'estensione degli istituti tipici della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale. Il personale dell'area "professionalità della ricerca" è disciplinato da specifica sezione del CCNL del Comparto della Sanità.

Il trattamento economico differenziato per livello ed area di appartenenza, si compone di una parte fissa definita dai CCNL di cui al comma 11 e di una parte variabile alimentata dalla quota disponibile dei finanziamenti a qualunque titolo ricevuti dagli Istituti per l'attività di ricerca.

Con il personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2017, assunto a seguito di procedura selettiva con le forme contrattuali flessibili, che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi cinque, è stipulato il contratto di lavoro subordinato di cui al comma 3 per la durata di 10 anni con eventuale rinnovo per ulteriori 5 anni per il personale dell'area "ricercatore" e di 6 anni con eventuale rinnovo di ulteriori 3 anni per il personale dell'area "professionalità della ricerca". Il medesimo personale è inserito in uno dei livelli di cui al comma 1, secondo i parametri di performance raggiunti, stabiliti ai sensi del comma 4. L'accesso ai ruoli del Servizio Sanitario Nazionale per il personale di cui al presente comma, che abbia maturato i requisiti di cui ai commi 6 e 8, rimane subordinato al collocamento utile nell'ambito di graduatorie per l'accesso al SSN, a seguito di concorso pubblico, anche presso altri enti della regione o di altre regioni.

Al fine di garantire la continuità nell'attuazione delle attività di ricerca, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive modificazioni e dall'articolo 22, comma

8, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 e nelle more della stipula dei Contratti Collettivi di cui al comma 11 e dell'individuazione dei criteri di produttività di cui al comma 4, gli Istituti possono continuare ad avvalersi del personale di cui al comma 13.

Al fine di dare attuazione alla presente legge, ove già non abbiano provveduto, gli Atti aziendali degli Istituti prevedono una specifica ed autonoma Sezione dedicata alla dotazione organica per le funzioni di ricerca, facente capo, negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, al Direttore Scientifico e negli Istituti zooprofilattici sperimentali al Direttore Generale.

Le leggi regionali e provinciali possono disciplinare l'estensione della normativa di cui ai commi precedenti al personale di ricerca operante presso altre strutture del Servizio Sanitario Nazionale, anche ai fini dell'applicazione delle procedure di mobilità di cui al comma 4.

Per le finalità di cui al comma 1, nel limite di spesa annuale previsto dal comma 16, i contratti a tempo determinato di cui al presente articolo sono stipulati in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, ed ai vincoli di cui all'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, così come modificato dall'articolo 1, comma 584, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

*Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro» con le seguenti: «190 milioni di euro per l'anno 2018 e di 270 milioni di euro».*

---

## 41.79

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

### Ritirato

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. La maggiorazione di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1968, n. 221 si aggiunge al punteggio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298, anche oltre il limite massimo previsto da tale ultima disposizione».

---



**41.80**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

**Respinto**

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. Per garantire l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria anche agli esercenti la professione infermieristica, si applicano le norme previste dalla legge 3 agosto 2007, n. 120. Per quanto riguarda le strutture in cui poter esercitare la libera professione intramuraria, data la caratteristica assistenziale anche extraospedaliera dell'attività infermieristica, si considera struttura idonea allo svolgimento anche il domicilio del paziente ovvero l'ambulatorio infermieristico territoriale o la farmacia secondo l'articolo 11 della legge del 18 giugno 2009, n. 69. Il professionista a cui sia richiesta la prestazione libero professionale intramuraria dovrà informare l'azienda di appartenenza e, previa autorizzazione della stessa; espletare tutte le attività di garanzia di trasparenza previste dalla legge 3 agosto 2007, n. 120. Per quanto attiene alla quota di spettanza del professionista e dell'azienda sanitaria di appartenenza, un decreto del Ministero della Salute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e sentite le rappresentanze sindacali e professionali della categoria, stabilirà le tariffe spettanti e le modalità di loro acquisizione».

**41.81**

AIELLO, DALLA TOR, VICECONTE

**Respinto**

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. Alla parte III della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"127-vicies) integratori alimentari di cui alla direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 giugno 2002"».

*Conseguentemente: all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «245,8 milioni» e le parole: «330 milioni» con le seguenti: «325,8 milioni».*

**41.82**

AIELLO, DALLA TOR, VICECONTE

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. Il punteggio massimo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 30 marzo 1994, n. 298 è da intendersi comprensivo dell'eventuale maggiorazione prevista dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1968, n. 221».

---

**41.83**

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

**Respinto**

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. Al decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, all'articolo 18, comma 1, alle lettere a) e b) ovunque ricorrano *sostituire le parole:* "anche private accreditate" con la seguente: "pubbliche"».

---

**41.84**

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

**Respinto**

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. Al decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, all'articolo 18, comma 1, alle lettere a) e b) ovunque ricorrano sopprimere le parole: ", anche private"».

---

**41.85**

QUAGLIARIELLO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. Al fine di garantire l'operatività dei corsi di laurea delle Scuole di medicina, di assicurare lo svolgimento delle attività di ricerca, didattica ed assistenza, per dare supporto ai corsi di laurea delle Scuole di medicina in deroga a quanto previsto dal comma 524 della legge 28 dicembre 2015, n.208, per il solo anno 2018, è stanziata la somma di euro 50 milioni, a valere su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le suddette somme si intendono vincolate in favore delle Scuole di specialità mediche con particolare riferimento alle gravi carenze di organico al sostegno di settori scientifico disciplinari e corsi di studio. Le predette disponibilità finanziarie sono ripartite tra le regioni con decreto del Ministro della salute, previo parere del Ministero dell'istruzione e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. A copertura del relativo onere si intendono destinati i fondi di cui all'articolo 104, comma 8 della presente legge. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio».

**41.86**

VICECONTE

**Respinto**

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«11-bis. Presso il Ministero della Salute è istituito il fondo necessario per la copertura, ai sensi dell'articolo 61 del decreto-legislativo n.165 del 2001, degli oneri previsti per l'ottemperanza delle sentenze del TAR del Lazio, Sezione 1-bis, n.640/1994, e del Consiglio di Stato, Sezione IV Giurisdizionale, n.2537/2004, e per il completamento degli interventi perequativi indicati dal Ministero della Salute con atto DGPROF/P/3/I.8.d.n.1 del 16/06/2017, con una dotazione di 5 milioni di euro annui per il triennio 2018-2020. Ai maggiori oneri derivanti dal primo periodo, pari a 5 milioni di euro per ciascun anno dal 2018 al 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della

---

dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

---

#### **41.87**

VICECONTE

#### **Respinto**

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«11-bis. Presso il Ministero della Salute è istituito il fondo necessario per la copertura, ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo n. 165 del 2001, degli oneri previsti per l'ottemperanza delle sentenze del TAR del Lazio, Sezione 1-bis, n. 640 del 1994, e del Consiglio di Stato, Sezione IV Giurisdizionale, n. 2537 del 2004, e per il completamento degli interventi perequativi indicati dal Ministero della Salute con atto DGPROF/P/3/I.8.d.n.1 del 16/06/2017, con una dotazione di 8 milioni di euro annui per il triennio 2018-2020. Ai maggiori oneri derivanti dal primo periodo, pari a 8 milioni di euro per ciascun anno dal 2018 al 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

---

#### **41.0.1**

DIRINDIN, RICCHIUTI, GATTI, GUERRA

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 41-bis.**

*(Personale del Servizio Sanitario Nazionale)*

1. Ai fine di sopperire alle carenze di personale medico previste per i prossimi anni, il Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca e con Ministero dell'economia e delle finanze, definisce entro il 30 giugno 2018 un piano per il graduale aumento del numero di contratti di formazione specialistica finanziati con risorse statali e del numero di borse di studio per la formazione specifica in medicina generale.

2. Alle prestazioni aggiuntive richieste dalle Aziende sanitarie al personale sanitario, finalizzate alla riduzione delle attesa e alla continuità nell'e-

rogazione dei Lea nel biennio 2018-2019, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal Decreto Interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero dell'Economia in attuazione di quanto previsto dalla legge 12 dicembre 2015, n. 208 come modificata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

3. L'indennità di esclusività di rapporto dei dirigenti sanitari è calcolata al fine della determinazione del monte salari cui fanno riferimento gli incrementi contrattuali.

4. Al fine di superare la grave carenza di docenti afferenti al Settore Scientifico Disciplinare Scienze Infermieristiche Generali, Cliniche e Pediatriche (MED/45), il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca scientifica, di concerto con Ministero dell'Economia e delle Finanze, individua, entro il 30 giugno 2018, nel rispetto dei vincoli di bilancio, adeguati strumenti per incentivare gli Atenei ad adottare strumenti per riequilibrare il rapporto studenti/docenti di ruolo nei Corsi di Scienze Infermieristiche.

5. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 2 e 3 pari a 60 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui il comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92 comma 1».

## **41.0.2**

STEFANO, TOSATO, COMAROLI

### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 41-bis.**

*(disposizioni in materia di personale del Servizio sanitario nazionale)*

1. Al comma 3-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, il periodo successivo alle parole: "ove abbia raggiunto l'equilibrio economico" è abrogato.

2. Dopo il comma 71 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 sono aggiunti i seguenti commi:

"71-bis. L'obiettivo di cui al comma 71 è adempiuto e verificato a livello di singola regione".

3. Ai fini della dichiarazione di inidoneità e inabilità del personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale alla propria funzione per motivi di salute, le commissioni mediche di verifica possono essere integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da un rappresentante della Regione designato dal competente ufficio regionale».

---

### **41.0.3**

COMAROLI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 41-bis.**

*(Aree di contrattazione)*

1. Fermo restando le aree di contrattazione collettiva per la dirigenza previste dall'articolo 7 del CCNQ del 13 luglio 2016 i dirigenti amministrativi tecnici e professionali delle amministrazioni del servizio sanitario nazionale confluiscono in una apposita sezione dell'area dirigenziale del comparto sanità».

---

### **41.0.4**

COMAROLI, ARRIGONI

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 41-bis.**

*(Misure per il personale in Sanità)*

1. All'articolo 17, comma 3-bis, del decreto-legge, 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, dopo le parole: "della spesa di personale" sono inserite le seguenti: ", ovvero una variazione dello 0,1 per cento annuo,"».

---

#### **41.0.5**

COMAROLI, VACCARI, BROGLIA

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 41-bis.**

*(Contratto del personale dipendente e convenzionato della Sanità)*

1. Lo stanziamento del Fondo Sanitario Nazionale è incrementato a decorrere dall'anno 2018 di 1300 milioni di euro al fine di consentire il rinnovo del contratto del personale dipendente e convenzionato.

2. All'onere si provvede riducendo in misura corrispondente l'importo attualmente previsto al comma 1 dell'articolo 58 che conseguentemente viene rideterminato in 1550 milioni di euro».

#### **41.0.6**

BIANCO, DE BIASI, SILVESTRO, MATURANI, MANASSERO, MATTESINI, PADUA,  
BIANCONI, SANTINI

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 41-bis.**

*(Tassazione agevolata per le prestazioni aggiuntive del personale sanitario per la riduzione delle liste di attesa)*

1. In via sperimentale, per gli anni 2018 e 2019, nel limite massimo di 50 milioni di euro annui, alle prestazioni aggiuntive richieste dalle Aziende sanitarie al personale sanitario, finalizzate alla riduzione delle liste di attesa nel biennio 2018-19, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal Decreto Interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018:-50.000.000;

2019:-50.000.000;

2020:-.

#### **41.0.7**

RIZZOTTI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 41-bis.**

*(Tassazione agevolata per le prestazioni aggiuntive richieste al personale sanitario dalle aziende sanitarie locali)*

1. Al trattamento accessorio della dirigenza sanitaria, comprese le prestazioni aggiuntive richieste dalle-Aziende sanitarie finalizzate ad un programma di riduzione delle liste di attesa e a progetti obiettivi per l'implementazione della prevenzione collettivo nel biennio 2018-2013 si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal Decreto Interministeriale 25 marzo 2016 emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero dell'Economia in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 208 del 2015 come modificata dalla Legge 11 dicembre 2016 n.232 e dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50».

#### **41.0.8**

DIRINDIN, PETRAGLIA, GUERRA, DE PETRIS, CERVellini, DE CRISTOFARO, FORNARO, GATTI, PEGORER, RICCHIUTI, CASSON, BATTISTA, BUBBICO, CAMPANELLA, CORSINI, GOTOR, GRANAIOLA, LO MORO, MIGLIAVACCA, SONEGO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 41-bis.**

*(Allentamento dei vincoli sul personale del Servizio Sanitario Nazionale)*

1. Nell'ambito della cornice finanziaria programmata per il Servizio sanitario nazionale, al fine di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di



articolazione dell'orario di lavoro, nonché di avviare un rafforzamento strutturale dei servizi sanitari regionali:

a) all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, comma 584, lettera a) le parole: "al 2020" sono sostituite dalle seguenti: "al 2017";

b) nelle more del completamento delle procedure per la predisposizione e la verifica dei piani di cui al comma 541, lettera b), dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale sono autorizzati a bandire, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato di personale, da destinare all'adeguamento del personale dipendente operante nei servizi d'emergenza urgenza, terapia intensiva e sub intensiva, riabilitazione, centri trapianti e di alta specialità, assistenza domiciliare dalla condizione che gli oneri derivanti siano recuperati per almeno il 50 per cento tramite la riduzione, in via permanente e strutturale, delle spese sostenute, da parte dei medesimi enti, per l'acquisizione di lavoro a tempo determinato e di lavoro temporaneo, nonché per l'acquisizione di servizi sanitari intermedi di diagnosi, cura e assistenza. Le assunzioni sono attuate nel rispetto della cornice finanziaria programmata e, per le regioni sottoposte a piano di rientro, degli obiettivi previsti in detti piani».

#### **41.0.9**

COMAROLI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 41-bis.**

*(Disposizioni in materia di personale degli enti del SSN)*

1. Al comma 3-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011 n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111 il periodo successivo alle parole: "ove abbia raggiunto l'equilibrio economico" è abrogato.

2. Dopo il comma 71 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 è aggiunto il seguente comma:

"71-bis. L'obiettivo di cui al comma 71 è adempiuto e verificato a livello di singola regione"».

**41.0.10**

RIZZOTTI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 41-bis.**

*(Ripristino del trattamento accessorio previsto dai contratti nazionali di lavoro del pubblico impiego)*

1. All'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: "Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale" sono sostituite con le parole: "Il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2 cessa di avere effetto al 31/12/2017. Le regioni e gli enti locali, nonché gli enti del Servizio sanitario nazionale"».

---

**41.0.11**

ORRU', MARGIOTTA

**Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 41-bis.**

*(medici ex condotti)*

1. Al fine della istituzione del fondo necessario per la copertura, ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo n. 165 del 2001, degli oneri previsti per l'ottemperanza delle sentenze del TAR del Lazio, Sezione 1-bis, n. 640 del 1994, del Consiglio di Stato, Sezione IV Giurisdizionale, n. 2537 del 2004, e per il completamento degli interventi perequativi indicati dal Ministero della Salute con atto DGPROF/13/3/1.8.d.n.1 del 16/06/2017, valutati in 8 milioni di euro annui per il triennio 2018-2020, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 2.

2. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sostituire le parole: "6 per cento" con le parole: "6,4 per cento"».

---

**41.0.12**

CERONI, D'ALI'

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 41-bis.**

1. Al fine del completamento dell'iter amministrativo e normativo già in corso, ai sensi dell'articolo 61 decreto legislativo n. 165 del 2001, per ottemperanza alle sentenze del TAR del Lazio, Sezione 1-*bis*, n. 640 del 1994, e del Consiglio di Stato, Sezione IV giurisdizionale, n. 2537 del 2004, per il definitivo riconoscimento del diritto del personale medico *ex* condotto al percepimento degli incrementi dei valori stipendiali tabellari rideterminati a far tempo dal 1/1/1988 secondo la dinamica contrattuale prevista per il restante personale medico, nonché delle indennità e delle voci componenti il trattamento fondamentale di tutta la dirigenza medico veterinaria, i Ministri della Salute, della Funzione Pubblica, dell'Economia e Finanze e l'Aran provvedono, per quanto di competenza, alla adozione di ogni atto e provvedimento necessario, nonché alla stipula di ogni necessaria determinazione contrattuale integrativa per la perequazione del trattamento economico già disposto a favore della categoria e della corresponsione con effetto retroattivo dei relativi miglioramenti contrattuali».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro», con le seguenti: «232 milioni di euro» e le parole: «330 milioni di euro», con le seguenti: «312 milioni di euro».*

**41.0.13**

VICECONTE

**Respinto**

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 41-bis.**

*(Personale di ricerca degli IRCCS e degli IZS)*

1. Al fine di garantire e promuovere il miglioramento della qualità e dell'efficienza dell'attività di ricerca sanitaria, parte integrante del Servizio sanitario nazionale, e di consentire la continuità e l'organica disciplina dei rapporti di lavoro con il personale della ricerca sanitaria operante con forme contrattuali a tipiche, è istituito presso gli Istituti di ricovero e cura a caratte-

re scientifico e gli Istituti zooprofilattici sperimentali, di seguito denominati "Istituti", a valere sulle risorse dedicate alla ricerca, uno specifico percorso di sviluppo professionale del personale di ricerca. Il percorso è Astinto in due aree, area "ricercatore", per il personale chiamato a svolgere direttamente attività di ricerca, e area "professionalità della ricerca", per il personale chiamato a svolgere attività di supporto tecnico-amministrativo alle attività delle direzioni scientifiche e alle corrispondenti funzioni degli istituti zooprofilattici sperimentali ed è articolato su tre livelli:

- a) Personale di ricerca;
- b) Personale di ricerca esperto;
- c) Personale di ricerca *senior*.

2. Al primo livello nel percorso di cui al comma 1 si accede con i requisiti, i titoli e le procedure concorsuali definiti, per le diverse aree e professionalità, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con Accordo sancito in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. Gli Istituti possono bandire le procedure concorsuali di cui al comma 2, per la specifica funzione professionale, previa verifica della disponibilità finanziaria. I vincitori sono immessi in servizio, come personale di ricerca con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato della durata, rispettivamente, per il personale dell'area "ricercatore" di dieci anni, con possibilità di un solo rinnovo per la durata massima di ulteriori 5 anni e, per il personale dell'area "professionalità della ricerca", di sei anni, con possibilità di un solo rinnovo per la durata massima di ulteriori 3 anni, secondo l'articolazione di cui ai commi da 5 a 8. Al termine del percorso di sviluppo professionale di cui al presente articolo e previa valutazione positiva, il personale di ricerca, su richiesta, può accedere al ruolo del SSN ai sensi dei commi 6 e 8 compatibilmente con la disponibilità della relativa posizione nella dotazione organica dell'ente.

4. Il personale assunto ai sensi dei commi 2 e 3 è soggetto a valutazione annuale e a valutazione di idoneità per il passaggio al livello successivo, secondo le modalità ed i criteri di produttività stabiliti con decreto del Ministro della salute. Il passaggio tra i livelli è, altresì, subordinato alla preventiva verifica da parte dell'Istituto della necessaria disponibilità finanziaria. È ammessa la mobilità tra Istituti, con il mantenimento del livello e dell'anzianità di servizio maturati.

5. Salvo quanto previsto al comma 9, per l'area "ricercatore" la permanenza nel livello iniziale non può essere inferiore a cinque e superiore a sette

anni e, nel livello "esperto", inferiore a tre e superiore a cinque 21/10/2017 17.35 35 anni. La permanenza nel livello *senior* può protrarsi fino al completamento del periodo complessivo di quindici anni. Il superamento a qualunque titolo dei periodi massimi di permanenza previsto per i diversi livelli, comporta l'automatica risoluzione del rapporto di lavoro. I periodi di astensione obbligatoria per maternità sono esclusi dal conteggio per il raggiungimento dei limiti posti dal presente comma.

6. La valutazione positiva conseguita dopo almeno due anni di permanenza nel livello *senior* dell'area "ricercatore" consente a domanda, previa verifica dei requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti, l'immissione nei ruoli del Servizio Sanitario Nazionale, nell'ambito delle disponibilità della dotazione organica degli Istituti dedicate alle attività di ricerca o di assistenza.

7. Per l'area "professionalità della ricerca" la permanenza nel livello iniziale e nel livello "esperto" non può essere, per ciascun livello, inferiore a due e superiore a tre anni. La permanenza nel livello *senior* può protrarsi fino al completamento del periodo complessivo di nove anni, il superamento a qualunque titolo dei periodi massimi di permanenza previsto per i diversi livelli, comporta l'automatica risoluzione del rapporto di lavoro. I periodi di astensione obbligatoria per maternità sono esclusi dal conteggio per il raggiungimento dei limiti posti dal presente comma.

8. La valutazione positiva conseguita dopo almeno due anni di permanenza nel livello *senior* dell'area "professionalità della ricerca" consente a domanda, previa verifica dei requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti, nei ruoli nei corrispondenti profili del Servizio Sanitario Nazionale, nell'ambito delle disponibilità della dotazione organica degli Istituti dedicate alle attività di ricerca o di assistenza.

9. Al fine di valorizzare i giovani che esprimono alto potenziale e di favorire il rientro dall'estero delle alte professionalità, gli Istituti possono inquadrare di diritto nel livello iniziale dell'area "ricercatore" i "*Principal Investigator*" vincitori di bandi pubblici competitivi nazionali e nel livello "esperto" i "*Principal Investigator*" vincitori di bandi pubblici europei, con perdita del beneficio in caso di mancato completamento, con valutazione positiva, del progetto di ricerca. Gli Istituti possono, altresì, utilizzare fino al 5 per cento delle disponibilità finanziaria per stipulare, nella medesima area, contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con ricercatori residenti all'estero, la cui produzione scientifica soddisfi i parametri del livello "esperto" o "senior".

10. L'anzianità maturata dal personale con i contratti di cui al comma 3 è integralmente valutata come servizio di ruolo ai fini della partecipazione ai concorsi per l'accesso nei ruoli della pubblica amministrazione. Il personale dell'area "ricercatore" può concorrere per l'accesso in soprannumero ai corsi di specializzazione, ai sensi dell'articolo 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

11. Il rapporto di lavoro del personale dell'area "ricercatore" è disciplinato da specifica sezione del CCNL dell'area autonoma dirigenziale di contrattazione collettiva della sanità, con esclusione, per tale personale, dell'estensione degli istituti tipici della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale. Il personale dell'area "professionalità della ricerca" è disciplinato da specifica sezione del CCNL del Comparto della Sanità.

12. Il trattamento economico, differenziato per livello ed area di appartenenza, si compone di una parte fissa definita dai CCNL di cui al comma 11 e di una parte variabile alimentata dalla quota disponibile dei finanziamenti a qualunque titolo ricevuti dagli Istituti per l'attività di ricerca.

13. Con il personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2017, assunto a seguito di procedura selettiva con le forme contrattuali flessibili, che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi cinque, è stipulato il contratto di lavoro subordinato di cui al comma 3 per la durata di 10 anni con eventuale rinnovo per ulteriori 5 anni per il personale dell'area "ricercatore" e di 6 anni con eventuale rinnovo di ulteriori 3 anni per il personale dell'area "professionalità della ricerca". Il medesimo personale è inserito in uno dei livelli di cui al comma 1, secondo i parametri di performance raggiunti, stabiliti ai sensi del comma 4. L'accesso ai ruoli del Servizio Sanitario Nazionale per il personale di cui al presente comma, che abbia maturato requisiti di cui ai commi 6 e 8, rimane subordinato al collocamento utile nell'ambito di graduatorie per l'accesso al SSN, a seguito di concorso pubblico, anche presso altri enti della regione o di altre regioni.

14. Al fine di garantire la continuità nell'attuazione delle attività di ricerca, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e dall'articolo 22, comma 8, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 e nelle more della stipula dei Contratti Collettivi di cui al comma 11 e dell'individuazione dei criteri di produttività di cui al comma 4, gli Istituti possono continuare ad avvalersi del personale di cui al comma 13.

15. Al fine di dare attuazione alla presente legge, ove già non abbiano provveduto, gli Atti aziendali degli Istituti prevedono una specifica ed autonoma Sezione dedicata alla dotazione organica per le funzioni di 21/10/2017 17.35-36 ricerca, facente capo, negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, al Direttore Scientifico e negli Istituti zooprofilattici sperimentali al Direttore Generale.

16. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di spesa annua di 42 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.

17. Le leggi regionali e provinciali possono disciplinare l'estensione della normativa di cui ai commi precedenti al personale di ricerca operante presso altre strutture del Servizio Sanitario Nazionale, anche ai fini dell'applicazione delle procedure di mobilità di cui al comma 4.

18. Per le finalità di cui al comma 1, nel limite di spesa annuale previsto dal comma 16, i contratti a tempo determinato di cui al presente articolo sono stipulati in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, ed ai vincoli di cui all'articolo 17 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 così come modificato dall'articolo 1, comma 584 lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

19. Al fine di dare continuità all'attività di ricerca scientifica sperimentale veterinaria, di base e finalizzata nonché all'attività di sorveglianza epidemiologica, di prevenzione e sperimentazione, gli Istituti zooprofilattici sperimentali che presentano l'equilibrio economico dal 2014 sono autorizzati, nei limiti della dotazione organica all'uopo rideterminata, in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni nonché alle procedure di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e di ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche, a bandire, nel triennio 2017-2019, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzione a tempo indeterminato di personale, ivi inclusi i profili professionali individuati nell'articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 298, con riserva non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili al personale in possesso dei requisiti di cui al comma 20 che opera presso gli istituti alla data di entrata in vigore della presente legge

20. Al fine valorizzare la professionalità acquisita, la riserva del cinquanta per cento dei posti di cui al comma 19 si applica al personale che al momento della pubblicazione del bando ha maturato negli ultimi otto anni un'esperienza lavorativa ovvero di ricerca, in virtù di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, di convenzioni ai sensi dell'Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005, e successive modificazioni, di lavoro flessibile ovvero di borse di studio, di almeno tre anni non continuativi anche presso Istituti zooprofilattici sperimentali diversi da quello che bandisce il concorso.

21. All'onere derivante dell'attuazione del comma 19, valutato in euro 20 milioni a decorrere dai 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

**41.0.14**

COMAROLI, VACCARI, BROGLIA

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 41-bis.**

*(Norma in materia di personale di ricerca  
degli IRCCS pubblici e degli IZS)*

1. Al fine di garantire e promuovere il miglioramento della qualità e dell'efficienza dell'attività di ricerca sanitaria, parte integrante del Servizio sanitario nazionale, e di consentire un'organica disciplina dei rapporti di lavoro del personale della ricerca sanitaria, è istituito presso gli Istituti di ricovera e cura a carattere scientifico pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali, di seguito denominati fermo restando il rispetto dei vincoli in materia di spesa del personale, un ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria, nell'ambito rispettivamente della dirigenza sanitaria e della categoria apicale del Comparto.

2. Il rapporto di lavoro è disciplinato da specifica sezione del CCNL della Dirigenza Sanitaria e del Comparto della Sanità, secondo le procedure previste dal decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. Ai fini del presente articolo, gli atti aziendali degli Istituti prevedono una specifica ed autonoma sezione dedicata alla dotazione organica per le funzioni di ricerca, facente capo al Direttore generale.

4. Per garantire un'adeguata flessibilità nelle attività di ricerca, gli Istituti assumono, per lo svolgimento delle predette attività, nel limite delle risorse finanziarie disponibili trasferite dal Ministero della Salute, nonché di quelle provenienti da altri finanziamenti destinati personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nel rispetto dei CCNL di cui al comma 2, da destinare alla ricerca sanitaria ed alle attività di supporto alla ricerca.

5. Il reclutamento del personale della ricerca sanitaria e dell'attività di supporto avviene con i requisiti, i titoli e le procedure concorsuali definiti, per le diverse figure professionali, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore dei CCNL di cui al comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, previo Accordo sancito in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano.



6. Gli Istituti possono bandire le procedure concorsuali per il reclutamento di cui ai commi 4 e 5, per la specifica funzione professionale, previa verifica della disponibilità finanziaria. I vincitori sono immessi in servizio con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di cinque anni, con possibilità di un solo rinnovo per la durata massima di ulteriori 5 anni, previa valutazione ai sensi del successivo comma 7.

7. Il personale assunto ai sensi dei commi 4 e 5 è soggetto a valutazione annuale e a valutazione di idoneità per eventuale rinnovo a conclusione dei primi cinque anni; secondo modalità, condizioni e criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute di concerto con Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze. Le progressioni economiche ed ogni altra forma incentivante sono subordinate a valutazione positiva, secondo i criteri definiti dai CCNL di cui al comma 2 previo accordo tra gli Istituti, fermo restando il consenso dell'interessato, è ammessa cessione del contratto a tempo determinato.

8. Gli Istituti, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di contenimento delle spese di personale e dei requisiti di accesso previsti concorsuale per i rispettivi profili, nell'ambito dei posti della complessiva dotazione organica, possono procedere all'inquadramento con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale del personale che abbia completato il secondo periodo contrattuale con valutazione positiva, secondo la disciplina di cui al decreto interministeriale previsto al comma 7.

9. Al fine di valorizzare i giovani che esprimono alto potenziale e di favorire il rientro dall'estero delle alte professionalità, gli Istituti possono sottoscrivere i contratti a tempo determinato di cui ai commi 4 e 5 con "Principal investigator" vincitori di bandi pubblici competitivi nazionali o europei, secondo quanto previsto dal decreto di cui al comma 5.

10. Gli Istituti possono, altresì, utilizzare fino al 5 per cento delle disponibilità finanziarie per stipulare, contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con ricercatori residenti all'estero, la cui produzione scientifica soddisfi i parametri stabiliti nel decreto di cui al comma 5.

11. Il personale di cui al presente articolo, che opera in strutture facenti parte della rete formativa delle scuole di specializzazione, è ammesso alla partecipazione per l'accesso in soprannumero al relativo corso di specializzazione, ai sensi dell'articolo 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni.

12. In sede di prima applicazione, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del contratto collettivo di cui al comma 2, il personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2017, con rapporto di lavoro flessibile instaurati a seguito di apposita procedura selettiva pubblica, che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi cinque, può esse-

re assunto con contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina prevista nel decreto di cui al comma 5.

13. Al fine di garantire la continuità nell'attuazione delle attività di ricerca, nelle more dell'inquadramento di cui al comma 12, gli Istituti possono continuare ad avvalersi del personale di cui al medesimo comma 12.

14. Per le finalità di cui al presente articolo, nei limiti delle risorse di cui al comma 4, i contratti a tempo determinato di cui al presente articolo sono stipulati in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, legge 30 luglio 2010, n. 122, ed all'articolo 2, comma 71, della legge n. 191 del 2009.

15. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 44 milioni di euro l'anno, si provvede a decorrere dal 2018 mediante riduzione del Fondo speciale di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d) della legge 31 dicembre 2009, n.196».

#### **41.0.16**

MARINELLO, VICECONTE

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 41-bis.**

*(Norme in materia di personale di ricerca degli Istituti*

*Zooprofilattici sperimentali)*

1. Al fine di garantire e promuovere il miglioramento della qualità e dell'efficienza dell'attività di ricerca sanitaria, parte integrante del Servizio sanitario nazionale, e di consentire la continuità e organica disciplina dei rapporti di lavoro con il personale della ricerca sanitaria operante con forme contrattuali atipiche, è istituito presso gli Istituti zooprofilattici sperimentali, di seguito denominati "Istituti", a valere sulle risorse dedicate alla ricerca, uno specifico percorso di sviluppo professionale del personale di ricerca. Il percorso è distinto in due aree, area "ricercatore", per il personale chiamato a svolgere direttamente attività di ricerca, e area "professionalità della ricerca", per il personale chiamato a svolgere attività di supporto tecnico-amministrativo alle attività delle direzioni scientifiche ed è articolato su tre livelli:

- a) Personale di ricerca;
- b) Personale di ricerca esperto;
- c) Personale di ricerca *senior*.

2. Al primo livello del percorso di cui al comma 1 si accede con i requisiti, i titoli e le procedure concorsuali definiti, per le diverse aree e professionalità, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con Accordo sancito in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. Gli Istituti possono bandire le procedure concorsuali di cui al comma 2, per la specifica funzione professionale, previa verifica della disponibilità finanziaria. I vincitori sono immessi in servizio, come personale di ricerca con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato della durata, rispettivamente, per il personale dell'area "ricercatore" di dieci anni, con possibilità di un solo rinnovo per la durata massima di ulteriori 5 anni e, per il personale dell'area "professionalità della ricerca", di sei anni, con possibilità di un solo rinnovo per la durata massima di ulteriori 3 anni, secondo l'articolazione di cui ai commi da 5 a 8. Al termine del percorso di sviluppo professionale di cui al presente articolo e previa valutazione positiva, il personale di ricerca, su richiesta, può accedere al molo del SSN ai sensi dei commi 6 e 8 compatibilmente con la disponibilità della relativa posizione nella dotazione organica dell'ente.

4. Il personale assunto ai sensi dei commi 2 e 3 è soggetto a valutazione annuale e a valutazione di idoneità per il passaggio al livello successivo, secondo le modalità ed i criteri di produttività stabiliti con decreto del Ministro della salute. Il passaggio tra i livelli è, altresì, subordinato alla preventiva verifica da parte dell'Istituto della necessaria disponibilità finanziaria. È ammessa la mobilità tra Istituti, con il mantenimento del livello e dell'anzianità di servizio maturati.

5. Salvo quanto previsto al comma 9, per area "ricercatore" la permanenza nel livello iniziale non può essere inferiore a cinque e superiore a sette anni e, nel livello "esperto", inferiore a tre e superiore a cinque anni. La permanenza nel livello *senior* può protrarsi fino al completamento del periodo complessivo di quindici anni. Il superamento a qualunque titolo dei periodi massimi di permanenza previsto per i diversi livelli, comporta automatica risoluzione del rapporto di lavoro. I periodi di astensione obbligatoria per maternità sono esclusi dal conteggio per il raggiungimento dei limiti posti dal presente comma.

6. La valutazione positiva conseguita dopo almeno due anni di permanenza nel livello *senior* dell'area "ricercatore" consente a domanda, previa verifica dei requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti, l'immissione nei ruoli del Servizio Sanitario Nazionale, nell'ambito delle disponibilità della dotazione organica degli Istituti dedicate alle attività di ricerca o di assistenza.

7. Per area "professionalità della ricerca" la permanenza nel livello iniziale e nel livello "esperto" non può essere, per ciascun livello, inferiore a due e superiore a tre anni. La permanenza nel livello *senior* può protrarsi fino al completamento del periodo complessivo di nove anni. Il superamento a qualunque titolo dei periodi massimi di permanenza previsto per i diversi livelli, comporta automatica risoluzione del rapporto di lavoro. I periodi di astensione obbligatoria per maternità sono esclusi dal conteggio per il raggiungimento dei limiti posti dal presente comma.

8. La valutazione positiva conseguita dopo almeno due anni di permanenza nel livello *senior* dell'area "professionalità della ricerca" consente a domanda, previa verifica dei requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti, l'immissione nei ruoli nei corrispondenti profili del Servizio Sanitario Nazionale, nell'ambito delle disponibilità della dotazione organica degli Istituti dedicate alle attività di ricerca o di assistenza.

9. Al fine di valorizzare i giovani che esprimono alto potenziale e di favorire il rientro dall'estero delle alte professionalità, gli Istituti possono inquadrare di diritto nel livello iniziale dell'area "ricercatore" i "*Principal Investigator*" vincitori di bandi pubblici competitivi nazionali e nel livello "esperto" i "*Principal Investigator*" vincitori di bandi pubblici europei, con perdita del beneficio in caso di mancato completamento, con valutazione positiva, del progetto di ricerca. Gli Istituti possono, altresì, utilizzare fino al 5 per cento delle disponibilità finanziaria per stipulare, nella medesima area, contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con ricercatori residenti all'estero, la cui produzione scientifica soddisfi i parametri del livello "esperto" o "*senior*".

10. L'anzianità maturata dal personale con i contratti di cui al comma 3 è integralmente valutata come servizio di ruolo ai fini della partecipazione ai concorsi per l'accesso nei ruoli della pubblica amministrazione. Il personale dell'area "ricercatore" può concorrere per l'accesso in soprannumero ai corsi di specializzazione, ai sensi dell'articolo 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

11. Il rapporto di lavoro del personale dell'area "ricercatore" è disciplinato da specifica sezione del CCNL dell'area autonoma dirigenziale di contrattazione collettiva della sanità, con esclusione, per tale personale, dell'estensione degli istituti tipici della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale. Il personale dell'area "professionalità della ricerca" è disciplinato da specifica sezione del CCNL del Comparto della Sanità.

12. Il trattamento economico, differenziato per livello ed area di appartenenza, si compone di una parte fissa definita dai CCNL di cui al comma 11 e di una parte variabile alimentata dalla quota disponibile dei finanziamenti a qualunque titolo ricevuti dagli Istituti per attività di ricerca.

13. Con il personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2017, assunto a seguito di procedura selettiva con le forme contrattuali flessibili, che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi cinque, stipulato il contratto di lavoro subordinato di cui al comma 3 per la durata di 10 anni con eventuale rinnovo per ulteriori 5 anni per il personale dell'area "ricercatore" e di 6 anni con eventuale rinnovo di ulteriori 3 anni per il personale dell'area "professionalità della ricerca" Il medesimo personale è inserito in uno dei livelli di cui al comma 1, secondo i parametri di *performance* raggiunti, stabiliti ai sensi del comma 4. L'accesso ai ruoli del Servizio Sanitario Nazionale per il personale di cui al presente comma, che abbia maturato i requisiti di cui ai commi 6 e 8, rimane subordinato al collocamento utile nell'ambito di graduatorie per l'accesso al SSN, a seguito di concorso pubblico, anche presso altri enti della regione o di altre regioni.

14. Al fine di garantire la continuità nell'attuazione delle attività di ricerca, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni e dall'articolo 22, comma 8, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 e nelle more della stipula dei Contratti Collettivi di cui al comma 11 e dell'individuazione dei criteri di produttività di cui al comma 4, gli Istituti possono continuare ad avvalersi del personale di cui al comma 13.

15. Al fine di dare attuazione al presente articolo, ove già non abbiano provveduto, gli Atti aziendali degli Istituti prevedono una specifica ed autonoma Sezione dedicata alla dotazione organica per le funzioni di ricerca, facente capo al Direttore Generale.

16. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 42 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.

17. Le leggi regionali e provinciali possono disciplinare l'estensione della normativa di cui ai commi precedenti al personale di ricerca operante presso altre strutture del Servizio Sanitario Nazionale, anche ai fini dell'applicazione delle procedure di mobilità di cui al comma 4.

18. Per le finalità di cui al comma 1, nel limite di spesa annuale previsto dal comma 16, i contratti a tempo determinato di cui al presente articolo sono stipulati in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, ed ai vincoli di cui all'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 così come modificato dall'articolo 1, comma 584 lettera *b*) della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**41.0.17**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 41-bis.**

*(Norma in materia di personale di ricerca degli IRCCS  
pubblici e degli IZS)*

1. Al fine di garantire e promuovere il miglioramento della qualità e dell'efficienza dell'attività di ricerca sanitaria, parte integrante del Servizio sanitario nazionale, e di consentire un'organica disciplina dei rapporti di lavoro del personale della ricerca sanitaria, istituito presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali, di seguito denominati "Istituti", fermo restando il rispetto dei vincoli in materia di spesa del personale, un ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria, nell'ambito rispettivamente della dirigenza sanitaria e della categoria apicale del Comparto.

2. Il rapporto di lavoro è disciplinato da specifica sezione del CCNL della Dirigenza Sanitaria e del Comparto della Sanità, secondo le procedure previste dal decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. Ai fini del presente articolo, gli atti aziendali degli Istituti prevedono una specifica ed autonoma sezione dedicata alla dotazione organica per le funzioni di ricerca facente capo al Direttore generale.

4. Per garantire un'adeguata flessibilità nelle attività di ricerca, gli Istituti assumono, per lo svolgimento delle predette attività, nel limite delle risorse finanziarie disponibili trasferite dal Ministero della Salute, nonché di quelle provenienti da altri finanziamenti destinati alla ricerca, personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nel rispetto dei CCNL di cui al comma 2, da destinare alla ricerca sanitaria ed alle attività di supporto alla ricerca.

5. Il reclutamento del personale della ricerca sanitaria e dell'attività di supporto avviene con i requisiti, i titoli e le procedure concorsuali definiti, per le diverse figure professionali, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore dei CCNL di cui al comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, previo Accordo sancito in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano.

6. Gli Istituti possono bandire le procedure concorsuali per il reclutamento di cui ai commi 4 e 5, per la specifica funzione professionale, previa verifica della disponibilità finanziaria. I vincitori sono immessi in servizio con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di cinque anni, con possibilità di un solo rinnovo per la durata massima di ulteriori 5 anni, previa valutazione ai sensi del successivo comma 7.

7. Il personale assunto ai sensi dei commi 4 e 5 è soggetto a valutazione annuale e a valutazione di idoneità per l'eventuale rinnovo a conclusione dei primi cinque anni, secondo modalità, condizioni e criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute di concerto con Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze. Le progressioni economiche ed ogni altra forma incentivante sono subordinate a valutazione positiva, secondo i criteri definiti dal CCNL di cui al comma 2 previo accordo tra gli Istituti, fermo restando il consenso dell'interessato, è ammessa la cessione del contratto a tempo determinato.

8. Gli Istituti, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di contenimento delle spese di personale e dei requisiti di accesso previsti dalla disciplina concorsuale per i rispettivi profili, nell'ambito dei posti della complessiva dotazione organica, possono procedere all'inquadramento con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale del personale che abbia completato il secondo periodo contrattuale con valutazione positiva, secondo la disciplina di cui al decreto interministeriale previsto al comma 7.

9. Al fine di valorizzare i giovani che esprimono alto potenziale e di favorire il rientro dall'estero delle alte professionalità, gli Istituti possono sottoscrivere i contratti a tempo determinato di cui ai commi 4 e 5 con i "*Principal Investigator*" vincitori di bandi pubblici competitivi nazionali o europei, secondo quanto previsto dal decreto di cui al comma 5.

10. Gli Istituti possono, altresì, utilizzare fino al 5 per cento delle disponibilità finanziarie per stipulare, contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con ricercatori residenti all'estero, la cui produzione scientifica soddisfi i parametri stabiliti nel decreto di cui al comma 5.

11. Il personale di cui al presente articolo, che opera in strutture facenti parte della rete formativa delle scuole di specializzazione, è ammesso alla partecipazione per l'accesso in soprannumero al relativo corso di specializzazione, ai sensi dell'articolo 35, comma 14 e 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni.

12. In sede di prima applicazione, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del contratto collettivo di cui al comma 2, il personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2017, con rapporto di lavoro flessibile instaurati a seguito di apposita procedura selettiva pubblica, che abbia matu-

rato un'anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi cinque, può essere assunto con contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina prevista nel decreto di cui al comma 5.

13. Al fine di garantire la continuità nell'attuazione delle attività di ricerca, nelle more dell'inquadramento di cui al comma 12, gli Istituti possono continuare ad avvalersi del personale di cui al medesimo comma 12.

14. Per le finalità di cui al presente articolo, nei limiti delle risorse di cui al comma 4, i contratti a tempo determinato di cui al presente articolo sono stipulati in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, legge 30 luglio 2010, n. 122, ed all'articolo 2, comma 71, della legge n. 191 del 2009.

15. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 44 milioni di euro anno, si provvede a decorrere dal 2018 mediante riduzione del Fondo speciale di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d) della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

#### **41.0.18**

MARINELLO, VICECONTE

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 41-bis.**

1. Al fine di adeguare maggiormente l'offerta di prestazioni o attività specialistiche e professionali alla domanda dell'utenza, in attuazione e coerentemente agli indirizzi regionali per la programmazione del fabbisogno di prestazioni specialistiche, gli Istituti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1993 n. 270, a decorrere dal 1° gennaio 2018, hanno la facoltà di incrementare il monte orario settimanale dei contratti di lavoro degli specialisti ambulatoriali veterinari assunti a tempo indeterminato con rapporto di lavoro convenzionato, fino ad un massimo di 5 volte, nel rispetto del massimale orario previsto dall'accordo collettivo nazionale del 17 dicembre 2015, e del limite di spesa annuo di 2 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».



**41.0.19**

MARINELLO, VICECONTE

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 41-bis.**

1. Gli Istituti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1993 n. 270, a decorrere dal 1° gennaio 2018, hanno la facoltà di incrementare il monte orario settimanale dei contratti di lavoro degli specialisti ambulatoriali veterinari assunti a tempo indeterminato con rapporto di lavoro convenzionato, fino ad un massimo di 5 volte, nel rispetto del massimale orario previsto dall'accordo collettivo nazionale del 17 dicembre 2015, e del limite di spesa annuo di 2 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

---

**41.0.20 (testo 2)**

BIANCO, DE BIASI, MANASSERO, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 41-bis.**

*(Misure per il personale del Servizio sanitario nazionale)*

1. All'articolo 17, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al terzo periodo, dopo le parole: "della spesa di personale" sono inserite le seguenti ", ovvero una variazione dello 0,1 per cento"».

*Conseguentemente, alla tabella A voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018: - 40.000.000;

2019: - 40.000.000;

2020: - 40.000.000.

---

**41.0.21**

BIANCO, PADUA, DE BIASI, MATURANI, MANASSERO, MATTESINI, SILVESTRO

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 41-bis.**

*(Ripristino del trattamento accessorio della dirigenza sanitaria)*

1. Le limitazioni al salario accessorio dei dirigenti sanitari previste dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, cessano di avere efficacia, senza recupero degli arretrati, al 31 dicembre 2017«.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018; - 45.000.000;

2019: - 45.000.000;

2020: - 45.000.000.

**41.0.22 (testo 2)**

AIELLO, BIANCONI, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

**Ritirato**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 41-bis.**

*(Disposizioni relative alla corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione dal 1978, specializzati negli anni dal 1982 al 1992, e all'estensione dei benefici normativi ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni dal 1993 al 2006)*

1. Ai medici ammessi alle scuole di specializzazione in medicina istituite presso le università dall'anno accademico 1978/1979, e specializzati dall'anno accademico 1982/1983 all'anno accademico 1991/1992, che alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano presentato domanda giudiziale ovvero abbiano interrotto i termini di prescrizione, la Presidenza del Consiglio dei ministri corrisponde, per tutta la durata del corso di specializzazione, a titolo forfetario, una remunerazione annua onnicomprensiva di importo pari a 11.000 euro.

2. Non si dà luogo al pagamento di interessi legali né a somme a titolo di rivalutazione monetaria.

3. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 abbiano beneficiato di sentenze passate in giudicato, con le quali sia stato riconosciuto il diritto a remunerazione superiore a quanto previsto al comma 1 per la partecipazione al corso di specializzazione, deve essere loro corrisposta una somma pari a quella stabilita dalle sentenze medesime.

4. Il diritto alla corresponsione della remunerazione di cui al comma 1 è subordinato all'accertamento, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del possesso del diploma di specializzazione, ai sensi della normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.162.

5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilisce, con proprio decreto, le modalità di presentazione dell'istanza di corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 1, il termine entro il quale la stessa, a pena di decadenza, deve essere trasmessa, nonché le modalità di pagamento dell'indennizzo, prevedendo altresì che le predette istanze possano essere presentate anche attraverso realtà professionali di rilevanza nazionale operanti in rappresentanza degli interessi di medici, singolarmente o collettivamente intesi.

6. In alternativa a quanto previsto dal comma 1 e sulla base di una scelta individuale, ai medici ammessi alle scuole di specializzazione in medicina dall'anno accademico 1978/1979 e specializzati dall'anno accademico 1982/1983 sino all'anno accademico 1991/1992, il diritto alla corresponsione della remunerazione può essere tramutato in periodi di contribuzione figurativa da attribuire con le modalità di cui ai commi da 7 a 10.

7. Il diritto agli anni di contribuzione figurativa, richiesto dal singolo medico, è subordinato all'accertamento da parte dell'ente previdenziale di appartenenza del certificato di specializzazione da cui si evince la partecipazione del corso di specializzazione ai sensi della normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.162.

8. Il diritto di cui al comma 7 è riconosciuto anche qualora, negli anni indicati dal comma 6, il medico abbia già versato i contributi ad altri enti previdenziali, trattandosi in questa particolare situazione della restituzione a questi soggetti di un diritto a un'adeguata remunerazione. In caso di medici già in pensione, i contributi versati integrano la pensione già percepita.

9. La Presidenza del Consiglio dei ministri provvede al versamento dei contributi necessari a coprire gli anni di contribuzione figurativa ai seguenti enti previdenziali:

a) Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM) per i medici divenuti libero-professionisti, specialisti convenzionati, medici di famiglia e della continuità assistenziale;

b) Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per i medici divenuti dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale e per tutti gli altri medici.

10. Accertata l'appartenenza del medico alla categoria di cui al comma 6, l'ente previdenziale interessato, effettuati relativi conteggi, richiede ai soggetti di cui al comma 9 il versamento dei contributi relativi alla copertura del periodo di contribuzione figurativa.

11. Ai medici ammessi alle scuole di specializzazione universitarie in medicina dall'anno accademico 1992/1993 all'anno accademico 2005/2006 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano presentato domanda giudiziale ovvero abbiano interrotto i termini di prescrizione per il riconoscimento retroattivo delle previsioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368, alla legge 6 febbraio 2007, n.13, e al decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, nonché il risarcimento dei danni subiti per l'omesso o tardivo recepimento nei loro confronti delle direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, 82176/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, e 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, la Presidenza del Consiglio dei Ministri corrisponde, a titolo forfettario, un indennizzo onnicomprensivo di 10.000 euro per ogni anno del corso di specializzazione frequentato in ragione della durata legale dello stesso. Non si dà luogo al pagamento di interessi legali né a somme a titolo di rivalutazione monetaria. Ai medici specialisti di cui al primo periodo del presente comma sono applicate, retroattivamente, altresì le previsioni di cui agli articoli 41 e 45 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368, e successive modificazioni.».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede come segue:*

*alla tabella 2, stato di previsione del «Ministero dell'economia e delle finanze», Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33.1)*

2018:

-CP:- 500.000.000;

CS:- 500.000.000.

2019:

-CP:- 500.000.000;

CS:- 500.000.000.

2020:

-CP:- 500.000.000;

CS:- 500.000.000.

*alla tabella 2, stato di previsione del «Ministero dell'economia e delle finanze», Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.2 fondi di riserva e speciali (33.2)*

2018:

-CP:- 500.000.000;

CS:- 500.000.000.

2019:

-CP:- 500.000.000;

CS:- 500.000.000.

2020:

-CP:- 500.000.000;

CS:- 500.000.000.

#### **41.0.23**

COMAROLI

#### **Accolto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 41-bis.**

*(Edilizia sanitaria)*

1. All'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: "decorsi diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "decorsi trenta mesi";

b) al secondo periodo, le parole: "entro ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro trentasei mesi", e le parole: "entro nove mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi"».

#### **41.0.24**

GRANAIOLA, RICCHIUTI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 41-bis.**

*(Modifiche alla legge 21 ottobre 2005, n. 219 recante "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati")*

1. All'articolo 12 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. Al fine di rafforzare, su tutto il territorio nazionale, la garanzia di uniformi e rigorosi livelli di qualità e sicurezza dei processi produttivi trasfusionali, il Centro nazionale sangue svolge attività di verifica e controllo ai fini della certificazione di conformità delle attività e dei prodotti dei servizi trasfusionali alle disposizioni normative nazionali ed europee, quale strumento di garanzia propedeutico al rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento da parte del Regioni e Province autonome, previsti dall'articolo 20 della presente legge e dall'articolo 4 del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, e a supporto delle stesse.»

b) dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:

«4-ter. Con decreto del Ministro della salute, acquisita l'intesa in Conferenza Stato-Regioni, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di funzionamento, in seno al Centro nazionale sangue, del sistema nazionale di verifica, controllo e certificazione, anche con riferimento ai rapporti con le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano.»;

c) dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:

«4-quater. Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 4-bis della presente legge, è destinata, in modo vincolato, alle attività del Centro nazionale sangue la somma di 2,5 milioni di euro annui, a decorrere dal 1° gennaio 2018,

a valere sulle quote vincolate del Fondo sanitario nazionale di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 1, comma 34.».

#### **41.0.25**

PADUA, MATTESINI, MANASSERO, MATURANI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 41-bis.**

*(Modifiche alla legge 21 ottobre 2005, n. 219 recante "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati")*

1. All'articolo 12 della legge 21 ottobre n. 219, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis Al fine di rafforzare, su tutto il territorio nazionale, la garanzia di uniformi e rigorosi livelli di qualità e sicurezza dei processi produttivi trasfusionali, il Centro nazionale sangue svolge attività di verifica e controllo ai fini della certificazione di conformità delle attività e dei prodotti dei servizi trasfusionali alle disposizioni normative nazionali ed europee, quale strumento di garanzia propedeutico al rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento da parte del Regioni Province autonome, previsti dall'articolo 20 della presente legge e dall'articolo 4 del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, e a supporto delle stesse.";

b) dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:

"4-ter. Con decreto del Ministro della salute, acquisita l'intesa in Conferenza Stato-Regioni, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di funzionamento, in seno al Centro nazionale sangue, del sistema nazionale di verifica, controllo e certificazione, anche con riferimento ai rapporti con le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano.";

c) dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:

"4-quater Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 4-bis della presente legge, è destinata, in modo vincolato, alle attività del Centro nazionale sangue la somma di 2,5 milioni di euro annui, a decorrere dal 1° gennaio 2018,

a valere sulle quote vincolate del Fondo sanitario nazionale di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 1 comma 34"».

**41.0.26 (testo 2)**

PADUA, DE BIASI, MATTESINI, MANASSERO, MATURANI, DE PIETRO, BIANCO, SILVESTRO, PAGLIARI, RICCHIUTI, BELLOT, VICARI, BIGNAMI, LANIECE, URAS, LAI, ARRIGONI

**Accolto**

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 41-bis.**

*(Istituzione della Rete nazionale della talassemia e delle emoglobinopatie)*

1. Il Ministro della salute, con proprio decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce la Rete nazionale della talassemia e delle emoglobinopatie, di cui fanno parte i centri di cura e le reti regionali già esistenti, ed adotta linee guida specifiche per la corretta applicazione dei protocolli terapeutici e dei percorsi di assistenza.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 100.000 euro annui, per il triennio 2018-2020».

*Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «di 249,9 milioni di euro per l'anno 2018, di 329,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».*

**41.0.27**

COMAROLI, VACCARI, BROGLIA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 41-bis.**

*(Rifinanziamento legge n. 210/1992 - indennizzi emotrasfusi)*

1. Al fine di ottemperare alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 586 della legge 208/2015, è destinato, a decorrere dall'anno 2018, l'importo di Euro 173 milioni annuo al finanziamento delle Regioni per la correspon-



sione dell'indennizzo di cui alla Legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modifiche e integrazioni.

2. Per i medesimi fini di cui al comma 1 sono destinati-per gli anni 2015, 2016 e 2017 euro 519 milioni».

#### **41.0.28-41.0.29 (testo 3)**

MANDELLI, DE BIASI, BIANCONI, BIANCO, MATURANI, SILVESTRO, MANASSERO, MATTESINI, PADUA, BARANI

#### **Accolto**

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 41-bis.**

*(Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali)*

1. Al fine di consentire il corretto svolgimento delle molteplici funzioni istituzionalmente demandate in base alla normativa vigente all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 573 e 587 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dall'articolo 1, comma 579, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; e dall'articolo 3 della legge 8 marzo 2017, n. 24, la dotazione organica dell'Agenzia è determinata nel numero di 146 unità, di cui 17 con qualifica dirigenziale.

2. Per il biennio 2018-2019, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno di personale l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) può bandire, in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché di ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche e nel limite dei posti disponibili nella propria dotazione organica, procedure concorsuali, per esami, per assunzioni a tempo indeterminato di 100 unità di personale, di cui, 10 dirigenti di Area III, 80 categoria D a posizione economica base, 7 categoria C posizione economica base e 3 categoria B posizione economica base, con una riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo, di qualifica non dirigenziale, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, prestano servizio, con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di lavoro flessibile, ivi compresi i contratti di collaborazione coordinata e continuativa da almeno tre anni, presso l'Agenzia stessa.

3. L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) può prorogare, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato e fino al completamento delle procedure concorsuali di cui al comma 2, in relazione al proprio

effettivo fabbisogno, i contratti di collaborazione di cui al comma 2 in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a euro 2.372.168 per l'anno 2018 e pari a euro 4.740.379 a decorrere dall'anno 2019, si provvede utilizzando l'integrazione al finanziamento di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, come sostituito dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2001, n. 129, derivante dai contributi di cui all'articolo 2, comma 358, della legge 27 dicembre 2007, n. 244, integralmente devoluti al bilancio dell'Agenzia. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente articolo pari a euro 1.186.000 per l'anno 2018 e 2.370.000 a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

5. L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) adegua alle disposizioni di cui alla presente legge il proprio Statuto e il Regolamento sul funzionamento degli organi, sull'organizzazione dei servizi, sull'ordinamento del personale e sulla gestione amministrativo contabile dell'Agenzia deliberato dal Consiglio di Amministrazione ed approvato con decreto del 23 settembre 2013 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e finanze, e tutti gli atti connessi e consequenziali».

#### **41.0.30**

DIRINDIN, PETRAGLIA, GUERRA, DE PETRIS, FORNARO, GATTI, PEGORER, RICCHIUTI, BATTISTA, BUBBICO, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, GOTOR, GRANAIOLA, LO MORO, MIGLIAVACCA, SONEGO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 41-bis.**

*(Determinazione del finanziamento per il Servizio sanitario Nazionale)*

1 Per l'anno 2018, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è rideterminato in 114.998 milioni di euro, in coerenza con quanto indicato dall'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dell'11 febbraio 2016 (Rep. Atti n. 21/CSR), in attuazione

dell'articolo 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Per gli anni 2019 e 2020 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è rideterminato rispettivamente in 116.500 milioni di euro in 118.000 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 998 milioni di euro nell'anno 2018, 1500 milioni nell'anno 2019 e 3000 milioni di euro nell'anno 2020 si provvede attraverso quota parte delle maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione di quanto previsto dal comma 3.

3. Il comma 61 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato. Il comma 1 dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 208 del 2015».

#### **41.0.31**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente*

#### **«Art. 41-bis.**

*(Finanziamento del Servizio sanitario nazionale)*

1. Il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato è stabilito in 115.000.000.000 euro per l'anno 2018 e in 116.000.000.000 euro per l'anno 2019, come sancito nell'intesa in sede di Conferenza Stato Regioni sui Livelli essenziali di assistenza del 7 settembre 2016.

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, quantificato in 1.064 milioni di euro nell'anno 2018 e in 1.000 milioni di euro nell'anno 2019, si provvede con quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 3.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 31 per cento".

4. Le maggiori entrate derivante dalla disposizione di cui al comma 3 eccedenti la quota parte di cui al comma 2, sono versate al Fondo per la

riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1 comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

#### **41.0.32**

LUCIDI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 41-bis.**

*(Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante riduzione dell'IVA per i defibrillatori semiautomatici e gli altri dispositivi salvavita)*

1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 31), è inserito il seguente:

"31-bis) defibrillatori semiautomatici ed eventuali altri dispositivi salvavita"».

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018:-45.000.000;

2019:-45.000.000;

2020:-45.000.000.

#### **41.0.33**

DIRINDIN, PETRAGLIA, GUERRA, DE PETRIS, CERVellini, DE CRISTOFARO, FORNARO, GATTI, PEGORER, RICCHIUTI, BATTISTA, BUBBICO, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, GOTOR, GRANAIOLO, LO MORO, MIGLIAVACCA, SONEGO

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 41-bis.**

*(Abrogazione superticket ed esenzione degli inoccupati)*

1. Nelle more della revisione del sistema di partecipazione alla spesa sanitaria e delle esenzioni di cui all'articolo 8 del Patto per la Salute per gli anni

2014-2016 approvato dall'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 10 luglio 2014, al fine di contenere gli effetti distorsivi e le iniquità del sistema in vigore sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono soppresse le seguenti parole: ", per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale gli assistiti non esentati dalla quota di partecipazione al costo sono tenuti al pagamento di una quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro." e la lettera p-bis è abrogata;

b) all'articolo 17, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 è soppresso ultimo periodo;

c) all'articolo 8, comma 16, terzo periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, le parole: "i disoccupati" sono sostituite dalle seguenti: "i non occupati", in coerenza con quanto previsto dall'articolo 19, comma 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono tenute a sopprimere a decorrere dal 1° gennaio 2018 la quota fissa sulla ricetta di 10 euro di cui all'articolo 1, comma 796, lettere p), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e ogni altra forma di compartecipazione al costo delle prestazioni adottata in luogo della quota fissa sulla ricetta.

3. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal comma 1, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* al quale concorre lo Stato è incrementato di 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, si provvede entro il limite massimo di spesa di 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 attraverso le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione di quanto previsto dal comma 5.

5. Dopo l'articolo 25-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto il seguente:

**"Art. 25-*quinquies*.**

*(Ritenuta sui redditi delle imprese che operano con il regime Iva di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972)*

1. I soggetti indicati nei commi 1 e 1-*bis* dell'articolo 17-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 devono operare, all'atto del pagamento, sui con rispettivi per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuati a loro favore da soggetti che operano nell'esercizio di impresa

una ritenuta del per cento a titolo di acconto delle imposte sui redditi dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018 e si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla medesima data"».

#### **41.0.34**

DIRINDIN, RICCHIUTI, GUERRA, FORNARO, PEGORER, BATTISTA, BUBBICO, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, LO MORO, MIGLIAVACCA, SONEGO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 41-bis.**

*(Abrogazione superticket ed esenzione degli inoccupati)*

1. Nelle more della revisione del sistema di partecipazione alla spesa sanitaria e delle esenzioni di cui all'articolo 8 del Patto per la Salute per gli anni 2014-2016 approvato dall'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 10 luglio 2014, al fine di contenere gli effetti distorsivi e le iniquità del sistema in vigore sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono soppresse le seguenti parole: ", per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale gli assistiti non esentati dalla quota di partecipazione al costo sono tenuti al pagamento di una quota fissa una ricetta pari a 10 euro." e la lettera p-bis) è abrogata;

b) all'articolo 17, comma del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111 è soppresso ultimo periodo;

c) all'articolo 8, comma 16, terzo periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, le parole: "i disoccupati" sono sostituite dalle seguenti: "i non occupati", in coerenza con quanto previsto dall'articolo 19, comma 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono tenute a sopprimere a decorrere dal 1° gennaio 2018 la quota fissa sulla ricetta di 10 euro di cui all'articolo 1, comma 796, lettere p), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ogni altra forma di compartecipazione al costo delle prestazioni adottata in luogo della quota fissa sulla ricetta.

3. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal comma 1, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* al quale concorre lo Stato è incrementato di 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018».

*Conseguentemente all'articolo 85 dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nel limite del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite del 94 per cento".

2-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento"».

*Conseguentemente dopo l'articolo 91 inserire il seguente:*

**«Art. 91-bis.**

*(Ulteriori misure in materia di entrata)*

1. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 e il comma 2 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono abrogati».

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 92 con il seguente:*

«Art. 92. - *(Rideterminazione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili)*. - 1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, è incrementato di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

**41.0.35 (testo 2)**

TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

**Respinto**

*Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:*

**"Art. 41-bis**

*(Abolizione ticket sanitari)*

1. A decorrere dal 1 gennaio 2018, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettere p) e p-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 61, comma 21, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 834 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 88-bis».

*Conseguentemente:*

*a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

**"Art.88-bis**

*(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: " sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: " nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.



5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.»

*b) all'articolo 94, alla tabella A, alla voce "Ministero dell'economia e delle finanze", apportare le seguenti variazioni:*

2018: -80.000.000;

2019: -150.000.000;

2020: -150.000.000

#### **41.0.36**

DE BIASI, BIANCONI, LAI, BIANCO, AIELLO, MAURIZIO ROMANI, ROMANO, D'ANNA, DIRINDIN, PAGLIARI, ZUFFADA, RIZZOTTI, FLORIS, D'AMBROSIO LETTIERI, DI GIACOMO, VOLPI, MARIO FERRARA, SIMEONI, GAETTI, MATURANI, MANASSERO, MATTESINI, PADUA, SILVESTRO

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 41-bis.**

*(Accise sui tabacchi)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 le variazioni della tassazione sui tabacchi di cui all'articolo 5 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono stabilite in misura tale da assicurare un gettito ulteriore su base annua, rispetto ai 125 milioni di euro previsti dall'anno 2018, non inferiore a 600 milioni di euro.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il maggiore gettito di 600 milioni di euro di cui al comma 1 è finalizzato, per un importo pari a 500 milioni di euro, al finanziamento del fondo per i farmaci oncologici innovativi di cui all'articolo 1 comma 401 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Le risorse già vincolate a copertura della dotazione del predetto fondo dall'articolo 1, comma 393, della legge n. 232 del 2016, per un importo pari a 500 milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2018 confluiscono nella quota di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2018, ai fini del potenziamento delle reti di terapia del dolore e delle cure palliative, comprese quelle riferite all'età pediatrica, il Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 1 comma 34, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata nella misura di 100 milioni di euro annui, ai fini dell'Incremento, nella medesima misura annua, della quota

di risorse di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 15 marzo 2010, n. 38, mediante utilizzo del maggior gettito di cui al comma 1».

**41.0.37**

DE BIASI, BIANCO, MANASSERO, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire seguente:*

**«Art. 41-bis.**

*(Detraibilità degli alimenti a fini medici speciali)*

1. All'articolo 15, comma 1, lettera *c*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, dopo le parole: "per protesi dentarie e sanitarie in genere" sono inserite le seguenti: "nonché dalle spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 5 luglio 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018:-11.200.000;

2019:-11.200,000;

2020:-11.200.000.

**41.0.38 (testo 2)**

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI

**Ritirato**

*Dopo all'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 41-bis.**

1. All'articolo comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, dopo la lettera *d-ter*) sono aggiunte le seguenti:

*"d-quater*) l'indennità di residenza in favore dei titolari delle farmacie rurali di cui all'articolo 2 della Legge 8 marzo 1968, n.221.

*d-quinquies*) Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n.196"».

#### **41.0.39**

DIRINDIN, RICCHIUTI, GATTI, GUERRA

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 41-bis.**

*(Dipartimenti di salute mentale)*

1. Al fine di garantire misure adeguate a favorire l'accesso a un'assistenza sanitaria e socio sanitaria che tenga conto delle specifiche esigenze delle persone con disagio e disturbo mentale, nonché di promuovere la prevenzione dei disturbi severi, delle dipendenze e dei suicidi in quanto priorità di salute pubblica, le regioni e le province autonome, comprese quelle che hanno sottoscritto i piani di rientro dai disavanzi sanitari, previa valutazione e autorizzazione del Ministero della salute, di concerto con il Dipartimento per la semplificazione e la pubblica amministrazione della Presidenza ministri e con il Ministero dell'economia e delle finanze, possono bandire concorsi per l'assunzione, in deroga alle disposizioni vigenti, delle figure professionali operanti nei Dipartimenti di salute mentale nei spesa complessiva di 80 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2018.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 pari a 80 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui l'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92 comma 1».

**41.0.40 (testo 2)**

MAURIZIO ROMANI, BENCINI, DE PIETRO, MOLINARI, URAS

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 41-bis.**

Alla lettera *p*), del comma 796 della legge n. 296 del 2006, dopo il primo periodo, aggiungere le seguenti parole: "Gli assistiti che hanno una retribuzione lorda annua che non supera i 35.000 euro sono esclusi dal contributo. Per tutti gli altri assistiti il pagamento è proporzionale alla classe di reddito di appartenenza."

Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal comma 1, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* al quale concorre lo Stato è incrementato di 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018".

*Consequentemente all'articolo 85 dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

<<2-bis. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nel limite del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite del 94 per cento".

2-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento";

all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento">>.

*Consequentemente dopo l'articolo 91 inserire il seguente:*

**«Art. 91-bis.**

(Ulteriori misure in materia di entrata)

Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 e il comma 2 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono abrogati>>.

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 92 con il seguente:*

<<Art. 92. - (Rideterminazione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili). 1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019>>.

#### **41.0.41**

MAURIZIO ROMANI, BENCINI, DE PIETRO, MOLINARI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 41-bis.**

Al comma 796 della legge n. 296 del 2006, sopprimere le lettere *p*) e *p-bis*)».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 92.*

#### **41.0.42**

COMAROLI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 41-bis.**

*(Certificazioni INAIL)*

1. L'Inail, a decorrere dal 1° gennaio 2018, per l'attività di compilazione e trasmissione per via telematica, da parte dei medici e delle strutture sanitarie competenti del servizio sanitario nazionale, dei certificati medici di infortunio e malattia professionale di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124, come modificato dall'articolo 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, trasferisce annualmente al fondo sanitario nazionale l'importo di euro 25.000.000, da ripartire tra le Regioni e province autonome in sede di predisposizione della proposta di riparto della quota indistinta delle risorse fabbisogno standard nazionale per gli anni successivi al 2018 tale importo è maggiorato del tasso di inflazione programmato dal Governo.

2. Quota parte dei trasferimenti di Inail, di cui al comma 1, determinata con intesa in Conferenza Stato-Regioni, in deroga a quanto disposto dal

comma 2, dell'articolo 23, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, implementa, per il personale dipendente del servizio sanitario regionale, direttamente i fondi di ciascuna azienda o ente per la contrattazione decentrata integrativa.

3. Quota parte dei trasferimenti di Inail, di cui al comma 1, determinata con intesa in Conferenza Stato-Regioni, avrà destinazione vincolata al fondo destinato per i rinnovi contrattuali della medicina convenzionata incrementando la quota capitaria riconosciuta per assistito al medico di medicina generale.

4. L'importo di cui al comma 1 può essere rivisto ogni due anni sulla base dell'incremento della percentuale del rapporto tra il numero dei certificati compilati e trasmessi telematicamente all'Inail e gli infortuni e le malattie professionali denunciati nel biennio di riferimento rispetto a quello precedente il trasferimento a carico dell'Inail per effetto degli aggiornamenti periodici legati all'incremento percentuale del rapporto tra il numero dei certificati compilati e trasmessi telematicamente all'Inail e gli infortuni e le malattie professionali denunciati non può comunque superare l'importo di cui al comma 1 maggiorato del 20 per cento al netto della rivalutazione per il tasso programmato di inflazione.

5. Nessun compenso può essere richiesto agli assistiti per il rilascio dei certificati medici di infortunio o malattia professionale.

6. Per i certificati medici trasmessi fino al 31 dicembre 2017 si applicano gli appositi accordi sottoscritti il 6 settembre e il 2-4 dicembre 2007 tra l'Inail e le rappresentanze sindacali di categoria. L'onere del trasferimento di cui al comma 1 a carico del bilancio dell'Inail è determinato sulla base della spesa media del triennio 2014/2016 per l'attività di certificazione medica come disciplinata dai predetti accordi.

7. Nessun ulteriore onere, oltre alla predisposizione dei servizi telematici, è a carico del bilancio dell'Inail per attività di certificazione di cui al presente articolo».

#### **41.0.43**

COMAROLI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 41-bis.**

*(Piano Nazionale Cronicità)*

1. Per garantire l'attuazione del Piano Nazionale Cronicità e l'efficiente allocazione delle risorse; le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano operano la stratificazione degli assistiti per rischio di malattia, elaborando le informazioni derivanti dai dati clinico-sociali e socio-sanitari, dell'assistito presenti negli archivi del sistema informativo regionale, a fini di prevenzione; diagnosi, cura e riabilitazione e di programmazione sanitaria, verifica delle qualità delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria».

#### **41.0.44**

SACCONI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 41-bis.**

*(Riordino ed efficientamento del settore  
dell'assistenza sanitaria integrativa)*

1. Dopo l'articolo 18-bis del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

**"Art. 18-ter.**

*(Riordino ed efficientamento del settore  
dell'assistenza sanitaria integrativa)*

1. Al fine di aumentare efficienza e la trasparenza del settore dell'assistenza sanitaria integrativa e di potenziare il relativo sistema dei controlli, anche in vista di possibili sinergie gestionali e funzionali con la previdenza complementare che agevolino una migliore risposta ai nuovi bisogni di protezione sociale anche legati alla non autosufficienza, alla COVIP è attribuita, ferma restando l'alta vigilanza del Ministero della salute sul settore della sanità integrativa, anche la vigilanza sui fondi sanitari integrativi e sugli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale. Ai predetti fini, la normativa del settore della sanità integrativa è riordinata, entro tre mesi, sulla base delle disposizioni e dei principi di cui al presente decreto legislativo, in quanto compatibili, con uno o più regolamenti di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP, per garantire un'adeguata ed uniforme disciplina delle forme di cui al primo periodo, criteri prudenziali di gestione e un più efficace controllo sulle forme stesse, anche per il tramite della soppressione dell'Anagrafe dei fondi sanitari

e l'istituzione di un Albo presso la COVIP, una più efficace determinazione delle prestazioni e della soglia delle risorse vincolate, nonché l'adozione di politiche di non selezione dei rischi. I componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle forme di cui al primo periodo che violano le disposizioni dettate dai regolamenti di cui al secondo periodo, nonché le disposizioni emanate dalla COVIP, e che nel termine prescritto non ottemperano, anche in parte, alle richieste della COVIP ovvero ritardano l'esercizio delle sue funzioni, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 25.000, che viene comminata dalla COVIP con la procedura e secondo i criteri previsti dall'articolo 19-*quater*, comma 4, del presente decreto legislativo. Per permettere l'espletamento delle nuove funzioni, la COVIP può avvalersi di un contingente di personale aggiuntivo e il suo finanziamento è integrato mediante il versamento annuale di una quota, non superiore allo 0,5 per mille dei contributi o premi incassati dalle predette forme. Ai fini del predetto finanziamento, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266"».

#### **41.0.45 (testo 2)**

SACCONI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 41-bis.**

1. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto ministeriale 31 marzo 2008 sostituire le parole: "istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni, comprendono le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie di prevenzione, cura e riabilitazione definite nei commi 4 e 5 del medesimo articolo 9. Gli ambiti di intervento" con le seguenti: "comprensivi di tutti i Fondi integrativi iscritti all'Anagrafe di cui all'articolo 9, comma 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni"».

#### **41.0.46**

BARANI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 41-bis.**



*(Razionalizzazione del settore regolatorio del farmaco)*

1. È soppressa l'Agenzia Italiana del Farmaco e viene istituita l'Autorità garante per i farmaci di uso umano (AGF), di seguito denominata «Autorità», la quale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione a tutela e garanzia della salute dei pazienti in terapia con medicinali per uso umano, in attuazione dell'articolo 32 della Costituzione.

2. L'Autorità ha personalità giuridica di diritto pubblico ed agisce sulla base di principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, oltre che di trasparenza e di economicità, trasmettendo annualmente al Parlamento e al Governo una relazione sulla propria attività.

3. Sono organi dell'Autorità:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio.

4. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Autorità e presiede il Consiglio.

5. Il Consiglio è composto dal Presidente e da due consiglieri scelti tra persone di indiscussa moralità ed indipendenza oltre che di elevata qualificazione professionale, nominati con determinazione adottata d'intesa dei Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

6. Il Presidente e i due consiglieri restano in carica cinque anni, con mandato non rinnovabile.

7. Al Consiglio spetta l'amministrazione generale dell'Autorità ed in particolare il Consiglio:

- adotta il regolamento organizzativo dell'Autorità deliberando la dotazione organica complessiva ed il numero di Uffici Dirigenziali;
- delibera in ordine al trattamento normativo ed economico del personale dipendente dell'Autorità e adotta il relativo regolamento;
- conferisce gli incarichi di livello dirigenziale;
- approva gli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali;
- esamina ed approva il bilancio preventivo e consuntivo.

8. Presso l'Autorità sono incardinate la Commissione del Farmaco e la Commissione Prezzi che operano con modalità di autonomia ed indipendenza.

9. La Commissione del Farmaco delibera per le tematiche già attribuite alla precedente "Commissione Consultiva Tecnico Scientifica per la valutazione dei farmaci" con particolare riferimento ai regimi classificazione e dispensazione dei farmaci, alla loro sicurezza d'uso, all'attribuzione dell'innovatività ed alle questioni di particolare rilevanza per la salute pubblica.

La Commissione risulta composta di sette componenti, di chiara fama in ambito scientifico, designati: tre, uno dei quali con funzioni di Presidente, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; tre dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e finanze ed uno dal Parlamento.

10. La Commissione Prezzi, adottando criteri di costo-efficacia ed applicando i criteri dell'HTA, ha il compito di condurre le attività negoziali con le aziende farmaceutiche al fine di definire i prezzi di cessione al SSN dei farmaci classificati in fascia di rimborsabilità ed assicurando la sostenibilità di sistema;

La Commissione risulta composta di sette componenti, di chiara fama in ambito scientifico, designati: tre, uno dei quali con funzioni di Presidente, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; tre dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e finanze ed uno dal Parlamento.

11. Per tale attività illustrate, la Commissione del Farmaco e la Commissione Prezzi si avvalgono dell'iter istruttorio predisposto dagli Uffici di natura tecnica-regolatoria e di natura economica inseriti nell'Area del Segretariato che ha il compito di garantire il buon funzionamento delle Commissioni e di finalizzarne le decisioni con appositi provvedimenti amministrativi.

12. L'Autorità ha il compito di:

- promuovere la definizione di liste omogenee per l'erogazione e di linee guida per la terapia farmacologica;

- promuovere l'utilizzo dell'HTA ai fini di garantire un'appropriata dispensazione dei farmaci al cittadino attraverso l'istituzione di un "Centro nazionale *Health Technology Assessment* per il farmaco";

- raccogliere dati e di monitorare il consumo e la spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera a carico del SSN nonché i consumi e la spesa farmaceutica a carico del cittadino attraverso lo specifico strumento dell'OsMed;

- garantire, ai fini di una completa funzionalità dei Registri dei farmaci sottoposti a monitoraggio, l'implementazione e la razionalizzazione degli stessi anche attraverso l'adozione di correttivi volti al miglioramento del sistema;

- promuovere l'interconnessione dei sistemi nazionali di HTA con quelli degli altri Paesi;

- vigilare sui tetti di spesa promuovendo azioni nei confronti delle aziende inadempienti sino all'irrogazione di specifiche sanzioni pecuniarie;

- segnalare al Governo e al Parlamento di gravi inosservanze in tema di normativa regolatoria o di distorsioni del mercato del farmaco;

Inoltre assume le competenze già previste nell'articolo 48 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché dalla normativa vigente ed assegnate alla soppressa Agenzia Italiana del Farmaco.

13. Eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo saranno a carico dei fondi propri della soppressa Agenzia Italiana del Farmaco la cui dotazione organica, forme di finanziamento e stato economico/patrimoniale in essere transitano alla costituenda Autorità.

14. Permangono, inoltre, in capo alla costituenda autorità gli obblighi di natura economica previsti verso terzi della soppressa Agenzia Italiana del Farmaco».

*Conseguentemente i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 41 sono soppressi.*

#### **41.0.47**

AIELLO, DALLA TOR, VICECONTE

#### **Dichiarato inammissibile**

*Inserire, in fine, i seguenti commi:*

«11-bis. In relazione ai versamenti effettuati dalle aziende farmaceutiche ai fini del contenimento della spesa farmaceutica a carico del Servizio Sanitario Nazionale, i commi 2 e 5 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpretano nel senso che:

a) per i versamenti effettuati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera c), del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, ai fini del ripiano dello sfioramento del tetto della spesa farmaceutica territoriale, come ridefinito dall'articolo 1, comma 399, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché per quelli effettuati ai sensi dell'articolo 15, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del ripiano del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera, come ridefinito dall'articolo 1, comma 398, della stessa legge n. 232 del 2016, le aziende farmaceutiche possono portare in detrazione l'imposta sul valore aggiunto determinata scorrendo la medesima, secondo le modalità indicate nell'articolo 27, secondo comma, dello stesso decreto n. 633 del 1972, dall'ammontare dei versamenti effettuati;

b) per i versamenti effettuati ai sensi dell'articolo 1, comma-796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quali importi equivalenti a

quelli che sarebbero derivati dalla riduzione del 5 per cento dei prezzi dei propri farmaci, nonché per quelli effettuati ai sensi dell'articolo 11, comma 6, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, corrisposti per un importo pari all'1,83 per cento sul prezzo di vendita al pubblico, le aziende farmaceutiche possono portare in detrazione l'imposta sul valore aggiunto da applicarsi sull'ammontare dei versamenti stessi, a condizione che ad integrazione dei versamenti effettuati sia operato un ulteriore versamento a favore dell'erario, di ammontare pari a detta imposta, senza possibilità di compensazione, secondo le modalità indicate all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

*11-ter.* Il diritto alla detrazione dell'imposta di cui al comma *11-bis* sorge nel momento in cui sono effettuati i versamenti. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive i costi relativi ai versamenti di cui al comma *11-bis* sono deducibili nel periodo d'imposta nel quale sono effettuati i medesimi versamenti.

*11-quater.* In caso di esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi del comma *11-bis*, le aziende farmaceutiche emettono un apposito documento contabile da conservare ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nel quale sono indicati gli estremi dell'atto con cui l'AIFA ha determinato, in via definitiva, gli importi da versare.

*11-quinquies.* Per i versamenti di cui al comma *11-bis*, già effettuati alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto alla detrazione dell'imposta può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione annuale dell'IIVA relativa all'anno di detta entrata in vigore. In relazione ai versamenti di cui al comma *11-bis*, lettera *a*), sono fatti salvi i comportamenti delle aziende farmaceutiche, adottati ai fini contabili e ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, che hanno dedotto il costo relativo all'imposta sul valore aggiunto nei periodi d'imposta precedenti a quello incorso alla data di entrata in vigore del presente decreto; in tali casi, l'applicazione delle disposizioni di cui alla stessa lettera *a*) comporta l'iscrizione di una sopravvenienza attiva ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, pari all'importo dell'imposta detratta, nel periodo d'imposta in cui la detrazione è operata. In relazione ai versamenti di cui al comma *11-bis*, lettera *b*), qualora le aziende farmaceutiche hanno detratto l'IIVA scorporandola dall'ammontare dei versamenti effettuati, provvedono, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, ad effettuare un'apposita annotazione in rettifica a loro debito sul registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972; qualora la detrazione dell'imposta sia stata operata nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, tale rettifica comporta l'iscrizione di una sopravvenienza passiva ai sensi dell'articolo 101 del testo

unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, pari all'importo della medesima, nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

11-*sexies*. A partire dal 1 gennaio 2018, i versamenti di cui al comma 11-*bis*, lettera *b*), sono conteggiati al lordo dell'IVA ai sensi dei commi 7 e 8. La disposizione di cui al comma 7 si applica ai versamenti dovuti in relazione alla sospensione dalla riduzione dei prezzi richiesta per l'anno 2018 calcolati sulla base dei dati dei consumi dell'anno 2017 e per gli anni successivi. La disposizione di cui al comma 8 si applica ai versamenti calcolati sulla base dei dati dei consumi dell'anno 2018 e successivi. A tali versamenti si applicano le disposizioni del comma 11-*bis*, lettera *a*).

11-*septies*. All'articolo 15, comma 8, lettera *g*), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole "è calcolata" sono inserite le seguenti: "al lordo dell'IVA".

11-*octies*. All'articolo 1, comma 796, lettera *g*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modifiche:

*a*) al secondo periodo, dopo le parole "degli importi" sono inserite le seguenti: "al lordo dell'IVA";

*b*) al terzo periodo, dopo le parole "alle singole regioni" sono inserite le seguenti: "e all'erario";

*c*) al quarto periodo, dopo le parole "alle singole regioni" sono inserite le seguenti: "e all'erario";

*d*) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Gli importi determinati dall'AIFA ai sensi del secondo periodo sono versati per il 90,91 per cento alle singole regioni e per il 9,09 per cento all'erario, senza possibilità di compensazione, secondo le modalità indicate all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.";

11-*nonies*. All'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, sono apportate le seguenti modifiche:

*a*) al quarto periodo, dopo le parole "alle regioni medesime" sono inserite le seguenti: "e all'erario" e le parole "al netto dell'imposta sul valore aggiunto" sono sostituite dalle seguenti: "al lordo dell'IVA";

*b*) dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: "Gli importi determinati dall'AIFA ai sensi del quarto periodo sono versati per il 90,91 per cento alle singole regioni e per il 9,09 per cento all'erario, senza possibilità di compensazione, secondo le modalità indicate all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".

11-*decies*. Le disposizioni di cui ai commi da 11-*bis* a 11-*nonies* si applicano anche in relazione alle cessioni di farmaci soggette al regime della

scissione dei pagamenti di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972».

**41.0.48 (testo 2)**

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 41-bis.**

*(Farmacia dei servizi, modifiche alla legge 18 giugno 2009, n. 69 e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni)*

1. All'articolo 11, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) prevedere forme di remunerazione delle attività cui al presente comma da parte del Servizio sanitario nazionale nell'ambito delle disponibilità finanziarie dello stesso, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

2. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le lettere c-bis) e c-ter), sono sostituite dalle seguenti:

"c-bis) l'accordo collettivo nazionale definisce i principi e i criteri per la remunerazione, da parte del Servizio sanitario nazionale, delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui all'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153; con il medesimo accordo sono stabiliti, inoltre, meccanismi di revisione dei predetti principi e criteri per ipotesi in cui la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali, definita nell'ambito degli accordi di cui alla lettera c-ter), risulti incompatibile con le disponibilità finanziarie delle regioni; a seguito della verifica dell'impatto economico determinato dall'applicazione dei medesimi accordi, effettuata da parte del Comitato e del Tavolo di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa stipulata il 23 marzo 2005 in sede, di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

c-ter) gli accordi di livello regionale, nell'ambito delle disponibilità finanziarie del Servizio sanitario regionale, individuano, sulla base dei principi e criteri per la remunerazione definiti dell'accordo collettivo nazionale, le prestazioni e le funzioni assistenziali di cui alla lettera c-bis) da erogare con oneri a carico del Servizio sanitario regionale, determinano la disponibilità alla remunerazione e disciplinano le modalità e i tempi di pagamento; gli accordi regionali definiscono, altresì, i requisiti minimi di idoneità dei locali nel

cui ambito le prestazioni sono erogate. Le prestazioni e funzioni assistenziali erogate dalle farmacie al di fuori delle disponibilità finanziarie delle regioni, sono a carico del cittadino che le ha richieste"».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 240 milioni per l'anno 2018 e di 320 milioni di euro a decorrere dal 2020».*

#### **41.0.49**

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 41-bis.**

Il farmacista, in possesso di idonea formazione universitaria *post lauream*, elabora diete con finalità salutari e non terapeutiche, nonché cura l'attuazione di diete anche prescritte per finalità terapeutiche».

#### **41.0.50**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

#### **Dichiarato inammissibile limitatamente al comma 2**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 41-bis.**

*(Disposizioni in materia sanitaria e misure per favorire  
la candidatura di Milano come sede Agenzia EMA)*

1. All'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole "decorsi diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "decorsi trenta mesi";

b) al secondo periodo, le parole "entro ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro trentasei mesi", e le parole "entro nove mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi".

2. All'articolo 17, comma 3-bis, del decreto-legge, 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo

le parole "della spesa di personale" sono inserite le seguenti: ", ovvero una variazione dello 0,1 per cento annuo".

3. Al fine di favorire il percorso di candidatura della città di Milano quale sede dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA), è autorizzato, in favore della Regione Lombardia, un contributo pari a un milione di euro per l'anno 2018 per la realizzazione delle attività di progettazione degli interventi connessi al trasferimento nonché per le attività di promozione della candidatura medesima. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economie e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Salute. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*».

#### **41.0.51 (testo 2)**

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 41-bis.**

*(Fondo per la remunerazione dei nuovi servizi in farmacia)*

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, il "Fondo per l'attuazione della farmacia dei servizi", di seguito denominato Fondo, volto a favorire l'attivazione dei nuovi servizi assicurati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, di cui al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, con particolare riferimento ai servizi finalizzati a favorire l'aderenza alla terapia da parte dei malati cronici. Il Fondo è assegnato alle regioni alle province autonome di Trento e di Bolzano in proporzione alla popolazione residente ed è destinato in via esclusiva e diretta a finanziare la remunerazione dei servizi resi dalle farmacie, sulla base dei principi e dei criteri definiti dall'accordo collettivo nazionale di cui alla lettera *c-bis*) comma 2 dell'articolo 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificata dal comma 4 del presente articolo, e dei correlati accordi applicativi di livello regionale.

2. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 1 è stanziata, per gli anni 2018-2020, la somma di euro per ciascun anno, a valere sul fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla



legge 27 dicembre 2004, n. 307, che è ridotto di 30 milioni di euro annui per il triennio dal 2018 al 2020. Le somme non utilizzate nella singola annualità vanno a incrementare il finanziamento del fondo per l'anno successivo.

3. Nelle more del rinnovo dell'accordo collettivo nazionale di cui alla lettera *c-bis*) comma 2, dell'articolo 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificata dal comma 5 del presente articolo, le Regioni possono utilizzare il fondo suddetto per le finalità di cui al comma 1 sulla base di accordi stipulati con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e private.

4. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le lettere *c-bis*) e *c-ter*), sono sostituite dalle seguenti:

*"c-bis*) l'accordo collettivo nazionale definisce i principi e i criteri per la remunerazione, da parte del Servizio sanitario nazionale, delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui all'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e al decreto-legislativo 3 ottobre n. 153;

*c-ter*) gli accordi di livello regionale, nell'ambito delle disponibilità finanziarie del Servizio sanitario regionale integrate dal 'Fondo per l'attuazione della Farmacia dei servizi' istituito presso il Ministero della salute e da eventuali ulteriori risorse destinate alle medesime finalità, individuano, sulla base dei principi e criteri per remunerazione definiti dell'accordo collettivo nazionale, le prestazioni e le funzioni assistenziali di cui alla lettera da erogare con oneri a carico del Servizio sanitario regionale, determinano la remunerazione e disciplinano le modalità e i tempi di pagamento; gli accordi regionali definiscono, altresì, i requisiti minimi di idoneità dei locali nel cui ambito le prestazioni sono erogate. Le farmacie non possono erogare le prestazioni assistenziali al di fuori delle disponibilità finanziarie delle regioni, in tal caso la remunerazione delle prestazioni è a carico del privato che le ha richieste"».

#### **41.0.52 (testo 2)**

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, BIANCONI, BONFRISCO, LANIECE, BARANI, ROMANO

#### **Accolto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

<<Art. 41-*bis*

Le società di capitali, le società cooperative a responsabilità limitata e le società di persone, titolari di farmacia privata, con capitale maggioritario di soci non farmacisti, versata all'Ente nazionale di Previdenza e Assistenza

---

Farmacisti (ENPAF) un contributo pari allo 0,5 per cento sul fatturato annuo al netto di Iva. Il contributo è versato all'ENPAF annualmente entro il 30 settembre dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.

---

**41.0.53 (testo 3)**

AZZOLLINI

**Accolto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 41-bis.**

*(Contributo in favore della ricerca)*

1. Al fine di sostenere l'attività di ricerca sul genoma del pancreas alla Fondazione Italiana Onlus per la Ricerca sulle Malattie del Pancreas è attribuito un contributo di 500 mila euro per l'anno 2019.».

*Conseguentemente all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «249,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dal 2020».*

---

**41.0.54**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, DIRINDIN, GATTI, GUERRA, RICCHIUTI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 41-bis.**

*(Soppressione super ticket)*

1. All'articolo 1, comma 796, le lettere *p*) e *p-bis*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogate.

2. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma precedente, quantificato in 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede con quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 3.

3. A decorrere dal 10 gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 29 per cento".

4. Le maggiori entrate derivante dalla disposizione di cui al comma 3 eccedenti la quota parte di cui al comma 2, sono versate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1 comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

---

#### **41.0.55**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 41-bis.**

*(Fondo non autosufficienza vita indipendente persone disabili)*

1. Il Fondo per la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2018 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Le risorse di cui al presente articolo sono vincolate al finanziamento esclusivo di progetti per la vita indipendente e l'inclusione nella società, ai sensi della Linea di intervento 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 "Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità".

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede con quota parte delle risorse del Fondo per la famiglia di cui all'articolo 30, comma 1, della presente legge».

---

#### **41.0.56**

URAS, DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 41-bis.**

*(Fondo non autosufficienza)*

1. Il Fondo per la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dal 2018.

2. Al maggior onere derivante dal presente articolo a decorrere dal 2018, si provvede quanto a 100 milioni di euro annui mediante utilizzo delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a 100 milioni di euro con le risorse del Fondo per la famiglia di cui all'articolo 30, comma 1, della presente legge».

---

**41.0.57**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente*

**«Art. 41-bis.**

*(Assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali)*

1. Le risorse destinate al finanziamento delle funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e alla comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono incrementate di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede con quota parte delle risorse del Fondo per la famiglia di cui all'articolo 30, comma 1, della presente legge».

---

**41.0.58**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 41-bis.**

*(incremento fondo spettro autistico)*

1. Al fine di garantire la piena attuazione della legge 18 agosto 2015, n. 134, Il Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico istituito nello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno 2018 ha una dotazione di 10 milioni di euro annui.

2. Le risorse del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, eventualmente non utilizzate per l'anno 2017 confluiscono per l'anno 2018 nel fondo medesimo».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «240 milioni di euro per l'anno 2018».*

---

**41.0.59**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente*

**«Art. 41-bis.**

1. Al comma 407, articolo 1 della legge n. 232 del 2016 sopprimere le parole: "1. Nelle procedure pubbliche di acquisto non possono essere posti in gara nel medesimo lotto principi attivi differenti anche se aventi le stesse indicazioni terapeutiche"».

---

**41.0.60**

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 41-bis.**

*(Modifiche alla Legge n. 119 del 31 luglio 2017)*

1. All'articolo 3, comma 3-bis, dopo le parole: "comprovante la propria situazione vaccinale", aggiungere le seguenti: ", ovvero l'esonero per accertato pericolo di salute o l'effettuazione delle singole vaccinazioni obbliga-

torie, o la formale richiesta di vaccinazione all'Azienda sanitaria territorialmente competente».

#### **41.0.61**

LO GIUDICE, ALBANO, AMATI, ANGIONI, BORIOLI, D'ADDA, FABBRI, PAGLIARI, SPILABOTTE, CIRINNA'

#### **Respinto**

*Dopo il comma 11 inserire il seguente:*

«11-bis. Fra i beneficiari dell'equa riparazione di cui all'articolo 27-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono inclusi i familiari dei deceduti danneggiati, anche nei casi di azioni esercitate pure proprio, qualora la domanda di accesso all'iter transattivo di cui all'articolo 33 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sia stata presentata entro il 19 gennaio 2010».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018:-5.000.000;

2019:-3.000.000;

2020:-1.000.000.

#### **41.0.62**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 41-bis.**

*(Farmaci sanità)*

1. Al comma 407, articolo 1 della legge n. 232 del 2016, capoverso "11-quater", lettera a) apportare la seguente modifica dopo le parole: "i medesimi dosaggio e via di somministrazione" aggiungere le seguenti: ". La base d'asta dell'accordo quadro non deve essere superiore alla media dei prez-

zi massimi di cessione al SSN calcolato su tutti i prodotti disponibili in commercio"».

#### **41.0.63**

DE PIETRO, URAS

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 41-bis.**

*(Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e il miglioramento della qualità della vita degli anziani e lo sviluppo delle attività economiche connesse)*

1. È istituito il "Comitato interministeriale sull'invecchiamento attivo e la *silver economy*", presieduto dal Capo del Dipartimento delle pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Comitato è costituito da 8 membri, di cui uno nominato entro il 31 gennaio 2018 con decreto del Ministro dello sviluppo economico, uno nominato entro il 31 gennaio 2018 con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno nominato entro il 31 gennaio 2018 con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, uno nominato entro il 31 gennaio 2018 con decreto del Ministero della Salute, un rappresentante della Conferenza unificata Stato-Regioni e autonomie locali selezionato entro il 31 gennaio 2018, e tre nominati entro il 31 gennaio 2018 con decreto del Capo del Dipartimento delle pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno scelto tra esperti in materia di invecchiamento attivo e due tra i rappresentanti delle associazioni degli anziani. Il Comitato può essere integrato da componenti o istituzioni di volta in volta individuati dal Comitato in merito ad argomenti specifici.

2. Al fine di tutelare la salute e la qualità di vita dei cittadini ultrasessantacinquenni, nei settori di interesse il Comitato svolge compiti di monitoraggio e semplificazione della legislazione dello Stato, anche ai fini di semplificazione, promuove studi in materia sociale, economica e scientifica anche comparativi con le migliori esperienze e prassi attuate in altri paesi e propone al Dipartimento delle Pari Opportunità progetti pilota, programmi di divulgazione in materia di *silver economy* e invecchiamento attivo e di inserimento nel territorio di centri o soggetti, anche individuati nell'ambito della Amministrazioni periferiche, per fornire ai cittadini ultrasessantacinquenni informazioni sui servizi disponibili e sulle relative modalità di accesso.

3. Ai componenti del Comitato non sono riconosciuti compensi o gettoni di presenza comunque denominati. A eventuali costi di funzionamento del Comitato, inclusi eventuali rimborsi delle spese di missione dei compo-

menti, si provvede mediante le risorse rivenienti dalle disposizioni di cui al comma 5.

4. Il Comitato di cui al comma 1 predispone annualmente un Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e il miglioramento della qualità della vita degli anziani e lo sviluppo delle attività economiche connesse di seguito denominato «Piano nazionale», con l'obiettivo di conferire priorità ai programmi riferiti a tali soggetti, di rafforzare la ricerca e la cooperazione sociale, economica e scientifica per l'individuazione di strategie e di nuove tecnologie per la promozione di una migliore qualità della vita degli stessi. Predispone altresì con cadenza almeno annuale progetti sperimentali volti al miglioramento della qualità di vita e delle modalità di assistenza dei cittadini ultrasessantacinquenni congiuntamente alla razionalizzazione delle risorse dedicate. Il Piano nazionale è adottato ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, e successive modificazioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il primo piano nazionale di azione è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, nel limite massimo di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

#### **41.0.64**

DE PIETRO, URAS

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 41-bis.**

*(Esposizione internazionale dell'invecchiamento attivo*

*e della Silver economy)*

1. Dal 1° gennaio 2018 è istituita "Expo internazionale dell'invecchiamento attivo e della *Silver economy*" da svolgersi annualmente a Genova, con lo scopo di rendere l'Italia punto di riferimento internazionale per lo studio



dell'invecchiamento attivo e la promozione delle attività scientifiche, tecnologiche ed economiche ad esso connesse.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, nel limite massimo di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

#### **41.0.65**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente*

**«Art. 41-bis.**

*(Fondo politiche sociali)*

1. Il Fondo nazionale politiche sociali (FNPS) di cui all'articolo 59, comma 44 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a decorrere dal 2018 è incrementato di 300 milioni di euro.

2. Al maggior onere derivante dal presente articolo a decorrere dal 2018, si provvede quanto a 200 milioni di euro annui mediante utilizzo delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a 100 milioni di euro con le risorse del Fondo per la famiglia di cui all'articolo 30, comma 1, della presente legge».

#### **41.0.66**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 41-bis.**

1. L'obbligo di dotazione e impiego di defibrillatori semiautomatici ed eventuali altri dispositivi salvavita di cui all'articolo 7, comma 11, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, così come definito dal Decreto 26 giugno 2017 del Ministro della Salute di concerto il Ministro dello Sport, comporta l'esenzione dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto per l'acquisto degli stessi da parte delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, le parole: «250 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni» e le parole: «330 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «230 milioni».*

#### **41.0.67**

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 41-bis.**

*(Modifiche al Regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265)*

1. All'articolo 104, comma 1 del Regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265, sostituire le parole: "3.000 metri" con le seguenti: "5.000 metri"».

#### **41.0.68**

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 41-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368)*

1. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 36, comma 1:

1) all'alinea, dopo le parole: "modalità per l'ammissione alle scuole di specializzazione" sono aggiunte le seguenti: "e della scuola di specializzazione in medicina generale e cure primarie";

2) all'alinea, dopo le parole: "ricerca scientifica e tecnologica" sono aggiunte le seguenti: ", sentito il Ministro della salute,";

3) la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

"*a*) le prove di ammissione si svolgono in una medesima data per tutte le tipologie di scuola di specializzazione e per la scuola di specializzazione in medicina generale e cure primarie, con contenuti definiti a livello nazionale, secondo un calendario predisposto con congruo anticipo e adeguatamente pubblicizzato";

4) alla lettera *c*) dopo le parole: "*curriculum* degli studi" sono aggiunte le seguenti: ", prevedendo un *malus* di punteggio per i concorrenti già in corso presso una scuola di specializzazione o presso il corso di formazione specifica in medicina generale ovvero già in possesso di un diploma di specializzazione o diploma di formazione specifica di medicina generale";

5) la lettera *d*) è sostituita con la seguente:

"*d*) all'esito delle prove è formata una graduatoria unica nazionale in base alla quale i vincitori sono destinati alle scuole di specialità nelle sedi prescelte o ai corsi di specializzazione in medicina generale e cure primarie nella regione dove il concorrente ha conseguito la laurea, in ordine di graduatoria. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 757, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e le norme specifiche per le province autonome di Trento e Bolzano".

*b*) all'articolo 43:

1) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. Presso il Ministero dell'istruzione, università e ricerca è istituito l'Osservatorio nazionale della formazione specialistica sanitaria dei profili medici e non medici, con il compito di sovrintendere alla loro formazione specialistica e di determinare i criteri per l'accreditamento delle strutture universitarie, ospedaliere e territoriali che compongono le reti formative delle scuole di specializzazione di area sanitaria, ad accesso dei profili sanitari medici e non medici.

*1-bis.* L'Osservatorio, organo consultivo del Ministero dell'istruzione, università e ricerca e del Ministero della Salute, elabora regolamenti, linee di indirizzo e proposte, volti all'organizzazione ed al miglioramento continuo della qualità della formazione specialistica di area sanitaria. Fatte salve le prerogative del Ministero della Salute e delle Regioni in tema di pianificazione e programmazione del fabbisogno di profili specialisti e generalisti, l'Osservatorio effettua anche rilevazioni e studi sulla domanda di formazione *post-lauream* nonché in ordine alla qualità percepita dagli specializzandi sulla formazione erogata dalle scuole di specializzazione di area sanitaria, sugli esiti delle selezioni per l'accesso alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria. A

tal fine, l'Osservatorio si avvale dei flussi informativi esistenti, che vengono messi a disposizione dalle Istituzioni ed Enti competenti.

1-ter Ai fini dell'accreditamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria, per ciascuna tipologia di specializzazione, l'Osservatorio definisce, determina e verifica la sussistenza degli *standard*, dei requisiti e degli indicatori di *performance* i necessari ad accreditare le singole scuote ed a effettuare il monitoraggio continuo della qualità della formazione, in conformità, ove richiesto dalla normativa di riferimento, alle indicazioni dell'Unione Europea. Ai fini dell'accreditamento si tiene conto:

a) dell'adeguatezza delle strutture e delle attrezzature per la didattica, la ricerca e lo studio dei medici e non medici in formazione specialistica, ivi compresi i mezzi di accesso alla lettura professionale nazionale e internazionale;

b) di un numero e di una varietà di procedure pratiche sufficienti per un addestramento completo alla professione dello specialista;

c) della presenza di servizi generali e diagnostici collegati alla struttura dove si svolge la formazione;

d) delle coesistenze di specialità affini e di servizi che permettono un approccio formativo multidisciplinare;

e) della sussistenza di un sistema di controllo di qualità delle prestazioni professionali;

f) del rispetto del rapporto numerico tra tutori e specializzandi in formazione di cui all'articolo 38, comma 1.

g) degli indicatori di *performance* espressi da ciascuna struttura afferente alla rispettiva rete formativa";

2) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. L'Osservatorio, di concerto con gli omologhi Osservatori regionali di cui al successivo comma 3, verifica la sussistenza degli *standard*, dei requisiti e degli indicatori di performance delle reti formative, nonché sostiene il miglioramento continuo della qualità della formazione erogata dalle scuole di specializzazione di area sanitaria, definendo ed adottando tutti gli strumenti necessari ad assolvere a tali compiti. A tali fini, l'Osservatorio dispone ed effettua rilevazioni sulla qualità della formazione, nonché, anche di concerto gli omologhi Osservatori regionali, *site visits* strutturate cui conseguono gli adeguati interventi migliorativi. Per assolvere a tutte le competenze conferite, l'Osservatorio si può avvalere anche della collaborazione di Enti che documentino specifiche competenze sul tema della valutazione e dell'accreditamento. Può, altresì, avvalersi del contributo di esperti.

2-ter. Le attività dell'Osservatorio Nazionale vengono espletate col supporto tecnico-amministrativo di personale dedicato, a ciò preposto dal Mi-

nistero dell'istruzione, università e ricerca, nonché dalle diverse Istituzioni che partecipano alla costituzione del medesimo organo";

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'Osservatorio nazionale è composto da: *a)* tre rappresentanti del Ministero dell'istruzione, università e ricerca; *b)* tre rappresentanti del Ministero della Salute; *c)* tre presidi delle Scuole di medicina e chirurgia, designati dalla Conferenza permanente dei rettori; *d)* quattro rappresentanti delle Regioni, uno dei quali in rappresentanza dei medici di medicina generale, designati dalla Conferenza permanente dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano; *e)* quattro rappresentanti dei medici in formazione specialistica - uno per ciascuna delle tre aree cui afferiscono le scuole di specializzazione ad accesso dei medici ed uno per la scuola di specializzazione in medicina generale - ed un rappresentante degli specializzandi dei profili sanitari non medici, iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria, eletti fra gli iscritti alle scuole di specializzazione con modalità definite con decreto del Ministro dell'università, istruzione e ricerca scientifica. Fino alla data della definizione del regolamento elettorale, i rappresentanti di cui alla presente lettera, fanno parte dell'Osservatorio tre medici ed un non medico in formazione specialistica, nominati dal Ministro dell'istruzione, università e ricerca, d'intesa con il Ministro della Salute, su designazione delle rispettive associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, previa ricognizione degli elementi utili a definire la rappresentatività delle predette associazioni di categoria";

4) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Il presidente dell'Osservatorio è nominato d'intesa fra il Ministro dell'Istruzione, Università e ricerca ed il Ministro della Salute";

5) al comma 5 le parole: "comma 1," sono sostituite dalle seguenti: "comma 1-ter.";

*c)* all'articolo 44:

1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Presso le regioni nelle quali sono istituite le scuole di specializzazione di cui al presente decreto legislativo è istituito l'Osservatorio Regionale per la formazione specialistica di area sanitaria, composto, in forma paritetica, da docenti universitari e dirigenti sanitari delle strutture presso le quali si svolge la formazione, da medici di medicina generale, nonché da rappresentanti dei profili sanitari medici e non medici in formazione specialistica, secondo le specifiche di cui al seguente comma. L'Osservatorio è presieduto da un presidente/presidente designato dai presidi e presidenti delle Scuole/Facoltà di medicina e chirurgia delle università che insistono presso il territorio della regione. Nella commissione è assicurata la rappresentanza dei direttori delle scuole di specializzazione. È garantita la rappresentanza di un medico in formazione

specialistica per ciascuna delle università della regione sede di scuole di specializzazione, nonché di un non medico su base regionale. In ogni caso la rappresentanza degli specializzandi non può essere inferiore a tre medici più un profilo non medico. L'Osservatorio regionale può avvalersi del contributo di esperti. L'Osservatorio regionale può articolarsi in sezioni di lavoro. L'Osservatorio definisce i criteri per la rotazione di cui all'articolo 38, comma 2, e verifica di concerto con l'Osservatorio Nazionale la sussistenza degli *standard*, dei requisiti e degli indicatori di performance di cui al comma 1-ter dell'articolo 43, nonché lo *standard* di attività assistenziali degli specializzandi in formazione nel rispetto dell'ordinamento didattico della scuola di specializzazione, del piano formativo individuale dello specializzando e dell'organizzazione delle aziende e strutture sanitarie, in conformità, ove richiesto dalla normativa di riferimento, alle indicazioni dell'Unione Europea. L'Osservatorio regionale sostiene il miglioramento continuo della qualità della formazione erogata dalle scuole di specializzazione e supporta l'Osservatorio Nazionale in tutte le attività cui esso è preposto. A tali fini, l'Osservatorio regionale adotta gli strumenti definiti dall'Osservatorio Nazionale, cui presenta *report* con cadenza almeno annuale. L'Osservatorio, anche di concerto con l'Osservatorio Nazionale, dispone ed effettua rilevazioni sulla qualità della formazione, nonché *site visits* strutturate cui conseguono gli adeguati interventi migliorativi. L'Osservatorio è convocato dal Presidente, con cadenza almeno bimestrale, o su richiesta di almeno 5 componenti dell'Osservatorio Regionale.

2. Le Regioni provvedono all'istituzione degli osservatori e ne danno comunicazione al Ministero dell'istruzione, università e ricerca ed al Ministero della Salute. In caso di mancata istituzione e/o attivazione dell'Osservatorio Regionale, questo viene istituito ed attivato di concerto dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca e dal Ministero della Salute. Nelle more della costituzione e/o attivazione l'Osservatorio Regionale viene vicariato dall'Osservatorio Nazionale nell'espletamento delle attività di cui al comma 1 del presente articolo.

*2-bis.* L'Osservatorio Regionale viene dotato di una tecnostruttura dedicata di supporto alle attività dell'organo ad opera dell'Assessorato regionale con deleghe alla Sanità e Salute";

2) al comma 3, le parole: "una delle aziende sanitarie della rete formativa dei corsi di specializzazione" sono sostituite dalle seguenti: "il competente Assessorato regionale con deleghe alla Sanità e Salute";

d) dopo l'articolo, sono aggiunti i seguenti:

**"Art. 46-bis.**

1. Per l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale è necessaria una formazione specifica comprovata dal conseguimento del diploma di specializzazione uni-

versitaria in medicina generale e cure primarie, fermo restando la validità dei diplomi di formazione specifica in medicina generale ex degli attestati già rilasciati, ai sensi del decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro della pubblica istruzione 10 ottobre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 267 del 14 novembre 1988 e del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256. A partire dall'anno accademico 2017-2018 di riferimento per le scuole di specializzazione d'area medica viene disattivata la Scuola di Specializzazione in Medicina della Comunità e delle Cure primarie e gli specializzandi in corso confluiscono nella nuova scuola di specializzazione in medicina generale e delle cure primarie, fatto salvo il diritto al completamento degli studi ed il conseguimento del titolo per gli iscritti in corso.

**Art. 46-ter.**

1. Le denominazioni dei diplomi, certificati o altri titoli comprovanti la formazione specifica di medicina generale e la specializzazione in medicina generale e cure primarie sono quelli indicati nell'allegato E.

**Art. 46-quater.**

1. I cittadini di uno Stato membro in possesso di diplomi, certificati o altri titoli di cui all'articolo 46-ter, se riconosciuti, utilizzano in Italia il corrispondente titolo professionale e la relativa abbreviazione in lingua italiana.

**Art. 46-quinquies.**

1. La specializzazione di cui all'articolo 46-bis si consegue attraverso un corso triennale cui possono accedere laureati in medicina e chirurgia, che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio alla professione entro l'inizio della presa in servizio. Ai corsi si accede tramite concorso come definito dall'articolo 36 del presente decreto.

2. All'atto dell'iscrizione alla scuola di specializzazione in medicina generale e cure primarie, il medico stipula uno specifico contratto annuale di formazione specialistica ai sensi degli articoli 37, 38, 39, 40 e 41. Le norme generali sui contratti di formazione restano applicabili per quanto non sia ivi prevista. Il contratto finalizzato esclusivamente all'acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico della scuola di specializzazione, in conformità alle indicazioni dell'Unione europea, il contratto non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale e dell'università o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti predetti.

**Art. 46-sexies.**

1. Entro il 30 giugno di ogni anno il Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Università, dell'Istruzione e della Ricerca, con il Ministro

del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina il numero globale degli specialisti in medicina generale da formare tenuto conto del quadro epidemiologico e delle esigenze di programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle attività del Servizio sanitario nazionale.

2. In relazione al decreto di cui al comma 1, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, acquisito parere del Ministro della Salute e la Conferenza Stato-Regioni determina il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione di cui all'articolo 46-septies.

#### **Art. 46-septies.**

1. È attivata almeno una scuola di specializzazione su base regionale in funzione delle disponibilità delle sedi universitarie a tal fine, le province autonome di Trento e Bolzano si appoggiano alle università di regioni viciniori.

2. Le scuole vengono sottoposte ad accreditamento ed a verifica della qualità della formazione ad opera dell'Osservatorio Nazionale della formazione medica specialistica e degli omologhi Osservatori regionali di cui agli articoli 43 e 44 del presente decreto.

3. La docenza è affidata nella misura di almeno 50 per cento del totale a medici di medicina generale esercitano l'attività convenzionata in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

4. La normativa, i decreti ed i regolamenti vigenti in tema di settori scientifico disciplinate di abilitazione scientifica nazionale viene conseguentemente adeguata.

5. La scuola di specializzazione in medicina generale si articola in attività didattiche teoriche ed in attività didattiche pratiche, queste ultime da svolgersi nelle strutture, servizi e funzioni facenti capo ad una rete formativa comprendente le strutture universitarie, ospedaliere, IRCCS ed il territorio.

#### **Art. 46-octies.**

1. La specializzazione in medicina generale e cure primarie comporta la partecipazione personale dello specializzando all'attività professionale e la graduale assunzione delle responsabilità connesse all'attività svolta.

2. Presso le strutture della rete formativa la scuola di specialità individua del personale con funzione tutoriale per le attività didattiche di natura pratica che deve essere affidata a medici di medicina generale convenzionati con il servizio sanitario nazionale con un'anzianità di almeno cinque anni di attività convenzionale con il servizio sanitario nazionale nonché con il possesso della titolarità d un numero di assistiti nella misura almeno pari alla metà del massimale vigente e che operino in uno studio professionale organizzato



accreditato, a dirigenti medici del personale del Servizio sanitario nazionale o posizione corrispondente qualora si tratti di docente universitario con funzioni assistenziali, in accordo con il responsabile della unità operativa qualora sia svolta in strutture ospedaliere, distrettuali o dipartimentali.

**Art. 46-novies.**

1. I corsi di specializzazione in Medicina Generale e delle cure primarie sono organizzati dagli Atenei nell'ambito dei rispettivi uffici delle scuole di specializzazione. Il relativo titolo è rilasciato dal Rettore.

2. I contratti di cui agli articoli 46-*quinquies* e 46-*sexies* e le docenze di cui all'articolo 46-*septies* sono finanziati tramite gli appositi fondi vincolati nel fondo sanitario nazionale non utilizzati per i contratti di formazione specifica in Medicina Generale con l'aggiunta di un ulteriore stanziamento di euro 50 milioni a decorrere dal 2018.

**Art. 46-decies.**

1. Con la sottoscrizione del contratto il medico in formazione specifica s'impegna a seguire, con profitto, il programma di formazione svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dagli articoli 46-*septies* e 46-*octies*.

**Art. 46-undecies.**

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 46, hanno diritto ad esercitare l'attività professionale in qualità di medico di medicina generale i medici chirurghi abilitati all'esercizio professionale entro il 31 dicembre 1994.

2. Detto diritto è esteso ai medici cittadini di un Paese membro già iscritti all'albo dei medici chirurghi ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 217, e che erano titolari, alla data del 31 dicembre 1996 di un rapporto convenzionale per l'attività di medico in medicina generale.

3. I medici di cui ai commi 1 e 2 che intendono esercitare l'attività professionale in qualità di medico di medicina generale nel regime nazionale di sicurezza sociale di uno dei Paesi membri, anche se non in possesso di una formazione specifica in medicina generale, devono chiedere il rilascio del relativo attestato ai competente ordine provinciale dei medici chirurghi, previa presentazione della documentazione comprovante il diritto acquisito.

4. L'ordine provinciale dei medici chirurghi competente per l'Iscrizione provvede alla relativa annotazione ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, al fine del rilascio degli attestati di cui al comma 3.

**Art. 46-duodecies.**

1. Il Ministero della Salute riconosce i diplomi, certificati o altri titoli di formazione specifica o complementare in medicina generale dei cittadini

dell'Unione europea? al fine dell'esercizio dell'attività di medico in medicina generale.

2. Il riconoscimento del diploma di medico in medicina generale è subordinato al possesso di un diploma, certificato o altro titolo di medico di cui all'allegato A.

3. Il medico di cui ai commi 1 e 2 che abbia ottenuto un rapporto convenzionale con il servizio sanitario nazionale, ha gli stessi diritti ed è soggetto agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari stabiliti per i medici cittadini italiani.

4. L'uso del titolo professionale e delle relative abbreviazioni è consentito nella lingua italiana.

5. Il Ministero della Salute, nel caso di fondato dubbio circa l'autenticità dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli, svolge i necessari accertamenti presso la competente autorità dello Stato di origine o di provenienza e chiede conferma del possesso, da parte dell'interessato, di tutti i requisiti di formazione prescritti per il conseguimento del titolo.

6. Nel caso in cui il Ministero della Salute venga a conoscenza di fatti gravi o specifici, verificatisi fuori del territorio nazionale, che possano influire sull'ammissione del richiedente all'esercizio della professione, chiede informazioni al riguardo alle competenti autorità dello Stato di origine e provenienza. Le informazioni acquisite sono sottoposte a segreto d'ufficio.

#### **Art. 46-terdecies.**

1. Il Ministero della Salute fornisce a richiesta delle competenti autorità sanitarie dei Paesi comunitari le informazioni inerenti alle istanze dei medici chirurghi italiani tendenti ad ottenere l'ammissione all'esercizio dell'attività specifica in medicina generale nei Paesi dell'Unione europea: e rilascia le certificazioni richieste, previa acquisizione della relativa documentazione.

#### **Art. 46-quaterdecies.**

1. Ai corsi di formazione specifica in Medicina Generale iniziati entro l'anno 2017 continuano ad applicarsi le disposizioni del titolo IV"».

*Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017» con le seguenti: «300 milioni di euro annui per l'anno 2018 e 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019"».*

**41.0.69**

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire seguente:*

**«Art. 41-bis.**

1. I soggetti affetti da epilessia controllata mediante terapia, ove tale condizione sia adeguatamente certificata, non può essere assunta quale motivo di distinzione, esclusione o restrizione parziale, temporanea o permanente sia nel mondo del lavoro che in altre attività, ivi inclusa la guida di veicoli a motore.

2. I soggetti la cui guarigione sia stata certificata, con evidenza scientifica, da un medico specialista in neurologia, in neuropsichiatria infantile o in neurologia pediatrica, ed accertata dalla competente commissione medico-legale di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono considerati clinicamente guariti ovvero liberi da ogni limitazione connessa con lo stato invalidante.

3. Ai soggetti già affetti da epilessia, la cui guarigione sia stata clinicamente accertata, non possono essere richieste, in alcun ambito, dichiarazioni riferite al precedente stato patologico né può essere operata alcuna forma di discriminazione nei loro confronti».

---

**41.0.70**

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 41-bis.**

1. Ai soggetti affetti da forme di epilessia farmaco-resistenti, con crisi di perdita di contatto con l'ambiente e/o capacità di agire, è riconosciuta una percentuale di invalidità civile pari almeno al 46 per cento ai fini dell'applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68».

---

**41.0.71**

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 41-bis.**

1. Ai soggetti affetti da forme di epilessia farmaco-resistenti è riconosciuta una percentuale di invalidità civile pari almeno al 46 per cento ai fini dell'applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68».

---

**41.0.72**

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 41-bis.**

1. All'allegato 3, lettera *d*), punto D.7.1. del Decreto legislativo n.59 del 18.04.2011 le parole: "in assenza di terapia" sono soppresse».

---

**41.0.73**

COMAROLI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 41-bis.**

*(Finanziamento di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza)*

1. Al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi connessi di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è accantonata per gli anni 2018 e 2019, la somma di 21,5 milioni di euro, previa sottoscrizione, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome

di Trento e Bolzano, di intesa sul riparto per le disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale, rispettivamente, per gli anni 2018 e 2019. La somma di cui al periodo precedente è così ripartita:

a) 9 milioni di euro in favore delle strutture, anche private accreditate, riconosciute a rilievo nazionale ed internazionale per le caratteristiche di specificità e innovatività nell'erogazione di prestazioni pediatriche con particolare riferimento alla prevalenza di trapianti di tipo allogenico;

b) 12,5 milioni di euro in favore delle strutture, anche private accreditate, centri di riferimento nazionale per l'adroterapia, eroganti trattamenti di specifiche neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni carbonio.

2. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le strutture di cui al comma 1».

#### **41.0.74**

COMAROLI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 41-bis.**

*(Misure per il personale in Sanità)*

1. All'articolo 17, comma 3-bis, del decreto-legge, 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole "della spesa di personale" sono inserite le seguenti: ", ovvero una variazione dello 0,1 per cento annuo,"».

#### **41.0.75**

COMAROLI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 41-bis.**

*(Edilizia sanitaria)*

1. All'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole "decorsi diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "decorsi trenta mesi";

b) al secondo periodo, le parole "entro ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro trentasei mesi", e le parole "entro nove mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi"».

**41.0.76**

MARGIOTTA, PAGLIARI

**Accolto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 41-bis.**

*(Edilizia sanitaria)*

2. All'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche

a) al primo periodo, le parole «decorsi diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi trenta mesi»;

b) al secondo periodo, le parole "entro ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro trentasei mesi", e le parole "entro nove mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi"».

**41.0.77**

MARGIOTTA

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 41-bis.**

*(Misure per il personale in Sanità)*

1. All'articolo 17, comma 3-bis, del decreto legge, 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole "della spesa di personale" sono inserite le seguenti "ovvero una variazione dello 0,1 per cento annuo"».

## **Art. 42**

### **42.1**

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

#### **Respinto**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «30 milioni»;

b) *sopprimere il comma 2.*

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018:-30.000.000.

---

### **42.2**

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

#### **Respinto**

*Al comma 1, dopo le parole: «eventi sismici», inserire le seguenti: «e nelle aree del Mezzogiorno».*

---

### **42.3**

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

#### **Respinto**

*Sopprimere il comma 2.*

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018:-20.000.000:

## **42.4**

SPOSETTI

### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. Per assicurare l'operatività presso la Corte dei conti della Commissione di cui al comma 2-ter è autorizzata la spesa di euro 100.000 a decorrere dall'anno 2018.

2-ter. All'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, e al comma 4, secondo periodo, le parole da: "che abbiano conseguito" fino a: "delle province autonome di Trento e di Bolzano," sono sostituite dalle seguenti: "che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo,";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. È istituita presso la Corte dei conti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, di seguito denominata 'Commissione'. La Commissione esercita le competenze ad essa attribuite dal presente articolo e dal decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13. Ferma restando la dotazione organica della Corte dei conti, la Commissione è composta da cinque magistrati nominati ogni quattro anni dal Consiglio di Presidenza della stessa Corte dei conti tra i consiglieri in servizio. Il mandato dei componenti, della Commissione non è rinnovabile. Per la durata dell'incarico i componenti della Commissione non possono assumere ovvero svolgere altri incarichi o funzioni. Il Presidente della Corte dei conti individua tra i componenti il Presidente della commissione, che ne coordina i lavori. Impartisce altresì le opportune disposizioni al fine di assicurare il coordinamento organizzativo tra le attività della Commissione e quelle del collegio di cui all'articolo 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, anche in relazione delle strutture di supporto e alla pubblicazione dei risultati dei controlli. Per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati la Commissione di cui al presente



articolo può avvalersi di cinque unità di personale, dipendenti della Corte dei conti, addette alle attività di revisione, e di due unità di personale, dipendenti da altre amministrazioni pubbliche, esperte nell'attività di controllo contabile. I dipendenti di altre amministrazioni pubbliche di cui al periodo precedente sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza e beneficiano del medesimo trattamento economico lordo annuo in godimento al momento dell'incarico, ivi incluse le indennità accessorie, corrisposto a carico delle amministrazioni di appartenenza. All'atto del collocamento fuori ruolo dei predetti dipendenti, è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza equivalente dal punto di vista finanziario".

c) al comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "La relazione è pubblicata sul sito internet della Corte dei conti";

d) il comma 6 è abrogato;

e) al comma 7 le parole: "di cui al comma 6," sono sostituite dalle seguenti: "agli obblighi di cui al comma 4, con riferimento all'esercizio dell'anno precedente," e le parole: "nel termine di cui al comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio di ogni anno".

*2-quater.* Le disposizioni del comma 2-ter, lettera a), si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 6 luglio 2012, n. 96. In via transitoria, le disposizioni del comma 2-ter, lettere da b) a e), non si applicano al controllo di regolarità e conformità alla legge dei rendiconti dei partiti politici relativi agli esercizi finanziari anteriori al 2017, che è effettuato dalla Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della citata legge n. 96 del 2012 in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018:-100.000;

2019:-100.000;

2020:-100.000.

## **42.5**

PADUA

### **Respinto**

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 1 comma 2, lettera d), della legge 14 settembre 2011, n. 148, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ferma restando la possibilità di utilizzare le sedi adibite a servizio degli uffici giudiziari e delle sezioni distaccate soppressi, per i tribunali di cui alla lettera a), per inerenti risparmi di spesa, nonché esigenze di sicurezza o incolumità pubblica legate al territorio di riferimento ovvero specifiche ragioni organizzative o funzionali".

2-ter. All'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per ragioni inerenti risparmi di spesa, nonché esigenze di sicurezza o incolumità pubblica legate al territorio di riferimento ovvero specifiche ragioni organizzative o funzionali, il Ministro della giustizia può disporre che vengano utilizzati a servizio del tribunale gli immobili di proprietà dello Stato, ovvero di proprietà comunale interessati da interventi edilizi finanziati ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119 nonché ai sensi della legge 15 febbraio 1957, n. 26, adibiti a servizio degli uffici giudiziari e delle sezioni distaccate soppressi, purché compresi nel medesimo circondario giudiziario"»

---

## **42.6 (testo 2)**

SANTINI, MILO

### **Accolto**

*Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:*

«2-bis. Al fine di dare completa attuazione al processo di liberalizzazione di cui all'articolo 1, commi 57 e 58, della legge 4 agosto 2017, n. 124 e di assicurare, a decorrere dall'anno 2018, l'effettività dei risparmi di spesa da esso derivanti, nonché l'efficiente svolgimento del servizio di notificazioni a mezzo posta, a tutela della funzionalità dell'amministrazione giudiziaria

e della finanza pubblica, all'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, a 190, dopo il comma 97 sono inseriti i seguenti:

"97-bis. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

Il servizio deve essere erogato da operatori postali in possesso della licenza di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e deve rispettare gli obblighi di qualità minima stabiliti dalla legge 4 agosto 2017, n. 124 e dai successivi atti di regolamentazione.

La gestione dei pieghi, degli avvisi di ricevimento e delle comunicazioni connesse di cui agli articoli 7 e 8 deve essere effettuata da un unico operatore,';

b) all'articolo 2 le parole: al modello prestabilito dall'Amministrazione postale' sono sostituite dalle seguenti: al modello approvato dall'Autorità di Regolamentazione del settore postale, sentito il Ministero della Giustizia';

c) all'articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma le parole: 'dell'ufficio postale' sono sostituite dalle seguenti: 'del punto di accettazione dell'operatore postale';

2) al secondo comma le parole: 'all'ufficio postale' sono sostituite dalle seguenti: 'del punto di accettazione dell'operatore postale';

3) al terzo comma le parole: 'dall'Amministrazione postale' sono sostituite dalle seguenti: 'ai sensi del precedente articolo 2';

4) al quarto comma le parole da: '; per le notificazioni in materia penale' a: si riferisce' sono sostituite dai seguenti periodi: '. Per le notificazioni in materia penale e per quelle in materia civile e amministrativa, effettuate in corso di procedimento, sull'avviso di ricevimento e sul piego devono essere indicati come mittenti, con indicazione dei relativi indirizzi, ivi compreso l'indirizzo di posta elettronica certificata ove il mittente sia obbligato per legge a dotarsene, la parte istante o il suo procuratore o l'ufficio giudiziario a seconda di chi abbia fatto richiesta della notificazione all'ufficiale giudiziario. In ogni caso il mittente che non sia gravato dall'obbligo di cui al periodo precedente può sempre indicare un indirizzo di posta elettronica certificata ai fini della trasmissione della copia dell'avviso di ricevimento ai sensi dell'articolo 6';

5) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

'È facoltà dell'operatore postale richiedere una nuova compilazione dell'avviso o il riconfezionamento del piego che risultino effettuati in modo non conforme alla modulistica di cui all'articolo 2. Nel caso in cui il mittente non provveda, l'operatore può rifiutare l'esecuzione del servizio';

6) Al quinto comma sostituire le parole: 'all'ufficio postale di partenza' con le seguenti: 'al punto di accettazione dell'operatore postale';

d) all'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al terzo comma aggiungere, in fine, le seguenti parole: ', fermi restando gli effetti di quest'ultima per il notificante al compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalle vigenti disposizioni';

2) al quarto comma le parole: 'dal bollo apposto' sono sostituite dalle seguenti: 'da quanto attestato';

e) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

'Art. 6. - Lo smarrimento dell'avviso di ricevimento non dà diritto ad alcuna indennità. Quando il mittente ha indicato un indirizzo di posta elettronica certificata, l'operatore forma una copia per immagine su supporto analogico dell'avviso di ricevimento secondo le modalità prescritte dall'articolo 22 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, e provvede, entro due giorni dalla consegna del piego al destinatario, a trasmettere con modalità telematiche la copia dell'avviso al mittente. In alternativa, l'avviso di ricevimento può essere originato direttamente in formato elettronico ai sensi dell'articolo 21 del decreto n. 82 del 2005, L'originale dell'avviso di ricevimento trasmesso in copia è conservato presso l'operatore postale, dove il mittente può ritirarlo. Il duplicato dell'avviso di ricevimento può essere rilasciato in formato cartaceo o, su richiesta, elettronico nel rispetto delle disposizioni vigenti. Per ogni piego smarrito, l'operatore postale incaricato corrisponde un indennizzo pari a dieci volte il prezzo corrisposto';

f) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

'Art. 7. - L'operatore postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito, se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni. In mancanza delle persone su indicate, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

L'avviso di ricevimento ed i documenti attestanti la consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indicazione di convivente anche se temporaneo.

Se il destinatario o le persone alle quali può farsi la consegna rifiutano di firmare l'avviso di ricevimento pur ricevendo il piego, ovvero se il destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare documenti attestanti la consegna, il che equivale a rifiuto del piego; l'operatore postale ne fa menzione sull'avviso di ricevimento indicando, se si tratti di persona diversa dal destinatario, il nome ed il cognome della persona che rifiuta di firmare nonché la sua qualità, appone, la data e la propria firma sull'avviso di ricevimento che è subito restituito al mittente in raccomandazione, unitamente al piego nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo. Analogamente, la prova della consegna è fornita dall'addetto alla notifica nel caso di impossibilità o impedimento determinati da analfabetismo, incapacità fisica alla sottoscrizione';

g) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

'Art. 8. - Se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo, ovvero se l'operatore postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato lo stesso giorno, presso un punto di deposito più vicino al destinatario.

Per il ritiro degli atti l'operatore postale di riferimento deve assicurare un numero congruo di uffici o centri secondo criteri e tipologie definite dall'Autorità di Regolamentazione del settore postale, tenuto conto delle esigenze di riservatezza, sicurezza, riconoscibilità ed accessibilità richieste dalla natura del servizio.

In ogni caso, deve essere assicurata la diretta supervisione e responsabilità dell'operatore postale, presso gli uffici o i centri sopra citati, in relazione alla custodia ed alle altre attività funzionali al ritiro degli invii.

Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito è data notizia al destinatario, a cura dell'operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registra cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo del punto di deposito, nonché l'espreso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al periodo precedente e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente.

La notificazione si ha per eseguita dalla data del ritiro del piego, se anteriore al decorso del termine di dieci giorni di cui al quarto comma. In tal caso, l'impiegato del punto di deposito lo dichiara sull'avviso di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o dal suo incaricato che ne ha curato il ritiro, è, entro due giorni lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione.

Trascorsi, invece, i dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al quarto comma senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, l'avviso di ricevimento è, entro due giorni lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'operatore postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione atto non ritirato entro il termine di dieci giorni e della data di restituzione. Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego è stato depositato, il piego stesso è restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'operatore postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione non ritirato entro il termine di sei mesi e della data di restituzione. Qualora la data delle eseguite formalità manchi sull'avviso di ricevimento o sia, comunque, incerta, la notificazione si ha per eseguita alla data risultante da quanto riportato sull'avviso stesso.

Fermi i termini sopra indicati, l'operatore postale può consentire al destinatario di effettuare il ritiro digitale dell'atto non recapitato assicurando l'identificazione del consegnatario ed il rilascio da parte di quest'ultimo di un documento informatico recante una firma equipollente a quella autografa';

*h)* l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

'Art. 9. - Sono restituiti al mittente in raccomandazione e con indicazione del motivo del mancato recapito gli invii che non possono essere consegnati per i seguenti motivi: destinatario sconosciuto, trasferito, irreperibile, deceduto, indirizzo inesatto, indirizzo insufficiente, indirizzo inesistente';

*i)* l'articolo 11 è abrogato;

*l)* all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: '3 febbraio 1993, n. 29' sono sostituite dalle seguenti: '30 marzo 2001, n. 165,';

2) il secondo e terzo comma sono abrogati;

*m)* dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

'Art. 16-bis. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni internazionali vigenti tra gli Stati.'.

*97-ter.* Ai fini delle notificazioni a mezzo posta, qualunque riferimento della legislazione vigente all'ufficio postale per mezzo del quale è effettuata

---

la spedizione si intende riferito al "punto di accettazione" e all'ufficio postale preposto alla consegna si intende riferito al "punto di deposito".

*97-quater.* All'articolo 18 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 è inserito, in fine, il seguente periodo: "Le persone addette ai servizi di notificazione a mezzo posta sono considerate pubblici ufficiali a tutti gli effetti". Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le parole: "e persone addette ai servizi di notificazione a mezzo posta".

*97-quinques.* Le disposizioni di cui ai commi da *97-bis* a *97-quater* del presente articolo si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che disciplina le procedure per il rilascio delle licenze di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.261"».

---

#### 42.7

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:*

«*2-bis.* All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, le parole: "e sino al primo gennaio 2018", sono soppresse».

---

#### 42.8

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:*

«*2-bis.* All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, la parola: "2018", è sostituita dalla seguente: "2020"».

---

## **42.9**

CALIENDO

### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:*

«2-bis. All'articolo 11, comma 8, primo periodo, della legge 4 marzo 2009, n. 15, le parole: "quattro magistrati", sono sostituite dalle seguenti: "otto magistrati"».

## **42.10**

SANTINI

### **Respinto**

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 42-bis.**

*(Notificazioni a mezzo posta)*

1. Al fine di dare competa attuazione al processo di liberalizzazione di cui all'articolo 1, commi 57 e 58, della legge 4 agosto 2017, n. 124 e di assicurare, a decorrere dall'anno 2018, l'effettività dei risparmi di spesa da esso derivanti, nonché l'efficiente svolgimento del servizio di notificazioni a mezzo posta, a tutela del buon andamento dell'amministrazione della giustizia e della finanza pubblica, all'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 97 sono inseriti i seguenti:

"97-bis. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

2-bis. "Il servizio deve essere erogato da operatori postali in possesso della licenza di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e deve rispettare gli obblighi di qualità minima stabiliti dalla legge 4 agosto 2017, n. 124 e dai successivi atti di regolamentazione.

La gestione dei pieghi, degli avvisi di ricevimento e delle comunicazioni connesse di cui agli articoli 7 e 8 deve essere effettuata da un unico operatore";



b) all'articolo 2, le parole: 'al modello prestabilito dall'Amministrazione postale' sono sostituite dalle seguenti: 'al modello approvato dall'Autorità di Regolamentazione del settore postale, sentito il Ministero della Giustizia';

c) all'articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma le parole: 'dell'ufficio postale' sono sostituite dalle seguenti: 'del punto di accettazione dell'operatore postale';

2) al secondo comma le parole: 'all'ufficio postale' sono sostituite dalle seguenti: 'al punto di accettazione dell'operatore postale';

3) al terzo comma le parole: 'dall'Amministrazione postale' sono sostituite dalle seguenti: 'ai sensi del precedente articolo 2';

4) al quarto comma le parole da: '; per le notificazioni in materia penale' a: 'si riferisce' sono sostituite dal seguente periodo: '. Sull'avviso di ricevimento e sul piego devono essere indicati come mittenti, con indicazione dei relativi indirizzi, la parte istante o il suo procuratore o l'ufficio giudiziario a seconda di chi abbia fatto richiesta della notificazione all'ufficiale giudiziario'.

5) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

'È facoltà dell'operatore postale rifiutare le spedizioni, richiedere il riconfezionamento, o, comunque, non assumere alcuna responsabilità nel caso di invii allestiti in modo non conforme alla modulistica di cui al precedente articolo 2 o presentati con modalità e tempistiche diverse da quelle indicate dall'operatore medesimo,'.

6) al quinto comma sostituire le parole: 'all'ufficio postale di partenza' con le seguenti: 'al punto di accettazione dell'operatore postale'.

d) all'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il secondo comma è sostituito dal seguente:

'L'avviso di ricevimento, su richiesta dell'autorità giudiziaria o della parte interessata, può essere altresì originato o riprodotto in formato elettronico nel rispetto delle vigenti disposizioni'.

2) al terzo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: ', fermi restando gli effetti di quest'ultima per il notificante al compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalle vigenti disposizioni'

3) al quarto comma le parole: 'dal bollo apposto' sono sostituite dalle seguenti: 'da quanto attestato'.

e) all'articolo 5 il terzo comma è sostituito dal seguente:

'La parte richiedente può, anche prima del ritorno dell'avviso di ricevimento, farsi consegnare dall'ufficiale giudiziario l'originale dell'atto per ottenere l'iscrizione della causa a ruolo o per eseguire il deposito del ricorso o

controricorso nei giudizi di Cassazione. La parte richiedente o l'ufficio giudiziario, se non è ancora in possesso dell'avviso di ricevimento, può provare la data di perfezionamento della notificazione producendo copia dell'attestazione di consegna del servizio di monitoraggio della corrispondenza nel sito *internet* dell'operatore postale. E fatta salva la prova contraria'.

f) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

'Art. 6. - Lo smarrimento dell'avviso di ricevimento non dà diritto ad alcuna indennità. L'operatore postale incaricato responsabile dello smarrimento è tenuto a rilasciare, senza spesa, un duplicato o altro documento comprovante il recapito del piego ed a farlo avere al mittente che abbia assolto i propri obblighi di pagamento nel più breve tempo possibile. Qualora lo smarrimento non sia imputabile all'operatore postale il rilascio del duplicato o di altro documento comprovante il recapito del piego è subordinato al pagamento di un corrispettivo. Il duplicato dell'avviso di ricevimento o altro documento comprovante il recapito del piego può essere rilasciato in formato cartaceo o, su richiesta, elettronico nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Per ogni piego smarrito l'operatore postale incaricato corrisponde un indennizzo pari a dieci volte il prezzo corrisposto'.

g) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

'Art. 7. - L'agente postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, persona fisica, anche se dichiarato fallito.

Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni. In mancanza delle persone suindicate, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

La notificazione degli atti delle persone fisiche che hanno eletto domicilio presso una persona fisica o un ufficio può essere fatta mediante consegna dell'atto alla persona fisica suddetta o al responsabile capo dell'ufficio in qualità di domiciliatario, nel luogo indicato nell'elezione.

I pieghi destinati a detenuti in stabilimenti carcerari od in case di correzione, a ricoverati in istituti di beneficenza o ad alunni in istituti educativi debbono essere consegnati alle persone all'uopo delegate dai rispettivi direttori.

La notificazione a persone giuridiche e enti di fatto si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona

incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede.

L'avviso di ricevimento ed i documenti attestanti la consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indicazione di convivente anche se temporaneo.

Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto o, nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, al legale rappresentante oppure all'addetto alla ricezione delle notificazioni, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata. Tale disposizione non trova applicazione in caso di domiciliazione o notifiche dirette ai detenuti. Il costo della raccomandata è a carico del mittente.

Se il destinatario o le persone alle quali può farsi la consegna rifiutano di firmare l'avviso di ricevimento pur ricevendo il piego, ovvero se il destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare documenti attestanti la consegna, il che equivale a rifiuto del piego, l'agente postale ne fa menzione sull'avviso di ricevimento indicando, se si tratti di persona diversa dal destinatario, il nome ed il cognome della persona che rifiuta di firmare nonché la sua qualità, appone, quindi, la data e la propria firma sull'avviso di ricevimento che è subito restituito al mittente in raccomandazione, unitamente al piego nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo. Analogamente, la prova della consegna è fornita dall'addetto alla notifica nel caso di impossibilità o impedimento determinati da analfabetismo, incapacità fisica alla sottoscrizione nonché per i casi nei quali la sottoscrizione di ciascun avviso di ricevimento contestualmente alla consegna risulti eccessivamente onerosa'.

h) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

'Art. 8. - Se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo, ovvero se l'agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato lo stesso giorno, presso un punto di deposito più vicino al destinatario.

Per il ritiro degli atti l'operatore postale di riferimento deve assicurare un numero congruo di uffici o centri secondo criteri e tipologie definite dall'Autorità di Regolamentazione del settore postale, tenuto conto delle esigenze di riservatezza, sicurezza, riconoscibilità ed accessibilità richieste dalla natura del servizio.

In ogni caso, deve essere assicurata la diretta supervisione e responsabilità dell'operatore postale, presso gli uffici o i centri sopra citati, in relazione

alla custodia ed alle altre attività funzionali al ritiro del tentativo di notifica del piego e del suo deposito è data notizia al destinatario, a cura dell'agente postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo del punto di deposito, nonché l'espreso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al periodo precedente e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente. Il costo della raccomandata avviso è carico del mittente.

La notificazione si ha per eseguita dalla data del ritiro del piego, se anteriore al decorso del termine di dieci giorni di cui al quarto comma. In tal caso, l'impiegato del punto di deposito lo dichiara sull'avviso di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o dal suo incaricato che ne ha curato il ritiro, è, entro due giorni lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione.

Trascorsi, invece, i dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al quarto comma senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, l'avviso di ricevimento è, entro due giorni lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione 'atto non ritirato entro il termine di dieci giorni' e della data di restituzione. Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego è stato depositato, il piego stesso è restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione 'non ritirato entro il termine di sei mesi' e della data di restituzione.

Qualora la data delle eseguite formalità manchi sull'avviso di ricevimento o sia, comunque, incerta, la notificazione si ha per eseguita alla data risultante da quanto riportato sull'avviso stesso.

Fermi i termini sopra indicati, l'operatore postale può consentire al destinatario di effettuare il ritiro digitale dell'atto non recapitato assicurando l'identificazione del consegnatario ed il rilascio da parte di quest'ultimo di un documento informatico recante una firma equipollente a quella autografa'.

*i) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:*

'Art. 9. - Sono restituiti al mittente in raccomandazione e con indicazione del motivo del mancato recapito gli invii che non possono essere con-

segnati per i seguenti motivi: destinatario sconosciuto, trasferito, irreperibile, deceduto, indirizzo inesatto, indirizzo insufficiente, indirizzo inesistente'.

l) l'articolo 11 è abrogato;

m) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma le parole '3 febbraio 1993, n.29' sono sostituite dalle seguenti: '30 marzo 2001, n.165';

2) il secondo e terzo comma sono abrogati;

n) *dopo articolo 16 è inserito il seguente:*

**'16-bis.**

Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni internazionali vigenti tra gli Stati'.

*97-ter.* Ai fini delle notificazioni a mezzo posta, qualunque riferimento della legislazione vigente all'"ufficio postale" per mezzo del quale è effettuata la spedizione si intende riferito al 'punto di accettazione' e all'"ufficio postale" preposto alla consegna si intende riferito al 'punto di deposito'.

*97-quater.* All'articolo 18 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.261 è inserito, in fine, il seguente periodo: 'Le persone addette ai servizi di notificazione a mezzo posta sono considerate pubblici ufficiali a tutti gli effetti.

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le parole: 'e persone addette ai servizi di notificazione a mezzo posta'.

*97-quinques.* Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che disciplina le procedure per il rilascio delle licenze di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.261"».

**42.0.1**

RANUCCI, LUMIA, BORIOLI, SANTINI, BROGLIA

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 42-bis.**

*(Proroga termine sezioni distaccate insulari di Ischia,  
Lipari e Portoferraio)*

1. Per le esigenze di funzionalità delle sedi delle sezioni distaccate insulari di Ischia, Lipari e Portoferraio, ricadenti, rispettivamente, nei circondari dei tribunali di Napoli, Barcellona Pozzo di Gotto e Livorno, il termine di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*, decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito in legge 25 febbraio 2016, n. 21, recante: "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", è ulteriormente prorogato al 13 settembre 2020».

*Conseguentemente,*

a) *alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018:-8.000.000;

2019:-8.000.000;

2020:-8.000.000.

---

#### **42.0.3 (testo 2)**

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNA', CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

#### **Accolto**

*All'articolo 42 aggiungere il seguente:*

(Proroga termine spese funzionamento uffici giudiziari)

All'articolo 21-*quinquies* del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;

al comma 3, le parole: «e del 20 per cento per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «, del 20 per cento per l'anno 2016, del 15 per cento per l'anno 2017 e del 10 per cento per l'anno 2018»

---

#### **42.0.4**

VICECONTE

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 42-bis.**

*(Proroga termine spese funzionamento uffici giudiziari)*

1. All'articolo 21-*quinquies* del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132; sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

b) al comma 3, le parole: "e del 20 per cento per l'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: ", del 20 per cento per l'anno 2016, del 15 per cento per l'anno 2017 e del 10 per cento per l'anno 2018"».

---

#### **42.0.5**

VICECONTE

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 42-bis.**

*(Norme per il funzionamento degli uffici giudiziari)*

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Per specifiche ragioni organizzative o funzionali, il Ministro della giustizia può disporre che un tribunale possa essere dislocato in più sedi nello stesso comune o nella medesima circoscrizione giudiziaria, nel limite di spesa annuo di 2 milioni di euro a decorrere dal 2018".

2. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

**42.0.6**

VICECONTE

**Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 42-bis.**

*(Proroga tirocini formativi presso l'ufficio per il processo)*

1. Al fine di consentire la definizione dei progetti avviati nell'ambito dell'ufficio per il processo con la partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 50, comma 1-*bis*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, alla scadenza del periodo di perfezionamento di cui al comma 340 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è autorizzato, a domanda, lo svolgimento, da parte dei medesimi soggetti, di un ulteriore periodo di perfezionamento, per una durata non superiore a dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso gli stessi uffici giudiziari ove sono stati assegnati con decreto del Ministro della giustizia 20 ottobre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 4 novembre 2015. Durante il periodo autorizzato a norma del presente comma è riconosciuto il diritto all'attribuzione della borsa di studio per l'importo e con le modalità di cui all'articolo 9 del citato decreto del Ministro della giustizia 20 ottobre 2015.

2. La domanda di cui al comma 1 è redatta e trasmessa secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore generale del personale e della formazione del Ministero della giustizia e fatta pervenire al predetto Ministero, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di un'attestazione del capo dell'ufficio giudiziario presso il quale si è svolto il periodo di perfezionamento di cui all'articolo 50, comma 1-*bis*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dalla quale risulti che lo svolgimento da parte del richiedente dell'ulteriore periodo di perfezionamento di cui al comma 1 del presente articolo è funzionale alle esigenze dell'ufficio.

3. Per i soggetti di cui al comma 1 resta fermo il riconoscimento dei titoli di preferenza e di merito in conformità a quanto previsto dall'articolo 50, comma 1-*quater*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

4. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 5.807.509 per l'anno 2018, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 21-*quater*, comma 5, del de-



creto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, limitatamente all'anno 2018».

#### **42.0.7**

VICECONTE

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 42-bis.**

*(Convenzioni stipulate per lo svolgimento di servizi complementari all'esercizio delle funzioni giudiziarie)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 787, sono aggiunti i seguenti:

"787-bis. Al fine di migliorare l'efficienza dei servizi complementari all'esercizio dell'attività giudiziaria e di contenere i costi agli stessi connessi, il presidente della Corte di appello o procuratore generale presso la corte di appello, anche su proposta dei capi degli uffici giudiziari del distretto, possono stipulare convenzioni con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche. L'individuazione del soggetto con cui stipulare la convenzione ha luogo sulla base di un bando adottato dal presidente della corte di appello ovvero dal procuratore generale presso la corte di appello in conformità ad un modello quadro predisposto dal Ministero della giustizia, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione. Lo schema del bando predisposto dal presidente della corte di appello ovvero dal procuratore generale presso la corte di appello di cui al secondo periodo è preventivamente comunicato al Ministero della giustizia, che comunica gli eventuali profili di incompatibilità con le regole che governano l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi della giustizia ovvero di contrasto con il modello quadro. In assenza della comunicazione di cui al terzo periodo, il bando può essere adottato.

787-ter. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

787-quater. L'elenco delle convenzioni concluse a norma dei commi 787 e 787-bis è pubblicato sul sito internet del Ministero della giustizia.

787-quinquies. Le comunicazioni di cui al comma 787-bis, terzo periodo, sono inserite in un'area riservata del sito internet del Ministero della giustizia, accessibile ai capi degli uffici giudiziari".

2. Le convenzioni di cui all'articolo 1, comma 787-bis della legge della legge 28 dicembre 2015, n. 208 non devono dare luogo a nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Il modello quadro di cui all'articolo 1, comma 787-bis della legge 28 dicembre 2015 è adottato con provvedimento del responsabile del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

#### **42.0.8**

VICECONTE

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 42-bis.**

*(Imputazione dei costi relativi alle intercettazioni preventive)*

1. All'articolo 4, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con legge 31 luglio 2005, n.155, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Le spese relative alle attività di cui al comma 1, autorizzate dal procuratore generale, presso la corte d'appello di Roma, sono imputate ai fondi iscritti nel programma 'Sicurezza democratica', nell'ambito della missione 'Ordine pubblico e sicurezza' dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

1-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite le modalità di ristoro dei costi sostenuti, in forma di canone annuo, determinato anche in considerazione del numero e della tipologia delle prestazioni effettuate nell'anno precedente, individuate con apposito repertorio"».

#### **42.0.9**

CARDIELLO, CALIENDO

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 42-bis.**

*(Disposizioni in materia di trasferimento d'ufficio di magistrati*

*a sedi disagiate)*

1. All'articolo 4 della legge 4 maggio 1998, n. 133, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

"2-*bis*. I magistrati trasferiti d'ufficio a sedi disagiate ai sensi dell'articolo 1 non possono essere trasferiti ad altre sedi o assegnati ad altre funzioni prima di tre anni dal giorno in cui hanno assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute, ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia.

2-*ter*. La norma di cui al comma 2-*bis* applicabile anche ai magistrati destinati a sedi disagiate prima dell'entrata in vigore della presente legge"».

---

#### **42.0.10**

VICARI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«42-*bis*.**

*(Modifiche all'articolo 10 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917)*

1. Al fine di ridurre il contenzioso civile, amministrativo e tributario, all'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Le somme di cui alla lettera d-*bis*) del comma 1 possono essere restituite al netto dell'imposta. In tali ipotesi, le somme restituite non costituiscono oneri deducibili ed i termini di cui all'articolo 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 decorrono dall'anno di restituzione. Al soggetto erogatore spetta un credito d'imposta utilizzabile senza limite di importo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241"».

---

**42.0.11 (testo 2)**

ZELLER, BERGER

**Accolto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 42-bis.**

1. Ai consiglieri di Stato di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, spetta il rimborso delle spese, ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modifiche e integrazioni o, a scelta dell'interessato, l'indennità di trasferta, ai sensi dell'articolo 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modifiche e integrazioni, a titolo risarcitorio indennitario, in relazione al mantenimento della residenza nel territorio della Provincia di Bolzano».

*Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui», con le seguenti: «249,95 milioni di euro per l'anno 2018 e di 329,95 milioni di euro annui».*

---

## **Art. 43**

### **43.1**

RICCHIUTI, BUBBICO

#### **Respinto**

*Al comma 1, lettera a), capoverso «2-ter», dopo le parole: «Ministero della Giustizia», aggiungere le seguenti: «e, in misura pari al restante 50 per cento, all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 6 giugno 2011, n. 159, al fine di potenziare la capacità di governo e di valorizzazione dei beni.».*

---

### **43.0.1**

RICCHIUTI, BUBBICO, LO MORO, GUERRA, FORNARO, PEGORER

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 43-bis**

*(Modifiche all'articolo 110 del Decreto legislativo 6 giugno 2011, n. 159)*

1. Al comma 2, lettera a), aggiungere, infine, il seguente periodo: "Al fine di potenziare la struttura amministrativa dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, sono destinati alla stessa 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede a valere sulla dotazione del "Fondo unico giustizia" di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

---

### **43.0.2**

ARACRI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Modifiche al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)*

1. All'articolo 10, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, dopo le parole: "Gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla", sono aggiunte le parole "comunicazione della" e dopo la parola: "cancellazione", la parola: "dal" è sostituita con la parola: "al"».

---

### **43.0.3**

ARACRI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Modifiche al D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6)*

1. All'articolo 8, sez. V 2545-terdecies, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo rigo, dopo le parole: "le cooperative", sono aggiunte le seguenti parole: "e consorzi di cooperative";

b) dopo le parole: "attività commerciale", è aggiunta la parola: "non";

c) dopo la parola: "sono", aggiungere le seguenti parole: "a partire dal gennaio 2017,"».

---

## Art. 44

### 44.1

MUSSINI, URAS, VACCIANO, DE PIETRO, BIGNAMI

#### Respinto

*Al comma 1, sostituire le parole: «di 10 milioni di euro per l'anno 2018, di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020», con le seguenti: «di 30 milioni di euro per l'anno 2018, di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 92.*

### 44.2

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

#### Respinto

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Per la gestione e le attività di sostegno delle "Case famiglia protette" di cui alla legge 21 aprile 2011, n. 62 è istituito presso il Ministero della giustizia il "Fondo Case famiglia protette". Il Fondo è alimentato a decorrere dal 2018, con un importo annuo di 1 milione di euro a valere su quota parte delle risorse destinate al Fondo unico di giustizia (FUG) derivanti dai trasferimenti di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad operare le conseguenti variazioni di bilancio.

1-ter. L'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62 è sostituito dal seguente:

"Art. 4. - (Individuazione delle case famiglia protette) - 1. Il Ministro della Giustizia, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, adotta entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto con cui sono determinate le caratteristiche tipologiche delle case famiglia protette previste dall'articolo 284 del codice di procedura penale e

dagli articoli 47-ter e 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1, comma 2, e 3 della presente legge.

2. Il Ministro della giustizia può stipulare con gli enti locali convenzioni volte a individuare le strutture idonee ad essere utilizzate come Case famiglia protette' e ad individuare enti e/o associazioni private o del privato sociale per reperire finanziamenti aggiuntivi"».

*Conseguentemente, la rubrica dell'articolo 44 è sostituita dalla seguente: «Fondi per l'attuazione della riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario, nonché per le case famiglia protette».*

*Conseguentemente, l'articolo 92, comma 1, è sostituito dal seguente:*

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 249 milioni di euro per l'anno 2018 e di 229 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

#### **44.3**

VALENTINI, AMATI

#### **Respinto**

*Dopo il comma 1 inserire il seguente comma:*

«11-bis. Al fine di sostenere l'attività di ricerca sul genoma del pancreas, alla Fondazione Italiana *Onlus* per la Ricerca sulle Malattie del Pancreas, è prorogato lo stanziamento previsto dall'articolo 1, comma 318, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, pari a 500.000 euro per gli anni 2018, 2019 e 2020».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018:-500.000;

2019:-500.000;

2020:-500.000.



**44.0.1 (testo2)**

VICECONTE

**Accolto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

*(Personale alle dipendenze del Garante nazionale dei diritti  
delle persone detenute o private della libertà personale)*

1, All'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Alle dipendenze del Garante nazionale, che si avvale delle strutture e delle risorse messe a disposizione dal Ministro della giustizia, è istituito un ufficio nel numero massimo di 25 unità di personale, di cui almeno 20 dello stesso Ministero e, in posizione di comando, non più di 2 unità del Ministero dell'Interno e non più di 3 unità degli enti del servizio sanitario nazionale, che conservano il trattamento economico in godimento, limitatamente alle voci fisse e continuative, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza sia in ragione degli emolumenti di carattere fondamentale che per gli emolumenti accessori di carattere fisso e continuativo. Gli altri oneri relativi al trattamento accessorio sono posti a carico del Ministero della giustizia. Il predetto personale sarà scelto in funzione delle conoscenze acquisite negli ambiti di competenza del Garante. La struttura e la composizione dell'Ufficio sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro della Giustizia, il Ministro dell'Interno e il mef".

*b)* il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

"5-bis. Per il funzionamento del Garante nazionale è autorizzata la spesa di euro 200.000 per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e di euro 300.000 annui a decorrere dall'anno 2018".

2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, lettera *a)*, è adottato entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge,

3. Agli oneri di cui al comma 1, lettera *b)*, pari a 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

**44.0.2**

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNA', CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

*(Disposizioni correttive dell'articolo 161 delle disposizioni attuative del codice di procedura civile)*

1. All'articolo 161, terzo comma, secondo periodo, del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante "Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie", le parole: "non possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento" sono sostituite con le parole: "sono liquidati acconti in misura non inferiore al venti e non superiore al cinquanta per cento"».

---

**44.0.3**

FABRI, BORIOLI, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNA', CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI, FASIOLO, PUPPATO

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

*(Patrocinio gratuito vittime amianto)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 76, comma 4-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 anche ai reati di cui agli articoli 434, 437, 449, 575, 589, 590 del codice penale, commessi in danno di persone esposte ad amianto».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018: - 3.000.000;

2019: - 3.000.000;

2020: - 3.000.000.

---

## Art. 45

### 45.1

SAGGESE

#### Respinto

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 3, primo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le esclusioni di cui al primo periodo non si applicano nei casi di congedo straordinario per infermità ed aspettativa per infermità"».

*Conseguentemente, alla Tabella A voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 5.000.000;

2019: - 15.000.000;

2020: - 15.000.000.

---

### 45.2 (testo 3)

MANDELLI

#### Accolto

*Dopo il comma 2, è inserito il seguente:*

«2-bis. Al medesimo fine di cui al comma 2, all'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti:

a) al comma 4, primo periodo, la parola: "50" è sostituita dalla seguente: "75";

b) al comma 4, il secondo periodo è soppresso».

---

**45.3**

AZZOLLINI, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 34 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e al primo comma dell'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, la parola: "settantesimo" è sostituita dalla parola: "settantaduesimo". All'articolo 9 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, la parola "settanta" è sostituita dalla parola: "settantadue".

*Conseguentemente è abrogata ogni norma di legge o regolamento in contrasto con le disposizioni recate dal presente comma».*

---

**45.0.1**

AIELLO, VICECONTE

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 45-bis.**

1. Al comma 2 dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, il terzo e quarto periodo sono soppressi».

---

**Art. 46****46.1**

LO GIUDICE, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNA', CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, PAGLIARI, SCALIA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati il numero e i criteri per l'individuazione dei soggetti che hanno svolto il tirocinio di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, che possano far parte dell'ufficio per il processo per completare il loro perfezionamento entro il 31 dicembre 2018, tenuto conto delle valutazioni di merito e delle esigenze organizzative degli uffici giudiziari, in via prioritaria a supporto dei servizi di cancelleria. Nell'individuazione dei criteri è assicurata un'equa ripartizione territoriale delle risorse, tenendo conto delle dimensioni degli uffici giudiziari. Con il medesimo decreto può essere attribuita ai soggetti di cui ai presente comma una borsa di studio nei limiti delle risorse destinate e, in ogni caso, per un importo non superiore a 500 euro mensili. Lo svolgimento del periodo di perfezionamento non dà diritto ad alcun compenso e non determina l'insorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo, né di obblighi previdenziali.

1-ter. Lo svolgimento del tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, costituisce titolo al quale deve essere attribuito un punteggio ai sensi dell'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, nei concorsi indetti dalla pubblica amministrazione.

1-quater. Il completamento del periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi del comma 1-bis del presente articolo costituisce ulteriore titolo al quale deve essere attribuito un punteggio aggiuntivo, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, nei concorsi indetti dalla pubblica amministrazione. Nelle procedure concorsuali indette dall'amministrazione della giustizia il punteggio addizionale è proporzionato al numero di anni di tirocinio svolti nell'ufficio del processo».

*Consequentemente alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018:- 10.000.000;

2019:- 0;

2020:- 0.

## **46.2**

SPOSETTI

### **Respinto**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Ai fini del superamento del precariato, della riduzione del ricorso a contratti a termine e della valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato negli enti e istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca vincolata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti di cui all'articolo 4 comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e destinata nella misura di 46,6 milioni di euro per l'anno 2018, 932 milioni di euro per l'anno 2019 e 140 milioni di euro per l'anno 2020, all'assunzione di personale ai sensi dell'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Le modalità delle procedure di assunzione sono definite dai piani triennali di attività degli enti e istituzioni di ricerca nei limiti dell'articolo 9, decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218».

## **46.3**

CALIENDO, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018, ai direttori amministrativi che svolgono le funzioni ispettive presso l'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia, in luogo dell'indennità prevista al comma 9 dell'articolo 12 del DPR 25 luglio 2001, n. 315, è attribuita la retribuzione di posizione, di cui al comma 7 del medesimo articolo, nella misura stabilita per i dirigenti

---

assegnati all'Ispettorato generale del medesimo Ministero dal DM 10 giugno 2003 e successive modificazioni».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: «Ministero dell'Economia e delle Finanze», *apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 414.000,00;

2019: - 414.000,00;

2020: - 414.000,00.

---

#### **46.0.2000/1**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

#### **Respinto**

*All'emendamento 46.0.2000, al comma 1, sostituire le parole: "Al fine di ridurre l'arretrato e migliorare la performance della Giustizia amministrativa" con le seguenti: "Al fine di superare le valutazioni sull'Italia espresse dalla Commissione Europea in materia di efficienza della giustizia nei Paesi membri dell'Unione europea, e di ridurre l'arretrato della Giustizia amministrativa di almeno il 60 per cento e di migliorare i tempi di soluzione delle controversie"».*

---

#### **46.0.2000/2**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

#### **Respinto**

*All'emendamento 46.0.2000, al comma 1, sostituire le parole: «la performance» con le seguenti: «il tempo di risposta».*

---

#### **46.0.2000/3**

BUCCARELLA

#### **Respinto**

*All'emendamento 46.0.2000, al comma 1, capoverso «Art. 23-bis», comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «e gli avvocati dello Stato»;*

---

**46.0.2000/4**

BUCCARELLA

**Respinto**

*All'emendamento 46.0.2000, al comma 1, capoverso «Art. 23-bis», comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché gli avvocati abilitati innanzi alle corti superiori con almeno venti anni di esercizio ma non più iscritti alla data del 31 dicembre 2017».*

---

**46.0.2000/5**

BUCCARELLA

**Respinto**

*All'emendamento 46.0.2000, comma 1, capoverso «Art. 23-bis.», comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente:*

*«b) i professori universitari di prima fascia di diritto amministrativo (ssd ius/10), di diritto pubblico (ssd ius/09) e di diritto costituzionale (ssd ius/08)».*

---

**46.0.2000/6**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

**Respinto**

*All'emendamento 46.0.2000, al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*«b-bis) avvocati iscritti all'ordine».*

---



**46.0.2000/7**

GUERRA, RICCHIUTI, PEGORER

**Respinto**

*All'emendamento 46.0.2000, al comma 1, capoverso «Art. 23-bis», comma 9, primo periodo, sostituire le parole: «euro 1.000», con le seguenti: «euro 100».*

---

**46.0.2000/8**

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

**Respinto**

*All'emendamento 46.0.2000, al comma 5, sostituire le parole: «1° gennaio 2019», con le seguenti: «1° gennaio 2020».*

---

**46.0.2000/9**

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

**Respinto**

*All'emendamento 46.0.2000, al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo le parole: "deve essere depositata", sono inserite le seguenti: ", entro un termine pienamente compatibile con la trattazione in udienza o in camera di consiglio"».*

---

**46.0.2000**

I RELATORI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:*

**«Art. 46-bis.**

*(Smaltimento del contenzioso amministrativo)*

1. Al fine di ridurre l'arretrato e di migliorare la *performance* della Giustizia amministrativa, nella legge 27 aprile 1982, n. 186, dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

**"Art. 23-bis.**

*(Magistrati amministrativi ausiliari)*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previa deliberazione del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, si procede alla nomina, in via straordinaria e non rinnovabile, di magistrati amministrativi ausiliari nel numero massimo di venticinque per il Consiglio di Stato e di cento per i tribunali amministrativi regionali, per lo svolgimento di servizio onorario.

2. Possono essere chiamati all'ufficio di magistrato amministrativo ausiliario i soggetti, appartenenti alle seguenti categorie, collocati a riposo da non più di cinque anni alla data di presentazione della domanda:

a) i magistrati ordinari che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, magistrati contabili e amministrativi e gli avvocati dello Stato;

b) i professori universitari di prima fascia di diritto amministrativo (12/D1) o costituzionale (12/C1).

3. Per la nomina a magistrato amministrativo ausiliario sono necessari i seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano;

b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) non aver riportato condanne, anche non definitive, per delitti non colposi;

d) non essere stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza;

e) avere idoneità fisica e psichica;

f) non avere precedenti disciplinari diversi dalla sanzione più lieve prevista dagli ordinamenti delle giurisdizioni, delle amministrazioni o delle professioni di provenienza;

g) non aver compiuto 73 anni al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda per la nomina a magistrato amministrativo ausiliario.

4. Non possono essere nominati magistrati amministrativi ausiliari i soggetti che, ancorché appartenenti alle categorie di cui al comma 3, siano o siano stati:

a) membri del Parlamento nazionale o europeo, deputati o consiglieri regionali, membri del Governo, presidenti delle regioni e delle province, membri delle giunte regionali e provinciali;

b) sindaci, assessori comunali, consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali;

c) ecclesiastici o ministri di culto;

d) titolari di incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici;

e) iscritti all'ordine degli avvocati.

5. Il magistrato amministrativo ausiliario è nominato per una durata non superiore a tre anni.

6. Si applicano ai magistrati amministrativi ausiliari le disposizioni di *status*, ivi comprese le norme sulle incompatibilità e le norme disciplinari, previste per i magistrati amministrativi. Il magistrato amministrativo ausiliario non partecipa alle elezioni del giudice della Corte costituzionale e del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. Il magistrato amministrativo ausiliario non può esercitare la professione di avvocato per tutta la durata dell'incarico.

7. I magistrati amministrativi ausiliari non possono svolgere funzioni di presidente del collegio né funzioni presidenziali monocratiche; non possono inoltre essere relatori negli affari cautelari né negli affari ai quali si applicano i riti di cui agli articoli 112 e seguenti, 116, 117, 119, 120, 126, 129, 130 e 131 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Ai magistrati amministrativi ausiliari sono assegnati affari di merito relativi a ricorsi depositati prima del 1° gennaio 2017. Di ciascun collegio giudicante non può far parte più di un magistrato amministrativo ausiliario presso i tribunali amministrativi regionali né più di due presso il Consiglio di Stato.

8. Il magistrato amministrativo ausiliario ha obbligo di astenersi e può essere ricusato a norma dell'articolo 18 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, anche quando è stato associato o comunque collegato, anche mediante il coniuge, i parenti o altre persone, con lo studio professionale di cui ha fatto o fa parte il difensore di una delle parti.

9. Ai magistrati amministrativi ausiliari è attribuito, a titolo di rimborso spese forfettario, un importo omnicomprendivo di euro 1.000 per mese o frazione di mese superiore a quindici giorni, fatta eccezione per il mese di

agosto di ciascun anno. Gli importi erogati non costituiscono reddito e non sono soggetti a ritenute previdenziali né assistenziali.

10. In fase di prima applicazione, entro la data del 31 gennaio 2018, il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa determina la pianta organica dei magistrati amministrativi ausiliari, con l'indicazione dei posti disponibili presso ciascun tribunale amministrativo regionale o sezione staccata e presso le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato. La pianta organica è determinata tenendo conto delle pendenze e delle scoperture di organico in ciascun ufficio giudiziario.

11. Entro il termine di cui al comma 10 il consiglio di presidenza determina le modalità e i termini di presentazione della domanda per la nomina a magistrato amministrativo ausiliario, i criteri di composizione di un'apposita commissione per la valutazione delle domande e il successivo reclutamento dei magistrati amministrativi ausiliari, alla quale possono partecipare, a titolo gratuito, anche componenti esterni al consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché criteri di priorità nella nomina a magistrato amministrativo ausiliario, i termini per l'accettazione e la rinuncia alla nomina a magistrato amministrativo ausiliario e i criteri e i termini per l'indicazione delle preferenze di sede. È riconosciuta preferenza, ai fini della nomina a magistrato amministrativo ausiliario, al pregresso svolgimento delle funzioni di magistrato amministrativo. A parità degli altri requisiti, è riconosciuta preferenza alla minore età anagrafica.

12. Le delibere del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa di cui ai commi 10 e 11 sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e della pubblicazione è dato avviso sul sito *internet* della giustizia amministrativa.

13. Il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa approva le graduatorie degli idonei, distinte per ciascun ufficio giudiziario, che vengono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito *internet* della giustizia amministrativa e trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la nomina dei magistrati amministrativi ausiliari fino all'esaurimento dei posti disponibili.

14. I presidenti dei tribunali amministrativi divisi in sezioni, nonché il presidente del Consiglio e di Stato, assegnano i magistrati amministrativi ausiliari alle sezioni dell'ufficio giudiziario e alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato.

15. Con cadenza almeno annuale il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, in relazione alle esigenze di funzionalità degli uffici giudiziari, può far scorrere le graduatorie di cui al precedente comma 13; nel caso in cui le predette graduatorie siano esaurite, il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa può bandire i posti di magistrato amministrativo ausiliario che risultino vacanti, nel rispetto dei limiti numerici di cui al com-

ma 1 e osservando le procedure previste dai commi 11, 12 e 13. Su richiesta e comunque con l'assenso del magistrato ausiliario, il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, in relazione all'andamento dell'attività di smaltimento dell'arretrato, può assegnare il magistrato ausiliario ad altro ufficio giudiziario, la cui circoscrizione territoriale sia confinante con quella dell'ufficio giudiziario di prima assegnazione.

16. Il magistrato amministrativo ausiliario cessa dall'incarico alla scadenza del triennio dalla nomina e nelle ipotesi di decadenza per il venir meno taluno dei requisiti per la nomina, di dimissioni, di revoca ovvero quando sussiste una causa di incompatibilità.

17. In ogni momento il presidente della sezione cui il magistrato amministrativo ausiliario è assegnato propone motivatamente al consiglio di presidenza della giustizia amministrativa la revoca del magistrato amministrativo ausiliario che non è in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico. In ogni caso è proposta la revoca del magistrato ausiliario che non abbia redatto, per qualunque causa, in relazione a ciascun anno dell'incarico, almeno cento provvedimenti idonei a definire in tutto o in parte il grado di giudizio; si considerano ai fini del computo del numero dei provvedimenti anche le ordinanze con le quali sia stata sollevata una questione di legittimità costituzionale o di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea. Il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, sentito il magistrato amministrativo ausiliario interessato e verificata la fondatezza della proposta, esprime parere per la revoca, che è disposta con decreto del Presidente della Repubblica. Non si applicano l'articolo 13, terzo comma, della presente legge e l'articolo 5 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054.

18. L'efficacia del presente articolo e di tutte le nomine a magistrato amministrativo ausiliario, in qualunque tempo disposte, termina il 28 febbraio 2021".

2. Nella selezione degli affari da assegnare ai magistrati amministrativi ausiliari il presidente della sezione accorda priorità ai ricorsi iscritti prima del 31 dicembre 2013, preferendo tra detti ricorsi quelli di più risalente iscrizione. In nessun caso il presidente della sezione, in relazione a ciascuna udienza, può assegnare a un magistrato amministrativo ausiliario più di due affari che presentino carattere di serialità.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.125.000 per l'anno 2018, di euro 1.375.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di euro 250.000 per l'anno 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse provenienti dal comma 10, secondo periodo, dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, iscritte nel bilancio autonomo del Consi-

glio di Stato, per la quota destinata alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari.

4. La commissione paritetica di cui all'articolo 43 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, può determinare le norme per l'applicazione del presente articolo al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

5. Nel comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 25 ottobre 2016, le parole: "1° gennaio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2019».

#### **Art. 68.**

#### **46.0.1**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 46-bis.**

1. Al fine di garantire l'efficienza del sistema giudiziario e la ragionevole durata del processo, è indetta una procedura speciale di reclutamento mediante concorso pubblico per titoli ed esami per n. 1115 posti, ai sensi dell'articolo 35 comma 3-*bis* lettera *b*) del D.lgs. n. 165/2001, per coloro che hanno svolto tirocinio, con esito positivo, per il periodo gennaio 2017 dicembre 2017 ed in possesso dell'attestato per anno 2017 riferimento: "legge 11 dicembre 2016 n. 232, comma 340, al fine di consentire la definizione dei progetti avviati nell'ambito dell'Ufficio per il Processo con la partecipazione dei soggetti (articolo 37 legge 15 luglio 2001 articolo 37) di cui all'articolo 50, comma 1-*bis*, del decreto-legge. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, alla scadenza del periodo di perfezionamento di cui al predetto comma, è autorizzato lo svolgimento, da parte dei medesimi soggetti, di un ulteriore periodo di perfezionamento, per una durata non superiore a 12 mesi presso gli stessi uffici giudiziari ove sono stati assegnati con Decreto del Ministro della Giustizia 20 ottobre 2015".

Al fine di garantire la continuità e la funzionalità degli Uffici giudiziari, nelle more dell'espletamento delle procedure suindicate al personale impegnato presso gli Uffici per il Processo ed in possesso delle condizioni di cui sopra, si applica articolo 30, comma 8, decreto legislativo. n. 75 del 2017».

*Consequentemente all'articolo 92 sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «200 milioni di euro» e le parole: «330 milioni di euro» con le seguenti: «280 milioni di euro».*

#### **46.0.2**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 46-bis.**

1. È autorizzata con apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l'assunzione dei soggetti individuati attraverso la procedura concorsuale indetta con decreto interministeriale del 20 ottobre 2015, emanato in attuazione dell'articolo 21-ter del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 da inquadrare dell'Amministrazione giudiziaria per il funzionamento degli uffici giudiziari».

*Consequentemente all'articolo 92 sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «200 milioni di euro» e le parole: «330 milioni di euro» con le seguenti: «280 milioni di euro».*

#### **46.0.3**

VICECONTE

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 46-bis.**

*(Misure per il lavoro straordinario del personale amministrativo negli uffici giudiziari)*

1. All'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al terzo periodo, dopo le parole: "dall'anno 2015" sono inserite le seguenti: "e sino all'anno 2017";

2) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: "A decorrere dall'anno 2018, la quota pari a 7,5 milioni di euro di cui al terzo periodo è destinata a fronteggiare le imprevedibili esigenze di servizio, ivi comprese quelle connesse al conseguimento degli obiettivi definiti dai programmi di cui al comma 1, ove il prolungamento dell'orario d'obbligo per il personale amministrativo degli uffici giudiziari interessati ecceda i limiti orari stabiliti dalla vigente normativa per il lavoro straordinario; l'autorizzazione al prolungamento dell'orario d'obbligo oltre i limiti previsti per il lavoro straordinario è disposta, in deroga alla normativa vigente, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al limite massimo, per ciascuna unità, non superiore a 35 ore mensili";

b) il comma 11-*bis* è sostituito dal seguente:

"11-*bis*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, secondo periodo, per essere destinate, per un terzo, all'assunzione di personale di magistratura amministrativa e, per la restante quota, nella misura del 25 per cento all'incentivazione della produttività e al fabbisogno formativo del personale amministrativo della Giustizia amministrativa, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 13 e all'articolo 9, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e nella misura del 75 per cento alle spese di funzionamento degli uffici della Giustizia amministrativa. La riassegnazione prevista dal comma 10, secondo periodo, è effettuata al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura e di quello amministrativo di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197 nella misura del 25 per cento all'incentivazione della produttività e al fabbisogno formativo del personale amministrativo della Giustizia amministrativa, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 13 e all'articolo 9, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e nella misura del 75 per cento alle spese di funzionamento degli uffici della Giustizia amministrativa";

c) il comma 12 è sostituito dal seguente:

"12. Ai fini del comma 11 e sino all'anno 2017, il Ministero della giustizia comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile di ciascuno degli anni interessati, l'elenco degli uffici giudiziari presso i quali, alla data del 31 dicembre, risultano pendenti procedimenti civili in numero ridotto di almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente. Il Presidente del Consiglio di Stato comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze Diparti-



mento della Ragioneria generale dello Stato, entro la stessa data il 30 aprile di ogni anno, elenco degli uffici giudiziari risultati maggiormente produttivi nella riduzione delle pendenze, con riferimento anche agli obiettivi fissati nei programmi di gestione di cui al comma 1. Relativamente ai giudici tributari, l'incremento della quota variabile del compenso di cui all'articolo 12, comma 3-ter, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è altresì subordinato, in caso di pronuncia su una istanza cautelare, al deposito della sentenza di merito che definisce il ricorso entro novanta giorni dalla data di pronuncia. Per l'anno 2011 la percentuale indicata al primo periodo del presente comma è ridotta al cinque per cento".

d) il comma 13 è sostituito dal seguente:

"13. L'organo di autogoverno della magistratura tributaria provvede al riparto delle somme di cui al comma 11 tra gli uffici giudiziari che hanno raggiunto gli obiettivi di smaltimento dell'arretrato di cui al comma 12, secondo le percentuali di cui al comma 11 e tenuto anche conto delle dimensioni e della produttività di ciascun ufficio. Per gli anni 2015, 2016 e 2017, il Ministro della giustizia provvede, sentito il Consiglio superiore della magistratura, al riparto delle somme di cui al comma 11 tra gli uffici della giustizia ordinaria in conformità ai criteri di cui al primo periodo. Il Presidente del Consiglio di Stato, sentito l'organo di auto governo della magistratura amministrativa, provvede al riparto delle risorse di cui al comma 11-bis tra gli uffici della giustizia amministrativa, tenendo conto della produttività e delle dimensioni di ciascun ufficio"».

#### 46.0.4

VICECONTE

#### Respinto

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 46-bis.

*(Ulteriore assunzione di funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale)*

1. All'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "biennio 2017-2018" sono sostituite dalle seguenti: "triennio 2017-2019" e le parole: "60 unità" sono sostituite dalle seguenti: "300 unità";

b) al comma 3, la parola: "2.400.000" è sostituita dalla seguente: "11.958.000".

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9.558.000,00 a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

## **46.0.5**

VICECONTE

### **Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 46-bis.**

*(Rideterminazione della dotazione organica dei dirigenti di esecuzione penale esterna e autorizzazione alla assunzione)*

1. Ai fini del rafforzamento dell'esecuzione penale esterna e del funzionamento delle strutture minorili penitenziarie, le Tabelle C e F allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2015, n. 84, sono sostituite rispettivamente dalle Tabella I e II allegate al presente articolo.

2. Le successive modifiche alle tabelle di cui al comma 1 sono disposte secondo le modalità di cui all'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Per la copertura dei nuovi posti di dotazione organica conseguenti a quanto disposto dal comma 1 e per far fronte alle forti carenze di organico del predetto personale determinatesi per effetto del pensionamento per raggiunti limiti di età del personale in servizio, è autorizzata l'assunzione di 25 dirigenti penitenziari dell'amministrazione della giustizia minorile e di comunità mediante l'espletamento di procedure concorsuali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti è autorizzata la spesa di euro 1.255.534 per l'anno 2018, di euro 2.511.067 per l'anno 2019 e di euro 2.587.276 a decorrere dall'anno 2020. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.255.534 per l'anno 2018, di euro 2.511.067 per l'anno 2019 e di euro 2.587.276 a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

## Allegati

Tabella I (articolo 16, comma 9)

Ministero della Giustizia	
Dotazione organica complessiva del personale dirigenziale	
Qualifiche dirigenziali - carriera amministrativa	Dotazione organica
Dirigenti 1 <sup>a</sup> fascia	19
Dirigenti 2 <sup>a</sup> fascia	378
Totale dirigenti	397
	17
Dirigenti penitenziari	345
Totale Dirigenti	362

Tabella II (articolo 16, commi 1 e 9)

Ministero della Giustizia	
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità	
Dotazione organica complessiva del personale amministrativo	
Qualifiche dirigenziali	Dotazione organica
Dirigenti 1 <sup>a</sup> fascia - carriera amministrativa	2
Dirigente generale penitenziario	1
Dirigenti 2 <sup>a</sup> fascia - carriera amministrativa	16
Dirigenti esecuzione penale esterna - carriera penitenziaria	45
Totale dirigenti	64
Aree	
Terza area	2.378
Seconda area	985
Prima area	115
TOTALE QUALIFICHE DIRIGENZIALI	53
TOTALE AREE	3.478 di cui 109 in sede centrale
TOTALE COMPLESSIVO	3.542

**46.0.6**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 46-bis.**

*(Misure per contenere le spese di gestione degli Archivi notarili)*

1. Al fine di contenere le spese di gestione degli Archivi notarili e mantenere l'equilibrio previdenziale dell'ente Cassa del Notariato all'articolo 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89; il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La tabella che determina il numero e la residenza dei notai dovrà, udite le Corti d'Appello e i Consigli notarili, essere rivista ogni sette anni, sulla base dei criteri indicati al comma 1 e tenuto anche conto della variazione statistica tendenziale del numero e della tipologia degli atti ricevuti o autenticati dai notai, e potrà essere modificata parzialmente anche entro un termine più breve, quando ne sia dimostrata l'opportunità"».

---

**46.0.7**

SANTINI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 46-bis.**

*(Misure per contenere le spese di gestione degli Archivi notarili)*

1. Al fine di contenere le spese di gestione degli Archivi notarili e mantenere previdenziale dell'ente Cassa del Notariato, all'articolo 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La tabella che determina il numero e la residenza dei notai dovrà, udite le Corti d'Appello e i Consigli notarili, essere rivista ogni sette anni, sulla base dei criteri indicati al comma 1 e tenuto anche conto della variazione statistica tendenziale del numero e della tipologia degli atti ricevuti o autenticati dai notai e potrà essere modificata parzialmente anche entro un termine più breve, quando ne sia dimostrata l'opportunità"».

---

**46.0.8**

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNA', CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE,  
PAGLIARI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 46-bis.**

*(Misure per contenere le spese di gestione degli Archivi notarili)*

1. Al fine di contenere le spese di gestione degli Archivi notarili e mantenere previdenziale dell'ente Cassa del Notariato, all'articolo 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La tabella che determina il numero e la residenza dei notai dovrà, udite le Corti d'Appello e i Consigli notarili, essere rivista ogni sette anni, sulla base dei criteri indicati al comma 1 e tenuto anche conto della variazione statistica tendenziale del numero e della tipologia degli atti ricevuti o autenticati dai notai e potrà essere modificata parzialmente anche entro un termine più breve, quando ne sia dimostrata l'opportunità".».

---

**46.0.9**

LEZZI, CRIMI, CATALFO

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 46-bis.**

*(Misure per contenere le spese di gestione degli Archivi notarili)*

1. Al fine di contenere le spese di gestione degli Archivi notarili e mantenere l'equilibrio previdenziale dell'ente Cassa del Notariato, all'articolo 4 della legge della legge 16 febbraio 1913, n. 89, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La tabella che determina il numero e la residenza dei notai dovrà, udite le Corti d'Appello e i Consigli notarili, essere rivista ogni sette anni, sulla base dei criteri indicati al comma 1 e tenuto anche conto della variazione statistica tendenziale del numero e della tipologia degli atti ricevuti o autenti-

cati dai notai, e potrà essere modificata parzialmente anche entro un termine più breve, quando ne sia dimostrata l'opportunità"».

#### **46.0.10**

RICCHIUTI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 46-bis.**

*(Misure per contenere le spese di gestione degli Archivi notarili)*

1. Al fine di contenere le spese di gestione degli Archivi notarili e mantenere l'equilibrio previdenziale dell'ente Cassa del Notariato, all'articolo 4 della legge della legge 16 febbraio 1913, n. 89, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La tabella che determina il numero e la residenza dei notai dovrà, udite le Corti d'Appello e i Consigli notarili, essere rivista ogni sette anni, sulla base dei criteri indicati al comma 1 e tenuto anche conto della variazione statistica tendenziale del numero e della tipologia degli atti ricevuti o autenticati dai notai e potrà essere modificata parzialmente anche entro un termine più breve, quando ne sia dimostrata l'opportunità"».

#### **46.0.11**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 46-bis.**

*(Misure di semplificazione per la trasmissione degli atti agli archivi notarili)*

1. Al fine di migliorare la gestione dell'Amministrazione degli Archivi notarili, generando risparmi di spesa, all'articolo 65 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"A decorrere dalla data stabilita con il decreto di cui al nono comma, il notaio trasmette in via telematica all'Ufficio centrale degli archivi notarili, in formato digitale, per l'inserimento nell'archivio centrale informatico, la copia mensile dei repertori, di cui al comma 1, nonché la copia trimestrale del

registro somme e valori ovvero la certificazione negativa, ed ogni altra documentazione connessa ed esegue i versamenti ai quali è tenuto, a mezzo degli archivi distrettuali, su conto corrente postale gestito dall'Ufficio Centrale.

L'Amministrazione degli archivi notarili versa, nei termini previsti per gli archivi notarili distrettuali dalla normativa vigente, le somme riscosse per conto del Consiglio nazionale del notariato e della Cassa nazionale del notariato trattenendo, un aggio nella misura del due per cento.

Il controllo della liquidazione delle tasse e dei contributi e degli importi versati dai notai e l'applicazione riscossione delle sanzioni previste per tardivo o mancato pagamento spetta all'archivio notarile distrettuale.

I dati estratti dalle copie dei repertori tenuti nell'archivio centrale informatico, sostituiscono l'indice delle parti intervenute negli atti, previsto dall'articolo 114.

L'Amministrazione degli archivi notarili provvede alla dematerializzazione delle copie mensili di cui al presente articolo conservate su supporto cartaceo dagli archivi notarili.

Con uno o più decreti del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale, sono determinate, nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, le norme di attuazione delle disposizioni che riguardano le modalità di formazione e trasmissione telematica delle copie di cui al quarto comma, i versamenti di cui al quarto e quinto comma, la conservazione, la ricerca e la consultazione dei documenti e dei dati inseriti nell'archivio centrale informatico. Sono, altresì, stabilite le date di entrata in vigore delle predette disposizioni e le date della cessazione dell'obbligo di eseguire i corrispondenti adempimenti presso gli archivi notarili distrettuali"».

#### **46.0.12 (testo 3)**

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNA', CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI, RICCHIUTI, LAI

#### **Accolto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 46-bis.**

*(Determinazione del numero dei notai e misure di semplificazione per la trasmissione degli atti agli archivi notarili)*

1. Al fine di migliorare la gestione dell'Amministrazione degli Archivi notarili, contenere le spese nonché mantenere l'equilibrio previdenziale dell'ente Cassa del Notariato, alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La tabella che determina il numero e la residenza dei notai dovrà, udite le Corti d'Appello e Consigli notarili, essere rivista ogni sette anni, sulla base dei criteri indicati al comma 1 e tenuto anche conto della variazione statistica tendenziale del numero e della tipologia degli atti ricevuti o autenticati dai notai, e potrà essere modificata parzialmente anche entro un termine più breve, quando ne sia dimostrata l'opportunità";

b) all'articolo 65, dopo l'ultimo comma, sono aggiunti i seguenti commi:

"A decorrere dalla data stabilita con il decreto di cui al nono comma, il notaio trasmette in via telematica all'Ufficio centrale degli archivi notarili, in formato digitale, per l'inserimento nell'archivio centrale informatico, la copia mensile dei repertori, di cui al comma 1, nonché la copia trimestrale del registro somme e valori, ovvero la certificazione negativa, ed ogni altra documentazione connessa ed esegue i versamenti ai quali è tenuto, a mezzo degli archivi notarili distrettuali, su conto corrente postale gestito dall'Ufficio Centrale.

L'Amministrazione degli archivi notarili versa, nei termini previsti per gli archivi notarili distrettuali dalla normativa vigente, le somme riscosse per conto del Consiglio nazionale del notariato e della Cassa nazionale del notariato, trattenendo un aggio nella misura del due per cento.

Il controllo della liquidazione delle tasse e dei contributi e degli importi versati dai notai e l'applicazione e la riscossione delle sanzioni previste per tardivo o mancato pagamento spetta all'archivio notarile distrettuale.

I dati estratti dalle copie dei repertori tenuti nell'archivio centrale informatico, sostituiscono l'indice delle parti intervenute negli atti, previsto dall'articolo 114.

L'Amministrazione degli archivi notarili provvede alla dematerializzazione delle copie mensili di cui al presente articolo conservate su supporto cartaceo dagli archivi notarili.

Con uno o più decreti del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per Digitale, sono determinate, nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le norme di attuazione delle disposizioni che riguardano le modalità di formazione e



trasmissione telematica delle copie di cui al quarto comma, i versamenti di cui al quarto e quinto comma, la conservazione, la ricerca e la consultazione dei documenti e dei dati inseriti nell'archivio centrale informatico. Sono, altresì, stabilite le date di entrata in vigore delle predette disposizioni e le date della cessazione dell'obbligo di eseguire i corrispondenti adempimenti presso gli archivi notarili distrettuali"».

### 46.0.13

LEZZI, CRIMI, CATALFO

#### Respinto

*Dopo articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 46-bis

*(Misure di semplificazione per la trasmissione degli atti agli archivi notarili)*

1. Al fine di migliorare la gestione dell'Amministrazione degli Archivi notarili, generando risparmi di spesa, all'articolo 65 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono aggiunti infine i seguenti commi:

"A decorrere dalla data stabilita con il decreto di cui al nono comma, il notaio trasmette in via telematica all'Ufficio centrale degli archivi notarili, in formato digitale, per l'inserimento nell'archivio centrale informatico, la copia mensile dei repertori, di cui al comma 1, nonché la copia trimestrale del registro somme e valori, ovvero la certificazione negativa, ed ogni altra documentazione connessa ed esegue i versamenti ai quali è tenuto, a mezzo degli archivi notarili distrettuali, su conto corrente postale gestito dall'Ufficio Centrale.

L'Amministrazione degli archivi notarili versa, nei termini previsti per gli archivi notarili distrettuali dalla normativa vigente le somme rimosse nel conto del Consiglio nazionale del notariato e della Cassa nazionale del notariato, trattenendo un aggio nella misura del due per cento.

Il controllo della liquidazione delle tasse e dei contributi e degli importi versati dai notai e l'applicazione e la riscossione delle sanzioni previste per tardivo o mancato pagamento spetta all'archivio notarile distrettuale.

I dati estratti dalle copie dei repertori tenuti nell'archivio centrale informatica, sostituiscono l'indire delle parti intervenute negli atti, previsto dall'articolo 114.

L'Amministrazione degli archivi notarili provvede alla dematerializzazione delle copie mensili di cui al presente articolo conservate su supporto cartaceo dagli archivi notarili.

Con uno o più decreti del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale, sono determinate, nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005n. 82, le norme di attuazione delle disposizioni che riguardano le modalità di formazione e trasmissione telematica delle copie di cui al quarto comma, i versamenti di cui al quarto e quinto comma, la conservazione, la ricerca e la consultazione dei documenti e dei dati inseriti nell'archivio centrale informatico. Sono, altresì, stabilite le date di entrata in vigore delle predette disposizioni e le date della cessazione dell'obbligo di eseguire i corrispondenti adempimenti presso gli archivi notarili distrettuali"».

#### **46.0.14**

RICCHIUTI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«46-bis.**

*(Misure di semplificazione per la trasmissione degli atti agli archivi notarili)*

1. Al fine di migliorare la gestione dell'Amministrazione degli Archivi notarili, generando risparmi di spesa, all'articolo 65 della legge 16 febbraio 19-13, n. 89, sono aggiunti infine i seguenti commi:

"A decorrere dalla data stabilita con decreto di cui al nono comma, il notaio trasmette in via telematica all'Ufficio centrale degli archivi notarili, in formato digitale, per l'inserimento nell'archivio centrale informatico, la copia mensile dei repertori, di cui al comma 1, nonché la copia trimestrale del registro somme e valori, ovvero la certificazione negativa, ed ogni altra documentazione connessa ed esegue i versamenti ai quali è tenuto, a mezzo degli archivi notarili distrettuali, su conto corrente postale gestito dall'Ufficio Centrale.

L'Amministrazione degli archivi notarili versa, nei termini previsti per gli archivi notarili distrettuali dalla normativa vigente, le somme riscosse per conto del Consiglio nazionale del notariato e della Cassa nazionale del notariato, trattenendo un aggio nella misura del due per cento.

Il controllo della liquidazione delle tasse e dei contributi e degli importi versati dai notai e applicazione e la riscossione delle sanzioni previste per tardivo o mancato pagamento spetta all'archivio notarile distrettuale.

I dati estratti dalle copie dei repertori tenuti nell'archivio centrale informatico, sostituiscono l'indice delle parti intervenute negli atti, previsto dall'articolo 114.

L'Amministrazione degli archivi notarili provvede alla dematerializzazione delle copie mensili di cui al presente articolo conservate su supporto cartaceo dagli archivi notarili.

Con uno o più decreti del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la protezione dei dati personali e sono determinate, nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le norme di attuazione delle disposizioni che riguardano le modalità di formazione e trasmissione telematica delle copie di cui al quarto comma, i versamenti di cui al quarto e quinto comma, la conservazione, la ricerca e la consultazione dei documenti e dei dati inseriti nell'archivio centrale informatico. Sono, altresì, stabilite le date di entrata in vigore delle predette disposizioni e le date della cessazione dell'obbligo di eseguire i corrispondenti adempimenti presso gli archivi notarili distrettuali"».

#### 46.0.15

MANDELLI

#### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 46-bis.**

*(Modificazioni alla disciplina del Fondo di garanzia per il ristoro dei danni derivanti da reato commesso dal notaio nell'esercizio della sua attività professionale)*

1. Al fine di garantire la riscossione delle imposte da parte dell'Agenzia delle Entrate nei casi di mancato versamento da parte del notaio, alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) Il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"3-bis. In caso di mancato versamento da parte del notaio dei tributi riscossi in relazione agli atti da lui rogati o autenticati, se il danno non è coperto da polizza assicurativa, l'Agenzia delle entrate, previa sospensione de-

gli atti esecutivi nei confronti del contribuente, deve richiederne il pagamento direttamente al Fondo. L'erogazione da parte del Fondo è subordinata:

a) all'esercizio dell'azione penale nei confronti del notaio ed alla pronuncia del suo rinvio a giudizio;

b) all'emissione, per il pagamento dei tributi di cui al primo periodo, di un atto esecutivo dell'Agenzia delle entrate nei confronti del notaio";

2) il comma 3-*quinquies* è sostituito dal seguente:

"3-*quinquies*. Se è accertato con decisione passata in giudicato che il notaio non ha commesso il fatto ovvero che il fatto non costituisce reato, l'Agenzia delle entrate rimborsa, secondo le ordinarie modalità, le somme pagate al Fondo. In caso di rimborso al fondo, il termine decennale di prescrizione del diritto all'imposta previsto dall'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, decorre dalla data del passaggio in giudicato della decisione. Qualora il Fondo abbia recuperato le somme versate dal notaio, l'Agenzia delle entrate rimborsa le somme riscosse al notaio medesimo, sempre che sia stato accertato, in via giudiziale o amministrativa, che le stesse non erano dovute";

b) all'articolo 93-*bis*, il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

"2-*bis*. L'Agenzia delle entrate trasmette al Consiglio nazionale del notariato, con modalità telematiche entro i novanta giorni successivi dalla data di registrazione, le informazioni sui versamenti telematici con esito negativo per incapienza del conto corrente di riferimento effettuati dai notai contestualmente alla richiesta di registrazione. Trasmette altresì, entro centoventi giorni dalla data di notifica, le informazioni relative ai versamenti omessi o tardivi degli avvisi di liquidazione emessi nei confronti dei notai di cui all'articolo 3-*ter* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463. Il Consiglio nazionale del notariato comunica tali informazioni ai consigli notarili distrettuali per i provvedimenti di loro competenza"».

## 46.0.16

LEZZI, CRIMI

### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 46-*bis*.

*(Modificazioni alla disciplina del Fondo di garanzia per il ristoro dei danni derivanti da reato commesso dal notaio nell'esercizio della sua attività professionale)*

1. Al fine di garantire la riscossione delle imposte da parte dell'Agenzia delle Entrate nei casi di mancato versamento da parte del notaio, alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) Il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. In caso di mancato versamento da parte del notaio dei tributi riscossi in relazione agli atti da lui rogati o autenticati; se il danno non è coperto da polizza assicurativa, l'Agenzia delle entrate, previa sospensione degli atti esecutivi nei confronti del contribuente, deve richiederne il pagamento direttamente al Fondo. L'erogazione da parte del Fondo è subordinata:

a) all'esercizio dell'azione penale nei confronti del notaio ed alla pronuncia del suo giudizio;

b) all'emissione, per il pagamento dei tributi di cui al primo periodo, di un atto esecutivo dell'Agenzia delle entrate nei confronti del notaio".

2) il comma 3-*quinquies* è sostituito dal seguente:

"3-*quinquies*. Se è accertato con decisione passata in giudicato che il notaio non ha commesso il fatto ovvero che il fatto non costituisce reato, l'Agenzia delle entrate rimborsa, secondo le ordinarie modalità, le somme pagate al Fondo. In caso di rimborso al fondo, il termine decennale di prescrizione del diritto all'imposta, previsto dall'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, decorre dalla data del passaggio in giudicato della decisione. Qualora il Fondo abbia recuperato le somme versate dal notaio, l'Agenzia delle entrate rimborsa le somme riscosse al notaio medesimo, sempre che sia stato accertato, in via giudiziale o amministrativa, che le stesse non erano dovute".

b) all'articolo 93-*bis*, il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

"2-*bis*. L'Agenzia delle entrate trasmette al Consiglio nazionale del notariato, con modalità telematiche entro i novanta giorni successivi dalla data di registrazione, le informazioni sui versamenti telematici con esito negativo per incapienza del conto corrente di riferimento effettuati dai notai contestualmente alla richiesta di registrazione. Trasmette altresì entro centoventi giorni dalla data di notifica, le informazioni relative ai versamenti omessi o tardivi degli avvisi di liquidazione emessi nei confronti dei notai di cui all'articolo 3-*ter* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463. Il Consiglio nazionale del notariato comunica tali informazioni ai consigli notarili distrettuali per i provvedimenti di loro competenza"».

**46.0.17**

RICCHIUTI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«46-bis.**

*(Modificazioni alla disciplina del Fondo di garanzia per il ristoro dei danni derivanti da reato commesso dal notaio nell'esercizio della sua attività professionale)*

1. Al fine di garantire la riscossione delle imposte da parte dell'Agenzia delle Entrate nei casi di mancato versamento da parte del notaio, alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) Il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. In caso di mancato versamento da parte del notaio dei tributi riscossi in relazione agli atti da lui rogati o autenticati, se il danno non è coperto da polizza assicurativa, l'Agenzia delle entrate, previa sospensione degli atti esecutivi nei confronti del contribuente, deve richiederne il pagamento direttamente al Fondo. L'erogazione da parte del Fondo è subordinata:

a) all'esercizio dell'azione penale nei confronti del notaio ed alla pronuncia del suo rinvio a giudizio;

b) all'emissione, per il pagamento dei tributi di cui al primo periodo, di un atto esecutivo dell'Agenzia delle entrate nei confronti del notaio";

2) Il comma 3-*quinquies* è sostituito dal seguente:

"3-*quinquies*. Se è accertato con decisione passata in giudicato che il notaio non ha commesso il fatto ovvero che il fatto non costituisce reato, l'Agenzia delle entrate rimborsa, secondo le ordinarie modalità le somme pagate al Fondo. In caso di rimborso al fondo, il termine decennale di prescrizione del diritto all'imposta, previsto dall'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, decorre dalla data del passaggio in giudicato della decisione. Qualora il Fondo abbia recuperato le somme versate dal notaio, l'Agenzia delle entrate rimborsa le somme riscosse al notaio medesimo, sempre che sia stato accertato, in via giudiziale o amministrativa, che le stesse non erano dovute";

b) all'articolo 93-*bis*, il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

"2-*bis*. L'Agenzia delle entrate trasmette al Consiglio nazionale del notariato, con modalità telematiche entro i novanta giorni successivi dalla data

di registrazione, le informazioni sui versamenti telematici con esito negativo per incapienza del conto corrente di riferimento effettuati dai notai contestualmente alla richiesta di registrazione. Trasmette altresì, entro centoventi giorni dalla data di notifica, le informazioni relative ai versamenti omessi o tardivi degli avvisi di liquidazione emessi nei confronti dei notai di cui all'articolo 3-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.463. Il Consiglio nazionale del notariato comunica tali informazioni ai consigli notarili distrettuali per i provvedimenti di loro competenza"».

#### **46.0.18**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 46-bis.**

*(Misure per la circolazione e la finanziabilità degli immobili di provenienza donativa)*

1. Al fine di favorire il mercato e l'accesso al credito ipotecario dei beni immobili di provenienza donativa, al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 561, primo comma, primo periodo, dopo le parole: "n.8 dell'articolo 2652", sono aggiunte le seguenti: "e salvo che all'apertura della successione tutti i legittimari risultanti dai registri di stato civile al momento della costituzione di ipoteca volontaria sul bene donato abbiano rinunciato all'azione di restituzione prevista dall'articolo 563 con atto annotato a margine della trascrizione della donazione";

b) all'articolo 563, dopo il quarto comma, sono aggiunti i seguenti: "Il diritto ad agire in restituzione è rinunciabile anche durante la vita del donante.

c) Se all'apertura della successione tutti i legittimari risultanti dai registri di stato civile al momento dell'alienazione, del bene donato hanno rinunciato all'azione di restituzione, la stessa non può essere richiesta dai legittimari ulteriori nei confronti degli aventi causa dal donatario;

d) all'articolo 2655, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: "Si deve, inoltre, annotare, in margine alla trascrizione della relativa donazione, la rinuncia alla azione di restituzione prevista dall'articolo 563 c.c.".

2. Gli atti di rinuncia all'azione di restituzione di cui all'articolo 561 codice civile sono soggetti ad imposta di registro in misura fissa».

**46.0.19**

LEZZI, CRIMI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 46-bis.**

*(Misure per la circolazione e la finanziabilità degli immobili di provenienza donativa)*

1. Al fine di favorire il mercato e l'accesso al credito ipotecario dei beni immobili di provenienza donativa, al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 561, primo comma, primo periodo, dopo le parole: "n. 8 dell'articolo 2652", sono aggiunte le seguenti: "e salvo che all'apertura della successione tutti i legittimari risultanti dai registri di stato civile al momento della costituzione di ipoteca volontaria sul bene donato abbiano rinunciato all'azione di restituzione prevista dall'articolo 563 con atto annotato a margine della trascrizione della donazione";

b) all'articolo 563, dopo il quarto comma, sono aggiunti i seguenti: "Il diritto ad agire in restituzione è rinunciabile anche durante la vita del donante.

c) Se all'apertura della successione tutti i legittimari risultanti dai registri di stato civile al momento dell'alienazione del bene donato hanno rinunciato all'azione di restituzione, la stessa non può essere richiesta dai legittimari ulteriori nei confronti degli aventi causa dal donatario.";

d) all'articolo 2655, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: "Si deve, inoltre, annotare, in margine alla trascrizione della relativa donazione, la rinuncia alla azione di restituzione prevista dall'articolo 563 c.c.".

2. Gli atti di rinuncia all'azione di restituzione di cui all'articolo 561 codice civile sono soggetti ad imposta di registro in misura fissa».



**46.0.20**

RICCHIUTI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 46 inserire il seguente:*

**«Art. 46-bis.**

*(Misure per la circolazione e la finanziabilità degli immobili di provenienza donativa)*

1. Al fine di favorire il mercato e l'accesso al eredito ipotecario dei beni immobili di provenienza donativa, al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 561, primo comma, primo periodo, dopo le parole "n. 8 dell'articolo 2652", sono aggiunte le seguenti: "e salvo che all'apertura della successione tutti i legittimari risultanti dai registri di stato civile al momento della costituzione, di ipoteca volontaria sul bene donato abbiano rinunciato all'azione di restituzione prevista dall'articolo 563 con atto annotato a margine della trascrizione della donazione";

b) all'articolo 563, dopo il quarto comma, sono aggiunti i seguenti: "Il diritto ad agire in restituzione è rinunciabile anche durante la vita del donante.

c) Se all'apertura della successione tutti i legittimari risultanti dai registri di stato civile al momento dell'alienazione del bene donato hanno rinunciato all'azione di restituzione, la stessa non può essere richiesta dai legittimari ulteriori nei confronti degli aventi causa dal donatario.";

d) all'articolo 2655, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: "Si deve, inoltre, annotare, in margine alla trascrizione della relativa donazione, la rinuncia alla azione di restituzione prevista dall'articolo 563 c.c.".

2. Atti di rinuncia all'azione di restituzione di cui all'articolo 561 codice civile sono soggetti ad imposta di registro in misura fissa».

---

**46.0.21**

STEFANI, COMAROLI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 46-bis.**

*(Rimborso delle spese sostenute dai comuni che sono stati sedi di uffici giudiziari soppressi)*

1. Ai comuni sede di uffici giudiziari soppressi ai sensi e per gli effetti del disegno di legge 7 settembre 2012, n. 155, in deroga ad ogni altra disposizione in contrasto con la presente, sono riconosciute le spese sostenute fino al 2015 in misura non inferiore al previgente sistema di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 187 del 1998 per tutte le annualità rimaste scoperte, che vengono valutati in 400 milioni di euro, da corrispondersi al massimo entro cinque annualità.

2. Le somme già incamerate dai comuni o comunque previste ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017 si intendono acquisite definitivamente dai comuni e saranno scorporate da quelle previste dal comma 1 e corrisposte al massimo entro cinque annualità.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dal presente articolo si demanda a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 gennaio 2018, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che disciplineranno i criteri e le modalità di riparto dei fondi».

*Conseguentemente, all'onere pari a 400 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante:*

*a) quanto a 155 milioni di euro per il 2018 e di 272 milioni di euro a decorrere dal 2019 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 82 milioni di euro per l'anno 2018 e per 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dello sviluppo economico per 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, al Ministero della giustizia per 11 milioni di euro per l'anno 2018 e per 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al*

*Ministero dell'interno per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 4 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 10 milioni di euro per l'anno 2018 e per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 4 milioni di euro per l'anno 2018 e per 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero della salute per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;*

*b) quanto a 245 milioni per l'anno 2018 e 128 milioni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».*

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: "è incrementato di" fino a fine con le seguenti: "è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 202 milioni di euro a decorrere dal 2019".».*

## **46.0.22**

STEFANI, COMAROLI

### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 46-bis.**

*(Rimborso delle spese sostenute dai comuni che sono stati sedi di uffici giudiziari soppressi)*

1. Ai comuni sede di uffici giudiziari soppressi ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, in deroga ad ogni altra disposizione in contrasto con la presente, sono riconosciute le spese sostenute fino al 2015 in misura non inferiore al previgente sistema di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 187 del 1998 per tutte le annualità rimaste scoperte, che vengono valutati in 400 milioni di euro, da corrispondersi al massimo entro cinque annualità.

2. Le somme già incamerate dai comuni o comunque previste ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017 si intendono acquisite definitivamente dai comuni e saranno scorporate da quelle previste dal comma 1 e corrisposte al massimo entro cinque annualità.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dal presente articolo si demanda a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 gennaio 2018, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che disciplineranno i criteri e le modalità di riparto dei fondi.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo pari a 400.000 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante riduzione dello 0,5 per cento di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato, fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: diritti sociali, politiche sociali e famiglia; politiche per il lavoro, tutela della salute, difesa e sicurezza».

---

#### **46.0.23 (testo2)**

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNA', CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

#### **Accolto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 46-bis.**

*(Misure per la riqualificazione dei contabili e degli assistenti informatici e linguistici)*

1. All'articolo 21-*quater*, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "e di ufficiale giudiziario" sono sostituite dalle seguenti: ", di ufficiale giudiziario, di contabile, di assistente informatico e di assistente linguistico";

b) le parole: "di funzionario giudiziario e di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP)" sono sostituite dalle seguenti: "di funzionario giudiziario, di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP), di funzionario contabile, di funzionario informatico e di funzionario linguistico"».

---

**46.0.24**

VICECONTE

**Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 46-bis.**

*(Misure per la riqualificazione dei contabili e degli assistenti informatici e linguistici)*

1. All'articolo 21-*quater*, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "e di ufficiale giudiziario" sono sostituite dalle seguenti: ",di ufficiale giudiziario, di contabile, di assistente informatico e di assistente linguistico";

b) le parole: "di funzionario giudiziario e di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP)" sono sostituite dalle seguenti: "di funzionario giudiziario, di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP), di funzionario contabile, di funzionario informatico e di funzionario linguistico".

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi euro 2598.350,29 annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

**46.0.25**

PANIZZA, LANIECE, ZIN

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 46-bis.**

*(Misure per l'accelerazione dell'esecuzione di commesse di preminente interesse pubblico)*

1. Nel preminente interesse pubblico alla sollecita esecuzione delle commesse, per i lavori, servizi e le forniture dichiarati strategici dall'Ammini-

strazione aggiudicatrice ed inseriti negli strumenti di programmazione trovano applicazione le disposizioni del presente articolo, anche in deroga a quanto previsto dal codice del processo amministrativo.

2. Nelle procedure di gara aventi ad oggetto le commesse di cui al comma 1, il ricorso giurisdizionale avverso l'aggiudicazione può prevedere solo la richiesta di risarcimento del danno per equivalente nella misura massima del 10 per cento dell'offerta e nel rispetto del principio dell'onere della prova, pena del ricorso medesimo. Il giudice non può sospendere o annullare il provvedimento di aggiudicazione e la conseguente stipulazione del contratto.

3. Nel quadro economico dell'intervento è accantonata almeno una somma pari al 10 per cento dell'importo a base d'asta per eventuale ristoro delle domande di risarcimento di cui al comma 2.

4. I soggetti che intendono proporre un ricorso giurisdizionale informano le stazioni appaltanti della presunta violazione e della intenzione di proporre un ricorso giurisdizionale pena l'inammissibilità del ricorso stesso, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 76, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L'informazione è eseguita mediante comunicazione scritta e sottoscritta dall'interessato, o da un suo rappresentante, recante una puntuale indicazione dei presunti vizi di legittimità e dei motivi di ricorso che si intendono proporre in giudizio. Rimane preclusa la facoltà di proporre in giudizio motivi diversi o ulteriori.

5. La stazione appaltante, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, comunica le proprie determinazioni in ordine ai motivi indicati dall'interessato, stabilendo se intervenire o meno in autotutela. L'inerzia equivale a diniego di autotutela.

6. I ricorsi devono essere proposti nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla ricezione della comunicazione cui all'articolo 76, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

7. Il contratto non può essere stipulato prima di trenta giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, fatti salvi i casi di deroga previsti dal comma 10 dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e comunque prima della comunicazione di cui al comma 5. Non si applica il comma 11 dell'articolo 32 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016».

**46.0.26**

PANIZZA, LANIECE, ZIN

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 46-bis.**

*(Misure per l'accelerazione dell'esecuzione di commesse di preminente interesse pubblico)*

1. Nel preminente interesse pubblico alla sollecita esecuzione delle commesse, per i lavori, i servizi e le forniture dichiarati strategici dall'Amministrazione aggiudicatrice ed inseriti negli strumenti di programmazione trovano applicazione le disposizioni del presente articolo, anche in deroga a quanto previsto dal codice del processo amministrativo.

2. La stazione appaltante inserisce nel bando di gara una clausola che impone ai partecipanti di dichiarare, a pena di esclusione, che, qualora non risultino aggiudicatari, nel proporre ricorso giurisdizionale avverso aggiudicazione; possono richiedere esclusivamente il risarcimento del danno per equivalente nella misura massima del 10 per cento dell'offerta, nel rispetto del principio dell'onere della prova. Nel caso in cui tale impegno venga disatteso, la stazione appaltante procede all'esclusione dell'operatore economico dell'elenco dei fornitori per un periodo da tre mesi a un anno e a valutare tale comportamento nell'ambito dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto.

3. Nel quadro economico dell'intervento è accantonate almeno una somma pari al 10 per cento dell'importo a base d'asta per l'eventuale ristoro delle domande di risarcimento di cui al comma 2».

---

**46.0.27**

SUSTA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 46-bis.**

*(Misure urgenti per il rafforzamento della mediazione civile e commerciale)*

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, al comma 1-*bis*, primo periodo, dopo le parole: "o con altro mezzo di pubblicità," e prima delle parole: "è tenuto", sono aggiunte le seguenti: "nonché in materia di contratti di ogni tipo e natura e di tutte le materie di competenza del Tribunale delle imprese".

2. All'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, comma 1-*bis*, dopo l'ultimo periodo è aggiunto in fine, il seguente: "La procedibilità della domanda giudiziale viene comprovata con la produzione obbligatoria del verbale che attesta l'esperimento della procedura di mediazione, relativa al medesimo oggetto della controversia e alle medesime parti, rilasciato da un organismo competente per territorio in data non anteriore a 180 giorni".

3. All'articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono aggiunti i seguenti commi:

"1-*bis* Le parti devono essere presenti di persona oppure, per gravi e giustificati motivi, tramite un rappresentante diverso dall'avvocato che le assiste in mediazione. Il rappresentante deve essere a conoscenza dei fatti e munito dei poteri per la soluzione della controversia ivi inclusi quelli conciliare e transigere. Per i soggetti diversi dalla persona fisica è richiesta la partecipazione tramite un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia ivi inclusi quelli di conciliare e transigere.

1-*ter*. È obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di partecipare alla mediazione assistiti dalla propria avvocatura, ove presente. La conciliazione della lite da parte di chi è incaricato di rappresentare la pubblica amministrazione, amministrata da uno degli organismi di mediazione previsti dal presente decreto, non dà luogo a responsabilità amministrativa e contabile quando il suo contenuto rientri nei limiti del potere decisionale dell'incaricato, salvo i casi di dolo o colpa grave".

4. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente articolo:

**"Art. 5-bis.**

*(Ordine del giudice)*

1. Dei provvedimenti con i quali il giudice dispone motivatamente l'esperimento del procedimento di mediazione si tiene conto nelle valutazioni di professionalità del giudice con riguardo al profilo della produttività.

2. Il capo dell'ufficio giudiziario adotta le iniziative opportune al fine di favorire l'esperimento della mediazione nel corso del giudizio, riferendo, con frequenza annuale, al Consiglio Superiore della Magistratura e Ministero della Giustizia".



5. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, il comma 5-ter dell'articolo 16 è sostituito dal seguente:

"5-ter. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, ciascuna parte è tenuta a versare all'organismo per lo svolgimento del primo incontro, oltre alle spese di avvio e, comunque, della mediazione, l'importo di 40 euro per le liti di valore inferiore a 1.000 euro, di 80 per le liti sino a 10.000 euro, di 180 euro per le liti di valore da 10.000 euro 50.000 euro, di 270 euro per le liti di valore superiore a 50.000 euro. Nei caso in cui sia raggiunto un accordo conciliativo o la mediazione prosegue oltre il primo incontro il suddetto importo sarà detratto dalla indennità di mediazione dovuta per il procedimento. Per lo svolgimento della procedura, le parti e l'organismo possono concordare, purché in forma scritta, criteri di calcolo e indennità di mediazione complessivi diversi da quelli indicati dal presente articolo considerata la natura e la complessità della mediazione nonché l'esperienza del mediatore"».

#### **46.0.28**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 46-bis.**

1. Al decreto legislativo n. 15 del 7 settembre 2012, all'articolo 8, comma 4-bis sopprimere le seguenti parole: "e di retribuzione del personale di servizio".

2. Agli oneri derivanti dalle minori entrate conseguenti all'applicazione del comma 1, valutati nel limite massimo di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

**46.0.29**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:*

**«Art. 46-bis.**

*(Incremento del Fondo per le vittime di reati violenti)*

1. All'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122 il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60, il Fondo è altresì alimentato da un contributo annuale dello Stato pari a 2.600.000 euro per gli anni 2016 e 2017 e pari a 15.000.000 euro a decorrere dall'anno 2018".

2. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 15 milioni di euro per l'anno 2018. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 15 milioni di euro per anno 2019 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2019 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

---

**46.0.30 (testo 2)**

BUCCARELLA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 46-bis.**

*(Disposizioni in materia detrazione delle spese legali)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, nel processo penale, l'imputato assolto con sentenza definitiva perché il fatto non sussiste, perché l'imputato non ha commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, può detrarre dalle imposte sui redditi le spese legali sostenute per la difesa fino alla concorrenza di euro 10.500.

2. La detrazione è ripartita in tre quote annuali di pari importo, a partire dall'anno successivo all'assoluzione definitiva.

3. La detrazione deve essere giustificata con fattura del difensore, con espressa indicazione della causale e dell'avvenuto pagamento, corredata dal parere di congruità del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati.

4. Il presente articolo non si applica nei casi di assoluzione da uno o più capi di imputazione e condanna per altri, di estinzione del reato per intervenuta amnistia o prescrizione; di intervenuta depenalizzazione della condotta.»

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018 - 25.000.000;

2019 - 25.000.000;

2020 - 25.000.000.

**46.0.31**

STEFANI, COMAROLI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente*

**«Art. 46-bis.**

1. Al comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116 la locuzione: "pari ad Euro 16.140,00" è sostituita da: "pari ad Euro

20.000,00" e la locuzione: "con cadenza trimestrale" è sostituita da: "con cadenza mensile".

2. Al comma 2 dell'articolo 31 del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116 la locuzione: "di Euro 16.140,00" è sostituita da: "di Euro 20.000,00" e la locuzione: "di Euro 24.210,00" è sostituita da: "di Euro 30.000,00".

3. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui al presente articolo, è disposto per gli anni 2018, 2019 e 2020 un incremento di 8.000.000 di euro annui».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero della Giustizia», apportare le seguenti variazioni e:*

2018 - 8.000.000;

2019 - 8.000.000;

2020 - 8.000.000.

#### **46.0.32**

STEFANI, COMAROLI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 46-bis.**

1. Alla legge 28 aprile 2016, n. 57, all'articolo 9, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi:

"2-bis. Al fine di fare fronte alle eventuali maggiori spese che eccedano le risorse finanziarie previste a legislazione vigente o rese disponibili ai sensi dei precedenti commi, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito presso il Ministero della giustizia un fondo in cui confluiscono gli importi corrispondenti alle indennità, anche accessorie, non erogate ai giudici di pace e ai giudici onorari di tribunale cessati dall'incarico per raggiunti limiti di età, gli importi provenienti dall'apertura delle procedure di curatela delle eredità giacenti, acquisite al patrimonio dello Stato per mancanza di eredi, dai fondi dormienti, dai proventi derivanti da multe e ammende comminate con riferimento ai reati di competenza del giudice monocratico e dal giudice di pace e dalle sanzioni pecuniarie civili previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 7 applicate nei giudizi dinanzi al giudice di pace.

2-ter. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri

di cui alla presente legge e dei successivi decreti legislativi di attuazione e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui ai precedenti commi, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito del programma «Giustizia civile e penale» della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

*2-quater.* Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"».

#### **46.0.33**

STEFANI, COMAROLI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 46-ter, è inserito il seguente*

#### **«Art. 46-quater.**

1. L'articolo 31 D.lgs. 116/2017 è sostituito dal seguente:

"1. Ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 116/2017 è attribuita l'indennità fissa di euro 43.310,90 lordi annui, al netto degli oneri previdenziali, da corrispondersi in dodici ratei mensili, entro l'ultimo di ogni mese.

2. In deroga al comma 9 dell'art. 23 D.lgs. 116 del 2017, la parte variabile dell'indennità sarà corrisposta, in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 50 per cento della parte fissa, in relazione al livello di conseguimento degli obiettivi assegnati a norma del presente articolo, verificato e certificato con le modalità di cui al comma 10 dell'articolo 23 decreto legislativo 116 del 2017".

2. L'articolo 26 decreto legislativo 116/2017 è sostituito dal seguente:

"Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: *a*) all'art. 50, comma 1 lettera *f*), le parole: «giudici di pace» sono sostituite con: «le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace ed ai vice procuratori onorari".

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2018.

4. Le norme di cui alla legge n. 57/2016 ed al D.lgs. 116/2017 in contrasto con il presente articolo si devono intendere per ogni effetto abrogate.

5. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui al presente articolo, è disposto per gli anni 2018, 2019 e 2020 un incremento di 8.000.000 di euro annui».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero della Giustizia», apportare le seguenti variazioni:*

2018 - 8.000.000;

2019 - 8.000.000;

2020 - 8.000.000.

---

#### **46.0.34**

STEFANI, COMAROLI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 46-bis**

All'articolo 7, comma 1, del codice di procedura civile le parole: "cinquemila euro" sono sostituite dalle seguenti: "diecimila euro"».

---

#### **46.0.35**

STEFANI, COMAROLI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 46-bis.**

All'articolo 11, comma 3, della legge 21 novembre 1991 n. 374 le parole: "Lire 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "Euro 500,00"».

*Conseguentemente, al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui al presente articolo, è disposto per gli anni 2018, 2019 e 2020 un incremento di 9.000.000 di euro annui e conseguentemente alla Tabella A, voce «Ministero della Giustizia», apportare le seguenti variazioni:*

2018 - 9.000.000;

2019 - 9.000.000;

2020 - 9.000.000.

**46.0.36**

STEFANI, COMAROLI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 46-bis.**

Al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) All'articolo 3 la parola: "può" è sostituita dalla parola: "deve";
- b) All'articolo 4 ai commi 1, 1-*bis*, 2 e 2-*bis* la parola: "98 euro" è sostituita con: "250 euro";
- c) All'articolo 4:
  - 1) Al comma 1 è aggiunto il periodo: "ogni altra attività, diversa da quella d'udienza ma ad essa strumentale e connessa funzionalmente indipendentemente dal collegamento temporale e anche se svolte cumulativamente";
  - 2) Al comma 1-*bis* dopo la frase: "Ai giudici onorari di tribunale spetta", si aggiunga la parola: "sempre";
  - 3) Al comma 2 dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente lettera:  
"c-*bis*) ogni altra attività strumentale all'udienza";
  - 4) Al comma 2-*bis* dopo la parola: "spetta" si aggiunga "sempre";
  - 5) Il comma 2-*ter* è sostituito dal seguente:  
"2-*ter*. Ai fini dell'applicazione dei commi 1, 1-*bis* e 2-*bis*, la durata delle udienze è rilevata dai rispettivi verbali e la durata della permanenza in ufficio per espletamento delle attività di cui al comma 1 e 2, lettera *b*), è rilevata dal Presidente del Tribunale e dal procuratore della Repubblica".
  - 6) dopo il comma 2-*ter*, inserire il seguente:  
"2-*quater*. In ogni caso, deve essere garantita a ciascun Vpo e a ciascun GOT l'assegnazione di un numero di udienze al mese non inferiore a 4 (quattro)";
  - 7) dopo il comma 2-*ter*, inserire il seguente:  
"2-*ter*1. Le disposizioni di questo articolo si applicano al primo quadriennio di cui ai decreti n. 92 del 2016 e n. 116 del 2017, relativamente alla

disciplina di cui all'articolo 30 del decreto 116/2017, gli artt. 10, 11 e 12 non si applicano ai Magistrati onorari in servizio al momento della entrata in vigore della presente legge";

8) Dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente:

"3-*bis*1. In ogni caso, ai giudici onorari di tribunale è attribuita una indennità ai sensi dell'art. 72, comma 2 della legge 98/2013".

d) All'articolo 4 dopo il comma 2-*ter* è aggiunto il seguente:

"2-*ter*1. Al fine di fare fronte alle eventuali maggiori spese che eccedano le risorse finanziarie previste a legislazione vigente o rese disponibili ai sensi dei precedenti commi, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito presso il Ministero della Giustizia un fondo in cui confluiscono gli importi corrispondenti alle retribuzioni, anche accessorie, non erogate ai dipendenti pubblici posti in aspettativa senza assegni per assolvimento dell'incarico di magistrato onorario, nonché i proventi derivanti da multe e ammende comminate sia dai GOT nell'ambito delle loro competenze penali sia con riferimento ai reati la cui competenza è trasferita per effetto della presente legge e dei successivi decreti legislativi di attuazione ai giudice di pace e dalle sanzioni pecuniarie civili previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 applicate nei giudizi dinanzi al giudice di pace e dai GOT nell'ambito delle loro competenze civili.

4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e dei successivi decreti legislativi di attuazione e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui ai precedenti commi, Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riunione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito del programma "Giustizia civile e penale" della missione "Giustizia" dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

2. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla pubblicazione della legge di bilancio in *Gazzetta Ufficiale*».

*Conseguentemente al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui al presente articolo, è disposto per gli anni 2018, 2019*



e 2020, un incremento di 8.000.000 di euro annui e conseguentemente alla Tabella A, voce «Ministero della Giustizia», apportare le seguenti variazioni:

2018-8.000.000;

2019-8.000.000;

2020-8.000.000.

#### **46.0.37**

STEFANI, COMAROLI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 46-ter.**

Al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) L'articolo 30 è così modificato:

1) alla lettera *a*) dopo le parole: "all'articolo 10" è aggiunta la frase: "senza i limiti di competenza ivi previsti,";

2) alla lettera *b*) le parole: "può assegnare" sono sostituite dalla seguente: "assegna";

3) alla lettera *b*) il periodo: "nel rispetto di quanto previsto dal comma 6, lettere *a*) e *b*), del predetto articolo" è sostituito dalle seguenti: "e in deroga ai limiti di cui ai commi 5, 6, lettere *a*) e *b*), 7 e 8 del predetto articolo e nel rispetto ...";

4) al comma 2 le parole: "qualora effettuata prima del 30 giugno 2017" sono soppresse;

5) Il comma 3 è abrogato;

6) Il comma 5 è abrogato;

7) Al comma 6 la frase: "se, alla medesima data, sia stata esercitata l'azione penale" è soppressa;

8. Al comma 7 la frase: "se la notizia di reato è stata acquisita dall'ufficio di procura prima dell'entrata in vigore del presente decreto" è soppressa;

9. Il comma 8 è sostituito dal seguente: "Non si applicano, relativamente ai viceprocuratori in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, i divieti relativi alle attività delegabili di cui all'articolo 17, comma 3";

10. Il comma 9 è abrogato.

b) L'articolo 31 è sostituito dal seguente:

"1. A far data dal 1° gennaio 2018, ai magistrati onorari di tribunale e giudici di pace sono dovute indennità annuali di euro 36.000,00 lorde in misura fissa, erogate mensilmente secondo 12 mensilità, anche in deroga all'articolo 23 del presente decreto;

2. Ai magistrati onorari attualmente in servizio si applicano le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 23 del presente decreto, e 9, ma l'indennità di risultato è commisurata tra il 30 e il 50% della misura fissa, ed erogata su base semestrale.

3. Sono abrogate le disposizioni incompatibili"».

*Conseguentemente, al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui alla lettera b) del presente articolo, è disposto per gli anni 2018, 2019 e 2020 un incremento di 9.000.000 di euro annui e conseguentemente alla Tabella A, voce «Ministero della Giustizia», e conseguentemente apportare le seguenti variazioni:*

2018 - 9.000.000;

2019 - 9.000.000;

2020 - 9.000.000.

#### **46.0.38**

GRANAIOLO, RICCHIUTI, LO MORO

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 46-bis.**

*(Istituzione di un'anagrafe informatizzata nazionale dei titolari di porto d'armi e dei meri detentori di arma da fuoco)*

1. Al fine di prevenire ed impedire il porto e/o la detenzione di armi da fuoco da parte di soggetti che, dopo aver ottenuto il titolo autorizzativo al porto d'armi o presentato la denuncia di detenzione di una o più armi da fuoco di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo del 21 ottobre 2013, n. 247, vengano a trovarsi, per cause sopravvenute, in una condizione di disturbo mentale, della personalità o comportamentale medicalmente acclarata, tale da mettere a rischio la propria ed altrui incolumità, è istituita un'anagrafe informatizzata nazionale di coloro che, a qualsiasi titolo, siano titolari del

porto d'armi o detentori di armi da fuoco, così come regolata dalle seguenti disposizioni.

2. All'istituenda anagrafe di cui al comma 1 sarà abilitato ed autorizzato ad accedere, nel rigoroso rispetto della riservatezza dei dati personali ed esclusivamente per le finalità di cui al presente testo di legge, oltre all'Autorità di Pubblica Sicurezza, il personale medico che, nell'espletamento della propria attività medica, venga a conoscenza ovvero accerti a danno di un proprio paziente condizioni di disturbo mentale, della personalità o comportamentale, tali da mettere a rischio l'incolumità del paziente stesso o quella di terzi. In tali ipotesi, il personale medico deve verificare, tramite accesso all'anagrafe informatizzata nazionale di cui al comma 1, la titolarità del porto d'armi ovvero la detenzione di una o più armi da fuoco da parte del paziente che versi nelle condizioni di cui sopra, ed è tenuto, entro le 48 ore successive, a segnalare la circostanza alla Prefettura e alla Questura territorialmente competenti per i provvedimenti opportuni.

3. Il Prefetto, ovvero il Questore nelle sole ipotesi in cui è quest'ultimo ad aver rilasciato il porto d'armi, ricevuta la segnalazione di cui al comma precedente, entro le successive 48 ore, emette provvedimento di revoca del porto d'armi, intimando al titolare del porto d'armi ovvero, in ipotesi di mera detenzione, al detentore di una o più armi da fuoco, l'immediata consegna dell'arma o delle armi nella sua disponibilità alla Questura, al Commissariato o al Comando Stazione Carabinieri, qualora il comune luogo di detenzione non sia sede di Questura o di Commissariato. In caso di inottemperanza all'intimazione di cui sopra nelle 48 ore successive alla notifica del provvedimento, il Prefetto, ovvero il Questore nelle sole ipotesi in cui è quest'ultimo ad aver rilasciato il porto d'armi, dovrà procedere al sequestro dell'arma o delle armi ed al loro ritiro in via cautelare, da eseguirsi immediatamente da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza.

4. Ai fini del rilascio del porto d'armi a qualsiasi titolo la relativa certificazione medica dovrà essere rilasciata da un collegio medico costituito presso l'Azienda Unità Sanitaria locale competente e composto da tre medici, pubblici dipendenti, di cui almeno uno specialista in neurologia e/o psichiatria, al quale potranno essere delegate eventuali visite specialistiche ai fini della verifica della idoneità del soggetto richiedente al porto d'armi. In ipotesi di rinnovo, qualora vengano riscontrati segni di disturbo psico-comportamentali si procederà ai sensi del comma 3 del presente articolo. Si prevede, inoltre, che anche la certificazione medica di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo del 29 settembre 2013, n. 121, per i meri detentori di armi da fuoco dovrà essere rilasciata da un collegio medico costituito presso l'Azienda Unità Sanitaria locale competente composto da tre medici, pubblici dipendenti, di cui almeno uno specialista in neurologia e/o psichiatria, al quale potranno essere delegate eventuali visite specialistiche ai fini della verifica della idoneità del soggetto richiedente al porto d'armi. In entrambi i casi il Collegio medico po-

trà acquisire ogni informazione utile per valutare la sussistenza di pregressi disturbi mentali, della personalità o comportamentali, rivolgendosi alle strutture sanitarie. In ipotesi di reclamo la posizione del richiedente dovrà essere rivalutata da un collegio medico con diversa composizione personale.

5. Agli oneri derivanti dall'istituzione dell'Anagrafe di cui al presente articolo si provvede entro il limite massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 mediante quota parte delle maggiori entrate rinvenienti da quanto previsto al comma 6.

6. A decorrere dall'anno 2018 le tasse di concessione governative previste dal titolo II delle tariffe allegate agli articoli 4 (Porto d'armi) e 5 (Porto d'armi anche per uso di caccia) al decreto del Presidente della Repubblica, del 26 ottobre 1972, n. 641 sono incrementate del 10 per cento».

---

**46.0.39**

BUCCARELLA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 46-bis.**

*(Disposizioni in materia di assicurazione professionale obbligatoria)*

1. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 è abrogato».

---

**46.0.40**

BUCCARELLA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 46-bis.**

*(Disposizioni in materia di assicurazione professionale obbligatoria)*

1. Al comma 2 dell'articolo 12 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 le parole: "a sè e" sono soppresse».

---

**46.0.41**

BUCCARELLA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, MORONESE, PUGLIA, PAGLINI,  
LUCIDI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 46-bis.**

*(Disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita  
dei beni nelle aste giudiziarie)*

1. Al primo periodo del secondo comma dell'articolo 591 del codice di procedura civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'articolo 568"».

---

**46.0.42**

BUCCARELLA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 46-bis.**

*(Misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti)*

1. Al fine di favorire l'adozione delle misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti, la disposizione di cui al quarto comma dell'articolo 1284 del codice civile è estesa a tutti i procedimenti pendenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La disposizione di cui al comma 1 produce effetti decorsi centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

---

**46.0.43**

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 46-bis.**

*(Misure per la trasparenza nell'utilizzo dei beni confiscati)*

1. Al fine di assicurare l'adempimento degli obblighi di cui alla Legge 17 ottobre 2017, n. 161, in ordine alla trasparenza e alla pubblicazione dei dati relativi a collocazione, destinazione e utilizzo dei beni immobili oggetto di confisca, è autorizzata la spesa di ulteriori 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

2. All'articolo 41-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, comma 7, primo periodo, le parole da: ", indicati dalla società INVITALIA" fino alla fine del comma, sono soppresse».

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018:-10.000.000;

2019:-10.000.000;

2020:-10.000.000.

---

**46.0.44**

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 46-bis.**

*(Finanziamento dei protocolli di legalità per prevenire le infiltrazioni mafiose nelle aree demaniali)*

1. Al fine di assicurare una più efficace politica di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità nelle attività economiche in territori ricadenti in aree demaniali, con particolare riferimento alle attività agro-silvo-pastorali e all'utilizzo dei fondi dell'Unione europea mediante l'effettiva

attuazione dei protocolli di intesa per la legalità ed il loro monitoraggio, è autorizzata la spesa di ulteriori 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede annualmente all'assegnazione delle predette risorse sulla base di criteri che tengono conto della pericolosità sociale del fenomeno e dei risultati conseguiti, a livello territoriale, in seguito a valutazioni periodiche, in attuazione della legislazione vigente in materia.

2. Al fine di prevenire possibili fenomeni di infiltrazioni della criminalità organizzata nell'ambito della gestione diretta ed indiretta, secondo le norme di legge e di regolamento vigenti, del patrimonio immobiliare di cui al comma 1 delle amministrazioni firmatarie, il prefetto si avvale degli organi che svolgono compiti di polizia giudiziaria, ordine pubblico e pubblica sicurezza, per incrementare le verifiche di carattere amministrativo e finanziario e sul territorio».

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018:-10.000.000;

2019:-10.000.000;

2020:-10.000.000.

#### **46.0.45**

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 46-bis.**

*(Finanziamento delle misure di protezione dei testimoni di giustizia)*

1. Nelle more della riforma e dell'estensione delle misure di protezione dei testimoni di giustizia, le risorse di cui all'articolo 17 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono incrementate di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018».

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018:-20.000.000;

2019:-20.000.000;

2020:-20.000.000.

---

**46.0.46**

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 46-bis.**

*(Incremento degli indennizzi per le vittime di reato e per il fondo delle vittime di mafia e usura)*

1. Al fine di rafforzare le misure di sostegno alle vittime dei reati, la dotazione del "Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura", di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. è incrementata di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018».

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018:-40.000.000;

2019:-40.000.000;

2020:-40.000.000.

---

**46.0.47**

BERNINI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 46-bis.**

1. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, al secondo comma, le parole da: "Prima che sia trascorso un anno" fino alla fine del comma sono soppresse».

---



**46.0.48**

VILLARI, GIOVANNI MAURO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 46-bis.**

*(Modifica della legge 18 giugno 2009, n. 69)*

1. All'articolo 86 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, sono abrogati i commi 2 e 3».

---

**46.0.49**

VICECONTE

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 46-bis.**

1. Al comma 4 dell'articolo 22, della legge 31 dicembre 2012, n.247, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "sei"».

---

**46.0.50**

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

**Respinto**

*Al comma 3, sopprimere le parole: « cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».*

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018:-26.704.000:

2019:-49.409.280;

2020:-49.409.280.

---

## **Art. 47**

### **47.1**

PIGNEDOLI, BERTUZZI, ALBANO, CANTINI, FASIOLO, SAGGESE, RUTA

#### **Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 13.», apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole: «impatto ambientale delle produzioni» inserire le seguenti: «garantire la qualità dell'alimentazione nelle mense.»;*

b) *sostituire il comma 3, con il seguente:*

«3. Le regioni provvedono all'individuazione dei distretti del cibo in base ai criteri e alle modalità definiti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Registro nazionale dei distretti del cibo».

---

### **47.2**

CERONI

#### **Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 13», sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «agricole e agroalimentari», con le seguenti: «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione».*

---

### **47.3**

SANTINI, TOMASELLI, BROGLIA

#### **Respinto**

*All'articolo, sostituire ovunque ricorrono le parole: «agricole e agroalimentari», con le seguenti: «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione».*

---

#### **47.4**

RICCHIUTI

#### **Respinto**

*All'articolo, sostituire ovunque ricorrano le parole: «agricole e alimentari» con le seguenti: «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione».*

---

#### **47.5**

PERRONE

#### **Respinto**

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 2 lettera b) sostituire le parole: «agricole e agroalimentari» con le seguenti: «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione»;*

b) *al comma 2 lettera c) sostituire le parole: «agricole e agroalimentari» con le seguenti: «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione»;*

c) *al comma 5, dopo le parole: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali», aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.».*

*Conseguentemente, all'onere derivante dalle presenti disposizioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politica economica (FISEE), di cui l'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.*

---

**47.6**

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

**Respinto**

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 2 lettera b) sostituire le parole: «agricole e agroalimentari» con le seguenti: «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione»;*

b) *al comma 2 lettera c) sostituire le parole: «agricole e agroalimentari» con le seguenti: «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione»;*

c) *al comma 5, dopo le parole: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,», aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministero dello sviluppo economico,».*

---

**47.7**

IURLARO

**Respinto**

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 2 lettera b) sostituire le parole: «agricole e agroalimentari» con le seguenti: «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione»;*

b) *al comma 2 lettera c) sostituire le parole: «agricole e agroalimentari» con le seguenti: «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione»;*

c) *al comma 5, dopo le parole: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,», aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministero dello sviluppo economico,».*

---

**47.8**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

**Respinto**

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 2 lettera b) sostituire le parole: «agricole e agroalimentari» con le seguenti: «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione»;*

b) *al comma 2 lettera c) sostituire le parole: «agricole e agroalimentari» con le seguenti: «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione»;*

c) *al comma 5, dopo le parole: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,», aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministero dello sviluppo economico,».*

---

**47.9**

COMAROLI, ARRIGONI

**Respinto**

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 2 lettera b) sostituire le parole: «agricole e agroalimentari» con le seguenti: «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione»;*

b) *al comma 2 lettera c) sostituire le parole: «agricole e agroalimentari» con le seguenti: «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione»;*

c) *al comma 5, dopo le parole: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,», aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministero dello sviluppo economico,».*

---

**47.10**

GAMBARO

**Respinto**

*All'articolo, apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 2 lettera b) sostituire le parole: «agricole e agroalimentari» con le seguenti: «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione»;*

b) *al comma 2 lettera c) sostituire le parole: «agricole e agroalimentari» con le seguenti: «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione».*

*Conseguentemente, al comma 5, dopo le parole: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,», aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministero dello sviluppo economico,».*

---

**47.11**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

**Respinto**

*Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «agricole e agroalimentari», con le seguenti: «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione».*

---

**47.12**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

**Respinto**

*Al comma 2 lettera c) sostituire le parole: «agricole e agroalimentari», con le seguenti: «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione».*

---

**47.13**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO,  
PETRAGLIA, URAS

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 13», comma 2, lettera g), sopprimere le parole: «o nel rispetto dei criteri della sostenibilità ambientale».*

---

**47.14**

GIOVANNI MAURO

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art.13», comma 3, dopo le parole: «Le Regioni», inserire le seguenti: «sentite le Anci regionali.».*

---

**47.15**

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, ORELLANA, ZIN

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art.13», comma 3, dopo le parole: «Le regioni», inserire le seguenti: «e le Province autonome».*

---

**47.16**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO,  
PETRAGLIA, URAS

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art.13», comma 3, dopo le parole: «Le regioni provvedono», aggiungere le seguenti: «, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».*

---



**47.17**

CERONI

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 13», al comma 5, dopo le parole: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali», aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.».*

---

**47.18**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 13», al comma 5, dopo le parole: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali», aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministero dello sviluppo ecanomico.».*

---

**47.19**

SANTINI, TOMASELLI, BROGLIA

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 13», al comma 5, dopo le parole: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali», aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.».*

---

**47.20**

RICCHIUTI

**Accolto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 13», al comma 5 dopo le parole: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali», aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.».*

---

**47.21**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso: «Art. 13», sopprimere il comma 7.*

---

**47.22**

CERONI

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso: «Art. 13», sopprimere il comma 7.*

---

**47.23**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso: «Art. 13», sopprimere il comma 7.*

---

**47.24**

SANTINI, TOMASELLI, BROGLIA

**Ritirato**

*Al comma 1, capoverso: «Art. 13», sopprimere il comma 7.*

---

**47.25**

TOMASELLI

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 13», sopprimere il comma 7.*

---

**47.26**

GAMBARO

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 13», il comma 7, è sostituito con il seguente:*

«7. Al fine di valorizzare la piena integrazione fra attività imprenditoriali ai sensi della lettera *f*) del precedente comma 2, al comma 8-*bis* dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole: "nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito" sono inserite le seguenti: "vendere prodotti agricoli, anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo, mediante l'utilizzo di strutture mobili nella disponibilità dell'impresa agricola, anche in modalità itinerante su aree pubbliche o private, nonché" ed al terzo comma dell'art. 23 della legge 11 febbraio 1971 n. 11, dopo le parole: "stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l'assistenza" sono inserite le seguenti: ", oltreché dei professionisti abilitati dalle rispettive leggi,"».

**47.27**

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, ORELLANA, ZIN

**Respinto**

*Al comma 1 sostituire il capoverso comma 7, con il seguente:*

«7. Al fine di valorizzare la piena integrazione fra attività imprenditoriali ai sensi della lettera *f*) del precedente comma 2, il comma 8-*bis* dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2011, n. 228 è sostituito dal seguente:

"8-*bis*. In conformità a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, anche manipolati o trasformati, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario. È altresì consentito vendere prodotti, già pronti per il consumo, mediante utilizzo di strutture mobili nella disponibilità dell'impresa agricola, anche in modalità itinerante su aree pubbliche o private"».

**47.28**

SPOSETTI

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 13», al comma 7, dopo la parola: «nonché» inserire le seguenti: «ed al terzo comma 23 della legge 11 febbraio 1971 n. 11»; dopo le parole: «stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l'assistenza» inserire le seguenti: «, oltreché dei professionisti abilitati dalle rispettive leggi.».*

---

**47.29**

DI BIAGIO, VICECONTE

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 13», al comma 7, dopo la parola: «nonché» inserire le seguenti: «ed al terzo comma dell'art. 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11»; dopo le parole: «stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l'assistenza» inserire le seguenti: «, oltreché dei professionisti abilitati dalle rispettive leggi.».*

---

**47.30**

LUIGI MARINO

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 13», al comma 7 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed al terzo comma dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971 n. 11, dopo le parole: "stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con assistenza"» inserire le seguenti: «, oltreché dei professionisti abilitati dalle rispettive leggi,"».*

---

**47.31**

SCOMA

**Respinto**

*Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed al terzo comma dell'articolo 723 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, dopo le parole: "stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l'assistenza"» inserire le seguenti: «", oltrech  dei professionisti abilitati dalle rispettive leggi,"».*

**47.32**

URAS, LAI, ANGIONI, CUCCA

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, capoverso «Art. 13», dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*«7-bis. Per la campagna di pesca del tonno rosso 2018, nelle more della riorganizzazione della concessione dei permessi di pesca speciali per la pesca del tonno,   aggiunta alle categorie gi  previste (circuizione, palangari, tonnara fissa, pesca sportiva e UNCL) la categoria denominata "Artigianale Regionale Liguria e Sardegna".*

2. Alla categoria di cui al comma 1   riservato il 18%, circa 612 T, della quota totale assegnata all'Italia dall'Unione europea per l'annualit  2018. La categoria verr  suddivisa in due quote regionali secondo il peso percentuale reciproco che ognuna delle due regioni ha sul totale delle due regioni del numero di imbarcazioni da pesca artigianali che non hanno cio  in licenza circuizione e attrezzi trainati, cos  come stabilito rispettivamente dal MIPAAF e dal Consiglio Generale per la Pesca nel Mediterraneo nella sua 21 Sessione.

3. Entro trenta giorni dalla data di approvazione della seguente legge, al fine dell'inserimento nel decreto ministeriale 2018 di suddivisione quote, delle imbarcazioni beneficiarie dei nuovi permessi di pesca speciali per la pesca del tonno, il MIPAAF e le due Regioni interessate, stabiliscono, regione per regione, le modalit  di suddivisione delle quote regionali in singoli permessi e le loro quote individuali. Le nuove quote individuali non potranno essere inferiori a 5 Tons l'una e maggiori di 9,99 Tons. Le 15 quote delle imbarcazioni a palangaro autorizzate nel 2017, inferiori a 10 Tons, dovranno essere elevate ognuna a 10 Tons. Il *plafond* necessario (64,141 Tons - circa 65 Tons) verr  detratto dal *plafond* della categoria UNCL il quale avr , come

riferimento minimo, l'annualità 2017. Contestualmente all'approvazione della presente legge il MIPAAF provvede a integrare i piani di pesca e capacità, di cui all'Art. 6 del Regolamento (UE) 2016/1627, con il nuovo numero di permessi e le relative argomentazioni.

4. I nuovi permessi speciali per la pesca al tonno rosso confluiranno, dal 2018, nella categoria palangari già prevista, di cui al primo comma».

---

### 47.33

GASPARRI, MANDELLI, RIZZOTTI

#### Dichiarato inammissibile

*Al comma 1, capoverso «Art. 13», dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, l'accertamento del possesso dei requisiti relativi alla qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) effettuato dalle Regioni esercita piena efficacia su tutto il territorio nazionale».

---

### 47.34

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

#### Dichiarato inammissibile

*Al comma 1, capoverso «Art. 13», dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, l'accertamento del possesso dei requisiti relativi alla qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) effettuato dalle Regioni esercita piena efficacia su tutto il territorio nazionale».

---

**47.35**

CANDIANI, COMAROLI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, capoverso «Art. 13», dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, l'accertamento del possesso dei requisiti relativi alla qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) effettuato dalle Regioni esercita piena efficacia su tutto il territorio nazionale».

---

**47.36**

GIOVANNI MAURO

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 13», dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«8. I distretti del cibo di cui al comma 2 rientrano tra i soggetti donatari di cui all'articolo 2 comma 1 lettera b) della legge 19 agosto 2016, n. 166, anche ai fini dei benefici fiscali di cui all'articolo 17 della stessa legge».

---

**47.0.1 (testo 2)**

TARQUINIO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA

**Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 47-bis.**

*(Zone Franche urbane - Xylella)*

1. Nei territori colpiti dall'emergenza fitosanitaria dovuta alla diffusione del batterio *Xylella fastidiosa*, è istituita la zona franca ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La perimetrazione della zona franca è la seguente: comuni di Apricena. Cagnano Varano, Carpino, Lesina. Peschici. Ro-

di Garganico, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, San Severo, Sanicandro Garganico, Rignano Garganico, Vico del Gargano e Vieste.

2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese agricole localizzate all'interno della zona franca di cui al comma precedente con le seguenti caratteristiche:

a) rispettare la definizione di micro imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla Raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, e avere un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a 5;

b) essere già costituite alla data di presentazione dell'istanza di cui al successivo comma 9, purché la data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 31 dicembre 2013;

c) svolgere la propria attività all'interno della zona franca, ai sensi di quanto previsto dal comma 3;

d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

3. Gli aiuti di stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (CE) della Commissione 18 dicembre 2013, n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e dal regolamento (CE) della Commissione del 18 dicembre 2013, n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» / nel settore agricolo.

4. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo, i soggetti individuati ai sensi del comma 1 devono avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti comunitari di cui al comma precedente.

5. I soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare, nel rispetto del comma 2 e dei limiti fissati dal comma 3, nonché nel rispetto della dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 7, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 80.000,00 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU nel limite di euro 250.000,00 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;



c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.

6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse esclusivamente per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente articolo e per quello successivo.

7. A valere sui fondi strutturali e di investimento 2014-2020, sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nonché dalle risorse eventualmente riprogrammabili nell'ambito del Piano di Azione Coesione, una quota pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 è destinata all'attuazione del presente articolo. L'autorizzazione di spesa di cui al presente comma costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie.

8. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 luglio 2013, n. 161, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».

#### **47.0.2**

BRUNI, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA

#### **Assorbito**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 47-bis.**

*(Interventi in favore dei comuni della regione Puglia colpiti dal batterio della xylella fastidiosa)*

1. Al fine di fronteggiare lo stato di calamità naturale nei territori della regione Puglia ed in particolare nel Salento, colpiti dalla diffusione del batterio xylella fastidiosa, sono escluse dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno degli emi pubblici territoriali le spese a qualsiasi titolo sostenute da tali enti per:

a) la ricerca e l'approfondimento delle conoscenze scientifiche, al fine di adottare tempestive soluzioni innovative per la diagnosi precoce e il

trattamento della xylella fastidiosa e di identificazione di altre specie di insetti che possano fungere da vettori;

b) gli interventi già avvenuti per l'eradicazione e la rimozione degli ulivi nonché gli interventi di potenziamento per i controlli effettuati dalle autorità locali;

c) la realizzazione d'interventi straordinari finalizzati al contrasto all'emergenza, anche coadiuvati da enti di ricerca e università degli studi per contrastare con efficacia eventuali ulteriori diffusionsi di infezioni nel territorio.

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, nel limite massimo di 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

### 47.0.3

STEFANO, URAS

#### Assorbimento

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 47-bis.

*(Misure in favore del settore olivicolo nelle aree colpite dal batterio Xylella fastidiosa)*

1. All'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Al fine di superare l'emergenza derivata dal batterio Xylella fastidiosa, il Fondo, di cui al comma 1, è esteso al settore olivicolo nelle aree colpite dal batterio Xylella fastidiosa.

1-ter. Conseguentemente, il Fondo è incrementato di 10 milioni di euro, per l'annualità 2018, da destinare al reimpianto con piante tolleranti o resistenti a Xylella fastidiosa nella zona infetta sottoposta a misure di contenimento per Xylella fastidiosa, di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2015/789, ad eccezione dell'area di 210 km adiacente alla zona cuscinetto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'annualità 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazio-

ni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"».

*Conseguentemente, la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Misure per la competitività delle filiere agricole strategiche e per il rilancio del settore olivicolo nelle aree colpite da Xylella fastidiosa».*

#### **47.0.4**

STEFANO, URAS

#### **Assorbito**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 47-bis.**

*(Misure in favore del settore olivicolo nelle aree colpite dal batterio Xylella fastidiosa)*

1. All'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Al fine di superare l'emergenza derivata dal batterio Xylella fastidiosa, il Fondo, di cui al comma 1, è esteso al settore olivicolo nelle aree colpite dal batterio Xylella fastidiosa.

1-ter. Conseguentemente, il Fondo è incrementato di 10 milioni di euro, per l'annualità 2018, da destinare al reimpianto con piante tolleranti o resistenti a Xylella fastidiosa nella zona infetta sottoposta a misure di contenimento per Xylella fastidiosa, di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2015/789, ad eccezione dell'area di 20 km adiacente alla zona cuscinetto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'annualità 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"».

*Conseguentemente, la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Misure per la competitività delle filiere agricole strategiche e per il rilancio del settore olivicolo nelle aree colpite da Xylella fastidiosa».*

**47.0.5 (testo 2)**

PIGNEDOLI, BERTUZZI, ALBANO, CANTINI, FASIOLO, SAGGESE, RUTA,  
TOMASELLI, ELENA FERRARA

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 47-bis.**

*(Piano di sostegno della dieta mediterranea)*

1. Al fine di salvaguardare e valorizzare i prodotti agricoli e agroalimentari e lo stile di vita basato sulla dieta mediterranea, quale patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO ai sensi della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale-immateriale, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167, in quanto modello di sviluppo culturale e sociale fondato su un insieme di competenze, conoscenze, pratiche e tradizioni tramandate di generazione in generazione, nonché quale regime nutrizionale riconosciuto dalla comunità scientifica per i suoi benefici effetti sulla salute umana e sulla qualità della vita, è adattato il Piano di sostegno della dieta mediterranea.

2. Il Piano promuove la diffusione, attraverso misure di sostegno e iniziative culturali, in ambito nazionale e internazionale, dei caratteri storici e tradizionali della dieta mediterranea.

3. Il Piano è adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e sentito il Comitato, entro centoventi giorni dalla data di entrata-in vigore della presente legge.

4. Per l'attuazione del Piano, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può avvalersi del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).

5. Per attuazione del Piano è autorizzata la spesa annua di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018:-500.000;

2019:-500.000;

2020: - 500.000.

#### **47.0.6 (testo 2)**

FORMIGONI, VICECONTE

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 47-bis.**

*(Piano di sostegno della dieta mediterranea)*

1. Al fine di salvaguardare e valorizzare i prodotti agricoli e agroalimentari e lo stile di vita basato sulla dieta mediterranea, quale patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO ai sensi della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio, culturale immateriale, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167, in quanto modello di sviluppo culturale e sociale fondato su di un insieme di competenze, conoscenze, pratiche e tradizioni tramandate di generazione in generazione, nonché quale regime nutrizionale riconosciuto dalla comunità scientifica per i suoi benefici effetti sulla salute umana e sulla qualità della vita, è adottato il Piano di sostegno della dieta mediterranea.

2. Il Piano promuove la diffusione, attraverso misure di sostegno e iniziative culturali, in ambito nazionale e internazionale, dei caratteri storici e tradizionali della dieta mediterranea.

3. Il Piano è adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per l'attuazione del Piano, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può avvalersi del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).

5. Per attuazione del Piano è autorizzata la spesa annua di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018: - 500.000;

2019: - 500.000;

2020: - 500.000.

#### **47.0.7**

STEFANO, URAS

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 47-bis.**

*(Misure per la promozione del made in Italy delle imprese agroalimentari all'estero)*

1. Per il potenziamento delle azioni di promozione del *Made in Italy* agroalimentare all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, all'articolo 1, comma 202, quinto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: "pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017,", sono inserite le seguenti: "nonché 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020"».

*Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui», con le seguenti: «247 milioni di euro per l'anno 2018 e di 327 milioni di euro annui».*

#### **47.0.8**

TARQUINIO, ZIZZA, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 47-bis.**

*(Tutela del Made in Italy e delle tipicità territoriali)*

1. Al fine di assicurare la sicurezza alimentare e la tutela del consumatore, nonché per salvaguardare patrimonio genetico animale e vegetale nazionale è istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali un apposito fondo per la tutela del made in itali, la sicurezza alimentare e la salvaguardia della biodiversità animale e vegetale con una dotazione di 3 milioni di euro per il 2017, 3 per il 2018 e 5 per il 2019.

2. Il fondo di cui al comma precedente, finalizzato ad assicurare il funzionamento dell'ovile nazionale di Foggia, la banca nazionale del Germoplasma del CNR e l'attivazione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazione dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è ripartito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite, entro il 31 luglio 2017 le norme per l'organizzazione, il funzionamento l'amministrazione e il finanziamento dell'Agenzia».

#### **47.0.9**

STEFANO, URAS, BERTUZZI, DALLA TOR

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 47-bis.**

*(Disciplina dell'attività di enoturismo)*

1. Con il termine "enoturismo" si intendono tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine.

2. Allo svolgimento dell'attività enoturistica si applicano le disposizioni fiscali di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Il regime forfettario dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 5, comma 2, della legge n. 413 del 1991 si applica solo per i produttori agricoli di cui agli articoli 295 e seguenti della direttiva 2006/1112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per esercizio dell'attività enoturistica.

4. L'attività enoturistica è esercitata, previa presentazione al Comune di competenza, della segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in conformità alle normative regionali, sulla base dei requisiti e degli *standard* disciplinati dal decreto di cui al comma 3.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1,83 milioni di euro per l'anno 2019 e 1,07 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

#### **47.0.10 (testo 2)**

STEFANO, URAS, BERTUZZI, DALLA TOR, RUTA, SAGGESE, LANGELLA, VICARI, DEL BARBA, BOCCARDI, BROGLIA, VACCARI, LANIECE, FRAVEZZI, ORELLANA, BORIOLI

#### **Accolto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 47-bis.**

*(Disciplina dell'attività di enoturismo)*

1. Con il termine "enoturismo" si intendono tutte le attività di conoscenza del vino esplesate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine.

2. Allo svolgimento dell'attività enoturistica si applicano le disposizioni fiscali di cui della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Il regime forfettario dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 5, comma 2, della legge n. 413 del 1991 si applica solo per i produttori agricoli di cui agli articoli 295 e seguenti della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.



3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli *standard* minimi di qualità per l'esercizio dell'attività enoturistica.

4. L'attività enoturistica è esercitata, previa presentazione al Comune di competenza, della segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in conformità alle normative regionali, sulla base dei requisiti e degli *standard* disciplinati dal decreto di cui al comma 3».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 330 milioni di euro annui», con le seguenti: «di 328,1 milioni di euro per l'anno 2019 e di 328,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020».*

#### **47.0.11**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 47-bis.**

*(Disposizioni urgenti per i mercati all'ingrosso del comparto agroalimentare)*

1. A decorrere dall'anno 2018 sono inserite nell'ambito del Documento pluriennale di pianificazione di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, le infrastrutture strategiche e gli interventi prioritari finalizzati alla modernizzazione della logistica del comparto agroalimentare, con particolare riferimento alle opere pubbliche orientate alle seguenti finalità:

- a) modernizzazione della rete dei mercati all'ingrosso;
- b) sviluppo dei poli logistici rivolti al potenziamento dell'intermodalità;
- c) sviluppo di piattaforme innovative per l'esportazione;
- d) sostituzione del trasporto su gomma con il trasporto ferroviario e marittimo;
- e) implementazione di tecnologie innovative per il monitoraggio, la gestione dei traffici e l'integrazione con la rete europea.

2. Il Ministro delle infrastrutture e trasporti provvede, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa da raggiungersi in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, all'individuazione degli interventi di cui al comma 1 che accedono ai finanziamenti dell'Unione europea allo scopo disponibili e alle risorse finalizzate stanziare per le infrastrutture strategiche dalla legge di bilancio.

3. Agli interventi di cui al comma 1 è destinato, per l'anno 2018, l'importo di 20 milioni di euro, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n.232, come rifinanziato dall'articolo 95 della presente legge.

4. All'articolo 146, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: "alle aziende speciali dei comuni e delle province", sono aggiunte le seguenti: ", alle società consortili o partecipate dagli enti locali che gestiscono i mercati agroalimentari all'ingrosso,".

5. Le disposizioni in materia di alienazione di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, non si applicano alle società di gestione dei mercati agroalimentari all'ingrosso».

#### **47.0.12**

TARQUINIO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 47-bis.**

*(Disposizioni in materia di lavoro in agricoltura)*

1. Al fine di sostenere la crescita economica del settore agricolo ed agroalimentare, la tutela dell'occupazione, nonché per garantire livelli adeguati di sicurezza nei luoghi di lavoro, all'articolo 603-bis del codice penale apportare le seguenti modifiche:

al comma 1, numero 2, sopprimere la parola: "anche";

al comma 3, sostituire le parole: "una o più", con le seguenti: "due o più";

al comma 3, numero 3, dopo le parole: "la sussistenza di", inserire le seguenti: "gravi e reiterate».

**47.0.13**

TARQUINIO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art 47-bis.**

*(Misure di semplificazione per il lavoro in agricoltura)*

1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore dalla presente legge con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e sentite la Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del presente decreto e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali, e per le imprese che impiegano in materia prevalente lavoratori di tipo stagionale.

2. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

**47.0.14**

BOCCARDI, MANDELLI, AZZOLLINI, CERONI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 47-bis.**

*(Misure di semplificazione per il lavoro in agricoltura)*

1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore dalla presente legge con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro delle politiche agricole agroalimentari e forestali, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di

salute e sicurezza sul lavoro, nonché della tutela e della concorrenza del mercato sono definite misure di semplificazione degli adempimenti fiscali, e della disciplina giuslavoristica per le imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali, e per le imprese che impiegano in materia prevalente lavoratori di tipo stagionale.

2. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

#### **47.0.15**

URAS, STEFANO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 47-bis.**

*(Sospensione dell'obbligo di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per le aziende agro pastorali della regione Sardegna interessate da eventi climatici avversi nel corso del 2017)*

1. Al fine di perseguire il pronto ripristino del potenziale produttivo e di valorizzare e promuovere la commercializzazione dei prodotti del settore ovino e caprino della regione Sardegna, duramente colpito nel corso del 2017 da emergenze climatiche e fenomeni atmosferici acuti, è sospeso per il secondo semestre 2017 e per l'intero anno 2018 l'obbligo di versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali nei confronti delle aziende agropastorali operanti nel settore. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali già versati.

2. Agli oneri derivanti dalla sospensione di cui al presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2017 e in 100 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede:

a) per l'anno 2017: 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; 4 milioni di euro mediante corrispondente riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, alla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 31 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fon-

do per esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

#### **47.0.16 (testo 2)**

SAGGESE, BERTUZZI, ALBANO, CANTINI, FASIOLO, PIGNEDOLI, RUTA

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 47-bis.**

*(Accesso alla ristorazione collettiva scolastica)*

1. Al fine di favorire la diffusione dell'utilizzo della ristorazione collettiva scolastica, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui destinato a garantire agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado l'accesso al servizio di ristorazione collettiva scolastica, da ritenersi ai sensi di legge parte integrante delle attività formative ed educative erogate dalle istituzioni scolastiche. Le risorse sono destinate in via principale al sostegno delle famiglie che non riescono a garantire l'accesso ai medesimi servizi. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono disciplinati i criteri e le modalità di accesso alle risorse di cui al presente comma».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018: - 5.000.000;

2019: - 5.000.000;

2020: - 5.000.000.

#### **47.0.17**

BERTUZZI, ALBANO, CANTINI, PIGNEDOLI, SAGGESE

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 47-bis.**

*(Disposizioni in materia di agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli)*

1. Al fine di semplificare gli adempimenti per l'applicazione delle aliquote ridotte di accisa per gli oli minerali impiegati nei lavori di cui al punto 5 della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, con decreto del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro delle politiche alimentari e forestali, da adottare entro 31 marzo 2018, sono apportate modifiche al decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, con particolare riguardo alla disciplina dei titoli di conduzione dei terreni sui quali effettuare i suddetti lavori in ossequio al principio di libertà della forma del contratto».

**47.0.18**

IDEM, BERTUZZI, PUPPATO

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 47-bis.**

*(Misure per lo sviluppo dell'apicoltura urbana)*

1. Ai fini dello sviluppo dell'apicoltura nei contesti urbani, agli apicoltori ed agli imprenditori apistici, individuati ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, che, nel corso dell'anno 2018, acquistano arnie e materiale indispensabile al funzionamento delle medesime per l'installazione in ambiente urbano o metropolitano, è riconosciuto un credito d'imposta, entro il limite di 150mila euro, pari al 50 per cento della spese sostenute, fino ad un importo massimo di 100 euro per singolo beneficiario.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

3. Restano ferme le disposizioni di cui della legge 24 dicembre 2004, n. 313, nonché quelle relative all'anagrafe apistica nazionale di cui al decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 4 dicembre 2009».

**47.0.19**

GIOVANNI MAURO

**Respinto**

*Dopo l'articolo, è inserito i seguente:*

**«Art. 47-bis.**

*(Trasparenza della formazione dei prezzi dei beni di consumo nel settore agroalimentare)*

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono aggiunti, i seguenti commi:

"4-bis. Gli esercizi commerciali per la vendita dei prodotti agroalimentari al dettaglio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), del presente decreto, sono tenuti ad esporre per ciascun prodotto posto in vendita anche il prezzo di origine e almeno un prezzo intermedio.

4-ter. L'indicazione dei prezzi da parte dei commercianti ai sensi del comma 4-bis deve essere effettuata nei modi previsti dai commi 1, 2, 3 e 4, del presente articolo. I titolari degli esercizi possono altresì indicare i costi fissi unitari gravanti sul prodotto, desunti dal bilancio dell'esercizio commerciale".

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972n.633, articolo 21, secondo comma, lettera *c*), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ". Deve essere indicato il prezzo di origine di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, articolo 14, comma 4-bis, e successive modificazioni, come risulta certificato dalla fattura di vendita del produttore e che è comunicato nel percorso della filiera commerciale, assieme ai successivi ricarichi documentabili dalle fatture emesse".

3. All'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"7-bis. I fondi derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 14, commi 4-bis e 4-ter, sono destinati ai comuni per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326".

4. All'articolo 23 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-sexies. La Guardia di finanza verifica l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, e procede all'accertamento delle relative violazioni ammini-

strative. Provvede altresì ad effettuare indagini fiscali a carico degli esercenti che applicano ricarichi superiori alla media dei ricarichi praticati nel medesimo settore merceologico"».

#### **47.0.20**

DONNO, PUGLIA

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 47-bis.**

*(Disposizioni per la tracciabilità dei prodotti agricoli, alimentari, dell'allevamento e della pesca)*

1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate un sistema di tracciabilità volto a:

a) prevenire e reprimere la contraffazione dei prodotti agricoli, alimentari, dell'allevamento e della pesca italiani;

b) assicurare che i prodotti agricoli, alimentari, dell'allevamento e della pesca italiani commercializzati in Italia siano frutto di processi produttivi che non hanno comportato la violazione dei diritti dei lavoratori o lo sfruttamento del lavoro minorile;

c) garantire ai consumatori, un'informazione chiara e inequivoca sull'origine dei prodotti agricoli, alimentari, dell'allevamento e della pesca immessi in commercio;

d) tutelare la salute dei consumatori assicurando la qualità e la sicurezza dei prodotti agricoli, alimentari, dell'allevamento e della pesca immessi in commercio nel territorio italiano.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, ai marchi aziendali e collettivi e alle denominazioni, indicazioni ed etichettature, di cui alla normativa nazionale o regionale vigente, destinate alla informazione del consumatore sulla sicurezza e sulla qualità dei prodotti, ai sensi del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206.

3. Tutti i prodotti agricoli, alimentari, dell'allevamento e della pesca in commercio nel territorio italiano sono sottoposti a un sistema di tracciabilità documentale al fine di consentire al consumatore e alle autorità competenti di conoscere, in modo chiaro e trasparente, le varie fasi di produzione e di lavorazione dei medesimi prodotti.



4. Le imprese del settore agricolo, alimentare, dell'allevamento e della pesca:

a) assicurano la tracciabilità del percorso seguito all'interno dello stabilimento da ogni materia prima e sostanza utilizzata nella trasformazione;

b) garantiscono l'origine delle materie prime utilizzate in tutte le fasi di produzione e distribuzione.

5. È istituita la piattaforma informatica per la tracciabilità dei prodotti agricoli, alimentari, dell'allevamento e della pesca nella quale è registrato e reso consultabile a ciascun consumatore il contenuto della documentazione del sistema di tracciabilità di cui ai commi 3 e 4.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5.

7. All'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n.4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2. Per i prodotti alimentari non trasformati, l'indicazione del luogo di origine o di provenienza riguarda il Paese di produzione dei prodotti. Per i prodotti alimentari trasformati, l'indicazione riguarda i luoghi in cui sono avvenute le singole fasi di trasformazione e i luoghi di coltivazione e allevamento delle materie prime agricole utilizzate nella preparazione o nella produzione dei prodotti.";

b) il comma 4 è sostituito con il seguente:

"4. Con i decreti di cui al comma 3 sono altresì definiti, relativamente a ciascuna filiera, i prodotti alimentari soggetti all'obbligo dell'indicazione di cui al comma 1 nonché i requisiti inerenti l'indicazione della provenienza delle materie prime, e dei luoghi di lavorazione delle stesse, impiegate per la preparazione o produzione di prodotti di cui al comma 2".

8. Sono denominati "*Made in Italy*" i prodotti agricoli, alimentari, dell'allevamento e della pesca finiti, lavorati in tutte le varie fasi della loro filiera, dal produttore al consumatore, all'interno del territorio italiano.

9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della salute, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche del sistema di etichettatura obbligatoria e di impiego dell'indicazione "*Made in Italy*", di cui al comma 8, nonché le modalità per l'esecuzione dei relativi controlli.

10. La denominazione "*Made in Italy*" deve essere apposta sul prodotto finito in forma chiara, indelebile e non sostituibile.

11. È vietata la commercializzazione sul territorio nazionale di prodotti agricoli, alimentari, dell'allevamento e della pesca provenienti dall'estero le cui denominazioni o i cui messaggi pubblicitari siano chiaramente volti a ingannare i consumatori su una loro presunta provenienza italiana.

12. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 1.

13. I controlli sulla veridicità della documentazione riguardante la tracciabilità, sulla legittimità delle indicazioni recate dalle etichette e sul legittimo utilizzo della denominazione "*Made in Italy*" di cui ai commi 8, 9 e 10 sono effettuati dall'Ispettorato centrale repressione frodi, che a tale scopo può avvalersi della collaborazione dei reparti specializzati delle forze di polizia.

14. Per le violazioni delle disposizioni di presente articolo si applicano le norme di cui al libro undicesimo, titolo VII, capo II, del codice penale».

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018:-8.000.000:

2019:-8.000.000;

2020:-8.000.000.

#### **47.0.21**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art.47-bis.**

*(Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura sociale)*

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura sociale, con dotazione pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, finalizzato alla promozione della sperimentazione e al sostegno di iniziative rivolte

alla formazione e all'assistenza tecnica degli operatori dell'agricoltura sociale, come definita dalla legge 18 agosto 2015, n.141, e dalle pertinenti norme regionali. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2018, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 13) della Tabella A, parte II, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad eccezione dell'olio di palma e dell'olio di palmisto";

b) al numero 50) della Tabella A, parte III, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad eccezione dell'olio di palma e dell'olio di palmisto";

c) al numero 51) della Tabella A, parte III, le parole: "oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e" sono soppresse.

3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede annualmente, con proprio decreto, alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1».

#### **47.0.22**

BOCCARDI, MANDELLI, AZZOLLINI, CERONI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 47-bis.**

*(Misure per il potenziamento del settore cerasicolo nazionale)*

1. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo per il rafforzamento produttivo del settore cerasicolo nazionale. Una quota di risorse, pari a 10 milioni di euro, del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134 e successive modificazioni, è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui al presente comma.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite le modalità e i criteri di utilizzo per accedere alla disponibilità del predetto fondo nella misura massima ivi prevista; per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Il Fondo è destinato al finanziamento di misure per rafforzare la com-

petitività del settore, ridurre le inefficienze della filiera e incentivare gli investimenti, anche mediante il riconoscimento di un credito di imposta, delle strutture necessarie a limitare e prevenire i danni causati da avversità atmosferiche».

---

## Art. 48

### 48.1

FORMIGONI, BERTUZZI, PIGNEDOLI, DALLA TOR

#### Respinto

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di migliorare la competitività al settore agroalimentare e favorire la trasparenza nei rapporti tra gli operatori del settore suinicolo, è previsto un contributo a favore delle aziende di macellazione tenute all'obbligo di classificazione delle carcasse suine ai sensi del Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 per l'acquisto, l'installazione e la messa in funzione di strumenti, apparecchiature, attrezzature e impianti idonei alla classificazione delle carcasse suine. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 1.5 milioni di euro per l'annualità 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

### 48.0.1 (testo 2)

GASPARRI, MANDELLI, RIZZOTTI

#### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 48-bis.

*(Terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori)*

1. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori il moltiplicatore è pari a 110"».

*Conseguentemente, alla Tabella A apportare le seguenti variazioni:  
voce «Ministero dell'economia e delle finanze»:*

2018:-5.000.000;

2019:-5.000.000;

2020:-5.000.000.

#### **48.0.2**

ALBANO, BERTUZZI, CANTINI, FASIOLO, PIGNEDOLI, SAGGESE, RUTA

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 48-bis.**

*(Terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori)*

1. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori il moltiplicatore è pari a 110"».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018:-5.000.000;

2019:-5.000.000;

2020:-5.000.000.

#### **48.0.3**

CANDIANI, COMAROLI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 48-bis.**

*(Terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori)*

1. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è

aggiunto, in fine, il seguente periodo: "terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori il moltiplicatore è pari a 110"».

*Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:  
voce Ministero dell'economia e delle finanze:*

2018:-5.000.000;

2019:-5.000.000;

2020:-5.000.000.

#### **48.0.4**

CANDIANI, COMAROLI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 48-bis.**

1. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, aggiungere in fine, il seguente periodo: "Per i terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori di età inferiore a quaranta anni il moltiplicatore è pari a 75"».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino alla fine, con le seguenti: «è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2018 e di 280 milioni di euro annui a decorrere dal 2019».*

#### **48.0.5**

GASPARRI, MANDELLI, RIZZOTTI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 48-bis.**

*(Terreni agricoli concessi in affitto)*

1. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto il seguente periodo: "Per i terreni agricoli concessi in affitto o comodato a coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110"».

*Conseguentemente, alla Tabella B apportare le seguenti variazioni:  
voce Ministero dell'economia e delle finanze:*

2018:-5.000.000;

2019:-5.000.000;

2020:-5.000.000.

---

#### **48.0.6**

CANDIANI, COMAROLI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 48-bis.**

*(Terreni agricoli concessi in affitto)*

1. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto il seguente periodo: "Per i terreni agricoli concessi in affitto o comodato a coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110"».

*Conseguentemente, alla Tabella A apportare le seguenti variazioni:  
voce Ministero dell'economia e delle finanze:*

2018:-5.000.000;

2019:-5.000.000;

2020:-5.000.000.

---

#### **48.0.7**

GASPARRI, MANDELLI, RIZZOTTI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 48-bis.**

*(Fabbricati rurali ad uso abitativo)*



1. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, la lettera *e*) è sostituita dalla seguente:

"*e*) i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non possono comunque essere riconosciuti rurali"».

#### **48.0.8**

CANDIANI, COMAROLI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 48-bis.**

*(Fabbricati rurali ad uso abitativo)*

1. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, la lettera *e*) è sostituita dalla seguente:

"*e*) i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, non possono comunque essere riconosciuti rurali"».

#### **48.0.9**

GASPARRI, MANDELLI, RIZZOTTI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 48-bis.**

*(Qualifica imprenditore agricolo professionale)*

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, l'accertamento del possesso dei requisiti relativi alla qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) effettuato dalle Regioni esercita piena efficacia su tutto il territorio nazionale».

*Conseguentemente, alla Tabella A apportare le seguenti variazioni:  
voce Ministero dell'economia e delle finanze:*

2018:-1.000.000;

2019:-1.000.000;

2020:-1.000.000.

#### **48.0.10**

CANDIANI, COMAROLI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 48-bis.**

*(Qualifica imprenditore agricolo professionale)*

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, l'accertamento del possesso dei requisiti relativi alla qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) effettuato dalle Regioni esercita piena efficacia su tutto il territorio nazionale».

*Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:  
voce «Ministero dell'economia e delle finanze»:*

2018 - 1.000.000;

2019 - 1.000.000;

2020 - 1.000.000.

#### **48.0.11**

GASPARRI, RIZZOTTI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 48-bis.**

*(Deduzioni Irap per imprese agricole)*

All'articolo 2 del decreto-legge n. 4 del 24 gennaio 2015, la lettera a) è abrogata».

*Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.*

**48.0.12**

CANDIANI, COMAROLI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 48-bis.**

*(Deduzioni Irap per imprese agricole)*

1. All'articolo 2 del decreto legge n. 4 del 24 gennaio 2015, la lettera a) è abrogata».

*Conseguentemente:*

a) *sopprimere il comma 9 dell'articolo 58.*

b) *all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino a fine con le seguenti: «è incrementato di 80 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro a decorrere dal 2020».*

**48.0.13**

STEFANO, URAS

**Assorbito**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 48-bis.**

*(Misure in favore della ripresa economica e produttiva delle imprese agricole)*

1. Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalla diffusione del batterio *Xylella fastidiosa*, il Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è rifinanziato, per un importo pari a 10 milioni di euro, per l'anno 2018, da destinare al finanziamento degli interventi, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 102 del 2004, in favore delle imprese agricole

danneggiate dal batterio Xylella fastidiosa negli anni 2016 e 2017; a tal fine, le Regioni, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio del 31 marzo 2018. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'annualità 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

#### **48.0.14**

STEFANO, URAS

#### **Assorbito**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 48-bis.**

*(Misure in favore della ripresa economica  
e produttiva delle imprese agricole)*

1. Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalla diffusione del batterio Xylella fastidiosa, il Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è rifinanziato, per un importo pari a 10 milioni di euro, per l'anno 2018, da destinare al finanziamento degli interventi, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 102 del 2004, in favore delle imprese agricole danneggiate dal batterio Xylella fastidiosa negli anni 2016 e 2017; a tal fine, le Regioni, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio del 31 marzo 2018. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'annualità 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

**48.0.15 (testo 2)**

PANIZZA, FRAVEZZI, BERGER, LANIECE, ZIN

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 48-bis.**

*(Esonero titolo conduzione aziende agricole per agevolazioni)*

1. Al comma 12 dell'articolo 1-bis del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "I soggetti di cui al presente comma non sono tenuti, altresì, a disporre del titolo di conduzione ai fini della concessione delle agevolazioni fiscali previste dal punto 5 della Tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 per i carburanti utilizzati in lavori agricoli e a tal fine sono esentati dal rispetto degli obblighi di registrazione previsti dal citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 anche in caso di enunciazione."»

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire la parola: «250» con la parola: «249» e la parola: «330» con la parola »329«.*

**48.0.16**

MARINELLO, CALEO, VICECONTE

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 48-bis.**

1. All'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

"a-bis) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, organizzate in forma di impresa individuale o collettiva. Le concessioni sono corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico, conservando, ripristinando, migliorando e creando l'ambiente naturale e la sua biodiversità. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di abbattimento";

b) Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Su richiesta dei concessionari interessati e previo pagamento di un contributo *una tantum* pari a 1.000 euro, le regioni possono autorizzare la conversione delle aziende faunistico-venatorie in uno dei tipi di cui al comma 1, lettere a) e a-*bis*)";

c) Dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-*bis*. Le attività delle aziende faunistico venatorie di cui al comma 1, lettera a-*bis*), ivi compresa la ricezione e l'ospitalità, esercitate dall'imprenditore agricolo, si considerano attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile"».

#### **48.0.17**

SPOSETTI, CALEO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 48-*bis*.**

*(Modifiche all'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)*

1. All'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo la lettera a), è inserita la seguente:

"a-*bis*) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico venatorie, organizzate in forma di impresa individuale o collettiva. Le concessioni sono corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico, conservando, ripristinando, migliorando e creando l'ambiente naturale e la sua biodiversità. Nelle aziende di cui al presente comma è consentita la caccia nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di abbattimento";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*) Su richiesta dei concessionari interessati, le Regioni autorizzano la conversione delle aziende faunistico venatorie in una delle tipologie di cui al comma 1 lettera a) e a-*bis*)";

c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"c-*bis*) Le attività delle aziende faunistico venatorie di cui al comma 1, lettera a-*bis*), ivi compresa la ricezione e l'ospitalità esercitate dall'impre-

---

ditore agricolo, sono considerate attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma del codice civile"».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018:-8.000.000;

2019:-8.000.000;

2020:-8.000.000.

---

#### **48.0.18**

GASPARRI, MANDELLI, RIZZOTTI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 48-bis.**

*(Prelazione IAP affittuario)*

1. All'articolo 8, primo comma della legge 26 maggio 1965, n.590, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il diritto di prelazione di cui al presente comma spetta anche all'imprenditore agricolo professionale, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99, che sia in possesso della qualifica da almeno due anni e non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici"».

---

#### **48.0.19**

CANDIANI, COMAROLI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 48-bis.**

*(Prelazione IAP affittuario)*

1. All'articolo 8, primo comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il diritto di prelazione di cui al presente comma spetta anche all'imprenditore agricolo professionale, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, che sia in possesso della qualifica da almeno due anni e non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici"».

**48.0.20**

GASPARRI, MANDELLI, RIZZOTTI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 48-bis.**

*(Prelazione società IAP confinante)*

1. All'articolo 7, secondo comma, numero 2-bis, della legge 14 agosto 1971, n. 817, dopo le parole: "all'imprenditore agricolo professionale", sono inserite le seguenti: ", di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,"».

---

**48.0.21**

CANDIANI, COMAROLI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 48-bis.**

*(Prelazione società IAP confinante)*

1. All'articolo 7, secondo comma, numero 2-bis, della legge 14 agosto 1971, n. 817, dopo le parole: "all'imprenditore agricolo professionale", sono inserite le seguenti: ", di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,"».

---

**48.0.22**

GASPARRI, MANDELLI, RIZZOTTI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 48-bis.**

*(Distributori latte crudo)*



1. All'articolo 4, comma 6, lettera *a*), capoverso 2, primo periodo, del decreto-legge 28 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con esclusione dei distributori automatici per la vendita diretta di latte crudo"».

---

**48.0.23**

CANDIANI, COMAROLI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 48-bis.**

*(Distributori latte crudo)*

1. All'articolo 4, comma 6, lettera *a*), capoverso 2, primo periodo, del decreto-legge 28 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con esclusione dei distributori automatici per la vendita diretta di latte crudo"».

---

**48.0.24**

GASPARRI, MANDELLI, RIZZOTTI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 48-bis.**

*(Prodotti energetici per imprese agricole unite in rete)*

1. Il campo di applicazione delle aliquote di accisa previste al punto 5 della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, comprende anche le imprese agricole unite in rete di cui all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116».

*Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:  
voce «Ministero dell'economia e delle finanze»:*

2018: - 1.000.000;

2019: - 1.000.000;

2020: - 1.000.000.

**48.0.25**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO,  
PETRAGLIA, MINEO, URAS

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 48-bis.**

*(Prodotti energetici per imprese agricole unite in rete)*

1. Il campo di applicazione delle aliquote di accisa previste al punto 5 della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, comprende anche le imprese agricole unite in rete di cui all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116».

*Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce «Ministero dell'economia e delle finanze»:*

2018: - 1.000.000;

2019: - 1.000.000;

2020: - 1.000.000.

---

**48.0.26**

GASPARRI, MANDELLI, RIZZOTTI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire seguente:*

**«Art. 48-bis.**

*(Concessioni demaniali acquacoltura)*

1. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze nonché di zone di mare territoriali aventi ad oggetto iniziative di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura e algicoltura, richieste da acquacoltori, si applica il canone meramente ricognitorio».

*Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce «Ministero dell'economia e delle finanze»:*

2018: - 1.000.000;

2019: - 1.000.000;

2020: - 1.000.000.

---

**48.0.27**

GASPARRI, MANDELLI, RIZZOTTI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 48-bis.**

*(Immissione specie alloctone)*

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono consentire l'introduzione, nelle acque interne regionali, di specie non locali e non invasive, senza pregiudizio agli *habitat* naturali e alla fauna selvatica locale, ai soli fini della pesca sportiva o della riduzione della pressione di pesca gravante sulle popolazioni ittiche autoctone pregiate».

---

**48.0.28**

SAGGESE, BERTUZZI, SANTINI, ALBANO, CANTINI, FASIOLO, PIGNEDOLI, RUTA, COLLINA

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 48-bis.**

*(Programma nazionale triennale della pesca  
e dell'acquacoltura 2017-2019)*

1. La dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, di cui all'articolo 2, comma 5-*decies* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge 26 febbraio 2011, n. 10, adottato con decreto 28 dicembre 2016 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, è integrata di 6 milioni di euro sulla base delle necessità della nuova Programmazione per ciascuna delle rimanenti annualità 2018 e 2019. Il Ministro dell'Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare negli stati di previsione dei Ministeri interessati le pertinenti variazioni di bilancio».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018: - 6.000.000;

2019: - 6.000.000;

2020: - .

#### **48.0.29**

ALBANO, BERTUZZI, SANTINI, CANTINI, FASIOLO, PIGNEDOLI, SAGGESE

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 48-bis.**

*(IVA nel settore ittico)*

1. Al numero 10-*bis* della Tabella A, Parte III, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "e ostriche" sono soppresse».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018: - 100.000;

2019: - 100.000;

2020: - 100.000.

#### **48.0.30**

GASPARRI, MANDELLI, RIZZOTTI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 48-bis.**

*(Indennità aggiuntive)*

1. Al comma 1 dell'articolo 42 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e suc-

---

cessive modificazioni, le parole: "direttamente coltivata", sono sostituite dalle seguenti: "coltivata o condotta"».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze» apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 5.000.000;  
2019: - 5.000.000;  
2020: - 5.000.000.

---

### **48.0.31**

GASPARRI, MANDELLI, RIZZOTTI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire seguente:*

**«Art. 48-bis.**

*(Cessione volontaria)*

1. Alla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 45 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, le parole: "coltivata direttamente", sono sostituite dalle seguenti: "coltivata o condotta"».

*Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce «Ministero dell'economia e delle finanze»:*

2018: - 5.000.000;  
2019: - 5.000.000;  
2020: - 5.000.000.

---

### **48.0.32**

CERONI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 48-bis.**

1. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 3), è inserito il seguente:

"3-bis) latte di origine vegetale certificato biologico"».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 50.000.000;

2019: - 50.000.000;

2020: - 50.000.000.

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro», con le seguenti: «200 milioni di euro» e le parole: «330 milioni di euro», con le seguenti: «280 milioni di euro».*

---

### **48.0.33**

CERONI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 48-bis.**

1. Al numero 98) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: ", esclusi i pellet" sono soppresse».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: «Ministero dell'Economia e delle Finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 46.000.000;

2019: - 46.000.000;

2020: - 46.000.000.

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole «250 milioni di euro», con le seguenti: «200 milioni di euro» e le parole «330 milioni di euro», con le seguenti: «280 milioni di euro».*

---

**48.0.34**

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, ORELLANA, ZIN

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«48-bis.**

*(Fatturazione a cooperative)*

1. Al comma 11 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "ultimo periodo," sono soppresse».

---

**48.0.35**

GASPARRI, RIZZOTTI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 48-bis.**

1. Al comma 8, dell'articolo 29 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole "30 settembre 2012" introdotte dall'articolo 3, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2018"».

---

**48.0.36**

GASPARRI, RIZZOTTI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 48-bis.**

1. All'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, così come sostituito dall'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito,

con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, nel primo comma il secondo periodo è sostituito dal seguente:

"A decorrere dal 1° gennaio 2018, sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633"».

#### **48.0.37**

GASPARRI, RIZZOTTI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### **«48-bis.**

1. All'articolo 5 della Tariffa Parte Prima allegata al Decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986, dopo il numero 4 aggiungere il seguente:

"5. Contratti di comodato di fondi rustici euro 67,00".

2. All'articolo 3, della Tariffa Parte Seconda allegata al DPR n. 131/1986, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"2. Contratti verbali aventi ad oggetto la concessione di fondi rustici euro 67,00"».

#### **48.0.38**

GASPARRI, RIZZOTTI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 48-bis.**

L'articolo 23, comma 4 del Regio Decreto n. 2523 del 31 ottobre 1923, si intende riferito alle industrie conserviere in ragione della propria capacità produttiva, ad esclusione degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 c.c. relativamente alle attività connesse di trasformazione e conservazione di cui al medesimo articolo 2135, comma 3».

*Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.*



**48.0.39**

VICARI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 48-bis.**

*(Misure per la competitività agroalimentare  
e del settore suinicolo)*

1. Al fine di assicurare competitività al settore agroalimentare e favorire la trasparenza nei rapporti tra gli operatori del settore suinicolo, è stanziata la somma di 1,5 milioni di euro per il 2018 da destinare alle aziende di macellazione suina per l'acquisto, l'installazione e la messa in funzione di strumenti, apparecchiature, attrezzature e impianti idonei alla classificazione delle carcasse suine mediante metodi di classificazione automatizzata autorizzati di cui alle lettere *d*) ed *e*) dell'articolo 1 della Decisione 2014/38/UE della Commissione relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Italia, secondo quanto previsto dal regolamento UE 1308/2013, suoi allegati e dei suoi conseguenti regolamenti applicativi pro tempore vigenti.

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è ripartito lo stanziamento fra le aziende di macellazione con una media di macellazione superiore ai 200 capi suini come media settimanale annua e che pertanto risultano tenute all'obbligo di classificazione delle carcasse suine ai sensi del Regolamento UE 1308/2013 e dei suoi conseguenti regolamenti comunitari applicativi pro tempore vigenti.

3. Le risorse stanziate dal presente articolo possono essere erogate alle aziende beneficiarie esclusivamente per l'importo massimo di 200.000 euro per ciascun beneficiario, e comunque in modo tale che l'intensità complessiva dell'aiuto cumulato con altri aiuti analoghi non superi il tetto di 200.000 euro nell'esercizio di erogazione del presente aiuto più i due precedenti, nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 1998/2006 relativo agli aiuti *de minimis*.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

---

**48.0.40**

VICARI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 48-bis.**

1. Aggiungere infine il seguente comma:

"1-bis. Al fine di migliorare la competitività al settore agroalimentare e favorire la trasparenza nei rapporti tra gli operatori del settore suinicolo, è previsto un contributo a favore delle aziende di macellazione tenute all'obbligo di classificazione delle carcasse suine ai sensi del Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 per l'acquisto, l'installazione e la messa in funzione di strumenti, apparecchiature, attrezzature e impianti idonei alla classificazione delle carcasse suine. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 1.5 milioni di euro per l'annualità 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"».

---

**48.0.41**

VICARI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 48-bis.**

*(Proroga delle agevolazioni di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232)*

1. Le agevolazioni di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono prorogate con le medesime condizioni agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019 nel settore agricolo e riguardanti:

a) componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni;

b) filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, con sistemi di segnalazione dell'efficienza e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti.

2. L'agevolazione è riconosciuta nel limite massimo di spesa annuo di 50 milioni di euro. Con decreto del Ministero delle politiche agricole, da adottare di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

#### **48.0.42**

VICARI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 48-bis.**

*(Interventi urgenti a favore della ricerca*

*per contrastare la diffusione del virus Citrus Tristeza)*

1. Per fronteggiare i danni causati dal virus *Citrus Tristeza*, con particolare riferimento agli agrumeti nella Regione siciliana, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il fondo per il sostegno alle aziende colpite dal virus con una dotazione di 5 milioni di euro per gli anni 2018, 2019 e 2020.

2. Nel rispetto della disciplina degli aiuti *de minimis*, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabiliti le modalità e i criteri per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per gli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

---

#### **48.0.43**

VICARI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 48-bis.**

*(Interventi urgenti a favore della ricerca*

*per contrastare la diffusione del virus Citrus Tristeza)*

1. Per fronteggiare i danni causati dal virus *Citrus Tristeza*, con particolare riferimento agli agrumeti nella Regione siciliana, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il fondo per la ricerca, con dotazione pari a 200.000 euro annui per il triennio 2018-2020, al fine di promuovere interventi volti al contrasto alla diffusione del virus, e alle strategie ecocompatibili di profilassi e terapia per il contenimento delle infestazioni.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, sono stabiliti le modalità e i criteri per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 200.000 euro annui per il triennio 2018-2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

---

**48.0.44 (testo 3)**

BIANCONI, VICECONTE

**Accolto***Dopo l'articolo, inserire seguente:***«Art. 48-bis.**

1. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare le emergenze nel settore avicolo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per l'emergenza avicola, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2018 e 5 milioni di euro per l'anno 2019, per le seguenti finalità:

*a)* interventi per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 Marzo 2004, n. 102 a favore delle imprese agricole operanti nel settore avicolo che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, la cui attività è limitata o impedita dalle prescrizioni sanitarie adottate per impedire la diffusione della malattia;

*b)* rafforzamento del sistema di sorveglianza e prevenzione dell'influenza aviaria.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è finanziato, per la finalità di cui alla lettera *a)*, nella misura di 5 milioni di euro per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione del capitolo 7810 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali recante «razionalizzazione degli interventi nei settori agricoli, agroalimentare, agroindustriale e forestale» di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499 e 5 milioni di euro per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione alla Tabella A, voce «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» e per la finalità di cui alla lettera *b)*, nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2018 mediante utilizzo delle risorse destinate realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della Salute, di concerto con politiche agricole alimentari e forestali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione, le modalità di accesso al Fondo, nonché le priorità di intervento che devono tener conto della densità degli allevamenti avicoli sul territorio.

4. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, le parole: "e alle aziende avicole a carattere non commerciale che allevano

---

fino ad un numero massimo di 250 capi" sono sostituite dalle seguenti: "e alle aziende avicole a carattere non commerciale che allevano un numero di capi superiore a 50"».

---

#### **48.0.45**

CANDIANI, COMAROLI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 48-bis.**

1. All'articolo 16, comma 1-*quinquies*.1. del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, così come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sostituire le parole: "trentacinque anni" con le seguenti: "quaranta anni"».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole da: «è incrementato di» fino alla fine del comma con le seguenti: «è incrementato di 230 milioni di euro per l'anno 2018 e di 310 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».*

---

#### **48.0.46**

CANDIANI, COMAROLI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 48-bis.**

*(Aliquota IVA applicabile alle cessioni dei prodotti della panetteria)*

1. Il comma 2 dell'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai crackers e le fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502, senza aggiunta di miele, uova o formaggio. Non si dà luogo a rimborsi di imposte pagate né è

consentita la variazione di cui all'articolo 26, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni"».

---

**48.0.47**

CANDIANI, COMAROLI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 48-bis.**

*(Aliquota IVA applicabile alle cessioni dei prodotti della panetteria)*

1. All'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai crackers e alle fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, con la sola inclusione degli zuccheri già previsti dalla legge n. 580/1967 ovvero destrosio e saccarosio, i grassi e gli olii alimentari industriali ammessi dalla legge, cereali interi o in granella e semi, semi oleosi, erbe aromatiche e spezie di uso comune. Non si dà luogo a rimborsi di imposte pagate né è consentita la variazione di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni"».

---

**48.0.48**

CANDIANI, COMAROLI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 48-bis.**

*(Aliquota IVA tartufi)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla Tabella A, parte II-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-*quater*) tartufi freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato";

b) Alla Tabella A, parte III, sopprimere il numero 20-*bis*)».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole da «è incrementato di» fino alla fine del comma, con le seguenti: «è incrementato di 245 milioni di euro per l'anno 2018 e di 325 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

---

#### **48.0.49**

CANDIANI, COMAROLI

#### **Dichiarato inammissibile**

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

#### **«Art. 48-*bis*.**

1. All'articolo 1-*bis*, comma 12, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole "site in comuni montani", inserire le seguenti: "prealpini di collina, pedemontani e della pianura non irrigua"».

---

#### **48.0.50**

DONNO, PUGLIA

#### **Respinto**

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

#### **«Art. 48-*bis*.**

(IVA agevolata carne)

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 31 gennaio di ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, ai sensi dell'ar-



articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per ciascuna delle medesime annualità 2018, 2019 e 2020 la percentuale di compensazione applicabile agli animali vivi della specie bovina è innalzata in misura non superiore al 7,7 per cento e le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi della specie suina e ai conigli domestici vivi destinati all'alimentazione sono innalzate all'8 per cento. L'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente non può comportare minori entrate superiori a 30 milioni di euro annui».

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla Tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018:-10.000.000;  
2019:-10.000.000;  
2020:-10.000.000.

#### **48.0.51**

DONNO, PUGLIA

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 48-bis.**

*(IVA agevolata prodotti made in Italy)*

1. Alla Tabella A, parte II allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"41-*quinquies*) i prodotti agricoli, alimentari, dell'allevamento e della pesca finiti, lavorati in tutte le varie fasi della loro filiera, dal produttore al consumatore, all'interno del territorio italiano;"».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2017:-80.000.000:  
2018:-150.000.000;  
2019:-150.000.000.

**48.0.52**

DONNO, PUGLIA

**Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il-seguente:*

**«Art. 48-bis.**

*(IVA agevolata prodotti filiera corta)*

1. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"41-*quinquies*) i prodotti agricoli, alimentari, dell'allevamento e della pesca a filiera corta;"».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2017:-80.000.000:

2018:-150.000.000;

2019:-150.000.000.

**48.0.53 (testo 2)**

LANIECE, ZELLER, PANIZZA, ZIN, ORELLANA, BERGER

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, è inserito seguente:*

**«Art. 48-bis.**

*(Misure in favore della zootecnia estensiva)*

1. All'Articolo 23-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2016, n. 160 dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:

"1-*bis*. Al fine di incentivare la produzione zootecnica estensiva, il Fondo di cui al comma 1 è esteso al settore zootecnico.

1-*ter*. Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2018 in favore della zootecnia estensiva praticata

nelle zone montane e, limitatamente ai comuni colpiti dal sisma del 2016 e 2017, nelle zone svantaggiate"».

**48.0.54**

RUTA, BERGER, TARQUINIO

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 48-bis.**

*(Interpretazione autentica dell'articolo 9,  
comma 5, della legge 11 marzo 1988, n.67)*

1. L'articolo 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n.67, si interpreta nel senso che ai terreni situati a un'altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare continuano ad applicarsi le esenzioni introdotte dall'articolo 8 della legge 25 luglio 1952, n.991».

*Conseguentemente all'articolo 92, sostituire le parole «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «195 milioni per l'anno 2018 e di 275 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».*

**48.0.55**

PANIZZA, FRAVEZZI, BERGER, LANIECE, ZIN

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 48-bis.**

*(IVA agevolata servizio di impollinazione)*

1. Alla Tabella A, Parte III, recante Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, è inserito il seguente numero:

"16-bis) servizio di impollinazione"».

*Conseguentemente alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018:-3.000.000:

2019:-3.000.000;

2020:-3.000.000.

---

**48.0.56**

FASIOLO, ALBANO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 48-bis.**

*(Rateizzazione rottamazione)*

1. All'articolo 6, del decreto-legge 193 del 2016, convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2016, n.225, sono apportate le seguenti modificazioni:

«a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito con le seguenti parole: "È effettuato il pagamento, per l'importo da versare distintamente in ciascuno dei tre anni, in rate di pari ammontare, nel numero massimo di tre rate nel 2017, di quattro rate nel 2018 e di tre rate nel 2019".

b) al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) La lettera b) è sostituita con le seguenti parole: "b) per l'anno 2018, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di marzo, giugno, settembre e novembre";

2) Dopo la lettera b) è inserita la seguente:

"c) per l'anno 2019, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di marzo, giugno e novembre"».

---

**48.0.57**

CANTINI, ALBANO, FASIOLO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 48-bis.**

*(Incentivi agli investimenti in colture arboree pluriennali)*

1. Ai soli fini della determinazione della quota deducibile in ciascun esercizio, a norma dell'articolo 108, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n.917, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono incrementate del 40 per cento con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni».

**48.0.58**

FASIOLO, ALBANO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 48-bis.**

*(Rateizzazione liti pendenti)*

1. All'articolo 11, comma 5 del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n.96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, la parola "tre" è sostituita dalla seguente: "quattro";

b) al secondo periodo, le parole "30 settembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2017";

c) al secondo periodo, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) la scadenza della seconda rata, pari all'ulteriore 20 per cento delle somme dovute, è fissata al 30 marzo 2018.";

d) al secondo periodo, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) la scadenza della terza rata, pari all'ulteriore 20 per cento delle somme dovute, è fissata al 30 novembre 2018";

e) al secondo periodo, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

"c) la scadenza della quarta e ultima rata, pari al residuo 20 per cento delle somme dovute, è fissata al 30 giugno 2019"».

**48.0.59**

ALBANO, FASIOLO

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 48-bis.**

*(Fabbricati non rurali)*

1. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n.133, la lettera *e*) è sostituita dalla seguente:

"*e*) i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non possono comunque essere riconosciuti rurali"».

**48.0.60**

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, ORELLANA, ZIN

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 48-bis.**

*(Revisione macchine agricole)*

1. All'articolo 111, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, le parole "30 giugno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2018"».

*Conseguentemente, i tempi indicati all'allegato 1 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 maggio 2015, sono rispettivamente prorogati di un anno.*

**48.0.61**

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, ORELLANA, ZIN

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 48-bis.**

*(Revisione macchine agricole)*

1. Al comma 1 dell'articolo 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 le parole: "30 giugno 2016" sono sostituite con le seguenti: "30 giugno 2018"».

*Conseguentemente, l'allegato 1 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 maggio 2015 è sostituito dal seguente».*

#### Allegato 1

Categorie di macchine agricole di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a)	Tempi
Trattori agricoli immatricolati entro il 31 dicembre 1973	Revisione entro il 31 dicembre 2018
Trattori agricoli immatricolati dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 1990	Revisione entro il 31 dicembre 2019
Trattori agricoli immatricolati dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 2010	Revisione entro il 31 dicembre 2021
Trattori agricoli immatricolati dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2015	Revisione entro il 31 dicembre 2022
Trattori agricoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2016	Revisione al 5° anno entro la fine del mese di prima immatricolazione

#### 48.0.62

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, ORELLANA, ZIN

#### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 48-bis.

*(Compatibilità assegno familiare)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 6, ultimo comma, della legge 14 luglio 1967, n. 585 e successive modificazioni, e di cui all'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, non si applicano ai coltivatori diretti operanti in comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018:-1.000.000;

2019:-1.000.000;

2020:-1.000.000.

---

**48.0.63 (testo 2)**

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, ORELLANA, D'ADDA, CONTE, COMAROLI, ANGIONI, MUSSINI, DALLA TOR, PEZZOPANE, SPILABOTTE, DE POLI, MAURIZIO ROMANI, FASIOLO, GAMBARO, FAVERO, PUPPATO, LIUZZI, LAI, ZIN, PAGLIARI, MASTRANGELI, IDEM, STEFANO ESPOSITO, DALLA ZUANNA, CIRINNA', DE BIASI, DE PETRIS, DEL BARBA, ZIZZA, DE PIETRO, SAGGESE

**Accolto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 48-bis.**

*(Apicoltura in aree montane)*

1. Al fine di promuovere l'apicoltura quale strumento di tutela della biodiversità e dell'ecosistema e di integrazione di reddito nelle aree montane, si stabilisce che non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche i proventi dell'apicoltura condotta da apicoltori con meno di 20 alveari e ricadenti nei comuni classificati montani».

*Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «328,16 milioni di euro annui per l'anno 2019 e di 328,92 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».*

---

**48.0.64**

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, ORELLANA, ZIN

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 48-bis.**

*(Macchine agricole storiche)*



1. All'articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Sono altresì considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche le macchine agricole d'epoca, nonché di interesse storico e collezionistico. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le caratteristiche tecniche nonché le disposizioni assicurative dei veicoli di cui al presente comma"».

#### **48.0.65**

CANDIANI, COMAROLI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 48-bis.**

1. All'articolo 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dopo la lettera *c*), inserire la seguente:

"*c-bis*) posseduti e condotti da pensionati da attività agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;"».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 230 milioni di euro per l'anno 2018 e di 310 milioni di euro annui a decorrere dal 2019».*

#### **48.0.66**

FABBRI, AMATI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 48-bis.**

*(Modifica della disciplina fiscale applicabile al settore della "raccolta di prodotti selvatici non legnosi")*

1. I redditi derivati dallo svolgimento, in via occasionale, delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi appartenenti alla classe ATECO

02.30 da parte delle persone fisiche sono assoggettati ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali.

2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è fissata ad euro 100 ed è versata entro il 16 febbraio dell'anno di deferimento da coloro in possesso di titolo di raccolta di uno o più prodotti elencati alla classe ATECO 02.30.

3. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1, l'attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi si intende svolta in via occasionale se i corrispettivi percepiti dalla vendita del prodotto non supera il limite annuo di euro 7.000, che non faranno cumulo con altri redditi della persona fisica.

4. La ritenuta di cui all'articolo 25-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica nei confronti dei soggetti che hanno versato l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 con riferimento all'anno in cui la cessione del prodotto è stata effettuata.

5. Per le operazioni di acquisto prodotto effettuate senza l'applicazione della ritenuta ai sensi del comma 4, il soggetto acquirente emette un documento d'acquisto dal quale risulti la data di cessione, nome e cognome, codice fiscale del cedente, codice ricevuta del versamento dell'imposta sostitutiva al comma 1, natura e quantità del prodotto ceduto, nonché l'ammontare del corrispettivo pattuito. Lo stesso soggetto acquirente include i dati relativi ai documenti di acquisto di cui al primo periodo nella comunicazione trimestrale di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

#### **48.0.67**

FASIOLO, SANTINI, BERTUZZI, ALBANO, CANTINI, PIGNEDOLI, SAGGESE, RUTA, COLLINA

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 48-bis.**

*(Rifinanziamento Osservatorio filiere agricole)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 9 settembre 2005, n.182, è autorizzata la spesa di 250.000 euro annui per ciascuna delle annualità 2018, 2019, 2020».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018:-250.000;

2019:-250.000;

2020:-250.000.

---

#### **48.0.68**

BERTUZZI, SANTINI, ALBANO, CANTINI, FASIOLO, PIGNEDOLI, SAGGESE,  
RUTA, COLLINA

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 48-bis.**

*(Settore bieticolo-saccarifero)*

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n.296, come rifinanziata dall'articolo 56-bis della legge 21 giugno 2017, n.96, relativa alla dotazione del Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, è rifinanziata per l'importo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 6 milioni e 200mila euro per l'anno 2020».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018:-5.000.000;

2019:-5.000.000;

2020:-6.200.000.

---

## **Art. 49**

### **49.1**

ORELLANA, LANIECE, FAUSTO GUILHERME LONGO, BENCINI, ANITORI, DE PIETRO, URAS

#### **Accolto**

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole:* «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali», *inserire le seguenti:* «, e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;

b) *dopo le parole:* «è adottato», *inserire le seguenti:* «, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

---

### **49.2**

PEGORER, RICCHIUTI

#### **Respinto**

*Al comma 1, dopo le parole:* «Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali», *aggiungere le seguenti:* «e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;

---

### **49.3**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

#### **Respinto**

*Al comma 1, dopo le parole* «alimentari e forestali» *inserire le seguenti:* «e con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare».

---

#### **49.4**

SPOSETTI

#### **Respinto**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1 dopo le parole: «Piano nazionale per la realizzazione» inserire le seguenti: «, il completamento o la messa in sicurezza» e sopprimere le parole da: «nonché» alla fine del periodo;*

b) *al comma 2, primo periodo dopo le parole: «interventi urgenti in stato di progettazione» inserire le seguenti: «nonché per il completamento o la messa in sicurezza delle opere essenziali a garantire la continuità del servizio», sostituire le parole: «in stato di progettazione» con le seguenti: «di cui sia stata già compiuta la progettazione esecutiva» e dopo le parole: «realizzato dai» inserire le seguenti: «consorzi di bonifica che siano»;*

c) *al comma 2 sopprimere il secondo e il terzo periodo.*

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018: - 10.000.000;

2019: - 10.000.000;

2020: - 10.000.000.

---

#### **49.5 (testo 2)**

VACCARI, BERTUZZI, ALBANO, CALEO, CANTINI, DALLA ZUANNA, LUCIA ESPOSITO, FASIOLO, MORGONI, PIGNEDOLI, PUPPATO, SAGGESE, SOLLO, RUTA, MATURANI, COLLINA, DE PIETRO, ORELLANA, BORIOLI, PANIZZA, AMIDEI, SANTINI

#### **Ritirato**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sopprimere le parole: «nonché per interventi volti a contrastare le perdite delle reti acquedottistiche»;*

b) *al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Al fine di favorire la progettazione delle opere ritenute prioritarie dal Piano invasi è istituito un Fondo progettazione rotativo con dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, il cui funzionamento è regolato con decre-*

to del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza Stato-Regioni, da emanare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge»;

c) *al comma 2, sostituire le parole: «in stato di progettazione» con le seguenti: «e in uno stato avanzato di progettazione» e sopprimere le parole: «e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;*

d) *al comma 3 sostituire le parole: «50 milioni di euro» con le seguenti: «250 milioni di euro»;*

e) *dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Per i bacini naturali, utilizzati per l'emungimento di acqua destinata al consumo umano, che abbiano subito, per la crisi idrica dell'estate 2017, una consistente diminuzione del volume complessivo ed una conseguente riduzione del livello idrometrico rispetto al valore di riferimento naturale (zero altimetrico) e rispetto al livello massimo di oscillazione sostenibile dall'ecosistema del bacino, è prevista la costituzione di un apposito fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2018, per la realizzazione di interventi volti a mitigare gli effetti dei danni ambientali prodottisi e ad affrontare le situazioni di crisi occupazionale ed economica conseguenti al deterioramento della qualità dell'ambiente.

3-ter. Al fine di consentire il completamento degli interventi di preminente interesse nazionale di cui alla legge 10 dicembre 1980, n. 845, concernente la protezione del territorio del Comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza, e di quelli urgenti connessi alla messa in sicurezza idraulica e alla difesa del mare dei territori di Ferrara e Rovigo, autorizzata la spesa di 8 milioni di euro, di cui 5 milioni in favore del territorio di Ravenna, 2 milioni in favore del territorio di Ferrara e 1 milione in favore del territorio di Rovigo».

*Conseguentemente:*

a) *alla Tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018:-78.000.000;

2019:-60.000.000;

2020:-50.000.000.

b) *all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2018, di 180 milioni di euro annui per gli anni 2019 e 2020, e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».*

**49.6**

CIOFFI, NUGNES, PUGLIA

**Respinto**

*Al comma 1 dopo le parole «reti acquedottistiche» aggiungere le seguenti: «e per il ripristino dei volumi di invaso dovuti ad interrimento.».*

---

**49.7**

VICARI

**Respinto**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«Il Piano nazionale persegue in via prioritaria i seguenti obiettivi:

a) completamento degli schemi idrici, con particolare riferimento alle interconnessioni fra bacini con valenza interregionale e intersettoriale;

b) efficientamento e manutenzione straordinaria delle reti di distribuzione;

c) interventi volti al riefficientamento e al ripristino delle capacità di invaso dei grandi serbatoi di accumulo ed al miglioramento e razionalizzazione dell'utilizzo della risorsa idrica;

d) impianti di desalinizzazione, in particolar modo per l'utilizzo dell'acqua ai fini industriali».

---

**49.8**

RUVOLO, COMPAGNONE, SCAVONE, MILO

**Respinto**

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Per favorire una efficace programmazione e realizzazione degli interventi, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza Stato-Regioni, è approvato, secondo le modalità stabilite da un apposito regolamento, il finanziamento delle progettazioni per la realizzazione, la

riqualificazione e il riefficientamento di invasi multi obiettivo, per i completamenti e le interconnessioni degli schemi idrici, e per il conseguimento di tutti gli obiettivi di risparmio della risorsa idrica e di contrasto alle perdite acquedottistiche previste al comma 1.

*1-ter.* Agli oneri derivanti dall'attuazione della misura di cui al comma 1-*bis* è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

#### **49.9**

CIOFFI, NUGNES, PUGLIA

#### **Respinto**

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole:* «al comma 1» *aggiungere le seguenti:* «posto in essere dai concessionari»;

b) *sopprimere le seguenti parole:* «o richiedenti la concessione di derivazione»;

c) *dopo le parole:* «specifica competenza tecnica» *aggiungere le seguenti:* «anche per i servizi di ingegneria».

#### **49.10**

MARGIOTTA, LATORRE

#### **Respinto**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis.* L'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dai seguenti:

"11. È autorizzata la costituzione della Società dello Stato 'Acque del Distretto dell'Appennino Meridionale - ADM' nella forma di Società per Azioni, partecipata, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016



n. 175, dal Ministero dell'Economia e Finanze, e sottoposta alla vigilanza del Ministero per la Coesione Sociale e Mezzogiorno e del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Alla Società, dal 30 giugno 2018, sono trasferite in concessione tutte le infrastrutture strategiche nazionali già in gestione all'Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia EIPLI, nonché le altre opere di captazione, adduzione, vettoriamento e raccolta delle acque in gestione dell'EIPLI, secondo i termini e le condizioni originariamente stabiliti. Dalla stessa data, alla Società, sono altresì trasferiti le risorse umane e strumentali e tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già in capo a EIPLI sulla base del piano di cui al seguente comma 11-*bis*. Sino alla presa in carico da parte degli organi di amministrazione della Società, la gestione commissariale dell'EIPLI mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi. Alla Società possono partecipare con apporti di capitale le Regioni Basilicata, Puglia, Campania, Calabria, nonché le altre Regioni interessate ai trasferimenti idrici tra regioni del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale. Al fine di assicurarne il coordinamento sistemico, le Regioni, i Consorzi di Bonifica ed i concessionari dei Servizi Idrici Integrati possono trasferire alla Società le infrastrutture e le opere pubbliche di captazione, adduzione, vettoriamento e raccolta delle acque che insistono sul territorio del medesimo Distretto. Scopo della Società è quello di assicurare la progettazione, la realizzazione, l'esercizio, la manutenzione e la valorizzazione di schemi idrici interregionali, nonché di curare il coordinamento degli interventi con gli altri soggetti interessata alla gestione della risorsa idrica operanti nel settore civile, agricolo ed industriale, nell'ambito della pianificazione e programmazione dell'impiego delle risorse idriche che fa capo all'Autorità di Bacino Distrettuale ai sensi dell'articolo 65 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni. Sino alla determinazione della tariffa idrica grezza all'ingrosso da parte dell'Autorità per l'Energia Elettrica, Gas e Sistema Idrico, in accordo a quanto stabilito dal DPCM 20 luglio 2012, per l'EIPLI, e, dal 30 giugno 2018, per la Società ADM restano in vigore le tariffe relative all'acqua all'ingrosso così come determinate in data 29 aprile 2008 dal Comitato di Coordinamento ai sensi dell'articolo 26, comma 6, dei D.L. 248/2007 convertito in Legge n. 31 del 28 febbraio 2008. La tariffa di cui al periodo precedente, fermo restando il complessivo valore dei ricavi garantito, potrà essere rimodulata, per tener conto delle specifiche componenti agricola, industriale e civile, dal Comitato inter istituzionale di cui all'Accordo di Programma per la gestione condivisa delle risorse idriche sottoscritto il 16 giugno 2016, come espressamente previsto dal comma 5, lettera *b*) dell'articolo 5 del medesimo Accordo e, a seguito della definitiva assunzione delle proprie funzioni, dal Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale. Entro il 30 aprile 2018, il Commissario EIPLI in carica sottopone ai Ministeri di cui sopra e alle Regioni facenti parte del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale la

proposta di Statuto della Società, che sarà approvato dal Ministero Economia e Finanze.

11-bis. La liquidazione di tutte le posizioni creditorie e debitorie non definite al 31/03/2018 e assicurata mediante apposita gestione stralcio, affidata all'organo di Amministrazione della Società, alla quale si applicano le disposizioni in materia di liquidazione coatta amministrativa a tal fine, il Commissario dell'EIPLI, entro il 30 aprile 2018, trasmette ai Ministeri di cui al comma 11, per la relativa approvazione, l'elenco dei rapporti giuridici attivi e passivi, l'elenco del personale da trasferire alla Società, nonché la ricognizione aggiornata dei contenziosi. Al fine di assicurare la riorganizzazione delle funzioni del soppresso Ente, per estinguere la debitoria pregressa, nonché per prevenire la formazione di ulteriori passività, la Società è autorizzata, per il tramite di Istituti di credito pubblico Banca Europea per gli Investimenti, BEI o Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa CEB o Cassa Depositi e Prestiti ad accendere un mutuo trentennale per Euro 60 milioni. Le rate di ammortamento del mutuo saranno anticipate dallo Stato con recupero a valere sulle entrate da tariffa della nuova Società ovvero sulle entrate da gestione a stralcio. A copertura degli effetti finanziari che derivano dalla presente norma si provvede mediante corrispondente autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Commissario al fine di accelerare le procedure di liquidazione e per definire il contenzioso in essere, è autorizzato a stipulare accordi transattivi. Fino al 30 settembre 2018 sono sospese le procedure esecutive e le azioni giudiziarie nei confronti dell'EIPLI e della Società. Ai completamento della liquidazione delle posizioni attive e passive e comunque a seguito dell'estinzione del mutuo, eventuali avanzi della gestione stralcio saranno destinati a riserva del capitale sociale della Società.

11-ter. All'onere derivante dalla costituzione della Società di cui al precedente comma 11, pari a euro 200.000,00, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n.499. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

#### **49.11**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, PEGORER, CERVellini, RICCHIUTI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

#### **Respinto**

*Al comma 3, sostituire le parole: «50 milioni», con le seguenti: «500 milioni» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nelle quali confluiscono, per il triennio 2018-2020, le risorse rivenienti dalle disposizioni di cui all'articolo*

lo 90-bis, nel limite massimo di 200 milioni di euro annui, e all'articolo 95, comma 1-bis, della presente legge».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 90 aggiungere il seguente:*

**«Art. 90-bis.**

*(Contributo a carico dei produttori di bevande  
analcoliche gassate e superalcolici)*

1. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2018 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato, nonché a carico di produttori di superalcolici in ragione di 50 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il ministero della Salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente».

*Conseguentemente, all'articolo 95 dopo il comma 1 inserire il seguente:*

"1-bis. Per il triennio 2018-2020, una quota pari a 250 milioni di euro annui del Fondo di cui al comma 1 è destinata ad interventi relativi al Piano straordinario di cui all'articolo 49, comma 2, della presente legge, come quota parte delle risorse destinate dal comma 1, lettera c), del presente articolo alle infrastrutture della rete idrica"».

**49.12**

BERTUZZI, VACCARI, DALLA TOR, ALBANO, CALEO, CANTINI, DALLA ZUANNA, LUCIA ESPOSITO, FASIOLO, MORGONI, PIGNEDOLI, PUPPATO, SAGGESE, SOLLO, RUTA

**Respinto**

*Al comma 3, sostituire le parole: «50 milioni di euro», con le seguenti: «250 milioni di euro».*

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018:-80.000.000;

2019:-80.000.000;

2020:-80.000.000.

b) *all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «130 milioni di euro per l'anno 2018 e di 210 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».*

---

#### **49.13**

CIOFFI, NUGNES, PUGLIA

#### **Respinto**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «50 milioni di euro», con le seguenti: «100 milioni di euro»;*

b) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*«3-bis. Al fine di efficientare il sistema di produzione delle energie rinnovabili e di garantire la continuità della produzione, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, il piano nazionale invasi di cui al comma 1, prevede anche la realizzazione di impianti di pompaggio idroelettrico».*

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella B ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018:-50.000.000;

2019:-50.000.000;

2020:-50.000.000.

---

#### **49.14**

VICECONTE, MARINELLO

#### **Respinto**

*Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

*«Al Piano straordinario e al Piano nazionale di cui al comma 1 sono prioritariamente destinate le risorse provenienti dalla nuova assegnazione delle concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico scadute e in scadenza».*

*Consequentemente dopo l'articolo 49, inserire i seguenti:*

**«Art. 49-bis.**

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia o revoca, le Regioni e le Province autonome, ove non sussista un prevalente interesse pubblico a un uso delle acque diverso e incompatibile con l'uso idroelettrico e fermo restando quanto previsto dal comma 4, indicano, dandone pubblico avviso, una procedura concorrenziale a evidenza pubblica per la nuova assegnazione della concessione, a titolo oneroso e per un periodo di trenta anni. La procedura concorrenziale, per quanto non specificatamente disciplinato dal presente articolo, si svolge secondo il disposto dell'articolo 7 e seguenti del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e nel rispetto dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza, non discriminazione e assenza di conflitto di interessi".

b) Il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

"1-bis. Ogni richiedente presenta domanda di concessione entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1. La domanda è corredata solo da un'offerta in busta chiusa, nella quale il richiedente indica la percentuale dei ricavi annui, ottenuti dalla vendita dell'energia prodotta per mezzo della concessione, che offre per aggiudicarsi la stessa e ottenere l'uso trentennale delle inerenti opere di cui al comma 1 dell'articolo 25 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Il richiedente che ha offerto la maggiore percentuale dei ricavi annui si aggiudica la concessione, che gli è assegnata entro novanta giorni e con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza, decadenza, rinuncia o revoca della concessione in essere. Entro la data di decorrenza, il concessionario versa anticipatamente la prima annualità, calcolata in base ai valori medi di produzione e prezzo dei tre anni precedenti. Per le concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico già scadute, decadute, rinunciate o revocate alla data d'entrata in vigore della presente disposizione o scadenti entro il 31 dicembre 2018 il pubblico avviso è dato entro il 28 febbraio 2018 e la nuova concessione decorre dal 1 gennaio 2019; per quelle scadenti entro il 1 marzo 2023 il pubblico avviso è dato entro il 28 febbraio 2018".

c) Il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le nuove concessioni di grande derivazione d'acqua ad uso idroelettrico sono assentite con una procedura concorrenziale ad evidenza pubblica che, per quanto non specificatamente disciplinato dal presente articolo, si svolge secondo il disposto dell'articolo 7 e seguenti del Regio Decreto 11 di-

cembre 1933, n. 1775. Se le domande sono incompatibili con concessioni di derivazione vigenti, potranno comunque essere ammesse a istruttoria e assentite se, rispetto a queste, comportino una più razionale utilizzazione delle acque o riducano l'impatto ambientale. Le utenze sottese saranno indennizzate ai sensi e nei limiti degli articoli 45 e 46 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775".

d) I commi 8 e 8-bis sono abrogati. Il comma 10-bis è modificato, aggiungendo, in fine, la seguente frase: "Le domande di concessione di grande derivazione d'acqua ad uso idroelettrico che prospettino la necessità di convenzioni internazionali sono comunque istruite secondo le normali procedure previste dagli articoli 7, 8 e 9 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775".

2. All'articolo 37 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, come modificato dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 4 è abrogato;

b) Il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. La procedura concorrenziale ad evidenza pubblica, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, prevede, per garantire la continuità della produzione d'energia rinnovabile, il trasferimento al nuovo concessionario della titolarità di quei beni, di cui al secondo comma dell'articolo 25 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n.1775, che siano necessari all'esercizio della nuova concessione. Al concessionario uscente spetta un corrispettivo determinato come valore di ricostruzione a nuovo diminuito nella misura del degrado, che sarà determinato da tre periti, nominati dal nuovo concessionario, da quello uscente e dal presidente del Tribunale delle acque pubbliche territorialmente competente. Il nuovo concessionario subentra nell'utilizzo dei beni, nelle more del calcolo dell'indennizzo e del trasferimento della titolarità degli stessi".

c) Il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Alla scadenza di una concessione di grande derivazione d'acqua ad uso idroelettrico si applica alle opere di raccolta, di regolazione e di condotte forzate e ai canali di scarico quanto previsto dal primo comma dell'articolo 25 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n.1775 per i casi di termine dell'utenza, decadenza o rinuncia. Sono indennizzati al concessionario uscente, se approvati dall'autorità concedente, gli investimenti sostenuti nell'ultimo quinquennio, eccedenti l'ordinaria manutenzione e necessari per la piena efficienza e il normale sviluppo degli impianti. L'indennità è al massimo pari al valore residuo dell'investimento, secondo i tassi d'ammortamento usuali del settore, è determinata da tre periti, nominati dal nuovo concessionario, da quello uscente e dal presidente del Tribunale delle acque pubbliche territorialmente competente ed è a carico del nuovo concessionario. Per garantire la continuità

della produzione d'energia rinnovabile, il nuovo concessionario subentra nell'utilizzo dei beni, nelle more della definizione dell'indennità".

3. All'articolo 1 della Legge 23 dicembre 2005, n.266, sono apportate le seguenti modificazioni. Il comma 483 è sostituito dal seguente: "483. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, sono apportate le seguenti modificazioni: i commi 3 e 5 sono abrogati. I commi 485, 486, 487 e 488 sono abrogati".

#### **Art. 49-ter.**

1. All'articolo 24 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n.28, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti commi:

"4-bis. Un impianto idroelettrico, nuovo o oggetto di rifacimento totale o parziale è di speciale interesse pubblico se rispetta i seguenti requisiti:

a) non è entrato in esercizio, nella sua nuova configurazione in caso di rifacimento, prima del 31.12.2017 e la concessione di derivazione d'acqua è stata assentita dopo il 31.12.2011;

b) è utile al buon regime delle acque, o all'irrigazione e bonifica, o al settore idropotabile, o alla navigazione in tema per almeno una delle seguenti ragioni:

i) crea nuova capacità d'invaso, utilizzabile in periodi siccitosi, realizzando nuovi serbatoi o recuperandone di dismessi o realizza interventi di bacinizzazione di alvei fluviali;

ii) realizza nuove derivazioni, connesse con le reti irrigue o potabili che incrementano le portate per queste disponibili;

iii) preserva la qualità delle acque di falda o destinate o all'uso potabile, impedendo o ostacolando la penetrazione di acque saline;

iv) regolarizza, demodulandole in appositi serbatoi, le portate intermittenti provenienti dai serbatoi montani, contrastando il formarsi di onde di magra artificiali nei corsi d'acqua sottostanti;

v) amplia la navigabilità dei tratti fluviali interessati dalla derivazione, anche realizzando apposite conche di navigazione.

c) non gode di indennizzi o risarcimenti da consorzi irrigui e di bonifica, gestori del servizio idrico o gestori della navigazione per l'uso congiunto delle opere, la minore producibilità o i maggiori costi d'esercizio. In caso di rifacimento totale o parziale, l'intervento di rifacimento deve includere la realizzazione delle opere o infrastrutture che consentono di soddisfare il pubblico interesse di cui alla lettera b).

La Regione o Provincia autonoma territorialmente competente accerta la sussistenza dei requisiti, nel caso l'impianto si estenda su più regioni, provvede l'Autorità di Bacino Distrettuale competente per territorio.

4-ter. Gli impianti idroelettrici di cui al comma 4-bis accedono direttamente all'incentivazione della loro produzione elettrica, con risorse provenienti dalla nuova assegnazione delle concessioni di grande derivazione d'acqua ad uso idroelettrico scadute e in scadenza. In deroga ai criteri definiti dai precedenti commi del presente articolo ad essi si applicano i seguenti criteri specifici:

a) il periodo di diritto all'incentivo è pari alla durata della concessione di derivazione e decorre dall'entrata in esercizio dell'impianto, nella nuova configurazione se oggetto di rifacimento;

b) l'incentivo non è diversificato per scaglioni di potenza, si applica all'intera produzione dell'impianto ed è pari al Prezzo Unico Nazionale medio annuo moltiplicato rispettivamente per i 3 per i nuovi impianti, 2,5 per i rifacimenti totali e 2 per i rifacimenti parziali;

c) nel caso dei rifacimenti- non si tiene conto del costo degli interventi di manutenzione ordinaria e di adeguamento a prescrizioni di legge. I programmi di potenziamento e di miglioramento ambientale, cui l'impianto sia assoggettato a seguito di modifica o nuova assegnazione della concessione di derivazione d'acqua, non costituiscono adeguamento a prescrizioni di legge.

d) Gli impianti iscritti al Registro o al Registro per gli interventi di rifacimento previsti dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 giugno 2016, e inclusi nelle graduatorie pubblicate dal GSE il 25 novembre 2016 e successivamente aggiornate, sia se in posizione tale da rientrare nei contingenti di potenza ("Tabelle A"), sia se in posizione tale da non rientrarvi ("Tabelle C"), possono optare, senza ulteriori formalità, per il passaggio all'incentivazione prevista dal presente comma"».

## 49.15

VICARI

### Respinto

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 provvedono entro il 31 marzo 2018 alla stesura di un Piano di efficientamento idrico dei rispettivi immobili, da realizzarsi anche mediante gli strumenti previsti al comma 2 dell'articolo 4-ter del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, con le risorse umane,



strumentali e finanziarie a disposizione a legislazione vigente. Il Piano deve perseguire, in via prioritaria le seguenti finalità:

- a) creazione, ove possibile, di impianti di riciclo e di riuso delle acque;
- b) una migliore gestione sostenibile della rete idrica;
- c) riduzione degli sprechi e dei flussi d'acqua».

#### **49.16**

MARTELLI, CIOFFI, NUGNES, MORONESE, VACCARI, CALEO, DALLA ZUANNA, LUCIA ESPOSITO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

#### **Respinto**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 185 comma 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole: "nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque", inserire le seguenti: ", degli invasi artificiali";
- b) dopo le parole: "ripristino dei suoli", aggiungere le seguenti: "o del ripristino della capacità di invaso per i bacini non irrimediabilmente compromessi"».

#### **49.0.1 (testo 2)**

VACCARI, CALEO, MARCUCCI, DI GIORGI, DALLA ZUANNA, LUCIA ESPOSITO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire seguente:*

#### **«Art. 49-bis.**

*(Disposizioni in materia di Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)*

1. Al fine di garantire l'effettiva copertura delle funzioni assegnate alle Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e il corretto funzionamento dei loro organi, le risorse assegnate a valere sui pertinenti capitoli dello stato di previsione delle spese

del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono incrementale di 25 milioni di euro annui per ciascuna annualità 2018, 2019 e 2020.

2. A decorrere dall'anno 2018, le Autorità di bacino di cui al comma 1 provvedono alla copertura dei posti vacanti nelle rispettive dotazioni organiche ai sensi dell'articolo 9, comma 36, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. Fermo restando l'espletamento delle procedure di mobilità già avviate e in corso, nonché le procedure di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, le Autorità di bacino di cui al comma 1, per il triennio 2018-2020, sono autorizzate ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato nell'ambito e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per la copertura dei contingenti previsti, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di *turn over*. Il reclutamento mediante le procedure concorsuali di cui al presente comma è disposto anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, commi 3 e 3-*quinqüies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

4. Al fine di supportare Roma Capitale nelle funzioni di valorizzazione dei beni ambientali e fluviali di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, con particolare riferimento alla riduzione del rischio idrogeologico nel bacino del fiume Tevere, l'Autorità di bacino distrettuale Dell'appennino Centrale è autorizzata, nell'anno 2018 e in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 36, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente di unità di personale fino al completamento della dotazione organica approvata. A tal fine è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2018».

*Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «210 milioni di euro per l'anno 2018 e di 294 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».*

### **49.0.2**

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 49-bis.**

*(Proroga affidamento acquedotto pugliese)*

1. Nel rispetto dei principi dell'Unione europea, al fine di assicurare la realizzazione degli investimenti necessari per gli interventi di riduzione delle perdite, adeguamento degli impianti di depurazione e fognatura, nel rispetto dei parametri di sicurezza più avanzati prescritti da disposizioni dell'Unione europea, nonché per assicurare la continuità del servizio e tariffe a condizioni di accesso più favorevoli per gli utenti, l'Acquedotto Pugliese S.p.a entro il 31 maggio 2018 sottopone al Ministro dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare e ai Ministro delle infrastrutture e dei trasporti un nuovo piano economico-finanziario, corredato di idonee garanzie e di asseverazione da parte di soggetti autorizzati, per la stipulazione di un atto aggiuntivo o di apposita convenzione unitaria, che devono intervenire entro il 31 ottobre 2018 che prevede la proroga dell'affidamento del servizio.

2. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché la durata di proroga della concessione è subordinata al rilascio del preventivo assenso da parte dei competenti organi dell'Unione europea.

3. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

### **49.0.3**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 49-bis.**

*(Orti urbani sociali)*

1. Ai fini della realizzazione di orti didattici, sociali, urbani e collettivi, quali strumento di valorizzazione delle produzioni e varietà locali, educa-

zione all'ambiente e alle pratiche agricole, aggregazione sociale, riqualificazione delle aree dismesse, degradate e dei terreni agricoli inutilizzati, i comuni, nell'ambito dei terreni ricadenti nelle aree urbane e periurbane, con particolare riferimento a terreni agricoli inutilizzati, aree industriali dismesse, terreni adibiti a verde pubblico e ogni altra superficie assimilabile, favoriscono il loro impiego per la creazione di orti urbani sociali; a tale fine i comuni predispongono un apposito censimento dei terreni disponibili per tale iniziativa e predispongono le necessarie attività di informazione e formazione relative alle pratiche agricole correlate alla gestione degli orti urbani sociali.

2. L'assegnazione dei terreni destinati alla realizzazione di orti sociali avviene tramite assegnazione diretta in favore dei cittadini residenti nel comune che ne facciano richiesta, anche riuniti in associazione o cooperativa; l'assegnazione, in caso di eccesso di domande rispetto alle disponibilità, viene effettuata tenendo conto dell'indicatore della situazione economica equivalente individuale dei soggetti richiedenti.

3. Ai fini dell'assegnazione dei terreni per la realizzazione di orti urbani sociali, l'amministrazione comunale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto-legge, adotta un regolamento, indicando in particolare i criteri di accessibilità e fruizione degli spazi, le misure per il corretto inserimento paesaggistico e ambientale nel contesto urbano, le prescrizioni rispetto all'uso delle risorse irrigue, allo smaltimento dei rifiuti e al monitoraggio ambientale delle produzioni, valorizzando le pratiche esenti da ricorso ai pesticidi.

4. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso il Ministero dell'ambiente il "Fondo a sostegno della realizzazione di orti didattici, sociali, urbani e collettivi a livello comunale", finanziato con 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Le modalità di ripartizione delle risorse di cui al citato Fondo sono definite in sede di Conferenza Stato-città entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

*Conseguentemente all'articolo 92 sostituire le parole da: «di 250» sino a: «330 milioni» con le seguenti: «235 milioni di euro per l'anno 2018 e 315 milioni di euro».*

#### **49.0.4**

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 49-bis.**

*(Piano per il territorio)*

1. Al fine di fare fronte alle prioritarie esigenze di messa in sicurezza del territorio e di prevenzione del rischio idrogeologico è attivato un Piano triennale di investimenti pubblici finalizzato ad interventi urgenti di manutenzione e messa in sicurezza del territorio, di seguito Piano per il territorio.

2. Con decreto interministeriale adottato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge è approvato il Piano per il territorio di cui al comma 1, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni e autonomie locali.

3. Ai fini di cui al comma 1 è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo, denominato Fondo per il finanziamento del Piano per il territorio.

4. Fino al limite massimo di 3.500 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020 al Fondo di cui al comma 3 affluiscono risorse, opportunamente accertate, rivenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti, provvede con proprio decreto ad autorizzare le spese per gli interventi del Piano per il territorio, nei limiti delle risorse di cui al presente comma.

5. Al fine di garantire l'efficacia e la celerità degli interventi previsti dal Piano per il territorio di cui al comma 1, nei limiti di spesa di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020 a valere sul Fondo di cui al comma 3, ogni Regione può istituire un ufficio speciale per la messa in sicurezza del territorio. Le Regioni disciplinano l'articolazione territoriale di tali uffici, per assicurarne la piena efficacia e operatività, nonché la dotazione del personale destinato agli stessi a seguito di comandi o distacchi da parte delle stesse o di altre Regioni, Province e Comuni interessati, ovvero da parte di altre pubbliche amministrazioni. Le Regioni, le Province e

i Comuni interessati possono altresì assumere personale, di cui almeno il 30 per cento con professionalità tecnico-specialistiche, che risulti strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità degli Uffici speciali per la messa in sicurezza del territorio, con forme contrattuali flessibili, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'assegnazione delle risorse finanziarie previste dal presente comma è effettuata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Le assunzioni a tempo determinato sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, anche per le assunzioni a tempo indeterminato garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie.

6. Le eventuali spese di funzionamento eccedenti i limiti previsti dal comma 5 sono a carico delle Regioni.

7. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede:

a) nel limite di 2.200 milioni di euro annui, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui al comma 8;

b) nel limite di 800 milioni di euro annui, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 78-bis;

c) nel limite di 150 milioni di euro annui, mediante utilizzo delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge;

d) nel limite di 350 milioni di euro annui, mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale e industriale del Paese di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 dell'11 dicembre 2016, come incrementato dall'articolo 95 della presente legge.

8. All'articolo 3, comma 1, del decreto legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 31 per cento"».

*Conseguentemente dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:*

**«Art. 78-bis.**

*(Introduzione del monopolio della cannabis e dei suoi prodotti derivati)*

1. La coltivazione della cannabis, fatta salva quella per uso personale fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché l'introduzione o la vendita della stessa e dei suoi derivati sono vietate e soggette a

monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica ai sensi della legge 17 luglio 1942, n. 907.

2. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

**"Titolo II-bis**

**MONOPOLIO DELLA CANNABIS**

**Art. 63-bis.**

*(Oggetto del monopolio)*

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

**Art. 63-ter.**

*(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)*

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

**Art. 63-quater.**

*(Provvista personale)*

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

**Art. 63-quinquies.**

*(Licenza di coltivazione della cannabis)*

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

**Art. 63-sexies.**

*(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)*

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

**Art. 63-septies.**

*(Tutela del monopolio)*

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

**Art. 63-octies.**

*(Disciplina applicabile)*

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III";

b) alla rubrica, le parole: "e dei tabacchi" sono sostituite dalle seguenti: ", dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati"».

**49.0.5 (testo 2)**

SANTINI, URAS, LAI, VACCARI, CALEO

**Accolto**

*Dopo l'articolo è inserito il seguente:*

«Art. 49-bis.

(Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente - ARERA)

1. Al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale, adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa comunitaria, superando così le procedure di infrazione già avviate con conseguenti benefici economici a favore degli Enti Locali interessati da dette procedure, sono attribuite all'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, come ridenominata ai sensi del comma 2, con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle



finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, le seguenti funzioni di regolazione e controllo, in particolare in materia di:

a) emanazione di direttive per la separazione contabile e amministrativa della gestione, la valutazione dei costi delle singole prestazioni anche ai fini della corretta disaggregazione per funzioni, per area geografica e per categorie di utenze, e definizione di indici di valutazione dell'efficienza e dell'economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi;

b) definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentite le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, nonché vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi;

c) diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza;

d) tutela dei diritti degli utenti anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;

e) definizione di schemi tipo dei contratti di servizio di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

f) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";

g) fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;

h) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;

i) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

l) formulazione di proposte relativamente alle attività comprese nel sistema integrato di gestione dei rifiuti da assoggettare a regime di concessione o autorizzazione in relazione alle condizioni di concorrenza dei mercati;

m) formulazione di proposte di revisione della disciplina vigente segnalandone altresì i casi di gravi inadempienze e di non corretta applicazione;

n) predisposizione di una relazione annuale al Parlamento sull'attività svolta.

2. La denominazione "Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico" è mutata, ovunque compaia, in "Autorità di regolazione per ener-

gia e reti e ambiente" (ARERA). I componenti di detta Autorità sono cinque, compreso Presidente, e sono nominati, ai sensi dell'articolo 2, commi 7 e 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico d'intesa con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare. Conseguentemente, la lettera *c*), del comma 1, dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è soppressa.

3. All'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità, di regolazione per energia, reti e ambiente, in relazione ai compiti di regolazione e controllo in materia di gestione dei rifiuti di cui al comma 1, si provvede mediante un contributo di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio versato dai soggetti esercenti il servizio di gestione dei rifiuti medesimi, ai sensi dell'articolo 2, comma 38, lettera *b*), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, e dell'articolo 1, comma 68-*bis*, della legge 3 dicembre 2005, n. 266. In ragione delle nuove competenze attribuite all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ai sensi del comma 1, la pianta organica dell'Autorità è incrementata in misura di 25 unità di ruolo da reperire in coerenza con l'articolo 22 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di cui almeno il 50 per cento delle unità individuate utilizzando le graduatorie in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione relative a selezioni pubbliche indette dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico del bilancio dello Stato».

#### **49.0.6**

DE PETRIS, PEGORER, BAROZZINO, BOCCHINO, RICCHIUTI, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 49-bis.**

*(Risorse in favore delle aree protette)*

1. A decorrere dall'anno 2018, è autorizzata l'ulteriore spesa di 50 milioni di euro annui in favore delle aree protette, dei parchi nazionali di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché per le aree marine protette ed il controllo marino delle aree prospicienti le piattaforme petrolifere ubicate nelle acque territoriali nazionali».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 2, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e le parole: «330 milioni» con le seguenti: «280 milioni».*

#### **49.0.7**

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, EVA LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 49-bis.**

*(Misure in favore dell'Autorità di Bacino del fiume Po)*

1. Al fine di consentire all'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po di adeguare la propria struttura organizzativa per far fronte ai compiti straordinari previsti dall'articolo 63, comma 11 del decreto legislativo n. 152 del 2006, per l'implementazione e l'estensione all'intero distretto dei servizi modellistici per il monitoraggio ambientale, per la previsione e la gestione delle piene e delle magre nonché per l'adeguamento della sede di Parma alla nuova dotazione organica prevista e l'allestimento di adeguate sedi attrezzate (Milano, Torino, Bologna, Rovigo, Pesaro) sul territorio del distretto idrografico, è assegnato uno stanziamento straordinario pari a 10 milioni di euro per gli anni 2018, 2019 e 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

#### **49.0.8 (testo 2)**

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, EVA LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

#### **Accolto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 49-bis.**

*(Disposizioni in materia di Autorità di bacino distrettuali)*

*di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)*

1. Al fine di garantire l'effettiva copertura delle funzioni assegnate alle Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e il corretto funzionamento dei loro organi, le risorse assegnate a valere sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare sono incrementate di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

2. Al fine di supportare Roma Capitale nelle funzioni di valorizzazione dei beni ambientali e fluviali di cui al decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 161, con particolare riferimento alla riduzione del rischio idrologico nel bacino del fiume Tevere, l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale è autorizzata, nell'anno 2018 e in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 36 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente di unità di personale nel limite di spesa di 2 milioni di euro annui. A tal fine è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

3. Al fine di consentire all'Autorità di Bacino nazionale dei fiumi Liri Garigliano e Volturno all'Autorità di Distretto dell'Appennino Meridionale e del fiume Po e di adeguare la propria struttura organizzativa per far fronte ai compiti straordinari previsti dall'articolo 63, comma 11 del decreto legislativo n. 152 del 2006, per l'implementazione e l'estensione all'intero distretto dei servizi modulistici per il monitoraggio ambientale, per la previsione e la gestione delle piene e delle magre nonché per l'adeguamento della sede di Parma alla nuova dotazione organica prevista e l'allestimento di adeguate sedi attrezzate (Milano, Torino, Bologna, Rovigo, Pesaro) sul territorio del distretto idrografico, è assegnato uno stanziamento di 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

4. Al personale delle Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 a far data dall'inquadramento nelle dotazioni organiche approvate con il d.p.c.m. previsto dall'articolo 63, comma 4 del medesimo decreto legislativo continua ad applicarsi, nelle more della sottoscrizione del nuovo Contratto Collettivo Nazionale del Comparto delle Funzioni Centrali, il trattamento giuridico ed economico del Contratto Collettivo Nazionale Regioni "Enti locali"».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «236 milioni di euro» e le parole: «330 milioni di euro» con le seguenti: «316 milioni di euro a decorrere dal 2019».*

**49.0.9**

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, EVA LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 49-bis.**

*(Misure in favore dell'Autorità di Bacino del fiume Po)*

1. Al fine di consentire all'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po di adeguare la propria struttura organizzativa per far fronte ai compiti straordinari previsti dall'articolo 63, comma 11 del decreto legislativo n. 152 del 2006, per l'implementazione e l'estensione all'intero distretto dei servizi modellistici per il monitoraggio ambientale, per la previsione e la gestione delle piene e delle magre nonché per l'adeguamento della sede di Parma alla nuova dotazione organica prevista e l'allestimento di adeguate sedi attrezzate (Milano, Torino, Bologna, Rovigo, Pesaro) sul territorio del distretto idrografico, è assegnato uno stanziamento straordinario pari a 10 milioni di euro per gli anni 2018, 2019 e 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

---

**49.0.10**

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, EVA LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 49-bis.**

*(Disposizioni in materia di Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)*

1. Al fine di garantire l'effettiva copertura delle funzioni assegnate alle Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e il corretto funzionamento dei loro organi, le risorse assegnate a valere sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa

del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare sono incrementate di 25 milioni di euro annui per ciascuna annualità 2018, 2019, e 2020 a valere su ... .

2. A partire dal 2018, le Autorità di bacino di cui al comma 1 provvedono alla copertura dei posti vacanti nelle rispettive dotazioni organiche ai sensi dell'articolo 9, comma 36 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. Fermo restando l'espletamento delle procedure di mobilità già avviate e in corso, nonché le procedure di cui all'articolo 12, comma 4 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 294 del 25 ottobre 2016, le Autorità di bacino di cui al comma 1, per il triennio 2018-2020, sono autorizzate ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato nell'ambito e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per la copertura dei contingenti disponibili, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di *turn over*. Il reclutamento mediante le procedure concorsuali di cui al presente comma è disposto anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, commi 3 e 3-*quinqüies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

4. Al fine di supportare Roma Capitale nelle funzioni di valorizzazione dei beni ambientali e fluviali di cui al decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 161, con particolare riferimento alla riduzione del rischio idrologico nel bacino del fiume Tevere, l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale è autorizzata, nell'anno 2018 e in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 36 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente di unità di personale fino al completamento della dotazione organica approvata. A tal fine è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2018, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.

4-bis. Al fine di consentire all'Autorità di Bacino nazionale dei fiumi Liri Garigliano e Volturno all'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e di adeguare la propria struttura organizzativa per far fronte ai compiti straordinari previsti dall'articolo 63, comma 11 del decreto legislativo n. 152 del 2006, per l'implementazione e l'estensione all'intero distretto dei servizi modellistici per il monitoraggio ambientale, per la previsione e la gestione delle piene e delle magre nonché per l'adeguamento della sede di Parma alla nuova dotazione organica prevista e l'allestimento di adeguate sedi attrezzate (Mila-

no, Torino, Bologna, Rovigo, Pesaro) sul territorio del distretto idrografico, è assegnato uno stanziamento straordinario di 10 milioni di euro per gli anni 2018, 2019 e 2020, cui si provvede mediante Al fine di consentire all'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po di adeguare la propria struttura organizzativa per far fronte ai compiti straordinari previsti dall'articolo 63, comma 11 decreto legislativo n. 152 del 2006, per l'implementazione e l'estensione all'intero distretto dei servizi modellistici per il monitoraggio ambientale, per la previsione e la gestione delle piene e delle magre nonché per l'adeguamento della sede di Parma alla nuova dotazione organica prevista e l'allestimento di adeguate sedi attrezzate (Milano, Torino, Bologna, Rovigo, Pesaro) sul territorio del distretto idrografico, è assegnato uno stanziamento straordinario pari a 10 milioni di euro per gli anni 2018, 2019 e 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. Al personale delle Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 a far data dall'inquadramento nelle dotazioni organiche approvate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 63, comma 4 del medesimo decreto legislativo continua ad applicarsi, nelle more della sottoscrizione del nuovo Contratto Collettivo Nazionale del Comparto delle Funzioni Centrali, il trattamento giuridico ed economico del Contratto Collettivo Nazionale Regioni - Enti locali».

#### **49.0.11**

SAGGESE, LUCIA ESPOSITO, SOLLO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 49-bis.**

*(Disposizioni in materia di termovalorizzatori presso il comune di Acerra)*

1. Una quota degli incentivi di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale prezzi n. 6 del 29 aprile 1992, già destinati All'articolo 8-bis della legge 14 luglio 2008, n. 123, per i termovalorizzatori previsti nella Regione Campania ed allo stato non realizzati, è utilizzata per elevare a dodici anni la durata degli incentivi previsti in favore dell'impianto localizzato nel

comune di Acerra, di cui all'articolo 33, comma 1-*octies*, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Le risorse di competenza della Regione Campania, rivenienti dall'applicazione delle presenti disposizioni, devono essere finalizzate all'attuazione delle azioni previste dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani, per conformarsi alla sentenza del 16 luglio 2015 della Corte di Giustizia dell'Unione europea».

#### **49.0.12**

CASTALDI, GIROTTI, NUGNES, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 49-bis.**

*(Programma straordinario per la rimozione dell'amianto negli edifici)*

1. Al fine di pervenire alla completa rimozione dell'eternit o dell'amianto ancora presente negli edifici, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato Regioni, definisce e adotta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma di interventi finalizzato a provvedere alla rimozione e allo smaltimento del medesimo materiale presente negli edifici pubblici e privati, con priorità per quelli pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti, anche attraverso la sostituzione delle coperture contenenti amianto o eternit con l'installazione di moduli fotovoltaici.

2. Per la realizzazione del programma straordinario di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020».

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018:-30.000.000:

2019:-30.000.000;

2020:-30.000.000.



**49.0.13**

ANITORI, VICECONTE

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 49-bis.**

*(Modifiche all'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed ulteriori disposizioni in materia di riciclo del polietilene)*

1. All'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Ai fini della presente disposizione, per beni in polietilene si intendono i beni composti interamente da polietilene individuati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17; comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'elenco dei beni in polietilene, di cui al periodo precedente, viene verificato con cadenza triennale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sulla base dei risultati conseguiti in termini di raccolta e riciclo dei rifiuti dei predetti beni nonché degli impatti ambientali generati dagli stessi. In fase di prima attuazione e fino all'emanazione del decreto di cui al presente comma, per beni in polietilene si intendono i teli e le reti ad uso agricolo quali film per copertura di serre e tunnel, film per la copertura di vigneti e frutteti, film per pacciamatura, film per insilaggio, film per la protezione di attrezzi e prodotti agricoli, film per polai, reti ombreggianti, di copertura e di protezione;

*b)* al comma 13, le parole: Il contributo percentuale di riciclaggio è stabilito comunque in misura variabile, in relazione alla percentuale di polietilene contenuta nel bene e alla durata temporale del bene stesso. Con il medesimo decreto di cui al presente comma è stabilita anche l'entità dei contributi di cui al comma 10, lettera *b)*' sono soppresse.

2. Fatti salvi gli effetti dei provvedimenti-sanzionatori adottati con atti definitivi e le sentenze passate in giudicato, alle fattispecie verificatesi anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non trovano applicazione le disposizioni recanti gli obblighi di cui all'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le relative disposizioni sanzionatorie. I contributi di cui all'articolo 234, comma 10, lettera *b)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono dovuti a decorrere dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale di approvazione

dello statuto del consorzio di cui al comma 3, quarto periodo, del medesimo articolo.

3. In fase di prima applicazione del presente articolo, al fine di garantire la corretta funzionalità del Consorzio di cui al comma 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a fronte della riduzione dei contributi di cui al comma 10, lettera b), dell'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, derivante dalla novella di cui al comma 1 del presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo con dotazione pari ad euro 1 milione per gli anni 2018, 2019 e 2020. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio"».

*Conseguentemente, l'articolo 92 è sostituito dal seguente:*

«Art. 92. - (Rideterminazione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili) - 1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 249 milioni di euro per l'anno 2018 e di 329 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020 nonché di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

#### **49.0.14**

CONSIGLIO

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 49-bis.**

1. Al fine di sostenere la competitività delle imprese del settore manifatturiero e di allineare la normativa italiana a quella in vigore in altri Stati membri dell'Unione europea concorrenti, nonché al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica in materia di monitoraggio delle acque reflue industriali, alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al numero parametro 9 (alluminio) il valore limite di emissione in acque superficiali e in fognatura sono sostituiti dai seguenti:

- a) per lo scarico in acque superficiali: ?2;
- b) per lo scarico in rete fognaria: ?5.».

## Art. 50

### 50.1

CASTALDI, NUGNES, GIROTTO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

#### Respinto

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rifinanziato per 5 milioni di euro per l'anno 2018 per interventi di bonifica del sito inquinato dell'ex area industriale "Isochimica". Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli interventi e le amministrazioni competenti cui destinare le predette somme. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 5.000.000.

*Conseguentemente ancora, alla rubrica, dopo le parole: «rifiuti radioattivi» aggiungere, in fine, le seguenti: «e ulteriori risorse per interventi di bonifica».*

---

### 50.2

MORONESE, PUGLIA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

#### Respinto

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce, con proprio decreto da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri di priorità per la selezione dei siti con rifiuti radioattivi da ammettere all'erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 1, tenendo conto della gravità della situazione e garantendo un'equa distribuzione territoriale. Sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente, entro trenta giorni dall'istituzione del fondo di cui al comma 1, viene istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, apposita sezione

---

dedicata al fondo di cui al comma 1, all'interno della quale sono pubblicati, con cadenza periodica, i dati relativi ai siti ammessi al finanziamento ed il relativo importo erogato».

---

### **50.3**

MATTEOLI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 9-bis, comma 1, lettera g), capoverso "Art. 226-ter", comma 2, lettera a) del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: "dal 1° gennaio 2018," sono sostituite con le seguenti: "dal 1° aprile 2018,"».

---

### **50.4**

PEGORER, DE PETRIS, RICCHIUTI

#### **Respinto**

*Al comma 1, sostituire le parole: «5 milioni» con le seguenti: «15 milioni».*

*Conseguentemente alla tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti modificazioni:*

2018: - 10.000.000;

2019: - 10.000.000;

2020: - 10.000.000.

---

### **50.5**

CASTALDI, GIROTTO, NUGNES, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

#### **Respinto**

*Al comma 1, sostituire le parole: «5 milioni di euro» con le seguenti: «10 milioni di euro».*

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella B, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 5.000.000;

2019: - 5.000.000;

2020: - 5.000.000.

## 50.6

CASTALDI, GIROTTO, NUGNES, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA

### Respinto

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«1-bis. Per interventi urgenti di riconversione e riqualificazione di aree industriali dismesse, è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo per la riconversione e la riqualificazione delle aree industriali dismesse, di seguito denominato «Fondo», con dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Le risorse del Fondo sono destinate al cofinanziamento di progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse adottati dalle regioni, negli appositi strumenti di pianificazione, d'intesa con i comuni ricadenti nel relativo territorio.

1-ter. Ciascuna Regione, d'intesa con i comuni ricadenti nel proprio territorio e assegnando priorità alle aree in cui sono presenti edifici contenenti amianto o costituiti anche solo in parte da manufatti contenenti cemento-amianto, provvede, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla ricognizione delle aree industriali dismesse presenti sul proprio territorio, ai fini della selezione delle aree su cui intervenire. L'attuazione di quanto previsto ai sensi del presente comma deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1-quater. Possono accedere al cofinanziamento di cui al comma 1-bis del presente articolo, i progetti di cui al medesimo comma che promuovono la riconversione e la riqualificazione delle aree industriali dismesse, individuate ai sensi del comma 1-ter, con destinazione degli immobili e dei terreni a finalità pubbliche, commerciali, con esclusione della grande distribuzione, e turistiche, favorendo il recupero e la bonifica ambientale dei siti e la realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi di recupero. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti gli interventi di riqualificazione

e rigenerazione ammessi al cofinanziamento, le modalità di esecuzione degli interventi e di verifica dello stato di attuazione dei medesimi interventi. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo per il cofinanziamento di cui al comma 1-*bis*».

*Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «rifiuti radioattivi» aggiungere, in fine, le seguenti: «e Fondo per la riconversione e la riqualificazione delle aree industriali dismesse».*

*Conseguentemente ancora, all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 20.000.000;

2019: - 20.000.000.

### **50.0.1**

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 50-bis.**

Le minori entrate determinate dalla non confermata vigenza dell'articolo 21 del Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215, non possono essere poste a carico né del bilancio delle Regioni né dello Stato».

### **50.0.2**

CERONI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 50-bis.**

1. È istituito un fondo presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'erogazione ai Comuni di finanziamenti per l'elaborazione di piani e progetti di adattamento ai cambiamenti climatici e per interventi di manutenzione, riqualificazione e adattamento degli spazi pubblici e di allarme per la messa in sicurezza dei cittadini, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Con decreto

del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di accesso e di valutazione dei progetti, la compartecipazione di risorse europee e regionali».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, le parole: «250 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni di euro», e le parole: «330 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «130 milioni di euro».*

### **50.0.3**

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 50-bis.**

*(Risanamento stabilimento ILVA di Taranto)*

1. Al decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, all'articolo 20, al comma 3, sostituire le parole: "600 milioni di euro per l'anno 2018" con le seguenti: "66 milioni di euro".

2. All'articolo 20, comma 5, sopprimere le lettere *f*) e *g*), e dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

*"7-bis. Il prestito di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2015, n. 283, è prorogato, per l'importo non ancora speso alla data della conversione in legge del presente decreto-legge, fino all'aggiudicazione del trasferimento della proprietà del Gruppo ILVA e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, al fine esclusivo dell'attuazione e della realizzazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria del Gruppo ILVA. Il predetto prestito è rimborsato nell'anno 2019 con le modalità previste dal comma 6-bis dell'articolo 1 del predetto decreto-legge"».*

#### **50.0.4**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 50-bis.**

*(Tributo speciale per il deposito in discarica  
e in impianti di incenerimento dei rifiuti)*

1. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, recante "Misure di razionalizzazione della finanzia pubblica", sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 27 dopo le parole: "Il tributo è dovuto alle regioni." è aggiunto il seguente periodo: "Una quota parte del gettito è destinata ai comuni ove sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e ai comuni limitrofi, effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza dell'impianto, per la realizzazione di interventi inerenti il miglioramento ambientale del territorio interessato dalla presenza dell'impianto, la tutela igienico-sanitaria dei cittadini residenti nel territorio limitrofo all'impianto, lo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e la gestione integrata dei rifiuti urbani."; al secondo periodo le parole: "Il gettito" sono sostituite con le seguenti: "Il restante gettito";

b) al comma 30, quarto periodo, dopo le parole: "presentazione della dichiarazione" sono aggiunte le seguenti: ", nonché le modalità di ripartizione della quota spettante ai comuni di cui al comma 27, sulla base dei seguenti criteri generali: caratteristiche socio-economico-ambientali dei territori interessati, superficie dei comuni interessati, popolazione residente nell'area interessata e sistema di asservita"».

---

#### **50.0.5**

VICARI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 50-bis.**

*(Credito d'imposta per riduzione inquinamento navale)*



1. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, è inserito il seguente:

"3-bis. Al fine di ridurre sensibilmente l'inquinamento atmosferico all'interno degli ambiti portuali limitrofi ai grandi centri urbani, le navi adibite alla navigazione marittima e le navi adibite alla navigazione interna, entro il 31 dicembre 2019 adottano sistemi propulsivi che garantiscano l'uso del GNL, dell'idrogeno o di altri combustibili alternativi, durante le manovre di ingresso e di uscita dai porti, nel rispetto degli *standard* sulle emissioni di zolfo dalle navi previsti dalla normativa vigente".

2. Per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2019 di sistemi propulsivi di cui al comma 3-bis dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, è riconosciuto un credito d'imposta, fino ad un importo massimo del credito di 200.000 euro.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile, nel limite complessivo di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e 20 milioni di euro a decorrere dal 2020, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata effettuata l'installazione. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo alla individuazione delle procedure che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e delle revoche nonché alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 3.

5. L'incentivo è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Agli adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Ministero dello sviluppo economico.

6. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e 20 milioni di euro a decorrere dal 2020,

---

si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

---

### **50.0.6**

STEFANI, TOSATO, COMAROLI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire seguente:*

#### **«Art. 50-bis.**

*(Misure in materia di contaminazione PFAS)*

1. Al fine di garantire il necessario sviluppo del "Piano di sorveglianza sanitaria sulla popolazione esposta alle sostanze perfluoroalchiliche", a seguito della contaminazione da sostanze perfluoroalchiliche che ha interessato la Regione del Veneto, è attribuito alla stessa Regione un finanziamento di 5 milioni di euro a valere sulle quote vincolate del Fondo Sanitario Nazionale per l'anno 2018 ai sensi dell'articolo 1, comma 34 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per la realizzazione degli obiettivi del Piano sanitario nazionale».

---

### **50.0.7**

VICECONTE, MARINELLO

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire seguente:*

#### **«Art. 50-bis.**

*(Incentivi impianti alimentati a fonti rinnovabili di piccole dimensioni)*

1. All'articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, del 23 giugno 2016, le parole: "10 dicembre 2017", sono sostituite dalle parole: "1° dicembre 2019"».

---

### **50.0.8**

BONFRISCO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 50-bis.**

1. All'articolo 3 della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 27 dopo le parole: "Il tributo è dovuto alle regioni.", aggiungere il seguente: "Una quota parte del gettito è destinata ai comuni ove sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e ai comuni limitrofi, effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza dell'impianto, per la realizzazione di interventi inerenti il miglioramento ambientale del territorio interessato dalla presenza dell'impianto, la tutela igienico-sanitaria dei cittadini residenti nel territorio limitrofi all'impianto, lo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e la gestione integrata dei rifiuti urbani."; al secondo periodo sostituire le parole: "Il gettito" con le seguenti: "Il restante gettito";

b) al comma 30, quarto periodo, dopo le parole: "presentazione della dichiarazione" aggiungere le seguenti: ", nonché le modalità di ripartizione della quota spettante ai comuni di cui al comma 27, sulla base dei seguenti criteri generali: caratteristiche socio-economico-ambientali dei territori interessati, superficie dei comuni interessati, popolazione residente nell'area interessata e sistema di viabilità asservita."».

### **50.0.9**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, BOCCHINO, RICCHIUTI, DE CRISTOFARO, MINEO, PEGORER, PETRAGLIA

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 50-bis.**

*(Promozione delle attività compatibili nelle aree naturali protette)*

1. Allo scopo di incentivare lo sviluppo di attività economiche improntate alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale, alla promozione delle risorse locali e all'incremento dell'occupazione giovanile, ai gio-

vani imprenditori con età inferiore a quaranta anni, anche associati in forma cooperativa, aventi residenza da almeno tre anni nei comuni il cui territorio è ricompreso, in tutto o in parte, all'interno di un'area naturale protetta di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, che avviano un'attività d'impresa a decorrere dal 1° gennaio 2018, è riconosciuto, nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

2. L'esonero contributivo di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per le attività d'impresa inerenti i seguenti settori d'intervento:

- a) educazione e formazione ambientale;
- b) sviluppo e promozione delle produzioni agroalimentari e artigianali tipiche dell'area naturale protetta;
- c) escursionismo ambientale, turismo ecosostenibile e pescaturismo;
- d) manutenzione del territorio e gestione forestale;
- e) restauro e efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente.

3. L'esonero contributivo di cui al comma 1 è concesso nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Ai relativi oneri si provvede mediante incremento del 10 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2018, dell'aliquota di prodotto che i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, estratti in terraferma e in mare, sono tenuti a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625».

**50.0.11**

ORELLANA

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 50-bis.**

*(Rifinanziamento fondo per il miglioramento della qualità dell'aria, istituito dal decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58)*

1. Il Fondo da ripartire "per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità ambientale dell'aria e alla riduzione delle emissioni di polveri sottili in atmosfera nei centri urbani" di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, come integrato dall'articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è rifinanziato a decorrere dal 2018 per una somma pari a 50 milioni di euro annui».

*Conseguentemente, agli oneri pari a 50 milioni di euro annui a partire dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2018, 2019 e 2020, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

**50.0.12 (testo 2)**

ORELLANA

**Respinto**

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:*

**«Art. 50-bis.**

*(Transazione SISTRI)*

1. Al fine di favorire il passaggio dall'attuale alla nuova gestione del sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato a transigere ogni controversia, at-

tuale o potenziale, connessa alla gestione del sistema di tracciabilità dei rifiuti, nei limiti delle risorse di finanza pubblica disponibili, anche in deroga all'articolo 11 commi 9, 9-bis e 10, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito in legge 30 ottobre 2013 n. 125 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale del supporto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) per le valutazioni di carattere tecnico-economico e acquisisce il parere preventivo di legittimità della Corte dei conti nonché il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato

3. La società Selex service Management s.p.a. trasferisce al Ministero e al nuovo gestore tutte le basi DATI informatiche e i codici sorgente presenti nel SISTRI, necessari allo svolgimento delle operazioni del sistema stesso, con la relativa documentazione, al fine di consentire, nel rispetto delle norme presenti nel Codice dell'Amministrazione Digitale e nel decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni nella legge 18 agosto 2014, n. 114, il subentro nella gestione senza soluzione di continuità nella resa del servizio.

4. Ai fini della attuazione delle presenti disposizioni è autorizzata la spesa massima di 150 milioni di euro, di cui 60 milioni di euro cui il Ministero provvede con le risorse finanziarie già impegnate a favore della società Selex SE-MA, ancorché «allo stato» cadute in perenzione amministrativa, relative ai periodi di vigenza del contratto originario fino al 31.12.2014, con lo stanziamento di somme aggiuntive fino alla concorrenza dell'importo sopra indicato, per un importo di 90 milioni di euro, a carico del fondo per gli interventi strutturali di politica economica del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 282 del 2004, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il pagamento è dilazionato nel triennio 2018-2020, per la prima annualità la spesa trova copertura con le risorse sopra citate facenti capo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Resta esclusa dalla transazione in oggetto la gestione in regime di proroga assicurata da Selex SE-MA per gli anni successivi al 31.12.2014».

### **50.0.13**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 50-bis.**

1. Al fine di tutelare il patrimonio storico, artistico e paesaggistico di Venezia, rispondere alle sollecitazioni avanzate in sedi internazionale dall'U-

NESCO e preservare l'ecosistema lagunare sono stanziati 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2033, per la realizzazione di opere di adeguamento delle linee di navigazione nella laguna di Venezia, escludendo il transito delle grandi navi dal canale della Giudecca. Le suddette opere di adeguamento devono essere individuate nel pieno rispetto della loro sostenibilità ambientale e nel rispetto della relativa normativa vigente con particolare riferimento ai limiti delle emissioni in atmosfera e dell'inquinamento acustico, escludendo ulteriori canali o l'approfondimento e l'ulteriore scavo di canali già esistenti, nonché qualsiasi soluzione atta a produrre moti ondosi che danneggino le fondamenta della città e l'ecosistema lagunare nel suo complesso.».

*Conseguentemente all'articolo 95, dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Una quota non inferiore a 50 milioni di euro annui delle risorse finanziarie finalizzate agli investimenti di cui al comma 1 è riservata alle misure di cui all'articolo 50-bis».

#### **50.0.14**

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 50-bis.**

*(Interventi per l'adeguamento sismico e la bonifica degli edifici pubblici)*

1. Per interventi finalizzati alla ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento e miglioramento antisismico e bonifica da amianto degli immobili di proprietà pubblica, con particolare riferimento agli edifici scolastici o utilizzati per attività educativa della prima infanzia e alle strutture di maggiore fruizione pubblica, sono stanziati 500 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020».

*Conseguentemente all'articolo 92 sostituire le parole da: «250 milioni» sino alla fine del comma con le seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2018, 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021».*

*Conseguentemente alla tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018:-50.000.000;

2019:-50.000.000;

2020:-50.000.000.

*Conseguentemente all'articolo 95 sostituire le parole da: «940 milioni» a: «2.500 milioni» con le seguenti: «640 milioni di euro per l'anno 2018, 1.640 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.200 milioni».*

---

**50.0.15**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

**Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 50-bis.**

*(Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo)*

1. È istituito un contributo aggiuntivo al contributo per il rilascio del permesso di costruire, di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, commisurato al consumo di suolo indotto dalle opere autorizzate e determinato nella misura minima pari alla somma derivante dagli oneri di urbanizzazione e dal costo di costruzione dovuti per il medesimo intervento.

Il contributo aggiuntivo di cui al presente articolo non si applica agli interventi nelle zone di cui all'articolo 2, lettere A e B, del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 aprile 1968, n. 97, agli interventi di ristrutturazione e recupero edilizio e agli interventi per i quali non è dovuto il contributo per il rilascio del permesso di costruire.

2. Le regioni e le province autonome determinano, con propri atti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'entità e le modalità di applicazione del contributo aggiuntivo di cui al comma 1, nonché le modalità di destinazione dei relativi proventi per interventi di riqualificazione urbanistica e ambientale».

---



**50.0.16**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

**Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 50-bis.**

*(Fondo per le demolizioni delle opere edilizie abusive)*

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo di rotazione, ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, finalizzato all'erogazione di finanziamenti ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive realizzate nei rispettivi territori, con uno stanziamento pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020. A tal fine è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri, le condizioni e le modalità operative per la gestione e l'utilizzazione del fondo.

3. L'erogazione dei finanziamenti avviene sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle demolizioni da eseguire ovvero delle risultanze delle attività di accertamento tecnico e di predisposizione degli atti finalizzati all'acquisizione dei manufatti abusivi al patrimonio, da parte dei comuni e delle regioni. Il tasso di interesse applicato ai finanziamenti è stabilito con il decreto di cui al comma 2. I finanziamenti sono restituiti sulla base di un piano di ammortamento decennale a rate annuali costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi. I comuni beneficiari iscrivono nei rispettivi bilanci l'importo dei finanziamenti come accensione di prestiti.

4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. L'esecuzione della demolizione delle opere abusive, compresi la rimozione delle macerie e gli interventi a tutela della pubblica incolumità, è disposta dal prefetto, a cui è trasmesso l'elenco delle opere non sanabili dal dirigente del competente ufficio comunale. I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata ove ne sussistano i presupposti, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee. Il prefetto può anche avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro della difesa».

#### **50.0.17**

ZIZZA, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 50-bis.**

*(Disposizioni straordinarie per il territorio di Brindisi)*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la regione Puglia, è approvato un Piano di interventi straordinari per la provincia di Brindisi.

2. Gli interventi inseriti nel Piano di cui al precedente comma è definito sulla base delle seguenti priorità:

risanamento ambientale e riqualificazione urbana con la particolare attenzione efficientamento energetico degli edifici pubblici;

monitoraggio e ricognizione dei siti inquinati da sottoporre a bonifica ambientale e

successive azioni di prevenzione e valorizzazione ambientale;

rafforzamento e potenziamento dei sistemi di trasporto stradale ferroviario e marittimo;

miglioramento dell'efficienza e della gestione dei servizi pubblici locali;

attrazione degli investimenti anche mediante l'istituzione di una o più specifiche zone economiche speciali anche orientate alla valorizzazione

del patrimonio turistico ricettivo e delle produzioni agroalimentari, olearie e vitivinicole tipiche.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione per i medesimi anni dello stanziamento a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

### **50.0.18**

CASTALDI, GIROTTI, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **Art. 50-bis.**

*(Interventi per il sito di bonifica di interesse nazionale "Bussi sul Tirino")*

1. Al fine di integrare il quadro complessivo delle contaminazioni esistenti sul territorio nazionale, l'Istituto superiore di sanità provvede ad aggiornare lo studio epidemiologico "Sentieri" relativo al sito inquinato di interesse nazionale di Bussi sul Tirino, come individuato e perimetrato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 maggio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 24 luglio 2008. Con particolare riferimento alle malformazioni congenite e ai tumori. Tali attività sono svolte con il supporto dell'A.R.P.A. Abruzzo secondo gli indirizzi comuni e le priorità definiti con direttiva dei Ministri, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute d'intesa con il presidente della regione Abruzzo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018:-3.000.000;

2019:-3.000.000;

2020:-3.000.000.

**50.0.19**

TOMASELLI, MUCCHETTI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, PEZZOPANE, SCALIA, VALDINOSI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 50-bis.**

*(Interventi per il sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili)*

1. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, al secondo capoverso, sostituire le parole: "idroelettrici ed eolici" con le seguenti: "e idroelettrici" e aggiungere, infine, il seguente periodo: "Per gli impianti eolici non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, gli interventi di modifica del progetto autorizzato, consistenti nella sostituzione della tipologia di ratore, che, a prescindere dalla potenza nominale, comportino una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale in misura non superiore al 15 per cento».

**50.0.20**

COMAROLI, ARRIGONI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 50-bis.**

*(Tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento dei rifiuti)*

1. All'articolo 3 della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 27 dopo le parole: "Il tributo è dovuto alle regioni." è aggiunto il seguente periodo: "Una quota parte del gettito è destinata ai comuni ove sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e ai comuni limitrofi, effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza dell'impianto, per la realizzazione di interventi inerenti il miglioramento ambientale del territorio interessato dalla presenza dell'impianto, la tutela igienico-sanitaria dei cittadini residenti nel territorio

limitrofi all'impianto, lo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e la gestione integrata dei rifiuti urbani", al secondo periodo le parole: "Il gettito" sono sostituite con le seguenti: "Il restante gettito";

b) al comma 30, quarto periodo, dopo le parole: "presentazione della dichiarazione" sono aggiunte le seguenti: "nonché le modalità di ripartizione della quota spettante ai comuni di cui al comma 27, sulla base dei seguenti criteri generali: caratteristiche socio-economico-ambientali dei territori interessati, superficie dei comuni interessati, popolazione residente nell'area interessata e sistema di viabilità asservita".».

### **50.0.21**

ARRIGONI, COMAROLI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 50-bis.**

*(Fondo per la formazione qualificante dei dipendenti comunali su rischio amianto)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2018; riservato ai comuni che intendano qualificare i propri dipendenti nella gestione del rischio amianto. Il Fondo finanzia corsi di formazione qualificante, erogati da enti accreditati che coinvolgano docenze specializzate in ambito pubblico e privato, riconosciute per competenza, necessari per formare il personale comunale con particolare riferimento ad aspetti relativi al primo approccio all'amianto e in caso di abbandoni sul territorio e alla formazione dei responsabili amianto comunali e di Coordinatori amianto».

*Conseguentemente alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze» apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018:-5.000.000.

**50.0.22**

CASTALDI, GIROTTO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

**Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere, infine, il seguente:*

**«Art. 50-bis.**

*(Armonizzazione delle disposizioni in materia di aliquote di prodotto della coltivazione per il contrasto dell'inquinamento marino)*

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 17 è sostituito dal seguente:

"17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione Europea e internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4; 6 e 9 della legge 9 giugno 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette. Al di fuori delle medesime aree, le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di venti miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione. A decorrere dalla medesima data i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1 al decreto-legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7 per cento al 12 per cento per il gas e dal 4 per cento al 9 per cento, per l'olio. Il titolare unico o con titolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento dell'aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate; in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico, per assicurare il pieno svolgimento rispettivamente delle azioni di monitoraggio e contrasto dell'inquinamento marino, alle mediante l'impiego dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per l'ambiente e delle strutture tecniche dei corpi dello Stato preposti alla vigilanza ambientale, e delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare".

2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche per i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n.9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore dell'articolo 35 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134 e ai procedimenti autorizzatori e concessori, conseguenti e connessi, nonché all'efficacia dei titoli abilitativi, gli rilasciati alla medesima data ai fini dell'esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi».

### **50.0.23**

NUGNES, PUGLIA

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 50-bis.**

*(Credito di imposta per l'acquisto di prodotti derivanti dal riciclo di plastiche miste e scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani)*

1. Al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui (RUR), è riconosciuto, per ciascun anno del triennio 2018, 2019 e 2020, un credito d'imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti.

2. Il credito di cui al comma 1 è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di 25 milioni di euro per ciascun anno.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al presente articolo».

Conseguentemente alla tabella A, voce: «Ministero dell'Economia e delle Finanze», *apportare le seguenti variazioni:*

2018:-25.000.000;

2019:-25.000.000;

2020:-25.000.000.

#### **50.0.24**

NUGNES, PUGLIA

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 50-bis.**

*(Fondo per l'acquisto di prodotti ottenuti dal riciclo di plastiche miste e scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani)*

1. Al fine di migliorare e di incrementare il riciclaggio delle materie plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani e istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un fondo, con una dotazione pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, per l'acquisto di prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui (RUR).

2. I soggetti beneficiari del fondo di cui al comma 1 sono enti pubblici territoriali e soggetti pubblici e privati proprietari o gestori di aree classificate come siti di interesse comunitario, zone di protezione speciale o aree protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Il fondo di cui al comma 1 è destinato all'acquisto di:

a) arredo urbano per parchi e giardini pubblici;

b) prodotti per la viabilità e allestimento di percorsi;

c) contenitori per la raccolta differenziata di rifiuti;

d) attrezzature varie, purché realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui (RUR).

4. I prodotti di cui al comma 3 devono essere realizzati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o



da selezione di rifiuti urbani residui (RUR), aventi la certificazione plastica seconda vita e la conformità al protocollo europeo EuCertPlast, nonché essere conformi alle specifiche tecniche di cui alla circolare del Ministero dell'ambiente e del territorio e del mare 4 agosto 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 16 agosto 2004.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le modalità attuative del presente articolo, con particolare riferimento ai criteri di priorità per l'ottenimento dei finanziamenti del fondo di cui al comma 1, garantendo comunque il rispetto dei limiti del medesimo fondo, nonché eventuali criteri di esclusione.

6. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante le risorse di cui al successivo comma 7.

7. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 113) è soppresso».

## 50.0.25

NUGNES, PUGLIA

### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 50-bis.

*(Fondo per l'acquisto di prodotti ottenuti dal riciclo di plastiche miste e scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani)*

1. Al fine di migliorare e di incrementare il riciclaggio delle materie plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un fondo, con una dotazione pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, per l'acquisto di prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o di selezione di rifiuti urbani residui (RUR).

2. I soggetti beneficiari del fondo di cui al comma 1 sono enti pubblici territoriali e soggetti pubblici e privati proprietari o gestori di aree classificate come siti di interesse comunitario, zone di protezione speciale o aree protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

3. Il fondo di cui al comma 1 è destinato all'acquisto di:

- a) arredo urbano per parchi e giardini pubblici;
- b) prodotti per la viabilità e allestimento di percorsi;
- c) contenitori per la raccolta differenziata di rifiuti;
- d) attrezzature varie, purché realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui (RUR).

4. I prodotti di cui al comma 3 devono essere realizzati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui (RUR), aventi la certificazione plastica seconda vita e la conformità al protocollo europeo EuCertPlast, nonché essere conformi alle specifiche tecniche di cui alla circolare del Ministero dell'ambiente e del territorio e del mare 4 agosto 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 16 agosto 2004.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le modalità attuative del presente articolo, con particolare riferimento ai criteri di priorità per l'ottenimento dei finanziamenti del fondo di cui al comma 1, garantendo comunque il rispetto dei limiti del medesimo fondo, nonché eventuali criteri di esclusione».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», *apportare le seguenti variazioni:*

2018:-80.000.000;

2019:-150.000.000;

2020:-150.000.000.

## **50.0.26**

NUGNES, PUGLIA

### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 50-bis.**

*(Regime tariffario speciale per le imprese a forte consumo di energia del settore della selezione e del riciclo dei rifiuti di imballaggi in plastica)*

1. Le disposizioni dell'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si applicano alle imprese che selezionano e a quelle che riciclano i rifiuti di imballaggi in plastica, le cui attività rientrano tra i codici ATECO 38, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, ai sensi del comma 1 dell'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012; n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, i nuovi criteri di revisione del sistema delle accise sull'elettricità e sui prodotti energetici e degli oneri generali di sistema elettrico per le imprese a forte consumo di energia».

#### **50.0.27**

CASTALDI, GIROTTI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 50-bis.**

*(Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative e istituzione del Fondo per interventi di tutela e valorizzazione del territorio nazionale)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), le parole da: "misura del canone annuo" fino a: "specchi acquei di cui al numero 1.3)" sono sostituite con le seguenti: "misura del canone annuo delle concessioni demaniali marittime, anche in essere; aventi ad oggetto aree, manufatti e specchi acquei:

1) alle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative si applicano i seguenti importi annualmente aggiornati secondo la percentuale stabilita con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati:

1.1) area scoperta: euro 5,2 al metro quadrato per la categoria A; euro 2,6 al metro quadrato per la categoria B. Costituiscono aree scoperte

gli arenili, le piattaforme, i piazzali e i percorsi simili anche asfaltati o cementati ovvero ricoperti da altro materiale idoneo allo scopo, su cui non insistono edificazioni che sviluppano una volumetria utilizzabile o praticabile;

1.2) area occupata con impianti di facile o di difficile rimozione, ivi comprese le pertinenze demaniali: euro 28,00 al metro quadrato per la categoria A di superficie utile lorda ed euro 16,80 al metro quadrato per la categoria B di superficie utile lorda. Sono escluse dal computo della superficie utile lorda le seguenti superfici: vani tecnici e locali destinati esclusivamente agli impianti tecnici; aree per attrezzature tecnologiche di servizio; sottotetto tecnico; scale aperte di edifici; tettoie poste a protezione di passaggi, di pensiline o di strutture finalizzate a supportare pannelli solari o fotovoltaici; piani seminterrati il cui intradosso del solaio di copertura emerge per un massimo di 1,00 metro dalla linea di spiccato, rispetto ad uno qualunque dei fronti della costruzione; cavetti spessori di muri perimetrali superiori a 35 centimetri. Per quanto non previsto dal presente numero, per il calcolo della superficie utile lorda si fa riferimento a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica del 23 marzo 1998, n. 138;

1.3) euro 2,00 per ogni metro quadrato di mare territoriale per specchi acquei o delimitati da opere che riguardano i porti definite ai sensi dall'articolo 5 del testo unico di cui al regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e comunque entro 100 metri dalla costa;

1.4) euro 1,44 per gli specchi acquei compresi tra 100 e 300 metri dalla costa;

1.5) euro 1,14 per gli specchi acquei oltre 300 metri dalla costa;

1.6) euro 0,58 per gli specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi boa per l'ancoraggio delle navi al di fuori degli specchi acquei di cui ai numeri 1.3), 1.4) e 1.5)";

b) dopo la lettera e), inserire la seguente:

"e-bis) aumento dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 30 per cento per i titolari delle concessioni che violano l'obbligo di cui alla lettera e).

2. Il canone minimo per concessioni con finalità turistico; ricreative di aree, pertinenze demaniali, impianti di facile o di difficile rimozione e specchi acquei non può essere in nessun caso inferiore a euro 3.000,00 annui.

3. Una quota parte dei canoni concessori annui di cui al comma 1, pari al 30 per cento degli stessi, confluisce in un apposito fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, denominato "Fondo per interventi di tutela e valorizzazione del territorio nazionale" e finalizzato alla realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e messa in sicurezza del territorio nazionale, nonché di tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e paesaggistico, con particolare riferimento alle zone costiere.

4. Entro due mesi dall'istituzione del Fondo di cui al comma 3, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definiti i criteri di individuazione degli interventi da realizzare e le modalità di ripartizione delle risorse tra le Regioni».

### 50.0.28

MORONESE, PUGLIA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

#### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 50-bis.

*(Detrazioni fiscali per interventi di riduzione rifiuti, economia circolare e recupero di materia di pneumatici fuori uso)*

1. Al fine di incentivare il recupero della materia e la riduzione dei rifiuti, coerentemente con i principi e le linee guida dell'economia circolare, viene applicato a titolo di bonus una detrazione fiscale del 10 per cento, ai produttori o importatori di pneumatici definiti dal decreto ministeriale n. 82 dell'11 aprile 2011, che singolarmente o in forma associata dimostrino di aver recuperato in un anno almeno il 65 per cento della materia riutilizzabile sul totale dei pneumatici fuori uso inviati a smaltimento senza aver fatto ricorso al recupero energetico, e che altresì abbiano destinato la maggior parte del materiale recuperato ad aziende con stabilimenti e sede fiscale in Italia.

2. Dopo il primo anno di entrata in vigore della presente legge, la percentuale del 65 per cento è aumentata progressivamente del 5 per cento per gli anni successivi, sino al raggiungimento del limite massimo del 100 per cento.

3. Entro novanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, il Ministero dello Sviluppo Economico, sentiti per i profili di competenza il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, determina, con decreto, le disposizioni attuative di cui ai commi 1 e 2».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «120 milioni di euro per l'anno 2018 e di 220 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».*

**50.0.29**

NUGNES, PUGLIA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 50-bis.**

*(Fondo per la bonifica di edifici privati contaminati da amianto)*

1. Al fine di favorire gli interventi di bonifica di edifici privati contaminati da amianto, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e del territorio e del mare il fondo per la bonifica degli edifici privati contaminati da amianto, di seguito "Fondo".

2. Il fondo di cui al precedente comma, ha una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per l'anno 2018, e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

3. Il Ministro dell'Ambiente e del territorio e del mare con proprio decreto fissa, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di funzionamento del fondo di cui al comma 2».

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018:-5.000.000;

2019:-10.000.000;

2020:-50.000.000.

---

**50.0.30**

NUGNES, PUGLIA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 50-bis.**

*(Istituzione del Fondo Unico Giustizia)*

1. Nell'ambito del Fondo Unico Giustizia è istituito il fondo Nazionale Ambiente Giustizia, a destinazione obbligata finanziato con i proventi ottenuti dal sequestro penale o amministrativo di beni mobili o immobili o dalla

confisca, dalle ammende, dalle sanzioni civili e penali di natura Ambientale, nonché dalle somme non ritirate trascorsi 5 anni dalla definizione dei processi civili e delle procedure fallimentari. Il Fondo Nazionale Ambiente Giustizia è finalizzato alla prevenzione e al contrasto di condotte lesive dell'ambiente, alla bonifica e al recupero dei siti inquinati.

2. Con regolamento a i sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro di grazia e giustizia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al precedente comma, la dotazione del Fondo Nazionale Ambiente Giustizia è incrementata per un importo pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 1° gennaio 2018».

*Conseguentemente,*

*all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «230 milioni di euro per l'anno 2018 e di 280 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».*

*all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 80.000.000:

2019: - 50.000.000;

2020: - 50.000.000.

### **50.0.31**

NUGNES, PUGLIA

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 50-bis.**

*(Credito di imposta per l'acquisto di prodotti derivanti dal riciclo di plastiche miste e scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani)*

1. Al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, a tutte le imprese, indi-

pendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui (RUR), è riconosciuto, per ciascun anno del triennio 2018, 2019 e 2020, un credito d'imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti.

2. Il credito di cui al comma 1 è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di 25 milioni di euro per ciascun anno.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al presente articolo.

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante le risorse di cui al successivo comma 5.

5. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 110) è soppresso».

## **50.0.32**

CONSIGLIO

### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 50-bis.**

1. Nell'ambito delle attività di sperimentazione di cui al comma 1, dell'articolo 12, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, le Regioni, favoriscono l'insediamento di nuove imprese all'interno di aree industriali dismesse che sono individuate dalle stesse Regioni, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in un apposito elenco pubblicato sul sito internet istituzionale di ciascuna Regione.

2. Con l'obiettivo di favorire l'occupazione nelle aree di cui al comma 1, alle imprese che si insediano nelle suddette aree e procedono all'assunzione con contratti a tempo indeterminato, è riconosciuto, a decorrere dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019, in via sperimentale per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a



carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua. L'esonero è a domanda ed è concesso nel limite massimo di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

3. Alle imprese che preliminarmente all'insediamento nelle aree di cui al comma 1, effettuano la bonifica dell'area dismessa sono riconosciute, in aggiunta alle misure di cui al comma 2, le seguenti agevolazioni:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2018, in via sperimentale per un periodo di trentasei mesi, i soggetti neo assunti sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni;

b) la sospensione, per gli anni del triennio 2018, 2019 e 2020 del pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

*Conseguentemente, ai suddetti oneri pari a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante riduzione dello 0,5% di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato, fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n.196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute, difesa e sicurezza».*

### **50.0.33**

VACCARI, CALEO, DALLA ZUANNA, LUCIA ESPOSITO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO

### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 50-bis.**

*(Garanzie finanziarie per la gestione dei rifiuti)*

1. All'articolo 1, comma 120, lettera b), della legge 4 agosto 2017, n.124 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La sospensione è subordinata alla presentazione di una fidejussione bancaria o di un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, avente la stessa durata della procedura di riconoscimento effettuata su base documentale e per un importo non inferiore al contributo dovuto sulle quantità che il progetto prevede di immettere sul mercato nello stesso periodo. La garanzia è escussa qualora il provvedimento definitivo accer-

ti il mancato funzionamento del sistema e il contributo ambientale maturato durante la sospensione non sia versato al Consorzio entro i successivi trenta giorni"».

**50.0.34**

PEGORER, DE PETRIS, RICCHIUTI, BOCCHINO

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente'*

**«Art. 50-bis.**

*(Personale ISPRA)*

Al fine di garantire la piena funzionalità dell'Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale (ISPRA) alla luce delle funzioni ad esso attribuite dalla legge 28 giugno 2016, n. 132, L'ISPRA è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato il personale con contratto a tempo determinato e quello con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in essere al 1° Giugno 2017, nel limite di spesa di 3.000.000 di euro annui per gli anni 2018 e 2019».

*Conseguentemente all'articolo 92 sostituire le parole: «250» con le seguenti: «247», e le parole: «330» con le seguenti: «327».*

**50.0.35**

PEGORER, DE PETRIS, RICCHIUTI, BULGARELLI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 50-bis.**

Al fine di contrastare il fenomeno dell'abusivismo edilizio l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, per le finalità di cui al comma 4 del medesimo articolo, è rifinanziata di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce «Ministero dell'Economia e delle finanze», apportare le seguenti modificazioni:*

2018 - 50.000.000;

2019 - 50.000.000;

2020 - 50.000.000.

---

## Art. 51

### 51.1

QUAGLIARIELLO, BONFRISCO, DI GIACOMO, FUCSIA

#### Respinto

*Sopprimere l'articolo 51.*

*Conseguentemente le somme stanziata a copertura degli oneri di funzionamento e investimento della Agenzia Italia Meteo si intendono interamente destinate al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e successive modificazioni. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare le relative variazioni di bilancio.*

---

### 51.2

STEFANI, TOSATO

#### Respinto

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

*«Art. 51. - (Rafforzamento e razionalizzazione dell'azione nazionale nei settori della meteorologia e della climatologia - Comitato d'indirizzo per la meteorologia e la climatologia e ItaliaMeteo). - 1. Per rafforzare e razionalizzare l'azione nazionale nei settori della meteorologia e della climatologia, potenziando la competitività italiana e la strategia nazionale in materia, e per assicurare la rappresentanza unitaria nelle organizzazioni internazionali di settore, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è costituito il Comitato d'indirizzo per la meteorologia e la climatologia. Il Comitato è composto da 28 rappresentanti (o paritetico) di cui uno designato dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, uno dal Ministero della difesa, uno dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, uno dal Ministero dello sviluppo economico, uno dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e 21 in rappresentanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di*

Trento e di Bolzano. Il Comitato assicura la rappresentanza dell'Italia al Consiglio del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine per il tramite dei componenti designati dal Ministero della difesa e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Il Comitato opera presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne assicura il funzionamento, avvalendosi delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Con il decreto di cui al comma 1 è individuato il coordinatore del Comitato. Per la partecipazione al Comitato, al coordinatore e ai membri del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza o emolumenti comunque denominati.

3. Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti conoscitivi, tecnico-scientifici e di responsabilità operativa, fatti salvi le responsabilità dei servizi meteo regionali, nel campo della meteorologia e climatologia, fatte salve le specifiche competenze delle Forze armate per gli aspetti riguardanti la difesa e la sicurezza nazionale, è istituita l'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denominata «ItaliaMeteo», con sede centrale in Bologna, con i seguenti compiti:

a) elaborazione, sviluppo, realizzazione e distribuzione di prodotti e servizi a supporto per la previsione, valutazione, monitoraggio e sorveglianza meteorologica e meteo marina, l'omogeneizzazione dei linguaggi e dei contenuti, anche ai fini di una efficace informazione alla popolazione;

b) approfondimento della conoscenza anche attraverso la promozione di specifiche ed applicate attività di ricerca e sviluppo nel campo delle previsioni globali e ad area limitata del sistema terra;

c) supporto alla realizzazione, sviluppo e gestione di reti convenzionali e non, sistemi e piattaforme di interesse nazionale per l'osservazione e la raccolta dati, per le telecomunicazioni e per la condivisione, l'interoperabilità e l'interscambio di dati e informazioni;

c-bis) Coordinamento generale delle funzioni e attività dei servizi regionali di cui al SNPA.

d) elaborazione, sviluppo e distribuzione di prodotti e servizi climatici;

e) comunicazione, informazione, divulgazione e formazione, anche post-universitaria;

f) partecipazione ad organismi, progetti e programmi, anche di cooperazione, europei ed internazionali in materia di meteorologia e climatologia;

g) promozione di attività di partenariato con soggetti privati.

4. La dotazione organica dell'Agenzia di cui al comma 3 è determinata nel limite massimo di 52 unità complessive, di cui quattro dirigenti, da definire con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 8.

5. Alla copertura dell'organico dell'Agenzia si provvede:

a) mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) a regime, mediante le ordinarie forme di procedure selettive pubbliche ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente.

L'Agenzia si avvale altresì, nei limiti delle risorse disponibili, di un numero massimo di 30 unità di personale scientifico specializzato nel settore della meteorologia attraverso il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 anche tramite convenzioni con il SNPA.

6. Al personale dell'Agenzia si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed il contratto collettivo delle funzioni centrali.

7. Nei limiti delle disponibilità del proprio organico, l'Agenzia può avvalersi di personale proveniente da amministrazioni pubbliche, ad esclusione del personale scolastico, da collocare in posizione di comando, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

8. Lo statuto di ItaliaMeteo è predisposto dal Comitato di cui al comma 1, nel rispetto degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'Agenzia ItaliaMeteo è sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Comitato che formula le linee guida strategiche per ItaliaMeteo. Il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri individua, altresì, i compiti di vigilanza che, per specifiche attività, il Comitato può delegare ad una o più amministrazioni statali, anche congiuntamente. Lo statuto individua gli organi dell'Agenzia e la dotazione organica ai sensi del comma 4 e definisce le modalità di svolgimento delle funzioni di vigilanza. La presidenza del collegio dei revisori di ItaliaMeteo deve essere affidata ad un rappresentante del Ministero dell'economia e finanze.

9. Con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato il regolamento di organizzazione dell'Agenzia. L'agenzia stipula apposite convenzioni per attività di collaborazione e scambio di prodotti e servizi con i soggetti interessati con particolare riferimento ai servizi meteorologici regionali

10. Per far fronte agli oneri derivanti dai commi da 3 a 8 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 3 milioni di euro per ciascuno

degli anni 2020 e 2021 per gli investimenti tecnologici e di 1 milione di euro per l'anno 2018, 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 per il funzionamento e per il personale dell'Agenzia da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

11. All'articolo 3-bis, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, le parole: "dal Servizio meteorologico nazionale distribuito di cui al comma 4 del presente articolo" sono soppresse».

*Conseguentemente sono abrogati il comma 4 del medesimo articolo 3-bis e l'articolo 111 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.*

---

### 51.3

PEZZOPANE

#### Respinto

*Al comma 1 le parole: «13 esperti» sono sostituite dalle seguenti: «17 esperti» e dopo le parole: «Trento e di Bolzano» aggiungere le seguenti: «, e di ulteriori 4 esperti designati rispettivamente da CNR, ENEA, ASI (Agenzia Spaziale Italiana) e ECMWF».*

---

### 51.4

ORELLANA, LANIECE, FAUSTO GUILHERME LONGO, BENCINI

#### Respinto

*Sopprimere i commi da 3 a 11.*

---

### 51.5

PEZZOPANE

#### Respinto

*Al comma 3 apportare le seguenti modifiche:*

*dopo le parole: «Bologna» aggiungere le seguenti: «e quella dell'Aquila che dovrà curare gli aspetti di comunicazione, informazione, divulgazione e formazione anche post universitaria».*

## 51.6

VACCARI, CALEO, DALLA ZUANNA, LUCIA ESPOSITO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO

### Respinto

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 3, lettera c), sostituire le parole: «, e gestione» con le seguenti: «, gestione e coordinamento»;*

b) *dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. L'Agenzia svolge le attività di cui al comma 3 anche in raccordo con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano secondo le modalità definite con le convenzioni di cui al comma 9.»;

c) *al comma 9, primo periodo, sostituire le parole da: «e la stipula di apposite convenzioni» fino alla fine del periodo con le seguenti: «oppure tramite la stipula di apposite convenzioni per la definizione delle attività di collaborazione tra l'Agenzia e i soggetti interessati, in particolare le strutture meteorologiche regionali o i servizi meteorologici regionali del SNPA di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132.»;*

d) *al comma 10, sostituire le parole: «del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» con le seguenti: «della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;*

e) *dopo il comma 11 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Sono fatte salve le competenze riconosciute alle Regioni a statuto speciale ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano dai relativi Statuti speciali e dalle relative norme di attuazione».

---

## 51.7

ORELLANA, LANIECE, FAUSTO GUILHERME LONGO, BENCINI

### Ritirato

*Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «del Presidente del Consiglio dei Ministri,» aggiungere le seguenti: «previa acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti,».*

---



**51.8**

COMAROLI

**Respinto**

*Il comma 9 è sostituito dal seguente:*

«Con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato il regolamento di organizzazione dell'Agenzia. L'Agenzia stipula apposite convenzioni per attività di collaborazione e scambio di prodotti e servizi con i soggetti interessati con particolare riferimento ai servizi meteorologici regionali».

---

**51.9**

BUBBICO

**Respinto**

*All'articolo 51, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 9, primo periodo, le parole: «e la stipula di apposite convenzioni» sono sostituite dalle parole: «o la stipula di apposite convenzioni»;*

b) *al comma 10 le parole: «del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle parole: «della Presidenza del Consiglio dei Ministri».*

---

**51.10 (testo 2)**

COCIANCICH, VACCARI, CALEO, DALLA ZUANNA, LUCIA ESPOSITO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO

**Ritirato**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 3, lettera c), sostituire le parole: ", e gestione con le seguenti: , gestione coordinamento";*

b) *dopo il comma 3 inserire il seguente:*

"3-*bis*. L'Agenzia svolge le attività di cui al comma 3 anche in raccordo con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano secondo le modalità definite con le convenzioni di cui al comma 9";

c) *al comma 9, primo periodo, sostituire le parole da:* "e la stipula di apposite convenzioni" fino alla fine del periodo con le seguenti: "oppure tramite la stipula di apposite convenzioni per la definizione delle attività di collaborazione tra l'Agenzia e i soggetti interessati, in particolare le strutture meteorologiche regionali o servizi meteorologici regionali del SNPA di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132";

d) *al comma 10, sostituire le parole:* "del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca" con le seguenti: "della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

e) *dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:*

"11-*bis*. Sono fatte salve le competenze riconosciute alle Regioni a statuto speciale ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano dai relativi Statuti speciali e dalle relative norme di attuazione

11-*ter*. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta uno o più decreti ministeriali per disciplinare in modo organico il settore della meteorologia privata, riconoscere giuridicamente la figura professionale del Meteorologo civile e disciplinare un sistema nazionale in grado di assicurare gli indispensabili controlli circa la preparazione tecnico scientifica e la condotta deontologica dei soggetti privati i quali, a scopi commerciali ovvero non commerciali, elaborino modelli matematici previsionali o eroghino al cittadini ovvero alle imprese informazioni in ambito meteorologico"».

### **51.0.1**

GASPARRI, RIZZOTTI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 51-*bis*.**

1. Gli enti locali, gestori di aree marine protette di cui alla legge n.394 del 1991, in deroga alle norme di assunzione del personale di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n.75 del 2017, sono autorizzati alla stabilizzazione del personale assegnato specificamente ai compiti di gestione delle medesime aree marine protette, che abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, al-

---

meno 5 anni di servizio negli ultimi 10 alle dipendenze della medesima pubblica amministrazione, mediante rapporti di lavoro parasubordinato (contratti di collaborazione coordinata e continuativa), purché tali assunzioni siano state svolte con procedura di evidenza pubblica. L'eventuale stabilizzazione non può trovare copertura nei fondi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

---

### 51.0.2

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 51-bis.**

*(Scambio di energia)*

1. È consentito lo scambio di energia elettrica prodotta da impianti da fonti rinnovabili e in cogenerazione/microcogenerazione ad alto rendimento tra aziende limitrofe attraverso reti private. Le misure valgono per tutti i nuovi interventi di potenza complessiva fino a 18 MW. La cessione dell'energia elettrica è regolata da contratti consortili o di vendita diretta tra privati sulla base di accordi bilaterali nel rispetto delle condizioni di sicurezza e stabilità del servizio. La produzione elettrica proviene esclusivamente da fonti rinnovabili e da cogenerazione/microcogenerazione ad alto rendimento, eventualmente integrata con sistemi di accumulo. Qualora la configurazione risulti in grado di ridurre gli sbilanciamenti, la stessa può beneficiare di un vantaggio in termini di riduzione degli oneri di sistema, di dispacciamento e di distribuzione.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono configurati in qualità di sistemi di distribuzione chiusi (SDC), come definiti dall'articolo 28 della direttiva 2009/72/CE.

3. La definizione del livello massimo di nell'energia non auto consumata e della riduzione della potenza impegnata in prelievo rispetto alla precedente situazione è definita con il gestore di rete mediante contratto di immissione in rete».

---

### **51.0.3**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO,  
PETRAGLIA, MINEO, URAS

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 51-bis.**

*(Fondo per i cambiamenti climatici)*

1. Presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito il Fondo per cambiamenti climatici, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, per l'erogazione di finanziamenti destinati all'elaborazione di piani e progetti di adattamento ai cambiamenti climatici nonché per interventi di manutenzione, riqualificazione e adattamento degli spazi pubblici e di allarme per la messa in sicurezza dei cittadini.

2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce con proprio decreto i criteri di accesso e valutazione dei processi.

3. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 può essere incrementata mediante la compartecipazione di risorse europee o regionali.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, si provvede mediante le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

*Conseguentemente all'articolo 95 dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Per il triennio 2018-2020, una quota non inferiore a 200 milioni di euro annui del Fondo di cui al comma 1 è destinata agli interventi di cui all'articolo come quota parte delle risorse del settore di spesa di cui alla lettera e) del medesimo comma 1».

---

#### **51.0.4**

DE PETRIS, GUERRA, RICCHIUTI, BOCCHINO, FORNARO, PETRAGLIA, PEGORER, CERVellini, BIGNAMI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 51-bis.**

*(Costo CO<sub>2</sub>)*

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi della Conferenza internazionale di Parigi COP21, a decorrere dal 1 gennaio 2018 è introdotto un costo minimo per le emissioni di CO<sub>2</sub> in atmosfera da applicare nel settore di generazione termoelettrica per i soli impianti soggetti alla direttiva europea 87/2003 e successive modificazioni, nell'ottica di avviare un programma di interventi che consentano di:

*a)* perseguire e attuare gli impegni internazionali di riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> responsabili dei cambiamenti climatici, dando stabilità alla politica energetica ambientale nazionale attraverso un meccanismo che permetta di garantire un livello minimo di internalizzazione dei costi ambientali per la generazione termoelettrica;

*b)* stabilizzare le entrate dello Stato in relazione alle previsioni di vendita delle quote di emissioni ai sensi della direttiva 87/2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità Europea, per alcuni settori produttivi, tra cui la generazione termoelettrica;

*c)* assicurare un gettito prevedibile da destinare a strumenti a sostegno dell'occupazione nei settori maggiormente esposti alla riforma dei sistemi energetici nonché a strumenti per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e efficienza energetica.

2. Il costo minimo per il 2018 è stabilito in 20 euro per ciascuna tonnellata emessa di CO<sub>2</sub> dai suddetti impianti. Il costo minimo è incrementato annualmente a partire dal 2018 in maniera lineare fino a raggiungere il valore di 30 euro per ciascuna tonnellata di CO<sub>2</sub> al 2022. Il costo minimo per tonnellata di emissione di CO<sub>2</sub> si applica ai volumi di emissione degli impianti del settore elettrico come calcolati in ottemperanza alle prescrizioni derivanti dall'applicazione della direttiva 87/2003. Il costo minimo include il valore che gli operatori sono tenuti a pagare in ottemperanza della direttiva 87/2003, acquistando all'asta i permessi di emissione.

3. La differenza tra la il costo minimo definito per l'anno in corso ed il valore dei diritti di emissione scambiati sui mercati europei è calcolata mensilmente dal Gestore dei Mercati Energetici (GME). Il GME è tenuto a pubblicare sul suo sito internet, entro il 10 di ogni mese il valore calcolato ai sensi del comma 2. Tale differenza è denominata valore residuale costo emissioni.

4. Qualora il valore residuale costo emissioni come calcolato dal GME risulti positivo, gli operatori degli impianti sono tenuti a pagare alla Agenzia delle Entrate, entro il 25esimo giorno del mese successivo, il valore residuale costo emissioni moltiplicato per il numero di tonnellate di CO2 emesso nel mese dai relativi impianti. Qualora il prezzo delle quote di emissione ai sensi della Direttiva 87/2003 sia uguale o superiore al costo minimo come aggiornato annualmente, ed il valore residuale costo emissioni risulti nullo o negativo, nulla è dovuto dagli operatori per effetto del presente provvedimento.

5. Nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze è istituito un apposito fondo per gli interventi previsti al comma 1, lettera c)».

### 51.0.5

ORELLANA

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 51-bis.

*(Spese di giustizia delle associazioni ambientaliste)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, comma 6-bis, dopo le parole: "informazione ambientale", aggiungere, le seguenti: "nonché per i ricorsi previsti dall'articolo 18, comma 5, della legge 8 giugno 1986, n. 349 e 146, comma 12, del decreto legislativo n. 42 del 2004";

b) all'articolo 119, dopo le parole: "esercitano attività economica" sono aggiunte le seguenti: "ed il cui reddito dichiarato non derivi da utili sulle attività commerciali".

2. All'art. 27-bis della Tabella di cui all'Allegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, dopo la parola: "atti" sono aggiunte: "procedimentali, amministrativi e giudiziari"».

### **51.0.6**

ORELLANA

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 51-bis.**

*(Rendicontazione degli investimenti in materia di cambiamenti climatici degli investitori istituzionali)*

1. Al fine di recepire nell'ordinamento nazionale i principi dell'articolo 2, comma c, dell'Accordo di Parigi, a decorrere dall'anno 2018, gli investitori istituzionali sono tenuti a comunicare annualmente le previsioni, le realizzazioni e gli sviluppi all'interno della politica di investimento in materia di cambiamento climatico. La comunicazione descrive gli obiettivi, i processi, i sistemi di governo e di controllo nonché i risultati della loro applicazione nell'esercizio. La comunicazione descrive in che misura la composizione degli investimenti sia allineata a scenari compatibili alla traiettoria di de-carbonizzazione necessaria al rispetto dell'accordo di Parigi».

---

### **51.0.7**

BROGLIA, VACCARI, CALEO

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente.*

#### **«Art. 51-bis.**

*(Servizi strumentali a sostegno dei territori montani per l'attuazione della Strategia Nazionale delle Green Community)*

1. Allo scopo di consentire la realizzazione dei servizi finalizzati a sostenere l'attuazione della legge 6 ottobre 2017, n.158, nonché della Strategia Nazionale per le *Green Community* di cui alla legge 23 dicembre 2015, n.221, con particolare riferimento alle disposizioni dettate dalla legge 7 aprile 2014, n.56, al fine di accrescere la competitività del Paese, sostenere i settori strategici per lo sviluppo sostenibile, sostenere l'innovazione e la crescita del sistema produttivo, valorizzare le potenzialità dei territori montani e dei Comuni in esso presenti, l'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani

(UNCCEM) organizza le relative attività strumentali. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono disciplinate le modalità per l'effettuazione dei suddetti servizi, prevedendosi a tale scopo un contributo pari all'8 per mille del gettito del sovracanone di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 27 dicembre 1953, n.959, secondo termini e modalità stabiliti dal predetto decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*».

### 51.0.8

SANTINI

#### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 51-bis.**

*(Bonifiche ecologiche aree dismesse)*

Al fine di favorire il recupero delle aree dismesse nei programmi di rigenerazione urbana che perseguono l'obiettivo del riuso in un'ottica di sostenibilità ambientale di contenimento di suolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le agevolazioni e gli incentivi, anche di natura fiscale, nel rispetto delle disposizioni europee in materia di aiuti di Stato nonché i criteri e le modalità attuative a favore dei soggetti che realizzano le bonifiche ecologiche delle aree dismesse oggetto dei progetti di rigenerazione urbana per la realizzazione di opere di utilità pubblica compresi gli interventi finalizzati ad incrementare prioritariamente l'offerta di alloggi sociali, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 2014, n.47, convertito; con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n.80».

### 51.0.9

PEZZOPANE

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 51-bis.**

*(Potenze massime degli impianti a fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico oggetto di rifacimento da parte di pubbliche amministrazioni per l'accesso agli incentivi)*



1. Per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili diversi dal fotovoltaico che alla data del 31 dicembre 2018 sono stati oggetto di potenziamento o rifacimento da parte delle amministrazioni pubbliche le potenze massime di cui comma 3, lettere da *a*) a *c*), del decreto ministeriale 23 giugno 2016 per l'accesso diretto agli incentivi di cui al medesimo decreto ministeriale, sono raddoppiate».

### **51.0.10**

PEZZOPANE

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 51-bis.**

*(Proroga del termine per l'accettazione delle richieste di accesso ai meccanismi incentivanti di cui al decreto ministeriale 23 giugno 2016)*

1. L'accettazione di richieste di accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 23 giugno 2016, recante "Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico" cessa decorsi trenta giorni dal raggiungimento della prima fra le seguenti:

*a*) il 1° dicembre 2016, ovvero, per gli impianti di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto ministeriale 23 giugno 2016, il 1° dicembre 2018;

*b*) la data di raggiungimento di un costo indicativo annuo medio degli incentivi di 5,8 miliardi di euro l'anno, calcolata secondo le modalità di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto ministeriale 23 giugno 2016.

2. Il GSE adegua, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, le procedure applicative di cui al decreto ministeriale 23 giugno 2016, alle previsioni di cui al comma 1.

3. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge in *Gazzetta Ufficiale*».

**51.0.11 (testo 2)**

VACCARI, CALEO, DALLA ZUANNA, LAI, LUCIA ESPOSITO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, SANTINI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 51-bis.**

*(Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente)*

1. Nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle organiche, al fine di garantire l'efficace svolgimento delle funzioni di monitoraggio e controllo ambientale, in relazione a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132, e nelle more dell'adozione del DPCM previsto dall'articolo 9, comma 3, della medesima legge, le Agenzie regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente (ARPA/APPA) sono autorizzate, per il triennio 2018/2020, in deroga alla normativa vigente in materia di capacità assunzionali, a procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per contingente necessario ad assicurare le suddette attività. A tal fine, nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni delle assunzioni, determinano annualmente i fabbisogni e relativi piani occupazionali da sottoporre all'approvazione delle Regioni di riferimento. L'entità delle risorse del piano annuale costituisce il corrispondente vincolo assunzionale. Per il medesimo triennio non si applicano, altresì, le norme limitative delle assunzioni di personale con forme contrattuali flessibili di cui al comma 28, articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per un contingente necessario ad assicurare le attività di monitoraggio e controllo ambientale previste dalla normativa di settore e da appositi progetti di potenziamento.

2. Per le finalità assunzionali di cui al comma 1, le Agenzie regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente (ARPA/APPA) sono autorizzate ad utilizzare graduatorie di concorsi pubblici a tempo indeterminato, con validità in corso, banditi dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). L'inquadramento è effettuato mediante l'utilizzo delle tabelle di equiparazioni vigenti ovvero, in caso di graduatorie di concorso per Tecnologo o Ricercatore, non equiparati ai sensi della normativa vigente, mediante inquadramento nel-profilo di collaboratore tecnico professionale esperto.

3. Ai fini di garantire attuazione della normativa in materia di tutela e protezione dell'ambiente e della salute, di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, alle Agenzie regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente (ARPA/APPA) si applicano le disposizioni

vigenti per gli enti del SSN di cui all'articolo 2, commi 71, 72 e 73 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificate ed integrate dall'articolo 17, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con riferimento ai vincoli di spesa di personale determinati nell'ambito della programmazione regionale».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «245 milioni di euro per l'anno 2018 e di 325 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».*

### **51.0.12**

RICCHIUTI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«51-bis.**

*(Rendicontazione degli investimenti in materia di cambiamenti climatici degli investitori istituzionali)*

Al fine di recepire nell'ordinamento nazionale i principi dell'articolo 2, comma c, dell'Accordo di Parigi, ratificato dall'Unione Europa il 4/10/2016, dove si prevede che i flussi finanziari siano coerenti con uno scenario di contenimento del riscaldamento globale ben al di sotto dei 2°C, a decorrere dal bilancio del 2018, gli investitori istituzionali sono tenuti annualmente a rendicontare su come il tema del cambiamento climatico sia tenuto in considerazione all'interno della politica di investimento. La comunicazione descrive gli obiettivi, i processi, i sistemi di governo e di controllo nonché i risultati della loro applicazione nell'esercizio. Nello specifico la comunicazione descrive in che misura la composizione degli investimenti sia allineata a scenari compatibili alla traiettoria di decarbonizzazione necessaria al rispetto dell'accordo di Parigi».

### **51.0.13**

RICCHIUTI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«51-bis.**

*(Spese di giustizia delle associazioni ambientaliste)*

1. Al comma 6-*bis* dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, aggiunto dall'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e, successivamente, modificato dall'articolo 1, comma 1307, legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: "informazione ambientale", aggiungere, le seguenti: "nonché per i ricorsi previsti dall'articolo 18, comma 5, della legge 8 giugno 1986, n. 349 e 146, comma 12, del d.lgs n. 42/2004".

2. All'articolo 27-*bis* della Tabella di cui all'Allegato B del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 642 dopo la parola: "atti" sono aggiunte le seguenti: "procedimentali, amministrativi e giudiziari".

3. All'articolo 119 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) dopo le parole: "esercitano attività economica" sono aggiunte le seguenti: "ed il cui reddito dichiarato non derivi da utili sulle attività commerciali"».

**51.0.14**

RICCHIUTI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«51-bis.**

*(Piano Riciclo totale)*

1. Al fine di sviluppare la raccolta differenziata nell'ambito di un sistema adeguato e integrato di gestione dei rifiuti urbani e al fine di conseguire una maggiore tutela dell'ambiente tramite la riduzione di emissioni nell'atmosfera è istituito il piano denominato "Riciclo totale" per la cui attuazione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è stanziato un apposito fondo di euro 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022.

2. Ai fini dell'attuazione del piano di cui al comma 1 e a valere sul fondo di cui al medesimo comma sono adottate le seguenti misure:

a) entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge su tutto il territorio nazionale sono costituiti otto distretti di riciclo comprendenti all'oro interno impianti in grado di selezionare tutte le tipologie di materiali secchi, ivi compresi i rifiuti rinvenienti dall'attività di spazzamento delle strade

pubbliche, i materiali decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani e assimilati, nonché il residuo secco rimanente al termine della raccolta differenziata;

*b)* entra tre anni dall'entrata in vigore della presente legge sono realizzati otto impianti di gestione anaerobica del rifiuto organico differenziato e di quello proveniente dal sottovaglio degli impianti di trattamento meccanico biologico (tmb) e relativi impianti di compostaggio del digestato, con dimensioni atte a soddisfare le esigenze del bacino regionale servito;

*c)* entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge si provvede alla ristrutturazione ovvero all'implementazione degli impianti di trattamento meccanico biologico (tmb) dei rifiuti indifferenziati esistenti al fine di elevare il recupero di materia per evitare conferimento in discarica degli scarti prodotti;

*d)* entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare effettua una ricognizione su tutto il territorio nazionale finalizzata alla mappatura degli impianti esistenti per il trattamento del rifiuto indifferenziato;

*e)* realizzazione di nuovi impianti per il trattamento del rifiuto indifferenziato nelle aree del territorio nazionale che ne siano prive sulla base delle risultanze della ricognizione di cui alla lettera *d)*;

*f)* entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge revoca dell'autorizzazione ad operare fino a saturazione del carico termico per gli impianti d'incenerimento con recupero energetico con conseguente divieto di incenerire i rifiuti urbani indifferenziati non appartenenti al territorio regionale di appartenenza dell'impianto;

*g)* destinazione al recupero di materia del combustibile da rifiuti (CDR) e del combustibile solido secondario (CSS) prodotto dagli impianti di trattamento del rifiuto indifferenziato, lo scarto fine nastro degli impianti di selezione del rifiuto secco, nonché del rifiuto secco rimanente dopo la raccolta differenziata;

*h)* Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge l'ecotassa sulle discariche per i materiali riciclabili provenienti dal sopravaglio e sottovaglio degli impianti trattamento meccanico biologico (tmb) nonché per il conferimento delle plastiche miste (plasmix) è aumentata del 50 per cento per i materiali contraddistinti dai codici CER di cui Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, di seguito:

- 1) 191210 CDR;
- 2) 191212 rifiuti da impianti di trattamento meccanico dei rifiuti;
- 3) 150102 imballaggi in plastica;
- 4) 101199 rifiuti di vetroresina;

- 5) 191204 plastica e gomma;
- 6) 101103 scarti in fibra di vetro;
- 7) 030307 scarti di recupero carta e cartone;
- 8) 200110 scarti di fibre di tessuti;
- 9) 150105 poliaccoppiati scarti compositi.

3. L'articolo 35 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 2016 sono abrogati.

4. L'attuazione del presente articolo è demandata ad un Decreto del Presidente del consiglio dei ministri da adottarsi su proposta del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dall'entrata in vigore presente legge».

*Conseguentemente, all'articolo 92 sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «150 milioni», e sostituire le parole: «330 milioni» con le seguenti: «230 milioni».*

---

### **51.0.15**

PEGORER, DE PETRIS, RICCHIUTI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente*

#### **«Art. 51-bis.**

*(Modifica aliquote su concessioni coltivazioni idrocarburi)*

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sostituire la parola: "1997" con la seguente "2018", sostituire le parole: "7 per cento" e "4 per cento" con le seguenti: "20 per cento";

b) sopprimere il comma 3.

2. Le maggiori entrate rinvenienti dalle disposizioni di cui al comma 1 sono destinate allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla missione 1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 1.5 gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche».

---

**51.0.16**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 51-bis.**

*(Sistema di tracciabilità dei rifiuti - SISTRI)*

All'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole da: "Fino alla data del subentro" a "non oltre il 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2018";

b) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Fino al collaudo con esito positivo della piena operatività del nuovo sistema di tracciabilità individuato a mezzo di procedure ad evidenza pubblica, bandite dalla Consip SPA il 26 giugno 2015, l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile, n. 152, è rinviata"».

---

**51.0.17**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 51-bis.**

*(TARI)*

1. Al comma 649 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, recupero o smaltimento. I magazzini intermedi di produzione e quelli adibiti allo stoccaggio di prodotti finiti sono considerati non tassabili in quanto produttivi di rifiuti speciali, anche a prescindere dall'intervento regolamentare del comune di loro ubicazione di cui al periodo successivo"».

---

**51.0.18**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 51-bis.**

*(Rendicontazione degli investimenti in materia di cambiamenti climatici degli investitori istituzionali)*

1. Al fine di recepire nell'ordinamento nazionale i principi dell'articolo 2, comma c, dell'Accordo di Parigi, ratificato dall'Unione Europea il 4/10/2016, dove si prevede che i flussi finanziari siano coerenti con uno scenario di contenimento del riscaldamento globale ben al di sotto dei 2°C, a decorrere dal bilancio del 2018, gli investitori istituzionali sono tenuti annualmente a rendicontare su come il tema del cambiamento climatico sia tenuto in considerazione all'interno della politica di investimento. La comunicazione descrive gli obiettivi, i processi, i sistemi di governo e di controllo nonché i risultati della loro applicazione nell'esercizio. Nello specifico la comunicazione descrive in che misura la composizione degli investimenti sia allineata a scenari compatibili alla traiettoria di decarbonizzazione necessaria rispetto dell'accordo di Parigi».

---



## Art. 52

### 52.1

CIOFFI, PUGLIA

#### Respinto

*Al comma 1, dopo le parole: «(100) unità di personale» inserire le seguenti: «, di cui la metà tra soggetti che non abbiano compiuto il trentesimo anno di età,».*

---

### 52.2

ZELLER, BERGER, PANIZZA, FRAVEZZI, LANIECE

#### Ritirato

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Per il perseguimento delle finalità di cui ai protocolli di intesa stipulati il giorno 14 gennaio 2016 rispettivamente tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirolo unitamente a tutte le amministrazioni pubbliche interessate allo sviluppo del Corridoio Scandinavo Mediterraneo e sottoscrittici del predetto Protocollo e tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto, interessate allo sviluppo del corridoio Mediterraneo, tesi a promuovere la cooperazione istituzionale per lo sviluppo dei medesimi corridoi, il coordinamento delle infrastrutture autostradali A22 Brennero Modena e A4 Venezia Trieste, A28 Portogruaro Pordenone e il raccordo Villesse Gorizia è assicurato come segue:

a) la gestione è svolta per la durata di trent'anni, decorrenti dalla sottoscrizione delle relative convenzioni attuative, per ciascuna convenzione congiuntamente dalle regioni e dagli enti locali che hanno sottoscritto i rispettivi protocolli di intesa, che dovranno avvalersi di società in *house*, esistenti o appositamente costituite, nel cui capitale non figurino privati;

b) le funzioni di vigilanza e di controllo sono svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le disposizioni delle convenzioni di cui alla lettera a).

3-ter. L'acquisizione alla disponibilità del bilancio dello Stato dei proventi accantonati, di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre

1997, n. 449, che produce effetti in regime di esenzione fiscale fino alla data dell'efficacia dell'atto convenzionale stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirolo unitamente a tutte le amministrazioni pubbliche interessate allo sviluppo del Corridoio Scandinavo Mediterraneo, avverrà mediante versamento da effettuarsi entro 30 giorni dall'efficacia delle convenzioni attuative di cui alla lettera a)».

### 52.3

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

#### **Respinto**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Al fine di garantire la sicurezza stradale e di realizzare interventi di messa in sicurezza idraulica e idrogeologica della strada statale n. 1 Aurelia, gravemente danneggiata da recenti eventi alluvionali, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023. Tali risorse sono destinate all'adeguamento a 4 corsie dell'intera Strada Statale Aurelia, nell'area sud della provincia di Grosseto, nonché all'eliminazione di tutti gli incroci a raso nell'intera tratta tra Grosseto Sud ed il confine regionale toscano con la regione Lazio».

*Conseguentemente, all'articolo 95, dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Una quota non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023 è destinata agli interventi previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 52, comma 3-bis, come quota parte delle risorse destinate dal comma 1, lettera b), del presente articolo alla sicurezza stradale».

### 52.4

GIOVANNI MAURO

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. In relazione a quanto definito dal decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, al fine di incrementare i servizi di prevenzione, controllo del territorio, sicurezza urbana e sicurezza stradale, la spesa di personale degli enti locali relativa ai

---

contratti di lavoro a tempo determinato stipulati nel settore della polizia locale non si computa ai fini del rispetto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni».

---

## 52.5

RICCHIUTI

### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Ai fini della realizzazione della complanare Rho-Monza - nuova autostrada A-52, relativa ai territori di Novate e Bollate, e assicurare le risorse per detta infrastruttura e per le complesse opere di mitigazione ambientale, sono stanziati 10 milioni di euro per l'anno 2018».

*Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018:-10.000.000.

---

## 52.6

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Ai fini del ripristino territoriale e infrastrutturale delle aree colpite dalle avversità atmosferiche dei mesi ottobre-dicembre 2014 nella provincia di Belluno, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, in favore dell'ANAS, ai fini della realizzazione della Galleria di Coltrondo, nel territorio di Comelico».

*Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018:-20.000.000;

2019:-20.000.000;

2020:-20.000.000.

---

**52.7**

LANIECE, PANIZZA, FRAVEZZI, ZIN

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 1-"bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o ai relativi impianti di smaltimento o, alternativamente, a impianti di recupero dei rifiuti».

---

**52.8**

LANIECE, ZELLER, PANIZZA, FRAVEZZI, ZIN, BERGER

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Previsione di una patente di servizio per gli autisti soccorritori debitamente abilitati delle organizzazioni di volontariato, con limitazione alla guida dei veicoli adibiti all'espletamento dei compiti istituzionali».

---

**52.9**

LANIECE, ZELLER, PANIZZA, FRAVEZZI, ZIN, BERGER

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Revisione delle disposizioni in materia di esenzione del pedaggio autostradale per i veicoli adibiti ad attività di soccorso, comprendendo tra i servizi pubblici di soccorso soggetti all'esenzione sia i veicoli del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco, quelli delle Aziende Unità Sanitarie locali della Regione Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, quelli del Corpo forestale della Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e quelli della Protezione civile della Regione Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 200 mila euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 92, comma 1 della presente legge».

**52.10**

LANIECE, ZELLER, PANIZZA, FRAVEZZI, ZIN, BERGER

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Sono estese le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, articolo 373, comma 2, lettera d), anche ai veicoli del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 30 mila euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 92, comma 1, della presente legge».

**52.11**

LANIECE, PANIZZA, FRAVEZZI, ZIN

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri"».

**52.0.1000/1**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

**Ritirato**

*All'emendamento 52.0.1000, al comma 1, sostituire le parole: «Allo scopo di consentire prontamente», con le seguenti: «Per il prosieguo».*

**52.0.1000/2**

DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO,  
CERVELLINI, MINEO

**Respinto**

*All'emendamento 52.0.1000, al capoverso comma 1, sostituire le parole: «per fronteggiare il» con le seguenti: «per contribuire al salvataggio delle persone in mare e per la gestione del».*

---

**52.0.1000/3**

MALAN

**Respinto**

*All'emendamento 52.0.1000, al capoverso «Art. 52-bis», al comma 1, dopo le parole: «soccorso in mare, » inserire le seguenti: «entro l'area SAR italiana».*

---

**52.0.1000/4**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

**Ritirato**

*All'emendamento 52.0.1000, al comma 1, dopo le parole: «e le connesse generali misure», inserire le seguenti: «per la verifica del rispetto del Codice di condotta per le Organizzazioni non governative (Ong) impegnate nelle operazioni di salvataggio dei migranti in mare e».*

---

**52.0.1000/5**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

**Ritirato**

*All'emendamento 52.0.1000, al comma 1, sostituire le parole: «di razionalizzazione e maggiore efficienza dei servizi», con le seguenti: «di razionalizzazione delle operazioni in mare».*

---

**52.0.1000/6**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

**Ritirato**

*All'emendamento 52.0.1000, al capoverso «Art. 52-bis», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della Difesa e il Ministro dell'economia e delle finanze, predispone una relazione semestrale al Parlamento sulle modalità di programmazione delle attività di cui al primo periodo e sul riparto delle risorse assegnate».*

---

**52.0.1000/7**

DE POLI

**Respinto**

*All'emendamento 52.0.1000, dopo il comma 1, dell'articolo 52-bis come definito in emendamento 52.0.1000 sono inseriti seguenti:*

«Il personale del Corpo delle Capitanerie di porto già reclutato ai sensi dell'articolo 21 lettere a) e c) del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia decaduto dal potere di promuovere azione giudiziaria in relazione alla procedura bandita, ai sensi dell'articolo 1, comma 519, legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal Ministero dei Trasporti in data 24 Agosto 2007, viene richiamato in servizio permanente in deroga all'articolo 655 del Decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, purché ne faccia istanza entro il 31 gennaio 2018 e sia in possesso di idoneità fisica.

Il richiamo avverrà entro 1 aprile 2018 nel grado e ruolo di cui agli articoli 628, comma 1, lettera c), e 812, comma 1, lettera n), del decreto legi-

slativo 15 marzo 2010, n. 66, ove il personale richiamato verrà iscritto con decorrenza dalla data di assunzione in servizio di prima nomina.

Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi precedenti si provvede per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 92 della presente legge, dall'anno 2019 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportata con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

#### **52.0.1000/8**

ORRU', PAGLIARI

#### **Ritirato**

*All'emendamento 52.0.1000, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n.244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.19, alla fine del comma 9-*quinquies* sono aggiunte le seguenti parole: "e nel limite massimo di 30 unità con riferimento all'assunzione di personale amministrativo"».

*Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «di 250 milioni di euro per anno 2018 e di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «di 246,5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 326,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».*

#### **52.0.1000/9**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

#### **Ritirato**

*All'emendamento 52.0.1000, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Per l'attuazione del comma 1, che deroga alle disposizioni vigenti in materia di revisione della spesa per il Corpo delle capitanerie di porto, con Decreto del Ministro della Difesa, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede a determinare, per un controllo e monitoraggio della



qualità della spesa, i macro livelli per riparto delle risorse assegnate, nonché le modalità di ricognizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze delle somme utilizzate».

## **52.0.1000**

IL GOVERNO

### **Accolto**

#### **«Art. 52-bis.**

1. Allo scopo di consentire prontamente l'avvio di urgenti misure organizzative per fronteggiare il fenomeno migratorio attraverso la programmazione delle attività di soccorso in mare e le connesse generali misure di controllo, anche ai fini del perseguimento obiettivi di razionalizzazione e maggiore efficienza dei servizi, ferme restando le dotazioni organiche di cui all'art. 815, del decreto legislativo 15 marzo 2010; n. 66, all'articolo 585, del medesimo decreto la lettera *h*) è così sostituita: «*h*) per l'anno 2016 e per l'anno 2017: 67.650.788,29;» e dopo la lettera *h*) è aggiunta la seguente «*h-bis*) a decorrere dall'anno 2018: 69.597.638,29.» A tale scopo è autorizzata la spesa di 1.946.850 a decorrere dall'anno 2018.

*Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.*

*Apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 1.946.850

2019: - 1.946.850

2020: - 1.946.850

## **52.0.1**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

### **Respinto**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 52-bis.**

*(Piano straordinario per la sicurezza ferroviaria)*

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al Decreto n.216 del 5 agosto 2016, per il triennio 2018-2020 il Ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti, sentita l'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria, è autorizzato ad uno stanziamento straordinario di 200 milioni di euro finalizzato ad interventi urgenti per la messa in sicurezza delle reti ferroviarie regionali, con particolare riferimento all'adeguamento dei sistemi tecnologici per la circolazione anche attraverso l'utilizzo della tecnologia satellitare.

2. Ai fini di una maggiore armonizzazione con la politica europea del trasporto ferroviario, sia in ambito del trasporto delle persone, che nell'ambito del trasporto delle merci, così da garantire una maggiore interoperabilità tra i sistemi per la sicurezza ferroviaria elaborati a livello comunitario, sono stanziati, per l'anno 2018, 30 milioni di euro per implementazione del progetto ERSAT per gestire il traffico ferroviario regionale.

3. Entro il 31 maggio 2018, l'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria presenta al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e alle Camere un resoconto dettagliato sullo stato di avanzamento degli interventi di cui ai commi precedenti».

*Conseguentemente:*

a) *all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 250 milioni fino alla fine» con le seguenti: «di 120 milioni di euro per l'anno 2018, di 230 milioni di euro annui per il biennio 2019-2020 e di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021»;*

b) *alla Tabella B di cui al comma 1 dell'articolo 94, apportare le seguenti modificazioni: Ministero dell'economia e delle finanze:*

2018:-100.000.000;

2019:-100.000.000;

2020:-100.000.000.

## **52.0.2**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 52-bis.**

1. Al fine del potenziamento della mobilità e per il miglioramento delle condizioni dei pendolari, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con la regione Lazio, è autorizzato allo stanziamento di 2 milioni di euro per l'anno 2018, per la riapertura della fermata ferroviaria "Divino

Amore" posta alla progr. Km 16+1656 della linea Roma-Formia-Napoli, tra le stazioni di Torricola e Pomezia».

*Conseguentemente, all'articolo 92 le parole: «250 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «248 milioni di euro».*

### **52.0.3**

FILIPPI, BORIOI, CANTINI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, ORRU',  
RANUCCI, PAGLIARI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere seguente:*

#### **«Art. 52-bis.**

*(Semplificazione del procedimento amministrativo per l'iscrizione all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi con veicoli di massa complessiva a pieno carico inferiore a 1,5 tonnellate)*

1. All'articolo 12 della legge n. 298 del 1974, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. In deroga a quanto previsto nei commi precedenti, le persone fisiche o giuridiche che intendono iscriversi all'albo per esercitare l'autotrasporto di cose per conto di terzi (come definito all'articolo 40) con autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 1,5 tonnellate, o con complessi di veicoli formati da questi veicoli, presentano ai comitato provinciale nella cui circoscrizione l'impresa ha la sede principale una segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà relative al possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione. Ove l'impresa abbia più di una sede, la segnalazione certificata di inizio attività deve essere comunicata anche agli uffici provinciali della motorizzazione civile nella cui circoscrizione si trovino le sue sedi secondarie".

2. All'articolo 17 della legge n. 298 del 1974, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Per le persone fisiche o giuridiche che intendono iscriversi all'albo per esercitare l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ai sensi dell'articolo 40, con autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 1,5 tonnellate, o con complessi di formati da questi veicoli, il procedimento di iscrizione all'albo è regolato dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n.

241, e l'attività di trasporto di cose per conto di terzi può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività.

3. Il comma 2 dell'articolo 88 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è sostituito dal seguente:

"2. La carta di circolazione è rilasciata sulla base della autorizzazione prescritta per effettuare il servizio. Le disposizioni di cui al presente articolo e della legge 6 giugno 1974 n. 298 non si applicano agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 1,5 t., per i quali non è richiesta l'immatricolazione ad uso di terzi e ai quali non si applica l'articolo 93 comma 3, del presente decreto".

4. Il comma 2, dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 286 del 2005 viene modificato come segue: "Qualora un veicolo entri nella disponibilità del vettore a seguito di contratto di locazione senza conducente, ai sensi dell'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 385, e successive modificazioni, il veicolo stesso deve recare a bordo copia del contratto di locazione e del certificato di iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori dei soggetti a ciò tenuti in base alle vigenti disposizioni, dal quale si possano desumere anche eventuali limitazioni all'esercizio dell'attività di autotrasporto. La mancanza di tali documenti accertata dalle autorità competenti durante la circolazione del veicolo interessato comporta l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 180 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai vettori iscritti all'Albo nazionale degli autotrasportatori per l'esercizio dell'attività di autotrasporto con veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 1,5 tonnellate, o con complessi di veicoli formati da questi veicoli, i quali possono utilizzare veicoli acquisiti in disponibilità a qualunque titolo da terzi, anche non iscritti all'Albo"».

#### **52.0.4**

FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, ORRU',  
RANUCCI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 52-bis.**

*(Disposizioni in materia di autotrasporto)*

1. All'articolo 174 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo comma 7 è inserito, il seguente:

"7-bis. È vietato effettuare a bordo del veicolo il riposo settimanale regolare di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera h) del Regolamento (CE) n. 561/2006. Il conducente che effettua a bordo del veicolo il riposo settimanale regolare di cui al precedente periodo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 327 a euro 1.304. Quando al momento del controllo viene accertato che il conducente sta fruendo di un periodo di riposo regolare, la sua presenza a bordo costituisce elemento sufficiente a constatare che il conducente medesimo effettua il riposo in violazione del presente comma.";

b) al comma 14, dopo le parole: "regolamento (CE) n. 561/2006", sono inserite le seguenti: "ivi compreso il fatto che non abbia organizzato il lavoro dei conducenti di cui si avvale o non abbia vigilato per evitare che gli stessi non effettuino il riposo settimanale regolare a bordo del veicolo,"».

## 52.0.5

FILIPPI, FAVERO, DEL BARBA, MAURO MARIA MARINO, STEFANO ESPOSITO, BORIOLI, CANTINI, MARGIOTTA, RANUCCI, VACCARI

### Ritirato

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 52-bis.

*(Fondo per l'innovazione degli impianti a fune)*

1. Ai fine di garantire l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune e degli impianti di innevamento programmato situati nelle Regioni a Statuto ordinario, il fondo di cui all'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, e successive modifiche e integrazioni, è rifinanziato per una somma pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018:-50.000.000:

2019:-50.000.000;

2020:-50.000.000.

## 52.0.6

DEL BARBA

### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 52-bis.

*(Interventi urgenti per gli impianti a fune e gli impianti di innevamento)*

1. All'articolo 43, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 5-bis è modificato come segue:

"In deroga al regolamento di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti 1° dicembre 2015 n. 203 la vita tecnica e le revisioni speciali e generali degli impianti di risalita in scadenza nel 2018 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dal sisma del 2016 è prorogata di un anno previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza dell'esercizio da parte dei competenti uffici ministeriali"».

## 52.0.7

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

### Respinto

*Dopo il comma,3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Con l'obiettivo di favorire la sicurezza stradale e la protezione degli utenti delle due ruote motorizzate, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 50 per cento delle spese documentate, sostenute per l'acquisto di protezioni per uso motociclistico a salvaguardia degli arti e delle loro estremità, del torace e della schiena nel limite complessivo di spesa di 2.000 euro per ciascun soggetto intestatario di motoveicolo o motociclo. Coerentemente con le disposizioni del Parlamento europeo che a gennaio 2016 ha deciso che tutto l'abbigliamento motociclistico dovrà rispondere a *standard* europei relativi alla protezione offerta, rispettando in tutta Europa stessi standard di sicurezza, la detrazione spetta esclusivamente per l'acquisto di suddetti dispositivi di sicurezza per uso motociclistico marchiati e certificati CE e conformi agli *standard* europei EN pubblicati dal CEN (*European Committee for Standardization*): EN13595, EN1621-1, EN1621-2, EN1621-3, EN1621-4, EN13594,

EN13634. Sono altresì compresi nel perimetro della detrazione i protettori gonfiabili attivazione elettronica per uso motociclistico purché marchiati e certificati CE, di seconda categoria, da Ente Notificato, in conformità alla Direttiva 89/686/CE e successive modificazioni. La misura si applica nel limite di spesa di 3 milioni di euro per le spese sostenute in ciascuno degli anni 2018 e 2019. Ove il predetto limite sia superato la misura dell'agevolazione è proporzionalmente ridotta sino a concorrenza del limite medesimo».

*Conseguentemente, all'articolo 92 comma 1 sostituire le parole: «e di 330 milioni a decorrere dall'anno 2019», con le parole: «, di 327 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e 330 milioni a decorrere dall'anno 2021».*

## **52.0.8**

CASTALDI, GIROTTO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

### **Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:*

#### **«Art. 52-bis.**

*(Fondo per la progettazione e la realizzazione di ciclovie turistiche)*

1. La dotazione del Fondo per la progettazione e la realizzazione di ciclovie turistiche, di ciclostazioni nonché per la progettazione e la realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica è incrementata di ulteriori 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020».

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella B, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018:-10.000.000:

2019:-10.000.000;

2020:-10.000.000.

## **52.0.9**

GIOVANNI MAURO

### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 52-bis.**

*(Modifiche al Codice della strada)*

1. All'articolo 2 comma 3 lettera *d*) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:

Dopo le parole: "D - Strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia", sostituire le parole: ", ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate" con le parole: "e banchina pavimentata a destra. Possono essere previsti i seguenti elementi eventuali: corsie riservate ai mezzi pubblici, marciapiedi e strada di servizio. Ove non presenti corsie di accelerazione e decelerazione, le intersezioni a raso devono essere semaforizzate. Per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate"».

**52.0.10 (testo 2)**

CIOFFI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

**Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:*

**«Art. 52-bis.**

*(Programma nazionale della sicurezza stradale all'interno delle città metropolitane)*

1. Al fine di garantire la messa in sicurezza dei tratti stradali interni al perimetro delle città metropolitane, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un programma straordinario di interventi di manutenzione stradale.

2. Il programma è definito sulla base delle proposte formulate dalle città metropolitane a seguito di specifica procedura, da concludere entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fondata su criteri di selezione che tengono prioritariamente conto dell'importanza degli interventi in termini di effetti sul miglioramento della sicurezza stradale e della loro immediata cantierabilità.



3. Per la realizzazione del programma straordinario di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, sono definiti gli indirizzi generali del programma e le linee guida per l'attuazione dello stesso; i criteri di selezione degli interventi; le modalità di riparto e assegnazione delle risorse. Nell'ambito della definizione dei criteri di selezione degli interventi e dell'assegnazione delle risorse, si tiene conto dei flussi di traffico e del numero di abitanti ricadenti nei singoli Comuni compresi nelle città metropolitane, del tasso di incidentalità rilevato, nonché del livello di indebitamento dei medesimi Comuni.».

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 50.000.000;

2019: - 50.000.000;

2020: - 50.000.000.

## **52.0.11**

LUCIDI, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA, AMIDEI

### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 52-bis.**

*(Disposizioni in materia di polizia locale)*

1. Al fine di potenziare ed incrementare la comunicazione delle Polizie Locali, anche telematica e sui *social network*, ai Comuni sono assegnati, per il triennio 2018 - 2020, euro 10.000.000 per ciascun anno.

2. Il Ministero dell'interno, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla emanazione di un piano per definire la presentazione dei progetti da parte dei Comuni, nonché la relativa procedura di assegnazione dei fondi di cui al comma 1.

3. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, possono definire interventi ulteriori rispetto a quelle previsti dalla presente articolo per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1».

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti-variazioni:*

2018:-10.000.000:

2019:-10.000.000;

2020:-10.000.000.

---

### **52.0.12**

CASTALDI, GIROTTO, CIOFFI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:*

**«Art. 52-bis.**

*(Fondo per il trasporto pubblico locale)*

1. Al fine di favorire il riequilibrio modale degli spostamenti quotidiani in favore del trasporto pubblico locale e di promuovere il concorso dello Stato al raggiungimento degli *standard* europei del parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale e regionale, la dotazione del Fondo per l'acquisto al miglioramento dei servizi offerti per il trasporto pubblico locale, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019».

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella B, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018:-20.000.000;

2019:-20.000.000.

---

### **52.0.13**

LAI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 52-bis.**

1. All'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1-*bis*, sono inseriti i seguenti:

"1-*ter*. Al fine di garantire il rispetto del principio di unicità della gestione di cui all'articolo 172, nonché di favorire l'adeguamento delle infrastrutture idriche e la semplificazione burocratica, gli enti locali che hanno aderito agli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali individuati dalle competenti regioni per la gestione del servizio idrico, provvedono, anche in deroga ai limiti di durata eventualmente previsti dai relativi atti costitutivi, alla soppressione dei consorzi in atto tra gli stessi per la gestione del medesimo servizio.

1-*quater*. Ai fini della soppressione di cui al comma precedente, ciascun ente locale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, provvede a deliberare il recesso dal consorzio e a definire rapporti obbligatori eventualmente sussistenti con il consorzio stesso.

1-*quinquies*. Qualora gli enti locali non provvedano entro tale termine, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro ulteriori trenta giorni, i poteri sostitutivi di cui al comma ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente. Per i consorzi di gestione del servizio idrico costituiti, tra comuni di regioni diverse, con provvedimento statale antecedente all'entrata in vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142, trascorso il termine di cui al comma precedente, è nominato, nei successivi trenta giorni, un organo straordinario di liquidazione.

1-*sexies*. L'organo straordinario di liquidazione del consorzio, composto di tre membri, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari regionali e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

1-*septies*. I componenti dell'organo straordinario di liquidazione sono nominati fra magistrati a riposo della Corte dei Conti, della magistratura ordinaria, del Consiglio di Stato, ira funzionari dotati di un'idonea esperienza nel campo finanziario e contabile in servizio o in quiescenza degli uffici centrali o periferici del Ministero dell'interno, del Ministero dell'economia e delle finanze e di altre amministrazioni dello Stato, fra i segretari comunali e provinciali particolarmente esperti, anche in quiescenza, fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e gli iscritti nell'albo dei ragionieri. L'organo straordinario di liquidazione è presieduto, se presente, dal magistrato a riposo della Corte dei Conti o della magistratura ordinaria o del Consiglio di Stato e, in mancanza, provvede ad eleggere nel suo seno il presidente. L'organo straordinario di liquidazione delibera a maggioranza dei suoi componenti. Per i componenti dell'organo straordinario di liquidazione valgono le incompatibilità e la disciplina di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

1-*octies*, L'insediamento avviene entro cinque giorni dalla notifica del provvedimento di nomina. Dalla data di insediamento dell'organo e fino all'approvazione del rendiconto di cui al comma 1-*quaterdecies*:

a) non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti del consorzio per i debiti, assunti dallo stesso, relativi alla gestione del servizio idrico;

b) le procedure esecutive pendenti, per le quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte del consorzio, ovvero la stessa benché proposta, sia stata rigettata, sono dichiarate estinte dal giudice, con inserimento, da parte dell'organo, dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese nella massa passiva;

c) i pignoramenti eventualmente eseguiti non hanno efficacia e non vincolano il consorzio e l'organo straordinario di liquidazione;

d) i debiti insoluti non producono interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria.

1-*nonies*. L'organo provvede all'accertamento della massa attiva e passiva relativa al consorzio, ed istituire apposita gestione separata nella quale confluiscono crediti e debiti maturati fino alla data di insediamento. Entro centocinquanta giorni dall'insediamento, l'organo forma altresì un piano di rilevazione delle eventuali passività e lo sottopone all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza unificata, entro i successivi trenta giorni.

1-*decies*. Ai fini della formazione del piano di rilevazione, l'organo straordinario di liquidazione, entro dieci giorni dalla data dell'insediamento, dà avviso, mediante pubblicazione sui siti istituzionali delle Regioni e degli enti locali interessati, dell'avvio della procedura di rilevazione delle passività. Con l'avviso, l'organo straordinario di liquidazione invita chiunque ritenga di averne diritto a presentare, entro un termine perentorio di sessanta giorni prorogabile per una sola volta di ulteriori trenta giorni con provvedimento motivato del predetto organo, la domanda incarta libera, corredata da idonea documentazione, atta a dimostrare la sussistenza del debito del consorzio, il relativo importo ed eventuali cause di prelazione, per l'inserimento nel piano di rilevazione.

1-*undecies*. L'organo straordinario di liquidazione accerta, anche per il tramite delle Regioni e degli enti locali interessati, che la prestazione in favore del consorzio sia stata effettivamente resa e che la stessa rientri nell'ambito dell'espletamento delle funzioni e dei servizi consortili, nonché che non sia avvenuto, nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo e che il debito non sia prescritto.

1-*duodecies*. L'organo straordinario di liquidazione è autorizzato a transigere vertenze giudiziali e stragiudiziali relative a debiti rientranti nelle

fattispecie di cui al comma 1-*duodecies*, inserendo il debito risultante dall'atto di transazione nel piano di rilevazione.

1-*terdecies*. A seguito dell'approvazione del piano di rilevazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento delle passività anche mediante le risorse dell'apposito Fondo istituito

1-*quaterdecies*. Concluse le attività di pagamento delle passività, l'organo straordinario di liquidazione presenta al Ministero dell'economia e delle finanze il rendiconto dell'intera gestione liquidatoria del consorzio, corredato della relativa documentazione giustificativa e versa allo stesso, entro la stessa data, le eventuali, residue disponibilità finanziarie della gestione. Nel contenzioso in essere e nelle pendenze non ancora definite a tale data subentra il Ministero dell'economia e delle finanze, con affidamento della relativa gestione residue ai competenti uffici del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

1-*quinquiesdecies*. Il compenso complessivo lordo dell'organo straordinario di liquidazione è determinato in base alle disposizioni del decreto del Ministro dell'interno, emanato di concerto con il Ministro del Tesoro, in data 9 novembre 1995.

1-*sexiesdecies*. All'onore derivante dalle disposizioni di cui ai commi dal 1-*sexies* a 1-*octiesdecies* del presente articolo, pari a euro, si provvede mediante (...). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"».

---

## 52.0.14 (testo 2)

DONNO, PUGLIA

### Respinto

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 52-bis.

*(Gestione del fenomeno della subsidenza)*

1. Per consentire la manutenzione straordinaria e l'adeguamento delle opere pubbliche di rilevanza nazionale necessarie alla protezione dei territori soggetti al fenomeno della subsidenza è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, un fondo con dotazione di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020, finalizzato all'adozione, d'intesa con le Regioni interessate, di un programma degli interventi e del relativo piano di riparto della spesa tra gli enti cui è affidata la gestione delle opere di protezione e gestione del fenomeno della subsidenza».

*Consequentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018:-10.000.000;

2019:-10.000.000;

2020:-10.000.000.

---

### **52.0.15**

FILIPPI, SPILABOTTE, BORIOLI, CANTINI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, ORRU', RANUCCI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 52-bis.**

1. Al fine di far fronte alle opere di ricostruzione del viadotto Biondi e alla messa in sicurezza dell'area urbana interessata dalla frana verificatasi nel mese di marzo 2013, e dell'edificio sede della prefettura, sono attribuiti al Comune di Frosinone 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019».

*Consequentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018:-2.000.000;

2019:-2.000.000;

2020:-0.

---

### **52.0.16**

PAGLIARI, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, ORRU', RANUCCI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 52-bis**

*(Emergenza infrastrutture stradali insistenti sul fiume Po)*

1. Al fine di realizzare gli interventi di emergenza per la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali provinciali di connessione insistenti sui fiume Po è autorizzata una spesa nei limiti di 35 milioni per il 2017. Le risorse sono trasferite alle province interessate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, emanato entro due mesi dall'entrata in vigore della legge, previa intesa con la Conferenza Unificata istituita dai decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281. Conseguentemente è ridotta la autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n.232, relativamente alla quota assegnata, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 2017, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, lettera a), il Ministro dell'Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni del bilancio».

#### **52.0.17 (testo 2)**

MARINELLO, CALEO, BORIOLI, VACCARI, VICECONTE

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 52-bis.**

*(Semplificazione delle procedure per la pulizia degli alvei  
ai fini di prevenzione del rischio)*

Gli interventi di pulizia degli alvei e delle aree di pertinenza fluviale, che si rendono necessari in occasione delle emergenze determinate da eventi calamitosi, o ai fini di prevenirne il rischio, programmati o autorizzati dalle competenti autorità idrauliche, possono essere realizzati portando a scapito dei costi per la pubblica amministrazione il trattenimento da parte delle imprese appaltatrici dei materiali rimossi con le operazioni di pulizia, nella misura congrua determinata dalle stazioni appaltanti. Della somma complessiva sulla quale calcolare lo scapito fa parte l'IVA calcolata secondo le aliquote vigenti e versata dalla imprese esecutrici degli interventi secondo le modalità ordinarie».

**52.0.18**

BERTACCO, AMIDEI

**Dichiarato inammissibile**

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«4. Al fine di migliorare la qualità dei servizi resi a beneficio delle imprese, gli Uffici territoriali del PRA, senza riconoscimento di ulteriori corrispettivi e ferme restando le competenze e le funzioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, assicurano, per conto degli Uffici territoriali della Motorizzazione civile, le attività operative e gestionali di istruttoria del procedimento di autorizzazione all'esercizio della professione di autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n.298. Ad integrazione delle misure di cui ai presente comma, il Ministero e l'ACI possono sottoscrivere una o più protocolli d'intesa ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni, volti a prevedere l'affidamento agli Uffici del PRA di eventuali ulteriori servizi amministrativi e/o tecnici e/o di *front office* per conto del Ministero o a definire ulteriori ambiti di collaborazione istituzionale.

Gli ambiti di collaborazione, con riferimento anche ad una più efficiente razionalizzazione territoriale possono prevedere la disponibilità di spazi di contiguità concessi dall'Automobile Club d'Italia all'interno degli uffici PRA, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio statale.

5. Al fine di migliorare la qualità dei servizi all'utenza connessi alle attività amministrative e tecniche relative ai veicoli, a decorrere dalla data di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017 n.98, è istituito il Portale della mobilità, previo protocollo di intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Automobile Club d'Italia ACI, relativo all'affidamento all'ACI dello sviluppo, della gestione e della manutenzione evolutiva del suddetto Portale senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Portale, realizzato in conformità alle disposizioni di cui al Decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82 e successive modificazioni e integrazioni, prevede l'autenticazione mediante il Sistema Pubblico di Identità Digitale - SPID e consente il pagamento digitale degli importi relativi alle pratiche automobilistiche mediante il sistema PagoPA. Nel Portale confluiscono i servizi contenuti nel Portale dell'Automobilista che è dismesso a decorrere dalla data di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017 n.98».



**52.0.19**

BERTACCO, AMIDEI

**Dichiarato inammissibile**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«4. Al fine di migliorare la qualità dei servizi resi a beneficio delle imprese, gli Uffici territoriali del PRA, senza riconoscimento di ulteriori corrispettivi e fermo restando le competenze e le funzioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; assicurano, per conto degli Uffici territoriali della Motorizzazione civile, le attività operative e gestionali di istruttoria del procedimento di autorizzazione all'esercizio della professione di autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974 n.298. Ad integrazione delle misure di cui al presente comma, il Ministero e l'ACI possono sottoscrivere uno o più protocolli d'intesa ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni, volti a prevedere l'affidamento agli Uffici del PRA di eventuali ulteriori servizi amministrativi e/o tecnici e/o di *front office* per conto del Ministero o a definire ulteriori ambiti di collaborazione istituzionale.

Gli ambiti di collaborazione, con riferimento anche ad una più efficiente razionalizzazione territoriale, possono prevedere la disponibilità di spazi di contiguità concessi dall'Automobile Club d'Italia all'interno degli uffici PRA, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio statale».

**52.0.20**

BERTACCO, AMIDEI

**Dichiarato inammissibile**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«4. Al fine di migliorare la qualità dei servizi resi a beneficio delle imprese, gli Uffici territoriali del PRA, senza riconoscimento di ulteriori corrispettivi e ferme restando le competenze e le funzioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, assicurano, per conto degli Uffici territoriali della Motorizzazione civile, le attività operative e gestionali di istruttoria del procedimento di autorizzazione all'esercizio della professione di autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n.298. Ad integrazione delle misure di cui al presente comma, il Ministero e l'ACI possono sottoscrivere uno o più protocolli d'intesa ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni, volti a prevedere l'affidamento agli

---

Uffici del PRA di eventuali ulteriori servizi amministrativi e/o tecnici e/o di *front office* per conto del Ministero o a definire ulteriori ambiti di collaborazione istituzionale.

Gli ambiti di collaborazione, con riferimento anche ad una più efficiente razionalizzazione territoriale, possono prevedere la disponibilità di spazi di contiguità concessi dall'Automobile Club d'Italia all'interno degli uffici PRA, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio statale. L'articolo 4 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.98, è soppresso».

---

### **52.0.21**

BERTACCO, AMIDEI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere in fine il seguente:*

**«Art. 52-bis.**

1. Aggiungere in fine il seguente comma:

«4. All'articolo 2 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98 aggiungere in fine il seguente comma:

"8. Al fine di migliorare la qualità dei servizi all'utenza connessi alle attività amministrative e tecniche relative ai veicoli, a decorrere dalla data di cui all'articolo 1, comma 1 del presente decreto, è istituito il Portale della mobilità, previo protocollo di intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Automobile Club d'Italia - ACI, relativo all'affidamento all'ACI dello sviluppo, della gestione e della manutenzione evolutiva del suddetto Portale senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Portale, realizzato in conformità alle disposizioni di cui al Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni, prevede l'autenticazione mediante il Sistema Pubblico di Identità Digitale - SPID e consente il pagamento digitale degli importi relativi alle pratiche automobilistiche mediante il sistema PagoPA. Nel Portale confluiscono i servizi contenuti nel Portale dell'Automobilista che è dismesso a decorrere dalla data di cui all'articolo 1, comma 1 del presente decreto"».

---

**52.0.22**

SAGGESE, LUCIA ESPOSITO, SOLLO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 52-bis.**

*(Disposizioni in tema di sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili)*

1. All'articolo 3, comma 3-*bis*, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ovvero dell'anno successivo a quello dell'effettiva disponibilità delle risorse, nel caso in cui vi siano giudizi pendenti o procedimenti di esproprio non conclusi».

---

**52.0.23**

VICARI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 52-bis.**

*(Incentivi al rinnovo del parco circolante e incentivi all'acquisto di veicoli ecologici)*

1. Per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione di veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere *a)*, *c)*, *d)* ed *m)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di categoria "euro 0", "euro 1" o "euro 2", immatricolati fino al 31 dicembre 2002, con veicoli nuovi di cui all'articolo 54, comma 1, lettere *a)*, *c)*, *d)* ed *m)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di categoria "euro 5" o "euro 6", è concesso un contributo di euro 1.000. Per l'acquisto di autovetture nuove di fabbrica ed omologate dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas-metano, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno, il contributo di cui al periodo precedente è aumentato di 500 euro.

2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono riconosciute, nel limite massimo di spesa annuo di 50 milioni di euro per il triennio 2018- 2020. Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, da adottare di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro 60 giorni dalla data

di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

3. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui per il triennio 2018-2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

#### **52.0.24**

MINEO, DE PETRIS, PEGORER, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 52-bis.**

*(Libretto di prevenzione e manutenzione dell'edificio)*

1. Ai fini della messa in sicurezza del territorio e del patrimonio edilizio nazionale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in collaborazione con le amministrazioni comunali del proprio territorio, adottano entro il 30 giugno 2018 misure finalizzate a rendere obbligatoria l'istituzione del libretto di prevenzione e manutenzione dell'edificio. Il libretto in parola è obbligatorio per ogni immobile di proprietà pubblica o privata, qualsiasi sia la sua destinazione funzionale. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dispongono altresì la tempistica per l'aggiornamento del libretto di prevenzione e manutenzione dell'edificio con una cadenza non superiore a tre anni.

2. Il libretto di prevenzione e manutenzione dell'edificio contiene le informazioni attinenti alla costruzione dell'edificio e alle sue pertinenze, registra le eventuali modifiche apportate al progetto originario e riporta ogni tipo di intervento eseguito sul fabbricato e sulle relative pertinenze, ivi compresi i lavori svolti da enti erogatori di pubblici servizi, indicando tassativamente i seguenti dati:

- a) la localizzazione e i dati catastali del bene immobile;
- b) la tipologia delle fondazioni, delle elevazioni e della struttura portante;
- c) le planimetrie o, in loro assenza, i rilievi geometrici, che descrivono le caratteristiche, incluse quelle volumetriche o dimensionali, dell'im-

---

mobile al momento della predisposizione del fascicolo, evidenziando le eventuali modifiche strutturali intervenute;

d) l'epoca di costruzione, il sistema costruttivo e i materiali utilizzati, nonché il relativo stato manutentivo;

e) le destinazioni di uso pregresse e attuali;

f) le pertinenze edilizie prive di autonoma destinazione;

g) la rilevazione della eventuale presenza di fessurazioni o lesioni, ovvero di eventuali elementi di criticità statica, sismica o geologica, nonché delle carenze documentali essenziali alla valutazione della sicurezza;

h) le caratteristiche geologiche del suolo e del sottosuolo;

i) l'analisi energetica dell'edificio e delle singole unità che lo costituiscono.

3. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dei Beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è approvato lo schema tipo del libretto di prevenzione e manutenzione dell'edificio e sono indicati, altresì, le modalità di rilascio, redazione e aggiornamento dello stesso.

4. Alla predisposizione della documentazione necessaria per il libretto di prevenzione e manutenzione dell'edificio provvede un professionista abilitato. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per i beni e le attività culturali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convoca i rappresentanti del Consiglio nazionale degli ingegneri, del Consiglio nazionale degli architetti e del Consiglio nazionale dei geometri per stipulare una convenzione che individui i requisiti per lo svolgimento delle attività professionali predette e definire i compensi.

5. Agli oneri di cui al comma 1, nel limite massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

**52.0.25 (testo 2)**

FILIPPI, SANTINI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 52-bis.**

1. All'articolo 16, del decreto-legge n. 63 del 2013 al comma "1-bis.", dopo le parole: "non superiore a 96.000 euro" è inserito il seguente periodo: "per ciascun anno per costruzioni adibite ad abitazione e a 140 euro a metro quadro per costruzioni adibite in modo esclusivo ad attività produttive con un ammontare complessivo delle spese non inferiore ad euro 96.000 e non superiore a euro 480.000", e alla fine del primo periodo, le parole: "per unità immobiliare per ciascun anno.", sono soppresse».

*Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «235 milioni per l'anno 2018, di 240 milioni per l'anno 2019, di 220 milioni di euro per l'anno 2020, di 190 milioni di euro per l'anno 2021, di 170 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2028, di 190 milioni nel 2029, di 220 milioni nel 2030, di 240 milioni di euro nel 2031 e di 330 milioni a decorrere dall'anno 2032».*

**52.0.26**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

**Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 52-bis.**

*(Obbligatorietà della creazione del fascicolo del fabbricato e detrazione delle spese)*

1. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono tenute, entro sei mesi dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge, a approvare una legge regionale che preveda l'obbligo della creazione del fascicolo del fabbricato per ogni immobile pubblico e privato che insiste sul territorio regionale, nella quale riportare la certificazione sismica, nonché le informazioni relative all'edificio di tipo identificativo, progettuale, strutturale, impiantistico e le modifiche strutturali apportate nel tempo.

2. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono ricomprese anche le spese relative alla creazione del fascicolo del fabbricato.

3. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si provvede nel limite delle risorse derivanti dalla disposizione di cui al comma 4.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 29 per cento"».

---

## 52.0.27

SANTINI, PAGLIARI

### Ritirato

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 52-bis.**

1. Al fine della valorizzazione e ottimizzazione del patrimonio immobiliare, con particolare riferimento alla gestione degli *asset* a destinazione pubblica, e per accelerare la realizzazione degli interventi di riqualificazione degli immobili detenuti, l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e INVIMIT SGR S.p.A., ai sensi dell'articolo 4, comma 1 e 2, lettera D, del decreto legislativo n. 175 del 2016, sono autorizzati ad acquisire la partecipazione totalitaria di una società già esistente ovvero, eventualmente, a costituire una società per lo svolgimento delle attività di gestione amministrativa e manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili da loro gestiti.

2. Ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo n. 50 del 2016 l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e INVIMIT SGR S.p.A. sono inseriti nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatari e la società di nuova costituzione ovvero quella di cui è stata acquisita la partecipazione di controllo *ex* comma 1 è una società *in house* e opera ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 175 del 2016 e nel rispetto del decreto legislativo 50/2016».

---

**52.0.28**

DE POLI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 52-bis.**

*(Esigenze indifferibili per la sicurezza marittima)*

1. Al fine di fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza, in relazione alle attività di salvaguardia della vita umana in mare, di controllo in materia di sicurezza della navigazione, anche da diporto, di sicurezza marittima e tutela dell'ambiente marino, nonché di vigilanza e contrasto dell'immigrazione clandestina via mare e del terrorismo internazionale, affidate al Corpo delle Capitanerie di porto, il personale già reclutato ai sensi dell'articolo 21 lettere *a)* e *c)* del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia educato dal potere di promuovere azione giudiziaria in relazione alla procedura bandita, ai sensi dell'articolo 1, comma 519, legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal Ministero dei Trasporti in data 24 Agosto 2007, viene richiamato in servizio permanente in deroga all'articolo 655 del Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, purché ne faccia istanza entro il 31 gennaio 2018 e sia in possesso di idoneità fisica.

2. Il richiamo avverrà entro il 1° aprile 2018 nel grado e ruolo di cui agli articoli 628, comma 1, lettera *c)*, e 812, comma 1, lettera *n)*, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ove il personale richiamato verrà iscritto con decorrenza dalla data di assunzione in servizio di prima nomina.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi precedenti si provvede per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 92 della presente legge, dall'anno 2019 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».



**52.0.29 (testo 2)**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, LAI, BONFRISCO,  
QUAGLIARIELLO, CASSINELLI, ARRIGONI

**Accolto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 52-bis.**

1. Il comma 15-bis dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

"15-bis. Al fine di sostenere l'occupazione, il rinnovamento e l'aggiornamento professionale degli organici dell'impresa o dell'agenzia fornitrice di manodopera, l'Autorità di Sistema può destinare una quota, comunque non eccedente il 15 per cento delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci sbarcate ed imbarcate, al finanziamento nella formazione, del ricollocamento del personale, ivi incluso il reimpiego del personale inidoneo totalmente o parzialmente allo svolgimento di operazioni e servizi portuali in altre mansioni, e delle misure di incentivazione al pensionamento dei lavoratori dell'impresa o dell'agenzia di cui al presente articolo. Al fine di evitare grave pregiudizio all'operatività del porto, le Autorità di Sistema portuale possono finanziare interventi finalizzati a ristabilire gli equilibri patrimoniali dell'impresa o dell'agenzia fornitrice di manodopera nell'ambito di piani di risanamento approvati dall'Autorità stessa."».

**52.0.30**

PANIZZA, LANIECE, BERGER, ZIN

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 52-bis.**

*(Autorità di bacino)*

1. Al fine di garantire il coordinamento tra le competenze dell'Autorità di bacino e quelle spettanti alle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione, è mantenuto un ufficio distaccato dell'Autorità sul territorio della Provincia in cui aveva sede l'Autorità di bacino nazionale del fiume Adige.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 92, comma 1, della presente legge».

---

**52.0.31**

TOMASELLI, VALDINOSI, FABBRI, PEZZOPANE

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 52-bis.**

1. La disposizione di cui all'articolo 1 comma 251 della legge 2006, n. 296, non si applica, fino alla scadenza prevista nell'atto formale di concessione, alle concessioni di beni del demanio marittimo rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 e dell'articolo 36 del codice della navigazione, che non siano state oggetto di proroga ai sensi dell'articolo 1 comma 18 della legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 25 e modificata dall'articolo 24-*duodecies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, così come convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 2».

---

**52.0.32**

CIOFFI, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA, CASTALDI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere, infine, il seguente:*

**«Art. 52-bis.**

*(Disposizioni in materia di competitività dei porti italiani)*

1. Per gli interventi di miglioramento della competitività dei porti italiani e l'efficienza del trasferimento ferroviario modale all'interno dei sistemi portuali, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020.».

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella B ivi richiamata, alla voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018:-5.000.000;

2019:-5.000.000;

2020:-5.000.000.

---

**52.0.33 (testo 2)**

FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, ORRU',  
RANUCCI, VICARI, VERDUCCI

**Accolto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 52-bis.**

1. Al fine di ottemperare al disposto dell'azione 6.4 del Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica, recepito nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 agosto 2015, il contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 ottobre 2007, n.144, è incrementato di 0,5 milione di euro per l'anno 2018 e di 1 milione di euro per l'anno 2019 senza obbligo di cofinanziamento a carico del Soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27. Il Ministero delle infrastrutture e trasporti stipula con il Soggetto attuatore unico apposito atto convenzionale per disciplinare l'utilizzo dei fondi».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole «di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «di 249,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 329 milioni di euro per l'anno 2019 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».*

---

**52.0.34**

AMORUSO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 52.**

*(Disposizioni in materia di competitività e razionalizzazione dei costi  
nel settore delle acque reflue)*

1. Al fine di sostenere la competitività delle imprese del settore manifatturiero e di allineare la normativa italiana a quella in vigore in altri Stati membri dell'Unione Europea concorrenti, nonché al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica in materia di monitoraggio delle acque reflue industriali, alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al numero parametro 9 (alluminio) il valore limite di emissione in acque superficiali e in fognatura sono sostituiti dai seguenti:

- a) per lo scarico in acque superficiali: ?2;
- b) per lo scarico in rete fognaria: ?5.».

**52.0.35**

TOMASELLI, SCALIA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 52-bis.**

1. Al fine di favorire la riduzione dell'inquinamento ambientale nelle aree portuali mediante la diffusione delle tecnologie elettriche, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas adotta uno o più provvedimenti volti ad introdurre una tariffa dedicata per la fornitura di energia elettrica erogata da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto.

2. All'allegato 1 del decreto legislativo n. 504 del 25 ottobre 1995 Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative alla voce energia elettrica dopo le parole: "Per ogni kWh di energia impiegata" aggiungere: "per la fornitura di alimentazione elettrica erogata da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto: euro 0,0005 per ogni Kw".

3. La disposizione di cui al precedente comma entra in vigore solo in seguito all'adozione di apposita decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea che autorizzi l'Italia ad applicare sull'energia elettrica erogata da impianti di terra fornita direttamente alle navi ormeggiate in porto un'aliquota di imposta ridotta in conformità all'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE».

**52.0.36**

BENCINI, MAURIZIO ROMANI, MOLINARI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 52-bis.**

*(Interventi urgenti per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito i comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalvetti nei giorni 9 e 10 settembre 2017)*

1. Ai fini del ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito i comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalvetti nei giorni 9 e 10 settembre 2017, la somma complessiva di euro 56.188.553,83 è trasferita sulla contabilità speciale aperta in favore del Commissario Delegato nominato per fronteggiare tale emergenza.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono riservate alla concessione ai contributi in favore dei soggetti pubblici, delle persone fisiche, delle imprese e degli altri soggetti che hanno segnalato danni in sede di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico, al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive, effettuata ai sensi dell'articolo 5, comma 2 lettera d) della legge n. 275 del 1992.

3. Il Commissario Delegato provvede con proprie ordinanze, adottate in stretto raccordo con il Capo Dipartimento Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a disciplinare procedure e modalità di concessione e di erogazione dei contributi, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) per la riparazione, il ripristino: e la ricostruzione del patrimonio pubblico, degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e di infrastrutture, nonché degli immobili di interesse storico-artistico e di quelli adibiti ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose, può essere riconosciuto un contributo pari al 100 per cento del costo sostenuto;

b) per i danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività, economiche, ivi comprese quelle svolte da enti non commerciali e da organizzazioni, fondazioni e associazioni che perseguono finalità di pubblico interesse può essere riconosciuto un contributo pari al 100 per cento del costo sostenuto;

c) per i danni a beni mobili e beni mobili registrati può essere concesso unicamente un contributo forfettario, nella misura definita dal Commissario Delegato;

d) per i danni a beni immobili la domanda, di contributo è presentata unitamente alla richiesta del titolo abilitativo, se necessario con relazione alla tipologia di intervento da eseguire;

e) il contributo è concesso al netto dell'indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici percepiti dall'interessato per le medesime.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) generale di esenzione n. 651/2014 del 17 giugno 2014».

*Consequentemente sopprimere l'articolo 92.*

### **52.0.37**

D'ADDA, VICECONTE, VICARI, DALLA TOR, ANITORI, FORMIGONI, CONTE

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 52-bis.**

*(Misure urgenti per il completamento della cartografia geologica d'Italia e della microzonazione sismica su tutto il territorio nazionale)*

1. Per il completamento, entro il 2040, della carta geologica ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000, la sua informatizzazione e le attività ad essa strumentali, nonché per la realizzazione, ove necessario, di carte geotematiche ad essa collegate, è autorizzata la spesa di 22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 e di 10 milioni di euro a decorrere dal 2021, fino al raggiungimento delle finalità di cui alla proposizione principale del presente comma, da iscrivere in un apposito Fondo nel bilancio dell'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

2. Le attività per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 sono coordinate dal Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA e svolte in collaborazione con le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, con istituti e dipartimenti universitari e con il Consiglio nazionale delle ricerche, mediante la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.241.

3. Una quota non superiore al 10 per cento degli stanziamenti annuali di cui al comma 1, potrà essere destinata ad oneri di carattere generale connessi alle attività di completamento della carta geologica ufficiale d'Italia, all'assunzione di personale altamente qualificato per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487, concernente il "Regolamento recante

norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi", e all'acquisto di apparecchi scientifici e materiali di documentazione, nonché alle spese occorrenti per fronteggiare i compiti di carattere esecutivo connessi al rilevamento, all'aggiornamento e alla pubblicazione della carta geologica d'Italia e delle carte geotematiche realizzate.

4. Per il finanziamento delle prime esigenze relative al completamento degli studi di microzonazione sismica, all'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, le parole: "e di euro 44 milioni per l'anno 2016" sono sostituite con le seguenti: ", di euro 44 milioni per l'anno 2016 e di euro 15 milioni a decorrere dal 2018".

5. Per l'anno 2018 le risorse del Fondo per la prevenzione del rischio sismico di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, come rifinanziato dal comma 4, sono destinate alla realizzazione degli studi di microzonazione sismica di II e III livello e dell'analisi della condizione limite per l'emergenza, nei territori italiani rientranti nelle zone sismiche 1 e 2 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.3519 del 28 aprile 2006 e diversi da quelli di cui alla lettera *l-bis*), del comma 1, dell'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229.

6. A decorrere dall'anno finanziario 2019, la dotazione del Fondo per la prevenzione del rischio sismico di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, da destinare alla realizzazione degli studi di microzonazione sismica di II e III livello e dell'analisi della condizione limite dell'emergenza, è determinata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 31 dicembre 2009, n.196.

7. Ferme restando le operazioni di investimento dei singoli enti effettuate attraverso il ricorso all'indebitamento e l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti di cui al comma 1, dell'articolo 10, della legge 24 dicembre 2012, n.243, le regioni e gli enti locali, ai sensi dei commi 3 e 4 del medesimo articolo 10 sono autorizzati a stipulare patti di solidarietà nazionali, o apposite intese regionali, al fine di consentire l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti e la contrazione di mutui per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia, garantendo, in ogni caso, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge n.243 del 2012.

8. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del presente articolo. Il Governo, ogni due anni, procede, sulla

base delle relazioni annuali di cui al periodo precedente, ad una verifica degli effetti derivanti dalle disposizioni del presente articolo e all'adeguatezza delle risorse finanziarie destinate alle finalità di cui al comma 1.

9. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 37 milioni per gli anni 2018, 2019, 2020 e di 25 milioni di euro a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

---

**52.0.38 (testo 3)**

GIOVANNI MAURO

**Accolto**

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente;*

**«Art. 52-bis.**

*(Disposizioni per la tutela ambientale e la valorizzazione del territorio)*

1. Al fine di favorire la diffusione della cultura scientifica, promuovere un turismo eco-sostenibile e la conservazione e il recupero ambientale del paesaggio pedemontano del Gran Sasso a seguito degli eventi sismici verificatisi negli anni 2009 e 2016, nonché al fine di rilanciare l'economia dei comuni attribuiti al cratere sismico, è riconosciuto un contributo pari a 1 milione di euro per l'anno 2019, in favore della "Fondazione Gran Sasso d'Italia" per la realizzazione del Parco faunistico localizzato in Casale San Nicola, comune di Isola del Gran Sasso (Teramo), tenendo conto degli studi fattibilità condotti dalla Fondazione Gran Sasso d'Italia.».

*Conseguentemente all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «329 milioni di euro per l'anno 2019 e 330 milioni di euro annui a decorrere dal 2020».*

---

**52.0.39**

CASSON, RICCHIUTI, PEGORER, LO MORO, GATTI, GUERRA

**Respinto**

*Dopo l'articolo 52 inserire il seguente:*

**«Art. 52-bis.**



*(Misura di contrasto all'abusivismo edilizio nelle aree vincolate a tutela ambientale)*

1. All'articolo 72-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, comma 1, dopo le parole: "molto elevato," sono aggiunte le seguenti: "o insistenti nelle aree vincolate per legge ai sensi dell'articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42".

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 pari a 50 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 92 comma 1».

**52.0.40**

MINEO, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 52-*bis*.**

*(Carta di identità del territorio)*

1. Ai fini della messa in sicurezza del territorio e del patrimonio edilizio nazionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano avviano, sulla base dei sistemi informativi territoriali forniti dalle istituzioni centrali competenti e coordinati dal Sistema Nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), la predisposizione della cosiddetta cartografia informatizzata su supporto satellitare. Tale carta, denominata Carta di identità del territorio, è pubblicata sui siti informatici istituzionali delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Le amministrazioni procedenti concludono tassativamente il procedimento entro il 31 dicembre 2019.

2. Al fine di assicurare una conoscenza approfondita, efficiente e unitaria del territorio, la Carta di identità di cui al comma 1 individua le seguenti informazioni:

a) le caratteristiche pedologiche, chimico-fisiche e idrogeologiche del suolo;

b) la conoscenza della resistenza e della stabilità del suolo in relazione ai possibili effetti locali indotti da un evento sismico;

c) i vincoli, di qualsiasi natura, gravanti sul territorio;

d) la pianificazione del territorio, con particolare riferimento a quella urbanistica;

e) la mappatura del suolo occupato da superfici artificiali;

f) le rilevazioni e le analisi effettuate.

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono ad aggiornare costantemente la predetta carta e trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione dettagliata sulle attività svolte, segnalando le eventuali criticità. La relazione annuale può individuare, sulla base di idonee valutazioni da parte degli enti competenti, le aree da assoggettare prioritariamente ad un programma di messa in sicurezza del territorio.

4. Agli oneri di cui al comma 1, nel limite massimo di 1 milione di euro per il biennio 2018-2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 23 dicembre 2014, n.190».

#### **52.0.41**

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 52-bis.**

*(Emergenza ambientale e sanitaria  
in cui versa la gravina di Leucaspide)*

1. Al fine di far fronte alla grave emergenza ambientale e sanitaria in cui versa la gravina di Leucaspide, in provincia di Taranto, conseguente allo sversamento di rifiuti industriali prodotti dall'ex fabbrica Italsider, successivamente acquisita dal Gruppo ILVA, sono stanziati 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 al fine di realizzarne la bonifica e il risanamento ambientale.

2. Lo Stato esercita azione di rivalsa per le somme di cui al comma 1 nei confronti di chi essendo obbligato dalla legge o da contratto a provvedere al recupero dei rifiuti e al risanamento ambientale della gravina di Leucaspide non vi abbia provveduto e nei confronti di chiunque, a qualunque titolo, abbia concorso nel determinare la situazione esistente.

3. Le somme di cui al comma 1 recuperate ai sensi del comma 2 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere attribuite al fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2».

*Conseguentemente gli accantonamenti di cui alla Tabella A, di cui all'articolo 94, relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2018, 2019 e 2020 sono ridotti di 20 milioni annui.*

---

#### **52.0.42**

SAGGESE, LUCIA ESPOSITO

#### **Accolto**

*Dopo l'articolo, inserire la seguente:*

#### **«Art. 52-bis.**

*(Disposizioni in materia di incentivi per le fonti rinnovabili)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 149, le parole: "entro il 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2018";

b) al comma 151, come modificato dall'articolo 57-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50; convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n.96, le parole: "entro il 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2018"».

---

#### **52.0.43**

GIOVANNI MAURO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 52-bis.**

*(Proventi sanzioni amministrative pecuniarie)*

All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata, con delibera di giunta, alle finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.";

b) al comma 5 il primo periodo è soppresso;

c) al comma 5-bis:

le parole: "alla lettera c) del" sono sostituite dalla seguente: "al";

le parole: "polizia provinciale e di" sono soppresse.

## 52.0.44

ORELLANA, PANIZZA, BENCINI, ZIN

### Respinto

*Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:*

#### «52-bis.

*(Proventi sanzioni amministrative pecuniarie)*

1. All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata, con delibera di giunta, alle finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade; alla redazione dei

piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica";

b) al comma 5 il primo periodo è soppresso;

c) al comma 5-bis, le parole: "alla lettera c) del", sono sostituite dalla seguente: "al" e le parole: "polizia provinciale e di" sono soppresse».

## 52.0.45

SANTINI, BROGLIA, PAGLIARI

### Ritirato

*Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:*

#### **Art. 52-bis.**

*(Proventi sanzioni amministrative pecuniarie)*

1. All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata, con delibera di giunta, alle finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica";

b) al comma 5 il primo periodo è soppresso;

c) al comma 5-bis: le parole: "alla lettera c) del" sono sostituite dalla seguente: "al"; le parole: "polizia provinciale e di" sono soppresse».

**52.0.46**

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

**Respinto**

*Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:*

**«Art. 59-bis.**

*(Proventi sanzioni amministrative pecuniarie)*

All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata con delibera di giunta, alle finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento; alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-*bis*) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica";

b) al comma 5, il primo periodo è soppresso;

c) al comma 5-*bis*:

le parole: "alla lettera c) del" sono sostituite dalla seguente "al";

le parole: "polizia provinciale e di" sono soppresse».

---

**52.0.47**

MARGIOTTA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:*

**«Art. 52-bis.**

*(Proroga Gestioni Commissariali)*

Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.164, è prorogato al 31 dicembre 2020».

**52.0.48**

MARGIOTTA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:*

**«Art. 52-bis.**

*(Proroga Gestioni Commissariali)*

Il termine di cui all'articolo 38, comma 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.98, è prorogato al 31 dicembre 2018».

**52.0.49**

SANTINI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 52-bis.**

*(Disposizioni in materia di aree destinate alle attività di ricerca e coltivazione di sostanze minerali e delle energie del sottosuolo)*

1. Per le attività di ricerca e coltivazione di sostanze minerali e delle energie del sottosuolo, di cui al Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 144, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, quelle di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché quelle di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpretano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che rientrano nella nozione di fabbricato assoggettabile ad imposizione le sole costruzioni strumentali all'esercizio dell'attività estrattiva presenti sull'area autorizzata all'esercizio di tale attività, nonché nel senso che non rientrano nella nozione di area fabbricabile assoggettabile

ad imposizione i terreni che lo strumento urbanistico generale o attuativo destina ad attività estrattiva ed i terreni che lo strumento urbanistico generale o attuativo destina ad attività agricola ancorché autorizzati all'esercizio dell'attività estrattiva».

---



## Art. 53

### 53.1

CERONI

#### Respinto

*Al comma 1 dell'articolo 53, sostituire le parole: «37 milioni di euro per l'anno 2018, di 41 milioni di euro per l'anno 2019 e di 96 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020» con le parole: «74 milioni di euro per l'anno 2018, di 82 milioni di euro per l'anno 2019 e di 192 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020».*

*Conseguentemente, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Con riferimento allo stanziamento previsto dal comma precedente, per gli importi di 37 milioni di euro per l'anno 2018, di 41 milioni di euro per l'anno 2019 e di 96 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».*

### 53.2

GOTOR, RICCHIUTI

#### Respinto

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Al fine di salvaguardare le esigenze di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e di prevenire e/o contenere le ripercussioni sul sistema scolastico relative ai possibili esiti del contenzioso pendente relativo al concorso per dirigente scolastico, di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, nelle more dell'espletamento del primo corso concorso bandito ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è indetto un corso concorso riservato, per reclutamento, nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica, di dirigenti scolastici dei ruoli regionali. Ciascun ruolo regionale comprende, in un unico settore formativo, le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative corso di formazione ha la durata di quattro mesi, e si articola in 160 ore di lezione frontale con una modalità che consen-

ta ai docenti la permanenza nel proprio ruolo di servizio. L'esame finale, si articola una prova scritta e una prova orale ed è relativo alle aree tematiche del corso. Le attività in presenza sono curate dagli Uffici Scolastici Regionali, che nominano le commissioni giudicatrici e vigilano sul corretto espletamento della procedura concorsuale e approvano le graduatorie finali di merito.

1-ter. La graduatoria finale è ottenuta sulla base:

1) del punteggio ottenuto alla prova preselettiva (punteggio minimo 80/100);

2) della valutazione dei titoli culturali e professionali secondo la tabella allegata al bando di concorso di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011;

3) del punteggio ottenuto al termine delle prove scritta ed orale.

1-quater. Al termine del periodo di formazione i candidati vincitori hanno titolo per essere immessi nel ruolo di dirigente scolastico, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche in corso d'anno.

1-quinquies. Al corso concorso riservato sono ammessi solo ed esclusivamente coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge, avevano superato alternativamente:

a) la prova preselettiva e contemporaneamente avevano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio senza sentenza definitiva, in riferimento al suddetto concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, e, nello stesso tempo un contenzioso in corso avverso il D.M. 499 del 20 luglio 2015 in attuazione dei commi 87 90 della legge 107 del 2015, "Modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero della sessione speciale di esame di cui all'articolo 1, comma 90, della legge 13 luglio 2015, n. 107", recante le istruzioni per l'attuazione dei commi dall'87 al 90 della legge 107/2015;

b) la prova preselettiva e contemporaneamente avevano un contenzioso in corso, in relazione al suddetto concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, e, nello stesso tempo, un contenzioso in corso avverso il D.M. 499 del 20 luglio 2015 in attuazione dei commi 87 90 della legge 107 del 2015, "Modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero della sessione speciale di esame

di cui all'articolo 1, comma 90, della legge 13 luglio 2015, n. 107", recante le istruzioni per l'attuazione dei commi dall'87 al 90 della legge 107/2015;

c) la prova preselettiva e, nel contempo, avevano un contenzioso in corso, in riferimento al suddetto concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4<sup>a</sup> serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011.

1-*sexies*. All'attuazione delle procedure di cui sopra si provvede con le risorse strumentali finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

### 53.3

GOTOR, RICCHIUTI

#### Respinto

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-*bis*. Al fine di salvaguardare le esigenze di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e di prevenire e/o contenere le ripercussioni sul sistema scolastico relative ai possibili esiti del contenzioso pendente relativo al concorso per dirigente scolastico, indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011.

1-*ter*. La validità delle graduatorie del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione dell'università e ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 serie speciale n. 56 del 3 luglio 2011, è prorogata dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'inclusione dei soggetti che hanno partecipato con esito positivo ad un corso intensivo di formazione e alla relativa prova scritta finale, previsto dal decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015, indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

1-*quater* Al suddetto corso sono ammessi coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano superato la prova preselettiva e contemporaneamente abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio, senza sentenza definitiva, in riferimento al suddetto concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, e, nello stesso tempo abbiano un contenzioso in corso avverso il D.M. 499 del 20 lu-

glio 2015 in attuazione dei commi 87 90 della legge 107 del 2015. Al termine del corso di formazione i candidati che hanno superato la prova finale, hanno titolo per essere immessi nel ruolo di dirigente scolastico, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche in corso d'anno.

*1-quinquies.* All'attuazione delle procedure di cui sopra si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

### 53.4

CERONI

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Allo scopo di garantire la funzionalità del sistema scolastico, considerate le maggiori competenze attribuite dalla legge e la vacanza d'organico, al comma 88, dell'articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

"b-bis) i soggetti che, fermo restando il possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando, abbiano superato la prova preselettiva, o le prove d'esame, ed abbiano, alla data del 31 dicembre 2017, un contenzioso pendente riferito al concorso indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56, del 15 gennaio 2011 e, contestualmente, abbiano un contenzioso pendente riferito al decreto Ministeriale 20 luglio 2015, n. 499, recante Modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero della sessione speciale di esame di cui all'articolo 1, comma 90, della legge 13 luglio 2015, n. 107"».

*Conseguentemente, al comma 87, dell'articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107 dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente:* «Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro il termine del 28 febbraio 2017, sono disciplinate le modalità, anche telematiche, dello svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione in ruolo, anche in corso d'anno scolastico, dei soggetti di cui al comma. 88, lettera c), della presente legge, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e a valere delle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Agli oneri derivanti dallo svolgimento del corso di formazione, quantificabili in 300.000 euro, si provvede mediante corrispondente ridu-

zione delle risorse previste per le finalità di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 13 luglio 2015, n. 107 o, in caso di incapienza, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

### 53.5

CERONI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al comma 88, dell'articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

"b-bis) i soggetti che, fermo restando il possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando, abbiano superato la prova preselettiva, o le prove d'esame, ed abbiano, alla data del 31 dicembre 2017, un contenzioso pendente riferito al concorso indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56, del 15 gennaio 2011 e, contestualmente, abbiano un contenzioso pendente riferito al decreto Ministeriale 20 luglio 2015; n. 499, recante Modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero della sessione speciale di esame di cui all'articolo 1, comma 90, della legge 13 luglio 2015, n. 107"».

*Conseguentemente, al comma 87, dell'articolo 1, dopo l'ultimo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, aggiungere il seguente:* «Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988; n. 400, da emanarsi entro il termine del 28 febbraio 2017, sono disciplinate le modalità dello svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, volto ruolo, anche in corso d'anno scolastico, dei soggetti di cui al comma 88, lettera b-bis, della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e a valere delle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».

**53.6**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al comma 88, dell'articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

"b-bis) soggetti che, fermo restando il possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando, abbiano superato la prova preselettiva, o le prove d'esame, ed abbiano, alla data del 31 dicembre 2017, un contenzioso pendente riferito al concorso indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56, del 15 gennaio 2011 e, contestualmente, abbiano un contenzioso pendente riferito al decreto Ministeriale 20 luglio 2015, n. 499 recante Modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, ai sensi comma 87, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero della sessione speciale di esame di cui all'articolo 1, comma 90, della legge 13 luglio 2015, n. 107"».

*Conseguentemente, al comma 87, dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente:* «Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto, 1988, n. 400, da emanarsi entro il termine del 28 febbraio 2017, sono disciplinate le modalità dello svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione anche in corso d'anno scolastico, dei soggetti di cui al comma 88, lettera c), della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e a valere delle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».

**53.7**

RUTA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Ai fini dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 1, comma 88, della legge 13 luglio 2015, n. 107, il termine di trenta giorni di cui al medesimo articolo 1, comma 87, è prorogato, con riferimento ai candidati i quali

hanno superato la prova preselettiva o almeno una prova d'esame e che hanno riportato una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio relativamente al concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 serie speciale n. 56 del 15 luglio 2011».

«All'attuazione delle suddette procedure si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

### 53.8

GOTOR, RICCHIUTI

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Al fine di salvaguardare le esigenze di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e di prevenire e/o contenere le ripercussioni sul sistema scolastico relative ai possibili esiti del contenzioso pendente relativo al concorso per dirigente scolastico, indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011.

1-ter. La validità delle graduatorie del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione dell'università e ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 serie speciale n. 56 del 15 luglio 2011, è prorogata dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'inclusione dei soggetti che hanno partecipato con esito positivo ad un corso intensivo di formazione e alla relativa prova scritta finale, previsto dal decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015, indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

1-quater. Al suddetto corso sono ammessi coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano superato la prova preselettiva e contemporaneamente abbiano un contenzioso in corso, in relazione al suddetto concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, e, nello stesso tempo, un contenzioso in corso avverso il D.M. 499 del 20 luglio 2015 in attuazione dei commi 87 90 della legge 107 del 2015, "Modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero

della sessione speciale di esame di cui all'articolo 1, comma 90, della legge 13 luglio 2015, n. 107", recante le istruzioni per l'attuazione dei commi dall'87 al 90 della legge 107/2015. Al termine del corso di formazione i candidati che l'anno superato la prova finale, hanno titolo per essere immessi nel ruolo di dirigente scolastico, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato anche in corso d'anno.

*1-quinquies.* All'attuazione delle procedure di cui sopra si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

### 53.9

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

#### Respinto

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di definire il contenzioso in corso relativo al concorso per dirigente scolastico, indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 15 luglio 2011, la validità delle graduatorie del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione dell'università e ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 serie speciale n. 56 del 15 luglio 2011, è prorogata dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2018, per consentire l'inserimento in ruolo dei soggetti che abbiano partecipato con esito positivo ad un corso intensivo di formazione e alla relativa prova scritta finale, da tenersi entro il 30 giugno 2018, previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica 20 luglio 2015, n. 499 indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Al suddetto corso sono ammessi coloro che alla data di entrata in vigore della legge 13 luglio 2015, n. 107, abbiano superato la prova preselettiva e abbiano un contenzioso in corso, in relazione al suddetto concorso e nello stesso tempo, un contenzioso in corso avverso il citato decreto ministeriale n.499 del 20 luglio 2015. Al termine del corso di formazione i candidati che hanno superato la prova finale, sono immessi nel ruolo di dirigente scolastico con decorrenza giuridica ed economica a partire dal 1° settembre 2018».

*Conseguentemente all'articolo 92 comma 1 sostituire le parole: «250 milioni» e «330 milioni» rispettivamente con le parole: «245 milioni e 315 milioni».*



**53.10**

CENTINAIO, COMAROLI

**Respinto***Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Sono prorogati per gli aspiranti d.g. che hanno in corso un contenzioso avverso il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero il decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015 per l'accesso al corso intensivo per accesso al ruolo di Dirigente scolastico ai sensi del comma 87 e seguenti, i termini per la partecipazione ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive di cui al comma 87 e seguenti. dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015 n. 107, da disciplinare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

---

**53.11**

CERONI, GIBIINO

**Respinto***Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Sono prorogati anche per gli aspiranti che hanno in corso un contenzioso avverso il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero il decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015 per l'accesso al corso intensivo per accesso al ruolo di Dirigente scolastico ai sensi del comma 87 e seguenti, i termini per la partecipazione ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive di cui al comma 87 e seguenti dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015 n. 107, da disciplinare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

---

**53.12**

GOTOR, RICCHIUTI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Al fine di salvaguardare le esigenze di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e di prevenire e/o contenere le ripercussioni sul sistema scolastico relative ai possibili esiti del contenzioso pendente relativo al concorso per dirigente scolastico, indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011.

1-ter. La validità delle graduatorie del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione dell'università e ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 serie-speciale n. 56 del 15 luglio 2011, è prorogata dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'inclusione dei soggetti che hanno partecipato con esito positivo ad un corso intensivo di formazione e alla relativa prova scritta finale, previsto dal decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015, indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

1-quater. Al suddetto corso sono ammessi coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano superato la prova preselettiva e, nel contempo, abbiano un contenzioso in corso, in riferimento al suddetto concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011. Al termine del corso di formazione i candidati che hanno superato la prova finale, hanno titolo per essere immessi nel molo di dirigente scolastico, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche in corso d'anno.

1-quinquies. All'attuazione delle procedure di cui sopra si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

**53.13 (testo 2)**

SERRA, PUGLIA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

**Respinto**

*Dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

«1-bis. In deroga al comma 95, dell'articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nelle more delle procedure assunzionali e dei diversi contenziosi in atto, al fine di assicurare una stabile presenza di dirigenti scolastici nelle istituzioni scolastiche, con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica e senza ledere il potenziamento dell'offerta formativa, sono stabiliti:

a) la facoltà in capo al dirigente scolastico incaricato, qualora esso, in base documentate esigenze, sia vacante o responsabile contemporaneamente di più istituti, di individuare, di concerto con il collegio dei docenti, criteri e modalità per individuare e nominare un vicario o collaboratore del dirigente scolastico facente funzione.

b) i criteri in base ai quali concedere al vicario o collaboratore del dirigente scolastico facente funzione l'esonero o il semiesonero;

c) in che misura siano determinati l'orario di servizio e, parimenti, gli sgravi di lavoro derivanti dall'esonero o dal semiesonero;

d) la quantificazione di eventuali compensi accessori volti a surrogare il venir meno dell'indennità di direzione e di reggenza, di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95».

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018:-20.000.000:

2019:-20.000.000;

2020:-20.000.000.

---

**53.14**

VICECONTE

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è aggiunto il seguente comma:

"3-ter. I dirigenti delle istituzioni scolastiche sono esentati da qualsiasi responsabilità, onere civile, amministrativo e penale qualora abbiano assolto tempestivamente all'obbligo di richiesta di intervento sia strutturale che di manutenzione al comma 3 necessario per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso. La richiesta di intervento si riferisce alle aree e spazi assegnati in uso e non concerne locali tecnici, tetti e sottotetti e spazi non utilizzati che rimangono nella competenza esclusiva dell'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico"».

---

**53.15**

SERRA, PUGLIA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto in fine il seguente comma:

"3-ter. I dirigenti o i funzionari, compresi i dirigenti delle istituzioni scolastiche, sono esentati da qualsiasi responsabilità, onere civile, amministrativo e penale qualora abbiano assolto tempestivamente all'obbligo di richiesta di interventi strutturali di manutenzione di cui al comma 3 necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati. La richiesta di intervento si riferisce alle aree e agli spazi assegnati e non concerne locali, locali tecnici, tetti e sottotetti e spazi non utilizzati che rimangono nella competenza esclusiva dell'amministrazione competente o del soggetto che ne ha l'obbligo giuridico, compreso ogni requisito di sicurezza antincendio previsto dalla normativa vigente in materia"».

---

**53.16**

CENTINAIO, COMAROLI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Nell'ipotesi di pericolo grave, immediato e imprevedibile, di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il Dirigente Scolastico ha la facoltà di inibire porzioni di spazi didattici sino anche all'intera Istituzione scolastica ed educativa, senza incorrete in pregiudizio alcuno, al fine di preservare ogni lavoratore da qualsiasi conseguenza dannosa come sancito all'articolo 44 del medesimo decreto. La disposizione deve essere formalmente comunicata al proprietario dell'immobile nonché al Prefetto quale garante della salvaguardia della sicurezza e dell'incolumità pubblica ai sensi dell'articolo 1, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

1-ter. Per la disposizione di cui al comma precedente, il Dirigente Scolastico non può essere sanzionato per reato d'interdizione di pubblico servizio, conseguentemente le giornate lavorative devono essere recuperate per il raggiungimento della soglia dei duecento giorni di lezione.

1-quater. Il Proprietario dell'immobile, ricevuta la notifica dell'inibizione parziale o dell'interdizione della intera istituzione scolastica, è obbligato ad intervenire repentinamente per dare conferma o rettifica della disposizione presa dal Dirigente Scolastico, mediante relazione tecnica a firma di professionista abilitato, formalmente trasmessa allo stesso Dirigente Scolastico e per conoscenza al Prefetto. Una volta certificato il provvedimento inibitorio da parte del Proprietario dell'immobile, deve ricercare, attraverso l'Ufficio tecnico preposto, sentito il Dirigente Scolastico, soluzione alternativa utile al prosieguo in sicurezza delle attività didattiche».

**53.17**

PADUA

**Respinto**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di rendere efficienti i sistemi organizzativo amministrativi scolastici, conseguire economie gestionali dal sistema dell'istruzione pubblica e ridurre il costoso ed inefficiente ricorso al sistema delle reggenze nelle scuole prive di dirigenti scolastici titolari, entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge il Ministro dell'istruzione, dell'università adotta un

provvedimento per il reclutamento di dirigenti scolastici da assegnare per almeno un triennio, a partire dall'anno scolastico 2018/2019, nelle scuole con posto vacante o rette da dirigenti scolastici che sono titolari in altre istituzioni scolastiche. Il personale è reclutato attraverso la rinnovazione di un corso intensivo di almeno 80 ore ed una successiva prova scritta, che verterà sulle tematiche trattate nel corso. Al corso sono ammessi coloro che abbiano frequentato per almeno 75 ore il corso di formazione per dirigenti scolastici svolto ai sensi del decreto ministeriale n. 499 del 2015, avendo svolto almeno una prova scritta e che, nella pendenza di un ricorso giurisdizionale presentato avverso alla procedura di cui al predetto decreto, non siano stati destinatari, alla data di entrata in vigore della presente legge, di sentenze definitive in merito al contenzioso instaurato. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 64 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché attraverso risparmi di spesa derivanti dalla riduzione del numero delle dirigenze affidate a reggenza».

### **53.18**

CENTINAIO, COMAROLI

#### **Respinto**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. A tal fine, la dotazione del FUN assegnato ai dirigenti scolastici, a decorrere dal 2018, è incrementata di 100 milioni di euro».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino a fine con le seguenti: «è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2018, di 230 milioni di euro per l'anno 2019 e di 230 milioni di euro a decorrere dal 2020».*

### **53.19**

CENTINAIO, COMAROLI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Tali risorse sono utilizzate, altresì, per garantire l'attribuzione della retribuzione individuale di anzianità di cui all'articolo 39 del Contratto

Collettivo Nazionale di lavoro dell'ex area V del 2000-2001 ai dirigenti scolastici assunti dopo il 1° settembre 2002, e attualmente in servizio».

### **53.20**

CENTINAIO, COMAROLI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«Al comma 114-*quater* dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, è aggiunto il seguente periodo: "Sono esonerati dallo svolgimento dell'eventuale prova preselettiva e sono ammessi in soprannumero alle prove del concorso i vicari dei dirigenti scolastici presso le scuole statali che hanno svolto tale incarico per almeno 36 mesi, anche non continuativi"».

### **53.21**

CERONI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. L'apposita sezione istituita nel fondo di cui al comma 1 è altresì finalizzata nella integrazione della retribuzione accessoria complessiva nonché al finanziamento dell'incremento della retribuzione di risultato in caso di reggenza di una seconda istituzione scolastica».

### **53.0.1**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 53-bis.**

*(Personale degli enti di ricerca vigilati dal MIUR)*

1. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, viene definito un piano assunzionale straordinario per 8800 unità.

2. Con apposito decreto interministeriale del ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze è stabilita la distribuzione ai vari enti della corrispettiva quota assunzionale, a seguito della ricognizione ottenuta da appelli per l'applicazione dei suddetti commi indetti negli Enti interessati entro e non oltre il 4 gennaio 2018.

3. Allo scopo di determinare il 50 per cento da destinare al comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le unità destinate, per livello di accesso, alle finalità di cui al comma 1 da computare nell'ambito delle 8800 unità.

4. Il personale con i requisiti dell'articolo 20 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, idoneo a selezioni per il conseguimento di contratti a tempo determinato o di idoneità a concorsi nazionali a tempo indeterminato potrà essere assunto con le modalità del comma 1 del suddetto articolo 20.

5. Il 50 per cento delle unità come determinate ai sensi del comma 3 del presente articolo, nel rispetto della normativa vigente sul riconoscimento dell'attività prestata, è oggetto di bando di concorso nazionale per titoli ed esami.

6. Le procedure di cui ai commi 2 e 4 devono essere concluse entro e non oltre il 31 marzo 2018.

7. I bandi di concorso di cui al comma 5 devono essere emanati entro e non oltre il 30 giugno 2018 e devono svolgersi raggruppati per titolo di studio.

8. Le procedure di assunzioni di cui al comma 7 del presente articolo devono concludersi entro e non oltre il 30 marzo 2019».

### **53.0.2**

PAGANO, VICECONTE

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 53-bis.**

*(Assunzioni dirigenti scolastici)*

1. Nelle more dell'indizione del concorso a posti di dirigente scolastico, tenendo conto della situazione straordinaria dai caratteri emergenziali per l'elevatissimo numero di scuole affidate in reggenza, situazione destinata ad aggravarsi nel prossimo anno per effetto dei prevedibili ulteriori pensio-



namenti, nonché al fine della chiusura dei contenziosi che ha accompagnato l'iter dei concorsi per dirigente scolastico di cui al D.D.G. del 22 novembre 2004 e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, considerata la grave carenza in organico, può assumere a tempo indeterminato personale dirigenziale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, oltre che per quelle connesse alla regolarizzazione di personale idoneo e precedentemente formato dall'amministrazione per avere partecipato a percorsi formativi riservati finalizzati al reclutamento di dirigenti scolastici e, quindi, alla valorizzazione delle competenze professionali già acquisite, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta un provvedimento urgente entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, volto a definire l'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici del contingente di cui al comma 1.

3. Le disposizioni del provvedimento ministeriale di cui al comma 1 riguardano nell'ordine seguente:

a) i soggetti già dichiarati idonei per avere superato la ricorrenza delle prove scritte a seguito della rinnovazione per la Regione Sicilia del corso-concorso D.D. 22 novembre 2004, ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n.202, che hanno partecipato al relativo corso di formazione di 160 ore per sei mesi che hanno completato tutta la procedura e che non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva nell'ambito della procedura di riferimento;

b) i soggetti che hanno partecipato al corso intensivo di formazione, indetto dalla legge n. 107 del 2015, articolo 1 comma 87 e seguenti per una durata pari ad almeno 65 ore, che hanno sostenuto la relativa prova scritta finale e che non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge alcuna sentenza definitiva nell'ambito della procedura ad essi riferita.

4. I soggetti destinatari di cui al comma 3 lettera a) producono una relazione scritta sull'esperienza svolta nel corso del servizio con rilascio di attestato da parte del Dirigente Scolastico nominato quale *Tutor* dal Direttore dell'USR; i soggetti destinatari lettera b) sostengono una prova scritta sull'esperienza maturata con esito positivo.

5. Ai soggetti di cui al comma 3 lettera a) e lettera b) sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con decorrenza 1° settembre 2017, sui posti già autorizzati con decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016, registrato dalla Corte dei conti il 14 settembre 2016.

6. All'attuazione delle suddette procedure si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della pubblica finanza».

### 53.0.3

CENTINAIO, COMAROLI

#### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 53-bis.

*(Trasformazione delle graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, in graduatorie nazionali a esaurimento)*

1. A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

2. In coda alle predette graduatorie nazionali sono inseriti coloro che alla data di promulgazione della presente legge hanno maturato almeno tre anni accademici di insegnamento nelle istituzioni AFAM, graduati con le stesse modalità dei docenti già inclusi in dette graduatorie e selezionati con i medesimi titoli di accesso.

3. A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, il *turn over* del personale delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico di riferimento cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico in corso per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione di tale valore. Una quota del restante 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico di riferimento deve essere riservata all'adeguamento giuridico-economico dei professori di seconda fascia alla prima fascia.

4. L'adeguamento giuridico-economico dei professori di seconda fascia alla prima fascia e l'assunzione a tempo indeterminato dei professori inclusi nelle graduatorie nazionali preesistenti, ivi incluse quelle costituite ai sensi della legge 4 giugno 2004, n. 143 e della legge 8 novembre 2013, n. 128, devono precedere l'avvio di nuove procedure concorsuali».

*Conseguentemente, alla tabella 8, stato di previsione del «Ministero dell'Interno», Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale; garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2), apportare le seguenti modificazioni:*

2018:

-CP:-2.000.000.000;

-CS:-2.000.000.000;

2019:

-CP:-2.000.000.000;

-CS:-2.000.000.000;

2020:

-CP:-2.000.000.000;

-CS:-2.000.000.000.

#### **53.0.4**

CENTINAIO, COMAROLI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art.53-bis.**

*(Status giuridico del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione musicale, artistica e coreutica)*

1. A decorrere dall'anno 2018, il rapporto di lavoro e le carriere del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica è regolato, sotto il profilo giuridico garantito dall'articolo 33 della Costituzione in analogia con i criteri adottati, dal sistema pubblicistico. Con regolamento da adottare entro e non oltre il 30 giugno 2018, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la semplificazione la pubblica amministrazione, sono stabilite le modalità di attuazione degli inquadramenti economici, facendo salvi anche gli aumenti contrattuali in itinere e gli scatti stipendiali maturati e spettanti alla data del passaggio anche in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino a fine con le seguenti: «è incrementato di 245 milioni di euro per l'anno 2018, di 315 milioni di euro per l'anno 2019 e di 302 milioni di euro a decorrere dal 2020».*

### **53.0.5 (testo 2)**

STEFANO, URAS

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 53-bis.**

1. Al fine di garantire la continuità delle funzioni dirigenziali e di limitare il ricorso all'istituto di reggenza nelle istituzioni scolastiche, la validità delle graduatorie del concorso di cui al comma 1-bis, articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è prorogata ai fini dell'inclusione dei candidati che vi abbiano superato la prova preselettiva e avevano un contenzioso in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 107 del 2015 ovvero sentenza favorevole di primo grado, con riferimento al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici, di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* - quarta serie speciale n. 56 del 2011, ovvero sentenza favorevole di primo grado.

2. I candidati svolgono un corso intensivo, senza oneri a carico dello Stato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità già stabilite dal decreto ministeriale 20 luglio 2015, prot. n. 499, emanato ai sensi dell'articolo 1, commi da 87 a 91, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Al termine del corso i candidati sostengono una prova scritta, dopo la quale sono immessi nel ruolo di dirigente scolastico con decorrenza 1° gennaio 2018, sui posti autorizzati dal d.P.R. 19 agosto 2016, registrato dalla Corte dei conti il 14 settembre 2016, reg. prev. n. 2543. Gli oneri derivanti dal presente comma sono quantificati in euro 1 milione annui a decorrere dal 2018».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 250 milioni fino alla fine» con le seguenti: «di 249 milioni di euro per l'anno 2018 e di 329 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».*

**53.0.6**

STEFANO, URAS

**Respinto***Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 53-bis.**

1. In attesa dell'emanazione del regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'articolo 1, comma 217, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al fine di garantire la continuità delle funzioni dirigenziali e di limitare il ricorso all'istituto di reggenza nelle istituzioni scolastiche, la validità delle graduatorie del concorso di cui al comma 1-bis, articolo 17 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è prorogata ai fini dell'inclusione dei candidati che vi abbiano superato la prova preselettiva e avevano un contenzioso in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 107 del 2015, con riferimento al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici, di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* - quarta serie speciale n. 56 del 2011. I candidati svolgono un corso intensivo, senza oneri a carico dello Stato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità già stabilite dal decreto ministeriale 20 luglio 2015, prot. n. 499, emanato ai sensi dell'articolo 1, commi da 87 a 91, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Al termine del corso i candidati sostengono una prova scritta, dopo la quale sono immessi nel ruolo di dirigente scolastico con decorrenza 1° gennaio 2018, sui posti autorizzati dal decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 2016, registrato dalla Corte dei conti 14 settembre 2016, reg. prev. n.2543. Gli oneri derivanti dal presente comma sono quantificati in euro 1 milione annui a decorrere dal 2018».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 250 milioni fino alla fine» con le seguenti: «di 249 milioni di euro per l'anno 2018 e di 329 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».*

**53.0.7**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 53-bis.**

*(Docenti inidonei)*

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 15, comma 6 della legge 8 novembre 2013, n. 128, i docenti inidonei collocati fuori ruolo ed utilizzati in altri compiti, possono, a domanda, chiedere di transitare in altra amministrazione pubblica».

*Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante la seguente disposizione: all'articolo 92, le parole: «250» e «330» sono rispettivamente sostituite dalle parole: «240» e «320».*

---

**53.0.8**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 53-bis.**

*(Docenti inidonei)*

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 15, comma 6 della legge 8 novembre 2013, n. 128, i docenti inidonei fanno parte integrante dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 68 della legge 13 luglio 2015, n. 107».

*Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante la seguente disposizione: all'articolo 92, le parole: «250» e «330» sono rispettivamente sostituite dalle parole: «240» e «320».*

---

### **53.0.9**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 53-bis.**

*(Organico dell'autonomia)*

1. Il comma 6, dell'articolo 15 della legge 8 novembre 2013, n. 128, è soppresso.

2. Al comma 68 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: "Fanno parte integrante dell'organico dell'autonomia di cui alla presente legge anche i docenti inidonei utilizzati in altri compiti per gravi patologie".».

*Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante la seguente disposizione:*

all'articolo 92, le parole: «250» e: «330» sono rispettivamente sostituite dalle parole: «240» e «320».

---

### **53.0.10**

BOCCHINO, PETRAGLIA

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 53-bis.**

1. All'articolo 1, della legge 13 luglio 2015 n. 107, dopo il comma 39 è aggiunto il seguente:

"39-bis. L'insegnamento delle Scienze giuridiche ed economiche (classe di concorso A046 ex A019) viene introdotto dal primo settembre 2018 nel primo biennio di tutte le scuole; secondarie di secondo grado, affinché sia adeguatamente affrontato insegnamento di 'Cittadinanza e Costituzione', attribuendogli il ruolo di sintesi delle educazioni e sviluppo degli obiettivi formativi prioritari di cui al comma 7, con particolare attenzione all'educazione economica e finanziaria e con relativa valutazione dell'apprendimento"».

---

**53.0.11**

BOCCHINO, PETRAGLIA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 53-bis.**

1. All'articolo 4, comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.59 dopo le parole: "docenti di ruolo in servizio", sono aggiunte le seguenti: "anche di scuola dell'infanzia e primaria"».

*Conseguentemente, al comma 125, articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016», sono sostituite con le seguenti: «41 milioni annui a decorrere dall'anno 2018».*

*Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni», con le seguenti: «249 milioni», e le parole:«330 milioni», con le seguenti:« 329 milioni».*

---

**53.0.12**

VICECONTE

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 53-bis.**

1. Al fine di assicurare una stabile presenza di dirigenti scolastici nelle istituzioni scolastiche, i soggetti che hanno frequentato il corso formazione ai sensi dell'articolo 1 comma 87 della legge 13 luglio 2015, n. 107, svolgono un tirocinio formativo, nei tempi nelle forme e nelle modalità stabilite da un decreto del MIUR da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. A conclusione del periodo di tirocinio formativo, tutti coloro che hanno superato una prova scritta sull'esperienza maturata saranno immessi nei ruoli dei dirigenti scolastici a partire dal primo settembre 2018».

---



**53.0.13 (testo 3)**

SCAVONE, COMPAGNONE, MILO

**Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 53-bis.**

*(Misure per la prevenzione delle emergenze educative)*

1. Al fine di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi all'attuazione della legge 107/2015, ridurre le reggenze ed assicurare una stabile presenza di dirigenti scolastici nelle istituzioni scolastiche, i soggetti che hanno frequentato il corso di formazione indetto ai sensi dell'articolo 1 comma 87 della legge 107 del 13 luglio 2015 svolgono un tirocinio formativo, nei tempi nelle forme e nelle modalità stabilite da un decreto emanato dal MIUR entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, affiancando un Dirigente Scolastico che è nominato tutor senza oneri per lo Stato.

2. A conclusione del periodo di tirocinio formativo, a seguito del superamento di una prova scritta sull'esperienza maturata, sono immessi nei ruoli dei dirigenti scolastici dal primo settembre 2018 sui posti accantonati con DM 3 agosto 2017, n. 138, articolo 25 comma 1«.

3. Gli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, sono quantificati in euro 1 milione annui a decorrere dal 2018».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 250 milioni fino alla fine», con le seguenti: «di 249 milioni di euro per l'anno 2018 e di 329 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».*

**53.0.14**

VICECONTE

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 53-bis.**

*(Modifiche alla legge 107 del 13 luglio 2015)*

1. Alla lettera *b*), comma 88 dell'articolo 1 della legge del 13 luglio 2015 n. 107, dopo le parole: "ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n.202" aggiungere le parole: ", nonché quelli di cui al concorso per esami e titoli

---

per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011".».

---

**53.0.15**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 53-bis.**

*(Abrogazione di norme sul potere discrezionale del dirigente scolastico di scegliere e di confermare i docenti della sede)*

1. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 18, 79, 80 e 81 sono abrogati;

b) al comma 82:

1) il primo periodo è soppresso;

2) al terzo periodo, le parole da: "che non abbiano ricevuto" fino alla fine del comma sono soppresse;

c) al comma 109, le parole: "ai commi da 79 a", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "al comma"».

---

**53.0.16**

DE POLI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 53-bis.**

*(Proroga School Bonus al 65 per cento)*

1. All'articolo 1, comma 145 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sopprimere le parole: "pari al 50 per cento".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1 comma 200

della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92 della presente legge».

**53.0.17**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 53-bis.**

1. All'articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le seguenti parole sono soppresse:

a) "Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti,";

b) "sono attuati,";

c) ", per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore";

d) ", per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio. Le disposizioni del primo periodo si applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. I percorsi di alternanza».

**53.0.18**

ORRU'

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 53-bis.**

1. Al fine di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi all'attuazione della legge n. 107 del 2015, ridurre le reggenze ed assicurare una stabile presenza di dirigenti scolastici nelle istituzioni scolastiche, i soggetti che hanno frequentato il corso di formazione indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge n. 107 del 13 luglio 2015, svolgono un tirocinio formativo, nei tempi nelle forme e nelle modalità stabilite da un decreto emanato dal MIUR entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, affiancando un dirigente scolastico

che è nominato *tutor* senza oneri per lo Stato. A conclusione del periodo di tirocinio formativo, a seguito del superamento di una prova scritta sull'esperienza maturata, sono immessi nei ruoli dei dirigenti scolastici dal primo settembre 2018».

### **53.0.19**

VICECONTE

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 53-bis.**

*(Misure volte a incentivare il processo di autoresponsabilizzazione dei minori di 14 anni, finalizzate a consentire l'uscita autonoma dei minori dai locali scolastici ovvero da altre Organizzazioni educative e ricreative)*

1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale e i tutori dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età, del grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito del grado di processo di autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione ovvero di qualunque altra organizzazione legalmente riconosciuta alla quale abbiano stabilito sotto la loro responsabilità di affidare i minori stessi a consentire l'uscita autonoma dei minori dai locali scolastici ovvero dai mezzi di trasporto adibito al trasporto scolastico ovvero dai locali e dai mezzi di trasporto dedicati all'attività istituzionale delle organizzazioni cui i minori sono stati affidati al termine dell'orario delle attività.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 esonera il personale scolastico ovvero delle organizzazioni cui i minori sono stati affidati dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza».

### **53.0.20**

DE POLI, LANIECE, BELLOT, SANTINI, AMIDEI

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 53-bis.**

*(Contributo per alunni disabili certificati)*

1. È autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2018 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, per contributi alle scuole paritarie, incluse quella della Valle d'Aosta, per l'integrazione degli alunni disabili certificati, di cui alla missione 22, programma 9, del capitolo 1477/2».

*Conseguentemente, all'articolo 92 sostituire la parola: «250», con la seguente: «225» e la parola: «330», con la seguente: «280».*

### **53.0.21**

DE POLI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente*

#### **«Art. 53-bis.**

*(Contributo in favore delle scuole materne paritarie)*

1. A decorrere dall'anno 2018 è autorizzata una spesa parti a 50 milioni di euro in favore delle scuole materne paritarie.

2. Al fine di consentire il regolare avvio del nuovo anno scolastico, i contributi alle scuole paritarie vengono erogati entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno».

*Conseguentemente, all'articolo 92 sostituire la parola: «250», con la seguente: «200», e la parola: «330», con la seguente: «280».*

### **53.0.22**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, MINEO, URAS

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 53-bis.**

*(Abrogazione contributi scuole paritarie)*

1. Ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione, è abolito ogni contributo pubblico alle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, ad esclusione delle scuole paritarie degli enti locali.

2. Le risorse derivanti dal precedente comma, vengono riassegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per incrementare le risorse finanziarie destinate al miglioramento dell'offerta formativa».

### **53.0.23**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, MINEO, URAS

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 53-bis.**

*(Abrogazione contributo scolastico)*

1. A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 a tutte le Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado non è consentito imporre tasse o richiedere contributi volontari alle famiglie degli alunni di qualsiasi genere o natura per l'espletamento delle attività curriculari e di quelle connesse alla frequenza scolastica, come fotocopie, materiale didattico o altro, fatti salvi i rimborsi delle spese sostenute per conto delle famiglie medesime.

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede nel limite massimo di 480 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 3.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 27 per cento"».

### **53.0.24**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, MINEO, URAS

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 53-bis.**

*(Stabilizzazione sezioni primavera e assunzione personale)*

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2015, n. 65, al fine di procedere ad un complessivo pro-

cesso di stabilizzazione del personale delle sezioni primavera allocate presso le scuole dell'infanzia pubbliche e comunali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predispone un piano pluriennale di assunzioni di educatori e di docenti, da attuare a partire dall'anno scolastico 2018-2019. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili" di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2019, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 92 della presente legge».

### 53.0.25

DE PETRIS, GUERRA, PETRAGLIA, GOTOR, BOCCHINO, RICCHIUTI, CERVellini, FORNARO, PEGORER, AMIDEI, DE CRISTOFARO

#### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 53-bis.

*(Potenziamento della scuola dell'infanzia)*

1. All'articolo 1, comma 95, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: "Per l'anno scolastico 2015/2016", sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019", e dopo le parole: "primaria e secondaria", sono inserite le seguenti: "nonché presso la scuola dell'infanzia".

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, quantificato in 480 milioni di euro nel 2018 e 1440 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 3.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 27 per cento nel 2018 e nella misura del 29 per cento a decorrere dall'anno 2019"».

## Art. 54

### 54.1

CENTINAIO, COMAROLI

#### Respinto

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «a decorrere dal trentesimo giorno di assenza».*

*Conseguentemente, alla tabella 8, stato di previsione del «Ministero dell'interno», Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2), apportare le seguenti modificazioni:*

2018:

CP: - 2.000.000.000;

CS: - 2.000.000.000;

2019:

CP: - 2.000.000.000;

CS: - 2.000.000.000;

2020:

CP: - 2.000.000.000;

CS: - 2.000.000.000.

### 54.2

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

#### Respinto

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire le parole: «trentesimo giorno», con le seguenti: «decimo giorno»;*

2) *sostituire le parole: «19, 65 milioni», con le seguenti: «58,95 milioni».*



*Conseguentemente all'articolo 92 sostituire le parole: «250 milioni di euro per il 2018» e «330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019», rispettivamente con le seguenti: «210,70 milioni di euro per il 2018» e «290,70 di euro a decorrere dall'anno 2019».*

### 54.3

CENTINAIO, COMAROLI

#### Respinto

*Al comma 2, sopprimere le parole: «negli ultimi otto».*

*Conseguentemente, alla tabella 8, stato di previsione del «Ministero dell'interno», Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2), apportare le seguenti modificazioni:*

2018:

CP: - 2.000.000.000;

CS: - 2.000.000.000;

2019:

CP: - 2.000.000.000;

CS: - 2.000.000.000;

2020:

CP: - 2.000.000.000;

CS: - 2.000.000.000.

### 54.1000/1

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

#### Ritirato

*All'emendamento 54.1000, al comma 2, sostituire le parole: «in deroga ai requisiti professionali» con le seguenti: «in deroga ai requisiti professionali previsti, fermo restando il requisito culturale di cui alla Tabella B allegata al CCL 29.11.2007, e successive modificazioni e integrazioni».*

**54.1000**

IL GOVERNO

**Accolto**

*Al comma 2, sostituire le parole: «in deroga ai requisiti professionali previsti» con le seguenti: «in mancanza del requisito culturale di cui alla Tabella B allegata al CCNL 29.11.2007 e successive modifiche e integrazioni».*

**54.4**

SERRA, PUGLIA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

**Respinto**

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, al fine di superare progressivamente l'esternalizzazione delle funzioni relative al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) e di rimodulare e valorizzarne le relative mansioni, quali indicate nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.119, secondo criteri professionali che tengano conto delle esigenze del Piano dell'offerta formativa, delle esigenze e delle innovazioni in atto nelle Scuole di ogni ordine e grado, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato, entro un tetto di spesa massimo di 80 milioni di euro per il 2018 e di 130 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale ATA finalizzato alla copertura di tutti i posti vacanti e disponibili dell'organico di diritto e di fatto nel triennio 2018-2020.

2-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti modalità e criteri del Piano assunzionale di cui al comma 2-bis, nonché i parametri e proporzioni in base ai quali il personale inserito nelle Graduatorie a esaurimento e quello che svolge funzioni riconducibili a quelle del personale ATA è gradualmente assunto nei ruoli del corrispondente personale delle Scuole statali.

2-quater. In osservanza a quanto stabilito dalla direttiva del Consiglio europeo del 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, al personale ATA, già dipendente dagli Enti locali, che ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n.124, a decorrere dal 1° gennaio 2000 è stato trasferito nei ruoli del personale dello Stato comparto scuola, sono riconosciute le indennità relative all'anzianità

maturata, in conformità alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Grande Sezione, del 6 settembre 2011, n.C-108/10».

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 80.000.000;

2019: - 130.000.000;

2020: - 130.000.000.

#### **54.5**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

#### **Respinto**

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.190, il comma 332 è soppresso.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2018 e a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili" di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2019, n.190 come rifinanziato dall'articolo 92 della presente legge».

#### **54.6**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.190, il comma 334 è soppresso.

2-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2018 e a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo per far fronte ad esi-

---

genze indifferibili" di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2019, n.190, come rifinanziato dall'articolo 92 della presente legge».

---

#### **54.7**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

#### **Respinto**

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. Per l'anno scolastico 2018/2019, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale Ata per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili dell'organico di diritto.

2-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 viene istituito l'organico dell'autonomia per il personale Ata, che comprende l'organico di diritto e l'organico funzionale.

2-quater. Ai fini dell'attuazione del Piano nazionale per la scuola digitale e per favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale previsti dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, viene costituito anche l'organico di rete, con l'inserimento del profilo di Assistente tecnico nella scuola del primo ciclo.

2-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, quantificato in 480 milioni di euro nel 2018 e 1440 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 3.

2-sexies. A decorrere dal 1° gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 27 per cento nel 2018 e nella misura del 30 per cento a decorrere dall'anno 2019"».

---

## 54.8

RUSSO

### Dichiarato inammissibile

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Contestualmente al bando di cui al comma 2, è bandito un concorso pubblico, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'assunzione di direttori dei servizi generali ed ausiliari per le scuole con lingua di insegnamento slovena o insegnamento bilingue italiano-sloveno. Il concorso di cui al presente comma è gestito dall'Ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia»;

b) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Al fine di dare attuazione alle disposizioni della legge 13 luglio 2015, n.107, l'organico dell'Ufficio speciale di cui all'articolo 13 della legge 23 febbraio 2001, n.38, viene reintegrato con il personale previsto dagli articoli 1 e 7 della legge 22 dicembre 1973, n.932, alla luce delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

---

## 54.9

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

### Respinto

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. Il comma 75, dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, è sostituito come segue: "L'organico dei posti di sostegno, in deroga al limite previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 12 settembre 2013, n.104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n.128, è determinato considerando, oltre ai posti in organico di diritto, quelli in organico di fatto nonché quelli in deroga attivati nell'ultimo triennio con carattere di stabilità necessari per coprire tutte le esigenze del sostegno didattico rivolto agli alunni con disabilità garantendo il diritto all'inclusione scolastica. È fatta salva, in ogni caso, la possibilità di istituire ulteriori posti in deroga in modo da assicurare un numero di ore di sostegno adeguato a realizzare l'effettiva integrazione dei singoli alunni con disabilità in conformità alla sentenza della Corte

costituzionale n.80 del 2010. Resta ferma la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n.289, e dell'articolo 1, comma 605, lettera *b*), della legge 27 dicembre 2006, n.296.

*2-ter.* All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, quantificato in 480 milioni di euro nel 2018 e 1440 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma *2-quater*.

*2-quater.* A decorrere dal 1° gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 27 per cento nel 2018 e nella misura del 30 per cento a decorrere dall'anno 2019"».

## 54.10

CERONI

### Dichiarato inammissibile

*Sostituire il comma 3, con il seguente:*

«3. A decorrere dal 1° settembre 2019 e fino al 31 agosto 2022 il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca è autorizzato ad assumere, a tempo determinato, fino ad un massimo di 50 soggetti, di età non superiore a 35 anni, dotati di adeguata competenza scientifica nell'ambito della legislazione in materia di istruzione e dell'università, allo scopo di provvedere alla redazione di un testo di revisione del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.397 (Testo unico in materia di istruzione), sotto il coordinamento degli uffici centrali del predetto ministero. Con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro il 28 febbraio 2018, sono stabiliti termini, modalità e criteri della selezione finalizzata al reclutamento di cui al precedente periodo, nonché i compensi da destinare ai soggetti reclutati. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, quantificabili in 1,85 milioni per il 2019 e 3,7 milioni per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, delle risorse destinante alla finalità di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n.190».

## 54.11

PUGLIA, PAGLINI

### Respinto

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Nelle istituzioni scolastiche ove siano in servizio soggetti impegnati in attività socialmente utili, riconducibili in parte a funzioni di assistente amministrativo o di assistente tecnico, destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui ai decreti interministeriali 20 aprile 2001, n.66 e 20 ottobre 2006, dalla dotazione organica risultante dall'applicazione delle tabelle di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 luglio 2011, deve essere accantonato un numero di posti corrispondente al cinquanta per cento degli stessi soggetti impegnati nelle attività socialmente utili, presenti nell'istituzione scolastica.

3-ter. Per gli stessi soggetti di cui al comma 3-bis, a far data dal 1° gennaio 2018 è riconosciuto esonero dell'onere contributivo relativo ad un terzo del contributo riferito all'aliquota contributiva relativa alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335».

*Conseguentemente:*

a) dopo l'**articolo 88**, inserire il seguente:

#### «Art. 88-bis.

*(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività, produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017»;

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 80.000.000;

2019: - 150.000.000;

2020: - 150.000.000.

## 54.12

GRANAIOLO, GATTI

### Respinto

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Per quanto attiene al trasferimento del personale docente dal Ministero della pubblica istruzione ai ruoli dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui alla ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n.217 del 6 maggio 1998, la disposizione di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 29 dicembre 1988, n.554, deve intendersi nel senso che la differenza tra lo stipendio tabellare attribuito dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 del comparto del personale della scuola, comprensivo sia dello stipendio base che dello stipendio classe, e lo stipendio tabellare at-



tribuito dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 del comparto del personale degli enti pubblici non economici, proprio della corrispondente qualifica presso l'INPS, è riconosciuta con decorrenza 1° settembre 1998, al personale in servizio o cessato dal servizio, a titolo di retribuzione individuale di anzianità e non è oggetto di riassorbimento.

3-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 3-bis pari a 3,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 92, comma 1.».

### 54.13

CENTINAIO, COMAROLI

#### Respinto

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

«4.Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali, e istituita una graduatoria dei 24 mesi per la copertura dei posti vacanti di direttori S.G.A. a cui può accedere il personale ATA che ha coperto il ruolo di direttore S.G.A. per almeno 24 mesi di servizio effettivo in qualità di direttore S.G.A. e un'anzianità di almeno cinque anni di servizio effettivo nel profilo di responsabile amministrativo e assistente amministrativo».

*Conseguentemente, alla tabella 8, stato di previsione del «Ministero dell'Interno», Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2), apportare le seguenti modificazioni:*

2018:

-CP:-2.000.000.000;

CS:-2.000.000.000.

2019:

-CP:-2.000.000.000;

CS:-2.000.000.000.

2020:

-CP:-2.000.000.000;

CS:-2.000.000.000.

**54.14**

CENTINAIO, COMAROLI

**Respinto**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«4-bis. Coloro i quali abbiano svolto le funzioni di direttore dei servizi generali e amministrativi presso le scuole statali con contratti a tempo determinato su posto vacante e disponibile per almeno 36 mesi, anche non continuativi, sono esonerati dallo svolgimento della eventuale prova preselettiva e sono ammessi in soprannumero alle prove del concorso di cui al comma 114-sexties. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferma restando la procedura autorizzatoria, bandisce, entro il 1 marzo 2018, un concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato dei direttori dei coordinatori di segreteria per le istituzioni scolastiche ed educative statali, ai fini della copertura di tutti i posti vacanti e disponibili in organico».

*Conseguentemente, alla tabella 8, stato di previsione del «Ministero dell'Interno», Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2), apportare le seguenti modificazioni:*

2018:

-CP:-2.000.000.000;

CS:-2.000.000.000.

2019:

-CP:-2.000.000.000;

CS:-2.000.000.000.

2020:

-CP:-2.000.000.000;

CS:-2.000.000.000.

**54.15**

BOCCHINO, PETRAGLIA

**Dichiarato inammissibile**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire la Rubrica con la seguente:* «Personale amministrativo e docente»;

b) *dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Il comma 85, della legge 13 luglio 2015, n.107 è abrogato.

3-ter. Il comma 131 della legge 13 luglio 2015, n.107 è abrogato.

3-quater. Il comma 4-bis, articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.368 è abrogato».

---

**54.16**

BERTACCO, AMIDEI

**Dichiarato inammissibile**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«4. All'articolo 1, comma 7, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n.107, dopo la parola: "legalità," aggiungere le seguenti: "anche in termini di conoscenza e rispetto delle regole di circolazione e sicurezza stradale,"».

---

**54.0.1000/1**

PUGLIA, PAGLINI

**Respinto**

*All'emendamento 54.0.1000, paragrafo «Art. 54-bis», sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Nelle istituzioni scolastiche ove siano in servizio soggetti impegnati in attività socialmente utili, riconducibili in parte a funzioni di assistente amministrativo o di assistente tecnico, destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui ai decreti interministeriali 20 aprile 2001, n. 66 e 20 ottobre 2006, dalla dotazione organica risultante dall'applicazione delle tabelle di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto del Ministero

dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 luglio 2011, deve essere accantonato un numero di posti corrispondente al cinquanta per cento degli stessi soggetti impegnati nelle attività socialmente utili, presenti nell'istituzione scolastica. Per gli stessi soggetti di cui al comma precedente periodo, a far data dal 1° gennaio 2018 è riconosciuto l'esonero dell'onere contributivo-relativo ad un terzo del contributo riferito all'aliquota contributiva relativa alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335».

*Conseguentemente:*

a) dopo l'**articolo 88**, inserire il seguente:

**«Art. 88-bis.**

*(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) ai comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto

dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018:-20.000.000;

2019:-20.000.000;

2020:-20.000.000.

---

**54.0.1000/2**

BRUNI, ZIZZA

**Respinto**

*All'emendamento 54.0.1000, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni.*

a) *sostituire le parole: «Al fine» con le seguenti: «Anche al fine di»;*

b) *sostituire la parola: «agosto» con la seguente: «dicembre».*

*Conseguentemente, all'articolo 92 sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «220 milioni di euro per l'anno 2018».*

---

**54.0.1000/3**

BRUNI, ZIZZA

**Respinto**

*All'emendamento 54.1000, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole: «dell'anno scolastico 2017/2018», con le seguenti: «degli anni scolastici 2017/2108 e 2018/2019»;*

b) *sostituire le parole: «31 agosto 2018», con le seguenti: «31 agosto 2019».*

*Conseguentemente, all'articolo 92 sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «220 milioni di euro per l'anno 2018, di 270 milioni*

di euro per l'anno 2019 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

**54.0.1000/4**

VICARI

**Respinto**

*All'emendamento 54.0.1000, dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 54-ter.**

*(Incremento delle risorse destinate alla formazione iniziale degli insegnanti e interventi correttivi del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59)*

1. Il Fondo di cui all'articolo 19, comma primo, del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, è incrementato di 1 milione di euro annui, a decorrere dal 2018, allo scopo di potenziare ulteriormente il sistema di reclutamento e formazione iniziale degli insegnanti.

2. Per la medesima finalità di cui al comma 1 del presente articolo, nell'ottica di razionalizzare l'utilizzo delle risorse destinate, all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti commi:

*"5-bis.* La graduatoria di merito regionale di cui al comma 4 è divisa in due fasce, la prima delle quali riservata ai soggetti:

*a)* collocati a pieno titolo nelle graduatorie di merito del concorso di cui ai decreti direttoriali 23 febbraio 2016 n. 106 e 107

*b)* comunque collocati a pieno titolo negli elenchi graduati disposti ai sensi e per gli effetti di cui al comma 2, lettera *a)*, riservati ai soggetti che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando dei concorsi di cui alla lettera *a)* del presente comma».

*5-ter.* 1 soggetti di cui al comma 5-bis sono collocati nelle prime fasce per tutte le classi di concorso ove risultino collocati nelle procedure concorsuali di cui *a)* comma precedente, fermo restando il diritto ad accedere alle seconde fasce delle graduatorie per le quali sono in possesso dello specifico titolo di abilitazione o specializzazione per il sostegno. Per le immissioni in ruolo, si procede prioritariamente dalla prima fascia, graduata ai sensi di quanto previsto al comma 3.

*5-quater.* 1 soggetti collocati con riserva nelle graduatorie ovvero negli elenchi di cui al comma 5-bis sono ammessi a domanda allo svolgimento

della prova orale di cui al comma 4 a seguito di positivo e definitivo scioglimento della stessa e successivamente inseriti nelle rispettive graduatorie di prima fascia di cui al comma 5 *ter* in caso di scioglimento positivo e definitivo della riserva".

*b)* al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: "siano iscritti" sono inserite le parole: "a pieno titolo". Conseguentemente, alla fine del quarto periodo, sono aggiunte le seguenti parole: ", nel caso di inserimento con riserva, sono ammessi a domanda allo svolgimento della prova orale di cui al comma 4 a seguito di positivo e definitivo scioglimento della stessa e successivamente inseriti nelle rispettive graduatorie".

*c)* Al comma 3, ultimo periodo, aggiungere le seguenti parole: "fatta salva la possibilità di partecipazione per i soggetti titolari di contratto a tempo indeterminato da docente presso le scuole statali con clausola rescissoria dovuta ad immissione in suolo a seguito di sospensiva".

*d)* Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi

"3-bis. Partecipano alla procedura di cui al comma 2, lettera *b)* i soggetti in possesso del diploma AFAM di secondo livello per la formazione dei docenti in discipline coreutiche attivati ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 93. L'esame sostenuto a conclusione dei predetti bienni accademici ha valore di esame di Stato e abilita rispettivamente all'insegnamento nella classe di concorso A 57, Tecniche della danza classica e nella classe di concorso A-58, Tecniche della danza contemporanea, a seconda dell'indirizzo prescelto. 3-*ter*. Partecipano alla procedura di cui al comma 2, lettera *b)*, con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per le relative classi di concorso e per il sostegno, anche i soggetti che abbiano sospeso la frequenza dei percorsi di abilitazione di cui al decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni e i soggetti che, risultati vincitori di più procedure di Tirocinio formativo attivo o di percorsi di specializzazione sul sostegno, abbiano optato per uno o più dei percorsi cui avevano titolo. I predetti soggetti assolvono il conseguimento dell'abilitazione attraverso la frequenza e il superamento del I anno di FIT in soprannumero e sono successivamente ammessi, una volta in turno di nomina ai sensi del comma 5, al percorso di cui al medesimo comma".

3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107».

**54.0.1000/5**

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, EVA LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

**Ritirato**

*All'emendamento 54.0.1000, dopo l'articolo 54-bis aggiungere il seguente:*

**«Art. 54-ter.**

*(Accesso qualifica dirigenziale del dipendenti dell'Amministrazione Centrale della Stato)*

I dipendenti assunti dall'Amministrazione Centrale dello Stato in deroga al divieto di assunzioni secondo la disposizione "fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità", muniti di laurea e di *master* universitario, che, alla data di pubblicazione della presente legge, abbiano maturato 5 anni di servizio in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, accedono alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, a condizione che nell'Amministrazione presso la quale sono stati assunti o prestano servizio siano disponibili posti per incarichi dirigenziali di II fascia per il conferimento dell'incarico, ancorché ricoperti con incarico ad *interim* da dirigente titolare di altro incarico, o conferiti a personale non avente qualifica dirigenziale».

**54.0.1000/6**

CERONI

**Respinto**

*All'emendamento 54.1000, al capoverso «Art. 54-bis», dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Al fine di superare il precariato nelle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica nel triennio 2018-2020 e consentire l'applicazione del decreto sul regolamento previsto dall'articolo 2 comma 7 lettera e) della legge n. 508 del 21 dicembre 1999, sono stanziati 1 milione di euro per anno 2018 e 3 milioni di euro per l'anno 2019. A decorrere dall'anno 2018 le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8



novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

*1-ter.* Dall'anno accademico 2018-2019, il *turn over* del personale delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente a cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico in corso per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione di tale valore.

*1-quater.* Fino all'esaurimento delle graduatorie nazionali vigenti sono sospese le variazioni di organico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 28 febbraio 2003, che possano incidere sul totale dei posti destinati all'attribuzione degli Incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato».

*Conseguentemente, nella rubrica inserire, in fine, le seguenti parole: «nonché procedure di stabilizzazione per il personale AFAM».*

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino a fine con le seguenti: «è incrementato di 240 milioni per l'anno 2018 e di 320 milioni di euro a decorrere dal 2020».*

#### **54.0.1000/7**

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

#### **Respinto**

*All'emendamento 54.0.1000, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«*1-bis.* Con apposito bando da pubblicare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge è avviata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca una apposita procedura selettiva per titoli e colloquio.

*1-ter.* Le assunzioni, a seguito dell'espletamento della procedura di cui al comma *1-bis*, possono avvenire anche mediante contratti a tempo parziale, nei limiti delle risorse finanziarie corrispondenti ai posti di organico di diritto attualmente accantonati.

*1-quater.* All'onere derivante dall'attuazione dei commi *1-bis* e *1-ter*, pari a euro 16.205.000, a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018 e delle relative

proiezioni triennali, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

#### **54.0.1000/8**

SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

#### **Respinto**

*All'emendamento 54.0.1000, aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«1-bis. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, al fine di superare progressivamente l'esternalizzazione delle funzioni relative al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca è autorizzato, entro un tetto di spesa massimo di 80 milioni di euro per il 2018 e di 130 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato del personale assimilato al personale ATA che opera presso le istituzioni scolastiche, di cui al decreto-legge 20 aprile 2001, n. 66, finalizzato alla copertura totale dei posti accantonati in organico di fatto e di diritto.

1-ter. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti modalità e criteri in base ai quali il personale assimilato al personale ATA che opera presso le istituzioni scolastiche è gradualmente assunto nei ruoli del corrispondente personale delle Scuole statali».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

#### **«Art. 88-bis.**

*(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68", sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

---

#### **54.0.1000**

IL GOVERNO

**Accolto**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 54-bis.**

*(Assistenti amministrativi e tecnici nelle segreterie scolastiche)*

1. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2017/2018, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa già stipulati per lo svolgimento di funzioni assimilabili a quelle degli assistenti amministrativi e tecnici continuano a produrre i loro effetti sino al 31 agosto 2018».

---

### **54.0.1**

GOTOR, RICCHIUTI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 54-bis.**

*(Fondo unico per il miglioramento dell'offerta formativa nell'Istruzione)*

1. Al fine di qualificare gli investimenti pubblici nel settore dell'istruzione e ricerca, per migliorare l'offerta formativa, valorizzare le professionalità e armonizzare progressivamente le retribuzioni del personale alla media europea, il "Fondo 'La Buona Scuola' per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica", di cui al comma 202 della legge 13 luglio 2015, n.107, è incrementato di 500 milioni di euro nell'anno 2018 e di ulteriori 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Al riparto del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Ai fini di una gestione complessiva e trasparente di tutte le risorse disponibili, nel suddetto fondo potranno essere ricondotti tutti i finanziamenti attualmente disponibili e destinati alle diverse attività educative e d'istruzione».

*Conseguentemente all'articolo 85, dopo comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, le parole: "nel limite del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite del 94 per cento".

2-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento"».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 150 milioni per l'anno 2018 e di 230 milioni di euro a decorrere dal 2019».*

### **54.0.2**

GOTOR

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 54-bis.**

*(Misure in materia di offerta formativa)*

1. Al fine di implementare e rendere più omogeneo sul territorio nazionale il tempo pieno prolungato, favorendo conseguentemente nuove opportunità in particolare per le regioni del sud; la legge 24 settembre 1971, n.820, relativa all'ordinamento della scuola elementare e all'immissione in molo degli insegnanti della scuola elementare e della scuola materna statale, è finanziata per ulteriori 60 milioni di euro annui. La ripartizione delle suddette risorse è effettuata previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, al fine di consentire una effettiva perequazione territoriale in termini di offerta formativa e la conseguente sensibile riduzione dello squilibrio tra le regioni in termini di offerta di tempo pieno o prolungato».

*Conseguentemente, all'articolo 92, al comma 1, sostituire le parole: «250 milioni» e «330 milioni», rispettivamente con le parole: «190 milioni» e «270 milioni».*

---

### **54.0.3**

BOCCHINO, PETRAGLIA

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 54-bis.**

*(Quadro orario liceo musicale)*

1. Il quadro orario dei licei musicali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n.89 del 15 marzo 2010 di cui all'allegato E, nella disciplina "Esecuzione e interpretazione del primo biennio", le 99 ore previste si intendono suddivise all'interno dell'anno scolastico in due ore di esecuzione del primo strumento musicale e in un'ora di esecuzione del secondo strumento musicale».

*Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni», con le seguenti: «249 milioni», e le parole: «330 milioni», con le seguenti: «329 milioni».*

#### **54.0.4**

ELENA FERRARA, MARCUCCI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, PUGLISI, TOCCI, ZAVOLI, FASIOLO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 54-bis.**

*(Licei musicali)*

1. A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 l'organico di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n.107, è incrementato di 400 unità al fine di assicurare l'insegnamento individuale di esecuzione e interpretazione nel primo biennio dei licei musicali».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018:-6.200.000;

2019:-18.400.000;

2020:-18.400.000.

#### **54.0.5**

VICARI, BIANCONI, CONTE, PICCOLI, SANTINI, PUPPATO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 54-bis.**

*(Iniziative promozionali per le istituzioni scolastiche)*

1. Le iniziative finalizzate a promuovere progetti di miglioramento a favore delle istituzioni scolastiche sono da intendersi rivolte sia alle istituzioni scolastiche statali che alle istituzioni scolastiche paritarie, ai sensi dell'articolo 1 della legge 62/2000.

2. All'articolo 1 comma 1-*bis* della legge 440 del 1997 dopo le parole: "presso le istituzioni scolastiche statali" aggiungere: "e paritarie". Per le iniziative di cui al medesimo comma, il Fondo di cui all'articolo 1 della legge 440 del 1997 è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2018.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per il 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

#### **54.0.6**

VICECONTE

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 54-bis.**

*(Iniziative promozionali per le istituzioni scolastiche)*

1. Le iniziative finalizzate a promuovere progetti di miglioramento a favore delle istituzioni scolastiche sono da intendersi rivolte sia alle istituzioni scolastiche statali che alle istituzioni scolastiche paritarie, ai sensi dell'articolo 1 della legge 62 del 2000.

All'articolo 1 comma 1-*bis* della legge 440 del 1997 dopo le parole: "presso le istituzioni scolastiche statali" aggiungere "e paritarie". Per le iniziative di cui al medesimo comma, il Fondo di cui all'articolo 1 della legge 440 del 1997 è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2018.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per il 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

#### **54.0.7**

MARIO MAURO, GASPARRI, MARIN

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 54-bis.**

*(Iniziative promozionali per le istituzioni scolastiche)*

1. Le iniziative finalizzate a promuovere progetti di miglioramento a favore delle istituzioni scolastiche sono da intendersi rivolte sia alle istituzioni scolastiche statali che alle istituzioni scolastiche paritarie, ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62.

2. All'articolo 1, comma 1-*bis*, primo periodo, della legge 18 dicembre 1997, n. 400, dopo le parole: "presso le istituzioni scolastiche statali" sono aggiunte le seguenti: "e paritarie"».

#### **54.0.8**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 54-bis.**

*(Iniziative promozionali per le istituzioni scolastiche)*

1. Le iniziative finalizzate a promuovere progetti di miglioramento a favore delle istituzioni scolastiche sono da intendersi rivolte sia alle istituzioni scolastiche statali che alle istituzioni scolastiche paritarie, ai sensi dell'articolo 1, della legge n. 62 del 2000.

2. All'articolo 1 comma 1-*bis* della legge 18 dicembre 1997, n. 440 dopo le parole: "presso le istituzioni scolastiche statali" aggiungere le seguenti: "e paritarie"».

#### **54.0.9**

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 54-bis.**

*(Iniziative promozionali per le istituzioni scolastiche)*

1. Le iniziative finalizzate a promuovere progetti di miglioramento a favore delle istituzioni scolastiche sono da intendersi rivolte sia alle istituzioni scolastiche statali che alle istituzioni scolastiche paritarie, di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62.



2. All'articolo 1, comma 1-*bis* della legge 18 dicembre 1997, n. 440, dopo le parole: "presso le istituzioni scolastiche statali" aggiungere le seguenti parole: "e paritarie"».

#### **54.0.10**

TOSATO, COMAROLI, CENTINAIO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 54-bis.**

*(Iniziative promozionali per le istituzioni scolastiche)*

1. Le iniziative finalizzate a promuovere progetti di miglioramento a favore delle istituzioni scolastiche sono da intendersi rivolte sia alle istituzioni scolastiche statali che alle istituzioni scolastiche paritarie, ai sensi dell'articolo 1, della legge n. 62 del 2000».

*Conseguentemente, all'articolo 1 comma 1-bis della legge n. 440 del 1997 dopo le parole: «presso le istituzioni scolastiche statali» aggiungere: «e paritarie».*

#### **54.0.11**

CERONI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 54-bis.**

*(Finanziamento del "bonus diploma")*

1. Al fine di promuovere e favorire la formazione superiore, la continuità tra il sistema nazionale di istruzione e l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, l'istruzione e formazione tecnica superiore, la valorizzazione e il miglioramento delle competenze professionali, a tutti i cittadini italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea residenti nel territorio nazionale, i quali conseguano, nell'anno scolastico 2017/2018, presso le istituzioni scolastiche facenti parte del sistema nazionale di istruzione e formazione professionale, il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione e formazione professionale entro il ventesimo anno di età, è assegnata una Carta elettronica.

2. La Carta, dell'importo nominale massimo di euro 500 per l'anno 2018, può essere utilizzata per:

a) l'iscrizione/immatricolazione e la frequenza: di corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico nelle università statali o legalmente riconosciute, a corsi di diploma accademico di I livello nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbiano sede sul territorio nazionale o in uno stato dell'Unione europea e aventi sedi anche differenti dalla residenza anagrafica del nucleo familiare dello studente; di corsi di alta formazione presso gli Istituti tecnici superiori e ad altri percorsi formativi di istruzione e formazione tecnica superiore;

b) l'iscrizione e la frequenza di corsi atti all'acquisizione di competenze di lingua inglese o di competenze informatiche o per corsi di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e coerenti con il percorso formativo seguito;

c) l'acquisto di libri di testo richiesti dal percorso formativo scelto dallo studente o per l'acquisto di *software*.

3. Le somme assegnate con la Carta sono erogate fermo restando il superamento delle prove di ammissione ai corsi di cui al comma precedente, ove previste, e non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta.

5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa fino ad un massimo di 290 milioni di euro per l'anno 2018, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, o nella maggiore o minore somma, individuata da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, prevista nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio nella parte II (sezione II) della presente legge per il rifinanziamento delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

6. Il comma 979 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato».

*Conseguentemente, allo stato di previsione del «Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo», missione: 1 tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e paesaggistiche. Programma 1.9 «Tutela*

---

del patrimonio culturale», *Obiettivo 21, Azione correlata 10, apportare le seguenti variazioni:*

2018:

CP: - 290.000.000;

CS: - 290.000.000;

2019:

CP: - 290.000.000;

CS: - 290.000.000;

2020:

CP: - 0;

CS: - 0.

---

#### **54.0.12**

VICECONTE

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 54-bis.**

*(School bonus)*

1. Il comma 145 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, è sostituito dal seguente:

"145. Per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti, spetta un credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate in ciascuno dei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015".

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 30 milioni a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

---

**54.0.13**

RICCHIUTI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 54-bis.**

*(School bonus)*

1. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, i commi da 145 a 148-ter sono abrogati».

---

**54.0.14**

GRANAIOLA

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 54-bis.**

*(Statizzazione istituzioni superiori di studi musicali non statali)*

1. Al fine di procedere alla statizzazione di tutte le istituzioni superiori di studi musicali non statali si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 22-bis, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, integrato con uno stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2018, di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018 e a 15 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92 comma 1».

---

**54.0.15**

GOTOR

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 54-bis.**

*(Risorse per la statizzazione e razionalizzazione delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e le accademie di belle arti non statali)*

1. Al fine di consentire entro il 2020, la completa realizzazione del processo di statizzazione e razionalizzazione delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica non statali di cui all'articolo 22-bis, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96, il fondo di cui al comma 3 del medesimo articolo 22-bis, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2018, e di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Nell'ambito delle risorse di cui al periodo precedente, una quota parte è prioritariamente destinata alla statizzazione dell'Istituto musicale parificato Paisiello di Taranto, anche in conseguenza dello stato di crisi e l'imminente avvio delle procedure di mobilità del personale ivi impiegato».

*Conseguentemente, all'articolo 92, al comma 1, sostituire le parole: «250 milioni» e «330 milioni», rispettivamente con le parole: «200 milioni» e «260 milioni».*

**54.0.16**

GOTOR, LO MORO

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente*

**«Art. 54-bis.**

*(Misure in materia di personale docente)*

1. Allo scopo di agevolare la ricollocazione dei docenti del Mezzogiorno, che hanno maturato un'esperienza pluriennale nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel periodo precedente l'anno 2015, e divenuti quindi titolari di cattedre in altre regioni e in particolare nel nord Italia in virtù delle previsioni di cui alla legge 107 del 2015, con conseguenti ricadute negative per il tessuto so-

cio economico del Mezzogiorno, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, trasferisce agli Uffici scolastici delle regioni suddette, la facoltà di gestire, in sede di contrattazione decentrata regionale per l'anno scolastico 2017/2018, e per gli anni scolastici successivi, ulteriori modalità di utilizzazione del personale titolare fuori regione che ha prodotto domanda di assegnazione provvisoria, al fine di favorirne la collocazione, prioritariamente sui posti disponibili in organico dell'autonomia; sui posti dell'adeguamento dello stesso alle situazioni di fatto sui posti in deroga sul sostegno seconda istanza, sui progetti di cui al comma 2 del presente articolo.

2. Nell'ambito delle facoltà di cui al precedente comma, è consentito:

a) fare richiesta di assegnazione provvisoria su tutte le province di una regione su richiesta dell'interessato, la cui residenza in quella regione deve risultare da certificazione anagrafica al 30 giugno 2017;

b) fare richiesta di assegnazione provvisoria dei docenti privi di titolo di specializzazione sul sostegno, su posti ancora disponibili, e solo dopo avere accantonato un numero di posti corrispondente ai docenti inseriti in GAE e in Graduatorie d'istituto di II e III fascia, in possesso del titolo su sostegno per l'attribuzione di incarichi a tempo determinato;

c) che l'assegnazione provvisoria può essere richiesta sulle relative classi di concorso, in deroga all'articolo 4, comma 1, e agli articoli 24, 25, 26, 27 e 28 stabiliti dal C.C.N.L. dell'11 aprile 2017, per i docenti in possesso del titolo di abilitazione corrispondente e che, all'atto dell'assunzione in virtù della legge 13 luglio 2015 n. 107, non sono stati soddisfatti nella preferenza professionale e territoriale indicata;

d) al fine di agevolare la continuità educativa e didattica degli studenti con disabilità, ai docenti con contratto a tempo indeterminato per i posti di sostegno didattico, qualora in seguito alle operazioni di mobilità annuale, l'insegnante si ritrovi ad aver prodotto domanda di assegnazione provvisoria nello stesso ambito della scuola ove aveva lavorato nel precedente anno scolastico, si procederà alla riconferma del posto da parte degli uffici scolastici provinciali».

**54.0.17**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 54-sexies.**

*(Misure sulle supplenze brevi nella scuola dell'infanzia e sulla stabilizzazione del personale precario nelle istituzioni educative)*

1. Al fine di assicurare la qualità della prestazione didattica nella scuola dell'infanzia è consentita la stipulazione di contratti a tempo determinato fin dal primo giorno dell'assenza del titolare.

2. Il personale educativo con incarico di lavoro a tempo determinato che abbia maturato 36 mesi di servizio anche non continuativo nelle istituzioni educative è assunto con contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 1° settembre 2018.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante le risorse rivenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 90-bis».

*Conseguentemente dopo l'articolo 90 aggiungere il seguente:*

**«Art. 90-bis.**

*(Contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche gassate e superalcolici)*

1. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2018 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato, nonché a carico di produttori di superalcolici in ragione di 50 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il ministero della Salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente».

---

**54.0.18**

AIELLO, BIANCONI, VICECONTE

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 54-bis.**

*(Permanenza in carica dei professori universitari di medicina)*

1. In deroga a quanto previsto dai commi 17 e 18 dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230, ai professori ordinari delle Facoltà di medicina e chirurgia che hanno maturato il diritto alla pensione di vecchiaia di cui all'articolo 24, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a decorrere dal 1° ottobre 2017, la facoltà di permanere in servizio, su richiesta, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti, esclusivamente per l'espletamento di attività di didattica e di ricerca».

---

**54.0.19**

CENTINAIO, COMAROLI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 54-bis.**

*(Personale docente)*

1. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 39 è inserito il seguente:

"39-bis. L'insegnamento delle scienze giuridiche ed economiche (classe di concorso A046 ex A019) viene introdotto dal 1° settembre 2018 nel primo biennio di tutte le scuole secondarie di secondo grado, affinché sia adeguatamente rafforzato e rivitalizzato l'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione", attribuendogli il ruolo di sintesi delle educazioni e sviluppo degli obiettivi formativi prioritari di cui al comma 7, con relativa valutazione dell'apprendimento Tale insegnamento è introdotto altresì in tutti i percorsi didattici di "Alternanza scuola lavoro" del secondo biennio di tutte le scuole secondarie di secondo grado in misura pari ad almeno un terzo del programma previsto, con l'obiettivo di perseguire il potenziamento della conoscenze in



materia giuridica ed economico finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità, lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza dal rispetto della legalità, della sicurezza, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e della attività culturali previsti dal comma 7 della suddetta legge"».

*Conseguentemente, alla tabella 8, stato di previsione del «Ministero dell'Interno», Missione 5 Integrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2), apportare le seguenti modificazioni:*

2018:

CP: - 2.000.000.000;

CS: - 2.000.000.000;

2019:

CP: - 2.000.000.000;

CS: - 2.000.000.000;

2020:

CP: - 2.000.000.000;

CS: - 2.000.000.000.

#### **54.0.20**

CENTINAIO, COMAROLI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 54-bis.**

*(Personale docente)*

1. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, è soppresso il comma 73».

*Conseguentemente, alla tabella 8, stato di previsione del «Ministero dell'Interno», Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesio-*

*ne sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2),  
apportare le seguenti modificazioni:*

2018:

CP: - 2.000.000.000;

CS: - 2.000.000.000;

2019:

CP: - 2.000.000.000;

CS: - 2.000.000.000;

2020:

CP: - 2.000.000.000;

CS: - 2.000.000.000.

#### **54.0.21**

CENTINAIO, COMAROLI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 54-bis.**

*(Personale docente)*

1. È abrogato il comma 75 e il comma 131 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 e successive modificazioni. Conseguentemente tutti i posti in organico di fatto senza titolare di personale docente e amministrativo sono convertiti in organico di diritto a decorrere dal 1° settembre 2018, ivi inclusi i posti in deroga su sostegno in dotazione delle istituzioni scolastiche per più di un triennio. Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 15 della legge 8 novembre 2013, n. 128, è soppresso. Al comma 2-bis del suddetto articolo sono eliminate le seguenti parole: "numero dei posti risultanti dall'applicazione del primo periodo non può comunque risultare complessivamente superiore a quello derivante dall'attuazione del comma 2". Dopo l'articolo 54, inserire il seguente articolo: "Personale docente", con i seguenti commi: "Dopo il comma 135 articolo 1, legge 13 luglio 2015, n. 107, è inserito il seguente: 135-bis: "Al comma 1, primo periodo, articolo 485, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297", sono apportate le seguenti modifiche: a) eliminare la parola: "predette"; b) sostituire le parole: "scuole statali e pareggiate" con le parole: "scuole statali, pareggiate e paritarie"; c) sostituire le parole: "è riconosciuto" con le parole: "è interamente riconosciuto"; d) eliminare le parole: ", per intero

per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo".

2. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge 8 novembre 2013, n. 128, sono eliminate le seguenti parole: "in esito a una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, che assicuri l'invarianza finanziaria". Al medesimo comma, sono eliminate anche le parole: "nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, nell'ambito delle risorse rese disponibili per effetto della predetta sessione negoziale". Conseguentemente, sono ripristinate le fasce di posizioni stipendiali del personale scolastico precedenti a quelle indicate dalla Tabella A allegata al CCNL scuola del 4 agosto 2011.

3. A partire dal 1° settembre 2017, il personale docente e ATA a tempo determinato gode della stessa progressione di carriera del personale di ruolo. Al personale direttore dei servizi generali e amministrativi è riconosciuto il servizio prestato nei ruoli del personale ATA nella ricostruzione di carriera.

4. La professione docente, esercitata in qualsiasi ordine e grado delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, viene riconosciuta come altamente usurante sotto il profilo psicofisico e, pertanto, beneficia di tutte le agevolazioni, anche ai fini previdenziali, previste per queste categorie di lavoratori».

*Conseguentemente, alla tabella 8, stato di previsione del «Ministero dell'Interno», Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2), apportare le seguenti modificazioni:*

2018:

CP: - 2.000.000.000;

CS: - 2.000.000.000;

2019:

CP: - 2.000.000.000;

CS: - 2.000.000.000;

2020:

CP: - 2.000.000.000;

CS: - 2.000.000.000.

**54.0.22**

CENTINAIO, COMAROLI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 54-bis.**

*(Personale docente)*

1. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono soppressi i commi 79, 80, 81 e 82».

*Conseguentemente, alla tabella 8, stato di previsione del «Ministero dell'interno», Missione 5 Immigrazione, accoglienza garanzia dei diritti (27), programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2), apportare le seguenti modificazioni:*

2018:

CP: - 2.000.000.000;

CS: - 2.000.000.000;

2019:

CP: - 2.000.000.000;

CS: - 2.000.000.000;

2020:

CP: - 2.000.000.000;

CS: - 2.000.000.000.

---

**54.0.23**

CENTINAIO, COMAROLI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 54-bis.**

*(Personale docente)*

1. Al comma 79, articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107, eliminare il primo periodo».

*Conseguentemente, alla tabella 8, stato di previsione del «Ministero dell'Interno», Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2), apportare le seguenti modificazioni:*

2018:

CP: - 2.000.000.000;

CS: - 2.000.000.000;

2019:

CP: - 2.000.000.000;

CS: - 2.000.000.000;

2020:

CP: - 2.000.000.000;

CS: - 2.000.000.000.

#### **54.0.24**

CENTINAIO, COMAROLI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 54-bis.**

*(Personale docente e Ata)*

1. Sono prorogati i termini per la costituzione dell'organico di potenziamento di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche per gli anni scolastici successivi all'a.s. 2015/2016 per il personale docente della scuola dell'infanzia, il personale Ata e il personale educativo. Con successivo provvedimento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, saranno individuati i criteri di ripartizione regionale dei posti, il cui numero complessivo non potrà comunque essere inferiore alle 8 mila unità per il personale docente della scuola dell'infanzia, alle 20 mila unità per il personale Ata e alle 500 unità per il personale educativo. La copertura finanziaria sarà garantita dall'aumento delle accise sui tabacchi lavorati e di quelle sui prodotti alcolici. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da

adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i termini e le modalità attuative delle assunzioni sui posti di cui al presente comma».

*Conseguentemente, alla tabella 8, stato di previsione del «Ministero dell'interno» Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1 Flussi migratori, interventi nello sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2), apportare le seguenti modificazioni:*

2018:

CP: - 2.000.000.000;

CS: - 2.000.000.000;

2019:

CP: - 2.000.000.000;

CS: - 2.000.000.000;

2020:

CP: - 2.000.000.000;

CS: - 2.000.000.000.

#### **54.0.25**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 54-bis.**

*(Apertura delle graduatorie ad esaurimento)*

1. All'articolo 1, comma 96, lettera *b*), della legge 13 luglio 2015, n. 107, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ". Sono iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente anche tutti i docenti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/ 2002 e i soggetti di cui all'articolo 15, comma 17, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, quantificato in 960 milioni di euro nel 2018 e 2880 milioni

di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 3.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 28 per cento nel 2018 e nella misura del 32 per cento a decorrere dall'anno 2019"».

## **54.0.26**

CENTINAIO, COMAROLI

### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 54-bis.**

*(Personale docente)*

1. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n.107, dopo il comma 105 è inserito il seguente:

"105-bis. A decorrere dall'a.s. 2018/19, l'aggiornamento delle graduatorie di cui al comma 96, lettera *b*), avverrà annualmente. È pertanto abrogato il comma 10-bis, dell'articolo 1 della legge 25 febbraio 2016, n.21. In occasione degli aggiornamenti annuali delle graduatorie di cui al presente comma, è consentito l'inserimento a domanda in terza fascia di tutti gli aspiranti in possesso di abilitazione all'insegnamento; è altresì consentito il reinserimento a domanda nella fascia di pertinenza del personale precedentemente inserito nelle graduatorie ad esaurimento, già permanenti, depennato per mancato aggiornamento. Pertanto, è disposta l'accorpamento della fascia aggiuntiva alla terza".

*Dopo l'articolo 54, inserire il seguente:*

"2. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n.107, dopo il comma 108 è aggiunto il seguente comma: 'A decorrere dal 1° settembre 2018 è abrogato il vincolo triennale di permanenza nella provincia per tutto il personale della scuola e il vincolo quinquennale per il personale di sostegno, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, e successive modificazioni nonché il vincolo per le assegnazioni provvisorie"».

*Conseguentemente, alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'Interno, Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione so-*

ciale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2), *apportare le seguenti modificazioni:*

2018:

-CP:-2.000.000.000;

CS:-2.000.000.000.

2019:

-CP:-2.000.000.000;

CS:-2.000.000.000.

2020:

-CP:-2.000.000.000;

CS:-2.000.000.000.

#### **54.0.27**

CENTINAIO, COMAROLI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 54-bis.**

*(Personale docente)*

L'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n.107 è così modificato:

1) al comma 109:

alla lettera *a*), primo periodo, eliminare le parole: "come modificato dal comma 113 del presente articolo";

alla lettera *a*), terzo periodo, eliminare le parole: "di cui ai commi da 79 a 82";

alla lettera *b*), secondo periodo, eliminare le parole: "come modificato dal comma 113 del presente articolo";

alla lettera *c*) eliminare le parole: "di cui ai commi da 79 a 82";

alla lettera *c*), dopo la parole: "ricompreso fra quelli della provincia in cui sono iscritti" aggiungere: "A decorrere dall'a.s. 2017/2018 qualora le graduatorie a esaurimento fossero esaurite, sono destinatari della proposta di incarico gli aspiranti inseriti nella I e II fascia delle graduatorie di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale 13 giugno 2007, n.131, trasformate in graduatorie per ambiti territoriali ai sensi del comma 107 del presente articolo";



alla lettera c), ultimo periodo, sostituire le parole: "Continua ad applicarsi, per le graduatorie ad esaurimento" con le parole: "è abrogato";

2) al comma 110:

al primo periodo, eliminare le parole: "come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente";

al primo periodo, sostituire la parola: "abilitazione" con la parola: "accesso";

al terzo periodo, modificare le parole: "Al personale educativo in possesso di titolo d'accesso continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti per l'accesso alle relative procedure concorsuali" con le seguenti: "I titoli d'accesso validi ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e/o di circolo e d'istituto di cui all'articolo 5 decreto ministeriale 13 giugno 2007, n.131, trasformate in graduatorie per ambiti territoriali ai sensi del comma 107 del presente articolo, sono validi altresì per la partecipazione alle procedure concorsuali per i posti comuni della scuola primaria";

d) eliminare le parole: "Ai concorsi pubblici per titoli ed esami non può comunque partecipare il personale docente ed educativo già assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali";

3) al comma 111:

eliminare le parole: "come modificato dal comma 113 del presente articolo";

4) il comma 113 è soppresso;

5) al comma 114 primo periodo, eliminare le parole: "come modificato dal comma 113 del presente articolo";

6) dopo il comma 114 è inserito il seguente:

"114-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferma restando la procedura autorizzatoria, bandisce, entro il 1° marzo 2018; un concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato del personale docente ed educativo per le istituzioni scolastiche ed educative statali, ai fini della copertura di tutti i posti vacanti e organico";

7) dopo il comma 114-bis è inserito il seguente:

"114-ter. Coloro i quali abbiano svolto incarichi di docenza presso le scuole statali con contratti a tempo determinato su posto vacante e disponibile per almeno 36 mesi, anche non continuativi, sono esonerati dallo svolgimento della eventuale prova preselettiva e sono ammessi in soprannumero alle prove del concorso di cui al comma 114-bis";

8) dopo il comma 114-ter è inserito il seguente:

"114-quater. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferma restando la procedura autorizzatoria, bandisce, entro il 1° marzo 2017, un concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato dei dirigenti scolastici per le istituzioni scolastiche ed educative statali ai fini della copertura di tutti posti vacanti e disponibili in organico".

9) dopo il comma 114-nonies è inserito il seguente:

"114-decies: I soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito della scuola dell'infanzia, primaria, di primo e di secondo grado, per posti comuni e posti di sostegno, dei concorsi banditi con decreti direttoriali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016, nn.105, 106 e 107, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* (IV serie speciale Concorsi) n.16 del 26 febbraio 2016 che non sono stati assunti nei ruoli regionali per incapienza rispetto ai posti di cui all'articolo 399, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, e successive modificazioni, sono assunti, in deroga all'articolo 399, comma 2, del medesimo decreto legislativo n.297 del 1994, in regioni diverse da quella per cui hanno concorso e nei ruoli di cui all'articolo 1, comma 66, della legge n.107 del 2015, con le seguenti condizioni e modalità:

a) le assunzioni avvengono in subordine rispetto ai soggetti ancora inseriti nelle graduatorie di merito delle regioni indicate ai sensi della lettera b) e nel rispetto della percentuale massima per ciascuna regione del 50 per cento dei posti, riservata allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami, e comunque nel limite massimo della percentuale non superiore al 15 per cento, rispetto ai posti disponibili per ciascuna regione, individuata con decreto di cui al comma 2;

b) i soggetti di cui al presente comma, nei termini e con le modalità stabiliti con il decreto di cui al comma 2, possono presentare apposita istanza al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella quale indicano l'ordine di preferenza tra tutte le regioni del sistema scolastico statale. Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono definiti i termini e le modalità attuative del comma 1. I soggetti che non accettano la proposta di assunzione di cui al comma 1 sono definitivamente espunti dalle rispettive graduatorie di merito e a esaurimento. All'esito delle procedure di cui ai commi precedenti, in caso di incompleto assorbimento dei soggetti di cui al comma 1, le graduatorie di merito dei concorsi banditi con decreti direttoriali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016, nn.105, 106 e 107, rimangono valide ai sensi del comma 17, articolo 400 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, ma producono effetti ai fini della stipula di contratti a tempo indeterminato esclusivamente nella regione per cui il candidato ha svolto il concorso.

Le graduatorie di merito delle scuole dell'infanzia del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n.107, per il triennio 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, in deroga all'articolo 400, comma 19, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, e successive modificazioni, sono valide in ogni caso nell'ambito dei posti vacanti e disponibili, in luogo di quelli messi a concorso. All'assunzione dalle medesime graduatorie si provvede previa procedura autorizzatoria. Il servizio prestato come dottorato di ricerca è valido quale servizio di insegnamento per l'accesso ai concorsi del personale docente e dirigente delle istituzioni scolastiche. È sciolta la riserva per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato nonché per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e di d'istituto disposto a seguito di provvedimenti cautelari del tribunale amministrativo».

*Conseguentemente, alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'Interno, Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2), apportare le seguenti modificazioni:*

2018:

-CP:-2.000.000.000;

CS:-2.000.000.000.

2019:

-CP:-2.000.000.000;

CS:-2.000.000.000.

2020:

-CP:-2.000.000.000;

CS:-2.000.000.000.

## **54.0.28**

CENTINAIO, COMAROLI

### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 54-bis.**

*(Personale docente)*

All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n.107, dopo il comma 108 è aggiunto il seguente: "108-bis. A decorrere dal 1° settembre 2018, il personale

educativo assunto a tempo indeterminato può richiedere, ai fini della mobilità territoriale a domanda e d'ufficio e ai fini della mobilità professionale, l'assegnazione dei posti nella scuola primaria"».

*Conseguentemente, alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'Interno, Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1. Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2), apportare le seguenti modificazioni:*

2018:

-CP:-2.000.000.000;

CS:-2.000.000.000;

2019:

-CP:-2.000.000.000;

CS:-2.000.000.000;

2020:

-CP:-2.000.000.000;

CS:-2.000.000.000.

#### **54.0.29**

CENTINAIO, COMAROLI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **54-bis.**

*(Personale docente)*

Al comma 121, articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n.107, al primo periodo, dopo la parola: "docente" aggiungere: "del personale educativo e ata"; dopo le parole: "di ruolo" aggiungere: "e con contratto a tempo determinato di qualsiasi durata"».

*Conseguentemente, alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'Interno, Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione so-*

ciale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2), *apportare le seguenti modificazioni:*

2018:

-CP:- 2.000.000.000;

CS:-2.000.000.000.

2019:

-CP:-2.000.000.000;

CS:-2.000.000.000.

2020:

-CP:-2.000.000.000;

CS:-2.000.000.000.

### **54.0.30**

BOCCHINO, PETRAGLIA

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 54-bis.**

1. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca organizza un corso di formazione su base nazionale riservato ai docenti e ai dirigenti scolastici che hanno superato la prova preselettiva del concorso per centoquarantacinque posti di dirigenti tecnici di cui al DDG del Ministero dell'Istruzione; dell'Università e della Ricerca, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n.10 del 5 febbraio 2008, e che hanno in corso controversie giurisdizionali dinanzi al Consiglio di Stato.

2. La partecipazione al corso di formazione di cui al precedente comma è a domanda. Il corso è conforme ai contenuti e alle modalità di cui all'articolo 6 del D.D.G. del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 30 gennaio 2008, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n.10 del 5 febbraio 2008. Il corso si svolge in collaborazione con INVALSI.

3. Al termine del corso i candidati sosterranno una prova di esame finale, al superamento della quale saranno nominati dirigenti tecnici a tempo indeterminato a decorrere dal 1° settembre 2018 sui posti già autorizzati e residuati con il D.D.G. del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 30 gennaio 2008, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n.10 del 5 febbraio 2008, per la realizzazione delle finalità e delle attività di cui all'articolo 1 del medesimo D.D.G».

*Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni», con le seguenti: «249 milioni», e le parole: «330 milioni», con le seguenti: «329 milioni».*

### **54.0.31**

GOTOR, LO MORO, PETRAGLIA

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 54-bis.**

*(Misure in materia di personale docente)*

1. Allo scopo di agevolare la ricollocazione dei docenti del Mezzogiorno, che hanno maturato un'esperienza pluriennale nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel periodo precedente l'anno 2015, e divenuti quindi titolari di cattedre in altre regioni e in particolare nel nord Italia, in virtù delle previsioni di cui alla legge 13 luglio 2015, n.107, con conseguenti ricadute negative per il tessuto socio economico del Mezzogiorno, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si dispone la trasformazione di non meno del quaranta per cento dei posti in deroga sul sostegno in organico di diritto, e la conseguente titolarità a domanda degli interessati nel nuovo organico di diritto disponibile nell'ambito prescelto, dando priorità ai docenti assunti sulla base alle previsioni di cui alla legge 13 luglio 2015, n.107».

*Conseguentemente, allo Stato di previsione del «Ministero dei Beni e delle attività culturali del turismo, Missione 1 «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», Programma 1.9 Tutela del patrimonio culturale (Azione: Promozione della fruizione del patrimonio culturale «legge 208 del 2015, dell'articolo 1, comma 979»», apportare le seguenti variazioni:*

2018:

-CP:-20.000.000;

CS:-20.000.000.

2019:

-CP:-20.000.000;

CS:-20.000.000.

2020:

-CP:-20.000.000;

CS:-20:000.000.

**54.0.32**

VICARI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 54-bis.**

*(Collaboratori scolastici)*

1. Al comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n.244, convertito, con legge 27 febbraio 2017, n.19 le parole: "al 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2018". All'onere finanziario derivante primo periodo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.».

**54.0.33 (testo 3)**

VICARI, ORRU', ZANONI, GUALDANI, LUMIA, URAS

**Accolto**

*Dopo l'articolo 54, inserire il seguente:*

**«Art. 54-bis.**

*(Concorso riservato per i collaboratori scolastici  
nelle scuole della provincia di Palermo)*

1. Al fine di stabilizzare il personale di cui all'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2013, n.147, titolare di contratti di lavoro attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo e prorogati ininterrottamente, per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratori scolastici, in forza nelle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n.124, e dell'articolo 9 del decreto interministeriale 23 luglio 1999, n.184, tuttora in servizio ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n.244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.19, è avviata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca una apposita procedura selettiva per titoli e colloquio.

2. Con apposito bando da pubblicare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità e i termini per la partecipazione alla selezione di cui al comma 1.

3. Le assunzioni, a seguito dell'espletamento della procedura di cui al comma precedente, avvengono anche a tempo parziale nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 4 e comunque nei limiti corrispondenti ai posti di organico di diritto attualmente accantonati. I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati o incrementati nel numero delle ore se non in presenza di risorse certe e stabili.

4. Per le assunzioni di cui al presente articolo si provvede nel limite di spesa euro 3.500.000 per l'anno 2018 e di euro 8.700.000 a decorrere dal 2019.

5. Il personale incluso negli elenchi allegati alla Convenzione tra l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia e le cooperative sociali alla data del 24 febbraio 2014, che non rientra tra le assunzioni di cui al presente articolo, è iscritto in apposito Albo, dal quale gli enti territoriali possono attingere per nuove assunzioni di personale, nel rispetto dell'analisi del fabbisogno e della sostenibilità finanziaria.

6. Nelle more dell'espletamento della selezione, il termine del 31 dicembre 2017 di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n.244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.19, relativo alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2013, n.947, è differito al 30 agosto 2018.

7. All'onere finanziario derivante dai commi 4 e 6, e comunque entro il limite massimo di 15,5 milioni di euro per il 2018 e 8,7 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.

#### **54.0.34**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, MINEO, URAS

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 54-bis.**

*(Direttore delle Istituzioni AFAM componenti il Politecnico)*

1. Al fine di consentire nelle Istituzioni AFAM il regolare svolgimento dell'attività didattica e la sua continuità per l'anno accademico 2018-2019 e



successivi, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n.104 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n.128, indette con decreto ministeriale 30 giugno 2014, n.526, sono da ritenersi utili per le stabilizzazioni del personale precario, insieme alle graduatorie nazionali ancora vigenti. Le cattedre libere e vacanti sono utilizzate per la stabilizzazione del personale precario presente nelle graduatorie nazionali attualmente vigenti, rientrando nei parametri previsti dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26 novembre 2014.

2. Ai fini dell'attuazione di cui al comma 2 è autorizzata una spesa nel limite massimo di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del "Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili" di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190 come rifinanziato dall'articolo 92 della presente legge».

#### **54.0.35**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, MINEO, URAS

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 54-bis.**

*(Graduatorie nazionali a esaurimento e disposizioni in materia di turn over del personale)*

A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.128, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

2 Nelle graduatorie di cui al comma 1, utili per l'attribuzione di incarichi a tempo indeterminato, sono inseriti, in posizione subordinata rispetto agli aventi diritto iscritti alle graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.128, i docenti che abbiano maturato almeno tre anni accademici di insegnamento nelle Istituzioni AFAM alla data entrata in vigore della seguente legge. Tali docenti vengono graduati con le stesse modalità dei docenti inseriti nella graduatoria nazionale della legge 8 novembre 2013, n.128, e selezionati con i medesimi titoli di accesso».

3. Ai fini dell'attuazione di cui ai commi precedenti si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo per far fronte ad esigenze indif-

---

feribili" di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190 come rifinanziato dall'articolo 92 della presente legge».

---

**54.0.36**

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 54-bis.**

*(Alta formazione artistica e musicale AFAM)*

1. Al fine di consentire nelle Istituzioni AFAM il regolare svolgimento dell'attività didattica e la sua continuità per l'anno accademico 2018-2019 e successivi, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n.104 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n.128, indette con decreto ministeriale 30 giugno 2014, n.526, sono da ritenersi utili per le stabilizzazioni del personale precario, insieme alle graduatorie nazionali ancora vigenti. Le cattedre libere e vacanti sono utilizzate per la stabilizzazione del personale precario presente nelle graduatorie nazionali attualmente vigenti, rientrando nei parametri previsti dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26 novembre 2014.

2. A decorrere dall'anno accademico 2018/2019, al fine di garantire una stabile offerta didattica, è fatto divieto nei singoli Istituti Superiori di Studi Musicali (ISSM), nelle Accademie di Belle Arti e nelle Istituzioni AFAM, di ricorrere all'uso di contratti atipici.

3. Ai fini dell'attuazione di cui ai commi precedenti è autorizzata una spesa nel limite massimo di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 mediante corrispondente riduzione del "Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili" di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2019, n.190 come rifinanziato dall'articolo 92 della presente legge».

---

**54.0.37**

GOTOR, RICCHIUTI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 54-bis.**

*(Disposizioni in materia di personale delle Istituzioni AFAM)*

1. Dall'anno accademico 2017/2018, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.128, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018:-20.000.000;

2019:-20.000.000;

2020:-20.000.000.

**54.0.38**

GOTOR, RICCHIUTI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire i seguente:*

**«Art. 54-bis.**

*(Personale delle Istituzioni AFAM)*

1. Al fine di consentire il regolare svolgimento dell'attività per l'anno accademico 2017-2018, fermi restando il limite percentuale di cui all'articolo 270, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, il ricorso in via prioritaria alle graduatorie previste dall'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n.508, e il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.449, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n.104 del 2013, convertito con modificazioni, dalla legge 128 del 2013 ed indette con decreto ministeriale 30 giugno 2014, n.526, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018:-20.000.000;

2019:-20.000.000;

2020:-20:000.000.

**54.0.39**

BOCCHINO, PETRAGLIA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 54-bis.**

All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.232, comma 179, lettera d), Tabella C, la lettera h) è sostituita con la seguente:

"h. Educatori degli asili nido, insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado"».

---

**54.0.40**

GOTOR, RICCHIUTI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 54-bis.**

*(Personale di terza fascia)*

1. Al fine del riconoscimento delle competenze acquisite, il personale docente di terza fascia con almeno tre anni di servizio nell'insegnamento, può accedere al percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente (percorso FIT), di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n.59, senza prove di sbarramento, e conseguire l'abilitazione *in itinere*, ai fini dell'accesso alle immissioni in ruolo mediante graduatoria di merito regionale».

---

**54.0.41**

BOCCHINO, PETRAGLIA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 54-bis.**

1. Al comma 202, della legge 13 luglio 2015, n.107 il periodo: "a 69.903.000 euro per l'anno 2018, a 47.053.000 euro per l'anno 2019,

a 43.490.000 euro per l'anno 2020, a 48.080.000 euro per l'anno 2021, a 56.663.000 euro per l'anno 2022 e a 45.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023". Al riparto del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto di cui al presente comma può destinare un'importa fino a un massimo del 10 per cento del Fondo ai servizi istituzionali e generali dell'amministrazione.

2. Per le attività di supporto al sistema di istruzione scolastica, è sostituito dal seguente: "a 570 milioni di euro per l'anno 2018 e a 550 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Al riparto del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze"».

*Conseguentemente, all'articolo 95, comma 1, sostituire le parole: «per 940 milioni di euro per l'anno 2018, di 1.940 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033», con le seguenti: «per 370 milioni di euro per l'anno 2018, di 1.390 milioni di euro per l'anno 2019, di 1.950 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033».*

#### **54.0.42**

GUERRA, DE PETRIS, GOTOR, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, FORNARO, PEGORER, RICCHIUTI, BATTISTA, BUBBICO, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, GATTI, GRANAIOLA, LO MORO, MIGLIAVACCA, SONEGO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 54-bis.**

*(Fondo per il diritto allo studio)*

1. Il Fondo unico per il *welfare* dello studente e per il diritto allo studio, per l'erogazione di borse di studio a favore degli studenti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.63, è incrementato di 150 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019».

*Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali del turismo, Missione 1 «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», Programma 1.9 «Tutela del patrimonio culturale» (Azione: Promozione della fruizione del patrimonio culturale*

«legge 208 del 2015, articolo 1, comma 979»), *apportare le seguenti variazioni:*

2018:

-CP:-150.000.000;

CS:-150.000.000.

2019:

-CP:-150.000.000;

CS:-150.000.000.

#### **54.0.43**

GOTOR, BOCCHINO, RICCHIUTI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 54-bis.**

*(Accademia delle scienze)*

1. Al fine di favorire la diffusione della cultura storico-scientifica e promuovere la conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico e archivistico di particolare interesse storico è riconosciuto un contributo pari a 150 mila euro annui, a decorrere dall'anno 2018, in favore dell'Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL, ente morale autonomo di cui al Regio decreto 8 giugno 1936, n.1275, allo scopo di sostenere il perseguimento dei fini istituzionali dell'Accademia stessa.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 pari a 150 mila euro a decorrere dall'anno 2018 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 92, comma 1».

#### **54.0.44 (testo 4)**

PUGLISI, DI GIORGI, MARCUCCI, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, LEPRI, COLLINA, CUCCA, DALLA ZUANNA, DEL BARBA, FASIOLO, FATTORINI,

FAVERO, MAURO MARIA MARINO, MOSCARDELLI, ORRU', PADUA, SAGGESE,  
SCALIA, PAGLIARI, SANTINI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 54-bis.**

*(Disposizioni in materia di scuole paritarie e school bonus)*

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 619, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinato alle scuole paritarie, è stabilizzato per un importo pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

2. Le iniziative finalizzate a promuovere progetti di miglioramento a favore delle istituzioni scolastiche sono da intendersi rivolte sia alle istituzioni scolastiche statali che alle istituzioni scolastiche paritarie, ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62.

3. All'articolo 1, comma 1-*bis*, della legge 18 dicembre 1997, n. 440 dopo le parole: "presso le istituzioni scolastiche statali" aggiungere le seguenti parole: "e paritarie".

4. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 1989, n. 223, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, che ne facciano richiesta, il Comune può rilasciare gli elenchi di cui al comma 1 anche periodicamente, al solo fine di informare la popolazione residente in merito alla offerta formativa delle scuole presenti nel territorio".

5. I Comuni applicano alle scuole paritarie lo stesso criterio di corresponsione della TARI previsto per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33-*bis* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 e rapportato al numero degli alunni frequentanti la scuola.

6. Il credito di imposta per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti, di cui all'articolo 1, comma 145, della legge 13 luglio 2015, n.107, è esteso nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate nel 2018 ed è pari al 50 per cento di quelle effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018».

*Conseguentemente, alla Tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018: - 15.000.000;

2019: - 15.000.000;

2020: - 15.000.000.

#### **54.0.45**

TOSATO, COMAROLI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 54-bis.**

1. Stabilizzazione fondo aggiuntivo destinato alle scuole dell'infanzia paritarie II fondo di 50 milioni di euro di cui all'articolo 1 comma 619 della legge n. 232 del 2016, destinato alle scuole dell'infanzia paritarie, è stabilizzato a decorrere dall'anno 2018».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino a fine con le seguenti: «e incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2018, di 280 milioni di euro per l'anno 2019 e di 280 milioni di euro a decorrere dal 2020».*

#### **54.0.46**

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 54-bis.**

*(Scuole dell'infanzia paritarie)*

1. All'articolo 1 comma 619 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "per l'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2017"».

*Conseguentemente, all'articolo 92 le parole: «250 milioni» sono sostituite dalle parole: «200 milioni» e le parole: «330 milioni» sono sostituite dalle parole: «280 milioni».*



**54.0.47**

VICECONTE

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 54-bis.**

*(Scuole materne paritarie)*

1. All'articolo 1, comma 619 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "per anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2017 e 2018";

b) le parole: "entro il 31 ottobre dell'anno scolastico di riferimento" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno antecedente all'anno scolastico di riferimento".

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

---

**54.0.48**

VICARI, BIANCONI, CONTE, PICCOLI, SANTINI, PUPPATO

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 54-bis.**

*(Scuole dell'infanzia paritarie)*

1. Il primo periodo del comma 619 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è sostituito dal seguente: "A decorrere dall'anno 2018 è assegnato alle scuole materne paritarie un contributo aggiuntivo di 50 milioni di euro".

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

---

**54.0.49**

MAURO MARIA MARINO, GASPARRI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 54-bis.**

*(Scuole dell'infanzia paritarie)*

1. Il fondo di 50 milioni di euro di cui all'articolo 1 comma 619, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinato alle scuole dell'infanzia paritarie, è stabilizzato a decorrere dall'anno 2018».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «200 milioni di euro», e le parole: «330 milioni di euro» con le seguenti: «280 milioni di euro».*

---

**54.0.50**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 54-bis.**

*(Scuole dell'infanzia paritarie)*

1. Il fondo di 50 milioni di euro di cui all'articolo 1 comma 619 della legge n. 232 del 2016, destinato alle scuole dell'infanzia paritarie, è stabilizzato a decorrere dall'anno 2018.

2. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, pari a 150 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

---

**54.0.51**

VICECONTE

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 54-bis.**

*(Scuole dell'infanzia paritarie)*

1. Il fondo di 50 milioni di euro di cui all'articolo 1 comma 619 della legge n. 232 del 2016, destinato alle scuole dell'infanzia paritarie, è stabilizzato a decorrere dall'anno 2018».

---

**54.0.52**

VICARI, BIANCONI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 54-bis.**

*(Alunni disabili scuole paritarie)*

1. Il comma 1 dell'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dall'anno 2018 è corrisposto un contributo alle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, che accolgono alunni con disabilità, nel limite di spesa di 50 milioni di euro annui.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 26,6 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge".».

---

**54.0.53**

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE, PICCOLI,  
SANTINI, PUPPATO

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 54-bis.**

*(Alunni disabili scuole paritarie)*

1. Il fondo di cui all'articolo 1 comma 616 della legge 11 dicembre 2016, n. 132, destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, a decorrere dall'anno 2018 è incrementato di ulteriori 48 milioni di euro».

*Conseguentemente, all'articolo 92 le parole: «250 milioni» sono sostituite dalle parole: «202 milioni» e le parole: «330 milioni» sono sostituite dalle parole: «282 milioni».*

---

**54.0.54**

MAURO MARIA MARINO, GASPARRI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 54-bis.**

*(Alunni disabili scuole paritarie)*

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 616, della legge n. 232 del 2016, destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, è incrementato, a decorrere dall'anno 2018, di ulteriori 48 milioni di euro.».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «202 milioni di euro» e le parole: «330 milioni di euro» con le seguenti: «282 milioni di euro».*

---

**54.0.55**

VICARI, BIANCONI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 54-bis.**

*(Alunni disabili scuole paritarie)*

1. Per il solo 2018 il contributo di cui al comma 1 dell'articolo 1-*quinq*ues del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è incrementato di ulteriori 48 milioni di euro.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 48 milioni di euro per il 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

---

**54.0.56**

VICECONTE

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 54-bis.**

*(Alunni disabili scuole paritarie)*

1. Il fondo di cui all'art. 1 comma 616 della legge n. 232 del 2016, destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, a decorrere dall'anno 2018 è incrementato di ulteriori 48 milioni di euro.

2. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, pari a 48 milioni di euro annui dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

---

**54.0.57**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 54-bis.**

*(Alunni disabili scuole paritarie)*

1. Il fondo di cui all'articolo 1 comma 616 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, a decorrere dall'anno 2018 è incrementato di ulteriori 48 milioni di euro».

**54.0.58**

BLUNDO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 54-bis.**

*(Scuole dell'infanzia)*

1. Al fine di dare piena attuazione e potenziare il Sistema integrato di educazione ed istruzione per i bambini da 0 a 6 anni, a favore del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzata la spesa massima di 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, per attuare un piano triennale di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente nelle Scuole dell'infanzia, finalizzato al potenziamento, l'organizzazione, la progettazione e il coordinamento entro l'organico dell'autonomia.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti modalità e criteri del Piano assunzionale di cui al comma 1, ivi comprese le modalità in base alle quali venga riconosciuto il diritto al personale inserito nelle Graduatorie a esaurimento (GaE) Infanzia, con specifica riferimento al triennio 2011-2014, a essere assunto nei ruoli del corrispondente personale delle Scuole statali».

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018:-40.000:000;

2019:-40.000.000;

2020:-40.000.000.

---

#### **54.0.59**

MONTEVECCHI, PUGLIA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 54-bis.**

*(Organico di potenziamento nelle scuole dell'infanzia)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, le risorse destinate al potenziamento sono incrementate di euro 4 milioni per l'anno 2018».

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018:-4.000,000.

---

#### **54.0.60**

VICECONTE

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 54-bis.**

*(Accesso a elenchi anagrafici per le scuole del sistema nazionale di istruzione)*

1. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1991 dopo il comma 2 aggiungere seguente:

"Alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di cui all'articolo 1 della legge n. 62 del 2000 che ne facciano richiesta, il Comune può rilasciare gli elenchi di cui al comma I anche periodicamente, al solo fine di informare la popolazione residente in merito alla offerta formativa delle scuole presenti nel territorio".».

---

**54.0.61**

CONTE, DALLA TOR, VICECONTE, PICCOLI, SANTINI, PUPPATO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 54-bis.**

1. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1991, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2.bis. Alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di cui all'articolo 1 della legge n. 62 del 2000 che ne facciano richiesta, il Comune può rilasciare gli elenchi di cui al comma 1 anche periodicamente, al solo fine di informare la popolazione residente in merito alla offerta formativa delle scuole presenti nel territorio"».

---

**54.0.62**

MAURO MARIA MARINO, GASPARRI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 54-bis.**

*(Accesso a elenchi anagrafici per le scuole del sistema nazionale di istruzione)*

1. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. Alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale, di cui 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, che ne facciano richiesta il comune può rilasciare gli elenchi di cui al comma 1 anche periodicamente; al solo fine di informare la popolazione residente in merito alla offerta formativa delle scuole presenti nel territorio".».

---



**54.0.63**

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 54-bis.**

*(Accesso a elenchi anagrafici per le scuole del sistema nazionale di istruzione)*

1. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1991, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. Alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, che ne facciano richiesta, il Comune può rilasciare gli elenchi di cui al comma 1 anche periodicamente, al solo fine di informare la popolazione residente in merito alla offerta formativa delle scuole presenti nel territorio".».

**54.0.64**

TOSATO, COMAROLI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 54-bis.**

*(Tassa rifiuti scuole paritarie)*

1. A decorrere dal 2018, i Comuni applicano alle scuole paritarie lo stesso criterio di corresponsione della TARI previsto per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33-bis del decreto-legge n. 248 del 2007 convertito nella legge n. 31 del 2008 e rapportato al numero degli alunni frequentanti la scuola».

*Conseguentemente, all'onere pari a 400 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante:*

a) quanto a 155 milioni di euro per il 2018 e di 272 milioni di euro a decorrere dal 2019 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 82 milioni di euro per l'anno 2018 e per 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019,

*al Ministero dello sviluppo economico per 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, al Ministero della giustizia per 11 milioni di euro per l'anno 2018 e per 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'interno per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 4 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 10 milioni di euro per l'anno 2018 e per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 4 milioni di euro per l'anno 2018 e per 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero della salute per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;*

*b) quanto a 245 milioni per l'anno 2018 e 128 milioni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino a fine con le seguenti: «è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 202 milioni di euro a decorrere dal 2019.».*

## **54.0.65**

VICARI, BIANCONI

### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 54-bis.**

*(Tassa rifiuti scuole paritarie)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, i comuni applicano alle scuole paritarie lo stesso criterio di corresponsione della tassa sui rifiuti (TARI) previsto per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33-*bis* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito con modificazioni con la legge 28 febbraio 2008, n. 31, in proporzione alla consistenza numerica della popolazione scolastica di ciascuna istituzione scolastica paritaria.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

**54.0.66**

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE, PICCOLI, SANTINI, PUPPATO

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 54-bis.**

*(Tassa rifiuti scuole paritarie)*

1. I Comuni applicano alle scuole paritarie lo stesso criterio di corresponsione della TARI previsto per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33-bis del decreto legge 1° dicembre 2007, n. 248 convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31 e rapportato al numero degli alunni frequentanti la scuola».

*Conseguentemente all'art. 92 le parole: «250 milioni» sono sostituite dalle parole: «200 milioni» e le parole: «330 milioni» sono sostituite dalle parole: «280 milioni».*

**54.0.67**

MARIO MAURO, GASPARRI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 54-bis.**

*(Tassa rifiuti scuole paritarie)*

1. I Comuni applicano alle scuole paritarie lo stesso criterio di corresponsione della TARI previsto per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248/2007, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e rapportato al numero degli alunni frequentanti la scuola».

**54.0.68**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 54-bis.**

*(Tassa rifiuti scuole paritarie)*

1. I Comuni applicano alle scuole paritarie lo stesso criterio di corresponsione della TARI previsto per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33-*bis* 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, rapportato al numero degli alunni frequentanti la scuola».

---

**54.0.69**

VICECONTE

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 54-bis.**

*(Tassa rifiuti scuole paritarie)*

1. I Comuni applicano alle scuole paritarie lo stesso criterio di corresponsione della TARI previsto per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33-*bis* d.l. 248/2007, convertito nella legge 31/2008 e rapportato al numero degli alunni frequentanti la scuola.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

---

**54.0.70**

CASSINELLI, MANDELLI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 54-bis.**

*(Personale ex IRRE)*

1. Ai Direttori degli ex IRRE (Istituti Regionali Ricerca Educativa) che hanno prestato servizio come Dirigenti di seconda fascia per almeno anni cinque fino ad anni otto, senza soluzione di continuità con l'attribuzione di *interim* e reggenze in altre regioni (sino a tre) senza oneri ulteriori per l'Amministrazione, e con positiva valutazione, è riconosciuto il ruolo dirigenziale nella Pubblica Amministrazione - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca».

---

**54.0.71**

VICECONTE

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 54-bis.**

1. L'articolo 4, comma 3, lettera *c*) del decreto ministeriale 19 novembre 2012, n. 200, di attuazione dell'articolo 91-*bis*, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si interpreta nel senso che l'attività si intende svolta con modalità non commerciali se il corrispettivo medio percepito è inferiore al costo medio per alunno pubblicato dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

---

**54.0.72**

CENTINAIO, COMAROLI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 54-bis.**

*(Norme per la tutela della salute nelle istituzioni scolastiche)*

1. È abrogata la legge 31 luglio 2017, n. 119, di conversione del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73».

---

**54.0.73**

MONTEVECCHI, PUGLIA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 54-bis.**

*(Incremento risorse Fondo di funzionamento ordinario)*

1. A decorrere dall'anno 2018 il Fondo per il finanziamento ordinario delle Università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 78 milioni di euro.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'integrale utilizzazione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

---

## Art. 55

### 55.1

MUSSINI

#### Respinto

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 55. - (*Scatti stipendiali dei professori universitari*) - 1. Con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2013, il regime della progressione stipendiale triennale per classi su base premiale dei docenti universitari previsto dall'articolo 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi su base premiale, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso Decreto. Nell'ipotesi di mancata attribuzione della classe, la somma corrispondente resta nelle disponibilità dell'ateneo.

2. La decorrenza economica è fissata per i Docenti andati in quiescenza negli anni 2015, 2016 e 2017 a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui sono andati in quiescenza, per i Docenti in servizio al 1° gennaio 2018 è fissata al 1° gennaio 2018 stesso. Sono aboliti, per le parti incompatibili con il presente provvedimento, il 1° comma dell'art 9 del DL 78/2010 e successive modificazioni e il secondo periodo del comma 21 dell'art. 9 del DL 78/2010 e successive modificazioni. Resta in vigore la disposizione del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232 che prevede che la prima progressione dopo entrata in vigore della legge 240/2010 avvenga con modalità automatica.

3. Il fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2018, 75 milioni per l'anno 2019, di 80 milioni di euro per l'anno 2020, 120 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 92.*

---

**55.2**

MARINELLO, VICECONTE

**Respinto***Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 55. - (*Scatti stipendiali dei professori universitari*) - 1. Con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2013, il regime della progressione stipendiale triennale per classi previa valutazione dei docenti universitari previsto dall'articolo 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi ottenibili previa valutazione da effettuare con le modalità, ricondotte su base biennale, dell'articolo 6, comma 14, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso Decreto. Nell'ipotesi di mancata attribuzione della classe, la somma corrispondente è destinata alle finalità di cui all'articolo 6, comma 14, ultimo periodo della legge 30 dicembre 2010, n. 240. La decorrenza economica è fissata per i docenti collocati in quiescenza negli anni 2015, 2016 e 2017 a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui sono andati in quiescenza e per i docenti in servizio al 1° gennaio 2018 è fissata alla medesima data.

2. All'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 1 e il comma 21, secondo periodo, nelle rispettive parti incompatibili con il presente articolo, sono abrogati.

3. Il fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 250 milioni di euro per il 2018 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2019».

*Conseguentemente agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 250 milioni di euro per il 2018 e 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.*



**55.3**

MUSSINI

**Respinto**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 55. - (*Scatti stipendiali dei professori universitari*). - 1. Con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2013, il regime della progressione stipendiale triennale per classi previa valutazione dei docenti universitari previsto dall'articolo B della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione triennale per classi previa valutazione da effettuare con le modalità, ricondotte su base biennale, dell'articolo 6, comma 14, della legge n. 240 del 2010, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso decreto. Nell'ipotesi di mancata attribuzione della classe, la somma corrispondente è destinata alle finalità di cui all'articolo 6, comma 14, ultimo periodo della legge n. 240 del 2010.

2. La decorrenza economica è fissata per i Docenti andati in quiescenza negli anni 2015, 2016 e 2017 a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui sono andati in quiescenza, per i Docenti in servizio al 1° gennaio 2018 è fissata al 1° gennaio 2018 stesso. Sono aboliti, per le parti incompatibili con il presente provvedimento il comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 e successive modificazioni e il secondo periodo del comma 21 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 e successive modificazioni. Resta in vigore la disposizione del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, che prevede che la prima progressione dopo l'entrata in vigore della legge n. 240 del 2010 avvenga con modalità automatica.

3. Il fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2018, 75 milioni di euro per l'anno 2019, di 80 milioni di euro per l'anno 2020, 120 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 92.*

---

**55.4**

CERONI, BOCCARDI

**Respinto**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 55. - (*Scatti stipendiali dei professori universitari*). - 1. Con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2013, il regime della progressione stipendiale triennale per classi previa valutazione dei docenti universitari, previsto dall'articolo 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi previa valutazione da effettuare con le modalità, ricondotte su base biennale, di cui all'articolo 6, comma 14, della legge n. 240 del 2010, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso decreto. Nell'ipotesi di mancata attribuzione della classe, la somma corrispondente è destinata alle finalità di cui all'articolo 6, comma 14, ultimo periodo della legge n. 240 del 2010.

2. La decorrenza economica è fissata per i docenti andati in quiescenza negli anni 2015, 2016 e 2017 a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui sono andati in quiescenza. Per i docenti in servizio alla data del 1° gennaio 2018 la decorrenza economica è fissata a partire dal 1° gennaio 2018 stesso.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2018 sono abrogate le norme di cui al comma 1 e al comma 21, secondo periodo, dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni incompatibili con le disposizioni della presente legge. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, la prima progressione biennale spettante successiva all'entrata in vigore della legge n. 240 del 2010 avviene con modalità automatica.

4. Il fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2018, 75 milioni di euro per l'anno 2019, di 80 milioni di euro per l'anno 2020, 120 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022».

*Conseguentemente all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni», con: «190 milioni» e le parole «330 milioni» con «255 milioni».*

**55.5**

CERONI

**Respinto**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 55. - (*Scatti stipendiali dei professori universitari*). - 1. Con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2013 il regime della progressione stipendiale triennale per classi su base premiale dei docenti universitari previsto dall'articolo 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi su base premiale, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso decreto. Nell'ipotesi di mancata attribuzione della classe, la somma corrispondente resta nelle disponibilità dell'ateneo. La decorrenza economica è fissata per i docenti andati in quiescenza negli anni 2015, 2016 e 2017 a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui sono andati in quiescenza. Per i docenti in servizio alla data del 1° gennaio 2018 la decorrenza economica è fissata a partire dal 1° gennaio 2018 stesso.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2018 sono abrogate le norme di cui al comma 1 e al comma 21, secondo periodo, dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni incompatibili con le misure contenute nella presente legge. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, la prima progressione biennale spettante successiva all'entrata in vigore della legge n. 240 del 2010 avviene con modalità automatica.

3. Il fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2018, 75 milioni di euro per l'anno 2019, di 80 milioni di euro per l'anno 2020, 120 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022».

*Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni», con «190 milioni», e le parole: «330 milioni», con «255 milioni».*

**55.6**

BOCCHINO, PETRAGLIA, CAMPANELLA

**Ritirato***Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 55. - (*Scatti stipendiali dei professori universitari*). - 1. Con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2013, il regime della progressione stipendiale triennale per classi dei docenti universitari previsto dall'articolo 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi previa valutazione da effettuare con le modalità, ricondotte su base biennale, dell'articolo 6, comma 14, della legge n. 240 del 2010, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso decreto. Nell'ipotesi di mancata attribuzione della classe, la somma corrispondente resta nelle disponibilità dell'ateneo, è destinata alle finalità di cui all'articolo 6, comma 14, ultimo periodo, della legge n. 240 del 2010.

2. La decorrenza economica è fissata per i docenti andati in quiescenza negli anni 2015, 2016 e 2017 a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui sono andati in quiescenza, per i docenti in servizio al 1° gennaio 2018 è fissata al 1° gennaio 2018 stesso. Sono aboliti, per le parti incompatibili con il presente provvedimento, il comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 e successive modificazioni e il secondo periodo del comma 21 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 e successive modificazioni. Resta in vigore la disposizione del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, che prevede che la prima progressione dopo l'entrata in vigore della legge n. 240 del 2010 avvenga con modalità automatica. Il fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2018, 75 milioni di euro per l'anno 2019, di 80 milioni di euro per l'anno 2020, 120 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022».

*Conseguentemente all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni», con le seguenti: «190 milioni», e le parole: «330 milioni», con le seguenti: «255 milioni».*

**55.7**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

**Dichiarato inammissibile**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 55. - (*Scatti stipendiali dei professori universitari*). - 1. Con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2013 il regime della progressione stipendiale triennale per classi su base premiale dei docenti universitari previsto dall'articolo 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi su base premiale, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso decreto. Nell'ipotesi di mancata attribuzione della classe, la somma corrispondente resta nelle disponibilità dell'ateneo. La decorrenza economica è fissata per i docenti andati in quiescenza negli anni 2015, 2016 e 2017 a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui sono andati in quiescenza, per i docenti in servizio al 1° gennaio 2018 è fissata al 1° gennaio 2018 stesso.

2. Sono aboliti, per le parti incompatibili con il presente articolo, il comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 e successive modificazioni ed il secondo periodo del comma 21 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 e successive modificazioni. Resta in vigore la disposizione del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232 che prevede che la prima progressione dopo l'entrata in vigore della legge n. 240 del 2010 avvenga con modalità automatica.

3. Il fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2018, 75 milioni di euro per l'anno 2019, di 80 milioni di euro per l'anno 2020, 120 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022».

*Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dalla precedente disposizione pari a 60 milioni di euro per l'anno 2018 ed a 75 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede, fino al fabbisogno, con quota parte del maggior gettito derivante dalla seguente disposizione:*

*Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:*

**«Art. 84-bis.**

*(Incremento misura del Preu sugli apparecchi VLT)*

1. Limitatamente agli anni 2018 e 2019, la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b*) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate».

## 55.8

GOTOR

### Respinto

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 55 (*Scatti stipendiali dei professori universitari. - 1.* Con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2013 il regime della progressione stipendiale triennale per classi su base premiale dei docenti universitari previsto dall'articolo 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi su base premiale, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso decreto. Nell'ipotesi di mancata attribuzione della classe, la somma corrispondente resta nelle disponibilità dell'ateneo. La decorrenza<sup>a</sup> economica è fissata per i docenti andati in quiescenza negli anni 2015, 2016 e 2017 a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui sono andati in quiescenza, per i docenti in servizio al 1° gennaio 2018 è fissata al 1° gennaio 2018 stesso. Sono abrogati, per le parti incompatibili con il presente provvedimento, il comma 1 e il secondo periodo del comma 21 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Resta in vigore la disposizione del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232 che prevede che la prima progressione dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 240 del 2010 avvenga con modalità automatica. Il fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2018, 75 milioni per l'anno 2019, di 80 milioni di euro per l'anno 2020, 120 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Ai maggiori oneri derivanti dal periodo precedente pari a 60 milioni di euro per l'anno 2018 e 75 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92, comma 1».

**55.9**

GOTOR, PETRAGLIA

**Dichiarato inammissibile***Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 55 (*Scatti stipendiali dei professori universitari. - 1.* Con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2013 il regime della progressione stipendiale triennale per classi previa valutazione dei docenti universitari previsto dall'articolo 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi previa valutazione da effettuare con le modalità, ricondotte su base biennale, dell'articolo 6, comma 14, della citata legge n. 240 del 2010, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso decreto. Nell'ipotesi di mancata attribuzione della classe, la somma corrispondente è destinata alle finalità di cui all'articolo 6, comma 14, ultimo periodo della citata legge n. 240 del 2010. La decorrenza economica è fissata per i docenti andati in quiescenza negli anni 2015, 2016 e 2017 a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui sono andati in quiescenza, per i docenti in servizio al 1° gennaio 2018 è fissata al 1° gennaio 2018 stesso. Sono abrogati, per le parti incompatibili con il presente provvedimento, il comma 1 e il secondo periodo del comma 21 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Resta in vigore la disposizione del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 232 del 2011 che prevede che la prima progressione dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 240 del 2010 avvenga con modalità automatica. Il fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2018, 75 milioni di euro per l'anno 2019, di 80 milioni di euro per l'anno 2020, 120 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Ai maggiori oneri derivanti dal periodo precedente pari a 60 milioni di euro per l'anno 2018 e 75 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92, comma 1».

**55.10**

MARGIOTTA, FABBRI

**Dichiarato inammissibile***Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 55 (*Scatti stipendiali dei professori universitari*. - 1. Con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2013, il regime della progressione stipendiale triennale per classi previa valutazione dei docenti universitari previsto dall'articolo 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 è disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi previa valutazione da effettuare con le modalità, ricondotte su base biennale, dell'articolo 6, comma 14, della legge n. 240 del 2010, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso decreto. Nell'ipotesi di mancata attribuzione della classe, la somma corrispondente è destinata alle finalità di cui al comma 14, ultimo periodo della legge n. 240 del 2010. La decorrenza economica è fissata per i docenti andati in quiescenza negli anni 2015, 2016 e 2017 a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui sono andati in quiescenza, per i docenti in servizio al 1° gennaio 2018 è fissata al 1° gennaio 2018 stesso. Sono aboliti, per le parti incompatibili con il presente provvedimento, il comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 e successive modificazioni e il secondo periodo del comma 21 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 e successive modificazioni. Resta in vigore la disposizione del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232 che prevede che la prima progressione dopo l'entrata in vigore della legge n. 240 del 2010 avvenga con modalità automatica. Il fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2018, 75 milioni di euro per l'anno 2019, di 80 milioni di euro per l'anno 2020, 120 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022».

**55.11**

MONTEVECCHI, PUGLIA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

**Respinto***Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 55 - (*Scatti stipendiali dei professori universitari*). - 1. Con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di ma-



turazione al 31 dicembre 2017 e conseguente effetto economico a decorrere dall'anno 2020, il regime della progressione stipendiale triennale per classi previa valutazione dei docenti universitari previsto dall'articolo 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 è disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi previa valutazione da effettuare secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 14, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, da ricondurre su base biennale, ed utilizzando altresì gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso decreto. Nell'ipotesi di mancata attribuzione della classe, la somma è destinata alle finalità di cui all'articolo 6, comma 14, ultimo periodo della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

2. Per le finalità di cui al presente articolo il fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2018, 75 milioni di euro per l'anno 2019, di 80 milioni di euro per l'anno 2020; 120 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «190 milioni di euro per l'anno 2018, 255 milioni di euro per l'anno 2019 e di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».*

## 55.12

MUSSINI

### Respinto

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 55 - (*Scatti stipendiali dei professori universitari*). - 1. Con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31 dicembre 2017 e conseguente effetto economico a decorrere dall'anno 2020, il regime della progressione stipendiale triennale per classi previa valutazione dei docenti universitari previsto dall'articolo 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi previa valutazione da effettuare con le modalità, ricondotte su base biennale, dell'articolo 6, comma 14, della legge 240 del 2010, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso Decreto. Nell'ipotesi di mancata attribuzione della classe, la somma corrispondente è destinata alle finalità di cui all'articolo 6, comma 14, ultimo periodo della legge n. 240 del 2010.

2. Il fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 80 milioni di euro per l'anno 2020, 120 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 92.*

### 55.13

CERONI

#### Dichiarato inammissibile

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 55. - (*Scatti stipendiali dei professori universitari*). - 1. Con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31 dicembre 2017 e conseguente effetto economico a decorrere dall'anno 2020, il regime della progressione stipendiale triennale per classi previa valutazione dei docenti universitari, previsto dall'articolo 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi previa valutazione da effettuare con le modalità ricondotte su base biennale, di cui all'articolo 6, comma 14, della legge n. 240 del 2010, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso decreto. Nell'ipotesi di mancata attribuzione della classe, la somma corrispondente è destinata alle finalità di cui all'articolo 6, comma 14, ultimo periodo della legge n. 240 del 2010. Il fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 80 milioni di euro per l'anno 2020, 120 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022».

### 55.14

GOTOR, RICCHIUTI

#### Dichiarato inammissibile

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 55. - (*Scatti stipendiali dei professori universitari*). - 1. Con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31 dicembre 2017 e conseguente effetto economico a decorrere dall'anno 2020, il regime della progressione stipendiale triennale per classi ottenibili previa valutazione dei docenti universitari previsto dall'articolo 8

della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione-biennale per classi, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso Decreto. Le classi della nuova progressione biennale saranno ottenibili previa valutazione, con cadenza quadriennale, da effettuare con le modalità, ricondotte ad una durata quadriennale, definite dall'articolo 6 comma 14 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Nell'ipotesi di mancata attribuzione della classe, la somma corrispondente torna nelle disponibilità del Ministero dell'istruzione; dell'università e della ricerca e viene riassegnata, nell'anno successivo, al fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Il fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 80 milioni di euro per l'anno 2020, 120 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022».

## 55.15

GOTOR

### Dichiarato inammissibile

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 55 (*Scatti stipendiali dei professori universitari*). - 1. Con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31 dicembre 2017 e conseguente effetto economico a decorrere dall'anno 2020, il regime della progressione stipendiale triennale per classi previa valutazione dei docenti universitari previsto dall'articolo 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi previa valutazione da effettuare con le modalità, ricondotte su base biennale, dell'articolo 6, comma 14, della citata legge n. 240 del 2010, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso decreto. Nell'ipotesi di mancata attribuzione della classe, la somma è destinata alle finalità di cui all'articolo 6, comma 14, ultimo periodo della citata legge n. 240 del 2010. Il fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 80 milioni di euro per l'anno 2020, 120 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022».

**55.16**

MONTEVECCHI, PUGLIA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

**Respinto**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art 55. - (*Scatti stipendiali dei professori universitari*) - 1. Con decorrenza giuridica al 1° gennaio 2018, in regime della progressione stipendiale triennale per classi previa valutazione dei docenti universitari di cui all'articolo 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e disciplinato, inoltre, dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi previa valutazione da effettuare secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 14, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, da ricondurre su base biennale, ed utilizzando altresì gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso Decreto. Nell'ipotesi di mancata attribuzione della classe, la somma corrispondente è destinata alle finalità di cui all'articolo 6, comma 14, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

2. Alla presente disposizione, laddove incompatibili, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Restano applicabili le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, laddove prevede la progressione dopo l'entrata in vigore della legge 30 dicembre 2010, n. 240 avvenga con modalità automatica.

3. Per le finalità di cui al presente articolo il fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2018, 75 milioni di euro per l'anno 2019, di 80 milioni di euro per l'anno 2020, 120 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «190 milioni di euro per l'anno 2018, 255 milioni di euro per l'anno 2019 e di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».*

**55.17**

GOTOR

**Respinto**

*Sostituire il comma 1, con i seguenti:*

«1. Con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2013, il regime della progressione stipendiale triennale per classi su base premiale dei docenti universitari previsto dall'articolo 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi su base premiale, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso decreto. Nell'ipotesi di mancata attribuzione della classe, la somma corrispondente resta nelle disponibilità dell'ateneo.

La decorrenza economica è fissata per i docenti andati in quiescenza negli anni 2015, 2016 e 2017 a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui sono andati in quiescenza, per i docenti in servizio al 1° gennaio 2018 è fissata al 1° gennaio 2018 stesso.

Sono aboliti, per le parti incompatibili con il presente provvedimento, il 10 comma dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 e successive modificazioni e il secondo periodo del comma 21 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 e successive modificazioni. Resta in vigore la disposizione del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232 che prevede che la prima progressione dopo l'entrata in vigore della legge n. 240 del 2010 avvenga con modalità automatica.

*1-bis.* Il fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2018, 75 milioni di euro per l'anno di euro per l'anno 2020, 120 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022».

*Conseguentemente, all'articolo 92, al comma 1, sostituire le parole: «250 milioni» e: «330 milioni», rispettivamente con le seguenti: «190 milioni» e: «180 milioni».*

---

**55.18**

GOTOR

**Respinto**

*Sostituire il comma 1, con i seguenti:*

«1. Con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31 dicembre 2017 e conseguente effetto economico a decorrere dall'anno 2020, il regime della progressione stipendiale triennale per classi premiale previa valutazione dei docenti universitari previsto dall'articolo 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi previa valutazione da effettuare con le modalità, ricondotte su base biennale, dell'art. 6, comma 14, della legge n. 240 del 2010 (4), utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso Decreto. Nell'ipotesi di mancata attribuzione della classe, la somma corrispondente è destinata alle finalità di cui all'articolo 6, comma 14, ultimo periodo della legge n. 240 del 2010.

2. Il fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 80 milioni di euro per l'anno 2020, 120 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro decorrere dall'anno 2022».

*Conseguentemente, all'articolo 92, al comma 1, sostituire le parole: «330 milioni», con le seguenti: «180 milioni».*

**55.19**

MONTEVECCHI, PUGLIA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

**Respinto**

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo sostituire le parole da:* «dalla classe stipendiale successiva», *fino a:* «2020», *con le seguenti:* «con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2013»;

b) *sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «Il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2018, 75 milioni di euro per l'anno 2019, 80 milioni per l'anno 2020,

120 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «190 milioni di euro per l'anno 2018, 255 milioni di euro per l'anno 2019 e di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».*

## **55.20**

BOCCHINO, PETRAGLIA

### **Dichiarato inammissibile**

*Nell'articolo, ovunque ricorra, sopprimere le seguenti parole: «su base premiale».*

## **55.21 (testo 4)**

VERDUCCI, ELENA FERRARA, MARCUCCI, DI GIORGI, IDEM, FASIOLO, PAGLIARI, PUGLISI, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI, URAS

### **Ritirato**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «docenti universitari» con le seguenti: «professori e ricercatori universitari» e le parole: «dall'articolo 8» con le seguenti: «dagli articoli 6, comma 14 e dall'articolo 8» e, ovunque ricorrano, sopprimere le parole: «su base premiale»;*

*a-bis) al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

b) *al comma 1 dopo il primo periodo inserire seguente: «Per i professori e i ricercatori universitari che maturano il triennio nel corso dell'anno 2017, l'effetto economico del passaggio al regime di progressione biennale decorre comunque dalla data del 1° gennaio 2020»;*

c) *dopo il comma 1 aggiungere i seguenti;*

*«1-bis. Nelle more dell'applicazione del comma 1, a titolo di parziale compensazione del blocco degli scatti stipendiali disposto per il quinquennio 2011-2015 dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ai professori e ricercatori universitari di ruolo in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge e che lo erano o hanno preso servizio dal 1° gennaio*

2011 ed entro il 31 dicembre 2015 è attribuito, nell'anno 2018, un importo *ad personam una tantum* in relazione alla classe stipendiale che avrebbero potuto maturare nel predetto quinquennio e in proporzione al periodo di blocco stipendiale che hanno subito. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicati criteri e modalità per l'attuazione del presente comma. Al fine sostenere i bilanci delle università per la corresponsione degli importi di cui al presente comma, il fondo di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è aumentato di 60 milioni di euro per l'anno 2018. All'onere relativo si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2018 di 40 milioni di euro del fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; al restante onere pari a 20 milioni di euro si provvede a carico del fondo di finanziamento ordinario delle università statali.

*1-ter.* A decorrere dall'anno 2018 le facoltà assunzionali delle Università statali sono definite secondo i criteri previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, prevedendo in ogni caso che, con riferimento al triennio 2018-2020, per le Università statali, con esclusione degli Istituti universitari ad ordinamento speciale, che al 31 dicembre dell'anno precedente hanno un numero di ricercatori a tempo indeterminato e di ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera *b*) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, inferiore al numero di professori di II fascia, il numero di ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera *b*), della stessa legge, deve essere almeno pari al numero di professori di I e II fascia reclutati nel medesimo periodo maggiorato del 50 per cento nei limiti delle risorse disponibili. All'articolo 66, comma 13-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018» sono soppresse.

*1-quater.* Al fine di sostenere ulteriormente l'ingresso dei giovani nel sistema universitario, a decorrere dal finanziamento relativo al quinquennio 2023-2027 le percentuali di cui all'articolo 1, comma 315, lettera *a*) e lettera *c*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono ridefinite nella misura rispettivamente dell'80 per cento e del 40 per cento».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 55 con la seguente:* «Disposizioni in materia di università».



**55.22 (testo 2)**

BOCCHINO, PETRAGLIA

**Accolto**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale di ricerca non contrattualizzato in servizio presso l'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) il cui stato giuridico è equiparato a quello dei professori universitari ai sensi dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 10 marzo 1982, così come confermato dall'articolo 11 comma 1, del decreto legislativo n. 296 del 23 luglio 1999 e dall'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 138 del 4 giugno 2003. A tal fine il Fondo ordinario per gli Enti di Ricerca (FOE) di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 350 mila euro per l'anno 2020. I decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui al comma 2 del medesimo articolo 7 decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 dispongono che tale incremento viene assegnato interamente alla dotazione ordinaria dell'INAF».

*Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «di 330 milioni di euro annui per l'anno 2019, di 329, 65 milioni di euro per l'anno 2020, e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.».*

**55.23**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, MINEO, URAS

**Respinto**

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Al fine di aumentare il fabbisogno dei docenti universitari è attivato un piano straordinario di assunzioni, in deroga al sistema di accreditamento vigente previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 dicembre 2016, n. 987.

1-ter. Al piano di assunzioni di cui al comma precedente si provvede con una dotazione annua nel limite massimo di 350 milioni di euro a decorrere dal 2018».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 250 milioni fino alla fine», con le seguenti: «di 50 milioni di euro per l'anno 2018 e di 130 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019» e, dopo l'articolo 90, inserire il seguente:*

**«Art. 90-bis.**

*(Contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche gassate e superalcolici)*

1. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2018 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato, nonché a carico di produttori di superalcolici in ragione di 50 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il ministero della Salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente».

**55.0.1**

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 55-bis.**

*(Status giuridico del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione musicale, artistica e coreutica)*

1. A decorrere dall'anno 2018, il rapporto di lavoro e le carriere del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica è regolato, sotto il profilo giuridico garantito dall'articolo 33 della Costituzione e in analogia con i criteri adottati, dal sistema pubblicistico. Con regolamento da adottare entro e non oltre il 30 giugno 2018, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione; sono stabilite le modalità di attuazione degli inquadramenti economici, facendo salvi anche gli aumenti contrattuali *in itinere* e gli scatti stipendiali maturati e spettanti alla data del passaggio, anche

in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 20.000.000;  
2019: - 20.000.000;  
2020: - 20.000.000.

## **55.0.2**

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 55-bis.**

*(Chiamata di professori associati, abilitati alle funzioni di professore di prima fascia, nel ruolo dei professori ordinari)*

1. Al fine di procedere alla chiamata dei professori associati che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima fascia, sono stanziati 18 milioni di euro, ripartiti in ragione di 6 milioni di euro per l'anno 2018, di 6 milioni di euro per l'anno 2019 e di 6 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Ai fini di cui al comma 1, nei limiti delle risorse di cui al medesimo comma, i professori associati con almeno cinque anni di anzianità di servizio nel ruolo ed in possesso di abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima fascia conseguita nelle tornate 2012 e 2013, previo espletamento della procedura valutativa di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono chiamati nel ruolo dei professori ordinari presso l'Ateneo nel quale prestano servizio al momento di entrata in vigore della presente legge».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018: - 6.000.000;  
2019: - 6.000.000;  
2020: - 6.000.000.

### **55.0.3**

ZELLER, PAGLIARI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 55-bis.**

*(Chiamata di professori associati abilitati  
nel ruolo dei professori ordinari)*

1. Per la finalità di provvedere alla chiamata dei Professori associati che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale sono stanziati 20 milioni di euro per l'anno 2018.

2. Ai fini di cui al comma 1, nei limiti delle risorse di cui al medesimo comma, i professori associati con almeno cinque anni anzianità di servizio nel ruolo ed in possesso di abilitazione scientifica nazionale la cui validità scada prima del 31 dicembre 2020, previo espletamento della procedura valutativa di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, da attivarsi su richiesta dell'interessato, sono chiamati nel ruolo dei professori ordinari presso l'Ateneo nel quale prestano servizio al momento di entrata in vigore della presente legge».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018: - 20.000.000;

2019: - 0

2020: - 0

---

### **55.0.4**

PICCOLI, CERONI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 55-bis.**

*(Professori ordinari e assunzione di funzioni)*

1. I commi 4, lettera a) e 6, dell'articolo 11, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, sono abrogati».

---

## Art. 56

### 56.1

SERRA, PUGLIA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

#### Dichiarato inammissibile

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 56 - (*Assunzione di nuovi ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca*) - 1. Al fine di dare sostegno alla strategia per la crescita e l'occupazione, quale misura finalizzata al contrasto della precarietà di ricercatori e assegnisti, nonché per garantire e promuovere il miglioramento della qualità e dell'efficienza dell'attività di ricerca, nello Stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca è istituito il "Fondo nazionale per la stabilizzazione della ricerca e l'assunzione dei ricercatori".

2. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è suddivisa nei modo seguente:

*a)* il Fondo per il finanziamento ordinario delle Università (FFO), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2018 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019; per l'assunzione dei ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia;

*b)* il Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni di ricerca (FOE), di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 75 milioni di euro per l'anno 2018 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 per l'assunzione di ricercatori negli Enti pubblici di ricerca.

3. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, da adottare entro 90 giorni dalla conversione in legge del presente decreto-legge, è stabilito il piano di riparto per l'assegnazione alle singole Università e ai singoli Enti di ricerca del Fondo di cui al comma 1.

4. La quota parte delle risorse di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, eventualmente non utilizzata per le finalità di cui al medesimo comma, rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del Fondo per il finanziamento ordinario delle università e del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni di ricerca».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «75 milioni di euro per l'anno 2018 e di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».*

---

## **56.2**

SERRA

### **Respinto**

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «12 milioni di euro per l'anno 2018», con le seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2018» e sostituire le parole: «2 milioni di euro per l'anno 2018», con le seguenti: «80 milioni di euro per l'anno 2018».*

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018», con le seguenti: «84 milioni di euro per l'anno 2018».*

---

## **56.3**

MONTEVECCHI, PUGLIA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

### **Respinto**

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «12 milioni», con le seguenti: «68 milioni» e le parole: «76,5 milioni», con le seguenti: «80 milioni», nonché, sostituire le parole: «2 milioni», con le seguenti: «68 milioni», e le parole: «13,5 milioni», con le seguenti: «78 milioni».*

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «128 milioni di euro per l'anno 2018 e di 262 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».*

---

**56.4**

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ORELLANA, BOCCHINO, DI GIORGI

**Ritirato**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *Nella rubrica sopprimere la parola: «nuovi»;*

b) *Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «l'assunzione di ricercatori», inserire le seguenti: «e tecnologici»;*

c) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Ai fini del superamento del precariato, della riduzione del ricorso ai contratti a termine e della valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato negli enti e istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di Ricerca vincolata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n.213, è destinata, nella misura di 46,6 milioni di euro per l'anno 2018, 93,2 milioni di euro per anno 2019, e 140 milioni di euro per l'anno 2020, all'assunzione di personale ai sensi dell'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75. Le modalità delle procedure di assunzione sono definite dai piani triennali di attività degli enti e istituzioni di ricerca nei limiti dell'articolo 9, decreto legislativo 25 novembre 2016, n.218.»

*Conseguentemente, a copertura degli eventuali maggiori oneri, all'articolo 92, comma 1, sostituire la parola: «250», con la seguente: «230», e la parola: «330», con la seguente: «310».*

**56.5**

MONTEVECCHI, PUGLIA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

**Respinto**

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «2 milioni», con le seguenti: «100 milioni», e le parole: «13,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «200 milioni di euro per l'anno 2019».*

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «152 milioni di euro per l'anno 2018,*

130 milioni di euro per l'anno 2019 e 330 milioni di euro annui a decorrere dal 2020».

---

**56.6 (testo 2)**

TOCCI, LO GIUDICE

**Respinto**

*Apportate le seguenti modificazioni:*

b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «*l-bis*. Per i medesimi fini di cui al comma 1, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università è ulteriormente incrementato di 12 milioni di euro per l'anno 2018 e di 76,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2019. All'onere di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 314, della legge 11 dicembre 2016, n. 23».

---

**56.7**

MONTEVECCHI, PUGLIA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

**Respinto**

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al secondo periodo dopo le parole: «della ricerca» inserire le seguenti: «, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge,»;*

b) *al secondo periodo dopo la parola: «tecnologia» inserire le seguenti: «, prevedendo una distribuzione basata su parametri legati alle esigenze di reclutamento delle Università e degli enti di ricerca,»*

c) *sopprimere il terzo periodo.*

---



### **56.8**

TOCCI, ELENA FERRARA, MARCUCCI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, FASIOLO, PUGLISI, ZAVOLI, LO GIUDICE

#### **Respinto**

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al secondo periodo, sostituire le parole:* «con l'obiettivo di valorizzare la qualità dei livelli di ricerca e delle diverse aree disciplinari e di individuare specifiche aree strategiche della ricerca scientifica e tecnologica» *con le seguenti:* «, sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, al fine di innalzare la qualità della ricerca, di sostenere e incrementare l'ampiezza e la qualità dell'offerta formativa universitaria, di evitare qualsiasi forma di limitazione delle iscrizioni all'università, nonché di ottenere il riequilibrio territoriale della presenza di ricercatori»;

b) *ai terzo periodo, sostituire le parole:* «ai risultati della valutazione della qualità della ricerca (VQR)» *con le seguenti:* «al-fabbisogno relativo ai requisiti di docenza per accreditamento dei corsi di studio di cui all'allegato A del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 987 del 12 dicembre 2016, e al riequilibrio del rapporto fra entrate e uscite nel corpo docente negli ultimi cinque anni per ciascun ateneo»;

c) *aggiungere in fine il seguente periodo:* «Nel caso in cui il ricercatore assunto non consegua l'abilitazione entro il triennio l'ateneo restituisce l'intero finanziamento ricevuto».

---

### **56.9**

VERDUCCI

#### **Respinto**

*Al comma 1, nel secondo periodo sostituire la parola:* «l'obiettivo» *con le seguenti:* «gli obiettivi, i pari importanza, di riequilibrare la presenza di giovani ricercatori nei vari territori, nonché»;

*nel terzo periodo, dopo le parole:* «si fa riferimento» *sono inserite le seguenti:* «: per l'obiettivo del riequilibrio, al numero dei ricercatori in servizio rispetto al numero delle altre figure del personale docente e ricercatore; per l'obiettivo del sostegno ai livelli di maggiore qualità della ricerca».

---

**56.10**

CERONI

**Respinto**

*Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:*

«Quota parte delle risorse destinate alla finalità del primo periodo, non superiore al 3% è, in ogni caso, dedicata al reclutamento di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, delle università, statali o non statali, che svolgano corsi in scienze del servizio sociale, nel Mezzogiorno, in convenzione con le scuole di servizio sociale gestite da enti pubblici. Oltre ai requisiti già previsti dall'art. 24 della predetta legge, i partecipanti alla selezione dovranno aver svolto, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso i predetti corsi in convenzione, attività di insegnamento, anche di didattica integrativa, o aggiunta, per almeno 5 anni»

**56.11**

MONTEVECCHI, PUGLIA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

**Respinto**

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per gli enti di ricerca vigilati dal Miur viene definito un piano assunzionale straordinario per 8.800 unità.

1-ter. Con decreto del Ministro della Funzione Pubblica di concerto col Ministro dell'Economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è stabilita la corrispettiva quota assunzionale, a seguito della ricognizione ottenuta da appelli per l'applicazione dei suddetti commi indetti negli Enti interessati entro e non oltre il 4 gennaio 2018.

1-quater. Con Decreto del presidente del consiglio dei ministri, allo scopo di determinare il 50% da destinare al comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono individuate le unità destinate, per livello di accesso, al comma 1 da sottrarre alle 8.800 unità di cui al piano assunzionale straordinario.

1-quinquies. Il personale con i requisiti di cui all'articolo 20, comma 2 idoneo a selezioni per il conseguimento di contratti a tempo determinato o di idoneità a concorsi nazionali a tempo indeterminato potrà essere assunto

ai sensi del comma 1 del citato articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

*1-sexies.* Il 50% delle unità, così come determinate con le modalità del comma *1-quater* del presente articolo, rispetto della normativa vigente sul riconoscimento dell'attività prestata, sarà messo a concorso nazionale per titoli ed esami.

*1-septies.* Le procedure di cui ai precedenti commi devono essere concluse entro e non oltre dicembre 2018.

*1-octies.* I bandi di concorso di cui al comma *1-sexies* devono essere emanati entro e non oltre il 30 aprile 2019 e si devono svolgere raggruppati per titolo di studio.

*1-nonies.* Le procedure assunzionali, in seguito ai bandi di concorso di cui al comma *1-octies* del presente articolo dovranno concludersi entro e non oltre il 30 aprile 2020».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

**«Art.88-bis.**

*(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) *i commi 67 e 68 sono abrogati;*

b) *al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».*

2. All'articolo 96, comma *5-bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: «sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare» sono sostituite con le seguenti: «sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare».

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;*

b) *all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento del loro ammontare» sono sostituite con le seguenti: «nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;*

c) *all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».*

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

### 56.13

AMIDEI, SCILIPOTI ISGRO', MARIN, RUTA, LANGELLA

#### Respinto

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Al fine di superare il precariato nelle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica nel triennio 2018-2020 e consentire l'applicazione del decreto sul regolamento previsto dall'art. 2 comma 7 lettera e) della legge n. 508 del 21 dicembre 1999, sono stanziati 1 milione di euro per l'anno 2018 e 3 milioni di euro per l'anno 2019. A decorrere dall'anno 2018 le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

1-ter. Dall'anno accademico 2018-2019, il *turn over* del personale delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente a cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico in corso per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione di tale valore.

1-quater. Fino all'esaurimento delle graduatorie nazionali vigenti sono sospese le variazioni di organico di cui al DPR n. 132 del 28 febbraio 2003, che possano incidere sul totale dei posti destinati all'attribuzione degli Incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato».

*Conseguentemente: all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 250 milioni fino alla fine» con le seguenti: «di 249 milioni di euro per l'anno 2018 e di 327 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».*

*Conseguentemente nella rubrica inserire in fine le seguenti parole:*  
«nonché procedure di stabilizzazione per il personale AFAM».

## **56.14**

RUTA, SAGGESE, PEZZOPANE

### **Respinto**

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Al fine di superare il precariato nelle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica nel triennio 2018-2020 e consentire l'applicazione del decreto sul regolamento previsto dall'art. 2, comma 7, lettera e) della legge n. 508 del 21 dicembre 1999, sono stanziati 1 milione di euro per l'anno 2018 e 3 milioni di euro per l'anno 2019. A decorrere dall'anno 2018 le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19 comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

1-ter. A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, il *turn over* del personale delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente a cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico in corso per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione di tale valore.

1-quater. Fino all'esaurimento delle graduatorie nazionali vigenti sono sospese le variazioni di organico di cui al DPR 132 del 28 febbraio 2003, che possano incidere sul totale dei posti destinati all'attribuzione degli Incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato».

*Conseguentemente:*

1) *al medesimo articolo 56 sostituire la rubrica con la seguente:*  
«Assunzione di nuovi ricercatori nelle università e negli Enti Pubblici di Ricerca, nonché procedure di stabilizzazione per il personale AFAM»;

2) *all'articolo 92, sostituire le parole:* «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», *con le seguenti:* «249 milioni di euro per l'anno 2018, di 327 milioni di euro per l'anno 2019 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

**56.15**

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

**Respinto**

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Al fine di superare il precariato nelle Istituzioni dell'Alta Fondazione Artistica Musicale e Coreutica nel triennio 2018-2020 e consentire l'applicazione del decreto sul regolamento previsto dall'art. 2 comma 7 lettera e) della legge n. 508 del 21 dicembre 1999, sono stanziati 1 milione di euro per l'anno 2018 e 3 milioni di euro per l'anno 2019. A decorrere dall'anno 2018 le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

1-ter. Dall'anno accademico 2018-2019, il *turn over* del personale delle istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente a cui si aggiunge per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico in corso per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione di tale valore.

1-quater. Fino all'esaurimento delle graduatorie nazionali vigenti sono sospese le variazioni di organico di cui al DPR n. 132 del 28 febbraio 2003, che possano incidere sul totale dei posti destinati all'attribuzione degli Incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato».

*Conseguentemente nella rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché procedure di stabilizzazione per il personale AFAM».*

*E conseguentemente ancora, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: -80.000.000:

2019: -130.000.000;

2020: -150.000.000

---

**56.16 (testo 2)**

CERONI, SIBILIA, MANDELLI

**Respinto**

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, il personale docente dei Conservatori di Musica, delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica e degli ISIA che abbia maturato presso le predette Istituzioni i requisiti di servizio previsti dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per la stabilizzazione del personale precario delle Pubbliche Amministrazioni, è inquadrato nei ruoli dello Stato con contratto di lavoro a tempo indeterminato tramite trasformazione in graduatorie per l'assegnazione di contratti a tempo indeterminato delle graduatorie nazionali costituite ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

1-ter. Nelle suddette nuove graduatorie nazionali ad esaurimento utili per l'assunzione a tempo indeterminato di cui sopra sono inseriti, in coda agli aventi diritto ai sensi delle graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre i docenti in possesso di tre anni accademici di insegnamento nelle Istituzioni AFAM alla data di entrata in vigore della presente legge, graduati con le stesse modalità dei docenti inseriti nelle graduatorie nazionali alla legge 8/11/2013, n. 128 e selezionati con medesimi titoli di accesso>>».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: "è incrementato di" fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 230 milioni per l'anno 2018 e di 310 milioni di euro a decorrere dal 2020».*

**56.17**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

**Respinto**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'entrata in vigore della presente legge, il personale docente delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica e degli ISIA che abbia maturato presso

le predette Istituzioni i requisiti di servizio previsti dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per la stabilizzazione del personale precario delle PP.AA. è inquadrato nei ruoli dello Stato con contratto di lavoro a tempo indeterminato tramite trasformazione in graduatorie per l'assegnazione di contratti a tempo indeterminato delle graduatorie nazionali costituite ai sensi dell'articolo 19 comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. Nelle suddette nuove graduatorie nazionali ad esaurimento utili per l'assunzione a tempo indeterminato sono inseriti, in coda agli aventi diritto ai sensi delle graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, i docenti in possesso di tre anni accademici di insegnamento nelle istituzioni AFAM alla data di entrata in vigore della presente legge, graduati con le stesse modalità dei docenti inseriti in graduatoria nazionale e selezionati con i medesimi titoli di accesso»

*Conseguentemente, dopo l'articolo 84, inserire il seguente:*

**«Art. 84-bis.**

*(Imposta di bollo money transfer)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie *money transfer* ed altri agenti in attività finanziaria, in misura pari al 6 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione. L'imposta non si applica ai trasferimenti effettuati da persone fisiche munite di matricola Inps e codice fiscale, ai trasferimenti effettuati verso Paesi membri dell'Unione europea, nonché a quelli effettuati dai cittadini dell'Unione europea».

**56.18**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. All'entrata in vigore della presente legge, il personale docente delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica e degli ISIA che abbia maturato presso le predette Istituzioni i requisiti di servizio previsti dal D. Lgs. 75/2017 per la stabilizzazione del personale precario delle PP.AA. è inquadrato nei ruoli dello Stato con contratto di lavoro a tempo indeterminato tramite trasformazione in graduatorie per l'assegnazione di contratti a tempo indeterminato delle Graduatorie Nazionali costituite ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.



1-ter. Nelle suddette nuove Graduatorie Nazionali ad Esaurimento utili per l'assunzione a tempo indeterminato di cui sopra sono inseriti « IN CODA agli aventi diritto ai sensi delle Graduatorie Nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 - i Docenti in possesso di tre Anni Accademici di insegnamento nelle Istituzioni AFAM alla data di promulgazione della seguente legge, graduati con le stesse modalità dei Docenti inseriti in Graduatoria Nazionale ex Legge 128 e selezionati con i medesimi titoli di accesso.».

## 56.19

CENTINAIO, COMAROLI

### Respinto

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. In deroga all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le Università possono continuare ad attuare per l'a.a. 2017/2018 le procedure di valutazione per il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato come disposte dai commi 3 e 5 della legge 9 gennaio 2009, n. 1. A tal fine, i candidati in possesso del dottorato di ricerca o di un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, con almeno tre insegnamenti universitari a contratto, con pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, che hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di almeno quarantotto mesi anche non continuativi di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (o di contratti a tempo-determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata), sono inseriti a domanda in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base ai settori scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei curricula scientifici e didattici posseduti. Conseguentemente, le Università, con chiamata diretta, possono attingere dall'albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanare entro il 1 marzo 2018.»

*Conseguentemente, alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'Interno, Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione so-*

---

*ziale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2), apportare le seguenti modificazioni:*

2018:

CP: - 2.000.000.000;

CS: - 2.000.000.000.

2019:

CP: - 2.000.000.000;

CS: - 2.000.000.000.

2020:

CP: - 2.000.000.000;

CS: - 2.000.000.000.

---

## **56.20**

BOCCHINO, PETRAGLIA, BATTISTA

### **Respinto**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di eliminare le cause che determinano la formazione di precariato nonché per valorizzare la professionalità acquisita dal personale a tempo determinato degli Enti Pubblici di Ricerca attivando le procedure previste dall'articolo 20, comma 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo ordinario per gli Enti di Ricerca (FOE) di cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è incrementato di 68 milioni di euro per il 2018 e di 440 milioni di euro a decorrere dal 2019. L'assegnazione dei fondi e la sua ripartizione avviene nelle stesse modalità indicate nel comma precedente».

*Conseguentemente, nella rubrica dell'Art. 56 sopprimere la parola: «nuovi»;*

*Conseguentemente, all'articolo 95, comma 1, sostituire le parole: «per 940 milioni di euro per l'anno 2018, di 1.940 milioni di euro per anno 2019, di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033», con le seguenti: «per 872 milioni di euro per l'anno 2018, di 1.500 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.060 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033».*

---

**56.21**

GOTOR, GATTI

**Respinto**

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. In applicazione del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, al fine della stabilizzazione del personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), tenuto conto del fabbisogno di nuovo personale pari a 4500 unità del medesimo ente, è previsto per l'anno 2018 un finanziamento straordinario di 190 milioni di euro.

1-ter. L'assegnazione del finanziamento straordinario è effettuata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

1-quater. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1-bis pari a 190 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92 comma 1.»

---

**56.22**

GOTOR, GATTI

**Respinto**

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. In applicazione del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, al fine della stabilizzazione del personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), tenuto conto del fabbisogno di nuovo personale pari a 2.634 unità del medesimo ente, è previsto per l'anno 2018 un finanziamento straordinario di 120 milioni di euro.

1-ter. L'assegnazione del finanziamento straordinario è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

1-quater. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1-bis pari a 120 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92 comma 1.»

---

**56.23**

BOCCHINO, PETRAGLIA

**Respinto**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le amministrazioni universitarie possono procedere, nel triennio 2018-2020; per i ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 che siano anche in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale o che la acquisiscono nel triennio 2018-2020, a bandire procedure di reclutamento speciali transitorie a ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con le modalità previste dall'art. 24, comma 6, della legge del 30 dicembre 2010, n. 240.

1-ter. Nello stesso triennio, come previsto dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, per il medesimo profilo di cui al comma precedente, le amministrazioni universitarie possono bandire procedure riservate ai titolari di assegno di Ricerca in servizio in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale come previsto dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017.

1-quater. Le amministrazioni universitarie possono altresì attivare, nel triennio 2018- 2020, procedure comparative riservate per la posizione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 per i titolari di assegno di Ricerca in servizio senza Abilitazione Scientifica Nazionale.

1-quinquies. Le amministrazioni universitarie attiveranno, nel triennio 2018-2020, procedure per la posizione di professore associato secondo l'art. 24, comma 6, della legge del 30 dicembre 2010, n. 240, per i ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale o che l'acquisiranno nel triennio 2018-2020».

*Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni», con le seguenti: «245 milioni», e le parole: «330 milioni», con le seguenti: «325 milioni».*

**56.24 (testo 2)**

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

**Respinto**

*All'articolo 56, dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

«1-*bis*. Al fine di superare il precariato nelle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica nel triennio 2018-2020 e consentire l'applicazione del decreto sul regolamento previsto dall'art. 2 comma 7 lettera e) della legge n. 508 del 21 dicembre 1999, sono stanziati 1 milione di euro per l'anno 2018 e 3 milioni di euro per l'anno 2019. A decorrere dall'anno 2018 le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

1-*ter*. Dall'anno accademico 2018-2019, il *turn over* del personale delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente a cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico in corso per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione di tale valore.

1-*quater*. Fino all'esaurimento delle graduatorie nazionali vigenti sono sospese le variazioni di organico, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 28 febbraio 2003, che possano incidere sul totale dei posti destinati all'attribuzione degli Incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

1-*quinqüies*. Il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento nei corsi ordinamentali presso le suddette istituzioni alla data di entrata in vigore della presente legge è inserito, in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 1-*bis* del presente articolo, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca.

1-*sexies*. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca sono stabiliti criteri e modalità di inserimento nelle graduatorie di cui al comma 1-*quinqüies*».

*Conseguentemente nella rubrica inserire infine le seguenti parole: "nonché procedure di stabilizzazione per il personale AFAM"».*

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce "Ministero dell'economia e delle finanze", apportare le seguenti variazioni:*

2018: -40.000.000:

2019: -60.000.000;

2020: -80.000.000

---

## **56.25**

BOCCHINO, PETRAGLIA

### **Respinto**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'art. 1, comma 10-*octies*, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21 le parole: "31 dicembre 2017", sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2018"».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis dell'art. 56 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 92 fino ad esaurimento.*

---

## **56.26**

COMAROLI

### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Tutte le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico IRCCS (DL 288/03) «di diritto pubblico, a valere sui fondi di cui al comma 1».

### **56.0.1**

BOCCHINO, PETRAGLIA

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art 56-bis.**

*(Trasformazione delle graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.128, in graduatorie nazionali a esaurimento)*

1. A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2011, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.128, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

2. In coda alle predette graduatorie nazionali sono inseriti coloro che alla data di promulgazione della presente legge hanno maturato almeno tre anni accademici di insegnamento nelle istituzioni AFAM, graduati con le stesse modalità dei docenti già inclusi in dette graduatorie e selezionati con i medesimi titoli di accesso.

3. A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, il *turn over* del personale delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico di riferimento cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico in corso per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione di tale valore. Una quota del restante 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico di riferimento deve essere riservata all'adeguamento giuridico-economico dei professori di seconda fascia alla prima fascia.

4. L'adeguamento giuridico-economico dei professori di seconda fascia alla prima fascia e l'assunzione a tempo indeterminato dei professori inclusi nelle graduatorie nazionali preesistenti, ivi incluse quelle costituite ai sensi delle leggi 4 giugno 2004, n.143 e della legge 8 novembre 2013, n.128, devono precedere l'avvio di nuove procedure concorsuali».

---

## 56.0.2

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 56-bis.

*(Trasformazione delle graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013)*

1. A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.128, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

2. In coda alle predette graduatorie nazionali sono inseriti coloro che alla data di promulgazione della presente legge hanno maturato almeno tre anni accademici di insegnamento nelle istituzioni AFAM, graduati con le stesse modalità dei docenti già inclusi in dette graduatorie e selezionati con i medesimi titoli di accesso.

3. A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, il *turn over* del personale delle istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico di riferimento cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico in corso per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinata, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione di tale valore. Una quota del restante 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico di riferimento deve essere riservata all'adeguamento giuridico-economico dei professori di seconda fascia alla prima fascia.

4. L'adeguamento giuridico-economico dei professori di seconda fascia alla prima fascia e l'assunzione a tempo indeterminato dei professori inclusi nelle graduatorie nazionali preesistenti, ivi incluse quelle costituite ai sensi delle leggi 4 giugno 2004, n.143 e del decreto-legge 12 settembre 2013, n.104 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.128, devono precedere l'avvio di nuove procedure concorsuali».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018:-20.000.000;

2019:-20.000.000;



2020:-20.000.000.

---

### **56.0.3 (testo 2)**

BOCCHINO, PETRAGLIA

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 56-bis.**

*(Status giuridico del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione musicale, artistica e coreutica)*

1. A decorrere dall'anno 2018, il rapporto di lavoro e le carriere del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica è regolato, sotto il profilo giuridico, garantito dall'articolo 33 della Costituzione e in analogia con i criteri adottati, dal sistema pubblicistico, con regolamento da adottare entro e non oltre il 30 giugno 2018, ai sensi dell'articolo 17, comma lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la semplificazione la pubblica amministrazione, sono stabilite le modalità di attuazione degli inquadramenti economici, facendo salvi anche gli aumenti contrattuali in itinere e gli scatti stipendiali maturati e spettanti alla data del passaggio, anche in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232».

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018:-2.000.000.

---

### **56.0.4**

BOCCHINO, PETRAGLIA, BAROZZINO

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 56-bis.**

*(Piano di immissione in ruolo degli idonei all'Abilitazione Scientifica Nazionale)*

1. Al fine di creare le migliori condizioni per le attività didattiche, di ricerca e di terza missione delle università e realizzare pienamente il diritto allo studio degli studenti, ed al fine di valorizzare il percorso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) il ministero dell'istruzione, università e ricerca di concerto con il ministro dell'economia e finanza, è autorizzato ad attuare un piano triennale straordinario di immissione in ruolo degli idonei dell'ASN da predisporre entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella misura di 10.246 posti a professore associato e di 16.908 posti a professore ordinario.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 120 milioni di euro a partire dal 2018, 280 milioni di euro a partire dal 2019 e 250 milioni di euro a partire dal 2020, si provvede mediante il corrispondente incremento del fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n.537, a decorrere dal 2018. L'assegnazione dei fondi è effettuato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla base del fabbisogno comunicato da ogni università e tenendo in considerazione la popolazione studentesca ed il costo standard dello studente».

*Conseguentemente, all'articolo 95, comma 1, sostituire le parole: «per 940 milioni di euro per l'anno 2018, di 1.940 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033», con le seguenti: «per 820 milioni di euro per l'anno 2018, di 1.660 milioni di euro per l'anno 2019 di 2.250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033».*

### **56.0.5**

MINEO, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, RICCHIUTI, GOTOR, GATTI, GUERRA, CAMPANELLA

### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 56-bis.**

*(Assunzione di personale tecnico e scientifico negli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca)*

1. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 20 di cui al decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, è definito dal Governo un piano assunzionale straordinario per un contingente massimo di 8.800 unità, concernente ricercatori, tecnologi, tecnici e amministrativi, a favore degli enti

---

pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

2. La distribuzione tra i predetti enti della corrispettiva quota di assunzioni straordinarie è definita con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti gli enti di ricerca interessati circa l'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 20 di cui al decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75.

3. Allo scopo di determinare il cinquanta per cento dei posti per le procedure concorsuali riservate di cui al comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri provvede ad individuare le unità destinate, per livello di accesso, alle assunzioni di cui al comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, da sottrarre al contingente massimo di 8.800 unità. Conseguentemente, il cinquanta per cento dei posti, nel rispetto della normativa vigente sul riconoscimento dell'attività prestata negli enti, sarà bandito tramite concorsi nazionali per titoli ed esami.

4. Il personale in possesso dei requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, idoneo a selezioni per l'assunzione con contratto a tempo determinato ovvero con contratto a tempo indeterminato è assunto con le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75.

5. Le procedure di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo sono concluse entro e non oltre il 31 marzo 2018.

6. I concorsi di cui al comma 3 sono banditi entro e non oltre il 30 giugno 2018 e sono suddivisi per titolo di studio. Le relative assunzioni sono effettuate entro e non oltre il 31 marzo 2019.

7. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite massimo di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede con quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 8.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 27 per cento"».

---

## **56.0.6**

URAS, STEFANO

### **Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 56-bis.**

1. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo n.75 del 2017 per gli enti di ricerca vigilati dal Miur viene definito un piano assunzionale straordinario per 8800 unità.

2. La distribuzione ai vari enti della corrispettiva quota assunzionale avverrà tramite apposito decreto congiunto del Ministro della Funzione Pubblica e del Ministro dell'Economia, a seguito della ricognizione effettuata negli Enti interessati e trasmessa ai suddetti Ministeri entro e non oltre il 31 gennaio 2018.

3. Allo scopo di determinare il 50 per cento da destinare per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo n.75 del 2017, il decreto suddetto provvederà ad individuare le unità destinate, per livello di accesso, al comma 1, sottraendole alle 8800 unità.

4. Il personale con i requisiti dell'articolo 20, comma 2, idoneo a selezioni per il conseguimento di contratti a tempo determinato o di idoneità a concorsi nazionali a tempo indeterminato potrà essere assunto con le modalità del comma 1 del suddetto articolo 20.

5. Il 50 per cento delle unità così come determinate con le modalità del comma 3 del presente articolo, nel rispetto della normativa vigente sul riconoscimento dell'attività prestata sarà messo a concorso nazionale per titoli ed esami.

6. Le procedure di cui ai precedenti commi 2-4 devono essere concluse entro e non oltre marzo 2018.

7. I bandi di concorso di cui al comma 5 devono essere emanati entro e non oltre il 30 giugno 2018 e si devono svolgere raggruppati per titolo di studio.

8. Le assunzioni di cui al comma 7 del presente articolo dovranno concludersi entro e non oltre il 30 marzo 2019.

9. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite massimo di 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante quota parte del gettito riveniente dalle disposizioni di cui al comma 10.

10. A decorrere dal 1° gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 27 per cento».

### 56.0.7

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

#### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 56-bis.

*(Piano pluriennale di Assunzioni docenti e Ata)*

1. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n.107, dopo il comma 108 sono inseriti i seguenti:

"108-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 108, al fine di procedere ad un complessivo processo di riforma del reclutamento del personale scolastico e di eliminare le cause che determinano la formazione di precariato, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predispone un piano pluriennale di assunzioni, da attuare a partire dall'anno scolastico 2018-2019, per la copertura dei posti vacanti e disponibili di tutti gli insegnamenti, ivi compreso il sostegno, delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado di istruzione, che preveda anche la sostituzione integrale e costante del turn over mediante assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario, anche in deroga alle limitazioni di contingente delle dotazioni organiche di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, e successive modificazioni.

108-ter. Il piano pluriennale di assunzioni di cui al comma 108-bis persegue l'obiettivo dell'eliminazione dal precariato ai sensi del medesimo comma ed è volto al raggiungimento dei seguenti ulteriori obiettivi:

a) ripristino della facoltà assunzionale di personale a tempo indeterminato nella misura del 100 per cento della spesa relativa al personale cessato nell'anno precedente, in considerazione dell'avvenuta stabilizzazione dell'andamento demografico italiano;

b) riduzione dell'attuale divario anagrafico tra docente e discente, anche al fine di promuovere il pieno sviluppo delle potenzialità innovative della didattica;

c) ridefinizione dei criteri per la formazione delle classi e riduzione dell'attuale rapporto dimensionale tra alunni e docenti, in modo da configurare un numero di alunni per classe non superiore a venti, anche in considerazione della presenza di alunni disabili o stranieri;

d) rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di sostegno in deroga al limite previsto dall'articolo 15, commi 2 e 2-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.128, al fine di garantire la presenza di tutti i docenti di sostegno necessari al progetto didattico nonché l'assegnazione di docenti di sostegno per tutto l'orario richiesto dal medesimo progetto, fino a coprire interamente l'orario di permanenza a scuola dell'alunno o alunna disabili, se necessario, nonché di garantire l'inserimento di un solo alunno o alunna disabile per classe, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, e di un massimo di due alunne o alunni disabili per classe, nella scuola secondaria di primo e secondo grado;

e) elevazione dell'obbligo formativo fino al completamento dell'intero ciclo di istruzione secondaria superiore di secondo grado; ridefinizione dell'offerta didattica e formativa, al fine di consentire il pieno sviluppo della personalità degli individui, attraverso la definizione di programmi didattici innovativi, e di contrastare i fenomeni di dispersione scolastica, disagio sociale e analfabetismo, garantendo dotazioni aggiuntive di personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario, attraverso:

1) elaborazione e la realizzazione di un programma di interventi e misure volte al contrasto dell'analfabetismo di ritorno, nonché del più generale svuotamento e declino delle competenze;

2) la reintroduzione e il potenziamento dell'insegnamento della storia dell'arte, in particolare nelle scuole dell'istruzione secondaria;

3) l'alfabetizzazione nella lingua italiana e l'inclusione linguistica e culturale degli alunni e delle alunne migranti, da perseguire mediante la previsione di un rapporto di almeno un docente ogni cinque alunni o alunne con necessità di prima alfabetizzazione e di almeno un docente ogni venti alunni o alunne di recente immigrazione, intendendosi per tali coloro che risiedono in Italia da meno di tre anni;

4) il potenziamento dell'insegnamento delle discipline storico-filosofiche, anche al fine di promuovere lo sviluppo della riflessione etica, del senso critico e dell'educazione civica, nonché di diffondere la consapevolezza nei confronti dei principi e dei valori costituzionali;

5) la promozione di modelli culturali e comportamentali inclusivi, consapevoli e sostenibili attraverso l'introduzione di materie di insegnamento quali educazione sentimentale, l'educazione socio-emotiva, l'educazione ambientale, educazione alimentare, nonché attraverso il potenziamento degli insegnamenti di diritto ed economia.

108-*quater*. Al piano pluriennale di assunzioni si provvede nei limiti delle risorse annualmente disponibili del Fondo per il finanziamento del piano pluriennale di assunzioni del personale scolastico, e con le seguenti modalità:

a) per la copertura del 50 per cento dei posti disponibili e vacanti assegnabili annualmente, attingendo dalle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per titoli ed esami a posti e cattedre, ai sensi della normativa vigente;

b) per la copertura del restante 50 per cento dei posti disponibili, attingendo alle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, e successive modificazioni, aggiornate ed integrate con l'inserimento del personale docente precario in possesso di uno o più dei seguenti requisiti:

1) essere risultato vincitore di concorsi precedenti;

2) essere risultato idoneo al concorso indetto con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n.82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n.75 del 25 settembre 2012;

3) risultare inserito nelle graduatorie ad esaurimento in vigore alla data di entrata in vigore della presente disposizione e non essere stato assunto nell'anno scolastico 2016/2017;

4) aver conseguito l'abilitazione mediante percorso abilitante speciale o tirocinio formativo attivo;

5) aver svolto servizio pregresso a tempo determinato per almeno 36 mesi alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

6) essere munito di diploma di scuola o istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002.

108-*quinquies*. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, quantificato in 960 milioni di euro nel 2018 e 2.880 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma successivo.

108-*sexies*. A decorrere dal 1° gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono

sostituite dalle seguenti: "nella misura del 28 per cento nel 2018 e nella misura del 32 per cento a decorrere dall'anno 2019"».

## 56.0.8

GOTOR, PETRAGLIA

### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 56-bis.

*(Piano pluriennale di Assunzioni docenti e Ata)*

All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n.107, dopo il comma 108, sono inseriti i seguenti:

"108-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 108, al fine di procedere ad un complessivo processo di riforma del reclutamento del personale scolastico e di eliminare le cause che determinano la formazione di precariato, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predispone un piano pluriennale di assunzioni, da attuare a partire dall'anno scolastico 2018-2019, per la copertura dei posti vacanti e disponibili di tutti gli insegnamenti, ivi compreso il sostegno, delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado di istruzione, che preveda anche la sostituzione integrale e costante del *turn over* mediante assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario, anche in deroga alle limitazioni di contingente delle dotazioni organiche di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, e successive modificazioni.

108-ter. Il piano pluriennale di assunzioni di cui al comma 108-bis persegue obiettivo dell'eliminazione dal precariato ai sensi del medesimo comma ed è volto al raggiungimento dei seguenti ulteriori obiettivi:

a) ripristino della facoltà assunzionale di personale a tempo indeterminato nella misura del 100 per cento della spesa relativa al personale cessato nell'anno precedente, in considerazione dell'avvenuta stabilizzazione dell'andamento demografico italiano;



b) riduzione dell'attuale divario anagrafico tra docente e discente, anche al fine di promuovere il pieno sviluppo delle potenzialità innovative della didattica:

c) ridefinizione dei criteri per la formazione delle classi e riduzione dell'attuale rapporto dimensionale tra alunni e docenti, in modo da configurare un numero di alunni per classe non superiore a venti, anche in considerazione della presenza di alunni disabili o stranieri;

d) rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di sostegno in deroga al limite previsto dall'articolo 15, commi 2 e 2-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.128, al fine di garantire la presenza di tutti docenti di sostegno necessari al progetto didattico nonché assegnazione di docenti di sostegno per tutto l'orario richiesto dal medesimo progetto, fino a coprire interamente orario di permanenza a scuola dell'alunno o alunna disabili, se necessario, nonché di garantire l'inserimento di un solo alunno o alunna disabile per classe, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, e di un massimo di due alunne o alunni disabili per classe, nella scuola secondaria di primo e secondo grado;

e) elevazione dell'obbligo formativo fino al completamento dell'intero ciclo di istruzione secondaria superiore di secondo grado;

f) ridefinizione dell'offerta didattica e formativa, al fine di consentire pieno sviluppo della personalità degli individui, attraverso la definizione di programmi didattici innovativi, e di contrastare i fenomeni di dispersione scolastica, disagio sociale e analfabetismo, garantendo dotazioni aggiuntive di personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario, attraverso:

1) l'elaborazione e la realizzazione di un programma di interventi e misure volte al contrasto dell'analfabetismo di ritorno, nonché del più generale svuotamento e declino delle competenze;

2) la reintroduzione e il potenziamento dell'insegnamento della storia dell'arte, in particolare nelle scuole dell'istruzione secondaria;

3) l'alfabetizzazione nella lingua italiana e l'inclusione linguistica e culturale degli alunni e delle alunne migranti, da perseguire mediante la previsione di un rapporto di almeno un docente ogni cinque alunni o alunne con necessità di prima alfabetizzazione e di almeno un docente ogni venti alunni o alunne di recente immigrazione, intendendosi per tali coloro che risiedono in Italia da meno di tre anni;

4) il potenziamento dell'insegnamento delle discipline storico-filosofiche, anche al fine di promuovere lo sviluppo della riflessione etica, del senso critico e dell'educazione civica, nonché di diffondere la consapevolezza nei confronti dei principi e dei valori costituzionali;

5) la promozione di modelli culturali e comportamentali inclusivi, consapevoli e sostenibili attraverso l'introduzione di materie di insegnamento quali educazione sentimentale, l'educazione socio-emotiva, l'educazione ambientale, l'educazione alimentare, nonché attraverso il potenziamento degli insegnamenti di diritto ed economia.

108-*quater*. Al piano pluriennale di assunzioni si provvede nei limiti delle risorse annualmente disponibili del Fondo per il finanziamento del piano pluriennale di assunzioni del personale scolastico, e con le seguenti modalità:

a) per la copertura del 50 per cento dei posti disponibili e vacanti assegnabili annualmente, attingendo dalle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per titoli ed esami a posti e cattedre, ai sensi della normativa vigente;

b) per la copertura del restante 50 per cento dei posti disponibili, attingendo alle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, e successive modificazioni, aggiornate ed integrate con l'inserimento del personale docente precario in possesso di uno o più dei seguenti requisiti:

1) essere risultato vincitore di concorsi precedenti;

2) essere risultato idoneo al concorso indetto con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n.82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*; 4 serie speciale, n.75 del 25 settembre 2012;

3) risultare inserito nelle graduatorie ad esaurimento in vigore alla data di entrata in vigore della presente disposizione e non essere stato assunto nell'anno scolastico 2016/2017;

4) aver conseguito l'abilitazione mediante percorso abilitante speciale o tirocinio formativo attivo;

5) aver svolto servizio pregresso a tempo determinato per almeno 36 mesi alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

6) essere munito di diploma di scuola o istituto magistrale conseguito entro anno scolastico 2001/2002.

108-*quinquies*. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, quantificato in 960 milioni di euro nel 2018 e 2.880 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma successivo.

108-*sexies*. A decorrere dal 1° gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono

---

sostituite dalle seguenti: "nella misura del 28 per cento nel 2018 e nella misura del 32 per cento a decorrere dall'anno 2019"».

---

### **56.0.9**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 56-bis.**

*(Assunzioni personale educativo e Ata)*

1. All'articolo 1, comma 95, della legge 13 luglio 2015, n.107, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il piano di assunzione è effettuato anche su tutti i posti vacanti di personale educativo, assistente tecnico, amministrativo e collaboratore scolastico al 31 maggio 2018, al netto delle domande di quiescenza già inoltrate dal personale".

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, quantificato in 960 milioni di euro nel 2018 e 2880 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 3.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 28 per cento nel 2018 e nella misura del 32 per cento a decorrere dall'anno 2019"».

---

### **56.0.10**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 56-bis.**

*(Piano straordinario di assunzione  
di educatori professionali e pedagogisti)*

1. Al fine di contrastare la formazione del precariato nell'ambito delle professioni dell'educatore socio-pedagogico, socio-sanitario e del pedagogo il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a partire dall'anno scolastico 2018-2019, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, avvia di un Piano pluriennale di assunzioni dedicato alle figure di educatori professionali e pedagogisti nelle scuole di ogni ordine e grado, con l'obiettivo prioritario di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica.

2. Per i fini del comma precedente è istituita la figura di un educatore professionale e di un pedagogo in ogni Istituzione scolastica.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti nel limite del maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 90-bis della presente legge».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 90 inserire il seguente:*

**«Art. 90-bis.**

*(Contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche gassate e superalcolici)*

1. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2018 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato, nonché a carico di produttori di superalcolici in ragione di 50 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il ministero della Salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente».

**56.0.11**

URAS, STEFANO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 56-bis.**

*(Personale docente accademie belle arti)*

1. All'entrata in vigore della presente legge, il personale docente delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica e degli ISIA che abbia maturato presso le predette Istituzioni requisiti di servizio previsti dal decreto legislativo n.75 del 2017 per la stabilizzazione del personale precario delle PP.AA. inquadrato nei ruoli dello Stato con contratto di lavoro a tempo indeterminato tramite trasformazione in graduatorie per l'assegnazione di contratti a tempo indeterminato delle g.n.costituite ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n.104 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n.128.

2. Nelle suddette nuove graduatorie nazionali ad Esaurimento utili per l'assunzione a tempo indeterminato di cui sopra sono inseriti, in coda agli aventi diritto ai sensi delle graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.128, i docenti che, alla data di promulgazione del presente provvedimento, abbiano insegnato per tre Anni Accademici nelle Istituzioni AFAM graduati con le stesse modalità dei docenti inseriti in graduatoria nazionale ai sensi della legge 8 novembre 2013, n.128 e selezionati con i medesimi titoli di accesso.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per a carico della finanza pubblica».

## **56.0.12**

GOTOR

### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 56-bis.**

*(Misure straordinarie riguardanti la stabilizzazione  
del personale precario negli enti pubblici di ricerca)*

1. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, per gli enti di ricerca vigilati dal MIUR viene definito un piano assunzionale straordinario per 8.800 unità.

2. La distribuzione ai vari enti della corrispettiva quota assunzionale avverrà per apposito decreto congiunto del Ministro della funzione pubblica e del Ministro dell'economia a seguito della ricognizione ottenuta da appelli per l'applicazione dei suddetti commi indetti negli Enti interessati entro e non oltre il 4 gennaio 2018.

3. Allo scopo di determinare il 50 per cento da destinare al comma 2 dell'articolo 20 del 25 maggio 2017, n.75, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri provvederà ad individuare le unità destinate, per livello di accesso, al comma 1 da sottrarre alle 8.800 unità.

4. Il personale con i requisiti dell'articolo 20, comma 2, risultato idonee a selezioni per il conseguimento di contratti a tempo determinato o con conseguita idoneità a concorsi nazionali a tempo indeterminato, potrà essere assunto con le modalità del comma 1 del suddetto articolo 20.

5. Il 50 per cento delle unità così come determinato con le modalità del comma 3 del presente articolo, nel rispetto della normativa vigente sul riconoscimento dell'attività prestata, sarà avviato a procedure concorsuali riservate per titoli ed esami.

6. Le procedure di cui ai precedenti commi 2-4 devono essere concluse entro e non oltre marzo 2018.

7. I bandi di concorso di cui al comma 5 devono essere emanati entro e non oltre il 30 giugno 2018 e si devono svolgere raggruppati per titolo di studio.

8. Le assunzioni di cui al comma 7 del presente articolo dovranno concludersi entro e non oltre il 30 marzo 2019».

### **56.0.13**

PUGLISI, VERDUCCI, ELENA FERRARA, MARCUCCI, DI GIORGI, FASIOLO, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 56-bis.**

*(Disposizioni in materia di esclusione del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione da parte delle università statali)*

1. All'articolo 1, comma 303, della legge 11 dicembre 2016, n.232, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

"c-bis) per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca le università statali sono esonerate dall'obbligo di cui all'articolo 1, comma 450, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n.296"».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole:  
«250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui» con le  
seguenti: «247 milioni di euro per l'anno 2018 e di 327 milioni di euro annui».*

---

## Art. 57

### 57.1

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

#### Respinto

*Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

«1. Al fine di garantire gli strumenti e i servizi per il pieno successo formativo di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dal 2018 ed il cofinanziamento di interventi per la realizzazione di strutture residenziali universitarie di cui alla legge del 14 novembre 2000, n. 338 è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dal 2019. Al fine di rendere più accessibile e funzionale il predetto cofinanziamento il MIUR, previo parere del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari e della Conferenza Stato-Regioni, provvede a modificare il relativo bando di accesso e ad emanare il successivo entro il 31 dicembre 2018.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro nell'anno 2018 ed a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n.190».

*Conseguentemente, all'articolo 92 le parole: «di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: «di 50 milioni di euro per l'anno 2018 e di 80 milioni di euro».*

---

### 57.2

GOTOR

#### Respinto

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di garantire gli strumenti e i servizi per il pieno successo formativo di cui all'articolo comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2012,



n. 68 agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dal 2018 e il cofinanziamento di interventi per la realizzazioni di strutture residenziali universitarie normato dalla legge del 14 novembre 2000, n. 338 è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dal triennio 2019-2021».

*Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2018 e il 50 milioni di euro a decorrere dal triennio 2019-2021 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92 comma 1».

### 57.3

GOTOR

#### **Respinto**

*Al comma 1, sostituire dalle parole: «di 10 milioni», fino alla fine del comma, con le seguenti: «di 200 milioni di euro a decorrere dal 2018 e il cofinanziamento di interventi per la realizzazione di strutture residenziali universitarie, di cui alla legge del 14 novembre 2000 n. 338, è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Il MIUR, previo parere del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari e della Conferenza Stato-Regioni, modifica il bando per l'accesso a tale cofinanziamento, al fine di renderlo più accessibile e funzionale per i soggetti ed enti partecipanti. Il successivo bando è emanato entro il 31 dicembre 2018».*

*Conseguentemente, all'articolo 92, al comma 1, sostituire le parole: «250 milioni», e: «330 milioni», rispettivamente con le seguenti: «60 milioni»*

### 57.4

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, MINEO, URAS

#### **Respinto**

*Al comma 1, sostituire le parole: «10 milioni di euro», con le seguenti: «160 milioni di euro», e al comma 2, dopo le parole: «della legge 28 dicembre 2015, n. 208», aggiungere le seguenti: «e del Fondo per far fronte ad esigenze*

indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 92 della presente legge».

## **57.5**

GOTOR

### **Respinto**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*Al comma 1, sostituire le parole: «10 milioni», con le seguenti: «150 milioni»*

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. Sono abrogati i commi da 273 a 289 della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

«2-ter. A decorrere dal 2018 le risorse di cui agli articoli 286 e 287 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono trasferite al Fondo di cui al comma 1».

*Conseguentemente all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni» e: «330 milioni», rispettivamente con le seguenti: «110 milioni» e «190 milioni».*

## **57.6 (Testo 2)**

VERDUCCI, ELENA FERRARA, MARCUCCI, DI GIORGI, IDEM, FASIOLO, PAGLIARI, PUGLISI, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI

### **Accolto**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: «10 milioni di euro a decorrere dal 2018», con le seguenti: «30 milioni di euro a decorrere dal 2018»;*

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. All'onere di cui al comma 1 si provvede: quanto a 8 milioni per il 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; quanto a ulteriori 12 milioni per il 2018 e 20 milioni a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 286, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 295, della legge 11 dicem-

bre 2016, n. 232; quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione della somma da assegnare all'Istituto Nazionale di Statistica-ISTAT; quanto a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 207 della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

c) *al comma 3, sostituire le parole: «15 milioni di euro», con le seguenti: «20 milioni di euro»;*

d) *al comma 4, dopo le parole: «legge 28 dicembre 2015, n. 208», aggiungere le seguenti: «quanto a euro 5 milioni per il 2018, quanto a euro 3,870 milioni per il 2019 ed euro 2,540 milioni a decorrere dal 2020 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 295, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; quanto ad ulteriori euro 1,130 milioni per il 2019 mediante corrispondente riduzione della somma da assegnare all'Istituto Nazionale di Statistica-ISTAT; quanto ad euro 2,460 milioni a decorrere dal 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».*

## 57.7

CERONI

### Respinto

*Al comma 1, sostituire le parole da: «10 milioni di euro a decorrere dal 2018», con le seguenti: «di 23 milioni di euro per l'anno 2018 e 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».*

*Conseguentemente, alla legge 232 del 2016 sopprimere dal comma 273 al comma 289; All'articolo 9 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sopprimere i commi da 3 a 15.*

## 57.8

VICARI

### Respinto

*Al comma 1 sostituire le parole: «è incrementato di 10 milioni di euro», con le seguenti: «è incrementato di 20 milioni di euro».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per ciascun anno dal 2018 al 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo*

---

*lo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.*

---

**57.9**

MONTEVECCHI, PUGLIA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

**Respinto**

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca; da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati gli importi *standard* della borsa di studio sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) il costo medio della locazione;
- b) il costo medio dei materiali didattici;
- c) il trasporto pubblico locale ed eventuali condizioni particolari quali l'insularità.

1-ter. Con il medesimo decreto, di cui al comma 1-bis, sono stabilite altresì le modalità per il riconoscimento di agevolazioni fiscali destinate a studenti e dottorandi di ricerca, quand'anche non compresi tra i beneficiari di borsa di studio, regolarmente iscritti ai corsi, finalizzate all'acquisto di strumenti utili alla didattica, libri e testi anche in formato digitale, pubblicazioni e riviste attinenti alle discipline del proprio piano di studi e per la locazione di immobili nel Comune in cui ha sede l'Ateneo.

1-quater. Nell'ambito delle agevolazioni fiscali di cui al comma 1-ter, sono comprese anche forme di agevolazioni tariffarie sul servizio mensa, sull'accesso ai luoghi culturali nonché sull'effettività dell'assistenza sanitaria gratuita nella Regione in cui ha sede l'Ateneo.

1-quinquies. Accedono ai servizi e agli interventi di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, a parità di trattamento con gli studenti italiani, gli studenti dell'Unione europea richiedenti protezione internazionale, beneficiari di una delle misure di protezione internazionale di cui alla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 o beneficiari di uno dei permessi per motivi umanitari di cui agli articoli 5, comma 6, 18, 18-bis, 19 commi 1 e 2, e 20 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 60.000.000;

2019: - 60.000.000;

2020: - 60.000.000.

### **57.10**

MONTEVECCHI, PUGLIA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

#### **Respinto**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Alla legge 16 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 255, alinea, dopo le parole: "Sono esonerati dal pagamento dei contributo onnicomprensivo annuale gli studenti", aggiungere le seguenti: ", ivi compresi gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca titolari di borsa di studio,";

b) al comma 255, lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale requisito non si applica per gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca".

c) al comma 257, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Tale disposizione si applica agli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca titolari di borsa di studio, con l'esclusione di quanto stabilito dalla lettera c) del comma 255"».

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A, ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 80.000.000;

2019: - 80.000.000;

2020: - 80.000.000.

**57.11**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, MINEO, URAS

**Respinto**

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. A decorrere dall'anno 2018 a tutti gli studenti universitari e a quelli impegnati nell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, compresi quelli non beneficiari di borsa di studio o di borsa dei servizi previste dalla presente legge, sono assicurate agevolazioni fiscali sull'acquisto di ogni strumento finalizzato alla didattica, come libri o testi anche in formato digitale, pubblicazioni e riviste attinenti alle discipline del proprio piano di studi; agevolazioni tariffarie sul servizio di mensa, sul trasporto pubblico locale e sull'accesso ai luoghi di cultura come siti museali o archeologici; canoni calmierati e agevolazioni fiscali per la locazione di immobili nel comune in cui ha sede l'ateneo e l'effettività dell'assistenza sanitaria gratuita nella regione in cui ha sede l'Ateneo.

2-ter. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, si provvede con una dotazione annua nel limite massimo di 960 milioni di euro a decorrere dal 2018 con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma successivo.

2-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 28 per cento"».

---

**57.12**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, MINEO, URAS

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Il Fondo di cui al comma 1 è ulteriormente incrementato del 3 per cento dei fondi di cui al comma 2-quater dell'articolo 2 della legge 12 settembre 2013, n. 128».

---

**57.13**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO,  
BOCCHINO, MINEO, URAS

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Il Fondo di cui al comma 1 è ulteriormente incrementato dalle giacenze della mancata spesa del Fondo "Bonus Cultura" per coloro che hanno compiuto la maggiore età, nell'anno 2016, istituito all'articolo 1 comma 979 della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

---

**57.14**

DE POLI

**Respinto**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Le somme di cui al primo periodo sono destinate alle università non statali legalmente riconosciute aventi un numero di iscritti non superiore a 3.500 studenti, con riferimento all'anno accademico 2016-2017, escluse le università telematiche, con sede legale in una delle regioni meno sviluppate dell'Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", e sono ripartite tra le stesse, proporzionalmente al numero degli iscritti e nella misura di euro 3.500 a studente, per essere prioritariamente finalizzate al sostegno delle spese generali di funzionamento ovvero, per la parte eventualmente residua, al potenziamento delle infrastrutture materiali e immateriali nonché dei servizi agli studenti».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2017: - 10.000.000;

2018: - 10.000.000;

2019: - 10.000.000.

---

**57.15**

BERNINI

**Respinto**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Le somme di cui al primo periodo sono destinate alle università non statali legalmente riconosciute aventi un numero di iscritti non superiore ai 3.500 studenti, con riferimento all'anno accademico 2016-2017, escluse le università telematiche, con sede legale in una delle regioni meno sviluppate dell'Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", e sono ripartite tra le stesse, proporzionalmente al numero degli iscritti e nella misura di euro 3.500 a studente, per essere prioritariamente finalizzate al sostegno delle spese generali di funzionamento ovvero, per la parte eventualmente residua, al potenziamento delle infrastrutture materiali e immateriali nonché dei servizi agli studenti».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 10.000.000;

2019: - 10.000.000;

2020: - 10.000.000.

---

**57.16 (testo 2)**

MONTEVECCHI, PUGLIA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

**Respinto**

*Al comma 3, sostituire le parole «15 milioni di euro annui» con le seguenti: «35 milioni di euro annui».*

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 20.000.000;

2019: - 20.000.000;

2020: - 20.000.000

---



**57.17**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

**Respinto**

*Al comma 3, sostituire le parole: «15 milioni», con le parole: «35 milioni».*

*Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. All'onere di cui al comma 3 si provvede, quanto a 5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, quanto ad 10 milioni di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo, e quanto ad 20 milioni di euro mediante un corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al "Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili" di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2019, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 92 della presente legge».

---

**57.18**

BOCCHINO, PETRAGLIA

**Respinto**

*Al comma 3, sostituire le parole: «15 milioni», con le seguenti: «35 milioni».*

*Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni», con le seguenti: «230 milioni» e le parole: «330 milioni», con le seguenti: «310 milioni».*

---

**57.19**

CERONI

**Respinto**

*Al comma 3, sostituire le parole: «15 milioni», con le parole: «30 milioni».*

*Conseguentemente:*

*- al comma 4, sostituire le parole: «5 milioni» e: «10 milioni», con le seguenti: «10 milioni» e: «20 milioni»;*

- *al comma 5, sostituire la lettera a), con la seguente: «a) al comma 295, le parole: «45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 31,87 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30,54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020», sono sostituite dalle seguenti: «45 milioni di euro per l'anno 2017, di 25 milioni di euro per l'anno 2018, di 11,87 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10,54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020».*

### **57.20**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

#### **Respinto**

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. A decorrere dall'anno accademico 2018/2019 gli studenti ammessi ai corsi di Dottorato di Ricerca, non beneficiari di borsa di studio, è garantito un fondo per la mobilità internazionale non inferiore all'importo minimo mensile della borsa di dottorato per ogni mese di permanenza all'estero. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al "Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili" di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2019, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 92 della presente legge».

### **57.21**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

#### **Respinto**

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. A decorrere dall'anno accademico 2018/2019 gli studenti ammessi ai corsi di Dottorato di Ricerca sono esonerati dal pagamento delle tasse o contributi a favore delle Università di appartenenza. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma pari a 2 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al "Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili" di cui all'articolo 1, comma 200, della leg-

ge 23 dicembre 2019, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 92 della presente legge».

**57.22**

CERONI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 4 sopprimere le parole da: «e quanto» fino alla fine del comma.*

*Conseguentemente, sopprimere il successivo comma 5.*

**57.23**

BOCCHINO, PETRAGLIA

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:*

*b-bis)* Al comma 255, dopo le parole: «Sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale gli studenti», sono aggiunte le parole: «ivi compresi gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca titolari di borsa di studio».

*b-ter)* Al comma 255, lettera c), è aggiunto in fine il seguente periodo: «Tale requisito non si applica per gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca».

*b-quater)* Al comma 257 è aggiunto in fine il seguente periodo: «La disposizione di cui al presente comma si applica agli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca titolari di borsa di studio, con l'esclusione del requisito di cui alla lettera c) del comma 255».

**57.24**

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

**Ritirato**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*«5-bis.* Le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 626 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono prorogate per l'anno 2018, secondo le modalità ivi previste, nel limite complessivo di spesa di 20 milioni di euro. La misura del contributo una tantum, destinato all'acquisto di

uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi, è ridotta al 50 per cento del prezzo finale per un massimo di 2.000 euro a studente. Sono esclusi dal contributo gli studenti che hanno beneficiato del bonus ai sensi dell'art. 1, comma 984, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e 1, comma 626, Legge 11 dicembre 2016, n. 232. È riconosciuta al produttore o al rivenditore la facoltà di optare per il rimborso della quota non utilizzata del credito d'imposta di cui al presente comma nella misura massima del 50 per cento del credito d'imposta maturato. L'opzione va esercitata al momento della prenotazione ed indicata nella dichiarazione IVA relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il credito d'imposta è maturato».

*Conseguentemente modificare come segue la rubrica dell'articolo:*

*(Incremento del fondo per il diritto allo studio universitario e delle borse di dottorato. Proroga dell'incentivo per l'acquisto di strumenti musicali da parte degli studenti dei conservatori e degli istituti musicali pareggiati).*

*Conseguentemente all'articolo 92 comma 1 sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «230 milioni».*

## **57.25**

SERRA, PUGLIA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

### **Respinto**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Al fine di garantire gli strumenti e i servizi per il pieno successo formativo di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio è incrementato di 80 milioni di euro a decorrere dal 2018; e il cofinanziamento di interventi per la realizzazione di strutture residenziali universitarie, di cui alla legge del 14 novembre 2000, n. 338; è incrementato di 50 milioni di euro per il triennio 2018-2020. Il MIUR, previo parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari e della Conferenza Stato-Regioni, si impegna a modificare il bando per l'accesso a tale cofinanziamento con il fine di renderlo più accessibile e funzionale per i soggetti ed enti partecipanti, impegnandosi, inoltre, a emanare il successivo bando entro il 31 dicembre 2018».

*Conseguentemente, all'articolo 94:*

*alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 80.000.000;

2019: - 80.000.000;

2020: - 80.000.000.

*alla tabella B ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 50.000.000;

2019: - 50.000.000;

2020: - 50.000.000.

### **57.26**

CONTE, DALLA TOR, VICECONTE

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 255, dopo le parole: "Sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale gli studenti", sono inserite le seguenti: "ivi compresi gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca titolari di borsa di studio" e alla lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale requisito non si applica per gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca";

b) Al comma 257, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Tale disposizione si applica agli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca titolari di borsa di studio, con l'esclusione del requisito di cui alla lettera c) del comma 255"».

### **57.27**

TOCCI, IDEM, LO GIUDICE

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti commi:*

«5-bis. Al fine di migliorare l'efficacia delle risorse finanziarie statali assegnate alle università e di favorire un più ampio accesso agli studi universitari, le università, nel determinare il numero programmato degli accessi ai corsi di laurea e di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), e dell'articolo 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, sono tenute a richiedere

---

preventivamente il parere del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in merito alla sussistenza delle condizioni indicate dalla predetta legge.

*5-ter.* Il Documento di Economia e Finanza di cui all'articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, riporta ogni anno il fabbisogno ordinario totale del sistema universitario calcolato sulla base del costo standard per studente di cui all'articolo 12 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123».

*Conseguentemente, la rubrica dell'articolo è sostituita con la seguente:* «Diritto allo studio, borse di dottorato, programmazione degli accessi e fabbisogno ordinario del sistema universitario».

---

## **57.28**

BLUNDO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

### **Respinto**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, a decorrere dal 2018 è istituito un "Fondo per la mobilità internazionale", con dotazione pari a 500.000 euro annui per garantire agli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, non beneficiari di borsa di studio, un contributo, non inferiore all'importo minimo della borsa di studio mensile ordinariamente riconosciuta, per ogni mese di permanenza all'estero finalizzato allo studio e alla ricerca».

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 500.000;

2019: - 500.000;

2020: - 500.000.

---

**57.29**

PANIZZA, FRAVEZZI, BERGER, LANIECE, ZIN

**Respinto**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla lettera c) sostituire le parole: "istruzione universitaria" con le seguenti: "istruzione terziaria accademica e non"».

*Conseguentemente alla Tabella A, voce: «Ministero dell'Economia e delle Finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 6.000.000;

2019: - 8.000.000;

2020: - 8.000.000.

---

**57.30**

VICARI

**Respinto**

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«5-bis. A compensazione dei minori introiti Iva per le Regioni derivanti dall'applicazione dell'articolo 2-bis del decreto legge 24 aprile n. 50, convertito dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96, è istituito presso il Ministero dell'Università e della ricerca un Fondo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, al fine di garantire l'erogazione dei medesimi livelli del servizio relativi al diritto allo studio. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca sono ripartiti gli stanziamenti tra gli istituti o enti per il diritto allo studio universitario istituiti dalle regioni, secondo le modalità stabilite dal medesimo decreto.

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 1 milione di euro per ciascun anno dal 2018 al 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

---

**57.31**

PANIZZA, FRAVEZZI, BERGER, LANIECE, ZIN

**Respinto**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla lettera *i-sexies*), dopo le parole: "dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università" sono inserite le seguenti: "e dagli studenti del secondo ciclo di istruzione iscritti ad un istituto pubblico o privato"».

*Conseguentemente alla Tabella A, voce: «Ministero dell'Economia e delle Finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 6.000.000;

2019: - 8.000.000;

2020: - 8.000.000.

---

**57.32**

BLUNDO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

**Respinto**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Con riferimento alla detrazione dei canoni di locazione previste dall'articolo 15, comma 1, lettera *i-sexies* del Testo unico del 22 dicembre 1986, n. 917, si ritiene applicabile tale misura a tutti gli studenti iscritti a un corso di laurea senza distinzioni concernenti il luogo di residenza e la distanza dello stesso dalla sede di studi».

*Conseguentemente, all'articolo 94 ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 6.000.000;

2019: - 6.000.000;

2020: - 6.000.000.

---



**57.33**

CERONI, AMIDEI

**Respinto**

*Dopo il 5 comma, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Al fine di adeguare gli importi delle borse concesse per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca di carattere peculiare e innovativo il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, per un corso di dottorato di ricerca in tema di legislazione scolastica, tendente a sviluppare un progetto di ricerca normativo finalizzato alla revisione del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 397 (Testo unico in materia di istruzione). Con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono stabiliti le modalità, i termini e i criteri per l'attivazione, da parte di uno o più atenei selezionati, del corso di cui al primo periodo. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione a decorrere dal 2018 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

---

**57.34**

CONTE, DALLA TOR, VICECONTE

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca beneficiari di borsa di studio sono esonerati dal pagamento delle tasse o contributi a favore dell'università».

---

**57.35**

BLUNDO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

**Respinto**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca beneficiari di borsa di studio sono esonerati dal pagamento delle tasse o contributi a favore dell'università».

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 8.000.000;

2019: - 8.000.000;

2020: - 8.000.000.

---

**57.36**

BOCCHINO, PETRAGLIA

**Respinto**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Agli iscritti ai corsi di dottorato non -beneficiari di borsa di studio è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, Università e ricerca un fondo con una dotazione di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018 per la mobilità internazionale. Con decreto del Ministero dell'istruzione, Università e ricerca, sentito il Ministero dell'economia e finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicate le modalità e criteri di ripartizione delle somme».

*Conseguentemente all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni», con le seguenti: «249 milioni», e le parole: «330 milioni», con le seguenti: «329 milioni».*

---

**57.0.1 (testo 3)**

I RELATORI

**Accolto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 57-bis.**

1. Al fine di consentire, il graduale completamento del processo di statizzazione e razionalizzazione di cui all'articolo 22-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il fondo di cui al comma 3 del medesimo articolo 22-*bis* è integrato con uno stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2018, di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 35 milioni a decorrere dall'anno 2020. Resta fermo che gli enti locali continuano ad assicurare l'uso gratuito degli spazi e degli immobili e si fanno carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione in favore delle istituzioni.

2. Al comma 1, dell'articolo 22-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 le parole: "una parte degli istituti superiori musicali non statali e le accademie non statali di belle arti" sono sostituite dalle seguenti: "istituti superiori musicali non statali e le accademie non statali di belle arti".

3. Qualora dall'applicazione della disposizione di cui al comma 1, derivino maggiori oneri rispetto a quanto previsto, si applica l'articolo 17, commi da 12-*bis* a 12-*quater* della citata legge n. 196 del 2009, provvedendo alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «di 245 milioni di euro per l'anno 2018, di 320 milioni di euro per l'anno 2019 e di 295 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020».*

---

**57.0.2**

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 57-bis.**

*(Nuclei di valutazione nelle istituzioni AFAM)*

1. I Nuclei di valutazione delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale previsti dall'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999 n. 508, nonché gli enti accreditati ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2015 n. 212, inoltrano le relazioni annuali sulle attività e sul funzionamento dell'istituzione oltre che al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca anche all'Agenzia Nazionale di Valutazione dell'Università e della Ricerca (ANVUR), entro gli stessi termini.

2. L'ANVUR verifica l'adozione nelle relazioni di cui al comma 1 dei criteri generali stabiliti in base a quanto disposto dall'art. 10, comma 2, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 comunicando al MIUR entro 90 giorni le proprie valutazioni in merito.

3. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003 n. 132 è così modificato: "Il Nucleo di valutazione, costituito con delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione, scelti dalle Istituzioni seguendo i criteri e le linee guida relative elaborati dall'ANVUR".

4. Al fine di consentire il regolare svolgimento dei compiti di cui ai commi precedenti attribuiti all'ANVUR, è autorizzata l'assunzione, a decorrere dall'anno 2017, di i unità di Area terza del CCNL Ministeri (1 funzionario valutatore tecnico nel settore AFAM), mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti presso l'Agenzia e, per l'eventuale quota non coperta, mediante avvio di nuove procedure concorsuali, previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al relativo onere, valutato in euro 200.000 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal comma 1 dell'articolo 92».

**57.0.3**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 57-bis.**

*(Piano di rientro Istituzioni AFAM)*

1. Nelle more del processo di statizzazione degli Istituti superiori musicali non statali e delle Accademie non statali di belle arti di cui all'articolo 19, commi 4 e 5-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, di seguito "Istituzioni", previsto dall'articolo 22-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le Istituzioni elaborano un piano di rientro che consenta loro di coprire la propria situazione debitoria entro il 31 dicembre 2020.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede, nel limite massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

**57.0.4**

MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 57-bis.**

*(Assistenza in favore degli studenti delle Istituzioni dell'Alta Formazione artistica e musicale)*

1. All'articolo 6 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Agli studenti delle istituzioni di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni, valide per gli studenti universitari, di cui agli articoli 13, comma 6-*bis*, e 16, commi 5 e 5-*bis*, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. A tal scopo il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca finalizza ogni anno, a decorrere dal 2018, un'apposita quota del fondo per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale e la ripartisce tra di esse sulla base delle esigenze espresse e dei Progetti presentati"».

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018:-30.000.000;

2019:-30.000.000;

2020:-30.000.000.

---

### **57.0.5**

MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI,  
MANGILI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 57-bis.**

*(Integrazione e modifica della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza a favore degli studenti delle Istituzioni dell'Alta Formazione artistica e musicale)*

1. Alla legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 13 comma 6-bis, dopo la parola "università", inserire le seguenti: "e ai corsi dell'Alta formazione artistica e musicale (Afam)";

*b)* all'articolo 16, comma 5-bis, aggiungere bin fine le seguenti parole: "e ai corsi dell'Alta formazione artistica e musicale (Afam)";

*Conseguentemente* alla legge 28 gennaio 1999, n. 17, comma 2, dopo le parole: "delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537" aggiungere le seguenti: "e delle strutture formazione superiore AFAM".

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018:-50.000.000;

2019:-50.000.000;

2020:-50.000.000.

---

**57.0.6**

PUGLISI, MARCUCCI, ELENA FERRARA, DI GIORGI, FASIOLO, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 57-bis.**

*(Norme in favore delle università)*

1. I beni attribuiti o riconosciuti in uso gratuito e perpetuo alle università e alle istituzioni dell'Alta formazione artistica e musicale (AFAM), da convenzioni sottoscritte e altri atti di assegnazione, conservano tale regime giuridico e restano destinati alle finalità della ricerca scientifica e della didattica universitaria indipendentemente dall'abrogazione, nell'ambito dei processi di semplificazione normativa, delle leggi che hanno autorizzato o approvato le relative convenzioni ed atti».

**57.0.7**

GOTOR, PETRAGLIA

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 57-bis.**

*(Risorse per il Fondo per il finanziamento ordinario delle Università)*

1. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Le somme di cui al primo periodo sono ripartite tra le università statali sulla base di progetti per l'ampliamento ed il potenziamento delle strutture didattiche. Le modalità di ripartizione delle risorse, i criteri di selezione dei progetti, gli obiettivi ed i tempi di erogazione ed utilizzo delle risorse saranno stabiliti con apposito decreto ministeriale da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. A copertura parziale delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede mediante le disposizioni di cui ai successivi commi.

3. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al

comma 5-*bis*, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 94 per cento".

4. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento"».

*Conseguentemente, all'articolo 92, al comma 1, sostituire le parole: «250 milioni» e: «330 milioni», rispettivamente con le parole: «150 milioni» e: «230 milioni».*

## 57.0.8

GOTOR

### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 57-bis.**

*(Finanziamento ordinario delle università)*

1. All'articolo 1, comma 265, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 le parole: "105 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018" sono sostituite con le seguenti: "360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018"».

*Conseguentemente, all'articolo 92, al comma 1, sostituire le parole: «250 milioni» e: «330 milioni», rispettivamente con le parole: «30 milioni» e: «110 milioni», inoltre alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018:-35.000.000;

2019:-35.000.000;

2020:-35.000.000.



**57.0.9 (testo 2)**

ELENA FERRARA, DI GIORGI, MARCUCCI, FASIOLO, IDEM, MARTINI, PUGLISI, PAGLIARI, TOCCI, ZAVOLI, PADUA, AMIDEI, LAI, GUALDANI, VICARI, RICCHIUTI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

**Accolto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 57-bis.**

*(Sblocco delle risorse degli anni 2016-2017 accantonate per il finanziamento premiale degli enti di ricerca vigilati dal MIUR)*

1. Al fine di semplificare la gestione delle risorse destinate alla promozione dell'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in applicazione delle disposizioni introdotte con l'articolo 19, comma 5 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da adattarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono assegnate le seguenti risorse:

a) 69.527.570,00 euro del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal MIUR (FOE) di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, destinati per l'esercizio 2016 ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, abrogato dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, come individuate dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'8 agosto 2016;

b) 68 milioni di euro destinati per l'esercizio 2017 in via sperimentale al finanziamento premiale dei piani triennali di attività e di specifici programmi con riduzione delle risorse del FOE per l'esercizio 2017 ai sensi dall'articolo 19 comma 5 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

2. Ai fini dell'adozione del decreto di cui al comma 1 sono utilizzati i seguenti criteri:

a) una quota del 70 per cento è attribuita in proporzione all'ultima assegnazione effettuata in base alla valutazione della qualità della ricerca effettuata dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca ANVUR, disposta con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 27 ottobre 2017, n. 850;

b) una quota del 30 per cento è attribuita in proporzione all'assegnazione della quota disponibile del FOE 2017 effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'8 agosto 2017, n.608».

### **57.0.10**

SPOSETTI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 57-bis.**

*(Progetti di formazione universitaria e post-universitaria per la formazione di figure professionali specializzate)*

1. Allo scopo di finanziare nuovi corsi di formazione universitaria e post universitaria da inserire nell'ordinamento universitario del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, previsti da accordi di cooperazione culturale e scientifica tra università italiane e università di paesi aderenti alla Lega Araba, definiti e strutturati con la collaborazione scientifica e culturale del Centro Islamico Culturale d'Italia della Moschea di Roma, è autorizzata la spesa da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020. I predetti progetti potranno essere finanziati attraverso la stipula di appositi atti convenzionali dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca».

*Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui», con le seguenti: «245 milioni di euro per l'anno 2018 e di 325 milioni di euro annui».*

### **57.0.11**

MONTEVECCHI, PUGLIA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 57-bis.**

*(Fondo per i servizi relativi al diritto allo studio)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca è istituito: "Fondo per i servizi relativi al diritto allo stu-

dio", finalizzato alla emissione di risorse volte a garantire servizi di trasporto, ristorazione e abitativi agevolati per la totalità degli studenti.

2. La dotazione del Fondo, di cui al comma 1, è determinata nella misura di 50 milioni di euro per il 2018 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

3. Le risorse di cui, al comma 2, sono ripartire tra gli Enti per il diritto allo Studio per l'anno 2018 in base al numero di studenti iscritti in ciascuna regione. A decorrere dall'anno 2019 la distribuzione avviene in misura proporzionale al fabbisogno regionale, determinato rispettivamente dal numero di:

a) studenti universitari;

b) pasti erogati in tariffa agevolata;

c) posti alloggio attribuiti senza alcun onere per gli studenti non ricompresi nei criteri di eleggibilità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001».

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018:-50.000.000;

2019:-100.000.000;

2020:-100.000.000.

## 57.0.12

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 57-bis.

*(Possibilità di trasferimento ai fondi comuni d'investimento immobiliare di residenze universitarie al fine di migliorare l'esercizio del diritto allo studio)*

1. È consentito il trasferimento a qualsiasi titolo di immobili oggetto di cofinanziamento di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, anche prima della realizzazione o ultimazione dei relativi lavori, ai fondi comuni d'investimento immobiliare istituiti ai sensi degli articoli 36 e 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In tal caso il beneficiario del cofinanziamento e il fondo comune d'investimento immobiliare devono comunicare congiuntamente al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della

Ricerca il valore di trasferimento dell'immobile e il fondo comune d'investimento immobiliare deve dichiarare di subentrare negli impegni assunti dal beneficiario del cofinanziamento. Il Ministero, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, verifica la sussistenza dei requisiti per il trasferimento del bene e, laddove non risultino rispettate le prescrizioni, può vietare il trasferimento. In mancanza di comunicazione da parte del Ministero nel termine predetto il trasferimento al fondo di investimento immobiliare si intenderà assentito. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente, stimate in 2 milioni di euro l'anno, concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica».

### **57.0.13**

GOTOR

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 57-bis.**

*(Fondo per i servizi per il diritto allo studio)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è iscritto un Fondo per i servizi per il diritto allo studio dedicati alla totalità degli studenti universitari, vincolato alle spese degli Enti per il diritto allo studio volte a garantire servizi di trasporto, ristorazione e abitativi agevolati per la totalità degli studenti.

2. La dotazione del Fondo è di 50 milioni per il 2018, e 100 milioni a decorrere dall'anno 2019, ripartito tra gli Enti per il diritto allo Studio. Nel 2018 in base al numero di studenti iscritti in ciascuna regione, a decorrere dal 2019 proporzionalmente al fabbisogno regionale, determinato dal numero di studenti universitari, dal numero di pasti erogati in tariffa agevolata e dal numero di posti alloggio attribuiti senza alcun onere per gli studenti non ricompresi nei criteri di eleggibilità definiti dal DPCM 9 aprile 2001. Sono da intendersi pasti a tariffa agevolata pasti dal costo non superiore a 2,50 euro per coloro il cui ISEE è inferiore a 28.000, e mai superiore a 4,00 euro».

*Conseguentemente, all'articolo 92, al comma 1, sostituire le parole: «250 milioni» e: «330 milioni», rispettivamente con le parole: «200 milioni» e: «230 milioni».*

**57.0.14**

CERONI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 57-bis.**

1. Incremento del Fondo unico per il *welfare* dello studente e per il diritto allo studio, per l'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale

2. Al fine di contrastare la dispersione scolastica e di incentivare il diritto allo studio degli studenti e delle studentesse il Fondo unico per il *welfare* dello studente e per il diritto allo studio, per l'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale, di cui all'articolo 9 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 10 milioni di euro a decorrere dal 2019.

3. Agli oneri di cui al comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

**57.0.15**

CERONI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 57-bis.**

*(Sportello Placement)*

1. Al fine di incrementare le opportunità di lavoro degli studenti, di rafforzare l'integrazione tra dimensione pratica e teorica degli apprendimenti e l'autonomia delle istituzioni scolastiche, in ogni scuola secondaria di secondo grado è istituito lo "Sportello *Placement*", con il compito di svolgere attività di orientamento al lavoro per gli studenti, favorendo i primi contatti con le

aziende, anche attraverso l'organizzazione *Career days*, e assistendo aziende ed enti pubblici che manifestino interesse nella ricerca e selezione di studenti.

Gli Sportelli *Placement* gestiscono i contatti con aziende, enti pubblici e privati, anche internazionali, che offrano opportunità di formazione e di lavoro rivolte agli studenti. Inoltre offrono un servizio di supporto alla redazione del *curriculum vitae*, alla preparazione ai colloquio di lavoro e all'elaborazione del progetto professionale.

2. Per la realizzazione dello Sportello *Placement* in ogni scuola secondaria di secondo grado è stanziata, per l'anno 2018, la somma di euro 1 milione, destinata alle spese generali di organizzazione e per il reclutamento di esperti esterni chiamati a sviluppare l'intervento. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, stabilisce i termini, le modalità e i criteri per l'istituzione degli Sportelli *Placement* e la ripartizione delle risorse tra le Istituzioni scolastiche.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

## 57.0.16

### RICCHIUTI

#### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 57-bis.

*(Contratti di locazione per studenti universitari fuori sede)*

1. All'articolo 15, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 sostituire la lettera *i-sexies*) con la seguente:

"*i-sexies*) i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti enti senza fine di lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 50 chilometri, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro. Alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite, la detrazione spetta per i canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalità

ovvero, da atti di assegnazione in godimento stipulati, ai sensi della normativa vigente nello Stato in cui l'immobile è situato, dagli studenti iscritti a un corso di laurea presso un'università ubicata nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis.

*Conseguentemente all'articolo 92 sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «200 milioni di euro» e le parole: «330 milioni di euro» con le seguenti: «280 milioni di euro».*

### **57.0.17**

GOTOR

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 57-bis.**

*(Modifica alla normativa regime in materia di IVA per i servizi di vitto e di alloggio in favore degli studenti universitari)*

1. All'articolo 2-bis del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n.96, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "si interpreta nel senso che vi sono compresi" sono sostituite con le seguenti: "si interpreta nel senso che non vi sono compresi";

b) al comma 2, la parola: "erroneamente" è soppressa».

Conseguentemente, all'articolo 92, al comma 1, sostituire le parole: «250 milioni» e «330 milioni», *rispettivamente con le seguenti: «200 milioni» e «180-milioni».*

### **57.0.18**

GOTOR

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 57-bis.**

*(Detrazioni per locazione studenti)*

1. Al Decreto del Presidenza della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 15, comma 1, lettera *i-sexies*), sopprimere le seguenti parole: "ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa"».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018:-25.000.000;

2019:-25.000.000;

2020:-25.000.000.

### **57.0.19**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 57-bis.**

*(Contribuzione universitaria. Ampliamento della no-tax area)*

1. I commi 255, 256, 257, e 258 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono sostituiti dai seguenti:

"255. Sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale, gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:

*a)* appartengono ad un nucleo familiare il cui "Indicatore della Situazione Economica Equivalente", di seguito "ISEE", calcolato secondo quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n.159, sia inferiore o eguale a 28.000 euro;

*b)* nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 6 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo anno abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 12 crediti formativi.

256 . Per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra 28.001 euro e 40.000 euro, e che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 4, il contributo onnicomprensivo annuale non può superare l'8 per cento della quota di ISEE eccedente a 28.000 euro"».



Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede nel seguente modo:

1) *all'articolo 92, le parole: «di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: «di 80 milioni di euro»;*

2) *dopo l'articolo 84, inserire il seguente:*

**«Art. 84-bis.**

*(Incremento Preu)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a*) e *b*) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminate dai commi 918 e 919 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, e successivamente dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono rispettivamente fissate in misura pari al 19,5 per cento ed al 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai concessionari di giochi pubblici legali, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al gioco del Lotto ed a quello del Super Enalotto».

**57.0.20**

GOTOR

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 57-bis.**

*(Ampliamento no tax area per studenti)*

1. I requisiti per l'accesso alla *no tax*, dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono rideterminati secondo le previsioni di cui al comma 2.

2. Sono esonerati dal pagamento del contributo omnicomprendivo annuale, gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:

*a)* appartengono ad un nucleo familiare il cui "Indicatore della Situazione Economica Equivalente", di seguito "ISEE", calcolato secondo quan-

to previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, sia inferiore o eguale a 28.000 euro;

*b)* nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 6 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo anno abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione almeno 12 crediti formativi,

3. Per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra 28.001 euro e 40.000 euro, e che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 4, il contributo onnicomprensivo annuale non può superare l'8 per cento della quota di ISEE eccedente a 28.000 euro.

4. A copertura parziale delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede mediante le disposizioni di cui ai successivi commi.

5. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 94 per cento".

6. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento";

*b)* all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento"».

Conseguentemente, all'articolo 92, al comma 1, sostituire le parole: «250 milioni» e «330 milioni», *rispettivamente con le parole:* «150 milioni» e «230 milioni».

## **57.0.21**

MONTEVECCHI, PUGLIA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 57-bis.**

*(No-tax area)*

1. Al fine di rideterminare i requisiti per accesso alla *no-tax* area sono esonerati dal pagamento del contributo omnicomprensivo annuale, gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:

a) appartengono a un nucleo familiare 1 cui "Indicatore della Situazione Economica Equivalente" (ISEE), calcolato secondo quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, sia inferiore o eguale a 28.000 euro;

b) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 6 crediti formativi universitari;

c) nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo anno abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 12 crediti formativi.

2. Per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra 28.001 euro e 40.000 euro, e che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 1, il contributo omnicomprensivo annuale non può superare l'8 per cento della quota di ISEE eccedente a 28.000 euro».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», *apportare le seguenti variazioni:*

2018:-80.000.000;

2019:-80.000.000;

2020:-80.000.000.

## 57.0.22 (testo 2)

SANTINI

### Accolto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 57-bis.

1. Al fine di favorire progetti per la formulazione universitaria e post universitaria previsti e organizzati in attuazione degli accordi di cooperazione tra università italiane e quelle di Stati aderenti all'Organizzazione di cooperazione islamica, con i quali l'Italia ha stipulato accordi di cooperazione culturale scientifica e tecnologica, sono stanziati 1 milione di euro per l'anno 2018

e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «di 249 milioni di euro per l'anno 2018 e di 328 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».*

### **57.0.23**

CAMPANELLA

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 57-bis.**

*(School bonus)*

1. All'articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 145, dopo le parole "l'occupabilità degli studenti", sono aggiunte le seguenti: "nonché al potenziamento dell'offerta figurativa e delle attività progettuali per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari dal piano triennale dell'offerta formativa di cui al comma 12, tra quelli indicati dal comma 7,";

*b)* il comma 148 è sostituito dal seguente:

"148. Il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che le erogazioni liberali destinate agli investimenti siano effettuate sul conto di tesoreria intestato alle scuole statali con sistemi di pagamento tracciabili a seguito del rilascio di apposita certificazione da parte dell'istituzione scolastica destinataria dell'erogazione liberale, la quale ne dà tempestiva comunicazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. In tal caso le scuole beneficiarie sono tenute a: *a)* comunicare mensilmente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento; *b)* versare, entro trenta giorni dal ricevimento delle erogazioni liberali di cui alla lettera *a)*, il 10 per cento su un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato indicato dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto. Le predette somme sono riassegnate ad apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che provvede a ripartirle, con proprio decreto e per le medesime finalità di cui al comma 145, tra le istituzioni scolastiche che

risultano destinatarie delle erogazioni liberali in un ammontare inferiore alla media nazionale"».

**57.0.24 (testo 3)**

GIANLUCA ROSSI, MOSCARDELLI, MAURO MARIA MARINO, GIACOBBE, LUCHERINI, PEZZOPANE, SUSTA, TURANO, PAGLIARI

**Accolto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 57-bis.**

*(Agevolazioni fiscali a sostegno spese per studenti con disturbo specifico di apprendimento DSA)*

1. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera *e-bis*) è inserita la seguente:

*"e-ter)* le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari all'apprendimento, nonché per l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere, in presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnosticato.";

b) al comma 2, dopo le parole: "*e-bis*)" sono aggiunte le seguenti: "*e-ter*)".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle spese sostenute dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2018.

3. Con decreto non dirigenziale dell'Agenzia delle entrate sono definite, entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni attuative per la fruizione della detrazione di cui al comma 1».

*Conseguentemente all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «319,5 milioni di euro per l'anno 2019, 324 milioni di euro per l'anno 2020 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dai 2021».*

**57.0.25**

BLUNDO, PUGLIA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 57-bis.**

*(Misure urgenti per assicurare l'operatività dell'Istituto Statale per Sordi di Roma)*

1. Nelle more dell'emanazione del Regolamento previsto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, come prorogato dal decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, per la trasformazione dell'Istituto statale per sordi di Roma in Ente nazionale di supporto all'integrazione delle persone sorde, al fine di assicurarne l'operatività nonché la piena efficienza, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui in favore del predetto Istituto, a decorrere dal 2018.

2. L'onere di cui al comma 1, la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è corrispondentemente ridotta di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», *apportare le seguenti variazioni:*

2018:-2.000.000;

2019:-2.000.000;

2020:-2.000.000.

---

**57.0.26**

SERRA, PUGLIA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 57-bis.**

*(Formazione iniziale e tirocinio)*

1. Al fine di incrementare la retribuzione durante il primo anno del percorso di formazione iniziale e tirocinio (FIT), il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, relativo al riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso al ruolo di docente, è incrementato di 20 milioni annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e 50 milioni annui a decorrere dal 2020».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere l'anno 2019» con le seguenti: «230 milioni di euro per l'anno 2018 e di 310 milioni di euro nel 2019 e di 280 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».*

#### **57.0.27**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 57-bis.**

*(Incremento della retribuzione durante il percorso FIT di cui al decreto legislativo n. 59 del 2017)*

1. Al fine di incrementare la retribuzione durante il primo anno del percorso FIT (Formazione Iniziale e Tirocinio), la dotazione finanziaria del fondo di cui all'articolo 19 comma 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, è rideterminata nel modo seguente: pari a euro 70.826.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, euro 95.630.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, euro 121.604.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, euro 135.117.500 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 nonché euro 167.000.000 annui a decorrere dall'anno 2027».

*Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede nel seguente modo: all'articolo 92, le parole: «330 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: «280 milioni di euro».*

**57.0.28**

GOTOR

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 57-bis.**

*(Retribuzioni per percorso Formazione Iniziale e Tirocinio - FIT)*

1. Al fine di incrementare la retribuzione durante il primo anno del percorso FIT (Formazione Iniziale e Tirocinio) il Fondo di cui all'articolo 19 comma 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, è incrementato di 118 milioni di euro dal 2019».

*Conseguentemente, all'articolo 92, al comma 1, sostituire le parole: «330 milioni», con le seguenti: «212 milioni».*

---

**57.0.29**

CERONI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 57-bis.**

*(Insegnamento di diritto ed economia negli istituti di istruzione secondaria superiore)*

1. Allo scopo di favorire lo studio consapevole delle radici storico giuridiche italiane ed europee, nonché di comprendere l'impatto dell'economia nella vita quotidiana, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, con proprio decreto, avente natura regolamentare, all'inserimento dell'insegnamento di diritto e di economia in tutti gli ordinamenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, ove non previsto dai piani di studio, anche attraverso il potenziamento dell'offerta formativa. Il predetto inserimento è assicurato utilizzando, nell'ambito delle risorse finanziarie o di organico disponibili, nel quadro degli spazi dedicati dalla legislazione vigente al potenziamento dell'offerta formativa, da docenti abilitati all'insegnamento nella relativa classe di concorso in qualità di specialisti».

---



**57.0.30 (testo 2)**

PUGLISI, MARCUCCI, ELENA FERRARA, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI, FASIOLO, SANTINI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 57-bis.**

*(Organico per il potenziamento dell'offerta formativa alla scuola dell'infanzia)*

1. Ai fini di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 il contingente dell'organico di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 1.700 posti comuni e di 300 posti di sostegno agli alunni con disabilità».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «di 228 milioni di euro per l'anno 2018, di 272 milioni di euro per l'anno 2019, di 253 milioni di euro per l'anno 2020 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».*

---

**57.0.31 (testo 4)**

VERDUCCI, DI GIORGI, ELENA FERRARA, MARCUCCI, IDEM, FASIOLO, PAGLIARI, PUGLISI, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI, URAS, STEFANO, BARANI

**Accolto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 57-bis.**

1. Al fine di avviare un graduale percorso di stabilizzazione dei ricercatori e dei tecnologi in servizio presso gli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n.218, ad esclusione del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), di cui si applica il comma 4, da operare ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, sono destinati ad un apposito fondo, costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, 10 milioni di euro per l'anno 2018 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n.232, è corrispondentemente ridotta.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri vigilanti, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri per l'attribuzione delle predette risorse e gli enti pubblici di ricerca beneficiari.

3. Gli enti di ricerca beneficiari del finanziamento destinato alle assunzioni di cui al comma 1 risorse proprie aventi carattere di certezza e stabilità in misura pari ad almeno il 50 per cento dei finanziamenti ricevuti.

4. Al fine di consentire la realizzazione del piano di stabilizzazione, da operare ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, del personale precario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) di cui all'articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n.190, è autorizzata la spesa per un importo pari a 10 milioni di euro per il 2018, 15 milioni di euro per il 2019 e 20 milioni di euro per il 2020».

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata voce: «Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali», apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 10.000.000;

2019: - 15.000.000;

2020: - 15.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 12, stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Missione 9 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» (1), programma 6 «Politiche competitive, della qualità agroalimentare della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione» (3), apportare le seguenti variazioni:*

2020:

CP: - 5.000.000;

CS: - 5.000.000.

---

## 57.0.32

SANGALLI, LUMIA

### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 57-bis.**

1. Alla legge 28 dicembre 2015 n. 208 comma 257 le parole: "non più di due anni" sono sostituite con le seguenti: "non più di tre anni"».

---

**57.0.33**

LUMIA

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 57-bis.**

1. Alla legge 28 dicembre 2015 n. 208 comma 257 le parole: "non più di due anni" sono sostituite con le seguenti: "non più di tre anni"».

---

**57.0.34**

DE POLI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 57-bis.**

1.A decorrere dall'anno 2018, le Università sono autorizzate a bandire selezioni concorsuali per il transito (passaggio) nella categoria docente di personale equiparato di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge dei requisiti di cui di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e all'articolo 16, comma 1, della legge 19 novembre 1990 n. 341. I vincitori di tali concorsi riservati verranno inquadrati in ruolo ad esaurimento con anzianità giuridica ed economica del ricercatore a tempo indeterminato.

In conseguenza di tale stato giuridico si applicano per tale personale le disposizioni di cui all'ex articolo 24 legge 240 del 2010».

---

**57.0.35 (testo 2)**

SANTINI, DALLA ZUANNA, SAGGESE, SOLLO, LUCIA ESPOSITO

**Accolto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 57-bis.**

1. In occasione dell'ottavo centenario della fondazione dell'Università degli studi di Padova, avvenuta nel 1222, e dell'Università degli studi di Napoli «Federico II», avvenuta nel 1224, è concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro per l'anno 2019 all'Università degli studi di Padova e di 1 milione di euro per l'anno 2020 all'Università degli studi di Napoli "Federico II".

2. Il contributo di cui al comma 1 è devoluto per:

a) il recupero, il restauro e il riordino di materiale storico, artistico e scientifico relativo all'attività svolta dagli atenei;

b) la conservazione e il restauro di beni mobili e immobili di interesse storico e artistico di proprietà delle università;

c) la predisposizione di nuovi allestimenti e percorsi museali;

d) l'organizzazione di convegni, manifestazioni ed eventi celebrativi;

e) la realizzazione e la pubblicazione di lavori di ricerca sulla storia degli atenei».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «di 329 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».*

**57.0.36**

PUGLISI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 57-bis.**

*(Misure urgenti attuazione Piano Programmatico riordino sistema nazionale d'istruzione e formazione)*

1. Al fine di garantire il raggiungimento urgente degli obiettivi di cui alla Legge 13 luglio 2015, n. 107, gli incaricati di funzioni dirigenziali tecniche o amministrative di seconda fascia del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, con contratto stipulato ai sensi dell'articolo 19, commi 5, 5-bis e 6 del decreto legislativo 165/2001 e successive modifiche, entrati per concorso nei ruoli della pubblica amministrazione e che abbiano già svolto funzioni dirigenziali per almeno cinque anni, nel caso di almeno tre valutazioni positive e di tre contratti già stipulati, hanno accesso ad una procedura selettiva ai fini dell'inserimento nei ruoli dei dirigenti di seconda fascia dell'Amministrazione centrale periferica del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca entro il limite dei posti disponibili della relativa dotazione organica, a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione.

2. Ai fini dell'effettiva immissione in ruolo, coloro i quali siano in possesso dei requisiti previsti al comma 1, accedono ad una selezione per titoli e colloquio finale.

3. Salvo buon esito della selezione di cui al comma precedente, i medesimi saranno tenuti alla frequenza di un corso di alta formazione previsto per l'accesso alla dirigenza ai sensi del comma 14 della L. 448/01 con esito positivo.

4. Alla copertura dei conseguenti oneri, pari ad euro 3.059.65,1, si provvede attraverso gli stanziamenti di cui al comma 202 dell'articolo 1 della legge 107 del 2015».

---

### **57.0.37 (testo 2)**

MALAN, MANDELLI

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 57-bis.**

Al fine di rafforzare il presidio di legalità territoriale assicurato dalla Corte dei conti a tutela degli equilibri generali di finanza pubblica, i nuovi referendari da immettere nei ruoli della magistratura contabile, all'esito delle procedure consorsuali di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono assegnati, per un periodo minimo di cinque anni, agli uffici della Corte medesima operanti nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano. Tenuto conto dell'attuale grave copertura organica della magistratura contabile e al fine di non compromettere la tutela degli equilibri generali di finanza pubblica, gli attuali magistrati della Corte dei conti collocabili in quiescenza

entro il 31 dicembre 2018 permangono in servizio fino all'effettiva immissione in ruolo dei suddetti nuovi magistrati e comunque non oltre il medesimo termine del 31 dicembre 2018. Sono fatti salvi, in ogni caso, in collocamenti in quiescenza a domanda».

### **57.0.38**

RIZZOTTI, CASSANO

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 57-bis.**

*(Sviluppo professionale del personale di-ricerca)*

1. Al fine di garantire e promuovere il miglioramento della qualità e dell'efficienza dell'attività di ricerca sanitaria, parte integrante del Servizio sanitario nazionale, e di consentire la continuità e l'organica disciplina dei rapporti di lavoro con il personale della ricerca sanitaria operante con forme contrattuali atipiche, è istituito presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli Istituti zooprofilattici sperimentali, di seguito denominati "Istituti", a valere sulle risorse dedicate alla ricerca, uno specifico percorso di sviluppo professionale del personale di ricerca. Il percorso è distinto in due aree, area "ricercatore", per il personale chiamato a svolgere direttamente attività di ricerca, e area "professionalità della ricerca", per il personale chiamato a svolgere attività di supporto tecnico amministrativo alle attività delle direzioni scientifiche e alle corrispondenti funzioni degli Istituti zooprofilattici sperimentali ed è articolato su tre livelli:

- a) Personale di ricerca;
- b) Personale di ricerca esperto;
- c) Personale di ricerca *senior*.

2. Al primo livello del percorso di cui al comma 1 si accede con i requisiti, i titoli e le procedure concorsuali definiti, per le diverse aree e professionalità, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con Accordo sancito in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, di-concerto con il Ministro per la semplificazione la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia delle finanze, recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. Gli Istituti possono bandire le procedure concorsuali di cui al comma 2, per la specifica funzione professionale, previa verifica della disponibilità finanziaria. I vincitori sono immessi in servizio, come personale di ricerca

con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato della durata, rispettivamente, per il personale dell'area "ricercatore" di dieci anni, con possibilità di un solo rinnovo per la durata massima di ulteriori 5 anni e, per il personale dell'area "professionalità della ricerca", di sei anni, con possibilità di un solo rinnovo per la durata massima di ulteriori 3 anni, secondo l'articolazione di cui ai commi da 5 a 8. Al termine del percorso di sviluppo professionale di cui al presente articolo e previa valutazione positiva, il personale di ricerca, su richiesta, può accedere al ruolo del SSN ai sensi dei commi 6 e 8 compatibilmente con la disponibilità della relativa posizione nella dotazione organica dell'ente.

4. Il personale assunto ai sensi dei commi 2 e 3 è soggetto a valutazione annuale e a valutazione di idoneità per il passaggio al livello successivo, secondo le modalità ed i criteri di produttività stabiliti con decreto del Ministro della salute. Il passaggio tra i livelli è, altresì, subordinato alla preventiva verifica da parte dell'Istituto della necessaria disponibilità finanziaria. È ammessa la mobilità tra istituti, con il mantenimento del livello e dell'anzianità di servizio maturati.

5. Salvo quanto previsto al comma 9, per area "ricercatore" la permanenza nel livello iniziale non può essere inferiore a cinque e superiore a sette anni e, nel livello "esperto", inferiore a tre e superiore a cinque anni. La permanenza nel livello *senior* può protrarsi fino al completamento del periodo complessivo di quindici anni. Il superamento a qualunque titolo dei periodi massimi di permanenza previsto per i diversi livelli, comporta l'automatica risoluzione del rapporto di lavoro. I periodi di astensione obbligatoria per maternità sono esclusi dal conteggio per il raggiungimento dei limiti posti dal presente comma.

6. La valutazione positiva conseguita dopo almeno due anni di permanenza nel livello *senior* dell'area "ricercatore" consente a domanda, previa verifica dei requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti, l'immissione nei ruoli del Servizio Sanitario Nazionale, nell'ambito delle disponibilità della dotazione organica degli Istituti dedicate alle attività di ricerca o di assistenza.

7. Per l'area "professionalità della ricerca" la permanenza nel livello iniziale e nel livello "esperto" non può essere per ciascun livello, inferiore a due e superiore a tre anni. La permanenza nel livello *senior* può protrarsi fino al completamento del periodo complessivo di nove anni. Il superamento a qualunque titolo dei periodi massimi di permanenza previsto per i diversi livelli comporta l'automatica risoluzione del rapporto di lavoro. I periodi di astensione obbligatoria per maternità sono esclusi dal conteggio per il raggiungimento dei limiti posti dal presente comma.

8. La valutazione positiva conseguita dopo almeno due anni di permanenza nel livello *senior* dell'area "professionalità detta ricerca" consente a domanda, previa verifica dei requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti, l'im-

missione nei ruoli nei corrispondenti profili del Servizio Sanitario Nazionale, disponibilità della dotazione organica degli Istituti dedicate alle attività di ricerca o di assistenza.

9. Al fine di valorizzare i giovani che esprimono alto potenziale e di favorire il rientro dall'estero delle alte professionalità, gli Istituti possono inquadrare di diritto nel livello iniziale dell'area "ricercatore" i "*Principal Investigator*" vincitori di bandi pubblici competitivi nazionali e nel livello "esperto" i "*Principal Investigator*" vincitori di bandi pubblici europei, con perdita del beneficio in caso di mancato completamento, con valutazione positiva, del progetto di ricerca. Gli Istituti possono, altresì, utilizzare fino al 5 per cento delle disponibilità finanziarie per stipulare, nella medesima area, contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con ricercatori residenti all'estero, la cui produzione scientifica soddisfi i parametri del livello "esperto" o "*senior*".

10. L'anzianità maturata dal personale con i contratti di cui al comma 3 è integralmente valutata come servizio di ruolo ai fini della partecipazione ai concorsi per l'accesso nei ruoli della pubblica amministrazione. Il personale dell'area "ricercatore" può concorrere per l'accesso in soprannumero ai corsi di specializzazione, ai sensi dell'articolo 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

11. Il rapporto di lavoro del personale dell'area "ricercatore" è disciplinato da specifica sezione del CCNL dell'area autonoma dirigenziale di contrattazione collettiva della sanità, con esclusione, per tale personale, dell'estensione degli istituti tipici della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale. Il personale dell'area "professionalità della ricerca" è disciplinato da specifica sezione del CCNL del Comparto della Sanità.

12. Il trattamento economico, differenziato per livello ed area di appartenenza, si compone di una parte fissa definita dai CCNL di cui al comma 11 e di una parte variabile alimentata dalla quota disponibile dei finanziamenti a qualunque titolo ricevuti dagli Istituti per attività di ricerca.

13. Con il personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2017, assunto a seguito di procedura selettiva con le forme contrattuali flessibili, che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi cinque, è stipulato il contratto di lavoro subordinato di cui al comma 3 per la durata di 10 anni con eventuale rinnovo per ulteriori 5 anni per il personale dell'area "ricercatore" e di 6 anni con eventuale rinnovo di ulteriori 3 anni per il personale dell'area "professionalità della ricerca". Il medesimo personale è inserito in uno dei livelli di cui al comma 1, secondo i parametri di performance raggiunti, stabiliti ai sensi del comma 4. L'accesso ai ruoli del Servizio Sanitario Nazionale per il personale di cui al presente comma, che abbia maturato i requisiti di cui ai commi 6 e 8, rimane subordinato al collocamento utile nell'ambito di graduatorie per l'accesso al SSN, a seguito di concorso pubblico, anche presso altri enti della regione o di altre regioni.



14. Al fine di garantire la continuità nell'attuazione delle attività di ricerca, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e s.m.i. e dall'articolo 22, comma 8, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 e nelle more della stipula dei Contratti Collettivi di cui al comma 11 e dell'individuazione dei criteri di produttività di cui al comma 4, gli Istituti possono continuare ad avvalersi del personale di cui al comma 13.

15. Al fine di dare attuazione alla presente legge, ove già non abbiano provveduto, gli Atti aziendali degli Istituti prevedono una specifica ed autonoma Sezione dedicata alla dotazione organica per le funzioni di ricerca, facente capo, negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, al Direttore Scientifico e negli Istituti zooprofilattici sperimentali al Direttore Generale.

16. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 50 milioni annui a decorrere dal 10 gennaio 2018 si provvede con le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 129 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, che è ridotto di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

17. Le leggi regionali e provinciali possono disciplinare l'estensione della normativa di cui ai commi precedenti al personale di ricerca operante presso altre strutture del Servizio Sanitario Nazionale, anche ai fini dell'applicazione delle procedure di mobilità di cui al comma 4.

18. Per le finalità di cui al comma 1, nel limite di spesa annuale previsto dal comma 16, i contratti a tempo determinato di cui al presente articolo sono stipulati in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con, legge 30 luglio 2010, n. 122, ed ai vincoli di cui all'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 così come modificato dall'articolo 1, comma 584-lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### **57.0.39**

GIOVANNI MAURO

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 57-bis.**

*(Riconoscimento del titolo di dottore di ricerca)*

1. Coloro i quali sono in possesso del titolo di dottore di ricerca e hanno insegnato presso le università per almeno quattro anni, anche come docenti

a contratto, sono abilitati all'insegnamento. L'abilitazione conseguita consente ai dottori di ricerca l'accesso diretto alle graduatorie d'istituto di II Fascia e permette l'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado. Il titolo di dottore di ricerca è abilitante per le classi di concorso attinenti al settore scientifico disciplinare del dottorato conseguito».

#### **57.0.40 (testo 2)**

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungerei seguenti:*

#### **«Art. 57-bis.**

*(Disposizioni relative alla corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione dal 1978, specializzati negli anni dal 1982 al 1992)*

1. Ai medici ammessi alle scuole di specializzazione in medicina istituite presso le università dall'anno accademico 1978/1979, e specializzati dall'anno accademico 1982/1983 all'anno accademico 1991/1992, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca corrisponde per tutta la durata del corso di specializzazione, a titolo forfetario, una remunerazione annua onnicomprensiva di importo pari a 11.000 euro.

2. Non si dà luogo al pagamento di interessi legali né a somme a titolo di rivalutazione monetaria.

3. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 abbiano beneficiato di sentenze passate in giudicato, con le quali sia stato riconosciuto diritto a remunerazione superiore a quanto previsto al comma 1 per la partecipazione al corso di specializzazione, deve essere loro corrisposta una somma pari a quella stabilita dalle sentenze medesime.

4. Il diritto alla corresponsione della remunerazione di cui al comma 1 è subordinato all'accertamento, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del possesso del diploma di specializzazione, ai sensi della normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilisce, con proprio decreto, le modalità di presentazione dell'istanza di corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 1, il termine entro il quale la stessa, a pena di decadenza, deve essere trasmessa, nonché le modalità di pagamento dell'indennizzo, prevedendo altresì che le predette istanze possano essere presentate

anche attraverso realtà professionali di rilevanza nazionale operanti in rappresentanza degli interessi di medici, singolarmente o collettivamente intesi.

6. In alternativa a quanto previsto dal comma 1 e sulla base di una scelta individuale, ai medici ammessi alle scuole di specializzazione in medicina dall'anno accademico 1978/1979 e specializzati dall'anno accademico 1982/1983 sino all'anno accademico 1991/1992, il diritto alla corresponsione della remunerazione può essere tramutato in periodi di contribuzione figurativa da attribuire con le modalità di cui al comma 7.

7. Il diritto agli anni di contribuzione figurativa, richiesto dal singolo medico, è subordinato all'accertamento da parte dell'ente previdenziale di appartenenza del certificato di specializzazione da cui si evince la partecipazione del corso di specializzazione ai sensi della normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

8. Il diritto di cui al comma 7 è riconosciuto anche qualora, negli anni indicati dal comma 6, il medico abbia già versato i contributi ad altri enti previdenziali, trattandosi in questa particolare situazione della restituzione a questi soggetti di un diritto a un'adeguata remunerazione. In caso di medici già in pensione, i contributi versati integrano la pensione già percepita.

9. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le università e il Ministero dell'economia e delle finanze provvedono in parti uguali a versare contributi necessari a coprire gli anni di contribuzione figurativa ai seguenti enti previdenziali:

*a)* ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM) per i medici divenuti libero professionisti, specialisti convenzionati, medici di famiglia e della continuità assistenziale;

*b)* istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per medici divenuti dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale e per tutti altri medici.

10. Accertata l'appartenenza del medico alla categoria di cui al comma 6, l'ente previdenziale interessato, effettuati i relativi conteggi, richiede ai soggetti di cui al comma 9 del presente articolo, il versamento dei contributi relativi alla copertura del periodo di contribuzione figurativa.

11. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**Art. 57-ter.**

*(Riconoscimento economico retroattivo del periodo di formazione ed estensione degli altri benefici ai medici specializzandi nel periodo 1993-2006)*

1. Ai medici ammessi alle scuole di specializzazione universitarie in medicina dall'anno accademico 1992/1993 all'anno accademico 2005/2006 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano presentato domanda giudiziale per il riconoscimento retroattivo delle previsioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, alla legge 6 febbraio 2007, n. 13, e al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 nonché il risarcimento dei danni subiti per l'omesso o tardivo recepimento nei loro confronti delle direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, 82/176/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, e 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca corrisponde, a titolo forfettario, un'indennizza onnicomprensivo di 10.000 euro per ogni anno del corso di specializzazione frequentato in ragione della durata legale dello stesso.

2. Non si dà luogo al pagamento di interessi legati né a somme a titolo di rivalutazione monetaria.

3. Ai medici specialisti di cui al comma 1 sono applicate, retroattivamente, altresì le previsioni di cui agli articoli 41 e 45 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

**57.0.41**

MARINELLO, VICECONTE

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 57-bis.**

1. A partire dall'anno 2017 gli studenti immatricolati presso atenei non italiani per il conseguimento del titolo di *Philosophiae doctor* svolto con attività frontali nello Stato in cui è ubicata l'università estera, devono effettuare il pagamento di una tassa governativa di euro 300 una *tantum*. Per tali studenti la valutazione "ex ante" dell'equipollenza del titolo non è dovuta se l'università non italiana è istituita da almeno 10 anni ed ha effettuato almeno un ciclo dottorale. Il datore di lavoro per il rilascio della valutazione "ex ante" deve acquisire certificato di immatricolazione al corso di studio, il certificato di valore dell'ambasciata di Italia presso lo Stato in cui si avvale il dottorato di ricerca che deve attestare la data di fondazione dell'ateneo e l'avvenuta conclusione del primo ciclo dottorale e la ricevuta di versamento di euro 300, effettuato secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293 e dell'articolo 230 del Regio Decreto del 23 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche e integrazioni.

2. A partire dall'anno 2017 gli studenti immatricolati presso atenei non italiani per il conseguimento del titolo di *Philosophiae doctor* svolto con attività in forma *blended* o a distanza, devono effettuare il pagamento di una tassa governativa di euro 2000 per ogni anno di corso, effettuato secondo le modalità richiamate al precedente comma 1. Per tali studenti la valutazione "ex ante" dell'equipollenza del titolo è effettuato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, non è dovuta se l'università non italiana è istituita da almeno 10 anni ed ha effettuato almeno un ciclo dottorale. Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità di svolgimento dei dottorati di ricerca di cui al presente comma, stante il limite massimo di 50 iscritti presso lo stesso ateneo estero».

**57.0.42**

MARINELLO, VICECONTE

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 57-bis.**

1. A partire dall'anno accademico 2018-2019, gli studenti immatricolati presso atenei non italiani per il conseguimento del titolo di *Philosophiae doctor* svolto con attività frontali nello Stato in cui è ubicata l'università estera, devono effettuare il pagamento di una tassa governativa di euro 300 una tantum. Per tali studenti la valutazione "ex ante" dell'equipollenza del titolo non è dovuta. Il datore di lavoro, ai fini del rilascio della valutazione "ex ante", deve acquisire il certificato di immatricolazione al corso di studio, il certificato di valore dell'ambasciata di Italia presso lo Stato in cui si svolge il dottorato di ricerca e la ricevuta di versamento di euro 300, effettuato secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293 e dell'articolo 230 del Regio Decreto del 23 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche e integrazioni.

2. A partire dall'anno 2017 gli studenti immatricolati presso atenei non italiani per il conseguimento del titolo di *Philosophiae doctor* svolto con attività in forma *blended* o a distanza, devono effettuare il pagamento di una tassa governativa di euro 2000 per ogni anno di corso, effettuato secondo le modalità richiamate al precedente comma 1. Per tali studenti la valutazione "ex ante" dell'equipollenza del titolo è effettuato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità di svolgimento dei dottorati di ricerca di cui al presente comma, stante il limite massimo di 50 iscritti presso lo stesso ateneo estero».

**57.0.43**ELENA FERRARA, MARCUCCI, DI GIORGI, FASIOLO, IDEM, PUGLISI, MARTINI,  
TOCCI, ZAVOLI**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 57-bis.**

*(Esonero dall'insegnamento per i collaboratori dei  
dirigenti scolastici reggenti)*

1. Nelle more dell'espletamento del primo concorso di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, in ciascuna istituzione scolastica di dimensioni superiori ai limiti di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che sia affidata in reggenza, è esonerato dall'insegnamento un docente individuato dal dirigente reggente tra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Ai docenti esonerati si applica l'articolo 14, comma 22, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018:-24.000.000;

2019:-72.000.000;

2020:-48.000.000.

**57.0.44**

PUGLISI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 57-bis.**

*(Modifica all'articolo 41, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di destinazione della pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici)*

1. All'articolo 41, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo le parole: "Le regioni, nell'ambito della propria autoilornia finanziaria," sono inserite le seguenti: "e le Università"».

**57.0.45**

FABBRI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 57-bis.**

*(Interpretazione autentica dell'articolo 1,  
comma 16 della legge 14 gennaio 1999, n. 4)*

1. L'articolo 1, comma 16, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, si interpreta nel senso che i diplomi universitari di Tecnico sanitario di laboratorio biomedico rilasciati da Facoltà universitarie diverse da quelle di Medicina e Chirurgia al termine di corsi attivati o istituiti dalle università anteriormente all'entrata in vigore della legge medesima, rientrano in quanto disposto dell'articolo 1 comma 16 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, ancorché rilasciati successivamente all'entrata in vigore della medesima, e sono validi a tutti gli effetti di legge, ivi compresa l'efficacia abilitante all'esercizio della professione ove prevista dall'ordinamento del corso di diploma».

**57.0.46**

CONTE, VICECONTE, SCALIA, BIANCONI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 57-bis.**

1. All'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. Le università, con un valore dell'indicatore delle spese di personale inferiore all'80 per cento, possono attivare procedure di cui al comma 1 del presente articolo per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato riservate a personale già in servizio presso altre università, che si trovano in una situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria, deliberata dagli organi competenti e con un valore dell'indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento. A tal fine il *turn over* derivante dalla cessazione presso l'ateneo di appartenenza del suddetto personale è assegnato all'università, che dispone la chiamata. Alle università, che si trovano in una situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria, deliberata dagli organi competenti e con un



---

valore dell'indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento, è, altresì, consentito concludere accordi di programma, con cui vengono disciplinate le relative modalità per la chiamata di propri professori di prima e seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato presso altri atenei, che presentano un valore dell'indicatore delle spese di personale inferiore all'80 per cento, fermo restando l'attivazione per la chiamata del suddetto personale già in servizio nell'ateneo in situazione di tensione finanziaria di procedure di cui al comma 1 dell'articolo 18 per i settori scientifici disciplinari ed i ruoli precedentemente individuati nell'apposito accordo di programma"».

---

**57.0.47**

CONTE, PAGANO, VICECONTE

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 57-bis.**

1. Al fine di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi all'attuazione della legge 107/2015, ridurre le reggenze ed assicurare una stabile presenza di dirigenti scolastici nelle istituzioni scolastiche, i soggetti che hanno frequentato il corso di formazione indetto ai sensi dell'articolo 1 comma 87 della legge 107 del 13 luglio 2015 svolgono un tirocinio formativo, nei tempi nelle forme e nelle modalità stabilite da un decreto emanato dal MIUR entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, affiancando un Dirigente Scolastico che è nominato *tutor* senza oneri per lo Stato.

2. A conclusione del periodo di tirocinio formativo, a seguito del superamento di una prova scritta sull'esperienza maturata, sono immessi nei ruoli dei dirigenti scolastici dal primo settembre 2018 sui posti accantonati con DM 3 agosto 2017 n. 138 articolo 25 comma 1.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 250 milioni di euro annui dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

---

**57.0.48**

CONTE, PAGANO, VICECONTE

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 57-bis.**

*(Misure per la prevenzione delle emergenze educative e della dispersione scolastica)*

1. Al fine di creare le condizioni per l'attuazione delle misure di cui al comma 1 articolo 11 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 convertito in Legge 3 agosto 2017, n. 123, di prevenire la povertà educativa minorile e la dispersione scolastica e di garantire la gestione efficiente e continuativa delle scuole prive di dirigente titolare, i soggetti che hanno avuto un incarico di presidenza nell'anno scolastico 2017/2018, i soggetti che hanno partecipato ad almeno un corso di formazione per l'accesso al ruolo di dirigente scolastico della durata minima di 80 ore promosso e gestito dal MIUR, i soggetti che hanno superato almeno due delle tre prove in concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici, svolgono un tirocinio formativo affiancando un Dirigente Scolastico che è nominato tutor senza oneri per lo Stato.

2. A conclusione del periodo di tirocinio formativo, i soggetti sostengono una prova scritta sull'esperienza maturata a seguito del superamento di tale prova, sono immessi nei ruoli dei dirigenti scolastici dal primo settembre 2018.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 250 milioni di euro annui dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

---

**57.0.49**

CONTE, VICECONTE, SCALIA

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 57-bis.**

1. All'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 11, è inserito il seguente:

"11-*bis*. Nel caso in cui una delle Università di cui al precedente comma, si trova in una situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria, deliberata dagli organi competenti e con un valore dell'indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento, durante o al termine delle suddette convenzione, l'altra Università, con un valore dell'indicatore delle spese di personale inferiore all'80 per cento, previa parere favorevole dei Consigli di Amministrazione dei due Atenei, può chiamare in ruolo nel proprio organico il personale proveniente dal primo Ateneo. Le modalità di ripartizione dei costi e dei punti organico di suddetto personale sono regolamentati da appositi accordi di programma tra gli atenei."».

#### **57.0.50**

CERONI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«57-*bis*.**

*(Personale docente in assegnazione provvisoria o utilizzazione)*

1. In via eccezionale, ai docenti che sono stati utilizzati nelle istituzioni scolastiche con provvedimenti di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie su singoli istituti scolastici nell'anno scolastico 2017/2018, per l'anno scolastico 2018/2019 è consentita la assegnazione definitiva della titolarità, previa opzione da comunicarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sui posti dell'organico dell'autonomia di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, dell'istituzione scolastica di attuale temporanea assegnazione, oltre che per la classe di concorso di titolarità, anche per altre classi di concorso per le quali riscontri il possesso del titolo di abilitazione».

#### **57.0.51**

GIOVANNI MAURO

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente*

**«Art. 57-*bis*.**

*(Mensa personale scolastico statale)*

1. A partire dall'anno scolastico 2017-18, il Ministero dell'istruzione, dell'università e ricerca provvede ad integrare, per un importo almeno pari a quello attualmente erogato, il contri-buto per il rimborso riconosciuto agli enti locali per le spese da questi sostenute in relazione al servizio di mensa per il personale scolastico dipendente dallo Stato, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4».

**57.0.52**

GIOVANNI MAURO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente*

**«Art. 57-bis.**

*(Libri di testo scuole primarie)*

1. A partire dal 2018 è stanziata la somma di 70 milioni di euro destinata ai Comuni per il rimborso dei libri di testo, erogati gratuitamente, per tutti gli alunni della scuola primaria, secondo quanto previsto dagli articolo 42 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

2. Resta confermato il finanziamento pari 103 milioni di euro, appostati sul capitolo 1574 del Ministero dell'interno, per la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, in riferimento all'articolo 27 della legge n. 448 del 1998».

**57.0.53**

GIOVANNI MAURO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 57-bis.**

*(TARSU - Contributo scuole)*

1. A decorrere dell'anno 2018, è incrementata di Euro 4.570.000, la somma concordata in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel 2001, quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smal-

timento dei rifiuti solidi urbani, secondo quanto stabilito dall'articolo 33-*bis* della legge n. 31 del 2008».

#### **57.0.54**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 57-*bis*.**

*(Tempo pieno nelle scuole delle regioni meridionali)*

1. Considerato l'elevato tasso di dispersione scolastica a livello nazionale e, in particolar modo, nelle regioni meridionali e insulari, al fine di implementare e rendere più omogeneo sul territorio nazionale il tempo pieno o prolungato nel lungo periodo, a partire dall'anno scolastico 2018/2019 nelle suddette regioni è prevista estensione del tempo scuola di tutte le classi di scuola primaria.

2. Ai fini di cui al comma 1, nell'organico di diritto delle classi di scuola primaria delle regioni meridionali e insulari sono assegnate 30 ore settimanali in luogo delle attuali 27.

3. La legge 24 settembre 1971, n. 820, è finanziata per ulteriori 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. La ripartizione delle suddette risorse è effettuata previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, al fine di consentire una effettiva perequazione territoriale in termini di offerta formativa e la conseguente sensibile riduzione dello squilibrio tra le regioni in termini di offerta di tempo pieno o prolungato.

4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede:

*a)* per un limite massimo di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 mediante quota parte del gettito riveniente dalle disposizioni di cui al comma 5;

*b)* per un limite massimo di 250 milioni di euro annui mediante le risorse rivenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 90-*bis*.

5. All'articolo 90, dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2019 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a)* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6,

comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 20 per cento dell'ammontare delle somme giocate".».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 90, inserire il seguente:*

**«Art. 90-bis.**

*(Contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche gassate e superalcolici)*

1. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2018 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato, nonché a carico di produttori di superalcolici in ragione di 50 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il ministero della salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente».

**57.0.55**

ZELLER, BERGER

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire, in fine, il seguente:*

**«Art. 57-bis.**

*(Esigenze socio culturali e linguistiche nelle scuole della Provincia autonoma di Bolzano)*

1. L'articolo 1, comma 187, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è sostituito dal seguente:

"187. Al fine di rispondere alle esigenze socio-culturali e linguistiche della scuola dei diversi gruppi linguistici, la Provincia autonoma di Bolzano individua, sulla base di ricerche di settore, i percorsi didattici, il percorso formativo e la disciplina di valutazione delle alunne e degli alunni, più idonei e rispondenti alle esigenze socio culturali e linguistiche dei tre gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino, nel quadro della unitarietà dell'ordinamento scolastico provinciale definito dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670".».

**57.0.56**

ZELLER, BERGER

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 57-bis.**

*(Modelli di valutazione innovativi)*

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-bis. Con convenzione stipulata tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Provincia autonoma di Bolzano sono dermiti i criteri generali e le modalità per consentire alle istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia didattica ed organizzativa, di sviluppare ed adottare in via sperimentale e fino alla conclusione del secondo biennio del secondo ciclo di istruzione e formazione, un'impostazione didattica che può comprendere una propria modalità di valutazione delle competenze degli alunni, ivi compresa la possibilità di sostituire la valutazione in cifre, di decidere l'ammissione o la non ammissione degli alunni alla classe successiva esclusivamente al termine del triennio o dei bienni previsti dalle indicazioni provinciali per la definizione dei curricoli o di prevedere la formazione di classi o gruppi che differiscono dall'anno di corso e che possono essere composte da alunni di età diversa. In ogni caso, l'istituzione scolastica interessata alla sperimentazione deve garantire il trasferimento dell'alunno ad altra istituzione scolastica e osservare le disposizioni per l'esame conclusivo del primo e secondo ciclo di istruzione".».

**57.0.57**

MAURO MARIA MARINO, GASPARRI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire, il seguente:*

**«Art. 57-bis.**

*(PON Scuola)*

1. Alle misure del Programma Operativo Nazionale "Per la scuola « competenze e ambienti per l'apprendimento", relativo alla programmazione 2014/2020, di cui alla decisione della Commissione Europea n.9952 del 17

dicembre 2014, partecipano anche le istituzioni formative accreditate dalle Regioni per il conseguimento di qualifiche e diplomi professionali nell'esercizio del diritto dovere all'istruzione e alla formazione sino al conseguimento di una almeno una qualifica professionale entro il 18esimo anno di età, in quanto parte costitutiva del sistema educativo nazionale di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226 e successive modificazioni e integrazioni. Ai progetti da esse presentati è destinato il 5 per cento delle risorse del P.O.N. Scuola».

### **57.0.1000**

IL GOVERNO

#### **Accolto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 57-bis.**

*(Norme in materia di aerospazio)*

1. All'articolo 1, comma 372, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole: "è autorizzata" sono inserite le seguenti parole:* ", nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato,";

b) *ultimo periodo è soppresso.*

### **57.0.1100/1**

AZZOLLINI, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI

#### **Ritirato**

*Dopo l'emendamento 57.0.1100, al capoverso «Art. 57-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di favorire la diffusione della cultura storico-scientifica e promuovere la conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico e archivistico di particolare interesse storico è riconosciuto un contributo pari a 200.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2018, in favore dell'Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL, ente morale di alta cultura con sede a Roma, fondata nel 1782 e poi eretta ente morale autonomo con Regio decreto 8 giugno 1936, n. 1275, iscritta nel registro delle persone giuridiche della Prefettura di Roma n. 361, 1986, allo scopo di sostenere il perseguimento dei fini istituzionali dell'Accademia stessa».



*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 200.000,00;

2019: - 200.000,00;

2020: - 200.000,00.

---

**57.0.1100/2**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

**Ritirato**

*All'emendamento 57.0.1100, al capoverso «Art. 57-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 420, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole "e 2018", sono sostituite dalle seguenti: ", 2018 e 2019"».

*Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 2 milioni di euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

**57.0.1100**

IL GOVERNO

**Accolto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 57-bis.**

*(Fondazione Graziadio Isaia Ascoli per la formazione e la trasmissione della cultura ebraica)*

1. Al fine di sostenere le finalità istituzionali della Fondazione Graziadio Isaia Ascoli per la formazione e la trasmissione della cultura ebraica, a decorrere dall'anno 2018 è autorizzata la spesa di euro 1.500.000 annui a favore della stessa Fondazione.

*Conseguentemente, all'articolo 92 apportare le seguenti modifiche:*

a) *comma 1 sostituire le parole: "250 milioni di euro per anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019" con le seguenti:*

"248,5 milioni di euro per anno 2018 e di 328,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019"».

---

## Art. 58

### 58.1

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

#### Respinto

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Per l'anno 2018, per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è consentita la piena deducibilità per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto, in deroga all'articolo 11, comma 4-*octies*, del medesimo decreto legislativo».

*Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui», con le seguenti: «238 milioni di euro per l'anno 2018 e di 318 milioni di euro annui».*

### 58.2

DE PETRIS, GUERRA, PETRAGLIA, GOTOR, BOCCHINO, RICCHIUTI, CERVellini, FORNARO, PEGORER, DE CRISTOFARO

#### Respinto

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. Per l'adeguamento stipendiale del personale docente in servizio nelle Istituzioni statali di ogni ordine e grado agli stipendi medi dei docenti in servizio negli altri Stati Europei, in aggiunta a quanto previsto dai commi 1 e 2, sono stanziati 480 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.440 milioni di euro a decorrere dal 2019.

2-ter. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 2-*quater*.

2-*quater*. A decorrere dal 1° gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono

---

sostituite dalle seguenti: "nella misura del 27 per cento nel 2018 e nella misura del 29 per cento a decorrere dall'anno 2019"».

---

### 58.3

CERONI

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:*

«3-bis. Al fine di assicurare la sostenibilità degli oneri di cui al comma precedente a carico degli enti locali, nelle more del riassetto delle relative entrate, si applicano le seguenti disposizioni:

a) a decorrere dall'anno 2018 è istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell'interno con dotazione pari a 370 milioni di euro, di cui 330 milioni a favore dei Comuni, 12 milioni di euro a favore delle Città metropolitane e 28 milioni euro a favore delle province. Il contributo assegnato a ciascun ente sarà definito con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottarsi entro il 31 gennaio 2018. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti all'assegnazione, negli stati di previsione del Ministero dell'interno, delle risorse occorrenti per la copertura del Fondo di cui al primo periodo;

b) nel fondo pluriennale vincolato di entrata di parte corrente di cui al comma 466 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 confluiscono le quote dell'avanzo di amministrazione accantonato per gli oneri di cui al presente comma, ai fini della copertura finanziaria dei medesimi oneri».

---

### 58.4

SANTINI, BROGLIA

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:*

«3-bis. Al fine di assicurare la sostenibilità degli oneri di cui al comma precedente a carico degli enti locali, nelle more del riassetto delle relative entrate, si applicano le seguenti disposizioni:

a) a decorrere dall'anno 2018 è istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell'interno con dotazione pari a 370 milioni di euro, di cui 330 milioni a favore dei Comuni, 12 milioni di euro a favore delle Città metropo-

litane e 28 milioni di euro a favore delle Province. Il contributo assegnato a ciascun ente sarà definito con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottarsi entro il 31 gennaio 2018. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti all'assegnazione, negli stati di previsione del Ministero dell'interno, delle risorse occorrenti per la copertura del Fondo di cui al primo periodo;

b) nel fondo pluriennale vincolato di entrata di parte corrente di cui al comma 466 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 confluiscono le quote dell'avanzo di amministrazione accantonato per gli oneri di cui al presente comma, ai fini della copertura finanziaria dei medesimi oneri».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 58, è inserito il seguente:*

**«Art. 58-bis.**

*(Sanzioni per il mancato rispetto di termini)*

1. All'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, è aggiunto infine il seguente periodo: "Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per le finalità di cui al precedente periodo prima dell'entrata in vigore della presente legge e a decorrere dal 1° ottobre 2017 conservano la propria efficacia».

## 58.5

GIOVANNI MAURO

### Dichiarato inammissibile

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Al fine di assicurare la sostenibilità degli oneri di cui al comma precedente a carico degli enti locali, nelle more del riassetto delle relative entrate, si applicano le seguenti disposizioni:

a) a decorrere dall'anno 2018 è istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell'interno con dotazione pari a 370 milioni di euro, di cui 330 milioni a favore dei Comuni, 12 milioni di euro a favore delle Città metropolitane e 28 milioni di euro a favore delle Province. Il contributo assegnato a ciascun ente sarà definito con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Sta-

to-città ed autonomie locali da adottarsi entro il 31 gennaio 2018. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti all'assegnazione negli stati di previsione del Ministero dell'interno, delle risorse occorrenti per la copertura del Fondo di cui al primo periodo;

b) nel fondo pluriennale vincolato di entrata di parte corrente di cui al comma 466 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 confluiscono le quote dell'avanzo di amministrazione accantonato per gli oneri di cui al presente comma, ai fini della copertura finanziaria dei medesimi oneri».

## 58.6

ORELLANA, PANIZZA, BENCINI, ZIN

### Dichiarato inammissibile

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. Al fine di assicurare la sostenibilità degli oneri di cui al comma precedente a carico degli enti locali, nelle more del riassetto delle relative entrate a decorrere dall'anno 2018 è istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell'interno con dotazione pari a 370 milioni di euro, di cui 330 milioni a favore dei Comuni, 12 milioni di euro a favore delle Città metropolitane e 28 milioni di euro a favore delle Province. Il contributo assegnato a ciascun ente sarà definito con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottarsi entro il 31 gennaio 2018. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti all'assegnazione, negli stati di previsione del Ministero dell'interno, delle risorse occorrenti per la copertura del Fondo di cui al primo periodo.

3-ter. Ai fini dell'attuazione del comma 3-bis, si provvede a decorrere dall'anno 2018 mediante corrispondente riduzione fondo pluriennale vincolato di entrata di parte corrente di cui al comma 466 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel quale confluiscono le quote dell'avanzo di amministrazione accantonato per gli oneri di cui al presente comma».

**58.7**

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Al fine di assicurare la sostenibilità degli oneri di cui al comma precedente a carico degli enti nelle more del riassetto delle relative entrate, si applicano le seguenti disposizioni:

a) a decorrere dall'anno 2018 è istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell'interno con dotazione pari a 370 milioni di euro, di cui 330 milioni a favore dei Comuni, 12 milioni di euro a favore delle Città metropolitane e 28 milioni di euro a favore delle Province. Il contributo assegnato a ciascun ente sarà definito con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottarsi entro il 31 gennaio 2018. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti all'assegnazione, negli stati di previsione del Ministero dell'interno, delle risorse occorrenti per la copertura del Fondo di cui al primo periodo;

b) nel fondo pluriennale vincolato di entrata di parte corrente di cui al comma 466 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 confluiscono le quote dell'avanzo di amministrazione accantonato per gli oneri di cui al presente comma, ai fini della copertura finanziaria dei medesimi oneri».

---

**58.8**

AUGELLO, QUAGLIARIELLO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Alla legge n. 156 del 6 luglio 2012, articolo 5, dopo il comma 9 inserire il seguente:

"9-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente non trovano applicazione in riferimento agli organi di controllo, di vigilanza e di consulenza delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs n. 165 del 2001"».

---

**58.9**

PAGLIARI

**Respinto**

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 si interpretano nel senso che le stesse si applicano anche dal personale reclutato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018: - 5.000.000;

2019: - 5.000.000;

2020: - 5.000.000.

---

**58.10**

PAGLIARI, COLLINA, CARDINALI, COCIANCICH, MARAN, MIRABELLI

**Respinto**

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. All'art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 dopo il comma 11 è inserito il seguente:

"11-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 a seguito dei processi di stabilizzazione attuati di cui al presente articolo valutano, in deroga al limite previsto dall'art. 23, comma 2, la possibilità di incrementare in quota parte i fondi contrattuali di parte stabile destinati al trattamento economico accessorio del personale"».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018: - 50.000.000;

2019: - 50.000.000;

2020: - 50.000.000.

---



**58.11**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. All'art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, dopo il comma 14, è aggiunto il seguente:

"14-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma, a seguito dei processi di stabilizzazione attuati di cui al presente articolo valutano, in deroga al limite previsto dall'articolo 23 comma 2, la possibilità di incrementare in quota parte i fondi contrattuali di parte stabile destinati al trattamento economico accessorio del personale"».

---

**58.12**

RUSSO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. All'articolo 12, comma 4, della legge 12 giugno 1990, n. 146, il primo periodo è sostituito dai seguenti:

"La Commissione definisce, con propri regolamenti, la propria organizzazione, il proprio funzionamento e l'ordinamento giuridico del proprio personale secondo i principi contenuti nella legge 14 novembre 1995, n. 481. Il trattamento economico del personale della commissione è pari all'ottanta per cento del trattamento del personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è in ogni caso garantito con le risorse ordinarie di bilancio previste per il funzionamento della Commissione ai sensi del comma 5, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"».

---

**58.14**

MONTEVECCHI, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

**Respinto**

*Il comma 6 è sostituito dai seguenti:*

«6. A decorrere dal 1° settembre 2018, non possono essere esternalizzati i servizi corrispondenti alle mansioni spettanti ai collaboratori scolastici. Le procedure di gara con convenzione CONSIP sono sospese e le convenzioni per lo svolgimento di tali servizi, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano efficacia limitatamente al numero degli addetti destinatari del presente provvedimento per il tempo strettamente necessario per perfezionare l'assunzione di tutto il personale di cui al presente comma, e comunque non oltre il 30 settembre 2018.

*6-bis.* Entro il 1° maggio 2018 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca provvede all'indizione di appositi bandi per l'inserimento, a domanda nelle graduatorie provinciali del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) di prima fascia e per la copertura del totale dei posti accantonati, del personale occupato alla data di entrata in vigore della presente legge e utilizzato in forza delle stesse convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, vigenti alla data in entrata in vigore della presente legge, e in base ai livelli retributivo-funzionali di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144, che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno otto anni con mansioni assimilabili alla qualifica ATA nelle istituzioni scolastiche statali.

*6-ter.* Entro il 1° maggio 2018 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca provvede altresì all'indizione dei bandi per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali e allo scorrimento delle stesse sino alla copertura del totale dei posti accantonati, consentendo l'inserimento a domanda altresì al personale di cui al Decreto ministeriale 20 aprile 2001, n. 66, assunto con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, impiegato con funzioni di assistenti tecnici e amministrativi e occupato alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno otto anni con qualifica ATA nelle istituzioni scolastiche statali, ai sensi del citato Decreto Ministeriale».

*Conseguentemente:*

a) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

**«Art. 88-bis.**

*(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 80.000.000;

2019: - 100.000.000;

2020: - 100.000.000.

**58.1000/1**

CERONI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI

**Respinto**

*All'emendamento 58.1000, sostituire il primo capoverso con il seguente:*

«1. Al fine di consentire regolare avvio delle attività didattiche nell'anno scolastico 2018/2019 in ambienti in cui siano garantite idonee condizioni igienico-sanitarie, Consip s.p.a. provvede, mediante convenzione quadro, da completarsi entro e non oltre il 30 giugno 2018, all'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, prevedendo una suddivisione in lotti per aree geografiche; a tal fine il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito delle risorse disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, comunica a Consip S.p.a. i fabbisogni, che tengano conto anche delle finalità di salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti, con il relativo livello di aggregazione delle istituzioni scolastiche ed educative interessate. Gli aggiudicatari della procedura di cui al presente comma, al fine di garantire il livello occupazionale esistente, si impegnano ad assumere il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria».

*Conseguentemente, sopprimere i capoversi 2, 2-bis e 3.*

**58.1000/2**

CERONI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI

**Respinto**

*All'emendamento 58.1000, sostituire il primo capoverso, con il seguente:*

«1. Al fine di consentire la regolare conclusione delle attività didattiche nell'anno scolastico 2017/2018 e il regolare avvio delle stesse per l'anno scolastico 2018/2019 in ambienti in cui siano garantite idonee condizioni igienico-sanitarie, nelle regioni ove sia stata risolta anteriormente alla data del 24 aprile 2017 o non sia mai stata attivata la convenzione quadro Consip ovvero siano scaduti i relativi contratti attuativi, l'acquisizione dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché degli interventi di mantenimento del decoro e nonché degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, da parte delle medesime istituzioni, può avvenire, con

piena salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali esistenti, mediante approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, che prevedano corrispettivi uguali o inferiori rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi all'Autorità nazionale anticorruzione».

*Conseguentemente, sopprimere i capoversi 2, 2-bis e 3.*

---

**58.1000/3**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

**Respinto**

*All'emendamento 58.1000, al comma 1, sopprimere le parole: «e il regolare avvio delle stesse per l'anno scolastico 2018-2019».*

---

**58.1000/4**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

**Respinto**

*All'emendamento 58.1000, al comma 1, sopprimere le parole: «anteriormente alla data 24 aprile 2017».*

---

**58.1000/5**

SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

**Respinto**

*All'emendamento 58.1000, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «o non sia mai stata attivata»;*

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«Nelle regioni nelle quali la convenzione-quadro Consip non sia mai stata attivata, l'acquisizione di cui al comma 1 avviene, in deroga all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e di cui all'articolo 1, comma 379 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, mediante stabilizzazione, nei ruoli del corrispondente personale delle istituzioni scolastiche ed educative statali, del personale inserito nelle Graduatorie a esaurimento e che svolge funzioni riconducibili a quelle del personale ATA. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca provvede all'indizione dei bandi per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali e allo scorrimento delle stesse sino alla copertura del totale dei posti accantonati».

*Conseguentemente dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

**«Art. 88-bis.**

*(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto

dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

### **58.1000/6**

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

#### **Respinto**

*All'emendamento 58.1000, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1 sopprimere le seguenti parole:* «sino alla data di effettiva attivazione della convenzione-quadro di cui al comma 3»;

b) *al comma 1 sostituire le parole:* «e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2019» *con le seguenti:* «entro e non oltre il 30 giugno 2018»;

c) *sostituire il comma 3 con i seguenti:*

«3. A decorrere dal 1° settembre 2018 non possono essere esternalizzati i servizi corrispondenti alle mansioni spettanti ai collaboratori scolastici. Le procedure di gara con convenzione Consip sono sospese.

*3-bis.* Entro il 1° maggio 2018 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca provvede all'indizione di appositi bandi per l'inserimento, a domanda, nelle graduatorie provinciali del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) di prima fascia e per la copertura del totale dei posti accantonati, del personale occupato alla data di entrata in vigore della presente legge e utilizzato in forza delle stesse convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, vigenti alla data in entrata in vigore della presente legge, e in base ai livelli retributivo-funzionali di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144, che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno otto anni con mansioni assimilabili alla qualifica ATA nelle istituzioni scolastiche ed educative statali.

*3-ter.* Entro il 1° maggio 2018 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca provvede altresì all'indizione dei bandi per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali e allo scorrimento delle stesse sino alla copertura del totale dei posti accantonati, consentendo l'inserimento a domanda al personale di cui al Decreto ministeriale 20 aprile 2001, n. 66, assunto con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, impiegato con funzioni di assistenti tecnici e amministrativi e occupato alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno otto anni con qualifica ATA nelle istituzioni scolastiche statali, ai sensi del citato Decreto ministeriale».

*Conseguentemente:*

a) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

**«Art. 88-bis.**

*(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 c 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 30.000.000;

2019: - 50.000.000;



2020: - 50.000.000.

---

**58.1000/7**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

**Respinto**

*All'emendamento 58.1000, al comma 1, sostituire le parole: «e comunque entro non oltre il 30 giugno 2019» con le seguenti: «31 dicembre 2017'.*

---

**58.1000/8**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

**Respinto**

*All'emendamento 58.1000, al comma 2, sopprimere le parole: «da calcolarsi con riferimento alle sole regioni nelle quali la convenzione-quadro era già attiva alla data del 24 aprile 2017».*

---

**58.1000/9**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

**Respinto**

*All'emendamento 58.1000, al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «entro l'inizio dell'anno scolastico 2019/2020» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2017».*

---

**58.1000/10**

CERONI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI

**Respinto**

*All'emendamento 58.1000, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*«4-bis. A partire dall'anno scolastico 2017-2018, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede ad integrare, per un importo*

almeno pari a 30 milioni di euro il contributo per il rimborso riconosciuto agli enti locali per le spese da questi sostenute in relazione al servizio di mensa per il personale scolastico dipendente dallo Stato, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4. L'importo sarà aggiornato a seguito della verifica sui costi effettivamente sostenuti dai Comuni a seguito di rilevazione effettuata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Le risorse saranno individuate nell'ambito dei complessivi stanziamenti per il rinnovo del contratto del personale della scuola».

*Conseguentemente, all'articolo 92 sostituire le parole: «250 milioni» con: «220 milioni» e le parole: «330 milioni» con: «300 milioni».*

## **58.1000**

IL GOVERNO

### **Accolto**

*Il comma 6 è sostituito dal seguente:*

«I commi da 1 a 4 dell'articolo 64 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono sostituiti dai seguenti:

1. Al fine di consentire la regolare conclusione delle attività didattiche nell'anno scolastico 2017/2018 e il regolare avvio delle stesse per l'anno scolastico 2018/2019 in ambienti in cui siano garantite idonee condizioni igienico-sanitarie, nelle regioni ove sia stata risolta anteriormente alla data del 24 aprile 2017 o non sia mai stata attivata la convenzione quadro Consip ovvero siano scaduti i relativi contratti attuativi, l'acquisizione dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché degli interventi di mantenimento del decoro e nonché degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, da parte delle medesime istituzioni, prosegue, con piena salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali esistenti, con i soggetti già destinatari degli atti contrattuali e degli ordinativi di fornitura, sino alla data di effettiva attivazione della convenzione quadro di cui al comma 3 e comunque entro non oltre il 30 giugno 2019.

2. Nelle regioni nelle quali la convenzione-quadro Consip sia stata risolta o non sia mai stata attivata, l'acquisizione di cui al comma 1 avviene nei limiti di spesa di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e di cui all'articolo 1, comma 379; della legge 11 dicembre 2016, n. 232, alle condizioni tecniche previste dalla convenzione quadro Consip oggetto di risoluzione e alle condizioni economiche pari all'importo del prezzo medio di aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle regioni in cui non è intervenuta la risoluzione della convenzione quadro Consip, da calcolarsi con

riferimento alle sole regioni nelle quali la convenzione-quadro Consip era già attiva alla data del 24 aprile 2017.

*2-bis.* Nelle regioni nelle quali vengano a scadere i contratti attuativi della convenzione-quadro Consip, l'acquisizione di cui al comma 1 avviene nei limiti di spesa di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e di cui all'articolo 1, comma 379, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 alle condizioni tecniche previste dalla convenzione-quadro Consip e alle condizioni economiche pari all'importo del prezzo di aggiudicazione della medesima.

3. Consip s.p.a. provvede all'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari di cui al comma 1 mediante convenzione-quadro, da completarsi entro l'inizio dell'anno scolastico 2019/2020, prevedendo una suddivisione in lotti per aree geografiche a tal fine il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito delle risorse disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, comunica a Consip s.p.a. i fabbisogni, che tengano conto anche delle finalità di salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti, con il relativo livello di aggregazione delle istituzioni scolastiche ed educative interessate. Gli aggiudicatari della procedura di cui al presente comma, al fine di garantire il livello occupazionale esistente, si impegnano ad assumere il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria.

4. L'acquisizione dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, da parte delle medesime istituzioni, avviene nei limiti di spesa previsti dall'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, incrementati dell'importo di 64 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2017, 192 milioni per l'esercizio 2018 e 96 milioni per l'anno 2019».

## **58.13**

FILIPPI, VATTUONE, BORIOLI, CANTINI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, ORRU', RANUCCI

### **Respinto**

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. L'ammontare dei costi sostenuti dai neodiplomati per la partecipazione ai corsi e alle attività di addestramento necessarie per i certificati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera vv) del decreto legislativo 12 maggio

2015, n. 71, ottenuti entro 12 mesi dal conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado, presso un istituto tecnico nautico o di indirizzo trasporti e logistica, previa presentazione dell'estratto di matricola o fotocopia autenticata del libretto di navigazione attestanti l'avvenuto imbarco, è a carico dello Stato nel limite di spesa annuo di 800.000 Euro».

*Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «incrementato di 250 milioni» con le seguenti: «incrementato di 249,2 milioni» e le parole: «di 330 milioni» con le seguenti: «di 329,2 milioni».*

### **58.15**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

#### **Respinto**

*Sostituire il comma 6, con i seguenti:*

«6. A decorrere dal 1° settembre 2018, non possono essere esternalizzati i servizi corrispondenti alle mansioni spettanti ai collaboratori scolastici. Le convenzioni per lo svolgimento di tali servizi, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano efficacia fino alla loro scadenza e non possono essere rinnovate né prorogate. Entro il 1° giugno 2018 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca provvede all'indizione dei bandi per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali e allo scorrimento delle stesse sino alla copertura del totale dei posti accantonati. Il personale, occupato alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni con qualifica ATA nelle istituzioni scolastiche statali, utilizzato in forza delle stesse convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, vigenti alla data in entrata in vigore della presente legge, e in base ai livelli retributivo-funzionali di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è inserito a domanda nelle relative graduatorie provinciali. Entro il 1° giugno 2018 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca provvede all'indizione dei bandi per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali e allo scorrimento delle stesse sino alla copertura del totale dei posti accantonati, consentendo l'inserimento a domanda altresì al personale di cui al D.M. 20 aprile 2001, n. 66, assunto con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, impiegato con funzioni di assistenti tecnici ed amministrativi e occupato alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni con qualifica ATA nelle istituzioni scolastiche statali, ai sensi del citato Decreto Ministeriale.

6-bis) All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, quantificato in 480 milioni di euro nel 2018 e 1440 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 6 *ter*).

6-ter) A decorrere dal 1° gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 27 per cento nel 2018 e nella misura del 29 per cento a decorrere dall'anno 2019"».

## 58.16

CERONI

### Respinto

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. A partire dall'anno scolastico 2017-2018, il Ministero dell'istruzione, dell'università e ricerca provvede ad integrare, per un importo almeno pari a 30 milioni di euro il contributo per il rimborso riconosciuto agli enti locali per le spese da questi sostenute in relazione al servizio di mensa per il personale scolastico dipendente dallo Stato, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4. L'importo sarà aggiornato a seguito della verifica sui costi effettivamente sostenuti dai Comuni a seguito di rilevazione effettuata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Le risorse saranno individuate nell'ambito dei complessivi stanziamenti per il rinnovo del contratto del personale della scuola».

*Conseguentemente, all'articolo 92 sostituire le parole: «250 milioni» con: «220 milioni» e le parole: «330 milioni» con: «300 milioni».*

## 58.17

URAS, STEFANO

### Respinto

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. Alla legge 26 ottobre 2016, n. 198 si apportano le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, la lettera c) viene sostituita dalla seguente: "c) una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro per l'an-

no 2016, di 125 milioni di euro per l'anno 2017, di 175 milioni di euro per l'anno 2018, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera *b*) della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della presente legge, e di 175 milioni di euro, a decorrere dal 2019, delle entrate del canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880;"

*b*) all'articolo 1 comma 4 le parole da: "Le risorse" sino a: "tra le due amministrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Le risorse di cui alla lettera *c*) del comma 2 sono ripartite, a decorrere dal 2018, per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera *b*) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera *a*) del comma 2; le risorse di cui alla lettera *d*) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazione;

*c*) all'articolo 10 comma 1, le parole: "100 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "175 milioni";

*7-ter.* Per l'anno 2018, qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera *b*), della legge 28 dicembre 2015, n.208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n.198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n.198, il Ministro dell'economia e delle Finanze provvede, entro il mese di dicembre dell'anno successivo, al reintegro delle somme, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190, come integrate dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n.232 e dal comma 1 dell'articolo 92».

## 58.18

AMORUSO

### Respinto

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«*7-bis.* Alla legge 26 ottobre 2016, n. 198 si apportano le seguenti modificazioni:

*a*) All'articolo 1, comma 2, la lettera *c*) viene sostituita dalla seguente:

"*c*) una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2016, di 125 milioni di euro per l'anno 2017, di 175 milioni di euro

per l'anno 2018, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera *b*) della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della presente legge, e di 175 milioni di euro, a decorrere dal 2019, delle entrate del canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880;"

*b*) All'articolo 1 comma 4 le parole da: "Le risorse" sino a "tra le due amministrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Le risorse di cui alla lettera *c*) del comma 2 sono ripartite, a decorrere dal 2018, per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera *b*) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera *a*) del comma 2; le risorse di cui alla lettera *d*) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni;"

*c*) All'articolo 10 comma 1, le parole: "100 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "175 milioni".

*7-ter.* Per l'anno 2018, qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera *b*), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di dicembre dell'anno successivo, al reintegro delle somme, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190, come integrate dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal comma 1 dell'articolo 92."».

## 58.19

BUBBICO

### Respinto

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«*7-bis.* Alla legge 26 ottobre 2016, n. 198, si apportano le seguenti modificazioni:

*a*) All'articolo 1, comma 2, la lettera *c*), viene sostituita dalla seguente:

"*c*) una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2016, di 125 milioni di euro per l'anno 2017, di 175 milioni di euro per l'anno 2018, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di

abbonamento alla televisione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera *b*) della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della presente legge, e di 175 milioni di euro, a decorrere dal 2019, delle entrate del canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880";

*b*) comma 4 le parole da: "Le risorse" sino a: "tra le due amministrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Le risorse di cui alla lettera *c*) del comma 2 sono ripartite, a decorrere dal 2018, per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera *b*) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera *a*) del comma 2: le risorse di cui alla lettera *d*) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni";.

*c*) All'articolo 10 comma 1, le parole: "100 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "175 milioni";

*7-ter*. Per l'anno 2018, qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera *b*), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di dicembre dell'anno successivo, al reintegro delle somme, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal comma 1 dell'articolo 92."».

## 58.20

MARGIOTTA

### Respinto

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«*7-bis*. Alla legge 26 ottobre 2016, n. 198 si apportano le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, comma 2, la lettera *c*) viene sostituita dalla seguente:

"*c*) una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2016, di 125 milioni di euro per l'anno 2017, di 175 milioni di euro per l'anno 2018, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera *b*) della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo



10, comma 1, della presente legge, e di 175 milioni di euro, a decorrere dal 2019, delle entrate del canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui ai regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880";

All'articolo 1 comma 4 le parole da: "Le risorse" sino a: "tra le due amministrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite, a decorrere dal 2018, per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni;"

All'articolo 10 comma 1, le parole: "100 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "175 milioni";

*7-ter.* Per l'anno 2018, qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di dicembre dell'anno successivo, al reintegro delle somme, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal comma 1 dell'articolo 92".».

## 58.21

CROSIO, COMAROLI

### Respinto

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Alla legge 26 ottobre 2016, n. 198 si apportano le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 1, comma 2, la lettera c) viene sostituita dalle seguenti:

"c) una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2016, di 125 milioni di euro per l'anno 2017, di 175 milioni di euro per l'anno 2018, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b) della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della presente legge, e di 175 milioni di euro, a decorrere dal

2019, delle entrate del canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880";

b) All'articolo 1 comma 4 le parole da: "Le risorse" sino a: "tra le due amministrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite, a decorrere dal 2018, per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni»;«;

c) All'articolo 10 comma 1, le parole: "100 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "175 milioni";

7-ter. Per anno 2018, qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di dicembre dell'anno successivo, al reintegro delle somme, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190, come integrate dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n.232 e dal comma 1 dell'articolo 92."».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: "è incrementato di" fino alla fine con le seguenti: "è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2018, di 155 milioni di euro a decorrere dal 2019"».

## 58.22

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

### Respinto

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. Alla legge 26 ottobre 2016, n. 198, si apportano le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 1, comma 2, la lettera c) viene sostituita dalle seguenti:

"c) una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2016, di 125 milioni di euro per l'anno 2017, di 175 milioni di euro per l'anno 2018, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di

abbonamento alla televisione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera *b*) della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della presente legge e di 175 milioni di euro, a decorrere dal 2019, delle entrate del canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880";

*b*) All'articolo 1 comma 4, le parole da: "Le risorse" sino a: "tra le due amministrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Le risorse di cui alla lettera *c*) del comma 2 sono ripartite, a decorrere dal 2018, per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera *b*) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera *a*) del comma 2; le risorse di cui alla lettera *d*) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni;«;

*c*) All'articolo 10 comma 1, le parole: "100 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "175 milioni";

*7-ter*. Per l'anno 2018, qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera *b*), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di dicembre dell'anno successivo, al reintegro delle somme, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190, come integrate dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, 232 e dal comma 1 dell'articolo 92."».

## 58.23

BOCCARDI, AZZOLLINI, CERONI, MANDELLI

### Respinto

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«*7-bis*. Alla legge 26 ottobre 2016, n. 198 si apportano le seguenti modificazioni:

*a*) All'articolo 1, comma 2, la lettera *c*) viene sostituita dalla seguente:

"*c*) una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2016, di 125 milioni di euro per l'anno 2017, di 175 milioni di euro per l'anno 2018, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo,

lettera *b*) della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della presente legge, e di 175 milioni di euro, a decorrere dal 2019, delle entrate del canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880";

*b*) All'articolo 1 comma 4 le parole da: "Le risorse" sino a: "tra le due amministrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Le risorse di cui alla lettera *c*) del comma 2 sono ripartite, a decorrere dal 2018, per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera *b*) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale; di cui alla lettera *a*) del comma 2 le risorse di cui alla lettera *d*) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni;"

*c*) All'articolo 10 comma 1, le parole: "100 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "175 milioni".

*7-ter.* Per l'anno 2018, qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera *b*), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di dicembre dell'anno successivo, al reintegro delle somme, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal comma 1 dell'articolo 92."».

## 58.24

BOCCARDI, MANDELLI, CERONI, AZZOLLINI

### Ritirato

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«*7-bis.* Alla legge 26 ottobre 2016, n. 198, si apportano le seguenti modificazioni:

*a*) All'articolo 1, comma 2, la lettera *c*) viene sostituita dalla seguente:

"*c*) una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2016, di 125 milioni di euro per l'anno 2017, di 225 milioni di euro per l'anno 2018, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera *b*) della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo

10, comma 1, della presente legge, e di 225 milioni di euro, a decorrere dal 2019, delle entrate del canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880";

b) All'articolo 10 comma 1, le parole: "100 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "225 milioni".

7-ter. Per l'anno 2018, qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di dicembre dell'anno successivo, al reintegro delle somme, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal comma 1 dell'articolo 92."».

## 58.25

CROSIO, COMAROLI

### Respinto

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. Alla legge 26 ottobre 2016, n. 198, si apportano le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 1, comma 2, la lettera c) viene sostituita dalla seguente:

"c) una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2016, di 125 milioni di euro per l'anno 2017, di 225 milioni di euro per l'anno 2018, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b) della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della presente legge, e di 225 milioni di euro, a decorrere dal 2019, delle entrate del canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui ai regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880";

b) All'articolo 10 comma 1, le parole: "100 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "225 milioni".

7-ter. Per l'anno 2018, qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo

periodo, lettera *b*), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di dicembre dell'anno successivo, al reintegro delle somme, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal comma 1 dell'articolo 92."».

## 58.26

MARGIOTTA

### Respinto

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. Alla legge 26 ottobre 2016, n. 198 si apportano le seguenti modificazioni:

*a)* All'articolo 1, comma 2, la lettera *c*) viene sostituita dalla seguente:

"*c*) una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2016, di 125 milioni di euro per l'anno 2017 di 225 milioni di euro per l'anno 2018, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera *b*) della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della presente legge, e di 225 milioni di euro, a decorrere dal 2019, delle entrate del canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880";

*b)* All'articolo 10 comma 1, le parole: "100 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "225 milioni".

*7-ter.* Per l'anno 2018, qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera *b*), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di dicembre dell'anno successivo, al reintegro delle somme, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal comma 1 dell'articolo 92."».

**58.27**

BUBBICO

**Respinto**

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. Alla legge 26 ottobre 2016, n. 198, si apportano le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 1, comma 2, la lettera c) viene sostituita dalla seguente:

"c) una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2016, di 125 milioni di euro per l'anno 2017, di 225 milioni di euro per l'anno 2018, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b) della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della presente legge, e di 225 milioni di euro, a decorrere dal 2019, delle entrate del canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880".

b) All'articolo 10, comma 1, le parole: "100 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "225 milioni".

7-ter. Per l'anno 2018, qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituito dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198; il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di dicembre dell'anno successivo, al reintegro delle somme, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal comma 1 dell'articolo 92."».

---

**58.28**

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

**Respinto**

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. Alla legge 26 ottobre 2016, n. 198, si apportano le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 1, comma 2, la lettera c) viene sostituita dalla seguente:

"c) una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2016, di 125 milioni di euro per l'anno 2017, di 225 milioni di euro per l'anno 2018, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b) della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della presente legge, e di 225 milioni di euro, a decorrere dal 2019, delle entrate del canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880";

b) All'articolo 10 comma 1, le parole: "100 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "225 milioni".

7-ter. Per l'anno 2018, qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di dicembre dell'anno successivo, al reintegro delle somme, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190, come integrate dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal comma 1 dell'articolo 921".».

---



## **58.29**

AMORUSO

### **Respinto**

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. Alla legge 26 ottobre 2016, n. 198 si

apportano le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 1, comma 2, la lettera c) viene sostituita dalla seguente:

"c) una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2016, di 125 milioni di euro per l'anno 2017, di 225 milioni di euro per l'anno 2018, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b) della legge 28 dicembre 2015, n.208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della presente legge, e di 225 milioni di euro, a decorrere dal 2019, delle entrate del canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n.246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n.880";

b) All'articolo 10 comma 1, le parole: "100 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "225 milioni";

7-ter. Per l'anno 2018, qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n.208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n.198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n.198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di dicembre dell'anno successivo, al reintegro delle somme, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190, come integrate dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n.232 e dal comma 1 dell'articolo 92."».

---

**58.30**

URAS, STEFANO

**Respinto**

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. Alla legge 26 ottobre 2016, n.198 si apportano le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 1, comma 2, la lettera c) viene sostituita dalla seguente:

"c) una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2016, di 125 milioni di euro per l'anno 2017, di 225 milioni di euro per l'anno 2018, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b) della legge 28 dicembre 2015, n.208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della presente legge, e di 225 milioni di euro, a decorrere dal 2019, delle entrate del canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n.246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n.880";

b) All'articolo 10 comma 1, le parole: "100 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "225 milioni".

7-ter. Per l'anno 2018, qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n.208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n.198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n.198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di dicembre dell'anno successivo, al reintegro delle somme, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190, come integrate dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n.232 e dal comma 1 dell'articolo 92."».

---

**58.31**

CROSIO, COMAROLI

**Respinto**

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. All'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 26 ottobre 2016, n.198, come modificato dall'articolo 57 comma 3-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50 convertito con legge 21 giugno 2017, n.96, dopo le parole: "della presente legge" aggiungere le seguenti parole: "e di 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, delle entrate del canone di abbonamento radio-televisivo, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n.246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n.880 e s.m.e i";».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 155 milioni di euro a decorrere dal 2019».*

---

**58.32**

MARGIOTTA, SANTINI

**Ritirato**

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. All'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 26 ottobre 2016, n.198, come modificato dall'articolo 57 comma 3-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50 convertito con legge 21 giugno 2017, n.96, dopo le parole: "della presente legge" aggiungere le seguenti parole: "e di 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, delle entrate del canone di abbonamento radio-televisivo, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n.880 e s.m.e i";».

---

**58.33**

BUBBICO

**Respinto**

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. All'articolo 1, comma 2 lettera c) della legge 26 ottobre 2016, n.198, come modificato dall'articolo 57 comma 3-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, convertito con legge 21 giugno 2017, n.96, dopo le parole: "della presente legge" aggiungere le seguenti: "e di 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, delle entrate del canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n.246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n.880 e s.m.e i;"».

---

**58.34**

SANTINI

**Respinto**

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. All'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 26 ottobre 2016, n.198, come modificato dall'art 57 comma 3-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50 convertito con legge 21 giugno 2017, n.96, dopo le parole: "della presente legge" aggiungere le seguenti parole: "e di 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, delle entrate del canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n.246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n.880 e s.m.e i;"».

---

**58.35**

URAS, STEFANO

**Respinto**

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. All'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 26 ottobre 2016, n.198, come modificato dall'articolo 57 comma 3-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50 convertito con legge 21 giugno 2017, n.96, dopo le parole: "della presente legge" aggiungere le seguenti parole: "e di 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, delle entrate del canone di abbonamento radio-

televisivo, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n.246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n.880 e s.m.e.i".».

---

**58.36**

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

**Respinto**

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. All'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 26 ottobre 2016, n.198, come modificato dall'articolo 57 comma 3-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50 convertito con legge 21 giugno 2017, n.96, dopo le parole: "della presente legge" aggiungere le seguenti: "e di 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, delle entrate del canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n.246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n.880 e s.m.e.i;"».

---

**58.37**

AMORUSO

**Respinto**

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. All'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 26 ottobre 2016, n.198, come modificato dall'articolo 57 comma 3-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50 convertito con legge 21 giugno 2017, n.96, dopo le parole: "della presente legge" aggiungere le seguenti parole: "e di 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, delle entrate del canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n.246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n.880 e s.m.e.i;"».

---

**58.38**

BOCCARDI, MANDELLI, CERONI, AZZOLLINI

**Respinto**

*Dopo il comma 7, aggiungere seguente:*

«7-bis. All'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 26 ottobre 2016, n. 198, come modificato dall'articolo 57 comma 3-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: "della presente legge" aggiungere le seguenti parole: "e di 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, delle entrate del canone di abbonamento radio-televisivo, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 e s.m. e i;"».

---

**58.39**

GASPARRI, CERONI

**Respinto**

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sostituire il comma 7 con seguente: "7. Ai fini del presente articolo, fatta salva la possibilità di assunzione a tempo indeterminato prevista al comma 1 per il personale non dirigenziale in possesso di requisiti di cui alle lettere a), b) e c), non rileva il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001 o degli organi politici delle regioni, secondo i rispettivi ordinamenti, né quello prestato in virtù di contratti di cui agli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"».

---

**58.40**

MAURO MARIA MARINO

**Respinto**

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. All'articolo 5 della legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-ter, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: "o ai figli nati da precedente matrimonio e viventi al momento dell'evento";

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater si applicano anche ai figli naturali e ai figli adottivi a decorrere dal 1° gennaio 2014"».

Conseguentemente all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni», con le seguenti: «247 milioni» e le parole: «330 milioni», con le seguenti: «326 milioni».

---

**58.41**

CIAMPOLILLO, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

**Respinto**

*Sopprimere il comma 8.*

---

**58.42**

CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, DIVINA

**Respinto**

*Sopprimere il comma 9.*

---

**58.1100/1**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

**Respinto**

*All'emendamento 58.1100, al capoverso «9-bis», terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «trasmettendone gli esiti al Parlamento».*

**58.1100/2**

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

**Respinto**

*All'emendamento 58.1100, paragrafo «9-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Al fine di superare le situazioni di precariato che interessano i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, gli enti territoriali che hanno vuoti in organico relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, avviano le procedure di assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori in regime di contratto a tempo determinato, e per la stabilizzazione dei soggetti impegnati in attività socialmente utili collocati negli elenchi regionali, indirizzando una specifica richiesta alla Regione competente, secondo quanto già previsto dal comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 125/2013. Gli enti territoriali sono autorizzati ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato e a rideterminare le dotazioni organiche in base al numero di lavoratori socialmente utili da stabilizzare, in deroga ai limiti assunzionali vigenti, utilizzando interamente le risorse rese disponibili da cessazioni di personale ed eventuale spesa sostenuta per integrazione oraria».*

*Conseguentemente:*

a) dopo l'**articolo 88**, inserire il seguente:

**«Art. 88-bis.**

*(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;



b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: - 20.000.000;

2019: - 20.000.000;

2020: - 20.000 000.

**58.1100**

IL GOVERNO

**Ritirato**

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. Il termine del 31 dicembre 2017 di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, relativo alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 31 dicembre 2018. Il differimento di cui al primo periodo è stabilito nella misura strettamente necessaria ad assicurare la continuità occupazionale del personale in servizio alla data del 1 settembre 2017 e comunque entro il limite massimo di 18 milioni per l'anno 2018. Il MIUR effettua un monitoraggio trimestrale per verificare il numero di cessazioni intervenute al fine di adeguare i finanziamenti da erogare».

*Conseguentemente, il termine per l'individuazione di soluzioni normative di cui 6, comma 6-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni; dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, è differito al 31 dicembre 2018.*

*Conseguentemente all'articolo 92, dopo il comma 1 aggiungere il seguente;*

«1-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 18 milioni di euro per l'anno 2018».

**58.43**

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

**Respinto**

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. Al fine di superare le situazioni di precariato che interessano i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, gli enti territoriali che hanno vuoti in organico relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, avviano le procedure di assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori in regime di contratto a tempo determinato, e per la stabilizzazione dei soggetti impegnati in attività socialmente utili collocati negli elen-

chi regionali, indirizzando una specifica richiesta alla Regione competente, secondo quanto già previsto dal comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 125/2013. Gli enti territoriali sono autorizzati ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato e a rideterminare le dotazioni organiche in base al numero di lavoratori socialmente utili da stabilizzare, in deroga ai limiti assunzionali vigenti, utilizzando interamente le risorse rese disponibili da cessazioni di personale ed eventuale spesa sostenuta per integrazione oraria».

*Conseguentemente:*

a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

**«Art. 88-bis.**

*(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68", sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare", sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare", sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto

---

dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

*b), all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018:-80.000.000;

2019:-150.000.000;

2020:-150.000.000.

---

## **58.44**

ANGIONI, URAS, FLORIS, CUCCA, PAGLIARI

### **Respinto**

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. L'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro la medesima data, avviene, a decorrere dal 1 gennaio 2018, nei limiti delle dotazioni organiche delle amministrazioni riceventi, con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 2009, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con assegnazione prioritaria agli uffici delle amministrazioni riceventi collocate nel territorio provinciale o regionale. Le assunzioni di cui al presente comma sono finanziate con le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007, la cui dotazione è incrementata di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere disposte nei limiti delle disponibilità del predetto fondo.

9-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 9-bis, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

**58.45**

RUTA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. Al fine di salvaguardare l'autonomia giuridica, funzionale e organizzativa degli istituti INPS e INAIL in conformità alle disposizioni della legge n. 88, del 9 marzo 1989, l'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 149, del 14 settembre 2015, è soppresso».

---

**58.46**

SAGGESE

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. Ai fini della stipula definitiva del CCNL per il comparto dell'istruzione e della ricerca e per la relativa area dirigenziale previsto per il triennio 2016-18, oltre agli Enti pubblici di ricerca indicati all'articolo 5, comma 1, del CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione e delle relative aree dirigenziali sottoscritto il 13 luglio 2016, la contrattazione collettiva si rivolge, in conformità con quanto stabilito dall'articolo 19, comma 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, anche all'Istituto nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali - INAIL limitatamente al personale e alle funzioni di ricerca trasferite ai sensi dell'articolo 7, commi 1, 4, e 5 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché all'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro - ANPAL, limitatamente al personale ed alle funzioni di ricerca trasferite ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150».

---

**58.47**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. Il comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si interpreta nel senso che sono escluse dalle risorse economiche che concorrono a formare il tetto massimo di spesa:

- a) le risorse non utilizzate derivanti dall'esercizio precedente;
- b) le risorse derivanti dai risparmi di spesa per prestazioni straordinarie;
- c) la riacquisizione delle retribuzioni individuali di anzianità (RIA) e degli assegni *ad personam* del personale cessato dal servizio;
- d) le risorse derivanti dai piani di razionalizzazione di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 16 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 ivi comprese le quote di *turn-over* non utilizzate;
- e) ulteriori risorse previste da specifiche disposizioni di legge relativamente ai corrispettivi dovuti ai sensi dell'articolo 113, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2017, n. 50 e dei proventi da destinare a specifiche attività di presidio e controllo del territorio di cui all'articolo 208, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285;
- f) le risorse derivanti dai servizi resi a terzi tramite apposite convenzioni;
- g) le risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri soggetti pubblici e privati ai sensi di legge».

---

**58.48**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

**Respinto**

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. All'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo le parole: "le regioni a statuto ordinario e le città Metropolitane", aggiungere: "Province e Comuni"».

---

**58.49**

BIANCINI, MAURIZIO ROMANI, MOLINARI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. Al decreto-legge 6 gennaio 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214, al comma 8 dell'articolo 24, sostituire le parole: "1° gennaio 2018", con le seguenti: "1° gennaio 2020"».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 92.*

---

**58.50 (testo 2)**

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

**Respinto**

*Dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:*

«9-bis. A seguito dell'entrata in vigore della riforma complessiva degli istituti di patronato, anche al fine di garantire la corretta organizzazione dell'attività degli stessi, alla lettera c-bis) del comma 2 dell'articolo 16 della legge 30 marzo 2001, n. 152, la parola: "2016" è sostituita dalla seguente: "2018"».

*Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, pari a 50 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.*

---

**58.51**

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. All'articolo 22, comma 6 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "I predetti mandatori territoriali sono obbligatoriamente iscritti in un apposito albo professionale ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile"».

---

### **58.0.1**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 58-bis.**

1. Alla lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.917, e successive modificazioni, le parole: "aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica", sono sostituite dalle seguenti: "aumentato a euro 9 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica".

2. La disposizione di cui al comma 2 entra in vigore il 1° luglio 2018.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2021, all'articolo 51, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.917, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) lettera *c*) del comma 2 le parole: "euro 5,29, aumentato a", sono eliminate e le parole: "nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica", sono sostituite con: "solo se le stesse siano rese in forma elettronica";

*b*) al comma 3-*bis* le parole: "dei commi 2 e 3", sono sostituite con: "del comma 2, salvo quanto previsto dalla lettera *c*) del medesimo comma, e del comma 3"».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 80 milioni per l'anno 2018 e di 160 milioni di euro a decorrere dal 2020».*

### **58.0.2**

GIOVANNI MAURO

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 58-bis.**

*(Limiti finanziari per le assunzioni a tempo determinato per esigenze sostitutive)*



1. Fermo l'obbligo di contenimento delle spese di personale ai sensi dell'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562 della legge 27 dicembre 2006, n.296, la spesa di personale degli enti locali relativa ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per esigenze sostituire di personale assente dal servizio con diritto alla conservazione del posto non si computa ai fini del rispetto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito in legge 20 luglio 2010, n.122, e successive modificazioni».

### **58.0.3**

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 58-bis.**

*(Sanzioni per il mancato rispetto di termini)*

1. All'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, è aggiunto infine il seguente periodo: "Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per le finalità di cui al precedente periodo prima dell'entrata in vigore della presente legge e a decorrere dal 1° ottobre 2017 conservano la propria efficacia"».

### **58.0.4**

GIOVANNI MAURO

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 58-bis.**

*(Sanzioni per il mancato rispetto di termini)*

1. All'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, è aggiunto infine il seguente periodo: "Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere ad assunzioni di personale a tem-

po determinato necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per le finalità di cui al precedente periodo prima dell'entrata in vigore della presente legge e a decorrere dal 1° ottobre 2017 conservano la propria efficacia"».

### **58.0.5**

GIOVANNI MAURO

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 58-bis.**

*(Sanzioni per il ritardo nella trasmissione della certificazione del conseguimento dell'obiettivo di bilancio)*

1. All'articolo 1, comma 470 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ultimo periodo, le parole: "nei dodici mesi successivi al mancato invio" sono sostituite dalle seguenti: "fino a quando non abbiano adempiuto all'invio"».

### **58.0.6**

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 58-bis.**

*(Disciplina della capacità assunzionale dei Comuni)*

1. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modifiche e integrazioni, sono aggiunti infine i seguenti periodi: "A decorrere dall'anno 2018, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, gli enti locali possono computare anche le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate nella medesima annualità. Le assunzioni di cui al precedente periodo non possono essere effettuate prima delle cessazioni che concorrono a produrre il relativo turn-over. La disciplina di cui ai

---

precedenti due periodi si applica anche agli enti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni».

---

### **58.0.7**

SANTINI, BROGLIA

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 58-bis.**

*(Disciplina della capacità assunzionale dei Comuni)*

1. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modifiche e integrazioni, sono aggiunti infine i seguenti periodi: "A decorrere dall'anno 2018, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, gli enti locali possono computare anche le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate nella medesima annualità. Le assunzioni di cui al precedente periodo non possono essere effettuate prima delle cessazioni che concorrono a produrre il relativo turn-over. La disciplina di cui ai precedenti due periodi si applica anche agli enti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni».

---

### **58.0.8**

ORELLANA, PANIZZA, BENCINI, ZIN

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 58-bis.**

*(Disciplina della capacità assunzionale dei Comuni)*

1. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modifiche e integrazioni, sono aggiunti infine i seguenti periodi: "A decorrere dall'anno 2018, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, gli enti locali possono computare anche le cessazioni dal servizio

---

del personale di ruolo programmate nella medesima annualità. Le assunzioni di cui al precedente periodo non possono essere effettuate prima delle cessazioni che concorrono a produrre il relativo turn-over. La disciplina di cui ai precedenti due periodi si applica anche agli enti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni».

---

### **58.0.9**

GIOVANNI MAURO

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 58-bis.**

*(Disciplina della capacità assunzionale dei Comuni)*

1. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modifiche e integrazioni, sono aggiunti infine i seguenti periodi: "A decorrere dall'anno 2018, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, gli enti locali possono computare anche le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate nella medesima annualità. Le assunzioni di cui al precedente periodo non possono essere effettuate prima delle cessazioni che concorrono a produrre il relativo turn-over. La disciplina di cui ai precedenti due periodi si applica anche agli enti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni».

---

### **58.0.10**

ORELLANA, PANIZZA, BENCINI, ZIN

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserite il seguente:*

**«Art. 58-bis**

*(Incentivi per le funzioni tecniche)*

1. L'erogazione degli incentivi disciplinati dall'articolo 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 non si computa nel limite posto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75».

---

**58.0.11**

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserite il seguente:*

**«Art. 58-bis**

*(Incentivi per le funzioni tecniche)*

1. L'erogazione degli incentivi disciplinati dall'articolo 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 non si computa nel limite posto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75».

---

**58.0.12**

GIOVANNI MAURO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserite il seguente:*

**«Art. 58-bis**

*(Incentivi per le funzioni tecniche)*

1. L'erogazione degli incentivi disciplinati dall'articolo 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 non si computa nel limite posto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75».

---

**58.0.13**

GIOVANNI MAURO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 58-bis.**

*(Salario accessorio e sperimentazione)*

1. All'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo le parole: "le regioni a statuto ordinario" sono inserite le seguenti: ", i comuni capoluogo di area metropolitana, i comuni capoluogo di provincia"».

---

#### **58.0.14**

AIELLO, VICECONTE

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 58-bis.**

1. Il personale delle pubbliche amministrazioni statali, con qualifica non dirigenziale, che alla data di entrata in vigore della presente legge, è collocato in un'amministrazione statale diversa da quella di appartenenza, in posizione di comando o fuori ruolo da almeno dieci anni, è inquadrato nei ruoli dell'amministrazione in cui presta servizio, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza necessità del consenso dell'amministrazione di provenienza, nei limiti dei posti vacanti. Il personale di cui al comma 1 è trasferito nel rispetto dell'ordine di anzianità del servizio prestato in posizione di comando o fuori ruolo ed è inquadrato nella qualifica corrispondente a quella di provenienza. Agli oneri derivanti dal presente comma pari ad euro 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrato ai sensi dell'articolo 92 della presente legge».

---

#### **58.0.15**

PUGLIA, PAGLINI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 58-bis.**

*(Liquidazione TFR)*

1. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1991, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, è sostituito dal seguente:

"2. Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti di cui al comma 1, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente erogatore provvede dalla cessazione del rapporto del lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi".

2. Il comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente:

"7. A titolo di concorso al consolidamento dei conti pubblici attraverso il contenimento della dinamica della spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza Pubblica previsti dall'aggiornamento del programma di stabilità e crescita, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il riconoscimento dell'indennità di buonuscita, dell'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego è effettuato:

a) in un unico importo, da corrispondere entro sei mesi, se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 60.000 euro;

b) in tre importi se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 60.000 euro ma inferiore a 150.000 euro. In tal caso il primo importo, da corrispondere entro sei mesi, è pari a 60.000 euro, il secondo importo, da corrispondere entro 12 mesi: è pari a 50.000 euro e il terzo importo, da corrispondere entro ventiquattro mesi, è pari all'ammontare residuo;

c) in quattro importi se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 150.000 euro ma inferiore a 200.000 euro, in tal caso il primo importo, da corrispondere entro sei mesi è pari a 60.000 euro, il secondo importo, da corrispondere entro dodici mesi è pari a 50.000 euro, il terzo importo, da corrispondersi entro ventiquattro mesi è pari a 40.000 euro, il quarto importo, da corrispondersi entro trentasei mesi, all'ammontare residuo;

d) in cinque importi se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali è complessivamente uguale o superiore a 200.000 euro, in tal caso il primo importo, da corrispondere entro sei mesi è pari a 60.000 euro, il secondo importo, da corrispondere entro dodici mesi è

pari a 50.000 euro, il terzo importo da corrispondersi entro ventiquattro mesi, è pari a 40.000 euro, il quarto importo, da corrispondersi entro trentasei mesi, è pari a 50.000 euro, il quinto importo da corrispondersi entro quarantotto mesi, all'ammontare residuo"».

*Conseguentemente:*

a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

**«Art. 88-bis**

*(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dal commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».



b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018:-80.000.000;

2019:-150.000.000;

2020:-150.000.000.

## **58.0.16**

COCIANCICH, SANTINI

### **Ritirato**

*Dopo, l'articolo, inserire li seguente:*

#### **«Art. 58-bis.**

*(Misure urgenti per favorire l'innovazione sociale)*

1. Al fine di favorire e potenziare l'innovazione sociale secondo gli standard europei è istituito, sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il «Fondo per l'innovazione sociale».

2. Il Fondo è finalizzato ai seguenti interventi:

a) studi di fattibilità e sviluppo di capacità delle Pubbliche Amministrazioni sulla base dei risultati conseguibili.

b) strutturazione e realizzazione di Social Impact Bond e di strumenti di finanziamento «pay by result» erogabili attraverso procedure a evidenza pubblica.

Gli interventi di cui alla precedente lettera a) hanno una durata massima di un anno. Quelli di cui alla lettera b) possono avere una durata pluriennale, fino a un massimo complessivo di tre annualità consecutive. Le risorse saranno erogate alla chiusura del progetto e saranno proporzionali all'effettivo raggiungimento dei risultati individuati nella definizione del Social impact Bond/pay by result.

3. Le modalità di accesso al fondo di cui al comma 1 da parte di Ministeri, Regioni, Città metropolitane, Enti locali territoriali e aggregazioni temporanee di ETS nonché le aree di intervento e gli importi per la remunerazione degli investitori legati alle diverse tipologie di progetto e aree di investimento sono stabilite con uno o più decreti che la PCM adotterà annualmente».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018:-10.000.000;

2019:-15.000.000;

2020:-15.000.000.

### **58.0.17 (testo 2)**

PAGLIARI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, il seguente:*

#### **«Art. 58-bis.**

1. Al fine di un più efficace e razionale utilizzo delle risorse umane finalizzato al contenimento spesa pubblica i dipendenti non dirigenti delle amministrazioni dello Stato, in servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, almeno da quattro anni alla data di entrata in vigore della presente legge, con esclusione degli appartenenti alle forze armate e alle forze di polizia, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei limiti dei posti vacanti, il personale è trasferito nel rispetto dell'ordine di anzianità del servizio prestato in posizione di comando o fuori ruolo ed è inquadrato nella qualifica corrispondente. A seguito delle procedure di trasferimento di cui al presente comma, le dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza sono ridotte in misura pari alle unità di personale trasferito e sono contemporaneamente trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le corrispondenti risorse finanziarie relative al trattamento stipendiale.

2. A seguito dell'inquadramento del personale di prestito nelle qualifiche dell'organico della Presidenza del Consiglio dei Ministri è ridotto in misura corrispondente il contingente di personale non di ruolo utile per l'espletamento dei compiti istituzionali di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

3. Il personale non immediatamente trasferito per carenza di posti disponibili in organico permane nella posizione di comando o fuori ruolo, previo assenso dell'interessato, fino al successivo inquadramento a copertura dei posti resisi disponibili in organico. È escluso ogni onere aggiuntivo per retribuzioni riferite, a qualsiasi titolo, a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018:-1.000,000;

2019:-800.000;

2020:-600.000.

---

## Art. 59

### 59.1

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

*1-bis.* Per garantire la tempestiva copertura dei posti dirigenziali vacanti tenuto conto delle reiterate limitazioni assunzionali e al fine di assicurare l'efficienza e la piena operatività degli uffici, in coerenza con il dettato recato dall'articolo 97 della Costituzione, con il principio di economicità e di trasparenza delle procedure e nel limite dell'assorbimento delle graduatorie dirigenziali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, le pubbliche amministrazioni statali del Comparto delle Funzioni Centrali provvedono ai propri fabbisogni attingendo dalle graduatorie vigenti interne di dirigenti vincitori o idonei a seguito di selezione per pubblico concorso, o, in assenza, dalle graduatorie dirigenziali di altre Amministrazioni, come risultanti dal monitoraggio della Presidenza del Consiglio dei Ministri Ministero per la Semplificazione e la PA.

*1-ter.* Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tutte le pubbliche amministrazioni statali del Comparto delle Funzioni Centrali, comunicano al Ministero per la Semplificazione e la PA le vacanze relative alle funzioni dirigenziali previste dai rispettivi ordinamenti.

*1-quater.* Il Ministro per la Semplificazione e la PA, nei successivi trenta giorni emana un decreto atto a definire le graduatorie vigenti dalle quali attingere ed i criteri da utilizzare, per il conferimento di incarichi dirigenziali, anche a tempo determinato, tenendo conto delle preferenze espresse. Si intendono vigenti le graduatorie attualmente in vigore in base all'art. 4, comma 4 del d.l. 31 agosto 2013 n. 101, convertito in legge 125 del 2013, come modificato dalla legge dell'11/12/2016, n. 232 (legge di stabilità) e dal decreto milleproroghe (d.l. 244/16) convertito in legge 27/02/2017, n. 19. Le singole Amministrazioni non potranno essere autorizzate a bandire alcun concorso per la qualifica dirigenziale, né ad alcuna assunzione dirigenziale neanche a tempo determinato, se non previa verifica, presso le graduatorie vigenti, della insussistenza della necessaria professionalità dirigenziale. Il dirigente entra nel ruolo dell'amministrazione presso cui è contrattualizzato.

*1-quinquies.* Il dirigente, durante il primo anno di servizio, è tenuto a frequentare un corso di formazione organizzato dalla SNA secondo le previsioni del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

1-*sexies*. Le risorse per le assunzioni verranno reperite dal fondo previsto dall'art. 1, comma 365, lett. b) della legge 11 dicembre 2016, n.232».

---

### **59.2**

DEL BARBA, VACCARI, BROGLIA, ARRIGONI

#### **Accolto**

*Sopprimere il comma 2.*

*Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro» con le seguenti: «245 milioni di euro per l'anno 2018 e di 325 milioni di euro».*

---

### **59.3**

COMAROLI, CROSIO, DIVINA, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Sopprimere il comma 2.*

*Conseguentemente, si provvede mediante una riduzione di 5 milioni di euro a decorrere dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 95.*

---

### **59.4**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Sopprimere il comma 2.*

*Conseguentemente, all'onere si provvede mediante una riduzione di 5 milioni di euro a decorrere dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 95 della presente legge.*

---

**59.5 (testo 2)**

COMAROLI, CROSIO, DIVINA, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

**Dichiarato inammissibile**

*Sopprimere il comma 2.*

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 5.000.000;

2019: - 5.000.000;

2020: - 5.000.000.

---

**59.6**

SANTINI, TOMASELLI, BROGLIA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 3 è inserito il seguente:*

«3-bis. Al comma 1, lettera f), punto 7 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 284 del 21 novembre 2005, dopo la parola: "tramite" sostituire le parole: "delle Confederazioni alle quali aderisce" con le seguenti: "della Confederazione a cui aderisce. In quest'ultima fattispecie la Confederazione può indicare una sola associazione"».

---

**59.7**

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

**Respinto**

*Sopprimere il comma 8.*

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», *apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 1.000.000:

2019: - 1.000.000;

2020: - 1.000,000.

---

### **59.8**

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Per esigenze di adeguamento ai principi dell'ordinamento europeo in materia di contratti di lavoro a tempo determinato e per la salvaguardia delle professionalità esistenti, le Agenzie fiscali procedono ad inquadrare direttamente nel corrispondente ruolo dirigenziale il proprio personale, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area ed in possesso di titolo di studi universitario, che abbia svolto, in forza di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, funzioni dirigenziali per almeno tre anni anche non continuativi, conseguendo valutazioni tutte positive. L'inquadramento viene effettuato a totale invarianza finanziaria in forza della copertura correlata alla capacità assunzionale autorizzata, procedendo progressivamente sulla base della maggiore durata degli incarichi dirigenziali».

---

### **59.9**

AIELLO, DALLA TOR, VICECONTE

#### **Accolto**

*Al comma 10, apportare le seguenti modificazioni:*

*dopo le parole: «Polizia di Stato» inserire le seguenti: «e del Corpo della Guardia di finanza»;*

*sostituire le parole: «il Ministero dell'interno è autorizzato» con le seguenti: «il Ministero dell'interno e il Ministero dell'economia e delle finanze sono autorizzati».*

Conseguentemente, al comma 11, dopo le parole: «dell'articolo 7» *inserire le seguenti: «e dell'articolo 30».*

---

**59.10 (testo 2)**

SANGALLI, PARENTE, LAI

**Accolto**

*Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«11-bis. Nei limiti dell'assegnazione stabilita per le spese di funzionamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, vengono corrisposti:

a) un'indennità agli esperti di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936;

b) i rimborsi delle spese di viaggio e soggiorno, effettivamente sostenute e documentate, al Presidente e ai membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

11-ter. Con il regolamento di cui all'articolo 20, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono disciplinati le misure e i limiti concernenti le indennità e i rimborsi di cui al comma precedente.

11-quater. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 289 è soppresso;

b) al comma 290 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

'Art. 9. - (*Indennità e rimborso delle spese dei membri del CNEL*) 1. Il regolamento di cui all'articolo 20 disciplina le indennità spettanti agli esperti di cui al comma 1 lettera a) dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936 e il rimborso delle spese spettanti al presidente, ai vice presidenti e ai consiglieri"».

11-quinquies. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 11-ter e 11-quater si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nei limiti dei trasferimenti annualmente assegnati al CNEL iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze"».



**59.11**

DE PIN, GIOVANNI MAURO

**Respinto**

*Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:*

«11-bis. La pubblica amministrazione, nella scelta dei programmi per elaboratore elettronico necessari alla propria attività, privilegia programmi appartenenti alla categoria dei *software* libero o, in alternativa, programmi a codice sorgente aperto».

---

**59.12**

DI BIAGIO, VICECONTE

**Respinto**

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95/2012 e successive modifiche e integrazioni, secondo periodo, dopo le parole: "dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 inserire le seguenti: ", e degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103"».

---

**59.13**

SANTANGELO, MARTON, COTTI

**Respinto**

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica il programma *Joint Strike Fighter* (F-35) è integralmente defanziato».

---

**59.14**

BERTACCO, AMIDEI

**Dichiarato inammissibile**

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

«11-bis. In considerazione della natura giuridica e fiscale dell'istituto, visto l'articolo 26 e l'articolo 27 del Regio decreto-legge 15 marzo 1927 n. 436, la vigilanza del Pubblico Registro Automobilistico è di sola competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della Giustizia. Sono nulle le eventuali disposizioni che prevedono ulteriori vigilanze».

---

**59.15**

BERTACCO, AMIDEI

**Dichiarato inammissibile**

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

«11-bis. Alla legge 7 agosto 2015, n. 124, articolo 8, comma 6 aggiungere in fine le seguenti parole: "Per il decreto di cui alla lettera d) del presente articolo il termine per l'adozione di eventuali decreti integrativi è di 24 mesi"».

---

**59.16**

BERTACCO, AMIDEI

**Dichiarato inammissibile**

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

«11-bis. Al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "1° luglio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2019";

b) all'articolo 2, comma 2, le parole: "30 aprile 2018" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2019";

c) all'articolo 5, comma 3, le parole: "centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "il 30 aprile 2019";

d) all'articolo 5, comma 4, le parole: "centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "il 30 aprile 2019";

e) all'articolo 7, comma 1, le parole: "1° luglio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2019"».

### **59.0.1**

SACCONI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 59-bis.**

*(Formazione del personale delle pubbliche amministrazioni)*

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 7-bis. - *1.* Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 nell'ambito delle attività di gestione delle risorse umane e dei documenti di programmazione, predispongono annualmente un piano di formazione del personale, compreso quello in posizione di comando o fuori ruolo, tenendo conto dei fabbisogni rilevati, delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, nonché della programmazione delle assunzioni e delle innovazioni normative e tecnologiche. Il piano di formazione indica gli obiettivi e le risorse finanziarie necessarie, nei limiti di quelle, a tale scopo, disponibili, prevedendo l'impiego delle risorse interne, di quelle statali e comunitarie, nonché le metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi destinatari.

2. In considerazione del processo di invecchiamento del personale delle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni di cui al comma 1 procedono ad una ricognizione almeno triennale delle competenze in possesso dal personale in servizio e all'analisi di quelle necessarie nei prossimi anni alla luce dei processi di innovazione tecnologica e organizzativa e delle cessazioni previste"».

### **59.0.2**

SACCONI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 59-bis.**

*(Procedure di reclutamento)*

1. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente:

"3-*quater*. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto, possono avviare le procedure di reclutamento in gestione associata sulla base di convenzioni che ne regolino le modalità di svolgimento e l'utilizzo delle graduatorie. Le convenzioni siano richiamate nelle singole procedure di reclutamento e sono altresì pubblicate sui siti istituzionali delle stesse amministrazioni"».

---

### **59.0.3 (testo 2)**

FORNARO, GUERRA

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 59-bis.**

*(Scorrimento graduatorie idonei alla dirigenza)*

1. Per garantire la tempestiva copertura dei posti dirigenziali vacanti tenuto conto delle reiterate limitazioni assunzionali, e al fine di assicurare efficienza e la piena operatività degli uffici, in coerenza con il dettato recato dall'articolo 97 della Costituzione, con il principio di economicità e di trasparenza delle procedure e nel limite dell'assorbimento delle graduatorie dirigenziali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, le pubbliche amministrazioni statali del Comparto delle Funzioni Centrali provvedono ai propri fabbisogni attingendo dalle graduatorie vigenti interne di dirigenti vincitori o idonei a seguito di selezione per pubblico concorso, o, in assenza, dalle graduatorie dirigenziali di altre Amministrazioni, come risultanti dal monitoraggio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero per la Semplificazione e la PA, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tutte le pubbliche amministrazioni statali del Comparto delle Funzioni Centrali comunicano al Ministero per la Semplificazione e la PA le vacanze relative alle funzioni dirigenziali previste dai rispettivi ordinamenti.

3. Il Ministro per la Semplificazione e la PA, nei successivi trenta giorni emana un decreto atto a definire le graduatorie vigenti dalle quali attingere ed i criteri da utilizzare per il conferimento di incarichi dirigenziali, anche a tempo determinato, tenendo conto delle preferenze espresse. Si intendono vigenti le graduatorie attualmente in vigore. In base all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.101, convertito in legge 125 del 2013, come modificato dalla legge dell'11 dicembre 2016, n.232 (legge di stabilità) e dal decreto milleproroghe (decreto-legge n.244 del 2016), convertito in legge 27 febbraio 2017, n.19. Le singole Amministrazioni non potranno essere autorizzate a bandire alcun concorso per la qualifica dirigenziale, né ad alcuna assunzione dirigenziale neanche a tempo determinato, se non previa verifica, presso le graduatorie vigenti, della insussistenza della necessaria professionalità dirigenziale. Il dirigente entra nel ruolo dell'amministrazione presso cui è contrattualizzato.

4. Il dirigente, durante il primo anno di servizio, è tenuto a frequentare un corso di formazione organizzato dalla SNA secondo le previsioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165».

#### **59.0.4**

MANASSERO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 59-bis.**

*(Utilizzo delle graduatorie vigenti dei dirigenti idonei)*

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le pubbliche amministrazioni del Comparto delle funzioni Centrali comunicano al Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione le vacanze relative alle funzioni dirigenziali previste dai rispettivi ordinamenti.

2. Il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, nei successivi trenta giorni, emana uno o più decreti atti a definire le graduatorie vigenti ed i criteri da utilizzare, per il conferimento di incarichi dirigenziali, anche a tempo determinato, tenuto conto delle preferenze espresse. È fatto divieto per le singole amministrazioni di bandire concorsi per la qualifica dirigenziale e di effettuare assunzioni dirigenziali se non previa verifica,

presso le graduatorie vigenti, della insussistenza della professionalità dirigenziale richiesta.

3. Fermi restando i presupposti di cui ai commi precedenti, la norma è applicabile anche ai fini dell'assunzione dei professionisti dipendenti avvocati degli Enti pubblici appartenenti al Comparto Funzioni Centrali, per tutti coloro i quali abbiano superato un concorso dirigenziale, siano abilitati all'esercizio della professione forense ed abbiano svolto attività di rappresentanza in giudizio negli ultimi dieci anni per l'ente di appartenenza.

4. Resta fermo l'obbligo per il dirigente, durante il primo anno di servizio, di frequentare un corso di formazione organizzato dalla SNA secondo le previsioni del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

#### **59.0.5**

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, AIROLA, BERTOROTTA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DONNO, FATTORI, GAETTI, GIARRUSSO, GIROTTO, LUCIDI, MARTELLI, MARTON, MONTEVECCHI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, TAVERNA

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 59-bis.**

*(Abolizione degli assegni vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali)*

1. Al fine di rafforzare il coordinamento della finanza pubblica e di contrastare la disparità di criteri e trattamenti previdenziali, nel rispetto del principio costituzionale di eguaglianza tra i cittadini, il presente articolo è volto ad abolire gli assegni vitalizi e i trattamenti pensionistici, comunque denominati, dei titolari di cariche elettive e a sostituirli con un trattamento previdenziale basato sul sistema contributivo vigente per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai titolari di cariche elettive in carica alla data di entrata in vigore della medesima legge, a quelli eletti successivamente a tale data nonché a quelli cessati dal mandato precedentemente ad essa.

3. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

"L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è costituita da quote mensili, comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza, e da un trattamento previdenziale differito calcolato in base ai criteri vigenti per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali".

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, adeguano ai principi di cui alla medesima legge la disciplina dei vitalizi e dei trattamenti previdenziali, comunque denominati, per i titolari di cariche elettive e rideterminano gli importi dei vitalizi e dei trattamenti in essere sulla base dei criteri previsti ai commi 26 e seguenti del presente articolo. L'obbligo di cui al periodo precedente costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica.

5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al presente articolo compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

6. In caso di mancato adeguamento da parte di una regione o provincia autonoma entro il termine di cui al comma 4, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alla medesima sono ridotti di un importo corrispondente alla metà delle somme destinate dalla regione o dalla provincia autonoma per ciascun esercizio finanziario, a decorrere dal 2018, ai vitalizi e ai trattamenti previdenziali, comunque denominati, per i titolari di cariche elettive.

7. Ai fini della determinazione del trattamento previdenziale previsto dall'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come modificato dal comma 3 del presente articolo, i membri del Parlamento sono assoggettati al versamento di contributi previdenziali, trattenuti d'ufficio sull'indennità parlamentare.

9. I membri del Parlamento che, ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, optino, in luogo dell'indennità parlamentare, per il trattamento economico in godimento presso la pubblica amministrazione di appartenenza possono chiedere di essere ammessi al versamento di contributi, allo scopo di ottenere la valutazione del mandato parlamentare a fini previdenziali. In tale caso, le trattenute sono effettuate sulle competenze accessorie.

10. Hanno accesso al trattamento previdenziale coloro che hanno esercitato il mandato parlamentare per almeno cinque anni, anche cumulando la durata dei mandati di più legislature. La frazione di anno superiore a sei mesi è computata come anno intero ai fini della maturazione del diritto, fermo restando il versamento per intero dei contributi.

11. Il trattamento previdenziale è corrisposto ai membri del Parlamento cessati dal mandato a decorrere di raggiungimento di un'età pari a quella prevista per l'accesso alla pensione di vecchiaia dei lavoratori e delle lavoratrici dipendenti di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Per i parlamentari che esercitano o hanno esercitato il mandato fino alla legislatura in corso alla data di entrata in vigore del presente articolo si applicano i requisiti anagrafici previsti dalle determinazioni delle Camere vigenti alla medesima data.

12. Al membro del Parlamento che sostituisce un altro parlamentare la cui elezione è stata annullata è attribuita figurativamente la contribuzione relativa al periodo della legislatura compreso tra la data in cui si è verificata la causa di annullamento e la data del subentro, fermo restando il versamento per intero dei contributi da parte dello stesso membro del Parlamento.

13. Il trattamento previdenziale dei membri del Parlamento è corrisposto in dodici mensilità. Esso è determinato dalle Camere con il sistema contributivo, moltiplicando il montante contributivo individuale per i coefficienti di trasformazione in vigore per i lavoratori dipendenti e autonomi di cui alla tabella A dell'allegato 2 alla legge 24 dicembre 2007, n. 247, come rideterminati triennialmente ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in relazione all'età del parlamentare alla data del conseguimento del diritto alla pensione.

14. Per le frazioni di anno si applica un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella del membro del Parlamento e il numero di mesi.

15. Il montante contributivo individuale è determinato applicando alla base imponibile contributiva l'aliquota di cui al comma 17. La contribuzione così ottenuta si rivaluta su base composta al dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione.

16. La base imponibile contributiva è determinata sulla base dell'indennità parlamentare, con esclusione di qualsiasi ulteriore indennità di funzione o accessoria.

17. L'ammontare delle quote contributive a carico del membro del Parlamento e dell'organo di appartenenza è pari a quello stabilito per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle successive rideterminazioni.

18. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale, calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'an-



no da rivalutare. In occasione delle revisioni della serie storica del prodotto interno lordo operate dall'ISTAT, il tasso di variazione da considerare ai fini della rivalutazione del montante contributivo è quello relativo alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quello relativo alla nuova serie per gli anni successivi.

19. Gli effetti economici del trattamento previdenziale decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il membro del Parlamento cessato dal mandato ha compiuto l'età richiesta per l'accesso al trattamento.

20. Nel caso in cui il membro del Parlamento, alla data della cessazione dal mandato, sia già in possesso dei requisiti di cui ai commi 10, 11 e 12, gli effetti economici decorrono dal primo giorno del mese successivo, nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella seconda metà del mese, o dal sedicesimo giorno dello stesso mese, nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella prima metà del mese.

21. Nel caso di cessazione dal mandato per fine della legislatura, coloro che hanno maturato il diritto percepiscono il trattamento previdenziale con decorrenza dal giorno successivo alla fine della legislatura stessa.

22. Qualora il membro del Parlamento già cessato dal mandato sia rieletto membro del Parlamento nazionale o europeo, sia eletto consigliere regionale, ovvero sia nominato componente del Governo nazionale, assessore regionale o titolare di un incarico istituzionale per il quale la Costituzione o altra legge costituzionale preveda incompatibilità con il mandato parlamentare, l'erogazione del trattamento previdenziale in godimento resta sospesa per tutta la durata del mandato o dell'incarico. Nel caso di nomina a incarico per il quale la legge prevede l'incompatibilità con il mandato parlamentare, l'erogazione del trattamento è sospesa se l'ammontare dell'indennità per tale incarico sia superiore a quello del trattamento previdenziale previsto dal presente articolo.

23. L'erogazione del trattamento previdenziale riprende alla cessazione del mandato o dell'incarico di cui al comma 22. Nel caso di rielezione al Parlamento nazionale, l'importo del trattamento è rideterminato sulla base di un montante contributivo complessivo, costituito dalla somma del montante contributivo corrispondente al trattamento previdenziale sospeso e dei contributi relativi agli ulteriori mandati parlamentari. Negli altri casi di sospensione, il trattamento previdenziale è rivalutato ai sensi dell'articolo 25.

24. Nel caso di morte del titolare del trattamento previdenziale, a condizione che per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, i requisiti di contribuzione indicati dalla presente legge, si applicano le disposizioni stabilite per i lavoratori dipendenti e autonomi dall'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e dall'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché le disposizioni vigenti ai fini della verifica dei requisiti pre-

---

visti per l'accesso alla pensione ai superstiti, del calcolo delle aliquote di reversibilità e delle modalità di liquidazione e di rivalutazione della pensione medesima.

25. L'importo del trattamento previdenziale, determinato ai sensi dei commi da 13 a 18 del presente articolo, è rivalutato annualmente ai sensi di quanto disposto per i lavoratori dipendenti e autonomi dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

26. Le Camere rideterminano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, gli importi dei vitalizi e dei trattamenti previdenziali già in essere, comunque denominati, adottando il sistema contributivo di cui al presente articolo. Nel caso in cui non sia espressamente individuato ai sensi del comma 13, si applica il coefficiente di trasformazione riferito all'età anagrafica più prossima. In ogni caso l'importo non può essere superiore a quello del trattamento percepito alla data di entrata in vigore del presente articolo. Fermo restando quanto previsto dal precedente periodo, a seguito della rideterminazione l'importo non può essere inferiore a quello risultante dal calcolo figurativo, effettuato secondo le modalità previste dal presente articolo, sulla base dell'importo dei contributi previdenziali del membro del Parlamento e dell'organo di appartenenza applicato nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore del presente articolo.

27. I membri del Parlamento cessati dal mandato che già beneficiano di un trattamento previdenziale o di un assegno vitalizio continuano a percepire gli emolumenti ricalcolati con il sistema contributivo di cui ai commi da 10 a 18 del presente articolo.

28. I membri del Parlamento cessati dal mandato e che non percepiscono ancora un trattamento previdenziale o un assegno vitalizio hanno accesso al trattamento previdenziale al raggiungimento dei requisiti anagrafici previsti dal comma 11, secondo le modalità di cui ai commi da 10 a 18.

29. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le norme generali che disciplinano il sistema pensionistico obbligatorio dei lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali,

30. In considerazione della difformità tra la natura e il regime giuridico dei vitalizi e dei trattamenti pensionistici, comunque denominati, dei titolari di cariche elettive e quelli dei trattamenti pensionistici ordinari, la rideterminazione di cui al presente articolo non può in alcun caso essere applicata alle pensioni in essere e future dei lavoratori dipendenti e autonomi».

---

### **59.0.6**

VICARI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:*

#### **«Art. 59-bis.**

*(Sospensione del conio di monete da 1 e 2 centesimi)*

1. All'articolo 13-*quater*, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sostituire le parole: "tale importo è arrotondato" con le seguenti: "tale importo può essere arrotondato"».

---

### **59.0.7**

BARANI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 59-bis.**

*(Istituzione di una Commissione parlamentare di controllo sulle attività delle Agenzie autonome)*

1. Per assicurare il perseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e rafforzamento dell'azione nazionale delle Agenzie autonome di diritto pubblico, è istituita una Commissione parlamentare di controllo composta da nove senatori e nove deputati nominati in rappresentanza e proporzionalmente ai vari gruppi parlamentari dai Presidenti delle due Camere.

2. La Commissione vigila:

*a)* sull'efficienza delle azioni e dei programmi in relazione alle finalità istitutive delle Agenzie nazionali, sull'equilibrio delle gestioni e sull'utilizzo dei fondi disponibili;

*b)* sulla programmazione delle attività e sui risultati di gestione;

*c)* sull'operatività della normativa nelle materie che ricadono nell'ambito di competenza delle agenzie e sulla coerenza del sistema con le linee di sviluppo dell'indirizzo politico nazionale.

3. Con relazione annuale, i direttori delle agenzie e degli enti pubblici strumentali di cui al comma 1, espongono la situazione delle rispettive agenzie

anche al fine di correlare l'attività gestionale delle medesime strutture con le linee di tendenza degli interventi legislativi.

4. La Commissione è costituita entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

---

## **Art. 60**

### **60.1**

PEZZOPANE

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al fine di realizzare il centro di arte e creatività contemporanea denominato: "MAXXIL'AQUILA" a decorrere dal 2018 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui».

*Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui» con le seguenti: «249 milioni di euro per l'anno 2018 e di 329 milioni di euro annui».*

---

### **60.2**

ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI

#### **Respinto**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si applicano anche ai comuni del cratere sismico così come individuato ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77».

*Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi», inserire le seguenti: «e altri interventi».*

---

### 60.3

ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI

#### Respinto

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Al comma 1, lettera a), dell'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non varia in ragione della ripartizione della proprietà". Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al medesimo articolo 3 del citato decreto-legge n. 39 del 2009».

*Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «de L'Aquila» inserire le seguenti: «e altri interventi».*

---

### 60.4

ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI

#### Respinto

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Dopo il comma 7 dell'articolo 67-*quater* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è inserito il seguente:

"7-bis. Hanno inoltre diritto alla concessione dei contributi per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, previsti dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, anche i soci di cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa."».

Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

*Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «de L'Aquila», inserire le seguenti: «e altri interventi».*

---

## 60.5

VICECONTE

### Respinto

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 46-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "articolo 67-*ter*, commi 3 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 67-*ter*, comma 6";

b) dopo le parole: "assegnato temporaneamente agli Uffici speciali per la ricostruzione della città de L'Aquila e dei comuni del cratere, costituiti ai sensi del citato decreto-legge n. 83 del 2012", sono inserite le seguenti: "ed agli altri enti pubblici coinvolti nel processo di ricostruzione successivo al sisma del 6 aprile 2009";

c) al terzo periodo, le parole: "La dotazione organica di ognuno dei predetti Uffici" sono sostituite dalle seguenti: "La dotazione organica degli Uffici speciali per la ricostruzione della città de L'Aquila e dei comuni del cratere, costituiti ai sensi del citato decreto-legge n. 83 del 2012";

d) al quinto periodo, le parole: "2 milioni di euro annui" sono sostituite dalle seguenti: "3 milioni di euro annui";

e) all'ultimo periodo, alla lettera b), dopo le parole: "il titolare dell'Ufficio speciale" sono inserite le seguenti: "ovvero, per il personale temporaneamente assegnato agli altri enti pubblici coinvolti nel processo di ricostruzione, il titolare dell'Ufficio speciale dei comuni del cratere";

f) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Personale assunto ai sensi dell'articolo 67-*ter*, comma 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 per la ricostruzione successiva al sisma del 6 aprile 2009".

2-*ter*. All'onere derivante dalle disposizioni del comma 2-*bis*, pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

---

**60.6**

VICECONTE

**Respinto**

*Al comma 2, sostituire le parole: «Per l'anno 2018 è destinato un contributo pari a 2 milioni di euro», con le seguenti: «Per il triennio 2018-2020 è destinato un contributo pari a 2,5 milioni di euro annui, comprensivo di una quota pari a 500.000 euro finalizzata alle spese per il personale impiegato presso gli uffici territoriali per la ricostruzione (UTR) per l'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori del cratere».*

*Conseguentemente, all'onere derivante dalla disposizione pari a 500.000 euro per il 2018, 2,5 milioni per il 2019 e 2,5 milioni per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.*

**60.0.1**

VICECONTE

**Respinto**

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

«1. All'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è aggiunto il seguente comma:

"16-quinquies. Gli enti locali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 possono avvalersi delle prerogative di cui al presente articolo in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 20, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo n. 75 del 2017 per il personale non dirigenziale ancora in servizio alla data del 31 dicembre 2017 ed assunto a tempo determinato o contrattualizzato in collaborazione coordinata e continuativa sulla base della normativa emergenziale".

2. Agli oneri derivanti dalle predette assunzioni, pari a euro 2.667.668,96 per il comune de L'Aquila e ad euro 3.029.417,52 per i restanti comuni del cratere a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della



---

legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge, e con corrispondente incremento della quota del fondo di produttività del personale».

---

### **60.0.2**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 60-bis.**

1. All'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è aggiunto il seguente comma:

"17. Gli enti locali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, possono avvalersi delle prerogative in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 20, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 75 del 2017 per il personale non dirigenziale ancora in servizio alla data del 31 dicembre 2017 assunto a tempo determinato ai sensi del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, all'articolo 67-ter comma 3"».

Agli oneri derivanti dalle predette assunzioni si provvede mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 67-sexies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 pari ad euro 1.038.735 per il comune de L'Aquila e ad euro 1.038.735 per i restanti comuni del cratere, a decorrere dal 2018 e con corrispondente incremento della quota del fondo di produttività del personale.

---

### **60.0.3**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 60-bis.**

1. All'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 è aggiunto il seguente comma:

"18. Gli enti locali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, possono avvalersi delle prerogative di cui al presente articolo in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 20, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 75 del 2017 per il personale non dirigenziale ancora in servizio alla data del 31 dicembre 2017 assunto a tempo determinato sulla base della normativa emergenziale".

Conseguentemente agli oneri derivanti dalle predette assunzioni si provvede mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 67-sexies decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 pari ad euro 1.628.933,96 per il comune de L'Aquila a decorrere dal 2018 e con corrispondente incremento della quota del fondo di produttività del personale.»

#### **60.0.4**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 60-bis.**

1. L'articolo 1 comma 433-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui ai commi 432 e 433 si applicano per gli anni dal 2017 al 2020».

#### **60.0.5**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 60-bis.**

All'articolo 14 della legge 15 dicembre 2016, n. 229, di conversione del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente:

"3-*ter*. Per gli interventi di edilizia scolastica ed universitaria, ricadenti nei territori individuati dall'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n.3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, si applicano le procedure previste di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50"».

#### **60.0.6 (testo 2)**

D'ALI'

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 60-bis.**

1. Al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di disequilibrio finanziario dei comuni di cui al decreto ministeriale delle infrastrutture e dei trasporti del 2 agosto 2007, i quali intervengono quali esecutori di funzioni delegate dallo Stato, in assenza di trasferimento di risorse risultano soccombenti in contenziosi connessi a sentenze esecutive relative ad indennizzi per calamità naturali o espropri da essi determinati, viene istituito presso il Ministero dell'interno un fondo denominato "Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive causate da attività delegate dallo Stato per i comuni di cui al decreto ministeriale delle infrastrutture e dei trasporti del 2 agosto 2007" con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2021. Le risorse sono attribuite ai comuni che, a seguito di dette sentenze esecutive, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo tale da creare disequilibrio di bilancio. Le calamità naturali o gli espropri da essi determinati di cui al precedente periodo devono essersi verificati entro la data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Ai suddetti comuni che, per le motivazioni di cui al precedente comma, nel corso dell'esercizio finanziario 2017 hanno subito sentenze condannatorie e/o ordini coattivi di pagamento da parte del Giudice tali da causare il mancato conseguimento dell'obiettivo di pareggio di bilancio, non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1 commi 475 e 476 della legge 11/12/2016 n. 232.

3. I comuni ai cui al comma 1, possono fare istanza per l'accesso al fondo, al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'anno 2017,

ed entro il quindicesimo giorno dal verificarsi dei presupposti di cui ai precedenti commi per gli anni successivi, ivi incluse le richieste non soddisfatte negli anni precedenti, con modalità telematiche individuate dal Ministero dell'interno. La ripartizione del Fondo avviene con decreto del Ministro dell'interno. Le richieste sono soddisfatte per l'intera disponibilità del fondo secondo l'ordine cronologico delle istanze pervenute. Nel caso in cui l'ammontare delle richieste sia inferiore alla dotazione prevista per l'anno in corso la quota residua viene riassegnata tra le disponibilità dell'anno successivo».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni», con le seguenti: «245 milioni» e le parole: «330 milioni», con le seguenti:*

#### **60.0.7 (testo 2)**

D'ALI'

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 60-bis.**

1. Al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di disequilibrio finanziario dei comuni di cui al decreto ministeriale delle infrastrutture e dei trasporti del 2 agosto 2007, i quali intervengono quali esecutori di funzioni delegate dallo Stato, in assenza di trasferimento di risorse risultano soccombenti in contenziosi connessi a sentenze esecutive relative ad indennizzi per calamità naturali o espropri da essi determinati, viene istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato "Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive causate da attività delegate dallo Stato per i comuni di cui al decreto ministeriale delle infrastrutture e dei trasporti del 2 agosto 2007" con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2021. Le risorse sono attribuite ai comuni che, a seguito di dette sentenze esecutive, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo tale da creare disequilibrio di bilancio. Le calamità naturali o gli espropri da essi determinati di cui al precedente periodo, devono essersi verificati entro la data di entrata in vigore dalla presente disposizione.

2. Ai suddetti comuni che, per le motivazioni di cui al precedente comma, nel corso dell'esercizio finanziario 2017 hanno subito sentenze condannatorie e/o ordini coattivi di pagamento da parte del Giudice tali da causare il mancato conseguimento dell'obiettivo di pareggio di bilancio, non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1 commi 475 e 476 della legge 11/12/2016 n. 232.

3. I comuni di cui al comma 1 possono fare istanza per l'accesso al fondo, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'anno 2017, ed entro il quindicesimo giorno dal verificarsi dei presupposti di cui ai precedenti commi per gli anni successivi, ivi incluse le richieste non soddisfatte negli anni precedenti, con modalità telematiche individuate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La ripartizione del Fondo avviene con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le richieste sono soddisfatte per l'intera disponibilità del fondo secondo l'ordine cronologico delle istanze pervenute. Nel caso in cui l'ammontare delle richieste sia inferiore alla dotazione prevista per l'anno in corso la quota residua viene riassegnata tra le disponibilità dell'anno successivo».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni», con le seguenti: «245 milioni» e le parole: «330 milioni», con le seguenti: «325 milioni».*

---

#### **60.0.8 (testo 4 corretto)**

PEZZOPANE

#### **Accolto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 60-bis.**

*(Contributo a favore della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute)*

1. All'articolo 2 del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Il contributo per la stabilizzazione della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute (GSSI) di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è incrementato a decorrere dal 2019 di 1,5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537"».

---

**60.0.9**

PEZZOPANE

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Ulteriori interventi a favore dei ter-  
ritori colpiti dal sisma dell'aprile 2009)*

1. Per le graduatorie concorsuali formatesi a seguito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 67-ter, commi 5 e 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con vigenza al 31 dicembre 2018, al fine di continuare a garantire, mediante l'istituto dello scorrimento, le sostituzioni del personale dimissionario impegnato nella ricostruzione conseguente agli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, in deroga all'articolo 4, comma 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n.101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è disposta la proroga di validità fino al 31 dicembre 2019.

2. All'articolo 67-ter, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: "Dal 2021 il personale eventualmente risultante in soprannumero è assorbito secondo le ordinarie procedure vigenti" con le seguenti: "A far data dal 1° gennaio 2019 il personale transita nei ruoli del Ministero infrastrutture e trasporti con le stesse modalità previste per il personale del successivo comma 6, previe intese sottoscritte tra i soggetti di cui al comma 4 e le organizzazioni sindacali di categoria".

*Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «230 milioni di euro per l'anno 2018 e di 310 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».*

---

**60.0.10**

PEZZOPANE

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Ulteriori interventi a favore dei territori colpiti dal sisma dell'aprile 2009)*

1. Il termine di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, relativo alla dotazione di risorse umane a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unità, assegnata a ciascuno degli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è prorogato fino al 31 dicembre 2020.

2. I contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, selezionato all'esito della procedura comparativa pubblica, di cui alle intese sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città de L'Aquila, del 7 agosto 2012, e sulla costituzione dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere, del 9-10 agosto 2012, stipulate ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2020, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, anche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe dei suddetti contratti, eseguite in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, quantificati nel limite di spesa di euro 2.320.00, comprensivo del trattamento economico previsto per i Titolari degli Uffici speciali ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziata dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, Tabella E, recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa dell'articolo 7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. Per gli anni 2019 e 2020, al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009; i comuni del cratere sismico sono autorizzati a prorogare o rinnovare, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, i contratti stipulati sulla base della normativa emergenziale, in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe o rinnovi dei suddetti contratti, eseguiti in deroga alla legge, non sono applicabili le san-

zioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, quantificati sulla base delle esigenze effettive documentate dalle amministrazioni centrali e locali istituzionalmente preposte all'attività della ricostruzione, nel limite di spesa di euro 1.700.000 per il comune de L'Aquila e di euro 1.152.209 per i comuni del cratere per ciascuna annualità, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziare con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, Tabella E, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata.

5. L'articolo 2, comma 3-*bis*, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, è abrogato.

6. Nei centri storici, come determinati ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 2 aprile 1968, n. 1444, o negli ambiti oggetto del Piano di Ricostruzione di cui all'articolo 14, comma 5-*bis*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, i comuni del cratere del sisma del 2009, diversi da L'Aquila possono predisporre un programma coordinato di interventi, connessi e complementari agli interventi di ricostruzione pubblica o privata, finalizzati alla riqualificazione degli spazi pubblici e della rete viaria, alla messa in sicurezza del territorio e delle cavità danneggiate o rese instabili dal sisma e al miglioramento della dotazione di reti delle infrastrutture di servizi. Il programma di interventi è predisposto e adottato dai comuni entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, in coerenza con i Piani di ricostruzione approvati il programma di interventi è sottoposta alla verifica dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere per il parere di congruità tecnico-economica. Gli interventi approvati sono oggetto di programmazione ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e sono attuati a valere sulle risorse destinate alla ricostruzione. L'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere dispone, con propria determina, i criteri per la valutazione della connessione e della complementarietà agli interventi di ricostruzione pubblica o privata.

7. Gli assegnatari di alloggi di società cooperativa a proprietà indivisa situati nei territori individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, adibiti ad abitazione principale alla data del 6 aprile 2009, possono accedere al contributo per l'acquisto di abitazione equivalente di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e dell'articolo 1, comma 1, della ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3790 del 9 luglio 2009. In tal caso costituiscono oggetto di cessione al Comune i diritti inerenti la partecipazione alla ricostruzione del complesso edilizio della cooperativa. Restano a carico dell'assegnatario tutte le obbligazioni passive inerenti la sua qualità di socio.



La presente disposizione si applica anche in relazione ai procedimenti di sostituzione edilizia già definiti.

8. All'articolo 2 del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. A decorrere dall'anno 2019, fermo restando il contributo di cui al comma 1, è assegnato un contributo di 7 milioni di euro annui. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa, come determinate dalla tabella B delle relative leggi di bilancio".

9. All'articolo 67-*ter*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: "Dal 2021 il personale eventualmente risultante in soprannumero è assorbito secondo le ordinarie procedure vigenti" con le seguenti: "A far data dal 1° gennaio 2019 al personale è applicato il successivo comma 6, terzultimo capoverso, previe intese sottoscritte tra i soggetti di cui al comma 4.

10. Le disposizioni di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono applicati agli interventi di edilizia scolastica ed universitaria che sono dotati del progetto esecutivo validato dagli Uffici Speciali per la ricostruzione e del finanziamento approvato».

*Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «200 milioni di euro per l'anno 2018 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».*

---

### **60.0.11**

PEZZOPANE

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 60-*bis*.**

1. Al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione degli edifici pubblici e delle infrastrutture dei territori della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dell'aprile 2009, la decisione in ordine agli atti di approvazione dei progetti definitivi o esecutivi di opere pubbliche è affidata ad un organo unico denominato "Conferenza permanente"».

---

**60.0.12**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

1. Al fine di garantire gli equilibri finanziari del Comune de L'Aquila, nei confronti dell'Ente Locale l'importo del Fondo di Solidarietà Comunale spettante per il 2018 è riconfermato nella misura prevista per esercizio 2017».

---

**60.0.13**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

1. Al fine di garantire gli equilibri finanziari anche in sede di definizione di alcune posizioni debitorie consolidate nel periodo dell'emergenza sisma, al Comune de L'Aquila è riconosciuta la facoltà di applicare l'avanzo di amministrazione riaccertato per finanziare specifici interventi nei sensi di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e successivi modifiche e integrazioni e ciò considerando le relative spese come neutre ai fini dei saldi di finanza pubblica».

---

**60.0.14**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

1. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, per l'anno 2018 al Comune de L'Aquila è assegnato un contributo straordinario di 2,1 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito,

---

con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le modalità ivi previste, destinato ad integrare le risorse stanziare per le finalità di cui all'articolo 1, comma 448, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

**60.0.15**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

1. In relazione alle esigenze legate alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, al Comune de L'Aquila è assegnato un contributo straordinario di 2,4 milioni di euro per l'anno 2018, destinato a compensare le minori entrate connesse alla esenzione dal relativo regime impositivo, riconosciuta giusta articolo 4, comma 5-*octies*, decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44».

---

**60.0.16**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

1. Per il comune de L'Aquila, la parte di contributo relativa al compenso complessivo del progettista, degli amministratori di condominio ovvero dei rappresentanti legali dei consorzi di cui alle OPCM 3803 e 3820 del 2009 o dei commissari viene decurtata del 3 per cento per ogni mese e frazione di mese di ritardo rispetto alla data stabilita per la consegna del progetto parte seconda, fino ad un massimo del 20 per cento del compenso stesso; analogamente, il compenso complessivo del progettista viene ulteriormente decurtato del 2 per cento per ogni mese e frazione di mese di ritardo rispetto al termine stabilito per la consegna delle integrazioni progettuali richieste, fino ad un massimo del 10 per cento del compenso stesso».

---

**60.0.17**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

Al comma 5 dell'articolo 67-ter del +

Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Dal 1° gennaio 2018 al personale è applicato il successivo comma 6, terzo periodo, salvo che il dipendente voglia avvalersi della facoltà di rimanere nei ruoli degli enti locali ai quali, in tale caso, sono trasferite le risorse di cui all'articolo 67-sexies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134"».

---

**60.0.18**

VICECONTE

**Respinto**

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

1. Al comma 5, dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sostituire l'ultimo con il seguente:

"Dal 1° gennaio 2018 al personale è applicato il successivo comma 6 terzultimo periodo, salvo che il dipendente voglia avvalersi della facoltà di rimanere nei ruoli degli enti locali ai quali, in tal caso, sono trasferite le risorse di cui al successivo articolo 67-sexies"».

---

**60.0.19**

VICECONTE

**Respinto**

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

1. In merito ai rapporti di lavoro instaurati ai sensi dell'articolo 67-ter, commi 3 e 5 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per le pubbliche amministrazioni interessate, all'interruzione del rapporto di lavoro, anche per mobilità volontaria, consegue la riduzione delle risorse economiche trasferite unicamente se la nuova risorsa non venga acquisita mediante mobilità volontaria o attraverso lo scorrimento delle graduatorie Ripam. La dotazione organica prevista dall'articolo summenzionato resta invariata sino al termine della fase di ricostruzione.

2. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro annui dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

---

**60.0.20**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 67-quater della legge 7 agosto 2012, n. 134 è inserito il seguente:

"7-bis. Hanno inoltre diritto alla concessione dei contributi per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, previsti dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, anche i soci di cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa"».

---

**60.0.21**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

1. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b) della legge n. 229 del 2016, di conversione dei decreti-legge nn. 189 del 2016 e 225 del 2016, si applicano anche ai Comuni del cratere sismico così come individuato dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77».

---

**60.0.22**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

Al comma 1, lettera a) dell'articolo 3 della legge del 24 giugno 2009, n. 77, dopo il periodo: "Il contributo di cui alla presente lettera è determinato in ogni caso in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente" è inserito il seguente: "Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in ragione della ripartizione della proprietà"».

---

**60.0.23**

GIOVANNI MAURO

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Termine pagamento rate nelle Regioni del cratere sismico)*

In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, per le sole Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, il termine per il pagamento delle rate di cui all'articolo 6, comma 3, lettera *a*), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, in scadenza nei mesi di luglio, settembre e novembre 2017, è fissato al 30 aprile 2018».

---

## Art. 61

### 61.1 (testo 2)

BROGLIA, VACCARI, BERTUZZI, COLLINA, IDEM, LO GIUDICE, PAGLIARI, PIGNEDOLI, PUGLISI, SANGALLI, VALDINOSI

#### Ritirato

*Al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:*

a) *le parole:* «ai fini del completamento del processo di ricostruzione pubblica nelle regioni interessate» *sono sostituite, dalle seguenti:* «ai fini del rifinanziamento del fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;

b) *le parole:* «350 milioni di euro» *sono sostituite da:* «420 milioni di euro»;

c) *le parole:* «, con le modalità di cui al comma 1 del citato articolo 3-bis» *sono soppresse;*

d) *le parole:* «9 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «13,2 milioni di euro»;

e) *le parole:* «22 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «26,2 milioni di euro».

*Conseguentemente all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole:* «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» *con le seguenti:* «175,8 milioni di euro per l'anno 2018 e di 255,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

### 61.0.1

CERONI

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 61-bis.**

*(Strutture temporanee prefabbricate)*



1. All'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-*bis*. È comunque dichiarata la compatibilità paesaggistica, ai fini dell'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per tutti i lavori e opere, anche se in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, qualora realizzati nei territori di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis*, a condizione che consistano nell'installazione, in area di proprietà privata, di strutture temporanee prefabbricate, utilizzate a fini di abitazione principale e acquistate autonomamente in luogo di soluzioni abitative di emergenza eventualmente consegnate dalla protezione Civile. Nei casi di cui al presente comma non si fa luogo alle sanzioni di cui al comma 5 del citato articolo 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004.

3-*ter*. Rientrano tra i lavori da eseguire senza alcun titolo abilitativo, come definiti ai sensi del comma 1, dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, e nel rispetto delle condizioni ivi previsti, lavori e opere realizzati nei territori di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis*, a condizione che consistano nell'installazione, in area di proprietà privata, di strutture temporanee prefabbricate, utilizzate a fini di abitazione principale e acquistate autonomamente in luogo di soluzioni abitative di emergenza eventualmente consegnate dalla Protezione Civile; a seguito alla conclusione dello stato di emergenza è fatto salvo il rispetto della cubatura massima edificabile nell'area di proprietà, come stabilita dagli strumenti urbanistici vigenti, anche attraverso la successiva demolizione parziale o totale dell'edificio esistente dichiarato inagibile.

3-*quater*. Le ordinanze di demolizione e restituzione in pristino e le misure di sequestro preventivo emanate fino alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, per i lavori e opere che rispettino le condizioni di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter*, sono nulle".

*Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «interventi di immediata esecuzione» aggiungere le seguenti: «e altri interventi».*

## **61.0.2**

D'ALI'

### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 61-*bis*.**

1. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, al fine di salvaguardare la situazione finanziaria dei Comuni interessati da eventi sismici, alla luce del consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale che condanna gli enti stessi a pagare agli aventi diritto quanto dovuto a titolo di contributo per la ricostruzione *post*-sisma anche in assenza di nuovi trasferimenti da parte dello Stato, è autorizzato un limite di impegno venticinquennale di 10 milioni di euro a decorrere dal 2018.

2. Ai fini dell'utilizzazione delle risorse destinate agli interventi di cui al comma precedente, gli enti beneficiari, convenzionati ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzati a contrarre mutui venticinquennali, a totale carico dello Stato, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 possono essere utilizzate dai comuni beneficiari anche per le finalità di cui al primo comma dell'articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni», con le seguenti: «240 milioni» e le parole: «330 milioni», con le seguenti: «320 milioni».*

### **61.0.3**

D'ALI'

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 61-bis.**

1. Nell'ambito delle opere di edilizia privata di cui all'articolo 13-*bis* del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, alla luce del consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale che prevede in capo ai Comuni interessati l'onere di liquidare i progetti presentati a titolo di contributo per la ricostruzione *post*-sisma anche in assenza di nuovi trasferimenti da parte dello Stato, nelle more dell'adozione di misure finalizzate al soddisfacimento dell'intero fabbisogno già oggetto di accertamento delle Amministrazioni competenti e riscontrato dalla VIII Commissione permanente della Camera dei deputati nel parere del 4 ottobre 2006, è anticipato il trasferimento ai suddetti Comuni di euro 150 milioni per i contributi di cui all'articolo 13-*bis* del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, in ragione

---

di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e di 70 milioni per il 2020. Le somme di cui al precedente periodo sono altresì equiparate agli interventi di cui al comma 7, articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183».

---

#### **61.0.4**

BROGLIA

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 61-bis.**

1. Nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, come individuati dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 e dall'articolo 67-*septies* del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per i soli interventi connessi alla ricostruzione, in presenza di accordi con gli ordini professionali e relative ordinanze commissariali, ai fini del calcolo delle prestazioni professionali, e per affidamenti di incarichi diretti ai sensi del comma 8 dell'articolo 31 del decreto legislativo 50 del 2016, le stazioni appaltanti possono prescindere dall'obbligo di assumere come criterio o base di riferimento quanto disposto dal decreto ministeriale 17 giugno 2016, recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, fino al perdurare dello stato di emergenza, esclusivamente quando le convenzioni in essere risultino più vantaggiose per gli enti appaltanti e non producano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

---

## Art. 62

### 62.0.1

GIOVANNI MAURO

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art 62-bis.

*(Adeguamento della misura prevista per l'istituzione della Zona Franca Urbana come prevista dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)*

All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole: "Le imprese" sono sostituite dalle seguenti: "I soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo";

b) al comma 2, le parole: "nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "in un periodo di osservazione di 90 giorni designato dall'impresa entro i termini compresi tra il 1° settembre 2016 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione dell'anno 2015";

c) al comma 2 lettera c) dopo le parole: "per l'esercizio dell'attività economica" sono aggiunte le seguenti: "e professionale";

d) al comma 2 dopo la lettera d) è inserita la seguente:

"e) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente";

e) al comma 3 le parole: "alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "I soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019";

f) il comma 4 è integralmente sostituito dal seguente:

"Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per quelli successivi fino a tutto il 2020 per i soggetti titolari

di reddito d'impresa e di lavoro autonomo già attivi alla data del sisma, mentre per i soggetti di nuovo insediamento la presente misura viene concessa a valere per un periodo di imposta di anni 3 decorrenti dalla data di inizio attività";

g) al comma 5 le parole: "dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "in un periodo di osservazione di 90 giorni designato dall'impresa entro termini compresi tra il 1° febbraio 2017 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione dell'anno 2015"».

## **62.0.2**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 62-bis.**

*(Disposizioni in materia di Zona Franca Urbana)*

1. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole: "Le imprese" sono sostituite dalle seguenti: "I soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo";

b) al comma 2, le parole: "nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "in un periodo di osservazione di 90 giorni designato dall'impresa entro i termini compresi tra il 1° settembre 2016 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione dell'anno 2015";

c) al comma 2 lettera c) dopo le parole: "per l'esercizio dell'attività economica" sono aggiunte le seguenti: "e professionale";

d) al comma 2 dopo la lettera d) è inserita la seguente:

"e) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente";

e) al comma 3 le parole: "alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "I soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019";

f) il comma 4 è integralmente sostituito dal seguente: "Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per quelli successivi fino a tutto il 2020 per i soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo già attivi alla data del sisma, mentre per i soggetti di nuovo insediamento la presente misura viene concessa a valere per un periodo di imposta di anni 3 decorrenti dalla data di inizio attività";

g) al comma 5 le parole: "dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "in un periodo di osservazione di 90 giorni designato dall'impresa entro i termini compresi tra il 1° febbraio 2017 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione dell'anno 2015"».

### 62.0.3

ORRU'

#### Respinto

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 62-bis.

*(Istituzione zona franca comuni di Pantelleria e Lampedusa)*

1. I comuni di Lampedusa e Pantelleria, a decorrere dall'anno 2018 e nei limiti di spesa di cui al comma 3, sono destinati a zona franca ai sensi degli articoli 243 e seguenti del codice doganale dell'Unione europea-Regolamento (UE) n. 952 del 2013.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'istituzione e il funzionamento delle zone franche di cui al comma 1.

3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, che costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie. Al relativo onere si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 4.

4. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertita, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sostituire le parole: "6 per cento" con le seguenti: "6,3 per cento"».

**62.0.4**

GIOVANNI MAURO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:*

**«Art. 62-bis.**

*(Istituzione della zona franca del porto di Pozzallo  
e dell'aeroporto di Comiso)*

1. Il territorio dei comuni di Comiso e di Pozzallo è costituito in zona franca. Il regime di zona franca non ha effetto nei riguardi delle entrate tributarie spettanti alla Regione siciliana, individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinate le disposizioni necessarie per l'operatività della zona franca.

2. Nelle more dell'attuazione del regime di zona franca costituito ai sensi del comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è consentita l'immissione in consumo nel relativo territorio, per il fabbisogno locale, in esenzione dalle imposte erariali di consumo, dalle imposte di fabbricazione e dal diritto erariale sugli alcoli, dei seguenti prodotti in quantità contingentate:

- a) tabacchi;
- b) spirito, liquori, acquaviti e profumerie alcoliche;
- c) birra;
- d) zucchero;
- e) glucosio, maltosio e materie zuccherine;
- f) olio di semi;
- g) olii vegetali liquidi;
- h) tè;
- i) surrogati del caffè;
- j) benzina;
- k) gasolio;
- l) petrolio;
- m) gas di petrolio liquefatti per uso domestico;
- n) olio lubrificante.

3. Le quantità contingentate dei prodotti di cui al comma 2 sono stabilite annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto possono essere individuati ulteriori prodotti di prima necessità a cui applicare il regime agevolato previsto dal citato comma 2.

4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---



## **Art. 63**

### **63.1**

TARQUINIO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA

#### **Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, dopo le parole: «eventi sismici» aggiungere le seguenti: «del 31 ottobre 2002 e».*

---

### **63.2**

SCILIPOTI ISGRO'

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*«3-bis. Per i manufatti ubicati nel mare territoriale destinati all'esercizio dell'attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto, considerati di interesse strategico nazionale, di cui all'articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, aventi una propria autonomia funzionale e reddituale che non dipende dallo sfruttamento del sottofondo marino, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, quelle di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché quelle di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpretano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che rientra nella nozione di fabbricato assoggettabile ad imposizione la sola porzione del manufatto destinata ad uso abitativo e di servizi civili».*

---

### **63.4 (testo 4)**

SANTINI, BROGLIA, BONFRISCO

#### **Accolto**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«4. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, quelle di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché quelle di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpretano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che per i manufatti ubicati nel mare territoriale destinati all'esercizio dell'attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto, di cui all'articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, aventi una propria autonomia funzionale e reddituale che non dipende dallo sfruttamento del sottofondo marino, rientra nella nozione di fabbricato assoggettabile ad imposizione la sola porzione del manufatto destinata ad uso abitativo e di servizi civili.

### **63.0.1**

GIOVANNI MAURO

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere i seguente:*

#### **«Art. 63-bis.**

*(Accertamento convenzionale Comuni sisma centro Italia)*

1. Nelle more della regolazione dei contributi dovuti a titolo di compensazione dei gettiti perduti a causa degli eventi calamitosi, di cui all'articolo 48, commi 16 e 12-*bis*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per gli anni 2016 e 2017, i Comuni di cui all'allegato 1, 2 e 2-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016 possono accertare convenzionalmente, in deroga all'articolo 179 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché ai vigenti principi contabili relativi all'esigibilità delle entrate, la differenza tra il gettito dell'IMU, della Tasi, della Tari e dell'addizionale comunale all'IRPEF riscosso nel 2015, diminuito per tener conto delle successive modifiche agevolative ed esentative disposte dalla legge o da provvedimenti comunali, e i gettiti effettivamente incassati aumentati dell'importo degli acconti riconosciuti in base alle norme sopra richiamate, nonché ad eventuali norme regionali finalizzate al ristoro

di gettiti aboliti o sui quali opera la sospensione di pagamento disposta dalla legge».

### **63.0.2**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 63-bis.**

*(Accertamento convenzionale Comuni sisma centro Italia)*

1. Nelle more della regolazione dei contributi dovuti a titolo di compensazione dei gettiti perduti a causa degli eventi calamitosi, di cui all'articolo 48, commi 16 e 12-*bis*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per gli anni 2016 e 2017, i Comuni di cui all'allegato 1, 2 e 2-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016 possono accertare convenzionalmente, in deroga all'articolo 179 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché ai vigenti principi contabili relativi all'esigibilità delle entrate, la differenza tra il gettito dell'IMU, della Tasi, della Tari e dell'addizionale comunale all'IRPEF riscosso nel 2015, diminuito per tener conto delle successive modifiche agevolative ed esentative disposte dalla legge o da provvedimenti comunali, e i gettiti effettivamente incassati aumentati dell'importo degli acconti riconosciuti in base alle norme sopra richiamate, nonché ad eventuali norme regionali finalizzate al ristoro di gettiti aboliti o sui quali opera la sospensione di pagamento disposta dalla legge».

### **63.0.3**

BARANI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:*

#### **«Art. 63-bis.**

*(Proroga termini in materia di adempimenti e versamenti tributari in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016)*

1. Al fine di agevolare la ripresa delle attività economiche e gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la

ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 al comma 11 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "16 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 16 dicembre 2018".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### **63.0.4**

FORNARO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 63-bis.**

*(Proroga e sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi)*

1. Al comma 11 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2018 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 le parole: "16 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "16 dicembre 2018"».

*Conseguentemente all'articolo 92 sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «200 milioni».*

#### **63.0.5**

CANDIANI, COMAROLI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere seguente:*

#### **«Art. 63-bis.**

All'articolo 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dopo la lettera c) inserire la seguente:

"c-bis) ubicati nei comuni che hanno subito danni a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche e per le quali è stato dichiarato lo stato di

---

calamità naturale o di emergenza a livello nazionale, limitatamente alla durata della dichiarazione dello stato di emergenza"».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino a fine con le seguenti: «è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2018 e di 180 milioni di euro annui a decorrere dal 2019».*

### **63.0.6**

AIELLO, DALLA TOR, VICECONTE

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 63-bis.**

1. A decorrere dal 2018, per i manufatti ubicati nel mare territoriale destinati all'esercizio dell'attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto, considerati di interesse strategico nazionale, di cui all'articolo 46 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, aventi una propria autonomia funzionale e reddituale che non dipende dallo sfruttamento del sottofondo marino, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, quelle di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché quelle di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpretano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che rientra nella nozione di fabbricato assoggettabili ad imposizione la sola porzione del manufatto destinata ad uso abitativo e di servizi.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 45 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

### **63.0.7**

GIOVANNI MAURO

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 63-bis.**

*(Proroga termini sospensione adempimenti contabili)*

1. All'articolo 44 comma 3 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 è infine aggiunto il seguente periodo: "Per i Comuni di cui all'allegato 1 e 2 del presente decreto-legge i termini per l'approvazione del conto economico e dello stato patrimoniale redatti sulla base del principio della competenza economico-patrimoniale di cui all'Allegato 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e del bilancio consolidato redatto sulla base del principio del bilancio consolidato di cui all'Allegato 4/4 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono prorogati al 31 marzo 2018».

**Art. 64.**

---

## Art. 64

### 64.1 (testo 4)

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, EVA LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

### Accolto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 64-bis.

*(Mutui dei comuni dell'Isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017)*

1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018 e 2019 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a ai Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio d'Ischia, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore della presente legge, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri pari a 0,31 milioni di euro per l'anno 2018, 0,62 milioni di euro per l'anno 2019 e a 0,31 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 66, comma 1.

2. Nei Comuni di cui al comma 1 è sospeso fino al 31 dicembre 2018 il pagamento delle rate dei mutui concessi dagli istituti di credito ai privati che abbiano in essere dei finanziamenti ipotecari collegati a immobili residenziali, commerciali e industriali che siano inagibili in conseguenza dagli eventi sismici del 21 agosto 2017 e che abbiano trasmesso agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti la dichiarazione di inagibilità dell'immobile ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I beneficiari dei mutui o dei finanziamenti possono optare tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le banche e gli intermediari finanziari informano i beneficiari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito *internet*, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il ter-

mine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre 2018, senza oneri aggiuntivi per il beneficiario del mutuo o del finanziamento, le rate in scadenza entro la predetta data. Entro il termine del 30 giugno 2018, il Commissario e l'Associazione bancaria italiana provvedono alla sottoscrizione di un accordo per la ridefinizione dei piani di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti sospesi ai sensi del presente comma».

---

#### **64.0.1 (testo 2)**

AZZOLLINI

#### **Respinto**

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«5. Al comune di Ariano irpino è assegnato un contributo straordinario di 2 milioni di euro al fine di consentire il completamento dell'opera di ricostruzione del centro storico».

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A, ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 2.000.000.

---



## Art. 65

### 65.1

MORGONI

#### Dichiarato inammissibile

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 10, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Al fine di consentire una ricostruzione veloce e corretta dal punto di vista architettonico ed edilizio, la non ammissibilità a contributo prevista per gli edifici di cui al comma 1 del presente articolo non si applica agli edifici pubblici o privati da acquisire al patrimonio pubblico e agli edifici privati siti nei centri storici o integrati in aggregati edilizi, al fine di realizzare progetti funzionali alla riqualificazione urbanistica delle zone e degli aggregati interessati. A detti immobili vengono riconosciuti gli stessi benefici di quelli agibili al momento del sisma, o a quelli a destinazione pubblica"».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente:* «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

---

### 65.2

MORGONI

#### Dichiarato inammissibile

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 10, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Gli enti locali di cui all'allegato 1, 2 e 2-bis possono impegnare nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio, in aggiunta a quanto previsto dal secondo periodo dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le spese derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze di Protezione civile e di quelle del Commissariato

---

alla ricostruzione di cui all'articolo 2, comma 2, finalizzate alla gestione della situazione emergenziale, nonché al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi pubblici di propria competenza"».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».*

---

### 65.3

MORGONI

#### **Respinto**

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 10, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 11 è inserito il seguente:

"11-bis. Per l'esecuzione e la realizzazione di piani di recupero e/o progetti finalizzati al pieno ripristino del tessuto urbano in centri storici e in nuclei urbani e rurali, i comuni possono procedere ad acquisire in proprietà, in deroga agli attuali vincoli imposti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 comma 138 i comuni dovranno necessariamente vincolare l'acquisto di detti immobili, in deroga alla suddetta legge, all'esecuzione di piani di recupero di centri storici e di nuclei urbani e rurali"».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».*

---

## 65.4

MORGONI

### Respinto

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 15, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

"c-bis) i Comuni, le Unioni montane e le Province per i territori e le opere di rispettiva competenza";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente

"2. Le Diocesi, ferma restando la facoltà di avvalersi del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, possono essere soggetti attuatori per i beni di propria competenza"».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente:* «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

---

## 65.5

MORGONI

### Dichiarato inammissibile

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 17 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n.229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo del comma 1, inserire il seguente: "per le azioni di *crowdfunding* promosse da Comuni, enti religiosi, istituzioni della Chiesa cattolica ed altre confessioni religiose per la realizzazione dei lavori su beni immobili e culturali, danneggiati dal sisma o funzionali alla ripresa delle normali attività economiche o di culto, di cui al presente articolo, per le erogazioni liberali a valere sulla stessa tipologia di beni di cui al comma 1 i donatori potranno godere del credito d'imposta nella misura del 65 per

cento qualora trattasi di beni o aree tutelate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o del 50 per cento per tutte le altre iniziative";

b) dopo il comma 2 è inserito seguente:

«2-bis, Ai progetti ed alle raccolte fondi promosse da enti locali diocesi, entri religiosi o morali realizzati attraverso il meccanismo del cosiddetto «*crowdfunding*» per la realizzazione di opere, strutture o interventi di ripristino, sostituzione e/o messa in sicurezza del patrimonio culturale, sociale o religioso, strettamente connessi con il ripristino funzionale e la ripresa delle attività morali e sociali compromesse dagli eventi sismici si applica il medesimo regime di agevolazione fiscale previsto per i corrispondenti progetti di *Art-Bonus* e si applicano altresì le disposizioni previste ai sensi del presente articolo"».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente:* «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

---

## 65.6

MORGONI

### Dichiarato inammissibile

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. Al comma 1 dell'articolo 41-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, della legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: "nelle zone a rischio sismico ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 2006", sono inserite le seguenti: "nonché tutti i Comuni ricompresi nel cratere sismico di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189"».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente:* «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità».

---

**65.7**

MALAN

**Respinto**

*Premettere il seguente comma:*

«01. All'articolo 15 del decreto-legge n. 189 del 2016 è aggiunto il seguente comma:

"3. Gli interventi di ricostruzione di cui al presente articolo, attuati dai comuni o dalle province di cui al primo comma lettera *d*), o comunque dagli stessi realizzati in conseguenza della crisi sismica di cui al presente decreto, non sono valutati nelle funzioni tecniche di cui all'articolo 113 comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e vengono esclusi dai limiti di cui all'articolo 1 comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75"».

*Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni», con le seguenti: «240 milioni» e le parole: «330 milioni», con le seguenti: «320 milioni».*

---

**65.8 (testo 2)**

ARACRI, BONFRISCO

**Ritirato**

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 5 è sostituito con il seguente:

"5. Le donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500 e i versamenti sul conto corrente bancario attivato dal Dipartimento della protezione civile ai sensi previsto dall'articolo 4 all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione 28 agosto 2016, n. 389, come sostituito dall'articolo 4 dell'ordinanza 1° settembre 2016, 391, sono versati ai Comuni dei territori di cui all'articolo 1 e utilizzate dai sindaci che li destinano ad interventi che ritengono più urgenti e indifferibili".».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino a fine con le seguenti: «è incrementato di 240 milioni per l'anno 2018 e di 320 milioni di euro a decorrere dal 2020».*

---

**65.9**

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

**Respinto**

*Al comma 1 aggiungere, infine, le seguenti parole: «e nell'esercizio 2019».*

*Conseguentemente alla tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2019:-5.000.000:

2020:-5.000.000.

---

**65.10**

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA, BERTOROTTA

**Respinto**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, sopprimere le parole: "almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015";

b) al comma 3, sostituire le parole: "31 dicembre 2017", con le seguenti: "31 dicembre 2018";

c) al comma 4, sostituire le parole: "e per quello successivo", con le seguenti: "fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019";

d) al comma 5, sopprimere le parole: "e che hanno subito nel periodo dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017 la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016";

e) al comma 6, sostituire le parole: "141,7 milioni di euro per l'anno 2019", con le seguenti: "141,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020"».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere*

---

dall'anno 2019», con le seguenti: «80 milioni di euro per l'anno 2018 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

---

### **65.11**

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA, BERTOROTTA

#### **Respinto**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 44, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al primo periodo, le parole: "per il periodo di dodici mesi", sono sostituite dalle seguenti: "per il periodo di 48 mesi"».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «150 milioni di euro per l'anno 2018 e di 230 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».*

---

### **65.12**

GIOVANNI MAURO

#### **Dichiarato inammissibile**

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. All'articolo 48, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 10 è integralmente sostituito dal seguente: "Il termine del 16 dicembre 2016 di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 2016 è prorogato al 27 agosto 2018. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016 si applica anche ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni indicati nell'allegato 1 al presente decreto, non ricompresi nell'allegato al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato".

b) il comma 11 è integralmente sostituito dal seguente:

"La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione, disposta con il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016 e dai commi 1-*bis*, 10 e 10-*bis*, avviene entro il 16 dicembre 2018. I soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, di detto decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, possono versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 dicembre 2018. Il versamento delle ritenute non operate ai sensi del comma 1-*bis* del presente articolo può essere disciplinato, subordinatamente e comunque nei limiti della disponibilità di risorse del fondo previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

c) al comma 12 le parole: "febbraio 2018", sono sostituite dalle seguenti: "dicembre 2018";

d) al comma 12-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni:

le parole: "nell'anno 2017", sostituite dalle seguenti: "negli anni 2017 e 2018"

le parole: "fino ad un massimo di 17 milioni di euro per l'anno 2017", sono sostituite dalle seguenti: "fino ad un massimo di 17 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018".

e) il comma 12-*ter* è interamente sostituito dal seguente:

"Il Commissario per la ricostruzione comunica entro febbraio 2019 le somme anticipate di cui al comma 12-*bis*, non versate dai comuni interessati nell'anno 2017 e 2018, ai sensi dell'ultimo periodo del presente comma, all'Agenzia delle entrate - Struttura di gestione, la quale provvede a trattenere le relative somme dall'imposta municipale propria riscossa a decorrere da febbraio 2019 tramite il sistema del versamento unitario, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate - Struttura di gestione sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. I comuni interessati possono in ogni caso procedere negli anni 2017 e 2018 al versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale delle anticipazioni di cui al comma 12-*bis*, inviando apposita attestazione del versamento effettuato al Commissario per la ricostruzione entro il termine del 31 dicembre di ciascun anno"».

*Conseguentemente,*



*All'articolo 11 del decreto legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) il comma 3 è integralmente sostituito dal seguente:*

«3. Fermo restando l'obbligo di versamento entro il 16 dicembre 2018, per il pagamento dei tributi oggetto di sospensione di cui all'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonché per i tributi dovuti nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2017, i titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché all'esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato da erogare il 30 novembre 2018. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, da erogare entro la data del 30 novembre 2018 anche per i finanziamenti di cui al comma 4, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un ammontare massimo di 380 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera *a*), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

*b) dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:*

«3-bis. Restano comunque valide le garanzie concesse secondo le procedure previste dal comma 3 che siano state erogate entro il 30 novembre 2017 alla luce del previgente termine per l'obbligo di versamento fissato entro il 16 dicembre 2017».

**65.13**

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

**Respinto**

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

1) alla lettera *a)* premettere la seguente:

«0a) Il comma 10 è integralmente sostituito dal seguente:

"Il termine del 16 dicembre 2016 di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 2016 è prorogato al 27 agosto 2018. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016 si applica anche ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni indicati nell'allegato 1, 2 e 2-*bis* al presente decreto, non ricompresi nell'allegato al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato";

2) costituire la lettera *a)* con la seguente:

*a)* il comma 11 è sostituito dal seguente:

"La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione, disposta con il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016 e dai commi 1-*bis*, 10 e 10-*bis*, avviene entro il 16 dicembre 2018. I soggetti diversi da dall'articolo 11, comma 3, di detto decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, possono versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 18 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 dicembre 2018. Il versamento delle ritenute non operate ai sensi del comma 1-*bis* del presente articolo può essere disciplinato, subordinatamente e comunque nei limiti della disponibilità di risorse del fondo previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";

3) dopo la lettera *a)* inserire le seguenti:

*a-bis)* al comma 12 le parole: "febbraio 2018", sono sostituite dalle seguenti: "dicembre 2018";

*a-ter)* al comma 12-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "nell'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2017 e 2018";

2) le parole: "fino ad un massimo di 17 milioni di euro per l'anno 2017", sono sostituite dalle seguenti: "fino ad un massimo di 17 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018"».

*Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 11 del decreto legge 9 febbraio 2017 n.8, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è integralmente sostituito dal seguente:

"Fermo restando l'obbligo di versamento entro il 16 dicembre 2018, per il pagamento dei tributi oggetto di sospensione di cui all'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonché per i tributi dovuti nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2017, i titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché gli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato da erogare il 30 novembre 2018. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, da erogare entro la data del 30 novembre 2018 anche per i finanziamenti di cui al comma 4, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un ammontare massimo di 380 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196";

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente comma;

"3-bis. Restano comunque valide le garanzie concesse secondo le procedure previste dal comma 3 che- siano state erogate entro il 30 novembre 2017 alla luce del previgente termine per l'obbligo di versamento fissato entro il 16 dicembre 2017".

2-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, per la quota parte di 300 milioni per gli anni 2018 e 2019 e 110 milioni per l'anno 2020, si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

*Conseguentemente, all'articolo 92, apportare le seguenti modificazioni:*

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 110 milioni per 2020";

b) *alla rubrica aggiungere in fine le seguenti parole:* «e del Fondo per interventi strutturali di politica economica».

## **65.14**

MORGONI

### **Dichiarato inammissibile**

*Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«b-bis.) dopo il comma 16 è inserito il seguente:

"16-bis. Al fine di evitare disavanzi in sede di rendiconto 2016 e 2017, i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis sono autorizzati, in deroga ai principi contabili di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modifiche e integrazioni, ad accertare contributi pari alla differenza tra le entrate tributarie ordinariamente acquisite e i gettiti effettivamente riscontrati nel 2016, nonché prevedere contributi compensativi per gli esercizi 2017 e 2018 in base all'ammontare prevedibile del gettito tributario, anche con riferimento all'operare della sospensione disposta dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016, e successivamente con la citata legge n.229 del 2016. Gli stessi comuni sono autorizzati ad accertare in maniera convenzionale nel triennio 2017-2020 le entrate da trasferimenti in misura pari alle spese sostenute per assistenza alla popolazione, per interventi di messa in sicurezza degli edifici danneggiati dal sisma, e per il ripristino della viabilità in conseguenza degli eventi sismici e degli eventi atmosferici del gennaio 2017. L'autorizzazione all'accertamento si applica altresì all'eventuale revisione dei contratti di servizio riguardanti la gestione di rifiuti e alle perdite di gettito TARI cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147"».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente:* «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

**65.15**

PERRONE

**Respinto**

*Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«*b-bis*) al comma 16, primo periodo, le parole: "fino all'anno di imposta 2017", sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno di imposta 2020"».

*All'onere derivante dalle presenti disposizioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui l'articolo 10, comma 5, del decret- legge 29 novembre 2004, n. 282.*

---

**65.16**

IURLARO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«*b-bis*) al comma 16, primo periodo, le parole: "fino all'anno di imposta 2017" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno di imposta 2020"».

---

**65.17**

GAMBARO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«*b-bis*) al comma 16, primo periodo, le parole: "fino all'anno di imposta 2017", sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno di imposta 2020"».

---

**65.18**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«*b-bis*) al comma 16, primo periodo, le parole: "fino all'anno di imposta 2017" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno di imposta 2020"».

---

**65.19**

SANTINI, TOMASELLI, BROGLIA

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«*b-bis*) al comma 16, primo periodo, le parole: "fino all'anno di imposta 2017" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno di imposta 2020"».

---

**65.20 (testo 3)**

MORGONI, FABBRI, AMATI, VERDUCCI

**Accolto**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) al comma 16 nel primo periodo, le parole: "e comunque fino all'anno d'imposta 2017" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque fino all'anno d'imposta 2018"».

*Ai relativi oneri pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 4 comma 3 del decreto legge del 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.*

---

**65.21**

CASALETTO, GIOVANNI MAURO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018".

2-ter. All'articolo 48, comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "a partire dal 24 agosto 2016 fino al 19 ottobre 2016, e a partire dal 26 ottobre 2016 fino al 18 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dal 24 agosto 2016 fino al 26 ottobre 2016, e a partire dal 30 ottobre 2016 fino al 18 gennaio 2017».

2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 4 e 5 del presente articolo, quantificati in ... milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307"».

---

**65.22**

MALAN

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

«2-bis. Alla fine dell'articolo 6-ter. del decreto-legge n. 91 del 2017 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2017 è aggiunto il seguente periodo: "Il rispetto del vincolo di cui al periodo precedente non si applica ai comuni e alle province interessate dal sisma del 24 agosto 2016"».

---

**65.23**

CERONI, GASPARRI, GIBIINO, D'ALI'

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Alla fine dell'articolo 6-ter del decreto-legge n. 91 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 123 del 2017 è aggiunto il seguente periodo: "Il rispetto del vincolo di cui al periodo precedente non si applica ai comuni e alle province interessate dal sisma del 24 agosto 2016"».

---

**65.24**

LANGELLA, MILO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

«2-bis. Alla fine dell'articolo 6-ter del decreto-legge n. 91 del 17, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2017 è aggiunto il seguente periodo: "Il rispetto del vincolo di cui al periodo precedente non si applica ai comuni e alle province interessate dal sisma del 24 agosto 2016"».

---

**65.25**

PAGANO, VICECONTE

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

«2-bis. Alla fine dell'articolo 6-ter del decreto-legge n. 91 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2017 è aggiunto il seguente periodo: "Il rispetto del vincolo di cui al periodo precedente non si applica ai comuni e alle province interessate dal sisma del 24 agosto 2016"».

---



**65.26 (testo 2)**

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

**Respinto**

*Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

«2-bis. Alla fine dell'articolo 6-ter del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è aggiunto il seguente periodo: "Il rispetto del vincolo di cui al periodo precedente non si applica ai comuni e alle province interessate dal sisma del 24 agosto 2016"».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «150 milioni di euro per l'anno 2018 e di 230 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».*

---

**65.27**

COMAROLI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:*

«2-bis. Alla fine dell'articolo 6-ter del decreto-legge n.91 del 2017, convertito con modificazioni, dalla legge n.123 del 2017 è aggiunto il seguente periodo: "Il rispetto del vincolo di cui al periodo precedente non si applica ai comuni e alle province interessate dal sisma del 24 agosto 2016"».

---

**65.28**

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

«2-bis. Alla fine dell'articolo 6-ter del decreto-legge n.91 del 2017, convertito con modificazioni, dalla legge n.123 del 2017 è aggiunto il seguente periodo: "Il rispetto del vincolo di cui al periodo precedente non si applica ai comuni e alle province interessate dal sisma del 24 agosto 2016"».

---

**65.29**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 6-ter del decreto-legge, alla fine dell'articolo 6-ter del decreto-legge 20 giugno 2017, n.91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n.123, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il rispetto del vincolo di cui al periodo precedente non si applica ai comuni e alle province interessate dal sisma del 24 agosto 2016"».

---

**65.30**

ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Al comma 2, dell'articolo 16-sexies del decreto-legge 20 giugno 2017, n.91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n.123, le parole: "28 febbraio 2018" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2018"».

---

**65.31**

CERONI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 2, aggiungere infine il seguente:*

«2-bis. Al comma 1 dell'articolo 41-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50 e successive modifiche e integrazioni, dopo le parole: "a rischio sismico 1" sono inserite le seguenti: "e a rischio sismico 2 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria"».

---

**65.32**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 2, aggiungere infine il seguente:*

«2-bis. Al comma 1 dell'articolo 41-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50 e successive modifiche e integrazioni dopo le parole: "a rischio sismico 1", sono inserite le seguenti: "e a rischio sismico 2 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria"».

---

**65.33**

SANTINI, BROGLIA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al comma 1 dell'articolo 41-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50 e successive modifiche e integrazioni dopo le parole: "a rischio sismico 1", sono inserite le seguenti: "e a rischio sismico 2 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria"».

---

**65.34 (Testo 2)**

FABRI, TOMASELLI, MUCCHETTI, ASTORRE, FISSORE, PEZZOPANE, SCALIA, VALDINOSI, AMATI, MORGONI, SANTINI

**Ritirato**

*Dopo comma 2, aggiungere infine i seguenti:*

«2-bis. Il comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è sostituito dal seguente: «2. Le imprese e le attività di lavoro autonomo che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca di cui al comma 1, e che hanno subito a causa degli eventi sismici una riduzione del fatturato, nel periodo di imposta riferito all'anno 2017, almeno pari al 25 per cento della media relativa ai tre periodi di imposta precedenti a quello in cui si è verificato l'evento sismico, possono beneficiare, in relazione ai redditi e al valore della

produzione netta derivanti dalla prosecuzione dell'attività nei citati Comuni, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta nella zona franca;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività;

d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente;

e) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, dovuti da titolari di reddito d'impresa e lavoro autonomo con esclusione dei soggetti iscritti a cassa di previdenza autonome;

f) esenzione dall'applicazione dello *split payment* di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), concernente le modalità di assolvimento dell'IVA sulle forniture effettuate nei confronti della pubblica amministrazione.«

2-ter. Al comma 3 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 la parola: «esenzioni» è sostituita dalla parola: «agevolazioni» e dopo le parole: «alle imprese» sono inserite le parole: «e ai lavoratori autonomi».

2-quater. Al comma 4 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 la parola: «esenzioni» è sostituita dalla parola: «agevolazioni».

2-quinquies. Al comma 5 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 dopo le parole: «alle imprese» sono inserite le parole: «e ai lavoratori autonomi» e le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle parole: «12,5 per cento».

2-sexies. Dopo il comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Al fine di compensare le minori entrate per effetto della manovrabilità fiscale disposta dalle Regioni di cui al comma I derivante dalla misura di cui al comma 2, nell'anno 2018 una quota pari ad euro 50 milioni di euro è attribuita alle Regioni medesime, mediante iscrizione su apposito

capitolo di spesa del stato di previsione del bilancio dello Stato. Il riparto del contributo fra le Regioni interessate, sulla base di apposite elaborazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, è approvato in sede di Conferenza permanente per rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

*Conseguentemente:*

a) *all'articolo 94, alla tabella ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 50:000.000:

2019: - 50.000.000;

2020: - 50.000.000

b) *all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «160 milioni di euro per l'anno 2018, di 290 milioni di euro per l'anno 2019 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».*

## 65.35

FABBRI, AMATI

### Dichiarato inammissibile

*Dopo il comma 2, aggiungere in fine, i seguenti:*

«2-bis. Il comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è sostituito dal seguente:

"2. Le imprese e le attività di lavoro autonomo che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca di cui al comma 1, e che hanno subito a causa degli eventi sismici una riduzione del fatturato, nel periodo di imposta riferito all'anno 2017, almeno pari al 25 per cento della media relativa ai tre periodi di imposta precedenti a quello in cui si è verificato l'evento sismico, possono beneficiare, in relazione ai redditi e al valore della produzione netta derivanti dalla prosecuzione dell'attività nei citati Comuni, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta nella zona franca di cui al comma 1 fino a

concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta nella zona franca;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività;

d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente;

e) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, dovuti da titolari di reddito d'impresa e lavoro autonomo con esclusione dei soggetti iscritti a cassa di previdenza autonome;

f) esenzione dall'applicazione dello *split payment* di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), concernente le modalità di assolvimento dell'IVA sulle forniture effettuate nei confronti della pubblica Amministrazione".

2-ter. Al comma 3 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 la parola: "esenzioni" è sostituita dalla seguente: "agevolazioni" e dopo le parole: "alle imprese" sono inserite le seguenti: "e ai lavoratori autonomi".

2-quater. Al comma 4 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 la parola: "esenzioni" è sostituita dalla seguente: "agevolazioni".

2-quinquies. Al comma 5 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 dopo le parole: "alle imprese" sono inserite le seguenti: "e ai lavoratori autonomi" e le parole: "25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,5 per cento".

2-sexies. Dopo il comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 è aggiunto il seguente:

"6-bis. Al fine di compensare le minori entrate per effetto della manovrabilità fiscale disposta dalle Regioni di cui al comma 1 derivante dalla misura di cui al comma 2, una quota pari ad euro per gli anni 2016 e 2017 è attribuita alle Regioni medesime, mediante iscrizione su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del bilancio dello Stato. Il riparto del contributo fra le Regioni interessate, sulla base di apposite elaborazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, è approvato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le

Province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"».

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018:-50.000.000;

2019:-50.000.000;

2020:-50.000.000.

### **65.36**

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

#### **Respinto**

*Dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole: "Le imprese" sono sostituite dalle seguenti: "I soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo";

b) al comma 2, le parole: "nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "in un periodo di osservazione di 90 giorni designato dall'impresa entro i termini compresi tra il 10 settembre 2016 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione dell'anno 2015";

c) al comma 2 lettera c) dopo le parole: "per l'esercizio dell'attività economica" sono aggiunte le seguenti: "e professionale";

d) al comma 2 dopo la lettera d) è inserita la seguente:

"d-bis) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente";

e) al comma 3 le parole: "alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle parole: "I soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il al dicembre 2019";

f) il comma 4 e integralmente sostituito dal seguente:

"g)Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per quelli successivi fino a tutto il 2020 per i soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo già attivi alla data del sisma, mentre per i soggetti di nuovo insediamento la presente misura viene concessa a valere per un periodo di imposta di anni 3 decorrenti dalla data di inizio attività.";

h) al comma 5 le parole: "dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "in un periodo di osservazione di 90 giorni designato dall'impresa entro i termini compresi tra il 1° febbraio 2017 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione dell'anno 2015";

2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 2-bis, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

*Conseguentemente, all'articolo 92, apportare le seguenti modificazioni:*

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021.";

b) alla rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: «e del Fondo per interventi strutturali di politica economica».

## 65.37

SANTINI, TOMASELLI

### Dichiarato inammissibile

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4 le parole: "e per quello successivo" sono soppresse;



b) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

"5-*bis*. Fermi restando i limiti di spesa di cui al comma 6, le esenzioni di cui al comma 2 sono concesse per il periodo in corso al 1° gennaio 2018 alle imprese che hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che abbiano registrato, nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 agosto 2017, una riduzione del fatturato in misura non inferiore al 20 per cento rispetto al periodo dal 1° settembre 2015 al 31 agosto 2016, nonché alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2018.

5-*ter*. Le esenzioni di cui al comma 2 si applicano altresì alle imprese che hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni di cui all'allegato 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 che abbiano registrato, nel periodo dal 1° febbraio 2017 al 31 gennaio 2018, una riduzione del fatturato in misura non inferiore al 20 per cento rispetto al periodo dal 1° febbraio 2016 al 31 gennaio 2017.";

c) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-*bis*. Ferme restando le indicazioni e i termini già contenuti nelle circolari n. 99473 del 4 agosto 2017 e n. 114735 del 15 settembre 2017 del Ministero dello sviluppo economico, il termine per la presentazione delle istanze di accesso per le imprese di cui ai commi 5-*bis* e 5-*ter* è fissato al 31 marzo 2018"».

---

## 65.38

MALAN

### Dichiarato inammissibile

*Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

«2-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 43-*bis*, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, con la legge 21 giugno 2017, n. 96 si applicano anche alle Province in cui ricadono i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del richiamato decreto-legge».

---

**65.39**

CERONI, GASPARRI, GIBIINO, D'ALI'

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 43-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, con la legge 21 giugno 2017, n. 96 si applicano anche alle Province in cui ricadono i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del richiamato decreto-legge».

---

**65.40**

LANGELLA, MILO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 43-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, con la legge 21 giugno 2017, n. 96 si applicano anche alle Province in cui ricadono i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del richiamato decreto-legge».

---

**65.41**

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 43-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, con la legge 21 giugno 2017, n. 96 si applicano anche alle Province in cui ricadono i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del richiamato decreto-legge».

---

**65.42**

PAGANO, VICECONTE

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 43-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, con la legge 21 giugno 2017, n. 96 si applicano anche alle Province in cui ricadono i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del richiamato decreto-legge».

---

**65.43**

COMAROLI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 43-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, con la legge 21 giugno 2017, n. 96 si applicano anche alle Province in cui ricadono i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del richiamato decreto-legge».

---

**65.44**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 43-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, si applicano anche alle Province in cui ricadono i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis dello stesso decreto».

---

**65.45**

FABBRI, AMATI

**Dichiarato inammissibile limitatamente al capoverso 5-quinquies**

*Dopo il comma 2, aggiungere in fine, seguente:*

«2-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, di seguito denominato decreto-legge n. 189 del 2016; dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

"5-bis. Al fine di coadiuvare l'Ufficio speciale per la ricostruzione in raccordo con il comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 50, comma 5, ciascuna Regione può costituire un comitato tecnico scientifico composto da:

a) il direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione o suo delegato che lo presiede;

b) quattro componenti designati dalla Regione di comprovata esperienza in materia di ingegneria sismica, edilizia urbanistica, tutela e valorizzazione dei beni culturali.

5-ter. Possono essere previsti componenti aggregati, di volta in volta nominati dalla Regione per la valutazione di progetti di particolare complessità e che richiedono competenze specifiche non rinvenibili all'interno dello stesso comitato.

5-quater. La costituzione e il funzionamento dei comitati tecnico scientifici regionali sono regolati con provvedimenti degli Uffici speciali per la ricostruzione di ciascuna Regione.

5-quinquies. Per la partecipazione al comitato tecnico scientifico regionale non è dovuta la corresponsione di gettoni di presenza, compensi o altri emolumenti comunque denominati. Agli oneri derivanti da eventuali rimborsi spese per missioni si fa fronte nell'ambito delle risorse di cui al comma 1-ter"».

---

**65.46 (testo 2)**

MORGONI, FABBRI, AMATI, VERDUCCI, GINETTI, PEZZOPANE

**Respinto**

*Dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, individua le priorità degli interventi, alle quali gli Uffici speciali per la ricostruzione si attengono nei procedimenti di concessione dei contributi di cui all'articolo 12, volte ad assicurare gli obiettivi del celere rientro dei nuclei familiari nelle abitazioni principali, della ripresa delle attività produttive e dell'immediata ricostruzione nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 1";

b) al comma 2, lettera g), dopo la parola: "continuità", sono inserite le parole: "sin dall'evento sismico occorso a far data dal 24 agosto 2016".

2-ter. All'articolo 8, comma 5, lettera c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, le parole: "per lavori di importo superiore a 150.000,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "per lavori di importo superiore ai 258.000,00 euro".

2-quater. All'articolo 12 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Fuori dei casi disciplinati dall'articolo 8, comma 4, l'istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati di cui all'articolo 6, comma 2, all'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente attraverso la presentazione di una domanda di preistruttoria, alla quale sono obbligatoriamente allegati i seguenti documenti:

a) Scheda AeDES di cui all'articolo 8, comma 1, redatta a nonna del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 7 maggio 2011 (anche da parte del personale tecnico del Comune o da personale tecnico e specializzato di supporto al Comune appositamente formato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica);

b) Relazione-tecnica asseverata a firma di professionista abilitato e iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 34, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti (agli eventi sismici di cui all'articolo 1);

c) La documentazione che attesti la legittimità del Beneficiario alla concessione del contributo, ai sensi della legge 229/2016.

d) Relazione tecnica che individui il livello operativo dell'immobile sulla base dello stato di danno e del grado di vulnerabilità;

e) Relazione che individui il costo parametrico riferito al livello operativo individuato per l'immobile in questione sulla base di quanto previsto nelle apposite Ordinanze emanate dal Commissario.

L'Ufficio Speciale della Ricostruzione, previa verifica della completezza della domanda di preistruttoria ricevuta e della documentazione alla stessa allegata, determina il contributo concedibile con apposito provvedimento. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle domande di preistruttoria e per l'istruttoria delle stesse".

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

"1-bis. A seguito dell'ottenimento del provvedimento di cui al comma 1, i soggetti legittimati di cui all'articolo 6, comma 2 provvederanno ad inviare all'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato, apposita domanda di contributo a cui sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio:

a) progetto degli interventi proposte con l'indicazione delle attività di ricostruzione e riparazione necessarie nonché degli interventi di miglioramento sismico previsti riferiti all'immobile nel suo complesso, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l'entità del contributo richiesto;

b) indicazione dell'impresa affidataria dei lavori, con allegata documentazione relativa alla sua selezione e attestazione dell'iscrizione nella Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6."

2-quinquies. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"3-bis. Gli interventi funzionali alla realizzazione dei piani previsti dalle lettere a), a-bis), b) e c) del comma 2 costituiscono presupposto per l'applicazione della procedura di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Conseguentemente, per gli appalti pubblici di lavori, di Servizi e di forniture da aggiudicarsi da parte del Commissario straordinario o dei soggetti attuatori di cui all'articolo 15 del medesimo decreto-legge

n. 189/2016, nonché i Comuni, le Unioni Montane, e le Province, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 63, commi 1 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e relazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, è rivolto, sulla base del progetto definitivo o esecutivo, ad almeno cinque operatori economici sorteggiati tra gli iscritti nell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall'articolo 30 del presente decreto o degli elenchi tenuti dalle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, ai sensi dell'articolo 1, comma 52 della legge 6 novembre 2012, n. 190. Da parte del Commissario straordinario o dei soggetti attuatori di cui all'articolo 15 del medesimo decreto legge n. 189/2016, nonché i Comuni, le Unioni Montane, e le Province si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 6 del presente decreto".

*2-sexies.* All'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è sostituito dal seguente:

"1. Per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali di cui all'articolo 14, comma 1, i soggetti attuatori degli interventi sono:

- a)* le Regioni, attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione;
- b)* i Comuni, le unioni di Comuni, le unioni montane e le Province interessati;
- c)* il Ministero dei beni e delle attività culturali del turismo;
- d)* il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".

*b)* il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le Diocesi, fermo restando la facoltà di avvalersi del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, possono essere soggetti attuatori per i beni di propria competenza".

*2-septies.* L'articolo 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è sostituito dal seguente:

"Art.-18.

*(Centrali di committenza)*

*1.* I soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali di propria competenza si avvalgono dei soggetti aggregatori, delle stazioni uniche appaltanti o delle apposite centrali di committenza costituite presso ciascuna

delle Regioni interessate ovvero dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

2. I. soggetti di cui al comma 1 svolgono le funzioni di centrali di committenza con riguardo a tutte le procedure di appalto relative agli interventi ivi previsti e aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori od opere, con l'utilizzo prioritario del personale di cui all'articolo 50-*bis*, ove assegnato.

3. I rapporti tra i soggetti attuatori e la centrale di committenza sono regolati da apposita convenzione. Con provvedimento del Commissario straordinario adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è definito lo schema tipo di convenzione e sono disciplinate l'entità e le modalità di trasferimento delle risorse necessarie in favore dei soggetti attuatori. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede con le risorse di cui, all'articolo 4, comma 3".

*2-octies*. All'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1 primo periodo le parole: "non oltre il 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 27 agosto 2018";

*b)* al comma 3 le parole: "onere di cui al comma 1, pari a 124,5 milioni di euro per l'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "l'onere di cui al comma 1, pari a 375 milioni di euro per gli anni 2016, 2017 e 2018";

*c)* al comma 4 le parole: "è riconosciuta, per l'anno 2016 nel limite di 134,8 milioni di euro per il medesimo anno" sono sostituite dalle seguenti: "è riconosciuta, per gli anni 2010, 2017 e 2018 nel limite di 250 milioni di euro per i medesimi anni";

*d)* al comma 8 le parole: "dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017" e le parole: "dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2018" e "dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2018".

*2-nonies*. All'articolo 50, comma 3-*bis*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, le lettere *a)* e *b)* sono sostituite dalle seguenti:

*"a)* le amministrazioni statali di provenienza provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale nonché dell'indennità di amministrazione. Qualora l'indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Commissario Straordinario provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione statale di provenienza;



b) il trattamento economico fondamentale e le indennità di amministrazione del personale della struttura Commissariale provenienti da amministrazioni diverse da quelle statali e, in particolare, da Comuni e Regioni sono posti a totale carico del Commissario, Straordinario. Alle spese necessarie per il suddetto personale si provvede con le risorse della contabilità speciale prevista dall'articolo 4 comma 3 del decreto-legge n. 189 del 2016".

2-*decies*. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: "Le imprese" sono sostituite dalle parole: "i soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo";

b) al comma 2, primo periodo, le parole: "nel periodo dal settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "in un periodo di osservazione di 3 mesi indicato dai medesimi soggetti entro i termini compresi tra il 1° settembre 2016 ed il 27 agosto 2018 rispetto al corrispondente periodo di osservazione di 3 mesi dell'anno 2015";

c) al comma 2, lettera c), dopo le parole: "per l'esercizio dell'attività economica" sono aggiunte le parole: "e professionale";

d) al comma 2 dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

"d-bis) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente";

e) ai comma 3 le parole: "alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2018";

f) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per quelli successivi fino all'anno 2020 per le imprese già attive alla data del sisma. Per le imprese di nuovo insediamento la presente misura è concessa a valere per un periodo di imposta di tre anni decorrenti dalla data di inizio attività della nuova impresa.";

g) al comma 5 le parole: "dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "in un periodo di osservazione di 90 giorni (3 mesi) designato dall'impresa entro i termini compresi tra 1° febbraio 2017 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione (3 mesi) dell'anno 2015"».

*h)* al comma 5 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Le percentuali di riduzione del fatturato di cui al comma, si intendono al netto delle eventuali somme percepite dalle imprese per le prestazioni di ospitalità delle popolazioni colpite dal sisma del 2016 derivanti da risorse statali destinate alla gestione dell'emergenza di cui alla Convenzione Quadro tra le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, ANCI e associazioni maggiormente rappresentative delle strutture alberghiere, sottoscritta in data 8 settembre 2016. Il termine per la presentazione delle relative istanze di accesso alle agevolazioni di cui alla circolare del Ministero dello sviluppo economico del 4 agosto 2017, n. 99473 è prorogato al 31 gennaio 2018".

*2-undecies.* All'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, dopo il comma 4-*bis*, aggiungere infine il seguente:

"4-*ter.* La lavoratrice e il lavoratore dipendenti pubblici e privati, hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno, in caso di dichiarazione di stato di emergenza di cui alla legge 24 febbraio del 1992, n. 225 e in presenza del requisito di residenza e/o domicilio nei comuni interessati dallo stato di emergenza, allo scopo di far fronte alle attività connesse ai danni subiti a causa dell'evento."

*Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole:* «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» *con le seguenti:* «80 milioni di euro per l'anno 2018 e di 210 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

---

## 65.47

FABBRI, AMATI

### Respinto

*Dopo il comma 2, aggiungere in fine, il seguente:*

«2-*bis.* All'articolo 5 del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis.* Il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, individua le priorità degli interventi, alle quali gli Uffici speciali per la ricostruzione si attengono nei procedimenti di concessione dei contributi di cui all'articolo 12, volte ad assicurare gli obiettivi del celere rientro dei nuclei familiari nelle abitazioni principali, della ripresa delle attività produttive e dell'immediata ricostruzione nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 1".

2. All'articolo 5, comma 2, lettera g) del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo la parola: "continuità", sono inserite le seguenti: "sin dall'evento sismico occorso a far data dal 24 agosto 2016"».

---

**65.48**

CERONI

**Dichiarato inammissibile**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-bis. All'articolo 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 10 è soppresso».

---

**65.49**

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Dopo il comma 13-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è aggiunto il seguente comma:

"13-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili danneggiati dal sisma che costituiscono pertinenze esterne di immobili agibili. Tali pertinenze, pur essendo esterne all'edificio principale, sono allo stesso funzionalmente connesse in virtù del vincolo pertinenziale e pertanto gli stessi sono ammessi ai contributi per la ricostruzione previsto ai sensi del presente articolo"».

---

**65.50**

ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 8, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-bis. È comunque dichiarata la compatibilità paesaggistica, ai fini dell'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per tutti i lavori e opere, anche se in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, qualora realizzati nei territori di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, a condizione che consistano nell'installazione, in area di proprietà privata, di strutture temporanee prefabbricate, utilizzate a fini di abitazione principale e acquistate autonomamente in luogo di soluzioni abitative di emergenza eventualmente consegnate dalla Protezione Civile. Nei casi di cui al presente comma non si fa luogo alle sanzioni di cui al comma 5 del citato articolo 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004.

3-ter. Rientrano tra i lavori da eseguire senza alcun titolo abilitativo, come definiti ai sensi del comma 1 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, e nel rispetto delle condizioni ivi previste, i lavori e opere realizzati nei territori di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, a condizione che consistano nell'installazione, in area di proprietà privata, di strutture temporanee prefabbricate, utilizzate a fini di abitazione principale e acquistate autonomamente in luogo di soluzioni abitative di emergenza eventualmente consegnate dalla Protezione Civile; a seguito alla conclusione dello stato di emergenza è fatto salvo il rispetto della cubatura massima edificabile nell'area di proprietà, come stabilita dagli strumenti urbanistici vigenti, anche attraverso la successiva demolizione parziale o totale dell'edificio esistente dichiarato inagibile.

3-quater. Le ordinanze di demolizione e restituzione in pristino e le misure di sequestro preventivo emanate fino alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, per i lavori e opere che rispettino le condizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter, sono nulle"».

---

**65.51**

ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2018"».

---

**65.52**

FABBRI, AMATI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 2, aggiungere in fine, il seguente:*

«2-bis. Dopo l'articolo 8 del decreto-legge n. 189 del 2016 è inserito il seguente:

**"Art. 8-bis.**

*(Accertamento compatibilità paesaggistica)*

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente decreto-legge, l'eventuale accertamento della compatibilità paesaggistica di cui all'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), è esteso agli interventi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata).

2. Per tutte le opere di demolizione poste in essere per la pubblica incolumità e necessarie per la ricostruzione si applica la disposizione di cui al punto A.29 dell'Allegato A (Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica) al decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017"».

---

**65.53**

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2016 n. 229, è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. Al fine di consentire una ricostruzione veloce e ordinata dal punto di vista architettonico ed edilizio, la non ammissibilità a contributo prevista per gli edifici di cui al comma 1 del presente articolo non si applica agli edifici pubblici o privati da acquisire al patrimonio pubblico e agli edifici privati siti nei centri storici o integrati in aggregati edilizi, al fine di realizzare progetti funzionali alla riqualificazione urbanistica delle zone e degli aggregati interessati. A detti immobili vengono riconosciuti gli stessi benefici di quelli agibili al momento del sisma o a quelli a destinazione pubblica"».

---

**65.54**

FABBRI, AMATI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 2, aggiungere in fine, il seguente:*

«2-bis. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo le parole: "Ente parco" sono inserite le seguenti: "o di altra area naturale protetta"».

---

**65.55**

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 44 comma 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 è infine aggiunto il seguente periodo: "Per i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto-legge i termini per l'approvazione del conto economico e dello stato patrimoniale redatti sulla base del principio della

---

competenza economico-patrimoniale di cui all'Allegato 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e del bilancio consolidato redatto sulla base del principio del bilancio consolidato di cui all'Allegato 4/4 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono prorogati al 31 marzo 2018"».

---

**65.56**

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 è inserito il seguente:

"3-bis. Gli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono impegnare nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio, in aggiunta a quanto previsto dal secondo periodo dell'articolo 163 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le spese derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze di Protezione civile e di quelle del Commissariato alla ricostruzione di cui all'articolo 2 comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, finalizzato alla gestione della situazione emergenziale, nonché al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi pubblici di propria competenza"».

---

**65.57**

ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "I versamenti relativi ai piani di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, ordinariamente concessi dall'INPS, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n.338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n.389; già in corso alla data dell'evento sismico e successivamente sospesi, riprendono dalla data del 31 maggio 2018, mediante rateizzazione nel medesimo numero di rate previste dal piano di ammortamento originariamente comunicato"».

---

**65.58**

FABBRI, AMATI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 2, aggiungere infine il seguente:*

«2-bis. Al comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: "trattamento economico", ovunque presenti, è inserita la parola: "accessorio";

b) dopo il secondo periodo è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al personale non dirigenziale spetta comunque l'indennità di amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri".

2. Al comma 3-bis dell'articolo 50 del decreto-legge n. 189, del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: "viene" sono inserite le parole: "anticipato dalle amministrazioni di provenienza e";

b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) le amministrazioni statali di provenienza provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale nonché dell'indennità di amministrazione. Qualora l'indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario straordinario provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza";

c) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) per le amministrazioni diverse da quelle statali il trattamento economico fondamentale e l'indennità di amministrazione sono a carico del Commissario straordinario";

3. Al comma 7 dell'articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) le parole: "nelle more della definizione di appositi accordi nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata" sono soppresse; le parole: "fino al 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 30 per cento" e le parole: "fino al 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 20 per cento";



b) alla lettera c) le parole: "nelle more della definizione di appositi accordi nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata," sono soppresse;

c) dopo la lettera c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per eventuali voci di salario accessorio diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma si applica la contrattazione integrativa decentrata della Presidenza del Consiglio dei Ministri".

4. Al comma 7-bis dell'articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "comma 7" sono inserite le seguenti: ", lettere a), b) e c),";

b) dopo le parole: "articolo 3" sono inserite le seguenti: ", ai quali, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, quarto e sesto periodo, dello stesso articolo 3, è riconosciuta l'indennità di amministrazione prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Gli eventuali oneri eccedenti i limiti previsti dall'articolo 3, comma 1, quarto e sesto periodo, sono a carico delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e derogano ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006. n. 296"».

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 300.000;

2019: - 300.000;

2020: - 300.000.

## 65.59

ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI

### Dichiarato inammissibile

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, dispone con propria ordinanza che gli Uffici Speciali per la Ricostruzione esaminino le relazioni per accertare il livello operativo, come previsto dall'articolo 5, comma 1 della Ordinanza n. 19, del 7 aprile 2017, pubblicata sul sito istituzionale del Commissario straordinario in data 11 aprile 2017, prima della presentazione di ciascun progetto di riparazione, miglioramento

---

sismico o ricostruzione degli edifici danneggiati. Il medesimo Commissario straordinario stabilisce i criteri per l'anticipo dei costi da sostenere per i sondaggi da eseguire per gli edifici e per la redazione delle predette relazioni di livello operativo».

---

**65.60**

ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Per gli interventi di riparazione e miglioramento sismico o ricostruzione relativi a danni gravi o crolli degli edifici di civile abitazione o produttivi nei territori interessati degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, in parziale deroga alle ordinanze del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, la quota minima di contributo destinata alle opere strutturali, relative alla realizzazione delle strutture, alla riparazione del danno, al rafforzamento locale o al miglioramento sismico dell'edificio è pari al 25 per cento del costo complessivo ammissibile a contributo. Per gli edifici con danni lievi, così come classificati dalle ordinanze per la ricostruzione non è prescritto alcun limite minimo del valore del costo delle strutture rispetto a quello delle finiture e impianti».

---

**65.61**

ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI

**Respinto**

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. L'indicazione dell'impresa affidataria dei lavori da parte del beneficiario dei contributi, di cui all'articolo 6, comma 13 e 12, comma 1, lettera d) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, avviene a seguito all'approvazione definitiva del progetto da parte degli Uffici Speciali per la Ricostruzione».

---

**65.62**

ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI

**Respinto**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. È istituito, entro 30 giorni dalla data della conversione in legge del presente decreto, un tavolo tecnico, presso la struttura del Commissario straordinario di Governo per la ricostruzione; a cui partecipano il Commissario medesimo, rappresentanti dei soggetti coinvolti e rappresentanti dell'ABI, al fine di esaminare la sussistenza delle condizioni per la ricontrattazione dei mutui di cui all'articolo 48, comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e per la fattibilità della relativa estinzione, previa verifica delle risorse occorrenti».

---

**65.63**

ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nell'ambito del contributi erogati ai fini dell'articolo 5, comma 2 del medesimo decreto, sono comunque riconosciuti i danni economici di attrezzature, impianti e merci deperite, le spese sostenute per il trasloco, i danni per le strutture di esercizio che devono essere demolite, una tantum per il valore perso, anche per le imprese che cessano la propria attività a causa dei danni subiti dagli eventi sismici nei comuni di cui all'articolo 1 dello stesso decreto».

---

**65.64**

ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Nelle more della regolazione dei contributi dovuti a titolo di compensazione dei gettiti perduti a causa degli eventi calamitosi, di cui all'articolo 48, commi 16 e 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per gli anni 2016 e 2017, i Comuni di cui all'allegato 1, 2 e 2-bis del citato decreto legge n. 189 del 2016 possono accertare convenzionalmente, in deroga all'articolo 179 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché ai vigenti principi contabili relativi all'esigibilità delle entrate, la differenza tra il gettito della Tasi, della Tari e dell'addizionale comunale all'IRPEF riscosso nel 2015, diminuito per tener conto delle successive modifiche agevolative ed esentative disposte dalla legge o da provvedimenti comunali, e i gettiti effettivamente incassati aumentati dell'importo degli acconti riconosciuti in base alle norme sopra richiamate, nonché ad eventuali norme regionali finalizzate al ristoro di gettiti aboliti o sui quali opera la sospensione di pagamento disposta dalla legge».

---

**65.65**

GIOVANNI MAURO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss mm ii, all'art. 21, alla fine del comma 3 inserire il seguente periodo: "Per i comuni di cui agli allegati 1, 1-bis e 2 del decreto legislativo n. 189 del 2016 e smi il programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 500.000 euro"».

**65.66**

ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 14, comma 6 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole 31 dicembre 2017 sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018"».

---

**65.67**

BENCINI, MAURIZIO ROMANI, MOLINARI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. In attesa della ricostruzione, gli autocaravan destinati alla demolizione secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 85 e 86 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, possono essere destinati, attraverso la Protezione Civile, quale rifugio temporaneo per le popolazioni che hanno subito la perdita della abitazione principale a seguito degli eventi sismici verificatiti a partire dall'agosto 2016».

---

**65.68**

ORELLANA, LANIECE, EVA LONGO, BENCINI, PANIZZA

**Ritirato**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n.90, le parole: "in cinque quote annuali", sono sostituite dalle seguenti: "in dieci quote annuali"».

---

**65.69 (testo 2)**

PEZZOPANE, BONFRISCO

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 65-bis.**

1. Nel rispetto della previsione di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per la realizzazione degli interventi urgenti per la messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25 già approvati dal Ministero delle infrastrutture con il D.L. 24 aprile 2017 n. 50, nelle more della definizione degli strumenti di pianificazione tecnica ed economica dell'intero impianto infrastrutturale, in attesa che siano perfezionate le procedure già avviate dal Concessionario, autorizzate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, per poter utilizzare anticipatamente le risorse allo scopo stanziate dall'articolo 16-*bis* della Legge 123/2017 ma che saranno rese disponibili solo a rate dal 2021 al 2025, in base a quanto previsto dall'Articolo 52- *quinquies* della Legge n. 9612017, l'obbligo del concessionario di versare le rate del corrispettivo della concessione di cui all'articolo 3, lettera *c*) della vigente convenzione stipulata 18 novembre 2009, ciascuna dell'importo di euro 55.860.000, è sospeso anche per l'anno 2017, previa emissione, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, di un Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che individui gli interventi già approvati dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con il DL 24 Aprile 2017 n. 50 ma non ancora finanziati, nei limiti delle risorse di cui al presente comma. Nel medesimo decreto sono altresì definite le modalità di attuazione della presente disposizione, nonché la regolazione di detto periodo transitorio.

2. Il concessionario effettua il versamento all'Anas S.p.A. della rata sospesa del corrispettivo della concessione, di spettanza dell'Anas S.p.A, per complessivi euro 55.860.000 maggiorati degli interessi maturati calcolati al tasso legale, in un'unica soluzione, non appena saranno perfezionate le procedure per l'anticipazione delle risorse previste allo scopo dall'Articolo 16-*bis* della L. 123/2017, Restano altresì ferme le scadenze di tutte le restanti rate di corrispettivo spettante all'Anas S.p.A.».

**65.70**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

**Respinto**

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Le maggiori entrate rivenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 78-bis, opportunamente accertate, fino a un limite massimo di 1 miliardo di euro annui, affluiscono ad un apposito fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri finalizzato ad assicurare la garanzia pubblica per la concessione dei contributi diretti finalizzati alla assistenza della popolazione e la ripresa economica nei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 26 ottobre 2016 che si aggiungono a quelli riconosciuti dalla normativa vigente».

*Conseguentemente dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:*

**«Art. 78-bis.**

*(Introduzione del monopolio della cannabis e dei suoi prodotti derivati)*

1. La coltivazione della cannabis, fatta salva quella per uso personale fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché l'introduzione o la vendita della stessa e dei suoi derivati sono vietate e soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica ai sensi della legge 17 luglio 1942, n. 907.

2. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il Titolo II è inserito il seguente:

"Titolo II-bis»

MONOPOLIO DELLA CANNABIS

**Art. 63-bis.**

*(Oggetto del monopolio)*

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

**Art. 63-ter.**

*(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)*

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

**Art. 63-quater.**

*(Provvista personale)*

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

**Art. 63-quinquies.**

*(Licenza di coltivazione della cannabis)*

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

**Art. 63-sexies.**

*(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)*

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

**Art. 63-septies.**

*(Tutela del monopolio)*

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

**Art. 63-octies.**

*(Disciplina applicabile)*

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;



b) alla rubrica, le parole: 'e dei tabacchi' sono sostituite dalle seguenti: ', dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati"».

## 65.71

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

### Respinto

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. All'articolo 48, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, in fine, le parole: "fino al 31 dicembre 2016" sono sostituite con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2018";

b) al comma 1-*bis*, primo periodo, le parole: "fino al 31 dicembre 2017" sono sostituite con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2018";

c) al comma 1-*quater*, le parole: "Con riferimento al periodo d'imposta 2016" sono sostituite con le seguenti: "Con riferimento ai periodi di imposta 2016 e 2017";

d) al comma 3, le parole: "Fino al 31 dicembre 2016" sono sostituite con le seguenti: "Fino al 31 dicembre 2018";

e) al comma 10, primo periodo, le parole: "al 30 novembre 2017" sono sostituite con le seguenti: "al 30 novembre 2018" e al secondo periodo, le parole: "al 31 dicembre 2017" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2018";

f) al comma 11, al primo periodo, le parole: "16 dicembre 2017" sono sostituite con le seguenti: "16 dicembre 2018" e le parole: "16 febbraio 2018" sono sostituite con le seguenti: "31 maggio 2018", quindi, al secondo periodo, le parole: "di 9 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2018" sono sostituite con le seguenti: "di 24 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2019";

g) al comma 12, le parole: "entro il mese di febbraio 2018" sono sostituite con le seguenti: "entro il mese di febbraio 2019";

h) al comma 12-*ter*, nel primo periodo, dopo le parole: "riscossa a decorrere da" la parola: "febbraio" è sostituita dalla seguente: "giugno" e dopo le parole: "di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241" sono aggiunte le seguenti: "per un importo massimo annuo proporzionale alla distribuzione delle scadenze dei versamenti rateali dei contribuenti di cui al comma 11";

*i)* al comma 13, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 31 maggio 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2018."».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

**«Art. 88-bis.**

*(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* i commi 67 e 68 sono abrogati;

*b)* al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

*b)* all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.",

*c)* all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.»

**65.72**

BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

**Respinto**

*Sostituire il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2. Tenuto conto del perdurare dello stato emergenziale nei territori colpiti dal sisma del 2016, all'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 10 è sostituito dal seguente: "Il termine del 16 dicembre 2016 di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 2016 è prorogato al 27 agosto 2018. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016 si applica anche ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni indicati nell'allegato 1 al presente decreto, non ricompresi nell'allegato al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato";

b) il comma 11 è sostituito dal seguente: "La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione, disposta con il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016 e dai commi 1-*bis*, 10 e 10-*bis*, avviene entro il 16 dicembre 2018. I soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 aprile 2017, n. 45, possono versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 18 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 dicembre 2018. Il versamento delle ritenute non operate ai sensi del comma 1-*bis* del presente articolo può essere disciplinato, subordinatamente e comunque nei limiti della disponibilità di risorse del fondo previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";

c) al comma 12 le parole: "febbraio 2018" sono sostituite dalle parole: "dicembre 2018";

d) al comma 12-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: "nell'anno 2017" sostituite dalle parole: "negli anni 2017 e 2018", le parole: "fino ad un massimo di 17 milioni di euro per l'anno 2017" sono sostitui-

te dalle parole: "fino ad un massimo di 17 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018".

*2-bis.* All'articolo 11 del decreto legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito, con modificazioni, della legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: "Fermo restando l'obbligo di versamento entro il 16 dicembre 2018, per il pagamento dei tributi oggetto di sospensione di cui all'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonché per i tributi dovuti nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2017, i titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché gli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato da erogare il 30 novembre 2018. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, da erogare entro la data del 30 novembre 2018 anche per i finanziamenti di cui al comma 4, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un ammontare massimo di 380 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196".

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente comma *3-bis*: "Restano comunque valide le garanzie concesse secondo le procedure previste dal comma 3 che siano state erogate entro il 30 novembre 2017 alla luce del previgente termine per obbligo di versamento fissato entro il 16 dicembre 2017"».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

**«Art. 88-bis.**

*(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive integrazione e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.»

## 65.73

LUCIDI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

### Respinto

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. All'articolo 46, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-*bis*. Le percentuali di riduzione di fatturato di cui ai commi 2 e 5, devono essere intese al netto dei rimborsi spese percepiti per le prestazioni di ospitalità delle popolazioni colpite dal sisma del 2016 e derivanti da risorse statali destinate alla gestione dell'emergenza rientranti nella Convenzione Quadro tra le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, ANCI e associazioni

---

maggiormente rappresentative delle strutture alberghiere, sottoscritta in data 8/9/2016"».

---

### **65.0.1**

GIOVANNI MAURO

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 65-bis.**

*(Ammissione a contributo di pertinenze -esterne inagibili di abitazioni)*

Dopo il comma 13-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è aggiunto il seguente comma:

"13-ter: Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili danneggiati dal sisma che costituiscono pertinenze esterne di immobili agibili. Tali pertinenze, pur essendo esterne all'edificio principale, sono allo stesso funzionalmente connesse in virtù del vincolo pertinenziale nel rispetto della normativa vigente e pertanto gli stessi sono ammessi al contributo per la ricostruzione previsto ai sensi del presente articolo"».

---

### **65.0.2**

GIOVANNI MAURO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 65-bis.**

*(Ammissibilità a contributo per ruderi ed edifici collabenti che insistono nei centri storici e negli aggregati edilizi)*

Dopo il comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Al fine di consentire una ricostruzione veloce e ordinata dal punto di vista architettonico ed edilizio, la non ammissibilità a contributo prevista per gli edifici di cui al comma 1 del presente articolo non si applica agli edifici pubblici o privati inseriti in programmi di acquisizione al patrimonio pubblico, al fine di realizzare progetti funzionali alla riqualificazione urbani-

stica delle zone e degli aggregati interessati. A detti immobili vengono riconosciuti gli stessi benefici di quelli agibili al momento del sisma o a quelli a destinazione pubblica"».

### **65.0.3**

GIOVANNI MAURO

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 65-bis.**

*(Ampliamento spese ammissibili in esercizio provvisorio - Area sisma)*

1. Dopo il comma 3 dell'art. 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 inserire il seguente:

"3-bis. Gli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono impegnare nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio, in aggiunta a quanto previsto dal secondo periodo dell'art. 163 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le spese derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze di Protezione civile e di quelle del Commissariato alla ricostruzione di cui all'art. 2 comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, finalizzato alla gestione della situazione emergenziale, nonché al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi pubblici di propria competenza"».

### **65.0.4**

GIOVANNI MAURO

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 65-bis.**

*(Disposizioni in materia di personale per i Comuni del cratere sismico)*

1. All'articolo 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: "con professionalità di tipo tecnico o amministrativo contabile" sono inserite le seguenti nonché con riferimento al personale necessario per garantire il servizio di polizia locale";

b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "Presidenza del consiglio dei Ministri" inserire le seguenti: ": in tal caso lo scorrimento delle graduatorie è garantito attraverso la pubblicazione delle stesse all'albo pretorio comunale";

2. I contratti di lavoro a termine già stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 50-*bis* del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni possono essere prorogati fino ad ulteriori 24 mesi, nel rispetto della disciplina contenuta nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Le limitazioni disciplinate dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, non si applicano con riferimento ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per sopperire alle esigenze sostitutive del personale di cui al precedente periodo.

3. Le indennità di posizione attribuite al personale assunto ai sensi dei primi due commi del presente articolo, al quale sia conferita la responsabilità di uffici o servizi, non si computano nel limite posto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Altresì non si computano nel predetto limite gli eventuali incrementi delle indennità di posizione del personale a tempo indeterminato già in servizio anteriormente al sisma dovuti in ragione dell'aumento del numero dei procedimenti e dei nuovi adempimenti assegnati. I relativi oneri sono a carico della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni.

4. Al fine di consentire la copertura delle sedi di segreteria vacanti nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, i sindaci dei comuni privi di segretario titolare hanno facoltà di individuare nominativamente nell'albo di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1987, n. 465, anche al di fuori delle rispettive sezioni regionali, soggetti in disponibilità o iscritti, ma non ancora destinati alla prima sede di impiego nonché di segretari appartenenti ad una fascia immediatamente superiore a quella prevista per la classe del Comune interessato, con diritto degli stessi segretari alla retribuzione prevista in relazione alla fascia di appartenenza. Per i segretari in servizio presso i comuni di classe IV di cui al presente comma,



il servizio prestato vale ai fini dell'esperienza da maturare per il percorso di carriera nella fascia di appartenenza. Le spese derivanti dall'applicazione del presente comma non sono considerate al fine del rispetto dei limiti di spesa di cui ai commi 557, 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296».

### **65.0.5**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 65-bis.**

*(Disposizioni in materia di personale per i comuni del cratere sismico)*

1. All'articolo 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: "con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile" sono inserite le seguenti: "nonché con riferimento al personale necessario per garantire il servizio di polizia locale";

b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "Presidenza del consiglio dei ministri" inserire le seguenti: "in tal caso lo scorrimento delle graduatorie è garantito attraverso la pubblicazione delle stesse all'albo pretorio comunale";

2. I contratti di lavoro a termine già stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni possono essere prorogati fino ad ulteriori 24 mesi, nel rispetto della disciplina contenuta nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Le limitazioni disciplinate dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, non si applicano con riferimento ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per sopperire alle esigenze sostitutive del personale di cui al precedente periodo.

3. Le indennità di posizione attribuite al personale assunto ai sensi dei primi due commi del presente articolo, al quale sia conferita la responsabilità di uffici o servizi, non si computano nel limite posto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Altresì non si computano nel predetto limite gli eventuali incrementi delle indennità di posizione del personale a tempo indeterminato già in servizio anteriormente al sisma dovuti in ragione dell'aumento del numero dei procedimenti e dei nuovi adempimenti

assegnati. I relativi oneri sono a carico della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni.

4. Al fine di consentire la copertura delle sedi di segreteria vacanti nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, i sindaci dei comuni privi di segretario titolare hanno facoltà di individuare nominativamente nell'albo di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1987, n. 465, anche al di fuori delle rispettive sezioni regionali, soggetti in disponibilità o iscritti, ma non ancora destinati alla prima sede di impiego nonché di segretari appartenenti ad una fascia immediatamente superiore a quella prevista per la classe del comune interessato, con diritto degli stessi segretari alla retribuzione prevista in relazione alla fascia di appartenenza. Per i segretari in servizio presso i comuni di classe IV di cui al presente comma, il servizio prestato vale ai fini dell'esperienza da maturare per il percorso di carriera nella fascia di appartenenza. Le spese derivanti dall'applicazione del presente comma non sono considerate al fine del rispetto dei limiti di spesa di cui ai commi 557, 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

#### 65.0.6

GIOVANNI MAURO

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 65-bis.

*(Esenzione Tosap per i Comuni del sisma Emilia del 2012*

*e del sisma del centro Italia del 2016-2017)*

1. I comuni di cui all'allegato 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono ridurre fino all'esenzione la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sulle occupazioni necessarie per la messa in sicurezza dei fabbricati danneggiati dagli eventi sismici e per le opere di ricostruzione.

2. L'articolo 8, comma 3.3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è così sostituito:

"3.3. I comuni di cui all'articolo 1 e al comma 3.1 possono ridurre fino all'esenzione dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui

al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sulle occupazioni necessarie per la messa in sicurezza dei fabbricati danneggiati dagli eventi sismici e per le opere di ricostruzione".

3. Le disposizioni recate dai commi 1 e 2 sono applicabili anche retroattivamente sulla base di una deliberazione dei comuni interessati ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

### **65.0.7**

VICECONTE

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 65-bis.**

*(Equiparazione delle vittime del terremoto alle vittime del lavoro)*

1. È riconosciuta la qualifica di infortunati del lavoro ai cittadini rimasti invalidi, deceduti o dispersi in conseguenza degli eventi sismici verificatisi tra il 2009 e il 2017 o che abbiano subito per la stessa causa un aggravamento delle preesistenti invalidità.

2. Ai cittadini riconosciuti permanentemente inabili viene corrisposta, previo accertamento da parte delle unità sanitarie locali, mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, una rendita calcolata sulla base del minimale retributivo del settore industriale.

3. Ai superstiti di cittadini deceduti o dispersi in conseguenza delle calamità di cui al comma 1 vengono immediatamente corrisposti l'assegno di morte, le rendite e le altre prestazioni previste dal testo unico 30 giugno 1965, n. 1124, per i superstiti dei lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro o malattia professionale; le rendite ai superstiti sono calcolate sulla base del minimale retributivo del settore industriale di cui al titolo I del sopracitato testo unico.

4. Ai cittadini riconosciuti temporaneamente inabili in conseguenza degli eventi di cui al primo comma da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni è corrisposto immediatamente il trattamento economico di malattia per un periodo non superiore a sei mesi calcolato sulla base del minimale retributivo del settore industriale, prorogabile per altri sei mesi.

5. Le prestazioni di cui al presente articolo sono anticipate dall'INAIL, con il sistema della gestione per conto e rimborsate annualmente dallo Stato.

6. È istituito presso il Ministero dell'economia e finanze un Fondo destinato a dare attuazione a quanto disposto dai precedente comma del valore di 50 milioni di euro annui per il triennio 2018-2020.

7. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui per il triennio 2018-2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge".».

---

### **65.0.8**

VICECONTE

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 65-bis.**

*(Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro dell'Hotel Rigopiano)*

1. È autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2018 ai fini della corresponsione di speciali elargizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro dell'Hotel Rigopiano del 18 gennaio 2017 e in favore di coloro che a causa del disastro hanno riportato lesioni gravi e gravissime.

2. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

---

### **65.0.9**

ARRIGONI, COMAROLI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 65-bis.**

*(Utilizzo di risorse derivanti da donazioni ed erogazioni liberali)*

1. In deroga alle norme generali di finanza pubblica, per gli anni 2018 e 2019, nel saldo individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 710 e seguenti, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, tra le entrate finali dei comuni i cui territori sono compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, non sono considerate gli avanzi di amministrazione derivanti da donazioni e erogazioni liberali conseguiti nell'anno precedente fino ad un importo massimo complessivo pari a 20 milioni di euro; parimenti non sono considerate le spese sostenute dai medesimi comuni con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni, puntualmente finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, per un importo massimo complessivo pari a 35 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2018 e 2019».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze» apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018:-55.000.000;

2019:-35.000.000.

### **65.0.10 (testo 3)**

BROGLIA, VACCARI, BERTUZZI, COLLINA, IDEM, LO GIUDICE, PAGLIARI, PIGNEDOLI, PUGLISI, SANGALLI, VALDINOSI

#### **Accolto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 65-bis.**

*(Ulteriori interventi a favore dei territori colpiti dal sisma del maggio 2012)*

1. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è incrementato di 17,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 17,5 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 35.

2. Al fine di accelerare le attività connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, il Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per la ricostruzione può destinare, mediante utilizzo delle risorse finanziarie già di-

sponibili sulla propria contabilità speciale, fino a 0,5 milioni di euro per l'anno 2019, per rimborsare i costi sostenuti per le unità di personale assunte con contratto di lavoro flessibile da destinare al supporto degli uffici tecnici dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Le assunzioni di tali unità di personale, in deroga ai vincoli di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono effettuate dai comuni singoli ovvero dalle unioni di comuni, con facoltà di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. Il riparto delle unità di personale assunte con contratto di lavoro flessibile avviene previa intesa tra i comuni e le unioni».

#### **65.0.11**

FILIPPI, LAI

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 65-bis.**

*(Alluvione di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalveti)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 1 a 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, come modificato dalla relativa legge di conversione, si applicano altresì ai contribuenti che abbiano presentato autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018: - 4.000.000;

2019: - - ;

2020: - - .

**65.0.12**

FAVERO, SANTINI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 65-bis.**

*(Rimborso alle imprese danneggiate dall'alluvione del Piemonte del 1994)*

1. Le imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994 hanno diritto al rimborso dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi relativi al triennio 1995-1997 versati per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo i requisiti previsti dalla decisione 2016/195 della Commissione europea del 14 agosto 2015, a seguito di presentazione della relativa domanda nel termine di prescrizione di dieci anni, decorrente dalla data entrata in vigore della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Per le imprese di cui al comma 1 il termine di prescrizione per la presentazione della domanda di rimborso dei tributi versati per il triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 decorre dalla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 2007, n. 17, di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300.

3. Il rimborso di cui ai commi precedenti, stimato in 30 milioni di euro, è effettuato in tre rate annuali, di pari importo, da effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018: - 10.000,000;

2019: - 10.000.000;

2020: - 10.000.000.

---

**Art. 66****66.1**

SAGGESE, DE SIANO, SIBILIA, CARDIELLO, FASANO, LUCIA ESPOSITO, SOLLO, AURICCHIO

**Respinto**

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

**«Art. 66.**

*(Misure urgenti in favore dei territori dell'isola di Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017)*

1. Al fine di dare immediato avvio alla ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017, il Presidente della Regione Campania è nominato Commissario straordinario per la ricostruzione. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze è istituito il fondo per la ricostruzione nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola d'Ischia colpito dal sisma del 21 agosto 2017, con una dotazione di euro 200.000.000,00 per l'anno 2018, che confluiscono su apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale intestata al Commissario straordinario di cui al presente comma. Con provvedimento del Commissario, sentito il Dipartimento della protezione civile e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono definite le modalità di erogazione dei contributi per la riparazione, la ricostruzione e la ripresa economica nei territori dei Comuni interessati, previa ricognizione e valutazione dei fabbisogni.

2. Per assicurare l'espletamento delle procedure connesse all'assegnazione dei contributi di cui al comma 1, i comuni di Lacco Ameno e Casamicciola Terme possono, a valere sulle disponibilità dei propri bilanci, assumere personale rispettivamente nel limite di 4 e 6 unità, con contratti di lavoro a tempo determinato della durata non superiore a quella della vigenza dello stato di emergenze comunque nei limiti temporali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 295, nonché in deroga all'articolo 259, comma 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



3. Nei confronti delle persone fisiche, che alla data del 22 agosto 2017, avevano la residenza, ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 1, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 21 agosto 2017 e il 30 settembre 2018. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

4. La sospensione di cui al comma 3 non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti di imposta in caso di impossibilità dei sostituti ad effettuare gli adempimenti e i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, è applicabile l'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

5. Gli adempimenti ed i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il 16 ottobre 2018.

6. La sospensione di cui al comma 3 è subordinata alla richiesta del contribuente che contenga anche la dichiarazione di inagibilità, in tutto o in parte, dell'abitazione, dello studio professionale o della sede dell'impresa, ai sensi del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione della richiesta medesima agli Uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.

7. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici di cui al comma 1, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31 dicembre 2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2018. I fabbricati di cui al primo periodo sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla rata scadente successivamente ai 21 agosto 2017 fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque fino all'anno di imposta 2018. Ai fini del presente comma, il contribuente può dichiarare, entro il 28 febbraio 2018, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verifica all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Al fine di assicurare ai comuni di cui al comma 1, continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, con il decreto di cui al quarto periodo, sono definite altresì le modalità di concessione della compensazione, per l'anno 2017, nel limite massimo di 1,3 milioni di euro, per

sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668. Il Commissario, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui al comma 1, provvede con proprio provvedimento da adottare entro il 28 febbraio 2018 alla concessione della compensazione di cui al periodo precedente e delle minori entrate degli enti territoriali interessati.

8. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, la competente autorità di regolazione, con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 21 agosto 2017, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le utenze situate nei Comuni di cui al comma 1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorità di regolazione, con propri provvedimenti disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del primo periodo ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni di cui al comma 1, individuando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

9. In deroga agli articoli 6, 10, 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, ed alle leggi regionali che regolano il rilascio dei titoli abilitativi, i soggetti interessati comunicano agli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3, che ne danno notizia agli uffici comunali competenti, l'avvio dei lavori edilizi di riparazione o ripristino, da eseguirsi comunque nel rispetto delle disposizioni stabilite con i provvedimenti di cui al comma 2, nonché dei contenuti generali della pianificazione territoriale e urbanistica, ivi inclusa quella paesaggistica, con l'indicazione del progettista abilitato responsabile della progettazione del direttore dei lavori e della impresa esecutrice, purché le costruzioni non siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione; allegando o autocertificando quanto necessario ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di settore con particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza e sismica. I soggetti interessati entro il termine di trenta giorni dall'inizio dei lavori provvedono a presentare la documentazione, che non sia stata già allegata alla comunicazione di avvio dei lavori di riparazione o ripristino, e che sia comunque necessaria per rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, del titolo abilitativo edilizio e dell'autorizzazione sismica.

10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2018, si adempie mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

### **66.2 (testo 3)**

MILO, LANGELLA, BARANI

#### **Accolto**

*Dopo il comma 2-bis, inserire il seguente:*

«2-ter. in relazione agli incendi boschivi e ai relativi eventi franosi che hanno interessato l'area vesuviana nel corso dei mesi di luglio e agosto 2017 compromettendo la regolare viabilità dell'area, ai fini della realizzazione del Grande progetto Pompei, di cui all'articolo 2, del decreto-legge n. 34 del 2011, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 in favore dell'Ente pareo nazionale del Vesuvio, istituito con DPR 5 giugno 1995, per la messa in sicurezza della strada Matrone, presso il comune di Boscotrecase (NA), quale unica arteria viaria atta a garantire l'accesso al cono dei vulcano».

*Conseguentemente, all'articolo 92 le parole: "di 330 milioni di euro annui" sono sostituite dalle seguenti: "328 milioni di euro per l'anno 2019 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».*

---

### **66.3**

MARINELLO, VICECONTE

#### **Respinto**

*Al comma 1, sostituire le parole: «10 milioni di euro per l'anno 2018 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020» con le seguenti: «200 milioni di euro annui a decorrere dal 2018».*

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione delle presenti disposizioni, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.*

---

## 66.4

PUGLIA, PAGLINI

### Respinto

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1 sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «20 milioni» e le parole: «20 milioni» con le seguenti: «30 milioni»;*

b) *dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Nei confronti delle persone fisiche, che alla data del 21 agosto 2017, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 1, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, scadenti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 30 agosto 2018. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il 16 ottobre 2018.

1-ter. Al fine di continuare ad assicurare un contributo al sostenimento dei maggiori impegni derivanti dalle attività amministrative e tecniche di messa in sicurezza, di riparazione e di ricostruzione degli edifici, i comuni di cui al comma 1 possono avvalersi anche delle attività amministrative e tecniche del Genio Civile e delle competenze del Genio Militare».

*Conseguentemente all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 80.000.000;

2019: - 80.000.000.

---

## 66.5

PUGLIA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PAGLINI

### Respinto

*Al comma 1, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «20 milioni» e le parole: «20 milioni» con le seguenti: «30 milioni».*

*Conseguentemente all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 20.000.000:

2019: - 20.000.000.

### **66.6**

MORONESE, PUGLIA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

#### **Respinto**

*Al comma 2, dopo le parole: «presidente del Consiglio dei ministri», aggiungere le seguenti: « da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,».*

### **66.7**

MORONESE, PUGLIA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

#### **Respinto**

*Al comma 2, dopo le parole: «presidente del Consiglio dei ministri», aggiungere le seguenti: «da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,».*

### **66.8 (testo 2)**

BOCCA, MALAN, MANDELLI, PELINO

#### **Respinto**

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Nei confronti delle persone fisiche, che alla data del 21 agosto 2017, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'isola di Ischia sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo

compreso tra il 9 settembre 2017 ed il 30 settembre 2018, Non si procede al rimborso di quanto già versato.

*2-ter.* Le disposizioni di cui al comma *2-bis* si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti diversi dalle persone fisiche aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, colpiti dal sisma del 21 agosto 2017.

*2-quater.* Le imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994 hanno diritto al rimborso dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi relativi al triennio 1995-1997 versati per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo i requisiti previsti dalla decisione 2016/195 della Commissione europea del 14 agosto 2015, a seguito di presentazione della relativa domanda nel termine di prescrizione di dieci anni, decorrente dalla data entrata in vigore della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

*2-quinquies.* Per le imprese di cui al precedente comma termine di prescrizione per la presentazione della domanda di rimborso dei tributi versati per il triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 decorre dalla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 2007, n. 17, di conversione del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300.

*2-sexies.* Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi *2-quater* e *2-quinquies*, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017 e delle relative proiezioni triennali, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*2-septies.* Il rimborso di cui ai commi *2-quater* e *2-quinquies*, stimato in 30 milioni di euro, è effettuato in tre rate annuali, di pari importo, da effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

*2-octies.* Per il ripristino urgente di infrastrutture pubbliche danneggiate e per il ristoro urgente a privati dei danni a seguito degli incendi boschivi occorsi nel corso dell'anno 2017 in Piemonte e Lombardia, sono stanziati per l'anno in corso 20 milioni di euro, a valere sulle risorse Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

*Conseguentemente, per l'attuazione delle disposizioni 2-bis e 2-ter, all'articolo 92 sostituire la cifra «250 milioni» con la seguente: «249 milioni».*

### **66.0.1 (testo 2)**

BOTTICI, AIROLA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 66-bis.

*(Interventi urgenti per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito i comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalveti nei giorni 9 e 10 settembre 2017)*

1. Ai fini del ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito i comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalveti nei giorni 9 e 10 settembre 2017, la somma complessiva di euro 56.188.553,83 e trasferita sulla contabilità speciale aperta in favore del Commissario Delegato nominato per fronteggiare tale emergenza.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono riservate alla concessione di contributi in favore dei soggetti pubblici, delle persone fisiche, delle imprese e degli altri soggetti che hanno segnalato danni in sede di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico, al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive, effettuata ai sensi dell'articolo 5, comma 2 lettera d) della legge 225/1992.

3. Il Commissario Delegato provvede con proprie ordinanze, previa approvazione del Ministro dell'economia delle finanze e del Capo Dipartimento Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a disciplinare procedure e modalità di concessione e di erogazione dei contributi, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione del patrimonio pubblico, degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e di infrastrutture, nonché degli immobili di interesse storico-artistico e di quelli adibiti ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose, può essere riconosciuto un contributo pari al 100 per cento del costo sostenuto;

b) per i danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività, economiche, ivi comprese quelle svolte da enti non commerciali e da organizzazioni, fondazioni e associazioni che perseguono finalità di pubblico interesse può essere riconosciuto un contributo pari al 100 per cento del costo sostenuto;

c) per i danni a beni mobili e beni mobili registrati può essere concesso unicamente un contributo forfettario, nella misura definita dal Commissario Delegato e calcolato sulla base del valore del bene al momento del danno;

d) per i danni a beni immobili la domanda di contributo è presentata unitamente alla richiesta del titolo abilitativo, se necessario in relazione alla tipologia di intervento da eseguire;

e) il contributo è concesso al netto dell'indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici percepiti dall'interessato per le medesime finalità.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) generale di esenzione n. 651/2014 del 17 giugno 2014.».

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: -80.000.000

2019: -80.000.000

2020: -80.000.000

## 66.0.2

GATTI, GRANAIOLA, PETRAGLIA, GUERRA, RICCHIUTI

### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 66-bis.**

*(Interventi urgenti per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito i comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalveti nei giorni 9 e 10 settembre 2017)*

1. Ai fini del ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito i comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalveti nei giorni 9 e 10 settembre 2017, la somma complessiva di euro 56.188.553,83 è trasferita sulla contabilità speciale aperta in favore del Commissario Delegato nominato per fronteggiare tale emergenza.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono riservate alla concessione di contributi in favore dei soggetti pubblici, delle persone fisiche, delle imprese e degli altri soggetti che hanno segnalato danni in sede di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico, al patrimonio privato e alle attività



economiche e produttive, effettuata ai sensi dell'articolo 5, comma 2 lettera d) della legge 225/1992.

3. Il Commissario Delegato provvede con proprie ordinanze, adottate in stretto raccordo con il Capo Dipartimento Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a disciplinare procedure e modalità di concessione e di erogazione dei contributi, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione del patrimonio pubblico, degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e di infrastrutture, nonché degli immobili di interesse storico-artistico e di quelli adibiti ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose, può essere riconosciuto un contributo pari al 100 per cento del costo sostenuto;

b) per i danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività, economiche, ivi comprese quelle svolte da enti non commerciali e da organizzazioni, fondazioni e associazioni che perseguono finalità di pubblico interesse può essere riconosciuto un contributo pari al 100 per cento del costo sostenuto;

c) per i danni a beni mobili e beni mobili registrati può essere concesso unicamente un contributo forfettario, nella misura definita dal Commissario Delegato;

d) per i danni a beni immobili la domanda di contributo è presentata unitamente alla richiesta del titolo abilitativo, se necessario in relazione alla tipologia di intervento da eseguire;

e) il contributo è concesso al netto dell'indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici percepiti dall'interessato per le medesime finalità.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) generale di esenzione n. 651/2014 del 17 giugno 2014.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 56.188.553,83 per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 92 comma 1».

### **66.0.3**

MARINELLO, VICECONTE

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Risorse finanziarie per il Dipartimento della Protezione civile)*

1. Al fine di garantire la piena funzionalità e l'assolvimento dei compiti istituzionali assegnati al Dipartimento della Protezione civile e, in particolare, di consentire lo svolgimento delle attività finalizzate alla migliore conoscenza del territorio e alla pianificazione e alla riduzione della vulnerabilità degli edifici e delle opere pubbliche, la dotazione del Fondo per la prevenzione del rischio sismico di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni con la legge 24 giugno 2009, n. 77, è aumentata per il 2018 di 80 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 80 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

---

**66.0.4**

MARINELLO, VICECONTE

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Risorse finanziarie per il Dipartimento della Protezione civile)*

1. Al fine di garantire la piena funzionalità e l'assolvimento dei compiti istituzionali assegnati al Dipartimento della Protezione civile e, in particolare, di consentire il potenziamento della flotta aerea antincendio, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 è aumentata per il 2018 di 10 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

---

**66.0.5**

MARINELLO, VICECONTE

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Risorse finanziarie per il Dipartimento della Protezione civile)*

1. Al fine di garantire la piena funzionalità e l'assolvimento dei compiti istituzionali assegnati al Dipartimento della Protezione civile e, in particolare, di consentire la prosecuzione delle politiche di acquisti di beni e servizi necessari ad assicurare ordinaria amministrazione di funzionamento del Servizio nazionale di Protezione civile, la dotazione del Fondo per protezione civile, di cui 5, comma 4-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 è aumentata per il 2018 di 8 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 8 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.».

---

**66.0.6**

MARINELLO, VICECONTE

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Risorse finanziarie per il Dipartimento della Protezione civile)*

1. Al fine di garantire la piena funzionalità e l'assolvimento dei compiti istituzionali assegnati al Dipartimento della Protezione civile e, in particolare, di consentire la stipula degli accordi e delle convenzioni con i Centri di competenza di cui al Decreto del presidente del consiglio dei ministri 14 settembre 2012, lo svolgimento delle attività di monitoraggio e sorveglianza del territorio, l'impiego dei volontari nelle emergenze di protezione civile ai sensi del decreto del presidente della repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, nonché la partecipazione al meccanismo unionale di protezione civile istituito nell'Ambito dell'Unione europea, la dotazione del Fondo per protezione civile, di cui

all'articolo 5, comma 4-*quinqüies*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 è aumentata per 2018 di 5 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.».

### 66.0.7

MARINELLO, VICECONTE

#### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Risorse finanziarie per il Dipartimento della Protezione civile)*

1. Al fine di garantire la piena funzionalità e l'assolvimento dei compiti istituzionali assegnati al Dipartimento della Protezione civile e, in particolare, di consentire un incremento di personale pari a 160 unità di personale non dirigenziale in comando o fuori ruolo, di cui può avvalersi il Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'articolo 9-*ter*, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 ottobre 2016, la dotazione del Fondo per protezione civile, di cui all'articolo 5, comma 4-*quinqüies*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 è aumentata per il 2018 di 4,5 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 4,5 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.».

### 66.0.8

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, EVA LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

1. All'allegato 1 di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, è aggiunta infine la seguente voce:

COD.REG:08;

COD.PRO:035;

COD ISTAT:8035002;

PRO\_COM:35002;

NOME: BAGNOLO IN PIANO

2. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

#### **66.0.9**

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, EVA LONGO, MAZZONI, PAGONCELLI, SCAVONE, VERDINI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 66-bis.**

*(Ulteriori norme di finanza pubblica per gli enti locali colpiti dal sisma 2017)*

1. Gli enti locali colpiti dal sisma che ha investito l'isola di Ischia il 21 agosto 2017 possono impegnare nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio, in aggiunta a quanto previsto dal secondo periodo dell'articolo 163 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le spese derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze di Protezione civile e di quelle del Commissariato alla ricostruzione di cui all'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 476 del 29 agosto 2017, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1 settembre 2017, alla gestione della situazione emergenziale, nonché al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi pubblici di propria competenza.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**66.0.10**

MARINELLO, VICECONTE

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente*

**«Art. 66-bis.**

1. Allo scopo di riqualificare le aree fortemente degradate ove insistono immobili mai ultimati e ad oggi strutturalmente compromessi, quali opere di urbanizzazione post sisma, viene trasferita per il 2018 ai comuni di cui al decreto ministeriale 2 Agosto 2007 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la somma di euro 1.000.000 per provvedere alla demolizione e alla bonifica delle aree anche al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica.

2. Ai comuni di cui al comma precedente vengono altresì trasferite ulteriori somme pari ad euro 2.000.000 per l'anno 2018, e di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, al fine di scongiurare il rischio di crolli derivanti dalla presenza di vecchi ruderi abitativi riscontrabili nei comuni a parziale trasferimento, presenti nei centri urbani, già acquisiti normativamente al patrimonio comunale.

3. Le somme di cui ai precedente comma, possono essere altresì destinate al necessario finanziamento volto al recupero di immobili di particolare pregio storico-artistico-monumentale, danneggiati dal sisma e non ancora recuperati, anche attraverso l'acquisizione al patrimonio comunale per la loro futura fruizione pubblica.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2018 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

---

**66.0.11 (testo 2)**

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Disposizioni in forma di vulnerabilità sismica strutturale ed impiantistica degli ospedali)*

1. Ai fini dell'individuazione degli interventi di verifica dei livelli di vulnerabilità sismica strutturale ed impiantistica degli ospedali, il Ministero della salute, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), realizza una mappatura aggiornata relativa, dando priorità a quelli presenti nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 ed aggiorna periodicamente le raccomandazioni e le linee guida esistenti, tenendo conto delle buone pratiche già avviate presso le regioni.

2. Il Ministero della salute trasmette, per le valutazioni di competenza, i dati e le informazioni derivanti dalle attività di cui al comma 1, al Nucleo di valutazione e di verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, nonché al tavolo tecnico di cui al paragrafo 8 dell'Allegato 1 del decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, anche per la realizzazione delle reti di emergenza urgenza regionali di cui al paragrafo 9 dell'Allegato n. 1 del citato decreto ministeriale.

3. Le attività di cui al comma 1 si inseriscono nell'ambito dell'Osservatorio nazionale delle buone pratiche per la sicurezza delle cure sulla sicurezza nella sanità istituito presso l'Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) ai sensi dell'articolo 3, della legge 8 marzo 2017, n. 24, recante "Disposizioni materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie" e sono svolte in collaborazione, con il Dipartimento della Protezione Civile, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. Al fine di consentire il corretto svolgimento delle funzioni attribuite all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), anche con riferimento a quanto previsto dal presente articolo, nonché dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dall'articolo 1, comma 579, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la dotazione organica dell'Agenzia è determinata nel numero di 146 unità, di cui 17 con qualifica dirigenziale.

5. Per il biennio 2018-2019, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno di personale, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) può bandire, in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, nonché di ogni altra procedura per riassorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche e nel limite dei posti disponibili nella propria dotazione organica, procedure concorsuali, per esami, per assunzioni a tempo indeterminato di 100 unità di personale, di cui 10 dirigenti di Area III, 80 categoria D posizione economica base, 7 categoria C posizione economica base e 3 categoria B posizione economica base, con una riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo,

di qualifica non dirigenziale, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presti servizio, con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di lavoro flessibile ivi compresi i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, da almeno tre anni, presso l'Agenzia stessa.

6. L'AGENAS può prorogare, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato e fino al completamento delle procedure concorsuali di cui al comma 5, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, i contratti di collaborazione di cui al comma 5 in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente l'articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito l'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

## 66.0.12

MARINELLO, VICECONTE

### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 66-bis.

1. Nell'ambito delle opere di edilizia privata di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, alla luce del consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale che prevede in capo ai Comuni interessati l'onere di liquidare i progetti presentati a titolo di contributo per la ricostruzione post sisma, è autorizzato il trasferimento ai Comuni di cui all'articolo 13-bis del decreto citato di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e di 70 milioni per il 2020. Le somme di cui al precedente periodo sono altresì equiparate agli interventi di cui al comma 7 articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 70 milioni per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».



**66.0.13**

MARINELLO, VICECONTE, VICARI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Completamento interventi di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67)*

1. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, al fine di salvaguardare la situazione finanziaria dei Comuni interessati da eventi sismici, alla luce del consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale che condanna gli enti stessi a pagare agli aventi diritto quanto dovuto a titolo di contributo per la ricostruzione post-sisma, è autorizzato uno stanziamento di 10 milioni di euro annui per il triennio 2018-2020 in favore dei medesimi Comuni.

2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere utilizzate dai comuni beneficiari anche per le finalità di cui al primo comma dell'articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui per il triennio 2018-2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

**66.0.14**

MARINELLO, VICECONTE

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

1. Al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di disequilibrio finanziario dei comuni di cui al Decreto ministeriale delle infrastrutture e dei trasporti del 2 agosto 2007, i quali intervengono quali esecutori di funzioni delegate dallo Stato, in assenza di trasferimento di risorse risultano soccombenti in contenziosi connessi a sentenze esecutive relative ad indennizzi per calamità naturali o espropri da essi determinati,

viene istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato "Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive causate da attività delegate dallo Stato per i comuni di cui al Decreto ministeriale delle Infrastrutture e dei trasporti del 2 agosto 2007" con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020. Le risorse sono attribuite ai comuni che, a seguito di dette sentenze esecutive, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo tale da creare disequilibrio di bilancio. Le calamità naturali o gli espropri da essi determinati di cui al precedente periodo, devono essersi verificati entro la data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. I comuni che, nel corso dell'esercizio finanziario 2017, a seguito di ordini coattivi di pagamento da parte del Giudice, nelle more dell'attivazione del fondo di cui al comma precedente, hanno subito l'aggressione finanziaria, sono autorizzati a non computare dette somme in uscita nel calcolo finanziario relativo al pareggio di bilancio così come previsto dall'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208.

3. I comuni di cui al comma 1 possono fare istanza per l'accesso al fondo, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge. La ripartizione del Fondo avviene con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le richieste sono soddisfatte per l'intera disponibilità del fondo secondo l'ordine cronologico delle istanze pervenute. Nel caso in cui l'ammontare delle richieste sia inferiore alla dotazione prevista per l'anno in corso la quota residua viene riassegnata tra le disponibilità dell'anno successivo.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui per il triennio 2018-2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

#### **66.0.15**

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, EVA LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il fondo per la ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola terme, Lacco Ameno e Forio d'Ischia dell'isola di Ischia, colpiti dal sisma del 21 agosto 2017, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2018 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli interventi e le modalità di ripartizione del suddetto Fondo per l'erogazione, la riparazione, la ricostruzione e la ripresa economica dei territori dei comuni interessati.

3. Nel corso delle opere di ricostruzione, si procede anche alla ristrutturazione dei fabbricati soggetti a condono edilizio, ancorché non ancora in possesso dell'autorizzazione in sanatoria, salvo l'esito definitivo dell'autorizzazione stessa».

*Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, dell'articolo 2-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2018 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

## 66.0.16

COMAROLI, ARRIGONI

### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 66-bis.

*(Rimborso alle imprese danneggiate dall'alluvione del Piemonte del novembre 1994 delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi versati in eccesso)*

1. Le imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994 hanno diritto al rimborso dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi relativi al triennio 1995-1997 versati per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo i requisiti previsti dalla decisione 2016/195 della Commissione europea del 14 agosto 2015, a seguito di presentazione della relativa domanda nel termine di prescrizione di dieci anni, decorrente dalla data entrata in vigore della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il rimborso stimato in 30 milioni di euro, è effettuato in tre rate annuali, di pari importo, da effettuare decorrere

---

dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per le imprese di cui al presente comma il termine di prescrizione per la presentazione della domanda di rimborso dei tributi versati per il triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, decorre dalla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 2007, n. 17, di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307».

*Conseguentemente, all'articolo 92, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307 è ridotto di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020»;

*b) alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e del Fondo per interventi strutturali di politica economica».*

---

## **Art. 67**

### **67.1**

SANTINI

#### **Ritirato**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 1, aggiungere seguente:*

«1-bis. Ai fini delle imposte sui redditi, per le micro imprese e per le piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, il costo delle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a costruzioni adibite ad attività produttive è maggiorato del 50 per cento»;

b) *al comma 3, sostituire le parole: «commi 1 e 2» con le seguenti: «commi 1, 1-bis e 2».*

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 35.000.000;

2019: - 35.000.000;

2020: - 35.000.000.

---

### **67.2**

SANTINI

#### **Respinto**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 1, aggiungere seguente:*

«1-bis. Ai fini delle imposte sui redditi, per le micro imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, il costo delle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a costruzioni adibite ad attività produttive è maggiorato del 50 per cento»;

b) *al comma 3, sostituire le parole: «commi 1 e 2» con le seguenti: «commi 1, 1-bis e 2».*

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 10.000.000;

2019: - 10.000.000;

2020: - 10.000.000.

---

### **67.3**

LUIGI MARINO, DI BIAGIO

#### **Respinto**

*Al comma 2, nella terza colonna della Tabella, sopprimere le parole: «ad uso abitativo».*

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, le parole: «250 milioni» sono sostituite con le seguenti: «245 milioni» e le parole: «330 milioni» sono sostituiti con le seguenti: «320 milioni».*

---

### **67.4**

CIOFFI, PUGLIA

#### **Respinto**

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti;*

*«3-bis. Le polizze stipulate ai sensi del presente articolo coprono in misura integrale le perdite derivanti dai danni subiti alle unità immobiliari ad uso abitativo nonché l'ammontare investito per la ricostruzione delle stesse.*

*3-ter. Al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio delle polizze assicurative di cui al presente articolo, è istituita, presso il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, una banca dati, accessibile alle amministrazioni pubbliche secondo modalità da stabilire con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, per la raccolta degli estremi catastali delle unità immobiliari assicurate. Con il medesimo decreto di cui al periodo precedente sono definite le modalità di accesso degli enti territoriali alla medesima banca dati».*

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze» apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 2.000.000;

2019: - 2.000.000;

2020: - 2.000.000.

---

### **67.5**

DE PIN, GIOVANNI MAURO

#### **Respinto**

*Al titolo VI dopo le parole: «eventi sismici» aggiungere le seguenti: «o altre gravi calamità».*

---

### **67.0.1**

GATTI, RICCHIUTI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 67-bis.**

*(Congedi per eventi legati allo stato d'emergenza)*

1. All'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. La lavoratrice e il lavoratore, dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno, se residenti o domiciliate in Comuni rientranti in territori per i quali è stato deliberato lo stato d'emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 225 del 1992, anche al fine di far fronte alle attività connesse ai danni subiti in conseguenza degli eventi che hanno portato alla dichiarazione dello stato di emergenza".

*Conseguentemente all'articolo 92, al comma 1, sostituire le parole: «250 milioni» e: «330 milioni», rispettivamente con le parole: «220 milioni» e: «300 milioni».*

**67.0.2**

BARANI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:*

**«Art. 67-bis.**

*(Disposizioni in materia di contributi del Fus, già assegnati per le associazioni con sede nei territori colpiti dal sisma dell'aprile 2009)*

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, i contributi a saldo relativi agli anni 2011, 2012 e il contributo intero relativo all'anno 2013 del Fondo unico per lo spettacolo, già stanziati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, - Direzione Generale per lo spettacolo dal Vivo - Servizio II Attività Teatrali e non ancora liquidati, in favore delle associazioni ricadenti nei territori del cratere sisma 2009 e impossibilitate alla rendicontazione dei bilanci delle ultime annualità a causa degli effetti del sisma dell'aprile 2009, s'intendono comunque erogati, fatta salva successiva rendicontazione».

**67.0.3**

CERONI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 67-bis.**

*(Riqualificazione del patrimonio edilizio)*

1. Le spese di classificazione e verifica sismica degli immobili sono detraibili per gli edifici posti in zone 1 e 2 di rischio sismico al 100%, e al 65% per le altre zone di rischio per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022. Dal 1° gennaio 2023 è obbligatorio allegare la classificazione sismica degli edifici negli atti di compravendita e nei contratti di affitto».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: «Ministero dell'Economia e delle Finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 80.000.000;

2019: - 120.000.000;



2020: - 120.000.000.

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, le parole: «250 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni di euro», e le parole: «330 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «130 milioni di euro».*

#### **67.0.4**

CERONI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 67-bis.**

*(Riqualificazione del patrimonio edilizio)*

1. È autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per il 2018, per le spese di diagnosi sismiche e energetiche degli edifici scolastici, attraverso la procedura di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107. I criteri di accesso da parte dei Comuni sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro», con le seguenti: «170 milioni di euro».*

#### **67.0.5**

CERONI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 67-bis.**

*(Ammissione a contributo di pertinenze esterne inagibili di abitazioni agibili)*

1. Dopo il comma 13-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, aggiunto il seguente comma:

"13-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili danneggiati dal sisma che costituiscono pertinenze esterne di immobili agibili. Tali pertinenze, pur essendo esterne all'edificio principale, so-

no allo stesso funzionalmente connesse in virtù del vincolo pertinenziale e pertanto gli stessi sono ammessi al contributo per la ricostruzione previsto ai sensi del presente articolo"».

### **67.0.6**

CERONI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 67-bis.**

*(Ammissibilità a contributo per ruderi ed edifici collabenti che insistono nei centri storici e negli aggregati edilizi)*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 11 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n.229 è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. Al fine di consentire una ricostruzione veloce e ordinata dal punto di vista architettonico ed edilizio, la non ammissibilità a contributo prevista per gli edifici di cui al comma 1 del presente articolo non si applica agli edifici pubblici o privati da acquisire al patrimonio pubblico e agli edifici privati siti nei centri storici o integrati in aggregati edilizi, al fine di realizzare progetti funzionali alla riqualificazione urbanistica delle zone e degli aggregati interessati. A detti immobili vengono riconosciuti gli stessi benefici di quelli agibili al momento del sisma o a quelli a destinazione pubblica"».

### **67.0.7**

CERONI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 67-bis.**

*(Proroga termini sospensione adempimenti contabili enti colpiti dal sisma 2016)*

1. All'articolo 44 comma 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 è infine aggiunto il seguente periodo: "Per Comuni di cui all'allegato 1 e 2 del presente decreto-legge i termini per l'approvazione del conto economico e dello stato patrimoniale redatti sulla base del principio della competenza eco-

nomico-patrimoniale di cui all'Allegato 4/3 al d. lgs. 23 giugno 2011 n.118 e del bilancio consolidato redatto sulla base del principio del bilancio consolidato di cui all'Allegato 4/4 al d.lgs. 23 giugno 2011 n.118 sono prorogati al 31 marzo 2018"».

### **67.0.8**

CERONI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 67-bis.**

*(Ulteriori norme di finanza pubblica per gli enti colpiti dal sisma 2016)*

1. Dopo il comma 3 dell'art. 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 inserire il seguente:

"3-bis. Gli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, possono impegnare nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio, in aggiunta a quanto previsto dal secondo periodo dell'articolo 163 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, le spese derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze di Protezione civile e di quelle del Commissariato alla ricostruzione di cui all'art. 2 comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, finalizzato alla gestione della situazione emergenziale nonché al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi pubblici di propria competenza"».

### **67.0.9**

CERONI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 67-bis.**

*(Proroga della sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari)*

1. All'art. 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n.229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 10 è integralmente sostituito dal seguente: "Il termine del 16 dicembre 2016 di cui all'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.207 del 5 settembre 2016 è prorogato al 27 agosto 2018. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016 si applica anche ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni indicati nell'allegato 1 al presente decreto, non ricompresi nell'allegato al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato";

b) il comma 11 è integrante sostituito dal seguente: "La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione, disposta con il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre commi 1-*bis*, 10 e 10-*bis*, avviene entro il 16 dicembre 2018. I soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, di detto decreto-legge 9 febbraio 2017, n.8, possono versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 18 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 dicembre 2018. Il versamento delle ritenute non operate ai sensi del comma 1-*bis* del presente articolo può essere disciplinato, subordinatamente e comunque nei limiti della disponibilità di risorse del fondo previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n.208, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n.212, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";

c) al comma 12 le parole: "febbraio 2018" sono sostituite dalle parole "dicembre 2018";

d) al comma 12-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni: le parole "nell'anno 2017" sono sostituite dalle parole: "negli anni 2017 e 2018", le parole: "fino ad un massimo di 17 milioni di euro per l'anno 2017" sono sostituite dalle parole: "fino ad un massimo di 717 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018"».

*Conseguentemente all'articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017 n.8, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 aprile 2017, n.45, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) il comma 3 è integralmente sostituito dal seguente:

«Fermo restando l'obbligo di versamento entro il 16 dicembre 2018, per il pagamento dei tributi oggetto di sospensione di cui all'articolo 48 del

decreto-legge n.189 del 2016, nonché per i tributi dovuti nel periodo dal 10 dicembre 2017 al 31 dicembre 2017, i titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché gli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato da erogare il 30 novembre 2018. A tale fine, predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, da erogare entro la data del 30 novembre 2018 anche per i finanziamenti di cui al comma 4, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un ammontare massimo di 380 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326 e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n.196»;

b) *dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:*

«3-bis. Restano comunque valide le garanzie concesse secondo le procedure previste dal comma 3 che siano state erogate entro il 30 novembre 2017 alla luce del previgente termine per l'obbligo di versamento fissato entro il 16 dicembre 2017».

## **67.0.10**

CERONI

### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 67-bis.**

*(Accertamento convenzionale Comuni sisma centro Italia)*

1. Nelle more della regolazione dei contributi dovuti a titolo di compensazione dei gettiti perduti a causa degli eventi calamitosi, di cui all'articolo 48, commi 16 e 12-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per gli anni 2016 e 2017, i Comuni di cui all'allegato 1, 2 e 2-bis del citato decreto-legge n.189 del 2016 possono accertare convenzionalmente, in deroga all'articolo 179 del

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché ai vigenti principi contabili relativi all'esigibilità delle entrate, la differenza tra il gettito dell'IMU, della Tasi, della Tari e dell'addizionale comunale all'IRPEF riscosso nel 2015, diminuito per tener conto delle successive modifiche agevolative ed esentative disposte dalla legge o da provvedimenti comunali, e i gettiti effettivamente incassati aumentati dell'importo degli acconti riconosciuti in base alle norme sopra richiamate, nonché ad eventuali norme regionali finalizzate al ristoro di gettiti aboliti o sui quali opera la sospensione di pagamento disposta dalla legge».

**67.0.11**

PADUA

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 67-bis.**

*(Norme inerenti le restituzioni ed i rimborsi di somme indebitamente versate dai soggetti colpiti dal sisma del 1990)*

1. All'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n.190, ottavo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e di 10 milioni di euro all'anno, per il triennio 2018-2020, a decorrere dall'anno 2018."».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 10.000.000;

2019: - 10.000.000;

2020: - 10.000.000.

**67.0.12**

CERONI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 67-bis.**

*(Miglioramento della misura prevista per l'istituzione della zona franca urbana)*

1. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 21 giugno 2017, n.96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole: "Le imprese" sono sostituite dalle parole: "I soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo";

b) al comma 2, le parole: "nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "in un periodo di osservazione di 90 giorni designato dall'impresa entro i termini compresi tra il 1° settembre 2016 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione dell'anno 2015";

c) al comma 2 lettera c), dopo le parole: "per l'esercizio dell'attività economica" sono aggiunte le parole: "e professionale";

d) al comma 2 dopo la lettera d), è inserita la seguente lettera:

"e) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente";

e) al comma 3 le parole: "alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle parole: "I soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo che avviano la propria attività all'interno della Zona franca entro il 31 dicembre 2019";

f) il comma 4 è integralmente sostituito dal seguente:

"Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per quelli successivi fino a tutto il 2020 per i soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo già attivo alla data del sisma, mentre per i soggetti di nuovo insediamento la presente misura viene concessa a valere per un periodo di imposta di decorrenti dalla data di inizio attività";

g) al comma 5 le parole: "dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017" sono sostituite dalle parole: "in un periodo di osservazione di 90 giorni designato dall'impresa entro termini compresi tra il 10 febbraio 2017 ed il 27 agosto 2018; rispetto al corrispondente periodo di osservazione dell'anno 2015"».

**67.0.13**

DE PIN, GIOVANNI MAURO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 67-bis.**

*(Fondo per la realizzazione del progetto di idrovia Padova-Venezia)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per la realizzazione del progetto di idrovia Padova-Venezia, quale opera strategica per la sicurezza idraulica, in attuazione del Piano generale di messa in sicurezza idrogeologica del territorio predisposto a seguito degli eventi dell'anno 2010.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli interventi e le modalità di erogazione del suddetto Fondo per la realizzazione del progetto nei territori dei comuni interessati».

**67.0.14**

D'ALI'

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 67-bis.**

1. Dopo l'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n.113, convertito, con modificazioni dalla legge del 24 giugno 2016, n.113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016 n.160, è inserito il seguente:

**"Art. 4-bis.**

1. Al fine di garantire la sostenibilità economico finanziarie e prevenire situazioni di disequilibrio finanziario dei comuni di cui al Decreto Ministeriale delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 agosto 2007, i quali intervengono quali esecutori di funzioni delegate dallo Stato, in assenza di trasferimento di risorse risultano soccombenti in contenziosi connessi a sentenze esecutive relative ad indennizzi per calamità naturali o espropri da essi determinati, viene istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un fondo denominato "Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive causate da attività delegate dallo Stato per i comuni di cui al decreto Ministeriale delle



infrastrutture e dei Trasporti del 2 agosto 2007" con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2021. Le risorse sono attribuite ai commi che, a seguito di dette sentenze esecutive, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo tale da creare disequilibrio di bilancio. Le calamità naturali o gli espropri da essi determinati al precedente periodo, devono essersi verificati entro la data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. I comuni che a seguito di ordini coattivi di pagamento da parte del Giudice, nelle more dell'attivazione del fondo di cui al comma precedente, hanno subito l'aggressione finanziaria, sono autorizzati a non computare dette somme in uscita, nel calcolo finanziario relativo al pareggio di bilancio così come previsto dall'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208.

3. I comuni di cui al comma 1 possono fare istanza per l'accesso al fondo, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'anno 2017, ed entro il quindicesimo giorno dal verificarsi dei presupposti di cui ai precedenti commi per gli anni successivi, le richieste non soddisfatte negli anni precedenti, con modalità telematiche individuate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La ripartizione del Fondo avviene con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le richieste sono soddisfatte per l'intera disponibilità del fondo secondo l'ordine cronologico delle istanze pervenute. Nel caso in cui l'ammontare delle richieste sia inferiore alla dotazione prevista per l'anno in corso la quota residua viene riassegnata tra le disponibilità dell'anno successivo"».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni», con le seguenti: «245 milioni» e le parole: «330 milioni», con le seguenti: «325 milioni».*

## **67.0.15**

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI

### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 67-bis.**

*(Modifiche alla legge 8 novembre 1991, n.362)*

67-bis. All'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n.362, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Qualora si verificano sensibili mutamenti permanenti della distribuzione della popolazione intervenuti a causa di fenomeni catastrofici na-

turali ovvero eventi imprevedibili, la Regione, su istanza del titolare interessato, sentiti l'Autorità sanitaria locale e l'Ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio, autorizza il trasferimento del farmacia in un Comune della stessa Regione nel quale, all'esito della revisione biennale di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 2 aprile 1968, n.475 e successive modificazioni ed integrazioni, sia previsto in pianta organica un numero di farmacie superiore a quello esistente. La Regione, ove ravvisi la necessità di garantire un adeguata assistenza farmaceutica, dispone l'apertura di dispensari farmaceutici da collocarsi nelle zone rimaste prive di farmacie, fissando criteri e modalità di espletamento delle relative attività"».

### **67.0.16 (testo 2)**

SAGGESE

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 67-bis.**

*(Disposizioni per il completamento dell'opera di ricostruzione nei territori della Campania e della Basilicata a seguito del terremoto del 23 novembre 1980)*

1. Al fine di consentire il completamento dell'opera di ricostruzione avviata nei territori delle regioni Campania e Basilicata, colpiti dal terremoto del 23 novembre 1980, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione le somme disponibili sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni della tesoreria statale, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 maggio 1981, n. 219, intestate ai comuni e agli altri enti locali dei medesimi territori, sono trasferite rispettivamente alle regioni Campania e Basilicata. A dette regioni sono altresì contestualmente trasferite funzioni di coordinamento e controllo riferite alle attività di ricostruzione, attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i titolari delle contabilità speciali di cui al medesimo comma 1 provvedono al prescritto versamento in un apposito capitolo del bilancio della rispettiva regione di tutte le giacenze depositate e non impegnate o prenotate nelle proprie scritture contabili alla data di entrata in vigore del presente articolo.

3. Le regioni Campania e Basilicata trasferiscono, con propri provvedimenti, le somme di cui al comma 1 ai comuni e agli altri enti locali, colpiti dal terremoto del 23 novembre 1980, i quali le utilizzano a completamento degli interventi per le esigenze abitative previsti dall'articolo 3, comma 2, lettere a) e b) della legge 23 gennaio 1992, n. 32, nonché in via residuale per

altri interventi alla ricostruzione strettamente connessi con gli eventi sismici. Le somme trasferite non sono computate fini del calcolo del saldo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n.232, Entro il 31 dicembre di ogni anno, le Regioni Campania e Basilicata trasmettono al Governo un prospetto dettagliato di rendicontazione sull'utilizzo delle risorse e sul raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1».

*Conseguentemente all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «200 milioni di euro per l'anno 2018 e di 280 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».*

### **67.0.17**

SAGGESE, LUCIA ESPOSITO, SOLLO

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 67-bis.**

*(Disposizioni per fronteggiare il rischio vulcanico nell'area Flegrea)*

1. Al fine di ultimare la realizzazione del sistema di trasporto interno nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico e assicurare l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per fronteggiare il rischio vulcanico nei territori dell'area Flegrea, le funzioni di Commissario di governo, di cui, all'articolo 11, comma 18, della legge 22 dicembre 1984, n.887, sono esercitate senza soluzione di continuità fino al 30 dicembre 2018.

2. Dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni fino al termine di cui al comma 1, il Commissario adotta un programma di completamento contenente lo stato degli interventi in corso e degli eventuali adeguamenti accorrenti per garantire la coerenza funzionale anche con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2016. Allo scadere del suddetto termine, i compiti e le funzioni sono trasferite alle strutture amministrative regionali competenti in materia, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica nazionale o regionale.

3. A decorrere dallo scadere del termine di cui al comma 1, il Commissario di governo di cui all'articolo 11, comma 18, della legge 22 dicembre 1984, n.887, esercita le funzioni di commissario liquidatore fino al completamento ed alla definizione di ogni pendenza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica nazionale o regionale.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai fini del completamento degli interventi assegnati alla gestione commissariale prevista dall'articolo 4 della legge 18 aprile 1984, n.80».

---

**67.0.18**

CERONI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 67-bis.**

*(Disposizioni in materia assicurativa relative ai contratti pubblici)*

1. Al comma 4 dell'articolo 95, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, alla lettera *b*), dopo le parole: "definite dal mercato" aggiungere le seguenti: "ad esclusione delle attività di *brokeraggio* assicurativo ricompreso nel novero delle attività di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, per le quali si applicano i criteri di cui al comma 2 del presente articolo"».

---

**67.0.19**

FUCKSIA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 67-bis.**

*(Disposizioni in materia assicurativa relative ai contratti pubblici)*

1. Al comma 4 dell'articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, alla lettera *b*), dopo le parole: "definite dal mercato" aggiungere le seguenti: "ad esclusione delle attività di *brokeraggio* assicurativo ricomprese nel novero delle attività di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, per le quali si applicano i criteri di cui al comma 2 del presente articolo"».

---

**67.0.20**

COMAROLI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 67-bis.**

*(Disposizioni in materia assicurativa relative ai contratti pubblici)*

Al comma 4 dell'articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, alla lettera *b*), dopo le parole: "definite dal mercato" aggiungere le seguenti: "ad esclusione delle attività di broke assicurativo ricomprese nel novero delle attività di 106 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, per le quali si applicano i criteri di cui al comma 2 del presente articolo"».

---

**67.0.21**

VICARI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 67-bis.**

*(Disposizioni in materia assicurativa relative ai contratti pubblici)*

1. Al comma 4 dell'articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, alla lettera *b*), dopo le parole: "definite dal mercato" aggiungere le seguenti: "ad esclusione delle attività di *brokeraggio* assicurativo ricomprese nel novero delle attività di cui 106 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, per le quali si applicano i criteri di cui al comma 2 del presente articolo"».

---

**67.0.22**

FUCKSIA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 67-bis.**

*(Disposizioni in materia assicurativa relative ai contratti pubblici)*

All'articolo 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, dopo la lettera *l*), aggiungere la seguente lettera:

*m*) concernenti attività di *brokeraggio* assicurativo ricomprese nel novero delle attività di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209».

---

**67.0.23**

VICARI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 67-bis.**

*(Disposizioni in materia assicurativa relative ai contratti pubblici)*

1, All'articolo 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, dopo la lettera *l*), aggiungere la seguente lettera:

*m*) concernenti attività di *brokeraggio* assicurativo ricomprese nel novero delle attività di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209».

---

**67.0.24**

CERONI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 67-bis.**

*(Disposizioni in materia assicurativa relative ai contratti pubblici)*

All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, dopo la lettera *l*), aggiungere la seguente lettera:

*l-bis*) concernenti attività di *brokeraggio* assicurativo ricomprese nel novero delle attività di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209».

---

**67.0.25**

DONNO, PUGLIA

**Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 67-bis.**

*(Interventi in favore delle imprese agricole colpite da calamità naturali)*

1. Al fine di sostenere il comparto agroalimentare, a favore delle aziende agricole operanti nelle regioni del Mezzogiorno per le quali sia stato dichiarato stato di calamità naturale è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

2. Le risorse sono finalizzate, in deroga alla legislazione vigente e ai soli fini di cui al comma 1, alla integrale deducibilità ai fini Irpef, Ires e Irap, delle spese per la manutenzione e riparazione dei beni danneggiati.

3. Le modalità e i criteri di riparto e di erogazione del finanziamento di cui al presente comma sono determinati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.».

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018:-50.000.000;

2019:-50.000.000;

2020:-50.000.000.

---

**67.0.25-bis**

DONNO, PUGLIA

**Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 67-bis.**

*(Interventi in favore delle imprese agricole colpite da calamità naturali)*

1. Al fine di sostenere il comparto agroalimentare, a favore delle aziende agricole operanti le imprese agricole ubicate nella provincia di Foggia che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nei giorni dai 1° al 6 settembre 2014 per le quali sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

2. Le risorse sono finalizzate, in deroga alla legislazione vigente e ai soli cui al comma 1, alla integrale deducibilità ai fini Irpef, Ires e Irap, delle spese per la manutenzione e riparazione dei beni danneggiati.

3. I criteri di riparto e di erogazione dei finanziamenti di cui al presente comma sono determinati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018:-50.000.000;

2019:-50.000,000;

2020:-50.000.000.

## **67.0.26**

DONNO, PUGLIA

### **Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 67-bis.**

*(Interventi in favore delle imprese agricole colpite dalla siccità)*

1. Al fine di sostenere il comparto agroalimentare, a favore delle aziende agricole operanti nelle regioni del Mezzogiorno colpite da situazioni di eccezionale siccità e per le quali sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale è autorizzata la spesa di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

2. Le risorse sono finalizzate, in deroga alla legislazione vigente e ai soli fini di cui al comma 1, alla integrale deducibilità ai fini Irpef, Ires e Irap, delle spese per la manutenzione e riparazione dei beni danneggiati.



3. Le modalità e i criteri di riparto e di erogazione dei finanziamenti di cui al presente comma sono determinati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A, ivi richiamata la voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018:-50.000.000;

2019:-50.000.000;

2020:-50.000.000.

#### **67.0.27**

DONNO, PUGLIA

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 67-bis.**

*(Interventi in favore delle imprese agricole danneggiate dalla xylella fastidiosa)*

1. Al fine di sostenere il settore olivicolo-oleario, a favore delle aziende agricole operanti nella regione Puglia che hanno subito danni in conseguenza della diffusione del batterio *xylella fastidiosa* ricadenti nelle aree cui è riconosciuto lo stato emergenza è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

2. Le risorse sono finalizzate, in deroga alla legislazione vigente e ai soli fini di cui al comma 1, alla integrale deducibilità ai fini Irpef, Ires e Irap, delle spese per la manutenzione, la riparazione e/o il ripristino delle coltivazioni danneggiate.

3. Le modalità e i criteri di riparto e di erogazione dei finanziamenti di cui al presente comma sono determinati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A, ivi richiamata, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018:-50.000.000;

2019:-50.000.000;

2020:-50.000.000.

---

### **67.0.28**

DONNO, PUGLIA

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 67-bis.**

*(Interventi in favore delle imprese agricole danneggiate dalla botrite)*

1. Al fine di sostenere il settore vitivinicolo, a favore delle aziende agricole operanti delle regioni del Mezzogiorno che hanno subito danni derivanti dalla diffusione della *botrytis cinerea* è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

2. Le risorse sono finalizzate, in deroga alla legislazione vigente e ai soli fini di cui al comma 1, alla integrale deducibilità ai fini Irpef, Ires e Irap, delle spese per la manutenzione, la riparazione e/o il ripristino delle coltivazioni danneggiate.

3. Le modalità e i criteri di riparto e di erogazione dei finanziamenti di cui al presente comma sono determinati con decreto, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A, ivi richiamata, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018:-50.000.000;

2019:-50.000.000;

2020:-50.000.000.

---

**67.0.29 (testo 2)**

MAURO MARIA MARINO, GIANLUCA ROSSI, GIACOBBE, LUCHERINI, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, SUSTA, TURANO, BORIOLI, ZANONI, GUALDANI

**Accolto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 67-bis.**

*(Rimborso alle imprese danneggiate dall'alluvione del Piemonte del 1994)*

1. Alle imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994 che abbiano versato contributi previdenziali e dei premi assicurativi relativi ai triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17 della legge 27 dicembre 2002, n.289, secondo i requisiti previsti dalla decisione 2016/195 della Commissione europea del 14 agosto 2015, è assegnato un contributo, secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 4, a seguito di presentazione di apposita istanza all'Agenzia delle entrate.

2. Il termine di prescrizione per la presentazione della domanda di cui al comma 1, per i tributi versati per il triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n.289, decorre dalla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 2007, n.17, di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2006, n.300.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è stanziata la somma di euro 5 milioni di euro per l'anno 2019.

4. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al contributo di cui al comma 1, nonché le modalità per il riparto delle risorse di cui al comma 3».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 330 milioni di euro annui» con le seguenti: «325 milioni di euro per l'anno 2019 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».*

---

**67.0.30**

MARTINI

**Respinto**

*Dopo il Titolo VI inserire il seguente:*

**«Titolo VI-bis.**

*(Misure per interventi nei territori colpiti da calamità naturali)*

**Art. 67-bis.**

*(Interventi urgenti per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito i comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalveti nei giorni 9 e 10 settembre 2017)*

1. Ai fini del ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito i comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalveti nei giorni 9 e 10 settembre 2017, la somma complessiva di euro 56.188.553,83 è trasferita sulla contabilità speciale aperta in favore del Commissario Delegato nominato per fronteggiare tale emergenza.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono riservate alla concessione di contributi in favore dei soggetti pubblici, delle persone fisiche delle imprese e degli altri soggetti che hanno segnalato danni in sede di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico, al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive, effettuata ai sensi dell'articolo 5 comma 2 lettera *d*) della legge 225/1992.

3. Il Commissario Delegato provvede con proprie ordinanze, adottate in stretto raccordo con il Capo Dipartimento Protezione Civile della Presidenza del Consiglio, dei Ministri, a disciplinare procedure e modalità di concessione e di erogazione dei contributi, nel rispetto dei seguenti criteri:

*a)* per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione del patrimonio pubblico, degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e di infrastrutture, nonché degli immobili di interesse storico artistico e di quelli adibiti ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose, pur essere riconosciuto un contributo pari al 100 per cento del costo sostenuto;

*b)* per i danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività, economiche, ivi comprese quelle svolte da enti non commerciali e da organizzazioni, fondazioni e associazioni che perseguono finalità di pubblico interesse pur essere riconosciuto un contributo pari al 100 per cento del costo sostenuto;

*c)* per i danni a beni mobili e beni mobili registrati pur essere concesso unicamente un contributo forfettario, nella misura definita dal Commissario Delegato;

*d)* per i danni a beni immobili la domanda di contributo è presentata unitamente alla richiesta del titolo abilitativo, se necessario in relazione alla tipologia di intervento da eseguire;

*e)* il contributo è concesso al netto dell'indennizzo assicurativo o di altri contributi, pubblici percepiti dall'interessato per le medesime finalità.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) generale di esenzione n.651/2014 del 17 giugno 2014».

*Consequentemente, alla tabella A, voce «Ministero dell'economia delle finanze», sono apportate la seguenti variazioni in diminuzione:*

2018:-57.000.000;

2019:-0;

2020:-0.

---

**Art. 68****68.1**

GIOVANNI MAURO

**Respinto**

*Al comma 1, dopo le parole: «di cui al periodo precedente», aggiungere le seguenti: «, peggiorato di un importo pari al 22,728 per cento. La maggiorazione di cui al periodo precedente costituisce copertura degli spazi finanziari ceduti da ciascuna Regione nell'ambito delle intese regionali verticali di cui all'articolo 10 della legge n. 243 del 2012, fino ad un importo non superiore a tale maggiorazione. L'allocazione degli spazi finanziari concedibile da ciascuna regione agli enti locali ai sensi del periodo precedente pur essere ripartita mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 10 marzo 2018, anche alla luce delle esigenze manifestatesi nell'ambito delle citate intese regionali».*

---

**68.2**

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

**Respinto**

*Al comma 1, dopo le parole: «di cui al periodo precedente» sono inserite le seguenti: «, peggiorato di un importo pari al 22,728 per cento. La maggiorazione di cui al periodo precedente costituisce copertura degli spazi finanziari ceduti da ciascuna Regione nell'ambito delle intese regionali verticali di cui all'articolo 10 della legge n. 243 del 2012, fino ad un importo non superiore a tale maggiorazione. L'allocazione degli spazi finanziari concedibili da ciascuna regione enti locali ai sensi del periodo precedente pur essere ripartita mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trenta e di Bolzano entro il 10 marzo 2018, anche alla luce delle esigenze manifestatesi nell'ambito delle citate intese regionali».*

---

### **68.3**

DIRINDIN, GUERRA, RICCHIUTI, GATTI

#### **Respinto**

*Sopprimere il comma 2, lettera b).*

*Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti pari a 94,10 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92 comma 1.*

### **68.4**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

#### **Dichiarato inammissibile**

*All'articolo, apportare le seguenti modifiche:*

*1) al comma 2:*

*a) alla lettera b), parole: "94,10 Milioni" sono sostituite con: "144,10 milioni";*

*b) al fine di non ridurre gli stanziamenti per le politiche di cui alla tabella A per l'importo di 300 milioni, secondo quanto previsto nella colonna B, la lettera c) è soppressa. All'onere per l'anno 2018 si provvede per 50 milioni mediante abrogazione della spesa prevista al comma 9, dell'articolo 58 della presente legge; per 128 milioni mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione prevista al comma 1 dell'articolo 92 della presente legge per 400 milioni mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, dell'articolo 95, della presente legge, le Regioni a statuto ordinario assicurano nell'anno 2018 investimenti nelle medesime finalità indicate dalla legge nel rispetto del saldo previsto al comma 466, dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 per un valore corrispondente all'impatto di 400 milioni in termini di indebitamento netto. La quota del Fondo è ripartita fra le Regioni secondo gli importi indicati nella Tabella B che possono essere modificati a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2018, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;*

*2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

*"2-bis. Per gli anni 2019-2020 il contributo alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario per il settore non sanitario di cui all'articolo 46,*

comma 6 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89, e di cui al comma 680, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n.208, è ridotto di 300 milioni. All'onere si provvede per 178 milioni per il 2019 e il 2020 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione prevista al comma 1, dell'articolo 92, della presente legge; per il 2019 e il 2020 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, dell'articolo 95, della presente legge; le Regioni a statuto ordinario assicurano negli anni 2019 e 2020 investimenti nelle medesime finalità indicate dalla legge nel rispetto del saldo previsto al comma 466, dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.232 per un valore corrispondente all'impatto di 400 milioni in termini di indebitamento netto. La quota del Fondo è ripartita fra le Regioni secondo gli importi indicati nella tabella B che possono essere modificati a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio di ciascun anno, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto.";

3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi da 497 a 500, dell'articolo 1, sono soppressi;

b) dopo il comma 496, dell'articolo 1 è inserito il seguente: 496-bis. Dall'anno 2018 gli spazi finanziari di cui al comma 495 sono ripartiti fra le Regioni in sede di autocoordinamento, la proposta riparto è recepita con Intesa in Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 gennaio di ciascun anno"».

Tabella A

	Colonna A	Colonna B	Colonna C
	Stanziamiento 2018	variazione	rideterminazione stanziamento 2018
Somma per erogazioni gratuita di libri di testo	103.000.000,00	-32.567.559,42	70.432.440,58
Somma da assegnare alle regioni per interventi nel campo del miglioramento genetico del bestiame	8.343.960,00	-2.638.275,85	5.705.684,15



## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Somme da assegnare alle regioni per interventi nei settori dell'agricoltura, dell'agroindustria e delle foreste e di altre attività trasferite in attuazione del decreto legislativo 143/1997	14.162.135,00	-4.477.924,01	9.684.210,99
Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione	-	0,00	-
Fondo inquilini morosi	45.366.565,00	-14.344.449,53	31.022.115,47
Fondo da ripartire per le politiche sociali	307.924.258,00	-97.362.539,49	210.561.718,51
Fondo per le non autosufficenze	450.000.000,00	-142.285.453,76	307.714.546,24
Fondo unico per l'edilizia scolastica	20.000.000,00	-6.323.797,94	13.676.202,06
Totale trasferimenti a disposizione rso	948.796.918,00	-300.000.000,00	648.796.918,00

	ANNO 2018	
Tabella B Riparto quota investimenti	SNF	IN
Abruzzo	12.650.315,79	2.277.056,84
Basilicata	9.994.315,79	1.798.976,84
Calabria	17.842.315,79	3.211.616,84
Campania	42.159.368,42	7.588.686,32
E. Romagna	34.026.315,79	6.124.736,84
Lazio	46.813.263,16	8.426.387,37
Liguria	12.403.157,89	2.232.568,42
Lombardia	69.930.105,26	12.587.418,95
Marche	13.929.473,68	2.507.305,26
Molise	3.828.842,11	689.191,58
Piemonte	32.908.842,11	5.923.591,58
Puglia	32.610.736,84	5.869.932,63
Toscana	31.269.263,16	5.628.467,37
Umbria	7.848.210,53	1.412.677,89
	31.785.473,68	5.721.385,26
	400.000.000,00	72.000.000,00

**68.5 (testo 2)**

COMAROLI, VACCARI, BROGLIA

**Ritirato***Apportare le seguenti modifiche:*1) *al comma 2:**a) alla lettera b), sostituire le parole «94,10 milioni» con le seguenti «144,10 milioni»;**b) al fine di non ridurre gli stanziamenti per le politiche di cui alla tabella A per l'importo di 300 milioni, secondo quanto previsto nella colonna B, la lettera c) è soppressa. All'onere per l'anno 2018 si provvede mediante riduzione, all'articolo 94, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, di 50 milioni per l'anno 2018; per 228 milioni mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione prevista al comma 1 dell'articolo 92 della presente legge; per 400 milioni mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, dell'articolo 95, della presente legge, le Regioni a statuto ordinario assicurano nell'anno 2018 investimenti nelle medesime finalità indicate dalla legge nel rispetto del saldo previsto al comma 466, dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 per un valore corrispondente all'importo di 400 milioni in termini di indebitamento netto. La quota del Fondo è ripartita fra le Regioni secondo gli importi indicati nella tabella B che possono essere modificati a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2018, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.*2) *dopo il comma 2 inserire il seguente:**«2-bis. Per gli anni 2019-2020 il contributo alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario per il settore non sanitario, di cui all'articolo 46, comma 6 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e di cui al comma 680, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ridotto di 300 milioni. All'onere si provvede per 228 milioni per il 2019 e il 2020 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione prevista al comma 1, dell'articolo 92, della presente legge; per 400 milioni per il 2019 e il 2020 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, dell'articolo 95, della presente legge, le Regioni a statuto ordinario assicurano negli anni 2019 e 2020 investimenti nelle medesime finalità indicate dalla legge nel rispetto del saldo previsto al comma 466, dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 per un valore corrispondente all'importo di 400 milioni in termini di indebitamento netto. La quota del Fondo è ripartita fra le Regioni secondo gli importi indicati nella*

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tabella B che possono essere modificati a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio di ciascun anno, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano».

3) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Alla legge 11 dicembre 2016, n.232 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi da 497 a 500, dell'articolo 1, sono soppressi;

b) dopo il comma 496, dell'articolo 1 è inserito il seguente: «496-bis. Dall'anno 2018 gli spazi finanziari di cui al comma 495 sono ripartiti fra le Regioni in sede di autoordinamento, la proposta di riparto è recepita con Intesa in Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 gennaio di ciascun anno.»

Tabella A

	Colonna A	Colonna B	Colonna C
	Stanziamiento 2018	Variazione	Rideterminazione stanziamento 2018
Somma per erogazioni gratuita di libri di testo	103.000.000,00	-32.567.559,42	70.432.440,58
Somma da assegnare alle regioni per interventi nel campo del miglioramento genetico del bestiame	8.343.960,00	-2.638.275,85	5.705.684,15
Somme da assegnare alle regioni per interventi nei settori dell'agricoltura, dell'agroindustria e delle foreste e di altre attività trasferite in attuazione del decreto legislativo 143/1997	14.162.135,00	-4.477.924,01	9.684.210,99
Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione	-	0,00	-
Fondo inquilini morosi	45.366.565,00	-14.344.449,53	31.022.115,47
Fondo da ripartire per le politiche sociali	307.924.258,00	-97.362.539,49	210.561.718,51
Fondo per le non autosufficenze	450.000.000,00	-142.285.453,76	307.714.546,24
Fondo unico per l'edilizia scolastica	20.000.000,00	-6.323.797,94	13.676.202,06

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Totale trasferimenti a disposizione delle RSO	948.796.918,00	-300.000.000,00	648.796.918,00

	ANNO 2018	
Tabella B Riparto quota investimenti	SNF	IN
Abruzzo	12.650.315,79	2.277.056,84
Basilicata	9.994.315,79	1.798.976,84
Calabria	17.842.315,79	3.211.616,84
Campania	42.159.368,42	7.588.686,32
E. Romagna	34.026.315,79	6.124.736,84
Lazio	46.813.263,16	8.426.387,37
Liguria	12.403.157,89	2.232.568,42
Lombardia	69.930.105,26	12.587.418,95
Marche	13.929.473,68	2.507.305,26
Molise	3.828.842,11	689.191,58
Piemonte	32.908.842,11	5.923.591,58
Puglia	32.610.736,84	5.869.932,63
Toscana	31.269.263,16	5.628.467,37
Umbria	7.848.210,53	1.412.677,89
Veneto	31.785.473,68	5.721.385,26
	400.000.000,00	72.000.000,00

**68.6**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO,  
PETRAGLIA, MINEO, URAS

**Dichiarato inammissibile**

*Sopprimere al comma 2 la lettera c).*

*Conseguentemente, di conseguenza gli accantonamenti per il 2018 della Tabella A di cui all'articolo 94 sono soppressi, e all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «165,7 milioni di euro per l'anno 2018».*

**68.7**

PANIZZA, LANIECE, ZIN

**Respinto**

*Al comma 2, lettera c), le parole: «in sede di autocoordinamento dalle regioni e province autonome medesime» sono sostituite dalle seguenti: «in sede di autocoordinamento dalle regioni a statuto ordinario medesime».*

---

**68.8 (testo 2)**

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

**Accolto**

*Al comma 2, lettera c), al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e province autonome».*

*Conseguentemente, all'articolo 119, comma 19, sostituire le parole: "e delle Province autonome di Trento e di Bolzano", con le seguenti: "a statuto ordinario".*

---

**68.9**

CERONI, GASPARRI, GIBIINO, D'ALI'

**Respinto**

*Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «30 aprile» con le parole: «31 gennaio».*

---

**68.10**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

**Respinto**

*Al comma 2, lettera c) sostituire le parole: «30 aprile» con le seguenti: «31 gennaio».*

---

**68.11**

LANGELLA, MILO

**Respinto**

*Al comma 2 lettera c) le parole: «30 aprile» sono sostituite con le seguenti: «31 gennaio».*

\_\_\_\_\_

**68.12**

BIGNAMI

**Respinto**

*Al comma 2, lettera c) primo periodo, le parole: « 30 aprile 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2018».*

\_\_\_\_\_

**68.13**

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

**Respinto**

*Al comma 2 lettera c) le parole: «30 aprile» sono sostituite con le parole: «31 gennaio».*

\_\_\_\_\_

**68.14**

COMAROLI, VACCARI, BROGLIA

**Ritirato**

*Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «30 aprile» con le seguenti: «31 gennaio».*

\_\_\_\_\_

**68.15**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

**Respinto**

*Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «30 aprile 2018» con le seguenti: «31 gennaio».*

---

**68.16**

PAGANO, VICECONTE

**Respinto**

*Al comma 2 lettera c) le parole: «30 aprile» sono sostituite con le parole: «31 gennaio».*

---

**68.17**

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, EVA LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*«2-bis. Per gli anni 2016-2017-2018 non rilevano, ai fini della determinazione del saldo non negativo di cui all'articolo 1 comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le spese sostenute dagli enti locali per interventi di investimento a seguito della programmazione dei fondi rinvenienti dalle royalties, effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione, fermo restando che l'utilizzo dello stesso avviene solamente dopo l'approvazione del rendiconto».*

---

**68.18**

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:*

«3-bis. Al fine di consentire l'erogazione di contributi per l'estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari da parte delle Province e delle Città Metropolitane delle Regioni a statuto ordinario, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione iniziale di 15 milioni per l'anno 2018 e di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020».

---

**68.19**

COMAROLI, VACCARI, BROGLIA

**Respinto**

*Sopprimere il comma 4 dell'articolo 68.*

---

**68.20**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

**Respinto**

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Ai fini dell'attuazione del decreto legislativo n. 68 del 2011, è istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze una Commissione tecnica per l'analisi dei trasferimenti statali alle Regioni a statuto ordinario, a supporto dei lavori della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. La Commissione è composta, dal Ragioniere Generale dello Stato con funzioni di Presidente, dal Direttore del Dipartimento Affari regionali e le Autonomie, dal Direttore dell'Ispettorato Generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, dal Direttore delle Politiche fiscali e da tre rappresentanti delle Regioni a statuto ordinario. La commissione è istituita senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e si avvale delle strutture e dell'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso, né indennità né rimborso di spese.



La Commissione, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

*a)* individua tutti i trasferimenti statali del decreto legislativo n. 68 del 2011 da sopprimere;

*b)* determina l'aliquota aggiuntiva dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), rispetto alla vigente aliquota di base, in modo tale da garantire al complesso delle Regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti all'ammontare dei trasferimenti soppressi. Contestualmente la Commissione determina le aliquote dell'IRPEF di competenza statale che devono essere ridotte per mantenere inalterato il prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente;

*c)* le Regioni che, applicando l'aliquota di cui alla lettera *b)* ricevono risorse eccedenti rispetto all'ammontare dei trasferimenti soppressi, alimentano attraverso eccedenza un fondo perequativo orizzontale, da cui attingono le Regioni che applicando l'aliquota di cui alla lettera *b)* ricevono risorse inferiori ai trasferimenti soppressi, in modo tale che nel primo anno di applicazione a ciascuna Regione sia comunque corrisposto un importo pari alla differenza tra l'ammontare dei trasferimenti soppressi e il gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota aggiuntiva dell'addizionale regionale all'IRPEF.

*d)* negli anni successivi al primo anno di applicazione, e fino all'applicazione delle norme del decreto legislativo n. 68 del 2011, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui alla lettera *a)* è applicata al reddito imponibile Irpef complessivo delle Regioni a statuto ordinario. Le Regioni propongono in autocoordinamento la ripartizione delle risorse;

*e)* l'attribuzione annuale delle risorse è effettuata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 56 del 2000».

## 68.21

COMAROLI, VACCARI, BROGLIA

### Respinto

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Ai fini dell'attuazione del decreto legislativo n. 68 del 2011, è istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze una Commissione tecnica per dei trasferimenti statali alle Regioni a statuto ordinario, a supporto dei lavori della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. La Commissione è composta, dal Ragioniere Generale dallo Stato con funzioni di Presidente, dal Direttore del Dipartimento Affari regionali e

le Autonomie, dal Direttore dell'Ispettorato Generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, dal Direttore delle Politiche fiscali e da tre rappresentanti delle Regioni a statuto-ordinario. La Commissione è istituita senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e si avvale delle strutture e dell'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso, né indennità, né rimborsa di spese. La Commissione, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

*a)* individua tutti i trasferimenti statali del decreto legislativo n. 68 del 2011 da sopprimere;

*b)* determina l'aliquota aggiuntiva dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), rispetto alla vigente aliquota di base, in modo tale da garantire al complesso delle Regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti l'ammontare dei trasferimenti soppressi. Contestualmente la Commissione determina le aliquote dell'IRPEF di competenza statale che devono essere ridotte per mantenere inalterato il prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente;

*c)* le Regioni che, applicando l'aliquota di cui alla lettera *b)* ricevono risorse eccedenti rispetto all'ammontare dei trasferimenti soppressi, alimentano attraverso l'eccedenza un fondo perequativo orizzontale, da cui attingono le Regioni che applicando l'aliquota di cui alla lettera *b)* ricevono risorse inferiori ai trasferimenti soppressi, in modo tale che nel primo anno di applicazione a ciascuna Regione sia comunque corrisposto un importo pari alla differenza tra l'ammontare dei trasferimenti soppressi e il gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota aggiuntiva dell'addizionale regionale all'IRPEF;

*d)* negli anni successivi al primo anno di applicazione, e fino all'applicazione delle norme del decreto legislativo n. 68 del 2011, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui alla lettera *a)* è applicata al reddito imponibile Irpef complessivo delle Regioni a statuto ordinario. Le Regioni propongono in autocoordinamento la ripartizione delle risorse;

*e)* l'attribuzione annuale delle risorse è effettuata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al decreto legislativo n. 56 del 2000».

**68.22**

PEZZOPANE

**Respinto**

*Dopo il comma 8, è inserito il seguente:*

«8-bis. Al fine di accelerare i processi di riallineamento contabile e adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria potenziata, le regioni che non avessero ancora approvato il rendiconto 2014, in deroga principio della contestualità con il rendiconto 2014 previsto dall'articolo 3, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con delibera di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono entro il 30 giugno 2018, al riaccertamento straordinario dei residui, secondo le modalità previste dall'articolo 3 comma 7 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modifiche ed integrazioni».

---

**68.23**

VICECONTE

**Respinto**

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Al fine di accelerare i processi di riallineamento contabile e adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria potenziata, le Regioni che non avessero ancora approvato il rendiconto 2014; in deroga al principio della contestualità con il rendiconto 2014 previsto dall'articolo 3; comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con delibera di Giunta, previo parere dall'organo di revisione economico finanziario, provvedono entro il 30 giugno 2018 al riaccertamento straordinario dei residui, secondo le modalità previste dall'articolo 3 comma 7 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modifiche ed integrazioni».

---

**68.24**

COMAROLI

**Respinto**

*All'articolo 68, dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Al fine di accelerare i processi di riallineamento contabile e adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria potenziata, le Regioni che non avessero ancora approvato il rendiconto 2014, in deroga al principio della contestualità con il rendiconto 2014 previsto dall'articolo 3, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con delibera di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario provvedono entro il 30 giugno 2018 al riaccertamento straordinario dei residui, secondo le modalità previste dall'articolo 3 comma 7 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modifiche ed integrazioni».

---

**68.25**

SAGGESE, LUCIA ESPOSITO, SOLLO

**Respinto**

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. La disciplina di cui ai commi da 5 a 8 del presente articolo si applica altresì per il ripiano del disavanzo delle Regioni al 31 dicembre 2015».

---

**68.26**

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, EVA LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

**Respinto**

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. Per gli anni 2018-2019 è riconosciuta una priorità nella distribuzione degli spazi finanziari ai sensi dei commi 485, 490, 491, 492, 493, 494 dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per gli investimenti

rinvenienti da utilizzo delle *royalties*, effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione».

## 68.27

COMAROLI

### Dichiarato inammissibile

*All'articolo 68, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 17, alle parole: «allo scopo di completare la transizione in capo alle Regioni» premettere le seguenti: «Entro il 31 dicembre 2018», sostituire la parola: «costituito» con la seguente: «competente» e dopo le parole: «in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente», aggiungere le seguenti: «ed ai tetti di spesa di cui all'articolo 23, comma 1 del decreto legislativo n. 75 del 2017»;*

2) *al comma 18, in principio, dopo la locuzione: «Per le finalità di cui al comma 17» aggiungere il seguente inciso: «, tenuto conto degli oneri finanziari connessi ai necessari adeguamenti retributivi del personale trasferito,» e alla fine del comma, aggiungere il seguente periodo: «le Regioni e gli enti strumentali regionali, nell'ambito della propria autonomia, procederanno, in considerazione di quanto previsto dall'articolo 23, comma 2 del decreto n. 75 del 2017, all'incremento, secondo i tempi e le modalità stabilite dal CCNL, delle risorse che alimentano i fondi destinati alla contrattazione integrativa per il riequilibrio dei trattamenti economici accessori del personale ad esse trasferiti»;*

3) *al comma 18 dell'articolo 68, sostituire la locuzione: «220 milioni» con la locuzione: «249,25 milioni».*

4) *al comma 19 sostituire la parola: «costituiti» con la seguente: «competenti»;*

5) *al comma 20, sostituire la parola: «costituiti» con le seguenti: «competenti», sostituire la locuzione: «possono essere» con la seguente: «sono» e al termine del comma aggiungere: «in deroga alle disposizioni dell'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo n. 81 del 2015»;*

6) *al comma 22, sostituire la parola: «costituiti» con la seguente: «competenti». Alla fine del periodo, dopo la parola: «vigenti» aggiungere le seguenti: «Ai fini dell'attuazione del presente comma possono essere mutate le modalità previste all'articolo 17 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito in legge 7 agosto 2016, n. 160».*

**68.28**

## GUERRA

**Dichiarato inammissibile**

*Sono apportate, le modifiche di seguito elencate:*

*al comma 17, prima della locuzione «Allo scopo di completare la transizione in capo alle Regioni» aggiungere la locuzione: «Entro il 31 dicembre 2018» e, nel corpo del testo, sostituire la parola: «costituito» con le seguenti: «competente» e aggiungere, dopo la locuzione: «in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente», la locuzione: «ed ai tetti di spesa di cui all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75 del 2017»;*

*al comma 18, dopo la locuzione: «Per le finalità di cui al comma 17» aggiungere il seguente inciso «, tenuto conto degli oneri finanziari connessi ai necessari adeguamenti retributivi del personale trasferito, «e alla fine del comma, aggiungere il seguente periodo: «le Regioni e gli enti strumentali regionali, nell'ambito della propria autonomia, procederanno, in considerazione di quanto previsto dall'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75 del 2017, all'incremento, secondo i tempi e le modalità stabilite dal CCNL, delle risorse che alimentano i fondi destinati, alla non trattazione integrativa per il riequilibrio dei trattamenti economici accessori del personale ad esse trasferiti»;*

*al comma 18, sostituire la locuzione: «220» con la locuzione: «249,25 milioni»;*

*al comma 19, sostituire la parola: «costituiti» con la seguente: «competenti»;*

*al comma 20, sostituire la parola: «costituiti» con la seguente: «competenti», sostituire la locuzione: «possono essere» con la seguente: «sono» e al termine del comma aggiungere in deroga alle disposizioni dell'articolo 19, comma 4 del decreto legislativo n. 81 del 2015»;*

*al comma 22, sostituire la parola: «costituiti» con "competenti". Alla fine del periodo, dopo la parola: »vigenti« aggiungere le seguenti: «Ai fini dell'attuazione del presente comma possono essere mutate le modalità previste all'articolo 17 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito in legge 7 agosto 2016, n. 160».*

**68.29**

MAURO MARIA MARINO

**Respinto**

*All'articolo 68, apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 17, sostituire le parole: «relativa regione o dell'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego» con le parole: «relativa regione»;*

b) *ai commi 17, 19, 20 e 22, ovunque ricorrano, le parole: «le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituito per la gestione dei servizi per l'impiego» sono sostituite dalle seguenti: «le regioni»;*

c) *ai commi 19 e 20 sostituire le parole: «in essere alla data di entrata in vigore della presente legge» con le parole: «in essere alla data del 1° dicembre 2017».*

d) *dopo il comma 19, inserire il seguente:*

«19-bis. Al trasferimento del personale di cui ai commi 17 e 19 del presente articolo, si applicano le disposizioni dell'articolo 1 comma 96 della legge 7 aprile 2014. n. 56».

e) *al comma 20, dopo l'ultimo periodo, aggiungere: «In considerazione dei tempi ristretti per l'avvio delle procedure di cui al citato articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, le regioni dispongono comunque le proroghe fino al 30 giugno 2018.»;*

f) *dopo il comma 25, inserire il seguente:*

«26. Le Regioni, nel caso abbiano costituito agenzie o enti regionali per la gestione dei servizi per l'impiego, provvedono a ridefinire le competenze gestionali di questi ultimi aggiornate alle disposizioni di cui alla presente legge possono destinarvi il personale necessario mediante l'istituto del comando».

**68.30**

SERAFINI, MANDELLI

**Ritirato**

*Sostituire il comma 18, con il seguente:*

«18. Per le finalità di cui al comma 17, per assicurare la continuità dei servizi pubblici all'impiego erogati dal personale a tempo indeterminato

operanti nell'ambito di enti pubblici economici di proprietà pubblica; i trasferimenti alle regioni a statuto ordinario sono incrementati di complessivi 220 milioni di euro, a decorrere dal 2018».

### 68.31

ICHINO, D'ADDA, PARENTE, ANGIONI, FAVERO, MIRABELLI, SPILABOTTE

#### Respinto

*Al comma 18, dopo le parole: «Per le finalità di cui al comma 17» inserire le seguenti: «e per assicurare la continuità dei servizi pubblici all'impiego erogati dal personale a tempo indeterminato operanti anche nell'ambito di enti pubblici economici di proprietà pubblica.».*

### 68.32

CATALFO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

#### Respinto

*All'articolo 68, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 18, le parole: «220 milioni» sono sostituite con le seguenti: «1220 milioni»;*

b) *sostituire il comma 21, con il seguente:*

«21. Per le finalità di cui ai commi 19 e 20, i trasferimenti alle regioni a statuto ordinario sono incrementati di complessivi 916 milioni di euro. Per le finalità di cui al comma 20, i trasferimenti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'ANPAL sono incrementati, a decorrere dall'anno 2018, di 102,81 milioni di euro».

*Conseguentemente:*

a) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

#### **«Art. 88-bis.**

*(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *i commi 67 e 68 sono abrogati;*

b) *al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».*



2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare,«;

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018:-80.000.000;

2019:-150.000.000;

2020:-150.000.000.

### 68.33

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

#### Respinto

*Al comma 18, sostituire le parole: «220 milioni» con le parole: «250 milioni».*

*Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui», con le seguenti: «220 milioni di euro per l'anno 2018 e di 300 milioni di euro annui».*

---

**68.34**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 18, sostituire le parole: «220 milioni» con le seguenti: «250 milioni».*

---

**68.1000/1**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

**Respinto**

*All'emendamento 68.1000, le parole: «L'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,» con le seguenti: «La dotazione del fondo esigenze indifferibili ed urgenti, di cui all'art. 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni dalla legge n. 33 del 2009,».*

---

**68.1000/2**

GUERRA, RICCHIUTI, PEGORER, GATTI

**Accolto**

*All'emendamento 68.1000, capoverso comma «21-ter», sostituire le parole: «ai sensi» con le seguenti: «beneficiari del Reddito di inclusione (Rel) di cui all'articolo 3».*

---

**68.1000/3 (testo 2)**

URAS, ORELLANA, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, DE PIETRO, LANGELLA, MILO, LAI, PAGLIARI, STEFANO, RUTA, FRAVEZZI, LANIECE, MOLINARI

**Accolto**

*All'emendamento 68.1000, dopo il comma 21-quater sono aggiunti i seguenti:*

«21-*quinquies*, Al fine di consentire una maggiore equità e agevolare l'accesso alle prestazioni sanitarie da parte di specifiche categorie di soggetti vulnerabili, a decorrere dal 1° gennaio 2018, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo per la riduzione della quota fissa sulla ricetta di cui all'articolo 1, comma 796, lettera *p*), della legge 27 dicembre 2006, n.296 e delle misure di cui alla lettera *p-bis*) del medesimo comma, con una dotazione di 60 milioni di euro annui.

21-*sexies*. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la ripartizione del Fondo di cui al comma 21-*quinquies*. Nella determinazione dei criteri di riparto vengono privilegiate le regioni che hanno adottato iniziative finalizzate ad ampliare il numero dei soggetti esentati dal pagamento della quota fissa sulla ricetta di cui all'articolo 1, comma 796, lettera *p*), della legge 27 dicembre 2006, n.296 ovvero delle misure di cui alla lettera *p-bis*) del medesimo comma».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «190 milioni di euro» e le parole: «330 milioni di euro» con le seguenti: «270 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».*

**68.1000**

IL GOVERNO

**Accolto**

*Al comma 18, le parole: «220 milioni di euro» sono sostituite dalle parole: «235 milioni di euro». L'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è corrispondentemente ridotta di 15 milioni di euro a decorrere dal 2018.*

*In fine, aggiungere i seguenti commi:*

«21-bis. L'ANPAL, nell'ambito dello svolgimento delle sue funzioni istituzionali, comunica ai soggetti iscritti all'Albo informatico delle Agenzie per il lavoro, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, e ai soggetti iscritti all'Albo Nazionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, i dati relativi alle persone in stato di disoccupazione, o a rischio di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 19, commi 1 e 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, per favorirne la ricollocazione nel mercato del lavoro e al fine di garantire una maggiore efficacia dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

21-ter. L'INPS comunica all'ANPAL i dati delle persone appartenenti a nuclei familiari in condizione di povertà ai sensi del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, allo scopo di consentire l'avvio di iniziative finalizzate alla ricollocazione in percorsi lavorativi o di istruzione e formazione.

21-quater. La messa a disposizione dei dati di cui al comma 1 è effettuata per il tramite del sistema informativo unitario, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n.150 del 2015, a cui i soggetti iscritti all'Albo informatico delle Agenzie per il lavoro e all'Albo Nazionale dei soggetti accreditati a servizi per il lavoro sono interconnessi, ai sensi della normativa vigente».

#### **Art. 74.**

---

**68.35**

SANTINI, BROGLIA

#### **Dichiarato inammissibile**

*Al comma 18, aggiungere il seguente periodo: «Al fine di completare il trasferimento dei Centri per l'Impiego in capo alle regioni ai sensi di quanto disposto dal comma precedente, lo Stato e le regioni provvedono a rimborsare integralmente alle province e alle Città metropolitane, entro il 31 gennaio 2018, le spese relative al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato nonché le spese di funzionamento dei centri per l'impiego sostenute negli anni 2015, 2016, 2017».*

---

**68.36**

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 18, aggiungere il seguente periodo: «Al fine di completare il trasferimento dei Centri per l'Impiego in capo alle regioni ai sensi di quanto disposto dal comma precedente, lo Stato e le regioni provvedono a rimborsare integralmente alle Province e alle Città metropolitane, entro il 31 gennaio 2018, le spese relative al personale tempo indeterminato e a tempo determinato nonché le spese di funzionamento dei centri per l'impiego sostenute negli anni 2015, 2016, 2017».*

---

**68.37**

ORELLANA, BENCINI, PANIZZA, ZIN

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 18, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di completare il trasferimento dei Centri per l'Impiego in capo alle regioni ai sensi di quanto disposto dal comma precedente, lo Stato e le regioni provvedono a rimborsare integralmente alle Province e alle Città metropolitane, entro il 31 gennaio 2018, le spese relative al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato nonché le spese di funzionamento dei centri per l'impiego sostenute negli anni 2015, 2016, 2017».*

---

**68.38**

GIOVANNI MAURO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 18, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di completare il trasferimento dei Centri per l'Impiego in capo alle regioni ai sensi di quanto disposto dal comma precedente, lo Stato e le regioni provvedono a rimborsare integralmente alle Province e alle Città metropolitane, entro il 31 gennaio 2018, le spese relative al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato nonché le spese di funzionamento dei centri per l'impiego sostenute negli anni 2015, 2016, 2017».*

---

**68.39**

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

**Respinto**

*Dopo il comma 18 è aggiunto il seguente:*

«18-bis. Al fine di completare la transizione dei Centri per l'Impiego in capo alle Regioni ai sensi di quanto disposto dal comma precedente, lo Stato e le Regioni provvedono a rimborsare integralmente alle Province e alle Città metropolitane, entro il 31 gennaio 2018, le spese relative al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato nonché le spese di funzionamento dei centri per l'impiego sostenute, e non rimborsate alla data di entrata in vigore della presente legge, negli anni 2015, 2016, 2017 fino al completamento della fase transitoria».

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018:-50.000,000.

---

**68.40**

PAGANO, VICECONTE

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 18, è aggiunto il seguente:*

«18-bis. Al fine di completare la transizione dei centri per capo alle Regioni ai sensi di quanto disposto dal comma precedente, lo Stato e le Regioni provvedono a rimborsare integralmente alle Province e alle Città metropolitane, entro il 31 gennaio 2018, le spese relative al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato nonché le spese di funzionamento dei centri per l'impiego sostenute, e non rimborsate alla data di entrata in vigore della presente legge, negli anni 2015, 2016, 2017 fino al completamento della fase transitoria».

---

**68.41**

MALAN

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 18, è aggiunto il seguente:*

«18-bis. Al fine di completare la transizione dei Centri per l'Impiego in capo alle Regioni ai sensi di quanto disposto dal comma precedente, lo Stato e le Regioni provvedono a rimborsare integralmente alle Province e alle Città metropolitane, entro il 31 gennaio 2018, le spese relative al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato nonché le spese di funzionamento dei centri per l'impiego sostenute, e non rimborsate alla data di entrata in vigore della presente legge, negli anni 2015, 2016, 2017 fino al completamento della fase transitoria».

---

**68.42**

LANGELLA, MILO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 18, è aggiunto il seguente:*

«18-bis. Al fine di completare la transizione dei Centri per l'impiego in capo alle Regioni ai sensi di quanto disposto dal comma precedente, lo Stato e le Regioni provvedono a rimborsare integralmente alle Province e alle Città metropolitane, entro il 31 gennaio 2018, le spese relative al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato nonché le spese di funzionamento dei centri per l'impiego sostenute, e non rimborsate alla data di entrata in vigore della presente legge, negli anni 2015, 2016, 2017 fino al completamento della fase transitoria».

---

**68.43**

CERONI, GASPARRI, GIBIINO, D'ALI'

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. Al fine di completare la transizione dei Centri per l'Impiego in capo alle Regioni ai sensi di quanto disposto dal comma precedente, lo Stato

---

e le Regioni provvedono a rimborsare integralmente alle Province e alle Città metropolitane, entro il 31 gennaio 2018, le spese relative al personale a tempo indeterminato, e a tempo determinato nonché le spese di funzionamento dei centri per l'impiego sostenute, e non rimborsate alla data di entrata in vigore della presente legge, negli anni 2015, 2016, 2017 fino al completamento della fase transitoria».

---

**68.44**

CONTE, VICECONTE

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 18 è aggiunto il seguente:*

«18-bis. Al fine di completare la transizione dei Centri per l'Impiego in capo alle Regioni ai sensi di quanto disposto dal comma precedente, lo Stato e le Regioni provvedono a rimborsare integralmente alle Province e alle Città metropolitane, entro il 31 gennaio 2018, le spese relative al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato nonché le spese di funzionamento dei centri per l'impiego sostenute, e non rimborsate alla data di entrata in vigore della presente legge, negli anni 2015, 2016, 2017 fino al completamento della fase transitoria».

---

**68.45**

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 18, è aggiunto il seguente:*

«18-bis. Al fine di la transizione dei Centri per l'Impiego in capo alle Regioni ai sensi di quanto disposto dal comma precedente, lo Stato e le Regioni provvedono a rimborsare integralmente alle Province e alle Città metropolitane, entro il 31 gennaio 2018, le spese relative al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato nonché le spese di funzionamento dei centri per l'impiego sostenute, e non rimborsate alla data di entrata in vigore della presente legge, negli anni 2015, 2016, 2017 fino al completamento della fase transitoria».

---



**68.46**

SANTINI

**Respinto**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 20, primo periodo, sostituire le parole:* «Le Regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per impiego e l'ANPAL, con le seguenti: «L'ANPAL e l'INAPP»;

b) *al comma 21, sostituire il secondo periodo con il seguente:* «Per le finalità di cui al comma 20 i trasferimenti dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali all'ANPAL e all'INAPP sono incrementati, a decorrere dall'anno 2018, rispettivamente di 2,81 milioni di euro per ANPAL e di 8,4 milioni di euro per l'INAPP».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'Economia e delle Finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018:-8.400.000;

2019:-8.400.000;

2020:-8.400.000.

---

**68.47**

GATTI

**Respinto**

*Al comma 20, apportare le seguenti modifiche:*

a) *al primo periodo, dopo le parole:* «personale a tempo determinato», *inserire le seguenti:* «e in collaborazione coordinata e continuativa»;

b) *al terzo periodo dopo le parole:* «a tempo determinato», *inserire le seguenti:* «e di collaborazione coordinata e continuativa».

---

**68.48**

MARGIOTTA

**Respinto**

*Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

«24-bis. Al fine di assicurare la piena funzionalità della propria struttura, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata è autorizzata, per il triennio 2018-2020, ad assumere personale in deroga alla normativa vigente in materia di limitazioni delle assunzioni, nel rispetto della dotazione organica dell'ente e, comunque, nel limite massimo delle risorse a tal fine rese disponibili dalla Regione Basilicata pari a 3 milioni di euro per anno.

Per il medesimo triennio non si applicano, altresì, le norme limitative delle assunzioni di personale con forme contrattuali flessibili di cui al comma 28; articolo 9 del decreto-legge 31/05/2010, n. 78, per un contingente necessario ad assicurare le attività di monitoraggio e controllo ambientale previste dalla normativa di settore e da appositi progetti di potenziamento».

**68.49**

MARGIOTTA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 24 aggiungere il seguente:*

«24-bis. All'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"3-bis. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 del presente articolo si provvede con le modalità previste dall'articolo 2, comma 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, La regione è giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento di in caso contrario, per gli anni dal 2013 al 2019 la regione è considerata adempiente ove abbia raggiunto l'equilibrio economico e abbia attuato, negli anni dal 2015 al 2019, un percorso di graduale riduzione della spesa di personale"».

**68.50**

MARGIOTTA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

«24-bis. All'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, e successive modificazioni, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"3-bis, Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 del presente articolo si provvede con le modalità previste dall'articolo 2, comma 73, della legge 23 dicembre 2009, n.191. La regione è giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento di tali obiettivi. In caso contrario, per gli anni dal 2013 al 2019, la regione è considerata adempiente solo ove abbia comunque assicurato l'equilibrio economico"».

---

**68.51**

MARGIOTTA

**Respinto**

*Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

«24-bis. All'articolo 9, comma 1-octies, del decreto legge 26 giugno 2016, n.113 le parole: "bilancio di previsione 2017- 2019", sono sostituite dalle seguenti: "bilancio di previsione 2018-2020", e le parole: "2016", ovunque ricorrono sono sostituite dalle seguenti: "2017"».

---

**68.52**

COMAROLI

**Respinto**

*All'articolo 68, aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«25-bis. Per la copertura dei debiti del sistema di trasporto regionale è attribuito alla Regione Basilicata un contributo straordinario dell'importo complessivo di 120 milioni di euro, di cui 80 milioni di euro per l'anno 2018 e 40 milioni di euro per l'anno 2019, per far fronte ai debiti verso le società

esercenti i servizi di TPL automobilistici provinciali e comunali e verso le società esercenti servizi di TPL ferroviari regionali.

*25-ter.* Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2018 e 40 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, programmazione 2014-2020. I predetti importi, tenuto conto della localizzazione territoriale della misura di cui al comma precedente sono portati in prededuzione dalla quota ancora da assegnare alla medesima Regione Basilicata a valere sulle risorse della citata programmazione 2014-2020».

### **68.53**

PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, SPILABOTTE, SANTINI, PAGLIARI

#### **Respinto**

*Dopo il comma 25 aggiungere il seguente:*

«*25-bis.* Al fine di superare il precariato e di valorizzare la professionalità acquisita dal personale a tempo determinato dell'INAPP impiegato in funzioni connesse con l'analisi, il monitoraggio e la valutazione delle politiche pubbliche, attivando le procedure previste dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, i trasferimenti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'INAPP sono incrementati, a decorrere all'anno 2018, di 8,4 milioni di euro».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: "di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui", con le seguenti: "di 241,6 milioni di euro per l'anno 2018 e di 321,6 milioni di euro annui"».*

### **68.53 (testo 2)**

PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, SPILABOTTE, SANTINI, PAGLIARI

#### **Accolto**

*Dopo il comma 25 aggiungere il seguente:*

«*25-bis.* Al fine di superare il precariato e di valorizzare la professionalità acquisita dal personale a tempo determinato dell'INAPP impiegato in funzioni connesse con l'analisi, il monitoraggio e la valutazione delle politiche pubbliche, attivando le procedure previste dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, i trasferimenti dal Ministero del la-

voro e delle politiche sociali all'INAPP sono incrementati di 3 milioni di euro per ranno 2018, 6 milioni di euro per ranno 2019 e 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero lavoro e della previdenza sociale, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018: - 3.000.000;

2019: - 3.000.000;

2020: - 3.000.000.

*Conseguentemente, all'articolo 92 comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2018; di 327 milioni di euro per l'anno 2019 e di 324 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020».*

## **68.54**

CATALFO, PUGLIA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

### **Respinto**

*Dopo il comma 25, è aggiunto il comma seguente:*

«26. Al fine di superare il precariato e valorizzare la professionalità acquisita dal personale a tempo determinato dell'INAPP impiegato in funzioni connesse con l'analisi, il monitoraggio e la valutazione delle politiche pubbliche, attivando le procedure previste dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, i trasferimenti dal Ministero del lavoro e delle politiche seriali all'INAPP sono incrementati, a decorrere all'anno 2018; di 8,4 milioni di euro».

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018:-10.000,000;

2019:-10.000.000;

2020:-10.000,000.

**68.55 (testo 2)**

SANTINI

**Ritirato**

*Dopo il comma 25, è aggiunto il seguente:*

«25-bis. Al fine di superare il precariato e valorizzare la professionalità acquisita dal personale a tempo determinato dell'INAPP impiegato in funzioni connesse con il monitoraggio e la valutazione delle politiche pubbliche, attivando le procedure previste dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, i trasferimenti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'NPDAP sono incrementati, a decorrere dall'anno 2018, di 8,4 milioni di euro».

*Conseguentemente: sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «241,5 milioni di euro per l'anno 2018 e a 331,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».*

---

**68.56 (testo 2)**

BORIOI, STEFANO ESPOSITO, FAVERO, ELENA FERRARA, LEPRI, MAURO MARIA MARINO, MANASSERO, SUSTA

**Ritirato**

*Dopo il comma 25 inserire il seguente:*

«25-bis. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, al fine di favorire gli investimenti da realizzare mediante l'utilizzo del risultato di amministrazione degli esercizi precedenti, per gli anni 2018 e 2019 sono assegnati alla Regione Piemonte, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 4, della citata legge n. 243 del 2012, spazi finanziari nell'importo di 50 milioni annui».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «di 200 milioni di euro per l'anno 2018 e di 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».*

---

**68.57**

COMAROLI

**Respinto**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«25-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo del risultato di amministrazione degli esercizi precedenti, per gli anni 2018 e 2019; sono assegnati alla Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della citata legge n. 243 del 2012, spazi finanziari nell'importo di 50 milioni di euro annui. All'onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di parte corrente di cui al comma 1, dell'articolo 94 della presente legge.».

---

**68.58**

SANTINI

**Ritirato**

*Dopo il comma 25 è aggiunto seguente:*

«25-bis. Al fine di superare il precariato e valorizzare le professionalità acquisite dal personale a tempo determinato resta ferma l'applicazione dell'articolo 4, comma 6-*quater*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, alle selezioni comunque effettuate e concluse ai sensi dell'articolo 1, comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».

---

**68.59**

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, BERTOROTTA, PUGLIA

**Respinto**

*Dopo il comma 25, inserire il seguente:*

«25-bis. Al fine di sostenere le funzioni trasferite dalle province alle regioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è attribuito un contributo di 70 milioni di

---

euro per l'anno 2018. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riparto del contributo di cui al periodo precedente tra gli enti territoriali interessati, anche frazionandolo, per l'anno 2018, sulla base dell'anno scolastico di riferimento, in due erogazioni, tenendo conto dell'effettivo esercizio delle funzioni di cui al primo periodo».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «180 milioni di euro per l'anno 2018».*

---

### **68.60**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:*

«25-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 947 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è autorizzata la spesa di 112 milioni per il triennio 2018-2020. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui all'articolo 26, c. 1, della legge 196/2009.».

---

### **68.61**

COMAROLI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Aggiungere il seguente comma:*

«25-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 947 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è autorizzata la spesa di 112 milioni per il triennio 2018-2020. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui all'articolo 26, c. 1, della legge 196/2009.».

---



**68.62**

COMAROLI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:*

«25-bis. Le disposizioni previste dal comma 8-bis dell'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) si applicano alla gestione sanitaria delle Regioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) a far data dal 1° ottobre 2018. È fatta salva, per ciascuna Regione, la facoltà di anticipare il termine di cui al primo periodo alla data del 1° gennaio 2018.».

---

**68.63**

SANTINI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 25, è aggiunto il seguente:*

«25-bis. Le disposizioni previste dal comma 8-bis dell'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) si applicano alla gestione sanitaria delle Regioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) a far data dal 1° ottobre 2018. È fatta salva, per ciascuna Regione, la facoltà di anticipare il termine di cui al primo periodo alla data del 1° gennaio 2018.».

---

**68.64**

COMAROLI

**Respinto**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma;*

«25-bis. Il terzo periodo del comma 28, dell'articolo 9, del decreto-legge n. 78/2010 è sostituito dal seguente:

"I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi, ivi inclusi dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), o da fondi dei programmi cofinanziati dall'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti."».

---

**68.65**

COMAROLI

**Respinto**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«25-bis. All'articolo 9, comma 1-*octies*, del decreto-legge 26 giugno 2016, n. 113, le parole: "bilancio di previsione 2017-2019" sono sostituite dalle seguenti: "bilancio di previsione 2018-2020" e le parole: "2016" ovunque ricorrono sono sostituite dalle seguenti: "2017"».

---

**68.66**

COMAROLI

**Dichiarato inammissibile**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«25-bis. All'articolo 27, comma 12-*quater* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,

le parole: "di affidamento" sono sostituite dalle seguenti: "di evidenza pubblica per affidamento"».

---

**68.67**

COMAROLI, VACCARI, BROGLIA

**Respinto**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«25-bis. L'articolo 39 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 è abrogato».

---

**68.68**

COMAROLI

**Dichiarato inammissibile**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«25-bis. All'articolo 52, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, con la legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: "ciclovie Tirrenica e ciclovie Adriatica" sono aggiunte le seguenti parole: ", ciclovie del Sole tratto Campania dalla Foce del Garigliano a Sapri"».

---

**68.69 (testo 2)**

COMAROLI, ARRIGONI

**Ritirato**

*Dopo il comma 25, aggiungere il seguente.*

«25-bis. Al fine di risparmiare la spesa per gli interessi legate ai mutui finalizzati ad investimenti, fermo restando l'obiettivo di finanza pubblica richiesto a ciascun ente nel rispetto dell'articolo 119 della Costituzione, nonché quanto previsto dall'art 40, comma 2, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modificazioni, le disposizioni di cui al comma 3 dell'art 10 del decreto-legge 7 agosto 2016, n. 160 si applicano anche nell'esercizio 2017, con riferimento agli indicatori di tempestività dei pagamenti riferiti all'anno 2016.

Il presente comma entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta ufficiale*.»

### 68.0.1

BOCCA, MANDELLI, PELINO

#### Respinto

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 68-bis.

1. All'articolo 14, comma 1, primo capoverso, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" sostituire le parole: "nella misura del 20 per cento" con le parole: "nella misura del 40 per cento"».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 80.000.000;

2019: - 120.000.000;

2020: - 120.000.000.

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, le parole: «250 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «30 milioni di euro», e le parole: «330 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni di euro».*

### 68.0.2

URAS, STEFANO

#### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 68-bis.

*(Disposizioni in favore delle Agenzie Regionali)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applicano anche alle Agenzie pubbliche regionali. In caso di subentro nelle funzioni o delle competenze precedentemente in capo alle Province da parte di Regioni o Agenzie Regionali, ai fini della maturazione del triennio si computano anche i periodi di lavoro a tempo determina-

to svolti presso i servizi delle Province purché impiegati presso le medesime funzioni e svolti a seguito di procedure selettive ad evidenza pubblica.

2. Agli oneri di cui al comma 1, nel limite massimo di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante quota parte delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 90-*bis*».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:*

**«Art. 90-*bis*.**

*(Contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche gassate e superalcolici)*

1. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2018 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato, nonché a carico di produttori di superalcolici in ragione di 50 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il ministero della Salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente».

**68.0.3**

COMAROLI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 68-*bis*.**

*(Fondo per il finanziamento delle funzioni riassegnate ad altri enti in attuazione della legge 56/2014)*

1. Al fine di finanziare le funzioni riallocate ad altri enti a seguito della riforma della legge 56/2014, è istituito un fondo denominato «Fondo per il finanziamento delle funzioni riassegnate ad altri enti in attuazione della legge 56/2014» con la dotazione finanziaria di 3.000 milioni a decorrere dall'anno 2018. Il Fondo è ripartito fra le Regioni secondo la tabella allegata. All'onerare si provvede mediante corrispondente riduzione lineare e strutturale degli stanziamenti dei Ministeri ai sensi dell'articolo 22-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n.196».

Tabella 1 - Articolo 16, comma 2, decreto-legge 50/2017

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Abruzzo	77.410.359,21
Basilicata	40.005.472,15
Calabria	110.921.877,24
Campania	373.249.641,22
Emilia-Romagna	241.319.371,88
Lazio	291.348.437,17
Liguria	86.668.015,42
Lombardia	397.169.446,56
Marche	79.596.600,18
Molise	25.972.924,52
Piemonte	181.807.241,08
Puglia	222.920.638,46
Toscana	262.390.514,37
Umbria	52.210.711,55
Veneto	257.008.749,00
TOTALE	2.700.000.000,01
	197.457.946,68
	102.542.053,32
TOTALE	300.000.000,00

**68.0.4**

COMAROLI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 68-bis.**

*(Misure per il risparmio spesa per interessi)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 118 del 2011, e successive modificazioni, anche per l'esercizio 2018 valgono le disposizioni di cui al comma 3, dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con legge 7 agosto 2016, n. 160, con riferimento agli indicatori di tempestività dei pagamenti all'anno 2017».

## **Art. 69**

### **69.1**

CERONI

#### **Respinto**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. A decorrere dal 2018 e fino al 2022, quota parte del fondo di cui al comma 1 del presente articolo, non inferiore a 10 milioni annui, è comunque destinata alle esigenze del Comune di Campione d'Italia, per far fronte alla differenza di cambio e per attuare un piano di risanamento e rilancio del territorio dell'enclave.».

---

### **69.2**

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

#### **Respinto**

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Per gli effetti dell'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n.147, con apposita norma di attuazione dello statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige/Sudtirolo sono da definire gli ambiti per il trasferimento o la delega, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle funzioni statali in materia di agenzie fiscali esercitate dalle strutture periferiche dello Stato operanti nel rispettivo territorio, nonché dei relativi oneri finanziari.».

---

### **69.3**

CERONI

#### **Respinto**

*Al comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole: «dallo Stato», con le seguenti: «dallo Stato, nonché le spese sostenute dalla Regione per l'attuazione*

della riforma delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, da approvarsi entro il 31 dicembre 2019».

---

#### **69.4**

ZUFFADA

#### **Respinto**

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Al comma 3-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, come modificato dal comma 584 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto il seguente periodo: "Per le Regioni che nell'ultimo triennio, sulla base di leggi regionali, sono state interessate da riorganizzazioni, gli obiettivi di cui al comma 3 si considerano effettivamente conseguiti se la Regione ha raggiunto l'equilibrio economico nel triennio 2015-2017 e presenta una spesa di personale non superiore alla spesa media del triennio di riferimento per gli anni 2018, 2019 e 2020 ovvero se il risultato raggiunto determina una variazione massima dello 0,8 per cento rispetto all'obiettivo da perseguire."».

---

#### **69.5**

CERONI

#### **Respinto**

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. A decorrere dal 2019 e fino al 2021, quota parte del fondo di cui al comma 1 del presente articolo, è comunque destinata alla Regione Sicilia, per il sostegno all'approvazione e all'attuazione della riforma delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, da approvarsi entro il 31 dicembre 2019, pena la restituzione delle somme destinate».

---



**69.6**

CERONI

**Respinto**

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Per l'anno 2018 è concesso alla Regione Sicilia un contributo straordinario di euro 1 milione, aggiuntivo alle risorse a carico della medesima Regione per il finanziamento delle scuole di servizio sociale, per l'approvazione e l'attuazione, entro il 31 dicembre 2019, della riforma di dette istituzioni, nel rispetto della legislazione nazionale vigente in materia di istruzione e università. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

**69.0.1**

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 69-bis.**

*(Disposizioni finanziarie concernenti il Trentino-Alto Adige/Südtirol)*

1. Le disposizioni recate dai commi da 2 a 5 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, ed entrano in vigore il 1° gennaio 2018.

2. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 74 è sostituito dal seguente:

"Art. 74. - *I.* Gli enti territoriali del sistema territoriale regionale integrato di cui all'articolo 79 considerano, ai fini del ricorso all'indebitamento, secondo quanto disposto dall'articolo 10, commi 1, 2 e 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, anche le rate di ammortamento delle operazioni garantite. Sono conseguentemente escluse dai limiti per l'indebitamento le operazioni di finanziamento poste in essere dagli enti del predetto sistema territoriale

non assistite da garanzia degli enti territoriali, anche se questi ultimi provvedano a disporre trasferimenti finanziari.

2. La disciplina concernente il contributo della regione e delle province alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare riferito al sistema territoriale regionale integrato prevista dal presente statuto e dall'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, tiene luogo, nei confronti degli enti rientranti nel medesimo sistema, di quanto previsto dagli articoli 11 e 12 della legge n. 243 del 2012";

b) all'articolo 75, comma 1, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente: "*f-bis*) i nove decimi delle entrate erariali derivanti dalla raccolta di tutti i giochi con vincita in denaro, sia di natura tributaria, sia di natura non tributaria, in quanto costituite, al netto delle vincite e degli aggi spettanti ai concessionari, da utile erariale";

c) all'articolo 75-*bis* dopo il comma 3-*bis*, è aggiunto il seguente:

"3-*ter*. L'ammontare delle quote di gettito delle 'accise sugli altri prodotti energetici ivi consumati' di cui all'articolo 75, comma 1, lettera f), ad uso riscaldamento, è determinato annualmente sulla base delle quantità di prodotti estratti dai depositi commerciali situati nel territorio di ciascuna Provincia, ad eccezione del gettito del gas naturale che è determinato sulla base delle forniture ai consumatori finali. La spettanza è determinata con riferimento all'aliquota di accisa per la rispettiva destinazione d'uso, ottenuta come media delle aliquote vigenti per il medesimo impiego nell'anno in esame, ponderate con il numero di giorni dell'anno di rispettiva vigenza.";

d) all'articolo 79, comma 4-*octies*, le parole: "La regione e le province si obbligano a recepire con propria legge da emanare entro il 31 dicembre 2014, mediante rinvio formale recettizio, le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché gli eventuali atti successivi e presupposti," sono sostituite dalle seguenti: "La regione e le province adeguano la propria normativa ai principi della legislazione dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché da eventuali atti successivi e presupposti";

e) all'articolo 79 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "4-*nonies*. I flussi finanziari tra la regione, le province e gli enti pubblici inclusi nel sistema territoriale regionale integrato, nonché quelli fra i predetti enti e gli altri soggetti del medesimo sistema territoriale, disposti a qualsiasi titolo, anche precedentemente alla data di entrata in vigore del presente comma, sono esclusi da specifiche forme contrattuali.";

f) all'articolo 83, comma 1, le parole: "La regione e le province adeguano la propria normativa alla legislazione dello Stato in materia di armo-

nizzazione dei bilanci pubblici" sono sostituite dalle seguenti: "La regione e le province adeguano la propria normativa ai principi della legislazione dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. La predetta normativa provinciale stabilisce la conseguente disciplina anche con riferimento agli enti locali nonché agli organismi e enti pubblici strumentali delle province e degli enti locali".

3. Le quote spettanti alle province ai sensi dell'articolo 75, comma 1, lettera *f-bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come da ultimo modificato dal presente articolo, sono calcolate mediante la contabilizzazione, per il gioco in rete fisica, dalle giocate raccolte nel territorio di ciascuna provincia e, per il gioco a distanza, dalle giocate effettuate mediante conti di gioco intestati a giocatori residenti nel territorio di ciascuna provincia. Fatto salvo il gettito spettante alla regione ai sensi dell'articolo 69, comma 2, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, i proventi dei giochi con vincita in denaro rientranti nel presente comma sono quelli derivanti da apparecchi da intrattenimento, giochi, lotterie, scommesse, concorsi pronostici, in qualsiasi modo denominati e organizzati. Qualora per alcune tipologie di giochi non sia possibile la quantificazione del gettito spettante alle province, questa è determinata in base al rapporto percentuale tra le giocate sul territorio provinciale e le corrispondenti giocate a livello nazionale.

4. A compensazione della mancata devoluzione dei gettiti spettanti alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, dei proventi derivanti da tutti i giochi con vincita in denaro e dalle accise relative al carburante ad uso riscaldamento, ad eccezione del gas naturale, riferiti agli anni antecedenti al 2018, è riconosciuto alla provincia autonoma di Trento ed alla provincia autonoma di Bolzano un importo forfetario pari a 300 milioni di euro ciascuna. Tali importi vengono erogati, a decorrere dal 2018, in tre quote annuali pari a 100 milioni di euro per ciascuna provincia autonoma.

5. All'articolo 1, comma 400, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la cifra "25.000,00" è sostituita dalla cifra "0,00", la cifra "21.000,00" è sostituita dalla cifra "0,00" e la cifra "513.000,00" è sostituita dalla cifra "467.000,00".

## 69.0.2

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

### Accolto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 69-bis.**

*(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica  
31 agosto 1972, n. 670)*

1. Le disposizioni recate dai commi 2 e 3 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2018, l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:

"Art. 13. - *I.* Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei principi fondamentali dell'ordinamento statale, le Province disciplinano con legge provinciale le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni per grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, stabilendo in particolare norme procedurali per lo svolgimento delle gare, i termini di indizione delle stesse, i criteri di ammissione e di aggiudicazione, i requisiti finanziari, organizzativi e tecnici dei partecipanti. La legge provinciale disciplina inoltre la durata delle concessioni, i criteri per la determinazione dei canoni di concessione per l'utilizzo e la valorizzazione del demanio idrico e dei beni patrimoniali costituiti dagli impianti afferenti le grandi derivazioni idroelettriche, i parametri di sviluppo degli impianti nonché le modalità di valutazione degli aspetti paesaggistici e di impatto ambientale, determinando le conseguenti misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario.

2. Alla scadenza delle concessioni disciplinate da questo articolo, le opere di raccolta, di adduzione, di regolazione, le condotte forzate e i canali di scarico, in stato di regolare funzionamento, passano senza compenso in proprietà delle Province per il rispettivo territorio. Al concessionario che abbia eseguito, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, investimenti sui beni di cui al primo periodo, purché previsti dall'atto di concessione o comunque autorizzati dal concedente, spetta alla scadenza della concessione, o nei casi di decadenza o rinuncia, un indennizzo pari al valore della parte di bene non ammortizzato, secondo quanto previsto dalla legge provinciale di cui al comma 1. Per i beni diversi da quelli previsti dai periodi precedenti si applica la disciplina stabilita dall'articolo 25, secondo comma e seguenti, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, intendendosi sostituiti gli organi statali ivi indicati con i corrispondenti organi della Provincia, nonché dall'articolo 1-*bis*, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235.

3. Nelle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, i concessionari hanno l'obbligo di fornire annualmente e gratuitamente alle Province di Trento e di Bolzano per servizi pubblici e categorie di utenti da determinare con legge provinciale - 220 kWh per ogni kW di potenza nominale

---

media di concessione, da consegnare alle Province medesime con modalità definite dalle stesse.

4. Le Province stabiliscono altresì con legge i criteri per la determinazione del prezzo dell'energia di cui al comma 3 ceduta alle imprese distributrici, nonché i criteri per le tariffe di utenza, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea.

5. I concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico corrispondono semestralmente alle Province un importo determinato secondo quanto previsto dalla legge provinciale di cui al comma 1, tenendo conto della media del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica (PITN), nonché della media delle voci di spesa legate alla fornitura della medesima energia elettrica per ogni kWh di energia da esse non ritirata. Il compenso unitario prima indicato varia proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica.

6. Le concessioni per grandi derivazioni a scopo idroelettrico accordate nelle Province di Trento e di Bolzano, in forza di disposizioni normative o amministrative che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2022, ancorché scadute, sono prorogate di diritto per il periodo utile al completamento delle procedure di evidenza pubblica e comunque non oltre la predetta data. Le Province e i concessionari possono, in tal caso, concordare eventuali modificazioni degli oneri e delle obbligazioni previsti dalle concessioni in corso, secondo quanto stabilito dalla legge provinciale di cui al comma 1.

7. In materia di sistema idrico, le Province sono previamente consultate sugli atti dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico indirizzati ai soggetti esercenti i servizi di pubblica utilità operanti nel rispettivo territorio, in ordine alla loro compatibilità con il presente Statuto e con le relative norme di attuazione. Le modalità di consultazione sono definite attraverso un protocollo di intesa stipulato tra la predetta Autorità e le Province, anche disgiuntamente. La raccolta delle informazioni e dei documenti necessari alle indagini conoscitive e alle attività svolte dall'Autorità compete alle Province, secondo procedure e modelli concordati con l'Autorità stessa nell'ambito del predetto protocollo di intesa, nel rispetto delle competenze ad esse attribuite, anche con riguardo all'organizzazione dei servizi di pubblica utilità, al sistema tariffario ed all'esercizio dei relativi poteri ispettivi e sanzionatori".

3. All'articolo 1-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, sono apportate le seguenti modificazioni: il comma 2 è abrogato e al comma 13 sono sopresse le seguenti parole: "Fermo restando quanto disposto dal comma 2».

---

### **69.0.3**

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 69-bis.**

*(Disposizioni finanziarie concernenti il Trentino-Alto Adige/Südtirol)*

1. Le disposizioni recate dai commi 2 e 3 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, ed entrano in vigore il 1° gennaio 2018.

2. A compensazione della mancata devoluzione dei gettiti spettanti alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, dei proventi derivanti da tutti i giochi con vincita in denaro e dalle accise relative al carburante ad uso riscaldamento, ad eccezione del gas naturale, riferiti agli anni antecedenti al 2018, è riconosciuto alla provincia autonoma di Trento ed alla provincia autonoma di Bolzano un importo forfetario pari a 300 milioni di euro ciascuna. Tali importi vengono erogati, a decorrere dal 2018, in tre quote annuali pari a 100 milioni di euro per ciascuna provincia autonoma.

3. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, all'articolo 75-bis, dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:

"3-ter. L'ammontare delle quote di gettito delle 'accise sugli altri prodotti energetici ivi consumati' di cui all'articolo 75, comma 1, lettera f), ad uso riscaldamento, è determinato annualmente sulla base delle quantità di prodotti estratti dai depositi commerciali situati nel territorio di ciascuna Provincia, ad eccezione del gettito del gas naturale che è determinato sulla base delle forniture ai consumatori finali. La spettanza è determinata con riferimento all'aliquota di accisa per la rispettiva destinazione d'uso, ottenuta come media delle aliquote vigenti per il medesimo impiego nell'anno in esame, ponderate con il numero di giorni dell'anno di rispettiva vigenza"».

---

#### **69.0.4**

URAS, STEFANO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 69-bis.**

*(Insularità della Sardegna)*

1. In considerazione della condizione di insularità della regione Sardegna che ne penalizza lo sviluppo economico e sociale e contribuisce ad accentuare oltremodo il fenomeno della dispersione scolastica sono assegnate alla Regione autonoma sarda risorse per un importo di 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2026 finalizzate al potenziamento delle infrastrutture materiali e immateriali per il rilancio e il sostegno del sistema di istruzione scolastico e universitario».

*Conseguentemente all'articolo 95 dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Per ciascuno degli anni dal 2018 al 2027 una quota non inferiore a 100 milioni di euro è destinata alle disposizioni di cui all'articolo 69-bis.».

---

#### **69.0.5 (testo 2)**

URAS, PETRAGLIA, LAI, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO

#### **Accolto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 69-bis.**

*(Insularità della Sardegna)*

1. In considerazione della condizione di insularità della Sardegna, che ne penalizza lo sviluppo economico e sociale e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, della legge della Regione Sardegna 13 aprile 2017, n. 5, ai fini dell'istruttoria necessaria per l'attuazione della procedura del riconoscimento in sede Comunitaria della predetta condizione finalizzata alla definizione di sistemi di aiuto già previsti per le regioni ultra-periferiche di altri stati membri dell'Unione europea è istituito un Comitato istruttore paritetico Stato-Regione. Agli oneri di cui al presente comma si provvede nel limite di centomila euro per l'anno 2018.

*Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:voce*  
«Ministero dell'economia e delle finanze»:

2018: -100.000

2019: - 0

2020: - 0

### **69.0.6**

URAS, STEFANO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 69-bis.**

*(Insularità della Sardegna)*

1. In considerazione dello stato di insularità della Sardegna che ne pregiudica fortemente lo sviluppo economico deprimendone l'impianto sociale e produttivo e contribuendo ad un inarrestabile degrado ambientale è autorizzata, a favore della regione autonoma sarda, la spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2027 finalizzata agli investimenti anche privati destinati al rilancio delle attività economiche, basate in primo luogo sui principi della sostenibilità ecologica e sociale, con particolare riferimento alle vocazioni produttive e con riguardo ai settori dell'agricoltura e del turismo, dei territori e alle risorse locali».

*Conseguentemente all'articolo 95, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Per ciascuno degli anni dal 2018 al 2027 una quota non inferiore a 200 milioni di euro del fondo di cui al comma 1 è destinata alle disposizioni di cui all'articolo 69-bis».

### **69.0.7**

URAS, STEFANO

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 69-bis.**



*(Insularità della Sardegna)*

1. In considerazione dello stato di insularità della Sardegna che nell'isolamento vede aggravarsi in modo consistente il differenziale del tasso di occupazione rispetto alle aree più sviluppate del paese, è autorizzata, a favore della regione autonoma sarda, la spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2026, finalizzata a specifiche misure a sostegno del lavoro».

*Conseguentemente all'articolo 95, dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Per ciascuno degli anni dal 2018 al 2027 una quota non inferiore a 150 milioni di euro del fondo di cui al comma 1 è destinata alle disposizioni di cui all'articolo 69-bis».

**69.0.8**

RUSSO, FASIOLO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 69-bis.**

*(Modifiche al titolo IV dello Statuto della regione Friuli-Venezia Giulia e altre disposizioni in materia di rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione)*

1. Alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 48 è aggiunto il seguente:

"Art. 48-bis. - La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, gli enti locali situati sul suo territorio e rispettivi enti strumentali e organismi interni costituiscono, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, il sistema integrato degli enti territoriali del Friuli-Venezia Giulia.

Lo Stato e la Regione, con il metodo dell'accordo, disciplinano l'applicazione delle norme di coordinamento della finanza pubblica al sistema integrato degli enti territoriali del Friuli-Venezia Giulia e regolano i rapporti finanziari tra lo Stato e il medesimo sistema.

Il sistema integrato concorre al miglioramento dei saldi di finanza pubblica con un contributo annuo di 789,8 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, di 647,2 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020 e di 471 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022.

Il contributo di cui al terzo comma sostituisce le misure di concorso alla finanza pubblica, comunque denominate, previste da intese o da disposizioni di legge vigenti, ad eccezione della riserva all'erario prevista all'articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), che continua ad applicarsi alla Regione non oltre il 31 dicembre 2018, e dell'accantonamento di cui all'articolo 13, comma 17, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici).

Il contributo di cui al terzo comma e quello previsto all'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, sono pagati dalla Regione entro il 30 novembre dell'esercizio a cui si riferiscono.

È confermato il credito della Regione di cui all'articolo 1, comma 151, lettera a), della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2011), che può essere compensato con il debito di cui al terzo comma.

Il sistema integrato adempie agli obblighi che discendono dall'articolo 119, primo comma e 97, primo comma della Costituzione mantenendo i bilanci della Regione e dei Comuni che lo costituiscono complessivamente in equilibrio nel rispetto delle norme di attuazione dell'articolo 81, sesto comma della Costituzione.

Solo a seguito di accordo lo Stato e la Regione possono prevedere che al settimo comma si realizzi conseguendo un saldo positivo tra entrate finali e spese finali.

Il coordinamento finanziario del sistema integrato spetta alla Regione che lo esercita nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica previsti dall'accordo di cui al secondo comma";

b) l'articolo 49 è sostituito dal seguente:

"Art. 49. - Spettano alla Regione le seguenti quote di gettito delle sotto indicate entrate tributarie erariali:

a) i 2,975 decimi del gettito dell'accisa sulla benzina ed i 3,034 decimi del gettito dell'accisa sul gasolio erogati nella regione per uso autotrazione;

b) i 5,96 decimi del gettito dell'accisa sull'energia elettrica consumata nella regione;

c) i 5,96 decimi del gettito accisa sui tabacchi lavorati immessi in consumo nella regione;

d) i 5,96 decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) afferente all'ambito territoriale, esclusa l'imposta sul valore aggiunto applicata alle importazioni;

e) i 5,96 decimi del gettito di qualsiasi altro tributo erariale riferito al territorio regionale, comunque denominato, ad eccezione delle accise diverse da quelle indicate alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, delle altre imposizioni indirette sulla produzione e sui consumi, delle entrate correlate alle accise, della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto, delle entrate derivanti dai giochi delle tasse automobilistiche, dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione.

La devoluzione alla Regione delle quote di gettito dei tributi erariali indicati nel presente articolo viene effettuata al netto delle quote devolute ad altri enti pubblici e territoriali.

La Regione partecipa al gettito delle imposte sostitutive istituite dallo Stato nella misura in cui ad essa o agli enti locali del suo territorio è attribuito il gettito delle imposte sostituite.

Le entrate tributarie erariali di cui al primo comma sono direttamente riversate alla Regione dopo il pagamento dell'imposta.

Qualora dopo il pagamento dell'imposta non sia esattamente quantificabile la quota dovuta alla Regione, si provvede al riversamento in suo favore di un acconto commisurato alle spettanze dei precedenti esercizi.

La Regione può chiedere che sia sospeso il riversamento di cui al quarto e quinto comma. In tal caso le somme dovute fino al 31 dicembre dell'esercizio in corso alla data della richiesta di sospensione, sono corrisposte con il conguaglio delle spettanze dell'esercizio di riferimento e imputate nel bilancio regionale nell'esercizio in cui il predetto conguaglio è pagato alla Regione.

La Regione può chiedere che venga applicato un acconto inferiore a quello che le spetterebbe in base alle risultanze dei precedenti esercizi.

Con le disposizioni di attuazione di cui all'articolo 65 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia sono definiti i criteri di determinazione del gettito dei tributi erariali di cui all'articolo 49 dello Statuto riferiti al territorio regionale";

c) all'articolo 51 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma le parole "o delle compartecipazioni" sono sostituite dalle parole ", delle compartecipazioni o delle addizionali";

b) al quarto comma, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente: "*b-bis*) disciplinare con propria legge i tributi di cui alla lettera *b)* e i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge, definendone le modalità di riscossione e può consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni.";

c) in fine, è aggiunto il seguente comma: "Qualora la legge dello Stato istituisca un tributo di spettanza delle province, tale tributo e i poteri riconosciuti alle province in relazione allo stesso, sono attribuiti alla Regione".

2. Le disposizioni all'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, nel testo precedente alle modificazioni apportate dal comma del presente articolo continuano ad applicarsi alle ripartizioni dei versamenti d'imposta effettuati dai contribuenti fino al 31 dicembre 2017 e alla quantificazione dei conguagli delle spettanze dovute per le annualità fino al 2017. Le stesse disposizioni si applicano, in via provvisoria, alle ripartizioni dei versamenti d'imposta effettuati dai contribuenti dal 1° gennaio 2018 fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione statutaria di cui al comma 2 e dei relativi provvedimenti attuativi. Successivamente a tale data è rideterminata la compartecipazione ai tributi erariali sui predetti versamenti secondo l'articolo 49, primo comma dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, come introdotto dalla presente legge e sono operati i conguagli conseguenti.

3. La Regione Friuli-Venezia Giulia contabilizza le entrate di cui al comma 2, secondo e terzo periodo, dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione dell'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, come modificato dal comma 1 del presente articolo e in ogni caso entro l'esercizio 2018.

4. Le quote di compartecipazione ai tributi erariali di cui all'articolo 49 della legge costituzionale n. 1 del 1963, come modificato dal comma 1, sono quantificate in modo da attribuire alla Regione Friuli-Venezia Giulia entrate erariali complessivamente equivalenti a quelle riconosciute dalle disposizioni statutarie previgenti e le seguenti ulteriori spettanze:

a) euro 10.275.796,00, in attuazione degli articoli 6 e 9, comma 3, del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese);

b) euro 1.124.767,00, in applicazione dell'articolo 7, comma 3-bis del decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di sanità penitenziaria), al fine di rendere efficace il trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 3-bis, del medesimo decreto;

c) euro 74.219.628,27, pari alla misura compensativa prevista dall'articolo 1, comma 4 del decreto-legge 27 maggio 2003, n. 93 (Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie);

d) euro 93.034,05, pari alla misura compensativa prevista dall'articolo 2, comma 2 della legge 1° agosto 2003, n. 206 (Disposizioni per il rico-

noscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività simili e per la valorizzazione del loro ruolo);

e) euro 1.808.189,01, pari alla misura compensativa prevista dall'articolo 10, commi 3 e 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002);

f) euro 40.930.806,57 quale misura compensativa delle minori entrate a titolo di Irpef e di proventi derivanti dall'esercizio delle funzioni in materia di motorizzazione e circolazione su strada conseguenti alla modifica delle modalità di versamento delle predette entrate.

5. Le quote di gettito indicate all'articolo 49, comma 1, lettere b), c), d) ed e) sono incrementate di ulteriori 0,14 decimi al fine di compensare la Regione delle minori entrate conseguenti all'applicazione del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) e della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)).

6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 sono approvate ai sensi dell'articolo 63, quinto comma, dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Sono trasferite alla Regione Friuli-Venezia Giulia le somme di cui all'articolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 assegnate in sede di riparto della quota vincolata del Fondo sanitario nazionale per gli anni dal 2012 al 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9.

8. Lo Stato riconosce alla Regione Friuli-Venezia Giulia la somma di euro 118.454.527,26 a titolo di proventi derivanti dall'esercizio delle funzioni in materia di motorizzazione e circolazione su strada e di compartecipazione all'Irpef, dovuti in relazione agli esercizi pregressi. La somma di cui al periodo precedente è versata alla Regione in cinque quote annuali di pari importo, da corrispondere entro il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2018.

9. A decorrere dal 1° gennaio 2018 spetta alla Regione il gettito della riserva di cui all'articolo 1, comma 380, lettera f) della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha facoltà di devolverlo ai comuni situati nel suo territorio.

10. In attuazione dell'articolo 1, comma 519 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e tenuto conto di quanto previsto al comma 9 del presente articolo, l'accantonamento di cui all'articolo 13, comma 17 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201; convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, a carico della Regione Friuli-Venezia Giulia, è rideterminato in euro 141,2 milio-

ni di euro a decorrere dal 2018. A titolo di conguaglio sugli accantonamenti dovuti per la "medesima finalità in relazione alle annualità pregresse, lo Stato riconosce alla Regione 82,2 milioni di euro. La somma di cui al periodo precedente è versata alla Regione in tre quote annuali di pari importo, da corrispondere entro il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2018.

11. In virtù dell'articolo 51, comma 2 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è attribuito alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, a decorrere dal 1° gennaio 2017, il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e all'articolo 1, comma 666, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), e ad essa sono versate le relative entrate. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia può disciplinare, nei limiti previsti dalla normativa statale citata, il tributo di cui al periodo precedente, ivi compresa la determinazione dell'aliquota. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina e delle determinazioni regionali continuano a trovare applicazione la normativa e le aliquote vigenti in ciascuna provincia, anche se soppressa in attuazione della legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1 (Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare), con attribuzione del gettito direttamente alla Regione».

*Conseguentemente:*

*all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019" con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2018 e a 130 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019»;*

*dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:*

«Art. 92-bis. - 1. Ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento di cui all'articolo 69-bis, le missioni e i programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, sono ridotti, in termini di competenza e di cassa, per un ammontare complessivo pari a 2.204.672,36 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, di 151 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 578 milioni a decorrere dall'anno 2023.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nelle more dell'adozione delle necessarie variazioni di bilancio, è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili, per ciascun Ministero, gli importi di cui al comma 1, in termini di competenza e cassa.

3. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, su proposta dei Ministri

competenti, potranno essere apportate, nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, variazioni compensative rispetto agli importi indicati nel citato elenco anche relative a missioni e programmi diversi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti»;

*alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018: - 30.000.000;

2019: - 30.000.000;

2020: - 30.000.000.

### **69.0.9 (testo 2)**

FASIOLO, RUSSO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 69-bis.**

*(Ulteriori disposizioni in materia di rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Friuli Venezia Giulia)*

1. Al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, per gli anni dal 2018 al 2024 sono assegnati alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, spazi finanziari nell'importo annuo pari a 100 milioni di euro.

2. Le riserve previste dall'articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono restituite alla Regione in 25 rate annuali costanti a decorrere dall'esercizio 2023, previa individuazione della relativa copertura finanziaria.

3. Il saldo di parte corrente di ciascun esercizio di gestione, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, nei limiti del margine corrente consolidato, costituisce idonea copertura finanziaria per le spese di investimento della Regione impegnate nel corso dell'esercizio, ancorché imputate agli esercizi successivi.

*Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «150 milioni di euro per l'anno 2018 e a 230 milioni di euro*

a decorrere dall'anno 2019 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 e di 330 a decorrere dall'anno 2025».

**69.0.10 (testo 2)**

LANIECE, ZELLER, PANIZZA, ZIN, FRAVEZZI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 69-bis.**

*(Rideterminazione del contributo al risanamento della finanza pubblica della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste)*

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 484, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, l'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applica alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, a decorrere dal 1° gennaio 2018. Il contributo di cui al predetto articolo, già trattenuto nell'anno 2017 a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, è restituito alla Regione autonoma Valle d'Aosta, anche mediante conguaglio sull'ammontare del restante contributo complessivo al risanamento della finanza pubblica dovuto nell'anno 2018 dalla Regione ai sensi della normativa vigente».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sopprimere le parole: «di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e» e sostituire le parole: «330 milioni di euro», con le seguenti: «140 milioni di euro».*

**69.0.11**

ORRU'

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 69-bis.**

*(Proroga di rapporti di lavoro a tempo determinato nelle Regioni a statuto speciale)*

1. Esclusivamente per le finalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per l'anno 2018, nelle Regioni a Statuto speciale dove non risultano ancora definite le procedure previste dall'articolo 1,



commi 423 e 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, i rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle stesse regioni nonché dagli enti territoriali compresi nel territorio delle stesse, in deroga ai vincoli e divieti assunzionali prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, possono essere prorogati a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente individuate dalle medesime regioni attraverso misure di revisione e razionalizzazione della spesa certificata dagli organi di controllo interno. Per gli enti territoriali che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato è subordinata all'assunzione integrale degli oneri a carico della regione ai sensi dall'articolo 259, comma 10, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 20».

#### **69.0.12**

MIRABELLI, ALBANO, CAPACCHIONE, STEFANO ESPOSITO, LUMIA, MOSCARDELLI, TOMASELLI, VACCARI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 69-bis, inserire il seguente:*

#### **«Art. 69-bis.**

Per anno 2018, gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, non partecipano al calcolo delle spese finali in termini di competenza, valide per il rispetto dell'obiettivo del saldo di finanza pubblica, per le spese sostenute per i progetti, per le opere di ristrutturazione, miglioramento, adeguamento, risanamento o per gli interventi di demolizione degli immobili destinati al loro patrimonio dall'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) all'esito del procedimento di sequestro e confisca disposta ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni, nonché per le spese sostenute per le opere di risanamento, bonifica e/o rimessa in pristino delle aree loro destinate, qualora i detti interventi siano finalizzati a consentire l'utilizzazione del patrimonio immobiliare per finalità abitative o sociali, e qualora gli impegni di spesa siano fatti valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rinvenienti dal ricorso al debito. A tal fine gli enti comunicano, entro il termine perentorio del 10 marzo, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere interventi. L'esclusione opera nel limite dell'importo massimo di 50 milioni di euro. Gli enti locali beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare

entro il 15 aprile 2018. Qualora la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi finanziari disponibili, gli stessi sono attribuiti a misura proporzionale alle singole richieste».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018:-50.000.000;

2019:-0;

2020:-0.

---

### **69.0.13**

COMAROLI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 69-bis.**

Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", all'articolo 254, dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. È in ogni caso esclusa dal piano di rilevazione della massa passiva l'eventuale anticipazione di tesoreria maturata al 31 dicembre dell'anno precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato"».

---

**Art. 70****70.1**

COMAROLI

**Respinto**

*Al comma 1, le parole: «contributo complessivo di 352 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 270 milioni di euro a favore delle province e 82 milioni di euro a favore delle città metropolitane, e a favore delle province di 110 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019-2020 e di 180 milioni annui a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite con le seguenti: «contributo complessivo di 522 milioni di euro per anno 2018, di cui 440 milioni di euro a favore delle province e 82 milioni di euro a favore delle città metropolitane, e a favore delle province di 240 milioni euro annui per ciascuno degli anni 2019-2020 e di 180 milioni annui a decorrere dall'anno 2021».*

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Il contributo spettante a ciascuna Provincia di cui al comma 1, unitamente a cui all'articolo 1, comma 754, della legge n. 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 20 comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 50 convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono versati dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio statale a titolo parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti, di cui al comma 418, articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In considerazione di quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario non iscrive in entrata le somme relative ai contributi attribuiti ed iscrive in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al comma 418, articolo 1, della legge n. 190 del 2014, per gli anni 2018, 2019 e 2020 al netto di un importo corrispondente alla somma dei contributi stessi.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del precedente comma, pari a 170 milioni di euro per l'anno 2018 e a 130 milioni di euro per ciascun degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

*Conseguentemente, all'articolo 92, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 170 milioni di euro per l'anno 2018 e di 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.»;

*b) alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e del Fondo per interventi strutturali di politica economica"».*

## **70.2**

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

### **Respinto**

*Al comma 1, le parole: «contributo complessivo di 352 milioni di euro per anno 2018, di cui 270 milioni di euro a favore delle province e 82 milioni di euro a favore delle città metropolitane, e a favore delle province di 110 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 2020 e di 180 milioni annui a decorrere dall'anno 2021», sono sostituite con le seguenti: «contributo complessivo di 522 milioni di euro per anno 2018, di cui 440 milioni di euro a favore delle province e 82 milioni di euro a favore delle città metropolitane, e a favore delle province di 240 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019-2020 e di 180 milioni annui a decorrere dall'anno 2021».*

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Il contributo spettante a ciascuna Provincia, di cui al comma 1, unitamente a quelli di cui all'articolo 1, comma 754, della legge n. 28 dicembre 2015, n. 208 , e all'articolo 20 comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n.96, sono versati dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio statale a titolo cli parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti, di cui al comma 418, articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In considerazione di quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario non iscrive in entrata le somme relative al contributi attribuiti ed iscrive in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al comma 418, articolo 1, della legge n. 190 del 2014 per gli anni 2018, 2019 e 2020 al netto di un importo corrispondente alla somma dei contributi stessi.

1-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis, pari a 170 milioni di euro per l'anno 2018, a 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92 della presente legge».

### 70.3

CERONI, GASPARRI, GIBIINO, D'ALI'

#### Dichiarato inammissibile

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «contributo complessivo di 352 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 270 milioni di euro a favore delle province e 82 milioni di euro a favore delle città metropolitane, e a favore delle province di 110 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019-2020 e di 180 milioni annui a decorrere dall'anno 2021», *con le seguenti:* «contributo complessivo di 522 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 440 milioni di euro a favore delle province e 82 milioni di euro a favore delle città metropolitane, e a favore delle province di 240 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019-2020 e di 180 milioni annui a decorrere dall'anno 2021»;

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Il contributo spettante a ciascuna provincia, di cui al comma 1, unitamente a quelli di cui al comma 1, comma 754, della legge n. 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 20 comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono versati dal Ministero dell'Interno all'entrata del bilancio statale a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti, di cui al comma 418, articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In considerazione di quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario non iscrive in entrata le somme relative ai contributi attribuiti ed iscrive in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al comma 418, articolo 1, della legge n. 190 del 2014 per gli anni 2018, 2019 e 2020 al netto di un importo corrispondente alla somma dei contributi stessi».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole:* «250 milioni di euro» *con le seguenti:* «80 milioni di euro» *e le parole:* «330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» *con le seguenti:* «200 milioni di euro per il 2019 e 330 milioni annui a decorrere dall'anno 2020».

**70.4**

LANGELLA, MILO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, sostituire le parole:* «contributo complessivo di 352 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 270 milioni di euro a favore delle province e 82 milioni di euro a favore delle città metropolitane, e a favore delle province di 110 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019-2020 e di 180 milioni annui a decorrere dall'anno 2021» *con le seguenti:* «contributo complessivo di 522 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 440 milioni di euro favore delle province e 82 milioni di euro a favore delle città metropolitane, e a favore delle province di 240 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019-2020 e di 180 milioni annui a decorrere dall'anno 2021».

*Conseguentemente dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Il contributo spettante a ciascuna Provincia, cui al comma 1, unitamente a quelli di cui comma 754, della legge n. 28 dicembre 2015, 208, all'articolo 20 comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono versati dal Ministero dell'Interno all'entrata del bilancio statale a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti, di cui al comma 418, articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In considerazione di quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario non iscrive in entrata le somme relative ai contributi attribuiti ed iscrive in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al comma 418, articolo 1, della legge n. 190 del 2014 per gli anni 2018, 2019 e 2020 al netto di un importo corrispondente alla somma dei contributi stessi».

**70.5**

PAGANO, VICECONTE

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, le parole:* «contributo complessivo di 352 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 270 milioni di euro a favore delle province e 82 milioni di euro a favore delle Città metropolitane, e a favore delle province di 110 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 180 milioni annui a decorrere dall'anno 2021» *sono sostituite con le seguenti:* «contributo complessivo di 522 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 440 milioni di euro a favore delle province e 82 milioni di euro a favore delle città metropolitane,

e a favore delle province di 240 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019-2020 e di 180 milioni annui a decorrere dall'anno 2021».

*Dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

«1-bis. Il contributo spettante a ciascuna Provincia, di cui al comma 1, unitamente a quelli di cui all'articolo 1, comma 754 della legge n. 28 del 28 dicembre 2015, e20 comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 50, convertito, con modificazioni, dalle legge 21 giugno 2017, n. 96, sono versati dal Ministero dell'Interno all'entrata del bilancio statale a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti, di cui al comma 418, articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In considerazione di quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario non iscrive in entrata le somme relative ai contributi attribuiti ed iscrive in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al comma 418, articolo 1 della legge n. 190 del 2014 per gli anni 2018, 2019 e 2020 al netto di un importo corrispondente alla somma dei contributi stessi».

## 70.6

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

### Respinto

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, le parole:* «contributo complessivo di 352 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 270 milioni di euro a favore delle province e 82 milioni di euro a favore delle città metropolitane, e a favore delle province di 110 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019-2020 e di 180 milioni annui a decorrere dall'anno 2021»; *sono sostituite con le seguenti:* «contributo complessivo di 522 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 440 milioni di euro a favore delle province e 82 milioni di euro a favore delle città metropolitane, e a favore delle province di 240 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019-2020 e di 180 milioni annui a decorrere dall'anno 2021»;

b) *dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

«1-bis. Il contributo spettante a ciascuna provincia, di cui al comma 1, unitamente a quelli dell'articolo 1, comma 754, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, e all'articolo 20, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono versati dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio statale a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti, di cui al comma 418, articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In considerazione di quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario non iscrive in entrata somme relative ai contributi attribuiti ed iscrive in spesa il con-

corso alla finanza pubblica di cui al comma 418, articolo 1, della legge n. 190 del 2014 per gli anni 2018, 2019 e 2020 al netto di un importo corrispondente alla somma dei contributi stessi».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «80 milioni di euro per l'anno 2018 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».*

## 70.7

SANTINI, BROGLIA, AMATI, COLLINA, FAVERO, PEZZOPANE, LAI, RUTA, SCALIA, SPILABOTTE, VACCARI, PADUA

### Ritirato

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «contributo complessivo di 352 milioni di euro per ranno 2018, di cui 270 milioni di euro a favore delle province e 82 milioni di euro a favore delle città metropolitane, e a favore delle province di 110 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019-2020 e di 180 milioni annui a decorrere dall'anno 2021.», con le seguenti: «contributo complessivo di 522 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 440 milioni di euro a favore delle province e 82 milioni di euro a favore delle città metropolitane, e a favore delle province di 240 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019-2020 e di 180 milioni annui a decorrere dall'anno 2021.», e dopo il comma 1 inserire il seguente:*

*«1-bis. Il contributo spettante a ciascuna Provincia, di cui al comma 1, unitamente a quelli di cui all'articolo 1, comma 754, della legge n. 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 20 comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono versati dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio statale a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti, di cui al comma 418, articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In considerazione di quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario non iscrive in entrata le somme relative ai contributi attribuiti ed iscrive in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al comma 418, articolo 1, della legge n. 190 del 2014 per gli anni 2018, 2019 e 2020 al netto di un importo corrispondente alla somma dei contributi stessi».*

*Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui», con le seguenti: «80 milioni di euro per l'anno 2018 e di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 330 milioni di euro a decorrere dal 2021».*



**70.8**

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, le parole:* «contributo complessivo di 352 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 270 milioni di euro a favore delle province e 82 milioni di euro a favore delle città metropolitane, e a favore delle province di 110 euro annui per ciascuno degli anni 2019-2020 e di 180 milioni annui a decorrere dall'anno 2021», *sono sostituite con le seguenti:* «contributo complessivo di 522 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 440 milioni di euro a favore delle province e 82 milioni di euro a favore delle città metropolitane, e a favore delle province di 240 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019-2020 e di 180 milioni annui a decorrere dall'anno 2021».

*Dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

«1-bis. Il contributo spettante a ciascuna Provincia, di cui al comma 1, unitamente a quelli di cui comma 754, della legge n. 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 20 comma del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono versati dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio statale a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti, di cui al comma 418, articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In considerazione di quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario non iscrive in entrata le somme relative ai contributi attribuiti ed iscrive in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al comma 418, articolo 1, della legge n. 190 del 2014 per gli anni 2018, 2019 e 2020 al netto di un importo corrispondente alla somma dei contributi stessi».

**70.9**

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, AIROLA, BERTOROTTA

**Respinto**

*All'articolo 70, comma 1, le parole:* «352 milioni di euro» *sono sostituite dalle parole:* «472 milioni di euro» *e le parole:* «82 milioni di euro» *sono sostituite dalle parole:* «202 milioni di euro».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole:* «250 milioni di euro per l'anno 2018» *con le seguenti:* «130 milioni di euro per l'anno 2018».

**70.10**

ORELLANA, PANIZZA, BENCINI, ZIN

**Respinto**

*Al comma 1, le parole: «352 milioni di euro», sono sostituite dalle parole: «472 milioni di euro» e le parole: «82 milioni di euro» sono sostituite dalle parole: «202 milioni di euro».*

*Conseguentemente, per gli oneri derivanti dall'applicazione della precedente disposizione, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2018 e di 120 milioni di euro per il 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

**70.11**

SANTINI, BROGLIA

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, le parole: «352 milioni di euro» sono sostituite dalle parole: «472 milioni di euro» e le parole: «82 milioni di euro» sono sostituite dalle parole: «202 milioni di euro».*

---

**70.12**

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, le parole: «352 milioni di euro» sono sostituite dalle parole: «472 milioni di euro» e le parole: «82 milioni di euro» sono sostituite dalle parole: «202 milioni di euro».*

---

**70.13**

COMAROLI

**Respinto**

*Al comma 1, dopo le parole: «Unione delle province d'Italia (UPI)» inserire le parole: «e di ASMEL».*

---

**70.14**

CERONI, GASPARRI, GIBIINO, D'ALI'

**Respinto**

*Al comma 3, sostituire le parole: «Alle province che, alla data del 30 settembre 2017, risultano in dissesto o hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione», con le seguenti: «Alle Province che, alla data di entrata in vigore della presente legge hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto».*

---

**70.15**

CONTE, VICECONTE

**Respinto**

*Al comma 3, sostituire le parole: «Alle province che, alla data del 30 settembre 2017, risultano in dissesto o hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione» sono sostituite dalle parole: «Alle Province che, alla data di entrata in vigore della presente legge hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto».*

---

**70.16**

LANGELLA, MILO

**Respinto**

*Al comma 3, sostituire le parole:* «Alle province che, alla data del 30 settembre 2017, risultano in dissesto o hanno presentato piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione» *con le seguenti:* «Alle Province che, alla data di entrata in vigore della presente legge hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto».

---

**70.17**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

**Respinto**

*Al comma 3, sostituire le parole da:* «Alle province» *fino a:* «approvazione» *con le seguenti:* «Alle Province che, alla data di entrata in vigore della presente legge hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto».

---

**70.18**

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

**Respinto**

*Al comma 3, sostituire le parole:* «Alle province che, alla data del 30 settembre 2017, risultano in dissesto o hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione» *sono sostituite dalle parole:* «Alle Province che, alla data di entrata in vigore della presente legge hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto».

---

**70.19**

SANTINI, BROGLIA, AMATI, COLLINA, FAVERO, PEZZOPANE, RUTA, SCALIA, SPILABOTTE, VACCARI

**Respinto**

*Al comma 3, sostituire le parole:* «Alle province che, alla data del 30 settembre 2017, risultano in dissesto o hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione» *con le seguenti:* «Alle Province che, alla data di entrata in vigore della presente legge hanno deliberato la procedura finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto».

---

**70.20**

COMAROLI

**Respinto**

*Al comma 3, sostituire le parole:* «Alle province che, alla data del 30 settembre 2017, risultano in dissesto o hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione» *sono sostituite dalle parole:* «Alle Province che, alla data di entrata in vigore della presente legge hanno deliberato la procedura di riequiribrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto».

---

**70.21**

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

**Respinto**

*Al comma 3, sostituire le parole:* «Alle province che, alla data del 30 settembre 2017, risultano in dissesto o hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione» *con le seguenti:* «Alle Province che, alla data di entrata in vigore della presente legge hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale; hanno pre-

sentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto».

---

**70.22**

PAGANO, VICECONTE

**Respinto**

*Al comma 3, sostituire le parole:* «Alle province che, alla data del 30 settembre 2017, risultano in dissesto o hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione» *sono sostituite dalle parole:* «Alle Province che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto».

---

**70.23**

SAGGESE

**Respinto**

*Al comma 3, le parole:* «alla data del 30 settembre 2017, risultano in dissesto o hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione» *sono sostituite dalle seguenti:* «alla data del 31 dicembre 2017, risultana in dissesto, hanno deliberato o presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione».

---

**70.24**

MORONESE, PUGLIA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

**Respinto**

*Al comma 3, sostituire le parole:* «30 milioni» *con le seguenti:* «60 milioni».

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 30.000.000;

2019: - 30.000.000;

2020: - 30.000.000.

## **70.25**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

### **Respinto**

*Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «dando priorità agli Enti che non riescono a garantire la continuità del pagamento delle retribuzioni»;

b) *dopo il comma inserire i seguenti:*

«3-bis. Le Città metropolitane e le Province possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per gli anni 2018, 2019, 2020, ad una spesa pari al 90 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente».

3-ter. All'articolo 7, comma 2-ter, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sostituire le parole: "dai comuni" con le parole: "dagli enti locali"».

## **70.26**

PAGLIARI, COLLINA, CARDINALI, COCIANCICH, MARAN, MIRABELLI, RUSSO, VACCARI, SANTINI

### **Ritirato**

*Al comma 3, dopo le parole:* «rendiconto approvato dalla Provincia interessata» *aggiungere, in fine, le seguenti:* «dando priorità agli Enti che non riescono a garantire la continuità del pagamento delle retribuzioni».

**70.27**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

**Respinto**

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dando priorità agli Enti che non riescono a garantire la continuità del pagamento delle retribuzioni».*

---

**70.28**

CERONI, GASPARRI, GIBIINO, D'ALI'

**Respinto**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 19, del D. lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: "5-bis. A decorrere dal 2018 per il tributo provinciale viene istituito apposito codice tributo con risoluzione dell'Agenzia delle Entrate da adottare entro il 30 giugno 2018.";

b) al comma 6, sostituire le parole: "con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'ambiente" con le parole: "Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministeri dell'interno e dell'ambiente, previa intesa in sede di Conferenza Stato città Autonomie locali, da emanarsi entro il 30 settembre 2018";

c) il comma 7 è abrogato a decorrere dalla data di istituzione del codice tributo di cui al comma 5-bis.».

---



**70.29**

LANGELLA, MILO

**Respinto**

*Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

«3-bis. All'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: "5-bis. A decorrere dal 2018 per il tributo provinciale viene istituito apposito codice tributo con risoluzione dell'Agenzia delle Entrate da adottare entro il 30 giugno 2018";

b) Al comma 6, sostituire le parole: "con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministri dell'interno e dell'ambiente" con le parole: "Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministeri dell'interno e dell'ambiente, previa intesa in sede di Conferenza Stato città Autonomie locali, da emanarsi entro il 30 settembre 2018";

c) Il comma 7 è soppresso a decorrere dalla data di istituzione del codice tributo di cui al comma 5-bis».

---

**70.30**

PAGANO, VICECONTE

**Respinto**

*Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

«3-bis. All'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: "5-bis. A decorrere dal 2018 per il tributo provinciale viene istituito apposito codice tributo con risoluzione dell'Agenzia delle Entrate da adottare entro il 30 giugno 2018";

b) Al comma 6, sostituire le parole: "con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministri dell'interno e dell'ambiente" con le parole: "Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministeri dell'interno e dell'ambiente, previa intesa in sede di Conferenza Stato città Autonomie locali, da emanarsi entro il 30 settembre 2018";

c) il comma 7 è soppresso a decorrere dalla data di istituzione del codice tributo di cui al comma 5-bis».

**70.31**

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

**Respinto**

*Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:*

«3-bis. All'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: "5-bis. A decorrere dal 2018 per il tributo provinciale viene istituito apposito codice tributo con risoluzione dell'Agenzia delle Entrate da adottare entro il 30 giugno 2018";

b) Al comma 6, sostituire le parole: "con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministri dell'interno e dell'ambiente" con le parole: "con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i ministeri dell'interno e dell'ambiente, previa intesa sede di Conferenza Stato città Autonomie da emanarsi entro il 30 settembre 2018";

c) il comma 7 è soppresso a decorrere dalla data di istituzione del codice tributo di cui al comma 5-bis».

---

**70.32**

CERONI, GASPARRI, GIBIINO, D'ALI'

**Respinto**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Per l'anno 2018 alle Province delle regioni a statuto ordinario non si applica la disposizione di cui all'articolo 161, comma 3 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti-locali decreto legislativo n. 267/2000».

---

**70.33**

LANGELLA, MILO

**Respinto**

*Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

«3-bis. Per L'anno 2018 alle Province delle regioni a statuto ordinario non si applica la disposizione di cui all'articolo 161, comma 3 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti locali decreto legislativo n.267/2000».

---

**70.34**

TOMASELLI, MIRABELLI, COLLINA, BORIOLI, PAGLIARI, CANTINI, STEFANO ESPOSITO, CARDINALI, VALDINOSI, FABBRI, FAVERO, PEZZOPANE, ASTORRE, SCALIA, PUPPATO, MATTESINI, SPILABOTTE, AMATI, CALEO, ANGIONI, GIANLUCA ROSSI, D'ADDA, VACCARI, PADUA, SANTINI

**Ritirato**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Per le Province è consentito, in deroga all'articolo 188, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, applicare nei 10 esercizi successivi a quote costanti il disavanzo risultante dal Rendiconto per l'anno 2017».

*Conseguentemente:*

*all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «130 milioni di euro per l'anno 2018, di 210 milioni euro per gli anni dal 2019 al 2027 e di 330 milioni a decorrere dall'anno a decorrere dall'anno 2028».*

*Alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione.*

2018: - 30.000.000;

2019: - 30.000.000;

2020: - 30.000.000.

---

**70.35**

CERONI, GASPARRI, GIBIINO, D'ALI'

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Le Province possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa di cui all'art. 40, comma 3-*quinqies* del decreto legislativo n.165/01, anche se non hanno conseguito il saldo di finanza pubblica non negativo nel 2017.».

---

**70.36**

CONTE, VICECONTE

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

«3-bis. Le Province possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa di cui di cui all'articolo 40, comma 3-*quinqies* del decreto legislativo n. 165 del 2001, anche se non hanno conseguito il saldo di finanza pubblica non negativo nel 2017.».

---

**70.37**

LANGELLA, MILO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

«3-bis. Le Province possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa di cui all'articolo 40, comma 3-*quinqies* del decreto legislativo n. 165 del 2001, anche se non hanno conseguito il saldo di finanza pubblica non negativo nel 2017.».

---

**70.38**

COMAROLI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

«3-bis. Le Province possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa di cui all'articolo 40, comma 3-*quinquies* del decreto legislativo n. 165 del 2001, anche se non hanno conseguito il saldo di finanza pubblica non negativo nel 2017».

---

**70.39**

MALAN

**Respinto**

*Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

«3-bis. In attesa di una revisione della legge 8 aprile 2014, n. 56, per le Province il ripianamento del disavanzo di amministrazione di cui all'articolo 188 del TUEL può avvenire negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione anche oltre la durata della consiliatura».

---

**70.40**

CERONI, GASPARRI, GIBIINO, D'ALI'

**Respinto**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. In attesa di una revisione della legge 8 aprile 2014, n. 56, per le Province il ripianamento del disavanzo di amministrazione di cui all'articolo 188 del TUEL può avvenire negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione anche oltre la durata della consiliatura».

---

**70.41**

LANGELLA, MILO

**Respinto**

*Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

«3-bis. In attesa di una revisione della legge 8 aprile 2014, n. 56, per le Province il ripianamento del disavanzo di amministrazione di cui all'articolo 188 del TUEL può avvenire negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione anche oltre la durata della consiliatura».

---

**70.42**

PAGANO, VICECONTE

**Respinto**

*Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

«3-bis. In attesa di una revisione della legge 8 aprile 2014, n. 56, per le Province il ripianamento del disavanzo di amministrazione di cui all'articolo 188 del TUEL può avvenire negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione anche oltre la durata della consiliatura».

---

**70.43**

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

**Respinto**

*Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

«3-bis. In attesa di una revisione della legge 8 aprile 2014, n. 56, per le Province il ripianamento del disavanzo di amministrazione di cui all'articolo 188 del TUEL può avvenire negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione anche oltre la durata della consiliatura».

---

**70.44**

CERONI, GASPARRI, GIBIINO, D'ALI'

**Respinto**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comma 420, articolo 1, della legge n. 190 del 2014, è abrogato».

---

**70.45**

CONTE, VICECONTE

**Respinto**

*Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:*

«3-bis. A decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, il comma 420, articolo 1, della legge n. 190 del 2014, è soppresso».

---

**70.46**

LANGELLA, MILO

**Respinto**

*Dopo il comma, è aggiunto il seguente:*

«3-bis. A decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, il comma 420, articolo 1, della legge n. 190 del 2014, è soppresso».

---

**70.47**

PAGANO, VICECONTE

**Respinto**

*Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

«3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comma 420, articolo 1, della legge n. 190 del 2014, è soppresso».

---

**70.48**

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

**Respinto**

*Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

«3-bis. A decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, il comma 420, articolo 1, della legge n. 190 del 2014, è soppresso».

---

**70.49**

COMAROLI

**Respinto**

*Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:*

«3-bis. A decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, il comma 420, articolo 1, della legge n. 190 del 2014 è soppresso».

---



**70.50**

MALAN

**Respinto**

*Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

«3-ter. All'articolo 1-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, le parole: "per gli anni 2016 e 2017", sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2016, 2017 e 2018"».

---

**70.51**

CERONI, GASPARRI, GIBIINO, D'ALI'

**Respinto**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 1-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, le parole: "per gli anni 2016 e 2017", sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2016, 2017 e 2018"».

---

**70.52**

CONTE, VICECONTE

**Respinto**

*Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

«3-bis. All'articolo 1-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, le parole: "per gli anni 2016 e 2017", sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2016, 2017 e 2018"».

---

**70.53**

LANGELLA, MILO

**Respinto**

*Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

«3-ter. All'articolo 1-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, le parole: "per gli anni 2016 e 2017", sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2016, 2017 e 2018"».

---

**70.54**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

**Respinto**

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 1-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "per gli anni 2016 e 2017", sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2016, 2017 e 2018"».

---

**70.55**

PAGANO, VICECONTE

**Respinto**

*Dopo comma 3 è aggiunto il seguente:*

«3-ter. All'articolo 1-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, le parole: "per gli anni 2016 e 2017", sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2016, 2017 e 2018"».

---

**70.56**

SANTINI, BROGLIA, AMATI, COLLINA, FAVERO, PEZZOPANE, RUTA, SCALIA,  
SPILABOTTE, VACCARI

**Ritirato**

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-ter. All'articolo 1-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, le parole: "per gli anni 2016 e 2017" sono sostituite dalle parole: "per gli anni 2016, 2017 e 2018"».

---

**70.57**

COMAROLI

**Respinto**

*Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

«3-ter. All'articolo 1-ter decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, le parole "per gli anni 2016 e 2017" sono sostituite dalle parole: "per gli anni 2016, 2017 e 2018"».

---

**70.58**

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

**Respinto**

*Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

«3-bis. All'articolo 1-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, le parole: "per gli anni 2016 e 2017" sono sostituite dalle parole: "per gli anni 2016, 2017 e 2018"».

---

**70.59**

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

**Respinto**

*Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

«3-ter. All'articolo 1-ter decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, le parole: "per gli anni 2016 e 2017" sono sostituite dalle parole: "per gli anni 2016, 2017 e 2018"».

---

**70.60**

MALAN

**Respinto**

*Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

«3-bis. Al comma 509 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208 le parole: ", nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" sono sostituite dalle seguenti: ", nel 2018 è pari ad almeno il 70 per cento, nel 2019 è pari ad almeno l'80 per cento, nel 2020 è pari ad almeno il 90 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo"».

---

**70.61**

CERONI, GASPARRI, GIBIINO, D'ALI'

**Respinto**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Al comma 509 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 parole: ", nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" sono sostituite dalle seguenti: ", nel 2018 è pari ad almeno il 70 per cento, nel 2019 è pari ad almeno l'80 per cento, nel 2020 è pari ad almeno il 90 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo,"».

---

**70.62**

LANGELLA, MILO

**Respinto**

*Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

«3-bis. Al comma 509 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208 le parole: ", nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" sono sostituite dalle seguenti ", nel 2018 è pari ad almeno il 70 per cento, nel 2019 è pari ad almeno l'80 per cento, nel 2020 è pari ad almeno il 90 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo"».

---

**70.63**

PAGANO, VICECONTE

**Respinto**

*Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

«3-bis. Al comma 509 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208 le parole: ", nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" sono sostituite dalle seguenti, "nel 2018 è pari ad almeno il 70 per cento; nel 2019 è pari ad almeno l'80 per cento, nel 2020 è pari ad almeno il 90 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo"».

---

**70.64**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

**Respinto**

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Al comma 509 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: ", nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" sono sostituite dalle seguenti: ", nel 2018 è pari ad almeno il 70 per cento, nel 2019 è pari ad almeno l'80 per

cento, nel 2020 è pari ad almeno il 90 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo"».

---

**70.65**

COMAROLI

**Respinto**

*Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

«3-bis. Al comma 509 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208 le parole: ", nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" sono sostituite dalle seguenti: ", nel 2018 è pari ad almeno il 70 per cento, nel 2019 è pari ad almeno l'80 per cento, nel 2020 è pari ad almeno il 90 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo"».

---

**70.66**

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

**Respinto**

*Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

«3-bis. Al comma 509 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208 le parole: ", nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" sono sostituite dalle seguenti: ", 2018 è pari ad almeno il 70 per cento, nel 2019 è pari ad almeno l'80 per cento, nel 2020 è pari ad almeno il 90 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo"».

---

**70.67**

MALAN

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

«3-bis. Al comma 1, terzo periodo, dell'articolo 38 del decreto legislativo 50 del 2016 modificato e integrato dal D. Lgs. 56/2017, dopo le parole: "nonché i soggetti aggregatori" eliminare la parola: "regionali" ed aggiungere alla fine le seguenti parole "e le stazioni uniche appaltanti previste nell'articolo 37, comma 4, lettera c) del presente decreto"».

---

**70.68**

CERONI, GASPARRI, GIBIINO, D'ALI'

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Al comma 1, terzo periodo, dell'articolo 38 del decreto legislativo 50 del 2016 modificato e integrato dal D.Lgs. 56/2017, dopo le parole: "nonché soggetti aggregatori" eliminare la parola "regionali" ed aggiungere alla fine le seguenti parole: "e le stazioni uniche appaltanti previste nell'articolo 37, comma 4, lettera c) del presente decreto"».

---

**70.69**

CONTE, VICECONTE

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

«3-bis. Al comma 1, terzo periodo, dell'articolo 38 del decreto legislativo 50 del 2016 modificato e integrato dal D. Lgs. 56/2017, dopo le parole: "nonché i soggetti aggregatori" eliminare la parola "regionali" ed aggiungere alla fine le seguenti parole: "e le stazioni uniche appaltanti previste nell'articolo 37, comma 4, lettera c) del presente decreto"».

---

**70.70**

LANGELLA, MILO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

«3-bis. Al comma 1, terzo periodo, dell'articolo 38 del decreto legislativo 50 del 2016 modificato e integrato dal D. Lgs. 56/2017, dopo le parole: "nonché i soggetti aggregatori" eliminare la parola "regionali" ed aggiungere alla fine le seguenti parole: "e le stazioni uniche appaltanti previste nell'articolo 37 comma 4, lettera c) del presente decreto"».

---

**70.71**

PAGANO, VICECONTE

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

«3-bis. Al comma 1, terzo periodo, dell'articolo 38 del decreto legislativo 50 del 2016 modificato e integrato dal D. Lgs. 56/2017, dopo le parole: "nonché i soggetti aggregatori" eliminare la parola: "regionali" ed aggiungere alla fine le seguenti parole: "e le stazioni uniche appaltanti previste nell'articolo 37, comma 4, lettera c) del presente decreto"».

---

**70.72**

SANTINI, BROGLIA, AMATI, COLLINA, FAVERO, PEZZOPANE, RUTA, SCALIA,  
SPILABOTTE, VACCARI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Al comma 1, terzo periodo, dell'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 come modificato e integrato dal decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56, dopo le parole: "nonché i soggetti aggregatori" eliminare la parola: "regionali" ed aggiungere alla fine le seguenti parole: "e le stazioni uniche appaltanti previste nell'articolo 37, comma 4, lettera c) del presente decreto"».



**70.73**

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

«3-bis. Ai comma 1, terzo periodo, dell'articolo 38 del decreto legislativo 50 del 2016 modificato e integrato dal D. Lgs. 56/2017, dopo le parole: "nonché i soggetti aggregatori" eliminare la parola: "regionali" aggiungere alla fine le seguenti parole "e le stazioni uniche appaltanti previste nell'articolo 37, comma 4, lettera c) del presente-decreto"».

---

**70.74**

MALAN

**Respinto**

*Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

«3-bis. All'articolo 1 comma 507 della legge n.11 dicembre 2016 n.232, è aggiunto il seguente periodo: "per le Province delle regioni a statuto ordinario la sanzione di cui al periodo precedente si applica solo in caso di mancato utilizzo spazi finanziari concessi"».

---

**70.75**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

**Respinto**

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 1, comma 507 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "per le Province delle regioni a statuto ordinario la sanzione di cui al periodo precedente si applica solo in caso di mancato utilizzo dell'80% degli spazi finanziari concessi"».

---

**70.76**

PAGANO, VICECONTE

**Respinto**

*Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

«3-bis. All'articolo 1 comma 507 della legge n. 11 dicembre 2016 n. 232, è aggiunto il seguente periodo: "per le Province delle regioni a statuto ordinario la sanzione di cui al periodo precedente si applica solo in caso di mancato utilizzo dell'80% degli spazi finanziari concessi"».

---

**70.77**

CERONI, GASPARRI, GIBIINO, D'ALI'

**Respinto**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo comma 507 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto il seguente periodo: "per le Province delle regioni a statuto ordinario la sanzione di cui al periodo precedente si applica solo in caso di mancato utilizzo dell'80% degli spazi finanziari concessi"».

---

**70.78**

LANGELLA, MILO

**Respinto**

*Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

«3-bis. All'articolo 1 comma 507 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto il seguente periodo: "per le Province delle regioni a statuto ordinario la sanzione di cui al periodo precedente si applica solo in caso di mancato utilizzo dell'80% degli spazi finanziari concessi"».

---

**70.79**

COMAROLI

**Respinto**

*Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

«3-bis. All'articolo 1 comma 507 della legge 11 dicembre 2016 n.232, è aggiunto il seguente periodo: "per le Province delle regioni a statuto ordinario la sanzione di cui al periodo precedente si applica solo in caso di mancato utilizzo dell'80% degli spazi finanziari concessi"».

---

**70.80**

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

**Respinto**

*Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

«3-bis. All'articolo 1 comma 507 della legge 11 dicembre 2016 n.232, è aggiunto il seguente periodo: "per le Province delle regioni a statuto ordinario la sanzione di cui al periodo precedente si applica solo in caso di mancato utilizzo dell'80% degli spazi finanziari concessi"».

---

**70.81**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

**Respinto**

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 7, comma 2-ter, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, le parole: "dai comuni" sono sostituite dalle seguenti: "dagli enti locali"».

---

**70.82**

PAGLIARI, COLLINA, CARDINALI, COCIANCICH, MARAN, MIRABELLI, RUSSO,  
VACCARI

**Respinto**

*Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:*

«3-ter. All'articolo 7, comma 2-ter, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sostituire le parole: "dai comuni" con le parole "dagli enti locali"».

---

**70.83**

MALAN

**Respinto**

*Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

«3-bis. Al comma 1, articolo 40, del decreto-legge n. 50/17 le parole: "nell'anno 2016" sono sostituite dalle parole: "negli anni 2016 e 2017"».

---

**70.84**

CERONI, GASPARRI, GIBIINO, D'ALI'

**Respinto**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Al comma 1, articolo 40, del decreto-legge n. 50/17, le parole: "nell'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2016 e 2017"».

---

**70.85**

CONTE, VICECONTE

**Respinto**

*Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

«3-bis. Al comma 1, articolo 40, del decreto-legge n. 50/17, le parole: "nell'anno 2016" sono sostituite dalle parole: "negli anni 2016 e 2017"».

---

**70.86**

LANGELLA, MILO

**Respinto**

*Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

«3-bis. Al comma 1, articolo 40, del decreto-legge n. 50/17, le parole: "nell'anno 2016" sono sostituite dalle parole: "negli anni 2016 e 2017"».

---

**70.87**

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

**Respinto**

*Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

«3-bis. Al comma 1, articolo 40 del decreto-legge n. 50/17, le parole: "nell'anno 2016" sono sostituite dalle parole: "negli anni 2016 e 2017"».

---

**70.88**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

**Respinto**

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: "nell'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2016 e 2017"».

---

**70.89**

PAGANO, VICECONTE

**Respinto**

*Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

«3-bis. Al comma 1, articolo 40, del decreto-legge n. 50/17, le parole: "nell'anno 2016" sono sostituite dalle parole: "negli anni 2016 e 2017"».

---

**70.90**

SANTINI, BROGLIA, AMATI, COLLINA, FAVERO, PEZZOPANE, RUTA, SCALIA,  
SPILABOTTE, VACCARI

**Respinto**

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: "nell'anno 2016" sono sostituite dalle parole: "negli anni 2016 e 2017"».

---

**70.91**

MALAN

**Respinto**

*Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

«3-bis. La programmazione triennale 2018/2020 concernente gli interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, individua, tra i criteri di riparto prioritari, la destinazione di almeno il 30% delle risorse alle Province, al fine di recuperare qualità e sicurezza agli edifici destinati all'istruzione secondaria di secondo grado».

---

**70.92**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

**Respinto**

*Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

«3-bis. La programmazione triennale 2018/2020 concernente gli interventi di edilizia scolastica di cui all'art 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, individua, tra i criteri di riparto prioritari, la destinazione di almeno il 30% delle risorse alle Province, al fine di recuperare qualità e sicurezza agli edifici destinati all'istruzione secondaria di secondo grado».

---

**70.93**

CERONI, GASPARRI, GIBIINO, D'ALI'

**Respinto**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. La programmazione triennale 2018/2020 concernente gli interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, individua, tra i criteri di riparto prioritari, la destinazione di almeno il

30% delle risorse alle Province, al fine di recuperare qualità e sicurezza agli edifici destinati all'istruzione secondaria di secondo grado.».

---

**70.94**

CONTE, VICECONTE

**Respinto**

*Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

«3-bis. La programmazione triennale 2018/2020 concernente gli interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, individua, tra i criteri di riparto prioritari, la destinazione di almeno il 30% delle risorse alle Province, al fine di recuperare qualità e sicurezza destinati all'istruzione secondaria di secondo grado».

---

**70.95**

LANGELLA, MILO

**Respinto**

*Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

«3-bis. La programmazione triennale 2018/2020 concernente gli interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, individua, tra i criteri di riparto prioritari, la destinazione di almeno il 30 per cento delle risorse alle Province, al fine di recuperare qualità e sicurezza agli edifici destinati all'istruzione secondaria di secondo grado».

---



**70.96**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

**Respinto**

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. La programmazione triennale 2018/2020 concernente gli interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, individua, tra i criteri di riparto prioritari, la destinazione di almeno il 30 per cento delle risorse alle Province, al fine di recuperare qualità e sicurezza agli edifici destinati all'istruzione secondaria di secondo grado».

---

**70.97**

PAGANO, VICECONTE

**Respinto**

*Dopo il comma 3 è aggiunto seguente:*

«3-bis. La programmazione triennale 2018/2020 concernente gli interventi di edilizia scolastica all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, individua, tra i criteri di riparto prioritari, la destinazione di almeno il 30 per cento delle risorse alle Province, al fine di recuperare qualità e sicurezza agli edifici destinati all'istruzione secondaria di secondo grado».

---

**70.98**

COMAROLI

**Respinto**

*Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

«3-bis. La programmazione triennale 2018/2020 concernente gli interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, individua, tra i criteri di riparto prioritari, la destinazione di almeno il 20

per cento delle risorse alle Province, al fine di recuperare qualità e sicurezza agli edifici destinati all'istruzione secondaria di secondo grado».

---

**70.99**

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

**Respinto**

*Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

«3-bis. La programmazione triennale 2018/2020 concernente gli interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 10 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, individua, tra i criteri di riparto prioritari, la destinazione di almeno il 30 per cento delle risorse alle Province, al fine di recuperare qualità e sicurezza edifici destinati all'istruzione secondaria di secondo grado».

---

**70.100**

SANTINI, BROGLIA, AMATI, COLLINA, FAVERO, PEZZOPANE, RUTA, SCALIA, SPILABOTTE, VACCARI

**Respinto**

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. La programmazione triennale 2018/2020 concernente gli interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, individua, tra i criteri di riparto prioritari, la destinazione di almeno il 30 per cento delle risorse alle Province, al fine di recuperare qualità e sicurezza agli edifici destinati all'istruzione secondaria di secondo grado».

---

**70.101**

MARGIOTTA

**Respinto**

*Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

«3-bis. La programmazione triennale 2018/2020 concernente gli interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge novembre 2013, n. 128, individua, tra i criteri di riparto prioritari, la destinazione di almeno il 30 per cento delle risorse alle Province, al fine di recuperare qualità e sicurezza agli edifici destinati all'istruzione secondaria di secondo grado».

---

**70.102**

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

**Respinto**

*Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

«3-bis. La programmazione triennale 2018/2020 concernente gli interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, individua, tra i criteri di riparto prioritari, la destinazione di almeno il 30 per cento delle risorse alle Province, al fine di recuperare qualità e sicurezza agli edifici destinati all'istruzione secondaria di secondo grado».

---

**70.103**

MALAN

**Respinto**

*Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

«3-bis. Per l'anno 2018 alle Province delle regioni a statuto ordinario non si applica la disposizione di cui all'articolo 161, comma 3 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti locali decreto legislativo 267 del 2000».

---

**70.104**

PAGANO, VICECONTE

**Respinto**

*Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

«3-bis. Per l'anno 2018 alle Province delle regioni a statuto ordinario non si applica disposizione di cui all'articolo 161, comma 3 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti locali decreto legislativo 267 del 2000».

---

**70.105**

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

**Respinto**

*Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

«3-bis. Per l'anno 2018 alle Province delle regioni a statuto ordinario non si applica la disposizione di cui all'articolo 161, comma 3 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti locali decreto legislativo 267 del 2000».

---

**70.106**

SANTINI, BROGLIA, AMATI, COLLINA, FAVERO, PEZZOPANE, RUTA, SCALIA, SPILABOTTE, VACCARI

**Respinto**

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Per L'anno 2018 alle Province delle regioni a statuto ordinario non si applica la disposizione di cui all'articolo 161, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico sull'ordinamento degli Enti locali)».

---

**70.107**

MORONESE, PUGLIA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

**Respinto**

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 1, comma 418 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo sostituire le parole: "15 ottobre 2014", con le seguenti: "31 dicembre 2015";

b) sostituire il terzo periodo con i seguenti: "Con apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di presentazione e valutazione delle richieste di cui al precedente comma. È istituita presso la Presidenza del consiglio dei ministri una Cabina di Regia composta da tre membri: un componente designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di presidente, uno designato dal Ministero dell'economia e delle Finanze ed uno designato dal Ministero delegato per gli Affari regionali volta a definire i parametri utilizzati per l'analisi delle richieste di esclusione dal versamento proposte dagli enti locali"».

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 80.000.000;

2019: - 150.000.000;

2020: - 150.000.000.

**70.108**

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, AIROLA, BERTOROTTA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Per il solo esercizio 2018, le province e le città metropolitane predispongono il bilancio di previsione per la sola annualità 2018. Nel caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria per l'anno 2018, le province e le città metropolitane applicano l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267

del 2000 con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2017. In tal caso il Consiglio dell'Ente può anche entro il 31 dicembre 2018 adeguare gli stanziamenti di bilancio provvisorio 2018 prevedendo in aumento per la missione il programma competente, gli stanziamenti di entrata e di spesa finanziati con entrate accertate negli esercizi precedenti a valere sul bilanci del 2018. Durante l'esercizio provvisorio 2018 è possibile applicare avanzo di amministrazione vincolato, quale risultante dal preconsuntivo 2017 in aumento rispetto alla situazione assestata 2017 per missione e programma».

## **70.109**

MALAN

### **Respinto**

*Dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:*

«3-bis. Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le Province delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 del 2014.

3-ter. A decorrere dall'anno 2018, le Province delle regioni a statuto ordinario possono procedere, nel limite della dotazione organica di cui al comma 1 e di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato solo se l'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III. Per le restanti Province, la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente è fissata al 25 per cento. È consentito l'utilizzo dei resti assunzionali delle quote percentuali come definite, nel presente comma riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione ai sensi di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3-quater. Sono abrogati il comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le lettere da c) a g) del comma 420, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e il comma 5 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

*3-quinquies.* Le Province delle regioni a statuto ordinario possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile nel limite del 25 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009».

## 70.110

CERONI, GASPARRI, GIBIINO, D'ALI'

### Respinto

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«*3-bis.* Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le Province delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 del 2014.

*3-ter.* A decorrere dall'anno 2018, le Province delle regioni a statuto ordinario possono procedere, nel limite della dotazione organica di cui al comma 1 e di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato solo se l'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III. Per le restanti Province, la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente è fissata al 25 per cento. È consentito l'utilizzo dei resti assunzionali delle quote percentuali come definite nel presente comma riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione ai sensi di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

*3-quater.* Sono abrogati il comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le lettere da c) a g) del comma 420 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e il comma 5 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

*3-quinquies.* Le Province delle regioni a statuto ordinario possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile nel limite del 25 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009».

**70.111**

LANGELLA, MILO

**Respinto**

*Dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:*

«3-bis. Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le Province delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 del 2014.

3-ter. A decorrere dall'anno 2018, le Province delle regioni a statuto ordinario possono procedere, nel limite della dotazione organica di cui al comma 1 e di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato solo se l'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III. Per le restanti Province, la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente è fissata al 25 per cento. È consentito l'utilizzo dei resti assunzionali delle quote percentuali come definite nel presente comma riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione ai sensi di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3-quater. Sono abrogati il comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le lettere da c) a g) del comma 420 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e il comma 5 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

3-quinquies. Le Province delle regioni a statuto ordinario possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile nel limite del 25 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009».



**70.112**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

**Respinto**

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nel limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n.190, ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le Province delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n.56/14.

3-ter. A decorrere dall'anno 2018, le Province delle regioni a statuto ordinario possono procedere, nel limite della dotazione organica di cui al comma 1 e di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato solo se l'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III. Per le restanti Province, la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente è fissata al 25 per cento. È consentito l'utilizzo dei resti assunzionali delle quote percentuali come definite nel presente comma riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione ai sensi di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n.190.

3-quater. Sono abrogati il comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, le lettere da c) a g) del comma 420 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.190 e il comma 5 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96.

3-quinquies. Le Province delle regioni a statuto ordinario possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile nel limite del 25 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009».

**70.113**

PAGANO, VICECONTE

**Respinto**

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nel limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n.190, ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le Province delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n.56/14.

3-ter. A decorrere dall'anno 2018, le Province delle regioni a statuto ordinario possono procedere, nel limite della dotazione organica di cui al comma 1 e di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato solo se rimpporto delle spese complessive di personale, lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III. Per le restanti Province, la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente è fissata al 25 per cento. È consentito l'utilizzo dei resti assunzionali delle quote percentuali come definite nel presente comma riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione ai sensi di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n.190.

3-quater. Sono abrogati comma 9 All'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, le lettere da c) a g) del comma 420 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e il comma 5 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96.

3-quinquies. Le Province delle regioni a statuto ordinario possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile nel limite del 25 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009».

**70.114**

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

**Respinto**

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n.190, ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le Province delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n.56/14.

3-ter. A decorrere dall'anno 2018, le Province delle regioni a statuto ordinario possono procedere, nel limite, della dotazione organica di cui al comma 1 e di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato solo se l'importo, delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III. Per le restanti Province, la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente è fissata al 25 per cento. È consentito l'utilizzo dei resti assunzionali delle quote percentuali come definite nel presente comma riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione ai sensi di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n.190.

3-quater. Sono abrogati il comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, le lettere da c) a g) del comma 420 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.190 e il comma 5 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96.

3-quinquies. Le Province delle regioni a statuto ordinario possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile nel limite del 25 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009».

**70.115**

SANTINI, BROGLIA, AMATI, COLLINA, FAVERO, PEZZOPANE, RUTA, SCALIA, SPILABOTTE, VACCARI

**Ritirato**

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n.190, ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le Province delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n.56/14.

3-ter. A decorrere dall'anno 2018, le Province delle regioni a statuto ordinario possono procedere, nel limite della dotazione organica di cui al comma 1 e di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato solo se rimpporto delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III. Per le restanti Province, la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente è fissata al 25 per cento. È consentito l'utilizzo dei resti assunzionali delle quote percentuali come definite nel presente comma riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processiricollocazione ai sensi di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n.190.

3-quater. Sono abrogati il comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, le lettere da c) a g) del comma 420 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.190 e il comma 5 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50; convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96.

3-quinquies. Le Province delle regioni a statuto ordinario possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile nel limite del 25 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009».

**70.116**

COMAROLI

**Respinto**

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n.190, ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le Province delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n.56/14.

3-ter. A decorrere dall'anno 2018, le Province delle regioni a statuto ordinaria possono procedere, nel limite della dotazione organica di cui al comma 1 e di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato solo se l'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III. Per le restanti Province, la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente è fissata al 25 per cento. È Consentito l'utilizzo dei resti assunzionali delle quote percentuali come definite nel presente comma riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione ai sensi di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n.190.

3-quater. Sono, abrogati il comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, le lettere da e) a g) del comma 420 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.190 e il comma dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96.

3-quinquies. Le Province delle regioni a statuto ordinario possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile nel limite del 25 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009».

**70.117**

CERONI, GASPARRI, GIBIINO, D'ALI'

**Dichiarato inammissibile***Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione delle operazioni di indebitamento avente ad oggetto i titoli obbligazionari in circolazione emessi dalle Province e dalle Città metropolitane con vita residua pari o superiore a 5 anni e con valore nominale pari o superiore a 1 miliardo di euro. Per il riacquisto dei titoli obbligazionari da questi Ministero dell'economia e finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato. Gli enti possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al presente comma entro il 15 febbraio 2018 al Ministero dell'economia e finanze - Dipartimento del tesoro.

3-ter. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi. A seguito del riacquisto di prestiti obbligazionari nei confronti del ministero dell'economia e finanze, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuale di importo costante. Il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009».

**70.118**

CONTE, VICECONTE

**Dichiarato inammissibile***Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione delle operazioni di indebitamento avente ad oggetto i titoli obbligazionari in circolazione emessi dalle Province e dalle Città metropolitane con vita residua pari o superiore a 5 anni e con valore nominale pari o superiore a 1 miliardo di euro. Per il riacquisto dei titoli obbligazionari da questi emessi, il Ministero dell'economia e finanze può effettuare emissioni di titoli di stato. Gli enti possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di

---

cui al presente comma entro il 15 febbraio 2018 al Ministero dell'Economia e finanze - Dipartimento del tesoro.

*3-ter.* Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi. A seguito del riacquisto dei prestiti obbligazionari nei confronti del ministero dell'economia e finanze, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuale di importo costante. Il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE479/2009».

---

## 70.119

LANGELLA, MILO

### Dichiarato inammissibile

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«*3-bis.* Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione delle operazioni di indebitamento avente ad oggetto i titoli obbligazionari in circolazione emessi dalle Province e dalle Città metropolitane con vita residua pari o superiore a 5 anni e con valore nominale pari o superiore a 1 miliardo di euro. Per il riacquisto dei titoli obbligazionari da questi emessi, il Ministero dell'economia e finanze può effettuare emissioni di titoli di stato. Gli enti possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al presente comma entro il 15 febbraio 2018 al Ministero dell'Economia e finanze - Dipartimento del tesoro.

*3-ter.* Le operazioni di riacquisto di titoli obbligazionari avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi. A seguito del riacquisto dei prestiti obbligazionari nei confronti del ministero dell'economia, finanze, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuale di importo costante. Il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE479/2009».

---

**70.120**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione delle operazioni di indebitamento avente ad oggetto i titoli obbligazionari in circolazione emessi dalle Province e dalle Città metropolitane con vita residua pari o superiore a 5 anni e con valore nominale pari o superiore a 1 miliardo di euro. Per il riacquisto dei titoli obbligazionari da questi emessi, il Ministero dell'economia e finanze può effettuare emissioni di titoli di stato. Gli enti possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al presente comma entro il 15 febbraio 2018 al Ministero dell'Economia e finanze - Dipartimento del tesoro.

3-ter. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi. A seguito del riacquisto dei prestiti obbligazionari nei confronti del ministero dell'economia e finanze, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuale di importo costante. Il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE479/2009».

**70.121**

PAGANO, VICECONTE

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione delle operazioni di indebitamento avente ad oggetto i titoli obbligazionari in circolazione emessi dalle Province e dalle Città metropolitane con vita residua pari o superiore a 5 anni e con valore nominale pari o superiore a 1 miliardo di euro. Per il riacquisto dei titoli obbligazionari da questi emessi, il Ministero dell'economia e finanze può effettuare emissioni di titoli di stato. Gli enti possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di



---

cui al presente comma entro il 15 febbraio 2018 al Ministero dell'Economia e finanze « Dipartimento del tesoro.

*3-ter.* Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi. A seguito del riacquisto dei prestiti obbligazionari nei confronti del ministero dell'economia e finanze, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuale di importo costante. Il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE479/2009».

---

## 70.122

COMAROLI

### Dichiarato inammissibile

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«*3-bis.* Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione delle operazioni di indebitamento avente ad oggetto i titoli obbligazionari in circolazione emessi dalle Province e dalle Città metropolitane con vita residua pari o superiore a 5 anni e con valore nominale pari o superiore a 1 miliardo di euro. Per il riacquisto dei titoli obbligazionari da questi emessi, il Ministero dell'economia e finanze può effettuare emissioni di titoli di stato. Gli enti possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al presente comma entro il 15 febbraio 2018 al Ministero dell'economia e finanze - Dipartimento del tesoro.

*3-ter.* Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi. A seguito del riacquisto dei prestiti obbligazionari nei confronti del ministero dell'economia e finanze, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuale di importo costante. Il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE479/2009».

---

**70.123**

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

**Dichiarato inammissibile***Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione delle operazioni di indebitamento avente ad oggetto i titoli obbligazionari in circolazione emessi dalle Province e dalle Città metropolitane con vita residua pari o superiore a 5 anni e con valore nominale pari o superiore a 1 miliardo di euro. Per il riacquisto dei titoli obbligazionari da questi emessi, il Ministero dell'economia e finanze può effettuare emissioni di titoli di stato. Gli enti possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al presente comma entro il 15 febbraio 2018 al Ministero dell'economia e finanze - Dipartimento del tesoro.

3-ter. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi. A seguito del riacquisto dei prestiti obbligazionari nei confronti del ministero dell'economia e finanze, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuale di importo costante. Il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE479/2009».

**70.124**

CERONI, GASPARRI, GIBIINO, D'ALI'

**Respinto***Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. A decorrere dall'anno 2018 è assegnato alle Province delle Regioni a statuto ordinario un fondo pari a 30 milioni di euro annui a parziale compensazione dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione del nuovo contratto collettivo nozionale di lavoro del personale non dirigenziale del comparto "Regioni e enti locali".

3-ter. Il riparto del fondo di cui al periodo precedente è determinato mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Dipartimento della Funzione pubblica, sulla base di apposite certificazioni

degli enti beneficiari ed in proporzione all'onere emergente dalle certificazioni medesime».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «220 milioni di euro», e le parole: «330 milioni di euro» con le seguenti: «300 milioni di euro».*

### **70.125**

LANGELLA, MILO

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. A decorrere dall'anno 2018 è assegnato alle Province delle Regioni a statuto ordinario un fondo pari a 30 milioni di euro annui a parziale compensazione dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigenziale del comparto "Regioni e enti locali".

Il riparto del fondo di cui al periodo precedente è determinato mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Dipartimento della funzione pubblica, sulla base di apposite certificazioni degli enti beneficiari ed in proporzione all'onere emergente dalle certificazioni medesime».

### **70.126**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

#### **Respinto**

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. A decorrere dall'anno 2018 è assegnato alle Province delle Regioni a statuto ordinario un fondo pari a 30 milioni di euro annui a parziale compensazione dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigenziale del comparto "Regioni e enti locali". Il riparto del fondo di cui al periodo precedente è determinato mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Dipartimento della funzione pubblica, sulla base di apposite certificazioni degli enti beneficiari ed in proporzione all'onere emergente dalle certificazioni medesime».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018:-30.000.000;

2019:-30.000.000;

2020:-30.000.000.

**70.127**

PAGANO, VICECONTE

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. A decorrere dall'anno 2018 è assegnato alle Province delle Regioni a statuto ordinario un fondo pari a 30 milioni di euro annui a parziale compensazione dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigenziale del comparto "Regioni e enti locali".

Il riparto del fondo di cui al periodo precedente è determinato mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Dipartimento della funzione pubblica, sulla base di apposite certificazioni degli enti beneficiari ed in proporzione all'onere emergente dalle certificazioni medesime».

**70.128**

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. A decorrere dall'anno 2018 è assegnato alle Province delle Regioni a statuto ordinario un fondo pari a 30 milioni di euro annui a parziale compensazione dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigenziale del comparto "Regioni e enti locali".

Il riparto del fondo di cui al periodo precedente è determinato mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Dipartimento della Funzione pubblica, sulla base di apposite certificazioni degli enti

---

beneficiari ed in proporzione all'onere emergente dalle certificazioni medesime».

---

**70.129**

MANDELLI

**Respinto**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«3-bis. A decorrere dal 2018, sono escluse dal versamento di cui al comma 418 della legge 190/2014, le province che risultano in dissesto alla data del 37 dicembre 2015; non sono ripetibili le somme già richieste alla data di entrata in vigore della presente legge, ma ne è escluso il relativo consolidamento».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, le parole: «250 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «200 milioni di euro», e le parole: «330 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «280 milioni di euro».*

---

**70.130 (testo 2)**

CAPACCHIONE, SANTINI

**Ritirato**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. A decorrere dall'anno 2018, le province che risultano in dissesto alla data del 31 dicembre 2015 sono esentate dal versamento di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Non sono già richieste alla data di entrata in vigore della presente legge, ma ne è escluso il relativo consolidamento».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018: - 30.000.000;

2019: - 30;000.000;

2020: - 30.000.000.

---

**70.131**

MALAN

**Respinto**

*Al comma 3 sostituire le parole:* «Alle province che, alla data del 30 settembre 2017, risultano in dissesto o hanno presentato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione» *sono sostituite dalle parole:* «Alle Province che, alla data di entrata in vigore della presente legge hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, e hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto»

**70.132**

IURLARO, BARANI

**Ritirato**

*Dopo il comma 3 inserire i seguenti:*

«3-bis. Alle province della Regione Puglia è attribuito un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2018. Il contributo spettante a ciascun ente è comunicato dalla Regione Puglia al Ministero dell'interno Direzione Centrale della finanza locale e agli enti interessati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di mancata comunicazione, il riparto avviene per il 90 per cento sulla base della popolazione residente e per il restante 10 per cento sulla base del territorio.

3-ter. Il contributo spettante a ciascuna Provincia di cui al comma 3-bis, è versato dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio statale a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti, di cui al comma 418, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In considerazione di quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario non iscrive in entrata le somme relative al contributo attribuito ed iscrive in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al comma 418, dell'articolo 1, della legge n. 190 del 2014 per l'anno 2018 al netto di un importo corrispondente al contributo stesso.

3-quater. All'onere di cui al comma 3-bis, pari a complessivi 10 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato articolo 92 della presente legge».

**70.133**

IURLARO, BARANI

**Ritirato**

*Dopo il comma 3 inserire i seguenti:*

«3-bis. Alle province della Regione Puglia è attribuito un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2018. Il contributo spettante a ciascun ente è comunicato dalla Regione Puglia al Ministero dell'interno Direzione Centrale della finanza locale e agli enti interessati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di mancata comunicazione, il riparto avviene per il 90 per cento sulla base della popolazione residente e per il restante 10 per cento sulla base del territorio.

3-ter. Il contributo spettante a ciascuna Provincia di cui al comma 3-bis, è versato dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio statale a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti, di cui al comma 418, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In considerazione di quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario non iscrive in entrata le somme relative al contributo attribuito ed iscrive in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al comma 418, dell'articolo 1, della legge n. 190 del 2014 per l'anno 2018 al netto di un importo corrispondente al contributo stesso.

3-quater. All'onere di cui al comma 3-bis, pari a complessivi 10 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

**70.134**

IURLARO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. Per l'anno 2018 è riconosciuto alla Provincia di Brindisi un contributo di 5 milioni di euro a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica a carico delle province e delle città metropolitane previsto dall'articolo 47, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. In considerazione di quanto di-

sposto dal periodo precedente, l'ente non iscrive in entrata le somme relative al contributo attribuito ed iscrive in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 47, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 per l'anno 2018 al netto di un importo corrispondente al contributo stesso. All'onere di cui al primo periodo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del contributo per il medesimo anno 2018, di cui al comma 24 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

---

**70.135**

IURLARO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. Per l'anno 2018 è riconosciuto alla Provincia di Brindisi un contributo di 5 milioni di euro a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica a carico delle province e delle città metropolitane previsto dall'articolo 47, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. In considerazione di quanto disposto dal periodo precedente, l'ente non iscrive in entrata le somme relative al contributo attribuito ed iscrive in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui 47, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 per l'anno 2018 al netto di un importo corrispondente al contributo stesso. All'onere di cui al primo periodo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del contributo per il medesimo anno 2018, di cui al comma 24 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

---

**70.136**

PAGANO, VICECONTE

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

«3-bis. Le Province possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa di cui all'art. 40, comma 3-*quinquies* del decreto legislativo n.165/01, anche se non hanno conseguito il saldo di finanza pubblica non negativo nel 2017».



**70.137**

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 3 è aggiunto seguente:*

«3-bis. Le Province possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa di cui all'art. 40, comma 3-*quinquies* del decreto legislativo n. 165/01, anche se non hanno conseguito il saldo di finanza pubblica non negativo nel 2017».

**70.138**

GIOVANNI MAURO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. E' istituito un comparto autonomo delle città metropolitane previste dalle leggi nazionali e dalle legislazioni delle regioni a statuto speciale, al fine di regolare i rapporti finanziari e le questioni ordinamentali di specifico interesse.

A tal fine è altresì istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo permanente di raccordo e consultazione, su ogni settore di interesse e sulle problematiche specifiche delle città metropolitane, con il compito di esaminare le questioni relative all'istituzione delle città metropolitane, al loro finanziamento, nonché le politiche di sviluppo e azioni d'implementazione delle politiche urbane.

Il tavolo è composto dai sindaci metropolitani, dal Presidente del Consiglio dei ministri o suo delegato e dai ministri competenti per materia».

---

**70.139**

SANTINI, BROGLIA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. E' istituito un comparto autonomo delle città metropolitane previste dalle leggi nazionali e dalle legislazioni delle regioni a statuto speciale, al fine di regolare i rapporti finanziari e le questioni ordinamentali di specifico interesse. A tal fine è altresì presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo permanente di raccordo e consultazione, su ogni settore di interesse e sulle problematiche specifiche delle città metropolitane, con il compito di esaminare le questioni relative all'istituzione delle città metropolitane, al loro finanziamento nonché le politiche di sviluppo e azioni di implementazione delle politiche urbane. Il tavolo è composto dai sindaci metropolitani, dal Presidente del Consiglio dei ministri o suo delegato e dai ministri competenti per materia».

**70.140**

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. È istituito un comparto autonomo delle città metropolitane previste dalle leggi nazionali e dalle legislazioni delle regioni a statuto speciale, al fine di regolare i rapporti finanziari e le questioni ordinamentali di specifico interesse.

A tal fine altresì istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo permanente di raccordo e consultazione, su ogni settore di interesse e sulle problematiche specifiche delle città metropolitane, con il compito di esaminare le questioni relative all'istituzione delle città metropolitane, al loro finanziamento, nonché le politiche di sviluppo e azioni d'implementazione delle politiche urbane.

Il tavolo è composto dai sindaci metropolitani, dal Presidente del Consiglio o suo delegato e dai ministri competenti per materia».

**70.141**

CERONI, GASPARRI, GIBIINO, D'ALI'

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Al fine di consentire l'erogazione di contributi per l'estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari da parte delle Province e delle Città Metropolitane delle Regioni a statuto ordinario, è istituito,- nello stato di previsione del ministero dell'interno un fondo con una dotazione iniziale di 15 milioni per l'anno 2018 e 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020».

---

**70.142**

CERONI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Per la realizzazione del primo tratto della strada »Mare-Monti« da Amandola a Servigliano in provincia di Fermo, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2018 da assegnare di medesima provincia di Fermo.».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro», con le seguenti: «240 milioni di euro».*

---

**70.143**

BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, AIROLA, BERTOROTTA

**Respinto**

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Al fine di garantire il completo finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito del Programmna straordinario d'intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di cui all'articolo 1, commi: da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a integrazione delle risorse stanziare

---

sull'apposito capitolo di spesa e di quelle assegnate ai sensi del comma 140 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per il 2018 e di 180 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019.»

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2018 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».*

---

**70.144**

LANGELLA, MILO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

«3-bis. Al fine di consentire l'erogazione di contributi per l'estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari da parte delle Province e delle Città Metropolitane delle Regioni a statuto ordinario, è istituita, nello stato di previsione del ministero dell'interno un fondo con una dotazione iniziale di 15 milioni per l'anno 2018 e 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020».

---

**70.145**

PAGANO, VICECONTE

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

«3-bis. Al fine di consentire l'erogazione di contributi per l'estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari da parte delle Province e delle Città Metropolitane delle Regioni a statuto ordinario, è istituito, nello stato di previsione del ministero dell'interno un fondo con una dotazione iniziale di 15 milioni per l'anno 2018 e 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020».

---

**70.146**

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

**Respinto**

*Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

«3-bis. Al fine di consentire l'erogazione di contributi per l'estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari da parte delle Province e delle Città Metropolitane a statuto ordinario, è istituito, nello stato di previsione del ministero dell'interno un fondo con una dotazione iniziale di 15 milioni per l'anno 2018 e 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020».

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 15.000.000:

2019: - 12.000.000;

2020: - 12.000.000.

---

**70.0.1**

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 70-bis.**

*(Piano di riequilibrio pluriennale)*

1. Entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto della gestione, e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2018, ciascun ente in riequilibrio provvede alla rimodulazione del piano di riequilibrio, al fine di tenere conto sia delle modifiche al sistema contabile degli enti locali introdotte con l'entrata in vigore del decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché delle ulteriori modifiche che si rendono necessarie a seguito dell'evoluzione del quadro normativo. Per la rimodulazione del piano, trova applicazione la procedura di cui all'articolo 243-*quater*, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

---

**70.0.2**

COMAROLI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 70-bis.**

1. Entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto della gestione, e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2018, ciascun ente in riequilibrio provvede alla rimodulazione del piano di riequilibrio, al fine di tenere conto sia delle modifiche al sistema contabile degli enti locali introdotte con entrata in vigore del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché delle ulteriori modifiche che si rendono necessarie a seguito evoluzione del quadro normativo.

Per la rimodulazione del piano, trova applicazione la procedura di cui all'articolo 243-*quater*, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267».

---

**70.0.3 (testo 2)**

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 70-bis.**

*(Piano di riequilibrio pluriennale)*

1. Entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto della gestione, e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2018, ciascun ente in riequilibrio provvede alla rimodulazione del piano di riequilibrio, al fine di tenere conto sia delle modifiche al sistema contabile degli enti locali introdotte con l'entrata in vigore del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché delle ulteriori modifiche che si rendono necessarie a seguito dell'evoluzione del quadro normativo. Per la rimodulazione del piano, trova applicazione la procedura di cui all'articolo 243-*quater*, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018:-50.000.000;

2019:-50.000.000;

2020:-50.000.000.

---

#### **70.0.4**

PAGANO, VICECONTE

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 70-bis.**

*(Piano di riequilibrio pluriennale)*

1. Entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto della gestione, e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2018, ciascun ente in riequilibrio provvede alla rimodulazione del piano di riequilibrio, al fine di tenere conto sia delle modifiche al sistema contabile degli enti locali introdotte con l'entrata in vigore del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché delle ulteriori modifiche che si rendono necessarie a seguito dell'evoluzione del quadro normativo. Per la rimodulazione del piano, trova applicazione la procedura di cui all'articolo 243-*quater*, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

---

#### **70.0.5**

LANGELLA, MILO

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 70-bis.**

*(Piano di riequilibrio pluriennale)*

1. Entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto della gestione, e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2018, ciascun ente in riequilibrio provvede alla rimodulazione del piano di riequilibrio, al fine di tenere conto sia delle modifiche al sistema contabile degli enti locali introdotte con l'entra-

ta in vigore del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché delle ulteriori modifiche che si rendono necessarie a seguito dell'evoluzione del quadro normativo. Per la rimodulazione del piano, trova applicazione la procedura di cui all'articolo 243-*quater*, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

#### **70.0.6**

CERONI, GASPARRI, GIBIINO, D'ALI'

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 70-bis.**

*(Piano di riequilibrio pluriennale)*

1. Entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto della gestione, e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2018, ciascun ente in riequilibrio provvede alla rimodulazione del piano di riequilibrio, al fine di tenere conto sia delle modifiche al sistema contabile degli enti locali introdotte con l'entrata in vigore del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché delle ulteriori modifiche che si rendono necessarie a seguito dell'evoluzione del quadro normativo. Per la rimodulazione del piano, trova applicazione la procedura di cui all'articolo 243-*quater*, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

#### **70.0.7**

MALAN

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 70-bis.**

*(Piano di riequilibrio pluriennale)*

1. Entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto della gestione, e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2018, ciascun ente in riequilibrio provvede alla rimodulazione del piano di riequilibrio, al fine di tenere conto sia delle modifiche al sistema contabile degli enti locali introdotte con l'entrata in vigore del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché delle ulte-



riori modifiche che si rendono necessarie a seguito dell'evoluzione del quadro normativo. Per la rimodulazione del piano, trova applicazione la procedura di cui all'articolo 243-*quater*, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

### **70.0.8**

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 70-bis.**

*(Città metropolitane - Utilizzo di risorse vincolate)*

1. Per il 2018 le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le seguenti entrate:

a) la quota del 10 per cento dei proventi da alienazioni di immobili di cui al comma 11 dell'articolo 56-*bis* del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, senza il vincolo di destinazione ordinariamente previsto;

b) le quote già vincolate in avanzo di amministrazione per effetto delle norme del Codice della strada richiamate dall'articolo 18, comma 3-*bis*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

c) i proventi da alienazioni patrimoniali senza vincoli di destinazione».

### **70.0.9**

SANTINI, BROGLIA

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 70-bis.**

*(Città metropolitane - Utilizzo di risorse vincolate)*

1. Per il 2018 le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le seguenti entrate:

a) la quota del 10 per cento dei proventi da alienazioni di immobili di cui al comma 11 dell'articolo 56-*bis* del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, senza il vincolo di destinazione ordinariamente previsto;

b) le quote già vincolate in avanzo di amministrazione per effetto delle norme del Codice della strada richiamate dall'articolo 18, comma 3-*bis*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

c) i proventi da alienazioni patrimoniali senza vincoli di destinazione».

#### **70.0.10**

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 70-*bis*.**

*(Addizionale delle Città metropolitane  
sul traffico passeggeri porti e aeroporti)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 alle città metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, è assegnato il gettito:

a) di un'addizionale pari ad un euro sui diritti di imbarco di passeggeri sulle aeromobili in partenza dagli aeroporti il cui sedime è situato all'interno del territorio delle città metropolitane. Le città metropolitane, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, hanno facoltà di variare tale misura fino ad un massimo di due euro per passeggero imbarcato. Il presupposto dell'addizionale consiste nell'emissione del titolo di viaggio e la riscossione dell'addizionale avviene a cura dei gestori di servizi aeroportuali, con le modalità in uso per la riscossione dei diritti di imbarco di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il versamento da parte dei vettori del trasporto aereo avviene entro il secondo mese successivo a quello in cui si è verificato il presupposto imponibile. L'addizionale relativa alle riscossioni di ciascun bimestre è versata, entro la fine del mese solare il successivo a cura dei gestori dei servizi aeroportuali, secondo le ripartizioni previste dal presente articolo. L'addizionale è versata, limitatamente al 60 per cento degli importi dovuti, alle città metropolitane nel

cui territorio ha sede l'aeroporto, a cura dei gestori dei servizi aeroportuali, mediante pagamento su apposito conto corrente intestato alla città metropolitana. L'elenco dei conti correnti è pubblicato sul sito *web* del Ministero dell'Interno entro il 28 febbraio 2018. Per ogni altra disposizione riguardante gli accertamenti, i controlli e il contenzioso, si applicano le norme di imbarco di cui alla citata legge n. 350 del 2003. Il restante 40 per cento dell'addizionale dovuta è versato al bilancio della Stato ai fini della riassegnazione prevista dal comma 2;

*b)* di un'addizionale sui diritti di sbarco portuali di cui all'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 a carico degli operatori marittimi in ormeggio presso le banchine dei porti situati nel territorio delle città metropolitane. L'addizionale è pari ad un euro, aumentabile fino ad un massimo di due euro per passeggero, con le modalità di cui al comma 1, lettera *a)*, secondo periodo. La riscossione dell'addizionale avviene a cura dell'Autorità Portuale secondo le modalità previste dall'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e dalle norme ad essa collegate, secondo la ripartizione prevista alla lettera *a)*. L'operatore marittimo di cui al primo periodo è responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui passeggeri, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge o dal regolamento della città metropolitana, che può prevedere una commissione da riconoscere al soggetto tenuto al riversamento, la cui misura massima non può comunque eccedere lo 0,30 per cento dell'importo riscossa. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.

Per tutto quanto non previsto dalle presenti disposizioni si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel territorio della città metropolitana. Le città metropolitane possono prevedere eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

2. Le disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma 1 si applicano anche agli imbarchi e sbarchi di passeggeri nei porti ed aeroporti siti nella regione di appartenenza della città metropolitana, ma fuori dal rispettivo confine amministrativo, nella misura fissa di un euro per passeggero; i relativi proventi sono versati al bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione alle città metropolitane, unitamente alla quota di cui all'ultimo periodo della lettera *a)* del comma 1, secondo criteri da stabilire con apposita intesa in sede di Coordinamento dei sindaci metropolitani, ferma restando la destinazione di tali risorse alle finalità previste dal presente comma. Dall'importo di cui al periodo precedente viene detratto il quindici per cento, che viene assegnato, sulla base della medesima intesa, ai comuni ove si situa l'infrastruttura por-

tuale o aeroportuale dal cui traffico è derivata l'entrata, per essere impiegato per la realizzazione o la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere finalizzate a migliorare l'attrattività turistica dei territori ovvero a migliorare la funzionalità dell'infrastruttura stessa.

3. Il gettito dei tributi disciplinati dal presente articolo è destinato a spese di investimento nei settori relativi alle funzioni fondamentali delle città metropolitane, al fine di intervenire sulla dotazione infrastrutturale dei territori, fatta salva la facoltà di destinarlo alla salvaguardia degli equilibri generali di bilancio, al verificarsi dei presupposti previsti dall'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. I tributi di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2018; le variazioni di cui al comma 1 possono essere deliberate dal consiglio della città metropolitana, con provvedimento da adottarsi entro la data prevista dalla legge per l'approvazione dei bilanci di previsione, da comunicarsi immediatamente ai responsabili del loro pagamento. Per il 2018, le variazioni di cui al periodo precedente possono essere deliberate entro il 31 marzo 2018.

5. Le variazioni delle tariffe disposte dalla città metropolitana entro i termini di legge, decorrono dal secondo mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione, salva l'eventuale indicazione di data successiva nella deliberazione medesima.

6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle città metropolitane delle Regioni a Statuto Speciale, istituite o da istituire con apposita legge regionale; a decorrere dall'insediamento degli organi di governo di ciascuna città. La legge regionale definisce le modalità di attuazione del comma 2, con particolare riguardo al caso in cui l'addizionale sia applicata da più di una città metropolitana appartenente alla medesima regione.

7. Il comma 4 dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è abrogato».

## **70.0.11**

SANTINI, BROGLIA

### **Respinto**

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 70-bis.**

*(Addizionale delle Città metropolitane  
sul traffico passeggeri porti e aeroporti)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 alle città metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, è assegnato il gettito:

*a)* di un'addizionale pari ad un euro sui diritti di imbarco di passeggeri sulle aeromobili in partenza dagli aeroporti il cui sedime è situato all'interno del territorio delle città metropolitane. Le città metropolitane, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, hanno facoltà di variare tale misura fino ad un massimo di due euro per passeggero imbarcato. Il presupposto dell'addizionale consiste nell'emissione del titolo di viaggio e la riscossione dell'addizionale avviene a cura dei gestori di servizi aeroportuali, con le modalità in uso per la riscossione dei diritti di imbarco di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il versamento da parte dei vettori del trasporto aereo avviene entro il secondo mese successivo a quello in cui si è verificato il presupposto imponibile. L'addizionale relativa alle riscossioni di ciascun bimestre è versata, entro la fine del mese solare il successivo a cura dei gestori dei servizi aeroportuali, secondo le ripartizioni previste dal presente articolo. L'addizionale è versata, limitatamente al 60 per cento degli importi dovuti, alle città metropolitane nel cui territorio ha sede l'aeroporto, a cura dei gestori dei servizi aeroportuali, mediante pagamento su apposito conto corrente intestato alla città metropolitana. L'elenco dei conti correnti è pubblicato sul sito *web* del Ministero dell'Interno entro il 28 febbraio 2018. Per ogni altra disposizione riguardante gli accertamenti, i controlli e il contenzioso, si applicano le norme di imbarco di cui alla citata legge n. 350 del 2003. Il restante 40 per cento dell'addizionale dovuta è versato al bilancio della Stato ai fini della riassegnazione prevista dal comma 2;

*b)* di un'addizionale sui diritti di sbarco portuali di cui all'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 a carico degli operatori marittimi in ormeggio presso le banchine dei porti situati nel territorio delle città metropolitane. L'addizionale è pari ad un euro, aumentabile fino ad un massimo di due euro per passeggero, con le modalità di cui al comma 1, lettera *a)*, secondo periodo. La riscossione dell'addizionale avviene a cura dell'Autorità Portuale secondo le modalità previste dall'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e dalle norme ad essa collegate, secondo la ripartizione prevista alla lettera *a)*. L'operatore marittimo di cui al primo periodo è responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui passeggeri, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge o dal regolamento della città metropolitana, che può prevedere una commissione da riconoscere al soggetto tenuto al riversamento, la cui misura massima non può comunque eccedere lo 0,30 per cento dell'importo riscossa. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica

la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.

Per tutto quanto non previsto dalle presenti disposizioni si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel territorio della città metropolitana. Le città metropolitane possono prevedere eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

2. Le disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma 1 si applicano anche agli imbarchi e sbarchi di passeggeri nei porti ed aeroporti siti nella regione di appartenenza della città metropolitana, ma fuori dal rispettivo confine amministrativo, nella misura fissa di un euro per passeggero; i relativi proventi sono versati al bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione alle città metropolitane, unitamente alla quota di cui all'ultimo periodo della lettera *a)* del comma 1, secondo criteri da stabilire con apposita intesa in sede di Coordinamento dei sindaci metropolitani, ferma restando la destinazione di tali risorse alle finalità previste dal presente comma. Dall'importo di cui al periodo precedente viene detratto il quindici per cento, che viene assegnato, sulla base della medesima intesa, ai comuni ove si situa l'infrastruttura portuale o aeroportuale dal cui traffico è derivata l'entrata, per essere impiegato per la realizzazione o la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere finalizzate a migliorare l'attrattività turistica dei territori ovvero a migliorare la funzionalità dell'infrastruttura stessa.

3. Il gettito dei tributi disciplinati dal presente articolo è destinato a spese di investimento nei settori relativi alle funzioni fondamentali delle città metropolitane, al fine di intervenire sulla dotazione infrastrutturale dei territori, fatta salva la facoltà di destinarlo alla salvaguardia degli equilibri generali di bilancio, al verificarsi dei presupposti previsti dall'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. I tributi di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2018; le variazioni di cui al comma 1 possono essere deliberate dal consiglio della città metropolitana, con provvedimento da adottarsi entro la data prevista dalla legge per l'approvazione dei bilanci di previsione, da comunicarsi immediatamente ai responsabili del loro pagamento. Per il 2018, le variazioni di cui al periodo precedente possono essere deliberate entro il 31 marzo 2018.

5. Le variazioni delle tariffe disposte dalla città metropolitana entro i termini di legge, decorrono dal secondo mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione, salva l'eventuale indicazione di data successiva nella deliberazione medesima.

6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle città metropolitane delle Regioni a Statuto Speciale, istituite o da istituire con apposita legge regionale; a decorrere dall'insediamento degli organi di gover-

no di ciascuna città. La legge regionale definisce le modalità di attuazione del comma 2, con particolare riguardo al caso in cui l'addizionale sia applicata da più di una città metropolitana appartenente alla medesima regione.

7. Il comma 4 dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è abrogato».

### 70.0.12

ORELLANA, PANIZZA, BENCINI, ZIN

#### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 70-bis.**

*(Addizionale delle Città metropolitane  
sul traffico passeggeri porti e aeroporti)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 alle città metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, è assegnato il gettito di un'addizionale pari ad un euro sui diritti di imbarco di passeggeri sulle aeromobili in partenza dagli aeroporti il cui sedime è situato all'interno del territorio delle città metropolitane. Le città metropolitane, con proprio regolamento adattato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, hanno facoltà di variare tale misura fino ad un massimo di due euro per passeggero imbarcato. Il presupposto dell'addizionale consiste nell'emissione del titolo di viaggio e la riscossione dell'addizionale avviene a cura dei gestori di servizi aeroportuali; con le modalità in uso nella riscossione dei diritti d'imbarco di cui all'articolo 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 150. Il versamento da parte dei vettori del trasporto aereo avviene entro il secondo mese successivo a quello in cui si è verificato il presupposto imponibile. L'addizionale, relativa alle riscossioni di ciascun bimestre è versata entro la fine del mese solare successivo a cura dei gestori dei servizi aeroportuali, secondo le ripartizioni previste dal presente articolo. L'addizionale è versata, limitatamente al 60 per cento degli importi dovuti alle città metropolitane nel cui territorio ha sede l'aeroporto, a cura dei gestori dei servizi aeroportuali, mediante pagamento su apposito conto corrente intestato alla città metropolitana. L'elenco dei conti correnti è pubblicato sul sito *web* del Ministero dell'interno entro il 28 febbraio 2018. Per ogni altra disposizione riguardante gli accertamenti, i controlli e il contenzioso, si applicano le norme relative ai diritti di imbarco di cui alla citata legge n. 350 del 2003. Il restante 40 per cento dell'addizionale dovuta è versato al bilancio dello Stato ai fini della riassegnazione prevista dal comma 2;

2. A decorrere dal 1° gennaio 2018 alle città metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014 n. 56, è assegnato il gettito di un'addizionale sui diritti di sbarco portuali di cui all'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 a carico degli operatori marittimi in ormeggio presso le banchine dei porti situati nel territorio delle città metropolitane. L'addizionale è pari ad un euro, aumentabile fino ad un massimo di due euro per passeggero, con le modalità di cui al comma 1, lettera *a*), secondo periodo. La riscossione dell'addizionale avviene a cura dell'Autorità Portuale secondo le modalità previste dall'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e dalle norme ad essa collegate, secondo la ripartizione prevista alla lettera *a*). L'operatore marittimo di cui al primo periodo è responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui passeggeri, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge o dal regolamento della città metropolitana, che può prevedere una commissione da riconoscere al soggetto tenuto al riversamento, la cui misura massima non può comunque eccedere lo 0,30 per cento dell'importo riscosso. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle presenti disposizioni si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel territorio della città metropolitana. Le città metropolitane possono prevedere eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

2. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli imbarchi e sbarchi di passeggeri nei porti ed aeroporti siti nella regione di appartenenza della città metropolitana, ma fuori dal rispettivo confine amministrativo, nella misura fissa di un euro per passeggero; i relativi proventi sono versati al bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione alle città metropolitane; unitamente alla quota di cui all'ultimo periodo della lettera *a*), comma 1, secondo criteri da stabilire con apposita intesa in sede di Coordinamento dei sindaci metropolitani, ferma restando la destinazione di tali risorse alle finalità previste dal presente comma. Dall'importo di cui al periodo precedente viene detratto il quindici per cento, che viene assegnato, sulla base della medesima intesa, ai comuni ove si situa l'infrastruttura portuale o aeroportuale dal cui traffico è derivata l'entrata, per essere impiegato per la realizzazione o la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere finalizzate a migliorare l'attrattività turistica dei territori ovvero a migliorare la funzionalità dell'infrastruttura stessa.

3. Il gettito dei tributi disciplinati dal presente articolo è destinato a spese di investimento nei settori relativi alle funzioni fondamentali delle città metropolitane, al fine di intervenire sulla dotazione infrastrutturale dei territo-



ri, fatta salva la facoltà di destinarlo alla salvaguardia degli equilibri generali di bilancio, al verificarsi dei presupposti previsti dall'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. I tributi di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2018; le variazioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere deliberate dal consiglio della città metropolitana, con provvedimento da adottarsi entro la data prevista dalla legge per l'approvazione dei bilanci di previsione, da comunicarsi immediatamente ai responsabili del loro pagamento. Per il 2018 le variazioni di cui al periodo precedente possono essere deliberate entro il 3 marzo 2018.

5. Le variazioni delle tariffe disposte dalla città metropolitana entro i termini di legge, decorrono dal secondo mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione, salva l'eventuale indicazione di data successiva nella deliberazione medesima.

6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle città metropolitane delle Regioni a Statuto Speciale, istituite o da istituire con apposita legge regionale, a decorrere dall'insediamento degli organi di governo di ciascuna città. La legge regionale definisce le modalità di attuazione del comma 2, con particolare riguardo al caso in cui l'addizionale sia applicata da più di una città metropolitana appartenente alla medesima regione.

7. Il comma 4 dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è abrogato».

### **70.0.13**

MALAN

#### **Respinto**

*Dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:*

«3-bis. Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le Province delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56/14.

3-ter. A decorrere dall'anno 2018, le Province delle regioni a statuto ordinario possono procedere, nel limite della dotazione organica di cui al comma contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato solo se l'impor-

to delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carica dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III. Per le restanti Province, la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente è fissata al 25 per cento. È consentito l'utilizzo dei resti assunzionali delle quote percentuali come definite nel presente comma riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione ai sensi di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

*3-quater.* Sono abrogati il comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le lettere da c) a g) del comma 420 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e il comma 5 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

*3-quinquies.* Le Province delle regioni a statuto ordinario possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile del 25 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009».

---

#### **70.0.14**

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 70-bis.**

*(Assunzioni nelle Città metropolitane)*

All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale, anche dirigenziale nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione dell'articolo 1, comma 421, primo legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

---

**70.0.15**

SANTINI, BROGLIA

**Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 70-bis.**

*(Assunzioni nelle Città metropolitane)*

All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale, anche dirigenziale nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione dell'articolo 1, comma 421, primo legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

---

**70.0.16**

ORELLANA, PANIZZA, BENCINI, ZIN

**Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 70-bis.**

*(Assunzioni nelle Città metropolitane)*

All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale, anche dirigenziale nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione dell'articolo 1, comma 421, primo legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

---

**70.0.17**

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:*

**«Art. 70-bis.**

*(Ristrutturazione debito degli enti locali)*

1. Negli anni 2018-2019, gli enti locali possono procedere all'estinzione anticipata, totale o parziale, di passività onerose derivanti dai mutui e prestiti obbligazionari, in essere al 31 dicembre 2017 con la Cassa Depositi e prestiti, con l'Istituto per il credito sportivo e con altri istituti di credito mediante la contrazione di nuovi mutui o con emissione di prestito obbligazionario, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo. Il conseguimento della riduzione del valore-finanziario deve essere realizzato in relazione alla singola posizione di mutuo.

2. In deroga alla normativa vigente, limitatamente alle operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 1, la riduzione del valore finanziario delle passività totali da conseguire all'atto dell'operazione, è da considerare al netto del valore degli indennizzi dovuti per l'estinzione delle passività pregresse.

3. L'indennizzo per l'estinzione anticipata dei mutui previsto dal comma 1, per la quota non coperta dal contributo dello Stato cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n.113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.160, è escluso, per il periodo 2018-2019, dalle spese finali ai fini del conseguimento di cui all'articolo 65».

**70.0.18**

MALAN

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 70-bis.***(Ristrutturazione debito degli enti locali)*

1. Negli anni 2018-2019, gli enti locali possono procedere all'estinzione anticipata, totale o parziale, di passività onerose derivanti dai mutui e prestiti obbligazionari, in essere al 31 dicembre 2017 con la Cassa Depositi e prestiti, con l'Istituto credito sportivo e con altri istituti di credito, mediante la contrazione di nuovi mutui o con emissione di prestito obbligazionario, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammonta-

re del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo. Al conseguimento della riduzione del valore finanziario deve essere realizzato in relazione alla singola posizione di mutuo.

2. In deroga alla normativa vigente, limitatamente alle operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 1, la riduzione del valore finanziario delle passività totali da conseguire all'atto dell'operazione, è da considerare al netto del valore degli indennizzi dovuti per l'estinzione delle passività pregresse.

3. L'indennizzo per estinzione anticipata dei mutui previsto dal comma 1, per la quota non coperta dal contributo dello Stato di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è escluso, per il periodo 2018-2019, dalle spese finali ai fini del conseguimento del saldo cui all'articolo 65».

---

#### **70.0.19**

SANTINI, BROGLIA

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 70-bis.**

*(Estinzione anticipata dei mutui delle Città metropolitane)*

1. All'articolo 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Il Fondo di cui al comma precedente è incrementato di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 destinati all'estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari da parte delle Città metropolitane"».

---

#### **70.0.20**

ORELLANA, PANIZZA, BENCINI, ZIN

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 70-bis.**

*(Estinzione anticipata dei mutui delle città metropolitane)*

1. All'articolo 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 destinati all'estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari da parte delle Città metropolitane"».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 15.000.000;

2019: - 15.000.000;

2020: - 15.000.000.

**70.0.21**

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

**Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 70-bis.**

*(Rinnovo norme straordinarie per il raggiungimento degli equilibri)*

1. All'articolo 18 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole: «Per l'esercizio 2017» sono sostituite dalle parole: «Per gli esercizi 2017 e 2018»;*

b) *al comma 1, lettera a) le parole: «per la sola annualità 2017» sono sostituite dalle parole: «per la singola annualità di riferimento».*

2. Per l'anno 2018 le province e le città metropolitane possono realizzare le operazioni di rinegoziazione di mutui di cui all'articolo 1, commi 430 e 537, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando l'obbligo, a carico dei medesimi enti, di effettuare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 758, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche con riferimento all'esercizio finan-

ziario 2018, tenuto conto degli avanzi di amministrazione vincolati e dei rendiconti relativi all'anno 2017».

**70.0.22**

SANTINI, BROGLIA

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 70-bis.**

*(Rinnovo norme straordinarie per il raggiungimento degli equilibri)*

1. All'articolo 18 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole: "Per l'esercizio 2017" sono sostituite dalle parole: "Per gli esercizi 2017 e 2018";*

b) *al comma 1, lettera a), le parole: "per la sola annualità 2017" sono sostituite dalle parole: "per la singola annualità di riferimento".*

2. Per l'anno 2018 le province e le città metropolitane possono realizzare le operazioni di rinegoziazione di mutui di cui all'articolo 1, commi 430 e 537, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando l'obbligo, a carico dei medesimi enti, di effettuare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 758, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche con riferimento all'esercizio finanziario 2018, tenuto conto degli avanzi di amministrazione vincolati e dei rendiconti relativi all'anno 2017».

**70.0.23**

ORELLANA, PANIZZA, BENCINI, ZIN

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 70-bis.**

*(Rinnovo norme straordinarie per il raggiungimento degli equilibri)*

1. All'articolo 18 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole: "Per l'esercizio 2017" sono sostituite dalle parole: "Per gli esercizi 2017 e 2018";*

b) *al comma 1, lettera a), le parole: "per la sola annualità 2017" sono sostituite dalle parole: "per la singola annualità di riferimento".*

2. Per l'anno 2018 le province e le città metropolitane possono realizzare le operazioni di rinegoziazione di mutui di cui all'articolo 1, commi 430 e 537, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando l'obbligo, a carico dei medesimi enti, di effettuare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

3. Le disposizioni all'articolo 1, comma 758, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche con riferimento all'esercizio finanziario 2018, tenuto conto degli avanzi di amministrazione vincolati e dei rendiconti relativi all'anno 2017».

**70.0.24**

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 70-bis.***(Ristrutturazione debito degli enti locali)*

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera a), intestati agli enti locali ivi compresi quelli gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.P.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Per il riacquisto da parte degli enti locali dei titoli obbligazionari da essi emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 4, lettera b), il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato. Per le finalità del presente comma, ivi compreso l'eventuale contributo al riacquisto anche da parte del medesimo ministero, è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale.



3. I risparmi annuali di spesa derivanti agli enti locali dall'applicazione dei commi 1 e 2 possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione.

4. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla data del 31 dicembre 2017, presentino le seguenti caratteristiche:

a) mutui con vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 5 milioni di euro;

b) vita residua pari o superiore a 5 anni dei titoli obbligazionari in circolazione.

5. Gli enti possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui ai commi 1 e 2, trasmettendo entro il 30 aprile 2018 al Ministero dell'economia e delle finanze - - Dipartimento del Tesoro - - Direzione II, con certificazione congiunta del presidente, del sindaco o del rappresentante legale e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 4, sulla base delle modalità di attuazione stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 20 marzo 2018.

6. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 4, lettera b), avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi, per il tramite di uno o più intermediari individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli di Stato, che ricevono apposito mandato dai singoli enti.

7. Le modalità del riacquisto e le commissioni per gli intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al comma per la definizione dei cui termini ogni ente si avvale obbligatoriamente della consulenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanarsi entro il 31 Maggio 2018, si provvede all'individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione.

9. A seguito della ristrutturazione dei mutui, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.

10. Il riacquisto dei titoli emessi dagli enti e individuati come idonei a norma del comma 4, tenuto conto del valore dei derivati di cui comma 13, è finanziato dal Ministero dell'economia e delle finanze con un mutuo avente le caratteristiche indicate al comma 9.

11. Qualora i titoli oggetto di riacquisto o i mutui oggetto di rinegoziazione rappresentino il sottostante di operazioni in strumenti derivati, l'ente provvede alla contestuale chiusura anticipata degli stessi. L'eventuale valore di mercato positivo incassato dalla chiusura anticipata dei derivati è vincolato all'utilizzo da parte dell'ente per il riacquisto del debito sottostante il derivato stesso. Qualora il derivato presenti un valore di mercato negativo per esso deve essere ricompreso nell'operazione di riacquisto a condizione che la somma del valore di riacquisto dei titoli e del valore di mercato del derivato non sia superiore al valore nominale dei titoli stessi. In caso il sottostante sia un mutuo, la somma dell'eventuale valore di mercato negativo del derivato e del residuo del mutuo oggetto di rinegoziazione, non deve essere superiore al capitale residuo risultante alla fine dell'anno solare precedente quello in cui avviene la rinegoziazione.

12. Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo e del valore degli strumenti derivati ad esso collegati comportasse un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2019, non si dà luogo all'operazione.

13. La valutazione dei derivati è di competenza degli enti che, per quanto attiene allo scopo della presente norma, la effettuano sotto la supervisione del Ministero dell'Economia e delle Finanze - - Dipartimento del Tesoro - - Direzione II. Gli enti possono avvalersi a tale scopo di esperti di comprovata esperienza e professionalità, che ricevono apposito mandato dai singoli enti. Tali spese non sono assoggettate ai limiti di cui all'articolo 6, comma 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122.

14. Gli enti assumono in autonomia le decisioni in ordine al riacquisto dei titoli e alla chiusura anticipata delle eventuali operazioni in strumenti derivati ad essi riferite, tenendo conto anche dei versamenti già avvenuti negli *swap* di ammortamento, nei fondi di ammortamento o, comunque, delle quote capitale già accantonate per l'ammortamento di titoli con unico rimborso a scadenza.

15. La rinegoziazione dei mutui e il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009.

16. L'avvenuta ristrutturazione di un mutuo ai sensi del presente articolo comporta il venir meno dell'eventuale contributo statale in conto interessi accordata sul mutuo originario.

17. Le disposizioni di cui ai commi precedenti possono essere estese con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche alle posizioni

debitorie delle regioni. Sono comunque esclusi dalle operazioni di ristrutturazione del debito le anticipazioni contratte dalle regioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 35 del 2013, nonché i mutui già ristrutturati in forza dell'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

## **70.0.25**

COMAROLI

### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 70-bis.**

*(Ristrutturazione debito degli enti locali)*

1. Negli anni 2018-2019, gli enti locali possono procedere all'estinzione anticipata, totale o parziale, di passività onerose derivanti dai mutui e prestiti obbligazionari, in essere al 31 dicembre 2017 con la Cassa Depositi e prestiti, con l'Istituto per il credito sportivo e con altri istituti di credito, mediante la contrazione di nuovi mutui o con emissione di prestito obbligazionario, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo. Il conseguimento della riduzione del valore finanziario deve essere realizzato in relazione alla singola posizione di mutuo.

2. In deroga alla normativa vigente, limitatamente alle operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 1, la riduzione del valore finanziario delle passività totali da conseguire all'atto dell'operazione, è da considerare al netto del valore degli indennizzi dovuti per l'estinzione delle passività pregresse.

3. L'indennizzo per l'estinzione anticipata dei mutui previsto dal comma 1, per la quota non coperta dal contributo dello Stato di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è escluso, per 2018-2019, dalle spese finali ai fini del conseguimento del saldo di cui all'articolo 65».

**70.0.26**

COMAROLI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 70-bis.**

*(Ristrutturazione debito degli enti locali)*

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera *a*), intestati agli enti locali ivi compresi quelli gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.P.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Per il riacquisto da parte degli enti locali dei titoli obbligazionari da essi emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 4, lettera *b*), il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato. Per le finalità del presente comma, ivi compreso l'eventuale contributo al riacquisto anche da parte del medesimo ministero, è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale.

3. I risparmi annuali di spesa derivanti agli enti locali dall'applicazione dei commi 1 e 2 possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione.

4. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla data del 31 dicembre 2017, presentino le seguenti caratteristiche:

*a*) mutui con vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 5 milioni di euro;

*b*) vita residua pari o superiore a 5 anni dei titoli obbligazionari in circolazione.

5. Gli enti locali possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui ai commi 1 e 2, trasmettendo entro il 30 aprile 2018 al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - - Direzione II, con certificazione congiunta del presidente, del sindaco o del rappresentante legale e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 4, sulla base delle modalità di attuazione stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 20 marzo 2018.

6. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 4, lettera *b*), avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi, per il tramite di uno o più interme-

diari individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli di Stato, che ricevono apposito mandato dai singoli enti.

7. Le modalità del riacquisto e le commissioni per gli intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al comma 6, per la definizione di cui termini ogni ente si avvale obbligatoriamente della consulenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 2018, si provvede all'individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione.

9. A seguito della ristrutturazione dei mutui, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.

10. Il riacquisto dei titoli emessi dagli enti e individuati come idonei a norma del comma 4, tenuto conto del valore dei derivati di cui comma 13, è finanziato dal Ministero dell'economia e delle finanze con un mutuo avente le caratteristiche indicate al comma 9.

11. Qualora i titoli oggetto di riacquisto o i mutui oggetto di rinegoziazione rappresentino il sottostante di operazioni in strumenti derivati, l'ente provvede alla contestuale chiusura anticipata degli stessi. L'eventuale valore di mercato positivo incassato dalla chiusura anticipata dei derivati è vincolato da parte dell'ente per l'acquisto del debito sottostante il derivato stesso, qualora il derivato presenti un valore di mercato negativo per l'ente, esso deve essere ricompreso nell'operazione di riacquisto, a condizione che la somma del valore di riacquisto dei titoli e del valore di mercato del derivato non sia superiore al valore nominale dei titoli stessi. In caso il sottostante sia un mutuo, la somma dell'eventuale valore di mercato negativo del derivato e del capitale residuo del mutuo oggetto di rinegoziazione, non deve essere superiore al capitale residuo fino dell'anno solare precedente quella in cui avviene la rinegoziazione.

12. Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo e del valore degli strumenti derivati ad esso collegati comportasse un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE479/2009, non si dà luogo all'operazione.

13. La valutazione dei derivati è di competenza degli enti che per quanto attiene allo scopo della presente norma, la effettuano sotto la supervisione del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro Direzione II. Gli enti possono avvalersi a tale scopo di esperti di comprovata esperienza e professionalità, che ricevono apposito mandato dai singoli enti.

Tali spese non sono assoggettate ai limiti di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122.

14. Gli enti, assumono in autonomia le decisioni in ordine al riacquisto dei titoli e alla chiusura anticipata delle eventuali operazioni in strumenti derivati ad essi riferite, tenendo conto anche dei versamenti già avvenuti negli *swap* di ammortamento, nei fondi di ammortamento o, comunque, delle quote capitale già accantonate per l'ammortamento di titoli con unico rimborso a scadenza.

15. La rinegoziazione dei mutui e il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle, finanze di cui ai comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009.

16. L'avvenuta ristrutturazione di un mutua ai sensi del presente articolo comporta il venir meno dell'eventuale contributo statale in conto interessi accordata sul mutuo originario.

17. Le disposizioni di cui ai commi precedenti possono essere estese con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche alle posizioni debitorie delle regioni. Sono comunque esclusi dalle operazioni di ristrutturazione del debito le anticipazioni contratte dalle regioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 35 del 2013, nonché i mutui già ristrutturati in forza dell'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

---

## **70.0.27**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 70-bis.**

*(Ristrutturazione debito degli enti locali)*

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione del mutui aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera *a*), intestati agli enti locali ivi compresi quelli gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.P.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze,

2. Per il riacquisto da parte degli enti locali dei titoli obbligazionari da essi emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 4, lettera *b*), il

Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato. Per le finalità del presente comma, ivi compreso l'eventuale contributo al riacquisto anche da parte del medesimo ministero, è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale.

3. I risparmi annuali di spesa derivanti agli enti locali dall'applicazione dei commi 1 e 2 possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione.

4. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla data del 31 dicembre 2017, presentino le seguenti caratteristiche:

a) mutui con vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 5 milioni di euro;

b) vita residua pari o superiore a 5 anni dei titoli obbligazionari in circolazione.

5. Gli enti locali possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui ai commi 1 e 2, trasmettendo entro il 30 aprile 2018 al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione II, con certificazione congiunta del presidente, del sindaco o del rappresentante legale e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 4, sulla base delle modalità di attuazione stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 20 marzo 2018.

6. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 4, lettera b), avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi, per il tramite di uno o più intermediari individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli di Stato, che ricevono apposito mandato dai singoli enti.

7. Le modalità del riacquisto e le commissioni per gli intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al comma 6, per la definizione dei cui termini ogni ente si avvale obbligatoriamente della consulenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 2018, si provvede all'individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione.

9. A seguito della ristrutturazione dei mutui, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutua è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.

10. Il riacquisto dei titoli emessi dagli enti e individuati come idonei a norma del comma 4, tenuto conto del valore dei derivati di cui comma 13, è finanziato dal Ministero dell'economia e delle finanze con un mutuo avente le caratteristiche indicate al comma 9.

11. Qualora i titoli oggetto di riacquisto o i mutui oggetto di rinegoziazione rappresentino il sottostante di operazioni in strumenti derivati, l'ente provvede alla contestuale chiusura anticipata degli stessi. L'eventuale valore di mercato positivo incassato dalla chiusura anticipata dei derivati è vincolato all'utilizzo da parte dell'ente per il riacquisto del debito sottostante il derivato stesso. Qualora il derivato presenti un valore di mercato negativo per l'ente, esso deve essere ricompreso nell'operazione di riacquisto, a condizione che la somma del valore di riacquisto dei titoli e del valore di mercato del derivato non sia superiore al valore nominale dei titoli stessi. In caso il sottostante sia un mutuo, la somma dell'eventuale valore di mercato negativo del derivato e del capitale residuo del mutuo oggetto di rinegoziazione, non deve essere superiore al capitale residuo risultante alla fine dell'anno solare precedente quello in cui avviene la rinegoziazione.

12. Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo e del valore degli strumenti derivati ad esso collegato comportasse un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009, non si dà luogo all'operazione.

13. La valutazione dei derivati è di competenza degli enti che, per quanto attiene allo scopo della presente norma, la effettuano sotto la supervisione del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro Direzione II. Gli enti possono avvalersi a tale scopo di esperti di comprovata esperienza e professionalità, che ricevono apposito mandato dai singoli enti. Tali spese non sono assoggettate ai limiti di cui all'art. 6 comma 7 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010 n. 122.

14. Gli enti assumono in autonomia le decisioni in ordine al riacquisto dei titoli e alla chiusura anticipata delle eventuali operazioni in strumenti derivati ad essi riferite, tenendo conto anche dei versamenti già avvenuti negli *swap* di ammortamento, nei fondi di ammortamento o, comunque, delle quote capitale già accantonate per l'ammortamento di titoli con unico rimborso a scadenza.

15. La rinegoziazione dei mutui e il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009.



16. L'avvenuta ristrutturazione di un mutuo ai sensi del presente articolo comporta il venir meno dell'eventuale contributo statale in conto interessi accordata sul mutuo originario.

17. Le disposizioni di cui ai commi precedenti possono essere estese con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche alle posizioni debitorie delle regioni. Sono comunque esclusi dalle operazioni di ristrutturazione del debito le anticipazioni contratte dalle regioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto legge n. 35 del 2013, nonché i mutui già ristrutturati in forza dell'articolo 45 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

## **70.0.28**

PAGANO, VICECONTE

### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo e aggiunto il seguente:*

#### **Articolo 70-bis.**

*(Ristrutturazione debito degli enti locali)*

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera *a*), intestati agli enti locali ivi compresi quelli gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.P.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Per il riacquisto da parte degli enti locali dei titoli obbligazionari da essi emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 4 lettera *b*); Il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato. Per le finalità del presente comma, ivi compreso l'eventuale contributo al riacquisto anche da parte del medesimo ministero, è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale.

3. I risparmi annuali di spesa derivanti agli enti locali dall'applicazione dei commi 1 e 2 possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione.

4. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla data del 31 dicembre 2017, presentino le seguenti caratteristiche:

*a*) mutui con vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 5 milioni di euro;

*b*) vita residua pari o superiore a 5 anni dei titoli obbligazionari in circolazione.

5. Gli enti locali possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui commi 1 e 2, trasmettendo entro 30 aprile 2018 al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento del Tesoro Direzione II, con certificazione congiunta del presidente, del sindaco o del rappresentante legale e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento che presentano i requisiti aggettivi di cui al comma 4, sulla base delle modalità di attuazione stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 20 marzo 2018.

Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 4, lettera *b*), avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi, per il tramite di uno o più intermediari individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli di Stato, che ricevono apposito mandato dai singoli enti.

7. Le modalità del riacquisto e le commissioni per gli intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al comma 6, per la definizione dei cui termini ogni ente si avvale obbligatoriamente della consulenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 2018, si provvede all'individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione.

9. A seguito della ristrutturazione dei mutui, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso d'interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevata sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.

10. Il riacquisto dei titoli emessi dagli enti e individuati come idonei a norma del comma 4, tenuto conto del valore dei derivati di cui comma 13, è finanziato dal Ministero dell'economia e delle finanze con un mutuo avente le caratteristiche indicate al comma 9.

11. Qualora i titoli oggetto di riacquisto o i mutui oggetto di rinegoziazione rappresentino il sottostante di operazioni in strumenti derivati, l'ente provvede alla contestuale chiusura anticipata degli stessi. L'eventuale valore di mercato positivo incassato dalla chiusura anticipata dei derivati è vincolato all'utilizzo da parte dell'ente per il riacquisto del debito sottostante il derivato stesso. Qualora il derivato presenti un valore di mercato negativo per esso deve essere ricompreso nell'operazione di riacquisto, a condizione che la somma del valore di riacquisto dei titoli e del valore di mercato del derivato non sia superiore al valore nominale dei titoli stessi, in caso il sottostante sia un mutuo o somma dell'eventuale valore di mercato negativo del derivato e del capitale residuo del mutuo oggetto di rinegoziazione, non deve essere supe-

---

riore al capitale residuo risultante alla fine dell'anno solare precedente quello in cui avviene la rinegoziazione.

12. Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo e del valore degli strumenti derivati ad esso collegati comportasse un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 47912009, non si dà luogo all'operazione.

13. La valutazione dei derivati è di competenza degli enti che, per quanto attiene allo scopo della presente norma, la effettuano sotto la supervisione del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro Direzione II. Gli enti possono avvalersi a tale scopo di esperti di comprovata esperienza e professionalità, - che ricevono apposito mandato dai singoli enti, tali spese non sono assoggettate a limiti di cui all'art. 6 comma 7 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010 n. 122.

14. Gli enti assumono in autonomia le decisioni in ordine al riacquisto dei titoli e alla chiusura anticipata delle eventuali operazioni in strumenti derivati ad essi riferite, tenendo conto anche dei versamenti già avvenuti negli *swap* di ammortamento, nei fondi di ammortamento o, comunque, delle quote capitale già accantonate per l'ammortamento di titoli con unico rimborso a scadenza.

15. La rinegoziazione dei mutui e il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009.

L'avvenuta ristrutturazione di un mutuo ai sensi del presente articolo comporta il venir meno dell'eventuale contributo statale in conto interessi accordata sul mutuo originario.

17. Le disposizioni di cui ai commi precedenti possono essere estese con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche alle posizioni debitorie delle regioni. Sono comunque esclusi dalle operazioni di ristrutturazione del debito le anticipazioni contratte dalle regioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto legge n. 35 del 2013, nonché i mutui già ristrutturati in forza dell'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

---

**70.0.29**

LANGELLA, MILO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:*

**Art. 70-bis.**

*(Ristrutturazione debito degli enti locali)*

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera *a*), intestati, agli enti locali ivi compresi quelli gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti per conto del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Per il riacquisto da parte degli enti locali dei titoli obbligazionari da essi emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 4, lettera *b*), il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di Stato. Per le finalità del presente comma, ivi compreso l'eventuale contributo al riacquisto anche da parte del medesimo ministero, è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale.

3. I risparmi annuali di spesa derivanti agli enti locali dall'applicazione dei commi 1 e 2 possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione.

4. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla data del 31 dicembre 2017, presentino le seguenti caratteristiche:

*a*) mutui con vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 5 milioni di euro;

*b*) vita residua pari o superiore a 5 anni dei titoli obbligazionari in circolazione.

5. Gli enti locali possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui ai commi 1 e 2, trasmettendo entro il 30 aprile 2018 al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione II con certificazione congiunta del presidente, del sindaco o del rappresentante legale e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 4, sulla base delle modalità di attuazione stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 20 marzo 2018.

6. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 4, lettera *b*), avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi, per il tramite di uno o più interme-

diari individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli di Stato, che ricevono apposito mandato dai singoli enti.

7. Le modalità del riacquisto e le commissioni per gli intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al comma 6, per la definizione dei cui termini ogni ente si avvale obbligatoriamente della consulenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 2018, si provvede all'individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione.

9. A seguito della ristrutturazione dei mutui, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.

10. Il riacquisto dei titoli emessi dagli enti individuati come idonei a norma del comma 4, tenuto conto del valore dei derivati di cui comma 13, è finanziato dal Ministero dell'economia e delle finanze con un mutuo avente le caratteristiche indicate al comma 9.

11. Qualora i titoli oggetto di riacquisto o i mutui oggetto di rinegoziazione rappresentino il sottostante di operazioni in strumenti derivati, l'ente provvede alla contestuale chiusura anticipata degli stessi. L'eventuale valore di mercato positivo incassato dalla chiusura anticipata dei derivati è vincolato all'utilizzo da parte dell'ente per il riacquisto del debito sottostante il derivato stesso. Qualora il derivato presenti un valore di mercato negativo per l'ente, esso deve essere ricompresa nell'operazione di riacquisto, a condizione che la somma del valore di riacquisto dei titoli e del valore di mercato del derivato non sia superiore al valore nominale dei titoli stessi. In caso il sottostante sia un mutuo, la somma dell'eventuale valore di mercato negativo del derivato e del capitale residuo del mutuo oggetto di rinegoziazione, non deve essere superiore al capitale residuo risultante alla fine dell'anno solare precedente quello in cui avviene la rinegoziazione.

12. Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo e del valore degli strumenti derivati ad esso collegati comportasse un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009, non si dà luogo all'operazione.

13. La valutazione dei derivati è di competenza degli enti che, per quanto attiene allo scopo detta presente norma, la effettuano sotto la supervisione del Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione II. Gli enti possono avvalersi a tale scopo di esperti di comprovata esperienza e professionalità, che ricevono apposito mandato dai singoli enti.

Tali spese non sono assoggettate ai limiti di cui all'art. 6 comma 7 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010 n. 122.

14. Gli enti assumono in autonomia le decisioni in ordine al riacquisto dei titoli e alla chiusura anticipata delle eventuali operazioni in strumenti derivati ad essi riferite, tenendo conto anche dei versamenti già avvenuti negli *swap* di ammortamento, nei fondi di ammortamento o, comunque, delle quote capitale già accantonate per l'ammortamento di titoli con unico rimborso a scadenza.

15. La rinegoziazione dei mutui e il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009.

16. L'avvenuta ristrutturazione di un mutuo ai sensi del presente articolo comporta il venir meno dell'eventuale contributo statale in conto interessi accordata sul mutuo originario.

17. Le disposizioni di cui ai commi precedenti possono essere estese con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche alle posizioni debitorie delle regioni. Sono comunque esclusi dalle operazioni di ristrutturazione del debito le anticipazioni contratte dalle regioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto legge n.35 del 2013, nonché i mutui già ristrutturati in forza dell'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89».

### **70.0.30**

CERONI, GASPARRI, GIBIINO, D'ALI'

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 70-bis.**

*(Ristrutturazione debito degli enti locali)*

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui aventi le caratteristiche indicate ai comma 5, lettera intestati agli enti locali ivi compresi quelli gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.P.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Per il riacquisto da parte degli enti locali dei titoli obbligazionari da essi emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 4, lettera *b*), il

Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato. Per le finalità del presente comma, ivi compreso l'eventuale contributo al riacquisto anche da parte del Medesimo ministero, è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale.

3. I risparmi annuali di spesa derivanti agli enti locali dall'applicazione dei commi 1 e 2 possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione.

4. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla data del 31 dicembre 2017, presentino le seguenti caratteristiche:

a) mutui con vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 5 milioni di euro;

b) vita residua pari o superiore a 5 anni dei titoli obbligazionari in circolazione.

5. Gli enti locali possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui ai commi 1 e 2, trasmettendo entro il 30 aprile 2018 al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione II, con certificazione congiunta del presidente, del sindaco o del rappresentante legale e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 4, sulla base delle modalità di attuazione stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 20 marzo 2018.

6. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 4, lettera b), avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi, per il tramite di uno o più intermediari individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli di Stato, che ricevono apposito mandato dai singoli enti.

7. Le modalità del riacquisto e le commissioni per gli intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al comma 6, per la definizione dei cui termini si avvale obbligatoriamente della consulenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 2018, si provvede all'individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione.

9. A seguito della ristrutturazione dei mutui, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.

10. Il riacquisto dei titoli emessi dagli enti e individuati come idonei a norma del comma 4, tenuto conto del valore dei derivati di cui comma 13, è finanziato dal Ministero dell'economia e delle finanze con un mutuo avente le caratteristiche indicate al comma 9.

11. Qualora i titoli oggetto di riacquisto o i mutui oggetto di rinegoziazione rappresentino il sottostante di operazioni in strumenti derivati, l'ente provvede alla contestuale chiusura anticipata degli stessi. L'eventuale valore di mercato positivo incassato dalla chiusura anticipata dei derivati è vincolato all'utilizzo da parte dell'ente per il riacquisto del debito sottostante il derivato stesso. Qualora il derivato presenti un valore di mercato negativo per l'ente, esso deve essere ricompreso nell'operazione di riacquisto, a condizione che la somma del valore di riacquisto dei titoli e del valore di mercato del derivato non sia superiore al valore nominale dei titoli stessi. In caso il sottostante sia un mutuo, la somma dell'eventuale valore di mercato negativo del derivato e del capitale residuo del mutuo oggetto di rinegoziazione, non deve essere superiore al capitale residuo risultante alla fine dell'anno solare precedente quello in cui avviene la rinegoziazione.

12. Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo e del valore degli strumenti derivati ad esso collegati comportasse un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009, non si dà luogo all'operazione.

13. La valutazione dei derivati è di competenza degli enti che, per quanto attiene allo scopo della presente norma, la effettuano sotto la supervisione del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione II. Gli enti possono avvalersi a tale scopo di esperti di comprovata esperienza e professionalità, che ricevono apposito mandato dai singoli enti. Tali spese non sono assoggettate ai limiti di cui all'articolo 6 comma 7 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122.

14. Gli enti assumono in autonomia le decisioni in ordine al riacquisto dei titoli e alla chiusura anticipata delle eventuali operazioni in strumenti derivati ad essi riferite, tenendo conto anche dei versamenti già avvenuti negli *swap* di ammortamento nei fondi di ammortamento o, comunque, delle quote capitale già accantonate per l'ammortamento di titoli con unico rimborso a scadenza.

15. La rinegoziazione dei mutui e il riacquisto dei titoli in circolazione, come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal regolamento UE 479/2009.



16. L'avvenuta ristrutturazione di un mutuo ai sensi del presente articolo comporta il venir meno dell'eventuale contributo statale in conto interessi accordata sui mutuo originario.

17. Le disposizioni di cui ai commi precedenti possono essere estese con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche alle posizioni debitorie delle regioni. Sono comunque esclusi dalle operazioni di ristrutturazione del debito le anticipazioni contratte dalle regioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto legge n. 35 del 2013, nonché i mutui già ristrutturati in forza dell'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

### **70.0.31**

MALAN

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 70-bis.**

*(Ristrutturazione debito degli enti locali)*

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui aventi le caratteristiche indicate ai comma 5, lettera intestati agli enti locali ivi compresi quelli gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.P.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Per il riacquisto da parte degli enti locali dei titoli obbligazionari da essi emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 4, lettera *b*), il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato. Per le finalità del presente comma, ivi compreso l'eventuale contributo al riacquisto anche da parte del Medesimo ministero, è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale.

3. I risparmi annuali di spesa derivanti agli enti locali dall'applicazione dei commi 1 e 2 possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione.

4. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla data del 31 dicembre 2017, presentino le seguenti caratteristiche:

*a)* mutui con vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 5 milioni di euro;

*b)* vita residua pari o superiore a 5 anni dei titoli obbligazionari in circolazione.

5. Gli enti locali possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui ai commi 1 e 2, trasmettendo entro il 30 aprile 2018 al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione II, con certificazione congiunta del presidente, del sindaco o del rappresentante legale e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 4, sulla base delle modalità di attuazione stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 20 marzo 2018.

6. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 4, lettera *b*), avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi, per il tramite di uno o più intermediari individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli di Stato, che ricevono apposito mandato dai singoli enti.

7. Le modalità del riacquisto e le commissioni per gli intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al comma 6, per la definizione dei cui termini si avvale obbligatoriamente della consulenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 2018, si provvede all'individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione.

9. A seguito della ristrutturazione dei mutui, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.

10. Il riacquisto dei titoli emessi dagli enti e individuati come idonei a norma del comma 4, tenuto conto del valore dei derivati di cui comma 13, è finanziato dal Ministero dell'economia e delle finanze con un mutuo avente le caratteristiche indicate al comma 9.

11. Qualora i titoli oggetto di riacquisto o i mutui oggetto di rinegoziazione rappresentino il sottostante di operazioni in strumenti derivati, l'ente provvede alla contestuale chiusura anticipata degli stessi. L'eventuale valore di mercato positivo incassato dalla chiusura anticipata dei derivati è vincolato all'utilizzo da parte dell'ente per il riacquisto del debito sottostante il derivato stesso. Qualora il derivato presenti un valore di mercato negativo per l'ente, esso deve essere ricompreso nell'operazione di riacquisto, a condizione che la somma del valore di riacquisto dei titoli e del valore di mercato del derivato non sia superiore al valore nominale dei titoli stessi. In caso il sottostante sia un mutuo, la somma dell'eventuale valore di mercato negativo del derivato e del capitale residuo del mutuo oggetto di rinegoziazione, non deve essere

---

superiore al capitale residuo risultante alla fine dell'anno solare precedente quello in cui avviene la rinegoziazione.

12. Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo e del valore degli strumenti derivati ad esso collegati comportasse un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009, non si dà luogo all'operazione.

13. La valutazione dei derivati è di competenza degli enti che, per quanto attiene allo scopo della presente norma, la effettuano sotto la supervisione del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione II. Gli enti possono avvalersi a tale scopo di esperti di comprovata esperienza e professionalità, che ricevono apposito mandato dai singoli enti. Tali spese non sono assoggettate ai limiti di cui all'articolo 6 comma 7 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122.

14. Gli enti assumono in autonomia le decisioni in ordine al riacquisto dei titoli e alla chiusura anticipata delle eventuali operazioni in strumenti derivati ad essi riferite, tenendo conto anche dei versamenti già avvenuti negli *swap* di ammortamento nei fondi di ammortamento o, comunque, delle quote capitale già accantonate per l'ammortamento di titoli con unico rimborso a scadenza.

15. La rinegoziazione dei mutui e il riacquisto dei titoli in circolazione, come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal regolamento UE 479/2009.

16. L'avvenuta ristrutturazione di un mutuo ai sensi del presente articolo comporta il venir meno dell'eventuale contributo statale in conto interessi accordata sui mutuo originario.

17. Le disposizioni di cui ai commi precedenti possono essere estese con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche alle posizioni debitorie delle regioni. Sono comunque esclusi dalle operazioni di ristrutturazione del debito le anticipazioni contratte dalle regioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto legge n. 35 del 2013, nonché i mutui già ristrutturati in forza dell'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

---

**70.0.32**

MALAN

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 70-bis.**

*(Ristrutturazione debito degli enti locali)*

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui aventi le caratteristiche indicate ai comma 5, lettera intestati agli enti locali ivi compresi quelli gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.P.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Per il riacquisto da parte degli enti locali dei titoli obbligazionari da essi emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 4, lettera *b*), il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato. Per le finalità del presente comma, ivi compreso l'eventuale contributo al riacquisto anche da parte del Medesimo ministero, è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale.

3. I risparmi annuali di spesa derivanti agli enti locali dall'applicazione dei commi 1 e 2 possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione.

4. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla data del 31 dicembre 2017, presentino le seguenti caratteristiche:

*a*) mutui con vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 5 milioni di euro;

*b*) vita residua pari o superiore a 5 anni dei titoli obbligazionari in circolazione.

5. Gli enti locali possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui ai commi 1 e 2, trasmettendo entro il 30 aprile 2018 al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione II, con certificazione congiunta del presidente, del sindaco o del rappresentante legale e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 4, sulla base delle modalità di attuazione stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 20 marzo 2018.

6. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 4, lettera *b*), avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi, per il tramite di uno o più interme-

diari individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli di Stato, che ricevono apposito mandato dai singoli enti.

7. Le modalità del riacquisto e le commissioni per gli intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al comma 6, per la definizione dei cui termini si avvale obbligatoriamente della consulenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 2018, si provvede all'individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione.

9. A seguito della ristrutturazione dei mutui, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.

10. Il riacquisto dei titoli emessi dagli enti e individuati come idonei a norma del comma 4, tenuto conto del valore dei derivati di cui comma 13, è finanziato dal Ministero dell'economia e delle finanze con un mutuo avente le caratteristiche indicate al comma 9.

11. Qualora i titoli oggetto di riacquisto o i mutui oggetto di rinegoziazione rappresentino il sottostante di operazioni in strumenti derivati, l'ente provvede alla contestuale chiusura anticipata degli stessi. L'eventuale valore di mercato positivo incassato dalla chiusura anticipata dei derivati è vincolato all'utilizzo da parte dell'ente per il riacquisto del debito sottostante il derivato stesso. Qualora il derivato presenti un valore di mercato negativo per l'ente, esso deve essere ricompreso nell'operazione di riacquisto, a condizione che la somma del valore di riacquisto dei titoli e del valore di mercato del derivato non sia superiore al valore nominale dei titoli stessi. In caso il sottostante sia un mutuo, la somma dell'eventuale valore di mercato negativo del derivato e del capitale residuo del mutuo oggetto di rinegoziazione, non deve essere superiore al capitale residuo risultante alla fine dell'anno solare precedente quello in cui avviene la rinegoziazione.

12. Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo e del valore degli strumenti derivati ad esso collegati comportasse un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009, non si dà luogo all'operazione.

13. La valutazione dei derivati è di competenza degli enti che, per quanto attiene allo scopo della presente norma, la effettuano sotto la supervisione del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione II. Gli enti possono avvalersi a tale scopo di esperti di comprovata esperienza e professionalità, che ricevono apposito mandato dai singoli enti.

Tali spese non sono assoggettate ai limiti di cui all'articolo 6 comma 7 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122.

14. Gli enti assumono in autonomia le decisioni in ordine al riacquisto dei titoli e alla chiusura anticipata delle eventuali operazioni in strumenti derivati ad essi riferite, tenendo conto anche dei versamenti già avvenuti negli *swap* di ammortamento nei fondi di ammortamento o, comunque, delle quote capitale già accantonate per l'ammortamento di titoli con unico rimborso a scadenza.

15. La rinegoziazione dei mutui e il riacquisto dei titoli in circolazione, come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal regolamento UE 479/2009.

16. L'avvenuta ristrutturazione di un mutuo ai sensi del presente articolo comporta il venir meno dell'eventuale contributo statale in conto interessi accordata sui mutuo originario.

17. Le disposizioni di cui ai commi precedenti possono essere estese con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche alle posizioni debitorie delle regioni. Sono comunque esclusi dalle operazioni di ristrutturazione del debito le anticipazioni contratte dalle regioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto legge n. 35 del 2013, nonché i mutui già ristrutturati in forza dell'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

### **70.0.33**

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 70-bis.**

*(Trasferimenti regionali a province e città metropolitane per funzioni conferite)*

1. Il comma 1 dell'articolo 39, del decreto-legge 27 aprile 2017, n.50, convertito con legge 21 giugno 2017, n.96 è così sostituito:

"1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, per il triennio 2018-2020, è decurtata una quota del 30 per cento delle indennità di funzione dei Consiglieri Regionali e dei componenti della Giunta Regionale, nonché

del segretario generale, del responsabile dei servizi finanziari e del responsabile apicale dell'ufficio preposto ai rapporti con gli enti locali, qualora entro il 30 giugno di ciascun anno la Regione non abbia certificato, in conformità alla legge regionale di attuazione dell'Accordo sancito tra Stato e regioni in sede di Conferenza unificata dell'11 settembre 2014, l'avvenuta erogazione a ciascuna provincia e città metropolitana del rispettivo territorio delle risorse per l'esercizio delle funzioni ad esse conferite. La predetta certificazione è formalizzata tramite Intesa in Conferenza unificata da raggiungere entro il 10 luglio di ciascun anno».

*Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 39 è abrogato.*

#### **70.0.34**

SANTINI, BROGLIA

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 70-bis.**

*(Trasferimenti regionali a province e città metropolitane per funzioni conferite)*

1. Il comma 1 dell'articolo 39, del decreto-legge 27 aprile 2017, n.50, convertito con legge 21 giugno 2017, n.96 è così sostituito:

"1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, per il triennio 2018-2020, è decurtata una quota del 30 per cento delle indennità di funzione dei Consiglieri Regionali e dei componenti della Giunta Regionale, nonché del segretario generale, del responsabile dei servizi finanziari e del responsabile apicale dell'ufficio preposto ai rapporti con gli enti locali, qualora entro il 30 giugno di ciascun anno la Regione non abbia certificato, in conformità alla legge regionale di attuazione dell'Accordo sancito tra Stato e regioni in sede di Conferenza unificata dell'11 settembre 2014, l'avvenuta erogazione a ciascuna provincia e città metropolitana del rispettivo territorio delle risorse per l'esercizio delle funzioni ad esse conferite. La predetta certificazione è formalizzata tramite Intesa in Conferenza unificata da raggiungere entro il 10 luglio di ciascun anno».

*Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 39 è abrogato.*

**70.0.35**

ORELLANA, PANIZZA, BENCINI, ZIN

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 70-bis.**

*(Trasferimenti regionali a province e città metropolitane per funzioni conferite)*

1. All'articolo 39 del decreto-legge 27 aprile 2017, n.50, convertito con legge 21 giugno 2017, n.96 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, per triennio 2018-2020, è decurtata una quota del 30 per cento delle indennità di funzione dei Consiglieri Regionali e dei componenti della Giunta Regionale, nonché del segretario generale, del responsabile dei servizi finanziari e del responsabile apicale preposto ai rapporti con gli enti locali, qualora entro il 30 giugno di ciascun anno la Regione non abbia certificato, in conformità alla legge regionale attuazione dell'Accordo sancito tra Stato e regioni in sede di Conferenza unificata del 11 settembre 2014, l'avvenuta erogazione a ciascuna provincia e città metropolitana del rispettivo territorio delle risorse per l'esercizio delle funzioni ad esse conferite. La predetta certificazione è formalizzata tramite Intesa in Conferenza unificata da raggiungere entro il 10 luglio di ciascun anno";

b) Il comma 2 è abrogato».

---

**70.0.36**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 70-bis.**

*(Ristrutturazione debito degli enti locali)*

1. Negli anni 2018-2019, gli enti locali possono procedere all'estinzione anticipata, totale o parziale, di passività onerose derivanti dai mutui e prestiti obbligazionari, in essere al 31 dicembre 2017 con la Cassa Depositi e prestiti, con l'Istituto per il credito sportivo e con altri istituti di credito, mediante



la contrazione di nuovi mutui o con emissione di prestito obbligazionario, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo. Il conseguimento della riduzione del valore finanziario deve essere realizzato in relazione alla singola posizione di mutuo.

2. In deroga alla normativa vigente, limitatamente alle operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 1, la riduzione del valore finanziario delle passività totali da conseguire all'atto dell'operazione, è da considerare al netto del valore degli indennizzi dovuti per l'estinzione delle passività pregresse.

3. L'indennizzo per l'estinzione anticipata dei mutui previsto dal comma 1, per la quota non coperta dal contributo dello Stato di cui all'art. 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n.113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.160, è escluso, per il periodo 2018-2019, dalle spese finali ai fini del conseguimento del saldo di cui all'articolo 65».

### **70.0.37**

PAGANO, VICECONTE

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 70-bis.**

*(Ristrutturazione debito degli enti locali)*

1. Negli anni 2018-2019, gli enti locali possono procedere all'estinzione anticipata, totale o parziale, cli passività onerose derivanti dai mutui e prestiti obbligazionari, in essere al 31 dicembre 2017 con la Cassa Depositi e prestiti, con l'Istituto per il credito sportivo e con altri istituti di credito, mediante la contrazione di nuovi mutui o con emissione di prestito obbligazionario, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo. Il conseguimento della riduzione del valore finanziario deve essere realizzato in relazione alla singola posizione di mutuo.

2. In deroga alla normativa vigente, limitatamente alle operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 1, la riduzione del valore finanziario delle passività totali da conseguire all'atto dell'operazione, è da considerare

al netto del valore degli indennizzi dovuti per l'estinzione delle passività pregresse.

3. L'indennizzo per l'estinzione anticipata dei mutui previsto dal comma 1, per la quota non coperta dal contributo dello Stato di cui all'art. 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n.113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.160, è escluso, per il periodo 2018-2019, dalle spese finali ai fini del conseguimento del saldo di cui all'articolo 65».

### **70.0.38**

LANGELLA, MILO

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 70-bis.**

*(Ristrutturazione debito degli enti locali)*

1. Negli anni 2018-2019, gli enti locali possono procedere all'estinzione anticipata, totale o parziale, di passività onerose derivanti dai mutui e prestiti obbligazionari, in essere al 31 dicembre 2017 con la Cassa Depositi e prestiti, con l'Istituto per il credito sportivo e con altri istituti di credito, mediante la contrazione di nuovi mutui o con emissione di prestito obbligazionario, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo. Il conseguimento della riduzione del valore finanziario deve essere realizzato in relazione alla singola posizione di mutuo.

2. In deroga alla normativa vigente, limitatamente alle operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 1, la riduzione del valore finanziario delle passività totali da conseguire all'atto dell'operazione, è da considerare al netto del valore degli indennizzi dovuti per l'estinzione delle passività pregresse.

3. L'indennizzo per l'estinzione anticipata dei mutui previsto dal comma 1, per la quota non coperta dal contributo dello Stato di cui all'art. 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n.113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.160, è escluso, per il periodo 2018-2019, dalle spese finali ai fini del conseguimento del saldo di cui all'articolo 65».

**70.0.39**

CERONI, GASPARRI, GIBIINO, D'ALI'

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 70-bis.**

*(Ristrutturazione debito degli enti locali)*

1. Negli anni 2018-2019, gli enti locali possono procedere all'estinzione anticipata, totale o parziale, di passività onerose derivanti dai mutui e prestiti obbligazionari, in essere al 31 dicembre 2017 con la Cassa Depositi e prestiti, con l'Istituto per il credito sportivo e con altri istituti di credito, mediante la contrazione di nuovi mutui o con emissione di prestito obbligazionario, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo. Il conseguimento della riduzione del valore finanziario deve essere realizzato in relazione alla singola posizione di mutuo.

2. In deroga alla normativa vigente, limitatamente alle operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 1, la riduzione del valore finanziario delle passività totali da conseguire all'atto dell'operazione, è da considerare al netto del valore degli indennizzi dovuti per l'estinzione delle passività pregresse.

3. L'indennizzo per l'estinzione anticipata dei mutui previsto dal comma 1, per la quota non coperta dal contributo dello Stato di cui all'art. 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è escluso, per il periodo 2018-2019, dalle spese finali ai fini del conseguimento del saldo di cui all'articolo 65».

**70.0.40**

MALAN

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 70-bis.**

*(Ristrutturazione debito degli enti locali)*

1. Negli anni 2018-2019, gli enti locali possono procedere all'estinzione anticipata, totale o parziale, di passività onerose derivanti dai mutui e prestiti obbligazionari, in essere al 31 dicembre 2017 con la Cassa Depositi e prestiti, con l'Istituto per il credito sportivo e con altri istituti di credito, mediante la contrazione di nuovi mutui o con emissione di prestito obbligazionario, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo. Il conseguimento della riduzione del valore finanziario deve essere realizzato in relazione alla singola posizione di mutuo.

2. In deroga alla normativa vigente, limitatamente alle operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 1, la riduzione del valore finanziario delle passività totali da conseguire all'atto dell'operazione, è da considerare al netto del valore degli indennizzi dovuti per l'estinzione delle passività pregresse.

3. L'indennizzo per l'estinzione anticipata dei mutui previsto dal comma 1, per la quota non coperta dal contributo dello Stato di cui all'art. 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n.113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.160, è escluso, per il periodo 2018-2019, dalle spese finali ai fini del conseguimento del saldo di cui all'articolo 65».

#### **70.0.41**

ORELLANA, PANIZZA, BENCINI, ZIN

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 70-bis.**

*(Città metropolitane - Utilizzo di risorse vincolate)*

1. Per il 2018 le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le seguenti entrate:

a) la quota del 10 per cento dei proventi da alienazioni di immobili di cui al comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.98, senza il vincolo di destinazione ordinariamente previsto;

b) le quote già vincolate in avanzo di amministrazione per effetto delle norme del Codice della strada, richiamate dall'articolo 18, comma 3-bis,

del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n.96;

c) i proventi da alienazioni patrimoniali senza vincoli di destinazione».

**70.0.42 (testo 2)**

URAS, STEFANO, LAI

**Accolto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 70-bis.**

1. Nell'anno 2019, nelle more della definizione dei complessivi rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione Sardegna che tenga conto, tra l'altro, delle sentenze della Corte Costituzionale n.77 del 2015 e n.154 del 2017, anche in considerazione del ritardo nello sviluppo economico dovuto all'insularità, è riconosciuto alla regione Sardegna un contributo pari a 15 milioni di euro».

*Conseguentemente, all'articolo 92, le parole: «e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, di 315 milioni di euro per l'anno 2019 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.».*

**70.0.43**

MARAN

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire seguente:*

**«Art. 70-bis.**

*(Disposizioni per l'ammodernamento delle strumentazioni per la prevenzione dei danni da calamità naturali)*

1. Al fine di prevenire i danni alle persone ed alle cose conseguenti a calamità naturali, sono stanziati, a decorrere dal 2018, a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-*quinquies*, della legge 24 febbraio 19927 n.225, 15 milioni per il cofinanziamento della gestione, della manutenzione, dello sviluppo e dell'ammodernamento delle reti di osservazione idro-meteorologica al suolo e della rete dei radar meteo-

rologici utilizzate dai centri funzionali regionali operanti nei sistema nazionale di allertamento.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Fondo è rifinanziato di euro 15 milioni a decorrere dal 2018».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018: - 15.000.000;

2019: - 15000-.000;

2020: - 15.000.000.

#### **70.0.44**

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 70-bis.**

*(Estinzione anticipata dei mutui delle Città metropolitane)*

All'articolo 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n.113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n.160, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

"1-bis. Fondo di cui al comma precedente è incrementato di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 destinati all'estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari da parte delle Città metropolitane"».

#### **70.0.45**

ORELLANA, PANIZZA, BENCINI, ZIN

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 70-bis.**

*(Istituzione, comparto e Tavolo permanente delle Città metropolitane)*

1. È istituito un comparto autonomo delle città metropolitane previste dalle leggi nazionali e dalle legislazioni delle regioni a statuto speciale, al fine di regolare i rapporti finanziari e le questioni ordinamentali di specifico interesse.

2. A tal fine è altresì istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo permanente di raccordo e consultazione, su ogni settore di interesse e sulle problematiche specifiche delle città metropolitane, con il compito di esaminare le questioni relative all'istituzione delle città metropolitane, al loro finanziamento, nonché le politiche di sviluppo e azioni di implementazione delle politiche urbane.

3. Il tavolo è composto dai sindaci metropolitani, dal Presidente del Consiglio dei ministri o suo delegato e dai ministri competenti per materia.

4. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

---

**Art. 71****71.1**

BONFRISCO

**Respinto**

*Al comma 1, dopo le parole: «messa in sicurezza degli edifici e del territorio», inserire le seguenti: «, nonché di realizzazione e riqualificazione del verde pubblico e di restauro giardini e parchi storici».*

---

**71.2**

AIROLA, SCIBONA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*«1-bis. Allo scopo di ottemperare alla sentenza della IV Sezione del Consiglio di State n. 5013 del 2015 e alla sentenza della II Sezione del Tar del Lazio n. 4878 del 2014, è attribuito al comune di Torino un contributo di 24 milioni di euro per l'anno 2018 e di 24 milioni di euro per l'anno 2019. A tal fine è istituito nello stato di previsione, del Ministero dell'interno un fondo vincolato con una dotazione iniziale di 24 milioni di euro per l'anno 2018 e di 24 milioni di euro per l'anno 2019. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per far fronte a esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Resta comunque salvo l'onere, di cui alle citate sentenze, di rideterminazione, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze, dei gettiti delle imposte IMU e ICI e delle conseguenti differenze e variazioni delle assegnazioni derivanti dalle vigenti disposizioni in materia di attribuzione del gettito derivante dalle predette imposte immobiliari».*

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018, 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «226 milioni di euro per l'anno 2018, 306 milioni di euro per l'anno 2019 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».*

---



**71.3**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

**Respinto**

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3 bis. Al comma 741 dell'articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "5 milioni di euro per l'anno 2016 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022" sono sostituite dalle seguenti: "5 milioni di euro per l'anno 2016, 10 milioni di euro per anno 2017 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022"».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, le parole: «250 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «240 milioni» e le parole: «330 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «320 milioni».*

---

**71.4**

ORELLANA, BENCINI, PANIZZA, ZIN

**Respinto**

*Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «50 milioni».*

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 40.000.000;

2019: - 40.000.000;

2020: - 40.000.000.

---

**71.5**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 10, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «50 milioni».*

---

**71.6**

SANTINI, BROGLIA

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «50 milioni».*

---

**71.7**

CERONI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «50 milioni».*

---

**71.8**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

**Respinto**

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. Al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 sono apportate le seguenti modificazioni: gli articoli 10-13, comma 6, lettere b) e c) 14, comma 3 e 15 non si applicano ai comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti».

---

**71.9**

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:*

«10-bis. Ai comuni che si trovano nelle "situazioni di squilibrio" previste dall'art. 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o che non hanno rispettato i vincoli di finanza pubblica "pareggio di bilancio" per l'anno 2016, non si applica la sanzione prevista dall'articolo 1, comma 723, lettera

---

a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 a condizione che gli stessi abbiano presentato il piano di riequilibrio finanziario entro 31/12/2016».

---

### **71.10 (testo 2)**

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

#### **Ritirato**

*Dopo il comma 10 aggiungere il seguente*

«10-bis. Ai comuni che si trovano nelle "situazioni di squilibrio" previste dall'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 o che non hanno rispettato i vincoli di finanza pubblica "pareggio di bilancio" per l'anno 2016, la sanzione prevista dall'articolo 1 comma 723, lettera a) - "Riduzione del fondo di solidarietà comunale", si applica mediante rateizzazione in dieci annualità di pari importo, decorrenti dall'esercizio 2018. Ai maggiori oneri derivanti dal precedente periodo, pari 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.».

---

### **71.11**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

#### **Respinto**

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. All'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Gli enti locali con popolazione fino a 5,000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione"».

---

**71.12**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

**Respinto**

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. Gli articoli 4 e 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.149 sono soppressi».

**71.13**

ARRIGONI, COMAROLI

**Respinto**

*Dopo il comma 10, inserire i seguenti:*

«10-bis. All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, è aggiunto, in fine, il seguente:

"f-ter) dalla partecipazione a commissioni, comitati ed organismi di altre pubbliche amministrazioni;"

10-ter. All'articolo 1, comma 562, della legge del 27 dicembre 2006, n.296, dopo le parole: "ivi compreso il personale di cui al comma 558" sono aggiunte le parole: "ad eccezione dei comuni con un numero massimo di dipendenti a tempo pieno non superiore a cinque e/o che rispettino il rapporto dipendenti/popolazione previsto dal decreto ministeriale del 24 luglio 2014".

10-quater. Il fondo di cui all'articolo 3, comma 8 della legge del 6 ottobre 2017, 158, è incrementato di 85 milioni di euro per l'anno 2018, da destinare per una quota del 50 per cento, prioritariamente, ai singoli comuni.

10-quinquies. Per la promozione della filiera corta o a chilometro utile l'acquisto dei buoni pasto cartacei di cui all'articolo 5, comma 1, del DPCM 18 novembre 2005 è realizzato in deroga alle normative sull'obbligo di acquisto tramite Consip.

10-sexies. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto ministeriale 31 gennaio 1997, nei comuni con meno di 5000 abitanti che gestiscono il servizio di scuolabus direttamente o in forma associata, la guida dello scuolabus può essere effettuata anche da persona non legata da un rapporto di lavoro subordinato con l'ente, in possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale. A tal fine non è richiesto il possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui al decreto legislativo 22 dicembre 2000, n.395, e al decreto ministeriale 28 aprile 2005, n.161».

*Conseguentemente, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «165 milioni».*

**71.14**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

**Respinto**

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. All'articolo 53 comma 6, del decreto legislativo 30 Marzo 2001 n.165 è aggiunto, in fine, il seguente:

"f-ter) dalla partecipazione a commissioni, comitati ed organismi di altre pubbliche amministrazioni"».

**71.15**

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

**Respinto**

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. In considerazione delle difficoltà applicative delle disposizioni tramite le quali gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n.243, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016 e al fine di evitare l'applicazione delle procedure di dissesto o predissesto ad enti strutturalmente sani, al comma 463 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.232, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: "Le certificazioni di rettifica, di cui al comma 722, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, riferite al rendiconto 2016, anche migliorative di quelle precedenti, possono essere trasmesse dagli enti, entro il 31 gennaio 2018. La Ragioneria verifica la correttezza delle variazioni proposte entro il termine di 15 giorni dalla loro ricezione. In caso di esito positivo, le sanzioni di cui al comma 723 sono annullate o riformulate e i trasferimenti dal fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale la cui erogazione sia stata sospesa, in conseguenza degli esiti del Rendiconto, sono reintegrati ed erogati nei successivi 15 giorni. Agli eventuali maggiori oneri, nel limite di 556 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dal comma 1 dell'articolo 92"».

*Conseguentemente all'articolo 92, comma 1: sostituire le parole: «250 milioni», con le parole: «244,4 milioni».*

## **71.16**

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

### **Respinto**

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. In considerazione delle difficoltà applicative delle disposizioni tramite le quali gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n.243, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016 e al fine di evitare l'applicazione delle procedure di dissesto o predissesto ad enti strutturalmente sani, le certificazioni di rettifica, di cui al comma 722, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, riferite al rendiconto 2016, anche migliorative di quelle precedenti, possono essere trasmesse dagli enti, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Ragioneria verifica la correttezza delle variazioni proposte entro il termine di 15 giorni dalla loro ricezione. In caso di esito positivo, le sanzioni di cui al comma 723 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208 sono annullate o riformulate e i trasferimenti dal fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale la cui erogazione sia stata sospesa, in conseguenza degli esiti del Rendiconto, sono reintegrati ed erogati nei successivi 15 giorni. Agli eventuali maggiori oneri, nel limite di 5,6 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dal comma 1 dell'articolo 92».

*Conseguentemente all'articolo 92 comma 1, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «244,4 milioni».*

## **71.17**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. In considerazione delle difficoltà applicative delle disposizioni tramite le quali gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n.243, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016 e al fine di evitare l'applicazione delle procedure di

---

dissesto o predissesto ad enti strutturalmente sani, al comma 463 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.232, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: "Le certificazioni di rettifica di cui al comma 722, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, riferite al rendiconto 2016, anche migliorative di quelle precedenti, possono essere trasmesse dagli enti, entro il 31 gennaio 2018. La Ragioneria verifica la correttezza delle variazioni proposte entro il termine di 15 giorni dalla loro ricezione. In caso di esito positivo, le sanzioni di cui al comma 723 sono annullate o riformulate e i trasferimenti dal fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale la cui erogazione sia stata sospesa, in conseguenza degli esiti del Rendiconto, sono reintegrati ed erogati nei successivi 15 giorni"».

---

## 71.18

ARRIGONI, COMAROLI

### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. In considerazione delle difficoltà applicative delle disposizioni in merito al concorso, a decorrere dal 2016, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n.243, e al fine di evitare l'applicazione delle procedure di dissesto o predissesto ad enti strutturalmente sani, al comma 463 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.232, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "Le certificazioni di rettifica, di cui al comma 722, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, riferite al rendiconto 2016, anche migliorative di quelle precedenti, possono essere trasmesse dagli enti, entro il 31 gennaio 2018. La Ragioneria verifica la correttezza delle variazioni proposte entro il termine di 15 giorni dalla loro ricezione. In caso di esito positivo, le sanzioni di cui al comma 773 sono annullate o riformulate e i trasferimenti dal fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale la cui erogazione sia stata sospesa, in conseguenza degli esiti del Rendiconto, sono reintegrati ed erogati nei successivi 15 giorni"».

---

**71.19**

ARRIGONI, COMAROLI

**Dichiarato inammissibile***Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. In considerazione delle difficoltà applicative delle disposizioni in merito al concorso, a decorrere dal 2016, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n.243, e al fine di evitare l'applicazione delle procedure di dissesto o predissesto ad enti strutturalmente sani, le certificazioni di rettifica, di cui al comma 722, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, riferite al rendiconto 2016, anche migliorative di quelle precedenti, possono essere trasmesse dagli enti, entro 15 giorni dalla data di entrata vigore della presente legge. La Ragioneria verifica la correttezza delle variazioni proposte entro il termine di 15 giorni dalla loro ricezione. In caso di esito positivo, le sanzioni di cui al comma 723 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208 sono annullate o riformulate e i trasferimenti dal fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale la cui erogazione sia stata sospesa, in conseguenza degli esiti del Rendiconto, sono reintegrati ed erogati nei successivi 15 giorni».

**71.20**

VICARI

**Dichiarato inammissibile***Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:*

«10-bis. In considerazione delle difficoltà applicative delle disposizioni tramite le quali gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016 e al fine di evitare l'applicazione delle procedure di dissesto o predissesto ad enti strutturalmente sani, le certificazioni di rettifica, di cui al comma 722, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, riferite al rendiconto 2016, anche migliorative di quelle precedenti, possono essere trasmesse dagli enti, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Ragioneria verifica la correttezza delle variazioni proposte entro il termine di 15 giorni dalla loro ricezione. In caso di esito positivo, le sanzioni di cui al comma 723 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono annullate o riformulate e trasferimenti dal fondo sperimentale di



riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale la cui erogazione sia stata sospesa, in conseguenza degli esiti del Rendiconto, sono reintegrato ed erogati nei successivi 15 giorni».

## 71.21

VICARI

### Dichiarato inammissibile

*Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:*

«10-bis, In considerazione delle difficoltà applicative delle disposizioni tramite le quali gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016 e al fine di evitare l'applicazione delle procedure di dissesto o predissesto ad enti strutturalmente sani, al comma 463 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: "Le certificazioni di rettifica, di cui al comma 722, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, riferite al rendiconto 2016, anche migliorative di quelle precedenti, possono essere trasmesse dagli enti, entro il 31 gennaio 2018. La Ragioneria verificala correttezza delle variazioni proposte entro il termine di 15 giorni dalla loro ricezione. In caso di esito positivo, le sanzioni di cui al comma 723 sono annullate o riformulate e i trasferimenti dal fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale la cui erogazione sia stata sospesa, in conseguenza degli esiti del Rendiconto, sono reintegrati ed erogati nei successivi 15 giorni"».

## 71.22

MALAN

### Dichiarato inammissibile

*Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:*

«10-bis. In considerazione delle difficoltà applicative delle disposizioni tramite le quali gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016 fine di evitare l'applicazione delle procedure di dissesto o predissesto ad enti strutturalmente sani, al comma 463 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: "Le certificazioni di rettifica, di cui al comma 722, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, riferite al rendiconto 2016, anche mi-

gliorative di quelle precedenti, possono essere trasmesse dagli enti, entro il 31 gennaio 2018. La Ragioneria verifica la correttezza delle variazioni proposte entro il termine di 15 giorni dalla loro ricezione. In caso di esito positivo, le sanzioni di cui al comma 723 sono annullate o riformulate e i trasferimenti dal fondo sperimentale di riequilibrio del fondo di solidarietà comunale erogazione sia stata sospesa, in conseguenza degli esiti del Rendiconto, sono reintegrati ed erogati nei successivi 15 giorni».

### **71.23**

MALAN

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:*

«10-bis. In considerazione delle difficoltà applicative delle disposizioni tramite le quali gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016 e al fine di evitare l'applicazione delle procedure di dissesto o predissesto ad enti strutturalmente sani, le certificazioni di rettifica, di cui al comma 722, dell'articolo I della legge 28 dicembre 2015, n. 208, riferite al rendiconto 2016, anche migliorative di quelle precedenti, possono essere trasmesse dagli enti, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Ragioneria verifica la correttezza delle variazioni proposte entro il termine di 15 giorni dalla loro ricezione. In caso di esito positivo, le sanzioni di cui al comma 723 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono annullate o riformulate e trasferimenti dal fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale la cui erogazione sia stata sospesa, in conseguenza degli esiti del Rendiconto, sono reintegrati ed erogati nei successivi 15 giorni».

### **71.24**

MALAN

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:*

«10-bis. Al comma 463 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il secondo periodo aggiungere le seguenti parole: ", fatto salvo quanto previsto al comma 475, lettera a), quarto e quinto periodo, in materia di recupero pro-quota nel triennio successivo a quello di inadempienza"».

10-ter. La misura di cui al comma 10-bis applica anche agli enti inadempienti nell'anno 2016».

**71.25**

MALAN

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:*

«10-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 463 dopo il secondo periodo aggiungere le seguenti parole: "fatto salvo quanto previsto al comma 475, lettera a), quarto quinto e sesto periodo, in materia di recupero pro quota nel triennio successivo a quello di inadempienza";

b) al comma 475, lettera a) dopo il quinto periodo aggiungere il seguente: "Per comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, qualora la sanzione della riduzione dei trasferimenti sia superiore alla metà del bilancio dell'anno di riferimento, le riduzioni di cui ai precedenti periodi sono applicate in-quote costanti nel quinquennio (decennio) successivo a quello di inadempienza".

10-ter. La misura di cui al comma 10-bis si applica anche agli enti inadempienti nell'anno 2016».

**71.26**

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

**Respinto**

*Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:*

«10-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 463 dopo il secondo periodo aggiungere le seguenti parole: ", fatto salvo quanto prevista al commi, 475, lettera a), quarto, quinto e sesto periodo, in materia di recupero pro quota nel triennio - successivo a quello di inadempienza:";

b) al comma 475, lettera a) dopo il quinto periodo aggiungere il seguente: "Per comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, qualora la

---

sanzione della riduzione dei trasferimenti sia superiore alla metà del bilancio dell'anno di riferimento, le riduzioni di cui ai precedenti periodi sono applicate in quote costanti nel decennio successivo a quello inadempienza".

10-ter. La misura di cui al comma 10-bis si applica anche agli enti inadempienti nell'anno 2016. Agli eventuali maggiori oneri valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 si provvede corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dal comma 1 dell'articolo 92».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «245 milioni» e le parole: «330 milioni» con le seguenti: «325 milioni».*

---

## 71.27

ARRIGONI, COMAROLI

### Dichiarato inammissibile

*Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:*

«10-bis. All'articolo 1 della legge il dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 463 dopo il secondo periodo aggiungere le seguenti parole: ", fatto salvo quante previsto al comma 475, lettera a), quarto, quinto e sesto periodo, in materia di recupero pro quota nel triennio successivo a quello di inadempienza";

b) al comma 475, lettera a) dopo il quinto periodo aggiungere il seguente: "Per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, qualora la sanzione della riduzione dei trasferimenti sia superiore alla metà del bilancio dell'anno di riferimento, le riduzioni di cui ai precedenti periodi sono applicate in quote costanti nel quinquennio (decennio) successivo a quello di inadempienza".

10-ter. La misura di cui al comma 10-bis si applica anche agli enti inadempienti nell'anno 2016».

---

**71.28**

ARRIGONI, COMAROLI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:*

«10-bis. Al comma 463 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo secondo periodo aggiungere le seguenti parole: ", fatto salvo quanto previsto al comma 475, lettera a), quarto e quinto periodo, in materia di recupero pro quota nel triennio successivo a quello di inadempienza".

10-ter. La misura di cui al comma 10-bis si applica anche agli enti inadempienti nell'anno 2016».

---

**71.29**

ORELLANA, BENCINI, PANIZZA, ZIN

**Respinto**

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. Per l'anno 2018, in deroga alle modalità di cui alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, per Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, si provvede al riparto delle somme pari a 10 milioni di euro stanziati per il 2017 e per il 2018 di cui all'articolo 3, comma della legge 6 ottobre 2017, n. 158; con i criteri di riparto e di attribuzione di cui al precedente comma 10».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 40.000.000;

2019: - 40.000.000;

2020: - 40.000.000.

---

**71.30**

FORNARO, RICCHIUTI

**Ritirato**

*Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:*

«10-bis. Il Fondo di e di all'articolo 3, comma 1, della legge 6 ottobre 2017, n. 158 è incrementato di 3.5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023.

10-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023 si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92 comma 1».

---

**71.31**

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

**Respinto**

*Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:*

«10-bis. Per l'anno 2018, in deroga alle modalità di cui alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, si provvede al riparto delle somme pari a 10 milioni di euro stanziati per il 2017 e per il 2018 di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 6 ottobre 2017, n. 58 con i criteri di riparto e di attribuzione di cui al precedente comma 10».

---

**71.32**

SANTINI, BROGLIA

**Ritirato**

*Dopo comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. Per l'anno 2018, in deroga alle modalità di cui alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, per Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, si provvede al riparto delle somme pari a 10 milioni di euro stanziati per il 2017 e per il 2018 di cui comma 1, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, con i criteri di riparto e di attribuzione di cui al precedente comma 10».

---

**71.33**

CERONI, DI GIACOMO

**Respinto**

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. Per l'anno 2018, in deroga alle modalità di cui alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, per i Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, si provvede al riparto delle somme pari a 10 milioni di euro stanziati per il 2017 e per il 2018 di cui 3, comma 1, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, con i criteri di riparto e di attribuzione di cui al precedente comma 10».

---

**71.34**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, DI GIACOMO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 10 aggiungere seguente:*

«10-bis. Il fondo di cui all'articolo 3 comma 8 della legge 158 del 6/10/2017, per l'anno 2018 viene incrementato di 85 milioni di euro da destinare per il 50 per cento prioritariamente ai singoli comuni».

---

**71.35 (testo 2)**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

**Respinto**

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. Per ciascun anno del triennio 2018-2020 ai comuni con popolazione residente superiore ai 5.000 abitanti è attribuito un contributo da destinare al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1 della legge 29 gennaio 1992, n. 113, per un limite massimo di spesa di 5 milioni di euro annui e comunque per un importo per ciascun ente non superiore a duecentomila euro annui. Gli enti beneficiari, i criteri di riparto e di attribuzione del contributo di cui al presente comma sono disciplinati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 201».

*Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 5.000.000

2019: - 5.000.000

2020: - 5.000.000.

### **71.36**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

#### **Respinto**

*Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:*

«10-bis. All'articolo 1, comma 562, della legge 296 del 27-12-2006 dopo le parole: "ivi compreso il personale di cui al comma 558" sono aggiunte le parole: "ad eccezione dei comuni con un numero massimo di dipendenti a tempo pieno non superiore a cinque che rispettino il rapporto dipendenti/popolazione previsto dal decreto ministeriale 24/7/2014"».

### **71.37**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

#### **Respinto**

*Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:*

«10-bis. I termini per l'associazionismo previsto dell'articolo 16 della legge n.148 del 2011 e s.m.i., in materia di unioni e convenzioni obbligatorie per i piccoli comuni sono sospesi».

### **71.38**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:*

«10-bis Per le acquisizioni di beni da parte dei comuni con meno di 5000 abitanti non si attuano le disposizioni di cui all'articolo 12 comma 1-ter del dl D.L. 6.7.2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio



---

2011, n. 111 e smi e i passaggi di proprietà vengono perfezionati con la procedura di cui all'art. 31, commi 21 e 22 della legge 448/1998».

---

**71.39**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

**Respinto**

*Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:*

«10-bis. Per la promozione della filiera corta o a chilometro utile l'acquisto dei buoni pasto cartacei di cui all'art. 5 comma 1 del DPCM 18 novembre 2005 è realizzato in deroga alle normative sull'obbligo di acquisto tramite consip».

---

**71.40**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

**Respinto**

*Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:*

«10-bis. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto ministeriale 31 gennaio 1997, nei comuni con meno di 5000 abitanti che gestiscono il servizio di scuolabus direttamente o in forma associata, la guida dello scuolabus può essere effettuata anche da persona non legata da un rapporto di lavoro subordinato con l'ente in possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale, a tal fine non è richiesto il possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui al d.lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 e al d.m. 28 aprile 2005, n. 161».

---

**71.41**

MORONESE

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. Al fine di regolarizzare pagamento dell'imposta dovuta al Comune Santa Maria Capua Vetere per gli immobili utilizzati per le annualità dal 2004 al 2009, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a de-

---

stinare la somma di 2 milioni di euro per l'anno 2018, a favore del Comune di Santa Maria Capua Vetere».

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 2.000.000.

---

#### **71.42**

STEFANI, TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI

#### **Ritirato**

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. Le disposizioni del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, si applicano integralmente anche al territorio del Comune di Bergantino».

*Conseguentemente, anche ai fini della migliore attuazione e della corretta interpretazione di quanto disposto dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dal presente articolo, nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, è inserito, nell'elenco della provincia di Rovigo, il seguente comune: «Bergantino».*

---

#### **71.43**

SANTINI, BROGLIA

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:*

«11-bis. Gli enti locali in riequilibrio finanziario pluriennale, ai fini dell'esercizio della facoltà prevista dal terzo periodo del comma 1 dell'art. 188 dei D.Lgs. 267 del 2000, possono ripianare le quote di disavanzo di amministrazione, non recuperate, negli esercizi successivi inclusi nel periodo di durata residua del piano, anche oltre la durata della consiliatura».

---

**71.44**

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

**Dichiarato inammissibile**

*All'articolo 71, aggiungere il seguente:*

«11-bis. Gli enti locali in riequilibrio finanziario pluriennale, ai fini dell'esercizio della facoltà prevista dal terzo periodo del comma 1 dell'art. 188 del D.Lgs. 267 del 2000, possono ripianare le quote di disavanzo di amministrazione, non recuperate, negli esercizi successivi inclusi nel periodo di durata residua del piano, anche oltre la durata della consiliatura».

---

**71.45**

SANTINI, BROGLIA

**Respinto**

*Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:*

«11-bis. Al comma 5 dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo periodo, le parole: "compreso quello in corso;" sono sostituite dalle seguenti: "decorrenti dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1,".

*b)* dopo le parole: "corredato del parere dell'organo di revisione economico finanziario.", inserire il seguente periodo: "A partire dal 2018, nel caso in cui la deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio sia adottata nel secondo semestre dell'esercizio finanziario, il termine massimo di 10 anni decorre dalla deliberazione consiliare di adozione del Piano di riequilibrio"».

---

**71.46**

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

**Respinto**

*Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:*

«11-bis. Al comma 5 dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "compreso quello in corso;" sono sostituite dalle seguenti: "decorrenti dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1,".

b) dopo le parole: "corredato del parere dell'organo di revisione economico finanziario.", inserire il seguente periodo: "A partire dal 2018, nel caso in cui la deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio sia adottata nel secondo semestre dell'esercizio finanziario, il termine massimo di 10 anni decorre dalla deliberazione consiliare di adozione del Piano di riequilibrio"».

---

**71.47 (testo 2)**

SANTINI, BROGLIA

**Ritirato**

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. All'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

"7-bis. Al fine di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di cui al precedente comma, su proposta dell'Ente locale interessato, le agenzie fiscali possono concordare accordi di rateizzazione riferiti ai crediti amministrati dalle agenzie stesse e ai relativi accessori che siano ricompresi nel piano di riequilibrio pluriennale dell'Ente. Le rateizzazioni dei pagamenti verso le agenzie fiscali possono avere una durata temporale massima di venticinque anni. Nel caso in cui le rateizzazioni abbiano una durata superiore alla durata residua del piano di riequilibrio l'ente locale rimodula o riformula il piano stesso che, in caso di già avvenuta approvazione, resta comunque esecutivo e viene sottoposto al controllo di cui al comma 6 dell'articolo 243-*quater*.

7-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai crediti previdenziali. La definizione delle modalità di applicazione e dei criteri e condizioni di accettazione, da parte degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, degli accordi sui crediti contributivi è de-

mandata a un apposito-decreto che sarà emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto col Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data di-entrata in vigore della presente disposizione.

*7-quater.* Le disposizioni di cui ai commi *7-bis* e *7-ter* si applicano altresì ai debiti erariali e previdenziali delle aziende e delle società controllate dall'ente locale ai sensi dell'articolo *11-quater*, commi da 1 a 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, inclusi nel piano di riequilibrio. In tal caso le agenzie e/o gli istituti possono transigere con l'ente locale e con l'azienda o la società interessata la posizione debitoria individuale secondo Regio decreto 16 marzo 1942 e successive modificazioni e integrazioni; l'ente locale assume, per la quota parte di sua competenza, il debito fiscale o previdenziale delle aziende o delle società controllate, rispondendone secondo le modalità di rateizzazione di cui al precedente comma *7-bis*. Le somme stanziare nel piano di riequilibrio per le transazioni fiscali e previdenziali di cui al presente comma e ai commi *7-bis* e *7-ter* sono oggetto di vincolo presso il tesoriere e non possono essere pignorate"».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole da: «250 milioni di euro annui», fino alla fine del periodo con le seguenti: «150 milioni di euro per l'anno 2018 e di 230 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».*

## **71.48**

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:*

«*11-bis.* All'articolo *243-bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

"*7-bis.* Al fine di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di cui al precedente comma, su proposta dell'Ente locale interessato, le agenzie fiscali possono concordare accordi di rateizzazione riferiti ai crediti amministrativi dalle agenzie stesse e ai relativi accessori che siano ricompresi nel piano di riequilibrio pluriennale dell'Ente. Le rateizzazioni dei pagamenti verso le agenzie fiscali possono avere una durata temporale massima di venticinque anni. Nel caso in cui le rateizzazioni abbiano una durata superiore alla durata residua del piano di riequilibrio, l'ente locale rimodula o riformula il piano stesso che, in caso di già avvenuta approvazione, resta comunque esecutivo e viene sottoposto al controllo di cui al comma 6 dell'art. *243-quater*."

*7-ter.* Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai crediti previdenziali. La definizione delle modalità di applicazione e dei

criteri e condizioni di accettazione, da parte degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, degli accordi sui crediti contributivi è demandata a un apposito decreto che sarà emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto col Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

*7-quater.* Le disposizioni di cui ai commi *7-bis* e *7-ter* si applicano altresì ai debiti erariali e previdenziali delle aziende-società controllate dall'ente locale ai sensi dell'articolo *11-quater*, commi da 1 a 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, inclusi nel piano di riequilibrio. In tal caso le agenzie e/o gli istituti possono transigere con l'ente locale e con l'azienda o la società interessata la posizione debitoria individuale secondo il R.D 16 marzo 1942 e successive modificazioni e integrazioni; l'ente locale assume, per la quota parte di sua competenza, il debito fiscale o previdenziale delle aziende o delle società controllate rispondendone secondo le modalità di rateizzazione di cui al precedente comma *7-bis*. Le somme stanziare nel piano di riequilibrio per le transazioni fiscali e previdenziali di cui al presente comma e ai commi *7-bis* e *7-ter* sono oggetto di vincolo presso il tesoriere e non possono essere pignorate"».

## 71.49

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

### Respinto

*Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:*

«*11-bis.* Al fine di contenere gli effetti negativi conseguenti a sentenze di condanna al pagamento di somme di importo superiore a 5 milioni di euro, gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione possono accedere al "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali" di cui all'articolo *243-ter* del decreto-legislativo n. 267 del 2000, anche nel caso in cui abbiano precedentemente avuto accesso allo stesso Fondo. Tali enti utilizzano le risorse loro attribuibili a valere sul Fondo di rotazione secondo quanto previsto al periodo che precede, per il finanziamento dei relativi debiti fuori bilancio».

**71.50**

SANTINI, BROGLIA

**Respinto**

*Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:*

«11-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi conseguenti a sentenze di condanna al pagamento di somme di importo superiore a 5 milioni di euro, gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione possono accedere al "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali" di cui all'articolo 243-ter del decreto-legislativo n. 267 del 2000, anche nel caso in cui abbiano precedentemente avuto accesso allo stesso Fondo. Tali enti utilizzano le risorse loro attribuibili a valere sul Fondo di rotazione secondo quanto previsto al periodo che precede, per il finanziamento dei relativi debiti fuori bilancio».

**71.51**

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:*

«11-bis. Dopo l'art. 243-quater, comma 7-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente comma:

"7-quater. Il comma 7 trova applicazione, limitatamente all'accertamento, da parte della competente sezione regionale della Corte dei Conti, del grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, a decorrere dal 2019, avendo quale riferimento il piano rimodulato nel 2018. Eventuali procedimenti in corso, nonché l'efficacia di eventuali provvedimenti adottati, sono sospesi fino all'approvazione o al diniego della rimodulazione effettuata in base alle disposizioni precedenti"».

**71.52**

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:*

«11-bis. Dopo l'articolo 243-*quater*, comma 7-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente comma:

"7-*quater*. Entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto della gestione, e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2018, ciascun ente in riequilibrio provvede alla rimodulazione del piano al fine di tenere conto sia delle modifiche al sistema contabile degli enti locali introdotte con l'entrata in vigore del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché delle ulteriori modifiche che si rendono necessarie a seguito dell'evoluzione del quadro normativo. Per la rimodulazione del piano, trova applicazione la procedura di cui all'articolo 243-*quater*, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"».

---

**71.53**

SANTINI, BROGLIA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:*

«11-bis. Dopo l'art. 243-*quater*, comma 7-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente comma:

"7-*quater*. Il comma 7 trova applicazione, limitatamente all'accertamento, da parte della competente sezione regionale della Corte dei Conti, del grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, a decorrere dal 2019, avendo quale riferimento il piano rimodulato nel 2018. Eventuali procedimenti in corso, nonché l'efficacia di eventuali provvedimenti adottati, sono sospesi fino all'approvazione o al diniego della rimodulazione effettuata in base alle disposizioni precedenti"».

---



**71.54**

ORELLANA, BENCINI, PANIZZA, ZIN

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:*

«11-bis. Dopo l'art. 243-*quater*, comma 7-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente comma:

"7-*quater*. Il comma 7 trova applicazione, limitatamente all'accertamento, da parte della competente sezione regionale della Corte dei Conti, del grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, a decorrere dal 2019, avendo quale riferimento il piano rimodulato nel 2018. Eventuali procedimenti in corso, nonché l'efficacia di eventuali provvedimenti adottati, sono sospesi fino all'approvazione o al diniego della rimodulazione effettuata in base alle disposizioni precedenti"».

---

**71.55**

SANTINI, BROGLIA, VACCARI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:*

«11-bis. Dopo l'articolo 243-*quater*, comma 7-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente comma:

"7-*quater*. Entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto della gestione, e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2018, ciascun ente in riequilibrio provvede alla rimodulazione del piano al fine di tenere conto sia delle modifiche al sistema contabile degli enti locali introdotte con l'entrata in vigore del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché delle ulteriori modifiche che si rendono necessarie a seguito dell'evoluzione del quadro normativo. Per la rimodulazione del piano, trova applicazione la procedura di cui all'articolo 243-*quater*, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"».

---

**71.56 (testo 2)**

SANTINI, BROGLIA

**Ritirato**

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. Il comma 714 della legge 28 dicembre 2015 n.208 è sostituito dal seguente:

"714. Gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, qualora all'atto della presentazione o dell'approvazione da parte della competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, non risultavano aver ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, possono provvedere a riformulare o rimodulare il predetto piano al fine di ripianare l'intero disavanzo accertato al 31 dicembre 2017 secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 17, del citato decreto legislativo n.118 del 2011. Fatta eccezione per la diversa tempistica di riassorbimento del disavanzo, da assicurarsi comunque entro un arco temporale massimo di 30 anni decorrente dall'anno in stato effettuato il riaccertamento straordinario dei residui di cui al decreto legislativo n.118 del 2011, tutte le altre misure previste dal piano di riequilibrio continuano a trovare attuazione nell'ambito della durata originaria del piano stesso"».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole da: «250 milioni di euro annui», fino alla fine del periodo con le seguenti: «150 milioni di euro per l'anno 2018 e di 230 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».*

**71.57**

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:*

«11-bis. Il comma 714 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è sostituito dal seguente:

"714. Gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, qualora all'atto della presentazione o dell'approvazione da parte della competente sezione re-

gionale di controllo della Corte dei Conti, non risultavano aver ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono provvedere a riformulare o rimodulare il predetto piano ai fine di ripianare l'intero disavanzo accertato al 31 dicembre 2017 secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 17, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011. Fatta eccezione perla diversa tempistica di riassorbimento del disavanzo, da assicurarsi comunque entro un arco temporale massimo di 30 anni decorrente dall'anno in cui è stato effettuato il riaccertamento straordinario dei residui di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011, tutte le altre misure previste dal piano di riequilibrio continuano a trovare attuazione nell'ambito della durata originaria del piano stesso"».

## 71.58

AIELLO, DALLA TOR, VICECONTE

### Dichiarato inammissibile

*Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:*

«11-bis. Il comma 714 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è sostituito dal seguente:

"714. Gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, qualora all'atto della presentazione o dell'approvazione da parte della competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, non risultavano aver ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, possono provvedere a riformulare o rimodulare il predetto piano ai fine di ripianare l'intero disavanzo accertato al 31 dicembre 2017 secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 17, del citato decreto legislativo n.118 del 2011. Fatta eccezione perla diversa tempistica di riassorbimento del disavanzo, da assicurarsi comunque entro un arco temporale massimo di 30 anni decorrente dall'anno in cui è stato effettuato il riaccertamento straordinario dei residui di cui al decreto legislativo n.118 del 2011, tutte le altre misure previste dal piano di riequilibrio continuano a trovare attuazione nell'ambito della durata originaria del piano stesso"».

**71.60 (testo 2)**

SANTINI, BROGLIA

**Ritirato**

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. Alla legge 28 dicembre 2015, n.208, all'articolo 1, comma 17 lettera *b*), sostituire le parole: "non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n.388, e successive-modificazioni", con le seguenti parole: "non inferiore a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n.388, e successive modificazioni"».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018: - 40.000.000;

2019: - 40.000.000;

2020: - 40.000.000.

**71.61**

ORELLANA, BENCINI, PANIZZA, ZIN

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:*

«11-bis. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, comma 17, lettera *b*), sostituire le parole: "non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni" con le seguenti parole: "non inferiore a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni, ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni"».

**71.62**

SANTINI, BROGLIA

**Respinto**

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50 e successive modificazioni, le parole: "sino alla data del 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "sino alla data del 31 dicembre 2018"».

---

**71.63**

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

**Respinto**

*Aggiungere il seguente comma:*

«11-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50 e successive modificazioni, le parole: "sino alla data del 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "sino alla data del 31 dicembre 2018"».

---

**71.64**

SANTINI, BROGLIA

**Respinto**

*Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:*

«11-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo le parole: "legge 6 giugno 2013, n. 64,", sono aggiunte le seguenti: "nonché gli enti destinatari dell'anticipazione a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,".

11-ter. L'articolo 2 comma 6 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, si interpreta nel senso che gli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, nonché gli enti destinatari dell'anticipazione a valere sul fondo di

rotazione di cui all'articolo 243-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, utilizzano, anche simultaneamente e anche in misura parziale; le quote accantonate nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni ai fine di fornire copertura al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione. Da tale utilizzazione, non può comunque derivare la formazione di avanzo libero. L'utilizzazione di dette quote accantonate nel risultato di amministrazione avviene in occasione dell'approvazione del rendiconto della gestione. L'utilizzazione, anche parziale, delle predette quote accantonate nel risultato di amministrazione secondo quanto stabilito nei commi precedenti, determina la facoltà per l'ente locale di procedere al ricalcolo della quota annua di ripiano del disavanzo complessivo, da deliberare in occasione dell'approvazione del rendiconto della gestione».

## 71.65

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

### Respinto

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-*bis*. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo le parole: "legge 6 giugno 2013, n. 64," sono aggiunte le seguenti: "nonché gli enti destinatari dell'anticipazione a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 243-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,".

L'articolo 2 comma 6 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, si interpreta nel senso che gli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 64, nonché gli enti destinatari dell'anticipazione a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 243-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, utilizzano, anche simultaneamente e anche in Misura parziale, le quote accantonate nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni al fine di fornire copertura al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione. Da tale utilizzazione, non può comunque derivare la formazione di avanzo libero. L'utilizzazione di dette quote accantonate nel risultato di amministrazione avviene in occasione dell'approvazione del rendiconto della gestione. L'utilizzazione, anche parziale, delle predette quote accantonate nel risultato di amministrazione secondo quanto stabilito nei commi precedenti, determina la facoltà per l'ente locale di procedere al ricalcolo della quota annua di ripiano del disavanzo complessivo, da deliberare in occasione dell'approvazione del rendiconto della gestione».

**71.66**

VICECONTE

**Respinto**

*Dopo il comma 12, inserire i seguenti:*

«12-bis. Per l'anno 2018, per gli enti locali in stato di dissesto finanziario con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, le somme residue accantonate nei bilanci per vertenze pendenti, successivamente concluse positivamente con provvedimento giurisdizionale, non sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono destinate all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria dei medesimi enti.

12-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 12-bis, pari a 10 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

---

**71.67**

VICECONTE

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. Per l'anno 2018 le somme residue accantonate nei bilanci degli enti locali in stato di dissesto finanziario per vertenze pendenti, successivamente concluse positivamente con provvedimento giurisdizionale, non sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono destinate all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria dei medesimi enti».

---

**71.68**

CASTALDI, GIROTTO, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 14, inserire i seguenti:*

«14-bis. Allo scopo di promuovere la partecipazione diretta dei cittadini all'attività politico amministrativa, nonché ai processi decisionali delle istituzioni pubbliche, in coerenza con il principio di democrazia partecipativa,

è fatto obbligo agli enti locali e alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i loro rispettivi statuti, di utilizzare strumenti di democrazia partecipativa per coinvolgere la cittadinanza nella scelta di azioni di interesse comune.

14-ter. All'allegato n. 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 aggiungere, in fine, il seguente punto:

"19. Principio di partecipazione. Il sistema di bilancio di previsione svolge un ruolo preminente nell'attività di programmazione delle attività di un ente. Il principio di partecipazione è volto a trovare all'interno dei documenti contabili di progressione e previsione di bilancio le volontà dei cittadini in merito alle attività da svolgere. Per tale finalità la legge individua le quote vincolate da poter essere utilizzate solo previa consultazione diretta dei cittadini e disciplina l'utilizzo di strumenti ordinari, come il fondo di partecipazione, destinati a garantire le risorse da impiegare a copertura delle spese relative alla messa in campo di strumenti di partecipazione diretta dei cittadini nelle scelte degli enti".

14-quater. Agli enti locali è fatto obbligo di spendere almeno il 2 per cento delle somme loro trasferite dall'Amministrazione Centrale con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune.

14-quinquies. Le regioni predispongono gli strumenti di democrazia partecipativa idonei a coinvolgere in maniera diretta la cittadinanza per azioni di interesse comune e stabiliscono i criteri per la ripartizione della quota vincolata, di cui al comma 14-quater, da destinare alle predette azioni sulla base dei seguenti criteri:

a) impatto sociale utilizzando l'indice di Benessere Equo e Sostenibile (BES);

b) impatto ambientale utilizzando l'indice impronta ecologica e la *carbon footprint*.

14-sexies. In via sperimentale, al fine di consentire la predisposizione di strumenti partecipativi, anche informatici, da parte delle singole regioni, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per la democrazia partecipativa regionale, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2018.

14-septies. Gli strumenti partecipativi informatici finanziabili con il Fondo di cui al comma 14-sexies sono esclusivamente i *software* a codice sorgente aperto dell'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dei decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e messi a disposizione degli altri enti locali».



*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A, alla voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 1.000.000.

**71.69**

PUGLIA, ENDRIZZI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PAGLINI

**Respinto**

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

«14-bis. Per i comuni che entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge risultano privi dei regolamenti attuativi degli istituti ed organismi di partecipazione popolare e dei *referendum* di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le indennità previste dall'articolo 82 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 per il sindaco, i presidenti dei consigli comunali, nonché componenti degli organi esecutivi dei comuni sono ridotte del venti per cento. Gli eventuali risparmi di spesa di cui al periodo precedente sono riassegnati al fondo di cui all'articolo 34».

**71.70**

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, ORELLANA, ZIN

**Dichiarato inammissibile**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 15, sostituire le parole: «Per l'anno 2018» con le seguenti: «A decorrere dal 2018»;*

b) *sopprimere il comma 16.*

**71.71**

FAVERO

**Ritirato**

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50,

---

le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018"».

---

**71.72**

DI BIAGIO, VICECONTE

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 15, inserire il seguente:*

«15-bis. Ai segretari comunali e provinciali soggetti al trasferimento ai sensi dell'articolo 18 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, è data facoltà, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, di richiedere al Ministero dell'Interno - ex Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali - la ricostituzione del rapporto di lavoro. In caso di accoglimento della richiesta, il segretario è ricollocato nella medesima fascia professionale posseduta al momento della cessazione dal servizio. Il Ministero dell'interno può avvalersi di tale contingente di personale per le attività di cui al presente articolo».

---

**71.73**

MAURO MARIA MARINO, GIANLUCA ROSSI, GIACOBBE, LUCHERINI, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, SUSTA, TURANO

**Ritirato**

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-bis. Per l'anno 2018, è riconosciuta una diminuzione della quota perequativa di competenza dei Comuni, nella misura del 40 per cento, ai Comuni delle regioni a statuto ordinario che abbiano un Fondo di solidarietà comunale negativo e un'incidenza della negativa perequazione delle risorse e dell'alimentazione del Fondo medesimo superiore o uguale al 10 per cento delle entrate proprie di natura corrente dell'ultimo bilancio consuntivo approvato al netto della componente della TAR».

*Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «85 milioni».*

---

**71.74**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

**Respinto**

*Dopo il comma 16, inserire il seguente:*

«16-bis. All'articolo 1, comma 228, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "tra 1.000 e 3.000" sono sostituite dalle seguenti: "tra 1.000 e 5.000";

b) le parole da: "che rilevano nell'anno precedente" a: "nei conti consuntivi dell'ultimo triennio", sono soppresse».

---

**71.75**

ORELLANA, BENCINI, PANIZZA, ZIN

**Ritirato**

*Dopo il comma 16, inserire i seguenti:*

«16-bis. All'articolo 1, comma 737 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "Per gli anni 2016 e 2017" sono sostituite dalle parole: "Per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019".

16-ter. All'art. 1, c. 460, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 le parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2018" sono sostituite dalle parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2020" e, dopo le parole: "nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano" sono aggiunte le seguenti: "e a spese di progettazione per opere pubbliche"».

---

**71.76**

SANTINI, BROGLIA

**Respinto**

*Dopo il comma 16 inserire i seguenti:*

«16-bis. All'articolo 1, comma 737 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "Per gli anni 2016 e 2017" sono sostituite dalle parole: "Per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019".

16-ter. All'art. 1, c. 460 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 le parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2018" sono sostituite dalle parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2020" e, dopo le parole: "nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano" sono aggiunte le seguenti parole: "e a spese di progettazione per opere pubbliche"».

## 71.77

ORELLANA, PANIZZA, BENCINI, ZIN

### Respinto

*Dopo il comma 16, inserire i seguenti:*

«16-bis. Per i comuni fino a 5.000 abitanti, i documenti contabili relativi al bilancio annuale e al bilancio pluriennale, di cui agli articoli 165 e 171, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché i documenti contabili relativi al rendiconto della gestione, di cui al titolo VI della parte seconda del medesimo decreto legislativo, sono adottati secondo modelli semplificati, garantendo comunque la rilevazione degli elementi minimi necessari per il consolidamento dei conti pubblici.

16-ter. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati un modello semplificato di bilancio di previsione e un modello semplificato di rendiconto, ai sensi dell'articolo 160 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, applicabili a partire dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge».

## 71.78

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

### Ritirato

*Dopo il comma 16, inserire i seguenti:*

«16-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", il comma 6 dell'articolo 170 è sostituito dal seguente:

"6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione".

16-ter. All'art. 4, comma 5, del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, dopo le parole: "è costituito dal quinto livello" è aggiunto il seguente

---

periodo: "Per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello"».

---

**71.79**

ORELLANA, PANIZZA, BENCINI, ZIN

**Respinto**

*Dopo il comma 16, inserire i seguenti:*

«16-bis. Il comma 6, articolo 170, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito con il seguente: "6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione".

16-ter. All'articolo 4 comma 5 del decreto-legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, dopo le parole: "è costituito dal quinto livello", è aggiunto il seguente periodo: "Per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello"».

---

**71.80**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

**Respinto**

*Dopo il comma 16, inserire il seguente:*

«Art. 16-bis. All'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il servizio di tesoreria può essere affidato senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica nel caso in cui nel territorio comunale siano presenti sportai di un unico istituto bancario o non siano presenti sportelli"».

---

**71.81 (testo 2)**

GIOVANNI MAURO

**Respinto**

*Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:*

«17. Ai sensi dell'articolo 243-*quater*, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve intendersi il grave mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano di riequilibrio finanziario pluriennale reiterato per almeno tre esercizi finanziari consecutivi. La procedura per la deliberazione del dissesto ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, non può comunque essere avviata o completata qualora, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Sezione regionale della Corte dei Conti abbia già accertato il grave inadempimento del piano di riequilibrio finanziario pluriennale reiterato per meno di tre esercizi finanziari consecutivi. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, l'ente locale può revocare la deliberazione di dissesto già adottata in conseguenza dell'accertato il grave inadempimento del piano di riequilibrio finanziario pluriennale reiterato per meno di tre esercizi finanziari consecutivi, laddove il suddetto accertamento sia intervenuto nel corso dell'anno 2017».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018:-10.000.000;

2019:-0;

2020:-0.

**71.82**

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

**Respinto**

*Dopo il comma 16, inserire il seguente:*

«16-*bis*. Al fine di consentire l'estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari da parte dei comuni, il Fondo di cui 9-*ter* del decreto legge 24 giugno n.113, convertito con modificazioni, nella legge 7 agosto 2016, n. 160, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «200 milioni di euro per l'anno 2018 e di 280 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».*

**71.83 (testo 2)**

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

**Respinto**

*Dopo il comma 16, inserire il seguente:*

«16-bis. Per l'anno 2018, non si applica il concorso dei comuni alla riduzione della spesa pubblica di cui all'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89, così come modificata dall'articolo 1, comma 451, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

*Conseguentemente:*

*a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

**«Art. 88-bis.**

*(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

*a) i commi 67 e 68 sono abrogati;*

*b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".*

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni;

*a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";*

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017»;

b) all'articolo 92, comma 1, sopprimere le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e»;

c) all'articolo 94, alla tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018:-80.000.000.

## **71.84**

DONNO, PUGLIA

### **Respinto**

*Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:*

«16-bis. Al fine di assicurare ai bambini con disabilità eguale fruibilità, rispetto delle strutture dedicate ad attività ludiche, ricreative e di tempo libero ed assicurare altresì che essi possano beneficiare di questi servizi in maniera atta a concretizzare la più completa integrazione sociale e il loro sviluppo personale, è stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il "Fondo per la piena dei parchi gioco" avente dotazione finanziaria pari ad 1,5 milioni di euro per gli anni 2018, 2019 e 2020, destinato al rimborso delle spese sostenute e documentate da parte dei Comuni per la redazione dei progetti e la realizzazione dei lavori di adeguamento dei parchi gioco comunali alle esigenze dei bambini diversamente abili secondo quanto disposto al comma 16-quinquies.

16 -ter. È da intendersi fruibile e quindi inclusivo quel parco giochi in cui le strutture ludiche, i percorsi, i servizi presenti e tutti elementi componenti l'area sono scelti in funzione di un utilizzo possibile da parte di tutti



i bambini e le bambine, ivi compresi i bambini e le bambine con disabilità, nonché privo di giochi dedicati esclusivamente a bambini con disabilità o in tal senso identificabile.

*16-quater.* Sono destinatari del rimborso di cui al comma *16-bis* i Comuni che intendono adeguare parchi gioco comunali alle esigenze dei bambini con disabilità e che, a tal fine, redigono progetti per la realizzazione di lavori finalizzati alla creazione di parchi gioco inclusivi. Sono rimborsabili le spese sostenute e documentate da parte dei Comuni per la redazione dei progetti e la realizzazione dei lavori di adeguamento dei parchi gioco comunali alle esigenze dei bambini diversamente abili fino ad un massimo di ?10.000. Ogni Comune può presentare soltanto una domanda.

*16-quinquies.* Sono rimborsabili le spese sostenute e documentate da parte dei Comuni inerenti le seguenti, attività:

*a)* redazione dei progetti di adeguamento dei parchi gioco comunali alle esigenze dei bambini diversamente abili. A tal fine sono ammissibili le seguenti spese sostenute e documentate:

- 1) spese tecniche di progettazione;
- 2) direzione lavori;
- 3) redazione del certificato di regolare esecuzione;

*b)* lavori di adeguamento dei parchi gioco comunali alle esigenze dei bambini diversamente abili. Sono ammissibili spese sostenute e documentate per lavori di adeguamento riguardanti le seguenti categorie di opere:

- 1) percorsi e rampe di accesso all'area gioco;
- 2) pavimentazioni dell'area gioco;
- 3) giochi;
- 4) strutture di gioco combinate;
- 5) strutture per lo sport.

*16-sexies.* Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro centoventi giorni dalla data di approvazione della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione delle domande di rimborso e la documentazione richiesta a pena nullità della domanda stessa nonché i criteri di valutazione delle domande e le modalità di erogazione dei rimborso».

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018:-1.500.000:

2019:-1.500.000;

2020:-1.500.000.

### **71.85**

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

#### **Respinto**

*Dopo il comma 16 è aggiunto il seguente:*

«16-bis. Nei limiti delle risorse destinate agli enti locali, le spese per il personale impiegato o appositamente assunto nell'ambito dei progetti finanziati con il Fondo Nazionale Politiche e Servizi per l'Asilo di cui all'articolo 32 della Legge 30 luglio 2002, n. 189, non si computano al fine del rispetto delle limitazioni alla spesa e alle assunzioni di personale negli enti locali stabilite dalle disposizioni vigenti. Nei Comuni interessati dall'applicazione del precedente periodo, le spese per il personale assunto con contratto di lavoro flessibile nel settore dei servizi sociali sono escluse dalle limitazioni previste dall'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni».

### **71.86**

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

#### **Respinto**

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-bis. Nei limiti delle risorse destinate agli enti locali, le spese per il personale impiegato o appositamente assunto nell'ambito dei progetti finanziati con il Fondo Nazionale Politiche e Servizi per l'Asilo di cui all'articolo 32 della Legge 30 luglio 2002, n. 189, non si computano al fine del rispetto delle limitazioni alla spesa e alle assunzioni di personale negli enti locali stabilite dalle disposizioni vigenti. Nei Comuni interessati dall'applicazione del precedente periodo, le spese per il personale assunto con contratto di lavoro

flessibile nel settore dei servizi sociali sono escluse dalle limitazioni previste dall'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni».

---

**71.87**

ORELLANA, PANIZZA, BENCINI, ZIN

**Respinto**

*Dopo il comma 16, inserire il seguente:*

«16-bis. All'articolo 1074, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: "i comuni", aggiungere le seguenti parole: "le unioni di comuni,".

---

**71.88**

ORELLANA, LANIECE, FAUSTO GUILHERME LONGO, BENCINI, PANIZZA

**Respinto**

*Dopo il comma 16 inserire il seguente:*

«16-bis. Al comma 13, articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 78 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "presente comma", sono sostituite dalle seguenti: "primo periodo";

b) dopo le parole: "formazione effettuata", sono inserite le seguenti: "dai Comuni, dalle Unioni di Comuni, dalle Province; dalle Città Metropolitane"».

---

**71.89**

ORELLANA, PANIZZA, BENCINI, ZIN

**Respinto**

*Dopo il comma 16, inserire il seguente:*

«16-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge del 30 luglio 2010, n.122, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 28 è sostituito con il seguente:

"I comuni possono esercitare in forma associata funzioni fondamentali di cui al comma 27 mediante, convenzione o unioni di cui agli articoli 30 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 456, legge 11 dicembre 2016, n. 232 per la gestione associata dei servizi sociali in forma consortile";

b) dopo il comma 29 è inserito il seguente;

"29-bis. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il riparto dei fondi statali e regionali di incentivazione e di premialità per le unioni di comuni è effettuato tenendo conto in modo proporzionale del numero e della tipologia di funzioni e servizi, del numero di comuni e della dimensione demografica raggiunta dalla forma associativa, sulla base di criteri operativi stabiliti mediante apposito decreto attuativo del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa presso la Conferenza unificata";

c) Al comma 30, primo periodo, la parola: "obbligatoriamente" è soppressa.

d) i commi 31, 31-bis, 31-ter e 31-quater sono soppressi».

---

**71.90**

DI BIAGIO, SUSTA

**Respinto**

*Dopo il comma 16, aggiungere, in fine, il seguente:*

«16-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014 n.50, le parole: "sino alla data del 31 dicembre 2017", sono sopresse».

---

**71.91**

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

**Ritirato**

*Dopo il comma 16, aggiungere, in fine, il seguente:*

«16-bis. All'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, e successive modificazioni, sostituire le parole: "non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione", con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2018"».

*Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 92, è ridotto di 45 milioni di euro a decorrere dal 2018.*

---

**71.92 (testo 2)**

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

**Respinto**

*Dopo il comma 16, aggiungere, in fine, il seguente:*

«16-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le parole: "31 dicembre 2015", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2016"».

---

**71.93**

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

**Ritirato**

*Dopo il comma 16, aggiungere, in fine, il seguente:*

«16-bis. All'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, e successive modificazioni, sostituire le parole: "non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione", con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2018"».

---

**71.94 (testo 2)**

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

**Respinto**

*Dopo il comma 16, aggiungere, in fine, il seguente:*

«16-bis. Il combinato disposto degli articoli 2, comma 1, lettera *p*), e 26, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, si interpreta nel senso che le società in partecipazione pubblica che entro la data del 30 giugno 2016 abbiano emesso strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, sono considerate a tutti gli effetti »società quotate« ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *p*), del predetto decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175».

---

**71.95**

URAS, LAI, ANGIONI, CUCCA

**Respinto**

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«17. Per gli immobili pubblici oggetto di dismissione, trasferimento o successione nella titolarità dei diritti di proprietà dei beni demaniali e patrimoniali, in favore delle Regioni o dei Comuni, in cui lo stato di consistenza di detti immobili non sia idoneo ad identificare puntualmente la corrispondenza alle norme edilizie e urbanistiche, la domanda di cui all'articolo 3 del DL 133/2014 può essere presentata entro un anno dall'accertamento delle condizioni di fatto e di diritto degli immobili effettuato dall'ente subentrato nella titolarità. Le modalità di presentazione delle domande sono rinviate a decreto ministeriale entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge».

---

**71.96**

ZELLER, BERGER

**Respinto**

*Dopo il comma 16, aggiungere, in fine, il seguente:*

«16-bis. Nell'ipotesi di un contratto di concessione o di partenariato pubblico privato per la realizzazione di interventi finanziati secondo le mo-

dalità previste dall'articolo 2, commi 117 e 117-*bis*, della legge 23 dicembre 2009, n.191, e successive modificazioni, i limiti per l'investimento complessivo, indicati dagli articoli 165, comma 2, e 180, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, e successive modificazioni, possono essere derogati».

---

**71.97**

RUTA

**Respinto**

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-*bis*. La dotazione finanziaria del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n.158 del 2017, è incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2018».

*Conseguentemente all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018», con le seguenti: «235 milioni di euro per l'anno 2018».*

---

**71.98**

GIBIINO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 16 aggiungere i seguenti:*

«16-*bis*. Agli investimenti aggiuntivi in impianti digitali di pubblicità esterna connessi alla fornitura convenzionata di elementi di arredo urbano o impianti che possano garantire riprese visive ai fini del monitoraggio e della sicurezza dei cittadini o impianti convenzionati legati all'attività di rimozione di graffiti, previsti da regolamenti adottati dai comuni ai sensi dell'articolo 7, commi 1-*bis* e 2, del decreto-legge 20 febbraio 2017 n. 14 convertito, con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 57-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Ai relativi oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo per la riqualificazione urbana e il risanamento delle periferie cittadine.

16-*ter*. Il servizio di pubbliche affissioni previsto dall'articolo 18 e seguenti del d.lgs, 15 novembre 1993, n. 507 non è obbligatorio e può essere escluso dai comuni nei propri regolamenti, individuando idonee modalità, anche alternative all'affissione di manifesti, per l'adeguata diffusione degli an-

---

nunci obbligatori per legge nonché per l'agevolazione della diffusione di annunci di rilevanza sociale e culturale».

---

## **71.99**

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

### **Respinto**

*Dopo il comma 16 aggiungere i seguenti:*

«16-bis. All'articolo 74, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: "i comuni" aggiungere le seguenti: "le unioni di comuni"».

---

## **71.0.1**

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 71-bis.**

*(Estensione della partecipazione comunale all'accertamento di entrate erariali ai recuperi da comunicazioni bonarie)*

All'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai recuperi provenienti dal ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 effettuato dal contribuente come conseguenza dell'esercizio dell'attività di controllo ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, articoli 53-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 e articoli 5 e 11, del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, a seguito di segnalazione qualificata del comune"».

---



### **71.0.2**

SANTINI, BROGLIA

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 71-bis.**

*(Estensione della partecipazione comunale all'accertamento di entrate erariali ai recuperi da comunicazioni bonarie)*

1. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai recuperi provenienti dal ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 effettuato dal contribuente come conseguenza dell'esercizio dell'attività di controllo ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, articoli 53-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 e articoli 5 e 11, del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, a seguito di segnalazione qualificata del comune"».

---

### **71.0.3**

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 71-bis.**

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 aggiungere il seguente:

"1-bis. Per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, il servizio di tesoreria può essere affidato senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica nel caso in cui nel territorio comunale siano presenti sportelli di un unico istituto bancario o non siano presenti sportelli"».

**71.0.4 (testo 2)**

CARDINALI, FABBRI, SANTINI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 71-bis.**

*(Disposizioni in materia di servizio di tesoreria)*

1. All'articolo 222, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: "accertate", è sostituita dalla seguente: "riscosse";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'anticipazione di cassa deve essere materialmente restituita dall'Ente al Tesoriere nell'esercizio finanziario in cui la stessa è concessa e, nei caso di procedure esecutive intraprese nei confronti dell'Ente, non può essere pignorata".

2. All'articolo 248, comma 4, del-Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate", sono soppresse;

b) dopo il secondo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: "Le anticipazioni di cassa erogate alla data della dichiarazione di dissesto non rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione il cui obbligo di restituzione resta in capo all'ente locale".

3. Fermo restando possesso dei requisiti di cui agli articoli 25 e 26 del resto unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 14 del medesimo decreto, e dalle disposizioni di Vigilanza emanate dalle Autorità competenti, alle società per azioni di cui all'articolo 208, lettera b), del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, che alla data del 25 febbraio 1995 erano in possesso del codice per operare in tesoreria unica, è concessa, a richiesta, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, a condizione che alla data del 31 dicembre 2017 abbiano un capitale sociale interamente versato non inferiore a 10 milioni di euro e che la raccolta di denaro sia impiegata prevalentemente a favore degli Enti locali per i quali è svolto il servizio di tesoreria».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole da: «250 milioni di euro annui», fino alla fine del periodo con le seguenti: «150 milioni di euro per l'anno 2018 e di 230 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».*

---

### **71.0.5**

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 71-bis.**

*(Trattamento anticipazioni di tesoreria in caso di dissesto)*

4-ter. All'articolo 254 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. È in ogni caso esclusa dal piano di rilevazione della massa passiva l'eventuale anticipazione di tesoreria maturata al 31 dicembre dell'anno precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato"».

---

### **71.0.6**

SANTINI, BROGLIA

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 71-bis.**

*(Trattamento anticipazioni di tesoreria in caso di dissesto)*

1. All'articolo 254 del decreto legislativa 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. È in ogni caso esclusa dal piano di rilevazione della massa passiva l'eventuale anticipazione di tesoreria maturata al 31 dicembre dell'anno precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato"».

---

**71.0.7**

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 71-bis.**

*(Anticipazioni di liquidità per far fronte debiti degli enti locali maturati al 31 dicembre 2017)*

1. Al fine di favorire ulteriormente il pagamento dei debiti commerciali degli enti locali e dei debiti delle società ed enti dagli stessi partecipati risultanti alla data del 31 dicembre 2016, è rifinanziato il "Fondo per assicurare la liquidità dei pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili", istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze, con una dotazione di XX milioni di euro per il 2018 e XXXX milioni di euro per il 2019. Agli enti che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 entro il 30 giugno 2017 è assegnata priorità nell'assegnazione delle risorse di cui al periodo precedente.

2. Il fondo di cui al comma 1 può essere concesso agli enti locali per il pagamento:

a) dei debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2017;

b) debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;

c) debiti riconosciuti alla data del 31 dicembre 2017; ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento entro la medesima data, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ai sensi dell'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

4. Gli enti che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 possono riformulare o rimodulare il relativo piano di riequilibrio tenendo conto della concessione delle anticipazioni di liquidità di cui al comma 1. In tal caso, l'accertamento del grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano di finanziario pluriennale di cui al comma 7 dell'articolo 243-*quater* del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000

riguarda esclusivamente le eventuali violazioni relative al piano rimodulato o riformulato ai sensi del periodo precedente».

### **71.0.8**

SANTINI, BROGLIA

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 71-bis.**

*(Anticipazioni di liquidità per far fronte debiti degli enti locali maturati al 31 dicembre 2017)*

1. Al fine di favorire ulteriormente il pagamento dei debiti commerciali degli enti locali e dei debiti delle società ed enti dagli stessi partecipati risultanti alla data del 31 dicembre 2016, è rifinanziato il "Fondo per assicurare la liquidità dei pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili", istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze, con una dotazione di 30 milioni di euro per il 2018 e 50 milioni di euro per il 2019. Agli enti che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziaria pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 entro il 30 giugno 2017 è assegnata priorità nell'assegnazione delle risorse di cui al periodo precedente.

2. Il fondo di cui al comma 1 può essere concesso agli enti locali per il pagamento:

*a) dei debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2017;*

*b) debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;*

*c) debiti riconosciuti alla data del 31 dicembre 2017, ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento entro la medesima data, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ai sensi dell'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.*

3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

4. Gli enti che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 possono riformulare o rimodulare il relativo piano di riequilibrio tenendo conto della concessione delle anticipazioni di liquidità di cui al comma 1. In tal caso, l'accertamento del grave e reiterato mancato rispetto degli obiet-

tivi intermedi fissati dal piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui al comma 7 dell'articolo 243-*quater* del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 riguarda esclusivamente le eventuali violazioni relative al piano rimodulato o riformulato ai sensi del periodo precedente».

### **71.0.9**

ORELLANA, BENCINI, PANIZZA, ZIN

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 71-bis.**

*(Moratoria incremento perequazione e istituzione di un fondo verticale perequativo)*

1. Per l'anno 2018 la percentuale di cui alla lettera *c*) del comma 449, articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, continua ad applicarsi nella misura del 40 per cento sulla base delle capacità e fiscali e dei fabbisogni già utilizzati ai fini del riparto perequativo del 2017. Le percentuali di risorse oggetto di perequazione di cui al primo periodo della citata lettera *c*) per gli anni dal 2018 al 2021, sono slittate di un anno, con termine al 2022.

2. A decorrere dal 2018 è istituito, con risorse stanziato dal bilancio dello Stato, un fondo perequativo comunale di ammontare pari a 300 milioni di euro annui i cui riparto è effettuato secondo i criteri di cui al primo periodo della lettera *c*) del comma 449 dell'articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 e concorre, per il 95 per cento del suo ammontare, al raggiungimento dell'ammontare complessivo capacità fiscale perequabile secondo la progressione di cui alla medesima lettera *c*) del citato comma 449. Una quota pari al 5 per cento del fondo è attribuita per il periodo 2018-2022 all'applicazione della lettera *d-bis*) cui al citato comma 449, il cui limite massimo è pertanto aumentato a 40 milioni di euro.

3. La Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* presenta al Governo entro il 31 luglio 2018 un rapporto dettagliato sugli effetti del sistema perequativo a regime sulle diverse fasce demografiche e territoriali dei comuni, con l'indicazione dei correttivi che si ritengano necessari per assicurare una equilibrata transizione al sistema di finanziamento fondato sui fabbisogni e le capacità fiscali *standard*, nonché sulle possibili modalità di determinazione di livelli essenziali o minimi delle prestazioni dei servizi comunali con i relativi riflessi finanziari. Il rapporto è sottoposto all'esame delle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del parere».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.*

#### **71.0.10**

CERONI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 71-bis.**

*(Moratoria incremento perequazione e istituzione di un fondo verticale perequativo)*

1. Per l'anno 2018 la percentuale di cui alla lettera c) del comma 449, articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, continua ad applicarsi nella misura del 40 per cento sulla base delle capacità fiscali e dei fabbisogni già utilizzati ai fini del riparto perequativo del 2017. Le percentuali di risorse oggetto di perequazione di cui al primo periodo della citata lettera c) per gli anni dal 2018 al 2021, sono slittate di un anno, con termine al 2022.

2. A decorrere dal 2018 è istituito, con risorse stanziare dal bilancio dello Stato, un fondo perequativo comunale di ammontare pari a 300 milioni di euro annui, il cui riparto è effettuato secondo i criteri di cui al primo periodo della lettera c) del comma 449 dell'articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 e concorre, per il 95 per cento del suo ammontare, al raggiungimento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale perequabile secondo la progressione di cui alla medesima lettera c) del citato comma 449. Una quota pari al 5 per cento del fondo è attribuita per il periodo 2018-2022 all'applicazione della lettera d-bis) cui al citato comma 449, il cui limite massimo è pertanto aumentato a 40 milioni di euro.

3, La Commissione tecnica per i fabbisogni standard presenta al Governo entro il 31 luglio 2018 un rapporto dettagliato sugli effetti del sistema perequativo a regime sulle diverse fasce demografiche e territoriali dei comuni, con l'indicazione dei correttivi che si ritengono necessari per assicurare una equilibrata transizione al sistema di finanziamento fondato sui fabbisogni e le capacità fiscali *standard*, nonché sulle possibili modalità di determinazione di livelli essenziali o delle prestazioni dei servizi comunali con i relativi riflessi finanziari. Il rapporto è sottoposto all'esame delle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del parere».

**71.0.11**

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

**Dichiarato inammissibile***Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 71-bis.***(Moratoria incremento perequazione e istituzione di un fondo verticale perequativo)*

1. Per l'anno 2018 la percentuale di cui alla lettera *c*) del comma 449, articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, continua ad applicarsi nella misura del 40 per cento sulla base delle capacità fiscali e dei fabbisogni già utilizzati ai fini del riparto perequativo del 2017. Le percentuali di risorse oggetto di perequazione di cui al primo periodo della citata lettera *c*) per gli anni dal 2018 al 2021, sono slittate di un anno, con termine al 2022.

2. A decorrere dal 2018 è istituito, con risorse stanziare dal bilancio dello Stato, un fondo perequativo comunale di ammontare pari a 300 milioni di euro annui, il cui riparto è effettuato secondo i criteri di cui al primo periodo della lettera *c*) del comma 449 dell'articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 e concorre, per il 95 per cento del suo ammontare, al raggiungimento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale perequabile secondo la progressione di cui alla medesima lettera *c*) del citato comma 449. Una quota pari al 5 per cento del fondo è attribuita per il periodo 2018-2022 all'applicazione della lettera *d-bis*) cui al citato comma 449, il cui limite massimo è pertanto aumentato a 40 milioni di euro.

3, La Commissione tecnica per i fabbisogni standard presenta al Governo entro il 31 luglio 2018 un rapporto dettagliato sugli effetti del sistema perequativo a regime sulle diverse fasce demografiche e territoriali dei comuni, con l'indicazione dei correttivi che si ritengano necessari per assicurare una equilibrata transizione al sistema di finanziamento fondato sui fabbisogni e le capacità fiscali *standard*, nonché sulle possibili modalità di determinazione di livelli essenziali o delle prestazioni dei servizi comunali con i relativi riflessi finanziari. Il rapporto è sottoposto all'esame delle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del parere».



**71.0.12**

SANTINI, BROGLIA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 71-bis.**

*(Moratoria incremento perequazione e istituzione di un fondo verticale perequativo)*

1. Per l'anno 2018 la percentuale di cui alla lettera *c*) del comma 449, articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, continua ad applicarsi nella misura del 40 per cento sulla base delle capacità fiscali e dei fabbisogni già utilizzati ai fini del riparto perequativo del 2017. Le percentuali di risorse oggetto di perequazione di cui al primo periodo della citata lettera *c*) per gli anni dal 2018 al 2021, sono slittate di un anno, con termine al 2022.

2. A decorrere dal 2018 è istituito, con risorse stanziare dal bilancio dello Stato, un fondo perequativo comunale di ammontare pari a 300 milioni di euro annui, il cui riparto è effettuato secondo i criteri di cui al primo periodo della lettera *c*) del comma 449 dell'articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 e concorre, per il 95 per cento del suo ammontare, al raggiungimento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale perequabile secondo la progressione di cui alla medesima lettera *c*) del citato comma 449. Una quota pari al 5 per cento del fondo è attribuita per il periodo 2018-2022 all'applicazione della lettera *d-bis*) cui al citato comma 449, il cui limite massimo è pertanto aumentato a 40 milioni di euro.

3, La Commissione tecnica per i fabbisogni standard presenta al Governo entro il 31 luglio 2018 un rapporto dettagliato sugli effetti del sistema perequativo a regime sulle diverse fasce demografiche e territoriali dei comuni, con l'indicazione dei correttivi che si ritengano necessari per assicurare una equilibrata transizione al sistema di finanziamento fondato sui fabbisogni e le capacità fiscali *standard*, nonché sulle possibili modalità di determinazione di livelli essenziali o delle prestazioni dei servizi comunali con i relativi riflessi finanziari. Il rapporto è sottoposto all'esame delle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del parere».

**71.0.13**

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 71-bis.**

*(Ristrutturazione del debito degli enti territoriali)*

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera *a*), intestati agli enti locali ivi compresi quelli gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.P.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Per il riacquisto da parte degli enti locali dei titoli obbligazionari da essi emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 4, lettera *b*), il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato. Per le finalità del presente comma, ivi compreso l'eventuale contributo al riacquisto anche da parte del medesimo ministero, è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale.

3. I risparmi annuali di spesa derivanti agli enti locali dall'applicazione dei commi 1 e 2 possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione.

4. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla data del 31 dicembre 2017, presentino le seguenti caratteristiche:

*c*) mutui con vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro;

*d*) vita residua pari o superiore a 5 anni dei titoli obbligazionari in circolazione.

5. Gli enti locali possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui ai commi 1 e 2, trasmettendo entro il 30 aprile 2018 al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione II, con certificazione congiunta del presidente, del sindaco o del rappresentante legale e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 4, sulla base delle modalità di attuazione stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 20 marzo 2018.

6. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 4, lettera *b*), avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi, per il tramite di uno o più interme-

diari individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli di Stato, che ricevono apposito mandato dai singoli enti.

7. Le modalità del riacquisto e le commissioni per gli intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al comma 6, per la definizione dei cui termini ogni ente si avvale obbligatoriamente della consulenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 2018, si provvede all'individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione.

9. A seguito della ristrutturazione dei mutui, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.

10. Il riacquisto dei titoli emessi dagli enti e individuati come idonei a norma del comma 4, tenuto conto del valore dei derivati di cui comma 13, è finanziato dal Ministero dell'economia e delle finanze con un mutuo avente le caratteristiche indicate al comma 9.

11. Qualora oggetto di riacquisto o i mutui oggetto di rinegoziazione rappresentino il sottostante di operazioni in strumenti derivati, l'ente provvede alla contestuale chiusura anticipata degli stessi. L'eventuale valore di mercato positivo incassata dalla chiusura anticipata dei derivati è vincolato da parte dell'ente per il riacquisto del debito sottostante il derivato stesso. Qualora il derivato presenti un valore di mercato negativo per l'ente, esso deve essere ricompreso nell'operazione di riacquisto, a condizione che la somma del valore di riacquisto dei titoli e del valore di mercato del derivato non sia superiore al valore nominale dei titoli stessi. In caso il sottostante sia un mutuo, la somma dell'eventuale valore di mercato negativo del derivato e del capitale residuo del mutuo oggetto di rinegoziazione, non deve essere superiore al capitale residuo risultante alla fine dell'anno solare precedente quello in cui avviene la rinegoziazione.

12. Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo e del valore degli strumenti derivati ad esso collegati comportasse un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009, non si dà luogo all'operazione.

13. La valutazione dei derivati è competenza degli enti che, per quanto attiene allo scopo della presente norma, la effettuano sotto la supervisione del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione II. Gli enti possono avvalersi a tale scopo di esperti di comprovata esperienza e professionalità, che ricevono apposito mandato dai singoli enti.

Tali spese non sono assoggettate ai limiti di cui all'articolo 6 comma 7 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010 n. 122.

14. Gli enti assumono in autonomia le decisioni in ordine al riacquisto dei titoli e alla chiusura anticipata delle eventuali operazioni in strumenti derivati ad essi riferite, tenendo conto anche dei versamenti già avvenuti negli *swap* di ammortamento, nei fondi di ammortamento o, comunque, delle quote capitale già accantonate per l'ammortamento di titoli con unico rimborso a scadenza.

15. La rinegoziazione dei mutui e il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009.

16. L'avvenuta ristrutturazione di un mutuo ai sensi del presente articolo comporta il venir meno dell'eventuale contributo statale in conto interessi accordata sul mutuo originario.

17. Le disposizioni di cui ai commi precedenti possono essere estese con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche alle posizioni debitorie delle regioni. Sono comunque esclusi dalle operazioni di ristrutturazione del debito le anticipazioni contratte dalle regioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto legge n. 35 del 2013, nonché i mutui già ristrutturati in forza dell'articolo 45 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

#### **71.0.14**

VICARI, AIELLO, DALLA TOR, VICECONTE

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 71-bis.**

*(Ristrutturazione del debito degli enti territoriali)*

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera *a*), intestati agli enti locali ivi compresi quelli gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.P.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Per il riacquisto da parte degli enti locali dei titoli obbligazionari da essi emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 4, lettera *b*), il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di

Stato. Per le finalità del presente comma, ivi compreso l'eventuale contributo al riacquisto anche da parte del medesimo ministero, è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale.

3. I risparmi annuali di spesa derivanti agli enti locali dall'applicazione dei commi 1 e 2 possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione.

4. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla data del 31 dicembre 2017, presentino le seguenti caratteristiche:

a) mutui con vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro;

b) vita residua pari o superiore a 5 anni dei titoli obbligazionari in circolazione.

5. Gli enti locali possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui ai commi 1 e 2, trasmettendo entro il 30 aprile 2018 al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione II, con certificazione congiunta del presidente, del sindaco o del rappresentante legale e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 4, sulla base delle modalità di attuazione stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 20 marzo 2018.

6. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 4, lettera b), avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi, per il tramite di uno o più intermediari individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli di Stato, che ricevono apposito mandato dai singoli enti.

7. Le modalità del riacquisto e le commissioni per gli intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al comma 6, per la definizione dei cui termini ogni ente si avvale obbligatoriamente della consulenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 2018, si provvede all'individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione.

9. A seguito della ristrutturazione dei mutui, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.

10. Il riacquisto dei titoli emessi dagli enti e individuati come idonei a norma del comma 4, tenuto conto del valore dei derivati di cui comma 13,

è finanziato dal Ministero dell'economia e delle finanze con un mutuo avente le caratteristiche indicate al comma 9.

11. Qualora oggetto di riacquisto o i mutui oggetto di rinegoziazione rappresentino il sottostante di operazioni in strumenti derivati, l'ente provvede alla contestuale chiusura anticipata degli stessi. L'eventuale valore di mercato positivo incassata dalla chiusura anticipata dei derivati è vincolato da parte dell'ente per il riacquisto del debito sottostante il derivato stesso. Qualora il derivato presenti un valore di mercato negativo per l'ente, esso deve essere ricompreso nell'operazione di riacquisto, a condizione che la somma del valore di riacquisto dei titoli e del valore di mercato del derivato non sia superiore al valore nominale dei titoli stessi. In caso il sottostante sia un mutuo, la somma dell'eventuale valore di mercato negativo del derivato e del capitale residuo del mutuo oggetto di rinegoziazione, non deve essere superiore al capitale residuo risultante alla fine dell'anno solare precedente quello in cui avviene la rinegoziazione.

12. Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo e del valore degli strumenti derivati ad esso collegati comportasse un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009, non si dà luogo all'operazione.

13. La valutazione dei derivati è competenza degli enti che, per quanto attiene allo scopo della presente norma, la effettuano sotto la supervisione del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione II. Gli enti possono avvalersi a tale scopo di esperti di comprovata esperienza e professionalità, che ricevono apposito mandato dai singoli enti. Tali spese non sono assoggettate ai limiti di cui all'articolo 6 comma 7 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010 n. 122.

14. Gli enti assumono in autonomia le decisioni in ordine al riacquisto dei titoli e alla chiusura anticipata delle eventuali operazioni in strumenti derivati ad essi riferite, tenendo conto anche dei versamenti già avvenuti negli *swap* di ammortamento, nei fondi di ammortamento o, comunque, delle quote capitale già accantonate per l'ammortamento di titoli con unico rimborso a scadenza.

15. La rinegoziazione dei mutui e il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009.

16. L'avvenuta ristrutturazione di un mutuo ai sensi del presente articolo comporta il venir meno dell'eventuale contributo statale in conto interessi accordata sul mutuo originario.

17. Le disposizioni di cui ai commi precedenti possono essere estese con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche alle posizioni debitorie delle regioni. Sono comunque esclusi dalle operazioni di ristrutturazione del debito le anticipazioni contratte dalle regioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto legge n. 35 del 2013, nonché i mutui già ristrutturati in forza dell'articolo 45 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

### **71.0.15**

SANTINI, BROGLIA, VACCARI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 71-bis.**

*(Ristrutturazione del debito degli enti territoriali)*

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera *a*), intestati agli enti locali ivi compresi quelli gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.P.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Per il riacquisto da parte degli enti locali dei titoli obbligazionari da essi emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 4, lettera *b*), il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato. Per le finalità del presente comma, ivi compreso l'eventuale contributo al riacquisto anche da parte del medesimo ministero, è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale.

3. I risparmi annuali di spesa derivanti agli enti locali dall'applicazione dei commi 1 e 2 possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione.

4. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla data del 31 dicembre 2017, presentino le seguenti caratteristiche:

a) mutui con vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro;

b) vita residua pari o superiore a 5 anni dei titoli obbligazionari in circolazione.

5. Gli enti locali possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui ai commi 1 e 2, trasmettendo entro il 30 aprile 2018 al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione II, con certificazione congiunta del presidente, del sindaco o del rappresentante legale e del

responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 4, sulla base delle modalità di attuazione stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 20 marzo 2018.

6. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 4, lettera *b*), avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi, per il tramite di uno o più intermediari individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli di Stato, che ricevono apposito mandato dai singoli enti.

7. Le modalità del riacquisto e le commissioni per gli intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al comma 6, per la definizione dei cui termini ogni ente si avvale obbligatoriamente della consulenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 2018, si provvede all'individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione.

9. A seguito della ristrutturazione dei mutui, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.

10. Il riacquisto dei titoli emessi dagli enti e individuati come idonei a norma del comma 4, tenuto conto del valore dei derivati di cui comma 13, è finanziato dal Ministero dell'economia e delle finanze con un mutuo avente le caratteristiche indicate al comma 9.

11. Qualora oggetto di riacquisto o i mutui oggetto di rinegoziazione rappresentino il sottostante di operazioni in strumenti derivati, l'ente provvede alla contestuale chiusura anticipata degli stessi. L'eventuale valore di mercato positivo incassata dalla chiusura anticipata dei derivati è vincolato da parte dell'ente per il riacquisto del debito sottostante il derivato stesso. Qualora il derivato presenti un valore di mercato negativo per l'ente, esso deve essere ricompreso nell'operazione di riacquisto, a condizione che la somma del valore di riacquisto dei titoli e del valore di mercato del derivato non sia superiore al valore nominale dei titoli stessi. In caso il sottostante sia un mutuo, la somma dell'eventuale valore di mercato negativo del derivato e del capitale residuo del mutuo oggetto di rinegoziazione, non deve essere superiore al capitale residuo risultante alla fine dell'anno solare precedente quello in cui avviene la rinegoziazione.

12. Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo e del valore degli strumenti derivati ad esso collegati comportasse un aumento del debito delle



pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009, non si dà luogo all'operazione.

13. La valutazione dei derivati è competenza degli enti che, per quanto attiene allo scopo della presente norma, la effettuano sotto la supervisione del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione II. Gli enti possono avvalersi a tale scopo di esperti di comprovata esperienza e professionalità, che ricevono apposito mandato dai singoli enti. Tali spese non sono assoggettate ai limiti di cui all'articolo 6 comma 7 del decreto-legge 31 maggio 2010 n.78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010 n.122.

14. Gli enti assumono in autonomia le decisioni in ordine al riacquisto dei titoli e alla chiusura anticipata delle eventuali operazioni in strumenti derivati ad essi riferite, tenendo conto anche dei versamenti già avvenuti negli *swap* di ammortamento, nei fondi di ammortamento o, comunque, delle quote capitale già accantonate per l'ammortamento di titoli con unico rimborso a scadenza.

15. La rinegoziazione dei mutui e il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009.

16. L'avvenuta ristrutturazione di un mutuo ai sensi del presente articolo comporta il venir meno dell'eventuale contributo statale in conto interessi accordata sul mutuo originario.

17. Le disposizioni di cui ai commi precedenti possono essere estese con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche alle posizioni debitorie delle regioni. Sono comunque esclusi dalle operazioni di ristrutturazione del debito le anticipazioni contratte dalle regioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto legge n.35 del 2013, nonché i mutui già ristrutturati in forza dell'articolo 45 del decreto legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89».

## **71.0.16**

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**«Art. 71-bis.**

*(Riduzione del peso del debito degli enti locali)*

1. Negli anni 2018-2019, gli enti locali possono procedere all'estinzione anticipata, totale o parziale, di passività onerose derivanti dai mutui e prestiti obbligazionari, in essere al 31 dicembre 2017 con la Cassa Depositi e prestiti, con l'Istituto per credito sportivo e con altri istituti di credito, mediante contrazione di nuovi mutui o con emissione di prestito obbligazionario, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo. Il conseguimento della riduzione del valore finanziario deve essere realizzato in relazione alla singola posizione di mutuo.

2. In deroga alla normativa vigente, limitatamente alle operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 1, la riduzione del valore finanziario delle passività totali da conseguire all'atto dell'operazione, è da considerare al netto del valore degli indennizzi dovuti per l'estinzione delle passività pregresse.

3. L'indennizzo per l'estinzione anticipata dei mutui previsto dal comma 1, per la quota non coperta dal contributo dello Stato di cui all'art. 9-ter del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è escluso, per il periodo 2018-2019, dalle spese finali ai fini del conseguimento del saldo di cui all'articolo 65.

4. In alternativa all'estinzione anticipata di cui ai commi precedenti, per il biennio 2018-19, i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nonché dall'Istituto per il credito sportivo, la cui incidenza complessiva sulle entrate correnti medie dell'ultimo triennio disponibile sulla base dei certificati dei rispettivi rendiconti, comprensiva degli interessi, sia superiore al 12%, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, l'eventuale obbligo di richiesta da parte dei Comuni, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui. Per le finalità di cui ai periodi precedenti sono stanziati 20 milioni di euro per il 2017 e 20 milioni di euro per il 2018, mediante riduzioni di pari importo del fondo di cui all'articolo 1, comma 624, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

**71.0.17**

SANTINI, BROGLIA, VACCARI

**Dichiarato inammissibile***Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***«Art. 71-bis.***(Riduzione del peso del debito degli enti locali)*

1. Negli anni 2018-2019, gli enti locali possono procedere all'estinzione anticipata, totale o parziale, di passività onerose derivanti dai mutui e prestiti obbligazionari, in essere al 31 dicembre 2017 con la Cassa Depositi e prestiti, con l'Istituto per credito sportivo e con altri istituti di credito, mediante contrazione di nuovi mutui o con emissione di prestito obbligazionario, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo. Il conseguimento della riduzione del valore finanziario deve essere realizzato in relazione alla singola posizione di mutuo.

2. In deroga alla normativa vigente, limitatamente alle operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 1, la riduzione del valore finanziario delle passività totali da conseguire all'atto dell'operazione, è da considerare al netto del valore degli indennizzi dovuti per l'estinzione delle passività pregresse.

3. L'indennizzo per l'estinzione anticipata dei mutui previsto dal comma 1, per la quota non coperta dal contributo dello Stato di cui all'art. 9-ter del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è escluso, per il periodo 2018-2019, dalle spese finali ai fini del conseguimento del saldo di cui all'articolo 65.

4. In alternativa all'estinzione anticipata di cui ai commi precedenti, per il biennio 2018-19, i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nonché dall'Istituto per il credito sportivo, la cui incidenza complessiva sulle entrate correnti medie dell'ultimo triennio disponibile sulla base dei certificati dei rispettivi rendiconti, comprensiva degli interessi, sia superiore al 12%, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Con decreto di natura non

regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, l'eventuale obbligo di richiesta da parte dei Comuni, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui. Per le finalità di cui ai periodi precedenti sono stanziati 20 milioni di euro per il 2017 e 20 milioni di euro per il 2018, mediante riduzioni di pari importo del fondo di cui all'articolo 1, comma 624, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

### **71.0.18**

ORELLANA, BENCINI, PANIZZA, ZIN

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 71-bis.**

*(Riduzione del peso del debito degli enti locali)*

1. Negli anni 2018-2019, gli enti locali possono procedere all'estinzione anticipata, totale o parziale, di passività onerose derivanti dai mutui e prestiti obbligazionari, in essere al 31 dicembre 2017 con la Cassa Depositi e prestiti, con l'Istituto per credito sportivo e con altri istituti di credito, mediante contrazione di nuovi mutui o con emissione di prestito obbligazionario, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo. Il conseguimento della riduzione del valore finanziario deve essere realizzato in relazione alla singola posizione di mutuo.

2. In deroga alla normativa vigente, limitatamente alle operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 1, la riduzione del valore finanziario delle passività totali da conseguire all'atto dell'operazione, è da considerare al netto del valore degli indennizzi dovuti per l'estinzione delle passività pregresse.

3. L'indennizzo per l'estinzione anticipata dei mutui previsto dal comma 1, per la quota non coperta dal contributo dello Stato di cui all'art. 9-ter del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è escluso, per il periodo 2018-2019, dalle spese finali ai fini del conseguimento del saldo di cui all'articolo 65.

4. In alternativa all'estinzione anticipata di cui ai commi precedenti, per il biennio 2018-19, i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa

depositi e prestiti S.p.A. nonché dall'Istituto per il credito sportivo, la cui incidenza complessiva sulle entrate correnti medie dell'ultimo triennio disponibile sulla base dei certificati dei rispettivi rendiconti, comprensiva degli interessi, sia superiore al 12%, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, l'eventuale obbligo di richiesta da parte dei Comuni, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui. Per le finalità di cui ai periodi precedenti sono stanziati 20 milioni di euro per il 2017 e 20 milioni di euro per il 2018, mediante riduzioni di pari importo del fondo di cui all'articolo 1, comma 624, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

### **71.0.19**

SANTINI, BROGLIA

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 71-bis**

*(Snellimento riconoscimento dei debiti fuori bilancio)*

1. Il comma 1 dell'articolo 194 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali è così sostituito:

"1. Con deliberazione della Giunta comunale e con la periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente; nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

La deliberazione esecutiva nei termini di legge viene trasmessa al dirigente/responsabile del servizio finanziario che provvede alla verifica e mantenimento degli equilibri di bilancio"».

*Conseguentemente, il comma 3 dell'articolo 191 del Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 è così riformulato:*

«3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, su proposta del responsabile del procedimento, qualora fondi specificamente previsti in bilancia si dimostrino insufficienti, provvede al riconoscimento, entro trenta giorni dall'Ordinazione fatta a terzi, della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità».

---

#### **71.0.20**

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 71-bis.**

*(Libero utilizzo dei risparmi di linea capitale derivanti  
da rinegoziazione dei mutui)*

All'articolo 1, comma 440, della legge 11 dicembre 2012, n. 232 le parole: "Per gli anni 2015; 2016 e 2017" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018"».

---

#### **71.0.21**

SANTINI, BROGLIA

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 71-bis.**

*(Libero utilizzo dei risparmi di linea capitale derivanti  
da rinegoziazione dei mutui)*

All'articolo 1, comma 440, della legge 11 dicembre 2012, n. 232 le parole: "Per gli anni 2015; 2016 e 2017" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018"».

**71.0.22**

ORELLANA, BENCINI, PANIZZA, ZIN

**Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 71-bis.**

*(Libero utilizzo dei risparmi di linea capitale derivanti  
da rinegoziazione dei mutui)*

All'articolo 1, comma 440, della legge 11 dicembre 2012, n. 232 le parole: "Per gli anni 2015; 2016 e 2017" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018"».

**71.0.23**

AIELLO, DALLA TOR, VICECONTE

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 71-bis.**

*(Rinegoziazione mutui accordati dalla Cassa depositi e prestiti agli enti territoriali e ristrutturazione obbligazioni)*

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e prestiti definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità ed i criteri di rinegoziazione, anche in deroga, laddove fosse applicabile, a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del decreto legislativo n. 385 del 1993, dei mutui accordati agli enti territoriali in data antecedente il 31 dicembre 2015.

2. La rinegoziazione assicura la riduzione dell'importo delle rate del mutuo ad un ammontare pari a quello della rata che si ottiene applicando al-

---

l'importo originario del mutuo tasso di interesse applicato ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento. L'importo della rata così calcolato rimane fisso per tutta la durata del mutuo.

3. Le disposizioni del presente articolo sono derogabili solo in senso più favorevole al mutuatario.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad applicare le disposizioni riguardanti la ristrutturazione delle posizioni debitorie degli enti locali di natura obbligazionaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 45 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

---

#### **71.0.24**

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 71-bis.**

1. Limitatamente ai comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno 2015 in quanto con popolazione fino a 1.000 abitanti, la sanzione di cui al comma 723, lettera dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 non trova applicazione e, qualora già applicata, ne vengono meno gli effetti».

---

#### **71.0.25**

ORELLANA, PANIZZA, BENCINI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 71-bis.**

*(Mitigazione sanzioni per sforamento saldo 2016 per i comuni  
fino a mille abitanti)*

1. Limitatamente ai comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno 2015 in quanto con popolazione fino a 1.000 abitanti, la sanzione di cui al comma 723, lettera dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 non trova applicazione e, qualora già applicata, ne vengono meno gli effetti».

---



**71.0.26**

CASTALDI, GIROTTO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 71-bis.**

*(Interventi in favore dei piccoli comuni)*

1. Alla legge ottobre 2017, n. 158, dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

**"Art. 13-bis.**

*(Agevolazioni economiche e fiscali e incentivi alle pluriattività)*

1. I piccoli comuni possono accedere a mutui a tasso agevolato erogati dalla Cassa depositi e prestiti spa a un tasso pari al 30 per cento del tasso di riferimento per la ristrutturazione di edifici pubblici, per il recupero dei centri storici e la promozione turistica, per il finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali, a mettere in sicurezza le infrastrutture stradali e gli istituti scolastici, nonché a favorire insediamento di nuove attività produttive e la realizzazione di investimenti nei medesimi comuni.

2. Al fine di favorire a livello locale la realizzazione di opere pubbliche, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) si applica nella misura ridotta del 10 per cento sulle cessioni di beni e servizi effettuate nella realizzazione di opere pubbliche da parte dei piccoli comuni, per importi complessivi che non richiedono l'effettuazione di gare europee e nel rispetto dei vincoli per la tutela della concorrenza.

3. Le imprese operanti nei piccoli comuni che investono nel miglioramento della propria attività, in particolare per l'adeguamento e l'ammodernamento funzionale degli impianti e delle attrezzature e per la realizzazione di iniziative svolte al miglioramento dell'assetto del territorio, possono avvalersi dell'agevolazione consistente nel riconoscimento di un credito di imposta, pari al 10 per cento, commisurato ai nuovi investimenti acquisiti, applicato nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione dell'Unione europea. Il predetto credito di imposta è incrementato al 15 per cento nel caso in cui le imprese beneficiarie abbiano operato nei due anni successivi a quello in cui hanno ottenuto l'agevolazione di cui al presente comma, investimenti di importo pari ad almeno 500.000 euro.

4. Per i piccoli comuni, la determinazione del reddito d'impresa per attività commerciali, agricole, artigianali e per i pubblici esercizi con un giro di affari assoggettato all'imposta sul valore aggiunto nell'anno precedente

per un valore inferiore a 61.975 euro può avvenire, per gli anni di imposta successivi, sulla base di un concordato con gli uffici dell'amministrazione finanziaria. In tale caso le imprese stesse sono esonerate dalla tenuta di ogni documentazione contabile e di ogni certificazione fiscale.

5. I coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli, singoli o associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nei piccoli comuni, in deroga alle vigenti disposizioni di legge possono assumere in appalto sia da enti pubblici che da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile, nonché-utilizzando esclusivamente macchine e attrezzature di loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione alla manutenzione del territorio, quali lavori di forestazione, di costruzione di piste forestali, di arginature, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, per importi non superiori a 25.822,84 euro annui.

6. Le regioni, al fine di favorire l'accesso alle attività agricole dei giovani residenti nei piccoli comuni, agevolano con un finanziamento pari al 40 per cento le operazioni di acquisto di terreni proposte dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni, effettuate nel loro comune di residenza, nonché dalle cooperative agricole che hanno sede nei piccoli comuni e nelle quali la compagine dei soci cooperatori sia composta per almeno il 40 per cento da giovani di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni, residenti nei piccoli comuni medesimi.

7. Le agevolazioni sul gasolio e sul GPL di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni dalla legge-30 novembre 2001, n. 418, si applicano nei confronti delle aziende ubicate nei piccoli comuni, con numero di addetti superiore alle quindici unità e che non abbiano ridotto la base occupazionale nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 1° ottobre 2017, per motivi diversi da quelli del pensionamento.

8. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti specifici incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili mediante installazione di impianti solari fotovoltaici localizzati nei territori dei comuni di cui all'articolo 1. Gli incentivi di cui al presente comma non si applicano alle produzioni da impianti che beneficiano di incentivi già attribuiti, alla data di entrata in vigore della presente legge, per tutto il periodo per il quale è erogato l'incentivo in godimento.

9. Con cadenza triennale, il Ministro dell'economia e delle finanze; sentite le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, provvede ad adottare le misure necessarie al fine di aggiornare i regimi agevolativi di cui alla presente legge».

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 20.000.000:

2019: - 20.000.000;

2020: - 20.000000.

### **71.0.27 (testo 2)**

BROGLIA, BERTUZZI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 71-bis.**

*(Riaccertamento straordinario dei residui)*

1. I Comuni che, a seguito di verifica contabile, abbiano accertato negli anni 2016 o 2017 la presenza di residui risalenti agli esercizi antecedenti il 2015 non correttamente accertati entro il 1° gennaio 2015, possono accedere alle procedure di cui all'articolo 3, comma 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, fermo restando che il maggiore disavanzo è ripianato entro l'anno 2044. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 15 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come incrementato dall'articolo 9 del presente decreto».

### **71.0.28**

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

#### **Respinto**

*Ai commi:*

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» il comma 6 dell'articolo 170 è abrogato e sostituito con il seguente:

"6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione".

2. All'articolo 4, comma 5 del decreto legislativo n. 118, del 23 giugno 2011, dopo le parole: "è costituito dal quinto livello" è aggiunto il seguente periodo: "Per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello"».

### **71.0.29**

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

#### **Respinto**

*Ai commi:*

3. Per i comuni fino a 5.000 abitanti, i documenti contabili relativi al bilancio annuale e al bilancio pluriennale, di cui agli articoli 165 e 171 del testo unico, nonché i documenti contabili relativi al rendiconto della gestione, di cui al titolo VI della parte seconda del medesimo testo unico, sono adottati secondo modelli semplificati, garantendo comunque la rilevazione elementi minimi necessari per il consolidamento dei conti pubblici.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati un modello semplificato di bilancio di previsione e un modello semplificato di rendiconto, ai sensi dell'articolo 160 del testo unico, applicabili a partire dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge.

### **71.0.30**

VICECONTE

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**«Art. 71-bis.**

*(Incentivo fusione grandi comuni)*

1. All'articolo 20, comma 1-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: "elevato ai 50 per cento a decorrere dall'anno 2017," sono inserite le seguenti: "elevato al 70 per cento a decorrere dall'anno 2018, per i comuni che a seguito di fusione, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000, entro il 31 dicembre 2018 raggiungano una popolazione pari o superiore ai 150.000 abitanti».

**71.0.31**

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**«Art. 71-bis.**

*(Revisione dell'assegnazione dei contributi ai-Comuni per spese  
per il funzionamento degli uffici giudiziari)*

1. Al fine di limitare i rischi di contenziosi relativi alla definizione dei contributi riconosciuti ai comuni sedi di uffici giudiziari per le relative spese sostenute dai comuni stessi si applicano le seguenti disposizioni:

a) all'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 marzo 2017 Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 1, comma 439, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 123 del 29 maggio 2017, Supplemento Ordinario n. 25, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente:

"Il contributo riportato nella tabella D allegata al presente decreto è erogato a titolo di acconto in relazione alle spese sostenute dai comuni fino al 31 agosto 2015".

b) la quota del fondo da destinare al contributo è aumentata di euro 200 milioni da ripartirsi in parti uguali sugli esercizi dal 2018 al 2020;

c) il contributo spettante a ciascun comune viene rideterminato rispetto a quanto indicato alla tabella D allegata al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ferme restando le spese riconosciute per gli anni dal 2011 al 2014 e considerando anche le spese sostenute dai comuni nel periodo 1° gennaio-31 agosto 2015;

d) con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali entro il 31 marzo 2018, è determinato il riparto dell'importo di cui alla lettera b), tenendo conto dell'ammontare delle spese riconosciute per il periodo 1° gennaio-31 agosto 2015, nonché dell'esigenza di limitare la rateazione delle erogazioni, con particolare riguardo alle somme di minore entità.

2. I comuni che in sede di riaccertamento dei residui hanno mantenuto a residuo attivo le somme oggetto di contributo attribuito ai comuni sedi di uffici giudiziari, incassano in conto residuo la quota attribuita a seguito del riparto delle somme di cui al comma 438 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e delle eventuali ulteriori somme spettanti. L'eventuale maggior residuo attivo viene progressivamente rideterminato nell'arco di tempo previ-

sto per la corresponsione del contributo. Gli altri enti registrano trasferimenti secondo quanto previsto dai principi contabili, in relazione all'esigibilità dell'entrata».

### **71.0.32**

GIOVANNI MAURO

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 71-bis.**

*(Revisione dell'assegnazione dei contributi ai-Comuni per spese per il funzionamento degli uffici giudiziari)*

1. Al fine di limitare i rischi di contenziosi relativi alla definizione dei contributi riconosciuti ai comuni sedi di uffici giudiziari per le relative spese sostenute dai comuni stessi si applicano le seguenti disposizioni:

a) all'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 marzo 2017 Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 1, comma 439, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 123 del 29 maggio 2017, Supplemento Ordinario n. 25, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente:

"Il contributo riportato nella tabella D allegata al presente decreto è erogato a titolo di acconto in relazione alle spese sostenute dai comuni fino al 31 agosto 2015".

b) la quota del fondo da destinare al contributo è aumentata di euro 200 milioni da ripartirsi in parti uguali sugli esercizi dal 2018 al 2020;

c) il contributo spettante a ciascun comune viene rideterminato rispetto a quanto indicato alla tabella D allegata al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ferme restando le spese riconosciute per gli anni dal 2011 al 2014 e considerando anche le spese sostenute dai comuni nel periodo 1° gennaio-31 agosto 2015;

d) con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali entro il 31 marzo 2018, è determinato il riparto dell'importo di cui alla lettera b), tenendo conto dell'ammontare delle spese riconosciute per il periodo 1° gennaio-31 agosto 2015, nonché dell'esigenza di limitare la rateazione delle erogazioni, con particolare riguardo alle somme di minore entità.

2. I comuni che in sede di riaccertamento dei residui hanno mantenuto a residuo attivo le somme oggetto di contributo attribuito ai comuni sedi di

uffici giudiziari, incassano in conto residuo la quota attribuita a seguito del riparto delle somme di cui al comma 438 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e delle eventuali ulteriori somme spettanti. L'eventuale maggior residuo attivo viene progressivamente rideterminato nell'arco di tempo previsto per la corresponsione del contributo. Gli altri enti registrano trasferimenti secondo quanto previsto dai principi contabili, in relazione all'esigibilità dell'entrata».

### **71.0.33**

SANTINI, BROGLIA

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 71-bis.**

*(Revisione dell'assegnazione dei contributi ai-Comuni per spese per il funzionamento degli uffici giudiziari)*

1. Al fine di limitare i rischi di contenziosi relativi alla definizione dei contributi riconosciuti ai comuni sedi di uffici giudiziari per le relative spese sostenute dai comuni stessi si applicano le seguenti disposizioni:

a) all'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 marzo 2017 Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 1, comma 439, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 123 del 29 maggio 2017, Supplemento Ordinario n. 25, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente:

"Il contributo riportato nella tabella D allegata al presente decreto è erogato a titolo di acconto in relazione alle spese sostenute dai comuni fino al 31 agosto 2015".

b) la quota del fondo da destinare al contributo è aumentata di euro 200 milioni da ripartirsi in parti uguali sugli esercizi dal 2018 al 2020;

c) il contributo spettante a ciascun comune viene rideterminato rispetto a quanto indicato alla tabella D allegata al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ferme restando le spese riconosciute per gli anni dal 2011 al 2014 e considerando anche le spese sostenute dai comuni nel periodo 1° gennaio-31 agosto 2015;

d) con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali entro il 31 marzo 2018, è determinato il riparto dell'importo di cui alla lettera b), tenendo conto dell'ammontare delle spese riconosciute per il periodo 1°

gennaio-31 agosto 2015, nonché dell'esigenza di limitare la rateazione delle erogazioni, con particolare riguardo alle somme di minore entità.

2. I comuni che in sede di riaccertamento dei residui hanno mantenuto a residuo attivo le somme oggetto di contributo attribuito ai comuni sedi di uffici giudiziari, incassano in conto residuo la quota attribuita a seguito del riparto delle somme di cui al comma 438 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e delle eventuali ulteriori somme spettanti. L'eventuale maggior residuo attivo viene progressivamente rideterminato nell'arco di tempo previsto per la corresponsione del contributo. Gli altri enti registrano trasferimenti secondo quanto previsto dai principi contabili, in relazione all'esigibilità dell'entrata».

### **71.0.34**

ORELLANA, BENCINI, PANIZZA, ZIN

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 71-bis.**

*(Revisione dell'assegnazione dei contributi ai Comuni per spese per il funzionamento degli uffici giudiziari)*

1. Al fine di limitare i rischi di contenziosi relativi alla definizione dei contributi riconosciuti ai comuni sedi di uffici giudiziari per le relative spese sostenute dai comuni stessi, si applicano le seguenti:

a) all'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 marzo 2017 "Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 1, comma 439, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.123 del 29 maggio 2017, Supplemento Ordinario n. 25, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente:

"Il contributo riportato nella tabella D allegata al presente decreto è erogato a titolo di acconto in relazione alle spese sostenute dai comuni fino al 31 agosto 2015.";

b) la quota del fondo da destinare al contributo è aumentata di euro 200 milioni, da ripartirsi in parti uguali sugli esercizi dal 2018 al 2020;

c) il contributo spettante a ciascun comune viene rideterminato rispetto a quanto indicato alla tabella D allegata al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri restando le spese riconosciute per gli anni dal 2011 al 2014 e considerando anche le spese sostenute dai comuni nel periodo 1° gennaio 31 agosto 2015;



d) con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi previa intesa presso la conferenza Stato città e autonomie locali entro il 31 marzo 2018, è determinato il riparto dell'importo di cui alla lettera b), tenendo conto dell'ammontare delle spese riconosciute per periodo 1° gennaio - 31 agosto 2015, nonché dell'esigenza di limitare la rateazione delle erogazioni, con particolare riguardo alle somme di minore entità.

2. I comuni che in sede di riaccertamento dei residui hanno mantenuto a residuo attivo le somme oggetto di contributo attribuito ai comuni sedi di uffici giudiziari, incassano in conto residuo la quota attribuita a seguito del riparto delle somme di cui al comma 438 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e delle eventuali ulteriori somme spettanti eventuale maggior residuo attivo viene progressivamente rideterminato nell'arco di tempo previsto per la corresponsione del contributo. Gli altri enti registrano i trasferimenti secondo quanto previsto dai principi contabili, in relazione all'esigibilità dell'entrata».

---

### 71.0.35

ORELLANA, PANIZZA, BENCINI, ZIN

#### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 71-bis.**

*(Turn over nei piccoli comuni).*

1. All'articolo 1, comma 228, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "tra 1.000 e 3.000" sono sostituite dalle seguenti: "tra 1.000 e 5.000";

b) le parole: "che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio," sono soppresse».

---

**71.0.36**

MANCUSO, VICECONTE

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 71-bis.**

1. Gli idonei delle graduatorie dei concorsi pubblici a dirigente amministrativo, in possesso del diploma di laurea previsto per l'accesso al corso concorso per Segretari comunali e provinciali, possono fare domanda per l'iscrizione nella fascia iniziale dell'albo dei segretari comunali e provinciali.

2. Con decreto del ministro dell'interno, da emanarsi entro il 28 febbraio 2048; verrà stabilito il numero delle iscrizioni per ogni regione, che non può essere superiore alla metà delle sedi vacanti al 31 dicembre 2017 nelle singole regioni, ed i criteri di assegnazione alle sezioni regionali dell'Albo. In caso di domande in numero superiore alle iscrizioni da ammettere, sarà titolo di preferenza il maggior punteggio nel diploma di laurea. Gli iscritti alle sezioni dell'albo hanno l'obbligo di prestare servizio nella regione di assegnazione per un periodo minimo di 5 anni».

**71.0.37**

MANCUSO, VICECONTE

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 71-bis.**

1. L'articolo 1, comma 48, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 si interpreta nel senso che, i Segretari comunali collocati nella fascia professionale A e B, in caso di trasferimento per mobilità e inquadramento in altre amministrazioni, ovvero in caso del verificarsi di una delle precedenti fattispecie, in attuazione dell'articolo 32 CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 16.05.2001, sono equiparati al personale con qualifica dirigenziale. Tale equiparazione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo il trattamento economico dei Segretari Comunali di fascia A e B già esattamente corrispondente a quello della dirigenza. I segretari comunali e provinciali appartenenti alle fasce professionali A e B possono essere collocati, analogamente a quanto previsto per i segretari appartenenti alla fascia C, nella categoria a area professionale più alta prevista dal sistema di classifica-

zione vigente presso l'amministrazione di destinazione, previa espressa manifestazione di volontà in tale senso del segretario interessato».

**71.0.38**

MANCUSO, VICECONTE

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 71-bis.**

*(Modifiche al DPR n.465 del 1997)*

1. All'articolo 10, del DPR 465/97, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. La sede di segreteria convenzionata viene classificata sulla base della sommatoria del numero degli abitanti dei comuni convenzionati, qualora tra i comuni interessati sia stata avviata una gestione associata ai sensi della legge 135/2012. Il CCNL individua ulteriori ipotesi in cui la sede di segreteria è classificata sulla base della sommatoria del numero degli abitanti dei comuni convenzionati, fissando limiti numerici, territoriali, e demografici.

3-ter. I segretari comunali-titolari di sede convenzionata da riclassificare in base al precedente comma, mantengono la titolarità transitoria fino all'accesso alla fascia superiore"».

**71.0.39**

RICCHIUTI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 71-bis.**

*(Modifiche al DPR 4 dicembre 1997, n. 465)*

1. All'articolo 10 del DPR 4 dicembre 1997, n.465, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. La sede di segreteria convenzionata viene classificata sulla base della sommatoria del numero degli abitanti dei comuni convenzionati, qualora tra i comuni interessati sia stata avviata una gestione associata ai sensi della legge 7 agosto 2012, n. 135. Il CCNL individua ulteriori ipotesi in cui la sede di segreteria è classificata sulla base della sommatoria del numero de-

gli abitanti dei comuni convenzionati, fissando limiti numerici, territoriali, e demografici.

1-ter. I segretari comunali titolari di sede convenzionata da riclassificare in base al precedente comma, mantengono la titolarità transitoria fino all'accesso alla fascia superiore"».

#### **71.0.40**

MANCUSO, VICECONTE

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 71-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo n. 75 del 2017)*

1. All'articolo 23, comma 2, del dlgs 75/2017, alla fine aggiungere il seguente ultimo periodo: "Nel caso in cui le risorse aggiuntive non hanno potuto essere destinate nel 2016 per l'occasionale vacanza dei posti in organico, ivi compreso quello del segretario comunale, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo è determinato, nei limiti di spesa di cui al comma 557 e ss dell'articolo 1 legge n. 296/2006, sulla base dell'importo teorico spettante su base annua al personale, anche di livello dirigenziale, che avrebbe dovuto essere in servizio"».

#### **71.0.41**

RICCHIUTI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art.71-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75)*

1. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n 75, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Nel caso in cui le risorse aggiuntive non hanno potuto essere destinate nel 2016 per l'occasionale vacanza dei posti in organico, ivi compreso quello del segretario comunale, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo è determinato, nei limiti di spesa di cui al comma 557 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla base del-

l'importo teorico spettante su base annua al personale, anche di livello dirigenziale, che avrebbe dovuto essere in servizio"».

#### **71.0.42**

MANCUSO, VICECONTE

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 71-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo n. 75 del 2017)*

1. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 20 del d.lgs 75/2017 per gli enti di ricerca vigilati dal Miur viene definito un piano assunzionale straordinario per 8800 unità.

2. La distribuzione ai vari enti della corrispettiva quota assunzionale avverrà per apposito decreto congiunto del Ministro della funzione pubblica e del Ministro dell'economia, a seguito della ricognizione ottenuta da appelli per l'applicazione dei suddetti commi indetti negli Enti interessati entro e non oltre il 4 gennaio 2018.

3. Allo scopo di determinare il 50 per cento da destinare al comma 2 dell'articolo 20 del dlgs 75/2017, il Dpcm provvederà ad individuare le unità destinate, per livello di accesso, al comma 1 da sottrarre alle 8800 unità.

4. Il personale con i requisiti dell'articolo 20 comma 2 idoneo a selezioni per il conseguimento di contratti a tempo determinato o di idoneità a concorsi nazionali a tempo indeterminato potrà essere assunto con le modalità del comma 1 del suddetto articolo 20.

5. Il 50 per cento delle unità così come determinate con le modalità del comma 3 del presente articolo, nel rispetto della normativa vigente sul riconoscimento dell'attività prestata sarà messo a concorso nazionale per titoli ed esami.

6. Le procedure di cui ai precedenti commi 2-4 devono essere concluse entro e non oltre marzo 2018.

7. I bandi di concorso di cui al comma 5 devono essere emanati entro e non oltre il 30 giugno 2018 e si devono svolgere raggruppati per titolo di studio.

8. Le assunzioni di cui al comma 7 del presente articolo dovranno concludersi entro e non oltre il 30 marzo 2019.

9. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

---

**71.0.43**

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

**Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 71-bis.**

*(Proroga dei coefficienti di tariffazione Tari)*

1. All'articolo 1, comma 652 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al terzo periodo le parole: "e 2017" sono sostituite dalle parole: "2017 e 2018"».

---

**71.0.44**

ORELLANA, PANIZZA, BENCINI, ZIN

**Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 71-bis.**

*(Proroga dei coefficienti di tariffazione Tari)*

1. All'articolo 1, comma 652 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al terzo periodo le parole: "e 2017" sono sostituite dalle parole: "2017 e 2018"».

---

**71.0.45**

SANTINI, BROGLIA

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserito il seguente:*

**«Art. 71-bis.**

*(Rifiuti - Proroga dei coefficienti di tariffazione Tari)*

1. All'articolo 1, comma 652 della legge 27 dicembre 2013, n.147, al terzo periodo le parole: "e 2017" sono sostituite dalle parole: "2017 e 2018"».

---

**71.0.46**

SANTINI, BROGLIA

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserito il seguente:*

**«Art. 71-bis.**

*(Rifiuti - Proroga dell'applicazione dei fabbisogni standard alle spese per il servizio rifiuti)*

1. All'articolo 1, comma 653 della legge 27 dicembre 2012, n.147 le parole: "A partire dal 2018" sono sostituite dalle parole: "A partire dal 2019"».

---

**71.0.47**

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

**Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 71-bis.**

*(Rifiuti - Proroga dell'applicazione dei fabbisogni standard alle spese Per il servizio rifiuti)*

1. All'articolo 1, comma 653 della legge 27 dicembre 2012, n. 147 le parole: "A partire dal 2018" sono sostituite dalle parole: "A partire dal 2019"».

---

**71.0.48**

ORELLANA, PANIZZA, BENCINI, ZIN

**Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 71-bis.**

*(Termine per la deliberazione della Tari)*

1. A decorrere dal 2018, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come prescritto dal citato comma 683, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento».

#### **71.0.49**

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, EVA LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 71-bis.**

*(Misure in favore dell'edilizia popolare)*

1. Al fine di favorire gli investimenti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009 e assicurare un'adeguata offerta di alloggi sociali, gli interventi di recupero previsti dall'articolo 3 lettere c), d) ed f) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e quelli di nuova edificazione se inseriti all'interno di un Programma di Recupero Urbano di cui all'articolo 11 legge 4 dicembre 1993 n. 493 da realizzare ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009 già ritenuti ammissibili e individuati dalle regioni e, quindi, posti a base degli Accordi di Programma sottoscritti dalle stesse con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti se non eseguibili nelle originarie localizzazioni anche per l'opposizione delle amministrazioni comunali competenti, anche se oggetto di provvedimento di archiviazione regionale, possono essere delocalizzati dagli operatori e loro aventi causa, nell'ambito del territorio regionale di competenza, nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87/2003 in una o più parti mediante comunicazione alla regione ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, quindi, da questi inseriti nelle corrispondenti linee di intervento e, in caso di incapienza, in quelle senza contributi di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009.

2. Qualora gli interventi di cui al comma precedente siano delocalizzati, in tutto o in parte, in zone che risultino già edificate e dismesse, con esclusione di quelle non ancora edificate, destinate anche parzialmente dallo strumento urbanistico ad attrezzature pubbliche di interesse comune, essi, indipendentemente dall'eventuale concessione delle agevolazioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009, si realizzano, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, attraverso la redazione da parte



del soggetto attuatore dell'intervento delocalizzato e nel rispetto di eventuali vincoli artistici, storici, archeologici, paesaggistici ed ambientali, di un Piano Urbanistico Attuativo comunque denominato. Il PUA deve comunque prevedere la prevalenza di volumetria complessivamente destinata ad attrezzature pubbliche o private di interesse comune (scolastiche, religiose, culturali, turistico alberghiere, sociali, assistenziali, amministrative-direzionali, annonarie, per pubblici servizi quali uffici postali, bancari, sicurezza civile, ecc.) ed impianti tecnologici (per il trattamento dei rifiuti solidi e delle acque reflue) rispetto a quella destinata ad edilizia sociale, (comprensiva di edilizia abitativa, uffici in misura non superiore al dieci per cento, esercizi di vicinato, botteghe artigiane). In ogni caso la volumetria complessivamente realizzabile nelle zone destinate dallo strumento urbanistico ad attrezzature pubbliche di interesse comune ai sensi del presente comma, comprensiva di quella ivi delocalizzata in misura non inferiore ad un quinto del totale, non può superare quella corrispondente all'indice di fabbricabilità fondiaria dell'area o quella già edificata se maggiore.

3. All'articolo 10, comma 10-*bis* del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, dopo le parole: "in relazione a quanto previsto dalle norme di finanziamento." sono aggiunte le seguenti: "Decorsi sessanta giorni lo schema dell'atto di cessione o conferimento si intende approvato".

4. All'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 3, lettera *b*), dopo le parole: "immobili destinati all'assegnazione in godimento o locazione" sono inserite le seguenti: "e loro aventi causa a qualsiasi titolo che abbiano operato le cessioni o conferimenti di cui all'articolo 10, comma 10-*bis* del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80"».

### **71.0.50**

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 71-*bis*.**

*(Utilizzo dei proventi derivanti dai titoli abilitativi edilizi)*

1. I proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizza-

zione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano.

2. Il comma 8 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, è abrogato. Sono comunque fatte salve le previsioni di spesa contenute nei bilanci annuali approvati sulla base della norma abrogata».

## **71.0.51**

RICCHIUTI

### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 71-bis.**

*(Contributo per l'utilizzo di nuovo suolo non urbanizzato)*

1. Il consumo di suolo naturale comporta l'adozione da parte dei soggetti di cui ai successivi commi 4 e 5 di misure di compensazione ecologica preventiva ovvero di rinaturalizzazione dei suoli e degli edifici dismessi che non presentino convenienze economiche di riutilizzo o, in alternativa, il pagamento di un contributo economico per l'utilizzo di nuovo suolo.

2. Ferma restando la disciplina abilitativa applicabile ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti, la artificializzazione del suolo naturale è consentita previa contribuzione in ragione dell'impatto su una risorsa con rinnovabile e dei suoi effetti sulla funzione ecologica del territorio.

3 L'uso artificiale del suolo è gravato da un contributo per la tutela del suolo e la rigenerazione urbana ed ambientale, commisurato alla qualità dei suoli impermeabilizzati, definiti in base alla classe di capacità d'uso dei suoli di appartenenza, e alla perdita di valore ecologico, ambientale e paesaggistico che esso determina. Il contributo si aggiunge agli obblighi di pagamento dei contributi, di cui all'articolo 16 e ss. Del DPR 380/2001 e s.m.e.i., la cui misura è stabilita dai comuni ai sensi delle leggi statali e regionali vigenti, in applica2, dei criteri previsti dalla presente legge.

4. L'imposta di cui al comma 2 e 3 si applica su qualunque utilizzazione edificatoria di un'area non urbanizzata che determina nuovo consumo di suolo. L'imposta non è dovuta per interventi su aree edificate o comunque già utilizzate per finalità urbanistiche.

5. Soggetti passivi dell'imposta sono il privato proprietario di immobili di cui al comma 3 ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano.

6. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

7. L'imposta è accertata, liquidata e riscossa da ciascun Comune in cui la superficie dell'area fabbricabile insiste, interamente o prevalentemente.

8. La base imponibile è pari al doppio del valore dell'area fabbricabile costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

9. In caso di utilizzazione urbanistica dell'area la base imponibile è costituita dal valore dell'area senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera o ultimata.

10. La base imponibile è triplicata in caso di interventi compiuti su immobili situati in tutto o in parte all'interno di un bene paesaggistico di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 2004.

11. I proventi dall'imposta non possono essere utilizzati per il finanziamento della spesa corrente sono destinati alle opere di recupero paesaggistico e naturalistico del territorio, di mitigazione del rischio idrogeologica, di bonifica, di riqualificazione e recupero edilizio e urbanistico e agli interventi di riusa delle aree dismesse nonché a quelli finalizzati a favorire processi di sostituzione edilizia e di acquisizione e realizzazione di aree verdi.

12. L'imposta per il consumo di nuovo suolo non può essere esclusa attraverso il ricorso di strumenti di cosiddetta urbanistica convenzionata.

13. Previo accordo con i Comuni, il contributo di cui al comma 2, può essere sostituito, in tutto o in parte, da una cessione compensativa di aree con vincolo a finalità di uso pubblico, per la realizzazione di nuovi sistemi naturali permanenti quali siepi, filari, prati, boschi, aree umide e di opere per la sua fruizione ecologica e ambientale quali percorsi pedonali e ciclabili. Tali aree

devono essere, nel loro complesso, di dimensioni almeno pari alla superficie territoriale dell'intervento previsto».

## **71.0.52**

ORELLANA

### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 71-bis.**

*(Contributo per l'utilizzo di nuovo suolo non urbanizzato)*

1. Il consumo di suolo naturale comporta l'adozione da parte dei soggetti di cui ai successivi commi 4 e 5 di misure di compensazione ecologica preventiva ovvero di rinaturalizzazione dei suoli e degli edifici dismessi che non presentino convenienze economiche di riutilizzo o, in via alternativa, il pagamento di un contributo economico per l'utilizzo di nuovo suolo.

2. Ferma restando la disciplina abilitativa applicabile ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti, la artificializzazione del suolo naturale è consentita previa contribuzione in ragione dell'impatto su una risorsa non rinnovabile e dei suoi effetti sulla funzione ecologica del territorio.

3. L'uso artificiale del suolo è gravato da un contributo per la tutela del suolo e la rigenerazione urbana ed ambientale, commisurato alla qualità dei suoli impermeabilizzati, definiti in base alla classe di capacità d'uso dei suoli di appartenenza, e alla perdita di valore ecologico, ambientale e paesaggistico che esso determina. Il contributo si aggiunge agli obblighi di pagamento dei contributi di cui all'articolo 16 e ss. Del DPR 380/2001 e s.m. e i., la cui misura è stabilita dai comuni ai sensi delle leggi statali e regionali vigenti, in applicazione dei criteri previsti dalla presente legge.

4. L'imposta di cui ai co. 2 e 3 si applica su qualunque utilizzazione edificatoria di un'area non urbanizzata che determina un nuovo consumo di suolo. L'imposta non è dovuta per interventi su aree edificate o comunque già utilizzate per finalità urbanistiche.

5. Soggetti passivi dell'imposta sono il privato proprietario di immobili di cui al co. 3 ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.

6. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

7. L'imposta è accertata, liquidata e riscossa da ciascun Comune in cui la superficie dell'area fabbricabile insiste, interamente o prevalentemente.

8. La base imponibile è pari al doppio del valore dell'area fabbricabile costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

9. In caso di utilizzazione urbanistica dell'area la base imponibile è costituita dal valore dell'area senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera o ultimato.

10. La base imponibile è triplicata in caso di interventi compiuti su immobili situati in tutto o in parte all'interno di un bene paesaggistico di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 2004.

11. I proventi dall'imposta non possono essere utilizzati per il finanziamento della spesa corrente e sono destinati alle opere di recupero paesaggistico e naturalistico del territorio, di mitigazione del rischio idrogeologico, di bonifica, di riqualificazione e recupero edilizio e urbanistico e agli interventi di riuso delle aree dismesse nonché a quelli finalizzati a favorire i processi di sostituzione edilizia e di acquisizione e realizzazione di aree verdi.

12. L'imposta per il consumo di nuovo suolo non può essere esclusa attraverso il ricorso a strumenti di cosiddetta urbanistica convenzionata.

13. Previo accordo con i Comuni, il contributo di cui al comma 2 può essere sostituito, in tutto o in parte, da una cessione compensativa di aree con vincolo a finalità di uso pubblico per la realizzazione di nuovi sistemi naturali permanenti quali siepi, filari, prati, boschi, aree umide e di opere per la sua fruizione ecologica e ambientale quali percorsi pedonali e ciclabili. Tali aree devono essere, nel loro complesso, di dimensioni almeno pari alla superficie territoriale dell'intervento previsto».

### **71.0.53**

ORELLANA, BENCINI, PANIZZA, ZIN

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 71-bis.**

*(Spese di progettazione opere pubbliche)*

All'articolo 1, c. 460 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 dopo le parole: "nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano" sono aggiunte le seguenti parole: "e a spese di progettazione per opere pubbliche"».

#### **71.0.54**

CONTE, DALLA TOR, VICECONTE, VICARI

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 71-bis.**

1. Il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 è incrementato di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

#### **71.0.55**

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«71-bis.**

*(Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 78/2010 in materia di gestioni associate)*

1. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge del 30 luglio 2010, n. 122, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 28 con il seguente:

"I comuni possono esercitare in forma associata le funzioni fondamentali di cui al comma 27 mediante convenzione o unioni di comuni di cui agli articoli 30 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta fermo

quanto previsto dall'articolo 1, comma 456, legge 11 dicembre 2016, n. 232 per la gestione associata sociali in forma consortile".

*Conseguentemente, dopo il comma 29 aggiungere il seguente:*

"29-bis. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il riparto dei fondi statali e regionali di incentivazione e di premialità per le unioni di comuni è effettuata tenendo conto in modo proporzionale del numero e della tipologia di funzioni e servizi, del numero di comuni e della dimensione demografica raggiunta dalla forma associativa, sulla base di criteri operativi stabiliti mediante apposito decreto attuativo del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa presso la Conferenza unificata"».

*Conseguentemente, al comma 30, primo periodo, sopprimere la parola: «obbligatoriamente» e sopprimere i commi 31, 31-bis, 31-ter e 31-quater.*

---

## **Art. 72**

### **72.1**

MORONESE, PUGLIA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

#### **Respinto**

*Al comma 1, lettera a), al capoverso «485», sostituire le parole: «di cui 300 milioni» con le seguenti: «di cui 400 milioni».*

---

### **72.2**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

#### **Respinto**

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «edilizia scolastica» sono inserite le seguenti: «e destinati a progetti di rete, elaborati da Comuni, diversi dai vincitori, che hanno partecipato alla candidatura di Capitale Italiana della Cultura. Per progetti di rete si intendono quelli collegati da elementi comuni, presenti nei rispettivi dossier, proposti sotto una dizione unitaria ed elaborati d'intesa da due o più Comuni».*

---

### **72.3**

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

#### **Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera a) le parole: «900 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.200 milioni di euro»;*

b) *la lettera è abrogata;*

c) *la lettera d) le parole: «del 20 ottobre dell'anno precedente a quello dell'esercizio di competenza dei predetti spazi» sono sostituite dalle seguenti: «del 20 gennaio di ciascun anno»;*

d) *la lettera g), è sostituita dalla seguente:*

*«g) il comma 489 è sostituito dal seguente: "489. Gli enti locali beneficiari degli spazi finanziari e l'importo degli stessi sono individuati con*



decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 15 febbraio di ogni anno. Ferme restando le priorità di cui al comma 488 e 488-ter, qualora le richieste complessive risultino superiori agli spazi finanziari disponibili, l'individuazione dei medesimi spazi è effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione. Qualora le richieste complessive risultino inferiori agli spazi disponibili, gli stessi sono destinati alle finalità degli interventi previsti al comma 492. Entro il 15 febbraio di ogni anno la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione scolastica e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio Per lo Sport comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato gli spazi finanziari da attribuire a ciascun ente locale"»;

e) *la lettera h) è abrogata;*

f) *la lettera l) è abrogata;*

g) *le lettere o), p), q), r) sono abrogate;*

h) *la lettera s) è sostituita dalla seguente:*

«s) al comma 507 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Limitatamente all'anno 2017, la sanzione di cui al periodo precedente non si applica nel caso in cui gli spazi finanziari siano stati utilizzati per almeno l'80% dell'importo riconosciuto"».

i) *dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

«3-bis. Al comma 492 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, alla lettera a), dopo il punto 2) è aggiunto il seguente:

"3) dei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 20.000 abitanti"».

## **72.4 (testo 2)**

SANTINI, BROGLIA

### **Ritirato**

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera a), le parole: «900 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti parole: «1.200 milioni di euro»;*

b) *la lettera c), è abrogata;*

c) *la lettera d) le parole:* «del 20 ottobre dell'anno precedente a quello dell'esercizio di competenza dei predetti spazi», *sono sostituite dalle seguenti:* «del 20 gennaio di ciascun anno»;

d) *la lettera g), è sostituita dalla seguente:*

«g) il comma 489 è sostituito dal seguente: "489. Gli enti locali beneficiari degli spazi finanziari e l'importo degli stessi sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali entro il 15 febbraio di ogni anno. Ferme restando le priorità di cui al comma 488 e 488-ter, qualora le richieste complessive risultino superiori agli spazi finanziari disponibili, l'individuazione dei medesimi spazi è effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione. Qualora le richieste complessive risultino inferiori agli spazi disponibili, gli stessi sono destinati alle finalità degli interventi previsti al comma 492. Entro il 15 febbraio di ogni anno la Presidenza del Consiglio dei ministri Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica e la Presidenza del Consiglio dei Ministri ufficio per lo Sport comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato gli spazi finanziari da attribuire a ciascun ente locale"»;

e) *la lettera h), è abrogata;*

f) *la lettera l), è abrogata;*

g) *le lettere o), p), q) e r), sono abrogate;*

h) *la lettera s), è sostituita dalla seguente:* «s) al comma 507 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Limitatamente all'anno 2017, la sanzione di cui al periodo precedente non si applica nel caso in cui gli spazi finanziari siano stati utilizzati per almeno l'80 per cento dell'importo riconosciuto"».

*Conseguentemente:*

- *dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:* «3-bis. Al comma 492 della legge 11 dicembre 2016, n.232, alla lettera a), dopo il punto 2) è aggiunto il seguente: "3) del comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 20.000 abitanti"»;

- *all'articolo 92, sostituire le parole:* «di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019», *con le seguenti:* «di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 30 milioni per l'anno 2019 e di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020»;

- *alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 60.000.000;

2019: - 0;

2020: - 0.

---

### **72.5**

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

#### **Respinto**

*All'articolo, 1, lett. a), secondo periodo, le parole: «900 milioni di euro, di cui 400 milioni di euro annui destinati a interventi per l'edilizia scolastica e 100 milioni di euro annui destinati a interventi di impiantistica sportiva per ciascuno degli anni 2018 e 2019,» sono sostituite dalle seguenti: «1,100 milioni di euro, di cui 400 milioni di euro annui per edilizia scolastica, 100 milioni di euro annui destinati a interventi di impiantistica sportiva e 200 milioni di euro per interventi di diagnosi sismica e energetica, per ciascuno degli anni 2018 e 2019».*

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1 sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2018, di 130 milioni di euro per l'anno 2019 e di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020».*

---

### **72.6**

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

#### **Respinto**

*Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

*«d-bis) alla lettera a) del comma 488, le parole: "nell'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2017 e 2018"».*

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata alla voce: «Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 25.000.000.

---

**72.7**

PEZZOPANE

**Respinto**

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:*

*"d-bis) a investimenti finalizzati al potenziamento e al rifacimento di impianti per la produzione di energia elettrica"»;*

b) *dopo la lettera m), aggiungere la seguente:*

*«m-bis) dopo il comma 492 è aggiunto il seguente:*

*"492-bis. Agli investimenti di cui al comma 492, lettera destinata alla quota degli spazi finanziari di cui al comma 485 non inferiore a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, sempre che le richieste concernenti i predetti investimenti non risultino di importo complessivamente inferiore"».*

---

**72.8**

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, AIROLA, BERTOROTTA

**Respinto**

*Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:*

*«m-bis) al comma 492, dopo la lettera d), è inserita la seguente:*

*"d bis) nuove opere viarie e interventi di manutenzione straordinaria della rete viaria"».*

---

**72.9**

VICECONTE

**Respinto**

*Al comma 1, lettera s), capoverso «comma 507», l'ultimo periodo è soppresso.*

---

**72.10**

VICECONTE

**Respinto**

*Al comma 1, lettera s), capoverso «comma 507», aggiungere in fine il seguente periodo: «Per il 2018 le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano ai comuni colpiti dagli eccezionali fenomeni metereologici che hanno interessato i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017 e che hanno istituito con provvedimento formale il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile, qualora gli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5, della legge n.243 del 2012, siano stati utilizzati per almeno il 50%».*

---

**72.11**

VICECONTE

**Respinto**

*Al comma 1, lettera s), capoverso «comma 507», aggiungere in fine il seguente periodo: «Per il 2018 le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano ai comuni colpiti dagli eccezionali fenomeni metereologici che hanno interessato i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017 e che hanno istituita con provvedimento formale il Centro Operativo Comunale (C.O.C) di Protezione Civile».*

---

**72.12**

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, AIROLA, BERTOROTTA

**Respinto**

*Al comma 1, lettera s), al capoverso «507», aggiungere in fine le seguenti parole: «Limitatamente al 2018, il Fondo Pluriennale Vincolato, parte spesa, relativo a progetti approvati negli esercizi precedenti e finanziato mediante devoluzione di mutui, viene considerato rilevante ai fini dell'integrale utilizzo degli spazi finanziari concessi».*

---

**72.1000/1**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

**Respinto**

*All'emendamento 72.1000, dopo le parole: «All'art. 72», inserire le seguenti: «al comma 1, lettera a), dopo le parole: "edilizia scolastica" sono inserite le seguenti: "e destinati a progetti di rete, elaborati da Comuni, diversi dai vincitori, che hanno partecipato alla candidatura di Capitale Italiana della Cultura. Per progetti di rete si intendono quelli collegati da elementi comuni, presenti nei rispettivi dossier, proposti sotto una dizione unitaria ed elaborati d'intesa da due o più Comuni"».*

**72.1000/2**

ORELLANA

**Ritirato**

*All'emendamento 72.1000, sono apportate le seguenti modifiche:*

*a) sostituire le parole: «è inserita la seguente», con: «sono inserite le seguenti»;*

*b) dopo il capoverso t), inserire il seguente:*

*«t-bis) dopo il comma 494, inserire i seguenti:*

*"494-bis. Per l'anno 2018, nel saldo individuato ai sensi del comma 710 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non sono considerate le spese sostenute dai comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti per gli interventi di cui all'articolo 22, comma 2, lettera c) della legge 8 novembre 2000, n. 328. L'esclusione opera nel limite massimo di 10 milioni di euro.*

*494-ter. A tal fine i comuni comunicano, entro il termine del 1° marzo 2018, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie, secondo modalità individuate e pubblicate nel sito istituzionale del medesimo Dipartimento, gli spazi finanziari di cui necessitano per i fini di cui al presente comma, nel rispetto del vincolo di cui commi 710 e 711 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.*

*494-quater. I comuni beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro il 15 maggio 2018. Qualora la richiesta complessiva risulti superiore agli*

spazi finanziari disponibili, gli stessi sono attribuiti in maniera proporzionale alle singole richieste"».

*Conseguentemente, per gli oneri derivanti dall'applicazione della precedente disposizione, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

### **72.1000/3**

PERRONE, GIUSEPPE ESPOSITO, CONTE, AZZOLLINI, MILO, BARANI

#### **Respinto**

*All'emendamento 72.1000, dopo la lettera t), aggiungere la seguente:*

«*t-bis*) il termine per il completamento dei progetti finanziati nell'ambito del Piano d'Azione e Coesione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 2007-2013, Linea di Azione 2 "Progettazione per la cultura", di cui all'Avviso pubblico dell'8 giugno 2016, è prorogato al 31 giugno 2018».

### **72.1000/4**

CERONI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI

#### **Respinto**

*All'emendamento 72.1000, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

"*1-bis*. Negli anni 2018-2019, gli enti locali possono procedere all'estinzione anticipata, totale o parziale, di passività onerose derivanti dai mutui e prestiti obbligazionari, in essere al 31 dicembre 2017 con la Cassa Depositi e prestiti, con l'Istituto per il credito sportivo e con altri istituti di credito, mediante la contrazione di nuovi mutui o con emissione di prestito obbligazionario, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo. Il conseguimento della riduzione del valore finanziario deve essere realizzato in relazione alla singola posizione di mutuo.

*1-ter*. In deroga alla normativa vigente, limitatamente alle operazioni di estinzione anticipata di cui al comma *1-bis*, la riduzione del valore finan-

ziario delle passività totali da conseguire all'atto dell'operazione, è da considerare al netto del valore degli indennizzi dovuti per l'estinzione delle passività pregresse.

*1-quater.* L'indennizzo per l'estinzione anticipata dei mutui previsto dal comma *1-bis*, per la quota non coperta dal contributo dello Stato di cui all'art *9-ter* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è escluso, per il periodo 2018-2019, dalle spese finali ai fini del conseguimento del saldo di bilancio"».

## **72.1000/5**

CERONI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI

### **Respinto**

*All'emendamento 72.1000, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*"1-bis. È istituito un fondo presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'erogazione ai Comuni di finanziamenti per l'elaborazione di piani e progetti di adattamento ai cambiamenti climatici e per interventi di manutenzione, riqualificazione e adattamento degli spazi pubblici e di allarme per la messa in sicurezza dei cittadini, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di accesso e di valutazione dei progetti, la compartecipazione di risorse europee e regionali"».*

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, le parole: «250 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni di euro», e le parole: «330 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «130 milioni di euro».*



**72.1000/6**

CERONI

**Respinto**

*All'emendamento 72.1000, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*"1-bis. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) è soppresso il requisito di almeno il 25 per cento di riduzione del fatturato, di cui ai commi 2 e 5;*

*b) al comma 2, il termine '31 dicembre 2017' è sostituito dal seguente: '31 dicembre 2020'».*

---

**72.1000/7**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

**Respinto**

*All'emendamento 72.1000, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*"3-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125, le parole: 'per gli anni 2015, 2016 e 2017' sono sostituite dalle seguenti: 'per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020'».*

---

**72.1000**

IL GOVERNO

**Accolto**

*Dopo la lettera s) è inserita la seguente:*

*«t) al comma 488, lettera a) dopo le parole: "18 maggio 2017" sono inserite le seguenti: "e, negli anni successivi, ai sensi dell'ultimo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato di cui al comma 492 , nonché interventi finanziati ai sensi*

dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, per la quota di cofinanziamento a carico dell'ente,».

## 72.13

ORELLANA, LANIECE, FAUSTO GUILHERME LONGO, BENCINI, PANIZZA

### Ritirato

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n.208, dopo il comma 713 è inserito il seguente:

"713-bis. Per l'anno 2018, nel saldo individuato ai sensi del comma 710, non sono considerate le spese sostenute dai comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti per gli interventi di cui all'articolo 22, comma 2, lettera c) della legge 8 novembre 2000, n.328. L'esclusione opera nel limite massimo di 200 milioni di euro. A tal fine i comuni comunicano, entro il termine del 1° aprile di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie, secondo modalità individuate e pubblicate nel sito istituzionale del medesimo Dipartimento, gli spazi finanziari di cui necessitano per i fini di cui al presente comma, nel rispetto del vincolo di cui commi 710 e 711. I comuni beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro il 15 maggio 2018. Qualora la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi finanziari disponibili, gli stessi sono attribuiti in maniera proporzionale alle singole richieste"».

*Conseguentemente, per gli oneri derivanti dall'applicazione della precedente disposizione, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma legge 23 dicembre 2014, n.190.*

## 72.14

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

### Respinto

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Nell'ipotesi di un contratto di concessione o di partenariato pubblico privato per la realizzazione di interventi finanziati secondo le mo-

dalità previste dall'articolo 2, commi 117 e 117-bis, della legge 23 dicembre 2009, n.191, e successive modificazioni, i limiti per l'investimento complessivo, indicati dagli articoli 165, comma 2, e 180, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, e successive modificazioni, possono essere derogati».

**72.15**

MALAN, MANDELLI

**Ritirato**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. I termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, già differiti dal decreto-legge 30 dicembre 2016, articolo 5, comma 6, sono differiti al 31 dicembre 2018».

**72.16**

COMAROLI

**Respinto**

*All'articolo 72, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. A decorrere dal 2018, ai fini del saldo di finanza pubblica, ai sensi comma 710 e seguenti, della legge n.208 del 28 dicembre 2015, tra le entrate valide va considerato fino al 50 per cento della quota di avanzo libera per la parte utilizzata per le finalità di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000, così come risultato dal rendiconto dell'anno precedente».

*Conseguentemente, all'onere pari a 800 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante:*

a) quanto a 155 milioni di euro per il 2018 e di 272 milioni di euro a decorrere dal 2019 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 82 milioni di euro per l'anno 2018 e per 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dello sviluppo economico per 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, al Ministero della giustizia per 11 milioni di euro per l'anno 2018 e per 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'i-

struzione, dell'università e della ricerca per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'interno per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 4 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 10 milioni di euro per l'anno 2018 e per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 4 milioni di euro per l'anno 2018 e per 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero della salute per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018";

b) quanto a 250 milioni per l'anno 2018 e 330 milioni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190;

c) quanto a 345 milioni per l'anno 2018 e 198 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307;

d) quanto a 50 milioni per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento di esigenze di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n.190;

e) quanto a 198 milioni di euro a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione di tutte le soluzioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato, fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n.196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute, difesa e sicurezza».

*Conseguentemente,*

a) *all'articolo 92:*

1) *sostituire l'articolato con il seguente:*

«1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307 è ridotto di 345 milioni di euro per l'anno 2018 e di 198 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020»;

2) *sostituire la rubrica con la seguente:* "Rideterminazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica";

b) *all'articolo 58, comma 9, sostituire le parole: «di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019» con le seguenti: «di 100 milioni di euro per l'anno 2018, di 150 milioni di euro per l'anno 2019».*

### **72.17 (testo 2)**

NACCARATO, GIOVANNI MAURO

#### **Respinto**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«3-bis Per consentire il completamento delle procedure di cui all'articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, da concludersi inderogabilmente entro il 31 dicembre 2019, così come previsto dall'articolo 20, comma 14, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2018 a titolo di compartecipazione dello Stato. La Regione Calabria dispone con propria legge la copertura finanziaria a carico del regione medesima degli ulteriori oneri necessari derivanti da quanto previsto dal primo periodo del presente comma e assicura la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica. Gli enti territoriali dissestati e gli enti territoriali strutturalmente deficitari della Regione Calabria, interessati alle procedure di contrattualizzazione a tempo determinato dei lavoratori di predetto articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativamente al periodo 01/01/2018 - 31/12/2018, non sono soggetti alla valutazione ordinaria da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali presso il Ministero dell'interno in applicazione della deroga alle disposizioni in materia».

### **72.18 (testo 3)**

SANTINI

#### **Accolto**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«Al fine di una più celere realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina d'Ampezzo, rispettivamente, nel marzo 2020 e nel febbraio 2021, all'articolo 61 del decreto legge 24 aprile 2017, n.50, convertito con legge 21 giugno 2017, n.96, recante "eventi sportivi di sci alpino", è aggiunto il seguente comma 26-bis: "ai fini della realizzazione dei piani degli interventi

previsti dai commi primo e diciassettesimo, è in facoltà del commissario (i) operare le riduzioni dei termini come stabilite dalle seguenti disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50: articolo 60; articolo 61; articolo 62; articolo 74; articolo 79; (ii) ridurre fino ad un terzo i termini stabiliti dalle seguenti disposizioni del decreto legislativo 18 aprile n.50: articolo 97; articolo 183; articolo 188; articolo 189; (iii) ridurre fino a dieci giorni, in conformità alla Dir. 2007/66/CE, il termine dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50. E' altresì in facoltà del commissario, per gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture relativi agli interventi attuativi del piano, fare ricorso all'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50; in questo caso, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione, è rivolto ad almeno cinque operatori economici".».

## 72.19

COMAROLI

### Dichiarato inammissibile

*Sopprimere il comma 3.*

## 72.20

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, AIROLA, BERTOROTTA

### Ritirato

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Al fine di ridurre gli oneri finanziari sull'indebitamento dei comuni province metropolitane e adeguare i tassi attualmente applicati alle migliorate condizioni di mercato, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui intestati agli enti locali, aventi le caratteristiche di cui al comma 3-*quinquies*, e i mutui gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e finanze, sia mediante rinegoziazione dei tassi d'interesse e della scadenza sia mediante estinzione anticipata e accensione di nuovo mutuo senza applicazioni di penali a carico dell'ente mutuataria.

3-ter. Gli enti locali possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al comma 3-*quinquies*, trasmettendo entro il 15 marzo 2017 al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione II, con certificazione congiunta del presidente o rappresentante legale dell'ente o del

responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento da ristrutturare.

*3-quater.* I risparmi di spesa derivanti dalle operazioni di ristrutturazione di cui al comma *3-bis*, possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione.

*3-quinquies.* Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento con le seguenti caratteristiche:

*a)* vita residua pari o superiore a 5 anni del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro;

*b)* mutui che non godono di contributi statali in quota interessi.

*3-sexies.* Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto.

*3-septies.* Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 settembre 2017, sono adottate le modalità di attuazione dei commi da *3-bis* a *3-sexies*.

*3-octies.* La ristrutturazione dei mutui di cui al comma *3-bis* deve essere consentita nei limiti di spesa annua di 300 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 88, inserire seguente:*

**«Art. 88-bis.**

*(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208 sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* i commi 67 e 68 sono abrogati;

*b)* al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68", sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma *5-bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare", sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.4416, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formulazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare", sono sostituite con le seguenti: "nella misura de132 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sui redditi delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

## 72.21

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

### Dichiarato inammissibile

*Dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:*

«3-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n.232, dopo il comma 466 aggiungere il seguente:

"466-bis. Nel fondo pluriennale vincolato di entrata di parte corrente di cui al comma 466 confluiscono le quote annuali dell'avanzo di amministrazione accantonato per le seguenti finalità:

a) sostenere gli oneri per interventi straordinari di chiusura delle discariche per rifiuti urbani, nonché per interventi di gestione successivi alla chiusura delle discariche stesse (cosiddetta gestione *post mortem*);

b) sostenere impegni di spesa assunti per far fronte a oneri da sentenze esecutive, nonché ai recuperi derivanti dall'azione di rivalsa dello Stato ai sensi dell'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n.234, a seguito di sentenze di condanna in sede comunitaria;



c) finanziare, per i soli anni 2018 e 2019 e limitatamente ai comuni capofila che gestiscono servizi in ambito sovra comunale, ovvero la ripartizione delle relative risorse nel medesimo ambito, gli impegni di spesa coperti da contributi regionali pregressi erogati senza tener conto del cronoprogramma di spesa dell'ente beneficiario".

3-ter. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, comma 475, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) nell'anno successivo a quello di inadempienza, la capacità di indebitamento residua riconosciuta all'ente è ridotta di una misura pari alla percentuale dello scostamento registrato rispetto alle entrate finali accertate, moltiplicata per dieci. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti la soglia massima di indebitamento di cui al periodo precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione».

## 72.22

SANTINI, BROGLIA

### Dichiarato inammissibile

*Dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:*

«3-bis. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n.232, dopo il comma 466 aggiungere il seguente:

"466-bis. Nel fondo pluriennale vincolato di entrata di parte corrente di cui al comma 466 confluiscono le quote annuali dell'avanzo di amministrazione accantonato per le seguenti finalità:

a) sostenere gli oneri per interventi straordinari di chiusura delle discariche per rifiuti solidi urbani, nonché per interventi di gestione successivi alla chiusura delle discariche stesse (cosiddetta gestione *post mortem*);

b) sostenere impegni di spesa assunti per far fronte a oneri da sentenze esecutive, nonché ai recuperi derivanti dall'azione di rivalsa dello Stato ai sensi dell'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n.234, a seguito di sentenze di condanna dell'Italia in sede comunitaria;

c) finanziare, per i soli anni 2018 e 2019 è limitatamente ai comuni capofila che gestiscono servizi in ambito sovracomunale, ovvero la ripartizione delle relative risorse nel medesimo ambito gli impegni di spesa coperti da contributi regionali pregressi erogati senza tener conto del cronoprogramma di spesa dell'ente beneficiario.

3-ter. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n.232, comma,475, la lettera *d*), è sostituita dalla seguente:

*d*) nell'anno successivo a quello di inadempienza, la capacità di indebitamento residua riconosciuta all'ente è ridotta di una misura pari alla percentuale dello scostamento registrato rispetto alle entrate finali accertate, moltiplicata per dieci. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito devono essere corredati da apposita attestazione da cui ristalla soglia massima di indebitamento di cui al periodo precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.

3-quater. All'articolo 1, comma 474 della legge 11 dicembre 2016, n.232, dopo le parole: "Saldo di cui al comma 466", inserire il seguente periodo: ", nonché fino all'applicazione della previsione di cui al comma 479 lettera *b*), gli enti che registrano un miglioramento del proprio posizionamento, pur nei mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466"».

## 72.23

SAGGESE

### Dichiarato inammissibile

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. La sede di segreteria convenzionata, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n.465, viene classificato sulla base della sommatoria del numero degli abitanti dei comuni convenzionati, qualora tra i comuni interessati sia stata avviata una gestione associata ai sensi della legge 7 agosto 2012, n.135. Il contratto collettivo nazionale di lavoro individua ulteriori ipotesi in cui la sede di segreteria è classificata sulla base della sommatoria del numero degli abitanti dei comuni convenzionati, fissando limiti numerici, territoriali e demografici.

3-ter. I segretari comunali titolari di sede convenzionata, da riclassificare in base al comma mantengono la titolarità transitoria fino all'accesso alla fascia superiore».

**72.24**

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, AIROLA, BERTOROTTA, PUGLIA

**Respinto**

*Dopo il comma 3, inserire, il seguente:*

«3-bis. Al comma 509 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.190, le parole: ", nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" sono sostituite dalle seguenti: ", nel 2018 è pari ad almeno il 70 per cento, nel 2019 è pari ad almeno l'80 per cento, nel 2020 è pari ad almeno il 90 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo. Per gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 70 per cento per il 2018 e la percentuale è progressivamente incrementata in quote annuali uniformi, comunque non superiori al 5 per cento ciascuna, fino al raggiungimento del 100 per cento a decorrere dall'ultimo anno del piano di riequilibrio"».

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018:-10.000.000;

2019:-10.000.000;

2020:-10.000.000.

**72.25**

SAGGESE

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Gli idonei delle graduatorie dei concorsi pubblici a dirigente amministrativo, in possesso del diploma di laurea previsto per l'accesso al corso-concorso per segretari comunali e provinciali possono fare domanda per l'iscrizione nella fascia iniziale dell'albo dei segretari comunali e provinciali. Con decreto del ministro dell'interno, da emanarsi entro il 28 febbraio 2018, è stabilito il numero delle iscrizioni per ogni regione, che non può essere superiore alla metà delle sedi vacanti al 31 dicembre 2017 nelle singole regioni, ed i criteri di assegnazione alle sezioni regionali dell'Albo. In caso di doman-

de in numero superiore alle iscrizioni da ammettere, si adotta come titolo di preferenza il maggior punteggio nel diploma di laurea. Gli iscritti alle sezioni dell'albo hanno l'obbligo di prestare servizio nella regione di assegnazione per un periodo minimo di 5 anni».

**72.26**

SAGGESE

**Respinto**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nel caso sia stato impossibile destinare risorse aggiuntive nei 2016 per l'occasionale vacanza dei posti in organico, ivi compreso quello del segretario comunale, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo è determinato, nei limiti di spesa di cui ai l'articolo 1, commi 557 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n.296, sulla base dell'importo teorico spettante su base annua al personale, anche di livello dirigenziale, che avrebbe dovuto essere in servizio"».

**72.27**

LAI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. In sede di prima applicazione, gli *ex* segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 1, comma 49 della legge 30 dicembre 2004, n.311, trasferiti in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni prima del 1° gennaio 2005 e ai quali sono stati conferiti o che svolgono incarichi dirigenziali alla data di pubblicazione del presente decreto, sono iscritti nei ruoli dei dirigenti dell'amministrazione che ha conferito l'ultimo incarico"».

**72.28**

SAGGESE

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Gli *ex* segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 30 dicembre 2004, n.311, trasferiti in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni prima del 10 gennaio 2005 ed a cui sono stati conferiti o sono conferiti incarichi dirigenziali, sono inquadrati nel corrispondente ruolo dell'amministrazione che ha conferito rincarico».

---

**72.29**

MAURO MARIA MARINO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Alle province che hanno aderito alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo n.267 del 2000 entro il 31 dicembre 2015 e che, nonostante le assegnazioni di risorse intervenute nell'anno 2017, in particolare con articolo 15-*quinquies*, comma 2, del decreto-legge n.51 del 2017, convertito, in legge n.123 del 3 agosto 2017, non hanno approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2017 ai fini del riequilibrio finanziario complessivo è assegnata una quota pari all'80 per cento del disavanzo complessivo da ripianare nella rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvata dal consiglio provinciale entro il 31 dicembre 2017 a valere sul fondo triennale per riequilibrio dei bilanci delle province».

---

**72.30**

PICCOLI, MARIN, CERONI, MANDELLI

**Ritirato**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«La disposizione di cui all'articolo 1, comma 26 della legge 28 dicembre 2015 n.208, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che, per il Comune costituitosi a seguito di fusione, la sospensione dell'efficacia degli

aumenti ivi previsti; si intende riferita alla pressione tributaria nel suo complesso il nuovo Comune è autorizzato ad armonizzare le aliquote, purché il gettito atteso non superi il totale della somma delle entrate accertate per i tributi nei comuni cessati nell'anno precedente l'istituzione del nuovo Comune. La disposizione di cui al presente comma si applica ai Comuni fusi nel primo mandato amministrativi successivo alla fusione».

**72.31**

MOSCARDELLI

**Respinto**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. In considerazione di quanto disposto dall'articolo 2 comma 1 del decreto MEF 25 settembre 2017, circa l'avvio a regime del sistema SIOPE + per le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere - comprese le aziende ospedaliere - universitarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n.517 e i policlinici universitari a gestione diretta, gli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 1 del Decreto MEF 14 giugno 2017 sono estesi, a far data dal 1° ottobre gestione sanitaria delle Regioni commissariate per il rientro dal *deficit* sanitario che nell'esercizio 2016 hanno registrato un margine operativo positivo e ridotto di oltre il 40 per cento il disavanzo conseguito nell'anno 2015».

**72.32**

COMAROLI

**Respinto**

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 aggiungere il seguente:

"1-bis. Per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, il servizio di tesoreria può essere affidato senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica caso nel territorio comunale siano presenti sportelli di un unico istituto bancario o non siano presenti sportelli"».

**72.33**

COMAROLI

**Respinto**

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Al comma 9 dell'articolo 69, del decreto legislativo 3 giugno 2011, n.118, sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: "La convenzione di tesoreria di cui al comma 1 può prevedere un limite più basso. L'importo dell'anticipazione specificata in convenzione è da ritenersi vincolante sia per la regione che per l'istituto tesoriere"».

---

**72.34**

RUSSO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. In conformità alla qualificazione giuridica ed in esecuzione della piena operatività del Porto franco di Trieste, di cui all'articolo 1, commi 618, 619 e 620, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, presso l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale è istituito il registro dei beni e delle attività economiche dei Porto franco di Trieste, che statuisce il regime proprio ed apposito per l'individuazione tipologica dei beni e delle operazioni portuali, marittime, commerciali, industriali, di servizi e di formazione correlati».

---

**72.35**

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

**Ritirato**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. I commi 5, 6, 7 e 9 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 si interpretano nel senso che spetta al consiglio comunale la competenza esclusiva per quel che riguarda l'aggiornamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione e che, qualora

---

il Consiglio, non si pronunci o non ritenga di pronunciarsi, non sono addebitabili responsabilità agli organi tecnici e gestionali dell'ente».

---

**72.36**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

**Respinto**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "per gli anni 2015; 2016 e 2017" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020"».

---

**72.37**

CROSIO, COMAROLI

**Respinto**

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori e forniture"».

---

**72.38**

AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

**Accolto**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Al comma 9 dell'articolo 9 del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con legge, 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2019"».

---



**72.39**

PIGNEDOLI

**Respinto**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 4, comma 6 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, aggiungere infine il seguente periodo: "Alle predette società non si applicano le previsioni di cui all'articolo 20"».

---

**72.40**

GIOVANARDI, DI GIACOMO

**Respinto**

*Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«3-bis. Le minori entrate determinate dalla non confermata vigenza dell'articolo 21 del Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215, non possono essere poste a carico né del bilancio delle Regioni né dello Stato».

---

**72.0.2000**

I RELATORI

**Accolto**

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 72-bis.**

*(Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE) :Quote  
accantonamento in bilancio di previsione)*

1 Al comma 509 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: ", nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo", sono sostituite dalle seguenti: ", nel 2018 è pari ad almeno il 75 per cento, nel 2019 pari ad almeno l'85 per cento, nel 2020 è pari ad almeno il 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo"».

---

**72.0.2100**

I RELATORI

**Accolto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 72-bis.**

All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 29 è aggiunto il seguente comma.

"29-bis. La Commissione di cui al comma 29 con cadenza biennale - a partire dall'anno 2018 - relaziona alla Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale in merito allo stato di attuazione delle disposizioni di cui al capo II, III, IV e VI della legge 5 maggio 2009, n.42, con particolare riferimento alle ipotesi tecniche inerenti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e al funzionamento dello schema perequativo"».

---

**72.0.2200**

I RELATORI

**Accolto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 72-bis.**

*(Revisione quota perequativa fondo di solidarietà comunale  
anni 2018 e 2019)*

1. Al comma 449, lettera c), dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "il 55 per cento per l'anno 2018, il 70 per cento per l'anno 2019", sono sostituite dalle parole: "il 45 per cento per l'anno 2018, il 60 per cento per l'anno 2019"».

---

**72.0.2300**

I RELATORI

**Accolto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 72-bis.**

*(finalizzazione accantonamenti fondo di solidarietà comunale non utilizzati)*

1. All'articolo 1, comma 452, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è aggiunto, in fine il seguente periodo: "Gli accantonamenti di cui al periodo precedente non utilizzati sono destinati all'incremento dei contributi straordinari di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno"».

---

**72.0.2400**

I RELATORI

**Accolto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 72-bis.**

*(Priorità patti nazionali investimenti comunali ripristino e messa in sicurezza territorio a seguito di stato di emergenza)*

1. All'articolo 1, comma 492, della legge 11 dicembre 2016, n.232, dopo la lettera 0a), è inserita la seguente:

"0b) investimenti dei comuni, finanziati con avanzo di amministrazione o da operazioni di indebitamento, finalizzati al ripristino e alla messa in sicurezza del territorio, a seguito di danni derivanti da eccezionali eventi meteorologici per i quali sia stato dichiarato, nell'anno precedente alla data della richiesta di spazi finanziari, lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n.225"».

**72.0.2500**

I RELATORI

**Accolto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 72-bis.**

1. Entro il 30 aprile 2018, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, si provvede all'aggiornamento del principio contabile applicato della programmazione previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo n. 118 del 2011 al fine di semplificare ulteriormente la disciplina del DUP semplificato di cui all'articolo 170, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

**72.0.1**

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 72-bis.**

*(Ristrutturazione dei debiti degli enti territoriali)*

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera *a*), intestati agli enti locali ivi compresi quelli gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.P.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Per il riacquisto da parte degli enti locali dei titoli obbligazionari da essi emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 4, lettera *b*), il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato. Per le finalità del presente comma, ivi compreso eventuale contributo al riacquisto anche da parte del medesimo ministero, è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale.

3. I risparmi annuali di spesa derivanti agli enti locali dall'applicazione dei commi 1 e 2 possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione.

4. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla data del 31 dicembre 2017, presentino le seguenti caratteristiche:

a) mutui con vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro;

b) vita residua pari o superiore a 5 anni dei titoli obbligazionari in circolazione.

5. Gli enti locali possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui ai commi 1 e 2, trasmettendo entro il 30 aprile 2018 al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione II, con certificazione congiunta del presidente, del sindaco o del rappresentante legale e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 4, sulla base delle modalità di attuazione stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 20 marzo 2018.

6. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 4, lettera b), avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi, per il tramite di uno o più intermediari individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli di Stato, che ricevono apposito mandato dai singoli enti.

7. Le modalità del riacquisto e le commissioni per gli intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al comma 6, per la definizione dei cui termini ogni ente si avvale obbligatoriamente della consulenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 2018, si provvede all'individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione.

9. A seguito della ristrutturazione dei mutui, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.

10. Il riacquisto dei titoli emessi dagli enti e individuati come idonei a norma del comma 4, tenuto conto del valore dei derivati di cui comma 13, è finanziato dal Ministero dell'economia e delle finanze con un mutuo avente le caratteristiche indicate al comma 9.

11. Qualora i titoli oggetto di riacquisto o i mutui oggetto di rinegoziazione rappresentino il sottostante di operazioni in strumenti derivati, ente provvede alla contestuale chiusura anticipata degli stessi. L'eventuale valore

di mercato positivo incassato dalla chiusura anticipata dei derivati è vincolato all'utilizzo da parte dell'ente per il riacquisto del debito sottostante il derivato stesso. Qualora il derivato presenti un valore di mercato negativo per l'ente, esso deve essere ricompreso nell'operazione di riacquisto, a condizione che la somma del valore di riacquisto dei titoli e del valore di mercato del derivato non sia superiore al valore nominale dei titoli stessi. In caso il sottostante sia un mutuo, la somma dell'eventuale valore di mercato negativo del derivato e del capitale residuo del mutuo oggetto di rinegoziazione, non deve essere superiore al capitale residuo risultante alla fine dell'anno solare precedente quello in cui avviene la rinegoziazione.

12. Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo e del valore degli strumenti derivati ad esso collegati comportasse un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009, non si dà luogo all'operazione.

13. La valutazione dei derivati è di competenza degli enti che, per quanto attiene allo scopo della presente norma, la effettuano sotto la supervisione del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione II. Gli enti possono avvalersi a tale scopo di esperti di comprovata esperienza e professionalità, che ricevono apposito mandato dai singoli enti. Tali spese non sono assoggettate ai limiti di cui all'articolo 6 comma 7 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010 n. 122.

14. Gli enti assumono in autonomia le decisioni in ordine al riacquisto dei titoli e alla chiusura anticipata delle eventuali operazioni in strumenti derivati ad essi riferite, tenendo conto anche dei versamenti già avvenuti negli *swap* di ammortamento, nei fondi di ammortamento o, comunque, delle quote capitale già accantonate per l'ammortamento di titoli con unico rimborso a scadenza.

15. La rinegoziazione dei mutui e il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009.

16. L'avvenuta ristrutturazione di un mutuo ai sensi del presente articolo comporta il venir meno dell'eventuale contributo statale in conto interessi accordata sul mutuo originario.

17. Le disposizioni di cui ai commi precedenti possono essere estese con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche alle posizioni debitorie delle regioni. Sono comunque esclusi dalle operazioni di ristrutturazione del debito le anticipazioni contratte dalle regioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto legge n. 35 del 2013, nonché i mutui già ristrutturati in

forza dell'articolo 45 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

18. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nei limiti di 250 milioni di euro annui».

## 72.0.2

SAGGESE

### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 72-bis.

*(Valorizzazione del patrimonio immobiliare termale pubblico)*

1. In applicazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ferma restando l'inderogabilità dell'obbligo di cessione ivi previsto, e nel rispetto dei principi di parità e tutela della concorrenza sono incentivati, con le misure previste dai commi successivi, appositi programmi di intervento per la dismissione e per il rilancio degli stabilimenti termali e dei beni afferenti, con particolare riguardo alle strutture alberghiere, di proprietà di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quelli a prevalente partecipazione pubblica, ovvero controllati dalle amministrazioni medesime, direttamente o attraverso società partecipate o consorzi, anche se gestiti da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria, mediante affidamento in subconcessione o altra forma giuridica, nonché di enti fondazioni, anche di diritto privato, che gestiscono forme di previdenza obbligatoria.

2. I programmi di cui al comma 1, elaborati dalle amministrazioni pubbliche interessate, sono presentati, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al Ministero dell'economia e delle finanze, che ne valuta la sostenibilità e fa coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e, sentite le regioni e le province autonome interessate per territorio, li approva nei successivi centottanta giorni ovvero ne dispone il rigetto motivato. Il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi, per le attività istruttorie e valutative sui programmi anzidetti, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA ovvero di altri soggetti in house alla pubblica amministrazione.

3. I programmi di cessione e di rilancio di cui al comma 1, devono prevedere la dismissione immediata degli stabilimenti termali e dei beni affe-

renti con particolare riguardo alle strutture alberghiere, attraverso procedure di evidenza pubblica in favore di soggetti privati che presentino adeguate capacità tecniche, economiche e organizzative, nonché comprovate competenze imprenditoriali nello specifico settore. Tali programmi devono contenere altresì, elementi idonei a verificare:

- a) il valore dei beni oggetto della cessione con i relativi criteri di valutazione adottati;
- b) eventuale esposizione debitoria dagli enti proprietari;
- c) il piano di fattibilità e dei costi degli interventi;
- d) la valutazione dell'impatto socio-economico, turistico e occupazionale sul territorio;
- e) il piano finanziario e il cronoprogramma.

4. A seguito della presentazione del programma di cui al comma 1 al Ministero dell'economia e delle finanze, è sospeso per i ventiquattro mesi successivi il pagamento della quota capitale delle rate di finanziamenti a dei mutui, qualora in essere, contratti in relazione allo stabilimento termale o ai beni afferenti, con particolare riguardo alle strutture alberghiere, in capo al soggetto proprietario o al soggetto gestore dello stesso stabilimento.

5. L'approvazione del programma di cui al comma 1 consente la concessione alle amministrazioni pubbliche interessate di mutui assistiti da garanzia dello Stato, per fare fronte alle eventuali posizioni debitorie residue gravanti sulle amministrazioni medesime, originate e connesse alla proprietà o alla gestione degli stabilimenti e dei beni afferenti, con particolare riguardo alle strutture alberghiere, oggetto degli interventi di cessione e di rilancio. Su indicazione del Ministero dell'economia e delle finanze, la Cassa depositi e prestiti SpA. stipula con i soggetti pubblici interessati alle dismissioni apposite convenzioni per

l'erogazione dei fondi necessari a fare fronte alle anzidette posizioni debitorie. Tali operazioni sono escluse dai vincoli di indebitamento massimo di cui all'articolo 204 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, numero 267.

6. Le risorse provenienti dalle operazioni di cessione come individuate dai programmi di cui al comma 1 sono interamente ed obbligatoriamente riversate dalle amministrazioni introitanti alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo quanto previsto nelle apposite convenzioni eventualmente sottoscritte ai sensi del comma 5.

7. Nel rispetto della disciplina degli aiuti di Stato, il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, favorisce l'accesso alle fonti di finanziamento a vantaggio dei cessionari degli stabilimenti termali e dei beni afferenti, con particolare riguardo alle strutture alberghiere, attraverso la concessione di una apposita garanzia pubblica che



si affianca o si sostituisce alle garanzie reali apportate dai medesimi soggetti. Ove necessario entro centottantagiorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dello sviluppo economico adotta gli atti necessari a modificare o integrare i propri regolamenti e procedure in materia.

8. Al fine d'accelerare la realizzazione dei programmi di cui al comma 1, possono essere promossi specifici accordi di programma finalizzati in particolare al rilascio di autorizzazioni e di nulla osta previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei predetti programmi. Successivamente all'approvazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni e le province autonome interessate convocano un'apposita conferenza di servizi per il tempestivo completamento delle relative procedure.

9. Nell'ambito delle risorse disponibili sulla programmazione comunitaria, le amministrazioni pubbliche beneficiarie individuano apposite misure finanziarie per supportare gli interventi di cessione e rilancio degli stabilimenti termali e dei beni afferenti, con particolare riguardo alle strutture alberghiere, e per lo sviluppo dell'economia turistica dei territori interessati.

10. Qualora la cessione non sia stata conclusa entro termine indicato nel programma di cui al comma 1, Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e Ministero della salute, può provvedere, nelle more del perfezionamento dell'operazione di dismissione, a garantire il regolare funzionamento degli stabilimenti termali interessati nonché, ove esistenti, delle strutture alberghiere e delle altre attività eventualmente afferenti, mediante amministrazione e gestione sostitutiva, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA ovvero di altri soggetti in house alla pubblica amministrazione.

11. Con uno o più decreti, il Ministero dell'economia e delle finanze regola l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. All'uopo si provvede mediante l'istituzione di un apposito fondo di supporto al patrimonio termale pubblico presso il Ministero medesimo, avente una dotazione annua di cinque milioni di euro per il triennio 2018-2020, da utilizzare secondo criteri e procedure definiti con le modalità indicate al periodo precedente».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'Economia e delle Finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018:-5.000.000;

2019:-5.000.000;

2020:-5.000.000.

**72.0.3**

VICECONTE, PANIZZA

**Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 72-bis.**

*(Valorizzazione del patrimonio immobiliare termale pubblico)*

1. In applicazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ferma restando l'inderogabilità dell'obbligo di cessione ivi previsto, e nel rispetto dei principi di parità e tutela della concorrenza sono incentivati, con le misure previste dai commi successivi, appositi programmi di intervento per la dismissione e per il rilancio degli stabilimenti termali e dei beni afferenti, con particolare riguardo alle strutture alberghiere, di proprietà di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quelli a prevalente partecipazione pubblica, ovvero controllati dalle amministrazioni medesime, direttamente o attraverso società partecipate o consorzi, anche se gestiti da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria, mediante affidamento in subconcessione o altra forma giuridica, nonché di enti, fondazioni, anche di diritto privato, che gestiscono forme di previdenza obbligatoria.

2. I programmi di cui al comma 1, elaborati dalle amministrazioni pubbliche interessate, sono presentati, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al Ministero dell'economia e delle finanze, che ne valuta la sostenibilità e la coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e, sentite le regioni e le province autonome interessate per territorio, li approva nei successivi centottanta giorni ovvero ne dispone il rigetto motivato. Il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi, per le attività istruttorie e valutative sui programmi anzidetti, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA ovvero di altri soggetti in *house* alla pubblica amministrazione.

3. I programmi di cessione e di rilancio di cui al comma 1, devono prevedere la dismissione immediata degli stabilimenti termali e dei beni afferenti, con particolare riguardo alle strutture alberghiere, attraverso procedure di evidenza pubblica in favore di soggetti privati che presentino adeguate capacità tecniche, economiche e organizzative, nonché comprovate competenze imprenditoriali nello specifico settore. Tali programmi devono contenere, altresì, elementi idonei a verificare:

a) il valore dei beni oggetto della cessione con i relativi criteri di valutazione adottati;

- b) eventuale esposizione debitoria degli enti proprietari;
- c) il piano di fattibilità e dei costi degli interventi;
- d) la valutazione dell'impatto socio-economico, turistico e occupazionale sul territorio;
- e) il piano finanziario e il cronoprogramma.

4. A seguito della presentazione del programma di cui al comma 1 al Ministero dell'economia e delle finanze, è sospeso per i ventiquattro mesi successivi il pagamento della quota capitale delle rate di finanziamenti o dei mutui, qualora in essere, contratti in relazione allo stabilimento termale o ai beni afferenti, con particolare riguardo alle strutture alberghiere, in capo al soggetto proprietario o al soggetto gestore dello stesso stabilimento.

5. L'approvazione del programma di cui al comma 1 consente la concessione alle amministrazioni pubbliche interessate di mutui assistiti da garanzia dello Stato, per fare fronte alle eventuali posizioni debitorie residue gravanti sulle amministrazioni medesime, originate e connesse alla proprietà o alla gestione degli stabilimenti e dei beni afferenti, con particolare riguardo alle strutture alberghiere, oggetto degli interventi di cessione e di rilancio. Su indicazione del Ministero dell'economia e delle finanze, la Cassa depositi e prestiti Sp.A. stipula con i soggetti pubblici interessati alle dismissioni apposite convenzioni per l'erogazione dei fondi necessari a fare fronte alle anzidette posizioni debitorie. Tali operazioni sono escluse dai vincoli di indebitamento massimo di cui all'articolo 204 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, numero 267.

6. Le risorse provenienti dalle operazioni di cessione come individuate dai programmi di cui al comma 1 sono interamente ed obbligatoriamente riversate dalle amministrazioni introitanti alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo quanto previsto nelle apposite convenzioni eventualmente sottoscritte ai sensi del comma 5.

7. Nel rispetto della disciplina degli aiuti di stato, il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, favorisce l'accesso alle fonti di finanziamento a vantaggio dei cessionari degli stabilimenti termali e dei beni afferenti, con particolare riguardo alle strutture alberghiere, attraverso la concessione di un'apposita garanzia pubblica che si affianca o si sostituisce alle garanzie reali apportate dai medesimi soggetti. Ove necessario, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dello sviluppo economico adotta gli atti necessari a modificare o integrare i propri regolamenti e procedure in materia.

8. Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di cui al comma 1, possono essere promossi specifici accordi di programma finalizzati in particolare al rilascio di autorizzazioni e di nulla osta previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei predetti programmi. Successivamente all'ap-

provazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni e le province autonome interessate convocano un'apposita conferenza di servizi per il tempestivo completamento delle relative procedure.

9. Nell'ambito delle risorse disponibili sulla programmazione comunitaria, le amministrazioni pubbliche beneficiarie individuano apposite misure finanziarie per supportare gli interventi di cessione e rilancio degli stabilimenti termali e dei beni afferenti, con particolare riguardo alle strutture alberghiere, e per lo sviluppo dell'economia turistica dei territori interessati.

10. Qualora la cessione non sia stata conclusa entro il termine indicato nel programma di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero della salute, può provvedere, nelle more del perfezionamento dell'operazione di dismissione, a garantire il regolare funzionamento degli stabilimenti termali interessati nonché, ove esistenti, delle strutture alberghiere e delle altre attività eventualmente afferenti, mediante amministrazione e gestione sostitutiva, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA ovvero di altri soggetti in *house* alla pubblica amministrazione.

11. Con uno o più decreti, il Ministero dell'economia e delle finanze regola l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. All'uopo si provvede mediante l'istituzione di un apposito fondo di supporto al patrimonio termale pubblico presso il Ministero medesimo, avente una dotazione annua di cinque milioni di euro per il triennio 2018-2020, da utilizzare secondo criteri e procedure definiti con le modalità indicate al periodo precedente».

*Conseguentemente, ridurre di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni, 2018, 2019 e 2020, l'accantonamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui alla Tabella A.*

#### **72.0.4**

DI BIAGIO, RUTA

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 72-bis.**

*(Disposizioni urgenti in materia di soccorso pubblico e protezione civile)*

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto tutti i compiti indicati all'articolo 17 comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 2012 n. 178, e successive modificazioni, sono trasferite all'Ente strumentale alla Croce

Rossa Italiana di cui all'articolo 2, comma 1 del citato decreto, che assume la denominazione di Ente Croce Rossa Italiana.

2. Al fine di garantire la piena funzionalità e l'efficienza del sistema di soccorso pubblico e di protezione civile che fa capo all'Associazione della Croce Rossa Italiana, nonché di dare piena e tempestiva attuazione alle disposizioni del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina un Commissario straordinario scelto tra i dirigenti generali dello Stato in servizio o in quiescenza 11 Commissario straordinario di cui al comma 2 subentra nelle funzioni e nei poteri del Presidente e dell'Amministratore dell'Ente Croce Rossa Italiana.

3. A decorrere dal termine di cui al comma 1 l'Associazione Italiana della Croce Rossa; costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, è estinta e, conseguentemente, cancellata dal registro nazionale delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383. L'Ente subentra in tutti i rapporti giuridici dell'Associazione.

4. Tutti i beni mobili o immobili trasferiti all'Associazione della Croce Rossa Italiana sono trasferiti all'Ente Croce Rossa Italiana. Sono fatti salvi gli effetti degli atti trascritti prima dell'entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d) e) f) e g) del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2018 l'Ente Croce Rossa Italiana è posto in liquidazione coatta amministrativa dal commissario straordinario e ad esso succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi diritto pubblico denominato Croce Rossa Italiana (CRI). La Croce Rossa Italiana svolge funzioni di supporto e sostegno nel settore umanitario, del soccorso e della protezione civile. A decorrere dalla sua costituzione la Croce Rossa Italiana (CRI) è l'unico soggetto autorizzato ad operare sul territorio nazionale quale organizzazione di soccorso volontario conforme alle Convenzioni di Ginevra del 1949, ai relativi protocolli aggiuntivi, ai principi fondamentali del Movimento internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. A tali effetti la Croce Rossa Italiana subentra all'Associazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro della salute, del Ministero della difesa, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri e modalità per il riassorbimento, a domanda degli interessati, nell'Ente Croce Rossa Italiana del personale civile e militare già transitato presso altre Amministrazioni pubbliche per effetto delle procedure di mobilità realizzate ai sensi delle disposizioni contenute all'articolo 6 del decreto legislativo n. 178 del 2012.

7. Il personale del contingente di cui all'articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e quello già appartenente al Corpo militare volontario che abbia esercitato l'opzione di cui al comma 8, è collocato in un ruolo speciale ad esaurimento costituito nell'Ente Croce Rossa Italiana. Il personale militare congedato che sia già transitato nell'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana o presso altre amministrazione che ha presentato istanza di riassorbimento nell'Ente Croce Rossa riacquista lo status ed il grado rivestito all'atto del collocamento in congedo. Il decreto di cui al comma 2 disciplina anche le modalità per il calcolo delle anzianità da attribuire, esclusivamente a

fini giuridici, per il servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni. L'ultimo periodo dell'articolo 5, comma 6, del citato decreto legislativo è abrogato.

8. Con decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1998, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della difesa, è adottato lo Statuto della Croce Rossa. Lo statuto definisce, altresì, le modalità di federazione dei comitati di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, con la Croce Rossa Italiana-(CRI)».

## 72.0.5

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

### Respinto

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 72-bis.

*(Riduzione del peso del debito degli enti locali)*

1. Negli anni 2018-2019, gli enti locali possono procedere all'estinzione anticipata, totale o parziale, di passività onerose derivanti dai mutui e prestiti obbligazionari, in essere al 31 dicembre 2017 con la Cassa Depositi e prestiti, con l'Istituto per il credito sportivo e con altri istituti di credito, mediante la contrazione di nuovi mutui o con emissione di prestito obbligazionario, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo. 11 conseguimento

della riduzione del valore finanziario deve essere realizzato in relazione alla singola posizione di mutuo.

2. In deroga alla normativa vigente, limitatamente alle operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 1, la riduzione del valore finanziario delle passività totali da conseguire all'atto dell'operazione, è da considerare al netto del valore degli indennizzi dovuti per estinzione delle passività pregresse.

3. L'indennizzo per l'estinzione anticipata dei mutui previsto dal comma 1, per la quota non coperta dal contributo dello Stato di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è escluso, per il periodo 2018-2019, dalle spese finali ai fini del conseguimento del saldo di competenza.

4. In alternativa all'estinzione anticipata di cui ai commi precedenti, per il biennio 2018-19, i comuni con popolazione non superiore a 5,000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nonché dall'Istituto per il credito sportivo, la cui incidenza complessiva sulle entrate correnti medie dell'ultimo triennio, disponibile sulla base dei certificati dei rispettivi rendiconti, comprensiva degli interessi, sia superiore al 12 per cento, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, l'eventuale obbligo di richiesta da parte dei Comuni, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui. Per le finalità di cui ai periodi precedenti sono stanziati 20 milioni di euro per il 2018 e 20 milioni di euro per il 2019.

5. Il Fondo di cui all'articolo 9-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2018 e di 150 milioni di euro per l'anno 2019.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 120 milioni di euro per l'anno 2018 e a 170 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190».

## **72.0.6**

URAS, STEFANO

### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 72-bis.**

*(Piano nazionale straordinario di assunzioni nei servizi pubblici)*

1. Per il triennio 2018-2020 il Governo, le Regioni e le Autonomie Locali predispongono un piano nazionale straordinario di assunzioni finalizzato al potenziamento dell'offerta di pubblici servizi con particolare riguardo per quelli relativi ai seguenti settori:

a) servizi tecnici con particolare riguardo per la messa in sicurezza del patrimonio pubblico;

b) servizi alla persona con particolare riguardo per quelli sanitari;

c) servizi di mobilità;

d) servizi informatici;

e) servizi culturali;

f) servizi sociali educativi;

g) servizi di controllo e vigilanza del territorio (ambiente, patrimonio boschivo, manutenzione idrogeologica, etc.);

h) ricerca.

2. Le amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 165 del 31 marzo 2001 possono assumere nei limiti delle proprie risorse economiche e, purché la spesa per il personale risulti inferiore al 30 per cento della spesa corrente sulla base di certificazione dell'organo di revisione finanziaria o analogo organismo di controllo interno.

3. È indetta una specifica procedura di corso concorso su base regionale all'interno del quale sia previsto un trimestre di affiancamento finanziato con specifiche risorse del Fondo Sociale Europeo e di analoghi finanziamenti di derivazione europea. I bandi di accesso al corso concorso di cui al periodo precedente sono predisposti a cura della Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione.

4. Nel corso del triennio 2018-2020 tutte le amministrazioni pubbliche effettuano una ricognizione in ordine ai requisiti curriculari del proprio personale al fine di porre in essere adeguate misure di valorizzazione tenendo conto del potenziale esprimibile da ciascun dipendente ed il possesso di spe-



cifici requisiti di studio, di servizio, nonché il superamento di concorsi pubblici e/o riservati.

5. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede nel limite di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2020 si provvede mediante le risorse di cui all'articolo 90, comma 3-*bis* e mediante corrispondente riduzione della Tabella A di cui all'articolo 94, voce Ministero dell'economia e delle finanze».

*Conseguentemente all'articolo 90, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2019 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b*) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate».

*Conseguentemente, alla Tabella A di cui all'articolo 94 voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2017:-50.000.000;

2018:-50.000.000;

2019:-50.000.000.

## **72.0.7**

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

### **Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 72-bis.**

*(Rinegoziazione mutui accordati dalla Cassa depositi e prestiti agli enti territoriali e ristrutturazione obbligazioni)*

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e prestiti definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità ed i criteri di rinegoziazione, anche in deroga, laddove fosse applicabile, a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del decreto legislativo n. 385 del 1993, dei mutui accordati agli enti territoriali in data antecedente il 31 dicembre 2015.

2. La rinegoziazione assicura la riduzione dell'importo delle rate del mutuo ad un ammontare pari a quello della rata che si ottiene applicando all'importo originario del mutuo il tasso di interesse applicato ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alla data dell'entrata in vigore della presente legge. L'importo della rata così calcolato rimane fisso per tutta la durata del mutuo.

3. Le disposizioni del presente articolo sono derogabili solo in senso più favorevole al mutuatario.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad applicare le disposizioni riguardanti la ristrutturazione delle posizioni debitorie degli enti locali di natura obbligazionaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nei limiti di 200 milioni di euro annui».

## **72.0.8 (testo 2)**

LAI, BROGLIA, DEL BARBA

### **Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere seguente:*

#### **«Art. 72-bis.**

*(Misure per il recupero di immobili ad uso non abitativo*

*sfitti da almeno due anni)*

1. In via sperimentale, per biennio 2018-2019 e nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 e dei limiti di spesa cui al comma 3, al fine di favorire il riutilizzo nei centri storici di locali sfitti da almeno due anni, è disposta la concessione di agevolazioni fiscali nella forma della cedolare, secca, in ragione di un'aliquota del 15 per cento, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e, delle relative addizionali, dell'imposta sui redditi delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione, in caso di:

a) avvio di un'attività di vendita al dettaglio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, o di somministrazione di alimenti e bevande di cui legge 25 agosto 1991, n.287, ed alle corrispondenti norme di legge regionali che disciplinano i predetti settori;

b) di avvio di un'attività di produzione e vendita di prodotti artigianali, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n.443.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono definiti i criteri e le modalità di accesso all'agevolazione di cui al comma 1, nonché i criteri per la delimitazione delle aree territoriali nelle quali applicare le agevolazioni medesime.

3. Per le finalità di cui al comma 1, è stanziata la somma di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018: - 30.000.000;

2019: - 30.000.000;

2020: - 0.

## **72.0.9**

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 72-bis.**

*(Sperimentazione contabilità economico-patrimoniale e bilancio consolidato)*

1. A decorrere dal 2017, con riferimento all'esercizio 2016, e fino al 2019, con riferimento all'esercizio 2018, la redazione dei documenti contabili previsti dai principi della contabilità economico patrimoniale (Allegato 4/3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e del bilancio consolidato (Allegato 4/4 del medesimo decreto legislativo) ha carattere sperimentale, al fine di permettere la progressiva e piena attuazione delle disposizioni relative a tali principi contabili e la verifica delle eventuali criticità del sistema in rapporto alle esigenze conoscitive della finanza pubblica locale.

2. È istituito presso la Commissione Arconet un gruppo di lavoro interistituzionale, con la partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, dell'Anci, dell'UPI e dell'Istat, che ha il compito di svolgere un'attività di analisi dei costi dell'applicazione del principio contabile della contabilità economico-patrimoniale rispetto Ed benefici conoscitivi dello stesso, nonché di proporre eventuali modifiche degli schemi contabili

di cui ai citati principi 4/3 e 4/4, anche attraverso la perimetrazione degli enti interamente assoggettati agli obblighi ivi previsti e la specificazione o soppressione di tali obblighi per gli enti di minori dimensioni, con il contestuale rafforzamento degli schemi della contabilità finanziaria, finalizzato alla rappresentazione sintetica di elementi significativi di natura economico-patrimoniale.

3. All'articolo 232 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. Ai Comuni fino a 10 mila abitanti, nei quali non risultano enti o società controllate o partecipate rilevanti ai fini del consolidamento di cui al principio contabile 4/4, allegato al decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, non si applicano le disposizioni di cui al comma 1. Al fine di garantire il consolidamento dei conti pubblici e garantire verifiche disposte a livello europeo e delle attività connesse alla revisione della spesa pubblica, tali enti potranno gli schemi della contabilità finanziaria rivisti dal gruppo di lavoro interistituzionale appositamente costituito nell'ambito della Commissione Arconet"».

## **72.0.10**

SANTINI, BROGLIA

### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 72-*bis*.**

*(Sperimentazione contabilità economico-patrimoniale e bilancio consolidato)*

1. A decorrere dal 2017, con riferimento all'esercizio 2016, e fino al 2019, con riferimento all'esercizio 2018, la redazione dei documenti contabili previsti dai principi della contabilità economico, patrimoniale (Allegato 4/3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e del bilancio consolidato (Allegato 4/4 del medesimo decreto legislativo) ha carattere sperimentale, al fine di permettere la progressiva e piena attuazione delle disposizioni relative a tali principi contabili e la verifica delle eventuali criticità del sistema in rapporto alle esigenze conoscitive della finanza pubblica locale.

2. È istituito presso la Commissione Arconet un gruppo di lavoro interistituzionale, con la partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, dell'Anci, dell'UPI e dell'Istat, che ha compito di svolgere un'attività di analisi dei costi dell'applicazioni dei principi contabili della contabilità economico-patrimoniale rispetto a benefici conoscitivi dello

stesso, nonché di proporre eventuali modifiche degli schemi contabili di cui ai citati principi 4/3 e 4/4, anche attraverso la perimetrazione degli enti interamente assoggettati agli obblighi ivi previsti e la specificazione o soppressione di tali obblighi per gli enti di minori dimensioni, con il contestuale rafforzamento degli schemi della contabilità finanziaria, finalizzato alla rappresentazione sintetica di elementi significativi di natura economico-patrimoniale.

3. All'articolo 232 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3 è inserito seguente:

"3-*bis*. Ai Comuni fino a 10 mila abitanti, nei quali non risultano enti o società controllate o partecipate rilevanti ai fini del consolidamento di cui al principio contabile 4/4 allegato al decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, non si applicano le disposizioni di cui al comma 1. Al fine di garantire il consolidamento dei conti pubblici e garantire l'efficienza delle verifiche disposte a livello europeo e delle attività connesse alla revisione della spesa pubblica, tali enti potranno utilizzare gli schemi della contabilità finanziaria rivisti dal gruppo di lavoro interistituzionale appositamente costituito nell'ambito della Commissione Arconet"».

## 72.0.11

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 72-*bis*

*(Interventi a sostegno della razionalizzazione delle aziende partecipate)*

1. Per il triennio 2018-2020, le entrate straordinarie degli enti locali derivanti da alienazione di quote di proprietà di società dagli stessi partecipate, se non impegnate entro l'anno di riferimento, possono confluire nel fondo pluriennale vincolato, purché riguardano investimenti per i quali l'ente dispone del progetto preliminare o purché destinate all'estinzione anticipata del debito nell'esercizio successivo.

2. L'importo a carico del bilancio comunale delle passività degli enti ed organismi partecipati è ripianato in un arco temporale pluriennale, pari alla durata residua del ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario effettuato in attuazione dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno del 2 aprile 2015.

3. In caso di scioglimento di società partecipate, i beni immobili riacquisiti nel bilancio dell'ente locale e la relativa fonte di finanziamento defini-

ta indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, non concorrono alla determinazione del saldo finale di competenza di cui all'articolo 1, comma 466 della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

## **72.0.12**

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiunge il seguente:*

#### **«Art. 72-bis.**

*(Interventi a sostegno della razionalizzazione delle aziende partecipate)*

1. Per il triennio 2018-2020, le entrate straordinarie degli enti locali derivanti da alienazione di quote di proprietà di società dagli stessi partecipate, se non impegnate entro l'anno di riferimento, possono confluire nel fondo pluriennale vincolato; purché riguardanti investimenti per i quali l'ente dispone del progetto preliminare o purché destinate all'estinzione anticipata del debito nell'esercizio successivo.

2. L'importo a carico del bilancio comunale delle passività degli enti ed organismi partecipati è ripianato in un arco temporale pluriennale, pari alla durata residua del ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario effettuato in attuazione dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno del 21 aprile 2015.

3. In caso di scioglimento di società partecipate, i beni immobili riacquisiti nel bilancio dell'ente locale e la relativa fonte di finanziamento definita indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 177 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, non concorrono alla determinazione e del saldo finale di competenza di cui all'articolo comma 466 della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

## **72.0.13 (testo 2)**

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, AIROLA, BERTOROTTA, PUGLIA

### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 72-bis.**

*(Interventi a sostegno della razionalizzazione delle aziende partecipate)*

1. Per il triennio 2018-2020, le entrate straordinarie degli enti locali derivanti da alienazione di quote di proprietà di società dagli stessi partecipate, se non impegnate entro l'anno di riferimento, possono confluire nel fondo pluriennale vincolato, purché riguardanti investimenti per i quali l'ente dispone del progetto preliminare o purché destinate all'estinzione anticipata del debito nell'esercizio successivo.

2. L'importo a carico del bilancio comunale delle passività degli enti ed organismi partecipati è ripianato in un arco temporale pluriennale, pari alla durata residua del ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario effettuato in attuazione dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con Ministero dell'interno del 2 aprile 2015.

3. In caso di scioglimento di società partecipate, i beni immobili riacquisiti nel bilancio dell'ente locale e la relativa fonte di finanziamento definita indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, non concorrono alla determinazione del saldo finale di competenza di cui all'articolo 1, comma 466 della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

**«Art.88-bis.**

*(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

#### **72.0.14**

SANTINI, BROGLIA

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 72-bis.**

*(Interventi a sostegno della razionalizzazione delle aziende partecipate)*

1. Per il triennio 2018-2020, le entrate straordinarie degli enti locali derivanti da alienazione di quote di proprietà di società dagli stessi partecipate, se non impegnate entro l'anno di riferimento, possono confluire nel fondo pluriennale vincolato, purché riguardanti investimenti per i quali l'ente dispone del progetto preliminare o purché destinate all'estinzione anticipata del debito nell'esercizio successivo.

2. L'importo a carico del bilancio comunale delle passività degli enti ed organismi partecipati è ripianato in un arco temporale pluriennale, pari alla durata residua del ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario effettuato in attuazione dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno del 2 aprile 2015.

3. In caso di scioglimento di società partecipate, i beni immobili riacquisiti nel bilancio dell'ente locale e la relativa fonte di finanziamento definita indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, non concorrono alla determinazione del saldo finale di competenza di cui all'articolo 1, comma 466 della legge 11 dicembre 2016, n. 232».



**72.0.15**

VICECONTE

**Respinto**

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 72-bis.**

*(Fondo straordinario per danni subiti dalla fauna selvatica)*

1. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali un Fondo per il ristoro delle spese derivanti dagli indennizzi erogati per il risarcimento dei danni subiti dalla fauna selvatica. La dotazione del Fondo è pari a 5 milioni annui per il triennio 2018 - 2020.

2. Le risorse sono ripartite annualmente con decreto del Ministero tra gli enti titolari dei poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna selvatica, in modo proporzionale alle richieste di risarcimento danni documentate e pervenute agli stessi negli ultimi

3. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

**72.0.16**

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

**Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 72-bis.**

*(Disposizioni in materia di rinegoziazione ed estinzione dei mutui degli enti locali)*

1. Al fine di ridurre l'indebitamento degli enti locali e liberare risorse da destinate allo svolgimento delle funzioni dei medesimi mediante lo strumento della rinegoziazione dei mutui e l'estinzione anticipata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a definire, d'intesa con FANCI, la Cassa depositi e prestiti e la Conferenza Stato-città e autonomie locali, le modalità

e i criteri generali di rinegoziazione ed estinzione anticipata dei mutui in essere contratti dagli enti locali e territoriali. L'intesa è finalizzata a perseguire i seguenti obiettivi:

a) riapertura della rinegoziazione dei mutui non rinegoziati per tutti gli enti locali, ivi inclusi quelli contratti con la Cassa depositi e prestiti in base a leggi speciali e quelli trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto 5 dicembre 2003, adottato in attuazione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269;

b) riduzione dei tassi di interesse applicati sulla base delle condizioni di mercato vigenti, senza prolungamento della scadenza naturale del mutuo, se non richiesto espressamente dall'ente richiedente;

c) oneri della rinegoziazione a carico del bilancio dello Stato;

d) estinzione anticipata dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti con applicazione, ai fini della penale di recesso, del tasso di interesse pari al rendimento di mercato dei buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella dell'ammortamento del debito da estinguere, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma dell'estinzione;

e) estinzione anticipata dei mutui trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze senza applicazione di alcuna penale di recesso.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dalle agevolazioni previste dall'intesa di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nei limiti di 250 milioni di euro annui».

## **72.0.17**

CONTE, VICECONTE

### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 72-bis.**

1. All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, m. 208 è aggiunto infine il seguente periodo: "I comuni con popolazione residente fino a 15.000 abitanti possono procedere ad assunzioni di personale dirigenziale nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione dell'articolo 1, comma 421, primo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 250 milioni di euro annui dal 2018, si provvede mediante corrispondente ri-

---

duzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

---

**72.0.18**

CONTE, VICECONTE

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 72-bis.**

1. I Comuni nei quali il rapporto dipendenti popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 283, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono procedere ad assunzioni di personale dirigenziale non dirigenziale in deroga alla disciplina di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 250 milioni di euro annui dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

---

**72.0.19**

CONTE, DALLA TOR, VICECONTE

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art.72-bis.**

*(Sospensione termini di certificazione enti locali in dichiarazione di dissesto)*

1. Al fine di prevenire situazioni di dissesto finanziario degli enti locali derivanti da soccombenza in procedimenti giudiziari relativi ad espropri,

giunti a sentenza definitiva entro il 31 gennaio 2017 sono adottate le seguenti disposizioni:

A) all'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n.113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n.160, apportare le seguenti modificazioni:

1) Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: "cedimenti" inserire le seguenti: ", o procedure di esproprio relative a piani di insediamento produttivi (Pip)";

2) Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "Cedimenti strutturali" aggiungere le seguenti: "o a procedure di esproprio relative a piani di insediamento produttivi (Pip)";

3) Dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: "Le soccombenze relative a procedure di esproprio di cui ai precedenti periodi devono essere state definite entro il 31 gennaio 2017;

4) al comma 2 sostituire le parole: "31 marzo" con le parole: "30 giugno";

5) la rubrica dell'articolo 4 è sostituita con la seguente: "Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti o espropri relative a piani di insediamento produttivi (Pip)";

B) All'articolo 1 del decreto-legge 19 giugno 2015, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d) del comma 2, sono soppresse le parole: ", in via residuale,";

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Qualora in sede di verifica degli spazi di cui al comma 2 siano accertate disponibilità residue in una delle finalità, queste sono utilizzabili a compensazione per le altre finalità, fino a concorrenza dell'accantonamento.";

c) al comma 3 le parole: "10 maggio" sono sostituite dalle parole: "30 giugno"».

*Conseguentemente, la rubrica dell'articolo è così modificata: «(Sospensione termini di certificazione enti locali in dichiarazione di dissesto e misure per prevenire situazioni di dissesto finanziario dei medesime).*

**72.0.20**

CONTE, DALLA TOR, VICECONTE

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 72-bis.**

*(Sospensione termini di certificazione  
ne enti locali in dichiarazione di dissesto)*

1. Al fine di prevenire situazioni di dissesto finanziario degli enti locali derivano da soccombenza in procedimenti giudiziari relativi ad espropri, giunti a sentenza definitiva entro il 31 gennaio 2017, sono adottate le seguenti disposizioni:

A) all'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: "cedimenti" inserire le seguenti: "o procedure di esproprio";

2) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "cedimenti strutturali" aggiungere le seguenti: "o a procedure di esproprio";

3) Dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: "Le soccombenze relative a procedure di esproprio di cui ai precedenti periodi devono essere state definite entro il 31 gennaio 2017;

4) al comma 2 sostituire le parole: "31 marzo" con le parole: "30 giugno";

5) la rubrica dell'articolo 4 è sostituita con la seguente: "Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti o espropri".

B) All'articolo 1 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d) del comma 2, sono soppresse le parole: ",in via residuale,";

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Qualora in sede di verifica di cui al comma 2 siano accertate disponibilità residue in una delle finalità, queste sono utilizzabili a compensazione per le altre finalità, fino a concorrenza dell'accantonamento.";

c) al comma 3 le parole: "10 maggio" sono sostituite dalle parole: "30 giugno"».

*Conseguentemente la rubrica dell'articolo è così modificata: (Sospensione termini di certificazione enti locali in dichiarazione di dissesto e misure per prevenire situazioni di dissesto finanziario dei medesime).*

## **72.0.21**

CERONI

### **Respinto**

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 72-bis.**

*(Modalità di quantificazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE))*

1. All'esempio 5 dell'appendice tecnica del principio della contabilità finanziaria allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1) la media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi" sono sostituite dalle seguenti: "2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media tra la somma degli incassi in c/competenza e in conto residui rapportati agli accertamenti degli ultimi 5 esercizi";

b) le parole:

"incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X  
Accertamenti esercizio X»;

sono sostituite dalle seguenti:

"incassi di competenza es. X + incassi in c/residui es. X  
Accertamenti esercizio X";

c) le parole: "Dopo 5 anni dall'adozione del principio della competenza finanziaria a regime, fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base della media, calcolata come media semplice, calcolata rispetto agli incassi in c/competenza e agli accertamenti nel quinquennio precedente." sono abrogate».

**72.0.22**

SANTINI, BROGLIA

**Respinto**

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 72-bis.**

*(Modalità di quantificazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE))*

1. All'esempio 5 dell'appendice tecnica del principio della contabilità finanziaria allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1) la media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi" sono sostituite dalle seguenti: "2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media tra la somma degli incassi in c/competenza e in conto residui rapportati agli accertamenti degli ultimi 5 esercizi";

b) le parole:

"incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X  
Accertamenti esercizio X»;

sono sostituite dalle seguenti:

"incassi di competenza es. X + incassi in c/residui es. X  
Accertamenti esercizio X";

c) le parole: "Dopo 5 anni dall'adozione del principio della competenza finanziaria a regime, fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base della media, calcolata come media semplice, calcolata rispetto agli incassi in c/competenza e agli accertamenti nel quinquennio precedente." sono abrogate».

**72.0.23**

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

**Respinto**

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 72-bis.**

*(Modalità di quantificazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE))*

1. All'esempio 5 dell'appendice tecnica del principio della contabilità finanziaria allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1) la media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi" sono sostituite dalle seguenti: "2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media tra la somma degli incassi in c/competenza e in conto residui rapportati agli accertamenti degli ultimi 5 esercizi";

b) le parole:

"incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X  
Accertamenti esercizio X»;

sono sostituite dalle seguenti:

"incassi di competenza es. X + incassi in c/residui es. X  
Accertamenti esercizio X";

c) le parole: "Dopo 5 anni dall'adozione del principio della competenza finanziaria a regime, fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base della media, calcolata come media semplice, calcolata rispetto agli incassi in c/competenza e agli accertamenti nel quinquennio precedente." sono abrogate».

**72.0.24**

CERONI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 72-bis.**

*(Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).*

*Quote accantonamento in bilancio di previsione)*

1. Al comma 509 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.190 le parole: ", nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" sono sostituite dalle seguenti: ", nel 2018 è pari ad almeno il 70 per cento, nel 2019 è pari ad almeno l'80 per cento, nel 2020 è pari ad almeno il 90 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo. Per gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'ap-



---

provazione, lo stanziamento di bilancio riguardante fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 70 per cento per il 2018 e la percentuale progressivamente incrementata in quote annuali uniformi, comunque non superiori al 5 per cento ciascuna, fino al raggiungimento del 100 per cento a decorrere dall'ultimo anno del piano di riequilibrio"».

---

**72.0.25**

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

**Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 72-bis.**

*(Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).*

*Quote accantonamento in bilancio di previsione)*

1. Al comma 509 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.190 le parole: ", nel 2018 è pari almeno 85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" sono sostituite dalle seguenti: ", nel 2018 è pari ad almeno il 70 per cento, nel 2019 è pari ad almeno l'80 per cento, nel 2020 è pari ad almeno il 90 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo. Per gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziarie pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 70 per cento per il 2018 e la percentuale è progressivamente incrementata in quote annuali uniformi, comunque non superiori al 5 per cento ciascuna, fino al raggiungimento del 100 per cento a decorrere dall'ultimo anno del piano di riequilibrio"».

---

**72.0.26**

SANTINI, BROGLIA, VACCARI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 72-bis.**

*(Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).*

*Quote accantonamento in bilancio di previsione)*

1. Al comma 509 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 le parole: ", nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" sono sostituite dalle seguenti: ", nel 2018 è pari ad almeno il 70 per cento, nel 2019 è pari ad almeno l'80 per cento, nel 2020 è pari ad almeno il 90 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo. Per gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguita l'approvazione, lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 70 per cento per il 2018 e la percentuale è progressivamente incrementata in quote annuali uniformi, comunque non superiori al 5 per cento ciascuna, fino al raggiungimento del 100 per cento a decorrere dall'ultimo anno del piano di riequilibrio"».

## **72.0.27**

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, AIROLA, BERTOROTTA

### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 72-bis.**

*(Proventi sanzioni amministrative pecuniarie  
per violazioni previste dal codice della strada)*

1. All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata, con delibera di giunta, alle finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere *d-bis*) ed *e*) del comma 1, dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-*bis* del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica";

b) al comma 5 il primo periodo è soppresso;

c) al comma 5-*bis*, le parole: "Alla lettera c) del" sono sostituite dalla seguente: "al" e le parole "polizia provinciale e di" sono soppresse».

## **72.0.28**

CANTINI

### **Ritirato**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 72-*bis*.**

1. L'articolo 20, comma 1, le lettere a) e c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono sostituite con le seguenti:

a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino in forma associata funzioni, anche presso le amministrazioni con servizi associati;

c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a), che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni».

## **72.0.29**

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 72-*bis*.**

*(Deroga mantenimento FPV generato dal punto 5.4*

*del principio sulla contabilità finanziaria)*

1. Le risorse accantonate nel fondo pluriennale di spesa dell'esercizio 2016 in applicazione del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2017 purché riguardanti opere per le quali l'ente abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente

fatte salve dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa. Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se entro l'esercizio 2018 non sono assunti i relativi impegni di spesa».

### **72.0.30**

SANTINI, BROGLIA

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 72-bis.**

*(Deroga mantenimento FPV generato dal punto 5.4  
del principio sulla contabilità finanziaria)*

1. Le risorse accantonate nel fondo pluriennale di spesa dell'esercizio 2016 in applicazione del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2017 purché riguardanti opere per le quali l'ente abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa. Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se entro l'esercizio 2018 non sono assunti i relativi impegni di spesa».

### **72.0.31**

COMAROLI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 72-bis.**

*(Misure per favorire candidatura di  
Milano come sede Agenzia EMA)*

1. Al fine di favorire il percorso di candidatura della città di Milano quale sede dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA), è autorizzato, in favore della Regione Lombardia, un contributo pari a un milione di euro per l'anno 2017 per la realizzazione delle attività di progettazione degli interventi connessi al trasferimento, nonché per le attività di promozione della candidatura medesima. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economie e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute».

## **72.0.32**

COMAROLI

### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 72-bis.**

*(Misure per favorire candidatura di  
Milano come sede Agenzia EMA)*

1. Al fine di favorire il percorso di candidatura della città di Milano quale sede dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA), è autorizzato, in favore della Regione Lombardia, un contributo pari a un milione di euro per l'anno 2017 per la realizzazione delle attività di progettazione degli interventi connessi al trasferimento, nonché per le attività di promozione della candidatura medesima. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economie e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute».

**72.0.33-bis**

GRANAIOLA

**Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 72-bis.**

*(Riordino in materia di concessioni demaniali marittime)*

1. Fermo restando il complessivo riordino della disciplina delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico e ricreativo, unitamente alla verifica da parte degli enti locali sulla scarsità della risorsa naturale, di cui all'articolo 12, comma 1, della direttiva 2006/123/CE, è riconosciuta, in osservanza del legittimo affidamento delle imprese balneari titolari di concessioni demaniali rilasciate anteriormente al 31 dicembre 2009, una durata della concessione in essere non inferiore a venti anni per la conservazione della continuità aziendale».

---

**72.0.33**

GRANAIOLA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 72-bis.**

*(Riordino in materia di concessioni demaniali marittime)*

1. Fermo restando il complessivo riordino della disciplina delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico e ricreativo, unitamente alla verifica da parte degli enti locali sulla scarsità della risorsa naturale, di cui all'articolo 12, comma 1, della direttiva 2006/123/CE, è riconosciuta, in osservanza del legittimo affidamento delle imprese balneari titolari di concessioni demaniali rilasciate anteriormente al 31 dicembre 2009, una durata della concessione in essere non inferiore a trenta anni per la conservazione della continuità aziendale».

---

**72.0.34 (testo 2)**

SANTINI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 72-bis.**

1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, dopo comma 3, è aggiunto il seguente: "3-bis. Sono esenti dall'imposta municipale propria le unità immobiliari, regolarmente dichiarate in catasto, costituite da fabbricati e/o da aree facenti parte dei quartieri fieristici, appositamente attrezzati ed edificati per ospitare manifestazioni espositive e destinati in tal senso dalla pianificazione urbanistica territoriale. L'esenzione di cui al precedente periodo non si applica agli immobili o porzioni di immobili che presentano autonomia funzionale e reddituale e destinati ad attività commerciali non direttamente attinenti alle attività fieristiche, benché ubicati all'interno dei predetti quartieri, che sono comunque dichiarati in catasto come unità immobiliari autonome, censite nella categoria catastale più appropriata».

*Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «di 170 milioni di euro per l'anno 2018 e di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».*

**72.0.35**

ORRU'

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 72-bis.**

L'articolo 1, comma 91 della legge n. 147/2013 è sostituito dal seguente:

"a titolo di compensazione parziale dei danni economici subiti dalla società di gestione dell'aeroporto di Trapani Birgi per le limitazioni imposte alle attività aeroportuali civili dalle operazioni militari conseguenti all'applicazione della risoluzione n. 1973 dell'ONU, i diritti di cui all'articolo 1, della legge 5 maggio 1976, n. 324, introitati dalla medesima società di gestione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, quantificati

---

dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti in euro 4.815.995,10, rimangono nelle disponibilità della società di gestione"».

---

**72.0.36**

URAS

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 72-bis.**

*(riconversione dei beni patrimoniali e demaniali sardi  
dismessi nella regione Sardegna)*

1. Nel quadro della piena applicazione della legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 3, articolo 14, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge è stipulata, un'intesa Stato-Regione Sarda finalizzata alla progressiva riconversione dei beni patrimoniali e demaniali dismessi dalle originarie attività statali, anche dal comparto della Difesa. Tale patrimonio è utilizzato a fini culturali, economico produttivi e sociali, tramite progetti realizzati di norma dagli enti locali e in cofinanziamento con altri soggetti pubblici e privati».

---

**72.0.37**

VICECONTE

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 72-bis.**

1. Per l'anno 2018 è riconosciuto un contributo alla Regione Abruzzo di 5 milioni di euro a titolo di ristoro delle spese derivanti dagli indennizzi erogati per il risarcimento dei danni subiti dalla fauna selvatica. All'onere derivante dal primo periodo, pari a 5 milioni di euro annui per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

---



**72.0.38**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 72-bis.**

1. Il territorio del comune di Trieste costituisce zona franca urbana ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nei limiti di spesa di 50 milioni di euro annui. Al fine di assicurare l'effettiva compatibilità comunitaria della presente disposizione, la sua efficacia è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria».

*Conseguentemente, all'articolo 92 sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «200 milioni di euro» e le parole: «330 milioni di euro annui» con le seguenti: «280 milioni di euro».*

---

**72.0.39**

MARIO MAURO

**Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 72-bis.**

*(Procedure di riscossione per le società a partecipazione pubblica)*

1. All'articolo 1 del Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 è aggiunto in fine il seguente periodo: "I sistemi di procedura coattiva si applicano anche alle società pubbliche a capitale interamente, direttamente o indirettamente, detenuto da enti locali, per la riscossione delle relative entrate.».

---

**72.0.40 (testo 2)**

COMAROLI, FRAVEZZI, LANIECE

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 72-bis.**

*(Ulteriori interventi)*

1. All'articolo 1, comma 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, sostituire le parole da: "nonché alle società da esse partecipate" fino alla fine del comma, con le seguenti: "nonché alle società da esse controllate e partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate da amministrazioni pubbliche"».

---

**72.0.41**

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

**Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 72-bis.**

All'articolo 1, comma 228, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

*le parole: "tra 1.000 e 3.000" sono sostituite dalle seguenti: «tra 1.000 e 5.000»;*

*le parole: «che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio,» sono soppresse.*

---

## Art. 73

### 73.1

MANDELLI, AZZOLLINI, CERONI, BOCCARDI

#### Respinto

*Al comma 1, dopo le parole: «strutture produttive» inserire le seguenti: «; comprese quelle del settore turistico-ricettive e del wedding».*

### 73.0.1

MANDELLI, AZZOLLINI, CERONI, BOCCARDI

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 73-bis.

*(Misure straordinarie per il settore del wedding)*

1. Per il triennio 2018-2021, per le spese documentate, relative agli interventi di ristrutturazione edilizia di strutture di wedding spetta una detrazione dall'imposta lorda sul reddito di impresa pari al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 2.000.000 di euro per unità immobiliare, nel limite massimo di spesa annua di 100.000.000 di euro. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo.

2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate e sostenute, nel triennio 2018-2021, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al precedente periodo, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 500000 euro.

3. In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al presente articolo, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette-

te, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di bilancio in termini di competenza e di cassa, a legislazione vigente, relativa alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione di ciascun Ministero, per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021».

### 73.0.2

VICARI, BIANCONI, AIELLO, DALLA TOR

#### Respinto

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 73-bis.

*(Ampliamento del numero delle aree ZES di cui all'articolo 4 del decreto legge n.91 del 2017)*

1. Al decreto legge 20 giugno 2017, n.91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n.123 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-bis dell'articolo 4 le parole: "Ciascuna regione di cui ai comma 4 può presentare una proposta di istituzione di una ZES nel proprio territorio, o al massimo due proposte ove siano presenti più aree portuali che abbiano le caratteristiche di cui al comma 2." sono sostituite dalle seguenti: "Ciascuna regione di cui al comma 4 può presentare una o più proposte di istituzione di una ZES nel proprio territorio, sulla base delle aree portuali che abbiano le caratteristiche di cui al comma 2";

b) al comma 5 dell'articolo 5 le parole: "25 milioni di euro nel 2018; 31,25 milioni di euro nel 2019 e 150,2 milioni di euro nel 2020" sono sostituite dalle seguenti: "35 milioni di euro nel 2018; 50,25 milioni di euro nel 2019 e 200 milioni di euro nel 2020".

2. Per gli anni 2018, 2019, in considerazione dell'ampliamento del numero delle aree ZES di cui al comma 1, agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 dell'articolo 5 del decreto legge 20 giugno 2017, n.91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n.123, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 73».

**73.0.3**

LANGELLA, EVA LONGO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 73-bis.**

*(Personale di Comuni e Province in mobilità)*

Gli ex segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2004, n.311, trasferiti in mobilità prima del 10 gennaio 2005 e a cui sono stati conferiti o sono conferiti incarichi dirigenziali, sono inquadrati nel corrispondente ruolo dell'amministrazione che ha conferito l'incarico».

---

## Art. 74

### 74.0.2000/1

CATALFO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

#### Respinto

*All'emendamento 74.0.2000, paragrafo «Art. 74», sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile nel Mezzogiorno d'Italia, ai datori di lavoro privati operanti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, nelle medesime regioni assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato soggetti che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età, ovvero soggetti di età superiore ai trentacinque anni, purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche».

*Conseguentemente:*

a) *sopprimere il comma 2;*

b) *dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 88-bis.

1-ter. Al finanziamento delle disposizioni di cui al comma 1 possono altresì concorrere, per l'anno 2018, i programmi operativi nazionali cofinanziati dal Fondo sociale europeo ed i programmi operativi complementari, nell'ambito degli obiettivi specifici previsti dalla relativa programmazione e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai fini di cui al comma 1, sono adottate, con le rispettive procedure previste dalla normativa vigente, le occorrenti azioni di rimodulazione dei programmi interessati»;

c) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

**«Art. 88-bis.**

*(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

d) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 30.000.000:

2019: - 20.000.000;

2020: - 20.000.000.

**74.0.2000/2**

ORRU'

**Ritirato**

*All'emendamento 74.0.2000, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. (Proroga di rapporti di lavoro a tempo determinato nelle Regioni a statuto speciale) Esclusivamente per le finalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 per l'anno 2018, nelle Regioni a Statuto speciale dove non risultano ancora definite le procedure previste dall'articolo 1, commi 423 e 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, i rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle stesse regioni nonché dagli enti territoriali compresi nel territorio delle stesse, in deroga ai vincoli e divieti assunzionali prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, possono essere prorogati a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente individuate dalle medesime regioni attraverso misure di revisione e razionalizzazione della spesa certificata dagli organi di controllo interno. Per gli enti territoriali che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, proroga; dei rapporti di lavoro a tempo determinato è subordinata all'assunzione integrale degli oneri a carico della regione ai sensi dall'articolo 259, comma 10, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 20».

---

**74.0.2000/3**

ORRU'

**Ritirato**

*All'emendamento 74.0.2000, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Gli enti locali, gestori di aree marine protette di cui alla legge n. 394/1991, in deroga alle norme di assunzione del personale di cui all'articolo 20 del d.lgs 75/2017, sono autorizzati alla stabilizzazione del personale assegnato specificamente ai compiti di gestione delle medesime aree marine protette, che abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno 5 anni di servizio negli ultimi 10 alle dipendenze della medesima p.a., mediante rapporti di lavoro parasubordinato (contratti di collaborazione coordinata e continuativa), purché tali assunzioni siano state svolte con procedura di evidenza pubblica. L'eventuale stabilizzazione non può trovare copertura nei fondi del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare».

---



**74.0.2000/4**

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, EVA LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

**Ritirato**

*All'emendamento 74.0.2000, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91, dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

"I lavoratori subordinati rientranti nel campo di applicazione della presente legge non rientrano nella base di computo dell'organico da considerare ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68"».

---

**74.0.2000**

I RELATORI

**Accolto**

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 74. - (Agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno) - 1. I programmi operativi nazionali ed i Programmi Operativi Complementari possono prevedere per l'anno 2018, nell'ambito degli obiettivi specifici previsti dalla relativa programmazione e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato misure per favorire l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di soggetti, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, che non abbiano compiuto i 35 anni di età, ovvero soggetti di almeno 35 anni, purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Ai soggetti di cui al periodo precedente, l'esonero di cui al comma 1, dell'articolo 16 è elevato fino al 100 per cento, nel limite massimo di importo su base annua pari a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L'esonero contributivo di cui al periodo precedente è riconosciuto in deroga a quanto previsto dall'articolo 16, comma 11, secondo periodo.

2. Ai fini di cui al comma 1, sono adottate, con le rispettive procedure previste dalla normativa vigente, le occorrenti azioni di rimodulazione dei programmi interessati».

**Art. 101.**

---

## 74.1

CATALFO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

### Respinto

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

#### «Art. 74.

*(Agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno)*

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile nel Mezzogiorno di lavoro privati operanti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, nelle medesime regioni assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, soggetti che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età, ovvero soggetti di età superiore ai trentacinque anni, purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 88-bis.

3. Al finanziamento delle disposizioni di cui al comma 1 possono altresì concorrere, per l'anno 2018, programmi operativi nazionali cofinanziati dal Fondo sociale europeo ed i programmi operativi complementari, nell'ambito degli obiettivi specifici previsti dalla relativa programmazione e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai fini di cui al comma 1, sono adottate, con le rispettive procedure previste dalla normativa vigente, le occorrenti azioni di rimodulazione dei programmi interessati».

*Conseguentemente:*

*a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

#### «Art. 88-bis.

*(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208 sono apportate le seguenti modifiche:

*a) i commi 67 e 68 sono abrogati;*

*b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".*

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive integrazione e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018:-80.000.000;

2019:-150.000,000;

2020:-150,000.000.

## 74.2

URAS

### Dichiarato inammissibile

*Al comma 1 dopo le parole: «per l'anno 2018» inserire le seguenti: «2019».*

*Conseguentemente all'articolo 92 comma 1 sostituire le parole da: «330» fino alla fine con le seguenti: «280 milioni per ciascuno degli anni da 2019 al 2022 e 330 milioni a decorrere dall'anno 2022».*

### **74.3**

PADUA

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 2, aggiungere seguente:*

«2-bis. Al fine di tutelare la funzionalità del sistema scolastico e le esigenze di economicità dell'azione amministrativa, di prevenire le ripercussioni sull'amministrazione scolastica dei possibili esiti del contenzioso pendente relativo ai concorsi per dirigente scolastico, consentire la riduzione delle reggenze, assicurare una stabile presenza dei dirigenti nelle istituzioni scolastiche, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di nomina e assegnazione in sede dei candidati che hanno partecipato a procedure concorsuali indette per reclutamento dei dirigenti scolastici, che sono stati dichiarati idonei dalle commissioni esaminatrici avendo superato tutte le prove previste dai rispettivi bandi e abbiano avverso le suddette procedure concorsuali un contenzioso pendente alla data di entrata in vigore della presente legge. I soggetti di cui al presente comma vengono immessi, già nell'anno scolastico 2017/2018, nei ruoli dei dirigenti scolastici con decorrenza giuridica 1° settembre 2017 e con decorrenza economica al momento della nomina, sui posti già autorizzati con decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016, registrato dalla Corte dei conti il 14 settembre 2016.

Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un tirocinio formativo che ha come destinatari soggetti che abbiano superato positivamente le prove scritte relative al bando di concorso per esami per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato sulla Gazzetta-ufficiale, 4° serie speciale, n.56 del 15 luglio 2011, e abbiano, avverso le suddette procedure concorsuali, un contenzioso pendente alla data di entrata in vigore della presente legge. A conclusione del periodo di tirocinio formativo, i soggetti di cui al comma 2 presentano una relazione scritta sull'esperienza di tirocinio e vengono immessi nei ruoli dei dirigenti scolastici con decorrenza 1° settembre 2018. L'immissione nei ruoli dei dirigenti e il conseguente nuovo

---

inquadramento economico è compensato dalla spesa prevista dall'art. 2, comma 2, del CIN Area V».

---

#### **74.4**

PADUA

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 2, aggiungere seguente:*

«2-bis. Al fine di rendere efficienti i sistemi organizzativo, amministrativi scolastici del Mezzogiorno e combattere il crescente fenomeno della dispersione scolastica, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta un provvedimento urgente per il reclutamento di dirigenti scolastici da assegnare per almeno un triennio, a partire dall'anno scolastico 2018/2019, nelle scuole con posto vacante o rette da dirigenti scolastici che sono titolari in altre istituzioni scolastiche. I nuovi dirigenti sono reclutati tra coloro che hanno partecipato ad almeno un corso di formazione, della durata minima di 75 ore, promosso e gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con dirigenti scolastici e DSGA di ruolo, per la preparazione a concorsi per dirigente scolastico, in attuazione del decreto ministeriale n.499 del 2015. Il passaggio definitivo nei ruoli di dirigenti avviene previo superamento di una prova scritta sull'esperienza maturata, da sostenere al termine dell'anno scolastico 2017/2018. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 64 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n.107, nonché attraverso risparmi di spesa derivanti dalla riduzione del numero delle dirigenze affidate a reggenza».

---

#### **74.0.1**

LUMIA

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 74, inserire il seguente:*

#### **«Art. 74-bis.**

Al fine di favorire alle scuole del SUD la piena utilizzazione delle risorse disponibili per il Mezzogiorno, prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi ancora pendenti e relativi all'attuazione della legge 13 luglio 2015, n.107 ed al D.M. 499/2017, ridurre l'ecces-

sivo numero di reggenze ed assicurare una stabile presenza di dirigenti scolastici nelle istituzioni scolastiche, entro 30 giorni il MIUR adotta un provvedimento urgente per il reclutamento di Dirigenti Scolastici da assegnare per almeno un triennio, a partire dall'Anno Scolastico 2017/2018, nelle scuole con posto vacante o rette da dirigenti scolastici che sono titolari in altre istituzioni scolastiche. I nuovi dirigenti saranno reclutati tra coloro che hanno partecipato ad almeno un corso di formazione, della durata minima di 75 ore, promossi e gestiti dal MIUR con Dirigenti Scolastici e DSGA di ruolo per la preparazione a concorsi per Dirigente Scolastico in attuazione della legge 107/2015 e del D.M. abbiano un ricorso avverso alla procedura di cui D.M. n.499 del 2015 e per il quale non siano stati destinatari da data di entrata in vigore della presente legge di sentenze definitive in merito a contenzioso instaurato.

I soggetti così individuati svolgono un tirocinio formativo nelle scuole con Dirigente Scolastico nominato con incarico di reggente, nei tempi nelle forme e nelle modalità stabilite da apposito Decreto emanato dal MIUR. Ai soggetti nominati sarà assegnato un Dirigente Scolastico che è nominato tutor senza oneri per lo Stato. A conclusione del periodo di tirocinio normativo, tutti coloro che supereranno una prova scritta sull'esperienza maturata saranno immessi nei ruoli dei dirigenti scolastici con decorrenza 1° Settembre 2018 per l'A.S. 2018/2019.

Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma dell'articolo, pari a 64 euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13».

## **Art. 75**

### **75.1**

URAS

#### **Respinto**

*Al comma 2, dopo le parole: «definita all'articolo ,1 comma 812, della legge 28 dicembre 2015, n. 208» inserire le seguenti: «avviene in proporzione all'estensione delle aree definite ultraperiferiche presenti in ciascuna area interna».*

---

## Art. 76

### 76.1

DONNO, PUGLIA

#### Respinto

*Al comma 1, dopo le parole: «17 giugno 2014», aggiungere le seguenti: «nonché, delle imprese con organico superiore a 100 unità lavorative e rilevanza economica strategica anche a livello regionale che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale».*

---

### 76.2

DONNO, PUGLIA

#### Respinto

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*«b-bis). Progetti di ricerca e innovazione in materia di studio del complesso del disseccamento rapido e contrasto alla diffusione della Xylella fastidiosa».*

---

### 76.3

URAS

#### Respinto

*Al comma 3, sostituire le parole: «almeno il 50 per cento» con le parole: «almeno il 30 per cento».*

---



#### **76.4**

PERRONE

#### **Respinto**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«8. Al comma 10, dell'articolo del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono eliminate le parole da: "Sono escluse" a "impresa"».

---

#### **76.5**

PERRONE

#### **Respinto**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«8. Al comma 10, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono eliminate le seguenti parole: "libero professionali e"».

---

#### **76.0.1**

GIANLUCA ROSSI, TOMASELLI, MUCCHETTI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, PEZZOPANE, SCALIA, VALDINOSI, SAGGESE

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 76-bis.**

*(Definizione degli interventi dei patti territoriali e dei contratti d'area)*

1. Il Ministero dello sviluppo economico, al fine di conseguire la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettere d) e f) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 40, comma 9-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, qualora le imprese non abbiano provveduto all'invio della documentazione finale di spesa entro la data del 30 giugno 2018, accerta la decadenza dai benefici per l'insieme delle imprese interessate con provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta*

---

*Ufficiale* della Repubblica italiana, con il quale è altresì disposto il recupero dei contributi erogati.

2. Fatti salvi gli effetti dei provvedimenti amministrativi già adottati, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di procedure di gestione delle misure di cui al comma 1, per le imprese non interessate dalle disposizioni di decadenza di cui al medesimo comma 1, la definizione del procedimento agevolativo avviene con procedura semplificata stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico che disciplina altresì, in caso di inerzia di soggetti proposti alla definizione dei procedimenti, le modalità di attribuzione di specifici poteri sostitutivi a soggetti pubblici o privati individuati d'intesa con le Regioni interessate.

3. Fatti salvi gli impegni già assunti in favore delle imprese beneficiarie ovvero relativi alle rimodulazioni già autorizzate, le risorse residue dei patti territoriali laddove non costituiscano residui perenti, sono utilizzate dal Ministero dello sviluppo economico nell'ambito di appositi accordi di programma con le Regioni interessate, per il finanziamento di progetti pilota, presentati, per i rispettivi territori di riferimento, per il tramite dei Soggetti Responsabili dei patti territoriali, laddove posseggano i requisiti previsti dal "Disciplinare concernente i compiti gestionali e le responsabilità del Responsabile unico di contratto d'area e del Soggetto responsabile di patto territoriale, ai sensi del regolamento approvato con Decreto Ministeriale n. 320 del 31 luglio 2000" con il conferimento ad essi di analoghe funzioni e responsabilità di quelle previste dal Disciplinare stesso, per la realizzazione di interventi di sviluppo locale a valenza interregionale o che interessino vaste aree territoriali, volti tra l'altro a promuovere ambienti per la sperimentazione di tecnologie per servizi innovativi. Nella definizione dei predetti progetti è data priorità ai territori regionali interessati da richieste di rimodulazione presentate ai sensi dell'articolo 8-bis, comma 6, lettera b), del decreto-legge 2 luglio 2007, n.81 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n.127, accertate dallo stesso Ministero dello sviluppo economico con il decreto Direttoriale del 3/1/2014 e non autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge per indisponibilità delle risorse. Ai medesimi accordi di programma, possono essere destinate altresì le risorse di cui alla deliberazione CIPE n. 26 del 25 luglio 2003, impegnate in favore delle Regioni e non utilizzate entro la data di entrata in vigore della presente disposizione. Resta ferma l'attribuzione al Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, delle economie relative ai contratti d'area».

---

**76.0.2**

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO,  
ZIZZA

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 76-bis.**

*(Accelerazione interventi politiche di coesione)*

1. Per consentire il rapido avvio degli interventi previsti nei patti, ai soggetti responsabili per attuazione degli interventi, Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni, nel limite delle risorse previste per le funzioni di supporto e assistenza tecnica, fino al 31 dicembre 2019, non si applicano le norme di contenimento delle assunzioni di personale, con forme contrattuali flessibili, di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, nei limiti di quanto strettamente necessario alla realizzazione degli interventi».

---

**76.0.3**

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO,  
ZIZZA

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 76-bis.**

*(Accelerazione interventi politiche di coesione)*

1. Tutti gli interventi di particolare complessità finalizzati nell'ambito del fondo per lo sviluppo coesione 2007-2017 che alla data del 31 dicembre 2017 non abbiano raggiunto obbligazioni giuridicamente vincolati sono attuati nell'ambito di appositi CIS stipulati tra le amministrazioni centrali e regionali competenti.

2. Per tutti gli interventi di cui al comma precedente e inseriti nei CIS le relative obbligazioni giuridicamente vincolanti si intendono assunte all'atto della stipula dello stesso CIS».

---

#### **76.0.4**

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art.76-bis.**

*(Misure a sostegno dell'istituzione delle zone economiche speciali - ZES)*

1. Al fine di favorire l'istituzione delle zone economiche speciali - ZES a sostegno della crescita del Mezzogiorno, al del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) dopo il comma 1, è inserito seguente:

"1-bis. Nella ZES sono vietati insediamenti che prevedono:

a) trattamento, smaltimento e stoccaggio dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) produzione e stoccaggio di materiali radioattivi;

c) produzione di prodotti che utilizzano sostanze chimiche e inquinanti aventi un impatto negativo sul sistema ambiente";

2) al comma 2, le parole: "e che comprenda almeno un'area portuale" sono sostituite con le seguenti: "e che comprenda una o più aree portuali anche aderenti a diverse Autorità di sistema portuale della medesima regione";

3) al comma 3, le parole: "sentita la conferenza unificata" sono sostituite con le seguenti: "previa intesa con la Conferenza unificata cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281";

4) al comma 5, dopo le parole: "piano di sviluppo strategico" sono aggiunte le seguenti: ", uno studio di fattibilità e una valutazione di impatto occupazionale";

5) al secondo periodo del comma 6, le parole: "dal Presidente dell'Autorità portuale" sono sostituite con le seguenti: "dal Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale o dai Presidenti delle diverse Autorità di Sistema Portuale se la ZES comprende territori ricadenti in differenti Autorità di Sistema Portuale nella medesima regione," e dopo le parole: "da un rappresentante della regione" sono inserite le seguenti: "dai Sindaci dei Comuni ricadenti nelle aree ZES";

6) dopo il comma 7-*bis*, è aggiunto il seguente:

"7-*ter*. Al fine di favorire l'incentivazione dei progetti sviluppati nella ZES e che comportano un durevole impegno per lo sviluppo economico e occupazionale della regione e del territorio nel quale sono insediati, in relazione alle imprese che invece delocalizzano la propria produzione da un sito presente nel territorio della regione a uno Stato non appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il 30 per cento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 60 e 61, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014). Le imprese che a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge beneficiano di contributi nazionali e regionali in conto capitale in relazione a un sito incentivato, qualora realizzino la delocalizzazione entro otto anni dalla concessione dei contributi medesimi, decadono dal beneficio e hanno di restituire i contributi in conto capitale ricevuti.";

b) al comma 1 dell'articolo 10, dopo le parole: "situazioni di crisi aziendale o settoriale" aggiungere le seguenti parole: "anche nell'ambito di aree di crisi industriale complessa e non complessa secondo le previsioni della normativa vigente"».

## 76.0.5

AIELLO, BIANCONI, VICECONTE, VICARI

### Ritirato

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 76-*bis*.

*(Estensione delle agevolazioni delle Zes)*

1. Nelle regioni con meno di 2 milioni di abitanti e con un reddito medio pro capite inferiore di almeno il 25 per cento alla media nazionale, e in cui è istituita una zona economica speciale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le semplificazioni di cui all'articolo 5 del medesimo decreto-legge si applicano anche a tutte le nuove imprese e a quelle già esistenti, che avviano dal 1° gennaio 2018, un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nel territorio regionale. Le agevolazioni sono riconosciute nel limite di spesa annuo di 20 milioni di euro per il 2018 e di 30 milioni annui per il 2019 e il 2020.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni per il 2018 e 30 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo

1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

### **76.0.6**

FASIOLO, GIANLUCA ROSSI

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire seguente:*

#### **«Art. 76-bis.**

*(Zone economiche speciali - ZES)*

1. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ferme restando le caratteristiche di cui al periodo precedente, le ZES possono essere altresì istituite in area territoriali che comprendano al meno un'area retro portuale che, anche in considerazione della particolare posizione a ridosso dell'intersezione tra le direttrici della rete transeuropea dei trasporti (TENT), costituisce un'importante struttura logistica transfrontaliera di supporto all'intera piattaforma intermodale"».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018: - 10.000.000;

2019: - 15.000.000;

2020: - 15.000.000.

### **76.0.7 (testo 2)**

TARQUINIO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 76-bis.**

*(Zone franche urbane - Gargano)*

1. Nell'interno territorio della Provincia di Foggia colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1° al 6 settembre 2014, di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 ottobre 2014, è isti-

tuita la zona franca ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La perimetrazione della zona franca è la seguente: comuni di Apricena, Cagnano Varano, Carpino, Lesina, Peschici, Rodi Garganico, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, San Severo, Sannicandro Garganico, Rignano Garganico, Vico del Gargano e Vieste.

2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all'interno della zona franca di cui al comma precedente con le seguenti caratteristiche:

a) rispettare la definizione di micro imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla Raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, e avere un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a 5;

b) essere già costituite alla data di presentazione dell'istanza di cui al successivo comma 9, purché la data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 31 dicembre 2014;

c) svolgere la propria attività all'interno della zona franca, ai sensi di quanto previsto dal comma 3;

d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

3. Gli aiuti di stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei del regolamento (CE) della Commissione 18 dicembre 2013, n. 1407 del 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e dal regolamento (CE) della Commissione del 18 dicembre 2013, n. 1408 del 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

4. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo, i soggetti individuati ai sensi del comma 1 devono avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti comunitari di cui al comma precedente.

5. I soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare, nel rispetto del comma 2 e dei limiti fissati dal comma 3, nonché nel rispetto della dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 7, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000,00 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU nel limite di euro 300.000,00 per Ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.

6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse esclusivamente per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente articolo e per quello successivo.

7. L'attuazione delle misure previste dai precedenti punti, nel limite di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 è posta a carico del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, anche mediante riprogrammazioni delle risorse già assegnate alla Regione Puglia nell'ambito del patto per lo sviluppo sottoscritto il 10 settembre 2016.

8. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 luglio 2013, n. 161, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».

## **76.0.8**

ORELLANA, PANIZZA, BENCINI, ZIN

### **Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 76-bis.**

*(Finanziamento dei piani strategici per le città medie)*

1. Ai fini della definizione della programmazione territoriale di Area Vasta è costituito un fondo pluriennale di 2 Milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 da destinare ai Comuni Capoluogo di Provincia e alle Unioni di Comuni (con un minimo di 100.000 abitanti) che adottano la pianificazione strategica di area vasta come strumento di programmazione integrata del territorio.



2. Per pianificazione strategica si intende la programmazione di azioni e interventi orientati a realizzare una visione di medio-lungo periodo, in una dimensione territoriale di area vasta, con l'uso di metodi e strumenti volti alla consultazione allargata degli attori, all'integrazione delle politiche e dei programmi del territorio, al coordinamento degli interessi sociali, economici e alla *governance* interistituzionale.

3. Per area vasta si intende il territorio che comprende il comune capoluogo e almeno tutti i comuni limitrofi (compresi, nella prima cintura).

4. Il fondo, sulla base di apposito decreto della Presidenza del Consiglio verrà erogato ai comuni capofila dell'area vasta secondo i seguenti criteri:

a) una quota fissa pari ad almeno 50.000 euro a favore di ciascuna amministrazione richiedente la quale dovrà certificare l'avvenuta adozione di un Piano strategico comunale e/o intercomunale da sottoporre ad aggiornamento o l'avvenuto avvio del procedimento di pianificazione strategica approvato dalla Giunta Comunale o della Unione;

b) una quota variabile in proporzione al numero di abitanti residenti nell'area vasta oggetto di pianificazione strategica, secondo un parametro stabilito dal D.P.C.M. di cui al presente punto.

5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo dell'obiettivo 16 del Programma 1.3 - Incentivazione del sistema produttivo (011.007) della Missione: 1 - Competitività e sviluppo delle imprese (011), di cui alla Tabella n. 3 - "Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico" - (allegata al ddl "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020")».

### **76.0.9 (testo 3)**

LUMIA

#### **Accolto**

*Dopo l'articolo, inserire seguente:*

#### **«Art. 76-bis.**

*(Disposizioni per l'ottimizzazione della gestione delle risorse idriche nel Mezzogiorno)*

1. All'articolo 21, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, dopo le parole: "e posto in liquidazione", sono aggiunte le seguenti: "Il commissario liquidatore è autorizzato, al fine di accelerare le pro-

cedure di liquidazione e per snellire il contenzioso in essere, a stipulare accordi transattivi anche per le situazioni creditorie e debitorie in corso accertamento. Le transazioni di cui al periodo precedente devono concludersi entro il 31 marzo 2018. Nei successivi sessanta giorni dalla predetta data il Commissario predispone comunque la situazione patrimoniale del soppresso Ente riferita alla data del 31 marzo 2018".

2. All'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n.214, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Le funzioni del soppresso Ente con le relative risorse, umane e strumentali, sono trasferite dal 30 giugno 2018 alla società costituita dallo Stato e partecipata, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, dal Ministero dell'economia e delle finanze, e sottoposta alla vigilanza del Dipartimento delegato all'Autorità politica per le politiche di coesione e per il Mezzogiorno e dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Alla società possono partecipare le Regioni Basilicata, Campania, Puglia, garantendo a queste ultime, nell'atto costitutivo, la rappresentanza in relazione alla disponibilità delle risorse idriche che alimentano il sistema e tenendo conto della presenza sul territorio regionale delle infrastrutture di captazione e grande adduzione. Lo Statuto prevede la possibilità per le predette Regioni di conferire ulteriori infrastrutture di approvvigionamento dei sistemi idrici alimentate da trasferimenti di acqua tra regioni diverse, nonché di conferire, in tutto o in parte, partecipazioni al capitale di società attive in settori o servizi idrici correlati, nonché per le ulteriori Regioni interessate ai trasferimenti idrici tra regioni del distretto idrografico dell'Appennino Meridionale, di partecipare alla società di cui al presente comma. La costituita Società e il Commissario liquidatore accertano entro il 30 giugno 2018, sulla base della situazione patrimoniale predisposta dal medesimo Commissario liquidatore, attività e passività eventualmente residue dalla liquidazione, che sono trasferite alla Società nei limiti del mantenimento dell'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario della stessa. La tariffa idrica da applicare agli utenti del costituito soggetto è determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico in accordo a quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012". All'onere derivante dalla costituzione della società di cui al presente comma, pari a 200,000 euro, si provvede, tenuto conto dell'ambito territoriale di attività, nell'anno 2018, a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, programmazione 2014-2020.».

**76.0.10 (testo 2)**

RICCHIUTI, GATTI, LO MORO

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 76-bis.**

*(Stabilizzazione lavoratori socialmente utili del meridione)*

1. Al fine di garantire la piena efficienza delle pubbliche amministrazioni e di procedere alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, nelle regioni del meridione d'Italia, le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, delle regioni Basilicata, Campania, Puglia e Sicilia, in deroga all'articolo 66 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto, n. 133, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, già impiegati al loro interno, nel limite di 250 milioni annui a decorrere dall'anno 2018.

2. Ai lavoratori di cui al comma 1 sono versati i contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per ciascuno degli anni di attività svolta ai sensi all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, fino all'entrata in vigore della presente, e comunque nel limite della dotazione del fondo di cui al comma 3.

3. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo da ripartire per le finalità di cui al comma 2, con una dotazione di euro 90 milioni a decorrere dall'anno 2018.

4. L'attuazione del presente articolo è demandata ad un decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro della semplificazione e della pubblica amministrazione, sentito il ministro dell'economia e delle finanze».

*Conseguentemente, all'articolo 85 dopo comma 2 inserire i seguenti:*

«2-bis. Dopo l'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere il seguente:

**"Art. 88-bis.**

*(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2-ter. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nel limite del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite del 94 per cento".

2-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento"».

Conseguentemente all'articolo 92 sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «150 milioni di euro», nonché le parole: «330 milioni di euro» con le seguenti: «230 milioni di euro».

## 76.0.11

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA

### Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Art.76-bis.

(Misure a sostegno della crescita delle imprese del Mezzogiorno)

1. Al fine di sostenere la crescita delle imprese del Mezzogiorno, al del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4 dell'articolo 1, dopo le parole: "le università", aggiungere le seguenti: "e centri di ricerca accreditati al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca," e dopo le parole: "servizi di consulenza", aggiungere le seguenti: "studi di fattibilità, valutazioni di impatto occupazionale";

b) al comma 10 dell'articolo 1, dopo le parole: "settori dell'artigianato", aggiungere le seguenti: "della filiera del mare e della nautica da diporto, delle energie rinnovabili";

c) al comma 1, dell'articolo 2, dopo le parole: "alle imprese agricole", aggiungere le seguenti: ", del settore agroalimentare, del settore ittico, della mitilicoltura e dell'acquacoltura,"».

### **76.0.12**

SCAVONE, COMPAGNONE, MILO

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 76-bis.**

*(Misure per la prevenzione delle emergenze educative e della dispersione scolastica nelle regioni del Mezzogiorno)*

1. Al fine di creare le condizioni per attuazione delle misure di cui al comma 1 e dell'articolo 11 del decreto-legge 20 giugno 2017, n.91, convertito, in legge 3 agosto 2017, n.123, di prevenire la povertà educativa minorile e la dispersione scolastica e di garantire la gestione efficiente e continuativa delle scuole prive di dirigente titolare, i soggetti che hanno avuto un incarico di presidenza nell'anno scolastico 2017/2018, i soggetti che hanno partecipato ad almeno un corso di formazione per l'accesso al ruolo di dirigente scolastico della durata minima di 80 ore promosso e gestito dal MIUR, i soggetti che hanno superato almeno due delle tre prove in concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici, svolgono un tirocinio formativo affiancando un dirigente scolastico che è nominato *tutor* senza oneri per lo Stato.

A conclusione del periodo di tirocinio formativo, i soggetti sostengono una prova scritta sull'esperienza maturata a seguito del superamento di tale prova, sono immessi nei ruoli dei dirigenti scolastici dal primo settembre 2018».

### **76.0.13**

COMAROLI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 76-bis.**

*(Organismo strumentale per gli interventi europei)*

1. All'articolo 1, comma 792, della legge 28 dicembre 2015, n.208, le parole: "avente ad oggetto esclusivo la gestione degli interventi europei" sono sostituite con le seguenti: "avente ad oggetto esclusivo la gestione tipologie di interventi rendicontabili all'Unione europea nonché gli aiuti aggiuntivi del PSR".

2. All'articolo 1, comma 793, della legge 28 dicembre 2015, n.208, le parole da: "all'organismo di tutti" a "nei confronti dell'organismo regionale" sono sostituite dalle seguenti: "all'organismo", con riferimento alla data del 1° gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo:

a) di tutti i crediti esigibili riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale (residui attivi);

b) di tutti i debiti esigibili riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (residui passivi);

d) eventuale quota del fondo pluriennale vincolato costituito per la copertura delle spese riguardanti gli interventi comunitari, di competenza degli esercizi successivi;

e) di tutti i crediti esigibili nell'esercizio di effettivo avvio e negli esercizi successivi riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale;

f) di tutti i debiti esigibili di effettivo avvio in cui è istituito l'organismo e negli esercizi successivi riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate.

3. La medesima legge ridetermina il risultato di amministrazione della Regione o della Provincia autonoma alla data del 1° gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo e conseguentemente adegua il bilancio di previsione in corso di gestione. Con riferimento a tale data, costituisce un debito della Regione nei confronti dell'organismo strumentale l'eventuale quota del risultato di amministrazione vincolato alla realizzazione degli interventi europei costituita dal fondo di cassa e l'eventuale differenza positiva tra i residui passivi e attivi trasferiti, al netto della quota del predetto fondo di cassa.

4. Le spese regionali per il trasferimento all'organismo strumentale per gli interventi europei del fondo cassa determinato dall'eccedenza positiva dei residui passivi rispetto ai residui attivi e dall'eventuale quota di avanzo vincolato spettante differenza positiva tra debiti e crediti, non rilevano nel saldo di cui alla legge n.232 del 2016, comma 466.

5. L'articolo 2 comma 1, lettera e), del decreto ministeriale 4 agosto 2016, si applica ai soli programmi di cooperazione territoriale.

6. All'onere stimato in 100 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi

pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n.189».

#### **76.0.14**

VICECONTE

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere seguente:*

#### **«Art. 76-bis.**

*(Riduzione dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco)*

1. Al fine di sostenere le prospettive di crescita del settore aereo e di ridurre gli oneri a carico dei passeggeri, l'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco stabilita ai sensi dell'articolo 13, comma 23, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.9, è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2018, per tutti i passeggeri in partenza dagli aeroporti con un traffico inferiore al milione di passeggeri per anno.

2. All'onere derivante dalle disposizioni del comma 1, pari a 13,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

#### **76.0.15**

TORRISI, VICARI, MANCUSO, PAGANO, MARINELLO, VICECONTE

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 76-bis.**

1. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia che consenta la riduzione dei disagi derivanti dalla condizione di insularità e assicuri la continuità del diritto alla mobilità, benefici previsti dall'articolo 1, comma 486 della legge 28 dicembre 2015, n.208 sono prorogati per tutto l'anno 2018.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro nel 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del

Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

**76.0.16**

URAS, STEFANO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 76-bis.**

*(Realizzazione di un tracciato alternativo di attraversamento del fiume Cedrino nella regione autonoma della Sardegna)*

1. Ai fini della realizzazione nella Regione autonoma della Sardegna di un tracciato di attraversamento del fiume Cedrino, alternativo a quello già esistente sul medesimo fiume denominato ponte di Oloè ed ubicato sulla strada provinciale 46 Oliena-Dorgali, la cui agibilità è stata duramente e permanentemente pregiudicata dal ripetersi di eventi metrologici avversi, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il triennio 2018-2020».

*Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018:-10.000.000;

2019:-10.000.000;

2020:-10.000.000.

**76.0.17 (testo 2)**

COMPAGNONE, MILO, BARANI, AMORUSO, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, EVA LONGO, SCAVONE, VERDINI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 76-bis.**

*(Completamento infrastruttura viaria)*

Al fine di garantire il completamento della strada a scorrimento veloce Licodia Eubea - Libertinia - A19 Palermo - Catania, è autorizzata la spesa di euro 280.000.000,00».



*Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'Economia e delle Finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 80.000.000;

2019: - 100.000.000;

2020: - 100.000.000.

## **76.0.18**

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

### **Respinto**

*Dopo il Titolo VIII, aggiungere il seguente:*

#### **«Titolo VIII-bis.**

Piano nazionale per la rigenerazione delle periferie  
delle città metropolitane

#### **Art. 76-bis.**

*(Finalità e ambiti di applicazione)*

1. A decorrere dall'anno 2018 è istituito il Piano nazionale per la rigenerazione delle periferie delle città metropolitane, di cui all'articolo 1, commi 5 e 101, della legge 7 aprile 2014, n.56, di durata decennale, di seguito denominato "Piano", nel rispetto delle prerogative delle regioni, delle città metropolitane, e dei comuni, al fine di migliorare le condizioni occupazionali, sociali, economiche, urbanistiche, ambientali e culturali del loro abitanti e dei soggetti più svantaggiati, mediante interventi elaborati con il coinvolgimento degli abitanti e dei soggetti pubblici e privati interessati.

2. Il Piano, attraverso progetti per il rilancio dell'economia territoriale sostenibile, il potenziamento e la creazione di servizi socio-culturali, di infrastrutture e di recupero edilizio, la mobilità sostenibile, anche con la partecipazione di soggetti pubblici e privati e con lo sviluppo di pratiche, come quelle del terzo settore e del servizio civile, per l'inclusione sociale e per la realizzazione di nuovi modelli di *welfare* metropolitano, e garantendo la partecipazione dei cittadini del territori interessati, contribuisce a sanare le condizioni di degrado e di abbandono che generano fenomeni di disoccupazione, precarietà, esclusione sociale, discriminazione e ghettizzazione degli abitanti delle periferie urbane, favorendo la percezione di vivere in un ambiente più sano e più sicuro.

3. Gli ambiti d'intervento del Piano sono i contesti urbani periferici e marginali delle aree metropolitane interessati da alti tassi di disoccupazione, carenza di attrezzature e servizi, degrado degli edifici e degli spazi aperti e processi di esclusione sociale, compresi i contesti urbani storici interessati dal degrado del patrimonio edilizio e degli spazi pubblici e da fenomeni di disagio sociale; i contesti urbani storici interessati da processi di sostituzione sociale e di terziarizzazione; le aree dismesse, parzialmente utilizzate e degradate.

4. L'insieme degli accordi di programma stipulati ai sensi degli articoli da 76-*quater* a 76-*nonies* e degli interventi previsti dagli articoli 76-*decies* e 76-*undecies* costituiscono il Piano.

#### **Art. 76-ter.**

##### *(Definizioni)*

1. Ai fini del presente Titolo VIII-*bis* si intende per:

a) "rigenerazione urbana": un'azione di politica pubblica integrata e intersettoriale promossa da un soggetto pubblico, anche in collaborazione con soggetti privati interessati, finalizzata al recupero complessivo e duraturo di un'area urbana degradata nelle sue competenti ambientali, economiche e sociali;

b) "programma integrato di rigenerazione delle periferie" (PIRP): un atto di pianificazione integrata e strategica costituito da un insieme coordinato di interventi urbanistici, edilizi, socio-culturali ed economici nelle aree urbanizzate, in particolare finalizzato al miglioramento delle condizioni abitative, sociali, economiche, ambientali e culturali degli insediamenti umani, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale e di partecipazione sociale;

c) "periferia": un'area urbana caratterizzata da situazioni di marginalità economica e sociale, degrado edilizio e carenza di servizi, misurati attraverso l'indice di disagio sociale (IDS) e l'indice di disagio edilizio (IDE). L'IDS è pari alla media ponderata degli scostamenti tra il valore degli indicatori di seguito elencati, rilevati dall'ultimo censimento dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) disponibile nell'area urbana considerata e il corrispondente valore medio nazionale; tali indicatori sono: il tasso di disoccupazione, il tasso di occupazione, il tasso di concentrazione giovanile, il tasso di scolarizzazione. L'IDE compara lo stato di conservazione degli edifici residenziali dell'area urbana considerata con il valore medio nazionale, secondo un coefficiente di ponderazione di volta in volta stabilito. Entrambi tali indici devono risultare obbligatoriamente superiori all'unità;

d) "documento programmatico di rigenerazione urbana" (DPUR): un atto di pre-pianificazione e di indirizzo del consiglio metropolitano, propeedeutico all'elaborazione del PIRP;

e) "struttura di piano": una mappa concettuale in forma di tabella nidificata, con struttura ad albero, articolata in obiettivi generali, obiettivi specifici, strategie, azioni e interventi, la cui funzione principale è quella di rappresentare una sequenza ordinata delle intenzioni progettuali, delle modalità di intervento e dei risultati attesi per ognuno degli interventi che costituiscono il PIRP.

#### **Art. 76-quater.**

*(Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per la rigenerazione delle periferie delle città metropolitane)*

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, per gli anni dal 2018 al 2028, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per la rigenerazione delle periferie delle città metropolitane, di seguito denominato «Fondo», da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tale fine è autorizzata la spesa di 2 miliardi di euro annui per il periodo considerato per il finanziamento dei programmi integrati di rigenerazione delle periferie. Sono altresì autorizzate le ulteriori spese necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 76-decies per gli anni 2018, 2019 e 2020.

2. Il Fondo è alimentato dalle risorse provenienti dai risparmi e dalle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 76-duodecies.

#### **Art. 76-quinquies**

*(PIRP)*

1. I PIRP sono strumenti annuali o pluriennali volti a promuovere la riqualificazione di parti significative delle periferie delle città metropolitane mediante interventi organici di interesse pubblico. I comuni del territorio metropolitano possono presentare al consiglio metropolitano, entro il 31 gennaio di ogni anno, proposte per il programma integrato della città metropolitana di appartenenza individuando le possibili aree di intervento. I PIRP si fondano su un'idea guida di rigenerazione legata ai caratteri ambientali e storico-culturali dell'ambito territoriale interessato, alla sua identità e ai bisogni e alle istanze degli abitanti. Essi comportano un insieme coordinato di interventi in grado di affrontare in modo integrato problemi occupazionali, di degrado fisico e di disagio socio-economico che, in relazione alle specificità del contesto interessato, includono:

a) la previsione di azioni volte a creare nuove opportunità occupazionali sfruttando le potenzialità del territorio e nell'ambito di un'economia sostenibile, dando la priorità agli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico, di messa in sicurezza degli edifici a partire da quelli scolastici, di sviluppo di energie alternative, per il verde pubblico e per l'agricoltura urbana con l'avvio di progetti di orti urbani comunitari nei quali valorizzare la biodiversità.

tà del tessuto urbano e che siano anche terreno di incontro intergenerazionale e interculturale, nonché per i servizi sociali;

b) la riqualificazione dell'ambiente costruito, attraverso il risanamento del patrimonio edilizio e degli spazi pubblici, garantendo la tutela, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio storico-culturale, paesaggistico e ambientale;

c) la riorganizzazione dell'assetto urbanistico attraverso il recupero o la realizzazione di urbanizzazioni, spazi verdi e servizi nonché la previsione delle relative modalità di gestione;

d) il contrasto dell'esclusione sociale degli abitanti attraverso la previsione di una molteplicità di funzioni e tipi di utenti nonché di interventi materiali e immateriali nei settori abitativo, socio-sanitario, dell'educazione, della formazione, del lavoro e dello sviluppo;

e) il risanamento dell'ambiente urbano mediante la previsione di infrastrutture ecologiche quali reti verdi e blu finalizzate all'incremento della biodiversità nell'ambiente urbano, sentieri didattici e museali, percorsi per la mobilità ciclabile e aree pedonali, spazi aperti a elevato grado di permeabilità, l'usa di fonti energetiche rinnovabili e l'adozione di criteri di sostenibilità ambientale e di risparmio energetico nella realizzazione delle opere edilizie;

f) la limitazione degli effetti dei processi di trasformazione e uso del suolo sulle condizioni di salute e di benessere generale degli abitanti.

2. I PIRP sono predisposti dalle città metropolitane. A tale fine esse predispongono il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA da mettere a punto con la partecipazione degli abitanti, tenendo conto anche delle proposte di intervento avanzate da altri soggetti pubblici e da soggetti privati, da approvare con apposito atto deliberativo del consiglio metropolitano. Il PIRP è parte integrante del piano strategico triennale del territorio metropolitano di cui alla lettera del comma 44 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n.56. Esso, inoltre, ha valore di piano attuativo, comunque denominato nelle legislazioni regionali, relativamente allo strumento urbanistico generale del singolo comune della città metropolitana.

3. I PIRP devono interessare ambiti territoriali totalmente o prevalentemente edificati e non possono comportare varianti urbanistiche per trasformare in aree edificabili aree a destinazione agricola, comunque definite negli strumenti urbanistici comunali. Il PIRP può tuttavia prevedere altre tipologie di trasformazioni in variante allo strumento urbanistico del comune interessato; in tale caso per la sua approvazione si applica la disciplina prevista dalla legislazione regionale per la stessa fattispecie.

4. Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA individua parti significative di città o sistemi urbani aventi le caratteristiche elencate al comma 3 dell'articolo 76-bis, che richiedono interventi prioritari di ri-

generazione urbana. Basandosi sull'analisi dei problemi di degrado fisico e disagio abitativo e socio-economico, il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA definisce:

a) gli obiettivi di riqualificazione urbana, inclusione sociale e sostenibilità ambientale da perseguire a livello di area metropolitana;

b) gli ambiti territoriali da sottoporre a PIRP;

c) le politiche pubbliche, in particolare occupazionali, abitative, urbanistiche, paesaggistico-ambientali, culturali, socio-sanitarie, occupazionali, formative e di sviluppo, che concorrono al conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera a);

d) le iniziative per assicurare la partecipazione civica e il coinvolgimento di altri enti e delle forze sociali, economiche e culturali all'elaborazione e all'attuazione dei programmi integrati;

e) i criteri per valutare la fattibilità dei programmi integrati, inclusi la possibilità di richiedere risorse provenienti dai Fondi strutturali europei e l'apporto di finanziamenti privati;

f) i soggetti pubblici che si ritiene utile coinvolgere nell'elaborazione, nell'attuazione e nella gestione dei PIRP e le modalità di selezione dei soggetti privati.

4. La mancata approvazione del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge non impedisce la presentazione di proposte di PIRP da parte di soggetti pubblici o privati, sulle quali il consiglio metropolitano deve pronunciarsi entro novanta giorni.

#### **Art. 76-sexies.**

##### *(Contenuti dei PIRP)*

1. Il PIRP si fonda su un'idea guida capace di orientare il processo di rigenerazione urbana e di legare fra loro interventi diversi afferenti alle politiche occupazionali, abitative, urbanistiche, ambientali, culturali, socio-sanitarie, occupazionali, formative e di sviluppo. Il PIRP riguarda prioritariamente:

a) l'indicazione di un piano per favorire la creazione di nuova occupazione nell'ambito di uno sviluppo sostenibile del territorio come indicato dall'articolo 76-*quinquies*, comma 1, lettera a), anche avviando programmi di formazione e di orientamento lavorativo, istituendo corsi e incontri nel territorio, coinvolgendo associazioni e sindacati e utilizzando luoghi del patrimonio pubblico in disuso o all'interno delle scuole di secondo grado con consulenti, formatori, traduttori e mediatori culturali;

b) il recupero, la ristrutturazione edilizia e la ristrutturazione urbanistica di immobili destinati o da destinare alla residenza, con particolare ri-

guardo all'edilizia residenziale sociale, garantendo la tutela del patrimonio storico-culturale, paesaggistico, ambientale e l'uso di materiali e di tecniche della tradizione;

c) la realizzazione, la manutenzione o l'adeguamento delle urbanizzazioni primarie e secondarie;

d) l'eliminazione delle barriere architettoniche e altri interventi atti a garantire la fruibilità di edifici e spazi pubblici da parte di tutti gli abitanti, con particolare riguardo ai disabili, ai bambini e agli anziani;

e) il miglioramento della dotazione, dell'accessibilità e della funzionalità dei servizi socio-assistenziali, con particolare attenzione all'apertura di nuovi presidi sanitari e al potenziamento di quelli già esistenti, con riguardo ai presidi pediatrici, geriatrici e ginecologici e ai consultori, in coerenza con la programmazione dei piani sociali di zona;

f) il sostegno dell'istruzione, del contrasto dell'analfabetismo funzionale e di ritorno, della formazione professionale e dell'occupazione, l'avvio di asili nido in casa, utilizzando le normative vigenti o emanando bandi per convenzionare nuove strutture di asili nido, di scuola dell'infanzia e di ludoteche;

g) la rigenerazione ecologica degli insediamenti finalizzata al risparmio delle risorse, con particolare riferimento a suolo, acqua ed energia, alla riduzione delle diverse forme di inquinamento urbano, al miglioramento della dotazione di infrastrutture ecologiche e alla diffusione della mobilità sostenibile;

h) la conservazione, il restauro, il recupero e la valorizzazione di beni culturali e paesaggistici per migliorare la qualità insediativa e la fruibilità degli spazi pubblici;

i) il recupero e il riuso del patrimonio edilizio esistente per favorire l'insediamento di attività turistico-ricettive, culturali, commerciali e artigianali nei contesti urbani interessati da degrado edilizio e disagio sociale.

2. Il PIRP è costituito da elaborati scritto-grafici atti a descrivere e a rappresentare in scala adeguata al carattere operativo degli interventi previsti:

a) l'area d'intervento e le relative caratteristiche economico-sociali, paesaggistico-ambientali, urbanistiche, dimensionali e proprietarie;

b) le soluzioni progettuali proposte con particolare riferimento ai caratteri morfologici degli insediamenti e all'integrazione nel tessuto urbano, alle destinazioni d'uso e ai tipi edilizi e insediativi, ai requisiti di qualità e di sostenibilità edilizia e urbana, al risparmio dell'uso delle risorse, con particolare riferimento al suolo, all'acqua e all'energia, alla dotazione di spazi pubblici o riservati ad attività collettive, verde pubblico o parcheggi nel rispetto degli standard urbanistici, specificando gli impatti attesi dalle soluzioni stesse;

c) le misure adottate per rispondere ai bisogni abitativi espressi dai soggetti svantaggiati e per contrastare l'esclusione sociale degli abitanti, con particolare riguardo a interventi e servizi socio-assistenziali e sanitari e a sostegno dell'istruzione, della formazione professionale e dell'occupazione, in coerenza con i rispettivi programmi e politiche di settore;

d) l'esistenza di eventuali vincoli normativi gravanti sull'area d'intervento, con particolare riferimento a quelli storico-culturali, paesaggistici, ambientali, urbanistici, idrogeologici e sismici, e le misure di salvaguardia e di prevenzione adottate;

e) gli alloggi eventualmente necessari per l'allocazione temporanea degli abitanti degli edifici da risanare;

f) gli immobili o gli alloggi destinati a edilizia residenziale pubblica e sociale da realizzare, recuperare o ristrutturare, eventualmente previa acquisizione degli stessi al patrimonio pubblico;

g) le iniziative assunte per assicurare la partecipazione civica all'elaborazione e all'attuazione del programma integrato, con particolare riferimento agli abitanti che risiedono od operano nel contesto da riqualificare o negli ambiti ad esso contigui e il grado di condivisione da parte degli stessi, opportunamente documentati;

h) le iniziative assunte per coinvolgere le forze sociali, economiche e culturali nell'elaborazione e nell'attuazione del programma integrato e il grado di condivisione da parte delle stesse, opportunamente documentate;

i) l'eventuale articolazione in fasi dell'attuazione del programma integrato, alle quali possono corrispondere anche diversi strumenti esecutivi;

l) i soggetti pubblici e privati partecipanti alla realizzazione e alla gestione degli interventi previsti dal PIRP o i criteri di selezione degli stessi, secondo principi di concorrenzialità e di trasparenza;

m) i costi dei singoli interventi e le relative fonti di finanziamento e modalità gestionali, specificando la ripartizione degli stessi tra i soggetti coinvolti nel PIRP;

n) lo schema di convenzione che disciplina i rapporti tra la città metropolitana e gli altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione del PIRP e nella gestione delle iniziative da questo previste.

### 3. I PIRP, inoltre, devono sempre:

a) contenere un'idea guida chiaramente individuata, alla cui attuazione sia possibile legare l'esito degli obiettivi posti;

b) comprende, nella documentazione progettuale, i verbali degli incontri di partecipazione svolti con tutti i portatori di interesse;

c) individuare i portatori di interesse da coinvolgere, in modo che rappresentino esaustivamente potenziali interessi per le azioni di progetto;

d) comprendere, nella documentazione progettuale, una struttura di piano articolata per obiettivi generali, obiettivi specifici, strategie, azioni e interventi;

e) integrare azioni e interventi materiali con azioni e interventi immateriali; per le azioni e gli interventi immateriali, è fatto obbligo di prevedere una quota parte di investimenti pari almeno al 20 per cento del quadro economico generale.

**Art. 76-septies.**

*(Requisiti di ammissibilità dei PIRP)*

1. I PIRP devono essere presentati dalle città metropolitane all'Agenzia di cui all'articolo 76-nonies entro il 31 marzo di ogni anno. Le città metropolitane possono presentare anche più di un PIRP.

2. I PIRP, a pena di inammissibilità, devono essere stati approvati in via definitiva dal consiglio metropolitano, previa acquisizione del parere dei consigli comunali del territorio metropolitano che deve essere espresso entro il 28 febbraio di ogni anno. In caso di mancata espressione del parere entro tale data esso si intende acquisito.

3. I PIRP che recano interventi che insistono su beni culturali, su immobili o su aree sottoposti a tutela paesaggistica devono essere corredati delle autorizzazioni o di una preventiva dichiarazione in merito alla compatibilità degli interventi proposti, rilasciate dai competenti uffici preposti alla tutela dei vincoli del patrimonio culturale previsti nelle parti seconda e terza del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42.

4. Se l'intervento proposto ricade nella tipologia soggetta a vincolo ambientale, il PIRP deve essere corredato delle autorizzazioni e dei nulla osta rilasciati dalle autorità competenti in materia ambientale.

5. Una quota del 5 per cento delle risorse relative al PIRP per ciascuna città metropolitana può essere destinata alla predisposizione di piani urbanistici, piani della mobilità, studi di fattibilità, investimenti immateriali quali *e-government*, *marketing* territoriale, sviluppo di nuovi servizi e formazione, collegati e funzionali al PIRP.

**Art. 76-octies.**

*(Criteri di valutazione dei PIRP)*



1. Nella selezione dei PIRP sono applicati i seguenti criteri di valutazione con relativi punteggi:

a) capacità di innescare un processo di rivitalizzazione occupazionale, economica, sociale e culturale del contesto urbano di riferimento, anche con riguardo al miglioramento della mobilità tramite il trasporto pubblico anche nelle fasce notturne: fino a 20 punti;

b) tempestiva esecutività degli interventi: fino a 10 punti;

c) capacità di attivare la partecipazione decisionale e gestionale dell'associazionismo di base e degli abitanti: fino a 10 punti;

d) fattibilità economica e finanziaria e coerenza interna del PIRP: fino a 10 punti; qualità e innovatività del PIRP sotto il profilo organizzativo, gestionale, ecologico ambientale e architettonico: fino a 20 punti;

f) previsione di misure per favorire, nei bandi per la conversione ecologica, la manutenzione e il restauro degli spazi pubblici del patrimonio edilizio, le piccole e medie imprese o le associazioni che operano nel territorio proponenti i PIRP: fino a 10 punti;

g) impiego di tecniche, tecnologie, materiali, componenti e sistemi riconducibili alla bioedilizia e bioarchitettura: fino a 20 punti.

2. L'ammontare del finanziamento, nel limite complessivo annuo di 2 miliardi di euro fissato dall'articolo 76-*quater*, è determinato dall'Agenzia di cui all'articolo 76-*nonies*, sulla base di quanto richiesto da ogni città metropolitana e del punteggio conseguito, fino a un massimo annuo di 40 milioni di euro e complessivamente di 200 milioni di euro per ogni PIRP. I PIRP presentati devono indicare, congiuntamente all'importo complessivamente richiesto, il limite di finanziamento pubblico al di sotto del quale il soggetto proponente è in grado di garantire comunque la fattibilità dell'intervento, facendo ricorso a risorse proprie o a finanziamenti privati o ridimensionando gli interventi, assicurando comunque l'efficacia dei risultati parziali in tale modo conseguibili.

#### **Art. 76-*nonies*.**

*(Agenzia per la valutazione dei programmi integrati di rigenerazione delle periferie delle città metropolitane).*

1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'Agenzia per la valutazione dei programmi di rigenerazione delle periferie delle città metropolitane, di seguito denominata "Agenzia". L'Agenzia è composta da tre rappresentanti nominati, rispettivamente, uno dal Governo con la funzione di presidente, uno dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e uno dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, nonché da sei esperti nominati, rispettivamente, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Mi-

nistro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, due dal Consiglio universitario nazionale e uno dall'Istituto nazionale di urbanistica, scelti tra urbanisti, architetti, economisti, sociologi ed esperti di finanza di progetto e dotati delle necessarie competenze.

2. L'Agenzia ha facoltà di operare anche avvalendosi del supporto tecnico di enti pubblici o privati.

3. La nomina dei componenti dell'Agenzia avviene dopo il termine ultimo di presentazione dei PIRP. Per ciascuno dei componenti effettivi può essere designato un componente supplente. Si applicano le disposizioni vigenti in materia di incompatibilità e di inconferibilità degli incarichi stabilite per gli organi di Governo.

4. L'Agenzia ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. L'Agenzia è convocata dal suo presidente e opera con la presenza di tutti i suoi componenti. Il presidente convoca la prima seduta entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei PIRP. Nella prima seduta sono definite le modalità operative di funzionamento dell'Agenzia, nonché gli ulteriori criteri di valutazione dei PIRP.

6. Le decisioni sulle valutazioni sono espresse, di regola, all'unanimità. Ove questa non sia raggiunta, l'assenso è espresso dalla maggioranza dei componenti.

7. L'Agenzia dura in carica fino a marzo 2029 per effettuare il monitoraggio degli accordi di programma sottoscritti di cui al comma 12.

8. Ai fini delle attività connesse alla valutazione dei PIRP, l'Agenzia si avvale del supporto di una segreteria tecnica composta da personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in un numero di componenti non superiore a dieci unità, senza ricorrere a modalità di distacco o di comando comunque denominate. Il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti mantiene la dipendenza funzionale e il trattamento economico complessivo percepito dall'amministrazione di appartenenza.

9. I componenti dell'Agenzia e della segreteria tecnica sono individuati con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, su designazione delle amministrazioni o degli enti interessati.

10. Per attività di supporto e di assistenza gestionale alle attività successive alla valutazione dei PIRP, la Presidenza del Consiglio dei ministri può stipulare convenzioni e accordi con enti pubblici e privati, nell'ambito delle disponibilità finanziarie esistenti.

11. Ai componenti dell'Agenzia e della segreteria tecnica non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso di spese.

12. Sulla base dell'istruttoria svolta, l'Agenzia seleziona i programmi in coerenza con le disposizioni degli dagli articoli 76-*quinqies*, 76-*sexies*, 76-*septies* e 76-*octies*, con le relative indicazioni di priorità. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati PIRP da inserire nel Piano ai fini della stipulazione di accordi di programma con gli enti promotori dei programmi medesimi. Tali accordi di programma definiscono i soggetti partecipanti alla realizzazione dei PIRP, le risorse finanziarie, incluse quelle a valere sul Fondo, e i tempi di attuazione dei programmi medesimi, nonché i criteri per la revoca del finanziamenti in caso di inerzia nella realizzazione. Le amministrazioni che sottoscrivono gli accordi di programma forniscono all'Agenzia i dati e le informazioni necessari allo svolgimento dell'attività di monitoraggio dei PIRP, Il monitoraggio dei PIRP avviene ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229, ove compatibile.

13. L'Agenzia, entro il primo anno dalla sua istituzione, elabora, anche attraverso il contributo di esperti del mondo scientifico e universitario di comprovata competenza specialistica, linee guida esplicative, contenenti soluzioni metodologiche replicabili nei diversi possibili contesti metropolitani nonché uno strumento di valutazione oggettiva degli effetti dei PIRP finanziati ai sensi della presente legge.

**Art. 76-*decies*.**

*(Misure per la mobilità sostenibile)*

1. Al fine di sostenere le politiche di incentivazione della mobilità sostenibile attraverso interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell'aria nelle aree urbane e al potenziamento e all'efficientamento del trasporto pubblico, con particolare riguardo ai mezzi meno inquinanti e a favore dei comuni con maggiore crisi ambientale, l'incentivazione dell'intermodalità, l'introduzione di un sistema di incentivi e disincentivi per privilegiare la mobilità sostenibile, la realizzazione di percorsi vigilati protetti Casa-scuola, la riorganizzazione e la razionalizzazione del settore di trasporto e di consegna delle merci, attraverso la realizzazione di centri direzionali di smistamento che permetta una migliore organizzazione logistica, nonché il progressivo obbligo di utilizzo dei veicoli a basso impatto ambientale e il potenziamento delle reti di distribuzione del gas metano, del gas di petrolio liquefatto, dell'energia elettrica e dell'idrogeno sono resi disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 530 milioni di euro per il 2018, 700 milioni di euro per il 2019 e 900 milioni di euro dal 2020 al 2028, per la ricostituzione e per il rifinanziamento del Fondo per la mobilità sostenibile istituito dall'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2006, n.296. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante le risorse del Fondo.

**Art. 76-*undecies*.**

*(Utilizzo del patrimonio pubblico e abrogazioni di norme)*

1. Gli immobili non utilizzati del patrimonio immobiliare pubblico sono destinati a:

a) progetti di recupero di immobili a fini di edilizia residenziale pubblica, da destinare a nuclei familiari utilmente collocati nelle graduatorie comunali per l'accesso ad alloggi di edilizia economica e popolare e a nuclei sottoposti a provvedimenti di rilascio per morosità incolpevole;

b) progetti di auto-recupero, affidati a cooperative composte esclusivamente da soggetti aventi requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica;

c) altri interventi finalizzati alla riduzione del disagio abitativo;

d) sedi per le attività produttive di nuove imprese giovanili;

e) sedi per servizi pubblici o per attività socio-culturali;

f) riconversione a verde pubblico;

g) sedi per attività socio-culturali autogestite.

2. L'articolo 26 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.164, è abrogato.

3. L'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n.47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n.80, è abrogato.

**Art. 76-duodecies.**

*(Risorse per il Piano)*

1. Le risorse rivenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, opportunamente rendicontate, sono versate in quota parte e fino al limite di 2.000 milioni di euro annui all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, a decorrere dall'anno 2018 e fino al 2028, al Fondo di cui all'articolo 76-*quater*.

2. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo eccedenti la quota parte di cui al comma 1, sono versate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui 1 comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n.147.

3. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, è inserito il seguente:

**"Art. 17.1**

*(Acquisto di pubblicità on line)*

1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e *link* sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono

obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari *on line* e i *link* sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca, costituiti da servizi di *search advertising*, visualizzabili nel territorio italiano durante la visita di un sito *internet* o la funzione di un servizio *on line* attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partiti IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.

3. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.286, sono sostituiti dai seguenti:

"48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 7 per cento;

b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.

49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni, l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti

di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 7 per cento;

b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

49-bis. Le aliquote previste dal comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e di diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro, sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle medesime lettere".

4. Le lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.346, sono abrogate.

5. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

6. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

7. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 28 per cento";

*Conseguentemente, all'articolo 95, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il fondo da ripartire di cui 1, comma 140 della legge della legge 11 dicembre 2016, n.232 è rifinanziato per 410 milioni di euro per l'anno 2018, di 1.240 milioni di euro per l'anno 2019, di 1.600 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2028, di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033».*

## **Art. 77**

### **77.1**

SANTINI, TOMASELLI

#### **Respinto**

*Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2 con il seguente:*

«2) al comma 2, primo periodo: dopo le parole: "Ministero dell'economia e delle finanze" sono aggiunte le seguenti: ", sentite le associazioni di categoria nell'ambito di *forum* nazionali sulla fatturazione elettronica istituiti in base alla decisione della Commissione europea COM-(2010) 8467,"; dopo le parole: "dall'Agenzia delle entrate" sono aggiunte le seguenti: "anche per l'acquisizione dei dati fiscalmente rilevanti"; dopo la parola: "residenti" sono aggiunte le seguenti: "o stabiliti";».

---

### **77.2**

DI BIAGIO, VICECONTE

#### **Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera a), punto 3), dopo la parola: «emesse» sostituire la parola: «esclusivamente» con le seguenti: «su base volontaria».*

*Al medesimo articolo 77, comma 1, lettera a), punto 3), dopo le parole: «potranno essere individuati», inserire le parole: «specifici sistemi premiali per coloro che effettuano esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e».*

---

### **77.3**

PICCOLI, MARIN, CERONI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 4.», al comma 1, sostituire le parole: «ai soggetti passivi dell'IVA esercenti arti e professioni e alle imprese ammesse al regime di contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» con le seguenti: «ai soggetti passivi IVA di cui all'articolo 1 comma 3».*

*Conseguentemente, al comma 1, lettere a), punto 3), capoverso «comma 3», terzo periodo, del presente articolo, dopo le parole: «soggetti passivi», inserire le seguenti: «ammessi al regime di contabilità semplificata all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».*

---

**77.4**

PICCOLI, MARIN, CERONI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera a), punto 3), capoverso «comma 3», terzo periodo, dopo le parole: «soggetti passivi», inserire le seguenti: «ammessi al regime di contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».*

---

**77.5**

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, ZIN

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera a), punto 3, capoverso «comma 3», dopo le parole: «che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, nonché i produttori agricoli di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».*

---

**77.6**

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, ZIN

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera a), punto 3, capoverso «comma 3», dopo le parole: «che applicano il regime forfettario di 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, nonché i produttori agricoli di cui all'articolo 34, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».*

---



**77.7**

MAURO MARIA MARINO

**Dichiarato inammissibile**

*Apportare le seguenti modifiche:*

1) *al comma 1, lettera a), sopprimere il punto 4);*

2) *al comma 1, lettera a), punto 7), capoverso «6)», sopprimere l'ultimo periodo;*

3) *al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 4.». dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. A decorrere dalla dichiarazione IVA relativa al periodo di imposta 2019 ovvero dalle "istanze per rimborsi IVA per periodi inferiori all'anno di cui al comma 2 dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernenti il medesimo periodo d'imposta, il contribuente è esonerato dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui".»;

4) *al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «A decorrere dalla medesima data gli articoli 21 e 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 sono abrogati»;*

5) *dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

"3-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 17-ter è soppresso;

b) all'articolo 30, secondo comma, lettera a), le parole: "nonché a norma dell'articolo 17-ter" sono soppresse;

3-ter. Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'articolo 1, il comma 633 è soppresso.

3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019."»;

6) *dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

"5-bis. All'articolo 25, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: '8 per cento' sono sostituite dalle seguenti: '4 per cento'".

5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019».

**77.8**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

**Dichiarato inammissibile***Apportare le seguenti modifiche:*1) *al comma 1, lettera a), sopprimere il punto 4);*2) *al comma 1, lettera a), punto 7), capoverso 6), sopprimere l'ultimo periodo;*3) *al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 4.», dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. A decorrere dalla dichiarazione IVA relativa al periodo d'imposta 2019 ovvero dalle Istanze per rimborsi IVA per periodi inferiori all'anno di cui al comma 2 dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633 concernenti il medesimo periodo d'imposta, il contribuente è esonerato dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui.»;

4) *al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «A decorrere dalla medesima data gli articoli 21 e 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, dalla legge 30 luglio 2010, n.122 sono abrogati.»;*5) *dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *l'articolo 17-ter è soppresso;*b) *all'articolo 30, secondo comma, lettera a), le parole: «nonché a norma dell'articolo 17-ter» sono soppresse;*3-ter. *Alla legge 23 dicembre 2014, n.190, all'articolo 1, il comma 633 è soppresso.*3-quater. *Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019.»;*6) *dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«5-bis. All'articolo 25, comma 1 del decreto legge 31 maggio 2010 n, 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n.122, le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "4 per cento".

5-ter *La disposizione di cui al comma 5-bis si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019».*

**77.9**

PERRONE

**Respinto**

*Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:*

- a) *sopprimere il numero 4;*
- b) *al numero 7, al capoverso «6.» sopprimere l'ultimo periodo.*

*Conseguentemente, all'onere derivante dalle presenti disposizioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politica economica (FISPE), di comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282.*

---

**77.10**

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

**Respinto**

*Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:*

- a) *sopprimere il numero 4;*
- b) *al numero 7, al capoverso «6.» sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**77.11**

IURLARO

**Respinto**

*Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:*

- a) *sopprimere il numero 4;*
  - b) *al numero 7, al capoverso «6.» sopprimere l'ultimo periodo.*
-

**77.12**

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

**Respinto**

*Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:*

- a) *sopprimere il numero 4;*
  - b) *al numero 7, capoverso «6.» sopprimere l'ultimo periodo.*
- 

**77.13**

VICARI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:*

- a) *sopprimere il numero 4;*
  - b) *al numero 7, al capoverso «6.» sopprimere l'ultimo periodo.*
- 

**77.14**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

**Respinto**

*Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:*

- a) *sopprimere il numero 4;*
  - b) *al numero 7, al capoverso «6.» sopprimere l'ultimo periodo.*
- 

**77.15**

PICCOLI, MARIN, CERONI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il punto «4».*

---

**77.16**

PICCOLI, MARIN, CERONI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il punto «5)».*

---

**77.17**

IURLARO

**Respinto**

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

**77.18**

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO,  
ZIZZA

**Respinto**

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

**77.19**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

**Respinto**

*Al comma 1 sopprimere la lettera b).*

---

**77.20**

CONSIGLIO, COMAROLI

**Respinto**

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

**77.21**

CONSIGLIO, COMAROLI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 1-bis, con il seguente:*

«1-bis. I gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti non sono assoggettati agli adempimenti per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, di cui ai successivi commi 2 e 4.»

---

**77.22**

ZELLER, PAGLIARI

**Respinto**

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) all'articolo 2, comma 3, dopo le parole: "strumenti tecnologici", sono inserite le seguenti: ", collocati nel punto di incasso effettivo dei corrispettivi, nel diretto ed immediato rapporto con i cessionari o committenti."».

---

**77.23**

LUCIDI, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA

**Ritirato**

*Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«b-bis) all'articolo 2, nel comma 3, dopo le parole: "strumenti tecnologici" sono inserite le seguenti: ", collocati nel punto di incasso effettivo dei corrispettivi, nel diretto ed immediato rapporto con cessionari o committenti."».

---

**77.24**

PICCOLI, MARIN, CERONI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso «Art. 3» con il seguente:*

«Art. 3. - (*Fatturazione elettronica*). - 1. Per i soggetti obbligati ad emettere la fattura elettronica:

a) viene meno l'obbligo di presentare le comunicazioni di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, nonché la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di *leasing*, e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio, ai sensi dell'articolo 7, dodicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;

b) viene meno l'obbligo di presentare le comunicazioni di cui all'art. 21-*bis* del DL n. 78 del 31 maggio 2010;

c) viene meno l'obbligo di presentare le comunicazioni di cui all'articolo 16, lettera c), del decreto del Ministro delle finanze 24 dicembre 1993 e, limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, le comunicazioni di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

d) i rimborsi di cui all'articolo 30 del predetto decreto n. 633, del 1972 sono eseguiti in via prioritaria entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti di cui al predetto articolo 30, secondo comma, lettere a), b), c), d) ed e);

e) il termine di decadenza di cui all'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ridotti di un anno;

f) viene meno l'obbligo previsto al numero 7 dell'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto-legge luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

g) viene meno l'obbligo di cui al comma 4, e quanto conseguentemente previsto al comma 5, del DL n. 179 del 18 ottobre 2012;

h) è inibito l'utilizzo degli Indicatori Sintetici di Affidabilità fiscale quali strumenti di supporto all'attività di controllo e accertamento messi in atto dagli Enti preposti e dalla Guardia di Finanza nei confronti dei contribuenti.».

**77.25**

PERRONE

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 4», dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. A decorrere dalla dichiarazione iVA relativa al periodo d'imposta 2019 ovvero dalle istanze per rimborsi IVA per periodi inferiori all'anno di cui al comma 2 dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernenti il medesimo periodo d'imposta, il contribuente è esonerato dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui».

*All'onere derivante dalle presenti disposizioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui l'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.*

**77.26**

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 4», dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. A decorrere dalla dichiarazione IVA relativa al periodo d'imposta 2019 ovvero dalle istanze per rimborsi IVA per periodi inferiori all'anno di cui -al comma 2 dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 concernenti il medesimo periodo d'imposta, il contribuente è esonerato dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui».



**77.27**

IURLARO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 4», dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. A decorrere dalla dichiarazione IVA relativa al periodo d'imposta 2019 ovvero dalle istanze per rimborsi IVA per periodi inferiori all'anno di cui al comma 2 dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 concernenti il medesimo periodo d'imposta, il contribuente è esonerato dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui».

---

**77.28**

GAMBARO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 4», dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. A decorrere dalla dichiarazione IVA relativa al periodo d'imposta 2019 ovvero dalle istanze per rimborsi IVA per periodi inferiori all'anno di cui al comma 2 dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 concernenti il medesimo periodo d'imposta, il contribuente è esonerato dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui.».

---

**77.29**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 4», dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. A decorrere dalla dichiarazione IVA relativa al periodo d'imposta 2019 ovvero dalle istanze per rimborsi IVA per periodi inferiori all'anno di cui al comma 2 dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 concernenti il medesimo periodo d'imposta, il

---

contribuente è esonerato dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui».

---

**77.30**

ARRIGONI, COMAROLI, STEFANI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 4», dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. A decorrere dalla dichiarazione IVA relativa al periodo d'imposta 2019 ovvero dalle istanze per rimborsi IVA per periodi inferiori all'anno di cui al comma 2 dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 concernenti il medesimo periodo d'imposta; il contribuente è esonerato dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non, superiore a 20.000 euro annui.».

---

**77.31**

PERRONE

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 4», dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. A decorrere dalla dichiarazione IVA relativa al periodo d'imposta 2019, i rimborsi di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono eseguiti in via prioritaria, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale anche in assenza dei requisiti di cui al predetto articolo 30, secondo comma, lettere a), b), c), d) ed e).»

*Conseguentemente, all'onere derivante dalle presenti disposizioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui l'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.*

---

**77.32**

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 4», dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. A decorrere dalla dichiarazione IVA relativa al periodo d'imposta 2019, i rimborsi di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono eseguiti in via prioritaria, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale anche in assenza dei requisiti di cui al predetto articolo 30, secondo comma, lettere a), b), d) ed e)».

---

**77.33**

IURLARO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 4», dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. A decorrere dalla dichiarazione IVA relativa al periodo d'imposta 2019, i rimborsi di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono eseguiti in via prioritaria, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale anche in assenza dei requisiti di cui al predetto articolo 30, secondo comma, lettere a), b), c), d) ed e)».

---

**77.34**

GAMBARO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 4», dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. A decorrere dalla dichiarazione IVA relativa al periodo d'imposta 2019, i rimborsi di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono eseguiti in via prioritaria, entro tre mesi

---

dalla presentazione della dichiarazione annuale anche in assenza dei requisiti di cui al predetto articolo 30, secondo comma, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*».

---

**77.35**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 4», dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis A decorrere dalla dichiarazione IVA relativa al periodo d'imposta 2019, i rimborsi di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono eseguiti in via prioritaria, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale anche in assenza dei requisiti di cui al predetto articolo 30, secondo comma, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*».

---

**77.36**

ARRIGONI, COMAROLI, TOSATO, STEFANI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 4», dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. A decorre dalla dichiarazione IVA relativa al periodo d'imposta 2019, i rimborsi di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono eseguiti in via prioritaria, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale anche in assenza dei requisiti di cui al predetto articolo 30, secondo comma, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*».

---

**77.37**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al secondo periodo le parole da: «ed è esercitato" fino a "del diritto medesimo." sono sostituite dalle seguenti: "e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno successo

a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.».

*1-ter.* All'articolo 25, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al secondo periodo le parole da: "nella quale" fino a "medesimo anno." sono sostituite dalle seguenti: ", ovvero alla dichiarazione annuale; nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta."

*1-quater.* Le disposizioni dei precedenti commi *1-bis* e *1-ter* si applicano alle operazioni di acquisto di beni e servizi la cui imposta è esigibile dal 1° gennaio 2017.».

*Conseguentemente, lo stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per la missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca del programma della Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione, è ridotto di 50 milioni di euro.*

## **77.38 (testo 2)**

SANTINI, TOMASELLI

### **Respinto**

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«*1-bis.* All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al secondo periodo le parole da: "ed è esercitato" fino a: "del diritto medesimo" sono sostituite dalle seguenti: "e può essere esercitato, al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno successivo a quelle in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo".

*1-ter.* All'articolo 25, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al secondo periodo le parole da: "nella quale" fino a: "medesimo anno" sono sostituite dalle seguenti: ", ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta";

*1-quater.* Le disposizioni dei precedenti commi *1-bis* e *1-ter* si applicano alle operazioni di acquisto di beni e servizi la cui imposta è esigibile dal 1° gennaio 2017.».

*Conseguentemente, alla Tabella 4, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018:-50.000.000;

---

2019:-50.000.000;

2020:-50.000.000.

---

**77.39**

VICECONTE

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti commi:*

«1-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al secondo periodo le parole da: "ed è esercitato" fino a "del diritto medesimo." sono sostituite dalle seguenti: "e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno successiva a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo."».

1-ter. All'articolo 25, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al secondo periodo le parole da: "nella quale" fino a "medesimo anno." sono sostituite dalle seguenti: ", ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta".

1-quater. Le disposizioni dei precedenti commi 1-bis e 1-ter si applicano alle operazioni di acquisto di beni e servizi la cui imposta è esigibile dal 1° gennaio 2017.».

*Conseguentemente, lo stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per la missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» del programma «Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione» e ridotto di 50 milioni di euro.*

---

**77.40 (testo 2)**

FRAVEZZI, ZELLER, LANIECE, PANIZZA, BERGER

**Ritirato**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471, al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

3) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Se la violazione viene contestata dopo la liquidazione dell'imposta del periodo in cui sono state effettuate le operazioni non documentate e non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, la sanzione è dovuta nella misura da euro 250 ad euro 2.000."

4) al secondo periodo, dopo le parole: "La stessa sanzione", sono inserite le seguenti: ", di cui al primo periodo,"».

---

**77.41**

PICCOLI, MARIN, CERONI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 1, comma 574, secondo periodo, della legge del 27 dicembre 2013 n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "articolo 2409-bis del codice civile" sono inserite le seguenti: "ovvero per i contribuenti non soggetti al controllo contabile di cui all'art. 2409-bis, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322; abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni e muniti dei requisiti soggettivi di all'art. 8 del DM 31 maggio 1999 n. 164 a condizione che i medesimi risultino incaricati della redazione delle scritture contabili e depositari delle medesime ai sensi dell'art. 35 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 633 del 26 ottobre 1972, nonché muniti delle coperture assicurative previste dall'art. 6 del DM 31 maggio 1999 n. 164";

b) dopo le parole: "attestante" sono inserite le seguenti: "in entrambi i casi"».

---

**77.42**

PICCOLI, MARIN, CERONI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Per ogni ulteriore o diverso adempimento comunicativo o dichiarativo di natura fiscale, rispetto a quelli per i quali decorre l'obbligo per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2017, anche da trasmettersi a mezzo di canali telematici, sono automaticamente da escludere e quindi non applicabili:

a) tutte le relative fattispecie di sanzioni ove previste;

b) tutte le relative forme di controllo e accertamento previste e derivabili;

qualora a 90 giorni dalla prima scadenza prefissata per eventuale adempimento in questione, non siano messi a disposizione degli utenti e dei contribuenti tutti gli strumenti; anche informatici, atti a consentire il rispetto dell'obbligo comunicativo o dichiarativo. Eventuali malfunzionamenti dei sistemi informatici della Pubblica Amministrazione riscontrati nei 30 giorni che precedono la scadenza fissata per l'adempimento comportano automaticamente l'applicazione delle esclusioni di cui sopra. Si identificano come «malfunzionamenti»: la sospensione; anche temporanea, dei servizi pubblici di ricezione delle dichiarazioni/comunicazioni lo scarto di forniture informatiche, da parte dei servizi pubblici di ricezione, senza decodifica dall'errore riscontrato. Nel caso di rinvio della scadenza prevista per l'assolvimento del novello obbligo, costituisce motivo di applicazione delle suddette esclusioni, la relativa comunicazione da parte degli Enti preposti avvenuta nei quindici giorni che precedono la scadenza rinviata».

---

**77.43**

PICCOLI, MARIN, CERONI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Il comma 5, dell'articolo 4 del Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è abrogato.».

---



**77.44**

PICCOLI, MARIN, CERONI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Al comma 5, dell'articolo 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: "indipendentemente dalle condizioni ivi previste" sono soppresse».

---

**77.45**

PICCOLI, MARIN, CERONI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Al comma 5, dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: "si applica l'articolo 54-bis, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, indipendentemente dalle condizioni ivi previste" sono sostituite dalle seguenti: "non si applica l'articolo 54-bis, comma 2-bis, del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 633"».

---

**77.46**

PICCOLI, MARIN, CERONI

**Respinto**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23, le parole: "nella misura del 20 per cento. La medesima imposta è deducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive" sono sostituite con le seguenti: "nella misura del 100 per cento. La medesima imposta è deducibile, nella medesima percentuale, anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive"».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1 sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «93 milioni di euro»; e le parole: «330 milioni di euro» con le seguenti: «173 milioni di euro».*

**77.47**

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

**Dichiarato inammissibile**

*Sostituire il comma 3 con i seguenti:*

«3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019. A decorrere dalla medesima data, gli articoli 21 e 21-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono abrogati.

3-*bis*. Nell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i commi quinto, sesto e ottavo sono abrogati e il settimo comma è sostituito dal seguente: «In deroga al primo comma, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato, per le operazioni individuate dal Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, in base agli articoli 199 e articolo 199-*bis* della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, nonché in base alla misura speciale del meccanismo di reazione rapida, di cui 199-*ter* della medesima direttiva, ovvero individuate con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nei casi, diversi da quelli precedentemente indicati, in cui necessita il rilascio di una misura speciale di deroga, ai sensi dell'articolo 395 della citata direttiva 2006/112/CE.»

3-*ter*. Nell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i commi 7 e 8 sono abrogati.

3-*quater*. L'articolo 17-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è abrogato. La presente disposizione si applica alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2019».

**77.48**

PERRONE

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «A decorrere dalla medesima data gli articoli 21 e 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertita, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 sono abrogati».*

*Conseguentemente, all'onere derivante dalle presenti disposizioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui l'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.*

---

**77.49**

IURLARO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «A decorrere dalla medesima data gli articoli 21 e 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 sono abrogati».*

---

**77.50**

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «A decorrere dalla medesima data gli articoli 21 e 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 sono abrogati».*

---

**77.51**

VICARI, CONTE, DALLA TOR

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «A decorrere dalla medesima data gli articoli 21 e 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 sono abrogati».*

---

**77.52**

GAMBARO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «A decorrere dalla medesima data gli articoli 21 e 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 sono abrogati».*

---

**77.53**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «A decorrere dalla medesima data gli articoli 21 e 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 sono abrogati».*

---

**77.54**

ARRIGONI, COMAROLI, STEFANI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «A decorrere dalla medesima data gli articoli 21 e 21-bis del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 781 convertito, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 sono abrogati».*

---

**77.55**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «A decorrere dalla medesima data sono abrogati l'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122 e gli articoli 17, quinto e sesto comma, 17-ter e 74, settimo e ottava comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633».*

---

**77.56**

SANTINI, TOMASELLI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «A decorrere dalla medesima data sono abrogati l'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, dalla legge 30 luglio 2010, n.122 e gli articoli 17, quinto e sesto comma, 17-ter e 74, settimo e ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633».*

---

**77.57**

VICECONTE

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «A decorrere dalla medesima data sono abrogati l'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122 e gli articoli 17, quinto e sesto comma, 17-ter e 74, settimo e ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633».*

---

**77.58**

PERRONE

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. All'articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni, le lettere a) a-ter) sono soppresse.

3-ter. La disposizione di cui al comma 3-bis, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019».

*Conseguentemente, all'onere derivante dalle presenti disposizioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui l'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282.*

---

**77.59**

IURLARO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. All'articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni, le lettere a) e a-ter) sono soppresse.

3-ter. La disposizione di cui al comma 3-bis si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019».

---

**77.60**

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. All'articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.533, e successive modificazioni, le lettere a) a-ter) sono soppresse.

3-ter. La disposizione di cui al comma 3-bis si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019».

---

**77.61**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. All'articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni, le lettere a) e a-ter) sono soppresse.

3-ter. La disposizione di cui al comma 3-bis si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019».

---

**77.62**

PERRONE

**Respinto**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 17, comma 6, lettera a-quater), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, le parole: "alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza che, ai sensi delle lettere b), c) ed e) del comma 1 dell'articolo 34 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, e successive modificazioni, si è reso aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblica al predetto consorzio è tenuto ad emettere fattura ai sensi del comma

1, dell'articolo 17-ter del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "alle prestazioni di servizi e cessioni di beni effettuate dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza relativi a commesse per le quali il predetto consorzio è tenuto ad emettere fattura ai sensi del comma 1 dell'articolo 17-ter del presente decreto"».

*Conseguentemente, all'onere derivante dalle presenti disposizioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui l'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282.*

### **77.63**

IURLARO

#### **Respinto**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 17, comma 6, lettera a-*quater*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, le parole: "alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza che, ai sensi delle lettere b), c) ed e) del comma 1 dell'articolo 34 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, e successive modificazioni, si è reso aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico al quale il predetto consorzio è tenuto ad emettere fattura ai sensi del comma 1 dell'articolo 17-ter del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "alle prestazioni di servizi e cessioni di beni effettuate dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza relativi o commesse per le quali il predetto consorzio è tenuto ad emettere fattura ai sensi del comma 1 dell'articolo 17-ter del presente decreto"».

### **77.64**

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

#### **Respinto**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 17, comma 6, lettera a-*quater*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n.633, le parole: "alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza che, ai sensi delle lettere b), c) ed e) del comma 1 dell'articolo 34 del



codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, e successive modificazioni, si è reso aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico al quale il predetto consorzio è tenuto ad emettere fattura ai sensi del comma 1 dell'articolo 17-ter del presente decreto", sono sostituite dalle seguenti: "alle prestazioni di servizi e cessioni di beni effettuate dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza relativi a commesse per le quali il predetto consorzio è tenuto ad emettere fattura ai sensi del comma 1 dell'articolo 17-ter del presente decreto"».

**77.65**

GAMBARO

**Respinto**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. All'articolo 17, comma 6, lettera a-quater), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, le parole: "alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza che, ai sensi delle lettere b), c) ed e) del comma 1 dell'articolo 34 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, e successive modificazioni, si è reso aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico al quale il predetto consorzio è tenuto ad emettere fattura ai sensi del comma 1 dell'articolo 17-ter del presente decreto.", sono sostituite dalle seguenti: "alle prestazioni di servizi e cessioni di beni effettuate dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza relativi a commesse per le quali il predetto consorzio è tenuto ad emettere fattura ai sensi del comma 1 dell'articolo 17-ter del presente decreto"».

**77.66**

CONTE, DALLA TOR, VICECONTE

**Respinto**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 17, comma 6, lettera a-quater), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, le parole: "alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza che, ai sensi delle lettere b), c) ed e) del comma 1 dell'articolo 34 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, e successive modificazioni, si è reso aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente

pubblico al quale il predetto consorzio è tenuto ad emettere fattura ai sensi del comma 1 dell'articolo 17-ter del presente decreto." sono sostituite dalle seguenti: "alle prestazioni di servizi e cessioni di beni effettuate dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza relativi a commesse per le quali il predetto consorzio è tenuto ad emettere fattura ai sensi del comma 1 dell'articolo 17-ter del presente decreto"».

**77.67**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

**Respinto**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 17, comma 6, lettera a-quater), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, le parole: "alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza che, ai sensi delle lettere b), c) ed e) del comma 1 dell'articolo 34 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, e successive modificazioni, si è reso aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico al quale il predetto consorzio è tenuto ad emettere fattura ai sensi del comma 1 dell'articolo 17-ter del presente decreto.", sono sostituite dalle seguenti: "alle prestazioni di servizi e cessioni di beni effettuate dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza relativi a commesse per le quali il predetto consorzio è tenuto ad emettere fattura ai sensi del comma 1 dell'articolo 17-ter del presente decreto"».

**77.68**

GUERRA

**Respinto**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 17, comma 6, lettera a-quater), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, le parole: "alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza che, ai sensi delle lettere b), c) ed e) del comma 1 dell'articolo 34 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, e successive modificazioni, si è reso aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico al quale il predetto consorzio è tenuto ad emettere fattura ai sensi del comma 1 dell'articolo 17-ter del presente decreto.", sono sostituite dalle

seguenti: "alle prestazioni di servizi e cessioni di beni effettuate dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza relativi a commesse per le quali il predetto consorzio è tenuto ad emettere fattura ai sensi del comma 1 dell'articolo 17-ter del presente decreto"».

**77.69**

ARRIGONI, COMAROLI, TOSATO, STEFANI

**Respinto**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 17, comma 6, lettera a-quater), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, le parole: «alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza che, ai sensi delle lettere b), c) ed e) del comma 1 dell'articolo 34 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, e successive modificazioni, si è reso aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico al quale il predetto consorzio è tenuto ad emettere fattura ai sensi del comma 1 dell'articolo 17-ter del presente decreto.", sono sostituite dalle seguenti: "alle prestazioni di servizi e cessioni di beni effettuate dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza relativi a commesse per le quali il predetto consorzio è tenuto ad emettere fattura ai sensi del comma 1 dell'articolo 17-ter del presente decreto"».

**77.70**

PERRONE

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 17-ter è soppresso;

b) all'articolo 30, secondo comma, lettera a), le parole: ", nonché a norma dell'articolo 17-ter" sono soppresse.

3-ter. Alla legge 23 dicembre 2014, n.190, all'articolo 1, il comma 633 è soppresso.

3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019».

*Conseguentemente, all'onere derivante dalle presenti disposizioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui l'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004».*

**77.71**

IURLARO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 3, aggiungere seguenti:*

«3-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 17-ter è soppresso;

b) all'articolo 30, secondo comma, lettera a), le parole: ", nonché a norma dell'articolo 17-ter" sono soppresse.

3-ter. Alla legge 23 dicembre 2014, n.190, all'articolo 1, il comma 633 è soppresso.

3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019».

**77.72**

ARRIGONI, COMAROLI, STEFANI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 17-ter è soppresso;

b) all'articolo 30, secondo comma, lettera a), le parole: ", nonché a norma dell'articolo 17-ter" sono soppresse.

3-ter. Alla legge 23 dicembre 2014, n.190, all'articolo 1, il comma 633 è soppresso.

3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019».

**77.73**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 17-ter è soppresso;

b) all'articolo 30, secondo comma, lettera a), le parole: ", nonché a norma dell'articolo 17-ter" sono soppresse.

3-ter. Alla legge 23 dicembre 2014, n.190, all'articolo 1, il comma 633 è soppresso.

3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019».

---

**77.74**

VICECONTE

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 17-ter è soppresso;

b) all'articolo 30, secondo comma, lettera a), le parole: ", nonché a norma dell'articolo 17-ter" sono soppresse.

3-ter. Alla legge 23 dicembre 2014, n.190, all'articolo 1, il comma 633 è soppresso.

3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019».

---

**77.75**

GAMBARO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 17-ter è soppresso;

b) all'articolo 30, secondo comma, lettera a), le parole: ", nonché a norma dell'articolo 17-ter" sono soppresse.

3-ter. Alla legge 23 dicembre 2014, n.190, all'articolo 1, il comma 633 è soppresso.

3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019».

---

**77.76**

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 17-ter è soppresso;

b) all'articolo 30, secondo comma, lettera a), le parole: ", nonché a norma dell'articolo 17-ter" sono soppresse.

3-ter. Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'articolo 1, il comma 633 è soppresso.

3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019».

---

**77.77**

AZZOLLINI, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI

**Dichiarato inammissibile**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) comma 12, dopo le parole: "affidabilità fiscale", sono inserite le seguenti parole: "la revisione e reingegnerizzazione integrata dei processi fiscali e delle connesse procedure informatiche, da realizzare in collaborazione con le competenti Agenzie fiscali, con l'obiettivo della semplificazione, e dell'efficientamento dei processi";

b) *dopo il comma 12 è inserito il seguente:*

"12-bis. Per la revisione e reingegnerizzazione integrata dei processi fiscali e delle connesse procedure informatiche, di cui al precedente comma 12, è sentita una apposita commissione di esperti che esprime il proprio parere non vincolante in merito alla idoneità delle soluzioni proposte rispetto agli obiettivi indicati. La commissione è istituita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ed è composta da esperti, designati dallo stesso Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni delle Agenzie fiscali, della Guardia di finanza, della SOGEI, nonché delle organizzazioni economiche di categoria, degli ordini professionali e delle associazioni di software. I componenti della commissione partecipano alle sue attività a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese eventualmente sostenute"».

b) *al comma 5, dopo le parole:* «alla Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,» *inserire le seguenti:* «e della Società di cui all'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146.».

---

**77.78**

SPOSETTI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 5, dopo le parole:* «alla Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 24 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto

2008, n. 133» *inserire le seguenti parole:* «e della Società di cui all'articolo 10, comma 12 della legge 8 maggio 1998, n. 146,».

---

**77.79**

SPOSETTI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 5, dopo le parole:* «alla Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 24 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,» *inserire le seguenti parole:* «e della Società di cui all'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146,».

---

**77.80**

SCOMA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito».

---

**77.81**

DI BIAGIO, VICECONTE

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Le disposizioni di cui all'art. 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito».

---



**77.82**

MALAN, GIBIINO, D'ALI'

**Respinto**

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Al sesto comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera *a-quater*) è inserita la seguente:

"*a-quinquies*.) alle cessioni di beni e servizi effettuate nei confronti di operatori economici che si sono resi aggiudicatari di una commessa nei confronti di un ente pubblico al quale i predetti soggetti sono tenuti ad emettere fattura ai sensi dell'articolo 17-ter del presente decreto. L'efficacia della disposizione di cui al periodo precedente è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni."»

---

**77.83**

VICECONTE

**Respinto**

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Al sesto comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera *a-quater*) è inserita la seguente:

"*a-quinquies*.) alle cessioni di beni e servizi effettuate nei confronti di operatori economici che si sono resi aggiudicatari di una commessa nei confronti di un ente pubblico al quale i predetti soggetti sono tenuti ad emettere fattura ai sensi dell'articolo 17-ter del presente decreto. L'efficacia della disposizione di cui al periodo precedente è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni."»

---

**77.84**

MALAN, GIBIINO, D'ALI'

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«5-bis. Ai soggetti che effettuano operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni, per quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è riconosciuta la facoltà di presentare istanza di rimborso, ai sensi dell'articolo 38-bis, comma 2 del medesimo decreto, o, alternativamente, effettuare la compensazione, di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in relazione a singole mensilità, per l'ammontare di eccedenza detraibile del mese di riferimento derivante dalle suddette operazioni. Ai medesimi soggetti viene garantita l'erogazione del relativo rimborso in conto fiscale, di cui all'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, entro il trentesimo giorno dalla data di presentazione dell'istanza.

5-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, saranno stabilite modalità e termini di presentazione dell'istanza di cui al precedente comma e di erogazione dei relativi rimborsi in conto fiscale.»

**77.85**

VICECONTE

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«5-bis. Ai soggetti che effettuano operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni, per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art.17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è riconosciuta la facoltà di presentare istanza di rimborso, ai sensi dell'art. 38-bis, comma 2 del medesimo decreto, o, alternativamente, effettuare la compensazione, di cui all'art.17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in relazione a singole mensilità, per l'ammontare di eccedenza detraibile del mese di riferimento derivante dalle suddette operazioni. Ai medesimi soggetti viene garantita l'erogazione del relativo rimborso in conto fiscale, di cui all'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, entro il trentesimo giorno dalla data di presentazione dell'istanza.

*5-ter.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, saranno stabilite modalità e termini di presentazione dell'istanza di cui al precedente comma e di erogazione dei relativi rimborsi in conto fiscale.»

**77.86**

SANTINI, TOMASELLI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«*5-bis.* I rimborsi del credito IVA, maturato da soggetti che effettuano operazioni di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono erogati entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza o dichiarazione».

**77.87**

PERRONE

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«*5-bis.* All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 653, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo".

*5-ter.* All'articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno." sono sostituite dalle seguenti: ", ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta.".

*5-quater.* Le disposizioni di cui ai commi *5-bis* e *5-ter* si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017.»

*Conseguentemente, nella rubrica, in fine, aggiungere le seguenti parole: «e disposizioni in materia di IVA».*

*Conseguentemente, all'onere derivante dalle presenti disposizioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.*

## **77.88**

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«5-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.".

5-ter. All'articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno." sono sostituite dalle seguenti: ", ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta.".

5-quater. Le disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017.»

*Conseguentemente, nella rubrica, in fine, aggiungere le seguenti parole: «e disposizioni in materia di IVA».*

**77.89**

IURLARO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«5-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.".

5-ter. All'articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno." sono sostituite dal seguente: ", ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta.".

5-quater. Le disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 10 gennaio 2017.»

*Conseguentemente, nella rubrica, in fine, aggiungere le seguenti parole: «e disposizioni in materia di IVA».*

**77.90**

VICARI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 5 inserire i seguenti:*

«5-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, il secondo è sostituito dal seguente: "Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione-relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo".

*5-ter.* All'articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.". Sono sostituite dalle seguenti: ", ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta."

*5-quater.* Le disposizioni di cui ai commi *5-bis* e *5-ter* si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017.»

*Conseguentemente, nella rubrica, in fine, aggiungere le seguenti parole:* «e disposizioni in materia di IVA».

---

## 77.91

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

### Dichiarato inammissibile

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«*5-bis:* All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo".

*5-ter.* All'articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno". Sono sostituite dalle seguenti: ", ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta."

*5-quater.* Le disposizioni di cui ai commi *5-bis* e *5-ter* si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017.»

*Conseguentemente, nella rubrica, in fine, aggiungere le seguenti parole:* «e disposizioni in materia di IVA».

---

**77.92**

ARRIGONI, COMAROLI, TOSATO, STEFANI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«5-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo".

5-ter. All'articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura riferimento al medesimo anno." Sono sostituite dalle seguenti: ", ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta."

5-quater. Le disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017».

*Conseguentemente, nella rubrica, in fine, aggiungere le seguenti parole: «e disposizioni in materia di IVA».*

**77.93**

PERRONE

**Respinto**

*Dopo il comma 5, inserire seguente:*

«5-bis. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in fine, è aggiunto il periodo seguente: "Per motivi di semplificazione possono non essere trasmessi i dati delle fatture emesse annotate nel registro dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché quelli delle fatture emesse o ricevute annotate rispettivamente, commi 1 e 6 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695"».

*Conseguentemente, nella rubrica, in fine, aggiungere le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute».*

*Conseguentemente, all'onere derivante dalle presenti disposizioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui l'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.*

---

**77.94**

IURLARO

**Respinto**

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Per motivi di semplificazione possono non essere trasmessi dati delle fatture emesse annotate nel registro dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché quelli delle fatture emesse o ricevute annotate, rispettivamente, ai sensi dei commi 1 e 6 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695".

*Conseguentemente, nella rubrica, in fine, aggiungere le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute».*

---

**77.95**

ARRIGONI, COMAROLI, TOSATO, STEFANI

**Respinto**

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. All'articolo 21 comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Per motivi di semplificazione possono non essere trasmessi i dati delle fatture emesse annotate nel registro dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché quelli delle fatture emesse o ricevute anno-



---

tate, rispettivamente, ai sensi dei commi 1 e 6 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695"».

*Conseguentemente, nella rubrica, in fine, aggiungere le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute».*

---

**77.96**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

**Respinto**

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Per motivi di semplificazione possono non essere trasmessi i dati delle fatture emesse annotate nel registro dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché quelli delle fatture emesse o ricevute annotate, rispettivamente, ai sensi dei commi 1 e 6 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695"».

*Conseguentemente, nella rubrica, in fine, aggiungere le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute».*

---

**77.97**

VICARI

**Respinto**

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Per motivi di semplificazione possono non essere trasmessi i dati delle fatture emesse annotate nel registro dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché quelli delle fatture emesse o ricevute annotate, rispettivamente, ai sensi dei commi 1 e 5 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695"».

*Conseguentemente, nella rubrica, in fine, aggiungere le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute».*

**77.98**

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

**Respinto**

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. All'articolo 21 comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Per motivi di semplificazione possono non essere trasmessi i dati delle fatture emesse annotate nel registro dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché quelli delle fatture emesse o ricevute annotate, rispettivamente, ai sensi dei commi 1 e 6 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695."»

*Conseguentemente, nella rubrica, in fine, aggiungere le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute».*

**77.99**

DI GIACOMO, PANIZZA

**Respinto**

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Per motivi di semplificazione possono non essere trasmessi i dati delle fatture emesse annotate nel registro dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché quelli delle fatture emesse o ricevute annotate, rispettivamente, ai sensi dei commi 1 e 6 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695"».

*Conseguentemente, nella rubrica, in fine, aggiungere le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute».*

**77.100**

GAMBARO

**Respinto**

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Per motivi di semplificazione possono non essere trasmessi i dati delle fatture emesse annotate nel registro dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché quelli delle fatture emesse o ricevute annotate, rispettivamente, ai sensi dei commi 1 e 6 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695"».

*Conseguentemente, nella rubrica, in fine, aggiungere le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute».*

**77.101**

FRAVEZZI, LANIECE, BERGER, PANIZZA

**Respinto**

*Dopo comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis: All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Per motivi di semplificazione possono non essere trasmessi i dati delle fatture emesse annotate nel registro dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché quelli delle fatture emesse o ricevute annotate, rispettivamente, ai sensi dei commi 1 e 6 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695"».

*Conseguentemente, nella rubrica, in fine, aggiungere le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute».*

**77.102**

PERRONE

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«5-bis. All'articolo 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018 la trasmissione telematica dei dati di cui al comma 1 è effettuata entro l'ultimo-giorno del secondo mese successivo all'anno di riferimento".

5-ter. All'articolo 21-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole: ", negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all'articolo 21," sono soppresse;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La comunicazione è trasmessa con le medesime modalità di cui all'articolo 21 entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, quella relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio"».

*Conseguentemente, all'onere derivante dalle presenti disposizioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui l'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.*

**77.103**

IURLARO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 5, inserire seguenti:*

«5-bis. All'articolo 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018 la trasmissione telematica dei dati di cui al comma 1 è effettuata entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo all'anno di riferimento".

5-ter. All'articolo 21-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole: ", negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all'articolo 21," sono soppresse;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La comunicazione è trasmessa con le medesime modalità di cui all'articolo 21 entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, quella relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio"».

---

**77.104**

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«5-bis. All'articolo 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018 la trasmissione telematica dei dati di cui al comma 1 è effettuata entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo all'anno di riferimento".

5-ter. All'articolo 21-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole: ", negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all'articolo 21," sono soppresse;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La comunicazione è trasmessa con le medesime modalità di cui all'articolo 21 entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, quella relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio."».

## **77.105**

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«5-bis. All'articolo 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

"3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018 la trasmissione telematica dei dati di cui al comma 1 è effettuata entro ultimo giorno del secondo mese successivo all'anno di riferimento".

5-ter. All'articolo 21-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere le parole: ", negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all'articolo 21,";

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La comunicazione è trasmessa con le medesime modalità di cui all'articolo 21 entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, quella relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio"».

**77.106**

GAMBARO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«5-bis. All'articolo 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018 la trasmissione telematica dei dati di cui al comma 1 è effettuata entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo all'anno di riferimento".

5-ter. All'articolo 21-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole: ", negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all'articolo 21," sono soppresse;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La comunicazione è trasmessa con le medesime modalità di cui all'articolo 21 entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, quella relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio"».

---

**77.107**

VICARI, CONTE, DALLA TOR

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«5-bis. All'articolo 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018 la trasmissione telematica dei dati di cui al comma 1 è effettuata entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo all'anno di riferimento".

5-ter. All'articolo 21-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole: ", negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all'articolo 21," sono soppresse;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La comunicazione è trasmessa con le medesime modalità di cui all'articolo 21 entro giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, quella relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio"».

## **77.108**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«5-bis. All'articolo 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018 la trasmissione telematica dei dati di cui al comma i è effettuata entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo all'anno di riferimento".

5-ter. All'articolo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole: ", negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all'articolo 21," sono soppresse;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La comunicazione è trasmessa con le medesime modalità di cui all'articolo 21 entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, quella relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio"».



**77.109**

ARRIGONI, COMAROLI, STEFANI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«5-bis. All'articolo 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018 la trasmissione telematica dei dati di cui al comma 1 è effettuata entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo all'anno di riferimento".

5-ter. All'articolo 21-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole: "negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all'articolo 21," sono soppresse;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La comunicazione è trasmessa con le medesime modalità di cui 21 entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, quella relativa al secondo trimestre è effettuata entro settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio"».

---

**77.110**

ARRIGONI, COMAROLI, STEFANI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«5-bis. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n.122, le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "4 per cento".

5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dei presenti commi, pari a 926 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede mediante riduzione dello 0,5 per cento di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato, fatta eccezione per le spese per*

---

*oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n.196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, tutela della salute, difesa e sicurezza.*

---

**77.111**

CONTE, DALLA TOR, VICECONTE

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 5, aggiungere seguenti:*

«5-bis. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n.122, le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "4 per cento".

5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 50 milioni euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.*

---

**77.112**

PERRONE

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«5-bis. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010 n.78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n.122, le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "4 per cento".

5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui l'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 19 novembre 2004, n.282.*

---

**77.113**

IURLARO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«5-bis. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010 n.78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n.122, le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "4 per cento".

5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019».

---

**77.114**

MAURO MARIA MARINO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«5-bis. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n.122, le parole: "8 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "4 per cento".

5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019».

---

**77.115**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«5-bis. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n.122, le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "4 per cento".

5-ter. La disposizione di cui ai comma 5-bis si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019».

---

**77.116**

PERRONE

**Respinto**

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:

"2-quater. Le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter non si applicano nel caso in cui la trasmissione corretta dei dati fatture ovvero la comunicazione corretta delle liquidazioni periodiche da inviare entro il 31 dicembre 2017 è effettuata entro il 28 febbraio 2018"».

*Conseguentemente, all'onere derivante dalle presenti disposizioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui l'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282.*

*Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA».*

---

**77.117**

IURLARO

**Respinto**

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:

"2-quater. Le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter non si applicano nel caso in cui la trasmissione corretta dei dati fatture ovvero la comunicazione corretta delle liquidazioni periodiche da inviare entro il 31 dicembre 2017 è effettuata entro il 28 febbraio 2018"».

*Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA».*

---

**77.118**

ARRIGONI, COMAROLI, TOSATO, STEFANI

**Respinto**

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:

"2-quater. Le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter non si applicano nel caso in cui la trasmissione corretta dei dati fatture ovvero la comunicazione corretta delle liquidazioni periodiche da inviare entro dicembre 2017 è effettuata entro il 28 febbraio 2018"».

*Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA».*

---

**77.119**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

**Respinto**

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:

"2-quater. Le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter non si applicano nel caso in cui la trasmissione corretta dei dati fatture ovvero la comunicazione corretta delle liquidazioni periodiche da inviare entro il 31 dicembre 2017 è effettuata entro il 28 febbraio 2018."».

*Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA».*

---

**77.120**

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

**Respinto**

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. All'articolo 11 del decreto-legislativo 18 dicembre 1997, n.471, dopo il comma 2-ter, è aggiunto il seguente:

"2-quater. Le sanzioni di cui ai commi 1-bis e 2-ter non si applicano nel caso in cui la trasmissione corretta dei dati fatture ovvero la comunicazione corretta delle liquidazioni periodiche da inviare entro il 31 dicembre 2017 è effettuata entro il 28 febbraio 2018"».

*Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA».*

**77.121**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GIBIINO

**Respinto**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 22, sostituire la lettera d), con la seguente:

"d) il numero della fattura rilasciata dal mediatore per l'attività svolta e le analitiche modalità di pagamento della provvigione";

b) il comma 22.1, è sostituito dal seguente:

"22.1. In caso di assenza dell'iscrizione al ruolo di agenti di affari in mediazione ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n.39, e successive modificazioni, il notaio è obbligato ad effettuare specifica segnalazione all'Agenzia delle entrate ed alla Camera di Commercio di competenza per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 8 della legge n.39 del 1989. Il notaio è, altresì, obbligato a richiedere i dati tutti coloro che, al di fuori delle parti contraenti, intervengono all'atto della cessione, dell'immobile ed a quale titolo intervengono. In caso di intervento a titolo professionale, il professionista indica il

---

numero della fattura rilasciata alle parti e le analitiche modalità di pagamento del compenso. In caso di omessa, incompleta o mendace dichiarazione ed indicazione dei dati di cui al comma 22, si applica la sanzione amministrativa da 500 euro a 10.000 euro e, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati a rettifica di valore ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131, e successive modificazioni"».

---

**77.122**

MANGILI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GIBIINO

**Respinto**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Al comma 4 dell'articolo 15 del decreto-legge n.179 del 2012, dopo le parole: "anche professionali" inserire le seguenti parole: "ad eccezione dei servizi di intermediazione immobiliare ai sensi della legge n. 39 del 1989"».

---

**77.123**

COMAROLI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. All'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.322, alla lettera *b*) dopo le parole: "diploma di ragioneria" inserire le seguenti: "nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2011, n.4, già abilitati ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n.600 del 1973"».

---

**77.124**

COMAROLI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. All'articolo 12, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, dopo le parole: "l'IRAP e l'IRES", sono inserite le seguenti: "i professionisti di cui alla norma Uni 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n.4 - già abilitati ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n.600 del 1973 - limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali professionisti hanno prestato la loro assistenza"».

---

**77.125**

GIOVANNI MAURO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Chiunque svolge l'attività di amministratore immobiliare e/o condominiale ai sensi degli articoli 1129 e seguenti del codice civile, deve dichiarare i propri dati anagrafici e quanto previsto dall'articolo 71-bis delle disposizioni d'attuazione del codice civile, nonché il regime fiscale con il quale opera, al Ministero della giustizia che provvederà, con apposito decreto, a regolamentare il Registro nel quale verranno inserite queste informazioni, unitamente ai dati relativi all'aggiornamento professionale obbligatorio ai sensi del decreto ministeriale 140/2014. I dati contenuti nel Registro dovranno essere comunicati annualmente anche all'Agenzia delle Entrate».

---

**77.126**

CENTINAIO, COMAROLI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Chiunque svolge l'attività di amministratore immobiliare e/o condominiale ai sensi degli articoli 1129 e seguenti del codice civile, deve dichiarare i propri dati anagrafici e quanto previsto dall'articolo 71-bis delle di-



sposizioni d'attuazione del codice civile, nonché il regime fiscale con il quale opera, al Ministero della Giustizia che provvederà, con apposito decreto, a regolamentare il Registro nel quale verranno inserite queste informazioni, unitamente ai dati relativi all'aggiornamento professionale obbligatorio ai sensi del decreto ministeriale 140/2014. I dati contenuti nel Registro dovranno essere comunicati annualmente anche all'Agenzia delle Entrate».

### **77.127 (testo 2)**

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

#### **Respinto**

*Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:*

«5-bis. Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 71 sono aggiunte infine se seguenti parole: "fatto salvo quanto stabilito dal comma 71-bis.";

b) dopo il comma 71 è inserito il seguente: "71-bis. Qualora risulti che nell'anno precedente il contribuente che applica il regime dei minimi abbia conseguito ricavi o compensi superiori alla soglia limite riferita al codice di attività di appartenenza, nel limite di 10.000 euro di maggiori ricavi o compensi, il contribuente può avvalersi, in alternativa all'uscita dal regime, della possibilità che sull'ammontare superiore alla sua soglia limite sia applicata l'aliquota del 27 per cento. Tale possibilità è limitata ad un massimo di due anni, non consecutivi, nell'arco di 5 anni".

5-ter. Alle eventuali minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 5-bis, nel limite di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190, come integrate dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n.232 e dal comma 1 dell'articolo 92. Ove il suddetto limite fosse superato, l'aliquota di cui al comma 5-bis è incrementata sino a concorrenza delle minori entrate. Con provvedimento dell'Agenzia dell'entrate sono adottate le misure per il recupero della maggiore imposta dovuta entro l'anno di riferimento».

**77.128**

SPOSETTI

**Respinto**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. All'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n.146, dopo le parole: "affidabilità fiscale" sono inserite le seguenti: "la revisione e reingegnerizzazione integrata dei processi fiscali e delle connesse procedure informatiche, da realizzare in collaborazione con le competenti Agenzie fiscali, con l'obiettivo della semplificazione e dell'efficientamento dei processi," e dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

"12-bis. Per la revisione e reingegnerizzazione integrata dei processi fiscali e delle connesse procedure informatiche, cui al precedente comma 12 è sentita una apposita commissione di esperti che esprime il proprio parere non vincolante in merito alla idoneità delle soluzioni proposte rispetto agli obiettivi indicati. La Commissione è istituita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ed è composta da esperti, designati dallo stesso Ministro tenuto anche conto delle segnalazioni delle Agenzie fiscali, della Guardia di Finanza, della SOGEIT nonché delle organizzazioni economiche di categoria, degli ordini professionali e delle associazioni di *software*. I componenti della Commissione partecipano alle sue attività a titolo gratuito e senza titolo a rimborso delle spese eventualmente sostenute"».

---

**77.129**

COMAROLI, VACCARI, BROGLIA

**Respinto**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. All'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n.68, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole: "prevista dal presente decreto", sono inserite le seguenti: "per la quota di competenza erariale mentre è riservata interamente alle Regioni la quota di spettanza regionale".

b) al comma 4, le parole: "di cui ai commi 1, 2 e 3", sono sostituite con le seguenti: "di cui ai commi 1, 2 in relazione alla quota erariale e 3"».

---

**77.130**

COMAROLI

**Ritirato**

*Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:*

«5-bis. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.127, dopo le parole: "strumenti tecnologici", sono inserite le seguenti: ", collocati nel punto di incasso effettivo dei corrispettivi, nel diretto e immediato rapporto con i cessionari o committenti"».

---

**77.131**

AZZOLLINI, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI

**Respinto**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5-bis. La presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie, concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevuti, è prorogata fino al 31 dicembre 2018».

---

**77.132**

GASPARRI, MANDELLI

**Dichiarato inammissibile**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018 i flussi finanziari provenienti dall'Italia generati da attività pienamente dematerializzate e destinati a soggetti non residenti privi di stabile organizzazione nel Paese, sono assoggettati ad un'imposta operata nella forma della cedolare secca, con un'aliquota del 15 per cento».

---

**77.133**

CERONI

**Respinto**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5-bis. Per esigenze di adeguamento ai principi dell'ordinamento europeo in materia di contratti di lavoro a tempo determinato e per la salvaguardia delle professionalità esistenti, le Agenzie fiscali procedono ad inquadrare direttamente nel corrispondente ruolo dirigenziale il proprio personale, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area ed in possesso di titolo di studi universitario, che abbia svolto, in forza di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, funzioni dirigenziali per almeno tre anni anche non continuativi, conseguendo valutazioni tutte positive. L'inquadramento è effettuato a totale invarianza finanziaria in forza della copertura correlata alla capacità assunzionale autorizzata, procedendo progressivamente sulla base della maggiore durata degli incarichi dirigenziali».

**77.0.1**

BOCCARDI, MANDELLI, AZZOLLINI, CERONI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 77-bis.**

*(Disposizioni in materia di personale delle Agenzie fiscali)*

1. Al fine di garantire in via immediata l'efficacia ed il buon andamento dell'azione amministrativa in ambito fiscale attraverso il soddisfacimento delle esigenze di funzionalità operativa dell'amministrazione finanziaria e la salvaguardia delle professionalità esistenti, corrispondendo in tal modo anche alla necessità di urgente adeguamento ai principi dell'ordinamento europeo in materia di contratti di lavoro a tempo determinato, le Agenzie fiscali procedono ad inquadrare direttamente nel corrispondente ruolo dirigenziale il proprio personale, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area ed in possesso di titolo di studi universitario, che abbia svolto, in forza di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, funzioni dirigenziali per almeno tre anni anche non continuativi, conseguendo valutazioni tutte positive. L'inquadramento viene effettuato a totale invarianza finanziaria nei limiti delle risorse disponibili correlate alla capacità assunzionale autorizzata, procedendo

---

progressivamente sulla base del criterio della maggiore durata degli incarichi dirigenziali».

---

### **77.0.2**

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 77-bis.**

*(Disposizioni in materia di personale delle Agenzie fiscali)*

1. Per esigenze di adeguamento ai principi dell'ordinamento europeo in materia di contratti di lavoro a tempo determinato e per la salvaguardia delle professionalità esistenti, le Agenzie fiscali procedono ad inquadrare, direttamente nel corrispondente ruolo dirigenziale il proprio personale, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area ed in possesso di titolo di studi universitario, che abbia svolto, in forza di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, funzioni dirigenziali per almeno tre anni anche non continuativi, conseguendo valutazioni tutte positive. L'inquadramento viene effettuato nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, mediante la copertura della capacità assunzionale attualmente autorizzata e procedendo progressivamente sulla base della maggiore durata degli incarichi dirigenziali».

---

### **77.0.3**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, in fine, aggiungere il periodo seguente: "Per motivi di semplificazione possono non essere trasmessi i dati delle fatture emesse annotate nel registro dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, nonché quelli delle fatture emesse o ricevute annotate, rispettivamente, ai sensi dei commi 1 e 6 dell'articolo 6, del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n.695"».

*Conseguentemente, nella rubrica, in fine, aggiungere le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute».*

#### **77.0.4**

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ORELLANA

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 77-bis.**

*(Misure per la razionalizzazione dei sistemi di tracciabilità dei pagamenti)*

1. La delega di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n.23, può essere nuovamente esercitata dal Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le medesime modalità di cui all'articolo 1 della legge e nel rispetto dei seguenti, ulteriori principi e criteri direttivi:

a) potenziare e razionalizzare i sistemi di tracciabilità dei pagamenti, prevedendo espressamente:

1) la loro generalizzazione per la fornitura di beni e servizi, mediante l'incentivazione dell'utilizzo dei metodi di tracciabilità da parte del cliente e del fornitore, ai quali andrà riconosciuto un *bonus* fiscale su base annua corrispondente di quota parte del capitale movimentato nell'anno con metodi di pagamento di cui alla lettera f) del citato articolo 9, comma 1, non inferiore allo 0,5 per cento del relativo valore;

2) la promozione di adeguate forme di coordinamento con gli Stati esteri, in particolare con gli Stati membri dell'Unione europea;

3) misure volte a favorire una corrispondente riduzione dei relativi oneri bancari, anche mediante il riconoscimento, all'intermediario finanziario delle transazioni di cui al numero 1), di un *bonus* fiscale su base annua corrispondente a quota parte del capitale movimentato nell'anno con metodi di pagamento di cui alla lettera f) del citato articolo 9, comma 1, non inferiore allo 0,5 per cento del relativo valore;

b) disciplinare le modalità, i termini e l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre

2012, n.221, anche con riferimento alle fattispecie costituenti illecito e alle relative sanzioni pecuniarie amministrative.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 può essere disposta l'estensione degli obblighi, di cui al citato decreto-legge n.179 del 2012, a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2018, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n.196».*

#### **77.0.5**

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 77-bis.**

*(Tracciabilità canoni di locazione)*

1. Al fine della tracciabilità dei redditi derivanti da contratti di locazione vigenti, rinnovati o stipulati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n.431, partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il corrispettivo del canone di locazione deve essere versato dal conduttore al locatore esclusivamente attraverso bonifico bancario o postale, assegno bancario circolare o vaglia postale, ad esclusione dei canoni relativi alle locazioni di immobili di edilizia residenziale pubblica o del patrimonio immobiliare delle amministrazioni pubbliche e delle grandi proprietà edilizie, come definite dal decreto del Ministero delle infrastrutture del 16 gennaio 2017, all'articolo 1, comma 5».

#### **77.0.6**

VICARI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«77-bis.**

*(Lotteria scontrini)*

1. All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n.232, sostituire le parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2018", con le seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2020"».

---

**77.0.7**

URAS, STEFANO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 77-bis.**

1. All'articolo 4, comma 10-*bis*, decreto-legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I medici di cui al presente comma, assumono la denominazione di medici di medicina fiscale', ai quali viene riconosciuto un trattamento normativo ed economico, fino ad esaurimento della lista, non inferiore a quello stabilito dalla disciplina emanata con il decreto interministeriale di cui all'articolo 5, comma 13, decreto-legge n.463, del 13 settembre 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge novembre 1983, n.638, in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge".

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

---



## Art. 78

### 78.1

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

#### Respinto

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al decreto legislativo 504/1995 inserire le seguenti modificazioni:

1. L'Art. 62-*quater*, comma 1-bis, è sostituito dal seguente:

"1-bis. Dal 1° gennaio 2018 i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, e successive modificazioni, sono soggetti ad imposta di consumo parametrata alla quantità di nicotina contenuta nei medesimi liquidi. L'imposta di consumo di cui al presente comma è fissata in euro 2.000 (duemila) per un chilogrammo di nicotina. Dalla data di entrata in vigore del presente comma cessa di avere applicazione l'imposta prevista dal comma 1, le cui disposizioni continuano ad avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in vigore del regime di imposizione previsto dal medesimo comma".

2. All'Art. 62-*quater*, dopo il comma 7, inserire i seguenti commi:

"8. In considerazione della particolare opportunità di addivenire in tempi rapidi all'effettiva riparazione dei danni erariali dovuti alla mancata riscossione dell'imposta di consumo *ex art. 62-quater*, Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504 come modificato dal decreto legislativo 15 dicembre 2014, n.188, e dell'imposta *ex art. 11*, comma 22, del decreto-legge n.76 del 28 giugno 2013, il soggetto passivo delle menzionate imposte, può presentare all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, entro il termine perentorio del 30 Settembre 2018, la richiesta di definizione del contenzioso o delle pendenze riguardanti la riscossione delle imposte di cui al presente comma.

9. La richiesta di definizione del contenzioso o delle pendenze di cui al comma 8 è almeno pari al 5 per cento dell'imposta dovuta, senza corrispondenza di interessi, indennità di mora e sanzioni, negli anni 2014, 2015, 2016 e 2017.

10. Ai fini della definizione del contenzioso o delle pendenze, il soggetto passivo di imposta di cui al comma 8 versa la somma di cui al comma 9 entro 60 giorni dalla data di stipula della transazione. È consentito al sogget-

to passivo d'imposta di effettuare il pagamento dell'importo dovuto di cui al comma 9 mediante rate annuali, non superiori a cinque, previa comunicazione al competente Ufficio delle dogane e versamento della prima rata entro i termini di cui al presente comma.

11. Le domande presentate oltre il termine perentorio di cui al comma 8 sono irricevibili"».

---

**Art. 79****79.1 (testo 2)**

AIELLO, DALLA TOR, VICECONTE

**Accolto**

*Al comma 13 aggiungere, in fine, le seguenti parole: « nonché le modalità con le quali è resa disponibile alla Guardia di Finanza, per i fini di controllo di competenza, l'anagrafe dei soggetti autorizzati.».*

**79.0.1**

PERRONE

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 79-bis.**

*(Riforma degli oneri generali del sistema elettrico)*

1. Al fine di assicurare una reale riduzione degli oneri tariffari sul consumo di energia elettrica, le risorse derivanti dal minor fabbisogno economico relativo alla componente A3 per gli anni 2018, 2019 e 2020 rispetto all'anno 2017 sono destinate, dal 12 gennaio 2018 e nella misura minima del 50 per cento, riduzione diretta delle tariffe elettriche degli utenti che sostengono gli oneri connessi all'attuazione delle misure di cui ai commi 2, 3, 4, e 5 del presente articolo, secondo un principio di allineamento direttamente proporzionale tra consumi e contribuzione al gettito della componente A3 di ciascuna tipologia di utente beneficiaria. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari ai fini dell'applicazione del presente comma.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di adeguare la normativa nazionale alla comunicazione della Commissione europea 2014/C100/01, del 28 giugno 2014, recante «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020», e alla decisione della Commissione europea C(2017) 3406, del 23 maggio 2017, con uno più decreti del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni dalla data

di trasmissione degli schemi di decreto, decorso il quale essi possono essere comunque adottati, sono ridefinite le imprese a forte consumo di energia elettrica e le agevolazioni di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per le medesime imprese. Con gli stessi decreti sono definiti criteri e modalità con cui l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico provvede all'attuazione della misura e del piano di adeguamento per gli ambiti di competenza. L'insieme di tali misure non può comunque comportare, per i soggetti non ammessi all'agevolazione, aggravii superiori al miliardo di euro.

3. Con i decreti di cui al comma 2, le agevolazioni sono definite in modo progressivo per classi di intensità di consumo elettrico calcolata sul fatturato dell'impresa purché nel rispetto dei livelli di contribuzione minima stabiliti dalla comunicazione della Commissione europea di cui al comma 2, che non comportino aggravii per soggetti non ammessi all'agevolazione nei limiti di un miliardo di euro, di cui al comma precedente, applicando parametri di riferimento per l'efficienza del consumo di energia elettrica a livello settoriale o, qualora tali parametri non siano disponibili, utilizzando la media aritmetica del consumo dell'impresa calcolata sugli ultimi tre anni, nonché tenendo eventualmente conto dell'intensità degli scambi a livello internazionale definita a livello settoriale. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì definite le modalità di applicazione della clausola sul valore aggiunto lordo (VAL) di cui ai punti 189 e 190 della medesima comunicazione.

4. Restano fermi gli obblighi di effettuazione della diagnosi energetica di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, per le imprese a forte consumo di energia elettrica. A decorrere dal 1° gennaio 2019 sono ammesse all'agevolazione di cui al comma precedente le sole imprese a forte consumo di energia elettrica che adottino un Sistema di Gestione Energia certificato conforme alla norma ISO 50001.

5. All'articolo 1, comma 3-ter, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) ad adeguare, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, in tutto il territorio nazionale, la struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema elettrico, applicate ai clienti dei servizi elettrici per usi diversi da quelli domestici, assicurando che sia riflessiva in misura non superiore ad un quarto della struttura tariffaria di rete per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura in vigore alla medesima data, tenendo comunque conto dei diversi livelli di tensione e dei parametri di connessione, oltre che della diversa natura e delle peculiarità degli oneri rispetto alla tariffa"».

*Conseguentemente, all'onere derivante dalle presenti disposizioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali*

*di politica economica (FISPE), di cui l'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.*

## **79.0.2**

COMAROLI, ARRIGONI

### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 79-bis.**

*(Riforma degli oneri generali del sistema elettrico)*

1. Al fine di assicurare una reale riduzione degli oneri tariffari sul consumo di energia elettrica, le risorse derivanti dal minor fabbisogno economico relativo alla componente A3 per gli anni 2018, 2019 e 2020 rispetto all'anno 2017 sono destinate, dal 12 gennaio 2018 e nella misura minima del 50 per cento, alla riduzione diretta delle tariffe elettriche degli utenti che sostengono gli oneri connessi all'attuazione delle misure di cui ai commi 2, 3, 4, e 5 del presente articolo; secondo un principio di allineamento direttamente proporzionale tra consumi e contribuzione al gettito della componente A3 di ciascuna tipologia di utente beneficiaria. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari ai fini dell'applicazione del presente comma.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di adeguare la normativa nazionale alla comunicazione della Commissione europea 2014/C200/01, del 28 giugno 2014, recante «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020», e alla decisione della Commissione europea C(2017)3406, del 23 maggio 2017, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto, decorso il quale essi possono essere comunque adottati, sono ridefinite le imprese a forte consumo di energia elettrica e le agevolazioni di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per le medesime imprese. Con gli stessi decreti sono definiti criteri e modalità con cui l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico provvede all'attuazione della misura e del piano di adeguamento, per gli ambiti di competenza. L'insieme di tali misure non può comunque comportare, per i soggetti non ammessi all'agevolazione, aggravii superiori ad 1 miliardo di euro.

3. Con i decreti di cui al comma 2, le agevolazioni sono definite in modo progressivo per classi di intensità di consumo elettrico calcolata sul fatturato dell'impresa purché nel rispetto dei livelli di contribuzione minima stabiliti dalla comunicazione della Commissione europea di cui al comma 2, che non comportino aggravii per soggetti non ammessi all'agevolazione nei limiti di un miliardo di euro, di cui al comma precedente, applicando parametri di riferimento per l'efficienza del consumo di energia elettrica a livello settoriale o, qualora tali parametri non siano disponibili, utilizzando la media aritmetica del consumo dell'impresa calcolata sugli ultimi tre anni, nonché tenendo eventualmente conto dell'intensità degli scambi a livello internazionale definita a livello settoriale. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì definite le modalità di applicazione della clausola sul valore aggiunto lordo (VAL) di cui ai punti 189 e 190 della medesima comunicazione.

4. Restano fermi gli obblighi di effettuazione della diagnosi energetica di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, per le imprese a forte consumo di energia elettrica. A decorrere dal 1° gennaio 2019 sono ammesse all'agevolazione di cui al comma precedente le sole imprese a forte consumo di energia elettrica che adottino un Sistema di Gestione Energia certificato conforme alla norma ISO 50001.

5. All'articolo 1, comma 3-ter, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) ad adeguare, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, in tutto il territorio nazionale, la struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema elettrico, applicate ai clienti dei servizi elettrici per usi diversi da quelli domestici, assicurando che sia riflessiva in misura non superiore ad un quarto della struttura tariffaria di rete per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura in vigore alla medesima data, tenendo comunque conto dei diversi livelli di tensione e dei parametri di connessione, oltre che della diversa natura e delle peculiarità degli oneri rispetto alla tariffa"».

### **79.0.3**

ORELLANA, LANIECE, FAUSTO GUILHERME LONGO, BENCINI, PANIZZA

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 79-bis.**

*(Riforma degli oneri generali del sistema elettrico)*

1. Al fine di assicurare una reale riduzione degli oneri tariffari sul consumo di energia elettrica, le risorse derivanti dal minor fabbisogno economico relativo alla componente A3 per gli anni 2018, 2019 e 2020 rispetto all'anno 2017 sono destinate, dal 12 gennaio 2018 e nella misura minima del 50 per cento, alla riduzione diretta delle tariffe elettriche degli utenti che sostengono gli oneri connessi all'attuazione delle misure di cui ai commi 2, 3, 4, e 5 del presente articolo; secondo un principio di allineamento direttamente proporzionale tra consumi e contribuzione al gettito della componente A3 di ciascuna tipologia di utente beneficiaria. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari ai fini dell'applicazione del presente comma.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di adeguare la normativa nazionale alla comunicazione della Commissione europea 2014/C200/01, del 28 giugno 2014, recante «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020», e alla decisione della Commissione europea C(2017)3406, del 23 maggio 2017, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto, decorso il quale essi possono essere comunque adottati, sono ridefinite le imprese a forte consumo di energia elettrica e le agevolazioni di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per le medesime imprese. Con gli stessi decreti sono definiti criteri e modalità con cui l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico provvede all'attuazione della misura e del piano di adeguamento, per gli ambiti di competenza. L'insieme di tali misure non può comunque comportare, per i soggetti non ammessi all'agevolazione, aggravii superiori ad 1 miliardo di euro.

3. Con i decreti di cui al comma 2, le agevolazioni sono definite in modo progressivo per classi di intensità di consumo elettrico calcolata sul fatturato dell'impresa purché nel rispetto dei livelli di contribuzione minima stabiliti dalla comunicazione della Commissione europea di cui al comma 2, che non comportino aggravii per soggetti non ammessi all'agevolazione nei limiti di un miliardo di euro, di cui al comma precedente, applicando parametri di riferimento per l'efficienza del consumo di energia elettrica a livello settoriale o, qualora tali parametri non siano disponibili, utilizzando la media aritmetica del consumo dell'impresa calcolata sugli ultimi tre anni, nonché tenendo eventualmente conto dell'intensità degli scambi a livello internazionale definita a livello settoriale. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì definite le modalità di applicazione della clausola sul valore aggiunto lordo (VAL) di cui ai punti 189 e 190 della medesima comunicazione.

4. Restano fermi gli obblighi di effettuazione della diagnosi energetica di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, per le imprese a forte consumo di energia elettrica. A decorrere dal 1° gennaio 2019 sono ammesse all'agevolazione di cui al comma precedente le sole imprese a forte consumo di energia elettrica che adottino un Sistema di Gestione Energia certificato conforme alla norma ISO 50001.

5. All'articolo 1, comma 3-ter, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) ad adeguare, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, in tutto il territorio nazionale, la struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema elettrico, applicate ai clienti dei servizi elettrici per usi diversi da quelli domestici, assicurando che sia riflessiva in misura non superiore ad un quarto della struttura tariffaria di rete per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura in vigore alla medesima data, tenendo comunque conto dei diversi livelli di tensione e dei parametri di connessione, oltre che della diversa natura e delle peculiarità degli oneri rispetto alla tariffa"».

#### **79.0.4**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 79-bis.**

*(Riforma degli oneri generali del sistema elettrico)*

1. Al fine di assicurare una reale riduzione degli oneri tariffari sul consumo di energia elettrica, le risorse derivanti dal minor fabbisogno economico relativo alla componente A3 per gli anni 2018, 2019 e 2020 rispetto all'anno 2017 sono destinate, dal 12 gennaio 2018 e nella misura minima del 50 per cento, alla riduzione diretta delle tariffe elettriche degli utenti che sostengono gli oneri connessi all'attuazione delle misure di cui ai commi 2, 3, 4, e 5 del presente articolo; secondo un principio di allineamento direttamente proporzionale tra consumi e contribuzione al gettito della componente A3 di ciascuna tipologia di utente beneficiaria. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari ai fini dell'applicazione del presente comma.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di adeguare la normativa nazionale alla comunicazione della Com-



missione europea 2014/C200/01, del 28 giugno 2014, recante «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020», e alla decisione della Commissione europea C(2017)3406, del 23 maggio 2017, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto, decorso il quale essi possono essere comunque adottati, sono ridefinite le imprese a forte consumo di energia elettrica e le agevolazioni di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per le medesime imprese. Con gli stessi decreti sono definiti criteri e modalità con cui l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico provvede all'attuazione della misura e del piano di adeguamento, per gli ambiti di competenza. L'insieme di tali misure non può comunque comportare, per i soggetti non ammessi all'agevolazione, aggravii superiori ad 1 miliardo di euro.

3. Con i decreti di cui al comma 2, le agevolazioni sono definite in modo progressivo per classi di intensità di consumo elettrico calcolata sul fatturato dell'impresa purché nel rispetto dei livelli di contribuzione minima stabiliti dalla comunicazione della Commissione europea di cui al comma 2, che non comportino aggravii per soggetti non ammessi all'agevolazione nei limiti di un miliardo di euro, di cui al comma precedente, applicando parametri di riferimento per l'efficienza del consumo di energia elettrica a livello settoriale o, qualora tali parametri non siano disponibili, utilizzando la media aritmetica del consumo dell'impresa calcolata sugli ultimi tre anni, nonché tenendo eventualmente conto dell'intensità degli scambi a livello internazionale definita a livello settoriale. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì definite le modalità di applicazione della clausola sul valore aggiunto lordo (VAL) di cui ai punti 189 e 190 della medesima comunicazione.

4. Restano fermi gli obblighi di effettuazione della diagnosi energetica di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, per le imprese a forte consumo di energia elettrica. A decorrere dal 1° gennaio 2019 sono ammesse all'agevolazione di cui al comma precedente le sole imprese a forte consumo di energia elettrica che adottino un Sistema di Gestione Energia certificato conforme alla norma ISO 50001.

5. All'articolo 1, comma 3-ter, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) ad adeguare, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, in tutto il territorio nazionale, la struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema elettrico, applicate ai clienti dei servizi elettrici per usi diversi da quelli domestici, assicurando che sia riflessiva in misura non superiore ad un quarto della struttura tariffaria di rete per i servizi di trasmissione, di-

stribuzione e misura in vigore alla medesima data, tenendo comunque conto dei diversi livelli di tensione e dei parametri di connessione, oltre che della diversa natura e delle peculiarità degli oneri rispetto alla tariffa"».

### **79.0.5**

GAMBARO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 79-bis.**

*(Riforma degli oneri generali del sistema elettrico)*

1. Al fine di assicurare una reale riduzione degli oneri tariffari sul consumo di energia elettrica, le risorse derivanti dal minor fabbisogno economico relativo alla componente A3 per gli anni 2018, 2019 e 2020 rispetto all'anno 2017 sono destinate, dal 12 gennaio 2018 e nella misura minima del 50 per cento, alla riduzione diretta delle tariffe elettriche degli utenti che sostengono gli oneri connessi all'attuazione delle misure di cui ai commi 2, 3, 4, e 5 del presente articolo; secondo un principio di allineamento direttamente proporzionale tra consumi e contribuzione al gettito della componente A3 di ciascuna tipologia di utente beneficiaria. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari ai fini dell'applicazione del presente comma.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di adeguare la normativa nazionale alla comunicazione della Commissione europea 2014/C200/01, del 28 giugno 2014, recante «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020», e alla decisione della Commissione europea C(2017)3406, del 23 maggio 2017, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto, decorso il quale essi possono essere comunque adottati, sono ridefinite le imprese a forte consumo di energia elettrica e le agevolazioni di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per le medesime imprese. Con gli stessi decreti sono definiti criteri e modalità con cui l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico provvede all'attuazione della misura e del piano di adeguamento, per gli ambiti di competenza. L'insieme di tali misure non può comunque comportare,

per i soggetti non ammessi all'agevolazione, aggravii superiori ad 1 miliardo di euro.

3. Con i decreti di cui al comma 2, le agevolazioni sono definite in modo progressivo per classi di intensità di consumo elettrico calcolata sul fatturato dell'impresa purché nel rispetto dei livelli di contribuzione minima stabiliti dalla comunicazione della Commissione europea di cui al comma 2, che non comportino aggravii per soggetti non ammessi all'agevolazione nei limiti di un miliardo di euro, di cui al comma precedente, applicando parametri di riferimento per l'efficienza del consumo di energia elettrica a livello settoriale o, qualora tali parametri non siano disponibili, utilizzando la media aritmetica del consumo dell'impresa calcolata sugli ultimi tre anni, nonché tenendo eventualmente conto dell'intensità degli scambi a livello internazionale definita a livello settoriale. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì definite le modalità di applicazione della clausola sul valore aggiunto lordo (VAL) di cui ai punti 189 e 190 della medesima comunicazione.

4. Restano fermi gli obblighi di effettuazione della diagnosi energetica di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, per le imprese a forte consumo di energia elettrica. A decorrere dal 1° gennaio 2019 sono ammesse all'agevolazione di cui al comma precedente le sole imprese a forte consumo di energia elettrica che adottino un Sistema di Gestione Energia certificato conforme alla norma ISO 50001.

5. All'articolo 1, comma 3-ter, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) ad adeguare, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, in tutto il territorio nazionale, la struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema elettrico, applicate ai clienti dei servizi elettrici per usi diversi da quelli domestici, assicurando che sia riflessiva in misura non superiore ad un quarto della struttura tariffaria di rete per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura in vigore alla medesima data, tenendo comunque conto dei diversi livelli di tensione e dei parametri di connessione, oltre che della diversa natura e delle peculiarità degli oneri rispetto alla tariffa"».

#### **79.0.6**

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 79-bis.**

*(Riforma degli oneri generali del sistema elettrico)*

1. Al fine di assicurare una reale riduzione degli oneri tariffari sul consumo di energia elettrica, le risorse derivanti dal minor fabbisogno economico relativo alla componente A3 per gli anni 2018, 2019 e 2020 rispetto all'anno 2017 sono destinate, dal 12 gennaio 2018 e nella misura minima del 50 per cento, alla riduzione diretta delle tariffe elettriche degli utenti che sostengono gli oneri connessi all'attuazione delle misure di cui ai commi 2, 3, 4, e 5 del presente articolo; secondo un principio di allineamento direttamente proporzionale tra consumi e contribuzione al gettito della componente A3 di ciascuna tipologia di utente beneficiaria. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari ai fini dell'applicazione del presente comma.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di adeguare la normativa nazionale alla comunicazione della Commissione europea 2014/C200/01, del 28 giugno 2014, recante «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020», e alla decisione della Commissione europea C(2017)3406, del 23 maggio 2017, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto, decorso il quale essi possono essere comunque adottati, sono ridefinite le imprese a forte consumo di energia elettrica e le agevolazioni di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per le medesime imprese. Con gli stessi decreti sono definiti criteri e modalità con cui l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico provvede all'attuazione della misura e del piano di adeguamento, per gli ambiti di competenza. L'insieme di tali misure non può comunque comportare, per i soggetti non ammessi all'agevolazione, aggravii superiori ad 1 miliardo di euro.

3. Con i decreti di cui al comma 2, le agevolazioni sono definite in modo progressivo per classi di intensità di consumo elettrico calcolata sul fatturato dell'impresa purché nel rispetto dei livelli di contribuzione minima stabiliti dalla comunicazione della Commissione europea di cui al comma 2, che non comportino aggravii per soggetti non ammessi all'agevolazione nei limiti di un miliardo di euro, di cui al comma precedente, applicando parametri di riferimento per l'efficienza del consumo di energia elettrica a livello settoriale o, qualora tali parametri non siano disponibili, utilizzando la media aritmetica del consumo dell'impresa calcolata sugli ultimi tre anni, nonché tenendo eventualmente conto dell'intensità degli scambi a livello internazionale definita a livello settoriale. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì definite

le modalità di applicazione della clausola sul valore aggiunto lordo (VAL) di cui ai punti 189 e 190 della medesima comunicazione.

4. Restano fermi gli obblighi di effettuazione della diagnosi energetica di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, per le imprese a forte consumo di energia elettrica. A decorrere dal 1° gennaio 2019 sono ammesse all'agevolazione di cui al comma precedente le sole imprese a forte consumo di energia elettrica che adottino un Sistema di Gestione Energia certificato conforme alla norma ISO 50001.

5. All'articolo 1, comma 3-ter, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) ad adeguare, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, in tutto il territorio nazionale, la struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema elettrico, applicate ai clienti dei servizi elettrici per usi diversi da quelli domestici, assicurando che sia riflessiva in misura non superiore ad un quarto della struttura tariffaria di rete per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura in vigore alla medesima data, tenendo comunque conto dei diversi livelli di tensione e dei parametri di connessione, oltre che della diversa natura e delle peculiarità degli oneri rispetto alla tariffa"».

## **79.0.7**

IURLARO

### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 79-bis.**

*(Riforma degli oneri generali del sistema elettrico)*

1. Al fine di assicurare una reale riduzione degli oneri tariffari sul consumo di energia elettrica, le risorse derivanti dal minor fabbisogno economico relativo alla componente A3 per gli anni 2018, 2019 e 2020 rispetto all'anno 2017 sono destinate, dal 12 gennaio 2018 e nella misura minima del 50 per cento, alla riduzione diretta delle tariffe elettriche degli utenti che sostengono gli oneri connessi all'attuazione delle misure di cui ai commi 2, 3, 4, e 5 del presente articolo; secondo un principio di allineamento direttamente proporzionale tra consumi e contribuzione al gettito della componente A3 di ciascuna tipologia di utente beneficiaria. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari ai fini dell'applicazione del presente comma.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di adeguare la normativa nazionale alla comunicazione della Commissione europea 2014/C200/01, del 28 giugno 2014, recante «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020», e alla decisione della Commissione europea C(2017)3406, del 23 maggio 2017, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto, decorso il quale essi possono essere comunque adottati, sono ridefinite le imprese a forte consumo di energia elettrica e le agevolazioni di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per le medesime imprese. Con gli stessi decreti sono definiti criteri e modalità con cui l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico provvede all'attuazione della misura e del piano di adeguamento, per gli ambiti di competenza. L'insieme di tali misure non può comunque comportare, per i soggetti non ammessi all'agevolazione, aggravii superiori ad 1 miliardo di euro.

3. Con i decreti di cui al comma 2, le agevolazioni sono definite in modo progressivo per classi di intensità di consumo elettrico calcolata sul fatturato dell'impresa purché nel rispetto dei livelli di contribuzione minima stabiliti dalla comunicazione della Commissione europea di cui al comma 2, che non comportino aggravii per soggetti non ammessi all'agevolazione nei limiti di un miliardo di euro, di cui al comma precedente, applicando parametri di riferimento per l'efficienza del consumo di energia elettrica a livello settoriale o, qualora tali parametri non siano disponibili, utilizzando la media aritmetica del consumo dell'impresa calcolata sugli ultimi tre anni, nonché tenendo eventualmente conto dell'intensità degli scambi a livello internazionale definita a livello settoriale. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì definite le modalità di applicazione della clausola sul valore aggiunto lordo (VAL) di cui ai punti 189 e 190 della medesima comunicazione.

4. Restano fermi gli obblighi di effettuazione della diagnosi energetica di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, per le imprese a forte consumo di energia elettrica. A decorrere dal 1° gennaio 2019 sono ammesse all'agevolazione di cui al comma precedente le sole imprese a forte consumo di energia elettrica che adottino un Sistema di Gestione Energia certificato conforme alla norma ISO 50001.

5. All'articolo 1, comma 3-ter, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) ad adeguare, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, in tutto il territorio nazionale, la struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri ge-

---

nerali di sistema elettrico, applicate ai clienti dei servizi elettrici per usi diversi da quelli domestici, assicurando che sia riflessiva in misura non superiore ad un quarto della struttura tariffaria di rete per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura in vigore alla medesima data, tenendo comunque conto dei diversi livelli di tensione e dei parametri di connessione, oltre che della diversa natura e delle peculiarità degli oneri rispetto alla tariffa"».

---

### **79.0.8**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 79-bis.**

*(Riforma degli oneri generali di sistema)*

All'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole da: "tener conto" a: "al medesimo comma 1" sono sostituite dalle parole: "redistribuirne il peso in maniera equa e bilanciata tra le diverse categorie di consumatori finali, sulla base dei reali profili di consumo,"».

---

### **79.0.9**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 79-bis.**

*(Riforma degli oneri generali di sistema)*

1. All'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole da: "tener conto" a: "al medesimo comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "redistribuirne il peso in maniera equa e bilanciata tra le diverse categorie di consumatori finali, sulla base dei reali profili di consumo,"».

---

**79.0.10**

PERRONE

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente;*

**«Art. 79-bis.**

*(Fondo per la riduzione del costo dell'energia)*

1. Per il finanziamento delle misure agevolative finalizzate all'attuazione dell'articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE recepito per il tramite dell'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico il Fondo Energivori. Nel triennio 2018-2020 le risorse destinate al Fondo ammontano a 800 milioni di euro all'anno. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dello Sviluppo Economico individua, con proprio decreto, le modalità per l'erogazione delle risorse in favore dell'ente pubblico Cassa per i servizi energetici e ambientali al fine di compensare le agevolazioni concesse per il tramite della rideterminazione degli oneri del sistema elettrico di cui all'art. 3, comma 2, lettera *b*) del decreto-legge 210/2015 come convertito con Legge 21/2016.

2. A partire dal 1° gennaio 2018, le misure agevolative in favore delle imprese a forte consumo di energia non sono considerate un onere generale di sistema. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico, entro 30 giorni dalla data di entrata di emanazione del decreto di cui al comma 1, adegua i propri provvedimenti».

*Conseguentemente, all'onere derivante dalle presenti disposizioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui l'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.*

**79.0.11**

ORELLANA, LANIECE, FAUSTO GUILHERME LONGO, BENCINI, PANIZZA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 79-bis.**

*(Fondo per la riduzione del costo dell'energia)*



1. Per il finanziamento delle misure agevolative finalizzate all'attuazione dell'articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE recepito per il tramite dell'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico il Fondo Energivori. Nel triennio 2018-2020 le risorse destinate al Fondo ammontano a 800 milioni di euro all'anno. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dello Sviluppo Economico individua, con proprio decreto, le modalità per l'erogazione delle risorse in favore dell'ente pubblico Cassa per i servizi energetici e ambientali al fine di compensare le agevolazioni concesse per il tramite della rideterminazione degli oneri del sistema elettrico di cui all'art. 3, comma 2, lettera *b*) del decreto-legge 210/2015 come convertito con Legge 21/2016.

2. A partire dal 1° gennaio 2018, le misure agevolative in favore delle imprese a forte consumo di energia non sono considerate un onere generale di sistema. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico, entro 30 giorni dalla data di entrata di emanazione del decreto di cui al comma 1, adegua i propri provvedimenti.».

*Conseguentemente, per gli oneri derivanti dall'applicazione della precedente disposizione, pari a 800 milioni di euro a partire dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.*

## **79.0.12**

SANTINI, TOMASELLI, BROGLIA

### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 79-bis.**

*(Fondo per la riduzione del costo dell'energia)*

1. Per il finanziamento delle misure agevolative finalizzate all'attuazione dell'articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE recepito per il tramite dell'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico il Fondo Energivori. Nel triennio 2018-2020 le risorse destinate al Fondo ammontano a 800 milioni di euro all'anno. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dello Sviluppo Economico individua, con proprio decreto, le modalità per l'erogazione delle risorse in favore dell'ente pubblico Cassa per i servizi energetici e ambientali al fine di compensare le agevolazioni concesse per il tramite della

---

rideterminazione degli oneri del sistema elettrico di cui all'art. 3, comma 2, lettera *b*) del decreto-legge 210/2015 come convertito con Legge 21/2016.

2. A partire dal 1° gennaio 2018, le misure agevolative in favore delle imprese a forte consumo di energia non sono considerate un onere generale di sistema. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico, entro 30 giorni dalla data di entrata di emanazione del decreto di cui al comma 1, adegua i propri provvedimenti.».

---

### **79.0.13**

ARRIGONI, COMAROLI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 79-bis.**

*(Fondo per la riduzione del costo dell'energia)*

1. Per il finanziamento delle misure agevolative finalizzate all'attuazione dell'articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE recepito per il tramite dell'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico il Fondo Energivori. Nel triennio 2018-2020 le risorse destinate al Fondo ammontano a 800 milioni di euro all'anno. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dello Sviluppo Economico individua, con proprio decreto, le modalità per l'erogazione delle risorse in favore dell'ente pubblico Cassa per i servizi energetici e ambientali al fine di compensare le agevolazioni concesse per il tramite della rideterminazione degli oneri del sistema elettrico di cui all'art. 3, comma 2, lettera *b*) del decreto-legge 210/2015 come convertito con Legge 21/2016.

2. A partire dal 1° gennaio 2018, le misure agevolative in favore delle imprese a forte consumo di energia non sono considerate un onere generale di sistema. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico, entro 30 giorni dalla data di entrata di emanazione del decreto di cui al comma 1, adegua i propri provvedimenti.».

---

**79.0.14**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 79-bis.**

*(Fondo per la riduzione del costo dell'energia)*

1. Per il finanziamento delle misure agevolative finalizzate all'attuazione dell'articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE recepito per il tramite dell'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico il Fondo Energivori. Nel triennio 2018-2020 le risorse destinate al Fondo ammontano a 800 milioni di euro all'anno. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dello Sviluppo Economico individua, con proprio decreto, le modalità per l'erogazione delle risorse in favore dell'ente pubblico Cassa per i servizi energetici e ambientali al fine di compensare le agevolazioni concesse per il tramite della rideterminazione degli oneri del sistema elettrico di cui all'art. 3, comma 2, lettera *b*) del decreto-legge 210/2015 come convertito con Legge 21/2016.

2. A partire dal 1° gennaio 2018, le misure agevolative in favore delle imprese a forte consumo di energia non sono considerate un onere generale di sistema. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico, entro 30 giorni dalla data di entrata di emanazione del decreto di cui al comma 1, adegua i propri provvedimenti.».

**79.0.15**

GAMBARO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 79-bis.**

*(Fondo per la riduzione del costo dell'energia)*

1. Per il finanziamento delle misure agevolative finalizzate all'attuazione dell'articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE recepito per il tramite dell'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è istituito presso il Ministero

dello Sviluppo Economico il Fondo Energivori. Nel triennio 2018-2020 le risorse destinate al Fondo ammontano a 800 milioni di euro all'anno. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dello Sviluppo Economico individua, con proprio decreto, le modalità per l'erogazione delle risorse in favore dell'ente pubblico Cassa per i servizi energetici e ambientali al fine di compensare le agevolazioni concesse per il tramite della rideterminazione degli oneri del sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *b*) del decreto-legge 210/2015 come convertito con Legge 21/2016.

2. A partire dal 1° gennaio 2018, le misure agevolative in favore delle imprese a forte consumo di energia non sono considerate un onere generale di sistema. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico, entro 30 giorni dalla data di entrata di emanazione del decreto di cui al comma 1, adegua i propri provvedimenti».

#### **79.0.16**

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 79-bis.**

*(Fondo per la riduzione del costo dell'energia)*

1. Per il finanziamento delle misure agevolative finalizzate all'attuazione dell'articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE recepito per il tramite dell'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico il Fondo Energivori. Nel triennio 2018-2020 le risorse destinate al Fondo ammontano a 800 milioni di euro all'anno. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dello Sviluppo Economico individua, con proprio decreto, le modalità per l'erogazione delle risorse in favore dell'ente pubblico Cassa per i servizi energetici e ambientali al fine di compensare le agevolazioni concesse per il tramite della rideterminazione degli oneri del sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *b*) del decreto-legge n. 210 del 2015 come convertito con legge n. 21 del 2016.

2. A partire dal 1° gennaio 2018, le misure agevolative in favore delle imprese a forte consumo di energia non sono considerate un onere generale di sistema. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico, entro

30 giorni dalla data di entrata di emanazione del decreto di cui al comma 1, adegua i propri provvedimenti».

**79.0.17**

IURLARO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 79-bis.**

*(Fondo per la riduzione del costo dell'energia)*

1. Per il finanziamento delle misure agevolative finalizzate all'attuazione dell'articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE recepito per il tramite dell'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico il Fondo Energivori. Nel triennio 2018-2020 le risorse destinate al Fondo ammontano a 800 milioni di euro all'anno. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dello Sviluppo Economico individua, con proprio decreto, le modalità per l'erogazione delle risorse in favore dell'ente pubblico Cassa per i servizi energetici e ambientali al fine di compensare le agevolazioni concesse per il tramite della rideterminazione degli oneri del sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *b*) del decreto-legge n. 210 del 2015 come convertito con legge n. 21 del 2016.

2. A partire dal 1° gennaio 2018, le misure agevolative in favore delle imprese a forte consumo di energia non sono considerate un onere generale di sistema. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico, entro 30 giorni dalla data di entrata di emanazione del decreto di cui al comma 1, adegua i propri provvedimenti».

**79.0.18**

BONFRISCO

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 79-bis.**

*(Compensazione delle accise nelle procedure concorsuali esecutive)*

1. Ai soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dall'articolo 34-*sexies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è riconosciuta, nel limite complessivo di cui al comma 4, la possibilità di computare in diminuzione nel primo periodo di versamento utile l'accisa dovuta e non corrisposta dal cessionario o committente, di cui all'Allegato I e alla Tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, purché questa risulti separatamente evidenziata nella fattura relativa alla cessione o somministrazione.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle operazioni per le quali sia stata emessa fattura qualora si verifichi il mancato pagamento in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:

a) a partire dalla data in cui il cessionario o committente è assoggettato a una procedura concorsuale o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato sensi dell'articolo 182-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle imprese;

b) a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose.

3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di concerto con il direttore dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono stabilite le modalità di attuazione delle presenti disposizioni.

4. Al maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimati nel limite di 200 milioni di euro per il triennio 2018-2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2018, 2019 e 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

**79.0.19**

AIELLO, DALLA TOR, VICECONTE

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 79-bis.**

1. Al fine di rafforzare le misure volte al contrasto dell'evasione fiscale e degli altri illeciti in materia economico-finanziaria, all'articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fermo restando quanto previsto dal comma 3, le stesse informazioni sono utilizzate dalla Guardia di finanza per le medesime finalità e per quelle di cui all'articolo 2; comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68";

b) al comma 4-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La relazione contiene anche i risultati relativi all'attività svolta dalla Guardia di finanza utilizzando le informazioni di cui al comma 4. A tal fine, i dati sono comunicati all'Agenzia delle entrate secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate e del Comandante generale della Guardia di finanze"».

**79.0.20**

MATTESINI, SANTINI, BORIOLI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 79-bis.**

1. All'articolo 17, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il primo periodo è sostituito dal seguente: «In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all'articolo 10, numero 11) e per le cessioni di materiale d'oro, il cui valore di cessione non ecceda o ecceda in modo trascurabile il valore di quotazione sul mercato ufficiale di riferimento dello stesso metallo prezioso assunto nel giorno della cessione, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. Le stesse disposizioni si applicano alle cessioni di prodotti semilavorati, componenti, accessori, parti di materiali, tutti contenenti oro o altri metalli preziosi, anche se destinati ad

essere incorporati in altri prodotti in corso di lavorazione o alla lavorazione al fine del recupero del metallo prezioso in essi contenuto, sempreché il valore di cessione non ecceda o ecceda in modo trascurabile il valore di quotazione come sopra individuato».

### **79.0.21**

VACCARI, MATURANI, SANTINI

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 79-bis.**

*(Misure fiscali per le spese funebri e cimiteriali)*

1. Per l'anno 2018, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

a) le spese funebri, per le opere lapidee cimiteriali e per la relativa accessoristica funebre sostenute in dipendenza della morte di persone, fino a un totale di 3.500 euro;

b) i premi, rateali o in unica soluzione, corrisposti ad una società di assicurazioni per la previdenza funebre, fino all'importo massimo di 3.500 euro nell'esercizio in cui sono corrisposti. La detrazione di cui alla presente lettera non è cumulabile con quella di cui alla lettera a);

c) i premi, rateali o in unica soluzione, corrisposti a una società di assicurazioni per la previdenza cimiteriale, fino all'importo massimo di 3.500 euro nell'esercizio in cui sono corrisposti».

*Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «di 237,2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 277 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020».*



## Art. 80

### 80.1

CALIENDO, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, RIZZOTTI

#### Respinto

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 80. - (*Misure per la definizione del contenzioso tributario pendente presso la Corte di Cassazione*). - 1. Presso la Corte di Cassazione è istituita una Sezione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie tributarie. La Corte di Cassazione nella detta Sezione giudica con il numero invariabile di cinque votanti. A tale Sezione devono essere destinati magistrati nel numero richiesto dalle esigenze del servizio, tenuto conto del numero dei procedimenti pendenti e dell'urgenza della definizione delle controversie. Per i cinque anni successivi a quello dell'entrata in vigore della legge saranno destinati a tale Sezione quarantacinque magistrati. Nel ruolo organico del personale della magistratura il numero dei magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità è aumentato di venti unità, con conseguente riduzione di venti unità del numero di magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di primo grado. Avverso le sentenze dei giudici tributari di secondo grado può essere proposto ricorso per cassazione:

- a) per motivi attinenti alla giurisdizione;
- b) per violazione delle norme sulla competenza;
- c) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto;
- d) per nullità della sentenza o del procedimento;
- e) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

2. Agli adempimenti organizzativi conseguenti all'applicazione del presente articolo provvedono il Ministro della giustizia e il Consiglio Superiore della Magistratura secondo le rispettive competenze.

3. Dall'applicazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

## **80.2**

SANTINI

### **Respinto**

*Al comma 20 sostituire le parole: "sono applicati, a norma del predetto comma, esclusivamente" con le seguenti: "possono essere applicati, a norma del predetto comma, prevalentemente"».*

---

## **80.0.1 (testo 2)**

VICARI

### **Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 80-bis.**

1. Al fine di promuovere lo smaltimento del contenzioso civile e penale di primo grado, l'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n.273 è sostituito dal seguente:

#### **"Art. 4.**

1. Ai giudici onorari di tribunale spetta un'indennità di euro 170 per le attività di udienza svolte nello stesso giorno e per ogni altra attività, diversa da quella d'udienza ma ad essa strumentale e connessa funzionalmente indipendentemente dal collegamento temporale e anche se svolte cumulativamente.

1-bis. Ai giudici onorari di tribunale spetta sempre un'ulteriore indennità di euro 170 ove il complessivo impegno lavorativo per le attività di cui al comma 1 superi le cinque ore.

2. Ai vice procuratori onorari spetta un'indennità giornaliera di euro 170 per l'espletamento delle seguenti attività, anche se svolte cumulativamente:

a) partecipazione ad una o più udienze in relazione alle quali è conferita la delega;

b) ogni altra attività, diversa da quella di cui alla lettera a), delegabile a norma delle vigenti disposizioni di legge;

b-bis) ogni altra attività strumentale all'udienza.

"2-*bis*. Ai vice procuratori onorari spetta sempre un'ulteriore indennità di euro 250 ove il complessivo impegno lavorativo necessario per lo svolgimento di una o più attività di cui al comma 2 superi le cinque ore giornaliere.

2-*ter*. Ai fini dell'applicazione dei commi 1-*bis* e 2-*bis*, la durata delle udienze è rilevata dai rispettivi verbali e la durata della permanenza in ufficio per l'espletamento delle attività di cui ai commi 1 e 2, lettera *b*), è rilevata dal Presidente del Tribunale e dal Procuratore della Repubblica.

2-*quater*. In ogni caso, deve essere garantita a ciascun Vice procuratore onorario e a ciascun giudice onorario di tribunale l'assegnazione di un numero di udienze al mese non inferiore a 4 (quattro).

2-*quinquies*. Le disposizioni del presente articolo si applicano al primo quadriennio di cui ai decreti 92/2016 e 116/2017.

2-*sexies*. Relativamente alla disciplina di cui all'articolo 30 del decreto 116/2017, gli articoli 10, 11 e 12 non si applicano ai Magistrati onorari in servizio al momento della entrata in vigore della presente legge".

3. L'ammontare delle indennità previste dai commi 1 e 2 deve essere adeguato ogni tre anni, con decreto emanato dal ministro di grazia e giustizia di concerto con il ministro del tesoro, in relazione alla variazione, accertata dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente.

4. La spesa relativa graverà sul capitolo 1589 del bilancio del ministero di grazia e giustizia.

5. Sono abrogati gli articoli 32, comma 2 e 208 del regio decreto 30 gennaio 1941, n.12".

2. Al fine di fare fronte alle eventuali maggiori spese che eccedano le risorse finanziarie previste a legislazione vigente o rese disponibili ai sensi del precedente comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito presso il Ministero della Giustizia un fondo in cui confluiscono gli importi corrispondenti alle retribuzioni, anche accessorie, non erogate ai dipendenti pubblici posti in aspettativa senza assegni per l'assolvimento dell'incarico di magistrato onorario, nonché i proventi derivanti da multe e ammende comminate sia dai GOT nell'ambito delle loro competenze penali sia con riferimento ai reati la cui competenza è trasferita per effetto della presente legge e dei successivi decreti legislativi di attuazione al giudice di pace e dalle sanzioni pecuniarie civili previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n.7 applicate nei giudizi dinanzi al giudice di pace e dai GOT nell'ambito delle loro competenze civili.

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n.196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui

alla presente legge e dei successivi decreti legislativi di attuazione e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui ai precedenti commi, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n.196, nell'ambito del programma "Giustizia civile e penale" della missione "Giustizia" dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

### 80.0.3

GIOVANNI MAURO

#### Respinto

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 80-bis.**

*(Modifica alla disciplina del pagamento dei tributi in pendenza di giudizio e abolizione istituto del "solve et repete")*

1. All'articolo 68, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: "per i due terzi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso" sono sostituite dalle seguenti: "per un terzo dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso».

2. All'articolo 68, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 31 dicembre 1992; n. 546, le parole: "per l'ammontare risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso" sono sostituite dalle seguenti: "per l'ammontare risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre un terzo, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso".

3. All'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Se il ricorso in appello viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria regionale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza".

4. L'articolo 69 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è sostituito dal seguente: "Art. 69. - (*Condanna dell'ufficio al rimborso*). - 1. Se la commissione condanna l'ufficio del Ministero dell'economia e delle finanze o l'ente locale al concessionario del servizio di riscossione al pagamento di somme, comprese le spese di giudizio liquidate ai sensi dell'articolo 15 del presente decreto, la segreteria rilascia copia della sentenza, anche senza il relativo passaggio in giudicato, spedita in forma esecutiva ai sensi dell'articolo 475 del codice di procedura civile, applicando per le spese l'articolo 25, comma 2, del presente decreto".

5. L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è abrogato».

#### **80.0.4**

VICARI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 80-bis.**

*(Notificazioni delle cartelle di pagamento)*

1. Al fine di garantire l'efficiente svolgimento del servizio di notificazioni delle cartelle di pagamento, a tutela del buon andamento dell'amministrazione della giustizia tributaria e della finanza pubblica, all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Quando ai fini del perfezionamento di una medesima notifica sono necessarie molteplici attività, le stesse possono essere effettuate da più soggetti diversi appartenenti alla medesima categoria, tra quelli indicati dal comma precedente, i quali ne danno evidenza nell'ambito della singola relata".

2. Al secondo comma dell'articolo 45 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono soppresse le seguenti parole: "e non può farsi rappresentare né sostituire"».

### **80.0.5**

MANDELLI, SERAFINI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 80-bis.**

All'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, è aggiunto il seguente comma:

"3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016, il beneficio di cui al comma precedente è concesso agli invalidi del lavoro e vittime di malattie professionali ai quali sia stato riconosciuto un grado di menomazione dell'integrità psicofisica compreso tra il 60 per cento ed il 100 per cento, con riferimento alle tabelle di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 12 luglio 2000"».

### **80.0.6**

NACCARATO, GIOVANNI MAURO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 80-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo n. 504 del 1995)*

1. Al decreto legislativo n. 504 del 1995 inserire le seguenti modificazioni:

1). L'Articolo 62-*quater*, comma 1-*bis*, è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. Dal 1° gennaio 2018 i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono soggetti ad imposta di consumo parametrata alla quantità di nicotina contenute nei medesimi liquidi. L'imposta di consumo di cui al presente comma è fissata in euro 2.000 (duemila) per un chilogrammo di nicotina. Dalla data di entrata in vigore del presente comma cessa di avere applicazione l'imposta prevista dal comma 1, le cui disposizioni continuano ad avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in vigore del regime di imposizione previsto dal medesimo comma".

2). All'Articolo 62-*quater*, dopo il comma 7, inserire i seguenti:

"8. In considerazione della particolare opportunità di addivenire in tempi rapidi all'effettiva riparazione dei danni erariali dovuti alla mancata riscossione dell'imposta di consumo *ex* articolo 62-*quater*, decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 come modificato dal Decreto Legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, e dell'imposta *ex* articolo. 11, comma 22, del decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013, il soggetto passivo delle menzionate imposte, può presentare all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, entro il termine perentorio del 30 Settembre 2018, la richiesta di definizione del contenzioso o delle pendenze riguardanti la riscossione delle imposte di cui al presente comma.

9. La richiesta di definizione del contenzioso o delle pendenze cui al comma 8 è almeno pari al 5 per cento dell'imposta dovuta, senza corresponsione di interessi, indennità di mora e sanzioni, negli anni 2014, 2015, 2016 e 2017.

10. Ai fini della definizione del contenzioso o delle pendenze, il soggetto passivo di imposta di cui al comma 8 versa la somma di cui al comma 9 entro 60 giorni dalla data di stipula della transazione. E consentito al soggetto passivo d'imposta di effettuare il pagamento dell'importo dovuto di cui al comma 9 mediante rate annuali, non superiori a cinque, previa comunicazione al competente Ufficio delle dogane e versamento della prima rata entro i termini di cui al presente comma.

11. Le domande presentate oltre il termine perentorio di cui al comma 8 sono irricevibili"».

### **80.0.7**

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

### **Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 80-bis.**

*(Estensione della definizione agevolata alle ingiunzioni fiscali)*

1. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati entro il 31 ottobre 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate qualora siano inferiori a 10.000 euro. Alla definizione di cui al periodo precedente si applicano, le disposizioni di cui all'articolo 6-ter, ad esclusione del primo comma, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

2. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dalla eventuale definizione agevolata delle controversie tributarie deliberata dai predetti enti ai sensi dell'articolo 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».

---



## Art. 81

### 81.1 (testo 2)

CIOFFI, PUGLIA

#### Respinto

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«2-bis. Per contrastare l'evasione fiscale operata nella forma dei cosiddetti «paradisi fiscali», alle persone giuridiche aventi sede legale in Stati o territori esteri con un regime fiscale privilegiato ovvero da queste controllate direttamente o indirettamente, si applicano le seguenti restrizioni:

a) è vietato l'accesso ad ogni tipo di finanziamento concesso dallo Stato o dall'Unione europea per il tramite dello Stato;

b) è esclusa la possibilità di partecipare alle procedure d'appalto, nei settori ordinari e speciali, e di concessione, bandite dallo Stato.

2-ter. È fatto divieto alle società a partecipazione pubblica, di cui all'articolo 2, lettera n), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, di stipulare un contratto di conto corrente con i paesi individuati ai sensi del comma 2-quinquies.

2-quater. Per i soggetti di cui al comma 2-ter nonché per le Pubbliche Amministrazioni e per gli organismi di diritto pubblico è altresì fatto divieto di operare con le società e con gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, con sedi registrate nei paesi individuati ai sensi del comma 2-quinquies.

2-quater. Le modalità di attuazione dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, nonché le sanzioni da applicarsi in caso di violazione, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione legge.

2-quinquies. I regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia.

2-sexies. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da emanarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge sono aggiornati gli elenchi degli Stati fiscalmente privilegiati di cui all'articolo 10 della legge 23 dicembre 1998, n.448.

*2-septies.* A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, il comma 4 dell'articolo 167 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917 è abrogato».

---

## Art. 82

### 82.1 (testo 2)

BOTTICI, AIROLA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

#### Respinto

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018:-40.000.000;

2019:-45.000.000;

2020:-45.000.000.

### 82.2

CASALETTO

#### Dichiarato inammissibile

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «5000» e: «cinquemila», con le seguenti: «7.500», e: «settemilacinquecento».*

### 82.3

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

#### Respinto

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

*«4-bis. I soggetti indicati dal comma 1-bis, dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che corrispondono a altri soggetti, anche non residenti nel territorio dello Stato, compensi comunque denominati per cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuati nei confronti dei medesimi soggetti, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito*

delle società e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovute dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa.

4-ter. L'obbligo di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute e registrate di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è esteso ai soggetti indicati dal comma 1-bis, dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

4-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze definisce con proprio decreto le modalità attuative della disposizione di cui al comma 4-ter».

## 82.4

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, EVA LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

### Respinto

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-bis. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"Quando ai fini del perfezionamento di una medesima notifica sono necessarie molteplici attività, le stesse possono essere effettuate da più soggetti diversi appartenenti alla medesima categoria, tra quelli indicati dal comma precedente, i quali ne danno evidenza nell'ambito della singola relata".

4-ter. Al comma 2, dell'articolo 45, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sopprimere le seguenti parole: "e non può farsi rappresentare né sostituire"».

## 82.5 (testo 2)

BOTTICI, AIROLA, PUGLIA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

### Respinto

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. All'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al comma 1-bis, dopo le parole: "dei seguenti soggetti" inserire le seguenti: "fatta eccezione per le transazioni di importo inferiore a 10.000 euro"».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

**«Art. 88-bis.**

*(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* i commi 67 e 68 sono abrogati;

*b)* al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

*b)* all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

*c)* all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

**82.0.1**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

**Dichiarato inammissibile***Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 82-bis.**

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 28-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, è inserito il seguente: "2-*bis*. Su richiesta del creditore, la compensazione di cui al comma 1 si applica con riferimento a tutti i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti dello Stato, delle regioni, degli enti locali e del Servizio sanitario nazionale per somministrazioni, forniture e appalti, a tutte le somme dovute dalla medesima data a titolo, di tributi e imposte. A tal fine trovano applicazione le disposizioni cui all'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241 e, in quanto, compatibili, le previsioni del predetto comma 1".

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è emanato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 dell'articolo 28-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602.

3. Al fine di assicurare maggiori entrate stimate in 3.800 milioni di euro, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-*bis*, della legge n.196 del 2009, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2018. Qualora la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

**82.0.2**

MILO, BARANI, LANGELLA

**Ritirato***Dopo l'articolo, aggiungere il seguente***«Art. 82-bis.**

*(Interpretazione autentica dell'articolo 1  
comma 132, della legge 28 dicembre 2015)*

«1. L'articolo 1, comma 132, della legge 28 dicembre 2015, n.208 si interpreta nel senso che è abrogata la disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n.128/15, nonché ogni precedente disposizione comunque incompatibile con la medesima norma».

---

## Art. 83

### 83.1

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

#### Respinto

*Al comma 1, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «I soggetti, cui l'Agenzia delle entrate ha negato l'esecuzione della delega di pagamento, possono comunque avvalersi di quanto stabilito dall'articolo 13, del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n.472».*

---

### 83.2

GAMBARO

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Limitatamente al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2018, l'opzione per l'applicazione del regime di cui all'articolo 55-bis del testo unico sulle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.917, è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

*Conseguentemente, all'articolo 83, comma 1, al capoverso «49-ter», dopo le parole: «si considerano non effettuati», aggiungere le seguenti: «; resta ferma la possibilità di regolarizzare le violazioni commesse attraverso il ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472, entro la data di notifica dell'atto di irrogazione delle sanzioni».*

---

### 83.3

PERRONE

#### Respinto

*Al comma 1, capoverso «49-ter», dopo le parole: «si considerano non effettuati», aggiungere le seguenti: «; resta ferma la possibilità regolarizzare le violazioni commesse attraverso il ravvedimento operoso di cui all'articolo*



---

13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472, entro la data di notifica dell'atto di irrogazione delle sanzioni».

*Conseguentemente, all'onere derivante dalle presenti disposizioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282».*

---

### **83.4**

ARRIGONI, COMAROLI, TOSATO, STEFANI

#### **Respinto**

*Al comma 1, capoverso «49-ter», dopo le parole: «si considerano non effettuati», aggiungere le seguenti: «resta ferma la possibilità di regolarizzare le violazioni commesse attraverso il ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472, entro la data di notifica dell'atto di irrogazione delle sanzioni».*

---

### **83.5**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

#### **Respinto**

*Al comma 1, capoverso «49-ter», dopo le parole: «si considerano non effettuati», aggiungere le seguenti: «; resta ferma la possibilità di regolarizzare le violazioni commesse attraverso il ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472, entro la data di notifica dell'atto di irrogazione delle sanzioni».*

---

### **83.6**

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

#### **Respinto**

*Al comma 1, al capoverso «49-ter», dopo le parole: «si considerano non effettuati», aggiungere le seguenti: «; resta ferma la possibilità di regolarizzare le violazioni commesse attraverso il ravvedimento operoso di cui all'ar-*

articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472, entro la data di notifica dell'atto di irrogazione delle sanzioni».

---

### **83.7**

FRAVEZZI, LANIECE, BERGER, PANIZZA

#### **Respinto**

*Al comma 1, capoverso «49-ter», dopo le parole: «si considerano non effettuati», aggiungere le seguenti: «; resta ferma la possibilità di regolarizzare le violazioni commesse attraverso il ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472, entro la data di notifica dell'atto di irrogazione delle sanzioni».*

---

### **83.8**

IURLARO

#### **Respinto**

*Al comma 1, capoverso «49-ter», dopo le parole: «si considerano non effettuati», aggiungere le seguenti: «; resta ferma la possibilità di regolarizzare le violazioni commesse attraverso il ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472, entro la data di notifica dell'atto di irrogazione delle sanzioni».*

---

### **83.9**

BOTTICI, AIROLA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

#### **Respinto**

*Al comma 1, capoverso «49-ter», dopo il terzo periodo, aggiungere seguente: «Il contribuente potrà, ad ogni modo, eseguire i versamenti dovuti, senza maggiori oneri a suo carico, nel termine di 15 giorni dalla data della comunicazione della mancata esecuzione della delega di pagamento».*

---

### **83.10**

SUSTA, FAVERO

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 3, comma 3, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.322, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e gli avvocati iscritti al registro dei revisori legali";

1-ter. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, dopo le parole: "consulenti del lavoro", sono inserite le seguenti: "e gli avvocati iscritti al registro dei revisori legali"».

---

### **83.11**

COMAROLI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.322, alla lettera *b*), dopo le parole: "diploma di ragioneria", inserire le seguenti: "nonché professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n.4, già abilitati ai sensi dell'articolo 63 del D.P.R. n.600 del 1973"».

---

### **83.0.1**

D'ALI'

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 83-bis.**

1. A decorrere dall'anno 2018, sull'estinzione di crediti deteriorati da parte del debitore principale, l'aliquota fiscale in caso di plusvalenza sottoposta a tassazione è fissata nella misura forfettaria del 10 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante riduzione dello 0,5 per cento

di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato, fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili di cui all'articolo 24, comma 5, lettera *a*), della legge dicembre 2009, n.196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute, difesa e sicurezza».

### **83.0.2**

MAURO MARIA MARINO, GIANLUCA ROSSI, GIACOBBE, LUCHERINI, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, SUSTA, TURANO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 83-bis.**

All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, nella lettera *b-quater*) dopo le parole: "avviene dopo", sono inserite le seguenti: "le comunicazioni al contribuente degli esiti della liquidazione e del controllo formale delle dichiarazioni ai sensi degli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, e successive modificazioni, e 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni ovvero dopo";

*b)* al comma 1-*ter*, nel primo periodo le seguenti parole: «, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, e successive modificazioni, e 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni", sono abrogate».

### **83.0.3**

AIELLO, DALLA TOR, VICECONTE

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 83-bis.**

1. All'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. Al fine di rafforzare le misure poste a garanzia del credito erariale e a sostegno delle relative procedure di riscossione, le istanze di cui al comma 1 possono essere inoltrate dal comandante provinciale della Guardia di finanza, in relazione ai processi verbali di constatazione rilasciati dai reparti dipendenti, notiziando la direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate, che esamina l'istanza e comunica le proprie eventuali osservazioni al presidente della commissione tributaria provinciale, nonché al comandante provinciale richiedente. Decorso il termine di venti giorni dal ricevimento dell'istanza, si intende acquisito il conforme parere dell'Agenzia delle entrate.

1-*ter*. Nei casi di cui al comma 1-*bis*, la Guardia di finanza fornisce all'Agenzia delle entrate ogni elemento richiesto ai fini dell'istruttoria e della partecipazione alla procedura di cui al presente articolo. In caso di richiesta di chiarimenti, è interrotto, per una sola volta, il termine di cui al comma 1-*bis*".».

#### **83.0.4**

COMAROLI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 83-*bis*.**

*(Rimborso spese esecutive Equitalia)*

1. All'articolo 1, comma 685, della legge n.190 del 2014, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la parola: "2013" è sostituita con la seguente: "2016";
- b) dopo la parola: "comuni" è inserita la seguente: "e delle Regioni";
- c) la parola: "2015" è sostituita dalla seguente: "2018"».

#### **83.0.5**

D'ALI'

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 83-*bis*.**

1. È fatto obbligo agli istituti bancari che procedano alla cessione a terzi di crediti deteriorati, di offrire al debitore principale del singolo credito la prelazione alle stesse condizioni riservate ai terzi acquirenti».

---

## **Art. 84**

### **84.1**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

#### **Respinto**

*All'articolo, premettere il seguente:*

**«Art. 83-bis.**

*(Disposizioni in materia di personale delle Agenzie fiscali)*

1. Al fine di garantire in via immediata l'efficacia ed il buon andamento dell'azione amministrativa in ambito fiscale attraverso il soddisfacimento delle esigenze di funzionalità operativa dell'amministrazione finanziaria e la salvaguardia delle professionalità esistenti, corrispondendo in tal modo anche alla necessità di urgente adeguamento ai principi dell'ordinamento europeo in materia di contratti di lavoro a tempo determinato, le Agenzie fiscali procedono ad inquadrare direttamente nel corrispondente ruolo dirigenziale il proprio personale, con almeno dieci anni anzianità nella terza area ed in possesso di titolo di studi universitario, che abbia svolto, in forza di uno a più contratti di lavoro a tempo determinato, funzioni dirigenziali per almeno tre anni anche non continuativi, conseguendo valutazioni tutte positive. L'inquadramento viene effettuato a totale invarianza finanziaria nei limiti delle risorse disponibili correlate alla capacità assunzionale autorizzata, procedendo progressivamente sulla base del criterio della maggiore durata degli incarichi dirigenziali».

---

### **84.0.1**

DE PETRIS, GUERRA, BOCCHINO, RICCHIUTI, CERVELLINI, FORNARO, MINEO, PEGORER

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 84-bis.**

*(Web Tax)*

1. L'articolo 1-*bis* del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 è sostituito dal seguente:

"Art. 1-*bis*. (*Procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata*) 1. Le società e gli enti di cui alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che appartengono a gruppi multinazionali con ricavi consolidati superiori a 1 miliardo di euro annui e che effettuino cessioni di beni e prestazioni di servizi nel territorio dello Stato per un ammontare superiore a 50 milioni di euro annui avvalendosi del supporto dei soggetti di cui alla lettera *a*) del medesimo comma 1 dell'articolo 73 o di stabili organizzazioni in Italia di società di cui alla citata lettera *d*), appartenenti al medesimo gruppo societario, sono assoggettati ad un'imposta del 3 per cento calcolata sul totale del fatturato comunque realizzato sul territorio nazionale.

2. I soggetti di cui al comma 1, che ravvisino la possibilità che l'attività esercitata nel territorio dello Stato costituisca una stabile organizzazione, possono chiedere all'Agenzia delle entrate una valutazione della sussistenza dei requisiti che configurano la stabile organizzazione stessa, mediante presentazione di apposita istanza finalizzata all'accesso al regime dell'adempimento collaborativo di cui al titolo III del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.

3. Ai fini della determinazione del fatturato consolidato del gruppo multinazionale cui appartengono soggetti di cui al comma 1, si considera il valore più elevato delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi indicate nel bilancio consolidato relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione dell'istanza e ai due esercizi anteriori.

4. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da parte dei soggetti di cui al comma 1, si considera il valore più elevato delle medesime cessioni di beni e prestazioni di servizi indicate nel bilancio relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione dell'istanza e ai due esercizi anteriori. Ai medesimi fini si tiene conto anche delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate dai soggetti, residenti o non residenti, che si trovino, nei confronti delle società e degli enti di cui al comma 1 del presente articolo, nelle condizioni di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Qualora in sede di interlocuzione con l'Agenzia delle entrate sia constatata la sussistenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, per i periodi d'imposta per i quali sono scaduti termini di presentazione delle dichiarazioni, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate invia al contribuente un invito ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, al fine di definire, in contraddittorio con il contribuente, i debiti tributari della stabile organizzazione.



6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

7. Le entrate rivenienti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 affluiscono ad appositi capitoli ovvero capitoli/articoli dell'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio delle predette entrate ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al successivo comma 8.

8. Le entrate risultanti dal monitoraggio di cui al comma 7 sono destinate, anche mediante riassegnazione, al Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, per un ammontare non inferiore a 100 milioni di euro annui, e per la restante parte al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"».

#### **84.0.2**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 84-bis.**

*(Disposizioni per la tassazione di imbarcazioni di lusso)*

1. A decorrere dall'anno 2018 le unità da diporto sono soggette al pagamento di una tassa annuale nelle misure di seguito indicate:

a) euro 800 per le unità con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri;

b) euro 1.160 per le unità con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri;

c) euro 870 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;

d) euro 1.300 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri;

e) euro 4.400 per le unità con scafo di lunghezza da 20,01 a 24 metri;

f) euro 7.800 per le unità con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri;

- g) euro 12.500 per le unità con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri;
- h) euro 16.000 per le unità con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri;
- i) euro 21.500 per le unità con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri;
- l) euro 25.000 per le unità con scafo di lunghezza superiore a 64 metri.

2. Restano salvi i regimi di riduzione ed esenzione di cui ai commi da 1 a 6 dell'articolo 16 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

3. Sono tenuti al pagamento della tassa di cui al comma 1 i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione anche finanziaria per la durata della stessa, residenti nel territorio dello Stato, nonché le stabili organizzazioni in Italia dei soggetti non residenti, che posseggano, o ai quali sia attribuibile il possesso di unità da diporto. La tassa non si applica ai soggetti non residenti e non aventi stabili organizzazioni in Italia che posseggano unità da diporto, sempre che il loro possesso non sia attribuibile a soggetti residenti in Italia, nonché alle unità bene strumentale di aziende di locazione e noleggio. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità ed i termini di pagamento della tassa, di comunicazione dei dati identificativi dell'unità da diporto e delle informazioni necessarie all'attività di controllo. I pagamenti sono eseguiti anche con moneta elettronica senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Il gettito della tassa di cui al comma 1 affluisce all'entrata del bilancio dello Stato.

4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, vengono definiti modalità e termini di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

### **84.0.3**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

### **Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 84-bis.**

*(Modifiche all'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, in materia di aliquote e di determinazione dell'attivo ereditario ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni)*

1. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

"48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

48-bis. Le aliquote previste dai commi 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.

49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

e) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere".

2. Le lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 12, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.346, e successive modificazioni, sono abrogate».

#### **84.0.4**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 84-bis.**

*(Modifiche all'articolo 1, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n.228, in materia di disciplina dell'imposta sulle transazioni finanziarie)*

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 491:

1) sono premesse le seguenti parole: "Nelle more dell'approvazione definitiva della proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, in via transitoria";

2) le parole: "Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato," sono sostituite dalle seguenti: "Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione",

3) le parole: "Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emes-

se da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro";

*b) al comma 492:*

1) le parole: "che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma,» e le parole: «, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma" sono soppresse; le parole: "ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione";

*c) dopo il comma 499, è inserito il seguente:*

"499-*bis*, Nella nota 3 *ter* dell'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e, comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro";

*d) al comma 500 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni previste, in via transitoria, dai commi da 491 al presente comma, sono adeguate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della normativa definitiva di cui alla proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, a quanto disposto da tale normativa prevedendo, in particolare, l'introduzione del principio di emissione a complemento del generale principio di residenza, al fine di limitare fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari".*

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1».

### **84.0.5**

MARINELLO, VICECONTE

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente*

#### **«Art. 84-bis.**

*(Disposizioni per il rilancio del settore della birra)*

1. Al fine di sostenere lo sviluppo dell'occupazione nel settore della birra in Italia, nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, e successive modificazioni, l'aliquota di accisa relativa al prodotto birra è rideterminata, a decorrere dal 1 gennaio 2018, ad euro 2,93 per ettolitro e per grado-Plato.

2. Al fine di valorizzare i piccoli birrifici indipendenti che rappresentano una realtà produttiva molto dinamica e ad alto livello qualitativo, all'articolo 35 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, e successive modificazioni ed integrazioni, il comma 3-*bis* è sostituito con il seguente:

"3-*bis*. Ai piccoli birrifici indipendenti, sotto i 60.000 hl si applica l'aliquota di cui all'Allegato I, sezione Alcole e bevande alcoliche', relativa alla voce Birra', ridotta del 30 per cento. Il pagamento delle accise avviene dopo l'emissione della fattura di vendita con l'uscita del prodotto dallo stabilimento"».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti modificazioni:*

2018: - 20.000.000;

2019: - 20.000.000;

2020: - 20.000.000.

### **84.0.6**

STUCCHI, COMAROLI, CANDIANI, STEFANI, ANGIONI, COLLINA, FILIPPI, TOMASELLI, FLORIS, CASSON, MARINELLO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente*

#### **«Art. 84-bis.**

*(Disposizioni per il rilancio del settore della birra)*

1. Al fine di sostenere lo sviluppo dell'occupazione nel settore della birra in Italia, nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, e successive modificazioni, l'aliquota di accisa relativa al prodotto birra è rideterminata, a decorrere dal 1 gennaio 2018, ad euro 2,93 per ettolitro e per grado-Plato.

2. Al fine di valorizzare i piccoli birrifici indipendenti che rappresentano una realtà produttiva molto dinamica e ad alto livello qualitativo, all'articolo 35 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, e successive modificazioni ed integrazioni, il comma 3-*bis* è sostituito con il seguente:

"3-*bis*. Ai piccoli birrifici indipendenti, sotto i 60.000 hl si applica l'aliquota di cui all'Allegato I, sezione Alcole e bevande alcoliche', relativa alla voce Birra', ridotta del 30 per cento. Il pagamento delle accise avviene dopo l'emissione della fattura di vendita con l'uscita del prodotto dallo stabilimento"».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», sono apportate le seguenti modificazioni:*

2018: - 20.000.000;

2019: - 20.000.000;

2020: - 20.000.000.

**84.0.7**

URAS, LAI, CUCCA, ANGIONI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 84-bis.***(Rideterminazione dell'aliquota di accisa sulla birra)*

1. Al fine di incentivare occupazione nel settore della birra in Italia, nell'Allegato del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, e successive modificazioni, l'aliquota di accisa relativa al prodotto birra è rideterminata, a decorrere dal 1 gennaio 2018, ad euro 2,93 per ettolitro e per grado-Plato.

2. Al fine di valorizzare i cosiddetto micro-birrifici artigianali, che rappresentano una realtà produttiva in costante crescita, all'articolo 35 del de-

creto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, e successive modificazioni ed integrazioni, il comma 3-*bis* è sostituito con il seguente:

"3 *bis*. Ai piccoli birrifici indipendenti, con produzione complessiva sotto i 200.000 hl si applica l'aliquota di cui all'Allegato I, sezione Alcole e bevande alcoliche', relativa alla voce Birra', ridotta del 15 per cento. Ai piccoli birrifici indipendenti, con produzione complessiva sotto i 60.000 hl si applica l'aliquota di cui all'Allegato I, sezione Alcole e bevande alcoliche', relativa alla voce Birra', ridotta del 30 per cento, Il pagamento delle accise avviene dopo l'emissione della fattura di vendita con l'uscita del prodotto dallo stabilimento"».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», sono apportate le seguenti modificazioni:*

2018: - 20.000.000;

2019: - 20.000,000;

2020: - 20.000.000.

#### **84.0.8**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 84-bis.**

*(Trattamento fiscale di prestazioni e redditi derivanti da attività musicali)*

1. All'articolo 10, comma 20, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), dopo le parole: "o scuole riconosciute", aggiungere le seguenti: "d'interesse sociale e culturale".

2. All'articolo 67, comma 1, lettera *m*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.917 (Testo unico delle imposte sui redditi), le parole: "ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche," sono sostituite dalle seguenti: "ai direttori musicali, ai musicisti, ai coristi ed agli attori, nell'ambito della costituzione di cori, bande musicali, orchestre di qualsiasi genere musicale e filodrammatiche che perseguono finalità amatoriali o culturali, quelli erogati, nell'ambito dell'educazione artistica all'infanzia ed alla gioventù, attraverso esibizioni o



spettacoli dal vivo resi da almeno tre musicisti in esercizi pubblici con una capienza di pubblico fino duecento posti, o se superiore, in presenza di formazioni artistiche con non meno di sette elementi"».

#### **84.0.9**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 84-bis.**

*(Imposta di bollo money transfer)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie *money transfer* ed altri agenti in attività finanziaria, in misura pari al 6 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione. L'imposta non si applica ai trasferimenti effettuati da persone fisiche munite di matricola Inps e codice fiscale, ai trasferimenti effettuati verso Paesi membri dell'Unione europea, nonché a quelli effettuati dai cittadini dell'Unione europea».

#### **84.0.10**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO,  
PETRAGLIA, MINEO, URAS

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 84-bis.**

*(Incremento aliquota IRES)*

1. All'articolo 77, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018 e con effetti dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, l'aliquota di cui al presente articolo, è fissata al 27,5 per cento.

1-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente rilevano ai fini della determinazione dell'imposta, nel primo anno di applicazione"».

**84.0.11**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO,  
PETRAGLIA, MINEO, URAS

**Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 84-bis.**

*(Modificazioni al decreto legislativo n.504 del 1992, ed al decreto del Presidente della Repubblica n.917 del 1986, in materia di esenzione dall'imposta municipale sugli immobili)*

1. Ai fini di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *i*), del decreto legislativo n.504 del 1992, all'articolo 16, lettera *a*) della legge n.222 del 1985, le parole: ", all'educazione cristiana" sono soppresse, ed al comma 4, dell'articolo 149, del decreto del Presidente della Repubblica n.917 del 1986, le parole: "agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili ed" sono soppresse».

---

**84.0.12**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE  
CRISTOFARO, MINEO, URAS

**Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 84-bis.**

*(Incremento misura del Preu sugli apparecchi VLT)*

1. Limitatamente agli anni 2018 e 2019, la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b*) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2017, n.50, è fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate».

---

**84.0.13**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO,  
PETRAGLIA, MINEO, URAS

**Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 84-bis.**

*(PREU)*

1. Il prelievo erariale unico sui giochi di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Direttoriale 10 gennaio 2011, è incrementato di cinque punti percentuali».

---

**84.0.14**

GIANNINI, SPILABOTTE, SANTINI

**Accolto**

*Dopo l'articolo, inserire seguente:*

**«Art. 84-bis.**

1. Al comma 5-bis dell'articolo 3 della legge 3 febbraio 1989, n.39, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli agenti immobiliari che esercitano l'attività di mediazione in violazione dell'obbligo di cui al precedente periodo sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra euro 3.000 ed euro 5.000"».

---

## Art. 85

### 85.1

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

#### Dichiarato inammissibile

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, alla copertura dei relativi oneri finanziari, pari a 145 milioni di euro nel 2018 ed a 83 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede:*

a) per 50 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2018, mediante riduzione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per la missione «Agricoltura; politiche agroalimentari e pesca» del programma «Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione»;

b) per 95,2 milioni di euro nel 2018 e 33 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto di capitale, iscritto nello stato di previsione del «Ministero dell'economia e delle finanze», nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» per il triennio 2018-2020.

---

### 85.2

SANTINI, TOMASELLI

#### Dichiarato inammissibile

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, alla copertura dei relativi oneri finanziari, pari a 145 milioni di euro nel 2018 ed a 83 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede:*

a) per 50 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2018, mediante riduzione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per la missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» del programma «Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione»;

b) per 95,2 milioni di euro nel 2018 e 33 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto di capitale, iscritto nello stato di previsione del «Ministero dell'Economia e delle finanze», nell'ambito del programma di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» per il triennio 2018-2020.

### 85.3

VICECONTE

#### Dichiarato inammissibile

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, alla copertura dei relativi oneri finanziari, pari a 145 milioni di euro nel 2018 ed a 83 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede:*

per 50 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2018, mediante riduzione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per la missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» del programma «Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca dell'ippica e mezzi tecnici di produzione»;

per 95,2 milioni di euro nel 2018 e 33 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto di capitale, iscritto nello stato di previsione del «Ministero dell'Economia e delle finanze», nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» da ripartire per il triennio 2018-2020.

### 85.4

MOSCARDELLI, GIANLUCA ROSSI

#### Respinto

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:*

«2-bis. Ai minori acconti d'imposta versati per il periodo d'imposta 2017 per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano le sanzioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».

**85.0.1 (testo 2)**

BLUNDO, BOTTICI, AIROLA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 85-bis.**

*(Istituzione della tassa sulla concessione dei diritti d'emissione monetaria)*

1. È soggetta a tassazione la concessione dei diritti d'emissione monetaria attribuiti alle banche centrali nazionali e alla Banca Centrale Europea ai sensi dell'articolo 128 capo 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Salvo quanto conferito in adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea e quanto necessario a garantire l'indipendenza finanziaria e istituzionale della Banca d'Italia, la tassa si applica con una percentuale sul totale delle attività del bilancio della Banca d'Italia.

3. Per l'anno 2018 la percentuale di cui al comma 2 è pari all'1% del totale delle attività, al netto delle voci rettificative del passivo, risultante dal bilancio della Banca d'Italia per il 2017 redatto secondo i criteri contabili.

4. L'applicazione della tassa di cui al comma 2, non incide direttamente sul reddito d'esercizio, ma determina un aumento dei debiti verso la Tesoreria dello Stato e riduce le passività connesse all'esercizio della funzione monetaria attraverso le voci rettificative del conto «Banconote in circolazione» e del conto «Passività nell'ambito dell'Eurosistema».

5. La percentuale di cui al comma 3 dell'articolo 1, può essere modificata (anche azzerata) con la legge di bilancio, salvaguardando le necessità funzionali di politica monetaria della Banca d'Italia.

6. Ai fini di cui al comma 1, la Banca d'Italia fa pervenire al Ministero dell'Economia e delle Finanze il proprio motivato parere entro 31 marzo di ogni anno».

---

**85.0.2**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 85-bis.**

*(Modifiche al codice penale in materia di maltrattamento di animali)*

1. All'articolo 544-ter del codice penale, al comma 1, le parole: "da tre mesi a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da sei mesi ad un anno e con la multa da 7.000 a 30.000 euro".

2. All'articolo 727 del codice penale le parole: "con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1000 a 10.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 1.500 a 10.000 euro"».

**Art. 86.**

---

## Art. 86

### 86.0.1

ARRIGONI, COMAROLI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIÒ, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

#### Ritirato

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 86-bis.

*(Computo quota variabile TARI)*

1. Al fine di evitare l'insorgere di contenzioso tributario, dopo il comma 682 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è inserito il seguente:

"682-bis. A decorrere dal 2018, nel regolamento di cui al comma precedente, il Comune, relativamente determinazione della tariffa per le utenze domestiche, computa la quota variabile in riferimento alla superficie intera come composta in maniera unitaria dall'unità abitativa e dalle pertinenze"».

*Conseguentemente, all'onere pari a 400 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante:*

*a) quanto a 155 milioni di euro per il 2018 e di 272 milioni di euro a decorrere dal 2019 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 82 milioni di euro per l'anno 2018 e per 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dello sviluppo economico per 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, al Ministero della giustizia per 11 milioni di euro per l'anno 2018 e per 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'interno per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 4 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 10 milioni di euro per l'anno 2018 e per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dei beni e delle attività culturali e*



*del turismo per 4 milioni di euro per l'anno 2018 e per 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019; al Ministero della salute per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;*

*b) quanto a 245 milioni per l'anno 2018 e 128 milioni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» a fine con le seguenti: «è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 202 milioni di euro a decorrere dal 2019».*

## **86.0.2**

COMAROLI, TOSATO

### **Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 86-bis.**

*(Società di comodo e in perdita sistematica)*

1. L'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è soppresso.

2. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, i commi 36-*decies* e 36-*undecies* sono soppressi».

*Conseguentemente, all'onere pari a 400 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante:*

*a) quanto a 155 milioni di euro per il 2018 e di 222 milioni di euro a decorrere dal 2019 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 82 milioni di euro per l'anno 2018 e per 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dello sviluppo economico di euro a decorrere dall'anno 2018, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, al Ministero della giustizia per 11 milioni di euro per l'anno 2018 e per 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'interno per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 4 milioni di euro per anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere*

dall'anno 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 10 milioni di euro per l'anno 2018 e per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 4 milioni di euro per l'anno 2018 e per 5 milioni di euro a decorrere al Ministero della salute per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno;

b) quanto a 245 milioni per l'anno 2018 e 128 milioni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino a fine con le seguenti: «è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 202 milioni di euro a decorrere dal 2019».

### 86.0.3

STEFANI, TOSATO, COMAROLI

#### Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

#### «Art. 86-bis.

*(Disposizioni tributarie in materia di indennizzi dei risparmiatori)*

1. Gli indennizzi ricevuti dagli azionisti di Banca popolare di Vicenza S.p.A. di Veneto Banca S.p.A. corrisposti in seguito agli accordi transattivi con le medesime sono esenti dall'imponibilità ai fini IRPEF in qualità di reddito diverso di cui all'articolo 67, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, di decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Sono compensabili con l'indennizzo percepito o con redditi diversi le minusvalenze di natura finanziaria realizzate in seguito alla cessione delle medesime azioni».

Conseguentemente, all'onere pari a 400 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante:

a) quanto a 155 milioni di euro per 272 milioni di euro a decorrere dal 2019 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2120 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 82 milioni di euro per l'anno 2018 e per 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dello sviluppo economico per 2 milioni di euro a decorrere dall'anno

2018, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, al Ministero della giustizia per 11 milioni di euro per l'anno 2018 e per 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'interno per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 4 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 10 milioni di euro per l'anno 2018 e per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 4 milioni di euro per l'anno 2018 e per 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero della salute per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;

b) quanto a 245 milioni per l'anno 2018 e 128 milioni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino a fine con le seguenti: «è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 202 milioni di euro a decorrere dal 2019».

#### **86.0.4**

STEFANI, TOSATO, COMAROLI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

*(Disposizioni tributarie in materia di indennizzi dei risparmiatori)*

1. Gli indennizzi ricevuti dagli azionisti di Banca popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. corrisposti in seguito agli accordi transattivi con le medesime sono esenti all'imponibilità ai fini IRPEF in qualità di reddito diverso di cui all'articolo 67, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

*Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 14-bis, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

### **86.0.5**

COMAROLI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 86-bis.**

*(Esenzione IVA massofisioterapisti)*

«1. Le disposizioni contenute nel decreto del Ministro della salute; di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze del 17 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 189 del 13 agosto 2002 si applicano anche ai masso fisioterapista il cui titolo è stato conseguito dopo il 17 marzo 1999».

---

## **Art. 87**

### **87.1**

RANUCCI, GIANLUCA ROSSI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2018 ed entro il 30 settembre 2019. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 ed entro il 16 giugno 2020.

2-ter. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2017, poste in essere dal 1° gennaio 2018 al 31 maggio 2018, i versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2017 e il 16 giugno 2018. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2017».

---

### **87.2 (testo 2)**

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

#### **Ritirato**

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n.208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2017 ed entro il 30 settembre 2018. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n.208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2018 ed entro il 16 giugno 2019,

2-ter. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n.208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2017, poste in

essere dal 1° gennaio 2018 al 31 maggio 2018. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n.208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2018 e il 16 giugno 2019. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2018».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «279,8 milioni di euro» e sostituire le parole: «330 milioni di euro» con le seguenti: «370,3 milioni di euro per l'anno 2019, 300,6 milioni di euro per l'anno 2020, 299,1 milioni di euro per l'anno 2021, 299,1 milioni di euro per l'anno 2022, 297,5 milioni di euro per l'anno 2023, 297,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».*

### **87.0.1**

FUCKSIA

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 87-bis.**

Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 1 gennaio 2018 ed entro il 30 settembre 2018, versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2018 ed entro il 16 giugno 2019.

Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2017, poste in essere dal 1° gennaio 2018 al 31 maggio 2018, versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2018 e il 16 giugno 2019. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2018,».

**87.0.2**

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente*

**«Art. 87-bis**

*(Soppressione della esenzione imu per immobili costruttori invenduti)*

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 9-*bis* è sostituito dal seguente:

"9-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2018 ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati si applica l'imposta municipale propria nell'aliquota determinata dal Comune interessato pari a quella applicata agli alloggi non utilizzati come prima casa o con regolare contratto di locazione registrato"».

---

## Art. 88

### 88.1

BOTTICI, AIROLA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

#### Respinto

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente:*

a) *all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018:-80.000.000;

2019:-10.000.000;

b) *all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «180 milioni di euro per l'anno 2018».*

### 88.2

BOCCHINO, PETRAGLIA

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. L'attività resa dal GARR in favore di Università, organi ed amministrazioni dello Stato, compresi quelli anche ad ordinamento autonomo, allorché dotati di personalità giuridica, regioni ed enti locali, ovvero di enti pubblici di ricerca di cui al medesimo decreto legislativo 25 novembre 2016, n.218, aventi ad oggetto l'accesso alla rete per attività di ricerca, istruzione, formazione e culturali, di sviluppo, operatività e funzionamento istituzionale ai sensi del comma 512-bis dell'articolo 1 della legge n.208 del 28 dicembre 2015, introdotto dall'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.218, si intendono di natura non commerciale ai fini delle imposte sui redditi, non trovando applicazione i criteri di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 149 T.U.I.R., ancorché rese a seguito di finanziamenti pubblici. In quanta movimentazioni finanziarie prive di natura commerciale, le stesse operazioni non si considerano cessioni di beni ovvero prestazioni di servizi ai sensi degli articoli 2 e 3, del decreto del Presidente della repubblica n. 633 del 1972».



**88.0.1 (testo 3)**

MUCCHETTI, LUIGI MARINO, SUSTA, MAURO MARIA MARINO, DE PETRIS, MILO, LANGELLA, ORELLANA, BIGNAMI, URAS

**Accolto**

*Dopo l'articolo 88 inserire il seguente:*

**«Art. 88-bis.**

*(Misure fiscali per l'economia digitale)*

All'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Qualora la tipologia di operazione da indicare a norma del comma 2 rientri fra quelle derivanti dalle prestazioni di servizi effettuati tramite mezzi elettronici individuate dal comma 10 dell'art. 88-bis della legge di bilancio per il 2018, gli acquirenti delle stesse devono segnalarle all'Agenzia delle entrate con le specifiche modalità indicate con provvedimento del direttore dell'agenzia stessa.»

2. Il provvedimento direttoriale indicato nel comma 1 è adottato entro i sessanta giorni successivi all'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto al comma 10.

3. L'Agenzia delle entrate, qualora constati che un soggetto non residente, senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, ha effettuato, nel corso di un semestre, un numero complessivo di operazioni di cui all'articolo 21, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, superiore alle 1.500 unità e per un controvalore complessivo non inferiore a 1.500.000 euro, comunica al medesimo il superamento della soglia e lo invita a verificare in contraddittorio la qualificazione dell'attività rilevata quale esercizio della stessa per il tramite di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato. La comunicazione è effettuata nei trenta giorni successivi al verificarsi del superamento della soglia.

4. L'invito di cui al comma 3 è notificato entro sei mesi dalla comunicazione del superamento della soglia indicata allo stesso comma 3. La verifica è posta in essere con le modalità previste dall'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e dall'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Qualora dal contraddittorio emerga l'esistenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato del soggetto

non residente, si applica la disciplina prevista dall'articolo 1-bis, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

5. L'invito di cui al comma 4 deve indicare l'ufficio presso il quale il soggetto non residente deve presentarsi e la data dell'incontro, che non può essere fissata prima di trenta giorni dalla data dell'invito stesso.

6. La competenza territoriale per le attività di accertamento relative ai soggetti di cui al comma 3 è attribuita a un ufficio presso la direzione regionale della Lombardia dell'Agenzia delle entrate, designato con provvedimento del direttore dell'Agenzia stessa.

7. All'articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera f), le parole: «altro luogo di estrazione di risorse naturali» sono sostituite dalle seguenti: «ogni altro luogo relativo alla ricerca e sfruttamento di risorse di qualsivoglia genere»;

b) al comma 2, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

«f-bis) una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non farne risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso»;

c) i commi da 4 a 7 sono sostituiti dai seguenti:

«4. Fermi restando i commi da 1 a 3, la dizione "stabile organizzazione" non comprende:

a) l'uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;

b) la disponibilità di beni o merci appartenenti all'impresa immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

c) la disponibilità di beni o merci appartenenti all'impresa immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

d) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

e) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dello svolgimento, per l'impresa, di ogni altra attività;

f) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dell'esercizio combinato delle attività menzionate nelle lettere da a) ad e),

a condizione che tale attività o, nei casi di cui alla lettera f), l'attività complessiva della sede fissa d'affari, sia di carattere preparatorio o ausiliario.

5. Il comma 4 non si applica ad una sede fissa d'affari che sia utilizzata o gestita da un'impresa se la stessa impresa o un'impresa strettamente correlata svolge la sua attività nello stesso luogo o in un altro luogo nel territorio dello Stato e:

a) lo stesso luogo o l'altro luogo costituisce una stabile organizzazione per l'impresa strettamente correlata in base alle previsioni del presente articolo, ovvero

b) l'attività complessiva risultante dalla combinazione delle attività svolte dalle due imprese nello stesso luogo, o dalla stessa impresa o da imprese strettamente correlate nei due luoghi, non sia di carattere preparatorio o ausiliario,

purché le attività svolte dalle due imprese nello stesso luogo, o dalla stessa impresa, o dalle imprese strettamente correlate nei due luoghi, costituiscano funzioni complementari che siano parte di un complesso unitario di operazioni d'impresa.

6. Ferme le disposizioni dei commi 1 e 2 e salvo quanto previsto dal comma 7, se un soggetto agisce nel territorio dello Stato per conto di un'impresa non residente e abitualmente conclude contratti o opera ai fini della conclusione di contratti senza modifiche sostanziali da parte dell'impresa e detti contratti sono

a) in nome dell'impresa, oppure

b) relativi al trasferimento della proprietà, o per la concessione del diritto di utilizzo, di beni di tale impresa o che l'impresa ha il diritto di utilizzare, oppure

c) relativi alla fornitura di servizi da parte di tale impresa,

si considera che tale impresa abbia una stabile organizzazione nel territorio dello Stato in relazione a ogni attività svolta dal suddetto soggetto per conto dell'impresa, a meno che le attività di tale soggetto siano limitate allo svolgimento delle attività di cui al comma 4 le quali, se esercitate per mezzo di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare questa sede fissa una stabile organizzazione ai sensi delle disposizioni del medesimo comma 4.

7. Il comma 6 non si applica quando il soggetto, che opera nel territorio dello Stato per conto di un'impresa non residente, svolge la propria attività in qualità di agente indipendente e agisce per l'impresa nell'ambito della propria ordinaria attività.

Tuttavia, quando un soggetto opera esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di una o più imprese alle quali è strettamente correlato, tale soggetto non è considerato un agente indipendente, ai sensi del presente comma, in relazione a ciascuna di tali imprese.

*7-bis.* Ai soli fini del presente articolo, un soggetto è strettamente correlato ad un'impresa se, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze rilevanti,

l'uno ha il controllo dell'altra ovvero entrambi sono controllati da uno stesso soggetto. In ogni caso, un soggetto è considerato strettamente correlato ad un'impresa se l'uno possiede direttamente o indirettamente più del 50 per cento della partecipazione dell'altra o, nel caso di una società, più del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del capitale sociale, o se entrambi sono partecipati da un altro soggetto, direttamente o indirettamente, per più del 50 per cento della partecipazione, o, nel caso di una società, per più del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del capitale sociale";

d) al comma 8, le parole: «dal comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 7».

8. Al soggetto non residente che, senza giustificato motivo, non si presenta all'invito di cui al comma 4 si applicano le sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in quanto compatibili.

9. È istituita l'imposta sulle transazioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici, rese nei confronti dei soggetti indicati all'articolo 23, comma 1 e 29, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, residenti nel territorio dello Stato, diversi da (i) imprese agricole, (ii) soggetti che hanno aderito al regime di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, (iii) soggetti di cui all'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché delle stabili organizzazioni di soggetti non residenti situate nel medesimo territorio. Si considerano servizi prestati tramite mezzi elettronici quelli forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione.

10. Le prestazioni di servizi di cui al comma 9 sono individuate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanarsi entro il 30 aprile 2018.

11. L'imposta si applica con l'aliquota del 6 per cento sull'ammontare dei corrispettivi relativi alle prestazioni di servizi di cui al comma 9, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione.

12. L'imposta è dovuta dai soggetti che effettuano la prestazione, diversi da quelli che hanno aderito al regime di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e all'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

13. L'imposta è corrisposta mediante versamento diretto nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi. L'imposta è corrisposta dai soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato con le modalità previste al comma 15.

14. Ai soggetti che effettuano le prestazioni di servizi di cui al comma 9 spetta un credito di imposta pari all'imposta di cui al comma 11 utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l'eventuale eccedenza è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per il pagamento dei debiti di cui al comma 2, lettere a), d), f) e g) del medesimo articolo, tramite modello di pagamento F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, a partire dal giorno 16 del mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Al credito d'imposta non si applica il limite di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

15. I corrispettivi derivanti dalle prestazioni di servizi di cui al comma 9, rese da soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato sono pagati mediante utilizzo di intermediari finanziari abilitati ad operare nel territorio dello Stato e sono assoggettati ad imposizione attraverso una ritenuta effettuata dai medesimi intermediari e con obbligo di rivalsa sul percettore dei corrispettivi stessi. La ritenuta è operata a titolo d'imposta.

16. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta di cui al comma 9, nonché per il relativo contenzioso, si applicano le disposizioni previste dai Decreti del Presidente della Repubblica n. 600 e n. 602 del 29 settembre 1973, in quanto compatibili.

17. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti gli adempimenti dichiarativi e le altre modalità di attuazione della disciplina di cui ai commi da 9 a 16.

18. Le disposizioni di cui ai commi da 9 a 16 si applicano a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 10.

19. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

20. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione e sui risultati conoscitivi ed economici derivati dalla normativa disposta nei commi precedenti». Inoltr nella nota di aggiornamento del DEF nel mese di settembre 2018, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze presenta una relazione sull'attuazione del presente articolo anche ai fini dell'aggiornamento degli effetti finanziari derivanti dallo stesso.

Conseguentemente all'articolo 92, comma 1, le parole: «330 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «444 milioni».

## **88.0.2**

COMAROLI

### **Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 88-bis.**

*(Ulteriori disposizioni in materia di definizione agevolata dei ruoli)*

1. Il debitore che aderisce alla definizione agevolata di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, può richiedere che il pagamento delle somme avvenga in un'unica soluzione o in forma dilazionata con cadenza mensile o trimestrale con rate di pari importo a decorrere dal 1° gennaio 2018 nel numero massimo di:

- a) 36 rate per somme fino a 20.000 euro;
- b) 42 rate per somme da 20.001 a 30.000 euro;
- c) 48 rate per somme da 30.001 a 40.000 euro;
- d) 54 rate per somme da 40.001 a 50.000 euro;
- e) 60 rate per somme da 50.001 a 60.000 euro;
- f) 66 rate per somme da 60.001 a 70.000 euro;
- g) 72 rate per somme superiori a 70.000 euro.

2. Nel caso in cui il debitore esprima la volontà di rateizzazione secondo le modalità definite nel precedente comma, a decorrere dal 1° giugno 2018 è effettuato il pagamento:

a) delle somme affidate all'agente di riscossione a titoli di capitale e interessi, a cui è aggiunta la somma pari al 3 per cento del debito dovuto a titolo di capitale;

b) delle somme maturate a favore dell'agente di riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 122, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.

3. Ai fini della definizione di cui al precedente comma, il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di avvalersene, rendendo, entro il 15 gennaio 2018, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente della riscossione pubblica sul proprio sito *internet* nel termine massimo di quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massima di cui

al comma 4, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Entro il 15 gennaio 2018 il debitore può integrare con le predette modalità la dichiarazione presentata anteriormente a tale data, con le seguenti caratteristiche:

- a) pagamento della quota capitale in fauna dilazionata in trentasei mesi;
- b) addebito delle sanzioni nella misura massima del 10 per cento;
- c) azzeramento degli interessi di mora;
- d) nel caso di omesso versamento, addebito degli interessi legali dalla data dell'omesso versamento;
- e) sospensione dei provvedimenti di recupero attivo da parte della società Equitalia Spa per coloro che aderiscono alla definizione dei ruoli.

4. Per le imprese, la definizione dei ruoli e degli omessi versamenti si intende valida e opponibile a condizione che l'attività prosegua per almeno un triennio e che siano mantenuti nel triennio i livelli occupazionali in misura media pari ad almeno il 50 per cento della forza lavoro impiegata alla data di adesione alla definizione.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate emanano, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più provvedimenti per stabilire le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi da 12 a 15 del presente articolo.

6. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 12 e seguenti quantificato in 1.400 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni della stanziamento di parte corrente inserito, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Flussi migratori, intervenuti per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose" della missione "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti" dello stato di previsione del Ministero dell'interno».

### **88.0.3**

COMAROLI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 88-bis.**

*(Ulteriori disposizioni in materia di definizione agevolata dei ruoli)*

1. In deroga alle disposizioni relative alla definizione agevolata di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 e di cui all'articolo 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, le società di capitali poste in liquidazione alla data di entrata in vigore della presente legge possono richiedere la definizione agevolata dei carichi fiscali pendenti, compresi quelli in attesa di definizione del contenzioso tributario e quelli già definiti iscritti a ruolo, senza corresponsione delle somme relative agli interessi e alle sanzioni e delle somme dovute a titolo di aggio all'agente di riscossione, provvedendo al pagamento integrale, anche dilazionato, nella misura del:

a) 100 per cento delle somme dovute per omessi versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto;

b) al 50 per cento delle somme dovute per omessi versamenti contributivi previdenziali ed assicurativi;

c) al 30 per cento delle somme dovute per omessi versamenti delle imposte sui redditi della società e degli omessi versamenti doveri come sostituito d'imposta;

d) al 100 per cento delle somme dovute per omessi versamenti relativi a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada».

*Conseguentemente, all'onere pari a 400 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante:*

a) quanto a 155 milioni di euro per il 2018 e di 272 milioni di euro a decorrere dal 2019 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 82 milioni di euro per l'anno 2018 e per 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dello sviluppo economico per 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, al Ministero della giustizia per 11 milioni di euro per l'anno 2018 e per 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019; al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'interno per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 4 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 10 milioni di euro per l'anno 2018 e per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 4 milioni di euro



per l'anno 2018 e per 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero della salute per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;

b) quanto a 245 milioni per l'anno 2018 e 128 milioni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione a cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino a fine con le seguenti: «è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 202 milioni di euro a decorrere dal 2019».*

#### **88.0.4**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 88-bis.**

*(Modificazioni in materia di aliquote e di determinazione dell'attivo ereditario ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni)*

1. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

"48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di

cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.

49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

a) a favore del coniuge e del parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere".

2. Le lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 12, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono abrogate».

### 88.0.5

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

#### Respinto

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 88-bis.

*(Modifiche all'articolo 1, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di disciplina dell'imposta sulle transazioni finanziarie)*

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 491:

1) sono premesse le seguenti parole: "Nelle more dell'approvazione definitiva della proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, in via transitoria";

2) le parole: "Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato," sono sostituite dalle seguenti: "Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione";

3) le parole: "Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro»;

b) al comma 492:

le parole: "che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma," e le parole: ", che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma" sono soppresse; le parole: "ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contatto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione";

c) dopo il comma 499, è inserito il seguente:

"499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642", e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e, comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro";

d) al comma 500 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni previste, in via transitoria, dai commi da 491 al presente comma, sono adeguate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della normativa definitiva di cui alla proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, a quanto disposto da tale normativa prevedendo, in particolare, l'introduzione del principio di emissione a complemento del generale principio di residenza, al fine di limitare fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari".

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1».

### **88.0.6**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 88-bis.**

*(Modifiche ai commi 639 e 669 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, in materia di tassa sui servizi indivisibili)*

1. Al comma 14, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2015, n. 208, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

a) al comma 639 le parole: "a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile" sono sostituite dalle seguenti: "a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, ecceda i 750.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9";

b) il comma 669 è sostituito dal seguente:

"669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del

---

mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede i 750.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9".».

---

**88.0.7**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO,  
PETRAGLIA, MINEO, URAS

**Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 88-bis.**

*(Incremento dell'aliquota IRES)*

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, l'aliquota di cui all'articolo 77, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è fissata al 27,5 per cento.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente rilevano ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle società di cui al richiamato articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nel primo anno di applicazione».

---

**88.0.8**

DE POLI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente*

**«Art. 88-bis.**

*(Specifiche i in materia di Imposta Municipale Unica)*

1. L'articolo 4, comma 3, lettera c) del decreto ministeriale 19 novembre 2012, n. 200, di attuazione dell'articolo 91-bis, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si interpreta nel senso che attività si intende svolta con modalità non commerciali se il corrispettivo medio percepito è inferiore al costo medio per alunno pubblicato dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca».

---

**88.0.9**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 88-bis.**

*(Disposizioni in materia di detraibilità delle spese veterinarie)*

1. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera *c-bis*) è sostituita dalla seguente:

"*c-bis*) le spese veterinarie, fino all'importo di euro 700,00, limitatamente alla parte che eccede euro 100,00. Ai fini dell'individuazione delle tipologie di animali per le quali spetta la detraibilità delle predette spese resta fermo il decreto del Ministero delle finanze 6 giugno 2001, n.289"».

*Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo l'articolo 84, inserire il seguente:*

**«Art. 84-bis.**

*(Imposta di bollo money transfer)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie *money transfer* ed altri agenti in attività finanziaria, in misura pari al 6 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione. L'imposta non si applica ai trasferimenti effettuati da persone fisiche munite di matricola Inps e codice fiscale, ai trasferimenti effettuati verso Paesi membri dell'Unione europea, nonché a quelli effettuati dai cittadini dell'Unione europea».

b) *alla sezione II, Tabella 8 dello stato di previsione del Ministero dell'Interno, missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, il programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose è ridotto di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.*

**88.0.10**

RUSSO

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 88-bis.**

*(Semplificazione e perequazione trattamento impositivo IPT Autotrasporti)*

All'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, comma 6, ultimo periodo, dopo le parole: "senza conducente," inserire le seguenti: "e tra imprese di autotrasporto di cose per conto terzi iscritte nel relativo albo"».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'Economia e delle Finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018:-120.000;

2019:-74.000;

2020:-94.200.

---

**88.0.11**

SANTINI

**Respinto**

*Dopo l'articolo aggiungere seguente:*

**«Art. 88-bis.**

*(Misure correttive della disciplina vigente in materia di lavoratori impatriati)*

1. All'articolo 1, comma 259 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "in alternativa" sono sostituite dalla parola: "inoltre";

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "con effetti a partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2017"».

---

**88.0.12**

URAS, STEFANO

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente*

**«Art. 88-bis.**

1. A decorrere dall'anno 2018 la tassa di concessione governativa prevista dal titolo V della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 641 sono incrementate del 20 per cento».

---



## Art. 89

### 89.1000/1

SANTINI

#### Ritirato

*All'emendamento 89.1000, alla lettera c), sostituire punto 1) con il seguente:*

«1) al secondo periodo, aggiungere le seguenti parole: ", secondo i criteri definiti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro il 30 settembre 2018 ai fini dell'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze"».

---

### 89.1000/2

COMPAGNA, BONFRISCO

#### Ritirato

*All'emendamento 89.1000, alla lettera c), al numero 1), dopo le parole: «30 settembre 2018» aggiungere infine le seguenti: «ai fini dell'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze» dopo il numero 1) aggiungere, il seguente: «1-bis) al terzo periodo sopprimere le parole: "L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro il 30 settembre 2018 stabilisce i criteri per l'assegnazione in ambito nazionale dei diritti d'uso delle frequenze».*

---

### 89.1000/3

COMPAGNA

#### Respinto

*All'emendamento 89.1000, alla lettera c), numero 1), dopo le parole: «30 settembre 2018» aggiungere in fine le seguenti parole: «ai fini dell'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze»;*

*dopo il numero 1) aggiungere il seguente: "1-bis). Al terzo periodo, dopo le parole: «della necessità di assicurare» aggiungere le seguenti: «la continuità d'impresa».*

---

**89.1000/4**

COMPAGNA

**Respinto**

*All'emendamento 89.1000, alla lettera c), numero 1), dopo le parole: «30 settembre 2018» aggiungere in fine le seguenti parole: «ai fini dell'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze».*

---

**89.1000/5**

CROSIO, COMAROLI, ARRIGONI

**Respinto**

*All'emendamento 89.1000, alla lettera e), numero 1, dopo le parole: «dalle disposizioni del presente articolo», aggiungere le seguenti parole: «Tale piano di numerazione deve riservare ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale almeno dieci numerazioni nelle prime venti e, complessivamente, almeno un terzo delle numerazioni del primo arco. Eventuali numerazioni specifiche per intese e consorzi possono essere eventualmente rilasciate a soggetti che effettuano trasmissioni in contemporanea per almeno dieci ore giornaliere nell'orario compreso tra le ore 7.00 e le ore 24.00».*

---

**89.1000/6**

ORELLANA

**Ritirato**

*All'emendamento 89.1000, dopo la lettera g) inserire la seguente:*

*«g-bis) Al comma 13, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

*"c-bis) Contributo ai costi a carico dei Comuni coinvolti nell'attività di sperimentazione basata sulla tecnologia 5G promossa dal Ministero dello sviluppo economico per la realizzazione di servizi pubblici digitali basati sulla tecnologia 5G. Per tali finalità, è assegnato 1 milione di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020"».*

*Conseguentemente al comma 13, sostituire le parole: «5 milioni», con le seguenti: «6 milioni»;*

*Conseguentemente, alla tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 1.000.000;

2019: - 1.000.000;

2020: - 1.000.000.

---

**89.1000/7**

CIAMPOLILLO

**Respinto**

*All'emendamento 89.100, lettera h), capoverso «17-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il primo periodo aggiungere, infine, le seguenti parole: «che utilizzano standard Digital Audio Broadcast (DAB+)»;*

b) *dopo il secondo periodo aggiungere le seguenti parole: «che utilizzano lo standard Digital Audio Broadcast (DAB+)».*

---

**89.1000/8**

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, LANIECE, BERGER

**Ritirato**

*All'emendamento 89.1000 del Governo, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

*«h-bis.) dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

*"19-bis). All'articolo 32, dell'allegato 25, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

*'2-bis. Per il perseguimento di finalità istituzionali di interesse pubblico ed il coordinamento delle attività legate alla previsione, prevenzione, emergenza delle calamità od alla salvaguardia della vita umana, del territorio e dei beni, le regioni, le provincie autonome di Trento e Bolzano, e le città metropolitane, previo consenso del Ministero dello sviluppo economico, possono rendere partecipi, o contitolari, altri servizi e soggetti all'utilizzo della rete radio, autorizzata per tali scopi con diritto d'uso delle frequenze in questo caso l'obbligo del versamento dei diritti e contributi di cui al presente titolo,*

competete, anche per le quote degli altri servizi e saggetti, alla regione, alla provincia autonoma o alla città metropolitana titolare dell'autorizzazione. La determinazione dei contributi per l'uso di risorsa scarsa a carico di ciascun servizio o soggetto è effettuata in proporzione all'entità percentuale dello sfruttamento della risorsa stessa calcolata in base al numero dichiarato dei terminali in uso dai soggetti interessati rispetto al numero totale dei terminali in uso sulla rete, fatta salva l'applicazione, ove prevista e relativamente alle quote dei singoli servizi e soggetti, delle riduzioni e esenzioni previste dal Codice e dalle norme vigenti.

*2-ter.* Le Regioni a statuto speciale, sono esentate dal pagamento dei diritti e contributi di cui al presente Titolo relativamente all'esercizio dei collegamenti radio utilizzati dal Corpo Forestale delle predette regioni"».

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere in fine, le seguenti parole:* «e modifiche all'articolo 32, dell'allegato 25, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 25».

*Conseguentemente, allo stato di previsione del «Ministero dell'economia e delle finanze», missione Fondi da ripartire, programma Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti modificazioni:*

2018:

CP - 500.000;

CS - 500.000;

2019:

CP - 500.000;

CS - 500.000;

2020:

CP - 500.000;

CS - 500.000.

---

## **89.1000**

IL GOVERNO

### **Accolto**

*Sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: «31 marzo» con le seguenti: «30 aprile»;*

b) *al comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:*

«1) al primo periodo, espungere la parola: "geografiche";

2) al terzo periodo, dopo le parole: "sulla base dell'Accordo di Ginevra 2006" aggiungere le seguenti: "per realizzare un multiplex regionale per la trasmissione di programmi televisivi in ambito locale e per massimizzare il numero di blocchi coordinati destinabili in ciascuna regione alla radiofonia digitale"»;

c) *al comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", secondo i criteri definiti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro il 30 settembre 2018";

2) al quarto periodo, sostituire la parola: "multiplex regionale" con le seguenti: "multiplex contenente l'informazione regionale del concessionario del servizio pubblico e"»;

d) *al comma 8, primo periodo, espungere la parola: «geografica» e dopo le parole: «se del caso,» aggiungere la parola: «riserve»;*

e) *al comma 9 sono apportate le seguenti modificazioni:*

«1) sostituire il primo periodo con il seguente: "In considerazione del nuovo assetto frequenziale e delle modalità di definizione delle aree tecniche, di cui al comma 4, e in coerenza con le procedure di cui ai commi 4, 5, 7 e 8 l'Autorità per le garanzie delle comunicazioni aggiorna il piano di numerazione automatica dei canali del servizio televisivo digitale terrestre e le modalità di attribuzione dei numeri entro il 31 maggio 2019, tenendo conto di quanto stabilito dalle disposizioni del presente articolo";

2) al secondo periodo, sostituire le parole da: ", con proprio regolamento" a "all'articolo 32, comma 2," con le seguenti: "aggiorna il piano"»;

f) *dopo il comma 10 aggiungere il seguente:* «10-bis. I giudizi riguardanti l'assegnazione di diritti d'uso delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai precedenti commi con particolare riferimento alle procedure di rilascio delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sono devoluti alla competenza funzionale del TAR del Lazio. In ragione del preminente interesse nazionale alla sollecita liberazione e assegnazione delle frequenze, l'annullamento di atti e provvedimenti adottati nell'ambito delle procedure di cui ai precedenti commi non comporta la reintegrazione o esecuzione in forma specifica e l'eventuale risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente. La tutela cautelare è limitata al pagamento di una provvisoria».

g) sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. I giudizi riguardanti l'assegnazione di diritti d'uso delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai precedenti commi con particolare riferimento alle procedure di rilascio delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sono devoluti alla competenza funzionale del TAR del Lazio»;

h) dopo 11 comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. Al fine di favorire l'innovazione tecnologica, a partire dal 1° giugno 2019 gli apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale integrano almeno un'interfaccia che consenta all'utente di ricevere i servizi della radio digitale. Per le medesime finalità, a partire dal 1° gennaio 2020 gli apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora venduti ai consumatori nel territorio nazionale integrano almeno un'interfaccia che consenta all'utente di ricevere i servizi della radio digitale».

---

## 89.1

RANUCCI

### Respinto

*Al comma 1, dopo le parole: «in linea con gli indirizzi comunitari,» inserire le seguenti: «ivi incluso quello di facilitare l'ingresso nel mercato a-nuovi entranti,».*

---

## 89.2

BONFRISCO

### Respinto

*Al comma 1 dopo le parole «a lungo termine.» inserire le seguenti: «Conformemente a quanto previsto in occasione della gara per l'assegnazione delle frequenze LTE, è previsto uno sconto fino ad un massimo del 3 per cento dell'importo corrisposto ad esito dell'aggiudicazione, agli aggiudicatari che si impegnano, nella realizzazione delle nuove reti con le frequenze oggetto del presente provvedimento e per più del 50% di esse, ad introdurre tecnologie a basso impatto ambientale, sia nei consumi che nei materiali, documentando caratteristiche di ecosostenibilità superiori agli *standard* industriali correnti*

---

lungo tutto il *Life Cycle Assessment*. I minori introiti derivanti dall'applicazione delle misure di cui al comma precedente saranno compensati mediante la distrazione parziale dei contributi versati per i diritti d'uso delle frequenze assegnate, dagli aggiudicatari».

---

### 89.3

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, MINEO, URAS

#### **Dichiarato inammissibile**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «Dall'attuazione di quanto stabilito nel presente comma devono derivare proventi in misura non inferiore a 2500 milioni di euro, da versare all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 settembre di ciascun esercizio finanziario dal 2018 al 2022, secondo i seguenti importi: 1.250 milioni di euro per l'anno 2018, 50 milioni di euro per l'anno 2019, 300 milioni di euro per l'anno 2020, 150 milioni di euro per l'anno 2021 e la restante quota, in misura non inferiore a 750 milioni di euro, per l'anno 2022, Qualora, a seguito degli esiti delle procedure, come comunicate tempestivamente dal Ministero dello sviluppo economico, si verificano minori introiti rispetto a quelli complessivamente attesi come sopra indicato, allo scostamento si provvede, nell'esercizio 2022, con le modalità di cui all'articolo 17, comma 12-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura tale da compensare le minori entrate in termini di indebitamento netto.»;

b) *Sopprimere i commi dal 2 al 18.*

---

### 89.4

BARANI

#### **Respinto**

*Al comma 2, sostituire le parole:* «30 settembre 2018», *con le seguenti:* «31 dicembre 2018».

*Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole:* «28 febbraio 2019», *con le seguenti:* «30 novembre 2018».

---

**89.5**

LANIECE, ZELLER, PANIZZA, FRAVEZZI, ZIN, BERGER

**Respinto**

*Al comma 2, sostituire le parole: «30 settembre 2018», con le seguenti: «31 dicembre 2018».*

*Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «28 febbraio 2019», con le seguenti: «30 novembre 2018».*

---

**89.6**

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, EVA LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

**Respinto**

*Al comma 2, sostituire le parole: «30 settembre 2018», con le seguenti: «31 dicembre 2018».*

*Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «28 febbraio 2019», con le seguenti: «30 novembre 2018».*

---

**89.7**

VICARI

**Respinto**

*Al comma 2, sostituire le parole: «30 settembre 2018», con le seguenti: «31 dicembre 2018».*

*Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «28 febbraio 2019», con le seguenti: «30 novembre 2018».*

---



**89.8**

BARANI

**Ritirato**

*Al comma 2, dopo le parole: «a far data dal 1° luglio 2022», aggiungere le seguenti: «e durata pari a venticinque anni».*

---

**89.9**

FRAVEZZI, LANIECE, BERGER, PANIZZA

**Respinto**

*Al comma 2, dopo le parole: «a far data dal 1° luglio 2022», inserire le seguenti: «e durata pari a venticinque anni».*

---

**89.10**

LANIECE, ZELLER, PANIZZA, ZIN, BERGER

**Respinto**

*Al comma 2, dopo le parole: «a far data dal 1° luglio 2022», aggiungere le seguenti: «e durata pari a venticinque anni».*

---

**89.11**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

**Respinto**

*Al comma 2, dopo le parole: «a far data dal 1° luglio 2022», aggiungere le seguenti: «e durata pari venticinque anni».*

---

**89.12**

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, EVA LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

**Respinto**

*Al comma 2, dopo le parole: «a far data dal 1° luglio 2022», aggiungere le seguenti: «e durata pari venticinque anni».*

---

**89.13**

VICARI

**Respinto**

*Al comma 2, dopo le parole: «a far data dal 1° luglio 2022», inserire le seguenti: «e durata pari venticinque anni».*

---

**89.14**

AMORUSO

**Respinto**

*Al comma 2, dopo l'ultimo periodo, aggiungere le seguenti parole: «È demandato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni procedere all'individuazione di misure volte ad incentivare la più rapida realizzazione delle reti operanti con nuove tecnologia».*

---

**89.15**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

**Respinto**

*Al comma 4 aggiungere il seguente periodo: «Il suddetto piano nazionale di assegnazione delle frequenze deve destinare almeno un terzo delle frequenze coordinate alla diffusione dei palinsesti dei fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale».*

**89.16**

CROSIO, COMAROLI

**Respinto**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Il suddetto piano nazionale di assegnazione delle frequenze deve destinare almeno un terzo delle frequenze coordinate alla diffusione dei palinsesti dei fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale».

---

**89.17**

FRAVEZZI, PANIZZA

**Respinto**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Il suddetto piano nazionale di assegnazione delle frequenze deve destinare almeno un terzo delle frequenze coordinate alla diffusione dei palinsesti dei fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale».

---

**89.18**

CROSIO, COMAROLI

**Respinto**

*Al comma 5, dopo le parole:* «calendario di cui al comma 6», *inserire le seguenti:* «senza alcuna discriminazione ed equamente distribuite sulle bande VHF e UHF secondo la normativa vigente, un terzo agli operatori locali e due terzi agli operatori nazionali».

---

**89.19**

MAURIZIO ROSSI

**Respinto**

*Al comma 5, dopo le parole: «calendario di cui al comma 6», inserire le seguenti: «senza alcuna discriminazione ed equamente distribuite sulle bande VHF e UHF secondo la normativa vigente, un terzo agli operatori locali e due terzi agli operatori nazionali».*

---

**89.20**

CROSIO, COMAROLI

**Respinto**

*Al comma 5, dopo le parole: «per l'assegnazione in ambito nazionale», inserire le seguenti: «e locale».*

*Conseguentemente:*

*- dopo le parole: «digitale terrestre agli operatori di rete nazionali», inserire le seguenti: «e locali»;*

*- dopo le parole: «terzo periodo ad operatori dirette nazionali» aggiungere le seguenti: «e locali»;*

*- dopo le parole: «trasmissione di programmi in ambito locale», inserire le seguenti: «e nazionale.».*

---

**89.21**

MAURIZIO ROSSI

**Respinto**

*Al comma 5, dopo le parole: «per l'assegnazione in ambito nazionale», inserire le seguenti: «e locale».*

*Conseguentemente:*

*- dopo le parole: «digitale terrestre agli operatori di rete nazionali», inserire le seguenti: «e locali»;*

- *dopo le parole*: «terzo periodo ad operatori dirette nazionali» *aggiungere le seguenti*: «e locali»;

- *dopo le parole*: «trasmissione di programmi in ambito locale», *inserire le seguenti*: «e nazionale».

---

### **89.22**

AMORUSO

#### **Respinto**

*Al comma 5, dopo le parole*: «per il servizio televisivo digitale terrestre agli operatori di rete nazionali», *aggiungere le seguenti*: «garantendo il mantenimento delle risorse frequenziali per gli operatori che hanno acquisito a titolo oneroso i diritti d'uso delle frequenze».

---

### **89.23**

CROSIO, COMAROLI

#### **Respinto**

*Al comma 5, dopo le parole*: «destinando la capacità trasmissiva al trasporto di fornitori di servizi di media audiovisivi» *inserire le seguenti*: «secondo la normativa vigente, un terzo al trasporto di fornitori di servizi media audiovisivi in ambito locale e due terzi al trasporto di fornitori di servizio di media audiovisivi in ambito nazionale».

*Conseguentemente dopo le parole*: «al trasporto di fornitori di servizi di media audiovisivi», *espungere le seguenti*: «in ambito locale».

---

### **89.24**

MAURIZIO ROSSI

#### **Respinto**

*Al comma 5, dopo le parole*: «destinandola capacità trasmissiva al trasporto di fornitori di servizi di media audiovisivi», *inserire le seguenti*: «secondo la normativa vigente, un terzo al trasporto di fornitori di servizi media audio-

---

visivi in ambito locale e due terzi al trasporto di fornitori di servizio di media audiovisivi in ambito nazionale,».

*Conseguentemente dopo le parole: «al trasporto di fornitori di servizi di media audiovisivi», eliminare le seguenti: «in ambito locale».*

---

**89.25**

CROSIO, COMAROLI

**Respinto**

*Al comma 6, dopo le parole: «il calendario nazionale»; aggiungere le seguenti: «e locale».*

---

**89.26**

MAURIZIO ROSSI

**Respinto**

*Al comma 6, dopo le parole: «il calendario nazionale», aggiungere le seguenti: «e locale».*

---

**89.27**

CROSIO, COMAROLI

**Respinto**

*Al comma 6, dopo le parole: «17 maggio 2017, di cui al comma 1» , inserire le seguenti: «che, al fine di evitare qualsiasi discriminazione e vantaggio competitivo fra operatori locali e nazionali, preveda una omogenea distribuzione delle frequenze tra gli operatori televisivi nazionali e locali secondo quanto previsto dall'attuale normativa che prevede un terzo di riserva alle emittenti locali e due terzi alle nazionali, sia della banda terza VHF che della banda quarta e quinta UHF,».*

---

**89.28**

MAURIZIO ROSSI

**Respinto**

*Al comma 6, dopo le parole: «17 maggio 2017, di cui al comma 1», inserire le seguenti: «che, al fine di evitare qualsiasi discriminazione e vantaggio competitivo fra operatori locali e nazionali, preveda una omogenea distribuzione delle frequenze tra gli operatori televisivi nazionali e locali secondo quanto previsto dall'attuale normativa che prevede un terzo di riserva alle emittenti locali e due terzi alle nazionali, in modo assolutamente proporzionale sia della banda terza VHF che della banda quarta e quinta UHF.».*

---

**89.29**

CROSIO, COMAROLI

**Respinto**

*Al comma 6, dopo le parole: «17 maggio 20 17, di cui al comma 1», inserire le seguenti: «che, al fine di evitare qualsiasi discriminazione e vantaggio competitivo fra operatori locali e nazionali, preveda una omogenea distribuzione delle frequenze tra gli operatori televisivi nazionali e locali secondo quanto previsto dall'attuale normativa che prevede un terzo di riserva alle emittenti locali e due terzi alle nazionali, in modo assolutamente proporzionale sia della banda terza VHF che della banda quarta e quinta UHF.».*

---

**89.30**

CROSIO, COMAROLI

**Respinto**

*Al comma 6, dopo le parole: «servizio pubblico radiofonico televisivo e multimediale», inserire le seguenti: «nonché i fornitori di servizio in ambito nazionale».*

---

**89.31**

MAURIZIO ROSSI

**Respinto**

*Al comma 6, dopo le parole: «servizio pubblico radiofonico televisivo e multimediale», inserire le seguenti: «nonché i fornitori di servizio in ambito nazionale».*

---

**89.32**

CROSIO, COMAROLI

**Respinto**

*Al comma 6, dopo le parole: «secondo i seguenti criteri», inserire le seguenti: «tesi a prevedere il passaggio al DVBT-2 delle emittenti televisive nazionali e locali in modo contestuale:».*

*Conseguentemente, al comma 6, lettera f), dopo le parole: «contestuali attivazioni di frequenze», inserire le seguenti: «, delle emittenti televisive nazionali e locali, eventualmente differenziando il passaggio per omogenee aree geografiche tecniche esattamente come avvenuto in occasione dello switch off dall'analogico al DVBT-1,».*

---

**89.33**

CROSIO, COMAROLI

**Respinto**

*Al comma 6, dopo le parole: «secondo i seguenti criteri», inserire le seguenti: «tesi a prevedere il passaggio al DVBT-2 delle emittenti televisive nazionali e locali in modo contestuale:».*

*Conseguentemente, al comma 6, lettera f), dopo le parole: «contestuali attivazioni di frequenze», inserire le seguenti: «, delle emittenti televisive nazionali e locali, eventualmente differenziando il passaggio per omogenee aree geografiche tecniche esattamente come avvenuto in occasione dello switch off dall'analogico al DVBT-1,».*

---



**89.34**

MAURIZIO ROSSI

**Respinto**

*Al comma 6, dopo le parole: «secondo i seguenti criteri», inserire le seguenti: «tesi a prevedere il passaggio al DVBT-2 delle emittenti televisive nazionali e locali in modo contestuale:».*

*Conseguentemente, al comma 6, lettera f), dopo le parole: «contestuali attivazioni di frequenze», inserire le seguenti: «, delle emittenti televisive nazionali e locali, eventualmente differenziando il passaggio per omogenee aree geografiche tecniche esattamente come avvenuto in occasione dello switch off dall'analogico al DVBT-1,».*

---

**89.35**

CROSIO, COMAROLI

**Respinto**

*Al comma 6, lettera c), dopo le parole: «dal multiplex del servizio pubblico contenente l'informazione regionale», inserire le seguenti: «nonché il trasporto di fornitori di contenuti in ambito nazionale».*

---

**89.36**

MAURIZIO ROSSI

**Respinto**

*Al comma 6, lettera c), dopo le parole: «dal multiplex del servizio pubblico contenente l'informazione regionale», inserire le seguenti: «nonché il trasporto di fornitori di contenuti in ambito nazionale».*

---

**89.37**

CROSIO, COMAROLI

**Respinto**

*Al comma 6, lettera c), dopo le parole: «PNAF 2018 per la realizzazione del multiplex regionale», inserire le seguenti: «costituito per mi terzo dal trasporto di fornitori di contenuti in ambito locale e per due terzi dal trasporto di fornitori di contenuti in ambito nazionale»:*

*Conseguentemente, dopo le parole: «regionale destinato alla trasmissione di programmi in ambito locale», inserire le seguenti: «e nazionale».*

---

**89.38**

MAURIZIO ROSSI

**Respinto**

*Al comma 6, lettera c), dopo le parole: «PNAF 2018 per la realizzazione del multiplex regionale», inserire le seguenti: «costituito per mi terzo dal trasporto di fornitori di contenuti in ambito locale e per due terzi dal trasporto di fornitori di contenuti in ambito nazionale»:*

*Conseguentemente, dopo le parole: «regionale destinato alla trasmissione di programmi in ambito locale», inserire le seguenti: «e nazionale».*

---

**89.39**

CROSIO, COMAROLI

**Respinto**

*Al comma 6, lettera e), dopo le parole: «d'uso nazionali», aggiungere le seguenti: «e locali secondo la normativa vigente che prevede un terzo ai soggetti locali e due terzi ai soggetti nazionali».*

---

**89.40**

MAURIZIO ROSSI

**Respinto**

*Al comma 6, lettera e), dopo le parole: «d'uso nazionali», aggiungere le seguenti: «e locali secondo la normativa vigente che prevede un terzo ai soggetti locali e due terzi ai soggetti nazionali».*

---

**89.41**

CROSIO, COMAROLI

**Respinto**

*Al comma 6, lettera f), sostituire il periodo: «lettere b), c) e d)», con il seguente: «lettere b), c), d) e e), purché in modo contestuale tra operatori nazionali e locali.».*

*Conseguentemente dopo le parole: «diritti d'uso nazionali», aggiungere le seguenti: «e locali».*

---

**89.42**

MAURIZIO ROSSI

**Respinto**

*Al comma 6, lettera f), sostituire il periodo: «lettere b), c) e d)», con il seguente: «lettere b), c), d) e e), purché in modo contestuale tra operatori nazionali e locali.».*

*Conseguentemente dopo le parole: «diritti d'uso nazionali», aggiungere le seguenti: «e locali».*

---

**89.43**

CROSIO, COMAROLI

**Respinto**

*Al comma 7, sostituire il periodo: «dei diritti d'uso delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre ad operatori di rete», con il seguente: «di un terzo dei diritti d'uso delle frequenze VHF per il servizio televisivo digitale terrestre secondo la normativa vigente che prevede un terzo agli operatori di rete locali e due terzi agli operatori di rete nazionali,».*

---

**89.44**

MAURIZIO ROSSI

**Respinto**

*Al comma 7, sostituire il periodo: «dei diritti d'uso delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre ad operatori di rete», con il seguente: «di un terzo dei diritti d'uso delle frequenze VHF per il servizio televisivo digitale terrestre secondo la normativa vigente che prevede un terzo agli operatori di rete locali e due terzi agli operatori di rete nazionali,».*

---

**89.45**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

**Respinto**

*Al comma 7, sostituire le parole: «delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre» con le seguenti: «di almeno un terzo delle frequenze coordinate per il servizio televisivo digitale terrestre».*

---

**89.46**

CROSIO, COMAROLI

**Respinto**

*Al comma 7, sostituire le parole: «delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre» con le seguenti: «di almeno un terzo delle frequenze coordinate per il servizio televisivo digitale terrestre».*

---

**89.47**

FRAVEZZI, PANIZZA

**Respinto**

*Al comma 7, sostituire le parole: «delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre» con le seguenti: «di almeno un terzo delle frequenze coordinate per il servizio televisivo digitale terrestre».*

---

**89.48**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

**Respinto**

*Al comma 7, dopo le parole: «ad operatori di rete» aggiungere le seguenti: «in ambito locale».*

---

**89.49**

CROSIO, COMAROLI

**Respinto**

*Al comma 7, dopo le parole: «ad operatori di rete» aggiungere le seguenti: «in ambito locale».*

---

**89.50**

FRAVEZZI, PANIZZA

**Respinto**

*Al comma 7, dopo le parole: «ad operatori di rete» inserire le seguenti: «in ambito locale».*

---

**89.51**

CROSIO, COMAROLI

**Respinto**

*Al comma 8 sostituire il periodo: «31 dicembre 2021 nelle aree geografiche» con il seguente: «30 giugno 2022 contestualmente, per aree geografiche tecniche, alla transizione degli operatori nazionali».*

---

**89.52**

MAURIZIO ROSSI

**Respinto**

*Al comma 8 sostituire il periodo: «31 dicembre 2021 nelle aree geografiche» con il seguente: «30 giugno 2022 contestualmente, per aree geografiche tecniche, alla transizione degli operatori nazionali».*

---

**89.53**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

**Respinto**

*Sopprimere il comma 9.*

---

**89.54**

CROSIO, COMAROLI

**Respinto**

*Sopprimere il comma 9.*

---

**89.55**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

**Respinto**

*Al comma 9, sostituire le parole: «30 novembre 2018» con le seguenti: «30 giugno 2022».*

---

**89.56**

CROSIO, COMAROLI

**Respinto**

*Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: «30 novembre 2018» con le seguenti: «30 giugno 2022».*

---

**89.57**

FRAVEZZI, PANIZZA

**Respinto**

*Al comma 9, sostituire le parole: «30 novembre 2018» con le seguenti: «30 giugno 2022».*

---

**89.58**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

**Respinto**

*Al comma 9, sostituire il periodo compreso tra le parole: «adeguati spazi» e le parole: «31 luglio 2005, n.177» con il periodo: «almeno un terzo delle numerazioni del primo arco ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale, nonché ulteriori spazi all'interno dei primi archi di numerazione ai consorzi e alle intese di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177 che trasmettono programmi in contemporanea almeno dieci ore al giorno».*

---

**89.59**

FRAVEZZI, PANIZZA

**Respinto**

*Al comma 9, sostituire le parole da «adeguati spazi» a: «decreto legislativo n.177 del 2005.» con le seguenti: «almeno un terzo delle numerazioni del primo arco ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale, nonché ulteriori spazi all'interno dei primi archi di numerazione ai consorzi e alle intese di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177 che trasmettono programmi in contemporanea almeno dieci ore al giorno».*

---

**89.60**

CROSIO, COMAROLI

**Respinto**

*Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole da: «adeguati spazi» fino alla fine del periodo con le seguenti: «almeno un terzo delle numerazioni del primo arco ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale, nonché ulteriori spazi all'interno dei primi archi di numerazione ai consorzi e alle intese all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177 che trasmettono programmi in contemporanea almeno dieci ore al giorno».*

---



**89.61**

FRAVEZZI, PANIZZA

**Respinto**

*Al comma 9, sostituire le parole da: «adeguati spazi» a: «decreto legislativo n.177 del 2005.» con le seguenti: «almeno un terzo delle numerazioni del primo arco ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale».*

---

**89.62**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

**Ritirato**

*Al comma 9, sostituire il periodo compreso tra le parole: «adeguati spazi» e le parole: «31 luglio 2005, n.177» con il periodo: «almeno un terzo delle numerazioni del primo arco ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale».*

---

**89.63**

CROSIO, COMAROLI

**Respinto**

*Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole da: «adeguati spazi» fino alla fine del periodo con le seguenti: «almeno un terzo delle numerazioni del primo arco ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale».*

---

**89.64**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

**Respinto**

*Al comma 9, al fine del secondo periodo dopo le parole: «del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177» aggiungere le seguenti: «che trasmettono programmi in contemporanea almeno dieci ore al giorno».*

---

**89.65**

CROSIO, COMAROLI

**Respinto**

*Al comma 9, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «che trasmettono programmi in contemporanea almeno dieci ore al giorno».*

---

**89.66**

BARANI

**Respinto**

*Al comma 10, apportare le seguenti modificazioni:*

*sostituire le parole: «pari agli interessi legali sulle somme versate» con le seguenti: «pari al 10,25 per cento delle somme versate;*

*sostituire le parole: «a decorrere dal 1° luglio 2022» con le seguenti: «a decorrere dalla data di mancata liberazione ai sensi della tabella di marcia nazionale di cui al comma 6».*

---

**89.67**

LANIECE, ZELLER, PANIZZA, ZIN, BERGER

**Respinto**

*Al comma 10, apportare le seguenti modificazioni:*

*sostituire le parole: «pari agli interessi legali sulle somme versate» con le seguenti: «pari al 10,25 per cento delle somme versate;*

*sostituire le parole: «a decorrere dal 1° luglio 2022» con le seguenti: «a decorrere dalla data di mancata liberazione ai sensi della tabella di marcia nazionale di cui al comma 6».*

---

**89.68**

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, EVA LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

**Respinto**

*Al comma 10, apportare le seguenti modificazioni:*

*sostituire le parole: «pari agli interessi legali sulle somme versate» con le seguenti: «pari al 10,25 per cento delle somme versate»;*

*b) sostituire le parole: «a decorrere dal 1° luglio 2022» con le seguenti: «a decorrere dalla data di mancata liberazione ai sensi della tabella di marcia nazionale di cui al comma 6».*

---

**89.69**

VICARI

**Respinto**

*Al comma 10, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire le parole: «pari agli interessi legali sulle somme versate» con le seguenti: «pari al 10,25 per cento delle somme versate»;*

*b) sostituire le parole: «a decorrere dal 1° luglio 2022» con le seguenti: «a decorrere dalla data di mancata liberazione ai sensi della tabella di marcia nazionale di cui al comma 6».*

---

**89.70**

BONFRISCO

**Respinto**

*Al comma 13, apportare le seguenti modificazioni:*

*dopo le parole: «esercizio 2018» sostituire la cifra «35,5» con: «43,2.»*

*dopo le parole: «esercizio finanziario 2019» sostituire la cifra «293,4» con: «301,1»*

*dopo le parole: «esercizio finanziario 2020» sostituire la cifra «141» con: «148,7»*

*dopo le parole: «esercizio finanziario 2021» sostituire la cifra «272,1» con: «279,8.»*

*dopo quanto previsto alla lettera «d») inserire la seguente:*

*«d-bis) rimborso, fino ad un massimo di 7,7 milioni per l'anno 2019, 7,7 per l'anno 2020, 7,7 milioni per l'anno 2021 e 7,7 milioni per l'anno 2022, dei costi sostenuti per il mantenimento del servizio GSM fino al 30 giugno 2022 agli operatori cui il Ministero dello sviluppo economico ha rilasciato i diritti d'uso ai sensi dell'articolo 1, comma 572 della legge 11 dicembre 2016, n.232».*

---

### **89.71**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

#### **Dichiarato inammissibile**

*Al comma 13, sostituire le parole: «293,4 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020» con le parole: «443,4 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020».*

---

### **89.72**

CROSIO, COMAROLI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: «293,4 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020» con le seguenti: «443,4 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020».*

---

**89.73**

CROSIO, COMAROLI

**Respinto**

*Al comma 13, lettera b), dopo le parole: «erogazione di indennizzo», inserire le seguenti: «di valore, omogeneo tra operatori di rete di ambito locale e nazionale.».*

*Conseguentemente dopo le parole: «di diritto d'uso.», inserire le seguenti: «In ambito regionale l'indennizzo, oltre che essere calcolato in base al numero di abitanti, dovrà essere parametrato anche al numero di impianti utilizzati.».*

---

**89.74**

MAURIZIO ROSSI

**Respinto**

*Al comma 13, lettera b), dopo le parole: «erogazione di indennizzo», inserire le seguenti: «di valore omogeneo tra operatori di rete di ambito locale e nazionale.».*

*Conseguentemente dopo le parole: «di diritto d'uso.», inserire le seguenti: «In ambito regionale l'indennizzo, oltre che essere calcolato in base al numero di abitanti, dovrà essere parametrato anche al numero di impianti utilizzati.».*

---

**89.75**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 13, lettera b), sostituire le parole: «230,3 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020» con le parole: «380,3 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020.».*

---

**89.76**

CROSIO, COMAROLI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 13, lettera b), sostituire le parole: «230,3 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020» con le parole: «380,3 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020».*

---

**89.77**

ORELLANA, PANIZZA, BENCINI, ZIN

**Respinto**

*Al comma 13, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

*«c-bis) Contributo ai costi a carico dei Comuni coinvolti nell'attività di sperimentazione basata sulla tecnologia 5G promossa dal Ministero dello sviluppo economico per la realizzazione di servizi pubblici digitali basati sulla tecnologia 5G. Per tali finalità, è assegnato 1 milione di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021».*

*Conseguentemente, alla lettera c) le parole: «25 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «24 milioni di euro».*

---

**89.78 (testo 2)**

BARANI

**Accolto**

*Al comma 13, lettera d), dopo le parole: «monitoraggio delle attività di coordinamento della transizione di cui al comma 6;» aggiungere le seguenti: «attività di monitoraggio per la risoluzione delle eventuali problematiche causate dalle emissioni delle stazioni radio base rispetto agli impianti di ricezione televisiva terrestre».*

---

**89.79**

FRAVEZZI, LANIECE, BERGER, PANIZZA

**Respinto**

*Al comma 13, lettera d), dopo le parole: «monitoraggio delle attività di coordinamento della transizione di cui al comma 6;» inserire le seguenti: «attività di monitoraggio e risoluzione delle problematiche interferenziali causate dalle emissioni delle stazioni radio base rispetto agli impianti di ricezione televisiva terrestre».*

---

**89.80**

LANIECE, ZELLER, PANIZZA, ZIN, BERGER

**Respinto**

*Al comma 13, lettera d), dopo le parole: «monitoraggio delle attività di coordinamento della transizione di cui al comma 6;» inserire le seguenti: «attività di monitoraggio e risoluzione delle problematiche interferenziali causate dalle emissioni delle stazioni radio base rispetto agli impianti di ricezione televisiva terrestre».*

---

**89.81**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

**Respinto**

*Al comma 13, lettera d), dopo le parole: «monitoraggio delle attività di coordinamento della transizione di cui al comma 6» aggiungere le seguenti: «attività di monitoraggio e risoluzione delle problematiche interferenziali causate dalle emissioni delle stazioni radio base rispetto agli impianti di ricezione televisiva terrestre».*

---

**89.82**

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, EVA LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

**Respinto**

*Al comma 13, lettera d), dopo le parole: «monitoraggio delle attività di coordinamento della transizione di cui al comma 6;» aggiungere le seguenti: «attività di monitoraggio e risoluzione delle problematiche interferenziali causate dalle emissioni delle stazioni radio base rispetto agli impianti di ricezione televisiva terrestre».*

---

**89.83**

VICARI

**Respinto**

*Al comma 13, lettera d), dopo le parole: «monitoraggio delle attività di coordinamento della transizione di cui al comma 6», aggiungere le seguenti: «attività di monitoraggio e risoluzione delle problematiche interferenziali causate dalle emissioni delle stazioni radio base rispetto agli impianti di ricezione televisiva terrestre».*

---

**89.84**

AMORUSO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 13, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*«d-bis) rimborso dei costi sostenuti per il mantenimento del servizio GSM fino al 30 giugno 2022 agli operatori cui il Ministero dello sviluppo economico ha rilasciato i diritti d'uso ai sensi dell'articolo 1, comma 572 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, tenuto conto che gli stessi hanno versato anticipatamente i contributi previsti dal comma 550 dell'articolo 1 della legge citata, per l'autorizzazione al cambio della tecnologia sull'intera banda attribuita, mentre nei successivi provvedimenti è stato imposto l'obbligo di mantenimento del servizio GSM fino a giugno 2022. Il credito maturato da*



ciascun operatore potrà essere periodicamente detratto dagli importi dei contributi dovuti per i diritti d'uso delle frequenze, secondo le modalità stabilite dal MISE».

---

**89.85**

CIOFFI, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA

**Respinto**

*Al comma 16, sostituire le parole da: «della collaborazione» fino alla fine del comma con le seguenti: «a seguito di selezione mediante procedura ad evidenza pubblica, delle migliori competenze tecniche operanti nel settore delle comunicazioni».*

---

**89.86**

AMORUSO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 18, primo periodo, sostituire le parole: «Dall'attuazione dei commi 1 e 2 devono derivare proventi in misura non inferiore a 2.500 milioni di euro» con il seguente periodo: «Al fine di incentivare la realizzazione delle nuove reti agevolando la creazione di occupazione, è consentito ai soggetti che risulteranno aggiudicatari delle frequenze oggetto della gara di investire l'importo eccedente il prezzo di riferimenti del lotto aggiudicato nei 18 mesi successivi all'assegnazione. L'operatore dovrà garantire l'investimento mediante fideiussione bancaria pari all'importo destinato allo scopo».*

---

**89.87**

CIOFFI, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA

**Dichiarato inammissibile**

*Sostituire il comma 19 con il seguente:*

«19 All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 165 è sostituito dal seguente:

"165. Le maggiori entrate derivanti dalle procedure di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze in banda 3.6-3.8 GHz, secondo quanto previ-

sto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per il perseguimento delle seguenti finalità:

- a) promuovere la digitalizzazione della pubblica amministrazione;
- b) favorire la diffusione di reti di banda ultra larga;
- c) compiere interventi di infrastrutturazione di reti di banda ultra larga per la connessione degli edifici scolastici e incentivare gli istituti scolastici che attivano il servizio di connettività su reti a banda ultra veloci"».

## 89.88

CROSIO, COMAROLI

### Respinto

*Dopo il comma 19 inserire i seguenti:*

«19-bis. All'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 26 ottobre 2016, n. 198, come modificato dall'articolo 57 comma 3-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: "della presente legge" aggiungere le seguenti: "e di 125 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2019-2021, delle entrate del canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 e s.m.e i;"

19-ter. Agli oneri di cui al comma 19-bis, pari a 125 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190:"».

## 89.89

MAURIZIO ROSSI

### Respinto

*Dopo il comma 19 inserire i seguenti:*

«19-bis. All'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 26 ottobre 2016, n. 198, come modificato dall'articolo 57 comma 3-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: "della presente legge" aggiungere le seguenti: "e di 125 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2019-2021, delle entrate del canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 e s.m.e i;"

mento radiotelevisivo, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1936, n. 880 e s.m.e i;"

19-ter. Agli oneri di cui al comma 19-bis, pari a 125 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

## 89.90

CROSIO, COMAROLI

### Respinto

*Dopo il comma 19 inserire il seguente:*

«19-bis All'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 26 ottobre 2016, n. 198, come modificato dall'articolo 57 comma 3-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: "della presente legge" aggiungere le seguenti: "e di 125 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2019-2020, delle entrate del canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 e s.m.e i"».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del precedente comma, pari a 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

*Conseguentemente, all'articolo 92, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020;

b) *alla rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: «e del fondo per interventi strutturali di politica economica».*

**89.91**

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, LANIECE

**Dichiarato inammissibile**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«19-bis. All'articolo 32, dell'allegato 25, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

"2-bis. Per il perseguimento di finalità istituzionali di interesse pubblico ed il coordinamento delle attività legate alla previsione, prevenzione, emergenza delle calamità od alla salvaguardia della vita umana, del territorio e dei beni, le regioni, le provincie autonome di Trento e Bolzano, e le città metropolitane, previo consenso del Ministero, possono rendere partecipi, o contitolari, altri servizi e soggetti all'utilizzo della rete radio, autorizzata per tali scopi con diritto d'uso delle frequenze. In questo caso l'obbligo del versamento dei diritti e contributi di cui al presente titolo, compete, anche per le quote degli altri servizi e soggetti, alla regione, alla provincia autonoma o alla città metropolitana titolare dell'autorizzazione. La determinazione dei contributi per l'uso di risorsa scarsa a carico di ciascun servizio o soggetto è effettuata in proporzione all'entità percentuale dello sfruttamento della risorsa stessa calcolata in base al numero dichiarato dei terminali in uso dai soggetti interessati rispetto al numero totale dei terminali in uso sulla rete, fatta salva l'applicazione, ove prevista e relativamente alle quote dei singoli servizi e soggetti, delle riduzioni e esenzioni previste dal Codice e dalle norme vigenti.

2-ter. Le Regioni sono esentate dal pagamento dei diritti e contributi di cui al presente titolo relativamente all'esercizio dei collegamenti radio utilizzati per l'espletamento dei propri servizi di Protezione Civile nonché Antincendio Boschivo svolti a sussidio del Servizio o Corpo Forestale competente sul territorio.

2-quater. Le Regioni a statuto speciale, sono esentate dal pagamento dei diritti e contributi di cui al presente Titolo relativamente all'esercizio dei collegamenti radio utilizzati dal Corpo Forestale delle predette regioni"».

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere in fine, le seguenti parole: «e modifiche all'articolo 32, dell'allegato 25, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 25».*

*Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Fondi da ripartire, programma Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti modificazioni:*

2018:

-CP:-10.000.000;

-CS:-10.000.000;

2019:

-CP:-10.000.000;

-CS:-10.000.000;

2020:

-CP:-10.000.000;

-CS:-10.000.000.

---

### **89.0.1000/1**

RICCHIUTI

#### **Respinto**

*All'emendamento 89.0.1000, comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«*b-bis*) dopo il comma 11, inserire il seguente comma:

"11-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 11 non trovano applicazione nei confronti delle agenzie di recupero crediti, autorizzate ai Sensi dell'articolo 115 del Regio Decreto del 18 giugno 1931, n.373 e successive modificazioni, laddove siano vigenti accordi collettivi nazionali, stipulati con le associazioni sindacali comparativamente rappresentative sul piano nazionale, firmatarie del contratto collettivo nazionale del lavoro degli studi professionali."».

---

**89.0.1000/2**

CERONI

**Respinto**

*All'emendamento 89.0.1000, comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«*b-bis.* dopo il comma 11, è inserito il seguente:

"11-*bis.* Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 11 non trovano applicazione nei confronti delle agenzie di recupero crediti, autorizzate ai sensi dell'articolo 115 del Regio Decreto del 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, laddove siano vigenti accordi collettivi nazionali, stipulati con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, firmatarie del contratto collettivo nazionale del lavoro degli studi professionali."».

---

**89.0.1000**

IL GOVERNO

**Accolto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«**Art. 89-*bis.***

*(Disposizioni in materia di attività svolte da call center)*

All'articolo 24-*bis* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-*bis.* Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione nei confronti degli operatori che svolgono attività di *call center* in favore di un committente, anche se controllati o collegati a quest'ultimo ai sensi dell'articolo 2359 del codice»;

b) *al secondo periodo del comma 11 è soppressa la parola: «anche» e dopo le seguenti: «servizi di call center» sono aggiunte le seguenti: «, come individuati ai sensi del comma 6-*bis*,».*»

---

**89.0.1**

RANUCCI, FILIPPI, GIUSEPPE ESPOSITO, CANTINI, BORIOLI, MARGIOTTA, ORRU'

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 89-bis.**

*(Uso efficiente dello spettro e transizione alla tecnologia 5G - Riutilizzo e proroga delle frequenze in banda 3.4-3.6 GHz e 24,5-26,5 GHz alla banda ultra larga senza fili)*

1. Al fine di assicurare in prospettiva di copertura universale e l'accesso ai nuovi servizi nonché di coordinare gli investimenti nelle tecnologie a banda ultra larga garantendo una maggiore efficienza nell'uso dello spettro, i diritti d'uso delle frequenze in banda 3.400-3.600 MHz e 24,5-26,5 GHz in scadenza, rispettivamente nel 2023 e nel 2022, possono, su domanda dei titolari, essere oggetto di revisione delle condizioni tecniche e di proroga con decorrenza dal 30 settembre 2018 nel rispetto del principio di neutralità tecnologica.

2. I titolari dei diritti d'uso delle frequenze in banda 3.400-3.600 MHz in scadenza nel 2023 e delle frequenze 24,5-26,5 GHz in scadenza nel 2022, anche al fine del raggiungimento degli obiettivi di universalità dei servizi di accesso a banda ultra larga, sull'intera banda attribuita, possono presentare a far data dal 30 giugno 2018, la richiesta di proroga al 31 dicembre 2029, della durata dei suddetti alle nuove condizioni previa presentazione di un'unica istanza ai sensi comma 6, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. Detta richiesta dovrà essere corredata di un dettagliato piano tecnico finanziaria, che tiene conto dei criteri di congruità stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro il 31 marzo 2018 anche ai sensi della procedura di assegnazione di cui al comma 1 dell'articolo 89.

3. La proroga di cui all'articolo 25 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, comporta il pagamento anticipato e soluzione dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze di cui all'articolo 35 del medesimo codice, da effettuare entro e non oltre il 31 dicembre 2018. La misura dei suddetti contributi, rapportati alla quantità di banda ed alla durata, è data dal valore fissato quale importo minimo di base d'asta nella procedura per l'assegnazione delle frequenze 3.600-3.800 Mhz e 26,5-27,5 GHz, stabilito dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma 1 dell'articolo 89.

4. Il Ministero dello Sviluppo Economico, nell'ambito delle attività di gestione del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, intraprende le iniziative per l'eventuale liberazione della porzione della banda di frequenze 3.400-3.600 MHz attualmente allocata al destinare all'utilizzo per servizi di comunicazione elettronica».

## 89.0.2

RANUCCI

### Ritirato

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 89-bis.**

*(Uso efficiente dello spettro e transizione alla tecnologia 5G - Riutilizzo e proroga delle frequenze in banda 3.4-3.6 GHz e 24,5-26,5 GHz alla banda ultra largo senza fili)*

1. Al fine di assicurare in prospettiva la copertura universale e l'accesso ai nuovi servizi, nonché di coordinare gli investimenti nelle tecnologie a banda ultra larga garantendo una maggiore efficienza nell'uso dello spettro, i diritti d'uso delle frequenze in banda 3.400-3.600 MHz e 24,5- 26,5 GHz in scadenza, rispettivamente nel 2023 e nel 2022, possono, su domanda dei titolari, essere oggetto di revisione delle condizioni tecniche e di proroga con decorrenza dal 30 settembre 2018 nel rispetto del principio di neutralità tecnologica.

2. I titolari dei diritti d'uso delle frequenze in banda 3.400-3.600 MHz in scadenza nel 2023 e delle frequenze 24,5-26,5 GHz in scadenza nel 2022, anche al fine del raggiungimento degli obiettivi di universalità dei servizi di accesso a banda ultra larga, sull'intera banda attribuita possano presentare a far data dal 30 giugno 2018, la richiesta di proroga al 31 dicembre 2029, della durata dei suddetti diritti d'uso, alle nuove condizioni previa presentazione di un'unica istanza ai sensi dell'articolo 25, comma 6, del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. Detta richiesta dovrà essere corredata di un dettagliato piano tecnico finanziario, conto dei criteri di congruità stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro il 31 marzo 2018, anche ai sensi della procedura di assegnazione di cui al comma 1 dell'articolo 89.

3. La proroga di cui all'articolo 25 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, comporta il pagamento anticipato e in un'unica soluzione dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze di cui all'articolo 35 del medesimo codice da effettuare entro e non



oltre il 31 dicembre 2018. La misura dei suddetti contributi, rapportati alla quantità di banda ed alla durata, è data dal valore fissate quale importo minimo di base d'asta nella procedura per l'assegnazione delle frequenze 3.600-3.800 Mhz e 26,5-27,5 GHz, stabilito dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma 1 dell'articolo 89.

4. Il Ministero dello Sviluppo Economico, nell'ambito delle attività di gestione del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, intraprende le iniziative per l'eventuale liberazione della porzione - della banda di frequenze 3.400-3.600 MHz attualmente allocata al Ministero della Difesa e da destinare all'utilizzo per servizi di comunicazione elettronica».

### **89.0.3**

BARANI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere in seguente:*

#### **«Art. 89-bis**

*(Voucher alla domanda per la diffusione di  
connessioni ad alta velocità di trasmissione)*

1. Al fine di favorire la diffusione della banda ultra larga, in linea con quanto auspicato dalla Comunicazione (2016) 587 della Commissione europea del 14 settembre 2016, sono adottati, per gli anni 2018, 2019 e 2020, conformemente al regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" interventi per il finanziamento a fondo perduto ai clienti finali per l'attivazione di servizi di connessione in postazione fissa stabile, continuativa e prevedibile, in grado di garantire velocità di connessione ad almeno 100 Mbps in *download* e 100 Mbps in *upload*, comunque aumentabili a 1 Gbps. Gli interventi di finanziamento di cui al primo periodo sono riconosciuti in forma di *voucher* di importo non superiore a 250 euro.

2. I *voucher* di cui al comma 1 sono erogati agli utenti finali per il tramite degli operatori che offrono i servizi di cui al comma 1 secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 3. Il valore dei voucher viene riconosciuto agli utenti finali, che hanno richiesto l'attivazione dei servizi di cui al comma 1, da parte degli operatori anche attraverso compensazione dei costi a carico dei medesimi utenti. Entro 180 giorni dalla data di attivazione dei servizi di cui al comma 1, l'ammontare del voucher riconosciuto dagli operatori ai sensi del secondo periodo è liquidato agli stessi, previa comunicazio-

ne dell'identificativo del cliente, dell'indirizzo di attivazione del servizio e del servizio offerto e attivato.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito l'ammontare dell'intervento nella misura massima di 1,3 miliardi di euro, come individuata dal CIPE, e sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente articolo».

#### **89.0.4**

LANIECE, ZELLER, PANIZZA, ZIN, BERGER

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 89-bis.**

*(Voucher alla domanda per la diffusione di connessioni ad alta velocità di trasmissione)*

1. Al fine di favorire la diffusione della banda ultra larga, in linea con quanto auspicato dalla Comunicazione (2016) 587 della Commissione europea del 14 settembre 2016, sono adottati, per gli anni 2018, 2019 e 2020, conformemente al regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" interventi per il finanziamento a fondo perduto ai clienti finali per l'attivazione di servizi di connessione in postazione fissa stabile, continuativa e prevedibile, in grado di garantire velocità di connessione ad almeno 100 Mbps in *download* e 100 Mbps in *upload*, comunque aumentabili a 1 Gbps. Gli interventi di finanziamento di cui al primo periodo sono riconosciuti in forma di voucher di importo non superiore a 250 euro.

2. I *voucher* di cui al comma 1 sono erogati agli utenti finali per il tramite degli operatori che offrono i servizi di cui al comma 1 secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 3. Il valore del *voucher* viene riconosciuto agli utenti finali, che hanno richiesto l'attivazione dei servizi di cui al comma 1, da parte degli operatori anche attraverso compensazione dei costi a carico di utenti. Entro 180 giorni dalla data di attivazione dei servizi di cui al comma 1, l'ammontare dei *voucher* riconosciuti dagli operatori ai sensi del secondo periodo è liquidato agli stessi, previa comunicazione dell'identificativo di attivazione del servizio e del servizio offerto e attivato.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito l'ammontare dell'intervento nella misura massima di 1,3 miliardi di euro, come individuata dal CIPE, e sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente articolo».

### **89.0.5**

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, EVA LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 89-bis.**

*(Voucher alla domanda per la diffusione di connessioni ad alta velocità di trasmissione)*

1. Al fine di favorire la diffusione della banda ultra larga, in linea con quanto auspicato dalla Comunicazione (2016) 587 della Commissione europea del 14 settembre 2016, sono adottati, per gli anni 2018, 2019 e 2020, conformemente al regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", interventi per il finanziamento a fondo perduto ai clienti finali per l'attivazione di servizi di connessione in postazione fissa stabile, continuativa e prevedibile, in grado di garantire velocità di connessione ad almeno 100 Mbps in *download* e 100 Mbps in *upload*, comunque aumentabili a 1 Gbps. Gli interventi di finanziamento di cui al primo periodo sono riconosciuti in forma di voucher di importo non superiore a 250 euro.

2. I *voucher* di cui al comma 1 sono erogati agli utenti finali per il tramite degli operatori che offrono i servizi di cui al comma 1 secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 3. Il valore del voucher viene riconosciuto agli utenti finali, che hanno richiesto l'attivazione dei servizi di cui al comma 1, da parte degli operatori anche attraverso compensazione dei costi a carico dei medesimi utenti. Entro 180 giorni dalla data di attivazione dei servizi di cui al comma 1, l'ammontare dei voucher riconosciuti dagli operatori ai sensi del secondo periodo è liquidato agli stessi, previa comunicazione dell'identificativo del cliente, dell'indirizzo di attivazione del servizio e del servizio offerto e attivato.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito l'ammontare dell'intervento nella misura massima di 1,3 miliardi di euro, come individuata dal CIPE, e sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente articolo».

### **89.0.6 (testo 3)**

QUAGLIARIELLO, BONFRISCO

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo, aggiungere in seguente:*

#### **«Art, 89-bis.**

*(Voucher alla domanda per la diffusione di connessioni  
ad altissima capacità)*

1. Al fine di favorire la diffusione della banda ultralarga, sono adottati, conformemente alla normativa europea in materia di aiuti di stato, interventi per il finanziamento a fondo perduto ai clienti finali per l'attivazione di servizi di connessione in postazione fissa stabile, continuativa e prevedibile, in grado di fornire velocità di connessione ad almeno 100 Mbps in *download* e 50 Mbps in *upload*, e comunque aumentabili fino a 1 Gbps. Gli interventi di finanziamento di cui al primo periodo sono riconosciuti in forma di *voucher* di importo non superiore a 250 euro.

2. I voucher di cui al comma 1 sono erogati agli utenti finali per il tramite degli operatori che offrono i servizi di cui al comma 1 secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 3. Il valore dei *voucher* viene riconosciuto agli utenti finali, che hanno richiesto l'attivazione dei servizi di cui al comma 1, da parte degli operatori anche attraverso compensazione dei costi a carico dei medesimi utenti. Entro 180 giorni dalla data di attivazione dei servizi di cui al comma 1, l'ammontare dei *voucher* riconosciuti dagli operatori ai sensi del secondo periodo è liquidato agli stessi, previa comunicazione dell'identificativo del cliente, dell'indirizzo di attivazione del servizio e del servizio offerto e attivato.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nei limiti delle risorse assegnate dalla delibera CIPE 7 agosto 2017, n.71, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno sono definiti i criteri e le moda-

lità di erogazione dei contributi di cui al presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.».

### **89.0.7**

VICARI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere in seguente:*

#### **«Art. 89-bis.**

*(Voucher alla domanda per la diffusione di  
connessioni ad alta velocità di trasmissione)*

1. Al fine di favorire la diffusione della banda ultra larga, in linea con quanto auspicato dalla Comunicazione (2016) 587 della Commissione europea del 14 settembre 2016, sono adottati, per gli anni 2018, 2019 e 2020, conformemente al regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relative all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", interventi per il finanziamento a fondo perduto ai clienti finali per l'attivazione di servizi di connessione in postazione fissa stabile, continuativa e prevedibile, in grado di garantire velocità di connessione ad almeno 100 Mbps in *download* e 100 Mbps in *upload*, comunque aumentabili a 1 Gbps. Gli interventi di finanziamento di cui al primo periodo sono riconosciuti in forma di *voucher* di importo non superiore a 250 euro.

2. I *voucher* di cui al comma 1 sono erogati agli utenti finali per il tramite degli operatori che offrono i servizi di cui al comma 1 secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 3. Il valore dei *voucher* viene riconosciuto agli utenti finali, che hanno richiesto l'attivazione dei servizi di cui al comma 1, da parte degli operatori anche attraverso compensazione dei costi a carico dei medesimi utenti. Entro 180 giorni dalla data di attivazione dei servizi di cui al comma 1, l'ammontare dei *voucher* riconosciuti dagli operatori ai sensi del secondo periodo è liquidato agli stessi, previa comunicazione dell'identificativo del cliente, dell'indirizzo di attivazione del servizio e del servizio offerto e attivato.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito l'ammontare dell'intervento nella misura massima di 1,3 miliardi di euro, come individuata dal CIPE, e sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente articolo».

**89.0.8**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO,  
PETRAGLIA, MUSSINI, URAS

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 89-bis.**

*(Fiscalità riallocativa)*

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità tecniche ed operative per la riallocazione dei "Sussidi ambientalmente dannosi" a favore dei "Sussidi ambientalmente favorevoli", così come indicati nel "catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli" reso noto in data 23 febbraio 2017, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

2. Resta inteso che il processo riallocativo dovrà avere all'inizio dell'anno 2018 e concludersi entro e non oltre l'anno 2025».

---

## Art. 90

### 90.1

AIELLO, DALLA TOR, VICECONTE

#### **Dichiarato inammissibile**

*Sopprimere l'articolo*

---

### 90.2

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

#### **Respinto**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, lettera b), sopprimere la frase: «alla lettera c), le parole: "euro 5.000" e "euro 2.500" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "euro 7.500" e "euro 3.500"»;

b) *al comma 2, sostituire la frase:* «a fronte del versamento della somma annuale di euro 6.000 per diritto offerente i punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolto regolarizzati e di euro 3.500 per ogni diritto afferente i punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici», *con la seguente:* «a fronte del versamento della somma annuale di euro 6.500 per diritto afferente i punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati e di euro 4.000 per ogni diritto afferente i punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici».

---

### 90.3

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

#### Respinto

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «le parole: "euro 5.000"» e «euro 2.500» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «euro 7.500» e «euro 3.502»;*

*al comma 2, sostituire le parole: «somma annuale di 6,000» con le parole: «somma annuale di 6.500»;*

c) *al comma 2, sostituire le parole: «e di euro 3.500» con le parole: «e di euro 4.000».*

---

### 90.4

CIOFFI, ENDRIZZI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA, BOTTICI, AIROLA

#### Respinto

*Sopprimere il comma 2.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 90-bis.**

*(Revisione delle aliquote dei regimi di esenzione,  
esclusione e favore fiscale)*

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge n. 196 del 2009, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 550 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

---



**90.5**

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, EVA LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

**Respinto**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Al fine di contemperare i principi secondo i quali le concessioni pubbliche sono attribuite secondo procedure di selezione concorrenziali con l'esigenza di perseguire, in materia di concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, un corretto assetto distributivo per garantire un'efficace azione di tutela della pubblica sicurezza, anche a seguito dell'intesa sancita in sede di Conferenza Unificata in data 07.09.2017, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri atti, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 932, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, attribuisce mediante procedura aperta, competitivo e non discriminatoria da indire entro il 30 settembre 2018, tutte le concessioni per la raccolta delle predette scommesse nel rispetto dei seguenti criteri:

a) durata della concessione di nove anni, non rinnovabile, per la raccolta, esclusivamente in rete fisica, di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi inclusi le scommesse su eventi simulati ed i concorsi pronostici su base sportiva ed ippica, presso punti di vendita aventi come attività prevalente la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici, fino a un numero massimo di 10.000 diritti, e presso punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, fino ad un massimo di 5.000 diritti;

b) base d'asta non inferiore ad euro 33.000 per ogni punto di vendita avente come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e ad euro 20.000 per ogni punto di vendita avente come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;

c) in caso di aggiudicazione, versamento della somma offerta entro la data di sottoscrizione della concessione;

d) possibilità di partecipazione per i soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ovvero operativa, sulla base di un valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato.

Le concessioni in essere, nonché la titolarità dei punti di raccolta regolarizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché dell'articolo 1, comma 926, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono pertanto prorogate al 31 dicembre 2018, a fronte del versamento della somma annuale:

a) euro 6.000 per diritto afferente i punti vendita aventi come attività la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;

b) euro 5.000 per diritto afferente i punti vendita aventi come attività la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici diversi dalle corse di cavalli;

c) euro 1.000 per diritto afferente i punti vendita aventi come attività la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici su base ippica;

d) euro 2.000 per ogni diritto afferente i punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici diversi dalle corse di cavalli;

e) euro 500 per ogni diritto afferente i punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici su base ippica».

sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole "Al fine di rafforzare ulteriormente i risultati delle intese raggiunte in sede di Conferenza unificata, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al precedente periodo precisa altresì che eventuali disposizioni di contenuto restrittivo in materia di gioco, previste dalle Regioni e dalle Province autonome, trovano applicazione limitatamente ad ambiti di materia diversi da quelli oggetto delle intese e, in ogni caso, dopo la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del predetto decreto».

## 90.6

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, EVA LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

### Respinto

*Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:* «A tal fine, le concessioni in essere, nonché la titolarità dei punti di raccolta regolarizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,

nonché dell'articolo comma 926, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate al 31 dicembre 2018, a fronte del versamento della somma annuale:

a) euro 6.000 per diritto afferente i punti vendita aventi come attività la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;

b) euro 5.000 per diritto afferente i punti vendita aventi come attività la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici diversi dalle corse di cavalli;

c) euro 1.000 per diritto afferente i punti vendita aventi come attività la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici su base ippica;

d) euro 2.000 per ogni diritto afferente i punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici diversi dalle corse di cavalli;

e) euro 500 per ogni diritto afferente i punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici su base ippica».

## 90.7

BIANCONI, VICECONTE

### Respinto

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «Conseguentemente, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli autorizza tutti punti vendita che abbiano effettuato il versamento entro e non oltre il 28 febbraio 2018 alla raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi a far data dal primo giorno del mese successivo al versamento e fino al completamento della procedura selettiva di cui ai periodi precedenti».

## 90.8

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

### Respinto

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis Al fine di assicurare che il mercato delle scommesse con vincite in denaro su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, come definito dalla gara prevista dal precedente comma 2, sia effettivamente accessibile senza discriminatorietà di fatto anche per soggetti

attualmente non titolari di concessione per le scommesse o di abilitazione di cui all'articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e di cui all'articolo 1, comma 926, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è consentito a soggetti non ancora collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di operare la raccolta delle scommesse nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della presente legge e l'avvio delle concessioni assegnate a seguito della gara di cui al precedente comma 2. A tal fine:

a) entro il 31 gennaio 2018, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dispone le regole per l'assegnazione di fino a 3.500 autorizzazioni all'apertura di punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, in favore sia di soggetti che di fatto già raccolgono scommesse, pur privi di qualsiasi autorizzazione, sia di soggetti che attualmente non raccolgono né direttamente né indirettamente scommesse e che, possedendo requisiti analoghi a quelli previsti per gli attuali concessionari delle scommesse, intendano esercitare la raccolta in vista della eventuale successiva partecipazione alla gara di cui al precedente comma 2. Le regole per l'assegnazione delle autorizzazioni ai soggetti che di fatto già esercitano la raccolta di scommesse, saranno analoghe a quelle definite nelle procedure di regolarizzazione previste all'articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all'articolo 1, comma 926, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, includendo un ulteriore obbligo di previsione della precisa localizzazione dei punti di vendita già operativi al 31 ottobre 2017, per i quali si richiede l'autorizzazione. Le regole per l'assegnazione delle autorizzazioni ai soggetti che non esercitano la raccolta di scommesse né direttamente né indirettamente, devono contenere i requisiti soggettivi richiesti e le modalità previste al fine della loro verifica. Ciascun soggetto dovrà indicare inoltre il numero delle autorizzazioni richieste; il costo di ciascuna autorizzazione è di euro 6.000 annuali;

b) entro il 31 marzo 2018, i soggetti interessati dovranno presentare la documentazione indicata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

c) entro il 31 maggio 2018, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, verificata la documentazione richiesta, dovrà assegnare le autorizzazioni:

dapprima, ai soggetti che, pur privi di qualsiasi autorizzazione, di fatto già esercitano la raccolta di scommesse;

successivamente, per le autorizzazioni rimaste disponibili sottraendo alle 3.500 autorizzazioni previste alla lettera a) quelle assegnate all'alinea 1), ai soggetti che attualmente non esercitano la raccolta di scommesse; qualora le autorizzazioni complessivamente richieste da tali soggetti risultino essere superiori alle autorizzazioni disponibili, le autorizzazioni dovranno essere assegnate riducendo quelle richieste in misura proporzionale alla disponibilità;

d) il rilascio dei titoli abilitativi delle autorizzazioni assegnate è subordinato alla sottoscrizione del disciplinare di raccolta delle scommesse, pre-

disposto dall'Agenzia delle Dogane e del Monopoli, nonché alla presentazione di un documento che attesti l'avvenuto pagamento di euro 6.000,00 per ciascuna autorizzazione; le modalità di pagamento sono definite dall'Agenzia in analogia a quanto definito all'articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

*e)* il rilascio del titolo di cui all'articolo 88 del Tulp (regio decreto n. 773 del 1931) da parte della Questura territorialmente competente avviene al momento della presentazione del titolo abilitativo di cui alla precedente lettera *d)*; per i soggetti che di fatto già esercitano la raccolta di scommesse, il mancato rilascio dello stesso comporta la perdita del titolo di cui alla lettera *d)*».

---

### **90.9**

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, EVA LONGO, MAZZONI, PAGONCELLI, SCAVONE, VERDINI

#### **Respinto**

*Al comma 3 premettere il seguente:*

«03. All'articolo 1, comma 932, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «di cui fino a un massimo di 1.000 diritti negli esercizi in cui si effettua quale attività principale la somministrazione di alimenti e bevande» sono soppresse».

---

### **90.10**

ENDRIZZI, CIOFFI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

#### **Respinto**

*Sopprimere il comma 3.*

---

**90.11**

ENDRIZZI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

**Respinto**

*Sostituire il comma 3 con i seguenti:*

«3. Nell'ambito dei bandi di gara per le concessioni di cui al comma 2, in tema di giochi d'azzardo e scommesse, deve essere previsto l'assoluto divieto, per i concessionari e per tutti i soggetti della filiera del gioco, di porre in essere:

*a)* comunicazioni commerciali audio visive e radiofoniche, sulla stampa periodica o su qualsiasi altro mezzo di comunicazione, dirette o indirette, che inducano all'acquisto di prodotti o alla partecipazioni ad attività di gioco, quali lotterie, concorsi a premio, scommesse sportive e affini, o ad attività, anche *on line*, comunque denominate, finalizzate alla riscossione di somme di denaro; la cui vincita sia determinata esclusivamente o in modo preponderante dal caso;

*b)* qualsiasi forma, diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di ogni comunicazione commerciale, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincita in denaro, offerti in rieti di raccolta, sia fisiche sia *on line*;

*c)* campagne di sensibilizzazione che diffondano logo, ragione sociale o affidate ad esponenti della filiera del gioco e delle scommesse.

*3-bis.* La violazione del divieto di cui al comma 3, lettere *a)* e *b)*, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000. La sanzione è irrogata al soggetto che commissiona la comunicazione commerciale, la pubblicità, la sponsorizzazione o la promozione, al soggetto che le effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale esse sono diffuse. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente comma sono destinati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo, ai sensi dell'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n.190. A partire dall'entrata in vigore della presente legge le clausole di decreti ministeriali ovvero di norme contrattuali previste da gare o bandi che destinano quote derivanti da giochi con vincite in denaro alla promozione pubblicitaria del gioco con vincite in denaro, sono nulle.

*3-ter.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri finalizzati all'attuazione del comma 3, *ivi*, com-

prese le modalità di monitoraggio delle entrate dei proventi derivanti dal secondo periodo del medesimo comma 3-*bis*».

## 90.12

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, EVA LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

### Respinto

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*Il comma 3 è sostituito con il seguente:*

"Il Ministro dell'economia e delle finanze, con il decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 936, legge 28 dicembre 2015, n.208, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge n.400 del 1988, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, recepisce l'intesa raggiunta in data 7 settembre 2017 in sede di Conferenza Unificata secondo criteri di distribuzione delle reti di punti di vendita di gioco lecito sull'intero territorio nazionale che:

a) nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità, al fine di garantire il corretto bilanciamento tra esigenze di tutela della pubblica sicurezza e della salute pubblica, garantiscano una equilibrata distribuzione evitando il formarsi di ampie aree di totale assenza di offerta di gioco pubblico e di ampie aree nelle quali vi sia una eccessiva concentrazione di offerta di gioco pubblico;

b) tutelino gli investimenti effettuati dagli attuali concessionari per gli insediamenti delle reti di vendita dei giochi pubblici;

c) riconoscono agli Enti locali la facoltà di stabilire limitazioni orarie in relazione alle singole tipologie di gioco, con il limite dell'interruzione fissato ad un massimo di sei ore e l'obbligo di disciplinare la distribuzione oraria giornaliera dei singoli giochi previa intesa con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

*dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. Al fine di consentire l'espletamento delle procedure di selezione di cui ai commi 1 e 2, le Regioni adeguano le proprie leggi in materia di dislocazione dei punti vendita del gioco pubblico all'intesa sancita in sede di Conferenza Unificata in data 7 settembre 2017 così come recepita nel decreto ministeriale di cui al comma 3».

**90.13**

BIANCONI, VICECONTE

**Respinto**

*Al comma 3, dopo le parole: «le Regioni adeguano» inserire le seguenti: «, entro il 30 aprile 2018,».*

**90.14**DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO,  
PETRAGLIA, MINEO, URAS**Respinto**

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

*«3-bis. L'esercizio delle sale da gioco e il gioco lecito nei locali aperti al pubblico sono soggetti all'autorizzazione del sindaco del comune territorialmente competente, concessa per cinque anni rinnovabili, previa apposita istanza. Per le autorizzazioni esistenti il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.*

*3-ter. È fatto divieto di collocare apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali posti a una distanza inferiore a cinque cento metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da scuole di ogni ordine e grado, strutture residenziali o semi residenziali operanti nel settore sanitario o socio assistenziale, luoghi di culto, caserme, centri di aggregazione giovanile e centri per anziani, sportelli di prelievo di contante e comunque nei centri storici.*

*3-quater. Il limite di cui al comma precedente può essere individuato con legge regionale, in misura in ogni caso mai inferiore a trecento metri, misurati ai sensi del precedente comma 2. I comuni hanno facoltà di individuare altri luoghi sensibili, in cui applicare le disposizioni di cui al comma 2, con riguardo all'impatto degli insediamenti di cui al comma 1 sul contesto e sulla sicurezza urbana e ai problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.*

*3-quinquies. I comuni promuovono reti di collaborazione con le scuole, le associazioni, i volontari e le ASL, mediante attivazione di iniziative culturali per la prevenzione e il contrasto al gioco d'azzardo patologico.*

*3-sexies. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio delle sale da gioco d'azzardo lecito.*



*3-septies.* L'orario in cui è consentito il gioco d'azzardo non può eccedere le otto ore giornaliere. Con ordinanza del sindaco possono essere definiti limiti più restrittivi e specifiche fasce orarie per ciascun tipo di esercizio.

*3-octies.* La violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 4, 5 e 6 comporta la revoca dell'autorizzazione comunale e l'inabilitazione all'esercizio delle attività di gioco d'azzardo per un periodo da uno a cinque anni. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 7 ed 8 determina la sospensione dell'autorizzazione da sette a trenta giorni e, in caso di successiva violazione, la sospensione dell'autorizzazione da quattordici a sessanta giorni. In caso di ulteriore violazione l'autorizzazione è revocata».

## 90.15

AIELLO, DALLA TOR, VICECONTE

### Respinto

*Dopo comma 3, aggiungere i seguenti:*

«*3-bis.* In coerenza con quanto previsto dalla legge 23 dicembre 2014, n.190 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di Stabilità 2015), articolo 1, comma 650 e con quanto definito dall'articolo 15, comma 3, lettera *a*), della legge 28 luglio 2016, n.154, a partire dal 1° gennaio 2018, in analogia ad altre tipologie di gioco, il prelievo su tutte le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte ed è stabilito per la rete "fisica" nella misura del 33 per cento e per "gioco a distanza" nella misura del 37 per cento. Il gettito conseguito rimane destinato: *a*) per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli comprese nel Programma Ufficiale delle corse di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n.169, per il 25 per cento a titolo di imposta unica e per il 75 per cento al finanziamento dei montepremi, degli impianti e delle immagini delle corse nonché delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli; *b*) per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli inserite esclusivamente nei palinsesti complementari, per il 50 per cento a titolo di Imposta Unica e per il 50 per cento al finanziamento dei montepremi, degli impianti e delle immagini delle corse nonché delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli.

*3-ter.* Per sostenere la filiera ippica e l'accettazione di scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli nelle reti autorizzate, nel caso in cui, nei precedenti 12 mesi solari, il gettito derivante da dette scommesse, rilevato bimestralmente, raggiunga 23 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete "fisica" al 28 per cento e per il "gioco a distanza" al 32 per cento e nel caso in cui nello stesso periodo di misurazione il gettito di dette

scommesse raggiunga 40 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete "fisica" al 23 per cento e per il "gioco a distanza" al 27 per cento.

*3-quater.* L'Agenzia delle dogane e dei monopoli con proprio decreto, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, regola le modalità con le quali le reti autorizzate offrono propri programmi complementari di scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli, tenendo conto dell'esigenza di proficua integrazione di tali programmi aggiuntivi con gli eventi e le immagini del Programma Ufficiale delle corse di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n.169, secondo quanto previsto da schemi di concessione esistenti.

*3-quinquies.* Dall'entrata in vigore della presente legge le società che gestiscono gli Ippodromi e gli allibratori sono autorizzati alla raccolta di tutte le scommesse sulle corse dei cavalli previa sottoscrizione di apposito disciplinare con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sulla base di criteri e principi della convenzione di concessione che regola la raccolta del gioco pubblico.

*3-sexies.* Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le scommesse a totalizzatore sulle corse dei cavalli di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 8 aprile 1998, n.169 dovranno essere conformate al modello di ripartizione della posta di gioco adottato per le scommesse a totalizzatore di cui all'articolo 1, comma 498, della legge n.311 del 30 dicembre 2004 e relativi decreti attuativi. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli adotta su propria iniziativa, sentito Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, i provvedimenti per rendere omogenee le formule discommessa a totalizzatore sulle corse dei cavalli, anche stabilendo la posta unitaria di gioco, la giocata minima, l'introduzione di eventuali nuove formule di scommessa, e prevedendo, ove necessario, ulteriori categorie di vincita e l'accantonamento da destinarsi a Jackpot.

*3-septies.* L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in attuazione dei provvedimenti adottati, assicura l'adeguamento dei sistemi di totalizzazione delle scommesse sulle corse dei cavalli, al fine di consentirne la commercializzazione».

---

## 90.16

SCILIPOTI ISGRO'

### Dichiarato inammissibile

*Dopo comma 3, aggiungere i seguenti:*

«*3-bis.* In coerenza con quanto previsto dalla legge 23 dicembre 2014, n.190 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluri-

nale dello Stato (legge di Stabilità 2015), articolo 1, comma 650 e con quanto definito dall'articolo 15, comma 3, lettera *a*), della legge 28 luglio 2016, n.154, a partire dal 1° gennaio 2018, in analogia ad altre tipologie di gioco, il prelievo su tutte le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte ed è stabilito per la rete "fisica" nella misura del 33 per cento e per "gioco a distanza" nella misura del 37 per cento. Il gettito conseguito rimane destinato: *a*) per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli comprese nel Programma Ufficiale delle corse di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n.169, per il 25 per cento a titolo di imposta unica e per il 75 per cento al finanziamento dei montepremi, degli impianti e delle immagini delle corse nonché delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli; *b*) per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli inserite esclusivamente nei palinsesti complementari, per il 50 per cento a titolo di Imposta Unica e per il 50 per cento al finanziamento dei montepremi, degli impianti e delle immagini delle corse nonché delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli.

*3-ter.* Per sostenere la filiera ippica e l'accettazione di scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli nelle reti autorizzate, nel caso in cui, nei precedenti 12 mesi solari, il gettito derivante da dette scommesse, rilevato bimestralmente, raggiunga 23 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete "fisica" al 28 per cento e per il "gioco a distanza" al 32 per cento e nel caso in cui nello stesso periodo di misurazione il gettito di dette scommesse raggiunga 40 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete "fisica" al 23 per cento e per il "gioco a distanza" al 27 per cento.

*3-quater.* L'Agenzia delle dogane e dei monopoli con proprio decreto, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, regola le modalità con le quali le reti autorizzate offrono propri programmi complementari di scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli, tenendo conto dell'esigenza di proficua integrazione di tali programmi aggiuntivi con gli eventi e le immagini del Programma Ufficiale delle corse di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n.169, secondo quanto previsto da schemi di concessione esistenti.

*3-quinquies.* Dall'entrata in vigore della presente legge le società che gestiscono gli Ippodromi e gli allibratori sono autorizzati alla raccolta di tutte le scommesse sulle corse dei cavalli previa sottoscrizione di apposito disciplinare con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sulla base di criteri e principi della convenzione di concessione che regola la raccolta del gioco pubblico.

*3-sexies.* Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le scommesse a totalizzatore sulle corse dei cavalli di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 8 aprile 1998, n.169 dovranno essere conformate al modello di ripartizione della posta di gioco adottato per le scommesse a totalizzatore di cui all'articolo 1, comma 498, della legge n.311 del 30 dicembre 2004 e relativi decreti attuativi. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli adot-

ta su propria iniziativa, sentito Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, i provvedimenti per rendere omogenee le formule discommessa a totalizzatore sulle corse dei cavalli, anche stabilendo la posta unitaria di gioco, la giocata minima, l'introduzione di eventuali nuove formule di scommessa, e prevedendo, ove necessario, ulteriori categorie di vincita e l'accantonamento da destinarsi a Jackpot.

3-septies. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in attuazione dei provvedimenti adottati, assicura l'adeguamento dei sistemi di totalizzazione delle scommesse sulle corse dei cavalli, al fine di consentirne la commercializzazione».

## 90.17

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

### Dichiarato inammissibile

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. In coerenza con quanto previsto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di Stabilità 2015), articolo 1, comma 650 e con quanto definito dall'articolo 15, comma 3, lettera a), della legge 28 luglio 2016, n. 154, a partire dal 1° gennaio 2018, in analogia ad altre tipologie di gioco, il prelievo su tutte le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte ed è stabilito per la rete "fisica" nella misura del 33 per cento e per il "gioco a distanza" nella misura del 37 per cento. Il gettito conseguito rimane destinato:

a) per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli comprese nel Programma Ufficiale delle corse di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n.169, per il 25 per cento a titolo di imposta unica e per il 75 per cento al finanziamento dei montepremi, degli impianti e delle immagini delle corse nonché delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli;

b) per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli inserite esclusivamente nei palinsesti complementari, per il 50 per cento, a titolo di Imposta Unica e per il 50 per cento al finanziamento dei montepremi, degli impianti e delle immagini delle corse nonché delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli.

3-ter. Per sostenere la filiera ippica e l'accettazione di scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli nelle reti autorizzate, nel caso in cui nei precedenti 12 mesi solari, il gettito derivante da dette scommesse, rilevato bime-

stralmente, raggiunga 23 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete "fisica" al 28 per cento e per il "gioco a distanza" al 32 per cento e nel caso in cui nello stesso periodo di misurazione il gettito di dette scommesse raggiunga 40 milioni di euro il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete "fisica" al 23 per cento e per il "gioco a distanza" al 27 per cento.

*3-quater.* L'Agenzia delle dogane e dei monopoli con proprio decreto, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, regola le modalità con le quali le reti autorizzate offrono propri programmi complementari di scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli, tenendo conto dell'esigenza di proficua integrazione di tali programmi aggiuntivi con gli eventi e le immagini del Programma Ufficiale delle corse di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n.169, secondo quanto previsto da schemi di concessione esistenti.

*3-quinquies.* Dall'entrata in vigore della presente legge le società che gestiscono gli ippodromi e gli allibratori sono autorizzati alla raccolta di tutte le scommesse sulle corse dei cavalli previa sottoscrizione di apposito disciplinare con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sulla base di criteri e principi della convenzione di concessione che regola la raccolta del gioco pubblico.

*3-sexies.* Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le scommesse a totalizzatore sulle corse dei cavalli di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 8 aprile 1998, n. 169 dovranno essere conformate al modello di ripartizione della posta di gioco adottato per le scommesse a totalizzatore di cui all'articolo 1, comma 498, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 e relativi decreti attuativi. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli adotta su propria iniziativa, sentito il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; i provvedimenti per rendere omogenee le formule di scommessa a totalizzatore sulle corse dei cavalli, anche stabilendo la posta unitaria di gioco, la giocata minima, l'introduzione di eventuali nuove formule di scommessa, e prevedendo, ove necessario, ulteriori categorie di vincita e l'accantonamento da destinarsi a *Jackpot*.

*3-septies.* L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in attuazione dei provvedimenti adottati, assicura l'adeguamento dei sistemi di totalizzazione delle scommesse sulle corse dei cavalli, al fine di consentirne la commercializzazione».

**90.18**

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Al decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, all'articolo 20, sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. In previsione della prossima scadenza della vigente concessione per la raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nel pieno rispetto (dei principi comunitari sulla concorrenza in materia di concessioni pubbliche statali generatrici di entrate erariali, avvia entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le procedure di selezione concorrenziali occorrenti per conseguire tempestivamente l'aggiudicazione di una nuova concessione sulla base dei criteri di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2009".

3-ter. All'articolo 9 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. La dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 250 milioni di euro per anno 2017 e di 250 milioni di euro per l'anno 2018. Ai relativi oneri si provvede al sensi dell'articolo 20".

3-quater. All'articolo 20, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 2, con il seguente:

"2. Il Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2018, di 200 milioni di euro per l'anno 2019, di 330 milioni di euro per anno 2020, e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.";

b) sopprimere il comma 3;

c) *dopo il comma 7, aggiungere il seguente: "7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24*

---

aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7,25 per cento dell'ammontare delle somme giocate"».

---

**90.19**

GIUSEPPE ESPOSITO

**Respinto**

*Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti commi:*

«3-bis. Ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, così come risultante per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 275 del 20 novembre 2013, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità, si procede alla ridefinizione delle condizioni economiche previste dalle convenzioni eccessive alle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche mediante abolizione delle integrazioni delle quote di prelievo di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169, relative agli anni dal 2006 al 2012.

3-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli definiscono in via transattiva ogni questione di natura risarcitoria con le agenzie ippiche, o loro aventi causa, già titolari di concessioni per attività di raccolta per conto dello stato di gioco a totalizzatore e quota fissa ed altre scommesse di ippica nazionale ed internazionale, attenendosi ai seguenti criteri: ai concessionari o aventi causa è riconosciuto un importo a titolo restitutorio o risarcitorio pari alla percentuale del 1,50 sul volume di incasso di ciascuna agenzia, con esclusione di interessi e rivalutazione monetaria, a decorrere dall'anno 2000 e per tutta la durata di esercizio della concessione; l'importo riconosciuto può essere compensato in caso di debenza di quote di prelievo risultanti dall'applicazione del comma 3-bis».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attivazione del comma 3-ter, nei limiti di 115 milioni di euro per l'anno 2018, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del fondo di cui 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito in legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

---

**90.20**

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 922, le parole: "è precluso il rilascio di nulla osta per" sono sostituite dalle seguenti: "è prevista la riduzione degli";

b) al comma 923, primo periodo, le parole: "20 mila" sono sostituite dalle seguenti: "50 mila" e al secondo periodo le parole: "euro 50 mila ad euro 100 mila" sono sostituite dalle seguenti: "euro 100 mila ad euro 200 mila e con l'interdizione all'esercizio di attività d'impresa.";

c) i commi 938 e 939 sono sostituiti dal seguente: "938. È vietata qualsiasi forma diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di ogni comunicazione commerciale, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta, sia fisiche sia *on line*."; conseguentemente al comma 940 le parole: "di cui ai commi 938 e 939" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 940";

d) al comma 939, primo periodo, la parola: "generaliste" è soppressa; la parola: "22.00" è sostituita dalla seguente: "24.00" e l'ultimo periodo è soppresso;

e) al comma 942, capoverso 5-bis, primo periodo, le parole: "stipula convenzioni" sono sostituite dalle seguenti: "è autorizzata ad attivare rapporti di lavoro";

f) al comma 943, primo periodo, la parola: "2019" è sostituita dalla seguente: "2018" e dopo terzo periodo, in fondo, aggiungere il seguente: "Al fine di impedire l'accesso al gioco a soggetti di età o che, pur essendo maggiorenni, abbiamo espressamente scelto di sottoporsi al divieto di accesso allo stesso, gli apparecchi di cui al presente comma dovranno essere dotati di procedure e meccanismi di identificazione della clientela tramite tessera sanitaria"».



**90.21**

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

**Respinto**

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Al fine di evitare possibili manipolazioni, i sistemi di gioco di cui all'articolo 110 comma 6, lettera a) del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, devono prevedere sempre la continuità del servizio e, in caso di malfunzionamento che provoca una temporanea interruzione di collegamento, consentire la fruizione del gioco, fino ad un massimo di sessanta secondi, attraverso la memorizzazione di un numero limitato di esiti generati da un generatore di numeri casuali remoto».

---

**90.22**

RUTA

**Respinto**

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Al fine di evitare possibili manipolazioni, tutti i sistemi di gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773 devono prevedere sempre continuità del servizio e, in caso di malfunzionamento che provoca una temporanea interruzione di collegamento, consentire la fruizione del gioco, fino ad un massimo di sessanta secondi, attraverso la memorizzazione di un numero limitato di esiti generati da un generatore di numeri casuali remoto».

---

**90.23**

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

**Respinto**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Al fine di evitare possibili utilizzi illeciti degli apparecchi di gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) del Testo Unico delle leggi di

---

Pubblica Sicurezza di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che vengano dismessi dal mercato, con provvedimento dell'agenzia delle dogane e dei monopoli istituisce, entro il termine di 90 giorni alla data di entrata in vigore della presente legge, una specifica procedura obbligatoria per lo smaltimento e la distruzione degli stessi».

---

**90.24**

BIANCONI, VICECONTE

**Ritirato**

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. L'articolo 6-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n.96, si interpreta nel senso che la riduzione del numero dei nulla osta alla quale ciascun concessionario è tenuto, è conteggiata restituendo all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nei periodi intercorrenti rispettivamente tra il 1° settembre ed il 31 dicembre 2017 e tra il 1° gennaio ed il 30 aprile 2018, il numero di titoli autorizzatori indicato per il concessionario nelle specifiche comunicazioni trasmesse dall'Agenzia».

---

**90.25**

RUTA

**Respinto**

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Al fine di evitare possibili utilizzi illeciti degli apparecchi di gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto del 18 giugno 1931, n.773 che vengano dismessi dal mercato, verrà istituita un'apposita procedura obbligatoria di smaltimento degli stessi».

---

**90.26**

RUTA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 6-bis, comma 1, lettera b) del decreto-legge del 24 aprile 2017, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96, le parole: "265.000", sono sostituite dalle seguenti: "20.000"».

---

**90.27**

BENCINI, MAURIZIO ROMANI, MOLINARI

**Respinto**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. L'accesso ai giochi attraverso l'utilizzo di *slot machine*, apparecchi meccanici o elettronici o dispensati attraverso l'utilizzo di *internet* o altri strumenti informatici, può avvenire esclusivamente tramite l'utilizzo della tessera sanitaria».

---

**90.28**

BENCINI, MAURIZIO ROMANI, MOLINARI

**Respinto**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. L'utilizzo di banconote per l'accesso a giochi di qualunque tipologia, non può superare le 20,00 euro».

---

**90.29 (testo 2)**

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

**Accolto**

*Dopo il comma 3, aggiungere, il seguente:*

«3-bis. In attuazione degli impegni assunti dal Ministero delle politiche agricole, la Provincia autonoma di Bolzano, dall'UNIRE e dal Comune di Merano per la ristrutturazione e il rilancio dell'ippodromo di Merano, al medesimo comune sono attribuite le somme di 1,1 milioni di euro per l'anno 2018, 1.164.088 di euro per l'anno 2019 e 1 milione di euro per l'anno 2020».

*Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «330 di euro annui a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «328,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».*

---

**90.30**

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

**Respinto**

*Dopo il comma 3, aggiungere, il seguente:*

«3-bis. I premi di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 31 gennaio 2013, possono essere anche erogati direttamente ai beneficiari da parte delle società di corse al termine di ogni giornata di corsa. Il Mipaaf, ricevuti i dati relativi alle singole vincite, provvede al rimborso delle somme eventualmente erogate».

---

**90.0.1**

FUCKSIA

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 90-bis.**

*(Disposizioni in materia di scommesse ippiche)*

1. In coerenza con quanto previsto dalla legge 23 dicembre 2014, n.190, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, articolo 1, comma 650 e con quanto definito dall'articolo 15, comma 3, lettera a), della legge 28 luglio 2016, n.154, a decorrere dal 1° gennaio 2018, in analogia ad altre tipologie di gioco il prelievo su tutte le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte ed è stabilito per la rete fisica nella misura del 33 per cento e per il gioco a distanza nella misura del 37 per cento.

2. Il gettito di cui al comma precedente rimane imputato:

a) per le corse comprese nel palinsesto ordinario per il 25 per cento a titolo di Imposta Unica e per il 75 per cento al finanziamento del montepremi, degli impianti e delle immagini delle corse nonché delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli;

b) per le corse inserite nei palinsesti complementari per il 50 per cento a titolo di imposta Unica e per il 50 per cento al finanziamento dei montepremi, degli impianti e delle immagini delle corse nonché delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli.

3. Al fine di sostenere la filiera ippica e l'accettazione di scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli nelle reti autorizzate, nel caso in cui, nei precedenti 12 mesi solari, il gettito derivante da dette scommesse, rilevato bimestralmente, raggiunga la cifra di 23 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete fisica in misura percentuale al 28 per cento per il gioco a distanza in misura percentuale al 32 per cento e nel caso in cui nello stesso periodo di misurazione il gettito di dette scommesse raggiunga la cifra di 40 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete fisica in misura percentuale al 23 per cento e per il gioco a distanza in misura percentuale al 27 per cento.

4. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con proprio decreto, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, regola le modalità con le quali le reti autorizzate offrono i propri programmi complementari di scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli, tenendo conto dell'esigenza di proficua integrazione di tali programmi aggiuntivi con gli eventi e le immagini del Programma Ufficiale delle corse di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n.169, secondo quanto previsto da schemi di concessione esistenti.

5. Dall'entrata in vigore della presente legge gli enti gestori degli Ippodromi e gli allibratori sono autorizzati alla raccolta di tutte le scommesse sulle corse dei cavalli previa sottoscrizione di apposito disciplinare con Agenzia delle dogane e dei monopoli sulla base di criteri e principi della convenzione di concessione che regola la raccolta del gioco pubblico».

**90.0.2**

SANTINI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 90-bis.**

*(Disposizioni in materia di personale delle Agenzie fiscali)*

1. Al fine di garantire in via immediata l'efficacia e il buon andamento dell'azione amministrativa in ambito fiscale attraverso il soddisfacimento delle esigenze di funzionalità operativa dell'amministrazione finanziaria e la salvaguardia delle professionalità esistenti, corrispondendo in tal modo anche alla necessità di urgente adeguamento ai principi del riordinamento europeo in materia di contratti di lavoro a tempo determinato le Agenzie fiscali procedono ad inquadrare direttamente nel corrispondente ruolo dirigenziale il proprio personale, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area ed in possesso di un titolo di studio universitario, che abbia svolto, in forza di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, funzioni dirigenziali per almeno tre anni anche non continuativi, conseguendo unicamente valutazioni positive. L'inquadramento viene effettuato nei limiti delle risorse disponibili correlate alla capacità assunzionale autorizzata, procedendo progressivamente sulla base del criterio della maggiore durata degli incarichi dirigenziali».

---

**90.0.3**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

**Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 90-bis.**

*(Contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche gassate e superalcolici)*

1. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2018 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di

7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato, nonché a carico di produttori di superalcolici in ragione di 50 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente».

#### **90.0.4**

SUSTA, FAVERO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 90-bis.**

*1.* All'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, dopo il comma 7 inserire seguenti:

"7-*bis*. In considerazione della particolare opportunità di addivenire in tempi rapidi all'effettiva riparazione dei danni erariali dovuti alla mancata riscossione dell'imposta di consumo prevista dall'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, come modificato al decreto legislativo 15 dicembre 2014, n.188 e dell'imposta di cui all'articolo 11, comma 22, del decreto-legge n.76 del 28 giugno 2013, il soggetto passivo delle menzionate imposte può presentare all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, termine perentorio del 30 settembre 2018, la richiesta di definizione del contenzioso o delle pendenze riguardanti la riscossione delle imposte di cui al presente comma.

*7-ter*. La richiesta di definizione del contenzioso o delle pendenze di cui al comma 7-*bis* è almeno pari al 5 per cento dell'imposta dovuta senza corresponsione di interessi, indennità di mora e sanzioni, negli anni 2014, 2015, 2016 e 2017.

*7-quater*. Ai fini della definizione del contenzioso o delle pendenze, il soggetto passivo di imposta di cui al comma 7-*bis* versa la somma di cui al comma 7-*ter* entro 60 giorni dalla data di stipula della transazione. È consentito al soggetto passivo d'imposta, di effettuare pagamento dell'importo dovuto di cui dal comma 7-*ter* mediante rate annuali, non superiori a cinque, previa comunicazione al competente Ufficio delle dogane e versamento della prima rata entro i termini di cui al presente comma.

*7-quinquies*. Le domande presentate oltre il termine perentorio di cui al comma 8 sono irricevibili"»

*Conseguentemente alla Tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018:-20.000.000;

2019:-20.000.000;

2020:-25.000.000.

### **90.0.5**

SUSTA, FAVERO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 90-bis.**

**I.** Il comma 1-*bis* dell'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. Dal 1° gennaio 2018 i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina, ai sensi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, e successive modificazioni, sono soggetti ad imposta di consumo parametrata alla quantità di nicotina contenuta nei medesimi liquidi. L'imposta di consumo di cui al presente comma è fissata in euro 2.000 per un chilogrammo di nicotina. Dalla data di entrata in vigore del presente comma cessa di avere applicazione l'imposta prevista dal comma 1-*bis*, le cui disposizioni continuano ad avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in vigenza del regime di imposizione previsto dal medesimo comma".».

*Conseguentemente alla Tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018:-10.000.000;

2019:-10.000.000;

2020:-15.000.000.



## **Art. 91**

### **91.1**

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, ORELLANA, ZIN

#### **Dichiarato inammissibile**

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, l'articolo 92 e l'articolo 58 comma 9.*

---

### **91.2**

ARRIGONI, COMAROLI, STEFANI

#### **Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, alla sezione II, Tabella 8 dello stato di previsione del «Ministero dell'interno», missione 5 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, il programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose è ridotto di 1.986,6 milioni di euro per l'anno 2018.*

---

### **91.3**

PERRONE

#### **Dichiarato inammissibile**

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, alla voce: «Il Ministro dell'economia e delle finanze» è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno 2018, le variazioni di bilancio occorrenti per far fronte alle minori entrate derivanti dall'abrogazione dell'articolo 91, concernente il differimento della disciplina IRI.*

---

**91.4 (testo 2)**

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

**Dichiarato inammissibile**

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni» con le parole: «12 milioni».*

*Conseguentemente dopo l'articolo 94, è insetito il seguente:*

**«Art. 94-bis.**

*(Riduone delle dotazioni dei ministeri)*

1. le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte per l'anno 2017 in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo pari a 737 milioni di euro».

*Conseguentemente alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33.1) apportare le seguenti variazioni:*

2018:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000,000.

*alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.2 fondi di riserva e speciali (33.2) apportare le seguenti variazioni:*

2018:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000.

---

**91.5**

MAURO MARIA MARINO

**Dichiarato inammissibile**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**91.6**

BOTTICI, AIROLA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

**Dichiarato inammissibile**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**91.7**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

**Dichiarato inammissibile**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**91.8**

GAMBARO

**Dichiarato inammissibile**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**91.9**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

**Dichiarato inammissibile**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**91.10**

IURLARO

**Dichiarato inammissibile**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**91.11**

FUCKSIA

**Dichiarato inammissibile**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**91.12**

PERRONE

**Respinto**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis Limitatamente al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2018, l'opzione per l'applicazione del regime di cui all'articolo 55-bis del testo unico sulle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

*Conseguentemente all'onere derivante dalle presenti disposizioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui l'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.*

---

**91.13**

IURLARO

**Respinto**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Limitatamente al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2018, l'opzione per l'applicazione del regime di cui all'articolo 55-bis del testo unico sulle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.917, è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

---

**91.14**

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

**Respinto**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Limitatamente al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2018, l'opzione per l'applicazione del regime di cui all'articolo del testa unico sulle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.917, è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

---

**91.15**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

**Respinto**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Limitatamente ai periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2018, l'opzione per l'applicazione del regime di cui all'articolo 55-bis del testo unico sulle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

---

**91.16**

GUERRA

**Respinto**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Limitatamente al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2018, l'opzione per l'applicazione del regime di cui all'articolo del testo unico sulle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.917, è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

---

**91.17**

MAURO MARIA MARINO

**Respinto**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Limitatamente al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2018, l'opzione per l'applicazione del regime di cui all'articolo 55-bis del testo unico sulle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

---

**91.18**

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE, PAGLIARI

**Ritirato**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Sono fatti salvi gli effetti dei commi 547 e 548 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.232, ai fini della determinazione dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, secondo il criterio previsionale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n.154, e successive modificazioni. Con il provvedimento amministrativo di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.322, sono stabilite le modalità per l'attuazione della disposizione di cui al periodo precedente».

---

**91.19**

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, ORELLANA, ZIN

**Respinto**

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. I soggetti passivi che in prospettiva dell'applicazione 55-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, per il periodo d'imposta 2017, hanno omesso o versato in modo inferiore a quanto dovuto in base dall'articolo 17, comma 3 del decreto del Presidente della

Repubblica 7 dicembre 2001, n.435, l'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, possono regolarizzare tale inadempimento eseguendo spontaneamente il pagamento entro il 30 giugno 2018, senza l'applicazione delle sanzioni e delle riscossioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471 e degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n.462».

## **91.20**

ARRIGONI, COMAROLI, TOSATO, STEFANI

### **Respinto**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Limitatamente al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2018, l'opzione per l'applicazione del regime di cui all'articolo 55-bis del testo unico sulle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

## **91.0.1**

CONTE, DALLA TOR, VICECONTE

### **Respinto**

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 91-bis.**

*(Canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo)*

1. L'articolo 16 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

"Art. 16. - (Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, per i soggetti sottoindicati, gli importi dei canoni, ivi compresi gli importi dovuti con canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:

a) alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere pari o superiore a cento: euro 5.365,00;

b) alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque navi di lusso euro 1.610,00;

c) alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi e residenze turistico alberghiere classificati con 4 e 3 stelle, che abbiano un numero di camere pari o superiore a venticinque; villaggi turistici e campeggi classificati con 4 e 3 stelle; pubblici esercizi di lusso e di prima categoria; sportelli bancari: euro 805,00;

d) attività ricettive, pubblici esercizi e navi non indicati, alle lettere a), b) e c) del presente comma; aerei in servizio pubblico; altre attività con fine di lucro; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: euro 322,00;

e) le attività che effettuano la vendita di alimenti con consumo sul posto o forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, inclusi coloro che svolgono l'attività a titolo occasionale o non professionale, anche in forma di locazioni di durata inferiore a trenta giorni, se non rientrano in una delle categorie espressamente menzionate alle lettere a), b) e c) del presente comma, sono tenute al pagamento nella misura prevista alla lettera d);

f) soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del presente comma con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole istituti scolastici non esenti dal canone in virtù della legge del 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificato dalla legge del 28 gennaio 1989, n. 421: euro 160,00.

2. Nel canone televisivo è ricompreso anche quello per gli apparecchi radiofonici.

3. Per le imprese stagionali, gli importi di cui al presente articolo sono proporzionalmente rideterminati sulla base dei giorni di effettiva apertura al pubblico.

4. Gli importi di cui al presente articolo saranno percentualmente commisurati alla annuale determinazione del canone di abbonamento RAI.

5. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 16 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».



**91.0.2**

PANIZZA, LANIECE, ZIN

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 91-bis.**

*(Canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo)*

1, L'articolo 16, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

"Art. 16. - (Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, per i soggetti sottoindicati, gli importi dei canoni, ivi compresi gli importi dovuti con canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:

a) alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere pari o superiore a cento: euro 5.365,00;

b) alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque navi di lusso: euro 1.610,00;

e) alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere pari o inferiore a venticinque alberghi e residenze turistico alberghiere classificati con 4 e 3 stelle, che abbiano un numero di camere pari o superiore a venticinque; villaggi turistici e campeggi classificati con 4 e 3 stelle; pubblici esercizi di lusso e di prima categoria; sportelli bancari: euro 805.00;

d) attività ricettive, pubblici esercizi e navi non indicati alle lettere a), b) e c) del presente comma; aerei in servizio pubblico; altre attività con fine di lucro; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: euro 322,00;

e) le attività che effettuano la vendita di alimenti con consumo sul posto o forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, inclusi coloro che svolgono l'attività a titolo occasionale o non professionale, anche in forma di locazioni di durata inferiore a trenta giorni, se non rientrano in una delle categorie espressamente menzionate alle lettere a), b) e c) del presente comma, sono tenute al pagamento nella misura prevista alla lettera d);

f) soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del presente comma con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi politiche; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole istituti scolastici non esenti dal canone in virtù della

legge del 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificato dalla legge del 28 gennaio 1989, n. 421: euro 160,00.

2. Nel canone televisivo è ricompreso anche quello per gli apparecchi radiofonici.

3. Per le imprese stagionali, gli importi di cui al presente articolo sulla proporzionalmente rideterminati sulla base dei giorni di effettiva apertura al pubblico.

4. Gli importi di cui al presente articolo saranno percentualmente commisurati alla annuale determinazione del canone di abbonamento RAI.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori, oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente"».

### **91.0.3**

BOCCA, MANDELLI, PELINO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 91 bis.**

*(Canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo)*

1. L'articolo 16 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

"Art. 16. - (Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo). - 1. A decorrere dalla gennaio 2018, per soggetti sotto indicati, gli importi dei canoni, ivi compresi gli importi dovuti con canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:

a) alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere pari o superiore a cento: euro 5.365,00;

b) alberghi classificati con 5 stelle 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; navi di lusso: euro 1.610,00;

c) alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere pari o inferiore a venticinque alberghi e residenze turistico alberghiere classificati con 4 e 3 stelle, che abbiano un numero di camere pari o superiore a venticinque; villaggi turistici e campeggi classificati con 4 e 3

stelle; pubblici esercizi di lusso e di prima categoria; sportelli bancari euro 805,00;

*d)* attività ricettive, pubblici esercizi e navi non indicati alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del presente comma; aerei in servizio pubblico; altre attività con fine di lucro; ospedali; cliniche e case di cura, uffici: euro 322,00;

*e)* le attività che effettuano la vendita di alimenti con consumo sul posto o forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, inclusi coloro che svolgono l'attività a titolo occasionale o non professionale, anche in forma di locazioni di durata inferiore a trenta giorni, se non rientrano in una delle categorie espressamente menzionate alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del presente comma, sono tenute al pagamento nella misura prevista alla lettera *d)*;

*f)* soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del presente comma con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali, scuole istituti scolastici non esenti dal canone in virtù della legge del 1° dicembre 1951, n. 1571, come modificato dalla legge del 28 gennaio 1989, n. 421: euro 160,00.

2. Nei canone televisivo è ricompreso anche quello per gli apparecchi radiofonici.

3. Per le imprese stagionali, gli importi di cui al presente articolo sono proporzionalmente rideterminati sulla base dei giorni di effettiva apertura al pubblico.

4. Gli importi di cui al presente articolo saranno percentualmente commisurati alla annuale determinazione del canone di abbonamento RAI"».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'Economia e delle Finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018:-16.000.000;

2019:-16.000.000;

2020:-16.000.000.

#### **91.0.4**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 91-bis.**

*(Canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo)*

1. L'articolo 16 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

"Art. 16. - (Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 2018, per i soggetti sotto indicati, gli importi dei canoni, ivi compresi gli importi dovuti con canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:

a) alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere pari o superiore a cento: euro 5.365,00;

b) alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; navi di lusso: euro 1.610,00;

c) alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi e residenze turistico alberghiere classificati con 4 e 3 stelle, che abbiano un numero di camere pari o superiore a venticinque; villaggi turistici e campeggi classificati con 4 e 3 stelle; pubblici esercizi di lusso e di prima categoria; sportelli bancari: euro 805,00;

d) attività ricettive, pubblici esercizi e navi non indicati alle lettere a), e c) del presente comma; aerei in servizio pubblico; altre attività con fine di lucro; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: euro 322,00;

e) le attività che effettuano la vendita di alimenti con consumo sul posto o forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, inclusi coloro che svolgono l'attività a titolo occasionale o non professionale, anche in forma di locazioni di durata inferiore a trenta giorni, se non rientrano in una delle categorie espressamente menzionate alle lettere a), b) e c) del presente comma, sono tenute al pagamento nella misura prevista alla lettera d);

f) soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del presente comma con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole istituti scolastici non esenti dal canone in virtù della legge del 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificato dalla legge del 28 gennaio 1989, n. 421: euro 160,00.

2. Nel canone televisivo è ricompreso anche quello per gli apparecchi radiofonici.

3. Per le imprese stagionali, gli importi di cui al presente articolo sono proporzionalmente rideterminati sulla base dei giorni di effettiva apertura al pubblico.

4. Gli importi di cui al presente articolo saranno percentualmente commisurati alla annuale determinazione del canone di abbonamento RAI».

**91.0.5**

PICCOLI, MARIN, CERONI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, l'inserire il seguente:*

**«Art. 91-bis.**

*(Canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo)*

1. L'articolo 16 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

"Art. 16. - (Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, gli importi dei canoni, ivi compresi gli importi dovuti con canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:

*a)* alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere pari o superiore a cento: euro 5.365,00;

*b)* alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; navi di lusso: euro 1.610,00;

*c)* alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi e residenze turistico alberghiere classificati con 4 e 3 stelle, che abbiano un numero di camere pari o superiore a venticinque; villaggi turistici e campeggi, classificati con 4 e 3 stelle; pubblici esercizi di lusso e di prima categoria; sportelli bancari: euro 805,00;

*d)* attività ricettive, pubblici esercizi e navi non indicati alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del presente comma; aerei in servizio pubblico; altre attività con fine di lucro; ospedali; cliniche e case di cura; uffici euro 322,00;

*e)* le attività che effettuano la vendita di alimenti con consumo sul posto o forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, inclusi coloro che svolgono l'attività a titolo occasionale o non professionale, anche in forma di locazioni di durata inferiore a trenta giorni, se non rientrano in una delle categorie espressamente menzionate alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del presente comma, sono tenuti al pagamento nella misura prevista alla lettera *d)*;

*f)* soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del presente comma con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assi-

milati; mense aziendali; scuole istituti scolastici non esenti dal canone in virtù della legge del 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificato dalla legge del 28 gennaio 1989, n. 421: euro 160,00,

2. Nel canone televisivo è ricompreso anche quello per gli apparecchi radiofonici.

3. Per le imprese stagionali, gli importi di cui al presente articolo sono proporzionalmente rideterminati sulla base dei giorni di effettiva apertura al pubblico.

4. Gli importi di cui al presente articolo saranno percentualmente commisurati alla annuale determinazione del canone di abbonamento RAI"».

## **91.0.6**

DE POLI

### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 91-bis.**

*(Canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo)*

L'articolo 16 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

"Art. 16. - (Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo). - 1. A decorrere dal 10 gennaio 2018, per i soggetti sotto indicati, gli importi dei canoni, ivi compresi gli importi dovuti con canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:

a) alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere pari o superiore a cento: euro 5.365,00;

b) alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; navi di lusso: euro 1.610,00;c) alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi e residenze turistico alberghiere classificati con 4 e 3 stelle, che abbiano un numero di camere pari o superiore a venticinque; villaggi turistici e campeggi classificati con 4 e 3 stelle; pubblici esercizi di lusso e di prima categoria; sportelli bancari: euro 805,00;

d) attività ricettive, pubblici esercizi e navi non indicati alle lettere a), b) e c) del presente comma; aeri in servizio pubblico; altre attività con fine di lucro; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: euro 322,00;

e) le attività che effettuano la vendita di alimenti con consumo sul posto o forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, inclusi coloro che svolgono l'attività a titolo occasionale o non professionale, anche in forma di locazioni di durata inferiore a trenta giorni, se non rientrano in una delle categorie espressamente menzionate alle lettere a), b) e e) del presente comma, sono tenute ai pagamento nella misura prevista alla lettera d);

f) soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del presente comma con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole istituti scolastici non esenti dal canone in virtù della legge del 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificato dalla legge del 28 gennaio 1989, n. 421: euro 160,00.

2. Nel canone televisivo è ricompreso anche quello per gli apparecchi radiofonici.

3. Per le imprese stagionali, gli importi di cui al presente articolo sono proporzionalmente rideterminati sulla base dei giorni di effettiva apertura al pubblico.

4. Gli importi di cui al presente articolo saranno percentualmente commisurati alla annuale determinazione del canone di abbonamento RAI"».

### **91.0.7**

CROSIO, COMAROLI, TOSATO

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 91-bis.**

*(Canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo)*

L'articolo 16 della Legge 23 dicembre 1999, n.488, è sostituito dal seguente:

"Art. 16. - (Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo). - 1. A decorrere dal 10 gennaio 2018, per i soggetti sotto indicati, gli importi dei canoni, ivi compresi gli importi dovuti con canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:

a) alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere pari o superiore a cento: euro 5.365,00;

b) alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; navi di lusso: euro 1.610,00;

c) alberghi classificati con 5 stelle e 5 stella lusso che abbiano un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi e residenze turistico alberghiere classificati con 4 e 3 stelle, che abbiano un numero di camere pari o superiore a venticinque; villaggi turistici e campeggi classificati con 4 e 3 stelle; pubblici esercizi di lusso e di prima categoria; sportelli bancari: euro 805,00;

d) attività ricettive, pubblici esercizi indicati alle lettere a), b) e c) del presente comma; aerei in servizio pubblico; altre attività con fine di lucro; ospedali; cliniche e case di cura; uffici euro 322,00;

e) le attività che effettuano la vendita di alimenti, con consumo sul posto o forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, inclusi coloro che svolgono l'attività a titolo occasionale o non professionale, anche in forma di locazioni di durata inferiore a trenta giorni, se non rientrano in una delle categorie espressamente menzionate alle lettere a), b) e c) del presente comma, sono tenute al pagamento nella misura prevista alla lettera d);

f) soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del presente comma con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole istituti scolastici non esenti dal canone in virtù della legge del 2 dicembre 1951, n. 1.571, come modificato dalla legge del 28 gennaio 1989, n.421: euro 160,00.

2. Nel canone televisivo è ricompreso anche quello per gli apparecchi radiofonici.

3. Per le imprese stagionali, gli importi di cui al presente articolo sono proporzionalmente rideterminati sulla base dei giorni di effettiva apertura al pubblico.

4. Gli importi di cui al presente articolo saranno percentualmente commisurati alla annuale determinazione del canone di abbonamento RAI"».

## 91.0.8

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, ORELLANA, ZIN

### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«91-bis.**



*(Canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo)*

1. L'articolo 16 della Legge 23 dicembre 1999, n.488, è sostituito dal seguente:

"Art. 16. - (Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, per i soggetti sotto indicati, gli importi dei canoni, ivi compresi gli importi dovuti con canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:

*a)* alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere pari o superiore a cento: euro 5.365,00;

*b)* alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; navi di lusso: euro 1.610,00;

*e)* alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi e residenze turistico alberghiere classificati con 4 e 3 stelle, che abbiano un numero di camere pari o superiore a venticinque; villaggi turistici e campeggi classificati con 4 e 3 stelle, pubblici esercizi di lusso e di prima categoria; sportelli bancari: euro 805,00;

*d)* attività ricettive, pubblici esercizi e navi non indicati alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del presente comma; aerei in servizio pubblico; altre attività con fine di lucro; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: euro 322,00;

*e)* le attività che effettuano la vendita di alimenti con consumo sul posto o forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, inclusi coloro che svolgono l'attività a titolo occasionale o non professionale, anche in forma di locazioni di durata inferiore a trenta giorni, se non rientrano in una delle categorie espressamente menzionate alle lettere *a)*, *b)* e *e)* del presente comma, sono tenute al pagamento nella misura prevista alla lettera *d)*;

*f)* soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del presente comma con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole istituti scolastici-non esenti dal canone in virtù della legge del 2 dicembre 1951, n.1571 come modificato dalla legge del 28 gennaio 1989, n.421: euro 160,00.

2. Nel canone televisivo è ricompreso anche quello per gli apparecchi radiofonici.

3. Per le imprese stagionali, gli importi di cui al presente articolo sono proporzionalmente rideterminati sulla base dei giorni di effettiva apertura al pubblico.

4. Gli importi di cui al presente articolo saranno percentualmente commisurati alla annuale determinazione del canone di abbonamento RAI"».

---

#### **91.0.9**

COLLINA, DEL BARBA

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente articolo:*

#### **«Art. 91-bis.**

*(Regime IVA delle prestazioni rese dai consorzi che hanno come committenti soggetti cui si applica il meccanismo del cosiddetto split payment)*

1. L'articolo 1, comma 128, della legge 208/2015, si applica in via transitoria e fino al rilascio dell'autorizzazione di cui al medesimo comma, a decorrere dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2017».

---

#### **91.0.10**

COLLINA, DEL BARBA, SPOSETTI

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente articolo:*

#### **«Art. 91-bis**

*(Regime IVA delle prestazioni rese dai consorzi che hanno come committenti soggetti cui si applica il meccanismo del cosiddetto split payment)*

1. L'articolo 1, comma 128, della legge 208/2015, si applica in via transitoria fino al rilascio dell'autorizzazione di cui al medesimo comma, a decorrere dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2017».

---

**91.0.11**

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, ORELLANA, ZIN

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 91-bis.**

*(Detrazione IVA per porzioni di fabbricato alberghiero destinato al personale dipendente)*

1. All'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

*a) dopo le parole: "o dell'impresa commerciale", inserire le seguenti: "nonché le parti dell'immobile alberghiero destinate all'abitazione del personale dipendente";*

*b) sostituire le parole: "Gli immobili relativi ad imprese commerciali", con le seguenti: "Gli immobili relativi alle imprese di cui all'articolo 6, della legge 17 maggio 1983, n.217, ricomprendenti anche alberghi, motel, villaggi albergo, residenze, turistico alberghiere; campeggi, villaggi turistici, alloggi agro-turistici, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù, rifugi alpini"».*

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: «Ministero dell'Economia e delle Finanze», apportare la seguente variazione:*

2018:-30.000.000;

2019:-30.000.000;

2020:-30,000.000.

**91.0.12**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente articolo:*

**«Art. 91-bis.**

*(Regime IVA delle prestazioni rese dai consorzi che hanno come committenti soggetti cui si applica il meccanismo del cosiddetto split payment)*

1. L'articolo 1, comma 128, della legge 208/2015, si applica in via transitoria e fino al rilascio dell'autorizzazione di cui al medesimo comma, a decorrere dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2017».

### **91.0.13**

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, ORELLANA, ZIN

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente articolo:*

#### **«91-bis.**

*(Diritto alla detrazione)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n.633, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) all'articolo 19, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "relativa all'anno", sono inserite le seguenti: "successivo in cui".*

*b) all'articolo 25, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. successive modificazioni le parole da: "anteriormen- te alla liquidazione periodica", a "con riferimento al medesimo anno", sono soppresse"».*

### **91.0.14**

MARINELLO, VICECONTE

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 91-bis.**

*(Modifiche alla disciplina della tassazione di utili e dividendi)*

1. Ai fini degli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, non si considerano provenienti da società residenti o localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato gli utili percepiti a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e maturati in periodi di imposta precedenti nei quali le società partecipate, ivi indicate, erano residenti o localizzate in Stati o territori non inclusi nel decreto ministeriale 21 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n; 273 del 23 novembre 2001. Ai soli fini

---

del precedente periodo, gli utili distribuiti dal soggetto non residente si presumono prioritariamente formati con quelli da considerare non provenienti da Stati o territori, a regime fiscale privilegiato».

---

**91.0.15**

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, ORELLANA, FRAVEZZI, ZIN

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 91-bis.**

*(Modalità di notificazione al contribuente)*

All'ultimo comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, dopo le parole: "nel quindicesimo giorno successivo a quello", le parole: "della pubblicazione dell'avviso nel sito *internet* della società InfoCamere Scpa", sono sostituite dalle seguenti: "dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata"».

---

**91.0.16**

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, ORELLANA, ZIN

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 91-bis.**

*(Visto di conformità)*

1. All'articolo 1, comma 574, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "5.000 euro annui" sono sostituite con le parole: "10.000 euro annui".

2. All'articolo 10, comma 1, lettera a), numero 7), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al primo periodo le parole: "5.000 euro annui" sono sostituite dalle seguenti: "10.000 euro annui"».

---

**91.0.17**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 91-bis.**

*(Soppressione cedolare secca per gli immobili ad uso residenziale affittati a libero mercato)*

1. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 3, comma 2, il secondo periodo è soppresso».

---

**91.0.18**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 91-bis.**

*(Rifinanziamento piano di recupero immobili IACP inutilizzati)*

1. Al fine di accelerare il programma di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sono stanziati 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020».

*Conseguentemente, alla Tabella A di cui all'articolo 94 sono apportate le seguenti modifiche:*

2018:

Ministero dell'economia e delle finanze:-80.000.000;

Ministero degli affari esteri e della

cooperazione internazionale:-10.000.000;

Ministero delle infrastrutture e

dei trasporti:--5.000.000;

Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali:-5.000.000.

2019

Ministero dell'economia e delle finanze:-100.000.000.

2020

Ministero dell'economia e delle finanze:-100.000.000.

### **91.0.19**

LO MORO, GATTI, GUERRA, RICCHIUTI

#### **Assorbito**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 91-bis.**

*(Incremento del finanziamento del Piano straordinario contro  
la violenza sessuale e di genere)*

1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020».

*Conseguentemente all'articolo 92 sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «230 milioni», nonché sostituire le parole: «330 milioni» con le seguenti: «310 milioni».*

### **91.0.20**

MAURO MARIA MARINO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 91-bis.**

1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate i termini per l'adempimento degli obblighi dichiarativi, comunicativi e di versamento relativi ai tributi sono prorogati in presenza di eventi o circostanze che comportino gravi difficoltà per la loro regolare e tempestiva esecuzione e comunque in caso di ritardo nella pubblicazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi agli adempimenti stessi.

2. Tra la pubblicazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi al singolo adempimento e la scadenza del termine per la sua effettuazione deve intercorrere un periodo non inferiore a novanta giorni».

---

**91.0.21**

MAURO MARIA MARINO

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 91-bis.**

*1. All'articolo 1 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 439, dopo il comma 4-ter è aggiunto il seguente:*

*"4-quater. In deroga a quanto previsto dal comma precedente, la tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 con sistemi elettronici è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza"».*

---

**91.0.22**

MAURO MARIA MARINO

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 91-bis.**

*All'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite l'Agenzia delle entrate e l'Associazione nazionale dei comuni italiani, ai sensi dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono individuate le specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile per la trasmissione in via telematica*



delle deliberazioni e dei regolamenti di cui al primo periodo ed è fissata la data, comunque non successiva al 14 ottobre 2018, a decorrere dalla quale diventa obbligatoria l'adozione di tale modalità di trasmissione».

---

**91.0.23**

CENTINAIO

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 91-bis.**

*Alla Tabella A - Parte III, del DPR. 26 ottobre 1072 n. 633, dopo il punto 120) è inserito il seguente:*

*"120-bis). Servizi di prenotazione tramite le agenzie di viaggio di soggiorni alberghieri in Italia"».*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 92.*

---

**91.0.24**

CENTINAIO, TOSATO

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 91-bis.**

*All'articolo 14, comma 1, primo capoverso, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 le parole: "nella misura del 20 per cento", sono sostituite con le parole: "nella misura del 40 per cento"».*

*Conseguentemente, all'onere pari a 800 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante:*

*a) quanto a 155 milioni di euro per il 2018 e di 272 milioni di euro a decorrere dal 2019 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A - allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 82 milioni di euro per l'anno 2018 e per 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dello sviluppo economico per 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 10 milioni di*

euro a decorrere dall'anno 2018, al Ministero della giustizia per 11 milioni di euro per l'anno 2018 e per 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'interno per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 4 milioni di euro per l'anno 2018, e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 10 milioni di euro per l'anno 2018 e per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 4 milioni di euro per l'anno 2018 e per 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero della salute per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;

b) quanto a 250 milioni per l'anno 2018 e 330 milioni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 345 milioni per l'anno 2018 e 198 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) quanto a 50 milioni per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

e) quanto a 198 milioni di euro a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato, fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute, difesa e sicurezza.

Conseguentemente:

a) all'articolo 92:

1) sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 345 milioni di euro per l'anno 2018 e di 198 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020»;

2) sostituire la rubrica con la seguente: «Rideterminazione dei Fondi per interventi strutturali di politica economica».

b) *all'articolo 58, comma 9, sostituire le parole: «di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019» con le seguenti: «di 100 milioni di euro per l'anno 2018, di 150 milioni di euro per l'anno 2019».*

### **91.0.25**

CENTINAIO, TOSATO, COMAROLI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 91-bis.**

***Al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 sono apportate le seguenti modificazioni:***

*a) all'articolo comma 3, la lettera d) è abrogata;*

*b) all'articolo 7, la lettera c) è abrogata;*

*c) dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

*"10-bis. In tutti i casi ove si richiedano prestazioni agevolate per i figli di genitori separati e/o divorziati minori e/o universitari, la documentazione attestante la situazione anagrafica, reddituale e patrimoniale del singolo genitore, in armonia con le leggi vigenti in materia di *privacy* e nel rispetto dei dettati normativi sul diritto di famiglia, l'ente gestore provvederà al calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente separatamente e d'ufficio. L'ente gestore d'intesa con il Ministero del lavoro provvede a svolgere tutte le attività di controllo"».*

### **91.0.26**

COMAROLI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 91-bis.**

***1. Le disposizioni contenute nel decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 17 maggio 2002,***

*pubblicato nella Gazzetta ufficiale* n. 189 del 13 agosto 2002 si applicano anche al massofisioterapista il cui titolo è stato conseguito dopo 17 marzo 1999 e al massofisioterapista il cui titolo, seppur conseguito entro il 17 marzo 1999, non ha ottenuto il riconoscimento di equivalenza».

---

**91.0.27**

DEL BARBA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 91-bis.**

1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n.208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2017 ed entro il 30 settembre 2018. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n.208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2018 ed entro il 16 giugno 2019.

2. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 18 dicembre 2015, n.208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2017, poste in essere dal 1° gennaio 2018 al 31 maggio 2018. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n.208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2018 e il 16 giugno 2019. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2018».

---

## Art. 92

### 92.1

VICECONTE

#### Respinto

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2018 e di 280 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

*Conseguentemente, Alla Tabella 7 Stato di previsione del «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», Missione 1, Istruzione scolastica (22); programma 1.3 Istituzioni scolastiche non statali (22.9) apportare le seguenti variazioni:*

2018:

CP: + 50.000.000;

CS: + 50.000.000.

2019

CP: + 50.000.000;

CS: + 50.000.000.

2020

CS: + 50.000.000;

CP: + 50.000.000.

*Il finanziamento è destinato al capitolo 1479.*

---

### 92.2

VICECONTE

#### Respinto

*Allo stato di previsione del «Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale», missione 1 l'Italia in Europa e nel Mondo (4), programma 1.7 Promozione del sistema Paese:*

2018: + 600.000;

2019: + 600.000;

2020: + 600.000.

*Il finanziamento per il triennio 2018-2020 è destinato a favore di «International Center for Relativistic Astrophysics Network» ICRANET di cui alla legge n. 31 del 10/02/05 (cap. 2755).*

*Conseguentemente, all'articolo 92 sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 249,4 milioni di euro per l'anno 2018 e di 329,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

### **92.3**

VICECONTE

#### **Respinto**

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 215 milioni di euro per l'anno 2018 e di 305 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

*Conseguentemente, Alla Tabella 7 Stato di previsione del «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», Missione 1, Istruzione scolastica (22); programma 1.3 Istituzioni scolastiche non statali (22.9) apportare le seguenti variazioni:*

2018:

CP: + 35.000.000;

CS: + 35.000.000.

2019:

CP: + 25.000.000;

CS: + 25.000.000.

2020:

CS: + 15.000.000;

CP: + 15.000.000.

*Il finanziamento è destinato al capitolo 1477/2.*

**92.4**

RICCHIUTI

**Respinto**

*Sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «299,5 milioni di euro» e le parole: «330 milioni di euro» con le seguenti: «329,5 milioni di euro».*

*Conseguentemente, allo stato di previsione del «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», missione 23 - (missione istruzione universitaria e formazione post universitaria, programma 23.2 (istituzione formazione artistica, musicale coreutica) apportare le seguenti variazioni:*

2018:

CP: + 500.000;

CS: + 500.000.

2019:

CP: + 500.000;

CS: + 500.000.

2020:

CP: + 500.000;

CS: + 500.000.

**92.5**

DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, BAROZZINO, MINEO, CERVellini, DE CRISTOFARO, URAS

**Respinto**

*Allo stato di previsione del «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare», missione 18, programma 18.5 - Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali e danno ambientale - legge n.-120/2002, articolo 3 - Convenzione sui cambiamenti climatici, i definanziamenti di 3.500.000 euro previsti a decorrere dall'anno 2018 sono soppressi.*

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decor-*

---

*rere dall'anno 2019» con le seguenti: «246,5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 326,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».*

---

**92.6**

BOCCHINO, PETRAGLIA

**Respinto**

*Sostituire le parole: «250 milioni», con le seguenti: «245 milioni» e le parole: «330 milioni», con le seguenti: «320 milioni».*

*Conseguentemente allo stato di previsione del «Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca», Missione 3 Ricerca e Innovazione, programma 3.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata, apportare le seguenti variazioni:*

2018:

CP: + 5.000.000;

CS: + 5.000.000.

2019:

CP: + 10.000.000;

CP: + 10.000.000.

2020:

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000.

**92.7**

PELINO

**Respinto**

*Allo stato di previsione del «Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale», missione 1. L'Italia in Europa e nel Mondo (4), programma 1.7 Promozione del sistema Paese:*

2018: + 600.000.

2019: + 600.000.

2020: + 600.000.



*Il finanziamento per il triennio 2018-2020 è destinato a favore di «International Center for Relativistic Astrophysics Network» ICRANET di cui alla legge n.31 del 10/02/05 (cap. 2755).*

*Conseguentemente, modifica l'articolo 92, comma 1, riducendo di 600 mila euro per gli anni 2018, 2019, 2020 il rifinanziamento previsto per il Fondo delle esigenze indifferibili.*

## **92.8**

MARGIOTTA

### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. È autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2017 da corrispondere alle imprese ferroviarie per incentivazione del trasporto merci. Rete ferroviaria italiana procede all'erogazione delle somme previste dal presente comma sulla base di quanto disposto decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adottato ai sensi dell'articolo 11, comma 2-ter del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9».

## **92.9**

MARGIOTTA

### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo comma 1, aggiungere il seguente:*

*a) Per la copertura dei debiti del sistema di trasporto regionale è attribuito alla regione Basilicata un contributo straordinario dell'importo complessivo di 120 milioni di euro, di cui 80 milioni di euro per l'anno 2018 e 40 milioni di euro per l'anno 2019, per far fronte ai debiti verso le società esercenti i servizi di TPL automobilistici provinciali e comunali e verso le società esercenti servizi di TPL ferroviari regionali;*

*b) agli oneri derivanti dal comma sopra riportato, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2018 e a 40 milioni di euro per l'anno provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, programmazione 2014-2020. I predetti importi, tenuto conto della localizzazione territoriale della misura di cui al comma precedente, sono portati in prededuzione*

---

*dalla quota ancora da assegnare alla medesima regione Basilicata a valere sulle risorse della citata programmazione 2014-2020».*

---

## **92.10**

MARGIOTTA

### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. Per la copertura: dei debiti del sistema di trasporto pubblico regionale relativamente ai servizi automobilistici provinciali e comunali e ai servizi ferroviari regionali è attribuito alla regione Basilicata un contributo straordinario dell'importo complessivo di 120 milioni di euro, di cui 80 milioni di euro per l'anno 2018 e 40 milioni di euro per l'anno 2019».

---

## **92.11**

MARGIOTTA

### **Respinto**

*Dopo i comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. Allo scopo di rafforzare a caratterizzazione del territorio nazionale in ordine alla riduzione dei danni per l'uomo e cose dai rischio sismico e idrogeologico ambientale, mediante la predisposizione, l'individuazione e utilizzo di nuove e più avanzate tecnologie, modelli e metodologie, in relazione all'articolo 2, comma 329, della legge 21 dicembre 2001, n. 244, in conformità a quanto già disposto dall'articolo 8, comma 5-*bis* della legge 21 giugno 2013, n. 1, autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e di 2 milioni a decorrere dal 2020, per reintegrare e stabilizzare il finanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, della legge 26 febbraio 2010, n. 26.

Al relativo onere si provvede, per gli anni 2018, 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo Speciale di parte corrente, iscritto ai fini del Bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire«, dello stato al previsione dei Ministero dell'economia e finanze, allo scopo parlamentare utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze; a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondente ridu-

zione del "Fondo" di cui alla legge n. 190 del 23 dicembre 2014, articolo 1, comma 200 e successive modificazioni e integrazioni».

### **92.0.1**

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 92-bis.**

*1. Dopo il terzo comma dell'articolo 37 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, aggiungere i seguenti:*

*"4. In caso di area già oggetto di concessione, il bando di gara per l'attribuzione di una concessione prevede, per garantire la continuità gestionale, trasferimento dal concessionario uscente al nuovo concessionario della titolarità del ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione, comprensivo di tutti i rapporti giuridici afferenti alla concessione.*

*5. Al concessionario uscente spetta un corrispettivo per il trasferimento del ramo d'azienda, predeterminato e concordato tra questo e l'amministrazione concedente prima della fase di offerta, reso noto nel bando di gara e pari al suo valore commerciale.*

*6. In caso di mancato accordo, si provvede attraverso tre qualificati e indipendenti soggetti terzi, di cui due indicati rispettivamente da ciascuna delle parti, che ne sopportano i relativi oneri, e il terzo dal presidente del Tribunale territorialmente competente, i quali operano secondo sperimentate metodologie e rendono la pronuncia entro novanta giorni dalla nomina".*

*2. All'articolo 49, primo comma, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sopprimere le parole: "senza alcun compenso o rimborso" o dopo il comma secondo aggiungere il seguente: "Sono assimilabili alle opere amovibili quelle che, pur realizzate con strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite e rimosse con la restituzione dell'area demaniale concessa nel pristino stato in non più di novanta giorni"».*

**92.0.2**

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 92-bis.**

**1. Dopo il terzo comma dell'articolo 37 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, aggiungere i seguenti:**

**"4. in caso di area già oggetto di concessione, l'ente gestore acquisisce il valore aziendale dell'impresa insistente su tale area attestato da una perizia giurata di stima redatta da professionista abilitato acquisita a cura e spese del concessionario richiedente rilascio della concessione.**

5. Al concessionario uscente è riconosciuto il diritto ad un indennizzo, da parte del concessionario subentrante, pari al valore aziendale dell'impresa insistente sull'area oggetto della concessione, attestato dalla perizia giurata di cui al comma precedente da corrispondere integralmente prima dell'eventuale subentro".

2. All'articolo 49, primo comma, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sopprimere le parole: "senza alcun compenso o rimborso" e dopo il comma secondo aggiungere il seguente: "Sono assimilabili alle opere amovibili quelle che, pur realizzate con strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite e rimosse con la restituzione dell'area demaniale concessa nel pristino-stato in non più di novanta giorni"».

**92.0.3**

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 92-bis.**

**1. Il fondo di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, dopo la parola: "03" inserire le parole: "comma 1, lettera b), numero 2.1)" e sostituire le parole "fino alla data del 15 settembre 2013" con le seguenti: "fino al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi"».**

**92.0.4**

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 92-bis.**

*1. All'articolo 19, comma 5-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 98 dopo la parola: "03" inserire le parole: "comma 1, lettera b), numero 2.1)" e sostituira le parola: "2013" con la seguente: "2018"».*

---

**92.0.5**

RUTA

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 92-bis.**

*(Rideterminazione del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni)*

1. Il Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 158 del 2017, è incrementato di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018:-15.000.000;

2019:-15.000,000;

2020:-15.000.000.

**Art. 93.**

---

## **Art. 93**

### **93.0.1**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 93-bis.**

*(Disposizioni per la definizione di violazioni,  
in materia di affissioni e pubblicità)*

1. Le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia di affissioni e pubblicità, commesse nel periodo compreso dal 1° gennaio 2012 fino alla data di entrata in vigore della presente legge, mediante affissione di manifesti politici ovvero di striscioni e mezzi simili, possono essere definite in qualunque ordine e grado di giudizio, nonché in sede di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il versamento, a carico del committente responsabile, di una imposta pari, per complesso delle violazioni commesse e ripetute, a 5.000 euro per l'anno e per provincia».

---

### **93.0.2**

BARANI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 93-bis.**

*(Disposizioni per la definizione di violazioni  
in materia di affissioni e pubblicità)*

1. Le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia di affissioni e pubblicità, commesse nel periodo compreso dal 1° gennaio 2012 fino alla data di entrata in vigore della presente legge, mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e mezzi simili, possono essere definite in qualunque ordine e grado di giudizio, nonché in sede di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il versamento, a carico del committente responsabile, di una imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute, a 5.000 euro per anno e per provincia».

### **93.0.3**

VICECONTE

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 93-bis.**

*(Registrazione e censimento delle Testuggini (Testudo))*

1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e del territorio, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è tenuto a regolamentare, tra mite apposito decreto, il possesso e la detenzione della specie animale afferenti alle *Testudo*.

2. *Il possessore di un'esemplare di Testudo può registrarlo presso il Servizio CITES dell'Arma dei Carabinieri, senza incorrere nelle sanzioni di cui alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, purché svolga, tale adempimento entro e non oltre i 180 giorni dall'emanazione del decreto Ministeriale di cui al comma 1.*

3. *In caso di inadempienza di quanto disposto dal precedente comma, si applicano le sanzioni previste dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150 con una maggiorazione della sanzione del 25 per cento.*

4. *Il costo della registrazione per esemplare è stabilito dal decreto ministeriale di cui al comma 1 nel limite massimo di 50 euro ad esemplare.*

5. *Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo sono destinate proporzionalmente al Ministero della difesa, al Ministero delle politiche agricole e forestali e al Ministero dell'ambiente e della tutela del mare e del territorio».*

---

### **93.0.4 (testo 3)**

BONFRISCO

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 93-bis.**

*(Disposizioni in materia di ottimizzazione dell'attività di controllo, monitoraggio e coordinamento della spesa per il personale)*

1. Ai fini di potenziare l'attività di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, trovano applicazione anche ai fini della nomina negli organi di controllo e revisione delle società partecipate non quotate come individuate dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e nei confronti del personale amministrativo della Corte dei conti addetto alle attività di revisione in possesso dei prescritti requisiti professionali.

2. A fini di coordinamento della spesa personale degli organi di rilievo costituzionale e dell'Avvocatura dello Stato sono istituite, ai sensi dell'articolo 74, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nell'ambito del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, una o più sezioni speciali relative alla contrattazione collettiva che tengano conto della peculiarità dei relativi ordinamenti e delle specifiche professionalità».

### **93.0.5**

RUSSO

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 93-bis.**

*(Disposizioni varie in materia di imposta sul valore aggiunto)*

1. All'articolo 30-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, così come modificato dalla legge europea 2017, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. La domanda di restituzione di cui al comma 2 può essere presentata nel termine di cui al comma 1 dal cessionario o committente, nel caso in cui la ripetizione dell'importo pagato a titolo di rivalsa dal cedente o prestatore risulti impossibile o eccessivamente difficile e, in ogni caso, qualora il cedente o prestatore sia stato assoggettato ad una procedura concorsuale ovvero si sia estinto, salvo che l'operazione che ha generato il versamento non si inserisca in una frode che ha comportato un'evasione dell'IVA. Tuttavia, il cessionario o committente; nel caso in cui l'Amministrazione finanziaria abbia contestato il diritto alla detrazione dell'IVA non dovuta, può far valere il diritto alla restituzione dell'IVA versata dal cedente o prestatore in sede di accertamento o di giudizio".



2. All'articolo 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471, dopo il comma 4-*quater* è giunto il seguente:

"4-*quinquies*. In deroga ai commi precedenti del presente articolo, nel caso in cui sia stata illegittimamente assoggettata ad IVA un'operazione non soggetta a tale imposta, il cessionario o committente è punito per l'indicazione in dichiarazione di un'eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante, con la sanzione amministrativa compresa tra il cinque e il dieci per cento della maggior imposta dovuta o della differenza di credito utilizzato e, comunque, non inferiore a 1.000.00 Euro, salvo che tale operazione non si inserisca in una frode che ha comportato un'evasione dell'IVA".

3. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471, dopo il comma 9-*ter* è aggiunto il seguente:

"9-*quater*. In deroga ai commi precedenti del presente articolo, nel caso in cui sia stata illegittimamente assoggettata ad IVA un'operazione fuori campo, non imponibile, esente o inesistente, il cessionario o committente è punito per l'illegittima detrazione dell'IVA, con la sanzione amministrativa compresa tra il cinque e il dieci per cento dell'IVA illegittimamente detratta e, comunque, non inferiore a 1.000,00 euro, salvo che tale operazione non si inserisca in una frode che ha comportato un'evasione dell'IVA".».

### 93.0.6

RICCHIUTI

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 93-bis.**

*(Detraibilità spese sanitarie)*

1. All'articolo 15, comma 1, lettera c), *secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di: cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 917, e successive modificazioni, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché il latte artificiale per neonati",».*

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018:-20.000.000;

2019:-20.000.000;

2020:-20.000.000.

**93.0.7**

RICCHIUTI, GUERRA, FORNARO, PEGORER, BATTISTA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 93-bis.**

**1. All'articolo 92 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:**

**"9-bis.** Se il procedimento penale a carico degli amministratori delle Banche si conclude con la condannata pena è aumentata da un terzo alla metà, È comunque disposta la confisca dei beni personali degli amministratori condannati, fatte salve le cose impignorabili di cui agli articoli 514, 515 e 516 del codice di procedura civile.

**9-ter.** L'accoglimento della domanda nell'azione di responsabilità sensi dell'articolo 2394-bis del codice civile nei confronti degli amministratori delle Banche, comporta sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, l'interdizione perpetua dall'esercizio delle professioni, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione"».

**Art. 94.**

---

## Art. 94

### 94.1

MARGIOTTA

#### Respinto

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«2. Il terzo periodo del comma 28, dell'articolo del D.L. n.78/2010 è così riformulato: "I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento socialmente utili ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi: ivi inclusi dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) o da fondi dei programmi cofinanziati dall'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. (...)».

### 94.Tab.A.1

TAVERNA, GAETTI

#### Respinto

*Alla Tabella n. 14, stato di previsione del «Ministero della salute», Missione 1 Tutela della salute (20) programma 1. 7 Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7), apportare le seguenti variazioni:*

2018

CP: + 18.000.000;

CS: + 18.000.000;

2019

CP: + 18.000.000;

CS: + 18.000.000;

2020

CP: + 18.000.000;

CS: + 18.000.000.

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A alla voce «Ministero delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 18.000.000;

2019: - 18.000.000;

2020: - 18.000.000.

**94.Tab.A.2**

TAVERNA, GAETTI

**Respinto**

*Alla Tabella n. 14, stato di previsione del «Ministero della salute», Missione 1 Tutela della salute (20), programma 1.8 Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8) apportare le seguenti variazioni:*

2018:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000;

2019:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000;

2020:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 2.000.000;

2019: - 2.000.000;

2020: - 2.000.000.

**94.Tab.A.3**

TAVERNA, GAETTI

**Respinto**

*Alla Tabella n. 14, stato di previsione del «Ministero della salute», Missione 1 Tutela della salute (20), programma 1.4 Regolamentazione e materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4), apportare le seguenti variazioni:*

2018:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000;

2019:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000;

2020:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 2.000.000;

2019: - 2.000.000;

2020: - 2.000.000.

**94.Tab.A.4**

LUCIDI

**Respinto**

*Alla Tabella n. 6 Stato di previsione del «Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale», alla missione 1. L'Italia in Europa e nel*

*Mondo, Programma.1.7 Promozione del sistema Paese, apportare le seguenti variazioni:*

2018:  
CP: 1.505.214;  
CS: 1.505.214.  
2019:  
CP: 2.298.412;  
CS: 2.298.412.  
2020:  
CP: 2.229.125;  
CS: 2.299.125.

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia, e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 1.505.214;  
2019: - 2.298.412;  
2020: - 2.299.125.

#### **94.Tab.A.5**

BARANI

#### **Respinto**

*Alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti modificazioni:*

2018: - 1.000.000;  
2019: - 1.000.000;  
2020: - 1.000.000.

*Conseguentemente, alla Tabella 4, stato di previsione del «Ministero degli affari esteri e della coesione internazionale» Missione in Europa e nel mondo (4.1) Programma Cooperazione allo sviluppo (4.2) apportare le seguenti variazioni:*

2018:  
CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

2019:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

2020:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

---

#### **94.Tab.A.6**

BARANI

#### **Respinto**

*Alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti modificazioni:*

2018: - 1.000.000;

2019: - 1.000.000;

2020: - 1.000.000.

*Conseguentemente, alla Tabella 7, stato di previsione del «Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca Missione» (17) Ricerca e innovazione Programma (17.22) Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata apportare le seguenti variazioni:*

2018:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

2019:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

2020:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

---

**94.Tab.A.7**

AZZOLLINI, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI

**Respinto**

*Alla Sezione Prima, Tabella A, alla voce: «Ministero dell'economia e finanze», gli importi sono così modificati:*

2018:-900.000;  
2019:-1.271.000;  
2020:-2.271.000.

*Alla Tabella 3, «Ministero dello sviluppo economico», Missione Competitività e sviluppo delle imprese (11), Programma Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali (11.6), gli importi sono così modificati:*

2018:  
CP: + 900.000;  
CP: + 900.000;  
2019:  
CP: + 1.271.000;  
CP: + 1.271.000;  
2020  
CP: + 2.271.000;  
CS: + 2.271.000.

**94.Tab.A.8**

AIELLO, DALLA TOR, VICECONTE

**Respinto**

*Alla Sezione Prima, Tabella A, alla voce: «Ministero dell'economia e finanze», gli importi sono così modificati:*

2018:-900.000;  
2019:-1.271.000;  
2020:-2.271.000.



*Alla Tabella 3, Ministero dello sviluppo economico, Missione Competitività e sviluppo delle imprese (11), Programma Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali (11.6), gli importi sono così modificati:*

2018

CP: + 900.000;

CP: + 900.000;

2019

CP: + 1.271.000;

CS: + 1.271.000;

2020

CP: + 2.271.000;

CS: + 2.271.000.

---

**94.Tab.A.9 (testo 2)**

SANGALLI, FATTORINI, GIANNINI, LANZILLOTTA, MICHELONI, TRONTI, VERDUCCI

**Accolto**

*Alla Tabella A, voce: «Ministero degli Affari Esteri», apportare le seguenti variazioni:*

2018: -500.000;

2019: -0;

2020: -0.

*Conseguentemente, stato di previsione del «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale», Missione 1: - Italia in Europa e nel mondo (004), Programma 1.3: Cooperazione economica e relazioni internazionali (004.004), apportare le seguenti variazioni:*

2018

CP + 500.000;

CS + 500,000;

2019

CP + 0;

---

CS + 0;  
2020  
CP + 0;  
CS + 0.

---

**94.Tab.A.10**

TAVERNA, GAETTI

**Respinto**

*Alla Tabella 14, stato di previsione del «Ministero della salute», Missione 1 Tutela della salute (20), programma 3.2 Sanità pubblica veterinaria (20.2), apportare le seguenti variazioni:*

2018:  
CP: + 400.000;  
CS: + 400.000;  
2019:  
CP: + 400.000;  
CS: + 400.000;  
2020:  
CP: + 400.000;  
CS: + 400.000.

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 400.000;  
2019: - 400.000;  
2020: - 400.000.

---

**94.Tab.A.11**

TAVERNA, GAETTI

**Respinto**

*Alla Tabella n.14 stato di previsione del «Ministero della salute», Missione 2 Ricerca e innovazione (17), Programma 2.1 Ricerca per il settore della sanità pubblica (17.20), apportare le seguenti variazioni:*

2018:

CP: + 270.000;

CS: + 270.000;

2019:

CP: + 270.000;

CS: + 270.000;

2020:

CP: + 270.000;

CS: + 270.000.

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata; alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 270.000;

2019: - 270.000;

2020: - 270.000.

---

**94.Tab.A.12**

TAVERNA, GAETTI

**Respinto**

*Alla Tabella n.14, stato di previsione del «Ministero della salute», Missione 2 Ricerca e innovazione (17), apportare le seguenti variazioni:*

2018

CP: + 250.000;

CS: + 250.000;

2019

CP: + 250.000;

CS: + 250.000;

2020:

CP: + 250.000;

CS: + 250.000.

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 250.000:

2019: - 250.000;

2020: - 250.000.

#### **94.Tab.A.13**

MARINELLO, VICECONTE

#### **Respinto**

*Alla Missione 5, Immigrazione, accoglienza è garanzia dei diritti (27), Programma 5.1 «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose», apportare le seguenti modifiche:*

2018:

CP: + 200.000;

CS: + 200.000;

2019:

CP: + 200.000;

CS: + 200.000;

2020:

CP: + 900.000;

CS: + 900.000.

*Conseguentemente, alla Tabella A, l'accantonamento relativo al «Ministero dell'economia e finanze» è ridotto dei seguenti importi:*

2018: - 200.000;

2019: - 200.000;

2020: - 900.000.

---

#### **94.Tab.A.14**

TAVERNA, GAETTI

#### **Respinto**

*All'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero della salute», apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 100.000;

2019: - 100.000;

2020: - 100.000.

*Conseguentemente, alla Tabella n.14, Stato di previsione del «Ministero della salute», Missione n1 Tutela della salute (20), Programma- 1.6 Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria e attività e coordinamento in ambito internazionale (20.6), apportare le seguenti variazioni:*

2018:

CP: 100.000;

CS: 100.000;

2019:

CP: 100.000;

CS: 100.000;

2020:

CP: 100.000;

CS: 100.000.

---

**94.0.1**

BARANI

**Respinto**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 94-bis.**

*(Fondo per impianti sportivi rivolti a portatori di handicap)*

1. Per perseguire obiettivi volti alla tutela e alla valorizzazione dello sport agonistico e non, praticato da persone portatrici di handicap, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo per interventi volti a ristrutturare, adeguare o costruire impianti sportivi rivolti a portatori di handicap, con una dotazione di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sport, è individuato l'organismo competente alla gestione delle risorse ed è definito l'assetto organizzativo che consenta l'uso efficiente delle risorse del Fondo. Il medesimo regolamento individua altresì l'amministrazione vigilante.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

*Conseguentemente all'articolo 92, comma 1, le parole: «250 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «200 milioni» e le parole: «330 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «280 milioni».*

---

## Art. 95

### 95.1

ORELLANA, LANIECE, FAUSTO GUILHERME LONGO, BENCINI, PANIZZA

#### Respinto

*Sopprimere l'articolo.*

### 95.2

PEGORER, GUERRA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, FORNARO, GATTI, PETRAGLIA, RICCHIUTI, BATTISTA, BUBBICO, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, GOTOR, GRANAIOLA, LO MORO, MIGLIAVACCA, SONEGO

#### Respinto

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 95. - (Fondo per il finanziamento di un piano straordinario per il lavoro e gli investimenti pubblici) - 1. Il comma 140 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è sostituito dai seguenti:

"140. Al fine di fare fronte all'emergenza lavorativa e dare un impulso al rilancio degli investimenti pubblici prioritariamente finalizzati alla manutenzione e alla messa in sicurezza del territorio, alla prevenzione del rischio sismico, ai miglioramento delle periferie urbane alla bonifica dei territori compromessi da inquinamento, al recupero di strutture pubbliche da destinare ad uso abitativo, sociale o produttivo, a investimenti nell'efficienza energetica negli immobili della pubblica amministrazione, al potenziamento del trasporto pubblico locale con particolare riguardo al pendolarismo regionale e al trasporto su ferro, a investimenti per la costruzione di asili nido a livello nazionale, per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e per la diffusione della banda larga e ultra larga nelle scuole di ogni ordine e grado attraverso un insieme di interventi finalizzati a promuovere, direttamente o indirettamente, il lavoro di qualità per uno sviluppo sostenibile piano sociale e ambientale, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per il finanziamento del Piano straordinaria per il lavoro e gli investimenti pubblici nel Paese, di seguito denominato 'Fondo'.

140-bis. Per definire le modalità di attuazione del Piano di cui al comma 140, il Governo emana, su proposta dei Ministri dell'economia e delle fi-

nanze, del lavoro e delle politiche dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi dalla data entrata in vigore della presente disposizione, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Una quota non inferiore al 45 per cento delle risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 140 è riservata ai territori del Mezzogiorno.

140-ter. I regolamenti di cui al comma 140-bis prevedono in particolare:

a) la definizione di un programma triennale di interventi che coinvolga enti locali ed enti territoriali per investimenti in piccole opere relative alla riqualificazione delle periferie attraverso piani di recupero, alla salvaguardia dell'assetto idrogeologico dei territori, alla prevenzione del rischio sismico, alla bonifica di zone di territorio compromesso da inquinamento, al recupero di strutture pubbliche da destinare ad uso abitativo, sociale o produttivo, alla messa in sicurezza degli edifici scolastici e alla diffusione della banda larga e ultra larga nelle scuole di ogni ordine e grado, al recupero, alla salvaguardia e allo sviluppo del patrimonio artistico e ambientale, al risanamento delle reti di distribuzione delle acque potabili, alla realizzazione dell'autonomia e dell'efficientamento energetico degli edifici pubblici attraverso l'utilizzo delle energie rinnovabili, al potenziamento del trasporto pubblico locale con particolare riguardo al pendolarismo regionale e al trasporto su ferro, alla realizzazione di un piano straordinario per la realizzazione di asili nido pubblici, favorendo investimenti in ricerca e sviluppo destinati prioritariamente:

1) al settore delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico, nonché all'ideazione di nuovi prodotti che realizzino un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente per la salvaguarda dell'assetto idrogeologico e le bonifiche ambientali, nonché alla prevenzione del rischio sismico;

2) all'incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile, industriale e terziario;

3) ai processi di produzione o di valorizzazione di prodotti, processi produttivi od organizzativi ovvero di servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita;

4) alla pianificazione di interventi nell'ambito della gestione energetica, attraverso lo sviluppo di soluzioni *hardware* e *software* che consentano di ottimizzare i consumi;

5) allo sviluppo di soluzioni per la gestione del ciclo dei rifiuti, con particolare riferimento ai modelli di raccolta, trattamento e recupero, non-



ché per la gestione idrica, attraverso la progettazione di strumenti che garantiscano un monitoraggio più attento delle rete idrica;

b) la ripartizione regionale e per aree di particolare disagio occupazionale delle risorse;

c) la previsione delle modalità per la presentazione di progetti attinenti al Piano di cui al comma 140;

d) la previsione di forme di collaborazione per la realizzazione di progetti con università, dipartimenti, centri di ricerca dipartimenti o interdipartimentali;

e) la definizione delle modalità per la partecipazione dei cittadini interessati all'elaborazione e al controllo dell'attuazione dei progetti di cui alla lettera d).

140-*quater*. Sugli schemi di regolamenti di cui al comma 140-*bis* sono acquisiti l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, e il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla ricezione del rispettivo schema. Decorso tale termine, i regolamenti sono comunque emanati.

140-*quinquies*. Fino al limite massimo di 8.000 milioni di euro annui, per ciascun anno del triennio 2018, 2019 e 2020, al Fondo di cui al comma 140 affluiscono le maggiori entrate, opportunamente accertate, rivenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nonché dal comma da 140-*sexies*. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con proprio decreto ad autorizzare le spese per i diversi programmi del Piano di cui al comma 140 nei limiti degli risorse del Fondo stesso.

140-*sexies*. Il comma 61 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato. Il comma 1 dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica nel testo vigente prima della data entrata in vigore della citata legge n. 208 del 2015"».

### 95.3

PADUA

#### Respinto

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è rifinanziato per 840 milioni di euro per l'anno 2018, di 1.840 milioni di euro*

per l'anno 2019, di 2.400 euro per l'anno 2020 e di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033».

*Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Per interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilità secondaria esistente nella Regione siciliana e nella regione Calabria, non compresa nelle strade gestite dalla società ANAS Spa sono attribuiti 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si provvede alla ripartizione delle risorse di cui al presente comma tra le province della Regione siciliana e le province della regione Calabria, in proporzione alla viabilità presente in ciascuna di esse, e sono stabiliti criteri e modalità di gestione per l'utilizzo delle predette risorse».

#### 95.4

ORELLANA, LANIECE, FAUSTO GUILHERME LONGO, BENCINI, PANIZZA

#### Respinto

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «, di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033», con le seguenti: «e di 2.500 milioni di euro per l'anno 2020».*

#### 95.5

DE PETRIS, GUERRA, RICCHIUTI, CERVellini, FORNARO, PETRAGLIA, PEGORER, DE CRISTOFARO

#### Respinto

*Al comma 1 sostituire il secondo e terzo periodo con il seguente: «Le predette risorse sono destinate a fare fronte all'emergenza lavorativa e dare impulso al rilancio degli investimenti pubblici prioritariamente finalizzati a:*

- a) la manutenzione e la messa in sicurezza del territorio primariamente in relazione al rischio idrogeologico;*
- b) il rischio sismico;*
- c) il miglioramento delle periferie urbana;*
- d) la bonifica dei territori compromessi da inquinamento;*
- e) il recupero di strutture pubbliche da destinare ad uso abitativo, sociale e/o produttivo;*

f) investimenti nel campo dell'efficienza energetica degli immobili della pubblica amministrazione;

g) il potenziamento del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile, con particolare riguardo pendolarismo regionale e al trasporto su ferro;

h) investimenti per la costruzione di asili nido a livello nazionale, per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e per la diffusione della banda larga e ultra larga nelle scuole di ogni ordine e grado;

i) investimenti volti al sostegno dell'occupazione femminile;

j) promuovere, direttamente o indirettamente, il lavoro di qualità lungo un sentiero di sviluppo sostenibile sui versanti sociale e ambientale;

k) eliminazione delle barriere architettoniche».

#### **95.5a**

ORELLANA, LANIECE, FAUSTO GUILHERME LONGO, BENCINI, PANIZZA

#### **Ritirato**

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) mobilità sostenibile, sicurezza stradale e riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie».

#### **95.6**

SANTINI, BROGLIA, AMATI, COLLINA, FAVERO, PEZZOPANE, RUTA, SCALIA, SPILABOTTE, VACCARI, PADUA

#### **Ritirato**

*Dopo il comma , inserire i seguenti:*

«1-bis. Sulla base dei decreti dal Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma precedente, si provvede a finanziare gli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitana per il triennio 2018-2020 con uno stanziamento di 500 milioni annui.

1-ter. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti da emanarsi entro il 31 gennaio 2018, previa intesa in Conferenza Stato Città e Autonomie locali, sono definiti criteri per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 1-bis, anche sulla base della consistenza della rete viaria, del tasso di

incidentalità e della vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto sono altresì definite le procedure di revoca delle risorse assegnate e non utilizzate».

### **95.7 (testo 3)**

LANGELLA, MILO

#### **Accolto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 95-bis.**

*(Tutela e valorizzazione del Made in Italy)*

1. Al fine di affermare un modello digitale italiano come strumento di tutela e valorizzazione economica e sociale del *Made in Italy* e della cultura sociale e produttiva della tipicità territoriale, assegnato un contributo pari a euro 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 in favore dell'istituto IsiamED per la promozione di un modello digitale italiano nei settori del turismo, dell'agroalimentare, dello sport e dello *smart city*».

*Conseguentemente, all'articolo 92, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018-2020».

### **95.8**

ORELLANA, PANIZZA, BENCINI, ZIN

#### **Respinto**

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Sulla base dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma precedente, si provvede a finanziare gli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane per il triennio 2018-2020 con uno stanziamento di 500 milioni di euro annui.

1-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti da emanarsi entro il 31 gennaio 2018, previa intesa in Conferenza Stato Città e Autonomie locali, sono definiti criteri per l'assegnazione delle risorse di cui al

---

comma 1-*bis*, anche sulla base della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalità e della vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto sono altresì definite le procedure di revoca delle risorse assegnate e non utilizzate».

---

**95.9**

PAGANO, VICECONTE

**Respinto**

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-*bis*. Sulla base dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma precedente, si provvede a finanziare gli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane per il triennio 2018-2020 con uno stanziamento di 500 milioni annui.

1-*ter*. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti da emanarsi entro il 31 gennaio 2018, previa intesa in Conferenza Stato Città e Autonomie locali, sono definiti criteri per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 1-*bis*, anche sulla base della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalità e della vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto sono altresì definite le procedure di revoca delle risorse assegnate e non utilizzate».

---

**95.10**

CONTE, VICECONTE

**Respinto**

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-*bis*. Sulla base dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma precedente, si provvede a finanziare gli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane per il triennio 2018-2020 con uno stanziamento di 500 milioni annui.

1-*ter*. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti da emanarsi entro il 31 gennaio 2018, previa intesa in Conferenza Stato Città e Autonomie locali, sono definiti criteri per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 1-*bis*, anche sulla base della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalità e della vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologi-

---

co; con il medesimo decreto sono altresì definite le procedure di revoca delle risorse assegnate e non utilizzate».

---

**95.11**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

**Respinto**

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Sulla base dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma precedente, si provvede a finanziare gli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane per il triennio 2018-2020 con uno stanziamento di 500 milioni annui.

1-ter. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti da emanarsi entro il 31 gennaio 2018, previa intesa in Conferenza Stato Città e Autonomie locali, sono definiti criteri per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 1-bis, anche sulla base della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalità e della vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto sono altresì definite le procedure di revoca delle risorse assegnate e non utilizzate».

---

**95.12**

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

**Respinto**

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Sulla base dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma precedente, si provvede a finanziare gli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane per il triennio 2018-2020 con uno stanziamento di 500 milioni annui.

1-ter. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti da emanarsi entro il 31 gennaio 2018, previa intesa in Conferenza Stato Città e Autonomie locali, sono definiti criteri per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 1-bis, anche sulla base della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalità e della vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologi-

---

co; con il medesimo decreto sono altresì definite le procedure di revoca delle risorse assegnate e non utilizzate».

---

**95.13**

MARGIOTTA

**Respinto**

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Sulla base dei decreti nel Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma precedente, si provvede a finanziare gli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane per il triennio 2018-2020 con uno stanziamento di 500 milioni annui.

1-ter. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti da emanarsi entro il 31 gennaio 2018, previa intesa in Conferenza Stato Città e Autonomie locali, sono definiti criteri per l'assegnazione delle risorse di cui ai comma 1-bis, anche sulla base della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalità e della vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto sono altresì definite le procedure di revoca delle risorse assegnate e non utilizzate».

---

**95.14**

CERONI, GASPARRI, GIBIINO, D'ALI'

**Respinto**

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Sulla base dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma precedente, si provvede a finanziare gli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane per il triennio 2018-2020 con uno stanziamento di 500 milioni annui.

1-ter. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti da emanarsi entro il 31 gennaio 2018, previa intesa in Conferenza Stato Città e Autonomie locali, sono definiti criteri per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 1-bis, anche sulla base della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalità e della vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologi-

---

co; con il medesimo decreto sono altresì definite le procedure di revoca delle risorse assegnate e non utilizzate».

---

**95.15**

PUPPATO

**Respinto**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al fine di garantire l'espletamento degli interventi necessari alla realizzazione o al completamento delle opere strategiche finanziate con le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, laddove permangano criticità tecnico-amministrative il cui superamento è determinante per consentire la tempestiva attuazione dei medesimi interventi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, possono essere nominati Commissari straordinari per l'attuazione dei citati interventi. Ai Commissari si applicano le previsioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Ai predetti Commissari è corrisposto esclusivamente un compenso determinato nella misura e con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a valere sulle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi».

---

**95.16**

PERRONE

**Respinto**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al comma 140, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la parola: "importi", inserire le seguenti: "nonché i tempi per l'attribuzione degli stessi"».

---



**95.17**

DE PETRIS, GUERRA, RICCHIUTI, CERVellini, FORNARO, PETRAGLIA,  
PEGORER, DE CRISTOFARO

**Respinto**

*Dopo il comma, 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Una quota pari a 300 milioni di euro annui del Fondo di cui al comma 1 è destinata agli interventi di cui alla lettera i) del medesimo comma, volti alla prevenzione del rischio sismico».

---

**95.18**

MARGIOTTA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019 da corrispondere alle imprese ferroviarie per incentivazione del trasporto merci. Rete ferroviaria italiana procede all'erogazione delle somme previste dal presente comma sulla base di quanto disposto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adottato ai sensi dell'articolo 47, comma 11-ter della legge n. 9 del 2017, nel rispetto della relativa normativa dell'Unione europea».

---

**95.19**

MARGIOTTA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. È autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2017 da corrispondere alle imprese ferroviarie per incentivazione del trasporto merci. Rete ferroviaria italiana procede all'erogazione delle somme previste dal presente comma sulla base di quanto disposto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adottato ai sensi dell'articolo 11, comma del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9».

---

**95.20**

MARGIOTTA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al fine di promuovere l'acquisto di locomotive destinate al trasporto ferroviario delle merci, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono definite, nel rispetto della relativa normativa dell'Unione europea, le modalità di erogazione del contributo».

---

**95.21**

CONSIGLIO, CROSIO, CALDEROLI, STUCCHI, COMAROLI

**Respinto**

*Dopo comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. A valere sulle risorse del fondo istituito ai sensi del comma 1, per la parte di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 è destinata al prolungamento della tramvia elettrica nella provincia di Bergamo da Albino a Vertova».

---

**95.22**

CROSIO, COMAROLI

**Respinto**

*Dopo comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Al fine di garantire il finanziamento degli interventi di adeguamento infrastrutturale del collegamento ferroviario Milano-Lecco-Sondrio-Tirano, ad integrazione delle risorse stanziare ai sensi del comma 1 del presente articolo, è assegnata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la somma di 250 milioni di euro.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del precedente comma, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per in-

terventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

*Conseguentemente, all'articolo 92, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 250 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020».

b) *alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e del Fondo per interventi-strutturali di politica economica».*

## 95.23

ARRIGONI, COMAROLI

### Dichiarato inammissibile

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al fine di integrare il quadro economico del II lotto "San Gerolamo" della riqualificazione della Lecco-Bergamo *ex SS. 639*; ad integrazione delle risorse stanziare ai sensi del comma 1 del presente articolo, è assegnata al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti la somma di 9 milioni di euro per l'anno 2018 da trasferire alla provincia di Lecco».

*Conseguentemente, alla sezione II, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 1. Infrastrutture pubbliche e logistica, programma 1.1. sistemi stradali autostradali ed intermodali apportare le seguenti variazioni:*

2018:

-CP:-9.000.000;

-CS:-9.000.000.

**95.24**

ARRIGONI, COMAROLI

**Respinto**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. A valere sulle risorse del fondo istituito ai sensi del comma 1, per la parte di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2018 è destinata alla realizzazione del III lotto "Lavello" in località Calolziocorte, della riqualificazione della Lecco-Bergamo, ex SS. 639».

**95.25**

CENTINAIO, COMAROLI

**Respinto**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. A valere sulle risorse del fondo istituito ai sensi del comma 1, per la parte di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la spesa di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 è destinata alla realizzazione del Nuovo Ponte sul Po, in provincia di Pavia, di sostituzione del ponte della Becca sulla SS 617».

**95.26**

COMAROLI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al fine di garantire il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria del Ponte di Casalmaggiore sul Fiume Po, alla SP 343 "Asolana", ad integrazione delle risorse stanziare ai sensi del comma 1 del presente articolo, è assegnata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2018 da trasferire alla provincia di Cremona, per la quota di 5 milioni di euro, e alla provincia di Parma per la restante quota di 5 milioni di euro.».

*Conseguentemente, alla sezione II, allo stato di previsione del «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», missione 1. Infrastrutture pubbliche e logistica, programma 1.1. sistemi stradali autostradali ed intermodali apportare le seguenti variazioni:*

2018:

-CP:-10.000.000;

-CS:-10.000.000;

---

## 95.27

COMAROLI

### Respinto

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Una quota del Fondo di cui al comma 1, per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2018, è attribuita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla provincia di Cremona, per la quota di 5 milioni di euro, e alla provincia di Parma, per la restante quota di 5 milioni di euro, per il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria del Ponte di Casalmaggiore sul Fiume Po, alla SP 343 "Asolana". È corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al predetto comma 1. Le province di Cremona e Parma certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.».

---

## 95.28

COMAROLI

### Respinto

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Una quota del Fondo di cui al comma 1, per un importo pari a 40 milioni di euro per l'anno 2018, è attribuita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla realizzazione degli interventi di emergenza per la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali provinciali di connessione insistenti sul fiume Po. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasferisce le risorse alle province interessate, previa intesa con la Conferenza Unificata istituita

ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le province certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.».

**95.29**

STEFANI, COMAROLI, ARRIGONI

**Respinto**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Una quota del Fondo di cui al comma 1, per un importo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2018 e 30 milioni di euro per l'anno 2019, è attribuita al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il finanziamento della progettazione e realizzazione del collegamento acquedottistico strutturale tra Piazzola sul Brenta (PD) e Madonna di Lonigo (VI), al fine di collegare alle condotte del Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto (MO.S.A.V) le zone colpite da problematica PFAS. È corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al predetto comma 1.».

**95.30**

TOSATO, STEFANI, COMAROLI, ARRIGONI, BONFRISCO

**Ritirato**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Una quota del Fondo di cui al comma 1, per un importo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2018, 60 milioni di euro per l'anno 2019 e 100 milioni di euro per l'anno 2020, è attribuita al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il finanziamento della progettazione e realizzazione degli interventi di riqualificazione del sistema di raccolta dei reflui del bacino del lago di Garda. È corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al predetto comma 1.».

**95.31**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, MINEO, URAS

**Respinto**

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Le risorse destinate all'edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria nonché quella universitaria sono incrementate di 2.880 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma successivo.

1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 32 per cento"».

---

**95.32**

STEFANO ESPOSITO, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, MARGIOTTA, ORRU', RANUCCI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 2, aggiungere seguente:*

«2-bis. All'articolo 1, comma 228, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al primo periodo, le parole: "in costruzione" sono sostituite dalle seguenti: "e alle linee tramviarie" ed è aggiunto, in fine; il seguente periodo: "il riparto delle predette risorse e dei successivi rifinanziamenti è effettuato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti."».

---

**95.33**

MARGIOTTA

**Respinto**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 11-*quinquies*, è aggiunto il seguente:

"11-*sexies*. Al fine di promuovere la mobilità sostenibile e il rinnovo del materiale rotabile per il trasporto ferroviario delle merci, con il fondo di cui all'articolo 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, può essere finanziata la demolizione dei carri merci non più conformi ai più avanzati *standard* in materia di sicurezza e interoperabilità ferroviaria che, alla data del 1° gennaio 2018 risultino iscritti nell'apposito registro di immatricolazione nazionale (RIN) tenuto presso l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e che siano entrati in servizio da almeno venti anni. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto della normativa europea, criteri e le modalità di ammissione al programma cui al presente comma"».

**95.34**

DE PETRIS, GUERRA, RICCHIUTI, CERVellini, FORNARO, DE CRISTOFARO, PEGORER, BAROZZINO

**Respinto**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Ai fini del rinnovo del pareo ferroviario regionale, per implementare il trasporto pubblico locale nell'ambito della sostenibilità socio-ambientale, sono stanziati 200 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020».

*Conseguentemente, allo Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti, missione 2. "Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporti", programma 2.3 "Autotrasporto ed intermodalità", apportare le seguenti variazioni:*

2018:

-CP:-200.000.000;



-CS:-200.000.000;

2019:

-CP:-200.000.000;

-CS:-200.000.000;

2020:

-CP:-200.000.000;

-CS:-200.000.000.

### 95.35

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

#### Respinto

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Ai fini del rinnovo del parco ferroviario regionale, per implementare il trasporto pubblico locale in un'ottica di sostenibilità socio-ambientale, sono stanziati 164 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020».

*Conseguentemente: alla rubrica aggiungere, in fine, "e implementazione del trasporto pubblico locale".*

*Conseguentemente, all'articolo 92 sostituire la parola: «250» con la seguente: «86» e la parola: «330» con la seguente: «166».*

### 95.36

MARGIOTTA

#### Respinto

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, alla fine del comma 640 aggiungere il seguente periodo: "Al fine di contribuire allo sviluppo del sistema nazionale di ciclovie turistiche di cui al presente comma, con il fondo di cui all'articolo 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le Regioni possono finanziare progetti finalizzati all'acquisizione e alla

---

riconversione in ciclovie delle linee ferroviarie dismesse e per la valorizzazione delle relative pertinenze immobiliari».

---

**95.37**

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

**Respinto**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al fine di attribuire le risorse aggiuntive di cui al comma 1 dell'articolo 15, comma 1, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, per opere e programmi non ancora finanziati, il CIPE provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto-legge, alla integrazione della Delibera Cipe del 7 agosto 2017 recante lo schema di contratto di programma 2017-2021 Parte investimenti, destinando una quota pari a 150 milioni di euro al rinnovo del parco ferroviario regionale, per implementare il trasporto pubblico locale in un'ottica di sostenibilità socio-ambientale».

---

**95.38**

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

**Respinto**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, all'articolo 15, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Al fine di attribuire le risorse aggiuntive di cui al comma 1 per opere e programmi non ancora finanziati il CIPE, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge il Cipe provvede alla integrazione della delibera Cipe del 7 agosto 2017 recante lo schema di contratto di programma 2017-2021 - Parte investimenti, destinando una quota per il raggiungimento degli obiettivi di cui al decreto n. 216 del 5 agosto 2016, per l'anno 2018 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria, è autorizzato ad uno stanziamento straordinario di 270 milioni di euro finalizzato ad interventi urgenti per la messa in sicurezza delle reti ferroviarie regionali,

con particolare riferimento all'adeguamento dei sistemi tecnologici per la circolazione anche attraverso l'utilizzo della tecnologia satellitare"».

**95.39**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

**Respinto**

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. A decorrere dall'anno 2018, le risorse destinate nel triennio di riferimento all'edilizia scolastica, sono incrementate in aggiunta alle somme già assegnate, di una quota parte pari al 50 per cento delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, finalizzate alle misure di messa in sicurezza dell'edilizia scolastica. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 giugno 2018, stabilisce l'ammontare esatto di tale quota parte. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura di tali oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 giugno 2018, nel limite delle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 2-ter) provvede alla copertura finanziaria necessaria.

2-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 27 per cento"».

**95.40**

BOCCHINO, BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

**Respinto**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Una quota non inferiore al 45 per cento delle risorse finanziarie finalizzate agli investimenti relativi agli interventi previsti dal programma triennale di interventi è riservata ai territori del Mezzogiorno».

### 95.0.1

COLUCCI, VICECONTE

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### «Art. 95-bis.

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 capoverso b), sopprimere le parole: "secondaria rispetto all'attività";

b) al comma 1 capoverso d), sopprimere le parole: "ovvero l'operatore professionale in oro, di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, cui i medesimi oggetti sono ceduti";

c) al comma 1, sostituire interamente il capoverso m) con il seguente: "oggetto prezioso usato: un oggetto contenente oro o altri metalli preziosi, già utilizzato per la sua funzione originaria che viene reimmesso nel ciclo produttivo, indipendentemente dalla forma e contenente o meno materiale gemmologico";

d) al comma 1 sostituire interamente il capoverso n) con il seguente: "operatore compro oro: il soggetto che esercita l'attività di compro oro, così come definita nell'ambito della presente legge al successivo punto o)";

e) al comma 1 sostituire interamente il capoverso o) con il seguente: "operazione di compro oro: l'acquisto al dettaglio e la successiva vendita ovvero la permuta di oggetti preziosi usati"».

### 95.0.2

COLUCCI, VICECONTE

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### «Art. 95-bis.

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, aggiungere dopo le parole: "istituito presso l'OAM" le parole seguenti: "Dall'obbligo di iscrizione presso l'OAM sono esclusi gli

operatori professionali in oro già tenuti agli obblighi di cui all'articolo 1 comma 3 della legge 17 gennaio 2000 n. 7 e già compresi nell'elenco di cui alla medesima legge";

b) al comma 1, dopo le parole: "l'iscrizione al registro" aggiungere la parola "OAM";

c) al comma 2, dopo le parole "al comma 1 e del conto corrente" sopprimere la parola: "dedicato";

d) al comma 3, sostituire la parola: "dieci" con la parola: "trenta";

e) sopprimere il comma 6;

f) sopprimere il comma 7.

### 95.0.3

COLUCCI, VICECONTE

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 95-bis.

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente: "Gli operatori compro oro procedono, contestualmente all'esecuzione dell'operazione, all'identificazione di ogni cliente, con le modalità di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), e all'articolo 19, comma 1, lettera a), del decreto antiriciclaggio e pertanto in caso di vendite attraverso *internet* l'identificazione potrà avvenire sulla base di documenti dati e informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente,";

b) al comma 2 sostituire la parola: "500" con la parola: "3000"».

### 95.0.4

COLUCCI, VICECONTE

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 95-bis.

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole: "dedicato in via esclusiva alle transazioni finanziarie eseguite in occasione del compimento di operazioni di compro oro" con le seguenti parole: "sul quale andranno anche versati, anche in modo cumulativo, gli eventuali incassi per contante di ogni singola transazione o, in caso di permuta, l'eccedenza residua incassata";

b) al comma 2 dopo la parola: "predispongono," aggiungere le parole: "anche con mezzi informatici";

c) al comma 2 sostituire interamente il capoverso b) con il seguente: "la sintetica descrizione delle caratteristiche degli oggetti preziosi usati, della loro natura e delle loro precipue qualità";

d) al comma 2 sostituire interamente il capoverso c) con il seguente: "l'indicazione della quotazione dell'oro e dei metalli preziosi contenuti negli oggetti preziosi usati di cui al *fixing* del giorno";

e) al comma 2 sostituire interamente il capoverso d) con il seguente: "due fotografie in formato digitale degli oggetti preziosi ceduti dal privato acquisite da prospettive diverse, anche suddividendo gli oggetti in due o più lotti, in caso di numerosità elevata degli oggetti acquistati";

f) al comma 2 capoverso g) dopo le parole: "dati identificativi" aggiungere le parole: "della controparte acquirente";

g) al comma 2 capoverso g) sopprimere il seguente periodo: "1) di altro operatore compro oro o cliente a cui l'oggetto è stato ceduto; 2) dell'operatore professionale di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, cui l'oggetto è venduto o ceduto, per la successiva trasformazione; 3) delle fonderie o di altre aziende specializzate nel recupero di materiali preziosi, cui l'oggetto è stato ceduto";

h) al comma 3 dopo la parola: "cliente" aggiungere la parola: "cedente";

i) al comma 3 dopo le parole: "comma 2" aggiungere le seguenti parole: "La ricevuta può anche consistere in una fotocopia sottoscritta dall'operatore compro oro della scheda di cui al presente articolo"».

**95.0.5**

COLUCCI, VICECONTE

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 95-bis.**

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole: "10 anni" con le parole: "5 anni";

b) al comma 2 dopo le parole: "sistemi di conservazione" aggiungere le parole: "anche con modalità elettroniche";

c) al comma 3 sopprimere la parola: "nonché";

d) al comma 3 dopo le parole: "presente decreto" aggiungere le seguenti parole: "e laddove necessario, il rispetto delle norme in materia di conservazione elettronica dei dati di cui al DPCM 13 dicembre 2013 e normativa vigente collegata";

e) al comma 4 dopo le parole: "cose preziose usate" aggiungere le seguenti parole: "cedute dal cliente all'operatore compro oro"».

---

**95.0.6**

COLUCCI, VICECONTE

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 95-bis.**

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92 al comma 1 dopo le parole: "all'articolo 3" aggiungere le seguenti parole: "fatta salva l'esclusione per gli operatori professionali in oro di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7,"».

---

**95.0.7**

COLUCCI, VICECONTE

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 95-bis.**

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92 al comma 1 eliminare capoverso c».

---

**95.0.8**

SANTINI, BROGLIA

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 95-bis.**

*(Semplificazioni per le Unioni di Comuni)*

1. All'articolo 74, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: "i comuni" aggiungere le seguenti: "le unioni di comuni,"».

---

**95.0.9**

SANTINI, BROGLIA

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 95-bis.**

*(Modifiche all'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 in materia di gestioni associate)*

1. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 28 con il seguente:

"28. I comuni possono esercitare in forma associata le funzioni fondamentali di cui al comma 27 mediante convenzione o unioni di comuni di



cui agli articoli 30 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 456, legge 11 dicembre 2016, n. 232 per la gestione associata dei servizi sociali in forma consortile".

b) dopo il comma 29 aggiungere il seguente:

"29-bis. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il riparto dei fondi statali e regionali di incentivazione e di premialità per le unioni di comuni è effettuato tenendo conto in modo proporzionale del numero e della tipologia di funzioni e servizi, del numero di comuni e della dimensione demografica raggiunta dalla forma associativa, sulla base di criteri operativi stabiliti mediante apposito decreto attuativo del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa presso la Conferenza unificata".

c) al comma 30, primo periodo sopprimere la parola: "obbligatoriamente".

d) sopprimere i commi 31, 31-bis, 31-ter e 31-quater».

## 95.0.10

SANTINI, BROGLIA

### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 95-bis.

*(Facoltatività del DUP per i piccoli comuni)*

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" il comma 6 dell'articolo 170 è sostituito con il seguente:

"6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione".

2. All'articolo 4 comma 5 del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, dopo le parole: "è costituito dal quinto livello" è aggiunto il seguente periodo:

"Per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello"».

**95.0.11**

SCIBONA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 95-bis.**

*(Fondo per le reti metropolitane)*

1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per le finalità di cui al comma 228 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.190, è incrementata di 250 milioni di euro per l'anno 2018, 200 milioni di euro per l'anno 2019 e 100 milioni di euro per l'anno 2020».

*Conseguentemente, alla Sezione II, alla tabella 10, stato di previsione del «Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti», Missione 2. Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13), Programma 2.4 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5.), apportare le seguenti variazioni:*

2018:

CP: - 250.000.000;

CS: - 250.000:000.

2019:

CP: -200.000.000;

CS: -200.000.000.

2020:

CP: -100.000.000;

CS: -100.000.000.

**95.0.12**

SANTINI, BROGLIA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 95-bis.**

*(Semplificazione per la redazione dei bilanci)*

1. Per i comuni fino a 5.000 abitanti, i documenti contabili relativi ai bilancio annuale e al bilancio pluriennale, di cui agli articoli 165 e 171 del testo unico, nonché i documenti contabili relativi al rendiconto della gestione, di cui al titolo VI della parte seconda del medesimo testo unico, sono adottati secondo modelli semplificati, garantendo comunque la rilevazione degli elementi minimi necessari per il consolidamento dei conti pubblici.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati un modello semplificato di bilancio di previsione e un modello semplificato di rendiconto, ai sensi dell'articolo 160 del testo unico, applicabili a partire dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge».

**95.0.13**

SANTINI, BROGLIA

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 95-bis.**

*(Turn over nei piccoli comuni)*

1. All'articolo 1, comma 228, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n.208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "tra 1.000 e 3.000" sono sostituite dalle seguenti: "tra 1.000 e 5.000";

b) le parole: "che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio," sono soppresse».

**95.0.14**

SANTINI, BROGLIA

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 95-bis.**

*(Esenzione dell'obbligo di affidare*

*il servizio di tesoreria mediante gara)*

Dopo il comma 1 dell'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 aggiungere il seguente comma:

"1-*bis*. Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il servizio di tesoreria può essere affidato senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica nel caso in cui nel territorio comunale siano presenti sportelli di un unico istituto bancario o non siano presenti sportelli"».

**95.0.15**

COMAROLI, TOSATO, ARRIGONI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 95-bis.**

*(Attività di rigassificazione off-shore)*

1. All'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n.99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi" sono aggiunte le seguenti: "nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi *off-shore*";

b) alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: "estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi" sono aggiunte le seguenti: "nonché dalle attività rigassificazione anche attraverso impianti fissi *off-shore*"».

**95.0.16**

CAPPELLETTI, GIROTTO, ENDRIZZI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA, BOTTICI, AIROLA

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 95-bis.**

*(Misure di ristoro)*

1. All'articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 2017, n.99 convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n.21, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-*bis*. È riconosciuta agli azionisti che hanno sottoscritto o acquistato titoli entro la data del 12 giugno 2014, la possibilità di accedere alle prestazioni del Fondo di solidarietà previsto dall'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n.208 qualora dall'accertamento dello stato passivo non risultino attività sufficienti per soddisfare le pretese creditorie degli stessi. A tal fine la dotazione del predetto Fondo di solidarietà è incrementata di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019"».

*Conseguentemente, all'articolo 92, al comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2018, 130 milioni di euro per l'anno 2019 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».*

#### **95.0.17**

CAPPELLETTI, GIROTTO, ENDRIZZI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA, BOTTICI, AIROLA

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 95-bis.**

*(Misure di ristoro)*

1. È istituito il Fondo di solidarietà per soddisfare i crediti risarcitori degli azionisti che hanno sottoscritto o acquistato titoli entro la data del 12 giugno 2014 che abbiano presentato istanza di ammissione al passivo ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 121.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di gestione del Fondo di solidarietà di cui al comma 1 nonché le modalità e le condizioni di accesso al medesimo Fondo di solidarietà, ivi inclusi le modalità e i termini per la presentazione delle istanze di erogazione delle prestazioni».

*Conseguentemente:*

a) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

**«Art. 88-bis.**

*(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dal commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018:- 80.000.000;

2019:-150.000.000;

2020:-150.000.000.

**95.0.18**

AIELLO, DALLA TOR

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 95-bis.**

1. L'articolo 703 ultimo capoverso del Codice della Navigazione è modificato come segue:

"Alla scadenza naturale della concessione, il gestore subentrante ha l'obbligo di corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso. Ove non diversamente stabilito nell'atto di concessione, il valore di rimborso è pari al valore del capitale investito residuo non ancora ammortizzato alla data di subentro, rilevabile dalla contabilità regolatoria certificata presentata dal gestore per l'annualità immediatamente precedente, degli immobili e degli impianti fissi insistenti sul sedime aeroportuale e sulle aree ivi ricomprese per intervenuto ampliamento dello stesso, realizzati dal gestore con risorse proprie, ovvero realizzate da terzi e successivamente acquisite dal gestore. I beni mobili e le attrezzature acquistati dal gestore uscente con proprie disponibilità finanziarie nel periodo di affidamento della concessione, rimangono in proprietà dello stesso, salvo il diritto del concessionario subentrante di acquisirli in tutto o in parte versando un indennizzo pari al capitale investito residuo non ancora ammortizzato alla data di subentro, rilevabile dalla contabilità regolatoria certificata presentata dal gestore per l'annualità immediatamente precedente.

Il gestore uscente resta obbligato a proseguire nell'amministrazione dell'esercizio ordinario dell'aeroporto alle medesime condizioni fissate nell'atto di concessione sino al trasferimento della gestione al gestore subentrante ed al versamento di quanto ad esso spettante a tale data ai sensi del presente articolo.

Spettano al gestore uscente i flussi di cassa della gestione di cui al precedente alinea, volti a remunerare i costi di gestione e di capitale, percepiti dalla data della scadenza naturale fino alla data di trasferimento della gestione al gestore subentrante.

In coerenza con quanto riportato nel presente articolo, l'E.N.A.C. disciplinerà nell'atto di concessione le modalità di calcolo dei rimborsi per le fattispecie di cessazione anticipata della stessa"».

---

**95.0.19**

VICECONTE

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 95-bis.**

*(Norme in materia di concessioni demaniali)*

1. All'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013 n.69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo "03" inserire le parole: "comma 1, lettera *b*), numero 2.1)" e sostituire: "2013" con "2018"».

---

**95.0.20**

VICECONTE

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 95-bis.**

*(Norme in materia di concessioni demaniali)*

1. All'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013 n.69 convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 98 dopo: "03" inserire le parole: "comma 1, lettera *b*), numero 2.1)" e sostituire le parole: "fino alla data del 15 settembre 2013" con le seguenti: "fino al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi"».

---

**95.0.21**

VICECONTE

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 95-bis.**

*(Norme in materia di concessioni demaniali)*



1. Dopo il terzo comma dell'articolo 37 del R.D. 30 marzo 1942, n.327 è aggiunto il seguente comma:

"4. In caso di area già oggetto di concessione, l'ente gestore acquisisce il valore aziendale dell'impresa insistente su tale area attestato da una perizia giurata di stima redatta da professionista abilitato acquisita a cura e spese del concessionario richiedente il rilascio della concessione. Al concessionario uscente è riconosciuto il diritto ad un indennizzo, da parte del concessionario subentrante, pari al valore aziendale dell'impresa insistente sull'area oggetto della concessione, attestato dalla perizia giurata di cui al comma precedente da corrispondere integralmente prima dell'eventuale subentro".

2. All'articolo 49, primo comma, del R.D. 30 marzo 1942, n. 327 sopprimere le parole: "senza alcun compenso o rimborso" e dopo il comma secondo aggiungere il seguente:

"3. Sono assimilabili alle opere amovibili quelle che, pur realizzate con strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite e rimosse con la restituzione dell'area demaniale concessa nel pristino stato in non più di novanta giorni"».

## 95.0.22

VICECONTE

### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 95-bis.**

*(Norme in materia di concessioni demaniali)*

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 37 del R.D. 30 marzo 1942, n.327 aggiungere il seguente comma:

"In caso di area già oggetto di concessione, il bando di gara per l'attribuzione di una concessione prevede, per garantire la continuità gestionale, il trasferimento dal concessionario uscente al nuovo concessionario della titolarità del ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione, comprensivo di tutti i rapporti giuridici afferenti alla concessione. Al concessionario uscente spetta un corrispettivo per il trasferimento del ramo d'azienda, predefinito e concordato tra questo e l'amministrazione concedente prima della fase di offerta, reso noto nel bando di gara e pari al 90 per cento suo valore commerciale. In caso di mancato accordo, si provvede attraverso tre qualificati e indipendenti soggetti terzi, di cui due indicati rispettivamente da ciascuna delle parti, che ne sopportano i relativi oneri, e il terzo dal presidente del

Tribunale territorialmente competente, i quali operano secondo sperimentate metodologie e rendono la pronuncia entro novanta giorni dalla nomina".

2. All'articolo 49, primo comma, del R.D. 30 marzo 1942, n. 327 sopprimere le parole: "senza alcun compenso o rimborso" e dopo il comma secondo aggiungere il seguente: "Sono assimilabili alle opere amovibili quelle che, pur realizzate con strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite e rimosse con la restituzione dell'area demaniale concessa nel pristino stato in non più di novanta giorni"».

### **95.0.23**

VICECONTE

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 95-bis.**

*(Norme in materia di concessioni demaniali)*

1. Le concessioni demaniali marittime di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, hanno una durata non inferiore a trenta anni e non superiore a cinquanta anni. Le concessioni in essere al 31 dicembre 2009, per le quali, al momento del rilascio vi sia stata la pubblicazione della domanda ai sensi dell'articolo 18 del D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328 o altra procedura di pubblica evidenza, sono prorogate da un minimo di trenta anni fino a un massimo di cinquanta anni al fine di permettere alle parti della concessione di sciogliere i rispettivi rapporti contrattuali a condizioni accettabili».

### **95.0.24**

VICECONTE

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 95-bis.**

*(Norme in materia di concessioni demaniali)*

1. Le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico ricreativo, di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nel

rispetto della normativa europea, con riguardo anche alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 e al principio del legittimo affidamento, vengono assegnate nel rispetto dei principi di concorrenza, di qualità paesaggistica e di sostenibilità ambientale, di valorizzazione delle diverse peculiarità territoriali, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali nonché di riconoscimento e di tutela degli investimenti, dei beni aziendali e del valore commerciale, mediante procedure di selezione che assicurino garanzie di imparzialità e di trasparenza, prevedano un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e la salvaguardia dei livelli occupazionali e tengano conto della specifica professionalità acquisita in qualità di concessionario nell'esercizio di concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali per finalità turistico ricreative, nonché criteri premianti nei riguardi delle strutture a basso impatto ambientale e delle strutture che offrono servizi per la fruibilità dell'infrastruttura e della spiaggia ulteriori rispetto a quelli già previsti per legge a favore delle persone disabili.

Tali concessioni hanno una durata non inferiore a trenta anni e non superiore a cinquanta anni. Alle concessioni in essere al 31 dicembre 2009, al fine di permettere alle parti della concessione di sciogliere i rispettivi rapporti contrattuali a condizioni accettabili, è concesso un periodo transitorio da un minimo di trenta anni fino a un massimo di cinquanta anni».

## 95.0.25

VICECONTE

### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 95-bis.

1. Al fine di ampliare le competenze delle guide di montagna e di favorire la creazione di personale specializzato per lo sviluppo del turismo sostenibile e della pratica consapevole del *trekking* nelle aree montuose dei parchi e delle aree protette, all'articolo 21 della legge 2 gennaio 1989, n. 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono premesse le parole: "La denominazione accompagnatore di media montagna è sostituita dalla guida escursionistica di montagna, gli articoli della legge 2 gennaio 1989, n.6, attinenti alla figura di accompagnatore di media montagna si intendono riferiti alla guida escursionistica di montagna";

b) al comma 2, le parole: "in una zona o regione determinata" sono sostituite dalle seguenti: "senza limitazioni territoriali";

c) al comma 2, le parole: "delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli che richiedono comunque, per la progressione, l'uso della corda, piccozza e ramponi" sono sostituite dalle seguenti: "dei terreni che richiedono per la progressione l'uso di attrezzature alpinistiche"».

### 95.0.26

SANTINI, BROGLIA

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 95-bis.

*(Mitigazione sanzioni per sforamento saldo 2016 per i comuni fino a mille abitanti)*

1. Limitatamente ai comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno 2015 in quanto con popolazione fino a 1.000 abitanti, la sanzione di cui al comma 723, lettera a) dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 non trova applicazione e, qualora già applicata, ne vengono meno gli effetti».

### 95.0.27 (testo 2)

VICECONTE

#### Respinto

*Dopo l'articolo, aggiungere seguente:*

#### «Art. 95-bis.

1. Il termine del 30 giugno 2008 di cui al comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 è differito al 31 dicembre 2018. Le agevolazioni di cui al comma 4 del predetto decreto legislativo sono riconosciute nel limite massimo di 5 milioni di euro per il 2018. Per l'anno 2018 è concesso alla Regione Sicilia un contributo straordinario di euro 1 milione, per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo. All'onere finanziario derivante dal primo periodo, pari a 6 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.»

**95.0.28 (testo 2)**

VICECONTE, PAGLINI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 95-bis.**

*(Misura a favore dei giovani liberi professionisti)*

1. Al fine di sostenere l'esercizio delle professioni organizzate in ordini e collegi, le associazioni e le fondazioni che gestiscono forme di previdenza e di assistenza obbligatoria in favore dei liberi professionisti, con delibera sottoposta ad approvazione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera *b*) del decreto legislativo 30 giugno 1994 n.509, possono prevedere l'accredito figurativo dei contributi soggettivi obbligatori relativi agli anni 2018, 2019 e 2020 in favore dei soggetti iscritti che presentino i seguenti requisiti:

- a)* abbiano una età anagrafica pari o inferiore a 35 anni;
- b)* non svolgano attività di lavoro subordinato;
- c)* rimangano iscritti alla relativa cassa di previdenza per almeno 5 anni.

2. I periodi di cui al comma 1 sono utili sia ai fini del diritto che della misura delle prestazioni. Il relativo trattamento pro quota è determinato sulla base della disciplina vigente nel sistema contributivo di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995 n.335 e posto a carico del bilancio dello Stato.

3. Coloro che non rispettino il presupposto di cui al primo comma, lettera *c*) sono obbligati alla restituzione di quanto accreditato entro 6 mesi dalla cancellazione dell'iscrizione alla cassa previdenziale».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede come segue: alla tabella 2, stato di previsione del «Ministero dell'economia e delle finanze», Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33.1):*

2018:

-CP:-500.000.000;

CS:-500.000.000.

2019:

-CP:-500.000.000;

CS:-500.000.000.

2020:

-CP:-500.000.000;

CS:-500.000.000.

*Alla tabella 2, stato di previsione del «Ministero dell'economia e delle finanze», Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.2 fondi di riserva e speciali (33.2):*

2018:

-CP:-500.000.000;

CS: -500.000.000.

2019:

-CP:-500.000.000;

CS:-500.000.000.

2020:

-CP:-500.000.000;

CS:-500.000.000.

## **95.0.29**

VICARI

### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 95-bis.**

*(Vendita pane confezionato)*

1. Al comma 4 dell'articolo 14 della legge 4 luglio 1967, n. 580 le parole: "previo confezionamento ed etichettature riportanti le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari" sono soppresse».

*Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502 le parole: «e in imballaggi preconfezionati» sono soppresse».*

**95.0.30**

VICECONTE

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 95-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139)*

1. Al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 1, dopo la lettera *r*) è inserita la seguente:

"*r-bis*) garantisce la possibilità per i propri iscritti di conseguire il titolo di specialista promuovendo o organizzando l'istituzione di scuole di alta formazione";

b) all'articolo 29, lettera *d*) dopo la parola: "professionale" sono inserite le seguenti: "nonché l'istituzione di scuole di alta formazione e l'organizzazione di corsi di specializzazione per le finalità di cui all'articolo 39-bis";

c) all'articolo 34, comma 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La Sezione A) dell'Albo comprende altresì elenchi suddivisi per specializzazioni nei quali sono riportati gli iscritti nella Sezione A in possesso di titolo di specializzazione professionale collegato ad attività rientranti tra le competenze riconosciute. In aggiunta ai dati e alle notizie richiesti per le Sezioni A) e B), in questi elenchi devono essere indicati per ciascun iscritto il titolo di specializzazione e la modalità di conseguimento.";

d) dopo l'articolo 39 è inserito il seguente:

**"Art. 39-bis.**

*(Specializzazioni)*

1. Gli iscritti nella Sezione A dell'albo possono conseguire il titolo di specialista secondo le modalità stabilite, nel rispetto del presente articolo, con regolamento adottato dal Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente articolo previo parere del consiglio nazionale che si esprime entro trenta giorni. Trascorso tale termine il decreto ministeriale può essere adottato.

2. Il regolamento individua i settori di specializzazione in conformità all'articolo 1, comma 3. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale.

3. Il titolo di specialista può essere conseguito:

a) da iscritti da almeno cinque anni nella Sezione A dell'albo, all'esito della frequenza con profitto di percorsi formativi della durata complessiva non inferiore a duecento ore attinenti alle attività di cui all'articolo 1, comma 3, svolti secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 1;

b) da iscritti nella Sezione A dell'albo da almeno cinque anni che abbiano conseguito un diploma di specializzazione universitario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ovvero la qualifica di professore universitario di ruolo in materie giuridiche ed economiche corrispondenti ai settori di specializzazione;

c) per comprovata esperienza, da coloro che abbiano maturato un'anzianità di iscrizione nella Sezione A dell'albo di almeno dieci anni; previa adeguata dimostrazione dell'esercizio nell'ultimo quinquennio, in modo prevalente e continuativo, di attività professionale in uno dei settori di specializzazione, secondo modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 1, che disciplina altresì la verifica da parte del Consiglio nazionale del possesso dei requisiti di cui alla presente lettera.

4. I percorsi formativi sono organizzati attraverso le scuole di alta formazione istituite dagli Ordini territoriali, anche d'intesa tra loro, in collaborazione con le Università, in esecuzione di convenzioni stipulate nel rispetto dei principi fissati nella convenzione tipo definita dal Consiglio nazionale per il conseguimento del titolo di specialista.

5. Il titolo di specialista può essere revocato nei casi previsti dal regolamento di cui al comma 1.

6. Commette illecito disciplinare l'iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che spende il titolo di specialista senza averlo conseguito.

7. È fatta salva la disciplina dell'accesso e dell'esercizio della revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati e quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e successive modificazioni".

2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».



**95.0.31**

VICECONTE

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 95-bis.**

1. Al comma 2-*bis* dell'articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2004, n. 140, dopo le parole: "Comune di Campomarino (Campobasso)" aggiungere le seguenti: "e San Salvo (Chieti)".».

---

**95.0.32**

MATTEOLI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 95-bis.**

*(Disposizioni in materia di requisiti minimi delle gallerie)*

1. Al punto 2.18 dell'allegato 2 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, sono aggiunti i seguenti capoversi: "Nelle gallerie in fase di progettazione, di lunghezza superiore a 800 metri, la cui previsione a 15 anni indica che il volume di traffico supererà i 2000 veicoli al giorno per corsia, i materiali da costruzione impiegati massivamente devono soddisfare i requisiti di classificazione A (A1 o A2) di cui al decreto del ministro dell'interno 25 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 5 novembre 2007. Gli altri materiali, che non contribuiscono in maniera significativa a un carico di incendio, devono essere elencati, e possono non soddisfare i requisiti di cui sopra.

Nelle gallerie esistenti in fase di manutenzione, di lunghezza superiore a 800 metri, la cui previsione a 15 anni indica che il volume di traffico supererà i 2000 veicoli al giorno per corsia, deve essere valutata l'efficacia della sostituzione dei materiali da costruzione non idonei, o non classificati, in termini di reazione al fuoco con materiali di classe A, tramite apposita analisi di rischio».

---

**95.0.33 (testo 3)**

PAGNONCELLI, MILO

**Dichiarato inammissibile**

*1. All'articolo 27, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

«1-bis. Gli appalti banditi ai sensi dell'articolo 53 comma 2, lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'articolo 11 comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 163/2006, intervenuta prima dell'entrata in vigore del presente regolamento restano disciplinati dalla relativa normativa previgente».

---

**95.0.34**

PAGNONCELLI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 95-bis.**

*(Disposizioni in materia di requisiti minimi delle gallerie)*

1. Al punto 2.18 dell'allegato 2 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, sono aggiunti i seguenti capoversi: "Nelle gallerie in fase di progettazione i materiali da costruzione impiegati massivamente devono soddisfare i requisiti di classificazione A (A1 o A2) di cui al decreto del ministro dell'interno 25 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 5 novembre 2007. Gli altri materiali, che non contribuiscono in maniera significativa a un carico di incendio, devono essere elencati, e possono non soddisfare i requisiti di cui sopra.

Nelle gallerie esistenti in fase di manutenzione deve essere valutata l'efficacia della sostituzione dei materiali da costruzione non idonei, o non classificati, in termini di reazione al fuoco con materiali di classe A, tramite apposita analisi di rischio».

---

**95.0.35**

PAGNONCELLI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 95-bis.**

*(Disposizioni in materia di requisiti minimi delle gallerie)*

1. Al punto 2.18 dell'allegato 2 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, sono aggiunti i seguenti capoversi: "Nelle gallerie in fase di progettazione, di lunghezza superiore a 800 metri, la cui previsione a 15 anni indica che il volume di traffico supererà i 2000 veicoli al giorno per corsia, i materiali da costruzione impiegati massivamente devono soddisfare i requisiti di classificazione A (AI o A2) di cui al decreto del ministro dell'interno 25 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 5 novembre 2007. Gli altri materiali, che non contribuiscono in maniera significativa a un carico di incendio, devono essere elencati, e possono non soddisfare i requisiti di cui sopra.

2. Nelle gallerie esistenti in fase di manutenzione, di lunghezza superiore a 800 metri, la cui previsione a 15 anni indica che il volume di traffico supererà i 2000 veicoli al giorno per corsia, deve essere valutata l'efficacia della sostituzione dei materiali da costruzione non idonei, o non classificati, in termini di reazione al fuoco con materiali di classe A, tramite apposita analisi di rischio».

**95.0.36**

PAGNONCELLI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 95-bis.**

*(Disposizioni in materia di requisiti minimi delle gallerie)*

1. Al punto 2.18 dell'allegato 2 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, sono aggiunti i seguenti capoversi: "Nelle gallerie in fase di progettazione i materiali da costruzione impiegati massivamente devono soddisfare i requisiti di classificazione A (AI o A2) di cui al decreto del Ministro dell'interno 25 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 5 novem-

bre 2007. Gli altri materiali, che non contribuiscono in maniera significativa a un carico di incendio, devono essere elencati, e possono non soddisfare i requisiti di cui sopra.

2. Nelle gallerie esistenti in fase di manutenzione deve essere valutata l'efficacia della sostituzione dei materiali da costruzione non idonei, o non classificati, in termini di reazione al fuoco con materiali di classe A, tramite apposita analisi di rischio».

### **95.0.37**

PAGNONCELLI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 95-bis.**

*(Disposizioni in materia di requisiti minimi delle gallerie)*

1. Al punto 2.18 dell'allegato 2 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, sono aggiunti i seguenti capoversi: "Nelle gallerie in fase di progettazione, di lunghezza superiore a 800 metri, la cui previsione a 15 anni indica che il volume di traffico supererà i 2000 veicoli al giorno per corsia, i materiali da costruzione impiegati massivamente devono soddisfare i requisiti di classificazione A (AI o A2) di cui al decreto del ministro dell'interno 25 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 5 novembre 2007. Gli altri materiali, che non contribuiscono in maniera significativa a un carico di incendio, devono essere elencati, e possono non soddisfare i requisiti di cui sopra.

2. Nelle gallerie esistenti in fase di manutenzione, di lunghezza superiore a 800 metri, la cui previsione a 15 anni indica che il volume di traffico supererà i 2000 veicoli al giorno per corsia, deve essere valutata l'efficacia della sostituzione dei materiali da costruzione non idonei, o non classificati, in termini di reazione al fuoco con materiali di classe A, tramite apposita analisi di rischio».

**95.0.38**

PAGNONCELLI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 95-bis.**

*(Disposizioni in materia di requisiti minimi delle gallerie)*

1. Al punto 2.18 dell'allegato 2 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, sono aggiunti i seguenti capoversi: "Nelle gallerie in fase di progettazione i materiali da costruzione impiegati massivamente devono soddisfare i requisiti di classificazione A (A1 o A2) di cui al decreto del ministro dell'interno 25 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 5 novembre 2007. Gli altri materiali, che non contribuiscono in maniera significativa a un carico di incendio, devono essere elencati, e possono non soddisfare i requisiti di cui sopra.

2. Nelle gallerie esistenti in fase di manutenzione deve essere valutata l'efficacia della sostituzione dei materiali da costruzione non idonei, o non classificati, in termini di reazione al fuoco con materiali di classe A, tramite appositi analisi di rischio"».

---

**95.0.39**

AIELLO, DALLA TOR, VICECONTE

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 95-bis.**

*(Proroga delle concessioni)*

1. Nelle more della revisione e del riordino della materia in conformità ai principi di derivazione europea, per garantire la certezza alle situazioni giuridiche in atto e assicurare l'interesse pubblico all'ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuità, al comma 9-*duodevicies* dell'articolo 7 del decreto legge 19 giugno 2015, n.78, convertito con legge 6 agosto 2015, n. 125 le parole da: «fino alla definizione» sino alla fine del periodo sono sostituite con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2020"».

---

**95.0.40**

AIELLO, DALLA TOR, VICECONTE

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 95-bis.**

*(Proroga delle concessioni)*

1. Nelle more della revisione e del riordino della materia in conformità ai principi di derivazione europea, per garantire la certezza alle situazioni giuridiche in atto e assicurare l'interesse pubblico all'ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuità, le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere prorogate, oltre il termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 25, per un periodo non superiore ai trenta anni».

---

**95.0.41**

RUSSO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 95-bis.**

*(Disposizioni in materia di valorizzazione di immobili di proprietà delle Regioni e degli Enti locali)*

1. All'articolo 33, comma 8-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Almeno il 10 per cento delle risorse rivenienti dalla valorizzazione ed alienazione degli immobili di proprietà delle Regioni e degli Enti locali trasferiti ai fondi di cui al presente comma, è destinata alla riduzione del debito dell'Ente e la restante parte a spese di investimento. In assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, le risorse di cui al periodo precedente sono destinate a spese di investimento».

---

**95.0.42**

CASSINELLI, MANDELLI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 95-bis.**

*(Fondo di Solidarietà Comunale)*

1. Con riferimento ai Comuni delle Regioni a Statuto ordinario e al Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ad esclusione della quota prelevata dall'Agenzia Entrate, sull'imposta municipale propria (IMU) per l'alimentazione del Fondo stesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 380-ter, lettera a), della legge n. 228 del 2012, il saldo derivante dalla quota del Fondo alimentata dall'imposta municipale propria e la quota del Fondo derivante dal ristoro per minori introiti dall'imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) per gli anni 2018-2020 è pari a zero».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018:-40.000.000;

2019:-40.000.000;

2020:-40.000.000.

**95.0.43**

VICARI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 95-bis.**

*(Sostegno alle attività relative al progetto BEI-Belt & Drive)*

1. Al fine di garantire gli investimenti in infrastrutture di automazione leggere e la digitalizzazione della logistica per le regioni del Nord del Paese, anche con riferimento al progetto Belt & Drive, per gli anni 2018-2022 e fino ad un importo di 30 milioni di euro, la Cassa Depositi e Prestiti, ferma restando la sua autonomia decisionale in merito alla valutazione degli investimenti, è autorizzata, nell'ambito delle proprie risorse finanziarie, a garantire e cofi-

nanziare l'investimento del soggetto attuatore unico della Piattaforma Logistica Nazionale, di cui all'articolo 61-*bis*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, effettuato attraverso un prestito erogato dalla BEI. Il medesimo soggetto attuatore unico è tenuto a redigere il progetto esecutivo dell'investimento, nel limite di spesa massimo di 0,7 milioni di euro per l'anno 2018.

2. Anche in deroga alle disposizioni vigenti, le Autorità di Sistema Portuale e le società a totale o parziale partecipazione del Ministero dell'economia e finanza, operanti nel settore della intermodalità e della logistica sono autorizzate ad acquisire quote di capitale del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-*bis*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nel rispetto dei limiti di cui al comma 211 dell'articolo 1 della legge 24-dicembre 2012, n. 228, fino ad un importo totale massimo inclusivo di eventuale sovrapprezzo di 5 milioni di euro.

3. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 0,7 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

## **95.0.44**

CASSINELLI, MANDELLI

### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 95-*bis*.**

*(Sostegno alle attività relative al progetto BEI - Belt & Drive)*

1. Al fine di garantire gli investimenti in infrastrutture di automazione leggere e la digitalizzazione della logistica per le regioni del Nord del Paese, anche con riferimento al progetto Belt & Drive, per gli anni 2018-2022 e fino ad un importo di 30 milioni di euro, la Cassa Depositi e ferma restando la sua autonomia decisionale in merito alla valutazione degli investimenti, è autorizzata, nell'ambito delle proprie risorse finanziarie, a garantire e cofinanziare l'investimento del soggetto attuatore unico della Piattaforma Logistica Nazionale, di cui all'articolo 61-*bis*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, effettuato attraverso un prestito erogato dalla BEI. Il medesimo soggetto attuatore unico è tenuto a redigere il progetto esecutivo dell'investimento, utilizzando per un importo di 0,7 milioni di euro per l'anno 2018, i fondi già disponibili, a gravare sulle risorse previste dall'articolo 4-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2016,



n. 243, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1 della legge 27 febbraio 2017, n. 18.

Il MIT è autorizzato ad effettuare la necessaria variazione nella convenzione con citato soggetto attuatore.

2. Anche in deroga alle disposizioni vigenti, le Autorità di Sistema Portuale e le società a totale o parziale partecipazione del Ministero dell'economia e finanza, operanti nel settore della intermodalità, logistica e dell'informatica sono autorizzate ad acquisire quote di capitale del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-*bis*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nel rispetto dei limiti di cui al comma 211 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, fino ad un importo totale massimo inclusivo di eventuale sovrapprezzo di 5 milioni di euro».

## 95.0.45

VICECONTE

### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 95-*bis*.

1. È istituito presso il Ministero della giustizia un Fondo di solidarietà per il sostegno all'attività dei professionisti, operanti nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, che a causa dei predetti eventi si trovano in comprovate ragioni di difficoltà economica che potrebbero comportare l'esclusione dall'albo.

2. La datazione iniziale de Fondo di cui al comma 1 è pari a 5 milioni di euro annui per il triennio 2018-2020.

3. Le modalità di accesso e riparto degli stanziamenti del Fondo di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministero della giustizia da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. A copertura dei maggiori oneri, pari a 5 milioni di euro annui per il triennio 2018- 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

**95.0.46**

VICECONTE

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 95-bis.**

1. Ai giovani professionisti, con età pari o inferiore ai 35 anni, che hanno già conseguito l'abilitazione professionale e che sono regolarmente iscritti presso il relativo ordine professionale, è conosciuto un contributo di 10.000 euro annui, per l'apertura l'avviamento di uno studio professionale autonomo, anche attraverso la costituzione di una società di capitali.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto per il triennio 2018-2020 nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui.

3. A copertura dei maggiori oneri, pari a 5 milioni di euro annui per il triennio 2018- 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

**95.0.47 (testo 2)**

BARANI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente*

**«Art. 95-bis.**

*(Posizioni debitorie e creditorie di Anas derivanti dal ruolo di concedente autostradale)*

1. All'articolo 25 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. Gli effetti traslativi di cui al comma 4 si estendono ai corrispettivi derivanti da attribuzione di concessione sorti in data antecedente al 10 ottobre 2012, rateizzati ed esigibili successivamente alla predetta data, nonché alle situazioni debitorie relative a contributi ricevuti per progetti autostradali in concessione, non impiegate per il finanziamento delle relative opere, Sono fatti salvi i corrispettivi, ancorché rateizzati, già percepiti da Anas S.p.A. alla data di entrata in vigore della presente legge, Con decreto del Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro (...) sono individuate le posizioni debitorie, compensate da quelle creditorie, trasferite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il trasferimento decorre dalla data di registrazione da parte della Corte dei Conti del predetto decreto interministeriale, A partire da tale data, ogni richiamo a "Anas S.p.A." di cui all'articolo 52-*quinquies* del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è da riferire a "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".

4-*ter*. All'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sostituire le parole: "il 21 per cento del predetto canone è corrisposto" con le seguenti: "una quota pari al 42 per cento del predetto canone, diminuita annualmente del 1 per cento a partire dal 2018 è corrisposta"».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 200 milioni per l'anno 2018 e di 280 milioni di euro a decorrere dal 2020».*

#### **95.0.48**

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 95-bis.**

*(Piano straordinario per la sicurezza ferroviaria)*

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al decreto n. 216 del 5 agosto 2016, per l'anno 2018 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria, è autorizzato ad uno stanziamento straordinario di 200 milioni di euro finalizzato ad interventi urgenti per la messa in sicurezza delle reti ferroviarie regionali, con particolare riferimento all'adeguamento dei sistemi tecnologici per la circolazione anche attraverso l'utilizzo della tecnologia satellitare.

2. Ai fini di una maggiore armonizzazione con la politica europea del trasporto ferroviario, sia in ambito del trasporto delle persone, che nell'ambito del trasporto delle merci, così da garantire una maggiore interoperabilità tra i sistemi per la sicurezza ferroviaria elaborati a livello comunitario, sono stanziati, per l'anno 2018, 30 milioni di euro per l'implementazione del progetto ERSAT per gestire il traffico ferroviario regionale».

*Conseguentemente all'articolo 92, comma 1, sostituire la parola: «250» con la seguente: «20».*

**95.0.49**

VICARI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 95-bis.**

*(Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica)*

1. Al fine di ottemperare al disposto dell'azione 6.4 del Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica, recepito nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 agosto 2015, il contributo di cui all'articolo 2, comma 244 della legge 24 ottobre 2007, n. 244, è incrementato ulteriormente di 1,0 milioni di euro per l'anno 2018 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2019 senza obbligo di cofinanziamento a carico del Soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il MIT stipula con il Soggetto attuatore unico apposito atto convenzionale per disciplinare l'utilizzo dei fondi.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

**95.0.50**

DALLA TOR, CONTE, VICECONTE

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 95-bis.**

*(Istituzione di Zes)*

1. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, in alcune aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese in dette aree, sono disciplinate le procedure, le condizioni e le modalità

per l'istituzione di Zone economiche speciali, di seguito denominate "ZES", nelle Regioni che non sono beneficiarie delle disposizioni di cui agli articolo 4 e 5 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con legge 3 agosto 2017, n. 123.

2. Le Zes sono costituite in ciascuna Regione di cui al comma 1 con le modalità, i limiti e le caratteristiche di cui all'articolo 4 del citato decreto legge,

3. Alle Zes di cui al comma 1 sono riconosciute a decorrere dal 2018 le tipologie di agevolazioni previste all'articolo 5 del citato decreto-legge, alle medesime condizioni, nel limite di spesa annuo di 25 milioni di euro nel 2018; 31,25 milioni di euro nel 2019 e 150,2 milioni di euro a decorrere dal 2020.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 25 milioni di euro nel 2018; 31,25 milioni di euro nel 2019 e 150,2 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

#### **95.0.51**

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 95-bis.**

*(Fondo progettazione enti locali)*

1. Nell'ambito della ripartizione del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, una quota è destinata al finanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi degli enti locali. Le relative risorse sono iscritte in apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. I criteri e le modalità di accesso, selezione e cofinanziamento dei progetti, nonché le modalità di recupero delle risorse in caso di mancato rispetto dei termini indicati ai commi 4 e 5, sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti. Possono essere finanziati anche i costi connessi alla redazione dei bandi di gara, alla definizione degli schemi di contratto e alla valutazione della sostenibilità finanziaria dei progetti.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può stipulare apposita convenzione con Cassa depositi e prestiti SpA che disciplina le attività

di supporto e assistenza tecnica, con oneri posti a carico delle risorse di cui al comma 1.

4. I soggetti beneficiari del finanziamento di cui al comma 2 sono tenuti ad attivare le procedure per affidamento della progettazione finanziata entro tre mesi dalla comunicazione di ammissione allo stesso. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua un controllo a campione sulle attività di progettazione oggetto del contributo.

5. I soggetti beneficiari del finanziamento di cui al comma 2, acquisita la progettazione finanziata, sono tenuti a pubblicare il bando di gara per la progettazione esecutiva entro 12 mesi dall'approvazione del progetto definitivo.

6. Il monitoraggio delle attività di cui al presente articolo e dei relativi adempimenti è effettuato attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle pubbliche amministrazioni ai sensi del decreto-legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. L'affidamento della progettazione e dei lavori ai sensi del presente articolo è verificato tramite il predetto sistema attraverso le informazioni correlate al relativo codice di gara CIG».

#### **95.0.52 (testo 2)**

SANTINI, BROGLIA, AMATI, COLLINA, FAVERO, PEZZOPANE, RUTA, SCALIA, SPILABOTTE, VACCARI, PADUA, BONFRISCO, DE PETRIS

#### **Accolto**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 95-bis.**

*(Fondo progettazione enti locali)*

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti è istituito il Fondo progettazione degli enti locali destinato al cofinanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi degli enti locali di opere destinate in via prioritaria alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche con una dotazione di 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2018 al 2030. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 2017, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, capitolo 7008, per gli interventi finanziati con il Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese è ridotta di 5 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

2. I criteri e le modalità di accesso, selezione e cofinanziamento dei progetti, nonché le modalità di recupero delle risorse in caso di mancato rispetto dei termini indicati ai commi 6 e 7, sono definiti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I progetti ammessi a cofinanziamento devono essere previsti nella programmazione delle amministrazioni proponenti. Possono essere finanziati anche i costi connessi alla redazione dei bandi di gara, alla definizione degli schemi di contratto e alla valutazione della sostenibilità finanziaria dei progetti.

3. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti può stipulare apposita convenzione con Cassa depositi e prestiti SpA, quale istituto nazionale di promozione ai sensi dell'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che disciplina le attività di supporto e assistenza tecnica connesse esclusivamente delle risorse del Fondo di cui al comma 3 con oneri posti a carico del medesimo Fondo.

4. I soggetti beneficiari del finanziamento di cui al comma 4 sono tenuti a procedere ad attivare le procedure per l'affidamento della progettazione finanziata entro tre mesi dalla comunicazione di ammissione allo stesso. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua un controllo a campione sulle attività di progettazione oggetto del contributo.

5. I soggetti beneficiari del finanziamento, acquisita la progettazione finanziata, sono tenuti, qualora sia stata finanziata ai sensi del comma 4 la progettazione definitiva, a pubblicare il bando di gara per la progettazione esecutiva entro 18 mesi dall'approvazione del progetto definitivo.

6. Il monitoraggio delle attività di cui al presente articolo e dei relativi adempimenti è effettuato attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle pubbliche amministrazioni ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. L'affidamento della progettazione e dei lavori ai sensi del presente articolo è verificato tramite il predetto sistema attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG).

*Conseguentemente, alla Tabella B, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», sono apportate le seguenti modifiche:*

2018: - 25.000.000;

2019: - 25.000.000;

2020: - 30.000.000.

**95.0.53**

PAGANO, VICECONTE

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 95-bis.**

*(Fondo progettazione enti locali)*

1. Nell'ambito della ripartizione del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n.232, una quota è destinata al cofinanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi degli enti locali. Le relative risorse sono iscritte in apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. I criteri e le modalità di accesso, selezione e cofinanziamento dei progetti, nonché le modalità di recupero delle risorse in caso di mancato rispetto dei termini indicati ai commi 4 e 5, sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti. Possono essere finanziati anche i costi connessi alla redazione dei bandi di gara, alla definizione degli schemi di contratto e alla valutazione della sostenibilità finanziaria dei progetti.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può stipulare apposita convenzione con Cassa depositi e prestiti SpA che disciplina le attività di supporto e assistenza tecnica, con oneri posti a carico delle risorse di cui al comma 1.

4. I soggetti beneficiari del finanziamento di cui al comma 2 sono tenuti ad attivare le procedure per l'affidamento della progettazione finanziata entro tre mesi dalla comunicazione di ammissione allo stesso. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua un controllo a campione sulle attività di progettazione oggetto del contributo.

5. I soggetti beneficiari del finanziamento di cui al comma 2, acquisita la progettazione finanziata, sono tenuti a pubblicare il bando di gara per la progettazione esecutiva entro 12 mesi dall'approvazione del progetto definitivo.

6. Il monitoraggio delle attività di cui al presente articolo e dei relativi adempimenti è effettuato attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle pubbliche amministrazioni ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229. L'affidamento della progettazione e dei lavori ai sensi del presente articolo è verificato tramite il predetto sistema attraverso le informazioni correlate al relativo codice di gara CIG».



**95.0.54**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 95-bis.**

*(Fondo progettazione enti locali)*

1. Nell'ambito della ripartizione del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, una quota è destinata al cofinanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi degli enti locali. Le relative risorse sono iscritte in apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. I criteri e le modalità di accesso, selezione e cofinanziamento dei progetti, nonché le modalità di recupero delle risorse in caso di mancato rispetto dei termini indicati ai commi 4 e 5, sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti. Possono essere finanziati anche i costi connessi alla redazione dei bandi di gara, alla definizione degli schemi di contratto e alla valutazione della sostenibilità finanziaria dei progetti.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può stipulare apposita convenzione con Cassa depositi e prestiti SpA che disciplina le attività di supporto e assistenza tecnica, con oneri posti a carico delle risorse di cui al comma 1.

4. I soggetti beneficiari del finanziamento di cui al comma 2 sono tenuti ad attivare le procedure per l'affidamento della progettazione finanziata entro tre mesi dalla comunicazione di ammissione allo stesso. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua un controllo a campione sulle attività di progettazione oggetto del contributo.

5. I soggetti beneficiari del finanziamento di cui al comma 2, acquisita la progettazione finanziata, sono tenuti a pubblicare il bando di gara per la progettazione esecutiva entro 12 mesi dall'approvazione del progetto definitivo.

6. Il monitoraggio delle attività di cui al presente articolo e dei relativi adempimenti è effettuato attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle pubbliche amministrazioni ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. L'affidamento della progettazione e dei lavori ai sensi del presente articolo è verificato tramite il predetto sistema attraverso le informazioni correlate al relativo codice di gara CIG».

**95.0.55 (testo 2)**

LANGELLA, MILO

**Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente*

**«Art. 95-bis.**

*(Proroga termini Fondo sviluppo e coesione e Sblocca Italia)*

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 807, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è prorogato al 31 dicembre 2019, Conseguentemente; i termini di cui al primo e al secondo periodo dall'articolo 1, comma 808, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono rispettivamente prorogati al 30 giugno 2019 e al semestre 1° luglio - 31 dicembre 2019.

2. All'articolo 3, comma 3-*bis*, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sostituire le parole: "dell'effettiva disponibilità" con le seguenti: "della completa disponibilità".

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

**95.0.56**

CERONI, GASPARRI, GIBIINO, D'ALI'

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 95-bis.**

*(Fondo progettazione enti locali)*

1. Nell'ambito della ripartizione del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, una quota è destinata al cofinanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi degli enti locali. Le relative risorse sono iscritte in apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. I criteri e le modalità di accesso, selezione e cofinanziamento dei progetti, nonché le modalità di recupero delle risorse in caso di mancato rispetto dei termini indicati ai commi 4 e 5, sono definiti con decreto del Mi-

nistro delle infrastrutture e trasporti. Possono essere finanziati anche i costi connessi alla redazione dei bandi di gara, alla definizione degli schemi di contratto e alla valutazione della sostenibilità finanziaria dei progetti.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può stipulare apposita convenzione con Cassa depositi e prestiti SpA che disciplina le attività di supporto e assistenza tecnica, con oneri posti a carico delle risorse di cui al comma 1.

4. I soggetti beneficiari del finanziamento di cui al comma 2 sono tenuti ad attivare le procedure per l'affidamento della progettazione finanziata entro tre mesi dalla comunicazione di ammissione allo stesso. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua un controllo a campione sulle attività di progettazione oggetto del contributo.

5. I soggetti beneficiari del finanziamento di cui al comma 2, acquisita la progettazione finanziata, sono tenuti a pubblicare il bando di gara per la progettazione esecutiva entro 12 mesi dall'approvazione del progetto definitivo.

6. Il monitoraggio delle attività di cui al presente articolo e dei relativi adempimenti è effettuato attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle pubbliche amministrazioni ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. L'affidamento della progettazione e dei lavori ai sensi del presente articolo è verificato tramite il predetto sistema attraverso le informazioni correlate al relativo codice di gara CIG».

### **95.0.57**

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 95-bis.**

*(Fondo investimenti)*

1. Nell'ambito della ripartizione del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, una quota è destinata al cofinanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi degli enti locali. Le relative risorse sono iscritte in apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. I criteri e le modalità di accesso, selezione e cofinanziamento dei progetti, nonché le modalità di recupero delle risorse in caso di mancato rispetto dei termini indicati ai commi 4 e 5, sono definiti con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti. Possono essere finanziati anche i costi connessi alla redazione dei bandi di gara, alla definizione degli schemi di contratto e alla valutazione della sostenibilità finanziaria dei progetti.

3. Il Ministero delle infrastrutture e del trasporti può stipulare apposita convenzione con Cassa depositi e prestiti SpA che disciplina le attività di supporto e assistenza tecnica, con oneri posti a carico delle risorse di cui al comma 1.

4. I soggetti beneficiari del finanziamento di cui al comma 2 sono tenuti ad attivare le procedure per l'affidamento della progettazione finanziata entro tre mesi dalla comunicazione di ammissione allo stesso. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua un controllo a campione sulle attività di progettazione oggetto del contributo.

5. I soggetti beneficiari del finanziamento di cui al comma 2, acquisita la progettazione finanziata, sono tenuti a pubblicare il bando di gara per la progettazione esecutiva entro 12 mesi dall'approvazione del progetto definitivo.

6. Il monitoraggio delle attività di cui al presente articolo e dei relativi adempimenti è effettuato attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle pubbliche amministrazioni ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. L'affidamento della progettazione e dei lavori ai sensi del presente articolo è verificato tramite il predetto sistema attraverso le informazioni correlate al relativo codice di gara CIG».

### **95.0.58**

STEFANO ESPOSITO, SCIBONA, TAVERNA, BORIOLI, FILIPPI, CANTINI, ORRU',  
MARGIOTTA, RANUCCI, LAI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 95-bis.**

1. All'articolo 3, comma 2, lettera *a*) del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n.164, le parole: "tratta Colosseo-Piazza Venezia della" sono soppresse"».

**95.0.59**

MILO, BARANI, LANGELLA

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 95-bis.**

1. All'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge agosto 2002, n.178, il secondo periodo del comma 11 è abrogato».

---

## Art. 96

### 96.1

MOSCARDELLI

#### Respinto

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) l'istituzione di Centri di Ricerca e di innovazione al fine di promuovere la trasformazione della conoscenza tecnologica dallo stato di risultati termico scientifici a quello di tecnologie industriali, valorizzando da un punto di vista economico i risultati della ricerca scientifica e potenziando il tasso di innovazione del sistema industriale e la sua capacità competitiva, eliminando la distanza esistente fra i risultati della ricerca tecnico-scientifica e la loro applicazione industriale e dando vita ad uno stabile sistema di relazioni fra i diversi soggetti coinvolti nel processo di trasferimento tecnologico»;

2) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Con il regolamento di cui al precedente comma, sono definiti i criteri per l'istituzione dei Centri di Ricerca ed innovazione promuovendo i principi del partenariato pubblico-privato, così come definito dalla normativa comunitaria, al fine di coinvolgere in un progetto unitario le Università, le Camere di Commercio, gli enti locali, le imprese e le associazioni imprenditoriali».

---

### 96.2

D'ALI'

#### Respinto

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Per sostenere il finanziamento degli investimenti delle micro piccole e medie imprese previsti nel piano Industria 4.0, gli enti del sistema camerale nel triennio 2018-2020 versano i risparmi conseguiti ai sensi delle disposizioni relative al contenimento della spesa, previsti dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, ai Confidi a titolo

di contributo per la costituzione di fondi rischi. L'Unioncamere trasmette annualmente al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle finanze un rapporto sul monitoraggio delle somme erogate e degli interventi realizzati ai sensi del presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, quale compensazione del minor gettito pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328».

### **96.0.1 (testo 4)**

SANTINI

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 96-bis.**

*(Disposizioni in materia di investimenti pubblici)*

1. In coerenza con il modello assicurativo di finanziamento adottato, allo scopo di ampliare ulteriormente le aree di intervento e consentire l'assunzione tempestiva ed efficace di iniziative di investimento, con particolare riferimento ai settori dell'edilizia sanitaria, scolastica, di elevata utilità sociale e per la realizzazione di *federal building*, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail):

è autorizzato, in deroga ai vincoli in materia di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni e ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn-over, all'avvio delle procedure concorsuali e alle relative assunzioni di un contingente aggiuntivo di complessive trenta unità di personale a tempo indeterminato appartenenti all'area C, livello economico C1, in possesso delle necessarie competenze tecnico-amministrative e di adeguata professionalità in materia di investimenti mobiliari e immobiliari, oltre a specifiche conoscenze teorico-pratiche in materia di appalti pubblici;

b) è autorizzato a reclutare un contingente aggiuntivo di trenta unità di personale delle amministrazioni pubbliche di qualifica non dirigenziale in possesso delle necessarie competenze tecnico-amministrative e di adeguata professionalità in materia di investimenti mobiliari e immobiliari, oltre a specifiche conoscenze teorico-pratiche in materia di appalti pubblici, selezionato con apposito bando di mobilità e a valere sulle facoltà assunzionali dell'Istituto previste dalla legislazione vigente;

c) istituisce un proprio nucleo di valutazione e verifica degli investimenti mobiliari e immobiliari, con la funzione di assicurare il supporto tecni-

co alla programmazione, alla valutazione, all'attuazione e al monitoraggio degli investimenti. Con apposito regolamento dell'Istituto, è disciplinato il funzionamento del nucleo secondo criteri volti a valorizzare la peculiarità delle diverse tipologie di investimento. Il nucleo è composto da dieci unità selezionate tramite apposita procedura di valutazione comparativa svolta tra soggetti in possesso di specifica professionalità, scelti tra i dipendenti dell'Istituto, tra i dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando e, nel numero massimo di cinque, tra soggetti esterni alla pubblica amministrazione. Il trattamento da corrispondere ai componenti del nucleo, comprensivo di rimborsi spese, è fissato con determinazione del presidente dell'Istituto, per i componenti con qualifica non dirigenziale dipendenti dell'Istituto ovvero dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando in misura non superiore al trenta per cento del trattamento di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2012, n. 262, e, per i componenti esterni alla pubblica amministrazione, in misura non superiore al cinquanta per cento del trattamento di cui al medesimo articolo 3, comma 5. Il trattamento indennitario da riconoscere al personale con qualifica non dirigenziale è sostitutivo degli altri trattamenti accessori spettanti in via ordinaria al medesimo personale. L'Istituto assicura il funzionamento del nucleo avvalendosi delle risorse finanziarie, umane, strumentali e tecnologiche disponibili a legislazione vigente;

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, lettere *a*) e *c*), 2 e 3, in quanto relative all'efficace svolgimento di attività connesse e strumentali alla realizzazione degli investimenti e alla relativa valorizzazione si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n.244, prevedendo, limitatamente al comma 1, lettere *a*) e *c*), l'istituzione di un apposito fondo di parte corrente nell'ambito del bilancio dell'Istituto, con una dotazione non superiore, per l'anno 2018, a seicentomila euro e, a decorrere dall'anno 2019 a due milioni di euro».

## 96.0.2

SANTINI

### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 96-bis.**

*(Disposizioni in materia di investimenti pubblici)*

1. In coerenza con il modello assicurativo di finanziamento adottato, allo scopo di ampliare ulteriormente le aree di intervento e consentire assun-



zione tempestiva ed efficace di iniziative di investimento, con particolare riferimento ai settori dell'edilizia sanitaria, scolastica, di elevata utilità sociale e per la realizzazione di *federal building*, l'Istituto nazionale per assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail):

a) è autorizzato, in deroga ai vincoli in materia di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di *turn over*, all'avvio delle procedure concorsuali e alle relative assunzioni di un contingente aggiuntivo di complessive trenta unità di personale a tempo indeterminato appartenenti all'area C, livello economico C1, in possesso delle necessarie competenze tecnico-amministrative e di adeguata professionalità in materia di investimenti mobiliari immobiliari, oltre a specifiche conoscenze teorico-pratiche in materia di appalti pubblici;

b) è autorizzato a reclutare un contingente aggiuntivo di trenta unità di personale delle amministrazioni pubbliche di qualifica non dirigenziale in possesso delle necessarie competenze tecnico amministrative e di adeguata professionalità in materia di investimenti mobiliari e immobiliare, oltre a specifiche conoscenze teorico-pratiche in materia di appalti pubblici, selezionato con apposito bando e a valere sulle facoltà assunzionali dell'Istituto previste dalla legislazione vigente;

c) istituisce un proprio nucleo di valutazione e verifica degli investimenti mobiliari e con la funzione di assicurare il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione, all'attuazione e al monitoraggio degli investimenti. Con apposito regolamento dell'Istituto, è disciplinato il funzionamento del nucleo secondo criteri volti a valorizzare la peculiarità delle diverse tipologie di investimento. Il nucleo è composto da dieci unità selezionate tramite apposita procedura di valutazione comparativa svolta tra soggetti in possesso di specifica professionalità, scelti tra dipendenti dell'Istituto, tra i dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando e, nel numero massimo di cinque, tra soggetti esterni alla pubblica amministrazione. Il trattamento da corrispondere ai componenti del nucleo, comprensivo di rimborsi spese, è fissato con determinazione del presidente dell'Istituto, per i componenti con qualifica non dirigenziale dipendenti dell'Istituto ovvero dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando in misura non superiore al trenta per cento del trattamento di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012, n. 262, e, per i componenti esterni alla pubblica amministrazione, in misura non superiore al cinquanta per cento del trattamento di cui al medesimo articolo 3, comma 5. Il trattamento indennitario da riconoscere al personale con qualifica non dirigenziale è sostitutivo degli altri trattamenti accessori spettano in via ordinaria al medesimo personale. L'Istituto assicura il funzionamento del nucleo avvalendosi delle risorse finanziarie, umane, strumentali e tecnologiche disponibili a legislazione vigente;

*d)* è autorizzato a costituire una società totalmente partecipata dall'Istituto per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare, avente capitale sociale iniziale pari ad almeno duecentomila euro. Le spese per il personale della società, ivi comprese quelle relative alle assunzioni, non tengono conto di divieti o limitazioni a carico dell'amministrazione pubblica partecipante. Per le finalità di cui ai periodi precedenti è autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2018 e di due milioni di euro a decorrere dal 2019.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere *a)*, *c)* e *d)*, in quanto relative all'efficace svolgimento di attività connesse e strumentali alla realizzazione degli investimenti e alla relativa valorizzazione, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, commi 488 e 491, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevedendo, limitatamente alle lettere *a)* e *c)*, l'istituzione di un apposito fondo di parte corrente nell'ambito del bilancio dell'Istituto, con una dotazione non superiore, per l'anno 2018, a seicentomila euro e, a decorrere dall'anno 2019, a due milioni di euro».

### **96.0.3**

SANTINI

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 96-bis**

*(Misure a favore della crescita e dell'innovazione delle imprese)*

1. Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) può sottoscrivere quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *k-ter*), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con particolare riferimento agli organismi gestiti da società di gestione del risparmio partecipate da società quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *p)*, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ovvero partecipati dalle medesime società quotate, la cui politica di investimento sia prevalentemente rivolta, anche in via alternativa:

*a)* ad imprese con significativo potenziale di crescita nel proprio settore di attività e impegnate nel rafforzamento della presenza sul mercato della relativa filiera produttiva;

*b)* ad imprese attive nella ricerca, nell'innovazione e nello sviluppo tecnologico applicato ai settori industriali;

*c)* alla crescita dimensionale delle imprese anche mediante il sostegno ai processi di internazionalizzazione, aggregazione e innovazione.

2. All'attuazione delle presenti disposizioni si provvede a valere sul livello massimo delle disponibilità che l'Inail può detenere presso le aziende di credito e Poste Italiane Sp.A. ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 giugno 2015, emanato ai sensi dell'articolo 40, comma ottavo, della legge 30 marzo 1981, n. 119».

#### **96.0.4**

SANTINI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 96-bis.**

*(Misure a favore della crescita e dell'innovazione delle imprese)*

1. Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro può sottoscrivere quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *k-ter*), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con particolare riferimento agli organismi gestiti da società di gestione del risparmio partecipate da società quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *p*), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ovvero partecipati dalle medesime società quotate, la cui politica di investimento sia prevalentemente rivolta, anche in via alternativa:

*a)* ad imprese con significativo potenziale di crescita nel proprio settore di attività e impegnate nel rafforzamento della presenza sul mercato della relativa filiera produttiva;

*b)* ad imprese attive nella ricerca, nell'innovazione e nello sviluppo tecnologico applicato ai settori industriali;

*c)* alla crescita dimensionale delle imprese anche mediante il sostegno ai processi di internazionalizzazione, aggregazione e innovazione.

2. All'attuazione delle presenti disposizioni si provvede a valere sul livello massimo delle disponibilità che l'Inail può detenere presso le aziende di credito e Poste Italiane S.p.A. ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 giugno 2015, emanato ai sensi dell'articolo 40, comma ottavo, della legge 30 marzo 1981, n. 119».

**96.0.5**

SANTINI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 96-bis.**

*(Potenziamento del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca - FRI)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 354 dopo le parole: «che assumono la forma dell'anticipazione, rimborsabile con un piano di rientro pluriennale» sono aggiunte le seguenti: «, o finanziamenti a condizioni ordinarie, effettuati sotto qualsiasi forma, anche in compartecipazione a programmi di sostegno dell'Unione europea,» e dopo le parole: «6.000 milioni di euro» sono aggiunte le seguenti: «per la concessione di finanziamenti agevolati e in 3.000 milioni di euro per la concessione di finanziamenti a condizioni ordinarie.»;

b) al comma 357 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I requisiti, le condizioni e le modalità operative per l'accesso ai finanziamenti a condizioni ordinarie sono stabiliti dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A, nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché in relazione ad investimenti funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, ivi incluso lo sviluppo della banda ultralarga e della robotica, e nell'ambito di interventi coerenti con le politiche dell'Unione europea relative alla crescita sostenibile, alla lotta ai cambiamenti climatici e all'efficienza energetica.»;

c) dopo il comma 359 è inserito il seguente: «359-bis. Sull'obbligo di rimborso al Fondo delle somme ricevute in virtù del finanziamento a condizioni ordinarie e dei relativi interessi può essere prevista, secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, eventualmente specificati da una o più convenzioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e prestiti S.P.A. la garanzia onerosa dello Stato. Tale garanzia, compatibile con la normativa dell'Unione europea in materia di garanzie onerose concesse dallo Stato a condizioni di mercato, è elencata nell'allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

**96.0.6**

LUIGI MARINO

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 96-bis.**

*(Potenziamento del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca - FRI)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 354 dopo le parole: «che assumono la forma dell'anticipazione, rimborsabile con un piano di rientro pluriennale» sono aggiunte le seguenti: «, o finanziamenti a condizioni ordinarie, effettuati sotto qualsiasi forma, anche in compartecipazione a programmi di sostegno dell'Unione europea,» e dopo le parole: «6.000 milioni di euro» sono aggiunte le seguenti: «per la concessione di finanziamenti agevolati e in 3.000 milioni di euro per la concessione di finanziamenti a condizioni ordinarie.»;

b) al comma 357 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I requisiti, le condizioni e le modalità operative per l'accesso ai finanziamenti a condizioni ordinarie sono stabiliti dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A, nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché in relazione ad investimenti funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, ivi incluso lo sviluppo della banda ultralarga e della robotica, e nell'ambito di interventi coerenti con le politiche dell'Unione europea relative alla crescita sostenibile, alla lotta ai cambiamenti climatici e all'efficienza energetica.»;

c) dopo il comma 359 è inserito il seguente: «359-bis. Sull'obbligo di rimborso al Fondo delle somme ricevute in virtù del finanziamento a condizioni ordinarie e dei relativi interessi può essere prevista, secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, eventualmente specificati da una o più convenzioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e prestiti S.P.A. la garanzia onerosa dello Stato. Tale garanzia, compatibile con la normativa dell'Unione europea in materia di garanzie onerose concesse dallo Stato a condizioni di mercato, è elencata nell'allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

**96.0.7**

MARINELLO, VICECONTE

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 96-bis.**

*(Potenziamento del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca - FRI)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 354 dopo le parole: «che assumono la forma dell'anticipazione, rimborsabile con un piano di rientro pluriennale» sono aggiunte le seguenti: «, o finanziamenti a condizioni ordinarie, effettuati sotto qualsiasi forma, anche in compartecipazione a programmi di sostegno dell'Unione europea,» e dopo le parole: «6.000 milioni di euro» sono aggiunte le seguenti: «per la concessione di finanziamenti agevolati e in 3.000 milioni di euro per la concessione di finanziamenti a condizioni ordinarie.»;

b) al comma 357 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I requisiti, le condizioni e le modalità operative per l'accesso ai finanziamenti a condizioni ordinarie sono stabiliti dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A, nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché in relazione ad investimenti funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, ivi incluso lo sviluppo della banda ultralarga e della robotica, e nell'ambito di interventi coerenti con le politiche dell'Unione europea relative alla crescita sostenibile, alla lotta ai cambiamenti climatici e all'efficienza energetica.»;

c) dopo il comma 359 è inserito il seguente: «359-bis. Sull'obbligo di rimborso al Fondo delle somme ricevute in virtù del finanziamento a condizioni ordinarie e dei relativi interessi può essere prevista, secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, eventualmente specificati da una o più convenzioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e prestiti S.P.A. la garanzia onerosa dello Stato. Tale garanzia, compatibile con la normativa dell'Unione europea in materia di garanzie onerose concesse dallo Stato a condizioni di mercato, è elencata nell'allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

---

**96.0.8**

CERONI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente;*

**«Art. 96-bis.**

*(Disposizioni in materia di repressione dell'abusivismo edilizio)*

1. È istituito un fondo di rotazione nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti finalizzato all'erogazione di finanziamenti ai Comuni per gli interventi di demolizione di opere abusive e per la chiusura delle procedure di sanatoria edilizia ancora aperte con uno stanziamento pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di accesso e utilizzazione del fondo da parte dei Comuni.

2. Il potere sostitutivo in materia di repressione dell'abusivismo edilizio, ai sensi del testo unico in materia edilizia di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380, è esercitato dal Prefetto. I Comuni trasmettono con cadenza annuale l'elenco delle opere abusive per le quali non si è concluso l'*iter* di demolizione e l'elenco delle demolizioni da eseguire. Il Prefetto entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi provvede agli adempimenti di notifica al proprietario dell'acquisizione al demanio e di demolizione dell'abuso, avvalendosi anche delle risorse di cui al comma precedente.

3. L'Agenzia delle entrate trasmette le informazioni relative ai fabbricati non accatastati acquisite sulla base delle immagini aeree e delle verifiche di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ai Ministeri dell'ambiente e delle infrastrutture, ai Comuni e ai Prefetti, in modo che siano avviate le attività di verifica della regolarità edilizia e fiscale.

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro», con le seguenti: «150 milioni di euro» e le parole: «330 milioni di euro», con le seguenti: «230 milioni di euro».*

**96.0.9**

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 96-bis.**

*(Istituzione di un Fondo di acquisizione di crediti bancari in condizione di sofferenza)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è istituito presso la Cassa depositi e prestiti Spa il Fondo per le politiche abitative (FPA), con una dotazione annuale pari a 400 milioni di euro.

2. Il FPA ha la facoltà di acquisire crediti bancari derivanti da mutuo ipotecario o fondiario in condizione di sofferenza, ad un prezzo massimo pari al 50 per cento della residua quota capitale, compresa la titolarità della relativa ipoteca.

3. Gli immobili acquisiti dal FPA e gravati da ipoteca sono concessi in locazione a canone concordato, secondo quanto previsto dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

4. Le entrate derivanti dai canoni di locazione degli immobili di cui al comma 3, sono destinate alla manutenzione straordinaria degli stessi e, per la parte eccedente, alla capitalizzazione del FPA.

5. Per tutta la durata della locazione, le spese di manutenzione straordinaria sono a carico del FPA, mentre restano a carico del locatario le spese di manutenzione ordinaria.

6. Le rate dei erediti acquisiti ai sensi del comma 2 sono rideterminate entro un termine di venti anni con ammortamento, a scadenza trimestrale, allo stesso tasso applicato dalla Cassa depositi e prestiti Spa per i mutui fondiari agli enti locali, maggiorato di 50 punti base.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi da 1 a 6.

8. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal successivo comma 9.



9. A decorrere dal 10 gennaio 2018, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminate dal commi 918 e 919 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, e successivamente dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono rispettivamente fissate in misura pari al 19,5 per cento ed al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai concessionari di giochi pubblici legali, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al gioco del Lotto ed a quello del SuperEnalotto».

#### **96.0.10 (testo 2)**

STEFANI, TOSATO, COMAROLI, VACCARI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 96-bis.**

*(Fondo risparmiatori Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca)*

1. Al fine di ristorare i risparmiatori di Banca Veneto e Banca popolare di Vicenza, di seguito «Banche», è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo con dotazione di 2.800 milioni di euro per l'anno 2018.

2. Al Fondo accedono gli investitori non istituzionali che alla data del 25 giugno 2017 detenevano azioni e/o strumenti finanziari in debito subordinato, emessi dalle Banche, sottoscritti o acquistati al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa delle Banche di cui decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99; in caso di acquisto a titolo gratuito si fa riferimento al momento in cui lo strumento è stato acquistato dal dante causa.

3. Per investitori non istituzionali di cui al comma 2 si intendono le persone fisiche, gli imprenditori individuali, nonché gli imprenditori agricoli coltivatori diretti o i loro successori *mortis causa* che, al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa di cui decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, detenevano azioni e/o titoli subordinati emessi dalle Banche, anche acquistati al di fuori dell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime Banche. Ai fini di cui al periodo precedente si intendono per investitori anche il coniuge, il convivente *more uxorio* e i parenti entro il secondo grado

in possesso dei predetti strumenti finanziari a seguito di trasferimento con atto tra vivi.

4. Gli investitori di cui al comma 2, su domanda di accesso al Fondo da presentare entro il 30 marzo 2018, ricevono una somma pari al valore, alla data di acquisto o della sottoscrizione, delle azioni e/o degli strumenti finanziari di debito subordinato.

5. Sono ammessi al Fondo anche agli azionisti insinuati al passivo alla data di entrata in vigore della presente legge, che hanno acquistato azioni emesse dalle Banche a decorrere dal 1° gennaio 2013.

6. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con la Banca d'Italia, emana uno o più decreti recanti le modalità di presentazione della domanda».

*Conseguentemente, all'onere pari a 2.800 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede mediante:*

a) quanto a 155 milioni di euro per il 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 82 milioni di euro per l'anno 2018, al Ministero dello sviluppo economico per 2 milioni di euro per l'anno 2018, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 10 milioni di euro per l'anno 2018, al Ministero della giustizia per 11 milioni di euro per l'anno 2018, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 2 milioni di euro per l'anno 2018, al Ministero dell'interno per 2 milioni di euro per l'anno 2018, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 4 milioni di euro per l'anno 2018, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2018, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 10 milioni di euro per l'anno 2018, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 4 milioni di euro per l'anno 2018, al Ministero della salute per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;

b) quanto a 250 milioni per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 345 milioni per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) quanto a 50 milioni per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

e) quanto a 2.000 milioni di euro per l'anno 2018, alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'Interno, Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2).

*Conseguentemente,*

a) *all'articolo 92:*

1) *sostituire l'articolo con il seguente:*

«1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 345 milioni di euro per l'anno 2018»;

2) *sostituire la rubrica con la seguente: «Rideterminazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica».*

b) *all'articolo 58, comma 9, sostituire le parole: «di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019» con le seguenti: «di 100 milioni di euro per l'anno 2018, di 150 milioni di euro per l'anno 2019»;*

c) *alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'Interno, Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2), apportare le seguenti modificazioni:*

2018:

CP: - 2.000.000.000;

CS: - 2.000.000.000.

2019:

CP: - 2.000.000.000;

CS: - 2.000.000.000.

2020:

CP: - 2.000.000.000;

CS: - 2.000.000.000.

**96.0.11**

STEFANI, TOSATO, COMAROLI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 96-bis.**

*(Fondo risparmiatori truffati)*

1. A decorrere dal 2018, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito il "Fondo per il ristoro dei risparmiatori truffati", con dotazione di 1800 milioni di euro. Al Fondo accedono tutti gli investitori non istituzionali che hanno perso il proprio capitale investito in azioni o titoli subordinati in seguito ad interventi di *bail-in* o di sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa operati sugli istituti di credito.

2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con la Banca d'Italia, emana uno o più decreti per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente».

*Conseguentemente, all'onere pari a 3.800 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante:*

*a)* quanto a 155 milioni di euro per il 2018 e di 272 milioni di euro a decorrere dal 2019 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al ministero dell'economia e delle finanze per 82 milioni di euro per l'anno 2018 e per 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dello sviluppo economico per 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, al Ministero della giustizia per 11 milioni di euro per l'anno 2018 e per 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'interno per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 4 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 10 milioni di euro per l'anno 2018 e per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero del beni e delle attività culturali e del turismo per 4 milioni di euro

per l'anno 2018 e per 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero della salute per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;

b) quanto a 250 milioni per l'anno 2018 e 330 milioni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 345 milioni per l'anno 2018 e 198 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) quanto a 50 milioni per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento, di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

e) quanto a 198 milioni di euro a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato, fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Politiche per il lavoro, Tutela della salute, Difesa e sicurezza;

f) quanto a 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2018, mediante riduzione dello 0,5% di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato, fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Politiche per il lavoro, Tutela della salute, difesa e sicurezza;

g) quanto a 2.000 milioni di euro a decorrere dal 2018, alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'Interno, Missione 5 - Immigrazione, accoglienza e garanzia - dei diritti (27), programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2), apportare le seguenti modificazioni:

2018:

CP: - 2.000.000.000;

CS: - 2.000.000.000;

2019:

CP: - 2.000.000.000;

CS: - 2.000.000.000;

2020:

CP: - 2.000.000.000;

CS: - 2.000.000.000.

*Conseguentemente,*

*a) all'articolo 92:*

*1) sostituire l'articolo con il seguente:*

«1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 345 milioni di euro per l'anno 2018 e di 198 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020»;

*2) sostituire la rubrica con la seguente:* «Rideterminazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica».

*b) all'articolo 58, comma 9, sostituire le parole:* «di 150 di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019», *con le seguenti:* «di 100 milioni di euro per l'anno 2018, di 150 milioni di euro per l'anno 2019».

## **96.0.12**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 96, inserire seguente:*

#### **«Art. 96-bis.**

1. Su richiesta dei possessori che siano persone fisiche, imprenditori individuali, imprenditori agricoli e coltivatori diretti, le azioni o obbligazioni subordinate emesse da Banca delle Marche SpA., Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa, Cassa di risparmio di Ferrara Spa e Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.A., possedute alla data del 22 novembre 2015, ovvero emesse da Banca Popolare di Vicenza e da Veneto Banca, possedute dai predetti risparmiatori alla data di avvio della liquidazione coatta amministrativa di cui al decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 121, se ancora in possesso dei predetti risparmiatori sono convertite a titolo gratuito in diritti di opzione per la sottoscrizione di nuove azioni da esercitare in occasione dell'aumento di capitale delle banche succedute agli emittenti di cui al presente comma. I diritti di opzione incorporano uno sconto non inferiore al 25% del valore delle azioni fissato in occasione dell'aumento di capitale, e sono assegnati a ciascun risparmiatore che ne faccia richiesta entro il 30.6.2018 per un ammontare corrispondente all'entità del credito vantato o del valore dei titoli azionari di cui al primo periodo del presente comma.

2. La richiesta di assegnazione dei diritti di opzione di cui al presente articolo può essere esercitata anche dagli eredi dei risparmiatori di cui al comma 1 in via parziaria e per l'entità della rispettiva quota ereditaria, ovvero dal coniuge, dal convivente o dai parenti entro il secondo grado in possesso dei predetti strumenti finanziari a seguito di trasferimento per atto tra vivi.

3. L'assegnazione dei diritti di opzione di cui al presente articolo è subordinata alla rinuncia incondizionata alle procedure giudiziali o arbitrali in corso o attivabili dagli interessati, con compensazione integrale delle spese tra le parti».

### **96.0.13**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 96-bis.**

1. Su richiesta dei possessori degli strumenti finanziari individuati al terzo comma del presente articolo, in alternativa alle procedure giudiziali o arbitrali in corso o attivabili dagli interessati, con compensazione integrale delle spese tra le parti, alle quali occorre rinunciare, comunque, contestualmente, è possibile aderire ad un'offerta pubblica di scambio avente ad oggetti diritti di opzione per la sottoscrizione delle azioni che, con aumento di capitale, ai sensi dell'articolo 2441 cod. civ., saranno ad essi riservate.

2. I diritti di opzione, scambiati a titolo gratuito, consentono la sottoscrizione delle azioni derivanti dall'aumento di capitale di cui al primo comma ad un prezzo inferiore almeno del 25 per cento a quello medio registrato sul MTA nei sei mesi precedenti l'offerta dalle azioni delle banche che sono subentrate nell'attivo e passivo patrimoniale dei soggetti bancari individuati al comma successivo.

3. L'offerta pubblica di scambio è destinata ai possessori degli strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n.208 e dei titoli azionari delle banche di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 novembre 2015, della Banca popolare di Vicenza e di Veneto Banca, posseduti dalle categorie di investitori individuati dall'art. 8, comma primo, lett. a), decreto legge n.56 del 3 maggio 2016, convertito in legge 30 giugno 2016, n.119 e successive modifiche e integrazioni.

4. I diritti di opzione sono assegnati a ciascun investitore che ne faccia richiesta per un ammontare corrispondente all'entità del credito vantato o del valore dei titoli azionari di cui al terzo comma».

#### **96.0.14**

VICECONTE

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 96-bis.**

1. Al fine di consentire un efficientamento delle aree portuali incluse nelle Zone economiche speciali (ZES), è autorizzata per l'anno 2018 la spesa di 50 milioni di euro per le operazioni di dragaggio nelle medesime aree.

2. Ai fini della suddivisione delle risorse e al finanziamento degli interventi, entro il 31 marzo 2018 gli enti interessati trasmettono i progetti relativi agli interventi di cui al comma 1 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le modalità e la procedura stabilite con apposito bando, approvato, entro il 31 gennaio 2017, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281. Lo stanziamento è ripartito tra i diversi progetti con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.»

#### **96.0.15**

VICECONTE

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 96-bis.**

1. Al fine di consentire un efficientamento dell'area portuale del comune di Pescara, il Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti è autorizzato,



per l'anno 2018, alla spesa di 30 milioni di euro per lo smaltimento della sabbia arenata in spazio di colmata all'interno del Porto di Pescara.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è tenuto a realizzare i lavori di cui al comma 1 entro il 30 giugno 2018.

3. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.».

---

#### **96.0.16 (testo 2)**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 96-bis.**

*(Misure di salvaguardia per la nautica da diporto)*

1. Alle concessioni di beni del demanio marittimo rilasciate con atto formale ai sensi del D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509, e dell'articolo 36 del codice della navigazione prima del 31 dicembre 2006 si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 251 della Legge n. 296 del 2006, alla scadenza prevista nell'atto di concessione.»

---

#### **96.0.17 (testo 4)**

SANTINI, PUPPATO, FILIPPI, DALLA ZUANNA, BELLOT, DALLA TOR, CONTE, PADUA, VACCARI, ZANONI, GUALDANI

#### **Accolto**

*Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 100-bis.**

*(Fondo di ristoro finanziario)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un «Fondo di ristoro finanziario» con una dotazione finanziaria di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, per l'erogazione di misure di ristoro in favore dei risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto riconosciuto con sentenza passata in giudicato o altro titolo equivalente, in

ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento di strumenti finanziari emessi da banche aventi sede legale in Italia sottoposte ad azione di risoluzione ai sensi del decreto legislativo n.180 del 2015 o comunque poste in liquidazione coatta amministrativa, dopo il 16 novembre 2015 e prima della data di entrata in vigore della presente legge. Il fondo opera entro i limiti della dotazione finanziaria e fino al suo esaurimento, secondo il criterio della presentazione dell'istanza corredata di idonea documentazione.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti requisiti, modalità e condizioni necessari all'attuazione di quanto disposto dal presente articolo. Dall'ammontare della misura di ristoro sono in ogni caso dedotte le eventuali diverse forme di risarcimento, indennizzo o ristoro di cui i risparmiatori abbiano già beneficiato.

3. Le risorse di cui all'articolo 1, commi 343 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n.266 per un importo di 12 milioni di euro per l'anno 2018 e di 25 milioni di euro per l'anno 2019 e le risorse provenienti dalla Gestione Speciale del Fondo nazionale di garanzia di cui al decreto ministeriale del 18 giugno 1998, n.238, da restituire al Ministero dell'economia ai sensi del medesimo decreto, per 13 milioni di euro per l'anno 2018 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

4. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189, è ridotto di 12 milioni di euro per l'anno 2018 e di 25 milioni di euro per l'anno 2019.

## **96.0.18**

DEL BARBA

### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 96-bis.**

1. L'articolo 703 ultimo capoverso del Codice della Navigazione è modificato come segue: "Alla scadenza naturale della concessione, il gesto-

re subentrante ha l'obbligo di corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso. Ove non diversamente stabilito nell'atto di concessione, il valore di rimborso è pari al valore del capitale investito residuo non ancora ammortizzato alla data di subentro, rilevabile dalla contabilità regolatoria certificata presentata dal gestore per l'annualità immediatamente precedente, degli immobili e degli impianti fissi insistenti sul sedime aeroportuale e sulle aree ivi ricomprese per intervenuto ampliamento dello stesso, realizzati dal gestore con risorse proprie, ovvero realizzate da terzi e successivamente acquisite dal gestore.

I beni mobili e le attrezzature acquistati dal gestore uscente con proprie disponibilità finanziarie nel periodo di affidamento della concessione, rimangono in proprietà dello stesso, salvo il diritto del concessionario subentrante di acquisirli in tutto o in parte versando un indennizzo pari al capitale investito residuo non ancora ammortizzato alla data di subentro, rilevabile dalla contabilità regolatoria certificata presentata dal gestore per l'annualità immediatamente precedente.

Il gestore uscente resta obbligato a proseguire nell'amministrazione dell'esercizio ordinario dell'aeroporto alle medesime condizioni fissate nell'atto di concessione sino al trasferimento della gestione al gestore subentrante ed al versamento di quanto ad esso spettante a tale data ai sensi del presente articolo.

Spettano al gestore uscente i flussi di cassa della gestione di cui al precedente alinea, volti a remunerare i costi di gestione e di capitale, percepiti dalla data della scadenza naturale fino alla data di trasferimento della gestione al gestore subentrante.

In coerenza con quanto riportato nel presente articolo, l'ENAC disciplinerà nell'atto di concessione le modalità di calcolo dei rimborsi per le fattispecie di cessazione anticipata della stessa."»

## **96.0.19**

CONTE, VICECONTE

### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 96-bis.**

*(Acquisizione di lasciti ereditari a favore di ONLUS)*

1. Le persone giuridiche o associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti senza scopo di lucro acquistano la proprietà dei beni immobili eredi-

tari nel termine di dieci anni dalla proposizione dell'istanza per la formazione dell'inventario.»

**96.0.20**

TOMASELLI, MUCCHETTI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, PEZZOPANE, SCALIA, VALDINOSI, VACCARI, SANTINI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 96-bis.**

*(Destinazione dei proventi derivanti dagli oneri di sistema)*

1. Al fine di assicurare una reale riduzione degli oneri tariffari sul consumo di energia elettrica, le risorse derivanti dal minor fabbisogno economico relativo alla componente A3 per gli anni 2018, 2019 e 2020 rispetto all'anno 2016 sono destinate, dal 1° gennaio 2018 e nella misura minima del 50 per cento, alla riduzione diretta delle tariffe elettriche degli utenti che sostengono gli oneri connessi all'attuazione delle misure di modifica della disciplina delle agevolazioni previste per le imprese a forte consumo di energia elettrica, in coerenza con la Decisione della Commissione europea C(2017) 3406 del 23 maggio 2017, e per la restante quota a iniziative volte al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione assunti in sede europea. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, adotta i provvedimenti necessari ai fini dell'applicazione del presente comma».

**96.0.21**

ZIN, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZELLER, LANIECE

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 96-bis.**

*(Fondo per i servizi consolari)*

1. È istituito, a decorrere dall'anno 2018, un Fondo destinato al miglioramento dei servizi consolari pari a 96 milioni di euro, corrispondenti alla diminuzione delle risorse dovute dal 2008 ad oggi. Il Fondo è ripartito tramite distribuzione proporzionale ai consolati stessi in proporzione al numero di italiani residenti all'estero in ogni circoscrizione consolare».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «154 milioni di euro», e alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2019: - 96.000.000;

2020: - 96.000.000.

---

## **Art. 97**

### **97.1**

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO,  
ZIZZA

#### **Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **97.2**

CROSIO, COMAROLI

#### **Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **97.3**

MAURIZIO ROSSI

#### **Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **97.4**

CROSIO, COMAROLI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 97. - *I.* A decorrere dal 1° gennaio 2018 il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono

aboliti. Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004; n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati.

2. Per garantire la continuità nell'erogazione del servizio pubblico radiotelevisivo, la società concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo ha diritto ad un compenso per gli apparecchi ed i dispositivi mobili atti ed adattabili alla ricezione del segnale di trasmissioni audiovisive effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica che digitale, anche tramite elaboratori elettronici, *personal computer* e dispositivi mobili compresi sintonizzatori *usb pen* e decodificatori anche collegati a *internet* tramite un *modem/router* o a un *access point*, anche in modalità senza fili (*wireless*).

3. Il compenso di cui al comma 2 è determinato da una quota del prezzo pagato dall'acquirente finale al rivenditore, che per gli apparecchi polifunzionali è calcolata sul prezzo di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle della componente interna destinata alla ricezione, ovvero, qualora ciò non fosse possibile, da un importo fisso per apparecchio.

4. Il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello stato, per fini commerciali, gli apparecchi e i supporti su indicati, specificando che:

a) per fabbricante obbligato alla corresponsione del compenso si intende chiunque produca un territorio italiano apparecchi o dispositivi assoggettati al compenso, anche se commercializzati con marchi di terzi;

b) per importatore obbligato alla corresponsione del compenso, si intende chiunque in territorio italiano sia destinatario di apparecchi o dispositivi assoggettati al compenso, quale che sia il paese di provenienza degli apparecchi o dispositivi stessi. In caso di operazioni commerciali effettuate anche da soggetti residenti all'estero verso un consumatore finale, importatore è il soggetto che effettua la vendita o offre la disponibilità del prodotto;

c) nel caso in cui il fabbricante e l'importatore non corrispondano il compenso dovuto; è prevista dalla legge, per il pagamento del compenso, una responsabilità solidale del distributore degli apparecchi e dei dispositivi;

d) per distributore si intende chiunque distribuisca, sia all'ingrosso che al dettaglio, in territorio italiano, apparecchi o dispositivi assoggettati compenso.

5. I predetti soggetti devono presentare alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le vendite effettuate ed i compensi dovuti, che devono essere contestualmente corrisposti. In caso di mancata corresponsione del compenso, è responsabile

in solido per il pagamento il distributore degli apparecchi o dei dispositivi di ricezione.

6. Nel caso di inadempimento degli, obblighi di cui al comma 5, ovvero se sussistono seri indizi che la dichiarazione presentata non corrisponda alla realtà, la S.I.A.E. o la società concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo possono ottenere, sia congiuntamente, sia disgiuntamente, che il giudice disponga l'esibizione delle scritture contabili del soggetto obbligato, oppure che acquisisca da questi le necessarie informazioni».

*Conseguentemente, all'onere pari a 800 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante:*

a) quanto a 155 milioni di euro per il 2018 e di 272 milioni di euro a decorrere dal 2019 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 82 milioni di euro per l'anno 2018 e per 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero sviluppo economico per 2 milioni di euro uno a decorrere dall'anno 2018, al Ministero della giustizia per 11 milioni di euro per l'anno 2018 e per 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'interno per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 4 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 10 milioni di euro per l'anno 2018 e per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 4 milioni di euro per l'anno 2018 e per 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero della salute per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;

b) quanto a 250 milioni per l'anno 2018 e 330 milioni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 345 milioni per l'anno 2018 e 198 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;



d) quanto a 50 milioni per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

e) quanto a 198 milioni di euro a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato, fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute, Difesa e sicurezza.

*Conseguentemente,*

a) *all'articolo 92:*

1) *sostituire l'articolo con il seguente:*

«1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 345 milioni di euro per l'anno 2018 e di 198 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020»;

2) *sostituire la rubrica con la seguente:* «Rideterminazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica»;

b) *all'articolo 58, comma 9, sostituire le parole:* «di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, e 2019» *con le seguenti:* «di 100 milioni di euro per l'anno 2018, di 150 milioni di euro per l'anno 2019».

## 97.5

CROSIO, COMAROLI

### Dichiarato inammissibile

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 97. - (Abolizione canone Rai). - A decorrere dall'anno 2018, il canone di abbonamento alla televisione per uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995 sono aboliti. Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati».

*Conseguentemente, agli oneri quantificati prudenzialmente in 1,8 miliardi derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante:*

a) quanto a 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2018 mediante riduzione dello 0,5 per cento di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato, fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Politiche per il lavoro, Tutela della salute, Difesa e sicurezza;

b) quanto a 155 milioni di euro per il 2018 e di 272 milioni di euro a decorrere dal 2019 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 82 milioni di euro per l'anno 2018 e per 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dello sviluppo economico per 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, al Ministero della giustizia per 11 milioni di euro per l'anno 2018 e per 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'interno per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 4 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 10 milioni di euro per l'anno 2018 e per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 4 milioni di euro per l'anno 2018 e per 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero della salute per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;

c) quanto a 250 milioni per l'anno 2018 e 330 milioni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) quanto a 345 milioni per l'anno 2018 e 198 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

e) quanto a 50 milioni per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

f) quanto a 198 milioni di euro a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato, fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute, Difesa e sicurezza».

*Conseguentemente,*

a) *all'articolo 92:*

1) *sostituire l'articolo con il seguente:*

«1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 345 milioni di euro per l'anno 2018 e di 198 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020»;

2) *sostituire la rubrica con la seguente:* «Rideterminazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica»;

b) *all'articolo 58, comma 9, sostituire le parole:* «di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019» *con le seguenti:* «di 100 milioni di euro per l'anno 2018, di 150 milioni di euro per l'anno 2019».

## 97.6

CROSIO, COMAROLI

### Dichiarato inammissibile

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Entro il 30 marzo 2018, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvia il procedimento per l'alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radio-televisione italiana Spa. Entro il 31 maggio 2018, i Ministeri dello sviluppo economico e dell'economia, con uno o più decreti, provvedono a definire i tempi, le modalità, i requisiti, le condizioni e ogni altro elemento delle offerte pubbliche di vendita, anche relative a specifici rami d'azienda. La vendita dell'intera partecipazione e di tutte le quote deve concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2018.

1-ter. I proventi derivanti dal procedimento di cui sopra, sono destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni. Attraverso la stipula di contratti di servizio fra il Ministero dello sviluppo economico e le televisioni private nazionali, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si definiscono gli obblighi di programmazione per l'espletamento del servizio pubblico radiotelevisivo, che tutte le televisioni devono garantire, comunque assicurando il servizio pubblico generale televisivo con trasmissioni, anche nelle fasce orarie di maggior ascolto, che rispondano ai criteri qualitativi previsti dagli articoli 6 e 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112.

1-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2019, il canone l'abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti.

1-quinquies. Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati».

## 97.7

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

### Respinto

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto del Ministero dello Sviluppo economico 13 maggio 2016, n. 94, sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei costi sostenuti dalle imprese elettriche per l'iniziale implementazione del processo di fatturazione del canone Rai e che siano eventualmente rimasti a carico delle medesime nonché le modalità per il relativo rimborso.

1-ter. Per gli anni successivi all'anno 2017, al fine di garantire il ristoro dei costi che le aziende di vendita di energia sostengono per la gestione della fatturazione del canone RAI, per ogni cliente a cui viene addebitato

il canone RAI le aziende di vendita dell'energia elettrica trattengono direttamente, dal complesso dei canoni incassati, una percentuale pari allo 0,4 per cento dell'importo del canone».

Conseguentemente alla tabella A, voce «Ministero dell'Economia e delle Finanze», *apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 7.000.000;

2019: - 7.000.000;

2020: - 7.000.000.

## 97.8

CROSIO, COMAROLI

### Respinto

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di garantire gli equilibri concorrenziali nel mercato radiotelevisivo, i compensi regolati con contratto fra la Rai e i dipendenti, gli artisti e i collaboratori, possono essere soggetti a decurtazione nel caso in cui gli introiti derivanti da pubblicità siano inferiori a quelli stimati al momento della stipula del contratto a causa di un basso indice di ascolto della trasmissione».

## 97.9

VERDUCCI, MARGIOTTA

### Respinto

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. Il comma 3 dell'articolo 47 del TUSMAR è sostituito dal seguente: "Entro il primo gennaio di ciascun quinquennio, il Ministro dello Sviluppo economico, con proprio decreto, stabilisce l'ammontare del canone di abbonamento per i successivi cinque anni. In fase di prima applicazione, la scadenza del termine è il 15 aprile 2018.

L'ammontare del canone netto spettante alla società concessionaria della fornitura del servizio deve consentire a questa di coprire i costi che prevedibilmente verranno sostenuti per adempiere gli specifici obblighi previsti nel contratto del servizio pubblico radiofonico televisivo e multimediale.

Per la determinazione del canone spettante alla concessionaria sono presi in considerazione: gli obblighi fissati nel contratto, l'ultimo bilancio tra-

smesso, il tasso di inflazione programmato, la quantità e la tipologia degli ascolti conseguite e quelle eventualmente previste nel contratto, i ricavi pubblicitari conseguiti e quelli prevedibili sulla base degli spazi vendibili.

Per migliorare l'efficienza della gestione aziendale, una parte del canone netto può essere corrisposta, nell'esercizio successivo, in misura proporzionata ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati, con le modalità indicate nel contratto di servizio.

La ripartizione del gettito del canone deve essere operata con riferimento anche all'articolazione territoriale delle reti nazionali per assicurarne l'autonomia economica».

## **97.10**

ZELLER, BERGER, PANIZZA

### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. All'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è aggiunto, in fine, il seguente: «La sede di Bolzano, in relazione agli obblighi di legge specifici, svolge il ruolo di unità organizzativa e operativa con propria Direzione autonoma e le redazioni giornalistiche che operano all'interno di essa assumono responsabilità di testata. Gli oneri relativi sono assunti dalla provincia autonoma di Bolzano nell'ambito delle risorse individuate ai sensi dell'articolo 79, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nell'importo non superiore ad euro 10.313.000 annui. Gli eventuali ulteriori oneri rimangono esclusivamente a carico della provincia autonoma di Bolzano.»

## **97.0.1**

BARANI

### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 97-bis.**

*(Qualificazione del personale non dirigenziale di ruolo del Dipartimento della protezione civile)*

All'articolo 16, comma 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* alla lettera *a)*, dopo le parole: «nell'area terza fascia retributiva F1 del medesimo ruolo» sono aggiunte le seguenti: «con decorrenza di servizio ad ogni effetto giuridico dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90»;

*b)* alla lettera *a-bis*, dopo le parole: «nella fascia retributiva F1 della terza area funzionale del medesimo ruolo» sono aggiunte le seguenti: «con decorrenza di servizio ad ogni effetto giuridico dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90».

## 97.0.2

BARANI

### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 97-bis.**

*(Qualificazione del personale non dirigenziale di ruolo del Dipartimento della protezione civile)*

1. All'articolo 16, comma 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* alla lettera *a)*, dopo le parole: «nell'area terza fascia retributiva F1 del medesimo ruolo» sono aggiunte le seguenti: «con decorrenza giuridica del relativo inquadramento dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge»;

*b)* alla lettera *a-bis* dopo le parole: «nella fascia retributiva F1 della terza area funzionale del medesimo ruolo» sono aggiunte le seguenti: «con decorrenza giuridica del relativo inquadramento dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge».

### **97.0.3**

BARANI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 97-bis.**

*(Qualificazione del personale non dirigenziale di ruolo del Dipartimento della protezione civile)*

All'articolo 16, comma 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: «nell'area terza fascia retributiva F1 del medesimo ruolo» sono aggiunte le seguenti: «con decorrenza di servizio ad ogni effetto giuridico dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90».

b) alla lettera a)-bis, dopo le parole: «nella fascia retributiva F1 della terza area funzionale del medesimo ruolo» sono aggiunte le seguenti: «con decorrenza di servizio ad ogni effetto giuridico dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90».

### **97.0.4**

LUCHERINI, SCALIA

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 97-bis.**

*(Misure per il sostegno del settore della distribuzione dei prodotti dell'editoria)*

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile, la lettera d-quinquies), è abrogata».

*Conseguentemente:*

*la lettera d-sexies) è sostituita dalla seguente:*

«d-sexies) le imprese di distribuzione territoriale dei prodotti editoriali garantiscono a tutti i rivenditori l'accesso alle forniture nel rispetto delle condizioni economiche e commerciali, escludendo inoltre che la fornitura possa



essere condizionata a servizi, costi o prestazioni aggiuntive a carico del rivenditore ovverosia del distributore locale;».

**97.0.5 (testo 2)**

RUSSO, BONFRISCO

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire seguente:*

**«Art. 97-bis.**

*(Agenzie di stampa a diffusione nazionale)*

1. Al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

**"Art. 9-bis.**

*(Agenzie di stampa a diffusione nazionale)*

1. Alle agenzie di stampa a diffusione nazionale, di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 5 agosto 1981, n. 416, edite da oltre 5 anni da cooperative di giornalisti che entro l'anno 2018 adeguano il proprio statuto ai requisiti previsti dall'articolo 4 e in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5, comma 2, lettere *a), b) c), d), e) e g)*, è concesso un contributo annuo pari al 75 per cento dei costi sostenuti per il personale dipendente, nei limiti dell'articolo 8, comma 2, lettera *a)*, e comunque non superiore a 800.000 euro per ciascuna impresa.

2. Alle agenzie stampa a diffusione nazionale si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 4, 14, lettera *d)*, 15 e 16"».

*Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro» con le seguenti: «242 milioni di euro per l'anno 2018 e di 322 milioni di euro».*

**97.0.6 (testo 2)**

MOSCARDELLI, SANTINI, DI GIORGI

**Accolto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 97-bis.**

1. Al decreto legislativo C.P.S. 16 luglio 1947, n.708, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Art. 6. - *1.* Per le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi, l'obbligo della richiesta a del certificato di agibilità di cui all'articolo 10, non sussiste nei confronti dei lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n.1 al n.14 con contratto di lavoro subordinato qualora utilizzati nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento per i quali le medesime imprese effettuano regolari versamenti contributivi presso l'INPS. Le medesime imprese hanno l'obbligo di chiedere il rilascio del certificato di agibilità di cui all'articolo 10, per i lavoratori autonomi dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n.1 al n.14 con contratto di prestazione d'opera di durata superiore a 30 giorni e contrattualizzati per specifici eventi, di durata limitata nell'arco di tempo della complessiva programmazione dell'impresa, singolari e non ripetuti rispetto alle stagioni o cicli produttivi. In alternativa il certificato di agibilità potrà essere richiesto dai lavoratori di cui al numero 23-*bis* del primo comma dell'articolo 3, salvo l'obbligo di custodia dello stesso che è posto a carico del committente. L'obbligo della richiesta del certificato di agibilità ricorre per le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, per i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e per gli impianti sportivi ogni qualvolta venga resa una prestazione da parte dei lavoratori autonomi dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal numero 1 al n, 14 dell'articolo 31 del decreto legislativo C.P.S. 16 luglio 1947, n.708, nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento, le imprese committenti.

2. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al precedente comma, le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di euro 129 per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata».

## Art. 98

### 98.1

SANTINI

#### Respinto

*Dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:*

«2-bis. Al fine di assicurare nel modo più sollecito la riduzione del debito pubblico o di evitare che sorgano nuovi o maggiori oneri ovvero che si verifichino minori entrate, anche in relazione ad impegni di garanzia rilasciati dallo Stato, sono trasferiti, anche in deroga alla normativa vigente, a Fintecna S.p.A. o a società dalla stessa interamente controllate:

a) le attività di liquidatore di società partecipate da Pubbliche amministrazioni ovvero di enti disciolti;

b) la titolarità di partecipazioni in società partecipate da Pubbliche amministrazioni di beni o di patrimoni pubblici ovvero assistiti da garanzia pubblica, con la finalità di gestire il relativo realizzo.

2-ter. Le relative attività sono gestite dalla trasferitaria a norma del codice civile, con il solo obbligo di rendiconto al Ministro dell'economia e delle finanze, che individua con decreto le società, gli enti, le partecipazioni, i beni o i patrimoni oggetto del trasferimento.

2-quater. Con il decreto di individuazione, il Ministro può prevedere che, all'atto del trasferimento, in caso di trasferimento di attività liquidatorie, la trasferitaria, nelle ipotesi in cui una valutazione imparziale concluda che vi siano eccedenze attive, al netto delle passività e degli oneri di gestione, versi al bilancio dello Stato un acconto pari al 70% del riparto finale di liquidazione stimato, ovvero, in caso di trasferimento della titolarità di partecipazioni, beni o patrimoni; che la trasferitaria versi al bilancio dello Stato un corrispettivo provvisorio, soggetto ad integrazione, del 70% degli eventuali maggiori ricavi realizzati al termine delle attività di gestione del realizzo, al netto del corrispettivo provvisorio.

2-quinquies. La società trasferitaria non risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri relativi alle partecipazioni, beni o patrimoni trasferiti.

2-sexies. Tutte le operazioni compiute in attuazione della presente disposizione sono esenti da imposte dirette, indirette, tasse, obblighi e oneri tributari comunque intesi o denominati».

---

**98.2**

MARINELLO, VICECONTE

**Respinto**

*Dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:*

«2-bis. Al fine di assicurare nel modo più sollecito la riduzione del debito pubblico o di evitare che sorgano nuovi o maggiori oneri ovvero che si verifichino minori entrate, anche in relazione ad impegni di garanzia rilasciati dallo Stato, sono trasferiti, anche in deroga alla normativa vigente, a Fintecna S.p.A. o a società dalla stessa interamente controllate:

a) le attività di liquidatore di società partecipate da Pubbliche amministrazioni ovvero di enti disciolti;

b) la titolarità di partecipazioni in società partecipate da Pubbliche amministrazioni, di beni o di patrimoni pubblici ovvero assistiti da garanzia pubblica, con la finalità di gestire il relativo realizzo.

2-ter. Le relative attività sono gestite dalla trasferitaria a norma del codice civile, con il solo obbligo di rendiconto al Ministro dell'economia e delle finanze, che individua con decreto le società, gli enti, le partecipazioni, i beni o i patrimoni oggetto del trasferimento.

2-quater. Con il decreto di individuazione, il Ministro può prevedere che, all'atto del trasferimento, in caso di trasferimento di attività liquidatorie, la trasferitaria, nelle ipotesi in cui una valutazione imparziale concluda che vi siano eccedenze attive, al netto delle passività e degli gestione, versi al bilancio dello Stato un acconto pari al 70% del riparto finale di liquidazione stimato, ovvero, in caso di trasferimento della titolarità di partecipazioni, beni o patrimoni, che la trasferitaria versi al bilancio dello Stato un corrispettivo provvisorio, soggetto ad integrazione, del 70% degli eventuali maggiori ricavi realizzati al termine delle attività di gestione del realizzo, al netto del corrispettivo provvisorio.

2-quinquies. La società trasferitaria non risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri relativi alle partecipazioni, beni o patrimoni trasferiti.

2-sexies. Tutte le operazioni compiute in attuazione della presente disposizioni sono esenti da imposte dirette, indirette, tasse, obblighi e oneri tributari comunque intesi o denominati».

**98.3 (testo 3)**

LUIGI MARINO

**Accolto**

*Dopo il comma 2, è inserito il seguente:*

«2-bis. Al fine di assicurare nel modo più sollecito la riduzione del debito pubblico e di accelerare la chiusura delle liquidazioni, sono trasferiti a Fintecna S.p.A., o a società da essa interamente controllata, con ogni loro componente attiva e passiva, ivi compresi i rapporti in corso e le cause pendenti, i patrimoni di società pubbliche in liquidazione ovvero di enti disciolti al fine di gestione le attività di liquidazione. Detti patrimoni costituiscono un patrimonio separato rispetto al patrimonio della società trasferitaria. Con decreto di natura non regolamentare il Ministro dell'economia e delle finanze individua ogni anno i patrimoni delle società in liquidazione, gli enti, le partecipazioni, i beni oggetto del trasferimento. Il corrispettivo provvisorio spettante allo Stato per il trasferimento è stabilito da un Collegio di tre periti sulla base della valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione del patrimonio trasferito. I componenti del Collegio dei periti sono designati uno dalla società trasferitaria, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze ed il terzo con funzioni di presidente, d'intesa tra la società trasferitaria ed il predetto Ministero. La valutazione deve, tra altro tenere conto di tutti i costi e gli oneri necessari per la liquidazione del patrimonio trasferito, ivi compresi quelli di funzionamento, individuando altresì il fabbisogno finanziario stimato per la liquidazione stessa. L'ammontare del compenso del collegio dei periti è determinato con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze. Al termine della liquidazione del patrimonio trasferito, il Collegio dei periti determina l'eventuale maggiore importo risultante dalla differenza tra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione e il corrispettivo provvisorio pagato. Di tale maggiore importo il 70 per cento è attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze e il 30 per cento è di competenza della società trasferitaria. I proventi derivanti dall'attuazione del presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo ammortamento dei titoli di Stato».

**98.0.1**

SACCONI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 98, aggiungere il seguente:*

**«Art. 98-bis.**

*(Equo compenso per le professioni di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n.4)*

1. Si presume, fino a prova contraria, manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo un compenso disposto in favore dei professionisti di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n.4, dalle amministrazioni pubbliche, come dai committenti privati, in misura inferiore agli usi rilevati e accertati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, anche avvalendosi delle Camere di commercio, sentite le associazioni iscritte all'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n.4, nonché le associazioni dei lavoratori autonomi comparativamente più rappresentative sul piano nazionale di cui agli articoli 10 e 17 della legge 22 maggio 2017, n.81. È nulla ogni clausola o patto che determina un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente della prestazione prevedendo un compenso non equo. La nullità della clausola o del patto di cui al periodo precedente, opera a vantaggio del professionista che esercita la relativa azione, ferma restando la validità del contratto nelle altre sue parti».

**98.0.2**

SACCONI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 98, aggiungere il seguente:*

**«Art. 98-bis.**

*(Equo compenso delle professioni regolamentate)*

1. Si presume, fino a prova contraria, manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo un compenso disposto dalle amministrazioni pubbliche, come dai committenti privati, in misura inferiore ai minimi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o collegi definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27, dal decreto del Ministro della giustizia adot-

tato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n.247, o inferiore ai corrispettivi minimi definiti dal decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.174 del 27 luglio 2016, adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50. È nulla ogni clausola o patto che determina un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente della prestazione prevedendo un compenso non equo. La nullità della clausola o del patto di cui al periodo precedente opera a vantaggio del professionista iscritto all'ordine o al collegio che esercita la relativa azione, ferma restando la validità del contratto nelle altre sue parti».

### 98.0.3

SACCONI

#### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 98-bis.**

*(Aggiornamento delle norme del Sistema statistico nazionale (SISTAN))*

1. Al fine di aggiornare le norme del sistema statistico nazionale (SISTAN), all'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1 è premesso il seguente:

"01. Tutti gli enti e le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196, hanno l'obbligo d'istituire al proprio interno un ufficio di statistica, organizzato in moda autonomo, associato o come servizio consortile ai sensi del capo III del titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, con funzioni distinte da quelle degli altri uffici e servizi dell'amministrazione di appartenenza, formato da unità di personale poste alle dirette dipendenze del responsabile dell'amministrazione o ente, fornito di capacità professionale documentata in campo statistico, in particolare per quanto concerne i direttori nonché di risorse finanziarie e strumentali adeguate".

2. Dopo l'articolo 6-bis del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322, è inserito il seguente:

#### **"Art. 6-ter.**

1. Sono preposti come responsabili degli uffici di statistica, di cui al comma 01 dell'articolo 6, selezionati mediante pubblici concorsi con base alle norme sulla mobilità tra amministrazioni ed enti pubblici ovvero attraverso

incarichi direttoriali stipulati con contratti professionali ai sensi della legislazione vigente in materia:

a) i laureati dei corsi quinquennali in scienze statistiche e triennali in statistica nelle varie specializzazioni;

b) coloro che hanno sostenuto, nei relativi corsi di studio, gli esami nelle discipline statistiche ed economiche e hanno superato l'esame di Stato per l'abilitazione nelle discipline statistiche, ai sensi della legge 8 dicembre 1956, n.1378, e del regolamento di cui al decreto del Ministro per la pubblica istruzione 9 settembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 271 del 2 novembre 1957.

2. I responsabili degli uffici di statistica, che non hanno le specifiche professionali previste al precedente comma 1, sono tenuti a seguire specifici corsi di formazione relativi al settore statistico presso la Scuola nazionale dell'amministrazione.

3. Il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (COMSTAT), per la parte relativa al personale dell'ufficio di statistica, armonizza le sue disposizioni e abrogando, dove necessario, le precedenti direttive.

4. L'ufficio di statistica è competente riguardo alla raccolta di dati presso tutte le unità amministrative dell'ente, mentre nei comuni con meno di 10.000 abitanti l'ufficio di statistica è organizzato in forma consortile nell'ambito di un comprensorio di almeno 10.000 abitanti ed ubicato nel comune più grande.

5. Per la gestione e il funzionamento dell'Ufficio di statistica l'amministrazione o l'ente provvede con uno stanziamento pari almeno al 2 per cento del proprio bilancio annuale, all'uopo destinando quota parte delle dotazioni di bilancio assegnate ai vari uffici e servizi per i quali l'ufficio di statistica svolge le attività di supporto."».

#### **98.0.4**

SACCONI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 98, inserire il seguente:*

**«Art. 98-bis.**

*(Indennità e rimborso delle spese spettanti al Presidente,  
agli esperti e agli altri membri del CNEL)*



1. Agli esperti di cui al comma 1, lettera *a*), dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986 n.936 e successive modificazioni è corrisposta un'indennità nei limiti dell'assegnazione stabilita per le spese di funzionamento del CNEL di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 30 dicembre 1986, n.936.

2. I rimborsi delle spese di viaggio e soggiorno, effettivamente sostenute e documentate, per il Presidente, gli esperti e gli altri membri del CNEL sono corrisposti nei limiti dell'assegnazione stabilita per le spese di funzionamento del CNEL di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 30 dicembre 1986, n.936.

3. Con il regolamento di cui all'articolo 20, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n.936 sono disciplinate le misure delle indennità e dei umili del rimborso delle spese di cui ai commi precedenti.

4. All'articolo 1, comma 289, della legge 23 dicembre 2014, n.190, sono abrogate le seguenti parole: "di ogni funzione connessa alla carica di Presidente o consigliere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nonché". È altresì abrogata la lettera *a*) dell'articolo 1, comma 290, della legge 23 dicembre 2014, n.190.

5. All'articolo 9 della legge 30 dicembre 1986, n.936, le parole: «le diarie di presenza» sono soppresse».

---

## 98.0.5

COMAROLI, CENTINAIO

### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo 98, è aggiungere il seguente:*

**«Art. 98-bis.**

*(Modifica all'articolo 12 della legge 7 luglio 2016, n.122,  
in materia di requisiti per l'indennizzo in favore delle vittime  
di reati intenzionali violenti)*

1. La lettera *a*), del comma 1 dell'articolo 12 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è abrogata».

---

**98.0.6**

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, EVA LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 98-bis.**

1. All'articolo 10 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-bis. Nel casi in cui, in occasione delle campagne elettorali, è normata la possibilità di erogare contributi a uno o più candidati, non si tiene conto del limite di cui ai comma 8. Il contributo erogato in favore di ciascun candidato non può essere comunque superiore a euro 50.000 e in ogni caso non può superare il 30 per cento del limite massimo di spesa per il candidato previsto dalla normativa vigente"».

---

**98.0.7**

FASANO, LANGELLA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 98-bis.**

1. All'articolo 10 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-bis. Nei casi in cui, in occasione delle campagne elettorali, è normata la possibilità di erogare contributi a uno o più candidati, non si tiene conto del limite di cui al comma 8. Il contributo erogato in favore di ciascun candidato non può essere comunque superiore a euro 50.000 e in ogni caso non può superare il 30 per cento del limite massimo di spesa per il candidato previsto dalla normativa vigente"».

---

**98.0.8**

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, EVA LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 98-bis.**

1. All'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", o fondazioni da essi direttamente derivati esistenti al 21 febbraio 2014, e limitatamente alle risorse non impiegate e al patrimonio risultanti nel bilancio dell'anno 2013"».

---

**98.0.9**

FASANO, LANGELLA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 98-bis.**

1. All'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", o fondazioni da essi direttamente derivati esistenti al 21 febbraio 2014, e limitatamente alle risorse non impiegate e al patrimonio risultanti nel bilancio dell'anno 2013"».

---

**98.0.10**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 98-bis.**

*(Bilanci di associazioni, Onlus e fondazioni)*

1. Alla legge 4 agosto 2017, n.124, all'articolo 1, comma 125 sopprimere le parole: "nonché le associazioni, le Onlus e le fondazioni"».

---

## **Art. 100**

### **100.1**

BOTTICI, AIROLA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

#### **Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **100.2**

DEL BARBA, SANTINI

#### **Respinto**

*Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:*

*sostituire le parole: «250.000 euro» con le seguenti: «100.000 euro»;*

*e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, dopo il collocamento, non possono in ogni caso essere oggetto di circolazione tra investitori non qualificati o non professionali».*

---

### **100.3**

DEL BARBA, COLLINA

#### **Respinto**

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, dopo il collocamento, non possono in ogni caso essere oggetto di circolazione tra investitori non qualificati o non professionali».*

---

### **100.0.1**

FUCKSIA

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 100-bis.**

Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.11, dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

**"Art. 18-bis.**

*(Limite alle commissioni bancarie ed interbancarie applicate alle operazioni di pagamento nazionali effettuate con carta di debito e di credito ad uso dei consumatori)*

1. Per le operazioni nazionali tramite carta di debito ad uso dei consumatori, i prestatori di servizi di pagamento applicano una commissione interbancaria non superiore:

- a) allo 0,2 per cento del valore di ciascuna operazione o
- b) a 0,05 euro per ciascuna operazione.

Tale commissione interbancaria per operazione può anche essere combinata con una percentuale massima non superiore allo 0,2 per cento del valore di ciascuna operazione a condizione che la somma delle commissioni interbancarie dello schema di carte di pagamento non superi lo 0,2 per cento del valore totale annuo delle operazioni nazionali effettuate tramite tali carte di debito all'interno di ciascuno schema di carte di pagamento.

2. Per le operazioni nazionali tramite carta di credito ad uso dei consumatori di importo inferiore a euro 5, i prestatori di servizi di pagamento applicano una commissione interbancaria di importo ridotto rispetto a quelle applicate alle operazioni di importo pari o superiore a euro 5.

3. La Banca d'Italia definisce le modalità e i termini per l'invio da parte degli schemi di carte di pagamento delle informazioni necessarie alla verifica del rispetto degli obblighi di cui ai commi precedenti. Tali informazioni devono essere certificate da un revisore indipendente.

4. Al fine di cui al comma 1, gli schemi di carte di pagamento:

a) definiscono una struttura della commissione interbancaria media ponderata improntata a criteri di trasparenza, semplicità, confrontabilità ed equità, anche tenuto conto delle specifiche caratteristiche dell'operazione di pagamento;

b) comunicano alla Banca d'Italia, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'intenzione di avvalersi della possibilità prevista al comma 1, trasmettendo una relazione illustrativa dei criteri che intendono applicare. Successivamente alla data di cui al primo periodo, detta comunicazione dovrà essere effettuata, con le stesse modalità, almeno 30 giorni prima della data in cui si intende avvalersi della suddetta possibilità.

5. In ogni caso per le operazioni nazionali tramite carta di debito ad uso dei consumatori di importo inferiore a euro 5, i prestatori di servizi di pa-

gamento applicano una commissione interbancaria di importo ridotto rispetto a quelle applicate alle operazioni di importo pari o superiore a euro 5.

6. I commi precedenti si applicano anche alle operazioni nazionali effettuate tramite carte prepagate.

7. La Banca d'Italia è designata quale autorità competente ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) n.751/2015 e adotta le proprie decisioni previo parere dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato"».

### **100.0.2**

FUCKSIA

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:*

#### **«Art. 100-bis.**

Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.11, dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

#### **"Art. 18-bis.**

*(Esenzione dalle commissioni bancarie ed interbancarie applicate alle operazioni di pagamento nazionali effettuate con carta di debito e di credito ad uso dei consumatori presso tabaccai)*

1. Le operazioni di pagamento nazionali tramite carta di credito e debito ad uso dei consumatori svolte presso i locali di cui al decreto ministeriale 21 febbraio 2013, n.38, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n.89 del 16 aprile 2013, sono esenti dall'applicazione di commissioni bancarie ed interbancarie.

2. La Banca d'Italia è designata quale autorità competente ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) n.751/2015 e adotta le proprie decisioni previo parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato"».

### **100.0.3**

QUAGLIARIELLO, AUGELLO, BONFRISCO, FUCKSIA

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 100-bis.**

*(Misure di ristoro e in materia di responsabilità degli amministratori*

*delle banche)*

1. Gli investitori che siano persone fisiche, imprenditori individuali, nonché imprenditori agricoli o coltivatori diretti o i loro successori *mortis causa* che, al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa di cui al presente decreto, detenevano strumenti finanziari di debito subordinato emessi dalle Banche e acquistati nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime Banche emittenti, possono accedere alle prestazioni del Fondo di solidarietà previsto dall'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n.208, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 856, 857, 858, 859, 860 e 861, e successive modificazioni, della medesima legge. Ai fini di cui al periodo precedente si intendono per investitori anche il coniuge, il convivente *more uxorio* e i parenti entro il secondo grado in possesso dei predetti strumenti finanziari a seguito di trasferimento con atto tra vivi. Il presente comma si applica solo quando gli strumenti finanziari di debito subordinato sono stati sottoscritti o acquistati entro la data del 1° febbraio 2016, in caso di acquisto a titolo gratuito si fa riferimento al momento in cui lo strumento è stato acquistato dal dante causa.

2. Agli investitori di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di accesso al Fondo di solidarietà con erogazione diretta di cui all'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n.59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n.119. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui al comma 6 del citato articolo 9 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 31 marzo 2018.

3. Sono esclusi dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche gli indennizzi erogati ai soci ai sensi delle offerte pubbliche di transazione presentate dalle banche.

4. Ove i commissari liquidatori esercitino l'azione di responsabilità ai sensi dell'articolo 2394-*bis* del codice civile, il giudice, se accoglie la domanda nei confronti degli amministratori delle Banche, condanna sempre questi ultimi all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, all'interdizione perpetua dall'esercizio delle professioni, dagli uffici difettivi delle persone giuridiche e delle imprese e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

5. Il comma 5 dell'articolo 72 del testo unico bancario, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, è sostituito dal seguente:

«5. L'esercizio dell'azione sociale di responsabilità e di quella dei creditori sociali contro i membri degli organi amministrativi e di controllo e il direttore generale, dell'azione contro il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nonché dell'azione del creditore sociale contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e di coordinamento, è garantito nelle forme e nei modi previsti dalla legislazione vigente"».



#### **100.0.4**

QUAGLIARIELLO, AUGELLO, BONFRISCO, FUCXSIA

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

##### **«Art. 100-bis.**

*(Responsabilità degli amministratori delle banche)*

1. Nell'articolo 92, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: "9-bis. L'accoglimento della domanda nell'azione di responsabilità ai sensi dell'articolo 2394-bis del codice civile nei confronti degli amministratori delle Banche, comporta sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, l'interdizione perpetua dall'esercizio delle professioni, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione."».

#### **100.0.5**

CAPPELLETTI, ENDRIZZI, GIROTTO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 100-bis**

*(Misure di ristoro)*

1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 121, dopo la lettera *d*), è aggiunta la seguente: "*d-bis*) entro 150 giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale che dispone la liquidazione coatta amministrativa, l'erogazione a favore di ciascun soggetto sottoposto a liquidazione coatta amministrativa dell'ammontare massimo di 2.000 milioni di euro, da utilizzarsi entro i sei mesi successivi per il soddisfacimento, in tutto o in parte e proporzionalmente, dei crediti risarcitori di azionisti e obbligazionisti subordinati che hanno sottoscritto o acquistato titoli entro la data del 12 giugno 2014 e che abbiano presentato istanza di ammissione al passivo. Il Ministero acquisisce un credito nei confronti del soggetto sottoposto a liquidazione coatta amministrativa per il rimborso. Il credito derivante dall'erogazione al presente comma è pagato dal soggetto sottoposto alla liquidazione coatta amministrativa dopo i crediti indicati all'art. 4, comma 1, lettera

a), punto i, ai crediti a questo equiparati e ai crediti prededucibili previsti dal presente decreto"».

*Conseguentemente:*

a) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

**«Art. 88-bis.**

*(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) *i commi 67 e 68 sono abrogati;*

b) *al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».*

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: «sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare» sono sostituite con le seguenti: «sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare».

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento del loro ammontare» sono sostituite con le seguenti: «nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 80.000.000:

2019: - 150.000.000;

2020: - 150.000.000.

### **100.0.6 (testo 2)**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 100-bis.**

*(Fondo per le vittime di reati finanziari e crisi bancarie)*

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze un fondo denominato "Fondo per le vittime di reati finanziari", in favore di azionisti e obbligazionisti delle due banche venete Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca danneggiati dalla crisi del sistema creditizio.

2. Il Ministero dell'economia e delle Finanze, con proprio decreto da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le somme iniziali da destinare al Fondo di cui al comma 1 per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020, anche utilizzando le risorse del fondo di cui all'articolo 1, commi 343 e 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro 60 giorni data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le norme regolamentari finalizzate all'attuazione delle disposizioni di cui a commi 1 e 2 del presente articolo».

### **100.0.7**

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, BERTOROTTA, BOTTICI, AIROLA

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 100-bis.**

*(Abolizione dell'anatocismo bancario)*

1. A1 fine della tutela dei consumatori, le banche e gli istituti di credito, in relazione alle operazioni bancarie in conto corrente nonché a quelle afferenti alla concessione di mutui, devono prevedere che il calcolo dell'interesse sia effettuato in modo trasparente ed eseguito secondo le regole matematiche dell'interesse semplice, calcolato giorno per giorno, in base a quanto stabilito degli articoli 820 e 821 del codice civile e non di quello composto, che prevede il calcolo degli interessi sugli interessi, laddove questa condizione non fosse chiaramente indicata nel contratto. Il calcolo degli interessi, in base a quanto stabilito dal presente articolo, non può essere applicato con le modalità del metodo composto, se non nei limiti dell'articolo 1283 del codice civile, in base al quale il patto anatocistico, ovvero di capitalizzazione composta, sia successivo alla maturazione dell'interesse e mai precedente. In caso di violazione, da parte delle banche e degli istituti di credito, di quanto stabilito al presente comma, i soggetti interessati hanno diritto alla restituzione degli importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e all'annullamento parziale dei contratti di mutuo per violazione della buona fede nella conclusione ed esecuzione dei contratti stessi e per difformità tra tasso contrattuale, indicato agli atti, e quello effettivo di ammortamento. I piani di ammortamento sono conseguentemente ricalcolati in base al tasso legale di volta in volta in vigore, con l'eliminazione dell'anatocismo.

2. A seguito di quanto stabilito al comma 1, è soppresso il comma 61 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2011, n. 10».

### **100.0.8**

BOTTICI, AIROLA, PUGLIA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 100-bis.**

*(Incentivi finalizzati alla gestione crediti deteriorati)*

1. Le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, aventi sede legale in Italia, possono conferire i crediti qualificati come deteriorati dall'autorità competente, o direttamente gli immobili non locati né adibiti ad attività economiche, posti a garanzia degli stessi, ad un fondo, gestito da una società di gestione del risparmio, costituito con il compito di migliorare le prospettive di recupero dei crediti deteriorati mediante la riqualificazione e valorizzazione degli immobili posti a garanzia dei crediti stessi.

2. Nell'ambito di piani di riequilibrio economico e finanziario concordati con il soggetto che opera il conferimento, il debitore può partecipare al progetto di riqualificazione e valorizzazione degli immobili. A tal fine, nell'ambito della società di cui si favorisce il ritorno in *bonis*, il debitore può individuare figure professionali da impiegare al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1. Il fondo di cui al comma 1 può, altresì, acquisire o sottoscrivere azioni, quote e altri titoli e strumenti partecipativi derivanti dalla conversione di parte dei crediti oggetto del conferimento.

3. Al fine di promuovere la finalità di cui al comma 1, sono riconosciute fino al 31 dicembre 2019, agevolazioni fiscali in favore delle società di gestione del risparmio, secondo le seguenti modalità:

a) sgravi fiscali e contributivi nella misura massima del 60% degli oneri sostenuti, ai soggetti che assumano personale in esubero proveniente dalle banche e dagli istituti di credito che operano la cessione di crediti deteriorati;

b) detrazioni fiscali nella misura massima del 50% per l'anno 2017 e del 36% per ciascuno degli anni 2018 e 2019 per gli interventi di riqualificazione energetica dei beni immobili posti a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione;

c) detrazioni fiscali nella misura massima del 60% per l'anno 2017 e del 46% per ciascuno degli anni 2018 e 2019 per gli interventi di riqualificazione dei beni immobili posti a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione con destinazione a finalità sociali di interesse pubblico e di promozione e sviluppo del territorio.

4. La valutazione sulla concessione delle agevolazioni fiscali e contributive di cui al comma 3 nonché i controlli successivi sugli interventi per i quali vengono riconosciute tali agevolazioni, sono affidate alla Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A.

5. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di concessione e fruizione delle agevolazioni fiscali previste dal comma 3 nonché le modalità di attuazione dei controlli di cui al comma 4. Con il medesimo decreto sono individuate, altresì, le modalità di partecipazione del debitore alla riqualificazione e valorizzazione degli immobili ai sensi del comma 2».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «220 milioni di euro per l'anno 2018 e di 270 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».*

**100.0.9**

PERRONE

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 100-bis.**

1. All'articolo 16, comma 2, della legge 30 marzo 2001 n.152 la lettera *c-ter*) è abrogata».

---

**100.0.10**

IURLARO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 100-bis.**

1. All'articolo 16, comma 2, della legge 30 marzo 2001 n.152 la lettera *c-ter*) è abrogata».

---

**100.0.11**

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO,  
ZIZZA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 100-bis.**

1. All'articolo 16, comma 2, della legge 30 marzo 2001 n.152 la lettera *c-ter*) è abrogata».

---

**100.0.12**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 100-bis.**

1. All'articolo 16, comma 2, della legge 30 marzo 2001 n.152 la lettera *e-ter*) è abrogata».

---

**100.0.13**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 100-bis.**

«1. All'articolo 16, comma 2, lettera *c-ter*) della legge 30 marzo 2001 n.152 le parole: "Stati stranieri" sono sostituite dalle seguenti: "uffici all'estero"».

---

**100.0.14**

PERRONE

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 100-bis.**

«1. All'articolo 16, comma 2, lettera *c-ter*) della legge 30 marzo 2001 n.152 le parole: "Stati stranieri" sono sostituite dalle seguenti: "uffici all'estero"».

---

**100.0.15**

IURLARO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 100-bis.**

«1. All'articolo 16, comma 2, lettera *c-ter*) della legge 30 marzo 2001 n.152 le parole: "Stati stranieri" sono sostituite dalle seguenti: "uffici all'estero"».

---

**100.0.16**

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 100-bis.**

«1. All'articolo 16, comma 2, lettera *c-ter*) della legge 30 marzo 2001 n.152 le parole: "Stati stranieri" sono sostituite dalle seguenti: "uffici all'estero"».

---

**100.0.17**

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 100-bis.**

1. All'articolo 16, comma 2, lettera *c-ter*) della legge 30 marzo 2001 n.152 la parola: "otto" è sostituita dalla seguente: "quattro"».

---



**100.0.18**

IURLARO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 100-bis.**

1. All'articolo 16, comma 2, lettera *c-ter*) della legge 30 marzo 2001 n.152 la parola: "otto" è sostituita dalla seguente: "quattro"».

---

**100.0.19**

VICARI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 100-bis.**

1. All'articolo 16, comma 2, lettera *c-ter*), della legge 30 marzo 2001 n. 152 la parola: "otto", è sostituita dalla seguente: "quattro"».

---

**100.0.20**

PERRONE

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 100-bis.**

1. All'articolo 16, comma 2, lettera *c-ter*), della legge 30 marzo 2001 n. 152 la parola: "otto", è sostituita dalla seguente: "quattro"».

---

**100.0.21**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 100-bis.**

1. All'articolo 16, comma 2, lettera *c-ter*), della legge 30 marzo 2001 n. 152 la parola: "otto", è sostituita dalla seguente: "quattro"».

---

**100.0.22**

ZELLER, BERGER

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 100-bis.**

1. Al comma 7 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Ai predetti consiglieri di Stato spetta il rimborso delle spese, ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modifiche e integrazioni o, a scelta dell'interessato, l'indennità di trasferta, ai sensi dell'articolo 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modifiche e integrazioni, a titolo risarcitorio-indennitario, in relazione al mantenimento della residenza nel territorio della Provincia di Bolzano, nonché l'indennità speciale di seconda lingua ai sensi del comma 3 del presente articolo".

2. Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del comma 1 sono a carico della Provincia autonoma di Bolzano che vi provvede ai sensi dell'articolo 79, comma 1, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670».

---

## Art. 101

### 101.0.1000/1

SANTINI

#### Accolto

*All'emendamento 101.0.1000, le parole: «dopo le parole: "affluiscono", sono inserite le seguenti:» sono sostituite con le seguenti: «le parole "ad apposito conto di tesoreria" sono sostituite dalle seguenti:».*

### 101.0.1000/2

BONFRISCO

#### Respinto

*All'emendamento 101.0.1000, all'articolo 101-bis, aggiungere il seguente comma:*

«2. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 109, lettera *d*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si interpreta nel senso che alla dismissione del patrimonio immobiliare delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano le quotazioni immobiliari semestrali fissate dall'osservatorio del mercato immobiliare costituito presso l'agenzia delle entrate, diminuite del trenta per cento per i conduttori titolari di un contratto di locazione con la medesima amministrazione pubblica da almeno dieci anni».

### 101.0.1000/3

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, EVA LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

#### Ritirato

*All'emendamento 101.0.1000, dopo l'articolo 101-bis, inserire il seguente:*

**«Art. 101-ter.**

*(Disposizioni in materia di centrale geotermoelettriche a ridotto impatto ambientale)*

1. All'articolo 1, comma 3-*bis* del decreto-legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 e successive modificazioni, ultimo periodo, dopo le parole: "di competenza statale" sono aggiunte le seguenti: "ed accedono direttamente ai meccanismi di incentivazione".

2. All'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 il comma 9, è sostituito dal seguente:

"9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definiti specifici incentivi non inferiori a 230 euro MWh per gli impianti pilota di cui all'articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 22 dell'11 febbraio 2010, per una potenza complessiva impegnata pari a 50 MWh"».

**101.0.1000/4**

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, EVA LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI, BIANCONI

**Ritirato**

*All'emendamento 101.0.1000, dopo l'articolo 101-bis, inserire il seguente:*

**«Art. 101-ter.**

*(Istituto nazionale di genetica molecolare)*

1. Al fine di contribuire al funzionamento dell'istituto nazionale di genetica molecolare (INGM) di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81 convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, è autorizzata a decorrere dal'anno 2018 una spesa ulteriore di un milione di euro annui».

*Conseguentemente all'articolo 92, comma 1, le parole: «250 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «249 milioni» e le parole: «330 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «329 milioni».*

**101.0.1000**

IL GOVERNO

**Accolto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 101-bis.**

*(Fondo casa)*

1. All'articolo 1836 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, al comma 2, dopo le parole: "affluiscono", sono inserite le seguenti: "ad apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato. La relativa gestione, che può essere affidata ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041"».

---

**101.0.1100/1**

CERONI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI

**Respinto**

*All'emendamento 101.0.1100, all'articolo 101-bis, comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:*

«a) I termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e s.m.i., sono sospesi in attesa del riordino della normativa di riferimento».

---

**101.0.1100/2**

MALAN

**Respinto**

*All'emendamento 101.0.1100, al comma 1, lettera a), le parole: «31 dicembre 2018», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».*

---

**101.0.1100/3**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

**Respinto**

*All'emendamento 101.0.1100, all'articolo 101-bis, comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

**101.0.1100/4**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

**Respinto**

*All'emendamento 101.0.1100, all'articolo 101-bis, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «18 mesi» con le seguenti: «13 mesi».*

---

**101.0.1100/5**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

**Respinto**

*All'emendamento 101.0.1100, all'articolo 101-bis, comma 1, lettera c), sostituire le parole: «Fino al 31 gennaio 2019», con le seguenti: «Fino al 31 gennaio 2021».*

---

**101.0.1100/6**

D'AMBROSIO LETTIERI, GIOVANNI MAURO

**Respinto**

*All'emendamento 101.0.1100, al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis.* All'articolo 2257 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "30 maggio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "30 maggio 2019";

b) al comma 1-*bis*, le parole: "15 luglio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "15 luglio 2019"».

---

**101.0.1100/7**

ARRIGONI, COMAROLI

**Respinto**

*All'emendamento 101.0.1100, all'articolo 101-bis, comma 1, sopprimere la lettera e).*

---

**101.0.1100/8**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

**Respinto**

*All'emendamento 101.0.1100, all'articolo 101-bis, comma 1, lettera e), sostituire le parole: «31 dicembre 2018», con le seguenti: «30 giugno 2018».*

---

**101.0.1100/9**

VICECONTE

**Ritirato**

*All'emendamento 101.0.1100, al comma 1 aggiungere la seguente lettera:*

«*e-bis*) La procedura di liquidazione dell'"IMAIE in liquidazione", di cui all'articolo 7 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, termina entro il 31 dicembre 2017. Conseguentemente il Ministero dell'Economia e delle Finanze assegna l'eventuale residuo attivo di fine liquidazione a un apposito capitolo di bilancio e provvede al deposito delle somme su un conto corrente presso la Sezione della Tesoreria della Banca d'Italia. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge e previo parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sono individuati i criteri di attribuzione del residuo attivo di fine liquidazione in favore degli Organismi di Gestione Collettiva che intermediano diritti connessi al diritto d'autore nell'interesse di artisti interpreti o esecutori previa verifica dei requisiti di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 35 del 15 marzo 2017».

*Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 47 del decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35 è abrogato.*

---

**101.0.1100/10**

PELINO, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

**Respinto**

*All'emendamento 101.0.1100, al capoverso «Art. 101-bis», comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

«*e-bis*) il termine per la soppressione degli Uffici territoriali per la ricostruzione costituiti dai comuni ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4013 del 23 marzo 2012 e del decreto del Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del 29 giugno 2012 è fissato alla data del 31 dicembre 2018.».

---



**101.0.1100/11**

ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI

**Respinto**

*All'emendamento 101.0.1100, all'articolo 101-bis, comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:*

«*e-bis*) al comma 2, dell'articolo 16-*sexies* del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: "28 febbraio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018",».

---

**101.0.1100/12**

SANTINI

**Ritirato**

*All'emendamento 101.0.1100, comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:*

«*e-bis*. Il termine di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è prorogato di ventiquattro mesi».

---

**101.0.1100/13**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

**Respinto**

*All'emendamento 101.0.1100, all'articolo 101-bis, comma 2, lettera e), sostituire le parole: «31 dicembre 2018» con le seguenti: «31 dicembre 2018, comunicando alle commissioni parlamentari competenti in materia di sicurezza e di giustizia il numero totale dei profili del DNA che devono essere inseriti, nonché il numero di profili inseriti al 31 dicembre 2010, 31 dicembre 2011, 31 dicembre 2012, 31 dicembre 2013, 31 dicembre 2014, 31 dicembre 2015, 31 dicembre 2016 e 31 dicembre 2017. A decorrere dal 1° gennaio 2018 la comunicazione alle commissioni parlamentari, di cui al precedente periodo, avviene con cadenza semestrale».*

---

**101.0.1100/14**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

**Respinto**

*All'emendamento 101.0.1100, all'articolo 101-bis, comma 2, lettera b) dopo le parole: «31 dicembre 2018» inserire le seguenti: «, indi aggiungere, in fine il seguente periodo: "a decorrere dal 1° gennaio 2019 possono essere impiegate anche le guardie giurate di cui al precedente periodo, a condizione che abbiano partecipato per un periodo di almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze armate, a missioni internazionali in incarichi operativi nei due anni antecedenti la richiesta di impiego e che tale condizione sia attestata dal Ministero della difesa"».*

**101.0.1100/15**

GASPARRI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

**Respinto**

*All'emendamento 101.0.1100, al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere le seguenti:*

*«e-bis.) nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con una dotazione di 1.200.000.000 di euro per l'anno 2018 e di 1.700.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2019, per le seguenti finalità:*

*i). copertura, per l'anno 2018 e a decorrere dall'anno 2019, del finanziamento da destinare alle assunzioni di cui al comma 1, nonché a ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonché nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 11 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con apposito decreto del Presidente del*

Consiglio dei Ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge- 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;

ii). copertura, per l'anno 2018 e a decorrere dal 2019, degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, così come ricalcolati complessivamente ai sensi dell'articolo 58, comma 1, della presente legge, posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativa al triennio 2018-2020 in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del medesimo personale;

iii). 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 da destinare al personale delle forze di polizia e delle forze armate, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per valorizzare le specifiche funzioni svolte per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connesse anche con l'esigenza di innalzare la risposta al terrorismo internazionale e al crimine organizzato; nonché alle attività di tutela economico-finanziaria e di difesa nazionale, da utilizzare anche per le indennità accessorie relative ai servizi maggiormente gravosi e disagiati, mediante l'attivazione delle procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995;

iv). 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 per l'attuazione dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, da destinare al personale ivi previsto, ripartiti tra le forze di polizia e le forze armate in proporzione del personale complessivamente interessato, compreso quello che, con decorrenza 1° gennaio 2018, non rientra più nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. Alla ripartizione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia;

v). copertura, per l'anno 2018 e a decorrere dal 2019, del finanziamento da destinare a specifici interventi volti ad assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali.

e-ter). per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 1.198.270.341 euro per l'anno 2018, di 1.683.834.500 euro per l'anno 2019, di 1.649.377.545 euro per l'anno 2020, di 1.569.600.970 euro per l'anno 2021, di 1.483.848.972 euro per l'anno 2022, di 1.408.881.473 euro per l'anno 2023, di 1.399.400.769 euro per l'anno 2024, di 1.398.022.105 euro per l'anno 2025, di 1.395.282.230 euro per l'anno 2026, di 1.392.538.982 per l'anno 2027, di 1.390.475.512 per l'anno 2028, di 1.390.459.441 per l'anno 2029 e di 1.390.144.445 a regime, si provvede

a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2018, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.198.270.341 per l'anno 2018. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.683.834.500 euro per l'anno 2019, 1.649.377.545 euro per l'anno 2020; 1.569.600.970 euro per l'anno 2021, 1.483.848.972 euro per anno 2022, 1.408.881.413 euro per l'anno 2023, 1.399.400.769 euro per l'anno 2024, 1.398.022.105 euro per l'anno 2025, 1.395.282.230 euro per l'anno 2026, 1.392.538.982 per l'anno 2027, 1.390.475.512 per l'anno 2028, 1.390.459.441 per l'anno 2029 e 1.390.144.445 a regime. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2018, per la previsione relativa a quell'anno, e entro il 15 marzo 2019 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

---

**101.0.1100/16 (testo 2)**

MAURIZIO ROMANI, BENCINI, URAS, SIMEONI, BIGNAMI, DE PIETRO

**Accolto**

*All'emendamento 101.0.1100, al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

«e-bis). Sono prorogate, fino al 31 dicembre 2018, le graduatorie vigenti del personale dei corpi di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

---

**101.0.1100/17**

VICARI, ORRU', PADUA

**Accolto**

*All'emendamento 101.0.1100, capoverso «Art 101-bis», al comma 2 dopo la lettera e) aggiungere la seguente:*

«*e-bis*). All'articolo 1, comma 368, della legge 11 novembre 2016, n.232, al secondo periodo, dopo le parole: "n.133", sono aggiunte le seguenti: ", ad eccezione della graduatoria vigente del concorso a 814 posti di vigile del fuoco, bandito con decreto del Ministro dell'interno 6 novembre 2008, n.5140, che è prorogata fino all'approvazione della graduatoria del concorso a 250 posti bandito con decreto ministeriale 18 ottobre 2016, n.676 e comunque non oltre il 31 dicembre 2018"».

---

**101.0.1100/18**

VICARI

**Ritirato**

*All'emendamento 101.0.1100, al comma 2 dopo la lettera e) aggiungere la seguente:*

«*e-bis*) il termine della validità delle graduatorie di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131 è prorogato al 31 dicembre 2018».

---

**101.0.1100/19**

MARGIOTTA

**Ritirato**

*All'emendamento 101.0.1100, al comma 2 dopo la lettera e) aggiungere la seguente:*

«*e-bis*) il termine di cui all'articolo 38, comma 2 del decreto-legge 21 giugno, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.98, è prorogato al 31 dicembre 2018».

---

**101.0.1100/20**

CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO

**Respinto**

*All'emendamento 101.0.1100, all'articolo 101-bis, comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

«*e-bis*) all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2018"».

---

**101.0.1100/21**

QUAGLIARIELLO

**Respinto**

*All'emendamento 101.0.1100, al comma 2, aggiungere la seguente lettera:*

«*e-bis*. Le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 ed in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012 e successive modificazioni, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 31 dicembre 2019, previa presentazione entro il 31 dicembre 2018 al Comando provinciale dei Vigili del fuoco della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche:

- a) Resistenza al fuoco delle strutture;
- b) Reazione al fuoco dei materiali;
- c) Compartimentazioni;
- d) Corridoi;
- e) Scale;
- f) Ascensori e montacarichi;
- g) Impianti idrici antincendio;

h) Vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;

- i) Vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;
- j) Locali adibiti a deposito».

**101.0.1100/22**

VICECONTE, VICARI

**Ritirato**

*All'emendamento 101.0.1100, al comma 2, aggiungere la seguente lettera:*

«*e-bis*. Le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 ed in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012 e successive modificazioni, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 31 dicembre 2019, previa presentazione entro il 31 dicembre 2018 al Comando provinciale dei Vigili del fuoco della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche:

- a) Resistenza al fuoco delle strutture;
- b) Reazione al fuoco dei materiali;
- c) Compartimentazioni;
- d) Corridoi;
- e) Scale;
- f) Ascensori e montacarichi;
- g) Impianti idrici antincendio;
- h) Vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;
- i) Vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;
- j) Locali adibiti a deposito».

**101.0.1100/23**

BOCCA, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

**Ritirato**

*All'emendamento 101.0.1100, al capoverso «Art. 101-bis», al comma 2, aggiungere la seguente lettera:*

«*e-bis*. Il termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle attività turistiche-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 ed in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012 e successive modificazioni, è fissato al 31 dicembre 2019, previa presentazione entro il 31 dicembre 2018 al Comando provinciale dei Vigili del fuoco della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche:

- a) Resistenza al fuoco delle strutture;
- b) Reazione al fuoco dei materiali;
- c) Compartimentazioni;
- d) Corridoi;
- e) Scale;
- f) Ascensori e montacarichi;
- g) Impianti idrici antincendio;
- h) Vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;
- i) Vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;
- j) Locali adibiti a deposito».



**101.0.1100/24 (testo 2)**

BERGER, BOCCA, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, VICARI, VICECONTE, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, BELLOT

**Accolto**

*All'emendamento 101.0.1100, al comma 2, aggiungere la seguente lettera:*

«e-bis. Le attività, ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 ed in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012 e successive modificazioni, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 30 giugno 2019, previa presentazione al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 1° dicembre 2018 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito».

**101.0.1100/25**

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA

**Ritirato**

*All'emendamento 101.0.1100, all'articolo Art. 101-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Nelle materie di interesse del Ministero della giustizia, sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a) all'articolo 21-*quinquies* del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

2) al comma 3, le parole: "e del 20 per cento per l'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: ", del 20 per cento per l'anno 2016, del 15 per cento per l'anno 2017 e del 10 per cento per l'anno 2018";

b) il periodo di dodici mesi di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è prorogato sino al 31 dicembre 2018 e a tal fine è autorizzata la spesa di euro 5.807.509 per l'anno 2018, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 21-*quater*, comma 5, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, limitatamente all'anno 2018.»

---

**101.0.1100/26**

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA

**Ritirato**

*All'emendamento 101.0.1100, all'articolo 101-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. Nelle materie di interesse del Ministero della giustizia, è disposta la seguente proroga di termini: all'articolo 21-*quinquies* del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

2) al comma 3, le parole: "e del 20 per cento per l'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: ", del 20 per cento per l'anno 2016, del 15 per cento per l'anno 2017 e del 10 per cento per l'anno 2018"».

---

**101.0.1100/27**

VICECONTE

**Ritirato**

*All'emendamento 101.0.1100, all'articolo 101-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Nelle materie di interesse del Ministero della giustizia, è disposta la seguente proroga di termini:

a) all'articolo 21-*quinquies* del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

2) al comma 3, le parole: "e del 20 per cento per l'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: ", del 20 per cento per l'anno 2016, del 15 per cento per l'anno 2017 e del 10 per cento per l'anno 2018"».

---

**101.0.1100/28**

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA

**Ritirato**

*All'emendamento 101.0.1100, all'articolo 101-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Nelle materie di interesse del Ministero della giustizia, è disposta la seguente proroga di termini: all'articolo 1, comma 340, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il periodo di dodici mesi è prorogato sino al 31 dicembre 2018 e a tal fine è autorizzata la spesa di euro 5.807.509 per l'anno 2018, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 21-*quater*, comma 5, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, limitatamente all'anno 2018».

**101.0.1100/29**

VICECONTE, VICARI

**Ritirato**

*All'emendamento 101.0.1100, all'articolo 101-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Nelle materie di interesse del Ministero della giustizia, è disposta la seguente proroga di termini:

a) all'articolo 1, comma 340, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 il periodo di dodici mesi è prorogato sino al 31 dicembre 2018 e a tal fine è autorizzata la spesa di euro 5.807.509 per l'anno 2018, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 21-*quater*, comma 5, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, limitatamente all'anno 2018».

---

**101.0.1100/30**

CERONI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI

**Respinto**

*All'emendamento 101.0.1100, all'articolo 101-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al comma 5 dell'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

i) al primo periodo, le parole: "compreso quello in corso," sono sostituite dalle seguenti: "decorrenti dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1,";

ii) dopo le parole: "corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario.", inserire il seguente periodo: "A partire dal 2018, nel caso in cui la deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio sia adottata nel secondo semestre dell'esercizio finanziario, il termine massimo di 10 anni decorre dalla deliberazione consiliare di adozione del Piano di riequilibrio"».

---

**101.0.1100/31**

MALAN

**Respinto**

*All'emendamento 101.0.1100, dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

«2-bis. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n.247 la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "sei"».

---

**101.0.1100/32**

CERONI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI

**Respinto**

*All'emendamento 101.0.1100, all'articolo 101-bis, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 71 del disegno di legge A.S. 2960 "bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "del 20 febbraio 2018 per l'anno 2018, del 20 settembre 2018 per l'anno 2019 e del 20 settembre 2019 per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "del 20 febbraio di ciascun anno";

b) al comma 3, le parole: "entro il 31 marzo 2018 per l'anno 2018, del 31 ottobre 2018 per l'anno 2019 e del 31 ottobre 2019 per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo di ciascun anno";

c) al comma 6 le parole: "il 20 per cento entro il 15 aprile 2018 per l'anno 2018, entro il 28 febbraio 2019 per l'anno 2019 ed entro il 28 febbraio 2020 per l'anno 2020, il 60 per cento entro il 30 novembre 2018 per l'anno 2018, entro il 31 maggio 2019 per l'anno 2019 ed entro il 31 maggio 2020 per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "il 20 per cento entro il 15 aprile di ciascun anno, il 60 per cento entro il 30 novembre di ciascun anno"».

---

**101.0.1100/33**

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, EVA LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

**Ritirato**

*All'emendamento 101.0.1100, al comma 3 le parole: «è disposta la seguente proroga» sono sostituite dalle seguenti: «sono disposte le seguenti proroghe».*

*Conseguentemente, al comma 3 è aggiunto infine il seguente periodo: «All'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225, le parole: "gennaio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "settembre 2018"».*

---

**101.0.1100/34**

MANDELLI, BOCCARDI, AZZOLLINI, CERONI

**Ritirato**

*All'emendamento 101.0.1100, al capoverso «Art. 101-bis», comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «all'articolo 10, comma 4-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: "31 dicembre 2018", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».*

*Conseguentemente, al medesimo comma 3, sostituire le parole: «è disposta la seguente proroga di termini», con le seguenti: «sono disposte le seguenti proroghe di termini».*

---

**101.0.1100/35**

PANIZZA, BERGER, ZELLER, FRAVEZZI, LANIECE

**Ritirato**

*All'emendamento 101.0.1100, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «E' inoltre disposta la seguente proroga di termini: "Al comma 8 dell'articolo 29 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla*

legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole: '30 settembre 2012' sono sostituite dalle seguenti: '30 giugno 2018'».

**101.0.1100/36**

MATTEOLI

**Respinto**

*All'emendamento 101.0.1100, al capoverso «Art. 101-bis», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 188-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-ter. Ai fini dell'imposta sul reddito delle Società (IRES), agli importi assoggettati ad imposta delle società iscritte negli appositi registri, aventi domicilio fiscale ed operanti nel comune di Campione d'Italia e prodotti in franchi svizzeri, si applica una riduzione forfettaria del cambio pari a quella stabilita annualmente dal Direttore dell'Agenzia delle entrate ai sensi del presente articolo"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» *fino alla fine con le seguenti*: «è incrementato di 230 milioni per l'anno 2018 e di 310 milioni di euro a decorrere dal 2020».

**101.0.1100/37**

MATTEOLI

**Respinto**

*All'emendamento 101.0.1100, al capoverso «Art. 101-bis», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 188-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"3-bis. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi di pensione e di lavoro prodotti in euro dai soggetti di cui al presente articolo concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 15.000 euro. Il suddetto importo sarà adeguato anno per anno in rapporto proporzionale a quanto stabilito dal presente articolo e comunque mai inferiore a 15.000 euro. La disposizione del primo periodo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017".»

---

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 230 milioni per l'anno 2018 e di 310 milioni di euro a decorrere dal 2020».*

---

**101.0.1100/38**

MATTEOLI

**Respinto**

*All'emendamento 101.0.1100, al capoverso «Art. 101-bis», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 188-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-ter. Ai fini dell'imposta sul reddito delle Società (IRES), agli importi assoggettati ad imposta delle società iscritte negli appositi registri, aventi domicilio fiscale ed operanti nel comune di Campione d'Italia, e prodotti in franchi svizzeri, si applica una riduzione forfettaria del cambio pari a quella stabilita annualmente dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate di Como ai sensi del presente articolo"».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 230 milioni per l'anno 2018 e di 310 milioni di euro a decorrere dal 2020».*

---

**101.0.1100/39**

SANTINI

**Accolto**

*All'emendamento 101.0.1100, dopo il comma 3, inserire il seguente comma:*

«3-bis. Al fine di garantire la continuità operativa e gestionale necessaria per il conseguimento degli obiettivi strategici relativi alle attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, gli istituti contrattuali che disciplinano il rapporto di servizio tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la società di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999,



n. 300, sono prorogati fino al completamento delle procedure in corso per la stipula del nuovo atto regolativo».

---

**101.0.1100/40**

CERONI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI

**Respinto**

*All'emendamento 101.0.1100, all'articolo 101-bis, dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il servizio di tesoreria può essere affidato senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica nel caso in cui nel territorio comunale siano presenti sportelli di un unico istituto bancario o non siano presenti sportelli."».

---

**101.0.1100/41**

CERONI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI

**Respinto**

*All'emendamento 101.0.1100, all'articolo 101-bis, dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai recuperi provenienti dal ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 effettuato dal contribuente come conseguenza dell'esercizio dell'attività di controllo ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, articolo 53-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 e articoli 5 e 11, del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, a seguito di segnalazione qualificata del comune."».

**101.0.1100/42**

CERONI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI

**Respinto**

*All'emendamento 101.0.1100, all'articolo 101-bis, dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. A decorrere dal 2018, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come prescritto dal citato comma 683, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento.».

---

**101.0.1100/43**

CERONI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI

**Respinto**

*All'emendamento 101.0.1100, all'articolo 101-bis, dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Le risorse accantonate nel fondo pluriennale di spesa dell'esercizio 2016 in applicazione del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2017 purché riguardanti opere per le quali l'ente abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa. Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se entro l'esercizio 2018 non sono assunti i relativi impegni di spesa.».

---

**101.0.1100/44**

CERONI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI

**Respinto**

*All'emendamento 101.0.1100, all'articolo 101-bis, dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 1, comma 653 della legge 27 dicembre 2012, n. 147 le parole: "A partire dal 2018" sono sostituite dalle seguenti: "A partire dal 2019".».

---

**101.0.1100/45**

CERONI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI

**Respinto**

*All'emendamento 101.0.1100, all'articolo 101-bis, dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 1 comma 440 della legge 11 dicembre 2012, n. 232 le parole: "Per gli anni 2015, 2016 e 2017" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018"».

---

**101.0.1100/46**

CERONI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI

**Ritirato**

*All'emendamento 101.0.1100, all'articolo 101-bis, dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Per il 2018 le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le seguenti entrate:

a) la quota del 10 per cento dei proventi da alienazioni di immobili di cui al comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, senza il vincolo di destinazione ordinariamente previsto;

b) le quote già vincolate in avanzo di amministrazione per effetto delle norme del codice della strada richiamate dall'articolo 18, comma 3-bis,

del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

c) i proventi da alienazioni patrimoniali senza vincoli di destinazione».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino a fine con le seguenti: «è incrementato di 240 milioni per l'anno 2018 e di 310 milioni di euro a decorrere dal 2019».*

---

### **101.0.1100/47**

CERONI

#### **Respinto**

*All'emendamento 101.0.1100, dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. La proroga della detrazione di cui all'articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro annui per ciascuna unità immobiliare e per ciascuna unità immobiliare equivalente nel caso di attività produttive nell'importo di 300 euro al mq.».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 250 milioni per l'anno 2018, di 330 milioni di euro fino al 2021 e di 300 milioni a decorrere dal 2022».*

---

### **101.0.1100/48**

CERONI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI

#### **Respinto**

*All'emendamento 101.0.1100, all'articolo 101-bis, dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 1, comma 652 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al terzo periodo le parole: "e 2017" sono sostituite dalle parole: "2017 e 2018"».

**101.0.1100/49**

CERONI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI

**Respinto**

*All'emendamento 101.0.1100, all'articolo 101-bis, dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 1, comma 691 della legge 27 dicembre 2013 n.147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "alla data del 31 dicembre 2013" sono sostituite dalle parole: "alla data del 31 dicembre 2018".

b) Aggiungere, infine, il seguente periodo: "A decorrere dal 1° gennaio 2018, i comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI e della TARES, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti"».

---

**101.0.1100/50**

CERONI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI

**Respinto**

*All'emendamento 101.0.1100, all'articolo 101-bis, dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50 e successive modificazioni, le parole: "sino alla data del 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "sino alla data del 31 dicembre 2018"».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 230 milioni per l'anno 2018 e di 320 milioni di euro a decorrere dal 2019».*

---

**101.0.1100/51**

CERONI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI

**Respinto**

*All'emendamento 101.0.1100, all'articolo 101-bis, dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Limitatamente ai comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno 2015 in quanto con popolazione fino a 1.000 abitanti, la sanzione di cui al comma 723, lettera a) dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 non trova applicazione e, qualora già applicata, ne vengono meno gli effetti,».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 240 milioni per l'anno 2018 e di 310 milioni di euro a decorrere dal 2019».*

---

**101.0.1100/52**

CERONI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI

**Respinto**

*All'emendamento 101.0.1100, all'articolo 101-bis, dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. All'articolo 1, comma 737 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "Per gli anni 2016 e 2017" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019".

3-ter. All'articolo 1, comma 460 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 le parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2020" e, dopo le parole: "nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano" sono aggiunte le seguenti: "e a spese di progettazione per opere pubbliche"».

**101.0.1100/53**

MALAN

**Respinto**

*All'emendamento 101.0.1100, dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. 1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2017 ed entro il 30 settembre 2018. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2018 ed entro il 16 giugno 2019.

2. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2017, poste in essere dal 1° gennaio 2018 al 31 maggio 2018. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2018 e il 16 giugno 2019. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2018.».

*Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalle presenti disposizioni, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2019, 51 milioni di euro per il 2020, 55 milioni per il 2021, 54 milioni di euro per il 2022, 60 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92 della presente legge.*

**101.0.1100/54**

CERONI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI

**Respinto**

*All'emendamento 101.0.1100, all'articolo 101-bis, dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 18 del decreto-legge 24 aprile 2017; n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "Per l'esercizio 2017" sono sostituite dalle parole: "Per gli esercizi 2017 e 2018";

b) al comma 1, lettera a) le parole: "per sola annualità 2017" sono sostituite dalle parole: "per la singola annualità di riferimento".

2. Per l'anno 2018 le province e le città metropolitane possono realizzare le operazioni di rinegoziazione di mutui di cui all'articolo 1, commi 430 e 537, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando l'obbligo, a carico dei medesimi enti, di effettuare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 758, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche con riferimento all'esercizio finanziario 2018, tenuto conto degli avanzi di amministrazione vincolati e dei rendiconti relativi all'anno 2017.».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 150 milioni per l'anno 2018 e di 230 milioni di euro a decorrere dal 2019».*

---

#### **101.0.1100/55**

GIOVANNI MAURO

#### **Respinto**

*All'emendamento 101.0.1100, dopo il comma 3 dell'articolo 101-bis inserire il seguente:*

«3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148 per le sole Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, il termine per il pagamento delle rate di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n.225, in scadenza nei mesi di luglio, settembre e novembre 2017, è fissato al 30 aprile 2018».

---



**101.0.1100/56**

CASTALDI, GIROTTO

**Respinto**

*All'emendamento 101.0.1100, capoverso «Art. 101-bis», comma 4, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al numero «1)», sostituire le parole: «trecentosessanta giorni» con le seguenti: «duecentosettanta giorni»;*

b) *al numero «2)» sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «quindici mesi»;*

c) *al numero «3)» sostituire le parole: «quindici mesi» con le seguenti: «dodici mesi»;*

d) *al numero «4)» sostituire le parole: «quindici mesi» con le seguenti: «dodici mesi».*

---

**101.0.1100/57**

CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CANDIANI

**Respinto**

*All'emendamento 101.0.1100, All'articolo 101-bis, comma 4, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*«a-bis. Il termine di cui all'articolo 34-duodecies, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è prorogato fino al termine della mappatura da parte degli organi competenti dello Stato delle Aree in concessione già affidate e quelle libere ancora da affidarsi al fine di individuare il numero di autorizzazioni da rilasciare sulla base delle risorse naturali disponibili.»*

---

**101.0.1100/58**

CANDIANI, COMAROLI, CENTINAIO, CONSIGLIO

**Respinto**

*All'emendamento 101.0.1100, All'articolo 101-bis, comma 4, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«*a-bis.* All'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

*Conseguentemente, all'articolo 6, comma 8, il secondo periodo è soppresso.*

---

**101.0.1100/59**

CANDIANI, COMAROLI, CENTINAIO, CONSIGLIO

**Respinto**

*All'emendamento 101.0.1100, All'articolo 101-bis, comma 4, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«*a-bis.* all'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2020"».

---

**101.0.1100/60**

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO

**Respinto**

*All'emendamento 101.0.1100, al comma 4, sostituire la lettera b) con seguente:*

«*b)* all'articolo 43, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: ", prima del 31 dicembre 2017," sono soppresse».

---

**101.0.1100/61**

ARRIGONI, COMAROLI

**Accolto**

*All'emendamento 101.0.1100, all'articolo 101-bis, comma 4, sopprimere la lettera c).*

---

**101.0.1100/62**

ZELLER, LANIECE, FRAVEZZI

**Accolto**

*All'emendamento 101.0.1100, all'articolo 101-bis, comma 4, sopprimere la lettera c).*

---

**101.0.1100/63**

CASTALDI, GIROTTO

**Respinto**

*All'emendamento 101.0.1100, capoverso «Art. 101-bis», comma 4, lettera c), al numero 1), sostituire le parole: «31 dicembre 2018» con le seguenti: «31 marzo 2018».*

---

**101.0.1100/64**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

**Respinto**

*All'emendamento 101.0.1100, al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«*c-bis.* Alla legge 11 dicembre 2012, n. 224 sono apportate le seguenti modifiche:

1) all'articolo 2, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"*1-bis.* Entro il 1° luglio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attivano i corsi regionali di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *b*), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per le attività di cui all'articolo 1, comma 3, della medesima legge, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, previa definizione di livelli minimi comuni, mediante accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, in conformità ai principi stabiliti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845.

*1-ter.* Per le imprese di autoriparazione, già iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all'art. 1 alla data di entrata in vigore della presente legge, la frequentazione, con esito positivo, dei corsi regionali teorico-pratici di qualificazione di cui al comma precedente consente l'immediata abilitazione del responsabile tecnico relativamente all'abilitazione non posseduta. A tali imprese non si applica l'articolo 7, comma 2, lettera *b*) della legge 5 febbraio 1992, n. 122 nella parte in cui si prevede l'esercizio per almeno un anno dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni";

2) all'articolo 3:

*a)* al comma 2, le parole: "per i cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "per i dieci anni";

*b)* dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«*2-bis.* I termini di cui al comma precedente valgono altresì per la regolarizzazione delle imprese già iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all'articolo 1 comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come modificata dalla presente legge, che intendano conseguire l'abilitazione anche per una o entrambe le altre attività di cui al-

l'articolo 1 comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)* della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come modificata dalla legge 11 dicembre 2012, n. 224."».

### **101.0.1100/65**

GUERRA, RICCHIUTI

#### **Respinto**

*All'emendamento 101.0.1100, al comma 4, aggiungere in fine la seguente lettera:*

«*c-bis*) Alla legge 11 dicembre 2012, n. 224 sono apportate le seguenti modifiche:

1) all'articolo 2 dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. Entro il 1° luglio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attivano i corsi regionali di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *b)*, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per le attività di cui 1, comma 3, della medesima legge, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, previa definizione di livelli minimi comuni, mediante accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, in conformità ai principi stabiliti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845.

1-*ter*. Per le imprese di autoriparazione, già iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all'articolo 1 alla data di entrata in vigore della presente legge, la frequentazione, con esito positivo, dei corsi regionali teorico-pratici di qualificazione di cui al comma precedente consente l'immediata abilitazione del responsabile tecnico relativamente all'abilitazione non posseduta. A tali imprese non si applica l'articolo 7, comma 2, lettera *b)* della legge 5 febbraio 1992, n. 122 nella parte in cui si prevede l'esercizio per almeno un anno dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni";

2) all'articolo 3:

*a)* al comma 2, le parole: "per i cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "per i dieci anni";

*b)* dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. I termini di cui al comma precedente valgono altresì per la regolarizzazione delle imprese già iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane

e abilitate per una o più attività di cui all'articolo 1 comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come modificata dalla presente legge, che intendano conseguire l'abilitazione anche per una o entrambe le altre attività di cui all'articolo 1 comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)* della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come modificata dalla legge 11 dicembre 2012, n. 224"».

### **101.0.1100/66**

ARRIGONI, COMAROLI

#### **Respinto**

*All'emendamento 101.0.1100, all'articolo «101-bis», comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«*c-bis*) alla legge 11 dicembre 2012, n. 224 sono apportate le seguenti modifiche:

1) all'articolo 2 dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. Entro il 1° luglio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attivano i corsi regionali di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *b)*, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per le attività di cui all'articolo 1, comma 3, della medesima legge, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, previa definizione di livelli minimi comuni, mediante accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, in conformità ai principi stabiliti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845.

1-*ter*. Per le imprese di autoriparazione, già iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all'articolo 1 alla data di entrata in vigore della presente legge, la frequentazione, con esito positivo, dei corsi regionali teorico-pratici di qualificazione di cui al comma precedente consente l'immediata abilitazione del responsabile tecnico relativamente all'abilitazione non posseduta. A tali imprese non si applica l'articolo 7, comma 2, lettera *b)* della legge 5 febbraio 1992, n. 122 nella parte in cui si prevede l'esercizio per almeno un anno dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni";

2) all'articolo 3:

*a)* al comma 2, le parole: "per i cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "per i dieci anni";

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. I termini di cui al comma precedente valgono altresì per la regolarizzazione delle imprese già iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all'articolo 1 comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come modificata dalla presente legge, che intendano conseguire l'abilitazione anche per una o entrambe le altre attività di cui all'articolo 1 comma 3, lettere a), b) e c) della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come modificata dalla legge 11 dicembre 2012, n. 224"».

### **101.0.1100/67**

FRAVEZZI, PANIZZA, ZELLER, BERGER, ORELLANA

#### **Ritirato**

*All'emendamento 101.0.1100, al comma 4, aggiungere infine la seguente lettera:*

«c-bis) Alla legge 11 dicembre 2012, n. 224 sono apportate le seguenti modifiche:

1) all'articolo 2 dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Entro il 1° luglio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attivano i corsi regionali di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per le attività di cui all'articolo 1, comma 3, della medesima legge, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, previa definizione di livelli minimi comuni, mediante accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, in conformità ai principi stabiliti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845.

1-ter. Per le imprese di autoriparazione, già iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all'articolo 1 alla data di entrata in vigore della presente legge, la frequentazione, con esito positivo, dei corsi regionali teorico-pratici di qualificazione di cui al comma precedente consente l'immediata abilitazione del responsabile tecnico relativamente all'abilitazione non posseduta. A tali imprese non si applica l'articolo 7, comma 2, lettera b) della legge 5 febbraio 1992, n. 122 nella parte in cui si prevede l'esercizio per almeno un anno dell'attività di autoriparazione, operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni";

2) all'articolo 3:

a) al comma 2, le parole: "per i cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "per dieci anni";

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. I termini di cui al comma precedente valgono altresì per la regolarizzazione delle imprese già iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all'articolo 1 comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come modificata dalla presente legge, che intendano conseguire l'abilitazione anche per una o entrambe le altre attività di cui all'articolo 1 comma 3, lettere a), b) e c) della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come modificata dalla legge 11 dicembre 2012, n. 224"».

### **101.0.1100/68**

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, EVA LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

#### **Ritirato**

*All'emendamento 101.0.1100, al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) all'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, o 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 554, lettera a), le parole: "1° gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2018";

2) al comma 554, lettera b), le parole: "30 giugno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2018";

3) al comma 554, lettera c), le parole: "30 giugno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2018";

4) al comma 555, le parole: "all'8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al 4 per cento"».

*Conseguentemente, il fondo per interventi urgenti e indifferibili è ridotto di 3 milioni di euro per gli anni dal 2018 al 2020.*



**101.0.1100/69**

PANIZZA, BERGER, ZELLER, FRAVEZZI, LANIECE

**Ritirato**

*All'emendamento 101.0.1100, al comma 4, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«*c-bis*) il termine del 1° dicembre 2017, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto 23 giugno 2016 del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e di concerto con il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 giugno 2016, n. 150, è differito al 1° dicembre 2019».

---

**101.0.1100/70**

SAGGESE

**Ritirato**

*All'emendamento 101.0.1100, al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«*c-bis*) all'articolo 3, comma 3-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ovvero dell'anno successivo a quello dell'effettiva disponibilità delle risorse, nel caso in cui vi siano giudizi pendenti o procedimenti di esproprio non conclusi."».

---

**101.0.1100/71**

PANIZZA, BERGER, ZELLER, FRAVEZZI, LANIECE

**Ritirato**

*All'emendamento 101.0.1100, dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-*bis*. Nelle materie di interesse del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è disposta la seguente proroga di termini: "All'articolo 8, comma 2, primo periodo, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: 'a partire

dal mese di gennaio 2018' sono sostituite dalle seguenti: 'a partire dal mese di gennaio 2019'».

---

**101.0.1100/72**

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, EVA LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

**Ritirato**

*All'emendamento 101.0.1100, al comma 5 dell'articolo «101-bis» aggiungere la seguente lettera:*

«b) all'articolo 11, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:

1) ai commi 3-*bis* e 9-*bis*, dopo le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre", ovunque ricorrenti, sostituire: "2017" con: "2018";

2) al comma 9-*bis*, quarto periodo, le parole: "nel corso dell'anno 2017" sono sostituite con le seguenti: "nel corso degli anni 2017 e 2018"».

---

**101.0.1100/73**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

**Respinto**

*All'emendamento 101.0.1100, all'articolo 101-bis, al comma 5, dopo la lettera a) sono aggiunte le seguenti:*

«a-*bis*) all'articolo 11, al comma 3-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole da: "fino alla data del subentro" a: "non oltre il 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2018";

a-*ter*) all'articolo 11, al comma 3-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: "Dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2018, le sanzioni di cui all'articolo 260-*bis*, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non si applicano."».

**101.0.1100/74**

VICECONTE, VICARI

**Ritirato**

*All'emendamento 101.0.1100, all'articolo 101-bis, al comma 5, dopo la lettera a) sono aggiunte le seguenti:*

«*a-bis*) all'articolo 11, al comma 3-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole da: "fino alla data del subentro" a: "non oltre il 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2018";

*a-ter*) all'articolo 11, al comma 3-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 175 l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: "Dal 1° gennaio 2018 al fino al 31 dicembre 2018, le sanzioni di cui all'articolo 260-*bis*, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non si applicano."».

---

**101.0.1100/75**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

**Respinto**

*All'emendamento 101.0.1100, al comma 5, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«*a-bis*. All'articolo 11, comma 3-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2018";

2) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-*bis*, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, le sanzioni di cui all'articolo 260-*bis*, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non si applicano."»

---

**101.0.1100/76**

ARRIGONI, COMAROLI

**Respinto**

*All'emendamento 101.0.1100, all'articolo 101-bis, al comma 5, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

*a-bis)* All'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2018";

2) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, le sanzioni di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non si applicano"».

---

**101.0.1100/77**

GUERRA, RICCHIUTI

**Respinto**

*All'emendamento 101.0.1100, al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*«a-bis.* All'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2018";

2) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, le sanzioni di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non si applicano"».

---

**101.0.1100/78**

FRAVEZZI, PANIZZA, ZELLER, BERGER, ORELLANA

**Ritirato**

*All'emendamento 101.0.1100, al comma 5, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«*a-bis*. All'articolo 11, comma 3-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2018";

2) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-*bis*, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, le sanzioni di cui all'articolo 260-*bis*, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non si applicano".»

---

**101.0.1100/79**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

**Respinto**

*All'emendamento 101.0.1100, all'articolo 101-bis, al comma 5, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:*

«*a-bis*) All'articolo 11, al comma 3-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole da: "fino alla data del subentro" a: "non oltre il 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2018".»

---

**101.0.1100/80**

VICECONTE

**Ritirato**

*All'emendamento 101.0.1100, all'articolo 101-bis, al comma 5, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:*

«*a-bis*) All'articolo 11, al comma 3-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole da: "fino alla data del subentro" a: "non oltre il 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2018"».

---

**101.0.1100/81**

CERONI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI

**Respinto**

*All'emendamento 101.0.1100, all'articolo 101-bis, al comma 5, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

«*a-bis*) Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

*i*) all'Allegato 3, comma 1, lettera *b*), le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

*ii*) all'Allegato 3, comma 1, lettera *c*), le parole: "1° gennaio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2019";

*iii*) all'articolo 11, comma 2, dopo le parole: "non si applicano", aggiungere le seguenti: "agli edifici adibiti ad attività industriali,"».

---

**101.0.1100/82**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

**Respinto**

*All'emendamento 101.0.1100, al comma 5 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

«*a-bis*) Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

*i.* all'Allegato 3, comma 1, lettera *b*) le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

*ii.* all'Allegato 3, comma 1, lettera *c*), le parole: "1° gennaio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2019";

*iii.* all'articolo 11, comma 2, dopo le parole: "non si applicano", aggiungere le seguenti: "agli edifici adibiti ad attività industriali,"».

---

**101.0.1100/83**

MALAN

**Respinto**

*All'emendamento 101.0.1100, al comma 5, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«*b*) All'Allegato 3, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) alla lettera *b*) le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

*b*) alla lettera *c*) le parole: "1° gennaio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2019"».

---

**101.0.1100/84**

CERONI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI

**Respinto**

*All'emendamento 101.0.1100, all'articolo 101-bis, al comma 5, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

«*a-bis*). All'articolo 3, comma 2, lettera *a*) del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 23 giugno 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2016, recante "Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico", le parole: "1° dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "1° dicembre 2018."».

---

**101.0.1100/85**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

**Respinto**

*All'emendamento 101.0.1100, al comma 5, dopo la lettera a) aggiungere la seguente-:*

«*a-bis*). All'articolo 3, comma 2, lettera *a*) del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 23 giugno 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2016, recante "Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico", le parole: "1° dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "1° dicembre 2018"».

---



**101.0.1100/86**

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, EVA LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

**Ritirato**

*All'emendamento 101.0.1100, al comma 5, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«*a-bis*). All'articolo 7, comma 9-*duodevicies*, del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito nella legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019"».

---

**101.0.1100/87**

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, ORELLANA, ZIN

**Ritirato**

*All'emendamento 101.0.1100, al comma 6 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole:* «è disposta la seguente proroga di termini» *con le seguenti:* «sono disposte le seguenti proroghe di termini: a)»

b) *aggiungere, in fine, la seguente lettera;*

«*b*) all'articolo 111, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, le parole: "30 giugno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2018"».

*Conseguentemente, i tempi indicati all'allegato 1 del decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 maggio 2015, sono rispettivamente prorogati di un anno.*

---

**101.0.1100/88**

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, ORELLANA, ZIN

**Ritirato**

*All'emendamento 101.0.1100, al comma 6 apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire le parole: «è disposta la seguente proroga di termini» con le seguenti: «sono disposte le seguenti proroghe di termini: a)»;*

*b) aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*«b) al comma 1 dell'articolo 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "30 giugno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2018"».*

*Conseguentemente, l'allegato 1 del decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 maggio 2015 è sostituito dal seguente:*

**Allegato 1**

Categorie di macchine agricole di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a)	Tempi
Trattori agricoli immatricolati entro il 31 dicembre 1973	Revisione entro il 31 dicembre 2018
Trattori agricoli immatricolati dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 1990	Revisione entro il 31 dicembre 2019
Trattori agricoli immatricolati dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 2010	Revisione entro il 31 dicembre 2018
Trattori agricoli immatricolati dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2015	Revisione entro il 31 dicembre 2022
Trattori agricoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2016	Revisione al 5° anno entro la fine del mese di prima immatricolazione

**101.0.1100/89**

SAGGESE

**Ritirato**

*All'emendamento 101.0.1100, al comma 6, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«*b*) le funzioni di Commissario di governo, di cui all'articolo 11, comma 18, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, sono esercitate senza soluzione di continuità fino al 30 dicembre 2018 al fine di ultimare la realizzazione del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico e assicurare l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per fronteggiare il rischio vulcanico nei territori dell'area flegrea. Dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni e fino al termine di cui al precedente periodo, il Commissario adotta un programma di completamento contenente lo stato degli interventi in corso e degli eventuali adeguamenti occorrenti per garantire la coerenza funzionale anche con il DPCM 24 giugno 2016. Allo scadere del suddetto termine, i compiti e le funzioni sono trasferite alle strutture amministrative regionali competenti in materia, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica nazionale o regionale. A decorrere dallo scadere del termine di cui al primo periodo, il Commissario esercita le funzioni di commissario liquidatore fino al completamento ed alla definizione di ogni pendenza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica nazionale o regionale. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche ai fini del completamento degli interventi assegnati alla gestione commissariale prevista dall'articolo 4 della legge 18 aprile 1984, n. 80.».

*Conseguentemente, al comma 6, le parole: «è disposta la seguente proroga di termini:» sono sostituite dalle seguenti: «sono disposte le seguenti proroghe di termini: a)».*

---

**101.0.1100/90**

GIBIINO, CERONI

**Respinto**

*All'emendamento 101.0.1100, al capoverso «Art. 101-bis», dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018, l'articolo 63 della legge n.342 del 2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 63. - *(Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli)*. - 1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato.

2. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:

a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;

b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;

c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.

3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati previo esame di ogni esemplare con propria determinazione dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dall'F.M.I. mediante rilascio di idoneo certificato attestante il particolare interesse storico e collezionistico dello stesso.

4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di euro 70,00 per gli autoveicoli e di euro 25,00 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n.39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in euro 51,64 per gli autoveicoli ed in euro 25,82 per i motoveicoli".».

*Conseguentemente all'articolo 92, comma 1, le parole: «250 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «242 milioni» e le parole: «330 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «322 milioni».*

### **101.0.1100/91**

PELINO, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

#### **Respinto**

*All'emendamento 101.0.1100, al capoverso «Art. 101-bis», dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-bis. In attesa che siano perfezionate le procedure già avviate dal Concessionario, autorizzate dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, per poter utilizzare anticipatamente le risorse stanziare dall'articolo 16-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n.91, convertito, con modificazioni, dalla legge della Legge 3 agosto 2017, n.123, ma che saranno rese disponibili solo a rate dal 2021 al 2025, per completare entro il 2018 la messa in sicurezza antisismica delle Autostrade A24 e A25, in base a quanto previsto dall'articolo 52-*quinques* del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96, il termine relativo all'obbligo del concessionario di versare le rate del corrispettivo della concessione di cui all'articolo 3, lettera c) della vigente convenzione stipulata 18 novembre 2009, ciascuna dell'importo di euro 55.860.000, è sospeso per consentire, oltre alla realizzazione degli interventi già approvati dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con il citato decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, ma non ancora finanziati, anche degli ulteriori interventi urgenti da realizzare entro il 2018, in base ad un Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti da emanarsi entro 30 gg. dalla data di entrata in vigore della presente Legge nei limiti delle risorse di cui al presente comma. Nel medesimo decreto sono altresì definite le modalità di attuazione della presente disposizione, nonché la regolazione di detto periodo transitorio.

6-ter. Quanto previsto al comma 6-bis si attua, nel rispetto della previsione di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2012, n.228, nelle more della definizione del nuovo Piano Economico Finanziario in esso previsto ma non ancora approvato, per la realizzazione degli interventi urgenti per la messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25.

6-quater. Il concessionario effettua il versamento all'Anas S.p.A. delle rate sospese del corrispettivo della concessione, di spettanza dell'Anas S.p.A., maggiorate degli interessi maturati calcolati al tasso legale, in un'unica soluzione, non appena saranno perfezionate le procedure già avviate e autorizzate dal Ministero delle infrastrutture e Trasporti e dal Ministero dell'Economia e

---

delle Finanze, per l'anticipazione delle risorse previste allo scopo dall'articolo 16-*bis* del decreto-legge 20 giugno 2017, n.91, convertito, con modificazioni, dalla legge della Legge 3 agosto 2017, n.123. Restano altresì ferme le scadenze dopo il 2021 di tutte le restanti rate del corrispettivo spettante all'Anas S.p.A.».

---

**101.0.1100/92**

MARGIOTTA

**Accolto**

*All'emendamento 101.0.1100, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:*

«6-*bis*. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.164, è prorogato al 31 dicembre 2020».

---

**101.0.1100/93**

TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI, DE POLI

**Respinto**

*All'emendamento 101.0.1100, dopo il comma 6 inserire il seguente:*

«6-*bis*. Nelle materie concernenti il trasporto pubblico locale è disposta la seguente proroga di termini: all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96, al comma 2, lettera *d*), le parole: "30 settembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019"».

---

**101.0.1100/94**

D'AMBROSIO LETTIERI, GIOVANNI MAURO

**Respinto**

*All'emendamento 101.0.1100, al comma 7, lettera a), sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 2018» con le seguenti: «1° gennaio 2018».*

---

**101.0.1100/95**

ARRIGONI, COMAROLI

**Respinto**

*All'emendamento 101.0.1100, dopo il comma 7 lettera a) aggiungere la seguente:*

*«a-bis) all'articolo 27-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sostituire la cifra: "20.000" con la seguente: "100.000"».*

*Conseguentemente, al capitolo 2409 «Somme dovute a titolo di indennizzo e risarcimento ai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati» dello Stato di previsione del «Ministero della salute», sono apportate le seguenti modificazioni:*

2018:

CP: + 100.000.000;

CS: + 100.000.000.

2019:

CP: + 100.000.000;

CS: + 100.000.000.

2020:

CP: + 100.000.000;

CS: + 100.000.000.

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2018, di 230 milioni di euro per l'anno 2019 e di 230 milioni di euro a decorrere dal 2020».*

---

**101.0.1100/96**

D'AMBROSIO LETTIERI, GIOVANNI MAURO

**Respinto**

*All'emendamento 101.0.1100, ai comma 7, lettera b), sostituire le parole: «entro il 1° gennaio 2018» con le seguenti: «2 gennaio 2018».*

---

**101.0.1100/97**

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, BOCCARDI

**Ritirato**

*All'emendamento 101.0.1100, al capoverso «Art. 101-bis», al comma 7, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:*

*«b-bis) E' abrogato il comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1987 n. 443, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria, convertito con modificazioni nella legge 29 dicembre 1987, n. 531;*

*b-ter) l'articolo 5-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540 è così sostituito:*

"È istituita, presso il Ministero della salute, una banca dati centrale che, per i medicinali di cui all'articolo 2, comma 1 del Regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, raccolga e registri i movimenti delle singole confezioni, partendo dai dati contenuti nell'identificativo univoco di cui all'articolo 4 del citato Regolamento, attraverso il rilevamento del codice prodotto e del numero identificativo delle confezioni stampati sulle stesse. Per i medicinali diversi da quelli indicati al precedente periodo, la Banca Dati raccoglie e registra i movimenti delle singole confezioni attraverso il rilevamento del codice prodotto. Entro il 31 marzo 2018 il Ministro della salute con proprio decreto fissa le modalità ed i tempi di adeguamento della Banca Dati di cui al decreto 15 luglio 2004, che dovrà essere operativa entro la data di applicazione del Regolamento di cui al primo periodo. I produttori sono tenuti ad archiviare e trasmettere a tale banca dati i dati sopra indicati riferiti a ciascun pezzo uscito e la relativa destinazione; i depositari, i grossisti, le farmacie aperte al pubblico ed i centri sanitari autorizzati all'impiego di farmaci sono tenuti ad archiviare e trasmettere i medesimi dati sia di ciascuno dei pezzi entrati sia di ciascuno dei pezzi comunque usciti o impiegati e, rispettivamente, la provenienza o la destinazione nei casi in cui sia diversa dal singolo consumatore finale; le aziende sanitarie locali sono tenute ad archiviare e trasmettere gli stessi dati per ciascuno dei pezzi



prescritti per proprio conto; gli smaltitori autorizzati sono tenuti ad archiviare e trasmettere i predetti dati per ciascuna confezione farmaceutica avviata allo smaltimento quale rifiuto farmaceutico. La mancata o non corretta archiviazione dei dati ovvero la mancata o non corretta trasmissione degli stessi secondo le disposizioni del presente comma e del decreto ministeriale previsto dal terzo periodo del presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 9.000 euro";

*b-quater*) le confezioni dei medicinali prodotte e rilasciate prima del 9 febbraio 2019 potranno essere erogate fino alla data di scadenza. La raccolta, la registrazione e la trasmissione dei dati di tali confezioni, generati con le modalità previste dal decreto 15 luglio 2004 dovrà essere garantita non oltre il 29 febbraio 2024».

### **101.0.1100/98**

SIMEONI, VACCIANO, URAS

#### **Respinto**

*All'emendamento 101.0.1100, al comma 7, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«*b-bis*) all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *c*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro della salute, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, è determinata la misura con cui gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che effettuano attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *c*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, partecipano alla integrazione dell'Indennità provvista alle farmacie rurali ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221 e successive modificazioni. La misura del contributo degli esercizi commerciali di cui al primo periodo non deve essere superiore, per ciascun esercizio, al 30 per cento del contributo versato dalle farmacie che risultino comparabili per collocazione territoriale, bacino d'utenza e fatturato relativo ai farmaci di cui al primo periodo"».

**101.0.1100/99**

SIMEONI, VACCIANO, URAS

**Respinto**

*All'emendamento 101.0.1100, al comma 7, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«*b-bis*) All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e sue successive modificazioni"».

---

**101.0.1100/100 (testo 2)**

ARRIGONI, COMAROLI

**Respinto**

*Dopo il comma 7 lettera b) aggiungere la seguente:*

b)-*bis*: all'articolo 5 al comma 1, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, sostituire le parole: "10 marzo 2018" con le seguenti: "31 luglio 2018".

---

**101.0.1100/101**

ARRIGONI, COMAROLI

**Respinto**

*All'emendamento 101.0.1100, al comma 7, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«*b-bis*) Le disposizioni di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 sono valide anche per gli anni 2018 e 2019».

---

**101.0.1100/102**

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

**Respinto**

*All'emendamento 101.0.1100, paragrafo «Art. 101-bis», dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7. Nelle materie di interesse del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono disposte le seguenti proroghe:

a) la prima applicazione del procedimento di cui al comma 12-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 è prorogata al 1° gennaio 2023.

b) all'articolo 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2014", sono sostituite con le seguenti: "30 settembre 2018"».

*Conseguentemente:*

a) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

**«Art. 88-bis.**

*(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare,";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi i e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 30.000.000:

2019: - 30.000.000;

2020: - 30.000.000.

### **101.0.1100/103**

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, BULGARELLI

#### **Ritirato**

*All'emendamento 101.0.1100, paragrafo «Art. 101-bis», dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-bis. Nelle materie di interesse del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è disposta la seguente proroga: "la prima applicazione del procedimento di cui al comma 12-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 è prorogata al 1° gennaio 2023».

*Conseguentemente:*

a) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

**«Art. 88-bis.**

*(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: -30.000.000:

2019: -30.000.000;

2020: -30.000.000.

**101.0.1100/104 (testo 2)**

PANIZZA, LANIECE, BERGER, LANGELLA, BARANI

**Accolto**

*All'emendamento 101.0.1100, dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. Nelle materie di interesse del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, è disposta la seguente proroga di termini: le disposizioni di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 17 ottobre 2017, n. 161, in materia di acquisizione dell'informazione antimafia per i terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei di importo non superiore a 25.000 euro, sono prorogate al 31 dicembre 2018».

---

**101.0.1100/105**

VICARI

**Respinto**

*All'emendamento 101.0.1100 dopo il comma 7 inserire il seguente:*

«7-bis. Al fine di preservare il presidio di legalità territoriale assicurato dalla Corte dei conti a tutela degli equilibri generali di finanza pubblica e tenuto conto dell'attuale grave scopertura organica della magistratura contabile, il termine per il collocamento a riposo dei magistrati della Corte medesima in servizio alla data del 1° dicembre 2017 e collocabili in quiescenza entro il 31 dicembre 2018 è prorogato fino all'effettiva immissione in ruolo dei nuovi magistrati nominati all'esito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018. Sono fatti salvi; in ogni caso, i collocamenti in quiescenza a domanda. Le disposizioni di cui al presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione in gazzetta ufficiale della presente legge».

---

**101.0.1100/106**

MALAN, MANDELLI, BOCCARDI

**Respinto**

*All'emendamento 101.0.1100, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Il termine di quiescenza dei professori ordinari, a richiesta dell'interessato, è prorogato al 31 ottobre dell'anno accademico di compimento del 72° anno di età nei seguenti casi:

a) il professore ordinario ha ricoperto per almeno cinque anni la carica di Rettore, di Preside, di Direttore di dipartimento, di membro del CUN o per un identico periodo sia stato collocato in aspettativa obbligatoria relativa all'assunzione di incarichi politici o, per motivi tecnico-scientifici, sia stato collocato in aspettativa per l'assunzione dell'incarico di Direttore Scientifico di IRCCS pubblico;

b) il professore ordinario ha le mediane necessarie a partecipare alle commissioni di valutazione dell'abilitazione scientifica nazionale».

---

**101.0.1100/107**

BOCCHINO, URAS, PETRAGLIA

**Respinto**

*All'emendamento 101.0.1100, al capoverso «101-bis», comma 8, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire le parole:* «In materia di edilizia scolastica», *con le seguenti:* «In materia scolastica, universitaria e di ricerca»;

2) *dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis). Le Università e gli Enti Pubblici di Ricerca possono, in deroga all'articolo 22, commi 3 e 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in deroga all'ulteriore proroga di cui all'articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, rinnovare o conferire per una durata che non vada oltre il 31 dicembre 2019 gli assegni di ricerca in scadenza o già scaduti prima di quella data».

**101.0.1100/108**

BOCCHINO, URAS, PETRAGLIA

**Respinto**

*All'emendamento 101.0.1100, al capoverso «101-bis», comma 8, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire le parole:* «In materia di edilizia scolastica», *con le seguenti:* «In materia scolastica, universitaria e di ricerca»;

2) *dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis).* Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, articolo 16, comma 1, le parole: «durata di sei anni», sono sostituite dalle seguenti: «durata di dieci anni».

---

**101.0.1100/109**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

**Respinto**

*All'emendamento 101.0.1100, aggiungere, infine, il seguente comma:*

«8-bis. In materia di misure a favore dei territori colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 sono previste le seguenti proroghe di termini:

*a)* All'articolo 2-bis, dopo il comma 16, inserire il seguente:

"16-bis All'articolo 48, comma 11, primo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche ed integrazioni, le parole: '16 dicembre 2017' sono sostituite dalle seguenti: '28 febbraio 2018'.

*b)* All'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole "16 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2018";

2) le parole: "30 novembre 2017" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2018"».



*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino a fine con le seguenti: «è incrementato di 230 milioni per l'anno 2018 e di 320 milioni di euro a decorrere dal 2019».*

### **101.0.1100/110**

ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI

#### **Respinto**

*All'emendamento 101.0.1100, aggiungere, infine, il seguente comma:*

«8-bis. In materia di misure a favore dei territori colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 sono previste le seguenti proroghe di termini: All'art. 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 3 è integralmente sostituito dal seguente: "I titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché gli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato da erogare il 30 novembre 2018. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, da erogare entro la data del 30 novembre 2018 anche per i finanziamenti di cui al comma 4, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un ammontare massimo di 380 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:

"3-bis. Restano comunque valide le garanzie concesse secondo le procedure previste dal comma 3 che siano state erogate entro il 30 novembre 2017 alla luce del previgente termine per l'obbligo di versamento fissato entro il 16 dicembre 2017"».

**101.0.1100/111**

ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI

**Respinto**

*All'emendamento 101.0.1100, dopo il comma 8 inserire il seguente:*

«8-bis. In materia di misure a favore dei territori colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 sono previste le seguenti proroghe di termini:

a) All'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e successive modifiche ed integrazioni, le parole: "30 novembre 2017" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2018"».

---

**101.0.1100/112**

CERONI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI

**Respinto**

*All'emendamento 101.0.1100, all'articolo 101-bis, dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 10 è integralmente sostituito dal seguente: "Il termine del 16 dicembre 2016 di cui all'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2016 è prorogato al 27 agosto 2018. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016 si applica anche ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni indicati nell'allegato 1 al presente decreto, non ricompresi nell'allegato al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato";

b) il comma 11 è integralmente sostituito dal seguente: "La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione, disposta con il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016 e dai commi 1-bis, 10 e 10-bis, avviene entro il 16 dicembre 2018. I soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, di detto decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, possono versare le somme oggetto di sospensione,

senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 dicembre 2018. Il versamento delle ritenute non operate ai sensi del comma 1-*bis* del presente articolo può essere disciplinato, subordinatamente e comunque nei limiti della disponibilità di risorse del fondo previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";

c) al comma 12 le parole: "febbraio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "dicembre 2018";

d) al comma 12-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni:

- le parole: "nell'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2017 e 2018";

- le parole: "fino ad un massimo di 17 milioni di euro per l'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "fino ad un massimo di 17 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018";

e) il comma 12-*ter* è sostituito dal seguente: "Il Commissario per la ricostruzione comunica entro febbraio 2019 le somme anticipate di cui al comma 12-*bis*, non versate dai comuni interessati nell'anno 2017 e 2018, ai sensi dell'ultimo periodo del presente comma, all'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione, la quale provvede a trattenere le relative somme dall'imposta municipale propria riscossa a decorrere da febbraio 2019 tramite il sistema del versamento unitario, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. I comuni interessati possono in ogni caso procedere negli anni 2017 e 2018 al versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale delle anticipazioni di cui al comma 12-*bis*, inviando apposita attestazione del versamento effettuato al Commissario per la ricostruzione entro il termine del 31 dicembre di ciascun anno"».

*Conseguentemente, all'articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) il comma 3 è integralmente sostituito dal seguente: «Fermo restando l'obbligo di versamento entro il 16 dicembre 2018, per il pagamento dei tributi oggetto di sospensione di cui all'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016 nonché per i tributi dovuti nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2017, i titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché gli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 possono chiedere ai soggetti

autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato da erogare il 30 novembre 2018. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, da erogare entro la data del 30 novembre 2018 anche per i finanziamenti di cui al comma 4, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un ammontare massimo di 380 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

*b) dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:*

«3-bis. Restano comunque valide le garanzie concesse secondo le procedure previste dal comma 3 che siano state erogate entro il 30 novembre 2017 alla luce del previgente termine per l'obbligo di versamento fissato entro il 16 dicembre 2017».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 130 milioni per l'anno 2018 e di 220 milioni di euro a decorrere dal 2019».*

---

### **101.0.1100/113**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

#### **Respinto**

*All'emendamento 101.0.1100, dopo il comma 8, è inserito il seguente:*

«8-bis. All'art. 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 10 è integralmente sostituito dal seguente: "Il termine del 16 dicembre 2016 di cui all'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2016 è prorogato al 27 agosto 2018. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016 si applica anche ai sog-

getti residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni indicati nell'allegato 1 al presente decreto, non ricompresi nell'allegato al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato";

b) il comma 11 è integralmente sostituito dal seguente: "La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione, disposta con il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016 e dai commi 1-*bis*, 10 e 10-*bis*, avviene entro il 16 dicembre 2018. I soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, di detto decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, possono versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 dicembre 2018. Il versamento delle ritenute non operate ai sensi del comma 1-*bis* del presente articolo può essere disciplinato, subordinatamente e comunque nei limiti della disponibilità di risorse del fondo previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";

c) al comma 12 le parole: "febbraio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "dicembre 2018";

d) al comma 12-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni:

- le parole: "nell'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2017 e 2018";

- le parole: "fino ad un massimo di 17 milioni di euro per l'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "fino ad un massimo di 17 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018";

e) il comma 12-*ter* è interamente sostituito dal seguente:

«Il Commissario per la ricostruzione comunica entro febbraio 2019 le somme anticipate di cui al comma 12-*bis*, non versate dai comuni interessati nell'anno 2017 e 2018, ai sensi dell'ultimo periodo del presente comma, all'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione, la quale provvede a trattenere le relative somme dall'imposta municipale propria riscossa a decorrere da febbraio 2019 tramite il sistema del versamento unitario, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. I comuni interessati possono in ogni caso procedere negli anni 2017 e 2018 al versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale delle anticipazioni di cui al comma 12-*bis*, inviando apposita attestazione del versamento effettuato al Commissario per la ricostruzione entro il termine del 31 dicembre di ciascun anno"».

*Conseguentemente, all'articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) il comma 3 è integralmente sostituito dal seguente: «Fermo restando l'obbligo di versamento entro il 16 dicembre 2018, per il pagamento dei tributi oggetto di sospensione di cui all'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonché per i tributi dovuti nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2017, i titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché gli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato da erogare il 30 novembre 2018. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, da erogare entro la data del 30 novembre 2018 anche per i finanziamenti di cui al comma 4, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un ammontare massimo di 380 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;*

*b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:*

*«3-bis. Restano comunque valide le garanzie concesse secondo le procedure previste dal comma 3 che siano state erogate entro il 30 novembre 2017 alla luce del previgente termine per l'obbligo di versamento fissato entro il 16 dicembre 2017».*

**101.0.1100/114**

CERONI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI

**Respinto**

*All'emendamento 101.0.1100, all'articolo 101-bis, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "Le imprese" sono sostituite dalle seguenti: "I soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo";

b) al comma 2, le parole: "nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "in un periodo di osservazione di 90 giorni designato dall'impresa entro i termini compresi tra il 1° settembre 2016 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione dell'anno 2015";

c) al comma 2 lettera c) dopo le parole: "per l'esercizio dell'attività economica" sono aggiunte le parole: "e professionale";

d) al comma 2 dopo la lettera d) è inserita la seguente:

"e) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente";

e) al comma 3 le parole: "alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "I soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019";

f) il comma 4 è integralmente sostituito dal seguente: "Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per quelli successivi fino a tutto il 2020 per i soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo già attivi alla data del sisma, mentre per i soggetti di nuovo insediamento la presente misura viene concessa a valere per un periodo di imposta di anni 3 decorrenti dalla data di inizio attività";

g) al comma 5, le parole: "dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "in un periodo di osservazione di 90 giorni designato dall'impresa entro i termini compresi tra il 1° febbraio 2017 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione dell'anno 2015"».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 150 milioni per l'anno 2018 e di 230 milioni di euro a decorrere dal 2019».*

### **101.0.1100/115**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

#### **Respinto**

*All'emendamento 101.0.1100, dopo il comma 8, è inserito seguente:*

«8-bis. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole: "Le imprese" sono sostituite dalle seguenti: "I soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo";

b) al comma 2, le parole: "nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "in un periodo di osservazione di 90 giorni designato dall'impresa entro i termini compresi tra il 1° settembre 2016 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione dell'anno 2015";

c) al comma 2 lettera c) dopo le parole: "per l'esercizio dell'attività economica" sono aggiunte le seguenti: "e professionale";

d) al comma 2 dopo la lettera d) è inserita la seguente:

"e) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con l'esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente";

e) al comma 3 le parole: "alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "I soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019";

f) il comma 4 è integralmente sostituito dal seguente:

"Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per quelli successivi fino a tutto il 2020 per i soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo già attiva alla data del sisma, mentre per i soggetti di nuovo insediamento la presente misura viene concessa valere per un periodo di imposta di anni 3 decorrenti dalla data di inizio attività";



g) al comma 5 le parole: "dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "in un periodo di osservazione di 90 giorni designato dall'impresa entro termini compresi tra il 1° febbraio 2017 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione dell'anno 2015"».

---

### **101.0.1100/116**

CERONI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI

#### **Respinto**

*All'emendamento 101.0.1100, all'articolo «101-bis», dopo il comma 8, inserire i seguenti:*

«8-bis. Al comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sostituire le parole: "31 dicembre 2017", con le seguenti: "31 dicembre 2020".

8-ter. Il comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è così sostituito:

"Con il decreto interministeriale di cui al comma 1 sono definiti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 5, che vengono trasferite direttamente ai Comuni sulla base degli elenchi regionali di cui al comma 1-bis, e agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché agli enti di edilizia residenziale aventi le stesse finalità degli IACP"».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2018 e di 230 milioni di euro a decorrere dal 2019».*

---

### **101.0.1100/117**

CERONI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI

#### **Respinto**

*All'emendamento 101.0.1100, all'articolo «101-bis», dopo il comma 8, inserire i seguenti:*

«8-bis. Il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per i quali alla data di entrata in vigore del presente provvedimento non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento, è stabilito al 31 dicembre 2020.

8-ter. Con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono definite idonee misure gestionali di mitigazione del rischio da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento e, fermo restando il termine del 31 dicembre 2020, possono essere altresì definite scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive.

8-quater. Il termine del 31 dicembre 2020 resta fermo anche nei casi in cui l'adeguamento sia eseguito secondo la nuova regola tecnica verticale definita con decreto del Ministero dell'Interno 7 agosto 2017 (Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2017) relativo alla "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139"».

#### **101.0.1100/118**

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, EVA LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

#### **Ritirato**

*All'emendamento 101.0.1100, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

«8-bis. In materia di trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie, è disposta la seguente proroga di termini: all'articolo 16, comma 3 del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49 e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 32 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "30 giugno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2018"».

#### **101.0.1100/119**

CERONI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI

#### **Respinto**

*All'emendamento 101.0.1100, all'articolo «101-bis», dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. All'articolo 44, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 è infine aggiunto il seguente periodo: "Per i Comuni di cui all'allegato 1 e 2 del presente decreto-legge i termini per l'approvazione del conto economico e dello stato patrimoniale redatti sulla base del principio della competenza

economico-patrimoniale di cui all'Allegato 4/3 decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e del bilancio consolidato redatto sulla base del principio del bilancio consolidato di cui all'Allegato 4/4 al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 sono prorogati al 31 marzo 2018"».

### **101.0.1100/120**

CERONI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI

#### **Respinto**

*All'emendamento 101.0.1100, all'articolo «101-bis», dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. All'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "2016-2019" sono sostituite dalle seguenti: "2016-2017 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2019";

b) dopo le parole: "spese di ammontare complessivo superiore" sono aggiunte le seguenti: ", nel biennio 2016-2017,";

c) dopo le parole: "media degli ultimi tre rendiconti approvati" sono aggiunte le seguenti: "e superiore, nel biennio 2018-2019, al 30 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati";

d) dopo le parole: "data di entrata in vigore della presente disposizione" sono aggiunte le seguenti: "per il biennio 2016-2017 ed entro il 31 dicembre 2017 per il biennio 2018-2019"».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 230 milioni per l'anno 2018 e di 310 milioni di euro a decorrere dal 2019».*

**101.0.1100/121**

CERONI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI

**Respinto**

*All'emendamento 101.0.1100, all'articolo «101-bis», dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. All'articolo 27, comma 2, lettera d) secondo periodo sostituire le parole: "30 settembre 2017" con le seguenti: "31 dicembre 2019"».

---

**101.0.1100/122**

TORRISI, VICARI, MANCUSO, PAGANO, MARINELLO, VICECONTE

**Ritirato**

*All'emendamento 101.0.1100, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«9. In materia di collegamenti aerei da e per la Sicilia, al fine di consentire la riduzione dei disagi derivanti dalla condizione di insularità e assicurare la continuità del diritto alla mobilità, i benefici previsti dall'articolo 1, comma 486 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono prorogati per tutto l'anno 2018. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 20 milioni di euro nel 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

---

**101.0.1100/123**

SPOSETTI

**Accolto**

*All'emendamento 101.0.1100, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«8-bis. In materia di graduatorie e assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a) l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2018, ferma restando la vigenza

delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2017", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

2) al comma 6-*quater*, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

c) all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole: "negli anni 2013, 2014 e 2015" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016" e le parole: "31 dicembre 2017", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

2) al comma 4, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018": e) il termine per procedere alle assunzioni autorizzate con il decreto previsto all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è prorogato al 31 dicembre 2018;

f) all'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018",

g) all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018"».

**101.0.1100/124**

VICARI

**Accolto**

*All'emendamento 101.0.1100, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«8-bis. In materia di graduatorie e assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a) l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2018, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2017", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

2) al comma 6-*quater*, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018".

c) all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole: "negli anni 2013, 2014 e 2015" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016" e le parole: "31 dicembre 2017", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

2) al comma 4, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2018";

e) il termine per procedere alle assunzioni autorizzate con il decreto previsto all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è prorogato al 31 dicembre 2018;

f) all'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

g) all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018"».

### **101.0.1100/125**

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PALERMO, PANIZZA

#### **Accolto**

*All'emendamento 101.0.1100, dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:*

«8-bis. In materia di graduatorie e assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a) l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2018, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter del decreto-legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) dell'articolo 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2 le parole: "31 dicembre 2017", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

2) al comma 6-*quater*, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018".

c) all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre

2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole: "negli anni 2013, 2014 e 2015" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016" e le parole: "31 dicembre 2017", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

2) al comma 4, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

e) il termine per procedere alle assunzioni autorizzate con il decreto previsto all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è prorogato 31 dicembre 2018;

f) all'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

g) all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018"».

### **101.0.1100/126**

PERRONE, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, ZIZZA, TARQUINIO, BOCCARDI

#### **Accolto**

*All'emendamento 101.0.1100, dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:*

«8-bis. In materia di graduatorie e assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a) l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2018, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;



b) all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2017", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

2) al comma 6-*quater*, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

c) all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole: "negli anni 2013, 2014 e 2015" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016" e le parole: "31 dicembre 2017", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

2) al comma 4, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

e) il termine per procedere alle assunzioni autorizzate con il decreto previsto all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n.232 è prorogato al 31 dicembre 2018;

f) all'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

g) all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018"».

---

**101.0.1100/127**

DI BIAGIO

**Respinto**

*All'emendamento 101.0.1100, dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:*

«9. La validità e l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di approvazione della presente legge, è prorogata fino al 31 dicembre 2018. Sono altresì prorogate, fino al 31 dicembre 2018, le graduatorie vigenti del personale dei corpi di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

---

**101.0.1100/128**

MALAN

**Respinto**

*All'emendamento 101.0.1100, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Al fine di preservare il presidio di legalità territoriale assicurato dalla Corte dei conti a tutela degli equilibri generali di finanza pubblica, nonché di contenere la scopertura organica della magistratura contabile, il termine per il collocamento a riposo dei magistrati della Corte medesima in servizio alla data del 1° dicembre 2017 e collocabili in quiescenza entro il 31 dicembre 2018 è prorogato fino all'effettiva immissione in ruolo dei nuovi magistrati nominati all'esito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018. Sono fatti salvi, in ogni caso, i collocamenti in quiescenza a domanda. Le disposizioni di cui al presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge».

---

**101.0.1100/129**

SACCONI

**Respinto**

*All'emendamento dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:*

«8-bis. Al fine di preservare il presidio di legalità territoriale assicurato dalla Corte dei conti a tutela degli equilibri generali di finanza pubblica e tenuto conto dell'attuale grave scoperta organica della magistratura contabile, il termine per il collocamento a riposo dei magistrati della Corte medesima in servizio alla data del 1° dicembre 2017 e collocabili in quiescenza entro il 31 dicembre 2018 è prorogato fino all'effettiva immissione in ruolo dei nuovi magistrati nominati all'esito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018. Sono fatti salvi, in ogni caso, i collocamenti in quiescenza a domanda. Le disposizioni di cui al presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge».

**101.0.1100/130**

PAGLIARI, ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA

**Accolto**

*All'emendamento 101.0.1100, è aggiunto in fine, il seguente comma:*

«8-bis. Nel comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito in legge, con modificazione, all'articolo 1, comma 1, della legge 25 ottobre 2016 n. 197, le parole: "gennaio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2019"».

**101.0.1100/131**

ORRU', SANTINI

**Ritirato**

*All'emendamento 101.0.1100, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

«9. (Proroga di rapporti di lavoro a tempo determinato nelle Regioni a statuto speciale) Esclusivamente per le finalità di cui all'articolo 20 del decre-

to legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per l'anno 2018, nelle Regioni a Statuto speciale dove non risultano ancora definite le procedure previste dall'articolo 1, commi 423 e 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, i rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle stesse regioni nonché dagli enti territoriali compresi nel territorio delle stesse, in deroga ai vincoli e divieti assunzionali prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, possono essere prorogati a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente individuate dalle medesime regioni attraverso misure di revisione e razionalizzazione della spesa certificata dagli organi di Controllo interno. Per gli enti territoriali che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato è subordinata all'assunzione integrale degli oneri a carico della regione ai sensi dall'articolo 259, comma 10, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 20».

---

**101.0.1100/132**

ORRU', SANTINI

**Ritirato**

*All'emendamento 101.0.1100, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

«9. La graduatoria 814 posti di vigili del fuoco di cui al bando indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4° serie speciale, n. 90, del 28 novembre 2008 è prorogata al 31 dicembre 2018».

---

**101.0.1100/133**

CERONI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI

**Respinto**

*All'emendamento 101.0.1100, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. All'articolo 1, comma 470 della legge 11 dicembre 2016, n.232, ultimo periodo, le parole: "nei dodici mesi successivi al mancato invio" sono sostituite dalle seguenti: "fino al termine dell'avvenuto invio"».

---

**101.0.1100/134**

CERONI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI

**Respinto**

*All'emendamento 101.0.1100, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Il termine di scadenza per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 9 comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, è sospeso e non si applicano i relativi effetti».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 240 milioni di euro per l'anno 2018 e di 320 milioni di euro a decorrere dal 2019».*

---

**101.0.1100/135**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

**Respinto**

*All'emendamento 101.0.1100, capoverso «Art. 101-bis», dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Alla legge 11 dicembre 2012, n.224, articolo 3, comma 2, secondo periodo, le parole: "Entro tale termine", sono sostituite con le seguenti: "Entro il 5 gennaio 2019"».

---

**101.0.1100/136**

MARGIOTTA

**Respinto**

*All'emendamento 101.0.1100, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«9. Nelle materie di interesse del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è disposta la seguente proroga termini:

a) in relazione all'articolo 216, comma 19 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo XI, capo II, nonché gli allegati o le parti di allegato ivi richiamate del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, fino alla

---

data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 23, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

---

**101.0.1100/137**

VILLARI, GIOVANNI MAURO

**Respinto**

*All'emendamento 101.0.1100, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Nelle materie di interesse del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sono disposte le seguenti proroghe di termine:

a) all'articolo 1, comma 355, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, al primo periodo, le parole: "entro l'esercizio finanziario 2018" sono sostituite dalle seguenti: "entro l'esercizio finanziario 2019";

b) all'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: "entro l'esercizio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "entro l'esercizio 2019"».

---

**101.0.1100/138**

CONTE, DI GIORGI, VICECONTE

**Respinto**

*All'emendamento 101.0.1100, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Nelle materie di interesse del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a) all'articolo 1, comma 355, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, al primo periodo, le parole: "entro l'esercizio finanziario 2018" sono sostituite dalle seguenti: "entro l'esercizio finanziario 2019";

b) all'articolo 11 comma 14, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: "entro l'esercizio 2018" sono sostituite dalla seguenti: "entro l'esercizio 2019"».

---

**101.0.1100/139**

VICECONTE

**Respinto**

*All'emendamento 101.0.1100, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«8-bis. Il termine del 30 giugno 2008 di cui al comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 è differito al 31 dicembre 2018. Le agevolazioni di cui al comma 4 del predetto decreto legislativo sono riconosciute nel limite massimo di 5 milioni di euro per il 2018. All'onere finanziario derivante dal primo periodo, pari a 5 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma, 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

---

**101.0.1100/140**

RUTA

**Respinto**

*All'emendamento 101.0.1100, dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«9. In materia di apparecchi da divertimento, è disposta la seguente proroga di termini: all'articolo 6-bis, comma 1, lettera b) del decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: "alla data del 30 aprile 2018" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 30 maggio 2018" e le parole: "265.000", sono sostituite dalle seguenti: "26.500"».

**101.0.1100/141**

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

**Respinto**

*All'emendamento 101.0.1100, dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Alla legge 11 dicembre 2012, n. 224, articolo 3, comma 2, secondo periodo, le parole: "Entro tale termine", sono sostituite con le seguenti: "Entro il 5 gennaio 2019"».

---

**101.0.1100/142**

VICECONTE

**Respinto**

*All'emendamento 101.0.1100, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«8-bis. Al comma 4 dell'articolo 22, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "sei"».

---

**101.0.1100/143**

BONFRISCO

**Respinto**

*All'emendamento 101.0.1100, all'articolo 101-bis, comma 4, aggiungere la seguente lettera:*

«c-bis. All'articolo 7, comma 9-duodevicies, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019"».

---



**101.0.1100/144**

I RELATORI

**Accolto**

*All'emendamento 101.0.1100, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. All'articolo 2, comma 5-*octies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018"».

---

**101.0.1100**

IL GOVERNO

**Accolto**

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 101-bis.**

*(Proroghe di termini previsti da norme di legge)*

1. Nelle materie di interesse delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono disposte le seguenti Proroghe di termini:

a) i termini di cui all'articolo 14, comma 31-*ter*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di funzioni fondamentali dei comuni, sono prorogati al 31 dicembre 2018;

b) all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, in materia di Consulta nazionale per il servizio civile, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi";

c) all'articolo 4, comma 2-*bis*, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in materia di potenziamento dell'attività informativa, le parole: "Fino al 31 gennaio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 gennaio 2019";

d) all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, in materia di servizi di informazione per la sicurezza, le parole: "Fino al 31 gennaio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 gennaio 2021";

e) all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, in materia di Unità Tecnica-Amministrativa per la gestione dei rifiuti nella regione Campania, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018".

2. Nelle materie di interesse del Ministero dell'interno, sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a) all'articolo 17, comma 4-*quater*, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, in materia di documentazione amministrativa per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

b) all'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, in materia di contrasto della pirateria, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

c) all'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, in materia di bilancio di previsione degli enti locali, le parole: "per l'anno 2005", sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2018";

d) all'articolo 41-*bis*, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di utilizzo delle risorse già disponibili sulle contabilità speciali delle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

e) all'articolo 17, comma 1, della legge 30 giugno 2009, n. 85, in materia di trasferimento di dati alla banca dati nazionale del DNA, le parole: "un anno dalla data della sua entrata in funzione" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2018".

3. Nelle materie di interesse del Ministero dell'economia e delle finanze, è disposta la seguente proroga di termini: all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di razionalizzazione del patrimonio pubblico e di riduzione dei costi per locazioni passive, le parole: "e 2017" sono sostituite dalle seguenti: ", 2017 e 2018".

4. Nelle materie di interesse del Ministero dello sviluppo economico, sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a) all'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, in materia di anagrafe degli impianti di distribuzione dei carburanti, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 101 le parole: "centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta giorni";

2) al comma 102, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi";

3) al comma 103 le parole: "nove mesi" sono sostituite dalle seguenti: "quindici mesi";

4) al comma 109 le parole: "nove mesi" sono sostituite dalle seguenti: "quindici mesi";

b) all'articolo 43, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di sistema integrato delle comunicazioni, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

c) all'articolo 49 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in materia di Commissario *ad acta* per interventi nelle aree della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) ai commi 1 e 2, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

2) al comma 3, le parole: "dal 2012 al 2017" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2012 al 2018".

5. Nelle materie di interesse del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a) all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, in materia di gestione commissariale dello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto, le parole: "fino al 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2018".

6. Nelle materie di interesse del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è disposta la seguente proroga di termini: all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, in materia di salvamento acquatico, le parole: "31 dicembre 2017", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2018".

7. Nelle materie di interesse del Ministero della salute, sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a) all'articolo 27-*bis*, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di liquidazione di importi per soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, o emoderivati infetti o vaccinazioni obbligatorie, le parole: "entro il 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2018";

b) all'articolo 15, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco, le parole: "Entro il 1° gennaio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 1° gennaio 2019".

8. In materia di edilizia scolastica, sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a) all'articolo 18, comma 8-*quinquies*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018". Restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente.;

b) all'articolo 1, comma 165, quarto periodo, della legge 13 luglio 2015, n.107, le parole: "entro il 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2018"».

### **101.0.1**

FILIPPI, VATTUONE, BORIOLI, CANTINI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, ORRU', RANUCCI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 101-*bis*.**

1. All'articolo 17 della legge n. 84 del 1994, il comma 15-*bis*, è sostituito dal seguente:

"15-*bis*. Al fine di sostenere l'occupazione, il rinnovamento e l'aggiornamento professionale degli organici dell'impresa o dell'agenzia fornitrice di manodopera, l'Autorità di sistema può destinare una quota, comunque non eccedente il 15 per cento delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci sbarcate ed imbarcate, al finanziamento della formazione, del ri-

collocamento del personale, ivi incluso il reimpiego del personale inidoneo totalmente o parzialmente allo svolgimento di operazioni e servizi portuali in altre mansioni, e delle misure di incentivazione al pensionamento dei lavoratori dell'impresa o dell'agenzia di cui al presente articolo. Al fine di evitare grave pregiudizio all'operatività del porto, le Autorità di sistema portuale possono finanziare interventi finalizzati a ristabilire gli equilibri patrimoniali dell'impresa o dell'agenzia fornitrice di manodopera nell'ambito di piani di risanamento approvati dall'Autorità stessa, anche attraverso l'istituzione di addizionali *una tantum* sulle merci sbarcate ed imbarcate non eccedenti il 10 per cento delle aliquote vigenti e all'uopo autorizzate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti"».

### **101.0.2**

FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, ORRU', RANUCCI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 101-bis.**

1. Ai fini dell'elaborazione di analisi e proposte a supporto delle strategie di sviluppo del sistema della logistica e dei trasporti, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il partenariato per la logistica ed i trasporti. Il Partenariato opera con il coordinamento della Direzione Generale per il trasporto stradale e l'intermodalità e si avvale della Società RAM Rete Autostrade Mediterranee S.p.a per le funzioni di segretariato tecnico; svolge attività propositiva, di studio, di monitoraggio, di consulenza delle autorità politiche, per la definizione delle politiche di intervento e delle strategie di governo nel settore della logistica e dei trasporti.

2. Per le attività del Partenariato di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate la composizione del Partenariato e le modalità di organizzazione e gestione delle attività».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018: - 500.000;

2019: - 500.000;

2020: - 500.000.

**101.0.3 (testo 3)**

VACCARI, CALEO, DALLA ZUANNA, LUCIA ESPOSITO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, BERTUZZI, BRUNI

**Accolto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 101-bis.**

*(Modifiche alla legge n. 394 del 1991)*

1. Alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 34, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. È istituito, d'intesa con le Regioni Veneto e Emilia Romagna, il Parco del Delta del Po, comprendente le aree del perimetro del Parco naturale regionale del Delta del Po, istituito con la legge della regione Veneto 8 settembre 1997, n. 36, e del Parco regionale del Delta del Po, istituito con la legge della regione Emilia-Romagna 2 luglio 1988, n. 27. L'intesa è stipulata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. La copertura delle spese obbligatorie è assicurata a valere sulle corrispondenti risorse rese disponibili a legislazione vigente dalle Regioni e dagli enti locali territorialmente interessati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.";

*b)* all'articolo 36, comma 1:

1) la lettera *g*) è sostituita dalla seguente: "*g*) Capo d'Otranto - Grotte Zinzulusa e Romanelli";

2) la lettera *o*) è sostituita dalla seguente: "*o*) Capo Spartivento".

2. L'istituzione e il primo avviamento delle riserve di cui al comma 1, lettera *b*) sono finanziati nei limiti massimi di spesa di euro 100.000 per ciascuna riserva, per l'esercizio 2018, il loro funzionamento è finanziato, a decorrere dall'esercizio 2019, rispettivamente con euro 300.000 e con euro 300.000.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a euro 200,000 per l'anno 2018 e a euro 600,000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, mediante corrispondente riduzione delle somme già destinate al funzionamento delle altre riserve marine.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato il comma 4 dell'articolo 35 della legge n. 394 del 1991».

#### **101.0.4**

CALEO, RUTA, VACCARI, VATTUONE, DALLA ZUANNA, LUCIA ESPOSITO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, DI GIACOMO

#### **Accolto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 101-bis.**

*(Modifica all'articolo 34 della legge n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 34, comma 1, della legge n. 394 del 1991, dopo la lettera *f)* sono aggiunte le seguenti:

*"f-bis)* Matese;

*f-ter)* Portofino, comprendente la già istituita area protetta marina di Portofino;"

2. L'istituzione e il primo avviamento dei parchi di cui al comma 1 sono finanziati nei limiti massimi di spesa di euro 300.000 per ciascun parco nazionale, per l'esercizio 2018. Il funzionamento del parco del Matese e del parco di Portofino è finanziato, a decorrere dall'esercizio 2019, rispettivamente con euro 2.000.000 e con euro 1.000.000.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a euro 600.000 per l'anno 2018 e a euro 3.000.000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, mediante corrispondente riduzione delle somme già destinate al funzionamento degli altri Enti parco».

#### **101.0.5**

CALEO, VACCARI, DALLA ZUANNA, LUCIA ESPOSITO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 101-bis.**

*(Incentivi impianti biogas)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, gli impianti di biogas di potenza fino a 300 kW che presentano richiesta di accesso agli incentivi previsti dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e dai relativi decreti di attuazione, hanno diritto di accedere direttamente ai meccanismi di incentivazione previsti».

---

**101.0.6**

CERONI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire seguente:*

**«Art. 101-bis.**

*(Promozione della concorrenza nel settore dei buoni pasto)*

1. All'articolo 144, comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, la lettera a) è sostituita con la seguente:

"a) Il valore nominale ribassato del buono pasto; detto valore ribassato non potrà risultare superiore all'importo del rimborso, al netto dello sconto incondizionato riconosciuto e dell'IVA applicabile, dello stesso buono all'esercente"».

---

**101.0.7**

RICCHIUTI, LAI, BONFRISCO, BIGNAMI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 101-bis.**

*(Promozione della concorrenza nel settore dei buoni pasto)*

1. All'articolo 144, comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dall'articolo 90 del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) Il valore nominale ribassato del buono pasto; detto valore ribassato non potrà risultare superiore all'importo del rimborso, al netto dello sconto incondizionato riconosciuto e dell'IVA applicabile, dello stesso buono all'esercente"».

---



### **101.0.8**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO,  
PETRAGLIA, MINEO, URAS

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«5-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, dopo il comma 14 è aggiunto il seguente comma:

"14-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 a seguito dei processi di stabilizzazione attuati di cui al presente articolo valutano, in deroga al limite previsto dal successivo comma 2 dell'articolo 23, la possibilità di incrementare in quota parte i fondi contrattuali di parte stabile destinati al trattamento economico accessorio del personale".

5-ter. Il comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, deve essere interpretato nel senso che sono escluse dalle risorse economiche che concorrono a formare il tetto massimo di spesa:

- a) le risorse non utilizzate derivanti dall'esercizio precedente;
- b) le risorse derivanti dai risparmi di spesa per prestazioni straordinarie;
- c) la riacquisizione delle retribuzioni individuali di anzianità (RIA) e degli assegni *ad personam* del personale cessato dal servizio;
- d) le risorse derivanti dai piani di razionalizzazione di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 16 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 ivi comprese le quote di *turn-over* non utilizzate;
- e) ulteriori risorse previste da specifiche disposizioni di legge relativamente ai corrispettivi dovuti ai sensi dell'articolo 113, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2017, n. 50 e dei proventi da destinare a specifiche attività di presidio e controllo del territorio di cui all'articolo 208, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- f) le risorse derivanti dai servizi resi a terzi tramite apposite convenzioni;
- g) le risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri soggetti pubblici e privati ai sensi di legge.

5-quater. All'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo le parole: "le regioni a statuto ordinario e le città Metropolitane", aggiungere: "Province e Comuni"».

**101.0.9**

SANTINI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 101-bis.**

1. Al fine della valorizzazione e ottimizzazione del patrimonio immobiliare, con particolare riferimento alla gestione degli *asset* a destinazione pubblica, e per accelerare la realizzazione degli interventi di riqualificazione degli immobili detenuti, l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e INVIMIT SGR S.p.A., ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, lettera *D*, del decreto legislativo n. 175, del 2016, sono autorizzati ad acquisire la partecipazione totalitaria di una società già esistente ovvero, eventualmente, a costituire una società per lo svolgimento delle attività di gestione amministrativa e manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili da loro gestiti.

2. Ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e INVIMIT SGR S.p.A. sono inseriti nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatari e la società di nuova costituzione ovvero quella di cui è stata acquisita la partecipazione di controllo *ex* comma 1 è una società *in house* e opera ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 175 del 2016 e nel rispetto del decreto legislativo n. 50 del 2016».

**101.0.10**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 101-bis.**

*(Fondo per il recupero e il riuso di immobili pubblici e privati inutilizzati)*

1. Al fine di consentire la definizione del piano di riuso degli immobili pubblici e privati inutilizzati, previsto dalla Circolare del Ministro dell'Interno 1° settembre 2017, e dell'invio da parte delle Prefetture della mappature dei citati immobili alla Cabina di Regia istituita dalla citata circolare, nonché ai

fini della individuazione delle necessarie risorse economiche per procedere al piano di riuso degli immobili inutilizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti il "Fondo per il recupero e riuso abitativo degli immobili delle amministrazioni pubbliche e privati inutilizzati da destinare alle famiglie in disagio economico e sociale" con una dotazione di 200 milioni di euro a decorrere dal 2018.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la Cabina di Regia istituita dalla Circolare del Ministro dell'interno 1 settembre 2017 è integrata dal Ministro delle infrastrutture e trasporti o un suo delegato, dal Ministro dell'economia e commercio o da un suo delegato, da un rappresentante di Federcasa, associazione enti gestori immobili di edilizia residenziale pubblica, da un rappresentante dell'Agenzia del demanio e dai rappresentanti dei sindacati inquilini maggiormente rappresentativi.

3. All'onere di cui al comma 1 si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo.

4. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

5. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento";

*b)* all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento".

6. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 eccedenti la quota parte di cui al comma 3, sono versate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1 comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

**101.0.11**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 101-bis.**

*(Piano di riuso immobili pubblici e inutilizzati nonché differimento termini in materia di disagio abitativo di particolari categorie sociali)*

1. Al fine di consentire la definizione del piano di riuso degli immobili pubblici e privati inutilizzati, previsto dalla Circolare del Ministro dell'Interno 1 settembre 2017, e dell'invio da parte delle Prefetture della mappature dei citati immobili alla Cabina di Regia istituita dalla citata circolare, nonché ai fini della individuazione delle necessarie risorse economiche a sostegno del piano di riuso, è prorogato al 31 dicembre 2018 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199. Il termine di cui al presente comma si applica anche ai soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, con sentenza di sfratto per morosità incolpevole come definita dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 14 maggio 2014, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* il 14 luglio 2014, ai sensi dell'articolo 6 comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.

2. Ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno 2018 non si tiene conto dei benefici fiscali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9. Agli oneri di cui al comma 1, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2018.

3. Al fine della individuazione dei soggetti attuatori nonché delle risorse necessarie alla realizzazione del piano di riuso di immobili inutilizzati delle pubbliche amministrazioni e dei privati come previsto dalla Circolare del Ministro dell'interno del 1° settembre 2017, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti il "Fondo per il recupero e riuso abitativo degli immobili delle amministrazioni pubbliche e privati inutilizzati da destinare alle famiglie in disagio economico e sociale" con una dotazione di 200 milioni di euro a decorrere dal 2018, inoltre la Cabina di Regia istituita dalla Circolare del Ministro dell'interno 1 settembre 2017 è integrata dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, dal Ministro dell'economia e commercio, da un rappresentante di Federcasa, associazione enti gestori di immobili di edilizia residenziale pub-

blica, da un rappresentante dell'Agenzia del demanio e dai rappresentanti dei sindacati inquilini maggiormente rappresentativi.

4. Agli oneri di cui ai commi da 1 a 3 si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo.

5. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

6. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento".

7. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 eccedenti la quota parte di cui al comma 4, sono versate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1 comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n.147».

## **101.0.12**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 101-bis.**

1. L'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n.342, è sostituito dal seguente:

#### **"Art. 63**

*(Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli)*

1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall'ASI e da RIVS e per i motoveicoli dall'FMI, un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.

2. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:

a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;

b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;

c) i veicoli quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume;

d) veicoli prodotti in serie limitate che rivestono un particolare interesse da tutelare.

3. I veicoli indicati al comma 2 in possesso del Certificato di Rilevanza Storica e collezionistica rilasciato da ASI, registri di marca ed FMI sono individuati con propria determinazione dall'ASI. Tale determinazione è aggiornata annualmente.

4. L'esenzione di cui al comma 2 è estesa anche per i veicoli con anzianità di produzione compresa tra i 20 ed i 29 anni non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attività, arti o professioni se in possesso del Certificato di identità rilasciato da ASI.

5. Il certificato di rilevanza storica e collezionistica ed il certificato di identità hanno validità per un periodo di quattro anni trascorsi i quali l'ente che l'ha rilasciato dovrà riesaminare il veicolo per verificare la permanenza dei requisiti che consentono di qualificarli come veicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico. La mancata permanenza dei requisiti che ne hanno consentito il rilascio comporterà il mancato rinnovo di validità dei certificati di cui al primo periodo e la conseguente sospensione delle agevolazioni fiscali.

Le agevolazioni fiscali potranno riottenersi a seguito di ulteriore esame del veicolo.

6. I veicoli ultraventennali in possesso del certificato di rilevanza storica e collezionistica o del certificato di identità dovranno essere sottoposti, con le modalità disposte dalla Motorizzazione Civile, a revisione tecnica quadriennale finalizzata alla verifica della rispondenza tecnica ai parametri originali che hanno consentito la circolazione all'epoca della costruzione con eventuale integrazione degli aggiornamenti dovuti per legge. La revisione di cui al periodo precedente dovrà essere effettuata presso le officine autorizzate o presso gli uffici della Motorizzazione Civile.

7. Al fine di incentivare il mantenimento e la salvaguardia del patrimonio motoristico Storico italiano, i proprietari storici in possesso del Certi-

ficato di identità e del Certificato di rilevanza storica e collezionistica potranno beneficiare di un'aliquota IVA pari al 10% sull'acquisto di ricambi e sulla mano d'opera relativa agli interventi di manutenzione e restauro, finalizzati al mantenimento e alla valorizzazione dei veicoli suddetti.

Qualora sia sottoposto a restauro un veicolo le cui condizioni non permettano di ottenere i certificati di cui al periodo precedente è richiesto agli enti preposti il rilascio di un apposito certificato di rilevanza storica e collezionistica del restauro con il quale si potrà beneficiare di un'aliquota IVA pari al 10% ».

*Conseguentemente all'articolo 92 le parole: «250 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni di euro» e le parole: «330 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «180 milioni di euro».*

### **101.0.13**

GIBIINO, CERONI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 101-bis.**

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 della legge 27 dicembre 2002, n.289, i proprietari di veicoli di interesse storico o collezionistico iscritti negli specifici registri possono ottenere a proprie spese, il rilascio dei documenti del veicolo con il numero di targa di prima immatricolazione e di una targa identica a quella originale di prima immatricolazione per materiale utilizzato, dimensioni e caratteristiche. La gestione dei relativi adempimenti è assicurata, anche per conto degli uffici della motorizzazione civile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dagli uffici del PRA sulla base delle risultanze di istituto. Gli Uffici del PRA provvedono altresì alla riscossione degli importi dovuti dal richiedente anche a titolo di imposte, ivi compresi quelli di competenza degli Uffici della Motorizzazione e alle relative operazioni di contabilizzazione e riversamento agli Enti beneficiari. Le tariffe per il rilascio della documentazione e delle targhe di cui al presente comma sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'ACI».

**101.0.14**

RANUCCI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 101-bis.**

1. All'articolo 2372 del codice civile, comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per le società con azioni quotate nei mercati regolamentati, lo stesso soggetto (o soggetti, allo stesso correlati) non può rappresentare in assemblea più del 3% del capitale sociale avente diritto di voto ovvero del 5% nel caso di piccole o medie imprese come identificate dalla normativa di settore"».

*Conseguentemente, al comma 8, sopprimere le parole: «e del sesto comma».*

2. All'articolo 135-*novies*, comma 5, del TUF eliminare la parola: «eventualmente» ed aggiungere le seguenti: «Le istruzioni di voto devono essere specifiche per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante è delegato a votare per conto del socio delegante».

---

**101.0.15**

RANUCCI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 101-bis.**

Al comma 3-*bis* dell'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo le parole: "di cui all'articolo 29" sono aggiunte le seguenti: "ivi inclusi i certificati bianchi riconosciuti agli impianti di cogenerazione ad alto rendimento ai sensi del decreto ministeriale 5 settembre 2011"».

---



**101.0.16**

RANUCCI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 101-bis.**

Al comma 3-*bis* dell'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28, dopo le parole: "di cui all'articolo 29" sono aggiunte le seguenti: "e di cui al decreto ministeriale 5 settembre 2011"».

**101.0.17**

DEL BARBA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 101-bis.**

1. È istituito il profilo professionale di autista soccorritore.

2. L'autista soccorritore è l'esclusivo operatore che, a seguito dell'attestato professionale, conseguito al termine di specifica formazione professionale, ha le competenze e svolge l'attività di:

a) conduzione dei mezzi di soccorso sanitario provvisti di segnalatori di allarme acustico e luminosi a luci lampeggianti blu, nonché salvaguardia della sicurezza degli occupanti dei mezzi medesimi;

b) garantire l'efficienza e la sicurezza del veicolo di soccorso affidatogli;

c) collaborazione nell'intervento di emergenza sanitaria sul territorio nelle varie fasi del suo svolgimento, con particolare riguardo alla messa in sicurezza del luogo dell'evento;

d) collaborazione nelle fasi di trasporto sanitario;

e) supporto alle attività tecniche della centrale operativa di emergenza sanitaria;

f) collaborazione alla formazione del medesimo profilo.

La formazione, individuata in 90 ore di tirocinio e 310 ore di lezioni teoriche, di cui 96 ore nelle materie di soccorso sanitario e 214 ore nelle materie giuridiche e tecniche, è demandata alle Regioni e Province autonome,

che previo il superamento dell'esame finale rilasceranno l'attestato professionale di autista soccorritore, quale titolo abilitante alla professione in tutto il territorio nazionale. All'interno del profilo è individuata anche la posizione di coordinatore che svolge attività di coordinamento degli operatori del medesimo profilo e dei mezzi di soccorso. Per i soggetti che all'entrata in vigore del presente atto, svolgono la funzione di autista soccorritore, le Regioni e Province autonome, provvederanno ad individuare l'eventuale formazione di compensazione dovuta per il rilascio dell'attestato professionale. Tale istituzione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato».

### **101.0.18**

DEL BARBA, URAS, DE PIETRO, ORELLANA

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 101-bis.**

1. Al fine di assicurare il coordinamento delle politiche pubbliche orientate al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile adottati dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 25 settembre del 2015, il Comitato interministeriale per la programmazione economica assume la denominazione di Comitato interministeriale per lo sviluppo sostenibile.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella legge 27 febbraio 1967, n.48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo fatto al Comitato interministeriale per la programmazione economica deve intendersi riferito al Comitato interministeriale per lo sviluppo sostenibile.

3. Per le finalità di coordinamento delle politiche pubbliche di cui al comma 1, è stanziata la somma di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, da destinare alle attività di sviluppo di modelli in grado di valutare l'impatto delle politiche settoriali sui diversi obiettivi dell'Agenda 2030.»

*Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018:-500.000;

2019:-500.000;

2020:-500.000.

**101.0.19**

SANTINI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 101-bis.**

*(Incentivazione a realizzare processi di fusione fra fondazioni bancarie in attuazione dell'articolo 12 del Protocollo d'intesa MEF/Acri del 22 aprile 2015, salvaguardando gli interventi a favore del welfare delle comunità locali)*

1. Le operazioni di fusione effettuate ai sensi dell'articolo 2501 e seguenti del codice civile dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n.153, che per le loro ridotte dimensioni patrimoniali non riescono a raggiungere una capacità tecnica, erogativa e operativa adeguata sono approvate dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera *a*), del suddetto decreto. Nel progetto di fusione le fondazioni incorporanti indicano anche l'ammontare delle risorse destinate ai territori delle fondazioni incorporate a sostegno del *welfare* locale, tenendo conto altresì delle proprie prospettive di redditività e della media delle erogazioni effettuate nei settori rilevanti, nel quinquennio precedente la fusione, dalle incorporate. Le operazioni di fusione realizzate entro il 31 dicembre 2020 sono esenti dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali.

2. In relazione alle operazioni di fusione di cui al comma 1 effettuate entro il 31 dicembre 2020, alle fondazioni incorporanti è riconosciuto, entro il limite massimo di 15 milioni di euro annui, un contributo annuo, sotto forma di credito d'imposta annuo pari al 100 per cento delle erogazioni effettuate nei territori delle fondazioni incorporate, come previste nel progetto di fusione per cinque esercizi a partire da quello di fusione. Il credito d'imposta riconosciuto fino ad esaurimento delle risorse disponibili, può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di spettanza e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Il credito d'imposta di cui al presente comma è cedibile nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile a intermediari bancari, finanziati e assicurativi. La cessione del credito d'imposta è esente dall'imposta di registro. Al credito d'imposta non si applicano

i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n.244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n.388.

3. Il contributo di cui al comma 2 è assegnato, fino a esaurimento delle risorse disponibili, pari a 15 milioni di euro annui, secondo l'ordine temporale con cui le fondazioni comunicano all'Associazione di fondazioni e di casse di risparmio Spa (Acri) l'impegno a effettuare le erogazioni di cui al comma 2. Al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta, Acri trasmette all'Agenzia delle entrate l'elenco delle fondazioni per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera d'impegno in ordine cronologico di presentazione. Il riconoscimento del credito d'imposta è comunicato dall'Agenzia delle entrate a ogni fondazione finanziatrice e per conoscenza all'Acri.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le disposizioni applicative necessarie, comprese le procedure per la concessione del contributo nel rispetto del limite di spesa ivi stabilito.»

### **101.0.20**

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ORELLANA

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 101-bis.**

*(Attuazione Piano di azione Donne, Pace e Sicurezza)*

1. Ai fini dell'attuazione del Piano di Azione in ottemperanza della Risoluzione n.1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (S/RES/1325), sulle donne, la pace e la sicurezza, e delle risoluzioni seguenti, incluse le azioni di promozione, monitoraggio e valutazione dello stesso nonché la formazione nel settore della mediazione e prevenzione dei conflitti e per le conseguenti azioni previste, all'articolo 1, comma 350, della legge 11 dicembre 2016, n.232, le parole: "l'anno 2017 e di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020"».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018:-500.000;

2019:-500.000;

2020:-1.000.000.

**101.0.21**

SANTINI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 101-bis.**

*(ISEE)*

1. Ferma restando la revisione qualitativa dell'attività in convenzione con centri di assistenza fiscale, in previsione di un incremento dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche ai fini della richiesta dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) anche connessi all'attuazione del reddito di inclusione, di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n.147, l'INPS provvede alle medesime attività con maggiori risorse pari a euro 40 milioni rispetto al limite stabilito per la corrispondente voce di spesa nel bilancio preventivo 2017, a decorrere dall'anno 2018».

**101.0.22 (testo 2)**

PAGLIARI, COLLINA, CARDINALI, COCIANCICH, MARAN, MIRABELLI, RUSSO

**Accolto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 101-bis.**

*(Attuazione della normativa in materia di protezione dei dati personali)*

1. Al fine di garantire la piena attuazione degli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, nonché dalla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, e per far fronte agli oneri determinati dall'applicazione della legge 29 maggio 2017, n.71, il fondo di cui all'articolo 156, comma 10, del codice di cui al

decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, è ulteriormente incrementato nella misura di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «di 326 milioni per ciascuna degli anni 2019 e 2020 e di 310 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».*

### **101.0.23**

SANTINI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 101-bis.**

*(Attuazione della normativa in materia di protezione dei dati personali)*

1. Al fine di garantire la piena attuazione degli adempimenti previsti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, nonché dalla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, e per far fronte agli oneri determinati dall'applicazione della legge 29 maggio 2017, n.71, il fondo di cui all'articolo 156, comma 10, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, è ulteriormente incrementato nella misura di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: «Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018:-4.000.000;

2019:-4.000.000;

2020:-4.000.000.

**101.0.24 (testo 2)**

VICECONTE

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 101-bis.**

1. All'articolo 9, legge 6 dicembre 1991 n. 394, il comma 11 è sostituito dai seguenti:

"11. Il direttore del parco assicura la gestione amministrativa complessiva dell'Ente ed esercita le funzioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Egli cura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere da *d*) a *e-bis*), del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Ad esso spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. Il direttore è nominato dal Presidente all'interno di una rosa di tre candidati in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, nonché di particolare qualificazione professionale, scelti, a seguito di selezione pubblica, da una commissione tecnica costituita da tre soggetti. I membri della commissione sono scelti:

*a)* uno tra soggetti esperti di gestione di pubbliche amministrazioni, designato dall'Ente parco;

*b)* uno tra soggetti esperti di sviluppo sostenibile o tutela ambientale, designato dall'Ente parco;

*c)* un esperto designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che assume le funzioni di Presidente della commissione.

*11-bis.* Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 11 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nel bilancio dell'Ente parco e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

*11-ter.* Alla selezione pubblica possono prendere parte dirigenti pubblici, funzionari pubblici con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica di riferimento, persone di comprovata esperienza professionale di tipo gestionale, ambientale, soggetti che abbiano già svolto funzioni di direttore di enti di gestione di aree protette nazionali o regionali per almeno tre anni nonché persone che abbiano esperienza di gestione di aree marine protette per il medesimo periodo. I predetti requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Il bando di selezione predisposto

dall'Ente parco, approvato con delibera del Consiglio direttivo, è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 21, comma 1, prima della sua applicazione.

11-*quater*. Il Presidente, sentito il Consiglio direttivo, stipula con il direttore un contratto individuale di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni.

11-*quinquies*. Il Presidente, sulla base degli indirizzi del Consiglio direttivo, assegna annualmente al direttore gli obiettivi di gestione e di *performance* amministrativa da conseguire.

11-*sexies*. Il direttore, se dipendente pubblico, è posto obbligatoriamente in posizione di comando, fuori ruolo, aspettativa o altri istituti simili previsti dal rispettivo ordinamento di provenienza, per tutta la durata dell'incarico, con decorrenza dell'anzianità di servizio ai soli fini della progressione in carriera. Il direttore, se dipendente privato, è posto in posizione di aspettativa, anche in deroga a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di competenza. Il trattamento economico è, in ogni caso, a carico dell'Ente parco ed è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere reintrodotti, neanche in via regolamentare, forme di contingentamento per la selezione, quali albi, anche se interni, el enchi e istituti similari. Si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

---

### 101.0.25

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

#### Accolto

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 101-bis.**

*(Clausola di salvaguardia relativa alle regioni a statuto speciale  
e alle province autonome di Trento e di Bolzano)*

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3».

---



**101.0.26**

PANIZZA, LANIECE, ZIN

**Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 101-bis.**

*(Clausola di salvaguardia per le autonomie speciali)*

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione».

---

**101.0.27**

DEL BARBA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:*

**«Art. 101-bis.**

1. Il soggetto titolare di una concessione o di qualsiasi altro diritto reale avente ad oggetto a qualsiasi titolo un bene demaniale o patrimoniale, che ritenga che per la conservazione o il pieno godimento del bene stesso si rendano necessari lavori od opere, anche di manutenzione, su beni contigui o funzionalmente connessi rientranti nella competenza dell'amministrazione concedente ma non ricompresi nell'ambito concessione in essere, può motivatamente richiedere l'autorizzazione ad eseguire a propria cura e spese tali lavori od opere. L'autorizzazione può essere rilasciata qualora l'amministrazione competente, accertata la necessità dei lavori od opere indicati, non abbia la disponibilità delle risorse finanziarie occorrenti per la relativa realizzazione o comunque ravvisi una convenienza nell'affidarne l'attuazione al soggetto richiedente. Le richieste presentate devono essere riscontrate entro il termine perentorio di centoventi giorni. Per la realizzazione delle opere e dei lavori autorizzate ai sensi del presente comma trovano applicazione le disposizioni recate dal codice degli appalti pubblici.

2. Con atto aggiuntivo alla concessione o al rapporto giuridico comunque in essere sono disciplinate modalità, termini e condizioni per l'esecuzione dei lavori o delle opere autorizzate e per la valorizzazione del relativo costo anche attraverso una riduzione del canone in essere, ovvero attraverso un

corrispondente prolungamento della durata del titolo concessorio in atto, fino alla concorrenza del relativo importo e comunque senza che ne derivino complessivamente nuovi o maggiori oneri o minori entrate per l'amministrazione pubblica.

3. Qualora i beni oggetto dei lavori od opere appartengano al demanio o al patrimonio di amministrazioni pubbliche diverse da quella che abbia rilasciato la concessione, l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata congiuntamente da tutte le amministrazioni pubbliche coinvolte previo accordo di programma da definirsi allo scopo, ai sensi dell'articolo 15 della legge n.241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni entro 60 giorni dalla data della richiesta di autorizzazione».

### **101.0.28**

DALLA TOR, VICECONTE

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 101-bis.**

1. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.39, primo periodo, la parola: "nove" è sostituita dalla seguente: "dieci".»

### **101.0.29**

BIANCONI, VICECONTE

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 101-bis.**

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81, dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

#### **"Art. 40-bis.**

1. Il pagamento dell'intero corrispettivo dovuto alle Agenzie di somministrazione da parte dei soggetti utilizzatori deve essere effettuato entro e non oltre il giorno 16 del secondo mese successivo a quello di competenza.

2. Il saggio di interessi (in ragione d'anno), pari al TUR (tasso ufficiale di riferimento) è maggiorato, in via inderogabile, di ulteriori 5,5 punti percentuali, con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del termine.

3. L'utilizzatore che contravviene agli obblighi di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa compresa tra 1.000 e 6.000 euro irrogata dall'Ispettorato territoriale del Lavoro competente per territorio, avuto riguardo al fatto che la fattura comprende le somme versate ai lavoratori a titolo di retribuzione e di voci connesse, la contribuzione ed i premi assicurativi dovuti agli Istituti interessati e versamenti agli enti bilaterali del settore della somministrazione. La sanzione è diffidabile ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.124 e successive modificazioni ed integrazioni. Gli importi delle sanzioni sono devoluti al Fondo di Solidarietà di cui al decreto 25 marzo 2016, n.95974.

4. Trascorsi novanta giorni dalla data di emissione della fattura, il mancato pagamento della stessa all'Agenzia per il lavoro di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276 e successive modificazioni ed integrazioni, previa verifica dell'Ispettorato territoriale del Lavoro competente, relativamente all'effettivo pagamento delle retribuzioni e voci connesse e del conseguente versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi e dei versamenti agli enti bilaterali della somministrazione, in essa riportati, acquista, con provvedimento del Direttore dell'Ispettorato territoriale del Lavoro competente, limitatamente a tali voci, valore di accertamento tecnico, con efficacia di titolo esecutivo.

5. Il mancato pagamento comporta che l'utilizzatore non sia in regola con i contributi correnti."».

### **101.0.30**

BIANCONI, VICECONTE

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 101-bis.**

1. Al decreto legislativo n. 276/2003, dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

#### **Art. 12-bis.**

1. In caso di fallimento di un'agenzia di somministrazione, il Fondo di solidarietà di cui all'articolo 12 subentra negli obblighi retributivi e contributivi di quest'ultima nei confronti dei lavoratori somministrati, rimasti inadempiti.

2. Nei casi di cui al comma 1, rimane fermo l'obbligo del Fondo di Solidarietà di rivalersi sull'utilizzatore per le somme non corrisposte dall'agenzia

per il lavoro ai lavoratori somministrati, nonché per i contributi previdenziali e dei premi assicurativi e dei versamenti agli enti bilaterali.

3. In via residuale, il Fondo di solidarietà, nei casi di cui ai commi 1 e 2, procede all'escussione della fideiussione».

### **101.0.31**

PAGANO, VICECONTE

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 101-bis.**

*(Disposizioni in materia di personale delle Agenzie fiscali)*

1. Per esigenze di adeguamento ai principi dell'ordinamento europeo in materia di contratti di lavoro a tempo determinato e per la salvaguardia delle professionalità esistenti, le Agenzie fiscali procedono ad inquadrare direttamente nel corrispondente ruolo dirigenziale il proprio personale, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area ed in possesso di titolo di studi universitario, che abbia svolto, in forza di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, funzioni dirigenziali per almeno tre anni anche non continuativi, conseguendo valutazioni tutte positive. L'inquadramento viene effettuato a totale invarianza finanziaria in forza della copertura correlata alla capacità assunzionale autorizzata, procedendo progressivamente sulla base della maggiore durata degli incarichi dirigenziali».

### **101.0.32**

VICARI

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 101-bis.**

*(Semplificazione del procedimento amministrativo per l'iscrizione all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi con veicoli di massa complessiva a pieno carico inferiore a 1,5 tonnellate).*

1. All'art. 12 della legge n. 298/1974 sono aggiunti seguenti commi: "In deroga a quanto previsto nei commi precedenti, le persone fisiche o giuridiche che intendono iscriversi all'albo per esercitare l'autotrasporto di cose per

conto di terzi (come definito all'art. 40) con autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 1,5 tonnellate, o con complessi di veicoli formati da questi veicoli, presentano al comitato provinciale nella cui circoscrizione l'impresa ha la sede principale una segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241, corredata delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà relative al possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

Ove l'impresa abbia più di una sede, la segnalazione certificata di inizio attività deve essere comunicata anche agli uffici provinciali della motorizzazione civile nella cui circoscrizione si trovino le sue sedi secondarie."

2. All'art. 17 della legge n. 298/1974 viene aggiunto il seguente comma:

"Per le persone fisiche o giuridiche che intendono iscriversi all'albo per esercitare l'autotrasporto di cose per conto di terzi (come definito all'art. 40) con autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 1,5 tonnellate, o con complessi di veicoli formati da questi veicoli il procedimento di iscrizione all'albo e regolato dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241, e l'attività di trasporto di cose per conto di terzi può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività».

3. Il comma 2 dell'art. 88 del decreto legislativo 285/1992 è sostituito dal seguente:

"2. La carta di circolazione è rilasciata sulla base della autorizzazione prescritta per effettuare il servizio. Le disposizioni di cui al presente articolo e della legge 6 giugno 1974 n. 298 non si applicano agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 1,5 tonnellate, per i quali non è richiesta l'immatricolazione ad uso di terzi e ai quali non si applica l'art. 93, comma 3, del presente decreto."

4. Il comma 2 dell'art. 12 del decreto legislativo 286/2005 è sostituito dal seguente:

"2. Qualora un veicolo entri nella disponibilità del vettore a seguito di contratto di locazione senza conducente, ai sensi dell'art. 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 385 e successive modificazioni, il veicolo stesso deve recare a bordo copia del contratto di locazione e del certificato di iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori dei soggetti a ciò tenuti in base alle vigenti disposizioni, dal quale si possano desumere anche eventuali limitazioni all'esercizio dell'attività di autotrasporto. La mancanza di tali documenti accertata dalle autorità competenti durante la circolazione del veicolo interessato comporta l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 180 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai vettori iscritti all'Albo nazionale degli autotrasportatori per l'esercizio dell'attività di autotrasporto con veico-

li di massa complessiva a pieno carico non superiore a 1,5 tonnellate, o con complessi di veicoli formati da questi veicoli, i quali possono utilizzare veicoli acquisiti in disponibilità a qualunque titolo da terzi, anche non iscritti all'Albo."

5. Al fine di garantire la piena attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi e nell'ottica di promuovere il rilancio del settore dell'auto-transporto nel Paese, il Ministero dei Trasporti e delle infrastrutture provvede a stipulare apposite convenzioni con le società così come definite all'art. 1 del Decreto del Ministero dei Trasporti e delle infrastrutture 18 maggio 1995, n. 317 che svolgono le attività di insegnamento alla guida e le pratiche necessarie per il conseguimento dell'idoneità alla guida e per il rilascio delle patenti, per definire idonei percorsi e facilitare la formazione professionale degli individui che intendono iscriversi all'albo di cui all'art. 40 della legge n. 298/1974 secondo la procedura descritta al comma 1.»

### 101.0.33

VICECONTE

#### Respinto

*Dopo l'articolo, inserito il seguente:*

#### «Art. 101-bis.

1. Le Banche ed i soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 106 del decreto legislativo 385/1993 nonché i cessionari ai sensi dell'art. 58 del decreto legislativo 385/93 titolari di crediti muniti di ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili, possono iniziare a proseguire, in virtù un titolo esecutivo a norma dell'articolo 474 del codice di procedura civile, le azioni esecutive sugli stessi anche dopo la dichiarazione di fallimento, con l'esclusione dei beni utilizzati nell'esercizio provvisorio dell'impresa di cui al primo e secondo comma dell'articolo 104 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 o che siano oggetto dei provvedimenti di cui al primo comma dell'art. 104-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

2. Il saldo prezzo derivante dalla vendita dei beni di cui al comma 1, gravati da ipoteca in primo grado, da versarsi dall'aggiudicatario sia in sede esecutiva che nel corso della procedura fallimentare è corrisposto da quest'ultimo professionista delegato ovvero al curatore fallimentare il quale, non oltre i successivi quindici giorni, lo versa al creditore ipotecario, nei limiti della somma per cui è stata proposta domanda di insinuazione al passivo della procedura fallimentare, dedotti l'importo liquidato ai sensi dell'art. 2770 del codice civile, ivi compreso il compenso spettante al custode e al professionista delegato, e le spese specifiche inerenti nonché la quota delle spese generali

imputabili allo stesso, compreso il compenso del curatore. Il curatore ha facoltà di intervenire nell'esecuzione e la somma ricavata che eccede la somma delle quote di cui al periodo precedente è attribuita al fallimento.

3. Quando sia iniziata o proseguita l'azione esecutiva individuale a norma dell'articolo 41, comma 2, del Decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 ovvero ai sensi del comma 1 il curatore non può procedere alla vendita in sede fallimentare se, nell'ambito dell'esecuzione individuale sia stata già disposta la vendita ai sensi dell'art. 569 cpc. La disposizione di cui al presente comma non si applica quando l'esecuzione individuale è sospesa.

4. Nei casi di versamento diretto al creditore della parte di prezzo derivante dalla vendita o assegnazione di cui all'art. 41, comma 4, del Decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, ovvero diversamente effettuato ai sensi del comma 2, il credito indicato nella domanda di cui al predetto comma deve essere certificato da un dirigente della banca creditrice in misura conforme alle scritture contabili sulla base di un conteggio redatto ai sensi dell'art. 2855 c.c. L'incasso da parte del creditore deve intendersi effettuato in via provvisoria. Ai crediti di cui al presente articolo si applica l'articolo 52, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; è attribuita al fallimento la somma incassata ai sensi del comma 2 eccedente la quota che risulta spettante al creditore ipotecario all'esito del procedimento di cui al capo V del titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

5. Le disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo si applicano in relazione ai fallimenti già dichiarati alla data di entrata in vigore del presente articolo nonché ai fallimenti dichiarati nei due anni successivi a tale data.»

#### **101.0.34**

VICECONTE, VICARI

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 101-bis.**

1. Al libro secondo, titolo I, del codice di procedura civile il capo III-bis è sostituito dal seguente:

"Capo III-bis.

Del procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica

#### **Art. 281-bis.**

*(Norme applicabili)*

Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei capi precedenti, ove non derogate dalle disposizioni del presente capo.

Le disposizioni del presente capo si applicano anche all'opposizione avverso il decreto d'ingiunzione nonché alle opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi, ferma la competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 615 e dal secondo comma dell'articolo 617 nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza.

**Art. 281-ter.**

*(Forma della domanda. Costituzione delle parti)*

Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda è proposta con ricorso al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e l'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell'articolo 163.

A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.

Il giudice designato fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione. Quando la notificazione prevista dal periodo precedente deve effettuarsi all'estero, il termine di trenta giorni è elevato a quaranta giorni.

Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.

Se il convenuto intende chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del quarto comma.

**Art. 281-quater.**

*(Procedimento)*



Il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza.

Alla prima udienza il giudice, sentite le parti, ammette i mezzi di prova proposti e, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto e provvede, con sentenza emessa a norma dell'articolo 281-*sexies* all'accoglimento o al rigetto delle domande.

**Art. 281-*quinquies*.**

*(Poteri istruttori del giudice)*

Il giudice può disporre d'ufficio la prova testimoniale, quando le parti nella esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità.

**Art. 281-*sexies*.**

*(Decisione e impugnazione)*

Il giudice, fatte precisare le conclusioni, ordina la discussione orale della causa nella stessa udienza o su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronuncia sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ovvero depositando la sentenza nei quindici giorni successivi alla discussione.

Ove resa in udienza, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria; altrimenti il giudice dà atto nel verbale del successivo deposito della sentenza in cancelleria.

Il termine per proporre appello avverso la sentenza emessa a norma del presente articolo è di trenta giorni e decorre dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore. La sentenza è comunicata anche alla parte non costituita."

2. L'articolo 183-*bis* e le disposizioni di cui al capo III-*bis* del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile sono abrogati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; è fatto salvo quanto previsto ai commi 4 e 5.

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano ai procedimenti introdotti dopo il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. I procedimenti introdotti con il rito sommario di cognizione prima della scadenza del termine di cui al comma 3 continuano ad essere regolati dalle disposizioni di cui al capo III-*bis* del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 183-*bis* del codice di procedura civile continuano ad applicarsi ai procedimenti introdotti con il rito ordinario di cognizione prima della scadenza del termine di cui al comma 3.

6. Al decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera *a*) è soppressa;

2) la lettera *c*) è sostituita dalla seguente "*c*) rito davanti al tribunale in composizione monocratica: il procedimento regolato dalle norme del capo III-*bis* del titolo I del libro secondo del codice di procedura civile.";

b) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Disposizioni comuni alle controversie disciplinate dal rito, davanti al tribunale in composizione monocratica";

2) il comma 1 è soppresso;

3) al comma 2, le parole "all'articolo 702-*bis*" sono sostituite dalle seguenti: "281-*ter*";

4) al comma 3, le parole: "702-*bis* e 702-*ter*" sono sostituite dalle seguenti: "281-*ter* e 281-*quater*".

c) al capo III, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Delle controversie regolate dal rito davanti al tribunale in composizione monocratica" e le parole "rito sommario di cognizione", ovunque ricorrano nelle disposizioni del predetto capo, sono sostituite dalle seguenti: "rito davanti al tribunale in composizione monocratica";

d) all'articolo 22, comma 9, le parole: "all'articolo 702-*quater*" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 281-*sexies*, terzo comma"

e) dopo l'articolo 30, le parole: "Capo IV Delle controversie regolate dal rito ordinario di cognizione" sono soppresse;

f) all'articolo 31 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 le parole: "ordinario di cognizione" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*)";

2) al comma 3, le parole: "L'atto di citazione è notificato" sono sostituite dalle seguenti: "Il ricorso e il decreto di cui all'articolo 281-*ter*, terzo comma, del codice di procedura civile sono notificati".

g) all'articolo 32, comma 1, le parole: "ordinario di cognizione" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*)";

h) all'articolo 33 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "ordinario di cognizione" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c)"

2) al comma 5, le parole: "L'atto di citazione è notificato" sono sostituite dalle seguenti: "Il ricorso e il decreto di cui all'articolo 281-ter, terzo comma, del codice di procedura civile sono notificati".

7. Le disposizioni del precedente comma si applicano ai procedimenti introdotti dopo il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

---

### **101.0.35**

VICECONTE

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 101-bis.**

1. All'articolo 648 c.p.c. alla fine del secondo periodo del primo comma, dopo le parole: "vizi procedurali" sono aggiunte le seguenti: ",non manifestamente infondati)".»

---

### **101.0.36**

VICECONTE

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 101-bis.**

1. All'articolo 560 c.p.c. sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, le parole: ",quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca l'autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile" sono sostituite dalle seguenti: "quando sussistono giustificati motivi e, in ogni caso, quando ne dispone la vendita";

b) al quarto comma, primo periodo, le parole: "dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza" sono sostituite con le seguenti: "dell'esecuzione immobiliare, senza l'assistenza giudiziario e senza l'osservanza";

c) al quarto comma, il secondo periodo è sostituito con il seguente: "Per l'attuazione dell'ordine il giudice dispone che il custode possa avvalersi direttamente della forza pubblica, senza rivolgersi all'Ufficiale Giudiziario, nominando, altresì ausiliari ai sensi dell'articolo 68".»

---

### **101.0.37**

VICECONTE

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, è inserita seguente:*

**«Art. 101-bis.**

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 596 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla fine del primo capoverso del comma 1 inserire le seguenti parole: "da tenersi entro un mese dal deposito".

2) alla fine del comma 1 aggiungere il seguente periodo:

"La disposizione si applica anche in epoca anteriore all'aggiudicazione, alle rendite ed ai frutti civili in genere acquisiti dalla procedura che, su istanza del creditore, devono essere distribuiti con periodicità semestrale".

b) All'articolo 594 c.p.c., sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Durante il corso dell'amministrazione giudiziaria il giudice, su istanza del creditore, dispone che le rendite riscosse siano assegnate ai creditori secondo le norme degli articoli 596 e seguenti."

c) All'articolo 598, comma 1, alla fine aggiungere le seguenti parole: "Il pagamento delle singole quote deve avvenire entro trenta giorni dall'approvazione del progetto di distribuzione."».

---

**101.0.38**

VICECONTE

**Respinto**

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 101-bis.**

1. All'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge aprile 2016, n. 49; le parole: "30 giugno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018"».

---

**101.0.39**

VICECONTE

**Respinto**

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 101-bis.**

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 545, il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, di somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, il saldo del conto può essere pignorato per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale; in caso di conti cointestati, saldo si intende pro quota dei singoli cointestatari ed il limite di impignorabilità si applica anche nel caso in cui i predetti accrediti riguardino cointestatari non eseguiti. Quando l'accredito delle somme dovute a titoli di stipendio o salario e delle altre somme previste nel primo periodo del presente comma ha luogo alla data del pignoramento o successivamente fino alla data della dichiarazione di terzo, dette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge.";

*b)* all'articolo 546, primo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

"Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rap-

porto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di assegni di quiescenza, gli obblighi del terzo pignorato non operano per un importo del saldo del conto pari al triplo dell'assegno sociale; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente fino alla data della dichiarazione di terzo, gli obblighi del terzo pignorato operano nei limiti previsti dall'articolo 545 e dalle speciali disposizioni di legge."».

#### **101.0.40**

VICECONTE

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo è inserito il seguente:*

#### **«Art. 101-bis.**

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

1) Al primo comma dell'articolo 546 c.p.c., dopo le parole: "nell'art. 543" sono aggiunte le seguenti "e sino alla data di udienza indicata nell'atto".

2) All'articolo 548 c.p.c. sostituire il secondo comma con il seguente:

"Il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617 l'ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del presente articolo, se prova di aver inviato a mezzo raccomandata al creditore procedente o trasmesso a mezzo di posta elettronica certificata la dichiarazione di cui all'art. 547 o di non aver avuto tempestiva conoscenza dell'ordinanza di cui al primo comma per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore".».

#### **101.0.41**

VICECONTE

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 101-bis.**

1. All'art. 39, comma 4 del decreto legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, è aggiunto, infine, il seguente periodo:

"L'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 3 milioni e cinquecentomila euro per le sole garanzie concesse nell'ambito di portafogli di finanziamenti."

2. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662, può essere concessa, nel limite massimo di disponibilità finanziaria del Fondo pari a 50.000.000 di euro, anche in favore di piccole e medie imprese che effettuano operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantibile di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ed entro il limite di euro 3.5 milioni, a condizione che almeno il 60% del finanziamento per il quale è richiesta la garanzia del Fondo sia destinato a investimenti in beni materiali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico; di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia della sezione di cui al presente comma.

3. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi precedenti, le piccole e medie imprese possono accedere alla garanzia del Fondo, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, in relazione ad operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantibile di cui all'articolo 39, comma 3 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, a fronte del pagamento di una commissione orientata al mercato calcolata sulla quota dell'operazione finanziaria che ecceda il predetto limite. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia, che non devono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

## 101.0.42

VICECONTE

### Respinto

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### «Art. 101-bis.

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», all'articolo 254, dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. È in ogni caso esclusa dal piano di rilevazione della massa passiva l'eventuale anticipazione di tesoreria maturata al 31 dicembre dell'anno precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato."»

**101.0.43**

DALLA TOR

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 101-bis.**

1. Al fine di catalizzare investimenti nei settori infrastrutturale, logistico ed industriale, connessi all'insediamento di nuove imprese o per o sviluppo di imprese già esistenti in alcune aree del Paese, da cui discenda un maggiore aumento in termini di produzione, di maggiori opportunità di lavoro, di trasferimento tecnologico e di volume delle esportazioni, e per favorire l'acquisizione di maggiore competitività, soprattutto con riferimento agli interscambi commerciali con i Paesi esterni all'Unione europea, nei territori delle Città Metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, possono essere istituite le Zone Economiche Speciali consistenti in aree geograficamente delimitate situate entro i confini dello Stato ed individuate in detti territori, destinate allo svolgimento di attività economiche specificamente mirate per promuovere la crescita economica, attraverso la previsione di agevolazioni fiscali, amministrative ed infrastrutturali.

2. L'introduzione di ulteriori agevolazioni ed incentivi di natura doganale è disciplinata dal Codice Doganale dell'Unione europea.

3. L'istituzione di Zone Economiche Speciali è approvata con Decreto della Presidenza del Consiglio del Ministro su proposta del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo Economico, nelle aree delle Città Metropolitane di cui al comma 1, individuate in base alle delimitazioni proposte con decreto dalle Regioni interessate, tenuto conto dei corrispondenti Piani Strategici triennali dei territori metropolitani di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 54/2016.

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con dotazione pari a 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Tale fondo può essere alimentato dai contributi da parte delle amministrazioni statali e degli enti territoriali secondo la procedura prevista dal comma 876 della legge 208 del 2015 i predetti provvedimenti sono emanati previa verifica dell'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica nonché delle esigenze attuali e prospettive dei fondi di origine e di destinazione.

5. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corri-



---

spondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.».

---

**101.0.44**

SAGGESE

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 101-bis.**

*(Risorse per il funzionamento del centro di ricerca CEINGE)*

Ai fini del potenziamento della capacità di produrre conoscenze nel Mezzogiorno d'Italia e del funzionamento di base del centro di ricerca CEINGE - Biotecnologie Avanzate S.C. a r. l. di Napoli, ente senza fini di lucro, interamente partecipato direttamente o indirettamente da amministrazioni ed enti pubblici, locali e non, è istituito un fondo con dotazione di 5 milioni di Euro/anno per triennio 2018, 2019 e 2020, a sostegno di attività infrastrutturali di Trasferimento Tecnologico e di Ricerca Scientifica, Servizi e formazione nel campo della biologia avanzata, della biomedicina e delle biotecnologie mediche, da destinare secondo criteri e modalità individuati dal Ministero dello Sviluppo Economico, anche attraverso accordi di programma con altri Ministeri interessati.».

*Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018: - 5.000.000;

2019: - 5.000.000;

2020: - 5.000.000.

---

**101.0.45**

MARINELLO, VICECONTE

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 101-bis.**

1. Per le attività e il conseguimento delle finalità scientifiche del Polo nazionale di cui alla tabella A prevista dall'articolo 1 della legge 29 ottobre

2003, n. 291, il contributo annuo riconosciuto alla Sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità ai sensi dell'articolo 11-*quaterdecies*, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge 2 dicembre 2005 n. 248, è incrementato a decorrere dal 2018 di euro 250.000 annui.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 250.000 euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

### **101.0.46 (testo 2)**

DE CRISTOFARO, GIANNINI, URAS, SOLLO, LANGELLA, PADUA, DE PETRIS, BOCCHINO, GUERRA, RICCHIUTI

#### **Accolto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 101-bis.**

*(Istituto Nazionale di Biologia e Biotecnologie marine Stazione Zoologica Anton Dohrn)*

1. Al fine di potenziare la ricerca nel meridione d'Italia, con particolare riferimento alle scienze del mare per lo studio della biologia fondamentale ed applicata degli organismi e degli ecosistemi marini e della loro evoluzione attraverso un approccio integrato e interdisciplinare e lo sviluppo delle iniziative scientifiche sul piano nazionale, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 a favore dell'Istituto Nazionale di Biologia e Biotecnologie marine-Stazione Zoologica Anton Dohrn.».

*Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «e di 330 milioni di euro annui», con le seguenti: «328 milioni di euro per l'anno 2019 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dal 2020».*

**101.0.47**

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

**Respinto**

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**«Art. 101-bis.**

1. Al fine di sostenere la continuità gestionale dei Centri di ricerca, documentazione e promozione delle riserve naturali territoriali in difficoltà a causa del riassetto istituzionale e della conseguente incertezza finanziaria, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per la continuità gestionale delle Riserve naturali di competenza degli enti territoriali con una dotazione annua di 6 milioni di euro a decorrere dal 2018.

2. Con uno o più decreti il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di accesso e di erogazione dei finanziamenti agli enti territoriali che avanzano richiesta di utilizzo del Fondo di cui al comma precedente.

*Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui», con le seguenti: «244 milioni di euro per l'anno 2018 e di 324 milioni di euro annui».*

**101.0.48 (testo 2)**

ARACRI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 101-bis**

*All'articolo 2545-terdecies del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:*

le parole: "Le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche al fallimento" vengono sostituite con le parole: "Le cooperative e i consorzi di cooperative che svolgono attività commerciali a far data dal 1° gennaio 2017 non sono soggette al fallimento."

All'articolo 10 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 dopo le parole: "Gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla", aggiungere le seguenti parole: "comunicazione della".».

### **101.0.49**

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 101-bis.**

*(Cadenza mensile nella fatturazione dei servizi  
di pubblica utilità e rimborsi IVA)*

1. I contratti di fornitura dei servizi di pubblica utilità relativi a energia elettrica, gas, sistema idrico e sistema per le telecomunicazioni, compresa telefonia fissa e mobile, devono prevedere obbligatoriamente la cadenza di rinnovo delle offerte e di fatturazione dei servizi e delle relative quote di Iva, ad esclusione di quelli promozionali a carattere temporaneo o stagionale, su base mensile o suoi multipli.

2. Il comma 4 dell'articolo 70 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n.259, è sostituito dal seguente:

"4. Le imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica hanno facoltà di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali qualora sussista un giustificato motivo, certificato dall'Autorità garante per il relativo servizio di pubblica utilità, determinato da comprovati mutamenti delle condizioni del mercato o della tecnologia. La modifica deve essere comunicata espressamente al cliente evidenziando le informazioni complete circa le motivazioni sottostanti la modifica e l'esercizio del diritto di recesso, con preavviso minimo di tre mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente e si intende approvata ove esso non receda, senza penali né costi di disattivazione e con modalità semplificate e di facile accesso, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. Sono in ogni caso vietate, se sfavorevoli per il cliente, le modifiche unilaterali del contratto che, senza un giustificato motivo, alterino le caratteristiche sostanziali dei servizi e dei prodotti offerti o che prevedano l'inclusione di opzioni aggiuntive non richieste espressamente o ottenute attraverso pratiche commerciali scorrette. Il contraente, qualora non accetti le modifiche delle

condizioni contrattuali da parte delle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, ha diritto di recedere dal contratto senza penali né costi di disattivazione e, se indotto in errore da pratiche commerciali scorrette ha diritto al rimborso totale delle spese pregresse sostenute e degli eventuali danni subiti."».

*Conseguentemente all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «incrementato di 250 milioni», con le seguenti: «incrementato di 30 milioni».*

### **101.0.50**

MARINELLO, VICECONTE

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 101-bis.**

*(Esclusione della contribuzione previdenziale  
dei liberi professionisti dal bail-in)*

1. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n.180 dopo la lettera g) aggiunta la seguente:

"g-bis) le passività delle forme obbligatorie di previdenza per i liberi professionisti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n.509, e di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.103, in qualsiasi istituto di credito depositati"».

### **101.0.51**

MARINELLO, VICECONTE

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 101-bis.**

*(Norma quadro sulla previdenza degli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n.509 e decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.103)*

1. In considerazione del divieto di usufruire di finanziamenti pubblici diretti o indiretti ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.509 e della necessità di garantire, ai sensi dell'articolo 2 comma 2 del citato decreto legislativo, una gestione economico finanziaria che assicuri riequilibrio di bilancio, i provvedimenti di legge disposti in materia

di previdenza per gli iscritti ad altre gestioni previdenziali non si estendono agli Enti di cui al richiamato decreto legislativo 30 giugno 1994, n.509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.103, salvo che gli Enti medesimi non decidano di adottarli con apposita delibera assunta dai rispettivi organi».

### **101.0.52**

MARINELLO, VICECONTE

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 101-bis.**

1. Il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, a condizione di reciprocità, può rilasciare ogni anno fino a cinquecento visti multipli per "vacanze-lavoro", validi dodici mesi, ai titolari di passaporti rilasciati da Taiwan che soddisfino le seguenti condizioni:

a) non hanno precedentemente usufruito di un visto "vacanze-lavoro";

b) intendono trascorrere in Italia un periodo di vacanza, durante il quale svolgere anche una attività lavorativa;

c) hanno, al momento della richiesta del visto, un'età compresa tra i diciotto e i trenta anni compiuti;

d) non hanno familiari al seguito;

e) sono in possesso di un documento valido per l'ingresso sul territorio italiano che abbia una validità non inferiore ai diciotto mesi;

f) possiedono un titolo di viaggio di andata e ritorno, o fondi sufficienti per acquistarlo;

g) possiedono fondi sufficienti per mantenersi durante il periodo di soggiorno in Italia;

h) possiedono una assicurazione medica e di copertura globale delle spese ospedaliere, valida per tutta la durata del soggiorno in Italia;

i) non hanno riportato condanne penali.

2. I titolari di passaporti rilasciati da Taiwan in possesso di un visto per "vacanze-lavoro" richiedono il permesso di soggiorno entro otto giorni dal loro ingresso nel territorio nazionale permesso di soggiorno di cui al presente articolo non è estensibile, né convertibile in un permesso di soggiorno di altro tipo né dà titolo ad ottenere visti o permessi di soggiorno per ricongiungimento familiare o per motivi familiari. Esso consente di soggiornare in Italia per un

periodo totale non eccedente i dodici mesi dall'ingresso nel territorio nazionale e di svolgere-attività lavorativa per un periodo complessivo non superiore a sei mesi, anche con lo stesso datore di lavoro. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le vigenti disposizioni in materia di entrata, soggiorno e lavoro di stranieri in Italia.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

### **101.0.53**

CASSINELLI, MANDELLI

#### **Assorbito**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 101-bis.**

*(Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n.84*

*in materia di lavoro portuale)*

1. Il comma 15-*bis* dell'articolo 17 della legge 84 del 94 e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

"15-*bis*. Al fine di sostenere l'occupazione, il rinnovamento e l'aggiornamento professionale degli organici dell'impresa o dell'agenzia fornitrice di manodopera, l'Autorità di Sistema può destinare una quota, comunque non eccedente il 15 per cento delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci sbarcate ed imbarcate, al finanziamento della formazione, del ricollocamento del personale, ivi incluso il reimpiego del personale inidoneo totalmente o parzialmente allo svolgimento di operazioni e servizi portuali in altre mansioni, e delle misure di incentivazione al pensionamento dei lavoratori dell'impresa o dell'agenzia di cui al presente articolo.

15-*ter*. Al fine di evitare grave pregiudizio all'operatività del porto, le Autorità di Sistema portuale possono finanziare interventi finalizzati a ristabilire gli equilibri patrimoniali dell'impresa o dell'agenzia fornitrice di manodopera nell'ambito di piani di risanamento approvati dall'Autorità stessa, anche attraverso l'istituzione di addizionali *una tantum* sulle merci sbarcate ed imbarcate non eccedenti il 10 per cento delle aliquote vigenti e all'uopo autorizzate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti"».

**101.0.54**

MANCUSO, VICECONTE

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 101-bis.**

*(Allocazione delle bande orarie negli aeroporti nazionali)*

1. Al fine di potenziare la capacità degli aeroporti nazionali evitando il congestionamento degli stessi, con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, è stabilita la nuova disciplina per lo svolgimento della funzione di coordinamento per assegnazione delle bande orarie negli aeroporti designati come coordinati o ad orari facilitati, in conformità alle previsioni di cui al Regolamento CEE n.95/93 del Consiglio del 18 gennaio 1993 e successive modifiche e integrazioni. Tale disciplina individua la ripartizione delle attribuzioni in materia tra gli organi dello Stato e il coordinatore, di cui assicura l'indipendenza e lo svolgimento delle attività di competenza in maniera imparziale, non discriminatoria e trasparente, stabilendo, altresì, le modalità e i criteri di regolazione del sistema di finanziamento del servizio di coordinamento, con la ripartizione dei relativi costi per il 50 per cento a carico dei gestori degli aeroporti interessati e per il restante 50 per cento a carico degli operatori di aeromobili che richiedono di utilizzare tali aeroporti, senza oneri a carico dello Stato».

**101.0.55**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere seguente:*

**«Art. 101-bis.**

*(Disposizioni in materia di equo compenso)*

1. Il presente articolo è finalizzato a tutelare l'equità del compenso dei professionisti iscritti ad un ordine o collegio professionale, delle professioni ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n.4, e ai mediatori di cui alla legge 3 febbraio 1989, n.39, e a garantire certezza del diritto nei loro rapporti con il committente. Ai fini del presente articolo, si considerano committenti anche le pubbliche amministrazioni.



2. Ai fini del presente articolo, per compenso equo si intende la corrispondenza di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale.

3. È nulla ogni clausola o patto che determina un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente della prestazione prevedendo un compenso non equo.

4. Si presume manifestamente sproporzionata all'opera professionale e non equo un compenso di ammontare inferiore ai minimi stabiliti dai parametri ove vigenti per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o collegi, dei professionisti ai sensi della legge 4/2013, e dei mediatori di cui alla legge 3 febbraio 1989, n.39 definiti con le modalità e dai soggetti di cui al successivo comma 5.

5. Ai fini della determinazione dei parametri di cui al comma 4, ove non vigenti, con regolamento del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, viene istituito all'interno del tavolo tecnico di cui all'articolo 17 della legge 22 maggio 2017, n.81, un comitato permanente cui partecipano gli Enti e i Ministeri interessati, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, gli ordini, albi e collegi professionali e associazioni e le forme aggregative iscritte nell'elenco del Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n.4.

6. All'interno del tavolo di cui al comma 5, possono essere costituite delle Commissioni per:

a) la definizione dei parametri delle prestazioni riguardanti attività riservate composte dai soli rappresentanti degli ordini e le istituzioni;

b) la definizione dei parametri delle prestazioni libere composte dai soli rappresentanti delle associazioni e le istituzioni;

c) la definizione dei parametri delle prestazioni libere ancorché tipiche delle professioni regolamentati composte dai rappresentanti dei professionisti regolamentati, associativi e le istituzioni.

7. La nullità della clausola o del patto di cui al comma 1 opera a vantaggio del professionista che esercita la relativa azione, ferma restando la validità del contratto nelle altre sue parti.

8. Il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale decorre dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista iscritto all'ordine o al collegio professionale.».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 10.000.000;

2019: - 10.000.000;

2020: - 10.000.000.

### **101.0.56**

CERONI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire seguente:*

#### **«Art. 101-bis.**

*(Misure per la promozione della digitalizzazione nei pagamenti  
della Pubblica Amministrazione)*

1. Alla legge 28 dicembre 1995 n.549, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 1, comma 47, dopo le parole: "carta di credito", sono inserite le seguenti: "fisica o virtuale"; sono soppresse le parole: "qualora non sia possibile o conveniente ricorrere alle ordinarie procedure";

*b)* dopo il comma 48 è inserito il seguente:

"48-bis. L'utilizzo della carta di credito fisica o virtuale è altresì ammesso nel rispetto dei seguenti principi generali:

*a)* la titolarità della carta di credito fisica o virtuale può essere attribuita alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni ed integrazioni;

*b)* la carta di credito fisica o virtuale può essere utilizzata per eseguire le spese delle amministrazioni pubbliche in regime di contabilità ordinaria o speciale;

*c)* la carta di credito fisica o virtuale può essere utilizzata per i pagamenti dovuti a titolo di corrispettivo dalle amministrazioni pubbliche per i contratti di acquisto di beni e servizi conclusi tramite gli strumenti elettronici di cui all'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296"».

**101.0.57**

CERONI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 101-bis.**

*(Misure in favore delle liquidità delle imprese vantanti crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni)*

1. Sostituire l'articolo 7, della legge 21 febbraio 1991, n.52 con il seguente:

**"Art. 7.**

*(Fallimento del cedente)*

1. Le cessioni di credito verso corrispettivo di cui all'articolo 1 non sono revocabili ai sensi dell'articolo 67, del testo delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, approvato con Regio decreto 16 marzo 1942, n.267.

2. Il corrispettivo deve essere pari al valore nominale del credito, fatto salvo il compenso a favore del cessionario nei limiti indicati dall'articolo 67, comma 1, n.1, del testo delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, approvato con Regio decreto 16 marzo 1942, n.267. Il pagamento può essere fatto nei termini di cui all'articolo 5, comma 1.

3. Il curatore del fallimento del cedente può recedere dalle cessioni stipulate dal cedente limitatamente ai crediti non ancora sorti alla data della sentenza dichiarativa.

4. In caso di recesso il curatore deve restituire al cessionario il corrispettivo pagato dal cessionario al cedente per le cessioni previste nel comma 3."».

---

**101.0.58**

CERONI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 101-bis.**

*(Revocatoria della cessione di credito contro corrispettivo in denaro)*

1. All'articolo 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n.52 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "nell'anno anteriore", sono sostituite con le seguenti: "nei sei mesi anteriori";

b) le parole: "e prima della scadenza del credito ceduto" sono soppresse».

---

### **101.0.59**

CERONI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 101-bis.**

*(Misure in favore delle liquidità delle imprese vantanti crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni)*

1. Il comma 13 dell'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, è sostituito dal seguente:

"13. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n.52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti possono essere stipulate mediante scrittura privata e devono essere notificate alle amministrazioni debentrici. La notifica è effettuata direttamente dal cessionario con comunicazione alla stazione appaltante, anche informata elettronicamente o raccomandata con avviso di ricevimento. È fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, in ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato"».

---

### **101.0.60**

D'ALI'

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 101-bis.**

1. Alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n.219, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7 dell'articolo 10 le parole: "e possono essere rinnovati per una sola volta", sono soppresse;

b) al comma 2 dell'articolo 14 le parole: "e il mandato dei suoi membri è rinnovabile per una sola volta", sono soppresse"».

---

### **101.0.61**

MANDELLI, BOCCARDI, CERONI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 101-bis.**

1. All'articolo 10, comma 4-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n.192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n.11, le parole: "31 dicembre 2018", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

---

### **101.0.62**

GIBIINO, CERONI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 101-bis.**

1. All'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo le parole: "ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa" sono aggiunte le seguenti: ", ivi compresi quelli in materia di società a partecipazione pubblica," e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Agli Enti aventi natura associativa di cui al precedente periodo non si applicano le disposizioni dell'articolo 17-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633"».

---

**101.0.63**

GIBIINO, CERONI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 101-bis.**

1. All'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", Aci storico nonché in quelli di tutte le case costruttrici che vorranno dotarsi di proprio registro. Gli enti e case costruttrici dovranno poi procedere alla verifica puntuale di ogni mezzo utilizzando strutture idonee e personale specializzato e ad alta professionalità."».

---

**101.0.64**

CERONI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 101-bis.**

1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono vincolate per il 50% alle infrastrutture di mobilità sostenibile nelle città. Lo stesso vincolo per le risorse vale per il Fondo Infrastrutture, previsto dal Nuovo Codice degli Appalti, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. È costituita presso il MIT una cabina di regia per la selezione, valutazione e controllo sull'attuazione degli interventi nelle principali aree urbane di cui fanno parte il Ministero dell'ambiente, del territorio e del mare, le Regioni e le Città Metropolitane».

---

**101.0.65**

CERONI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 101-bis.**

1. Con l'obiettivo di semplificare gli interventi di riqualificazione energetica dei condomini, ai sensi della legge 11 dicembre 2016, n. 232, realizzati su edifici costruiti dopo il primo gennaio 1950, è consentita la realizzazione di terrazzi e balconi adiacenti alle unità residenziali, anche su supporti strutturali autonomi, e la realizzazione di schermature solari con modifica dei prospetti, nel rispetto delle norme del codice civile anche in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici. Sono esclusi i centri storici, le aree e gli immobili di cui agli articoli 10 e 142 del decreto legislativo n. 42 del 2004, salvo espressa autorizzazione della competente Sovrintendenza. Negli edifici in condominio, tali interventi possono essere deliberati con la maggioranza prevista dal secondo comma dell'articolo 26 della legge 10/1991.».

---

## Art. 102

### 102.0.1 (testo 2)

MICHELONI, SANGALLI, GIACOBBE, TURANO, DI BIAGIO

#### Ritirato

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 102-bis.

1. Alla tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, alla Sezione I, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7-bis la cifra "300,00" è sostituita dalla seguente "400,00";

b) dopo l'articolo 7-bis è aggiunto il seguente: "Art. 7-ter. Istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza: euro 400,00".

2. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, lettera a), sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", salvo il nato all'estero in possesso di altra cittadinanza, i cui ascendenti di primo e di secondo grado sono nati all'estero";

b) all'articolo 3, comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", se non è adottato all'estero da nati all'estero i cui genitori sono anch'essi nati all'estero";

c) all'articolo 4, comma 1, le parole "sono stati" sono sostituite dalle seguenti: "sono o sono stati" e, dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti: "b-bis) se, nel termine di quattro anni dal raggiungimento del diciottesimo di età, dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana e, al momento della dichiarazione, dimostra di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana conformemente all'articolo 4-bis.; b-ter) se, prima del raggiungimento della maggiore età, risiede in Italia e il genitore non decaduto dalla responsabilità o il tutore presenta una dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza;";

d) dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente: "Art. 4-bis. Al fine di attestare la sussistenza del requisito della conoscenza della lingua italiana nei



casi prescritti dalla presente legge, alla dichiarazione o istanza è allegato uno dei seguenti documenti:

a) diploma conclusivo del primo o del secondo ciclo di istruzione rilasciato da una scuola italiana anche all'estero;

b) titolo di studio rilasciato da un'università italiana a seguito di un corso legale di studi almeno triennale;

c) certificazione, rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, attestante una conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue.";

e) all'articolo 5, comma 1, è aggiunto in fine seguente periodo: "Il richiedente residente all'estero possiede, al momento dell'istanza, un'adeguata conoscenza della lingua italiana conformemente all'articolo 4-bis.";

f) all'articolo 9, comma 1, lettera a), le parole "sono stati" sono sostituite dalle seguenti: "sono o sono stati";

g) all'articolo 14, comma 1, le parole: "se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana" sono sostituite dalle seguenti "non decaduto dalla responsabilità genitoriale, acquistano la cittadinanza italiana se risiedono nel territorio della Repubblica".

3. Le dichiarazioni di cui all'articolo 17 della legge, 5 febbraio 1992, n. 91, possono essere rese entro il 31 dicembre 2019. L'amministrazione facilita, mediante canali semplificati e preferenziali, la presentazione delle dichiarazioni di riacquisto della cittadinanza da parte dei nati italiani».

## 102.0.2

DE POLI

### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 102-bis.**

*(Aumento delle risorse della legge Smuraglia)*

1. Al comma 7-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 28 giugno 2013 n.76, convertito con legge 9 agosto 2013, n. 99, le parole: "è incrementata di 5,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti "è incrementata di 10 milioni di euro dall'anno 2018".

2. A copertura dell'onere finanziario derivante dalle disposizioni del comma 1, pari a 4,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, il comma 2 dell'articolo 66 del presente decreto-legge è sostituito dal seguente:

"2. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 33,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 8 milioni di euro per l'anno 2019, di 70,3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5,5 milioni di euro per l'anno 2021"».

### **102.0.3**

DE POLI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 102-bis.**

*(Aumento delle risorse della legge Smuraglia)*

1. Al comma 7-bis dell'art.10 del decreto-legge 28 giugno 2013, n.76, convertito con legge 9 agosto 2013, n.99, dopo le parole: "a decorrere dall'anno 2014" sono inserite le seguenti: "e di ulteriori 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Al maggiore onere finanziario si provvede attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'art. 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232"».

### **102.0.4**

MANDELLI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 102-bis.**

Il contributo annuo a carico del bilancio dello Stato a favore della fondazione «Centro internazionale radio-medico - CIRM», istituito con legge 31 marzo 1955, n. 209, è incrementato di 225.000,00 euro a decorrere dall'anno 2018».

*Conseguentemente, ridurre di pari importo la Tabella A) relativamente all'accantonamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.*

## **102.0.5**

SAGGESE

### **Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 102-bis.**

*(Estensione delle agevolazioni fiscali e incentivi per la riqualificazione degli stabilimenti termali e degli alberghi situati nei territori termali)*

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è riconosciuto per i periodi d'imposta 2018, 2019 e 2020, nella misura del 65 per cento, a condizione che gli interventi abbiano anche le finalità di cui al comma 2 del medesimo articolo, agli alberghi situati nei territori termali come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera *f*), della legge 24 ottobre 2000, numero 323 ed alle strutture di cui all'articolo 3 della stessa legge, a queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature ed apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è ripartito in tre quote annuali di pari importo e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, nel limite massimo di 10 milioni di euro nell'anno 2019, di 10 milioni di euro nell'anno 2020 e di 10 milioni di euro nell'anno 2021.

3. Per quanto non diversamente previsto dai precedenti commi continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede all'aggiornamento del decreto di cui all'articolo 10, comma 4, del citato decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo di 10 milioni di euro nell'anno 2018, di 10 milioni di euro nell'anno 2019 e di 10 milioni di euro nell'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni, 2018, 2019 e 2020, dell'accantonamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui alla Tabella A».

**102.0.6 (testo 2)**

LANZILLOTTA, SANGALLI, FATTORI, GIANNINI, MICHELONI, TRONTI,  
VERDUCCI

**Accolto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 102-bis.**

1. Ai fini dell'attuazione del Piano di Azione in ottemperanza della Risoluzione n. 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (SIRES/1325), sulle donne, la pace e la sicurezza, e delle risoluzioni seguenti, incluse le azioni di promozione, monitoraggio e valutazione dello stesso, nonché la formazione nel settore della mediazione e prevenzione dei conflitti, e per le conseguenti azioni previste, all'articolo 1, comma 350, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "l'anno 2017 e di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020"».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale», apportare le seguenti variazioni:*

2018: -500.000;

2019: -500.000;

2020: -1.000.000.

**102.0.7**

FAVERO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 102-bis.**

*(Celebrazione centesimo anniversario della conclusione della prima guerra mondiale)*

1. Al fine di promuovere la celebrazione del centesimo anniversario della conclusione della prima guerra mondiale attraverso il restauro di monumenti e siti di interesse storico, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni euro per l'anno 2018.».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018: - 1.500.000;

2019: -;

2020: -.

## **102.0.8**

PADUA

### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 102-bis.**

*(Modifiche alla legge 9 gennaio 1989, n. 13)*

1. Alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2.

1. Le deliberazioni che hanno ad oggetto l'eliminazione delle barriere architettoniche sono approvate dall'assemblea del condominio, in prima ed in seconda convocazione, con le maggioranze previste dal secondo comma dell'articolo 1120 codice civile.

2. È esclusa l'applicabilità dell'articolo 1121 codice civile.

3. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma, entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i condomini oppure i titolari di diritti reali o personali di godimento interessati, possono installare a proprie spese le opere previste da tale disposizione.

4. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120 ultimo comma codice civile e dall'articolo 907 codice civile per quanto riguarda le distanze delle opere di cui ai commi precedenti dalle vedute esistenti nelle unità immobiliari di proprietà esclusiva".

b) l'articolo 3 è soppresso.».

**Art. 104****104.1**

AIELLO, DALLA TOR, VICECONTE

**Ritirato**

*Al comma 19, sostituire le parole: «destinate alle attività sportive del personale della Guardia di finanza», con le seguenti: «dal Comitato italiano paralimpico (CIP), dalle federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, per essere destinate alle spese per la costruzione, il potenziamento e il mantenimento funzionale degli impianti sportivi della Guardia di finanza, ai relativi interventi di manutenzione straordinaria, nonché per lo sviluppo dell'educazione fisica e dell'attività sportiva concernenti il Corpo della Guardia di finanza».*

**104.Tab.2.1.5**

CONTE, DI GIORGI, ELENA FERRARA

**Respinto**

*Alla tabella 13, stato di previsione del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, missione 1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma 1.10 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria capitolo 3631/1 contributo statale a favore della Biblioteca Italiana per Ciechi «Regina Margherita» di Monza, apportare le seguenti variazioni:*

2019:

CP +2.000.000;

CS +2.000.000.

2020:

CP +2.000.000;

CS +2.000.000.

*Alla tabella 2 stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze missione 1 politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma 1.7 analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bi-*

---

lancio (Fondo interventi strutturali di politica economica decreto-legge n. 282 del 2004):

2019:

-CP - 2.000.000;

CS - 2.000.000.

2020:

-CP - 2.000.000;

CS - 2.000.000.

---

#### **104.Tab.2.2.5**

TAVERNA, GAETTI

#### **Respinto**

*Alla tabella 2, Parte I, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3), Programma 2.4 «Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria» (3.6), apportare le seguenti variazioni:*

2018:

CP: + 2.200.000.000;

CS: + 2.200.000.000

2019:

CP: +2.200.000.000;

CS: +2.200.000.000

*Conseguentemente, alla medesima tabella 2, Parte I, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23. Fondi da ripartire (33), Programma 23.1 Fondi da assegnare (33.1), apportare le seguenti variazioni:*

2018:

CP: - 2.200.000.000;

CS: - 2.200.000.000.

2019:

CP: - 2.200.000.000;

CS: - 2.200.000.000

---

**104.Tab.2.3.5**

GIROTTO, CASTALDI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, MARTON,  
SANTANGELO, COTTI

**Respinto**

*Alla tabella n. 2, Parte I, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 9 «Infrastrutture pubbliche e logistica» (14), Programma 9.1 «Opere pubbliche e infrastrutture» (14.8.), apportare le seguenti variazioni:*

2018:

CP: +260.000.000;

CS: +260.000.000.

2019:

CP: +330.000.000;

CS: +330.000.000.

2020:

CP: +240.000.000;

CS: +240.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 3, stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico, Missione 1 «competitività e sviluppo delle imprese» Programma 1.1 «Promozione e attuazione politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità di impresa e movimento cooperativo (11.5.), apportare le seguenti variazioni:*

2018:

CP: - 260.000.000;

CS: - 260.000.000.

2019:

CP: - 330.000.000;

CS: - 330.000.000.

2020:

CP: - 240.000.000;

CS: - 240.000.000.



**104.Tab.2.4.5**

GOTOR, GUERRA

**Respinto**

*Allo Stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze, Missione 14 «Diritti sociali, politiche sociali e famigliari, Programma 14:1 «Protezione sociale per particolari categorie», (Autorizzazione »DL 223/2006 - Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità«), apportare le seguenti modifiche:*

2018:

CP: + 290.000.000

CS: + 290.000.000

2019:

CP: + 290.000.000

CS: + 290,000.000

*Conseguentemente:*

*Allo Stato di previsione del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, Missione 1 «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», Programma 1.90 Tutela del patrimonio culturale« (Azione: Promozione della fruizione del patrimonio culturale »legge 208/2015, art. 1, comma 979«), apportare le seguenti variazioni:*

2018:

CP: - 290.000.000;

CS: - 290.000.000.

2019

CP: - 290.000.000;

CS: - 290.000.000.

**104.Tab.2.5.5**

ZELLER, BERGER, PANIZZA

**Respinto**

*Alla Tabella 8, Missione 5.1, Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), Programma Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesio-*

ne sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, *apportare le seguenti modifiche:*

2018:

CP: + 200;

CS: + 200.

2019:

CP: + 200;

CS: + 200.

2020:

CP: + 900;

CS: + 900.

*Conseguentemente, alla Tabella 2, Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23, Fondi da ripartire, Programma 23.1, Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:*

2018:

CP: - 200;

CS: - 200.

2019:

CP: - 200;

CS: - 200.

2020:

CP: - 900;

CS: - 900.

---

#### **104.Tab.2.6.5**

BONFRISCO

#### **Respinto**

*Alla Tabella 8, Stato di previsione del Ministero dell'interno, Missione 5.1, Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27) Programma Flussi mi-*

gratori; interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti; rapporti con le confessioni religiose *apportare le seguenti modifiche:*

2018:

CP: + 200

CS: + 200

2019:

CP: + 200

CS: + 200

2020:

CP: + 900

CS: + 900

*Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23 Fondi da ripartire - Programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti modifiche:*

2018:

CP: - 200

CS: - 200

2019:

CP: - 200

CS: - 200

2020:

CP: - 900

CS: - 900

#### **104.Tab.2.7.5**

SANGALLI, FATTORINI, GIANNINI, LANZILLOTTA, MICHELONI, TRONTI, VERDUCCI

#### **Respinto**

*Allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, Missione 3. «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo» (016), Programma 3.2 «Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (016.005) apportare le seguenti variazioni:*

2018

CP + 1.500.000

CS + 1.500.000

2019

CP + 2.000.000

CS + 2.000.000

2020

CP + 2.000.000

CS + 2.000.000

*Conseguentemente, alla stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23. Fondi da ripartire (033), Programma 23.2 Fondi di riserva e speciali (033.002), apportare le seguenti variazioni:*

2018:

-CP - 1.500.000

CS - 1.500.000

2019:

-CP - 2.000.000

CS - 2.000.000

2020:

-CP - 2.000.000

CS - 2.000.000

#### **104.Tab.2.8.5**

PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, ICHINO, SPILABOTTE

#### **Respinto**

*Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 Fondi da assegnare (33.1), apportare le seguenti variazioni:*

2018:

CP: - 5.000.000;

CS: - 5.000,000;

2019:

CP: - 5.000.000;

CS: - 5.000.000;

2020:

CP: -

CS: -

*Conseguentemente, alla tabella 4, stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Missione 3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24), programma 3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12), apportare le seguenti variazioni:*

2018:

CP: + 5.000.000

CS: + 5.000.000

2019:

CP: + 5.000.000;

CS: + 5.000.000;

2020:

CP: -

CS: -

#### **104.Tab.2.10.5 (testo 2)**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

#### **Accolto**

*Alla Tabella 8, Missione 5.1, Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti. (27), Programma Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, apportare le seguenti modifiche:*

2019:

CP:+200;

CS:+200,

2019:

CP:+200;

CS:+200.

2020:

CP:+900;

CS:+900.

*Conseguentemente all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «249,8 milioni di euro per l'anno 2018, 329,8 milioni di euro per l'anno 2019, 329,1 milioni di euro per l'anno 2020 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dal 2021».*

#### **104.Tab.2.9.5**

SANTINI

#### **Respinto**

*Alla Tabella 8, Missione 5.1, Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), Programma Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, apportare le seguenti modifiche:*

2018:

CP: + 200.000;

CS: + 200.000.

2019:

CP: + 200.000;

CS: + 200.000

2020:

CP: + 900.000;

CS: + 900.000;

*Alla tabella 2, stato di Previsione del Ministero dell'economia e delle finanze Missione 23 Fondi da ripartire, Programma 23.1 Fondi da assegnare, sono apportate le seguenti variazioni:*

2018:

CP: - 200.000;

CS: - 200.000.

2019:

CP: - 200.000;

CS: - 200.000.

2020:

CP: - 900.000;

CS: - 900.000.

---

## Art. 105

### 105.Tab.3.1.10

CASTALDI, GIROTTO

#### Respinto (10a Commissione - 7 novembre 2017)

*Alla Tabella 3, stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico, Missione 1 "Competitività e sviluppo delle imprese" (11), Programma 1.1 "Promozione e attuazione politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità di impresa e movimento cooperativo" (11.5.), apportare le seguenti variazioni:*

2018:

CP: -260.000.000;

CS: -260.000.000.

2019:

CP: -330.000.000;

CS: -330.000.000.

2020:

CP: -240.000.000;

CS: -240.000.000.

Conseguentemente, alla Tabella 3, stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico, Missione 3 "Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo" (16), Programma 3.2 "Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy" (16.5.), apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: +260.000.000;

CS: +260.000.000.

2019:

CP: +330.000.000;

CS: +330.000.000.

2020:

CP: +240.000.000;



CS: +240.000.000.

---

**105.Tab.3.2.10**

COTTI, SANTANGELO, MARTON, GIROTTO, CASTALDI

**Respinto (10a Commissione - 7 novembre 2017)**

*Alla Tabella 3, stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico, Missione 1 "Competitività e sviluppo delle imprese" (11), Programma 1.1 "Promozione e attuazione politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità di impresa e movimento cooperativo" (11.5.), apportare le seguenti variazioni:*

2018:

CP: -260.000.000;

CS: -260.000.000.

2019:

CP: -330.000.000;

CS: -330.000.000.

2020:

CP: -240.000.000;

CS: -240.000.000.

---

## Art. 106

### 106.tab.4.1000.5

IL GOVERNO

#### Accolto

*Alla tabella 4, stato di revisione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Missione 1 «Politiche per il lavoro (26)», programma 1.5 «Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione (26.10)», apportare le seguenti variazioni:*

2018:

CP:+210.000;

CS:+210.000;

2019:

CP:+210.000;

CS:+210.000;

2020:

CP:+210.000;

CS:+210.000.

---

**Art. 110****110.1**

PICCOLI, MARIN, CERONI

**Respinto**

*Dopo il comma 11, inserire i seguenti:*

«11-bis. In caso infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio oppure in occasione delle attività di addestramento e formazione è esteso al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco il sistema di tutela previdenziale ed assistenziale riconosciuto, per tali eventi, ai vigili del fuoco in servizio permanente. In caso di decesso del personale volontario per le ipotesi di cui al presente comma, sono estese ai familiari superstiti le forme trattamento pensionistico applicate per tali eventi al personale permanente del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.

11-ter. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma, pari a 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

**110.2**

PICCOLI, MARIN, CERONI

**Respinto**

*Dopo il comma 11, inserire i seguenti:*

«11-bis. In caso infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio oppure in occasione delle attività di addestramento e formazione è esteso al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco il sistema di tutela previdenziale ed assistenziale riconosciuto, per tali eventi, ai vigili del fuoco in servizio permanente. In caso di decesso del personale volontario per le ipotesi di cui al presente comma, sono estese ai

familiari superstiti le forme trattamento pensionistico applicate per tali eventi al personale permanente del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro», con le seguenti: «235 milioni di euro», e le parole: «330 milioni di euro», con le seguenti: «315 milioni di euro».*

### 110.3

DI BIAGIO, VICECONTE

#### Respinto

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. L'articolo 4, comma 1, lettera *b*), numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n.243, si interpreta nel senso che alle Vittime del Dovero ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n.266, spetta assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n.407, e successive modificazioni, così come modificato dall'articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n.350».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

### 110.4

DI BIAGIO, VICECONTE

#### Respinto

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. L'articolo 4, comma 1, lettera *b*), numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n.243, si interpreta nel senso che alle Vittime del Dovero ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1 commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n.266, spetta assegno vitalizio

previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n.407, e successive modificazioni, così come modificato dall'articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n.350».

*Conseguentemente, a copertura dei maggiori oneri, pari a 50 milioni di euro annui per l'anno 2018, 10 milioni di euro per il 2019 e 10 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.*

### **110.0.1**

DI BIAGIO, VICECONTE

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 110-bis.**

1. Alle Vittime del Dovero, di cui alla legge 23 dicembre 2005 n.266, alle Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004 n.206, che godono del diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e preferenza a parità di titoli, ai sensi della legge 23 novembre 1998 n.407, deve essere garantito diritto all'assunzione sia presso le amministrazioni pubbliche sia nel settore privato, con rispetto della qualifica e delle funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute.

I soggetti tenuti all'adempimento dell'obbligo di assunzione indicano con cadenza annuale, secondo parametri di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 e attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali, la dotazione organica distinta per aree o categorie, il numero dei soggetti da assumere in base alle previsioni dell'articolo 18 della legge 68 del 1999, il numero dei soggetti già reclutati a copertura della quota obbligatoria, le procedure avviate per il collocamento obbligatorio, con indicazione del tipo di avviamento al lavoro.

Al fine di garantire l'effettività del diritto al collocamento delle Vittime del Dovero, di cui alla legge 23 dicembre 2005 n.266, alle Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004 n.206, in caso di inadempimento del datore di lavoro privato e pubblico, saranno applicabili le sanzioni penali, amministrative e disciplinari secondo la vigente normativa».

## Art. 111

### 111.Tab.9.1.5

PEGORER, DE PETRIS, RICCHIUTI

#### Respinto

*Allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Missione 1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Programma 1.2 Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali e danno ambientale, Azione 4 - Attuazione accordi e impegni internazionali sullo sviluppo sostenibile, apportare le seguenti variazioni:*

2018:

CP: + 3.500.000;

CS: + 3.500.000.

2019:

CP: + 3.500.000;

CS: + 3.500.000.

*Conseguentemente:*

*Allo stato di previsione del Ministero dei Beni e delle attività culturali del turismo, Missione 1 «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», Programma 1.9 «Tutela del patrimonio culturale», Azione 10 - Promozione della fruizione del patrimonio culturale, apportare le seguenti variazioni:*

2018:

CP: - 3.500.000;

CS: - 3.500.000;

2019:

CP: - 3.500.000;

CS: - 3.500.000.

---

**111.Tab.9.2.5**

PEGORER, DE PETRIS, RICCHIUTI

**Respinto**

*Allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Missione 1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Programma 1.6 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino, apportare le seguenti variazioni:*

2018:

CP: + 2.500.000;

CS: + 2.500.000.

2019:

CP: + 2.500.000

CS: + 2.500.000

*Conseguentemente:*

*Allo stato di previsione del Ministero dei Beni e delle attività culturali del turismo, Missione 1 «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», Programma 1.9 «Tutela del patrimonio culturale», Azione 10 - Promozione della fruizione del patrimonio culturale, apportare le seguenti variazioni:*

2018:

CP: - 2.500.000;

CS: - 2.500.000;

2019

CP: - 2.500.000;

CS: - 2.500.000

## Art. 112

### 112.Tab.10.1.5

LA COMMISSIONE

#### Respinto

*Allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 2 (Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto), Programma 2.5 (Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne), apportare le seguenti variazioni:*

2018:

CP: +50.000.000;

CS: +50.000.000;

2019:

CP: +50.000.000;

CS: +50.000.000;

2020:

CP: +50.000.000;

CS: +50.000.000;

*Conseguentemente, alla missione 22 (Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto), programma 2.3 (Autotrasporto ed intermodalità), apportare le seguenti variazioni:*

2018:

CP: -50.000.000;

CS: -50.000.000;

2019:

CP: -50.000.000;

CS: -50.000.000;

2020:

CP: -50.000.000;

CS: -50.000.000.

---



**112.tab.10.1.8**

RANUCCI, FILIPPI

**Accolto dalla 8a Commissione**

*Allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 2 (Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto), programma 2.5 (Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne), apportare le seguenti variazioni:*

2018:

CP: +50.000.000;

CS: +50.000.000;

2019:

CP: +50.000.000;

CS: +50.000.000;

2020:

CP: +50.000.000;

CS: +50.000.000;

*Conseguentemente, alla missione 2 2 (Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto), programma 2.3 (Autotrasporto ed intermodalità), apportare le seguenti variazioni:*

2018:

CP: -50.000.000;

CS: -50.000.000;

2019:

CP: -50.000.000;

CS: -50.000.000;

2020:

CP: -50.000.000;

CS: -50.000.000;

---

## Art. 113

### 113.tab. 11.1.4

BATTISTA

#### Ritirato

*Al comma 5 sostituire il numero 2) con il seguente: «marina n. 203»*

*Conseguentemente*

*-allo stato di previsione del Ministero della difesa missione 1- difesa e sicurezza del territorio programma 1.3 approntamento e impiego delle forze marittime apportare le seguenti variazioni:*

2018:

CP: + 10.000

CS: + 10.000

2019:

CP: + 10.000;

CS: + 10.000

2020:

CP: + 10.000

CS: + 10.000

*- alla missione 3- servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche, programma 3.2, servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, apportare le seguenti variazioni:*

2018:

CP: - 10.000

CS: - 10.000

2019:

CP: - 10.000

CS: - 10.000

2020:

CP: - 10.000

CS: - 10.000

---

## Art. 119

### 119.1

PANIZZA, LANIECE, ZIN

#### **Dichiarato inammissibile**

*Al comma 19, le parole: «a carico delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «a carico delle Regioni a statuto ordinario».*

---

### 119.2

FRAVEZZI, ZELLER, LANIECE

#### **Dichiarato inammissibile**

*Al comma 19, sostituire le parole: «a carico delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano» con le seguenti: «a carico delle Regioni a statuto ordinario».*

---

### 119.3

AIELLO, DALLA TOR, VICECONTE

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 27 è inserito il seguente:*

*«27-bis. Il contributo di cui all'art. 2, comma 4-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3/8/2009, n. 102, di cui al capitolo 2302, è iscritto tra gli oneri inderogabili di cui al comma 5, lettera a) dell'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modifiche, nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dello Sviluppo Economico».*

---

**119.4 (testo 2)**

BARANI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 95-bis.**

*(sostegno alle attività relative al progetto BEI - Belt e Road)*

1. Al fine di garantire gli investimenti in infrastrutture di automazione leggera e la digitalizzazione della logistica per le regioni del Nord del Paese ,con particolare riferimento al progetto Belt and Road , per gli anni 2018-2022 e fino ad un importo di 30 milioni di euro il soggetto attuatore unico della Piattaforma Logistica Nazionale Digitale (PLN) ,di cui all'art. 61-*bis* del 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, nella legge 24/3/2012 , n. 27 , è autorizzato a contrarre un mutuo con la BEI di pari importo. A tale scopo il suddetto soggetto attuatore redige il progetto preliminare a base dell'investimento nel limite di spesa di 700.000 euro per l'anno 2018. Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad effettuare le necessarie variazioni nella convenzione con il citato soggetto attuatore .

2. Inoltre per dotare dei necessari mezzi propri il soggetto attuatore di cui al comma 1, anche in deroga alle disposizioni vigenti, le Autorità di Sistema Portuale e le società a totale o parziale partecipazione del Ministero dell'economia e finanza, operanti nei settori dell'intermodalità dei trasporti della logistica e dell'informatica sono autorizzate ad acquisire quote del capitale del soggetto attuatore di cui al comma 1 nel rispetto del disposto del comma 211 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fino ad un importo totale massimo, inclusivo di eventuale sovrapprezzo di 5 milioni di euro.

3. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 700.000 euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'art. 1 comma 200, della legge 23 Dicembre 2014, n.190 , come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.».

### **119.5 (testo 3)**

BARANI, MILO, LANGELLA

#### **Accolto**

*Dopo il comma 33, inserire i seguenti:*

«33-bis. Al fine di consentire il rapido completamento delle opere, anche accessorie, inerenti la società Quadrilatero Umbria Marche, viene concesso ad ANAS SPA un contributo straordinario pari a 32 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022».

*Conseguentemente all'articolo 94, Tabella B, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti modifiche:*

2018: - 32.000.000;

2019: - 32.000.000;

2020: - 32.000.000.

---

### **119.6**

PICCOLI, MARIN, CERONI

#### **Respinto**

*Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:*

«33-bis. Al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 8 dell'art. 9-bis, è inserito seguente: "8-bis. In attuazione del principio di trasparenza dell'azione amministrativa, ed al fine di consentire ai contribuenti la replicabilità delle analisi dalla medesima sviluppate, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione nei 60 gg che precedono la convocazione delle commissioni di cui all'articolo 8, anche in forma anonima, tutti i dati utilizzati per elaborare il modello econometrico di stima degli aggregati economici contenuti negli Indicatori Sintetici di Affidabilità, nonché la completa esplicitazione delle funzioni di stima adottate e la descrizione dettagliata di tutte le conoscenze scientifiche impiegate in tale ambito, comprese le valutazioni che hanno condotto alla scelta dello specifico modello adottato".

b) dopo il comma 19, dell'art. 9-*bis*, sono inseriti i seguenti:

"19-*bis*. Per il primo periodo d'imposta per il quale gli Indicatori Sintetici di Affidabilità Fiscale sono applicati e per i due successivi, si esclude ogni attività di controllo, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni eventualmente derivanti dall'esito del calcolo degli Indicatori stessi.

19-*ter*. L'applicazione degli Indicatori Sintetici di Affidabilità Fiscale è esclusa per i periodi d'imposta durante i quali il contribuente ha applicato il regime introdotto dall'articolo 1, commi da 54 a 89 legge n. 190 del 2014 o il regime introdotto dall'articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 111 del 2011";

c) dopo il comma 21, è inserito il seguente: "21-*bis*. Gli indicatori sintetici di affidabilità fiscale non costituiscono presunzioni utilizzabili ai fini dell'attività di accertamento ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. a) del DPR 29 settembre 1973 n. 600, e 54 comma 2 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633."».

## 119.7

PICCOLI, MARIN, CERONI

### Respinto

*Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:*

«33-*bis*. Il primo periodo del comma 1, dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, è sostituito dal seguente:

"In riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, con cadenza annuale ed entro il 10 aprile dell'anno successivo al periodo di riferimento, i dati delle fatture emesse nell'anno solare precedente, e di quelle ricevute e registrate, nel medesimo periodo, ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, ivi comprese le bollette doganali."».

**119.8**

BATTISTA, DI GIORGI

**Respinto**

*Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:*

«34. A partire dal 1° gennaio 2018, tutti i documenti trasmessi alle Camere devono pervenire esclusivamente in formato PDF, ove necessario mediante l'utilizzo della firma digitale, con testo ricercabile ed estraibile ai fini delle successive elaborazioni da parte degli uffici parlamentari».

---